



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 851

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

18/03/2018 - 23:23

Indice

1. DDL S. 851 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 851	5
1.2.2. Relazione 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A	8
1.2.3. Testo approvato 19-657-711-810-846-847-851-868 (Bozza provvisoria)	26
1.3. Trattazione in Commissione	31
1.3.1. Sedute	32
1.3.2. Resoconti sommari	38
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	39
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014	40
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/01/2014	45
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014	50
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014	56
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/03/2014	75
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 05/03/2014	80
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/03/2014	94
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 13/03/2014	99
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 20/03/2014	100
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 13/05/2014	101
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 14/05/2014	106
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (pom.) del 26/05/2014	115
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 114 (pom.) del 03/06/2014	157
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (pom.) del 03/06/2014	174
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom.) del 05/06/2014	179
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014	182
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 121 (pom.) del 17/06/2014	190
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014	198
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014	206
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014	221
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014	225
1.3.2.1.22. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014	231
1.3.2.1.23. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/10/2014	233

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014	244
1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	248
1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014	255
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 171 (pom.) del 16/12/2014	258
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 172 (pom.) del 07/01/2015	261
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 175 (pom.) del 03/02/2015	277
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 177 (pom.) del 04/02/2015	282
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 178 (pom.) del 10/02/2015	306
1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 17/02/2015	310
1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (pom.) del 18/02/2015	317
1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015	322
1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) del 25/02/2015	328
1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (pom.) del 03/03/2015	334
1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 185 (pom.) del 04/03/2015	341
1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 186 (pom.) del 10/03/2015	350
1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 187 (pom.) dell'11/03/2015	356
1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188 (nott.) dell'11/03/2015	362
1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 189 (pom.) del 12/03/2015	366
1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190 (pom.) del 16/03/2015	369
1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015	380
1.3.2.1.44. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 192 (pom.) del 18/03/2015	391
1.3.2.1.45. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015	410
1.4. Trattazione in consultiva	421
1.4.1. Sedute	422
1.4.2. Resoconti sommari	425
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	426
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/05/2014	427
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/01/2015	430
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/01/2015	433
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2015	437
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/03/2015	440
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/03/2015	444
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	447
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 247 (pom.) del 15/07/2014	448

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 18/03/2015	454
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 369 (ant.) del 19/03/2015	460
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (pom.) del 24/03/2015	464
1.5. Trattazione in Assemblea	468
1.5.1. Sedute	469
1.5.2. Resoconti stenografici	471
1.5.2.1. Seduta n. 245 (ant.) del 13/05/2014	472
1.5.2.2. Seduta n. 258 (pom.) del 10/06/2014	680
1.5.2.3. Seduta n. 265 (pom.) del 18/06/2014	763
1.5.2.4. Seduta n. 272 (pom.) del 01/07/2014	825
1.5.2.5. Seduta n. 275 (ant.) del 09/07/2014	940
1.5.2.6. Seduta n. 283 (pom.) del 17/07/2014	992
1.5.2.7. Seduta n. 302 (ant.) del 07/08/2014	1064
1.5.2.8. Seduta n. 322 (pom.) del 01/10/2014	1523
1.5.2.9. Seduta n. 340 (pom.) del 28/10/2014	1577
1.5.2.10. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015	1668
1.5.2.11. Seduta n. 386 (ant.) del 04/02/2015	1720
1.5.2.12. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015	1843
1.5.2.13. Seduta n. 413 (ant.) del 19/03/2015	1958
1.5.2.14. Seduta n. 416 (ant.) del 25/03/2015	2039
1.5.2.15. Seduta n. 417 (pom.) del 25/03/2015	2090
1.5.2.16. Seduta n. 418 (ant.) del 26/03/2015	2145
1.5.2.17. Seduta n. 420 (pom.) del 31/03/2015	2216
1.5.2.18. Seduta n. 421 (ant.) del 01/04/2015	2307
1.5.2.19. Seduta n. 422 (pom.) del 01/04/2015	2383

1. DDL S. 851 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 851
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"

Titolo breve: *Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

Iter

1 aprile 2015: approvato in testo unificato

Successione delle letture parlamentari

S.851

T. U. con [S.19](#), [S.657](#), [S.711](#), [S.810](#), [S.846](#), [S.847](#), [S.868](#)

approvato in testo unificato

[C.3008](#)

assorbe [C.330](#), [C.675](#), [C.1194](#), [C.1205](#), [C.1871](#), [C.2164](#), [C.2165](#), [C.2771](#),
[C.2774](#), [C.2777](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [69/15](#) del 27 maggio 2015, GU n. 124 del 30 maggio 2015.

Iniziativa Parlamentare

[Mario Michele Giarrusso](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Alberto Airola](#) ([M5S](#)), [Maurizio Buccarella](#) ([M5S](#)), [Enrico Cappelletti](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 giugno 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 46 del 20 giugno 2013.

Classificazione TESEO

CORRUZIONE E CONCUSSIONE , CODICE E CODIFICAZIONI , ENTI PRIVATI

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.2), PENE DETENTIVE (Artt.1, 2), PENE PECUNIARIE (Art.2), FRODE (Artt.1, 2), FALSITA' (Artt.1, 2), AMMINISTRATORI (Artt.1, 2), SINDACI DI SOCIETA' ED ENTI (Artt.1, 2), COMMISSARI LIQUIDATORI (Artt.1, 2), DIRIGENTI DI AZIENDA (Artt.1, 2), CONCORRENZA SLEALE (Art.1), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Art.1), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Art.2), CONDANNE PENALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nico D'Ascola](#) ([NCD](#)) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2014) .
Facente funzioni Sen. [Nitto Francesco Palma](#) ([FI-PdL XVII](#)) il 13 maggio 2014 (solo per la prima parte della seduta 110^).

Relatore di maggioranza Sen. [Nico D'Ascola](#) ([AP\(NCD-UDC\)](#)) nominato nella seduta pom. n. 193 del 19 marzo 2015 (proposto testo unificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 19 marzo 2015; annuncio nella seduta ant. n. 413 del 19 marzo 2015.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente l'11 luglio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 64 dell'11 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 851

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 851

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **AIROLA** , **BUCCARELLA** e **CAPPELLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

Onorevoli Senatori. -- Con la modifica introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 2635 del codice civile (rubricato come «corruzione tra privati») è stata punita con la reclusione da uno a tre anni la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Una pena inferiore (reclusione fino ad un massimo di un anno e sei mesi) è prevista se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Le medesime pene si applicano a chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone che ricoprono le cariche sopra elencate. Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. La fattispecie di corruzione tra privati viene, inoltre, inserita nel decreto legislativo n. 231 del 2001, all'articolo 25-ter, che prevede la responsabilità della società per i cosiddetti reati societari, prevedendo che può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto o promesso denaro o utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2635 codice civile. La fattispecie in esame prevede dunque che possa essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, avvantaggiata dalla condotta corruttiva, presupponendo che la società in cui opera il soggetto corrotto subisca un danno. Può invece accadere che sia il corrotto che il corruttore possano essere soggetti interni alla società (ad esempio l'amministratore che, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro) e che la condotta sia finalizzata ad un vantaggio per la società (il che di per sé farebbe scattare una responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007). Nella versione vigente la corruzione tra privati si verifica solo nel caso in cui la società abbia subito un effettivo nocumento, il che rende peraltro problematica la compatibilità tra l'articolo 2635 novellato e la *ratio* stessa del decreto legislativo n. 231. Al fine di costruire il delitto di corruzione privata come reato di pericolo, a tutela del bene della concorrenza, il presente disegno di legge colloca la fattispecie all'articolo 513-ter del codice penale (corruzione nel settore privato) in modo da punire anche atti corruttivi tra privati potenzialmente distorsivi della concorrenza e sanzionare gli accordi illeciti infrasocietari, con conseguente responsabilità amministrativa della società ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007. La collocazione tra i delitti contro l'economia pubblica nel titolo VIII del libro secondo del codice penale (articolo 1) è accompagnata dalla collocazione dell'articolo 513-bis tra i reati presupposto del decreto legislativo n. 231, in linea con le Convenzioni ONU, mentre l'articolo 2 apporta le necessarie modifiche di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 513-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-*ter.* - (*Corruzione nel settore privato*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Art. 2.

1. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola: «416-*bis*,» è inserita la seguente: «513-*ter*,».

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-*bis*» sono inserite le seguenti: «e 513-*ter*».

4. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.* - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 513-*ter* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.»;

b) all'articolo 25-*bis*.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-*bis*» è inserita la seguente: «, 513-*ter*»;

c) all'articolo 25-*ter* la lettera *s-bis*) è abrogata.

1.2.2. Relazione 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 E 868-A

Relazione Orale

Relatore D'Ascola

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2015

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

d'iniziativa dei senatori **GRASSO**, **ASTORRE**, **CAPACCHIONE**, **CIRINNÀ**, **CUOMO**, **D'ADDA**, **FEDELI**, **GATTI**, **Rita GHEDINI**, **GUERRIERI**, **MINEO**, **MOSCARDELLI**, **PARENTE**, **PUGLISI**, **PUPPATO**, **SAGGESE**, **SCALIA**, **SOLLO**, **ZANDA**, **BUBBICO**, **DI GIORGI**, **LUCHERINI**, **FAVERO**, **Elena FERRARA**, **PADUA**, **RICCHIUTI**, **ZANONI**, **ALBANO**, **ORRÙ**, **PEZZOPANE**, **LO GIUDICE** e **SPILABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

d'iniziativa dei senatori **LUMIA**, **CASSON**, **CAPACCHIONE**, **CIRINNÀ**, **FILIPPIN** e **LO GIUDICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

d'iniziativa dei senatori **DE CRISTOFARO**, **DE PETRIS**, **BAROZZINO**, **CERVELLINI**, **PETRAGLIA**, **STEFANO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2013

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura
(n. 810)

d'iniziativa dei senatori **LUMIA**, **CASSON**, **CAPACCHIONE**, **CIRINNÀ**, **FILIPPIN**, **GINETTI** e **LO GIUDICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2013

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

d'iniziativa dei senatori **AIROLA**, **BUCCARELLA**, **CAPPELLETTI** e **GIARRUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale in materia di concussione,

corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

d'iniziativa dei senatori **CAPPELLETTI**, **AIROLA**, **BUCCARELLA** e **GIARRUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO**, **AIROLA**, **BUCCARELLA** e **CAPPELLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

d'iniziativa dei senatori **BUCCARELLA**, **AIROLA**, **CAPPELLETTI**, **GIARRUSSO**, **MORRA**, **ANITORI**, **BATTISTA**, **BENCINI**, **BERTOROTTA**, **BIGNAMI**, **BLUNDO**, **BOCCHINO**, **BOTTICI**, **BULGARELLI**, **CAMPANELLA**, **CASALETTO**, **CASTALDI**, **CATALFO**, **CIAMPOLILLO**, **CIOFFI**, **COTTI**, **CRIMI**, **DE PIETRO**, **DONNO**, **ENDRIZZI**, **FATTORI**, **FUCKSIA**, **GAETTI**, **GIROTTI**, **LEZZI**, **LUCIDI**, **MARTELLI**, **MARTON**, **MOLINARI**, **MONTEVECCHI**, **MORONESE**, **MUSSINI**, **NUGNES**, **ORELLANA**, **PAGLINI**, **PEPE**, **PETROCELLI**, **PUGLIA**, **Maurizio ROMANI**, **SANTANGELO**, **SCIBONA**, **SERRA**, **SIMEONI**, **TAVERNA** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 19, 657, 711,
810, 846, 847, 851 e 868**

27 maggio 2014

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti al testo unificato

7 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

13 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

20 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

(Estensore: Lo Moro)

18 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 7.20000 e 8.20000 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare se il concetto di "rilevanza" sia da riferirsi - come sembra previsto dal testo - alla condotta o, piuttosto, all'evento cagionato, giacché, in questo ultimo senso, l'intenzione del legislatore di escludere dalla previsione incriminatrice fatti di "minima rilevanza" sarebbe pienamente aderente ai principi

costituzionali di determinatezza della fattispecie penale, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, anche tenendo conto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 1989;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Del Barba)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868 e sui relativi emendamenti

15 luglio 2014

La Commissione, esaminato il testo unificato ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, sulle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.5 e 8.0.12 un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della seguente previsione: «Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

(Estensore: Santini)

18 marzo 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e relativi subemendamenti, al testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento al testo unificato

(Estensore: Santini)

19 marzo 2015

La Commissione, esaminato il subemendamento 7.0.20000/20 al testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
- c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
- d) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

e) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

f) all'articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

g) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

h) all'articolo 323-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. -- (Concussione). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. -- (Riparazione pecuniaria). -- Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Art. 4.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 5.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Art. 6.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 7.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. -- (*False comunicazioni sociali*). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 9.

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis. (*Fatti di lieve entità*). -- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i

fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. (Non punibilità per particolare tenuità) -- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. *(False comunicazioni sociali delle società quotate)* -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 11.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 19

D'iniziativa dei senatori Grasso ed altri

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE E DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,»;

d) all'articolo 317 le parole: «che, abusando» sono sostituite dalle seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando»;

e) all'articolo 319 le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma le parole: «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a dieci»;

2) il secondo comma è abrogato;

g) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. - (*Riparazione pecuniaria*). -- Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»;

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) all'articolo 323-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;

l) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati)

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei

loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;

b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile)

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile)

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.»;

b) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari».

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile)

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). -- Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 7.

(*Modifiche all'articolo 27*

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata».

Art. 8.

(*Modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*)

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote»;

b) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote»;

c) al primo comma, le lettere c), d), e), f) e g) sono abrogate;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b) e s) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-terdecies. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

Art. 25-quaterdecies. - (*Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*). -- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-bis e 10-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 9.

(Introduzione del capo III-bis nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo)

1. Nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, dopo il capo III è aggiunto il seguente:

«Capo III-bis

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 518-bis. - *(Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità)*. -- È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro:

1) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

2) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

Le pene previste dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l'identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 518-ter. - *(Pene accessorie)*. -- Alla condanna per il delitto di impiego e riciclaggio consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni tre;

2) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, commi secondo e terzo;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni tre;

4) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 518-quater. - *(Misure patrimoniali)*. -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee

al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 518-quinquies. - (Responsabilità amministrativa da reato). -- Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Art. 518-sexies. - (Comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria, alle autorità di vigilanza e agli ordini professionali). -- A cura della cancelleria del tribunale e della segreteria del pubblico ministero sono comunicate all'Unità di informazione finanziaria le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Quando il delitto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, l'Unità di informazione finanziaria comunica senza ritardo all'ordine professionale e alle competenti autorità di vigilanza di settore le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Art. 518-septies. - (Casi di non punibilità: operazioni sotto copertura). -- 1. Al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

2. All'articolo 25-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «e del comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza» e, dopo le parole: «in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e al delitto di impiego e riciclaggio di cui all'articolo 518-*bis* del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 657

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. -- *(Scambio elettorale politico-mafioso).* -- La pena stabilita dal primo comma

dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse.

2. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 711

D'iniziativa dei senatori De Cristofaro ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2.

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.»;

b) al sesto comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

c) il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono comma sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate in borsa».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

«Art. 2622-*bis* . - (*Circostanza aggravante*). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.».

Art. 4.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

2-ter. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 810

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da venti a venticinque anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventitré a ventotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventitré a ventinove anni»; e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da venticinque a trenta».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia del delitto di estorsione)

1. All'articolo 629 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000, se concorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 628.

La pena è della reclusione da venti a venticinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000, se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia del delitto di usura)

1. All'articolo 644 del codice penale, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«La pena è della reclusione da venti a venticinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000, se il reato è commesso da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 846

D'iniziativa dei senatori Airola ed altri

Art. 1.

(Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. -- Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648,

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»;

b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. - (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-bis consegue:

- 1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;
- 2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni dieci;
- 3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica»;

c) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-bis»;

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis».

2. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: «, 648-ter,» è soppressa.

Art. 2.

(*Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio*)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
- b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non

- essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
- c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
- d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'AUI;
- e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
- f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
- g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine -- SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
- h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
- i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
- l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

DISEGNO DI LEGGE N. 847

D'iniziativa dei senatori Cappelletti ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 317, dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio»;
- b) all'articolo 318 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
- c) all'articolo 319 le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
- d) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
- e) all'articolo 319-quater, al primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni»;
- f) all'articolo 323, al primo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
- g) al libro secondo, titolo II, capo III, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:
«Art. 360-bis. -- *(Circostanza attenuante)*. -- La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319,

319-*bis* e 319-*ter* è diminuita fino alla metà qualora l'autore del fatto fornisca indicazioni che consentono l'individuazione degli altri responsabili e il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

DISEGNO DI LEGGE N. 851

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 513-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-*ter*. - (*Corruzione nel settore privato*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Art. 2.

1. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola: «416-*bis*,» è inserita la seguente: «513-*ter*,».

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-*bis*» sono inserite le seguenti: «e 513-*ter*».

4. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*. - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 513-*ter* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.»;

b) all'articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

c) all'articolo 25-ter la lettera s-bis) è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 868

D'iniziativa dei senatori Buccarella ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). -- Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). -- Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). -- 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

1.2.3. Testo approvato 19-657-711-810-846-847-851-868 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 19-657-711-810-846-847-851-868

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° aprile 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 19, d'iniziativa dei senatori Grasso, Astorre, Capacchione, Cirinnà, Cuomo, D'Adda, Fedeli, Gatti, Rita Ghedini, Guerrieri, Mineo, Moscardelli, Parente, Puglisi, Puppato, Saggese, Scalia, Sollo, Zanda, Bubbico, Di Giorgi, Lucherini, Favero, Elena Ferrara, Padua, Ricchiuti, Zanoni, Albano, Orrù, Pezzopane, Lo Giudice e Spilabotte; n. 657, d'iniziativa dei senatori Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin e Lo Giudice; n. 711, d'iniziativa dei senatori De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano e Uras; n. 810, d'iniziativa dei senatori Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti e Lo Giudice; n. 846, d'iniziativa dei senatori Airola, Buccarella, Cappelletti e Giarrusso; n. 847, d'iniziativa dei senatori Cappelletti, Airola, Buccarella e Giarrusso; n. 851, d'iniziativa dei senatori Giarrusso, Airola, Buccarella e Cappelletti; n. 868, d'iniziativa dei senatori Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso, Morra, Anitori, Battista, Bencini, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocchino, Bottici, Bulgarelli, Campanella, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, De Pietro, Donno, Endrizzi, Fattori, Fucksia, Gaetti, Giroto, Lezzi, Lucidi, Martelli, Marton, Molinari, Montevocchi, Moronese, Mussini, Nugnes, Orellana, Paglini, Pepe, Petrocelli, Puglia, Maurizio Romani, Santangelo, Scibona, Serra, Simeoni, Taverna e Vacciano:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
- c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;

e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

g) all'articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

i) all'articolo 323-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione)

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. -- (Concussione). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria)

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. -- (Riparazione pecuniaria). -- Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

Art. 5.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
- b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
- c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 6.

(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
- «1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

Art. 7.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

Art. 8.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
- «f-*bis*) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2».
3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
- «32-*bis*. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 2621. -- *(False comunicazioni sociali)*. -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 10.

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis. (*Fatti di lieve entità*). -- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. (*Non punibilità per particolare tenuità*) -- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 12.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera *c)* è abrogata.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 851
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"

Titolo breve: *Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 78 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2014

Congiunzione di

[S.19](#), [S.657](#),

[S.711](#), [S.846](#),

[S.847](#)

[N. 79 \(pom.\)](#)

16 gennaio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 86 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S.19](#), [S.657](#),

[S.711](#), [S.846](#),

[S.847](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 88 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2014

Discusso

congiuntamente:

[S.19](#), [S.657](#),

[S.711](#), [S.846](#),

[S.847](#)

[N. 93 \(pom.\)](#)

4 marzo 2014

[N. 94 \(pom.\)](#)

5 marzo 2014

(Proposto ciclo di
audizioni)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 96 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

Discusso
congiuntamente:
[S. 19](#), [S. 657](#),
[S. 711](#), [S. 846](#),
[S. 847](#)
Sull'esame dei ddl

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 32 \(pom.\)](#)

13 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 19](#), [S. 657](#),
[S. 711](#), [S. 846](#),
[S. 847](#)

Audizione
informale

[N. 33 \(pom.\)](#)

20 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

[N. 110 \(pom.\)](#)

13 maggio 2014

Congiunzione di
[S. 868](#)
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 22
maggio 2014 alle
ore 16:00
(riferiti al T.U. del
relatore, adottato
come testo base
nella successiva
seduta 111[^])

[N. 111 \(pom.\)](#)

14 maggio 2014

Adottato testo
base T.U. del
relatore.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 22
maggio 2014 alle
ore 19:00
(allegato testo al
resoconto di
seduta)

[N_112 \(pom.\)](#)
26 maggio 2014

Preannunciata
presentazione di
emendamento da
parte del Governo
(in materia di
autorinciclaggio),
entro il giorno 27
maggio 2014, ore
12,30

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_112 \(pom.\)](#)
26 maggio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_19](#), [S_657](#),
[S_711](#), [S_846](#),
[S_847](#), [S_868](#)
Riferimento ai ddl
nell'ambito di
"Sconvocazione
delle sedute di
domani"

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_114 \(pom.\)](#)
3 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_19](#), [S_657](#),
[S_711](#), [S_846](#),
[S_847](#), [S_868](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_115 \(pom.\)](#)
3 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S_19](#), [S_657](#),
[S_711](#), [S_846](#),
[S_847](#), [S_868](#)
Sul seguito
dell'esame dei ddl
(preannunciata
presentazione di
ddl da parte del
Governo nella
materia su cui
insiste il T.U.
oggetto di esame)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_118 \(pom.\)](#)

5 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#)
(rinvio dell'esame)
(ai sensi dell'art.
51, comma 2, del
Regolamento, in
attesa di
presentazione di
ddl da parte del
Governo)

[N_119 \(pom.\)](#)

10 giugno 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_121 \(pom.\)](#)

17 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#)
Sull'esame dei ddl

[N_123 \(pom.\)](#)

19 giugno 2014

Sul decorso del
termine di cui
all'art.. 51, comma
2, Reg., Senato per
il differimento
dell'esame dei ddl

[N_127 \(pom.\)](#)

2 luglio 2014

Sul seguito
dell'esame dei ddl

[N_128 \(pom.\)](#)

10 luglio 2014

[N_129 \(pom.\)](#)

15 luglio 2014

(Riferimento al
ddl C. 2247)

[N_140 \(pom.\)](#)

3 settembre 2014

[N_154 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2014

[N_161 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

[N_163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

[N_165 \(pom.\)](#)

25 novembre 2014

[N_171 \(pom.\)](#)

16 dicembre 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 172 \(pom.\)](#)

7 gennaio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#)
Presentati
emendamenti del
Governo.
Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emend. del
Governo:
19/01/2015 h. 12.

[N. 175 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2015

[N. 177 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2015

[N. 178 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2015

[N. 180 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2015

[N. 181 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2015

[N. 182 \(pom.\)](#)

24 febbraio 2015

[N. 183 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2015

[N. 184 \(pom.\)](#)

3 marzo 2015

Congiunzione di
[S.810](#)

Presentati nuovi
emendamenti del
relatore.
Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
agli emend. del
relatore:
05/03/2015 h.
14:00.

[N. 185 \(pom.\)](#)

4 marzo 2015

Posticipato
termine
subemendamenti
agli emendamenti
del relatore:
9/3/2015, h. 21.

[N. 186 \(pom.\)](#)

10 marzo 2015

[N_187 \(pom.\)](#)

11 marzo 2015

[N_188 \(nott.\)](#)

11 marzo 2015

[N_189 \(pom.\)](#)

12 marzo 2015

[N_190 \(pom.\)](#)

16 marzo 2015

Presentati
emendamenti del
Governo
Fissato termine
per la
presentazione dei
subemendamenti
agli emendamenti
del Governo:
18/3/2015 h.13.

[N_191 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

[N_192 \(pom.\)](#)

18 marzo 2015

Fissato termine
presentazione
submendamenti ad
emendamento del
Governo:19/3/201
5, h. 11.

[N_193 \(pom.\)](#)

19 marzo 2015

Esito: **concluso**
l'esame
proposto testo
unificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 19 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 19, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore **[D'ASCOLA](#)** (NCD) propone di svolgere l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851 congiuntamente con il disegno di legge n. 19 che, regolando le fattispecie incriminatrici

della corruzione, del voto di scambio, del falso in bilancio, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, incide su ciascuna delle materie oggetto dei citati disegni di legge, che si riserva di illustrare in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** dà lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge n. 471 e sugli emendamenti a esso riferiti.

Rileva invece che non è pervenuto ancora il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** rileva che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della

Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che la riforma dell'articolo 79 della Costituzione nel 1992 ha determinato una radicale trasformazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto. Non a caso, l'incidenza dei provvedimenti di clemenza è andata diminuendo in modo significativo, cosicché l'indulto e l'amnistia non hanno più rappresentato una costante e periodica misura di erosione della certezza dell'esecuzione della pena, ma hanno assunto il carattere di rare ed eccezionali misure, volte a porre rimedio alle disumane condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane.

Tuttavia, l'indulto approvato dalle Camere nel 2006 non ha sortito alcuna efficacia duratura sulle condizioni di vita negli istituti di pena, né tale misura di clemenza ha posto le basi per una riduzione, anche lieve, del sovraffollamento carcerario. Questa incontestabile considerazione induce ad affermare che le eventuali misure estintive dei reati o delle pene, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, non possono essere prese in considerazione, se non in un'opera sistematica di rivalutazione del sistema repressivo penale, delle modalità di esecuzione delle pene detentive e dei piani di edilizia carceraria. La guida per questa opera di rivisitazione organica degli istituti del sistema sanzionatorio e delle connesse politiche della pena, deve fondarsi sugli articoli 25, 27 e 79 della Costituzione. A tal proposito, ritiene prioritaria una risoluta e coraggiosa opera di depenalizzazione che vada al di là dei pur meritori interventi già delineati nel disegno di legge n. 925, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Sarebbe questo il modo per porre fine alla vigenza di un diritto penale "bagatellare" che non è più sostenibile alla luce del principio di residualità delle norme incriminatrici e non è più compatibile, sul piano pratico, con gli obblighi che gravano sull'ordinamento italiano, anche alla luce delle carenze poste in evidenza dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dai senatori appartenenti al suo Gruppo, in base al quale eventuali provvedimenti di amnistia e di indulto possono essere presi in considerazione solo una volta definito un quadro organico di interventi volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. Del resto i provvedimenti di clemenza non producono effetti apprezzabili senza un'adeguata opera di depenalizzazione e di ridefinizione dei presupposti per l'esecuzione della pena detentiva in carcere; sarebbe pertanto opportuno che le Camere procedessero all'esame dei provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, solo dopo la definizione di organiche soluzioni normative, capaci di incidere in modo strutturale e duraturo sulle condizioni di detenzione negli istituti di pena italiani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CUCCA** (PD) osserva che l'istituzione di sezioni specializzate a competenza funzionale esclusiva in materia di famiglia e diritti dei minori determina effetti di difficile prevedibilità sulla formazione e la professionalità dei magistrati. Pur non potendosi negare che la formazione e la professionalità dei magistrati giudicanti e requirenti esige la conoscenza sempre più specifica del diritto e non in un sapere generalista, nell'attuale contingenza storica, in cui la magistratura ordinaria soffre di carenze numeriche rilevanti, l'impatto delle sezioni specializzate sull'ordinamento giudiziario si risolverebbe in ulteriori rigidità e nell'allungamento dei tempi di definizione dei processi. In definitiva, è preferibile perseguire la specializzazione del sapere giuridico dei magistrati ordinari attraverso la definizione di percorsi di carriera che tendano alla continuità nell'esercizio delle funzioni e negli ambiti di esercizio della giurisdizione, in luogo di interventi normativi volti a determinare rigide riserve di competenza presso i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) ribadisce l'esigenza, al fine di un'utile prosecuzione della discussione, che il Governo manifesti un chiaro orientamento sull'opportunità di istituire sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso gli uffici giudiziari, illustrando le potenziali conseguenze derivanti dall'approvazione di tali atti normativi, con dati e proiezioni relativi all'efficienza dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore **BARANI** (GAL) ritiene opportuno soffermarsi sugli approfonditi rilievi svolti dal senatore Caliendo nel corso del suo intervento della seduta di ieri. Sulla base della sua esperienza parlamentare, il senatore Caliendo ha evidenziato che uno degli ostacoli all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello, in materia di famiglia e diritti dei minori, consiste negli oneri a carico del bilancio dello Stato che una tale iniziativa comporta indefettibilmente. Ritiene, tuttavia, che questa constatazione non deve precludere alla Commissione di valutare attentamente ogni iniziativa legislativa volta a rimediare alla lunghezza dei tempi di definizione dei processi e alla difficoltà, per la magistratura ordinaria, di esercitare le proprie funzioni, mettendo a frutto il sapere specialistico e l'aggiornamento continuo. Infatti, l'istituzione delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie concernenti il diritto di famiglia tende a garantire una crescente competenza specialistica dei magistrati assegnati alle istituende sezioni e anche una distribuzione equilibrata distribuzione tra gli uffici giudiziari di giudici e magistrati requirenti dotati di particolare sensibilità per questo genere

di controversie. Si potrebbero evitare, tra l'altro, interpretazioni contraddittorie delle norme del codice civile che, specialmente con riferimento al I Libro del codice, possono risolversi in disparità di trattamento e incertezza nell'applicazione del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
79ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI) esprime il parere sugli emendamenti illustrati nella seduta dell'8 gennaio e riferiti al disegno di legge n. 471, adottato come testo base. Sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 e 1.15, si rimette alla Commissione. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6, di identico contenuto, nonché sulle proposte identiche 1.16 e 1.17. Anche sugli emendamenti 1.20 e 1.21, entrambi volti a sopprimere il comma 4, esprime parere favorevole. Con riferimento all'emendamento

1.22, sospende il giudizio, chiedendo al presidente Palma, che ne è il presentatore, se insista sulla proposta di prevedere un esplicito richiamo alla sanzione accessoria dell'interdizione, prevista dall'articolo 30 del codice penale. Sulle proposte emendative 1.23 e 1.24, si esprime favorevolmente, riservandosi al momento della votazione di valutare quale delle due sia maggiormente meritevole di accoglimento. Anche sugli emendamenti 1.26 e 1.27, volti a ricondurre a sistema gli articoli 589 e 590 del codice penale in seguito alla modifica del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, il parere è favorevole. Infine, sulle proposte emendative 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.25, il parere è contrario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore, a eccezione degli emendamenti 1.20 e 1.21, di identica formulazione, sui quali si rimette alla Commissione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di decidere sull'eventuale ritiro dell'emendamento 1.22, che potrebbe anche essere riformulato tenendo conto dell'articolo 31 del codice penale, chiede al relatore e al sottosegretario Berretta di esprimersi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere del sottosegretario BERRETTA è conforme.

Si passa quindi ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa 2.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.7, di identica formulazione.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme.

Infine, il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) e il sottosegretario BERRETTA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) illustra i disegni di legge n. 657, 711, 846, 847 e 851, sui quali la Commissione ha convenuto di proseguire l'esame congiuntamente con il disegno di legge n. 19.

Il relatore premette che la portata normativa dei citati disegni di legge riguarda materie assai critiche che, lasciando in disparte le previsioni normative volte a modificare l'articolo 416-ter - sul quale la Commissione ha già conferito mandato al relatore di riferire all'Assemblea, concernono prevalentemente i reati di concussione, corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché i rapporti tra le varie fattispecie incriminatrici. Limitandosi a trattare solo alcune delle problematiche sulle quali la Commissione sarà chiamata a svolgere un approfondito dibattito, si sofferma preliminarmente sul reato di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale. È noto che nell'iniziale formulazione del reato di concussione nel codice Rocco, la condotta del soggetto concusso non era punibile. A livello dogmatico, tale scelta di politica criminale è condivisibile, poichè si è sempre ritenuto che la pressione esercitata sulla volontà del concusso è tale che costui, essendo nei fatti coartato, non può in alcun modo integrare la condotta materiale con l'elemento volitivo tipico di un reato doloso. A questa impostazione di fondo, si è unita nel tempo l'esigenza, di carattere investigativo, per cui la posizione del soggetto concusso risulta particolarmente rilevante, sia per l'emersione della notizia di reato, sia per la posizione processuale che costui viene ad assumere qualora abbia un seguito il procedimento penale nei riguardi del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, lo ha costretto a una dazione o a una promessa indebita. Al principio degli anni '90, questo secondo elemento - che ha a lungo concorso ad escludere la punibilità del concusso - è progressivamente andato incontro a rivisitazione, giacché si è da taluni sostenuto che la mancata sottoposizione a sanzione penale del concusso tende a rendere non effettiva la capacità dissuasiva dell'intero impianto dei reati contro la pubblica amministrazione. Infatti, il corruttore può tentare di far passare la propria condizione come quella del concusso e cioè della vittima delle pressioni del pubblico ufficiale e non come quella del soggetto che offre vantaggi, di propria volontà, al fine di ricevere denaro o altra utilità. In tale mutato contesto culturale, ha poi sortito effetti rilevanti una raccomandazione dell'OCSE che, in sostanza, tendeva a rappresentare l'opportunità che il reato di concussione prevedesse la punibilità del concusso, trasformando i contorni della fattispecie incriminatrice in senso bilaterale. La soluzione intermedia, adottata con la legge n. 190 del 2012, appare oggi tendenzialmente equilibrata, dal momento che mentre la formulazione dell'articolo 317 rimane incentrata sull'elemento della costrizione del concusso, vi si affianca un'ulteriore previsione di reato in cui, in realtà, si introduce la punibilità anche per chi, in un clima di pressione resistibile, risponde della propria condotta a titolo di concussione per induzione. Concludendo su questo primo profilo, rileva che alcuni disegni di legge in esame tendono a un ritorno al passato, forse senza una piena consapevolezza degli effetti che ne deriverebbero sul piano sistematico. In proposito, nel sottoporre alla Commissione l'esigenza di un aperto confronto sugli evocati temi di politica criminale, ritiene utile rammentare che il legislatore non dovrebbe lasciarsi guidare dalle esigenze investigative che vanno prospettandosi in una certa fase storica, giacché esse sono per definizione mutevoli e provvisorie. Si sofferma, quindi, sull'introduzione del reato di autoriciclaggio, cui tendono alcune delle iniziative in titolo. L'autoriciclaggio è integrato dalla condotta di chi sfrutta i proventi di un reato che ha commesso trasformandone l'oggetto o il profitto in un bene o in un vantaggio di altra natura. È evidente che la capacità dissuasiva e l'efficacia della norma penale si fondano sul rapporto di presupposizione tra la fattispecie di autoriciclaggio e il reato presupposto. In proposito, la dottrina che si è cimentata con il tema ha individuato alcuni aspetti rilevanti nella redazione della fattispecie, su cui ritiene di soffermare l'attenzione. Di massimo rilievo è, innanzitutto, la clausola di riserva che sempre caratterizza i reati presupponenti. Tale clausola, nella sostanza, intende escludere dal raggio di applicazione della fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio i casi in cui il soggetto attivo concorre nel reato presupposto. Ritiene, in proposito, che si debba

meditare diffusamente sull'ipotesi, prevista ad esempio nel disegno di legge n. 657, di sopprimere, negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, l'esplicita esclusione delle punibilità per chi concorre nel reato presupposto. Aggiunge che un supplemento di analisi dovrà riguardare anche l'ipotesi, prospettata da più parti, di selezionare con particolare attenzione la natura dei "reati presupposto", cioè quelli sulla base dei quali può avere luogo il riciclaggio o l'autoriciclaggio. Infatti, un conto è, ad esempio, che i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* presuppongano qualunque reato contro il patrimonio o, persino, un qualsiasi delitto; altro conto è, invece, che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire dalla consumazione di specifiche e qualificate attività criminose. Conclude rilevando che al di là di un approfondimento sul tema delle illustrate clausole di salvaguardia e dovendosi comunque scongiurare il rischio di doppie imputazioni per la stessa condotta, il vero tema su cui la Commissione sarà chiamata ad esprimersi è quello della risposta sanzionatoria derivante dalla consumazione dei cosiddetti "reati a valle". È infatti oltremodo necessario evitare squilibri sanzionatori ed eccessivi effetti di moltiplicazione dell'irrogazione della pena detentiva, poichè si incorrerebbe nel rischio di determinare una severissima punizione per condotte di microcriminalità e per attività delinquenziali povere e marginali, sostanzialmente favorendo i fenomeni di sovraffollamento carcerario e il proliferare di un diritto penale iniquo e discriminatorio nei riguardi dei non abbienti. Precisando che quelle esposte sono solo alcune delle questioni sollevate dalle norme recate dai disegni di legge n. 19, 657, 711, 846, 847 e 851, annuncia la propria disponibilità ad approfondire gli ulteriori temi di particolare rilievo che emergeranno nel corso del dibattito.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*), alla luce degli ultimi interventi in Commissione, si chiede cosa altro debba accadere, affinché si possa finalmente dare un esito alle sterili discussioni che continuano ad affiorare, con effetto defatigatorio, sulla utilità di norme penali che ostacolano e sanzionano severamente le condotte di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre a integrare odiose forme di reato, i delitti citati determinano effetti diffusi e devastanti, avvelenano alla radice la società civile; ledono altresì i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi, favorendo il degrado di una società sempre più individualista, egoista e lontana da ogni principio morale ed etico.

Non ostacolare questi fenomeni criminosi genera poi iniquità tra i cittadini, dividendoli in furbi e onesti e avvantaggiando pericolosamente i primi. Del resto, la corruzione non investe solo i grandi appalti, gli affari di una classe dirigente che ha sostituito al merito e alla competenza il tornaconto spesso illecito, ma si diffonde nelle forme di una micro-corruzione corrosiva. In Italia, si determina poi il cosiddetto "effetto locusta", per cui condotte parassitarie che si insinuano nelle maglie della burocrazia distruggono il tessuto della convivenza sociale e civile.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), nel ringraziare il relatore D'Ascola per l'approfondita illustrazione dei disegni di legge in titolo, auspica che ci si possa soffermare sull'effettiva portata della scelta di politica criminale che concerne la fattispecie della concussione e, in particolare, sulle esigenze di sottoporre a sanzione penale la condotta del concusso. Peraltro, la pertinente digressione storica svolta dal relatore conferma quanto, al principio degli anni '90, l'esigenza di punire indiscriminatamente condotte vagamente riconducibili alla concussione e alla corruzione abbia finito per deformare le fattispecie del finanziamento illecito ai partiti, il quadro generale dei reati contro la pubblica amministrazione e, non ultimo, l'intero sistema politico del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice **CAPACCHIONE (PD)** esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base. A eccezione delle proposte emendative 1.26, 1.53, 1.54, 1.57, 1.147, 1.166, 1.173, 1.174, 1.175, 1.178, 1.205, 1.206, 1.255 e 1.0.2, sulle quali il parere è favorevole, esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette alla Commissione, infine, sulle proposte emendative 1.25, sulle identiche proposte 1.141, 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145, tutte volte a sopprimere la lettera c), del comma 1, e sull'emendamento 1.281.

Il sottosegretario **BERRETTA** si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La relatrice **CAPACCHIONE (PD)** esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione della proposta 2.0.1, sulla quale si rimette alla Commissione e dell'emendamento 2.0.3, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario **BERRETTA**, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (pom.) del 05/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
86ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che la relatrice Cirinnà ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore Albertini ha reso disponibile uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che sarà esaminato in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che, essendo in corso la seduta del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, cui partecipano molti senatori appartenenti alla Commissione, non si è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, in materia di diffamazione. Del pari, non ritiene opportuno procedere alla illustrazione delle proposte emendative presentate ai disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati, a causa dell'assenza del relatore Buemi.

Sull'atto del Governo n. 51, relativo alla disciplina della tratta di esseri umani, la Commissione non può procedere alla votazione della proposta di parere, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni. Con riguardo ai disegni di legge n. 1232 e connessi, in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, la Commissione non può procedere alla votazione degli emendamenti.

Anche per quanto riguarda le votazioni sulle proposte emendative presentate sui disegni di legge n. 1052 e connessi, la Commissione è tenuta ad attendere che pervengano i pareri della Commissione bilancio.

Quanto, poi, ai disegni di legge n. 548 e 630, il relatore Cucca potrà illustrare e proporre la congiunzione del disegno di legge n. 1056 nel corso di una prossima seduta nella quale, se del caso,

potrà altresì presentare la proposta di testo unificato sul complesso dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria. Con riguardo al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, il Presidente ricorda che avevano chiesto di intervenire in discussione generale i senatori Giarrusso, Malan, Casson, Buemi e Cardillo; in loro assenza, non rimane che rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, pur dovendosi prendere atto che i tempi di discussione sui disegni di legge si stanno dilatando oltre i tempi originariamente previsti. Al riguardo, il Presidente avvisa i senatori che intendono intervenire in discussione generale che, anche al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, è opportuno che i senatori iscritti a parlare svolgano effettivamente i propri interventi in una delle prossime sedute. Con riguardo, infine, ai disegni di legge n. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, non sono presenti i senatori Casson, Lumia, Stefani e Barani, che avevano chiesto di intervenire. Il senatore Airola aveva fatto conoscere anticipatamente la propria indisponibilità a intervenire nella seduta pomeridiana di oggi, perché impegnato in una concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Anche su questi disegni di legge la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossime sedute.

Interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) per chiedere al Presidente che per l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, si possa quanto prima procedere completamente della discussione generale.

Il PRESIDENTE replica al senatore Cappelletti che si atterrà scrupolosamente alle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ritiene comunque corretto consentire a tutti i senatori iscritti tempestivamente a parlare di poter svolgere il proprio intervento, dovendosi peraltro anche tener conto che, tra questi, vi sono senatori appartenenti al Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Su richiesta della senatrice [CIRINNA'](#) (PD) che rileva la concomitanza dei lavori della Commissione con una riunione cui prenderanno parte i senatori del Gruppo del Partito Democratico, il presidente [PALMA](#) propone che la seduta di oggi, prevista per le ore 21, non abbia luogo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
A.C. (COM(2013)821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte- tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga, considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha contemporaneamente segnalato l'esigenza di un temperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona, considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere, considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la Direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la Direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la Direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari; considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, considerato che il Capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento, esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO
(COM(2013). 822 DEFINITIVO) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

Considerato che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. La disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile; delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO A.C. (COM(2013)824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013)824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali,

in conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,

considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,

ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,

osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.

Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si

sofferma su quella all'articolo 275-*bis*, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h*) del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinqüies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente [PALMA](#) propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procedere alla votazione.

Previo verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato

uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

- e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità

indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [CASSON](#) (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, avviate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente [PALMA](#), nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) *TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore [CASSON](#) (PD) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento "giustizialista" ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del

pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde, a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line*, deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO,
AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A
DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO*

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-ter del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-ter, il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente [PALMA](#) ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un "Giuri d'onore" nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso

ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-ter a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiarò inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che

all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità della protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 46)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;

considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 47)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline

concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 48)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,

considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,

ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,

osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[SUSTA](#), [DELLA VEDOVA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.

1.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»
- b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sostituire le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».*

2.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2.0.1

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» sono inserite le seguenti: «e contro il magistrato».

3.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 4

4.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art. 5

5.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) esprime perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 19,

nella parte in cui reca modifiche al reato di corruzione; il testo non sembra tenere conto della impostazione generale e degli interventi innovativi apportati dalla cosiddetta legge Severino in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. Il provvedimento, infatti, a differenza della legge n. 190 del 2012, interviene sul fenomeno della corruzione determinando un inasprimento del quadro sanzionatorio, trascurando l'importanza che invece rivestirebbero disposizioni volte a prevenire le condotte che integrano il reato di corruzione. Sono indubbi, inoltre, i problemi di carattere applicativo e interpretativo legati alla successione di leggi penali nel tempo, accresciuti da un'ulteriore modifica delle fattispecie incriminatrici in un breve spazio di tempo.

Dopo aver formulato rilievi critici sulla lettera c) dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge, relativo ai termini di prescrizione per il reato di corruzione, si sofferma sulla modifica all'articolo 317 del codice penale, di cui alla lettera d) dello stesso articolo 1, che appare condivisibile nella parte in cui comprende nell'ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione anche l'incaricato di pubblico servizio. Svolge poi considerazioni critiche sulla lettera f) del medesimo articolo 1, incoerente con gli orientamenti maturati a livello europeo in ordine allo stesso reato di concussione. Inoltre, in merito alle problematiche concernenti le prospettive di un'ulteriore modifica dei reati di corruzione, ritiene necessaria l'acquisizione dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal dottor Canzio anche valutando, se del caso, l'ipotesi di procedere a un ciclo di audizioni.

Affronta quindi la questione relativa al reato di autoriciclaggio, rilevando l'esigenza di acquisire, al riguardo, i lavori istruttori svolti dalla Commissione Greco. Infatti, nel corso dei lavori della Commissione sono state elaborate due distinte proposte di riformulazione della fattispecie di riciclaggio, frutto dell'ampia discussione svoltasi con particolare riferimento alla delimitazione dei reati presupposto.

Si sofferma poi sulle problematiche poste dalla gestione dei beni oggetto di confisca anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'esito dei lavori delle Commissioni presiedute rispettivamente dal consigliere Garofoli e dal professor Fiandaca; entrambe le Commissioni di studio si sono ampiamente soffermate sul funzionamento e sul ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il presidente [PALMA](#), nell'esprimere il proprio disappunto per le reiterate critiche manifestate circa la presunta lentezza dei tempi di esame in Commissione del disegno di legge n. 19, propone di concludere entro la giornata di domani la discussione generale congiunta, consentendo ai senatori già iscritti a parlare di svolgere il proprio intervento, e di procedere, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocato per giovedì, alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo base che sarà individuato su proposta del relatore. In quella sede, inoltre, potrà essere valutata anche l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni nella prospettiva di effettuare una compiuta istruttoria legislativa sui molteplici ambiti di intervento normativo riguardati dai disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**

(21) COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. - Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 12 febbraio.

Il senatore **LUMIA** (PD) fa presente che il Gruppo del Partito democratico ha espresso una posizione chiara in ordine al seguito dell'esame dei provvedimenti di indulto e amnistia, ritenendo che, per ovviare ai seri problemi connessi al sovraffollamento carcerario, sia prioritario intervenire con misure di carattere strutturale diverse dai provvedimenti di clemenza. Obblighi europei impongono, del resto, di intervenire tempestivamente sulla situazione carceraria, al fine di assicurare un trattamento penitenziario rispettoso dei diritti fondamentali dei detenuti e degli internati. La scelta di politica legislativa circa le misure da adottare deve essere effettuata attraverso il bilanciamento di due distinti valori: il diritto alla sicurezza dei cittadini, da un lato, e la funzione rieducativa della pena, dall'altro. In questo quadro, devono essere valutati positivamente i recenti provvedimenti legislativi in materia di depenalizzazione, di messa alla prova, di misure alternative alla detenzione, nonché le modifiche al sistema delle misure cautelari detentive che la Commissione sottoporrà all'esame dell'Assemblea nel corso della prossima settimana. Altrettanto opportuna appare una riflessione sulla complessiva riforma del codice penale e del codice di rito. I singoli interventi, tuttavia, devono essere realizzati tenendo conto non solo delle esigenze di organicità del sistema, ma anche della necessità di preservare un duplice trattamento sanzionatorio per alcuni reati di particolare gravità quali quelli di mafia e per i delitti comuni.

In relazione alle prossime comunicazioni del nuovo Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero, ritiene che oggetto del dibattito debba anche essere il piano carceri, inteso quale insieme di misure di carattere infrastrutturale e anche come complesso di interventi volti a ovviare ai gravi problemi di carenza di organico del personale penitenziario.

Dopo gli interventi dei senatori **BARANI** (GAL) e **AIROLA** (M5S), il presidente **PALMA** invita i relatori Nadia Ginetti e Falanga a predisporre, una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Per quanto concerne le comunicazioni del Ministro, ritiene che esse, compatibilmente con gli impegni del Guardasigilli, potrebbero aver luogo, orientativamente, giovedì 13 marzo alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1211 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

La relatrice **CIRINNA' (PD)** illustra il disegno di legge n. 1211, assegnato da ultimo, che introduce modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza. Significativamente, l'impostazione del disegno di legge prevede, da un lato, l'istituzione del registro nazionale delle unioni civili, dall'altro lato la disciplina del patto di convivenza.

I due istituti assumono natura e portata normativa complementare. Le unioni civili possono intercorrere tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Invece, il patto di convivenza lega due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, le quali, iscrivendosi al registro dei patti di convivenza, organizzano la loro vita in comune.

In corrispondenza della diversa finalità e del differente ambito di applicazione tra le unioni civili e i patti di convivenza, anche le discipline dei due istituti recano non marginali elementi di distinzione. Il registro delle unioni civili prevede, tra l'altro, la facoltà di adottare il figlio minore, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione. Si instaura l'obbligo reciproco tra le parti delle unioni civili di prestare assistenza morale e materiale e collaborazione per la vita in comune. Le parti dell'unione civile sono poi tenute a scegliere il regime patrimoniale che è presuntivamente quello della comunione legale. Seguono poi la disciplina previdenziale e l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'estensione dei diritti successori alla parte e, in particolare, nella successione legittima, dei diritti spettanti al coniuge, anche alla parte legata al *de cuius* da un'unione civile. E' regolato anche lo scioglimento dell'unione civile che può avvenire per mutuo consenso o per decisione unilaterale. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione dell'unione civile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero un matrimonio, un'unione civile o altro istituto analogo.

Precisa quindi che il registro nazionale delle unioni civili postula che l'iscrizione avvenga alla presenza di due testimoni ed è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile.

Con riferimento al patto di convivenza che, come illustrato, può essere contratto anche da persone maggiorenni non dello stesso sesso, il sindaco o un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del patto nel registro. Ne seguono l'estensione di tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge con riferimento all'assistenza sanitaria e penitenziaria e la successione nel contratto di locazione, in caso di morte di una delle parti del patto. Lo scioglimento del patto si può determinare o per dichiarazione consensuale da rendere all'ufficiale di stato civile, oppure mediante la richiesta di cessazione di una parte, resa nota per iscritto all'altra.

Infine, si introduce una norma sul divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile e delle parti del patto di convivenza: si tratta dell'unica norma che regola congiuntamente entrambi gli istituti.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge n. 14 e connessi.

La Commissione conviene.

Si apre quindi un dibattito sul seguito dei lavori, nel quale intervengono il presidente [PALMA](#) e i senatori [AIROLA](#) (M5S), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [LO GIUDICE](#) (PD).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (pom.) del 05/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Continua la discussione generale.

Il senatore [CASSON](#) (PD) richiama il rilievo delle norme in materia penale recate dal disegno di legge n. 19. Si tratta di una consistente opera di aggiornamento e rivisitazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, che si pone quale complemento e integrazione delle già incisive modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012 all'intero sistema di repressione degli illeciti contro le amministrazioni pubbliche. Occorre quindi procedere celermente nell'esame congiunto delle proposte legislative, tenendo conto del fatto che parte della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 19 è già stata oggetto di esame con la recente modifica, approvata dal Senato, del disegno di legge volto a ridefinire l'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 19, presentato nei primi giorni di legislatura, sconta il decorso del tempo e meriterebbe un'ampia rimeditazione. Del resto, dal momento della redazione del testo, hanno concluso i loro lavori almeno tre Commissioni istruttorie quali quella presieduta dal consigliere Garofoli, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quella presieduta dal professor Fiandaca, in materia di interventi legislativi in tema di criminalità organizzata, e quella guidata dal dottor Canzio sulla riforma del processo penale. Si tratta di tre studi che riguardano materie su cui incidono le disposizioni previste dal disegno di legge n. 19. Al riguardo, si unisce alla richiesta già avanzata dal senatore Caliendo, di acquisire le relazioni conclusive di quelle commissioni di studio, al fine di poterne trarre elementi utili anche per l'eventuale fase emendativa. Osserva, tuttavia, che incidere nuovamente sulla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione potrebbe determinare gravi incertezze del sistema sanzionatorio dovute al ravvicinato succedersi delle leggi penali nel tempo.

Sull'ordine dei lavori il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) prospetta l'opportunità che alla discussione generale possa fare seguito un ciclo, anche breve, di audizioni che possano coinvolgere anche i presidenti delle commissioni istruttorie e di studio dianzi richiamate dal senatore Barani.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), a sua volta, rende noto che sia il professor Fiandaca sia il procuratore Francesco Greco - che ha guidato i lavori di un gruppo di studio sull'autoriciclaggio - sono stati ascoltati di recente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie: in proposito, essendo state rese pubbliche le conclusioni dei due organi istruttori e di studio, egli si adopererà personalmente perché esse possano essere acquisite agli atti della Commissione giustizia.

Il presidente [PALMA](#) precisa che i termini di un eventuale ciclo di audizioni potranno essere decisi nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Constatato che il senatore Cardiello rinuncia al proprio intervento e che non vi sono altri senatori che intendono prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e precisa che in seguito alle decisioni che saranno assunte in Ufficio di Presidenza circa l'eventuale ciclo di audizioni di cui si è discusso, il relatore D'Ascola potrà proporre l'individuazione di un testo base o, in alternativa, redigere una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente **PALMA** ricorda che era stato fissato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative per la giornata del 17 febbraio. Rispetto agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio sono pervenute trenta nuove proposte emendative.

Il Presidente invita i proponenti a illustrare gli emendamenti presentati, tutti pubblicati in allegato.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.200, che reca un articolo da premettere all'articolo 1 ed esplicita l'oggetto e le finalità del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il presidente **PALMA** propone di procedere alla votazione del solo emendamento 1.200 il quale, limitandosi a prevedere unicamente l'oggetto e le finalità del disegno di legge in titolo e non recando oneri per le finanze dello Stato, può essere esaminato anche in mancanza dei prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente. L'acquisizione dei pareri sui restanti emendamenti e la loro votazione dovranno essere, invece, rinviati ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.200 presentato dal relatore Buemi, verificata la presenza del numero legale, la proposta emendativa viene posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

(1232) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

(380) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

(944) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di

criteri di scelta delle misure cautelari personali

(1290) COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1232, 380 e 944. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1290 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il relatore **D'ASCOLA** (NCD) illustra il disegno di legge n. 1290, d'iniziativa dei senatori Compagna e Manconi, che propone di esaminare insieme alle altre proposte. Le disposizioni del disegno di legge n. 1290 riguardano ambiti di intervento in parte coincidenti con quelli su cui insiste il disegno di legge n. 1232, già adottato come testo base.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, ribadendo, tra l'altro, il principio per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo alla base dell'irrogazione della misura cautelare detentiva non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

In particolare, il comma 1, lettera c) stabilisce un criterio parzialmente innovativo per discernere i casi e i presupposti per i quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere. Si prende in considerazione la gravità del delitto, la cornice edittale prevista per ciascuna fattispecie incriminatrice e si decide alla luce delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato desumibile da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Le modifiche recate dall'articolo 2 del disegno di legge all'articolo 275 del codice di rito ribadiscono il principio di residualità della custodia cautelare in carcere, stabilendo che tale misura coercitiva può essere disposta solamente quando le altre misure limitative della libertà personale o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 275, comma 3, sono volti a regolare una sorta di doppio binario tra i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di particolare allarme sociale e le altre fattispecie incriminatrici per le quali vale la regola generale dianzi esposta.

Mentre l'articolo 3 introduce modifiche all'attuale disciplina dell'articolo 280 del codice di procedura penale, l'articolo 4 reca una nuova disciplina per stabilire il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in modo da tutelare le esigenze di protezione della persona offesa dal reato.

L'articolo 5 insiste sulle disposizioni dell'articolo 291 del codice di rito concernenti gli oneri di allegazione del pubblico ministero per la richiesta di irrogazione delle misure cautelari personali.

Ancora in parziale coincidenza con l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 1232, gli articoli 6, 7 e 8 regolano una nuova disciplina dei termini nel processo cautelare, introducendo disposizioni concernenti la durata complessiva della stessa custodia cautelare, nonché puntuali modifiche agli articoli 304 e 391 del codice di procedura penale. Il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 9, che reca una disciplina transitoria concernente i detenuti nei confronti dei quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai quali non sia applicata la custodia cautelare in carcere, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del disegno di legge.

Infine, ribadisce l'opportunità di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1290, fermo restando, naturalmente, che il testo base rimarrà quello già individuato in precedenza dalla Commissione.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1232, già pubblicati nel resoconto della seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che sulle proposte emendative si erano già espressi il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) propone alla Commissione di rinviare le votazioni alla giornata di domani, così da poter svolgere un supplemento di riflessione su alcune proposte emendative, della cui portata è opportuno assumere piena consapevolezza specialmente con riguardo agli effetti complessivi sul sistema di esecuzione delle misure cautelari.

Con la proposta del relatore, convengono il senatore [LUMIA](#) (PD), che rileva come un breve spazio di approfondimento non potrà essere di ostacolo all'approvazione di un testo che sarà comunque esaminato dall'Assemblea nel corso della prossima settimana, e il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Anche a giudizio del senatore [CASSON](#) (PD) si rende opportuno un breve rinvio delle votazioni affinché la Commissione possa esaminare gli emendamenti con la dovuta accuratezza, anche avendo riguardo al fatto che nel corso della seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, i componenti della Commissione hanno dovuto concentrare l'attenzione sull'esame dei disegni di legge sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, e che nell'imminente seduta pomeridiana saranno a breve chiamati a esaminare il disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

Anche il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) conviene sull'ipotesi di rinviare a domani le votazioni sugli emendamenti, purché vi sia certezza sulla conclusione dei lavori, in vista dell'avvio dell'esame in Assemblea sui disegni di legge in titolo, previsto per la seduta di martedì 11 marzo.

Secondo la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) non vi sarebbero ragioni ostative a proseguire nell'esame delle proposte emendative presentate già da parecchie settimane e la cui illustrazione ha avuto luogo già nella seduta del 4 febbraio.

Anche ad avviso del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) non si comprendono le ragioni di un rinvio, salvo constatare che vi sono difformità di vedute tra i Gruppi di maggioranza. Convenendo sul fatto che è ormai trascorso tempo dall'illustrazione delle proposte emendative e dall'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene di poter accogliere la richiesta di un breve rinvio solo per la rilevanza delle modifiche introdotte dai disegni di legge in esame sulla delicata materia del sistema di irrogazione ed esecuzione delle misure cautelari.

Il presidente [PALMA](#) rileva che la Commissione aveva convenuto di procedere nella seduta odierna con la votazione degli emendamenti, in modo da garantire che l'Assemblea possa avviare l'esame del provvedimento nel termine stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dal relatore e dai Gruppi di maggioranza non deve costituire un precedente da imitare per il futuro, specialmente tenendo conto che non si comprendono le ragioni di un rinvio. Alla luce delle opinioni manifestate in proposito, si dichiara comunque disponibile a un rinvio, invitando tuttavia i senatori a considerare l'andamento dei lavori sui disegni di legge in titolo come un'eccezione alla regola per cui la programmazione dei lavori deve seguire quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Dopo brevi interventi dei senatori [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) e [GIOVANARDI](#) (NCD), l'uno contrario a un rinvio senza che se ne conoscano le ragioni effettive, l'altro incline a ritenere che si debba comunque seguire la regola per cui è la maggioranza dei componenti della Commissione a poter

deliberare sul seguito dei lavori, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame e auspica che nel corso della seduta di domani si possa procedere alla votazione delle proposte emendative e a concludere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [PALMA](#) comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà più luogo.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani al termine della seduta, è anticipato alle ore 15,15 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 1

1.200

IL RELATORE

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.»

1.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.100

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[SUSTA](#), [DELLA VEDOVA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.101

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 1.

1.102

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», lettera a), nel secondo comma, dopo la parola: «assicura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».

1.103

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, sono soppresse le parole da: «salvo il caso» fino alle seguenti: «24 marzo 1988, n. 364».

1.104

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.105

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla

giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.106

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole da: «secondo la disciplina» fino alle seguenti: «e successive modificazioni».

1.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.

1.107

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.108

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».

1.7

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»*
- b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».*

Art. 2

2.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

- b) il comma 2, è sostituito dal seguente:*

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito

delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.100

[MALAN](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».

2.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono sostituite le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.101

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma le parole: «l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di» sono sostituite con la seguente: «la».

2.102

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono soppresse le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.103

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», sostituire il terzo comma con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:».

2.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.104

[PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma lettera a), la parola: «manifesta», è sostituita dalla seguente: «grave».

2.105

[MALAN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera a), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».

2.106

[MALAN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», lettera a), nel terzo comma, è soppressa la parola: «inescusabile».

2.107

[MALAN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».

2.108

[MALAN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), è soppressa la parola: «inescusabile».

2.109

[PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettere b) e c), dopo le parole: «di un fatto» sono inserite le seguenti: «di una circostanza rilevante del fatto».

2.5

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.110

[MALAN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».

2.111

[MALAN](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), è soppressa la parola: «inescusabile».

2.6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.112

[PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera d), dopo le parole: «senza motivazione» sono inserite le seguenti: «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 1» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.113

[PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, la parola: «manifesta» è sostituita dalla seguente: «grave».

2.0.1

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in

mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine ,le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Consequentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «e contro il magistrato».

3.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

3.100

[PALMA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "ovvero quando è manifestamente infondata" sono soppresse».

Art. 4

4.1

[GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art. 5

5.1

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.100

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 2.

5.0.100

[PALMA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "Lo Stato" sono sostituite con le seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri" e la parola: "esercita" è sostituita con le seguenti: "ha l'obbligo di esercitare"».

5.0.101

[PALMA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppressi».

Art. 6

6.1

[AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.100

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

6.101

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti"».

6.0.1

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» è sostituita dalla seguente: «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete

al magistrato di tribunale».

6.0.2

[CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 11 MARZO 2014
96ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE,
VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO**

Il presidente **[PALMA](#)** ricorda che, con riguardo ai disegni di legge n. 19 e connessi, il prossimo giovedì 13 marzo, alle ore 14,30 si svolgerà, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione del dottor Francesco Greco, presidente del gruppo di studio sull'autoriciclaggio.

Non potrà invece avere luogo, nella medesima giornata, l'audizione del consigliere Garofoli, presidente della commissione ministeriale per l'elaborazione di misure per la prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, propone di concludere nel corso della prossima settimana l'istruttoria sui disegni di legge n. 19 e connessi, prevedendo una nuova data per l'audizione del consigliere Garofoli, del dottor Canzio, presidente della Commissione ministeriale sulla riforma del processo penale, e del professor Fiandaca, presidente della Commissione ministeriale per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata. Auspica altresì che il relatore possa predisporre, per martedì 25 marzo, una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione, per poi procedere con la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E
INDULTO*

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che nel corso della prossima settimana avranno luogo le comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero.

In quella sede potrà essere affrontata, fra le altre, la questione relativa alla eventuale adozione di provvedimenti legislativi di clemenza, con particolare riguardo ai riflessi che l'amnistia e l'indulto potrebbero sortire sulla situazione di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena.

Si apre quindi un breve dibattito sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato, nel quale intervengono i senatori [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#) .

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

e della petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909 e 1211. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1231 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1231, che introduce l'istituto delle unioni civili, previsto anche dal disegno di legge n. 1211.

L'istituto in esame, che peraltro è già presente in altri Stati europei, come la Germania, è finalizzato al

riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, da effettuare di fronte a un ufficiale dello stato civile.

All'unione civile si applicherebbero le medesime disposizioni previste dal codice civile in materia di matrimonio tra le quali cita il divieto di contrarre quel vincolo qualora tra le parti vi sia un legame di parentela o di affinità. Le parti dell'unione civile sono sostanzialmente equiparate ai coniugi: in tal senso sono previste modifiche al codice civile e alle norme vigenti in materia di matrimonio.

Tuttavia, la disciplina dell'unione civile contiene alcune differenze sostanziali dal matrimonio, tra cui quella relativa al cognome. Il disegno di legge in esame dispone infatti che, nell'ambito dell'unione, le parti dello stesso sesso scelgono il cognome della famiglia tra i loro cognomi, fatta salva la possibilità, per ciascuno dei contraenti, di anteporre o posporre il proprio cognome originario a quello della famiglia.

Inoltre è prevista una disciplina differenziata in materia di adozione; all'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni già vigenti che consentono l'adozione solo ai coniugi uniti in matrimonio.

Al fine di rendere effettiva l'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, è attribuita una delega al Governo per le modificazioni e le integrazioni delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, nonché per la modifica e il riordino delle norme di diritto privato internazionale e il coordinamento delle norme vigenti.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti in ordine al richiamo alle norme di diritto internazionale privato.

I senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIOVANARDI](#) (NCD) pongono invece quesiti sulle previsioni del disegno di legge n. 1231 in materia di accesso da parte delle coppie che formano l'unione civile, all'istituto dell'adozione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,40.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) propone di rinviare a domani la conclusione della discussione generale sul provvedimento in titolo. Preannuncia peraltro che, qualora non vi siano richieste di intervento, si procederà alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge che, al fine di contrastare le associazioni criminali di tipo mafioso, reca modifiche agli articoli 416-bis, 629 e 644 del codice penale.

Dopo aver illustrato l'articolo 1, che inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, si sofferma sull'articolo 2, che eleva le pene previste per il delitto di estorsione nel caso in cui sia commesso da persona appartenente ad un'associazione di tipo mafioso.

L'articolo 3, infine, con riguardo agli appartenenti ad associazioni criminali di tipo mafioso, reca un aumento delle sanzioni previste per il reato di usura.

Il presidente [PALMA](#) sollecita il relatore e il presentatore del disegno di legge a svolgere una riflessione sull'articolo 1, nella parte in cui prevede pene detentive superiori, nel massimo, a 24 anni. Domanda inoltre per quale ragione il disegno di legge escluda dal proprio ambito di intervento la rapina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Esame e rinvio)

La senatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra il disegno di legge, diretto a risolvere alcuni problemi applicativi della legge n. 184 del 1983, con riguardo all'istituto dell'affidamento familiare. L'articolo 1 introduce nella legge citata il principio secondo cui, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona affidataria debba essere considerata preferenzialmente ai fini dell'adozione. Al tempo stesso, la disposizione chiarisce che l'affidamento diviene potenziale premessa per l'adozione legittimante solo quando, contrariamente alla natura dell'istituto, l'affidamento si sia sostanziato in un rapporto stabile e duraturo sul piano anche affettivo tra la famiglia o la persona affidataria e il minore. Il comma 2 dell'articolo 1, poi, risolve i dubbi giurisprudenziali sorti in relazione all' articolo 44, comma 1, lettera a), della legge del 1983, nella parte in cui fa riferimento alla "adozione in casi particolari". Il disegno di legge, nel confermare la linea favorevole a considerare positivamente i

legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica che essi hanno rilievo solo ove il rapporto che si è instaurato, in ragione del protrarsi anomalo del periodo di affidamento, abbia di fatto creato una speciale relazione affettiva tra il minore e la famiglia affidataria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 13/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32
GIOVEDÌ 13 MARZO 2014

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI (CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 20/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33
GIOVEDÌ 20 MARZO 2014

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario dalle ore 14,20 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI (CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 13/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014
110ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847 e 851, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in sostituzione del relatore D'Ascola, riferisce sul disegno di legge n. 868, in materia di falso in bilancio.

Il disegno di legge n. 868 sostituisce per intero l'articolo 2621 del codice civile, modifica altresì l'articolo 2622 e introduce una circostanza aggravante speciale per ciascuna delle due condotte di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati. Inoltre, l'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010, riscrivendo la fattispecie incriminatrice delle falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

L'impianto generale del disegno di legge è volto a ridefinire i reati a presidio della correttezza degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti e dei responsabili della revisione legale, nell'intento di conferire forza, mediante i precetti penali, alle esigenze di protezione della trasparenza dei mercati, dei creditori e dei soci azionisti. In particolare, la natura del reato di cui all'articolo 2621 primo comma viene trasformata e si passa dalla previsione di una mera contravvenzione alla predisposizione di un delitto. Sempre sul fronte della fattispecie di false comunicazioni sociali, scompaiono le cause di esclusione della punibilità previste nei vigenti terzo e quarto comma del medesimo articolo 2621. Identica operazione di abrogazione delle esimenti specifiche, viene effettuata con riferimento all'articolo 2622, per il quale pure la risposta sanzionatoria è incrementata, ma la natura di delitto è attualmente prevista già nel vigente articolo del codice civile che incrimina le false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori. Proprio con riguardo all'intervento concernente l'articolo 2622, l'intenzione dei proponenti sembra quella di modificare l'elemento distintivo di questa autonoma fattispecie: attualmente si tratta di quelle condotte che ridondano in un danno effettivo ai soci, alla società, o ai creditori; secondo il disegno di legge n. 868, invece, l'articolo 2622 incriminerebbe le condotte che riguardano specificamente le società quotate in mercati regolamentati. Per il resto, il contenuto delle modifiche non muta la natura dei reati i quali rimangono tutti reati propri; inoltre, essi risultano caratterizzati da espliciti riferimenti al dolo specifico e, in particolare, alla locuzione concernente la finalità di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Ciascuna delle disposizioni modificate in base al disegno di legge verrebbe contraddistinta da un notevole incremento della risposta sanzionatoria. Inoltre, il sistema generale delle circostanze aggravanti viene ad essere profondamente modificato in seguito all'introduzione di un articolo 2622-*bis* del codice civile il quale reca la seguente circostanza aggravante: "Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà.". In linea generale, si tratta di una formulazione che non va esente da alcuni rilievi di massima poiché, nell'intento di arricchire la definizione del fatto illecito con un elemento di danno concreto, finisce poi per risultare relativamente vaga e, forse, persino scontata, dal momento che immaginare condotte quali quelle di cui agli articoli 2621 e 2622 che non determinano alcun nocumento ai vari soggetti del mercato e del sistema di risparmio, sembra piuttosto difficile da ipotizzare.

Il presidente PALMA propone di esaminare in forma congiunta anche il disegno di legge n. 868, d'iniziativa del senatore Buccarella ed altri.

Conviene la Commissione.

Il presidente [PALMA](#), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il relatore D'Ascola ha predisposto e si è riservato di illustrare nel prosieguo dei lavori della seduta odierna, una proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo. Tenuto conto dell'inserimento dei suddetti provvedimenti nel calendario dei lavori dell'Assemblea propone di procedere all'adozione del testo unificato e alla fissazione per giovedì 22 maggio, alle ore 16, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) esprime un giudizio fortemente critico sull'accelerazione dei

tempi d'esame dei provvedimenti in titolo i quali affrontano tematiche, che per la loro delicatezza, avrebbero richiesto una trattazione più approfondita. Egli disapprova fortemente ogni forma di intervento legislativo adottata sull'onda dell'emotività mediatica. E' indubbio infatti che l'inserimento dei disegni di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea è direttamente connesso alle vicende di cronaca giudiziaria - dai contorni peraltro ancora vaghi - che stanno interessando la gestione dell'Expo di Milano.

Il presidente [PALMA](#) rileva che sarebbe stato opportuno aderire alla proposta formulata nel corso della seduta dell'Assemblea dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle, senatore Buccarella, il quale suggeriva di procedere all'esame delle sole disposizioni dei disegni di legge recanti modifiche alle norme sanzionatorie del codice penale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva come l'esigenza di un esame celere dei provvedimenti sia stata da sempre sostenuta dal proprio Gruppo. In relazione ai disegni di legge 19 e connessi, peraltro, ricorda come si sia svolta un'ampia ed approfondita discussione generale, nonché una proficua attività istruttoria attraverso audizioni in sede informale. L'accelerazione dei tempi d'esame non può essere attribuita unicamente alle recenti vicende giudiziarie meneghine, dato che l'esigenza di affrontare le problematiche connesse alla corruzione appare indubbiamente legata al carattere strutturale che i fenomeni corruttivi hanno assunto nel sistema economico italiano.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che la Presidenza, già nella seduta dell'11 marzo scorso, dopo aver dichiarato conclusa la fase della discussione generale, aveva proposto di individuare, nella giornata del 25 marzo, la data per la redazione di un testo sul quale poi procedere con la fase emendativa. Tuttavia, circostanze sopravvenute hanno impedito di seguire questo percorso, e ciò certamente senza che nulla possa essere ascritto a questa Presidenza.

In proposito, ricorda che il relatore sul disegno di legge, senatore D'Ascola, non ha potuto prendere parte ai lavori della Commissione per un lungo periodo, a causa di un infortunio occorsogli. Nonostante ciò, la Commissione ha comunque svolto un'istruttoria legislativa completa e accurata, procedendo alle audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco. Sono state acquisite altresì le conclusioni della Commissione guidata dal professor Fiandaca.

In Ufficio di Presidenza integrato dai presidenti dei Gruppi, lo stesso Movimento 5 Stelle ha poi richiesto che fosse congiunto all'esame anche il disegno di legge n. 868, d'iniziativa del senatore Buccarella, in materia di false comunicazioni sociali. La Commissione vi ha appena proceduto in seguito all'integrazione del calendario dei lavori sulla base della richiesta avanzata dal presidente del Gruppo, senatore Cappelletti.

Rammenta altresì ai presenti che la Commissione aveva assunto l'orientamento, da tutti condiviso, di attendere l'audizione dell'onorevole Ministro Orlando per poi procedere con l'esame dei disegni di legge in materia di corruzione. Ciò, peraltro, si spiega alla luce dell'esigenza di comprendere quale sia l'indirizzo governativo su temi particolarmente delicati e complessi quali l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Il Ministro, come noto, è intervenuto in Commissione nella data del 23 aprile e ha effettivamente svolto alcuni riferimenti ai temi oggetto dei disegni di legge, soffermandosi sulle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Quanto poi alle fasi di esame più lontane nel tempo, ricorda che nel corso della sessione di bilancio, la Commissione ha dovuto sospendere l'esame di merito di tutti gli atti legislativi, e certo non solo del disegno di legge n. 19 e connessi, per procedere all'esame delle parti di competenza dei documenti di bilancio. Non a caso, non appena possibile, la Commissione ha proseguito fruttuosamente i propri lavori in punto di modifica dell'articolo 416-ter, che costituisce parte integrante proprio dell'impianto del disegno di legge n. 19.

Anche il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) non condivide l'ipotesi di ricorrere ad interventi legislativi adottati sulla scia emotiva di inchieste di cronaca giudiziaria. Per quanto riguarda il merito dei disegni di legge ritiene, tuttavia, che la soluzione prospettata in Assemblea dal senatore Buccarella sia ampiamente condivisibile, poichè consente di esaminare con rapidità le questioni più dibattute e per le quali una modifica legislativa si rende necessaria.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) osserva come le vicende dell'EXPO siano solo "un incentivo" ad accelerare l'*iter* d'esame di provvedimenti la cui importanza è indubbia in termini sistematici.

La senatrice [STEEFANI](#) (*LN-Aut*) condivide le perplessità emerse nel dibattito testè svoltosi ritenendo del tutto incongrui i tempi d'esame data la delicatezza delle questioni oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) nel prendere atto della decisione della Conferenza dei Capigruppo, svolge alcune considerazioni di merito sui disegni di legge in titolo, osservando come a suo parere sarebbe stato preferibile implementare le misure volte a prevenire i fenomeni corruttivi in luogo di prospettare, ancora una volta, un generalizzato inasprimento del quadro sanzionatorio.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che le Aule parlamentari non debbano legiferare tenendo conto degli umori delle piazze. Con particolare riguardo ai provvedimenti in titolo considera la compressione dei tempi d'esame del tutto inopportuna. Conclude soffermandosi sulle vicende afferenti ai fenomeni corruttivi e rilevando come gran parte delle irregolarità nel settore degli appalti siano da attribuirsi a scelte legislative che hanno portato ad un rafforzamento della burocrazia.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) illustra alla Commissione il testo unificato da egli predisposto con riguardo ai disegni di legge n. 19 e connessi. Preliminarmente precisa di non aver introdotto nella proposta disposizioni volte ad inasprire norme codicistiche già interessate dalla recente legge n. 190 del 2012. Tale scelta risponde all'esigenza di affrontare tale questione nell'ambito del dibattito in Commissione.

Nel merito, il testo unificato interviene in primo luogo sul reato di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione della norma anche agli incaricati di pubblico servizio.

L'articolato poi reca modifiche ai reati in materia di riciclaggio, modificando l'articolo 648-*ter* del codice penale ed introducendo la fattispecie dell'autoriciclaggio di cui al nuovo articolo 648-*quater*. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 648-*ter* le modifiche apportate rispondono all'esigenza di sanzionare la condotta di colui che, estraneo al delitto di riciclaggio, impieghi in attività economiche e finanziarie i proventi del riciclaggio. Il testo unificato, infine, interviene in materia di false comunicazioni sociali, attraverso modifiche agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. In particolare, il testo proposto trasforma il reato da contravvenzionale a delitto prevedendone la procedibilità d'ufficio.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [GIARRUSSO](#) (*M5S*), [LUMIA](#) (*PD*) e [CASSON](#) (*PD*), il presidente [PALMA](#) invita il relatore ad integrare il testo unificato con le disposizioni di modifica al codice penale previste dall'articolo 1 del disegno di legge n. 19. Avverte quindi che nella seduta di domani la Commissione procederà alla adozione del testo unificato in relazione al quale, conferma sin da ora che il termine per emendamenti è già fissato per giovedì 22 maggio, alle ore 16. In merito al successivo andamento dei lavori della Commissione fa presente che la Commissione si riunirà lunedì 26 maggio alle ore 15 e alle ore 21 e martedì 27 alle ore 10 per l'illustrazione e la votazione delle proposte emendative, così da consentire il

conferimento del mandato al relatore prima dell'avvio dell'esame in Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che in seguito alla modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Commissione, già convocata alle ore 14,30 di domani, è anticipata alle ore 13 e comunque avrà inizio non appena lo consentiranno i lavori dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi avrà luogo immediatamente dopo la conclusione della stessa seduta della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 14/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014
111ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[PALMA](#)** comunica che il relatore D'Ascola ha predisposto uno schema di testo unificato che, pubblicato in allegato, è stato integrato con alcune modifiche rispetto alla proposta già sinteticamente illustrata nel corso della seduta di ieri.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*), quindi, illustra lo schema di testo unificato soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1 che riprende le disposizioni sull'inasprimento delle pene in materia di corruzione, già previste dal disegno di legge n. 19. Tuttavia fa presente che nell'articolo 1 del testo unificato viene meno l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-*quater* del codice penale in materia di corruzione per induzione, che invece era prevista nell'A.S. n. 19. In realtà, se si elimina la punibilità dei soggetti concussi o, comunque, vittime degli abusi del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, si fa retrocedere il nostro ordinamento alla situazione normativa antecedente alla legge n. 190 del 2012 che ha introdotto il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità, anche in ottemperanza a richiami di alcuni organismi internazionali tra cui l'OCSE. Ribadisce quindi che il Capo I dello schema di testo unificato contiene disposizioni in materia di corruzione e concussione mentre i Capi II e III recano una nuova disciplina, rispettivamente, in materia di contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio e in tema di società e consorzi. A tale riguardo sottolinea che l'impatto delle norme contenute nei capi II e III sarebbe di grande rilievo sull'ordinamento e, pertanto, merita un'adeguata riflessione prima del varo definitivo; a suo parere, sarebbe opportuno valutare una disgiunzione dell'esame dell'articolato in materia di corruzione rispetto alle norme sull'autoriciclaggio e a quelle sul falso in bilancio. In sostanza, la Commissione potrebbe adottare un testo unificato per la compiuta disciplina in materia di corruzione e concussione, in riferimento al quale potranno essere presentati gli emendamenti e potrà essere conferito altresì il mandato al relatore per l'Assemblea. Per altro verso, sarebbe opportuno proseguire l'esame in Commissione, con un adeguato approfondimento, sulle disposizioni in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) ritiene che qualunque sia la decisione della Commissione in ordine all'*iter* dello schema di testo unificato in esame, dovranno in seguito essere adottati criteri di flessibilità per il giudizio di ammissibilità degli emendamenti, così da consentire le opportune modifiche all'impianto del testo in esame. In materia di corruzione per induzione preannuncia l'intenzione di ripristinare l'ordinamento previgente alla cosiddetta "legge Severino", nel senso di escludere la punibilità dei soggetti concussi, attualmente imposta dal secondo comma dell'articolo 319-*quater*.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha fornito rassicurazioni sul tema del giudizio di ammissibilità degli emendamenti, il senatore [BARANI](#) (*GAL*) concorda con la proposta del relatore volta alla disgiunzione della disciplina in materia di corruzione e concussione rispetto a quella relativa al riciclaggio e all'autoriciclaggio nonché in tema di società e consorzi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, di voler adottare un testo unificato che contenga una disciplina organica non solo in materia di corruzione e concussione ma anche in materia di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali. A tale unico testo potranno riferirsi gli emendamenti al fine di approvare una riforma completa nella complessa materia *de qua*.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica che la Commissione possa convergere su un testo che contenga la disciplina migliore possibile senza che la complessità e, per certi versi, la disomogeneità della materia possano compromettere l'efficacia dell'azione legislativa del Senato.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) chiede al relatore alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina del reato di falso in bilancio recata dall'articolato testé illustrato.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) ribadisce che, trattandosi di materia molto complessa ed assai incisiva

nell'ambito della disciplina civilistica sulle società, sarebbe opportuna, al riguardo, una regolazione autonoma e attentamente meditata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che, al fine di approvare finalmente una efficace legge in materia di corruzione e concussione, debbano essere seguite le indicazioni del relatore. Inoltre, concorda sulla necessità di meditare attentamente circa la punibilità dei soggetti concussi ai sensi dell'articolo 319-*quater* del codice penale, anche sulla scorta dei rilievi avanzati più volte da organismi internazionali quali l'OCSE.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) richiama l'attenzione sulle prescrizioni della Commissione presieduta dal dottor Greco per lo studio sull'autoriciclaggio e sull'autoimpiego che, a suo avviso, dovrebbero essere trasposte nel testo unificato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ribadisce che, sebbene il Governo, come si apprende da organi di informazione, stia per presentare un disegno di legge in materia di autoriciclaggio, è opportuno che la Commissione approvi un testo unificato per l'esame in Assemblea che disciplini, tra l'altro, anche questa delicata materia.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) chiede al relatore se, nell'ipotesi di disgiunzione delle due parti dello schema di testo unificato, la disciplina del falso in bilancio potrà essere ricompresa nell'articolato che riguarda la corruzione e la concussione e che verrebbe esaminato dall'Assemblea secondo il calendario dei lavori del Senato per la settimana del 26 maggio.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) chiede di sapere dal rappresentante del Governo se, al fine di introdurre il reato di autoriciclaggio nel sistema penale italiano, il Governo intende intervenire con un provvedimento autonomo che disciplini la punibilità delle condotte di autoriciclaggio, ovvero se si prospetta la possibilità che sia presentato un emendamento governativo al testo del disegno di legge in esame volto a disporre le opportune modifiche al codice penale a tale riguardo.

Il sottosegretario FERRI chiarisce che il Governo ha predisposto un testo in vista di un prossimo esame in Consiglio dei Ministri; tuttavia, alla luce dell'accelerazione dell'istruttoria sui disegni di legge in titolo, non esclude la presentazione di un emendamento che rechi la formulazione della fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*), rimettendosi alla decisione della Commissione in ordine alla proposta di disgiunzione delle materie oggetto dello schema di testo unificato, ribadisce l'ipotesi di una trattazione separata di discipline assai complesse quali quelle regolate rispettivamente dai tre Capi di cui si compone il testo unificato, relative, rispettivamente, ai reati contro la pubblica amministrazione, l'autoriciclaggio e il falso in bilancio.

Il presidente [PALMA](#) pone quindi in votazione la proposta del relatore di disgiunzione dei disegni di legge nn. 868, 711, 846 e 657, dopo aver precisato che qualora tale proposta risultasse approvata, il testo unificato su cui proseguirebbe l'esame della Commissione e a cui verrebbero riferiti gli emendamenti in vista delle sedute già programmate per lunedì 26 maggio, si intenderà composto dalle sole disposizioni contenute nel Capo I.

Previa dichiarazione di astensione da parte del Relatore, la proposta non risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,40.

Ha la parola il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) che si esprime sul contenuto complessivo del testo unificato; questo sembra abbandonare la prospettiva di un intervento di maggior respiro capace di un'effettiva repressione degli illeciti penali contro la pubblica amministrazione e contro i fenomeni di corruzione.

Proprio per questa ragione, innanzi tutto di carattere sistematico e metodologico, annuncia che non si esprimerà in termini favorevoli sull'adozione del testo, il quale, peraltro, non prevede alcun tipo di intervento capace di dispiegare effetti preventivi, né di incidere sui punti nevralgici delle procedure ad evidenza pubblica. Sarebbe stato, invece, necessario prendere nuovamente in considerazione alcune delle norme introdotte nel 2012 dalla cosiddetta "disciplina Severino". In effetti, alcune di quelle scelte mostrano oggi di aver mancato gli obiettivi che si prefiggevano. Auspica quindi che, specialmente sul Capo II, si svolga un'attenta istruttoria in Commissione non condizionata da accelerazioni dovute all'istintiva reazione ai recenti fatti di cronaca giudiziaria; pertanto, conclude annunciando il proprio orientamento contrario all'adozione del testo unificato illustrato dal Relatore.

Il presidente [PALMA](#) precisa che la filosofia di fondo delle disposizioni recate dal primo Capo della proposta di testo unificato consiste nell'inasprimento delle pene; in proposito, al di là dell'effetto che ciò determina sul compito dei termini di prescrizione dei singoli reati, ritiene che l'impatto e l'efficacia di misure così congegnate - è facile prevederlo - sarà pressoché nullo. Le esigenze di una discussione approfondita si rinviengono nell'opportunità di delineare nuovi strumenti di lotta ai fenomeni di corruzione. In particolare, si potrebbe valutare di estendere alla repressione degli illeciti contro la pubblica amministrazione taluni istituti già impiegati nella lotta contro la criminalità organizzata; si dovrebbero prendere in considerazione forme di collegamento tra la magistratura requirente e le giurisdizioni speciali, con particolare riferimento ai tribunali amministrativi regionali alla cui cura è demandata la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nelle procedure ad evidenza pubblica. E' tra le pieghe dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici e dei rapporti di fornitura che si annidano gli ambiti di maggior diffusione della corruzione. Al riguardo si dovrebbe predisporre un intervento volto a rinsaldare le prerogative dell'Autorità anticorruzione, la collaborazione tra le stazioni appaltanti, spingendosi a ridefinire l'istituto della stazione unica di appalto dotata, però, di poteri reali e concreti, fondati sul monitoraggio e sullo scambio di informazioni anche a livello informatico, con particolare riguardo alle attività di impresa che orbitano intorno alle stesse procedure di evidenza pubblica. Se, tra l'altro, si ritenesse davvero imprescindibile intervenire sul piano del diritto penale sostanziale, si domanda se i tempi non siano maturi perché i reati di corruzione siano delineati a protezione non più delle pubbliche amministrazioni ma proprio del sistema economico. E' questo un profilo di cui si discute da molti anni e che avrebbe il merito di conferire rilievo alla differenza che corre tra le puntuali e anche gravi condotte consumate o rivolte verso singoli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, e le estese ramificazioni dei sistemi di corruzione che fanno capo, in ultima analisi, alla criminalità organizzata. Il complesso di queste riflessioni lo induce a ribadire che il dilagare delle condotte illecite di corruzione non può essere affrontato con norme manifesto, specie se incongruamente rivolte ai soli sistemi codicistici di repressione penale.

Secondo il senatore [LUMIA](#) (PD) occorre ricordare che l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 19 e sulle altre proposte ad essa connesse, ha preso le mosse sin dai primi giorni della legislatura. Non può dunque invocarsi l'argomento per cui l'accelerazione imposta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non metterebbe la Commissione in condizione di pervenire ad un testo equilibrato ed articolato. Peraltro, conviene sul fatto che l'aggiudicazione degli appalti e delle forniture costituisce il contesto in cui estese prassi di corruzione trovano gli ambiti ideali per proliferare. Variati istituti ed elementi comportamentali dovrebbero essere presi in attenta considerazione, con

particolare riguardo ai subappalti e ai subcontratti, ai fenomeni del nomadismo delle aziende che fondano la propria attività imprenditoriale quasi esclusivamente sulla concorrenza nelle procedure di selezione ad evidenza pubblica. Non sono irrilevanti anche taluni mutamenti di carattere sociologico che contraddistinguono, ormai, la morfologia dell'attività imprenditoriale italiana. L'esperienza dei cantieri si è andata trasformando nella cultura e nella propensione al contenzioso giudiziario. Non di rado, pertanto, gli studi più approfonditi si sono soffermati a richiedere l'allargamento dell'orizzonte nella lotta contro la corruzione, senza tuttavia che si possa dire che gli interventi in punto di diritto penale sostanziale siano superflui o sbagliati. E' piuttosto vero il contrario ed è questa la ragione per la quale l'articolato sottoposto dal Relatore alla Commissione è meritevole di essere adottato nella sua interezza, per poi essere perfezionato in seguito all'attività emendativa. Annuncia, pertanto, l'orientamento favorevole del proprio Gruppo a che la proposta di testo unificato, articolato su tre Capi, costituisca la base per il prosieguo dei lavori.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) interviene annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'adozione del testo unificato proposto dal Relatore. Ciò non lo esime, tuttavia, dal rilevare come l'originaria impostazione del disegno di legge n. 19 recasse, a completamento, anche un'efficace disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso disciplinata dall'articolo 416-ter del codice penale. E' noto che le dinamiche parlamentari degli ultimi mesi hanno portato all'approvazione di un disegno di legge che aveva come esclusivo contenuto la novella a tale disposizione. Il testo che è risultato dall'approvazione conforme delle due Camere è del tutto insoddisfacente ed è per questa ragione che si rende necessario tornare ad integrare i tre Capi in cui si articola la proposta di testo unificato con l'introduzione di una norma dedicata a correggere il tenore della vigente fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter del codice penale; le insufficienze di tale disposizione, peraltro, concernono tanto la definizione della condotta perseguibile, quanto la risposta sanzionatoria troppo mite.

Posta ai voti, la proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore D'Ascola, risulta approvata.

Il presidente [PALMA](#) precisa che al testo unificato adottato saranno riferite le proposte emendative il cui termine di presentazione, originariamente previsto per le ore 16 di giovedì 22 maggio, è posticipato alle ore 19 della stessa giornata.

La Commissione sarà quindi convocata, per due distinte sedute, alle ore 17 e alle ore 21 di lunedì 26 maggio per l'illustrazione e l'esame degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 398

Il presidente [PALMA](#) annuncia altresì che, in seguito ad intese intercorse per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 398, originariamente previsto per le ore 16 di giovedì 20 maggio, sarà posticipato alla data di lunedì 30 giugno alle ore 18.

Nelle prossime settimane potrà quindi aver luogo un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sulla base delle indicazioni già pervenute. Al riguardo, invita i senatori interessati a far giungere eventuali ulteriori richieste al fine di poter predisporre un'ordinata attività istruttoria.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [PALMA](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [19, 657, 711, 846, 847, 851, 868](#)

NT

La Commissione

Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Art. 1

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di corruzione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - b) all'articolo 32-quinquies, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due" ;
 - c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,";
 - d) all'articolo 319 le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";
 - e) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: "tre a otto" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a dieci";
 - f) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - g) all'articolo 323-bis:

1. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.";

2. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circostanze attenuanti";

h) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)

1. Dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

"Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno";

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Art. 4

(Modifica all'articolo 648-ter del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. (Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da riciclaggio) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dal riciclaggio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648."

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 648-ter. 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 648-ter.1. (*Autoriciclaggio*) - Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 6

(Modifica all'articolo 648-quater del codice penale in materia di confisca)

1. L'articolo 648-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 648-quater. (*Confisca*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."

CAPO III

DISOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E CONSORZI

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali)

1. All'articolo 2621 del codice civile i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società la pena è aumentata fino alla metà."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà."

b) Il sesto, il settimo e l'ottavo comma sono abrogati.

c) Nel nono comma, le parole "Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi primo e terzo".

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (pom.) del 26/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 26 MAGGIO 2014
112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al testo unificato predisposto dal relatore e adottato come testo base dalla Commissione.

Il sottosegretario FERRI preannuncia la presentazione, nel corso della giornata di domani, di un emendamento del Governo in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che l'imminente presentazione, da parte dell'Esecutivo, di un emendamento volto ad incidere su una parte significativa del provvedimento, stante anche la evidente connessione con gli altri istituti interessati dal testo unificato, non possa che richiedere il rinvio dell'esame del complesso delle proposte emendative.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) condivide i rilievi testè formulati, dichiarandosi comunque favorevole all'avvio dell'illustrazione delle proposte emendative relative ad articoli non direttamente interessati dall' emendamento del Governo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea l'indubbia rilevanza ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione della imminente presentazione di un emendamento in tema di riciclaggio da parte del Governo. Egli ritiene che si possa comunque procedere alla illustrazione degli emendamenti riferite ad articoli del testo non direttamente oggetto della proposta dell'Esecutivo. La votazione delle proposte emendative non può che invece essere rinviata ad un momento successivo alla presentazione, all'illustrazione e alla eventuale fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti, del predetto emendamento del Governo.

Il presidente [PALMA](#), dopo aver brevemente riassunto i termini del dibattito svoltosi in Assemblea in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge in titolo, ricorda alla Commissione che tali provvedimenti risultano allo stato degli atti ancora inseriti all'ordine del giorno dell'Aula per la seduta di mercoledì. Alla luce di tale circostanza, rappresenta la preoccupazione che l'eventuale rinvio a domani, successivamente alla presentazione dell'emendamento governativo e dei relativi subemendamenti, delle votazioni possa rendere ardua, se non impraticabile, la conclusione in tempi utili dell'esame in sede referente. La decisione sul prosieguo dei lavori deve essere pertanto assunta dal *plenum* della Commissione.

La seduta sospesa alle ore 18, 30 riprende alle 18,35.

Il sottosegretario FERRI precisa che l'emendamento preannunciato sarà presentato entro le ore 12,30 di domani. Nel merito, fa presente che tale proposta, oltre a riscrivere l'articolo 5 del testo unificato, reca la soppressione degli articoli 4 e 6 del testo unificato.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) non si dichiara contrario alla sconvocazione della seduta antimeridiana di domani in attesa della presentazione dell'emendamento governativo e dell'eventuale fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, nonché delle ulteriori statuizioni della Conferenza dei Capigruppo, anch'essa convocata per domani.

Il presidente [PALMA](#) ricorda nuovamente alla Commissione che l'emendamento del Governo

incide solo su alcune parti del testo unificato e che, qualora la Conferenza dei Capigruppo dovesse confermare la calendarizzazione del provvedimento per la giornata di mercoledì, la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani e la posticipazione dell'inizio delle votazioni sugli emendamenti, potrebbero impedire la conclusione in tempi utili dell'esame in sede referente. Invita pertanto la Commissione ad esprimersi sul seguito dei lavori.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea come la Commissione si sia già espressa in ordine all'opportunità di esaminare congiuntamente tutti e tre i profili sui quali interviene il testo unificato; ne consegue l'esigenza di differire, ad un momento successivo alla presentazione dell'emendamento del Governo, la votazione sul complesso delle proposte presentate. Condivide la proposta del relatore di procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti relativi ad articoli non oggetto del preannunciato emendamento dell'Esecutivo.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur comprendendo le preoccupazioni del Presidente, ritiene che, ove si registrasse un largo consenso sul merito del provvedimento, non si pongono particolari ostacoli alla conclusione, in tempi utili, dell'iter in sede referente.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) esprime profonde perplessità per la decisione del Governo di presentare, a ridosso dalla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, un emendamento che incide significativamente su una parte del testo. In ordine all'andamento dei lavori, ritiene che si possa procedere comunque all'esame degli articoli e degli emendamenti non direttamente interessati dalla proposta governativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente di aver presentato gli emendamenti soppressivi degli articoli 4, 5 e 6 - dei quali preannuncia il possibile ritiro - in considerazione del fatto che il Governo aveva informato la Commissione dell'ipotesi di approvare un'autonoma proposta legislativa in Consiglio dei Ministri. In ordine all'organizzazione dei lavori, pur ritenendo non troppo utile la discussione sugli articoli del testo non interessati dall'emendamento del Governo, si dichiara disponibile ad adeguarsi alle decisioni della maggioranza.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) esprime un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori, atteso che si stanno alternando fasi di "accelerazione" e fasi di improvvisa "decelerazione" in relazione a fattori esterni, primo fra tutti quello elettorale.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, sottopone alla Commissione la proposta di sconvocazione della seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

Pone altresì ai voti la proposta di procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti già presentati, pur tenendosi nel debito conto che l'Esecutivo avanzerà una proposta volta ad incidere sugli articoli 4, 5 e 6 del testo unificato.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra dapprima l'emendamento 1.4 il quale interviene sull'istituto della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Dopo aver dato conto delle proposte 1.15 e 1.16, volte ad incidere sull'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione, si sofferma sull'emendamento 1.36, il quale reca l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-*quater*.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), dopo aver illustrato l'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2, con il quale si impegna il Governo a provvedere ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'Expo 2015, si sofferma sull'emendamento 1.14 il quale prevede un raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di corruzione. Dà quindi conto dell'emendamento 1.46 con il quale si riscrive il reato di traffico di influenze illecite e si prevede l'abrogazione del reato di millantato credito.

Illustra, infine, l'emendamento 1.0.1 il quale esclude la punibilità dell'agente provocatore.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) si sofferma sugli emendamenti 1.15 e 1.16, sottolineando l'esigenza di una riflessione più ampia sulle modifiche in materia di prescrizione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dà conto in primo luogo dell'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/2/2 con il quale si invita il Governo ad introdurre nel codice penale un autonomo Capo dedicato ai delitti contro l'economia nazionale. Si sofferma, quindi, sull'emendamento soppressivo 1.1, ritenendo l'inutilità di introdurre, a distanza di pochi anni dalla entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, un ulteriore inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati di corruzione. In proposito, nel dar conto delle motivazioni di un recente arresto della Suprema Corte, sottolinea come le modifiche proposte al reato di concussione, rischino di ripristinare le criticità, segnalate anche a livello internazionale ed europeo, che avevano indotto il legislatore nazionale a scorporare la disciplina del reato di concussione in due diverse fattispecie. Conclude rilevando come i reati di corruzione incidano significativamente sulla libera concorrenza del mercato e come sia più opportuno intervenire su tali crimini attraverso misure di prevenzione e non unicamente attraverso incrementi di pena.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) evidenzia il carattere endemico dei fenomeni corruttivi nel nostro sistema e il grave impatto che essi determinano sullo sviluppo economico. Dopo aver sottolineato l'esigenza di una più ampia riflessione sui reati di corruzione, anche attraverso una interlocuzione con operatori europei e internazionali, si sofferma sull'emendamento 1.35 il quale reca l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-*quater*. Dopo aver illustrato gli emendamenti 1.40 e 1.41, i quali intervengono sulle circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale, svolge ulteriori considerazioni sull'istituto dell'agente provocatore.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario FERRI in ordine agli interventi in materia di prescrizione, il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) sottolinea come sull'istituto della prescrizione dei reati di corruzione incidano non solo le modifiche di cui alla lettera c) dell'articolo 1, relativi all'articolo 161 del codice penale, ma anche quelle recanti un incremento di pena edittale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) precisa che l'emendamento 2.5 interviene a ridefinire, ancora una volta, il complesso normativo volto a reprimere le condotte di corruzione per costrizione e per induzione. Pertanto l'articolo 319-*quater* del codice penale verrebbe ad essere abrogato, mentre l'articolo 317 tornerebbe a incriminare entrambe le condotte di pura costrizione o di semplice induzione che

integrano il delitto di corruzione. L'emendamento 2.0.1 tende ad introdurre, nell'articolo 317-*bis* del codice penale, oltre al riferimento all'articolo 319-*ter*, anche l'esplicito richiamo all'articolo 321, la cui rubrica si riferisce alle pene per il corruttore. La complessiva ragione ispiratrice di tale proposta è quella di estendere la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a tutte le condotte integranti il reato di corruzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, i quali rispondono a una logica di sistema assai precisa. Ribadisce, infatti, come la lotta alla corruzione non possa trovare efficacia muovendo dal semplice inasprimento delle sanzioni penali che non determinano concreti effetti dissuasivi semplicemente attraverso l'incremento della cornice edittale. In particolare, l'emendamento 3.0.5 disciplina il potere di sostituzione in capo all'autorità anticorruzione, al fine di adottare provvedimenti necessari a rimuovere atti e condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza. L'emendamento 3.0.6 intensifica gli obblighi di informazione che gravano sulle stazioni appaltanti; infine, l'emendamento 3.0.7 introdurrebbe un istituto di collegamento tra la giurisdizione amministrativa e la stessa commissione anticorruzione, così da prevenire e reprimere le violazioni delle citate regole sulla trasparenza.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*), alla luce di quanto annunciato dal rappresentante del Governo sulla presentazione di una proposta emendativa incidente sull'articolo 5, rinuncia ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6 che da quell'emendamento verrebbero ad essere riguardati, si riserva di intervenire nel caso si profili l'opportunità di proporre subemendamenti all'iniziativa governativa.

Anche il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), rinuncia ad illustrare a nome del suo Gruppo gli emendamenti presentati agli articoli 4, 5 e 6, tutti interessati dall'emendamento preannunciato dal sottosegretario Ferri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6 si danno per illustrati.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 7.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'emendamento 7.2 sostituisce la disciplina prevista dall'articolo 2621 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali. La proposta si fa carico di tradurre in puntuale disciplina alcune indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di merito e della Suprema corte di cassazione, in modo tale da modulare l'irrogazione delle sanzioni amministrative ed accessorie derivanti dall'accertamento della responsabilità penale in capo agli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. D'altra parte, l'efficacia repressiva delle sanzioni diverse da quella penale non deve essere trascurata, specialmente con riguardo a condotte illecite di particolare pericolosità e allarme sociale, ma che determinano non poche difficoltà nella procedura di accertamento della responsabilità penale. Sottolinea quindi che il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile è stato oggetto di una notevole serie di modifiche da parte del legislatore. Ne conseguì la stratificazione e successione delle leggi penali nel tempo con tutti i rischi che ne discendono in termini

di certezza del diritto penale..

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 7.3 volto a apportare puntuali modifiche alla formulazione del reato di false comunicazioni sociali, così da estendere la latitudine applicativa della norma sul versante dei soggetti attivi del reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, e apportando limitate migliorie alla fattispecie stessa e all'impianto sanzionatorio. Qualora l'emendamento fosse approvato, il reato in questione verrebbe ad essere chiaramente delineato come un delitto di pericolo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con la proposta emendativa 8.0.9 la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) precisa che l'ordinamento potrà disporre di una norma incriminatrice in materia di corruzione tra privati dalla portata più efficace e, al contempo, meglio definita sul piano della condotta penalmente rilevante.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) illustra, invece, la portata dell'emendamento 8.0.11 che interviene sull'articolo 416-*ter* del codice penale ripristinando una risposta sanzionatoria adeguata per le condotte di scambio elettorale politico mafioso. L'emendamento, se approvato, reintrodurrebbe una congrua sanzione carceraria da sette a dodici anni.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [PALMA](#) rende noto che la Conferenza dei Capigruppo si riunirà alle ore 16 di domani, pertanto occorre valutare se proseguire l'esame dei disegni di legge; alla luce della complessità della materia, della proposta emendativa preannunciata dal Governo, dell'esigenza di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti ad essa riferiti e delle decisioni poc'anzi assunte dalla Commissione, non appare plausibile che si possa concludere l'*iter* entro la giornata di domani.

Segue un breve dibattito cui prendono parte il senatore [EALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) e i senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*) e [CUCCA](#) (*PD*), in esito al quale il presidente [PALMA](#), rilevata l'impossibilità di concludere l'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione nel corso della sola seduta pomeridiana di domani, preso atto altresì che molti componenti della Commissione saranno impegnati nei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità, dispone la sconvocazione di entrambe le sedute di domani, riservandosi di tenere nel debito conto eventuali determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che potranno modificare il calendario dei lavori

dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [19](#), [657](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione;
premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2014 sono state pubblicate le terze Linee Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015, ai sensi del quale i controlli sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto, lavori, servizi e forniture relativi all'Expo devono avvenire con l'osservanza delle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta Sorveglianza grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche in deroga alla vigente normativa antimafia,

considerato che:

le procedure di controllo e verifica delineate dalle terze linee guida sono improntate ad una maggiore semplificazione asseritamente volta ad evitare che si verifichino rallentamenti dei lavori. Vengono pertanto esentati dai controlli ordinari i contratti o subcontratti di importo pari o inferiore ad euro 100.000, nel caso in cui l'impresa interessata presenti l'autocertificazione richiesta dall'articolo 89 del Codice antimafia. Sono parimenti esentate le imprese già presenti nell'Anagrafe degli esecutori che effettuino una dichiarazione sostitutiva recante l'attestazione dell'insussistenza di mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali e proprietari,

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza, anche alla luce dei gravi episodi emersi e delle ipotesi corruttive che si prospettano nelle inchieste in corso, ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'Expo 2015, ove necessario modificando ed integrando le linee guida di cui in premessa anche con riferimento alla soglia prescritta per l'effettuazione dei controlli ordinari, potenziando contestualmente gli uffici preposti.

G/19-657-711-846-847-851-868NT/2/2

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

considerato altresì che nel testo unificato risultante dai-disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 ? (*Anticorruzione*), viene disciplinato, tra gli altri, il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1), inserito tra le disposizioni a presidio del patrimonio;

avuto riguardo al rilievo che i reati presupponenti la consumazione di altri delitti devono essere disciplinati con particolare attenzione al novero delle condotte criminose che ne facciano da potenziale presupposto, avendo speciale riguardo al rapporto tra i beni giuridici protetti da entrambe le disposizioni;

occorrendo ormai rivalutare il sistema dei beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (*Dei delitti contro il patrimonio*) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione generale e repressione contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua integrità, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo:

a predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente modificato e integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

G/19-657-711-846-847-851-868NT/3/2

[SUSTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione 13 per i disegni di legge n. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, recante una serie di disposizioni in materia di corruzione, concussione e contrasto al riciclaggio,

considerato che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *h*) il provvedimento interviene, in particolare, sul reato cd. di «traffico di influenze illecite», recando un inasprimento delle pene;

la nuova fattispecie di reato, di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, introdotta dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, punisce chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio;

già nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, nella scorsa legislatura, fu segnalata l'eccessiva genericità della definizione del nuovo reato, che lascerebbe troppo spazio alla libera interpretazione del giudice: la norma, infatti, in assenza, nel nostro ordinamento, di una disciplina che fissi, in maniera chiara ed inequivocabile, il confine tra attività lecite ed «influenza illecita», finisce con l'avere troppi margini di indeterminatezza e rischia di compromettere seriamente l'attività quotidianamente svolta, in maniera efficace, da tanti professionisti;

al fine di introdurre maggiori elementi di chiarezza e di concretezza volti a connotare specificamente l'attività «indebita» e la «mediazione illecita», diventa quanto mai urgente e necessario procedere, in tempi rapidi, all'approvazione di una disciplina legislativa recante un pieno riconoscimento e una completa regolamentazione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, in modo da allineare finalmente l'Italia alla maggior parte dei Paesi europei e garantire, così, la massima trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa ed amministrativa nonché una ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici;

con riferimento all'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, infatti, emerge tanto un problema, per così dire, di trasparenza del procedimento normativo quanto di effettiva legittimità dell'attività di rappresentanza di interessi meritevoli di attenzione,

impegna il Governo:

ad attivarsi tempestivamente al fine di adottare provvedimenti normativi volti ad introdurre una disciplina ampia ed organica che regolamenti il fenomeno delle *lobby*, fissando criteri chiari ed inequivocabili nonché requisiti certi ed affidabili per l'esercizio della predetta attività nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, democrazia, pubblicità, partecipazione, parità di trattamento e pluralismo economico, sociale e culturale.

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), e h).

1.3

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere da a) ad f).

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 32-ter, primo comma, premettere il seguente "L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è perpetua o temporanea."».

1.5

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 32-ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa non può avere durata inferiore a tre anni né superiore a dieci anni"».

1.8

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 32-ter, secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni e sei mesi"».

1.9

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 32-ter, secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e sei mesi"».

1.10

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

1.11

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 32-quater, secondo comma, dopo le parole: "416, 416-bis, 437," inserire le seguenti "449,"».

1.12

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.17

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguente:

«b-bis) All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "tre mesi" e le parole "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

1.14

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 157, sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.».

1.15

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere infine il seguente comma:

«In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

1.16

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere infine il seguente:

«In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado.».

1.18

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.19

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.20

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 318 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni"».

1.21

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.22

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.23

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni»;

b) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

1.24

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «otto anni e sei mesi».

1.25

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «nove anni».

1.26

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «nove anni e sei mesi».

1.27

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.29

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni e sei mesi a otto anni e sei mesi"».

1.30

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni e sei mesi a otto anni"».

1.31

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto anni e sei mesi"».

1.32

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «tre a nove».

1.33

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «quattro a otto».

1.34

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «quattro a nove».

1.35

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 319-*quater*, il secondo comma è abrogato».

1.36

[GINETTI](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 319-*quater* il secondo comma è abrogato».

1.37

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.38

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.39

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 323, primo comma, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e sei mesi"».

1.40

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.43

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.41

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 323-bis. ? (*Circostanze attenuanti*). ? Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita".».

1.42

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera g), al numero 1) sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».

1.44

[BARANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.45

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:

«h) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 346-bis. ? (*Traffico di influenze illecite*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, che versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono

diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

h-bis) l'articolo 346 è abrogato».

1.47

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all'articolo 346-bis:

1. al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgano di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche.";

3. le parole: "altro vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti: "altra utilità" ovunque ricorrano.».

1.48

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 346-bis:

1. al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche."».

1.49

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 346-bis:

1. al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2. le parole: "altro vantaggio patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti: "altra utilità" ovunque ricorrano.».

1.50

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è illecita l'attività, di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche."».

1.51

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e le parole: "altro vantaggio patrimoniale" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "altra utilità"».

1.0.1

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Agente provocatore)

1. Non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno della difesa e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'Autorità Giudiziaria».

1.0.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis",.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, su ordine dell'autorità giudiziaria, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

1.0.3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Operazione sotto copertura
per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis",».

Art. 2

2.1

[BARANI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2.

(Assenza di sinallagma)

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 317. - (*Concussione*). ? Al di fuori dei casi di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 322-*bis*, 322-*ter*, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, con la minaccia di un danno grave alla persona o al patrimonio avanzata abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Art. 2-*bis*.

(Sinallagma illecito)

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 318. - (*Scambio corruttivo*). ? Chiunque prenda parte allo scambio tra un atto di una pubblica amministrazione e denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando non vi è stata la corresponsione di danaro od altra utilità, purché vi sia stata l'accettazione della sua promessa.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando la corresponsione o la sua promessa non sono diretti al responsabile dell'atto, ma ad un terzo. Non è punibile lo scambio in cui il terzo unico destinatario è, per espressa previsione di legge, l'amministrazione che emana l'atto o il fisco.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando il responsabile del procedimento amministrativo autorizza, invita o propizia la controparte a rivalersi della corresponsione sulla pubblica amministrazione, sulla fiscalità generale, sulla collettività o su singole categorie di cittadini utenti, mediante l'innalzamento indebito di prezzi, tariffe, parcelle o altri emolumenti. Equivale ad autorizzazione l'omesso controllo da parte del responsabile del procedimento che intenzionalmente non operi per impedire gli esborsi indebiti di cui al primo periodo. In difetto della condotta commissiva od omissiva di cui al primo e secondo periodo, si applica alla controparte l'articolo 46, primo comma, laddove dimostri che ha commesso il fatto per esservi stata costretto, mediante violenza fisica o morale, od in virtù del ruolo intimidatorio in concreto esercitato dal responsabile del procedimento amministrativo, a cui non poteva resistere o comunque sottrarsi.

Al responsabile del procedimento amministrativo, di cui ai commi terzo e quarto, equivale il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle cui funzioni l'atto è emanato. Analoga parificazione opera per la persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, ma in tal caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

2. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 319. - (*Circostanze attenuanti*). ? La pena è diminuita di un terzo se il fatto di cui all'articolo 318 è effettuato per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal responsabile del procedimento, dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

3. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 320. - (*Circostanze aggravanti*). ? La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

4. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 321. - (*Scambio corruttivo in atti giudiziari*). ? Se i fatti indicati nell'articolo 318 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

5. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322. - (*Istigazione allo scambio corruttivo. Tentativo*). ? Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al responsabile del procedimento amministrativo, al pubblico ufficiale od all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo:

a) a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,

alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta di un terzo;

b) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta della metà.

Si applicano invece gli articoli 56 e 318 se il fatto ivi previsto è comunque avvenuto tra due o più persone, diverse dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato o dal responsabile del procedimento.

La pena di cui al primo comma si applica al responsabile del procedimento, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per dar luogo allo scambio di cui all'articolo 318, quando la sollecitazione non sia accettata dal privato".

6. L'articolo 322-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322-bis. - (*Peculato, scambio corruttivo e istigazione allo scambio corruttivo di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*). ? Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea e che disciplinano il suo funzionamento;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 322 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

7. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322-ter. - (*Confisca*). ? Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 321, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 322, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le

somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

8. All'articolo 317-*bis* del codice penale, le parole: "319 e 319-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "318 e 321".

9. Gli articoli 319-*bis*, 319-*ter* e 319-*quater* del codice penale sono abrogati.»

2.4

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317» sopprimere le seguenti parole: «o l'incaricato di un pubblico servizio».

2.5

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo le parole: «poteri, costringe» inserire le seguenti: «o induce».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "2. L'articolo 319-*quater* del codice penale è abrogato."*

2.6

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

2.7

[DE PIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le disposizioni prevalgono su ogni altra norma e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.8

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2.9

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2.10

[DE PIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Alla condanna consegue l'interdizione perpetua da una professione e/o dagli uffici direttivi».

2.0.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 317-*bis* del codice penale, le parole: "e 319-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: ", 319-*ter* e 321"».

Art. 3

3.1

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato».

3.3

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire la seguente: «definitiva».

3.4

[SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «pari al doppio dell'ammontare».

3.0.1

[D'ASCOLA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 648-bis del codice penale
in materia di riciclaggio)

1. All'articolo 648-bis del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale" sono aggiunte le seguenti: ", bancaria o finanziaria"».

3.0.2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio)

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. ? (Riciclaggio). ? Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni; in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di euro 10.000 a euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto".».

3.0.3

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 648-bis in materia di riciclaggio)

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. ? (Riciclaggio). ? Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale sostituisce, trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, o compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere e di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto".».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.0.4

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 3-bis.

(Corruzione tra privati)

1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 513-ter. ? (*Corruzione nel settore privato*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà".

2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: "346-bis" sono inserite: le seguenti: "e 513-ter"».

3.0.5

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione, previa diffida nel confronti dell'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza".».

3.0.6

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso a trasmettere, con cadenza trimestrale alla Commissione di cui al comma 2, notizie relativamente a tali informazioni anche se riferite a fasi del relativo procedimento".».

3.0.7

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32, è inserito il seguente: "32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2011, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione di cui al comma 2 ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza".».

Art. 4

4.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4. ? (Riciclaggio ed autoriciclaggio) ?

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. ?(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). ? 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".».

Consequentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 ? (Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). ? 1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. - (*Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa*). ?

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-bis consegue:

1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni dieci;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di ente la prevalente partecipazione pubblica; ».

2) all'articolo 648-quater del codice penale, al primo comma le parole: «dagli articoli 648-bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 648-bis » e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 611-ter » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-bis »;

3) all'articolo 379 del codice penale, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis ».

4) all'articolo 157, sesto comma, del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui all'articolo 648-bis.».

4.4

[SUSTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Modifica all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio*). ? 1.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (*Riciclaggio e autoriciclaggio*). ? Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato doloso non colposo ovvero compie, in relazione ad essi fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o dell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria.

La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente: "Art. 5 (Abrogazione dell'articolo 648-ter). L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

4.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 648-ter del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). ? 1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). ? Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'Imprenditore.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

4.6

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «dei casi di concorso nel reato e».

4.7

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter» nel primo comma, sopprimere le seguenti parole: «dei casi di concorso nel reato e».

4.9

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter» nel primo comma, sostituire le parole: «dal riciclaggio» fino alla fine, con le seguenti: «da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

La stessa pena prevista dal primo comma o, se minore, quella prevista per il reato presupposto, si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, il quale impiega in attività imprenditoriali o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto».

4.8

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter» nel primo comma, le parole: «dal riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «da delitto», e la parola: «14.493» con la seguente: «50.000».

Conseguentemente, all'articolo, 5, capoverso «Art. 648-ter.1», nel secondo comma, sostituire le parole: «fino a cinque anni» con le seguenti: «fino a tre anni».

4.10

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «dal riciclaggio» con le seguenti: «da riciclaggio».

4.11

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», sostituire il secondo comma con il seguente: «la pena è aumentata quando il fatto è commesso nel esercizio e di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore».

4.12

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel secondo comma dopo le parole: «un'attività professionale» inserire le seguenti: «anche».

4.13

MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, BATTISTA

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

«La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».

4.14

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter», nel quarto comma sopprimere le parole: «in ogni caso».

Art. 5

5.1

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.2

BARANI

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: «648-ter.l».

5.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

5.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5 - (Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio). ? L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis - (Riciclaggio). ? Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria

o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

5.5

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio). ? L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio). ? Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a se o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con il potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

5.6

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma dopo le parole: «non colposo in» inserire le seguenti: «beni o altre utilità ovvero in».

5.7

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma dopo le parole: «euro 100.000» inserire le seguenti: «si applica la pena prevista per il reato presupposto se minore».

5.8

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sopprimere le parole da: «, se dal fatto deriva nocumento» fino alla fine del comma.

5.9

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sopprimere le parole da: «se del fatto» fino alla fine del comma.

5.10

[DE PIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sopprimere le parole: «se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati».

5.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma sostituire le parole da: «, se dal fatto deriva nocumento» fino alla fine del comma con le seguenti: «anche se il fatto è commesso per interposta persona».

5.12

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel primo comma, sostituire le parole: «alla trasparenza e all'andamento dei mercati» con le seguenti: «alla trasparenza o all'andamento dei mercati».

5.17

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «articolo 648-ter.1», dopo il primo comma inserire il seguente:

«La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».

5.13

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «Se i proventi» a «reclusione fino a sei anni».

5.14

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso articolo 648-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:

«La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore».

5.15

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso articolo 648-ter, nel terzo comma dopo le parole: «un'attività professionale,» inserire la seguente: «anche».

5.16

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso articolo 648-ter.1, nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto».

5.18

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», nel quinto comma, dopo le parole: «si applica» sopprimere le seguenti: «in ogni caso».

Art. 6

6.1

[BARANI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso articolo «648-quater», sostituire il comma 1 è sostituito con il seguente:

«Art. 648-quater. (Confisca). ? Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose o dei beni che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato».

6.5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater» nel primo e nel terzo comma sopprimere le parole: «e 648-ter.1.».

6.6

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», nel primo comma sopprimere le parole: «648-ter.1».

6.7

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater» nel primo comma, dopo le parole: «la confisca» inserire le seguenti: «delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose o», dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».

6.8

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 648-quater» nel primo comma sostituire le parole da: «dei beni» fino a «profitto», con le seguenti: «delle cose o dei beni che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose, che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto».

6.9

[SUSTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater, nel primo comma sostituire le parole: «che ne costituiscono il prodotto o il profitto» con le seguenti: «che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo, il prodotto o il profitto».

6.10

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, «Art. 648-ter», nel primo comma dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».

6.11

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», sopprimere il secondo e il terzo comma.

6.12

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», sopprimere il secondo comma.

6.13

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-quater», sopprimere il terzo comma.

6.0.1

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Potenziamento delle misure di contrasto in materia di riciclaggio
e di autoriciclaggio)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito di potenziamento delle misure di contrasto in materia di riciclaggio e antiriciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

- 1) Istituzione di un coordinamento con una rappresentanza ad alto livello di tutte le istituzioni coinvolte nella lotta al riciclaggio, al fine di implementare la valutazione del rischio;
- 2) Rendere più efficace il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso:
 - a) la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurre la matrice processualistica;
 - b) la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti;
 - c) il rafforzamento del *feedback* informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni;
 - d) ampliare il novero delle fonti informative a disposizione della UIF;
 - e) rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA;
 - f) rafforzare il coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale;
 - g) rafforzare il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari, anche attraverso gli ordini professionali di appartenenza;
 - h) potenziare il coordinamento in materia di interconnessione dei registri delle imprese;
 - i) incentivare l'uso del contante attraverso un maggior impiego di strumenti di pagamento alternativi"».

6.0.2

[BUEMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro I, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione)*. ? 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore nella Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre

utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

6.0.3

BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)

1. L'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 76. - *(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)*. ? 1. Il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi coloro che competono per le medesime cariche.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie, relative ai soggetti di cui al comma 1, concernenti:

- a) i dati anagrafici;
- b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni;
- c) il titolo di studio conseguito;
- d) la professione esercitata;
- e) i dati significativi ai fini del riscontro della fedeltà della dichiarazione allegata all'adesione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.

3. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. I dati appartenenti all'amministrazione dell'Interno transitano nell'anagrafe di cui al comma 1, previo parere favorevole del Garante per la riservatezza dei dati personali; ad essi non si applica il comma 5 e gli unici soggetti titolati a prenderne visione sono i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno acquisito la disponibilità alla candidatura.

4. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe."».

6.0.4

BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Codice di autoregolamentazione
in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni)*

1. I partiti, i movimenti e le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente articolo si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, versino in una delle condizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente articolo, si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'atto, con cui il candidato accetta di figurare nella lista presentata alle elezioni da partito, formazione politica o lista civica che aderisce agli impegni di cui ai commi 1 e 2, è depositato al competente ufficio elettorale unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con cui il medesimo candidato assevera l'insussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2».

6.0.5

BUEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Compiti dell'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)

1. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *(Compiti dell'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)*. ? 1. L'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) in materia di opere pubbliche, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

f) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della lettera f) del comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato

l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando:

1) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai lavori, servizi e forniture la violazione dello schema tipo da essa redatto, in ordine alle informazioni relative ai tempi; ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) ai sensi della lettera f) del comma 4, l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza."».

6.0.6

[BUEMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Coordinamento con i giudici speciali ed altre autorità)

1. All'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti, alla direzione:

a) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale;

b) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

c) per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

d) per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

6.0.7

[BUEMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Parere sull'assegnazione di sede dei magistrati)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 19 luglio 2013, n. 87, ai soli fini dell'assegnazione di sede di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni, la Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 1 della citata legge n. 87 del 2013 può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura anche il suo parere».

Art. 7

7.1

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al codice civile in materia di false comunicazioni sociali) -

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621 (*False comunicazioni sociali*). Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"».

7.3

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali) ?

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. ? (*False comunicazioni sociali*). Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

7.4

[MUCCHETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (*Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali*) ? 1. All'articolo 2621 del codice civile, i commi, primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società di capitali e dei fondi pensione, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o

amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società la pena è aumentata fino alla metà"».

7.5

[SUSTA](#)

Al comma 1, capoverso «Articolo 2621», nel primo comma, dopo le parole: «direttori generali», inserire le seguenti parole «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

7.6

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo le parole: «altre comunicazioni sociali, » sopprimere le seguenti: «previste dalla legge».

7.7

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «consapevolmente».

7.8

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «dolosamente».

7.9

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel primo comma sopprimere le parole: «, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,».

7.10

[SUSTA](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 2621», nel primo comma, dopo la parola: «errore» inserire le seguenti: «rilevante per natura o per entità».

7.11

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».

7.12

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel terzo comma, dopo le parole: «Se i fatti cagionano un grave danno ai soci,» inserire le seguenti: «ai dipendenti,».

7.13

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel terzo comma sopprimere la parola: «grave».

7.14

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2621 del codice civile, al quarto comma le parole: "In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento di quella corretta." sono soppresse.

1-ter. All'articolo 2621 del codice civile, al quinto comma, le parole: "Nei casi previsti dai commi terzo e quarto" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso previsto dal terzo comma,"».

7.0.1

[PALMA](#), [BARANI](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effettuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la terna da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che «di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie».

7.0.2

[PALMA, BARANI, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-quinquies, è sostituito dal seguente:

"1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

7.0.3

[PALMA, BARANI, ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il

nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere».

Art. 8

8.1

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - (Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). ? 1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). ? Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto i bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

8.3

[MUCCHETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di fondi pensione o di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci e al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà"».

8.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «altre comunicazioni sociali» sopprimere le seguenti: «previste dalla legge».

8.5

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), nel primo comma, dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «consapevolmente».

8.6

[BARANI](#)

Al comma 1, nel primo comma, dopo la parola: «espongono» inserire la seguente: «dolosamente».

8.7

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, lettera a), nel primo comma, dopo la parola: «appartiene» sopprimere le seguenti parole: «, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,».

8.8

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera a), nel primo comma, dopo la parola: «errore» inserire le seguenti: «rilevante per natura o per entità».

8.9

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera a), nel terzo comma, dopo le parole: «Se i fatti cagionano un grave danno ai soci,» inserire le seguenti: «ai dipendenti,».

8.10

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a) nel terzo comma, sopprimere la seguente parola: «grave».

8.11

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e l'ottavo».

8.12

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)"».

8.0.1 (testo 2)

[MUCCHETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola in materia di requisiti di onorabilità dei componenti dei Consigli di amministrazione)

1. Nelle società in cui la pubblica amministrazione esercita direttamente o indirettamente il controllo di fatto o di diritto e nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, costituisce causa di ineleggibilità o sospensione dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalla carica:

a) l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;

b) l'emissione di una sentenza di condanna definitiva per i reati di cui al comma 1;

3. Costituisce inoltre causa di sospensione l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero incorrere nei casi di cui ai commi 1 e 3 devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. L'organo di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore è sospeso dalle funzioni.

L'organo di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie trattate nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nei commi 1 e 3. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

4. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'organo di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale».

8.0.1

MUCCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione)

1. Nelle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato e nelle società quotate o in quelle che emettono strumenti finanziari, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero incorrere nei casi di cui ai commi 1 e 2 devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo,

motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altri tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenute da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Il consiglio di amministrazione può comunque attivare la procedura di cui al comma 3, procedendo alla convocazione dell'assemblea per sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore.

5. Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale».

8.0.2

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote";

b) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote";

c) al primo comma, le lettere c), d), e), f) e g) sono abrogate;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a), b) e s) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 25-terdecies. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). ? 1.* In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,

n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

Art. 25-*quaterdecies*. - (*Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*). ? 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-*bis* e 10-*ter*, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno"».

8.0.3

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 27 - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). ?

1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena ivi prevista è aumentata"».

8.0.5

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata"».

8.0.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

2-ter. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata."».

8.0.6

[GIANLUCA ROSSI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 aggiungere in fine il seguente periodo: "I casi di incompatibilità e di inconferibilità di cui al presente comma non trovano applicazione nei riguardi dei dirigenti di struttura sanitaria semplice o complessa"».

8.0.7

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali)

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - *(Circostanza aggravante)*. ? Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà"».

8.0.8

[SUSTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente articolo 2622-bis:

"Art. 2622-bis. ? Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena ivi prevista è diminuita"».

8.0.9

[GINETTI](#), [CASSON](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati)

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni";

b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati».

8.0.10

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [BENCINI](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati)

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni";

b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati».

8.0.11

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

8.0.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incremento dei poteri all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi i dati dei medesimi contratti sono altresì trasmessi annualmente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici"».

8.0.13

[CROSIO](#), [STEFANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

MISURA SETTORIALE DI ULTERIORE CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 8-bis.

(Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo 2; comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2899, n. 358; la Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che precede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-ter. Fermi i profili di carattere penale una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardino l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'aver ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematica

dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato conseguentemente instaurato un procedimento giurisdizionale.

l-quater. Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni,. da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura, secondo le previsioni di cui al comma 1-*ter* che precede"».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 114 (pom.) del 03/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014
114ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) rileva che, stante la complessità del testo unificato e la varietà dei temi riguardati dall'articolato, appare opportuno attendere che il

sottosegretario Ferri prenda parte ai lavori della Commissione prima di proseguire oltre. La fase dell'illustrazione, infatti, è quanto mai rilevante in vista della successiva espressione dei pareri.

Il presidente [CASSON](#) dispone una breve sospensione in attesa che sopraggiunga il rappresentante del Governo.

La seduta sospesa alle ore 14,42, è ripresa alle ore 14,45.

Si passa all'illustrazione dei nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) precisa che il proprio emendamento 1.1000, al pari della proposta emendativa 1.1003 e delle successive 1.1004, 1.005, 1.006, è volta a disporre un irrigidimento sanzionatorio capace di garantire un efficace sistema di prevenzione generale verso i reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) interviene illustrando la portata dell'emendamento 1.1007, il quale tende a regolare esplicitamente la latitudine applicativa delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato. Tali norme non possono trovare applicazione ai procedimenti e ai processi in corso; del resto, l'introduzione di tale norma di carattere intertemporale contribuirebbe a fugare ogni possibile dubbio di legittimità costituzionale.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) preannuncia il ritiro delle proposte emendative 1.0.1 e 1.0.2, la cui formulazione può dirsi superata dagli emendamenti 1.0.1001 e 1.0.1000, i quali ultimi intervengono a disciplinare la condotta degli agenti provocatori e ad escluderne la punibilità quando il loro apporto contribuisce ed induce alla consumazione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene sul complesso delle proprie proposte emendative avanzate all'articolo 1; queste tendono a porre rimedio agli effetti abnormi che si genererebbero qualora venisse approvato un dispositivo di estensione dei termini di prescrizione. Limitandosi ad un calcolo sommario, si creerebbero incongrui allungamenti dei termini di estinzione del reato che, oltre ad essere asistematici nel quadro generale della disciplina codicistica, determinerebbero, nei fatti, il protrarsi a tempo quasi indefinito della pretesa punitiva.

Il presidente [CASSON](#) illustra l'emendamento 1.11, che concerne l'introduzione dei reati colposi di danno tra quelli che determinano l'incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, e i successivi emendamenti 1.15 e 1.16, entrambi volti a regolare l'istituto della prescrizione la cui decorrenza cesserebbe dopo la sentenza di primo grado.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha chiesto di poter aggiungere, insieme con gli altri senatori appartenenti al proprio Gruppo, la firma agli emendamenti 1.15 e 1.16, il presidente [CASSON](#), rispondendo ad un quesito avanzato dal senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e dallo stesso senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), precisa che eventuali declaratorie di improponibilità e ammissibilità degli emendamenti avranno luogo in una prossima seduta.

Il sottosegretario FERRI interviene per precisare che è allo studio del Governo la predisposizione di un testo organico, volto a ridisciplinare i termini e il sistema di maturazione della

prescrizione. Tale disegno di legge tende a prendere in considerazione le risultanze di una Commissione di studi presieduta dal professor Fiorella che, istituita presso il Ministero, ha nel recente passato elaborato puntuali suggerimenti per delineare modifiche nella citata materia codicistica.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 1.41, mentre chiede di poter aggiungere la firma agli emendamenti 1.0.1001 e 1.0.1000. Chiede altresì di poter sottoscrivere le proposte emendative 1.15 e 1.16.

Dandosi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa all'illustrazione delle proposte emendative presentate con riguardo all'articolo 2.

Il presidente [CASSON](#) illustra l'emendamento 2.5, volto a ripristinare l'impianto di repressione del reato di corruzione nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2012, la quale si è rivelata sostanzialmente inadeguata a garantire certezza ed effettività al sistema punitivo di tali condotte illecite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si danno per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) interviene sulle proposte emendative 3.1000 e 3.1001, le quali disciplinano la durata delle sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*. Si tratta di irrigidimenti delle sanzioni interdittive di particolare importanza al fine di garantire efficacia alle sentenze di accertamento della responsabilità per i delitti contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.0.1001 con il quale si intende ripristinare la risposta sanzionatoria e l'impianto generale di disciplina per il reato di cui all'articolo 416-*ter*, peraltro sulla base della formulazione originariamente contenuta nel disegno di legge n. 19. Alla stessa intenzione si ascrivono le proposte emendative 3.0.1003 e 3.0.1002. Peraltro, innalzare la cornice edittale per punire le condotte di cui all'articolo 416-*ter* appare sensato per evitare i rischi di irragionevole differenziazione della risposta punitiva rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. La struttura bilaterale del reato di scambio elettorale politico-mafioso accresce, infatti, i dubbi di irragionevolezza e dunque di illegittimità costituzionale in rapporto al delitto associativo di cui al citato articolo 416-*bis* e ai sensi degli articoli 3 e 25 della Carta fondamentale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 3.0.3, mentre il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) preannuncia il ritiro dell'emendamento 3.0.1, riservandosi in sede di espressione dei pareri, di ritirare, se del caso, ulteriori proposte emendative a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario FERRI chiarisce che alla base dell'emendamento 4.100 vi è l'intento di ridefinire riciclaggio e autoriciclaggio in un unico titolo di reato compreso nel medesimo articolo del codice e che verrà ad essere riguardato dall'articolo 5.

Nessun altro chiedendo di illustrare le proposte emendative, si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 5.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che gli emendamenti avanzati dal proprio Gruppo tendono ad apportare migliorie e correzioni al testo delle norme incriminatrici predisposte in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio dal Governo. Vi sono evidenti rischi di asistematicità nell'introdurre ulteriori inasprimenti di pena per il riciclaggio; del resto, la stessa intenzione di incriminare l'autoriciclaggio comminando pene assai rigide, potrebbe risolversi in un'irragionevolezza e in una inefficace risposta all'avvertita esigenza di prevenire e reprimere i reati a valle dell'attività delle organizzazioni criminali. Ormai, la dottrina appare unanime nel precisare che gli irrigidimenti di pena non dispiegano alcun rafforzamento della portata dissuasiva. Del resto, la stessa magistratura requirente ha sovente posto l'attenzione sulle norme di prevenzione, confermando che non è con l'inasprimento della minacciata sanzione detentiva che si riesce a far fronte in modo incisivo ai fenomeni di corruzione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) rileva che la norma che incrimina l'autoriciclaggio predisposta dal Governo sembra presentare elementi di vulnerabilità, dal momento che non consentirebbe la repressione delle condotte con le quali il soggetto attivo determina una mera sostituzione del profitto, del prezzo o del provento del reato presupposto, senza ottenere alcun ulteriore vantaggio, ma limitandosi ad ostacolare la tracciabilità dei frutti del reato a monte. A tale riguardo, il subemendamento 5.100/47 costituisce una valida integrazione capace di coprire la risposta sanzionatoria anche a fronte di tali concrete condotte.

Il presidente [CASSON](#) chiarisce che l'emendamento 5.4 reca ancora leggere migliorie rispetto al testo proposto dal Governo. Si tratta, in particolare, dell'esplicito riferimento all'attribuzione fittizia ad altri della titolarità e della disponibilità di denaro o altri beni provenienti dal delitto presupposto.

Anche il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), con riferimento al complesso delle proposte emendative riferite all'emendamento 5.100 del Governo, sottolinea l'importanza di allargare il raggio di applicazione delle norme penali meglio definendo le attività che integrano la condotta di autoriciclaggio, l'ambito del dolo specifico e la mera condotta di ostacolo al tracciamento dei proventi del reato presupposto.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 5.100/48 e illustra l'emendamento 5.100/41 che traduce in elemento di individuazione della condotta ciò che, nel testo del Governo, rientra tra gli elementi essenziali del dolo specifico alla base del delitto di autoriciclaggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta emendativa 6.0.2 che reca un organico complesso di norme le quali, agendo sul sistema delle misure preventive con riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione, introduce disposizioni volte a prevenire e reprimere, ben al di là delle sole norme di diritto penale, le diffuse condotte di corruzione e gli ulteriori illeciti contro la pubblica amministrazione.

Dati per illustrati i restanti emendamenti presentati con riguardo all'articolo 6, si passa agli emendamenti avanzati all'articolo 7.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) chiarisce che l'emendamento 7.9 si prefigge di delineare con più nitore la fattispecie incriminatrice delle false comunicazioni sociali, prevedendo l'inserimento dell'induzione in errore quale presupposto per l'irrogazione della sanzione penale.

Il presidente [CASSON](#) specifica che l'emendamento 7.6, espungendo l'inopportuno riferimento alle sole comunicazioni sociali previste dalla legge, rende più chiara ed efficace la fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Identica proposta modificativa è stata peraltro presentata con riferimento al successivo articolo 2622.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva le ragioni per le quali ritiene imprescindibile sopprimere l'articolo 7, così da evitare un'ulteriore modifica della sofferta disciplina penalistica delle false comunicazioni sociali, tenendo peraltro presente che l'intervento adottato nel corso dello scorso decennio aveva mostrato esiti positivi. Era stata confermata l'infondatezza delle critiche di chi riteneva che certe condotte particolarmente allarmanti fossero state depenalizzate e che la magistratura requirente si trovasse priva di idonei istituti per la persecuzione dei reati societari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 7; del pari, nessuno dei presentatori delle proposte emendative riferite all'articolo 8 chiede di intervenire in sede di illustrazione.

Il presidente [CASSON](#) dà quindi per conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [CASSON](#) rende noto che la seduta della Commissione già convocata per le ore 20,30 di oggi, è anticipata alle ore 18, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER I DISEGNI

N. [19](#), [657](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

G/19-657-711-846-847-851-868NT/1000/2

[BARANI](#)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di Corruzione, considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento disposizioni effettivamente volte a prevenire condotte illecite sussumibili nelle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti al reato di corruzione e concussione e volte a evitare l'infiltrazione delle attività poste in essere dalle associazioni criminali nei settori in cui le pubbliche amministrazioni si trovano ad operare con attività paritetica o autoritativa;

rilevato altresì che tali obiettivi non possono perseguirsi solamente con l'introduzione di nuove fattispecie di reato o con le modifiche al sistema di repressione degli illeciti penali;

considerata la necessità di garantire il pieno rispetto degli articoli 95, 97, 100, comma 3 della Costituzione che prevedono l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché l'esigenza di mantenere l'unità di indirizzo amministrativo nell'ambito dell'azione dei singoli dicasteri, determinando puntualmente le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

rilevato che il coinvolgimento in funzioni di amministrazione attiva degli appartenenti all'ordine giudiziario, nonché ai plessi giurisdizionali speciali determina una indiretta ma problematica commistione tra funzioni di garanzia e giurisdizione e attività di indirizzo amministrativo, con potenziali sovrapposizioni tra i ruoli di controllo e attività controllate;

considerato che la pratica del diffuso conferimento ad appartenenti alla magistratura ordinaria e a quelle speciali, nonché a procuratori e avvocati dello Stato, di incarichi di diretta collaborazione nell'ambito dei singoli comparti ministeriali rischia di affievolire la portata dei citati principi costituzionali,

impegna il Governo a introdurre disposizioni volte a vietare, comunque a limitare il conferimento a magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché a procuratori e avvocati dello Stato di incarichi presso uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, ad eccezione del Ministero della giustizia, delle autorità amministrative indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Saranno fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni legislative.

A circoscrivere il contingente degli incarichi di studio attribuiti ai dirigenti appartenenti alle amministrazioni dello Stato, sostituendoli, quanto prima, con incarichi di funzione, ferma restando la retribuzione percepita e la durata dei contratti in essere.

A valutare l'opportunità, in conseguenza, di disporre la soppressione del comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1

1.1000

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sei».

1.1001

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, dopo la sentenza di primo grado. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio, quando non sia ancora intervenuta la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».

1.1002

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 311, 322 e 322-bis, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio".

1.1003

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».

1.1004

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «sei a dodici».

1.1005

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

1.1006

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le parole: «fino a due terzi».

1.1007

[CUCCA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso».

1.0.1000

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MUSSINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

1.0.1001

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MUSSINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

Art. 2

2.1000

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei anni a dodici anni» con le seguenti: «da otto anni a quattordici anni».

Art. 3

3.1000

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «non inferiore a due volte l'ammontare».

3.1001

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

3.0.1000

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 322-quinquies del codice penale)

1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:

Art. 322-quinquies. (Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione)

Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis e 648-bis, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado».

3.0.1001

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. ? (Scambio elettorale politico-mafioso). ? La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

3.0.1002

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter, le parole "o di altra utilità" sono sostituite dalle seguenti: "o di qualunque altra utilità"».

3.0.1003

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter, dopo le parole "o di altra utilità" inserire le seguenti: "ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

Art. 4

4.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

4.1000

[MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifica all'articolo 648-ter in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Fuori dei casi di cui agli articoli 648 e 648-bis, chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 5

5.100/1

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sostituire i primi due commi con il seguente:

«Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493».

5.100/2

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi di concorso del reato,».

5.100/3

[MUSSINI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,».

5.100/4

[RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#), [MINEO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,».

5.100/5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «da quattro

a dodici anni» con le seguenti: «da sei a quattordici anni».

5.100/6

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

5.100/7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».

5.100/8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

5.100/9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

5.100/10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sedici».

5.100/11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattordici».

5.100/12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «10.000 a euro 100.000» con le seguenti: «40.000 a euro 150.000».

5.100/13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «60.000».

5.100/14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «40.000».

5.100/15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000».

5.100/16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000».

5.100/17

[MUSSINI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chiunque avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

5.100/18

[MUSSINI](#)

All'emendamento 5.100, «Art. 648-bis» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chiunque avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce, impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie».

5.100/19

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis» nel secondo comma, sostituire le parole da: «Si applica» fino a: «100.000» con le seguenti: «La stessa pena si applica».

5.100/20

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 5.100, al capoverso «Art. 648-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Riciclaggio e autoriciclaggio)»;

b) Al secondo comma, le parole: «da tre a otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000».

5.100/21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, al capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «da tre ad otto anni» con le seguenti: «da sette a tredici anni».

5.100/22

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «da tre ad otto anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni».

5.100/23

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, al capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

5.100/24

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «tre» con la seguente: «sette».

5.100/25

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

5.100/26

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.100/27

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

5.100/28

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

5.100/29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire le parole: «10.000 a euro» con le seguenti: «40.000 a euro 150.000».

5.100/30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «60.000».

5.100/31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «40.000».

5.100/32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000».

5.100/33

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000».

5.100/34

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sopprimere le parole da: «, al fine» fino alla fine del comma medesimo.

5.100/35

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sopprimere le parole: «al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie».

5.100/36

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole da: «, al fine» fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni».

5.100/37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio in attività economiche o finanziarie di qualsiasi natura e specie».

5.100/38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività economiche o finanziarie di qualsiasi natura e specie».

5.100/39

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio in attività economiche, finanziarie o

professionali di qualsiasi natura e specie».

5.100/40

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ulteriore in attività economiche, finanziarie o professionali di qualsiasi natura e specie».

5.100/41

[RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#), [MINEO](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «al fine di procurare» con la seguente: «procurando».

5.100/42

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere la parola: «ulteriore».

5.100/43

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere la parola: «ulteriore».

5.100/44

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «in attività imprenditoriali o finanziarie».

5.100/45

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «in attività imprenditoriali o finanziarie».

5.100/46

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «in attività imprenditoriali o finanziarie» con le seguenti: «in attività economiche o finanziarie».

5.100/53

[CUCCA](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «imprenditoriali» con la seguente: «speculative».

5.100/47

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».

5.100/48

[GINETTI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa».

5.100/49

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sostituire il quarto comma, con il seguente: «La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».

5.100/50

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel quarto comma, sostituire le parole: «inferiore

nel massimo a cinque anni» *con le seguenti*: «inferiore nel massimo a tre anni».

5.100/51

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel quinto comma, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a due terzi».

5.100/52

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel sesto comma, sostituire le parole: «Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648» con le seguenti: «Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 648».

5.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio)

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis - *(Riciclaggio)*. ? Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

5.1000

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [ELIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio)*.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - *(Riciclaggio ed*

Autoriciclaggio). ? 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

5. La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

5.1001

[MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifica all'art. 648-bis in materia di riciclaggio).*

L'art. 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - *(Riciclaggio).* ? Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

5.0.1000

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni
di riciclaggio ed autoriciclaggio)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine ? SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

Art. 6

6.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

Art. 7

7.1000

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «art. 2621», sostituire la parola: «uno» con la seguente: «due».

7.1001

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «art. 2621», nel terzo periodo, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «dalla metà fino a due terzi».

Art. 8

8.1000

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati).

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). ? Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

8.0.1000

[CROSIO, STEFANI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis.

**MISURA SETTORIALE DI ULTERIORE CONTRASTO
ALLA CORRUZIONE**

Art. 8-bis.

*(Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358, la Pubblica amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che precede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-ter. Fermi i profili di carattere penale, una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardino l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'aver ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato conseguentemente instaurato un procedimento giurisdizionale.

1-quater. Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni, da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura, secondo le previsioni di cui al comma 1-ter che precede"».

8.0.1001

[BARANI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative ad incarichi di studio e arbitrati)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie o i compromessi sottoscritti in violazione della presente disposizione sono nulli e l'avvenuta sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale in capo ai responsabili dei relativi procedimenti. Tale divieto si estende alle società interamente controllate dalle citate pubbliche amministrazioni».

8.0.1002

[BARANI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali)

1. È vietato, anche in favore di società controllate *in house*, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (pom.) del 03/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014
115ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 18,10.

**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE,
VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO, RICICLAGGIO**

Il presidente [PALMA](#) comunica che è opportuno sospendere la seduta per consentire al sottosegretario Ferri di prendere parte ai lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18, 35.

Ha la parola il sottosegretario FERRI il quale, oltre a confermare quanto già anticipato nel corso della 1ª seduta pomeridiana circa il fatto che il Governo sta predisponendo un disegno di legge organico volto a ridefinire l'istituto della prescrizione nel codice penale, aggiunge che è in corso di redazione anche un complesso di disposizioni in materia di false comunicazioni sociali, sul quale sarà acquisito anche l'orientamento del Ministero per lo sviluppo economico. Più in generale il Governo è orientato a presentare un disegno di legge riguardante i tre ambiti normativi sui quali insiste il testo unificato adottato dalla Commissione. Precisando che l'iniziativa legislativa sarà adottata in tempi brevi e che essa sarà trasmessa al Senato in modo da non disperdere il prezioso lavoro istruttorio già svolto in Commissione, chiede che si possa momentaneamente soprassedere con il prosieguo dell'esame sulle proposte emendative, proprio al fine di consentire che trovi spazio nei lavori il preannunciato disegno di legge governativo.

Il presidente [PALMA](#) invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi sulla richiesta avanzata dal sottosegretario Ferri.

Secondo il senatore [LUMIA](#) (PD), l'iniziativa legislativa preannunciata dal Governo costituisce una novità rilevante anche perché investe i tre ambiti di disciplina recati dal testo unificato adottato dalla Commissione. Ciascuno dei Capi del citato testo unificato concernono temi che il proprio Gruppo ritiene cruciali per un effettivo salto di qualità nella lotta alla corruzione e agli illeciti contro la pubblica amministrazione. Per tali ragioni ritiene si debba attendere con interesse la presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa, senza tuttavia disperdere il prezioso lavoro di questi mesi e anzi valorizzandone il frutto avanzato così da acquisire due ulteriori risultati: il primo consiste nell'evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza e il secondo nel valorizzare il ruolo di questa Commissione come sede primaria di presentazione del citato disegno di legge al fine di consentire il più ampio coinvolgimento di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione. In tale prospettiva, ribadisce la propria disponibilità ad accedere alla richiesta del Governo.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) manifesta disappunto per l'andamento dei lavori che sta caratterizzando l'esame dei disegni di legge in titolo. Del resto, la propria parte politica aveva più volte e in varie sedi evidenziato che la complessità del provvedimento non era compatibile con le accelerazioni impresse più che altro in vista delle consultazioni elettorali che hanno avuto luogo il 25 maggio. Dopo queste inopportune accelerazioni per fini di consenso elettorale, che peraltro hanno costretto la Commissione a repentini cambi di programmazione nei lavori, in seguito alla presentazione di tre emendamenti da parte del Governo, e dopo l'apertura di un ulteriore termine per subemendare, ora giunge la notizia di un ulteriore provvedimento che il Governo sarebbe prossimo a presentare in Senato. Si domanda, dunque, se non stia venendo meno la complessiva coerenza degli atteggiamenti in una materia, quella della lotta alla corruzione, che all'opposto imporrebbe di mettere ordine nell'esame degli ambiti normativi di intervento, nei tempi di esame e nella qualità e certezza delle disposizioni di legge che la Commissione è chiamata a sottoporre all'esame dell'Assemblea. Alla luce di queste considerazioni e del recente andamento dei lavori, si dice contraria alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda che a nome del proprio Gruppo si è più volte espresso affinché si possa svolgere un esame approfondito e accurato di tutti i profili riguardanti la lotta alla corruzione attraverso gli interventi normativi sottoposti all'esame della Commissione. Non a caso, le proposte emendative a sua firma sono volte ad ampliare il quadro degli interventi atti a prevenire e reprimere gli illeciti contro la pubblica amministrazione. Pertanto, conferma il proprio orientamento favorevole a che l'istruttoria prosegua in modo approfondito e proficuo, senza imprimere accelerazioni inopportune e gravide di inconvenienti per la redazione di un efficace impianto normativo anticorruzione. Pur riconoscendo le ragioni della posizione espressa dalla senatrice Alberti Casellati, sulla base del coerente atteggiamento assunto dalla propria parte politica dall'inizio dei lavori in Commissione, si dice favorevole ad attendere che pervenga in Senato il disegno di legge preannunciato dal sottosegretario Ferri.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ripercorre a sua volta il lungo *iter* di esame dei disegni di legge in materia di lotta alla corruzione e lamenta l'incoerenza di fondo che si cela in questa ulteriore ipotesi di rallentamento dei lavori della Commissione. Si domanda poi se le repentine accelerazioni, seguite poi da improvvise richieste di rinvio, non siano la spia di una mancanza di orientamenti convergenti tra le file della maggioranza che sostiene il Governo. Propone, quindi, che si prosegua secondo quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori di Commissione e in vista dell'esame in Assemblea che, allo stato degli atti, avrà luogo martedì prossimo. Qualora poi vi fossero aree di disciplina non riguardate dal provvedimento sottoposto all'esame dell'Aula, nulla vieta che il Governo se ne faccia

carico predisponendo un ulteriore provvedimento normativo che potrà seguire tempi di esame ovviamente diversi.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che un ulteriore rinvio non trova giustificazione alla luce degli approfondimenti già svolti dalla Commissione e che si sono tradotti nelle articolate proposte emendative illustrate nel corso della 1a seduta pomeridiana di oggi. Peraltro, l'interruzione dell'*iter legis* in attesa di un'ulteriore iniziativa governativa costituirebbe un segnale di debolezza per la Commissione che si mostrerebbe soggetta a tempi, iniziative e proposte dell'Esecutivo, nonostante l'esame degli atti normativi volti a contrastare le condotte di corruzione risalga ormai all'inizio della legislatura.

Per quanto precede, si dice favorevole a proseguire con senso di responsabilità nell'esame degli emendamenti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) manifesta forti perplessità su un metodo incoerente e incerto che ora indurrebbe a sospendere l'esame in attesa di ulteriori iniziative legislative del Governo, sebbene la Commissione sia giunta ad una fase avanzata dei lavori istruttori. Né può negarsi che l'annuncio testè udito dal sottosegretario Ferri giunge tardivo anche a prescindere dalla condivisione sui contenuti del testo unificato adottato dalla Commissione e sulle proposte emendative che verranno poste in votazione.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) rileva che le variazioni nell'andamento dei lavori rientrano nella fisiologia dell'istruttoria in Commissione. Del resto, il Governo ha già contribuito ad elaborare idonee proposte normative in materia di lotta alla corruzione, e non si vede alcuna incoerenza nel consentire all'Esecutivo di presentare un proprio disegno organico di interventi che vada al di là di quanto già disposto dagli emendamenti 4.100, 6.100 e 5.100. L'andamento dei lavori su altri provvedimenti in materia di negazionismo e di reati ambientali confermano che non è inusuale tornare ad approfondimenti istruttori o a prendere in considerazione un supplemento di esame a tempo determinato per acquisire proposte normative ulteriori o pervenire a nuovi accordi al fine ultimo di migliorare la redazione dei testi. Naturalmente, l'opportunità di attendere la preannunciata iniziativa di legge governativa non dovrà risolversi in un rinvio *sine die*. In tal caso, la Commissione potrà sempre decidere di riprendere i lavori qualora, in ipotesi, il Governo non dovesse mantenere i propri impegni di procedere a una celere presentazione del disegno di legge preannunciato oggi.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) rileva come la ormai non sporadica convergenza nei lavori di Commissione tra le posizioni del Gruppo del Partito democratico e quelle del Movimento 5 Stelle sembra in questo caso venir meno, giacchè dopo le ripetute insistenze per l'urgente definizione dell'esame sui disegni di legge n. 19 e connessi, ora lo stesso Gruppo del Movimento 5 Stelle si trova a fare i conti con un'improvvisa richiesta battuta d'arresto. Ma di fronte all'esistenza testè prospettata dal Governo, occorre ricordare che vi è d'ostacolo la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea deliberata per il prossimo 10 giugno dalla Conferenza dei capigruppo. Non si vedono allora le ragioni per contravvenire all'obbligo implicito di proseguire nell'esame in Commissione, pur nella consapevolezza, quanto al merito delle proposte normative già presentate, che poi quando il disegno di legge approvato dal Senato sarà trasmesso alla Camera dei deputati, esso verrà radicalmente modificato sulla base dei diversi equilibri di maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento. Conclude dunque chiedendo che si prosegua, almeno fino a contraria indicazione, secondo la scadenza fissata per l'esame in Assemblea.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che sarebbe oltremodo facile, per la propria parte politica, rivendicare oggi la fondatezza delle ragioni di contrarietà assunte quando la Conferenza dei

Capigruppo impresse un'illogica accelerazione al corso dei lavori su disegni di legge la cui complessità suggeriva, al di là di ogni contingenza non estranea alle consultazioni elettorali, un esame approfondito ed attento di tutti gli ambiti di disciplina recati dal testo unificato adottato dalla Commissione. Né occorre ricordare come il Presidente della Commissione, il Capogruppo di Forza Italia e altre forze politiche avessero ripetutamente sottolineato l'esigenza di mettere al riparo da ogni strumentalizzazione elettorale l'esame dei disegni di legge in titolo. Dopo che a nulla valsero queste obiezioni, ora appare chiaro che è il Governo a farsi artefice di nuovi scarti improvvisi nell'andamento dei lavori, senza trascurare, peraltro, che il vero organo decidente non è tanto questa Commissione ma la Conferenza dei Capigruppo che, ad oggi, ha fissato l'inizio dell'esame in Assemblea per la giornata di martedì 10 giugno. Rilevata dunque questa incoerenza di fondo nel metodo di esame - che, peraltro, non è da ascrivere alla Presidenza della Commissione - assumono minor rilievo le considerazioni riguardanti il merito degli emendamenti sui quali, pure, si era soffermato attentamente in sede di illustrazione al fine di segnalare possibili miglioramenti del testo.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) ricorda di aver proposto, già al momento della presentazione del testo unificato poi adottato dalla Commissione, la disgiunzione dell'esame di due dei tre Capi che lo compongono. Rigettata tale ipotesi l'articolato che impegna attualmente la Commissione assume evidenti caratteri di complessità e, per taluni aspetti, presenta prevedibili problemi che lo avevano indotto, nella sua qualità di relatore, ad offrire alla Commissione un testo aperto a modifiche e correzioni. Rimane poi da rilevare che nell'impianto del disegno di legge n. 19, da cui si presero le mosse in origine, vi era un legame tra interventi di irrigidimento sanzionatorio e modifiche ai termini di decorso della prescrizione. A fronte di tali elementi, ora la Commissione si trova ad apprendere un dato nuovo che corrisponde all'intenzione da parte dell'Esecutivo di redigere una proposta legislativa organica che si faccia carico di risolvere le complesse questioni più volte illustrate nel corso dei lavori. Del resto, non era stato il Governo ad insistere per la calendarizzazione poi effettuata dalla Capigruppo per martedì 10 giugno. Occorre dunque tener conto del nuovo contesto e accogliere la richiesta avanzata dal sottosegretario Ferri per poter sciogliere i rilevanti problemi di redazione delle norme in materia di autoriciclaggio, di modifica agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e di ridefinizione complessiva degli articoli 157 e 161 del codice penale in materia di prescrizione. Conclude osservando che se la Commissione si esprimerà nel senso di accedere alla richiesta testè avanzata dal Governo, la Conferenza dei Capigruppo, con molte probabilità, non potrà che prenderne atto.

Il presidente [PALMA](#) riepiloga le vicende che hanno condotto alla repentina calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo; ricorda i propri ripetuti interventi orientati a mettere al riparo l'esame in Commissione sui provvedimenti in materia di anticorruzione dalle contingenze derivanti dall'approssimarsi delle consultazioni elettorali e dagli improvvisi scarti di andamento che menomano il contributo dei Gruppi alla definizione di interventi normativi assai complessi e sui quali egli ha sempre inteso garantire l'approfondimento e il confronto in Commissione. Va altresì ricordato che, in seguito ad una votazione conclusasi in parità, la Commissione respinse la proposta di distinguere l'*iter legis* sugli irrigidimenti delle sanzioni penali da quello concernente gli altri due Capi dell'attuale testo unificato. È dipeso dalla Conferenza dei Capigruppo la scelta di inserire i provvedimenti in titolo all'esame dell'Assemblea già per la giornata di martedì della prossima settimana. Anche su questa decisione, peraltro già frutto di un primo rinvio, aveva avuto modo di manifestare le proprie perplessità, pur assicurando la continuità dei lavori della Commissione così da garantire la possibilità di conferire mandato al relatore per riferire in Aula nei tempi stabiliti.

L'ulteriore annuncio odierno da parte del Governo non può esimere la Presidenza della Commissione dal porre in essere tutte le garanzie, in favore di ciascuna forza politica rappresentata, affinché si possa tener fede al calendario dei lavori definito per la prossima settimana; e ciò - lo ribadisce ancora una volta - anche se il proprio orientamento e una realistica previsione allo stato degli atti lo avevano ripetutamente indotto a suggerire altre soluzioni e tempi più congrui per definire l'esame del

provvedimento. Oltre che alla luce di queste considerazioni, la richiesta del Governo merita di essere considerata anche in base al principio di leale collaborazione tra l'Esecutivo e le Camere, un principio questo che, oltre a trovare fondamento espresso nella Carta fondamentale, è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale. Pertanto, non potendosi offrire spazio a ulteriori dilazioni, specialmente se contrarie a quanto definito dai competenti organi di programmazione dei lavori del Senato, ascoltati gli orientamenti dei Gruppi in Commissione, ritiene opportuno soprassedere sulla votazione degli emendamenti nel corso delle sedute di oggi e domani. Tuttavia, qualora la Conferenza dei Capigruppo non apportasse modifiche al calendario dei lavori della prossima settimana, si vedrà costretto a procedere con l'esame delle proposte emendative e con la loro votazione già nel corso della seduta convocata per giovedì 5 e in eventuali, ulteriori sedute la cui convocazione si rendesse necessaria per definire il provvedimento in tempo utile in vista dell'esame in Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,35.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 118 (pom.) del 05/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2014
118ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **[PALMA](#)** comunica che il Governo, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei Capigruppo, ha confermato l'intenzione di presentare un proprio disegno di legge in materia di lotta alla corruzione. Non essendosi conseguita l'unanimità tra i Gruppi parlamentari in ordine al mantenimento o al differimento della calendarizzazione in Assemblea - già fissata per la prossima

settimana - dei disegni di legge n. 19 e connessi, si potrà tornare sulla decisione nel corso della prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo che avrà luogo, probabilmente, nel corso della giornata di martedì 10 giugno.

In questo quadro il Presidente invita i Gruppi a valutare l'ipotesi di dare applicazione all'articolo 51, comma 2, del Regolamento, in base al quale la Commissione potrà differire la trattazione dei disegni di legge in titolo, fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese. In ogni caso, la Commissione dovrà adeguarsi alle decisioni adottate dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Per tali ragioni anticipa che la prossima convocazione della Commissione avrà luogo per le ore 14 e le ore 20 di martedì prossimo, così che, qualora non vi fossero variazioni nel calendario dei lavori dell'Assemblea, vi saranno comunque le condizioni per conferire il mandato al relatore per riferire tempestivamente in Aula.

Domanda dunque ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione di manifestare il proprio orientamento sulla proposta di applicazione della citata disposizione regolamentare.

Prende la parola il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*) il quale, a nome del suo Gruppo, si dichiara d'accordo con il ricorso all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, del Regolamento, ritenendo in ogni caso necessario tenere conto delle prossime decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) manifesta la contrarietà del proprio Gruppo sull'applicazione della norma regolamentare testé richiamata e, comunque, non accede ad alcuna richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge in materia di corruzione; peraltro, potraendosi la trattazione di questi disegni di legge già da lungo tempo, non si giustifica l'intervento normativo del Governo in una fase tanto avanzata del procedimento; ciò rallenterebbe o addirittura ostacolerebbe l'approvazione del testo.

Concordano invece con l'ipotesi di differimento dell'esame i senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*).

Dopo una breve precisazione del presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea l'importanza e l'opportunità dell'iniziativa di legge governativa che potrà contribuire alla definizione di una disciplina complessa quale quella delle misure anticorruzione; pertanto, a nome del suo Gruppo, concorda con la proposta di differimento ai sensi all'articolo 51, comma 2, del Regolamento.

Anche i senatori [ROMANO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, l'assenso al differimento della trattazione dei disegni di legge in esame.

La senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*) manifesta invece contrarietà all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, del Regolamento per il differimento dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in quanto così facendo si consente surrettiziamente al Governo di interferire ancora una volta con l'esercizio del potere legislativo da parte degli organi del Senato.

Il presidente [PALMA](#) pone quindi in votazione la proposta di rinvio del seguito dell'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Regolamento; la proposta risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 119 (pom.) del 10/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

**SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DEI PARLAMENTARI ALLA FESTA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI**

Il senatore **[GIOVANARDI](#)** (NCD) rappresenta alla Commissione il proprio vivo disappunto per il mancato invito dei componenti del Parlamento alle consuete celebrazioni e cerimonie ufficiali delle Forze dell'ordine di quest'anno. Si tratta di una circostanza di particolare gravità e che denota una crescente delegittimazione del ruolo dei componenti delle Camere.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che la Conferenza dei capigruppo si riunirà alle ore 15,45 di oggi per decidere, tra l'altro, anche in ordine al mantenimento o al differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo. Ricorda in proposito che, come prospettatogli personalmente e per le vie brevi dal Presidente del Senato nel corso della seduta di giovedì 5 giugno, era stata posta ai voti la proposta di rinvio, ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del Regolamento, del seguito dell'esame dei provvedimenti suddetti, in considerazione dell'annuncio da parte del Governo dell'imminente presentazione di un progetto di legge in materia di contrasto alla corruzione. Tale proposta, come noto, era stata approvata. Alla luce di tali considerazioni invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere la propria posizione in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento; in particolare, domanda se si ritenga di mantenere il differimento della trattazione dei disegni di legge in attesa della decisione della conferenza dei capigruppo e se sia opportuno, in ogni caso, procedere alla sconvocazione della seduta notturna di oggi; occorre tenere altresì conto che, qualora fosse confermata la calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge, risulterebbe comunque ardua la conclusione dell'*iter* in Commissione nell'ambito di una sola seduta.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che, avendo il Governo manifestato l'intendimento di presentare un'autonoma proposta di legge e avendo la Commissione già deliberato il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo ai sensi dell'articolo 51 comma 2, l'*iter* dei provvedimenti debba restare sospeso in attesa di ulteriori deliberazioni da parte della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) chiede al Presidente di chiarire in quale sede il Governo abbia ufficialmente preannunciato la presentazione di un'autonoma proposta di legge.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che il Governo, nella persona del Sottosegretario Ferri, ha preannunciato in sede di Commissione la presentazione di un'iniziativa legislativa. Tale annuncio è stato, come confermato dal senatore Susta, ribadito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ribadisce le perplessità già palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il quale a suo avviso non potrebbe trovare applicazione con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa. Esprime poi un giudizio fortemente critico per l'eccessivo protrarsi dei tempi d'esame dei provvedimenti, dovuto a continue e reiterate richieste di sospensione da parte dell'Esecutivo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la seduta notturna della Commissione convocata per oggi debba essere sconvocata in ogni caso sia che la Conferenza dei capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea - e quindi appaia necessario attendere la presentazione del disegno di legge governativo - sia che la Conferenza dei capigruppo confermi il mantenimento dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta di domani - e, pertanto, divenga improbabile la conclusione in una sola seduta della trattazione dei provvedimenti.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) reputa del tutto pleonastico il dibattito in corso, poichè risulta ormai certo il differimento della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in titolo da parte della Conferenza dei capigruppo. Infatti, una volta disposto il differimento della calendarizzazione, la Commissione, avendo già peraltro deliberato ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, il rinvio dell'esame, non potrebbe che sospendere i lavori, in attesa della presentazione della proposta governativa.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) osserva preliminarmente come l'interpretazione dell'articolo 51 comma 2 seguita dalla Presidenza appaia corretta, dato che tale disposizione, potendo trovare applicazione anche in riferimento ai lavori di Commissione, consente di sospendere l'*iter* d'esame di un provvedimento, a prescindere dalla fase e dallo stato della trattazione, nel caso di preannuncio da parte del Governo di un'autonoma proposta di legge. In relazione all'andamento dei lavori della Commissione ritiene che, al momento, non si debba procedere alla sconvocazione della seduta notturna, ma sia più opportuno attendere l'esito dei lavori della odierna Conferenza dei capigruppo.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime profondo disagio per l'atteggiamento dell'Esecutivo in ordine ai provvedimenti in titolo; infatti, da un lato il Governo in Commissione ne ha più volte sollecitato il rinvio e dall'altro sui mezzi di stampa, ora per ragioni elettorali ora per fronteggiare il clamore che accompagna le inchieste giudiziarie, addossa al Parlamento la presunta intenzione di rallentare l'esame.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che la discussione in corso sia del tutto superflua, poichè un dibattito sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato, ha già avuto luogo. In merito alla eventuale sconvocazione della seduta notturna condivide l'esigenza di attendere le decisioni della Capigruppo in ordine alla calendarizzazione dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) reputa inconferente il riferimento del senatore Casson alla applicazione analogica dell'articolo 51 comma 2 alle procedure in Commissione, anche perchè tale disposizione fa proprio esplicito riferimento ai lavori di Commissione. Ben più fondati appaiono i dubbi interpretativi posti dal senatore Cappelletti circa il significato da attribuire al termine "discussione". A ben vedere, infatti, la norma regolamentare non chiarisce se tale termine indichi la sola discussione generale ovvero sia usato come generico sinonimo di trattazione.

Il presidente [PALMA](#), tenuto conto del dibattito svoltosi, avverte che qualora la Capigruppo decida il differimento della calendarizzazione in Assemblea, la seduta notturna di oggi non avrà più luogo. Nell'ipotesi in cui la Conferenza dei Capigruppo dovesse invece mantenere all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo, la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente **PALMA** ricorda alla Commissione che, in conseguenza dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, soppressive dell'articolo 1 del disegno di legge 1070 era stato consentito al senatore Susta di riformulare l'emendamento 1.2 in ragione del fatto che tale proposta - formalmente preclusa - risulta certamente riferibile al contenuto proprio all'articolo 2 del disegno di legge. Tuttavia, non essendo pervenuta nessuna proposta di riformulazione e non essendo presente il senatore Susta, l'emendamento 1.2 deve considerarsi decaduto.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in seguito alla soppressione dell'articolo 1, riformula il parere reso sull'emendamento 2.2, prospettandone alla senatrice Stefani una possibile riformulazione.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritiene che la proposta di riformulazione, nei termini sommariamente illustrati dal relatore, costituisce nei fatti la presentazione di una nuova e autonoma proposta che ha soltanto limitata attinenza al testo dell'emendamento 2.2.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) condivide l'osservazione testé svolta precisando peraltro che, ove approvato, tale emendamento determinerebbe la preclusione di tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 senza che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di subemendarla. La via lineare per esaminare una proposta emendativa del tenore sommariamente illustrato dal relatore consiste nella predisposizione di un nuovo testo a sua firma e non in una riformulazione tale da modificare interamente la portata dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La senatrice **STEEANI** (*LN-Aut*), pur ritenendo preferibile l'originaria riformulazione del proprio emendamento, il quale estendeva la responsabilità degli appartenenti all'ordine giudiziario anche all'ambito del danno inteso civilisticamente, civilistico, si riserva di accogliere la proposta di riformulazione del relatore.

La seduta sospesa alle 14,50, riprende alle ore 15,10.

Il presidente **PALMA** rinvia ad una successiva seduta il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [GINETTI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che reca la disciplina di dettaglio per la determinazione delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali spettanti alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Tale disciplina è attualmente dettata da due distinti regolamenti ministeriali: il decreto n. 87 del 2002 in materia di sgravi fiscali e il decreto 9 novembre 2001 in materia di agevolazioni fiscali.

L'esecutivo, nell'ottica di una maggiore sistematicità, ha ritenuto di adottare, in luogo dei due suddetti regolamenti, un unico decreto.

Prima di procedere alla puntuale disamina del provvedimento, si sofferma sul quadro legislativo di riferimento.

Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 193 del 2000, (come modificata, da ultimo, dal d.l. n. 78 del 2013), dispone la concessione di un credito di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti ovvero internati, ammessi al lavoro interno, al lavoro esterno o alla semilibertà, o che svolgono nei loro confronti attività formative. La legge citata demanda la determinazione delle modalità e dell'entità degli sgravi ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia.

Per quanto concerne i benefici contributivi, invece, la legge n. 381 del 1991, anche essa in parte modificata dal decreto legge n. 78 del 2013, prevede una percentuale di sgravio delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedale psichiatrico giudiziario e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno o alla semilibertà. Anche in tale caso la legge demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, l'indicazione della percentuale di abbattimento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta.

L'atto del Governo in esame, si articola di due titoli, il primo dedicato alle agevolazioni fiscali e il secondo ai benefici contributivi.

L'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno o a quello esterno o alla semilibertà. Tale modulazione è il frutto - si legge nella relazione di accompagnamento - "di una valutazione tesa a coniugare la finalità di promuovere l'assunzione dei lavoratori detenuti da parte delle imprese e cooperative con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a sostenere tale azione di stimolo".

Gli articoli 2 e 3 estendono i benefici fiscali anche alle imprese che svolgono attività formative per i

detenuti.

L'articolo 4 interviene sulle condizioni per fruire delle agevolazioni per i mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, prescrivendo, fra le altre, che l'assunzione deve essere avvenuta durante lo stato di detenzione. Rispetto alla vigente previsione, il decreto eleva il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione a cui si estende l'agevolazione fiscale. Tale periodo di agevolazione viene distinto, inoltre, in diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all' esterno e in ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure.

L'articolo 5, relativo alle modalità di fruizione dello sgravio fiscale, individua i limiti massimi di cumulo con altri benefici, collegati al costo relativo alle spese sostenute per il dipendente o per la sua formazione.

La disposizione successiva introduce un meccanismo di monitoraggio e controllo per l'erogazione dei crediti di imposta che consente di prevenire eventuali sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

L'articolo 7, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, fissa il limite massimo di spesa delle agevolazioni. In particolare, per il solo anno 2013 gli sgravi potranno essere concessi fino alla concorrenza di euro 12.602.828,00. Per gli anni successivi, in assenza di ulteriori specifici finanziamenti, il credito d'imposta verrà concesso fino alla concorrenza di euro 6.102.828,00.

L'articolo 8 reca la disciplina relativa alle agevolazioni di natura contributiva. Al comma 1 viene aumentata al 95 per cento la riduzione percentuale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, rispetto a quanto previsto nel decreto del 2001. La norma, oltre ad estendere l'agevolazione contributiva per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore assunto, fissa gli importi massimi complessivi delle agevolazioni contributive stabiliti in euro 8.045.284,00 per l'anno 2013 e in euro 4.045.284, 00 per gli anni successivi. Infine, per prevenire il rischio del superamento delle risorse stanziare, l'articolo prevede che il riconoscimento delle agevolazioni contributive avvenga da parte dell'INPS sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.

Conclude precisando che la Commissione potrebbe esprimersi sulla scelta adottata dal Governo di svolgere in un unico decreto il complesso delle disposizioni derivanti dall'attuazione di diverse disposizioni di legge: le une volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti con incentivi fiscali, e le altre volte a prevedere agevolazioni di carattere contributivo. Si tratta, in realtà, di concentrare sequenze procedurali in parte diverse per l'adozione di un unico schema di decreto, e che se svolte mediante un unico atto del Governo, possono determinare talune sovrapposizioni ed aggravii procedurali. Sottolinea poi l'esigenza di prestare particolare attenzione ai criteri di attribuzione degli sgravi fiscali e dei benefici contributivi nell'ammontare dovuto per l'esercizio del 2013 e per quello del 2014; si tratta di evitare possibili sperequazioni applicative tra i singoli legittimati a conseguire tali misure di favore. Infine, la Commissione potrà valutare se far confluire nel testo del parere l'indicazione di un termine minimo di assunzione dei lavoratori affinché si acceda ai benefici citati, in modo tale da rendere effettiva la funzione di rieducazione e risocializzazione dei condannati che è insita nel complesso delle norme del decreto in titolo.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola in senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il quale precisa che i fondi per il finanziamento dei programmi di impiego per detenuti ed internati sono da ricondursi a quelli previsti dalla cosiddetta "legge Smuraglia" per il lavoro esterno, e da quelli per l'esecuzione della prestazione di lavoro nelle case circondariali. A quanto risulta, l'ammontare delle risorse per quest'ultimo tipo di benefici è andato via via riducendosi negli ultimi esercizi di bilancio, mentre le risorse di finanziamento in favore dei programmi previsti dalla citata "legge Smuraglia" è stato incrementato.

Propone, al riguardo, che la Commissione possa fornire qualche indicazione di massima al Governo in sede di redazione del parere sullo schema di decreto in titolo.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) rileva che il riparto degli sgravi a favore delle imprese per l'assunzione di lavoratori detenuti ed internati continua a sollevare dubbi non irrilevanti circa la copertura finanziaria per le misure previste nello schema di atto normativo predisposto dal Governo. Sulla scorta della propria pregressa esperienza di Governo, ricorda le notevoli difficoltà nel conferire effettività alle misure fiscali di favore previste dalla vigente legislazione in materia di assunzione dei lavoratori sottoposti ad un regime di esecuzione di pena o misura di sicurezza. D'altra parte, il rendimento di tali provvedimenti è cruciale perché è direttamente servente il principio costituzionale che stabilisce l'indefettibile funzione rieducativa della pena e, di fatto, concorre a prevenire le recidive nella consumazione dei reati. Auspica, in conclusione, che la Commissione sia capace di svolgere un'attenta attività di controllo affinché tutte le risorse siano utilmente impiegate e possano garantire gli effetti di riavviamento al mondo del lavoro sottesi alla *ratio* della disciplina di legge di cui lo schema di regolamento costituisce atto di esecuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si apre un breve dibattito in ordine alla prosecuzione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge 1052 e connessi in materia di omofobia nel quale interviene il presidente [PALMA](#), i senatori [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [CAPPELLETTI](#) (M5S).

Con riguardo ai disegni di legge n. 194 e 595 in materia di tribunale della famiglia, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione era in attesa dell'assegnazione del disegno di legge n. 1238 per valutare, dopo la relazione illustrativa da parte della relatrice Filippin, se disporre la connessione.

Prospetta quindi alla Commissione l'ipotesi che, in seguito alla definizione di una proposta di testo base su cui proseguire i lavori, possa essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti per il mese di settembre.

Con riguardo al disegno di legge n. 398 in materia di regime dei beni pubblici, per il quale era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di lunedì 30 giugno, in vista dello svolgimento di un ciclo di audizioni che avrà luogo nel corso delle prossime settimane, dispone la revoca del termine dianzi indicato.

Prende atto la Commissione.

Circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era in attesa di poter svolgere la relazione su ulteriori disegni di legge, di cui eventualmente deliberare la congiunzione dell'esame, per poi passare alla definizione di un testo base.

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), ricorda che il Governo aveva fatto conoscere il proprio intendimento di presentare un disegno di legge recante norme di delegazione legislativa in materia; per quanto di propria competenza, tuttavia, si dice disponibile a svolgere quanto prima le relazioni sui disegni di legge citati dal Presidente.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) per ricordare come il problema meriti di essere affrontato quanto prima dato lo stato di particolare sofferenza in cui verte il personale della magistratura onoraria e dei giudici di pace. Si tratta di un ambito di disciplina su cui è opportuno procedere senza indugio offrendo soluzioni concrete che tengano conto anche del ciclo di audizioni precedentemente svolte in Commissione.

Infine, il presidente [PALMA](#), in vista della prossima assegnazione alla Commissione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in materia di scioglimento anticipato degli effetti del matrimonio, il cosiddetto "divorzio breve" prospetta di designare due relatori, anche alla luce della larga condivisione sul testo del disegno di legge riscontrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Non avanzandosi osservazioni, il Presidente annuncia che provvederà a nominare la senatrice Alberti Casellati al fianco della senatrice Filippin che già aveva assunto il ruolo di relatrice sui disegni di legge 82, 811, 1233 e 1234.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 121 (pom.) del 17/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
121ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) esprime dapprima parere favorevole sull'ordine del giorno G/54-A/1/2. Nell'invitare i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti riferiti all'articolo 1, presenta e illustra la proposta 1.700, la quale rappresenta, in concreto, una riformulazione degli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver accolto l'ordine del giorno G/54-A/1/2, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.700. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale finisce per risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione. Sottolinea, peraltro, come da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sia emerso l'indirizzo favorevole o a rinunciare all'iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali risultano di difficile e pericolosa definizione per via di norme penali.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge l'emendamento 1.1.

Approvato quindi l'emendamento 1.700, risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come modificato dalla approvazione dell'emendamento 1.700.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE,
VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO*

Il presidente [PALMA](#) fa presente che il Governo non ha ancora presentato alle Camere la preannunciata proposta di legge in materia di contrasto alla corruzione. Ricorda peraltro come i disegni di legge nn. 19 e connessi risultino ancora inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 24 giugno 2014.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), nel ribadire le perplessità già più volte palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa, sollecita la ripresa dell'esame dei provvedimenti in materia di corruzione non avendo l'Esecutivo, nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, proceduto all'adozione della preannunciata iniziativa legislativa.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) precisa che, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, il ministro Boschi, nel preannunciare la presentazione di una iniziativa legislativa governativa in materia di contrasto alla corruzione, non abbia fatto esplicito riferimento ad una adozione della stessa nel corso della seduta del Consiglio dei ministri dello scorso venerdì 13 giugno.

Il sottosegretario FERRI informa che il Governo sta elaborando una proposta di legge in materia di corruzione tenendo conto dei contributi emersi nel corso del dibattito in Commissione sui disegni di legge nn. 19 e connessi, la cui presentazione sarà formalizzata entro un mese.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene criticabile il comportamento del Governo, il quale sta evidentemente interferendo sulla attività legislativa del Parlamento, di fatto paralizzandola.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, l'esame dei provvedimenti parlamentari può essere sospeso per non più di un mese e che il problema con cui la Commissione continua a confrontarsi è determinato dal troppo breve differimento dell'esame in Aula ancora previsto dal calendario dei lavori già per la giornata del 24 giugno.

IN SEDE REFERENTE

[\(859\)](#) **SCILIPOTI.** - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA.** - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri.** - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*), nel riferire sui disegni di legge in titolo, osserva come con essi si intenda fronteggiare il fenomeno degli incidenti mortali cagionati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mediamente, secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, circa un terzo delle persone decedute in dipendenza di un sinistro stradale, sono state vittime del comportamento di un soggetto ubriaco o sotto l'effetto di droghe o psicofarmaci. Nel solo mese di gennaio 2014 sono oltre 100 gli episodi di pirateria stradale che hanno lasciato sulle strade italiane numerosi morti e feriti.

Da tempo si auspica un intervento legislativo volto ad introdurre una fattispecie delittuosa *ad hoc* rubricata "omicidio stradale", e ciò al fine di evitare che le argomentazioni e oscillazioni giurisprudenziali che colorano la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale finiscano per non garantire l'ambita giustizia ai familiari delle vittime in questione.

Prosegue ricordando che il nostro codice penale punisce sia l'omicidio doloso (articolo 575); che l'omicidio colposo (articolo 589), pertanto l'analisi dell'elemento psicologico diviene assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad esso corrispondente.

Il reato stradale oggi viene fatto rientrare nella fattispecie colposa e viene punito ai sensi dell'articolo 589, secondo comma, del codice penale con la reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui l'incidente mortale sia stato provocato da una persona ubriaca o drogata la pena di reclusione va da tre a dieci anni (in luogo dell'originaria pena della reclusione da due a cinque anni), mentre qualora le vittime decedute siano molteplici, ovvero si abbia la morte di una o più persone e il ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; tuttavia la pena non può superare gli anni quindici.

La legge 24 luglio 2008, n. 125 intitolata "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose

conferendo autonomo risalto, come appena evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nonostante ciò non risulta ancora sufficientemente soddisfatto il bisogno sociale di una sanzione più severa nei confronti di chi, sulle strade, cagiona la morte di vittime innocenti.

Le tre iniziative legislative in titolo intervengono, con discipline normative in parte coincidenti, in materia di omicidio stradale.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 859, il quale, con i suoi due Capi e sette articoli, reca la disciplina più complessa e articolata, proponendo modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada.

Il Capo I reca modifiche al codice penale. L'articolo 1 introduce nel codice penale, all'articolo 575-*bis*, il reato di omicidio stradale. La norma sanziona con la pena della reclusione da otto a diciotto anni chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona la morte di una persona. La pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone. L'articolo 2 introduce, all'articolo 582-*bis*, una ulteriore fattispecie di reato: il delitto di lesioni personali stradali, che punisce con la pena detentiva da due mesi a due anni chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. L'articolo 3 interviene sul reato di omicidio colposo, ridefinendo la circostanza aggravante di cui al terzo comma. Rileva, quindi, come la modifica prospettata escluda la rilevanza aggravante della condotta perpetrata da colui che si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. L'articolo 4, da ultimo, reca modifiche al reato di lesioni personali colpose, intervenendo sulla ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e sulla perseguibilità. L'articolo 5, l'unico del Capo II, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo, fra i reati per i quali è consentito l'arresto in flagranza, anche il nuovo delitto di omicidio stradale. Il Capo III (articolo 6) reca modifiche al codice della strada, prevedendo, fra le altre, la revoca della patente e l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli nel caso di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 575-*bis* del codice penale. Alla condanna per lesioni personali colpose la disposizione collega la sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del prefetto, precisando che nel caso in cui il reato sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, questi non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25° anno di età. L'articolo 7, infine disciplina l'entrata in vigore.

Altrettanto articolata e in larga parte analoga - prosegue il relatore - è la disciplina prevista dal disegno di legge n. 1358, di iniziativa dei senatori Moscardelli e altri. L'articolo 1 introduce nel codice penale, all'articolo 577-*bis*, il reato di omicidio stradale, il quale sanziona con la reclusione da sei a sedici anni chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagioni la morte di una persona. Un aggravamento di pena è previsto "nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone". L'articolo 2 introduce invece un'autonoma fattispecie del reato di lesioni, all'articolo 582-*bis*. Il nuovo delitto prevede la pena della reclusione da due a diciotto mesi, per chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1358 recano rispettivamente modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada analoghe a quelle

contemplate dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 859. L'articolo 5, da ultimo, disciplina l'entrata in vigore.

Conclude illustrando il disegno di legge n. 1357, il quale si compone di un solo articolo, con il quale si inserisce nel codice penale, all'articolo 586-*bis*, una nuova fattispecie: il delitto di omicidio e lesioni personali stradali. La disposizione sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o superando i limiti di velocità o senza essere in possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale, cagioni la morte di un uomo. Il terzo comma del nuovo articolo 586-*bis* reca la disciplina sanzionatoria nei casi di lesioni personali derivanti dalla circolazione stradale. Per le lesioni gravi la norma commina la pena della reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi, mentre nei casi di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni. Quest'ultimo reato è perseguibile solo a querela della persona offesa.

E' aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) esprime vive perplessità sul tenore complessivo dei disegni di legge, che, inasprendo oltremodo il quadro sanzionatorio per i reati di omicidio e di lesioni derivanti dalla circolazione stradale, non sembrano tenere conto del necessario bilanciamento fra le esigenze delle vittime e le garanzie in favore degli autori dei reati. Egli ritiene che una tale disciplina punitiva possa giustificarsi solo con riguardo ai soggetti recidivi, a coloro cioè che reiteratamente si pongono alla guida dei veicoli sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel merito critica la formulazione stessa delle nuove fattispecie di reato nella parte in cui si fa riferimento al comportamento "consapevole" del conducente autore del delitto.

Dopo una breve precisazione del presidente [PALMA](#) sul tenore dell'avverbio "consapevolmente" anche alla luce del dibattito svoltosi sul medesimo tema di cui si prospettava l'introduzione in altra fattispecie incriminatrice e con riguardo ai disegni di legge in materia di voto di scambio politico-mafioso, il relatore [CUCCA](#) (*PD*) afferma di condividere le perplessità in ordine all'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati derivanti da circolazione stradale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nel riservarsi di svolgere più ampie considerazioni al momento della presentazione di un testo unificato da parte del relatore, sollecita una riflessione con riguardo all'articolo 589, terzo comma del codice penale. In relazione al disegno di legge di iniziativa del senatore Moscardelli esprime perplessità sulla formulazione del nuovo articolo 577-*bis*, il quale sanziona con la medesima pena la condotta di colui che cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di chi si sia dato alla fuga dopo l'incidente.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) svolge ampie considerazioni critiche sulla disciplina vigente in materia di guida in stato di ebbrezza con particolare riguardo alla scelta del legislatore di ridurre a 0,5 g./l. il tasso massimo di alcolemia consentito. L'incongruenza della normativa vigente sotto il profilo della prevenzione appare quanto mai evidente se si considera che con riguardo all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non appaiono disponibili strumenti di accertamento analoghi agli etilometri.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) rileva il carattere "propagandistico" degli interventi legislativi prospettati. Nel merito condivide i rilievi testè svolti dal senatore Barani con riguardo alla incongruità del tasso alcolemico e alla mancata previsione di controlli e accertamenti nei confronti di conducenti che fanno uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva come le numerose campagne educative a livello scolastico in materia di educazione stradale non sembrano aver inciso positivamente sulle statistiche concernenti il numero di incidenti connessi con la circolazione di autoveicoli. Ritene quindi che la Commissione non debba esimersi dal valutare proposte di legge volte ad inasprire il quadro sanzionatorio per i reati derivanti dalla stessa circolazione stradale, le quali, ben potrebbero contribuire, come è stato in passato con riguardo al fumo, a sviluppare una maggiore sensibilità e cultura da parte degli automobilisti.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) dubita della effettiva deterrenza di un inasprimento delle sanzioni previste per i reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. In proposito, segnala come parte degli incidenti stradali siano da ricondurre ad eventi di "forza maggiore" quali guasti meccanici e cedimenti delle strade. Conclude svolgendo considerazioni sul dibattito giurisprudenziale relativo alla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Il presidente [PALMA](#), nel rinviare alla seduta di domani il prosieguo della discussione generale, invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato sui provvedimenti in titolo. Dopo aver sollecitato una riflessione sull'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni per l'istruttoria legislativa, si riserva di acquisire dai Dicasteri competenti i dati relativi al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e, in particolare, al numero di vittime di omicidi stradali e al tasso di recidiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
(Esame e rinvio)

La corelatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) ricorda che il disegno di legge n. 1504 è stato approvato, presso la Camera dei deputati, a larga maggioranza e solo con il dissenso di singoli deputati. Il testo introduce modifiche alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. All'attuale sistematica dei casi di scioglimento del matrimonio vengono apportate rilevanti modifiche, in particolare con riguardo al requisito di ininterrotta separazione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni. Tale termine viene ridotto dall'articolo 1 del disegno di legge ad un anno ed il periodo di tempo comincia a decorrere dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora poi si verta nel caso di separazioni consensuali dei coniugi, il termine si riduce ulteriormente a sei mesi e decorre dalla data di deposito del ricorso, ovvero dalla data della sua notificazione, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi. Precisa, quindi, che presso la Camera dei deputati si era ipotizzato di inserire un ulteriore distinguo a seconda che dal matrimonio in via di scioglimento fossero nati figli o meno. Tuttavia, nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento una distinta riduzione del termine a seconda della presenza o meno di prole, è stata infine scartata, a fronte di vizi di legittimità

costituzionale che si sarebbero potuti profilare qualora tale ipotesi normativa avesse trovato accoglimento. Con riguardo all'articolo 2 del disegno di legge, esso introduce modifiche all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, così da radicare in capo allo stesso giudice il ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio; tutto ciò nel presupposto che la continuità del magistrato competente garantisca una maggiore effettività e completezza dell'attività giurisdizionale in materia. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi, fissandolo al momento in cui il Presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purchè omologato. È quindi prevista una disposizione che regola la comunicazione all'ufficiale di stato civile della domanda di separazione, al fine di effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Identica comunicazione è prevista per l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.

L'articolo 4 del disegno di legge - conclude la correlatrice - stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ciò anche se il procedimento di separazione che ne è presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Il presidente [PALMA](#) avverte che l'integrazione della relazione da parte della correlatrice Alberti Casellati avrà luogo nel corso della seduta di domani. In quella sede, la Commissione potrà valutare l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo congiuntamente con gli altri disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 548 E 630, IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, era stato rinviato in attesa di poter svolgere la relazione sui disegni di legge n. 1056, 1202 e 1292 e, soprattutto, in vista della possibile presentazione di un disegno di legge di delegazione e riordino della materia da parte del Governo. Nel corso dell'intervento in Commissione del ministro Orlando, si è avuto riscontro dell'intenzione da parte dell'Esecutivo di redigere una proposta legislativa di delega riguardante lo statuto e le competenze dei magistrati onorari. Il relatore Cucca ha poi fatto conoscere la propria disponibilità ad integrare le relazioni dei disegni di legge citati per valutarne poi la possibile connessione con le due proposte di cui era stato già avviato l'esame. Naturalmente, ciò potrà avvenire non appena il Governo renderà noti tempi e contenuti del disegno di legge che ha annunciato di voler presentare. Chiede quindi al sottosegretario Ferri di poter assumere precise informazioni sullo stato dei lavori presso il Dicastero.

Dopo brevi interlocuzioni dei senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il sottosegretario FERRI si dice disponibile a rendere note quanto prima alla Commissione le previsioni circa il momento della presentazione del citato disegno di legge in materia di magistratura onoraria.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 54-A

Art. 1

1.2 (testo 2)

PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera *a*) le parole: «istiga a commettere o» sono soppresse;

b) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, in qualsiasi modo, commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) al comma 3 le parole: "avente tra i propri scopi l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "avente tra i propri scopi il pubblico incitamento";

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se i fatti si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, dalla precedente giurisprudenza internazionale, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali.

3-ter. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.700

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art.1

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

alla lettera *b*), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.»

All'articolo 414 del codice penale, al primo comma, n. 1, la parola: «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre».

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091** ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la relatrice [FILIPPIN](#) (PD), il vice ministro COSTA, la

senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), il senatore [LUMIA](#) (PD) e il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) la Commissione conviene che restino accantonati, in vista dell'esame di una prossima seduta, gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.18, 1.27, 1.28 e 2.4.

Si passa all'emendamento 2.6 che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Si passa quindi alle proposte emendative volte ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.0.2 viene respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 la relatrice insiste nel proporre una riformulazione che, qualora fosse accolta, la indurrebbe comunque a chiedere di poter soprassedere, nel corso della seduta odierna, alla votazione della proposta emendativa.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) acconsente a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato, così come vengono accantonati gli emendamenti 3.5 e 3.6, concernenti la medesima materia delle conseguenze risarcitorie derivanti dalle querele temerarie.

L'emendamento 3.0.1, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è comunque dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Sulla proposta emendativa 4.1 si apre, quindi, un dibattito. La prima firmataria, senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) insiste perchè l'emendamento possa trovare accoglimento al fine di garantire la protezione delle proprie fonti al giornalista professionista o al pubblicista, evitando così che questi si trovi stretto nella contraddittoria posizione di incorrere o nella responsabilità penale per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice, oppure alle conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione del dovere di riservatezza nella tutela delle proprie fonti di informazioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che l'emendamento 4.1, che intende sopprimere un mezzo di ricerca della prova del reato anche quando questo risulta indispensabile, non solo appare incongruo perchè manca di effettuare un bilanciamento tra la libertà di cronaca e il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado del processo, ma anche perchè collide con la disciplina recata

dall'articolo 200 del codice di procedura penale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene condivisibili le logiche sottese alla proposta emendativa la quale si prefigge di rimuovere la situazione di conflitto tra due disposizioni, entrambi recanti conseguenze sanzionatorie nei riguardi del giornalista; pertanto, auspica che un supplemento di riflessione possa indurre la relatrice e il rappresentante del Governo a rinvenire una soluzione congrua per incidere sul testo dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il presidente [PALMA](#) rileva che, probabilmente, la soluzione ideale si rinverrebbe proprio nella modifica o nella soppressione della disposizione della "legge professionale" relativa ai giornalisti nella parte in cui, ponendosi in antinomia con l'obbligo di rivelare la propria fonte nelle circostanze eccezionali previste dall'emendamento 4.1, determina conseguenze disciplinari in capo al professionista.

Dopo che il vice ministro COSTA ha a sua volta posto in evidenza l'esigenza che la norma di cui all'emendamento 4.1 non si risolva in un'antinomia con l'articolo 200 del codice di procedura penale, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 4.0.1 risulta ritirato, mentre l'emendamento 4.0.2 è decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.3 è anch'esso decaduto per l'assenza dei firmatari mentre l'emendamento 4.0.4, di cui il Presidente aveva anticipatamente prospettato taluni profili di improponibilità, viene ritirato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), anche alla luce del fatto che sulla medesima proposta emendativa la Commissione bilancio si è espressa negativamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.5 viene, infine, dichiarato anch'esso decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del

matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) interviene con riferimento al testo del disegno di legge n. 1504, già approvato dalla Camera dei deputati; rileva che, anche alla luce di quanto illustrato dalle relatrici, il testo presenta alcune aporie che sembrano dimostrare come esso sia il frutto di un'approvazione affrettata presso l'altro ramo del Parlamento. L'impostazione di fondo del disegno di legge non dovrebbe comunque determinare il regresso del matrimonio ad un mero accordo di segno privatistico che lo trasformerebbe in istituto debole e pienamente esposto ai repentini e non meditati mutamenti di volontà dei coniugi. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di conferire rilievo normativo al tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio; ne discende l'opportunità di indurre le parti a tentare una conciliazione o una mediazione che riguardi quanto meno la gestione delle relazioni parentali. La possibilità di ottenere tempi più celeri per addivenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio potrebbe quindi trovare ingresso solo dopo aver esplorato i margini per una possibile riconciliazione tra i coniugi. Precisa che sarebbe da valutare l'ipotesi di sottrarre al presidente del tribunale il tentativo di conciliazione obbligatorio, demandandolo a figure professionali esperte quali i mediatori familiari, i conciliatori o i consulenti di consultorio. Svolge quindi brevi considerazioni sui piani genitoriali volti a tutelare maggiormente i minori coinvolti nella crisi familiare, garantendo una genitorialità condivisa e una compartecipazione educativa di entrambi i rami della famiglia. Sottopone quindi alle relatrici l'esigenza di evitare che la trattazione della causa di separazione o divorzio sia effettuata necessariamente dal medesimo magistrato chiamato a decidere sulle questioni patrimoniali tra i coniugi; ciò al fine di evitare fattori di considerevole incremento dei conflitti coniugali e genitoriali.

Il presidente [PALMA](#) interviene per chiedere se il senatore Giovanardi convenga sull'ipotesi di accelerare i tempi per pervenire allo scioglimento degli effetti del matrimonio qualora non vi siano figli coinvolti nella crisi derivante dalla separazione tra i coniugi.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ha precisato che la soluzione del problema posto dal Presidente può rinvenirsi soltanto nella redazione di disposizioni certe e garantiste circa il decorso del termine dilatorio per accedere al divorzio, interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale rileva preliminarmente come sia indispensabile la fissazione di un termine certo per il computo dei tempi minimi per poter conseguire lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Sul piano dell'indirizzo generale in materia seguito dal proprio Gruppo di appartenenza, anticipa che la forza politica di cui fa parte non mancherà di offrire un contributo positivo alla redazione di una disciplina che, in fondo, si pone in linea di continuità con gli esiti del quesito referendario che mantenne in vita l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento, nell'ormai lontano 1973. Non ritiene peraltro che sia significativo il dato percentuale secondo il quale il 40 per cento delle coppie separate non giungono poi a sciogliere gli effetti civili del matrimonio. Questo non implica certo che non vi sia una volontà di portare a compimento gli effetti dissolutori del vincolo matrimoniale, ma può, al limite, deporre proprio in senso contrario e cioè affinché siano rimossi gli ostacoli che l'ordinamento ancora interpone all'accesso agevole all'istituto del divorzio. D'altra parte, l'abbattimento dei tempi che intercorrono tra separazione e divorzio può allentare l'aggravio sugli uffici giudiziari e, soprattutto, potrebbe favorire gli interessi dei minori in capo ai quali può presumersi si estendano i riflessi negativi della conflittualità protratta nella fase intermedia che precede il divorzio e segue la separazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'occasione per porre rimedio alle imperfezioni

nella redazione compiute presso la Camera dei deputati testimonia le virtù del sistema bicamerale perfetto che, nel corso di queste settimane, sembra condannato al superamento in forza di argomenti non sempre meditati. L'articolo 2 del disegno di legge presenta, peraltro, un riferimento dubbio o impreciso all'articolo 189 delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile e rischia di ingenerare effetti paradossali sui provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento di separazione i quali, ovviamente, non può pensarsi siano in qualche modo posti in *non cale* dal ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In linea generale, richiamandosi ai rilievi svolti dalla relatrice Alberti Casellati, ricorda che la *ratio* alla base di un periodo di tempo minimo di separazione per poi pervenire al divorzio non è norma di ordine pubblico in senso stretto. Infatti, tale spazio di tempo non rileva come tale, ma integra semplicemente un periodo di riflessione supplementare il cui decorrere non può dunque farsi discendere dalla domanda ma, assai preferibilmente, dalla data di svolgimento dell'udienza presidenziale. Conclude precisando che solo l'integrazione di tale intervento legislativo con la predisposizione di norme volte ad introdurre nell'ordinamento il tribunale della famiglia potrà effettivamente porre rimedio al problematico iato tra separazione di fatto e definitivo scioglimento degli effetti del matrimonio, da cui possono discendere i danni più rilevanti per i coniugi e per la prole.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati vada esaminato con un realistico intento riformista, al fine di introdurre modifiche migliorative all'attuale regime dell'istituto del divorzio, senza tuttavia cedere alla tentazione di recare stravolgimenti nel rapporto di presupposizione che intercorre tra separazione e cessazione degli effetti civili derivanti dal vincolo matrimoniale. Se si guarda agli interessi concreti delle coppie e delle famiglie e non alla prospettiva di accattivarsi una sempre cangiante simpatia dell'opinione pubblica, si dovrà provvedere alla correzione delle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati e approvare celermente il testo del disegno di legge n. 1504.

Interviene quindi la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) secondo la quale non si deve eccedere in letture improprie o assolutistiche dell'istituto del divorzio. Può trattarsi, infatti, di un momento di liberazione dalla conflittualità tra i coniugi e quindi in un atto che risolve le contraddizioni che gravano sui figli. In linea generale il protrarsi dei tempi necessari affinché la separazione tra i coniugi si risolva definitivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere letto come uno svantaggio per l'insieme dei legami relazionali tra i componenti della famiglia. Al fine di tener conto di questi problemi e di un insieme di questioni socialmente assai complesse, occorre che la Commissione tenga presente l'esigenza di approvare norme che valorizzino le facoltà di scelta e non impongano oneri e vincoli che possono ridondare in inutili irrigidimenti.

La relatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per precisare che dall'esperienza di chi svolge attività di consulenza e di assistenza legale nei procedimenti che seguono la crisi del rapporto matrimoniale, si evince che talvolta il momento di passaggio tra la separazione e il divorzio si dimostra rilevante anche nell'ambito delle relazioni parentali e, talvolta, finanche negli esiti dell'affido che, anche se condiviso nella fase di separazione, può poi divenire oggetto di ulteriori pretese, conflitti o aspettative. Infine, sottopone alla Commissione l'esigenza di prestare la dovuta attenzione a norme che rendano vincolata e rigida l'individuazione della competenza sul procedimento che conduce alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, anche a tale riguardo, può ben darsi che nel periodo di tempo che va dalla separazione al ricorso per ottenere il divorzio, si verifichino gli eventi più vari quali, ad esempio, il cambiamento della residenza di uno o di entrambi i coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PALMA](#) approfitta della presenza della senatrice Mussini e della senatrice Montevercchi, che si sono mostrate particolarmente interessate all'esame del disegno di legge in titolo, per sottoporre a tutti i componenti della Commissione l'esigenza di riflettere sul regime delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalle fattispecie incriminatrici delineate nel disegno di legge in esame. Osserva, infatti, che taluni inasprimenti sanzionatori sia per il reato di espanto degli organi a fini di cessione lucrativa o di alienazione a terzi, sia per il delitto commesso in forma associativa sembrano chiaramente sproporzionati alle esigenze di razionalità e coerenza del complessivo impianto sanzionatorio del codice penale.

Consegue a questa analisi anche la necessità di prestare attenzione al coordinamento normativo con la capacità incriminatrice di altre fattispecie di reato già previste dal codice penale, con particolare riguardo all'opportunità di distinguere i casi in cui all'espanto di organi consegua l'evento della morte o se, la cessione di organi si determina in esito al vilipendio di cadavere. In via generale, è necessario definire con chiarezza le condotte penalmente rilevanti per far fronte ai problemi di assorbimento, continuazione e concorso materiale tra atti delittuosi.

Dopo un breve intervento della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) che ringrazia il Presidente per le delucidazioni offerte, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI

Anche in forza di una richiesta avanzata dal senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), la senatrice [CIRINNA](#) (PD) relatrice sui disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231 e 1360, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, rende noto alla Commissione che nel corso della prossima seduta procederà ad illustrare il disegno di legge n. 1316, di iniziativa del senatore Sacconi, al fine di proporle la connessione con i disegni di legge citati. In quella stessa seduta conferma che depositerà la proposta di testo unificato, per la redazione della quale terrà conto senz'altro del contenuto normativo del disegno di legge da ultimo citato.

*SUL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI*

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene per chiedere al Presidente delucidazioni sul momento dal quale si intende far decorrere il termine regolamentare per la sospensione dell'esame sui disegni di legge nn. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione. Infatti, il Governo sembra aver reso noto in varie sedi, e peraltro non sempre in termini chiari e coerenti, il proprio intendimento di presentare un'iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto riguardato dai disegni di legge in titolo. Ne consegue un'incertezza circa il momento da cui decorre il limite massimo di un mese per il quale la Commissione può differire lo svolgimento dell'istruttoria legislativa ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE, preso atto dei dubbi esposti dal senatore Cappelletti, rileva che in realtà la Commissione ha deliberato il differimento dell'esame in base all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, sulla base di un esplicito riferimento operato dal rappresentante del Governo circa l'intenzione di presentare una proposta di legge da parte dell'Esecutivo in materia di lotta alla corruzione. Pertanto, non sembra vi debbano essere questioni aperte circa il prosieguo dei lavori, dato anche il fatto nuovo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella giornata di ieri, ha modificato il calendario dei lavori dell'Assemblea, espungendovi l'esame in Aula dei disegni di legge nn. 19 e connessi, in precedenza previsto per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 3

3.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.4 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente

di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1070\)](#) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

[\(315\)](#) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

[\(374\)](#) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **[BUEMI](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo con il conseguente mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'articolo 5 già disposto nel corso della seduta di ieri. Egli ritiene infatti che sulle questioni della responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e della disciplina dell'azione di rivalsa - oggetto dei citati emendamenti - sia possibile giungere all'elaborazione di proposte condivise, concertate anche con l'Esecutivo e che tengano conto anche della più recente giurisprudenza

comunitaria.

Il vice ministro COSTA condivide la proposta del relatore, ritenendo che sulle problematiche connesse alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sulla azione di rivalsa sia necessario rinvenire, già in sede referente, una soluzione condivisa, nel rispetto anche della giurisprudenza comunitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva preliminarmente come la Commissione abbia già svolto un proficuo esame dei provvedimenti in titolo, giungendo tra l'altro alla approvazione di proposte emendative senza dubbio migliorative del testo originario. È indubbio che un breve rinvio potrà consentire alla Commissione di trovare una soluzione condivisa anche sulle delicate e complesse questioni sottese alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sui limiti dell'azione di rivalsa.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) si associa ai rilievi testé svolti dal collega Lumia, ponendo in luce la rilevanza della questione connessa all'attività interpretativa e alla difficoltà di distinguere condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile da quelle in grado di configurare meri vizi di legittimità della sentenza. Sottolinea inoltre l'esigenza di una ulteriore riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, anche sulle tematiche oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1070.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) chiede che sia precisata la durata della sospensione dell'esame e che sia chiarito l'eventuale impatto sulla proposta *de jure condendo* delle dodici linee guida in materia di giustizia approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) ritiene assolutamente necessario prevedere una disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati in grado di assicurare l'effettiva risarcibilità dei danni provocati dall'erronea interpretazione della legge ai cittadini.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, sollecitando una riflessione nel merito delle proposte concernenti la quantificazione dell'azione di rivalsa e i termini del rinvio pregiudiziale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), nell'acconsentire alla proposta di rinvio, ritiene necessario attirare l'attenzione della Commissione sul testo che si sta licenziando. In particolare, la soluzione prospettata dalla Commissione oltre a ribadire la responsabilità indiretta dei magistrati, limita la stessa al solo errore di diritto. Non si comprende per quale ragione si voglia poi ulteriormente restringere la responsabilità limitando il *quantum* dell'azione di rivalsa, soprattutto se si considera che ormai da anni l'attività giurisdizionale è coperta da polizze assicurative.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) chiede al Governo di chiarire in che modo intenda risolvere l'evidente concorrenza legislativa fra le proposte in titolo e l'articolo 30 del disegno di legge europea in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il vice ministro COSTA osserva come il Governo, consapevole di tale evidente concorrenza legislativa, ritenga che la questione della responsabilità civile dei magistrati debba essere affrontata in modo organico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1070 e congiunti.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva come per il proprio Gruppo i provvedimenti in titolo non

rappresentino - a differenza di quelli in materia di corruzione e di traffico degli organi - un'oggettiva priorità. Tuttavia, nell'associarsi alla richiesta di rinvio, si augura che la temporanea sospensione dell'esame possa consentire alla Commissione di predisporre proposte di modifica in grado di migliorare la obsoleta legislazione vigente in materia di responsabilità civile.

Il senatore [DLMAGGIO](#) (PI) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, a condizione che essa non preluda ad iniziative legislative del Governo tendenti ad esautorare l'attività parlamentare.

Il presidente [PALMA](#) condivide la proposta di rinvio avanzata dal relatore. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla posizione espressa dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito di un convegno organizzato sul tema dell'illecito disciplinare dei magistrati, con particolare riguardo alle attività di interpretazione della legge, svolge talune considerazioni sul tema anche alla luce delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia. In proposito ricorda il tenore della sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011 nella quale il giudice europeo ha sancito l'incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione nazionale nella parte in cui esclude completamente la rilevanza, ai fini della responsabilità, dell'errore dell'interpretazione della norma comunitaria. Con riguardo poi al tema della rivalsa, invita la Commissione a tenere conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella quantificazione dei termini dell'azione di rivalsa, impone il rispetto del principio di ragionevolezza anche in rapporto alla responsabilità dei pubblici impiegati.

In considerazione dell'orientamento espresso dai vari rappresentanti dei Gruppi è disposto il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti e il contestuale mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 2.1001 (testo 2), 2.1002 (testo 2), 5.0.101 e 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che con il disegno di legge n. 1533 il Governo intende conformare la disciplina di rilevanti settori dell'ordinamento al quadro normativo dell'Unione europea. Naturalmente, è sua intenzione limitarsi alle sole parti di competenza della Commissione giustizia sulle quali, tuttavia, conviene prestare grande attenzione giacché si tratta

di disposizioni che hanno riguardo a taluni provvedimenti che la 2a Commissione ha già avuto modo di esaminare nel corso di questo primo anno di legislatura.

Vi è in primo luogo da tener conto delle norme contenute nel Capo I del disegno di legge che attengono alla materia della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

In particolare, l'articolo 2 reca una norma, apparentemente di relativo impatto, che concerne l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 che ha riguardo al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Le disposizioni che vengono ad essere modificate riguardano le autorizzazioni per il diritto a soggiornare e le relative sanzioni in capo a chi ne è sprovvisto.

In particolare, il relatore segnala la modifica all'articolo 13 del Testo unico che introduce nuove norme nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina. E' altresì previsto l'inserimento del divieto di cui al comma 13 dello stesso articolo 13 del Testo unico nel sistema di informazione Schengen.

Infine l'articolo 14 del citato Testo unico interviene anche a modificare la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione nelle more del procedimento di identificazione o di rimpatrio. Viene tra l'altro stabilito che il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri non possa essere superiore a 180 giorni.

Altre disposizioni del Capo I che hanno un qualche riguardo alla competenza della Commissione concernono la materia dei servizi investigativi privati di cui all'articolo 5 e quella del divieto di discriminazioni nei confronti dei consumatori, prevista dall'articolo 6.

Il Capo II reca disposizioni in materia tributaria, mentre il Capo III concerne norme in materia di lavoro e di politiche sociali.

Dopo aver svolto brevi cenni sui contenuti dell'articolo 17, che concerne la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, si sofferma quindi sull'articolo 30 recante modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di la responsabilità civile dei magistrati. Tale norma, di cui è intuibile il rilievo, dato che la Commissione sta procedendo alla votazione degli emendamenti di una riforma organica volta a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", sostituisce innanzitutto il primo comma dell'articolo 2 della legge, stabilendo che l'azione risarcitoria può essere intentata contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole. Il fatto lesivo può essere un atto o un provvedimento giudiziario ma anche un comportamento, se posti in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave oppure per diniego di giustizia.

Altra parte di indubbio rilievo della normativa approvata presso la Camera dei deputati riguarda l'enucleazione dei casi di colpa grave che è esclusa quando si verta nell'ambito di una attività di valutazione del fatto e delle prove. Tuttavia, il comma 3-bis che viene poi introdotto quale eccezione a tale principio è notevolmente innovativo giacché stabilisce che per valutare l'eventuale manifesta violazione del diritto debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la controversia, indicandosi poi anche puntuali casi aventi valore paradigmatico e esplicativo.

Inoltre, si stabilisce uno specifico presupposto di violazione del diritto dell'Unione europea, per il quale gli elementi di valutazione sono elencati a parte, non mancandosi di indicare anche un esplicito riferimento all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Infine, il relatore rileva che i commi 2 e 3 dell'articolo 30 prevedono le norme di copertura finanziaria per tale rilevante novella legislativa e inseriscono un obbligo di monitoraggio sugli oneri finanziari determinati qualora la nuova disposizione di legge entrasse in vigore.

Svolge quindi un accenno concernente l'articolo 38 che reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo; si prevede peraltro uno specifico mezzo di reclamo avverso le

decisioni adottate dalle autorità di rilascio. Tale reclamo deve essere sporto presso il tribunale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Con riguardo, invece, al disegno di legge n. 1519, il relatore osserva che le deleghe conferite al Governo nelle materie di più spiccato interesse della Commissione giustizia, riguardano l'articolo 7 che ha ad oggetto la protezione internazionale e temporanea e quindi il diritto di asilo.

Si tratta di redigere un Testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea nella materia citata. I tre ambiti di regolazione concernono: il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

L'articolo 9 invece conferisce una delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 2006/783/GAI, concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, si sofferma sul principio direttivo svolto nella lettera c) del comma 1, ove si richiede che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia.

Già solo dai criteri direttivi che individuano le modalità di esercizio della delega, osserva che l'obiettivo è quello di rafforzare la rete giudiziaria europea e garantire un più agile ed immediato riconoscimento dei provvedimenti di confisca adottati da altro Stato membro, con le forme della cooperazione giudiziaria diretta. Ciò si evince dalle lettere e), f), h), i) del già menzionato comma 1.

Sul fronte delle garanzie pone in rilievo il riferimento ai mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale di cui alla lettera m).

Conclude rilevando che l'equilibrio sembra risiedere nell'esperibilità di tali mezzi di gravame anche a tutela dei terzi di buona fede, precludendo tuttavia che l'impugnazione investa il merito della decisione giudiziaria adottata dallo stato di emissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Come preannunciato nel corso della seduta di ieri, la relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita una nuova versione della proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato); l'articolato presenta marginali differenze rispetto a quello redatto in precedenza e allegato alla seduta del 25 giugno. Precisa, infatti, che sono state apportate limitate modifiche relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta potrà avere luogo l'illustrazione dell'articolato e la discussione in vista della sua possibile adozione come testo cui riferire, in seguito, le proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) chiede di poter intervenire sul contenuto del disegno di legge nel corso di una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) chiede dunque se vi siano obiezioni affinché sia revocato il termine per la proposizione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 del 10 luglio, anche per consentire al primo firmatario del disegno di legge di prendere parte alla discussione generale.

Non essendovi osservazioni, è disposta la revoca del termine per la proposizione degli emendamenti ed è riaperta la discussione generale sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO E FALSO IN BILANCIO

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda come stia per spirare il termine previsto dall'articolo 51,

comma 2, del Regolamento, in forza del quale la Commissione aveva differito il seguito dell'esame sui disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, in attesa che il Governo trasmettesse una propria iniziativa di legge. Alla luce di tale rilievo sollecita la presidenza affinché, nel corso delle sedute della prossima settimana, si proceda con la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato già adottato su proposta del relatore.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che i recenti annunci del Governo, che hanno investito l'intero ambito degli interventi legislativi all'esame della Commissione, non possono paralizzare la capacità di iniziativa di questo ramo del Parlamento. Auspicando che l'istruttoria legislativa possa avere seguito nonostante l'effetto mediatico dei cosiddetti "dodici propositi di riforma" illustrati dal Governo, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione per esprimere i propri indirizzi di intervento, con particolare riguardo all'annoso problema della riforma della geografia giudiziaria.

Anche la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) invita tutti i Gruppi parlamentari a non ammettere che puri annunci o propositi di intervento possano giustificare la paralisi dei lavori della Commissione, anche perché il campo di intervento coperto dalle iniziative prefigurate dall'Esecutivo è talmente ampio da investire tutte le materie su cui la Commissione è impegnata a definire l'esame di complessi provvedimenti legislativi.

Anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la Commissione non deve permettere che i lavori siano sospesi o rallentati per il solo fatto che il Governo preannuncia iniziative legislative incerte nei termini di presentazione e di vastissima portata per l'intero sistema della giustizia. In concreto, quella delle circoscrizioni e del riordino degli uffici giudiziari appare ancora adesso un'autentica emergenza sulla quale è opportuno che via sia un'interlocuzione col Governo e si dia seguito agli atti parlamentari che hanno prefigurato soluzioni idonee alle esigenze territoriali connesse con l'incerto e insoddisfacente riordino della geografia giudiziaria.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) auspica che la Commissione possa approvare la relazione sulla legge di delegazione europea e la legge europea entrambe all'esame della 14ª Commissione permanente, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Inoltre, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione sul delicato tema dell'universo carcerario, rispetto al quale l'Italia ha di recente subito un'ulteriore condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, peraltro, si è ancora in attesa di conoscere quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sull'eventualità di proseguire nell'esame dei disegni di legge volti a concedere misure di clemenza in favore dei detenuti.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene condivisibili gli interventi svolti sino ad ora, ma precisa che gli annunci dei giorni scorsi da parte del Governo non devono ingenerare eccessivi effetti di spiazzamento. In realtà, si tratta di un metodo nuovo, volto a garantire il massimo coinvolgimento degli utenti del servizio giustizia in processi di riforma lungamente attesi. Né d'altra parte sembrano giustificate le lamentele sulla non immediata traduzione in provvedimenti legislativi dei propositi riformatori manifestati dal Governo, giacché interventi immediati da parte dell'Esecutivo avrebbero fatto sollevare opposte doglianze per l'esautoramento del ruolo delle commissioni parlamentari. In definitiva, occorre che si mantenga una continua interlocuzione con il Ministro sui temi, di assoluto rilievo, che la Commissione sta responsabilmente affrontando nel corso di queste settimane.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli interventi svolti, annuncia che assumerà contatti con il Ministro della giustizia affinché questi possa prendere parte ai lavori della Commissione in una

prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.
Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza

sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*bis*. 1 -- (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
 - b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
 - c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
 - d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
 - e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi e negli altri atti normativi in materia.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.
3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi

stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 12.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 14.
(*Contratto di convivenza*)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 15.
(*Cause impeditive*).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'art. 13.
3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo I, Titolo XII, del Libro I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.
3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 17.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 18.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
- 1) accordo delle parti;
 - 2) recesso unilaterale;
 - 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
 - 4) morte di uno dei contraenti.
2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 20.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 21.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri

individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea.

In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex articolo 416-ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (M5S) chiede ragguagli al presidente Palma sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalità di prosecuzione del disegno di legge n. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), era stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio.

Il presidente **[PALMA](#)** fa presente che non è ancora pervenuta al riguardo comunicazione da parte della Presidenza del Senato; ove la situazione di incertezza dovesse persistere, entro la prossima settimana si potrà valutare come proseguire con il seguito dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 19 e connessi.

Il senatore **[BUEMI](#)** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), chiede delucidazioni al rappresentante del Governo su un testo concernente la riforma della responsabilità civile dei magistrati che, secondo alcuni organi di stampa, l'Esecutivo sarebbe in procinto di presentare alle Camere. In particolare, chiede di sapere se il testo predisposto dal Governo affronta il tema della responsabilità civile dei giudici con particolare riguardo ai profili di applicazione del diritto interno in violazione del diritto dell'Unione europea. Quindi domanda se non sia il caso di sospendere l'esame in Commissione dei

disegni di legge n. 1070 e connessi, in attesa dell'iniziativa di legge governativa.

Il vice ministro COSTA replica che il Governo, in realtà, non ha ancora predisposto un articolato compiuto, pur monitorando attentamente l'esame delle proposte in materia di responsabilità civile dei magistrati. Sotto tale profilo, peraltro, ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle diverse tematiche sottese alla riforma della responsabilità civile dei giudici; in particolare, rinvia al contributo offerto in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1070, che appare ormai prossimo alla definizione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che, allo stato dell'arte, il Governo non ha annunciato ufficialmente una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati; non sussistono dunque le condizioni per invocare l'applicazione dell'articolo 51, comma, 2, del Regolamento, né vi è ragione per sospendere l'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la senatrice Cirinnà, relatrice per i disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi) ha rivolto un appello ai sindaci d'Italia, mediante organi di stampa, affinché procedano alla trascrizione delle unioni o dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso; e ciò sebbene il nostro ordinamento non riconosca i crismi della legittimità a tali unioni. Ritiene che la senatrice Cirinnà, in questo modo, abbia indebitamente fatto leva sul proprio ruolo di relatrice aumentando le pressioni volte ad indurre il Senato ad approvare quanto prima la disciplina sul riconoscimento delle coppie omosessuali; tale ipotetica riforma, tuttavia, fa registrare ancora una forte divisione tra le forze politiche e, comunque, merita un adeguato approfondimento. Auspica quindi che la senatrice Cirinnà assuma le decisioni opportune rimettendo l'incarico di relatrice sui disegni di legge in questione; in caso contrario, si chiede se non vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'incarico da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), osserva che, ferma restando naturalmente la libertà di espressione e di valutazione di ciascun parlamentare, non si comprende la ragione della richiesta prospettata dal senatore Giovanardi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale

(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 859, 1357 e 1378, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1484 e 1553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra i disegni di legge n. 1484 e n. 1553.

Il disegno di legge n. 1484 prevede l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici, l'una che prevede il delitto di omicidio stradale, l'altra che disciplina il reato di lesioni stradali. Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'inserimento del secondo dei due delitti tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 4 prevede una norma relativa al computo delle circostanze, stabilendosi l'inapplicabilità del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, su quelle aggravanti recate dai nuovi articoli 589-bis e 590.1, introdotti dallo stesso disegno di legge in illustrazione.

Il relatore ritiene opportuno quindi soffermarsi brevemente sulla formulazione del reato di omicidio stradale recata dal menzionato articolo 589-bis del codice penale. La fattispecie incriminatrice si caratterizza perché la morte di una persona deve essere cagionata per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala la disposizione perché questa esclude il caso fortuito o la forza maggiore quali cause dello stato di alterazione psichica in cui versa il soggetto attivo del reato. Il secondo comma prevede quindi l'aggravante dovuta alla plurilesività della condotta e si contraddistingue per un notevole incremento della risposta sanzionatoria.

Infine, con riguardo al reato di lesioni stradali, segnala che, da un lato, la definizione della fattispecie incriminatrice è identica a quella dell'omicidio stradale, dall'altro, il sistema delle circostanze aggravanti è naturalmente più articolato regolandosi la lesione grave, quella gravissima e, ancora una volta, la fattispecie plurilesiva che determina l'aumento fino al triplo della pena per la più grave delle violazioni commesse. Dando conto del fatto che anche in questo caso il delitto è perseguibile d'ufficio, cita l'opportuna norma di coordinamento con la quale vengono soppresse le aggravanti attualmente previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 589 e nel primo periodo dell'articolo 590, del codice penale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1553, che reca un'impostazione ancora diversa da quelle seguite dagli disegni di legge in esame. Infatti, un primo articolo tende all'introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, recante la nuova fattispecie di omicidio stradale.

La fattispecie si configura per le distinte modalità di condotta cui segue l'evento morte: il caso di chi si pone alla guida in stati di alterazione o di ebbrezza e l'azione, sino ad ora inquadrabile nel novero delle omissioni di soccorso, di chi si dà alla fuga dopo l'incidente.

La risposta sanzionatoria è della reclusione da otto a diciotto anni.

Inoltre si introduce la previsione dell'aggravante determinata dalla morte di più persone, nonché, tra le altre, l'ipotesi plurilesiva disomogenea che viene integrata allorquando si ha morte e lesione di altra persona. In tale circostanze il limite edittale rimane nell'ambito dei ventuno anni.

Viene altresì introdotto il reato di lesioni personali stradali che segue, sostanzialmente, la medesima impostazione del reato dianzi descritto, ma non prevede il caso di allontanamento dal luogo dell'incidente quale modalità di condotta espressamente regolata.

Il secondo comma dell'articolo 582-bis si caratterizza per una originale previsione in base alla quale il

delitto è punibile a querela, laddove l'alterazione di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a 20 giorni.

L'articolo 3 abroga l'articolo 589 del codice penale.

L'articolo 4 introduce il reato di lesioni stradali personali tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 5 reca puntuali modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, così da modificare l'intero complesso delle sanzioni amministrative e delle procedure di abilitazione alla guida dei veicoli, previste dal codice della strada conseguenti alle condotte incriminate.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge testé illustrati congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente [PALMA](#) invita i Gruppi ad integrare entro giovedì prossimo, ove ritengano necessario, le richieste di audizione finora pervenute; auspicabilmente si potrà quindi procedere allo svolgimento delle audizioni nella seduta notturna di martedì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1517) Deputati [ERMINI](#) e Donatella [FERRANTI](#). - Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1517 reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67. Si viene a introdurre una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili. Più specificamente, la norma si applica alle sole disposizioni del Capo III della legge citata.

Ricorda che il Capo III, sotto il titolo "Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" reca le norme che modificano gli articoli 419 e seguenti del codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. Si tratta di norme che garantiscano la possibilità di procedere anche in assenza dell'imputato, se questi non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi.

La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Il secondo comma introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni

previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Anche questa norma di carattere derogatorio è esplicitamente riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della predetta disciplina transitoria il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il relatore, auspica quindi che, previo assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il provvedimento possa essere riassegnato in sede deliberante.

Il presidente [PALMA](#) comunica che è appena pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517, allegate le sottoscrizioni da parte dei senatori Capogruppo in Commissione. Avverte quindi che attiverà la procedura prevista per la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il vice ministro COSTA esprime, a nome del Governo, un orientamento favorevole in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da

referirsi al testo base, alle ore 18 di giovedì 31 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) comunica le determinazioni assunte sulla programmazione dei lavori della Commissione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso.

Si è convenuto, innanzitutto, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge all'esame della Commissione che hanno ad oggetto le materie sulle quali il Governo ha preannunciato l'adozione di puntuali iniziative legislative in esito alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, allorché sono state illustrate le proposte di riforma di vari punti nevralgici del sistema giustizia.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre demandato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione e alle relatrici, il compito di far conoscere l'orientamento delle diverse forze politiche sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1504 e connessi, in materia di "divorzio breve", a seguito della annunciata iniziativa governativa in materia di giustizia civile che riguarda, tra l'altro, anche il procedimento per pervenire alla cessazione degli effetti civili e allo scioglimento del matrimonio. Si tratta, infatti, di valutare se la Commissione possa proseguire l'esame dei suddetti disegni di legge, ovvero debba sospendere i lavori in attesa dell'eventuale assegnazione del testo adottato dal Governo, caratterizzato da parziale omogeneità di materia.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì rivolto l'unanime invito al Governo affinché trasmetta a questo ramo del Parlamento tutti i provvedimenti relativi ad argomenti già in fase avanzata di trattazione in Commissione, con particolare riferimento alla lotta alla corruzione e alla criminalità

economica, alla modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati e alla riforma organica della magistratura onoraria.

Inoltre, il senatore Buccarella, a nome del proprio Gruppo, ha invitato il Governo ad intervenire con puntuali proposte emendative riferite ai disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, anziché con un'autonoma iniziativa legislativa, al fine di non vanificare il proficuo lavoro già svolto finora dalla Commissione.

In tema di unioni civili è stato rinnovato l'invito al vice ministro Costa a far conoscere tempi e contenuti delle eventuali iniziative governative in materia.

Il Presidente comunica quindi che la prossima settimana si potrà proseguire con le votazioni degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1209 in materia di adozione dei minori, e, qualora pervengano i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, anche sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, e al disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale.

Si procederà poi a raggiungere le opportune intese con la Presidenza della Commissione ambiente per concludere, auspicabilmente entro la prossima settimana, le audizioni sul disegno di legge n. 1345, in materia di delitti ambientali. Analogamente, si potrà concordare una seduta delle Commissioni giustizia e finanze riunite per proseguire l'esame del disegno di legge n. 988, in materia di riforma del processo tributario. Si prenderanno altresì accordi con le Commissioni 1a e 3a per eventuali convocazioni delle sedute, rispettivamente, per l'esame dell'Atto di Governo n. 103 recante uno schema di decreto correttivo del codice antimafia, e per l'esame dei disegni di legge nn. 1552 e 572, sulla Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone infine che i disegni di legge nn. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, siano espunti dal calendario dei lavori della Commissione, in quanto l'esame è ormai sospeso da lungo tempo. Ciò anche al fine di non ingenerare aspettative nei potenziali beneficiari delle misure di clemenza di cui, peraltro, egli stesso si conferma ancora oggi un convinto sostenitore

Su tale ultima richiesta il presidente [PALMA](#) comunica che, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si potrà valutare l'eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.10.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso Dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** avverte che nella seduta odierna si procederà all'avvio dell'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 di modifica dell'articolo 278 del codice penale; si proseguirà poi con l'illustrazione di una proposta di parere sull'atto del Governo n. 110 e, infine, con la trattazione dei disegni di legge n. 1070 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati. Questi ultimi provvedimenti, ricorda alla Commissione, risultano inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea di questa settimana.

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (*M5S*), ribadendo quanto già sostenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso giovedì, insiste affinché sia assicurata priorità nell'esame ai disegni di legge n. 19 e connessi.

Il senatore **[LUMIA](#)** (*PD*) ritiene che, in considerazione dei reiterati solleciti governativi e della calendarizzazione in Assemblea, debba essere assicurata prioritaria trattazione ai disegni di legge n. 1070 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati. Analoga esigenza di speditezza di esame non sembra invece supportare la decisione di avviare tempestivamente l'esame dei provvedimenti di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale. Concorde con il senatore Cappelletti sull'esigenza di riavviare l'esame dei disegni di legge 19 e connessi.

Il senatore **[CALIENDO](#)** (*FI-PdL XVII*), dopo brevi considerazioni sull'inserimento all'ordine del

giorno dei disegni di legge relativi all'articolo 278 del codice penale, evidenzia l'assoluta priorità dell'esame dei disegni di legge 1070 e connessi, dato che, con riferimento alla legislazione vigente, è pendente una procedura di infrazione comunitaria.

Dopo brevi interventi sul calendario dei lavori dei senatori [LUMIA](#) (PD) e [CAPPELLETTI](#) (M5S), il presidente [PALMA](#) precisa che i disegni di legge n. 19 e connessi risultano inseriti nel calendario dei lavori della Commissione e che la loro trattazione non può per il momento considerarsi prioritaria, dato peraltro che non solo il Governo ha già preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia, ma risultano all'ordine del giorno altri provvedimenti dei quali la calendarizzazione in Assemblea impone l'esame.

IN SEDE REFERENTE

(667) CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PALMA](#), in sostituzione del senatore Giovanardi, riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali recano identico contenuto. Entrambi dispongono l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale e provvedono ad espungere ogni riferimento al reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato nelle altre norme del codice Rocco.

I due disegni di legge tendono a ulteriormente modificare il quadro dei reati di opinione in una fase storica in cui, peraltro, la risposta punitiva per il delitto in questione appare decisamente eccessiva, dal momento che per il reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è prevista la reclusione da uno a cinque anni.

Ulteriori indici dell'anacronismo della norma si scorgono nell'articolo 313 dello stesso codice che reca la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia per la persecuzione del delitto al nostro esame. Si tratta, evidentemente, di un'impostazione assai risalente sia dei rapporti tra magistratura ed Esecutivo sia della rilevanza penale delle condotte delittuose che ledono il bene giuridico della personalità interna dello Stato. Il difetto di proporzionalità ed adeguatezza delle pene si evince anche dalla previsione dell'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale e dall'applicabilità di misure cautelari personali verso il soggetto attivo del reato.

La sparuta giurisprudenza repubblicana che concerne il reato di cui all'articolo 278 consente di concludere che tale delitto, per essere integrato, non abbia bisogno di un elemento soggettivo doloso particolarmente intenso o diretto a scopi di carattere sovversivo o di contrasto ai valori costituzionali; è sufficiente, in altre parole, la volontà di arrecare un danno al prestigio della più alta carica dello Stato o all'onore della persona che la ricopre *pro tempore*. Per tali ragioni, appare evidente che, nell'impianto complessivo dei delitti puniti dalla disciplina codicistica, non dovrebbe trovare spazio una fattispecie incriminatrice di tale portata, contraddistinta da una risposta punitiva elevata e, infine, capace di integrare un ingiustificato limite oggettivo alla libertà d'espressione e alla critica politica intesa in senso generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) chiede di poter integrare con ulteriori spunti la proposta di parere illustrata dal relatore, con particolare riferimento al tema della tutela delle minoranze che deve essere offerta non solo grazie alle azioni positive di genere, ma anche garantendo rappresentanza alle liste elettorali che non risultano vincitrici. Quanto, poi, all'osservazione concernente l'articolo 8 dello schema di decreto, ritiene che i rischi connessi all'esercizio delle funzioni di presidente della commissione elettorale da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, debba risolversi con la previsione di un'incompatibilità secca, allorché il presidente uscente è nuovamente candidato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) conviene sui rilievi svolti dal senatore Falanga e invita la Commissione e il relatore a soffermarsi sulla logica insita nell'ipotesi da un lato di fissare un periodo per l'esercizio delle votazioni tanto ampio da arrivare a sei giorni e, dall'altro, prevedere meccanismi di voto elettronico che non paiono assicurare garanzia di trasparenza né effettivo contributo alla vita associativa degli avvocati.

Con riguardo alla proposta di parere formulata dal relatore [DLMAGGIO](#) (PI), interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) il quale rileva come sia opportuno inserire nel corpo del parere un'osservazione capace di svolgere il principio del rispetto delle minoranze nell'esito della consultazione elettorale per la formazione dei Consigli, in modo tale da assicurare, oltre alla rappresentanza di genere, anche la garanzia di un diritto di tribuna in favore delle liste risultate perdenti.

Tale obiettivo sarebbe perseguibile introducendo nello schema di parere un'esplicita osservazione concernente l'articolo 9 del testo. Il comma 5 dell'articolo 9, in particolare, dovrebbe prevedere un riferimento alla tecnica di voto limitato. Per il resto, conviene con quanto sostenuto dal senatore Falanga.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), premesso che le disposizioni contenute nello schema di decreto sono lungamente attese dall'intero mondo dell'avvocatura, auspica che ci si possa soffermare con attenzione su puntuali miglioramenti del sistema di voto, così da garantire il rispetto sia delle minoranze di genere che delle liste risultate non vincitrici in esito allo svolgimento delle elezioni consiliari.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) concorda pienamente con i rilievi svolti dal senatore Cucca e anche con quelli illustrati dai senatori intervenuti in precedenza. Il rispetto delle minoranze inteso in un'accezione articolata e composita costituisce garanzia del procedimento e dell'esito elettorale. In particolare, sul tema del regime di incompatibilità tra il ruolo del presidente del Consiglio dell'ordine e la presidenza del seggio elettorale, auspica che una puntuale osservazione possa risultare dirimente.

Anche secondo il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) la proposta di parere illustrata dal relatore Di Maggio si appalesa logica e condivisibile, pur rilevando che occorre garantire il massimo della effettività della vita associativa da parte di tutti i membri dell'avvocatura. È in tale direzione che auspica che il parere della Commissione possa fornire un contributo positivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente [PALMA](#) dà la parola al relatore affinché esprima il proprio parere sugli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 2.1002 e 2.1002 (testo 2), con conseguente decadenza dei subemendamenti ad essi riferiti.

Dopo essersi rimesso alla Commissione sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/1) e 2.1002 (testo 3/2) 2.1002 (testo 3/9), esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/5) 2.1002 (testo 3/6) 2.1002 (testo 3/11) 2.1002 (testo 3/13) e 2.1002 (testo 3/18). Sulle restanti proposte subemendative riferite all'emendamento 2.1002 (testo 3) invita i presentatori a ritirarle riservandosi, in caso di mancato ritiro, di esprimere parere contrario. Si rimette altresì alla Commissione

sull'emendamento 2.112, il quale può essere considerato riferito, come subemendamento, all'emendamento 2.1002 (testo 3).

Con riguardo agli emendamenti accantonati all'articolo 5 si rimette alla Commissione sul subemendamento 5.0.1000/1 e invita invece i presentatori a ritirare, riservandosi di esprimere parere contrario, in caso di mancato ritiro, l'emendamento 5.0.101 e i subemendamenti 5.0.1000/2, 5.0.1000/3, 5.1000/4.

Il ministro ORLANDO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ed emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1001, 2.1002 (testo 3) e 5.0.1000, dei quali illustra tre possibili proposte di riformulazione in un testo 2.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che le proposte avanzate dal Governo non possano considerarsi quali riformulazioni di emendamenti, ma debbano essere qualificate come autonome proposte emendative.

Dopo brevi interventi dei senatori [BARANI](#) (GAL), [CASSON](#) (PD) e [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il ministro ORLANDO osserva come le proposte del Governo si pongano in linea con quanto contenuto nel disegno di legge n. 1626. In particolare, con tali emendamenti si intende intervenire coerentemente sul filtro di ammissibilità, sull'azione di rivalsa e sulla determinazione del *quantum* da risarcire.

I senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIARRUSSO](#) (M5S) chiedono che con riguardo alle nuove proposte emendative del Governo, sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Si unisce a tale richiesta anche il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD).

Segue un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) e [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), concernente la durata del termine per la proposizione degli emendamenti riferiti alle nuove proposte del Governo.

La seduta sospesa alle 14,50 è ripresa alle ore 15.

Il presidente [PALMA](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte governative per le ore 18 di giovedì 30 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) e il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), al fine di facilitare i lavori della Commissione, preannunciano il ritiro dei propri emendamenti riferiti all'articolo 2 e volti ad aggiungere nuovi articoli dopo l'articolo 5 del disegno di legge n. 1070.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che, in forza del ritiro di tali proposte emendative, tutti i subemendamenti già presentati e ad esse riferiti si intendono decaduti. Precisa, peraltro, che avrà particolare cura di valutare la proponibilità di tutti gli emendamenti presentati da ultimo, così da evitare che siano poste in votazione proposte su cui la Commissione ha già deliberato nel corso delle precedenti fasi dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di "tempo delle elezioni e determinazione dei seggi", si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento" della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;
- 2) con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea";
- 3) con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della "convocazione elettorale", si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: "Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento;
- 4) al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: "Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.";
- 5) circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale;
- 6) con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di esplicitare l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai due terzi e, in tale prospettiva, occorre modificare il comma 5 nel senso che segue: "Nella sola ipotesi di voto destinata ai due generi, le preferenze possono essere espresse sino ad un numero pari a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.";
- 7) infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

2.300

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.1002 testo 3/1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3.

2.1002 testo 3/2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- c) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Consequentemente sopprimere il capoverso 3-bis.

2.1002 testo 3/3

[D'ASCOLA](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Danno luogo a responsabilità civile a titolo di colpa grave le condotte del magistrato che consistono:

- a) in una grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
- b) nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
- c) nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;
- d) nella emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/3a

[D'ASCOLA](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per valutare la gravità della colpa si tiene conto, tra l'altro, del livello di chiarezza e di precisione della norma violata, del grado di inescusabilità dell'errore di diritto o di fatto, del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati o del comportamento tenuto con il tenore letterale della norma o con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre colpa grave. Costituisce altresì colpa grave il discostarsi, senza

una adeguata motivazione, dalla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/4

[D'ASCOLA](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

d) la emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

Conseguentemente, nel medesimo comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione,» con le seguenti: «di un fatto».

2.1002 testo 3/7

[DE CRISTOFARO](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera b) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/8

[MUSSINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera c) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/9

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/10

[DE CRISTOFARO](#), [MUSSINI](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/11

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il non aver tenuto conto, senza adeguata motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/12

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente

parola: «adeguata».

2.1002 testo 3/13

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/14

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».

2.1002 testo 3/15

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3-bis».

2.1002 testo 3/16

[MUSSINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea.

Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza è precisione delle disposizioni violate, il carattere internazionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.1002 testo 3/17

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «le disposizioni di diritto comunitario aventi diretta applicabilità o effetto diretto».

2.1002 testo 3/18

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione».

2.1002 testo 3/19

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso» con le seguenti: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore».

2.1002 testo 3/20

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero».

2.1002 testo 3/21

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sopprimere le parole: «ovvero del comportamento tenuto».

2.1002 testo 3/22

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

2.301

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ? (Azione di rivalsa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5

5.0.300

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Modifiche all'azione di rivalsa)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare

complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
161ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi. In quella sede fa presente di aver sollecitato, in primo luogo, una generale riflessione sui limiti di opportunità che circondano il potere di proporre emendamenti da parte dei relatori nel corso dell'esame in Assemblea di disegni di legge la cui istruttoria sia stata conclusa in Commissione giustizia.

Con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, si è convenuto di concludere nel corso della settimana, compatibilmente con l'acquisizione dei prescritti pareri, l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 667 e 1421 in materia di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, n. 922 in tema di traffico degli organi destinati al trapianto e n. 1504 e connessi, sul divorzio breve. Con riguardo ai provvedimenti da ultimo citati fa presente che la Commissione bilancio ha espresso, lo scorso 6 novembre, il prescritto parere. Una volta conclusa la trattazione di tali provvedimenti, la Commissione riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi in materia di disposizioni di contrasto alla corruzione. In sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è altresì deciso di concludere la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in materia di unioni civili e di riavviare il prossimo giovedì 13 novembre, l'esame dell'Atto Senato n. 1012 relativo alle Camere arbitrali dell'avvocatura. Infine, si è convenuto di espungere dall'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1626 sulla responsabilità civile dei magistrati, essendo

stato concluso l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, vertenti su identica materia e licenziati per l'Assemblea in un testo in parte comprensivo delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1626.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo volto a disciplinare le coppie di fatto e le unioni civili, osservando che pregiudizi di natura religiosa o ideologica non dovrebbero impedire l'introduzione nel nostro ordinamento di istituti di civiltà quali quelli in esame. Nel merito, rileva che sarebbe stato preferibile optare per una unificazione di disciplina, tale da delineare istituti applicabili a tutti i rapporti di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale delle parti. Conclude sottolineando l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio, prevedendo stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 15.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) integra il proprio intervento già svolto sulla proposta di testo unificato, aggiungendo che, impregiudicata la scelta di partenza di concedere la facoltà di

organizzare la propria convivenza anche a due persone dello stesso sesso, sul piano tecnico, l'ipotesi di testo unificato presenta notevoli elementi di criticità. Ribadisce innanzitutto la necessità di tornare sulla disciplina concernente l'adozione del cognome di famiglia per le unioni civili. Ritiene poco chiara la scelta concernente le modalità di scioglimento del rapporto tra le parti della medesima unione civile; considera anche discutibile la norma riguardante la durata del diritto di abitazione commisurata al tempo in cui l'unione civile tra le parti si è mantenuta efficace. Quanto alla permanenza in vigore del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione civile, rileva che siano da chiarire meglio i rapporti con la risoluzione del contratto e le sue cause. Più in generale occorre, a suo modo di vedere, optare per un accordo di natura pubblicistica oppure a forma libera e di natura privatistica, tenendo presente che alla libertà delle forme seguono i limiti di opponibilità ai terzi e una scarsa protezione per la parte debole dei rapporti. Da ultimo, precisa che il regime patrimoniale tra le parti dell'unione civile non dovrebbe essere troppo rigido e certo non può dare vita ad una comunione ordinaria necessitata. Aggiunti ulteriori spunti concernenti le norme che riguardano l'assegno di mantenimento, conclude rilevando che non solo andrebbero colmate le lacune tecniche nella redazione della disciplina del testo da sottoporre alla Commissione, ma si dovrebbe aver riguardo, in generale, al fatto che il tentativo di trasferire il contenuto e gli effetti del matrimonio civile alle unioni disciplinate dal testo unificato, implicherebbe un approccio riformatore di ben più vasta portata e di intento sistematico. Questo coinvolgerebbe anche la radice costituzionale del matrimonio e della famiglia legittima. Auspica, dunque, che possa scorgersi lo spazio per addivenire a scelte improntate al realismo e passibili di conseguire un largo consenso.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), il presidente [PALMA](#) prende la parola ad integrazione dell'intervento già svolto.

Preannuncia, quindi, in via preliminare, che si riserverà di esercitare il proprio diritto di voto in Commissione sul provvedimento, in ragione del rilievo delle questioni da esso riguardate, certo non riconducibili a sole logiche di schieramento, ma concernenti anche convincimenti dei singoli.

Nel merito ritiene che, nel disciplinare le varie forme di convivenza di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale dei *partner*, il legislatore non possa trascurare il dettato costituzionale e la costante giurisprudenza della Consulta in tema di matrimonio e di famiglia. In tale quadro, non può che ritenersi illegittima l'introduzione nell'ordinamento di ogni modello parallelo di matrimonio, diverso da quello eterosessuale posto alla base della famiglia secondo il modello costituzionale. Osserva, peraltro, come appaiano insussistenti le argomentazioni di coloro che ritengono di dover legittimare un tale intervento normativo sulla base delle indicazioni contenute nella giurisprudenza europea, dato che tali previsioni incontrano comunque un limite invalicabile nei citati principi costituzionali dell'ordinamento interno.

Con riguardo all'articolato, esprime viva perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui ricomprende fra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, senza prevedere però alcuna sanzione nel caso di violazione di tali norme imperative.

Evidentemente in contrasto con l'articolo 29 della Carta fondamentale è anche il comma 2 dell'articolo 2, il quale reca l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio in ordine alla scelta del cognome della famiglia. Analoghe perplessità desta il testo nella parte in cui, in caso di morte di uno dei due conviventi, fa riferimento allo stato vedovile; una condizione che nel nostro sistema è ancorata alla presenza di un pregresso vincolo coniugale.

Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi: infatti, non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. In

proposito, si sofferma anche su una recente e discutibile sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma la quale ha riconosciuto con riguardo ad una coppia omosessuale, la facoltà di adozione della figlia biologica di una delle due conviventi da parte dell'altra. Sempre con riguardo a tale questione, condividendo i rilievi critici formulati nel corso del dibattito, osserva come, in tal modo, si finisca per legittimare nel nostro sistema forme di maternità vietate dalla legislazione vigente.

Analoghi dubbi esegetici destano le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, le quali equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima; si determina, fra l'altro, anche una potenziale limitazione della volontà del testatore, attraverso l'introduzione di ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo agli aspetti di diritto successorio, osserva poi come non si debbano trascurare, in nome dell'esigenza di tutela di istanze degli adulti, gli interessi dei minori, i quali costituiscono pur sempre i soggetti deboli della famiglia.

Si domanda poi per quale ragione il testo unificato non intervenga anche in materia penale. In proposito, ricorda la rilevanza che ai fini della configurabilità di alcuni reati, quali il favoreggiamento personale o la falsa testimonianza, riveste la convivenza e il coniugio.

Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, sollecita una riflessione sull'impatto che le previsioni di cui all'articolo 14, rischiano di determinare sulla legislazione vigente in materia matrimoniale. Tale disposizione, infatti, derogando al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile, reca un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Si sofferma, infine, sull'articolo 10 evidenziando come tale disposizione intervenga in tema di scelte di fine vita, una materia per la quale non esiste ancora una puntuale legislazione nazionale. Rileva inoltre criticamente che il testo dell'articolo esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte dell'accordo di convivenza.

Sollecita poi una riflessione sull'impatto, anche in termini di sostenibilità finanziaria, delle previsioni relative alla reversibilità pensionistica.

In conclusione, invita la relatrice e la maggioranza tutta a valutare l'opportunità di modificare il provvedimento, in modo da ovviare ai numerosi rilievi di costituzionalità e a consentire l'approvazione di un testo largamente condiviso e che risponda alla non più procrastinabile necessità di disciplinare le varie forme di convivenza *more uxorio*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DI BIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (*PI*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
165ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) rileva innanzitutto come, non essendo ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione, non è possibile proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 in materia di vilipendio.

Avverte inoltre che prossimamente si procederà alla convocazione dell'Ufficio di presidenza delle commissioni riunite 1ª e 2ª per organizzare l'esame del disegno di legge n. 1687, recentemente presentato dal Governo e recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Rispondendo poi ad una richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) osserva che sono astrattamente configurabili diverse soluzioni per coordinare l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, con quello del disegno di legge n. 1687, in considerazione della parziale sovrapposizione esistente fra il testo unificato predisposto per i primi e il contenuto del secondo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sottolinea come un problema di raccordo normativo - sia con il testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 19 e connessi sia con il disegno di legge n. 1687 - si

ponga anche in relazione al disegno di legge n. 1642 assegnato alle Commissioni riunite 2a e 6a, con specifico riferimento alla disciplina dell'autoriciclaggio.

Concorda il presidente [PALMA](#).

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in ordine ai disegni di legge in titolo.

Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto di sospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà la discussione sulla predetta proposta di testo unificato.

La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15.

Il presidente [BUCCARELLA](#) prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 171 (pom.) del 16/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014
171ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesa d'ufficio ([n. 123](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **[CUCCA](#)** (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizione (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore **[FALANGA](#)** (FI-PdL XVII) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere in questione.

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (M5S) rileva in senso critico che lo schema di parere illustrato dal relatore non contiene alcun riferimento all'esigenza, sottolineata nel corso del dibattito dal senatore Buccarella, di prevedere che il corso biennale di formazione e aggiornamento professionale di cui

l'articolo 29 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - come modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto - possa essere effettuato gratuitamente.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), con riferimento alle argomentazioni testè espresse dal senatore Cappelletti, precisa che la disposizione contenuta nell'articolo 1 dello schema di decreto, in relazione al corso biennale di formazione e aggiornamento, risponde pienamente ai principi e criteri direttivi di delega contemplati nell'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 247 del 2012, che cita specificatamente i requisiti atti ad assicurare la "competenza" della difesa tecnica d'ufficio.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizione, illustrato dal relatore Cucca.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia l'intenzione di convocare, per la giornata di venerdì 19 dicembre, al termine dei lavori dell'Assemblea per la sessione di bilancio, una seduta per procedere all'esame dei disegni di legge nn. 19 e connessi.

Fa altresì presente che il Governo nella predetta seduta potrà presentare, ove lo ritenesse opportuno, nuovi emendamenti riferiti al testo unificato dei predetti disegni di legge, già adottato come testo base.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sollecita l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione del disegno di legge n. 1640, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con riordino della geografia delle corti d'appello.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta formulata dal senatore Buemi.

La seduta termina alle ore 17,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 123

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che l'articolo 16 della legge n. 247 del 2012 delega il Governo ad emanare un decreto

legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
- b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili;

viste le osservazioni con cui la 1ª Commissione permanente che ha rappresentato l'esigenza di verificare se la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, che novella il comma 5 dell'articolo 97 del codice di procedura penale in materia di sostituzione del difensore d'ufficio, possa ritenersi pienamente rispondente all'oggetto della delega di cui al citato articolo 16, della legge n. 247 del 2012.

ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo eccedano i limiti della delega, in quanto non afferenti alla previsione dei criteri e delle modalità di accesso alla lista unica dei difensori d'ufficio o all'indicazione dei relativi requisiti soggettivi, né essendo tali disposizioni imposte, sul piano del coordinamento, dagli altri interventi modificativi contenuti nello schema medesimo;

formula parere favorevole a condizione che vengano soppresse le citate disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo.

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 172 (pom.) del 07/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015
172ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro per lo stesso dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) consegna agli atti dei testi riformulati relativi agli emendamenti 3.0.1001 (testo 2), 3.0.1002 (testo 2) e 3.0.1003 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Il ministro ORLANDO deposita gli emendamenti 1.10000, 3.0.10000, 3.0.10001, 5.10000, 6.10000, 6.0.10000, 7.10000, 8.10000, 8.0.10000, 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003, pubblicati in allegato al resoconto.

Si sofferma poi sul contenuto delle predette proposte emendative, evidenziando preliminarmente, che le stesse rispondono alla finalità di elevare il livello di efficacia delle norme atte a contrastare il fenomeno corruttivo e, più in generale, la cosiddetta criminalità economica, anche di tipo mafioso.

Precisa altresì che tali emendamenti governativi riprendono il contenuto di previsioni del disegno di legge di riforma del sistema penale, attualmente *in itinere* presso la Camera dei deputati (Atto Camera 2798), e del disegno di legge per un contrasto più efficace del fenomeno corruttivo, delle accumulazioni illecite di ricchezza da parte della criminalità organizzata anche mafiosa ed altro, trasmesso al Senato della Repubblica (Atto Senato 1687).

In un contesto di riforme volto a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario penale si colloca l'esigenza di un più efficace contrasto del fenomeno corruttivo che ? come si rileva anche dalle vicende giudiziarie che stanno interessando l'esecuzione dei grandi appalti pubblici dell'Expo di Milano, del Mose di Venezia e, da ultimo, la gestione della cosa pubblica nella Capitale ? è di allarmante attualità.

Occorre allora perfezionare la normativa di repressione per un più efficace contrasto giudiziario, nella consapevolezza che si tratta di un fenomeno criminale particolarmente insidioso e gravemente lesivo del bene comune.

Lungo questa direttrice politica, prosegue il Ministro, si propongono modifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale: si inaspriscono le pene del delitto di corruzione, anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione; si migliora il già efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento.

Al fine di assicurare quanto più possibile che prezzo o profitto di questi gravi delitti siano sempre oggetto di recupero, si stabilisce che l'imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena altrimenti l'inammissibilità della richiesta.

Quanto alla criminalità economica anche di tipo mafioso, gli emendamenti rispondono alla finalità di rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa. L'esigenza dell'intervento emendativo nasce dalla diffusa consapevolezza della necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alle condotte delittuose, rendendo più efficace l'azione preventiva e repressiva nei confronti della criminalità, in particolar modo di quella mafiosa, e della sua capacità di ingerirsi nei circuiti dell'economia locale e delle istituzioni di governo locale.

In tale prospettiva, si interviene, con modifiche al codice penale: in particolare, si prevede specifica informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 129-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, in favore del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Inoltre, si inasprisce il trattamento sanzionatorio delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 416-*bis*.

Vengono altresì ridisegnate le fattispecie del cosiddetto falso in bilancio previste dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, prevedendo rispettivamente per le società non quotate e per quelle con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, due distinte ipotesi, entrambe delittuose, con conseguente prolungamento dei tempi di prescrizione e tendenziale aggravamento del quadro sanzionatorio. Limitatamente alle società non quotate che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero le società sottratte alla dichiarazione di fallimento e sempre che il fatto abbia cagionato danno non grave), viene previsto un

regime di procedibilità a querela. Quanto alle cause di non punibilità, si mantiene, per entrambe le fattispecie, la previsione della non punibilità del fatto se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Si esclude poi la punibilità per il caso in cui le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Vengono altresì proposte le necessarie modifiche delle norme del decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, conseguenti alla novella proposta dagli articoli 2621 e 2622 codice civile.

Quanto al sistema di prevenzione patrimoniale, si propone, tra l'altro, il rafforzamento dello strumento del sequestro e della confisca di prevenzione per equivalente anche nei confronti di terzi, di eredi ed aventi causa, nonché alcune modifiche alle norme vigenti per l'amministrazione e il controllo giudiziario di attività economiche e di aziende.

Al fine di garantire una più celere trattazione e definizione dei procedimenti di prevenzione, si apportano modifiche al codice delle leggi antimafia, che introducono preclusioni processuali in tema di eccepibilità dell'incompetenza per territorio, prevedono la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione e l'individuazione di precisi termini per il deposito del provvedimento da parte del tribunale.

Sul fronte processuale, per i soggetti detenuti per taluno dei più gravi delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis codice di procedura penale, si limitano i casi di traduzione per la partecipazione alle udienze, anche al fine di ridurre i rischi di evasione e di prevenire situazioni di pericolo.

Gli emendamenti, inoltre, prevedono misure specifiche finalizzate alla valorizzazione ed alla protezione delle vittime dei reati, con particolare attenzione a quelli di tipo mafioso, di terrorismo o di strage.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) prospetta l'opportunità che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti governativi venga fissato per la giornata di lunedì 19 gennaio, in modo tale da consentire ogni necessario approfondimento sul contenuto di tale disciplina, complessa, articolata e attualmente non conosciuta dai commissari.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) prospetta l'opportunità che il termine per la presentazione dei subemendamenti venga anticipato alla giornata di giovedì 15 gennaio, atteso che gli emendamenti governativi in questione recepiscono in larga parte i contenuti di altri disegni di legge.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), su proposta del [PRESIDENTE](#), il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti alle proposte emendative governative 1.10000, 3.0.10000, 3.0.10001, 5.10000, 6.10000, 6.0.10000, 7.10000, 8.10000, 8.0.10000, 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003, viene fissato per le ore 12 di lunedì 19 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I

DISEGNI DI LEGGE

NN. [19](#), [657](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 1

1.10000

Il Governo

Sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 319 le parole: "da quattro a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dieci anni"».

Art. 3

3.0.1001 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. ? (*Scambio elettorale politico-mafioso*). ? Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».

3.0.1002 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

3.0.1003 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis"».

3.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni";

b) al secondo comma, le parole: "da nove a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici a ventisei anni"».

3.0.10001

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma terzo è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione."».

Art. 5

5.10000

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.10000

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

6.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

Art. 7

7.10000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2621. ? (False comunicazioni sociali). ? 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore

al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

5. Nel caso previsto dal comma secondo, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre mesi a tre anni."».

Art. 8

8.10000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi)

1. L'art. 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2622. ? (*False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*). ? 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà."».

8.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinella del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";

b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;";

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

quattrocento a seicento quote;";
d) la lettera c) del comma 1 è soppressa».

8.0.10001

Il Governo

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, il periodo da "L'interessato che ne fa richiesta" a "salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione" sono soppresse;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con le modalità ivi previste.

4-ter. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione."».

Art. 8-ter.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie."».

8.0.10002

Il Governo

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Questioni concernenti la competenza per territorio)

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5."

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.".

Art. 8-ter.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole "I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria," sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere".

Art. 8-quater.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1:

a) al secondo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

2) dopo le parole «titolari del potere di proposta» sono aggiunte le seguenti: « Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

b) al terzo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale»;

2) dopo le parole « della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono inserite le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 8-quinquies.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "nei cui confronti è iniziato il procedimento" sono sostituite dalle seguenti: ", nei cui confronti è stata presentata la proposta,";

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "misura di prevenzione" è inserita la seguente: "patrimoniale";

2) dopo le parole "o quando" sono inserite le seguenti: ", nel corso del procedimento,";

3) dopo la parola "indirettamente." sono inserite le seguenti: "Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "costituiscano il reimpiego." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.";

b) al comma 2 dopo le parole "direttamente o indirettamente" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2.".

3. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. ? (*Sequestro e confisca per equivalente*).- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.".

Art. 8-sexies.

(Amministrazione e controllo giudiziario
di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. ? (*Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*). 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore

giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3."

2. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 34 *bis*. ? (*Controllo giudiziario delle aziende*). 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre: 1) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; 2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario; 3) di informare

preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; 4) l'obbligo di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del d.lgs. 231/2001; 5) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'art. 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario."

Art. 8-septies.

(Trattazione prioritaria ed esclusiva.
Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il Capo V del Titolo II, Libro I, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente capo:

"Capo VI

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter.

(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.
- Con cadenza annuale il dirigente dell'Ufficio comunica al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1."

2. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

"2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari."

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis.

(Termine di redazione del provvedimento)

1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del citato codice.".

Art. 8-octies.

(Disposizioni in materia di amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione.»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis.»;

2) al comma 3 dopo le parole «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono soppressi;

4) al comma 7, le parole "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3".

Art. 8-novies.

(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 41- bis ? (*Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate*). ? 1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle

aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime, secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio la partecipazione al Tavolo.

4. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori."

Art. 8-decies.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "o sociali" sono inserite le seguenti "ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali";

b) al quarto periodo, dopo le parole "della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro";

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità sul sito dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto."».

8.0.10003

Il Governo

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,

322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater* I, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinqüies*, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.";

b) i commi 2, 2-*bis* sono soppressi;

c) al comma 2-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "Nel caso previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 1";

2) le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso comma";

3) dopo le parole "altre utilità" e prima delle parole "per un valore equivalente" sono inserite le seguenti: "di legittima provenienza";

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono soppressi;

e) al comma 4-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati" sono inserite le seguenti: "nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro";

2) le parole "da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2-*ter*";

3) le parole ", nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale" sono soppresse;

4) dopo le parole "sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale,";

5) le parole "tale provvedimento" sono sostituite dalle seguenti "tali provvedimenti";

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

"4-*quinqüies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.".

Art. 8-*ter*

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-*quinqüies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione

ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-septies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.».

Art. 8-quater.

(Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie")

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo, come "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

2. La "Giornata" di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della "Giornata" di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia.

Art. 8-quinquies.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di "testimone della memoria storica" al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo, testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi di cui al presente articolo sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione.

2. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 8-sexies.

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)

Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, le parole "e 13, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: ", 13, comma 5, e 15".

Art. 8-septies.

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

"c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso."».

1.3.2.1.29. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 175 (pom.) del 03/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015
175^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il presidente **[PALMA](#)** comunica che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti del Governo pubblicati in allegato alla seduta del 7 gennaio. Ricorda altresì che il Governo, nelle more della presentazione dei suddetti emendamenti, ha ritirato, mediante comunicazione scritta, le proposte emendative 8.0.10001, 8.0.10002 e 8.0.10003 e, pertanto, non sono stati presentati subemendamenti a tale ultime proposte emendative. In via generale fa inoltre presente che, avendo le Commissioni

competenti espresso i prescritti pareri, potrà cominciare la votazione degli emendamenti dopo che il relatore e il Governo avranno espresso i rispettivi pareri. Preannuncia poi che saranno dichiarati improponibili gli emendamenti e i subemendamenti estranei alla materia in esame, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Con particolare riferimento ai subemendamenti precisa che saranno dichiarati improponibili quelli che trattano materia diversa da quelle oggetto degli emendamenti governativi. Per altro verso, le improponibilità saranno riferite altresì alle proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia disciplinata dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, con l'eccezione degli emendamenti che rafforzano, a vario titolo, i controlli e i poteri dell'Autorità anticorruzione, ovvero intervengono con finalità di prevenzione in ambiti particolarmente rilevanti per l'attività di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Interviene il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) per significare alla Commissione che il relatore D'Ascola - peraltro in arrivo - fa presente che non ha ancora preparato i pareri sulle proposte emendative e che, pertanto, chiede un breve differimento dell'esame.

Il presidente [PALMA](#) acconsente a tale richiesta a condizione che domani si proceda con l'esame e l'illustrazione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. In mancanza del prescritto parere da parte della Commissione affari costituzionali non si può procedere alla votazione dei suddetti emendamenti che, cionondimeno, potranno essere illustrati.

Si sofferma poi sull'emendamento 4.1.

Al riguardo, se possono comprendersi le ragioni legate alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale che hanno indotto la Camera dei deputati ad espungere, dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, i riferimenti all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e all'articolo 416-ter del codice penale, non si comprende invece come le medesime ragioni non abbiano indotto l'altro ramo del Parlamento ad espungere dal medesimo secondo periodo anche il riferimento ai delitti di cui all'articolo 270 (*Associazioni sovversive*) e 270-bis (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) del codice penale. Anche in ordine a tali delitti possono e devono riproporsi i rilievi che hanno indotto in altri casi la Corte a ritenere non giustificabile la presunzione assoluta di idoneità della sola custodia cautelare in carcere rispetto ad esigenze cautelari comunque sussistenti. Anche per tali

delitti, infatti, tale presunzione non potrebbe trovare giustificazione né nella gravità dei medesimi, né nella loro natura associativa. Inoltre, anche in merito a tali delitti associativi, parrebbe 'agevole' formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa, non avendo necessariamente le strutture associative considerate le caratteristiche di un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità ? per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice ? suscettibile di determinare fra gli associati un vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) chiede alcune delucidazioni sul contenuto dell'emendamento testè illustrato, nonché sulla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dal Presidente.

Il presidente [PALMA](#) chiarisce che, nella sentenza n. 231 del 2011 sul delitto di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la Corte costituzionale faceva riferimento al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, come a un delitto che prescinde da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti personali e soprattutto dal vincolo associativo proprio del sodalizio mafioso, da cui deriva una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere; invece nella sentenza n. 57 del 2013 la Corte ha rilevato come la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale in questione non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo 'agevole' formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) afferma che i giudici della Consulta hanno utilizzato il parametro dell'articolo 416-bis del codice penale senza pronunciarsi specificamente sullo stesso.

Dopo una breve precisazione del relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ribadisce le proprie perplessità sull'emendamento a firma del presidente Palma, passando quindi ad illustrare l'emendamento 4.3 che tende ad inserire nell'ambito di applicazione della presunzione assoluta, di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, anche i delitti contro la pubblica amministrazione.

Quindi il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.4, a sua firma, volto ad inserire nell'ambito di applicazione della presunzione assoluta di cui sopra anche il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Ribadisce infatti il grave pericolo causato dalla commistione tra politica e criminalità organizzata, di cui è massima espressione il citato articolo 416-ter.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo essersi soffermato a sua volta sull'emendamento 4.1 del presidente Palma, passa ad illustrare gli emendamenti a sua firma 11.1 e 14.0.1. L'emendamento 11.1 è volto a reintrodurre la disposizione abrogata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in ordine al differimento alla data dell'udienza disposto anche d'ufficio dal tribunale da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni. Il proponente infatti non ravvisa le ragioni dell'abrogazione operata presso l'altro ramo del Parlamento. Analogamente l'emendamento 14.0.1 reintroduce tra gli illeciti disciplinari dei magistrati la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che pure era stata approvata dal Senato in prima lettura e che la Camera senza un'adeguata motivazione ha soppresso.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) replicando alle osservazioni del senatore Giarrusso in

ordine al tema della commistione tra politica e criminalità organizzata, tende a precisare che questo fenomeno non può essere generalizzato ma deve essere circoscritto soltanto ad alcune specifiche zone geografiche del Paese e soltanto ad una certa parte della classe politica.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ritiene inopportune le osservazioni del senatore Giovanardi in quanto un atteggiamento di negazionismo del fenomeno non può che indurre ad incrementare le infiltrazioni mafiose nel mondo politico, laddove invece sono necessarie trasparenza ed onestà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 14,30 per il seguito dell'esame in sede consultiva degli atti di Governo n. 125 (Pubblicità codice deontologico emanato dal Consiglio nazionale forense) e n. 130 (Non punibilità per particolare tenuità del fatto).

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1232-B](#)

Art. 4

4.1

[PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole "ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale" con le seguenti: "al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale"

4.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole "416-bis del codice penale", inserire le seguenti: "nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e ai delitti contro la pubblica amministrazione"

4.3

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole "416-bis del codice penale", inserire le seguenti: "nonchè ai delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia"

4.4

[GIARRUSSO](#)

Al comma 1, dopo le parole "416-bis", inserire le seguenti: "e 416-ter"

Art. 11

11.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, capoverso "9-bis" sostituire il secondo periodo con i seguenti:

"Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura".

Art. 14

14.0.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni
all'articolo 2, comma 1, lettera q), alle parole: «il reiterato, grave» sono premesse le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera q-*bis*)";

all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

"q-*bis*) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale";

all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e q-*bis*».

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 177 (pom.) del 04/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015
177ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto ([n. 130](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera m), e 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni al provvedimento del Governo in titolo, mentre il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) presenta uno schema di parere contrario.

Entrambe le proposte sono pubblicate in allegato al resoconto di seduta.

Prende quindi la parola il presidente [PALMA](#) ritenendo opportuno effettuare alcune precisazioni sul contenuto del provvedimento in titolo, rispetto ad alcune imprecisioni che si sono diffuse sull'argomento nel dibattito pubblico.

A tale riguardo sottolinea che l'atto del Governo non determina in alcun modo una depenalizzazione in senso proprio. Il nuovo istituto che si vuole introdurre, infatti, ha come obiettivo principale la riduzione del contenzioso penale, con conseguente minor dispendio di tempi e risorse, rispetto a fatti bagatellari, non abituali e che hanno determinato un'offesa particolarmente tenue del bene protetto. Come chiaramente previsto dai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, lett. m) della legge delega n. 67 del 2014, l'esclusione della punibilità è condizionata al concorrere di due requisiti: la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. È chiaro quindi che dall'ambito di applicazione del provvedimento debbano essere escluse tutte le condotte illecite caratterizzate dalla abitualità del comportamento - anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa - ovvero i cui effetti comportano l'azzeramento del bene protetto, anche in presenza di condotte occasionali. Da ciò ne discende l'esclusione di reati quali l'uccisione o il maltrattamento degli animali la cui fattispecie legale costitutiva si caratterizza o per la abitualità del comportamento (come nel caso dei maltrattamenti) o per la conculcazione grave ed irrimediabile del bene della vita (come nel caso dell'uccisione).

Il Presidente solleva poi perplessità su alcuni punti della relazione illustrativa, poi trasfusi nel provvedimento, che paiono porsi in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega. Al comma 2 del nuovo articolo 131-*bis*, del codice penale, così come introdotto dall'art. 1, comma 2, dell'atto del Governo, ai fini della determinazione della pena detentiva, si fa riferimento ad alcune specifiche circostanze del reato per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, mentre non appare corretto operare una siffatta differenziazione tra circostanze aggravanti, tanto più che - nel silenzio del legislatore delegante sul punto - ragioni sistematiche concorrono a ritenere che si voglia escludere la rilevanza di circostanze di qualsiasi genere in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali definire l'ambito di applicazione del nuovo istituto.

In secondo luogo, occorre considerare che al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento si fa riferimento alla tenuità del "fatto" anziché, come invece era previsto dalla legge delega, alla tenuità dell'"offesa", che invece costituisce una fattispecie ordinamentale diversa e più ristretta.

In terzo luogo, appare opportuno espungere - al nuovo art. 131-*bis*, comma 1, c.p. - il riferimento alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo, in quanto tali indicazioni non sono contenute nella legge di delega nella quale, come detto, l'esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), condividendo le osservazioni del presidente Palma, tiene a precisare - anche a nome del gruppo parlamentare del PD - che l'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che si vuole introdurre non costituisce in alcun modo una forma di depenalizzazione. Ribadisce che il riferimento alla non abitualità del comportamento - contenuto sia nella legge delega che nello schema di decreto legislativo - esclude le condotte illecite plurime, abituali e reiterate. Sottolinea infine l'opportunità di aggiungere - nella proposta di parere avanzata dal relatore - alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione della tenuità del fatto di cui al nuovo art. 131-*bis*, del codice penale, quali: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) esprimendo perplessità sull'inserimento di una previsione espressa relativa a singole fattispecie delittuose in quanto appare chiaro - anche alla luce delle osservazioni svolte in premessa dal presidente Palma - che il reato di maltrattamento degli animali non rientra nel perimetro applicativo del nuovo istituto. Ritiene invece opportuno espungere - all'articolo 2, comma 1, lett. b) del provvedimento - le parole "che abbia dichiarato di voler essere

informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2," al fine di consentire che la persona offesa venga sempre informata dal pubblico ministero, qualora l'archiviazione sia richiesta per particolare tenuità del fatto.

Il presidente [PALMA](#), ribadendo i concetti precedentemente espressi, dichiara la propria contrarietà all'inserimento di ulteriori precisazioni agli indici di valutazione della tenuità del fatto, riferite a circostanze aggravanti già previste in via ordinaria dal codice di rito, anche perché tali indicazioni non sono previste dalla legge di delega.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene di estrema importanza che non vengano inseriti nel parere elementi che risultino in contrasto con lo svolgimento delle ordinarie attività poste in essere nell'ambito dell'allevamento degli animali.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) respinge qualsiasi tentativo volto a banalizzare la gravità delle condotte illecite di maltrattamento degli animali, aderendo alla proposta del senatore Lumia, che recepisce una indicazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione giustizia della Camera nella seduta del 3 febbraio.

Il Relatore, pur dichiarandosi disponibile ad apportare le correzioni richieste, rileva che tali elementi sono già chiaramente desumibili dallo schema di parere proposto e che l'inserimento di ulteriori precisazioni agli indici di valutazione della tenuità del fatto rischia di essere ultroneo anche alla luce dei criteri e principi direttivi contenuti nella legge delega.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) concorda con le osservazioni svolte dal relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento in titolo, anche a nome del gruppo parlamentare Lega Nord, intende svolgere alcune osservazioni.

In via principale, propone che l'ambito di applicazione del provvedimento vada limitato alle sole condotte di reato per i quali è prevista la sola pena pecuniaria, al fine di assicurare una maggiore conformità con i criteri direttivi di cui alla legge delega.

In subordine, ritiene opportuno che almeno alcune fattispecie di maggior allarme sociale (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il reato di corruzione per atti d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. o il reato di detenzione di materiale pornografico minorile previsto e punito all'articolo 600-*quater* codice penale) vengano *expressis verbis* escluse dall'ambito applicativo del provvedimento. Sarebbe inoltre opportuno specificare che il comportamento risulta abituale quando vi sia stata già un'altra iscrizione che ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale. Infine, si propone - al fine di non incorrere in eccesso di delega - di modificare il dettato dell'articolo 131-*bis* codice penale, nel senso di prevedere solo (ed unicamente) i reati puniti con pena detentiva (non superiori nel massimo a cinque anni) oppure quelli puniti con la sola pena pecuniaria, e quindi escludendo i reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.

Al termine del dibattito, il presidente [PALMA](#) propone di dar conto nelle premesse dello schema di parere dei rilievi sollevati sul maltrattamento degli animali. Propone altresì di inserire come condizione la proposta del senatore Caliendo di cui all'articolo 2, lettera b) dello schema in esame. Propone poi di richiedere, al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento - la soppressione pura e semplice del secondo comma e, infine, che i rilievi relativi al tema della rinunciabilità siano formulati come osservazione e non come condizione.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) accetta le proposte del Presidente e riformula lo schema di parere proposto che, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, dopo che la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) e la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) hanno dichiarato il proprio voto contrario.

Tale parere è quindi pubblicato in allegato al resoconto.

La votazione sullo schema di parere alternativo proposto dal senatore Buccarella è conseguentemente preclusa.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\) BUCCARELLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) chiede un breve differimento dell'esame al fine di poter completare la predisposizione dei pareri sugli emendamenti.

Si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i subemendamenti agli emendamenti del Governo, che vengono pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 14 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in esame, premesso

che l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 delega il Governo ad escludere "la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale";

che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 67 del 2014 delega in via ulteriore il governo, nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad emanare altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti;

che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel codice penale il nuovo articolo 131-bis il quale stabilisce che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;

che l'ambito di applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità risulta adeguatamente determinato dal requisito della particolare tenuità dell'offesa - nozione specificamente utilizzata dalla previsione di delega, che è diversa e più ristretta rispetto a quella di tenuità del fatto - restando chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della previsione in esame le condotte che determinano la distruzione del bene protetto dalla disposizione incriminatrice di volta in volta considerata ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene, fatti salvi appunto i casi in cui tale compromissione risulti non solo tenue ma di "particolare tenuità";

che il predetto ambito di applicazione risulta ulteriormente determinato dal requisito della non abitualità del comportamento, così restando esclusi i reati abituali (per esempio: maltrattamenti) anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa, ;

che sulla base di tali premesse - e attesa anche l'esperienza che di analoghi istituti si è avuta nel processo minorile e nel processo davanti al giudice di pace - deve escludersi che l'operatività dell'istituto in questione possa avere ricadute problematiche sia sul versante della prevenzione generale, sia su quello della prevenzione speciale;

che, pertanto, appare inopportuno e fuorviante il riferirsi al nuovo istituto come ad una forma di "depenalizzazione in concreto", essendo invece lo stesso coerente attuazione del principio di proporzionalità in quanto diretto ad evitare per fatti bagatellari non abituali, e che hanno determinato

un'offesa particolarmente tenue del bene protetto, le lungaggini e il dispendio di risorse di un processo penale;
rilevato
che la formulazione della previsione di delega di cui alla citata lettera m) non contiene alcun riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;
che conseguentemente il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo presente nella formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale potrebbe risultare di problematica compatibilità con la previsione di delega citata, nella quale l'esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitudine del comportamento;
considerato
che il secondo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;
che, peraltro, le precedenti lettere b), c) e g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 67 del 2014 - nel determinare i limiti di pena entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto provvedere all'introduzione delle pene detentive non carcerarie della reclusione e dell'arresto domiciliari - fanno espressamente rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale, ai sensi del quale - per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari - "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4) del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.";
che, da quanto procede, potrebbe ritenersi, sul piano interpretativo, che - laddove la delega ha inteso attribuire rilievo, ai fini della determinazione di limiti di pena dalla medesima previsti, agli effetti derivanti dall'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti - ciò è avvenuto in modo espresso e che quindi il silenzio sul punto, nella parte della delega relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovrebbe intendersi nel senso che - agli effetti della medesima - il legislatore delegante ha inteso escludere che circostanze di qualsiasi genere possano aver rilievo in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali risulterà definito l'ambito di applicazione del nuovo istituto, preferendo in questo caso il rinvio ai soli limiti edittali;
che tale conclusione appare ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la previsione di delega non contiene alcun riferimento alla disciplina del concorso eterogeneo di circostanze né nel senso di ammettere, limitare o escludere il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale (sul modello di precedenti normativi quali la formulazione dell'articolo 157 del codice penale anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 ovvero la medesima formulazione come risultante per effetto di tali modifiche), né nel senso di escludere il rilievo delle circostanze attenuanti (sul modello, ad esempio, della formulazione dell'articolo 4 del codice di procedura penale);
considerato inoltre
che lo schema di decreto legislativo in esame non contiene alcuna previsione in tema di rinuncia da parte dell'imputato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
che, nonostante il silenzio sul punto della previsione di delega di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 67 del 2014, un intervento del legislatore sul punto parrebbe rientrare senz'altro nella delega al coordinamento contenuta nel comma 2 del predetto articolo 1;
che in tal senso depongono le considerazioni relative alla tutela del diritto di difesa svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971 in tema di rinuncia all'amnistia (punto 8 del Considerato in diritto) e nella sentenza n. 275 del 1990 in tema di rinuncia alla prescrizione (punti 2 e 3 del Considerato in diritto), considerazioni che appaiono sostanzialmente riferibili anche alla nuova causa

di esclusione della punibilità;
rilevato inoltre

che, sotto un profilo più generale, il legislatore delegato, nello schema in esame ha scelto di non effettuare alcun intervento di coordinamento sulle previsioni vigenti che hanno ad oggetto analoghe clausole di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che le previsioni vigenti alle quali si fa riferimento sono peraltro ricordate nella relazione di accompagnamento dello schema in esame e si tratta, in particolare, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 - relativo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace - e dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

che, se la previsione di cui al citato articolo 27 non sembra presentare particolari problemi di coordinamento, in quanto le sue specificità sono strettamente correlate con le finalità proprie del processo a carico di imputati minorenni, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi per quanto concerne il citato articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, il rilievo attribuito dal predetto articolo 34 all'interesse della persona offesa e alla volontà dell'imputato finirebbero per rendere più limitata l'operatività della causa di esclusione della punibilità nei riguardi di fatti aventi minore gravità rispetto a quelli rientranti nell'ambito oggetto della previsione di cui al nuovo articolo 131-bis del codice penale, un esito questo che potrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di ragionevolezza;

formula parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- a) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale sia espunto il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;
- b) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - il secondo comma sia riformulato nel senso di prevedere che, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, non si tiene conto in ogni caso delle circostanze;
- c) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - sia aggiunto un ulteriore terzo comma volto a prevedere in modo espresso la rinunciabilità da parte dell'imputato dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

e con le seguenti osservazioni:

- a) il Governo valuti l'opportunità di sostituire nel comma 1 dell'articolo 1 e nella rubrica del nuovo articolo 131-bis del codice penale la parola "fatto" con la parola "offesa";
- b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 130

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso

che l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 delega il Governo ad escludere "la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale";

che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 67 del 2014 delega in via ulteriore il governo, nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 dello stesso articolo, ad emanare altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti;

che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame introduce nel codice penale il nuovo

articolo 131-bis il quale stabilisce che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;

che l'ambito di applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità risulta adeguatamente determinato dal requisito della particolare tenuità dell'offesa - nozione specificamente utilizzata dalla previsione di delega, che è diversa e più ristretta rispetto a quella di tenuità del fatto - restando chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della previsione in esame le condotte che determinano la distruzione del bene protetto dalla disposizione incriminatrice di volta in volta considerata (ad esempio, uccisione di animali nei casi previsti dall'articolo 544-bis del codice penale) ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene, fatti salvi appunto i casi in cui tale compromissione risulti non solo tenue ma di "particolare tenuità";

che il predetto ambito di applicazione risulta ulteriormente determinato dal requisito della non abitudine del comportamento, così restando esclusi i reati abituali (per esempio: maltrattamenti) anche in presenza della particolare tenuità dell'offesa, ;

che sulla base di tali premesse - e attesa anche l'esperienza che di analoghi istituti si è avuta nel processo minorile e nel processo davanti al giudice di pace - deve escludersi che l'operatività dell'istituto in questione possa avere ricadute problematiche sia sul versante della prevenzione generale, sia su quello della prevenzione speciale, apparendo del tutto infondate le polemiche sollevate nel paese in relazione all'effettiva portata dell'innovazione che verrebbe introdotta con lo schema di decreto legislativo in esame;

che, pertanto, appare inopportuno e fuorviante il riferirsi al nuovo istituto come ad una forma di "depenalizzazione in concreto", essendo invece lo stesso coerente attuazione del principio di proporzionalità in quanto diretto ad evitare per fatti bagatellari non abituali, e che hanno determinato un'offesa particolarmente tenue del bene protetto, le lungaggini e il dispendio di risorse di un processo penale;

rilevato

che la formulazione della previsione di delega di cui alla citata lettera m) non contiene alcun riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;

che conseguentemente il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo presente nella formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale potrebbe risultare di problematica compatibilità con la previsione di delega citata, nella quale l'esclusione della punibilità è incentrata esclusivamente sui due requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitudine del comportamento;

considerato

che il secondo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale;

che, peraltro, le precedenti lettere b), c) e g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 67 del 2014 - nel determinare i limiti di pena entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto provvedere all'introduzione delle pene detentive non carcerarie della reclusione e dell'arresto domiciliari - fanno espressamente rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale, ai sensi del quale - per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari - "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al n. 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4) del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.";

che, da quanto procede, potrebbe ritenersi, sul piano interpretativo, che - laddove la delega ha inteso

attribuire rilievo, ai fini della determinazione di limiti di pena dalla medesima previsti, agli effetti derivanti dall'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti - ciò è avvenuto in modo espresso e che quindi il silenzio sul punto, nella parte della delega relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovrebbe intendersi nel senso che - agli effetti della medesima - il legislatore delegante ha inteso escludere che circostanze di qualsiasi genere possano aver rilievo in ordine alla determinazione dei limiti di pena entro i quali risulterà definito l'ambito di applicazione del nuovo istituto, preferendo in questo caso il rinvio ai soli limiti edittali;

che tale conclusione appare ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la previsione di delega non contiene alcun riferimento alla disciplina del concorso eterogeneo di circostanze né nel senso di ammettere, limitare o escludere il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale (sul modello di precedenti normativi quali la formulazione dell'articolo 157 del codice penale anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005 ovvero la medesima formulazione come risultante per effetto di tali modifiche), né nel senso di escludere il rilievo delle circostanze attenuanti (sul modello, ad esempio, della formulazione dell'articolo 4 del codice di procedura penale);

considerato inoltre

che lo schema di decreto legislativo in esame non contiene alcuna previsione in tema di rinuncia da parte dell'imputato all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che, nonostante il silenzio sul punto della previsione di delega di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 67 del 2014, un intervento del legislatore sul punto parrebbe rientrare senz'altro nella delega al coordinamento contenuta nel comma 2 del predetto articolo 1; che in tal senso depongono le considerazioni relative alla tutela del diritto di difesa svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 1971 in tema di rinuncia all'amnistia (punto 8 del Considerato in diritto) e nella sentenza n. 275 del 1990 in tema di rinuncia alla prescrizione (punti 2 e 3 del Considerato in diritto), considerazioni che appaiono sostanzialmente riferibili anche alla nuova causa di esclusione della punibilità;

rilevato inoltre

che, sotto un profilo più generale, il legislatore delegato, nello schema in esame ha scelto di non effettuare alcun intervento di coordinamento sulle previsioni vigenti che hanno ad oggetto analoghe clausole di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

che le previsioni vigenti alle quali si fa riferimento sono peraltro ricordate nella relazione di accompagnamento dello schema in esame e si tratta, in particolare, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 - relativo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace - e dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

che, se la previsione di cui al citato articolo 27 non sembra presentare particolari problemi di coordinamento, in quanto le sue specificità sono strettamente correlate con le finalità proprie del processo a carico di imputati minorenni, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi per quanto concerne il citato articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000. In particolare, il rilievo attribuito dal predetto articolo 34 all'interesse della persona offesa e alla volontà dell'imputato finirebbero per rendere più limitata l'operatività della causa di esclusione della punibilità nei riguardi di fatti aventi minore gravità rispetto a quelli rientranti nell'ambito oggetto della previsione di cui al nuovo articolo 131-bis del codice penale, un esito questo che potrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di ragionevolezza;

formula parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame e nella rubrica del nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dal medesimo articolo 1 - la parola "fatto" sia sostituita con la parola "offesa";
- b) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 131-bis del codice penale sia espunto il riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo;

c) al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - il secondo comma sia soppresso;

d) all'articolo 2 dello schema in esame, alla lettera b), siano sopprese le parole ", che abbia dichiarato di voler essere informato ai sensi dell'articolo 408, comma 2,";

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti l'opportunità di aggiungere al nuovo articolo 131-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame - un ulteriore terzo comma volto a prevedere in modo espresso la rinunciabilità, da parte dell'imputato, dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI SENATORI BUCCARELLA, CAPPELLETTI E GIARRUSSO SULL'ATTO DI GOVERNO N. 130

La Commissione giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

premesso che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, ne' può costituire, neppure indirettamente, alcuna forma di depenalizzazione e che la buona formulazione del decreto legislativo costituisce condizione essenziale per la corretta applicazione del nuovo istituto senza effetti distorsivi;

valutata la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*) della legge 28 aprile 2014, n. 67 e tenuto conto del fatto che lo schema di attuazione dalla disposizione sopra richiamata lascia al legislatore delegato un margine di discrezionalità nell'individuare in concreto i parametri della particolare tenuità del fatto e della abitudine del comportamento lesivo ;

considerato in particolare che

la legge delega n. 67 prevede il seguente principio e criterio direttivo: *"escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale"* ; lo schema di decreto incardina il giudizio ? interamente demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase pre-dibattimentale ? di particolare tenuità del fatto su due indici-criteri, che sono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento. Il primo di essi si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti costituiti dalle «modalità della condotta» e dall'«esiguità del danno o del pericolo»;

va preliminarmente evidenziato che, ai fini dell'individuazione del massimo edittale rilevante per l'applicazione della causa di non punibilità, il legislatore delegato ha ritenuto di riproporre pedissequamente i limiti di pena massimi indicati dalla legge delega, laddove poteva, legittimamente, optare per l'indicazione di un limite di pena più basso. Ciò , peraltro, avrebbe evitato la possibilità, data l'entità della pena edittale, di determinare casi di arresto in flagranza seguiti poi dalla richiesta di archiviazione, con effetto invero paradossale. Sarebbero state compatibili con la previsione della legge

delega sia la previsione di specifiche differenziazioni per categorie omogenee di reati, sia la previsione di un limite di pena inferiore a quello, da intendersi come massimo, dei cinque anni di cui alla legge n. 67 del 2014;

a prescindere da tale presupposto, si riscontrano nello schema di decreto una disomogeneità dei termini utilizzati e la presenza di previsioni astratte eccessivamente generiche che ben potrebbero risultare irragionevoli una volta calate nel caso concreto e far sorgere gravi incertezze - con effetto sulla disparità di trattamento - circa l'esatto ambito di applicabilità del nuovo istituto.

con riferimento al primo profilo, le difformità terminologiche si ritrovano allo stesso interno della norma in esame. La confusione terminologica tra il titolo del Capo V, la rubrica dell'articolo 131-*bis* e il corpo dell'articolo medesimo è il primo elemento che viene in rilievo. Lo schema di decreto prevede l'inserimento nel codice penale di un nuovo articolo nella cui rubrica si fa riferimento alla "*esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*", concetto non previsto dalla delega. Nell'articolato si richiama invece la *particolare tenuità dell'offesa*, usando i termini previsti dalla delega, ma accompagnandoli di volta in volta con riferimenti alla "*esiguità del danno o del pericolo*" e, per le circostanze attenuanti, alla "*particolare tenuità del danno o del pericolo*". Questa diversità di terminologica, se vuole richiamare, in via generica, altre previsioni codicistiche è tale da comportare - inopportuno - più di un dubbio applicativo, essendo le locuzioni normative non identiche suscettibili di esprimere di volta in volta un diverso concetto. Occorre, soprattutto, distinguere la tenuità del fatto dalla tenuità dell'offesa, in quanto esse costituiscono diverse fattispecie ordinamentali, essendo la tenuità del fatto un concetto da alcuni interpretato in modo più estensivo rispetto alla tenuità dell'offesa, che verrebbe ad esservi ricompresa;

l'incertezza applicativa si porrà nei casi in cui la tenuità, comunque denominata, integri una circostanza attenuante. Il problema - sostanziale e non meramente lessicale - potrebbe ad esempio porsi, come è stato rilevato, per la locuzione "*speciale tenuità del fatto*", impiegata nel vigente articolo 323-*bis* del codice penale, laddove si fa riferimento al "fatto" nel suo complesso e non al solo "danno" cagionato, locuzione diversa da quella contenuta nel testo dell'articolo 131-*bis* ma corrispondente a quella della sua rubrica ;

l'offesa viene definita di "particolare tenuità" in ragione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, condizioni che devono coesistere. Tuttavia nello schema di decreto non si fa alcun riferimento all'elemento soggettivo del reato, sebbene questo non possa non influenzare le concrete modalità di determinazione dell'"offesa" del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice e il grado della lesione;

le carenze strutturali dello schema di decreto appaiono evidenti. Non è stato espressamente indicato che la disposizione riguardi anche i reati tentati . Non sono previste esclusioni di tipo soggettivo, con riferimento ai precedenti penali ovvero ad abitualità (articolo 102 del codice penale) professionalità (articolo 105 del codice penale) tendenza a delinquere (articolo 108 del codice penale) probabilmente in quanto si presume che la previsione della sostanziale occasionalità dell'offesa recata sia assicurata dal riferimento alla non abitualità del comportamento. Non pare tuttavia che l'uso del termine "comportamento", anziché "reato" garantisca che sia sempre esclusa, nel concreto, l'applicazione dell'istituto al singolo fatto tenue in presenza di precedenti comportamenti che, pur non avendo rilevanza penale autonoma, siano però significativi di una tendenziale sistematicità. Per altro verso, si consentirebbe di non ritenere ostativi all'applicazione dell'articolo 131-*bis* precedenti penali che, rispetto al fatto concreto per cui si procede, appaiano non indicativi di un'abitualità. Quanto ai reati a condotta plurima, anche in questo caso l'incompatibilità dovrà essere rilevata, nella maggior parte dei casi, dal giudice in via di fatto, piuttosto che sul piano strutturale della norma, la quale resta assolutamente generica sul punto. Non solo il richiamo alla *non abitualità del comportamento* ? e non del reato ? rende in astratto applicabile il nuovo istituto della particolare tenuità anche ai reati abituali

in mancanza di elementi volti a circoscrivere la discrezionalità del giudice, come l'assenza di precedenti condanne penali, ma lo schema di decreto non fa riferimento alcuno neppure al grado e l'intensità della colpevolezza, potendo così configurare in astratto un più generoso ricorso alla definizione del procedimento per non punibilità del fatto. Si deve dunque ribadire quanto rilevato in precedenza : i due requisiti del fatto di particolare tenuità (offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale) e gli elementi che concorrono a formare il primo (modalità della condotta ed esiguità del danno) sono caratterizzati da evidenti connotati di discrezionalità non temperati dalla necessaria puntualità delle formulazioni, sia della delega che, soprattutto, del decreto attuativo della stessa. Gli inevitabili aspetti di discrezionalità ben potevano, invece, essere orientati da parametri indicativi ed opportunamente coordinati con le altre norme codicistiche;

sarebbe stato costituzionalmente corretto e compatibile con la previsione della legge delega la scelta di integrare il testo normativo con indicazioni specificamente definite, anche ricavate dalle circostanze del reato o dall'articolo 133 del codice penale, tali da indirizzare l'interprete nella valutazione della tenuità. Peraltro, non è stato neppure previsto espressamente che la non punibilità per particolare tenuità del fatto sia inapplicabile in tutti i casi in cui la condotta abbia definitivamente compromesso il bene protetto dalla norma incriminatrice (a titolo di esempio nelle ipotesi di omicidio colposo). Ne' è stato previsto, aspetto ancor più illogico e foriero di irragionevolezza applicative in sede di interpretazione, che la non punibilità per particolare tenuità del fatto sia esclusa laddove ricorra alcuna delle circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale;

a differenza di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 per il procedimento davanti al giudice di pace, in questo caso non è attribuito alcun effetto di veto all'eventuale opposizione dell'imputato e della persona offesa, il che determina un problema di possibile incoerenza ed irragionevolezza di un simile diverso trattamento, anche considerata, in via generale, la minore gravità delle fattispecie attribuite alla competenza del giudice di pace;

non risulta prevista allo stato una disciplina transitoria, con il dubbio effetto che il nuovo istituto potrebbe trovare applicazione anche ai procedimenti in corso nei vari gradi di giudizio, compresi i processi pendenti in Corte di cassazione, laddove però è precluso al giudice di legittimità ogni apprezzamento di merito;

peraltro, sarebbe stato opportuno soffermarsi - in sede di stesura dello schema di decreto - sul problema della rinunciabilità alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Circostanza che, invece, non è prevista dallo schema di decreto in titolo, potendo ciò determinare ulteriori elementi di asistematicità dell'istituto. Si tenga presente infatti che la persona offesa o danneggiata conserverebbe comunque la possibilità di rivolgere l'eventuale pretesa risarcitoria nella sede propria del giudizio civile . Tuttavia all'imputato che fosse o si ritenesse del tutto estraneo al reato non è concesso di impedire l'applicazione della nuova causa di non punibilità, la quale potrebbe esporlo ad un risarcimento del danno in sede civile ed anche agli effetti dell'annotazione della decisione nel casellario. L'indagato può opporsi davanti al GIP alla richiesta di archiviazione ex articolo 131-*bis* ma non gli vengono riconosciuti poteri di impugnativa laddove il giudice ritenesse di aderire alla richiesta del Pubblico Ministero. Anche in tal caso si rilevano difformità rilevanti ed immotivate con le garanzie previste dagli istituti già esistenti della irrilevanza del fatto o, davanti al giudice di pace penale, della particolare tenuità del fatto;

la carenza dello schema di decreto - che si limita quasi pedissequamente a ripetere la previsione di delega - presenta ulteriori lacune. Si pensi, ad esempio, come rilevato dalla magistratura associata, che se la sentenza che assolve l'imputato perché non punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale fa stato nel successivo giudizio civile o amministrativo di danno, il decreto di archiviazione non

fa invece stato nel giudizio civile e che la previsione dell'inserimento della sentenza che attesta la particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale non è accompagnata dalla previsione dell'iscrizione anche del decreto di archiviazione, con ulteriori possibili effetti disfunzionali, in un quadro in cui, in definitiva, risultano inopportunamente confuse le cause di non procedibilità e l'estinzione del reato con la nuova particolare causa di non punibilità;

sempre con riferimento alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, è irragionevole l'inciso che prevede l'avviso da parte del pubblico ministero alla persona offesa solo nel caso in cui questa abbia dichiarato di voler essere informata, laddove sarebbe più logico prevedere in ogni caso l'avviso alla persona offesa in ragione delle specificità di questa causa di esclusione della punibilità. Altrettanto irragionevole è la mancata espressa esclusione di talune categorie di delitti - come quelli contro gli animali - che vedono la vittima nell'impossibilità assoluta di opporsi all'applicazione della particolare tenuità del fatto. Ciò richiama, ancora una volta, l'inopportunità della scelta di fondo di non prevedere parametri di tipizzazione e differenziazione delle condotte e delle fattispecie tali da tener conto delle peculiarità dei delitti astrattamente rientranti per limite edittale nel campo applicativo della non punibilità;

esprime

PARERE CONTRARIO.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19](#), [657](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 1

1.10000/1

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 1.10000, alla parola: «sostituire» premettere le seguenti: «Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

? sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 161 il secondo comma è soppresso". ».

1.10000/2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 1.10000, sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da otto a dodici anni».

1.10000/3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 1.10000, sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni e sei mesi».

1.10000/4

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.10000, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».

1.10000/5

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 1.10000, dopo le parole: «a dieci anni» aggiungere le seguenti:

«Conseguentemente:

alla lettera h) sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sei»;

dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) all'articolo 2634, comma 1, del codice civile, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

h-ter) all'articolo 2635, comma 1, del codice civile, le parole: "da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni". Nel medesimo articolo, al comma 2, le parole: "fino a un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tre anni";

h-quater) nella legge 2 maggio 1974, n. 195, all'articolo 7, terzo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni»».

1.10000/6

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 1.10000, dopo le parole: «a dieci anni» aggiungere le seguenti:

«Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura per i reati di corruzione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis, ""».

1.10000/7

[LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#)

All'emendamento 1.10000, dopo le parole: «a dieci anni» aggiungere le seguenti:

«Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 7, della legge 2 maggio 1974, n. 195, al terzo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni»».

1.10000

Il Governo

Sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 319 le parole: "da quattro a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dieci anni»».

Art. 3

3.0.10000/1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «da sette a dodici anni e sei mesi».

3.0.10000/2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «dodici a sedici anni».

3.0.10000/3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da nove a quattordici anni e sei mesi».

3.0.10000/4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 3.0.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da quattordici a diciotto anni».

3.0.10000/5

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalla seguenti: "da venti anni all'ergastolo»».

3.0.10000/6

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «da dodici a

ventiquattro anni» *con le seguenti*: «da ventuno a trenta anni».

3.0.10000/7

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 3.0.10000, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei anni» con le seguenti: «da dodici a ventiquattro anni e sei mesi».

3.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniero)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni";

b) al secondo comma, le parole: "da nove a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalla seguenti: "da quindici a ventisei anni»».

3.0.10001/1

[BUEMI](#)

All'emendamento 3.0.10001, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 32-*quinquies* del codice penale le parole: "per un tempo non inferiore a tre anni" sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non sono elettori:

a) coloro che sono condannati, con sentenza passata in giudicato, ad uno dei reati di cui all'articolo 32-*quinquies* del codice penale, per dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna. Nel caso di applicazione, in sede cautelare o per effetto della sentenza non definitiva, della misura della sospensione dalla carica elettiva ricoperta, il periodo così trascorso è considerato all'interno del termine decennale;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata"».

3.0.10001/2

[BUEMI](#)

All'emendamento 3.0.10001, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 70-*bis*, del regio decreto R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti alla direzione:

a) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale;

b) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni

o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

c) per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

d) per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

3.0.10001

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma terzo è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione"».

Art. 6

6.10000

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

6.0.10000/1

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 6.0.10000, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 163 del codice penale, al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è altresì subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».

6.0.10000/2

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

All'emendamento 6.0.10000, al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».

6.0.10000/3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 6.0.10000, al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».

6.0.10000/4

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 6.0.1000, capoverso «1-ter», dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 648-ter.1».

6.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

Art. 7

7.10000/1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.10000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2621. ? (*False comunicazioni sociali*). ? Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di, ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"».

7.10000/2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 7.10000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati».

7.10000/3

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso «art. 2621», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sono contenute nelle relazioni delle fondazioni destinate al prefetto»;

b) sopprimere i commi 2 e 3;

c) al comma 4, sopprimere le parole: «e si procede comunque d'ufficio»;

d) sopprimere il comma 5.

7.10000/4

[CASSON](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso «2621» sopprimere le seguenti parole: «, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza».

7.10000/5

[CASSON](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «2621» sopprimere le seguenti parole: «cui comunicazione è imposta dalla legge».

7.10000/6

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, articolo «2621» nel comma 1, primo periodo, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni».

7.10000/7

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «2621» nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a sei anni.» con le seguenti: «a quattro anni.».

7.10000/8

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «2621» nel comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «otto anni».

7.10000/9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso articolo «2621» il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il delitto è procedibile d'ufficio».

E conseguentemente, al comma 5, le parole: «Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa» sono soppresse.

7.10000/10

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo »1621» il comma 2 è soppresso.

7.10000/11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo »1621» il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il delitto è procedibile d'ufficio».

Conseguentemente, il comma 4 è soppresso.

E conseguentemente, al comma 5 le parole: «Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa» sono soppresse.

7.10000/12

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo »1621» il comma 3 è soppresso.

7.10000/13

[MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, GAMBARO, MAURIZIO ROMANI](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «1621» il terzo comma è soppresso.

7.10000/14

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.10000, al comma 1, capoverso articolo «1621» il comma 3 è soppresso.

7.10000/15

[DE CRISTOFARO, DE PETRIS](#)

All'emendamento 7.10000, sopprimere il comma 3.

7.10000/16

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2611» nel terzo comma, sono sostituite le parole: «non hanno determinato una alterazione, sensibile» con le seguenti: «hanno determinato soltanto una alterazione di lieve entità».

7.10000/17

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2611» nel terzo comma, primo periodo, la parola: «sensibile» è soppressa.

7.10000/18

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2611» nel comma terzo, secondo periodo è soppresso.

7.10000/19

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.10000, al capoverso «Art. 7» al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

7.10000/20

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «articolo 2621» nel comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «1 per cento»; le parole: «all'1 per cento» sono sostituite con le parole: «0,5 per cento».

7.10000/21

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.10000, all'articolo 7, capoverso «articolo 2621 codice civile», al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «2 per cento»; le parole: «all'1 per cento» sono sostituite con le parole: «0,5 per cento».

7.10000/22

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso, «Art. 2621» comma 4, le parole: «di rilevante gravità» sono soppresse.

7.10000/23

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso, «Art. 2621» comma 4, dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «, agli investitori».

7.10000/24

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso, «2621», al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino alla metà» sono sostituite con le seguenti «fino ad un terzo»;

b) le parole: «e si procede comunque d'ufficio» sono soppresse.

7.10000/25

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» nel comma 5, le parole: «si applicano» sono sostituite con le seguenti: «, nonché nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate».

Conseguentemente, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.10000/26

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» nel comma 5, le parole: «da dieci a cento

quote», sono sostituite con le seguenti: «da cinquanta a duecento» e le parole: «da tre mesi a tre anni» con le seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

7.10000/27

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

5-ter. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

7.10000/28

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.10000, comma 1, capoverso «Art. 2621» dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.10000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2621. - (*False comunicazioni sociali*). ? 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà e si procede, comunque d'ufficio.

5. Nel caso previsto dal comma secondo, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre mesi a tre anni».

Art. 8

8.10000/1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2622. ? Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che Sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da due a sei anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è aumentata fino alla metà se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

8.10000/2

[BUCCARELLA](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati».

8.10000/3

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

8.10000/4

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 8.10000, comma 1, capoverso «Art. 2622» nel comma 1, primo periodo, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite con le seguenti: «da cinque a nove anni».

8.10000/5

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 2, sopprimere le parole: «di rilevante gravità».

8.10000/6

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 2, dopo le parole: «ai creditori» inserire le seguenti: «, ai risparmiatori».

8.10000/7

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» nel comma 2, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «fino ad un terzo».

8.10000/8

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

2-ter. La punibilità per i fatti previsti dal primo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

2-quater. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

2-quinquies. Nei casi previsti dai commi 2-ter e 2-quater, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

8.10000/9

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

2-ter. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,11 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

8.10000/10

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 8.10000, capoverso «Art. 2622» dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

8.0.10000/1

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 8.10000, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 24, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, dopo la parola: "316-ter" sono aggiunte le seguenti: "353,"».

All'emendamento 8.0.10000, capoverso «art. 8-bis», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla lettera p), dopo le parole: "2633 del codice civile", aggiungere le seguenti: "nonché per i reati previsti negli articoli 2634 e 2635 del medesimo codice"».

8.0.10000/2

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

All'emendamento 8.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da duecento a quattrocento quote» con le seguenti: «da duecentocinquanta a cinquecento quote».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «da quattrocento a seicento quote» con le seguenti: «da cinquecento a mille quote».

8.0.10000/3

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'emendamento 8.0.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da duecento a quattrocento quote» con le seguenti: «da quattrocento a seicento quote».

8.0.10000/4

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'emendamento 8.0.10000, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattrocento a seicento quote» con le seguenti: «da seicento a novecento quote».

8.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie";

b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di fase comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote";

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote";

d) la lettera c) del comma 1 è soppressa».

8.10000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi)

1. L'art. 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2622. ? (False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante). ? 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale la pena è aumentata fino alla metà."».

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 178 (pom.) del 10/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2015
178ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che, in ordine al provvedimento in titolo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti. Pertanto, si può procedere con la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla 1ª seduta pomeridiana del 3 febbraio, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo avranno espresso i pareri.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati ovvero, qualora i proponenti dovessero insistere per la votazione degli stessi, esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 4.1 il presidente [PALMA](#) chiarisce che non intende ritirare tale emendamento in quanto ritiene che - se da un lato possono condividersi le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad espungere dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale i riferimenti all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e all'articolo 416-ter del codice penale - dall'altro non si riescono a comprendere le ragioni che hanno portato la Camera dei deputati a conservare nel medesimo secondo periodo il riferimento ai delitti di cui all'articolo 270 (*associazioni sovversive*) e all'articolo 270-bis (*associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale ed eversione dell'ordine democratico*) del codice penale.

Prevvia verifica del numero legale, l'emendamento 4.1 posto in votazione, non risulta approvato.

Con distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) interviene con riferimento all'emendamento 4.4, volto a reintrodurre nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale anche il riferimento al delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. La soppressione, operata dalla Camera dei deputati, del riferimento ai delitti di cui all'articolo 416-ter può risultare in certo qual modo peraltro compensata con la previsione di cui all'articolo 2 del disegno di legge sul divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter (Atto Senato n. 1344, Atto Camera n. 2719) che, ove approvato anche dall'altro ramo del Parlamento nel medesimo testo licenziato dal Senato, inserisce nel comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale anche i delitti di cui all'articolo 416-ter e ciò in considerazione del fatto che al predetto comma 3-bis fa rinvio il successivo terzo periodo del comma 3 del citato articolo 275 del codice di procedura penale. Pertanto l'oratore annuncia un voto contrario a nome del proprio Gruppo, auspicando che il proponente ritiri l'emendamento.

Dopo una breve precisazione del presidente [PALMA](#), il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), insiste per la votazione dell'emendamento in questione.

Dopo che il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) ha fatto una breve precisazione, l'emendamento 4.4, viene posto in votazione e risulta non approvato.

Passando alla votazione dell'emendamento 11.1, che è volto a reintrodurre la disposizione soppressa dalla Camera dei deputati in ordine dal differimento alla data dell'udienza disposto anche d'ufficio dal tribunale, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede al relatore e al Governo le motivazioni in ordine al parere contrario.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) precisa che alla Camera dei deputati è prevalsa la tesi che, qualora l'imputato chieda un differimento del termine della decisione giudiziale per un maggiore approfondimento, si giustifica un sacrificio della propria libertà personale, mentre a diversa conclusione si doveva pervenire nell'ipotesi dail differimento disposto d'ufficio dal tribunale.

Il presidente [PALMA](#), tuttavia, fa presente che la disposizione sul differimento della data dell'udienza, così come risulta approvata dalla Camera dei deputati comporta problemi di bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la libertà personale dell'imputato e la necessità di garantire la sicurezza della collettività.

Dopo una breve precisazione del relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale annuncia il voto contrario del proprio Gruppo ma, condividendo l'esigenza di un attento bilanciamento tra la migliore tutela possibile del condannato e le garanzie di sicurezza per la collettività, si riserva un'ulteriore riflessione della questione in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, risulta infine respinto.

Con riferimento all'emendamento 14.0.1, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ancora una volta esprime perplessità per l'avvenuta abrogazione presso l'altro ramo del Parlamento della norma volta ad introdurre, tra gli illeciti disciplinari dei magistrati, la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10 e 311, comma 5-*bis* del codice di procedura penale, che peraltro era stata approvata dal Senato con un'ampia condivisione tra le forze politiche. Quindi insiste per la votazione dell'emendamento in esame che è volto a reintrodurre la disposizione soppressa.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) precisa che la normativa vigente e in particolare la lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, già prevede tra gli illeciti disciplinari dei magistrati il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, sancendo in questo modo una peculiare forma di responsabilità.

L'emendamento 14.0.1, messo in votazione risulta quindi non approvato.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1232-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 810 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) propone di esaminare in forma congiunta anche il disegno di legge n. 810, di

iniziativa del senatore Lumia, recante modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e usura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta sarà convocata un'ulteriore seduta per rendere parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul disegno di legge n. 1733, recante conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015 sull'*ILVA* e sullo sviluppo della città di Taranto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 14 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 17/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(810\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 10 febbraio.

Il presidente **[PALMA](#)** dichiara improponibili i seguenti emendamenti ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento: 1.17, 3.0.1001 (testo 2) 3.0.1001, 3.0.1002 (testo 2), 3.0.1002, 3.0.1003 (testo 2),

3.0.1003, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7, 8.0.1 (testo 2), 8.0.1, 8.0.6, 8.0.11, 8.0.1000, 8.0.13. Quindi dichiara improponibili alcuni subemendamenti in quanto estranei alla materia degli emendamenti da ultimo presentati dal Governo; si tratta dei subemendamenti 1.10000/1, 1.10000/5, 1.10000/6, 1.10000/7, 3.0.10001/1, 3.0.10001/2, 8.0.10000/1.

Ritiene poi di dover chiedere alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ad alcune recenti pubblicazioni di stampa. In particolare, domanda se abbia un fondamento la notizia che il Governo intenda presentare direttamente in Assemblea, dopo che la Commissione avrà concluso l'esame del provvedimento in titolo, un nuovo emendamento in materia di false comunicazioni sociali. Si apprende, infatti, dalle notizie di stampa che il Governo presenterebbe il suddetto emendamento in Assemblea, in quanto in Commissione si allungherebbero notevolmente i tempi, ovvero sarebbe necessario aprire un ulteriore termine per la presentazione dei subemendamenti che inevitabilmente causerebbe dei ritardi procedurali.

Il Presidente fa presente che la presentazione in Assemblea di nuovi emendamenti costituirebbe un *vulnus* all'attività referente della Commissione cui spetta in via principale ogni tipo di istruttoria ed approfondimento sulla materia in questione, né una simile condotta apparirebbe conforme con il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato elaborato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il vice ministro COSTA chiarisce che presso gli uffici legislativi del Governo è in corso un rilevante approfondimento sulla tematica del cosiddetto falso in bilancio, che probabilmente si concluderà con una ulteriore proposta emendativa. Tuttavia, poichè l'emendamento non è stato ancora redatto e il provvedimento in esame è già calendarizzato per l'Aula di Palazzo Madama, allo stato intenzione del Governo è di presentare la proposta emendativa per l'esame in Assemblea.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), esprimendo apprezzamento per le osservazioni del Presidente, fa presente che la Commissione è la sede deputata ad ogni tipo di approfondimento istruttorio, per cui propone che si possa procedere con l'esame degli emendamenti relativi ai primi 6 articoli del testo unificato adottato dalla Commissione, auspicando che prima dell'esame delle proposte emendative relative al Capo III, in materia di false comunicazioni sociali, il Governo presenti l'emendamento preannunciato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) esprime forti perplessità sul modo in cui si sta procedendo in conseguenza del comportamento dell'Esecutivo. Egli teme che si possano verificare degli accordi "nascosti" tra il Governo e i rappresentanti della maggioranza, tali da non garantire né la trasparenza dell'esame parlamentare, né un'adequata redazione tecnica delle nuove disposizioni penali. Per altro verso, se il dibattito dovesse continuare in Commissione in attesa del nuovo emendamento governativo, si potrebbe verificare una spropositata e deviata attenzione della stampa che non darebbe ragione del lavoro effettivamente svolto dalla Commissione stessa. Pertanto egli ritiene opportuno sospendere brevemente l'esame fino a che il Governo presenterà, auspicabilmente in tempi brevi, l'emendamento testé preannunciato.

Il presidente [PALMA](#), dopo aver ringraziato alcuni componenti della Commissione per aver mostrato rispetto, a vario titolo, nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione medesima, ritiene utile ricordare le tappe salienti dell'*iter* del provvedimento in titolo. Così fa presente che il disegno di legge in discussione era giunto alla fase della votazione già nella prima metà del 2014, allorchè i lavori si bloccarono perchè il Governo preannunciò una imminente iniziativa legislativa nella materia *de qua*. Quindi, nell'autunno del 2014 i lavori restavano ancora bloccati in attesa dell'iniziativa del Governo. Successivamente, il Governo è intervenuto con un'iniziativa per un contrasto più efficace del fenomeno corruttivo, delle accumulazioni illecite di ricchezza da parte della criminalità organizzata anche mafiosa ed altro, trasmesso al Senato (atto Senato n. 1687) ed assegnato alle Commissioni 1a e 2a riunite. Previo accordo tra gli Uffici di presidenza della Commissione giustizia e delle Commissioni

riunite, la Commissione giustizia avrebbe dovuto procedere in tempi più rapidi sulla materia penale sostanziale. In questo quadro, in data 7 gennaio 2015, il Governo ha presentato degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 19 e connessi, ai quali, come è noto sono stati presentati diversi subemendamenti. In questo contesto di frammentarietà legislativa il Presidente prende atto che il Governo ha intenzione di presentare un ulteriore nuovo emendamento, a scapito del tempo impiegato e del lavoro svolto dalla Commissione fin qui.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) dopo aver precisato che la Commissione resta l'organo deputato all'esame dell'emendamento preannunciato dal Governo ritiene tuttavia, a nome del proprio Gruppo che - a meno che tale emendamento non sia presentato in tempo brevissimi, non oltre la fine della settimana in corso - la Commissione debba proseguire l'esame del provvedimento in titolo.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ha ribadito la necessità di un approfondimento in Commissione sulla questione delle false comunicazioni sociali si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad esclusione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo medesimo. .

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/19-657-711-846-847-851-868nt/1/2 e G/19-657-711-846-847-851-868nt/2/2 mentre esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868nt/3/2 a condizione che sia trasformato in raccomandazione. Quindi esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868nt/1000/2. Poi invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ed 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1000, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.1001, 1.1002, 1.15 ed 1.16, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.18 ed 1.19, di analogo contenuto. In ordine all'emendamento 1.20 che modifica la pena prevista dall'articolo 318 del codice penale sulla corruzione per l'esercizio della funzione, il relatore esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che la reclusione da uno a sei anni anziché da uno a cinque anni possa essere sostituita con la reclusione da quattro a otto anni. Ripropone l'invito al ritiro, esprimendo in subordine parere contrario per gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.10000/2, 1.10000/3 e 1.10000/4. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.10000. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.23, 1.1003, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.1004, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 ed 1.36, esprimendo altrimenti parere contrario. Invece esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.37 e 1.38. In mancanza di ritiro da parte dei proponenti, il parere sarà contrario anche sugli emendamenti 1.39, 1.1005, 1.40, 1.43, 1.41 ed 1.42.

Dopo che la senatrice [STEEANI](#) (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 1.1006, il relatore esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.44 e 1.45. Quindi invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.1007 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

I pareri del rappresentante del GOVERNO sono conformi a quelli del relatore.

Si passa alle votazioni.

Il Governo accoglie gli ordini del giorno G/19-657-711-846-847-851-868nt/1/2 e G/19-657-711-846-847-851-868nt/2/2, non insistendo i proponenti per la votazione.

L'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868nt/3/2, viene accolto come raccomandazione dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) lo ha fatto proprio.

È dichiarato decaduto invece l'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868nt/1000/2 in assenza del proponente, senatore Barani.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

In ordine all'emendamento soppressivo 1.1 in dichiarazione di voto interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, spiegando la *ratio* della sua proposta, fa presente che agli aumenti di pena non corrisponde una deterrenza dei reati; occorre piuttosto verificare in concreto che la norma sia percepita di volta in volta come disvalore sociale. Per altro verso il ministro della giustizia Orlando in occasione delle proprie comunicazioni alle Aule parlamentari ha riconosciuto che, sulla base dei dati ad oggi disponibili, nei procedimenti per i reati di corruzione l'incidenza della prescrizione non è superiore al 3 per cento.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara la propria astensione dal voto sull'emendamento 1.1. Condividendo infatti le osservazioni del senatore Caliendo ritiene che l'attenzione del legislatore debba essere concentrata soprattutto sulla riduzione dei casi e delle occasioni di corruzione piuttosto che sull'aumento di pena per i reati in questione.

Il presidente [PALMA](#) fa quindi una breve precisazione sulle intese tra la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato in ordine all'esame della materia della prescrizione; ricorda che l'altro ramo del Parlamento si occuperà della materia *de qua* ed invita pertanto i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti che riguardino tale materia.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*) in dissenso dal proprio Gruppo dichiara di astenersi nella votazione sull'emendamento 1.1 condividendo i rilievi già formulati dal senatore Caliendo.

Previa verifica del numero legale l'emendamento 1.1 messo in votazione non risulta approvato.

Dopo che il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ha dichiarato di non ritirare l'emendamento 1.14 in quanto a suo dire non concerne la prescrizione nel termine strettamente inteso, si passa all'esame dell'emendamento 1.2 che è fatto proprio dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) in assenza del proponente, senatore Barani.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo a favore dell'emendamento in questione, ricorda che esso è volto a sopprimere alcuni punti dell'articolo 1 del testo unificato che prevedono a vario titolo un inasprimento del quadro sanzionatorio in materia di corruzione. Ritiene infatti che l'aumento generalizzato della pena non è risolutivo del fenomeno come è stato evidenziato recentemente anche dal presidente dell'Autorità anticorruzione, dottor Cantone. Inoltre non bisogna trascurare che la materia in oggetto riguarda spesso l'attività di imprese che a loro volta creano lavoro e, pertanto, impattano con la vita quotidiana di numerosi cittadini.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara la propria astensione nella votazione sull'emendamento 1.2 ravvisando, nelle disposizioni di cui viene proposta la soppressione, la mancanza di una coerente politica governativa in materia di diritto penale.

Dopo che il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato di votare in dissenso dal proprio Gruppo, l'emendamento 1.2, posto ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 1.3 sottoscritto dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, senatore Barani, posto in votazione, non è approvato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.4, precisando tuttavia che esso è volto a riformulare l'articolo 32-*ter* del codice penale, in materia di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, sulla base del presupposto che la pubblica amministrazione debba essere tutelata anche con un rafforzamento degli strumenti interdettivi.

Si passa alla votazione degli emendamenti 1.5 e 1.6, volti a sopprimere la lettera a) dell'articolo 1, che, modificando l'articolo 32-*ter* del codice penale, aumenta fino a cinque anni l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), primo firmatario dell'emendamento 1.6, non ravvisa una logica giustificatrice della modifica in questione, tanto più che una siffatta previsione rischierebbe di rendere, in via di fatto, eccessivamente difficile il reinserimento sociale del condannato.

Il presidente [PALMA](#) osserva che la condanna all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da uno a cinque anni potrebbe comportare conseguenze negative anche dal punto di vista socio-economico, quali ad esempio la perdita di posti di lavoro, essendo soprattutto le imprese i soggetti interessati dalla norma.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) si asterrà dalla votazione sugli emendamenti in questione, ritenendo inaccettabile che un provvedimento che pure dovrebbe tutelare la pubblica amministrazione riduca in condizioni di vita difficili alcuni soggetti ed in particolare alcuni imprenditori che, per effetto delle norme descritte, non sarebbero più in grado di sostenere sé stessi e le proprie famiglie, né potrebbero dare più lavoro ai propri dipendenti, così da realizzare un eccesso nel trattamento sanzionatorio che va al di là delle reali esigenze di repressione penale nella materia considerata.

Con un'unica votazione risultano quindi respinti gli identici emendamenti 1.5 e 1.6.

Il PRESIDENTE osserva che l'esame del provvedimento in titolo è stato calendarizzato in Aula per la prossima settimana. Esprime dubbi sul fatto che si possa concludere in tempo utile l'esame in Commissione con il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver ritirato il proprio emendamento 1.7, esprime l'auspicio che il Governo possa presentare eventuali proposte emendative sull'articolo 7 del disegno di legge, in tempo utile per consentire alla Commissione di effettuarne un esame approfondito.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) propone, tenuto conto del comportamento ostruzionistico posto in essere dal gruppo parlamentare di Forza Italia, di convocare un Ufficio di Presidenza al fine di poter proseguire l'esame ad oltranza del provvedimento fino alla sua approvazione in Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha preso atto della proposta del senatore Cappelletti, si passa alla votazione dell'emendamento 1.8, volto ad elevare a tre anni e sei mesi il limite edittale massimo per la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 32-*ter* del codice penale.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) il quale preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.8 ribadendo le perplessità, sopra evidenziate, in ordine all'inasprimento di queste misure sanzionatorie in materia di corruzione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che il contenuto della proposta emendativa in esame mostra chiaramente un comportamento ostruzionistico e contraddittorio da parte del Gruppo parlamentare di Forza Italia. Tale comportamento ostruzionistico, peraltro, contrasta anche con l'asserito intendimento espresso dagli stessi senatori di Forza Italia di poter concludere l'esame del provvedimento in tempi congrui.

L'emendamento 1.8 viene posto ai voti dalla Commissione ed è respinto.

Analogamente sono respinti dalla Commissione, con distinte votazioni - previo parere contrario di RELATORE e rappresentante del GOVERNO - gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.1000 (al quale aggiunge la propria firma il senatore Buccarella).

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira il proprio emendamento 1.11.

Prima di procedere alla votazione degli emendamenti di identico contenuto 1.12 (al quale aggiunge la propria firma il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*)) e 1.13 - volti a sopprimere la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - il PRESIDENTE invita ad una riflessione sugli effetti che si potrebbero determinare sul sistema penale dall'attuale formulazione della citata lettera b) volta a ridurre da tre a due anni il limite di pena minimo previsto per incorrere nella sanzione accessoria della estinzione del rapporto di lavoro o di impiego *ex art. 32-quinquies* del codice penale

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 1.12 e 1.13, soppressivi della lettera b).

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge che l'approvazione dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del disegno di legge disincentiverebbe il ricorso ai riti alternativi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - preannunciando il voto favorevole sugli emendamenti 1.12 e 1.13 - rileva che la riduzione del limite minimo di pena richiesto all'articolo 32-*quinquies* rischia, in via di fatto, di deresponsabilizzare i dipendenti pubblici creando un clima di preoccupazione generalizzato sulle conseguenze penali dei loro comportamenti.

Il RELATORE precisa che l'articolo 32-*quinquies* del codice penale - su cui interviene l'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge in titolo - sottopone alla sanzione accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o impiego non tutti i reati, ma solo le gravi fattispecie delittuose contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma e 320.

Al termine del dibattito la Commissione, con unica votazione, respinge gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.14, volto a raddoppiare i termini di prescrizione per alcuni reati gravi perpetrati da pubblici ufficiali contro

la Pubblica Amministrazione, dichiarando il proprio voto favorevole ed esprimendo l'auspicio che la Commissione possa completare in tempi rapidi l'esame del provvedimento in titolo, perché è una richiesta che proviene dal Paese e perché l'*iter legis* ha già subito numerosi rallentamenti anche a causa di un comportamento ondivago e contraddittorio da parte del Governo.

Si associa il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento, ribadisce l'inutilità di un aumento dei termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, richiamando ancora una volta l'attenzione sui dati forniti dal Ministro della giustizia relativi all'incidenza della prescrizione nei procedimenti per i predetti reati.

L'emendamento 1.14, posto ai voti dalla Commissione, è respinto con parere contrario di RELATORE e rappresentante del GOVERNO.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (pom.) del 18/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015
181ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(810\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Sull'emendamento 1.1001 interviene il senatore **[LUMIA](#)** (PD) preannunciandone il ritiro. Egli ricorda

che è in corso, presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, l'esame un disegno di legge di riforma organica dell'istituto della prescrizione, nell'ambito del quale sono stati già presentati gli emendamenti al testo base e di qui a poco cominceranno le votazioni. Con la riforma dell'istituto in questione probabilmente anche con riferimento al reato di corruzione, ci saranno dei risvolti importanti. Su un piano più generale si tratta, altresì, di evitare un uso improprio dell'istituto della prescrizione quale può essere la disincentivazione allo svolgimento dei processi in tempi celeri e, a tal fine, il Governo e la maggioranza metteranno a punto le soluzioni più idonee. Quindi dichiara, a nome del proprio Gruppo, di ritirare anche gli emendamenti 1.1002, 1.15 e 1.16.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) annuncia che i componenti del Gruppo del Movimento cinque stelle fanno propri gli emendamenti testè ritirati, ricordando peraltro che avevano già sottoscritto gli emendamenti 1.15 ed 1.16. Infatti, pur rispettando le intese tra la Camera dei deputati e il Senato che deferiscono alla prima l'esame della disciplina generale in materia di prescrizione, si impone la necessità, in questa sede, di ridefinire adeguatamente la disciplina della prescrizione soprattutto con riferimento particolare ai reati di corruzione ai danni della pubblica amministrazione. Oltretutto, l'oratore rileva che i tempi di esame del disegno di legge in materia di prescrizione presso la Camera dei deputati saranno oltremodo prolungati e, pertanto, non si può rinviare la soluzione legislativa al problema *de qua* fino a che l'altro ramo del Parlamento avrà concluso l'*iter* di esame dei predetti disegni di legge.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.1001 che non è approvato.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1002, soprattutto per ragioni di merito oltre che per le motivazioni testè illustrate dal senatore Lumia. Nella disciplina dell'istituto della prescrizione, a suo dire, bisogna tener conto innanzitutto dei diritti dei cittadini che diventano prioritari rispetto ai ritardi dello Stato e alle lungaggini processuali; inoltre, ogni eventuale allungamento dei tempi della prescrizione può comportare dei danni economici allo Stato che, come è noto, è spesso soggetto alle sanzioni imposte da alcuni organismi internazionali per i ritardi processuali.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara l'astensione dal voto sull'emendamento 1.1002. Rivolgendosi in particolare ai proponenti del suddetto emendamento, ritiene opportuno ricordare che l'istituto della prescrizione trae origine dall'interesse dello Stato a perseguire un reato entro un determinato periodo di tempo; il tempo che decorre è l'elemento principale per la qualificazione dell'istituto in esame. Ogni tentativo del legislatore di negare rilievo, dopo una certa fase processuale, al decorso del tempo sarebbe soltanto indice di una politica populista.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ribadisce la propria contrarietà alla scelta di prevedere la cessazione del decorso della prescrizione, per i reati indicati nell'emendamento 1.1002, dopo l'adozione del decreto che dispone il giudizio, anche in ragione del fatto che le successive fasi procedurali possono avere durata eccessiva assai facilmente.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) interviene per lamentare l'andamento dilatorio dei tempi della discussione.

Il presidente [PALMA](#) replica che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento riconosce a un determinato numero di senatori per ciascun Gruppo il diritto di intervenire, in dissenso dal proprio Gruppo, per dieci minuti; pertanto non si può negare tale facoltà a richiedenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), concludendo il suo intervento, dichiara la propria astensione dal voto sull'emendamento 1.1002, osservando, peraltro, che la Commissione attende ancora la presentazione del preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), ricordando che l'esame del disegno di legge in titolo è già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana, chiarisce che la posizione ufficiale del Partito democratico sulla riforma dell'istituto della prescrizione è che la prescrizione deve cessare di decorrere dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che nell'emendamento 1.1002, che modifica l'articolo 157 del codice penale, si fa riferimento alla cessazione del decorso della prescrizione in via generale, mentre a suo avviso è di fondamentale importanza differenziare le ipotesi di prescrizione nei casi di assoluzione dalle ipotesi di prescrizione nei casi di condanna.

L'emendamento 1.1002 viene posto in votazione e risulta, infine, respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.15 che prevede in via generale la cessazione del decorso della prescrizione dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, senza nessun tipo di limitazione in relazione a specifiche ipotesi di reato, come previsto nell'emendamento 1.1002. Non è accettabile, a suo dire, che l'attività processuale possa essere svolta a titolo indefinito e durare per un periodo illimitato.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) sottolinea che il contenuto dell'emendamento 1.15 non solo rappresenta la posizione ufficiale del Gruppo del Partito democratico sulla riforma dell'istituto della prescrizione, ma include anche le tesi che il Movimento 5 Stelle ha più volte esposto su questa tematica. Ricordando che l'emendamento è già stato sottoscritto dai componenti del Gruppo in Commissione, insiste per la votazione auspicando che i proponenti del Gruppo del Partito democratico possano avviare al ritiro dell'emendamento stesso.

Interviene il senatore [CASSON](#) (*PD*) che auspica che l'istituto della prescrizione possa essere adeguatamente riformato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando che è tempo ormai che muti l'orientamento prevalso con l'approvazione della legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) e cioè che l'istituto in esame costituisca - di fatto - una nuova forma di *favor legis* per il reo. In realtà il Gruppo del Partito Democratico già dai tempi dell'approvazione della ricordata legge ex Ciriellisi è impegnato per una riforma adeguata dell'istituto della prescrizione, dall'ambito di applicazione della quale il codice penale in ogni caso già esclude i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento 1.15, che a suo avviso non contiene elementi di minima coerenza legislativa. Non è ipotizzabile disciplinare in via generale l'istituto della prescrizione nell'ambito di un testo che riguarda specificamente il contrasto al fenomeno della corruzione, mentre sono evidenti le numerose difficoltà applicative che incontrerebbero gli operatori del diritto con soluzioni come quella prefigurata nell'emendamento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce l'importanza di differenziare i termini di

prescrizione a seconda che il procedimento penale si concluda in primo grado con una sentenza di assoluzione anziché con la condanna dell'imputato.

La Commissione pone ai voti e respinge l'emendamento 1.15.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.16 - volto ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 157 del codice penale allo scopo di fare cessare la decorrenza della prescrizione, in ogni caso, dopo la sentenza di primo grado - prende la parola il senatore [CASSON](#) (PD). Replicando alle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, il senatore Casson ricorda di aver presentato, nel corso della precedente e dell'attuale legislatura, alcune proposte di legge finalizzate a riformare l'istituto della prescrizione in modo generalizzato e non soltanto con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione. Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di graduare la disciplina e i termini della prescrizione a seconda della gravità del reato e del grado di colpevolezza dell'imputato.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) solleva forti perplessità sul contenuto dell'emendamento in votazione - rispetto alla quale preannuncia la propria astensione - che tra l'altro lascia fuori dall'ambito di applicazione della prescrizione le fasi successive al primo grado, in cui si registrano con maggiore frequenza casi di abnorme allungamento dei tempi processuali.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora venissero approvati emendamenti volti a far cessare la prescrizione a decorrere dal decreto che dispone il giudizio *ex* articolo 424 del codice di procedura penale ovvero successivamente alla sentenza di primo grado, occorrerebbe intervenire sulle fasi processuali successive, al fine di evitare il rischio di allungare indefinitamente i tempi del processo.

Al termine del dibattito, l'emendamento 1.16 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 1.18 - al quale aggiunge la propria firma il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) - e 1.19, di identico contenuto, che risultano approvati.

Prende la parola il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) dichiarando di accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.20, proposta dal relatore, e modificandolo conseguentemente nell'emendamento 1.20 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 1.20 (testo 2) si apre un dibattito nel quale il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - preannunciando il proprio voto sfavorevole anche a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia - ribadisce la propria contrarietà a proposte emendative che, anziché rafforzare la prevenzione ed intervenire sui problemi organizzativi e culturali che sono all'origine del fenomeno corruttivo, si limitano ad innalzare le cornici edittali di pena.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che i provvedimenti in materia di corruzione presentati dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene sono orientati a riformare il sistema penale rafforzando la prevenzione in materia di corruzione ed introducendo un maggior rigore nel rispetto della legge.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - dichiara di astenersi sull'emendamento 1.20 (testo 2) riaffermando la convinzione che siffatte proposte

di inasprimento delle pene non producono alcun effetto deterrente, che invece sarebbe possibile realizzare attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Caliendo e Falanga, preannuncia il proprio voto contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è convocato un ulteriore Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani al termine dell'Ufficio di presidenza già convocato per le ore 14,30.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19](#), [657](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#), [810](#)

Art. 1

1.20 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1 ,dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 318 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
182ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che riprende la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.20 (testo 2) che eleva il massimo edittale previsto dall'articolo 318 del codice penale da cinque anni a sei anni di reclusione; il testo originario dell'emendamento in esame prevedeva la pena da quattro a otto anni di reclusione. Quindi ritiene opportuno fare delle riflessioni sulla variazione dei limiti minimi e massimi oggetto dell'emendamento in esame. Infatti, posto che già la legge n. 190 del 2012 aveva elevato fino a cinque anni la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non ravvisa le ragioni per cui i firmatari dell'emendamento, che pure proponevano un'elevazione della pena da quattro a otto anni, abbiano accettato la proposta del relatore che innalza unicamente il limite massimo a sei anni di reclusione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che l'emendamento in esame, come riformulato su proposta del relatore, si limita ad aumentare di un anno la pena massima senza impattare in modo sconvolgente sull'ordinamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), manifestando la propria contrarietà all'emendamento in esame ricorda che nel corso dei lavori parlamentari sulla cosiddetta legge Severino (legge n. 190 del 2012) si discusse ampiamente sul reato di corruzione di cui all'articolo 318 del codice penale e sui relativi limiti di pena. In particolare ricorda che l'allora ministro Severino ebbe a rilevare che il limite massimo di cinque anni era già di per sé molto elevato, a fronte di chi voleva in quel contesto elevarlo ancora di più. L'oratore non ravvisa la *ratio* delle modifiche che si propone di apportare al quadro sanzionatorio relativo al reato in questione, a distanza di solo due anni dall'approvazione della legge Severino. Si chiede infatti quale utilità possa derivare ai cittadini dall'aumento di pena proposto che, come egli ha avuto già modo di dire a più riprese, non comporta affatto la deterrenza del fenomeno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.20 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.21 e 1.22 che sono volti a sopprimere la lettera d) dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione, che prevede una modifica all'articolo 319 del codice penale elevando da otto a dieci anni il limite massimo di pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, se dovesse essere approvato il testo unificato del relatore senza alcuna modifica alla suddetta lettera d) dell'articolo 1, si verificherebbe la situazione paradossale di una equiparazione delle pene previste per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale ed il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater* del codice medesimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, osserva che non ci sono motivazioni ragionevoli perchè il legislatore modifichi i limiti sanzionatori che erano stati introdotti nel 2012, rilevando perciò una totale assenza di coerenza nella politica penale dell'attuale Governo e della sua maggioranza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) invita a riflettere sui meccanismi che si rischiano di attivare a fronte di un sistema ordinamentale che viene modificato, nel senso qui prospettato, proprio quando tutte le attività socio-economiche del Paese sono in crisi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la maggioranza di governo ha valutato attentamente

l'opportunità di modificare la legge n. 190 del 2012, ritenendo che questa stessa, se, da un lato, rappresenta un notevole traguardo nel contrasto al fenomeno della corruzione, dall'altro, non è ancora sufficiente. Dichiarò quindi la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osservando che anche il senatore Caliendo ha presentato qualche proposta emendativa volta ad inasprire le pene per i reati in questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.21 e 1.22, rileva come, su un piano più generale, le misure volte a rafforzare il quadro sanzionatorio in materia di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel testo in esame, appaiano giustificate e comprensibili, da un lato, se si tiene conto dei dati da cui risulta come l'effettività dell'azione di contrasto dei medesimi reati appaia inadeguata (si pensi in particolare ai dati relativi al numero di persone detenute per la tipologia di reati considerati) e, dall'altro, se si richiamano alla memoria vicende recenti come - ad esempio - quella relativa al MOSE ovvero ancora quella nota alle cronache come "Mafia capitale".

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione, sottolineando come i fatti smentiscano l'impostazione di fondo che ispira le previsioni contenute nei testi in esame che muovono dall'assunto per cui un inasprimento delle pene si risolve in una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi. Se così fosse non si spiegherebbero, tra l'altro, i rilevanti risultati conseguiti dalla magistratura e delle forze dell'ordine, anche recentemente, nella repressione di tali fenomeni.

Sotto un diverso profilo ritiene poi inaccettabile che si dubiti della decisa volontà della sua parte politica di impegnarsi incisivamente nel contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, muovendo però dalla convinzione che il piano su cui oggi bisogna agire è soprattutto quello del rafforzamento delle misure preventive.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, ritiene anch'egli che un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione implica, oggi, la capacità di affrontare quello che è un vero e proprio problema culturale, così da agire in profondità nella macchina amministrativa dello Stato semplificandola, mentre giudica illusorio che un aumento delle pene possa determinare una riduzione del numero dei reati contro la pubblica amministrazione.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.21, di identico contenuto all'emendamento 1.22.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000/2, sottolinea come atteggiamenti palesemente sopradimensionati sia nella rappresentazione dell'entità e della gravità dei fenomeni corruttivi, sia conseguentemente nella proposta di modifica al vigente quadro sanzionatorio, sono connessi anche a dati ormai di comune utilizzo nel dibattito pubblico che non hanno però nessun riscontro oggettivo nella realtà, come ad esempio l'affermazione per cui la corruzione costerebbe al pubblico erario 60 miliardi di euro ogni anno. Quest'ultima affermazione, per quanto ricorrente, non ha alcuna base statistica affidabile e, per di più, i pochi dati disponibili fanno riferimento - a quanto risulta - alla corruzione percepita.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul

subemendamento 1.10000/3, sottolinea come lo stesso si collochi in una prospettiva di riduzione del danno, rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento del Governo 1.10000, rilevando ancora una volta come - se la finalità che è perseguita dalla citata proposta emendativa del Governo è quella di aumentare le pene per aumentare i tempi di prescrizione - tale finalità non corrisponde ad alcuna esigenza concreta, poichè i dati forniti dal Ministero della giustizia - e da lui in precedenza già più volte richiamati - dimostrano la scarsissima incidenza della prescrizione in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) annuncia la sua astensione dal subemendamento 1.10000/3 dal quale ritira la propria firma, ribadendo l'assoluta non condivisibilità di interventi aventi ad oggetto i livelli di pena in materia di reati contro la pubblica amministrazione e, piuttosto, come interventi volti ad assicurare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione siano ciò che potrebbe realmente contribuire ad un contrasto dei fenomeni corruttivi nell'ambito della medesima.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/3.

Senza discussione è successivamente posto ai voti e respinto il successivo subemendamento 1.10000/4.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) invita ancora una volta il Governo e la maggioranza ad un ripensamento circa l'opportunità di un intervento sui livelli di pena nella materia considerata, ribadendo l'esigenza di concentrarsi invece sulle problematiche preventive.

Prende quindi la parola il presidente [PALMA](#) il quale, con riferimento all'emendamento 1.10000, invita il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sulle implicazioni di ordine tecnico connesse, in particolare, con la scelta di portare a sei anni il minimo edittale previsto per la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 319 del codice penale.

Al riguardo, rileva come tale minimo edittale risulterebbe sproporzionato in eccesso rispetto ai fatti di minore gravità rientranti nell'ambito della fattispecie medesima e ciò, a prescindere dai problemi sul piano della ragionevolezza della previsione, potrebbe in concreto indurre il giudice, che non se la senta di infliggere una pena che gli appare ingiusta rispetto alla minima rilevanza del fatto, a optare per l'assoluzione dell'imputato valorizzando, soprattutto nei casi più incerti, gli elementi probatori presentati dalla difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1745 e 1763 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) avverte che la scorsa settimana sono stati presentati ed assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1745, d'iniziativa del senatore Sacconi ed altri, recante un testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto, e n. 1763, d'iniziativa del senatore Romano, in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze.

Il disegno di legge n. 1745 ha lo scopo di evidenziare e raccogliere sistematicamente in un unico testo tutte le norme che l'ordinamento già prevede in materia di diritti dei conviventi, fino a costituire uno "statuto della convivenza". Le disposizioni del capo I (articolo 1) recano i principi generali e le disposizioni in materia di anagrafe, disciplinando in particolare l'iscrizione anagrafica della convivenza. Il Capo II (articoli da 2 a 7) regola l'assistenza socio-sanitaria dei conviventi e per i detenuti. Il Capo III (articoli 8-12) reca norme in materia di filiazione, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, tutela e curatela, adozione, procreazione medicalmente assistita. In particolare la relatrice fa riferimento alla disciplina di cui all'articolo 315 del codice civile sulla filiazione, alle modifiche apportate dalla legge n. 6 del 2004 agli articoli 408 e seguenti del codice civile, fino a trattare del rapporto tra convivenze e adozione alla luce della legge n. 184 del 1983. Si richiama infine (articolo 12) la disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 40 del 2004, che permette l'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche a una coppia eterosessuale stabilmente convivente. Il Capo IV (articoli 13 e 14) del disegno di legge in esame richiama le norme sulla protezione contro gli abusi nell'ambito della convivenza, mentre il Capo V (articoli da 16 a 20) riguarda l'accesso all'abitazione e la tutela civilistica, con particolare riferimento alla successione nella locazione e all'assegnazione degli alloggi economici-popolari. Le disposizioni di cui al Capo VI (articoli da 21 a 26) e al Capo VII (articoli da 27 a 30) concernono, rispettivamente, la tutela penalistica e la tutela processual-penalistica. Infine il Capo VIII (articoli da 31 a 33) riguarda la disciplina sulla tutela delle vittime di reati.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1763, la relatrice avverte che tale proposta normativa è volta a riconoscere i diritti di tutti coloro che convivono stabilmente, sia che si tratti di coppie eterosessuali, ovvero di coppie omosessuali, sia che si tratti di persone conviventi in quanto legate da vincoli di affettività, di parentela o anche da intenti di mutuo sostegno a fini solidaristici. Il disegno di legge prevede in particolare l'istituzione di un registro delle stabili convivenze (articolo 3) presso l'anagrafe comunale; l'iscrizione in registro è condizionata al possesso di taluni requisiti (articolo 2).

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e l'eredità, si prevede una delega al Governo da attuare tenendo conto di un criterio di proporzionalità a seconda della durata della convivenza. In ordine ai diritti alla convivenza registrata, si applicano tutti quelli spettanti alla famiglia fondata sul matrimonio ad eccezione dell'adozione, mentre, il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è consentita ai conviventi registrati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004. La relatrice quindi si sofferma sull'articolo 11 che dispone che i conviventi sono tenuti a darsi reciproca assistenza sanitaria e penitenziaria, mentre l'articolo 12 è volto ad eliminare ogni tipo di discriminazione in materia di assicurazione dipendente dall'orientamento sessuale degli assicurati. E' previsto in capo ai conviventi il diritto di delega per le decisioni in materia di salute e di capacità di intendere e di volere e in caso di morte (articolo 10) e i poteri spettanti ai coniugi sull'interdizione e l'inabilitazione (articolo 13); si prevede inoltre una delega al Governo per la disciplina della successione ereditaria e per il riconoscimento della pensione ereditaria (articolo 14); sono previsti poi il diritto alla successione del contratto di locazione (articolo 15) e il diritto di abitazione (articolo 16). Ricorda infine che, in caso di cessazione della convivenza *mortis causa* ovvero per separazione dei conviventi, l'avvenuto scioglimento della convivenza ha effetto nei confronti dei terzi dopo la relativa annotazione nel registro delle convivenze registrate, mentre è prevista una pronuncia del giudice in caso di scioglimento non consensuale della convivenza (articolo 18).

La relatrice propone infine di esaminare i disegni di legge nn. 1745 e 1763 congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015
183ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[PALMA](#)** avverte che si riprende dall'esame dell'emendamento governativo 1.10000, sul

quale chiede di intervenire il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo.

L'oratore sollecita in via preliminare il Governo a fornire una volta per tutte una risposta certa sulla sua effettiva intenzione di presentare il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali in Commissione; a tutt'oggi, infatti, non è pervenuta alcuna notizia ufficiale. In ordine all'emendamento 1.10000 che, come è noto, modifica i limiti edittali previsti dall'articolo 319 del codice penale, aumentando la pena da un minimo di sei fino ad un massimo di dieci anni di reclusione, lamenta che la modifica legislativa che si intende apportare è priva di logica. Non si può tollerare che per finalità demagogiche si proponga di innalzare i limiti edittali senza alcuna motivazione; tanto più è incomprensibile e ingiustificabile che sia proprio il Governo a procedere in questo modo. Preannuncia pertanto un voto di astensione sull'emendamento 1.10000.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che negli ultimi tempi si assiste a cambiamenti repentini dell'orientamento governativo in materia di politica penale, spesso sulla scia di alcuni eventi di cronaca, come i recenti fatti di corruzione legati alle vicende di MOSE S.p.A e Milano Expo. Tuttavia, non si può accettare una politica governativa orientata all'inasprimento indiscriminato del quadro sanzionatorio senza una previa definizione della politica di prevenzione del fenomeno della corruzione. Si tratta, infatti, di evitare a monte le occasioni di corruzione in quanto una politica repressiva basata, solo e prevalentemente, sull'inasprimento delle pene non porta alla soluzione del problema. Ribadisce quindi di ritenere profondamente sbagliato l'approccio del Governo e dei gruppi di maggioranza che insistono nel voler modificare la legislazione vigente sulla base di un'impostazione esclusivamente repressiva; in realtà la repressione dei reati mediante l'inasprimento del quadro sanzionatorio si rivela efficace solo dopo una forte politica di prevenzione.

Il presidente [PALMA](#) mette in votazione l'emendamento 1.10000 che risulta approvato.

Sono preclusi quindi l'emendamento 1.23, limitatamente alla lettera *a*), nonché gli emendamenti 1.1003, 1.24, 1.25 ed 1.26.

Il presidente [PALMA](#) mette in votazione l'emendamento 1.23 limitatamente alle lettere *b*) e *c*), che non è approvato.

Si passa quindi all'esame degli identici emendamenti 1.27 e 1.28, volti a sopprimere la lettera *e*) del testo unificato adottato dalla Commissione.

In dichiarazione di voto interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale osserva come la predetta lettera *e*) dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione modifica l'articolo 319-*quater* del codice penale, inasprendo i limiti edittali per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità; la norma vigente, introdotta dalla legge n. 190 del 2012, prevede una pena da tre a otto anni di reclusione, mentre il testo unificato prevede una reclusione da quattro a dieci anni. La norma vigente, introdotta dalla legge cosiddetta "Severino", era stata approvata a larga maggioranza, dopo un'ampia discussione parlamentare, al fine di trovare una soluzione di equilibrio rispetto ai richiami dell'OCSE, che criticavano il sistema previgente laddove stabiliva una parificazione di pena, soprattutto nel minimo, per i fatti di concussione per costrizione e per induzione. L'oratore osserva che, se dovesse essere approvata la formulazione della richiamata lettera *e*), si modificherebbe una scelta attentamente meditata, senza che siano evidenti le ragioni di un simile intervento. Fa appello quindi alla ragionevolezza della maggioranza e del Governo affinché mutino il proprio orientamento sugli emendamenti in esame.

Il presidente [PALMA](#) tiene a fare alcune precisazioni dopo che alcuni senatori della maggioranza hanno criticato, a vario titolo, il suo modo di condurre i lavori della Commissione in ordine ai disegni di legge alla stessa assegnati, accusandolo in particolare di rallentarne l'esame. Egli osserva che non si può approvare un testo che presenta un'ampia distonia dal punto di vista del quadro sanzionatorio e finisce per disarticolare in modo irragionevole il sistema delle pene per i reati di corruzione. Più in particolare rileva come, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.10000, il minimo edittale previsto per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio - di cui all'articolo 319 del codice penale - risulti pari a sei anni e quindi superiore al minimo edittale che risulterebbe previsto per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater* del medesimo codice, nonché al minimo edittale previsto per il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* sempre del codice penale, nonostante queste due ultime fattispecie abbiano ad oggetto fatti di maggiore gravità. Invita pertanto tutti i Gruppi a riflettere sull'opportunità di proseguire l'esame prima che il Governo presenti in Commissione il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali.

Il senatore [CASSON](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo se c'è la effettiva volontà politica di presentare in Commissione il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali; si tratta infatti di valutare se proseguire l'esame in questa situazione di incertezza ovvero fare degli approfondimenti in attesa dell'emendamento governativo.

In secondo luogo osserva che le evidenti discrasie dell'impianto sanzionatorio, su cui è stata richiamata l'attenzione, richiedono la necessità di sospendere i lavori, sia pure per poco tempo - 30 minuti sarebbero sufficienti - al fine di una revisione generale del sistema delle pene in ordine ai reati in questione, che ne garantisca la coerenza di fondo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Casson sull'opportunità di fare un approfondimento, dal punto di vista tecnico, nel senso da lui indicato.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) sostiene che si può proseguire con la votazione degli emendamenti e, contestualmente, si può fare un approfondimento sui nuovi limiti edittali; peraltro ancora una volta replica alle critiche sollevate dal Gruppo di Forza Italia sull'inasprimento del quadro sanzionatorio come definito dal testo in esame, osservando che l'emendamento 1.29, a prima firma del senatore Caliendo, inasprisce, a sua volta, le pene previste dall'articolo 319-*quater* del codice penale.

Dopo una precisazione del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) sulla effettiva portata normativa del richiamato emendamento 1.29, il senatore [LUMIA](#) (PD) insiste per la prosecuzione della votazione degli emendamenti.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che è compito della Commissione giungere ad una modifica coerente delle norme sanzionatorie qui considerate e che non giova proseguire la votazione degli emendamenti in un contesto di incertezza politica.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, osserva che l'inasprimento delle pene per il reato di corruzione non sortirà alcun effetto dal punto di vista della prevenzione che, a suo dire, costituisce, invece, il punto di svolta per il contrasto del fenomeno; infatti l'interesse vero della collettività consiste nella diminuzione dei reati piuttosto che nell'inasprimento delle pene.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, osserva

che è opportuno sospendere l'esame degli emendamenti affinché il relatore possa intervenire sul testo unificato adottato dalla Commissione, così da risolvere le questioni di ordine tecnico su cui è stata richiamata l'attenzione sia da alcuni rappresentanti delle forze di opposizione, sia da alcuni rappresentanti delle forze di maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), al di là di ogni intento ostruzionistico, ritira la propria firma dagli emendamenti presentati dal proprio Gruppo volti a modificare la citata lettera e) dell'articolo 1 del testo unificato, mantenendola soltanto per gli emendamenti 1.28 e 1.31. Auspica quindi che il Governo e la maggioranza possano accogliere la richiesta di sospensione dell'esame al fine di un adeguato approfondimento delle questioni problematiche emerse nel dibattito.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver precisato che l'ostruzionismo fin qui praticato da alcuni Gruppi politici è scaturito dal mancato deposito in Commissione del preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali, alla luce di quanto emerso nel dibattito, rivolge al relatore alcune domande. In particolare gli chiede di pronunciarsi sulla scarsa razionalità del sistema sanzionatorio, così come risultante alla luce dell'approvazione dell'emendamento 1.10000; quindi domanda al relatore se ritiene di potere intervenire con un ulteriore nuovo emendamento che possa sanare le storture dell'impianto sanzionatorio, ove ritenga queste sussistenti.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), riconoscendo che si pongono numerosi problemi applicativi ed interpretativi alla luce delle modifiche approvate, osserva, tuttavia, che essendo tali problemi scaturiti soprattutto dall'approvazione dell'emendamento governativo 1.10000 si impone la necessità di un coordinamento con gli uffici legislativi del Governo, al fine di giungere ad una soluzione normativa di equilibrio. Pertanto ritiene di non poter intervenire da solo e immediatamente, ma propone un rinvio dell'esame all'inizio della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#), in questo quadro, sospende la seduta affinché il Governo possa fornire le risposte e i chiarimenti richiesti in ordine alla presentazione dell'emendamento sulle false comunicazioni sociali in Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.

Dopo un breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), che ritiene prevedibile che l'esame in Aula dei disegni di legge in titolo non possa avere inizio prima di giovedì della prossima settimana, interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) il quale dichiara la contrarietà della sua parte politica ad un rinvio alla prossima settimana dell'esame dei disegni di legge in titolo, ritenendo che tale esame possa invece proseguire nel corso della giornata odierna e rilevando, inoltre, che i problemi di coordinamento normativo, fra la nuova cornice edittale prevista per il delitto di cui all'articolo 319 del codice penale - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10000 - e i limiti edittali di pena previsti per il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter del medesimo codice, attengono, esclusivamente, ai profili connessi con la determinazione del minimo di pena previsto per tali ipotesi.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) sottolinea come le problematiche tecniche emerse nel corso del dibattito, collegate all'approvazione dell'emendamento 1.10000 già citato, sono l'inevitabile conseguenza di un modo di procedere che, privilegiando l'esigenza di una asseritamente tempestiva conclusione dell'esame, sacrifica quella di un'adeguata valutazione dei profili tecnici al medesimo sotesi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) fa presente che la sua parte politica è senz'altro convinta che sia possibile procedere con speditezza nei lavori sul testo in esame, senza che ciò comprometta la possibilità del necessario approfondimento degli aspetti tecnici del medesimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nel richiamare anche le considerazioni formulate dal senatore Casson, evidenzia ancora una volta l'esigenza di una pausa di riflessione che consenta un'adeguata valutazione delle conseguenze dell'approvazione dell'emendamento 1.10000, sull'assetto complessivo dei limiti edittali nel quadro sanzionatorio qui specificamente considerato, rilevando in particolare l'importanza di questi profili soprattutto con riferimento alla determinazione dei minimi edittali.

Dopo brevi interventi del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), del senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) e del senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), il presidente [PALMA](#) ritiene di dover prendere atto che il Governo non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti da lui formulata prima della sospensione dei lavori della seduta odierna. Allo stesso modo il Presidente ritiene di dover prendere atto di come sia la maggioranza, sia l'opposizione risultino al loro interno divise sulla opportunità di proseguire i lavori nella giornata odierna.

In considerazione di ciò, il Presidente ritiene preferibile procedere nell'esame degli emendamenti, accantonando però le proposte che incidono specificamente sulla determinazione dei limiti edittali, così da rinviare ad un momento successivo una specifica considerazione di questi aspetti.

Viene quindi posto ai voti e respinto, l'emendamento 1.27, di contenuto identico all'emendamento 1.28.

E' successivamente disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.1004, 1.32, 1.33 e 1.34.

Dopo che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 1.36, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.35, volto a prevedere l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 319-*quater* del codice penale, rilevando come l'approvazione di tale emendamento implicherebbe che, nell'ipotesi dell'induzione indebita a dare o premettere utilità, la persona indotta risulterebbe non punibile, analogamente a quanto accadeva nella concussione per induzione antecedentemente alle modifiche apportate dalla cosiddetta "legge Severino" nel 2012. In proposito, il senatore Falanga ricorda come nella concreta esperienza giudiziaria - e a questo riguardo fa, in particolare, riferimento a quanto accaduto negli anni fra il 1992 e il 1994 - la circostanza che la persona indotta fosse completamente esente da pena abbia favorito comportamenti strumentali da parte di persone che erano in realtà dei corruttori, a fronte dei quali vi è stata spesso una gestione disinvolta delle indagini. Il tutto si è tradotto in una proliferazione di condotte delatorie, sulla base delle quali sono state costruite vicende giudiziarie che non hanno fatto bene né alla giustizia né al Paese.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.35, sottolineando la sua profonda non condivisione di quanto testé affermato dal senatore Falanga.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso al proprio Gruppo, annuncia la propria astensione, osservando peraltro come l'introduzione dell'articolo 319-*quater* e, più in particolare, la previsione nell'ambito del medesimo della punibilità - seppur con una pena più lieve - della persona indotta, sia

stata una scelta effettuata dalla "legge Severino" anche al fine di rispondere a richieste in tal senso che provenivano dal contesto internazionale ed europeo, nel quale la non punibilità di tale soggetto nella previgente ipotesi di concussione per induzione aveva sollevato perplessità, in quanto suscettibile di ostacolare le attività di indagine nei confronti di imprese che, di fatto, ponevano in essere pratiche corruttive.

Segue un breve intervento del senatore [CASSON](#) (PD), che ribadisce quanto già ebbe modo di affermare in occasione dei lavori sulla cosiddetta "legge Severino", e cioè la non condivisibilità delle valutazioni che portarono all'introduzione dell'articolo 319-*quater* del codice penale e all'eliminazione della precedente ipotesi di concussione per induzione. Evidenzia, peraltro, come dal punto di vista tecnico, le modalità più corrette per intervenire su tali problematiche siano piuttosto quelle rinvenibili nel successivo emendamento 2.5, di cui è primo firmatario.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.35.

Sugli emendamenti 1.37 e 1.38, fra loro di contenuto identico, interviene in dichiarazione di voto, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) il quale, nel prendere atto del parere favorevole espresso dal Governo su tali proposte emendative, auspica che un analogo ripensamento rispetto a scelte precedenti abbia luogo anche sugli altri profili problematici emersi nel corso del dibattito.

Prende la parola quindi il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), il quale, ricorda la vergogna e la strumentalità delle prassi delatorie che segnarono la stagione di "mani pulite" - che i fatti hanno dimostrato essere dirette sostanzialmente a colpire soltanto alcuni soggetti politici e, in particolare, l'allora Partito Socialista guidato da Bettino Craxi - e prende anch'egli atto del parere favorevole espresso dal Governo, sul suo emendamento 1.37, rilevando come la condotta del Governo ponga comunque un problema, se non di merito, di forma.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.37 e 1.38, sottolineando come la scelta di sopprimere l'intervento sull'articolo 323 del codice penale, proposto dalla lettera f) dell'articolo 1 del testo in esame, muova dalla convinzione che le modifiche apportate al medesimo 323 dalla cosiddetta "legge Severino" - con riferimento tra l'altro all'ipotesi aggravata di cui al secondo comma del predetto articolo - siano sufficienti ad assicurare un trattamento sanzionatorio adeguato delle condotte delittuose in questione.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.37, di contenuto identico all'emendamento 1.38, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.39 e 1.1005.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (pom.) del 03/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 MARZO 2015
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, il disegno di legge n. 1738, di iniziativa governativa, sulla riforma della magistratura onoraria.

Nella seduta di domani il relatore Cucca illustrerà il provvedimento in questione affinché si possa procedere alla congiunzione dell'esame di tale disegno di legge con quello degli altri disegni di legge, già all'esame di questa Commissione, aventi ad oggetto la medesima materia.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

- (19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio**
- (657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio**
- (711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio**
- (810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura**
- (846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio**
- (847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio**
- (851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato**
- (868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che il relatore D'Ascola ha testè presentato due ulteriori emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi gli emendamenti 1.2000 e 1.3000, pubblicati in allegato, che sono volti ad adeguare le previsioni edittali di cui rispettivamente all'articolo 319-ter e all'articolo 319-quater del codice penale, in conseguenza delle modifiche introdotte con l'emendamento governativo 1.10000. In ordine al reato di corruzione in atti giudiziari, l'emendamento 1.2000 innalza la pena della reclusione, nel minimo, da quattro a sei anni, e nel massimo, da dieci a dodici anni invece, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 319-ter e cioè quando dal fatto di reato derivi una ingiusta condanna, la pena è innalzata nel minimo da cinque a sei anni e nel massimo da dodici a quattordici anni di reclusione - nella prima ipotesi considerata dal secondo comma del citato articolo 319-ter - e da sei a otto anni nel limite edittale minimo, fermo restando il massimo di venti anni, nella seconda ipotesi considerata dal secondo comma in questione. Per quanto riguarda la modifica edittale prevista all'articolo 319-quater sull'induzione indebita a dare o promettere utilità, i limiti edittali sono portati - rispetto al testo unificato in esame - nel minimo da quattro a sei anni e nel massimo da dieci a dieci anni e sei mesi di reclusione. In quest'ultimo caso si tratta di una modifica edittale minima, ma necessaria, per differenziare nel trattamento sanzionatorio il reato di indebita induzione dal reato di concussione in senso stretto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la *ratio* delle proposte emendative del relatore, necessitate, a ben vedere, delle modifiche ordinamentali causate dall'approvazione dell'emendamento governativo 1.10000, chiede comunque che sia aperto il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) chiede tuttavia se i Gruppi siano intenzionati a presentare subemendamenti che riguardino specificamente le modifiche dei limiti edittali proposte dal relatore ovvero possano incidere, a vario titolo, sull'equilibrio dell'intero impianto sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), ritiene, a nome del proprio Gruppo, di non poter escludere la presentazione di subemendamenti che riguardino l'intero impianto sanzionatorio dei reati contro la

pubblica amministrazione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dopo che il Governo ha adottato una linea di maggiore rigore nella lotta contro la corruzione e dopo che il relatore è intervenuto con due nuovi emendamenti per garantire i principi di proporzionalità e sistematicità ai fini dell'adeguatezza delle pene, ritiene, a nome del proprio Gruppo, che nella presentazione dei subemendamenti ci si debba attenere esclusivamente ai profili oggetto dei due nuovi emendamenti proposti dal relatore.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che, a fronte dell'espansione del fenomeno della corruzione, il Governo ha giustamente inasprito le pene al fine di rendere sia più efficaci gli strumenti di indagine, sia più incisivo il trattamento sanzionatorio. Ritiene inoltre, che al di là della coerenza delle proposte emendative rispetto a questi obiettivi bisognerebbe introdurre, in qualche modo, misure per una più efficace azione di recupero del danno economico.

Dopo che il vice ministro COSTA ha confermato che il Ministero della giustizia ha appena trasmesso al Dipartimento per i rapporti col Parlamento il preannunciato emendamento sul falso in bilancio, in attesa che venga trasmesso quanto prima ai competenti uffici parlamentari il presidente [PALMA](#) fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore per giovedì 5 marzo, alle ore 14.

Il PRESIDENTE precisa inoltre che, ai fini dell'ammissibilità, i Gruppi non dovranno presentare subemendamenti relativi alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, in quanto gli emendamenti relativi alle lettere predette sono stati già votati.

Tuttavia saranno ammessi i subemendamenti che riguardino l'intero impianto sanzionatorio relativo ai reati contro la pubblica amministrazione e non già solo le disposizioni cui agli articoli 319-*ter* e 319-*quater* del codice penale, specificatamente contemplate dagli emendamenti del relatore.

Il senatore [CASSON](#) (PD) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo una precisazione sulla presentazione di emendamenti relativi al reato di concussione.

Il presidente [PALMA](#) ribadisce che saranno ritenuti ammissibili solo i subemendamenti che riguardino le modifiche del sistema sanzionatorio per i reati contro la pubblica amministrazione, incluse quindi anche proposte modificative relative, ad esempio, alle cornici edittali per i delitti di concussione e peculato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva che occorre tener conto anche delle previsioni della cosiddetta "legge Severino" (legge n. 190 del 2012) e del relativo decreto attuativo in materia di incandidabilità (decreto legislativo n. 235 del 2012).

Il PRESIDENTE osserva quindi che il decreto legislativo n. 235 del 2012 di attuazione della legge n. 190 del 2012, prevede, ai fini della decadenza, che questa stessa duri un tempo pari al doppio della interdizione temporanea e, comunque, un periodo non inferiore ai sei anni. Tuttavia, dal momento in cui si inaspriscono le pene, come si sta facendo nel corso dell'esame di questo provvedimento, ci si deve porre il problema se la norma predetta sia adeguata al nuovo assetto sanzionatorio.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che l'istituto dell'interdizione dai pubblici uffici, sia temporanea che perpetua, riguarda questioni di diritto penale assolutamente diverse dagli aspetti di diritto conseguenti all'applicazione delle norme della cosiddetta legge Severino. Pertanto invita tutti a riflettere sull'opportunità di mettere insieme questioni giuridiche molto diverse tra di esse.

Dopo un'ulteriore breve osservazione del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il presidente [PALMA](#) rileva che riterrà ammissibili anche eventuali subemendamenti relativi all'articolo 317-*bis* del codice penale, in materia di pene accessorie.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.1004, 1.32, 1.33 e 1.34 in quanto connessi con l'assetto complessivo del sistema sanzionatorio in tema di reati contro la pubblica amministrazione. Per le stesse ragioni dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.40, 1.43, 1.41, 1.42, 1.1006, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, e 1.51.

Dopo che il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.1007, si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il RELATORE invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.0.1000, 1.0.1, 1.0.10001, 1.0.2 e 1.0.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.1001 concernenti l'istituto dell'agente provocatore e le operazioni sotto copertura.

In dichiarazione di voto interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), il quale, pur prendendo atto dei pareri contrari del relatore e del Governo, insiste per l'accoglimento degli emendamenti in esame, che sono volti ad introdurre nell'ordinamento la peculiare figura dell'agente provocatore, ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo ed offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale alla commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 317 e seguenti del codice penale, al fine di coglierne gli autori in flagranza o comunque di farli punire. Ricorda, inoltre, che tale figura è già prevista dalla normativa vigente nell'ambito delle indagini contro i reati di terrorismo e pedopornografia e che il presidente dell'Autorità anticorruzione, dottor Cantone, si è più volte espresso a favore di tale istituto. L'oratore osserva che la figura dell'agente provocatore può avere un forte impatto ordinamentale, ancor più che l'inasprimento delle pene, nel contrasto alla corruzione.

Il presidente [PALMA](#) precisa che le normative vigenti prevedono le operazioni sotto copertura e non già l'agente provocatore, che è cosa ben diversa.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), a sostegno dell'emendamento 1.0.1000, cita la sentenza della Corte di cassazione, III Sezione penale, del 21 ottobre.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), che sottoscrive l'emendamento 1.0.1000, ritiene che l'introduzione dell'istituto in esame è strettamente connesso alle segnalazioni dell'Autorità anticorruzione.

Il presidente [PALMA](#) osserva che l'emendamento 1.0.1000 prevede l'attivazione dell'agente

provocatore da parte del Pubblico ministero su richiesta della polizia giudiziaria, e non già dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che l'introduzione della figura dell'agente provocatore genererebbe un clima di paura indiscriminata fra i pubblici amministratori e finirebbe per rischiare di paralizzarne l'azione - soprattutto in taluni ambiti amministrativi - con gravi danni dal punto di vista della crescita socio-economica.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che bisogna distinguere la figura dell'agente provocatore dalle operazioni sotto copertura, già previste dal nostro ordinamento. In verità il subemendamento 1.10000/6, peraltro dichiarato improponibile, già inseriva i reati di corruzione tra i delitti previsti dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, in materia di operazioni sotto copertura. Tuttavia poiché l'emendamento 1.0.1000 presenta, soprattutto sotto il profilo sistematico, gravi lacune di disciplina in ordine all'agente provocatore, invita il senatore Buccarella a ritirarlo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) dichiara di non ritirare l'emendamento e insiste per la votazione dello stesso.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), in dissenso dal Gruppo parlamentare del PD, osserva che l'emendamento 1.0.1000 crea elementi di criticità da un punto di vista sistematico, che pongono seri problemi di coordinamento con altre disposizioni del codice. Pertanto, pur essendo favorevole all'introduzione in via legislativa di strumenti volti a rafforzare le indagini penali, non condivide la formulazione proposta e pertanto dichiara di non partecipare al voto sull'emendamento.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, preannuncia voto contrario in quanto l'emendamento conferisce un eccessivo potere discrezionale al giudice, rischiando così di porsi in contrasto con il meccanismo democratico sorretto dalla volontà popolare.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'emendamento - essendo volto a rendere non punibile l'ufficiale di polizia che induce o istiga un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio alla commissione dei delitti contro la pubblica amministrazione - possa essere oggetto di abusi ed utilizzi strumentali, potenzialmente idonei a produrre effetti distorsivi nello svolgimento dell'attività amministrativa. Pertanto chiede ai proponenti di ritirarlo e, in caso contrario, preannuncia il proprio voto sfavorevole.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), dichiarando il proprio voto di astensione, ritiene preoccupante il contenuto dell'emendamento in quanto esprime un modello di Stato che mira a perseguire l'intenzione del soggetto, indagando nell'intimo convincimento dell'animo umano.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il proprio voto contrario, in quanto la formulazione proposta mira a provocare l'adozione di comportamenti non ancora posti in essere.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, dichiara di astenersi rispetto ad un emendamento che rischia - nei fatti - di estendere in maniera eccessiva e indiscriminata l'ambito di applicazione dei delitti contro la pubblica amministrazione.

L'emendamento 1.0.1000, posto ai voti dalla Commissione, è respinto.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) - dopo aver ritirato gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 - interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 1.0.1001 che è volto ad estendere ai reati contro la pubblica amministrazione l'applicabilità delle operazioni sotto copertura, intervenendo anche sul disposto dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. Trattandosi di fattispecie già prevista in via legislativa, ritiene che tale proposta emendativa sia esente dalle critiche precedentemente mosse all'emendamento 1.0.1000.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario, in quanto la previsione della non punibilità dell'agente provocatore, di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo proposto dall'emendamento in oggetto, pone i medesimi problemi sollevati con riferimento all'emendamento precedente.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) chiede il ritiro dell'emendamento e la sua riformulazione anche in sede di esame del provvedimento in Aula. La formulazione proposta contiene, infatti, al suo interno previsioni molto eterogenee: al comma 1 si fa riferimento alle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006; al comma 2 si introduce la figura dell'agente provocatore con modalità asistematiche e quindi potenzialmente idonee a porre problemi di coordinamento con altre disposizioni del codice.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), associandosi alle considerazioni del senatore Caliendo, preannuncia voto contrario, mentre il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che si asterrà dal voto.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*), in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, preannuncia voto di astensione auspicando una riformulazione dell'emendamento. Fa peraltro rilevare che l'introduzione della figura dell'agente provocatore, lungi dal porsi in contrasto con altre disposizioni vigenti, si inquadra nell'ambito degli strumenti di rafforzamento delle indagini penali, in analogia con le garanzie funzionali di cui gode il personale dei servizi di informazione per la sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2007.

Su proposta del senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1001.

In assenza di osservazioni in senso contrario da parte della Commissione, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 2 del testo unificato, in materia di concussione, in quanto connessi all'impianto generale del sistema sanzionatorio in tema di reati contro la pubblica amministrazione e, quindi, correlati con i profili problematici sottesi ai nuovi emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, recante l'introduzione dell'articolo 322-*quater* del codice penale in materia di riparazione pecuniaria.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore chiarimenti in ordine al titolo in base al quale dovrebbe avvenire il pagamento in favore dell'amministrazione della somma di denaro cui è tenuto il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio condannato per uno dei reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, a differenza di quanto previsto dall'articolo 62 del codice penale - che

annovera, tra le circostanze attenuanti, la riparazione integrale del danno sia mediante il risarcimento di esso, sia mediante le restituzioni - nella formulazione proposta, il pagamento della somma di denaro si pone come sanzione aggiuntiva al risarcimento del danno e sembra doversi comminare anche qualora il provento illecito sia già stato oggetto di confisca.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) rileva che l'articolo 3 risponde ad una finalità sanzionatoria e che, pertanto, il pagamento della somma, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio appartiene, deve intendersi aggiuntivo al risarcimento del danno a carico del soggetto condannato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868](#)

Art. 1

1.2000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 319-ter:

al comma primo sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni»; al comma secondo sostituire le parole «da cinque a dodici anni» con le seguenti «da sei a quattordici anni». Nonché sostituire le successive parole «da sei a venti anni» con le seguenti «da otto a venti anni»."

1.3000

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti «da sei a dieci anni e sei mesi».

1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 185 (pom.) del 04/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
185ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(548\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'.** - *Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) **Erika STEFANI.** - *Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) **Adele GAMBARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1738\)](#) **Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 548 e 630, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1056, 1202, 1292 e 1738 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 dicembre 2013.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1738, di iniziativa del Governo, volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1 individua il contenuto della delega - della durata di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure - ridenominate "giudici onorari di pace" - e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si prevede inoltre un'analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari" all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario - a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie giuridiche -, l'attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto "ufficio del processo") al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico - a seguito delle conferme - non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a 65 anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello ex articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 3 stabilisce il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra

professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

L'articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla complessità della materia trattata e dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), avvicinandosi il termine della scadenza dell'ennesima proroga del termine di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, chiede al relatore se non sia il caso di far convergere il contenuto del disegno di legge governativo in un unico testo ed evitare così il ricorso alla delega che, per contro, allungherebbe molto i tempi di approvazione della riforma.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*), prendendo atto delle osservazioni del senatore Caliendo, ritiene, tuttavia, che la complessità delle problematiche in esame sia tale che sembra opportuno assumere come testo base il disegno di legge governativo testé illustrato, in quanto non si può prescindere dal ricorso alla delega legislativa in una materia tecnica e articolata come quella in esame.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) non è d'accordo, in quanto ritiene che gli altri disegni di legge, già all'ordine del giorno della Commissione, e in particolare il disegno di legge n. 548, a sua prima firma, non differiscono in modo sostanziale dalla proposta governativa, salvo che per la delega che non è ivi prevista.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) dà quindi conto dei disegni di legge nn. 1056, 1202 e 1292 che, insieme al disegno di legge n. 1738, risultano, infine congiunti ai disegni di legge nn. 548 e 630.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), replicando alle osservazioni del senatore Caliendo, rileva che, pur essendo quanto mai urgente, una legislazione organica nella materia *de qua*, non si può non ammettere che la tecnicità e la complessità della materia stessa richiedono il ricorso alla via della delegazione legislativa. Cionondimeno i tempi non dovranno essere eccessivamente lunghi.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha ulteriormente ribadito la propria contrarietà all'utilizzo della delega legislativa per la riforma della magistratura onoraria, interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*), il quale conviene sull'opportunità di evitare un'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Tuttavia, trattandosi di materia organicamente complessa, egli ritiene che il Parlamento possa approvare il disegno di legge di delegazione riducendo, però, in modo significativo i tempi per l'esercizio delle delega rispetto al limite di due anni stabilito dal disegno di legge n. 1738.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro COSTA ribadisce che il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali è stato trasmesso dal Ministero della giustizia al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, affinché ne sia autorizzata la presentazione ai competenti uffici parlamentari e, dunque, alla Commissione giustizia del Senato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede al rappresentante del Governo se un simile ritardo nella presentazione dell'emendamento in questione non sia da attribuire a probabili contrasti interni al Governo. Peraltro, ritiene incomprensibile che non sia ancora disponibile un testo scritto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) considera molto grave che il preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali sia stato veicolato ai mezzi di stampa ancor prima di essere trasmesso ai competenti uffici parlamentari, nonché ai componenti della Commissione. Peraltro ricorda che l'emendamento in questione modificherebbe il contenuto del precedente emendamento governativo 7.10000, attualmente all'esame della Commissione stessa. Non vi è chi non veda come non si possa procedere, in questa sede, all'esame del complesso degli emendamenti se il Governo non fa chiarezza sulle proprie effettive intenzioni di presentare il nuovo emendamento sul "falso in bilancio" in Commissione ovvero direttamente in Assemblea.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), a nome del proprio Gruppo, ribadisce che la Commissione resta la sede propria e competente per la presentazione del preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali. Invita quindi il rappresentante del Governo e gli uffici competenti del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento affinché si proceda quanto prima alla presentazione in Commissione del testo ufficiale della proposta emendativa richiamata. Nel merito, ritiene comunque che la pena per il reato di falso in bilancio debba restare quella già prevista dall'emendamento governativo 7.10000, ovvero la reclusione da due a sei anni. Per altro verso, osserva che è compito della Commissione proseguire l'esame e la votazione degli emendamenti già presentati che non riguardino la materia delle false comunicazioni sociali.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) osserva che è particolarmente grave che il richiamato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali sia stato diffuso agli organi di stampa, laddove la Commissione giustizia è ancora in attesa della presentazione del testo ufficiale. Osserva inoltre che si tratta dell'ennesimo emendamento che il Governo presenta al provvedimento in titolo, probabilmente per rinviare una volta di più l'approvazione del testo da parte della Commissione e la relativa calendarizzazione da parte dell'Assemblea del Senato.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), da un lato, osserva che la propaganda del contrasto al fenomeno della corruzione spesso è controproducente; dall'altro propone di sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo fino a quando il Governo non presenterà l'emendamento sulle false comunicazioni sociali.

Il presidente [PALMA](#) rileva, anche alla luce del dibattito in Commissione, che è mortificante per il Parlamento, e, in particolare, per la Commissione giustizia del Senato, che la nuova proposta emendativa del Governo sulle false comunicazioni sociali, ripetutamente preannunciata, sia stata veicolata alla stampa e non già alla Commissione giustizia. Tale circostanza denota l'assoluta mancanza di rispetto nei riguardi del Parlamento che, in ultima analisi, è composto dai rappresentanti del popolo. In questo quadro ritiene di dover posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti del Relatore 1.2000 e 1.3000, già fissato per domani alle ore 14, a lunedì 9 marzo, alle ore 21.

Si riprende quindi con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 3.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento 3.1. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 3.4, 3.1000, 3.1001, 3.0.1000, nonché sui subemendamenti 3.0.10000/1, 3.0.10000/2, 3.0.10000/3, 3.0.10000/4, 3.0.10000/5, 3.0.10000/6 e 3.0.10000/7. Il parere è invece favorevole sull'emendamento del Governo 3.0.10000. Ritira quindi l'emendamento a propria firma 3.0.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.0.10001.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [PALMA](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.10000/1, 3.0.10000/2, 3.0.10000/3, 3.0.10000/4, 3.0.10000/5, 3.0.10000/6, 3.0.10000/7 e 3.0.10000, in materia di associazione di tipo mafioso.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 del testo unificato adottato dalla Commissione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), primo firmatario dell'emendamento suddetto. Osserva che il richiamato articolo 3 del testo unificato propone l'inserimento dell'articolo 322-*quater* nel codice penale, in materia di riparazione pecuniaria per i reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, la norma del testo unificato non specifica se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abbia indebitamente ricevuto una somma di denaro debba restituire tale somma *sic et simpliciter* all'amministrazione di appartenenza, ovvero a tal fine

debba tenersi conto delle restituzioni o dell'eventuale risarcimento del danno già intervenuti. Da questo punto di vista la disposizione del testo unificato è equivoca, di difficile applicazione e di incerta portata.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la disposizione di cui all'articolo 3 del testo unificato riguarda la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato di pubblico servizio. Si tratta dunque di un istituto diverso da quello del risarcimento del danno di cui all'articolo 1120 del codice civile. Forse sarebbe opportuno specificare nella norma predetta che l'incaricato di pubblico servizio o il pubblico ufficiale è sempre tenuto al pagamento di una somma di denaro - da determinarsi fra un limite minimo e un massimo e non rapportata a quanto indebitamente ricevuto - a titolo di riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), condividendo le perplessità manifestate dal presidente Palma, aggiunge che la disposizione del richiamato articolo 3 del testo unificato presenta inesattezze anche dal punto di vista della redazione tecnica. Rileva infatti che la riparazione pecuniaria è un istituto proprio dell'ordinamento civilistico.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) osserva che bisogna specificare il titolo della riparazione pecuniaria.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che l'articolo 12 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) prevede che, in caso di diffamazione a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione, che è determinata in relazione alla gravità dell'offesa.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) richiama, a sua volta, l'attenzione sui problemi sottesi alle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo unificato, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento degli stessi.

Dopo un'ulteriore breve osservazione del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene di dover fornire qualche risposta ai problemi emersi e sollevati nel corso del dibattito. Dopo aver precisato che l'articolo 3 del testo unificato ripropone una disposizione già prevista dal disegno di legge n. 19, osserva che, in linea di principio, non sussistono problemi di incostituzionalità con riferimento al tipo e all'entità delle sanzioni previste per determinanti tipi di reato. In tal senso, la Corte costituzionale, secondo un orientamento costante, ha sempre riservato al legislatore una sfera di discrezionalità, fermo restando il principio di ragionevolezza. La riparazione pecuniaria in esame ha una funzione multipla in quanto, oltre a rispondere ad una finalità punitiva dal punto di vista sociale, è volta anche a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione in coerenza con i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto ogni pubblico ufficiale impegna, con il proprio operato, l'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Da questo punto di vista non si pongono problemi di sovrapposizione tra riparazione pecuniaria e risarcimento del danno, tanto più che l'ordinamento già prevede disposizioni che richiamano i due istituti (ad esempio, il richiamato articolo 12 della legge sulla stampa). Quanto al fatto che la riparazione pecuniaria consista in una sanzione fissa, in realtà l'entità della sanzione stessa è relativizzata secondo il criterio di proporzionalità in relazione appunto all'entità dell'importo indebitamente percepito.

Il presidente [PALMA](#) rimette alla valutazione del relatore l'opportunità di adottare una nuova formulazione dell'articolo 3 al fine di specificare che l'importo da pagare, a titolo di riparazione pecuniaria, venga determinato dal giudice tenendo conto dell'ammontare della somma indebitamente ricevuta e della gravità dell'offesa. In tal modo sarebbe attribuito al giudice un più ampio margine di

apprezzamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprime l'avviso che occorra mantenere inalterata l'attuale formulazione dell'articolo 3 del testo unificato, in quanto si eviterebbe con certezza il conseguimento di vantaggi economici da parte di chi venga condannato per reati contro la pubblica amministrazione di particolare gravità.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Lo Giudice, propone di inasprire ulteriormente la disposizione prevedendo una somma pari al doppio di quanto indebitamente ricevuto.

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.2, volto a precisare che le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 322-*quater* - così come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato - si debbano applicare a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato. Interviene sul punto il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) esprimendo il proprio voto contrario ritenendo inutile tale specificazione qualora la restituzione della somma indebitamente ricevuta venisse qualificata a titolo di pena accessoria, mentre il senatore [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII) preannuncia il proprio voto favorevole ritenendo opportuna tale precisazione a fini di chiarezza.

Il RELATORE sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 3 impone al giudice di disporre il pagamento della somma dovuta con la sentenza di condanna, fermo restando che la sua esecutività sarà comunque subordinata all'irrevocabilità della medesima ai sensi dell'articolo 650 del codice di procedura penale. Aggiunge - sotto un diverso profilo - che la disposizione in oggetto può comportare problemi sotto il profilo probatorio qualora non sia possibile quantificare con certezza l'ammontare della somma indebitamente percepita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3, fatti propri dal senatore [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII).

Dopo che il senatore [SUSTA](#) (PD) ha ritirato il proprio emendamento 3.4, interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annunciando il voto contrario sull'emendamento 3.1000, volto ad inasprire la sanzione pecuniaria di cui all'art. 3, comminata a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria, nella misura non inferiore al doppio dell'ammontare della somma indebitamente ricevuta. Rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento renderebbe più difficile l'accertamento dei fatti in quanto il reo sarebbe incentivato a non riconoscere l'addebito.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, ha annunciato il proprio voto di astensione, l'emendamento 3.1000 è posto ai voti e respinto.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento a propria firma 3.1001, volto a prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, come pene accessorie, in caso di condanne per alcune specifiche fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione. Aggiunge che il contenuto

dell'emendamento in oggetto dovrebbe muoversi nella stessa linea politica asseritamente fatta propria dall'Esecutivo.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) chiede il ritiro dell'emendamento ribadendo la sua contrarietà alla previsione di misure sanzionatorie di carattere perpetuo che, oltre a porre seri problemi di costituzionalità con riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, rischiano di recare pregiudizio all'attività economica ed amministrativa.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) precisa che per i reati di corruzione è già prevista, nei casi più gravi, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; l'emendamento è quindi volto esclusivamente ad inasprire le pene.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), accogliendo le proposte avanzate dal Presidente e dal senatore Caliendo, riformula l'emendamento 3.1001 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1001 (testo 2), previo parere contrario di RELATORE e rappresentante del GOVERNO.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.0.1000, volto ad allungare i termini di prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, facendone cessare la decorrenza a partire dalla sentenza di condanna di primo grado.

Il presidente [PALMA](#), pur rammentando che sulla base delle intese intercorse tra i presidenti delle Camere, il tema della prescrizione dovrebbe essere oggetto di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, ritiene che non sussistano i presupposti regolamentari per ritenere improponibile l'emendamento in questione, trattandosi di materia strettamente collegata con le proposte emendative volte ad innalzare la cornice edittale massima prevista per le fattispecie delittuose contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario, rileva che la proposta emendativa, oltre a rendere di fatto imprescrittibile la maggioranza dei reati contro la pubblica amministrazione, non avrebbe alcun effetto deterrente in quanto per tali fattispecie la prescrizione si verifica solo in rarissime circostanze.

Il vice ministro COSTA osserva che il tema della prescrizione è al centro dell'azione politica dell'Esecutivo e che esso è in fase di trattazione presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento. Rammenta che a seguito dell'approvazione della legge n. 251 del 2005 (cosiddetta "ex Cirielli") si è registrato un innalzamento del numero di reati prescritti, la maggior parte dei quali, peraltro, durante la fase delle indagini preliminari. L'obiettivo del Governo è quindi di aumentare i termini di prescrizione senza per questo incorrere nel rischio di allungare indefinitamente i tempi del processo.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), preannunciando il proprio voto di astensione, rileva che la proposta emendativa in oggetto si pone in contrasto, oltre che con la *ratio* dell'istituto della prescrizione, con l'esigenza costituzionalmente garantita dall'art. 111 di assicurare una ragionevole durata dei processi.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) precisa che l'allungamento dei termini di prescrizione è volta ad evitare l'estinzione di migliaia di processi all'anno.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) precisa, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che il proprio voto contrario all'emendamento in questione si giustifica alla luce della posizione, più volte espressa dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, volta ad individuare un corretto bilanciamento tra l'esigenza di evitare che i reati possano incorrere nella prescrizione e il rischio di un allungamento indefinito dei tempi del processo.

L'emendamento 3.0.1000, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 3

3.1001 (testo 2)

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 186 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ([n. 141](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [SUSTA](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto ministeriale è finalizzato a dare attuazione all'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui «L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'articolo 1 dello schema prevede quindi che vengano disciplinate le suddette forme di pubblicità; l'articolo 2 dispone che il decreto ministeriale con il quale vengono indetti gli esami di abilitazione sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 90 giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte e che della pubblicazione del decreto sia data tempestivamente notizia sui siti *internet* del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede al relatore se gli esami per l'abilitazione

all'esercizio della professione forense si svolgano, come gli sembra di ricordare, in date prestabilite.

Interviene quindi il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) che, riportando i dati relativi alle abilitazioni indette negli ultimi anni, chiarisce che le date per lo svolgimento delle prove non sono affatto prestabilite.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che lo schema di regolamento in esame, relativo alle forme di pubblicità per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, è incentrato sul principio che della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia con cui vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione, sia data tempestivamente notizia sui siti *internet* del Ministero e del Consiglio nazionale forense. Tuttavia, in questo contesto appare priva di un preciso significato la parola "tempestivamente".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che la richiamata parola "tempestivamente", riportata al comma 2 dell'articolo 2 dello schema in esame, potrebbe essere più adeguatamente sostituita con il termine "immediata".

Il presidente [PALMA](#) innanzitutto osserva che la pubblicazione del decreto *de qua* dovrebbe essere contestuale alla pubblicazione della notizia sui siti *internet* del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense; quindi rileva che dal testo non emerge se sia fissata una sanzione nel caso in cui il decreto del Ministro della giustizia, con il quale vengono indetti gli esami di stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, sia pubblicato oltre il termine previsto, e cioè oltre i 90 giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) condivide il rilievo testè espresso dal presidente Palma in ordine all'opportunità che la pubblicazione del decreto ministeriale sia contestuale alla pubblicazione della notizia sui siti *internet*. Per altro verso osserva che probabilmente non è prevista nessuna sanzione, nel caso in cui il decreto ministeriale sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre il termine previsto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\) LUMIA ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il presidente **PALMA** comunica di aver appreso da agenzie di stampa la notizia che neppure nella seduta odierna sarà presentato il preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali.

Interviene quindi il vice ministro COSTA, il quale fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento non ha ancora autorizzato la presentazione dell'emendamento in questione, essendo in corso approfondimenti sul testo dell'emendamento stesso.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) osserva che in questi giorni il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto esaminare anche il decreto legislativo sulla particolare tenuità del fatto che, a quanto gli consta, verrebbe richiamato nella nuova formulazione che si sta elaborando per il reato di falso in bilancio. Si chiede se non sia questa la ragione del ritardo nella presentazione dell'emendamento.

Il senatore **LUMIA** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera la richiesta al Governo di presentare in Commissione al più presto il più volte citato emendamento sulle false comunicazioni sociali, affinché la Commissione stessa possa stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti e esaminare approfonditamente il testo.

Il senatore **FALANGA** (FI-PdL XVII) richiamando il principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, più volte sancito dalla giurisprudenza della Consulta, sottolinea la scorrettezza del comportamento del Governo nei riguardi del Parlamento.

Quindi il presidente **PALMA** avverte che, all'emendamento 1.2000 del relatore, è stato presentato un solo subemendamento a firma dei senatori Lumia ed altri. Si tratta del subemendamento 1.2000/1, pubblicato in allegato, che, sostanzialmente, innalza la pena per il reato di peculato prevedendo la reclusione da sei a dodici anni, laddove il vigente primo comma dell'articolo 314 del codice penale prevede una pena da quattro a dieci anni di reclusione.

Il presidente **PALMA** chiede al relatore di esprimersi sul subemendamento testè illustrato.

Il relatore **D'ASCOLA** (AP (NCD-UDC)) ritiene di doversi consultare preventivamente con il rappresentante del Governo.

Il presidente **PALMA** sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 1.2000/1, condizionato ad una

sua riformulazione nel senso di prevedere per il delitto di peculato l'innalzamento della sola pena massima dagli attuali dieci anni a dieci anni e sei mesi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento 1.2000/1, modificandolo nel subemendamento 1.2000/1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), annunciando il proprio voto contrario, esprime la propria assoluta contrarietà verso un inaccettabile gioco al rialzo delle pene in *subiecta materia*, con effetti inevitabili anche in termini di prescrizione, che prescinde dalla gravità della condotta posta in essere e che, lungi dal configurarsi come valido strumento di contrasto al fenomeno corruttivo, avrà l'unico effetto di incentivare il ricorso alla custodia cautelare.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, annuncia la sua astensione rilevando che un indiscriminato aumento delle pene edittali previste per i reati di corruzione - anche sull'onda emotiva dei recenti fatti di cronaca giudiziaria - rischia soltanto di determinare squilibri al sistema sanzionatorio vigente.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associandosi alle considerazioni testé svolte dai senatori Caliendo e Falanga, annuncia il voto contrario sottolineando che, anziché elevare le pene, occorrerebbe assicurare pene certe e processi rapidi.

Il presidente [PALMA](#) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul fatto che i due emendamenti del relatore 1.2000 e 1.3000, nonché il subemendamento 1.2000/1, pongono seri problemi di coordinamento reciproco in ordine alle cornici edittali ivi modificate, nonché problemi di coordinamento con altre fattispecie criminose vigenti. Ad esempio, l'accoglimento delle suddette proposte, potrebbe determinare la previsione di una pena edittale minima per il reato di peculato più bassa (4 anni) di quella prevista per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale (6 anni), a fronte di una pena edittale massima più alta di sei mesi nel primo caso rispetto al secondo. Ciò implicherebbe che i fatti di peculato verrebbero considerati dal legislatore meno gravi di quelli di corruzione - nella determinazione del minimo edittale - e invece più gravi nella determinazione del massimo. Non è davvero possibile comprendere come un simile assetto normativo possa risultare esente da censure di irragionevolezza, sotto il profilo della sua legittimità costituzionale.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo che vengano rese pubbliche le sedute della Commissione relative all'esame dei disegni di legge in titolo, secondo quanto previsto dagli articoli 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato e recentemente ribadito dall'articolo 7 decreto del Presidente del Senato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, per le sedute in sede referente e consultiva, l'articolo 33, comma 3, del Regolamento del Senato non ammette la pubblicità dei lavori della Commissione.

Il subemendamento 1.2000/1(testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2000, volto ad elevare le pene minime e massime previste per la fattispecie di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter del codice penale - annuncia il voto contrario in quanto la formulazione proposta creerebbe uno squilibrio evidente nel sistema sanzionatorio penale. Basti pensare che, in tale modo, verrebbe previsto per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui al primo comma dell'articolo 319-quater un trattamento sanzionatorio più severo di quello prescritto dall'articolo 499 del codice penale in materia di distruzione di materie prime o prodotti agricoli industriali o mezzi di produzione, che appare ben più grave in ordine agli effetti prodotti per l'economia nazionale e gli interessi collettivi.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani alle ore 20,30, ovvero al termine della seduta d'Aula.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19](#), [657](#), [810](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 1

1.2000/1 testo 2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 1.2000 alle parole "Al comma 1", premettere le seguenti:

«Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): all'articolo 314, primo comma, le parole "da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a dieci anni e sei mesi";».

1.2000/1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

All'emendamento 1.2000 alle parole "Al comma 1", premettere le seguenti:

«Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis): all'articolo 314 le parole "da quattro a dieci" sono sostituite con le seguenti: "da sei a dodici";».

1.2000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 319-ter:

al comma primo sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni»;

al comma secondo sostituire le parole «da cinque a dodici anni» con le seguenti «da sei a quattordici

anni». Nonché sostituire le successive parole «da sei a venti anni» con le seguenti «da otto a venti anni»."

1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 187 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ([n. 141](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) propone un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto ministeriale in titolo, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero legale, viene posto ai

voti il suddetto parere che viene approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, reitera una richiesta, già formulata al rappresentante del Governo nei giorni scorsi, al fine di conoscere quando verrà presentato l'emendamento del Governo in materia di falso in bilancio.

Il presidente [PALMA](#) osserva che acquisire maggiori informazioni su tale aspetto potrebbe essere utile alla Commissione al fine di poter effettuare una migliore programmazione dei lavori.

Avendo il rappresentante del GOVERNO fatto rilevare ai membri della Commissione che non sussistono novità sul punto rispetto ai giorni precedenti, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, a nome del proprio Gruppo, ribadisce l'opportunità di accelerare i tempi della presentazione dell'emendamento governativo in materia di false comunicazioni sociali, ma ribadisce altresì l'opportunità che la Commissione possa velocizzare la votazione di emendamenti e subemendamenti in modo da poter concludere l'esame del provvedimento in tempi congrui.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si associa.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) esprime perplessità sulle considerazioni testé svolte, in quanto non appare possibile completare l'esame del provvedimento in assenza della presentazione dell'emendamento governativo su una fattispecie di così rilevante importanza.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede al Governo di presentare immediatamente in Commissione l'emendamento sul falso in bilancio; in caso contrario, sarebbe preferibile che il Governo soprassedesse, consentendo così ai membri della Commissione di poter concludere l'esame del provvedimento senza ulteriori ritardi.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.0.10000/1, volto a modificare la lettera a), comma 1, dell'emendamento governativo 3.0.10000, con l'effetto di mantener fermo il limite minimo di pena per la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso attualmente previsto dall'articolo 416-*bis*, primo comma, del codice penale, e di elevare di soli sei mesi il limite massimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole, osservando che non sussistono motivazioni valide alla elevazione della cornice edittale prevista dall'attuale articolo 416-*bis* in quanto l'attuale previsione codicistica già garantisce un trattamento adeguatamente severo.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), intervenendo a titolo personale, esprime la propria perplessità verso l'emendamento governativo nella parte in cui, alla lettera c) del comma 1 - per coloro che promuovono, dirigono o organizzano un'associazione armata - si propone di elevare il limite massimo di pena previsto al comma 4 fino a ventisei anni. La previsione di una pena massima più elevata di quella fissata per il reato di omicidio *ex all'*articolo 575 del codice penale, oltre ad apparire di per sé profondamente discutibile - non essendovi, a suo avviso, fattispecie criminosa più grave della volontaria soppressione della vita umana - si pone, sotto il profilo sistematico, in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene previsti dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 3.0.10000/1, ribadendo la sua contrarietà all'opzione legislativa limitata all'elevazione delle pene, che rischia di non produrre significativi effetti deterrenti e di incentivare ulteriormente - in via di fatto - l'abuso delle misure di custodia cautelare in carcere.

Il presidente [PALMA](#), condividendo in gran parte le osservazioni appena formulate dai senatori Caliendo, Capacchione e Barani, esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 3.0.10000, con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera c), prima parte, volte ad elevare le pene minime e massime previste per il reato di associazione di stampo mafioso nei casi di mera partecipazione - o concorso esterno - all'associazione medesima. Un eccessivo inasprimento delle sanzioni - con particolare riferimento all'innalzamento dei limiti minimi ivi previsti - per tali fattispecie criminose rischia di indebolire la funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione, implicando la concreta possibilità di un trattamento sanzionatorio del tutto sproporzionato rispetto a quei fatti di partecipazione che hanno un carattere del tutto marginale. Occorrerebbe invece puntare ad un recupero di legalità soprattutto in quei territori del nostro Paese in cui spesso non si avverte la presenza di un forte apparato amministrativo dello Stato. Invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento soprattutto al fine di mantenere fermi i limiti minimi di pena attualmente previsti dall'articolo 416-*bis*, primo e quarto comma, del codice penale, per le condotte di partecipazione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) rileva come l'esigenza di un trattamento sanzionatorio particolarmente severo delle condotte criminose previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale sia la necessaria conseguenza della importanza centrale, per l'ordinamento repubblicano, dei beni che risultano lesi da

quelle medesime condotte, beni da individuarsi nella dignità della persona, nonché nel rispetto delle condizioni indispensabili per assicurare la vita democratica del Paese e la sua democrazia economica.

La storia italiana - a partire dall'inizio degli anni '80 e dall'introduzione nel codice penale dell'articolo 416-*bis* - ha visto in questo Paese la progressiva acquisizione della consapevolezza che la mafia, e le associazioni criminali analoghe sono "un male in sé" e non "un male derivato" da altre condizioni problematiche. La mafia è quindi un male in sé che, come tale, va combattuto e proprio questa consapevolezza ha portato alla costruzione di quell'insieme di strumenti ai quali si è soliti fare riferimento con l'espressione "doppio binario", una realizzazione questa nella quale, come è noto, decisivo fu il ruolo dell'opera svolta da Giovanni Falcone.

Segue una breve interruzione del presidente [PALMA](#), che ricorda come quest'opera, a suo tempo, fu del tutto incompresa da una determinata parte politica.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) replica ricordando che da più parti l'opera di Giovanni Falcone non fu, all'inizio e quanto meno in parte, del tutto compresa. Ciò non toglie però che, oggi, la necessità di mantenere viva la consapevolezza a cui ha fatto riferimento, e di continuare ad utilizzare e ad affinare il complesso degli strumenti elaborati nel corso degli ultimi trent'anni nell'azione di contrasto alla criminalità di stampo mafioso, rappresenti un dato indiscutibile, ed è proprio in questa prospettiva che si colloca la proposta di modifica delle cornici edittali previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale di cui all'emendamento del Governo 3.0.10000. In particolare, la novità che l'esperienza della predetta azione di contrasto ha evidenziato negli ultimi tempi è rappresentata da un sempre minore coinvolgimento dei vertici delle associazioni di stampo mafioso nella commissione dei reati fine dell'associazione. Conseguentemente tali soggetti risultano sempre più spesso condannati prevalentemente, se non esclusivamente, per il loro ruolo nell'associazione con l'ulteriore conseguenza che le pene ad essi in concreto inflitte - sulla base delle attuali previsioni edittali - risultano non raramente troppo brevi per impedire che, una volta scontate le stesse, i soggetti in questione rientrino nel circuito criminale, tornando a svolgere il ruolo precedentemente svolto. Queste sono le ragioni di fondo della proposta del Governo e il motivo per cui il suo Gruppo voterà a favore della medesima.

Il presidente [PALMA](#) rileva come il suo precedente intervento non intendesse mettere in discussione né la rilevante pericolosità delle associazioni di stampo mafioso, né la necessità di un'efficace azione di contrasto delle medesime, ma intendesse porre un problema di politica legislativa, e cioè quello relativo al rischio che l'innalzamento dei minimi edittali, con specifico riferimento alla figura del partecipe dell'associazione, possa produrre risultati controproducenti proprio dal punto di vista dell'efficacia di quell'azione di contrasto, implicando da un lato il rischio dell'applicazione di una pena in concreto ingiustificata rispetto a condotte marginali ovvero, dall'altro, quello che il giudice, pur di non infliggere quella pena ingiusta, preferisce pervenire alla decisione di assolvere l'imputato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) rileva che, se è indiscutibile l'esigenza di una netta e radicale azione di contrasto del fenomeno mafioso, l'efficacia di tale azione è però condizionata anche alla necessità che essa colpisca i responsabili del fenomeno, con pene proporzionate alle responsabilità del singolo nel caso concreto. Modifiche normative che rischiano di determinare, nei fatti, la possibilità che pene draconiane vengano applicate, in modo del tutto ingiustificato, anche a condotte marginali rispetto alle dinamiche associative possono determinare fenomeni di rigetto nel corpo sociale e incrinare, intorno all'esigenza della lotta a questi fenomeni criminali, quel consenso popolare che invece è indispensabile a tal fine.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Lumia, rileva in via ulteriore come gli appaiano - sulla base dell'attuale quadro normativo - scarsamente

comprensibili le perplessità sollevate in ordine alle modifiche proposte, con l'emendamento 3.0.10000 del Governo, alle previsioni edittali di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Al riguardo, sottolinea come i rilievi critici emersi nel corso del dibattito non tengano conto delle previsioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che, in materia di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, stabilisce, ad esempio proprio con riferimento alla figura del mero partecipe dell'associazione, limiti edittali che sono nel minimo pari a quelli proposti dal Governo con il citato emendamento 3.0.10000 e, nel massimo, superiori. In questa prospettiva, considerata nei fatti l'indubbia ed estrema varietà dei fenomeni criminali in questione, anche sotto il profilo delle loro potenzialità di infiltrazione delle istituzioni pubbliche, l'innalzamento delle pene proposto dal Governo appare adeguato e coerente dal punto di vista sistematico.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, se il senatore Buccarella ha ritenuto di utilizzare come termine di raffronto il disposto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non meno, se non addirittura più ragionevole potrebbe essere il raffronto con le cornici edittali previste dall'articolo 270-*bis* del codice penale per il delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia evidenziato la necessità di una riflessione attenta sul complesso delle problematiche che attengono ai temi della progressività, adeguatezza e proporzionalità delle pene. E così, se un ulteriore approfondimento appare necessario sulle considerazioni svolte dal presidente Palma in ordine al rischio che certe previsioni possano risultare controproducenti rispetto al fine perseguito di una più efficace azione di contrasto dei fenomeni criminali considerati, è altrettanto vero che la scelta fatta dal Governo tiene conto di problemi reali e di una differente sensibilità maturata nel Paese.

Più specificamente, è sua opinione personale che sarebbe preferibile un intervento di inasprimento del quadro sanzionatorio concentrato sui massimi edittali, fermo restando che, in questa fase, ciò che ritiene necessario sottolineare è soprattutto l'utilità di un ulteriore approfondimento sulla materia in esame, condotto comunque in modo tale da risultare compatibile con una conclusione in tempi brevi dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Con separate votazioni sono, quindi, posti ai voti e respinti il subemendamento 3.0.10000/1 e il subemendamento 3.0.10000/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 3.0.10000/3, sottolinea come non sia in discussione la necessità di un trattamento sanzionatorio severo per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, né più in generale è in discussione la necessità di quel complesso di strumenti ai quali si fa riferimento parlando di "doppio binario". Neppure, con più specifico riferimento alla proposta di modifica contenuta nell'emendamento 3.0.10000, vi è una preclusione di principio a discutere di un aumento dei massimi edittali. E', invece, sulla determinazione dei minimi che esiste un disaccordo e questo perché, come ormai a più riprese evidenziato, la sua parte politica è convinta che questo aumento, implicando il rischio rispetto ad una area di casi concreti di un trattamento sanzionatorio sproporzionato, determinerebbe conseguenze controproducenti rispetto al fine perseguito di una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei delitti in questione, nonché un assetto normativo incompatibile con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), richiama l'attenzione della Commissione su alcuni passi dei Promessi Sposi - che cita per esteso - nei quali vengono ricordate le modalità con cui, sul piano normativo, si perseguiva nell'Italia del '600 un'asseritamente incisiva azione di contrasto del fenomeno

dei "bravi". E' sorprendente costatare come oggi il Governo intenda commettere gli stessi errori di allora, scegliendo di intervenire sulle previsioni sanzionatorie in una logica di sempre maggiore severità nei confronti della mera partecipazione ad un sodalizio criminale, con l'illusione di assicurare una maggiore efficacia preventiva, mentre in tal modo si finisce in concreto per ridurre l'efficacia deterrente delle pene previste per i reati-fine del sodalizio criminoso. Infatti, nel momento in cui per l'appartenenza a tale sodalizio vengono previste pene vicine ai massimi, è chiaro che il rischio concreto che il singolo criminale, che ne fa parte, corre nel commettere i predetti reati-fine finisce per essere molto ridotto, essendo limitato il *quantum* incrementale di pena che per tali reati-fine può essere inflitto.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.0.10000/3 e 3.0.10000/4.

Dopo un breve intervento del presidente [PALMA](#) - che con riferimento al subemendamento 3.0.10000/5, rileva come non sia, a suo avviso, accettabile che proposte emendative siano presentate in modo palese al fine di realizzare una sorta di *spot* pubblicitario - e del senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), che sottolinea ancora una volta i pericoli della previsione di cornici edittali del tutto sproporzionate, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.0.10000/5 e 3.0.10000/6.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 3.0.10000/7, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 141

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2 si segnala l'esigenza:

- di specificare che il termine di 90 giorni di cui al comma 1 sia un termine stringente che l'amministrazione deve obbligatoriamente rispettare, anche al fine di evitare possibili contenziosi in futuro, successivamente allo svolgimento delle procedure di esame. L'assenza, poi, della previsione di sanzioni per il caso in cui il decreto del Ministro della giustizia, con il quale vengono indetti gli esami di stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, sia pubblicato oltre i 90 giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte, rende aleatorio il rispetto del termine previsto;
- di riformulare, in maniera più chiara e stringente, la disposizione del comma 2, al fine di assicurare che la comunicazione sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense dell'avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale, con cui vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, avvenga contestualmente alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. La generica espressione "tempestivamente", infatti, in assenza dell'indicazione di un termine specifico per la comunicazione della notizia, non è sufficiente a garantire una effettiva e immediata conoscibilità del decreto.

1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188 (nott.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
188ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente [PALMA](#) fa presente che la seduta

proseguirà fino alle ore 22.

Si passa alla votazione dell'emendamento del Governo 3.0.10000 - volto ad elevare le pene previste per il reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale - su cui annuncia il voto contrario il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) rifacendosi ai profili di criticità di tale proposta su cui si è richiamata l'attenzione nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione, contestando ancora una volta, su un piano più generale, il metodo con il quale il Governo, dopo aver annunciato sugli organi di informazione la presentazione di un emendamento sul falso in bilancio, non l'ha ancora formalizzato nella sede competente.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), intervenendo a titolo personale e ribadendo le proprie perplessità sull'elevazione delle pene massime della fattispecie criminosa dell'associazione armata di cui alla lettera c), seconda parte, dell'emendamento in votazione, già espresse nel corso della seduta pomeridiana di oggi, annuncia che non parteciperà al voto.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD), anche a nome del proprio Gruppo, ed il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno annunciato voto favorevole, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'emendamento in votazione, pur ribadendo di non condividere l'inasprimento delle pene previste per la mera partecipazione all'associazione mafiosa.

L'emendamento 3.0.10000 è quindi posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2000, finalizzato all'elevazione delle cornici edittali previste per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) annuncia voto contrario ritenendo ingiustificato l'intervento in oggetto che si è reso necessario al solo scopo di ripristinare un equilibrio sanzionatorio rispetto all'innalzamento delle pene previste per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio *ex* articolo 319 del codice penale, a seguito dell'approvazione nei giorni scorsi dell'emendamento 1.10000 del Governo. A tale riguardo ribadisce il proprio fermo dissenso verso un progressivo incremento delle pene, soprattutto in ambiti nei quali si sono avute recenti modifiche della disciplina sanzionatoria e non si registrano significativi ritardi nell'accertamento dei reati tali da giustificare un conseguente aumento dei termini di prescrizione.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, annuncia voto contrario sia per ragioni di coerenza con la propria personale convinzione politica ispirata ad un profondo garantismo, sia in ragione della circostanza che si interviene su una disposizione da poco tempo modificata.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione in quanto l'innalzamento delle pene che si verrebbe a determinare con l'approvazione dell'emendamento in votazione, oltre a porsi in contrasto con i principi fondanti lo Stato diritto, allungherebbe, in via di fatto, ulteriormente i tempi dei processi, comportando una crescente esposizione del Paese alla possibilità di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del principio della ragionevole durata del processo.

L'emendamento 1.2000 viene poi posto ai voti ed è approvato.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori proponendo di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo in unica "seduta fiume" fino alla sua conclusione.

Si associa la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*).

Dopo un breve intervento del senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) che fa rilevare che una decisione nel senso prospettato dal senatore Cappelletti implicherebbe la necessità di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo, al fine di poter rivedere la calendarizzazione dei lavori d'Aula di domani, prende la parola il presidente [PALMA](#) il quale osserva che si era in precedenza convenuto che la seduta odierna procedesse fino alle ore 22 e non oltre, senza che sul punto vi fossero osservazioni in senso contrario. Una modificazione di tale decisione sarebbe possibile solo con il consenso unanime di tutti i Gruppi.

Si apre quindi una breve discussione alla quale prendono parte - in rappresentanza dei rispettivi Gruppi - i senatori [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) - che manifestano perplessità su una prosecuzione della seduta ad oltranza - mentre il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si dichiara disposto ad accettare la proposta del senatore Cappelletti, ove il Governo si impegnasse a presentare entro le 24 di oggi il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali. Seguono quindi interventi della senatrice Erika [STEFANI](#) (*LN-Aut*) e del relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) propone di accelerare l'esame dei disegni di legge in titolo in modo da poter consentirne la conclusione entro la giornata di martedì della settimana prossima, comunque in tempo utile per l'avvio dell'esame in Aula. A tal fine suggerisce di calendarizzare i lavori della Commissione anche nelle giornate di venerdì e di lunedì prossimi. Al contempo, auspica che il Governo possa presentare l'emendamento sul falso in bilancio entro la giornata di domani.

Il PRESIDENTE decide di sospendere l'esame e di convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 21,25, riprende alle ore 21,45.

Il PRESIDENTE in esito alla riunione dell'Ufficio di Presidenza avverte che una decisione definitiva

sulla calendarizzazione dei lavori della Commissione sarà presa domani, in relazione all'eventuale presentazione dell'emendamento del Governo sulle false comunicazioni sociali.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazioni di voto, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30, fatti propri dal senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII).

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha annunciato il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.31, lo stesso è posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 1.1004 viene ritirato dalla senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.3000, volto a modificare la cornice edittale prevista per il reato di induzione indebita a dare e promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater*, primo comma, del codice penale, aumentando il limite minimo da tre a sei anni ed elevando il limite massimo di sei mesi.

Dopo brevi interventi del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e del PRESIDENTE - che fanno rilevare un possibile squilibrio che si verrebbe a determinare con la fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo, concernente le pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità, su cui non viene proposta alcuna modifica rispetto alla normativa vigente - l'emendamento 1.3000 è posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,55.

1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 189 (pom.) del 12/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015
189ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(810\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) sull'ordine dei lavori facendo rilevare ancora una

volta che il testo dell'emendamento del Governo sulle false comunicazioni sociali non è ancora pervenuto.

Avendo il vice ministro COSTA osservato che nulla è mutato rispetto al giorno precedente, la Commissione prosegue la votazione degli emendamenti.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ha ritirato il proprio emendamento 1.40, prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.43 - volto a sopprimere la lettera g) del comma 1, articolo 1 del testo unificato - annunciando voto favorevole in quanto ritiene l'introduzione di una circostanza attenuante per collaborazione, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, suscettibile di affidare al giudice un eccessivo margine di discrezionalità e di favorire comportamenti strumentali. Ritiene infine poco perspicuo il riferimento alla parola "efficacemente" contenuto nella citata lettera g) del testo unificato.

Il presidente [PALMA](#) osserva che la modifica proposta all'articolo 323-*bis* del codice penale potrebbe incentivare comportamenti di collaborazione con l'autorità giudiziaria dettati da opportunismo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) rileva che le circostanze attenuanti per collaborazione hanno tradizionalmente svolto un ruolo importante nel rendere più incisive le attività di indagine e di accertamento delle responsabilità. Per tali motivi annuncia voto contrario all'emendamento in votazione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che i vantaggi derivanti dal pentitismo risalgono ad una legislazione volta a reprimere la pericolosa congiunzione tra terrorismo e criminalità organizzata. Attualmente l'introduzione di un siffatto sistema incentivante anche per i delitti contro la pubblica amministrazione serve solo a deresponsabilizzare i pubblici ministeri nell'effettuazione delle indagini. Rileva inoltre una formulazione infelice dell'articolo nella parte in cui si fa riferimento al sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Per tali ragioni annuncia il proprio voto di astensione, in dissenso dal proprio Gruppo parlamentare.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*), riferendosi alle osservazioni testé svolte dal senatore Falanga, rileva che la *ratio* della previsione di misure incentivanti per i collaboratori di giustizia che si siano efficacemente adoperati per consentire il sequestro delle somme è volta a facilitare l'emersione delle somme spesso occultate in conseguenza dell'illecito.

Il presidente [PALMA](#) osserva che in numerose analoghe previsioni legislative - come, ad esempio, l'articolo 8 del decreto legge n. 152 del 1991, l'articolo 4 del decreto legge n. 625 del 1979 in materia di lotta al terrorismo, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di immigrazione clandestina, nonché agli articoli 474-*quater* e 600-*septies*.1 del codice penale - recanti rispettivamente disposizioni in materia di contraffazioni di marchi ed altri segni distintivi e di delitti contro la personalità individuale - è sempre utilizzata la dizione "concretamente" anziché "efficacemente".

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene per far presente che l'utilizzo dell'avverbio "efficacemente" anziché "concretamente" serve a limitare la concessione delle circostanze attenuanti di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 323-*bis* del codice penale - così come introdotto dal testo unificato - solo nei casi in cui l'attività di collaborazione sia risultata utile al conseguimento del

risultato perseguito nelle indagini.

Dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha annunciato voto favorevole all'emendamento in votazione ribadendo la propria contrarietà all'impianto complessivo del provvedimento e il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato che non parteciperà al voto in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare non condividendo né il metodo utilizzato dalla maggioranza parlamentare né il merito della disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, lett. g) del testo unificato, l'emendamento 1.43 è posto ai voti ed è respinto.

Gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.1006 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - intervenendo in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti, di identico contenuto, 1.44 e 1.45, volti a sopprimere la lettera h) del comma 1, dell'articolo 1 del testo unificato recante modificazioni alla pena massima edittale di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale in materia di traffico di influenze illecite - annuncia il proprio voto favorevole non ravvisando alcuna necessità di un siffatto intervento rispetto ad una disposizione introdotta con legge n. 190 del 2012 e, allo stato, pressoché mai applicata.

Si associa il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), ringraziando il relatore ed il rappresentante del Governo per aver espresso parere favorevole sull'emendamento a propria firma.

Con unica votazione gli emendamenti 1.44 e 1.45 sono posti ai voti ed approvati.
Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190 (pom.) del 16/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 16 MARZO 2015
190ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente **[PALMA](#)** avverte i commissari che in futuro le sostituzioni, ai sensi dell'articolo 31,

comma 2, del Regolamento, dovranno essere firmate sempre e solo dai Presidenti dei Gruppi.

Il vice ministro COSTA presenta gli emendamenti 7.20000, 7.0.20000 e 8.20000, in materia di false comunicazioni sociali, nonché l'emendamento 8.0.20000, recante modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari - pubblicati in allegato - al testo unificato adottato dalla Commissione e ritira gli emendamenti 7.10000, 8.10000 e 8.0.10000.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) incidentalmente esprime perplessità sul comportamento della Presidente della Commissione giustizia della Camera, che, su organi di stampa, dichiara di aver già visto il testo dell'emendamento governativo sul falso in bilancio e si augura che il Senato lo approvi senza modifiche, e critica il tentativo di attribuire, in via di fatto, a questo ramo del Parlamento un potere esclusivamente di ratifica di quanto deciso in altre sedi istituzionali.

Il presidente [PALMA](#) prende atto dell'intervento del collega Barani e ritiene di non dover fare alcuna valutazione in proposito, anche per evitare inutili polemiche.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) esprime soddisfazione per la presentazione dell'emendamento governativo in materia di false comunicazioni sociali e dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a lavorare a ritmi serrati in maniera da concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea di mercoledì 18 marzo.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene che il lavoro di approfondimento necessario per elaborare proposte di modifica agli emendamenti governativi richieda un congruo tempo e propone dunque di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti a mercoledì 25 marzo. Anticiparlo impedirebbe infatti ai senatori di contribuire fattivamente alla redazione di un testo davvero efficace contro i reati, tra gli altri, di corruzione e falso in bilancio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) non condivide la posizione del collega Barani. Ritiene infatti sufficiente, pur criticando il Governo, che ha impiegato ben cinque settimane per la presentazione di nuovi emendamenti, un termine orientativo da individuare nella mattinata di mercoledì 18 marzo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), quanto al termine per la presentazione dei subemendamenti, si rimette alla Presidenza.

Segnala poi che su una importante rete televisiva un *timer* digitale indica il tempo trascorso da quando in Senato è stato presentato il disegno di legge in materia di corruzione a prima firma del presidente Grasso, quasi sottintendendo che il Parlamento impedisca al Paese di disporre di strumenti normativi contro il fenomeno della corruzione. Considerato invece che solo pochi anni fa lo stesso ha approvato una legge in materia, ritiene insopportabile la pressione esercitata nei confronti dei senatori e giudica opportuna una presa di posizione nei confronti della rete televisiva in questione che evidenzii la realtà normativa del Paese.

Il presidente [PALMA](#) non dubita che il Presidente del Senato adotterà tutte le iniziative necessarie per la tutela dell'immagine e del ruolo di questo ramo del Parlamento.

Il ministro ORLANDO ricorda che in un'intervista alla rete televisiva in questione ha dichiarato che il Parlamento era recentemente intervenuto in materia di corruzione, che i disegni di legge difficilmente arrivano alla conclusione del loro *iter* senza modifiche e che i tempi per l'esame degli stessi dipendono anche dalla situazione politica contingente.

Anche il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), quanto alla individuazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti, si rimette alla Presidenza e, nel denunciare una campagna propagandistica volta a mettere in cattiva luce il Parlamento, sollecita una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) ritiene che, come testimoniato dalle cronache giudiziarie e dalle risultanze di organismi internazionali, le norme contro la corruzione presenti nell'ordinamento siano inefficaci.

Chiede poi provocatoriamente come mai per l'approvazione della legge Fornero, le cui conseguenze sociali sono sotto gli occhi di tutti, il Parlamento abbia avuto bisogno di meno di un mese, mentre per una nuova legge contro la corruzione i lavori siano stati così lenti, tanto da richiedere più di due anni. Infine, invita a stabilire un termine breve per la presentazione di subemendamenti e sollecita il Governo ad accompagnare gli emendamenti con una relazione che possa aiutare i parlamentari nella comprensione dei testi.

Il presidente [PALMA](#) si riserva di stabilire il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione prosegue la votazione degli emendamenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.1001, in materia di operazioni sotto copertura e agente provocatore, precedentemente accantonato,

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) presenta una riformulazione del testo dell'emendamento, prevedendo la soppressione del relativo comma 2.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) conferma il parere contrario.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme al relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1001 (testo 2), pubblicato in allegato, è respinto.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2, è respinto.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.3.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 è respinto.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (*PD*) lo ha ritirato e la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) lo ha fatto proprio, l'emendamento 2.5, posto ai voti, è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1000, 2.6 e 2.7.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), dopo aver ulteriormente confermato la *ratio* dell'emendamento 2.8, lo ritira.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) vi ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, sui quali il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) vi ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 3.0.2, posto ai voti, è respinto.

All'esito del voto, l'emendamento 3.0.3 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ritiene opportuno un intervento normativo anche contro la corruzione tra privati, l'emendamento 3.0.4, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.5.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede spiegazioni al relatore e al rappresentante del Governo in merito al loro parere contrario, tenuto conto che si intenderebbe attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione il poteri di sostituirsi, previa diffida alle amministrazioni inadempienti, "ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza".

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento in discussione, che valuta di buon senso, e, a sostegno della propria tesi, esprime l'opinione che spesso le pubbliche amministrazioni spingono volontariamente i privati ad assumere atteggiamenti corruttivi. In proposito, cita l'esempio di una società quotata in borsa che lamenterebbe un credito di 120 milioni di euro nei confronti della Regione Sicilia - a favore della quale svolge la propria attività nel settore sanitario - e nei cui confronti la predetta Regione, a suo dire, non salderebbe il debito per indurre la società sopra citata ad agire per ottenere il dovuto mediante comportamenti corruttivi. L'approvazione dell'emendamento aiuterebbe a prevenire il fenomeno.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene di cattivo gusto l'esempio portato dal senatore Barani, in quanto il fenomeno della corruzione è comune e non riguarda solo la Sicilia.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia l'opportunità di accantonare l'emendamento in esame.

Previo consenso del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.5, nonché degli altri 3.0.6 e 3.0.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.10001.

Dopo brevi interventi del presidente [PALMA](#), con riferimento all'articolo 129 del codice di procedura penale, e del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 3.0.1001, posto ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE formula parere favorevole sulle identiche proposte 4.100, 4.1 e 4.2. Su tutti i restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il ministro ORLANDO formula pareri conformi al relatore.

Con contestuale votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 4.100, 4.1 e 4.2.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti da 4.3 a 4.14 compreso.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.10000. Esprime poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti, comunicando peraltro di ritirare la proposta a propria firma 5.18.

Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi al relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1. Conseguentemente, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti da 5.2 a 5.16 compreso. Risultano, altresì, preclusi o assorbiti gli emendamenti da 6.100 a 6.13 incluso.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.0.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

In merito agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, il RELATORE e il MINISTRO della giustizia formulano parere contrario sulle proposte 6.0.1 e 6.0.5.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) fa proprio l'emendamento 6.0.1, che viene posto in votazione e respinto.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene, quindi, per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.5, annunciandone il ritiro, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 6.0.5 è, quindi, ritirato.

Il PRESIDENTE sospende poi la seduta, per consentire un approfondimento sulla proposta del Governo 6.0.10000, nonché sui relativi subemendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19.

Il PRESIDENTE, al fine di programmare i lavori della Commissione, ritiene opportuno posticipare la seduta di domani alle ore 14, proponendo, altresì, di fissare per le ore 16 di mercoledì 18 marzo il termine di presentazione dei subemendamenti alle proposte del Governo presentate oggi, 7.20000, 7.0.20000, 8.20000, 8.0.20000.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ricorda come il proprio Gruppo abbia insistentemente chiesto al Governo di accelerare i tempi di presentazione delle proposte emendative depositate questo pomeriggio, per favorire la conclusione del provvedimento in tempi ravvicinati. Ritiene, quindi, opportuno adottare un calendario dei lavori che consenta di iniziare l'esame in Assemblea del disegno di legge nella mattinata di giovedì: pertanto, chiede di anticipare alle ore 12 di mercoledì 18 marzo il termine di presentazione dei subemendamenti, consentendo così alla Commissione di conferire il mandato al relatore entro la sera di mercoledì.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di prevenire eventuali condotte ostruzionistiche che legittimamente i Gruppi di minoranza potrebbero porre in essere, evitando, quindi, eccessive compressioni temporali dell'esame del provvedimento, per favorire la conclusione dell'esame con il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ritiene che non vi sia motivo per comprimere eccessivamente i tempi di esame del provvedimento, stante anche il fatto che, a seguito della presentazione degli emendamenti del Governo, i Gruppi di minoranza hanno cessato ogni condotta ostruzionistica.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) condivide la proposta avanzata dal Presidente, in quanto i nuovi emendamenti governativi rappresentano un cambiamento rispetto alla precedente impostazione sulla materia ad essi sottesa, rendendo opportuno un congruo lasso temporale per la predisposizione dei subemendamenti. Peraltro, difficilmente si potrà iniziare l'esame in Assemblea nella mattinata di giovedì, in quanto dovrà essere data la precedenza al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 prossimo alla decadenza.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) conferma che le Commissioni riunite 6a e 10a, impegnate nell'esame del citato decreto-legge, concluderanno l'esame nella sera di mercoledì, per consentire l'incardinamento in Assemblea giovedì mattina.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente per stigmatizzare il discredito che viene gettato sul Parlamento e sul Governo a seguito dei casi di cronaca giudiziaria, come quelli odierni, che vengono peraltro veicolati dai mezzi di informazione in maniera distorta.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, prima di votare sugli emendamenti governativi presentati oggi, occorrerà comunque acquisire il parere della Commissione bilancio.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ritiene necessario l'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge di contrasto alla corruzione entro questa settimana.

Il PRESIDENTE, al fine di addivenire ad un punto di mediazione, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 13 di mercoledì 18 marzo.

Tornando all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, il RELATORE formula un parere favorevole sull'emendamento 6.0.10000.

In merito al subemendamento 6.0.10000/1, formula un parere favorevole condizionato alla sostituzione delle parole: "è altresì subordinata" con le seguenti: "può essere altresì subordinata", rimettendo quindi alla discrezionalità del giudice la scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Il PRESIDENTE avverte che, sul subemendamento 6.0.10000/1, potrebbe risultare opportuno un supplemento di riflessione, in vista di una riformulazione in sede di Assemblea, anche per evitare possibili problemi di coordinamento con l'articolo 165 del codice penale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) interviene per illustrare la *ratio* del subemendamento in esame, volto ad inserire norme più stringenti in tema di restituzioni in riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) concorda con l'opportunità di approfondire, in vista dell'esame in Assemblea, le tematiche sottese al subemendamento 6.0.10000/1.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) ritira quindi la proposta 6.0.10000/1.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) fa proprio il subemendamento 6.0.10000/2.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che si procederà alla contestuale votazione degli identici subemendamenti 6.0.10000/2 e 6.0.10000/3.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 6.0.10000/3.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente, con riferimento sia alla proposta 6.0.10000 sia ai relativi subemendamenti, il carattere equivoco della previsione della restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, non essendo chiaro chi sia il destinatario di tale restituzione.

Paventa poi possibili profili di incostituzionalità della nuova disciplina, rispetto ad altri reati di

analogia gravità, per i quali non esistono filtri al patteggiamento.

Infine, rappresenta l'utilità, sul piano processuale, di non ostacolare il ricorso al patteggiamento soprattutto nei casi di presenza di molteplici fenomeni corruttivi.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) condivide le perplessità sui possibili profili di incostituzionalità.

Il RELATORE osserva come, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, possano sussistere regimi differenziati in relazione a diverse tipologie di fattispecie incriminatrici. Inoltre, rileva come la mancata indicazione del soggetto beneficiario della restituzione sia dovuta al fatto che le disposizioni richiamano fattispecie di reato aventi differente struttura.

Il vice ministro COSTA, al fine di approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito, chiede di accantonare l'emendamento 6.0.10000 e i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 6.0.10000/2, 6.0.10000/3, 6.0.10000/4 e 6.0.10000.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché degli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che per effetto del ritiro dell'emendamento 7.10000 del Governo, devono ritenersi decaduti tutti i relativi subemendamenti. Avverte poi che si considerano decadute per assenza del proponente le proposte 7.1000, 7.1001 e 7.14. Gli emendamenti 7.5 e 7.10 sono invece ritirati.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira poi gli emendamenti 7.6 e 7.11.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) ritira gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) ritira il proprio emendamento 7.12.

Il RELATORE e il vice ministro COSTA formulano un parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.9, 7.13, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 nonché delle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo la medesima disposizione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che a seguito del ritiro degli emendamenti governativi 8.10000 e 8.0.10000, si intendono decaduti tutti i relativi subemendamenti.

I relativi presentatori ritirano poi le proposte 8.4, 8.5, 8.6, 8.9 e 8.0.9.

Decadono, per assenza del proponente, le proposte 8.8, 8.11, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.8.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sulle proposte 8.1, 8.1000,

8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.12, 8.0.2, 8.0.5, 8.07, 8.0.10, 8.0.12, 8.0.1001 e 8.0.1002.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che le votazioni proseguiranno nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 1

1.0.1001 (testo 2)

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MUSSINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis".».

Art. 7

7.20000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)

1.L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,

consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

7.0.20000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-bis. (*Fatti di lieve entità*)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis."».

Art. 8

8.20000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

8.0.20000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinnea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;"
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;"
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;"
- e) la lettera c) è abrogata." »

1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la relatrice Cirinnà ha depositato un nuovo testo unificato in materia di coppie di fatto ed unioni civili, anche tenendo conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri a partire dalla votazione degli emendamenti e subemendamenti accantonati.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha invitato il presentatore, senatore Caliendo, alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.5 - in materia di poteri sostitutivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (cosiddetta "Anac") per l'adozione di provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza - interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), rilevando che la proposta emendativa ha un significato preciso ed è volta a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Dichiarare pertanto di non ritirare l'emendamento, sul quale annuncia voto favorevole.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) invita il senatore Caliendo a ritirare l'emendamento per poterlo riformulare in Aula e renderlo più coerente con l'impianto vigente in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e di competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Avendo il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadito di non voler ritirare l'emendamento 3.0.5, lo

stesso viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 3.0.6, volto ad imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di trasmettere, con cadenza trimestrale, all'ANAC le notizie utili ai fini della prevenzione dei reati di corruzione di cui al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, annuncia il proprio voto favorevole il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII).

Il senatore [LUMIA](#) (PD), con argomentazioni analoghe a quelle precedentemente svolte sull'emendamento 3.0.5, invita il senatore Caliendo al ritiro dell'emendamento al fine di poterlo ripresentare in Aula con una diversa formulazione. Assicura, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, una sostanziale convergenza sugli obiettivi perseguiti dall'emendamento.

Il RELATORE, pur esprimendo un parere favorevole nel merito dell'emendamento, ritiene opportuno che lo stesso sia ritirato in modo da poter confluire nell'ambito di un disegno di legge dedicato al tema della prevenzione. In questo modo si potrebbe evitare che tale intervento normativo, pur condivisibile, non sia episodico e occasionale, ma rientri nell'ambito di un disegno organico sulla materia.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha annunciato voto favorevole sull'emendamento, il RAPPRESENTANTE del Governo chiede al Presidente di voler disporre di una sospensione tecnica di pochi minuti al fine di potersi confrontare con il relatore sull'emendamento in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) decide pertanto di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, pur confermando la disponibilità sul contenuto dell'emendamento, chiede al presentatore di ritirarlo al fine di poterlo riformulare per l'Aula, in modo da tener conto dell'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento dell'intervento modificativo con il quadro normativo vigente.

Si associa il RELATORE.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.0.6, mentre sull'emendamento 3.0.7 - volto a consentire la trasmissione all'ANAC di informazioni o notizie ritenute rilevanti dal giudice amministrativo nell'ambito dei giudizi in materia di appalti, qualora vengano poste in evidenza condotte o atti in contrasto con le regole sulla trasparenza - oltre ad annunciare il proprio voto favorevole, giudica non necessario un approfondimento tecnico ed invita pertanto la Commissione ad approvarlo.

Interviene il presidente [PALMA](#) condividendo le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sull'emendamento 3.0.7 e invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), ritenendo convincente il contenuto della proposta emendativa, che ritiene sistematica e coerente con l'azione di Governo, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a

modificare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il RELATORE si associa.

L'emendamento 3.0.7 è quindi posto in votazione ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti 6.0.10000/2, 6.0.10000/3 e 6.0.10000/4 che, con distinte votazioni, vengono posti ai voti e respinti.

L'emendamento 6.0.10000, posto ai voti, è invece approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 - quest'ultimo, fatto proprio dal senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) - mentre il senatore Caliendo ritira il proprio emendamento 7.2.

Il presidente [PALMA](#) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1, a propria firma, recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, annunciando voto favorevole. L'emendamento in votazione - così come i successivi emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, in materia rispettivamente di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL e di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse - è volto a rafforzare l'azione preventiva in materia di corruzione, sottraendo dal controllo politico la nomina degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse e demandandola sostanzialmente ad una apposita commissione, composta da accademici e da membri tecnici indipendenti della Regione, aventi il compito di selezionare i *curricula* da sottoporre all'approvazione della Regione medesima.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur dichiarandosi favorevole nel merito all'emendamento in votazione, rileva la sua estraneità rispetto al contenuto del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva la necessità di mantenere un meccanismo di controllo e una maggiore partecipazione democratica nella nomina dei direttori generali, che non andrebbe affidata a commissioni autoreferenziali, e nella gestione della struttura sanitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara che il problema affrontato nell'emendamento in votazione merita attenzione e che il suo voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, è motivato esclusivamente da ragioni di metodo, ritenendo necessario che la materia sia trattata in altra sede, anche con il coinvolgimento della Commissione sanità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), pur rilevando di non aver sottoscritto l'emendamento in quanto troppo vicino all'impostazione seguita dall'Esecutivo, osserva che le posizioni testé espresse dalla maggioranza di Governo, lo inducono a votare a favore, in quanto non comprende le ragioni del voto sfavorevole.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), annunciando voto favorevole, rileva che l'emendamento è volto a ridurre la spesa incontrollata prodotta dalle Regioni in materia sanitaria,

eliminando la lottizzazione partitica nelle nomine degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse.

Dopo che alla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) e al senatore [MARTON](#) (*M5S*) vengono forniti dal presidente [PALMA](#) chiarimenti sul contenuto dell'emendamento, l'emendamento 7.0.1, al quale appone la propria firma il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), viene posto ai voti ed è respinto.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti anche gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio vivo disappunto sul voto negativo testé espresso dalla maggioranza e dal Governo su emendamenti volti effettivamente a combattere e a prevenire il fenomeno della corruzione, ha abbandonato i lavori dell'Aula, si passa alla votazione dell'emendamento 8.1, che viene respinto dalla Commissione.

Analogamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1000, 8.2, 8.0.5 e 8.0.10, mentre l'emendamento 8.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 8.0.12, - volto ad incrementare i poteri di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti secretati di cui agli articoli 17 e seguenti del codice degli appalti - invitando il rappresentante Governo ed il relatore a rivalutare il proprio iniziale parere contrario, in quanto la proposta emendativa si muove nella stessa ottica perseguita dalla maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), annunciando voto favorevole, dichiara che questo emendamento - analogamente con altri emendamenti, peraltro respinti dalla Commissione - è volto a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Nella fattispecie si intende allargare il perimetro di competenze dell'ANAC, in linea con l'asserita valorizzazione del suo ruolo auspicata a più riprese dal Governo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha annunciato voto favorevole, il rappresentante del GOVERNO ed il RELATORE - rivalutando il parere precedentemente espresso - si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 8.0.12 è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002 - dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha annunciato su di essi voto favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

La relatrice

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri,

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietà ultravventuale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.
3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.44. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 192 (pom.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) in sede di coordinamento formale sull'emendamento 8.0.12, approvato nella seduta di ieri, propone di sopprimere l'ultimo periodo del medesimo, poichè l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non è più operante a seguito di quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legge n. 90 del 2014.

Messa ai voti la proposta di coordinamento, la Commissione la approva.

Il presidente [PALMA](#) fa notare che, per la seconda volta, la Commissione e il suo Presidente non sono stati avvisati di una proposta emendativa presentata in Assemblea su testi approvati dalla Commissione medesima. Pur rammaricandosi di ciò, dichiara di non voler mutare il proprio atteggiamento di assoluta imparzialità nella conduzione dei lavori e di continuare a non esercitare il diritto di voto.

Il PRESIDENTE dispone infine una breve sospensione dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

Il RELATORE - in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti del Governo, nonché sui relativi subemendamenti, pubblicati in allegato - dichiara di esprimere parere favorevole su tutti gli emendamenti governativi (7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000) e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - con riferimento alla formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile proposta dal Governo con gli emendamenti 7.20000 e 8.20000 - chiede se la nozione di "fatti materiali rilevanti" ivi utilizzata deve intendersi individuare un elemento costitutivo dai predetti reati e, inoltre, se la nozione di fatti non rispondenti al vero comprenda anche le valutazioni di stima peritale.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) risponde che la nozione di "fatto materiale rilevante" è - ove utilizzata - senz'altro da intendersi come individuante un elemento costitutivo del reato, mentre sarà opera dell'interpretazione giurisprudenziale stabilire se le valutazioni debbano essere considerate ai fini della sussistenza del requisito della non rispondenza al vero.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva - con riferimento all'emendamento 7.0.20000, volto ad introdurre nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter - che quest'ultima previsione normativa fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, che però allo stato non esistono nell'ordinamento giuridico in quanto il decreto legislativo, che deve introdurle nel medesimo, non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Alla luce delle osservazioni svolte dal senatore Falanga, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione tecnica in modo da verificare se il decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stato o meno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15,40.

Alla ripresa dei lavori, il RAPPRESENTANTE del Governo comunica che il decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che il contenuto del provvedimento dovrebbe rispecchiare i rilievi mossi dalla Commissione giustizia in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo, ma che per poterlo verificare occorre avere contezza del testo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende atto della comunicazioni testé resa dal Governo in ordine alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale. Ritene peraltro fondata la richiesta del senatore Caliendo di avere copia della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che senza aver la possibilità di visionare il provvedimento, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta di fatto preclusa ai senatori la possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento del Governo 7.0.20000, nella parte in cui viene richiamato l'articolo 131-*bis* del codice penale. Chiede pertanto la possibilità di riaprire il termine per presentare i relativi subemendamenti.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Falanga chiedendo la possibilità di poter visionare il decreto legislativo così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ricordando altresì che l'emendamento governativo 7.0.20000 è stato presentato in Commissione in data senza dubbio anteriore alla pubblicazione del decreto legislativo. A questa ultima considerazione si associa il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*).

Il presidente [PALMA](#) fa rilevare la necessità di verificare se il decreto legislativo in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia o meno stato pubblicato e a che ora. Infatti, qualora fosse stato pubblicato ad un orario antecedente al termine delle ore 13 di oggi per la presentazione dei subemendamenti, si potrebbe ritenere che il tempo per consentire ai senatori di presentare proposte subemendative ci sia stato. Qualora invece non fosse stato pubblicato, occorre necessariamente attendere la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale e riaprire il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Fa presente, infine, che il Governo avrebbe la possibilità di superare tale *impasse* ritirando la parte dell'emendamento 7.0.20000 che richiama il citato articolo 131-*bis* e ripresentandola in Aula.

Dispone pertanto una ulteriore sospensione dei lavori al fine di poter effettuare le suddette verifiche.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,50.

Al termine della sospensione il RAPPRESENTANTE del Governo deposita in Commissione copia della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, contenente il testo del decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 - recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto - che è stata trasmessa dall'esecutivo al Poligrafico dello Stato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), alla luce di tale circostanza sopravvenuta, chiede al Presidente, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la possibilità che sia concesso un termine relativamente breve per presentare i relativi subemendamenti al fine di consentire la conclusione dei lavori della Commissione entro la giornata odierna. Si associa il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)*)-

PSI-MAIE).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che la pubblicazione deve essere disponibile a favore di tutti i cittadini e non solo per i membri della Commissione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), concordando con le considerazioni svolte dal senatore Lumia in ordine all'esigenza di approvare in tempi rapidi il testo in esame, ritiene altresì necessario rispettare le regole procedurali e soprattutto l'esigenza da parte dei senatori di poter leggere ed approfondire il decreto legislativo del Governo con cui viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 131-*bis*, così da poter adeguatamente valutare la portata del rinvio allo stesso contenuto nell'emendamento 7.0.20000. A tale riguardo rileva che il Governo non è stato sufficientemente rapido nel mettere in condizione i membri della Commissione di approfondire e studiare gli argomenti trattati nel decreto legislativo.

Esprime inoltre perplessità sul fatto che i lavori della Commissione possano concludersi quando il disposto del predetto articolo 131-*bis* non risulta ancora entrato in vigore.

Interviene il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) facendo notare che, pur essendo necessario il rispetto di tutti i necessari passaggi procedurali previsti dalle norme legislative e dai Regolamenti parlamentari, si potrebbe arrivare ad un punto di convergenza anche tenendo conto dell'esigenza di approvare il disegno di legge in tempi rapidi.

Il RAPPRESENTANTE del Governo osserva che tra pochi minuti sarà possibile visionare per tutti il testo del decreto sul sito *internet* della Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*), esprimendo viva preoccupazione per come si stanno svolgendo i lavori della Commissione, invita il Governo a ritirare la parte dell'emendamento 7.0.20000 in cui fa rinvio al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale e a presentarlo in Aula. Rileva, infatti, che la conclusione dei lavori ed il conferimento del mandato al relatore sono un obiettivo da raggiungere, ma nel rispetto delle regole. Sottolinea infine il silenzio assordante del Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle su tale questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) rileva che il problema procedurale sollevato dal senatore Falanga non sussiste, in quanto i lavori della Commissione si svolgono in sede referente e non già deliberante ed ancora in prima lettura e che pertanto il disegno di legge in materia di anticorruzione entrerà in vigore soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015, recante l'introduzione del citato articolo 131-*bis*.

La senatrice MUSSINI si chiede se la situazione di stallo in cui si trova la Commissione sia frutto di un errore o di una precisa volontà politica.

Il presidente [PALMA](#) rileva che non può essere messa in discussione la conformità del contenuto del testo depositato in Commissione dal rappresentante del Governo rispetto al testo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, circostanza quest'ultima che in questo preciso momento non risulta comunque ancora avvenuta. Osserva peraltro che l'entrata in vigore del decreto legislativo non è priva di significato normativo e che, in assenza di una diversa espressa previsione, tale entrata in vigore ha luogo nel termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni. Tuttavia, anche se in via puramente teorica si potrebbe ritenere non opportuno che la Commissione esamini una previsione che richiama un articolo non ancora in vigore, è altrettanto vero che da un punto di vista sostanziale - essendo remotissima

l'ipotesi di una sua eventuale abrogazione nelle more della fase integrativa di efficacia - ritiene comunque possa procedersi alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in esame in tempi congrui. A tale riguardo ribadisce però la necessità di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione dei subemendamenti - limitatamente alla parte dell'emendamento 7.0.20000 che rinvia al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - tenendo conto non solo del fatto che il richiamato decreto legislativo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma soprattutto dell'esigenza che tutti i senatori siano messi nelle condizioni di conoscere la suddetta determinazione di riapertura dei termini, il che potrà avvenire solo dopo la pubblicazione del resoconto di seduta e quindi certamente non nella giornata odierna. Quest'ultima esigenza è prevista dagli articoli 41 e 43 del Regolamento e discende direttamente dal disposto dell'articolo 71 della Costituzione, che attribuisce a ciascun parlamentare il potere di iniziativa legislativa. In caso contrario il provvedimento rischierebbe seriamente di poter essere dichiarato illegittimo davanti alla Corte costituzionale, la cui giurisprudenza è pacifica nel senso di ammettere la sindacabilità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ove adottati in violazione delle norme costituzionali sul procedimento legislativo. Pertanto non possono essere condivise le considerazioni svolte dal senatore Buccarella - perché a tali fini non rileva che i lavori della Commissione si svolgano in sede referente anziché deliberante - e non può essere accolta la richiesta del senatore Lumia di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti entro la giornata di oggi.

Infine fa presente di non essere disposto, in ossequio ad asserite necessità mediatiche, ad accettare il rischio che un provvedimento delicato e rilevante come quello in esame sia soggetto ad un così significativo vizio formale, tale da poterne compromettere la validità e, quindi, l'effettiva operatività.

Alla luce delle suesposte considerazioni il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 7.0.20000 - limitatamente al terzo capoverso, recante introduzione dell'articolo 2621-*ter* nel codice civile - per la giornata di domani alle ore 11.

Il PRESIDENTE dà quindi lettura dei pareri della 1a e della 5a Commissione che sono stati espressi sugli emendamenti del Governo 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e sui relativi subemendamenti e dispone una breve sospensione tecnica dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle 17,40, riprende alle ore 17,55.

Dopo un breve intervento del senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) che esprime apprezzamento per l'esposizione delle ragioni che hanno indotto la Presidenza a fissare per la giornata di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti al capoverso "2621-*ter*" dell'emendamento 7.0.20000 del Governo - mentre il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), richiamando in particolare le vicende della cosiddetta legge "Fini-Giovanardi", sottolinea poi come l'esperienza abbia dimostrato l'inopportunità di forzature di norme procedurali costituzionali, persino nel caso in cui, alla luce della coeva giurisprudenza costituzionale, non fossero neppure ipotizzabili conseguenze problematiche - il presidente [PALMA](#) dispone fin da ora l'accantonamento del predetto emendamento 7.0.20000 e dei subemendamenti ad esso presentati relativi al citato capoverso 2621-*ter*, avvertendo che si procederà invece all'esame dei restanti emendamenti e subemendamenti.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di sua appartenenza.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), intervenendo in sede di illustrazione del subemendamento 7.20000/1, sottolinea come la riformulazione proposta del Governo per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile non le appaia convincente, in particolare sia per quanto riguarda l'uso dell'avverbio

"consapevolmente" nella descrizione delle relative fattispecie - ritenendo lo stesso pleonastico e pertanto suscettibile di determinare incertezze e difficoltà in sede applicativa - sia per quanto riguarda l'impiego della nozione "profitto", rispetto alla quale le sembrerebbe invece preferibile e più funzionale quella di "vantaggio".

Con riferimento poi al nuovo testo proposto dal Governo per l'articolo 2621 del codice civile, la senatrice Mussini riterrebbe auspicabile anche una determinazione in sei anni del massimo edittale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) prende la parola, con disagio, ritenendo innanzitutto di dover stigmatizzare negativamente le dichiarazioni che gli risultano essere state appena rilasciate dal senatore Tonini alla stampa, dalle quali emergerebbe come lo stesso lamenti l'atteggiamento ostruzionistico del Gruppo Forza Italia e la mancanza di imparzialità della Presidenza della Commissione.

Si tratta di affermazioni false, al limite della tollerabilità, e stupefacenti se si considera che, alla Commissione, il Governo ha sottoposto proposte modificative che presentano gravi aspetti di incostituzionalità. In apertura di seduta ha ritenuto in via preliminare di chiedere al relatore quale fosse la funzione nelle fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile - come riformulate negli emendamenti 7.20000 e 8.20000 del Governo - della misura "rilevante" dei fatti materiali ivi considerati. Il relatore ha risposto che i fatti materiali rilevanti sono elementi costitutivi dei reati in questione. Alla luce di tale affermazione le nuove formulazioni proposte appaiono incompatibili con il principio di determinatezza delle fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, come specificamente evidenziato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 1989, proprio con riferimento a un'ipotesi in cui una fattispecie incriminatrice subordinava la punibilità al requisito della misura rilevante. E' altresì significativo ricordare come, in quel precedente, per evitare di pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte costituzionale abbia ritenuto necessario escludere che la misura rilevante potesse essere considerata un elemento costitutivo della fattispecie - perché in tal caso su di esso si sarebbe comunque incentrato, in tutto o in parte, il disvalore offensivo del fatto - e piuttosto qualificarla come una condizione obiettiva di punibilità, avente la funzione di selezionare i fatti concretamente punibili rispetto all'insieme dei fatti astrattamente meritevoli di pena. La Corte peraltro chiarì in via ulteriore che, rispetto alla formulazione della predetta condizione di punibilità si poneva comunque l'esigenza di rispettare il principio di uguaglianza e di evitare irragionevoli e arbitrarie disparità di trattamento, esigenza che nel caso ricordato si poté ritenere assicurata soltanto alla luce di un diritto vivente che prevedeva un sistema di soglie di punibilità, sostanzialmente analogo a quello che invece gli emendamenti in esame eliminano dalle vigenti previsioni di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Del resto nella medesima prospettiva rilevano le considerazioni svolte dalla Corte nella successiva sentenza n. 161 del 2004, nella quale la stessa ebbe ad evidenziare come le soglie di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile concorressero - secondo l'opzione interpretativa maggioritaria - alla tipizzazione dei fatti puniti.

Sotto un distinto ma convergente profilo, il senatore Caliendo considera inaccettabile l'altra affermazione del relatore, per cui sarà rimesso alla giurisprudenza stabilire se nella nozione di "fatti non rispondenti al vero" rientrino o no anche i profili valutativi. E' di tutta evidenza che ciò determinerebbe un'incertezza nella portata applicativa delle nuove disposizioni che, oltre che iniqua e incompatibile con i principi costituzionali, non potrebbe non avere anche ricadute significative sulle prospettive degli operatori economici e sulla loro disponibilità ad operare in un contesto incerto, arbitrario e rischioso.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 7.20000/1, 7.20000/2, 7.20000/3, 7.20000/4, 7.20000/5, di contenuto identico al subemendamento 7.20000/6, e 7.20000/7.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/8 invitando il Governo - in

vista del successivo esame in Assemblea - a riflettere sull'opportunità di espungere dalla formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile l'avverbio "consapevolmente", il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene osservando come l'avverbio in questione, pur pleonastico dal punto di vista penale sostanziale, abbia riflessi sul piano processuale e tali riflessi costituiscono il fine perseguito dal legislatore nel caso in esame.

E' quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 7.20000/9 di contenuto identico al subemendamento 7.20000/10.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.20000/11, fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), 7.20000/12 e 7.20000/13.

Dopo che la senatrice [RICCHIUTI](#) (*PD*), in vista di un ulteriore approfondimento per l'esame in Assemblea, ha ritirato il subemendamento 7.20000/14, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.20000/15, al quale aggiungono la firma i senatori [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), [STEFANI](#) (*LN-Aut*), [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.20000/15 e 7.20000/16.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento del subemendamento 7.20000/17, posto ai voti viene respinto il subemendamento 7.20000/18.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/19 invitando il Governo ad un'ulteriore riflessione sullo stesso in vista dell'esame in Assemblea, vengono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.20000/20 e 7.20000/21.

Sul subemendamento 7.20000/22, di contenuto identico ai subemendamenti 7.20000/23, 7.20000/24 e 7.20000/25, interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale rileva che, se la finalità perseguita con l'aumento a sei anni del massimo edittale, è quella di consentire le intercettazioni telefoniche tale finalità risulterebbe del tutto inutile, considerando il modo in cui concretamente si fa ricorso alle intercettazioni telefoniche nella concreta prassi applicativa.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha concordato con le considerazioni svolte testè dal senatore Caliendo, interviene il senatore [CUCCA](#) (*PD*) il quale ritiene incompatibile la previsione di una soglia edittale massima pari a sei anni con il rinvio al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, contenuto nel successivo emendamento 7.0.2000.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che uno spazio applicativo per l'operatività del rinvio al nuovo articolo 131-*bis* del codice penale deriverebbe, comunque, dalla previsione di cui all'articolo 2621-*bis* del codice civile, introdotto dal medesimo emendamento 7.0.2000.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ha ritirato il subemendamento 7.20000/22 in vista del successivo esame in Assemblea, posto ai voti è respinto il subemendamento 7.20000/23, di contenuto identico ai successivi subemendamenti 7.20000/24 e 7.20000/25, nonché il successivo subemendamento 7.20000/26, mentre il subemendamento 7.20000/27 è ritirato.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) ritira anche il successivo subemendamento 7.20000/28, sottolineando

come lo stesso sia volto ad estendere l'operatività della disciplina sanzionatoria considerata ad un ambito diverso quale è quello delle fondazioni.

Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 7.20000/29, mentre è dichiarato decaduto il subemendamento 7.20000/30.

Il presidente [PALMA](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.20000 nonchè degli emendamenti 7.9 e 7.13, in conseguenza del precedente accantonamento del subemendamento 7.20000/17.

Dopo che i presentatori hanno ritirato il subemendamento 7.0.20000/1, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/2, 7.0.20000/3, 7.0.20000/4, 7.0.20000/5, 7.0.20000/6 e 7.0.20000/7, nonchè il subemendamento 7.0.20000/8 - di contenuto identico al subemendamento 7.0.20000/9 - e, quindi, il subemendamento 7.0.20000/10.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 8.20000/1, 8.20000/2, 8.20000/3, 8.20000/4, di contenuto identico al successivo emendamento 8.20000/5.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha ritirato il subemendamento 8.20000/6 è posto ai voti e respinto il subemendamento 8.20000/7, di contenuto identico ai subemendamenti 8.20000/8, 8.20000/9 e 8.20000/10.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 8.20000/12, 8.20000/13, 8.20000/14 e - dopo che è stato dichiarato decaduto il subemendamento 8.20000/15 e ritirati i subemendamenti 8.20000/16 e 8.20000/18 - i subemendamenti 8.20000/17, 8.20000/19, 8.20000/20, 8.20000/21, 8.20000/22 e 8.20000/23, mentre il subemendamento 8.20000/24 è ritirato dal proponente. Posto ai voti è respinto il subemendamento 8.20000/25.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 8.20000, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.7, 8.10 e 8.12.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.7 e 8.0.2, nonchè i subemendamenti 8.0.20000/1, 8.0.20000/2, 8.0.20000/3 e 8.0.20000/4.

Posto ai voti è dunque approvato l'emendamento 8.0.20000.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato il subemendamento 7.20000/17 precedentemente accantonato, si passa alla votazione dell'emendamento 7.20000.

Sull'emendamento 7.20000 il senatore CALIENDO annuncia il voto contrario, a nome del proprio Gruppo, sottolineando come le problematiche di costituzionalità sollevate nei suoi interventi non abbiano trovato nessuna risposta nel corso del dibattito.

Anche la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) annuncia il voto contrario ritenendo che si sia in presenza di una pura operazione di facciata posta in essere a fini mediatici.

Interviene quindi il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), il quale fa presente che l'esame della giurisprudenza costituzionale, al quale ha fatto riferimento il senatore Caliendo, non consente di

arrivare alle conclusioni dallo stesso fatte proprie, in quanto - con particolare riferimento alla sentenza n. 247 del 1989 - ciò sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui l'intero disvalore offensivo, ovvero gran parte del disvalore offensivo, delle condotte sanzionate dalle nuove formulazioni proposte per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile ruotasse intorno alla misura rilevante del fatto. Così non è, poichè nella struttura delle fattispecie in questione la misura rilevante svolge esclusivamente la funzione di filtro dei fatti effettivamente punibili rispetto ad un più ampio ambito di fatti comunque meritevoli di pena.

Segue un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), ad avviso del quale il relatore non ha tenuto conto della seconda parte dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del 1989, rispetto ai quali non può non ritenersi essenziale - ai fini del rispetto del principio di determinatezza - la funzione svolta dalle soglie di punibilità.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), riprendendo il suo intervento, ribadisce il proprio convincimento circa la portata della citata sentenza della Corte costituzionale osservando peraltro come, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi di problematica compatibilità con il quadro costituzionale anche la nozione di alterazione sensibile contenuta nella vigente formulazione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.20000, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.9 e 7.13.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 14, è anticipata alle ore 11,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 7

7.20000/1

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621» con il seguente:

"Art. 2621. ? (False comunicazioni sociali). ? Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

7.20000/2

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621» con il seguente:

"Art. 2621. ? (*False comunicazioni sociali*). ? Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori e i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

7.20000/3

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», dopo le parole: «i liquidatori, i quali» sopprimere le parole: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».

7.20000/4

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», sostituire le parole: «ingiusto profitto» con: «il vantaggio».

7.20000/5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» al primo comma, sopprimere le parole: «, previste dalla legge,».

7.20000/6

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621» primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «omettono fatti materiali rilevanti» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti».

7.20000/7

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

7.20000/8

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

7.20000/9

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola:

«consapevolmente».

7.20000/10

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola:

«consapevolmente».

7.20000/11

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

7.20000/12

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «fatti materiali» con la seguente: «informazioni».

7.20000/13

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere le parole: «materiali rilevanti» ovunque ricorrano.

7.20000/14

[RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.20000, «al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere, la parola: «rilevanti» ovunque ricorra.

7.20000/15

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni.».

7.20000/16

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «o informazioni».

7.20000/17

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» aggiungere le seguenti: «ancorché oggetto di valutazione».

Conseguentemente, all'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il giudice valuta», sono aggiunte le seguenti: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;

b) sono soppresse le seguenti parole: «in modo prevalente»;

c) è aggiunto il seguente comma: «La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento».

7.20000/18

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere le parole: «in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

7.20000/19

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

7.20000/20

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

7.20000/21

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «uno a cinque anni», con le seguenti: «due a sei anni».

7.20000/22

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sei».

7.20000/23

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso "Art. 2621", al primo comma, sostituire la parola: "cinque" con la seguente "sei".

7.20000/24

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni».

7.20000/25

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».

7.20000/26

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «cinque anni e sei mesi».

7.20000/27

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», secondo comma, sostituire le parole: «se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «se l'azione o l'omissione di cui al primo comma riguarda».

7.20000/28

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «O sono contenute nelle relazioni delle fondazioni destinate al prefetto».

7.20000/29

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.20000, al capoverso, «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

7.20000/30

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.20000, capoverso «Art. 2621», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

7.20000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)

1.L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

7.0.20000/1

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso "Art. 2621-bis" con il seguente:

«Art. 2621-bis. - (*Dimensioni societarie minori*) ? Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

7.0.20000/2

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.0.20000, sopprimere il capoverso "Art. 2621-bis".

7.0.20000/3

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso "Art. 2621-bis" con il seguente:

"Art. 2621-bis. ? Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"».

7.0.20000/4

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso " Art. 2621-bis" sopprimere il primo comma.

Consequentemente al secondo comma, sostituire le parole: «si applica la stessa pena di cui al precedente comma» con le seguenti: «si applica la pena da sei mesi a tre anni».

7.0.20000/5

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», primo comma, sopprimere le parole: «delle dimensioni della società e».

7.0.20000/6

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il secondo comma.

7.0.20000/7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2621», con le seguenti: «di cui al primo comma».

7.0.20000/8

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere le parole da: «In tale caso» fino a: «comunicazione sociale».

7.0.20000/9

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.0.20000/10

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, dopo le parole: «dei creditori» inserire le seguenti: «dei risparmiatori».

7.0.20000/11

[FALANGA](#)

All'emendamento 7.0.20000, sopprimere il capoverso «art. 2621-ter».

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «e 2621-ter».

7.0.20000/12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente: «Art. 2621-ter. ? (Esclusione della non punibilità). - Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale».

7.0.20000/13

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 7.0.20000, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente: «Art. 2621-ter. ? (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente sulle circostanze di cui si tiene conto, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

7.0.20000/14

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire la parola: «valuta» con le seguenti: «deve valutare».

7.0.20000/15

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;

b) sopprimere le seguenti parole: «in modo prevalente»;

c) aggiungere il seguente comma: «La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento».

7.0.20000/16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter»,

a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di non rilevante entità del patrimonio netto, nonché»;

b) sopprimere le parole: «in modo prevalente».

7.0.20000/17

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter»,

a) dopo le parole: «il giudice valuta», aggiungere le seguenti: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché»;

b) e sopprimere le parole: «in modo prevalente».

7.0.20000/18

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter» dopo la parola: «creditori» inserire le seguenti: «ovvero al sistema economico».

7.0.20000/19

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 7.0.20000, dopo il capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2621-quater. Se i fatti di cui all'articolo 2621 hanno cagionato un danno ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, i benefici di cui agli articoli 2621-bis e 2621-ter sono subordinati all'integrale risarcimento ai soggetti offesi».

7.0.20000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis."».

Art. 8

8.20000/1

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 8.20000 sostituire il capoverso "Art. 2622" con il seguente:

"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali delle società quotate) ? Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Al fini del comma precedente, alle società indicate sono equiparate:

a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema

multilaterale di negoziazione italiano;

c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

8.20000/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», sopprimere le parole: «dell'Unione europea», ovunque ricorrano.

8.20000/3

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».

8.20000/4

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «omettono fatti materiali rilevanti» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti».

8.20000/5

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.20000/6

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/7

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/9

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/10

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622 codice civile», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.20000/12

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.20000/13

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole: «fatti materiali» con la seguente: «informazioni».

8.20000/14

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «espongono fatti materiali », inserire le seguenti: «o informazioni» e dopo le parole: «omettono fatti rilevanti» inserire le seguenti: «o informazioni»

8.20000/15

[RICCHIUTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

8.20000/16

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

8.20000/17

[MUSSINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

8.20000/18

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

8.20000/19

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

8.20000/20

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni,».

8.20000/21

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».

8.20000/22

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».

8.20000/23

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

8.20000/24

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», al terzo comma, sostituire le parole: «Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano», con le

seguenti: «Quanto previsto dai commi primo e secondo si applica anche se l'azione o l'omissione riguarda».

8.20000/25

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.20000, capoverso «Art. 2622», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà».

8.20000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.8

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1.L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

8.0.20000/1

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

All'emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», lettera b) sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicento».

Conseguentemente:

a) alla lettera c) sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «trecento»;

b) alla lettera d) sostituire la parola: «seicento», con la seguente: «ottocento».

8.0.20000/2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento Governo 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», alla lettera d), sostituire le parole: «da quattrocento a seicento» con le seguenti: «da seicento a ottocento».

8.0.20000/3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"».

8.0.20000/4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

All'emendamento 8.0.20000, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del presente decreto"».

8.0.20000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;";
- c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;";
- d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;";
- e) la lettera c) è abrogata." . »

1.3.2.1.45. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

[\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

[\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [PALMA](#) comunica ai membri della Commissione che è stato presentato da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia uno schema di testo alternativo a quello presentato dalla relatrice, senatrice Cirinnà, in materia di coppie di fatto ed unioni civili, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\) LUMIA ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\) BUCCARELLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul subemendamento 7.0.20000/20, che è stato presentato nella giornata odierna e che viene pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), sull'ordine dei lavori, chiedendo formalmente - anche al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni volte a mettere in discussione la validità del provvedimento in itinere - che il rappresentante del Governo valuti di modificare l'emendamento 7.0.20000 sopprimendo la parte in cui contiene il riferimento all'articolo 131-bis del codice penale, al fine di poterlo riproporre successivamente nel corso dell'esame dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa chiede alla Presidenza di dichiarare l'inammissibilità in parte *qua* dell'emendamento medesimo.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osservando che il ragionamento testé svolto dal senatore Buccarella trova un ostacolo insuperabile nei rilievi contenutistici di incostituzionalità sui quali egli ha richiamato l'attenzione nel corso della seduta di ieri, in quanto il rinvio al citato articolo 131-*bis*, almeno in parte, limita gli effetti dei predetti profili di incostituzionalità.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), apprezzando l'intervento del senatore Buccarella, sottolinea che salvo diversa disposizione espressa - che non è stata inserita nel decreto legislativo n. 28 del 2015 - l'entrata in vigore di un provvedimento avviene dopo il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni. Rammenta che, in una precedente circostanza, una disposizione normativa - l'articolo 1, comma 1343, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 - è stata abrogata con decreto-legge prima della sua entrata in vigore. Pertanto, poiché anche l'articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe in astratto essere abrogato nel periodo di *vacatio legis*, chiede al Presidente di sospendere l'esame dei disegni di legge fino a quando non sia entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2015, dando così un segnale di effettiva imparzialità nella conduzione dei lavori, sia pur nella direzione opposta rispetto alle critiche formulate dal senatore Tonini nei giorni scorsi, in quanto è sua opinione che l'atteggiamento della Presidenza sia stato troppo appiattito sulle posizioni di maggioranza anziché - come fatto rilevare dal senatore Tonini - su quelle di opposizione. Preannuncia un suo intervento sugli organi di informazione qualora il Presidente non dovesse addivenire alla richiesta da lui formulata.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) dichiara che l'entrata in vigore dell'articolo 131-*bis* del codice penale non è questione rilevante in questa sede. Invita pertanto il Presidente a respingere la richiesta del senatore Falanga.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo la propria contrarietà alla richiesta del senatore Buccarella di dichiarare inammissibile - nella parte in cui tale emendamento richiama il nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - l'emendamento 7.0.20000 del Governo, non può peraltro sottacere il proprio disagio personale per l'accelerazione che si vuole imprimere in questi giorni all'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione, accelerazione che ritiene sia attribuibile esclusivamente alla massiccia offensiva mediatica in *subiecta materia*.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), in dissenso dalle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, ritiene opportuno procedere ad una approvazione rapida dei disegni di legge, in considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta un personale imbarazzo per gli elementi di criticità presenti nelle proposte presentate dal Governo al testo in esame, soprattutto in considerazione dell'asserita elevata competenza dei tecnici del Ministero della giustizia che hanno materialmente redatto le medesime.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 7.0.20000, alla luce dei profili problematici connessi con il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Il presidente [PALMA](#), replicando alle questioni poste dai senatori Buccarella e Falanga, fa presente che i lavori della Commissione si stanno svolgendo in sede referente e non deliberante. Essendo tale sede strumentale alla successiva approvazione del testo da parte dell'Assemblea, ritiene comunque non applicabile in questa fase dei lavori l'articolo 100, comma 8, del Regolamento, che consente al Presidente di stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni portata modificativa.

Alla luce delle considerazioni appena esposte dal Presidente medesimo, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler rivedere il proprio precedente intendimento di pubblicizzare l'atteggiamento del Presidente medesimo, invitando peraltro il senatore Tonini a fare altrettanto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che il relatore e il Rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.0.20000 e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti e che il parere è contrario anche sul subemendamento 7.0.20000/20, si passa alla votazione delle proposte emendative ancora da votare, ad iniziare dai subemendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/11 - fatto proprio dai senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [GIARRUSSO](#) (*M5S*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) - e 7.0.20000/12, mentre i subemendamenti 7.0.20000/13 e 7.0.20000/14 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento a propria firma 7.0.20000/15 annunciando il voto favorevole sullo stesso, in quanto modificativo delle previsioni contenute nell'articolo 2621-*ter* del codice civile - che si intende introdurre con l'emendamento 7.20000 - al fine di superare i profili di incostituzionalità evidenziati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti del Governo.

A tale riguardo invita il rappresentante del Governo a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2621-*ter* che tenga in considerazione delle oscillazioni inevitabili delle valutazioni di stima peritale, al fine di conformarsi al principio di determinatezza delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione. Estende tali considerazioni anche ai successivi subemendamenti da lui presentati 7.0.20000/16 e 7.0.20000/17.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/15, 7.0.20000/16, 7.0.20000/17, 7.0.20000/18, 7.0.20000/20 e 7.0.20000/19.

L'emendamento del Governo 7.0.20000 è invece approvato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 13,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,**

239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

- a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
- c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
- f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto

del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile registrata e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 10, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2,

del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i

diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.
2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
 - b) all'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
 - c) all'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 317 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
 - b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un

prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";

b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";

b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";

c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 7

7.0.20000/20

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#), [LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [IURLARO](#),

[EVA LONGO](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

"In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 851
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"

Titolo breve: *Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 55 \(pom.\)](#)

27 maggio 2014

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Nota: (su testo
unificato)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 82 \(pom.\)](#)

7 gennaio 2015

Sottocomm. pareri

[N. 83 \(pom.\)](#)

13 gennaio 2015

Sottocomm. pareri

[N. 84 \(pom.\)](#)
20 gennaio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 92 \(pom.\)](#)
18 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Non ostativo con
osservazioni su
emendamenti

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#),
[S.810](#)

[N. 93 \(pom.\)](#)
24 marzo 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 247 \(pom.\)](#)
15 luglio 2014

Esito: Non
ostativo **su nuovo**
testo

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#)
Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)
Nota: (su testo
unificato)

[N. 368 \(pom.\)](#)
18 marzo 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Discusso
congiuntamente:
[S.19](#), [S.657](#),
[S.711](#), [S.846](#),
[S.847](#), [S.868](#),
[S.810](#)

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 369 \(ant.\)](#)
19 marzo 2015

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N. 370 \(pom.\)](#)
24 marzo 2015

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
55ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il testo unificato in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi, in primo luogo, sul comma 1 dell'articolo 1. In proposito, segnala che il riconoscimento di un credito ai soli percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati potrebbe presentare profili critici in riferimento al principio di uguaglianza, ingenerando forme di disparità di trattamento. Restano infatti esclusi, tra gli altri, i percettori di redditi da pensione e gli incapienti.

Osserva, quindi, che l'articolo 13 pone, a decorrere dal 1° maggio 2014, un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate, quantificato, al comma 1, in 240 mila euro. Al riguardo, segnala che, sebbene la disposizione appaia sostanzialmente in linea di continuità con l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il parametro non è più costituito dal trattamento economico variabile di una figura pubblica in posizione apicale (ad esempio, il primo Presidente della Corte di Cassazione), ma da una cifra fissa. Rileva che la disposizione risulta critica in riferimento al principio della parità di trattamento, in quanto essa riguarda esclusivamente una sola categoria di dipendenti - quelli pubblici - i cui redditi eccedono i limiti previsti. Inoltre, a suo avviso, appare opportuno valutare la compatibilità della soluzione normativa con i principi in tema di trattamento economico, posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 223 del 2012.

In ordine all'articolo 46, segnala che le disposizioni ivi previste, riguardanti il concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica, sono suscettibili di incidere sulle forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sostanziale violazione del principio pattizio, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale ed espressamente sancito dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 come presupposto per il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di perequazione e di solidarietà in materia di finanza pubblica.

Propone, quindi, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto ([n. 96](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'atto di Governo in titolo e propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo.)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti al testo unificato, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(344) DE POLI. - Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

(359) RANUCCI. - Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

(1009) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) Magda Angela ZANONI. - Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 2.100, l'opportunità che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale che introduce l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(1733\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti al testo unificato, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1621) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il disegno di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1622) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1624) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1625) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) ([n. 52](#))

(Parere Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (*PD*) dopo aver riferito sull'atto comunitario in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

[\(1345\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1232-B) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ([n. 134](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede che l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati ([n. 135](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
92ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

[\(1813\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [MIGLIAVACCA](#) (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare, con riferimento alle disposizioni riguardanti l'individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni, la piena aderenza agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), in considerazione della rilevanza della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La senatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) si associa alla richiesta del senatore Endrizzi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti proposti al testo unificato in titolo.

Sugli emendamenti 7.20000 e 8.20000 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare se il concetto di "rilevanza" sia da riferirsi - come sembra previsto dal testo - alla condotta o, piuttosto, all'evento cagionato, giacché, in questo ultimo senso, l'intenzione del legislatore di escludere dalla previsione incriminatrice fatti di "minima rilevanza" sarebbe pienamente aderente ai principi costituzionali di determinatezza della fattispecie penale, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, anche tenendo conto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 1989.

Propone, in fine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) [\(n. 146\)](#)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in qualità di relatrice, dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnala l'assenza della tabella di concordanza tra le disposizioni dello schema di decreto e quelle della direttiva da recepire, requisito previsto dall'articolo 31, comma 2 della legge n. 234 del 2012.

In riferimento all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*", relativo alla disciplina della funzione attuariale, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, con particolare riguardo all'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, in tal modo profilandosi un possibile eccesso di delega.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, con i rilievi nei termini indicati.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), pur condividendo le osservazioni avanzate dalla relatrice, chiede che il rilievo riferito all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 30-*sexies*" sia formulato come condizione.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in qualità di relatrice, insiste per l'originaria proposta di osservazioni.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) chiede quindi che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti ([n. 145](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 23.0.1 (testo 2) propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano

norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta.

Quanto all'emendamento 40.100 (testo 4), propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le norme contenute nel comma 3-*bis*, riguardanti l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presentano un carattere di eccessivo dettaglio, siano riformulate al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, e 868-A) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto

a Roma il 5 marzo 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti presentanti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 40.100 (testo 4)/5 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'autorizzazione all'istallazione degli appostamenti fissi per lo svolgimento dell'attività venatoria, poiché presenta un carattere di eccessivo dettaglio, è suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.10, 4.0.5 e 6.0.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, nell'introdurre criteri di vantaggio per la Regione Sardegna in assenza di ragionevoli presupposti, appaiono lesive del principio di uguaglianza.

Sull'emendamento 4.0.4 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che siano resi espliciti i principi e criteri direttivi delle deleghe ivi previste, in quanto il rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 riguarda esclusivamente le procedure.

Sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.13, 8.0.1, 8.0.3 e 10.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia introdotto un termine per

l'esercizio delle deleghe ivi previste, in quanto per le direttive richiamate, che non sono presenti nell'allegato B al disegno di legge, non opera il termine previsto dall'articolo 1.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 247 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione ai due crediti di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti agricoli e agroalimentari introdotti dall'articolo 3, si devono acquisire chiarimenti circa la compatibilità dell'introduzione di un diritto soggettivo a beneficiare di tali agevolazioni con la previsione di un tetto di spesa che potrebbe comportare un fortissimo restringimento della platea dei beneficiari. Chiede, poi, conferma della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 5 recante incentivi per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli. Altresì, chiede conferma dell'effettiva congruità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 6, comma 8, alla luce delle numerose attività rientranti nella competenza della cabina di regia istituita a supporto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Richiede, inoltre, ulteriori elementi volti a suffragare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7 recante detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e altre misure di carattere fiscale. Per quanto riguarda l'articolo 9, risulta necessario escludere effetti onerosi dalla

previsione del comma 2, secondo cui i finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari vengono erogati in deroga ai limiti contenuti nel testo unico sugli enti locali. Relativamente all'articolo 10, comma 4, al fine di verificare la sostenibilità economica dell'utilizzo degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e di altri enti, a valere sulle risorse presenti nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui al codice dei contratti pubblici, richiede ulteriori elementi atti a verificare sia l'entità degli oneri sia la sufficienza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura. Con riferimento, poi, all'articolo 10, comma 7, richiede ulteriori dettagli finalizzati a dimostrare l'effettiva invarianza finanziaria derivante dalla successione, presso il Ministero dell'ambiente, della direzione generale all'ispettorato generale. In merito all'articolo 10, comma 9, occorre chiarire se la previsione del completamento, entro il 31 dicembre 2015, degli interventi per i quali le relative risorse statali o regionali siano state trasferite entro il 30 giugno 2014 possa comportare effetti negativi in termini di cassa. Richiede, altresì, elementi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2. Occorre, poi, appurare se il differimento di nove mesi del termine di cui al comma 5 per l'ammodernamento dei sistemi antincendio possa comportare l'obbligo di restituzione di sanzioni per le quali è già intervenuto l'accertamento e che, quindi, sono già scontate in termini di competenza. Con riguardo all'articolo 14, comma 1, richiede elementi volti a chiarire in che modo la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico, possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo; in particolare, occorre anche chiarire il soggetto a cui spetta la titolarità degli oneri citati. Risulta, inoltre, contraddittorio il dettato dell'articolo 14, comma 7, che, da un lato, esclude ogni compenso in favore del commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della provincia di Salerno e, dall'altro, fa salvo il compenso per l'eventuale direzione dei lavori, a valere sulle risorse stanziato per la realizzazione dell'opera. Per quanto attiene all'articolo 16, domanda chiarimenti sugli effetti finanziari dell'innovazione normativa, al fine di chiarire se le modifiche introdotte possano essere fronteggiate ad invarianza di oneri. In merito all'articolo 17, occorre appurare che non derivino oneri aggiuntivi dal comma 3, che trasforma da temporanea a strutturale l'attività di monitoraggio marino.

Con riferimento all'articolo 18, che istituisce un credito di imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali, chiede chiarimenti sulla congruità della copertura per gli anni successivi al 2016, visto che, in base al rinvio operato dal comma 9 all'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014, sembra che, per gli anni successivi al 2016, l'effettiva individuazione delle risorse venga rimessa, annualmente, alla legge di stabilità. Osserva, peraltro, che il credito di imposta riveste i caratteri di spendibilità propri della spesa corrente, mentre il fondo per lo sviluppo e la coesione su cui grava la copertura riveste carattere di spesa in conto capitale. Più in generale, chiede chiarimenti sull'effettiva disponibilità, presso il suddetto fondo, di risorse spendibili per gli anni dal 2016 in poi. Da ultimo, fa presente che la Relazione tecnica sembra non aver considerato il fatto che gli investimenti addizionali indotti dall'agevolazione in esame produrranno maggiori ammortamenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, con effetti di minor gettito a titolo sia di imposte dirette che di IRAP. In relazione all'articolo 19, che modifica la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), richiede un'integrazione della Relazione tecnica, al fine di suffragare le stime sul minore gettito. Analogamente, poi, a quanto segnalato sull'articolo 18, occorre appurare l'effettiva disponibilità di risorse spendibili a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per le annualità dal 2016 in poi. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di salvaguardia, per far fronte ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Richiede, inoltre, un'integrazione della Relazione tecnica anche per l'articolo 21, recante misure in favore delle emissioni di obbligazioni societarie, al fine di acquisire una stima del numero dei beneficiari dell'abbassamento dell'imposta e del conseguente minor gettito. Identica richiesta attiene all'articolo 22, commi 1 e 2, che introduce un regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi derivanti da finanziamenti erogati alle imprese da parte di enti creditizi e imprese assicurative stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea. In merito all'articolo 26, comma 5, che consente ai beneficiari delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

l'accesso a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti o dello Stato, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria di tale previsione, onde escludere effetti negativi per il bilancio dello Stato. Inoltre, segnala i rischi di contenzioso connessi alla rimodulazione degli incentivi, con conseguente allungamento dei tempi di erogazione. Occorre valutare, poi, se il nuovo meccanismo di decorrenza degli interessi sugli interessi maturati (cosiddetto "anatocismo"), introdotto dall'articolo 31, possa comportare effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni, in relazione a contratti da queste stipulati. In relazione all'articolo 32, che rafforza la garanzia dello Stato in favore di Sace Spa per rischi non di mercato, rileva che tale garanzia opera nel limite di un massimale che, tuttavia, verrà indicato solo successivamente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Peraltro, al fine di valutare l'effettivo grado di congruità delle risorse stanziare dalla norma, appare opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in merito ai settori e comparti che saranno principalmente interessati dalla garanzia in questione, nonché in merito ai relativi volumi di fatturato da considerare quali potenziali ambiti da attrarre nell'attuazione della garanzia già nel corrente esercizio. Sul piano strettamente contabile, il secondo periodo del comma 9-*bis* sembrerebbe autorizzare una spesa sotto forma di "tetto" massimo. Tuttavia, in casi analoghi, le garanzie prestate dallo Stato sono state considerate come spese obbligatorie, in quanto connesse a oneri non rimodulabili, per cui, allo sfioramento della dotazione, si determina la necessità di fare ricorso ai fondi di riserva. Rileva, da ultimo, che - sebbene l'istituzione del fondo di garanzia stabilisca la destinazione di risorse alla "copertura" del rischio di escussione delle garanzie per il solo esercizio 2014 - il comma 9-*ter* del dispositivo in esame prevede, però, la stipula di una convenzione che dovrà avere una durata di dieci anni, facendo ragionevolmente ritenere che l'assunzione dei rischi connessi al riconoscimento della garanzia erariale nei confronti di Sace Spa interesserà anche le annualità successive a quella in corso, con la conseguenza di dover provvedere, di anno in anno, ad individuare la relativa copertura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 53 del 2014 del Servizio del bilancio.

Illustra, poi, gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10. In merito alle proposte relative all'articolo 1, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.16, 1.24, 1.63, 1.64, 1.0.4 e 1.0.6. Occorre valutare, poi, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria degli emendamenti 1.19 e 1.62. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 1.25 e 1.0.8. Risulta necessario verificare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 1.26 (identico alle proposte 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33), 1.34 e 1.52 (identico all'1.53 e 1.54). In relazione agli analoghi emendamenti 1.37, 1.59 e 1.60, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea e i possibili effetti negativi in termini di cassa. Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 1.55. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.0.1 e 1.0.2. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 1.0.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30. Occorre, poi, valutare gli emendamenti 2.12 (analogo al 2.13), 2.34 e 2.41. Occorre valutare, inoltre, la congruità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.42.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.32, 3.33 e 3.34. Occorre, poi, valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,, 3.20 e 3.21. Occorre valutare, inoltre, la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.22. Risulta, altresì, necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.23 (analogo al 3.24 e 3.25) e 3.26 (analogo al 3.27). Chiede chiarimenti volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle proposte 3.28 (analogo al 3.29, 3.30 e 3.31). Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.34 e 4.35. Occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 4.26.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.4, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 e 5.32. Occorre, inoltre, valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.11. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 5.12, 5.15, 5.16,

5.18 e 5.24. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.19, 5.20, 5.30, 5.33 e 5.34.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 6.19. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 6.1. Occorre valutare, inoltre, le proposte 6.11 e 6.18. Richiede, inoltre, la Relazione tecnica sull'emendamento 6.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.32 e 7.0.18. Richiede, poi, la Relazione tecnica sugli emendamenti 7.3, 7.13, 7.14, 7.18, 7.19, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31 e 7.0.3. Occorre, altresì, valutare gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.21, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.8 (analogo al 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare - al fine di escludere effetti onerosi - le proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.53, 9.54, 9.55, 9.70, 9.82, 9.0.2 e 9.0.3. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 9.9. Risulta, inoltre, necessario valutare i profili finanziari delle proposte 9.17, 9.18 analogo al 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 e 9.26) e 9.85. Occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81 e 9.83. Chiede, poi, conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 9.84 e 9.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.16, 10.17, 10.46, 10.47 e 10.74. Occorre valutare gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.18, 10.19, 10.29, 10.48, 10.57, 10.67, 10.69, 10.71 e 10.0.1. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.5. Gli emendamenti 10.8 e 10.15 devono essere valutati in relazione al testo. Richiede la Relazione tecnica sulle proposte 10.53, 10.55 e 10.66. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

Il presidente [AZZOLLINI](#) chiede al rappresentante del Governo se siano già disponibili delle note di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota riguardante i profili fiscali del provvedimento, riservandosi di presentare ulteriori elementi integrativi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul

testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, chiede elementi volti a verificare se le innovazioni normative derivanti dalle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.5 e 8.0.12 possano essere fronteggiate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, gli effetti finanziari degli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione di nulla osta sul testo del provvedimento.

In merito agli emendamenti, rappresenta l'opportunità di inserire una clausola d'invarianza finanziaria nelle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.5 e 8.0.12. Per quanto concerne, invece, gli emendamenti 6.0.3, 8.0.1001 e 8.0.1002, esprime una valutazione di nulla osta, non rilevandosi la presenza di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE concorda con le proposte formulate dal rappresentante del Governo.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, sulle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.5 e 8.0.12 un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, all'inserimento della seguente previsione: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

[\(1533\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire, in tempi brevi, la Relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 368 (pom.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(810\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Parere alla 2ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti 7.20000, 7.0.20000, 8.20000 e 8.0.20000 e relativi subemendamenti, al testo unificato dei disegni di

legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara di convenire circa il carattere ordinamentale delle proposte emendative illustrate.

Il vice ministro MORANDO si associa al giudizio espresso dal Presidente.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, informa che è pervenuto il subemendamento 14.500/500, con il quale si interviene sulla precedente proposta del relatore. La Commissione aveva espresso un parere di nulla osta condizionato ad una riformulazione del testo. Il subemendamento aggiunge, ora, un riferimento alla responsabilità di enti controllanti società di capitali, che rientra dunque tra i criteri di delega. Ritiene, in proposito, si possa esprimere un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO conviene.

Il PRESIDENTE rammenta che rimangono da valutare le riformulazioni sulle quali il parere era rimasto precedentemente sospeso. Chiede, in particolare, se il Governo abbia assunto una posizione rispetto all'emendamento 7.112 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO informa che è stata positivamente verificata una relazione tecnica sulla proposta, e che si è pertanto ora in grado di effettuare una puntuale ricognizione delle risorse umane e materiali coinvolte dallo scorporo del Comitato paralimpico. In tal senso, la formulazione di cui al testo 4 appare equilibrata dal punto di vista finanziario.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede se la stipula di un contratto di servizio tra il nuovo comitato e la società CONI Servizi Spa possa determinare l'insorgenza di oneri in termini di IVA e se, pertanto, la relazione tecnica abbia considerato tale conseguenza.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di escludere vi siano obblighi tributari aggiuntivi.

Il PRESIDENTE ritiene, in conclusione, che si possa conservare un orientamento contrario sul

testo 3, pervenendo invece ad un parere di nulla osta sul testo 4. Chiede, poi, se il Governo abbia maturato ulteriori considerazioni sul subemendamento 13.500/25 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO illustra le ragioni per le quali la proposta, nella sua attuale formulazione, non appare assentibile. In primo luogo, l'agevolazione prevista andrebbe formalizzata in un testo che chiarisca che l'onere totale per la pubblica amministrazione non aumenta rispetto al pregresso in relazione alle diverse situazioni previdenziali dei soggetti coinvolti. In secondo luogo, rappresenta un ostacolo che appare ancor più consistente: il sistema previdenziale attualmente non consente versamenti contributivi superiori rispetto a quelli dovuti in proporzione al reddito del lavoratore. Un'eccezione come quella prevista dal subemendamento potrebbe essere estesa a tutti i dipendenti pubblici italiani, con evidenti profondi effetti finanziari sull'equilibrio degli enti previdenziali.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che lo scopo della proposta è quello di individuare una forma di "staffetta generazionale" nella pubblica amministrazione, che aiuti nel contrasto alla disoccupazione senza generare spesa pubblica aggiuntiva. In tal senso, ringrazia il Governo e la Commissione per l'approfondimento svolto ed auspica che si possa giungere ad un testo che persegua l'obiettivo ricordato in condizioni di piena compatibilità finanziaria.

Il PRESIDENTE assicura che vi sarà l'interesse della Commissione per eventuali formalizzazioni della proposta maggiormente in linea con i vincoli di finanza pubblica.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) conviene circa la meritevolezza dell'intento perseguito ed esprime l'opinione che il testo possa essere reso più compatibile con le necessarie cautele a tutela della finanza pubblica, eventualmente circoscrivendolo ad una forma sperimentale e qualificando i versamenti previdenziali aggiuntivi come contribuzione volontaria.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.112 (testo 4) e 14.500/500 (testo 2), nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.112 (testo 3) e 13.500/25 (testo 2).".

La Commissione approva.

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 3, il quale attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, sul comma 1, sarebbero necessarie rassicurazioni in merito alla circostanza che la medesima attività verrà in ogni

caso esercitata esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all'esercizio dell'attività finanziaria "separata" di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui finanziamento avviene esclusivamente tramite l'impiego del "risparmio" postale.

L'articolo 4 introduce la categoria delle piccole e medie imprese innovative, estendendo ad esse le misure attualmente disposte a favore delle *start up* innovative. Talune modifiche recano ulteriori effetti finanziari, in virtù dell'estensione della platea dei beneficiari di agevolazioni fiscali: queste ultime si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale e si estendono gli incentivi fiscali anche alle piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, qualora venga presentato un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. La copertura dei relativi oneri derivanti dal minor gettito fiscale è disposta, ai sensi del successivo comma 12, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sarebbe utile, in proposito, avere conferma dal Governo circa la sussistenza della necessaria disponibilità sul FISPE.

Analoga considerazione va svolta in relazione all'articolo 5, il quale modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata - cosiddetta *patent box* - introdotta dalla legge di stabilità 2015, i cui oneri vengono coperti, ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione del FISPE.

Con riferimento ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, integralmente sostituiti dalla Camera dei deputati, si chiede una conferma in merito all'esclusione di possibili oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione all'utilizzazione di parte dell'assegnazione annuale dell'Istituto Italiano di Tecnologia per la costituzione o partecipazione a *start up* innovative.

In merito all'articolo 6, il quale estende l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o del SEE, si osserva che la disposizione, ampliando l'ambito oggettivo del regime di esenzione dalla ritenuta, appare suscettibile di determinare minor gettito. In considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità, andrebbero fornite in ogni caso maggiori informazioni in ordine al numero delle operazioni ? che la relazione tecnica afferma esiguo (se non nullo) ? ed ai valori delle fattispecie interessate dal regime agevolato al fine di consentire il riscontro della relazione tecnica. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota di lettura n. 80 del Servizio del bilancio del Senato.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto*) chiede al Governo quali siano le ragioni che hanno indotto a fissare la soglia dimensionale per le banche popolari a 8 miliardi di euro.

Il vice ministro MORANDO rende innanzitutto il chiarimento richiesto circa le disponibilità del FISPE per il 2016: il fondo reca attualmente la capienza necessaria. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti tributari mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore. Quanto, invece, alla questione posta dalla senatrice De Pin, ritiene si tratti di un profilo di merito, che, per ragioni di rispetto delle competenze deve essere trattato presso le Commissioni assegnatarie del provvedimento.

Il PRESIDENTE indica l'opportunità di una breve sospensione della seduta per consentire ai senatori di prendere conoscenza dei chiarimenti forniti dal Governo per iscritto.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,15.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) propone l'espressione di un parere formulato nei seguenti termini: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto

dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la facoltà attribuita alla Cassa Depositi e Prestiti dall'articolo 3 verrà esercitata esclusivamente con le risorse che non sono vincolate all'esercizio dell'attività finanziaria "separata" di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), e comma 8 del decreto-legge n. 269 del 2003."

La senatrice [BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime un giudizio marcatamente negativo sul provvedimento che induce il proprio Gruppo ad un voto contrario sulla proposta di parere. In particolare, sottolinea come il decreto apporti una grave turbativa al mercato del credito, producendo effetti negativi rilevanti sia sull'erogazione di affidamenti alle imprese, sia sul trattamento fiscale degli stessi operatori creditizi. Ricorda che il settore delle banche popolari rappresenta quasi la metà dell'intero comparto bancario, e pertanto un intervento forzoso che si ripercuote sugli assetti proprietari non può che rappresentare un'ingerenza di rilevante gravità da parte del potere pubblico. Conclude chiedendo un ulteriore approfondimento, al fine di valutare gli effetti negativi sulla finanza pubblica, evitando di approvare un parere acritico come quello proposto dal relatore.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando la dannosità del provvedimento, che colpisce direttamente un'intera categoria di enti creditizi. Ritene, in proposito, che vi siano sensibili effetti per il bilancio pubblico, dal momento che le banche popolari oggi investono parte degli utili in attività sociali e risultano più aperte alla concessione di credito verso le piccole e medie imprese. Un'assimilazione di tale categoria a quella dei grandi gruppi bancari farà venir meno questo importante ruolo e causerà, in definitiva, un danno all'economia e al gettito erariale.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) stigmatizza, a sua volta, l'iniziativa governativa, che ritiene irrispettosa del libero mercato e contraria ai principi fondamentali dell'Unione europea. L'intento, che considera assai poco commendevole, appare essere quello di favorire una ulteriore concentrazione dei poteri economici nel nostro Paese. Ragioni che inducono ad un voto contrario anche il proprio Gruppo, tenuto conto della competenza della Commissione in tema di programmazione economica.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni negative già svolte, aggiungendo una critica alle modifiche apportate al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ritene, a sua volta, che gli effetti negativi del decreto sul sistema economico dovrebbero indurre la Commissione ad un parere contrario.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), pur premettendo di rispettare pienamente le diverse opinioni sul tema, esprime il proprio dissenso rispetto ad alcune censure mosse al provvedimento, che ritiene oggettivamente necessario ed atteso da tempo. Il decreto non elimina, infatti, come impropriamente affermato, la tipologia di banca rappresentata dalle popolari, ma si limita ad assoggettare gli istituti diffusi sull'intero territorio nazionale, di maggiori dimensioni finanziarie, ad una normativa equa rispetto ai concorrenti. Peraltro, viene eliminato solamente l'elemento del voto capitario, ritenuto distorsivo delle condizioni di mercato dalla Banca d'Italia e da numerose analisi di altri istituti. Ricorda, poi, che diverse banche popolari di grandi dimensioni hanno riportato giudizi negativi all'esito delle prove di resistenza sul capitale svolte lo scorso anno su scala europea. Conclude, quindi, sottolineando l'utilità della norma per rimuovere le inefficienze ed ammodernare il settore del credito. Conferma, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia un voto di astensione derivante dalla considerazione che non è, a sua parere, il provvedimento oggi in discussione a danneggiare il settore del credito di medie dimensioni e il cosiddetto "capitalismo sociale"; sono state, invece, le riforme degli anni '90 a

compromettere tale mercato in modo irreparabile, così che il decreto odierno si limita a prendere atto di cambiamenti già avvenuti da tempo. Con il voto di astensione vuole segnalare il metodo forzoso con cui il Governo interviene sugli attori del libero mercato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, dunque, ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [ZANONI](#) (PD) informa che la Commissione sanità ha definitivamente approvato, in sede deliberante, il provvedimento sulla cura delle persone affette da autismo (A.S. n. 344). Coglie l'occasione per rappresentare la gratitudine alla Presidenza e alla Commissione per lo sforzo compiuto nel mettere a punto un testo complesso ma compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE prende atto dell'espressione di ringraziamento e dà atto all'intera Commissione di un impegno unanime in un tema che ha raccolto la sensibilità di tutte le forze rappresentate.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 369 (ant.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
369ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1649\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [BROGLIA](#) (PD), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è assistito da relazione tecnica fornita in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Fa presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Data l'assenza di interventi in discussione generale, il presidente [AZZOLLINI](#) propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(1599) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, fa presente che occorre valutare se la clausola di monitoraggio fissata dall'articolo 3, comma 2, essendo formulata in termini generali quanto al programma di spesa da utilizzare in caso di necessità, sia compatibile con la normativa contabile. Occorre chiarire, inoltre, se risulti utile aggiornare la copertura finanziaria, che il testo fa iniziare dall'anno 2014, oppure se si ritenga più opportuno avvalersi della previsione dell'articolo 18, comma 3 e confermare la cadenza temporale prevista. Segnala che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alle segnalazioni della relatrice, mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che sottolinea come nella relazione tecnica siano indicati i programmi e le missioni da considerare nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia ancorché essa non sia riportata nel testo normativo. Quanto alla copertura finanziaria, ritiene sia utile aggiornarne fin da ora la data di decorrenza, essendo il provvedimento in prima lettura.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), considerati i chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione di un parere dal seguente tenore: La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, nell'articolo 3, comma 1, delle parole: "anni 2014 e 2015" con le seguenti: "anni 2015 e 2016", le parole: "a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2015" e le parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 4, prevede, per il caso di nuovi oneri non previsti dalla legislazione vigente, il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Occorre, quindi, un'indicazione sulle attuali disponibilità del fondo in questione

ovvero sulla possibilità di reintegrarlo al fine di dare attuazione alle nuove norme. Gli articoli 3, 5 e 7 sono, invece, provvisti di clausola di neutralità finanziaria. Occorre, poi, un chiarimento a proposito dell'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede la possibilità che un sistema nazionale di garanzia dei depositi conceda prestiti a beneficio di altri organismi omologhi dell'Unione: vi è la necessità di acclarare che tale meccanismo non sia idoneo a creare eventuali squilibri nella patrimonializzazione del fondo italiano, con conseguente minor capacità di far fronte a crisi bancarie nazionali. Fa presente che serve, inoltre, un chiarimento rispetto alla "struttura di gestione" prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera m), numero 3): non appare chiara la natura giuridica e la struttura finanziaria di tale soggetto, e se si tratti di un organismo nuovo o solo di una funzione aggiuntiva da affidarsi ad enti esistenti (anche in considerazione del riferimento alle autorità di settore di cui alla lettera d)). L'articolo 7, comma 1, lettera e) non prevede, come in precedenti analoghe circostanze, l'esplicitazione del principio per cui le spese relative all'albo dei consulenti finanziari siano poste a carico dei soggetti interessati: si potrebbe pertanto valutare una dizione esplicita del testo in questo senso. Rispetto al successivo articolo 8, comma 1, lettera d), con cui si destinano i proventi di sanzioni al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale, si rileva come le sanzioni stesse siano eventuali e indeterminate nell'ammontare, e pertanto potenzialmente inidonee a coprire i costi delle nuove attività. Occorrerebbe, al riguardo, valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, al fine di chiarire che l'insufficienza di fondi derivanti da sanzioni non implica l'insorgere di oneri privi di copertura ma, piuttosto, limita lo svolgimento di attività supplementari. Necessita di un chiarimento anche il disposto dell'articolo 9, se sia cioè possibile garantire uno *standard* più rigoroso nei riguardi delle sostanze radioattive nelle acque in assenza di adeguamenti infrastrutturali. Da ultimo, osserva che l'articolo 10 prevede una più intensa tutela della cittadinanza rispetto alle radiazioni ionizzanti, senza però che sia prevista una copertura al di fuori dei proventi da sanzioni. Occorre, dunque, un'integrazione della relazione tecnica volta a chiarire come si intenda far fronte ai maggiori costi derivanti dalle nuove norme. Per ulteriori approfondimenti fa riferimento alla Nota n. 79 del Servizio del Bilancio. Sottolinea, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso della prima seduta utile.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento in attesa delle ulteriori informazioni richieste al Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, dispone poi la sospensione della seduta, che riprenderà al termine dei predetti lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 12,25.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2ª Commissione su un ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore subemendamento relativo al testo unificato del disegno di legge in titolo e che la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione a riunirsi per l'espressione del proprio parere.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il subemendamento 7.0.20000/20, trasmesso dalla Commissione di merito, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE conviene circa l'assenza di oneri in relazione alla proposta emendativa.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
370ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In relazione agli emendamenti, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.0.310 e 3.0.304, mentre occorre valutare in ordine ai possibili profili onerosi la proposta 11.0.308. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene di concordare su un parere di nulla osta sul testo e che possa essere espresso un parere concorde con quello del relatore in merito agli emendamenti che comportano maggiori oneri, mentre, a suo parere, non sembra onerosa la proposta 11.0.308, in quanto le strutture coinvolte dall'attribuzione di nuove funzioni si occupano già, a legislazione vigente, di antiriciclaggio.

Il presidente [AZZOLLINI](#), considerato il parere del Governo, ritiene possa essere espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304, nonché un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 11.0.308, in quanto l'attribuzione di ulteriori competenze alle strutture esistenti potrebbe, in teoria, far sorgere nuovi oneri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.0.308. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

In risposta alle osservazioni avanzate dal relatore, il rappresentante del GOVERNO riferisce alcune considerazioni, contenute in una nota del Ministero della salute che mette a disposizione della Commissione, ancorché non asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 9, il Ministero della salute ritiene che la disposizione non richieda un adeguamento delle infrastrutture esistenti, quanto, piuttosto, una modifica delle procedure attuate dalle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In merito, invece, all'articolo 10, la norma non comporta, secondo il Ministero della salute, un incremento degli oneri finanziari in quanto gli obblighi disposti dalla nuova normativa risultano già assolti in base alla legislazione vigente italiana che, in questo ambito, risultava essere più rigorosa di quella europea.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, che sia necessario ottenere da parte della Ragioneria generale dello Stato un'asseverazione, ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica, delle osservazioni contenute nella nota testé illustrata e poter dunque esprimere un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Su invito del PRESIDENTE, il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul testo per poter esprimere il potere sul medesimo.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con la clausola di neutralità finanziaria delle proposte 1.13, 1.13-bis, 1.15, 1.15-bis, 1.19, 1.19 (testo 2), 1.27, 1.29, 1.35 e 1.36. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.34. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1. In relazione all'articolo 2, fa presente che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8; sottolinea, poi, gli effetti sulla finanza locale dell'emendamento 2.7. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.0.1. In relazione all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.6, 3.50, 3.50 (testo 2), 3.56 e 3.69. Rileva che occorre, poi, valutare gli emendamenti 3.15, 3.34, 3.36, 3.37, 3.40 (analogo al 3.63 e al 3.65), 3.45, 3.47, 3.52, 3.60, 3.62, 3.72 e 3.79. Segnala che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 3.73, 3.75, 3.78, 3.0.1 e 3.0.2. In relazione all'articolo 4, fa presente che occorre valutare - sotto il profilo della possibile estensione ai biologi del contratto di lavoro del personale medico - gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.7 e 4.7 (testo 2). Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.11, 4.0.1 e 4.0.3. In relazione all'articolo 5, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 6. In relazione all'articolo 7, segnala che è necessario richiedere la relazione tecnica sulle proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.15. Segnala che comporta maggiori oneri l'emendamento 7.14. In relazione all'articolo 8, rileva che occorre valutare gli effetti sulla finanza locale dell'emendamento 8.10. Fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1. Sottolinea che occorre, poi, valutare gli emendamenti 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6. In relazione all'articolo 9, fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 9.4. In relazione all'articolo 10, sottolinea la necessità di valutare gli emendamenti 10.1 (analogo al 10.2) e 10.4. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.6, 10.0.1 e 10.0.2. Fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 10.0.3 e 10.0.4. Non vi sono emendamenti all'articolo 11. In relazione all'articolo 12, sottolinea che occorre valutare la proposta 12.1. In relazione all'articolo 13, è necessario valutare le proposte 13.3, 13.4 e 13.0.1. In relazione all'articolo 14, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 14.2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 15, 16 e 17. In relazione all'articolo 18, valuta la proposta 18.2. Chiede, poi, conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dall'emendamento 18.3. In relazione all'articolo 19, comporta maggiori oneri l'emendamento 19.2. Fa presente che occorre, invece, valutare gli emendamenti 19.4, 19.6, 19.7 e 19.0.1 (limitatamente alla lettera d)). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24. In relazione all'articolo 25, sottolinea che comportano maggiori oneri gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.7. Segnala che occorre valutare le proposte 25.0.2, 25.0.2 (testo 2), 25.0.3, 25.0.3 (testo 2). Fa presente che occorre richiedere la relazione tecnica sulle proposte 25.0.4 e 25.0.5. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri (Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente **AZZOLLINI** chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'articolo 5, comma 1, del provvedimento, riferisce di una proposta di riformulazione avanzata dalla Ragioneria generale dello Stato, per rendere la disposizione adeguata dal punto di vista degli oneri finanziari. La predetta riformulazione è contenuta in una nota che mette a disposizione della Commissione e che può essere considerata come relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SOLLECITO RELAZIONI TECNICHE

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a trasmettere le relazioni tecniche del Governo sui disegni di legge 237, 264 e connessi, 683 e 987, già chieste da molti mesi dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO assicura il proprio impegno a far pervenire le richieste relazioni tecniche quanto prima alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 851
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"

Titolo breve: *Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 245 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

13 maggio 2014

Per la calendarizzazione urgente del ddl S. 847 (Riferimenti ai ddl S.19, 657, 711, 846, 851 e 868)

[N. 258 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

10 giugno 2014

Calendario dei lavori

[N. 265 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

18 giugno 2014

Calendario dei lavori

[N. 272 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

1 luglio 2014

Calendario dei lavori

[N. 275 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

9 luglio 2014

Calendario dei lavori

[N. 283 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

17 luglio 2014

Calendario dei lavori

[N. 302 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

7 agosto 2014

Calendario dei lavori

[N. 322 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

1 ottobre 2014

Calendario dei lavori

[N. 340 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

28 ottobre 2014

Calendario dei lavori

[N. 370 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

8 gennaio 2015

Calendario dei lavori

[N. 386 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

4 febbraio 2015

Calendario dei lavori

[N. 411 \(pom.\)](#)

17 marzo 2015

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.19](#), [S.657](#), [S.711](#), [S.846](#), [S.847](#), [S.851](#),
[S.868](#), [S.810](#)

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 marzo 2015
alle ore 13:00

[N. 413 \(ant.\)](#)

19 marzo 2015

Dibattito connesso

Sui lavori del Senato

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 marzo 2015
alle ore 13:00

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.

[N. 416 \(ant.\)](#)

25 marzo 2015

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

[N. 417 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

Discussione generale

Conclusa la discussione generale.

[N. 418 \(ant.\)](#)

26 marzo 2015

Trattazione articoli

Esame art. 1, 2 *T.U. della Commissione (respinti emendamenti); repliche del relatore e del Governo.*

[N. 420 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

Trattazione articoli

Esame art. da 3 a 8 (*approvati emendamenti; accolti odg*).

[N. 421 \(ant.\)](#)

1 aprile 2015

Trattazione articoli

Esame art. *approvati artt. da 8 a 11 (respinti emendamenti, accolti odg).*

[N. 422 \(pom.\)](#)

1 aprile 2015

Voto finale

Esito: **approvato in T.U.**

T.U. con [S.657](#), [S.711](#), [S.810](#), [S.846](#), [S.847](#), [S.851](#), [S.868](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 165, contrari 74, astenuti 13, votanti 252, presenti 254.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 245 (ant.) del 13/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

245a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 246 del 14 maggio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'8 maggio.

Sul processo verbale

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,06*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 12 maggio 2014 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*: «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche» (1479).

Assemblee parlamentari dell'Iniziativa Centro Europea (INCE) e della NATO, convocazione delle delegazioni parlamentari italiane

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare INCE è convocata nella giornata di mercoledì 14 maggio 2014, alle ore 20, presso il Senato della Repubblica, aula 14^a Commissione (politiche dell'unione europea), per procedere all'elezione del Presidente.

Comunico altresì che, d'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO è convocata nella giornata di mercoledì 14 maggio 2014, alle ore 20, presso la Camera dei deputati, palazzo Valdina, sala Soprachiesa, per procedere all'elezione del Presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (Relazione orale)(ore 11,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1413, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana dell'8 maggio il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Buccarella?

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, come da comunicazione già inoltrata alla Presidenza ieri in nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, formalizziamo la richiesta di esame in Aula, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato, del disegno di legge n. 847, recante modifiche al codice penale in materia di corruzione, concussione e abuso di ufficio. Si tratta evidentemente di un'iniziativa politica che rivolgiamo a tutte le forze presenti in Aula dal momento che l'emergenza che la cronaca, non solo quella degli ultimi giorni e settimane ma degli ultimi anni, ha evidenziato impone alla politica di prendere una posizione netta e chiara.

Chiediamo pertanto...

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, scusi, abbiamo recepito la sua istanza, ma le sarei grato se la potesse illustrare dopo le repliche. In tal modo sarebbe possibile consentire un efficace avvio dei lavori nel rispetto dell'ordine del giorno per passare poi alla sua richiesta e agli interventi previsti successivamente.

Pertanto, senatore Buccarella, le darò nuovamente la parola al termine delle repliche del relatore e del Governo.

Ha ora facoltà di parlare il relatore, senatore Mirabelli.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, credo che quella che abbiamo avuto in Aula giovedì scorso sia stata una discussione utile, che oggi consente di chiarire alcuni degli aspetti evidenziati da diversi interventi.

Dopo aver ascoltato la discussione, continuo a pensare che quello che stiamo per votare sia un provvedimento utile e necessario, in particolare per i temi della casa. Ma voglio dire di più.

Senza enfasi, voglio sottolineare che dal 1998, cioè dal giorno in cui sono stati cancellati i contributi GESCAL in questo Paese, questa è la prima normativa che cerca di introdurre politiche pubbliche che tengono conto che è cambiato il modello con cui è possibile affrontare l'emergenza abitativa, che in Italia è rilevante e si è acuita con la crisi: un'emergenza per la quale la risposta tradizionale del pubblico, che si era costruita con i fondi GESCAL e che si traduceva nella costruzione dei grandi quartieri popolari, è oggi insufficiente e non funziona più. Bisogna mettere in campo politiche pubbliche consapevoli della necessità di innovare. Il decreto-legge in esame pone in essere interventi utili che vanno in questa direzione.

In particolare, si tratta di un decreto-legge che insiste molto sulla necessità di creare le condizioni perché tanti degli alloggi esistenti in questo Paese, di proprietà privata o pubblica, che restano vuoti vengano messi a disposizione dei cittadini e di chi ne ha bisogno a canoni contenuti.

Il provvedimento contiene l'abbassamento della cedolare secca dal 15 al 10 per cento per incentivare i proprietari, lo stanziamento di 500 milioni per i Comuni e le Regioni per sistemare le migliaia di alloggi pubblici vuoti che paradossalmente restano inutilizzati mentre c'è un'emergenza abitativa, nonché la previsione della necessità di coinvolgere anche capitali pubblici nella realizzazione di alloggi che devono essere necessariamente dati in affitto a canoni calmierati, alloggi sociali per i cittadini che ne hanno bisogno. Infine, secondo quanto deciso dalla Commissione, il provvedimento offre l'opportunità di reperire nuove risorse da destinare esclusivamente all'acquisizione o alla costruzione di nuovi alloggi, risorse che dovranno derivare dalla vendita di una parte del patrimonio pubblico.

Quest'ultima norma è stata messa in discussione da diversi interventi. Al riguardo, voglio sottolineare un punto: ci sono già molte Regioni che attraverso Piani vendita mettono in dismissione il proprio patrimonio, e lo fanno senza regole. Ebbene, oggi votiamo un articolo che con grande chiarezza stabilisce che chi vende il patrimonio pubblico lo deve fare esclusivamente per avere risorse da destinare unicamente alla realizzazione di nuovi alloggi popolari, e che tali alloggi potranno essere venduti soltanto agli inquilini. Questo è importante, perché ci sono Regioni le quali pensano che vendere il patrimonio serva a ripianare i bilanci, e se non scegliamo di destinare con grande chiarezza quei soldi alla creazione di nuove opportunità abitative davvero rischiamo quello che molti hanno

paventato.

E aggiungo: il tema degli alloggi residenziali pubblici è un tema importante, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Non è vero che se noi non vendiamo o non diamo la possibilità di acquisire da parte degli inquilini gli alloggi pubblici noi avremo più alloggi da destinare a chi oggi la casa non ce l'ha. Non è così, perché sappiamo benissimo che, in questo Paese, chi entra in un alloggio pubblico ci sta tutta la vita. Non esiste la mobilità di cui si parla.

Allora, se vogliamo costruire una legge che imponga la mobilità facciamolo, ma oggi la realtà è un'altra. La realtà è che chi entra in un alloggio popolare ci resta fino alla fine della sua vita. Non è vero che quell'alloggio resta a disposizione di chi la casa non ce l'ha. Allora diciamo: benissimo, prendiamo atto e cerchiamo di attrarre risorse favorendo anche l'acquisto, con uno stanziamento che consenta di ridurre di un punto percentuale i mutui.

L'altra questione che voglio porre all'attenzione, su cui si è molto discusso, è la seguente. Penso che noi stiamo costruendo una legge che dice ai proprietari e al pubblico: mettete tutti gli appartamenti a disposizione per affrontare l'emergenza abitativa. Vi incentiviamo a costruire le condizioni perché ci siano canoni accessibili per i cittadini; abbassiamo le tasse. Vi chiediamo uno sforzo, ma, a fronte di questo impegno del Governo e del Parlamento ad intervenire e spendere per aumentare e dare più possibilità di trovare un'abitazione a chi oggi non ce l'ha, credo che dobbiamo dire ai proprietari (ma anche agli IACP, alle ALER, a chi gestisce il patrimonio pubblico) una cosa: a fronte di questo, deve essere chiaro che l'abusivismo e l'illegalità non sono accettabili. Non possiamo dire che, siccome c'è l'emergenza abitativa, tutto è consentito: non è consentito tutto. L'abusivismo è sbagliato: occupare abusivamente una casa popolare vuol dire toglierla a chi ne ha il diritto perché è in graduatoria; vuol dire togliere la possibilità di esercitare il proprio diritto. (*Applausi dei senatori Moscardelli e Saggese*). Togliere il bene a un proprietario o mettere un proprietario nella condizione di vivere l'incertezza rispetto alla possibilità di detenere il proprio bene significa non favorire la disponibilità a metterlo in affitto.

Per questo, credo che anche le norme contro l'abusivismo siano particolarmente importanti (condivido questa cosa che alcuni hanno detto), nel momento in cui, per la prima volta, ripeto, dal 1998, si mettono in campo delle politiche per dare più alloggi, per risolvere concretamente i problemi dei cittadini e per mettere i Comuni e le Regioni nelle condizioni di dare risposte a chi oggi la casa non ce l'ha.

Dette queste cose, penso che abbiamo oggi un'opportunità importante di approvare un provvedimento utile e concreto, che, in tempi brevi - perché questo è il lavoro che abbiamo fatto in Commissione - può concretamente dare risposte.

Voglio dirlo con chiarezza: non c'è una riga in questo provvedimento in cui ci siano favori alle banche o alle assicurazioni: qui noi cerchiamo solo di garantire i diritti dei cittadini, e di farlo anche con attenzione rispetto alle questioni ambientali e alla cura del territorio. Questo provvedimento parla di nuove costruzioni soltanto per dire che bisogna abbattere e ricostruire; che bisogna riutilizzare il costruito; che bisogna difendere il suolo; che non ci deve essere ulteriore consumo di suolo; che tutto quello che va fatto, va fatto garantendo un efficientamento energetico e un risparmio energetico; che i soldi vanno investiti anche per questo, oltre che per dare un'abitazione e, anche da questo punto di vista, si cambia un modello: il modello dei quartieri popolari, costruiti con i costi più bassi possibili, che dopo pochi anni, in molte realtà, sono stati lasciati nelle condizioni che molti di noi conoscono, ossia al degrado.

Penso che quella sulla casa sia una normativa importante, così come sia importante che questa normativa sistemi una questione aperta, quella della valorizzazione degli specialismi negli interventi che richiedono grandi capacità tecniche e di innovazione.

Infine, credo sia anche importante, in un momento difficile come quello attuale, sostenere lo sforzo che il Comune di Milano sta compiendo per realizzare l'Expo. Lo si fa in questo provvedimento garantendo una parte di finanziamenti per assicurare la manutenzione della città in quel periodo e per derogare non agli appalti, ma ad una serie di norme della *spending review* che, derogate, ci consentono

di utilizzare i fondi delle multe, una parte dei fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per sistemare il verde e la città senza ulteriori vincoli.

In sintesi, ringrazio per il dibattito. Sono convinto che gli emendamenti approvati dalla Commissione possano ulteriormente migliorare il testo presentato dal Governo e ringrazio ancora tutti coloro che, al di là delle posizioni assunte in Aula, hanno contribuito in Commissione a costruire, a mio avviso, una normativa che nasce con il contributo di tutto il Parlamento, e non solo della maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò brevemente perché mi riconosco nelle parole del relatore e solo per sottolineare quanto profondo e considerevole sia stato il lavoro svolto dalle Commissioni riunite. Molti emendamenti e molte proposte maturate in quella sede sono state raccolte; troveranno diritto di cittadinanza nel decreto oppure troveranno diritto di cittadinanza sotto forma di ordini del giorno di sostegno alle politiche per la casa. Ricordo in modo particolare - mi piace farlo in quanto il Governo condivide quella posizione - la banca dati relativa al patrimonio per l'edilizia residenziale pubblica, che probabilmente discuteremo sotto forma di emendamento e che ha il *placet* anche del Governo.

Faccio tre considerazioni, che invece sono state alla base del lavoro preparatorio del testo. In primo luogo, il convincimento che cambia profondamente il mercato della casa, per due motivi in modo particolare. Infatti, non c'è più una residenza a vita per moltissimi italiani; quella che era considerata una permanenza stabile, fissa, legata peraltro ad un proverbio che ha reso diversa l'Italia da molti altri Paesi europei, è diventata ormai, non so se una meta, comunque non più un termine fisso ma una sorta di eccezione, e lo diventerà ancora di più. Ormai lo spostamento non avviene soltanto dentro i confini statali, ma ci si muove dentro e fuori i confini nazionali, e questo provoca un diverso approccio all'acquisto, ad esempio, della casa. La seconda delle novità, anche questa stabile, sta in una diversa concezione del ruolo e del rito della tipologia della famiglia. Molte sono famiglie di natura diversa rispetto a quella italiana tipica degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta e questo provoca anche una diversa reazione rispetto al mercato della casa.

Seconda considerazione: vi è la conferma che, quando si interviene per il recupero edilizio e quando si interviene sotto forma di provvedimenti che riguardano il risparmio energetico, vi è la considerazione che, attivando una serie di *bonus*, sia possibile anche muovere il mercato. Con i *bonus* nel comparto edilizio messi in campo nel 2013, la valutazione economica del movimento finanziario indotto è di circa 28-29 miliardi di euro.

Se l'Aula condividerà l'intelaiatura, la cornice entro cui si muove questo decreto per la casa, sarà allora possibile attivare nuovo denaro, che verrà messo in circolo e potrà decisamente mettere di nuovo in movimento parti rilevanti dell'economia nazionale.

La terza considerazione che sta alla base del decreto è rappresentata dalla conferma, già sottolineata dal relatore, dell'insufficienza dell'offerta di case in affitto e di alloggi che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, vale a dire di alloggi di natura sociale.

Il decreto prova a rispondere a queste domande, innanzitutto sotto il profilo del disagio abitativo, secondo la filiera di criteri che sono stati già esaminati in Aula, oltre che in molti degli interventi che hanno preparato le conclusioni odierne, nonché attraverso misure di natura fiscale che sono state già ricordate.

Spero e auspico che l'Aula confermi anche l'ottima natura di quanto previsto sotto forma di *bonus* mobili, e richiamo qui - facendo mie le parole già riecheggiate nel corso del dibattito svoltosi in quest'Aula - le affermazioni positive di chi ritiene opportuno lottare contro l'occupazione abusiva perché lesiva di diritti acquisiti da chi molto spesso, se non sempre, si trova nella medesima condizione di chi occupa un bene quale, nella fattispecie concreta, la casa.

Ricordo, infine, il lavoro che sarà portato avanti da un tavolo tecnico che sarà convocato a breve - si è già riunito due volte, e la prossima riunione si terrà nella giornata di domani - che dovrà esaminare la

revisione profonda del codice per gli appalti e del codice per i contratti, asciugando il numero degli articoli e prevedendo una normativa che garantisca la maggiore chiarezza e la massima trasparenza possibili.

Reputo che, ove riuscissimo a mantenere una convergenza e una sinergia tra questo provvedimento, da un lato (che inaugura - lo spero - una stagione di nuovi interventi legati all'edilizia residenziale pubblica, con un'attenzione quindi del tutto particolare al mercato della casa visto da chi si trova nella condizione di bisogno) e una revisione del mondo degli appalti, dei contratti e dei servizi, al termine di questa strada avremmo fatto un ottimo servizio per il bene pubblico. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve e gli allievi della scuola media «Francesco Bagno» di Cesa, in provincia di Caserta, che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

Per la calendarizzazione urgente del disegno di legge n. 847

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). La ringrazio, signor Presidente.

Come accennavo anche prima, già ieri abbiamo fatto pervenire alla Presidenza del Senato la nostra istanza, formulata ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, affinché sia posto in discussione e in votazione, in tempi anche immediati, il testo del disegno di legge n. 847, recante modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio.

È un disegno di legge che, insieme ad altri, è formalmente già in discussione in Commissione giustizia nell'ambito di quel pacchetto di provvedimenti, che fanno capo essenzialmente al disegno di legge n. 19 (con primo firmatario, tra l'altro, lo stesso presidente Grasso), che mira a disciplinare una serie di materie del codice penale che vanno, com'è noto a buona parte dell'Aula, dall'autoriciclaggio alla reintroduzione fattiva del reato di falso in bilancio e alla modifica dei reati di concussione, corruzione ed altro.

Avanziamo questa istanza come segnale politico rivolto anche alle altre forze politiche presenti in quest'Aula. Alla luce dei fatti recenti che hanno interessato l'Expo di Milano (ma non solo di quelli, in realtà), vi è la necessità che la cosiddetta politica dia una risposta concreta ed immediata, affinché la lotta contro la corruzione, il malaffare e l'eccessiva vicinanza (se non addirittura la complementare complicità) di parte del mondo della politica e dei partiti alle peggiori *lobby* e ai peggiori interessi privatistici di grandi imprese (se non addirittura di organizzazioni di tipo criminale) riceva una risposta e non si sia costretti ancora una volta a leggere, a pensare o a dire che è solo la magistratura che soccorre, sostituendosi al potere legislativo e comunque alla politica nel suo insieme, nel fornire le risposte effettive di cui questo Paese necessita per cercare di scalare le graduatorie internazionali (che, com'è noto, vedono posizionata l'Italia, in tema di trasparenza amministrativa e di corruzione, sempre in posizioni piuttosto arretrate).

Non credo che sia necessario illustrare le motivazioni, il perché di tale necessità, che è ben noto a tutti. Quell'articolo del Regolamento consente a quest'Aula, dietro votazione, di assecondare questa

richiesta. Ovviamente, siccome i nostri fini sono evidentemente di tipo pragmatico, andrebbe comunque bene una calendarizzazione anche non immediata e non odierna. Ci rendiamo conto peraltro del fatto che il calendario del Senato prevede tempi contingentati, dal punto di vista del Governo, per la conversione dei decreti-legge. Però riteniamo che sia opportuno darci la possibilità di calendarizzare in tempi brevi la discussione in Aula di quel disegno di legge. Abbiamo scelto proprio quello perché ha un articolato molto semplice; non è un provvedimento che richieda approfondimenti particolari, dibattiti e confronti dialettici in Commissione, come pure stiamo facendo in maniera fruttuosa in Commissione, anche con audizioni di particolare rilevanza.

Si tratta di un articolato semplicissimo, che mira unicamente ad aumentare le pene relativamente ad alcuni reati e a riconoscere la figura dell'incaricato di pubblico servizio come soggetto punibile, insieme al pubblico ufficiale, per i fatti di concussione. È previsto poi un aumento di pena per i reati di concussione, per i tipi di corruzione per atto d'ufficio e anche per atto contrario ai doveri d'ufficio. Si tratta quindi veramente di un articolato semplicissimo; una semplice lettura da parte di qualsiasi membro di quest'Aula può dare conto della volontà o meno di incidere in maniera veloce, concreta e significativa, per iniziare a dare risposte all'opinione pubblica di questo Paese.

Pensiamo così di avere un'ottima opportunità per iniziare a dare una risposta. In Commissione giustizia continueremo poi il lavoro che stiamo facendo, nell'ambito di quel complesso di norme volte finalmente a regolare in maniera virtuosa e a punire e sanzionare come meritano tutte le altre condotte criminose e criminogene. Quindi la cosa non interferisce, dal nostro punto di vista, con il lavoro che si sta svolgendo in Commissione e non lo danneggia. Questo è il nostro appello, ed è il segnale politico che vogliamo inviare, svolgendo bene - crediamo - il nostro ruolo e portando in quest'Aula la volontà e le pressioni dell'opinione pubblica, che fuori da qui e fuori da questi Palazzi preme fortemente affinché, rispetto a quello che siamo costretti a leggere ogni giorno, la parola «basta» possa avere concretezza parlamentare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per dire che concordo totalmente con la richiesta formulata adesso dal senatore Buccarella. Credo che egli abbia messo in luce un'esigenza condivisa da tutta l'Aula del Senato. Noi abbiamo il dovere di dare una risposta chiara, nell'ambito delle nostre competenze (quindi una risposta di carattere legislativo), a questa gravissima questione che nuovamente emerge in modo drammatico nel nostro Paese: la diffusione della corruzione.

Presidente, le vicende dell'Esposizione universale di Milano sono molto gravi per i delitti che la pubblica accusa ha individuato e anche per il reticolo di rapporti di malaffare che emergono dalle prime ammissioni e dalle prime informazioni che vengono diffuse dai *media* del nostro Paese.

Credo che il Senato abbia il dovere di dare una risposta. Dobbiamo portare in Aula il tema della corruzione su cui, come sappiamo, sono stati presentati numerosi disegni di legge; uno è stato presentato dal Movimento 5 Stelle, come ricordava adesso il senatore Buccarella, ma voglio ricordare che i primi nel tempo e i più profondi e più vasti sono quelli presentati dal Gruppo del Partito Democratico (uno porta la prima firma del presidente Grasso: il Presidente l'ha firmato nei pochi giorni che hanno preceduto la sua elezione alla Presidenza del Senato).

È necessario che facciamo grandi sforzi. Presidente, le chiedo di riunire il prima possibile la Conferenza dei Capigruppo per determinare questo calendario e farlo nel modo in cui il presidente Buccarella ha indicato: dobbiamo portare in Aula l'argomento con la massima urgenza e dobbiamo rendere compatibile questa calendarizzazione con gli adempimenti di questi prossimi giorni in cui il Senato è chiamato a convertire tre decreti-legge. Naturalmente, dobbiamo chiedere anche alla Commissione giustizia in questo frattempo di fare quanto è possibile per terminare il lavoro istruttorio: noi sappiamo che provvedimenti e temi di questa complessità, se arrivano in Aula senza che la Commissione abbia completato l'esame o senza la nomina di un relatore, rendono i lavori d'Aula molto difficili e spesso producono un successo molto relativo.

Questi tre obiettivi possono essere tutti e tre contemporati. Per poter arrivare a lavorarci in tempi brevissimi, potremmo calendarizzare l'argomento nella prima Capigruppo che lei riterrà di convocare per i prossimi giorni e settimane.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione sia l'intervento del presidente Buccarella che quello del presidente Zanda. Al fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, eventualmente ancora più strumentale in questo particolare momento, intendo precisare all'Aula che il disegno di legge n. 19 in tema di anticorruzione è stato calendarizzato in Commissione fin da subito e che il 5 giugno del 2013 il relatore, senatore D'Ascola, ha effettuato la relativa relazione. Contestualmente, alla Camera dei deputati si è incardinato il disegno di legge in tema di 416-ter, che era oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 19. Successivamente, alla data del 17 luglio 2013, il capogruppo in Commissione giustizia del Movimento 5 Stelle, senatore Cappelletti, ha avanzato richiesta di riunione al disegno di legge n. 19 di tutti gli altri disegni di legge aventi ad oggetto la stessa materia o materia analoga.

È inutile ricordare a lei, signor Presidente, che sul punto ha ricevuto da me una puntuale relazione, che nel secondo semestre del 2013 la Commissione è stata occupata con il cosiddetto secondo provvedimento svuotacarceri e per circa due mesi ha registrato il blocco dei lavori in ragione della sessione di bilancio. In ogni caso, nel gennaio del 2014, segnatamente il 16 gennaio del 2014, il relatore D'Ascola, ha effettuato la relazione su tutti i provvedimenti riuniti al disegno di legge n. 19. Inutile dire che, come risulta dai resoconti dei lavori della Commissione, in più di un'occasione chi vi parla ha invitato la Commissione ad accelerare i lavori sui vari disegni di legge in tema di corruzione. Si è registrato però un problema quando il senatore D'Ascola, relatore del provvedimento, ha subito un infortunio. Ciò non ha impedito però alla Commissione di procedere nella discussione generale, che è stata dichiarata chiusa il 5 marzo 2014, con incarico al relatore di procedere all'individuazione di un testo base, ovvero di redigere un testo unificato. In Ufficio di Presidenza si è altresì concordato di procedere alle audizioni del presidente Greco, del presidente Garofoli e del professor Fiandaca, presidenti delle commissioni che, per un verso o per un altro, toccavano in maniera piena o parziale, l'oggetto dei vari disegni di legge. Registro che mentre è stato possibile audire il presidente Greco e il presidente Garofoli, non è stato possibile audire il professor Fiandaca, il quale, per una ragione o per un'altra, ha sempre manifestato la sua indisponibilità.

Aggiungo anche, signor Presidente e signori senatori, che sempre in Ufficio di Presidenza, si è concordato, attesa l'imminenza dell'incombente, di attendere l'audizione del Ministro della giustizia per avere lumi in ordine alle possibili iniziative che egli intendeva o intendesse adottare con riferimento alla materia *de qua* e, in particolare con riferimento all'autoriciclaggio, che fa parte dell'ultimo titolo del disegno di legge n. 19. In quell'occasione il Ministro della giustizia ha preannunciato l'intendimento del Governo di presentare un disegno di legge in materia di autoriciclaggio ed è stato invitato dal Presidente e da tutta la Commissione a valutare l'opportunità di fare iniziare i lavori relativi a quel disegno di legge dal Senato della Repubblica e non dalla Camera dei deputati, proprio in ragione dell'identità, sia pure parziale, della materia dell'iniziativa governativa con quello che era già stato oggetto di discussione da parte della Commissione giustizia; tale discussione, come ho già detto, era già stata dichiarata chiusa.

Dico per completezza di esposizione che, nel frattempo, mentre erano in corso questi incombenti, si è registrata in Ufficio di Presidenza ed anche in Commissione, da parte del senatore Cappelletti del Movimento 5 Stelle, la richiesta di riunire ai disegni di legge già trattati il disegno di legge in tema di false comunicazioni sociali, n. 868, a prima firma del senatore Buccarella. Questa richiesta è stata accolta, ma ancora non ha avuto espletamento, per i motivi già prima segnalati da parte del relatore.

Tutto ciò premesso, intendo comunicare all'Assemblea che nella seduta di oggi il relatore D'Ascola ovvero il Presidente, sostituendo il relatore D'Ascola, farà la relazione sul disegno di legge n. 868; dopodiché verrà ribadita la necessità di procedere all'individuazione del testo base, ovvero alla

redazione del testo unificato, così da poter aprire la fase emendativa.

Questo è, in sintesi, ciò che è accaduto in Commissione.

Quanto poi alla richiesta del presidente Buccarella, appoggiata dal presidente Zanda, come desumibile dai Resoconti stenografici di Commissione, non vi è alcuna obiezione da parte del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà ad accelerare i lavori concernenti i vari disegni di legge, in particolare quelli riguardanti il tema della corruzione inteso *lato sensu*, ahimè concretamente tornato di interesse alla luce delle ultime vicende. So perfettamente che questa valutazione dovrà essere formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, e quindi evidentemente ad essa rimando, specificando e ribadendo che da parte del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà vi è piena sintonia con quanto affermato dai presidenti Buccarella e Zanda.

Mi permetto però, come Presidente di Commissione, di rappresentare due circostanze. La prima è che, se nel frattempo il Governo adotterà un disegno di legge in tema di riciclaggio e per ipotesi dovesse trasmetterlo alla Camera dei deputati, ci potremmo trovare nella situazione di procedere al Senato sulla base del testo base e unificato, comprendente anche il reato di autoriciclaggio, con una sovrapposizione alla Camera. Credo, quindi, vi debba essere un minimo di raccordo tra l'istituzione Senato - ancora viva - e il Governo.

La seconda circostanza che, signor Presidente, mi permetto di sottoporre alla sua attenzione è già stata accennata dal presidente Zanda nel suo intervento: è quella di immaginare comunque tempi, chiaramente non lunghi, che consentano alla Commissione di concludere rapidamente i propri lavori (signor Presidente, siamo ormai alla fase emendativa), così da consentire che si possa giungere in Aula con il relatore. Su un provvedimento di questo genere, di questa delicatezza e di questa difficoltà, credo sia assolutamente necessario che vi sia il relatore, anche per una ragione squisitamente politica. Infatti, non vorrei che l'assenza del relatore consentisse «maggioranze variabili» e proprio questa assenza potesse essere poi utilizzata come giustificazione alla variabilità delle maggioranze. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[SACCONI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (NCD). Signor Presidente, il Gruppo Nuovo Centrodestra condivide l'esigenza manifestata dal collega Buccarella di far sì che l'Assemblea abbia quanto prima la possibilità di esaminare i provvedimenti dedicati a rafforzare le deterrenze e le sanzioni in relazione ad alcune patologie che sembrano ancora manifestarsi nei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni.

L'indagine riferita alle opere per l'Esposizione universale suscita un comprensibile allarme sociale, nel tempo della lunga crisi. Noi dobbiamo auspicare, da un lato, che si producano quanto prima elementi ancor più certi per quanto riguarda le indagini e, dall'altro (come affermato dal Presidente del Consiglio), che le opere possano proseguire e l'Italia possa arrivare all'appuntamento dell'Esposizione universale nella migliore delle condizioni.

È certamente fondamentale prevenire il formarsi di turbative nelle aste pubbliche. Ancor più in un tempo di crisi ciascuno deve avere la percezione concreta della parità di opportunità nel mercato delle opere pubbliche. Insomma, conveniamo con l'esigenza di accelerare l'esame dei provvedimenti il cui stato ci ha ora descritto il Presidente della Commissione.

Ho parlato poco fa con il senatore D'Ascola, che ha avuto un banale impedimento che non gli ha consentito di essere qui (avrebbe preso la parola al mio posto): mi dice di riferire di essere pronto con il testo base e che riuscirà ad arrivare in tempo utile per i lavori della Commissione. In sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dovremo valutare i modi più opportuni per svolgere un esame attento, fondato sul lavoro della Commissione ma, allo stesso tempo, anche tempestivo e compatibile con la ovvia priorità della conversione in legge dei decreti-legge. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, anche il Gruppo Lega Nord e Autonomie condivide in maniera convinta la proposta avanzata dal senatore Buccarella e gli appunti sollevati. Ringrazio, inoltre, il senatore Palma per averci voluto rappresentare lo stato dell'arte dei provvedimenti che sono in esame in Commissione.

Rispetto a tale proposta credo che dare, attraverso la Conferenza dei Capigruppo, un immediato segnale anche all'esterno dell'interessamento immediato che il Senato rivolge a questo argomento sarebbe la soluzione migliore. Mi permetto di fare una breve considerazione rivolgendomi ai colleghi che lavoreranno sulle proposte di legge, fra cui quella da lei direttamente sottoscritta, signor Presidente.

Lei sa, signor Presidente, che è cambiato qualcosa nella qualità e nei livelli della corruzione. Credo che una particolare attenzione debba essere rivolta, nel corso della discussione, che spero si svolgerà al più presto, allo spostamento evidente che vi è stato (si nota dagli atti e dalla casistica che di nuovo ci ha sommersi) da un livello politico ad uno funzionale. Rispetto agli anni Novanta, in cui ci fu il primo spostamento di responsabilità, o la prima suddivisione di responsabilità, tra i livelli politici e i livelli di gestione diretta delle amministrazioni pubbliche, spesso si è scostato anche il livello dell'attività corruttiva o concussiva.

Credo pertanto che nell'ambito dei lavori che le Commissioni svolgeranno su questo determinato argomento bisognerà con particolare attenzione puntare all'individuazione dei luoghi delle responsabilità, che spesso non sono più politiche, tant'è vero che le azioni di corruzione - lo dimostrano anche gli ultimi atti - si sono spostate verso posizioni dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione.

Non essendo membro della Commissione giustizia mi sono permesso di sottolineare questi aspetti, anche se credo che i colleghi già lo sappiano. Ci auguriamo, aderendo alla proposta avanzata dal collega Buccarella, che quanto prima venga convocata una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in modo che dall'esterno si possa percepire l'attenzione che tutto il Senato dedica a questa problematica.

[DI MAGGIO](#) (*PI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*PI*). Signor Presidente, approfitto della richiesta del senatore Buccarella, condivisa da tutti i Capigruppo, per sottoporre alla sua attenzione un'istanza che avrei voluto sollevare a fine seduta, come era ovvio. Credo però che l'argomento sia talmente importante che valga la pena fare ora qualche riflessione.

A me appaiono quasi paradossalmente vere le affermazioni che fa il sottosegretario Delrio quando dice che la politica in questi fatti non c'entra nulla, ma questo denuncia drammaticamente che, forse, venti anni sono passati invano, se è vero, com'è vero, che ci ritroviamo facce e volti già noti venti anni fa. Credo quindi sia molto importante - e faccio istanza proprio a lei, signor Presidente - che il Presidente del Consiglio venga a riferire in Aula al Senato.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, voglio associarmi alle richieste dei colleghi, che mi sembrano pertinenti, anche dal punto di vista del Gruppo Misto e di Sinistra Ecologia e Libertà.

Vi è assoluto bisogno che il Senato, rapidamente, possa intervenire sulla materia e possa dare seguito al lavoro che è stato già intradato in Commissione giustizia, anche perché si tratta di dare dei segnali al Paese e a un'opinione pubblica che, evidentemente, è sgomenta rispetto a quanto sta accadendo.

Come lei sa, signor Presidente, io insisto da molti mesi a questa parte sulla necessità che il Parlamento nazionale possa effettivamente dare segnali politici, che possano servire a recuperare quel clima che, purtroppo, nel corso di tutti questi anni si è molto complicato, tra la politica, le istituzioni e l'opinione pubblica. Naturalmente, siccome penso che questo atteggiamento possa determinare un problema politico di grande serietà all'interno del nostro Paese, mi auguro che il Parlamento possa rapidamente

esprimersi e procedere. La nostra, quindi, è un'adesione alle richieste che sono state avanzate.

[CAMPANELLA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto*). Signor Presidente, volevo associarmi, *ad adiuvandum*, alla richiesta del senatore Di Maggio perché, per quella che è la qualità dei fatti che sono venuti a conoscenza di tutti tramite la cronaca, è opportuno che il Presidente del Consiglio riferisca a quest'Aula, al fine di valutare il livello di conoscenza che il Governo ha acquisito sugli stessi e quale sia il tipo di soluzione che intende portare avanti.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, in sintonia con le richieste dei colleghi, anche noi siamo del parere che si debba accelerare l'*iter* di approvazione di questo provvedimento, consapevoli anche del fatto che in Commissione giustizia e anche in Aula sono già stati varati alcuni provvedimenti riguardanti materie connesse.

Quindi, è auspicabile un'accelerazione da parte della Commissione, ma anche un'attenzione particolare, da parte dell'Aula, alle questioni che la Commissione giustizia ha definito e che attendono di essere esaminate.

L'urgenza sul provvedimento riguardante la corruzione e il falso in bilancio è evidente, ma non dobbiamo dimenticare che il sistema ha bisogno di ulteriori riforme e modifiche che da tempo attendono.

Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alle valutazioni sulle coperture finanziarie di provvedimenti governativi

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nei giorni scorsi è stato ampiamente discusso (ma fuori dall'Aula, e per questo ritengo sia giusto informarne l'Assemblea) un tema molto delicato, riguardante proprio l'attività del Senato, cioè la questione relativa alle valutazioni tecniche che vengono fatte sui provvedimenti all'esame della nostra Assemblea. Mi riferisco in particolare al decreto riguardante l'IRPEF, il *bonus* fiscale e altre materie connesse, che è stato oggetto di forti polemiche.

Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio, e cito da "Il Fatto" del 4 maggio, ha detto: «I tecnici del Senato contro di me per vendetta». Successivamente, ha ribadito, il 9 maggio: «Le previsioni del Senato sulle coperture per il decreto IRPEF sono tecnicamente false». La sera prima, sempre il presidente del Consiglio Renzi, aveva detto: «I tecnici del Senato hanno detto cose false». Affermazioni che poi si possono ritrovare in altre interviste e dichiarazioni, che per brevità di tempo non cito. Ne è nata una polemica, e io e altri esponenti del Senato abbiamo difeso le valutazioni tecniche.

Voglio ribadire anche qui che non c'entra nulla la difesa del Senato in quanto tale, che dovrà essere abolito o riformato, in base a quanto si discuterà (personalmente, io sono su posizioni molto avanzate e innovative); si è tentato, però, di far passare le osservazioni tecniche come un'autodifesa del Senato: neanche dei parlamentari, ma delle strutture tecniche, la cui correttezza è stata tutelata e ribadita, dopo le polemiche che hanno visto me, il senatore Calderoli e altri protagonisti, con le affermazioni del Presidente del Senato, cui do atto di essere poi intervenuto nella difesa delle valutazioni tecniche.

Personalmente, io ho anche apprezzato l'invito rivoltomi dal presidente Grasso a mantenere in un ambito istituzionale e politico questo dibattito e non investire altre sedi. Quindi, proprio in questo senso, avendo accolto l'invito del Presidente del Senato, ritengo che intervenire almeno in questa sede sia congruo, visto che non intendiamo investire altre. La Commissione bilancio, poi, continuerà

l'esame e, peraltro, ho visto che la stessa ha anche condiviso all'unanimità una serie di rilievi. Forse il Presidente del Consiglio non è stato informato che il vice ministro Morando - come si evince dai resoconti della Commissione bilancio di alcune sere fa - ha condiviso, insieme ai parlamentari di tutti i Gruppi, che non cito, intervenuti in Commissione, una serie di osservazioni, che non sto qui ad illustrare dal momento che ne discuteranno la 5a Commissione e l'Aula quando saremo sul punto dell'ordine del giorno, ritenendole congrue.

Voglio tuttavia prendere atto che solo ieri sera il ministro dell'economia Padoan - lo dico per completezza di riassunto - ha fatto delle osservazioni accettabili affermando che il Governo darà informazioni al Senato. Ha quindi difeso il provvedimento con una modalità tipica, normale di un Ministro dell'economia, perché quando si fanno osservazioni tecniche si possono poi trovare controdeduzioni, aggiustamenti. Del resto, il tema delle coperture ci ossessiona e ci affanna. Quanti provvedimenti sono stati bloccati in corso d'opera anche per osservazioni del Quirinale? Ho assistito, nella mia non breve esperienza parlamentare, alla cancellazione o all'aggiunta di emendamenti, anche in sedi improprie, nel passaggio di provvedimenti tra Camera e Senato.

Quindi, che i temi della copertura siano complessi e che la verità non sia in possesso solo di alcuni non c'è dubbio, ma mentre ieri sera il ministro Padoan ha fatto un'osservazione garbata e nel merito della vicenda, l'affermazione del Presidente del Consiglio sulla falsità delle valutazioni del Senato è inaccettabile e intollerabile. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PI)*. Credo che questo vada detto, non tanto e non solo a difesa dei funzionari che hanno fatto delle osservazioni e che le faranno al relatore e a chi segue il provvedimento, ma a difesa del Senato nel suo complesso, perché il Senato si può anche abolire, ma la verità no: questo, forse, deve capire l'esuberante Presidente del Consiglio.

Personalmente poi mi auguro che non 80, ma 800, 8000 euro vengano cancellati dal prelievo fiscale di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, di chiunque, ma purché le cifre esistano. Tuttavia non voglio entrare nel merito, perché sto intervenendo sull'ordine dei lavori, e ringrazio il Presidente di avermelo consentito. In altre sedi aggiungerò ulteriori argomenti.

Ringrazio il Presidente del Senato per l'intervento che ha svolto, accolgo il suo appello a mantenere, come sto facendo, in un ambito istituzionale, parlamentare e politico questo tema, ma mi auguro che chi deve difendere i propri provvedimenti lo faccia con modalità corrette e non accusando di mendacio il Senato e le sue strutture, perché tutto ciò non è accettabile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avrei evitato di intervenire se non fosse stato introdotto l'argomento. Tuttavia, oltre a ciò che ha appena detto il presidente Gasparri, ricordo che la scorsa settimana, in relazione a tre diverse testate giornalistiche nazionali, virgolettata e con richiesta di smentita da parte dell'interessato, era riportata un'affermazione del presidente Renzi in cui definiva l'approvazione di un ordine del giorno in Commissione nel seguente modo: «una accozzaglia... ha approvato un ordine del giorno che ha valore zero». Passata una settimana, io non ho ricevuto alcuna smentita, ed essendo stata richiesta in una sede ufficiale si intende che la cosa sia stata fatta veramente. Dico francamente che per aver votato un atto di indirizzo da me proposto, quantunque in dissenso dalla posizione espressa dal Governo, non intendo farmi dare dell'accozzaglia né da Renzi né da nessun altro. Ho espletato il mio mandato di senatore e, visto che vi è stata anche una maggioranza, devo essere stato anche convincente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Rispetto ai rilievi fatti dal presidente Gasparri, denuncio la gravità assoluta di quanto è stato detto con quelle parole, perché i funzionari, intesi come tali oppure come istituzione, sono funzionari pubblici, sono pubblici ufficiali, e quindi la frase che viene loro riferita è un reato: loro avrebbero commesso un reato di abuso, di omissione, comunque un reato. Superando anche quest'aspetto - di cui non so perché non ho seguito direttamente i lavori della Commissione bilancio, ma ho sempre avuto prova dell'onestà intellettuale del vice ministro Morando - se quella norma, come dice il Servizio bilancio è scoperta, l'andare in televisione a mostrare il 5 maggio un cedolino che verrà dato il 27 maggio, sembra un tentativo di vendere la pelle dell'orso prima di averlo preso. Se effettivamente questi 80 euro verranno

erogati - e ben vengano gli 80 euro, che mi auguro siano dati davvero a tutti - ma sono scoperti, questo vuol dire fare debito pubblico e caricare sulle spalle di tutti i cittadini italiani ciò che qualcuno sta usando per fare campagna elettorale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Maran e Zin).*

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente. Innanzitutto mi auguro che prima o poi riusciremo ad individuare bene qual è il significato della richiesta di intervenire in Aula sull'ordine dei lavori. Dovremo metterci d'accordo. Infatti, abbiamo appena ascoltato due interventi, del senatore Gasparri e del senatore Calderoli, di carattere politico, su fatti politici e con giudizi politici che non hanno nulla a che vedere con l'ordine dei lavori di questa seduta. Dobbiamo quindi metterci d'accordo per evitare che il Parlamento diventi una piazza nella quale chi ha un'idea si alza, chiede la parola e la ottiene *(Applausi dal Gruppo PD)* perché c'è un articolo del Regolamento che prevede interventi sull'ordine dei lavori. Cosa abbia a che fare con l'ordine dei lavori l'intervento del senatore Gasparri non lo so, né so cosa vi abbia a che fare l'intervento del senatore Calderoli.

Rispetto poi al merito della questione, quello cui si riferisce il senatore Gasparri è un provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, firmato dal Presidente della Repubblica e bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Fino a quando non ci sarà una prova provata, che finora non ho visto, quel provvedimento ha copertura, perché nel nostro ordinamento questo è previsto, e così è stato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Sull'ordine del giorno, per i rapporti di amicizia che intrattengo con il senatore Calderoli, ricordo che un ordine del giorno è un ordine del giorno e noi dobbiamo un grande rispetto a quello approvato in la Commissione, come lo dobbiamo a tutti gli ordini del giorno che vengono approvati in Commissione ed in Aula; tuttavia, esso ha il valore che il nostro ordinamento attribuisce agli ordini del giorno, un valore che, naturalmente, è diverso da quello attribuito all'approvazione in Commissione e in Aula di emendamenti e testi di legge. Sono cose diverse. Quindi, con molto rispetto, teniamo tutto nell'ambito della relatività. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Colleghi, data la rilevanza del provvedimento sulla corruzione e l'attualità del tema convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per decidere il calendario in vista dei prossimi giorni e del periodo postelettorale.

[BRUNO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRUNO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intanto la ringrazio e poi, se l'argomento sarà quello che abbiamo testé discusso, vorrei chiederle, qualora lo ritenesse opportuno, di convocare in questa Conferenza dei Capigruppo anche il Presidente della Commissione giustizia.

[PRESIDENTE](#). Il Presidente della Commissione giustizia ci ha già illustrato tutto quello che aveva da illustrare. Siccome la Conferenza dei Capigruppo tratterà anche altri argomenti, la sua presenza dovrebbe essere limitata, e non mi pare il caso. La ringrazio, ma penso che se avremo bisogno di chiarimenti lo potremo convocare dalla Capigruppo.

La seduta è sospesa fino ad ultimazione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 13,14).

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 giugno 2014.

Al fine di consentire la conclusione entro questa settimana dell'esame dei decreti-legge in materia di emergenza abitativa, tossicodipendenza e regolare svolgimento del servizio scolastico, sono previste - a partire da oggi - tre sedute uniche, senza orario di chiusura e con eventuali sospensioni rimesse alla valutazione della Presidenza, in relazione all'andamento dei lavori e alle attività delle Commissioni funzionali agli stessi lavori dell'Assemblea.

Le ratifiche di accordi internazionali già in calendario sono rinviate alla settimana dal 27 al 29 maggio, mentre il sindacato ispettivo avrà luogo, se possibile, nel pomeriggio di giovedì 15, con orario da definirsi in relazione all'andamento dei lavori sui predetti decreti-legge.

Nel presupposto che sia concluso l'esame dei provvedimenti d'urgenza, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni europee ed amministrative del 25 maggio, mentre le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

Nella settimana dal 27 al 29 maggio, oltre alle predette ratifiche di accordi internazionali, saranno esaminati i disegni di legge recanti norme anticorruzione. Su quest'ultimo punto, la decisione è stata assunta a maggioranza. Il calendario della predetta settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge in materia di competitività e giustizia sociale, nonché dei disegni di legge recanti istituzione di una Commissione di inchiesta sull'uccisione di Aldo Moro e istituzione del giorno del dono e le mozioni sulla rete diplomatico-consolare.

Nella settimana tra il 3 e il 5 giugno proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di competitività e giustizia sociale. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 4 giugno si procederà all'elezione di un senatore Segretario in sostituzione di altro dimissionario. Nella seduta pomeridiana di giovedì 5 giugno si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014:

- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 1402- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1176 - Istituzione del «Giorno del Dono».

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 giugno 2014:

Martedì	13	maggio	(unica)	h. 11	- Seguito disegno di legge n. 1413 - Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa (<i>Scade il 27 maggio</i>)
Mercoledì	14	"	(unica)	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1470 - Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 20 maggio</i>)
Giovedì	15	"	(unica)	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1430 - Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico (<i>Scade il 7 giugno</i>)
					- Interpellanze e interrogazioni

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 25 maggio. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

Martedì	27	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 -
Mercoledì	28	"	ant.	h. 9,30-13.30	Anticorruzione
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1465 - Decreto-legge n. 66, competitività e giustizia sociale (<i>Scade il 23 giugno</i>)
Giovedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1402 e connessi - Istituzione Commissione di inchiesta sull'uccisione di Aldo Moro (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
					- Disegno di legge n. 1176 - Istituzione del Giorno del dono - Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico consolare
Giovedì	29	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1402 (Istituzione Commissione di inchiesta sull'uccisione di Aldo Moro) e n. 1176 (Istituzione del Giorno del dono) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 26 maggio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 19-657-711-846-847-851-868 (Anticorruzione) e n. 1465 (Decreto-legge n. 66, competitività e giustizia sociale) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	3	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1465 - Decreto-legge n. 66, competitività e giustizia sociale (<i>Scade il 23 giugno</i>)
Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30-13,30	- votazione per l'elezione di un senatore Segretario
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	(<i>Votazione a scrutinio segreto con il sistema delle urne aperte</i>) (*)
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

(*) La chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede sarà effettuata all'inizio della seduta antimeridiana di mercoledì 4 giugno. Successivamente le urne resteranno aperte fino alle ore 12.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1413
(Decreto-legge n. 47, emergenza abitativa)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		36'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'

GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1470
(Decreto-legge n. 36, tossicodipendenze)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1430
(Decreto-legge n. 58, misure per il regolare svolgimento servizio scolastico)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1465
(Decreto-legge n. 66, competitività e giustizia sociale)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	

Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		36'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle di porre in votazione una semplice e piccolissima modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea del quale lei ha appena dato lettura. Peraltro, anche tenendo conto di tutte le osservazioni che sono state formulate nel corso del dibattito svoltosi in sede di Conferenza dei Capigruppo, la proposta che vado ad illustrare potrebbe costituire anche una sorta di «paracadute» per l'Aula, consentendo di contemperare le esigenze di speditezza con la volontà di affrontare tutta la tematica relativa all'anticorruzione e tutti i disegni di legge collegati.

Più specificamente, signor Presidente, chiedo che, proprio in funzione di «paracadute», il calendario sia modificato con l'inserimento, nella settimana dal 27 al 29 maggio - successivamente al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero all'esame del disegno di legge n. 19 e collegati - della discussione e del voto in Aula del disegno di legge n. 847, oggetto di quell'istanza cosiddetta urgentissima che è stata rappresentata poco fa.

Così facendo, qualora - secondo i timori miei e del Gruppo che rappresento - il 27 o il 28 maggio quest'Aula non fosse in grado di esaminare e votare l'intero pacchetto anticorruzione (disegno di legge n. 19 e collegati), non già per cattiva volontà della Commissione giustizia, ma per la ristrettezza temporale, per il periodo pre-elettorale nonché per la circostanza che ad oggi non c'è un testo base e che la fase emendativa non è ancora stata aperta, l'Assemblea del Senato sarebbe messa comunque in grado di fare quello che circa un'ora fa in quest'Aula la totalità dei Gruppi politici ha detto di voler fare, cioè di poter quanto meno discutere e votare limitatamente alla modifica di quattro articoli del codice penale relativi ai reati di concussione, corruzione ed abuso d'ufficio.

Non ho fatto in tempo ad esporre questa proposta in sede di Conferenza dei Capigruppo, ma credo che in questo modo potremmo essere certi che in quella settimana quanto meno un obiettivo lo si raggiunga.

Evidentemente, nel caso in cui la Commissione giustizia avrà avuto modo di terminare i lavori e l'Aula sarà così in grado di votare l'intero pacchetto dei provvedimenti anticorruzione, a quel punto la discussione del disegno di legge n. 847 sarà cancellata dal calendario e non costituirà alcun problema. Spero di essere riuscito ad illustrare chiaramente la mia proposta, su cui chiedo che l'Assemblea si esprima.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Collegli, come preannunciato, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 16,03).

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

Riprendiamo i nostri lavori.

Collegli, tenuto conto dell'assenza dei due relatori, sospendo brevemente la seduta, augurandomi che arrivino.

(La seduta, sospesa alle ore 16,03, è ripresa alle ore 16,14).

Saluto ad una delegazione del Parlamento croato

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo i nostri lavori.

È presente in Aula una delegazione del Parlamento croato, accompagnata dal senatore Di Biagio. Ad essa rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1413](#) (ore 16,15)

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza il parere espresso dalla 1a Commissione permanente, nonché ulteriori pareri della 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1 e G2 e parere contrario sull'ordine del giorno G3.

Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G4 e G5.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1 e G2 non verranno posti in votazione.

Sull'ordine del giorno G3 è stato espresso parere contrario: i presentatori insistono per la votazione?

NUGNES *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4 e G5 non verranno posti in votazione.

Onorevoli collegli, la Presidenza, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 2.20, 5.12, 5.13, 5.16 (testo 2), 5.0.1, 5.0.2, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6, in quanto recano disposizioni estranee al contenuto del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.9, che è stato peraltro già ritirato e trasformato in un ordine del giorno, sul quale il parere è favorevole.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello

del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCCHINO (*Misto*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bocchino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[CALEO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALEO](#) (PD). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTEVECCHI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 1.9 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.9 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, illustro il subemendamento 2.6/1. La nostra proposta è tesa a ripristinare le procedure per sfratto per morosità ed anche per finita locazione che verrebbero eliminate in virtù dell'emendamento 2.6.

Illustro altresì gli emendamenti 2.9 e 2.10, che impattano sul Fondo per i contributi di sostegno all'affitto. Il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, deve stabilire i requisiti minimi necessari per beneficiare di questi contributi ed i criteri per determinare l'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare, rapportato al canone di locazione. Ebbene, con l'emendamento 2.9 chiediamo che tra i criteri di assegnazione venga anche considerato lo stato di genitore separato con figlio minore. Tengo a rappresentare che questa situazione di difficoltà riguarda, nella maggioranza dei casi, la figura paterna che, a seguito della pronuncia da parte dell'organo giurisdizionale, di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, viene assolutamente a trovarsi in una situazione di seria difficoltà economica, che può comportare l'impossibilità di condurre un'esistenza dignitosa, impedendo pertanto l'esercizio del ruolo genitoriale, assolutamente necessario ai figli.

Altro criterio che proponiamo è quello di cui all'emendamento 2.10, che considera i soggetti anziani, ovverosia quelli che hanno più di 70 anni di età.

[NUGNES](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intendiamo ribadire che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 va completamente rivista, perché riteniamo che la revisione dell'articolo 11 della legge n. 9 del 2007 vada a discapito dell'esiguo fondo che deve essere un sostegno alle locazioni di chi è in difficoltà, mentre viene drenato con molta evidenza da agenzie o istituti per la locazione non meglio definiti e anche, a leggere meglio, da cooperative edilizie per la locazione. Si tratta di cooperative che si interessano di edificazione e che provvedono a creare edifici *ex novo* o a dare locazioni ai propri soggetti anche senza parametri. Riteniamo quindi che l'esiguo fondo che viene destinato alle locazioni

in difficoltà non possa essere arginato.

Inoltre, per quanto riguarda lo specifico, il fatto che le procedure previste per gli sfratti per morosità vengano equiparate a quelle per finita locazione, stabilendo tempi ancora più stretti rispetto ad un'emergenza gravissima nel nostro Paese, penso sia una dimostrazione di come questo provvedimento sia l'opposto di quello che va dichiarando di essere. *(Brusio)*.

Presidente, almeno lei mi ascolti. È proprio difficile parlare in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.4 risulta assorbito dall'emendamento 2.3.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.5 e 2.6/1, qualora vengano eliminate le parole: «Fatto salvo il comma 1-bis». Il parere è inoltre favorevole sull'emendamento 2.6.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Sull'emendamento 2.12 esprimo invece parere favorevole.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Sugli emendamenti 2.17 e 2.18 esprimo invece parere favorevole.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

[CARRARO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carraro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6/1.

Senatore Arrigoni, accetta la richiesta di riformulazione?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6/1 (testo 2), presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6 (testo corretto), nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questo emendamento ci sembra di buonsenso, per un semplice motivo. Con questo emendamento chiediamo, di fatto, di inserire un'ulteriore parametro (quello degli anni di residenza) per le valutazioni in merito alla disciplina del fondo nazionale al fine di beneficiare dei contributi integrativi di locazione.

Ci sembra molto riduttivo il fatto di prendere come unico parametro di riferimento il criterio del reddito familiare e l'incidenza dello stesso sul canone di locazione per definire chi può utilizzare questi fondi. Noi crediamo che un cittadino residente in un Comune da più anni debba avere maggiori garanzie da parte dello Stato per utilizzare questi contributi.

Riteniamo questo un emendamento assolutamente di buonsenso, e non riusciamo a capire perché il Governo, da questo punto di vista, non voglia tutelare non solo i cittadini italiani, ma tutti coloro che sono integrati nel tessuto sociale, e questo ci sembra un fatto abbastanza discriminatorio.

Pertanto, chiedo al Governo se eventualmente su questa questione possa accogliere un ordine del giorno, che vada incontro alle esigenze di tutti i Comuni del nostro Paese.

[PRESIDENTE](#). Poiché non vedo cenni di assenso da parte del rappresentante del Governo, procediamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, con questo emendamento riteniamo logico dare una premialità alle amministrazioni locali che contribuiscono, con proprie risorse, a favorire il finanziamento di questa partita.

Ci sembra abbastanza rispondente a criteri di rigore che le amministrazioni mettano a disposizione risorse, tra l'altro, in un piano strategico elaborato seriamente e, quindi, all'interno di un programma sia politico che amministrativo.

Anche in questo caso riteniamo l'atteggiamento del Governo monodirezionale: sempre contro quelle amministrazioni locali che dimostrano di essere virtuose per quanto riguarda la partita in questione e che, di fatto, non vengono premiate. Non si capisce, quindi, dove esattamente il Governo voglia andare a parare e chi voglia effettivamente premiare: sicuramente non le amministrazioni virtuose.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, intervengo per dire che ho sbagliato, nel senso che chiediamo il ritiro di questo emendamento essendo stato presentato l'emendamento 2.17, che è di eguale tenore.

Il Governo è d'accordo, tant'è vero che l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite dice la stessa cosa.

[PRESIDENTE](#). Senatore Crosio, le chiedo se ritiene sufficiente l'emendamento 2.17.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Visto che si tratta di due emendamenti identici, un voto in più non inficia i nostri lavori. Mantengo, quindi, l'emendamento 2.13 e chiedo che venga votato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.19 è improcedibile.

L'emendamento 2.20 è improponibile.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.20.

PRESIDENTE. No, perché è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.90, dalla cui approvazione risulterebbero assorbiti gli emendamenti identici 3.1, 3.111, 3.3, 3.200 e 3.2. Esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 3.4, 3.5 e 3.6. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.7, dalla cui approvazione risulterebbero assorbiti gli emendamenti identici 3.71, 3.8 e 3.201. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.13 e contrario sugli emendamenti 3.14 e 3.15. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.202, identico all'emendamento 3.203. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.17, mentre il mio parere è favorevole sugli emendamenti 3.18 e 3.19.

Sugli emendamenti identici 3.20 e 3.21 esprimo parere contrario, così come sul subemendamento 3.27/1. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.27. Sull'emendamento 3.28 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e pertanto lo ritiro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.22, così come sugli emendamenti 3.23 e 3.24. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.25, mentre sull'emendamento 3.26 c'è il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritiro pertanto il 3.0.1.

Sull'ordine del giorno G3.1 esprimo parere favorevole. Infine, su entrambi gli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.200 c'è il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiro pertanto l'emendamento 3.0.1.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del

relatore su tutti gli emendamenti e accolgo l'ordine del giorno G3.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.90.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.90, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.111, 3.3, 3.200 e 3.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, si tratta di emendamenti identici che, nell'articolo dedicato all'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, quanto meno pongono un limite sopprimendo una deroga. Dal momento che da una parte ci vendiamo le case popolari e dall'altra vogliamo risolvere l'esigenza abitativa (il che ci sembra quanto meno in contrasto) con questi emendamenti limitiamo in parte gli effetti. Peraltro, poiché sono emendamenti presentati da Gruppi diversi, si potrebbero pure votare, e pertanto rivolgo a tutti un invito in questo senso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, identico all'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.8 e 3.201, mentre l'emendamento 3.71 è

stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, fino alle parole «nelle periferie».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.10 e l'emendamento 3.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

[SCIBONA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, la nostra posizione è stata chiara già in Commissione: noi siamo contro la svendita del patrimonio residenziale pubblico, ma ancora di più lo siamo se le finalità con cui si vuol vendere sono diverse da quelle dell'edilizia sociale. Quindi, vorremmo aggiungere la parola «interamente» per far sì che sia un po' più limitata la possibilità dell'utilizzo di questi soldi.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, fino alle parole «nelle periferie».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.14 e l'emendamento 3.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202, identico all'emendamento 3.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.202, presentato dalla senatrice Cantini, identico all'emendamento 3.203, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 3.16 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 3.210 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20, identico all'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni, identico all'emendamento 3.21, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27/1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.27/1, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.27, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 3.28 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dai senatori Bonfrisco e Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dai senatori Mattesini e Tomaselli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 3.26 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.0.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo alla presentatrice se intende insistere per la votazione.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, credo che l'articolo 3-*bis*, che si propone di aggiungere con questo emendamento, rappresenti un ripristino di legalità o almeno di giustizia. Non ci appare chiaro, infatti, perché, in ordine alla dismissione del patrimonio immobiliare, gli enti privatizzati, che hanno comunque beneficiato e goduto di agevolazioni, non debbano rispondere alle stesse regole degli enti pubblici per le alienazioni. L'articolo in questione, però, prevede anche di contenere queste limitazioni. Mi sembra strano vi sia la contrarietà della Commissione bilancio a norma dell'articolo 81 della Costituzione, se ho ben compreso, visto che si tratta di enti ormai privatizzati.

Chiedo dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Nugnes, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.200, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge - che temo riusciremo a trattare solo parzialmente - che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei cominciare ad esprimere il parere a partire dall'emendamento 4.34, perché approvandolo risulterebbero preclusi o assorbiti numerosi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, l'emendamento 4.1 deve essere comunque votato prima.

MIRABELLI, *relatore*. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque, esprime parere contrario?

MIRABELLI, *relatore*. Sì, signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.7, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.34. Infine, invito a ritirare gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 4.81, 4.8, 4.9, 4.11 e 4.200.

PRESIDENTE. Possiamo fermarci qui, perché sull'emendamento 4.700 abbiamo la necessità di attendere il parere della Commissione bilancio, che ancora non abbiamo.

MIRABELLI, *relatore*. Possiamo accantonarlo, signor Presidente?

PRESIDENTE. Vi sono correlazioni con altri emendamenti che mi porteranno poi a passare all'articolo 5.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.11 e 4.200, mentre gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.6 e 4.81 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5a Commissione sull'emendamento 4.700, i restanti emendamenti all'articolo 4 e l'ordine del giorno vengono accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 5.1, 5.2 e 5.3.

Sull'emendamento 5.4 (testo 2), la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8, 5.10 e 5.11 e parere favorevole sull'emendamento 5.414. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.14 e 5.15.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.170. Sull'emendamento 5.18 (testo 4) il parere è favorevole, chiedendo però che la parola «stipulati» venga sostituita con la parola «registrati».

Sull'emendamento 5.180 il parere è contrario. Invito ad accogliere l'ordine del giorno G5.100.

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono improponibili.

Sull'emendamento 5.0.3 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2 e 5.3.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, i relatori hanno espresso parere contrario all'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5, ma credo che la Corte costituzionale si esprimerà in senso negativo su tale articolo: credo infatti che esso sia assolutamente incostituzionale, perché lede i diritti fondamentali sanciti dall'articolo 32 della Costituzione. È stato poi presentato un ulteriore emendamento dal relatore, che lede anche il diritto all'abitazione, sancito da una sentenza della Corte di Cassazione. Credo che ci stiamo muovendo in maniera davvero assurda. Se vivessimo in un Paese legale, in cui tutto funziona, questa forse potrebbe essere la ciliegina sulla torta.

Stiamo evidenziando e ventilando questo provvedimento come se, grazie ad esso, si potesse tornare alla legalità. Sappiamo bene, però, che il codice penale, con gli articoli 633 e 639-*bis*, stabilisce già che occupare un immobile abusivo è reato. Ma lo Stato ha anche il dovere di dare un'abitazione, e quindi non può dare lo sfratto, perché se vado a prendere l'occupante abusivo di un'abitazione, poi gli devo dare un'abitazione. E allora che faccio? Invento un bellissimo emendamento in cui dico che per dieci anni dovrà vivere nell'illegalità, perché non potrà neanche iscriversi nelle liste per l'assegnazione degli alloggi.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Per cinque anni, in seguito a un emendamento del vostro Gruppo.

NUGNES (M5S). È vero: per cinque anni, grazie al Movimento 5 Stelle, ma la mia è una dichiarazione di voto contrario, almeno per questo, e me ne prendo la responsabilità personale. Questo, perché, per quanto l'emendamento del mio Gruppo vada comunque per così dire a drenare la norma e a

salvaguardare un diritto, comunque si mette in questa corsia. Dobbiamo dunque capire di che cosa stiamo parlando e a cosa ci stiamo riferendo. Ci stiamo riferendo a un patrimonio immobiliare molto spesso abbandonato e frutto della speculazione edilizia e a gente che non ha una casa, non ha un'abitazione e non è neanche iscritta nelle liste per l'assegnazione degli alloggi, perché sa che non avrà mai diritto ad accedere a queste abitazioni. E noi che cosa facciamo?

Noi sappiamo per certo, e qui ci sono illustri giuristi che lo sanno, che questo è soltanto un atteggiamento propagandistico, perché non ci sono i termini della legalità. Io in questo momento sono agitata, perché ritengo gravissimo aver letto queste parole in questo provvedimento, con il quale peraltro ci si vanta di voler dare una risposta alle emergenze abitative. Ma qui cade la maschera.

Ho presentato un emendamento che prevede che chi occupa case abusive non possa avere l'allaccio di luce, gas e acqua, perché chi costruisce una casa abusiva è comunque una persona che ha un reddito e delle possibilità, e probabilmente quella casa è una villa vicino al mare. In quel caso però non si interviene, lì non vale più la regola di tagliare la luce, il gas e il riscaldamento, vero?

Stiamo sparando in fronte a persone che non hanno nulla. Io lo trovo gravissimo e mi dissocio anche dall'emendamento del mio Gruppo.

[CERVellini](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SEL*). Signor Presidente, in Commissione abbiamo svolto una discussione molto impegnativa, e devo dire il confronto ha visto senatori e senatrici, persino indipendentemente dai Gruppi di appartenenza, misurarsi su questo tema, che è molto delicato. Noi riteniamo che l'articolo sia da considerarsi sicuramente anticostituzionale: non si possono mettere in relazione eventuali reati, da perseguire secondo le norme dei codici, di cui ricordo che il nostro Paese dispone, con diritti come quello alla residenza e all'allacciamento di servizi fondamentali come acqua, luce e gas. Le norme per perseguire reati ci sono e vanno applicate secondo quanto previsto dalle leggi e secondo le procedure stabilite.

L'articolo 3 della nostra Carta costituzionale prevede la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali e sociali, e che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Inoltre, vorrei aggiungere una considerazione. Successivamente, a questo articolo sono stati presentati anche altri emendamenti che tentano di moderare lo scopo addirittura persecutorio della norma verso alcuni soggetti. La norma così com'è scritta si presta ad interpretazioni assolutamente ambigue, e la possibilità di interpretazione estensiva può essere veramente portatrice di ulteriori contenziosi, in quanto anche coloro che ad esempio sono sotto sfratto possono essere intesi come occupanti senza titolo valido, o meglio con titolo scaduto. In linea teorica, anche tutti gli immobili senza abitabilità sono occupati abusivamente e senza titolo.

Noi abbiamo approvato anche delle leggi, recentemente, che riguardavano case che erano state oggetto di sentenze di demolizione, per ragioni molto serie e molto importanti, e abbiamo previsto tutta una serie di procedure. In questo caso la politica ha fatto delle scelte che si possono condividere o contrastare, ma non si possono lasciare a una cieca interpretazione questioni che attengono alle condizioni di vita fondamentali di cittadini e di tanti minori che da questi provvedimenti vengono toccati, prevedendo addirittura l'esclusione rispetto alla possibilità di inserimento nelle graduatorie. La politica fa esattamente l'opposto di quello che dovrebbe: vieta la possibilità di essere reimmessi all'interno di un percorso virtuoso e legale.

Ci vogliamo opporre fortemente a questa cosa. È veramente, questa sì, una battaglia di legalità.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato sia in Commissione, sia in Aula, le opinioni dei colleghi. Ci terrei a ricordare che ci stiamo occupando di emergenza abitativa e stiamo

cercando di dare una casa - lo dico al senatore e collega Cervellini - a coloro che non riescono ad averla.

In Italia esistono graduatorie lunghissime di cittadini italiani che partecipano a bandi di Comuni e Regioni e che attendono (e il provvedimento in esame vorrebbe ridurre i tempi di questa attesa) anni per avere una casa. L'articolo in questione interviene a tutela delle persone e dei cittadini italiani che rispettano la legalità, attendendo, secondo le procedure di legge, il proprio turno per ottenere una casa popolare.

La legalità ? lo voglio dire al senatore Cervellini ? non è tutelare coloro che improvvisamente decidono di occupare una casa senza titolo, sottraendola a chi, invece, in quelle graduatorie sta, magari, da anni. Pregherei di non raccontare quello che non c'è scritto, perché non c'è alcuna parola in questo articolo che faccia riferimento all'equiparazione delle occupazioni abusive con la situazione dei cittadini che sono oggetto di sfratto esecutivo.

Riteniamo che la legalità sia aiutare i cittadini italiani che aspettano da anni una casa e non favorire i furbi che ne occupano una senza sapere da parte dei Comuni se ne hanno titolo oppure no.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei precisare una cosa, velocemente. La seconda parte di questo articolo stabilisce che «gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli»: questa è la parte che probabilmente non è costituzionale, e su questo bisogna essere attenti. In ogni caso, l'articolo ha comunque effetti che non sono buoni. Abbiamo presentato un emendamento per mitigare questo aspetto ma, per quanto mitigato, l'articolo rimane sempre una schifezza.

[MONTEVECCHI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 5.3, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.4 (testo 2) è improcedibile.

[RICCHIUTI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere perché l'emendamento 5.4 (testo 2) è stato dichiarato improcedibile.

PRESIDENTE. Vi è il parere contrario della 5a Commissione.

RICCHIUTI (PD). Ho capito, ma io vorrei una spiegazione.

[PRESIDENTE](#). Se vuole una spiegazione occorre seguire i lavori in Commissione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

[CAMPANELLA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto*). Signor Presidente, con l'emendamento 5.5 chiediamo che gli effetti dell'articolo 5 si limitino ai Comuni in cui sono attivi servizi, bandi o altre procedure amministrative idonee a fronteggiare i casi d'emergenza abitativa: quindi nei casi in cui le amministrazioni locali forniscano valide e durature alternative. Questo, appunto, per garantire il diritto di abitazione.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Campanella, con cui peraltro abbiamo condiviso molte cose in Commissione. Credo francamente che questa discussione in Senato sia utile. Stiamo dicendo che se i Comuni sono inadempienti, allora chiunque occupi qualunque appartamento, di qualunque privato, è legittimato a farlo? Non penso sia così.

Guardate, questa non è una norma vessatoria. La norma prevede che, se qualcuno entra abusivamente, spaccando una porta, dentro la proprietà di altri, che siano pubblici o privati, chi fornisce l'elettricità, la luce e il gas non possa eseguire gli allacci e il Comune non gli possa riconoscere la residenza, non in assoluto, ma in quell'appartamento, semplicemente perché non è suo o non ha il diritto di starci, perché magari è un appartamento pubblico che spetta a qualcun altro, che magari ha più bisogno di lui. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo a votazione dell'emendamento 5.6 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.6 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.7 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 5.9 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10, identico all'emendamento 5.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, identico all'emendamento 5.11, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.414.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.414, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.12 e 5.13 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 5.16 (testo 2) è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.170.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.170, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18 (testo 5).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.18 (testo 5), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.180.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 5.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Moronese, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.3, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARTELLI](#) (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 6.5 concerne l'acquisizione di immobili da destinare sempre ad edilizia sociale o pubblica oppure nuove edificazioni. Noi proponiamo di comprare bene e costruire bene: questo è il concetto. Comprare bene significa non acquistare oggi immobili che abbiano una bassa classe energetica o non siano strutturalmente migliorabili dal punto di vista della qualità sismica. Proponiamo quindi che, nel caso si decida di comprare un immobile già costruito da qualcuno, quest'ultimo sia almeno di classe energetica B, in base al principio chi più spende più risparmia.

Per quanto riguarda gli immobili di nuova costruzione proponiamo, allo stesso modo, che si costruisca qualcosa di buono. Quindi, criteri antisismici rispettati e criteri energetici migliori. È chiaro infatti che per un immobile nuovo si possono richiedere *standard* più elevati, mentre per un immobile da riqualificare la spesa può non valere la candela. In questo caso chiediamo che per le nuove edificazioni si raggiunga almeno la classe A. Dopo di che richiediamo anche, visto che si vuol fare l'investimento e sempre che lo si faccia bene, che il fabbisogno energetico sia coperto mediante impianto di generazione autonoma, quindi con impianto fotovoltaico sulla copertura.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 6.0.2. Gli emendamenti 6.6 e 6.0.1 sono inoltre di fatto sostituiti dagli emendamenti 6.250, 6.251 e 6.252.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, ricordando però che, in attesa del parere della 5a Commissione, gli emendamenti 6.250, 6.251 e 6.252 verranno accantonati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5.

Ritiro gli emendamenti 6.4, 6.6 e 6.0.1.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.2 e 6.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.6, 6.0.1 e 6.0.2 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 6.250, 6.251 e 6.252 sono accantonati, in attesa del parere della 5° Commissione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Presidente, volevo annunciare il ritiro degli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per illustrare i subemendamenti 7.4/1 e 7.4/2, relativi all'emendamento 7.4, che riguarda il famigerato *bonus* per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Prima di tutto, vi è sempre l'estraneità della materia, e non capisco perché a volte questa venga rilevata e a volte no. Insomma, bisognerebbe mettere d'accordo l'emisfero destro con l'emisfero sinistro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Una volta messi d'accordo i due emisferi cerebrali, la cosa interessante è che noi vogliamo concedere un *bonus* per l'acquisto dei mobili, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Quindi, si tratta di una regalia a un determinato settore produttivo.

Siccome vi sono grandi problemi nel nostro ciclo di produzione, noi dovremmo avere un'idea più ampia e più strategica. Perché dobbiamo individuare solo il settore dei mobili e dei grandi elettrodomestici, e non avere una politica più chiara su quali sono i settori di intervento dell'industria sui quali vogliamo intervenire? Anche perché, come sappiamo, spesso questi mobili sono prodotti all'estero. E noi vorremmo evitare lo stesso errore commesso sul fotovoltaico, quando, con i soldi della tassazione indiretta sulla bolletta Enel, siamo andati a favorire l'industria tedesca, spagnola e infine cinese. Con la tassazione indiretta noi abbiamo favorito le industrie estere. Vogliamo stare attenti, questa volta? I grandi elettrodomestici ormai sono prodotti fuori dall'Italia.

Ora, è vero che vi sono tante industrie in crisi, ma noi dobbiamo avere una politica industriale. L'emendamento 7.4 affronta una situazione problematica, ma non è questa la politica industriale che deve avere questo Paese.

Per tale motivo, abbiamo presentato questi due subemendamenti all'emendamento 7.4, e chiediamo di votarli.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.1 (testo 2).

Sugli emendamenti 7.150, 7.2 e 7.3 la 5a Commissione ha espresso parere contrario *ex* articolo 81, della Costituzione e pertanto il parere del relatore è contrario.

Chiedo l'accantonamento degli emendamenti 7.4/1, 7.4/2 e 7.4.

Sugli emendamenti 7.400, 7.402, 7.403 e 7.0.1 la 5a Commissione ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, e pertanto il parere del relatore è contrario.

Il parere è contrario sull'emendamento 7.0.2, mentre gli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 sono stati ritirati.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 7.1 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[CERVellini](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SEL*). Signor Presidente, chiedo la votazione dell'emendamento 7.150 e vorrei anche brevemente ricordare che in Commissione qui al Senato abbiamo discusso lungamente su questo emendamento e sul precedente. L'emendamento era stato sostenuto in Commissione ed erano state trovate le risorse colpendo quelli che continuano ad essere ritenuti i «santuari», e cioè tutto ciò che è legato alle concessionarie del gioco d'azzardo del nostro Stato biscazziere, che però non sa chiedere i

soldi a chi ne riceve moltissimi.

Questo avrebbe permesso politiche che avrebbero potuto alleggerire in maniera sensibile, efficiente ed efficace la materia. È successo come per gli emendamenti riferiti agli altri articoli, caduti tutti sotto la mannaia della Commissione bilancio. Però veramente, come è stato anche ricordato, non si capisce come per coperture che pure sono state ritenute efficaci dai tecnici - i famosi e famigerati tecnici - ci sia poi una scelta politica che muove da un giudizio di tutt'altro tenore.

Insistiamo quindi per la votazione degli emendamenti che avevamo proposto e che avevano trovato condivisione nelle Commissioni competenti per materia.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 7.3 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 7.4/1, 7.4/2 e 7.4 sono accantonati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.400, 7.401 e 7.402 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 7.403, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.403, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.2.

CAMPANELLA *(Misto)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARTELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, illustro il subemendamento 8.2000/1, riferito all'emendamento 8.2000, e l'emendamento 8.3.

Questo subemendamento tende a cambiare i termini che permettono l'acquisto, da parte del conduttore, di un immobile di edilizia residenziale pubblica, perché sette anni ci sembrano veramente troppo pochi. Chiediamo di portare il termine a quindici, per un motivo molto semplice. Come è già stato ampiamente detto, lo scopo dell'edilizia residenziale pubblica non è quello di vendere, perché nel momento in cui ho un alloggio di edilizia residenziale pubblica e lo vendo a qualcuno che quindi adesso se lo può comprare lo tolgo alla disponibilità di qualcuno che non se lo può comprare né adesso e neanche - magari - dopo. Quindi, con lo scopo di dare un tetto a qualcuno, in realtà non glielo do perché c'è un avente diritto che non può avere quella casa perché gliel'ho sottratta e l'ho data a qualcun altro. Questo è lo spirito del subemendamento che, se approvato, determinerà il nostro voto favorevole sull'emendamento 8.2000.

L'emendamento 8.3 è un po' più complesso, e dovrete votarlo. L'emendamento va incontro al principio della razionalizzazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica perché, con le precedenti vendite, sempre in questo stile, abbiamo creato una struttura per cui ci sono magari dei palazzi nei quali una parte di proprietà è pubblica e un'altra privata. Cosa comporta ciò? Comporta, per esempio, delle evidenti difficoltà nel momento in cui si volesse procedere a una ristrutturazione in senso energetico, perché se tu non hai la maggioranza dei condomini (quindi la maggioranza dei

millesimi) non lo puoi fare, anche se la maggioranza relativa è in capo al soggetto pubblico. Questa, che è una proposta in difesa, stabilisce quanto segue: nel momento in cui vendiamo, cerchiamo di vendere per recuperare l'integrità della proprietà pubblica in quegli immobili in cui essa è maggioritaria. Quindi, dismettiamo dove siamo minoritari e compriamo dove siamo maggioritari; pertanto, avendo l'integrità di un intero stabile, possiamo procedere a delle opere di adeguamento, che, viceversa, non sarebbero possibili e, quindi, facciamo anche risparmiare alle casse dello Stato, perché nel momento in cui posso procedere ad una ristrutturazione energetica, i costi del riscaldamento e del raffrescamento si abbattano notevolmente.

In audizione abbiamo avuto gli esperti di CasaClima, che ci hanno presentato un caso di abbattimento di oltre il 90 per cento dei costi. Quindi, razionalizziamo e risparmiamo. Questo emendamento non potete non votarlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.2.

Mi sembra molto sbagliato prevedere, sempre e comunque, un diritto assoluto del conduttore dell'alloggio sociale di riscattarlo al termine di un periodo molto contenuto (sette anni), tra l'altro senza prevedere a quali condizioni economiche questo diritto andrebbe esercitato. Con una formulazione del genere, molti Comuni che stanno orientando le proprie politiche sul canone moderato, protratto molto più a lungo, potrebbero desistere, visto che il contenuto sociale della previsione sarebbe oltremodo limitato.

Ho quindi formulato l'emendamento 8.2, prevedendo che saranno le convenzioni a disciplinare le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Saranno pertanto le convenzioni che potrebbero contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione e deve vietare la vendita da parte del conduttore che riscatta per almeno quindici anni. Siamo tutti a conoscenza dei grandi affari che sono stati fatti da tantissime persone che hanno riscattato l'immobile per poi rivenderlo dopo qualche anno a prezzo di mercato. *(Applausi della senatrice Moronese)*.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione sulla definizione «alloggio sociale» di cui alla legge n. 560 del 1993 di cui il mio emendamento prova a riportare il senso. All'articolo 3 del decreto al nostro esame, in quella famosa revisione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, alla lettera a), si dice che tali procedure di alienazione degli immobili potranno avvenire anche in deroga, appunto, alla legge n. 560 del 1993. Questo come avverrà? Non si legge da nessuna parte che potranno essere acquistati anche da terzi, questi immobili, però si capisce che queste regole verranno stabilite da un decreto ministeriale successivo. Quindi, andando in deroga alla legge n. 560, non abbiamo alcuna garanzia che sarà rispettata la prelazione di chi occupa l'edificio.

Vorrei allora farvi riflettere (lo ha già fatto il mio collega Martelli, però non mi voglio risparmiare) su cosa è l'alloggio sociale. L'alloggio sociale ha una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi. Dobbiamo tenere presente che con l'articolo 3 del decreto al nostro esame si va in deroga alla legge n. 560. In che maniera e per quali articoli ce lo dirà poi il decreto ministeriale, oggi non lo sappiamo.

L'emendamento 8.8 da me presentato vorrebbe ribadire la prelazione dei proprietari che non possono comunque alienare l'edificio prima di quindici anni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame partendo dall'emendamento 8.7, che è stato trasformato in un ordine del giorno.

MIRABELLI, relatore. Perché, Presidente, non partiamo dall'inizio degli emendamenti riferiti all'articolo 8?

PRESIDENTE. Perché manca il parere della 5a Commissione sull'emendamento 8.2000 e, conseguentemente, non possiamo votare il subemendamento 8.2000/1. Il successivo 8.1 è stato ritirato. Gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.2000.

MIRABELLI, *relatore*. Sì, sì: capisco.

PRESIDENTE. C'è una serie di incroci...

MIRABELLI, *relatore*. Giacché sapevo che in 5a Commissione i pareri erano stati espressi, non capivo...

PRESIDENTE. Tra non molto dovremo sospendere i lavori proprio per comunicare i pareri espressi dalla 5a Commissione.

MIRABELLI, *relatore*. Sull'emendamento 8.7 trasformato in ordine del giorno esprimo parere favorevole all'accoglimento.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.13.

Sugli emendamenti 8.6 (testo 2), 8.0.1 e 8.0.8 delle Commissioni riunite c'è il parere contrario della 5a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione, e pertanto li ritiro.

Sugli emendamenti 8.14 e 8.0.3 c'è il parere contrario della 5a Commissione e pertanto esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 8.0.7 trasformato in ordine del giorno esprimo parere favorevole all'accoglimento.

Esprimo infine parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno derivante dall'emendamento 8.0.7.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente, e accolgo gli ordini del giorno G8.7 e G8.0.7.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 8.2000/1, 8.2000, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 sono accantonati.

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.7 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.11, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 8.12 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMPANELLA *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.13, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.6 (testo 2) e 8.0.1 sono stati ritirati.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.14 e 8.0.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6 sono improponibili.

L'emendamento 8.0.7 è stato trasformato dal suo presentatore in un ordine del giorno il quale, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 8.0.8 è stato ritirato.

In attesa del parere della 5a Commissione, sospendo i lavori fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,31, è ripresa alle ore 18,02).

Riprendiamo i nostri lavori.

Onorevoli colleghi, la Presidenza, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 11 del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 9.0.300, 10.70, 10.71 e 10.0.11 in quanto recano disposizioni estranee al contenuto del provvedimento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, su cui sono pervenuti i

pareri, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.2, 9.3 (testo 2), 9.200, 9.4, 9.6, 9.201, 9.202, 9.203 e 9.8 c'è il parere contrario della 5a Commissione, e pertanto su di essi esprimo parere contrario.

Ritiro l'emendamento 9.7.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.9.

Ritiro l'emendamento 9.11.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.10 è stato ritirato.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che il mio parere sull'emendamento 9.10 era favorevole, lo faccio mio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 9.12 è stato ritirato.

VACCARI (PD). Ritiro l'emendamento 9.13, signor Presidente.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, poiché sugli emendamenti 9.14 e 9.160, delle Commissioni riunite vi è un parere contrario della 5a Commissione, li ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, ma l'emendamento 9.160 è stato riformulato, pertanto siamo in attesa del parere della 5a Commissione sull'emendamento 9.160 (testo 2).

MIRABELLI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 9.17.

Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno G9.100 e G9.101, delle Commissioni riunite.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 sono stati ritirati.

Sugli emendamenti 9.0.18, 9.0.19, 9.0.15, 9.0.14, 9.0.17, 9.0.200, 9.0.8, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.16 la 5a Commissione ha espresso parere contrario *ex* articolo 81.

MIRABELLI, *relatore*. Su questi ultimi emendamenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.300 è improponibile.

L'emendamento 9.0.100, delle Commissioni riunite, è stato riformulato, pertanto siamo in attesa del parere della 5a Commissione sull'emendamento 9.0.100 (testo 2).

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, poiché sull'emendamento 9.0.900, delle Commissioni riunite, vi è un parere contrario della 5a Commissione, lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[SPOSETTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI (PD). Signor Presidente, lei ha appena detto, in sede di espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo, che l'emendamento 9.0.100 (testo 2) è in attesa di ricevere il parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Sì, senatore Sposetti, perché è stata presentata una riformulazione che credo cerchi di superare le cause che avevano portato la 5a Commissione ad esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla prima versione del testo.

SPOSETTI (PD). Con riferimento all'emendamento 9.0.200 è avvenuta la stessa cosa?

PRESIDENTE. Non c'è stata una riformulazione, quindi c'è il parere contrario della 5ª Commissione, a meno che il senatore Zeller non intenda riconoscersi nella riformulazione dell'emendamento 9.0.100 (testo 2), che però è un emendamento delle Commissioni riunite.

SPOSETTI (PD). La riformulazione dell'emendamento 9.0.200 è stata presentata?

PRESIDENTE. No, mentre l'altra è ancora *sub iudice*.

SPOSETTI (PD). Allora, signor Presidente, come si fa ad andare avanti?

PRESIDENTE. Non lo dica a me, senatore Sposetti: è veramente dura.

SPOSETTI (PD). Signor Presidente, se lei fa un ragionamento in attesa di una riformulazione, dobbiamo farlo anche per gli altri emendamenti, per rispetto dei presentatori.

PRESIDENTE. Dell'emendamento 9.0.100 c'è la riformulazione.

SPOSETTI (PD). Mi faccia una cortesia, Presidente. Cerchiamo di chiarire, solo per rispetto dei presentatori dell'emendamento, che hanno diritto di sapere che fine fa la propria proposta emendativa. Giusto?

PRESIDENTE. O qualcuno riformula l'emendamento 9.0.200 o io ho un testo su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: se i presentatori intendono riformularlo, me lo devono dire; diversamente, non si può fare altro.

SPOSETTI (PD). Signor Presidente, mi fermo qui, perché ci siamo capiti: se si è in attesa di una riformulazione, la cosa non esiste.

[PRESIDENTE](#). La riformulazione c'è già e siamo in attesa del parere della 5a Commissione sull'emendamento 9.0.100 (testo 2).

Passiamo all'emendamento 9.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, esprimere voto contrario su questo emendamento, ma non tanto per il suo contenuto. Per chi non lo sapesse, il canone concordato prevede un accordo tra le parti, ma non è stabilito di quanto tale canone sia scontato rispetto al prezzo di mercato. Quindi, già di per sé, qualunque incentivazione al canone concordato che prescindendo dall'entità della riduzione non è costituzionale e viola il principio dell'equità contributiva. Siamo però contrari in particolare alla copertura, proprio perché, nel momento in cui ci si proclama contrari allo Stato biscazziero, non si può pretendere di utilizzare i proventi del gioco d'azzardo per realizzare la copertura di qualunque tipo di provvedimento. *(Applausi del senatore Candiani)*. Anche il principio per cui se si vuole disincentivare il gioco d'azzardo si aumenta fortemente l'aliquota è sbagliato: chi è contrario ad una cosa, deve essere contrario anche a ogni provento da essa derivante: se si entra nella fase in cui si accetta il gioco d'azzardo perché può comunque generare una copertura, si sbaglia completamente. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bencini e Candiani)*.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma la velocità con cui lei governa i lavori dell'Assemblea è tale che mi ha impedito di fare un riferimento specifico ad un emendamento che è stato approvato, grazie a Dio con il mio voto contrario. Devo dire però all'Assemblea del Senato che è stato approvato l'emendamento 5.18 (testo 5), con il quale si prevede la proroga degli effetti giuridici dei commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Quindi l'Assemblea, questo pomeriggio, ha approvato la proroga degli effetti giuridici di una norma che è stata già dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Complimenti!

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Falanga, però siamo all'articolo 9.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la motivazione del nostro voto favorevole è che, dal momento che c'è una legge dello Stato che regola le condizioni del fenomeno, e ricordando che ci siamo battuti fortemente per non determinare sconti alla *lobby* e ai santuari del gioco d'azzardo, come è avvenuto in quest'Aula, almeno cerchiamo di utilizzare le risorse che arrivano, senza fare sconti, per una politica che vada a favore delle esigenze dei meno abbienti, che più soffrono per la mancanza di alloggi sociali. Quindi, rivendichiamo fortemente questa battaglia.

PRESIDENTE. Comunque, dato il parere contrario della 5a Commissione, più che di una contestazione alla copertura, si dovrebbe parlare di contestazione alla scoperta.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1 (testo 2), presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.2, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.3 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.3 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Mandelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200, presentato dai senatori Mandelli e Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 9.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

[CAMPANELLA](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Campanella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.201, 9.202 e 9.203 sono improcedibili.

Gli emendamenti 9.7 e 9.15 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.9, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 9.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.10, presentato dai senatori Caleo e Filippi, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal relatore, senatore Mirabelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.12, 9.13, 9.14 e 9.17 sono stati ritirati.

In attesa del parere della Commissione bilancio, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 9.160 (testo 2).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.100 e G9.101 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 9.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.0.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.0.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.19, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.0.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.0.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.14, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.0.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.17, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.300 è improponibile.

In attesa di approfondimenti, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 9.0.100 (testo 2) e 9.0.200.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli

emendamenti 9.0.8 e 9.0.7 sono improcedibili.

L'emendamento 9.0.900 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.0.9, 9.0.5 e 9.0.6 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 9.0.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Arrigoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.16, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RICCHIUTI (*PD*). Signor Presidente, l'articolo 10 a mio avviso contiene delle norme negative. Si interviene in materia urbanistica con modalità caotiche, non coordinate con la precedente disciplina, cercando a tutti i costi la deroga improvvisata, quando semmai l'esigenza dovrebbe essere di far funzionare meglio i percorsi ordinari della pianificazione urbanistica, cui compete armonizzare l'importante tema dell'edilizia sociale con altre istanze altrettanto importanti, per esempio la disponibilità di spazi per il lavoro ed i servizi pubblici e l'esigenza di garantire che il recupero delle aree dismesse o sottoutilizzate si traduca in occasioni positive per le città e non nel loro peggioramento.

Peraltro, oggi non esiste l'esigenza di incrementare in modo generalizzato l'offerta, forzando la pianificazione urbanistica. Da un lato, ci sono già meccanismi collaudati, come i programmi integrati di intervento o i piani di recupero, che prevedono anche la possibilità di modificare agevolmente gli strumenti urbanistici. Dall'altro, abbiamo la massa di alloggi invenduti - e sono milioni - che sarebbe opportuno destinare, almeno in parte, a finalità sociali.

La normativa prevista avrà poche applicazioni e porterà contenziosi e interventi poco trasparenti. Pertanto ho presentato l'emendamento 10.1000 volto a prevedere che i finanziamenti pubblici per gli alloggi di edilizia sociale non debbano comportare consumo di suolo naturale.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, con gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 10 cerchiamo di indirizzare l'azione di governo verso una legge che sia più razionale e più sinergica rispetto alle previsioni di carattere urbanistico a livello locale. Si cerca, in sostanza, di creare le possibilità per una rigenerazione urbana più sostenibile, oltre che per un minor uso del suolo.

Vedremo ora quali saranno i pareri da parte del Governo, ma abbiamo poca fiducia. Crediamo che, comunque, i nostri emendamenti meritino sicuramente una riflessione, anche perché in varie parti del Paese i piani di governo del territorio presentano già questo tipo di indirizzo; dal nostro punto di vista, infatti, un corretto e più chiaro uso del territorio rappresenta un buon modo di amministrare. Confidiamo nel fatto che, da questo punto di vista, ci sia da parte del Governo una valutazione positiva.

Se me lo concede, signor Presidente, desidero sottolineare anche - e ci torneremo quando arriveremo a trattare gli emendamenti accantonati all'articolo 4 - quello che dal nostro punto di vista è il punto

neuralgico di questo provvedimento. In maniera che noi riteniamo alquanto approssimativa, il Governo intende andare a reperire risorse da destinare a questo provvedimento di fatto smontando la legge obiettivo. La legge obiettivo è una delle leggi che noi riteniamo più importanti per il nostro Paese. Essa prevede che determinate opere infrastrutturali abbiano, dal punto di vista procedurale, una corsia preferenziale.

Ora, per trovare le coperture per questo provvedimento, si va a smontare la legge obiettivo. Una ricognizione delle opere che non vedranno mai la luce trova sicuramente il favore anche del nostro Gruppo. Nel nostro Paese, infatti, purtroppo la legge obiettivo è diventata quella in cui si mette «di tutto e di più», il libro dei sogni. Probabilmente, una ricognizione puntuale per quanto riguarda le opere che non saranno mai realizzate è opportuna; è opportuno cancellare tali opere e destinare quelle risorse (che di fatto bloccano il bilancio del nostro Paese) a infrastrutture che, invece, sono strategiche e molto importanti per il nostro Paese. Il Governo, invece, prende queste risorse e le mette sul piano casa. Se si intende smontare la legge obiettivo - e mi voglio rivolgere al Governo - forse sarebbe opportuno ed educato che oggi il Ministro, il signor Lupi, venisse qui a mettere la faccia su tale questione, visto che anche lui nel 2001 era favorevole alla legge obiettivo, mentre, di fatto, oggi la vuole smontare.

Su questo punto siamo molto imbarazzati. In un momento in cui sappiamo che non ci sono risorse per realizzare le infrastrutture strategiche, che sono fondamentali per il nostro Paese, il Governo fa una ricognizione e destina tali risorse al piano casa. Questo è demenziale, ed è il motivo fondamentale per il quale noi siamo contrari a questo provvedimento. Il fatto che rispetto a questo oggi il Ministro non sia presente per metterci la faccia ci lascia alquanto perplessi.

Il signor Lupi si dovrebbe preoccupare di fare una ricognizione puntuale sulla legge obiettivo e mettere i soldi a disposizione, ad esempio, di un'opera strategica come la variante di Valico che avrà bisogno - e lo vedremo nelle prossime settimane - di ulteriori 200 milioni, oltre ai 500 milioni già stanziati e aggiuntivi ai 400 destinati all'opera, perché questa non si può completare.

Pertanto, voglio vedere con che faccia i colleghi, specialmente quelli del Mezzogiorno, verranno ancora in Commissione lavori pubblici a chiedere soldi per le infrastrutture quando oggi, di fatto, dichiarano la morte della legge obiettivo. Non abbiate più la faccia tosta di venire in Commissione a chiedere ancora soldi per le infrastrutture strategiche, perché oggi le destinate ad un'altra parte. Questa è una vergogna istituzionale! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

NUGNES (M5S). Signor Presidente, illustrerò quasi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10. L'emendamento 10.201, a mia prima firma, e il successivo cercano di stabilire un ordine di priorità agli interventi di riqualificazione e di recupero, con un occhio di riguardo soprattutto agli edifici scolastici di quartiere. L'obiettivo è provare a realizzare - e in tal senso qualche ordine del giorno è stato accolto - un ampio censimento degli immobili vuoti, inutilizzati, anche di quelli che fanno parte dell'edilizia speculativa di cui abbiamo parlato o, con riferimento ad un ordine del giorno accolto, anche degli immobili che devono essere abbattuti o requisiti al patrimonio pubblico; questi ultimi, se non hanno vincoli architettonici, archeologici o ambientali e sono strutturalmente in buone condizioni, andrebbero recuperati. In sostanza, occorre recuperare l'esistente, censirlo e riqualificarlo.

Per quanto concerne gli emendamenti sulla riqualificazione energetica, mi è stato detto che vi si fa già riferimento, ma in realtà si richiama una legge che recepisce una vecchia direttiva. Noi per i nuovi edifici facciamo ancora riferimento alla classe C, mentre sarebbe opportuno, visto che stiamo varando un nuovo provvedimento, iniziare ad adeguarci alla nuova direttiva, e quindi alla classe B, per la riqualificazione energetica.

In ordine agli abbattimenti, visto che siamo nella condizione di poter abbattere e ricostruire altrove, chiediamo che venga almeno definito che l'aria di sedime lasciata libera non sia più destinata ad edificazione ma a verde pubblico. In Commissione mi è stato fatto notare, giustamente, che avremmo dovuto scrivere «destinata ad area agricola». Agli uffici è sfuggito, ma se il relatore mi stesse a sentire e mi suggerisse questo cambiamento (sostituire «area verde» con «area agricola») lo farei molto volentieri. Grazie, signor relatore, accetto il suo suggerimento.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo a tutti che i tempi iniziano a stringere!

[MARTELLI](#) (M5S). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 10.10 e il 10.23. Entrambi dovrebbero esservi di aiuto.

Il primo dovrebbe andare incontro a ciò che voi, sostanzialmente, desiderate da questo decreto, vale a dire aumentare, eventualmente con nuove costruzioni e acquisizioni, il patrimonio immobiliare. La nostra proposta è allora di farlo secondo quello che voi vorreste, per esempio, senza consumo di suolo. Visto che c'è questa discrepanza tra il concetto di consumo di suolo rispetto agli strumenti urbanistici e rispetto al consumo effettivo, sarebbe meglio avere un chiarimento, perché il consumo di suolo riferito agli strumenti urbanistici vuol dire che si intende già consumato tutto quanto è pianificato, e tutto ciò che invece non è stato consumato non è stato neanche pianificato. Paradossalmente, quindi, se fosse stato pianificato il consumo di tutto il suolo, da adesso in avanti potremmo dire che non consumiamo più niente: e grazie, non abbiamo più la possibilità di consumarlo! Noi proponiamo quindi che, nel caso si realizzino nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica, per lo meno si faccia precedere tali realizzazioni da un censimento del patrimonio: prima cioè di decidere di costruire, bisogna capire quale sia il bisogno abitativo, e, in secondo luogo, quanti edifici siano liberi e quanti occupati da chi ne ha realmente titolo. Questa è la pianificazione, come è stato detto precedentemente in sede di discussione generale: prima si pianifica e poi si costruisce, dal momento che non vi è neanche un'urgenza. Nel caso si decida di comprare il già costruito, facendo un favore ai costruttori, per lo meno che si compri un prodotto di qualità, che abbia una classe energetica di un livello accettabile (almeno classe B). Altrimenti, si rischia di comprare un prodotto di pessima qualità, facendo fare un affare solo a chi vende.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.23, anche in questo caso lo scopo è di non incorrere in una procedura di infrazione europea. Con l'articolo 10, infatti, voi modificate la definizione di alloggio di edilizia sociale o di alloggio residenziale sociale. Per evitare, ai sensi degli articoli 107 e 108 (*ex* 87 e 88) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di andare incontro all'infrazione in tema di aiuti di Stato si deve prescrivere esplicitamente che quegli immobili devono essere locati, non venduti. Quindi, non si può in alcun modo aggiungere la frase «oppure alla locazione con patto di futura vendita», come da voi previsto all'articolo 10. Se voi incorporate questa frase nella definizione di alloggio sociale violate due articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il quale si va in procedura di infrazione certa. Quindi, facciamo risparmiare qualcosa ai cittadini, per lo meno lasciando la definizione originale di alloggio sociale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[BIGNAMI](#) (Misto). Signor Presidente, l'emendamento 10.0.8 va a modificare il decreto legislativo n. 122 del 2005 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, rendendolo un po' più efficace.

Nei primi otto anni di applicazione del provvedimento, sono emerse forti criticità sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alla stipula da parte dei costruttori delle polizze fideiussorie a favore degli acquirenti di immobili sia per quanto riguarda la consegna della polizza assicurativa decennale indennitaria a beneficio degli acquirenti. Studi di settore hanno, infatti, rilevato che il rilascio delle garanzie fideiussorie è rispettato solo dal 30 per cento dei costruttori di nuovi immobili, e tale percentuale si riduce fortemente nelle Regioni del Sud.

In alcuni casi i costruttori chiedono agli acquirenti di firmare la dichiarazione di rinuncia alla fideiussione, o in altri casi viene proposto loro un prezzo più vantaggioso di acquisto in caso di rinuncia alla fideiussione. Si tratta di pratiche del tutto illecite, che è nostro dovere contrastare. Vi è inoltre la prassi frequente di non consegnare all'acquirente un'assicurazione postuma decennale a garanzia dei gravi difetti.

Il decreto in questione prevede un sistema sanzionatorio inadeguato, che va a limitare l'efficacia della tutela introdotta a beneficio degli acquirenti. Il mancato rilascio della garanzie previste dalla legge fa sì che i cittadini che hanno versato acconti per acquistare un immobile, in caso di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa costruttrice, risulteranno privi di tutela, e i loro risparmi andranno irrimediabilmente perduti. Inoltre, il mancato rilascio della fideiussione comporta la mancata

alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari già avvenuti in passato. La non corretta applicazione delle norme contenute del decreto legislativo n. 122 del 2005 comporta, inoltre, uno squilibrio di mercato tra gli imprenditori che, osservando la legge, si fanno carico di maggiori oneri e gli altri operatori.

Il presente emendamento mira ad eliminare le criticità evidenziate sia in ordine alla stipula della polizza fideiussoria sia in ordine al rilascio della polizza assicurativa.

Si lascia inalterata la possibilità per l'acquirente di chiedere che sia dichiarata la nullità del contratto, come già previsto dalla legge, e si introduce un obbligo da parte del notaio rogante di verificare in sede di stipula del contratto il rilascio della polizza fideiussoria e dell'assicurazione decennale. Qualora non venissero rilasciate, si può procedere comunque con la stipula, ma il notaio è tenuto a segnalarlo al Comune in cui si trova ubicato l'immobile ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale. La sanzione verrà incassata in parte dall'ente comunale ed in parte andrà ad alimentare il Fondo di solidarietà. Si esclude, inoltre, per l'acquirente la facoltà di rinunciare alle tutele previste dalle norme introdotte.

Si prevede anche un'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 122 del 2005, che va a sanare la disparità di trattamento tra le vittime della crisi del costruttore coinvolte in procedure concorsuali e quelle coinvolte in procedure esecutive.

Infine, si riaprono i termini per accedere al Fondo di solidarietà, anche per gli acquirenti coinvolti nei fallimenti immobiliari dall'entrata in vigore delle seguenti modifiche al decreto.

Ci sono tante persone che perdono tutti i loro soldi illudendosi di comprare una casa. Costoro hanno una legge che li tutela, ma in realtà questo non avviene perché nella normativa vi sono tanti *vulnus*.

In ultimo, ma non per ultimo, c'è una piccola correzione da fare, perché in realtà la legge non riconosce, in caso di prelazione, il diritto del coniuge. (*Applausi dai Gruppi Misto, M5S e LN-Aut*).

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, desidero specificare il contenuto del nostro emendamento 10.0.201 simile a quello testé illustrato, proposto dai colleghi in merito alla questione riguardante la tutela degli acquirenti degli immobili da costruire. Si tratta di una problematica sentita, dal momento che purtroppo ci sono folte schiere di persone che hanno investito i loro risparmi - i risparmi di una vita - nell'acquisto di una casa, per poi vedere sfumare tutto, magari all'interno di un fallimento.

Desidero altresì precisare che nella problematica riguardante il rilascio di polizza fideiussoria da parte delle ditte costruttrici interviene il grave problema degli istituti bancari, che da tempo purtroppo non concedono fideiussioni alle stesse società immobiliari. Si tratta di un problema che riguarda gli istituti di credito, che vengono sempre più a minare la possibilità di molte persone di avere un sostegno per rendere efficace ed effettiva questa norma.

In seguito ascolteremo il parere di relatori e Governo, ma consapevoli della portata di questo emendamento e delle difficoltà ad esso connesse siamo fin d'ora disponibili ad eventualmente trasformarlo in ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1000 (*già* 10.0.12), così come sugli emendamenti 10.1, 10.2 e sul 10.3, che risultano assorbiti dall'emendamento 10.15 e sui quali formulo un invito al ritiro. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 10.4.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.5 e 10.200, che sono identici. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 10.8 e 10.9, che sono identici, nonché sugli emendamenti 10.201 e 10.10.

L'emendamento 10.11 è stato ritirato.

Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 10.12, 10.13, 10.202 e 10.14, mentre è favorevole sull'emendamento 10.15 (testo 2).

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 10.16, 10.17 e 10.18, mentre è favorevole

sull'emendamento 10.19.

Il parere è contrario sugli emendamenti 10.20, 10.21, 10.22 e 10.23. Sull'emendamento 10.24 il parere è favorevole. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 10.25, 10.26, 10.27, 10.28 e 10.30 e favorevole sull'emendamento 10.34.

Il parere è contrario agli emendamenti 10.32, 10.31, 10.33, 10.36, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41 e 10.42 e favorevole all'emendamento 10.44. Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 10.43 e 10.203. Il parere è poi favorevole all'emendamento 10.45, a condizione che vengano espunte le parole: «con medesima destinazione d'uso e», e contrario agli emendamenti 10.48 e 10.49.

Sull'emendamento 10.50 il parere è favorevole. Sull'emendamento 10.700, a firma dei relatori, manca il parere della 5a Commissione. Il parere è contrario sugli emendamenti 10.52, 10.53, 10.54 e 10.56/1. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.56, identico agli emendamenti 10.57 e 10.58, nonché sugli emendamenti 10.59 e 10.60 (testo 2).

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 10.62, 10.63, 10.64, 10.65 (testo 2), 10.68 e 10.69 e favorevole sull'emendamento 10.74, identico all'emendamento 10.204, e sull'emendamento 10.79, identico agli emendamenti 10.76, 10.77 e 10.78.

Il parere è contrario sugli emendamenti 10.80, 10.81, 10.205, 10.82, 10.83, 10.84 e 10.86. Sull'emendamento 10.87 (testo 2) manca il parere della 5a Commissione. Il parere è contrario sugli emendamenti 10.88, 10.89, 10.207 e favorevole all'emendamento 10.90. Il parere è poi contrario agli emendamenti 10.91, 10.92, 10.93, 10.208, 10.94, 10.95, 10.96 e favorevole agli emendamenti 10.97 e 10.99.

Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G10.1 e G10.2. Invito a ritirare l'ordine del giorno G10.3, perché la richiesta dell'aggiornamento dei Comuni ad alta tensione abitativa è stata già prevista in una proposta precedente relativa all'articolo 9, in cui abbiamo previsto di aggiornare la delibera CIPE.

Sugli emendamenti 10.0.1205, 10.0.1206 e 10.0.4 c'è il parere contrario della 5a Commissione.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 10.0.3, 10.0.6 e 10.0.5.

Esprimo invece favorevole sull'emendamento 10.0.200 come riformulato a seguito del parere contrario della 5a Commissione sul secondo comma.

In riferimento all'emendamento 10.0.8, identico agli emendamenti 10.0.200 e 10.0.201, propongo di approvare una piccola parte degli emendamenti, che sono uguali, per sanare una situazione complicata. È infatti sfuggito al legislatore il fatto che al coniuge non viene consentito di esercitare la prelazione rispetto a queste vicende.

Dell'emendamento farei quindi salva la parte contenuta al comma 7, lettere *b*), *c*) e *d*). Solo in riferimento a questa parte esprimo pertanto parere favorevole, chiedendo il voto per parti separate. Sarebbe auspicabile il ritiro del resto dell'emendamento e la trasformazione in ordine del giorno. Rispetto all'accoglimento di quest'ultimo esprimerei poi un parere favorevole.

PRESIDENTE. È però pervenuta una richiesta di invarianza finanziaria da parte della 5a Commissione.

MIRABELLI, *relatore*. Lo capisco, signor Presidente, ma visto che la Commissione si deve riunire, presentando la proposta come relatore...

PRESIDENTE. Propongo di accantonarli ...

MIRABELLI, *relatore*. ...poi non credo che usare il termine «familiare» piuttosto che «coniuge» cambi dal punto di vista della sostenibilità finanziaria.

PRESIDENTE. Ne sono convinto anch'io.

Dunque, rinviando alla 5a Commissione i tre emendamenti con la riformulazione da lei proposta e attendiamo il parere.

MIRABELLI, *relatore*. Si voterebbe soltanto la parte riformulata, mentre tutto il resto dell'emendamento diventerebbe un ordine del giorno che è già stato presentato.

Mi scusi se lo ribadisco, ma mi risulta che l'ordine del giorno sia già stato presentato.

PRESIDENTE. A me non è giunto.

MIRABELLI, *relatore*. So che i presentatori lo avevano preparato.

Sull'emendamento 10.0.9 c'è il parere contrario della 5a Commissione.

Rispetto all'emendamento 10.0.10 esprimo parere favorevole.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bignami, accetta la modifica all'emendamento 10.0.8 proposta dal relatore?

[BIGNAMI](#) (*Misto*). Signor Presidente, potrei accogliere la richiesta di modifica, però non mi è chiaro (e al riguardo vorrei una conferma) se l'ordine del giorno è stato presentato. A me non risulta agli atti.

PRESIDENTE. Neanche a me.

BIGNAMI (*Misto*). Non vorrei che...

[PRESIDENTE](#). No, senatrice Bignami. Una volta pervenuto il testo, procederò alla votazione.

Vorrei sapere se anche la senatrice Stefani è disposta ad accogliere la proposta di modifica.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, ho chiesto solo di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno.

Nel caso in cui la collega Bignami dovesse accettare la riformulazione del suo, le chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento riformulato.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, propongo di accantonare gli emendamenti 10.0.8, 10.0.200 e 10.0.201.

Mentre la Commissione bilancio è riunita, vi chiedo di predisporre l'ordine del giorno.

Avevamo promesso al senatore Azzollini di far riunire alle ore 18.15 la sua Commissione, ma mi sembra che i termini siano cambiati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1000.

[CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carraro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1000, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. I presentatori intendono accogliere l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 10.1 e 10.2?

MANCUSO (*NCD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 10.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.4, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5, identico all'emendamento 10.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.5, presentato dalle Commissioni riunite, identico all'emendamento 10.200, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.8, identico all'emendamento 10.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.9, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.201, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.11 è stato ritirato.

Passiamo agli emendamenti 10.12, 10.13 e 10.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei chiedere ai relatori, stante il parere contrario della 5a Commissione, di poter trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 10.202.

Stiamo parlando della possibilità di ridurre l'IMU agli alloggi ex IACP, che è una tassa sull'immobile notevolmente elevata essendo essi equiparati alla seconde case. È inutile parlare in questa sede di emergenza abitativa quando i soggetti che alloggiano negli ex IACP e negli immobili ALER devono essere soggetti ad un'elevatissima imposizione fiscale.

Con l'ordine del giorno si chiede, quindi, al Governo di valutare la possibilità di equiparare detti alloggi, che a tutti gli effetti sono sociali, alle abitazioni principali, per le quali non è prevista l'IMU ma semmai, in forma ridotta, un'imposizione fiscale che è dettata dalla TASI.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi a tale riguardo.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.202 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli emendamenti 10.12 e 10.13 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 10.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.15 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.15 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.16, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo ***(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, della prima parte dell'emendamento 10.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.17 e l'emendamento 10.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.19, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

PEZZOPANE (PD). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.21, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.22, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.23, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.24, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.25, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.26, identico all'emendamento 10.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.26, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, identico all'emendamento 10.27, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.28, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.29 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.30, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.34, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.32, 10.31 e 10.33.

L'emendamento 10.35 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.36, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.37 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.38, identico agli emendamenti 10.39 e 10.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.38, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio, identico agli emendamenti 10.39, presentato dal senatore Mancuso, e 10.40, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.41, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.44, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 10.43 e assorbito l'emendamento 10.203.

Passiamo all'emendamento 10.45, su cui il relatore ha suggerito una riformulazione. Chiedo ai presentatori se accettano tale proposta.

[RANUCCI](#) (PD). Signor Presidente, accetterei la proposta, chiedendo però ai relatori che la riformulazione sia la seguente: «comunque già dotata di infrastrutture e servizi», con l'aggiunta, quindi, della locuzione «già». Poiché qui si parla di aree che devono avere dei pesi urbanistici, la condizione è che vi siano già delle infrastrutture e dei servizi esistenti sull'area.

[MIRABELLI](#), relatore. Va bene.

[NENCINI](#), vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.45 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.45 (testo 2), presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.46 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.47.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Vorrei chiedere come mai il relatore non mi abbia chiesto di riformulare l'emendamento 10.47, visto che in Commissione mi ha detto che l'errore era la dicitura «verde pubblico».

PRESIDENTE. Magari ci ha ripensato.

NUGNES (M5S). Vorrei sollecitarlo a chiedermi di riformularlo.

PRESIDENTE. Magari poteva pensarci spontaneamente.

NUGNES (M5S). Può darsi che fosse distratto, perché quando ho fatto la dichiarazione era molto distratto. Quindi volevo dargli un'altra *chance*.

PRESIDENTE. Signor relatore, ha qualche dubbio sull'emendamento 10.47 o mantiene il parere contrario?

NUGNES (M5S). Cioè che invece di «verde pubblico» si dica, più correttamente, «area agricola».

MIRABELLI, relatore. Comunque, è già previsto nel comma 8 della legge.

[PRESIDENTE](#). Quindi, immagino che il suo sia un invito al ritiro.

Senatrice Nugnes, accetta l'invito del relatore?

NUGNES (M5S). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.48, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.49, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.50, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.51 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.52, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5a Commissione, dispongo l'accantonamento degli emendamenti dal 10.700 al 10.56.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.59, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.60 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 10.60 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.61 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.62, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cervellini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.63, 10.64 e 10.65 (testo 2) sono improcedibili.

Gli emendamenti 10.66 e 10.67 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.68, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.69, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.70 e 10.71 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.74, identico all'emendamento 10.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.74, presentato dalle Commissioni riunite, identico all'emendamento

10.204, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.79, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.80, identico agli emendamenti 10.81 e 10.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.80, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni, identico agli emendamenti 10.81, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, e 10.205, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 10.82.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 10.82, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, fino alle parole «e sociale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.82 e gli emendamenti 10.83 e 10.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.84.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.84, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.85 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.86.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.86, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5a Commissione, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 10.87 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.88, identico agli emendamenti 10.89 e 10.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.88, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni, identico agli emendamenti 10.89, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 10.207, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.90.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.90, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.91.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.91, presentato dai senatori Nugnes e Ciampolillo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.92, identico agli emendamenti 10.93 e 10.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.92, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio, identico agli emendamenti 10.93, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori, e 10.208, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.94, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, più che una dichiarazione di voto, vorrei fare un appello ai colleghi del Sud, proprio per capire se hanno consapevolezza del fatto che con questo provvedimento di fatto si dà al Governo la facoltà di intervenire sulla legge obiettivo e cancellare opere strategiche, ma non si sa in virtù di cosa, perché non abbiamo capito bene quale sarà il principio sul quale ragioneranno. Nonostante sappiamo che le opere strategiche, dal punto di vista procedurale, sono particolarmente in sofferenza nel Mezzogiorno, si dà facoltà al Governo di cancellarle in maniera indiscriminata.

Ritenendo pertanto la cosa abbastanza imbarazzante sotto questo profilo, ribadisco quanto detto prima: in altre occasioni ci ritroveremo nella situazione in cui si andranno ancora a ricercare fondi per le infrastrutture strategiche, che di fatto o non ci saranno più o saranno svuotate e, guarda caso, ritengo che ciò avverrà un'altra volta nel Mezzogiorno. Non voglio dunque sentire ancora la solita litania per cui si agisce in maniera indiscriminata sulle opere del Mezzogiorno: pertanto, ognuno faccia il proprio esame di coscienza e su questo esprima il proprio voto.

Chiedo pertanto la votazione dell'emendamento 10.94.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.94, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.95, identico all'emendamento 10.96.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.95, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 10.96, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.97.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.97, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.99.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.99, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.1 e G10.2 non verranno posti ai voti.

Senatrice Nugnes, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.3?

NUGNES (M5S). No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.0.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.1204 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.0.1205, 10.0.1206 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Mancuso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.5, presentato dal senatore Cervellini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.2000 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 10.0.2000 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.0.8, 10.0.200 e 10.0.201 sono accantonati in attesa del parere della 5ª Commissione e dell'ordine del giorno.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.0.9 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.10, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.11 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole solo sull'emendamento 11.2, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.0.1.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 11.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.100 è stato ritirato.

Invito il presidente Azzollini a darci qualche notizia sui tempi necessari alla 5a Commissione per la formulazione dei pareri.

[AZZOLLINI](#) *(NCD)*. Signor Presidente, ritengo che entro le 20 saremo in grado di comunicare i pareri. Ho sentito però numerose riformulazioni: speriamo di farcela comunque.

PRESIDENTE. C'è molto da fare e c'è anche qualche accantonamento.

[AZZOLLINI](#) *(NCD)*. Signor Presidente, possiamo provare a formulare i pareri entro le 19,45.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, il presidente Azzollini chiede circa mezz'ora di tempo per formulare i pareri, dopodiché gli uffici chiedono un'altra mezz'ora per recepirli. Propongo quindi di sospendere la seduta fino alle 20,30.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 20,33).

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

La seduta è ripresa.

Informo l'Assemblea che i lavori della 5ª Commissione sono appena terminati e che la Presidenza non è ancora in possesso del parere. È quindi necessaria un'ulteriore sospensione. Sospendo pertanto la seduta fino alle 21,20.

(La seduta, sospesa alle ore 20,33, è ripresa alle ore 21,20).

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

La Presidenza, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 12, 13 e 14 del decreto-legge, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.7 in quanto recano disposizioni estranee al contenuto del provvedimento.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Lei ha dato le dichiarazioni di improponibilità e inammissibilità. Oggi abbiamo lungamente dibattuto sull'applicabilità dell'articolo 97 del Regolamento in sede di Commissione. Non mi risulta però che sia in corso una discussione sull'applicabilità o meno dell'articolo 97, comma 1, in Aula. Lo dico perché mi sarei aspettato che avesse dichiarato inammissibile o improponibile l'emendamento 13.8.

Infatti, che si usi un emendamento a un provvedimento sull'emergenza abitativa, una parte del quale riguarda anche Expo 2015, per togliere surrettiziamente 50 milioni dal fondo rotativo per i pagamenti

della pubblica amministrazione alle imprese al fine di incrementare di 50 milioni il fondo per le fondazioni lirico-sinfoniche mi sembra veramente una bestemmia. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*).

È inutile riempirsi la bocca dicendo che avremmo finalmente pagato i debiti della pubblica amministrazione quando poi, costantemente, questo fondo viene usato per fare - chiedo scusa per il termine - delle marchette. Con buona grazia del ministro Franceschini, infatti, quei soldi, se vuole, li va a trovare da un'altra parte, ma non va a toglierli da un fondo destinato alle imprese, ai pagamenti e per il rilancio dell'economia.

Mi chiedo come sia riferibile al decreto-legge che noi stiamo discutendo il fatto di dare 50 milioni in più, rispetto ai 75 già destinati, alle fondazioni lirico-sinfoniche. Quindi, la prego di rivalutare l'ammissibilità di questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso atto del lavoro delle Commissioni e del giudizio di ammissibilità reso in quella sede. Comunque, approfondiremo ulteriormente per la parte che lei ci ha sottoposto.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.700. Gli emendamenti 4.12, 4.13, e 4.19 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 4.34. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.15, e favorevole sull'emendamento 4.16.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.21. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.22. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.23.

Sull'emendamento 4.24, chiedo ai presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.25. L'emendamento 4.26 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.34. Ritiro l'emendamento 4.28. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.29. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.30 e sull'ordine del giorno G4.1.

Ritiro gli emendamenti 4.0.700, 4.0.32 e 4.0.33.

NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, non abbiamo capito il parere espresso sull'emendamento 4.17 da parte sia del relatore che del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.17 ha avuto il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Potrà chiederne la votazione.

CROSIO (*LN-Aut*). Chiederemo comunque di metterlo in votazione, però mi sembra abbastanza anomalo, perché si propone la soppressione di due commi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.700.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 4.700, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.12 e 4.13 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 4.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17, presentato dai senatori Crosio e Arrigoni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.18 e 4.20 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 4.19 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.21, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.22, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.23, presentato dai senatori Arrigoni e Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1412

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.24 è stato formulato un invito a trasformarlo in ordine del giorno. I presentatori accolgono tale invito?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.24 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25. Suspendo la votazione.

Chiedo al relatore di pronunziarsi. Votando l'emendamento 4.25, si ritiene poi assorbito l'emendamento 13.0.3 delle Commissioni.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai proponenti di ritirare l'emendamento 4.25, perché l'emendamento 13.0.3 sembra scritto meglio.

PRESIDENTE. Senatore Laniece, accoglie la richiesta del relatore?

[LANIECE](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, l'emendamento 13.0.3 è un emendamento completo di salvaguardia e, quindi, ritiriamo l'emendamento 4.25.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 4.27 e 4.28 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 4.26 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 4.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.29, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.30, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 4.0.31, 4.0.700, 4.0.32 e 4.0.33 sono stati ritirati.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 6 hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, e quindi il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Panizza, lei ha presentato una riformulazione dell'emendamento 6.252. Ciò significa sospendere i lavori per avere un parere della Commissione bilancio.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, le chiedo di rinviare l'esame dell'emendamento di modo che, se nel frattempo arriva il Presidente della Commissione bilancio, forse riusciamo a risolvere la questione, visto che ne abbiamo discusso in Commissione. Abbiamo solo specificato meglio la richiesta del Ministro.

PRESIDENTE. Restano pertanto accantonati gli emendamenti 6.250, 6.251 e 6.252.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 7.4/1 e 7.4/2. Sull'emendamento 7.4 il parere è favorevole.

I restanti emendamenti hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio e quindi il parere è contrario.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, mi scusi se insisto. Non ho capito perché non abbiamo votato l'emendamento 4.0.700. Avevo capito che l'avremmo votato successivamente.

PRESIDENTE. È stato ritirato dai relatori.

CIOFFI *(M5S)*. E non posso farlo mio?

Scusate, ma in Commissione l'abbiamo approvato. Capisco che è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma possiamo votarlo. Lo faccio mio e lo votiamo. Altrimenti non si capisce: lo abbiamo approvato in Commissione. Il Parlamento sarà più importante dell'articolo 81 o no? *(Alcuni senatori del Gruppo Per l'Italia fanno cenno di no)*. No? E allora non contate niente. Allora, hanno ragione che vi vogliono abolire.

Comunque, lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cioffi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.700, ritirato dai relatori e fatto proprio dal senatore Cioffi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 6.250 e 6.251.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Ricordo che l'emendamento 6.252 resta accantonato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4/1.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4/1, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4/2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4/2, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo che l'emendamento 7.4 sia votato per parti separate, ovvero che si voti prima il capoverso 2-*bis* e successivamente il 2-*ter*.

Nell'ipotesi dovesse emergere una contrarietà, chiedo, prima di procedere con il voto per alzata di mano, la verifica del numero legale.

[GHEDINI Rita](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (*PD*). L'intento del senatore Calderoli è ovviamente di procedere alla verifica del numero legale.

L'emendamento ha senso nella sua integrità, e quindi dobbiamo votarlo integralmente.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, a questo punto dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento.

Vorrei suggerire una cosa ai colleghi: quando c'è una proposta del genere la si accoglie, in modo che si possa procedere con la votazione con il sistema elettronico, senza quindi fare la verifica del numero legale. Ma, visto che c'è contrarietà, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votare per parti separate l'emendamento 7.4, avanzata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, le chiedo scusa, ma mi conferma che la 5a Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 7.4 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre il relatore ha dato parere favorevole?

PRESIDENTE. La 5a Commissione ha rivisto il proprio parere.

NUGNES (*M5S*). Quindi, l'emendamento 7.4 ha la copertura?

PRESIDENTE. Sì, ha la copertura.

NUGNES (*M5S*). Perfetto. Me ne compiaccio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Dalla Zuanna, ne chiede la votazione?

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Panizza, le chiedo se intende ritirarlo.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, lo ritiro.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.3 erano già stati ritirati *illo tempore*. Quindi, stiamo ragionando su emendamenti già ritirati.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non risultava.

MONTEVECCHI (M5S). Credetemi: era così.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 7.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2000/1 e parere favorevole sull'emendamento 8.2000.

Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 8.2, essendo compreso nell'emendamento 8.2000; in caso contrario, il parere è contrario.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti 8.3 e 8.4.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2000/1, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, credo che debba ripetere questa votazione, perché non ha chiesto prima il parere al rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Annullo la votazione.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

[NENCINI](#), vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2000/1, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1413

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

Gli emendamenti 8.1 e 8.5 sono stati ritirati.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.160 (testo 3), accettando ovviamente la condizione posta dalla 5a Commissione, secondo la quale il parere di nulla osta è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione della clausola di copertura con la seguente: «2-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter* valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

Sull'emendamento 9.0.100 (testo 2), nella riformulazione proposta dalla 5a Commissione, esprimo parere favorevole. L'emendamento 9.0.200 risulterebbe assorbito.

[NENCINI](#), *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sull'emendamento 9.160 (testo 3) credo che la rilevanza dei commi 2-*bis* e 2-*ter* richieda una votazione per parti separate.

[PRESIDENTE](#). Sono entrambi contenuti dentro allo schema di questa norma: il primo comma e il secondo sono collegati. In questo caso non decide l'Aula; l'articolo 102 del Regolamento dispone, al comma 5, che quando ci sono dei commi collegati bisogna votare l'emendamento nel suo insieme, non è ammessa la votazione per parti separate.

Scusi, senatore Calderoli, chiarisca qual è la parte che vuole votare separatamente.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Il comma 2-*bis* si vota per primo, dopo di che si vota il 2-*ter* e il successivo comma che inizia con «Conseguentemente».

PRESIDENTE. Ci sono osservazioni dell'Assemblea?

[GHEDINI Rita](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GHEDINI Rita](#) *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento è stato riformulato accogliendo le osservazioni della 5a Commissione. A me pareva che nella nuova formulazione ci fosse integrità. Se è ancora separabile in due commi nulla osta votarlo per parti separate, ammesso che la riformulazione lo consenta.

[PRESIDENTE](#). La riformulazione immagino lo consenta.

Passiamo alla votazione della richiesta, avanzata dal senatore Calderoli, di votare per parti separate l'emendamento 9.160 (testo 3).

[BARANI](#) *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signora Presidente, non sono d'accordo. Mi dispiace, ma non sono proprio d'accordo.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Per la correttezza del voto, prima vorrei procedere alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 21,51, è ripresa alle ore 22,11).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1413](#) (ore 22,11)

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della proposta di votare per parti separate l'emendamento 9.160 (testo 3), avanzata dal senatore Calderoli.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, fermo restando che è comunque chiaro che la mia insistenza potrebbe anche modificarsi alla luce di una riveduta posizione sull'emendamento 13.8, vista la sospensione, direi che è utile verificare nuovamente il numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1413](#)

[PRESIDENTE](#). Avverto che il senatore Panizza ha ritirato l'emendamento 6.252.

Avverto altresì che gli ulteriori pareri espressi sugli emendamenti dalla 5a Commissione permanente saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[FATTORI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signora Presidente, per concludere la serata, parliamo di Expo 2015. Il tema di Expo 2015 avrebbe dovuto essere «Nutrire il pianeta», mentre ha finito per nutrire ed ingrassare i soliti noti, affamando ancor più il popolo italiano. È lo specchio fedele di una classe politica non solo inadeguata, ma anche pericolosa, che, in un intreccio indissolubile con la criminalità organizzata, ha organizzato l'ennesimo banchetto infame.

Da tempo il Movimento 5 Stelle ha denunciato le evidenti storture di questo progetto, dalla variante urbanistica - che per la prima volta nella storia delle esposizioni universali utilizza un'area privata - alle opere in carico alla famosa Infrastrutture Lombarde SpA, i cui vertici sono già stati associati alle patrie galere. Già nel 2008 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici segnalò come nelle gare mancassero evidenza pubblica e conseguente controllo.

Sono passati sei anni, durante i quali, purtroppo, sono partite le grandi opere di connessione con l'Expo. Expo avrebbe dovuto rilanciare l'agricoltura italiana, e nel frattempo, mentre i potenti si spartiscono il bottino, l'Italia produce solo il 70 per cento degli alimenti che consuma, importa il 50 per cento del grano per il pane e il 40 per cento della carne. Inoltre, l'abbandono delle campagne comporta una mancata tutela del territorio e un aumento della cementificazione.

Come Movimento 5 Stelle, chiediamo urgentemente, tramite un'interpellanza, che il ministro Martina venga a riferire in quest'Aula se intenda sospendere questa vergognosa Expo 2015 o realizzare un'esposizione universale che sia sostenibile, per un'agricoltura sostenibile e un vero rilancio dell'agricoltura italiana, a vantaggio dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 14 maggio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 22,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 ([1413](#))

ORDINI DEL GIORNO

G1

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

premessi che:

la prolungata recessione dell'economia e la crisi del debito pubblico hanno cristallizzato un quadro di ritardi e debolezze strutturali del nostro sistema economico segnando in modo profondo i bilanci delle famiglie italiane, provocando un clima di totale sfiducia per le aspettative degli italiani; con l'allinearsi del settore immobiliare all'andamento dell'economia, alla debolezza delle prospettive, alla riduzione delle attese delle famiglie e delle loro capacità reddituali, l'attrattività delle abitazioni in quanto beni di investimento è andata diminuendo;

gli italiani sono sempre stati un popolo di risparmiatori e per molti anni hanno inteso l'acquisto della casa come l'investimento più opportuno in assoluto; ciò nonostante, dal 2002 al 2013, la quota di risparmiatori che condivideva questa valutazione si è dimezzata, quasi uno su due ha cambiato parere. Essenzialmente per tre ragioni: la liquidità, fondamentalmente perché è difficile vendere casa quando se ne ha bisogno; l'onerosità del carico fiscale e poiché la casa non conviene più di altre forme di investimento;

nel nostro paese troviamo oltre 7 cittadini su 10 proprietari dell'alloggio in cui abitano, eppure la tradizionale predilezione degli italiani per la casa viene messa a dura prova da un fisco sempre più aggressivo: 51,7 miliardi le tasse che questo settore ha prodotto nel 2013 con un trend in crescita;

sino agli anni novanta il tasso di risparmio delle famiglie sul reddito disponibile si aggirava intorno al 20 per cento, il che significava che la casa diventava accessibile pressoché a tutti, poiché in meno di dieci anni la famiglia media poteva mettere in conto di risparmiare l'anticipo necessario per comprare o cambiare casa; questo ha permesso al paese di superare il periodo di recessione in quanto non si è verificata la bolla speculativa finanziaria immobiliare e ci ha consentito di avere un patrimonio privato immobiliare solido;

oggi, con la crisi economica e la riluttanza delle banche nel concedere i mutui alle famiglie italiane, il mercato immobiliare è tornato indietro di quasi 30 anni: l'Agenzia del Territorio nel 2012 ha calcolato 444.000 transazioni immobiliari, per avere una cifra confrontabile bisogna tornare indietro fino al 1985 quando le transazioni furono più o meno dello stesso ordine, 430.000;

secondo le ultime rilevazioni ISTAT, nel terzo trimestre 2013 le convenzioni di compravendita di unità immobiliari scendono del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012; tra gennaio e settembre 2013 le compravendite sono ammontate a 424.000 con un -7,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando la caduta era stata del 21,4 per cento;

considerevole è la quantità (quota presunta intorno al milione) di seconde case che sono state messe in vendita, anche se a queste condizioni il mercato non riuscirà ad assorbirle. Oggi, gestire una seconda abitazione significa pagare tasse significative ed affrontare crescenti spese per la gestione e la manutenzione; nei tempi passati, anche tenendo la vuota, una casa si rivalutava, adesso sostanzialmente si svaluta;

in passato la seconda casa veniva considerata un lusso irrinunciabile, ma soprattutto anche una riserva di ricchezza disponibile in qualsiasi momento per la famiglia per far fronte ad ogni evenienza;

considerato che:

i beni immobili sono sempre stati ritenuti dagli italiani come «bene rifugio», eppure la crisi sta mettendo a dura prova anche la certezza del mattone e l'affitto diventa una scelta obbligata; l'assenza di

serie politiche per la casa, in questi anni, ha prodotto distorsioni in campo economico e soprattutto sociale, creando inoltre una grave emergenza abitativa;

è necessario un piano massiccio per lo sviluppo dell'*housing* sociale, con una maggiore offerta di alloggi popolari, attraverso finanziamenti mirati, procedure più snelle e trasparenti per dare risposte concrete alle tante famiglie che hanno perso o non hanno mai avuto una casa; dall'analisi del mercato immobiliare residenziale emerge che il prezzo medio di vendita delle abitazioni nei capoluoghi italiani è sceso e la domanda di immobili in locazione è cresciuta rispetto a quella degli immobili in vendita;

la discesa dei prezzi medi di vendita degli immobili e la crescita del mercato delle locazioni sono due fattori strettamente connessi: entrambi i fenomeni sono conseguenza della crisi del settore dei mutui che ha reso l'accesso al credito sempre più difficile. La concessione dei mutui è diventata molto selettiva e le banche chiedono scarti maggiori sul valore degli immobili con condizioni di onerosità insostenibili per le famiglie italiane;

la domanda dei mutui è infatti da tempo in caduta libera, le famiglie stanno rinunciando a chiedere prestiti alle banche, complici la difficoltà di erogazione dei finanziamenti (*credit crunch*) e gli onerosi *spread* bancari, che annullano gli effetti benefici dei tassi bassi; dal 2007 al 2012 i mutui sono crollati del 60 per cento e la tendenza continua (meno 18 per cento fra il primo semestre 2012 e quello del 2013);

il mercato immobiliare italiano è potenzialmente al centro degli interessi degli investitori stranieri che valutano la possibilità di strutturare operazioni «interessanti» in Italia conoscendo le potenziali operazioni immobiliari che offre questo mercato;

per gli investitori esteri la presenza di un quadro normativo regolamentare incerto e nebuloso, dove norme e regole vengono cambiate in corso d'opera, è tra i fattori chiave che spinge ad allontanare i capitali stranieri dall'Italia,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie misure volte ad incentivare una concreta ripresa e l'effettivo rilancio del mercato immobiliare;

a promuovere un'adeguata politica fiscale sugli immobili che consenta nuovamente agli italiani di privilegiare, quale bene rifugio, la casa rispetto ad altre forme di investimento;

a verificare che non vi sia una volontà internazionale che indirizzi i risparmiatori italiani ad investire in prodotti finanziari piuttosto che nel mercato immobiliare;

a considerare necessarie ed urgenti le misure a sostegno delle politiche abitative e, visto il continuo crescere del fabbisogno abitativo, valutare l'ipotesi di destinare parte del patrimonio immobiliare invenduto dei costruttori all'*housing* sociale.

(*) Accolto dal Governo

G2

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

premesso che:

la Certificazione Energetica è stata introdotta con direttiva CE per perseguire gli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo alla limitazione dell'emissioni inquinanti e climalteranti;

con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva n. 2002/91/CE, anche per il settore italiano dell'edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per: «favorire lo sviluppo, la valorizzazione e

l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici»;

una delle più importanti novità della normativa è la certificazione energetica dell'edificio; il certificato sarà indispensabile negli atti di compravendita e di locazione dell'edificio o di parte di esso, incidendo anche sul valore immobiliare dello stesso;

la certificazione energetica negli edifici o negli immobili è un obbligo e consiste sostanzialmente in una certificazione (o dichiarazione), rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare il consumo degli edifici esistenti. Il professionista che firma si assume la responsabilità di ciò che dichiara per dieci anni;

detta certificazione fornisce la classe energetica dell'edificio (cioè lo stato energetico attuale), guida gli occupanti dello stesso ad una gestione energeticamente più oculata, indicando eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica (comportamento nell'utilizzo degli impianti di climatizzazione, opportunità di un isolamento termico dell'involucro e della sostituzione impianti, inclusi i sistemi di regolazione, eccetera). Tuttavia essa ha un costo non di poco conto;

considerato che:

anche per i nuovi contratti di affitto degli immobili, oltre che di compravendita, è necessario che il proprietario provveda ad allegare, a tutta la certificazione richiesta, anche l'attestato di prestazione energetica (Ape), che determina la classe energetica dell'edificio. Tale provvedimento fa seguito al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Un provvedimento che rischia, tuttavia, di rendere più onerosa la stipula dei canoni di affitto;

se da un lato la conversione dell'attestato di certificazione energetica (Ace) in attestato di prestazione energetica (Ape) stabilisce una classificazione di qualità degli immobili, utile anche ad aumentare il valore commerciale degli stessi, dall'altro l'applicazione dell'Ape ai nuovi contratti di affitto comporterà una lievitazione degli importi degli stessi, in quanto i costi di emissione del certificato saranno interamente a carico dei proprietari;

secondo quanto stabilito dalla legge, l'Ape deve essere emesso da un professionista qualificato, dopo un sopralluogo nell'edificio in locazione e va presentato al momento della stipula del contratto. La mancata certificazione comporta pesanti sanzioni pecuniarie;

un problema nazionale che incide su tutto il territorio; tale provvedimento, infatti, andrà a pesare negativamente sul mercato degli affitti, in un momento di estrema difficoltà economica e sociale. L'emergenza abitativa è un dato reale e inconfutabile e il continuo aumento dei canoni di affitto rende difficoltosa la ricerca di un alloggio per i nuclei familiari;

ferma restando l'obbligatorietà dell'attestato di prestazione energetica da allegare ai contratti di compravendita,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative in merito all'applicazione dell'APE ai nuovi contratti di locazione, al fine di rendere meno onerosi gli affitti per le famiglie, visto che tale attestato comporterà una lievitazione degli importi degli stessi, in quanto i costi di emissione del certificato saranno interamente a carico dei proprietari;

a valutare la possibilità di prevedere il beneficio di una detrazione del 50 per cento della spesa per la redazione dell'Ape, con relativa indicazione della partita Iva del professionista che rilascia il documento; si avrebbero così gli appartamenti certificati e colui che rilascia l'Ape deve emettere la fattura ed è monitorato.

(*) Accolto dal Governo

G3

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1413 di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,

premessi che:

una famiglia su 10 si trova in condizione di povertà relativa mentre una famiglia su 20 si trova in povertà assoluta e circa il 57 per cento del totale detiene un reddito inferiore alla media;

in un periodo di crisi, precarietà e disoccupazione, con affitti che incidono, in media, più del 30 per cento sul reddito totale, a cui vanno aggiunte tutte le spese relative alla casa e alle utenze domestiche che portano il totale all'80, sono sempre più numerose le famiglie e le persone che rischiano di cadere nel vortice della povertà;

negli ultimi 20 anni, contemporaneamente alle trasformazioni del mercato del lavoro, le politiche abitative hanno subito una svolta liberista con l'intento di indirizzare tutti sul libero mercato e non garantendo più nessuna copertura sociale, con il risultato che sempre più vaste aree di popolazione si sono trovate in emergenza abitativa in balia di un mercato immobiliare totalmente senza controllo;

da qualche anno, conseguentemente, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitoriali, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli;

quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata non solo dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma anche da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto o una rata di mutuo;

da qualche anno, però, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma anche della cosiddetta «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitoriali, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli;

ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);

al progressivo aumento dei costi per l'acquisto e l'affitto delle case si è associato un generale impoverimento delle famiglie, con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà nel sostenere le spese per il mantenimento della propria abitazione; è così cresciuta la domanda di quelle famiglie che hanno un reddito troppo alto per l'edilizia residenziale pubblica, che è ormai praticamente inesistente, ma troppo basso per accedere al mercato degli affitti e della proprietà;

per anni, in presenza di un *trend* demografico stabile o in decremento, la questione abitativa è parsa piuttosto come un problema residuale, invece, dalla metà degli anni '90, alcuni fatti sono intervenuti a cambiare radicalmente la situazione:

- l'aumento vertiginoso del prezzo delle case e degli affitti rispetto ai redditi e ai consumi delle famiglie;

- la nuova domanda di case derivante dal forte aumento del numero di nuclei familiari (di dimensioni sempre più ridotte);

- una nuova e forte domanda abitativa legata ai flussi migratori;

- la progressiva scomparsa dell'edilizia residenziale sociale;

L'emergenza si è manifestata, sul territorio, con fenomeni quali l'aumento del numero di sfratti per morosità, la crescita, nelle aree urbane, di alloggi di fortuna e baraccopoli, la crescita di disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie: tutti fattori che hanno contribuito a far inserire di nuovo la questione abitativa all'interno dell'agenda nazionale;

il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, in forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

(Cedu) e nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che delineano i rapporti tra ordinamento interno e diritto sovranazionale. In forza di tale interpretazione il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendo si ricomprendere tra quelli individuabili *ex* articolo 2 della Costituzione, la cui tutela «non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'articolo 2 della Costituzione, ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana ...». «Il diritto all'abitazione è, quindi, protetto dalla Costituzione entro l'alveo dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione» (così recitano le sentenze della Corte costituzionale del 28 luglio 1983, n. 252; del 25 febbraio 1988, n. 217; del 7 aprile 1988, n. 404; del 14 dicembre 2001, n. 410; del 21 novembre 2000, n. 520; del 25 luglio 1996, n. 309 solo per citarne alcune);

in Italia occorrono 700 mila alloggi popolari: tante sono le famiglie che ne hanno diritto, mentre la fascia del disagio abitativo riguarda almeno 4 o 5 milioni di cittadini;

al momento, viene riportata sul nostro territorio la presenza di oltre 2 milioni di abitazioni vuote ed inutilizzate e queste, laddove si trovassero le condizioni per un loro immediato utilizzo, determinerebbero un immediato e completo abbattimento delle necessità abitative;

le istituzioni hanno risposto al bisogno di soddisfacimento del diritto alla casa, con una nuova architettura di ingegneria finanziaria: *housing* sociale, *project financing* e altre denominazioni, per puntare, in realtà, alle risorse della Cassa depositi e prestiti e dividersi la torta dei finanziamenti pubblici, facendo scomparire i bisogni sociali reali;

oggi l'abitazione è da considerarsi un lusso per tutte le persone che, con redditi bassi o occupazioni intermittenti, tentano di costruirsi un'esistenza dignitosa, un lusso concesso solo a chi può comprarla a caro prezzo;

per rispondere ai bisogni di milioni di cittadini occorre, invece, utilizzare l'immenso patrimonio immobiliare pubblico, che va ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrata dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione;

la legge della Regione Lazio n. 55 del 1998 - sull'autorecupero del patrimonio immobiliare - disciplina questa materia, promuovendo l'autorecupero e l'auto costruzione come opzione importante e necessaria: tale normativa potrebbe essere estesa a livello nazionale, anche attraverso un tavolo di lavoro che non escluda nessuno dei soggetti che in questi anni ha portato avanti con determinazione questo obiettivo;

l'autorecupero non può essere una risposta per tutti coloro che vivono il problema abitativo, ma può contribuire a lanciare un'idea nuova sul diritto all'abitare, attraverso progetti in bio edilizia, puntando sul risparmio energetico e sulla sicurezza nei cantieri, favorendo la creazione di posti di lavoro attraverso la creazione di cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione, formate dagli stessi futuri inquilini e favorendo uno *stop* al consumo di suolo;

l'emergenza abitativa va affrontata con grande senso di responsabilità, evitando di utilizzare un bisogno reale come l'alibi per politiche di sviluppo urbanistico, che spesso sono state esclusivamente funzionali al profitto ed alla rendita fondiaria, ma di modesta efficacia per soddisfare le esigenze dei cittadini;

il *trend* di consumo di suolo nel nostro Paese è allarmante. Secondo i dati elaborati dall'ISPRA nel IX rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, in quasi tutto il territorio italiano si è assistito ad un consumo di suolo elevato e crescente, principalmente a causa dell'espansione edilizia e urbana e della realizzazione di nuove infrastrutture, portando così alla perdita irreversibile di oltre 8 metri quadrati al secondo, il valore di superficie consumata *pro-capite* supera i 300 metri quadrati per abitante all'anno, mentre, in alcune aree urbane, le porzioni consumate occupano oltre la metà del territorio comunale;

non va dimenticato che la strategia tematica per la protezione del suolo elaborata a livello

comunitario prevede, entro il 2020, politiche che tengano conto delle loro conseguenze sull'uso del suolo, con il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere entro il 2050;

è evidentemente necessario l'adeguamento, in tal senso, del quadro normativa nazionale in modo da permettere il raggiungimento di tale importante obiettivo e delle strategie delineate a livello europeo per la limitazione, la mitigazione e la compensazione dell'impermeabilizzazione e del consumo del suolo;

l'emergenza abitativa è aggravata dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati che stanno allontanando migliaia di cittadini dalle case che hanno abitato per un'intera vita e che oggi, a causa della speculazione edilizia, non sono in grado di far fronte alle nuove condizioni proposte per la vendita e per l'affitto;

nelle giornate del 18 e del 19 ottobre 2013, a Roma, si sono tenute numerose manifestazioni di piazza in cui i cittadini hanno protestato contro la devastazione dei territori e per il diritto alla casa per tutti, come unico effettivo obiettivo da realizzare;

è evidente la necessità di grandi investimenti pubblici per l'edilizia sociale e popolare, impegna il Governo ad assumere iniziative normative per:

procedere alla creazione di una banca dati degli immobili pubblici e privati abbandonati, vuoti ed inutilizzati, su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale del patrimonio immobiliare esistente e avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica;

procedere ad un'indagine della reale domanda abitativa di necessità;

salvaguardare il patrimonio immobiliare pubblico prediligendo politiche orientate al diritto all'abitare piuttosto che politiche speculative rendendo lo stesso patrimonio e quello degli enti previdenziali pubblici immediatamente disponibile ed utilizzabile ai fini abitativi;

rendere immediatamente disponibili all'abitare anche i beni riferiti al patrimonio immobiliare privato abbandonato ed inutilizzato, compresi quelli dei fondi immobiliari, attualmente non utilizzati;

disporre la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di qualsiasi tipo per almeno un anno e/o fino a quando non venga chiarita la corretta normativa da applicare, in relazione agli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici e privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 - anche se già conferiti ai fondi immobiliari SGR, a vari fini, compresa la vendita, o a fondi immobiliari di qualsiasi tipo ed anche se la vendita avviene tramite questi ultimi - in particolare con riferimento al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati;

bloccare gli sfratti da morosità incolpevole, l'aumento degli affitti, i pignoramenti e gli sgomberi, almeno per un anno a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di consentire il passaggio di casa in casa degli inquilini e, contemporaneamente, prevedere per i proprietari degli immobili interessati la sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dei termini per il versamento delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni e dagli affitti degli immobili interessati dalla procedura di sospensione dello sfratto, ivi compresi le imposte sostitutive (cosiddetta cedolare secca) e tutti i tributi immobiliari, comunque denominati;

incrementare e offrire ad un numero maggiore di cittadini in difficoltà economica l'accesso al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle case in locazione;

realizzare un programma di alloggi per studenti, utilizzando il patrimonio immobiliare pubblico, al fine di garantire l'alloggio per tutti gli studenti fuori sede, in modo da garantire realmente il diritto allo studio e ridimensionare i fenomeni del «caro affitti» e degli affitti «in nero» degli alloggi per studenti, con conseguente evasione fiscale;

realizzare progetti per il riuso delle città secondo politiche orientate al principio «suolo zero», nell'ottica di una concreta rigenerazione urbana, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza nelle scelte di progettazione e pianificazione, nonché mediante il meccanismo

dell'autorecupero, per evitare di realizzare nuove costruzioni e per affrontare aspetti di degrado ambientale presenti in molte città;

utilizzare, ai fini dell'attuazione delle misure elencate in precedenza, prevalentemente le risorse attualmente destinate a grandi opere e grandi eventi, trasferendole in un apposito fondo con l'obiettivo di garantire il diritto all'abitare, al reddito, alla salute e alla mobilità;

restituire ai comuni la gestione degli affitti e delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

effettuare una ricognizione dei fondi ex Gescal e di quelli disponibili destinati all'*housing* sociale, compresi i fondi europei, per finalizzarli ad una programmazione di edilizia sovvenzionata (edilizia residenziale pubblica) e a progetti di recupero e auto recupero del patrimonio sia pubblico che privato abbandonato, inutilizzato e invenduto;

verificare e promuovere l'effettivo utilizzo della convenzione stipulata in data 20 novembre 2013 tra Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti per l'utilizzo del fondo «*Plafond Casa 2014*» costituito da 2 miliardi di euro per la concessione di mutui a tassi agevolati e provvedere a rimuovere gli impedimenti, per lo più dovuti agli istituti bancari, che attualmente ne precludono una reale efficacia;

determinare incentivi fiscali, anche legati alle compravendite immobiliari, atti a favorire la locazione degli immobili in Comuni considerati ad alta «tensione abitativa» come da delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003;

provvedere ad una rapida e severa verifica sull'utilizzo dell'attuale patrimonio in gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) al fine di evitare situazioni di malagestione e di incrementare la trasparenza anche tramite l'istituzione di *database* completi e accessibili a tutti, sull'utilizzo di fondi pubblici destinati alla conduzione nell'interesse sociale degli stessi beni, anche per tamponare l'emergenza abitativa.

G4

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1413 di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,

premesso che:

il provvedimento contiene numerose disposizioni che avranno un notevole impatto sulle aree urbane;

impegna il Governo:

a garantire che gli interventi previsti dal presente provvedimento siano realizzati assicurando sempre il rispetto del principio di rigenerazione urbana sostenibile, e riaffermando, a fronte del divieto di consumare suolo non urbanizzato, la necessità di intervenire sempre e solo in aree urbanizzate, favorendo il recupero delle aree dismesse e del patrimonio demaniale;

a subordinare l'erogazione dei fondi a progetti che integrino politiche di rigenerazione dei quartieri;

a prevedere, con il primo provvedimento utile, che gli interventi previsti dal decreto siano attuati avendo come *standard* minimo di riqualificazione energetica l'ottenimento di risultati precisi, quali il raggiungimento di almeno la Classe B di certificazione energetica o la riduzione di almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, oltre alla riduzione dei consumi idrici; di realizzazione di eventuali bonifiche, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, l'organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto

pubblico;

a modificare, nel senso di eliminarla, la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie;

a limitare le deroghe agli strumenti urbanistici ai soli seguenti obiettivi: *a)* il trasferimento delle volumetrie su altre aree esclusivamente laddove siano a destinazione edificabile, urbanizzate e dismesse; *b)* la possibilità di cambiare destinazioni d'uso serva a favorire la soluzione dell'emergenza abitativa e l'insediamento di servizi di vicinato pubblici o privati;

a prevedere che nell'attuazione delle sentenze di demolizione vengano individuate, requisite ed acquisite al patrimonio pubblico tutte le opere a destinazione abitativa che rientrino nei criteri di sicurezza geologica e strutturale e che non contrastino con i vincoli ambientali, geologici, archeologici e paesaggistici, al fine di destinarli ad alloggi di ERP;

a favorire l'*iter* di approvazione dei disegni di legge sulla riduzione del consumo del suolo;

a garantire, in tempi brevi, il recepimento e la conseguente attuazione della direttiva 27/2012;

a prevedere opportune iniziative volte a rivedere gli *standard* urbanistici contenuti nel Testo unico per l'edilizia, anche alla luce della ricerca *Habito* del Politecnico di Milano sui parametri medi degli altri Paesi dell'Unione europea;

verificata la scarsa efficacia dell'attuale Comitato interministeriale per le politiche urbane, a creare una struttura efficiente per la rigenerazione urbana sostenibile, composta da personale tecnico scientifico che metta a frutto il lavoro di ricerca e proposta svolto in questi anni da diversi soggetti operanti nel settore (ENEA, ISPRA, CNAPPC, CRESME, INU, Università).

(*) Accolto dal Governo

G5

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;

al fine di favorire gli interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici,

impegna il Governo:

a valutare l'eventualità di favorire l'attivazione di contratti di *leasing* finanziario, per cui disporre opportune detrazioni fiscali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Finanziamento fondi)

1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Consequentemente all'articolo 14, dopo la lettera H), aggiungere la seguente:

H-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.2

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «200 milioni».

1.21

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole da: «di 100 milioni» con le seguenti: «di 150 milioni».

Consequentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- all'alinea sostituire rispettivamente le parole: «97,71 milioni» e «184 milioni» con le seguenti: «197,71 milioni» e «284 milioni»;

- alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e» con le seguenti: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 202, 25 milioni di euro per l'anno 2015, nonché».

1.3

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014 e di 137,1 milioni di euro per l'anno 2015».

Consequentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «184 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «211,1 milioni di euro per l'anno 2015»

b) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 37,1 milioni di euro per l'anno 2015:

1) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 12,1 milioni di euro, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui

prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2015.».

1.4

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 31,63 milioni di euro per l'anno 2015, di 78,63 milioni di euro per l'anno 2016, di 55,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 28,40 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «a 184 milioni di euro per l'anno 2015» fino alle parole: «per l'anno 2020» con le seguenti: «a 202,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 171,60 milioni di euro per l'anno 2016, a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 95,68 milioni di euro per l'anno 2018, a 92,35 milioni di euro per l'anno 2019, a 65,82 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 8,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 18,9 milioni di euro per l'anno 2020».

1.5

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole da: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016,» con le seguenti: «è incrementata di 215,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 212,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 259,73 milioni di euro per l'anno 2016,».

Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera H), aggiungere la seguente:

«H-bis) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.6

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «è incrementata di 55,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 112,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 159,73 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera H), aggiungere la seguente:

«H-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come

rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.7

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata di 15,73 milioni di euro» fino a: «12,73 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2014, di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- all'alinea sostituire rispettivamente le parole: «97,71 milioni» e «184 milioni» con le seguenti: «141,98 milioni» e «231,27 milioni»;

- alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e» con le seguenti: «quanto a 44,27 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 149,52 milioni di euro per l'anno 2015, nonché».

1.8

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, secondo capoverso, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «il 30 settembre 2014».

1.9

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato. V. odg G1.9

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire un rapido, efficace e trasparente utilizzo di risorse, fondi, ed alloggi sociali destinati alle famiglie in possesso dei requisiti previsti, nonché garantire un costante accertamento e monitoraggio della domanda e del disagio abitativo, le Regioni stabiliscono i criteri per l'emissione di un unico Bando permanente ad aggiornamento costante e graduatorie con validità periodica che raccolga la domanda abitativa di assegnazione di alloggio sociale e di contributi e provvidenze a sostegno dell'affitto previsti da normative statali, regionali e territoriali».

G1.9

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.9, in tema di aggiornamento costante delle graduatorie con validità periodica, di raccolta della domanda abitativa di assegnazione di alloggio sociale e di contributi e provvidenze a sostegno dell'affitto previsti da normative statali, regionali e territoriali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»;

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente «7. Le regioni provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.».

EMENDAMENTI

2.1

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [PUPPATO](#), [ALBANO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2.2

[MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni» con le seguenti: «tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni».

2.4

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e per sostenere» inserire le seguenti: «, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano.».

2.5 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con» inserire le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: «in convenzione con» inserire le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali.».

2.6/1

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

V. testo 2

All'emendamento 2.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo il comma 1-bis, le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione».

2.6/1 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Approvato

All'emendamento 2.6 (testo corretto), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione».

2.6 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore».

2.7

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

2.8

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

2.9

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai genitori separati con figli minori"».

2.10

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai soggetti di età superiore ai 70 anni"».

2.11

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli anni di residenza delle famiglie sul territorio comunale"».

2.12 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» inserire le seguenti: «, sentiti i Comuni».

2.13

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ad esse attribuite ai sensi del comma 5» inserire le seguenti: «, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3».

2.14

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), nel capoverso «7», sopprimere le parole da: «alla costituzione di agenzie» fino a: «cooperative edilizie».

2.15

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), nel capoverso «7», sostituire le parole da: «sia il numero di abbinamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi sottoposti a procedure di sfratto esecutivo».

2.16

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente».

2.17

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e agevolazioni per i Comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa».

2.18

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.19

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppressi».

2.20

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 67, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Entro centoventi giorni» sono sostituite con le seguenti: «Entro un anno».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.90

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà» inserire le seguenti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché».

3.1

[DLBIAGIO](#)

Assorbito

Al primo comma lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi» inserire le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.111

[FILIPPI](#), [CALEO](#)

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi» inserire le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.3

[GIBIINO](#)

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi» inserire le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.200

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Assorbito

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi», inserire le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.2

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Assorbito

Al primo comma lettera a), dopo le parole: «approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati» inserire le seguenti: «e di proprietà di enti pubblici anche territoriali».

3.4

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1 lettera a), capoverso «1», nel primo periodo, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del periodo.

3.5

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 3.4

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del periodo.

3.6

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole da: «anche in deroga» fino alla fine del periodo.

3.7 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.» aggiungere le seguenti: «Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei

quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale».

3.71

[CALEO](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il suddetto piano di alienazione dovrà favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.».

3.8

[DLBIAGIO](#)

Precluso dall'approvazione del 3.7 (testo 2)

Al primo comma lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il suddetto piano di alienazione dovrà favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50% oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.».

3.201

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Precluso dall'approvazione del 3.7 (testo 2)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il suddetto piano di alienazione dovrà favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica o alloggi collocati fuori dal territorio di competenza al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.».

3.10

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «periferie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, di acquisizione e recupero di immobili fatiscenti o da dismettere disponibili nei centri storici e nelle periferie, di acquisizione a stralcio di immobili oggetto di pignoramento per insolvenza sul pagamento di mutui ipotecari per acquisto prima casa, con valore di perizia non superiore ai 100 mila euro, da destinare ad alloggio sociale al nucleo familiare occupante, che dimostri una grave e reale impossibilità al pagamento dello stesso mutuo in quanto nucleo familiare svantaggiato e non più in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato».

3.11

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente e di acquisizione e recupero di immobili fatiscenti o da dismettere disponibili nei centri storici e nelle periferie».

3.12

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «devono essere» inserire la seguente: «interamente»;*
- b) *sopprimere le parole da: «di realizzazione» fino a: «residenziale pubblica e».*

3.13

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «devono essere destinate» inserire la seguente: «esclusivamente».

3.14

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «periferie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la frase: «di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica» con le seguenti: «per l'acquisizione ed il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere, disponibili nei centri storici e nelle periferie, per l'acquisizione a stralcio di immobili oggetto di pignoramento per insolvenza sul pagamento di mutui ipotecari per acquisto prima casa, con valore di perizia non superiore ai 100 mila euro, da destinare ad alloggio sociale al nucleo familiare occupante, che dimostri una grave e reale impossibilità al pagamento dello stesso mutuo in quanto nucleo familiare svantaggiato e non più in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato».

3.15

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la frase: «di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica» con: «per l'acquisizione ed il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere, disponibili nei centri storici e nelle periferie».

3.202

[CANTINI](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione», inserire le seguenti: «o di acquisto».

3.203

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Id. em. 3.202

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione», inserire le seguenti: «o di acquisto».

3.16

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#),
[CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. la concreta attuazione dei piani di alienazione deve in ogni caso rispettare un rapporto tra nuove disponibilità di alloggi ERP di nuova costruzione o recuperati e quantità alienate almeno pari ad uno".».

3.17

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-bis».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater».

3.18

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto» inserire le seguenti: «da parte dei conduttori».

3.19

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali».

3.210

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-ter».

3.20

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-ter».

3.21

[GIBIINO](#)

Id. em. 3.20

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso «2-ter».

3.27/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 3.27, dopo le parole: «dei conduttori» inserire le seguenti: «da almeno quindici anni».

3.27

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente: «2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"».

3.28

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'assegnatario degli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ha facoltà di continuare ad usufruire di detti alloggi, per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dal servizio, nel caso in cui lo stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio, ovvero cessi dall'incarico per pensionamento. In

caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o gli aventi diritto hanno facoltà di usufruire dei predetti alloggi per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla data del decesso dell'assegnatario stesso.

1-ter. Le facoltà di cui al comma 1-bis sono esercitate nel caso in cui, alla data della richiesta, non sussistano ulteriori istanze di assegnazione. Le stesse facoltà non possono essere esercitate nel caso in cui, nel periodo di tre anni dalla cessazione dal servizio pervengano richieste di assegnazione ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 e tali richieste eccedano la concreta disponibilità dell'alloggio salvo il caso in cui la cessazione dal servizio sia causata da malattia o decesso dipendente da causa di servizio.».

3.22

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), il capoverso «2-ter», alle parole: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari» premettere le seguenti: «ivi compresi i».

3.23

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1 lettera b), capoverso 2-quater, prima della frase: «al fine di aumentare le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso» inserire la parola: «esclusivamente».

3.24

[BONERISCO](#), [GIBIINO](#)

Respinto

Alla lettera b), dopo il capoverso 2-quater aggiungere i seguenti:

«2-quater-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

2-quater-ter. Nei casi di operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6».

3.25

[MATTESINI](#), [TOMASELLI](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.26

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo residenziale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1-ter. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1-bis ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è differito al 31 dicembre 2013».

G3.1

BUEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame in commissione, del decreto legge in oggetto, si è introdotto, giustamente una modifica alla norma attualmente vigente ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

la decisione di prolungare di tre anni la permanenza per il locatario totalmente o parzialmente riformato per malattia, anche non dipendente da cause di servizio, appare norma giusta ma non esaustiva,

impegna il Governo a porre in essere gli opportuni provvedimenti al fine di modificare ulteriormente l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, nel senso di prevedere la possibilità che gli alloggi rimangano in godimento permanente del locatario, qualora gli stessi abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) nel caso che lo stesso sia totalmente o parzialmente riformato per malattia, anche non dipendente da cause di servizio;

b) nel caso di pensionamento dell'assegnatario, qualora lo stesso non sia proprietario di altro immobile, adeguato al proprio nucleo familiare, nella regione di residenza.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Banca dati nazionale)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la «Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico». La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto e di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi ed i criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione.

3. Ai fini della definizione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.200

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto del 2004, n. 243, il comma 38 è abrogato.

2. Al fine di tutelare gli equilibri finanziari degli enti coinvolti e in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che procedono a dismissione del proprio patrimonio immobiliare, sono tenuti a riconoscere il diritto di prelazione agli inquilini in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza.

3. Il diritto di prelazione è riconosciuto altresì agli eredi del conduttore conviventi nella medesima unità abitativa, purché privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. In caso di eliminazione del servizio di portineria, possono comunque esercitare il diritto di prelazione gli addetti alla portineria con riferimento agli alloggi adibiti al servizio.

4. Per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni sono consentiti esclusivamente l'alienazione o il conferimento della nuda proprietà degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà a favore del conduttore.

5. Il prezzo di vendita è determinato dall'ente proprietario sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, il prezzo di vendita degli alloggi è costituito dal valore risultante dall'applicazione alla rendita catastale di un moltiplicatore pari a 120;

b) al prezzo di vendita, come determinato dalla lettera a), è applicata una riduzione del 30% a beneficio dei conduttori;

6. Nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto è fatto divieto di procedere all'alienazione dell'immobile nel termine di 10 anni a pena di nullità. In ogni caso è riconosciuto il diritto di prelazione agli enti locali territoriali. Il prezzo di rivendita non può comunque superare il prezzo di acquisto adeguato in base al coefficiente di rivalutazione ISTAT.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5-ter e seguenti del presente articolo si applicano anche al patrimonio degli enti risultante conferito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fondi immobiliari e società di gestione del risparmio (SGR) anche ai fini di vendita.

8. Il diritto di prelazione è esercitabile anche dai conduttori di unità immobiliari appartenenti agli enti di cui ai commi precedenti su cui pendano procedure di sfratto per finita locazione o morosità. Dette procedure sono sospese a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

10. Nel caso che l'immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non eserciti l'opzione per l'acquisto dell'immobile stesso, la proprietà è tenuta ad inviare all'inquilino una comunicazione con la determinazione del nuovo canone di locazione determinato con rendita catastale moltiplicata per tre».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.

2. Il Piano di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreto di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.

4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi

abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:

a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978;

b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.

7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro quattro mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 30 giorni»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto»;*

c) *al comma 4 dopo le parole: «della legge 8 febbraio 2007, n. 9» aggiungere le seguenti: «che siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: «che provvedono entro quattro mesi» con le seguenti: «che provvedono entro 60 giorni»;*

e) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Ogni sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fino alla sua completa attuazione, il governo riferisce alla competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di recupero di cui al presente articolo.

9-ter. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Unificata, il governo presenta un piano di utilizzo del patrimonio pubblico ai fini dell'incremento del patrimonio ERP e di edilizia residenziale sociale, individuando altresì le forme di finanziamento, sia attraverso il monitoraggio e favorendo il pieno impiego dei fondi ex Gescal ancora residui, sia individuando le forme di finanziamento strutturale individuato in sede di sessione di bilancio».

4.2

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio](#)

[ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 30 giorni».

4.34

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà», inserire le seguenti: «dei Comuni e»;

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «due mesi».

4.3

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

4.4

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro il 30 luglio» e alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché di ristrutturazione edilizia».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

4.6

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro tre mesi» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Nell'ambito del Piano, sulla base dell'elenco fornito dagli enti medesimi, sono individuati gli alloggi da sistemare con priorità e sui quali avviare, entro i successivi tre mesi, i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria».

4.5

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro tre mesi».

4.7

[MILO](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.81

[FILIPPI](#), [CALEO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» aggiungere le seguenti: «dei Comuni o».

4.8

[DLBIAGIO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al primo comma, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi

di proprietà» aggiungere: «dei Comuni o».

4.9

[GIBIINO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 1, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» aggiungere le seguenti: «dei Comuni o».

4.11

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 1, dopo le parole: «alloggi di proprietà» inserire le seguenti: «dei Comuni o».

4.200

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 1, dopo le parole: «Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà» inserire le seguenti: «dei comuni o».

4.700

I Relatori

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica sostituire la parola: «Piano» con la seguente: «Programma»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto», sostituire la parola: «Piano» con le seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo le parole: «di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi» aggiungere le seguenti: «di Edilizia residenziale pubblica», dopo le parole «comunque denominati,» aggiungere le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP»;*

c) *al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma»;*

d) *al comma 4 le parole: «del Piano» sono sostituite dalle seguenti «del Programma» e dopo le parole: «sono assegnati» aggiungere le seguenti «con priorità».*

4.12

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 1, dopo le parole: «Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati» inserire le seguenti: «nonché dei comuni».

4.13

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «anche».

4.15

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della approvazione del Piano, i comuni individuano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso».

4.16

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi predisposti dai comuni e dagli Iacp, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni».

4.17

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.18

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «da emanare entro i successivi due mesi».

4.19

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto».

4.20

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «comunica» con le seguenti: «dà immediata comunicazione».

4.21

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» con le seguenti: «ai conduttori di immobili destinati ad abitazione principale, residenti sul territorio nazionale e soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.».

4.22

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «della legge 8 febbraio 2007, n. 9» aggiungere, in fine, le seguenti: «a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

4.23

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allo scopo di contenere il disagio abitativo e di

scongiurare ulteriori proroghe delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione».

4.24

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G4.24

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

«4-bis. Con delibera CIPE, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativo, è aggiornato l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, anche tenendo conto delle riforme amministrative in corso e della nascita delle città metropolitane».

G4.24 (già em. 4.24)

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1413,
impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.24.

(*) Accolto dal Governo

4.25

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e le Province Autonome di Trento e di Bolzano».

Consequentemente, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia). - Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8, 10 e 11 del presente decreto non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione».

4.27

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#),
[CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

4.26

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#),
[CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.34

Al comma 8, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «60 giorni».

4.28

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Per favorire e promuovere l'attuazione del Piano di cui al comma 1 del presente articolo e consentire interventi programmati e strutturali finalizzati al recupero, alla razionalizzazione, all'efficientamento ed alla messa a norma degli immobili posseduti, gli IACP comunque denominati sono ammessi a beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi 344, 345, 346, 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

8-ter. Ai fini di cui al comma 8-bis, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

4.29

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, il Governo presenta un piano di utilizzo del patrimonio pubblico ai fini dell'incremento del patrimonio edilizia popolare e di edilizia residenziale sociale, individuando altresì le forme di finanziamento, sia attraverso il monitoraggio e favorendo il pieno impiego dei fondi ex Gescal ancora residui, sia individuando le forme di finanziamento strutturale individuato in sede di sessione di bilancio».

4.30

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Piano di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Piano».

G4.1

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'atto Senato n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;

premesso che il comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, ha prorogato le detrazioni d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e le spese per ristrutturazioni edilizie finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi;

tenuto conto che il patrimonio residenziale pubblico gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, necessita di interventi strutturali sia per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, sia per l'adeguamento antisismico degli stessi;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per poter applicare le disposizioni di cui al comma 139 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.31

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#),
[CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per le giovani coppie)

1. Le regioni possono utilizzare parte delle risorse loro ripartite ai sensi del comma 8 dell'articolo 4, per la concessione di contributi per l'acquisto, anche con le modalità di cui all'articolo 8, di alloggi sociali da parte di soggetti di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in possesso dei requisiti da stabilirsi con il decreto interministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 4».

4.0.32

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Censimento degli immobili)

1. Al fine di procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento, ovvero al suo aggiornamento, degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per una quota da definire nell'ambito dei medesimi programmi, può essere prevista la partecipazione di cooperative di autorecupero formate da cittadini, residenti nel comune o nella regione nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare, che non siano proprietari di altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.33

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.700

I Relatori

Respinto (*)

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Censimento e banca dati)

1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla presenza di unità immobiliari inutilizzate.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.

3. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo dell'azione amministrativa i dati del censimento di cui ai precedenti commi confluiscono nella "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico", consultabile in un'apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ambito di separate sezioni la banca dati reca l'indicazione degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di formazione della Banca dati ed i criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia sociale di proprietà dei comuni e dei soggetti pubblici preposti all'edilizia residenziale pubblica e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo decreto disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione, nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari.

5. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiornano i programmi di recupero e di manutenzione del patrimonio pubblico anche inutilizzato. I medesimi programmi possono prevedere la partecipazione di cooperative di autorecupero formate da residenti nella regione

nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare, che non siano proprietari di altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo delle revoche dei finanziamenti di cui all'articolo 2, lettera *f*) e articolo 3, lettera *q*) della legge n. 457 del 1978 nonché all'articolo 128, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990».

(*) Ritirato dai relatori è fatto proprio dal senatore Cioffi
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Lotta all'occupazione abusiva di immobili)

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere articolo.

5.3

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.4 (testo 2)

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [ALBANO](#)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5 - *I*. I sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE del novembre 2003, possono disporre l'occupazione degli edifici e delle unità immobiliari non utilizzate da un periodo non inferiore a tre anni, pre destinarli ad alloggio sociale. L'occupazione ha durata decennale. I beni immobili sono restituiti al proprietario al termine dei dieci anni o, a cadenze annuali, ove questi dimostri la necessità dell'effettivo utilizzo. Durante il periodo dell'occupazione il proprietario non è obbligato al versamento dei tributi dipendenti il possesso dell'immobile.

2. All'atto dell'occupazione viene redatto verbale nelle forme di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Concluso il periodo dell'occupazione il bene deve essere restituito nelle condizioni esistenti risultanti dal verbale.

3. I comuni assegnano le unità immobiliari secondo graduatorie appositamente formate. L'assegnatario del bene occupato versa al comune un canone determinato secondo le norme dell'edilizia residenziale pubblica. I canoni affluiscono a un apposito fondo, custodito dal comune. Concluso il periodo dell'occupazione, il proprietario può chiedere il versamento di una quota corrispondente ai canoni versati dall'occupante del suo immobile, detratti gli oneri di gestione e manutenzione del bene.

4. Ai fini del presente articolo, i titolari di diritti reali di godimento sono equiparati ai proprietari».

5.5

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *I.* Nei Comuni dove sono attivi servizi, bandi o altre procedure amministrative idonee ed efficaci nel fronteggiare i casi di emergenza abitativa, nei casi in cui le amministrazioni locali forniscono valide e durature alternative, chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto saranno ritenuti nulli a tutti gli effetti di legge».

5.6 (testo 2)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Chiunque occupi un immobile abusivo non può chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo».

5.7 (testo 2)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un immobile», inserire le seguenti: «o un alloggio di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», e sopprimere le parole da: «e gli atti emessi», fino alla fine del comma.

5.8

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Sostituire le parole: «senza titolo» con le parole: «ai sensi degli articoli 633, secondo comma e 639 del codice penale».

5.9

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «senza titolo» con le seguenti: «con azione penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale».

5.10

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «sono nulli a tutti gli effetti di legge» aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli atti amministrativi da parte dell'amministrazione comunale che affidino in guardiania temporanea l'immobile occupato ai fini dell'accertamento dell'effettivo disagio abitativo dei soggetti coinvolti e dell'eventuale successivo accompagnamento sociale da parte del Comune».

5.11

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Id. em. 5.10

Al comma 1 dopo le parole: «sono nulli a tutti gli effetti di legge» aggiungere le seguenti: «, fatti salvi atti amministrativi da parte dell'amministrazione comunale che affidino in guardiania temporanea l'immobile occupato ai fini dell'accertamento dell'effettivo disagio abitativo dei soggetti coinvolti e

dell'eventuale successivo accompagnamento sociale da parte del Comune».

5.414

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel primo periodo, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

5.12

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 346 sono inseriti i seguenti:

"346-*bis*. Il locatore ha l'obbligo della registrazione nel termini di legge dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1130, primo comma, numero 6), n. 6, del Codice Civile, in materia di registro dell'anagrafe condominiale.

346-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 346-*bis*, e non essendo intervenuta la registrazione, si applica, anche ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile, quanto previsto dall'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni".

1-*ter*. l'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Patti contrari alla legge*) - 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. È vietato stipulare per ogni singola unità immobiliare, tra le stesse parti, due o più contratti di locazione, aventi ad oggetto la medesima unità immobiliare. Quando per una unità immobiliare è stato stipulato un contratto di locazione scritto che è stato assoggettato alla registrazione, non ancora scaduto, è colpita da nullità ogni successiva stipulazione per la stessa unità immobiliare, seppur assoggettata a registrazione, fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale del primo contratto, risultante da atto scritto depositato all'Agenzia delle Entrate. In caso di doppia o plurima stipulazione l'importo del canone di locazione che il conduttore è obbligato a corrispondere è solo quello risultante dal primo contratto di locazione scritto e sottoposto a registrazione e, comunque, l'importo del canone previsto in misura inferiore.

3. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullità di cui al comma 2 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal primo contratto scritto e registrato.

4. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

5. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativa diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

6. Nei casi di nullità di cui al comma 5 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.

7. L'azione di cui al comma precedente è altresì consentita nei casi in cui si è instaurato un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il Giudice determina dalla decorrenza del contratto il canone annuo dovuto, in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 e 7 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui sia stato registrato un contratto di comodato fittizio, ovvero ai contratti scritti e non regolarmente registrati entro i termini previsti dalla legge come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004.

9. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

10. Alle situazioni determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 e fino alla data del 14 marzo 2014 nonché ai giudizi in corso dalle stesse scaturiti si applicano le disposizioni del presente articolo. Dalla data di proposizione dell'istanza di mediazione e fino al termine dell'eventuale giudizio di accertamento il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, il canone determinato nella misura pari al triplo della rendita catastale".

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme per favorire la lotta all'occupazione abusiva di immobili e la regolare registrazione dei contratti di locazione».

5.13

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il locatore ha l'obbligo della registrazione nei termini di legge dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore e all'amministratore del condominio anche ai fini di quanto previsto all'articolo 1130, primo comma, numero 6), n. 6, del Codice Civile, in materia di registro dell'anagrafe condominiale.

1-*ter*. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, ivi comprese situazioni di fatto riconducibili a locazione che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, e comunque entro novanta giorni dalla stipula, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari a tre volte la rendita catastale. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone

stabilito dalle parti.

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche ai casi in cui:

- a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle situazioni determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e fino alla data del 14 marzo 2014, nonché ai giudizi in corso dalle stesse scaturiti».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con lo seguente: «Norme per favorire la lotta all'occupazione abusiva di immobili e la regolare registrazione dei contratti di locazione».

5.14

[MILO](#)

Respinto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni, al fine di individuare l'entità del fenomeno delle detenzioni senza titoli di alloggi o cespiti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, procedono alla pubblicazione di speciali bandi-censimento, nei quali va previsto che, entro termini perentori, tutti i detentori senza titolo dovranno auto denunciare la loro posizione in uno con la documentazione richiesta, per giustificare la propria posizione.

1-*ter*. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che alla data del 31 dicembre 2013 risultano occupati senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, gli enti gestori, previo parere del comune di riferimento, possono provvedere alla regolarizzazione dei rapporti locativi».

5.15

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini della dichiarazione della residenza si considera abusivo chiunque occupa l'alloggio in violazione dell'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche risultante dal titolo legittimo di occupazione.

1-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154, dopo le parole: "sul sito istituzionale del Ministero dell'interno" sono aggiunte le seguenti: "e devono essere accompagnate dalla copia anche non autenticata del titolo legittimo di occupazione dell'alloggio"».

5.16 (testo 2)

[PAGLIARI](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Chi si trova nella situazione di cui al primo comma e non ha residenza anagrafica in altro comune ha diritto di ottenere, ai soli fini dell'esercizio di diritti civili e politici, purché in possesso degli altri requisiti legalmente richiesti, l'iscrizione in apposita sezione dei registri anagrafici, come residente nel comune in cui dimora con residenza formale presso la sede municipale».

5.170

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni

successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva».

5.18 (testo 4)

Le Commissioni Riunite

V. testo 5

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione».

5.18 (testo 5)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione».

5.180

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.. Le registrazioni dei contratti di locazione eseguite in applicazione dell'articolo 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, producono gli effetti ivi indicati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 14 marzo 2014».

G5.100

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

impegna il Governo:

ad istituire l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

In tale contesto, al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

l'anagrafe è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate e le Conservatori e dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività;

ai fini dell'articolazione dell'anagrafe in parola, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati;

all'onere derivante dalla realizzazione dell'anagrafe di cui al presente ordine del giorno, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi)

1. All'articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "autorizzazione paesaggistica" sono aggiunte le seguenti: "e architettonico monumentale archeologica";

b) dopo le parole: "conferenza di servizi" sono soppresse le parole: "ove convocata";

c) sono aggiunte in fine, le seguenti: "previo contraddittorio in presenza del progettista, indicando le prescrizioni o le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso)".

5.0.2

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni per la trasparenza e la semplificazione dell'attività edilizia e per la certezza dei connessi diritti)

1. Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-*bis*, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-*ter* della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge n. 241 del 90, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il medesimo effetto si realizza per gli atti di Dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi.

Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito *web* dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo *web* dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 della decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente ultimo periodo "Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico".

Al comma 1 dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente ultimo periodo: "Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico".

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo".

Tutto quanto previsto dagli articoli 22, 23, 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 può comunque essere presentato attraverso una richiesta di permesso a costruire di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. Il comma 6-*ter* dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito *web* dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori.

Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve

essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo *web* dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio".

5. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere".

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"6. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere"».

5.0.3

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3. Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Imposizione sui redditi dell'investitore)

1. Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

6.1

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [ALBANO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.3

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque», nonché le parole: «di nuova costruzione o», aggiungere, infine il seguente periodo: «L'agevolazione di cui al presente comma si applica esclusivamente agli edifici già esistenti o a quelli che sono stati oggetto di manutenzione straordinaria o di recupero».

6.2

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque» e dopo le parole: «alloggio sociale», inserire le seguenti: «destinato alla locazione permanente».

6.4

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «derivanti dalla locazione» inserire le seguenti: «o dall'assegnazione in uso e godimento».

6.5

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente:

a) agli alloggi di nuova costruzione, solo se di classe energetica A o superiore, muniti di impianto fotovoltaico sulla copertura e costruiti con criteri antisismici commisurati alla sismicità della

zona;

b) agli alloggi sottoposti a manutenzione straordinaria, solo se tali interventi abbiano permesso il raggiungimento di una classe energetica B o superiore, per le unità immobiliari precedentemente di classe inferiore alla B, e di una classe energetica A o superiore, per le unità immobiliari precedentemente riadenti nella classe B».

6.6

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: 2nonché enti aventi le stesse finalità degli Istituti autonomi per le case popolari, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici2.

2-ter. All'articolo 88, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'ultimo periodo, dopo le parole: "comunque denominati," sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli Istituti autonomi per le case popolari, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici,".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.250

[PANIZZA](#), [TONINI](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-quater. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti "0,7 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma"».

6.251

[PANIZZA](#), [TONINI](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti

aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, valutati in 4 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016"».

6.252

[PANIZZA](#), [TONINI](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*2-bis.* Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 40 per cento".

2-ter. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, valutati in 3,5 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

[PANIZZA](#), [TONINI](#), [FRAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti informa societaria)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla lettera c-bis) dopo le parole: "comunque denominati" aggiungere le seguenti: "e giuridicamente costituiti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali)

1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalità di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2008.

EMENDAMENTI

7.1 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente: «Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.493,71; a 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.*

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera H aggiungere il seguente periodo:

«Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto *news slot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5,

comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011».

7.150

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente: «Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.493,71; a 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41».*

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

7.2

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione, debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- 900 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF non supera euro 15.493,71;

- 450 euro, se il reddito complessivo ai fini IRPEF supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41».

7.3

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «contratti di locazione» aggiungere le seguenti: «o di assegnazione in uso e godimento».

7.4/1

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 7.4, sopprimere il capoverso «2-bis».

7.4/2

[CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 7.4, sopprimere il capoverso «2-ter».

7.4

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. Per un periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di

ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.».

7.400

[DLBIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

7.401

[FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

7.402

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazioni bonus mobili ed elettrodomestici)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

7.403

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sopprimere l'ultimo periodo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° gennaio 2014».

Consequentemente all'articolo 14 dopo la lettera h) aggiungere il seguente periodo:

«h-bis) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

[DALLA ZUANNA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.

(Posticipazione del termine per l'acquisto agevolato di immobili posti all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

7.0.2

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Imposizione sui redditi da fabbricato non locati)

All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) le parole: "aumentato di un terzo" sono sostituite con "raddoppiato»"

7.0.3

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione fiscale IRPEF per l'acquisto della prima casa di nuova costruzione)

1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 250.000 euro per unità immobiliare nuova acquisita dall'impresa costruttrice. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.4

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aumento della detrazione fiscale degli interessi passivi sul mutuo prima casa)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro." aggiungere le seguenti: "Il limite di detrazione per gli anni d'imposta 2015 e 2016 è elevato a 5.000 euro annui e viene calcolato nella misura del 25 per cento dello ammontare degli interessi passivi pagati".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Riscatto a termine dell'alloggio sociale)

1. Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare.

2. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.

3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.2000/1

[MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

All'emendamento 8.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «quindici anni»;
- b) al quarto periodo, sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «15 anni».

8.2000

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei 5 anni.»

8.2

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [ALBANO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione e deve vietare la vendita da parte del conduttore che riscatta per almeno quindici anni.»

8.1

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, che prevedano a favore del conduttore la facoltà di riscattare l'unità immobiliare trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula, si applica quanto previsto al successivo comma 2.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «Fino alla data» fino a: «in conto affitto» con le seguenti: «Il contratto di cui al precedente comma può prevedere l'imputazione di parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per l'altra parte in conto affitto.»;

b) sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, disciplina le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta».

8.3

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.2000

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Trascorso un periodo minimo di 15 anni dalla stipula del contratto di locazione, il gestore di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, può ammettere al riscatto o ad un patto di futura vendita l'unità immobiliare. Al fine di conservare l'integrità della proprietà e l'omogeneità di futuri interventi di ristrutturazione, sono escluse da tale operazione le unità immobiliari site in immobili a totale proprietà pubblica. In ragione della finalità sociale insita nella realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale popolare, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli alloggi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, i gestori di alloggi sociali stabiliscono una priorità di alienazione delle unità immobiliari, individuando prioritariamente quelle site in edifici nei quali minore è la percentuale di immobili di proprietà interamente pubblica».

8.4

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 8.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «7 anni» con le seguenti: «15 anni».

8.5

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «il conduttore» inserire le seguenti: «previo accordo con il locatore»

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «il conduttore» inserire le seguenti: «previo accordo con il locatore».

8.7

[MANCUSO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G8.7

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il contratto locativo con patto di futuro riscatto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile. Gli effetti della trascrizione

cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla scadenza del contratto non vengono trascritti la dichiarazione di riscatto o altro atto che comunque trasferisce l'immobile al conduttore o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) del codice civile. Si applicano gli articoli 2775-bis e 2825-bis del codice civile. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche».

8.8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi, nel comune di residenza, di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei 10 anni e, in tal caso, è tenuto a riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali territoriali. Il prezzo di rivendita non potrà superare il prezzo di acquisto rivalutato dell'aumento ISTAT».

8.9

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 3;

b) *al comma 4, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

8.10

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla data del riscatto e a decorrere dalla data in cui venga fatta formale richiesta di riscatto, il conduttore può imputare una parte non superiore al 30 per cento dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni».

8.11

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [ALBANO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «parte dei corrispettivi» fino alle parole: «in conto affitto» con le seguenti: «metà dei corrispettivi pagati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio».

8.12

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «acquisto futuro» inserire le seguenti: «o assegnazione futura».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «acquisto futuro» inserire le seguenti: «o assegnazione futura».

8.13

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

8.6 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì in caso di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati, di banche o assicurazioni, anche se conferiti a fondi immobiliari. Il periodo di 7 anni decorre dal ricevimento, da parte dell'inquilino, della lettera di prelazione con il prezzo di cessione».

8.14

[DALLA ZUANNA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali.».

G8.7 (già em. 8.7)

[MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,

premesso che:

il presente decreto, nei suoi presupposti di necessità ed urgenza, vuole tutelare il diritto ad una abitazione soprattutto alle fasce di popolazione più debole;

l'intervento di *housing* sociale previsto all'articolo 8 del decreto in conversione è un primo intervento mirato a salvaguardare i destinatari di alloggi sociali;

il contratto locativo con patto di futuro riscatto a favore del conduttore dell'alloggio sociale senza la garanzia della trascrizione sarebbe del tutto sprovvisto di tutela di fronte a possibili formalità pregiudizievoli a carico del concedente;

la trascrizione garantirebbe un effetto prenotativo volto a far retroagire gli effetti della trascrizione dell'atto di vendita al momento della trascrizione del contratto di locazione. Ciò prefigurerebbe una forma di garanzia nei confronti dei terzi, e contro eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che intervengono dopo la stipulazione del contratto di locazione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile il contratto locativo con patto di futuro riscatto, prevedendo inoltre la cessazione degli effetti di trascrizione qualora, entro un anno dalla scadenza del contratto, non vengono trascritti la dichiarazione di riscatto o altro atto che trasferisce l'immobile al conduttore.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8 E
ORDINE DEL GIORNO

8.0.1

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, secondo comma, il numero 2) è abrogato;

b) all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, le parole: "numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numero 1)".

2. All'articolo 109, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà" sono soppresse.».

8.0.3

[DALLA ZUANNA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

8.0.4

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili)

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'art. 2645-bis codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-bis e 2825-bis codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione tra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligato alla vendita, egli deve restituire la parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.».

8.0.5

[MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili)

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-*bis* codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione tra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligato alla vendita, egli deve restituire la parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.».

8.0.6

GIBIINO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili)

1. Devono essere trascritti, per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* codice civile, tutti i contratti diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con obbligo per il concedente o per entrambe le parti di successiva vendita imputando in tutto od in parte al prezzo i canoni pagati. Per tali contratti il termine triennale previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-*bis* codice civile è elevato a dieci anni. Si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* codice civile.

2. Le parti, al momento della conclusione del contratto, determinano la quota di canone da imputare al prezzo della futura vendita. Salvo diversa pattuizione tra le parti il contratto si risolve in caso di mancato pagamento di tante rate che superino il 5 per cento del totale. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligato alla vendita, egli deve restituire la parte di canone di cui era prevista l'imputazione al prezzo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del titolare del godimento, egli deve restituire l'immobile e i canoni versati restano acquisiti dal proprietario a titolo di indennità.

3. Al rapporto di godimento si applicano le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007, nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili.».

8.0.7

MANCUSO

Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.7

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-*bis* e 2825-*bis* del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-*bis* del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo».

8.0.8

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Permuta di fabbricati abitativi)

1. Al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto di interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, ove adottata, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

2. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, di nuova costruzione, o oggetto di recupero, cui al comma 1 spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto, entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese».

G8.0.7 (già em. [8.0.7](#))

[MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014 recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,

premesso che:

il presente decreto, nei suoi presupposti di necessità ed urgenza, vuole tutelare il diritto ad una abitazione;

le contrattazioni immobiliari sono in costante declino negli ultimi anni, soprattutto per difficoltà di accesso al credito;

una spinta alla loro ripresa potrebbe arrivare dall'introduzione nel nostro ordinamento del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili con riferimento a tutte le

tipologie di immobili;

la nuova tipologia contrattuale consentirebbe l'immediato godimento dell'immobile, rimandando al futuro il trasferimento della proprietà, con imputazione al prezzo di parte dei canoni pagati per il godimento;

il nuovo istituto potrebbe prevedere, a tutela della sicurezza del conduttore/futuro acquirente, la garanzia della trascrizione e l'anticipazione al momento della conclusione del contratto di godimento delle tutele apprestate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 122/2005;

al contempo la nuova tipologia contrattuale potrebbe garantire ampia autonomia ai privati nella determinazione delle caratteristiche del contratto, dalla durata all'imputazione al prezzo di una quota dei canoni pagati per il godimento,

impegna il Governo a valutare l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili nel nostro ordinamento, per garantire la ripresa delle contrattazioni immobiliari e le finalità sociali espresse nel presente provvedimento.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1 (testo 2)

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. La cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 del 2011, a partire dall'anno fiscale 2014, è ulteriormente ridotta all'1 per cento per i locatari che stipulano o rinnovano contratti di locazione con canoni inferiori al 20 per cento rispetto agli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 431 del 1998. In tal caso, l'aliquota ai fini IMU è stabilita al 0,4 per cento.

2. L'aliquota di cui al comma 2, per il quadriennio 2014-2017 può essere applicata anche alle unità immobiliari di enti privatizzati o pubblici che abbiano in corso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con canoni determinati a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera H) aggiungere il seguente periodo:
«Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la

modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto *news slot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011».

9.2

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Riduzione delle aliquote della cedolare secca*). - 1. Per il quadriennio 2014-2017: l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 15 per cento; e l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento.».

9.3 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il quadriennio 2014-2017, le aliquote previste all'articolo 3, comma 2, secondo e quarto periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono ridotte rispettivamente al 15 per cento e al 10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera H) aggiungere il seguente periodo:
«Al fine di assicurare maggiori entrate atte a soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone in materia di giochi pubblici legali l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Allo stesso fine, con gli stessi decreti dispone anche la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetto *videolottery* - VLT) a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto, n. 773 del 1931 (cosiddetto *news slot* - AWP), applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011».

9.200

[MANDELLI](#), [CERONI](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«1) dopo le parole: "legge 28 ottobre 2013, n. 124", aggiungere, le seguenti: "da applicarsi anche nei comuni della regione Marche colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2014 e individuati con decreto del Ministro dell'interno,";

2) aggiungere, in fine il seguente periodo: "Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, e di 150 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

9.4

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e si applica a tutti i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

9.5

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle locazioni di case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione a canone concordato, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

9.6

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dall'anno fiscale 2014, è ulteriormente ridotta all'1 per cento per i locatari che stipulano o rinnovano contratti di locazione con canoni inferiori al 30 per cento rispetto agli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso, l'aliquota ai fini IMU è stabilita al 4 per mille».

9.201

[GIBIINO](#), [MANDELLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le seguenti parole sono soppresse: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*", del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,"».

9.202

[GIBIINO](#), [MANDELLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono aggiunte le seguenti: "nonché nei Comuni nei quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale"».

9.203

[GIBIINO](#), [MANDELLI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono aggiunte le seguenti: "nonché nei

Comuni identificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134"».

9.7

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta."».

9.15

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ai fini del presente comma, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività d'impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni alle quali sia iscritta"».

9.8

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per il periodo d'imposta 2014, ai contratti in corso nell'anno 2014, anche con scadenza anteriore al 29 marzo 2014, data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data».

Conseguentemente, al relativo maggiore onere, si provvede mediante riduzione lineare, pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

9.9

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «cooperative» con le seguenti: «cooperative edilizie per la locazione».

9.11

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione» aggiungere le seguenti: «Tale opzione può essere inoltre esercitata anche dalle agenzie e istituti per la locazione, costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e accreditati dai comuni o dalle regioni, che locano alloggi in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia del locatore all'aggiornamento del canone, da sublocare con le modalità definite dagli stessi comuni e regioni a canoni non superiori a quelli della locazione».

9.10

[CALEO](#), [FILIPPI](#) (*)

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «purché sublocate a studenti universitari» aggiungere le seguenti: «se dati

a disposizione dei Comuni».

(*) Ritirato dai proponenti e fatto proprio dal relatore Mirabelli

9.12

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "aliquota del 21 per cento" con le seguenti: "aliquota del 23 per cento";

b) sopprimere le parole da: "relativi ad abitazioni ubicate" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica".

2-*ter*. L'aliquota IMU è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari locate con contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

9.13

[VACCARI](#), [BROGLIA](#), [GUERRA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per i Comuni identificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti concordati in base ai parametri contenuti negli accordi territoriali stipulati fra le Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini secondo la legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa nei Comuni considerati "ad alta tensione abitativa"».

9.14

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo ad un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed esenzione da imposta di registro e di bollo per la diminuzione dei canoni di locazione».

9.160

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.».

9.160 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

V. testo 3

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante:

a) all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2014, n. 147, sostituire le parole: «dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016,»

con le seguenti: «dotazione di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 26 milioni di euro per l'anno 2016,»;

b) all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2014, n. 147, le parole: «a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

c) corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.160 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.».

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.17

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 731, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: »è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro« sono aggiunte le seguenti: »; a valere sulle predette risorse e fino a concorrenza del relativo ammontare per l'anno 2014 l'aliquota dell'imposta municipale propria è ridotta allo 0,4 per cento per gli immobili locati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in tali casi i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota IMU per immobili in locazione».

G9.100

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale». Nello specifico il giudice delle leggi nelle sue motivazioni, sottolinea che «emerge con evidenza che la disciplina oggetto di censura - sotto numerosi profili »rivoluzionaria« sul piano del sistema civilistico vigente - si presenti del tutto priva di »copertura« da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega», aggiunge, inoltre, che: «Il tema della lotta all'evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell'intervento normativo in discorso, non può essere configurato anche come criterio per l'esercizio della delega: il quale, per definizione, deve indicare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato, entro i previsti limiti. Né il riferimento alle »forme premiali« anzi dette può ritenersi in alcun modo correlabile con il singolare meccanismo »sanzionatorio« oggetto di censura»;

in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo disponeva che: «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;

il comma 9 del medesimo articolo disponeva che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio»;

rilevato che:

l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», richiede la forma scritta per la stipula del contratto di locazione; l'articolo 13 statuisce la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato;

la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», all'articolo 10, comma 3, dispone che: «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non deteniamo obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto»;

appare pertanto evidente la netta contraddizione tra l'ultimo periodo del comma 3 rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto conto che la stessa Corte costituzionale sostiene che la nullità del contratto di locazione non può essere dichiarata per motivi tributari;

considerato che,

sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni legislative, dichiarate oggi incostituzionali ai sensi della sentenza, favorendo l'emersione del fenomeno dell'evasione fiscale e accedendo conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole, pari al triplo della rendita catastale e con un taglio fino all'80 per cento di quello di mercato; tali inquilini, a seguito della sentenza della Consulta, si troveranno esposti all'innalzamento dei canoni di favore nonché al pagamento delle somme arretrate;

ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a predisporre appositi interventi finalizzati a tutelare gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, successivamente dichiarati incostituzionali con la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2014, e ad evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vigenza della predetta disposizione di legge, oltre a un pericoloso innalzamento del contenzioso in sede giudiziaria;

a predisporre apposite misure finalizzate a rafforzare la lotta ai canoni in nero e alla conseguente evasione fiscale, anche al fine di tutelare i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti nel rispetto della normativa vigente e che hanno provveduto alla regolare registrazione dei medesimi presso l'Agenzia delle entrate.

(*) Accolto dal Governo

G9.101

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»

premesso che,

il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per promuovere la Convenzione nazionale per la realizzazione degli accordi territoriali sui contratti di locazione concordati e per studenti, è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla convocazione delle organizzazioni della proprietà e sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle infrastrutture, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è entrato in vigore il 26 aprile 2003 e,

pertanto, successivamente doveva intervenire l'ulteriore convocazione dal mese di aprile 2006 ai fini della Convenzione. Tuttavia, il Ministero non ha provveduto a quest'obbligo di legge;

la mancata convocazione ha impedito una nuova Convenzione e la conseguente adozione del successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998, indichi i criteri generali da emanarsi entro trenta giorni dalla conclusione della Convenzione;

tale situazione determina effetti gravi e preoccupanti nell'ambito del settore dei contratti di locazione agevolati e calmierati e di quelli per studenti e lavoratori fuori sede, sia in relazione ai criteri generali sia in relazione all'approvazione dei tipi di contratto che devono per legge essere approvati dalla Convenzione nazionale;

la perdurante assenza della Convenzione determina incertezza per la stipula degli accordi territoriali per la contrattazione, in mancanza dell'aggiornamento del quadro nazionale normativo di riferimento;

l'assenza di un tale aggiornato quadro di riferimento può pregiudicare negativamente l'attuazione di una serie di disposizioni normative, nazionali e territoriali, che gli accordi territoriali della legge n. 431 del 1998 richiamano, sia ai fini della determinazione dei canoni di locazione che del tipo di contratto, in vari ambiti del settore delle locazioni abitative, sia pubbliche che private, anche con riferimento al ruolo e alla efficace operatività delle Agenzie territoriali per la locazione;

nel contempo, oltre alle difficoltà applicative di normative nazionali come sopra richiamate, vanno considerate tutte le norme regionali che richiamavano la abrogata normativa della legge n. 392 del 1978, e che oggi debbono essere ricondotte alla disciplina del regime concordato dei canoni e dei tipi di contratti e, altresì, le norme regionali che direttamente fanno riferimento al canone concordato per il calcolo e determinazione di canoni speciali di alloggi pubblici;

il sistema normativo fondato sulla contrattazione nazionale e territoriale sui canoni di locazione agevolati e sul tipo di contratto approvato per Convenzione tra parti sociali costituisce un elemento imprescindibile per assicurare le regole, le tutele, la calmierazione e la trasparenza fiscale del mercato della locazione abitativa dei contratti di locazione abitativa, compresi quelli riconducibili al fenomeno emergente della cosiddetta edilizia sociale convenzionata (*Housing* sociale) che precise normative nazionali e regionali rimandano in materia di canone di locazione e regole contrattuali agli accordi territoriali conseguenti alla Convenzione nazionale;

le sostanziali modifiche nel frattempo intervenute nel regime tributario degli affitti, a partire dalla cedolare secca, dall'Imu e dalla Tasi, rendono necessaria e non rinviabile una nuova contrattazione nazionale e territoriale sui canoni e sulle regole dei contratti beneficiari delle agevolazioni;

da ultimo l'introduzione della obbligatorietà della procedura di conciliazione e mediazione, anche in materia di locazioni, come previsto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, determina conseguenze particolarmente rilevanti in questo specifico ambito che dovranno essere affrontate nella Convenzione nazionale, considerato che il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 prevedeva all'articolo 6 «Commissioni di conciliazione» per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti,

impegna il Governo,

a dare immediato adempimento a quanto previsto dalla legge e a procedere alla convocazione, prevista dall'articolo 4 della legge n. 431 del 1998, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per promuovere la Convenzione nazionale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

[MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione del programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

9.0.18

[DALLA ZUANNA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

9.0.19

[CROSIO, ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

9.0.15

[DALLA ZUANNA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro"».

9.0.2

[MARGIOTTA, RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per

oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro"».

9.0.14

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro"».

9.0.3

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivo all'acquisto di abitazioni per la locazione)

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto o alle spese di realizzazione, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta nei seguenti casi:

a) acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa Impresa costruttrice o ristrutturatrice;

b) prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori;

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, resa dal locatore, che attesti che:

a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 43, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il beneficio spetta in misura pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante

dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attestate dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.».

9.0.17

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivo all'acquisto di abitazioni per la locazione)

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale nel settore dell'edilizia, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta per l'acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice.

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, resa dal locatore, che attesti che:

a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 43,1 ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il beneficio spetta in misura pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attesta te dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando Il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.».

9.0.300

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Improprio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizione in materia di IMU)

Al decreto-legge 7 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazione sopprimere il comma 9-bis dell'articolo 13».

9.0.100

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

Dopo l'**articolo 9** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso'.

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

9.0.100 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Accantonato

Dopo l'**articolo 9** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso'.

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

9.0.200

[ZIN, ZELLER](#)

Accantonato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: «È considerata abitazione principale, quindi esente da IMU, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata a terzi».

Conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

9.0.8

DLBIAGIO

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(*IMU estero*)

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

9.0.7

DLBIAGIO

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(*IMU estero*)

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

9.0.900

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 9** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(*IMU per immobili posseduti da anziani e disabili in istituti di ricovero*)

1. All'articolo 13, comma 2, al settimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili" fino a: "di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o

A/9".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.0.9

[DLBIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU anziani e disabili in istituti di ricovero)

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

9.0.5

[DLBIAGIO](#), [ZELLER](#), [D'ADDA](#), [MERLONI](#), [PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MASTRANGELI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato)

All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.6

[DLBIAGIO](#), [ZELLER](#), [D'ADDA](#), [MERLONI](#), [PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MASTRANGELI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato)

All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento"».

Conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014, e per l'importo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

9.0.16

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione della cedolare secca al reddito da locazione percepito dalle imprese)

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Edilizia residenziale sociale)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il presente articolo è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalità di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.

3. Si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo, l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si considera altresì alloggio sociale l'unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;

b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;

d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva

comunque ammessa;

e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.

10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere *d)* ed *e)*, nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonché definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1000

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [ALBANO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Edilizia residenziale sociale*). - *1.* I finanziamenti pubblici finalizzati ad incrementare

l'offerta di alloggi sociali sono destinati esclusivamente a interventi edilizi che non comportano consumo di suolo naturale».

10.1

[MANCUSO](#)

Ritirato

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

b) al comma 2 dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

c) al comma 3 sopprimere il primo capoverso e al secondo capoverso, sostituire le parole: «si considera altresì alloggio sociale» con le parole: «rientra nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

10.2

[GIBINO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

Conseguentemente:

al comma 2 dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

al comma 3 sopprimere il primo capoverso e al secondo capoverso sostituire le parole: «si considera altresì alloggio sociale» con le parole: «rientra nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

10.3

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «alloggi sociali in locazione» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008»;

b) al comma 3, sopprimere il primo capoverso e al secondo capoverso sostituire le parole: «si considera altresì alloggio sociale» con le parole: «rientra nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008».

10.4

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «rispetto agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «rispetto agli immobili già situati all'interno del perimetro del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

10.5

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione delle aree» inserire la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» inserire le seguenti: «edilizi esistenti».

10.200

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Id. em. 10.5

Al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione delle aree» inserire la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» inserire le seguenti: «edilizi esistenti».

10.8

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine:

«Al fine di promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile, saranno considerati prioritari gli interventi che integrano:

- a) la rigenerazione di edifici scolastici di quartiere;
- b) il riuso di edifici dismessi;
- c) il miglioramento degli spazi pubblici e i servizi locali, anche commerciali dell'intervento».

10.9

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Id. em. 10.8

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile, saranno considerati prioritari gli interventi che integrano:

- a) la rigenerazione di edifici scolastici di quartiere;
- b) il riuso di edifici dismessi;
- c) all'intervento il miglioramento degli spazi pubblici e i servizi locali, anche commerciali».

10.201

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere l'approccio integrato alla rigenerazione urbana sostenibile, saranno considerati prioritari gli interventi che prevedono: la rigenerazione di edifici scolastici di quartiere; il riuso di edifici dismessi; il miglioramento degli spazi pubblici e i servizi locali, anche commerciali».

10.10

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o della sua sostituzione mediante abbattimento e ricostruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

d) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3-bis. Il Piano nazionale di edilizia abitativa esclude:

a) la realizzazione di nuovi alloggi di ERP o di edilizia sociale che implicino consumo di suolo, a meno che siano stati preventivamente condotti un censimento degli alloggi di ERP, una verifica dei titoli degli occupanti ed un'indagine sulla necessità di nuovi alloggi in locazione, che evidenzino l'effettiva necessità di nuove edificazioni. In tal caso, le nuove realizzazioni avranno per oggetto solo immobili di classe energetica A o superiore, muniti di copertura fotovoltaica;

b) l'acquisizione di immobili nella disponibilità di privati, a meno che non si tratti di immobili realizzati da meno di cinque anni, di classe energetica B o superiore e che rispettino le normative antisismiche. In ogni caso gli immobili non dovranno necessitare di cambio di destinazione d'uso».

10.11

[CALEO](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, si considera alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà».

10.12

[MANDELLI](#)

Improcedibile

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Consequentemente, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 707, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è soppresso».

Consequentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. n Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze

riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

10.13

[GIBIINO, PICCOLI](#)

Improcedibile

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 707, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

10.202

[ARRIGONI, CROSIO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G10.202

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 707, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle

missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

G10.202 (già em. 10.202)

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1413,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.202.

(*) Accolto dal Governo

10.14

[LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Ritirato

Al comma 3, eliminare le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Pertanto alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso l'ultimo periodo della lettera d) del comma 707».

10.15 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ai fini del presente articolo,» e, al secondo periodo, alle parole: «Si considera altresì», premettere le seguenti: «Ai fini del presente articolo,».

10.16

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «l'unità immobiliare adibita a» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «l'alloggio così come definito dall'articolo 1, commi da 2 a 4, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli alti colli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea"».

10.17

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 3» a: «ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «in locazione» aggiungere le seguenti: «permanente il cui canone è definito dalla Regione di concerto con gli enti locali ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto»;

b) al secondo periodo dopo le parole: «comunque non inferiore a quindici anni» aggiungere le seguenti: «il cui canone di locazione non può superare quello ottenuto dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ovvero determinato attraverso accordi integrativi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini. In caso di grandi proprietà, con un numero di unità immobiliari superiore a 100, anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il canone di locazione così determinato può essere articolato in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H) aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.».

10.18

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in locazione» aggiungere le seguenti: «permanente il cui canone è definito dalla Regione in concertazione con gli enti locali ed in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto».

10.19

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni di mercato» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».

10.20

[PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [MOSCARDELLI](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo della lettera d) del comma 707 è soppresso.».

10.21

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'unità immobiliare di cui al primo periodo deve essere destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni».

10.22

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio](#)

[ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: «comunque non inferiore a quindici anni» aggiungere: «il cui canone di locazione non può superare quello dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ovvero determinato attraverso accordi integrativi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini se trattasi di grandi proprietà, sono definite tali quelle che hanno in proprietà un numero di unità immobiliari superiore a 100 anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il canone di locazione così determinato può essere articolato in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto».

10.23

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure» fino alla fine del periodo.

10.24

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «patto di futura vendita» aggiungere le seguenti: «o assegnazione».

10.25

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «quindici anni».

10.26

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

10.27

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.26

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

10.28

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968» inserire le parole: «in quanto parti del territorio urbanizzato e nel solo caso in cui l'ambito d'intervento sia sovradotato di tali quantità minime».

10.29

[CALEO](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: «, in quanto parti del territorio urbanizzato e nel solo caso in cui l'ambito d'intervento sia sovradotato di tali quantità minime».

10.30

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 3, il presente articolo si applica, nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, al patrimonio edilizio esistente e agli interventi non

ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli immobili non ultimati il prezzo di acquisto dovrà essere fissato nella misura del costo di realizzazione sostenuto, rivalutato secondo il tasso di inflazione programmato»

10.34

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto».

10.32

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti parole: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire le parole: «la stessa data» con le seguenti: «il 31 dicembre 2013».

10.31

[MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti parole: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.33

[GIBIINO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.35

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.36

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «Ai fini del presente articolo» fino a: «interventi di» con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo occorre prioritariamente procedere: 1) al censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale, nonché avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2) al censimento del reale del fabbisogno abitativo di alloggi sociali, su tutto il territorio nazionale. I dati acquisiti saranno gestiti territorialmente dai comuni a cui è affidata la gestione degli affitti e delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di».

10.37

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.38

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.39

[MANCUSO](#)

Id. em. 10.38

Al comma 5, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.40

[GIBIINO](#)

Id. em. 10.38

Al comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini del presente articolo sono qualificati come programmi polifunzionali di edilizia sociale quelli in cui sono presenti interventi di».

10.41

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), premettere le seguenti parole: «riqualificazione energetica».

10.42

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine: «, efficienza energetica».

10.44

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: «o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» con le seguenti: «e diverso sedime nel lotto di riferimento».

10.43

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» con le seguenti: «con diverso sedime nel lotto di riferimento».

10.203

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.44

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» con le seguenti: «e diverso sedime nel lotto di riferimento».

10.45

[RANUCCI](#), [FILIPPI](#), [CUOMO](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

V. testo 2

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» aggiungere le seguenti: «con medesima destinazione d'uso e comunque dotata di infrastrutture e servizi».

10.45 (testo 2)

[RANUCCI](#), [FILIPPI](#), [CUOMO](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Approvato

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «o diversa localizzazione nel lotto di riferimento» aggiungere le seguenti: «comunque dotata di infrastrutture e servizi».

10.46

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#),

[CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera b) dopo le parole: «nel lotto di riferimento» inserire le seguenti: «purché abbia la medesima destinazione urbanistica».

10.47

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di edificabilità assoluta sul lotto sede della demolizione, che dovrà essere destinato obbligatoriamente a verde pubblico».

10.48

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine: «Tali interventi, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, sono limitati alla sola ricostruzione e modifica internai mantenendo la sagoma originaria, se eseguiti in siti individuati nei centri storici;».

10.49

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

10.50

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 5, lettera c) dopo le parole: «destinazione d'uso» aggiungere le seguenti: «di edifici».

10.51

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «destinazione d'uso» inserire le seguenti: «di edifici».

10.52

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «grandi strutture di vendita», inserire le seguenti: «e delle iniziative commerciali di media dimensione che nella loro organicità si configurino sostanzialmente come grandi strutture di vendita,».

10.700

I Relatori

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera d), *eliminare le parole*: «in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa»;

b) al comma 5, *sopprimere la lettera e*);

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni»;

e) al comma 10, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis».

10.53

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Accantonato

Al comma 5 alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di servizi alloggiativi di tipo alberghiero funzionali all'integrazione dell'intervento nel contesto urbanistico».

10.54

[GIBIINO](#)

Accantonato

Al comma 5, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di servizi alloggiativi di tipo alberghiero funzionali all'integrazione dell'intervento nel contesto urbanistico».

10.55

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera d), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché di servizi alloggiativi di tipo alberghiero funzionali all'integrazione dell'intervento nel contesto urbanistico».

10.56/1

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Accantonato

All'emendamento 10.56, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire con le parole: "di soggetti residenti nel territorio italiano"».

10.56

Le Commissioni Riunite

Accantonato

Al comma 5 alla lettera e) sopprimere le parole da: «dei residenti» sino alla fine della lettera.

10.59

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza, di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni».

10.60 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie».

10.61

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [PEZZOPANE](#), [MOSCARDELLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis*. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì, nei limiti delle risorse di cui al comma 5-*ter*, alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis*, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015

e 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

b) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

10.62

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente all'articolo 14 dopo la lettera H) aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.».

10.63

[LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

10.64

[MANDELLI](#), [ALBERTI](#)[CASELLATI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio.

10.65 (testo 2)

[GIBINO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico le disposizioni di cui al comma 137, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio.

10.66

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 7, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.67

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita».

10.68

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «quindici anni».

10.69

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La riduzione degli oneri di urbanizzazione non si applica alle nuove edificazioni realizzate da soggetti privati».

10.70

[MANCUSO](#)

Improponibile

Al comma 6 dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente: «Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.».

10.71

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Improponibile

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Anche per le finalità di cui al presente articolo e per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le regioni prevedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disposizioni derogatorie del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.».

10.74

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni» inserire le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,» dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia,» inserire le seguenti: «come integrazione dei regolamenti edilizi,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, e nel rispetto dei commi 1 e 4».

10.204

[COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Id. em. 10.74

Al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni», inserire le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,», dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia», inserire le seguenti: «come integrazione dei regolamenti edilizi», e dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei commi 1 e 4».

10.79

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 7 dopo le parole: «sostituzione edilizia» inserire le seguenti parole: «tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,».

10.80

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura» con le seguenti parole: «già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree dismesse o edifici demaniali in disuso».

10.81

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.80

Al comma 7 sostituire le parole: «di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura» con le seguenti: «già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree dismesse o edifici demaniali in disuso».

10.205

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#),

[PUGLIA, CIAMPOLILLO](#)

Id. em. 10.80

Al comma 7, sostituire le parole da: «di proprietà pubblica», a: «destinate all'agricoltura», con le seguenti: «già urbanizzate di proprietà pubblica o privata come aree edificabili dismesse o edifici demaniali in disuso».

10.82

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «e sociale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientate e sociale.

7-ter. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge n. 90 del 2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico».

10.83

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

7-ter. Ai fini della presente legge per rigenerazione urbana si intende un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano; per rigenerazione ambientale e sociale si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e decostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione energetica, ai sensi della legge n. 90 del 2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico».

10.206

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. I Comuni, anche in accordo con privati, possono individuare, attraverso gli strumenti

urbanistici, ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

7-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma *7-bis.*, per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che interessi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, aventi l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici, dimostrata dall'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l-bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché iniziative di bonifica, riqualificazione naturalistica e riduzione delle aree impermeabili, di organizzazione e di gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico».

10.84

[DLBIAGIO](#)

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o» inserire la parola: «edifici» dopo le parole: «siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e,» sostituire la parola: «possono» con la parola: «devono» e dopo le parole: «essere autorizzati» sopprimere il seguente periodo: , «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,».

10.85

[CALEO](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: « riferirsi ad edifici abusivi o» inserire la seguente: «edifici» e dopo le parole: «siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e,» sostituire la parola: «possono» con la parola: «devono» e dopo le parole: «essere autorizzati» sopprimere il seguente periodo: «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,».

10.86

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [Maurizio ROMANI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «o siti nei centri storici».

10.87

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da:«o siti nei centri storici» fino a:«strumenti urbanistici» con le seguenti: «o in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), d), e) ed e-bis)del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici e non possono in nessun caso essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici,».

10.87 (testo 2)

I Relatori

Accantonato

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «o siti nei centri storici» fino a: «strumenti urbanistici» con le seguenti: «o siti in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e)del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b), d) ed e) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici».

10.88

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 8 inserire dopo le parole: «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,» le seguenti parole: «con riferimento al recupero di edifici dimessi e a parametri di abitabilità e dimensione minima degli alloggi che consentano il riuso dell'edificato,».

10.89

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.88

Al comma 8 dopo le parole: «in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,» inserire le seguenti: «con riferimento al recupero di edifici dimessi e a parametri di abitabilità e dimensione minima degli alloggi che consentano il riuso dell'edificato,».

10.207

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Id. em. 10.88

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «destinazioni d'uso» inserire le seguenti: «con riferimento al recupero di edifici dimessi e a parametri di abitabilità e dimensione minima degli alloggi che consentano il riuso dell'edificato,».

10.90

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «igienico sanitario» inserire le seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli».

10.91

[NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «ad eccezione di» con le seguenti: «compresi».

10.92

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Respinto

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di miglioramento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco».

10.93

[CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.92

Al comma 9 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di miglioramento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco».

10.208

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [CATALFO](#), [BLUNDO](#), [PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Id. em. 10.92

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di miglioramento antisismico e di

riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui al presente decreto devono permettere di raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, e possono essere realizzati anche attraverso Esco».

10.94

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: «a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

10.95

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 10 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di favorire la migliore qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri e degli edifici sociali, i medesimi saranno selezionati mediante concorsi di progettazione, riservati a gruppi di professionisti di età anagrafica inferiore ad anni quaranta, laddove l'importo della progettazione sia inferiore ad Euro 40.000».

10.96

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Id. em. 10.95

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di favorire la migliore qualità dei progetti di riqualificazione dei quartieri e degli edifici sociali, i medesimi devono essere selezionati anche mediante concorsi di progettazione riservati a gruppi di professionisti di età anagrafica inferiore ad anni quaranta, laddove l'importo della progettazione sia inferiore ad euro 40.000».

10.97

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinché il medesimo ente si esprima in merito alla conformità dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzata anche quando, al fine di mantenerne l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali, di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.».

10.99

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture, il soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione"».

G10.1

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1413, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in conversione è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione. A tale fine, sono definiti tempi e modalità di adozione di procedure adatte a garantire l'incremento degli alloggi sociali e sono individuate le risorse necessarie;

all'articolo 10, comma 4, è stabilito poi che le disposizioni del medesimo articolo si applichino al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 4 dicembre 1998, n. 431, in effetti, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, e l'ultimo aggiornamento degli elenchi risale, appunto, alla delibera CIPE 13 novembre 2003;

non essendosi proceduto negli ultimi dieci anni all'aggiornamento degli elenchi, pur con tutte le modifiche sociali, demografiche ed urbanistiche intervenute nel frattempo, appare evidente che numerose aree, che sono in effetti ad «alta tensione abitativa», non sono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la conseguenza che le misure adottate non saranno sufficienti a sanare problematiche tanto gravi quanto quelle cui si vuol far fronte,

impegna il Governo:

a procedere nei tempi più rapidi possibili all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa e a prevedere, conseguentemente, l'estensione dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione a tutti i comuni che saranno ricompresi nel nuovo elenco.

(*) Accolto dal Governo

G10.2

[NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»,

premesso che:

il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di *housing* sociale;

il patrimonio edilizio che fa riferimento all'*housing* sociale pubblico ha bisogno di interventi di ripristino interno degli alloggi, quali l'adeguamento degli impianti elettrici, termici, igienico-sanitari; l'adeguamento delle barriere architettoniche; la manutenzione straordinaria complessiva e il miglioramento antisismico,

impegna il Governo:

ad effettuare una ricognizione dei fondi *ex* Gescal e di quelli disponibili destinati all'*housing* sociale, compresi i fondi europei, per finalizzarli ad una programmazione di edilizia sovvenzionata (edilizia residenziale pubblica) e a progetti di recupero e autorecupero del patrimonio sia pubblico che privato abbandonato, inutilizzato e invenduto;

a provvedere ad una rapida e severa verifica sull'utilizzo dell'attuale patrimonio in gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al fine di evitare situazioni di malagestione e di incrementare la trasparenza, anche tramite l'istituzione di banche dati complete ed accessibili a tutti, sull'utilizzo di fondi pubblici destinati alla gestione della medesima Agenzia nell'interesse sociale degli stessi beni, tenuto conto che tali risorse potrebbero essere utilizzate anche per contrastare l'emergenza abitativa.

(*) Accolto dal Governo

G10.3

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [BLUNDO](#),
[PUGLIA](#), [CIAMPOLILLO](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1413 di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 10 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applichino nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento;

come evidenziato dall'ANCI in sede di audizione presso le Commissioni riunite 8^a e 13^a, anche ai fini della migliore applicazione della cedolare secca per i contratti a canone concordato di cui all'articolo 9 del presente provvedimento - che dispone la riduzione, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cedolare secca al 10 per cento per gli immobili locati a canone cosiddetto concordato -, sarebbe opportuno provvedere ad un aggiornamento della delibera CIPE del 2003;

ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;

impegna il Governo:

a presentare al CIPE, entro il 30 settembre 2014, una proposta per l'aggiornamento dei Comuni ad alta tensione abitativa, nonché a trasmettere al Parlamento, entro il 31 dicembre 2014, una relazione

aggiornata sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998 e sullo stato delle iniziative adottate per favorire l'accesso al bene casa ai meno abbienti, in modo da consentire una valutazione complessiva dei risultati delle politiche nel settore abitativo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.100

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 10** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributi a Cooperative edilizie)

1. È autorizzato un limite di impegno decennale, pari ad euro 2 milioni annui, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative, non incluse nel finanziamento integrativo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità già definite dall'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

2. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari.

3. Il limite di impegno di cui al comma 1 decorre dall'anno 2015 e termina alla scadenza dell'ultimo contributo concesso, comunque non oltre l'anno 2024. È escluso il periodo pregresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il parziale utilizzo dei fondi giacenti sul conto corrente della Cassa Depositi e Prestiti, destinati a programmi centrali di edilizia residenziale agevolata, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.».

10.0.1

[CALEO](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, della legge n. 248 del 2005 è così sostituito:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili

residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello

di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emanerà entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti».

10.0.1205

[ZANETTIN](#), [BRUNI](#), [PICCOLI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è così sostituito:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al

soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti"».

10.0.1206

MANCUSO

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di prestito vitalizio)

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005 è sostituito dai seguenti:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile) in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti

vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti"».

10.0.2

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, anche non ultimati, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento.

2. Il soggetto subentrante è tenuto a dare comunicazione all'ente erogatore il finanziamento pubblico, trasmettendo l'atto di trasferimento entro 60 giorni dalla sua stipula. Tale atto dovrà contenere espressamente, pena la sua nullità, l'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento.

3. Al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatori, possono essere ceduti o conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione, quando, a seguito di procedure concorsuali, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione».

10.0.4

[MANCUSO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di edilizia scolastica)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)* - 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici) per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui e leasing finanziari trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, fa Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti) e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo e del *leasing* finanziario, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui e dei contratti di *leasing* finanziario di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per «importo annualmente erogato da banche e intermediari finanziari

autorizzati.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera *i-octies*), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

10.0.3

[MANCUSO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali";

b) al comma 1, dopo la parola: "mutui" inserire "e *leasing* finanziario";

c) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo la parola: "bancaria", inserire "e finanziaria";

d) alla fine del secondo periodo del comma 1, dopo la parola: "mutuo" inserire "e *leasing* finanziario";

e) al comma 2, dopo la parola: "mutui" *inserire*: "e dei contratti di *leasing* finanziario", sostituire "Istituti di credito" con le seguenti: "banche e intermediari finanziari autorizzati"».

10.0.1204

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali";

b) al comma 1, dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "e *leasing* finanziario";

c) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo la parola: "bancaria" sono inserite le seguenti: "e finanziaria";

d) alla fine del secondo periodo del comma 1, dopo la parola: "mutuo" sono inserite le seguenti: "e *leasing* finanziario";

e) al comma 2, dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "e dei contratti di *leasing* finanziario" e le parole: "Istituti di credito" sono sostituite dalle seguenti: "banche e intermediari finanziari autorizzati"».

10.0.6

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme per la lotta alla evasione fiscale nelle locazioni e disposizioni temporanee in applicazione

della giurisprudenza della Corte Costituzionale)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate esclusivamente al contrasto dell'evasione fiscale nel comparto delle locazioni e non sono finalizzate a determinare un regime delle locazioni che resta determinato dalle disposizioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. All'articolo 18 del testo unico n. 131 del 1986 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contratto registrato ai sensi dell'articolo 17 del presente Testo Unico, decorre dalla data di registrazione, ovvero, se successiva, dalla data di decorrenza indicata dalle parti".

3. Ai contratti di locazione degli immobili a uso abitativo, in qualunque forma stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del testo unico n. 131 del 1986 e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1419 del codice civile, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) all'eventuale rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. L'adeguamento si applica anche nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca di cui al decreto legislativo 23 del 2011. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

L'indennità d'occupazione relativa al periodo antecedente alla registrazione del contratto di locazione, non potrà essere superiore al canone calcolato ai sensi della presente lettera c).

4. All'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, aggiungere in fine le parole: ", ad eccezione dei contratti di locazione per i quali è obbligatoria, per la validità dello stesso, la registrazione nei termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del testo unico n. 131 del 1986".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 3 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio;

c) il contratto di locazione sia stato stipulato in forma verbale.

6. La disciplina di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

7. Le registrazioni dei contratti di locazione eseguite in applicazione dell'articolo 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011, producono gli effetti ivi indicati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2014».

10.0.5

[CERVellini](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme per la lotta alla evasione fiscale nelle locazioni e disposizioni temporanee in applicazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, aggiungere in fine le parole: ", ad eccezione dei contratti di locazione per i quali è obbligatoria, per la validità dello stesso, la registrazione nei termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del testo unico n. 131 del 1986".

2. Continuano a produrre effetti le registrazioni dei contratti effettuate ai sensi dell'articolo 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 del 2011 sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2014».

10.0.2000

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

Dopo l'**articolo 10** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152)

1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

2. Le risorse non utilizzate a valere sul programma straordinario di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere utilizzate per il piano di cui all'articolo 4.».

10.0.2000 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'**articolo 10** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152)

1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

10.0.8

[BIGNAMI](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [MASTRANGELI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Accantonato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. - 1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.».

b) dopo l'articolo 5, comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta."

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per sè" inserire le seguenti: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono aggiunte le seguenti: "o del proprio coniuge";

e) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: "al 31 dicembre 1993 nè aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto", con le seguenti: "al 31 dicembre 2011 né aperte sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle presenti modifiche";

f) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"13-*bis*. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedura esecutiva";

g) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni";

h) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122".

i) Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

10.0.200

[D'ADDA](#), [MATTESINI](#), [MASTRANGELI](#), [CORSINI](#), [CASSON](#), [SPILABOTTE](#), [PEZZOPANE](#), [CHITI](#)

Accantonato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:

"Art. 4-*bis*. - 1. A sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di solidarietà.";

b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge";

e) all'articolo 12, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.";

f) dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - 1. Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva.";

g) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122".

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo».

10.0.201

STEEANI

Accantonato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente articolo:

"Art. 4-bis. - 1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di solidarietà.";

b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il seguente:

"1. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge.";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge";

e) introdurre l'articolo 13-bis:

"Art. 13-bis. - 1. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122:

"Il comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva";

f) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni.";

g) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.";

h) articolo 12 comma 2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

i) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche».

10.0.9

[PANIZZA](#), [TONINI](#), [ERAVEZZI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di Social Housing)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera i), il primo periodo è sostituito dal seguente: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relative alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, per i fondi immobiliari di *social housing* e per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni".

2. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, né immobili posseduti da Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo I del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero".

3. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973, è sostituita dalla seguente: "Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono la loro efficacia per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto di conversione».

10.0.10

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione in materia edilizia)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: "ancorché" è sostituita dalle seguenti: "salvo che".

10.0.11

[FILIPPI](#), [CALEO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le Regioni e le Province Autonome entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge adottano disposizioni specifiche per agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 a modifica di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Verifica dell'attuazione del provvedimento)

1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri in merito all'attuazione del presente decreto.

EMENDAMENTI

11.1

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

11.2

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «riferisce al Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [ALBANO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.100

Le Commissioni Riunite

Ritirato

Dopo l'**articolo 11** inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Trasferimento di immobili statali oggetto di accordi di valorizzazione)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85."» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1413 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime» per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

- che l'articolo 2, comma 1 lettera a), che introduce un'ulteriore finalizzazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, determini esclusivamente l'integrazione della procedura e delle modalità operative del Fondo medesimo» nel rispetto del limite di dotazione e, quindi, senza effetti onerosi;
- che l'articolo 13, comma 4, che utilizza risorse iscritte in conto residui al fine di fornire copertura al contributo di 25 milioni di euro per il comune di Milano, non comporti lesioni di diritti soggettiva trattandosi di disponibilità residue rispetto a quelle necessarie per l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- che la copertura finanziaria dell'articolo 7, che introduce una detrazione IRPEF per i conduttori di alloggi sociali, includa anche l'intervento in favore dei soggetti incapienti, richiamato dall'articolo 7, comma 2;
- dell'entità modesta dell'onere derivante dall'articolo 8, che dispone il riscatto a termine degli alloggi sociali;
- che la possibilità di optare per la cd. "cedolare secca" per gli affitti a canone concordato, di cui all'articolo 9, comma 2, sia limitata alle sole persone fisiche;
- che l'articolo 14, comma 2, che dispone il definanziamento di programmi straordinari di edilizia agevolata, non pregiudichi posizioni di diritto soggettivo già perfezionate;

e con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 3, comma 1 lettera b), capoverso 2-*bis*, in base a cui il Fondo per la concessione di contributi per l'acquisto di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari opererà attraverso un conto corrente di tesoreria, sembra determinare una gestione cd «fuori bilancio» e, quindi, non appare pienamente coerente con la legge di contabilità;
- non risultano evidenti gli effetti delle eventuali convenzioni con istituzioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-*ter*;
- l'accelerazione delle risorse per il Piano nazionale di edilizia abitativa, richiamate dall'articolo 10, comma 2, potrebbe comportare effetti negativi in termini di cassa.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.21, 1.5, 1.6, 1.7, 1.2, 1.3, 1.4, 2.19, 3.26, 3.0.1, 3.260 (già 10.0.7), 3.0.200, 4.17, 4.28, 4.0.33 (già 433), 4.0.32 (già 4.32), 5.4 (testo 2) e 5.0.3.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.20.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 5.

Rimane sospeso il parere sulle proposte riferite ai restanti articoli, nonché sugli emendamenti 3.28, 4.34 e 5.18 (testo 4), approvati dalle Commissioni riunite.

La 1a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, lettera a), la disposizione, non riconducibile direttamente all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, appare suscettibile di ledere le competenze degli enti locali in materia di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- all'articolo 10, i commi 3, 5 e 8 appaiono suscettibili di ledere le competenze degli enti locali in tema di immobili da destinare ad alloggio sociale e di intervento normativo riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.9 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata non come obbligo, ma come facoltà e che sia in ogni caso lasciata alla Regione la scelta dello strumento con il quale provvede;
- sull'emendamento 2.16 parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista sembra introdurre una forma di potere sostitutivo dello Stato, al di fuori delle procedure ordinariamente previste e in presenza di presupposti che attengono all'autonomia normativa e finanziaria delle Regioni;
- sugli emendamenti 4.29, 4.032 e 5.4 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che le norme ivi previste, che appaiono di eccessivo dettaglio, siano riformulate in modo da rispettare l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
- sugli emendamenti 10.70 e 10.71 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste siano formulate come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 8 del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti trasmessi successivamente, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.28, 6.4, 6.6, 6.0.1, 6.0.2, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3, 7.4, 7.0.1, 7.03, 7.0.4, 8.1, 8.6, 8.6 (testo 2), 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.8.

Sugli emendamenti 8.10 e 8.11 il parere è di semplice contrarietà.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 il parere è di nulla osta, fatta eccezione per le proposte 5.18 (testo 4) e 8.200 il cui esame resta sospeso.

Analogamente, il parere resta sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e seguenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 12 del disegno di legge in titolo, nonché quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.1 (testo 2), 9.2, 9.3 (testo 2), 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15, 9.201, 9.202, 9.203, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 7.401 (già 9.0.4), 9.0.5, 9.0.6, 9.0.8, 9.0.9, 7.402 (già 9.0.12), 7.400 (già 9.0.13), 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.200, 9.6, 9.12, 9.200, 9.0.7, 9.0.100, 9.0.900, 9.160 (già 9.16), 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 10.20, 10.61, 10.62, 10.63, 10.94, 10.202, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.1205, 10.0.1206, 10.64, 10.65 (testo 2), 10.0.9, 10.0.100, 11.1, 11.0.100 e 7.403 (già 12.0.2 (testo 2)).

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 9.17.

Sull'emendamento 10.0.2000 il parere è di semplice contrarietà sul comma 1, mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2.

Sugli emendamenti 10.0.8, 10.0.200 e 10.0.201 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti ulteriormente pervenuti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.150, mentre è di nulla osta sugli emendamenti 5.18 (testo 4), 5.180 (già 10.0.902) e 10.0.5.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Il parere resta invece sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, nonché sulle proposte 8.2000, 8.2000/1, 4.700, 4.0.700, 6.250, 6.251, 6.252, 10.87 (testo 2) e 10.700.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, nonché quelli il cui parere era stato precedentemente sospeso, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.5, 13.6 (testo 2), 13.9, 13.10, 13.0.1, 13.0.2, 13.7 (testo 3), 14.1, 4.0.700, 6.250, 6.251 e 6.252.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 13.8 e 13.8/1, sottolineando che la copertura non risulta del tutto coerente con le regole di contabilità.

Sull'emendamento 9.160 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della clausola di copertura con la seguente: «2-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter* valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze".». Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma.

Sull'emendamento 9.0.100 (testo 2) il parere è contrario semplice e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1, alle parole: «È considerata» premettere le seguenti: «A partire dall'anno 2015» e, al comma 3, dopo le parole: «euro annui,» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2015,».

A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione esprime un parere di nulla osta sull'emendamento 7.4.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE:

sulla seconda votazione relativa alla verifica del numero legale con riferimento all'emendamento 9.160 (testo 3), la senatrice Elena Ferrara non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Disegno di legge n. 1413:

sull'emendamento 2.12 (testo 2), la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.27/1, la senatrice Cardinali avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.18 (testo 5), i senatori Battista, Bencini, Bignami, Bocchino, Campanella, Casaletto, Mussini, Orellana, Pepe e Maurizio Romani avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 8.9, il senatore Fornaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.5, identico all'emendamento 10.200, la senatrice Dirindin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.19, la senatrice Cardinali avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.86, il senatore Fornaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.90, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Amoruso, Anitori, Bianconi, Bitonci, Bottici, Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna (dalle ore 16), Crimi, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Fattorini (dalle ore 16), Fazzone, Fedeli, Formigoni, Giacobbe, Gualdani, Lo Giudice, Marton, Messina, Mineo, Minniti, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Perrone, Piano, Pizzetti, Simeoni, Stefano, Stucchi, Turano, Verducci e Vicari.

Sono in missione i senatori: Mucchetti, dalle ore 16, per attività della 10a Commissione permanente; Castaldi, D'Anna, Divina, Martini, Petrocelli e Romano, per partecipare ad incontri internazionali; Gambaro e Puppato, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti e presentazione di relazioni

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 30 aprile 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato: "Il Programma di lavoro della Commissione per il 2014 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2014) e i loro risvolti sulla politica europea dell'Italia" (Atto n. 227) (*Doc. XXIV*, n. 29).

In data 12 maggio 2014, il senatore Cociancich, a nome della 14a Commissione permanente, ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla predetta risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 29-A).

Entrambi i documenti sono stati inviati al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche europee.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro ambiente

Ministro infrastrutture

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi I)

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (1479)

(presentato in data 12/5/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 8° e 13° riunite

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (1479)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 12/05/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferiti al primo trimestre 2014 (*Doc. LXXIII-bis*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 14 aprile 2014, ha inviato il testo di ventidue risoluzioni e una decisione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 2 al 3 aprile 2014:

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e ai dispositivi silenzianti di sostituzione, recante modifica della direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (*Doc. XII*, n. 472). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovina (*Doc. XII*, n. 473). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri (*Doc. XII, n. 474*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (*Doc. XII, n. 475*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (*Doc. XII, n. 476*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*Doc. XII, n. 477*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro (*Doc. XII, n. 478*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (*Doc. XII, n. 479*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dello sviluppo (2015) (*Doc. XII, n. 480*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (*Doc. XII, n. 481*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (*Doc. XII, n. 482*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (*Doc. XII, n. 483*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (*Doc. XII, n. 484*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (*Doc. XII, n. 485*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*Doc. XII, n. 486*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio *recante* modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (*Doc. XII, n. 487*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (*Doc. XII, n. 488*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (*Doc. XII, n. 489*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (*Doc. XII, n. 490*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (*Doc. XII, n. 491*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (*Doc. XII, n. 492*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III- Commissione e agenzie esecutive (*Doc. XII, n. 493*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 8a, alla 9a, alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran (*Doc. XII, n. 494*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerrieri Paleotti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00919 della senatrice De Pietro ed altri.

La senatrice Saggese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01981 del senatore Lo Giudice

ed altri.

Interpellanze

[FATTORI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

l'8 maggio 2014, nell'ambito di un'inchiesta per i reati contro la pubblica amministrazione condotta dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stati arrestati il direttore pianificazione e acquisti di Expo 2015 SpA e *general manager* Constructions, Angelo Paris, l'ex senatore di Forza Italia Luigi Grillo, oltre a Gianstefano Frigerio e Primo Greganti;

inoltre, un'ordinanza di custodia cautelare è stata indirizzata ad Antonio Rognoni, ex direttore generale di Infrastrutture lombarde, già agli arresti domiciliari per un'altra inchiesta; altri due mandati di arresto sono stati spiccati nei confronti del mediatore Sergio Cattozzo e dell'imprenditore Enrico Maltauro;

come si apprende da fonti di stampa gli arrestati avrebbero creato una vera e propria "cupola" di affari e corruzione per pilotare i grandi e piccoli appalti relativi all'Expo 2015, la realizzazione delle infrastrutture connesse e per condizionare la gestione politica della Regione Lombardia, agendo su nomine e scelte soprattutto nel settore della sanità lombarda;

il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha annunciato di voler dar vita a una *task force* per garantire la trasparenza da qui in avanti dei lavori dell'Expo 2015, affidando all'Autorità nazionale sulla corruzione, presieduta da Raffaele Cantone, i controlli e la vigilanza. L'intento è quello di creare un *pool* di avvocati, magistrati contabili, esperti di contratti da affiancare ai professionisti che sono già al lavoro,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda riferire nel più breve tempo possibile sulla situazione dell'organizzazione della manifestazione dopo gli arresti e le inchieste in corso;

se intenda adottare ogni iniziativa di competenza al fine di realizzare l'Expo 2015, verso cui gli interroganti ribadiscono la loro contrarietà, senza cementificazione selvaggia, priva di collusioni, ecosostenibile e che tuteli il comparto agricolo, garantendo la trasparenza e la legalità nell'azione delle istituzioni e degli attori politici.

(2-00156)

Interrogazioni

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(3-00951)

(Già 4-02185)

[DE MONTE](#), [COLLINA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [DI GIORGI](#), [PAGLIARI](#), [MATTESINI](#), [D'ADDA](#), [ORRU'](#), [AMATI](#), [BIGNAMI](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 3 marzo 2014, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha diramato la circolare 599/A/1/131.4.1/2701 recante il "Progetto di razionalizzazione delle risorse e dei presidi della Polizia di stato sul territorio". Nel testo si legge che, in ragione di «una condivisa esigenza di razionalizzazione della dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, che tenga in debito conto la conclamata carenza di organico in cui erano le Forze dell'Ordine e l'attuale congiuntura economica (...) è allo studio una riduzione di organici sia dei ruoli operativi che tecnici. A tali fini è stata approntata un'ipotesi progettuale»;

un efficace, seppur necessario, ripensamento della presenza dei presidi di polizia sul territorio impone di prestare attenzione alle specificità del luogo in cui gli operatori svolgono l'attività, al fine di evitare che l'eventuale soppressione incida negativamente sul controllo e sulla sicurezza dei cittadini;

a questo riguardo, non pare condivisibile la valutazione di chiudere il commissariato di pubblica sicurezza di Tolmezzo (Udine), dove attualmente prestano servizio circa 40 unità di personale,

mantenendo soltanto la locale stazione dei Carabinieri. Il commissariato, infatti, svolge una serie di servizi agli abitanti della Carnia che non sarebbero, in sua assenza, accessibili e, collocato a 20 chilometri dal confine con l'Austria, in un comune dove è ubicato un carcere di massima sicurezza, copre un territorio che ha peculiari caratteristiche, già impoverito a causa della chiusura del locale Tribunale;

analoghe preoccupazioni suscitano gli interventi annunciati nei territori di Lugo di Romagna (Ravenna) e di Bassano del Grappa (Vicenza);

le ipotesi di chiusura del distaccamento di Polizia stradale e del comando di compagnia dei Carabinieri di Lugo, con la conseguente perdita della centrale operativa, del nucleo operativo e radiomobile e investigativo, priverebbero gli abitanti della bassa Romagna della vigilanza su un territorio che, diversamente, meriterebbe un rafforzamento dell'attività di prevenzione e di contrasto dei reati, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio (furti, rapine) e contro la persona;

quanto al comune di Bassano del Grappa, l'eventualità che venga chiuso il locale commissariato di pubblica sicurezza sta producendo allarme sociale ed un senso di vuoto istituzionale anche a seguito della avvenuta soppressione del Tribunale, circostanza che ha prodotto un reale disagio nel servizio della giustizia;

considerato che i criteri per ripensare la distribuzione delle forze di polizia sul territorio non possono tradire la cultura di prossimità che, negli scorsi anni, ha orientato l'azione di governo e, pertanto, un possibile progetto di razionalizzazione non può accrescere la percezione di disagio o di abbandono nel rapporto tra cittadini e istituzioni, né trascurare le specificità storiche e geografiche di alcuni territori, si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero e se, anche al fine di non suscitare inutili allarmismi, il Ministro in indirizzo non intenda fornire una rappresentazione dei presidi interessati dal riordino;

se la pur legittima volontà di procedere ad una razionalizzazione della presenza delle forze dell'ordine sul territorio non meriti di essere inquadrata, e quindi realizzata, nell'ambito di un ripensamento del sistema di organizzazione e di Governo della pubblica sicurezza, anche in linea con i mutamenti avvenuti nel quadro europeo.

(3-00953)

[PEZZOPANE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con una nota del 22 aprile 2014 a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate e del presidente e amministratore delegato SOGEI del Ministero dell'economia e delle finanze è stata fatta recapitare ai cittadini abruzzesi la nuova tessera sanitaria in sostituzione della vecchia ormai in scadenza;

allegata alla suddetta nota, è stata fatta recapitare una lettera a firma del presidente uscente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, candidato alla presidenza della Regione nelle elezioni del 25 maggio 2014; con tale lettera, scritta su carta intestata della Regione e con il logo dell'ente, il presidente candidato si rivolge ai cittadini abruzzesi illustrando le caratteristiche della nuova tessera sanitaria, dallo stesso definita "una straordinaria innovazione per una nuova e più efficace interazione tra cittadino e pubblica amministrazione";

rilevato che:

la lettera del presidente Gianni Chiodi è stata fatta pervenire ai cittadini in piena campagna elettorale, dal momento che in Abruzzo il 25 maggio 2014 contemporaneamente alle elezioni europee si svolgeranno anche quelle per il rinnovo dell'assise regionale;

come previsto dalla legge n. 28 del 2000, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto vige il blocco della comunicazione istituzionale: in sostanza è fatto divieto di "svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni";

il divieto, sancito dall'art. 9 della legge, copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata; in base a tale disposto, le amministrazioni sono tenute ad astenersi non solo

dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscono una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata);

considerato che:

la lettera del 22 aprile 2014, a cui si fa riferimento, non solo riporta la firma del presidente candidato, ma è scritta su carta intestata della Regione;

per l'uso della carta intestata e le spese di spedizione sono state utilizzate risorse pubbliche in campagna elettorale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali provvedimenti intenda adottare, e di che natura, per stigmatizzare simili comportamenti e per rispettare il disposto della legge n. 28 del 2000.

(3-00954)

D'ALÌ - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

gli interventi normativi in materia di agevolazioni all'imprenditorialità giovanile sono stati riordinati in un quadro unitario e sistematico con il decreto legislativo n. 185 del 2000. In particolare, al titolo I e II, sono stati disciplinati i nuovi incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, che hanno sostituito, rispettivamente, le diverse forme di agevolazione all'imprenditorialità giovanile, disciplinate dal decreto-legge n. 26 del 1995, ed il prestito d'onore, disciplinato dal decreto-legge n. 510 del 1996, prevedendo ulteriori forme di incentivazione per nuove tipologie di autoimpiego in forma di micro impresa ed in forma di *franchising*;

per la promozione di iniziative di autoimprenditorialità e di autoimpiego gli articoli 3 e 15 prevedono la concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati, stipulati con Sviluppo Italia, secondo i limiti fissati dall'Unione europea. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale;

l'articolo 23 del decreto legislativo affida a Sviluppo Italia SpA il compito di provvedere alla selezione delle domande e all'erogazione delle agevolazioni, nonché all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate;

l'art. 61, comma 12, della legge n. 289 del 2002, che ha introdotto il comma 3-*bis* all'art. 23 del decreto legislativo n. 185 del 2000, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare Sviluppo Italia SpA ad effettuare, con modalità stabilite dallo stesso Ministero, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati relativamente ai mutui concessi nell'ambito delle attività di promozione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità;

con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004 sono stati successivamente ridefiniti i criteri e le modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia SpA degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo; in particolare, si è disposto il finanziamento per i progetti d'impresa che prevedono investimenti fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro, modulando l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, secondo una copertura finanziaria iniziale, nel Sud fino all'80-90 per cento dell'investimento e nel Centro-Nord fino al 60-70 per cento dell'investimento;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014, decreto "destinazione Italia", riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità di cui al titolo II decreto legislativo n. 185 del 2000, al fine di adeguare le misure di sostegno dell'autoimprenditorialità alle mutate condizioni di contesto, che rendono necessario provvedere ad una concentrazione degli obiettivi e alla semplificazione delle forme di aiuto, anche con riferimento al rifinanziamento delle agevolazioni per la microimpresa nelle regioni del Centro-Nord;

la normativa dispone una nuova agevolazione, caratterizzata da una forte funzione anticiclica e di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile, che si estende all'intero territorio nazionale e non prevede più l'erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa);

per concedere le agevolazioni introdotte dalla modifica, è necessario attendere l'emanazione del regolamento di attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, che indicherà anche le modalità di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Inoltre, con l'avvenuta emanazione del Regolamento, sarà pubblicata, sul portale di Invitalia (già Sviluppo Italia), la modulistica per la presentazione della domanda;

rilevato che:

le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sull'autoimprenditorialità, nonché le modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2013, sono state rimesse ad uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia per il settore dell'autoimprenditorialità;

secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185 del 2000, novellato dal decreto-legge "destinazione Italia", i regolamenti dovevano essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto;

ad oggi, a più di 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, tali regolamenti attuativi non risultano essere stati emanati dai Ministri in indirizzo,

si chiede di sapere:

per quali ragioni tuttora risultano non emanati i decreti attuativi necessari per attivare le misure contenute nel decreto-legge n. 145 del 2013 "destinazione Italia" riguardanti le nuove disposizioni di sostegno all'autoimprenditorialità e alla microimpresa;

quali misure i Ministri in indirizzo intendano predisporre per definire in tempi brevi l'emanazione dei decreti attuativi, propedeutici al rifinanziamento delle misure contenute nel decreto legislativo n. 185 del 2000 con riferimento al sostegno dell'autoimprenditorialità e della microimpresa, tenuto conto che l'esecutività di tali disposizioni rappresenta l'unica reale opportunità di imprenditorialità diffusa e quindi di occupazione per migliaia di giovani e non solo, in un contesto socio-economico di massima criticità.

(3-00955)

[FAVERO](#), [CANTINI](#), [MATTESINI](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la posizione assicurativa di ogni lavoratore presso l'INPS è costituita in applicazione dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Il comma 1 di tale articolo stabilisce, genericamente, che si fa luogo alla posizione assicurativa «per il periodo di servizio prestato»;

l'INPS ha precisato «ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, si considerano tutte le anzianità relative a contribuzioni obbligatorie, figurative, volontarie e da riscatto»;

pertanto dal 1993, in occasione della costituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, si dovrebbe tenere conto dell'intera anzianità contributiva maturata;

nell'applicazione della norma originaria si sono verificate nel corso degli ultimi anni oscillazioni giurisprudenziali;

in particolare, l'INPS ha privilegiato, nell'individuazione del concetto di servizio prestato, il solo servizio effettivo, senza tenere conto della volontà del legislatore di prevedere, nel conteggio, anche i periodi di contribuzione figurativa in ragione della natura particolarmente gravosa dell'attività svolta e quindi vanificando la portata della norma;

tale discrasia secondo l'orientamento dell'ex INPDAP, ora inclusa nell'INPS, non si verifica allorché il soggetto ha conseguito il diritto al trattamento pensionistico rimanendo nella gestione dello stesso Istituto pubblico di previdenza;

è vanificato, quindi, il beneficio disposto dal legislatore allorché il soggetto dal servizio pubblico (gestione INPDAP) transita in un comparto regolato da norme privatistiche (gestione INPS);

è evidente che l'irragionevole conseguenza risulta ancor più ingiustificata poiché, nell'attuale ordinamento, l'INPDAP è confluita nell'INPS;

la disparità di trattamento emerge in diversi casi lampanti;

ad esempio, con circolare INPS n.88 del 13 aprile 1996 ai dipendenti Telecom già dipendenti dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni vengono riconosciuti i diritti agli aumenti di valutazione dei periodi assicurativi in applicazione di un decreto del Presidente della Repubblica del 1973;

ancora, con circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012, al punto 11.2.2, si riconosce nell'assicurazione generale obbligatoria ai piloti, ai tecnici di volo ed ai piloti collaudatori delle compagnie aeree civili un anno di supervalutazione ogni 5, fino ad un massimo di 5. Si sottolinea come questo beneficio venga concesso in applicazione di una circolare INPS senza che nessuna legge ne faccia specifico riferimento;

inoltre, nella risposta all'interrogazione 4-08704 della XIV Legislatura il Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* ha dichiarato che, d'intesa con l'INPS, si riconosce la maggiorazione del quinto agli ex militari volontari che hanno prestato servizio nel Genio ferrovieri;

per gli ex dipendenti pubblici assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti (in prevalenza ex appartenenti alle Forze di polizia) l'ingiusta difformità di trattamento è stata riconosciuta legittima dalle sezioni riunite della Corte dei conti con sentenza n. 11/2011 a cui i giudici di primo grado si sono dovuti uniformare per il principio della nomofilachia;

occorre rimuovere tale ingiusta difformità di trattamento che, peraltro, ostacola nei fatti anche una positiva circolazione delle professionalità acquisite in campo pubblico in altri comparti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle disparità di trattamento, a giudizio degli interroganti evidenti, e quali iniziative intenda assumere affinché l'INPS riconosca al personale interessato quanto previsto dalla legge n. 284 del 1977, articolo 3, comma 5, anche in considerazione dell'avvenuta unificazione degli Enti previdenziali.

(3-00957)

[SERRA](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [CIOFFI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha innovato la figura del ricercatore universitario sostituendo il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato (RTI) con quello del ricercatore a tempo determinato (RTD);

le procedure pubbliche di selezione per l'attribuzione di tali contratti di RTD sono disciplinate da regolamenti dei singoli atenei nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei criteri indicati al comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240;

in assenza di alcuna espressa previsione legislativa contraria, di fatto, quasi tutti i regolamenti di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato prevedono, o quantomeno non escludono espressamente, che un componente della commissione giudicatrice sia un docente del settore scientifico-disciplinare posto a concorso in servizio presso lo stesso dipartimento che ha proposto il bando, previa designazione da parte del relativo organo consiliare di dipartimento;

a parere degli interroganti è evidente in tal caso l'inopportunità di un'ipotesi che, di fatto, ammetterebbe palesi conflitti di interesse in tali procedure di valutazione comparativa laddove sia presente un docente interno al dipartimento che ha bandito il posto da ricercatore e uno o più candidati che afferiscono allo stesso dipartimento in qualità di assegnista di ricerca, borsisti *post* dottorato o comunque di collaboratore alla ricerca presso la medesima cattedra del docente inserito nella commissione esaminatrice;

similmente si verificano casi in cui un docente designato a componente della commissione esaminatrice, pur non essendo afferente all'ateneo che ha bandito la procedura, risulta essere titolare di cattedra in altra università presso la quale operano, nelle vesti indicate, uno o più candidati alla procedura;

indi, non a caso, risultano frequentissimi i casi di vincitori delle procedure che afferiscono allo stesso dipartimento che ha bandito il posto da ricercatore a tempo determinato posto a concorso e con il docente dello stesso dipartimento designato a componente della commissione giudicatrice ovvero i casi in cui il vincitore della procedura risulta comunque collaboratore presso la cattedra o il dipartimento di uno dei docenti della commissione presso diverso ateneo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere le opportune iniziative di carattere normativo volte ad escludere espressamente che i consigli di dipartimento di ateneo possano designare, quali membri della commissione giudicatrice per l'assegnazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, docenti afferenti allo stesso dipartimento dell'ateneo che ha proposto il medesimo bando di valutazione comparativa;

se intenda, inoltre, promuovere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di impedire espressamente che alle procedure a posti di ricercatore a tempo determinato possano partecipare candidati afferenti alle cattedre o al dipartimento di uno o più docenti designati quali componenti della commissione esaminatrice;

se intenda intraprendere ogni iniziativa di competenza per pervenire ad un rafforzamento del principio meritocratico nella vita degli atenei italiani, particolarmente onde evitare lo svolgimento di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario a tempo determinato con intrinseci palesi conflitti di interesse.

(3-00958)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri* - Premesso che:

a giudizio dell'interrogante, la truffa degli immigrati *over 65* che arrivano in Italia con la scusa del ricongiungimento familiare per poi "rubare" la pensione all'Inps è fenomeno ben diffuso nel nostro Paese;

in Italia sono 55.930 gli stranieri *ultra* sessantacinquenni che godono dell'assegno sociale;

la prassi è molto semplice: ogni immigrato, che ha ottenuto la residenza con l'istituto del ricongiungimento familiare, perché in età avanzata per lavorare, ha diritto a vedersi versato dall'Inps un sussidio di 5.880 euro all'anno;

tutto ciò si traduce in 327.190.500 euro che ogni anno l'Italia spende per garantire la pensione agli stranieri troppo avanti con l'età per il mercato del lavoro;

l'imbroglio, a giudizio dell'interrogante, nasce laddove lo straniero, che giunge nel nostro Paese con la scusa di riunirsi ad un proprio parente, ottiene la residenza, si appropria della pensione e si rimette in volo per tornare da dove è venuto, omettendo di comunicarlo allo Stato;

in tale maniera si assicura un vitalizio a persone che per la maggior parte si sono trattenute in Italia appena il tempo necessario per una stretta di mano con i presunti parenti;

considerato che:

in Italia, di 4.700.000 stranieri con regolare permesso di soggiorno, il 17 per cento, cioè 799.000, ha più di 65 anni;

dei 799.000 di cui sopra, il 7 per cento, ovvero 55.930, gode di una pensione che si aggira intorno ai 487 euro al mese;

tale entrata è sicuramente rilevante per uno straniero, se si considera che in Albania, a titolo di esempio, un insegnante guadagna in media 200 euro al mese;

l'unico requisito richiesto dalla legge per ottenere tale assegno è la residenza effettiva e abituale sul territorio nazionale;

tenuto conto che:

qualora lo straniero abbia ottenuto la misura assistenziale e fuoriesca dall'Italia per un periodo superiore ad un mese, l'erogazione dell'assegno è sospesa, salvo che dimostri che la sua assenza dal territorio italiano è dipesa da gravi motivi di salute;

dopo un anno di sospensione, se l'interessato ancora si trova all'estero, l'assegno viene revocato definitivamente;
purtroppo però, come spesso accade in Italia, si trova una miriade di *escamotage* per non perdere i benefici acquisiti ed è così che nascono le residenze fittizie, i permessi di soggiorno contraffatti, le utenze fantasma eccetera;
tenuto contro altresì che:
l'ultima operazione per smascherare i "furbetti" arrivati in Italia per un "tempestivo" ricongiungimento familiare è stata portata a termine recentemente a Frosinone dai poliziotti dell'Ufficio immigrazione della questura;
tutto è partito da una telefonata di controllo svolta dagli agenti ad un'anziana albanese per verificare la sua effettiva permanenza in Italia, godendo questa della pensione elargita dall'Inps;
al telefono ha risposto il figlio della signora, affermando che la madre non c'era poiché da tempo se n'era tornata al Paese d'origine,
si chiede di sapere:
se vengano effettuati i debiti controlli su tutto il territorio nazionale per sfatare il mito del vitalizio in favore di stranieri non realmente residenti in Italia;
se in questo momento di grave e perdurante crisi economica e in tempi di *spending review* sia ancora necessario elargire 327.190.550 euro all'anno di assegni sociali in favore degli stessi;
se la rete consolare esistente all'estero (anch'essa con un costo esorbitante per la finanza pubblica), non possa giocare un ruolo chiave nell'identificazione degli stranieri venuti in Italia per assicurarsi l'assegno sociale e poi rientrati subito nel Paese d'origine;
quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché non si verifichino più tali situazioni deprecabili.

(3-00952)

[ALBANO](#), [PUPPATO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

da alcune notizie uscite su quotidiani, tra cui "la Repubblica" e "Il Secolo XIX", l'inchiesta che vede coinvolto l'ex ministro Scajola potrebbe riguardare anche la scorta assegnatagli, il cui uso è definito "improprio" nell'ordinanza di custodia cautelare;
il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, affida al Ministero dell'interno il compito di adottare i provvedimenti e le direttive "per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari" (art. 1, comma 1);
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
secondo le notizie riportate dalla stampa, Scajola avrebbe utilizzato la scorta quasi come un "taxi", compreso un viaggio a Montecarlo non ufficiale;
la stessa Questura di Imperia sembra essere all'oscuro dei movimenti della scorta, almeno stando alle dichiarazioni del questore Paolo Zazzaro che, secondo quanto riportato sul sito de "la Repubblica", pagina di Genova, avrebbe aperto un'inchiesta interna;
secondo l'inchiesta della Procura di Reggio Calabria, la scorta assegnata alla sicurezza dell'ex Ministro sarebbe stata nelle disposizioni di Chiara Rizzo, impegnata in operazioni per salvaguardare la latitanza del marito Amedeo Matacena;
sembra, dunque, che una scorta abbia potuto agire senza che le autorità che presiedono alla stessa ne avessero alcuna conoscenza;
considerato inoltre che la pratica di assegnare scorte di protezione a soggetti che hanno ricoperto ruoli istituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, risulta essere di difficile controllo per lo Stato e, oltre a creare disuguaglianze tra i cittadini, rischia di divenire un servizio di assistenza privato, come

già rilevato nell'atto di sindacato ispettivo 4-01966 del 1° aprile 2014,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della vicenda e se non ritenga di dover verificare l'effettiva veridicità di tali notizie;

se ritenga, anche alla luce di questi fatti e delle necessità di risparmio indotte dalla *spending review*, che l'attuale situazione sia rispondente al decreto-legge n. 83 del 2002, e successive modifiche, o se sia possibile ipotizzare una riorganizzazione dei servizi di sicurezza personale, che tenga presente sia le effettive necessità di sicurezza e tutela sia quelle di economicità e trasparenza.

(3-00956)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASSON - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la mozione-ordine del giorno del Senato del 6 febbraio 2014 ha all'unanimità impegnato il Governo ad intervenire al massimo livello politico sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia, garantendo trasparenza, rispetto della legalità e dei criteri di scientificità, compresa una completa valutazione di tutti gli scenari di soluzione prospettati;

sono state preannunciate ulteriori prossime riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, configurate come riunioni tecniche, che verosimilmente dovrebbero esaminare tutte le soluzioni progettuali presentate, in ottemperanza a quanto previsto dal citato atto Senato;

considerato che:

nel frattempo sono emersi importanti e, a parere dell'interrogante, decisivi elementi di criticità che pongono seri dubbi sulla fattibilità di alcune soluzioni progettuali all'interno della laguna, che interessano lo scavo di nuovi canali, prevedendo tra l'altro per la realizzazione dei lavori concernenti il canale Contorta almeno 4 anni;

tali criticità sono state in particolare segnalate da fonti autorevoli fin dal 27 settembre 2013 e non sono mai state inspiegabilmente rese pubbliche, mentre la loro conoscenza potrebbe fornire un prezioso e determinante contributo al fine di far sì che le Autorità competenti adottino le soluzioni finali più funzionali e trasparenti, tenendo conto di tutti gli interessi e aspetti in gioco (occupazionali, ambientali, sanitari, culturali, sociali, imprenditoriali e finanziari);

la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha votato all'unanimità il parere n. 1346 del 27 settembre 2013, che si allega alla presente interrogazione urgente e che si concludeva dicendo che il progetto preliminare proposto dall'autorità portuale di Venezia relativo a "Adeguamento via acqua di accesso alla Stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta - S. Angelo" risulta di particolare complessità progettuale, sia con riferimento ai significativi impatti ambientali sull'intero ecosistema lagunare in fase di cantiere e in fase di esercizio, sia con riferimento ai previsti tempi di realizzazione, pari ad almeno 4 anni, elementi che suggeriscono un diverso approccio per l'individuazione di una soluzione temporale, progettuale e ambientale sostenibile al fine di dare attuazione al decreto ministeriale 2 marzo 2013,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze su indicati;

se non ritenga di dover direttamente intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di imporre preliminarmente che tutti i progetti presentati siano sottoposti a "Parere preliminare tecnico" presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

se non ritenga, in ogni caso, di dover garantire la massima trasparenza e la massima pubblicità, anche al fine di evitare che sulle questioni connesse ai citati lavori pubblici possano verificarsi interventi illeciti o peggio ancora criminali, come peraltro per recenti vicende relative a lavori pubblici nella laguna di Venezia è già successo.

(4-02186)

GASPARRI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il "Tavolo Massicci", che tiene sotto esame il piano di rientro della sanità calabrese, ha negato alla struttura commissariale la deroga al blocco del *turnover* prevista dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cosiddetto decreto Balduzzi), chiedendo ulteriore documentazione;

sebbene sia stato dato parere positivo da parte dei componenti del Tavolo, come ha chiarito il sub-commissario per l'attuazione del piano di rientro, Andrea Urbani, è comunque necessaria una legge *ad hoc* per consentire di derogare al blocco delle assunzioni, che sta causando situazioni paradossali come quella che riguarda il noto chirurgo toracico professor Carlo Pietro Voci;

è necessario chiarire che in Calabria non ci sono chirurghi toracici, pertanto i pazienti sono costretti a spostarsi, in particolare verso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove opera il chirurgo di fama internazionale professor Piero Zannini;

l'emigrazione per interventi di chirurgia toracica verso il San Raffaele costa alla Regione Calabria circa 2 milioni di euro all'anno, ed altrettanto viene speso per i pazienti che si rivolgono a strutture di altre Regioni;

nel 2010 il professor Voci, aiuto primario del professor Zannini, ha vinto il concorso di professore di Chirurgia toracica presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro ed ha preso servizio presso la stessa università da oltre 16 mesi, ma non può eseguire l'attività chirurgica poiché non è stato ancora attivato il reparto universitario dotato di 10 posti letto, peraltro già previsto fin dal dicembre 2011, presso l'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro;

sarebbero sufficienti pochi provvedimenti sia da parte della struttura commissariale per il piano di rientro sia da parte dell'università "Magna Graecia" di Catanzaro per consentire al professor Voci di operare a Catanzaro, facendo risparmiare alla Regione Calabria milioni di euro di emigrazione sanitaria;

a causa del blocco del *turnover* e, in mancanza dei provvedimenti citati, non è possibile sottoscrivere, da parte dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, il necessario contratto integrativo previsto per i professori universitari;

da notizie giunte all'interrogante, nel settore della chirurgia toracica la situazione in Calabria è a grave rischio in quanto questo tipo di cure non è erogabile in nessun pronto soccorso e ciò mette in grave difficoltà il Servizio sanitario regionale per le mancate risposte ai pazienti, con conseguenze a lungo andare anche per la cittadinanza,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano presi provvedimenti normativi per porre rimedio alla situazione.

(4-02187)

SERRA, DONNO, FUCSIA, MORRA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, PAGLINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il Fondo nazionale di garanzia, disciplinato dall'art. 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, codice del turismo, interviene per consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato, per consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero, qualora si verificano le circostanze di cui sopra e per fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore;

il Fondo, secondo quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, viene alimentato esclusivamente da una quota pari al 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore per risarcimento danni;

con la legge 6 agosto 2013, n. 97, è stato riformulato l'articolo 51, comma 2, per disporre l'aumento dal 2 per cento al 4 per cento della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo;

l'Italia, a seguito della procedura di infrazione 2012/4094, scaturita dalla petizione UE 1573-2010 presentata il 7 dicembre 2010, ha provveduto ad incrementare le risorse del Fondo per porre rimedio ad una non corretta attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 7 della direttiva 90/341/CEE;

la Commissione europea ha inviato all'Italia, il 24 ottobre 2012, una lettera di messa in mora. Secondo la Commissione il sistema adottato dall'Italia con il Fondo non sarebbe in grado di fornire una garanzia effettiva di rimborso di tutte le somme versate dagli acquirenti di pacchetti turistici, nonché il rimpatrio degli stessi in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzazione;

risulta agli interroganti che al 12 settembre 2013 le istanze pervenute al Fondo di garanzia ammontano complessivamente a 5.980 di cui 4.500 quelle pervenute dalla fine di luglio 2009 (quasi tutte ascrivibili al fallimento del *tour operator* "Todomondo"). 440 sono le istanze ancora in istruttoria da sottoporre al comitato di gestione;

la dotazione economica del Fondo di garanzia dal 2005 al 31 ottobre 2010 risulta essere così articolata: nell'anno 2005, 220.958,56 euro; nel 2006, 222.379,64; nell'anno 2007, 244.298,94; nell'anno 2008, 234.476,04; nell'anno 2009, 267.136,24; nel 2010, 254.171,59 euro;

considerato che:

il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 maggio 2010 individuava specifiche finalità, in favore e a tutela dei consumatori, per l'utilizzo delle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e versate all'entrata nel corso dell'anno 2009, per una somma complessiva pari a 38.830.483,74 euro, tra le quali, all'articolo 8, anche quella relativa al finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico per la somma di 3.000.000 euro;

nel corso delle scorse Legislature numerosi sono stati gli atti di sindacato ispettivo che interrogavano il Governo relativamente all'utilizzo del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, nonché sulle modalità di indennizzo ai consumatori danneggiati dagli operatori turistici;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

il Fondo di garanzia sarebbe stato alimentato dal Ministero dello sviluppo economico per un totale di 5.148.200 euro di risorse straordinarie così ripartite: 3.000.000 euro con decreto ministeriale del 19 giugno 2012; 611.676,28 euro con decreto ministeriale del 15 febbraio 2013; 1.536.524,14 euro con decreto ministeriale del 21 marzo 2013. Tali risorse potrebbero essere utilizzate per liquidare circa 2.700 delle istanze presentate;

nel periodo che va dal 2005 al 2013 risultano rispettivamente rimborsate: dal 2005 al 2009 251 istanze per una somma pari a 747.784,28 euro; nel 2010 193 istanze per un importo pari a 343.017,10 euro; nel 2011 214 istanze per un totale di 430.682,50 euro; nel 2012 circa 250 istanze rimborsate per l'ammontare di 412.042,19 euro; nel 2013 208 istanze per un importo di 377.910 euro. Dal 2010 al 2013 sarebbe conseguentemente stato liquidato circa un migliaio di istanze corrispondenti ad un quarto del totale da rimborsare, mentre, a parere degli interroganti, si sarebbe potuto saldare il totale dell'ammontare relativo a tutte le istanze presentate;

nei primi mesi del 2013 migliaia di consumatori che avevano presentato l'istanza di indennizzo avrebbero ricevuto la comunicazione di accoglimento del rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. La liquidazione del rimborso ad oggi non sarebbe avvenuta;

il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, prevede il trasferimento delle competenze dell'Ufficio per le politiche del turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il passaggio effettivo dal 21 ottobre 2013 e il dottor Roberto Rocca ha assunto l'incarico di direttore generale per le politiche del turismo;

considerato infine che:

il *tour operator on line* Todomondo nel luglio 2009, a seguito di *crac* finanziario, lasciò a terra 5.000 clienti. In tale occasione il Ministro per il turismo *pro tempore* Brambilla rassicurò i turisti dichiarando, in data 29 luglio: "verrà subito attivato il Fondo nazionale di garanzia, che ha proprio il compito di intervenire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore dei pacchetti turistici, provvedendo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei pacchetti di

viaggio";

risulta agli interroganti che in data 14 novembre 2013 i consumatori danneggiati dal fallimento della compagnia turistica abbiano inviato due *mail* al dottor Rocca e trasmesso in data 20 novembre 2013 una lettera ufficiale al consigliere Lipari, capo di gabinetto del Ministero, per chiedere che venissero attuate tutte le misure al fine di scongiurare il perdurare del blocco dei rimborsi. Tali comunicazioni non avrebbero ricevuto alcuna risposta. Inoltre il 6 febbraio 2014 Andrea Oriolo, portavoce del comitato spontaneo nato per difendere i clienti vittime del fallimento di Todomondo, ha avuto colloquio con un dirigente del Ministero che avrebbe riferito di una situazione di parziale paralisi delle attività, dovuta al trasferimento del personale nei nuovi uffici e soprattutto alla mancanza di risorse utilizzabili;

agli interroganti appare concreto il timore che, non avendo la Presidenza del Consiglio dei ministri chiuso il bilancio 2013, le risorse per il Turismo non impegnate iscritte nei capitoli di bilancio possano essere azzerate e versate alle entrate del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli di bilancio del MIBACT. Inoltre i versamenti delle quote assicurative destinate al Fondo di garanzia verrebbero ancora effettuati sull'apposito conto corrente della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, anche in questo caso, dovrà azzerarli e versarli alle entrate del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione da parte del Ministero dell'economia ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dei beni culturali, si chiede di sapere:

a quanto ammontino le istanze che sono state oggetto di indennizzo e per quale importo;
quali iniziative di competenza il Governo, nell'ambito delle rispettive competenze, intenda assumere al fine di dare seguito al più presto alla liquidazione di tutte le istanze presentate dai consumatori danneggiati in seguito al fallimento del *tour operator* Todomondo.

(4-02188)

[COLLINA](#), [COCIANCICH](#), [CHITI](#), [LUCHERINI](#), [BERTUZZI](#), [CARIDI](#), [Elena FERRARA](#), [MATTESINI](#), [DLGIORGI](#), [CUCCA](#), [MOSCARDELLI](#), [PUPPATO](#), [PEGORER](#), [PAGLIARI](#), [BORIOLI](#), [CIRINNA'](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [DI BIAGIO](#) - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

pur essendo l'Eritrea dal 1993 uno Stato indipendente dell'Africa dopo una lunga guerra di indipendenza dall'Etiopia, il regime dell'ex guerrigliero Isaias Afewerki è diventato in pochi anni il più duro e repressivo del continente, negando ogni libertà, anche fisica, alla popolazione eritrea;

dal 1997 il partito del Fronte popolare di liberazione eritreo (Eplf), poi Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (Pfdj), è diventato il partito unico del Paese;

il *leader* Afewerki si è autonominato dal 1997 capo dello Stato e comandante supremo delle forze armate, accentrando i processi decisionali;

nel 1996 è stata istituita una Corte speciale, composta da militari che giudicano in udienze segrete e con criteri politici, tutti coloro in dissenso con le idee e le azioni del regime;

secondo quanto riportato da Amnesty international, il Governo del presidente Isaias Afewerki ricorre «sistematicamente ad arresti e detenzioni arbitrarie per reprimere tutta l'opposizione, mettere a tacere i dissidenti, e punire chiunque si rifiuti di accettare il sistema repressivo. Migliaia di prigionieri politici e di coscienza sono scomparsi mentre erano detenuti in segreto e in isolamento, senza accusa né processo e senza avere contatti con il mondo esterno. Tra i detenuti vi sono oppositori e critici (reali o sospetti) del Governo, politici, giornalisti, membri di gruppi religiosi registrati e non, persone che cercavano di sfuggire o disertare il servizio nazionale obbligatorio a tempo indeterminato o di scappare dal paese»;

circa 5.000 persone, tra cui giovani, ragazzi, donne, fuggono ogni mese dall'Eritrea, seguendo la via che passa dal deserto del Sinai fino alla Libia con il rischio di morire durante la fuga, di essere rapiti dai predoni o di essere incarcerati nei penitenziari libici;

considerato che:

esiste un *embargo* nei confronti dell'Eritrea che vieta la vendita di armi;

l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte richiamato l'Italia che non sta rispettando l'*embargo* imposto all'Eritrea sulla vendita delle armi *dual-use*;
l'Italia continua ad erogare un contributo finanziario al Governo dittatoriale eritreo;
considerato inoltre che:
l'Associazione missionaria internazionale, fondata a Faenza nel 1989 da Don Mario Babini e Pia Reggi insieme ad un gruppo di missionarie, è impegnata da anni in Eritrea a tutela della popolazione locale;
con la legge n. 67 del 1995, il Governo eritreo ha imposto una tassa (Diaspora income tax proclamation) a sostegno della lotta di indipendenza contro l'Etiopia, aggravata dalla tassa *una tantum* del 1999;
tale tassa è stata ricondotta ad un'attività di finanziamento illecito del regime, come confermato dalla risoluzione Onu n. 1907/2009;
il 4 giugno 2013 l'associazione Eritrean youth solidarity for national salvation (EYSNS) ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica italiana e il 24 luglio 2013 l'on. Lia Quartapelle Procopio ha presentato un'interrogazione (5-00718) al Ministro dell'economia e delle finanze per chiedere come l'Italia possa intervenire per bloccare la riscossione di tale tassa,
si chiede di sapere:
se il Governo italiano intenda rispettare l'*embargo* internazionale interrompendo la vendita di armi *dual-use*;
se intenda interrompere i rapporti economici esistenti con gli esponenti della dittatura eritrea;
quali provvedimenti intenda adottare a tutela dei cittadini italiani residenti in Eritrea e dei cittadini eritrei di discendenza italiana;
quali azioni a livello diplomatico intenda adottare per denunciare la dittatura di Isaia Afwerki;
quali azioni internazionali, in qualità di Paese membro del G8, intenda promuovere ai fini della salvaguardia dei diritti fondamentali della popolazione eritrea con particolare riguardo a coloro che rischiano la vita essendo costretti a fuggire dal loro Paese.
(4-02189)
[DE PIETRO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della giustizia* -
Premesso che:
il Tribunale di Chiavari è stato oggetto di soppressione a seguito della riforma della geografia giudiziaria posta in essere con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in vigore dal 13 settembre 2013;
in forza di tale razionalizzazione, la competenza sull'ex circondario del Tribunale di Chiavari è stata trasferita al Tribunale di Genova;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
i giudici già in servizio presso il Tribunale di Chiavari sono stati trasferiti, per la maggior parte, presso il Tribunale di Genova;
fra i giudici del settore penale, già chiavarese, emerge il caso della dottoressa Antonella Bernocco, assegnata in data 1° gennaio 2014 alla Sezione IV civile- famiglia del Tribunale di Genova, i cui procedimenti non conclusi prima della soppressione del Tribunale di Chiavari devono necessariamente essere oggetto di riassegnazione ad altro giudicante;
risulta agli interroganti, come anche da notizie di stampa, che il giudice ha tuttavia chiesto l'assegnazione al Tribunale di sorveglianza di Genova e, in attesa della definizione completa della sua posizione, la medesima provvede al continuo rinvio delle relative cause penali stante l'impossibilità di svolgere i relativi dibattimenti per l'evidente rischio che non possano concludersi prima dell'effettivo suo passaggio ad altro ufficio;
negli articoli di stampa apparsi su "Il Secolo XIX-Levante" del 17 ottobre 2013 e del 22 gennaio 2014 si richiama il rischio della prescrizione per circa 450 procedimenti penali, anche citando esempi concreti, già assegnati al giudice Antonella Bernocco e per i quali ad oggi non risulta essere intervenuta la riassegnazione ad altro giudicante con provvedimento del presidente del Tribunale di Genova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra richiamati;

se, nell'ambito della propria competenza ai fini dell'organizzazione del servizio giustizia, intenda valutare l'opportunità di un'eventuale iniziativa volta a garantire il buon funzionamento di tutti gli uffici giudiziari afferenti al Tribunale di Genova, anche in seguito all'avvenuta soppressione del Tribunale di Chiavari.

(4-02190)

[CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

Acquaenna SpA è una società per azioni a scopo consortile che si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di Enna per la durata di 30 anni; l'ATO di Enna è composto da 20 comuni e comprende una popolazione di circa 177.200 abitanti con circa 84.000 utenti serviti;

il 19 novembre 2004 Acquaenna ha sottoscritto con l'autorità di ambito la convenzione di gestione, il cui oggetto è il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; la società gestisce tutte le fasi del ciclo tecnologico dell'acqua attuando il piano d'ambito approvato dall'assemblea dei sindaci, pianificando e realizzando gli investimenti e sperimentando nuove soluzioni tecnologiche;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti dai numerosi sopralluoghi compiuti dai cittadini dell'area risulta una diffusa noncuranza da parte dell'ente gestore degli impianti di depurazione e scarica nella zona comprendente Cozzo Vuturo, Leonforte, diga Nicoletti, torrente Torcicoda (zona Enna bassa);

dai rilievi fotografici eseguiti in molti dei luoghi citati emergono gravi rischi alla salute pubblica in quanto: vi sono depuratori in disuso su tutto il territorio provinciale, con conseguente sversamento del refluo nei torrenti a valle e nei terreni utilizzati da aziende agricole e zootecniche; il percolato della scarica utilizzata per anni dall'ATO Rifiuti EN1 sversa ripetutamente in un torrente che si trova in prossimità della diga Nicoletti, utilizzata per scopi irrigui; i pozzetti di raccolta del refluo (presenti nelle città della provincia laddove per caduta il refluo non raggiunge le condotte fognarie) sversano ripetutamente nei torrenti a valle e non pompano il refluo in fognatura; i pozzi di estrazione, sorgenti e gallerie drenanti non sono custoditi e non sono più oggetto di manutenzione e controllo da parte dell'attuale gestore; il bestiame pascola liberamente sui terreni soprastanti le falde acquifere e vi è presenza di carcasse di cani in prossimità dei locali tecnici; gli impianti di clorazione sono carenti o mal gestiti con conseguente distribuzione di acqua non sempre perfettamente potabile, in aggiunta al problema dell'interruzione del servizio di distribuzione in alcune ore che, a causa dello svuotamento delle condotte, facilita l'inserimento di liquidi in prossimità delle rotture delle condotte idrauliche per depressione;

molti cittadini hanno riferito in diverse occasioni che le vasche del depuratore erano completamente vuote, ciò indica che il processo di depurazione non è effettivo e le acque fognarie si immettono direttamente nel torrente Torcicoda, raggiungendo a valle il fiume Salso: ciò comporta da un lato una fatturazione del canone di depurazione il cui importo è stato regolarmente pagato dagli utenti e riscosso dal gestore, senza un'effettiva depurazione, dall'altro anche un probabile inquinamento del torrente a valle e dei terreni limitrofi utilizzati dalle numerose aziende agricole, implicando anche la probabilità che le sostanze inquinanti rientrino nel ciclo alimentare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché siano intraprese tutte le opportune iniziative al fine di identificare i soggetti responsabili del mancato adempimento degli obblighi del gestore Acquaenna SpA;

se non intenda verificare se Acquaenna SpA abbia adottato in altre occasioni condotte simili a quelle

descritte.

(4-02191)

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#), [CAMPANELLA](#), [PEPE](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

Terna è un grande operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica, primo operatore indipendente in Europa e sesto al mondo per chilometri di linee elettriche gestiti, deve pertanto essere considerato una delle realtà industriali più rilevanti per il Paese;

l'assetto societario del gruppo è costituito dalla *holding* Terna SpA, da cui dipendono due società operative interamente controllate: Terna Rete Italia e Terna Plus, ciascuna con un proprio consiglio di amministrazione;

il servizio svolto da Terna in Italia è imprescindibile per il funzionamento dell'intero sistema elettrico e per assicurare l'energia elettrica a cittadini e imprese, la sua rilevanza strategica per il Paese è, pertanto, indubbia;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 147-*quinquies* del decreto-legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce che I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società con azioni quotate devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4;

più specificatamente l'articolo 148, comma 4, prevede che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, vengano stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. L'assenza di tali requisiti determina la decadenza dalla carica;

tali principi sono ripresi dallo statuto sociale di Terna SpA che indica le caratteristiche essenziali dell'ordinamento interno della società e le norme di funzionamento. In particolare l'articolo 15.1 prevede che "L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza";

tenuto conto del fatto che, per quanto risulta agli interroganti:

il dottor Matteo Del Fante, già direttore generale della Cassa depositi e prestiti SpA, è stato recentemente indicato dalla stessa Cassa quale prossimo amministratore delegato della società della rete di trasmissione elettrica Terna, controllata al 29,8 per cento da Cassa depositi e prestiti;

sono stati altresì indicati quali futuri membri del consiglio di amministrazione della controllata (indicazioni che dovranno poi essere approvate dall'assemblea) il dottor Fabio Corsico, il dottor Stefano Saglia e il dottor Carlo Cerami;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Corsico è attualmente lobbista e responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Caltagirone, secondo azionista del gruppo Acea, società controllata dal Comune di Roma che si occupa della vendita di energia elettrica, gas e servizi. Dal 2009 riveste inoltre il ruolo di *senior advisor* per l'Italia di Credit Suisse, banca svizzera che ha assistito Terna SpA in numerose emissioni obbligazionarie (come ad esempio il programma denominato "Euro medium term notes programme" (EMTN), uno strumento di raccolta a medio lungo termine riservato a investitori istituzionali, lanciato nel 2005 dalla Cassa depositi e prestiti), nonché in operazioni societarie come quella che ha riguardato la cessione della ex controllata Terna Partecipacoes. Dal 2013 è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della fondazione CRT, gestendone le azioni in Unicredit, Mediobanca e assicurazioni Generali;

il dottor Saglia ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico dal 30 aprile 2009 al novembre 2011, ricevendo dal Ministro *pro tempore* Claudio Scajola le deleghe in materie di competenza del Dipartimento energia, nonché in materie inerenti a mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica. Attualmente è membro del *senior council* della Strategic advice SpA,

una società privata di *lobby*;

infine il dottor Cerami, avvocato amministrativista, è stato nominato all'interno del consiglio di amministrazione di Terna su indicazione delle fondazioni, in quanto ex membro della Commissione centrale della fondazione Cariplo. È attualmente presidente del gruppo Polaris, piattaforma per il *non profit* partecipata per il 48 per cento da fondazione Cariplo, operante sul fronte immobiliare e focalizzata in particolare sull'*housing* sociale. Il dottor Cerami è stato anche uno dei fondatori di "ItalianiEuropei", associazione politico-culturale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Massimo D'Alema,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno regolamentare e rendere pubblici i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, utilizzando modalità di selezione e valutazione improntate alla meritocrazia ed alla trasparenza;

se non ritenga che la nomina come componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo di membri di società di *lobby* private confligga profondamente con il requisito di indipendenza richiesto ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica, anche in considerazione del fatto che in Italia non esiste norma che disciplini la rappresentanza degli interessi particolari.

(4-02192)

[MANCONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il quotidiano "il manifesto" del 16 aprile 2014 riportava un'intervista originale rilasciata dall'ex capo Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri dottor Giovanni Serpelloni dove, tra l'altro, veniva affermato dallo stesso che "Il 9 aprile sono scaduti tutti i capi dipartimento. (...) per gli esterni come me, c'è (...) bisogno di riconfermarli", e che "bisogna necessariamente rientrare nell'amministrazione di appartenenza";

un articolo pubblicato su "Redattore sociale" del giorno 17 aprile 2014 riportava altre dichiarazioni del medesimo che si definiva dipendente della ASL 20 di Verona dal 9 aprile e di essere "formalmente in ferie" ma "Sono qui [presso l'ufficio del Dipartimento in zona San Giovanni a Roma] perché mi hanno chiesto una consulenza, ma a scopo non oneroso",

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'ex capo dipartimento è ancora al suo posto di lavoro, sebbene decaduto; in caso affermativo, chi abbia autorizzato questa presenza o "consulenza" e se la ASL di Verona sia a conoscenza di questa attività e se l'abbia preventivamente autorizzata;

quali siano gli esatti contorni della consulenza e da quali documenti risulti questa autonoma attività e a che titolo avvenga l'ingresso negli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri del dottor Giovanni Serpelloni.

(4-02193)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [EUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SANTANGELO](#), [GIROTTO](#), [PETROCELLI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la crisi della filiera cunicola persiste da alcuni anni e si è acuita nel periodo più recente, sia per i meccanismi opachi di formazione dei prezzi all'origine, sia per l'aumento incontrollato dei costi di produzione;

il settore è stato interessato da un piano di rilancio approvato dal Governo italiano e dalla Conferenza Stato-Regioni;

i dati indicano che fino al 2006 gli allevatori cunicoli sono riusciti a recuperare i costi. A partire dal 2007, vi è stato un cambiamento di rotta a causa della concomitante presenza dell'inflazione e dell'aumento del prezzo del mangime che, per la crescita dei prezzi dei cereali, ha registrato un balzo sostanziale; a ciò si aggiunge la caduta dei prezzi del coniglio vivo, per la quale occorre ancora fornire una spiegazione economica plausibile;

l'inflazione da costo dei mangimi rappresenta la voce principale del costo di produzione di un allevatore, rappresentando circa il 65 per cento del costo produttivo, ed è caratterizzata da un andamento anomalo che erode la redditività dell'allevamento;

gli allevatori denunciano l'impossibilità di assorbire questa sospetta crescita dei costi di produzione che, in 10 anni, dal 2004 al 2014, ha prodotto un incremento spropositato del 50 per cento, vale a dire oltre 10 euro a quintale di mangime a favore esclusivo dei mangimisti; così, mentre l'industria di macellazione, l'industria mangimistica, i grossisti e la distribuzione continuano a determinare la maggior parte della struttura del valore aggiunto e ad accumulare profitti, agli allevatori è preclusa la possibilità di incrementare i prezzi all'origine dei loro prodotti e di sopravvivere dignitosamente;

in particolare, nel 2013, i mangimifici avrebbero applicato agli allevatori 3 aumenti complessivi pari a 3 euro a quintale e, a novembre 2013, avrebbero abbassato i prezzi di circa euro 1/ql, a fronte di un calo delle materie prime di circa il 20 per cento durante l'anno;

durante il 2013, i costi del mangime in rialzo hanno reso la situazione insostenibile per molti allevatori. Ad oggi, molti operatori del settore stanno chiudendo le proprie attività anche per il concomitante calo dei prezzi di mercato della carne;

gli aumenti sarebbero intervenuti nonostante alcune divergenze tra andamenti stabili rilevati da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e andamenti calanti rilevati dagli allevatori. L'indice Ismea più recente del costo dei mangimi pubblicato sul Report cunicolo del 18 aprile 2014 evidenzia un andamento costante da gennaio a novembre 2013 ed un calo del 1 per cento a dicembre 2013, su base sia tendenziale che congiunturale. Tuttavia, un'elaborazione più attenta realizzata dall'Anlac (Associazione nazionale liberi allevatori di conigli) dell'indice di costo medio, nel 2013, di un paniere di materie prime composto da mais, orzo, frumento, crusca, soia, girasole, erba medica e polpe, evidenzia un calo dell'indice di circa il 20 per cento dovuto al raffreddamento dei listini pubblicati dall'Ager (Associazione granaria emiliana romagnola) di Bologna;

sempre secondo i dati Ismea, da dicembre 2013 a febbraio 2014, la situazione risulta stazionaria e non presenta aumenti delle materie prime, anzi a febbraio la variazione tendenziale degli indicatori di costo di produzione del mangime rispetto all'anno precedente risulterebbe addirittura in calo dello 0,5 per cento, mentre la variazione congiunturale rispetto al mese precedente di gennaio risulterebbe stabile (0,0 per cento);

secondo l'Anlac in uno scenario calante delle quotazioni delle materie, che parte dal 2012 e manifesta un *trend* decrescente durante tutto il 2013, non solo risultano ingiustificati gli aumenti del mangime del 2013, ma appaiono immotivati gli annunci di nuovi aumenti a partire da metà aprile 2014, con allineamenti sospetti tra i vari mangimisti, vale a dire aziende di grandi dimensioni e filiali di multinazionali quasi tutte associate ad Assalzoo (Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici);

in generale, le imprese del settore producono mangime per le varie tipologie di allevamenti di bestiame e non solo per gli allevamenti di conigli. Alcune, però, essendo verticalmente integrate, agiscono sia sul mercato del mangime sia nel connesso mercato delle carni vive e della trasformazione, condizionando così il libero mercato sul versante dei costi degli allevatori e dei loro ricavi;

risulta agli interroganti che mentre il costo del mangime per i polli diminuisce, quello per i conigli aumenta, senza che l'Assalzoo sia intervenuta a fare chiarezza di fronte ad un'obiettivo diminuzione delle materie prime nel comparto avicolo, come dichiarato anche da Unaitalia (Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova) su "Il sole-24 ore" del 3 maggio 2014;

molti allevatori, proprio a causa di un andamento poco chiaro del prezzo del coniglio vivo (per il quale occorre ancora fornire una spiegazione economica plausibile) si sono recentemente trovati in ristrettezze economiche, appesantendo inutilmente una crisi che non permette loro di far fronte al mantenimento degli animali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intendano intraprendere, per quanto di competenza, per arginare la crisi che le imprese del

settore cunicolo italiano stanno attraversando anche a salvaguardia delle imprese sopravvissute;
se non ritengano opportuno attivare, con la massima urgenza, un tavolo interministeriale per concertare meccanismi di ripartizione equi del valore aggiunto lungo la filiera, tenuto conto del danno economico e sociale che si sta profilando per il settore;
se non ritengano opportuno acquisire i dati di produzione e vendita di mangime per conigli dal 2007 ad oggi da parte di tutte le aziende associate Assalzoo, disaggregando l'area d'affari degli allevamenti rurali da quelli industriali, al fine di verificare quali aziende della filiera, in questi anni, abbiano tratto vantaggi nel mercato delle carni e in quello connesso dei mangimi;
se non ritengano opportuno promuovere iniziative di propria competenza presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di verificare se gli aumenti praticati dalle industrie mangimistiche negli ultimi anni, in particolare durante il 2013 e 2014, siano giustificati da variazioni apprezzabili nel mercato delle materie prime e siano congrui con l'indice di costo medio di un paniere di materie prime per coniglio o se, invece, siano il frutto di una politica concertata di natura speculativa.

(4-02194)

[CAMPANELLA](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [MOLINARI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#) -
Al Ministro dell'interno -

(4-02195)

(Già 3-00581)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00953, della senatrice De Monte ed altri, sulla riorganizzazione dei presidi delle forze dell'ordine;

3-00954, della senatrice Pezzopane, sul rispetto della disciplina sulla campagna elettorale nelle prossime elezioni regionali in Abruzzo;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00951, del senatore Puglia ed altri, sul fallimento della società Deulemar compagnia di navigazione SpA di Torre Annunziata (Napoli);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00958, della senatrice Serra ed altri, sulla composizione delle commissioni esaminatrici per l'assegnazione di contratti di ricercatore a tempo determinato;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00957, della senatrice Favero ed altri, sulla disparità di trattamento previdenziale tra soggetti già a gestione INPDAP e soggetti a gestione privatistica INPS.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 1ª seduta pubblica del 15 marzo 2013:

a pagina 67, alla terza riga del quinto capoverso, sostituire la parola: "intentariazione" con la seguente: "inventariazione";

a pagina 90, sotto il titolo "Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti", alla seconda riga, eliminare la parola: "concernente".

Nel Resoconto stenografico della 242ª seduta pubblica del 7 maggio 2014, a pagina 82, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti", alla quinta riga del primo capoverso, sostituire le parole: "lo schema di" con la seguente: "il".

1.5.2.2. Seduta n. 258 (pom.) del 10/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

258a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 5 giugno.

Sul processo verbale

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

In attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 16,44).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sul 90° anniversario della morte di Giacomo Matteotti

[PRESIDENTE](#). *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, il 10 giugno 1924 cadeva per violenza fascista Giacomo Matteotti, caricato a forza su un'automobile sul lungotevere Arnaldo da Brescia dopo essere stato tramortito. Il cadavere del giovane deputato socialista venne ritrovato solo due mesi dopo, lungo la via Flaminia, in località Quartarella, in una fossa scavata in una fitta boscaglia. Il 20 agosto le spoglie vennero trasportate via treno a Fratta Polesine, suo luogo natio, accompagnate lungo il percorso da un enorme tributo popolare.

Grande fu l'impressione che l'uccisione di Matteotti suscitò in tutto il Paese per l'efferatezza del gesto e per il fatto che lo stesso fosse riconducibile direttamente a Mussolini.

A quasi un secolo dalla sua morte, Giacomo Matteotti non rappresenta soltanto l'espressione più alta e la vittima più nota e ricordata di una stagione tragica della nostra storia, ma è divenuto patrimonio di tutti, nella misura in cui la sua vita e la sua morte, le sue idee, i suoi valori, le sue speranze fanno ormai parte della comune coscienza nazionale.

Ricordiamo Giacomo Matteotti per la sua inesauribile attività di deputato, pubblicista, avvocato, scrittore di testi politici, intransigente antifascista.

Si iscrisse al Partito socialista italiano per l'ideale di generosità e di difesa dei più deboli. Nell'ultimo scorcio del 1910 fu tra i protagonisti della vita politica di Rovigo, arrivando a ricoprire contemporaneamente la carica di sindaco di Villamarzana e di consigliere di diversi altri Comuni della zona.

Fu tra i più strenui avversari della guerra libica, tanto che nel congresso del Partito socialista che si tenne a Reggio Emilia nel 1912 prese le distanze dall'area socialriformista turatiana, esitante nel condannare l'impresa, e si avvicinò ai massimalisti.

La prima occasione in cui il giovane Matteotti si trovò ad affrontare Mussolini fu al congresso socialista di Ancona del 1914, dove entrambi presentarono due distinte mozioni sull'incompatibilità della doppia iscrizione al PSI e alla massoneria. Le posizioni divennero ancor più inconciliabili allo scoppio della Prima guerra mondiale, laddove Matteotti, coerente antimilitarista, si schierò senza mezzi termini contro le posizioni interventiste di Mussolini, giungendo ad auspicare, nel caso dell'ingresso in guerra dell'Italia, l'insurrezione popolare. Richiamato alle armi, fu assegnato a un reggimento di artiglieria di campagna di stanza a Verona, ma, ritenuto «un pervicace, violento

agitatore, capace di nuocere in ogni occasione agli interessi nazionali» fu internato a Campo Inglese, località della Sicilia orientale.

Congedato nel 1919, riprese il suo posto nelle file del movimento socialista e, nel congresso che si tenne a Bologna nello stesso anno, rappresentò le posizioni di un riformismo coerente, basato sul primato delle organizzazioni sindacali di classe, sulla sovrastruttura partitica, sulla capacità del partito di indirizzare le lotte economiche verso la conquista del socialismo.

Nelle elezioni politiche del novembre 1919 fu eletto per la prima volta deputato per il collegio di Rovigo e Ferrara, e durante il biennio rosso fu costantemente impegnato a dirigere le lotte bracciantili e contadine per il rinnovo dei patti agrari e a fronteggiare il nascente squadristo padano. Fu presente alla prima giornata del congresso del PSI del 1921 a Livorno, dove si consumò la scissione che dette poi origine al Partito comunista d'Italia; tuttavia lasciò anzitempo l'assise livornese per raggiungere Ferrara, dove, a seguito dei sanguinosi fatti di Castello Estense, era stato arrestato tutto il gruppo dirigente della federazione socialista.

Matteotti non tardò a comprendere il pericolo che per le organizzazioni operaie rappresentava il nascente movimento fascista. Tuttavia, tendeva a spiegare l'affermarsi del fascismo come reazione alle importanti conquiste ottenute attraverso le grandi lotte contadine del 1919 e del 1920. Il fascismo era quindi, a suo parere, la risposta violenta della borghesia agraria ai propri interessi lesi dai nuovi patti agrari. Le sue frequenti e coraggiose denunce delle violenze squadriste lo resero un dirigente popolare, consegnandolo nel contempo all'odio del radicalismo e dello squadristo fascista. Il 12 marzo 1921 subì una prima gravissima violenza dai fascisti di Castelvoglio. Sebbene messo al bando dalle organizzazioni fasciste polesane, partecipò comunque attivamente alla campagna per le elezioni politiche del maggio 1921, riuscendo eletto nel collegio Padova-Rovigo.

L'offensiva fascista accelerò la crisi interna del PSI e al congresso di Roma dell'ottobre 1922 la corrente riformista si staccò e dette vita al Partito socialista unitario. Matteotti venne chiamato a ricoprire il ruolo di segretario, quale figura emergente dell'ala riformista del PSI.

Nella sua nuova carica condusse una lotta su due fronti: verso l'esterno contro il fascismo, e verso l'interno contro le tendenze collaborazioniste manifestate nei confronti del Governo Mussolini da alcuni settori del PSU. Matteotti le considerava come due momenti di una stessa strategia: era infatti convinto che quanto più fosse riuscito a far risaltare il carattere reazionario e antioperaio del fascismo tanto più difficile sarebbe risultata la manovra dei collaborazionisti di aggancio al Ministero Mussolini.

Il periodo che va dagli inizi del 1923 fino alla sua tragica morte è quello più drammatico della vita politica di Matteotti. L'impegno in una logorante attività politica che mettesse in evidenza l'antitesi inconciliabile tra fascismo e forze democratiche, il carattere violento e totalitario del fascismo della provincia, fino alle manifestazioni più torbide e brutali, lo esposero personalmente alle prevedibili rappresaglie. Fu proprio da questa straordinaria onestà intellettuale che scaturì lo scritto «Un anno di dominazione fascista» (Roma 1924), opuscolo con cui Matteotti intendeva porre in risalto il carattere sostanzialmente antiproletario dei primi provvedimenti del Governo fascista e che lo mise definitivamente in contrasto con Baldesi, rappresentante della componente di destra della Confederazione generale del lavoro, e con lo stesso Turati, il quale più volte rimproverò a Matteotti la sua «ostilità preconcepita» nei confronti del dirigente sindacale.

La sua coerenza si tradusse in intransigenza verso il fascismo. Tra il 1923 e i primi mesi del 1924 i suoi viaggi all'estero si fecero più frequenti: da ultimo si recò a Parigi e a Berlino per incontrare alcuni esponenti della socialdemocrazia tedesca, ma dopo quel viaggio il Governo fascista gli ritirò il passaporto e vani furono tutti i suoi tentativi di riottenerlo.

Prima che s'inaugurasse la nuova legislatura, nel periodo di chiusura del Parlamento, Matteotti riprese a recarsi all'estero. Privo com'era del passaporto, si vide costretto a varcare la frontiera clandestinamente. Nell'aprile del 1924 si recò a Bruxelles per partecipare al Congresso del partito operaio. Tra il 21 e il 22 aprile raggiunse in gran segreto l'Inghilterra, e a Londra ebbe una serie di incontri con i dirigenti del partito laburista e con alcuni membri del Governo.

Il 6 aprile 1924 si svolsero le nuove elezioni politiche, con l'applicazione per la prima volta della legge Acerbo, approvata il 18 novembre 1923. Il disegno di legge, presentato dall'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giacomo Acerbo, prevedeva di modificare il proporzionale in vigore da quattro anni, integrandolo con un premio di maggioranza, che sarebbe scattato in favore del partito più votato che avesse superato il *quorum* del 25 per cento, aggiudicandosi in tal modo i due terzi dei seggi in tutte le circoscrizioni.

Alle consultazioni parteciparono 23 liste. Il listone di Mussolini ottenne il 64,9 per cento dei voti e si aggiudicò il premio di maggioranza e ben 374 seggi in Parlamento su 535 disponibili. Tra le altre liste, il PSU ottenne il 5,90 per cento dei voti e 24 seggi.

Le elezioni si svolsero in un clima di tensione e di violenza ad opera delle squadre fasciste che questa volta si rivolsero non solo verso i partiti considerati da sempre sovversivi, ma anche verso i popolari, scatenando le riprovazioni della Santa Sede. Ovunque si registrarono accuse di brogli, in particolare a seguito dei sorprendenti risultati elettorali.

Matteotti rientrò in Italia il 30 aprile 1924. Era ormai imminente l'apertura della XXVII legislatura, che per l'opposizione si presentava particolarmente difficile. A Matteotti era stato affidato l'incarico d'illustrare le posizioni del Gruppo parlamentare del PSU nella seduta del 30 maggio, in cui si sarebbero discusse, a seguito delle elezioni politiche del 6 aprile, la verifica dei poteri e le proposte della Giunta delle elezioni. Fu durante questa giornata che si vissero i momenti di più profonda tensione, quando la Giunta delle elezioni propose la convalida in blocco degli eletti della maggioranza. Su tale proposta intervenne il giovane deputato socialista, che, dopo aver manifestato il suo dissenso per una prassi del tutto inusuale nella storia parlamentare, richiese, al contrario, l'invalidazione in blocco degli eletti, motivandola con l'irregolarità dello svolgimento delle elezioni costellato dalle violenze dello squadristo fascista ai danni dei candidati dell'opposizione.

In quest'occasione Matteotti pronunciò il suo ultimo discorso alla Camera, un discorso che, tra l'altro, rappresenta il suo impegno civico e morale. In esso l'autore accusò esplicitamente il regime fascista di violenze, intimidazioni e frodi, sia nel corso della campagna elettorale sia durante le operazioni di voto ai seggi. L'intervento si svolse in un'atmosfera rissosa, caratterizzata da attacchi *ad personam* ad opera dei principali esponenti fascisti, a partire da Roberto Farinacci. Matteotti proseguì ugualmente, apostrofando spesso con ironia le accuse e le invettive dei fascisti. E in tale circostanza, uscendo dalla Camera, al deputato unitario Cosattini che lo accompagnava, Matteotti disse: «Ora preparatevi a fare la mia commemorazione».

Fedele al suo programma di non dare respiro al Governo fascista, Matteotti, il 5 giugno, portò la sua offensiva in seno alla Giunta generale del bilancio. Si doveva discutere il disegno di legge che autorizzava il Governo all'esercizio provvisorio del bilancio. L'analisi delle cifre consentì a Matteotti di concludere che il bilancio ufficiale presentato dal Governo alcuni giorni prima al Parlamento e al Sovrano, e che prevedeva il pareggio, fosse falso, mentre il bilancio vero faceva registrare un disavanzo di due miliardi.

L'11 giugno, alla riapertura della Camera, si sarebbe discusso l'esercizio provvisorio, e sin dall'8 giugno i quotidiani avevano iniziato a pubblicare la lista dei deputati iscritti a parlare sull'esercizio provvisorio: tra questi, anche il nome di Matteotti.

Il discorso venne preparato con grande impegno. Chiunque lo cercasse in quei giorni era certo di poterlo trovare in una sala riservata della biblioteca della Camera, davanti a documenti, libri, ritagli di giornale. Le sue giornate erano scandite da lunghe permanenze alla biblioteca, che Matteotti raggiungeva nel primo pomeriggio e che lasciava verso sera per rientrare a casa. S'era fatta quindi strada in alcuni dei suoi colleghi l'idea che egli stesse preparando un discorso molto forte.

Ma, come è noto, Matteotti non giunse mai a pronunciare quel discorso, stroncato dalla violenza fascista proprio alla vigilia di quell'intervento che in molti, troppi, temevano come rivelatore dei gravi casi di corruzione di cui si sarebbero resi responsabili Mussolini stesso e alcuni tra i principali gerarchi fascisti.

Giacomo Matteotti rimane un punto di riferimento della nostra storia, una luce che dal passato continua a illuminare il nostro presente e, per più ragioni, ad orientare il nostro futuro, una figura che può parlare a tutti e che per tutti, oggi, può rappresentare un messaggio di speranza e di progresso.

La sua vita e la sua morte costituiscono ancora una lezione di intransigenza e di onestà, insieme a quella dei molti altri che nel momento più buio sacrificarono tutto per la libertà, come Giovanni Amendola, Piero Gobetti, don Giovanni Minzoni.

La sua storia è la testimonianza credibile e autorevole in difesa della libertà e del Parlamento. Il Parlamento era ed è il luogo della rappresentanza, il luogo in cui il Paese deve trovare la sua sintesi, il luogo, per usare le sue parole, in cui le plebi italiane, le plebi agricole, dovevano cessare di essere plebi e diventare popolo, consapevole, maturo, arbitro del proprio destino. La libertà del popolo è il fondamento della Nazione e della sua identità, per le quali lottare non è un'opzione, ma un dovere morale radicato nel senso della giustizia.

Onorevoli colleghi, in ricordo di Giacomo Matteotti, invito l'Assemblea a rispettare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

SUSTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Gruppo di Scelta Civica per l'Italia mi associo alle sue parole, Presidente, nel ricordo di quella esemplare figura di italiano, di democratico e di socialista che fu Giacomo Matteotti. Ripensare al suo martirio significa andare alle origini più autentiche della nostra democrazia e alle sue radici profonde nell'antifascismo, nell'opposizione alla dittatura, nella Resistenza e nella Costituzione.

Su Giacomo Matteotti sono stati scritti fiumi di parole. Il suo pensiero e la sua attività sono stati oggetto di studi, di ricerche, di tesi universitarie e di analisi politiche che hanno attraversato la storia del Paese, della sua evoluzione democratica e della sinistra italiana.

Riformista ma non gradualista, intransigente ma mai massimalista. Giacomo Matteotti, che pure fu dalla parte di Turati al congresso socialista del 1921, non era appiattito sulle posizioni dell'anziano *leader*. Più che il gradualismo nell'allargare gli spazi democratici del Paese, sfruttando le flessibilità dello Statuto Albertino, lo spingeva verso il riformismo il radicale dissenso verso il modello sovietico e la convinzione che socialismo e democrazia, con forme ben diverse dall'intreccio tra liberalismo e cosiddetta democrazia borghese, dovessero essere un tutt'uno.

Ma ciò che rende attuale il pensiero e l'opera di Matteotti è l'aver posto a fondamento della politica la questione morale. Il fascismo per lui era da combattere senza riserve, certo, per la sua intrinseca natura illiberale, ma la sua feroce battaglia parlamentare e non, che ricorda molto quella condotta dalle colonne de «La Rivoluzione liberale» da Piero Gobetti o da quelle de «Il Popolo» di Giuseppe Donati, entrambi poi morti per le conseguenze di aggressioni fasciste, è innanzitutto una denuncia di tipo morale. I brogli elettorali denunciati da Matteotti erano il frutto di un compromesso perverso tra antiche consorterie di potere e una nuova generazione frustrata dalle speranze tradite postbelliche che voleva, anche con l'accordo più spregiudicato e la violenza, abbattere le vecchie classi dirigenti sopravvissute alla crisi dello Stato risorgimentale e fermare così l'onda lunga che, soprattutto nel Nord industriale, la rivoluzione sovietica stava producendo.

Matteotti si schiera con intransigente rigore contro la progressiva instaurazione del regime, il venir meno delle regole costituzionali e l'approvazione di leggi liberticide contro la libertà di stampa, i diritti politici e sindacali, peraltro accompagnate da un clima di violenza e di intimidazione che nell'agosto del 1923 avevano già portato all'eliminazione fisica di don Minzoni, il parroco di Argenta.

Il sequestro e l'assassinio del giovane deputato socialista è il tragico epilogo di questa fase iniziale dell'esperienza fascista, in cui l'ingenua speranza di tanti democratici di poter costituzionalizzare il fascismo si scontrò con l'effettiva volontà di Mussolini e del regime di instaurare la dittatura in Italia, con la complicità e l'ambiguità della monarchia. Il delitto Matteotti, che suscitò non poca eco nel resto d'Europa, fece capire al mondo democratico internazionale la vera natura del fascismo.

Alla memoria di Giacomo Matteotti e al suo sacrificio vanno tutto il nostro rispetto e la nostra gratitudine per aver incarnato un nobile spartiacque tra libertà e tirannide, tra dignità personale e servilismo, tra interesse individuale e bene comune. È una lezione di straordinaria attualità che tutti insieme dobbiamo cercare di fare nostra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MARINO Luigi](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, questo italiano viene ricordato per la sua morte, per il suo assassinio, e viene giustamente collocato tra i difensori della libertà, simbolo di resistenza alla dittatura, di coraggio intrepido, spinto fino al totale sacrificio.

Nella memoria degli italiani, Matteotti è la vittima del fascismo, l'oppositore, come lei ha ricordato, assassinato freddamente il 10 giugno 1924. La conoscenza che se ne ha nel nostro Paese spesso non va oltre questo drammatico evento finale, che commosse tutto il mondo civile, come dirà Luigi Sturzo, e fece vacillare il fascismo ma non riuscì a crollarlo. Eppure questo italiano non può e non deve essere ricordato solo per la sua morte cruenta. Dagli scritti e dai discorsi di Matteotti si coglie il rigore intellettuale, morale e politico con cui conduceva le sue inchieste e presentava le sue denunce. Difensore dei braccianti agricoli di allora, che erano i *paria* dell'economia del tempo, più volte minacciato e aggredito da gruppi fascisti, ostacolato nella professione forense e nell'attività parlamentare, con la sua azione e le sue parole rischiava la coscienza, organizzava il dissenso e il contrasto ad una maggioranza che diventava, giorno dopo giorno, sempre più dispotica.

La stagione politica, economica e sociale che visse Matteotti è ampiamente nota, ampiamente conosciuta, ampiamente studiata: una stagione in cui le passioni e le divisioni politiche, quelle ereditate dal Risorgimento, furono aspre e senza quartiere, ma con il senno di poi si può dire che allora non si capì quanto sarebbe stata necessaria l'unità delle forze politiche democratiche, per salvare il Paese e metterlo in sicurezza sia sul fronte dell'economia che della democrazia.

Socialisti, liberali e cattolici si contrapposero con una determinazione e una violenza devastanti per la società e per gli assetti democratici del Paese. Il delitto Matteotti avviene perché allora non si capì che nelle democrazie ci sono momenti nei quali la passione e la divisione politica devono lasciare il posto a Governi e a maggioranze ampie, costruite sul senso di responsabilità e con la determinazione di voltare pagina, di riformare il sistema, di imprimere modifiche e cambiamenti epocali. Allora i nostri predecessori non furono in grado di assumersi questo alto e responsabile compito. Il sistema degenerò, demagogie e retoriche e populismo presero il sopravvento, la democrazia e la libertà furono eclissate, la prevaricazione divenne legge e Matteotti fu assassinato.

Dunque, Matteotti va certo ricordato per il suo sacrificio, per i suoi scritti e per le sue opere, ma il suo sacrificio va ricordato come ammonimento alla politica che deve sapere come il bene supremo del Paese va sempre anteposto alla propria fazione politica. Il suo stile antiretorico è un esempio per i giovani e per chi volesse e dovesse sempre tra loro avvicinarsi alla politica. Coerente avversario della guerra, riformista serio e coerente, uomo d'azione e uomo di profonda cultura, preciso, rigoroso, tagliente e coraggioso fino al punto di affermare «uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai», è l'esempio del politico trasparente, profetico, concreto.

Ricordare la sua scomparsa è un richiamo alle nostre responsabilità, ai nostri doveri e compiti nella costruzione della nostra società.

Concludo citando le sue ultime parole - rivolte ai fascisti - che sono ancora oggi di estrema attualità: «Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo; altrimenti voi sì, veramente, rovinare quella che è l'intima essenza, la ragione morale della Nazione. Non continuate più oltre a tenere la Nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo... Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità...». Frasi, parole profetiche ed è questo il ricordo di Giacomo

Matteotti che a me piace portare in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Susta, Liuzzi e De Cristofaro*).

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL). Signor Presidente, può ben capire con quale orgoglio e fierezza, da segretario nazionale del nuovo PSI, con il DNA di Giacomo Matteotti, sono qui oggi a commemorare, a novant'anni dal suo assassinio, un socialista, un riformista, un oppositore al regime fascista, un laureato ammazzato barbaramente, un simbolo, un'icona di una fase storica che, proprio a partire dalla scomparsa del *leader* socialista, degenererà ulteriormente, come tutti noi ben sappiamo.

Signor Presidente, Matteotti ebbe modo di incontrare Mussolini nel 1912, al congresso del PSI di Reggio Emilia, da cui sono usciti Bissolati e Bonomi, mentre Matteotti era rimasto con Turati su posizioni massimaliste. Quel congresso segnò Matteotti che ammise l'errore, riconoscendo di aver sbagliato.

Oggi ricordiamo un uomo, un politico socialista che ha lottato per la democrazia, la libertà e la giustizia, valori che lo hanno reso giustamente eroe, ma tragicamente martire: così ce lo consegna la storia, una storia che certamente, senza l'attività del *leader* socialista, sarebbe stata diversa. Segretario del Partito socialista unitario nel 1922, è morto nel 1924 rivestendo dunque tale carica.

Novant'anni dopo, in una democrazia quasi matura, la sentita commemorazione di un uomo che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali per l'Italia è non soltanto opportuna ma doverosa, signor Presidente. È quindi ovvio che oggi il Paese, tutte le forze politiche, le istituzioni e le parti sociali ricordino l'amico, il compagno Lauro - Lauro Giacomo Matteotti - ma altrettanto giusto è ricordarlo per quello che egli realmente era, evitando che si passi da una doverosa commemorazione ad un'inopportuna usurpazione di una delle più grandi figure politiche del Novecento, specialmente da parte di chi ha cambiato molti nomi nel corso della propria storia politica senza però avere mai avuto il coraggio di farsi chiamare socialista.

Lo si commemori per quello che realmente era o si taccia. Si dica pertanto che oggi si celebra un socialista, un grande riformista, sempre e comunque avverso alle dittature del suo tempo, fossero esse fasciste o comuniste.

Vorrei dare lettura della risposta di Matteotti all'invito rivoltagli dai comunisti i quali, dopo una tragica scissione del Partito socialista avvenuta a Livorno - al congresso Matteotti, come lei, signor Presidente, ha ben ricordato, partecipò solo il primo giorno e ahimè, visto quello che è accaduto ieri a Livorno, dopo novant'anni credo di poter dire che avesse ragione - chiedevano di comporre un fronte comune contro i fascisti: «Chi ha moltiplicato e inasprito le ragioni di scissione e di discordia nella classe lavoratrice è inutile e ridicolo si torni a camuffare da unitario e da "fronte unico". Restiamo ognuno quel che siamo: voi siete comunisti, per la dittatura e per il metodo della violenza delle minoranze; noi siamo socialisti e per il metodo democratico delle libere maggioranze. Non c'è nulla quindi di comune fra noi e voi». Insomma, i socialisti con i socialisti e i comunisti con i comunisti! Lo avesse ascoltato Nenni nel 1948 e avesse dato ragione a Saragat: la storia dei socialisti sarebbe stata diversa.

Quindi, è questo il senso profondo del pensiero e dell'azione politica di Matteotti: combattere le dittature, qualsiasi esse siano, in nome della libertà dei diritti, anche con azioni traumatiche, ma senza sostituire un regime con un altro. In quell'ottica, egli quindi sosteneva che bisognava combattere la dittatura. Se Matteotti era un personaggio scomodo al fascismo per una ferma e convinta opposizione al regime, egli era però probabilmente diventato pericoloso anche per i documenti, come lei riferiva, signor Presidente, che aveva reperito in quella borsa, a Londra, circa il meglio noto scandalo dei petroli: l'affare Sinclair Oil. Un *dossier* che sarebbe stato utile ai fini di una denuncia, dall'Aula della Camera, proprio l'11 giugno, delle attività affaristiche illecite del regime di Arnaldo Mussolini e del re Vittorio Emanuele III, i cui documenti sono a Washington e si possono reperire.

Chiudo dicendo che, da socialista, sono lieto di aver ricordato così Giacomo Matteotti a novant'anni

dal suo omicidio. L'unico rimpianto è che oggi, in quest'Aula e in quella della Camera, non vi sia nessun Gruppo parlamentare socialista, o realmente riformista, riferibile a quello in cui ha militato Giacomo Lauro Matteotti.

Signor Presidente, in conclusione le chiedo l'autorizzazione a lasciare agli atti il testo integrale del mio intervento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi senatori, oggi commemoriamo i novant'anni dal rapimento di Giacomo Matteotti, deputato socialista, che si concluse con la sua uccisione da parte di soggetti riconducibili agli ambienti del Partito nazionale fascista e a Benito Mussolini, allora Presidente del Consiglio.

Le ricostruzioni successive dei fatti e di questa morte annunciata dallo stesso Matteotti attribuiscono la causa principale alle ripetute denunce dello stesso contro brogli, corruzioni ed illegalità commessi dal Governo Mussolini e dai membri del Partito fascista. Di questo - almeno - si parla nelle cronache del tempo e nei decenni successivi. Non si parla invece - ancora oggi non emerge con chiarezza - di quale sia stata la ragione di fondo per cui, contro Matteotti, si sono scatenate la vendetta e la violenza omicida dei sicari di Mussolini. A mio avviso, questa ragione sta nel fatto che in un Parlamento diviso e spesso rassegnato, se non accondiscendente alla deriva mussoliniana, solo la voce di Giacomo Matteotti e di pochi altri si levava in modo chiaro e determinato: «Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai»; «i socialisti con i socialisti, i comunisti con i comunisti»; «ho una dichiarazione sola da farvi: che non vi faccio dichiarazioni»; «il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me». L'isolamento, il fatto di essere stato lasciato solo nel silenzio di chi doveva parlare, ma non conveniva, lasciò libera la mano assassina. La morte annunciata nel suo ultimo intervento alla Camera evidenzia, senza equivoci, questa situazione; Giacomo Matteotti ne era assolutamente consapevole e, nello stesso tempo, intransigentemente determinato nel ritenere indispensabile quella testimonianza finale di verità.

L'intransigenza, il coraggio e la testimonianza eroica di Giacomo Matteotti hanno ispirato nei decenni dopo la sua morte moltissimi socialisti e molti giovani italiani nel portare avanti il loro impegno civile e la loro battaglia politica per affermare verità e Stato di diritto contro ogni forma di prevaricazione. Di molte altre cose si occupò Matteotti nel suo impegno di dirigente politico e deputato socialista. Non vi è però dubbio che la sua intransigente battaglia per affermare verità e legalità sono state le ragioni di fondo della sua tragica morte. Questo lascito morale e politico ancora oggi è di una drammatica e straordinaria attualità. Di qui le ragioni di un ricordo e di una commemorazione non rituale, ma un momento anch'esso di parole di verità, fondamento indispensabile per una ripresa morale e civile di cui l'Italia oggi sente inderogabile necessità.

A noi uomini e donne delle istituzioni corre l'obbligo personale e politico di un impegno straordinario nella ripartenza, ma permanente nell'azione di recupero di una moralità e di un rigore intransigente nel rispetto delle regole che ci siamo dati e che ormai da molto tempo, come istituzioni e come comunità, abbiamo perso. In un tempo di riforme questa è la più importante, quella del cambiamento dei comportamenti di singoli e collettivi. Le regole ci sono; è il rispetto delle stesse che è venuto meno in modo e dimensione inaccettabili.

Per la denuncia dello stato delle cose del suo tempo, ma anche del nostro tempo, più che nel riconoscimento del limite delle regole, Giacomo Matteotti, deputato socialista, si è immolato. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Dalla Zuanna).*

[CONSIGLIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONSIGLIO](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, oggi ricorrono i novant'anni dalla morte di Giacomo Matteotti, avvenuta il 10 giugno del 1924, rapito e ucciso per mano fascista.

Malgrado siano trascorsi molti anni è di fondamentale importanza continuare a rammentare a noi stessi e principalmente alle giovani generazioni che è stato anche grazie al sacrificio di uomini come Matteotti che principi come la libertà, la giustizia e l'uguaglianza si sono potuti affermare e la Repubblica è venuta alla luce dopo la dittatura fascista e la tragedia della Seconda guerra mondiale. Giacomo Matteotti pagò con la morte il suo implacabile atto di accusa contro la soppressione della libertà e della legalità democratica. Fu, infatti, nella seduta del 30 maggio del 1924, in cui si discuteva la proposta avanzata dalla Giunta delle elezioni di convalidare in blocco gli eletti della maggioranza, che Matteotti ebbe il coraggio di denunciare le illegalità commesse dai fascisti e dagli organi di Governo durante la campagna elettorale, ben consapevole che avrebbe pagato con la vita questa sua denuncia. Alla politica si era avvicinato da giovanissimo (all'età di sedici anni) per cercare di porre rimedio alla situazione di miseria dei suoi concittadini di Fratta Polesine. Forse in questa cittadina della provincia di Rovigo, dove nel 1818 si verificò la tragedia dei carbonari della Fratta, primo esempio di repressione austriaca delle aspirazioni alla libertà e all'emancipazione nazionale, Matteotti respirò l'aria dell'autodeterminazione e dell'indipendenza che lo portò ad aderire ai principi del socialismo, dimostrando così come anche un giovane borghese, che viveva in una situazione agiata, poteva interessarsi alle sorti dei più deboli e degli oppressi.

Durante la Prima guerra mondiale fu convinto sostenitore della neutralità italiana lanciando appelli alla pace. Questa sua posizione porta Matteotti ad essere minacciato dai nazionalisti. Poi, per un discorso tenuto al Consiglio provinciale di Rovigo contro la guerra nel 1916, viene condannato e internato in Sicilia. Non abbandonò mai l'approfondimento degli studi giuridici. Venne eletto nel 1910 nel Consiglio provinciale di Rovigo e da quel momento l'impegno politico fu al centro della sua esistenza, con una particolare attenzione ai temi del lavoro, che riteneva fondamentali per l'emancipazione e lo sviluppo equilibrato delle persone.

Fu un reale riformista, convinto che bisogna costantemente aggiornare le proprie idee nel confronto con l'esperienza, perché solo così un patto riesce a dare risposte adeguate alle istanze che provengono dalla società.

Matteotti nel 1919 fu eletto deputato. Era un perfetto sconosciuto ma, in breve tempo, riuscì a distinguersi per l'impegno nei lavori, per cultura e competenza.

Credeva fortemente nella centralità del Parlamento, signor Presidente, e per questo, probabilmente, non avrebbe mai approvato la tattica dell'Aventino, ossia la diserzione dal Parlamento stesso. Il motivo è di semplice comprensione: egli fece del Parlamento il centro della sua azione politica in tutto il periodo drammatico in cui ne fece parte. I suoi discorsi irruenti, ironici, aggressivi, pungenti, ragionati, sempre puntuali, preparati e mai improvvisati, ne hanno fatto emergere la sua elevata statura politica: discorsi, signor Presidente, contro i grandi monumenti della storia italiana di allora e, quindi, contro Mussolini e il fascismo, ma sempre in Parlamento, nel luogo della rappresentanza dove le plebi, i contadini, i braccianti e i diseredati smettevano di essere tali e diventavano popolo consapevole e - come ha prima detto lei, signor Presidente - arbitri del proprio destino.

Giacomo Matteotti è uno dei pochi grandi miti della storia italiana novecentesca: un mito che ha travalicato i confini nazionali, un mito entrato nella migliore letteratura europea con testimonianze dedicate a lui in Francia, Belgio, Svizzera, Austria e in America latina.

Come prima ho detto, Matteotti nel 1919 fu eletto deputato ed era un perfetto sconosciuto, ma questo lo portò agli onori della cronaca del Parlamento come uno degli elementi più interessanti di quel periodo.

Da uomo forte delle proprie idee spesso ripeteva una frase, che oggi è stata la più citata in Aula: «Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai»; ed è stato proprio così: il suo sacrificio è emblematico dell'impegno per l'affermazione dei propri ideali.

Concludo, signor Presidente, con una considerazione: forse Matteotti avrebbe potuto anche non fare quel discorso, ma, come Oriana Fallaci ha scritto: «Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Albertini, Barani e*

Pagnoncelli).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come Gruppo Misto e come Sinistra Ecologia e Libertà vorremmo ricordare Giacomo Matteotti a novant'anni dal suo assassinio. Lo facciamo innanzitutto associandoci, ovviamente, alle sue parole, Presidente. Vorremmo ricordare in questo modo non solo una pagina alta e drammatica della storia italiana, ma anche e soprattutto uno degli avversari più temuti dal fascismo, uno dei costruttori del movimento socialista italiano, l'infaticabile testimone delle condizioni durissime in cui vivevano in quegli anni i contadini del suo Polesine, che egli aiutò ad organizzarsi nelle leghe, e infine il parlamentare conoscitore delle leggi e lo studioso del diritto, il grande oratore, l'abile organizzatore politico. Ricordare Giacomo Matteotti significa - io credo - compiere anche una riflessione sull'oggi e sulle prospettive della vita democratica e dell'agire politico.

Giacomo Matteotti, come Antonio Gramsci, ci riporta alla lunga battaglia per la conquista della democrazia da parte di quelle che una lingua antica chiamava le masse popolari: una conquista che egli non vide raggiunta e che sarebbe arrivata solo dopo il ventennio della dittatura e la tragedia della guerra.

Matteotti, apostolo di verità e ragione - come giustamente fu definito - condusse da socialista riformista una battaglia disperata e senza remore contro il fascismo nascente, mentre il movimento operaio si andava organizzando, pur dentro una temperie di divisioni e lacerazioni, nel tragico scontro tra riformisti, massimalisti e comunisti. Eppure non fu quella definizione per nulla eccessiva, se ricordiamo il discorso tenuto alla Camera il 30 maggio 1924, quando Matteotti denunciò le illegalità e le violenze commesse dal fascismo nelle elezioni precedenti. Quel discorso - è stato già ricordato - probabilmente fu la sua condanna, e Giacomo Matteotti sapeva bene a cosa andava incontro, tanto da dire a chi si complimentò con lui di prepararsi a scrivere la sua orazione funebre. In realtà, aveva perfettamente compreso la natura del regime, il suo carattere totalitario, e ne denunciò la radice di oppressione e violenza che era alla base del Governo già allora autoritario, a dispetto della retorica che la propaganda alimentava.

A chi gli chiese di parlare «prudentemente», rispose di voler parlare invece «parlamentarmente». È proprio qui il senso più profondo della sua opera politica e della sua testimonianza.

Quella testimonianza arriva a noi come un richiamo alla centralità delle istituzioni democratiche, finanche quelle pesantemente condizionate dalle limitazioni alla vita politica (lo stesso suffragio, che non era universale), ma che comunque dall'introduzione della legge proporzionale nel 1919 avevano visto l'irruzione nelle Aule parlamentari dei partiti popolari.

Era ferma in Matteotti la convinzione che, con la dura battaglia politica e parlamentare, con l'applicazione rigorosa delle leggi, le ragioni delle classi popolari potessero essere rappresentate e difese attraverso il raggiungimento di obiettivi sociali. Non solo: Matteotti incarnò nella sua stessa figura, con la sua vita e la sua morte, l'idea della missione dell'uomo politico. La passione, il senso di responsabilità e la lungimiranza, cioè le qualità decisive per l'uomo politico furono le caratteristiche fondanti della sua storia di militante e di uomo delle istituzioni. In tempi - quelli di oggi - in cui il senso comune ravvisa nella politica un'attività superflua, se non dannosa, ripensare invece all'idea di politica come missione appare a dir poco fuori dal mondo, nel tempo dello scollamento drammatico tra istituzioni e società, segnato dalla disistima per la politica come attività collettiva organizzata che alimenta la democrazia. Se viviamo, infatti, nella società del rischio, in cui potenze incontrollabili come i flussi finanziari possono determinare la vita di interi popoli, se queste potenze non sono più controllabili dalla politica intesa come attività associata delle persone, allora la politica stessa può al massimo ridursi ad attività di gestione e occupazione di posizioni di potere. Sia pure confusamente, è questa la sensazione che sempre più prevale nelle società occidentali, alimentando le forze populiste e la disaffezione alla vita democratica.

È per questo che lo stesso mito della velocità potrà forse rintuzzare nell'immediato questo sentimento di inefficacia, ma non riuscirà a suturare la ferita che si è aperta, se non si rimetterà nuovamente la politica in circolo dentro la società e se non si cercherà così di uscire dalla crisi delle società democratiche.

La figura di Matteotti insegna esattamente questo, cioè che la politica per ritrovare il senso di una missione deve tornare a dover servire una causa. Questa causa può essere soltanto, oggi, nel mondo che viviamo, la battaglia per rimediare alle disuguaglianze sempre più profonde che segnano le società europee.

I legami tra società e politica vanno collocati sempre di più in questo dilemma. Se va ridata una dimensione collettiva alla democrazia, alla politica tocca riguadagnare un orizzonte di senso e finanche un compito storico: l'una e l'altra, democrazia e politica, devono tornare a fondersi in quella sovranità popolare che magistralmente la nostra Costituzione pone alla base dell'ordinamento democratico. L'una e l'altra insieme possono neutralizzare le grida di chi è pronto soltanto a raccogliere la disperazione. Sta qui, tutto qui, nella tensione costante a tenere viva la democrazia, il lascito morale e storico di Giacomo Matteotti.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 17,33)

(Segue DE CRISTOFARO). Questo è quanto la memoria ci tramanda e che noi abbiamo il dovere di continuare a preservare, perché una società senza memoria non può vivere e perché, invece, da quella testimonianza e da quella tensione morale e politica possiamo ritrovare oggi le ragioni e gli impulsi capaci di alimentare nuovamente la nostra democrazia. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e della senatrice Mussini).*

[SACCONI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signora Presidente, oggi rendiamo onore alle memorie di Giacomo Matteotti, richiamando non soltanto la morte - come accade frequentemente per i martiri - ma giustamente anche la vita: quella vita breve, ma intensa che lo ha visto segretario nazionale del suo piccolo partito, il Partito socialista unitario, parlamentare per tre legislature, studioso di diritto, amministratore locale e organizzatore di leghe contadine nella splendida terra della nostra collega Munerato, il Polesine, che la natura e gli uomini più fortunati hanno spesso reso poco generosa per le moltitudini più sfortunate, soprattutto in quel tempo.

Tuttavia, come è stato detto, Matteotti è diventato innanzitutto un simbolo della doverosa ed intransigente opposizione a ogni forma di totalitarismo, quando cioè una parte pretende di farsi il tutto, occupa lo Stato ed espelle tutti coloro che non si uniformano.

Eppure, ancor più in questo tempo, io, che pure ho un legame particolare con Giacomo Matteotti, che fu forse uno di coloro che motivarono il mio primo impegno politico in una terra che allora eleggeva un suo figlio come parlamentare del Partito socialdemocratico, sono soprattutto interessato a dare valore al suo sacrificio richiamando ancora oggi l'attualità del dovere di non sottovalutare la violenza politica, cioè tutti i momenti nei quali (e purtroppo nell'esperienza del nostro Paese sono stati ricorrenti) la violenza diventa metodo nel confronto politico, nella dialettica democratica, che anzi perde questo aggettivo.

Proprio ieri una sede del Partito Democratico a Firenze è stata oggetto di un attentato intimidatorio, e ricorrentemente noi assistiamo a episodi di violenza nemmeno spontanea, ma organizzata, programmata. Oggi in Italia vi sono città inagibili allo svolgimento del congresso di un partito democratico, di uno dei partiti rappresentati in Parlamento: non è un mistero il fatto che siamo stati sconsigliati dallo svolgere il nostro congresso nella città di Torino, città nella quale non molto tempo fa il segretario generale della CISL è stato oggetto del lancio di un candelotto acceso, atto che è stato prontamente compreso e non oggetto di adeguate reazioni (anche istituzionali, se mi è consentito).

Io credo che nei giorni in cui si è riaperta un'indagine circa la sottovalutazione istituzionale dei molti segni premonitori che potevano condurre a proteggere un uomo che si era posto al servizio della

politica per passione civile come era Marco Biagi, nei giorni in cui si ripetono e si ripropongono i segni dell'attitudine alla violenza politica, nei giorni in cui in un'Italia in cui ancora l'illegalità politica, quella che discende da un comportamento che si autodefinisce politico, viene così facilmente tollerata, è bene ricordare assolutamente l'esempio di Giacomo Matteotti, non solo per quello che egli soggettivamente fece opponendosi intransigentemente al totalitarismo, ma anche per quello che significa oggettivamente la sua morte: una sottovalutazione della violenza, della possibile degenerazione della violenza, di quel filo rosso che unisce a mio avviso la violenza verbale fino a quella omicida, quando quel filo non viene spezzato da una forte, diffusa, condivisa reazione democratica.

Ricordiamo Giacomo Matteotti per non ripetere, per non sottovalutare. *(Applausi dai Gruppi NCD e LN-Aut e del senatore Liuzzi).*

Saluto ad una rappresentanza di sindaci e di amministratori locali

PRESIDENTE. Salutiamo una rappresentanza di sindaci ed amministratori della comunità montana del Piambello, in provincia di Varese, tra cui il presidente della comunità montana, il sindaco di Arcisate e il sindaco di Viggiù. *(Applausi).*

Sul 90° anniversario della morte di Giacomo Matteotti

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, queste che leggerò sono parole che ho trovato oggi su un quotidiano e che mi sembrano molto efficaci per avviare una riflessione che poi svilupperò. «"Io il mio discorso l'ho terminato, ora preparate il discorso funebre per me", così Giacomo Matteotti, parlamentare e segretario del partito socialista unitario, terminò il suo intervento alla Camera dei deputati il 30 maggio del 1924.

In quell'intervento con la passione civile di sempre e con la consueta stringente concatenazione dei fatti, Matteotti elencò tutte le nefandezze delle quali si erano rese protagoniste le camicie nere di Mussolini.

Alla fine del suo intervento, più volte interrotto dagli schiamazzi e dalle volgarità dei fascisti, il deputato socialista così concluse: "Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni". Si riferiva alle elezioni politiche vinte da Mussolini e dai suoi alleati.

Quell'elenco era talmente dettagliato e documentato da suscitare l'attenzione della stessa stampa estera, in particolare di quella inglese. In quella medesima occasione preannunciò un secondo intervento che avrebbe dovuto pronunciare l'undici giugno, e nel quale, oltre ai brogli, avrebbe denunciato la maxi tangente che il gruppo americano Sinclair Oil aveva probabilmente versato ai fascisti» - e in particolare, probabilmente, al fratello del duce - «in cambio della concessione per la ricerca e lo sfruttamento di eventuali giacimenti petroliferi.

Nei giorni successivi si dedicò alla stesura di quella denuncia e raccolse la documentazione nella sua borsa» (così come ha ricordato un collega che mi ha preceduto), lavorando a tal fine nella biblioteca della Camera dei deputati per potere, con dovizia di particolari, argomentare la sua richiesta e la sua denuncia.

«Il 10 giugno del 1924, mentre si recava alla Camera dei deputati, un gruppo di fascisti, ben noti al partito e a Mussolini, rapivano e ammazzavano Matteotti. Li guidava Amerigo Dumini, in seguito, essi furono condannati a 5 anni per omicidio preterintenzionale, i mandanti, ovviamente, restarono al governo, anzi intensificarono la stretta repressiva, sino alla sospensione» - come sappiamo tutti - «di tutti i diritti politici e civili.

La borsa di Matteotti non fu mai ritrovata, così come non saranno ritrovate nei decenni successivi, altre borse scottanti o agende compromettenti.

"Uccidete pure me, ma non ucciderete mai le idee che sono in me", aveva urlato in faccia alle camice nere, Giacomo Matteotti, qualche mese prima di essere ammazzato.». Uno dei motivi per cui ho chiesto al Gruppo del Movimento 5 Stelle di poter essere io a ricordare la figura di Matteotti è che difficilmente egli le mandava a dire, ma le diceva direttamente lui, tant'è che venne soprannominato, appunto per questa sua focosità, "Tempesta".

«Che differenza con chi continua ad intascare mazzette "a sua insaputa" e a disonorare la carica di parlamentare, di sindaco, di rappresentante di una pubblica istituzione; anche per questo, e non solo per questo, ci è sembrato giusto ricordare Giacomo Matteotti a 90 anni dal suo martirio».

Queste parole le ha scritte - perché mi sembra doveroso ricordarlo - Beppe Giulietti, che molti ricorderanno essere l'ispiratore di Articolo 21.

Ora, non soltanto io voglio ricordare a tutti quanti che quegli anni hanno analogie con quelli che stiamo vivendo. Non soltanto voglio ricordare che Giacomo Matteotti si batté, pur non avendo grandi simpatie per i dirigenti sindacali, per il miglioramento complessivo delle plebi (pertanto, egli oggi starebbe ancora più male a sapere quanto la FIAT propone ai sindacati come premio *una tantum* per il 2014). Ma Giacomo Matteotti ci tenne sempre a garantire libertà di parola. Io vengo dalla Commissione affari costituzionali ove, per quello che ho letto, un collega è stato rimosso a seguito di un'epurazione (come l'ha definita lui stesso). Domandiamoci se questo abbia oggi ragion d'essere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PAGNONCELLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGNONCELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, attraverso la figura di Giacomo Matteotti vogliamo ricordare un uomo che è semplicemente un esempio per tutti noi: un modello di passione politica, onestà intellettuale e coraggio delle proprie idee.

La politica, nel senso più alto della parola, è stata il faro luminoso che ha guidato ogni sua scelta, chiamandolo sempre a scegliere ciò che per lui era giusto, a prescindere da ogni convenienza personale e di parte. Avversario della guerra in Libia nel 1912, convinto assertore della neutralità nella Prima guerra mondiale, nel 1919 si schiera contro i massimalisti del PSI e prende sempre di più le distanze dalla rivoluzione russa e dal leninismo. Nel 1922, insieme a Turati e altri esponenti del socialismo italiano, fonda il Partito socialista unitario.

La sua battaglia, ideale, coraggiosa e spesso solitaria, contro il fascismo era già iniziata. Fu tra i primi a denunciare prima i pericoli e poi le violenze con cui il fascismo stava intraprendendo la sua scalata al potere. I suoi scritti, i suoi discorsi e la sua azione politica non hanno bisogno di essere enfatizzati, perché fanno parte del patrimonio dell'Italia intera.

Oggi, a novant'anni dalla sua morte, avvenuta per mano fascista, voglio ricordare e sottolineare alcuni aspetti della vita e del pensiero di Giacomo Matteotti che forse meriterebbero più attenzione, non solo per la loro profondità, ma anche e soprattutto per la loro straordinaria modernità. Il primo di questi aspetti è la sua certezza, mai messa in discussione, dell'obbligo del rispetto della legge. In un mondo in cui l'arbitrarietà e la violenza erano all'ordine del giorno, la figura di Matteotti si staglia come un gigante a difesa del diritto. Il socialismo doveva essere, secondo la sua concezione, la via per ristabilire lo Stato di diritto sequestrato dalla violenza fascista.

Spesso i giornali dell'epoca lo definivano estremista e massimalista, non per le sue posizioni politiche, sempre moderate e democratiche, ma per le sue strenue battaglie per l'equità e la progressività nella tassazione, contro sprechi di risorse pubbliche e per la netta separazione tra partiti politici e sindacati.

Il suo intransigente bisogno di giustizia e di rettitudine mai giustificava gli intralazzi e la corruzione. Ed è questo il secondo aspetto della figura di Matteotti che vorrei sottolineare: l'integrità morale. La sua visione politica si basava su un rigore di analisi che non ammetteva compromessi sui principi di fondo cui si ispirava: giustizia sociale, equità e passione democratica. La solidità etica dell'azione di

Giacomo Matteotti fu anche la causa, in alcuni frangenti, di un atteggiamento di silenzioso isolamento nei suoi confronti, persino da parte degli esponenti socialisti che pure insieme a lui avevano formato il Partito socialista unitario.

Il suo intuito di precursore di questioni politiche di fondo, che si sarebbero riproposte nei decenni a venire, portò Giacomo Matteotti a comprendere l'importanza di una sana gestione economica della macchina pubblica. Da esperto amministratore locale e grande conoscitore del bilancio pubblico, i principi di intransigenza e rigore venivano declinati nel pensiero di Matteotti tanto nella sfera morale, quanto in quella della concreta azione amministrativa ed economica.

Come è stato ricordato recentemente nella commemorazione organizzata dalla Fondazione «Anna Kuliscioff» in questi giorni, Matteotti risulta ancora una volta più evoluto rispetto ai tradizionali schemi e rituali socialisti: pensava, infatti, che la vera rivoluzione si sarebbe realizzata quando i lavoratori avessero imparato, non per decreto né per ribellione, a gestire la cosa pubblica. Un socialismo moderno, infatti, avrebbe potuto realizzare un sistema economico inclusivo e una rete di assistenza efficace per fasce più deboli della popolazione, quelle operaie, seguendo due direttive tanto semplici da risultare paradossalmente rivoluzionarie: senso di responsabilità e rettitudine tecnica. Solo applicando questi due principi Matteotti immaginava una efficace amministrazione delle risorse pubbliche e una corretta organizzazione della comunità.

Forte di una profonda esperienza sul territorio, la dimensione politica che Matteotti immaginava come punto di partenza fondamentale nell'opera di risanamento della cosa pubblica era quella comunale, dimostrando attenzione a temi ancora oggi ricorrenti quali sensibilità alle istanze del territorio e sviluppo delle comunità locali. D'altra parte, sempre all'azione di amministratore locale si deve il tratto di concretezza dell'azione politica di Matteotti, con una spiccata inclinazione alla soluzione pratica dei problemi dei più deboli, piuttosto che allo sterile dibattito sulle idee rivoluzionarie della sinistra.

La figura di Giacomo Matteotti rappresenta uno dei vertici della storia politica italiana. Il 10 giugno di novant'anni fa finiva violentemente la vita di un uomo libero e retto, e noi oggi dobbiamo assumerci il compito di assicurare che i valori della sua lezione di vita non vengano dimenticati o, ancora peggio, usati come mero esercizio di vuota retorica. Abbiamo il dovere, tutti noi, di seguire il suo esempio: concepire l'attività politica come priva di trasformismi ideologici e libera dalla convenienza personale, animata esclusivamente dal senso civico e dalla volontà di contribuire al bene comune. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

[TRONTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRONTI (PD). Signora Presidente, nel lavorare a questa riflessione e a questo ricordo, mi sono tornati in mente i passaggi della storia nostra che anche noi qui, a volte, rischiamo di dimenticare.

Ricorda Gaetano Arfè, in un saggio sulla Rivista storica italiana, che Piero Gobetti dedica a Giacomo Matteotti addirittura un numero della sua grande rivista «Rivoluzione liberale», il 1° luglio 1924, ad appena venti giorni di distanza dal delitto. Il profilo di Matteotti scritto dallo stesso Gobetti delineava per l'occasione un quadro del socialismo riformista mutuando molti motivi della polemica tra Salvemini e Gramsci. Scriveva Gobetti: «Egli (Matteotti) fu il solo socialista italiano (preceduto da Gaetano Salvemini) per il quale il riformismo non fosse sinonimo di opportunismo». Il saggio di Arfè porta questo titolo: «Giacomo Matteotti uomo e politico».

È in questa sintesi di umanità e politica che credo vada riportata alla memoria questa figura: primo simbolico martire dell'antifascismo, ma anche politico di razza, che fa da giovanissimo la scelta di vita dell'impegno pratico a favore delle condizioni di vita e di lavoro delle classi popolari. Quando Matteotti nasceva, esplodeva nelle sue terre, il Polesine, quel movimento di giusta, anche se di esasperata protesta che andrà sotto il nome, e il grido, «La boje!». Rimase sempre appassionatamente dentro questa tradizione, che è appunto la storia di quel riformismo socialista, intransigente e radicale, pur nel suo gradualismo, la cui base sociale si collocava nelle campagne della Valle padana.

Si è detto che, come per Gramsci il primo riferimento sarà il proletariato industriale, per Matteotti fu

quel proletariato bracciantile sfruttato e tuttavia dignitoso, politicamente avanzatissimo nelle sue forme di lotta e di organizzazione. Quello che per Gramsci erano i consigli di fabbrica, per Matteotti erano i comuni e le leghe. Da esperto amministratore locale arrivò a proporre un consorzio di comuni: i nostri *soviet*, li chiamerà nel congresso di Bologna del Partito socialista. E vedeva nelle campagne padane come una grande città: la città diffusa, non urbanisticamente, come si dice oggi, ma socialmente. I suoi piedi di agitatore e di studioso furono sempre piantati su questo fecondo terreno.

Si occupa di patti agrari, di scuole, di strade, di telefoni. Luigi Einaudi, con cui Matteotti ebbe fiere polemiche, rese omaggio postumo alle sue competenze in materia finanziaria, all'abito scientifico con cui affrontava i problemi, lontano dalla faciloneria e dalla demagogia.

Matteotti, fortemente contrario alla guerra, come è stato qui ricordato, e duramente polemico con gli esponenti, anche socialisti, dell'interventismo democratico, fu tra i primi ad apprezzare i geniali scritti di Keynes sulle «Conseguenze economiche della pace» e sulle critiche alle devastanti sanzioni imposte alla Germania sconfitta.

È stato ricordato che nel 1919 venne eletto deputato. Nell'ottobre del 1922, a seguito dell'ulteriore scissione del partito, dopo quella di Livorno, viene eletto segretario del Partito socialista unitario. Qualche giorno prima, sul giornale «La Lotta» di Rovigo aveva scritto: «Mi vergogno che i nostri congressi dedichino tutto il loro tempo a queste diatribe; che non si pensi ad altro che a scissioni. Il proletariato deve essere unito: un blocco solo, anche sotto la tempesta».

Già nel marzo del 1921, nel corso di un'aspra lotta sindacale, nel Polesine, subisce un'aggressione. Viene caricato su un carro dai fascisti, malmenato, minacciato di morte, abbandonato in aperta campagna.

Il 10 giugno del 1924, l'agguato fatale, il rapimento e l'assassinio. Due anni prima, nel 1922, la stessa sorte era toccata a Walther Rathenau, l'eccezionale politico e intellettuale, allora ministro degli esteri, ad opera di un gruppo di nazionalisti e revanscisti tedeschi.

È contro queste figure, vedi da noi Aldo Moro, che si accanisce sempre la barbarie più fanatica. Risultano, alla fine, queste le personalità più pericolose. La violenza politica è propria dei deboli, non dei forti. Chi non riesce a combattere il proprio avversario con le armi della critica, ricorre alla critica delle armi. È questo che hanno fatto i grandi totalitarismi e questo hanno fatto i piccoli terrorismi.

Nel giugno del 1985, nel centenario della nascita e nel 61° anniversario della morte di Matteotti - prendo questa citazione da una documentatissima monografia su Giuseppe Saragat, ad opera del nostro collega senatore Fornaro - Saragat, chiamato a tenere la commemorazione ufficiale alla presenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini, fa un'interessante notazione: «Il riformismo di Matteotti è un atteggiamento di serietà di fronte a problemi che non si risolvono con i conati del dilettantismo pseudorivoluzionario o con la violenza dei fanatici, ma con un'azione consapevole e creativa».

Matteotti, nella sua breve intensa esistenza, si è a fondo cimentato con quel "riformismo alla prova", che è il titolo di un articolo di Filippo Turati su «Critica sociale», non a caso nel momento in cui si apriva il lungo Ministero Giolitti.

Giacomo Matteotti è un vaccino contro la possibile malattia del riformismo. Arfè concludeva il suo saggio ricordando l'intuizione, che subito si diffuse allora, che egli fosse andato volontariamente incontro alla morte o che comunque l'abbia attesa, senza cercarla, ma senza indietreggiare di un passo. E ricorda che Claudio Treves fu il primo a salutarlo martire, che Piero Gobetti lo ha definito «Il volontario della morte», che Ernesto Bonaiuti lo interpella: «Vai tu in cerca del volto di Dio?», che Carlo Rosselli scriverà a Nenni: «Tu mi parlasti una volta e in modo che mi commosse, di Matteotti. Anch'io ho spesso sognato di poter finire così utilmente la mia vita». E sappiamo che ci riuscirà.

Concludeva il saggio: «Sono testimonianze di uomini, tra le coscienze più alte dell'Italia del tempo». E, verrebbe amaramente da dire, di un tempo.

Cara signora Presidente, senatrici e senatori, noi abbiamo il dovere, l'obbligazione etica di trasmettere alle nuove generazioni l'esempio di queste persone, che hanno reso nobile la vocazione alla politica. Non basta il tribunale giudiziario, è davanti al tribunale di questa storia che sono e devono essere

convocati, perché arrivino a vergognarsi di se stessi, se ne sono ancora capaci, tutti i corrotti e i corruttori che infestano, con la loro peste, la nostra Repubblica. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, dei senatori Torrisi e Compagna e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Credo che l'Assemblea, con gli interventi svolti, abbia onorato il ricordo di Giacomo Matteotti in modo adeguato.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 giugno.

Per quanto concerne l'esame dei disegni di legge in tema di anticorruzione, i Capigruppo hanno preso atto della decisione della Commissione giustizia di sospendere la discussione, ai sensi dell' articolo 51, comma 2, del Regolamento, in relazione all'imminente presentazione di un provvedimento di iniziativa governativa, e hanno convenuto a maggioranza di calendarizzare i predetti disegni di legge nell'ultima settimana di giugno, ove concluso l'esame in Commissione.

Per la settimana corrente restano fermi gli altri argomenti previsti dal calendario.

Ricordo che giovedì 12 giugno, alle ore 12, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. Pertanto, la seduta antimeridiana di giovedì terminerà alle ore 11,45.

Il calendario della prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 17, prevede la relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; i disegni di legge sulle imprese artigiane, ove conclusi dalla Commissione; la mozione Pignedoli sulla promozione di un «Patto globale per il cibo» per l'Expo 2015; le mozioni De Petris sugli impianti di rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia, nonché il seguito delle mozioni sul sistema di comunicazione satellitare MUOS.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 19 giugno si svolgerà il *question time* con il Ministro dello sviluppo economico.

Nella seduta pomeridiana di martedì 24 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno e sulle linee programmatiche del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014

- Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (*Doc. XXIII, n.1*)

- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 giugno 2014:

Martedì	10	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1479 - Decreto-legge n. 73, proroga gestioni commissariali opere pubbliche (<i>Voto finale entro l'11 giugno</i>) (<i>Scade l'11 luglio</i>) - Votazioni sulle dimissioni presentate dalle Senatrici Bignami e Mussini (<i>Voto a scrutinio segreto</i>) (<i>mercoledì 11, ant.</i>) - Mozioni sull'operazione Mare Nostrum
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-11,45	
Giovedì	12	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 12 giugno, alle ore 12, per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

Martedì	17	giugno	pom.	h. 16-20,30	- Relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (<i>Doc. XXIII, n. 1</i>) - Disegno di legge n. 264 e connessi - Imprese artigiane (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Discussione della mozione n. 262, Pignedoli, sulla promozione di un "Patto globale per il cibo" per Expo 2015 - Discussione delle mozioni nn. 18 e 133, De Petris, sugli impianti di rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia. - Seguito della discussione di mozioni sul sistema di comunicazione satellitare MUOS
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	19	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dello sviluppo economico

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 264 e connessi (Imprese artigiane) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	24	giugno	pom.	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno e sulle linee programmatiche del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea
Mercoledì	25	giugno	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Anticorruzione (<i>Ove conclusi dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	26	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 (Anticorruzione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1479
(Decreto-legge n. 73, proroga gestioni commissariali opere pubbliche)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 26 e 27 giugno
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	33'
FI-PdL XVII	21'
M5S	17'
NCD	15'
Misto	13'
LN-Aut	11'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
GAL	10'
PI	10'
SCpI	9'
Dissenzienti	5'

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, prendo la parola per sottoporre all'Aula un calendario alternativo, essendo stato il rappresentante dell'unica forza politica che nella Conferenza dei Capigruppo si è opposta a quello che, come abbiamo appena sentito, prevede la discussione in Assemblea del cosiddetto pacchetto anticorruzione, in via ipotetica, nell'ultima settimana di giugno.

Presidente, lei ha citato il secondo comma dell'articolo 51 del nostro Regolamento, che ora, per comodità di tutti i senatori, leggo testualmente: «Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese». Vorrei preliminarmente chiedere se c'è un collega senatore o una collega senatrice che possa testimoniare oggi, in quest'Assemblea, che il Governo ha fornito informazioni in merito al deposito di un disegno di legge in materia di anticorruzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Io

non credo di poter essere smentito, e comunque, se qualcuno lo vorrà fare, lo potrà fare dopo di me, se dico che davanti a questa Assemblea non vi è stato alcun tipo di comunicazione secondo le modalità indicate dal nostro Regolamento.

Questo è il primo punto che dobbiamo sottolineare per far intendere a chi è fuori da quest'Aula che ancora una volta, ripeto, ancora una volta, non avete voluto dare ascolto a chi, in maniera sommessa e propositiva, voleva che quei provvedimenti si approvassero al più presto. La prossima volta che in televisione sentiremo rappresentanti politici ripetere la solita solfa del Movimento 5 Stelle che non propone e che tiene congelate le proposte non potremo esimerci dal vomitargli addosso (naturalmente in maniera dialettica) che si tratta di una grande menzogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La nostra proposta era, è e sarà quella di mantenere fede alla calendarizzazione, anche già posposta dal Governo, affinché in questa settimana venga al voto in Aula il pacchetto anticorruzione che, ricordiamolo, prevede la normativa relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, sull'autoriciclaggio e sul falso in bilancio.

Il Governo di Matteo Renzi è già intervenuto una volta. Il "Governo cappellaio" - d'ora in poi vorremmo chiamarlo così, con tutto il rispetto, signora Presidente, e spero che non mi riprenderà per questo tipo di espressione - è intervenuto una volta nel corso del lavoro parlamentare in Commissione giustizia, per annunciare e poi proporre un emendamento relativamente al reato dell'autoriciclaggio. Con quell'intervento, il Governo ha ottenuto certamente un obiettivo, quello di rallentare il lavoro parlamentare, imporre i tempi regolamentari per la fase subemendativa, e quindi abbiamo dovuto subire un rallentamento nel licenziamento di questa normativa.

Adesso, non nelle modalità previste dall'articolo 51 del Regolamento, veniamo a sapere, in maniera piuttosto confusa e dietro le fanfare mediatiche che ascoltiamo, che il Governo ha in animo, ha intenzione, e è in procinto di intervenire con un proprio provvedimento. Oggi, nella Conferenza dei Capigruppo, il ministro Boschi a precisa domanda ha dovuto rispondere che il provvedimento avrà la forma del disegno di legge. Staremo a vedere cosa si deciderà nel Consiglio dei ministri di venerdì. Ancora una volta ci sarà l'intervento del "cappellaio Governo", anche a costo di rallentare e di ritardare l'approvazione della normativa contro la corruzione.

È inutile che ricordi la necessità e l'urgenza vera - altro che articolo 77 della Costituzione - che quest'Aula e questo Parlamento diano una risposta immediata, chiara e senza equivoci a quello a cui tutti stiamo assistendo, al cascame della corruzione (*Applausi dal Gruppo M5S*) che in ogni ambito sta dimostrando quanto è avvelenato questo Paese, con la responsabilità storica e politica - dobbiamo sottolinearlo - di questi partiti.

Perché questa necessità del mettere il cappello? Lo sappiamo già: perché il Presidente del Consiglio ce lo ritroveremo in televisione e nei comunicati stampa a dire che è intervenuto in maniera efficace e veloce a combattere la corruzione e a dare una risposta concreta, perché il problema sono i ladri, non le leggi (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il problema sono i criteri che fino ad oggi la politica, e non solo, ma essenzialmente la politica, non è riuscita ad adottare per creare quel filtro di moralità, di senso civico e di onestà la cui mancanza oggi permette l'infiltrazione del malaffare in ogni ambito e in ogni livello, e non solo nel corpo politico, come abbiamo visto.

La proposta del Movimento 5 Stelle è di mantenere fede alla calendarizzazione originaria, che preveda, domani, o comunque entro la settimana corrente, la votazione in Aula dell'intero pacchetto. Gli emendamenti sono pronti, vanno semplicemente votati. Si possono fissare una o più sedute notturne della Commissione giustizia, e noi sappiamo che su questo in Commissione giustizia potremmo contare, o almeno così ci piace sperare, nella collaborazione dell'intero Ufficio di Presidenza, perché si dia una risposta immediata e non si debba essere soggiogati al «cappellaio governativo» che, pur nella necessità di dover fare la propaganda del voler essere il promotore della giustizia, di fatto sta rallentando, e non sappiamo fino a quando, l'adozione di queste misure, che sono urgentissime. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Cosa ci sia dietro a questo noi non lo sappiamo. O meglio, a voler pensare bene, dietro a questo c'è solo l'intenzione del "cappellaio" che vuole mettere il cappello sull'iniziativa di legge dando fastidio al

Parlamento. (*Commenti dal Gruppo PD*). Lasciateci il sospetto che dietro queste manovre ci possa essere anche dell'altro, cioè la necessità che fra le forze politiche si debbano raggiungere degli equilibri anche relativi all'ambito delle composizioni delle Commissioni parlamentari, all'ambito del dibattito sulle riforme istituzionali che rischiano di stravolgere questo Paese, per i motivi che abbiamo illustrato e paventato in ogni sede.

Noi intanto coltiviamo questo sospetto, ma siccome staremo con il fiato sul collo ad ogni mossa che verrà fatta, sappiate che se quel sospetto diventerà realtà, dovrete fare i conti non con noi, ma con i cittadini, ai quali noi queste verità le dobbiamo dire. (*Applausi dal Gruppo M5S*). L'anticorruzione, per favore, votiamola questa settimana. Iniziamo anche stasera: presidente Palma, riconvochiamo la Commissione appena sconvocata e ricordiamo che quella deliberazione che è stata fatta in Commissione giustizia non può superare la lettera della legge (del Regolamento, nel nostro caso): *ubi lex voluit dixit*. E allora, quello che dice l'articolo 51 del Regolamento è che l'Assemblea deve essere informata: ad oggi, però, quest'Assemblea non è stata informata di alcunché. Non ci prestiamo a questi giochi, grazie! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La richiesta è dunque quella di mettere ai voti la proposta di calendarizzare la discussione del pacchetto anticorruzione per domani, o comunque entro la settimana corrente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Prendo atto della proposta. Non rileggo il passaggio della decisione della Conferenza dei Capigruppo in cui si è preso atto della scelta della Commissione, ed è tutto regolare in base all'articolo 51 del Regolamento.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella.

BUCCARELLA (*M5S*). Ultima offerta!

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore.

Non è approvata.

BUCCARELLA (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione del disegno di legge:

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (Relazione orale)(ore 18,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1479.

I relatori, senatori Dalla Zuanna e Borioli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dalla Zuanna.

DALLA ZUANNA, *relatore*. Signora Presidente, mi soffermerò sugli articoli 1 e 3, mentre il collega Borioli interverrà sull'articolo 2. (*Brusio*). Le chiedo di poter avere un po' di silenzio, Presidente, perché così non è possibile.

PRESIDENTE. Chiedo per favore ai colleghi di consentire al relatore di svolgere il suo intervento. Prego, senatore Dalla Zuanna.

DALLA ZUANNA, *relatore*. Capisco che forse non sono argomenti entusiasmanti, ma è importante trattarli.

L'articolo 1 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della Galleria

Pavoncelli, prevedendo che la predetta gestione commissariale operi fino al 31 dicembre 2015.

Gli emendamenti identici 1.5 e 1.100 propongono di prorogare il termine al 31 dicembre 2016, mentre l'emendamento 1.200, proposto dalle Commissioni riunite, inserisce un nuovo comma che novella l'articolo 4 del decreto-legge n. 43 del 2013. La richiamata norma dispone che il commissario delegato invii al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute. Il commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni periodicamente, almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi. L'emendamento propone che il predetto rapporto sia inviato anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ci tengo a dire che le due Commissioni riunite hanno audito il commissario e che la proposta, votata appunto dalle Commissioni, di ulteriore proroga del termine rispetto a quanto chiesto dal Governo, è stata fatta anche alla luce della constatazione che il lavoro svolto sembra fatto in modo corretto e che effettivamente quest'opera pubblica, che ha vissuto vicissitudini inenarrabili per certi versi, è ora avviata nel percorso di un proseguimento e di un'effettiva realizzazione. La richiesta di ulteriore proroga è alla luce della constatazione che alcuni contratti fondamentali per la realizzazione di questa galleria si riferiscono proprio ad un periodo che copre anche il 2016. Pertanto, proprio per non dover ritornare di nuovo in Senato a chiedere una proroga ulteriore, chiediamo di fare la proroga secondo il giusto termine per la conclusione dei lavori.

L'articolo 3 - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania - disponendo che, fino al 31 luglio 2014, continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza, la cui scadenza, con analoga misura contenuta all'articolo 3 del decreto-legge n. 43 del 2013, era già stata differita al 31 marzo 2014.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 18,16\)](#)

(Segue DALLA ZUANNA). Anche in questo caso proponiamo che la proroga non si fermi al 31 luglio (che è praticamente dopodomani), ma vada avanti fino al 30 novembre 2014, in modo che, effettivamente, non solo tutta una serie di contratti in essere possano trovare svolgimento, ma che, sotto la regia del commissario, i Comuni e la Regione vengano anche messi in condizione di provvedere poi in proprio, secondo i meccanismi ordinari, alla gestione di questo fondamentale impianto di collettamento e depurazione. Vi ricordo che stiamo parlando dell'impianto che gestisce la depurazione di tutta la costa Nord della Campania e, in parte, anche del Basso Lazio. Quindi, stiamo parlando di interventi importanti. Devo dire che, anche in questo caso, in occasione di un'audizione della Commissione, si è constatato che, effettivamente, questa attività di commissariamento ha dato, per ora, gli esiti che si speravano. Agli oneri derivanti dalle misure si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza medesima.

Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite è stato approvato un emendamento - l'emendamento 3.6 - con cui si propone di inserire un comma volto a prevedere che la realizzazione degli impianti di collettamento e depurazione dell'impianto di grigliatura e derivazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti. Può sembrare un emendamento ridondante, però può essere un buon modo, anche per il Senato, per dare enfasi a questo fatto.

Inoltre, è stato approvato l'emendamento 3.200, volto ad inserire un ulteriore comma dove si prevede che il commissario delegato invii, al termine dell'incarico commissariale, al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte e sulla rendicontazione contabile e riferisca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di

avanzamento degli interventi, nonché sull'utilizzo delle risorse.

Per concludere, sottolineo che né da parte mia né da parte - credo - dell'altro relatore e di tutta la Commissione c'è una particolare affezione rispetto alle gestioni commissariali (e neanche da parte del Governo, immagino). Bisogna dire però che, nel caso specifico, siamo entrati nel merito delle attività svolte e che le opere sono state fatte secondo quanto previsto, con spese relativamente contenute e anche con la soddisfazione delle autorità locali coinvolte. Ci sarà comunque occasione, nella discussione, di ritornare su questi temi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borioli.

BORIOLI, *relatore*. Signor Presidente, come diceva il collega, mi soffermerò in modo particolare sull'articolo 2 del provvedimento, che detta disposizioni finalizzate a consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, in provincia di Avellino. Mi soffermerò, in modo particolare, su un punto, perché, nel corso dell'esame dinanzi alle Commissioni riunite 8a e 13a, questo articolo è stato oggetto di una proposta di integrale sostituzione, in quanto le Commissioni hanno ritenuto opportuno introdurre procedure più celeri ed efficaci per assicurare il completamento delle opere.

In questo senso ringrazio anche il rappresentante del Governo qui presente, perché su questo tema abbiamo con buona collaborazione approfondito le tematiche che ci hanno consentito di arrivare alla formulazione di un emendamento di cui adesso parlerò. Il testo originario dell'articolo 2, così com'è scritto nel decreto-legge, prevede che nelle competenze del commissario *ad acta*, finora incaricato delle opere, subentri un coordinatore di un'apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino all'ultimazione dei lavori stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Proprio rispetto a tale previsione, le Commissioni riunite hanno invece approvato un emendamento interamente sostitutivo che proroga l'incarico affidato al precedente commissario, estendendolo fino al 31 dicembre 2016 per ragioni analoghe a quelle che ha illustrato il senatore Dalla Zuanna relativamente all'articolo 1: il completamento infatti delle opere della Lioni-Grottaminarda è previsto concretamente per il 2016 inoltrato.

Per comprendere i motivi di questa scelta e la ragione per cui siamo arrivati a proporre questo emendamento sostitutivo occorre intanto cercare d'inquadrare rapidamente che cos'è l'asse viario a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda. L'asse stradale riveste un'importanza fondamentale nell'ambito dei corridoi di collegamento trasversali alla dorsale appenninica, in particolare completando il collegamento tra la A3 Salerno-Reggio Calabria, allo svincolo di Contursi, e la A16 Napoli-Bari, allo svincolo di Grottaminarda. L'opera ha una rilevanza e un valore strategico di indubitabile significato al punto da essere stata inserita nella cosiddetta legge obiettivo n. 443 del 2001. L'opera ha un onere complessivo per la sua realizzazione stimato in circa 430 milioni di euro, di cui 290 milioni già stanziati con successive delibere CIPE. Peraltro è un'opera in gran parte realizzata e che occorre completare. La gestione di quest'opera, come di altre ad essa connesse e ancora risalenti, e afferenti, a differenza della Lioni-Grottaminarda, al processo di ricostruzione post-terremoto 1980, è stata affidata a un commissario *ad acta*, individuato nella persona, a partire dal 21 febbraio 2003, dell'ingegnere Filippo D'Ambrosio, che ha operato alle dipendenze del Ministero delle attività produttive prima e del Ministero dello sviluppo economico poi.

Con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 fu proposto che il termine di operatività dell'ingegnere D'Ambrosio, fissato al 31 dicembre 2013, fosse prorogato al 31 dicembre 2014. Questa norma tuttavia è stata soppressa alla Camera dei deputati durante l'*iter* di conversione in legge del decreto e, quindi, il commissario è cessato ufficialmente dal suo incarico il 28 febbraio 2014. Da quel momento, la gestione del processo realizzativo dell'infrastruttura, ferme restando le prassi collegate all'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) e dei lavori già affidati alle imprese, per tutta la gestione contabile e amministrativa, si è trovata in una condizione di sostanziale *vacatio*.

Per queste ragioni, durante l'esame del disegno di legge le Commissioni riunite hanno ritenuto di ascoltare l'ingegnere D'Ambrosio, ricavando dalle sue relazioni molto approfondite una valutazione

che rilascia un giudizio positivo sui risultati della gestione commissariale, espone le difficoltà collegate a una procedura estremamente complessa, in cui rileva anche la difficoltà di far accedere i diversi rivoli che conferiscono alla contabilità speciale le risorse necessarie per il completamento dell'opera, ma evidenzia anche una gestione sana e trasparente che ha prodotto, nel contesto dato, risultati apprezzabili. Lo stesso Governo, infatti, in sede di confronto con la Commissione, ha ritenuto di evidenziare che le ragioni per proporre il superamento della gestione commissariale con una struttura di coordinamento istituita presso il Ministero nascevano non da valutazioni di merito sull'operato del commissario e della struttura commissariale, ma da una prudenza ed una attenzione nella gestione dei rapporti istituzionali, essendo sostanzialmente bloccata l'ipotesi di proroga della gestione commissariale per l'opposizione - come ho prima ricordato - della Camera dei deputati.

A ciò si aggiunge il fatto di aver registrato, nella sostituzione del commissario *ad acta* con la nuova struttura come proposta nell'ambito del testo originario del decreto, che non venivano ricomprese nelle funzioni del coordinatore e della struttura ad esso afferente nell'ambito del Ministero le gestioni relative all'altro corredo di opere collegate alla gestione commissariale, tra l'altro non coincidenti con la Lioni-Grottaminarda. In ogni caso, quindi, avremmo avuto un provvedimento che lasciava scoperta una parte significativa di una attività realizzativa che, al contrario, è interesse del Paese portare a compimento il più in fretta possibile.

Per tutte queste ragioni abbiamo ritenuto di proporre, nell'ambito del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, un emendamento che - come ho già detto - è integralmente sostitutivo e ripropone la gestione commissariale ponendo come termine per la sua scadenza il 31 dicembre 2016, prolungando quindi di un anno la scadenza fissata nel testo originale del decreto per la struttura di coordinamento ministeriale.

Questo stesso emendamento prevede, inoltre, l'obbligo per il commissario *ad acta* di far pervenire non soltanto al Parlamento e alle sue Commissioni, ma anche all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, relazioni periodiche in grado di compendiare lo stato di avanzamento dei lavori e tutti gli atti e la documentazione ad esso collegati.

In conclusione, mi pare di poter affermare che, insieme al Governo, è stato compiuto un buon lavoro per cercare soprattutto di dare un impianto alla norma che consenta di portare il più rapidamente possibile a compimento un'opera che - come dicevo - è importante per tutto il Paese, oltre ovviamente *in primis* per il Mezzogiorno di Italia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Crosio per illustrarla. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo brevemente per comunicare che presentiamo una questione pregiudiziale in quanto riteniamo siano presenti nel decreto-legge in esame profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la stessa giurisprudenza costituzionale.

Mi preme ricordare che la Corte costituzionale, già con una sentenza del 1996, ha avuto modo di esprimersi chiaramente sulla legittimità costituzionale della reiterazione di decreti?legge non convertiti, affermando che essa lede la previsione costituzionale sotto numerosi profili, oltre ad alterare la natura provvisoria del decreto-legge. Essa, inoltre, toglie valore anche al carattere straordinario della necessità ed urgenza. Quindi, in estrema sintesi, le proroghe previste all'interno di questo decreto-legge superano di molto i limiti stabiliti dal testo vigente della legge n. 225 del 1992 e comportano un consolidamento di stati di emergenza emersi alcuni anni fa, di fatto sostituendo in via stabile le procedure ordinarie. Ciò toglie valore al carattere straordinario ai fini sia del proseguimento dello stato di emergenza che della sussistenza degli stessi presupposti di necessità ed urgenza, in quanto vengono stabilizzati di fatto e prolungati nel tempo i motivi già posti a fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza molti anni indietro.

Pertanto, crediamo sia legittimo presentare questa questione pregiudiziale, ma anche che vi siano tutti i fondamenti affinché essa abbia il voto favorevole di tutta l'Assemblea, che sicuramente non mancherà. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Crosio e Arrigoni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con una procedura ormai purtroppo consueta, sulla cui correttezza ci sarebbe molto da dire, il Governo Renzi chiede oggi la conversione di un decreto-legge che contiene norme già bocciate dalla Camera dei deputati (erano, infatti, già inserite nel cosiddetto decreto milleproroghe di dicembre).

Sembra, a prima vista, un atto dovuto per una serie di opere pubbliche che necessitano di proroghe delle gestioni commissariali per poter essere terminate. Dico sembra perché i dubbi saltano immediatamente agli occhi.

La prima delle proroghe, per esempio, riguarda la Galleria Pavoncelli, danneggiata dal terremoto dell'Irpinia: si parla quindi di trent'anni fa. Le altre contengono una serie di proroghe di gestioni commissariali di opere pubbliche in Campania: l'asse stradale Lioni-Grottaminarda, gli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma, l'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo.

La prima cosa che voglio sottolineare è quanto sia lacunoso il decreto, tanto che le Commissioni 8a e 13a del Senato sono riuscite ad avere un'idea della reale situazione solo dopo una serie di audizioni dei protagonisti. Le stesse importanti lacune sono sottolineate nella relazione del Servizio bilancio del Senato, di cui cito alcune parti: «andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse rimanenti», e ancora: «andrebbe esplicitato lo stato di avanzamento dei lavori», oppure «appare opportuno fornire informazioni circa la dotazione complessiva delle risorse giacenti» e così via.

Non ci sono chiarimenti sulle ragioni e sulla durata delle proroghe, e neanche se queste proroghe sono quelle definitive, necessarie al completamento delle opere.

Per la Galleria Pavoncelli non si spiegano quali sono le risorse rimanenti, qual è lo stato di avanzamento dei lavori e soprattutto se con le risorse spendibili si riesca, finalmente, a completare l'opera. Per l'asse stradale Lioni-Grottaminarda non c'è chiarezza tra gli impegni di spesa già presi e quelli necessari a far fronte alla viabilità definitiva. Infine, non è chiaro quale soggetto gestirà il sistema degli impianti di depurazione elencati e a quali costi.

Vi sono poi ulteriori implicazioni di tipo giuridico che riguardano il personale coinvolto nei lavori e la concreta possibilità di contenziosi.

Vi è una serie di dubbi su tempi, costi e quadro giuridico complessivo che, in generale, riguardano l'intero provvedimento legislativo in esame: le Commissioni riunite hanno proposto ulteriori proroghe per le opere in oggetto e la previsione di relazioni che aggiornino sullo stato dei lavori il Parlamento e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Signor Presidente, potrei proseguire svariati minuti continuando ad elencare gli aspetti negativi del provvedimento in esame, che sembra da Prima Repubblica e non dei nostri giorni: risorse, sperperi, commissari, somme di denaro, tempi non certi. Sembra di essere tornati vari decenni indietro.

In questo momento, provvedimenti di questo tipo fanno sicuramente soffrire le popolazioni. Alla fine, esprimeremo un voto favorevole purché si voti, perché non vi è alternativa; se tuttavia si riuscisse ad avere, nel prosieguo, più chiarezza, tempi e modi certi, probabilmente riusciremmo a dare un servizio al Paese e dignità al Senato. *(Applausi del senatore Zuffada).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare un po' di attenzione per organizzare i nostri ed i vostri lavori (vi vedo particolarmente irrequieti): per oggi procederei alla conclusione della discussione generale, rinviando a domani mattina (così perverranno anche i pareri della 5a Commissione) le repliche dei relatori.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito. In questo modo, chi vuole andare può farlo e noi proseguiamo i nostri lavori.

Riprendiamo gli interventi in discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.

SCIBONA (*M5S*). Signor Presidente, l'Atto Senato n. 1479, recante conversione in legge di un decreto-legge che reca misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche, non è altro che un piccolo anticipo del decreto milleproroghe che ci propinerete a fine anno.

Con questo intervento non voglio fare una questione personale sui singoli commissari richiamati nel testo, non entrerò nel merito di come essi abbiano lavorato, anche perché dalle loro audizioni svolte nelle Commissioni riunite 8a e 13a ci siamo accorti di quanto si impegnino a fronte della solitudine a cui lo Stato e i Ministeri li condannano, se non esplicitamente li contrastino nella loro azione; farò invece una riflessione politica generale sui commissari straordinari. Difatti, analizzando la funzione di commissario si evince che essi sono nominati per far fronte ad incarichi urgenti o straordinari nella pubblica amministrazione e che essi operano tramite un accentramento o un aumento dei poteri, sommati ad un'azione in deroga alle leggi ed alle procedure vigenti. Si configurano quindi come un mezzo straordinario di cui però i Governi abusano, abusano ed abusano ancora. Perché serve operare con procedura straordinaria dal 2010 per la vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli? Ormai è ordinaria amministrazione. Sono molti anni che c'è questa problematica ed in parte è comune ad altre opere pubbliche. Che dire poi della viabilità stradale Lioni-Grottaminarda? Se non si riesce a garantire neppure la viabilità con le procedure ordinarie, allora questo Stato, questo Governo che oggi chiede la proroga dei commissari ha fallito e non basta cambiare il nome da commissario a coordinatore per risolvere il problema, anche perché si crea una struttura temporanea quando invece esistono già apposite strutture ed organi che potrebbero trattare la materia. Tra l'altro, dovremmo anche rivedere il concetto di temporaneo: dal 2003 al 2014 sono 11 anni, mi sembra che si trascenda dalla temporaneità!

Discorso simile ovviamente vale anche per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania. Servizi essenziali e basilari come l'acqua potabile e la mobilità non riescono ad essere gestiti normalmente, o forse non si vogliono gestire normalmente? Se c'è un problema negli uffici e con il personale dei Ministeri, va risolto; se dietro a queste gestioni ci sono interessi poco chiari, vanno estirpati. Ci saremmo aspettati da questo Governo del fare delle soluzioni organiche e non il tampone delle proroghe commissariali. Sì, sì, così fate, ma fate danni, come sempre.

L'ho detto in Commissione e lo ribadirò qui in Aula: se solo con i commissari straordinari si riescono a portare avanti queste opere, allora si assumano queste persone in pianta stabile al posto di quei funzionari che con l'ordinaria amministrazione non riescono a far fronte ai bisogni del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto-ILC*). Signor Presidente, ci ritroviamo ora a discutere e votare la proroga di nomine commissariali istituite per la gestione di situazioni critiche che riguardano l'acquedotto pugliese, la linea Lioni-Grottaminarda e una serie di impianti depurativi in Regione Campania, ma prima facciamo ordine sulle basi giuridiche di queste nomine.

In generale, la nomina di un commissario straordinario del Governo è regolamentata principalmente dalla legge n. 400 del 1988, che ne istituisce la figura all'articolo 11, dove si considera che solo: «per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo». La prima osservazione riguarda la straordinarietà della necessità di un commissario. Cosa c'è di straordinario nella Galleria Pavoncelli? Forse la straordinarietà sta nel fatto che dopo tanti anni - o meglio decenni - il problema della Galleria Pavoncelli o meglio della Pavoncelli-*bis* non è ancora risolto? O forse nel fatto che questo commissario straordinario viene retribuito in percentuale dello 0,25 per cento su quanto spende? Questa singolare modalità di retribuzione è quanto si legge nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010, che ha nominato questa figura straordinaria.

Senza fare alcuna dietrologia, personalmente ritengo pacifico che la retribuzione in percentuale sui lavori effettuati sia una modalità più consona al compenso di un amministratore condominiale che a

una figura così importante come un commissario del Governo.

Mi domando inoltre quali considerazioni siano state fatte, se sono state fatte, per giustificare il superamento dei quattro anni che nell'ordinanza già citata erano stati concessi al commissario per completare la sua attività. Immagino, infatti, che all'epoca, ovvero a marzo 2010, si fosse valutato congruo il periodo di quattro anni per il completamento dell'opera. E questo dopo che la vicenda si trascina sin dagli anni '90. Ora, invece, si considera necessaria una proroga di 21 mesi o, secondo alcuni, addirittura di 33 mesi, fino a dicembre 2016.

Nonostante le parole dei relatori, sembra onestamente che si navighi a vista, che si proceda a tentoni senza aver chiaro se e quando il problema di una seconda galleria che ponga in sicurezza il rifornimento idrico di una intera Regione verrà risolto. Infatti, è di questo rischio concreto sulla vita di centinaia di migliaia o forse milioni di cittadini italiani che stiamo parlando.

È stato inoltre approvato in Commissione un emendamento atto a fornire periodiche informazioni al Parlamento sullo stato dei lavori da parte del Commissario. Ottimo, sembrerebbe. Maggiori poteri di controllo al Parlamento. Invece, questo momento informativo è già previsto dalla legge n. 400 del 1988 in capo però al Presidente del Consiglio o a un suo Ministro. Infatti, questo impone il comma 3 del già citato articolo 11, che recita quanto segue: «sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato». Non certo un commissario.

Qualche commento anche sugli altri due interventi legislativi. Per la viabilità Lioni-Grottaminarda si prevede di sostituire l'attuale commissario con un coordinatore con relativa struttura. Sfugge la necessità di questo cambio di responsabilità se non si ipotizza, malignamente, l'aumento dei costi dai 100.000 euro annui della gestione commissariale ai previsti 150.000 euro annui della nuova struttura di coordinamento. Mentre non sfugge la necessità di dare una risposta concreta ai problemi di viabilità di quella zona dell'Avellinese e di raccordo tra le due autostrade, come è stato spiegato in Aula.

Bisognerebbe poi domandarsi se questo tipo di gestione «straordinaria», sia essa di un commissario o di un coordinatore, sia il modello più efficace o se non sia da rivedere. Questo anche in considerazione del recente stanziamento di 220 milioni di euro da parte della Regione Campania per il primo lotto di questa importante arteria viaria. Detto in maniera *tranchant*, stiamo mettendo questi soldi in buone mani?

Infine, veniamo all'articolo 3 di questo decreto che si occupa della cessazione dell'efficacia dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012 (una efficacia che terminerà al 31 luglio 2014), e che è riferita alla gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo.

Nell'ordinanza n. 4022 del 2012 veniva nominato un commissario per gestire tali impianti a fronte di una insussistenza della Regione Campania legata, cito testualmente, alla «carenza di una struttura tecnico gestionale interna idonea». Non nego anzi, ritengo giusto che il Governo applichi la sua potestà sostitutiva di enti locali inadempienti previsto già nell'articolo 120 della Costituzione. Mi domando ora perché, però, dopo ben due anni la Regione Campania non sia ancora in grado di prendersi in carico questi impianti. Senza questa risposta ulteriori proroghe risultano incomprensibili e ingiustificabili.

In conclusione, ritengo che il dover esaminare questo tipo di decreti legge sia la spia di un cattivo funzionamento dello Stato, e che queste continue proroghe non rappresentino altro che semplici palliativi, spesso ingiustificati.

La via del commissariamento è da considerare *extrema ratio* mentre troppo spesso ci si illude che sia una scorciatoia per risolvere un problema che invece non risolve. Uno Stato può ritenersi efficiente solo quando provvede a intervenire in modo ordinario nell'affrontare i problemi che gli si presentano giorno per giorno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare un intervento completamente diverso da tutti quelli

che si sono sentiti, ma purtroppo ci dobbiamo ripetere, perché sono sempre le vecchie cose stantie che ripetiamo da anni. Infatti, questo stesso intervento l'ho già fatto, e non è un *déjà vu*. Il provvedimento contiene, ancora una volta, misure di stabilizzazione dell'emergenza che fanno sì che tra decreti e ordinanze, cui di volta in volta si rinviando interi settori, siano affidati ormai da anni al Governo al di fuori di ogni controllo parlamentare. Il potere di ordinanza, insieme all'abuso della decretazione d'urgenza, della delega legislativa e della questione di fiducia è divenuto - come sostiene la dottrina - il grimaldello attraverso cui l'Esecutivo può forzare la stabilità della forma di Governo. È un caso esemplare del conflitto tra esercizio della sovranità e rispetto della fonte suprema che quella sovranità fonda e limita.

La gestione delle emergenze ha portato ormai nel nostro sistema l'adozione di sistemi commissariali derogatori anche per situazioni determinatesi sostanzialmente per inefficienze, ritardi e imprevidenza degli ordinari apparati amministrativi, permettendo così di operare in deroga anche nell'ambito specifico degli apparati ordinari, come nel caso di alcune situazioni sulle quali il decreto interviene. E naturalmente non parliamo qui solo dei casi in esame ma della prassi, tutta italiana, di fare in modo che il ritardo avvenga, si accumuli per inadempienza e sciattaggine amministrativa o per strumentale volontà al fine di giustificare, determinare, autorizzare l'atto derogatorio e la costituzione di una struttura commissariale che, fuori dalle regole di controlli terzi, metta nelle mani di un uomo solo decisioni e poteri o poteri e decisioni che troppo spesso portano a inevitabili turbative: vedi il caso Expo, ma non solo. È ormai chiaro da anni, almeno dai Mondiali '90, che le Olimpiadi, l'Expo o qualunque altro grande evento non sono più una grande opportunità economica o di lavoro, ma un'opportunità di dare avvio alle illicite, alle speculazioni, alle colate di cemento, a strutture mai finite, ai conti in rosso. Ma a noi campani sarebbe bastata solo la truffa dei venti anni di commissariamento per i rifiuti a renderci dotti della faccenda.

Ma torniamo a noi. Innanzitutto occorre segnalare ancora una volta che già con il decreto n. 43 presentammo un ordine del giorno su questo argomento nel quale si diceva che la legge n. 100 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 59, aveva previsto, tra le altre cose, la fissazione della durata degli stati di emergenza, la fissazione di regole per l'emanazione di ordinanze di protezione civile e la regolamentazione del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria alle gestioni commissariali, in modo da ricondurre l'operatività della protezione civile al nucleo originario, di competenze attribuite alla legge istitutiva, dirette prevalentemente a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle vere emergenze e non a realizzare le opere infrastrutturali. La legge ha previsto la fissazione di una durata dello stato di emergenza di regola non superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili per non più di 60 giorni, e la cessazione, nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, della loro funzione alla scadenza dello stato di emergenza.

Il provvedimento in esame, invece, reca un'ulteriore deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali disposto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59. Al riguardo si segnala che in occasione dell'esame del decreto n. 43 del 2013, dai componenti delle Commissioni 8a e 13a furono sottolineate disposizioni derogatorie rispetto al divieto di proroghe e di rinnovo in un ordine del giorno teso ad invitare il Governo a non reiterare più questa pratica; ma quell'ordine del giorno fu respinto, e adesso ne comprendiamo esattamente le ragioni.

Entriamo nello specifico.

Con riferimento alla Galleria Pavoncelli, l'articolo 1 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della galleria, prevedendo che la predetta gestione commissariale operi fino al 31 dicembre 2015.

L'emendamento 1.5 e l'emendamento 1.100 delle Commissioni riunite propongono di prorogare il termine al 31 dicembre 2016. Quindi più realistici del re.

Ci si limita, a garanzia, a proporre l'emendamento 1.200, che inserisce un nuovo comma, 1-*bis*, che dispone che il commissario delegato invii al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, ogni sei mesi e al termine dell'incarico, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale, non solo al Ministero, ma anche all'Autorità per la vigilanza e alle Commissioni parlamentari.

Ma sono solo palliativi, un tentativo di tornare alla forza parlamentare.

Ricordiamo a noi stessi che la gestione commissariale della Galleria risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 1998. Lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica è stato dichiarato fino al 30 novembre 2010 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2009. Successivamente, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2010 è stato nominato un commissario delegato per la realizzazione delle opere di completamento e per la realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali, che nulla avevano a che fare con l'emergenza.

La gestione commissariale della Galleria fu poi prorogata fino al 31 marzo 2014 con il decreto-legge n. 43 del 2013, ma questo prevedeva anche, sei mesi prima del termine del 31 marzo 2014, la stipula di un Accordo di programma, volto ad individuare il soggetto competente che si sarebbe dovuto occupare del superamento della situazione di criticità. L'Accordo di programma sarebbe dovuto essere siglato tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Acquedotto pugliese SpA. Che fine ha fatto?

Tra l'altro, il cronoprogramma riportato sul sito del Ministero delle infrastrutture lascia presumere che la proroga recata dal decreto in esame non sarà assolutamente l'ultima.

Vi è, poi, la viabilità Lioni-Gottaminarda. L'articolo 2 sostituisce alla gestione commissariale per il completamento dell'asse stradale Lioni-Grottoaminarda un Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A noi sembra piuttosto che si cambi il nome e non la sostanza. Ma l'emendamento 2.100, proposto dalle Commissioni referenti, sostituisce l'articolo, ripristinando fino al 2016 la gestione commissariale. Ma per cosa? Per gli interventi per la ricostruzione, nei Comuni delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Tra le competenze della gestione commissariale rientra anche l'intervento Lioni-Grottoaminarda. Si tratta, si badi bene, degli interventi previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (tanti dei nostri colleghi alla Camera non erano neanche nati).

E con questo naturalmente in nessun modo vogliamo mettere in dubbio l'utilità strategica di quest'asse stradale, ma una domanda è lecita: cosa è avvenuto in Italia negli ultimi trent'anni per essere costretti oggi ad una situazione surreale di questa portata? Uno stato *de quo* che voi altri state continuando ad avallare, a sostenere complici.

Vi è, infine, la gestione degli impianti di collettamento. Il citato decreto-legge n. 43 si occupava anche di questo. Veniva prorogata al 31 marzo 2014, ossia di dodici mesi, l'ordinanza di Protezione civile. Era previsto che questa proroga potesse essere ridotta se la Regione fosse stata in grado di abbreviare i tempi per assumere su di sé la gestione degli impianti e per procedere ai bandi. Ma questo chiaramente non è successo, anzi la Regione richiede ulteriori otto mesi per i bandi. Sicuramente, quindi, neanche questa proroga a luglio 2014 sarà sufficiente. Infatti, le Commissioni riunite chiedono una proroga fino a fine anno. Non basterà, anche se questo commissariamento è riuscito, in due anni, sembra, a risparmiare 10 milioni di euro e a fare buone opere.

E allora, ci dovremmo stare e dovremmo distinguere una situazione dall'altra? No!

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

NUGNES (M5S). No, non dobbiamo. Perché cosa ci troveremo a fare a novembre? Un altro decreto con cui, in deroga al divieto di proroga, proroghiamo?

No. Vanno interrotti tutti i meccanismi perversi che non ci permettono di rientrare nella gestione ordinaria e diventare finalmente un Paese normale! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il decreto in

conversione ancora una volta ci consegna un'immagine negativa del nostro Paese, con una pubblica amministrazione che arranca, non in grado di stare al passo che la società richiede, società per la quale si dovrebbero invece erogare i servizi con efficienza ed efficacia, nonché fornire infrastrutture adeguate.

Il decreto, composto da tre articoli, prevede altrettante proroghe di commissari. Con il primo si proroga la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, che convoglia risorse idriche dell'Acquedotto pugliese. Qui la gestione emergenziale venne dichiarata nel novembre 2009 ed è stata da allora prorogata di continuo.

Nel testo originario del decreto il Governo aveva previsto la proroga al 31 dicembre 2015, poi, in sede referente, le Commissioni riunite 8a e 13a hanno saputo far di meglio, proponendo ed ottenendo addirittura una estensione della proroga sino alla fine del 2016, dunque per altri due anni e mezzo.

Per noi questa scelta è doppiamente inaccettabile: perché reitera lo sperpero di denaro pubblico attuato in passato dall'Acquedotto pugliese con una gestione allegra, denunciata in questi anni a più riprese dalla Lega Nord, gestione che non è riuscita a portare a termine le opere necessarie per il suo corretto funzionamento. Il nostro Gruppo ha presentato emendamenti soppressivi dell'articolo al fine del ritorno alla procedura ordinaria, nonché un subemendamento per l'Aula con il quale chiediamo che nel rapporto semestrale che il commissario delegato deve inviare al Parlamento e al Ministero competente, oltre alla relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute, vengano forniti i dati sull'entità dei lavori ancora da eseguire, per permettere al Parlamento sovrano di avere piena consapevolezza della situazione in relazione alla realizzazione dell'opera.

Con l'articolo 2 ci si occupa invece del completamento della viabilità della Lioni-Grottaminarda in provincia di Avellino. Qui il commissario *ad acta*, nominato nel febbraio 2003 per completare tutti gli interventi infrastrutturali post-terremoto dell'Irpinia del 1980 (dunque 34 anni fa), è cessato lo scorso 31 dicembre perché l'articolo del decreto n. 150 del 2013, il proroga termini, che ne prevedeva la proroga al 31 dicembre 2014, è stato soppresso alla Camera nella conversione in legge.

In merito, ravvisando profili di delicatezza costituzionale, il Governo ha ritenuto opportuno non riesumare la figura del commissario, ma di sostituirla con una struttura ministeriale provvisoria, coordinata da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla conclusione dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Insomma, invece di procedere in via ordinaria dopo la chiusura della struttura commissariale, il testo originario del decreto ha previsto il subentro di un'altra struttura straordinaria collocata presso il Ministero. Parrebbe il solito caso, in cui, per evitare di mandare a casa il personale di una struttura straordinaria, si inventa un'ulteriore struttura straordinaria per prorogare l'impiego, peraltro prevedendo un onere pari a 150.000 euro annui, in aumento rispetto a quello della precedente struttura commissariale che era fissato in 100.000 euro. La domanda che ci si pone è il perché di questa lievitazione di costi, dal momento che il personale della struttura doveva essere composto da impiegati del Ministero o al limite da soggetti già facenti parte della precedente struttura commissariale. Servivano forse per aumenti stipendiali?

Sono domande cui il Governo dovrebbe fornire risposte. Così come lo stesso Esecutivo dovrebbe dare informazioni circa la dotazione complessiva delle risorse giacenti sulle citate contabilità speciali e l'adeguatezza delle medesime per gli impegni di spesa assunti e per il completamento della strada. In soldoni, bastano le risorse stanziare o si dovrà battere ancora cassa? Di certo non sono rassicuranti certi articoli apparsi a seguito dell'approvazione del decreto che parlano della necessità di ulteriori, svariati milioni di euro. Domande, quelle predette sulla struttura ministeriale, che rimarranno inevase, visto che durante l'esame delle Commissioni, come detto, è stato approvato un emendamento che ripristina sino al 31 dicembre 2016 la gestione commissariale già scaduta il 31 dicembre 2013. Ovviamente non poteva mancare per tutto questo periodo il finanziamento dei costi della struttura per un importo pari a 100.000 annui.

In sostanza, come da noi affermato nella pregiudiziale respinta, si sta operando una illegittimità costituzionale perché si reitera una parte di un decreto-legge non convertito. Questo è vergognoso. Di fatto, dopo 34 anni è stata riesumata la gestione commissariale degli interventi per la ricostruzione nei

Comuni delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Per noi la realizzazione dell'opera doveva continuare in via ordinaria - punto e basta! -, con la Regione Campania come stazione appaltante.

Con il terzo ed ultimo articolo si chiede, anzi si chiedeva vista la modifica apportata, la proroga fino al 31 luglio 2014 della fase di emergenza nella Regione Campania e la gestione commissariale in ordine all'affidamento della gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella Regione stessa. Non condividiamo, ovviamente, l'ulteriore proroga al 30 novembre 2014, anche se minima, assegnata da parte delle Commissioni 8a e 13^a.

In conclusione, affermiamo che il Gruppo della Lega Nord è fortemente contrario a questo provvedimento, che proroga le tre strutture commissariali relative ad emergenze che, in passato, hanno presentato problemi legati alla lievitazione dei costi delle opere a seguito di riserve e perizie di varianti, nonché per l'aggiornamento dei prezzi. Almeno vogliamo confidare nell'accoglimento da parte del Governo di un nostro ordine del giorno che lo impegna ad adottare misure che impongano ai commissari straordinari e ai responsabili delle strutture di gestione degli impianti di informare il Ministro competente e le Commissioni parlamentari di merito qualora le riserve, o perizie di varianti, per qualsiasi motivo resisi necessarie, superino il 10 per cento dell'importo originario dei lavori, allo scopo di valutare l'assunzione di eventuali iniziative.

In uno Stato civile e moderno le dichiarazioni dello stato di emergenza dovrebbero interessare i brevi periodi successivi all'evento che l'hanno determinato. In Italia, invece, troppo spesso l'emergenza viene stabilizzata. È un dato di fatto che la gestione delle emergenze, attraverso l'adozione di regimi commissariali derogatori, anziché accelerare l'esecuzione delle opere, in molti casi ha invece l'effetto opposto, cioè ne ritarda la realizzazione. Dunque, piuttosto che la proroga dei regimi commissariali, occorrerebbe effettuare una semplificazione dell'intero sistema di realizzazione delle opere pubbliche per permetterne l'esecuzione con le vie ordinarie.

È una vera ipocrisia, certamente una caratteristica che ridicolizza il nostro Paese, adottare una legislazione per definire un limite alle proroghe delle gestioni commissariali e un argine alle tempistiche sull'emergenza per poi inevitabilmente disattenderla. Ricordo, in proposito, il decreto-legge n. 59 del 2012 del Governo Monti che dispone, per tutte le gestioni commissariale in corso, il divieto di proroga o rinnovo se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Ricordo inoltre la legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone che la durata della dichiarazione dello stato d'emergenza non può superare i 180 giorni, prorogabili per non più di altri 180. Infatti, come volevasi dimostrare, le proroghe previste dal decreto in esame vanno molto oltre i termini stabiliti dalla legge n. 225 del 1992.

Un'ultima notazione. La proroga delle tre gestioni commissariali ha un comune denominatore che frequentemente ritroviamo nei provvedimenti che toccano le emergenze: sono tutte nelle Regioni del Mezzogiorno. Questo vale per il provvedimento sulla terra sui fuochi e per quello sulla demolizione delle opere abusive, entrambe nel territorio campano, o per le varie gestioni commissariali nella gestione del ciclo sui rifiuti o del servizio idrico integrato, tanto per citare quelle che toccano l'ambiente, che da quelle parti è notevolmente bistrattato. Questo dovrebbe fare molto riflettere la classe dirigente di quei territori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, utilizzerò una parte di tempo inferiore a quella a me spettante, perché credo che nel merito, sia nel lavoro delle Commissioni riunite sia in questo inizio di discussione, il quadro che emerge è chiaro. Si tratta di tre opere importanti, che determinano in alcuni casi condizioni di vita pesanti per il fatto stesso che non sono state completate e che non si sono messe in condizione le popolazioni di poter utilizzare servizi fondamentali, come avvenuto ad esempio in Campania.

Le mie considerazioni vogliono fare riferimento a qualcosa che tiene malamente insieme questo provvedimento, ossia il fatto che siamo in una delicatissima fase per il nostro Paese e per la credibilità delle istituzioni fondamentali. Il riferimento è all'Expo e al MOSE: procediamo ancora con un vecchio

metodo, che tutti si affannano a denunciare dicendo che si deve cambiare verso, ma che ha portato al dramma e agli scandali che emergono dall'Expo e dalla vicenda del MOSE.

Mentre discutevamo, questo pomeriggio in Commissione non ci è sfuggito che il Presidente della Regione Lombardia lancia un allarme pesante, perché fa riferimento ad opere legate all'Expo 2015, non di contorno ma fondamentali. Secondo il Presidente della Lombardia c'è il rischio elevato che non vengano realizzate, mettendo a repentaglio un evento da tutti riconosciuto come fondamentale per il nostro Paese.

Siamo nella fase in cui ci sono annunci di riforme epocali, però c'è la continuazione di pratiche assolutamente vecchie, che ci fanno essere assolutamente incredibili, non solo all'estero ma nei confronti dei nostri stessi cittadini, rispetto alla possibilità che prenda il via un percorso virtuoso. Riforme epocali e pratiche vecchie; procedure emergenziali, quando queste fanno riferimento a eventi, come è stato ricordato, di decenni e decenni or sono il terremoto del 1980, tanto per fare un esempio.

Gli annunci sono di porre mano al codice degli appalti, di intraprendere percorsi trasparenti, verificabili, persino dandoci strumenti di maggiore attenzione e controllo: invece ricadiamo. Ammetto un limite personale: non ho capito in questo senso l'azione, spesso positiva, che svolgono le Commissioni (in questo caso quelle riunite), addirittura di aumentare il livello di proroga dei commissariamenti o coordinamenti proposti, rispetto alla stessa proposta del Governo.

Credo che a tutti noi, ma soprattutto alle forze della maggioranza, sia stata servita qui un'occasione per dare coerenza ed attuazione agli impegni e alla volontà di cambiare passo, mettendo quindi in campo un'ordinaria capacità di governo. È infatti del tutto evidente che, quando ci sono situazioni alle quali i territori da soli non riescono a far fronte, si rende sicuramente necessario un intervento forte da parte dello Stato.

Non è che qui si manifesti, da parte delle opposizioni, una volontà di non far fronte a queste situazioni. Bisogna tuttavia individuare quegli strumenti che ci consentano di affrontare e, insieme, di risolvere il problema, realizzando le opere necessarie e creando le condizioni affinché le istituzioni locali, i soggetti e gli attori che operano sul territorio possano avere l'occasione per arrivare ad un governo permanente di certe politiche e di certe condizioni.

Questa è la vera emergenza del nostro Paese, e su questo dobbiamo intervenire: superare la condizione di emergenza e straordinarietà quando questa non è più giustificabile, non solo dal punto di vista temporale (ma innanzitutto). Questo sarebbe veramente un fatto straordinario che troverebbe, per quanto ci riguarda, il nostro totale consenso.

Credo che il rischio sia quello di perdere un'occasione - anche rispetto ad osservazioni che erano state sviluppate alla Camera dei deputati - e di dare un esempio negativo rispetto a quanto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane tutti diciamo di voler fare con riferimento alle drammatiche vicende emerse con Expo 2015 e con la questione del MOSE.

Siamo sempre in tempo a procedere ad un cambio di passo adeguato, però bisogna farlo, e non solo annunciarlo, a cominciare dalle sedi deputate, e quindi in occasioni come questa, procedendo concretamente in questa direzione già a partire dalle Commissioni e da quest'Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno G101. Ne ha facoltà.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, intervengo essenzialmente per illustrare l'ordine del giorno G101, da me presentato insieme ad altri colleghi del mio Gruppo, e del quale magari torneremo a parlare domani in sede di votazione del provvedimento in esame.

L'ordine del giorno al quale mi riferisco intende sostanzialmente impegnare il Governo ad evitare l'ulteriore ricorso a proroghe e deroghe, il che mi sembra una cosa molto di buonsenso. Voglio invitare quindi il Sottosegretario a leggere questo ordine del giorno, così magari domani - speriamo - potrà darci un parere positivo: un ordine del giorno in realtà non è che valga un granché (anche se ci auguriamo sempre che possa servire a qualcosa, altrimenti non ne presenteremmo più).

Ciò di cui parliamo è noto. Come sappiamo, abbiamo fatto una disposizione per la quale non

bisognerebbe fare proroghe oltre i novanta giorni, reiterabili una sola volta per sessanta giorni.

Il riferimento qui è a tre vicende, per la verità «molto campane», tra cui, innanzitutto, quella della Galleria Pavoncelli, che, se non sbaglio, era un'opera della Cassa per il Mezzogiorno: per chi la ricorda, stiamo parlando di una cosa molto vecchia. Visto che siamo arrivati alla fase dell'appalto, non si capisce perché non possiamo uscire da questa gestione commissariale. D'altra parte, potremmo tranquillamente rientrare in gestione ordinaria.

Per quanto riguarda la legge n. 219 del 1981 (per chi, povero campano, ha vissuto quell'esperienza), ricordo l'esperienza dei 20.000 miliardi di lire, che sono stati spesi come sono stati spesi. Tanto per dirne una (ma ne potremmo citare tante), ricordo un tubo di fogna che doveva collegare l'area industriale di Buccino (un'area industriale molto grande ed attualmente vuota) con un depuratore che doveva stare tra Battipaglia ed Eboli. Tale depuratore fu realizzato, e non è mai entrato in funzione. Per completare l'opera, ne abbiamo fatto uno a fianco, adiacente, che neanche funziona. Questa è la legge n. 219. Quel tubo è costato 70 miliardi. Abbiamo speso 70 miliardi per fare un «caccodotto». Mi sembra che quella relativa alla legge n. 219 sia una storia antica.

Per quanto riguarda, invece, la tragedia degli impianti di depurazione gestiti dalla Regione Campania, bisognerebbe ben capire chi prima aveva quella gestione e come l'ha gestita. Il commissario ci ha detto di aver fatto una relazione alla Corte dei conti. Speriamo che la Corte dei conti prenda provvedimenti, perché non è pensabile che il costo di smaltimento dei fanghi di un impianto di depurazione (sono cose un po' tecniche, ma sono numeri) sia stato stimato in 160 euro al metro cubo con la vecchia gestione, mentre il commissario è riuscito a ridurlo a 105. Bisognerebbe fare un plauso al commissario e dare una bastonata in testa a chi lo gestiva prima.

L'ordine del giorno dice: basta con questa gestione scriteriata. Speriamo che il Governo non solo lo accolga, ma poi agisca realmente e concretamente: infatti, se lo accoglie e poi non agisce non serve a niente. Sappiamo che non serve a niente un ordine del giorno; però magari potrebbe essere una strada quella di dire: siccome c'è stato un ordine del giorno approvato, queste cose non le facciamo più.

Non vi parlo di Expo e MOSE. Magari ne parliamo domani, quando ci sarà più gente e, magari, ci ascoltiamo di più. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signori senatori e signore senatrici, il decreto-legge n. 73 in conversione si direbbe - forse a buona ragione - l'ennesima proroga in un Paese di proroghe endemiche. Esso ne ha tutta l'aria: presta il fianco alla *vulgata* che vorrebbe tutto assimilabile ad un regime di proroghe *ad libitum*, di dilazioni di termini, di rinvii ennesimi, di situazioni procrastinate. Non c'è nulla di più definitivo in Italia - recita Ennio Flaiano con compassata satira - che la provvisorietà, ovvero l'indeterminatezza, la precarietà.

La proroga delle funzioni commissariali per il completamento delle opere pubbliche di cui ci occupiamo oggi si iscrive, pertanto, in tale pratica e ne rappresenta addirittura il paradigma. La Galleria Pavoncelli, le opere di risanamento ambientale, l'asse stradale Lioni-Grottaminarda, gli interventi di ricostruzione nei comuni della Campania, del Molise, della Basilicata e della Puglia colpiti dai sismi del novembre 1980 e del febbraio 1981 sono tutti additabili come emblematici di un'Italia precaria, quasi la materializzazione del concetto di liquidità e società liquida formulato dal sociologo Zygmunt Bauman. Azzarderei l'accostamento al contributo che il nostro Paese, con le sue notevoli contraddizioni, i suoi chiaroscuri, le mille proroghe, ha dato e continua a dare all'affermarsi della sociologia della liquidità: tutto è liquido e sembra di parodiare Eraclito con il suo «tutto scorre», *«panta rei»*.

Ebbene, il regime delle proroghe può e deve avere termine. *L'habitus* e l'inclinazione alla proroga dei lavori per realizzare le infrastrutture costituiscono una pesante catena ai piedi di un Paese - il nostro - che paga a caro prezzo l'incapacità di completare le opere pubbliche, pur necessarie al suo sviluppo, accrescendone l'indebitamento, l'inefficienza ed i ritardi e allontanando gli investitori interni e globali. Corruzione e amoralità, poi, ne fanno un luogo da Gomorra permanente.

Il tutto a fronte di eccellenze, di buone prassi, di ottime *performance* nei settori dei lavori pubblici, come in altri ambiti, culturali, di costume, nell'agroalimentare, nel cibo, nella moda, nelle nuove tecnologie, nei nuovi materiali, nell'elettromeccanica, negli studi e nell'arte.

Occorre, pertanto, riportare le opere pubbliche nel sentiero virtuoso. Come? Con tempi certi di esecuzione, massima vigilanza, semplificazione delle procedure, stazioni appaltanti che vanno premiate dallo Stato, dall'Unione europea, dalle Regioni concedendo deroghe rispetto ai limiti di spesa e al Patto interno di stabilità qualora le stesse stazioni appaltanti favoriscano e mettano in campo utilità finalizzate al perseguimento della correttezza, della celerità, della rendicontazione e dei collaudi.

Il decreto-legge è stato oggetto di emendamenti e di ordini del giorno. Per quanto riguarda la realizzazione della galleria idrica Pavoncelli-*bis*, ciò che costituisce una novità che caratterizza e motiva la proroga al 31 dicembre 2015 (ma reputo più ragionevole la proposta emendativa di fissare il termine al 31 dicembre 2016 allo scopo di evitare ulteriori richieste di dilazionamento) è la periodicizzazione dei *report* sullo stato di avanzamento dei lavori presso il Parlamento. Le Camere, cioè, dovranno essere messe a conoscenza dei vari *step* dei progressi nei cantieri e delle previsioni di chiusura degli stessi. Le opere in oggetto sono strategiche. Pensate all'importanza della Pavoncelli-*bis*: se nel frattempo un evento calamitoso dovesse danneggiare ulteriormente la vecchia galleria che da un secolo reca l'acqua del fiume Sele a centinaia di comunità della Lucania e della Puglia, la mancata conclusione dei lavori sulla Pavoncelli-*bis* negherebbe l'approvvigionamento potabile a circa un milione e mezzo di persone. Sarebbe una iattura, un tramonto di civiltà, un tonfo nelle secolari attese del Mezzogiorno. Guardiamo pertanto con favore all'introduzione dell'informazione a Camera e Senato affinché una maggiore responsabilizzazione presieda al recupero di serietà e di credibilità delle opere e dello Stato.

Auspichiamo, infine, una risoluzione nella programmazione e realizzazione delle opere infrastrutturali in Italia senza remore o *escamotage*, con la piena concorrenza degli attori imprenditoriali, sociali e istituzionali. È compito della politica, signori senatori e signore senatrici. È nostro impegno.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

[PUPPATO \(PD\)](#). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione il dibattito svoltosi in quest'Aula su questa materia. I colleghi Cioffi e Scibona hanno sostenuto che la questione ha suscitato un forte interesse - lo stesso collega di SEL lo accennava - nelle Commissioni riunite, mentre questo era uno di quei decreti-legge che potevano tranquillamente passare come un atto dovuto e, quindi, procedere fino a conclusione. Credo vada dato merito - lo diceva giustamente e correttamente il collega Scibona - ai colleghi che fanno parte di queste due Commissioni per aver invece inteso ascoltare proficuamente le relazioni portate all'attenzione delle stesse da parte dei tre commissari e delle loro strutture.

Credo che abbiamo tutti imparato molto. Da una parte, ci siamo irritati, vergognati - ciascuno utilizzi il termine che ritiene più consono - nel sentire che stiamo in fondo discutendo per due interventi in qualche modo successivi al terremoto del 1980-1981, e quindi risalenti a ben oltre trent'anni fa; dall'altra parte, dobbiamo anche dire che i tre commissari che si sono succeduti si sono distinti per la chiarezza dell'espressione ma anche per la passione che hanno messo nell'ambito del lavoro loro assegnato e per la volontà di mettere a disposizione delle Commissioni del Senato tutti i dati relativi alla loro gestione, in qualche modo consapevoli.

Peraltro, le tre gestioni da parte degli stessi Ministeri competenti, delle autorità di vigilanza e degli enti locali vedono e hanno visto l'intervento dei commissari nelle tre opere che, in realtà, sono una miriade di opere maturate nel territorio. Abbiamo però avuto la precisa sensazione che una cosa non si dovesse fare: molti di noi - forse tutti, ma sicuramente la maggiore parte - abbiamo avuto la precisa sensazione di aver utilizzato uno strumento in certi casi obbligato, ma certamente inadeguato dal punto di vista della democrazia di un Paese, nel momento in cui il commissariamento straordinario si ripete con certe durate e frequenze.

Voglio citare alcuni dati che sono stati oggetto delle audizioni svolte. Porto come esempio la Galleria Pavoncelli, nei confronti della quale ho sentito nel dibattito in Aula svolgere tutta una serie di osservazioni. Va detto che la normativa del 2001, che ha portato alla gestione di questa galleria

attraverso il commissario, è stata una delle prime promosse dal Governo Berlusconi ed ha riguardato il programma delle infrastrutture strategiche (parlo della legge n. 443 del 2001). Mi colpisce il fatto che alcuni colleghi si stupiscano di come si sia proceduto. Al contrario, sono molto felice di capire che è finita un'epoca per tutti e che si intende andare avanti con metodi ordinari di trasparenza e con meccanismi limpidi e chiari, in modo tale da capire che c'è concorrenza e anche con la possibilità per l'*Authority* dei lavori pubblici di analizzare e - perché no? - controllare *in situ* la situazione dell'intervento.

Ma - vivaddio - non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. Qualcuno, a ragion veduta, spiega come si è proceduto con 1.270 decreti, per esempio, sulla Galleria Pavoncelli. Sono tutti interventi *spot* che, nel corso degli anni, tra l'altro, hanno sostanzialmente portato ad una continua cattiva manutenzione, al punto che quella galleria stava nuovamente crollando. Lo stesso commissario ci ha informato, per esempio, che, nell'ambito delle opere relative alla legge sul terremoto dell'Irpinia (terremoto che ha colpito anche la Puglia e la Basilicata), per fortuna dopo trent'anni soltanto due piccole opere in Basilicata sono ancora da completare. Ma ci ha anche informati che sarebbe assurdo pensare di interrompere questo commissariamento ora, posto (e qui davvero viene da sorridere per non piangere) che i contratti che abbiamo stipulato (per esempio quello relativo alla Lioni-Grottaminarda) terminano nel 2016. Ora, far completare un commissariamento al 31 dicembre 2013, sospenderlo fino a giugno di quest'anno, per poi procedere con un altro coordinamento - lo abbiamo definito così - fino al 2015, quando i contratti in essere durano fino al 2016, è poco serio.

Quello che abbiamo inteso fare come membri delle due Commissioni è stato proprio cercare di capire e valutare in maniera quanto più obiettiva possibile il lavoro delle strutture commissariali. Ci ha fatto molto piacere - è stato richiamato anche in altri interventi - che per esempio, con riferimento all'articolo 3, che riguarda quei depuratori messi a capo della gestione straordinaria, si registri un risparmio, passandosi da 5,5 milioni di euro al mese previsti a 3,8 milioni di euro al mese previsti. Inoltre, il commissario comporta un onere di 4.700 euro al mese: si tratta, quindi, di una cifra assolutamente accettabile e corretta.

Ritengo che per molti aspetti quanto stiamo facendo non sia soltanto un atto dovuto perché dobbiamo concludere questi interventi. Sottolineo che relativamente ai depuratori della Campania, come ha ricordato il commissario (ed io non ho motivo per dubitarne), è già in corso l'appalto. La gestione, che peraltro verrà conclusa il 31 dicembre 2014 secondo la proroga che abbiamo inteso dare per sicurezza di ulteriori sei mesi, dovrebbe vedere la sua naturale conclusione alla consegna dei depuratori (si spera che non vi siano altri intoppi nella gestione della Regione Campania dell'appalto e del bando di gara) in mano alla società, non so se pubblica, pubblico-privata o addirittura privata, che gestirà il servizio di depurazione. Noi auspichiamo che tale gestione venga effettuata a costi ancora inferiori, visto che siamo in concorrenza, rispetto a quelli, già ridotti, messi in campo dal commissario straordinario; auspichiamo altresì che, come avviene in tutti i Paesi del mondo e in larga parte anche nel nostro, la depurazione possa rientrare in nient'altro che nel servizio idrico integrato, gestito secondo criteri di efficienza e di efficacia pubblica, come certamente l'Italia è in grado di fare.

Tutto ciò premesso, come è stato giustamente sottolineato dai relatori del provvedimento, abbiamo inteso proporre una modifica all'articolo 2, con l'emendamento 2.100 che io considero importante. Infatti, signor Sottosegretario, noi riteniamo vi sia un obbligo che interessa il Governo e le Commissioni parlamentari che se ne stanno occupando e che intendono continuare ad occuparsene: ricordo che tra le differenti volontà che abbiamo espresso con gli emendamenti presentati vi è anche quella di produrre una sistematica analisi della contabilità, della rendicontazione dei lavori in corso e delle attività svolte.

Concludo con il concetto della responsabilità, per il quale siamo stati portati a ritenere importante che vi sia la stessa responsabile mano a guidare la conclusione naturale dei lavori. Ripeto che uno scadrà il 31 dicembre 2014, e non vi è ragione di pensare che vi saranno ulteriori proroghe; gli altri due lavori scadranno entro il 31 dicembre 2016, come previsto dai contratti in corso. Abbiamo intenzione di verificare ogni sei mesi tutte le questioni attinenti allo svolgimento dei lavori e alla contabilizzazione.

Non vi sono stati maggiori oneri né stiamo avendo maggiori oneri: questa notizia è già di per sé positiva per il fatto che, invece, finora si è sicuramente scialacquato e, quando sono state decise le proroghe, si è anche incrementato il valore in corso. Mi è parso di cogliere che abbiamo trovato persone che intendono assumersi tale responsabilità e che per questo meritano la nostra ultimativa e ultima fiducia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come già anticipato, le repliche avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero intervenire sulla crisi aziendale delle Trafilerie Brambilla, una storica azienda calolziense, in provincia di Lecco, per la quale lo scorso venerdì 6 giugno ho presentato al ministro del lavoro Poletti e alla collega Guidi, ministro dello sviluppo economico, una interrogazione la 4-02292. In verità, lo scorso 9 aprile avevo già presentato agli stessi Ministri una prima interrogazione, la [4-02027](#), senza però ottenere risposta in questi due mesi.

Trafilerie Brambilla è un'azienda *leader* - o per lo meno lo è stata fino allo scorso anno - nella lavorazione dei trafilati in acciaio al carbonio, che fino a un anno fa contava 95 dipendenti, oggi diminuiti a 75.

Questa azienda è entrata in crisi finanziaria, anche a seguito della flessione del mercato. Dapprima ha attivato un contratto di solidarietà per i dipendenti; poi, nella decisione contestuale di messa in liquidazione, ha attivato la cassa integrazione guadagni straordinaria. Agli inizi di aprile la società riceve un'offerta di acquisto da una società turca appartenente al gruppo Dogan (un gruppo quotato alla Borsa di Istanbul), che presenta un piano industriale e avvia le trattative sindacali. Peccato che negli ultimi quindici giorni tali trattative sindacali siano state abbandonate dalla società acquirente, che ha avviato una procedura, a mio avviso immorale, tesa a mettere i lavoratori l'uno contro l'altro. In pratica, a 52 dei 75 lavoratori viene offerta una proposta unilaterale del tipo prendere o lasciare, che comporta una riduzione dello stipendio del 30 per cento e azzeramento completo di ogni trattamento retributivo, individuale o collettivo, maturato negli anni. Per gli altri 23 lavoratori, anch'essi padri di famiglia, c'è lo spettro del licenziamento.

È per questo motivo che mi sono permesso di svolgere questo intervento di fine seduta e di richiamare l'urgenza, da parte dei Ministri interrogati, di attivare possibilmente un tavolo di concertazione con la società acquirente, con quella cedente, con i sindacati e anche con la Regione per addivenire ad una soluzione che contemperi le esigenze della società e quella dei lavoratori.

Infine, vorrei fare una sottolineatura per dire come la profonda crisi economica che sta toccando il nostro Paese, con percentuali di disoccupazione veramente *record*, stia portando diverse imprese in crisi ad essere terra di conquista da parte di soggetti stranieri che, sentendosi sempre più forti, impongono condizioni capestro, quindi salari ridotti a fronte dei quali, con lo spettro della disoccupazione, i lavoratori stessi non possono fare altro che firmare. Queste sono situazioni preoccupanti che sempre più si verificheranno in futuro, e rispetto ad esse mi pare di poter dire che il Governo stia facendo poco per poterle evitare: le tasse rimangono alte, la burocrazia permane, il costo dell'energia rimane alto, la disoccupazione aumenta sempre di più.

Concludo rinnovando l'invito ai Ministri interrogati a dare seguito e riscontro positivo alle interrogazioni presentate.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIOVANARDI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, può anche darsi che lo scorso anno sia accaduto qualcosa di simile, però questo è un anno particolare perché ricorre il 200° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri: abbiamo visto cerimonie solenni a Roma, e lunedì in tutte le province d'Italia c'è stata la rituale cerimonia in cui il comandante dei Carabinieri, come prima di lui aveva fatto il rappresentante del Ministero dell'interno in occasione della Festa della Polizia, ha illustrato la situazione dell'ordine pubblico, dell'infiltrazione mafiosa, le operazioni fatte, i problemi della droga, della criminalità, dei borseggi.

Io ho una certa esperienza parlamentare, e ho sempre partecipato con grande piacere a queste cerimonie, perché sono un momento d'incontro fra istituzioni importanti (la Polizia di Stato e i Carabinieri) e i rappresentanti del popolo (senatori e deputati). Con grande sorpresa martedì mattina ho trovato sui giornali una relazione sulla mia città circa l'incontro del giorno precedente, tenutosi alla presenza dei sindaci, che erano stati invitati, e delle autorità locali. Naturalmente ciò anche con un po' di imbarazzo, perché lunedì pomeriggio ero a Modena e passeggiavo per il centro in concomitanza con questa cerimonia. La prima cosa che mi è venuta in mente è: mi sarà sfuggito l'invito per la cerimonia nazionale; mi sarà sfuggito l'invito per quella regionale; la mia segreteria avrà perso l'invito per quella provinciale. Mi sono informato, ed invece il Comando generale dell'Arma e la Polizia di Stato hanno deciso di non invitare i parlamentari a questo tipo di incontro. Non ho capito bene se la ragione sarebbe la *spending review*, ma non ci sono rinfreschi, quindi non c'è stata nessuna spesa nei riguardi delle persone che sono intervenute.

Vorrei capire perché istituzionalmente si invitano sindaci, che pure sono importanti sul territorio, perché la Repubblica è fatta di Comuni, Province, Regioni e Stato, e quindi anche loro hanno una rappresentanza. Vorrei capire se questa sia stata un'iniziativa del Comando generale dell'Arma e della Polizia di Stato o se qualche Ministro abbia dato qualche suggerimento.

Oggi la presidente Boldrini, nell'anniversario dell'omicidio dell'onorevole Matteotti, ha fatto un accorato appello a non delegittimare il Parlamento, per l'importanza fondamentale che ha in democrazia la sede della sovranità popolare. Bene, i rappresentanti della sovranità popolare non vengono invitati, vengono esclusi da momenti significativi sul territorio da parte di chi svolge ruoli e funzioni importanti.

Non so chi abbia preso questa decisione, ma gli sfuggirà che è il Parlamento che fa le leggi. Forse gli sfuggirà che la prossima settimana noi dovremo discutere di corruzione, di autoriciclaggio, di falso in bilancio, e che abbiamo parlato già del reato di tortura, cioè di questioni che riguardano direttamente anche le Forze dell'ordine. Dobbiamo leggere sui giornali il resoconto di quanto i comandanti, i questori e i colonnelli hanno detto nel momento in cui si parla di problemi di ordine pubblico nelle nostre province?

Domani io presenterò un atto di sindacato ispettivo su questo argomento. Lo anticipo questa sera, perché quanto è avvenuto è un'offesa, non tanto ai senatori e ai deputati, ma alle istituzioni e al Parlamento in sé, ed è stata una scelta inammissibile e inaccettabile, che non può più ripetersi in futuro.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 11 giugno 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,41).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche ([1479](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza Costituzionale che è intervenuta ripetutamente in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;

il decreto-legge n. 73 del 2014 presenta contenuti non omogenei, in quanto accosta la materia della realizzazione delle opere viarie a quella della realizzazione di opere acquedottistiche e alla funzionalità degli impianti di collettamento e depurazione della regione Campania. Tuttavia lo stesso titolo non è in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto alla eterogeneità di temi che il decreto in realtà abbraccia; il comportamento del Governo, che spesso amplia il titolo dei decreti-legge per abbracciare più argomenti, non può costituire la «pezza» con cui coprire l'eterogeneità del contenuto;

come indicato dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili "prassi" [...]»;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, ritiene essenziale che il decreto-legge debba essere inteso «nella sua interezza, come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo». Anche secondo l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

altre sentenze della Corte Costituzionale (171 del 2007 e 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sent. 22/2012). Quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario» cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sent. 22/2012). Basta scorrere le rubriche degli articoli del decreto in esame per rendersi conto che

non è così;

inoltre, con l'articolo 2 del decreto in esame, relativamente al completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, si reiterano nella sostanza alcune misure già approvate con decretazione d'urgenza due volte e mai convertite in legge; in un caso la norma di proroga è stata ritirata dal Governo e, nell'altro, è stata soppressa durante la conversione del decreto-legge n. 150 del 2013. Infatti, sulla base di questi precedenti, il Governo non ha ritenuto opportuno riproporre una norma già presente in altri decreti-legge, ma non convertita, ravvisando profili di delicatezza costituzionale, mascherando, in realtà la proroga con un'altra struttura di carattere straordinario istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che tuttavia funziona con lo stesso personale della struttura commissariale precedente. In sede referente presso le Commissioni 8 e 13 è stato approvato un emendamento che contiene, invece una vera e propria proroga della struttura commissariale precedente;

la Corte costituzionale già con la sentenza n. 360 del 17-24 ottobre 1996 ha avuto modo di esprimersi chiaramente sulla illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge non convertiti; ciò in quanto la reiterazione lede la previsione costituzionale sotto numerosi profili: altera la natura provvisoria del decreto-legge, procrastinando di fatto il termine invalicabile per la conversione in legge; toglie valore al carattere straordinario della necessità ed urgenza, stabilizzando e prolungando nel tempo i motivi già posti a fondamento del primo decreto; attenua la sanzione della perdita retro attiva di efficacia del decreto non convertito, alimentando l'aspettativa nell'ordinamento di una sanatoria finale degli effetti da esso prodotti; altera i caratteri della stessa forma di governo, compromettendo l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento, pratica quest'ultima purtroppo ormai ricorrente; minaccia infine il valore della certezza del diritto nei rapporti tra diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate sia l'esito finale del processo di conversione;

la dichiarazione dello stato di emergenza dovrebbe servire per periodi brevi, altrimenti comporta una stabilizzazione dell'emergenza che costituisce una forzatura del sistema democratico del governo del Paese. La gestione delle emergenze attraverso l'adozione di regimi commissariali derogatori, anziché accelerare l'esecuzione delle opere ha, in molti casi, ritardato la realizzazione delle opere stesse. Infatti, il decreto-legge n. 59 del 2012, all'articolo 3, comma 2, ha disposto, per tutte le gestioni commissariali in corso, il divieto di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, più volte modificato, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della Protezione civile stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni;

le proroghe previste dal decreto-legge n. 73 del 2014 vanno molto oltre i termini stabiliti dal testo vigente della legge n. 225 del 1992 e comportano un consolidamento di stati di emergenza emersi alcuni anni fa, sostituendo in via stabile le procedure ordinarie; ciò toglie valore al carattere straordinario sia ai fini del proseguire dello stato di emergenza sia ai fini della sussistenza degli stessi presupposti della necessità ed urgenza, in quanto vengono stabilizzati e prolungati nel tempo i motivi già posti a fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza molti anni indietro,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1479.

ORDINI DEL GIORNO

G100

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche;

premesso che:

il decreto-legge contiene misure urgenti dirette a consentire la prosecuzione in regime

straordinario delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia, in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, della viabilità Lioni-Grottaminarda e delle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti dei collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;

le situazioni di emergenza cui si riferisce il decreto-legge hanno dimostrato in passato annosi problemi legati alla lievitazione dei costi delle relative opere a seguito alla presentazione di riserve e perizie di varianti;

impegna il Governo ad adottare opportune misure affinché i commissari straordinari e i responsabili delle strutture di gestione degli impianti e dei lavori di cui al presente decreto-legge, informino il Ministro competente e le Commissioni parlamentari competenti per materia qualora le riserve o perizie di variante, per qualsiasi motivo resesi necessarie, superino il 10 per cento dell'importo originario dei lavori, allo scopo di valutare l'assunzione di eventuali iniziative.

G101

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CIAMPOLILLO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1479 di Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche; premesso che:

la Legge n. 100 del 12 luglio 2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, ha previsto, tra l'altro, un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze ed introdotto modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 a seguito dell'abrogazione - ad opera dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge 1/2012 - del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai cosiddetti «grandi eventi» diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. In particolare, si è preceduto alla fissazione della durata degli stati di emergenza, alla fissazione di regole per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, alla regolamentazione del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, alle gestioni commissariali, in modo da ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. La legge ha quindi previsto la fissazione di una durata dello stato di emergenza di regola non superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni (comma 1, lettera c), n. 2), la cessazione, nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, delle loro funzioni alla scadenza dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 6);

nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, ha disposto, al comma 2, che le gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Il medesimo comma, facendo rinvio all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della predetta legge n. 225 del 1992, ha disposto le procedure di subentro. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-*bis*, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Con l'ordinanza di cui al comma può essere Individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale

appositamente aperta per l'emergenza In questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinari procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione;

precedentemente, la legge n. 10 del 2011, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 225 del 2010 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese, aveva dettato disposizioni concernenti la procedura per l'emanazione delle ordinanze, la rendicontazione dei Commissari delegati titolari di contabilità speciale, il controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze;

considerato che:

il decreto-legge in esame derogatorie rispetto al divieto di proroga e rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, disponendo proroghe di gestioni commissariali in essere che sarebbero dovute cessare per la scadenza del termine;

l'articolo 1, in particolare, proroga dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2015 la scadenza dell'attività del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010, per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria pavoncelli;

l'articolo 2 dispone il subentro del Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Commissario di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002, individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni Grottaminarda, fino alla data di ultimazione dei lavori e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015, determinando altresì gli oneri della struttura temporanea, L'articolo 3, nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Laghi, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, stabilisce che le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, continuano a produrre effetti fino al 31 luglio 2014;

considerato inoltre che:

le modalità di utilizzo dei poteri normativi del Governo incidono sull'assetto del riparto di produzione normativa fra potere legislativo e potere esecutivo, al punto che in dottrina ormai si parla di una vera e propria evoluzione di sistema nelle relazioni tra gli organi costituzionali titolari della potestà normativa. In tale quadro rientrano il ricorso alla decretazione d'urgenza, la posizione della questione di fiducia, i cosiddetti maxi emendamenti, i sempre più numerosi decreti-legge correttivi di precedenti decreti-legge e, non da ultimo, il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Sia il Parlamento che la dottrina costituzionale si sono confrontati sulle condizioni che hanno determinato, nel tempo, un sempre più esteso ricorso alla decretazione d'urgenza ed al conseguente sistematico ampliamento dei contenuti di tali decreti nel corso dell'esame parlamentare; quanto emerge In modo più evidente dai più recenti studi attiene all'innestarsi su tale situazione di un massiccio ricorso del Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato di emergenza, onde procedere con ordinanze o autorizzarne l'adozione, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

sia i decreti-legge che le ordinanze condividono i presupposti della necessità e dell'urgenza del provvedere, secondo quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione e dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'utilizzo sempre più esteso di entrambi gli strumenti da parte dei Governi, con diversa intensità nel corso del tempo ma comunque secondo una tendenza di progressiva intensificazione, si è accompagnato all'occasionale sovrapposizione di decreti ed ordinanze, segnando una progressiva confusione tra urgenza ed emergenza quali presupposti per

l'adozione degli atti. A ciò si è inteso porre rimedio con le citate leggi del 2010, 2011 e del 2012 volte a riportare il sistema di protezione civile nel suo corretto alveo istituzionale, per garantire al cittadini un sistema di prevenzione e intervento nel caso di calamità;

le deroghe ai limiti generali posti ai commissariamenti e le proroghe degli atti posti in essere dal commissari per via legislativa incidono altresì in modo inopportuno sulla gerarchia delle fonti normative, dal momento che il ricorso all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, determina una irragionevole disparità di resistenza rispetto ad interventi modificativi successivi che dovessero rendersi necessari ovvero rispetto all'impugnativa in via amministrativa o giurisdizionale,

impegna il Governo ad assicurare il puntuale rispetto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, evitando l'ulteriore ricorso a proroghe e deroghe che svuotano la portata del divieto di cui alle disposizioni citate in premessa e non favoriscono l'auspicato rientro nella gestione ordinaria.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Barani sul 90° anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Oggi, a novant'anni dal suo assassinio, siamo a celebrare Giacomo Matteotti socialista, riformista, oppositore al regime fascista... ammazzato. Un simbolo, un'icona di una fase storica che, proprio a partire dalla scomparsa del *leader* socialista, degenererà ulteriormente, come tutti noi ben sappiamo. Oggi ricordiamo un uomo, un politico socialista che ha lottato per la democrazia e la libertà, valori che l'hanno reso giustamente eroe, ma tragicamente martire. Così ce lo consegna la storia, una storia che certamente senza l'attività del *leader* socialista sarebbe stata diversa.

Novant'anni dopo, in una democrazia quasi matura, la sentita commemorazione di un uomo che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali per l'Italia è non soltanto opportuna, ma doverosa. È quindi ovvio che oggi il Paese, tutte le forze politiche, le istituzioni, ricordino Giacomo Matteotti, ma altrettanto giusto è ricordarlo per quello che egli realmente era, evitando che si passi da una doverosa commemorazione ad un'inopportuna usurpazione di una delle più grandi figure politiche del '900, specialmente da parte di chi ha cambiato molti nomi nel corso della propria storia politica, senza però avere mai avuto il coraggio di farsi chiamare socialista. Lo si commemori per quello che realmente era o si taccia! Si dica pertanto che oggi si celebra un socialista, un grande riformista, sempre e comunque avverso al comunismo, anche in epoca fascista. La risposta di Matteotti all'invito dei comunisti che dopo la traumatica scissione del Partito socialista chiedevano di comporre un fronte comune contro i fascisti, fu infatti la seguente: «Chi ha moltiplicato ed inasprito le ragioni di scissione e di discordia nella classe lavoratrice è inutile e ridicolo si torni a camuffare da unitario e da fronte unico. Restiamo ognuno quel che siamo: voi siete comunisti, per la dittatura e per il metodo della violenza delle minoranze; noi siamo socialisti per il metodo democratico delle libere maggioranze. Non c'è nulla quindi di comune fra noi e voi. Voi stessi lo dite ogni giorno, anzi, ogni giorno ci accusate di tradimento contro il proletariato. Se siete in buona fede, è malvagia da parte vostra la proposta di unirvi coi traditori; se siete in malafede, non intendiamo prestarci ai trucchi di nessuno». Insomma, i socialisti con i socialisti, i comunisti con i comunisti! Questa l'idea di Matteotti, un'idea in nome della quale la chiarezza circa la sua appartenenza, anzi circa la sua fede politica, è un dovere morale, oggi anche nostro, che non può essere soggetto a strumentali mistificazioni. Un dovere ancora più grande, io ribadisco, in una democrazia compiuta come la nostra, alla luce delle motivazioni che spinsero Matteotti sulle posizioni testé riportate. Il motivo del contendere era infatti costituito dalla volontà di Togliatti di escludere un ritorno alle «libertà statutarie» come obiettivo politico. Fu questo il motivo per il quale la proposta di un fronte unico, anche in chiave elettorale, venne prontamente respinta al mittente. Furono le aspirazioni sinceramente democratiche, tanto più forti se calate nel contesto politico dell'epoca, le idee profondamente, queste sì, rivoluzionarie, che spinsero Matteotti a replicare

in maniera dura a Togliatti. «Voi escludete *a priori*» - scriveva Matteotti ai comunisti - «qualsiasi blocco di opposizione al fascismo ed alla dittatura da esso instaurata che si proponga come scopo una restaurazione pura e semplice delle libertà statutarie... Il porre tali condizioni pregiudiziali ad una intesa che, secondo noi, invece dovrebbe mirare, avanti tutto e in ogni modo, alla riconquista delle libertà politiche elementari, e a trarre il proletariato dall'attuale tragica situazione, significa non solo rendere impossibile l'intesa, ma anche vana ogni discussione».

È questo il senso profondo del pensiero e dell'azione politica di Matteotti, combattere la dittatura, qualsiasi dittatura, in nome della libertà, dei diritti, anche con azioni traumatiche, ma senza sostituire un regime con un altro. In quest'ottica egli sosteneva che: «Il nemico è attualmente uno solo, il fascismo. Complice involontario del fascismo è il comunismo, la violenza e la dittatura predicata dall'uno, diviene il pretesto e la giustificazione della violenza e della dittatura in atto dell'altro». Una visione lungimirante, quasi preveggenza, circa la reale volontà dei comunisti di prendere il potere, a tutti i costi e con qualsiasi mezzo, come dimostreranno i decenni successivi con le vicende politiche che li caratterizzeranno, a partire dall'asse con l'Unione sovietica, spacciata come il Paradiso terrestre, per arrivare a cavalcare il *golpe* mediatico giudiziario di Tangentopoli, passando per il «niet» al compromesso storico ed il caso Moro, che ad esso è pure in qualche misura riconducibile.

Quella di Matteotti è dunque una figura innovativa se calata nel contesto storico in cui ha vissuto, ma che risulta tutt'oggi moderna, matura ma non superata, perché ancorata a quei valori che hanno fatto grande la nostra Nazione in chiave democratica, valori dai quali è difficilmente immaginabile allontanarsi e che Matteotti ha professato, pagando con la propria vita; non è passato per la ruota della fortuna. Valori come quelli della libertà, della giustizia e della democrazia compiuta, contro qualsivoglia forma di totalitarismo.

Se Matteotti era un personaggio scomodo al fascismo per una ferma e convinta opposizione al regime, egli era però probabilmente diventato pericoloso anche per i documenti che aveva reperito a Londra circa il meglio noto «scandalo dei petroli» o «affare Sinclair», un dossier che sarebbe stato utile ai fini di una denuncia dall'Aula della Camera delle attività affaristiche illecite del regime e forse riferibili non solo ad esso ma anche alla Corona. Ad ogni modo, qualsiasi siano le cause che hanno condotto all'assassinio del *leader* socialista, occorre ricordare anche come egli sia stato vittima due volte, una prima perché ignobilmente assassinato ed una seconda per la ridicola condanna inferta ai suoi assassini, a segnalare quanto la problematica di una giustizia con due pesi e due misure provenga da lontano.

Da socialista sono lieto di aver ricordato così Giacomo Matteotti a novant'anni dal suo omicidio e l'unico rimpianto è che oggi in quest'Aula ed in quella della Camera non vi sia nessun Gruppo parlamentare socialista o realmente riformista.

Logicamente concludo dicendo: Giacomo Lauro Matteotti.

Santo subito!

Senatore Barani

(Segretario nazionale Nuovo PSI, il partito di Matteotti)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bitonci, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Del Barba, Della Vedova, De Monte, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Malan, Mancuso, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Romani Maurizio, Sciascia, Stucchi, Tomaselli, Valentini e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Puglia, per attività della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Collina; cessa di farne parte la senatrice De Monte.

10a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice De Monte; cessa di farne parte il senatore Collina.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Romano; cessa di farne parte il senatore Mario Mauro.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 6 giugno 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 3 giugno 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014) 221 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 67).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008 (1510)

(presentato in data 06/6/2014)

C.2085 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 (1511)

(presentato in data 06/6/2014)

C.2099 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012 (1512)

(presentato in data 06/6/2014)

C.2082 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro affari esteri

Ministro interno

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 (1513)

(presentato in data 06/6/2014)

C.2081 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Nugnes Paola, Moronese Vilma, Martelli Carlo, Lucidi Stefano, Airola Alberto, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele, Buccarella Maurizio

Sistema nazionale di controllo ambientale (1514)

(presentato in data 06/6/2014);

Senatrice De Petris Loredana

Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (1515)

(presentato in data 10/6/2014);

DDL Costituzionale

Regione Emilia Romagna

Modifiche all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (1516)

(presentato in data 10/6/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008 (1510)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.2085 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 10/06/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 (1511)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

C.2099 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 10/06/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012 (1512)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2082 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 10/06/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 (1513)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

C.2081 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 10/06/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 10/06/2014 il senatore Torrisi Salvatore ha presentato la relazione unica 131, 928, 1373, 1390, 1407 e 1448-A sui disegni di legge costituzionali:

Sen. Lanzillotta Linda

"Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime" (131)

Sen. Calderoli Roberto

"Soppressione di enti intermedi" (928)

Sen. Crimi Vito Claudio ed altri

"Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" (1373)

Sen. Maran Alessandro

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica" (1390)

Sen. Lo Moro Doris ed altri

"Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione" (1407)

Sen. Romani Paolo ed altri

"Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province" (1448).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 giugno 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 10 luglio 2014. Le Commissioni 2a, 5a e 12a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 30 giugno 2014.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 giugno 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 29).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 30 giugno 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 26 maggio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, quattro decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Intervento di revisione della copertura e del manto in coppi della scuola elementare Guglielmo Marconi in Castelvetro (Venezia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 313);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "il completamento dei lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale dei Santi Protasio e Gervasio di Città della Pieve (Perugia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 314);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro delle facciate del Palazzo Comunale di Sesto Calende (Varese)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 315);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della

quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Manutenzione straordinaria e consolidamento Chiesa di San Francesco di Paola in Pedace (Cosenza)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 316).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 maggio 2014, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di novembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 317).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 maggio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la prima relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXV*, n. 1).

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di documenti

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 29 maggio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione - per l'anno 2013 - sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (*Doc. CXXXVI*, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 28 maggio e 4 giugno 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 141, n. 142, n. 143, n. 144 e n. 145 del 19 maggio 2014 e n. 153 del 21 maggio 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della legge della regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 79);

degli articoli 39, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 80);

dell'articolo 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (articolo 449, in riferimento all'articolo 423 del codice penale). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 81);

dell'articolo 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 82);

dell'articolo 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il

rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 83);

dell'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 84).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29, 30 maggio e 5 giugno 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val D'Agri - Lagonegrese per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV*, n. 151). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV*, n. 152). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

della enciclopedia italiana G. Treccani S.p.A. per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 153). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) s.c.p.a. per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 154). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per l'esercizio 2012 (*Doc. XV*, n. 155). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (E.N.P.A.C.L.) per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV*, n. 156). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Presidente del Coordinamento dei difensori civici regionali e delle province autonome, con lettera in data 29 maggio 2014, ha trasmesso la prima relazione sulla difesa civica in Italia, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 318).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 5 giugno 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il nuovo testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013) 884 definitivo/4).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere

motivato entro il termine del 17 luglio 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6^a Commissione entro il 10 luglio 2014.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00183 del senatore Sollo ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00264 del senatore Cioffi ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma alle interpellanze 2-00159 della senatrice Simeoni ed altri e 2-00160 della senatrice Blundo ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00980 della senatrice Serra ed altri, 3-00981 del senatore Girotto ed altri e 3-00997 della senatrice Montevercchi ed altri.

La senatrice Donno e il senatore Castaldi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00998 della senatrice Montevercchi ed altri.

Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-01002 della senatrice Montevercchi ed altri, 4-02261 del senatore Gaetti ed altri, 4-02265 della senatrice Fucksia ed altri, 4-02272 del senatore Airola ed altri e 4-02277 della senatrice Serra ed altri.

Mozioni

[FILIPPI](#), [MARTINI](#), [DIGIORGI](#), [FEDELI](#), [CHITI](#), [CANTINI](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#)

- Il Senato,

premessi che:

il 16 settembre 2013, il relitto della nave da crociera Costa "Concordia", naufragata il 13 gennaio 2012 davanti al porto dell'isola del Giglio con 4.229 persone a bordo, provocando 32 vittime nonché decine di feriti, è stato rimesso in assetto verticale e poggia ora su 6 piattaforme subacquee di acciaio;

l'11 marzo 2013 il Consiglio dei ministri, con delibera 13A02346 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2013), ha stabilito che: "Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio, è autorizzato, previa verifica della fattibilità e della convenienza dell'operazione in accordo con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire il trasporto della nave da crociera Costa Concordia presso il porto di Piombino per lo smantellamento, in raccordo con i Ministeri interessati ed utilizzando le risorse già stanziare ed effettivamente disponibili";

nella predetta delibera si afferma che: "la nave Concordia è destinata alla demolizione e come tale soddisfa la definizione di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/UE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) e deve essere assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, controllo e sanzionatorio", demandando conseguentemente la relativa competenza per le autorizzazioni alla Regione Toscana;

successivamente il Governo, sia rispondendo ad atti di sindacato ispettivo, sia con dichiarazioni rese alla stampa, ha sostenuto che la destinazione più probabile per lo smantellamento definitivo del relitto sarebbe dovuta essere il porto di Piombino (Livorno), nel quale sono in via di completamento i lavori finalizzati a renderlo perfettamente compatibile con le attività connesse;

la Carnival cruise lines, società con sede a Miami (Florida, Usa) e quotata alla borsa di New York e di Londra, proprietaria di Costa Crociere, dopo aver proposto come destinazione finale un porto della Turchia, ha poi indicato il porto di Genova. Occorre considerare che, in tal caso, il trasporto richiederebbe almeno 4-5 giorni di navigazione, durante i quali sarebbe necessario avere condizioni di tempo e di mare perfette, anche per evitare di mettere a rischio il cosiddetto "Santuario dei cetacei" del mar ligure, nel quale sarebbe costretta a fermarsi la nave in caso di condizioni meteorologiche avverse; al contrario il trasporto nel porto di Piombino potrebbe avvenire al massimo in un paio di giorni e senza mai affrontare condizioni di mare a rischio;

inoltre la scelta del porto di Genova da parte della Carnival cruise lines non sembrerebbe essere

finalizzata ad un effettivo smantellamento del relitto. Infatti, lo stesso potrebbe essere solo una tappa intermedia per mettere in ulteriore sicurezza il relitto e successivamente trasportarlo in un porto estero, attraverso la nave "Vanguard", una nave olandese dall'assetto semi-sommersibile di 275 metri di lunghezza, 70 di larghezza, capace di sollevare 110.000 tonnellate;

sebbene la scelta di Genova sia stata motivata con la necessità di effettuare in tempi rapidi la rimozione, il trasporto verrebbe effettuato nel mese di luglio 2014, ovvero con 2 soli mesi di anticipo rispetto al completamento dei lavori del porto di Piombino, previsto per il mese di settembre 2014;

rilevato che:

il naufragio della Costa Concordia, oltre ad aver provocato una dolorosa perdita di vite umane, ha anche causato notevoli danni all'economia ed all'ambiente di quella parte di mare e della costa della bassa Toscana in generale;

diversi porti italiani si sono candidati ad eseguire i lavori per lo smantellamento che, certamente, apporterebbero notevoli benefici in termini di occupazione; l'unico porto che però potrebbe soddisfare le condizioni previste dalla delibera del Consiglio dei ministri è Piombino, in quanto ubicato in Toscana e vicino al luogo del naufragio;

contrariamente, il trasporto del relitto in porti lontani aumenterebbe considerevolmente i rischi di ulteriori danni all'ambiente ed alle economie delle zone costiere,

impegna il Governo:

1) a riferire le proprie considerazioni e determinazioni sulla gestione del relitto, garantendo, in particolare, l'effettiva certezza che le operazioni di smantellamento verranno effettuate in Italia in considerazione della complessità e dell'importanza dell'operazione dal punto di vista economico, finanziario e della tutela dell'ambiente;

2) ad adottare le opportune iniziative, in coordinamento con la Regione Toscana e le altre autorità coinvolte, al fine di assicurare che la nave Concordia sia trasportata in un luogo idoneo per caratteristiche tecniche ed infrastrutturali;

3) ad adottare specifiche procedure volte alla raccolta degli agenti inquinanti, fin dalla fase di trasferimento dall'isola del Giglio al sito prescelto per accogliere il relitto, nonché a garantire la demolizione dello stesso.

(1-00268)

[FORMIGONI](#), [COLUCCI](#), [MANCUSO](#), [DI GIACOMO](#), [CONTE](#), [D'ASCOLA](#), [DALLA TOR](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#) - Il Senato,

premessi che:

la sfida che istituzioni politiche, organismi internazionali e società civile sono chiamati ad affrontare è quella di dimostrare che è possibile garantire oggi, nel mondo, cibo sufficiente, buono e sano e uno sviluppo sostenibile a tutta l'umanità; e questo può essere raggiunto attraverso un nuovo approccio che sappia coniugare tutte le conoscenze scientifiche e tecnologiche, i risultati più avanzati della ricerca, la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, con la consapevolezza del ruolo e della responsabilità che l'uomo ha di fronte alle risorse della natura;

l'Expo 2015 potrà e dovrà essere l'occasione per condividere un nuovo modello di sviluppo di *food security e food safety* che abbia al centro la persona umana ed il suo rapporto con l'ambiente;

i sistemi alimentari sostenibili sono stati posti dalla FAO al centro della giornata mondiale dell'alimentazione 2013;

la riflessione sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione è ricondotta dalla FAO attraverso l'aggettivo "sostenibili", nel più ampio processo di costruzione dell'Agenda globale *post 2015* dello sviluppo sostenibile;

in un evento speciale della 68ª assemblea generale dell'ONU, il 25 settembre 2013, è stato discusso lo stato di conseguimento degli 8 obiettivi di sviluppo del millennio (millennium development goal). Come è noto, il primo, e più importante, obiettivo di sviluppo del millennio è sradicare la povertà estrema e la fame;

l'obiettivo è quello di dimezzare la percentuale di persone che soffrono la fame, ma esso non è stato

ancora raggiunto, pur avendo registrato significativi risultati;
con riferimento al triennio 2011-2013, sono 842,3 milioni gli uomini e le donne in condizioni di denutrizione;
si tratta del 12 per cento della popolazione mondiale 2011-2013, come riporta il recente rapporto della FAO sullo stato dell'insicurezza alimentare nel mondo. Nel 1990-1992, la popolazione denutrita sul totale della popolazione presentava un'incidenza del 18,9 per cento. La diminuzione dell'indice è stata dunque del 36,5 per cento;
la comunità internazionale deve impegnarsi a costruire l'agenda globale *post* 2015 dello sviluppo sostenibile;
due sono le direzioni verso le quali si orienta la discussione per rendere la cooperazione internazionale più efficace per lo sviluppo:
affiancare gli obiettivi per la costruzione della pace e degli Stati (*peacebuilding and State building goal*) e tenere conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (*sustainable development goal*);
il lavoro confluirà nell'Agenda *post* 2015 promossa dal segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, e troverà definitiva approvazione nell'Assemblea generale dell'ONU prevista nel settembre 2015;
dunque, il processo per la definizione del *framework* per lo sviluppo *post* 2015 si colloca anche temporalmente dentro il calendario dell'esposizione universale di Milano 2015 e chiama l'Italia ad assumere un ruolo centrale,
rilevato che:
prendendo a riferimento il magistrale insegnamento contenuto nell'enciclica "Caritas in veritate", si sottolinea che "il problema dell'insicurezza alimentare va affrontato in una prospettiva di lungo periodo, eliminando le cause strutturali che lo provocano (...). Tutto ciò va realizzato coinvolgendo le comunità locali nelle scelte e nelle decisioni relative all'uso della terra coltivabile";
accanto alla cooperazione allo sviluppo tradizionale sarà necessario riconoscere il nuovo ruolo di grandi Paesi che sono ormai sia donatori che beneficiari, in un dialogo Nord-Sud, nonché il ruolo di finanziatori privati, come le grandi fondazioni,
impegna il Governo:

- 1) a promuovere, in Italia, iniziative mirate a favorire la più ampia e consapevole partecipazione volontaria delle istituzioni pubbliche, delle rappresentanze imprenditoriali, del terzo settore e del mondo della comunicazione al dibattito sul futuro dell'alimentazione, nell'ambito di Expo 2015, dedicato al tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita";
- 2) a collegare tale impegno al dialogo già avviato con le organizzazioni internazionali e con i Governi dei Paesi che saranno protagonisti di Expo 2015;
- 3) a porre la questione della sostenibilità mondiale dei sistemi alimentari nell'agenda del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione europea;
- 4) a svolgere un ruolo attivo nel favorire le più rilevanti azioni che emergono dalla società civile, come quella promossa nel corso del 5° *International forum on food and nutrition*, in cui è stato proposto il "Protocollo di Milano", un accordo globale sull'alimentazione e la nutrizione da sottoscrivere durante Expo 2015;
- 5) a contribuire, sul piano tecnico e scientifico, ad individuare interventi e buone pratiche da tradurre in politiche pubbliche rivolte a raggiungere concreti obiettivi per costruire sistemi alimentari sostenibili, costituiti dall'ambiente, dalle persone, dalle istituzioni e dai processi con cui le derrate agricole vengono prodotte, trasformate e portate ai consumatori. A tal fine, evidenzia al Governo i seguenti temi prioritari:
 - a) aumentare la produzione agricola mondiale: il fabbisogno alimentare sarà crescente nel corso dei prossimi decenni e, pertanto, risulta necessario provvedere, con equilibrio ed attenzione alla sostenibilità ecologica, a predisporre programmi che affrontino il tema essenziale del miglioramento delle rese produttive (mediante la costituzione di nuove varietà, più appropriate tecniche irrigue, idonee attrezzature di produzione, valide tecniche di raccolta, conservazione e trasporto) nonché i pochi margini disponibili per estendere le terre coltivabili (recupero delle terre a maggese o incolte con

produzioni a ciclo pluriennale, disciplina internazionale dei fondi di investimenti rivolti all'acquisto di terre arabili), favorendo comunque il *re-greening* e la riforestazione produttiva. L'obiettivo è ridurre ulteriormente la malnutrizione e la fame;

b) salvaguardare il capitale ecologico dell'agricoltura: l'utilizzo di tecniche produttive appropriate è legato tra l'altro alla programmazione agricola che va orientata verso un'agricoltura non monoculturale che eviti pratiche fortemente intensive nei Paesi sviluppati e la cosiddetta agricoltura "mineraria" (utilizzo delle risorse suolo-pianta in modo non rinnovabile bensì esauribile) nei Paesi emergenti. A tal fine va disincentivato l'interesse a produrre biocarburanti dalla produzione agricola primaria, mentre rimane ottimale il recupero a tal fine dei vari sottoprodotti disponibili;

c) affrontare la pressante richiesta di proteine animali e vegetali: appare molto importante predisporre programmi per sviluppare, soprattutto nei Paesi emergenti ma anche in quelli avanzati, sistemi agro-zootecnici efficienti e salubri per rispondere a tali crescenti richieste alimentari, specie nelle aree urbane. I consumi di latte, uova e carni dovranno essere oggetto di un'appropriata educazione alimentare alla quale far aderire le organizzazioni internazionali ed i Governi. Dovranno, inoltre, essere valorizzati alimenti vegetali di elevato valore proteico, incluse le promozioni dell'uso di latte vegetale (come il latte di soia o quello di riso) prodotti anche da semi di numerose altre specie, specialmente per vegetariani e per quanti sono allergici a vari composti presenti nel latte animale;

d) diffondere le esperienze di sviluppo rurale: la moderna ruralità è il risultato di una forma avanzata dello sviluppo, in cui lo spazio rurale non è una periferia né spaziale né economica ma è inserito in un processo di ristrutturazione globale che coinvolge un crescente numero di relazioni intersettoriali ed internazionali. È questa la cornice concettuale più idonea alla valorizzazione dei distretti agro alimentari e rurali: per "territorio rurale" si intende un'area a bassa densità demografica, in cui è presente un'economia mista, caratterizzata dall'agricoltura e da altre attività economiche (artigianato, piccola e media industria, turismo), che tendono ad integrarsi ed a mantenersi in un equilibrio accettabile con l'ambiente rurale. Il carattere saliente del territorio rurale è l'equilibrio delle componenti e la capacità distintiva dei luoghi e dei prodotti locali;

e) combattere lo spreco nella filiera alimentare: lo spreco di prodotti alimentari (*food wastage*) comprende due fattispecie. In primo luogo la perdita di cibo (*food loss*) cioè la non intenzionale riduzione della disponibilità di cibo per il consumo umano che deriva dalle inefficienze nella catena dell'offerta (*supply chain*) per cause diverse, come l'inadeguatezza delle infrastrutture e della logistica o i limiti della tecnologia disponibile oppure l'insufficiente preparazione degli operatori o la scarsa disponibilità finanziaria per investimenti. La perdita di cibo è riscontrabile nella filiera produttiva, dall'agricoltura alla trasformazione, dal trasporto allo stoccaggio. In secondo luogo, comprende anche lo scarto di cibo (*food waste*) valutato come l'intenzionale perdita di prodotti alimentari, principalmente presso i distributori ed i consumatori, a causa di comportamenti aziendali o individuali. Ogni anno, secondo le stime FAO, lo spreco di prodotti alimentari raggiunge la sbalorditiva quantità di 1,3 miliardi di tonnellate con una perdita economica di 750 miliardi di dollari all'anno;

f) favorire lo sviluppo dell'agricoltura e dell'acquacoltura nei Paesi emergenti: i Paesi sviluppati dovranno elaborare efficienti politiche di supporto tecnico e politico per incrementare la produzione e la disponibilità di alimenti sani e sufficienti per aumentare il benessere degli abitanti dei Paesi emergenti, mediante tecnologie che ottimizzino l'utilizzo delle terre, delle acque e delle risorse localmente disponibili. Solo un incremento del benessere locale nei Paesi emergenti potrà rispondere all'aumento della popolazione e frenare l'emigrazione delle loro popolazioni verso i Paesi sviluppati;

g) coinvolgere i cittadini verso una maggiore attenzione ai modelli nutrizionali: da parte delle istituzioni dovrà essere sviluppata un' incisiva educazione dei consumatori, che dovranno essere consapevoli del valore primario del cibo. Purtroppo, un uso scorretto e smodato di cibo è particolarmente frequente e sempre crescente nei conglomerati urbani, provocando obesità ed incremento di malattie e disfunzioni organiche. Sarà quindi necessario favorire l'orientamento a modelli nutrizionali più sani, come quello tipico della dieta mediterranea, attraverso il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, la predisposizione di una forte campagna istituzionale di

comunicazione ed informazione ai cittadini (nella famiglia e nella scuola), l'incentivo ad adottare stili di vita basati sull'attività fisica e lo sport.

(1-00269)

[BATTISTA](#), [PETRAGLIA](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [PEPE](#), [Maurizio ROMANI](#) - Il Senato,

premessi che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 80, stabilisce che "Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio";

si applica alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri in merito alle questioni concernenti le politiche in materia di frontiere, asilo e immigrazione, fondendo in un'unica crisi la nozione generale di solidarietà e il concetto di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri;

è ormai prassi consolidata, in molti ambiti delle politiche dell'Unione europea, la realizzazione di una redistribuzione delle risorse al fine di sostenere gli Stati membri meno competitivi o che hanno subito *shock* esogeni. Tale impostazione ha caratterizzato da sempre il concetto di cooperazione europea, in quanto una più equa ed equilibrata allocazione delle risorse determina esternalità positive a vantaggio di tutti gli Stati membri;

l'asilo è storicamente ritenuto un fattore idoneo per la ripartizione degli oneri in quanto l'accoglienza e la protezione degli sfollati sono ampiamente considerati un carico che pesa sui Paesi di arrivo, teatri di un evento fortuito e di ampie proporzioni che può causare loro gravi problemi;

in virtù di tali principi la comune gestione dei flussi migratori, nonché la relativa protezione dei profughi, deve essere considerata foriera di effetti positivi per i Paesi coinvolti;

premessi altresì che:

il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, Frontex;

Frontex ha il compito di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne; assistere gli Stati membri nella formazione di guardie nazionali di confine, anche elaborando norme comuni in materia di formazione; preparare analisi dei rischi, seguire l'evoluzione delle ricerche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne; aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze tali da richiedere un'assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne e infine fornire agli Stati membri il sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte;

Frontex opera in stretto collegamento con altri organismi comunitari e della UE responsabili in materia di sicurezza alle frontiere esterne, come Europol, Cepol, Olaf, e di cooperazione nel settore delle dogane e dei controlli fitosanitari e veterinari, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema; tra i principali effetti dell'azione di Frontex vi è l'aumento della sicurezza alle frontiere, assicurando il coordinamento delle iniziative degli Stati membri intese ad attuare le misure comunitarie per la gestione delle frontiere esterne;

il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, istituisce il Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur);

Eurosur offre un contributo decisivo per salvare la vita di coloro che cercano, affrontando grandi rischi, di raggiungere le coste europee. Tale sistema permette alla UE e i suoi Stati membri di utilizzare strumenti efficaci atti a prevenire reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani o il traffico di droga, e al contempo ad individuare e assistere le piccole imbarcazioni di migranti in pericolo, nel pieno rispetto degli obblighi europei e internazionali, compreso il principio di non respingimento;

elementi cardine di Eurosur sono i "centri nazionali di coordinamento", tramite i quali tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere (ad esempio le guardie di frontiera, la Polizia, la Guardia costiera, la Marina militare) sono tenute a cooperare e a coordinare le rispettive attività. Tali autorità nazionali si scambiano informazioni su episodi che si verificano alle frontiere esterne terrestri e marittime, sulla situazione e sull'ubicazione dei pattugliamenti, nonché relazioni analitiche e di *intelligence*, tramite "quadri situazionali nazionali";

considerato che:

nel 2013 per fronteggiare la crescita esponenziale dei flussi migratori nel canale di Sicilia il Governo ha introdotto alcune disposizioni d'urgenza con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137;

l'operazione militare e umanitaria nel mar Mediterraneo meridionale denominata "Mare nostrum" è iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso nello stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale afflusso di migranti;

l'operazione consiste nel potenziamento del dispositivo di controllo dei flussi migratori già attivo nell'ambito della missione "Constant vigilance", che la Marina militare svolge dal 2004 con una nave che incrocia permanentemente nello stretto di Sicilia e con aeromobili da pattugliamento marittimo;

il dispositivo vede impiegato il personale ed i mezzi navali ed aerei della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Capitaneria di porto, nonché del personale del Ministero della Polizia di Stato imbarcato sulle unità della Marina e di tutti i Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono al controllo dei flussi migratori via mare;

Mare nostrum è stata concepita come finalizzata all'assistenza umanitaria in relazione alla realtà della situazione emergenziale. L'Unione europea non ha invece ipotizzato un suo intervento né nell'ambito degli "*humanitarian and rescue task*" delle ex missioni di Petersberg, ricadenti nella politica comune di sicurezza e difesa, né nel quadro della missione di Frontex;

ciò ha determinato la decisione unilaterale dell'Italia di porre termine alle ricorrenti tragedie del mare nel solco della propria grande tradizione di solidarietà e di civiltà giuridica;

altro aspetto rilevante di Mare nostrum è quello di ordine pubblico, facente capo al Ministero dell'interno, il cui precipuo scopo è prevenire e reprimere il traffico illegale di migranti in applicazione della legislazione nazionale;

l'attività di polizia ha difatti condotto all'arresto di decine di scafisti e al sequestro in alto mare di "navi madri" che operavano al largo delle coste italiane, nel corso di azioni condotte dalla Marina militare sotto il coordinamento delle competenti Direzioni distrettuali antimafia. A fronte dell'assunzione di responsabilità italiana, l'azione internazionale in materia è stata anche in questo caso carente;

il secondo obiettivo della missione della lotta al traffico dei migranti, che ha portato ad oggi all'arresto di più 200 scafisti deve necessariamente garantire la salvaguardia della vita umana in mare, principio giuridico fondamentale e inderogabile, sancito sia a livello internazionale dal protocollo addizionale Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, che dalla normativa nazionale;

il contrasto del crimine transnazionale dovrebbe essere considerato la chiave di volta per europeizzare Mare nostrum, come ipotizzato nel mese di ottobre 2013 dal Governo italiano *pro tempore* in una lettera all'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica comune di sicurezza e difesa, come ribadito di recente dal Ministro della difesa Roberta Pinotti;

tenuto conto del fatto che:

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'operazione Mare nostrum e sui suoi risvolti internazionali, è stato audito il 29 aprile 2014, presso il Senato, il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno, dottor Giovanni Pinto;

nel corso dell'audizione il direttore Pinto ha fornito alcuni dati sulle tendenze dei flussi di migranti nel corso degli ultimi anni, segnalando in particolare che dall'inizio del 2014 sono giunte nel nostro Paese circa 25.000 persone, con un forte aumento rispetto al 2013 ed in linea con i dati del 2011, in cui si era registrato un picco degli arrivi in conseguenza del fenomeno delle "primavere arabe";

come ricordato dallo stesso direttore Pinto l'incremento è essenzialmente dovuto all'impossibilità di cooperare con la Libia, Paese di partenza per circa il 90 per cento dei migranti, a causa del disfacimento della Jam'h'riyya libica;

è bene ricordare inoltre che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito al ricorso n. 27765/09 del 23 febbraio 2012 - Hirsi Jamaa e altri c. Italia, sancisce l'impossibilità di effettuare respingimenti in mare di migranti verso la Libia;

il direttore Pinto ha inoltre espresso la preoccupazione che il numero dei migranti possa ulteriormente aumentare con l'arrivo dell'estate, anche perché, secondo le informazioni raccolte, in nord Africa ci sarebbero tra le 600 e le 800.000 persone potenzialmente intenzionate ad affrontare la traversata del Mediterraneo;

il sistema nazionale dell'accoglienza è ormai al collasso, peggiorando ulteriormente il grave stato di degrado in cui versano i centri di identificazione ed espulsione (CIE);

molti migranti che giungono sulle nostre coste desiderano proseguire la loro rotta migratoria verso altri Paesi dell'Unione europea, dove il sistema di accoglienza dei rifugiati è certamente più efficiente e dove spesso intendono ricongiungersi con i propri congiunti, e per tale ragione tentano la fuga dai centri di accoglienza o più in generale dalle autorità. Tale passaggio li obbliga, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, a chiedere protezione e, pertanto, permanere sul suolo italiano;

il regolamento (UE) n. 604/2013, denominato "Dublino III", nato per contrastare il fenomeno del cosiddetto *asylum shopping* (la presentazione della richiesta di protezione in più Paesi), appare del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori attuali, impedisce di fatto la necessaria solidarietà europea nella gestione delle domande di protezione e incentiva fenomeni di fughe collettive dai centri di prima accoglienza e, pertanto, di «clandestinizzazione» dei migranti,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa utile, anche in considerazione dell'avvio del semestre di presidenza italiana della UE, volta a trasformare l'operazione Mare nostrum in una missione dell'Unione europea, nonché a promuovere un più stretto coordinamento delle attività di pattugliamento del Mediterraneo con le attività di cooperazione operativa con i Paesi di origine e di transito dei flussi;

2) a compiere ogni sforzo, anche sul piano bilaterale, per stipulare accordi di cooperazione con i Paesi terzi da cui provengono, o attraverso i quali transitano, i migranti diretti in Europa;

3) a coordinare Frontex, Eurosur e Mare nostrum, anche al fine di evitare duplicazioni delle funzioni e disfunzioni nelle operazioni e raccolta dati;

4) a valutare l'opportunità di trasferire la sede di Frontex in un'area del Mediterraneo, istituendo al contempo uffici UE nei Paesi di origine, che, sotto l'egida dell'agenzia Onu per i rifugiati (ACNUR), vagliano le richieste di protezione internazionale avanzate da profughi e rifugiati, al fine di ridurre i traffici via mare;

5) ad adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi europee, volte a modificare i criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), al fine di favorire un ampliamento delle possibilità di ricongiungimento con i propri familiari dei richiedenti protezione internazionale, oltre alle ipotesi già previste dal capo III del regolamento stesso;

6) a rendere note le regole di ingaggio delle unità navali partecipanti all'operazione Mare nostrum.

(1-00270)

[DONNO](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [LUCIDI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#) - Il Senato,

premessi che:

nell'ottobre del 2013, in seguito all'ennesimo naufragio al largo delle coste di Lampedusa, il Governo Letta decise di rafforzare il dispositivo nazionale per il pattugliamento del Canale di Sicilia autorizzando l'operazione «Mare nostrum»;

come si legge sul sito *internet* della Marina militare italiana del Ministero della difesa: "l'operazione

militare e umanitaria nel Mar Mediterraneo meridionale denominata Mare Nostrum è iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso nello Stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale afflusso di migranti. L'Operazione consiste nel potenziamento del dispositivo di controllo dei flussi migratori già attivo nell'ambito della missione Constant Vigilance, che la Marina Militare svolge dal 2004 con una nave che incrocia permanentemente nello Stretto di Sicilia e con aeromobili da pattugliamento marittimo.";

l'operazione «Mare nostrum» ha dunque la duplice missione di garantire la salvaguardia della vita in mare, nonché assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul traffico illegale di migranti;

dal punto di vista prettamente tecnico, l'operazione vede coinvolte numerose forze tra le quali: gli elicotteri del 15° stormo dell'Aeronautica militare schierato a Trapani per espletare la funzione di "ricerca e soccorso", gli aerei del 41° stormo dell'Aeronautica militare di Sigonella (Siracusa), i droni Predator, nonché ben 5 unità d'altura che operano talvolta anche congiuntamente con la Marina militare libica al fine di contrastare non solo l'immigrazione clandestina ma anche il traffico d'armi. Nella missione risultano attualmente impiegati 920 militari;

in aggiunta alle forze armate impiegate, partecipa alla missione anche del personale del Dipartimento pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, il quale, imbarcato sulla nave San Giorgio della Marina militare, con le capacità proprie, rafforza i controlli dei migranti direttamente da bordo;

è opportuno ricordare che l'operazione «Mare nostrum» opera congiuntamente alle attività previste da Frontex e da Eurosur. La prima è un'istituzione dell'Unione europea il cui scopo è il coordinamento del pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati dell'Unione europea e l'implementazione di accordi con i Paesi confinanti con l'Unione europea. Eurosur è invece "il nuovo sistema di sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri sotto egida dell'Unione europea che prevede, principalmente, l'impiego di droni";

da notizie di stampa del 9 giugno 2014 si apprende che tutti i candidati, compreso l'attuale reggente, ad assumere la direzione dell'Agenzia Frontex (rimasta senza vertice a seguito delle dimissioni dell'ex direttore Ilkka Laitinen) sarebbero stati bocciati dalla Commissione europea perché inadeguati;

premesso inoltre che:

il Governo Berlusconi ha sottoscritto il 30 agosto del 2008 un trattato d'amicizia con la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista. Il trattato, all'articolo 19 prevede che "in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le (...) parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione Europea";

nella XVII Legislatura, durante l'esame in 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica del disegno di legge di delegazione europea 2013, l'ordine del giorno G/587/4/14 - a firma della senatrice Manuela Serra, nonché di numerosi sottoscrittori del presente atto - accolto come raccomandazione dal Governo, impegnava, tra l'altro, il Governo a: a) "sospendere la pratica del cosiddetto respingimento, in attuazione dei trattati internazionali già oggi vigenti ed alla luce dei recentissimi pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, i quali indicano detta pratica quale compromettente il fine di realizzare una politica di allontanamenti nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; b) voler intraprendere, con urgenza, iniziative anche di carattere normativo volte a modificare talune disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94 - peraltro criticate formalmente dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione - con particolare riferimento all'abrogazione dell'articolo 1 (commi 16 e 17) nella parte in cui ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato in quanto esso punisce non il solo ingresso, ma anche la permanenza nel territorio dello Stato. Tale reato non risulta compatibile con il dettato costituzionale;

il Senato della Repubblica, in data 20 ottobre 2013, ascoltata la relazione informativa del Presidente

del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013 a Bruxelles, ha approvato la risoluzione 6-00033 a prima firma del senatore Zanda la quale ha impegnato il Governo: ".....con riguardo alle migrazioni, a mantenere alta l'attenzione del Consiglio europeo sul tema; a valutare proposte operative che consentano un salto in avanti alla politica europea su tale tema, mirando a realizzare una dimensione di solidarietà e condivisione dell'emergenza; pertanto, a sostenere il rafforzamento di Frontex, tanto dal punto di vista quantitativo dei mezzi, del personale e delle risorse a disposizione, quanto dal punto di vista qualitativo, nel senso dei poteri e del mandato con cui Frontex può operare; a verificare il grado di consenso in vista di una revisione del regolamento di "Dublino 2", dei criteri di accogliimento e distribuzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo; a promuovere l'ulteriore coordinamento e scambio di informazioni satellitari e di intelligence avviato con il progetto Eurosur che partirà il mese di dicembre 2013; ad agire in sede di Consiglio europeo affinché sia dato mandato alla Commissione europea e al Consiglio di individuare le azioni necessarie ai fini di cui sopra, chiedendo loro di riferire alla riunione del Consiglio europeo di dicembre 2013; a porre la questione del Mediterraneo fra le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea dal 1° luglio 2014.";

nella medesima seduta l'assemblea del Senato ha purtroppo respinto la risoluzione 6-00035 - a firma della senatrice Paola Taverna, nonché dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo - la quale avrebbe già allora impegnato il Governo a "migliorare il coordinamento fra gli Stati membri nel controllo delle frontiere marittime potenziando il ruolo dell'Agenzia Frontex, verificandone il ruolo e l'efficacia, e proporre una rimodulazione dei principi stabiliti dal regolamento (UE) n. 2013/604, conosciuto anche come regolamento di Dublino III che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 sostituendo il vigente regolamento (CE) n. 2003/343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, poiché l'emergenza umanitaria riguarda tutta l'Europa e non solo i Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, maggiormente soggetti ai flussi migratori";

il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", la quale, su proposta dei senatori del gruppo MoVimento 5 Stelle prevede, all'articolo 2, comma 3, lettera b), che il Governo utilizzi la delega per "abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

considerato che:

il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre del 2009 ha approvato il Programma di Stoccolma, per il periodo 2010-2014, il quale indicava la tabella di marcia per tutti gli aspetti riguardanti le questioni libertà, sicurezza e giustizia, con capitoli specifici dedicati all'immigrazione ed al diritto d'asilo;

riguardo alle innumerevoli dinamiche inerenti al fenomeno dell'immigrazione, il Programma di Stoccolma ha affermato il principio che il necessario rafforzamento dei controlli alle frontiere non dovrà in alcun modo ostacolare l'accesso "ai sistemi di protezione delle persone che ne hanno diritto", con particolare riguardo ai bisogni dei minori non accompagnati e ad altri gruppi di persone in situazione di vulnerabilità;

il Trattato di Lisbona, peraltro, pur confermando l'impegno dell'Unione europea ad elaborare una politica comune per l'immigrazione, non ha assegnato all'Unione competenze normative sull'ingresso di migranti per motivi di lavoro, lasciando questa materia cruciale integralmente alla competenza dei singoli Stati membri;

si ricorda, peraltro, che l'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, e ribadito dalla Carta di Nizza nel 2000, vieta i respingimenti collettivi di stranieri;

il 29 giugno 2013 sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea gli atti legislativi

manca per completare la «revisione» di tutte le principali norme del Sistema europeo Comune di asilo; in particolare, l'adozione del Regolamento (UE) 604/2013, cosiddetto Dublino III, entrato in vigore il 19 luglio 2013, in sostituzione del Regolamento 343/2003, cosiddetto Dublino II, ma la cui applicazione è stata prevista solo a partire dal 1° gennaio 2014;

tale regolamento contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide. I problemi e la drammaticità degli arrivi dei migranti nel Mediterraneo non trovano soluzione;

il Regolamento "Dublino III" è senza dubbio la parte del Sistema europeo comune di asilo più discussa e criticata, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo;

infatti, il principio generale su cui si basa è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade *in primis* sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni; insomma, sono stati apportati pochi aggiustamenti;

tuttavia, nonostante l'Unione europea si sia dotata di un proprio sistema di asilo (basato sulla nozione di protezione internazionale, articolata nelle 3 forme dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea, volte a consentire a chiunque di vedersi riconosciuto lo *status* appropriato alla propria situazione), faticosamente completato dopo 12 anni di lavori nel giugno 2013 il cammino verso il raggiungimento di un Sistema comune europeo di asilo giusto ed efficace appare ancora lungo;

la realizzazione di tale Sistema costituisce, in ogni caso, l'esito ultimo di un processo di progressivo avvicinamento delle legislazioni nazionali in materia, le cui tappe sono state delineate nei programmi pluriennali per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia;

nella bozza di rapporto presentata al Consiglio d'Europa sui "Flussi migratori in Italia" (AS/MIG 2014 REV 15), preparato dall'onorevole Chope, che è di particolare interesse per l'Italia e presentato per l'approvazione nel corso della riunione della Commissione Migrazioni il 3 giugno 2014, è previsto al punto 9.4 un responso positivo al suggerimento del Ministro dell'interno italiano di istituire dei campi di accoglienza sulle coste Nord Africane al fine di accogliere le richieste di asilo e protezione internazionale e di intercettare i migranti prima della loro partenza;

il Presidente del consiglio dei ministri, in una recente intervista del 20 maggio 2014 ha chiaramente espresso la volontà di coinvolgere l'ONU nel problema internazionale della crisi libica al fine di istituire campi profughi direttamente sulle coste africane;

il Consiglio dei diritti umani nella sua relazione quadriennale (U.R.P. esame periodico universale) sul recepimento delle raccomandazioni in tema di diritti umani, dopo aver lodato l'operazione «Mare nostrum», rimprovera apertamente l'Unione europea per non supportare in maniera adeguata la nostra attività di S.A.R. (*search and rescue*);

considerato inoltre che:

a livello del nostro ordinamento giuridico nazionale, occorre ricordare che la citata legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto nell'ordinamento - attraverso un'integrazione al Testo unico sull'immigrazione (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;

l'articolo 10 del medesimo Testo unico sull'immigrazione prevede che il respingimento non può applicarsi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

in particolare l'articolo 19 della stessa norma stabilisce che in nessun caso può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero

possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; numerosi sono stati i casi nei quali migranti, senza precisazioni circa la presenza di minori, sono stati accompagnati coattamente dalla Capitaneria di porto - Guardia Costiera e dalla Guardia di finanza in Libia ed in Tunisia, senza che sia stato compiuto alcun accertamento volto ad appurare se tra gli stranieri "respinti" ci fossero richiedenti asilo: un accertamento non derogabile anche in considerazione degli eventi tragici degli ultimi mesi;

per uno degli accadimenti innanzi citati (caso Hirsi Jama) il nostro Paese è stato condannato il 23 febbraio del 2012, dalla Corte europea dei diritti umani;

l'art. 10 della Costituzione repubblicana sancisce solennemente che " Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge";

la Corte di Giustizia europea ha sancito che il reato di clandestinità "può compromettere la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali", rilevando fra l'altro che "la direttiva rimpatri (2008/115/CE) non era stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano" entro il termine ultimo previsto;

la Costituzione vincola solennemente il nostro ordinamento alla solidarietà internazionale. Tale impegno non può che realizzarsi attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che derivanti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale;

ritenuto che:

alla luce della situazione attuale, solo parzialmente descritta nelle premesse e nei *considerata* del presente documento, tutti gli atti sin qui posti in essere, sia a livello dell'ordinamento giuridico nazionale che di quello dell'Unione europea, nonché di quello internazionale, compresa l'operazione « *Mare nostrum*», siano oggettivamente valutabili come poco utili e totalmente inefficaci per la risoluzione dei problemi connessi al fenomeno migratorio, disattendendo peraltro gli impegni già contenuti negli atti di indirizzo citati innanzi,

impegna il Governo a:

1) chiedere, anche in forza dell'imminente presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, una più decisa cooperazione dell'insieme degli Stati membri per affrontare l'emergenza umanitaria nel Mediterraneo attraverso finanziamenti adeguati alle operazioni di soccorso e di accoglienza stessa dei profughi e dei rifugiati nonché al contrasto del traffico di esseri umani;

2) sostenere fattivamente le essenziali azioni svolte sia dall'Agenzia Frontex che dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché dagli altri organismi preposti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione anche proponendo l'unificazione, in un unico organismo europeo, delle funzioni degli organismi citati, nonché spostandone la sede operativa a Lampedusa, al fine di realizzare un coordinamento delle operazioni di salvataggio ed assistenza ai migranti, nonché la tutela delle frontiere dell'Unione europea, suddividendo in modo solidale, tra i membri dell'Unione europea, il carico umano ed economico di tale drammatica emergenza;

3) sollecitare l'Unione europea ad una più efficace azione nei confronti dei Paesi di origine e di transito, impegnando e incentivando i rispettivi governi a porre in essere una seria politica di gestione dei flussi, soprattutto nella lotta alle organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani;

4) sospendere immediatamente la pratica del cosiddetto "respingimento", in attuazione dei trattati internazionali già oggi vigenti ed alla luce dei recentissimi pronunciamenti della Corte di Giustizia europea, i quali indicano detta pratica quale compromettente il fine di realizzare una politica di allontanamenti nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

5) favorire le attività per il ricongiungimento dei minori con i loro genitori allorquando giunti sul territorio italiano;

sul piano comunitario ed internazionale a:

6) chiedere all'Unione europea l'attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio nonché sollecitare la Commissione europea ad attivare il Consiglio (ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea (TFUE)) al fine di adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi;

7) farsi promotore, anche in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, presso le competenti istituzioni dell'Unione europea e presso le Nazioni Unite, dell'avvio di azioni di cooperazione e sviluppo e missioni umanitarie atte a istituire centri per i richiedenti asilo e rifugiati direttamente sulle coste dei Paesi del Nord Africa;

8) snellire le procedure di accoglienza e verifica delle situazioni giuridiche di tutti i migranti affinché questi ultimi possano lasciare celermente il territorio italiano, ricongiungendosi con i loro parenti, solitamente già residenti nei Paesi del Nord Europa.

(1-00271)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il segretario nazionale del Sindacato autonomo di Polizia (SAP), Gianni Tonelli, intervenendo al "TGCOM 24" ha affermato che «le immagini degli applausi ai poliziotti condannati per il caso Aldrovandi, relative all'ultimo congresso nazionale del sindacato di polizia SAP sono un "tarocco"»;

secondo la gravissima denuncia del segretario nazionale le immagini ripetutamente messe in onda, sul web e sulla televisione, anche pubblica, spacciate come relative al caso Aldrovandi, erano in realtà immagini relative alla parte pubblica dell'assemblea del sindacato, quando, alla presenza del capo della Polizia, venne tributato un lungo applauso al poliziotto Gianni Spagnulo per il comportamento tenuto durante una manifestazione di piazza;

la messa in onda di quel video spacciato per applausi scroscianti ai poliziotti coinvolti nel caso Aldrovandi ha veicolato un messaggio menzognero ed infamante nei riguardi della Polizia di Stato che ha coinvolto persino le più alte istituzioni della Repubblica;

il contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico impegna la Rai a fornire un servizio di informazione pubblica di qualità e corretta dal punto di vista contenutistico,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni del segretario del SAP e se corrisponda al vero;

di chi sia la responsabilità di aver diffuso quelle immagini riferendole in maniera falsa e tendenziosa al caso Aldrovandi.

(2-00163)

[GIOVANARDI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

risulta all'interpellante che da più parti si solleva il caso di presunte violenze da parte di appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti su segnalazione dei cittadini per bloccare persone in evidente stato di alterazione psichica;

nell'ultimo caso, si sarebbe fatto riferimento ad una foto che riprende due poliziotti del commissariato di Monza, mentre immobilizzano un cittadino marocchino di 29 anni, tratto in arresto nella serata del 28 maggio 2014 per il reato di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale;

la stessa foto era già stata acquisita dalla Questura di Milano e trasmessa con dettagliata informativa alla Procura di Monza;

nella nota si legge che gli agenti della squadra volante del commissariato di Monza erano dovuti intervenire a seguito di una violenta lite, nel corso della quale lo straniero poi arrestato aveva causato lesioni al volto ad un altro immigrato; nelle fasi concitate dell'arresto anche due agenti hanno riportato lesioni e per il perdurare dello stato di grave alterazione è stato anche richiesto l'intervento del personale sanitario del 118, a sua volta aggredito, e pertanto si è reso necessario far sopraggiungere il medico di guardia per somministrare un calmante al fermato;

i pubblici ministeri, coordinati dal procuratore di Monza Corrado Carnevali, dopo aver svolto le indagini, non hanno ravvisato alcuna violenza da parte dei poliziotti,

si chiede di conoscere quali modalità operative precise i Ministri in indirizzo intendano dare alle forze

dell'ordine per fermare correttamente chi rapina e scappa, chi scippa e scappa, chi cerca di autolesionarsi e deve essere fermato, chi si scaglia contro gli agenti perché rappresentano l'unico ostacolo alla fuga e deve essere fermato o fa resistenza all'arresto perché ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

(2-00164)

Interrogazioni

[STEFANO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 recante "Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 2013) vieta la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Il decreto è stato emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

specificatamente, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce l'adozione di misure d'urgenza, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;

l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che, in situazioni di emergenza, uno Stato Membro possa chiedere alla Commissione europea di adottare misure cautelari, tra cui quella di sospendere l'autorizzazione, volte a sospendere l'immissione o l'importazione di un determinato prodotto OGM "in tutto il territorio dell'Unione europea" o a limitarne le condizioni;

l'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce però che, nelle more delle decisioni da parte della Commissione europea, lo Stato membro può provvisoriamente adottare le misure cautelari (tra cui la sospensione) limitatamente al territorio del proprio Stato sin tanto che la Commissione europea non decida; ed è quello che ha portato il Governo italiano ad adottare il decreto interministeriale del 12 luglio 2013;

in data 9 ottobre 2013 il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Andrea Orlando ha inviato una nota alla presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Debora Serracchiani, al fine di conoscere le iniziative messe in atto dalla Regione per assicurare la piena attuazione del divieto di coltivazione del mais MON 810 imposto dal decreto interministeriale, stante l'eventualità di dover dar seguito all'applicazione alle sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e alla bonifica, al ripristino ambientale e al risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora sia accertato un effettivo danno ambientale conseguente alla coltivazione del mais MON 810;

in data 11 novembre 2013 il Ministro dell'ambiente con un'ulteriore nota, nel prendere atto che la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato la legge regionale n. 5 del 2011, recante "Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura", chiedeva informazioni sull'esatta localizzazione delle coltivazioni di MON 810, prodromiche alla previsione di azioni di monitoraggio degli eventuali effetti OGM sull'ambiente o sulla salute pubblica, per valutare, se del caso, l'applicabilità delle sanzioni citate. Sempre nella stessa nota, il Ministro aveva altresì ribadito che la normativa nazionale in materia di OGM è garantita da un apparato sanzionatorio previsto, con riferimento a fattispecie diverse nei presupposti, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 e dal decreto legislativo n. 70 del 2005. Le richiamate disposizioni prevedono specifiche sanzioni di carattere penale relativamente alla fattispecie di immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, la cui applicabilità a casi concreti rientra nelle prerogative della magistratura;

recentemente, è intervenuta la legge regionale n. 5 del 28 marzo 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", della Regione Friuli-Venezia Giulia, che nel ribadire il divieto di coltivazione per 12 mesi

degli OGM, ha previsto specifiche sanzioni amministrative in caso di inosservanza (una sanzione massima di 50.000 euro per i trasgressori) e autorizza il Corpo forestale regionale ad ordinare la rimozione delle condizioni che determinano l'inosservanza. La normativa regionale prevede all'articolo 1, comma 3, anche la segnalazione delle violazioni del divieto di coltivazione previsto dal decreto interministeriale del 12 luglio 2013 alle competenti autorità;

in data 23 aprile 2014 con sentenza n. 4410, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore dell'impianto giuridico del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, il quale vieta la coltivazione di OGM sul territorio nazionale;

la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ufficialmente informato il Ministro delle politiche agricole che in data 7 maggio 2014 è pervenuta all'amministrazione regionale la notifica, trasmessa con raccomandata il 2 maggio 2014, di avvenuta semina di mais OGM DKC 666YG effettuata in data 17 aprile nel Comune di Vivaro (Pordenone),

si chiede di sapere quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo, nelle rispettive competenze, intendano adottare al fine di ripristinare il principio di legalità che è stato violato nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito della semina di mais OGM DKC 666YG effettuata in data 17 aprile a Vivaro (Pordenone).

(3-01018)

STEFANO - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri* - Premesso che:

il 18 e 19 maggio 2014 la Repubblica Ceca, attraverso 2 notifiche inviate al "Sistema di allerta rapido europeo" (RASFF), ha reso noto che nei pomodorini di varietà "ciliegino" provenienti dal Marocco, e importati dalla Francia, è stato trovato il batterio della *Escherichia coli*;

prima dell'allerta lanciata dalla Repubblica Ceca anche la Francia aveva reso nota una tossinfezione alimentare legata ai pomodori marocchini. Il comunicato diffuso dall'Agenzia regionale della sanità ha informato l'opinione pubblica francese dei 26 casi di intossicazione manifestatisi con una grave sintomatologia, ("sintomi digestivi") ascrivibile al consumo di pomodori ciliegino nel periodo che va dal gennaio ad aprile 2014. A seguito di ciò il 30 aprile 2014 la Francia ha disposto il ritiro dal mercato;

il batterio della *Escherichia coli* viene trasmesso attraverso le feci dei ruminanti; è letale per anziani, bambini e per persone debilitate;

a tutt'oggi il Ministero della salute non ha ancora informato l'opinione pubblica italiana circa la commercializzazione anche in Italia dei pomodorini contaminati provenienti dal Marocco;

oltre che in Italia, Repubblica Ceca e Francia, i pomodorini del Marocco sono stati commercializzati in Germania, Slovacchia, Romania e Regno Unito;

il 1° ottobre 2012 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio tra il Regno del Marocco e l'Unione europea in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 241 del 7 settembre 2012),

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Ministro della salute intenda promuovere per informare l'opinione pubblica riguardo ai fatti sopra descritti e quali interventi immediati di prevenzione sanitaria si ritengano necessari per evitare il rischio di tossinfezione così come è accaduto in Francia;

se il Governo, alla luce della vicenda narrata, non valuti opportuno, in sede europea, avviare una revisione dell'accordo di libero scambio con il Regno del Marocco al fine di garantire che gli *standard* qualitativi previsti dalla normativa europea abbiano un vero principio di reciprocità sia in ambito commerciale sia in merito alla qualità dei prodotti agroalimentari.

(3-01019)

D'ALI' - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri* - Premesso che:

nei giorni scorsi il servizio televisivo pubblico ha trasmesso, con stupore di molti, una pubblicità

relativa alle trasmissioni delle partite di calcio della nazionale italiana in occasione dei prossimi campionati mondiali in Brasile di giugno 2014 incentrata sulla famosa statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, emblema della cristianità in quella nazione;

considerato che:

tale ambientazione, oltre che di dubbia opportunità, e di ancor più dubbio rispetto e buon gusto, sembra abbia sollevato le legittime rimostranze dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro, sfociate in un'azione legale di risarcimento economico oltre che morale;

si ritiene che tale episodio, suscitato dall'iniziativa del servizio radiotelevisivo pubblico, a giudizio dell'interrogante improvvida, possa coinvolgere direttamente l'immagine della nazione italiana ed i suoi rapporti con la comunità italiana, presente in modo cospicuo in Brasile e, data la diffusione mondiale di quella pubblicità, con tutta la comunità cristiana universale;

il contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico vincola l'azienda a effettuare trasmissioni di qualità e rispettose dell'identità nazionale, dei valori e degli ideali diffusi e della sensibilità dei cittadini (art. 2, punto 3);

a giudizio dell'interrogante sarebbero opportune le dimissioni dei vertici della Rai che hanno promosso l'iniziativa senza valutarne attentamente i possibili risvolti negativi dal punto di vista morale, culturale e politico,

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere a tutela della buona immagine dell'Italia in Brasile e nel mondo;

se risulti vera l'iniziativa risarcitoria promossa dall'arcidiocesi di Rio de Janeiro e quali iniziative intendano adottare in ordine alla responsabilità contabile, nel caso di eventuale soccombenza dell'emittente radiotelevisiva pubblica.

(3-01020)

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [TAVERNA](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

sono in corso in valle di Susa (Torino) i lavori di scavo di un *tunnel* geognostico preparatorio e funzionale alla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione (NLTL), comprensiva di un *tunnel* di collegamento tra Italia e Francia della lunghezza di 57 chilometri;

la linea dovrebbe affiancare l'attuale linea convenzionale perfettamente utilizzabile anche dai vagoni ferroviari con i profili più ampi attualmente circolanti in Europa;

il presupposto legislativo sottostante alla creazione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione è rappresentato dalla legge 27 settembre 2002, n. 228, con la quale l'Italia ha ratificato l'accordo intergovernativo intervenuto con la Francia in data 29 gennaio 2001 costituente, tuttora, l'atto normativo fondamentale relativo alla linea ferroviaria in questione;

a seguito del precedente Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi tra il Governo italiano e quello francese venne costituita una Commissione intergovernativa italo francese (CIG) con il compito di indirizzare e seguire, per conto dei due Governi, i lavori di Alpetunnel la società incaricata del progetto del maxitraforo ferroviario sotto il Moncenisio consistenti, essenzialmente, in studi circa la fattibilità e sostenibilità ambientale e finanziaria della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione che avrebbe consentito il transito di decine di milioni di tonnellate di traffico merci;

la predetta Commissione intergovernativa si avvale di 3 gruppi di lavoro (il Gruppo *tunnel*, preposto ai problemi geologici e ingegneristici, il Gruppo economia e il Gruppo Ambiente e territorio) e, il 15 gennaio 2001, consegnò ai Governi il proprio rapporto conclusivo. In detto rapporto, recependo le osservazioni del Gruppo Economia e di quello Ambiente e territorio (coordinato dalla professoressa Maria Rosa Vittadini, professore presso l'Università di Venezia e, dal 1998 al 2002, direttore generale del Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente) si esprimevano forti "preoccupazioni circa l'inutilità" della nuova linea considerata "la debolezza della domanda passeggeri e merci" e il conseguente "pericolo che l'ingentissimo investimento si traducesse in un ingentissimo

spreco di denaro" pubblico;

il rapporto dei predetti Gruppi di lavoro è la base della "prudenza" dell'Accordo intergovernativo Italia-Francia di Torino del 29 gennaio 2001 in cui la realizzazione della nuova linea viene espressamente subordinata alla saturazione della linea storica. Tale condizione, pur espressa (non a caso, a giudicare dai successivi sviluppi) con una formulazione imprecisa e ambigua, è il vero dato caratterizzante l'accordo del 2001, così come espresso nell'articolo 1 che recita: "I Governi italiano e francese si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a costruire o a far costruire le opere della parte comune italo-francese necessarie alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione la cui entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti.";

il citato testo differisce l'entrata in funzione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione ad un evento futuro: l'intervenuta saturazione della linea storica;

il raffronto con altri testi contenuti negli atti delle attività preparatorie e con gli *iter* normativi sottostanti alla realizzazione della stessa confermano il presupposto caratterizzante l'impianto decisorio dell'opera: la necessaria indagine prognostica della saturazione della linea esistente;

in particolare alcuni di questi testi, anche normativi, sono: il dibattito parlamentare che precedette la ratifica dell'Accordo del 2001 da parte del Parlamento francese, (Assemblea nazionale seduta del 13 febbraio 2002, pag. 1366, discussione progetto di legge ratifica) ove si è dato atto che "la saturazione della linea esistente è preconditione indispensabile"; il testo degli articoli 4 e 5 dello stesso Accordo del 2001 (art.4 "Il titolo secondo del presente Accordo definisce la prima fase della realizzazione della parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Il presente Accordo sarà integrato da protocolli addizionali per definire le modalità di realizzazione delle fasi seguenti". Art.5 "L'oggetto del presente titolo è la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti nella prima fase, che inizia nel 2001, gli studi, le ricognizioni e i lavori preliminari della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Essa si concluderà allorché la CIG avrà proposto ai due Governi un progetto di protocollo addizionale al presente Accordo per la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese del collegamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4. I suddetti lavori comportano, in particolare, l'esatta definizione del tracciato e delle procedure di valutazione ambientale applicabili nei due Stati, lo scavo delle discenderie e delle gallerie di prospezione, i lavori annessi e l'insieme degli studi necessari alla definizione del progetto della parte comune italo-francese del progetto."); l'Accordo intergovernativo tra Italia e Francia concluso a Roma il 30 gennaio 2012 prevede, all'articolo 1, comma 3, che "Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto"; quanto descritto, almeno sotto il profilo normativo, riguarda la fase preparatoria, intendendosi per essa una fase in cui deve essere definito l'eventuale progetto definitivo ma, prima ancora, deve essere verificata l'esistenza della preconditione per la sua realizzazione, consistente nella saturazione della linea storica;

considerato che:

è pacifica la massiccia riduzione dei traffici (sia di passeggeri che di merci) sulla linea ferroviaria Torino-Lione e, più in generale, sulla direttrice Est-Ovest e ciò indipendentemente dall'attuale crisi economica;

vi è l'impossibilità di un giudizio prognostico sulla futura saturazione della linea storica (oggi utilizzata in appena un quarto delle sue potenzialità);

l'attuale linea, già a doppio binario, è stata recentemente ammodernata e migliorata, da ultimo nel 2011, come annunciato da nota della Rete ferroviaria italiana del 29 maggio 2012 a firma Giovanni Costa con la quale si annunciava la utilizzabilità della linea anche da parte dei rotabili a maggior profilo come i "Modalhor";

sulla attuale linea ferroviaria transitano attualmente 3,4 milioni di tonnellate di merci all'anno, come indicato dal rapporto AlpInfo 2012 dell' Ufficio federale dei trasporti elvetico (UFT);

nel Quaderno n. 1 dell'Osservatorio governativo Torino Lione ("Linea Storica - Tratta di valico") pubblicato nel 2007, la capacità della linea storica è indicata in 32,1 milioni di tonnellate di merci all'anno teorici e di 26,7 milioni di tonnellate di merci reali (calcolando le manutenzioni, guasti, calamità, eccetera);

la capacità della linea storica è pari ad oltre 9 volte l'attuale traffico merci ferroviario e a 3 volte il massimo storico registrato;

nel febbraio 2012 la Corte dei conti francese ha evidenziato lo scarso successo della Autostrada ferroviaria alpina (AFA Aiton-Orbassano lungo il tracciato della Torino-Lione) indicando, in particolare, che dopo 10 anni di sperimentazione: "Non è stato raggiunto neanche lontanamente nessuno degli obiettivi esposti all'inizio della sperimentazione, poi prorogata, degli anni 2003-2006. "La trasformazione a tempo indeterminato del progetto di autostrada ferroviaria si fonda sulla prospettiva di un aumento dei traffici che non è scontato e su criteri di redditività da definire." "Non è stata condotta nessuna valutazione economica e socio-ambientale per evidenziare la convenienza del servizio rispetto agli investimenti pubblici richiesti";

per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del progetto Autostrada ferroviaria alpina (AFA) si sono resi, quindi, indispensabili continue sovvenzioni pubbliche;

l'Unione europea ha indicato di non aver interesse alcuno alla linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione (NLTL), non essendo il progetto prioritario 6 (asse 6 del quale è segmento la linea Torino Lione) previsto quale linea ad alta velocità, come già riconosciuto dal sottosegretario al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Rocco Girlanda;

il coordinatore europeo ai Trasporti, Laurens Jan Brinkhorst, ha dedicato, nella propria Relazione annuale di ottobre 2013 sul Progetto prioritario 6 (del quale la linea Torino Lione è segmento), queste parole: "La terza riunione è stata dedicata in particolare alla linea storica e al ruolo che può svolgere quale asse ferroviario principale tra la Francia e l'Italia. I partecipanti hanno riconosciuto la necessità di riattivare la linea esistente e renderla il principale asse ferroviario per il trasporto di merci tra la Francia e l'Italia, convenendo sull'infattibilità politica di proporre la costruzione di una nuova linea senza fare tutto il possibile affinché quella esistente torni a essere la principale arteria di trasporto in seguito ai lavori di ampliamento nel traforo ferroviario del Fréjus/Moncenisio";

la riunione suddetta si è svolta in data 22 gennaio 2013 senza che gli enti locali abbiano potuto parteciparvi, nonostante la espressa previsione della loro presenza;

si assiste a ripetuti e diffusissimi scandali sulla gestione della finanza pubblica, da ultimo quello riferito all'opera "Mose" a Venezia che ha seguito quelli riferiti al Ministro *pro tempore* dell'ambiente Clini, all'Expo 2015, al TAV (Treno alta velocità) Firenze, al porto di Molfetta, all'Ilva di Taranto;

gli scandali, con una frequenza ravvicinata, coinvolgono amministratori pubblici appartenenti all'intero arco parlamentare e loro sodali, le cui criminali gesta trovano terreno fertile nelle grandi opere;

queste grandi opere sono ritenute, dai tecnici competenti, utili al solo scopo di saccheggiare la cosa pubblica;

nonostante quanto sopra espresso, la nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione continua ad essere propagandata quale opera strategica anche attraverso omissioni da parte dello stesso Ministro delle infrastrutture che mai ha comunicato l'essersi svolta una riunione nel gennaio 2013 al cui esito si è convenuta la "(...) infattibilità politica di proporre la costruzione di una nuova linea senza fare tutto il possibile affinché quella esistente torni a essere la principale arteria di trasporto ", come indicato dallo stesso Coordinatore ai trasporti Brinkhost nell'ottobre 2013;

la gravità delle omissioni, a parere degli interroganti, è tanto più evidente quando si consideri che allo stesso Brinkhost è stato omesso di comunicare l'avvenuto ammodernamento dell'attuale linea storica, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle omissioni sollevate in premessa ed in particolare di quanto dichiarato da Brinkhost nella sua relazione annuale del 2013 sulla infattibilità politica della costruzione

di una nuova linea ad alta velocità tra Torino e Lione in presenza di una linea storica che viene definita "principale asse ferroviario per il trasporto di merci tra la Francia e l'Italia";
se abbia notizia che la riduzione dei finanziamenti della UE di marzo 2013 è conseguenza dell'accertamento, da parte della Commissione europea, di ritardi tecnici ed amministrativi nel corso dell'anno 2010, come riferito da Siim Kallas, nell'aprile del 2014;
quali iniziative intenda assumere relativamente alle gravissime omissioni riportate;
se non intenda adoperarsi affinché si giunga alla sospensione di ogni attività propedeutica alla realizzazione della nuova linea ad alta velocità tra Torino e Lione.

(3-01022)

[GIROTTU](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, "il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile";

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, il Ministro delle attività produttive provvede alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso;

con nota datata 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorità n. 31194 del successivo 9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttive, titolare del potere di definizione di modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, e dell'articolo 35, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, afferma che le esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva utilità per lo stesso sistema del servizio di interrompibilità che ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;

con la stessa nota, si è contemplata espressamente la possibilità che i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per contratti con clausola di interrompibilità istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a dette assegnazioni, facendo venire meno il presupposto sul quale è stata basata la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea, consistente nell'accesso prioritario alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione di detto presupposto, il servizio di interrompibilità sia inquadrato dall'Autorità nell'ambito "dell'organizzazione dell'attività di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacità produttiva (...) ai sensi della legge 27 ottobre 2003, n. 290";

all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;

con la deliberazione 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 99/09, definendo la quantità massima di potenza interrompibile assegnabile da Terna pari a 3900MW. Al fine di proseguire con il servizio di interrompibilità, l'Autorità ha promosso il documento per la consultazione 642/2013/R/EEL per raccogliere i pareri e le osservazioni in merito alla definizione dei principali elementi che dovrebbero caratterizzare l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità

a partire dal 1° luglio 2014, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti. Con deliberazione 634/2013/R/eel, l'Autorità ha coerentemente disposto la proroga al 30 giugno 2014 dei contratti plurimensili vigenti al 31 dicembre 2013, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente entro il 10 gennaio 2014;

all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è stato istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza del sistema elettrico idoneo a garantire con la massima disponibilità, affidabilità e continuità la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori, attribuendo all'Autorità il potere di definirne le condizioni. Per il triennio 2010-2012, l'Autorità ha disciplinato il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza con la deliberazione 9 febbraio 2010 ARG/elt 15/10 come successivamente modificata e integrata, prevedendo che Terna organizzi, prima dell'inizio del triennio, procedure concorsuali (aste) per l'approvvigionamento triennale di risorse per la riduzione dei prelievi per la sicurezza nelle isole per quantità pari a 500 megawatt in Sicilia ed a 500 megawatt in Sardegna;

con l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stata prorogata al 31 dicembre 2015 la scadenza del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza nelle Isole e ha conferito all'Autorità il potere di aggiornarne le condizioni per il triennio 2013-2015, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2010;

il meccanismo viene finanziato dai clienti del settore elettrico mediante il pagamento di un corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (INT) fissato dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) a 0,2102 centesimi di euro per chilowattora per l'anno 2014;

all'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si prevede che i clienti finali che forniscono il servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 megawatt e per la quota parte di energia sottesa alla potenza interrompibile stessa sono esentati dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006;

il Rapporto sulla qualità del servizio di trasmissione pubblicato il 27 maggio 2014 da Terna, indica in 564 gli impianti coinvolti dal servizio di interrompibilità, per una potenza complessiva contrattualizzata pari a 4.057 megawatt per l'anno 2013;

considerato che:

ai sensi dell'art 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e gli oneri nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo;

ai sensi del suddetto articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, i suddetti oneri sono finanziati tramite componenti tariffarie applicate come maggiorazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;

l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;

il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha individuato gli oneri generali afferenti il sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999;

l'elenco degli oneri generali afferenti al sistema elettrico è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 83/03 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281";

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;

l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha disposto che "I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico";

il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quali siano stati per l'anno 2013 i costi sostenuti rispettivamente per il servizio d'interrompibilità istantanea e per il servizio d'interrompibilità con preavviso;

se risulti quanti siano stati gli impianti effettivamente interrotti, quante siano state le interruzioni effettuate per ciascun impianto e quale sia stata la durata di ciascuna interruzione;

se risulti quale sia stato per l'anno 2013 il numero delle imprese che, avendo messo a disposizione più di 40 megawatt di interrompibilità, ha beneficiato dell'esenzione dal pagamento di alcuni corrispettivi ad opera delle imprese interrompibili ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009, e quale sia stato il gettito complessivo dovuto per l'esonero dell'esenzione dei corrispettivi di dispacciamento;

se risulti quanti siano stati per l'anno 2013 i consumi complessivi che beneficino dell'esenzione del servizio di dispacciamento;

se risulti quale sia la distribuzione del gettito degli oneri generali del sistema elettrico differenziati per tensione di alimentazione sia in valori assoluti che in relazione ai volumi consumati dalle basse tensioni non domestiche, medie tensioni, alte ed altissime tensioni, per ciascun anno 2012 e 2013.

(3-01024)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

a seguito della conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, in Campania è stata eseguita, relativamente alla zona denominata "terra dei fuochi", la ricognizione dei dati in possesso dei vari enti scientifici, della Procura e delle forze dell'ordine al fine di individuare i siti agricoli interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio dei 57 comuni prioritari delle province di Napoli e Caserta;

sulla base dei dati raccolti si è dato avvio alla mappatura unicamente di tali terreni agricoli classificandoli in 5 fasce in base alla gravità del contesto ambientale relativo all'inquinamento o alla contaminazione delle matrici naturali (suolo e acque) disponendo, per quelli dove effettivamente si riscontrava una situazione preoccupante, il blocco della vendita di prodotti ed il compimento di ulteriori indagini da effettuarsi entro 90 giorni, al fine di stabilire la destinazione dei terreni al *no food* ovvero a specifiche colture;

mentre si riteneva dunque quasi concluso il procedimento di analisi diretta, essendo trascorsi quasi interamente i 90 giorni a disposizione degli enti per la classificazione (il termine sarebbe scaduto il 7 giugno 2014), tra la fine del mese di maggio 2014 e l'inizio del mese di giugno 2014 è stata diffusa dalla stampa la notizia dell'interruzione dei campionamenti in quanto si renderebbe necessario procedere ad analisi più particolareggiate, quali la magnetometria e spettrometria con droni, per identificare eventuali siti radioattivi o fusti tossici;

risulta agli interroganti che tali analisi e lo stesso telerilevamento aereo dovevano essere condotte prima di avviare i prelievi di suolo o precedentemente l'inibizione delle coltivazioni, proprio per verificare dove fosse più opportuno approfondire le analisi e dove risultassero depositi anomali; le ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa dai Ministri Martina e Galletti lasciano presumere che esista la possibilità di inquinamento radioattivo;

considerato che:

il Governo e i Ministri competenti intervenuti sull'argomento hanno sempre rimarcato la trasparenza, il coinvolgimento delle popolazioni e l'incisività dell'operazione. Appare alquanto strano che ad oggi su tale questione non vi sia alcuna comunicazione sui siti *internet* che possa chiarire quanto accaduto, le motivazioni e le attività intraprese per il prosieguo delle operazioni;

il blocco della vendita dei prodotti agricoli imposto fino al completamento delle ulteriori analisi nei 51 siti dove all'esito della prima mappatura, pubblicata dal Comitato interministeriale nel marzo 2014, sono emersi fenomeni oltre soglia di rischio di inquinamento e/o contaminazione, richiede che le attività vengano condotte senza alcuna sosta secondo una programmazione certa a garanzia di tutte le parti coinvolte, dai produttori ai consumatori;

secondo il quotidiano "Il Mattino" (4 giugno 2014) tali analisi sarebbero state affidate a ditte private senza che sia stata diffusa alcuna informazione ufficiale;

lo stesso quotidiano evidenzia che con una lettera inviata il 28 maggio l'Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha invitato le autorità preposte a "voler impartire disposizione affinché venga data immediata esecuzione alla sospensione delle attività sui siti di terza e quinta categoria. Sarà cura dello scrivente - conclude la nota - comunicare con successiva disposizione il riavvio delle attività medesime";

tale rinvio indeterminato e l'assenza di ogni comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell'ambiente e della Regione Campania rendono estremamente preoccupante una situazione per cui il Ministero non ha posto in essere azioni supplementari, rispetto a quanto già in atto o già disposto dagli altri enti coinvolti;

considerato infine che molti Comuni ricadenti nella terra dei fuochi, seppur versanti in situazioni di criticità, sono stati esclusi dal novero dei Comuni prioritari, a causa di presunti ritardi nella presentazione della richiesta,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che i campionamenti siano stati interrotti prima della data prefissata e, in caso affermativo, quale sia la motivazione dell'interruzione stessa nonché quale sia il cronoprogramma dell'intervento che i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano attuare;

se i Ministri in indirizzo intendano, per quanto di competenza, dare pubblicità e trasparenza a questa fase dell'operazione, rendendo noti i risultati ottenuti durante le analisi relativamente alla presenza di fusti tossici e materiali radioattivi, e se corrisponda al vero che le ulteriori analisi saranno affidate a soggetti privati;

come intendano intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, in relazione alla grave situazione determinata dai roghi tossici, stante il perdurare dello *status quo* e l'aumento dei roghi stessi ultimamente registrato, specie nelle ore notturne, e quali iniziative siano state intraprese o si intendano intraprendere al fine di monitorare il territorio e coordinare la fase investigativa;

se non ritengano che l'elenco dei Comuni prioritariamente sottoposti ai campionamenti dovrebbe essere ampliato, includendo i Comuni attualmente esclusi che ne abbiano fatto richiesta successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013.

(3-01025)

[CIRINNA'](#), [FEDELI](#), [DIGIORGI](#), [LOGIUDICE](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [FABBRI](#), [TOMASELLI](#), [CANTINI](#), [PADUA](#), [D'ADDA](#), [GRANAIOLA](#), [MATURANI](#), [Elena FERRARA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica", in data 28 maggio 2014, il Forte village, *resort* turistico di lusso presso Santa Margherita di Pula (Cagliari), offrirebbe 2 pacchetti di bellezza

proposti dalla Mattel per bambine dai 2 ai 10 anni;
tali pacchetti, con un supplemento di 550 euro a bambina, contemplano trattamenti presso un *Barbie center*, nonché corsi per imparare a costruire gioielli, in linea con quanto già proposto da analoghe "Barbie experience", promosse presso la località turistica di Cortina d'Ampezzo (Belluno) e sulle navi da crociera Royal Caribbean;

a fronte delle polemiche sollevate dal quotidiano inglese "The guardian", che ha definito la proposta "ghettizzante", la responsabile *marketing* per l'Italia della "Girls Unit" di Mattel, dottoressa Alessandra Miranda, ha risposto sottolineando come la Barbie abbia 55 anni, nonché un giro d'affari di 29 milioni di euro annui, rifiutando, pertanto, le critiche sollevate dal predetto quotidiano;

considerato che:

il fenomeno della cosiddetta "pinkification", ovvero degli stereotipi che fin dalla più tenera età finiscono con l'assegnare alle bambine un ruolo predeterminato, influenzando e alterando la percezione delle stesse, è da tempo oggetto di ricerca. Tali stereotipi, infatti, da un lato sono altamente nocivi per le bambine inducendole a credere che solo il corpo, la sua cura e la sua magrezza siano valori rispetto ai quali conformarsi, dall'altro finiscono con l'alimentare anche nei bambini una percezione alterata delle stesse;

la convenzione Onu sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985, all'articolo 5 dispone che: "Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per: modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne", riconoscendo pertanto l'influenza della cultura e della tradizione nel limitare l'esercizio dei diritti delle donne;

rilevato inoltre che:

il 25 giugno 2012 è stato presentato all'Onu il primo Rapporto tematico sul femminicidio, frutto del lavoro realizzato in Italia da Rashida Manjoo. Tale rapporto rileva come in Italia gli stereotipi di genere siano profondamente radicati, predeterminando i ruoli degli uomini e delle donne nella società. Infatti, nell'analisi dei dati relativi alla presenza nei *media*, condotta dalla *rapporteur*, il 46 per cento delle donne è risultato associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2 per cento a questioni di impegno sociale e professionale;

la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, è stata ratificata in Italia il 19 giugno 2013;

tale Convenzione dopo aver disposto all'articolo 12 che: "Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini", al successivo articolo 14 stabilisce che: "Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto (...) " e infine che "Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei *mass media* ";

la Comunità europea, con l'obiettivo strategico B4, "Formazione a una cultura della differenza di genere", ha stabilito la necessità: "Di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto della differenza di genere",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di dare piena applicazione alle disposizioni di cui alla "Convenzione Onu sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna" (CEDAW), nonché a quelle di cui alla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", anche alla luce degli strumenti di sensibilizzazione e di lotta agli stereotipi già predisposti da altri paesi europei e del sempre maggiore protagonismo pubblico svolto dalle donne nel nostro Paese, protagonismo di segno opposto rispetto ai modelli stereotipati che, con iniziative come quella del Forte Village Resort, si persiste a veicolare.

(3-01026)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GASPARRI](#) - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri - Premesso che:

la cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica, il cittadino italiano, alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici;

allo stato delle cose, la cittadinanza italiana è basata principalmente sullo *ius sanguinis* (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano ed è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza", e dai regolamenti di esecuzione;

la cittadinanza italiana si può altresì acquisire secondo il principio dello *ius soli*, che però trova applicazione in circostanze eccezionali, ovvero esso si applica, come norma residuale, in due casi: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza, oppure se il soggetto è figlio di ignoti ed è trovato nel territorio italiano;

vi è inoltre un'applicazione indiretta in base alla quale il cittadino straniero nato in Italia e che vi ha mantenuto costantemente la residenza dalla nascita fino alla maggiore età (18 anni) ha la facoltà di chiedere ed ottenere, fatte salve talune condizioni stabilite dalla legge *sine qua non* (reddito sufficiente, incensuratezza, circostanze di merito, eccetera), la cittadinanza italiana;

considerato che:

come si evince dal "Corriere della sera" del 5 giugno 2014 il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, ha affermato che, nel giro di qualche settimana al massimo, si potrà estendere lo *ius soli* anche ai figli dei rifugiati;

tale provvedimento, a detta del sottosegretario Manzione, riguarderà solamente, allo stato attuale delle cose, 200 minori circa;

lo stesso sottosegretario ha affermato che tali persone sono in una situazione del tutto particolare e che basterà una circolare interpretativa emanata dal Ministro dell'interno Angelino Alfano per risolvere l'evidente disparità;

Manzione ha inoltre affermato che per il 2014 sono state registrate 21.000 richieste di asilo, ben oltre quelle depositate per il 2013, e sono oltre 40.000 i migranti giunti via mare;

anche l'ex *premier* Massimo D'Alema ha stigmatizzato tali decisioni affermando che il problema dell'Italia non è l'immigrazione clandestina bensì quello dei rifugiati ed è ingiusto che l'Italia affronti da sola questa situazione;

tenuto conto che:

nel corso della XVII Legislatura sono state presentate, in materia di cittadinanza, molte proposte di legge alla Camera e alcuni disegni di legge al Senato, alcuni dei quali non hanno ancora iniziato il proprio *iter*;

considerata la portata della situazione e alla luce dei recenti dibattiti, la maggior parte delle sopraindicate proposte di legge hanno iniziato l'esame congiunto in I commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) alla Camera in data 4 giugno 2014;

talune proposte sono d'iniziativa popolare, ossia rappresentano *in toto* le volontà dei cittadini sottoscrittori;

il tema della cittadinanza è tema molto delicato e non può essere modificato attraverso l'emanazione di

una circolare ministeriale necessitando, al contrario, di un'attenta e approfondita analisi, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che vi sia la volontà da parte del Ministro dell'interno di emanare una circolare interpretativa per porre rimedio all'annosa questione dei diritti di cittadinanza;

quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché non si proceda all'emanazione della suddetta circolare ministeriale per risolvere la disparità fra i figli degli apolidi e quelli dei rifugiati;

se corrisponda al vero che il Ministro degli affari esteri sia intenzionato ad agire sulle cause di fondo che inducono a richiedere asilo;

se vi sia l'intenzione, durante la presidenza italiana del semestre europeo, di avviare un dialogo sui flussi migratori e sulle ragioni degli stessi verso il nostro Paese.

(3-01021)

[CATTANEO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

è notizia di questi giorni che il dottor Mario Andolina, responsabile scientifico di "Stamina foundation", indagato dalla Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sulla nota vicenda "Stamina" è stato nominato con ordinanza del Tribunale di Pesaro, in data 3 giugno 2014, "ausiliario" del giudice per eseguire infusioni di materiale che non è stato documentato né validato dal punto di vista medico negli "Spedali civili" di Brescia;

è di tutta evidenza che l'iniziativa del Tribunale di Pesaro desta non solo oggettiva preoccupazione per la palese incoerenza rispetto alle iniziative già avviate da altri organi giurisdizionali, dalle istituzioni sanitarie preposte e dalla comunità scientifica anche internazionale, che, in ragione dei profili di competenza, sulla vicenda da tempo sono impegnati per garantire il diritto alle cure costituzionalmente protetto (art. 32 della Costituzione) nel rispetto di percorsi tecnico-scientifico validati da sperimentazione clinica, ma genera ulteriore motivo di incertezza soprattutto nei pazienti e nelle famiglie coinvolte;

è altrettanto evidente che la nomina di una persona sottoposta ad indagine per gravi reati connessi all'uso del "metodo Stamina" quale "ausiliario" del giudice non sembra garantire i necessari requisiti di moralità ed imparzialità che costituiscono il presupposto imprescindibile per lo svolgimento delle funzioni delegate dal Tribunale di Pesaro;

è notizia del 5 giugno 2014 (Ansa) che il comitato di presidenza del CSM ha disposto la trasmissione alla prima commissione e alla procura generale della Cassazione di un fascicolo relativo alla vicenda "Stamina";

considerato che ad oggi, vengono ancora proposti ricorsi con carattere d'urgenza *ex art. 700* del codice di procedura civile dai familiari dei malati per accedere al preteso trattamento Stamina; e i medesimi ricorsi vengono sovente decisi con l'adozione di ordinanze di accoglimento che, ritualmente per il carattere d'urgenza, non presentano un approfondimento istruttorio di carattere tecnico-scientifico;

la magistratura sul tema del diritto alla salute è tenuta ad applicare l'art. 32 della Costituzione nel quadro di un sistema di garanzie che prenda in considerazione i pazienti, da tutelare sul piano della salute, ponendoli al riparo da "cure" non documentate secondo il metodo clinico-scientifico, ma accompagnate unicamente da millantata efficacia;

è doveroso rammentare, riprendendo quanto citato in un'ordinanza di rigetto del Tribunale di Torino del marzo 2014 (RG 588/2014), che cosa ebbe a scrivere, nel gennaio 1998, la prestigiosa rivista medica britannica "The Lancet" che, a proposito delle ordinanze dei giudici rispetto alla "cura di Bella" in una nota redazionale dal lapidario titolo «More clinical judgment, fewer "clinical" judges» osservava che: "È una anomalia che [in Italia] la magistratura abbia il potere di ignorare, sulla base di modesti pareri medici, le precise direttive [dell'Autorità Sanitaria] in materia di farmaci; o peggio, che le decisioni dei giudici comportino il sostegno ufficiale ad una cura non sperimentata",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se questi corrispondano al vero;

se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare la correttezza delle

procedure adottate dagli uffici del Tribunale di Pesaro;
quali iniziative urgenti nell'ambito di proprie specifiche competenze intenda assumere al fine di evitare il ripetersi di iniziative come quella avviata dal Tribunale di Pesaro ed a garanzia dell'imprescindibile moralità ed imparzialità degli ausiliari del giudice.

(3-01023)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RICCHIUTI](#), [ALBANO](#), [LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [RUTA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che: il dottor Calogero Germanà iniziò la sua carriera come dirigente della DIGOS presso la questura di Enna, ove prestò servizio fino al maggio 1982; per i successivi 2 anni diresse la squadra mobile di Agrigento, passando poi al commissariato di Mazara del Vallo (Trapani), ove rimase fino al dicembre del 1987;

dalla fine del 1987 fino a giugno del 1991 fu responsabile della squadra mobile di Trapani, venendo poi trasferito alla Criminalpol di Catania, quale dirigente della sezione distaccata con sede in Caltagirone;

nel febbraio del 1992 fu inviato in missione al CIC di Palermo per concorrere in attività indagatorie antimafia che quell'ufficio stava portando avanti su delega del giudice Paolo Borsellino, di cui Germanà era stato stretto collaboratore quando il magistrato aveva diretto la Procura di Marsala: i due lavorarono insieme ad indagini delicate su omicidi di mafia, massoneria, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, scoprendo la caratura criminale di Matteo Messina Denaro nell'organigramma di "Cosa Nostra" siciliana ed i suoi interessi nelle principali attività economiche ed imprenditoriali della provincia di Trapani;

subito dopo l'omicidio di Mauro Rostagno avvenuto il 26 settembre 1988, il dottor Germanà, nell'immediatezza dei fatti, fu il primo ad indicare la pista mafiosa che, dappprincipio accantonata, è stata finalmente recuperata, con la riapertura del processo, a 23 anni da quell'uccisione;

nel giugno del 1992, nonostante fosse ben consapevole dell'evidente rischio personale correlato al trasferimento d'ufficio, tornò a dirigere il commissariato di Mazara del Vallo, territorio in cui regnavano molti dei più pericolosi appartenenti a "Cosa Nostra" su cui egli aveva già condotto indagini importanti;

lo stesso giudice Borsellino si mostrò recisamente contrario a quello spostamento, intuendo i gravissimi pericoli che ne sarebbero derivati e che ben presto si concretizzarono, poco dopo l'omicidio del magistrato, che non fece in tempo ad ottenere che il suo fidato collaboratore tornasse a Palermo;

nel pieno dello stragismo mafioso, per eliminare il vice questore aggiunto Germanà, infatti, si mobilitò il *gotha* di "Cosa Nostra", su diretta disposizione di Totò Riina;

il 14 settembre del 1992, mentre da soli 3 mesi era tornato a dirigere il commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo, percorrendo il lungomare di "Tonnarella" a bordo dell'auto di servizio, fu vittima di un terribile attentato, i cui autori, armati di *kalashnikov*, vennero successivamente identificati in Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro;

Germanà, ferito lievemente alla testa, riuscì miracolosamente a salvarsi la vita;

dopo circa 3 anni venne nominato responsabile della Criminalpol di Bologna, dirigendo successivamente l'ufficio Polizia di frontiera e il gabinetto regionale di Polizia scientifica di quel centro, passando poi, nel 2001, ad assumere l'incarico di capo del II reparto della Direzione investigativa antimafia di Roma: nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, ha ottenuto moltissimi importanti successi, dirigendo numerose operazioni di polizia giudiziaria, una delle quali nel settembre del 1994, in collaborazione con l'FBI, conclusasi con la cattura in Italia e negli USA di oltre 100 mafiosi, responsabili di traffico internazionale di stupefacenti;

ha ricoperto un ruolo fondamentale nella lotta agli attentati della banda della "Uno bianca" e nel drammatico caso del sequestro Soffiantini del 1997: prescindendo dagli incontestabili meriti professionali, dagli innumerevoli riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera, dal coraggio, dalla determinazione e dall'abilità dimostrata nel respingere il feroce attentato ordito ai suoi danni, il questore Germanà è un funzionario della Polizia di Stato in cui continua a risplendere un'autentica ed

accorata passione civile, esempio ed incoraggiamento per tutti coloro che, svolgendo la medesima professione, hanno avuto la fortuna di incontrarlo;

la legge 2 gennaio 1958, n. 13 recante "Norme per la concessione di ricompense al valore civile" prevede, all'art. 1, che "Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore." e, all'art. 3, che "Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.", e proprio in virtù di tali disposizioni, della enorme stima e considerazione per la figura e il lavoro di Germanà, già dallo scorso 14 giugno 2013 l'Associazione nazionale funzionari di Polizia (ANFP), per mezzo del segretario nazionale, Enzo Marco Letizia, ha scritto al Ministro dell'interno Alfano affinché si facesse promotore presso il Presidente della Repubblica del conferimento della medaglia al valore civile a Calogero Germanà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e della oggettiva riconducibilità alle categorie previste dalle medesime disposizioni del percorso professionale del dottor Calogero Germanà, di doversi fare portatore della proposta di conferimento della "Medaglia d'oro al valor civile" da parte del Presidente della Repubblica.

(4-02290)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'Italia attraversa la crisi economica più intensa dalla fine della seconda guerra mondiale;

l'industria è l'ambito dove il calo della produzione, sia nel settore tipico del *made in Italy*, tessile e calzature, sia in quello caratterizzato da livelli tecnologici più avanzati come l'elettronica e gli autoveicoli, che a lungo hanno caratterizzato la specializzazione produttiva dell'economia italiana, è stato molto forte;

il calo della produttività e la perdita di competitività sui mercati internazionali riflettono le difficoltà dell'industria italiana ad adattarsi ai cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi due decenni nel contesto economico internazionale;

tali difficoltà sono determinate da fattori interni ed esterni all'attività di impresa e incidono sul progresso tecnico e organizzativo dell'intero sistema economico;

l'integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari, l'introduzione della moneta unica in Europa e il cambiamento portato dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno determinato un forte e repentino aumento della concorrenza e a tali problemi si è aggiunta la debolezza della domanda interna che nello scorso biennio, a seguito delle tensioni nel mercato del credito e delle manovre di finanza pubblica, è culminata in una contrazione significativa;

l'Italia nel 2000 era il quinto Paese industriale del mondo e un declino a giudizio dell'interrogante spaventoso ha retrocesso il Paese all'ottavo posto, superati dalla Corea del Sud, dall'India e ora anche dal Brasile;

da una crisi come quella attuale si può uscire solo tentando di ricostruire tornando così ad essere un Paese competitivo;

in questo delicato contesto, le imprese italiane non possono essere lasciate sole,

si chiede di sapere in quale modo il Ministro in indirizzo intenda provvedere a far sì che la profonda crisi industriale che ha colpito il nostro Paese, e che non ha risparmiato nessun settore, in speciale modo quello manifatturiero, sceso nel periodo 2007-2013 del 5 per cento medio annuo, termini e che sia rilanciata l'economia italiana e globalmente intesa.

(4-02291)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso

che:

già con precedente atto di sindacato ispettivo (4-02027), rimasto senza risposta, l'interrogante poneva all'attenzione del Governo le vicende della Trafilerie del Lario di Calolziocorte, già Trafileria Brambilla, storica azienda nella provincia di Lecco produttrice di filati trafilati in acciaio al carbonio, inossidabile e per saldatura, da mesi in stato di agitazione perché a rischio di fallimento;

ad inizio anno 2013, si ricorda, l'azienda occupava 95 dipendenti, di cui 73 operai e 22 impiegati, ma già il 15 aprile 2013 è stato attivato un contratto di solidarietà difensivo, alla luce della critica situazione finanziaria aziendale. Nell'ottobre 2013 l'azienda cambia denominazione in Trafileria Del Lario e viene messa in liquidazione, contestualmente viene interrotto il contratto di solidarietà e attivata (il 22 ottobre 2013) la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, motivando che la situazione non andava bene "a causa del cattivo andamento dei mercati di riferimento, fattore che ha causato una forte tensione finanziaria all'interno dell'azienda"; a fine 2013 la società presenta domanda di concordato preventivo con scadenza, dopo ben due proroghe, il 9 aprile 2014;

in tale giorno, l'azienda, non avendo avuto il tempo di stendere un piano concordatario, basato sull'offerta di affitto o acquisto ricevuta durante la settimana precedente da Celik Halat ve Tel Sanayii A.S, società turca, facente parte del gruppo Dogan, quotato alla borsa di Istanbul, non viene ammessa al Concordato;

l'offerta di Celik Halat ve Tel Sanayii A.S, è condizionata all'accordo sindacale, con incarico alla Confindustria Bergamo di occuparsi delle trattative sindacali riguardanti i lavoratori in forza;

il 21 maggio, dopo che Confindustria Bergamo ha ufficializzato l'intenzione da parte della società turca di acquisire Trafilerie del Lario, si è svolto l'incontro finalizzato al raggiungimento di un accordo che regoli il trasferimento dei lavoratori in forza e le loro condizioni contrattuali, durante il quale è stato descritto il piano industriale, che prevede una graduale, se pur modesta, crescita dell'attività lavorativa da giugno a dicembre 2014, crescita più sostanziale poi, da gennaio 2015 fino ad arrivare al 2018, avendo come obiettivo il fatturato che l'impresa aveva prima della crisi; finanziariamente l'operazione vede un impegno totale sui 3 anni di circa di 20 milioni di euro da parte di Celik Halat ve Tel Sanayii A.S, 7,5 milioni offerta iniziale di acquisizione, un milione di investimento nei tre anni sulle attività produttive, 9,5 milioni per l'acquisto dei capannoni; il tutto a condizione di un abbattimento del costo del lavoro del 30 per cento;

fin qui nulla di strano, se non fosse che i 75 dipendenti ad oggi in forza sono stati messi l'uno contro l'altro: in un tentativo scorretto di rompere la solidarietà tra colleghi, la società entrante ha inviato a 52 lavoratori una lettera con le condizioni per restare (riduzione dello stipendio di un terzo, azzeramento di ogni trattamento retributivo individuale o collettivo acquisito negli anni), prospettando per gli altri 23 il licenziamento;

in proposito si evidenzia che la Fiom, ritenendo inaccettabile la proposta, ha presentato un esposto per comportamento antisindacale adottato dalla società turca;

tale scelta peraltro disattende gli impegni iniziali della società cedente, di proprietà della famiglia Brambilla, in merito al mantenimento totale dei livelli occupazionali;

la gravità, a parere dell'interrogante, è di avere avanzato a 52 lavoratori una proposta in stile "prendere o lasciare", con la prospettiva dall'altra parte della perdita del posto di lavoro ed il conseguente spettro della disoccupazione *sine die* considerata la perdurante crisi socio-economica del nostro Paese e la difficoltà di reimpiego, specie per i lavoratori in età avanzata,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, i Ministri in indirizzo intendano urgentemente intraprendere a salvaguardia di tutti e 75 posti di lavoro;

se non ritenga opportuno aprire con urgenza un tavolo di concertazione, con la partecipazione della società cedente, di quella entrante, dei sindacati e della Regione Lombardia, per addivenire ad una soluzione della crisi che soddisfi tutte le esigenze, sia dell'azienda acquirente che dei lavoratori;

se non convenga sull'opportunità di percorrere la strada dei contratti di solidarietà per i 75 lavoratori interessati, sulla falsariga della soluzione esperita per la vertenza Electrolux.

(4-02292)

MUNERATO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il settore della pesca in Italia sta attraversando la più grave crisi della storia determinata anche dalla presenza di *competitor* aggressivi, come Slovenia, Croazia, Svezia, Spagna e Francia, che emarginano le attività di pesca per effetto della caduta dei prezzi e della domanda, con riflessi immediati sulla redditività e sugli occupati;

oltre al depauperamento delle risorse marine, l'azione dell'Unione europea con i suoi regolamenti, come il Regolamento (CE) n. 1967/2006 recante «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo», influisce ulteriormente sull'operatività del settore, limitando lo «sforzo» di pesca e vietando lo svolgimento nel mare italiano di attività tipiche;

organi di stampa locali di Rovigo di giugno 2014 riportano la notizia secondo la quale il ritardo dei provvedimenti richiesti sull'applicazione delle disposizioni comunitarie sta portando al blocco della produzione e alla scomparsa di prodotti tipici locali, come telline e cannolicchi, dai banchi delle peschiere e dalla tavole;

l'allarme è stato lanciato da Impresapesca Coldiretti a 4 anni esatti dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2010, delle normative in materia di regolamentazione degli attrezzi e dell'attività di pesca nel Mediterraneo (Reg. CE 1967/2006), che stanno facendo sparire i piatti più pregiati della gastronomia nazionale (dagli spaghetti alle zuppe) dalle case e dai ristoranti della Penisola italiana, così che queste disposizioni nate sul tavolo degli uffici della burocrazia comunitaria stanno portando il settore al totale blocco dell'attività di pesca;

stando a quanto riportato dalla stessa Coldiretti, il 70 per cento delle vongole e il 100 per cento delle telline e dei cannolicchi si concentrano a distanza inferiore di 0,3 miglia marine dalla battigia, dove il regolamento ha fissato il divieto di pesca-raccolta, con rischio di gravi sanzioni, nonostante questa risorsa non sia a rischio di tenuta degli *stock*;

le principali aziende italiane che commercializzano la maggior parte del prodotto molluschi-bivalvi di mare hanno addirittura deciso di togliere dal commercio e dal listino dell'ittico i prodotti, come il cannolicchio e la vongola autoctona "venus gallina" (comunemente conosciuta come beverassa, purassa, concola, lupino),

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, anche a livello europeo, per rilanciare il settore della pesca in Italia, valutando altresì se non sia opportuno richiedere una deroga ai competenti organi comunitari al fine di consentire agli operatori ittici interessati dall'eventuale blocco di cui in premessa, di poter continuare nella loro attività, allo scopo sia di tutelare le attività commerciali, sia i livelli occupazionali interessati.

(4-02293)

RICCHIUTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le infiltrazioni della 'ndrangheta nelle Regioni settentrionali sono pericolose ed estese;

la presenza di modalità di tipo mafioso nella gestione dell'economia e della finanza sono comprovate anche dalle recenti notizie sull'indagine "Tenacia" condotta dalla procura della Repubblica di Milano;

le cosche della 'ndrangheta si dedicano a numerosi illeciti di natura finanziaria come il riciclaggio di denaro e la pratica dell'usura;

per questo a parere dell'interrogante, ha destato sconcerto il comportamento del signor Nicola Tallarita, per diversi anni assessore ai lavori pubblici e vicesindaco di Seveso;

nel pomeriggio di mercoledì 19 marzo 2014, in compagnia di una *troupe* dell'emittente La7 si è recato in Comune per discutere con il sindaco di Seveso;

in questa occasione il signor Tallarita avrebbe, tra l'altro, sostenuto che "se ti rivolgi agli strozzini almeno loro ti lasciano vivo, mentre le istituzioni ti costringono a chiudere";

il messaggio del signor Tallarita, il quale non ha finora smentito le affermazioni fatte, è dunque che lo Stato e le sue istituzioni sono dannose per le imprese mentre gli usurai sarebbero invece loro di ausilio; nella trasmissione televisiva "Servizio Pubblico" del 24 aprile 2014, sono state mandate in onda le

immagini della discussione. Dal servizio televisivo risulta chiaramente come, con toni alterati e provocatori, il signor Tallarita abbia fatto ingresso nel Comune di Seveso e abbia aspramente rampognato il sindaco. Al termine, accompagnato dal cronista di "Servizio Pubblico", ha affermato: "Gli strozzini ti tagliano il braccio ma ti lasciano vivo; lo Stato ti toglie tutto";

l'usura è un reato previsto e punito dall'art. 644 del codice penale;

le affermazioni del signor Nicola Tallarita appaiono pertanto, a parere dell'interrogante, molto gravi e istigatrici all'illecito;

l'infiltrazione delle mafie al Nord si combatte anche con la consapevolezza, con le buone pratiche e con l'esempio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali iniziative di monitoraggio delle condotte degli amministratori locali abbia intenzione di adottare al fine di promuovere e rafforzare le buone pratiche e la sensibilizzazione su questi temi.

(4-02294)

BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dal 18 ottobre 2013 il Governo italiano ha avviato una missione militare-umanitaria per gestire l'emergenza determinata dagli sbarchi dei clandestini sulle nostre coste, denominata "Mare nostrum";

se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato il valore dell'anno precedente, ovvero 43.000 appunto;

nel gennaio 2014, il Ministero dell'interno avrebbe inviato un'informativa a tutti i prefetti per rendere disponibili, nei rispettivi territori di competenza, altre strutture per l'accoglienza;

negli ultimi giorni su alcuni *social network* sono state riprodotte copie di una nota datata 4 giugno 2014 della Prefettura di Padova che comunica al Comune di Padova come la richiesta della disponibilità di seconde case ai richiedenti protezione internazionale giunti sulle coste italiane e che sarebbero dovuti essere ospitati presso il comune stesso sia posticipata, a causa delle elezioni per l'elezione del sindaco nella giornata di domenica 8 giugno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche in collaborazione con i competenti organi di Governo, precisare la veridicità della notizia riportata.

(4-02295)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, art. 5) ha esteso l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito anche ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti o servizi (pubblici esercizi, esercizi commerciali, autoriparatori, acconciatori, saloni di bellezza, società di servizi, eccetera) e agli studi professionali, mediante l'adozione del *point of sale* - POS, dispositivo che consente di effettuare il pagamento con moneta elettronica.

in *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, in cui si evidenzia che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014 tale obbligo si applica limitatamente a favore di professionisti o imprese il cui fatturato precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento sia risultato superiore a 200.000 euro;

dal 30 giugno 2014 ogni artigiano e libero professionista dovrà quindi munirsi di POS e farsi carico di tutti i costi di mantenimento. Per prestazioni o prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta *bancomat* o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente;

molti commercianti sono perplessi, alcune associazioni e ordini di professionisti si stanno muovendo per manifestare il proprio dissenso;

secondo Confartigianato, le imprese che devono ancora dotarsi del POS son 2 milioni e mezzo. Le difficoltà sono molteplici, a partire dal fatto che non tutte le banche sono già abilitate al nuovo sistema di pagamento elettronico e i costi di gestione sono elevati soprattutto per transazioni di piccoli importi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno valutare, prima dell'entrata in vigore del provvedimento, le seguenti proposte: la possibilità dell'innalzamento dell'importo minimo oltre il quale applicare l'obbligo di accettare pagamenti elettronici, il mantenimento di una gradualità nell'estensione dell'obbligo, introdurre l'esclusione totale dal provvedimento dei settori di attività a basso margine di redditività, e l'abbattimento dei costi di gestione, attraverso accordi promossi dai Ministeri competenti.

(4-02296)

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

a fine ottobre 2012, da deputato europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia *pro tempore*, avvocato Paola Severino Di Benedetto, un esposto/interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del sostituto procuratore di Milano, ora procuratore aggiunto, dottor A. Robledo, relativamente a vicende che lo avevano interessato allorquando era sindaco di quella città, anche se, forse, non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

l'interrogante si riferiva, espressamente, alla questione degli emendamenti in bianco (sottoscritti da alcuni consiglieri comunali dell'allora maggioranza); alla questione Serravalle, quando Penati acquistò da Gavio le quote della società ad un prezzo spropositato e fuori mercato per poi avere personalmente o per il suo partito un ritorno parziale di quanto pagato (come accertato dal pubblico ministero di Monza anche se, poi, ha dovuto dichiarare prescritto il reato); alla questione dei derivati sottoscritti, durante la gestione quale sindaco, dal Comune di Milano per dilazionare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti;

questioni che avevano coinvolto l'attività (o inattività) del dottor Robledo su circostanze verificatesi negli ultimi tre anni del secondo mandato di sindaco;

l'esposto non era maturato da una personale inimicizia nei confronti del dottor Robledo, ma perché l'interrogante ha sempre ritenuto che, se la moglie di Cesare deve essere la più onesta di tutte le donne, ugualmente un magistrato dovrebbe essere il primo a dover rispettare le norme di diritto e di deontologia, senza essere attratto dai riflettori mediatici o da personali opinioni politiche;

di tanto ha voluto dare conto anche al Parlamento europeo perché non ha mai ritenuto che il fine possa giustificare i mezzi e che, invece, si debba sempre parlare di giustizia con la lettera maiuscola;

a maggior ragione, da senatore, l'interrogante ritiene che in Italia tutti i cittadini debbano essere sottoposti alle sue leggi e che nessuno possa impunemente prevaricarle, né detenendo un effettivo potere personale né basandosi sulla presunzione che indagini su eventuali sue infrazioni (per non parlare di altro), venendo condotte da colleghi, sarebbero approdate in un nulla di fatto;

nello specifico si chiedeva se non rasentasse il reato di sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 del codice penale, e fosse, comunque, corretto per lo Stato italiano, al di là di quello che viene chiamato il "rito ambrosiano": 1) far prelevare sul posto di lavoro, dalla Guardia di finanza, una persona semplicemente informata sui fatti senza averle, in precedenza, mai notificato un avviso di convocazione; 2) interrogarla per ore nel proprio ufficio minacciandola di arresto; 3) dopo l'interrogatorio obbligarla a restare nei locali della Procura in attesa che il magistrato redigesse un decreto di perquisizione; 4) farla riaccompagnare da agenti della Guardia di finanza per poter, alle ore 8.00 di sera, far eseguire il sequestro presso il suo posto di lavoro; 5) terminate le operazioni di sequestro, invece di lasciarla libera, farla riaccompagnare presso i locali della Procura di Milano, tenendola vigilata in una stanza senza che neppure potesse conferire con i propri familiari; 6) interrogarla nuovamente dalle ore 12.00 alle ore 02.00 di notte, facendo apparire nel verbale che sarebbe stata la stessa a richiedere di essere interrogata;

azioni, queste, del sostituto procuratore di Milano, che la persona informata sui fatti, che le aveva subite, davanti a più persone aveva definito "un metodo da Gestapo";

il tutto, poi, per una questione che aveva solo risonanza mediatica, in quanto coinvolgeva il Comune di Milano, ma non un'effettiva gravità giuridica, tanto che la Suprema Corte di cassazione ha successivamente ritenuto l'insussistenza di ogni e qualsiasi fatto reato;

al Ministro *pro tempore* l'interrogante chiedeva inoltre se, qualora non fosse stata una voluta omissione degli atti d'ufficio, rappresentasse comunque una negligenza del magistrato: 1) far eseguire una perizia, di fatto, poi, senza neppure integralmente leggerla se non in una delle sue conclusioni, quella che trattava di parti private, mentre, nello specifico la perizia stessa riguardava enti pubblici; 2) preannunciare al difensore della parte offesa, il Comune di Milano, che in base alle conclusioni di quella perizia avrebbe richiesto al gip l'archiviazione di quel procedimento; 3) avendo saputo dal difensore della parte offesa che, in tal caso, vi sarebbe stata opposizione all'archiviazione in quanto altre consulenze attestavano il contrario rispetto a quanto riferito dal magistrato, non compiere più alcun atto di indagine e tenere il fascicolo nel cassetto, forse al solo scopo di far prescrivere l'eventuale reato e, così, non avere l'opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa che, potendo leggere la perizia fatta eseguire dalla Procura, si sarebbe accorta che le effettive conclusioni della stessa non erano quelle indicate dal sostituto procuratore;

come terza questione domandava, fra l'altro, se fosse corretto che un sostituto procuratore, molto probabilmente perché la circostanza avrebbe avuto un sicuro riscontro mediatico, incriminasse dei funzionari pubblici, facesse eseguire sui loro beni dei sequestri, reclamasse il loro rinvio a giudizio, per poi, al dibattimento, non essendo emerse circostanze diverse da quelle già in atti delle indagini, chiedesse la loro assoluzione per non aver commesso i fatti;

proprio a tale proposito chiedeva, visto che a norma dell'art. 358 del codice di procedura penale è compito del sostituto procuratore anche quello di fare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, se non sarebbe stato più giusto già richiedere al gip il non luogo a procedere per evitare la gogna mediatica del pubblico processo;

questi episodi erano stati, fin dall'inizio, documentalmente provati e, una volta divenuto senatore, l'interrogante con lettera ha fatto presente al Ministro in indirizzo che una difesa del sostituto procuratore che, quanto al primo episodio denunciato, si basasse solo sugli orari indicati nei verbali che lasciavano spazi di tempo fra i loro compimenti non provava affatto che nel frattempo la persona informata sui fatti fosse rimasta libera di agire. Era quindi, a suo avviso, necessario che eventuali ispettori sentissero anche la versione di detta persona;

altre questioni non erano trattate nella lettera, perché l'interrogante ritiene che il comportamento del sostituto procuratore si evidenziava *per tabulas*;

l'interrogante da senatore ha presentato un esposto, ancor più circostanziato e documentato rispetto a quello presentato al ministro Severino, sia al Consiglio superiore della magistratura che alla Procura presso la Corte di cassazione, in cui allegava oltre alla dichiarazione di quanto subito dalla persona informata sui fatti per il primo episodio, anche i documenti che sicuramente smentivano il sostituto procuratore per il secondo episodio denunciato. Si tratta essenzialmente delle indagini della Procura della Repubblica di Monza con il successivo rinvio a giudizio penale di Penati ed al fatto che anche la Procura presso la Corte dei conti, facendo peraltro riferimento alla stessa perizia fatta eseguire dal dottor Robledo, ha ritenuto di rinviarlo per un danno erariale di svariati milioni di euro;

per quanto a conoscenza dell'interrogante, allo stato, il Consiglio superiore della magistratura non ha archiviato la posizione del sostituto procuratore;

l'interrogante, in data 29 gennaio 2014, sulla stessa questione, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-01571 al quale, il Governo non ha ancora fornito risposta,

si chiede di sapere:

se e quale attività ispettiva sia stata effettivamente compiuta da parte del Ministero;

per quali motivi gli eventuali ispettori non abbiano sentito la persona informata dei fatti che aveva subito il comportamento del sostituto procuratore;

per quale motivo non siano state sentite dagli eventuali ispettori le persone indicate dall'interrogante con riguardo ai primi due fatti;

quali conclusioni abbiano eventualmente raggiunto gli ispettori e il Ministero.

(4-02297)

[GASPARRI](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa -

Premesso che:

esiste da più di 40 anni una solida e fruttuosa intesa di accordi e trattati internazionali, di varia natura, fra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco;

i due Paesi, legati dalla comune presenza su sponde geograficamente opposte del Mediterraneo, hanno dato il via ad una felice e proficua stagione di intese sin dal 1972, quando venne siglato l'accordo sulle "doppie imposizioni";

è da sempre tradizione consolidata dello Stato italiano non interferire direttamente in dinamiche politiche interne ad altri Paesi, se non favorendo il dialogo e la cooperazione al fine di strutturare duraturi e solidi percorsi di pace;

la vicenda del popolo saharawi è di enorme complessità dal punto di vista degli equilibri geopolitici nel quadrante nordafricano e mediterraneo, suscita anche grande attenzione mediatica e politico-internazionale che suscita nel mondo;

entrambe le parti si sono impegnate, dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite, a proseguire i negoziati diretti, sotto l'egida dell'ONU, e dunque la questione rimane sotto la supervisione del massimo organismo internazionale;

proprio per rendere concrete le indicazioni del Consiglio, il Regno del Marocco ha preso l'impegno di presentare un'iniziativa di negoziazione, con le rappresentanze saharawi, di uno statuto di autonomia della regione del Sahara, attraverso il quale la popolazione potrà gestire tutta la sua amministrazione autonoma, un suo bilancio finanziario ed economico e avere una tripartizione di poteri, come nelle moderne democrazie parlamentari;

considerato che:

lo statuto d'autonomia saharawi, così come si evince dai negoziati, è oggetto di consultazione referendaria delle popolazioni interessate, in conformità con il principio di autodeterminazione e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite;

le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto del Sahara occidentale (n. 1754 (2007), n. 1783 (2007), n. 1813 (2008), n. 1871 (2009), n. 1920 (2010), n. 1979 (2011), n. 2044 (2012), n. 2099 (2013) e n. 2152 (2014)), hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi da realizzarsi attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

l'ulteriore inasprimento dei rapporti fra Regno del Marocco e popolazione saharawi, in seguito ad iniziative di "colpevolizzazione" di Rabat in via esclusiva, rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende una soluzione bilaterale del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;

il Regno del Marocco acconsente ad una modifica amministrativa della sua sovranità nazionale per quanto riguarda il territorio del Sahara occidentale e dunque riconosce la necessità di un censimento della popolazione ivi residente e di un *referendum* di autodeterminazione, forzando le resistenze dei Paesi limitrofi come l'Algeria, che vede quel micro quadrante come un'*enclave* strategica per lo sbocco sul mare;

giòva ricordare che il sovrano Mohammed VI e il segretario di Stato USA John Kerry hanno inteso ribadire, durante il loro ultimo incontro a Casablanca il 6 aprile 2014, "la volontà degli Stati Uniti di lavorare con il Marocco per rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale"; Kerry ha poi apprezzato "l'impegno forte e costante del Sovrano per le cause di stabilità e di sviluppo in Africa";

il sovrano Mohammed VI e il segretario dell'ONU Ban Ki Moon hanno peraltro intrattenuto una conversazione telefonica il 14 aprile, durante la quale hanno ribadito con chiarezza la volontà di entrambe le parti di risolvere in maniera costruttiva la vicenda saharawi, reiterando "l'impegno costante e la cooperazione costruttiva del Regno del Marocco per pervenire, nel quadro della sovranità Marocchina, ad una soluzione politica definitiva a questa controversia regionale",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano attivarsi in tutte le sedi internazionali affinché venga risolta politicamente la vicenda saharawi, valutando appieno gli sforzi finora compiuti in tal senso dell'una e dell'altra parte;

se vi sia la volontà di adottare, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico al fine di accelerare la risoluzione della vicenda, così come nelle disponibilità del Marocco;

se vi sia l'intenzione di favorire il desiderio autonomistico e di autodeterminazione della popolazione saharawi, mantenendo in essere *a priori*, le prerogative del Regno del Marocco ad essere parte attiva nel dibattito per la concessione dell'autonomia regionale ma allo stesso tempo guadagnare bilateralmente una visione d'insieme, realistica e positiva per entrambi, che permetta di risolvere la complessità dei rapporti attraverso la stipula di un patto che rispetti da un lato il principio di territorialità politica, doganale e fiscale e dall'altro il principio di sovranità del Regno e che incentivi per entrambi la prospettiva di una maggiore competitività globale;

se, durante la presidenza italiana del semestre europeo, e considerati i buoni rapporti con tutti i protagonisti, vi sia l'intenzione di favorire la ricerca di una soluzione del conflitto, al fine di costruire una pace duratura e proficua per tutto il quadrante mediterraneo e per l'Italia stessa, di cui il Marocco è *partner* imprescindibile.

(4-02298)

[CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [ORELLANA](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con il comma 18 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, veniva autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza, ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020;

la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse, era previsto attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

tale personale non poteva essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei;

ai commi dal 19 al 21, infine, venivano previste le relative coperture;

considerato che in sede di esame della normativa, gli interroganti avevano espresso una forte ed argomentata valutazione negativa rilevando come, in un momento di complessiva e generale contingenza negativa per il pubblico impiego e per l'economia nazionale in generale, sarebbe stato necessario identificare il personale di cui sopra tra quelli già in servizio presso le strutture preposte, vale a dire il Ministero per la Coesione territoriale, il Ministero per gli Affari regionali e le autonomie e l'Agenzia per la coesione territoriale istituita con il decreto-legge n. 101 del 2013,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia già provveduto alla definizione delle modalità di selezione per l'assunzione del personale e se sia già *in itinere* l'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di individuare tale personale tra quello già in servizio, eventualmente curandone specificamente la formazione.

(4-02299)

BISINELLA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'«osteria senz'oste» è un rustico che si trova a Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso), acquistato alcuni anni addietro da un imprenditore locale del settore delle carni allo scopo di ristrutturarlo e successivamente messo a disposizione dei figli;

la struttura è diventata nel tempo molto nota perché chiunque vi può consumare un pasto, a condizione che poi il locale venga ripulito e, eventualmente, sia lasciato un contributo al fine di riacquistare i prodotti (formaggi, salumi, vino eccetera) consumati;

il luogo è presto diventato occasione d'incontro per gli amanti della civiltà contadina, turisti e curiosi; da un mero punto di vista economico, l'attività, alla luce del fatto che non tutti i visitatori consumano quello che trovano e che il sito non è dotato di insegna commerciale, tanto che l'appellativo «osteria senza oste» è sempre stato utilizzato come una mera indicazione del luogo e non di un esercizio commerciale, ha assunto nel tempo una funzione di tutela della tradizione della terra trevigiana e di meta turistica;

organi di stampa locali di Treviso riportano la notizia secondo la quale l'ufficio delle entrate di Montebelluna avrebbe sanzionato con una multa di 62.000 euro il proprietario dell'«osteria senz'oste», assimilandola ad una mera attività commerciale per la quale non avrebbe versato le dovute imposte. Tale sanzione ha destato notevole scalpore e perplessità nella comunità locale;

a quanto risulta all'interrogante, pare che a carico del proprietario vi sia stato un precedente accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate relativo alla sua attività imprenditoriale di produzione di insaccati, e a seguito di tale accertamento il proprietario avrebbe rifiutato la proposta di adesione formulata dagli uffici territoriali appena due giorni prima che fossero avviate le attività ispettive sull'osteria, in ragione del fatto che la somma contestata ed imputata dai medesimi uffici territoriali, a seguito di accertamenti solo sommari, che ammontava ad oltre 2 milioni di euro, risulterebbe secondo l'imprenditore palesemente errata in quanto viziata da sostanziali errori;

l'imprenditore avrebbe infatti presentato ricorso avverso la sanzione con esposto anche presso la Procura della Repubblica per i palesi errori negli accertamenti svolti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate e per le modalità, giudicate intimidatorie e vessatorie, con cui le indagini sono state condotte presso l'azienda;

risulterebbe purtroppo che tali metodi e condotte vengano praticate in molti uffici territoriali dell'Agenzia, a danno di tanti imprenditori già in difficoltà che spesso, anche solo per resistere agli onerosi accertamenti, poi rivelatisi infondati, sono costretti all'esborso di ingenti somme che li costringono al fallimento o alla chiusura;

la difficile situazione economica ha portato in questi anni, soprattutto in Veneto, alla chiusura di moltissime attività, al licenziamento di operai e a numerosi episodi di suicidi di imprenditori, stante la difficoltà sempre maggiore da parte delle stesse imprese di incassare i pagamenti spettanti, anche da parte della pubblica amministrazione, per lo più a causa dei rigidi vincoli del Patto di Stabilità Interno, o di acquisire investimenti da parte del sistema creditizio, che, invece di supportare la ripresa economica favorendo i finanziamenti alle aziende, ha operato misure di chiusura della liquidità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la possibilità di assumere iniziative legislative al fine di evitare episodi come quello descritto, ovvero finalizzate a distinguere chiaramente le attività commerciali con scopo di lucro da quelle meramente turistiche e culturali, precisando altresì se e quali elementi di collegamento sussistano tra i due accertamenti fiscali descritti in premessa;

se non ritenga di assumere con urgenza ogni iniziativa utile ad accertare che azioni e comportamenti messi in atto dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle modalità di accertamento fiscale ed indagine, oltre che di riscossione dei tributi, non siano svolti con metodi vessatori ma improntati a verifiche legittimamente condotte nel rispetto dei contribuenti e volti ad appurare la realtà oggettiva delle situazioni debitorie imprenditoriali.

(4-02300)

[SERRA](#), [FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [MORRA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che: la Federazione italiana tennis (FIT), fondata a Firenze il 18 maggio 1910, è un soggetto con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e opera sotto la vigilanza tecnica, amministrativa e funzionale dello stesso; si tratta di un'associazione senza fini di lucro autorizzata a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis e del *beach tennis* nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale;

la FIT opera sotto la vigilanza del CONI e agisce con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale nel rispetto dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; agisce, inoltre, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi del Comitato internazionale Olimpico e dello stesso CONI, vista e considerata la rilevanza pubblicistica di alcuni aspetti dell'attività sportiva svolta;

l'associazione non persegue fini di lucro, tuttavia, nell'anno 2007 ha costituito tre società partecipate con fini di lucro, ed in particolare la Fit Servizi Srl, la Mario Belardinelli ADS e la Sportcast Srl;

inoltre risulta agli interroganti che la FIT, recentemente, ha acquistato 5 appartamenti di pregio da destinare alle sedi dei comitati regionali (Toscana, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Veneto);

lo scopo precipuo dell'attività dell'associazione è lo sviluppo e la promozione del *tennis* e del *beach tennis* attraverso varie attività, tra cui vi è la formazione degli atleti e la tutela della loro salute, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze in grado di alterare le loro naturali prestazioni, la diffusione della cultura sportiva, solo per citarne alcune tra quelle indicate all'art.2 dello statuto della federazione;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

sussisterebbero, nonostante gli scopi societari, alcuni fatti, che se confermati, rappresenterebbero delle storture nella gestione degli stessi fini: tra questi si annovererebbe la mancata convocazione dei giovani tennisti più meritevoli, ma privi di mezzi, alle manifestazioni federali, convocazione subordinata alla partecipazione, a titolo oneroso, ad attività nei centri estivi federali. In tal modo si opererebbe un'evidente sperequazione ai danni dei ragazzi provenienti da famiglie che non sono in grado di affrontare gli esborsi economici necessari per frequentare i corsi;

la FIT avrebbe costituito una società col precipuo scopo di gestire il canale televisivo "Supertennis" a cui la stessa FIT avrebbe erogato, in tre anni, circa 15 milioni di euro di contributi; inoltre, il canale televisivo, trasmetterebbe i suoi programmi in Sardegna attraverso frequenze del digitale terrestre acquistate dal gruppo editoriale "Unione sarda", di cui è vicepresidente colui che fino a marzo 2014 è stato presidente del canale televisivo stesso;

considerato inoltre che:

le risorse economiche attraverso cui la FIT persegue i suoi scopi sono in parte di provenienza pubblica, circa il 25 per cento, di cui circa il 90 per cento elargite dal CONI. Ne deriva che le obbligazioni derivanti dalla stipula dei contratti di compravendita degli immobili indicati sarebbero state, verosimilmente, adempiute anche con risorse erogate dal CONI, oltre che con somme provenienti dalle quote corrisposte dai tesserati. Tali somme, quindi, sarebbero state distratte da quelle che sono le attività primarie della FIT, ovvero la promozione della cultura e del *tennis* e del *beach tennis*;

risulta agli interroganti che nel luglio 2010 il consiglio federale della FIT statuiva con propria delibera che l'accesso alle manifestazioni giovanili nazionali (ad esempio coppa Belardinelli, coppa d'inverno) doveva essere subordinato alla frequenza, a titolo oneroso, dei centri estivi FIT. Tale scelta, a parere degli interroganti, va a detrimento dei giovani privi di mezzi, sebbene meritevoli,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato dei provvedimenti, o intenda adottarne, al fine di chiarire la sussistenza o meno della violazione delle disposizioni di carattere normativo che disciplinano i soggetti giuridici tra i quali è annoverata anche la FIT;

se risulti se il CONI abbia autorizzato la costituzione delle società richiamate;

se risulti che la gestione delle risorse economiche a disposizione della FIT sia congrua agli scopi perseguiti.

(4-02301)

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) -

Ai Ministri della difesa e della salute - Premesso che:

il crescente afflusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano sulle coste del nostro Paese integra gli estremi di un'emergenza con potenziali risvolti sanitari, in considerazione delle condizioni igieniche degli Stati da cui origina il flusso;

parte considerevole dei profughi e migranti clandestini è raccolta in alto mare dalle navi della Marina militare che prendono parte all'operazione "Mare nostrum";

una volta sul territorio nazionale, i migranti clandestini ed i profughi sono altresì presi in carico dalle forze dell'ordine ed altro personale dello Stato;

esiste conseguentemente un rischio sanitario da esposizione al contagio di malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato nella gestione dell'emergenza migratoria,

si chiede di sapere quali misure il Governo abbia assunto per ridurre il rischio di contagio nel personale militare, delle forze dell'ordine o comunque pubblico, preposto alla gestione dell'emergenza migratoria in atto e se, in particolare, siano state previste vaccinazioni o altre misure di riduzione del pericolo di contrarre malattie infettive o comunque rare e pericolose.

(4-02302)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01024, dei senatori Girotto e Castaldi, sul servizio d'interrompibilità delle aziende che forniscono energia elettrica per l'anno 2013;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01025, della senatrice Nugnes ed altri, sui campionamenti effettuati nei siti agricoli interessati nella terra dei fuochi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 252ª seduta pubblica del 29 maggio 2014, a pagina 39, eliminare il secondo capoverso.

Nel Resoconto stenografico della 256ª seduta pubblica del 5 giugno 2014, all'undicesima riga di pagina 81, sostituire le parole da: «"la somma di» fino a «19,2 milioni di euro"» con le altre: «"la somma di 10,7 milioni di euro", con le seguenti: "la somma di 21,2 milioni di euro".».

1.5.2.3. Seduta n. 265 (pom.) del 18/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

265a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2014 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 266 e 276 del 19 giugno e del 10 luglio 2014

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Discussione delle mozioni nn. 18 (testo 2), 133 (testo 2), 274, 276, 277, 279 e 280 sugli impianti di rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia (ore 16,36)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00018 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, [1-00133 \(testo 2\)](#), presentata dal senatrice De Petris e da altri senatori, [1-00274](#), presentata dal senatore Martelli e da altri senatori, [1-00276](#), presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori, [1-00277](#), presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori, [1-00279](#), presentata dalla senatrice Puppato e da altri senatori, e [1-00280](#), presentata dalla senatrice Pelino e da altri senatori, sugli impianti di rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia.

Ha facoltà di parlare il senatore Battista per illustrare la mozione n. 18 (testo 2).

[BATTISTA](#) (*Misto-ILC*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la mozione che illustrerò, a prima firma della presidente De Petris, tratta il problema degli impianti di rigassificazione e le conseguenze che tali infrastrutture comporterebbero sull'ambiente circostante.

È necessario sottolineare, in primo luogo, che il problema dei rigassificatori non è soltanto un problema locale, poiché inquadrato nelle scelte che interessano in primo luogo la strategia energetica nazionale. In merito al fabbisogno di approvvigionamento di gas metano, difatti, non esiste un piano che preveda il numero necessario di rigassificatori ed una corretta pianificazione sull'ubicazione degli stessi. Allo stato attuale bisogna sottolineare che la richiesta di prodotto sul nostro mercato è notevolmente diminuita, a tal punto da non giustificare la costruzione di tali impianti. Impianti, che come è noto, costituiscono attività a rischio.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 16,39\)](#)

(Segue BATTISTA). Come sappiamo, il gas è destinato prevalentemente al mercato dell'Europa nord-occidentale, dunque appare pressoché impossibile ravvisare elementi strategici per l'approvvigionamento del nostro Paese. L'Italia, inoltre, attualmente sembra al riparo da eventuali riduzioni dell'offerta di gas dai fornitori: a fronte di un consumo annuo di circa 78 miliardi di metri cubi, nella rete nazionale circolano infatti circa 117 miliardi di metri cubi (molti dei quali già destinati al Nord Europa). Nell'ottica europea di differenziazione dell'approvvigionamento energetico, l'Italia dunque dà già il proprio contributo nel settore gas.

Il nostro testo sottolinea soprattutto il grave impatto ambientale dei rigassificatori, in particolare con riferimento agli impianti *on-shore*, come quelli che si vorrebbero fare a Trieste e Gioia Tauro,

conseguente all'uso del cloro nel processo di rigassificazione a circuito aperto.

Si discute da anni circa la realizzazione di un impianto con tali caratteristiche nella località di Zaule nel porto di Trieste. L'impatto ambientale di una infrastruttura con tale ubicazione sarebbe sicuramente devastante. Devastante, innanzitutto per il passaggio delle navi gasiere. La baia di Zaule è poco profonda e presenta un fondale limaccioso, ricco di sostanze potenzialmente molto pericolose. Sono presenti notevoli quantità di cromo, zinco e mercurio. La costruzione del rigassificatore richiederebbe di aumentare la profondità della baia, per favorire il transito delle navi. I lavori di dragaggio, quindi, finirebbero per mettere in circolo queste sostanze ad oggi depositate sul fondale.

Lo scarico di grandi volumi di acqua di mare, fredda e clorata, in un bacino ristretto e quasi privo di ricambio come la baia di Muggia, determinerebbe l'annientamento di qualsiasi forma di vita veicolata dall'acqua, oltre all'ossidazione della sostanza organica, del particolato e dei nutrienti in essi disciolti. Questo trattamento riguarderebbe qualcosa come 600.000 metri cubi di acqua di mare al giorno, come dire il volume di un edificio di venti piani con la base grande come piazza dell'Unità d'Italia, la piazza principale di Trieste. L'intero ammontare dell'acqua della baia di Muggia, che contiene un volume d'acqua non superiore a 100 milioni di metri cubi, verrebbe in pratica fatto fluire attraverso l'impianto per oltre due volte all'anno.

Altrettanto dannoso è il gas trasportato sotto forma liquida a una temperatura di meno 174 gradi centigradi. Per utilizzarlo, infatti, è necessario ricondurlo allo stato aeriforme. La trasformazione richiede un consistente riscaldamento del liquido, ottenuto prelevando il calore direttamente dal contatto con il mare. Questa procedura reimmetterebbe fiumi di acqua gelata nella baia, determinando un abbassamento della temperatura sul fondo di circa cinque gradi in tutto il golfo. Le conseguenze sull'ecosistema sarebbero disastrose, tanto più se consideriamo che queste acque sono scelte da molte specie dell'Adriatico settentrionale per deporre le uova.

Per placare queste polemiche, è stata ventilata l'ipotesi di alzare la temperatura del gas liquido con l'acqua già riscaldata dall'inceneritore. Peccato che, affinché una simile soluzione sia sostenibile, l'inceneritore dovrebbe bruciare qualcosa come 1.200 tonnellate di rifiuti al giorno. Ricordo, che l'Italia, come gli altri Paesi dell'Unione europea, è tenuta a ridurre l'emissione di gas serra del 20 per cento entro il 2020 e la costruzione del rigassificatore andrebbe nella direzione opposta. Il metano inquina circa il 20 per cento in meno del petrolio; questo è vero. Però se aggiungiamo l'attività energetica necessaria a liquefarlo e, poi, a rigassificarlo, il tasso d'inquinamento del gas naturale supera quello del petrolio del 10 per cento. In questo modo non si fa che alimentare la dipendenza del Paese dai combustibili fossili. Il gas non sarà più una risorsa «attuale» fra dieci anni. La Svezia - e non mi pare che le sue condizioni climatiche siano migliori delle nostre - sta cercando di eliminare i carburanti fossili entro il 2025; è assurdo che l'Italia possa pensare di investire sulle stesse vecchie fonti.

Un'ulteriore, e non meno, rilevante conseguenza sarebbe rappresentata dalla paralisi del traffico in porti strategici quali sono quelli di Gioia Tauro, il principale *hub* del Mediterraneo, e di Trieste. Le navi gasiere, infatti, rallenterebbero oltremodo il traffico portuale, con evidenti ricadute negative per l'economia del porto, a fronte anche dell'attività dell'adiacente *terminal* SIOT, che è il punto di partenza dell'oleodotto transalpino che raggiunge Karlsruhe dopo 753 chilometri. Il traffico delle navi petroliere e lo scarico del greggio dovrebbero essere assicurati senza interruzioni, tenuto conto che attualmente questa attività ricopre circa il 75 per cento dei traffici del porto di Trieste.

Gli ultimi sviluppi della vicenda di Zaule, probabilmente anche alla luce dei dati appena esposti, vanno fortunatamente verso la revoca della concessione per il rigassificatore triestino. La via era stata infatti concessa nel 2009. Ho sollecitato anche in quest'Aula una risposta dal Governo, affinché il Ministero dell'ambiente e quello dei beni e delle attività culturali e del turismo vengano in questa sede a riferire, dal momento che il cambio di Governo ha portato anche ad un cambio dei rispettivi Ministri. Nei mesi scorsi, in seguito anche alla accesa contrarietà espressa dagli enti locali del Friuli-Venezia Giulia basate su elementi di indubbia valenza scientifica, il sito di Zaule era stato cancellato dalla lista dell'Unione europea dei progetti prioritari energetici per l'Italia.

Dunque, e mi avvio a concludere, si può essere favorevoli a una strategia europea che punti a fornire energia ad un costo più basso per il sistema produttivo e per i cittadini, ma non è questa la via maestra per raggiungere tale scopo che, in realtà, cela un costo troppo alto in termini di danni ambientali e alla collettività. Da anni, ad esempio, sono disponibili soluzioni tecniche alternative al problema della rigassificazione del gas naturale liquefatto che potrebbero essere prese in considerazione. Quello che dovrebbe fare questo Governo e quello che avrebbero dovuto fare i precedenti Governi è investire maggiormente sul risparmio energetico. Faccio un esempio su tutti: il sistema delle case passive. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 luglio.

Fermi restando gli altri argomenti previsti per questa settimana, la discussione dei disegni di legge sulle imprese artigiane, ancora in corso di esame in Commissione industria, è rinviata alla settimana dal 1° al 3 luglio.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio il Ministro dello sviluppo economico risponderà a quesiti su iniziative in tema di politica energetica e politiche industriali e regolazione del commercio.

Per il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto per martedì 24 giugno, si è proceduto a ripartire nuovamente i tempi tra i Gruppi, in modo non strettamente proporzionale, per complessive tre ore e trenta minuti.

A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 25 giugno, saranno inoltre esaminati il decreto-legge recante misure in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché - ove conclusi dalla Commissione affari esteri - i disegni di legge in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

L'esame dei disegni di legge in tema di anticorruzione, già previsti dal calendario della prossima settimana, è rinviato in attesa della definizione dei testi.

Nella settimana dal 1° al 3 luglio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e ai disegni di legge sulle imprese artigiane, saranno esaminati la mozione Vaccari sulla celiachia e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito che, ove conclusi dalla Commissione, nella seduta antimeridiana di giovedì 3 luglio avrà inizio l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014:

- Disegno di legge n. 1326 e connessi - Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione *(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 luglio 2014:

Mercoledì 18 giugno pom.	h. 16,30-18,45	- Discussione di mozioni sugli impianti di rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia
Giovedì 19 " ant.	h. 9,30-14	- Seguito della discussione di mozioni sul sistema di comunicazione satellitare MUOS
Giovedì 19 giugno pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dello sviluppo economico su: - iniziative in tema di politica energetica; - politiche industriali e regolazione del commercio

Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 18 giugno, alle ore 19, per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi i senatori.

Martedì	24	giugno	pom.	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno e sulle linee programmatiche del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea
Mercoledì	25	giugno	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1518 - Decreto-legge n. 74, misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade l'11 luglio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1326 e connessi - Cooperazione internazionale per lo sviluppo (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	26	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1518 (Decreto-legge n. 74, misure urgenti popolazioni Emilia-Romagna) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 24 giugno

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1326 e connessi (Cooperazione internazionale per lo sviluppo) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	1°	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 264 e connessi - Imprese artigiane (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	2	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Discussione della mozione n. 61, Vaccari, sulla celiachia - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-11,45	- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove conclusi in Commissione</i>) (da giovedì 3, ant.)
Giovedì	3	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 264 e connessi (Imprese artigiane) e al disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi (Riforma costituzionale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 3 luglio, alle ore 12, per la votazione relativa

all'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 26 e 27 giugno 2014
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto) (*)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	33'
FI-PdL XVII	26'
M5S	22'
NCD	15'
Misto	18'
LN-Aut	21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
GAL	15'
PI	10'
SCpI	14'
Dissenzienti	5'

(*) La ripartizione non strettamente proporzionale dei tempi tiene conto di specifiche richieste avanzate da parte dei Gruppi parlamentari.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1518
(Decreto-legge n. 74, misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo ho rappresentato, nell'interesse del Gruppo che rappresento, anzitutto lo sgomento, direi quasi, dell'aver visto la scomparsa dal calendario, ove era prevista per il giorno 25 giugno, della votazione in Aula del pacchetto dei disegni di legge sull'anticorruzione (disegno di legge n. 19 e collegati), ma - vieppiù -

anche la totale assenza di questo punto nell'ordine del giorno della successiva settimana, ossia la prima del mese di luglio.

Dal Governo abbiamo avuto la solita, ennesima rassicurazione, assolutamente vuota nei tempi e nei contenuti, del cosiddetto annunciato intervento legislativo, che dovrebbe essere un disegno di legge sul tema. Anche oggi nella Conferenza dei Capigruppo, su sua esplicita sollecitazione, signor Presidente, non abbiamo avuto dal rappresentante del Governo alcun tipo di rassicurazione, se non un vago «Naturalmente ci stiamo lavorando». La nostra esperienza su questo punto specifico ci sta insegnando che l'intervento governativo non ha portato alcun contributo fattivo. Mi riferisco, in relazione a quel pacchetto di disegni di legge, all'emendamento del Governo in tema di autoriciclaggio, che, come probabilmente già a voi noto, è stato un semplice copia e incolla di un emendamento già presente in Commissione giustizia, a firma del Partito Democratico peraltro. Quindi, l'intervento governativo e la necessaria e successiva fase subemendativa hanno già prodotto un ritardo di due settimane rispetto ai tempi preventivati.

Ora c'è l'annuncio di questo nuovo intervento in tema di false comunicazioni sociali e, probabilmente, anche sul punto della prescrizione, annuncio che - ricordiamolo - non è stato fatto secondo i dettami del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento. Ciononostante, questo ha bloccato l'attività parlamentare in Commissione giustizia, e conseguentemente in Aula, per un periodo di un mese. Noi non vediamo ancora all'orizzonte sollevarsi finalmente il momento in cui questo ramo del Parlamento potrà dare la risposta che tanti cittadini italiani stanno aspettando, perché i cascami della parte peggiore di questo Paese, e mi riferisco ai noti casi corruttivi che stanno infestando l'Italia a ogni livello, non solo politico, ma in ogni ambito, hanno bisogno di quella risposta che noi stiamo auspicando sia immediata e incisiva.

È questo il motivo per il quale non abbiamo potuto dare l'assenso a questa proposta di calendario, per il quale noi gridiamo, simbolicamente, e proponiamo una modifica che riguarda la prima settimana di luglio, quindi concedendo un'ulteriore settimana al Governo per poter licenziare il suo provvedimento legislativo, qualora fosse fatto in tempi brevi. Alla fine, signori, si tratta di un articolo e nel complesso degli emendamenti che sono in Commissione giustizia riteniamo che ci sia qualsiasi tipo di riformulazione. Saremo molto curiosi di vedere (e se dovesse accadere non lasceremo che passi senza sanzione politica) se il Governo alla fine, dopo tutto questo lavoro e questa attesa, licenzierà un testo che era già presente fra gli emendamenti in Commissione. Se questo dovesse accadere per la seconda volta, allora il riferimento al Governo e al Presidente del Consiglio cappellaio che abbiamo già fatto in quest'Aula sarà moltiplicato per mille in ogni sede in cui noi riusciremo con la nostra voce a raggiungere i cittadini, che aspettano una risposta finora inevasa.

La proposta di modifica del calendario è in riferimento alla settimana che va dal 1° luglio in poi, eventualmente anche a modifica dell'aggiunta formulata su richiesta del capogruppo del PD Zanda, fatta propria dalla Conferenza dei Capigruppo, d'inserimento della discussione delle riforme costituzionali. Anche in questo caso vediamo svolazzare un po' di cappelli, ci sembra di vedere che c'è qualcuno che vuole far vedere che finalmente si fa qualcosa, mentre è bene che si sappia che qui non si sta facendo nulla delle cose che servono a questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*. Sarebbe quindi opportuno, e in questo senso formulo una proposta di modifica al calendario della settimana dal 1° al 3 luglio, che in luogo delle riforme costituzionali, sempre se la Commissione avrà finito di esaminare i 5.000 emendamenti (ipotesi che sappiamo già non potrà aver luogo), e in luogo della discussione della mozione n. 61 sulla celiachia, che avrà senz'altro la sua dignità e importanza, da raffrontare però al messaggio che dobbiamo dare e a cui ho fatto riferimento prima (quindi non mi ripeto), sarebbe opportuno, necessario e soprattutto possibile inserire la votazione in Aula delle misure anticorruzione, con una fase emendativa che in Commissione giustizia faremo ancora in tempo a svolgere se il Governo si decide a intervenire, visto che ci ha già bloccati finora. Auspico cioè che finalmente in quella settimana si possa dare seguito alla votazione in quest'Aula e licenziare il provvedimento almeno da questo ramo del Parlamento avendo fatto bene il nostro dovere, come gli italiani stanno aspettando. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non abbiamo approvato la proposta di calendario, per vari motivi.

Innanzitutto, anche noi siamo un po' costernati, avendo seguito la precedente Conferenza dei Capogruppo e avendo, in totale buona fede, accolto la tesi del Governo, ripresa dai Capigruppo di maggioranza, secondo la quale si fermava la procedura di esame in Commissione dei disegni di legge anticorruzione perché il Governo aveva annunciato la presentazione di un proprio provvedimento. Visti gli annunci televisivi, via Twitter e mediante tutto l'armamentario della comunicazione *smart* da parte del presidente del Consiglio Renzi, ci saremmo aspettati, o meglio, eravamo assolutamente fiduciosi, per non dire quasi convinti, che la riunione della Conferenza dei Capigruppo fosse stata convocata oggi espressamente per questo: per prevedere l'inserimento del disegno di legge anticorruzione nel calendario.

Ci siamo trovati invece, ancora una volta, di fronte a spiegazioni ed impegni vaghi da parte del Governo e, come lei sa perfettamente e tutti i colleghi senatori hanno sentito, non vi è alcun cenno a tale disegno di legge, se non il rinvio ad una prossima riunione dei Capigruppo della possibilità di capire quando quest'Assemblea lo potrà esaminare.

Signor Presidente, non stiamo parlando di una questione inessenziale: stiamo parlando di una questione che ha grande importanza, non solo in termini di propaganda, ma anche di interesse vero del Paese. Tra l'altro, il Governo, presente in Commissione, ha anche accennato ad una serie di giustificazioni, per lui sarebbero in corso consultazioni con i Gruppi dell'opposizione, consultazioni di cui noi non sappiamo assolutamente nulla e che pare siano svolte a richiesta.

A questo punto, non possiamo che rammaricarci del fatto che, in realtà, si è voluta bloccare l'iniziativa parlamentare. Allora, nonostante la retorica che si fa in quest'Aula sul fatto che noi siamo chiamati soltanto ad esaminare provvedimenti del Governo e/o conversioni di decreti-legge, ogni volta che abbiamo di fronte provvedimenti di iniziativa del Parlamento, con decisioni a maggioranza, in Conferenza dei Capigruppo e in quest'Aula, quindi con i *diktat* della maggioranza, l'iniziativa parlamentare viene puntualmente accantonata.

Tiro fuori la questione dell'iniziativa parlamentare, signor Presidente, perché lei sa che ho chiesto ripetutamente l'inserimento nel calendario - anche per la prima settimana di luglio, anche successivamente - della discussione del disegno di legge in tema di reati ambientali, in quanto questo poteva servire da stimolo al lavoro delle Commissioni riunite. Un disegno di legge, quello sui reati ambientali, che alla Camera peraltro è stato approvato all'unanimità. Non si trattava, quindi, che di lavorare proficuamente per poter dare il proprio contributo e fare la nostra parte come Senato.

Lei sa che in questo Paese l'introduzione dei reati ambientali si attende da decenni e lei personalmente si è adoperato in proposito. È quindi insopportabile che ancora una volta si rinvi a non si sa quando l'esame di quel provvedimento e che non si inseriscano in calendario questi due disegni di legge, che noi riteniamo assolutamente urgenti. Altrimenti non si sopporta più che ognuno si riempia la bocca sulla terra dei fuochi e ciò che ha comportato e sull'ecomafia: anzi, si chiede urgentemente e si rinvia anche la costituzione della Commissione, e poi, quando si può fare qualcosa di davvero utile, non ci si assume la responsabilità.

Invece di questi due disegni di legge, cosa si inserisce nel calendario? Per giovedì 3 luglio, il disegno di legge sulle riforme costituzionali.

Signor Presidente, in merito al disegno di legge di riforma costituzionale siamo ancora nella fase della illustrazione degli emendamenti, che sono 5.000, e non è stato ancora fissato il termine per la presentazione degli emendamenti dei relatori, che vengono annunciati da più parti, e si inserisce, su richiesta del capogruppo Zanda, all'ordine del giorno dell'Assemblea per giovedì 3 luglio il provvedimento sulle riforme costituzionali. È evidente a tutti che questo significherà poter utilizzare forme molto forti per accelerare la discussione e comprimere, quindi, lo stesso lavoro anche all'interno della Commissione. Stiamo parlando, tra l'altro, di un procedimento di revisione costituzionale.

Non mi risulta che ricorrano le condizioni previste per la procedura d'urgenza: forse ci siamo sbagliati. Se qualcuno ha urgenza, allora si deve assumere la responsabilità di far votare quel provvedimento dall'Aula, laddove in modo surrettizio si fanno pressioni solo perché il Presidente del Consiglio ha fatto un *tweet* con il quale ha annunciato, per mare e per monti che bisogna inserire l'esame del provvedimento nella seduta del 3 luglio. La stessa preoccupazione non viene manifestata per questioni assolutamente molto più importanti per gli interessi del nostro Paese, e mi riferisco alle questioni dell'anticorruzione e del danno permanente, continuo e costante, non solo ad opera della criminalità organizzata, ma in modo molto più vasto ai danni dell'ambiente, con il biocidio in corso nel nostro territorio.

Signor Presidente, noi proponiamo un calendario alternativo. Dal nuovo calendario dei lavori risulta che è stato inserito, nella seduta di giovedì 3 luglio, l'esame del disegno di legge sulle riforme costituzionali. Noi allora proponiamo che in quella stessa settimana possa essere inserito l'esame sia del disegno di legge sui reati ambientali - si ha la possibilità in dieci giorni di concludere il lavoro in Commissione, o comunque io sono anche disponibile a valutare il suo inserimento dal 7 luglio in poi - che del disegno di legge anticorruzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC).*

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella, volta all'inserimento, nella settimana dal 1° al 3 luglio, dei disegni di legge anticorruzione.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, siamo in fase di votazione, prima non l'ho vista.

CALDEROLI (LN-Aut). Mi scusi, Presidente, intervengo solo per chiederle un chiarimento. Si tratta di un inserimento o di una sostituzione?

PRESIDENTE. È una sostituzione...

CALDEROLI (LN-Aut). Allora è diverso. In questo caso, se fosse stato un inserimento nel calendario del disegno di legge anticorruzione, avrei votato...

PRESIDENTE. ...in luogo del disegno di legge sulle riforme costituzionali e della mozione sulla celiachia.

Questa è la richiesta che è stata avanzata.

CALDEROLI (LN-Aut). Adesso ho capito. Prima avevo compreso male.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le vorrei chiedere un chiarimento in merito all'ammissibilità di questa votazione.

La Commissione ha differito l'esame di questo provvedimento su sua richiesta.

PRESIDENTE. Quale provvedimento?

CALIENDO (FI-PdL XVII). Mi riferisco al provvedimento anticorruzione, del quale ha differito l'esame in base all'articolo 51, comma 2, del Regolamento.

È previsto il termine di un mese entro il quale il Governo deve far avere le sue indicazioni, e l'esame non può riprendere se non dopo un mese. Certamente, dopo, sarà ripreso immediatamente.

Siccome il 1° luglio non sarà passato un mese, mi chiedo come facciamo a votare oggi una cosa che è in contrasto con quanto abbiamo deciso a norma di Regolamento.

PRESIDENTE. Le ricordo, però, che era già inserito nel calendario e che l'abbiamo poi tolto.

Procediamo dunque con la votazione. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella, volta ad inserire, nella settimana dal 1° al 3 luglio, l'esame dei disegni di legge anticorruzione in luogo delle riforme costituzionali e della mozione sulla celiachia.

Non è approvata. *(Il senatore Petrocelli alza la mano durante la votazione).*

Senatore Petrocelli, si astiene?

PETROCELLI (M5S). No.

PRESIDENTE. Mentre chiedevo chi si asteneva ho visto lei con la mano alzata.

Ho già dichiarato l'esito della votazione.

[PETROCELLI](#) (M5S). Signor Presidente, capisco che questa richiesta le potrà sembrare non accettabile, ed è nei suoi poteri decidere in merito, però le chiediamo la controprova come segno di tangibilità politica.

PRESIDENTE. Era talmente chiaro. È giusto che lo chieda ma, consultati i senatori Segretari, l'esito della votazione è chiaro.

PETROCELLI (M5S). Capisco perfettamente che su questo argomento non si vuole dare un minimo di agibilità politica con un voto di controprova.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla proposta di modifica del calendario, avanzata dalla senatrice De Petris, tesa a sostituire la discussione delle riforme costituzionali con l'esame del disegno di legge in materia di reati ambientali. La proposta di inserimento del provvedimento in materia di anticorruzione è già stata votata.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Io avevo proposto l'inserimento di entrambi gli argomenti.

[PRESIDENTE](#). Va bene, allora votiamo complessivamente la sua proposta.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). In questa votazione, effettivamente ci sono state le porte di destra aperte in continuazione, con l'uscita di più di un collega. Per questo motivo, reitero la richiesta di controprova.

[PRESIDENTE](#). Guardi che le porte si chiudono dopo la richiesta, non prima. Comunque, anche il risultato di questa votazione è abbastanza evidente e chiaro. La proposta della senatrice De Petris è stata rigettata.

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 18 (testo 2), 133 (testo 2), 274, 276, 277, 279 e 280 (ore 17,07)

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la mozione n. 133 (testo 2).

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, siamo in argomento, vista la votazione precedente sulla questione dei reati ambientali, che certamente qualcosa hanno a che vedere con le vicende che riguardano i danni all'ambiente di cui si tratta nella mozione, presentata esattamente un anno fa e che finalmente oggi viene discussa. Da questo punto di vista, purtroppo, siamo abituati ad assistere al fatto che le mozioni non vengono discusse quando vi è la necessità, perché si tenta di rinviare continuamente la discussione.

La vicenda della città di Civitavecchia è nota non solo ai cittadini del Lazio, perché fin dai primi anni Sessanta essa è stata un polo che ha visto la realizzazione di tre diverse centrali termoelettriche, con una concentrazione di emissioni che ha portato ad un impatto davvero molto pesante sulla salute dei cittadini non soltanto di quel comune, ma di tutta l'area vasta, per così dire, del Nord del Lazio, addirittura con delle ripercussioni, che tra l'altro erano state dedotte anche da molte indagini, fino alla città di Roma.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 17,08)

(Segue DE PETRIS). Molto prima del dicembre 2003 l'ENEL presentò un ulteriore progetto di riconversione della centrale da olio combustibile a carbone. Stiamo parlando di una data che non è del secolo scorso, quando ormai era noto a tutti, e vi erano già delle indicazioni molto precise anche da parte della Commissione europea, che era necessario iniziare a profilare una strategia di uscita dall'utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica. Il 24 dicembre 2003 il cosiddetto decreto VIA autorizzò l'ENEL a questa riconversione, impiegando tre gruppi. Già molto tempo prima

del decreto stesso vi era stata una forte mobilitazione dei cittadini di Civitavecchia, Tarquinia, Cerveteri e Ladispoli; insomma, vi era stato il coinvolgimento dei cittadini di tutta l'area interessata pesantemente dal presunto (ora sappiamo assolutamente certo) impatto sulla salute. Dunque, non solo, genericamente, sulle questioni della qualità dell'ambiente e dell'aria, ma della salute dei cittadini, con le relative ripercussioni economiche.

Era evidente a tutti che la riconversione a carbone non rappresentasse un passo in avanti dal punto di vista delle tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale, ma un prepotente ritorno al passato.

I dati relativi alla salute pubblica nel comprensorio di Civitavecchia e tutti gli studi epidemiologici già dai primi anni Novanta hanno dimostrato pienamente la gravità della situazione. Nel provvedimento VIA relativo all'impianto di Torrevaldaliga Nord si legge chiaramente come le emissioni in passato abbiano comportato un impatto molto forte sulla salute dei cittadini.

Moltissimi sono i dati prodotti dall'Osservatorio epidemiologico regionale per il biennio 1990-1991. Nel 1996, l'Osservatorio epidemiologico segnalava che quell'area del Lazio, si attestava al secondo posto in termini di mortalità e di tumori. Nell'ottobre del 1999, inoltre, vengono pubblicati ulteriori dati allarmanti da cui si riscontra una percentuale nella mortalità delle donne superiore del 12 per cento rispetto alla media della Regione Lazio. Un ulteriore studio, commissionato dal National institute of environmental earth sciences, ha denunciato un fortissimo aumento del rischio di cancro. Potrei citare altri dati, tutti allegati agli atti della Commissione (e sono tantissimi), compreso il recente studio condotto dal Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio nel periodo 2006-2010.

A fronte di tutto questo e del fatto che l'azienda sanitaria locale ASL Roma F nel mese di maggio 2013 ha deliberato l'istituzione del registro dei tumori (proprio per la grave situazione di allarme per la salute pubblica), in data 12 marzo 2013 il Ministero dell'ambiente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto di Torrevaldaliga Nord, aggravando ulteriormente la già precaria situazione ambientale e sanitaria, consentendo di aumentare le ore di funzionamento e le quantità di emissioni rispetto alle autorizzazioni risalenti al 2003.

Nonostante dal 2003 al 2013 sia stato registrato un complessivo peggioramento delle condizioni di esercizio della centrale (basti pensare che il consumo di carbone è passato da 3.600 a 4.500 tonnellate), l'AIA del 2013 autorizza l'utilizzo di carbone con un tenore di zolfo inferiore all'1 per cento anziché allo 0,3. Un impatto, da questo punto di vista, veramente molto pesante.

In virtù dell'emergenza rifiuti di Roma e del Lazio, nel 2013 il Ministero dell'ambiente emette un decreto che semplifica molto la normativa e che prevede l'introduzione del combustibile solido secondario (CSS). Tutto questo in diretta connessione con la ventilata possibilità di poter utilizzare una delle centrali di Civitavecchia, in particolare la Torrevaldaliga Sud, con il CSS. Tra l'altro, su questo vi è anche un'ordinanza comunale, emessa il 26 aprile 2013, che dispone il divieto totale ed assoluto di combustione, presso le centrali elettriche e presso gli opifici industriali del territorio, di CSS.

Signora Presidente, penso che ci troviamo di fronte ad una situazione che deve essere assolutamente affrontata, perché nel frattempo, dopo il rinnovo dell'autorizzazione AIA avvenuto nel 2013, con la possibilità di aumento delle ore di funzionamento e soprattutto dell'utilizzo del carbone con una percentuale di zolfo ben superiore allo 0,3 per cento, la situazione si è aggravata di molto dal punto di vista ambientale e sanitario. Peraltro, con l'aumento delle ore di funzionamento degli impianti si è creata un'altra situazione paradossale: stiamo mettendo a rischio ancora di più la sicurezza stessa degli impianti e dei lavoratori, perché essendo diminuite le ore di fermo, sono diminuite anche pesantemente le ore di manutenzione, creando così una situazione di rischio.

Con la nostra mozione, chiediamo di riaprire la Conferenza dei servizi sull'AIA della centrale di Torrevaldaliga Nord al fine di un ridimensionamento delle condizioni di esercizio, con una diminuzione delle ore di lavorazione dell'impianto e soprattutto delle quantità annue di carbone bruciabile e della qualità del carbone stesso in relazione al tenore di zolfo. Soprattutto, chiediamo che si metta in campo finalmente una *exit strategy* che porti nel 2020 alla chiusura dell'impianto stesso e ad assicurare il rispetto dell'AIA per Torrevaldaliga Sud.

Tra l'altro, è notizia di poche ore fa che la Tirrenia Power, la società che gestisce l'impianto di Torrevaldaliga Sud, ma gestisce anche la Turbogas di Napoli ed altri impianti, ha annunciato una lettera di licenziamento collettivo per 300 persone. Chi ha sempre utilizzato il pretesto della salvaguardia dei posti di lavoro per avvelenare i lavoratori e i cittadini, quindi, ancora una volta mette invece a repentaglio non solo la salute dei cittadini, ma anche, e spietatamente, le condizioni di lavoro e il mantenimento stesso del posto di lavoro.

Per questo chiediamo all'Assemblea di prendere in considerazione non solo questa mozione, ma soprattutto la riapertura della Conferenza dei servizi per rivedere tutte le autorizzazioni che erano contenute nell'AIA. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

Saluto ad una rappresentanza del Lions Club di Giarre-Riposto

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto e do il benvenuto, a nome dell'Assemblea, agli esponenti del Lions Club di Giarre-Riposto, in provincia di Catania, che sono oggi in visita al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 18 (testo 2), 133 (testo 2), 274, 276, 277, 279 e 280 (ore 17,18)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martelli per illustrare la mozione n. 274 (testo 2).

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, solo per amore di scientificità, vorrei puntualizzare che nella centrale di Torrevaldaliga Nord l'autorizzazione è per bruciare 3.600.000 (e non 3.600) tonnellate di carbone, portate a 4.500.000, e che la ditta che possiede l'impianto di Torrevaldaliga Sud è la Tirreno Power e non la Tirrenia (quella è la società di navigazione sul Tirreno).

Detto questo, la nostra mozione contiene sostanzialmente due punti. Il primo è di carattere locale e riguarda uno dei due impianti che sono siti nella città di Civitavecchia, precisamente in località Torrevaldaliga Nord.

Il secondo punto, che è di respiro più generale, per noi vuole rappresentare una sorta di sfida: vi sfidiamo ad andare a mettere mano ad un piano energetico che abbia un senso e che non sia fatto solamente di interventi *spot*, come tirare un tubo del gas da Shah Deniz in Azerbaigian, fare qualche buco per tirare su il petrolio peggiore che ci sia al mondo o cercare di costruire delle centrali che brucino carbone e CSS in co-combustione.

Civitavecchia è importante come punto locale perché ha un primato italiano: ha il più alto rapporto tra potenza installata e numero di abitanti. Questo rapporto in Italia è di 1,4 kilowatt per abitante, a Civitavecchia è di 70, quindi 50 volte tanto. Se questo stesso rapporto venisse rispettato in tutta Italia, il nostro Paese avrebbe una capacità di generazione elettrica pari a quella dell'intero territorio americano (Nord e Sud America): forniremmo 6.200 megawatt di potenza installata. È chiaro che c'è un'anomalia, in una città di 100.000 abitanti.

Come è stato ricordato, ci sono due impianti in città: uno da 1.980 megawatt a Torrevaldaliga Nord, e uno da 1.200 megawatt a Torrevaldaliga Sud. Quello di Torrevaldaliga Nord è importante perché appartiene a una società controllata dallo Stato, e una società tale ha come prima missione, come primo dovere, non quello di fare utile, ma quello di fare qualcosa di socialmente utile (l'avverbio fa una notevole differenza tra chi persegue il puro profitto e chi persegue scopi diversi). Quindi è su questo che ci concentriamo.

Tra l'altro, queste due centrali non sono le uniche che impattano sulla città, perché a 30 chilometri di distanza c'è la centrale più grande d'Italia, la «Alessandro Volta» di Montalto di Castro, con 3.600 megawatt, alimentata ad olio combustibile. Per fortuna di tutti, funziona per 3.000 ore all'anno, ma è comunque un mostro che incombe, ed è la seconda o la terza centrale d'Europa, superata solo dal mostro di Bełchatów in Polonia che ha 13 gruppi e 5.200 megawatt. Giusto per dare qualche *input* scientifico.

Perché puntiamo l'attenzione sull'impianto a carbone e su questi impianti in Italia? Perché hanno un primato, quello delle esternalità negative, cioè gli extracosti sanitari ed ambientali che generano come ricaduta sul territorio. Secondo uno studio dell'università di Stoccarda, i morti causati dalle centrali a carbone in Europa sono 22.300, di cui 521 solamente in Italia. L'extracosto è facilmente calcolabile. L'ARPA, ad esempio, ha fatto una stima secondo la quale ammontano a 3,6 miliardi gli extracosti sanitari negli ultimi dieci anni, causati solo nella zona di Civitavecchia, e i soli danni all'agricoltura per il 2009 sono di 156 milioni. Quindi, voi capite che, nel momento in cui si decidesse di chiudere quell'impianto, avremmo già un risparmio di 156 milioni, che non è poco, e che sarebbero liberati per altre attività.

L'obiezione potrebbe essere: perché volete chiudere l'impianto? In effetti la nostra mozione chiede di uscire da questo impianto entro il 2020. Lo chiediamo per un motivo molto semplice: perché l'Italia soffre di un eccesso di generazione elettrica. Abbiamo una potenza installata di 124 gigawatt, con una potenza media istantanea, ossia quello che mediamente viene richiesto nell'arco di una giornata, di 37, con un minimo di 20 e un massimo storico di 56,8. La potenza media generabile con il nostro parco è 69, ed è superiore al picco massimo previsto da Terna per il 2023. Quindi noi potremmo stare fermi e non fare più niente fino al 2023 e avremmo comunque la possibilità di generare energia elettrica. Ne consegue che questa centrale non serve, come non ne servono altre.

Detto ciò, l'invito è il seguente: siccome Civitavecchia ha già subito tutto l'impatto ambientale relativo a quarant'anni di emissioni da parte dell'altro impianto, che era il più grande impianto d'Italia insieme a Porto Tolle, sta subendo tuttora l'impatto dell'impianto Torrevaldaliga Sud che brucia metano (ma il metano produce le stesse sostanze inquinanti del carbone), e poi c'è sempre l'impianto di Montalto di Castro, noi chiediamo un impegno al Governo di intervenire, come azionista di maggioranza, per uscire dalla centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord entro il 2020.

Noi chiediamo anche qualcosa di più, ossia di predisporre un'uscita dal carbone in Italia entro il 2025. Gli impianti saranno comunque per la maggior parte a fine vita entro quella data, perché la durata di un impianto è scritta (non c'è niente da fare: è nei dati di progetto). Lo chiediamo per molti motivi: le esternalità negative ve le ho già elencate, ma non c'è solo questo. Ogni volta che bruciamo un chilo di carbone, produciamo quasi tre chili di CO₂. Ciò vuol dire che questo impianto produce da solo 16 milioni di tonnellate di CO₂. Noi ci siamo impegnati a ridurre le emissioni di CO₂ in atmosfera, e il carbone è la fonte energetica che ne produce di più, perché il carbone è carbonio, e una molecola di carbonio se ne «frega» due di ossigeno. almeno il metano è un po' più generoso, perché è fatto da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno, e se ne «frega» due di ossigeno, quindi è un po' più onesto ambientalmente. Quindi lo chiediamo per questo motivo.

La Corte dei conti inglese ha fatto dei conti, appunto, e ha detto che ogni tonnellata di CO₂ ha un'esternalità negativa che costa tra i 30 e 120 dollari. Facciamo una media di 60. Questo impianto produce 15 milioni di tonnellate: sono 900 milioni di extracosti dovuti solo alle emissioni in atmosfera. Si tratta già di un altro buon motivo per dire stop al carbone.

L'altro motivo è che, a dispetto di quel che si dice, il carbone pulito non esiste, è una finta e si chiama *greenwashing*. Non esiste perché se dite che c'è un impianto di filtrazione è bene ricordare la legge di conservazione della massa: in assenza di reazioni nucleari, tanta massa brucia tante ceneri si ottengono, né più né meno. In parte sono nell'aria, in parte sono nel terreno, in parte sono nei benedetti filtri, che voi declamate come risolutivi del problema. Il filtro ferma solamente una parte della massa, le particelle abbastanza grandi. Se le fermasse tutte, il filtro fermerebbe esattamente la stessa massa che viene bruciata, quattro milioni e mezzo di tonnellate, il che è impossibile. Oltretutto i filtri lasciano passare le particelle più piccole che, in base a qualunque studio medico, sono quelle che vanno più in profondità nel tessuto polmonare e provocano i danni più gravi. Quindi, non veniteci a dire che un filtro risolve il problema.

C'è poi la questione delle ceneri. Queste ultime vengono da un minerale antico, il carbone, e quindi contengono molti metalli pesanti, fra i quali il cadmio e il mercurio, e sono anche debolmente radioattivi. Pertanto, la trovata geniale di incorporarle nel cemento, come qualcuno propone, è priva di

senso. Sono tutte sfide che bisogna raccogliere per uscire dal carbone e non ritrovarsi con mostri di questo tipo.

La nostra proposta è finalizzata a far sì che il Governo sia impegnato a destinare tutte le risorse messe a bilancio dall'ENEL per gli interventi sul carbone, come il ripotenziamento, esclusivamente alla riambientalizzazione, vale a dire filtri migliori, generazione elettrica localizzata, sviluppare sistemi di stoccaggio dell'energia domestica, riattivare i sistemi di pompaggio. Abbiamo presentato una mozione in tale direzione, perché il pompaggio idroelettrico ci permette di ottimizzare e armonizzare la generazione diurna prodotta dalle fonti energetiche discontinue: eolica, discontinua per definizione, e fotovoltaica perché funziona solo in un determinato momento della giornata. Si tratta di prendere gli stessi soldi e indirizzarli da un'altra parte. Il Governo deve avere questa missione. Una società controllata dal pubblico deve avere questa missione: utilizzare i soldi per il fine migliore a favore della collettività, e non per produrre profitto.

Questo è il nostro invito. I soldi ci sono, per cui da un lato risparmiamo sulla esternalità e dall'altro dirottiamo fondi già a bilancio. Possiamo farlo e trovarci in prima fila in quella che è la tendenza mondiale. In questo momento nel mondo il carbone viene utilizzato perché costa poco, però non costa poco di per sé, ma perché negli Stati Uniti è stato messo fuori mercato dalla loro legislazione che prevede un tetto alle emissioni di mercurio al camino. In tal modo il carbone è fuori mercato.

Quindi, non facciamoci ingolosire da una materia prima a basso prezzo, perché quando qualcosa costa poco spesso è una grande schifezza. Il fatto che qualcuno la rifiuti dovrebbe essere anche per noi un monito a non prenderla. E non solo quella, ma anche il combustibile solido secondario (CSS), di cui ha parlato la senatrice De Petris. Non mettiamoci nell'ottica di utilizzare questi impianti come forni di incenerimento del CSS, perché faremmo un errore enorme, e i nostri figli non ce lo perdonerebbero mai. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cioffi per illustrare la mozione n. 276.

[CIOFFI](#) (M5S). Signora Presidente, vorrei ripartire dalle ultime affermazioni del senatore Martelli, il quale ha detto che dobbiamo spendere bene le risorse che abbiamo, e questo è un punto fondamentale. Poiché dobbiamo spendere bene le risorse che abbiamo, e in questa mozione parliamo di rigassificatori, nel corso dell'illustrazione chiarirò perché i rigassificatori non servono. Essi non solo non servono all'Italia, ma neanche all'Europa. Visto che parliamo tanto di Europa - da poco abbiamo fatto le elezioni europee ed eletto un nuovo Parlamento europeo - sarà il caso di allargare la nostra visione all'Europa e vedere se questa ha davvero bisogno di un rigassificatore.

Conosciamo tutti l'evoluzione dello scenario energetico. Siamo passati attraverso un'evoluzione generale da un forte utilizzo di petrolio al gas e, come ci ha ricordato poco fa il senatore Martelli, abbiamo anche ripreso una fonte antica, il carbone, per motivi squisitamente economici. Qualcuno in Italia ha detto che si tratta di differenziare le fonti, ma il problema è che se differenziamo le fonti ma non riflettiamo su quello che facciamo non stiamo facendo bene il nostro lavoro. La nostra prospettiva, infatti, è ricordarci che l'Europa, e l'Italia in particolare, introita fonti energetiche dall'estero: l'86 per cento delle fonti energetiche l'Italia le compra dall'estero. L'Italia, però, ha molte cose, e soprattutto molto sole (lo sappiamo), come pure un discreto vento: potremmo quindi riflettere su questi punti.

Voglio però ritornare al discorso sui rigassificatori: in questa sede, mi preme molto fare un'analisi squisitamente economica, perché so che è un tema che vi appassiona maggiormente. Mettiamoci di fronte ai numeri che ci vengono dati da vari enti, come la Commissione europea o l'ENI - e che quindi non sono inventati da noi, ma sono ufficiali - ed usiamoli per dimostrare che rigassificare non serve. Per far questo, dobbiamo prendere in esame tre punti, con riferimento all'Europa: i consumi, la produzione interna e la capacità d'importazione.

Per quello che riguarda i consumi, sappiamo che in Europa abbiamo utilizzato 530 miliardi di metri cubi di gas nel 2005, ma i dati sono scesi, perché nel 2011 ne abbiamo utilizzati 468 e nel 2013 ne abbiamo utilizzati 462. Questi sono dati di Eurogas, l'associazione che riunisce tutti i distributori di gas, che ci dice che cioè nel 2035, cioè tra 21 anni, l'incremento della richiesta di gas in Europa sarà del 7 per cento superiore rispetto al 2010. Diciamo che questo è un dato di fatto: prendiamolo per

buono.

Anche in Italia abbiamo ridotto il consumo di gas, passando dagli 84 miliardi di metri cubi del 2005 ai 70 del 2013 e, per il 2023, la SNAM stima una domanda pari a 74 miliardi di metri cubi, quindi inferiore a quella del 2003 (ecco dunque lo scenario che prospetta la SNAM - quindi non noi - per il 2023).

Quanto gas produce l'Europa? Vediamo la produzione interna: l'ultimo dato disponibile, che è del 2012, riporta 157 miliardi di metri cubi. Facciamo una previsione al 2035, visto che abbiamo una richiesta per tale data, ed ipotizziamo che produrremo 100 miliardi di metri cubi, quindi molti di meno, considerando che le fonti tendono ad esaurirsi.

Qual è dunque la capacità d'importazione di gas in Europa? Lo importiamo via tubo o tramite i rigassificatori. Mi sono andato a studiare due cartine dell'Europa molto belle - che si trovano anche su Internet, e se studiate vi fa bene - la prima delle quali rappresenta tutti i tubi presenti in Europa e la capacità di transito europea, mentre la seconda riporta tutti i terminali di rigassificazione europea, quelli in esercizio e quelli previsti (anche in questo caso, se studiate vi fa bene). Io me le sono studiate, e secondo il dato del 2012, la capacità d'importazione è pari a 530 miliardi di metri cubi via *pipeline*, mentre per i rigassificatori ad oggi è di 197 miliardi di metri cubi: pertanto abbiamo in totale 720 miliardi di metri cubi. Dal momento però che la richiesta - come vi ho detto prima - è pari al risultato della sottrazione dei 100 miliardi di metri cubi da quei 570, che fa 470, ad oggi, con le infrastrutture che abbiamo, siamo in grado di importare in Europa un volume di gas superiore del 54 per cento alla previsione del 2035. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, ragazzi, visto che i numeri non sono mai stati un'opinione, e quelli che ho usato sono ufficiali, non li ho inventati io, spiegatemi perché dobbiamo fare un rigassificatore. Qual è il motivo? Vogliamo spendere bene i soldi? Allora, ragioniamo: se ad oggi possiamo importare il 54 per cento in più di gas rispetto alle previsioni per il 2035, spiegatemi perché volete fare un rigassificatore.

Vi sono altre cose interessanti da fare. La Penisola iberica, ad esempio, ha sette rigassificatori, che funzionano al 30 per cento della loro potenzialità. Sapete che fa il gas? Arriva in Francia con la nave, viene scaricato e, dal momento che il tubo che collega la Francia è piccolo, viene rimesso sulla nave e viene portato da altre parti. Non sarebbe più importante fare un tubo per collegare i rigassificatori esistenti in Francia? Forse sì, ma allora magari possiamo fare questo.

Altro punto importante di rigassificazione è il Regno Unito, che pure ha una grande capacità d'importazione del gas: la nostra SNAM ha acquisito tutta la rete di gas del Sud della Francia, rilevandolo dalla Total, e ha stipulato il primo accordo per realizzare un'infrastruttura transeuropea, l'Interconnector, che collegherà il Belgio alla Gran Bretagna. La SNAM, allora, sta facendo cose importanti, basta che le seguiate: andate a studiarvele, perché, se lo fa, probabilmente ha già ragionato su questi numeri.

Se questi sono i dati e i fatti di cui stiamo parlando, ci continuiamo a chiedere perché volete realizzare un rigassificatore a Gioia Tauro e a Trieste. A chi serve? Sapete a chi serve? Serve perché noi garantiamo il minimo, anche se quell'impianto non va in esercizio. Noi gli garantiamo il minimo, ma sapete chi paga? Ebbene, signori, i soldi li cacciano i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Con questa politica, infatti, noi continuiamo a fare infrastrutture inutili e a metterle in carico alla bolletta. Noi chiediamo di fare delle misure razionali, che è quello che vuole l'Europa: ad esempio, incrementando le interconnessioni esistenti (delle interconnessioni dell'elettrico parleremo un'altra volta).

E poi vi invitiamo ad osare, se vogliamo uscire da questo *loop*. Come abbiamo tutti letto, la Tesla Motors ha compiuto un atto fantastico. Ha preso i brevetti dell'azienda e li ha resi *open source*: i brevetti sono a disposizione di tutti i cittadini del mondo per andare bene con l'elettrico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Se noi - sto parlando di trasporti - non abbiamo la forza e la volontà di cambiare questo sistema e di renderci conto che l'unico modo che abbiamo è utilizzare le nostre risorse endogene, per non essere più

schiaivi del gas che ci dà Putin (diciamolo, tanto per capirci) e di quel vecchio imperialismo che veniva da oltreoceano, se noi non usciamo da questa logica, l'Europa che forza ha? Parlate sempre di Europa, ma vogliamo dare forza a quest'Europa? Altrimenti, di cosa stiamo parlando? Dobbiamo avere il coraggio di osare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Cerchiamo di andare oltre. Ma che non finisca come finisce di solito: noi ve lo abbiamo detto e poi voi non fate le stesse cose. Imparate dunque a stare attenti e a ragionare. Soprattutto, come sempre, vi esorto a studiare. Noi cerchiamo di studiare, e il nostro consiglio è sempre di studiare, perché dalla conoscenza, come diciamo sempre, deriva anche la visione politica. Forse, però, voi avete smesso di studiare. È ora che ricominciate. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Consiglio per illustrare la mozione n. 1-00277.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la presentazione di queste mozioni è un'occasione ghiotta per parlare di energia. È una forte sollecitazione, perché abbiamo più volte denunciato la mancanza di una strategia nazionale per quanto riguarda proprio questo argomento.

Più che soffermarmi sulla mozione che abbiamo presentato, che è molto asciutta per certi versi ma, probabilmente, riesce più di altre a comprendere e a far comprendere quanto il nostro movimento intende comunicare all'Aula oggi, desidero sottolineare quanto segue.

È evidente che una strategia nazionale energetica, viste le problematiche relative alla grande debolezza strutturale che l'Italia ha sempre avuto come Paese per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, rimane sempre di grande attualità (e probabilmente lo sarà sempre, se non correremo ai ripari).

«L'Italia, a differenza degli altri Paesi europei, è (...) priva di risorse energetiche proprie, e ciò rappresenta una forte minaccia per lo sviluppo di un settore energetico veramente efficiente e competitivo»: nella nostra mozione noi abbiamo esordito così.

Ed è ben chiaro, come dicevo, che una strategia energetica nazionale debba affrontare argomenti riguardanti le prospettive a medio e lungo termine. È quindi opportuno delineare una strategia bilanciata e sostenibile che comprenda argomenti come l'efficienza energetica. Ma una componente fondamentale deve certamente riguardare la produzione elettrica. Una produzione elettrica che sarà, nel prossimo futuro, visto che abbiamo rinunciato ad altre fonti di produzione di energia, la spina dorsale per un Paese che aspira comunque a mantenere le proprie posizioni a fianco delle economie più avanzate del mondo. Ricordiamo sempre che noi abbiamo una piccola e media impresa che paga circa il 27 per cento in più l'energia e che questo la rende poco competitiva nelle esportazioni, soprattutto per quanto riguarda il settore manifatturiero.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Cioffi, che ha parlato di Europa. Vorrei ricordare al senatore e a me stesso che nell'Europa a 27 le Nazioni dimostrano chiaramente che le fonti di base per un sistema affidabile e sostenibile debbano necessariamente basarsi sul carbone e sul nucleare. Questo è quanto fanno gli altri Stati. Questo è quanto insegnano tutti i Paesi del G8, esclusa l'Italia. Ricordo che quanto più una delle fonti è trascurata, tanto più c'è bisogno di attingere all'altra.

Signora Presidente, l'Italia presenta una situazione anomala e asimmetrica, avendo solo il 13 per cento di produzione da carbone, e nulla per quanto riguarda la produzione di energia dal nucleare (e, mi viene da aggiungere, sul nostro territorio, perché la parte che manca la compiamo dalle centrali nucleari francesi).

Un'altra pesante anomalia italiana è quella della produzione elettrica nazionale, dove l'Italia storicamente produce sul proprio territorio solo circa l'85 per cento dell'elettricità. Siamo infatti il maggiore importatore di questa energia. Ritengo che una piccola riflessione andrebbe fatta anche su questo punto.

In questi giorni si è poi inserita in modo incredibilmente forte la crisi ucraina che ha riproposto all'Italia il problema della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. Uno dei modi per non dipendere dal gas russo e dai problemi geopolitici è dato proprio dai rigassificatori. Una delle

soluzioni che abbiamo sollecitato in questa mozione è quella di puntare sullo sviluppo (o, come ha suggerito il Sottosegretario qui presente, «anche» sullo sviluppo) di tecnologie avanzate, attraverso l'impiego di navi metaniere di ultima generazione.

Ebbene noi, nella nostra mozione, solleviamo tutti i dubbi del caso per quanto riguarda le problematiche energetiche. Vorrei ricordare che proprio oggi in 10a Commissione è stato votato un lungo lavoro di audizioni che abbiamo svolto in questi mesi. Ritengo che sia stato un lavoro molto puntuale e, anche se il prodotto che ne è uscito non è spettacolare al 100 per cento, qualcosa è stato comunque fatto. Il problema è rappresentato dalla dipendenza e dalla sicurezza energetica; è un problema che altri Paesi hanno anche loro risolto in parte, ma, proprio per una questione di mancanza di materia prima, l'Italia - come capita spesso - è quella che soffre di più.

L'approvvigionamento di risorse fossili è un problema prioritario per i Paesi che non ne dispongono direttamente sul proprio territorio; credo quindi che al centro dei dibattiti ci debba sempre essere giocoforza la dipendenza e la sicurezza energetica. La dipendenza energetica è l'indicatore che rappresenta la necessità di ricorrere alle importazioni per soddisfare il proprio fabbisogno energetico; quando questo capita, vuol dire che tu hai qualcuno che dall'altra parte, potenzialmente, ha un rubinetto da chiudere. L'approvvigionamento, per una questione di utilizzo, deve dotarsi di adeguate infrastrutture, deve essere rapido, diversificato ed estremamente affidabile.

Per quanto riguarda l'affidabilità, mi viene da ricordare che dal 2000 al 2012 la fattura energetica è passata da 37 a 64 miliardi di euro, con un'incidenza del 4,5 per cento del PIL. Come è solito, il costo degli oneri per l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi è salito da 18,6 a 34 miliardi di euro, aumentando dell'87,5 per cento. Credo che questi dati, per un Paese che ha praticamente crescita zero, debbano sicuramente far riflettere.

Vorrei quindi fare un'altra considerazione. L'Europa si era dotata di un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, che si articolava in più punti, facendo riferimento: a collegamenti con i mercati energetici tuttora isolati in Europa; alla realizzazione di un corridoio meridionale di trasporto del gas per l'adduzione del gas dal Medio Oriente e dalla regione del Caspio; all'idea di ricorrere al gas naturale liquefatto ai fini della diversificazione del mercato europeo; all'idea altresì di collegare l'Europa con la sponda meridionale del Mediterraneo attraverso interconnessioni di gas e di elettricità. Questo per dire che cosa, signora Presidente? Che c'è una volontà, da parte dell'Europa, di costruire infrastrutture e di mettere in condizione di interconnettere tutti gli Stati dell'Europa a 28; che c'è una voglia di far sì che ci sia la possibilità di ricorrere anche a una diversificazione di approvvigionamento che provenga direttamente da navi che circolano nell'Adriatico, come capita per l'Italia con l'approvvigionamento dal Qatar, che mette in condizione il nostro Paese di essere un po' più autonomo nei confronti dei Paesi dell'Est.

Nella nostra mozione, poi, abbiamo considerato che negli ultimi anni nel settore si sono sviluppate comunque nuove tecnologie che hanno messo in condizione di approvvigionarsi di gas non solamente dai rigassificatori (che comunque non consideriamo «la mamma di tutti i mali»): possono dunque essere sicuramente verificati i progetti che sono stati approvati e quelli che stanno per esserlo. Sto facendo riferimento a navi metaniere di ultima generazione che permettono la trasformazione del metano dalla forma liquida a quella gassosa direttamente sulla nave stessa. Chiediamo dunque di impegnare il Governo, a questo punto, anche allo sviluppo di tecnologie avanzate attraverso l'impiego di tali navi metaniere di ultima generazione nonché - eventualmente - a rivedere i progetti in corso di autorizzazione, se sviluppati secondo tecnologie con impianti a terra, ormai superate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Puppato per illustrare la mozione n. 279.

[PUPPATO \(PD\)](#). Signora Presidente, spiace affrontare temi di questa rilevanza per il nostro Paese e per l'Europa, ma - vorrei dire - per il mondo intero, alla presenza di pochi colleghi, anche se immagino che la discussione sarà terminata domani mattina.

La strategia europea, come quella italiana, verso la cosiddetta decarbonizzazione che è stata decisa, come noto, con Obiettivo 2050, obbliga tutti noi a rivedere e a riaggiornare, alla luce di questa, le

nostre scelte energetiche; infatti, la riduzione delle fonti fossili, insieme ai cambiamenti climatici sono - voglio ricordarlo, perché non sono stati citati negli interventi precedenti - la ragione prima e fondamentale per cui dobbiamo ripensare ad una strategia energetica. Dobbiamo quindi cercare il più possibile di riuscire ad avere energia pulita, evitando l'inquinamento che produce l'utilizzo di fonti fossili (a partire dal carbone, per finire con il petrolio e, in parte, anche il gas), aumentando - questa è la strategia europea, com'è noto - la quantità di fonti rinnovabili e, naturalmente, aumentando l'efficienza energetica.

Su efficienza energetica e fonti rinnovabili si impernierà, in particolare, la strategia mondiale, che dovrebbe vedere al tavolo anche due importanti riferimenti internazionali, fondamentali per una scelta che il pianeta possa vedere indirizzata sugli stessi obiettivi e sulla stessa base, cioè gli Stati Uniti d'America (la recente dichiarazione di Obama ne è senz'altro un esempio) e la Cina, la quale, com'è noto, ha sempre inteso attendere le scelte degli Stati Uniti d'America prima di prodursi in una decisione che potesse modificare il sistema industriale riducendone conseguentemente le emissioni.

Vado ora al merito delle mozioni. Le prime mozioni che abbiamo sentito oggi illustrare dai colleghi che si sono succeduti riguardano il tema dei rigassificatori e una questione che concerne la località di Civitavecchia, nella quale si stanno verificando situazioni di particolare criticità ambientale e sanitaria.

A fronte di questo, nella nostra mozione, com'è noto, abbiamo citato non solo la strategia Europa 2020, ormai nota a tutti, ma anche l'indirizzo emanato quest'anno dalla Commissione europea, con la richiesta per i Paesi europei di aumentare la quota di energie rinnovabili al 27 per cento e di ridurre del 40 per cento le emissioni di gas effetto serra entro il 2030. Tuttavia, andrei senz'altro ad accennare ad alcune questioni che sono state sollevate per rilevare (nonostante qualcuno ci dia lezioni volte a far comprendere come ci sia qualcuno che studia e qualcuno che studia meno) molte inesattezze che sono state comunicate e dare anche qualche informazione aggiuntiva, perché anche noi siamo dotati di qualche informazione.

Innanzitutto, sarebbe bene che ciascuno di noi facesse un buon passo indietro e decidesse per il bene di questo Paese di stabilire che, invece di proclamare tante certezze, quali quelle che per esempio vedono oggi rappresentare le navi metaniere come soluzione idilliaca e considerare invece i rigassificatori come una pessima soluzione, forse sarebbe il caso che andassimo ad affrontare tecnicamente, scientificamente, in modo decente questi temi, per esempio ascoltando quali sono i benefici, i costi e le soluzioni che arrivano in un senso e nell'altro rispetto alle ipotesi in campo. Dico questo perché il gas naturale, checché se ne dica, è senz'altro, quanto meno fino al 2040, una fonte che viene identificata, seppure in riduzione, dalla stessa Unione europea come parte necessaria di un *mix* naturale insieme alle fonti rinnovabili per riuscire a dare copertura ai bisogni energetici, nonostante la necessità immediata di attivare una buona competitività, accrescendo la ricerca nel settore dei materiali che possono consentire una riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche in quello delle nuove energie rinnovabili e a forte efficientamento energetico. Il gas naturale è comunque, tra tutti i combustibili fossili, sicuramente quello che determina un minor appesantimento per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, visto che emana vapore acqueo e anidride carbonica in quantità di gran lunga inferiori rispetto a petrolio e carbone.

Rispetto ai rigassificatori, è necessario tenere in considerazione l'importanza delle infrastrutture di approvvigionamento nel loro carattere strategico, dovuto alla necessità di conseguire una maggior offerta di gas sul mercato nazionale a prezzi competitivi e più efficaci condizioni di concorrenza, nonché di aumentare la sicurezza sugli approvvigionamenti. Quest'ultima è una questione che per l'Italia non è affatto così tranquilla e definita, come taluni interventi lasciano intendere. Voglio dire che, quanto ai terminali di rigassificazione, è stato citato il gasdotto South Stream ma possiamo citare il TAP (Trans-adriatic pipeline) e anche il gasdotto GALSI dall'Algeria fino alla Sardegna che dal 2003 attende di essere completamente realizzato: ebbene, tutte queste vie di collegamento del gas ci dicono che la provenienza geopolitica, cioè la provenienza delle fonti dai Paesi produttori di energia, mette il nostro Paese in seria difficoltà. Il caso recentemente verificatosi con la guerra in Ucraina ha reso immediatamente evidente questo problema, e ci porta inevitabilmente a dover fare delle riflessioni

interne al Paese, quanto meno per i prossimi vent'anni, in relazione alla modalità di offerta di gas sul mercato nazionale.

I terminali di rigassificazione, quindi, ci danno una flessibilità che le linee di gas non ci danno: non vincolano l'importazione a un unico fornitore estero e favoriscono l'ingresso diretto sul mercato italiano del gas naturale di nuovi operatori. Inoltre, essi possono produrre, con buoni acquisti, una diminuzione del prezzo del gas per il consumatore, come peraltro già evidenziato in sede di audizioni presso la 10ª Commissione del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

Dunque, il sistema di diversificazione, nelle modalità, nelle strumentazioni e anche nelle infrastrutture, è fondamentale per l'Italia, ma anche per l'Europa: è la stessa Europa che ci chiede di creare un *hub* mediterraneo per lo scambio di gas. L'Europa ha le stesse preoccupazioni che oggi vive l'Italia.

Credo quindi di poter dire senza tema di smentita che il nostro Paese si deve dotare certamente di terminali di gasdotti, insieme con i rigassificatori e le navi metaniere; ma, come ho detto, queste sono questioni molto tecniche, sulle quali andremo, io auspico, con le Commissioni ambiente e industria in particolare, a fare valutazioni puntuali, e non a sparare nel mucchio.

Rispetto alle questioni che riguardano le aree citate, ricordo che abbiamo un rigassificatore a Rovigo, uno a Livorno e uno a Panigaglia. In merito alla sicurezza degli impianti di rigassificazione esistenti e dei progetti *in itinere* dobbiamo dire - e lo scriviamo esplicitamente nella mozione che la maggioranza ha inteso stendere - che l'impianto di rigassificazione di Gioia Tauro non verrà realizzato se non con piena garanzia rispetto ai pericoli connessi alla sismicità del sito.

Per quanto riguarda invece i due progetti di terminali di rigassificazione nel golfo di Trieste, è opportuno informare i colleghi che per l'impianto *on-shore* è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto VIA, mentre per quello *off-shore* l'altro si è data addirittura una valutazione di impatto ambientale negativa.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Puppato.

PUPPATO (PD). Questo significa che la normativa italiana, in termini di valutazione di impatto ambientale, è in grado di dire anche no, e lo sta dicendo.

Quella relativa a Civitavecchia è un'altra questione, e mi spiace che il tempo a mia disposizione stia finendo. Voglio tuttavia dire che si tratta certamente di impianti con notevoli problemi, tant'è vero che possiamo considerarli certamente più obsoleti rispetto a quello che dovrebbe essere un impianto con quelle caratteristiche.

Per quanto ci riguarda, siamo d'accordo a non considerarli idonei ad alcuna forma di riconversione in termovalorizzatori di rifiuti, sia con CSS che con CDR. Va anche detto che, per quanto riguarda le prescrizioni AIA relative all'impianto di Torrevaldaliga Sud del 5 aprile 2011 e le prescrizioni e compensazioni previste di recente nella VIA di Torrevaldaliga Nord, arriva da quest'Aula una forte incentivazione a fare in modo che ENEL le rispetti e che siano assolutamente garantite.

Gli impegni che chiediamo di assumere al Governo li vedete riportati nella mozione.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice: il tempo a sua disposizione è finito.

PUPPATO (PD). Dobbiamo certamente pensare a un'indagine epidemiologica nazionale in tutte le aree esposte all'inquinamento di impianti e di centrali a carbone esistenti, a un monitoraggio e a un controllo con particolare riferimento agli impianti industriali più inquinanti e ad una strategia di decarbonizzazione entro il 2050, che preveda obiettivi intermedi al 2020, al 2030 e al 2040.

Penso che tutte queste cose le possiamo senz'altro fare insieme, andando a ridurre, fino a cancellare, la strategia dei combustibili fossili, ma facendolo insieme, approfittandone anche per il semestre europeo che avremo, con l'Europa che ci attende.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna una delegazione degli studenti del Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi» dell'Università degli studi di Firenze. Ci auguriamo possano seguire fruttuosamente i lavori del Senato, e a loro rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 18 (testo 2), 133 (testo 2), 274, 276, 277, 279 e 280 (ore 18)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Pelino per illustrare la mozione n. 280.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, la politica climatica ed energetica deve perseguire tre obiettivi fondamentali: sicurezza degli approvvigionamenti, raggiungimento degli obiettivi ambientali e competitività dell'industria. Sono politiche che vanno inquadrare in un contesto mondiale, se è vero che l'Europa è responsabile solo del 14 per cento delle emissioni globali. Su queste basi si fonda il nostro ragionamento, che non può essere limitato al problema momentaneo di un rigassificatore o di una centrale.

La centrale di Civitavecchia rappresenta uno dei più grandi poli energetici del Paese. Essa soddisfa oltre il 50 per cento del fabbisogno energetico della regione Lazio. La prospettata riduzione delle attività della centrale, che si ricavano come conseguenza delle mozioni presentate da SEL e dal Movimento 5 Stelle, potrebbe determinare ricadute pesanti e difficilmente gestibili su circa 1.000 lavoratori, tra diretti e indiretti, e su un largo indotto legato alle attività della centrale.

Siamo ben consapevoli che la salute dei cittadini viene prima di ogni cosa: quindi, ben vengano tutte le informazioni che possano fugare ogni dubbio sulla pericolosità degli impianti, a tutela della salute delle popolazioni. Ma qui è in gioco anche il futuro di migliaia di famiglie di lavoratori e non possiamo non tenerne ugualmente conto. Per questo invitiamo tutti gli attori coinvolti a non assumere posizioni di principio, ma a monitorare che la centrale ENEL rispetti, come ha fatto negli anni precedenti, tutti gli obblighi e le garanzie che la legge prescrive.

È utile ricordare alcuni dati. Rispetto al precedente impianto ad olio combustibile, tutte le emissioni della nuova centrale sono state fortemente ridotte: meno 61 per cento quelle di ossidi di azoto e meno 88 per cento quelle di polveri e di anidride solforosa (inferiori del 50 per cento rispetto ai limiti posti a tutela della salute e dell'ambiente dalle stringenti norme europee).

Dobbiamo considerare che l'Italia ha urgente bisogno di diversificare ed equilibrare il *mix* delle fonti primarie per la generazione elettrica, per sostenere la competitività e ridurre il rischio strategico per gli approvvigionamenti energetici.

La necessità è quella di ridurre gradualmente gli incentivi alle rinnovabili, oggi pari a 9 miliardi di euro annui, che già pesano in maniera consistente sulle bollette di imprese e cittadini.

Il consumo di gas per approvvigionare la produzione di energia ha del resto raggiunto quella che viene considerata una soglia massima. Il nostro Paese dipende dal gas per la produzione di energia elettrica per oltre il 60 per cento. Su questo va fatta una riflessione.

Ricordiamo che la crescita economica rappresenta la principale urgenza del Paese a livello sia economico che sociale. Questa richiede anche una riduzione dei costi dell'energia elettrica di almeno il 30 per cento, per favorire la competitività delle aziende italiane.

Per tornare alla centrale di Civitavecchia, va certamente fatta una verifica in modo che gli *standard* produttivi e di sicurezza di Torrevaldaliga Nord siano a livelli di efficienza adeguati. Del resto, su quella centrale sono stati fatti investimenti (circa 2 miliardi) che non si possono buttare via così a cuor leggero.

Con la nostra mozione chiediamo al Governo: tenuto conto della comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 intitolata «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20 per cento» (di riduzione di energia primaria), di evidenziare gli eventuali ostacoli in Italia per l'attuazione di misure efficaci volte a tale obiettivo e le misure sino ad oggi adottate, e che si adotteranno, per superarli; di elencare tutti i siti di produzione di energia che rappresentano un serio problema per la salute

dell'uomo in termini di aumento di malattie e di decessi e le strategie, o proposte, che sino ad oggi i Ministeri competenti (sviluppo economico e salute) hanno sinergicamente elaborato, per quei siti, al fine di salvaguardare la produzione di energia e tutelare la salute dell'uomo; di valutare se le modalità di gestione degli incentivi per il fotovoltaico abbiano rappresentato uno sperpero di risorse finanziarie pubbliche, con scarsi benefici sui costi dell'elettricità prodotta, con una crescita delle bollette, con problemi di smaltimento degli impianti a fine vita, o abbiano realmente contribuito e contribuiscano in maniera rilevante ad un'efficienza energetica per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, signora rappresentante del Governo, l'Italia, nel tentativo di limitare la propria dipendenza energetica dall'estero, negli ultimi anni ha molto investito in risorse alternative e rinnovabili. Certo, piacerebbe a tutti produrre tutta l'energia elettrica impiegando solo il fotovoltaico, l'eolico, il geotermico e, naturalmente l'idroelettrico. Ricordiamo come gli ultimi Governi, a partire dal 2000, abbiano dato un forte impulso alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Non ignoriamo però che gli incentivi cospicui messi in campo, poi diminuiti nel tempo, attraverso il conto energia, hanno sì fatto nascere un settore economico con imprese e nuovi posti di lavoro, ma hanno anche fatto la fortuna di tanti speculatori e, soprattutto, hanno fatto lievitare la bolletta elettrica che per molti anni dovranno pagare tutti gli italiani.

Vari studi hanno dimostrato che innanzitutto è impossibile produrre tutta l'energia elettrica richiesta dagli utenti attraverso il ricorso alle rinnovabili (oggi, compreso l'idroelettrico, siamo al 25 per cento rispetto alle necessità). In secondo luogo, vi è la necessità di garantire un *mix* energetico o una differenziazione delle fonti, come diceva prima il collega Cioffi, per poter ridurre la dipendenza dai Paesi produttori di fonti fossili, soprattutto petrolio e metano. Ricordo che in, tal senso, dipendiamo per l'80 per cento.

Inoltre, giova sottolineare come il bilancio energetico dell'Italia, specifico per l'energia elettrica, presenti un *deficit* non indifferente pari al 13,1 per cento. Gli ultimi dati disponibili di Terna indicano che, su un totale di energia richiesta di 316 terawattora nel 2012, ben 43,1 sono importati dall'estero, anche da chi produce con il nucleare. Questo è un paradosso.

Dunque, la necessità di produrre una parte di energia elettrica con il carbone rientra in questa opportunità del *mix* energetico. Il carbone ancora oggi viene identificato come il combustibile fossile in assoluto più economico per produrre energia elettrica, ancorché le concentrazioni di anidride carbonica prodotte nell'atmosfera siano superiori a quelle prodotte dalle centrali a metano. Tuttavia, sono stati fatti molti progressi tecnologici e passi avanti nella riduzione delle emissioni e, comunque, i monitoraggi h24 imposti dai decreti VIA e dall'AIA garantiscono livelli di concentrazione compatibili con l'ambiente.

Anche la centrale ENEL di Civitavecchia, oggetto delle mozioni n. 133 (testo 2) e 274 (testo 2), da più parti definita come un modello di efficienza o come uno dei migliori esempi di centrale a carbone, presenta una sala per il controllo di processo e adeguata strumentazione elettronica per il monitoraggio continuo del livello delle emissioni per garantire medie giornaliere rigorosissime imposte dalle autorizzazioni ambientali. Anche gli impianti presenti di trasporto e stoccaggio del carbone sono un'eccellenza e, garantisco, sono tutt'altra cosa rispetto a quanto ancora vergognosamente è presente nello stabilimento dell'Ilva di Taranto o in quello della Lucchini a Piombino.

L'Italia negli ultimi anni, anche a seguito del *referendum* del 1987, dopo il disastro di Chernobyl, aveva fortemente sbilanciato il proprio *mix* energetico verso il gas, che senz'altro inquina meno, ma rimane costoso, essendo l'andamento del suo prezzo legato a quello del greggio. L'esigenza di riequilibrare il concorso delle fonti che partecipano alla generazione elettrica è dunque oggi sotto gli occhi di tutti.

Non possiamo sottacere che, oltre a non essere autonomi come Paese, il costo dell'energia elettrica in Italia è molto superiore rispetto a quello di altri Paesi europei; un aspetto, questo, che per le nostre

imprese incide notevolmente sul costo del prodotto finale e, dunque, sulla competitività.

Eurostat certifica che l'energia elettrica per le famiglie e per l'industria è cara per l'Italia e anche per la Germania (che vedono bollette gonfiate a causa della tassazione e degli incentivi per le rinnovabili), mentre ha prezzi decisamente più convenienti in Francia (dove la produzione è basata sul nucleare) e nei paesi dell'Est Europa che si affidano al carbone.

Escluso il nucleare, bandito dall'esito del *referendum* popolare del 2011, il carbone, usato con sistemi di controllo rigorosi, può rappresentare un'alternativa in quanto è un combustibile ampiamente disponibile sul mercato e dunque più economico rispetto a gas e petrolio.

Chiaramente, il caso di Civitavecchia è particolare perché fin dai primi degli anni Sessanta la città ha subito la realizzazione di tre centrali ad olio combustibile con una concentrazione di emissioni che ha comportato, negli anni, impatti sulla salute della cittadinanza e sull'ambiente. Ma i risultati allarmanti delle indagini epidemiologiche, come detto anche nelle stesse mozioni, sono dovuti agli impianti precedenti e non esistono prove che sono addebitabili alle emissioni della centrale riconvertita a carbone con un intervento iniziato nel 2003 e completato nel 2010.

In ogni caso, risulta evidente che la centrale a carbone di Civitavecchia è un impianto controllato che ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali previste dalla legislazione vigente. Chiedere la riapertura dell'AIA è strumentale! Se non la si condivide, allora è necessario cambiare la legge che la disciplina!

Certo, occorre continuamente garantire i limiti di legge e delle autorizzazioni ambientali, perché ne va di mezzo la salute dei cittadini. Però, in merito, non possiamo sottacere che la commissione VIA, così come l'ARPA e gli altri enti di controllo coinvolti, stanno operando effettuando verifiche periodiche in ottemperanza alle prescrizioni AIA e VIA, così come si stanno realizzando le compensazioni pattuite (ad esempio, il trapianto di posidonia oceanica).

Le due mozioni sulla centrale di Civitavecchia toccano anche il tema della combustione del CDR e del CSS, potenzialmente impiegabili nel territorio per la produzione di energia elettrica da termovalorizzazione. Questa parte nei testi è disomogenea, crea confusione e nulla c'entra con la centrale elettrica a carbone. Ricordo che già nel settembre 2013 in quest'Aula si è tenuto un ampio dibattito a seguito dell'esame di mozioni specifiche, durante il quale il gruppo della Lega Nord e Autonomie aveva manifestato l'esigenza di procedere con prudenza e soprattutto la necessità di effettuare approfondimenti e verifiche prima dell'uso del CSS nei cementifici, negli inceneritori e nei termovalorizzatori. Richieste che purtroppo il Governo respinse. (*Applausi della senatrice Bisinella*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sonego. Ne ha facoltà.

[SONEGO](#) (PD). Signora Presidente, cari colleghi, prendo la parola su questa materia un po' per passione, un po' in quanto persona informata dei fatti, come si usa dire in questi giorni.

Intervengo per richiamare all'attenzione di tutti noi il fatto che l'Italia, che è un grande Paese e, in particolare, un grande Paese industriale, deve assolutamente garantire a se stessa e a tutta la comunità nazionale la certezza e la sostenibilità economica dell'approvvigionamento energetico. Noi non siamo in condizione oggi di dire, anche a causa di complicate situazioni di carattere internazionale (pensiamo alle complesse tempeste che ci sono a Est del nostro Paese, ai confini dell'Unione europea), che questa certezza ci sia. E tale incertezza, che sussiste, rappresenta un elemento consistente di debolezza per la vita del Paese.

Qualche anno fa, in una situazione ancora più complicata, di fronte ad una interruzione delle forniture del gas russo, un Ministro della Repubblica ebbe la singolare trovata di dichiarare che le famiglie italiane non avevano motivo di temere perché, nell'eventualità di una situazione critica, si sarebbe interrotta la fornitura non alle famiglie (che non sarebbero rimaste al freddo) ma soltanto alle imprese. Come se un Paese come il nostro si potesse permettere un'eventualità di questa natura.

Mi rivolgo allora, oltre che a tutti i colleghi del Senato, anche al Governo, per incoraggiare tutta la compagine governativa, ed in particolare i Dicasteri che hanno una parte rilevante in questa partita, a camminare con molto speditezza e determinazione sulla linea di politica energetica che è stata definita e decisa dall'Unione europea.

Faccio soltanto alcuni esempi di iniziative ed opzioni importantissime che riguardano il nostro Paese per stare proprio lungo la scia di quella politica comunitaria.

In primo luogo, è urgente accelerare il processo di ricostituzione delle scorte strategiche. Oggi non siamo in grado di dire che le scorte strategiche di gas del Paese sono state ricostituite al 100 per cento: siamo circa al 60 per cento, ed è urgente arrivare al completamento della ricostituzione di quelle scorte.

In secondo luogo, è necessario che la quantità di stoccaggio di cui il Paese dispone cresca in maniera significativa e rapida: traducendo, bisogna assolutamente aumentare, in termini significativi e - ripeto - in tempi rapidi, la quantità dei depositi sotterranei in grado di migliorare e di aumentare la capacità delle nostre riserve strategiche.

In terzo luogo, è necessario aumentare il grado di diversificazione nell'approvvigionamento energetico. Cito soltanto un titolo, in questo caso, che vuole dire molte cose, che non starò a richiamare perché tutti quelli che si occupano di questa materia sanno perfettamente a cosa alludo: l'opzione dell'aumento della diversificazione nell'approvvigionamento rimane per noi una scelta strategica. So che il Governo è su questa linea, ma ho preso la parola proprio per incoraggiare il Governo su questa strada.

C'è un altro passaggio che credo coincida con l'impostazione politica e strategica della compagine governativa italiana. Noi dobbiamo puntare molto sull'opzione della *overcapacity*, che non è un'opzione miope ed antieconomica perché considerata come il frutto di una logica autarchica (*overcapacity* rispetto al mercato interno): l'*overcapacity* è necessaria nel nostro Paese perché ci sia effettivamente la possibilità di disporre di un mercato comunitario dell'energia. Vi sono Paesi che, se non altro per il fatto che dispongono di lunghe coste e di opportunità di attracco, sono in grado di garantire al mercato europeo questa *overcapacity*. La Svizzera non è in grado di farlo e non possiamo chiedere a quel Paese di svolgere questa funzione di carattere continentale: questa è una funzione che può svolgere il nostro Paese. È per questo che la politica e la strategia comunitaria ci chiedono questo contributo.

Vengo, in conclusione, alla questione della necessità di un vero mercato europeo dell'energia, che è una questione di sicurezza ma anche una questione di carattere economico, di prezzi al consumo.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 18,19\)](#)

(Segue SONEGO). Perché ci sia un vero mercato europeo dell'energia, è necessaria una politica delle infrastrutture in materia energetica, che sono sicuramente le *pipeline*, per quanto riguarda i prodotti petroliferi ed anche il gas, ma anche infrastrutture in campo elettrico. La magliatura elettrica a cavallo delle Alpi è uno di questi elementi portanti.

Signor Presidente, cari colleghi, mentre noi ragioniamo in maniera autarchica sulle questioni dell'energia, questo nostro strabismo finisce per influire in maniera negativa anche sulla nostra politica estera. Penso ad esempio - è un caso clamoroso - alle vicende dell'Europa centrorientale; più vicino a noi, penso ad esempio al fatto che questa nostra politica molto improntata all'autarchia finisce per porgere il destro a politiche un po' nazionaliste e non sempre perfettamente in regola con l'*acquis* comunitario di vicini Stati confinanti (penso alla Slovenia e alla Croazia).

Segnalo che, mentre c'è una discussione a volte stucchevole, spesso molto disinformata e fondata su presupposti tecnici a dir poco fallaci a proposito di rigassificatori, la vicina Repubblica di Croazia sta costruendo un rigassificatore nell'isola di Krk, in località Omišalj, ovviamente non con risorse proprie, ma sulla base di un aiuto molto consistente di grandi gruppi finanziari ed energetici della Repubblica federale tedesca. In questo modo, non solo noi rinunciamo ad una politica energetica, ma sbagliamo anche tratti essenziali della politica estera. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

[GIROTO \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, in Italia i consumi di gas sono passati dagli 84 miliardi di metri cubi del 2005 ai 70 del 2013, al di sotto quindi del livello del 2002. Per il 2023, la SNAM stima una domanda di 74 miliardi di metri cubi, inferiore a quella del 2003. La debolezza della domanda e il contemporaneo eccesso di offerta ha comportato, in questi ultimi mesi, una tendenza

generalizzata alla riduzione dei prezzi finali del gas.

Secondo il rapporto pubblicato dall'Oxford institute for energy studies, la domanda europea di gas non tornerà ai livelli del 2010 prima del 2025. Secondo questa analisi, i consumi nei 35 Paesi della regione europea sono in calo: dai 594 miliardi di metri cubi del 2010 a 564 nel 2020, per poi risalire leggermente a 618 nel 2030.

Con questo scenario, se fossimo in un processo di *governance*, di gestione dell'energia si riaprirebbe la discussione sulla strategia energetica, con un ripensamento sulla necessità dei rigassificatori. Invece, senza che sia possibile comprenderne la motivazione, anche questo Governo mantiene una continuità con gli indirizzi già dettati dai Governi precedenti, e non solo sostiene i rigassificatori dichiarandoli strategici, ma li incentiva.

Il caso concreto di cui vorrei parlare è l'OLT di Livorno, che nel mese di gennaio non ha importato gas. O meglio, secondo informazioni più che attendibili provenienti dal Ministero dello sviluppo economico, dal giorno ufficiale di inizio della sua attività commerciale fino a qualche settimana fa, il rigassificatore non ha mai importato gas. L'unico utilizzo dello stesso rigassificatore c'è stato solo ed esclusivamente il 3 dicembre scorso semplicemente in fase di collaudo, quando si è accostato alla LNG LEO di proprietà della Eon (uno dei due soci di maggioranza). Ripeto, non ha mai funzionato se non per il collaudo.

Davanti a questa situazione di presente inutilità di un'enorme infrastruttura già realizzata, il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti ha invece rilasciato dichiarazioni del tipo: «Il risparmio che ci ha fatto fare OLT» - notate il participio passato - «è molto significativo». Mah, non capisco. Altra dichiarazione: OLT è conveniente per il sistema Paese perché più sicuro ed economico, confermando appunto che il Governo considera l'OLT di Livorno uno degli impianti strategici per il rifornimento energetico del Paese.

A questo punto vale assolutamente la pena aggiungere che nel caso in cui il rigassificatore in questione sia riconosciuto strategico, nell'arco di una decina d'anni circa un miliardo di euro si trasferiranno dalle tasche degli italiani, attraverso un prelevamento forzato e diretto dalle loro bollette elettriche, alle casse della società privata OLT. Quindi, sicuramente un'ottima operazione per OLT.

Ampliando ora la visuale del settore energia, siamo costretti a denunciare, nostro malgrado, che, dopo sette provvedimenti negativi, in questi giorni è arrivato l'ennesimo attacco al settore delle fonti rinnovabili, con la scusa, pur di per sé giustissima, di voler ridurre i costi energetici per le piccole e medie imprese. In modo chiaro ed evidente, l'annuncio contro le rinnovabili, fatto sabato scorso direttamente dal Presidente del Consiglio nell'assemblea del PD, esplicita che il Governo in tema di energia non guarda al futuro e alle prossime generazioni, ma si schiera dall'altra parte, facendo apertamente il tifo per le fonti fossili. Una posizione, quella del Governo italiano, in netta controtendenza rispetto a quanto riportato in questi giorni persino dal giornale «The Economist», il quale scrive che in tutti i Paesi in via di sviluppo, e negli stessi Paesi produttori di petrolio, aumenta la spinta a eliminare i sussidi finalizzati a ridurre il costo dei carburanti e dei prodotti petroliferi; una politica in atto da anni in molti Paesi ma che, a conti fatti, ha effetti disastrosi in termini di *deficit* di bilancio, distorsioni dell'economia, danni ambientali, senza che le classi più povere ne abbiano reali benefici, per cui - conclude «The Economist» - tutto sommato è meglio farli fuori.

Di analogo contenuto è la posizione sostenuta anche dall'Agenzia internazionale dell'energia, secondo cui l'eliminazione di sussidi sui prodotti fossili porterebbe ad un taglio del 6 per cento, al 2020, nell'emissione di anidride carbonica.

Il Movimento 5 Stelle, diversamente da chi sostiene un altro tipo di politica, quella che non vede gli sprechi e fa finta di non capire se sia più giusto finanziare un rigassificatore, che non è utilizzabile, o se sia più intelligente investire nell'innovazione attraverso il ricorso alle rinnovabili, all'efficienza energetica e ai sistemi di accumulo, crede che la strada per il futuro sia un'altra, e lavorerà intensamente per costruirla. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'assenza di materie prime nel nostro Paese ci ha storicamente posti in una posizione deficitaria rispetto a tutto il resto del mondo. Di conseguenza il nostro Paese, per quanto riguarda le risorse energetiche, ha sempre dovuto basarsi su fonti provenienti da altri Paesi, rimanendo sempre in una posizione soccombente e dipendente da altri. L'esempio lampante è stata la rivoluzione industriale, nata nei Paesi anglosassoni, visto e considerato che loro il carbone ce lo avevano e noi purtroppo no.

Se fossimo stati un Paese avveduto, moderno, all'avanguardia, in base alla nostra posizione geografica avremmo storicamente utilizzato le fonti energetiche alternative ed ecologiche presenti naturalmente nel nostro territorio. Purtroppo - e sottolineo purtroppo - storicamente l'Italia ha sempre preferito fare altro, utilizzare fonti energetiche provenienti da combustibili fossili, e nel momento in cui si è cercato di beneficiare di fonti energetiche alternative i risultati non sono stati quelli sperati. Infatti, come hanno detto giustamente i miei colleghi, i risultati sono andati a pesare sulle bollette energetiche dei nostri concittadini.

Ancora una volta abbiamo perso un treno, perdendo una possibile opportunità per le prossime generazioni. In quale situazione ci ritroviamo, quindi? I quattro quinti dell'energia che usiamo arrivano dall'estero, ma anche da centrali nucleari che producono energia elettrica a pochi chilometri da casa nostra: noi, che con un *referendum* abbiamo deciso di non avere il nucleare in Italia, ce l'abbiamo in realtà a qualche chilometro di distanza, dove andiamo a comprare energia elettrica, sapendo benissimo che l'energia che acquistiamo arriva anche da quelle centrali nucleari.

Cosa ci chiediamo, dunque, in questo momento? Ci chiediamo perché non creare finalmente un serio progetto di politica energetica, di cui abbiamo bisogno, perché l'Italia ne ha bisogno: a chiederlo sono infatti il nostro Paese, ma soprattutto le aziende e la vostra Europa, quella che nella recente campagna elettorale molti di voi hanno elogiato ed esaltato; poi, però, quando si tratta di andare a vedere i problemi concreti, siamo sempre deficitari, come al solito. In questo momento, quindi, una politica energetica ci viene richiesta.

Abbiamo avuto l'opportunità di iniziare a dibattere su una vera politica energetica, nel momento in cui, durante il Governo Letta, abbiamo trattato ed approvato il progetto del gasdotto TAP (Trans adriatic pipeline), grazie al quale l'Italia diventerà un *hub* europeo per quanto riguarda l'arrivo del gas da Paesi extraeuropei. Avevamo questa possibilità, come pure quella di interloquire da protagonisti con i *partner* europei, di dire la nostra e, in quel momento, di iniziare a ragionare su una vera politica energetica. Purtroppo non l'abbiamo fatto, e abbiamo ragionato sempre in situazioni di emergenza: dovevamo votare alla velocità della luce, l'abbiamo fatto e poi siamo passati ad altro, forse qualcosa di più impellente. Oggi, quello che chiediamo è di ragionare su di una politica energetica.

Altro fatto importante che dobbiamo evidenziare è che il 90 per cento del gas che utilizziamo arriva dall'estero, ossia dai nostri fornitori storici, come la Russia, la Libia e l'Algeria, Stati che al momento ci danno grandissime quantità di gas, ma che hanno situazioni politiche interne ad altissimo rischio. Di conseguenza, sappiamo benissimo tutti che, a causa della politica di quegli Stati, soprattutto nordafricani, noi come Italia non possiamo avere una politica energetica di medio e lungo periodo. In alcuni casi, dobbiamo anzi dipendere dagli umori dei nostri *partner*, che molto spesso non sono i migliori nei confronti dell'Europa - e l'Italia, ahimè, ne fa parte - con il rischio che ogni volta ci minaccino di chiuderci i rubinetti se non facciamo quello che vogliono.

In questo caso, quale può essere una proposta alternativa? La soluzione sta nei rigassificatori, ma in un'ottica futura e moderna, cercando di non fare il solito ragionamento con centrali obsolete e strutture che in questo momento guardano al passato. Vi sono tecnologie moderne per quanto riguarda l'utilizzo di questa forma di energia, ci sono le navi metaniere, e attraverso queste - come sappiamo benissimo e come ha detto benissimo il collega Consiglio - riusciamo ad applicare delle nuove tecnologie. Facciamolo, però, ragioniamo, andiamo in quella direzione, altrimenti andremo sempre verso la costruzione di una centrale che alla fine creerà problemi e disagi nella collettività.

Oltre a questo, lo ribadiamo, e questo lo dico al Ministro e al Governo, abbiamo bisogno di una politica energetica. Però, fateci capire qual è la vostra politica energetica, se c'è. (*Applausi dal Gruppo*)

LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, questo è il Parlamento, ossia il luogo dove si parla, ma qui le parole cadono, non si fermano e nessuno le ascolta, dato che non ci ascoltiamo e ci fraintendiamo.

Mi dispiace che la collega Puppato sia andata via, perché ha fatto una confusione enorme, convinta che il collega Cioffi avesse detto che il gas è un inquinante: lui non ha detto questo, bensì che abbiamo una capacità d'importazione superiore a quella di cui necessitiamo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ha parlato infatti di 700 miliardi di metri cubi annui, contro circa 450 (e mi scuso per essere meno precisa di lui con i numeri, ma lui è ingegnere, io architetto). Mi è sembrato molto chiaro. Devo dire che i miei colleghi hanno riportato dati ufficiali della SNAM e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: non stiamo parlando di numeri che abbiamo calcolato nei nostri uffici, ma di dati che sono alla portata di tutti e sono verificabili. Quindi ci risulta, come diceva anche il collega Girotto, che il consumo di gas sta diminuendo, che la nostra capacità è superiore e che la nostra necessità di gas non aumenterà fino al 2025.

Volevo poi fare chiarezza sul fatto che il collega Carlo Martelli ha detto che il carbone, essendo un minerale molto antico, è pieno di metalli pesanti e genera grandissimi danni, che hanno una ricaduta economica fortissima che noi dovremmo tenere molto ben presente. Anche questi sono dati, perché noi qui riportiamo uno studio commissionato da Greenpeace nell'aprile 2012, dal titolo «Enel Today & Tomorrow», basato sullo studio del caso di Porto Tolle effettuato secondo i criteri dell'Agenzia europea dell'ambiente. Da tale studio si scopre che, soltanto per l'anno 2009, vi sono stati 3 miliardi di euro di costi sanitari, che sono state previsti 19 morti per cause ambientali e sono stati spesi 156 milioni di euro per danni all'agricoltura.

Anche se i numeri non sono la mia materia, devo riconoscere che questi numeri sono chiari, precisi e ci danno una chiara dimostrazione del fatto che questo modello di sviluppo è fallito! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ci preoccupa allora, in maniera chiara, vedere che si vogliono costruire ancora rigassificatori in Italia, quando, dalla risposta a una nostra interrogazione alla Camera, resa il 3 giugno 2014, noi veniamo a sapere che l'impianto di La Spezia non è operativo e che quello di Livorno è fermo (il che, per me, ha esattamente lo stesso significato). Quindi, significa che siamo già sovradimensionati - giusto? - e non abbiamo bisogno di costruire altri rigassificatori.

Un sospetto, però, ci viene quando il sottosegretario De Vincenti riferisce che, se queste sono delle imprese strategiche, riceveranno un sistema di garanzia negli investimenti. Sappiamo, infatti, che in Italia, non esistono gli imprenditori ma solo i «prenditori». Tramite questo sistema di garanzie degli investimenti Livorno riceve allora, anche se soltanto a copertura delle spese, un bel pacchetto economico, e così sarà per gli altri rigassificatori che si vogliono costruire, dal momento che noi abbiamo, per queste opere, una serie di progetti che vanno anche a sovrapporsi.

Ma se la logica non è passata di moda, visto che stiamo parlando di cose concrete, di numeri e di dati, io vorrei sapere secondo quale logica adesso si stanno attaccando le fonti rinnovabili. Lo si sta facendo da più parti, perché sentiamo tali attacchi da Renzi, dalla Guidi, che afferma che bisogna dire basta a questo ambientalismo che vuole fermare le perforazioni nel Sud e vuole impedire di recuperare questo oro nero, oppure lo sentiamo da Galletti il quale, benché venga a farci un bellissimo discorso in Commissione, poi dice che il nostro riferimento è la SEN, quella di Clini dell'inizio del 2013. Ma quella non è una vera strategia energetica nazionale, che sia in linea con l'Europa! Io allora mi preoccupa, perché se il semestre italiano è quello che ci aspetta e se questa è la nostra SEN, noi siamo innanzitutto fuori tema con l'Europa, perché non stiamo andando nella giusta direzione.

Signor Presidente, cosa significa la riduzione del 20 per cento nel 2020? Significa che saranno chiuse 1.000 centrali elettriche a carbone. Ma se noi facciamo i giusti investimenti nella giusta direzione, dovremo chiuderle tutte, le centrali! Dovremmo puntare su questo, che è il vero oro italiano! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come sapete, tra cinque minuti è convocato presso la Camera dei deputati il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il seguito della discussione delle mozioni in titolo è pertanto rinviato ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FILIPPI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottoporre all'attenzione della Presidenza e dell'Aula alcuni risvolti connessi allo smaltimento del relitto della Costa Concordia non proprio trascurabili e irrilevanti per gli atti che il Parlamento e il Governo hanno fino ad oggi assunto.

La conversione del decreto-legge n. 147 del 26 aprile del 2013 fu il primo atto che assumemmo in quest'Aula. Esso recava disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, e al comma 7 dell'articolo 1 stanziava circa 50 milioni di euro, di cui ben 40 a carico dello Stato, per lavori di adeguamento del porto di Piombino finalizzati, oltre che al rilancio dell'area industriale come area di crisi industriale complessa, anche in previsione dell'accoglienza e del successivo smantellamento e smaltimento del relitto della Costa Concordia. Infatti, precedentemente, con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013, il commissario delegato, in accordo con il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fu autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire il trasporto della nave da crociera Costa Concordia presso il porto di Piombino per lo smantellamento, utilizzando risorse già stanziata ed effettivamente disponibili.

In ultimo, il decreto-legge n. 73 del 12 maggio scorso, convertito in legge con l'Atto Senato n. 1469, all'articolo 3-*bis*, aggiunto dai relatori su indicazione del Governo, ha prorogato il ruolo e le funzioni del commissario in coerenza con gli atti assunti.

Appare, pertanto, fuori da ogni logica il comportamento del capo della protezione civile Franco Gabrielli, che ha convocato una conferenza dei servizi sullo smaltimento della Costa Concordia, prevista per il 25 giugno prossimo venturo, escludendo *a priori* il porto di Piombino ed includendo quello di Genova. Viene il sospetto che il commissario abbia agito - o il Governo abbia fatto agire il commissario - nel prevalente interesse della compagnia Carnival, che vuole portare il relitto a Genova, mentre è ancora vigente un decreto del Governo italiano che prevede lo smaltimento nel porto di Piombino.

Noi restiamo convinti che la scelta migliore sia sempre il porto toscano, mentre ci rimane il sospetto che il relitto venga portato a Genova solo per essere poi trasportato e smantellato altrove. In questo senso, proprio per fugare ragionevoli dubbi e legittimi sospetti, ci permettiamo di sensibilizzare la Presidenza affinché avanzi richiesta al Governo di venire a riferire nelle sedi parlamentari competenti sul reale stato dell'arte e sulle reali intenzioni, le conseguenze e le determinazioni che intende assumere e far assumere. Noi riteniamo che di questa vicenda il Parlamento debba essere informato, possibilmente non ad atti compiuti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 giugno 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 giugno 2014, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,44).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sugli impianti di rigassificazione e sulla centrale elettrica di Civitavecchia

(1-00018) (testo 2) (18 giugno 2014)

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BATTISTA, PETRAGLIA, STEFANO, URAS.](#) -

Il Senato,

premessi che:

allo stato, considerando complessivamente le esistenti fonti di approvvigionamento del gas, i progetti degli impianti di rigassificazione *in itinere* autorizzativo sul territorio italiano presentano una capacità produttiva complessiva di gran lunga superiore a quella della domanda specifica di prodotto, che è diminuita negli ultimi anni a causa della ridotta richiesta da parte dell'industria;

la diminuita richiesta di prodotto sul mercato non giustifica economicamente la loro costruzione;

tutti, indistintamente, i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante, i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici;

detti impianti, proposti nel contesto di una crisi economica gravissima, le cui ricadute incideranno sull'economia della nazione, condizionandone pesantemente per generazioni i livelli occupazionali, risultano tutti progettati in assenza di un piano energetico nazionale;

considerato che in assenza di un piano energetico nazionale ed europeo, condiviso con i territori interessati, lo scenario energetico mondiale ed italiano ha subito e subirà rilevanti mutazioni per effetto dei seguenti fattori: la costruzione del gasdotto Southstream, che porterà annualmente in Europa 63 miliardi di metri cubi di gas, dei quali 22 miliardi (pari circa alla produzione di tre rigassificatori *standard* come quello di Trieste) entreranno nella rete italiana; il basso tasso di incremento della domanda di gas in Italia che, nell'ipotesi di una ripresa economica nazionale, ammonterà al 2 per cento dell'attuale fabbisogno annuo (ossia, meno di 2 miliardi di metri cubi); lo sviluppo di nuove modalità di trasporto del gas, ossia trasporto di gas compresso con navi CNG (*compressed natural gas*), che non necessiterà né di liquefattore nei campi di estrazione/produzione, né di rigassificatore alla consegna; tale soluzione è la più economica per il trasporto di gas nel Mediterraneo, con minima necessità di infrastrutture marine, tutte in mare aperto, e con impatti ambientali e di rischio pressoché nulli;

considerata la certezza del grave impatto ambientale conseguente all'uso del cloro nel processo di rigassificazione a circuito aperto, con particolare riferimento agli impianti *on-shore* di Gioia Tauro e Trieste;

constatato inoltre che:

il progetto di rigassificazione di Gioia Tauro non ha recepito le prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, per ben due volte, ha espresso un parere negativo in quanto gli elaborati presentati sarebbero incompleti e non definiti con l'estensione e gli approfondimenti necessari all'espressione di un compiuto parere sulla fattibilità dell'opera, e ha altresì evidenziato il fatto che il territorio in cui dovrà sorgere la mega struttura è una delle maggiori aree a rischio sismico del Paese;

nel progetto del rigassificatore di Trieste le osservazioni contenute nei pareri negativi deliberati dagli enti locali coinvolti nelle procedure autorizzative sono basate su elementi di indubbia evidenza scientifica, quali, ad esempio, gli studi che al riguardo i professori di chiara fama Giorgio Trincas, Radoslav Nabergoj e Marino Valle, Federico Grim, già componenti del tavolo tecnico rigassificatori Trieste, hanno prodotto, prestando disinteressatamente, per spirito civico, la loro opera per analizzare gli elaborati progettuali, formulando circostanziate osservazioni che puntualmente sono state trasmesse ai funzionari preposti alle procedure autorizzative di tali impianti, affinché ne tenessero conto, a fronte

della loro dirimente importanza scientifica;

evidenziato infine che:

gli importanti contributi scientifici forniti ai funzionari preposti alle procedure autorizzative degli impianti, anziché indurli a riflessione, agendo di conseguenza con provvedimenti di autotutela amministrativa, sarebbero stati sistematicamente ignorati;

i funzionari con il loro comportamento avrebbero dato un'immagine negativa del Paese in ambito internazionale, procurando così non poco danno all'erario con delle procedure inutili e fuorvianti, che l'Unione europea metterà inevitabilmente a nudo quando verranno aperte le procedure di infrazione contro l'Italia a fronte delle palesi irregolarità procedurali commesse in violazione delle disposizioni comunitarie che il nostro Paese ha sottoscritto e recepito nel proprio ordinamento;

da anni sono disponibili soluzioni tecniche alternative al problema della rigassificazione di gas naturale liquefatto;

per quanto attiene alla fornitura diversificata di metano dallo "*spot market*" il gas va rigassificato in mezzo al mare, in acque internazionali, utilizzando soluzioni di pressoché nullo impatto ambientale e che abbiano come utenza i servizi energetici e le popolazioni croate, italiane e slovene dell'alto Adriatico;

per risolvere il problema di un rifornimento flessibile e diversificato devono essere applicate soluzioni impiantistiche da allocare in mare aperto che abbiano come requisiti primari di essere invisibili da terra, di essere lontane da città, aree industriali e centri turistici; di essere sicure, pulite, efficienti, economiche;

le soluzioni navali, con un livello crescente di flessibilità e sicurezza sono: LNG-RV (liquefied natural gas - regasification vessel), classica nave metaniera con rigassificatore a bordo, connessione e trasmissione come per le FSRU (floating storage regasification units), di applicazione recente in Corea del Sud ed in Belgio; TORP System (Sorgenia): è un rigassificatore mobile che fa da interfaccia tra la metaniera cui si attacca e la connessione al gasdotto subacqueo; è la soluzione più avanzata, più flessibile e forse la meno costosa; le prime soluzioni nel Golfo del Messico dove, dopo il disastro della BP, le navi metaniere devono consegnare il gas in mare aperto; le soluzioni navali sono pronte ed affidabili. Mediamente costano metà delle soluzioni a terra (*onshore* come a Zaule) o in mare come piattaforme fisse (*offshore* fisso come a Porto Viro, Rovigo). Fincantieri progettò per Snam due FSRU oltre 10 anni fa, ma in assenza di una preveggenza politica industriale le due navi-piattaforma non furono costruite; il Triplete, cosiddetto perché dovrebbe servire i tre Paesi limitrofi (Slovenia, Croazia e Italia), sarà la soluzione marina (FSRU, o LNG-RV, o TORPE), sicura ed economica agli eventuali bisogni di gas (a prezzo inferiore) delle industrie e dei servizi nei territori intorno all'Alto Adriatico. Queste soluzioni alternative potrebbero essere messe in campo nell'ottica di creare uno sviluppo sinergico ed armonioso del territorio nazionale. Come alternativa agli impianti *onshore*, è proposta la costruzione di impianti adeguatamente dimensionati,

impegna il Governo:

1) ad invitare con urgenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad emanare il decreto di revoca del rigassificatore di Trieste così come da impegno preso nella risposta all'interpellanza 2-00018 della Camera;

2) a rivedere la strategia energetica nazionale (SEN) che risponda a un'economia e una società *non carbon*, basata sulla centralità delle fonti energetiche rinnovabili, sull'efficienza energetica e sui nuovi obiettivi europei al 2030 e quindi a sospendere tutti i procedimenti autorizzatori in corso per la realizzazione di terminali di rigassificazione, nonché a rivedere le decisioni sugli ulteriori nuovi impianti nell'ambito del mercato unico europeo del gas;

3) a mettere a punto un'*exit strategy* dalla dipendenza dalla produzione di energia dal carbone entro il 2030;

4) a predisporre la definitiva eliminazione dei sussidi diretti e indiretti alle energie derivanti da fonti fossili, partendo da quelli del CIP6, così come richiesto recentemente dalla Commissione europea.

(1-00133) (testo 2) (17 giugno 2014)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#),
[MASTRANGELI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#). -

Il Senato,

premessi che:

la città di Civitavecchia (Roma), fin dai primi anni '60, ha subito la realizzazione di 3 diverse centrali termoelettriche con una concentrazione di emissioni che ha portato un impatto dirompente sulla salute della cittadinanza e sulle condizioni generali dell'ambiente, pregiudicando, peraltro, uno sviluppo e un'economia alternativi;

il decreto VIA del 24 dicembre 2003 ha autorizzato Enel a riconvertire la centrale da olio combustibile a carbone impiegando tre gruppi da 660 Mw ciascuno;

i cittadini di Civitavecchia, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli già dal dicembre 2000, data in cui Enel cominciò a proporre l'idea della riconversione a carbone, si sono organizzati in molteplici comitati e associazioni volti ad impedirla;

i dati relativi alla salute pubblica nel comprensorio di Civitavecchia sono semplicemente allarmanti, tutti gli studi epidemiologici dai primi anni '90 ad oggi dimostrano la gravità della situazione: nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale per l'impianto Torre Valdaliga Nord (Tvn) si legge: "in un'area dove non è possibile escludere che le emissioni avvenute nel passato abbiano comportato un impatto sulla salute umana che non si sia ancora completamente manifestato";

nel biennio 1990-1991 l'Osservatorio epidemiologico regionale (OER) ha rilevato a Civitavecchia un'incidenza di mortalità per tumore ai polmoni, bronchi e trachea superiore al 35 per cento della media regionale. In dettaglio, nel 1996 l'OER, nell'analizzare i dati relativi al triennio 1990-92 ha accertato che Civitavecchia (comprensiva di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella) è al secondo posto nel Lazio per mortalità per tumori e al primo per quella relativa ai tumori ai polmoni;

nell'ottobre 1999 sempre l'OER ha riscontrato una mortalità delle donne nel territorio di Civitavecchia superiore del 12 per cento rispetto alla media del Lazio. Notevolissime le incidenze di mortalità per cancro alla trachea, ai bronchi e ai polmoni, nella misura del 23 per cento in più. Inoltre la rivista "Occupational environmental medicine" nel settembre 2004 ha pubblicato una ricerca che dimostra che nell'area di Civitavecchia il rischio di cancro al polmone sarebbe al 20-30 per cento rispetto alla media regionale;

uno studio commissionato dal National institute of environmental health sciences (NIEHS) ha chiaramente messo in relazione l'aumento del rischio di avere il cancro al polmone con l'esposizione cronica alle polveri provenienti dalla combustione dei combustibili fossili;

il centro pneumologico Conti Curzia di Civitavecchia, in una ricerca effettuata nel 2001 su ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, ha riscontrato che il 56,3 per cento dei soggetti è affetto da asma, allergie e altre sindromi dell'apparato respiratorio, la percentuale più alta nella regione Lazio;

uno studio dell'ottobre 2006 pubblicato in "Epidemiologia e prevenzione", a cura di V. Fano, F. Forastiere, P. Papini, V. Tancioni, A. Di Napoli, C. A. Petrucci, ha evidenziato che: "l'analisi dei ricoveri ospedalieri aggiunge informazioni al quadro epidemiologico dell'area, con risultati coerenti con quelli di mortalità e che confermano i risultati di studi precedenti: tumore polmonare pleurico e asma bronchiale sono in eccesso. Una novità rispetto alle conoscenze già note è costituita dall'aumento di incidenza dell'insufficienza renale cronica, rilevato dal registro regionale dialisi";

il recente studio condotto dal Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, relativo al periodo 2006-2010, fa emergere dei dati allarmanti. "A Civitavecchia il tasso di mortalità causato da tumori al polmone e alla pleura è il 30% più alto rispetto al resto della regione Lazio". A dirlo è il dottor Francesco Forastiere, che ha condotto la ricerca. "Insieme a questo vi è anche un aumento delle morti per malattie respiratorie croniche - continua Forastiere - queste due malattie hanno un'origine non solo nel fumo di sigaretta, ma anche nell'esposizione nei posti di lavoro e nell'impatto ambientale". I fattori che hanno portato a questa condizione sono però molteplici. "C'è da considerare l'amianto presente sulle navi, le emissioni delle centrali, l'inquinamento del porto e tutta una serie di circostanze

che hanno colpito il territorio negli ultimi venti/trent'anni", precisa Forastiere. Allora, i dati a disposizione non riguardano solamente gli ultimi anni, ma l'esposizione a cui è andata incontro la popolazione di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella a partire dagli anni '80;

l'Azienda sanitaria locale Asl RmF ha, nel mese di maggio 2013, deliberato l'istituzione del registro dei tumori, strumento epidemiologico ormai irrinunciabile per Civitavecchia ed il suo comprensorio a fronte dell'incidenza delle patologie tumorali riscontrate;

rilevato che:

in data 12 marzo 2013 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di Torre Valdaliga Nord aggravando ulteriormente la già precaria situazione ambientale e sanitaria. Ciò si evince dalla comparazione dei limiti emissivi, delle ore di funzionamento e della quantità di combustibile utilizzato nelle diverse autorizzazioni dal 2003 ad oggi (si vedano: decreto VIA n. 55/2003 del Ministero delle attività produttive, Limiti secondo le migliori tecnologie esistenti secondo le normative europee e nazionali, dati da *report* Enel 2011 e 2012, decreto AIA 2013);

dalla comparazione si evince chiaramente che dal 2003 al 2013 si è prodotto un complessivo peggioramento delle condizioni di esercizio della centrale con particolare riferimento alle ore di funzionamento che passano da 6.000 a 7.500 all'anno in più per ogni gruppo della centrale Tvn;

il consumo di carbone è passato da 3.600.000 a 4.500.000 tonnellate all'anno con un aumento di 900.000 tonnellate, pari al 25 per cento in più, rendendo nullo il parere della Regione Lazio in fase di valutazione di impatto ambientale all'interno della quale veniva richiesta la limitazione di produzione di energia con 3 gruppi e non 4, proprio per limitare l'uso di combustibile fossile;

un ulteriore aspetto critico (presente a pagina 109 del parere istruttorio conclusivo dell'AIA 2013) consiste nell'autorizzazione ad utilizzare carbone con tenore di zolfo inferiore all'1 per cento anziché inferiore allo 0,3 per cento come previsto dal piano di riqualificazione della qualità dell'aria della Regione Lazio;

rilevato inoltre che:

dai primi di aprile 2013 la discarica di Malagrotta in ottemperanza alle normative europee ha cessato il ricevimento dei rifiuti indifferenziati. L'immobilismo degli ultimi anni ha portato all'ennesima emergenza rifiuti e all'ennesimo commissariamento della sua gestione nelle mani del commissario Goffredo Sottile;

il 14 febbraio 2013 il Ministero dell'ambiente ha decretato la semplificazione della normativa che prevede la combustione del CDR (combustibile da rifiuti) o del CSS (combustibile solido secondario) e il declassamento del CSS da rifiuto a combustibile di qualità, all'interno di siti produttivi come cementifici o centrali termoelettriche;

il Consiglio di Stato, capovolgendo una precedente decisione del Tar del Lazio sullo stesso provvedimento, ha emesso un'ordinanza accogliendo la richiesta di cautelare formulata dalla Regione, sospendendo così l'esecutività della sentenza del Tar impugnata. Di fatto, con questo provvedimento, è ormai vigente il piano regionale dei rifiuti varato dalla Giunta Polverini, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14;

il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti del Lazio Goffredo Sottile, nell'espletamento delle sue funzioni, ha il pieno potere decisionale anche al fine di individuare siti per l'incenerimento di CDR o CSS;

a tal fine il commissario Sottile ha richiesto agli uffici regionali (Dipartimento programmazione economica e sociale, Direzione regionale attività produttive e rifiuti) l'elenco degli impianti esistenti utilizzabili fin da oggi (decreto del Ministero dell'ambiente 25 marzo 2013 prot. n. 100 - Riscontro nota prot. n. 242/2013/U del 27 marzo 2013). Nell'elenco prodotto dalla Regione (prot. 58344 DB/04/13 del 28 marzo 2013) risultano presenti, tra gli altri, gli impianti termoelettrici di Torre Valdaliga Nord e Torre Valdaliga Sud;

come detto, il Comune di Civitavecchia ha deliberato di istituire attraverso la Asl RmF il registro dei tumori, quale studio dell'incidenza e della prevalenza dei tumori;

il Comune, attraverso un'ordinanza del sindaco del 26 aprile 2013, ha disposto il divieto totale ed assoluto di combustione presso le centrali elettriche e presso gli altri opifici industriali presenti sul territorio, con qualsiasi modalità e con l'utilizzo di qualsiasi procedimento tecnico, di rifiuti e di materiale di risulta, siano essi di natura organica o inorganica e ha ordinato che le forze dell'ordine, il Corpo della Polizia locale, la Asl, l'Arpa Lazio, l'Ispra ed il competente Servizio comunale ambiente curino l'attuazione ed il rispetto della disposizione;

i Comuni del territorio hanno approvato e stanno approvando un'identica mozione che impegna le amministrazioni di competenza a mettere in campo ogni azione necessaria a impedire che le centrali di Torre Valdaliga Nord e di Torre Valdaliga Sud siano utilizzate per l'incenerimento del combustibile da rifiuti e combustibile solido secondario;

la Provincia di Roma, nel pieno delle sue funzioni, si è più volte espressa, attraverso mozioni, approvate all'unanimità del Consiglio, contro ogni ipotesi di incenerimento di rifiuti negli impianti di Torre Valdaliga Nord e Torre Valdaliga Sud,

considerato infine che gli effetti nefasti dell'AIA firmata dall'ex sindaco Tidei a marzo 2013 si stanno già sviluppando in tutta la loro gravità: l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha concesso ad Enel di aumentare la quantità di carbone da utilizzare e aumentare le ore di funzionamento degli impianti di Torre Valdaliga Nord ed ogni impianto, di qualsiasi tipo, e a maggior ragione una centrale dalla portata di 1.950 MegaWatt, ha necessariamente bisogno di periodi di "fermo" per la manutenzione e la sicurezza. Nell'anno 2013 Enel ha eseguito due fermate programmate di 2 delle 3 caldaie presenti a TVN. La prima è stata effettuata nel mese di maggio 2013 (per l'intero mese) mentre la seconda da ottobre a dicembre 2013 (per un totale di 9 settimane). Nell'anno 2014 sembra che Enel abbia messo in programma due fermi delle caldaie sez.4 e sez.2 sempre nei mesi di maggio ed ottobre. A differenza del 2013 però i tempi di intervento saranno drasticamente ridotti; la fermata di maggio sarà di sole 2 settimane e quella da ottobre di 7 settimane. Il solo spegnimento e raffreddamento della caldaia comporta 2 giorni. Il restringimento dei tempi di fermo produce inevitabilmente un peggioramento della qualità delle manutenzioni e, di conseguenza, dell'efficienza degli impianti, come nel caso dei filtri DESOX e GGH per l'abbattimento dei fumi; in aggiunta alla riduzione di efficienza dell'impianto, la riduzione dei tempi destinati alla manutenzione e alla qualità portano all'inevitabile diminuzione della sicurezza per i lavoratori, impegnati nel medesimo delicato lavoro ma con meno tempo a disposizione; anche sul piano occupazionale persistono molte criticità: dal 20 marzo Enel ha ridimensionato tutte le lavorazioni non indispensabili per il normale esercizio dell'impianto, ma di vitale importanza per l'imprenditoria locale. Le normali attività di manutenzione, se non supportate dalle "attività polmone" non sono sufficienti per la sopravvivenza delle imprese che vi operano, anche perché la maggior parte delle attività possono essere effettuate solo ad impianto spento proprio per tutelare la sicurezza degli operatori; la preoccupazione per l'ambiente, il lavoro e la sicurezza dovrebbero essere al centro dei programmi dell'Enel. Non può essere accettabile che da una parte l'ente elettrico acquisisca oggettivi vantaggi dall'AIA a firma Tidei e dall'altra disinvesta sulle politiche di qualità e sicurezza per i lavoratori e l'ambiente,

impegna il Governo:

1) a riaprire immediatamente la Conferenza dei servizi sull'AIA della centrale di Torre Valdaliga Nord al fine di un generale ridimensionamento delle condizioni di esercizio con una relativa diminuzione delle ore di lavorazione dell'impianto, delle quantità annue di carbone bruciabile e, in modo particolare, riguardo alla chiusura dell'impianto entro e non oltre il 2020 e, nel frattempo, a mettere in campo tutte le azioni necessarie a riconvertire le maestranze attualmente impiegate negli impianti termoelettrici;

2) a garantire il rispetto dei limiti imposti dal piano di riqualificazione dell'aria della Regione Lazio (per quanto riguarda il contenuto di zolfo minore dello 0,3 per cento) nei combustibili utilizzati da tutti gli opifici industriali presenti nel comprensorio di Civitavecchia, in particolar modo da parte delle due centrali termoelettriche esistenti, nonché delle navi mercantili e da crociera che transitano nel porto di Civitavecchia;

3) ad assicurare il rispetto di quanto espresso nell'AIA dell'impianto di Torre Valdaliga Sud rilasciata il 5 aprile 2011 che decreta lo smantellamento del quarto gruppo;

4) a far osservare tutte le prescrizioni e compensazioni previste nella VIA di TVN ai sensi del decreto n. 55 del 2003 e successive modificazioni, mai rispettate da Enel;

5) ad assicurare che nel territorio di Civitavecchia sia scartata ogni ipotesi di nuova realizzazione e /o utilizzo degli esistenti impianti per la produzione di energia elettrica di termovalorizzazione e ossidazione termica di qualsiasi sostanza, compresi il CDR (combustibile da rifiuti) e il CSS (combustibile solido secondario).

(In allegato alla presente mozione è stata presentata documentazione che resta acquisita agli atti del Senato).

(1-00274) (17 giugno 2014)

V. testo 2

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#). -

Il Senato,

premessi che:

l'energia elettrica fornita dalle società elettriche e l'impiego di tale sistema per creare elettricità sono beni economici di cui beneficia la società e guidano lo sviluppo economico e sociale. Tuttavia, oltre a pagare le imprese elettriche per i kilowatt impiegati, la società paga anche un prezzo nascosto per l'elettricità che viene spesso non dichiarato e non è incluso nei bilanci contabili societari. Questi costi nascosti, o esternalizzati, assumono la forma di effetti negativi sulla salute pubblica e l'agricoltura, e le perdite economiche associate a questi impatti. Le società elettriche sono comprensibilmente meno interessate a pubblicizzare questi significativi impatti negativi e i costi per la società di quanto non lo siano nel promuovere i loro impatti positivi. Tuttavia, al fine di avere un dibattito pubblico informato su vantaggi e svantaggi delle varie strategie per alimentare la domanda sociale di energia, tutti i costi diretti e indiretti, i benefici e gli impatti associati ai diversi sistemi energetici possibili, queste esternalità devono essere portate alla luce e discusse in modo aperto;

la centrale ENEL di Torre Valdaliga Nord è una centrale termoelettrica a carbone con una capacità totale di 1.980 MW installati. Si trova presso la località Torrevaldaliga, nel Comune di Civitavecchia (Roma). L'attuale impianto ha subito una riconversione da olio combustibile a carbone completata nel 2010. Sorge in un'area già fortemente impattata da infrastrutture energetiche e produttive (la centrale di Montalto di Castro (Viterbo), sempre di ENEL, e la centrale di Torre Valdaliga Sud, di Tirreno power) ed eredita un pesante carico inquinante dovuto all'attività del precedente impianto di generazione elettrica, attivo per 30 anni e dalla potenza installata di 2.640 MW;

considerato che:

con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 2013 sono stati deliberati l'aumento delle ore di funzionamento, da 6.000 a 7.500 della centrale e l'aumento della quantità di carbone utilizzabile pari ad un incremento di 900.000 tonnellate annue, per un totale di 4.5 milioni di tonnellate. Ciò implica il superamento del limite imposto dalla valutazione di impatto ambientale, annullando di fatto le condizioni del giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Lazio che permise di ridurre i gruppi dell'impianto, da 4 a 3, nel progetto di riconversione del 2003;

il parere istruttorio conclusivo dell'AIA 2013 presenta un incremento del tenore di zolfo del carbone, rispetto a quello indicato precedentemente dal piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, passando dallo 0,3 per cento all'1 per cento. Di converso, con la mozione approvata dal Consiglio regionale del Lazio n. 60 dell'8 ottobre 2013 si è ulteriormente confermata la volontà e la necessità di far rispettare il limite sul tenore di zolfo allo 0,3 per cento per l'impianto a carbone di Torre Valdaliga Nord;

la EEA, Agenzia europea per l'ambiente, nel novembre 2011 ha pubblicato uno studio sugli impatti sanitari, ambientali ed economici dell'inquinamento atmosferico dei principali impianti industriali europei, tra cui figura anche la centrale Enel, adoperando un metodo di indagine utilizzato

anche nel processo "Enel-bis" sul caso di Porto Tolle e ripreso anche da Greenpeace nei propri studi; i risultati dello studio commissionato da Greenpeace nell'aprile 2012 per la centrale di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia, riprendendo la stessa metodologia utilizzata dall'EEA, stimano 13 morti premature e 156 milioni di euro di danni all'agricoltura per l'anno 2009 (tabella 13, dello studio "Enel today and tomorrow; hidden costs of the path of coal and carbon versus possibilities for a cleaner and brighter future dell'Istituto di ricerca indipendente "SOMO", autori Wilde, Ramsing, Racz, Scheele e Saarman);

i periti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno recentemente quantificato per la centrale elettrica di Porto Tolle, riprendendo la stessa metodologia utilizzata da Greenpeace-Somo, 2,6 miliardi di euro di danni sanitari tra il 1998 e il 2009 e più di un miliardo per omessa ambientalizzazione. Tale stima del danno è attualmente usata dall'Avvocatura dello Stato che rappresenta i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute contro Enel, alla quale si chiede di risarcire i danni causati nel tempo;

dal registro europeo per il rilascio ed il trasferimento di inquinanti (E-PRTR) risulta che i dati forniti dall'ENEL sono eterogenei, rendendo difficile evidenziare correttamente l'andamento degli inquinanti; mancano del tutto i dati di emissione relativi al 2002 e 2003 e quelli dal 2005 al 2008 inclusi; dai dati aggregati si stima che tra il 2010 ed il 2012 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati di emissione) la centrale di Valdaliga Nord ha emesso in atmosfera circa 10 tonnellate di benzene, circa 80 tonnellate di cadmio (dato del 2011 e 2012), 362 di cromo, e 67 chili di mercurio; dopo aver registrato una riduzione tra il 2001 ed il 2004, le emissioni di cloro sono quasi triplicate tra il 2009 ed il 2012, tornando ai livelli superiori a quelli registrati nel 2001; per quanto riguarda gli ossidi di zolfo, a fronte di un forte abbattimento delle emissioni registrato tra il 2001 ed il 2009, le quantità totali hanno ripreso a crescere passando dalle 1.200 tonnellate del 2010 alle 2.050 del 2012;

nel decreto ministeriale n. 11 del 5 aprile 2013 di rinnovo dell'AIA (pagina 96 dell'allegato parere istruttorio conclusivo), i valori delle emissioni di monossido di carbonio (le cui emissioni sono più che raddoppiate passando da 817 tonnellate del 2010 alle 1.890 del 2012) per la centrale di Civitavecchia si discostano dai limiti di emissione associati all'utilizzo delle *best available technique* (30-50 mg/Nm³) previsto dal BREF (Reference document on best available techniques) sui grandi impianti di combustione (large combustion plants);

la quota di controllo pubblico di ENEL, pari a circa il 30 per cento, dovrebbe tradursi in un indirizzo industriale per il Paese;

il piano di monitoraggio e controllo trasmesso da Enel al Ministero dell'ambiente nel 2013 per Torre Valdaliga Nord mostra che i limiti sulle quantità di carbone utilizzabili e sulle ore di funzionamento vennero già superati nel 2012, quindi prima del riesame dell'AIA;

non vengono applicate le migliori tecniche disponibili in relazione alle emissioni di monossido di carbonio;

il Consiglio regionale del Lazio, con l'approvazione della mozione n. 60 del 2013, ha impegnato la Giunta a far rispettare il limite del tenore di zolfo inferiore allo 0,3 per cento nel combustibile anche per l'impianto di Torrevaldaliga Nord come previsto dal piano di risanamento della qualità dell'aria della regione Lazio;

è noto come dai processi di combustione si liberino numerose sostanze tossiche, alcune bioaccumulabili, altre cancerogene, tra cui benzene, PM_{2.5}, IPA, PM₁ e nanoparticelle. Tra tutti i combustibili fossili, sicuramente il carbone è quello che bruciando, rilascia le maggiori quantità d'inquinanti;

dalla combustione delle fonti fossili si libera anche quasi il 90 per cento del carbonio che si sta accumulando nell'atmosfera terrestre e che è responsabile dell'alterazione del clima e del conseguente riscaldamento globale;

nonostante l'introduzione di filtri a manica per le "polveri fini" (PM), la loro emissione risulta di gran lunga superiore a quella del gas, anche se occorre dire che la capacità di trattenere il particolato da parte dei filtri si limita al PM₁₀: i filtri sono assai meno efficaci sul PM_{2.5} e praticamente inutili

per trattenere le polveri ultra fini;

da quanto riportato nelle conclusioni dal rapporto del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio, pubblicato il 12 febbraio 2012, sulla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella, la popolazione residente a Civitavecchia nel periodo 2006-2010 presentava un quadro di mortalità per cause naturali (tutte le cause eccetto i traumatismi) e per tumori maligni in eccesso di circa il 10 per cento rispetto alla popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo. Tale eccesso si conferma tra gli uomini residenti nell'area allargata a Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella ma non tra le donne. In riferimento alla mortalità per cause tumorali, si osserva tra gli uomini residenti a Civitavecchia un forte eccesso di rischio per tumore polmonare e della pleura. L'analisi allargata ai comuni del comprensorio conferma l'eccesso di rischio per tumore polmonare. In questo periodo si osserva inoltre un eccesso di rischio di mortalità per infezioni acute respiratorie sia tra gli uomini che nelle donne, sia a Civitavecchia che nell'area allargata. L'analisi del ricorso alle cure ospedaliere conferma sostanzialmente il quadro delineato dallo studio della mortalità;

in data 28 ottobre 2008 il Comune di Tarquinia (Viterbo) ed Enel Spa hanno sottoscritto l'accordo che disciplina i reciproci rapporti; l'accordo si inserisce nel più ampio ambito dell'«Accordo quadro relativo alle iniziative per la tutela della salute, dell'ambiente e dello sviluppo territoriale nell'area» del 4 luglio 2008, tra Regione Lazio, Province di Roma e Viterbo, Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa ed Enel. Lo studio che era previsto aveva una durata complessiva di 5 anni e doveva svolgersi, secondo le modalità definite nell'allegato tecnico, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), ente nazionale di ricerca e sperimentazione, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; come da contratto è prevista l'istituzione di un comitato tecnico formato da rappresentanti del Comune, Enel, CRA e ARSIAL con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività, verificare gli adempimenti contrattuali e approvare i rapporti tecnici; l'obiettivo dell'attività proposta mirava alla realizzazione di biomonitoraggio a partire dall'anno 2008 dell'area adiacente alla centrale di Civitavecchia, che è stata sottoposta alla conversione da olio combustibile a carbone, al fine di verificare a lungo termine l'eventuale impatto legato al *fall-out* di elementi contaminanti sui suoli agricoli e sulle produzioni vegetali;

secondo quanto indicato nell'attività prevista dall'accordo tra Enel e Comune di Tarquinia per comprendere al meglio il ruolo delle diverse attività umane sul possibile aumento delle concentrazioni di metalli e metalli pesanti nel suolo era necessario individuare il loro valore naturale di fondo, o comunque, il valore relativo al tempo «zero» da porre in relazione alle concentrazioni successivamente riscontrate nei suoli da monitorare;

attraverso comunicazione al Comune di Tarquinia (n.prot. 3717 del 4 febbraio 2014) e per conoscenza al CRA (Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura) e all'ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio), l'ENEL - Divisione generazione Energy *management* e mercato Italia - ha predisposto, tramite il CRA, il rapporto relativo alle attività di biomonitoraggio per la valutazione dei risultati nel periodo 2010-2013, dando disponibilità per la valutazione dei risultati nell'ambito del comitato tecnico come previsto dagli accordi del 28 ottobre 2008;

nel 2010 Greenpeace ha commissionato all'università degli studi di Siena, una ricerca per effettuare rilevazioni circa la contaminazione da metalli pesanti, nell'area del "santuario dei cetacei", area che si estende in un tratto di mare di superficie di quasi 90.000 chilometri quadrati, compresa in quella porzione del mar Ligure e dell'alto Tirreno tra Liguria, Toscana e Costa Azzurra;

l'università degli studi di Siena ha utilizzato esemplari di sogliole comuni, scelti perché "ottimi bioindicatori conducendo una vita stanziale a contatto con i sedimenti", per effettuare le rilevazioni circa la presenza di metalli pesanti;

lo studio ha denotato come nell'area di Civitavecchia "il valore medio di mercurio (2,71 ppm

p.f.) è 4 volte superiore al limite di legge (pari a 0,50 ppm p.f.), mentre la concentrazione massima riscontrata in uno dei sei campioni testati a Civitavecchia addirittura è di 10 volte il tenore massimo consentito per legge (5,0236 ppm p.f.)";

nel 2008 a Civitavecchia è stata approvata la riconversione a carbone della centrale elettrica ENEL di Torre Valdaliga Nord, con VIA n. 680 del 4 novembre 2003 a pagina 18 della quale si può leggere che "relativamente al mercurio (...) si esprime perplessità riguardo al che le emissioni di tali inquinante possano essere effettivamente" azzerate;

all'interno della VIA n. 680, si legge che "Relativamente alla concentrazioni in atmosfera del mercurio, si ritiene inoltre che le misure di questo inquinante debbano essere effettuate considerando la frazione presente allo stato di vapore";

il giudizio positivo della VIA, vincola ENEL Produzione SpA all'osservanza di varie prescrizioni e campagne di monitoraggio, nonché alla pubblicazione annuale di un *report* contenente i dati delle misurazioni per le quali si raccomanda "particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore";

all'interno del portale del Ministero dell'ambiente è possibile visualizzare solo parte delle documentazioni tecnico-amministrative che riguarda il progetto "Centrale Termoelettrica da 2640 MW di Torrevaldaliga Nord nel Comune di Civitavecchia (Roma)" e riferito alla VIA; in particolare risultano assenti le voci "osservatorio ambientale" e "verifica di ottemperanza" del 4 luglio 2011, nonostante lo stato di entrambe le voci risulti concluso;

all'interno delle verifiche di ottemperanza consultabili, con riferimento sul portale alle date 30 marzo e 15 novembre 2012 e protocollate in data 18 luglio e 24 luglio 2013, non risulta possibile consultare alcun tipo di dato se non il recepimento, da parte del Ministero dell'ambiente, dei pareri della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (CTVIA),

impegna il Governo:

1) a riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di Torre Valdaliga Nord, al fine di ripristinare i parametri di esercizio previsti dal decreto di valutazione di impatto ambientale n. 680 del 2003, salvo ulteriori riduzioni, e di applicare l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le emissioni di monossido di carbonio;

2) a rendere trasparenti gli atti di discussione e permettere a organizzazioni non governative o comitati legalmente costituiti di partecipare ai tavoli decisionali che, di fatto, hanno influenzato e influenzeranno la salute dei cittadini, i destini e lo sviluppo economico dei territori direttamente interessati;

3) a garantire il rispetto dei limiti imposti dal piano di riqualificazione dell'aria della Regione Lazio con particolare riguardo ai limiti emissivi del complesso delle 3 centrali termoelettriche insistenti sull'area urbana, assicurando in particolare che il decreto VIA rilasciato per l'impianto di Torre Valdaliga Sud, datato 5 aprile 2011, che prevede lo smantellamento di un gruppo di generazione, sia attuato;

4) a dare attuazione alle compensazioni previste nella VIA di Torre Valdaliga Nord;

5) a rispettare l'ordinanza del sindaco di Civitavecchia (datata 26 aprile 2013) e la mozione n. 180 del 15 aprile 2014 del Consiglio regionale del Lazio che vietano l'utilizzo di CSS (combustibile solido secondario) o CDR (combustibile da rifiuti) negli impianti industriali del territorio, anche in cocombustione;

6) in considerazione dell'impatto cumulativo dell'inquinamento prodotto dalle 3 centrali, ad utilizzare le migliori tecniche in assoluto per il contenimento delle emissioni di polveri, in considerazione della non sufficiente efficacia degli attuali sistemi di filtraggio;

7) a non prendere in considerazione alcun progetto di cattura e sequestro di anidride carbonica come misura di ambientalizzazione dell'impianto;

8) a prevedere lo smantellamento dell'impianto entro il 2020;

9) a predisporre un piano energetico alternativo che permetta l'attuazione di una graduale

dismissione degli impianti a carbone presenti sul territorio nazionale, da attuarsi entro il 2025, contestuale ad un reindirizzamento degli investimenti previsti a bilancio per gli interventi di riambientalizzazione o di *revamping* (cioè revisione e ammodernamento) verso progetti di generazione diffusa di energia solo da fonti rinnovabili, di realizzazione di sistemi di accumulo domestici, di ripristino dei sistemi di accumulo a pompaggio idroelettrico e di miglioramento della rete di distribuzione.

(1-00274) (testo 2) (18 giugno 2014)

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

L'energia elettrica fornita dalle società elettriche e l'impiego di tale sistema per creare elettricità sono beni economici di cui beneficia la società e guidano lo sviluppo economico e sociale. Tuttavia, oltre a pagare le imprese elettriche per i kilowatt impiegati, la società paga anche un prezzo nascosto per l'elettricità che viene spesso non dichiarato e non è incluso nei bilanci contabili societari. Questi costi nascosti, o esternalizzati, assumono la forma di effetti negativi sulla salute pubblica e l'agricoltura, e le perdite economiche associate a questi impatti. Le società elettriche sono comprensibilmente meno interessate a pubblicizzare questi significativi impatti negativi e i costi per la società di quanto non lo siano nel promuovere i loro impatti positivi. Tuttavia, al fine di avere un dibattito pubblico informato su vantaggi e svantaggi delle varie strategie per alimentare la domanda sociale di energia, tutti i costi diretti e indiretti, i benefici e gli impatti associati ai diversi sistemi energetici possibili, queste esternalità devono essere portate alla luce e discusse in modo aperto;

la centrale ENEL di Torre Valdaliga Nord è una centrale termoelettrica a carbone con una capacità totale di 1.980 MW installati. Si trova presso la località Torrevadalis, nel Comune di Civitavecchia (Roma). L'attuale impianto ha subito una riconversione da olio combustibile a carbone completata nel 2010. Sorge in un'area già fortemente impattata da infrastrutture energetiche e produttive (la centrale di Montalto di Castro (Viterbo), sempre di ENEL, e la centrale di Torre Valdaliga Sud, di Tirreno power) ed eredita un pesante carico inquinante dovuto all'attività del precedente impianto di generazione elettrica, attivo per 30 anni e dalla potenza installata di 2.640 MW;

considerato che:

con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 2013 sono stati deliberati l'aumento delle ore di funzionamento, da 6.000 a 7.500 della centrale e l'aumento della quantità di carbone utilizzabile pari ad un incremento di 900.000 tonnellate annue, per un totale di 4.5 milioni di tonnellate. Ciò implica il superamento del limite imposto dalla valutazione di impatto ambientale, annullando di fatto le condizioni del giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Lazio che permise di ridurre i gruppi dell'impianto, da 4 a 3, nel progetto di riconversione del 2003;

il parere istruttorio conclusivo dell'AIA 2013 presenta un incremento del tenore di zolfo del carbone, rispetto a quello indicato precedentemente dal piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, passando dallo 0,3 per cento all'1 per cento. Di converso, con la mozione approvata dal Consiglio regionale del Lazio n. 60 dell'8 ottobre 2013 si è ulteriormente confermata la volontà e la necessità di far rispettare il limite sul tenore di zolfo allo 0,3 per cento per l'impianto a carbone di Torre Valdaliga Nord;

la EEA, Agenzia europea per l'ambiente, nel novembre 2011 ha pubblicato uno studio sugli impatti sanitari, ambientali ed economici dell'inquinamento atmosferico dei principali impianti industriali europei, tra cui figura anche la centrale Enel, adoperando un metodo di indagine utilizzato anche nel processo "Enel-bis" sul caso di Porto Tolle e ripreso anche da Greenpeace nei propri studi;

i risultati dello studio commissionato da Greenpeace nell'aprile 2012 per la centrale di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia, riprendendo la stessa metodologia utilizzata dall'EEA, stimano 13 morti premature e 156 milioni di euro di danni all'agricoltura per l'anno 2009 (tabella 13, dello studio "Enel today and tomorrow; hidden costs of the path of coal and carbon versus possibilities for a

cleaner and brighter future dell'Istituto di ricerca indipendente "SOMO", autori Wilde, Ramsing, Racz, Scheele e Saarman);

i periti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno recentemente quantificato per la centrale elettrica di Porto Tolle, riprendendo la stessa metodologia utilizzata da Greenpeace-Somo, 2,6 miliardi di euro di danni sanitari tra il 1998 e il 2009 e più di un miliardo per omessa ambientalizzazione. Tale stima del danno è attualmente usata dall'Avvocatura dello Stato che rappresenta i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute contro Enel, alla quale si chiede di risarcire i danni causati nel tempo;

dal registro europeo per il rilascio ed il trasferimento di inquinanti (E-PRTR) risulta che i dati forniti dall'ENEL sono eterogenei, rendendo difficile evidenziare correttamente l'andamento degli inquinanti; mancano del tutto i dati di emissione relativi al 2002 e 2003 e quelli dal 2005 al 2008 inclusi; dai dati aggregati si stima che tra il 2010 ed il 2012 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati di emissione) la centrale di Valdaliga Nord ha emesso in atmosfera circa 10 tonnellate di benzene, circa 80 tonnellate di cadmio (dato del 2011 e 2012), 362 di cromo, e 67 chili di mercurio; dopo aver registrato una riduzione tra il 2001 ed il 2004, le emissioni di cloro sono quasi triplicate tra il 2009 ed il 2012, tornando ai livelli superiori a quelli registrati nel 2001; per quanto riguarda gli ossidi di zolfo, a fronte di un forte abbattimento delle emissioni registrato tra il 2001 ed il 2009, le quantità totali hanno ripreso a crescere passando dalle 1.200 tonnellate del 2010 alle 2.050 del 2012;

nel decreto ministeriale n. 11 del 5 aprile 2013 di rinnovo dell'AIA (pagina 96 dell'allegato parere istruttorio conclusivo), i valori delle emissioni di monossido di carbonio (le cui emissioni sono più che raddoppiate passando da 817 tonnellate del 2010 alle 1.890 del 2012) per la centrale di Civitavecchia si discostano dai limiti di emissione associati all'utilizzo *delle best available technique* (30-50 mg/Nm³) previsto dal BREF (Reference document on best available techniques) sui grandi impianti di combustione (large combustion plants);

la quota di controllo pubblico di ENEL, pari a circa il 30 per cento, dovrebbe tradursi in un indirizzo industriale per il Paese;

il piano di monitoraggio e controllo trasmesso da Enel al Ministero dell'ambiente nel 2013 per Torre Valdaliga Nord mostra che i limiti sulle quantità di carbone utilizzabili e sulle ore di funzionamento vennero già superati nel 2012, quindi prima del riesame dell'AIA;

non vengono applicate le migliori tecniche disponibili in relazione alle emissioni di monossido di carbonio;

il Consiglio regionale del Lazio, con l'approvazione della mozione n. 60 del 2013, ha impegnato la Giunta a far rispettare il limite del tenore di zolfo inferiore allo 0,3 per cento nel combustibile anche per l'impianto di Torrevaldaliga Nord come previsto dal piano di risanamento della qualità dell'aria della regione Lazio;

è noto come dai processi di combustione si liberino numerose sostanze tossiche, alcune bioaccumulabili, altre cancerogene, tra cui benzene, PM_{2.5}, IPA, PM₁ e nanoparticelle. Tra tutti i combustibili fossili, sicuramente il carbone è quello che bruciando, rilascia le maggiori quantità d'inquinanti;

dalla combustione delle fonti fossili si libera anche quasi il 90 per cento del carbonio che si sta accumulando nell'atmosfera terrestre e che è responsabile dell'alterazione del clima e del conseguente riscaldamento globale;

nonostante l'introduzione di filtri a manica per le "polveri fini" (PM), la loro emissione risulta di gran lunga superiore a quella del gas, anche se occorre dire che la capacità di trattenere il particolato da parte dei filtri si limita al PM₁₀: i filtri sono assai meno efficaci sul PM_{2.5} e praticamente inutili per trattenere le polveri ultra fini;

da quanto riportato nelle conclusioni dal rapporto del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio, pubblicato il 12 febbraio 2012, sulla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfà e Santa Marinella, la popolazione residente a Civitavecchia nel periodo

2006-2010 presentava un quadro di mortalità per cause naturali (tutte le cause eccetto i traumatismi) e per tumori maligni in eccesso di circa il 10 per cento rispetto alla popolazione residente nel Lazio nello stesso periodo. Tale eccesso si conferma tra gli uomini residenti nell'area allargata a Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella ma non tra le donne. In riferimento alla mortalità per cause tumorali, si osserva tra gli uomini residenti a Civitavecchia un forte eccesso di rischio per tumore polmonare e della pleura. L'analisi allargata ai comuni del comprensorio conferma l'eccesso di rischio per tumore polmonare. In questo periodo si osserva inoltre un eccesso di rischio di mortalità per infezioni acute respiratorie sia tra gli uomini che nelle donne, sia a Civitavecchia che nell'area allargata. L'analisi del ricorso alle cure ospedaliere conferma sostanzialmente il quadro delineato dallo studio della mortalità;

in data 28 ottobre 2008 il Comune di Tarquinia (Viterbo) ed Enel Spa hanno sottoscritto l'accordo che disciplina i reciproci rapporti; l'accordo si inserisce nel più ampio ambito dell'«Accordo quadro relativo alle iniziative per la tutela della salute, dell'ambiente e dello sviluppo territoriale nell'area» del 4 luglio 2008, tra Regione Lazio, Province di Roma e Viterbo, Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa ed Enel. Lo studio che era previsto aveva una durata complessiva di 5 anni e doveva svolgersi, secondo le modalità definite nell'allegato tecnico, dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), ente nazionale di ricerca e sperimentazione, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; come da contratto è prevista l'istituzione di un comitato tecnico formato da rappresentanti del Comune, Enel, CRA e ARSIAL con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività, verificare gli adempimenti contrattuali e approvare i rapporti tecnici; l'obiettivo dell'attività proposta mirava alla realizzazione di biomonitoraggio a partire dall'anno 2008 dell'area adiacente alla centrale di Civitavecchia, che è stata sottoposta alla conversione da olio combustibile a carbone, al fine di verificare a lungo termine l'eventuale impatto legato al *fall-out* di elementi contaminanti sui suoli agricoli e sulle produzioni vegetali;

secondo quanto indicato nell'attività prevista dall'accordo tra Enel e Comune di Tarquinia per comprendere al meglio il ruolo delle diverse attività umane sul possibile aumento delle concentrazioni di metalli e metalli pesanti nel suolo era necessario individuare il loro valore naturale di fondo, o comunque, il valore relativo al tempo «zero» da porre in relazione alle concentrazioni successivamente riscontrate nei suoli da monitorare;

attraverso comunicazione al Comune di Tarquinia (n.prot. 3717 del 4 febbraio 2014) e per conoscenza al CRA (Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura) e all'ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio), l'ENEL - Divisione generazione Energy *management* e mercato Italia - ha predisposto, tramite il CRA, il rapporto relativo alle attività di biomonitoraggio per la valutazione dei risultati nel periodo 2010-2013, dando disponibilità per la valutazione dei risultati nell'ambito del comitato tecnico come previsto dagli accordi del 28 ottobre 2008;

nel 2010 Greenpeace ha commissionato all'università degli studi di Siena, una ricerca per effettuare rilevazioni circa la contaminazione da metalli pesanti, nell'area del "santuario dei cetacei", area che si estende in un tratto di mare di superficie di quasi 90.000 chilometri quadrati, compresa in quella porzione del mar Ligure e dell'alto Tirreno tra Liguria, Toscana e Costa Azzurra;

l'università degli studi di Siena ha utilizzato esemplari di sogliole comuni, scelti perché "ottimi bioindicatori conducendo una vita stanziale a contatto con i sedimenti", per effettuare le rilevazioni circa la presenza di metalli pesanti;

lo studio ha denotato come nell'area di Civitavecchia "il valore medio di mercurio (2,71 ppm p.f.) è 4 volte superiore al limite di legge (pari a 0,50 ppm p.f.), mentre la concentrazione massima riscontrata in uno dei sei campioni testati a Civitavecchia addirittura è di 10 volte il tenore massimo consentito per legge (5,0236 ppm p.f.)";

nel 2008 a Civitavecchia è stata approvata la riconversione a carbone della centrale elettrica ENEL di Torre Valdaliga Nord, con VIA n. 680 del 4 novembre 2003 a pagina 18 della quale si può

leggere che "relativamente al mercurio (...) si esprime perplessità riguardo al che le emissioni di tali inquinante possano essere effettivamente" azzerate;

all'interno della VIA n. 680, si legge che "Relativamente alla concentrazioni in atmosfera del mercurio, si ritiene inoltre che le misure di questo inquinante debbano essere effettuate considerando la frazione presente allo stato di vapore";

il giudizio positivo della VIA, vincola ENEL Produzione SpA all'osservanza di varie prescrizioni e campagne di monitoraggio, nonché alla pubblicazione annuale di un report contenente i dati delle misurazioni per le quali si raccomanda "particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore";

all'interno del portale del Ministero dell'ambiente è possibile visualizzare solo parte delle documentazioni tecnico-amministrative che riguarda il progetto "Centrale Termoelettrica da 2640 MW di Torrevaldaliga Nord nel Comune di Civitavecchia (Roma)" e riferito alla VIA; in particolare risultano assenti le voci "osservatorio ambientale" e "verifica di ottemperanza" del 4 luglio 2011, nonostante lo stato di entrambe le voci risulti concluso;

all'interno delle verifiche di ottemperanza consultabili, con riferimento sul portale alle date 30 marzo e 15 novembre 2012 e protocollate in data 18 luglio e 24 luglio 2013, non risulta possibile consultare alcun tipo di dato se non il recepimento, da parte del Ministero dell'ambiente, dei pareri della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (CTVIA),

impegna il Governo:

1) a riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di Torre Valdaliga Nord, al fine di ripristinare i parametri di esercizio previsti dal decreto di valutazione di impatto ambientale n. 680 del 2003, salvo ulteriori riduzioni, e di applicare l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le emissioni di monossido di carbonio;

2) a rendere trasparenti gli atti di discussione e permettere a organizzazioni non governative o comitati legalmente costituiti di partecipare ai tavoli decisionali che, di fatto, hanno influenzato e influenzeranno la salute dei cittadini, i destini e lo sviluppo economico dei territori direttamente interessati;

3) a garantire il rispetto dei limiti imposti dal piano di riqualificazione dell'aria della Regione Lazio con particolare riguardo ai limiti emissivi del complesso delle 3 centrali termoelettriche insistenti sull'area urbana, assicurando in particolare che il decreto VIA rilasciato per l'impianto di Torre Valdaliga Sud, datato 5 aprile 2011, che prevede lo smantellamento di un gruppo di generazione, sia attuato;

4) a dare attuazione alle compensazioni previste nella VIA di Torre Valdaliga Nord;

5) a rispettare l'ordinanza del sindaco di Civitavecchia (datata 26 aprile 2013) e la mozione n. 180 del 15 aprile 2014 del Consiglio regionale del Lazio che vietano l'utilizzo di CSS (combustibile solido secondario) o CDR (combustibile da rifiuti) negli impianti industriali del territorio, anche in cocombustione;

6) in considerazione dell'impatto cumulativo dell'inquinamento prodotto dalle 3 centrali, ad utilizzare le migliori tecniche in assoluto per il contenimento delle emissioni di polveri, in considerazione della non sufficiente efficacia degli attuali sistemi di filtraggio;

7) a non prendere in considerazione alcun progetto di cattura e sequestro di anidride carbonica come misura di ambientalizzazione dell'impianto;

8) a prevedere lo smantellamento dell'impianto entro il 2020;

9) a predisporre un piano energetico alternativo che permetta l'attuazione di una graduale dismissione degli impianti a carbone presenti sul territorio nazionale, da attuarsi entro il 2025, contestualmente gli investimenti previsti a bilancio per interventi sugli impianti a carbone dovranno essere reindirizzati verso progetti di generazione diffusa di energia solo da fonti rinnovabili, di realizzazione di sistemi di accumulo domestici, di ripristino dei sistemi di accumulo a pompaggio idroelettrico, di miglioramento della rete di distribuzione e interventi di riduzione delle emissioni

inquinanti per gli impianti a carbone.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Catalfo e Bulgarelli

(1-00276) (17 giugno 2014)

[CIOFFI](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [MOLINARI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [FUCKSIA](#), [BLUNDO](#) (*).

Il Senato,

premessi che:

il mercato energetico a livello globale sta vivendo una stagione di profondi cambiamenti. In Europa, nel corso degli ultimi 10 anni, i consumi finali di energia hanno registrato una progressiva evoluzione che ha modificato la composizione complessiva del *mix* delle fonti. In particolare, il petrolio e il nucleare evidenziano una contrazione, mentre il gas naturale, il carbone e le fonti energetiche rinnovabili hanno visto crescere il proprio contributo;

dall'analisi dei dati contenuti nel rapporto ENI 2013 e dei dati di Eurogas, si evince come i consumi di gas a livello europeo (nella UE a 27 Paesi) abbiano raggiunto un picco in corrispondenza dell'anno 2005 (528,10 miliardi di metri cubi) per poi ridursi ai 468 del 2012 ed ai 462 miliardi di metri cubi del 2013;

in Italia i consumi sono passati dagli 84 miliardi di metri cubi del 2005 ai 70 del 2013, al di sotto del livello del 2002. Per il 2023 Snam stima una domanda di 74 miliardi di metri cubi, inferiore a quella del 2003;

la debolezza della domanda e il conseguente eccesso di offerta hanno comportato una tendenza generalizzata alla riduzione dei prezzi finali, sebbene con dinamiche divergenti in alcuni mercati europei. In tale contesto, occorre segnalare che il prezzo per i clienti residenziali in Italia resta il più elevato tra i principali mercati europei, arrivando a essere il 27 per cento più caro della media;

le stime di Eurogas, sullo scenario base, indicano una richiesta complessiva di gas (nella UE a 28 Paesi) al 2035 pari solo al 7,5 per cento superiore a quella del 2010. Anche le stime dell'International energy agency (IEA) relative ai consumi europei al 2020 e al 2030 sono state riviste al ribasso in misura significativa rispetto a quelle elaborate nel 2012. Tale tendenza risulta essere particolarmente rilevante, in quanto dovrebbe portare gli operatori a posticipare o sospendere le scelte d'investimento in nuove infrastrutture;

considerato che:

il dibattito in materia di energia a livello comunitario si è essenzialmente concentrato in questi ultimi anni sulla necessità della creazione di un mercato unico su base continentale e sull'individuazione di corridoi strategici per collegare i Paesi UE a nuovi bacini di produzione del gas. Solo una maggiore interconnessione, infatti, è in grado di garantire la flessibilità del sistema;

nonostante gli sforzi compiuti in ambito comunitario, le interconnessioni tra i principali mercati nazionali sono rimaste limitate. Tuttavia, un importante passo avanti è stato compiuto con il regolamento sulla sicurezza di approvvigionamento di gas naturale (regolamento (UE) n. 994/2010), che impone precisi obblighi di rafforzamento delle interconnessioni tra i Paesi europei, prestando particolare attenzione alla reversibilità dei flussi. La possibilità di far fluire il gas tra due Paesi in entrambe le direzioni consente infatti alle infrastrutture di agire come una rete, compensando eventuali problemi di approvvigionamento di un Paese dirottando gas dagli altri;

è stata quindi avviata a livello comunitario una nuova politica per le infrastrutture energetiche transeuropee. L'obiettivo di tali nuovi orientamenti è lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti energetiche nazionali e la loro interconnessione a livello europeo, favorendo l'effettiva integrazione dei sistemi energetici dei diversi Stati membri, sia attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture, sia, ed è questo l'aspetto che appare più rilevante, tramite il potenziamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti;

in tale contesto, la Commissione ha individuato 4 corridoi prioritari per il gas, 3 dei quali

interessano direttamente l'Italia, a dimostrazione del ruolo strategico che il Paese riveste nell'ambito delle direttrici di transito dei flussi di gas provenienti da sud/sud-est;

in particolare, la finalità del corridoio nord-sud in Europa occidentale (NSI West gas), che interessa 11 Stati membri, tra cui l'Italia e la Spagna, ha come finalità quella di realizzare una migliore interconnessione dalla penisola iberica e dall'Italia all'Europa nord-occidentale con effetti positivi per la regione del Mediterraneo che potrebbe sfruttare al meglio le forniture provenienti dal corridoio africano e metterle in collegamento con le forniture dalla Norvegia e dalla Russia;

lo sviluppo di tale corridoio consentirebbe, in particolare, di superare alcune criticità quali, ad esempio, il debole livello di interconnessione della penisola iberica che impedisce l'utilizzo ottimale dei numerosi terminali di rigassificazione presenti sul territorio spagnolo. In tale ambito, quindi, secondo quanto riportato nello studio realizzato dalla Cassa depositi e prestiti, una priorità sarà il completamento dei collegamenti transfrontalieri tra Spagna e Francia. L'interconnessione con la rete francese attraverso i Pirenei ha infatti una capacità molto modesta e i progetti di potenziamento hanno accumulato negli anni continui ritardi;

a causa di tali limitazioni tecniche, il mercato spagnolo si trova a poter disporre di quantità di gas in notevole quantità e l'esportazione nel resto dell'Europa occidentale avviene principalmente attraverso attività di *reloading*, con un aumento dei costi per gli acquirenti europei;

da organi di stampa si è appreso che negli ultimi due anni Snam ha rilevato la società francese di trasporto e stoccaggio TIGF con una quota del 45 per cento (GIC 35 per cento ed EDF 20 per cento) e, in *joint venture* con l'operatore belga Fluxys, il 31,5 per cento di Interconnector UK, la *pipeline* sottomarina tra Regno Unito ed Europa continentale. Snam si trova quindi, sul fronte internazionale, in posizione strategica per la valorizzazione massima dei rigassificatori del Regno Unito e soprattutto di quelli iberici;

la capacità di rigassificazione a livello europeo ha portato negli anni un contributo crescente all'importazione di gas, arrivando a coprire nel 2011 circa il 30 per cento della capacità di importazione totale, con una significativa concentrazione della stessa in pochi Paesi (Spagna e Regno Unito rappresentano i 2 terzi della capacità attuale europea);

nell'attuale contesto della crisi russo-ucraina, che ha inevitabilmente generato nuove preoccupazioni riguardo alle forniture di gas russo all'Europa, l'associazione spagnola del gas (SEDIGAS) ha proposto la Spagna come possibile soluzione per l'Europa per ridurre la dipendenza dalla Russia. In particolare, l'associazione afferma che un gasdotto di 190 chilometri (Midcat), pianificato per essere costruito e diventare operativo tra il 2017 e il 2020, dovrebbe incrementare la capacità di connessione tra Spagna e Francia di 14 miliardi di metri cubi all'anno. Secondo le stime elaborate da Sedigas, in tal modo, il Paese iberico potrebbe arrivare a coprire fino al 10 per cento delle esportazioni russe di gas all'Europa occidentale;

un articolo a firma di Luca Veronese, pubblicato sul quotidiano "Il Sole-24 ore" del 9 aprile 2014, evidenzia come il Ministro spagnolo dell'energia, José Manuel Soria, ritenga l'attuale crisi ucraina un elemento utile a «ripensare finalmente la strategia energetica di Bruxelles e può spingere a ridefinire la mappa dell'approvvigionamento energetico dell'Europa, per ridurre la dipendenza da alcuni fornitori»;

la penisola iberica può contare su 7 rigassificatori (6 in Spagna e uno in Portogallo), dei 21 attivi in tutto in Europa, che coprono l'equivalente di 58,7 miliardi di metri cubi di gas, il 38 per cento della capacità di rigassificazione di tutto il continente. Attraverso i suoi *terminal*, il Paese iberico riceve via mare le grandi imbarcazioni che trasportano gas proveniente dall'Europa del nord, dall'Africa, dal Medio oriente e dall'America del sud;

rilevato che:

il *focus* sulla sicurezza energetica, realizzato dall'ISPI e relativo al periodo ottobre-dicembre 2013, afferma che dal punto di vista delle interconnessioni tra le reti del gas, "il sistema infrastrutturale nazionale appare pienamente adeguato";

attualmente in Italia gli impianti di rigassificazione operativi sono 3: quello di Panigaglia (La

Spezia) dove arriva gas importato dall'Algeria e dalla Norvegia; quello di Porto Levante (Rovigo), dove attraccano le navi gasiere provenienti da Qatar, Egitto, Trinidad & Tobago, Guinea equatoriale e Norvegia e il terminale galleggiante di Livorno, l'Offshore Lng Toscana (Olt). La capacità complessiva massima dei 3 rigassificatori è, secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico, di 18 miliardi di metri cubi all'anno pari a circa il 28 per cento del fabbisogno nazionale 2013;

con riferimento ai progetti per il potenziamento della rete di terminali di rigassificazione, occorre evidenziare che l'Italia è caratterizzata dalla presenza di numerosi progetti, molti dei quali tra loro alternativi. In considerazione del dato per cui le prospettive di crescita, soprattutto nell'ottica di un mercato comune su base europea, non giustificano un potenziamento delle infrastrutture con la creazione di nuovi terminali, non appare né strategicamente rilevante né economicamente ragionevole procedere nella costruzione di nuovi rigassificatori, quali quelli di Gioia Tauro e di Trieste, tenuto conto anche che, come si apprende dalla risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-02173, presentato dal Movimento 5 Stelle presso la Camera dei deputati, resa il 3 giugno 2014, il terminale di rigassificazione di Panigaglia "dal marzo 2013 non è più operativo, in quanto nessuna nave di Gnl è stata prevista in scarico dagli importatori di Gnl" e quello di Livorno è fermo per mancanza di domanda di gas;

nella risposta citata, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, ha sostenuto di voler riconoscere anche al terminale Olt il sistema di garanzia degli investimenti già previsto per ulteriori terminali e di cui già oggi godono non solo il terminale di rigassificazione di Panigaglia (che, come già detto, dal marzo 2013 non è più operativo) ma anche, in forme diverse, la rete di trasporto del gas e il sistema degli stoccaggi di gas;

il fattore di garanzia è uno strumento tipico delle infrastrutture che vengono realizzate in regime regolato, nel quale le autorità di regolazione riconoscono ai gestori delle stesse infrastrutture una remunerazione minima anche in caso di loro sottoutilizzo;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha stabilito di riconoscere un fattore di garanzia all'impianto di Livorno a condizione che il Ministero dello sviluppo economico lo dichiari strategico. Nella risposta all'atto di sindacato ispettivo si sostiene che il Ministero "sta ancora valutando la richiesta presentata dalla società per verificarne i presupposti (il cambio di mercato mondiale del Gnl nel frattempo intervenuto, il calo della domanda di gas, il conseguente aumentato rischio d'investimenti, la possibilità di utilizzare il terminale anche come infrastruttura utile a far fronte alla domanda di picco di gas durante punte di freddo invernale eccetera); in tale valutazione rientra, ovviamente, l'aspetto di minimizzare comunque i costi per il sistema del gas, tenendo anche conto dei meccanismi di remunerazione che dovranno comunque essere previsti per i nuovi terminali da realizzare cui sarà attribuito il carattere di strategicità secondo le disposizioni della Sen e dell'articolo 3 del decreto legislativo n.93 del 2011";

a riguardo, occorre ricordare che il 6 giugno 2014 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, recante "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21". In un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 21 maggio 2014, intitolato "Gas, le grandi opere inutili che ci verranno fatte pagare con la bolletta", il sottosegretario De Vincenti ha dichiarato che per le infrastrutture ricomprese tra gli attivi strategici "si prevederà la possibilità di recupero garantito (anche parziale), dei costi a carico del sistema, anche in caso di non pieno utilizzo". Ne consegue che il costo della remunerazione per impianti anche non operativi ma individuati come strategici sarà a carico del finanziamento pubblico, quindi dei cittadini;

a conferma delle intenzioni del Governo, occorre rilevare che l'Italia è riuscita a far passare tale principio nella dichiarazione finale del G7: i costi di opere "necessarie per aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, e che non possono essere costruite secondo le regole del mercato - vi si legge - potrebbero essere sostenuti attraverso quadri regolatori o attraverso il finanziamento pubblico";

il quadro delineato si configura come palesemente irragionevole, in quanto, sotto il profilo

della sicurezza, l'attuale capacità di importazione annua supera già del 65 per cento i consumi, il tasso di utilizzo di tubi e rigassificatori è appena il 54 per cento e su base giornaliera la somma tra capacità di *import* (329 milioni di metri cubi al giorno) e stoccaggi (al massimo 270 milioni di metri cubi) supera il *record* storico di domanda (465 milioni di metri cubi) anche in caso di interruzione temporanea nella fornitura del gas russo;

considerato inoltre che:

le scelte strategiche in campo energetico dovrebbero essere fatte in modo trasparente, razionale e partecipato. Ciò significa che alle valutazioni relative alla disponibilità, all'affidabilità ed al costo delle forniture energetiche dovrebbero accompagnarsi quelle relative alle implicazioni ambientali. Ciò vale, ovviamente, anche per le infrastrutture energetiche, di produzione, trasformazione e trasporto, tra le quali vi sono i terminali di rigassificazione del GNL, oltre alle centrali elettriche, ai metanodotti, agli elettrodotti, eccetera;

non appare chiaro in base a quali scenari energetici complessivi e con quali obiettivi di garanzia per la sicurezza delle forniture e di impatto sul costo del gas naturale sono stati autorizzati i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione, tenuto conto che occorrerebbe invece perseguire gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea con riferimento ad un modello energetico effettivamente sostenibile, moderno ed efficiente, incentrato sulle fonti rinnovabili e sulla progressiva esclusione delle fonti fossili. L'Italia deve altresì dotarsi di una strategia più incisiva orientata all'efficienza energetica, che leghi il soddisfacimento del fabbisogno di energia con la sostenibilità a lungo termine dell'economia;

i dati relativi agli anni 2012-2013 evidenziano che circa il 40 per cento del gas utilizzato nel nostro Paese viene impiegato per la produzione di energia elettrica, contribuendo a soddisfarne la domanda proveniente dalla rete per il 43 per cento (secondo i dati Aeeg 2012). Un maggior ricorso all'efficienza energetica e un incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili comporterebbe quindi una riduzione delle richieste di gas ai fini della produzione di energia elettrica e, conseguentemente, una minore necessità di nuove infrastrutture di rigassificazione;

anche nel contributo della Commissione europea al Consiglio europeo del 22 maggio 2013, si afferma che: «il conseguimento dell'obiettivo dell'UE del 20 per cento di efficienza energetica entro il 2020 si traduce in un risparmio equivalente a 1.000 centrali elettriche a carbone o a 500.000 turbine eoliche. L'efficienza energetica riduce la domanda di energia, le importazioni di energia e l'inquinamento. Offre inoltre una soluzione a lungo termine al problema della carenza di combustibili e dei prezzi elevati dell'energia. Nonostante il ruolo fondamentale che l'efficienza energetica svolge in termini di riduzione della domanda, attualmente soltanto una piccola parte del suo potenziale economico viene sfruttata»;

il modello energetico fondato su grandi centrali e sullo sfruttamento dei combustibili fossili, negli ultimi anni, è sostanzialmente entrato in crisi. Continuare a tenere attivi impianti che usano il carbone causa enormi problemi ambientali e sottopone la collettività a rischi e costi inammissibili e duraturi;

l'utilizzo di tali impianti non è conveniente neppure sotto il profilo economico, tenuto conto che secondo i dati del Gestore dei servizi energetici, nel 2012 il sussidio alle centrali a fonti fossili è stato pari a 2.166 milioni di euro, di cui 724,4 milioni direttamente a carico dei cittadini, e continuerà, sebbene riducendosi nel tempo, ancora fino al 2021;

dalla documentazione acquisita dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, nel corso delle audizioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, si apprende che, secondo quanto riferito da Legambiente nel documento depositato in occasione dell'audizione del 28 maggio 2014, la Commissione europea «stima che, al netto degli investimenti necessari, ridurre l'utilizzo di fonti fossili può garantire un risparmio annuo di 21 miliardi di euro per il periodo 2011-2015, che salgono a 178 miliardi per il 2016-2020 e a 311 miliardi per il 2021-2025 sino a raggiungere 363 miliardi nel periodo 2026-2030». Al raggiungimento di tale obiettivo può dare un contributo importante il settore delle

rinnovabili. Grazie al raggiungimento dell'attuale obiettivo vincolante del 20 per cento si prevede, secondo la documentazione di Legambiente, un incremento netto del PIL europeo dello 0,25 per cento al 2020 e dello 0,45 per cento, passando al 45 per cento entro il 2030. Con un impatto occupazionale rilevante. Dagli attuali 1,2 milioni di occupati si passerebbe a 2,7 milioni nel 2020 e 4,4 milioni nel 2030,

impegna il Governo:

1) a promuovere in sede europea una maggiore integrazione del mercato interno dell'energia, anche attraverso il potenziamento delle interconnessioni tra le reti dei vari Paesi europei al fine di assicurare il pieno utilizzo dell'esistente capacità di trasporto;

2) a promuovere presso le competenti sedi europee una migliore interconnessione con i terminali di rigassificazione esistenti sulla penisola iberica, favorendo il completamento dei collegamenti transfrontalieri tra Spagna e Francia, anche al fine di garantire una maggiore diversificazione dei Paesi fornitori;

3) a non procedere alla realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, tenuto conto dell'adeguatezza infrastrutturale del nostro Paese in un periodo in cui le prospettive di crescita del settore del gas, soprattutto nell'ottica di un mercato comune su base europea, non giustificano un potenziamento delle infrastrutture con la creazione di nuovi terminali e dell'impatto che le medesime infrastrutture hanno sull'ambiente e sulle comunità in cui insistono;

4) a sospendere tutti i procedimenti autorizzatori in corso per la realizzazione di terminali di rigassificazione;

5) a contribuire in ambito europeo allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, in particolare favorendo l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di trasmissione;

6) a predisporre una nuova strategia energetica nazionale, adeguata a perseguire efficacemente gli obiettivi del protocollo di Kyoto e volta a favorire un sistema energetico distribuito, fondato sul risparmio energetico, sull'efficienza e sulle fonti rinnovabili;

7) ad adottare opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate alla definitiva eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, diretti ed indiretti, che inquinano l'aria, danneggiano la salute e sono la principale causa dei cambiamenti climatici, partendo da quelli finanziati a carico della bolletta elettrica;

8) ad avviare una politica industriale ed energetica per la riduzione progressiva fino alla completa eliminazione dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica e la conseguente riconversione delle centrali che oggi utilizzano tale combustibile.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00277) (17 giugno 2014)

[BITONCI](#), [CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#). -

Il Senato,

premesso che:

le problematiche relative alla grande debolezza strutturale dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e alla crescente dipendenza energetica del Paese dall'estero, se pur annose, rimangono sempre di grande attualità;

l'Italia, a differenza degli altri Paesi europei, è infatti priva di risorse energetiche proprie, e ciò rappresenta una forte minaccia allo sviluppo di un settore energetico veramente efficiente e competitivo;

le strategie di sicurezza degli approvvigionamenti fino ad oggi adottate a livello europeo hanno cercato di fornire delle risposte concrete per la drastica riduzione dei rischi legati alla forte dipendenza energetica nei confronti di Paesi esteri; mentre, in Europa, la strada perseguita in questi anni è stata quella di aumentare la diversificazione delle fonti energetiche, a livello nazionale è mancata una politica energetica in grado di alleggerire la dipendenza dalle importazioni estere;

l'Italia dipende dall'estero per circa i 4 quinti della sua energia primaria e per quasi il 90 per cento del suo gas. Il metano, nonostante il forte calo dei consumi degli ultimi anni, rappresenta una fonte di approvvigionamento strategica per il nostro Paese, soprattutto per il suo rilevante impiego in campo domestico, industriale e nella generazione di elettricità;

negli ultimi anni le importazioni di gas dalla Russia hanno acquisito grande rilevanza. Nel 2013 il gas russo ha coperto il 50 per cento delle importazioni e il 43 per cento dei consumi. Guardando ad altri Paesi, in Libia le esportazioni di gas verso l'Italia non sono mai tornate ai livelli pre-guerra e sono tuttora minacciate dalle turbolenze interne, mentre in Algeria si sono verificati nell'ultimo anno inattesi cali dei flussi di gas;

è necessario conseguentemente realizzare una politica energetica che sia in grado di garantire un approvvigionamento sicuro di gas attraverso uno sfruttamento congiunto di tutte le tecnologie disponibili, allo scopo di svincolare il Paese dalla dipendenza di singoli Paesi esportatori che, come sempre più spesso accade, a causa delle loro turbolenti politiche interne finiscono inevitabilmente con il condizionare le strategie energetiche dell'Italia;

la realizzazione di rigassificatori nel nostro Paese permette una forma alternativa di rifornimento di gas da Paesi diversi, rendendo concreta una pluralità di scelta nei rifornimenti, e quindi una maggiore sicurezza nell'approvvigionamento energetico;

considerato che negli ultimi anni nel settore si sono sviluppate nuove tecnologie, con particolare riferimento alla realizzazione di navi metaniere di ultima generazione che permettono la trasformazione del metano dalla forma liquida a quella gassosa direttamente sulla nave stessa, con un impatto visivo e psicologico decisamente minore rispetto agli impianti realizzati a terra,

impegna il Governo a puntare sullo sviluppo di tecnologie avanzate attraverso l'impiego di navi metaniere di ultima generazione per la trasformazione del metano dalla forma liquida a quella gassosa direttamente a bordo, anche eventualmente rivedendo i progetti in corso di autorizzazione se sviluppati secondo tecnologie con impianti realizzati a terra, ormai superate.

(1-00279) (18 giugno 2014)

[PUPPATO](#), [TOMASELLI](#), [MARINELLO](#), [ZELLER](#), [CALEO](#), [CARIDI](#), [MERLONI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI BIAGIO](#), [ASTORRE](#), [CUOMO](#), [DE MONTE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [ORRU](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#). -

Il Senato,

premessi che:

le analisi condotte da diverse istituzioni internazionali di ricerca nel settore dell'energia, tra queste, in particolare, l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), individuano alcune tendenze nel settore energetico che dovrebbero caratterizzare lo scenario globale in un arco di tempo di 20-25 anni;

in particolare, tra le fonti di energia, il gas e le rinnovabili sono ad oggi quelle maggiormente in espansione, a scapito invece del petrolio. Quanto al carbone si stima un forte calo di domanda dei Paesi OCSE, dal 20 al 15 per cento, nonostante un incremento di Paesi come Cina e India;

nel 2008 l'Unione europea ha varato il "pacchetto clima - energia", noto con il nome di "pacchetto 20-20-20", contenente una serie di obiettivi energetici e climatici da conseguire entro il 2020 quali: l'impegno unilaterale della UE a ridurre di almeno il 20 per cento entro il 2020 le emissioni di gas serra rispetto ai livelli registrati nel 1990; il raggiungimento della quota di energie rinnovabili al 20 per cento; il raggiungimento di un livello di efficienza energetica attraverso la riduzione del 20 per cento di consumo di energia primaria;

il 22 gennaio 2014, la Commissione europea, con una "Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", ha presentato il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 contenente un pacchetto di proposte in materia di politica energetica e ambientale. Le misure proposte riguardano: la riduzione, entro il 2030, delle emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento rispetto ai dati del 1990; aumento della quota di energie rinnovabili del 27 per cento; raggiungimento di politiche maggiormente ambiziose in tema di efficienza energetica; un nuovo sistema di *governance* che assicuri una maggiore

competitività e sicurezza al sistema energetico;

come sottolineato dalla stessa Commissione, la transizione verso un sistema energetico sostenibile e al contempo sicuro e competitivo necessita di un aumento significativo della quota di energie rinnovabili. La produzione di tali energie all'interno del territorio europeo, nel quadro di una maggiore sensibilità ambientale, consentirebbe all'Unione di ridurre il suo disavanzo commerciale relativo ai prodotti energetici e di ridurre i rischi derivanti da eventuali interruzioni di approvvigionamento dall'estero. Inoltre, le medesime energie costituirebbero un volano di crescita nel settore delle tecnologie innovative;

la scelta di aumentare la quota per le energie rinnovabili comporta l'impegno per gli Stati membri, al fine di incentivare lo sviluppo del settore, di superare l'attuale sistema di incentivi. Gli incentivi attualmente previsti, infatti, non solo non sarebbero idonei a promuovere la ricerca, ma costituirebbero, addirittura, un fattore di distorsione del mercato;

il 21 marzo 2014, in occasione della riunione del Consiglio europeo, si è evidenziato come, in un quadro orientato verso la fine della crisi economica e finanziaria, cruciale importanza ricopra il nesso tra la strategia Europa 2020, la competitività industriale e le politiche in materia di clima ed energia. Conseguentemente, risulta indifferibile per il nostro Paese l'adozione di una politica nazionale volta a garantire prezzi accessibili dell'energia, competitività, sicurezza nell'approvvigionamento e il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, energie rinnovabili e, infine, efficienza energetica;

considerato che:

il gas naturale è riconosciuto da tempo come il più pulito tra i combustibili fossili. La sua combustione produce soprattutto vapore acqueo e anidride carbonica in quantità limitata e di gran lunga inferiore rispetto a petrolio e carbone. Pertanto, il suo utilizzo come fonte di energia risulta complessivamente, ai fini della realizzazione di una "economia a basse emissioni", assai preferibile rispetto all'utilizzo degli altri combustibili fossili, ed in particolare al funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica a carbone;

in merito alla capacità di rigassificazione degli impianti italiani, che attualmente, sommata alle capacità esistenti di importazione attraverso gasdotti, risulta essere in questo periodo superiore alla domanda specifica di gas, è necessario tenere in considerazione l'importanza delle infrastrutture di approvvigionamento nel loro carattere strategico, dovuto alla necessità di conseguire una maggior offerta di gas sul mercato nazionale a prezzi competitivi e più efficaci condizioni di concorrenza, nonché di aumentare la sicurezza e la diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento;

i terminali di rigassificazione, infatti, rispetto ai gasdotti diretti dall'estero, presentano una maggiore flessibilità, dato che non vincolano l'importazione a un unico fornitore estero e favoriscono l'ingresso diretto di nuovi operatori nel mercato italiano del gas naturale, conducendo altresì, attraverso il rifornimento di gas sui mercati cosiddetti *spot*, ad una possibile diminuzione del prezzo del gas per il consumatore, come evidenziato anche in sede di audizioni presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese;

la programmazione di nuove infrastrutture, previste anche dalla strategia energetica nazionale, deve tenere conto della necessità di realizzare un eccesso strutturale dal lato dell'offerta di gas, sia per sviluppare meccanismi concorrenziali all'interno del mercato italiano, sia per considerazioni di sviluppo strategico, dal momento che sarebbe auspicabile che il sistema italiano del gas naturale divenisse, da semplice centro di consumo, una via di transito di gas verso i mercati del centro Europa, con l'opportunità di creare in Italia un *hub* mediterraneo per lo scambio di gas, con vantaggi competitivi per i prezzi del gas e l'economia del Paese e la sicurezza delle forniture;

le scelte dell'amministrazione in ordine all'autorizzazione di terminali di rigassificazione derivano dalle valutazioni compiute in sede di definizione della strategia energetica nazionale, adottata nel 2013 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in attuazione delle esigenze di programmazione

energetica fino al 2020;

a tali fini, oltre al completamento dei gasdotti con terminali nel nostro Paese, risulterebbe necessario garantire la funzionalità di ulteriori rigassificatori, che andrebbero ad aggiungersi a quelli funzionanti delle aree marine antistanti Rovigo e Livorno, e a Panigaglia (La Spezia), anche al fine di garantirsi da riduzioni del flusso di gas già in atto, come ad esempio in relazione alle forniture provenienti dall'Algeria, nonché eventuali e possibili rischi di future riduzioni determinate da ragioni geopolitiche considerati i siti di provenienza;

nel merito della sicurezza e dell'impatto ambientale degli impianti di rigassificazione esistenti, nonché dei progetti tuttora *in itinere* autorizzativo, detti elementi andrebbero valutati sulla base della normativa esistente a tutela dell'ambiente e della salute. Nel caso specifico del progetto dell'impianto di rigassificazione di Gioia Tauro (Reggio Calabria), esso non verrà realizzato se non con piena garanzia rispetto ai pericoli legati alla sismicità del sito; per quanto riguarda invece i due progetti di terminali di rigassificazione nel golfo di Trieste, per l'impianto *on-shore* è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'efficacia della VIA, mentre per quello *offshore* è stato adottato il provvedimento di VIA negativa;

al riguardo, occorre sottolineare come la normativa italiana in materia di VIA-VAS sia sufficientemente stringente in merito alla tutela del rispetto dei valori ambientali, del principio di precauzione e al fine di garantire che le procedure autorizzative di qualsivoglia progetto di infrastruttura siano principalmente mirate a prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente;

rilevato che:

in merito alla questione della produzione di energia elettrica a carbone, con particolare riguardo agli effetti su salute e ambiente degli impianti attualmente in funzione nell'area di Civitavecchia, risulta necessario, oltre all'effettuazione di stringenti controlli sulle emissioni, procedere alla messa a punto di un adeguato e capillare studio epidemiologico sulla popolazione interessata, anche a seguito del rinnovo dell'autorizzazione integrativa ambientale (AIA) nel marzo 2013, relativo all'impianto di Valdaliga Nord, per consentire alle autorità locali e regionali di valutare la qualità e l'adeguatezza degli impianti esistenti e più in generale di valutare l'impatto dell'attività di ogni singola realtà produttiva, porto compreso, sulla salute dei cittadini;

a tali fini, sarebbe altresì importante definire a livello nazionale linee guida per procedere agli studi epidemiologici attualmente mancanti. I dati storici, infatti, evidenziano un aggravamento delle condizioni sanitarie di vita dei residenti nei comuni di Civitavecchia e dintorni, tali da dover essere tenute in debita considerazione. In tal senso dovrebbero attivarsi i Ministeri competenti, anche di concerto con la Regione Lazio e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, affinché sia condotto uno studio attento che potrebbe muovere, sperimentalmente, proprio dalla zona di Civitavecchia;

contestualmente, sembra necessario procedere ai necessari controlli e ad adeguate valutazioni complessive sui 2 impianti funzionanti; in effetti, l'impianto più obsoleto richiederà con ogni evidenza, nei prossimi anni, una riconversione, che garantisca tuttavia il mantenimento dei posti di lavori esistenti, mentre l'impianto più recente appare tecnologicamente molto evoluto, ma rappresenta pur sempre un'indubitabile fonte di incremento delle emissioni di polveri in atmosfera. Sembra dunque necessario verificare, e far conseguentemente rispettare i limiti imposti dal piano di riqualificazione dell'aria della Regione Lazio, con particolare riferimento al contenuto di zolfo nei combustibili utilizzati nelle due centrali termoelettriche esistenti, e più in generale dagli opifici industriali presenti nel comprensorio di Civitavecchia, nonché delle navi mercantili e da crociera che transitano nel porto di Civitavecchia;

allo stesso tempo, è necessario assicurare il rispetto delle prescrizioni AIA relative all'impianto di Torre Valdaliga Sud del 5 aprile 2011 e far osservare tutte le prescrizioni e compensazioni previste nella VIA di Torre Valdaliga Nord, qualora non compiutamente rispettate da Enel,

impegna il Governo:

1) a procedere in tempi congrui all'aggiornamento della strategia energetica nazionale, puntando a una strategia energetica e a una politica ambientale in grado di garantire la graduale diminuzione dell'utilizzo dei combustibili fossili, perseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto e favorire un sistema energetico distribuito, fondato sul risparmio energetico, sull'efficienza e sulle fonti rinnovabili;

2) a realizzare, in particolare, una politica industriale ed energetica che riduca progressivamente l'uso del carbone per la produzione di energia elettrica, definendo una vera e propria "roadmap di decarbonizzazione" che riguardi tutti i settori, dall'elettrico ai trasporti, dall'industria ai servizi, per perseguire gli obiettivi comunitari previsti al 2050, fissando obiettivi intermedi almeno decennali (2030 e 2040);

3) a mettere in atto ogni iniziativa utile a realizzare, in tempi ravvicinati, gli obiettivi di efficienza energetica indicati a livello europeo;

4) ad attivare un'indagine epidemiologica nazionale nelle aree esposte al rischio di inquinamento;

5) a procedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle opportune iniziative normative in materia ambientale e sanitaria, relativamente alle attività di monitoraggio e controllo con particolare riferimento agli impianti industriali altamente inquinanti;

6) ad intraprendere, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, opportune iniziative finalizzate alla cancellazione dei sussidi ai combustibili fossili, a partire da quelli individuati dall'OCSE e quelli finanziati a carico della bolletta elettrica;

7) a procedere all'efficientamento delle reti di trasporto dell'energia, ed in particolare a favorire la transizione delle reti esistenti in "reti intelligenti", le "smart grid", in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti connessi (consumatori e produttori, "prosumer") al fine di distribuire energia in modo efficiente, sostenibile, economicamente vantaggioso e sicuro, in tempi congrui e pienamente rispondenti alla sempre più capillare diffusione di nuovi impianti di generazione da fonti rinnovabili.

(1-00280) (18 giugno 2014)

[PELINO](#), [PERRONE](#), [GALIMBERTI](#), [BOCCA](#), [MESSINA](#), [LIUZZI](#), [MALAN](#), [RAZZI](#), [GIRO](#). -

Il Senato,

premesso che:

nel nostro Paese l'attività di produzione di energia elettrica è molto importante;

sono operative molteplici centrali di iniziativa privata le quali offrono innumerevoli posti di lavoro che, in questo momento di grave e perdurante crisi economica, devono essere salvaguardati tenendo presenti le dinamiche delle economie locali e il livello occupazionale delle varie aree nelle quali sono insediate;

la produzione di energia elettrica, in Italia, è pari a circa 300.000 GWh all'anno, non sufficienti a soddisfare il fabbisogno complessivo;

la normativa italiana che regola le attività di produzione di energia elettrica è fortemente attenta alle ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, soprattutto in favore delle comunità locali situate in prossimità delle aree interessate dagli impianti;

l'impianto di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia (Roma) è in grado di soddisfare il 50 per cento del fabbisogno di energia elettrica del Lazio, pari a circa il 4 per cento dei consumi nazionali. Grazie alle tecnologie utilizzate, le più avanzate disponibili, la centrale offre il miglior rendimento della sua categoria e riduce in modo notevole l'impatto ambientale;

rispetto al precedente impianto a olio combustibile, tutte le emissioni sono state fortemente ridotte: 61 per cento quelle di ossidi di azoto, 88 per cento quelle di polveri e di anidride solforosa (inferiori del 50 per cento rispetto ai limiti posti a tutela della salute e dell'ambiente dalle stringenti normative europee);

la depurazione dei fumi è garantita da sistemi ad altissima efficienza. Per quanto riguarda le emissioni, con i filtri a manica i fumi passano attraverso un tessuto in grado di bloccare le particelle e

di trattenere oltre il 99,9 per cento del particolato totale;

i sistemi di trasporto e di movimentazione del carbone sono inoltre completamente sigillati: il combustibile non entra mai in contatto con l'aria. L'investimento complessivo è stato 2 miliardi di euro circa. Nella realizzazione dell'opera sono state impiegate 3.500 persone (più 450 tecnici Enel) per 20 milioni di ore lavorate;

l'impianto, con una capacità totale di 1.980 MW, è composto da 3 gruppi, uno in meno del vecchio impianto a olio combustibile. Tale riduzione di taglia comporta un abbattimento del 18 per cento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂);

considerato che:

nel 2010 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha riconosciuto crediti per quote di emissioni di anidride carbonica pari a 100,8 milioni di euro grazie alla riconversione a carbone pulito della centrale di Torre Valdaliga Nord, che quindi ha ridotto drasticamente le emissioni;

la centrale ha altresì avviato un progetto di tutela dell'ecosistema, tramite un monitoraggio marino delle componenti chimiche delle acque per tutelare la Posidonia oceanica, estendendo l'area protetta fino a 435 ettari;

sono solo 13 le centrali a carbone italiane e la loro quota pesa esclusivamente per il 12 per cento nel *mix* energetico nazionale (contro una media mondiale del 40 e una europea intorno al 33 per cento). Il restante è costituito da un 60 per cento di produzione di energia da gas naturale, 8 da olio combustibile e 20 da fonti rinnovabili;

l'Italia, come ha affermato il presidente di Assocarboni Andrea Clavarino, "è più avanti di tutti nel carbone pulito e la centrale di Civitavecchia è un gioiello" e ancora: "In totale negli ultimi anni sono stati investiti 6 miliardi di euro per il miglioramento delle nostre centrali e ciò ha permesso di ridurre l'inquinamento e di raggiungere un grado di efficienza del 40 per cento, superiore alla media europea del 35",

impegna il Governo:

a) tenuto conto della comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 intitolata «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20 per cento» di riduzione di energia primaria, a produrre una relazione da presentare alle Camere nella quale siano evidenziati gli eventuali ostacoli in Italia per l'attuazione di misure efficaci volte a tale obiettivo e le misure sino ad oggi adottate, e che si adotteranno, per superarli;

b) tenuto conto dei *dossier* e dei dati già in possesso del Ministero della salute sui siti inquinati e altamente inquinati in Italia, a produrre una relazione da presentare alle Camere nella quale siano elencati tutti i siti di produzione di energia che rappresentano un serio problema per la salute dell'uomo in termini di aumento di malattie e di decessi e le strategie, o proposte, che sino ad oggi i Ministeri competenti (sviluppo economico e della salute) hanno sinergicamente elaborato, per quei siti, al fine di salvaguardare la produzione di energia e tutelare la salute dell'uomo;

c) a produrre una relazione da presentare alle Camere nella quale si valuti se le modalità di gestione degli incentivi per il fotovoltaico abbiano rappresentato uno sperpero di risorse finanziarie pubbliche, con scarsi benefici sui costi dell'elettricità prodotta, con problemi di smaltimento a fine vita e, soprattutto, con una crescita esagerata in pochi anni, o abbiano realmente contribuito e contribuiscano in maniera rilevante ad un'efficienza energetica per l'Italia.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bignami, Bitonci, Bubbico, Caleo, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Della Vedova, De Monte, De Pietro, De Pin, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Longo Fausto Guilherme, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Tocci, Valentini, Vicari, Volpi e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3^a Commissione

permanente; Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Floris, Panizza e Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 13).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 14).

Il Ministro della salute, con lettera in data 16 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXXXV*, n. 2).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 giugno 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina della professoressa Anna Maria Ajello a Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (n. 29).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite il 30 maggio 2014, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2014 (*Doc. XLVIII*, n. 6).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 15/2014 in data 27 maggio 2014, sugli organismi partecipati degli enti territoriali.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 327).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 20 maggio 2014, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 e nel primo trimestre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 20).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lo Giudice, Cucca, Puglisi e Giacobbe hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01045 della senatrice Orrù ed altri.

I senatori Morra, Mangili, Bottici, Bertorotta, Giroto, Taverna, Catalfo, Bulgarelli, Montevecchi, Castaldi e Endrizzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02339 del senatore Airola ed altri.

Mozioni

[SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [PETROCELLI](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [MOLINARI](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [CATALFO](#), [GIROTO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [TAVERNA](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [LUCIDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [MARTELLI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#) - Il Senato, premesso che:

Saras raffinerie sarde SpA è una società per azioni italiana, fondata nel 1962 da Angelo Moratti, operativa nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica;

Saras è uno dei principali operatori europei nella raffinazione del petrolio grezzo e vanta la raffineria più grande del Mediterraneo per capacità produttiva e uno dei 6 *super site*, per complessità, in Europa occidentale che conta circa 2.000 dipendenti;

l'attività della società si è sempre concentrata nel settore della raffinazione petrolifera, presso la raffineria di Sarroch (Cagliari), nella costa sud occidentale della Sardegna, a circa 20 chilometri dal capoluogo di regione, con una capacità di lavorazione di circa 15 milioni di tonnellate annue (300.000 barili al giorno) e rappresenta circa il 15 per cento della capacità di raffinazione italiana;

l'agglomerato industriale di Sarroch si estende su una superficie di 734,56 ettari, occupati per il 90 per cento dalla raffineria di petrolio della Saras e dalle attività petrolchimiche e di servizio collegate;

gli impianti di raffineria e le attività petrolchimiche della società sono da anni oggetto della preoccupata attenzione dei cittadini e recentemente degli organi istituzionali per questioni che riguardano la salute pubblica;

il Comune di Sarroch è impegnato da molti anni in un'importante campagna di monitoraggio ambientale e controllo sulla salute della popolazione residente e, pertanto, sono state avviate negli anni diverse indagini epidemiologiche;

uno studio effettuato nell'anno 2007, su incarico e per conto del Comune di Sarroch nell'ambito del progetto "Sarroch ambiente e salute", in collaborazione con eminenti studiosi e docenti universitari, con il coordinamento scientifico del professor Annibale Biggeri, ha evidenziato l'alta incidenza di malattie respiratorie e di tumori del polmone e della pleura;

nel febbraio 2012 il dottor Pierluigi Cocco (del Dipartimento di sanità pubblica, Sezione di medicina del lavoro, dell'università degli studi di Cagliari) ha pubblicato uno studio su "Epidemiologia & prevenzione" (sulla rivista dell'Associazione italiana di epidemiologia), nel quale viene testualmente affermato riguardo all'incidenza dei linfomi non-Hodgkin per il periodo 1974-1993 "che la popolazione maschile, ma non quella femminile, residente nel distretto sanitario di Cagliari ovest, escludendo la città di Cagliari, presentava un rischio elevato di emolinfopatiemaligne, e in particolare di leucemie. I rischi più elevati di leucemie si manifestavano nel Comune di Pula, Sarroch e Assemini";

i rischi per la salute sono confermati dal "Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti in aree interessate da poli industriali, minerari e militari della Regione Sardegna" e dal rapporto "Sentieri" (cioè Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinanti), promosso dal Ministero della salute e pubblicato nel 2012;

il 27 febbraio 2013 sulla rivista internazionale di epidemiologia dell'università di Oxford

"Mutagenesis" sono stati pubblicati i risultati di una ricerca svolta da un gruppo internazionale di ricercatori, condotta tra il 2006 e il 2007. Lo studio ha comparato i livelli di alcuni parametri fisiologici di 75 bambini residenti nell'area industriale di Sarroch con quelli di 73 bambini, risiedenti nell'area rurale di Burcei. Nelle stesse aree sono stati fatti campionamenti di misurazione dei tipici inquinanti industriali;

i risultati della ricerca dell'università di Oxford hanno messo in evidenza che a fronte di più alte concentrazioni di inquinanti quali benzene, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici, corrispondeva un maggior tasso di alterazioni del DNA nell'epitelio nasale dei soggetti analizzati; considerato che:

questi risultati sono in linea con quanto evidenziato in studi condotti presso la centrale termica di Taichung in Taiwan e Pancevo in Serbia, luoghi con alte concentrazioni di inquinanti atmosferici e di incidenza tumorale;

secondo gli ultimi dati disponibili dall'European pollutant release and transfer register (E-PRTR), la raffineria Saras rilascia direttamente in aria, tra l'altro, oltre 20 tonnellate di benzene, oltre 22 chili di cadmio, circa 11 tonnellate di cloro, oltre 35 chili di mercurio, 2 tonnellate di cromo, 1.890 tonnellate di composti organici volatili e 275 tonnellate di PM10;

alla luce dei dati riportati, l'impatto sanitario ed ambientale delle zone circostanti al polo industriale risulta essere devastante con un rischio di insorgenza di patologie tumorali e affezioni croniche dell'apparato respiratorio molto più alto che nel resto del Paese;

considerato inoltre che:

la Saras è una realtà aziendale e rappresenta 50 anni di cultura imprenditoriale e operaia che offre migliaia di posti di lavoro, tuttavia non si può non tener conto della salute dei cittadini e dei bambini che vivono vicino all'area industriale;

la Sardegna è la regione con l'area contaminata più vasta d'Italia, pari a 445.000 ettari secondo il dato diffuso nel 2011 da Greenpeace;

la Sardegna è una regione che vive di turismo, grazie alla sua bellezza paesaggistica: è dunque necessario intervenire in modo decisivo per mettere in sicurezza territorio, lavoratori e tutti i cittadini che vivono nei dintorni del polo industriale di Sarroch;

impegna il Governo:

1) ad avviare indagini e approfondimenti epidemiologici necessari a definire l'entità dell'impatto ambientale e sanitario posto in essere dalla raffineria della Saras;

2) a mettere in atto da subito misure concrete per ridimensionare le emissioni e a svolgere un controllo più accurato sulla compatibilità delle attività del polo industriale di Sarroch con la salute della popolazione residente nell'area di ricaduta degli inquinanti atmosferici;

3) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la Regione Sardegna proceda alla istituzione immediata del registro tumori nei territori ad alta concentrazione di attività industriali e la pubblicazione dei dati disaggregati di incidenza tumorale.

(1-00281)

Interrogazioni

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [PETROCELLI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 21 dicembre 2009 sono stati approvati dalla Giunta regionale della Campania, a chiusura di una conferenza dei servizi, il *masterplan* generale per la riqualificazione della costa di Pozzuoli (da Licola a La Pietra) e la proposta preliminare del piano attuativo per la riqualificazione e riconversione delle aree denominate ex Sofer;

il *masterplan* è stato commissionato al gruppo di progetto (Eisenman Architects, P.C. capogruppo, Interplan Seconda Srl, AZ Studio) dalla Waterfront flegreo SpA (partecipata da Pirelli & C. Real estate SpA, dalla Milano investimenti SpA, e per diritto di opzione, dalla Finmeccanica group Real estate SpA, che ha acquistato dall'Ansaldo-Breda gli stabilimenti industriali della ex Sofer), come

effetto del protocollo di intesa firmato col Comune di Pozzuoli il 22 novembre 2007;
tale protocollo riguarda le azioni di sviluppo ambientale, urbano, infrastrutturale e socio-economico che il Comune di Pozzuoli (Napoli) avrebbe posto in essere successivamente sull'intera fascia costiera. In particolare esso ha previsto l'avvio di una serie di interventi straordinari: il piano intermodale per l'area flegrea, il recupero del rione Terra, il potenziamento delle linee ferroviarie locali attraverso il collegamento al sistema metropolitano regionale, l'ampliamento e la riqualificazione del porto;
l'ex sito industriale Ansaldo-Sofer integrato nel sito d'interesse nazionale (Sin) del litorale domizio-flegreo e agro aversano, oggi declassato a sito d'interesse regionale (Sir), è stato oggetto di una serie di prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formulate nel corso della conferenza decisoria svoltasi in data 7 ottobre 2008, in cui è stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area ex Sofer di proprietà Waterfront flegreo SpA, cui è seguita la definizione di un piano tecnico di dettaglio con l'Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) comprensivo del cronoprogramma delle attività predisposto dal Ministero. Di tali analisi non risulta agli interroganti che sia stato reso noto alcun risultato;
con delibera Arpac n. 431 del 25 settembre 2012 veniva approvato lo schema di convenzione con la Waterfront flegreo SpA al fine di disciplinare la "caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'area ex Sofer ubicata in Pozzuoli (Napoli) alla Via Fasano, 37". A parere degli interroganti da ciò si deduce che al settembre 2012 le attività non erano state effettuate;
con delibera commissariale n. 20 del 28 marzo 2011, il commissario straordinario del Comune di Pozzuoli ha adottato il piano urbanistico attuativo (PUA) d'iniziativa privata Waterfront flegreo SpA relativo all'ex complesso industriale dismesso Ansaldo-Sofer. Si tratta di un intervento di riqualificazione, seppur limitato ad un chilometro di costa, avente una profonda ricaduta sull'ambiente e sull'assetto del territorio considerando la sua posizione strategica nel centro storico di Pozzuoli e della trentennale destinazione industriale quale motore pulsante dell'economia cittadina;
nonostante l'importanza del progetto e la sua collocazione sull'area costiera, il progetto è stato scarsamente partecipato dalla città che ha potuto presentare osservazioni solo in fase di approvazione del PUA, e non nella fase preliminare che a fronte dell'inerzia dell'amministrazione puteolana ha avuto impulso su iniziativa privata. Il soggetto privato, in quanto proprietario in percentuale dei suoli interessati, ha predisposto autonomamente la proposta di PUA, poi approvata dal commissario straordinario e non dal Consiglio comunale, istituzione rappresentativa dei cittadini locali;
l'art. 5 della legge regionale della Campania n. 16 del 2004 prevede che "Alle fasi preordinate all'adozione ed all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione". Tale partecipazione preventiva sarebbe invece mancata;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
il Comune di Pozzuoli ha abdicato al suo ruolo di guida nella predisposizione delle linee d'indirizzo di un progetto fondamentale per la città e per l'economia del territorio, permettendo con la sua inerzia che il progetto fosse redatto da un privato pur interessando alcune aree demaniali e in particolare la linea di costa;
il PUA contiene uno squilibrio in favore di attività commerciali ed attività edilizie, non ben identificate, che mal si concilia con il piano paesistico del Comune di Pozzuoli che all'art. 15 delle norme di attuazione riporta "Le aree rese disponibili dalla dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del comprensorio dei Campi Flegrei (scientifico-tecnologiche; culturali; turistiche; produttive; infrastrutturali; ricettive e per il tempo libero)";
considerato inoltre che:
gli aspetti ambientali costituiscono una delle principali criticità del progetto. Nel progetto della riqualificazione non è presente alcun piano di bonifica dell'area, nonostante in quel sito per 30 anni si sia lavorato amianto. È possibile riscontrare unicamente un richiamo alle norme penalistiche circa la

responsabilità dei soggetti che hanno provocato l'inquinamento;
il progetto non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica in quanto la sua adozione, rimessa alla valutazione dell'ufficio *ex art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 17/2009*, è stata discrezionalmente derogata dall'amministrazione, come si evince nelle considerazioni conclusive del piano sottoscritte dal dirigente del Servizio gestione e tutela del territorio;

a parere degli interroganti non sarebbero stati valutati gli interventi necessari alla bonifica dell'area e gli effetti significativi dell'intervento sulle criticità ambientali dell'area di riferimento (per esempio, gli effetti del carico aggiunto sulle dinamiche del traffico; le ripercussioni sulle "vie di fuga" ovvero della possibilità di evacuazione dell'area in caso di criticità sismica; le ripercussioni sul sistema economico preesistente del centro storico basato sulla distribuzione al dettaglio e sulle "botteghe" artigiane tradizionali);

considerato infine che:

nel mese di luglio 2011 nell'area sono stati condotti alcuni lavori di movimentazione di residui ferrosi o metallici che, stando a quanto è dato sapere agli interroganti, non rientravano nelle operazioni di caratterizzazione indispensabili e propedeutiche a qualsiasi tipo di intervento da attuare nel sito;

non risulta agli interroganti se nell'area siano state condotte analisi per accertare lo stato d'inquinamento dell'ex sito industriale e se siano state prese misure di tutela della salute pubblica nonché di quella dei lavoratori che hanno effettuato tali interventi nell'estate 2011, ovvero se sia stato predisposto un piano di bonifica dell'area,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo se siano state effettuate analisi di caratterizzazione delle matrici ambientali nel sito ex Sofer, quale esito ne sia derivato e se sia stato di conseguenza predisposto un piano di bonifica dell'area;

se siano state adottate tutte le dovute precauzioni per tutelare la popolazione da rischi di esposizione ad agenti inquinanti altamente nocivi in considerazione delle lavorazioni contenenti amianto effettuate nell'area.

(3-01050)

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MOLINARI](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

i farmaci in Italia sono suddivisi secondo indicazione della Commissione unica del farmaco (CUF), sostituita nel 2003 dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in 3 classi: classe A, farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; classe B, farmaci di rilevante interesse terapeutico diversi da quelli in classe A; classe C, farmaci privi delle citate caratteristiche e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN). Quest'ultima classe, la C, include farmaci soggetti a prescrizione medica, farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), farmaci OTC (dall'inglese *over the counter*, vicino alla cassa) o "farmaci da banco", ovvero quelli che possono essere utilizzati senza diagnosi, prescrizione o sorveglianza medica nel corso del trattamento; prodotti per l'automedicazione (disinfettanti, cerotti, fasciature, *kit* di pronto soccorso); prodotti di cosmesi ed omeopatia; prodotti per l'infanzia e per l'igiene;

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, meglio noto come decreto Bersani, nell'ambito di un processo di liberalizzazione commerciale, ha autorizzato la vendita al pubblico dei "farmaci da banco" e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica anche alle parafarmacie, ovvero agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, definiti specificatamente all'articolo 5, comma 1;

successivamente, il decreto-legge del Governo Monti del 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 32, ha operato un'ulteriore

liberalizzazione, aumentando, di fatto, il numero di farmaci che possono essere venduti anche nelle parafarmacie nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati. Infatti la normativa citata, impegna il Ministero della salute ad aggiornare, con decreto e secondo una lista stilata dall'AIFA, l'elenco dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza ricetta medica e quello dei medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta e, dunque, cedibili solo in farmacia;

l'AIFA, in taluni casi, ha dapprima inserito dei farmaci originariamente con obbligo di prescrizione nell'elenco dei farmaci senza obbligo di prescrizione, consentendone così la vendita anche alle parafarmacie, e poi, inspiegabilmente, è tornata sui suoi passi, trasferendo i medesimi nel vecchio elenco, determinando così la riserva di vendita alle sole farmacie;

tale passaggio ha interessato, recentemente, anche due farmaci, la "gentamicina betametasone" marchio "Sterozinil" e la soluzione fisiologica "Fresenius", comportando ovvie conseguenze per il mercato farmaceutico: un danno economico alle parafarmacie ed un conseguente vantaggio economico alle farmacie. Infatti, il Ministero, sulla base delle indicazioni dell'AIFA, con decreto ministeriale del 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, ha aggiornato l'elenco dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza ricetta medica (allegato B), includendo nella lista i citati farmaci. Qualche mese dopo però il Ministero, con altro decreto, dell'8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2014, ha di nuovo provveduto a spostarli, senza chiara motivazione, nell'elenco dei farmaci di fascia C, vendibili con obbligo di prescrizione;

l'AIFA, in ragione della sua funzione di revisore periodico della lista dei farmaci di fascia C, con facoltà di declassamento di quelli con obbligo di prescrizione a farmaci SOP, incide di fatto sul mercato farmaceutico e ricopre, innegabilmente, un ruolo chiave nella determinazione del bacino di clientela delle farmacie e delle parafarmacie, in evidente concorrenza tra loro;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere noti quali siano i criteri ed i parametri che guidano l'attività di valutazione dell'AIFA nello stilare, nell'ambito dei farmaci di fascia C, la lista di quelli la cui vendita prevede l'obbligo di prescrizione e quella dei farmaci vendibili senza ricetta;

se sia a conoscenza della vicenda dei 2 prodotti farmaceutici citati in premessa e non ritenga di approfondire le motivazioni alla base della scelta dell'AIFA di renderli nuovamente farmaci con obbligo di prescrizione, e dunque, con vendita riservata esclusivamente alle farmacie;

quali misure e forme o sistemi di controllo siano state adottate o si ritenga di assumere per garantire che l'attività di valutazione dell'AIFA dei farmaci sia ispirata effettivamente a canoni di assoluta trasparenza e "terzietà" rispetto agli operatori del settore, in concorrenza.

(3-01052)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LAI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#), [MANCONI](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

E.ON è una delle più grandi aziende a capitale interamente privato al mondo specializzata nel settore dell'energia elettrica e del gas. L'azienda opera in Europa, in Russia e in nord America, con oltre 62.000 dipendenti e con un fatturato di quasi 122,5 miliardi di euro in riferimento all'anno 2013;

per quanto concerne il polo energetico del nord della Sardegna, la società multinazionale E.ON ha proceduto alla chiusura del primo e del secondo gruppo in data 31 dicembre 2013 dopo diversi anni nel corso dei quali era stata autorizzata al mantenimento in servizio in deroga, nonostante gli stessi gruppi fossero stati dichiarati fuori dai limiti di emissioni imposti dall'Unione europea;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con la quale si disponeva il mantenimento in servizio con successivi rinvii e deroghe sino al termine ultimo del 31 dicembre 2013, prevede l'immediata demolizione e smaltimento con conseguenti bonifiche e ripristino del terreno sul quale i gruppi sono situati;

i lavori di demolizione, il cui importo indicato dalla stessa E.ON è pari a circa 20 milioni di euro, dovrebbero concludersi in un periodo di 12-18 mesi;

l'intervento pareva ormai avviato, a seguito della predisposizione di un bando a cui si auspicava la partecipazione di aziende locali, data la grave crisi occupazionale che interessa l'area industriale e l'intero territorio adiacente. Ad oggi però non si hanno notizie dell'avvio delle procedure di cantiere o di demolizioni e vi è una forte preoccupazione nel territorio per un possibile rinvio delle operazioni;

tra i soggetti tenuti a verificare i processi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce la massima autorità, in grado di sanzionare i soggetti. Occorre prevenire situazioni come quelle verificatesi con l'Ilva di Taranto che hanno richiesto l'intervento della magistratura per avviare procedure volte alla tutela ambientale;

la Regione Sardegna, che ha compiti non esclusivi in campo ambientale, non ha strumenti sanzionatori né persuasori nei confronti della multinazionale tedesca;

considerato che:

sarebbe stata aperta una procedura ufficiale di vendita dell'intero parco di generazione di E.ON in Italia, tra cui la centrale di Fiumesanto (Sassari), che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno;

il mancato avvio delle demolizioni e delle bonifiche del sito su cui insistono il primo e il secondo gruppo potrebbe compromettere la vendita della centrale, perché sarebbero non calcolabili, per i potenziali acquirenti, gli eventuali costi per l'intervento richiesto;

rilevato che:

il 16 giugno 2014, nel corso dell'inaugurazione dello stabilimento di Matrica a Porto Torres (Sassari), il Ministro in indirizzo, su sollecitazione dei rappresentanti degli enti locali, si è impegnato a convocare rapidamente un tavolo presso il Ministero per verificare lo stato del processo di bonifica del sito industriale di ENI a Porto Torres. Tale sito si trova a pochi chilometri dalla centrale termoelettrica di Fiumesanto;

occorre estendere inderogabilmente e parallelamente la verifica dello stato delle bonifiche di entrambi i siti per garantire tempi rapidi di attuazione, sia per il valore degli interventi sia per consentire il ripristino delle aree,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione che interessa il sito di Fiumesanto e degli obblighi per la multinazionale E.ON previsti nell'AIA;

quali siano i tempi previsti nel programma consegnato al Ministero nel novembre 2013 e se tali tempi siano stati rispettati;

se le normative esistenti siano sufficienti a garantire il controllo e l'intervento pubblico nelle operazioni di tutela ambientale e di bonifica dei siti anche considerando la recente esperienza dell'Ilva a Taranto;

quali iniziative intenda adottare per garantire la massima celerità delle operazioni e la conclusione in tempi rapidi della demolizione e bonifica del sito.

(3-01051)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[AUGELLO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nell'aprile 2014 il Tribunale di Firenze ha condannato in primo grado per falso ed appropriazione indebita il signor Marcello Zuinisi, presidente dell'associazione "Nazione rom";

secondo i magistrati, Zuinisi avrebbe prodotto false attestazioni e commesso altri reati allo scopo di assumere il controllo dell'Opera nomadi di Firenze-altra Toscana;

fermo restando il pregiudizio di innocenza, che va riconosciuto ad ogni cittadino della Repubblica fino all'ultimo grado di giudizio, è singolare notare che nonostante la condanna, il signor Zuinisi è stato chiamato a far parte di un importante tavolo istituzionale che dovrebbe occuparsi delle politiche di inclusione dei rom, al quale partecipano, tra gli altri, la Regione Lazio ed il Comune di Roma;

il 21 giugno 2014, presso la sala della protomoteca del Comune di Roma, il signor Zuinisi, forte anche di questa veste istituzionale, presenterà un suo programma contro il razzismo. L'iniziativa è patrocinata

dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Lucca;

non è dato all'interrogante di sapere se questo programma conterrà implementazioni delle tesi fin qui espresse dal signor Zuinisi: tuttavia, fino ad oggi, Zuinisi è stato un convinto assertore del fatto che in Italia sia in atto una "pulizia etnica", nonché operazioni di "deportazione di massa" della popolazione rom. Con questi termini, a parere dell'interrogante esagerati, si fa esplicito riferimento alle decisioni di alcune amministrazioni comunali, tra le altre La Spezia, Roma e Firenze, in materia di politiche sui campi nomadi;

a prescindere dalle ragioni di opportunità che rendono paradossale la presenza in un tavolo istituzionale di un condannato in primo grado, per reati commessi proprio nel tentativo di rafforzare una posizione nel panorama associativo che si occupa di problemi dei rom, suona quantomeno stravagante ammettere alla concertazione per le politiche di inclusione un signore che non esita ad accusare di tentato genocidio le amministrazioni comunali italiane, sfidando ad un tempo il senso del ridicolo e la memoria delle vittime degli autentici genocidi, che in altre epoche hanno colpito minoranze etniche e religiose,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui la Regione Lazio ha riconosciuto e riconosce al signor Zuinisi il ruolo di interlocutore presso il tavolo istituzionale che si occupa delle politiche di inclusione dei rom;

quali siano gli altri contesti istituzionali in cui egli sia coinvolto in un ruolo di concertazione o di codecisione;

quali siano le ragioni che hanno indotto la Regione Lazio ed il Comune di Roma a non riconoscere, sul piano della mera opportunità, la possibilità di sospendere, almeno provvisoriamente, ogni forma di collaborazione o patrocinio istituzionale con il signor Zuinisi.

(4-02353)

SAGGESE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con il decreto del direttore generale della giustizia civile del 27 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale n. 2 del 10 gennaio 2012, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 150 posti di notaio;

le prove scritte del concorso si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2012, mentre i risultati delle correzioni sono stati resi noti il 22 ottobre 2013;

172 candidati sono stati ammessi alle prove orali, che si sono svolte nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2013 e il 7 febbraio 2014;

decorso ormai diversi mesi dalla conclusione dei lavori della procedura concorsuale non è stata ancora stilata e pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso;

a seguito di legittime richieste di chiarimento da parte dei candidati, il Ministero della giustizia, settore notariato, ha risposto che «le procure ancora non hanno inviato tutti i dati necessari»;

considerato che, come per gli anni passati, i tempi necessari per la conclusione dell'intero *iter* amministrativo di nomina ed assegnazione delle sedi a cura dei competenti uffici sono "irragionevolmente" lunghi per cui i vincitori del concorso, dopo svariati anni di studio e dopo il superamento di una complessa procedura concorsuale, saranno costretti ad attendere ulteriori mesi prima di acquisire il titolo di notaio ed esercitare la loro professione,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo della pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso di notaio emesso con decreto del 27 dicembre 2011;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione della graduatoria, in considerazione del fatto che i candidati vincitori non possono neanche svolgere la funzione di coadiutori, in quanto per lo svolgimento di tale funzione occorre essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dal Ministero solo a seguito della formazione della graduatoria dei vincitori;

quali interventi intenda assumere per restituire fiducia e diritto ai vincitori, futuri notai, evitando di contribuire ulteriormente al loro ritardo di inserimento nel mondo del lavoro;

quali interventi intenda assumere a fronte delle diverse sedi notarili attualmente sprovviste della figura di notaio e che potrebbero essere invece ricoperte dagli stessi vincitori del concorso.

(4-02354)

[SAGGESE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da diversi anni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Forio nell'isola d'Ischia (Napoli) è caratterizzato da forte inefficienza;

si registrano, tra l'altro, il travaso dei rifiuti per strada, il parcheggio dei *camion* della nettezza urbana nei luoghi non dedicati e la mancata conformità dei *camion* alla normativa vigente;

la situazione determina danni per l'ambiente e per il turismo, ma anche per la sicurezza dei lavoratori addetti al servizio;

sono state raccolte numerose segnalazioni da parte di albergatori, tassisti, turisti e cittadini che denunciano svariati problemi non ancora risolti e che danneggiano l'economia locale e la sicurezza dei lavoratori;

i *camion* della nettezza urbana sostano quotidianamente e per tutta la notte in due piazzole site sul lungomare di Citara, sotto gli occhi di residenti e di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo che percorrono quotidianamente questa strada, impedendo la vista del panorama riconosciuto da tutti come uno dei più belli al mondo;

la nauseante puzza che fuoriesce dai *camion*, vecchi, sporchi e maleodoranti, costringe tutti coloro che attraversano la zona a turarsi il naso e ad indossare mascherine;

la situazione peggiora ovviamente d'estate, in presenza di temperature elevate;

durante il giorno, i lavoratori effettuano spesso operazioni di travaso manuale di rifiuti dai piccoli automezzi che raccolgono la spazzatura nelle vie di Forio ai grossi *camion* della spazzatura diretti in discarica, per cui può facilmente capitare che i rifiuti fuoriescano dai sacchetti giacendo sull'asfalto,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per consentire ai turisti di tutto il mondo e ai cittadini di Forio di riappropriarsi delle piazzole del lungomare di Citara occupate dai *camion* della nettezza urbana e godere nuovamente della loro "vista mare", e per assicurare che la salute e la sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei lavoratori vengano garantite con opportuni controlli e iniziative al fine di ovviare alle criticità esposte;

se intendano esercitare, in un'ottica di prevenzione e tutela ambientale, un'attività di monitoraggio puntuale e costante della situazione attraverso gli enti competenti, onde verificare la corretta gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Forio.

(4-02355)

[RIZZOTTI](#), [ALBERTI CASELLATI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 28 e 29 aprile 2014 ha convocato a Ginevra un apposito comitato d'emergenza per fare il punto sulla lotta alla poliomielite;

a seguito della diffusione straordinaria del virus registrata nel 2014, del rischio di salute pubblica che questa pone a livello internazionale e della necessità di intervenire con azioni coordinate, il 5 maggio 2014, il direttore generale dell'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'allarme è scattato a seguito di diversi casi di poliomielite provenienti da Camerun, Pakistan e Siria nei primi mesi del 2014, un periodo climaticamente sfavorevole alla diffusione della malattia. Si teme perciò che il virus possa essere reintrodotta da persone in fuga da questi Paesi in conflitto e nei quali le scarse condizioni igieniche e il basso tasso di vaccinazioni ha permesso la diffusione della malattia;

la poliomielite è una malattia virale acuta, altamente contagiosa e dalle gravi conseguenze, soprattutto di tipo neurologico irreversibile;

nel 2013 i casi totali sono stati 417, di cui il 60 per cento esportati. In particolare, per evitare che la poliomielite lasci i Paesi in cui è presente, l'OMS ha emanato alcune raccomandazioni valide per i tre Stati esportatori secondo le quali tutti i viaggiatori in uscita dovrebbero essere vaccinati e avere un

certificato che attesti l'immunizzazione;
considerato che:

la conclusione del comitato di dichiarare l'emergenza sanitaria mondiale è stata unanime e rappresenta il massimo livello di allarme sanitario possibile. È la seconda volta nella storia dell'OMS che viene dichiarato questo tipo di emergenza (la prima è stata con l'epidemia influenzale di H1N1);

già nel novembre 2013 la rivista medica inglese "The Lancet", una tra le prime 5 e più autorevoli a livello internazionale in campo medico, aveva dichiarato l'inadeguatezza del sistema europeo di prevenzione contro la poliomielite a garantire l'immunità della popolazione, e che sarebbe stato quindi opportuno rafforzare i sistemi di controllo e prevenzione;

la priorità per tutti gli Stati "polio-afetti" deve essere quella di interrompere la trasmissione del virus selvaggio all'interno dei loro confini, il più rapidamente possibile e attraverso azioni immediate;

la vaccinazione rappresenta una delle misure di sanità pubblica più efficaci per la protezione della salute sia individuale che collettiva;

tenuto conto che:

in Italia viene utilizzato il vaccino esavalente, il cui ciclo di base è costituito da 3 dosi, da praticare entro il primo anno di vita, seguite da un richiamo tra il quinto e il sesto anno di vita;

sebbene in Italia la vaccinazione contro la poliomielite, così come quella contro la difterite, l'epatite B e il tetano, faccia parte delle vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati, si registra un forte calo di persone vaccinate dal virus della poliomielite, soprattutto nella fascia compresa tra i 30 ed i 40 anni;

prima della vaccinazione obbligatoria, introdotta nel 1957, ogni anno in Italia si verificavano tra i 1.000 e i 10.000 casi di poliomielite paralitica e da allora la malattia si è drasticamente ridotta proprio grazie alla campagna vaccinale;

il 23 ottobre 2013, lo European center for disease prevention and control ha dichiarato che in Europa vi è una percentuale di popolazione non immunizzata, stimando che circa 12 milioni di persone sotto i 29 anni non sono mai state vaccinate o non hanno completato il ciclo primario di vaccinazione;

la maggior parte delle manifestazioni per infezione sono subcliniche e che solo l'1 per cento dei contagi si manifesta come malattia riconoscibile clinicamente con un tempo di incubazione che generalmente varia tra 7-14 giorni,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che il Ministro in indirizzo sta attuando e intenda attuare per controllare i profughi extracomunitari, in particolare quelli siriani, che entrano nella UE;

se i bambini provenienti dai Paesi a rischio siano stati vaccinati contro il virus della poliomielite e se sono stati sottoposti ad uno *screening* completo che escluda qualsiasi forma di incubazione del virus a lungo termine;

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di estendere la vaccinazione obbligatoria alle persone non immunizzate in fascia di età avanzata;

se non ritenga necessario intraprendere azioni conoscitive e campagne informative sull'argomento;

se non ritenga importante cogliere l'occasione del semestre europeo per inserire nella definizione delle politiche sanitarie europee anche il tema dei vaccini.

(4-02356)

[RIZZOTTI](#), [ALBERTI CASELLATI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) il 13 ottobre 2000, con decisione C (2000) n. 2827, ha approvato la commercializzazione di "Actos-pioglitazone" per il trattamento dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo II;

il 18 ottobre 2007, il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia (CHMP), a termine della revisione sui medicinali antidiabetici contenenti pioglitazone, ha sollevato preoccupazioni sul rapporto tra benefici e rischi per coloro che assumono il medicinale;

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nel Bollettino di informazione sui farmaci n. 6/2007, prendeva atto di tale rapporto tra rischi e benefici dei farmaci contenenti principio attivo pioglitazone;

il 17 settembre 2010, l'Agenzia americana per gli alimenti e i medicinali (Food and drug

administration) informava di usare con cautela il pioglitazone in pazienti con pregressa storia di carcinoma alla vescica;

la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004, il 16 marzo 2011 ha avviato una revisione dei medicinali contenenti pioglitazone in seguito ad un aumento nel numero di segnalazioni spontanee di cancro alla vescica;

il 9 giugno 2011, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria francese (AFSSAPS) ha deciso di sospendere l'uso di pioglitazone, sulla base dei risultati di uno studio condotto dalla Caisse nationale d'assurance maladie, che ha confermato come l'utilizzo di pioglitazone sia correlato a un aumento del rischio di carcinoma della vescica;

successivamente, ha disposto la stessa ordinanza l'omologa agenzia tedesca;

l'Aifa, il 1° agosto 2011, in una nota congiunta con le autorità regolatorie europee, ha diffuso nuovi dati epidemiologici ed un'analisi di studi clinici randomizzati che indicano un reale aumento del rischio di carcinoma della vescica a coloro che usano medicinali contenenti pioglitazone;

il 21 ottobre 2011, il CHMP ha disposto che il pioglitazone può rimanere disponibile in commercio, preferibilmente come alternativa terapeutica e tenendo presente i fattori di rischio prima di iniziare qualunque terapia antidiabetica;

all'inizio del 2013 lo IARC (International agency for research on cancer), nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il pioglitazone all'interno del "gruppo 2A" (probably carcinogenic to humans), al secondo posto come pericolosità dopo il "gruppo 1" (carcinogenic to humans);

tenuto conto che:

il 17 marzo 2014, la Corte federale della Louisiana ha condannato la Takeda pharmaceutical Co. e la Eli Lilly & Co. (le due case farmaceutiche produttrici dell'Actos) ad una multa di 9 miliardi di dollari, per aver tenuto consapevolmente nascosto l'effetto cancerogeno del loro farmaco;

Actos è tuttora prescrivibile in Italia, nonostante in altri Paesi del mondo la sua vendita sia stata vietata e sebbene la correlazione tra pioglitazone e cancro della vescica sia comunque indicata nella scheda tecnica del farmaco;

in Italia è stato avviato uno studio sperimentale dal nome TOSCA (Thiazolidinediones or sulphonylureas and cardiovascular accidents), finanziato dall'Aifa nell'ambito del progetto per la ricerca indipendente del 2006 (protocollo FARM - 6T9CET);

lo studio, promosso dalla Società italiana di diabetologia (SID) e condotto in collaborazione con l'Associazione medici diabetologi (AMD) e l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO), avrebbe dovuto valutare gli effetti sull'incidenza di eventi cardiovascolari dell'aggiunta di pioglitazone alla metformina in pazienti con diabete mellito di tipo II;

la ricerca, partita nel luglio 2008 nei centri "pilota" di Napoli e Palermo, e nel 2009 nella maggior parte degli altri centri partecipanti, prevedeva una fase di *follow-up* di massimo 5 anni;

l'indagine ha arruolato circa 5.000 pazienti con diabete di tipo II i cui criteri di inclusione erano: uomini e donne con diabete mellito di tipo II da almeno 2 anni, età compresa tra 50 e 75 anni e trattamento stabile con metformina in monoterapia da almeno 3 mesi;

ad oggi, sul sito della SID, nella sezione dedicata al progetto Tosca, non risultano più aggiornamenti in merito alla ricerca, sui costi sostenuti fino ad oggi né sull'ammontare del finanziamento erogato da parte dell'Aifa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, vista la comprovata pericolosità cancerogena dall'utilizzo del pioglitazone negli esseri umani, non voglia procedere al più presto al ritiro del farmaco, come già accaduto in Francia e Germania;

quanti dei pazienti inseriti nello studio Tosca abbiano firmato il consenso per sottoporsi alle terapie, se siano stati preventivamente informati degli effetti collaterali derivante dall'uso del pioglitazone e quale sia il loro attuale stato di salute;

quale sia il costo della sperimentazione, e se siano disponibili, e dove, i risultati parziali;

quali siano gli accordi tra AIFA e la Takeda pharmaceutical Co. sulla sperimentazione del prodotto e quale sia il rapporto tra costi e benefici finora ottenuto.

(4-02357)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01050, della senatrice Nugnes ed altri, sulla bonifica del sito ex Sofer di Pozzuoli (Napoli).

1.5.2.4. Seduta n. 272 (pom.) del 01/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

272a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 1° LUGLIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 294 del 29 luglio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,32).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Campania a seguito delle dimissioni delle senatrici Isabella De Monte e Alessandra Mussolini ha riscontrato, nella seduta odierna, che i candidati che seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo delle liste alle quali appartenevano le predette senatrici sono rispettivamente Laura Fasiolo e Domenico Auricchio.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatori Laura Fasiolo e Domenico Auricchio. (*Applausi*).

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Do lettura dell'esito della riunione della Conferenza dei Capigruppo. (*Brusio*). Un po' di silenzio, per favore.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 luglio.

Oggi pomeriggio, dopo la deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge competitività, saranno discusse le mozioni sulla celiachia e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Per consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti la seduta non prevede orario di chiusura.

La discussione dei disegni di legge sulle imprese artigiane, già all'ordine del giorno per la seduta di oggi, non avrà luogo poiché la Commissione non ne ha ancora concluso l'esame.

Nella seduta antimeridiana di domani sarà discusso il disegno di legge di ratifica Italia-Cina in materia di assistenza giudiziaria.

Il resto della settimana, così come la giornata di martedì 8 luglio, sarà riservato ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo a quelle impegnate nella trattazione dei disegni di legge concernenti la riforma costituzionale, la delega lavoro e il decreto-legge competitività.

Resta confermato per il pomeriggio di giovedì 3 luglio il *question time* con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che risponderà a quesiti su politiche attive del lavoro e disciplina e finanziamento degli ammortizzatori sociali.

La prossima settimana, a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 9 luglio, l'Assemblea inizierà l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale, ove conclusi dalla Commissione.

Nella settimana dal 15 al 17 luglio, oltre al seguito dell'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale, verranno discussi il decreto-legge competitività e il disegno di legge delega lavoro.

Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Si ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 3 luglio, alle ore 12, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si svolgerà un'unica chiama che inizierà dai senatori.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Bilancio interno e rendiconto del Senato
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1428 e connessi - Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Voto finale con la presenza del numero legale)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori del Senato fino al 17 luglio 2014:

			- Deliberazione sui presupposti di costituzionalità, ex articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1541 -
Martedì	1° luglio pom.	h. 16,30	- Decreto-legge n. 91, competitività
			- Mozioni sulla celiachia
			- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	2 luglio ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1332 - Ratifica Italia-Cina in materia di assistenza giudiziaria
			- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su:
Giovedì	3 luglio pom.	h. 16	- politiche attive del lavoro
			- disciplina e finanziamento degli ammortizzatori sociali

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 3 luglio, alle ore 12, per le votazioni relative

all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori.

Mercoledì	9	luglio	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	10	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1429 e connessi (Riforma costituzionale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	15	luglio	ant.	h. 11-13,30	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività (<i>Voto finale entro il 25 luglio</i>) (<i>Scade il 23 agosto</i>) - Disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	17	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1541 (Decreto-legge n. 91, competitività) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 14 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1428 e connessi (Delega lavoro) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541

(Decreto-legge n. 91, competitività)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenziati		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, non abbiamo votato questo calendario un po' provvisorio perché, tra le altre cose, come lei ha riferito adesso all'Aula, tutti i provvedimenti calendarizzati per la prossima settimana in Commissione non sono stati ancora conclusi.

Presidente, ricordiamo all'Aula che giovedì 3 luglio scade il mese entro cui il Governo doveva presentare il cosiddetto decreto anticorruzione. Questo annuncio, come ricorderà, aveva bloccato i lavori della Commissione sul disegno di legge e provocato l'eliminazione del provvedimento stesso dal calendario. Il mese è quasi scaduto e il Governo ha annunciato di aver elaborato una proposta di riforma che deve sottoporre a una serie di consultazioni; noi però riteniamo prioritario riaffrontare la questione, considerato anche l'impegno che era stato assunto anche dall'Aula qualora il mese fosse scaduto. Per questo riteniamo, signor Presidente, che per la seduta pomeridiana di mercoledì 8 luglio si possa iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge anticorruzione.

Inoltre, il disegno di legge di riforma costituzionale è ancora all'attenzione della Commissione ed ha bisogno di una discussione molto approfondita, ma nelle ipotesi di calendario che lei ha presentato sono previste soltanto tre sedute: mercoledì 8, giovedì 9 e per il martedì successivo. Chiediamo, pertanto, di concludere nella prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, l'esame del disegno di legge anticorruzione e di spostare per la settimana successiva, nelle sedute dal 15 al 17 luglio, le riforme costituzionali fino alla conclusione della trattazione (penso che ci sia la necessità di riprenderne la discussione anche dopo, ma la settimana che lei ha indicato è solo quella dal 15 al 17 luglio) e nella settimana successiva di esaminare il decreto sulla competitività, perché scade, spostando in avanti la delega lavoro.

La variazione che proponiamo è pertanto la seguente: nelle sedute dal 9 al 10 luglio, al posto del disegno di legge di riforma costituzionale, chiediamo di esaminare il disegno di legge anticorruzione e di far partire l'esame della riforma costituzionale nella settimana successiva, nelle sedute dal 15 al 17 luglio, con prosecuzione nella settimana ancora successiva.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, il Senato ha già sofferto un mese e mezzo fa il ritardo di una settimana dei lavori della Commissione giustizia sul disegno di legge anticorruzione relativo ai reati contro la pubblica amministrazione, e al reato di autoriciclaggio nonché a quello di falso in bilancio, da reintrodurre nell'ordinamento. Ciò è avvenuto in virtù di un emendamento che il Governo ha prodotto e che abbiamo già denunciato pubblicamente essere una fotocopia, cioè un copia-incolla, di un emendamento a firma di alcuni senatori del PD che era già presente in Commissione. Vi è stato poi l'annuncio di un disegno di legge in tema di reato di falso in bilancio che, come è noto, ha imposto la sospensione dei lavori in Commissione giustizia, e conseguentemente in Aula, per un mese. Il mese scadrà il 3 luglio, dopodomani.

Ieri sera, nel discorso del Presidente del Consiglio dei ministri sulla bozza della grande riforma della giustizia, che dovrebbe avere inizio il prossimo 1° settembre, abbiamo avuto la conferma che l'intenzione annunciata di intervenire con un disegno di legge da parte del Governo in tema di falso in bilancio è una bugia. Ne prendiamo atto. Lo sapevamo; l'avevamo previsto. A questo punto, non ci resta che insistere nel riprendere il controllo come Parlamento del pacchetto anticorruzione, per dare al Paese, che ormai aspetta invano da molte, troppe settimane, una risposta agli scandali che quotidianamente riempiono le nostre cronache.

Pertanto, il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede la modifica del calendario dei lavori dell'Aula, con l'inserimento, nella settimana successiva, del pacchetto anticorruzione (disegno di legge n. 19 e collegati).

In Conferenza dei Capigruppo ho altresì fatto presente che, se il Governo ritiene di intervenire e ha pronta una proposta valida sul reato di falso in bilancio, lo può fare presentando un emendamento, senza dover aspettare il 1° settembre quale data ipotetica, indicata negli annunci del Presidente del Consiglio. In questa ipotesi, qualora il Governo volesse ed intendesse intervenire per via emendativa, a noi andrebbe anche bene inserire nel calendario della settimana successiva ancora (a partire cioè dal 15

luglio) la discussione e l'approvazione in Aula del pacchetto anticorruzione.

Pertanto, c'è la richiesta di sostituire, per la settimana entrante, in luogo del voto sulle riforme costituzionali, il pacchetto anticorruzione. In alternativa, decideremo all'esito di una nuova Conferenza dei Capigruppo, che verosimilmente sarà richiesta dal mio Gruppo politico all'esito delle determinazioni della Commissione giustizia, che - non ne dubito, anche se adesso il presidente Palma non c'è - prendendo atto del mancato rispetto da parte del Governo dell'impegno ad intervenire con un proprio disegno di legge non potrà fare altro che proseguire nel lavoro che ormai è terminato (ricordo che è prevista solo la votazione degli emendamenti). Quindi, in una o due sedute al massimo, anche notturne, che potremo fissare nei prossimi giorni, saremmo pronti già dalla settimana prossima.

Infine, reitero una richiesta già fatta in Conferenza dei Capigruppo: mi riferisco all'inserimento nel calendario dei lavori (almeno quello fino al 17 luglio) dell'esame e del voto del disegno di legge n. 131, sull'abolizione delle Province, nonché della mozione di sfiducia al ministro Lorenzin, già depositata il 18 giugno scorso (mozione n. 278). *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, mi scusi ma intervengo perché ho la sensazione di qualcosa di surreale. Ho ascoltato l'esito della Conferenza dei Capigruppo, così come lei l'ha illustrato, ed anche i colleghi che non avevano votato la proposta di calendario.

Oggi un peschereccio con a bordo trenta morti per asfissia è approdato al territorio del nostro Paese. Il sindaco della cittadina coinvolta, Pozzallo, con il cuore gonfio di commozione e con la disperazione di chi è chiamato ad adempiere ad un dovere non sapendo come portarlo a termine, non sa che fine far fare ai corpi di trenta persone che hanno perso la vita in una ulteriore tragedia che si è consumata nel nostro mare.

Altre 566 persone sono sbarcate e le nostre Forze dell'ordine sono impegnate oltre lo spasimo, con difficoltà indicibili, dando oltre se stessi e, in una missione che non è solo di lavoro: per loro è diventata una missione anche del proprio sentire e della propria umanità. Il prefetto, il questore, le Forze dell'ordine, il volontariato, semplici cittadini e ragazzi stanno accorrendo: questo è quanto succede in queste ore nel nostro Paese. Ci sono dei morti che devono essere seppelliti e non riusciamo a farlo; ci sono, tra gli agenti di polizia e le Forze dell'ordine, cinque casi sospetti di TBC, quindi un'emergenza sanitaria incredibile che coinvolge le nostre popolazioni. Leggiamo la disperazione non solo in chi arriva ma anche in chi ospita: i siciliani piangono nel vedere queste scene, e piangono di disperazione nel vedere che non c'è una risposta forte e seria da parte dello Stato.

Al Governo, che è qui presente, ma soprattutto alla Conferenza dei Capigruppo e a lei Presidente del Senato e seconda carica dello Stato, io segnalo la necessità e più ancora l'urgenza di tale questione, più di tutti gli altri punti fondamentali e importanti per la vita repubblicana. C'è una vita della Nazione che si compone di episodi e di momenti fondamentali; la vita di una Nazione è fatta anche di momenti come questo, in cui una classe dirigente, un Parlamento, una rappresentanza popolare riescono a dare risposte adeguate.

Io ritengo che ora, *hic et nunc*, ora e subito, ci voglia una risposta chiara. La Conferenza dei Capigruppo, se del caso, si riunisca di nuovo, ma oggi l'Italia, noi rappresentanti del popolo italiano, dobbiamo pretendere che arrivino nuove forze a supporto di quella parte del nostro Paese. Occorre che ci sia un intergruppo che si occupi della salute e della sanità in quel territorio; occorre che oggi tutti ci sentiamo Paese e tutta l'Italia oggi sia lì a Pozzallo a ricevere trenta cadaveri, ma soprattutto a dare testimonianza della nostra grande, antica, ma sempre attuale civiltà. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S e PI e della senatrice Bignami).*

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Mauro. A nome del Senato, manifestiamo la nostra solidarietà e la nostra partecipazione a questo evento così doloroso.

Metto ai voti la proposta, avanzata dalla senatrice De Petris, di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea con l'inserimento, per mercoledì 8 luglio, del disegno di legge anticorruzione e il rinvio di una settimana, per il 15-17 luglio, dell'esame delle riforme costituzionali.

Non è approvata.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, mi dicono i senatori Segretari che non hanno dubbi sull'esito della votazione.

PETROCELLI (M5S). Ma loro non hanno mai dubbi, Presidente, però lei conosce il valore della controprova. Mi consenta questa richiesta ogni tanto.

PRESIDENTE. Ogni tanto gliela consento, ma questa volta l'esito è talmente evidente...

PETROCELLI (M5S). Spero la consentirà nella votazione successiva.

[PRESIDENTE](#). Va bene, senatore Petrocelli.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Buccarella, di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, con l'inserimento, per mercoledì 8 luglio, del disegno di legge anticorruzione e del disegno di legge di abolizione delle Province, nonché della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

Non è approvata.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad un gruppo della parrocchia «Santa Maria della Neve» di Bastia

[PRESIDENTE](#). Salutiamo il gruppo della parrocchia «Santa Maria della Neve» di Bastia, in provincia di Padova. (*Applausi*).

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

[\(1541\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (ore 16,51)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1541: «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea».

Nel corso della seduta del 26 giugno scorso la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza di predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *estensore del parere*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione svolta nel corso dei lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BISINELLA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo di fronte all'ennesima richiesta da parte del Governo di convertire in legge un decreto-legge che è un vero e proprio decreto *omnibus*. (*Brusio*). Mi scusi, signor Presidente, ma si fa un po' fatica ad intervenire.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire alla senatrice Bisinella di svolgere il suo intervento.

BISINELLA (*LN-Aut*). Quanto accaduto in Commissione il 26 giugno scorso in ordine a questo decreto-legge è l'ennesimo caso nel quale ci imbattiamo. Non è infatti assolutamente la prima volta - anzi, purtroppo è diventata ormai una prassi consolidata di questo Governo, come del precedente - che vengono presentati alle Commissioni e in Assemblea dei decreti-legge che sono veri e propri decreti *omnibus*, con le disposizioni più variegate e con un corpo normativo veramente complesso, di difficile comprensione già per noi, che nell'ambito dell'attività parlamentare che svolgiamo tutto sommato ci poniamo un po' come degli addetti ai lavori, immaginiamoci quindi per i cittadini.

Ci troviamo di fronte all'ennesimo caso in cui dobbiamo interrogarci sulle distorsioni delle prassi applicative di quanto prescritto dalla Costituzione.

I presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, che la nostra Costituzione prescrive per il ricorso alla decretazione d'urgenza, non ricorrono nemmeno in questo caso. Voglio far notare ai colleghi che, già leggendo il titolo del provvedimento, si capisce chiaramente che il contenuto ed il corpo normativo del decreto non sono assolutamente in linea e sono totalmente disomogenei, recando disposizioni che intervengono nei settori più disparati: dal settore agricolo e vitivinicolo alla rete energetica e all'energia, dalle infrastrutture all'ambiente, fino ad arrivare a norme, che troviamo spesso dentro i decreti *omnibus*, come quelle sulla mozzarella di bufala campana. Tutto questo per dire che il requisito dell'omogeneità è del tutto assente.

In Commissione ci siamo poi soffermati ad analizzare anche un altro aspetto. Molte delle norme recate dal decreto non presentano nemmeno il requisito dell'urgenza, nel senso che, se per alcuni aspetti certe norme potrebbero anche avere un carattere emergenziale - che dovrebbe essere la sostanza del ricorso alla decretazione d'urgenza - in molti altri casi le disposizioni proprio non si giustificano dal punto di vista della straordinaria urgenza e della necessità di provvedere attraverso il ricorso a questo strumento.

Ci chiediamo come mai il Governo non abbia inteso, ad esempio, spacchettare il provvedimento in due provvedimenti diversi, consentendo così per quelle disposizioni che non hanno il carattere di emergenza ed urgenza un *iter* parlamentare ed un esame più approfonditi nelle opportune Commissioni, magari raggruppando le varie disposizioni suddivise per comparti in provvedimenti autonomi. Questo ci avrebbe consentito di esaminare con più calma e nel dettaglio le varie norme, anche apportando le modifiche necessarie. Dall'altro lato, si sarebbero potute mantenere in un decreto-legge più snello - e quindi anche più intelligibile e di più facile comprensione - quelle norme che, invece, presentano davvero il carattere di straordinaria necessità. Questo per dire che il Governo continua a non mantenere l'impegno assunto anche nel momento in cui il *premier* Renzi si è presentato con il suo discorso d'insediamento alle Camere, quando ha chiesto la fiducia, annunciando che avrebbe fatto ricorso in maniera assolutamente sporadica e solo per casi di stretta necessità alla decretazione d'urgenza; vediamo invece che continua la prassi di adottare nell'esperienza di tutti i giorni il decreto-legge come uno strumento ormai ordinario di azione di Governo e ciò non è accettabile.

A questo punto ci chiediamo, anche nelle prerogative del Capo dello Stato di firmare i decreti-legge, come sia possibile che non venga dato un vaglio diverso all'ammissibilità di provvedimenti che, lo ribadisco, sono veri e propri provvedimenti *omnibus*. Immaginiamoci, nell'impatto che hanno sui

cittadini disposizioni di questo tipo, la difficoltà anche di comprensione, oltre al fatto che viene stroncata la possibilità di un esame parlamentare approfondito. Ricordo che non solo negli anni passati il Capo dello Stato più volte era intervenuto con richiami precisi, ma che ci sono pronunce della Corte costituzionale, da ultimo la sentenza del 2012 che più volte peraltro in quest'Aula abbiamo richiamato, che individuano e precisano molto bene come debba intendersi il ricorso alla decretazione d'urgenza, vale a dire un corpo normativo che deve essere letto nel suo insieme come un *unicum*, un corpo unitario, che deve presentare e rispettare i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ogni sua parte, mantenere omogeneità e non essere così frammentato. Ribadisco per l'ennesima volta che in Commissione abbiamo l'imbarazzo di doverci pronunciare sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge che invece sono privi di tali requisiti e la stessa Commissione affari costituzionali, anche in quest'Aula, ha presentato delle linee guida e di indirizzo, pronunciandosi severamente nei confronti di questa prassi e richiamando il Governo a un impegno preciso.

Pertanto, noi, ribadiamo in questa sede, come già in Commissione, la nostra contrarietà alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, ma soprattutto chiediamo e pretendiamo che il Governo mantenga l'impegno che ha assunto in questa stessa Aula. Invito quindi anche i colleghi, anche quelli del Partito Democratico, a far presente ai loro rappresentanti del Governo gli impegni che avevano assunto, perché non si può pensare che con lo strumento della decretazione d'urgenza, con la scusa di dover intervenire per la crisi economica in determinati comparti sotto l'impulso della necessità, venga assolutamente impedita un'attività d'indagine approfondita e che ci ritroviamo a convertire in legge dei provvedimenti che recano le disposizioni più disparate, al punto che non siamo nemmeno in grado di capire esattamente cosa davvero essi contengano. Non credo che ciò risponda all'esigenza di chiarezza e trasparenza nei confronti dei cittadini e certamente con questo modo di fare non facciamo bene l'interesse dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 17)

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi in Commissione ci siamo espressi contro il parere sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame, perché riteniamo che possiamo considerarlo - ancora una volta - una sorta di decreto *omnibus*, atteso che ogni articolo interviene su un comparto diverso. Questa volta abbiamo un elenco notevole di questioni su cui si interviene: dal settore agricolo, con una serie di norme su cui tra l'altro il Parlamento è stato chiamato a intervenire svariate volte (penso alla mozzarella di bufala), alle questioni che riguardano l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, con interventi urgenti negli edifici scolastici.

Di per sé ognuna di queste misure può essere ritenuta importante, come per esempio l'intervento relativo alla protezione delle specie animali, al controllo delle specie alloctone e all'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre. Ci sono poi misure urgenti per garantire la qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale. Proseguo ricordando poi le questioni relative alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza per il recupero dei rifiuti radioattivi, nonché le norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate all'uso esclusivo delle Forze armate. Vi sono poi interventi sulla tracciabilità dei rifiuti della Regione Campania, il cosiddetto SISTRI, su cui siamo intervenuti svariate volte. Il decreto interviene anche sulla procedura di infrazione con riferimento alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e su un'altra procedura di infrazione con riferimento alla direttiva che istituisce l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea e sulla procedura di infrazione relativa alle politiche per l'ambiente marino. Il decreto interviene anche sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sulle modifiche alla disciplina ACE (Aiuto di crescita economica) e sulle misure di semplificazione a favore delle imprese. Vi è poi un intervento molto pesante sulla riduzione delle bollette elettriche, che contiene al suo interno norme retroattive e quindi palesemente anticostituzionali.

Insomma, signor Presidente, potrei proseguire questo elenco sterminato, che dimostra come il decreto in esame non abbia assolutamente i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione non essendovi i

presupposti di necessità e urgenza. Forse per alcuni degli articoli che ho citato potevano esservi detti presupposti, ma all'interno di questo decreto, signor Presidente, abbiamo addirittura articoli identici a quelli contenuti nella legge di delegazione europea, trasmessaci dalla Camera e al momento in discussione in 14^a Commissione. (*Brusio*). Signor Presidente, ho difficoltà a proseguire.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di abbassare il livello del brusio per consentire alla senatrice De Petris di non essere disturbata nel corso del suo intervento. Prego senatrice, continui.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Quindi, i requisiti di necessità ed urgenza si possono forse applicare ad alcune di tali questioni ma non certamente al complesso degli argomenti affrontati nel decreto. Per non parlare della necessità, come più volte ribadito, che il decreto sia omogeneo effettivamente, e non per finta, ovvero contenga materie attinenti tra loro, legate da un filo conduttore di omogeneità. Siamo invece in presenza di un'assoluta disomogeneità. Il decreto in esame, infatti, poteva essere spaccettato in quattro o cinque decreti, intervenendo con norme che avessero effettivamente il requisito dell'omogeneità. Peraltro si interviene su procedure di infrazione che, come lei mi insegna, signor Presidente, dovrebbero essere affrontate tutte all'interno della legge europea, in questo momento in discussione al Senato e che addirittura ne prende già in considerazione alcune che si ritrovano nel testo del decreto-legge.

Non solo, ci è stato trasmesso dalla Camera, dove è stato approvato all'unanimità, il disegno di legge che disciplina il sistema dei controlli ambientali e le Agenzie regionali per l'ambiente. Eppure anche questi temi sono stati inseriti all'interno di questo decreto.

Abbiamo sentito promesse di ogni genere, anche da parte di questo Governo, che non è il primo che le fa e poi le smentisce coi fatti, compresa quella di non varare più decreti *omnibus* e procedere così in totale discontinuità con il passato. Invece ci ritroviamo ancora una volta a dover affrontare, ora al Senato, poi alla Camera, decreti che non hanno assolutamente i presupposti della necessità e dell'urgenza, come pure previsto dall'articolo 77 della Costituzione, né caratteristiche di omogeneità.

Il Governo si lamenta della lentezza del Parlamento e propone nella riforma costituzionale corsie preferenziali, eppure quasi tutta l'attività parlamentare è dedicata all'esame di disegni di legge di conversione dei decreti, realtà che non possiamo più continuare a tollerare. Il decreto-legge di cui discutiamo è veramente da manuale per mostrare come non dovrebbero essere redatti i decreti, peraltro a testimonianza che tutti i richiami del presidente la Repubblica e gli interventi della Corte costituzionale sono stati ancora una volta ignorati.

Peraltro, anche se questa non è la sede, voglio citare la misura che riduce le bollette per le piccole e medie imprese e quella, contestuale, che diminuisce gli incentivi alle rinnovabili, intervenendo in modo retroattivo su contratti già in vigore, così da apparire assolutamente incostituzionale.

Per quanto ci riguarda (dopo averlo dichiarato in Commissione, ora lo facciamo anche in Aula), riteniamo che questo decreto non abbia i presupposti di costituzionalità, dunque voteremo contro la deliberazione della 1a Commissione. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e della senatrice Mussini*).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, in premessa le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo completo del mio intervento, così che venga pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo sin da adesso. Comunque ha dieci minuti a sua disposizione.

ENDRIZZI (*M5S*). Onorevoli colleghi, quale discontinuità vedete? Sulla decretazione d'urgenza questo Governo segue le orme del Governo Letta; un altro orecchio sordo a cui ripetere le stesse cose.

Il decreto sulla competitività è disseminato di norme prive della necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione. Non abbiamo a che fare con un'evenienza straordinaria che giustifichi un intervento legislativo del Governo, il quale, nel rispetto della Costituzione, le leggi dovrebbe lasciarle fare al Parlamento.

Questo decreto-legge presenta disposizioni a carattere prettamente ordinamentale, che produrranno

effetti in un arco temporale di anni, e che dunque non possono considerarsi un intervento emergenziale. Il testo reca inoltre un contenuto ampio e disaggregato, con 35 articoli che intervengono su ambiti normativi differenti e in diversi settori.

È un provvedimento disomogeneo già nel titolo: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»: sono temi che poco hanno in comune e che richiedevano una distinta trattazione.

Il Governo può fare il minestrone con l'anguria e l'ananas, ma non può chiedere a noi di tacere su questa violazione. Anche perché abbiamo già visto questo giochino: decreti su decreti ingolfano i lavori delle Camere e impediscono al Parlamento di legiferare bene.

La fretta del Governo ha prodotto mostri, come il decreto che ha regalato a banche private l'aumento delle quote di Bankitalia e che ora l'Unione europea ha criticato come aiuto di Stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ad ingolfarsi, poi, è il Governo che, una volta esauriti gli annunci pubblicitari, si trova in ritardo nell'emanare centinaia di decreti attuativi che restano là, sospesi per anni. Curzio Rufo disse: la fretta è causa di ritardo. Ci pensi, il presidente Renzi, anche in riferimento alla sua legge elettorale, prima affrettata e ora impaludata, e alle riforme costituzionali lampo che vorrebbe imporci.

Un decreto tanto disomogeneo non può definirsi urgente. Inoltre, le disposizioni contenute non appaiono riconducibili alle complesse finalità dichiarate.

L'articolo 10, comma 8, interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), prevedendo che la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente sia solo facoltativa e non obbligatoria. Ma dov'è l'urgenza?

L'articolo 20, tra le altre disposizioni, prevede di elevare a rango normativo, il ruolo e le funzioni dell'Organismo italiano di contabilità, una fondazione di diritto privato che potrà emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo ed esprimere pareri.

Non si capisce quali effetti diretti dovrebbero avere tali norme sull'operatività delle imprese!

All'articolo 5, comma 2, si istituisce un Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli. Bene! Ma le assunzioni dovranno essere effettuate a partire dal 1° luglio 2014, cioè da oggi, mentre la dotazione per questi incentivi parte dal 2015.

All'articolo 8, comma 1, si dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 800.000 euro: ma a partire dal 2018? Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e questo lo ha ribadito la Corte costituzionale.

Non sono poi di immediata evidenza le motivazioni di urgenza per l'articolo 26, che interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. La disposizione sostanzialmente riduce la tariffa incentivante già riconosciuta ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici, incentivazione volta a promuovere l'impiego di fonti rinnovabili. I titolari di impianti fotovoltaici, quindi, si vedranno ridotta la tariffa incentivante già riconosciuta, con una modifica unilateralmente imposta per gli impianti di potenza superiore a 200 kilowatt. La tariffa incentivante verrebbe ridotta dal 1° gennaio 2015 e con effetto crescente per 24 anni dall'avvio dell'impianto. In alternativa, i titolari possono optare, entro il 30 novembre 2014, per una riduzione del 10 per cento dell'incentivo a decorrere dal 1° gennaio 2015. Abbiamo dunque un intervento normativo sostanzialmente retroattivo, che verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti.

Il principio di irretroattività della legge impedisce di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata quando tali disposizioni «trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica». Verrebbero in questo caso

violati gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

L'intervento normativo appare in contrasto anche con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, a cui è stata data esecuzione in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415. L'articolo 26 viola l'impegno ad assicurare «condizioni stabili» oltre che «eque, favorevoli e trasparenti» agli investimenti, che non godrebbero quindi di «piena tutela e sicurezza». Il contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato, a sua volta, si riverbera in un vizio di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117. Ma il ridicolo si sfiora nella relazione illustrativa del provvedimento, che afferma: «L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie (...). Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati di natura legislativa ed amministrativa». Ma allora qui stiamo parlando di un qualche cosa che andava disciplinato con legge ordinaria.

Infine - e concludo - non rinveniamo la straordinarietà e urgenza di modificare la legge di stabilità per il 2014 in materia di anatocismo, ovvero l'opportunità per le banche di applicare interessi su interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il Governo è premuroso nel rimuovere una misura che sfavoriva le banche. Ma questa non è un'urgenza per il Paese tale da meritare un decreto, anche perché è quasi certa la prossima ed ennesima cancellazione della norma in questione, come ha già dichiarato l'onorevole Boccia, presidente della Commissione finanze della Camera.

Allora, per tutti questi motivi, chiediamo al Governo di mantenere gli impegni, se ne ha la possibilità e la volontà, e chiediamo alla maggioranza di quest'Aula di valutare le considerazioni che vi ho riportato e di dare una risposta non solo giuridicamente corretta, ma anche etica, respingendo il parere favorevole dato dalla maggioranza in Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

[BERNINI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo dire che il mio compito è sicuramente semplificato da tutte le considerazioni sul merito che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e che purtroppo noi del Gruppo di Forza Italia dobbiamo condividere in buonissima parte.

Siamo al quindicesimo decreto dell'era renziana e - ahimè - i requisiti e i presupposti fondamentali di costituzionalità, prescritti dall'articolo 77, sono stati ancora una volta ampiamente disattesi. E, colleghi, stupisce - lo hanno ricordato, negli interventi che mi hanno preceduto, i senatori che hanno partecipato ai lavori della 1a Commissione - che la forza dei numeri della maggioranza sia così grande da fare aggio sul testo della Costituzione, perché - colleghi, lo sappiamo tutti qui dentro - il testo della Costituzione, l'articolo 77, ancora una volta è stato e sarà, se questo decreto proseguirà il suo *iter* e il suo corso, ampiamente violato.

Lo sarà sotto diversi profili, che sono già stati ricordati. Mi dispiaccio per chi sta assistendo a questi lavori e deve ancora una volta sentire le stesse cose; questo va ad assoluto demerito non tanto delle Aule parlamentari (che subiscono l'arroganza del Governo, il quale prevarica sulla funzione legislativa, che dovrebbe essere nostra e soltanto nostra), ma va ad assoluto demerito soprattutto di chi non ha fermato prima il percorso di questo decreto.

Il Governo se ne assume la responsabilità e dice che esiste un caso straordinario di necessità ed urgenza. Ma, signor Presidente, colleghi, noi tutti sappiamo, solo leggendo il titolo di questo decreto, che parla di agricoltura, di ambiente, di impresa, di competitività (questo dovrebbe essere il comune denominatore), di energia, di interventi strutturali sulle scuole e sulle università, sappiamo perfettamente tutti insieme, colleghi, che questo decreto non può essere e non sarà mai un decreto omogeneo.

Lo sa anche chi lo ha tenuto nel suo ufficio legislativo - parlo del Quirinale - per più di dieci giorni, tentando di emendare questa disomogeneità, tentando dal 13 al 24 giugno, attraverso un'opera che più che di spacchettamento definirei di vivisezione, di trasformare un testo che purtroppo è e rimarrà sempre costituzionalmente inappropriato. Anzi, usando le parole giuste, rimarrà costituzionalmente illegittimo.

Sappiamo, secondo il sistema dei titoli, che evidentemente questo Governo pensa che il titolo sia sufficiente a convincere i cittadini italiani che anche la sostanza sia contenuta nel titolo; in realtà la sostanza, fino a prova contraria (lo dimostrano anche le ultime linee guida sulla giustizia), deve essere messa per iscritto e trasformata in forma di legge. Il decreto sulla pubblica amministrazione, che il 13 giugno è approdato al Quirinale, è stato oggetto di uno spacchettamento - e questo già ci dà la misura dell'irritualità e dell'inappropriatezza costituzionale del suo percorso - in due decreti: uno che in questo momento è all'esame della Camera, che è stato definito decreto semplificazione, e uno che stiamo esaminando ora, che si chiama decreto competitività. Al di là dell'attrattività dei titoli, assolutamente inappropriata rispetto ai contenuti, il decreto che stiamo esaminando è costituzionalmente inopportuno.

Per non parlare di quello che avrebbe dovuto accompagnare il contenuto di questo decreto. Mi riferisco al famoso disegno di legge delega noto come «Repubblica semplice»: ancora una volta si utilizzano titoli attraenti che cercano di nascondere l'inesistenza dei contenuti. Di tale provvedimento non abbiamo più traccia perché è «sparito dai radar» ed è sopravvissuto solamente nella memoria di chi ne ha sentito parlare in conferenza stampa attraverso le *slide*.

Per quale motivo, come hanno già ricordato i miei colleghi, non possiamo e non vogliamo avallare questa ennesima barbarie costituzionale? Perché il titolo stesso ci dice che questo decreto non ha alcun nesso logico-giuridico e non ha alcuna possibilità di essere qualificato come omogeneo, come ci chiedono implicitamente la Costituzione, esplicitamente l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, continuativamente la giurisprudenza della Corte costituzionale, passando attraverso le sentenze del 2007, del 2008 e approdando alla sentenza n. 22 del 2012 che, ahimè, colleghi, tutti quanti continuamente evochiamo in quest'Aula rimanendo purtroppo inascoltati.

Al di là di questo, mi chiedo come possiamo parlare di straordinaria necessità ed urgenza quando trattiamo temi, come già ricordato dalla collega De Petris e dagli altri colleghi, come la mozzarella di bufala campana DOP, che ha accompagnato il mio esordio in Parlamento nel 2008. Troviamo ormai in tutti i provvedimenti un disposto sulla mozzarella di bufala campana, sulla tracciabilità del percorso produttivo, sugli allevatori bufalini e sulla contraffazione. Ricordo poi i provvedimenti sul *made in Italy*: straordinaria necessità e urgenza per tali provvedimenti? Provvedimenti sul settore vitivinicolo e sul settore agricolo che, notoriamente, per essere efficaci devono essere quanto meno programmati e programmabili alla distanza almeno di una stagione. Provvedimenti dedicati al settore energetico assolutamente spezzettati e ricollegati a testi in loro stessi non caratterizzati da connessione.

Tutto questo ci fa dire, non solamente alla luce della Costituzione e della conseguente giurisprudenza costituzionale, ma semplicemente alla luce del buonsenso, che questo metodo legislativo non può funzionare. Questa modalità di normazione non fa altro che appesantire e «panlegificare» un apparato giuridico e normativo già sufficientemente gravoso per i destinatari finali, cioè tutti noi e i cittadini italiani che ci sta stanno guardando e ci chiedono di semplificare.

Per questo, colleghi, dicevo che è abbastanza umoristico che il fratello gemello del decreto che stiamo esaminando, che in questo momento giace all'esame della Camera, si chiami «decreto semplificazione». Noi stiamo semplicemente complicando, stiamo creando un magma legislativo che renderà sempre più inoperanti le norme che stiamo cercando di rendere efficaci.

Concludendo, noi non possiamo sottrarci prima di tutto alla funzione del vaglio di costituzionalità. Noi lo facciamo come componenti della 1a Commissione e, in questo momento, lo stiamo facendo come parlamentari della Repubblica e come senatori. Non possono però sottrarsi nemmeno coloro che hanno visto il passaggio di questa norma, a partire da chi ha apposto la sua firma a questo decreto, dopo aver tante volte, come ricorda quest'Aula, stigmatizzato la malapratica di decreti disomogenei, non caratterizzati dal requisito di necessità e di urgenza, retroattivi o, addirittura, ad efficacia differita. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Ahimè, tutt'e quattro queste caratteristiche, assolutamente incostituzionali, sono presenti nel provvedimento in esame, al punto da farci dire, colleghi (e non è un paradosso), che se volessimo spiegare a studenti di diritto costituzionale del primo anno cosa non bisogna fare in un decreto che deve essere costituzionalmente legittimo, ai sensi dell'articolo 77, questo sarebbe il campione ideale di tutto ciò che non deve essere fatto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL*)

XVII).

Tutto ciò premesso e per tanti motivi ancora (che non mi dilungherò ad esporre perché lo hanno fatto molto efficacemente anche i colleghi che mi hanno preceduto), ribadisco la nostra assoluta contrarietà alla prosecuzione dell'*iter* di questo provvedimento ed affermo, a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia, la nostra ferma convinzione dell'assoluta inesistenza dei requisiti di costituzionalità, ex articolo 77 della Costituzione, relativamente al decreto-legge n. 91 in oggetto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 91.

I senatori che intendono conformarsi al parere della 1a Commissione, e quindi riconoscere la sussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al parere della 1a Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione delle mozioni nn. 61, 105 (testo 2) e 288 sulla celiachia (ore 17,29)

Approvazione delle mozioni nn. 61 (testo 3), 105 (testo 2) e 288 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00061](#), presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori, [1-00105](#) (testo 2), presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori, e [1-00288](#), presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, sulla celiachia.

Comunico che è stata presentata una riformulazione della mozione n. 61.

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccari per illustrarla.

VACCARI (PD). Signor Presidente, signor sottosegretario De Filippo, onorevoli colleghi, sono ben consapevole che la questione sollevata con questa mozione e con le altre, a prima firma dei colleghi D'Ambrosio Lettieri e Fucksia, non rientrano tra le urgenti priorità del Paese. Ringrazio, quindi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la sensibilità dimostrata nei confronti di una malattia che coinvolge una percentuale ridotta di cittadini nel nostro Paese. Ringrazio anche i firmatari della mozione (in particolare, la senatrice De Biasi, presidente della 12a Commissione permanente), nonché i colleghi Tronti e Zavoli.

Nel nostro Paese questa malattia è stata riconosciuta come malattia sociale tardi, soltanto con la legge

n. 123 del 2005.

La celiachia, intolleranza permanente al glutine, è una patologia autoimmune, con predisposizione genetica. Non è curabile, se non con una dieta priva della sostanza proteica che è capace di provocare danni alla salute, anche solo se presente in piccole tracce. Il celiaco italiano, fra l'altro, è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come il pane e la pasta nella dieta.

In Italia, l'incidenza della celiachia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi circa 150.000 (esattamente 148.662, secondo la relazione annuale al Parlamento del Ministero relativa ai dati 2012), e dunque con una evidente sottostima della patologia, con 12.862 nuove diagnosi nel 2012, che confermano un incremento annuo di circa il 10 per cento. Si conferma così il *trend* in aumento delle nuove diagnosi di celiachia di anno in anno, registrato sin dalla prima edizione della relazione al Parlamento nel 2007; la prevalenza della celiachia nel nostro Paese è risultata pari allo 0,25 per cento, ancora lontana da quella stimata intorno all'1 per cento.

Secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia»; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 55.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali. È grazie ad una di loro che anche il sottoscritto nel 2012 ha potuto affrontare con supporti e informazioni complete la sua nuova condizione di celiaco.

Secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa, in coerenza con la normativa italiana del terzo settore, di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il prontuario AIC degli alimenti (oltre 18.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio «spiga barrata»; di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive, che è aggiornata da AIC, sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ*; di promuovere, attraverso la Fondazione celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con circa 60.000 preferenze dei contribuenti nel 2012; di promuovere ricerche dell'Osservatorio celiachia sui comportamenti sociali correlati alla malattia e sul mercato del «senza glutine».

Un lavoro capillare, che non è andato di pari passo con quanto previsto dal decreto Veronesi del 2001 che, tra le altre cose, ampliò la possibilità di erogare prodotti per celiaci anche al di fuori del canale farmaceutico, chiedendo alla Sanità pubblica di attivare specifiche convenzioni con la grande distribuzione organizzata. Ad oggi, infatti, questa opportunità è stata sfruttata soltanto da undici Regioni, che hanno saputo superare i problemi informatici e formali, a difesa del potere di acquisto delle famiglie dei celiaci, per la diversificazione dei canali distributivi, che rimane ancora uno degli obiettivi primari.

A tal proposito, vorrei soffermarmi, in particolare, sulla situazione di difficoltà che attualmente stanno vivendo i celiaci calabresi. Ricordo che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato e spetta alle Regioni, per mezzo delle aziende unità sanitarie locali (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia.

Ciononostante, è in atto dal mese di aprile 2014, in alcune Province della Regione Calabria, la sospensione da parte delle farmacie aderenti a Federfarma Calabria dell'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale iniziativa provoca gravi conseguenze a una fascia vulnerabile della popolazione. Le persone celiache residenti nella Regione Calabria, in particolare bambini, donne in gravidanza e anziani, risultano, infatti, esposte al rischio della mancata

aderenza alla dieta senza glutine, con preoccupanti ripercussioni sulla loro salute. Considerando inoltre, la relativa unicità del canale distributivo in Calabria, oggi rappresentata dalle farmacie e non ancora dagli esercizi commerciali, questo elemento rende ancora più evidente la gravità dell'iniziativa intrapresa da Federfarma Calabria, che di fatto sospende l'accesso al diritto dei celiaci alla dieta senza glutine.

Prima di passare agli impegni che la mozione chiede al Governo, mi preme concentrare l'attenzione dell'Assemblea su un altro punto fondamentale che riguarda il rapporto con l'Europa, che oggi vede l'inizio del semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo.

Il 12 giugno 2013 è stato approvato il regolamento n. 609 del 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che abroga la direttiva 2009/39/CE, la norma quadro che regola gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, e il regolamento (CE) n. 41 del 2009, che regola specificamente gli alimenti destinati ai celiaci, prevedendo (al punto 41 dei «considerando») il trasferimento delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 41 del 2009 nel regolamento (UE) 1169 del 2011. Il 13 giugno scorso è stato definitivamente approvato l'atto esecutivo di trasferimento con la previsione di due categorie distinte di alimenti per celiaci: gli alimenti di consumo corrente, adatti ai celiaci, e gli alimenti specificamente formulati per celiaci, quegli alimenti espressamente preparati al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure al fine di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

Nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il regolamento dell'Unione europea n. 609 del 2013 è uscito dal dibattito istituzionale europeo con una pericolosa sottovalutazione dell'impatto sui consumatori finali, escludendo quindi dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione i prodotti senza glutine destinati ai celiaci.

È per queste ragioni che la mozione chiede al Governo di garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci, per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo e mantenga anche il registro nazionale degli alimenti quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute.

Chiediamo poi al Governo di intervenire, assumendo misure di propria competenza, sulla serrata dei farmacisti in atto in Calabria, garantendo il diritto fondamentale alla salute dei cittadini celiaci di questa Regione; di formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato; di farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola Regione di residenza, sperimentando anche forme di dematerializzazione dei sistemi dei buoni, in grado di risparmiare costi sul Servizio sanitario e di rendere più agevole l'accesso ai beni di consumo senza glutine.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, il tempo sta scadendo.

VACCARI (PD). Signor Presidente, sto concludendo.

Chiediamo al Governo di intervenire per promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci); di favorire un'azione più decisa nelle Regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna e, in particolare, delle linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari; di adoperarsi nelle sedi opportune affinché in ogni luogo aperto al pubblico, ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove siano presenti distributori automatici di alimenti, siano previsti anche cibi

specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia. Questi punti sono contenuti nel testo 2 della mozione n. 61.

Invito infine il Governo a considerare in tempi rapidi la necessità di provvedere a questi recepimenti attraverso le modifiche della normativa del 2005, che ho racchiuso nel disegno n. 1026, a mia prima firma. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri per illustrare la mozione n. 105 (testo 2).

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, la politica assistenziale a beneficio dei celiaci di cui ci occupiamo oggi può diventare un buon paradigma sul quale misurare i livelli di efficacia e di efficienza dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese e valutarne la congruenza con le disposizioni di rango sovranazionale; può però anche essere un buon paradigma per misurare i punti di criticità e i *deficit* che si registrano a livello nazionale e a livello di recepimento delle normative comunitarie, ovvero quanta autonomia ha la normativa domestica in ossequio alle disposizioni del Trattato di Lisbona nel definire e affermare. Esprimiamo anche l'auspicio che a livello territoriale vi sia quella omogeneità di livelli assistenziali che rappresenta di per sé stessa un presupposto ineludibile del principio di universalità sul quale poggia il nostro sistema sanitario nazionale.

Proprio nella scorsa legislatura, sia alla Camera sia in questo ramo del Parlamento, noi abbiamo sostenuto - mi piace dirlo - con un'unica voce (cioè a voti unanimi, sia il Parlamento, sia il Governo) la necessità di segnare il punto rispetto alla proposta che ci veniva formulata con l'atto comunitario n. 353 del 2011 con il quale fummo tutti d'accordo nel condividere il principio secondo cui non si può assecondare la deriva mercantile se questa pregiudica i livelli di efficacia dell'azione di tutela della salute.

Perché dico questo? Direi che non sempre semplificazione fa rima con efficienza. In quel provvedimento l'Unione europea - più particolarmente, sia il Consiglio che il Parlamento europeo - proposero questa bozza di regolamento con il quale si destrutturava il sistema di regolamentazione dei prodotti per celiaci ritenendo che finanche il regolamento n. 41 del 2011 (che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2012) doveva essere abrogato, creando pregiudizi notevoli persino per la legislazione domestica, in quanto si poteva compromettere anche il registro nazionale dei soggetti affetti da celiachia. Abbiamo detto un no: un no sonoro e determinato.

In Europa le cose sono andate diversamente, nel senso che l'Europa ha accolto in modo parziale il nostro no. Di fatto, è stata ignorata la nostra posizione e il 14 novembre 2012 è stato approvato il regolamento con lo stralcio delle specifiche indicazioni riguardanti i pazienti celiaci che sono stati inseriti poi nel regolamento n. 1169 del 2011, denominato FIC, cioè Food information of consumer. Di che cosa si tratta? Si tratta dello scivolamento, dentro un altro regolamento, delle stesse norme di disciplina a tutela dei soggetti celiaci, ma, in particolar modo, di disciplina dei prodotti destinati alla loro alimentazione, che, ad oggi, non determinerebbero alcun tipo di pregiudizio sull'efficienza dell'assistenza.

Noi abbiamo una legislazione che va tutelata. Abbiamo un livello di protezione che è elevatissimo; abbiamo un livello di ampiezza dell'assistenza che su questi pazienti registra il primato a livello internazionale. Abbiamo la necessità - questo è il primo punto con il quale ci rivolgiamo al Governo, richiedendone l'impegno - che vi siano i riflettori accessi affinché il recepimento delle disposizioni normative di rango sovranazionale non mortifichino, non confliggano con il nostro sistema normativo.

Si tratta di un sistema normativo che nel nostro Paese indica, negli scorsi 30 anni, un lungo e qualificatissimo percorso per il quale noi abbiamo reso un servizio a quel principio straordinario di universalità ed equità del nostro sistema sanitario nazionale, che è il fiore all'occhiello finanche della nostra democrazia, che dobbiamo tutelare. Fin dal 1970 abbiamo avuto una produzione legislativa che poi si è pian piano affinata; abbiamo condizionato la produzione legislativa sovranazionale e, poi, da ultimo, con la legge n. 123 del 2005, abbiamo sancito la celiachia come patologia sociale e, con grande rigore e puntualità, abbiamo individuato i criteri per consentire l'accesso del soggetto celiaco alle

provvidenze, oltre che ai servizi sanitari per la diagnosi e per i benefici connessi.

Credo che su questo versante, coincidendo la discussione di queste mozioni con l'avvio della Presidenza italiana del semestre europeo, abbiamo la necessità di riconfermare i principi di proporzionalità sanciti nella legislazione europea, rinnovati con il Trattato di Lisbona, e i principi di sussidiarietà che ad essi si accompagnano, in una logica che deve rendere necessariamente indenne la politica per la tutela della salute dalle interferenze che possono determinare una formazione di crepe nell'efficacia e nell'efficienza dei servizi offerti nel nostro Paese.

Mi soffermo su alcune altre questioni, recuperando molti punti toccati nella mozione presentata dal collega Vaccari, che in modo puntuale e preciso ha ricostruito la storia di quella che non è neanche una malattia, perché i celiaci non amano essere chiamati malati o pazienti: i celiaci sono portatori di una tra le più diffuse e gravi forme di intolleranza che non hanno una terapia farmacologica. Ecco perché l'assistenza al soggetto celiaco deve constare di due momenti, il primo dei quali è la diagnosi precoce, perché c'è un *gap* assolutamente ingiustificato tra i soggetti che, secondo le stime epidemiologiche, sono presuntivamente affetti da celiachia, stimati in una platea di circa 600.000 persone, e i soggetti che invece hanno avuto già la diagnosi di celiachia, che sono circa 160.000: evidentemente, dunque, dobbiamo fare significativi passi in avanti per una diagnosi precoce, perché questo vuol dire tutelare meglio la salute di tali soggetti, ma significa anche guadagnare in termini di risorse economiche, destinate, ancora oggi, a fronteggiare costi ed oneri sia diretti che indotti.

La seconda considerazione riguarda il fatto che il soggetto celiaco ha necessità di accedere agli alimenti senza glutine. Attenzione, il nostro Paese ha l'assoluto primato mondiale, perché si tollera una percentuale di glutine non superiore a venti parti per milione, quindi la nostra è conseguentemente un'attività importante, anche sotto il profilo della produzione di questi alimenti, che non può conoscere momenti di caduta. Anzi, anche attraverso le recenti modificazioni normative delegate alle Regioni per quanto attiene i controlli, è necessario che vi sia un assoluto ed elevato livello di guardia.

Per quanto attiene ai prodotti alimentari relativi ai celiaci, è necessario che vi sia omogeneità su tutto il territorio nazionale. Non vorremmo, così come pare che stia accadendo in qualche Regione, che vi sia una riduzione del *bonus* devoluto al soggetto celiaco, perché questo vorrebbe dire indubbiamente fare l'esatto opposto di quanto è invece necessario. Occorre quindi omogeneità sul territorio nazionale attraverso linee guida diramate alle Regioni, così come è necessario un impegno maggiore del Governo per quanto riguarda la formulazione, nell'ambito dei nuovi livelli di assistenza, di un indirizzo nazionale che vincoli le amministrazioni regionali al tetto di spesa. Questo rappresenta un elemento di garanzia che evita di determinare sperequazioni tra celiaci che vivono in diverse Regioni.

Concludo il mio intervento con un ultimo punto degno di essere rappresentato in quest'Aula. In una stagione nella quale parliamo di medicina transfrontaliera, nella quale abbiamo approvato norme che consentono a un cittadino italiano di andare a curarsi in una delle strutture sanitarie di un Paese appartenente all'Unione, ci sembra veramente assurdo che un celiaco pugliese, ad esempio, che per motivi di studi universitari vive a Roma, non abbia la possibilità di spendere il suo buono in alimenti nella Regione che lo ospita. Il principio della circolarità dei buoni deve essere affidato a una soluzione, ed è questo il motivo per il quale chiedo che il Governo attivi un tavolo di consultazione che coinvolga l'Associazione italiana celiachia; associazione che ha il merito di aver mantenuto alta l'attenzione dello stesso legislatore, ma che ha il compito di proseguire la sua feconda attività a sostegno dei soggetti celiaci, ai quali ha destinato le migliori risorse, determinando un livello di protezione adeguato alle esigenze e alle aspettative di un Paese civile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Vaccari e De Biasi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fucksia per illustrare la mozione n. 288.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi, sarò sintetica, perché parte degli argomenti trattati nella mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sono stati già ampiamente illustrati, per cui approfitterò di questo momento per chiarire dal punto di vista medico e clinico in che cosa consiste la patologia celiaca.

La malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata,

riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 (già citata) come malattia sociale. Si manifesta a seguito dell'ingestione del glutine, una componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, per cui non ha una trasmissione mendeliana, ma predispone alla familiarità della stessa. Ciò significa che, in tutti gli individui che sono in una condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA), il contatto e l'assunzione di una serie di antigeni con epitopi specifici sui peptidi gliadinici - cioè sulla gliadina, che è una prolamina, quindi una frazione proteica del glutine - scatenano il sistema immunitario, provocando una risposta che porta alla distruzione dei villi intestinali.

Di conseguenza, si determina una sindrome da malassorbimento, con tutte le conseguenze del caso, dall'anemia al mancato accrescimento o riduzione della statura del bambino in evoluzione, a tutta un'altra serie di patologie concomitanti autoimmuni (dalla tiroidite di Hashimoto all'artrite reumatoide, alla dermatite erpetiforme di Duhring e ad altre patologie).

C'è da dire che nel frattempo, in questi anni, il tipo di grano è cambiato e le esigenze industriali hanno portato a selezionare, anche tramite OGM, dei grani con una percentuale più alta di gliadina e questo perché il glutine è una proteina che permette una lavorazione più sofisticata di molti prodotti. Troviamo quindi peptidi come l'A31-49, o più semplicemente peptide A, altamente tossici per il celiaci, sia *in vitro* che *in vivo*. Altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, una specie di vaccinazione naturale.

La malattia, una delle più diffuse - probabilmente l'intolleranza più diffusa al mondo - si manifesta con una serie di quadri clinici estremamente diversi e polimorfi.

Noi conosciamo la forma classica, quella che esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, dopo lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali, quali diarrea cronica, vomito, addome globoso, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio, nonché tutte le complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali.

Vi è poi una forma tardiva caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro. Oggi, con lo sviluppo di test sierologici sempre più sofisticati, arriviamo comodamente a fare diagnosi di anticorpi specifici per la malattia (Ab antiendomio e Ab antitransglutaminasi) riuscendo ad evidenziare anche la forma silente, in cui rileviamo la presenza di lesioni intestinali patognomiche in assenza di segni e sintomi.

Infine, troviamo anche una forma soltanto potenziale, cioè con una sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali. Quindi capiamo bene come lo spettro clinico sia vasto e come vi sia una difficoltà diagnostica di arrivare a una definizione clinica in quanto molti sintomi sono aspecifici.

Ciò significa che la malattia celiaca è certamente diffusa (si stima una prevalenza attorno all'uno per cento della popolazione mondiale); in Italia sono stimati ad oggi circa 135.800 malati accertati di celiachia, ma il numero dei malati inconsapevoli è superiore di circa quattro volte, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo.

L'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine; ciò innanzitutto determina la regressione della patologia, che può essere anche rapida (normalmente una guarigione clinica avviene in circa uno o due mesi, fino a sei mesi, dal momento in cui si esclude il glutine), previene le complicanze neoplastiche autoimmuni, tra cui il linfoma di Hodgkin e dell'intestino, ed evita quindi anche le spese relative. La regressione dei sintomi è anche un test di effetto (test arresto-ripresa) che può indirizzare un occhio clinico attento anche a risparmiare sugli esami successivi o almeno a suffragarli con i test diagnostici *standard* (mi riferisco a quelli sugli anticorpi antigliadina (AGA), antireticulina (ARA) e antiendomio (EMA)), o ad approfondire eventualmente per una diagnosi di certezza con la valutazione degli anticorpi dell'antitransglutaminasi (IgA e IgG) e con l'esame biotico. Riferisco altresì che l'AGA è attendibile soltanto fino all'età di tre anni e poi di fatto diventa inattendibile. L'importante quindi è fare diagnosi

precoce, seguire una dieta appropriata totalmente priva di glutine, eliminare quindi i sintomi, ricostruire i tessuti intestinali ed evitare lo sviluppo delle complicanze. Il recupero, naturalmente, avviene anche in funzione dell'età e del grado di danneggiamento, quindi della precocità della diagnosi.

È forte l'impegno che dobbiamo mettere nell'educazione alimentare, perché i pazienti hanno difficoltà soprattutto a organizzare la dieta in base alle informazioni, che debbono essere quanto più dettagliate, riguardo agli ingredienti di ciascun piatto o alimento acquistato presso ristorante, mensa o circuiti commerciali. È particolarmente importante il fatto che il glutine può essere talora nascosto nei cibi: ad esempio è presente in alcuni farmaci come additivo, conservante o aroma. Inoltre, un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi: ad esempio, l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare.

Questo ci fa capire che è importante chiedere un impegno al Governo in modo che si rafforzino tutti i controlli attraverso una certificazione di filiera, di tracciabilità, in cui sia distinto l'alimento che è arricchito di glutine (potremmo dire una classe 4 di rischio) rispetto a quelli che semplicemente contengono glutine, che lo presentano in tracce potenziali o in cui è completamente assente ed è quindi garantito per celiaci. Pertanto, se tutti potessero preparare gli alimenti senza glutine e senza contaminazione ci sarebbe anche una riduzione dei prezzi tramite una spontanea concorrenza del mercato. È quindi importante condurre una campagna informativa, come anche assicurare che in tutte le Regioni siano attivati dei protocolli uniformi in modo che non ci siano disparità di accesso alle cure, diagnosi e trattamento.

L'altro problema importante è quello di estendere la possibilità di integrazione con i buoni o altri sistemi più sofisticati anche fuori Regione, possibilmente non limitando l'acquisto dei prodotti alla sola farmacia, ma anche presso le parafarmacie, la piccola e la grande distribuzione, in modo che un malato di celiachia, il quale per lavoro o studio magari si trova lontano dalla propria Regione, possa acquistare il prodotto senza portarselo dietro.

Le normative europee comportano la soppressione di un regolamento che era stato utilissimo per la verifica delle procedure. Poiché la normativa europea implica tale soppressione a partire dal 2016, rischiamo di avere un periodo-finestra con una diminuzione dell'attenzione al problema e della prevenzione. Tutto questo va evitato e, al tempo stesso, la popolazione va sensibilizzata e il sistema sanitario nazionale organizzato in modo che non vi siano quelle latenze della diagnosi fino a sei anni che aumentano i costi.

Ripropongo quindi una mia massima, che ripeto spesso. Ricordiamoci che un euro speso in prevenzione significa risparmiarne dieci in cure: le complicanze ci costano molto di più oltre ad influire negativamente sugli effetti sociali. Aggiungo soltanto...

PRESIDENTE. Senatrice, è terminato il tempo. Ha avuto anche un minuto in più.

FUCKSIA (M5S). Ho finito, signor Presidente. Le tre mozioni erano molto simili, c'erano solo alcuni punti in più in una piuttosto che in un'altra. Sarebbe stato bello individuare una mozione unica. *(Applausi del senatore Marton).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere su un tema che tocca da vicino la nostra sensibilità: la celiachia è una patologia largamente diffusa e l'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 la riconosce infatti come una «malattia sociale». Stime accreditate dimostrano come in Italia i potenziali celiaci siano circa 600.000, quelli diagnosticati (anche se sono emerse finora diverse cifre) circa 160.000 e, ogni anno, siano circa 2.800 i nuovi casi che vengono diagnosticati, con una evidente sottostima, in quanto non è molto facile arrivare ad una diagnosi, come la senatrice Fucksia *dixit*.

Ma non è una situazione confinata al nostro Paese. La celiachia è considerata una patologia diffusa in

maniera omogenea a livello mondiale, anche se presenta una più elevata incidenza proprio in Europa. Si tratta della più frequente intolleranza alimentare a livello globale.

Non esiste al momento alcuna terapia per combatterla, se non quella dietetica che consiste nell'eliminazione di tutti gli alimenti che contengono anche piccole quantità di glutine.

Il Servizio sanitario definisce i tetti di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine secondo le fasce di età e il sesso. Sono poi le Regioni che, attraverso le ASL, erogano gratuitamente i buoni alle persone affette da celiachia; questo però comporta una eccessiva disomogeneità nella distribuzione a livello nazionale, e ciò non si può accettare. È compito dello Stato, infatti, favorire la massima diffusione di prodotti per celiaci in ogni ambiente per garantire, come previsto dall'articolo 2 della legge n. 123 del 2005, «il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia».

L'articolo 3 della Costituzione inoltre stabilisce che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona». Quando parliamo di corretto inserimento nella vita sociale non possiamo non pensare a garantire le condizioni ottimali per l'inserimento dei bambini e dei ragazzi nella scuola. Per questo sono molto felice che in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, siamo riusciti a far approvare un emendamento che prevede che il Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero della salute, adotti specifiche linee guida per incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Bignami, ha esaurito i tre minuti a disposizione. Può completare la frase.

BIGNAMI (*Misto*). Signor Presidente, chiedo che la restante parte dell'intervento sia pubblicata in allegato al Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BIGNAMI (*Misto*). Volevo comunque concludere ponendo l'attenzione sulla differenza tra essere diversi e sentirsi diversi. Ogni individuo è unicamente diverso dall'altro e quindi siamo tutti unicamente diversi. Ma quando lo Stato non fornisce ciò di cui il singolo ha bisogno, lo fa sentire diverso. Queste sono le barriere da eliminare. Queste le sono le iniziative che è doveroso portare avanti. Non stiamo facendo nulla di straordinario. Dal mio punto di vista è semplicemente un atto dovuto. (*Applausi dai Gruppi Misto-ILC e M5S e dei senatori De Biasi e Vaccari*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, molto spesso quando quest'Aula è impegnata nella discussione di mozioni: pensiamo, sbagliando, che il nostro lavoro sia molto meno importante di quello che svolgiamo nel momento in cui esaminiamo un disegno di legge.

Questo tipo di approccio ci porta spesso a non avere consapevolezza dell'effettiva importanza delle problematiche che diventano oggetto di una mozione e di quanto sia altresì fondamentale impegnare il Governo ad adottare delle misure e dei provvedimenti concreti per poterle risolvere.

Sulle mozioni, però, non deve cambiare solo l'atteggiamento dei parlamentari, ma anche quello del Governo, visto che quasi sempre l'Esecutivo, volente o nolente, non mette poi concretamente in atto gli impegni presi. Mi auguro che oggi queste mie riflessioni vengano sconfessate da successivi atti completi e specifici e non *omnibus*.

I celiaci, sulla base dei dati del 2011, sono nel nostro Paese 135.800 e il *trend* continua a crescere ogni anno del 20 per cento. All'aumento costante di questi dati si affianca l'estrema variabilità dei sintomi e dei segni con cui la malattia celiaca si manifesta, rendendo la sua diagnosi spesso difficile o, addirittura, tardiva.

Nell'ultima relazione al Parlamento sulla malattia celiaca si evince che, dalla presa di consapevolezza dei sintomi da parte del paziente all'effettiva diagnosi, trascorrono mediamente sei anni e che per ogni celiaco diagnosticato ce ne sono altri dieci non consapevoli di esserne affetti, i quali, di conseguenza, non seguono la terapia dietetica.

Al di là comunque delle fondamentali e necessarie disquisizioni mediche e scientifiche, che lascio a colleghi più esperti di me, permettetemi di soffermarmi brevemente su questi aspetti e di fare una riflessione. La crescente indigeribilità del glutine è ormai un dato di fatto. Numerosi e recentissimi studi scientifici pubblicati evidenziano che i bambini cui viene tolto il glutine hanno enormi miglioramenti su svariate problematiche fisiche, ma anche su altre patologie, molto più complesse, come l'autismo, che ha conosciuto una netta crescita negli ultimi anni, al punto che è consigliata la valutazione per deficienza nutrizionale e malassorbimento gastrointestinale. Per questo, soprattutto per i bambini con problemi di neurosviluppo, è arrivato il momento di prevedere ed affrontare una seria riflessione sulle abitudini alimentari in generale e di riconoscere la priorità che riveste oggi l'alimentazione, unitamente alla garanzia di un ambiente sano, condizioni imprescindibili per tutelare la propria salute.

Le alterazioni ambientali, anche se in molti casi ancora difficilmente provabili, sono la causa di molte malattie. Ciò che invece è ampiamente provabile riguarda il beneficio che si riceve, non solo dal vivere in un ambiente sano, ma anche dalla modifica della propria alimentazione, come già ampiamente provato per i casi di celiachia e di altre malattie, tipo la sensibilità chimica multipla. Queste patologie in aumento rendono indispensabile cambiare le abitudini alimentari e incentivare processi produttivi maggiormente sostenibili, perché i danni ambientali e gli errori nell'alimentazione stanno producendo gravissime ed evidenti conseguenze sulla salute di tutti i cittadini.

L'aumento dei casi di celiachia non può non spingerci a finanziare importanti studi su una alimentazione maggiormente biocompatibile con la specie umana. È, questo, un passaggio fondamentale che deve essere assolutamente assimilato dall'Esecutivo, tenendo fede all'impegno preso la scorsa settimana con l'approvazione della nostra mozione, con particolare riferimento alla conversione in ambito agricolo dalla zootecnia alla carpotecnica, anche per garantire una maggiore sostenibilità ambientale e un minore impatto idrico-territoriale.

I prodotti carpotecnici come la farina di platano, avranno enormi vantaggi economici a causa dei minori costi produttivi, permettendo di ricavare una farina di alta qualità nutritiva adatta per i celiaci. Basterebbe riflettere sugli studi del botanico tedesco Alexander von Humboldt, che asserisce che «nella stessa superficie di terreno che produce 15 chilogrammi di frumento, si possono produrre 1.800 chilogrammi di platani, assicurando così un utilizzo fortemente ridotto e più produttivo del suolo».

Per la tutela dei soggetti celiaci bisogna garantire, oltre all'accesso alla diagnosi e all'acquisto di prodotti controllati adeguati alle loro esigenze, anche un nuovo approccio con il cibo e una nuova educazione alimentare che prenda avvio dalle scuole e si ispiri ai recenti studi sulla «alimentazione alternativa» e il «fruttarismo sostenibile».

Il Governo si è impegnato la scorsa settimana in questa direzione, approvando la nostra mozione sul Patto globale per il cibo e, lasciatemi dire, non vedo perché un Esecutivo come quello in carica, che non manca occasione di vantarsi un giorno sì e l'altro pure per le sue capacità di «cambiare verso» all'Italia, non dovrebbe iniziare a farlo a partire dalle sollecitazioni su queste problematiche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, ho sottoscritto con convinzione le due mozioni sulla celiachia a prima firma del collega Vaccari e dell'amico D'Ambrosio Lettieri, condividendone lo spirito di fondo e l'importanza dell'argomento che riguarda migliaia di persone in tutta Italia ed al quale il Governo deve necessariamente offrire le dovute risposte.

La celiachia, come è stato detto, è riconosciuta in Italia come malattia sociale e si stima colpisca 600.000 persone. L'ultima relazione annuale al Parlamento del Ministero della salute, ci evidenzia che sono risultate positive alla diagnosi di celiachia circa 150.000 persone, di cui oltre 100.000 donne e circa 50.000 uomini. In ogni caso, parliamo di un fenomeno che colpisce circa 2.800 nuovi casi ogni anno, con un incremento del 9 per cento rispetto all'anno precedente.

Oggi la malattia celiaca viene classificata come malattia rara, ma in considerazione del numero delle

persone affette se ne chiede l'iscrizione nell'elenco delle malattie croniche.

L'unico strumento ad oggi disponibile per contrastare la celiachia è la rigorosa eliminazione del glutine dalla dieta, possibile grazie ad un'ampia gamma di prodotti sostitutivi degli alimenti a base di cereali non contenenti glutine. Non esiste infatti, per la malattia celiaca, una terapia farmacologica, anche se in alcuni casi la somministrazione di ferro, essendo queste persone ferrocarenti, può utilmente migliorare la vita del paziente ma certamente non influenza la malattia celiaca.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,15)

(Segue FLORIS). Nel corso degli anni, grazie anche alla spinta dell'associazione del settore, si è fatta tanta strada per il riconoscimento dei diritti dei celiaci (legge quadro sulla celiachia, n.123 del 2005). Il Servizio sanitario nazionale prevede particolari forme di tutela per le persone affette da malattia celiaca: l'erogazione gratuita dei prodotti entro un tetto di spesa; la somministrazione di pasti privi di glutine a scuola e in ospedale e l'esenzione dal *ticket*.

Oggi tutelare il celiaco significa offrire assistenza per migliorare la qualità della vita, ma soprattutto effettuare prevenzione e razionalizzazione della spesa sanitaria per un Servizio sanitario nazionale più efficiente. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario fornire da una parte un'adeguata conoscenza degli alimenti che sono naturalmente privi di glutine e dei cibi agglutinati ma non contaminanti e, dall'altra, illustrare la legislazione sulla tracciabilità e la rintracciabilità delle etichette nutrizionali sicure, che rispettano le norme alimentari e la distribuzione ottimale dei prodotti per celiaci da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali.

Le mozioni sottolineano alcuni aspetti importanti nelle disposizioni europee, nazionali e regionali. L'Europa ha approvato due anni fa un regolamento - il 609/2013, cosiddetto FIC (Food information to consumers) - che abroga il precedente. Il Governo deve dunque agire per regolamentare in maniera chiara la normativa del settore. Ritengo utile in proposito che il registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, sia mantenuto in essere, come ampiamente discusso ai tavoli tecnici del Ministero della salute.

Nelle mozioni sono inoltre illustrate alcune norme regionali del 2007 che introducono limiti di spesa mensile diversi rispetto a quelli stabiliti dal decreto ministeriale del 4 maggio 2006 per la dispensazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale. Essendo le Regioni, per mezzo delle unità sanitarie locali, gli enti che erogano gratuitamente i buoni agli affetti da celiachia e disponendo queste in maniera differente il rilascio dei buoni stessi stiamo assistendo ad una grave discriminazione territoriale degli utenti.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Floris.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Vedo che il tempo a mia disposizione è terminato. In conclusione, riteniamo che il Governo, in accoglimento della delibera di cui al regolamento comunitario, debba regolamentare maggiormente le terapie dietetiche per la comunità nazionale, facendosi carico di quella discriminazione che oggi è in corso da parte di alcune Regioni, per cui sul territorio nazionale c'è un sistema non uniforme, a macchia di leopardo. A questo proposito, chiedo al Governo il massimo dell'attenzione sulle mozioni che sono state presentate quest'oggi. (*Applausi dei senatori D'Ambrosio Lettieri, Vaccari e De Biasi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

[ORRU'](#) (*PD*). Signora Presidente, Governo, colleghi, le mozioni oggi in discussione riguardano una patologia molto diffusa, ma che solo di recente si è cominciato a diagnosticare correttamente: la celiachia. Si tratta, come sappiamo tutti, di un'intolleranza permanente al glutine. È ormai risaputo che non si nasce malati di celiachia, ma con la predisposizione ad ammalarsi. Tale predisposizione è di tipo genetico e si presenta quando il soggetto entra in contatto con il glutine. Dai dati forniti dall'Associazione italiana celiachia, l'incidenza di questa intolleranza nel mondo è stimata in un soggetto ogni 100 persone; la diagnosi viene effettuata mediamente solo nel tre per cento dei malati. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi, con un incremento annuo che va dal 9 al 10 per cento.

Sul delicato tema della celiachia nei mesi scorsi è stato presentato anche il disegno di legge n. 1026, a prima firma del collega Vaccari e di cui sono cofirmataria, volto ad introdurre norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia. È sempre attuale il dibattito nella comunità scientifica sui costi-benefici e sull'utilità dello *screening* per la malattia celiaca nella popolazione generale. Le critiche mosse a tale *screening* sono legate agli alti costi a carico della sanità pubblica. L'Istituto superiore di sanità, infatti, stima in Italia il costo della diagnosi di celiachia in quasi 60 euro a persona. Inoltre, non sono stati evidenziati ancora vantaggi per gli individui affetti da celiachia individuati con *screening* di massa, e non dimentichiamo che le indicazioni della norma hanno impatto, per la loro applicazione, sulla spesa sanitaria regionale, ambito in cui oggi si cerca a fatica di mantenere il diritto all'accesso alla dieta senza glutine, cioè all'unica terapia nota per il trattamento della celiachia.

Diversi studi scientifici confermano che, se la celiachia non viene diagnosticata e curata tempestivamente, in particolare nelle donne, quelle affette dalla malattia possono andare incontro ad alterazioni della vita riproduttiva, con problemi di pubertà ritardata, infertilità, aborto spontaneo e menopausa precoce. La diagnosi tempestiva e precoce della celiachia nella donna è quindi molto importante.

La mozione che ci accingiamo a votare oggi, dunque, non ha solo lo scopo di tutelare la salute evitando di incorrere nel rischio che, nella logica di *spending review* e per contenere i costi sanitari nazionali e regionali, si finisca per negare le cure più elementari a pazienti affetti da una malattia che a tutt'oggi vede come unica terapia una dieta senza glutine (anche se, proprio in Italia, sono in corso degli studi che potrebbero in futuro consentire l'accesso ad una terapia farmacologica mirata). Questa mozione intende, tra l'altro, sottolineare la necessità che - nell'ambito della definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza - vengano da subito tracciate linee guida nazionali, da applicare dovunque, che stabiliscano l'applicazione del principio del fabbisogno calorico (sulla base dei recenti livelli di assunzione di energia e nutrienti raccomandati dalla Società italiana di nutrizione umana), e che venga promossa la diagnosi precoce che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicate del ritardato ricorso alla dieta.

Il Ministero della salute, nella relazione annuale al Parlamento sulla celiachia del 2012, per quanto attiene alla Regione Siciliana, evidenzia che le persone affette da celiachia sono pari all'8,3 per cento del dato nazionale. Di queste, i due terzi sono donne.

Ritengo importante sottolineare che la Regione Siciliana - la mia Regione - ha già assunto provvedimenti in materia di celiachia, con i quali è stata istituita la rete per la celiachia in Sicilia.

Come è ovvio, tutto questo comporta dei costi per la sanità nazionale e regionale ma, come evidenziato, tali costi risultano evidentemente molto più elevati là dove non si verifichi una diagnosi precoce in grado di consentire una conseguente riduzione dei successivi più elevati costi indotti dalle complicate dovute al ritardato ricorso alla cura.

La mozione che oggi è in discussione, dunque, rappresenta un atto che, oltre a tutelare il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, intende riconoscere ai pazienti affetti da celiachia il diritto ad una tempestiva e corretta diagnosi e al conseguente riconoscimento del diritto alla cura di una malattia che non rientra più nella casistica delle malattie rare, ma dal 2008 è ormai correttamente considerata malattia cronica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

[DE FILIPPO](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signora Presidente, onorevoli senatori, condividendo non formalmente gran parte delle questioni che sono state riassunte dai presentatori delle mozioni, vorrei evitare di fare un lungo intervento, dando invece immediatamente un parere sugli impegni contenuti nelle mozioni.

Molti di questi impegni, come è stato riferito, sono perfettamente sovrapponibili; si tratta perciò di dare una valutazione complessiva. Anche se sarebbe stato forse più semplice per noi poter fare un lavoro diverso, mi rendo conto dell'intoccabile autonomia dei presentatori e dell'Aula e, quindi, mi

accingo a dare un parere sintetico su ognuno degli impegni che sono contenuti nelle mozioni.

Condividendo l'impianto generale delle stesse, è stato valutato dai più che dalla legge n. 123 del 2005 il Governo nazionale ha fatto, insieme anche alle Regioni, un itinerario sufficiente di atti, di regolamenti e tavoli tecnici che, con la spinta di queste tre mozioni, speriamo di poter implementare in futuro, valutando che iniziative recentissime della Commissione europea, a partire dall'atto delegato al regolamento dell'Unione europea del 13 giugno scorso sull'informazione ai consumatori sui prodotti alimentari, richiederanno sicuramente ulteriori iniziative normative programmatiche, alle quali noi ci impegniamo di poter attendere con impegno, essendo il fenomeno descritto anche statisticamente molto rilevante in termini di numeri e di persone che sono sottoposte a questo tipo di problema e di patologia.

Allora, procedo con i pareri partendo dalla mozione n. 61 (testo 2).

Analizzando i vari impegni, esprimo parere favorevole sul punto 1).

Sul punto 2) il parere è favorevole se i presentatori accolgono una piccola proposta di riformulazione, che consista nell'introdurre il seguente *incipit*: dopo le parole «a evitare»: «nel rispetto delle proprie competenze». Infatti, vi sono competenze plurime, che possono anche produrre incursioni indebite in competenze di altri livelli.

Sul punto 3) il parere è favorevole anche in questo caso con una riformulazione, per cui l'impegno reciterebbe come segue: «a proporre, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), un aggiornamento delle disposizioni ad oggi vigenti in materia di celiachia». Questa riformulazione è necessaria perché al tavolo che sta valutando l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono presenti il Governo e le Regioni; pertanto, sarebbe troppo netto e perentorio un impegno da assumere totalmente sapendo che la posizione del Governo, e in particolare del Ministero della salute, a quel tavolo è decisiva e quindi immaginando che nel dibattito delle Regioni - che io so essere molto positivo - le nostre proposte saranno accolte.

Il parere è favorevole anche sul punto 4), con l'inserimento, anche in questo caso, dell'espressione: «nel rispetto delle competenze», continuando con le parole «proporre soluzioni che consentano la circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili».

Il parere è favorevole anche sui punti 5) e 6).

Il parere sul punto 7 è favorevole, anche se - ad avviso del Governo - tale impegno è ridondante giacché la problematica evidenziata è stata superata dall'istituzione, nel maggio 2014, del tavolo presso il Ministero della salute con la predisposizione del Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate. Comunque, ripeto, il parere è favorevole.

Il parere è favorevole anche sull'impegno contenuto al punto 8).

Per quanto riguarda l'impegno contenuto al punto 9), che è collegabile all'impegno di cui al punto 10), propongo ai presentatori una riformulazione che dovrebbe contenere entrambi i punti. I presentatori fanno uno specifico riferimento ad una pratica sicuramente buona, che è quella della Regione Emilia-Romagna; l'impegno che il Governo può assumere non è su quella specifica esperienza, anche se si tratta di un modello, di un paradigma, di un *benchmark*, a cui possiamo riferirci. Pertanto, proprio perché si tratta di linee di indirizzo più che di linee guida, che devono essere compilate in una circolare valutazione di tutte le Regioni, eviterei la citazione di una buona pratica - come è sicuramente quella dell'Emilia-Romagna - e proporrei la seguente riformulazione: «a favorire la rapida adozione di linee di indirizzo concernenti la ristorazione collettiva senza glutine, al fine di uniformare le regole per gli operatori nel settore alimentare che producono, somministrano o vendono alimenti, bevande e pasti senza glutine» e così via.

A questo punto, il parere è favorevole anche sul punto 10), a patto che venga riformulato aggiungendo all'inizio il seguente inciso: «nel rispetto delle competenze istituzionali».

Passo ora alla mozione n. 105 (testo 2), a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri. Esprimo parere favorevole su tutti gli impegni proposti dai presentatori, che peraltro sono meno numerosi e più sintetici.

Per quanto riguarda la mozione n. 288, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, esprimo parere favorevole sul primo e sul secondo impegno.

Quanto al terzo impegno, pur condividendone le finalità, si comunica che i prodotti alimentari senza glutine sono formalmente già inseriti nel regolamento comunitario n. 1169 del 2011 (che mi pare sia stato citato dai presentatori) e definiti nello specifico dal regolamento dalla Commissione europea. Citiamo e definiamo, quindi, questo impegno, ma ci sembra già ampiamente confermabile da questo regolamento.

PRESIDENTE. Scusi, Sottosegretario. Dunque il punto 3) degli impegni è sovrabbondante, ma il suo parere è favorevole?

DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere è favorevole, anche se ho fatto riferimento al regolamento, che ci sembra comunque confermi esattamente quell'impegno.

Esprimo parere favorevole sull'impegno 4), mentre sull'impegno 5) propongo la sostituzione della formulazione originaria con la seguente: «a sensibilizzare i centri deputati alla diagnosi di celiachia, favorendo l'applicazione del nuovo protocollo diagnostico che è in via di definizione in sede di tavolo tecnico istituito *ad hoc* nel 2014 in materia di diagnosi di celiachia presso il Ministero della salute».

Esprimo parere favorevole sull'impegno 6), a condizione che sia inserito all'inizio l'inciso «nel rispetto delle competenze istituzionali», tenuto conto che, com'è noto, molte mense anche di amministrazioni pubbliche sono servite direttamente da centri di cottura esterni per via di concessione di servizi in *outsourcing*, sistema utilizzato in lungo e in largo nel nostro Paese dalle Regioni, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e da istituti scolastici.

Esprimo parere favorevole sull'impegno 7), a condizione che sia previsto il concerto con le Regioni. Pertanto, dopo le parole «ad assumere iniziative», bisognerebbe inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni».

Esprimo inoltre parere favorevole sull'impegno 8).

Ci sembra che gli impegni 9) e 10) siano assorbibili nell'impegno 5).

L'impegno 11) è l'unico di questa mozione che non ci sembra accoglibile, perché la regolamentazione comunitaria 2000-2013 e quella ultima, che entrerà in vigore dal 31 dicembre 2014, prescrive elementi e dizioni molto puntuali in termini di informazione sulle etichette, che devono essere di questo tipo: «idoneo per celiaci» o «adatto per celiaci». Utilizzare dizioni che vanno oltre quelle citate in questo momento ci sembra in contrasto con l'attuale normativa; pertanto, su questo ultimo impegno il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, accetta le proposte di riformulazione, ossia, sostanzialmente, un richiamo alle competenze regionali e la riformulazione degli impegni 9) e 10)?

VACCARI (PD). Signora Presidente, è proprio a questo proposito che chiedo al Sottosegretario la possibilità di una rilettura, per l'unificazione dei punti 9) e 10). Mi è probabilmente sfuggito.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, se posso, la riformulazione consisterebbe nella seguente dicitura: «a favorire la rapida adozione di linee di indirizzo», e non «delle linee guida», legando poi la frase: «e, attraverso questo, della Conferenza Stato-Regioni» alla successiva: «a favorire», espungendo tutta la parte che fa riferimento al modello della Regione Emilia-Romagna.

VACCARI (PD). Questo mi era chiaro. Vorrei capire se il riferimento esplicito al coinvolgimento, pur nel rispetto delle competenze, degli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi è rimasto nella nuova riformulazione.

DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Sì, può rimanere.

VACCARI (PD). Allora per me va bene. Accetto il complesso delle richieste di riformulazione.

PRESIDENTE. Sulla seconda mozione non ci sono richieste di riformulazione.

Senatrice Fucksia, accetta le riformulazioni proposte alla mozione da lei presentata?

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, accetto tutte le osservazioni. Vorrei però far osservare che il punto 11) non è comunque in contrasto con le direttive europee e, anzi, semplifica ed elimina

l'equivoco tra le dizioni «idoneo per celiaci» e «adatto per celiaci» che, di fatto, nella popolazione generale, crea confusione e difficoltà di comprensione. Prevedere invece le quattro classi di rischio chiare, con l'indicazione della percentuale di glutine, analogamente a quanto si fa, ad esempio, con la presenza di fenilalanina o di altre sostanze, sarebbe stato molto più immediato e molto più semplice per il cittadino.

L'Europa non sempre ci semplifica la vita. Nel momento in cui recepiamo un regolamento, lo possiamo fare nel modo più idoneo al nostro Paese, anche apportando un contributo attivo.

PRESIDENTE. Il Governo conferma la sua contrarietà al punto 11) del dispositivo della mozione n. 288?

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte dei presentatori delle modifiche proposte dal rappresentante del Governo, la mozione n. 288 si intende riformulata.

Passiamo alla votazione delle mozioni.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, signore senatrici e signori senatori, le mozioni trattate oggi parlano di una patologia, la celiachia, che interessa, come abbiamo sentito, una fascia considerevole di popolazione, nonostante la percentuale sommersa di casi non diagnosticati sia ancora molto alta.

Gli argomenti trattati e gli impegni rivolti al Governo sono tutti condivisibili. Sottolineo ancora volta quelli più significativi. Si tratta dell'attenzione particolare alla distribuzione degli alimenti senza glutine e alle procedure burocratiche per quanto riguarda le certificazioni specialistiche, aspetto di primaria importanza. Ricordo come in tutti gli interventi sia stata sottolineata l'attenzione alla distribuzione degli alimenti senza glutine proprio perché rappresenta ad oggi l'unica arma per permettere alle persone affette da celiachia di condurre una vita del tutto normale.

L'altro aspetto sottolineato è proprio la preoccupazione di effettuare un giusto raccordo con le normative che arrivano dall'Europa, che sono sempre più stringenti. Su questi impegni naturalmente noi ci ritroviamo. Volevo però rilevare un aspetto che mi preme in modo particolare e che riguarda una maggiore sensibilizzazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta sulla celiachia, categorie che sono in prima linea per quanto riguarda la tutela della salute. L'impressione è che ci sia ancora un'insufficiente attenzione a questa patologia, che spesso si presenta in modo subdolo e alla cui diagnosi si arriva, a volte, solo dopo anni di indagini, visite specialistiche e di tentativi terapeutici. Si faccia quindi attenzione a instaurare dei percorsi formativi e informativi più robusti per queste categorie di sanitari in modo da accelerare il più possibile la diagnosi.

Un altro aspetto che sicuramente merita un'attenzione particolare è la ricerca scientifica che, come sappiamo, per queste categorie di malattie cosiddette auto immuni rappresenta il fronte più importante nella lotta ad un processo patologico ancora poco conosciuto e senza una terapia specifica. Solo con un serio sostegno alla ricerca, come per altre malattie, si può sperare di arrivare ad una terapia specifica. Mi associo anche io ai ringraziamenti per il lavoro costante e prezioso di informazione e sostegno alle famiglie e di confronto e stimolo per le istituzioni da parte dell'Associazione italiana celiachia in tutte le sue articolazioni regionali.

Come Gruppo per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ci ritroviamo nelle due mozioni a prima firma rispettivamente dei senatori Vaccari e D'Ambrosio Lettieri e confermiamo il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Vaccari e D'Ambrosio Lettieri*).

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signora Presidente, penso che oggi sia stato fatto un altro passo avanti. Il passo

avanti resta e ringrazio anche il Governo perché è voluto intervenire in maniera fattiva, non solo in termini correttivi, ma fornendo anche un contributo vero alla discussione. Mi rivolgo al Governo perché è stato detto tutto e molto. Il problema è un po' sempre il solito: un impegno distinto, chiaro ed evidente per il Governo.

Ci sono delle mozioni che, in questo caso, mi sembra rappresentino tutta l'Assemblea del Senato. Quindi, nel momento in cui il Governo ha voluto recepire tutte le proposte arrivate dai Gruppi parlamentari attraverso le mozioni rappresentative di tutta questa nostra Assemblea, vuol dire che poi, su questi temi, dovrà, non potrà semplicemente limitarsi a dirci di sì oggi, ma dovrà cercare di essere parte proattiva rispetto a quello che si propone oggi.

Non mi dilungo quindi su certe problematiche che i miei colleghi hanno voluto spiegare in maniera molto attenta, in alcuni casi anche personalmente molto sentita e indubbiamente con una sensibilità maggiore di quanto avrebbe per un eventuale caso retorico. Di conseguenza dire certe cose in più diventerebbe, forse, assolutamente inutile.

Nel richiamare dunque l'impegno complessivo da parte dei parlamentari e del Governo, dichiaro il nostro voto favorevole alle mozioni presentate.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto*). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, ormai abbiamo capito che la celiachia è una malattia autoimmune dell'intestino tenue, con una predisposizione genetica, che si traduce in un'intolleranza permanente al glutine.

Ad oggi non esiste alcuna cura che contrasti gli effetti della malattia e l'unica terapia attualmente riconosciuta come valida è di tipo dietetico e comporta l'eliminazione dalla propria alimentazione di tutti gli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine. Arrivare ad una diagnosi certa della malattia non è però una cosa facile, sia per la diversità dei sintomi, sia - soprattutto - perché frequentemente questi possono non apparire in un primo momento, essere del tutto assenti o palesarsi con tempistiche non prevedibili. Inoltre, è importante sottolineare che esiste una nutrita quantità di pazienti a cui il medico ha ritenuto utile prescrivere una dieta priva di glutine nonostante non sia stata diagnosticata la malattia.

Secondo i dati forniti dall'Associazione italiana celiachia nell'ultima relazione annuale al Parlamento presentata nel 2011, i celiaci diagnosticati risultano essere 135.800 per l'anno di riferimento: ancora troppo pochi rispetto al numero di celiaci presumibilmente presenti in Italia se si considerano le stime di questa patologia. L'incremento nazionale annuo per quanto riguarda le nuove diagnosi sarebbe superiore al 10 per cento, con una distribuzione piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale.

Studi medici hanno evidenziato che la celiachia colpisce circa un europeo su 100: circa 4,9 milioni di persone nell'Europa dei 27. Questa incidenza, tra l'altro, varia molto da Nazione a Nazione: dal 2,4 per cento in Finlandia, allo 0,3 in Germania. Si calcola anche che solo un celiaco su quattro sia diagnosticato, con un ritardo medio della comparsa del sintomo alla diagnosi di 12 anni. I costi della celiachia sono significativi e si riducono drasticamente a seguito della diagnosi quando i pazienti passano ad una dieta senza glutine, l'unica terapia attualmente disponibile. Teniamo presente che la celiachia non diagnosticata è associata a numerose complicanze a lungo termine, tra cui, la più diffusa, è l'osteoporosi.

In Italia la legge 4 luglio 2005, n. 123, riconosce la celiachia come malattia sociale e, al fine di garantire a tutti una corretta alimentazione, dispone a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione di prodotti alimentari privi di glutine. In attuazione di questa legge, il decreto del Ministero della salute del 4 maggio 2006 definisce i tetti massimi di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, nel limite di 140 euro per gli adulti di sesso maschile e di 99 per gli adulti di sesso femminile.

Sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, le Regioni, attraverso le ASL, distribuiscono un buono spesa alle persone che hanno ottenuto la certificazione della malattia. L'effettivo utilizzo del

buono incontra però notevoli complicazioni per molte delle persone affette da celiachia. La gestione da parte delle Regioni è tutt'altro che omogenea: se in alcune Regioni questo è spendibile anche all'interno della grande distribuzione, in altre deve essere obbligatoriamente speso in farmacia, dove i prezzi sono sovente più del doppio di quelli applicati nei supermercati. In altre deve essere speso solo all'interno della stessa farmacia presso la quale si è utilizzato per la prima volta nel mese di riferimento, e addirittura vi sono disparità di utilizzo anche tra le Province della stessa Regione.

Vi è inoltre da considerare come un tale sistema penalizzi fortemente le esigenze di mobilità delle persone affette da celiachia che, se distanti dalla Regione di residenza per ragioni di studio o di lavoro, si trovano costretti a pianificare le proprie esigenze alimentari senza alcuna possibilità di modifica.

I prodotti sostitutivi senza glutine hanno subito una notevole crescita di mercato e sono aumentati come varietà. Questo grazie ad una accresciuta richiesta da parte dei pazienti e di altri consumatori. È prevedibile che questo *trend* di crescita continui ad aumentare, anche in funzione della crescita delle diagnosi.

Teniamo presente che l'industria dei prodotti dietetici investe circa il 5 per cento del volume di affari in ricerca e sviluppo, rispetto all'1 per cento investito dalle industrie alimentari convenzionali. Ciò anche perché sostituire la farina di frumento è difficoltoso ed inoltre il prodotto finito deve essere nutrizionalmente bilanciato, sicuro e soprattutto buono. Per questo motivo un'etichettatura appropriata dei prodotti sostitutivi senza glutine è essenziale per il buon funzionamento del mercato dei prodotti senza glutine e per la protezione dei pazienti celiaci.

Ho già esposto in un atto di sindacato ispettivo (l'interrogazione 3-00104) le mie perplessità circa le ragioni che possono giustificare la maggiorazione di prezzo operata dalle case produttrici degli alimenti privi di glutine, così come le ragioni che determinano la vendita ad un prezzo quasi raddoppiato presso le farmacie. Di fronte ad una domanda sempre crescente di questi prodotti, sarebbe quanto meno auspicabile un generale abbassamento dei prezzi che ne porti il costo ad assestarsi sulla media dei prodotti con glutine, rendendoli di fatto accessibili a tutti, ed esentando di conseguenza il Servizio sanitario nazionale dal prendersi carico di una tale spesa.

Il Governo dovrebbe quindi innanzitutto prendersi carico della tutela dei celiaci e dei loro diritti promuovendo la diagnosi precoce e impegnandosi ad eliminare, da un lato, tutti gli impedimenti di ordine economico che gravano sui redditi di queste persone e, dall'altro, mitigando molti di quei provvedimenti e adempimenti che appaiono troppo restrittivi se non addirittura vessatori.

È importante che vi sia un impegno concreto volto a rendere omogeneo il trattamento dei celiaci su tutto il territorio nazionale sia in termini di accesso alla diagnosi che di accesso ai prodotti alimentari privi di glutine.

Inviterei il Governo a prestare attenzione anche ai celiaci che svolgono attività sportiva di tipo agonistico, considerato il fatto che il loro fabbisogno energetico è superiore rispetto a chi non la pratica; riterrei giusto equiparare in tutte le Regioni i tetti di spesa alla fascia superiore di erogazione dei prodotti senza glutine.

Infine approvo l'aggiunta al punto 11) della mozione presentata dal senatore Vaccari dell'impegno da parte del Governo a spendersi affinché in ogni luogo aperto al pubblico e particolarmente nelle scuole di ogni ordine e grado, siano previsti cibi specifici per celiaci, anche nei distributori automatici di alimenti.

Per queste ragioni esprimo, a nome del mio Gruppo, voto favorevole alle mozioni in discussione. *(Applausi dal Gruppo Misto-ILC).*

[AIELLO](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIELLO](#) (NCD). Signora Presidente, senza volerci addentrare in nozioni di eziologia e di epidemiologia di cui si è abbondantemente discusso, crediamo, dalle ampie disquisizioni e dalle mozioni presentate dai senatori che le hanno illustrate in quest'Aula, che le problematiche emerse riguardino soprattutto la conoscenza da parte del celiaco della malattia. Sapere affrontare la propria

condizione rappresenta un ottimo punto di partenza per una condizione che deve essere gestita in modo consapevole. È proprio la consapevolezza che evita l'insorgenza di complicanze cliniche ed aiuta a gestire le difficoltà quotidiane e le limitazioni della vita sociale.

In questo senso crediamo che l'informazione e l'educazione possano rappresentare un sostegno adeguato non solo per il celiaco, ma per tutta la famiglia che è chiamata a dividerne le necessità.

La garanzia di poter disporre di alimenti sicuri non è limitata al consumo casalingo, ma deve coinvolgere la ristorazione nelle scuole, negli ospedali, nei posti di lavoro e negli esercizi pubblici. Tanto è che appunto, nell'ambito della ristorazione collettiva, il compito del sistema sanitario nazionale deve essere quello di effettuare la sorveglianza igienico-sanitaria e nutrizionale, due aspetti integrati nello stesso servizio. C'è, dunque, anche la disponibilità a poter introdurre nella riorganizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie quelle unità operative di educazione sanitaria e di medicina scolastica che sarebbero comunque importantissime proprio per il controllo e la sorveglianza ai fini della sicurezza igienico-sanitaria.

È altresì necessario che siano chiaramente definiti dalle aziende i processi produttivi e distributivi, mentre ai fini della sicurezza nutrizionale è necessario rendere disponibili le informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, in modo da orientare i consumatori verso scelte consapevoli, adeguate e sicure per il proprio profilo.

Apprezziamo lo sforzo che l'Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute portano avanti, con il programma di riesaminare proprio il documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e delle relative patologie associate.

Alla luce quindi di tutte le informazioni pervenute, considerati i dati emersi e il forte rapporto esistente tra il sistema sanitario e le Regioni - i cui dati, soprattutto del 2012, hanno consentito di portare avanti un'ulteriore riorganizzazione del sistema della celiachia nell'ambito di un ragionamento più complessivo ed omogeneo - e viste le evoluzioni normative realizzate a livello nazionale e comunitario, bisogna dire che i progressi sono stati tanti, ma ancora ce ne dovranno essere per far emergere diagnosi ancora nascoste. Questo di fatto non può che stimolare l'impegno, sia del sistema sanitario nazionale, sia di tutti coloro che operano nella ristorazione, anche in quella collettiva, a lavorare in maniera sempre più efficiente per raggiungere traguardi più interessanti, con la consapevolezza dell'importanza di non sottovalutare questa patologia ed i suoi sintomi. Sensibilizzare la popolazione al rischio facendo comprendere l'importanza di sottoporsi a *test* diagnostici è l'unica strategia per arrivare a diagnosi precoci senza complicanze e ad un miglior utilizzo delle risorse comuni.

Per questo motivo il nostro voto su tutte le mozioni sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, abbiamo ripercorso questo pomeriggio molti tratti della malattia celiaca nella presentazione delle mozioni, nella discussione ed adesso nella fase delle dichiarazioni di voto.

Abbiamo visto come ai problemi legislativi, sia di livello nazionale che europeo, si aggiungono problemi sanitari ed economici.

Vorrei brevemente fissare alcuni punti.

L'entità del problema, ovvero i dati epidemiologici sono stati riferiti da tutti. L'aumento del numero dei celiaci annualmente registrato, circa il 10 per cento, non ha una eziopatogenesi certa. Tra le varie possibilità quella maggiormente accreditata è l'utilizzo di varietà di frumenti selezionate nel corso dei decenni con maggior quantità del glutine, che favorisce la panificazione. Il nostro intestino non è abituato a queste quantità, anzi, meglio, non è programmato per lavorare così tanto glutine. Questo fattore va ad incidere nei soggetti predisposti geneticamente, determinando intolleranza.

Coloro che pensano di cambiare varietà per aumentare la produttività dovrebbero rifletterci bene e

garantire la salute nei vent'anni successivi. Asbesto *docet*, mi verrebbe da dire!

Ricordo che noi italiani abbiamo dei frumenti con poco glutine, quali il senatore cappelli, la timilia ed il russello, frumenti soprattutto siciliani fantastici richiesti in tutto il mondo, meno che in Italia, il cui utilizzo ridurrebbe nel tempo il numero dei celiaci ed aiuterebbe l'agricoltura italiana. Favorire l'uso e la conoscenza di questi prodotti, per esempio nelle mense, sarebbe un investimento sicuro. Questo si chiama prevenzione primaria, parola tabù per il politico perché il risultato non può essere speso politicamente in quanto si verifica in là negli anni, quando il mandato è finito.

La difficoltà della diagnosi ha indotto a stabilire criteri diagnostici e nel 2011 la Società europea di gastroenterologia pediatrica, epatologia e nutrizione ha emanato nuove linee guida che hanno sostituito le precedenti del 1990.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008 n. 32 è stato pubblicato l'accordo Stato - Regioni, in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 123 del 2005. Questo documento fa riferimento alle linee guida del 1990 e deve essere aggiornato; mi fa quindi piacere aver sentito dal Governo che c'è un tavolo tecnico predisposto a tal fine.

Considerato che i criteri diagnostici sono precisi e che le linee guida sono chiare e condivise, per lo meno a livello internazionale, si ritiene che la rete nazionale di presidi accreditati e di centri di riferimento interregionali per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, ai sensi della legge 18 maggio 2001, n. 279, vengano esautorati dal dover diagnosticare la malattia celiaca. Ricordo che in alcune Regioni solo tali centri possono certificare la malattia, costringendo la popolazione ad inutili spostamenti per ottenere le esenzioni delle spese per le relative prestazioni sanitarie. Ciò è già stato fatto in alcune Regioni, come la Lombardia e direi che un po' di semplificazione non guasta.

Per i motivi sopraesposti appare chiaro che l'unico modo per essere in salute è non introdurre glutine e quindi alimentarsi di cibi che ne siano privi. Ricordo che in natura ci sono molti cibi privi di glutine, senza bisogno di rielaborarli. Il decreto ministeriale del 2001 ha introdotto il registro nazionale degli alimenti, nel quale le ditte segnalano i loro prodotti senza glutine, che attualmente sono venduti in circuiti particolari (farmacie, parafarmacie, negozi specializzati). Il Servizio sanitario nazionale, con tabelle stabilite a seconda dell'età e del sesso, fornisce una quota mensile, una specie di *ticket* diverso da Regione a Regione. Questo è un fatto importante per la salute dei cittadini, ma ha creato un mercato drogato da prezzi esagerati (mi verrebbe da dire che tanto paga Pantalone): il costo degli alimenti credo superi i 150 milioni di euro all'anno. A distanza di 13 anni si possono fare interessanti considerazioni, ma siccome sono scomode si tenta di nasconderle ed infatti anche in questa discussione non le ho sentite. Si tratta di un argomento spinoso, perché si vanno ad intaccare interessi di categoria. Come al solito si guarda al particolare e si trascurava l'interesse generale.

Tuttavia, prima di parlare di soldi, voglio parlare di salute: vi porto sul mio campo professionale, dove le argomentazioni non mi mancano. Lavori scientifici italiani pubblicati nel 2010 evidenziano come, dopo un anno dall'introduzione di queste diete costose prive di glutine, gli adolescenti celiaci siano ingrassati, aumentando l'indice di massa corporea che sconfina nell'obesità, con livelli di significatività statistica molto elevati. Ciò avviene semplicemente perché i cibi privi di glutine non hanno palatabilità, ovvero non fanno di niente, quindi l'industria, ove possibile, li riempie di zuccheri e di acidi grassi (acidi grassi spesso monoinsaturi, tanto per guadagnare di più, ricchi di olio di palma e non di oliva), dunque sono ipercalorici. Il ragazzo adolescente deve avere la merendina come tutti; fare uno spuntino con un frutto non è pratico, sarebbe diverso: che sia contagioso? Si tratta di vero cibo spazzatura, lasciatemelo dire, tuttavia questo fa crescere il PIL: paghiamo per ovviare ai danni della celiachia e poi paghiamo per l'obesità. Potrei continuare con decine di esempi: cibi appena modificati che quadruplicano di prezzo e cibi buoni per celiaci, ma che non entrano nel prontuario e quindi il celiaco, avendo il cosiddetto *ticket* da spendere, non li acquista.

Chiedo fortemente, da medico e da cittadino, che si metta mano al prontuario, che ne venga rivista la logica; diamo la possibilità al celiaco di fare quello che vuole e di non essere obbligato a comprare cibi (dannosi e costosi), e soprattutto nel posto dove vuole. Dobbiamo garantire le materie prime di qualità:

la farina e la pasta. 15 anni fa il prontuario aveva un senso: i cibi erano poco analizzati, la popolazione era poco informata; oggi questi aspetti sono superati, ma è prevalsa la logica economica. Pensate al risparmio burocratico in termini di autorizzazioni delle ASL, computo mensile dei *ticket* da portare ai venditori, che li devono consegnare, devono avere contributi, passare al pagamento. Tutto questo per sapere quanto ha speso un celiaco, ma è ovvio: spende tutto quello che ha a disposizione. Forse si fanno analisi dei prodotti per ditta? Non sapevo che la sanità si interessasse di *marketing*; sarebbe meglio che intervenisse sulla qualità del prodotto, ad esempio vietando l'olio di palma, ma questo ridurrebbe il *business* dei produttori: non sia mai!

Per quanto detto riteniamo che tutte le mozioni presentate siano da approvare, anche se appaiono lacunose su alcuni punti da me esposti, come per quanto concerne l'estensione della vendita dei prodotti in modo generalizzato, la revisione del prontuario soprattutto in senso qualitativo e il rimborso forfettario senza rendicontazione. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini*).

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, credo che la discussione svoltasi questo pomeriggio sia di esempio. Se si prendesse a paradigma ciò che è accaduto oggi, attraverso un confronto leale, proficuo, corretto, propositivo, esteso ai temi cruciali che formano oggetto del nostro impegno, probabilmente se ne avvantaggerebbe il Paese così come oggi, dalle iniziative che verranno assunte a seguito delle determinazioni prese dall'Aula su queste tre mozioni, si avvantaggeranno i cittadini e i pazienti celiaci.

L'aver messo in fila, con sfumature differenti e con un approccio diverso ma finalizzato al conseguimento dello stesso obbiettivo, i punti di proposta che il Governo ha dichiarato di voler accettare, e aver argomentato in modo puntuale e preciso le motivazioni sottese a ciascuno degli impegni rivolti al Governo - con particolare riferimento alla necessità di voler superare i punti di criticità facendo conservare al nostro Paese un livello elevato di protezione legislativa a beneficio di una categoria di soggetti, i pazienti celiaci, ai quali l'accesso alla terapia è consentito esclusivamente attraverso la semplicità e la sicurezza dell'accesso ai prodotti alimentari senza glutine - rappresenta senz'altro un punto a beneficio di una pagina buona della politica.

Sottolineo quindi i punti centrali delle mozioni: diagnosi precoce; efficacia dell'assistenza; informazione alla comunità; formazione del personale, non solo sanitario, ma anche di quello addetto ai servizi di ristorazione delle tantissime mense distribuite nel territorio nazionale; omogeneità dell'assistenza, attraverso il superamento di forme di deriva regionalistica su base ragionieristica, e del rischio di tagliare quel *bonus* che rappresenta il gesto più importante della solidarietà e dell'attenzione di una sanità solidale e universale. E ancora: necessità di superare le difficoltà della frammentazione e della declinazione legislativa nelle varie Regioni, con riferimento alla circolarità dei prodotti per celiaci; difesa dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove è espressamente previsto che il Parlamento europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato, debba adottare le misure relative al ravvicinamento delle legislazioni in una logica di armonizzazione. Tale principio si conclude stabilendo in particolare che in materia di sanità e di protezione dei consumatori la Commissione europea deve necessariamente destinare attenzione specifica ad una protezione elevata, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. E ancora: oggi mi piace rivolgere al Governo un apprezzamento - come ho fatto ieri e nella precedente legislatura - per l'attenzione rivolta con tempestività a questo tema. Un ringraziamento che va al Ministero della salute e, segnatamente, alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, per aver tra l'altro, di recente, riavviato anche il tavolo tecnico, con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alla diagnosi di celiachia. Ciò al fine di aggiornare e adeguare il documento di inquadramento per la diagnosi precoce, siglato nel 2007 in sede di accordo Stato-Regioni.

Quelli fin qui esposti rappresentano punti assolutamente qualificanti che vanno a beneficio del traguardo che noi tutti vogliamo consegnare al nostro Paese: una sanità che anche in tempi di crisi è in

condizione di poter declinare, attraverso una buona *governance*, i principi di universalità, equità e solidarietà.

Per queste motivazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia a beneficio di tutte e tre le mozioni presentate. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD*).

DE BIASI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, la condizione dei celiaci, come hanno detto molto bene i colleghi nelle mozioni e negli interventi, ci dice una cosa molto importante: consentire ai celiaci di vivere meglio significa, di fatto, migliorare la vita di tutti.

Torno rapidamente sui vari punti affrontati nella discussione. La diagnosi precoce è certamente importante, è ovvio, però non riguarda solo la celiachia. Dovrà infatti diventare un metodo per tutte quelle forme che una volta chiamavamo malattie in senso proprio e che oggi invece non possiamo più chiamare così, perché sono condizioni di vita delle persone, che non guariscono, non muoiono, ma possono migliorare, e questo riguarda in particolare il tema che abbiamo trattato oggi.

Vengo agli stili di vita. I celiaci ci insegnano a porre attenzione a ciò che mangiamo; ci consentono di fermarci un attimo a riflettere sulla nostra alimentazione, sulle sostanze che ingeriamo e sul possibile, conseguente benessere. Da questo punto di vista segnalo il richiamo presente nella mozione del senatore Vaccari (che ringrazio davvero tanto per il suo lavoro e per la sua tenacia nel campo della celiachia) circa la presenza nei luoghi aperti al pubblico di distributori automatici di alimenti per celiaci. Questi distributori devono essere per tutti, quindi non solo per i celiaci, perché non vi è dubbio che quelle macchinette tremende contengono prodotti che non fanno bene proprio a nessuno, non solo ai celiaci! Su questo sarebbe bene che l'Italia riflettesse. Come ho visto in alcune scuole, in alcuni ospedali e in diversi altri luoghi pubblici, esistono delle buone pratiche già in essere; credo che estenderle anche ad altre realtà sia davvero uno degli elementi più formativi, molto più di tanti e tanti corsi di formazione, che pure sarà importante garantire agli operatori.

Se vogliamo che le persone celiache vivano bene dobbiamo poi creare delle condizioni di contesto, progredire nella ricerca e rendere accessibili i relativi prodotti. In proposito, quello che è successo in Calabria è veramente molto grave, perché non si può fare mercato sulla pelle delle persone. Per una questione di concorrenza commerciale non si possono mandare allo sbaraglio, dal punto di vista della sopravvivenza, tante persone (bambini, anziani e donne gravide) in una Regione in cui è anche molto difficile spostarsi. Non è assolutamente possibile che se la grande distribuzione vende prodotti per celiaci allora le farmacie fanno la serrata. Questo non va bene, perché l'ampliamento dell'opportunità e dei punti vendita in questo caso non è un elemento di mercato, ma un elemento legato alla cura delle persone.

Bisogna poi progredire nella ricerca. Anche se non vi è alcun dubbio, mi interessa sottolineare in particolare che la celiachia va riconosciuta nei LEA. Ringrazio il Governo per l'attenzione che sta riservando a questo tema; il tema dei livelli essenziali di assistenza è ormai maturo sia per competenze di Governo, che per competenze delle Regioni. Come ci ha detto il Ministro la settimana scorsa in audizione pubblica ormai il Patto per la salute contiene la scelta di rivedere i livelli essenziali di assistenza, con anche - mi pare - un adeguato finanziamento. Su questo credo dovremo insistere nei prossimi mesi, perché nei LEA, che è ora di aggiornare, cosa che non accade dal 2001, rientri la celiachia, così come tante altre condizioni che oggi sono tagliate fuori. Anche questo è modernità. Del resto, il parere che la Commissione sanità ha dato sulla riforma del Titolo V va esattamente in questa direzione e cioè: linee generali che restano in capo allo Stato e si coordinano, sul piano della realizzazione di servizi per le persone, a livello regionale.

Il compito delle Regioni nel campo della celiachia è quindi fondamentale, ma ugualmente importante è che lo Stato si prenda le sue responsabilità senza nascondersi, riconoscendo questi fenomeni ed i diritti di queste persone, e lo faccia alzando anche un po' di più - mi permetto di dire - la voce in Europa, perché quella scritta in Europa sulla celiachia non è una bella pagina. Diciamo di cambiare verso alla

politica europea ed io sono completamente d'accordo, ma anche l'approccio alla tematica della salute in Europa deve cambiare verso, abituandosi a quella normalità importante che è costituita dalla diversità delle persone.

Per queste ragioni, come Partito Democratico, voteremo a favore di tutte le mozioni e ci impegneremo, per quel che sarà nelle nostre facoltà, affinché la vita delle persone celiache sia obiettivamente più semplice e dunque più umana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della mozione n. 61 (testo 3).

PETROCELLI (*M5S*). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 61 (testo 3), presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). *(Applausi del senatore Pepe)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 61, 105 (testo 2) e 288

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 105 (testo 2).

PETROCELLI (*M5S*). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 105 (testo 2), presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 61, 105 (testo 2) e 288

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signora Presidente, in merito alla mozione della senatrice Fucksia suggerisco una riformulazione del punto 11), di cui do lettura: «ad attivarsi, in sede nazionale ed europea, affinché le etichette degli alimenti informino anche sulla percentuale di glutine presente, secondo uno schema articolato nelle seguenti quattro classi: concentrazione di glutine alta, normale, irrisoria, nulla». Con questa riformulazione, il parere del Governo sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, accetta la riformulazione testé proposta dal Governo?

FUCKSIA (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 288 (testo 2).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 288 (testo 2), presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Liuzzi).*

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 19,16)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 6, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici emesso nei confronti del senatore Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Chiedo al relatore, senatore Pagliari, se intende intervenire.

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, salvo alcune annotazioni.

La richiesta riguarda un'accusa di associazione con lo scopo «di commettere un numero indeterminato di reati di falso e truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari». Si richiede l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati telefonici per localizzare la presenza del senatore Milo nei locali di un centro fisioterapico e per definire quindi la certa presenza o l'assenza. Le indagini sono ad un punto nel quale la certa presenza determinerebbe lo scagionamento del senatore Milo, mentre l'assenza ne determinerebbe il rinvio a giudizio.

Le questioni poste dal senatore Milo sono sostanzialmente tre. In primo luogo, l'applicazione della legge n. 140 del 2003 anche all'utilizzazione dei tabulati ai fini della localizzazione del senatore; da questo punto di vista, la Giunta, che ha approvato a maggioranza, ha ritenuto che la legge n. 140, non contenendo divieti, sia applicabile al caso in questione. In secondo luogo, il senatore Milo, in estrema sintesi, pone la questione di una supposta carenza di motivazione della richiesta della procura della

Repubblica, sulla quale la valutazione della Giunta è stata negativa, nel senso che alla richiesta sono allegati due atti di polizia giudiziaria che chiariscono esattamente qual è la ragione della richiesta: è una motivazione *per relationem* assolutamente conforme a legge. La terza questione posta dal senatore Milo è relativa alla discrasia temporale tra i reati e la tempistica dei tabulati, nel senso che i tabulati si riferiscono al periodo che va dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013, mentre le fatture contestate riguardano un periodo temporale non integralmente coincidente con quello dei tabulati. Ma da questo punto di vista una fattura in particolare, la n. 19 del 2012, attesta l'acquisto di un pacchetto che ha evidentemente un periodo di fruizione che va oltre e quindi la discrasia temporale così si conclude. Questa è in sintesi la questione; rinvio alla relazione scritta per un'esposizione più completa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signora Presidente, ho scritto una memoria, anche e soprattutto perché non sono un giurista. Ma in verità, già dalla relazione molto succinta del collega Pagliari, comprendo il perché di questo voto della Giunta, che mi lascia veramente molto perplesso.

In primo luogo, dalle relazioni della polizia giudiziaria praticamente non si evince quello che dice il relatore Pagliari, perché non si parla del sottoscritto, ma di altri soggetti. Addirittura - e poi passo alla lettura della mia relazione - per quanto riguarda le fatture, io non ho acquistato, né dalle indagini si evince che siano stati acquistati, pacchetti di terapie semplicemente perché le fatture vanno fatte a valle e non a monte.

La tempistica dei tabulati la dice lunga su quella che è stata l'indagine su questa vicenda, che non tocca me personalmente perché si tratta di un'indagine partita su una struttura che nulla ha a che vedere con la mia persona, se non per il semplice fatto che mi recavo lì a fare le terapie che tuttora faccio.

Al di là di questo, torno al merito della questione. Per rendere i colleghi di quest'Aula coscienti di quello che andremo a votare, vorrei fare una sintesi di questa storia. La procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 140 del 2003 ha chiesto l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici, comprese le informazioni inerenti al *local positioning*. Non comprendo se chi va a fare le terapie deve anche e soprattutto portare con sé il telefono. Questo però non è importante perché, nel momento in cui avranno i tabulati, sicuramente verificheranno che io ero in quel centro. Sono stati chiesti i tabulati di ben otto utenze cellulari - dovevo andare a fare la terapia con una monovolume per portarmi tutto, compresi *tablet*, iPad e telefonini - riferiti al periodo compreso negli ultimi ventiquattro mesi dalla notifica di questa richiesta di autorizzazione.

L'ipotesi investigativa su cui si fonda tale richiesta è formulata in un provvisorio capo d'imputazione secondo cui lo scrivente sarebbe partecipe di un'associazione per delinquere promossa e organizzata dal *dominus* e gestore di fatto del centro fisioterapico Fisiodomus, con la partecipazione degli amministratori e di un dipendente del predetto centro. Tale associazione sarebbe finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso e di truffa.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari proponeva di accogliere la richiesta della procura di Napoli, sostenendo che la Corte costituzionale non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la non implausibilità degli stessi sotto il profilo della necessità. Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria cita due annotazioni della polizia giudiziaria, con le quali la stessa rappresentava la rilevanza investigativa riferita all'acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso al sottoscritto.

La proposta formulata dalla Giunta risulta essere del tutto illogica nonché in stridente contrasto con la normativa che disciplina la materia e con l'interpretazione che della stessa ha fornito la Corte costituzionale.

Oltre tutto la legge n. 140 del 2003 prescrive che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni,

l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene, enunciando il fatto per il quale è in corso il procedimento e fornendo alla Camera stessa gli elementi su cui si fonda il provvedimento; elementi che non esistono. La legge citata dispone altresì che il giudice per le indagini preliminari deve richiedere l'autorizzazione del Parlamento qualora ritenga necessario - non rilevante - utilizzare nei confronti di un parlamentare le intercettazioni o i tabulati acquisiti nei confronti di un altro soggetto.

Dal combinato disposto delle norme citate emerge con chiarezza che le richieste di autorizzazione all'acquisizione ed utilizzazione di intercettazioni o tabulati telefonici devono indicare la necessità di utilizzare i tabulati, cui le stesse fanno riferimento, e che tale necessità deve risultare da precisi elementi di fatto che non esistono.

Al riguardo, con la sentenza n. 188 del 26 maggio 2010, la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione ed ha stabilito che la legge citata significativamente prescrive che tanto il compimento - nei confronti diretti del parlamentare - dell'atto da autorizzare preventivamente, quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare medesimo di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto devono essere assistiti da un criterio di «necessità».

La Corte costituzionale ha precisato altresì che, se è pur vero che la valutazione circa la sussistenza di tale necessità spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, è altrettanto vero che alla Camera di appartenenza del parlamentare compete il potere - e il dovere - di valutare tale necessità ai fini dell'indagine in corso. A tale scopo l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento ed a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale della richiesta stessa.

Ai fini ora detti, un riguardo particolare è da riservare alla natura dell'atto da compiere e alla sua attitudine a compromettere i valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria deve commisurare, essa per prima, le proprie scelte all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei predetti valori costituzionalmente garantiti.

Ebbene, in caso di acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad apparecchiature in uso ad un parlamentare, tanto più se corredati dai dati relativi al *local positioning*, tale attività investigativa è connotata da una notevole capacità intrusiva, e la stessa deve dunque soggiacere anche alle garanzie richieste dall'articolo 15 della Costituzione in rapporto alle limitazioni della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. È notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma anche il cosiddetto tracciamento, vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio. Il che, così come affermato espressamente dalla stessa Corte costituzionale, in caso di utenze nella disponibilità di un parlamentare può aprire squarci di conoscenza sui suoi rapporti, specialmente istituzionali...

PRESIDENTE. Senatore Milo, dovrebbe concludere il suo intervento.

MILO (GAL). Va bene, signora Presidente, ma la mia relazione è lunga, anche e soprattutto perché ritengo sia superficiale quella della Giunta.

PRESIDENTE. Lei dovrebbe comunque sintetizzare il suo intervento e, poi, se vuole, allegarlo al Resoconto odierno.

MILO (GAL). Lo sintetizzo e poi chiederò anche che venga allegato. Le domando, però, ancora qualche minuto di pazienza.

Le informative allegate alla richiesta di autorizzazione affermano che la rilevanza dei tabulati in questione deriverebbe dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche intrattenute dal sottoscritto con il gestore del centro di fisioterapia in argomento - ritengo che questo passaggio sia importante - ma il contenuto delle predette comunicazioni non è riportato nelle stesse informative in esse praticamente non vi è nulla di tutto questo. In particolare - è agli atti non trasmessi a questa Camera - nelle conversazioni in questione il sottoscritto, intercettato, lamenta a più riprese che, malgrado avesse

usufruito delle prestazioni fisioterapiche e regolarmente pagato le stesse, il centro non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture (addirittura vi sono alcune fatture che io ho pagato, ma che non sono state emesse).

In un'intercettazione - lo dico al collega Pagliari, che è relatore - si trascrive: «Le fatture, Ali» - perché questo soggetto non era un italiano - «me le vuoi fare o ti devo denunciare alla Guardia di finanza?». Non comprendo perché la procura di Napoli non trasmetta queste intercettazioni e non trasmetta alcuna intercettazione del sottoscritto.

Allegherò tutto il materiale, ma vorrei far riflettere non solo sul dato tecnico dell'eventualità che si debba autorizzare o meno l'acquisizione dei miei tabulati, ma anche e soprattutto perché mi diceva un mio collega che qualcuno in Commissione giustizia parlava di onestà intellettuale. Rispetto soprattutto all'onestà intellettuale di chi relaziona e di chi espone, chiederei allora di votare contro questa richiesta di autorizzazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Scavone).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, per la verità mi permetto di chiedere - ma mi piacerebbe dire, esigo - l'attenzione. Non perché si tratti di una questione relativa al senatore Milo, di cui mi vanto essere amico, ma perché la questione che oggi trattiamo in quest'Aula attiene al bene più prezioso che noi abbiamo, vale a dire la nostra libertà. Per questa ragione, non vi potete permettere il lusso di essere disattenti! Voi siete custodi, noi siamo custodi della nostra libertà e dobbiamo essere custodi attenti e non distratti.

Va, innanzitutto, precisato che il mezzo di prova richiesto - e mi rivolgo a lei, senatore Pagliari - costituisce, attraverso lo strumento, in realtà, occasionale del traffico telefonico, quello che si definisce pedinamento elettronico. Si tratta, in termini più chiari e diretti, di raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe conseguito facendo pedinare il collega Milo ininterrottamente per due anni. Si tratta, con tutta evidenza, quindi, di un provvedimento gravemente invasivo dei diritti fondamentali di libertà. Ecco perché dicevo che qui si parla di diritti di libertà, non della vicenda della procura della Repubblica di Napoli e del senatore Milo.

Indubbiamente, questo mezzo istruttorio così fortemente invasivo è indiscutibilmente sproporzionato e ridondante rispetto allo scopo che si vuole perseguire. In primo luogo, perché i risultati che si otterrebbero da questo accertamento istruttorio sarebbero equivoci e non determinanti rispetto ai fatti, per quanto ci è dato (ovviamente, superficialmente) conoscere. Noi ci rendiamo conto che si chiede l'esame degli spostamenti di sei - dico sei - cellulari, due dei quali intestati al senatore Milo ma nel possesso dei figli del senatore (quindi ci sarebbe un'invasione anche negli spostamenti dei figli e non solo del senatore Milo, quindi di tutti i componenti della sua famiglia). Per fare cosa? Per accertare nulla.

Vedete, colleghi, credo che la migliore testimonianza della verità di quanto dico sia nelle vostre stesse esperienze personali. Chi di voi, infatti, lascerebbe acceso il proprio cellulare, che notoriamente squilla di continuo, mentre si sottopone ad una fisioterapia, attività che presuppone, ad un tempo stesso, concentrazione e rilassamento? Voi avete lì, al vostro fianco, il cellulare che squilla mentre ricevete la prestazione fisioterapica e ripetutamente rispondete e lo utilizzate: è paradossale. Credo che a ciascuno di voi capiti di lasciare il cellulare ad un proprio collaboratore perché eventualmente risponda e riferisca delle domande che ha ricevuto.

Se quello che affermo trova un minimo di riscontro nella verità - e sono sicuro che nella vostra coscienza avete già risposto affermativamente - dovrete necessariamente convenire sulla sostanziale inutilità del mezzo istruttorio. Senatore Pagliari, non scriva, mi ascolti per un solo attimo. Ciò che è inutile allorquando si comprimono le libertà non è semplicemente superfluo ma diventa iniquo e gravemente pericoloso.

In secondo luogo, l'accertamento è sproporzionato rispetto al delitto per il quale si procede e al bene giuridico che si intende tutelare. Da un lato, infatti, si pone una presunta truffa, senza dubbio un delitto grave, ma contro il patrimonio, e, dall'altro, invece il sacrificio grave e prolungato del bene della

riservatezza e della tutela dei dati sensibili della personalità. Il bilanciamento dei valori giuridici in gioco, alla luce del loro rilievo e rango costituzionale, costituisce infatti la vera stella polare di tutte le interpretazioni di norme penali incriminatrici e processuali.

Consentitemi a questo punto un momento di tecnicismo: un autorevole riscontro alla ricostruzione che vi ho offerto ci viene proprio dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 238 del 1996, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di procedura penale nella parte in cui prevedeva la possibilità per il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre di misure anche atipiche che incidessero sulla libertà personale dell'indagato o imputato o di terzi per ogni tipo di reato, a prescindere dalla sua gravità e offensività.

Il caso concreto che portò alla decisione della Consulta è noto, credo, a molti di voi. È quello della cosiddetta Madonnina di Civitavecchia. Nel 1995, i componenti di una tale famiglia Gregori affermarono di aver visto lacrime di sangue spuntare dagli occhi della statua della Madonna posta nel viale di casa. Dopo poco, la casa divenne meta di folle, curiosi e fedeli. La procura di Civitavecchia, procedendo per il reato di abuso della credulità popolare (reato contravvenzionale che prevede l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda) ordinò un prelievo coattivo di sangue dai membri di tutta la famiglia Gregori, che si opposero finendo, grazie ad un'ordinanza del gip, dinanzi alla Corte costituzionale che decise appunto nel modo su indicato che vi ho appena riferito. Vale a dire, in conseguenza di un reato, ovvero di una contravvenzione, che presumeva soltanto la pena dell'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, un'ammenda, quella procura aveva chiesto al gip di ordinare a tutti i membri della famiglia di sottoporsi ad un esame del sangue per verificare se quel sangue era uguale a quello prelevato dalla statua posta nel viale. Ebbene, la Corte costituzionale disse no. Disse no e dichiarò la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale.

Indubbiamente, poi, il vuoto legislativo è stato colmato con la legge 30 giugno 2009, n. 85, che, seppure per il reato di truffa, pur non escludendo che si possano adottare anche strumenti di indagine così invasivi, ha fissato un principio di bilanciamento tra il bene giuridico da tutelare ed il bene giuridico della libertà individuale. Signori, qui stiamo parlando di fatture per un complessivo totale di 6.000 euro. Noi, per 6.000 euro, consentiamo ad un ufficio giudiziario di spendere migliaia e centinaia di migliaia di euro per fare un accertamento e per pedinare, negli ultimi due anni, il senatore Milo.

Concludo, signora Presidente. Onorevoli colleghi, non avete la possibilità di essere disattenti. Vi ripeto quanto ho detto all'inizio del mio intervento: voi non potete essere custodi disattenti del nostro bene più prezioso, la libertà, che seppur, in determinate condizioni, può essere giusto comprimere e sacrificare. Non lo deve essere per ragioni inutili, come quelle della richiesta della procura napoletana. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

[BARANI \(GAL\)](#). Signora Presidente, in due minuti vorrei invitare il presidente Stefano e il collega Pagliari ad avere un po' più di coraggio e a proporci l'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione, oppure a trasformarlo nel senso di prevedere che ogni parlamentare possa essere sottoposto a perquisizione, arrestato, intercettato in qualsiasi forma, eccetera, e che gli possa essere sequestrata qualsiasi corrispondenza. Infatti, se i Padri costituenti hanno voluto mettere questo articolo, cari colleghi, il motivo ci sarà stato.

Voi venite meno a quella che è stata una filosofia dei Padri costituenti: sangue e manette non sono nel DNA di riformisti e di persone perbene; è nel DNA e nei neuroni di chi vuol solamente dare soddisfazione alle procure o essere dalla loro parte per cercare eventualmente di non essere non indagato in caso di situazioni particolari che lo riguardano.

FORNARO (PD). Ma piantala!

[BARANI \(GAL\)](#). È per questo - credo - che oggi venga meno quella che è la filosofia di coloro che sono stati Padri costituenti. Credo che oggi sia un'ulteriore giornata nera per coloro che hanno fatto la Costituzione, che - ahimè - si stanno rivoltando nella tomba, grazie a voi.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Pagliari.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, credo che a questo punto sia bene ritornare sull'accusa. L'accusa è di falso e truffa aggravata ai sensi dell'articolo 416 (cioè anche con l'associazione a delinquere). Il problema è quello di verificare se le fatture che il senatore Milo ha presentato al Senato per avere il rimborso di queste cure fisioterapiche siano legate a prestazioni effettivamente avvenute.

PRESIDENTE. Alla Camera dei deputati: allora il senatore era deputato.

PAGLIARI, *relatore*. Alla Camera, chiedo scusa.

Occorre verificare se siano state legate a prestazioni effettive, oppure no. La motivazione per cui viene richiesta l'autorizzazione ad usare i tabulati - non parliamo, quindi, di intercettazioni, ma di localizzazione - è finalizzata ad accertare in modo certo se il senatore Milo sia andato oppure no in quel centro, con l'evidenza che questo accertamento non è «contro» il senatore Milo, ma può anche essere a suo favore.

Il punto è il seguente: la rilevanza della verifica dei tabulati è nella stessa ragione di questo completamento della prova. L'elemento è questo, non ci sono altri elementi, ma c'è una chiarezza di fattispecie che non consente, se vogliamo ragionare in termini obiettivi, di parlare di disonestà intellettuale o altro. Questi sono i dati giuridici, e rispetto ad essi dobbiamo verificare la rilevanza e la mancanza del *fumus persecutionis*. Questo è stato fatto certamente in un'ottica dell'articolo 68, che è una garanzia ma non è un privilegio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, vorrei fare un appunto su questioni rilevanti perché toccano ognuno di noi, e fra l'altro riconfermano cose che l'opinione pubblica forse non ha ancora compreso, ossia che un parlamentare, come qualsiasi cittadino, può essere sottoposto ad un'indagine penale senza alcuna autorizzazione, e che nei suoi confronti possono essere sollevate accuse molto gravi. Ma ora non siamo nel momento in cui si discute se un parlamentare può essere inquisito o processato: stiamo intervenendo in materia semplicemente probatoria.

L'accusa è la seguente. Il senatore avrebbe ordinato delle terapie per un pacchetto da 4.000 o 6.000 euro. Poi, rispetto ad indagini evidentemente su un giro più vasto che non coinvolgeva le prestazioni che il senatore - così sostiene - sta ancora ricevendo in quel centro, nella relazione si dichiara che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi circa l'uso di quei pacchetti di terapie che sono stati poi rimborsati dal Senato o dalla Camera.

Che cosa dicono i magistrati? Per avere la certezza, bisogna esaminare 24 mesi di tabulati con la localizzazione dei cellulari per verificare se in quei due anni le celle hanno mai registrato i contatti dei cellulari del senatore in prossimità o nel centro.

La prima obiezione che mi viene in mente è la seguente. Il relatore ha dichiarato che se c'è questo tipo di aggancio, allora abbiamo una prova a suo favore; ma se questo tipo di aggancio manca, può darsi che il cellulare del senatore fosse spento nel momento in cui andava a fare la terapia. Dunque, si chiede di esaminare 24 mesi di tabulati, con centinaia o migliaia di telefonate, ma se anche, dall'esame di tutte le telefonate di tutti i cellulari, di tutte le localizzazioni, venisse fuori che in quel centro le visite siano state scarse, che cosa si dimostrerebbe? Che il senatore è un truffatore? Mi domando dal punto di vista logico che significato abbia una richiesta di questo tipo. Se avessero detto di voler controllare soltanto quella cella per verificare se negli anni c'è stata la presenza del senatore in quella zona sarebbe già stato diverso. Andare ad esaminare per 24 mesi tutti i cellulari e tutti i contatti, che saranno migliaia e migliaia, per dimostrare cosa? Che eventualmente il soggetto è stato poco in quel determinato posto o c'è stato qualche volta?

Come fanno a dimostrare che non abbia fatto le terapie per le quali ci saranno state anche delle diagnostiche? Ci sarà stato un medico che ha fatto una ricetta; ci sarà qualcosa che documenta, dal

punto di vista dell'indagine, se effettivamente la prestazione vi sia stata o meno. Da qui a chiedere l'autorizzazione per indagare su 24 mesi di tabulati e su sette cellulari mi sembra che ci sia una certa sproporzione e che ci sia anche una certa invadenza che prescinde totalmente dalla consistenza dell'accusa. *(Applausi del senatore Esposito Giuseppe)*.

[GIARRUSSO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione è particolarmente odiosa, perché riguarda uno dei privilegi accordati al nostro *status*: avere rimborsi medici che altri cittadini non hanno. *(Commenti del senatore Amoroso)*.

GIOVANARDI (NCD). Quali privilegi? Noi li paghiamo.

GIARRUSSO (M5S). E di questo privilegio uno dei membri di questo consesso è addirittura accusato di averne abusato.

Come si è scoperta questa cosa? Non è stato detto e invece andrebbe detto.

Il centro medico a cui si è rivolto il collega era una cartiera; sì, una cartiera che emetteva fatture per prestazioni sanitarie dopo che il centro medico era stato chiuso: il centro medico dunque era chiuso, ma continuava ad emettere fatture per prestazioni sanitarie fantasma. In questa bella associazione a delinquere è caduto anche il collega Milo.

A quel punto la magistratura ha fatto una cosa molto semplice, perfettamente legittima e rispettosa delle prerogative: ha chiesto semplicemente l'acquisizione dei tabulati telefonici del senatore - non parliamo quindi né di pedinamenti, né di invasione di chissà quale sfera - per sapere se i cellulari del senatore Milo fossero presso o nel centro medico quando lui diceva di essere là per usufruire delle prestazioni sanitarie. Nulla di più, nulla di meno.

Si tratta quindi, secondo noi, di un atto doveroso, che non lede assolutamente le prerogative dei parlamentari, rispettoso delle garanzie previste dalla Costituzione, quelle garanzie che voi oggi in Commissione avete ribadito di voler avere anche nel Senato che verrà (e di questo i cittadini vi ringrazieranno presto). *(Applausi del senatore Endrizzi)*.

Per questo motivo noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che l'autorizzazione debba essere data e con convinzione, perché non si può abusare di un privilegio di questo tipo in quanto vuol dire «abusare» due volte, senza rispetto dei cittadini che là fuori fanno i salti mortali per avere molto meno di queste prestazioni. Qui invece si arriva addirittura ad abusarne.

Consentiamo dunque alla magistratura di fare il suo corso: il senatore Milo vada ad esporre le sue buone ragioni nei tribunali, con gli avvocati, come fanno i cittadini normali di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami)*.

[PRESIDENTE](#). Penso che, al di là della questione, sia comunque giusto precisare che i senatori pagano un contributo a carico delle loro indennità per l'assistenza integrativa. È giusto che questo si sappia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Proteste dal Gruppo M5S)*. Penso che chi ascolta debba sapere come funzionano le prestazioni sanitarie per i parlamentari.

SANTANGELO (M5S). Vallo a dire in televisione! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Penso che sia giusto dare un'informazione completa sullo *status* del parlamentare.

[ALBERTI CASELLATI \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signori senatori, lo dico subito con preoccupazione e con disagio. Nei lavori di Giunta, in Commissione e in Aula, si stanno creando delle condizioni di pre-giudizio. E mi spiego meglio.

Chi fa parte di quello schieramento di opposizione da sempre convintamente garantista, perché valuta a prescindere dalla parte politica, viene giudicato indipendentemente dalla valutazione delle questioni di merito, sia in fatto che in diritto. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Questo, lo dico chiaramente, non mi piace.

Infatti, anche per quanto riguarda la richiesta di utilizzazione di tabulati telefonici che coinvolge il senatore Antonio Milo, non mancano aspetti che, a voler essere eufemistici, potremmo definire singolari. Il senatore Milo avrebbe dato vita ad una «associazione» per commettere un numero indeterminato di reati, finalizzati a trarre in inganno il Servizio sanitario integrativo per le competenze parlamentari. Il tutto sarebbe avvenuto - stando alla data delle tre fatture contestate - in un arco di tempo che va dal 23 dicembre 2011 al 27 dicembre 2012.

Come emerge dalla richiesta pervenuta dalla procura della Repubblica di Napoli - cito testualmente, senatore Giarrusso - «le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi certi». E nessuna altra prova sembrerebbe essere emersa.

Allora, mi chiedo e vi chiedo, signori senatori: se non ci sono elementi certi, di che cosa noi stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo inevitabilmente entrare nel merito: stiamo infatti parlando di una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, necessari all'autorità giudiziaria per accertare se effettivamente il senatore Milo si è recato nel centro fisioterapico citato per svolgere le attività di cura fatturate.

Al di là della sproporzionata e irragionevole richiesta di indagini ulteriori, rispetto a quelle già effettuate e relative alla verifica di tre fatture (ripeto: tre fatture), c'è un evidente salto logico-giuridico: se si vogliono utilizzare i tabulati telefonici esclusivamente per localizzare la scheda SIM in uso al senatore Milo, mi chiedo: cosa proverebbe la mancata presenza di tale utenza telefonica nel centro in questione?

C'è un inaccettabile ribaltamento dell'onere della prova. Si dà luogo ad una equazione: la scheda SIM non è stata «localizzata» in quell'area, eguale il senatore Milo non si è recato in quel centro. Proprio oggi, prima di venire in Aula, ho lasciato ad un collaboratore il mio telefono cellulare per non essere disturbata durante i lavori dell'Assemblea; quindi, seguendo lo stesso ragionamento del relatore o, meglio, la stessa equazione, oggi io non sono qui. Io oggi non sono qui. È così, senatore Pagliari? (*Commenti del senatore Endrizzi*). Io non ti ho interrotto, hai capito? Cerca di essere educato, perché io non ti ho interrotto!

Vogliamo allora affermare che per tutti i cittadini c'è la libertà di fare eventuali sedute di fisioterapia lasciando a casa o in macchina il proprio cellulare, meno che per i parlamentari? Se fosse così, badate, sarebbe a rischio l'indipendenza stessa dei parlamentari, che per poter esercitare la propria attività senza condizionamenti dovrebbero godere di un livello di riservatezza almeno - ripeto: almeno - pari a quello che normalmente si riconosce ad ogni cittadino. Si tratta di prerogative costituzionali non negoziabili. Non capisco, neppure inquadrati in un periodo di antipolitica galoppante, come tali elementari principi possano essere considerati desueti o non vincolanti. L'autonomia dei parlamentari, così come del resto è stata costruita dai Padri costituenti, è alla base della nostra democrazia.

In sede di dibattito in Giunta alcuni colleghi hanno sostenuto che nel caso del senatore Milo non si configurerebbe quel *fumus persecutionis* che noi siamo chiamati a valutare. Faccio però notare che la richiesta di acquisizione dei tabulati non copre lo spazio temporale delle già citate tre fatture, ma arriva fino al 31 dicembre 2013, cioè oltre un anno dopo l'ultima certificazione presentata. Il relatore, senatore Pagliari, per spiegare questa contraddizione, ha fatto propria la versione della procura, che sostanzialmente è la seguente: se il senatore Milo ha acquistato dei pacchetti di prestazioni fisioterapiche, è plausibile che le cure si siano svolte successivamente. Ma interroghiamoci: e se invece le cure si fossero svolte in un periodo antecedente oppure, per ipotesi, si fossero svolte in altro luogo, magari a domicilio? Questo ragionamento del relatore, nel brancolare nel buio, come si dice in diritto, «prova troppo».

Alla luce anche di questi aspetti, è evidente che: non c'è alcuna rilevanza investigativa nell'acquisizione dei tabulati, che proverebbero al massimo che un senatore non porta con sé il cellulare quando svolge sedute di fisioterapia; non c'è una motivazione adeguata per questa richiesta; non c'è logicità, vista la discrasia temporale tra i fatti contestati e il periodo a cui fanno riferimento i tabulati richiesti.

Per questo confermo, a nome del Gruppo di Forza Italia, il voto contrario all'acquisizione e all'utilizzo dei tabulati telefonici, invitando questa Assemblea a respingere quanto deciso dalla Giunta, perché far venir meno le garanzie dei parlamentari, senza alcun fondamento giuridico, significa indebolire le regole stesse della democrazia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signora Presidente, in Giunta ho provato ad argomentare su tre enunciati di riferimento. Il primo è la mancata previsione... (*Brusio*). Presidente, mi scusi se la disturbo...

PRESIDENTE. Prego, proceda.

FERRARA Mario (GAL). Capisco che la mia richiesta può anche essere connotata da una certa presunzione e capisco che i colleghi della Giunta forse mi hanno sentito sin troppo argomentare in proposito, ma gradirei che non io ma la Presidenza riprendesse gli stessi sulla scorta della doverosa attenzione ad un problema che non riguarda soltanto il senatore Milo e me, modestissimo oratore, ma tutto il Parlamento per il carattere di precedente che la nostra deliberazione potrà assumere ai fini della dottrina e dell'interpretazione costituzionale.

Infatti, rispetto alla mancata previsione normativa, cioè al fatto che l'articolo 68 della Costituzione non parli di posizionamento attraverso sistemi telematici, ma parli soltanto di - cito testualmente in modo che i colleghi possano seguire meglio - autorizzazione per «intercettazioni,» - ripeto: intercettazioni - «in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza», sottolineo che di questo abbiamo a lungo dibattuto.

Avevo chiesto pregiudizialmente che i colleghi deliberassero in ordine alla restituzione degli atti al magistrato requirente (precedente già osservato nella pratica relativa all'autorizzazione che non abbiamo concesso per il senatore Sco), nel senso che o il magistrato lo può fare o, se non lo può fare, non può domandarcelo. Se lo può fare, lo faccia comunque; ma nel caso in cui non lo possa fare questo determina una disparità di trattamento: infatti, nel caso del *local positioning*, vale a dire della localizzazione attraverso le intercettazioni, per un cittadino qualsiasi, non parlamentare, andrebbe chiesta l'autorizzazione al gip; in questo caso, invece, il parlamentare potrebbe essere localizzato senza la previa garanzia del giudice. Quindi, sia per la mancata previsione sia per la disparità di trattamento, avevo richiesto che i documenti venissero restituiti.

Il senatore Pagliari, in relazione, ha citato una sentenza della Corte la quale dice che la garanzia non può che riguardare l'ambito funzionale e quindi non qualsiasi cosa sia al di fuori dell'ambito funzionale, che sappiamo non essere previsto soltanto per il Capo dello Stato ma anche per l'attività parlamentare, come stabilito dalla Corte. Quindi, nel caso in cui tutto riguarda la funzione, tutto deve essere autorizzato. Ma allora soltanto nel caso, da me non condiviso come da altri componenti, in cui anche la localizzazione possa riguardare l'attività e quindi la funzione di parlamentare, si pone un altro problema: l'eccessività, la sproporzione e l'inutilità.

Dice lo stesso relatore che è necessario procedere a questa indagine perché nulla, ripeto, nulla emerge per le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico e nulla emerge da ulteriori intercettazioni a carico degli stessi: cioè, il senatore Milo in questa indagine non c'entrava nulla! Il senatore Milo viene coinvolto perché, a seguito dell'indagine nei confronti di un altro parlamentare della Camera, il magistrato chiede agli Uffici della Camera la copia di tutte le fatture del centro fisioterapico ed emerge che c'è un altro parlamentare, proprio il senatore Milo, destinatario delle prestazioni. Quindi il magistrato Woodcock, il famoso magistrato che vuole mettere in galera mezza Italia (*Applausi del senatore Consiglio*) fa partire l'indagine anche nei confronti del senatore Milo. Questa è la reale e sostanziale verità! Due anni fa Woodcock scopre che c'è anche un senatore e vuole metterlo dentro, dunque inizia ad indagare, nulla trovando! Allora, a questo punto, attraverso il posizionamento, vuole

dimostrare che il senatore Milo non è mai andato nel locale; locale che di cartiera non ha nulla, perché il centro fisioterapico prima aveva 50 dipendenti, poi, nel momento in cui sono state fatte le prestazioni, ne aveva 15 perché aveva perso l'accreditamento, ma comunque continuava tranquillamente a lavorare, effettuava le sue prestazioni ed emetteva le sue fatture.

Il senatore Milo, insieme ai suoi familiari, in specie suo figlio (cosa che lui non racconta), con prescrizioni mediche obiettive, fece quelle prestazioni; ma il magistrato vuole la prova che cerca e cioè che le prestazioni non siano state effettuate! Quindi attraverso il posizionamento cerca di vedere che il senatore Milo non è andato al centro.

A questo punto rilevano altre due delle notazioni, cioè l'inutilità e l'eccessività. Si vuole sapere dove sia andato il parlamentare per due anni di seguito, ma allora, se è vero l'assunto precedente, cioè quello funzionale, a questo punto ritorna l'eccessività: il magistrato vuole verificare dove sia stato per due anni un parlamentare in carica? Se abbia incontrato rappresentanti di altri partiti? Se sia andato dal Capo dello Stato? Se, renziano, sia andato da Berlusconi o se, berlusconiano, sia andato da Renzi? L'inutilità è nella eccessività! Per rilevare una fantomatica truffa di 5.000 euro si vuole costruire un precedente per cui un magistrato, qualsiasi esso sia, non soltanto Woodcock, può sapere dove sia stato chiunque di noi, chiunque di voi, un parlamentare o un esponente di Governo nei due anni precedenti, ovunque sia stato!

Nella eccessività è consustanziata la persecuzione, non soltanto nei confronti del senatore Milo, ma anche nei confronti dell'intero Parlamento! E voi siete disattenti, voi non state a sentire perché è diventata moda il fatto che noi vogliamo introdurre nel mondo della politica italiana l'autoflagellazione, per cui, come si fece nel 1992 rinunciando all'immunità parlamentare, adesso dobbiamo rinunciare a qualsiasi prerogativa, che però non è, come dice un collega, di cui non voglio citare nemmeno il cognome, un privilegio! L'assistenza sanitaria, infatti, viene pagata; è cassa mutua in attivo! Quindi non si tratta di privilegio, ma l'ignoranza regna sovrana.

E altra ignoranza si vuole aggiungere a quell'ignoranza minimale attentamente emendata dall'intervento della Presidenza, introducendo una limitazione di una giusta prerogativa che aiuti il parlamentare nella sua funzione, ossia che nessuno sappia o possa sapere, per un fatto minimale, occasionale o persecutorio, dove egli si trovi e voglia andare, altrimenti non provocheremo soltanto la preoccupazione di parlare, ma anche quella di andare dove vuole. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII).*

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, intervengo per rivolgermi ai colleghi che hanno presentato la richiesta di voto segreto: vi invito a pensarci bene e a ritirarla, colleghi.

FALANGA (FI-PdL XVII). Pensaci tu e lascia a me la mia libertà!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la prego.

GIARRUSSO (M5S). In questo momento infatti si sta parlando di privilegi: il primo è questa assistenza sanitaria, di cui non godono i cittadini fuori di questo Palazzo, e il secondo è questa immunità che dovevamo cancellare, perché qualunque cittadino fuori di questo Palazzo sarebbe già stato processato per una cosa del genere. Adesso il terzo privilegio: il voto segreto, per nascondere ai cittadini come si vota! *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi. Commenti del senatore Falanga).* Affrontate questa cosa a viso aperto!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la questione sull'ordine dei lavori l'ha posta. La ringrazio.

MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signora Presidente, intendo dichiarare a titolo personale il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Manconi.

CARRARO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, io sono uno di coloro che hanno firmato la richiesta di voto segreto. I cittadini italiani quando vanno a votare esprimono il loro voto in segreto, per cui non sento assolutamente di vergognarmi di una cosa della quale è giusto avvalersi. (*Commenti del senatore Giarrusso*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Carraro, il voto segreto in queste fattispecie è previsto dal Regolamento, quindi esercitiamo facoltà previste dal Regolamento del Senato.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico quindi la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accoglimento della domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Milo, deputato all'epoca dei fatti... (*Brusio*) - colleghi, per cortesia! Se posso leggere l'oggetto della deliberazione mi sembrerebbe un passaggio abbastanza significativo della seduta di oggi - ...trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

Ricordo che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso e coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore arancione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[AMATI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (*PD*). Signora Presidente, desidero segnalare che sul voto segreto ho votato in modo sbagliato.

PRESIDENTE. Il voto è segreto, senatrice Amati.

AMATI (*PD*). Preciso: il voto segreto l'ho espresso come mi pareva; è sul sostegno alla richiesta di voto segreto che desidero segnalare l'errore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Amati.

Discussione del documento:

[\(Doc. IV-ter, n. 3\)](#) ***Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti (ore 20,17)***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 3791/13 GIP) pendente presso il tribunale di Foggia nei confronti della deputata Colomba Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Crimi, se intende intervenire.

CRIMI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, mi rimetto alla relazione scritta, facendo un brevissimo sunto dei fatti, in modo che sia chiaro almeno di cosa stiamo parlando. Il documento in esame concerne la fattispecie del reato di diffamazione, per il quale è stata accusata l'ex senatrice Mongiello. Vorrei raccontare i fatti, anche a seguito di una relazione scritta e di un'audizione della senatrice Mongiello.

Il tutto ha inizio il 12 settembre 2012, quando l'allora senatrice Mongiello, nell'ambito dell'*iter* dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403, nel far proprio l'emendamento 6.202 del relatore, affermava testualmente: «L'ente di Manfredonia, come molti colleghi sanno, è un ente fantasma che gestisce traffici modestissimi, spreca denaro pubblico per pagare le indennità dei commissari che da molti anni sono lì senza che abbiano compiuto un solo atto per migliorare l'operatività dell'infrastruttura portuale della Capitanata. Lo stesso sottosegretario Improta, rispondendo alla Camera a due interrogazioni, un mese fa ha dichiarato che l'autorità portuale di Manfredonia è un organismo improduttivo, che succhia risorse economiche con circa il 50 per cento delle risorse destinate alle indennità dei commissari». Questo brano è stato tratto dal Resoconto stenografico della seduta.

Il contenuto di tale dichiarazione era stato sostanzialmente recepito in un comunicato, diramato dall'ex senatrice Mongiello subito dopo l'intervento in Assemblea nello stesso Senato, ed era stato successivamente ripreso dal quotidiano *on line* «Stato Quotidiano». Pertanto, sulla base delle dichiarazioni apparse sul quotidiano, è stata poi sporta una denuncia per diffamazione a mezzo stampa.

Va poi precisato che nella memoria scritta consegnata dall'ex senatrice Mongiello la stessa affermava che non intendeva comunque richiedere le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione e che era suo intendimento sottoporsi serenamente al giudizio della magistratura. Tale affermazione - pur apprezzandone la buona volontà - comunque risulta priva di rilevanza sul piano giuridico-costituzionale, atteso che l'insindacabilità si configura, come ha osservato autorevole dottrina, quale «garanzia funzionale» preordinata appunto a tutelare l'autonomo esercizio della funzione parlamentare.

Ci auguriamo - ma questo è un commento del tutto personale ed avulso dalla relazione - che su tutto il tema delle immunità e dell'articolo 68 si possa andare avanti nel dibattito sulle riforme, per poterle modificare sostanzialmente e ridurle al minimo.

Comunque, considerando sia il dato sostanziale, cioè che le dichiarazioni sono state fatte dalla senatrice Mongiello nell'ambito di un dibattito parlamentare, sia il dato temporale, in quanto il tutto è avvenuto temporalmente nella stessa seduta in cui sono state fatte le dichiarazioni, la Giunta propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signora Presidente, richiamo i colleghi sul fatto che le affermazioni della senatrice Mongiello sarebbero gravemente, ripeto, gravemente diffamatorie. La senatrice Mongiello confermò infatti «l'opportunità di sopprimere un ente che non ha promosso alcun processo di sviluppo ed ha solo drenato denaro pubblico, per la gran parte finito nelle tasche di Commissario e subcommissario, nominati su indicazioni del PdL». Una frase di questo genere, detta da un cittadino, lo porterebbe direttamente ad un processo per diffamazione. La Giunta, io dico giustamente,

contrariamente al caso precedente (perché qui ormai la parzialità, a seconda dell'appartenenza politica di chi si sottopone al giudizio dell'Aula, diventa veramente insopportabile), ha rilevato che questo tema era già stato trattato in Aula dall'allora senatrice con parole e toni diversi, sicuramente non diffamatori come in questa frase pronunciata, e giustamente ha detto - ed è per questo che voterò a favore - che nei confronti di un parlamentare, di un rappresentante del popolo che ha la sola facoltà, diversamente dai magistrati, di parlare, di difendere il pensiero e di dire anche cose che un cittadino normale non può dire o non si sente di dire perché teme di essere trascinato in giudizio, c'è una prerogativa parlamentare che, in questo caso, difende l'ex senatrice Mongiello che ha goduto ed è giusto che goda di essa.

Però preannunciando il voto favorevole del Nuovo Centrodestra, davanti a votazioni come quella precedente, non posso che riaffermare che diventa sempre politicamente più rilevante e sempre più grave il fatto che questo Senato si muova sulla base di considerazioni che non hanno nulla dei due piatti della bilancia, che dovrebbero considerare le situazioni sulla base di quelle che sono e non dell'appartenenza politica.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, in conformità alla relazione del relatore.

[ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII). Signori senatori, ribadisco, in linea con l'approvazione avvenuta all'unanimità in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a nome del Gruppo Forza Italia, il nostro voto a sostegno dell'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti contestati.

Il nostro è un convincimento reale, suffragato nel caso specifico da evidenze oggettive, perché le opinioni sono state espresse nell'ambito dell'attività parlamentare.

Qui non ci sono stati dubbi da parte di nessun rappresentante della Giunta, sul fatto che si dovessero rispettare le garanzie costituzionali che, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono riconosciute ai membri del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di garanzie pensate e codificate per tutelare il ruolo di indipendenza ed autonomia dei rappresentanti del popolo. L'allora senatrice Mongiello aveva richiesto di sottoporsi al giudizio della magistratura ma, proprio in conseguenza delle prerogative parlamentari, tale scelta non è consentita in quanto non si tratta di un diritto nella soggettiva disponibilità di ognuno di noi.

Fin qui siamo tutti d'accordo, tutto bene. Tutti hanno difeso le garanzie costituzionali previste dall'articolo 68, compreso il senatore Giarrusso, quelle stesse garanzie costituzionali che poco fa hanno negato per il senatore Milo: perché sempre delle stesse garanzie si tratta!

Allora mi chiedo, e me lo chiedo con un fondo di amarezza, se l'onorevole Mongiello fosse stata una parlamentare di centrodestra avrebbe avuto lo stesso trattamento? Il mio interrogativo non è peregrino. In questo caso noi tutti ci siamo attenuti alle norme e ai fatti: in altri casi o, meglio, in altre decisioni della Giunta, invece, ha prevalso soltanto l'elemento numerico. Illustri precedenti hanno dimostrato come tutte le regole di diritto siano state stracciate in funzione di una appartenenza politica ostile, sacrificando la giustizia sull'altare dell'interesse partitico.

Questo non è, in nessun caso, un buon servizio al Paese, alle regole democratiche e, in un sistema parlamentare, al rispetto che dovrebbe sempre ispirare i rapporti tra maggioranza e opposizione.

In conclusione, ribadendo la nostra ferma convinzione nella necessità di far prevalere le prerogative costituzionali attribuite ai parlamentari per l'esercizio del loro mandato, non posso non sottolineare il rischio di incorrere in posizioni incoerenti da parte di quelle forze politiche che, troppo spesso, sacrificano tali garanzie per inseguire il vento dell'antipolitica, ma ovviamente - come in questo caso - a senso unico.

Difendere l'autonomia delle funzioni parlamentari non significa reclamare impunità o anacronistici

privilegi; significa prima di tutto difendere quel dettato costituzionale che non si può far proprio a giorni alterni, a seconda delle convenienze politiche di giornata o in base alla «popolarità» delle decisioni da prendere.

Per questo, invitando tutti i Gruppi parlamentari a non sacrificare sull'altare del gradimento della piazza la propria autonomia, confermo la nostra intenzione di voto a favore della non sindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Mongiello, in linea con la nostra visione garantistica della democrazia e delle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, sarò telegrafico. Ovviamente, da socialista, riformista e garantista quale io sono apprendo con soddisfazione che anche i comunisti e massimalisti di quest'Aula, a mo' di figliol prodigo, siano tornati nel solco del garantismo europeo. *(Commenti dal Gruppo PD).* Benvenuti! Se Dio vuole, siete ritornati!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese dall'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti.

È approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, per non essere eccessivamente disturbato, le suggerirei di aspettare qualche secondo per consentire ai colleghi di defluire dall'Aula.

Ha facoltà di parlare, senatore Airola.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, è notizia di giovedì scorso che Salwa Bugaighis, nota attivista per i diritti umani in Libia, avvocato e figura centrale nel faticoso processo di democratizzazione libico, donna schierata contro ogni estremismo, sia stata barbaramente uccisa nel giorno delle elezioni politiche, presumibilmente da miliziani islamisti estremisti.

La Libia è a due passi dalle coste italiane, in una posizione strategica per i flussi migratori che incessantemente si dirigono e approdano in Italia e in Europa.

Ci domandiamo come mai, ad oggi, il Parlamento e il Governo non abbiano ancora deciso e attuato politiche, non dico lungimiranti, ma almeno contestualmente efficaci e mirate a favorire il processo democratico, sostenendo l'affermazione di una classe politica e sociale moderata, e non solo con il ricorso ad azioni militari e bombardamenti.

Tra l'altro, in questi giorni in cui si consumano altre tragedie in mare e sulle coste italiane, con altre vittime di guerre e di migrazioni disperate, ci troviamo con un decreto-legge di proroga della partecipazione italiana a missioni militari internazionali, scaduto l'altro ieri. Dovremmo attendere un'altra proroga, tra qualche mese, e nel mentre continuare con la solita politica che fa annunci, come quella sui nostri eroici ragazzi in missione e sugli eroici operatori di pace?

Questo comportamento non denota la serietà e la responsabilità con cui le istituzioni si dovrebbero occupare di politica estera. Ve lo dice uno che ha l'umiltà di essere appena arrivato in Commissione affari esteri. In particolare nell'area mediterranea e mediorientale, in Paesi come l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria (è di questa mattina l'audizione con una ONG che opera in Iraq, dove la situazione è drammatica), tali attività sono importantissime per costruire una stabilità geopolitica e per garantire pace e sviluppo economico e democratico, anche e soprattutto per il nostro Paese e per l'Europa e non solo per i Paesi straziati dalla guerra.

Invito il Governo ad attivarsi immediatamente, perché dopo le guerre e i bombardamenti non si lascino sole le parti della società civile che operano per il bene e la democratizzazione di questi Paesi.

(Applausi dal Gruppo M5S).

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, ci sono notizie scomode che pare qualcuno voglia dimenticare velocemente. Oggi, in questa sede, le ricordiamo noi del Movimento 5 Stelle, come per esempio la strage della stazione di Viareggio del 2009, che domenica abbiamo commemorato in città, insieme a migliaia di cittadini e ai familiari delle 32 vittime.

Questa è la strage per cui l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, si pronunciò con la frase: «L'incidente è stato uno spiacevole episodio». Ricordo a quest'Aula e a lei, Presidente, che ad oggi per questa tragedia sono state rinviate a giudizio 32 persone, compreso Mauro Moretti, che è iscritto nel registro degli indagati dal 2010 e rinviato a giudizio per l'incidente di Viareggio.

I familiari delle vittime hanno chiesto in questi anni al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano udienza, ma non l'hanno mai avuta. Non ha mai trovato, in cinque anni, trenta minuti del suo tempo. Ma il nostro Presidente, dopo solo undici mesi dalla tragedia, trovò il tempo per premiare Moretti col titolo di cavaliere del lavoro.

Presidente Napolitano, a nome dei familiari delle vittime, revochi subito tale titolo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mai onorificenza fu peggio conferita, soprattutto se ricordiamo che durante la sua gestione ci sono stati 47 morti tra macchinisti e addetti alla manutenzione, dipendenti delle Ferrovie e di ditte appaltatrici, cui si aggiungono 58 civili morti per cause imputabili a inefficienze nel sistema di sicurezza e prevenzione. Il 19 febbraio 2014 a nome del Movimento 5 Stelle ho presentato una mozione per la revoca del titolo di cavaliere a Moretti, ma giace nei cassetti.

L'ingegnere Moretti, che si lamentava per il rischio dei tagli dei compensi dei *manager*, è stato persino promosso da Renzi all'incarico ben più prestigioso e meglio

retribuito di amministratore delegato di Finmeccanica. Percepirà ora un milione e 80.000 euro annuali. Complimenti.

Ma in tutta questa storia si può assistere a qualcosa di ancora più orrendo: il 30 maggio, grazie al presidente Renzi, la guida delle Ferrovie dello Stato è passata a Michele Mario Elia, braccio destro di Moretti e anche lui imputato per la strage di Viareggio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È così difficile trovare persone capaci, preparate, non indagate a cui affidare incarichi di responsabilità in aziende di Stato? Dire che siamo tutti indignati è dir poco. Oggi chiediamo ufficialmente che Moretti ed Elia si dimettano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Domenica sera, ogni treno che passava dalla stazione di Viareggio lanciava un fischio che sembrava un urlo di dolore straziante. Alla fine della cerimonia, per ogni persona uccisa nella strage è stato lanciato nel cielo un palloncino bianco. Possa essere questo gesto la voglia di trovare nell'alto della nostra coscienza risposte dignitose, da parte sia della giustizia sia, soprattutto, della politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PADUA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signora Presidente, più volte in quest'Aula ho avuto l'occasione di parlare con molta tristezza e con molto dolore di ciò che ormai ogni giorno - e forse rischiamo anche di abituarci - accade sulle rive del Mar Mediterraneo. Mi riferisco, in particolar modo, alla tragedia che ancora questa mattina colpisce il nostro cuore e il nostro sguardo: la tristezza è che tutto quasi ci scivoli addosso.

Sono certa che il presidente Renzi, iniziando oggi il nuovo semestre europeo, porrà con ulteriore forza il problema di cui in quest'Aula ci siamo occupati, perché non può essere un problema italiano e siciliano: è un problema del mondo intero e, in particolare, dell'Europa.

Sono certa che si porrà la massima attenzione a tutto ciò, per mettere fine alla triste pratica del

recupero dei morti nel Mar Mediterraneo e far sì che questo torni ad essere considerato non più un mare di morte ma un luogo di incontro di culture e di religioni differenti. Credo però sia necessario puntualizzare tre questioni (lo faccio velocemente perché è tardi e il tempo è poco).

La prima è la questione morale: non avere paura dell'altro, del diverso da noi. Dietro i dati economici ci sono drammi familiari, con intere famiglie che muoiono e affidano la loro vita a scafisti spietati e cinici. Non dimentichiamo la grave violazione dei diritti fondamentali della persona, diritti che sono universali e transnazionali.

Vi è poi la questione politica: europizzare la questione dell'immigrazione tramite una cooperazione tra i popoli europei. L'Italia, e la Sicilia in particolare, gioca un ruolo cruciale a causa del posizionamento geopolitico nel cuore del Mediterraneo. Sono indispensabili programmi di aiuto strutturato, anche con il supporto delle autorità internazionali, per costruire corridoi umanitari in Africa. Voglio ricordare La Pira, che è nato a Pozzallo, dove oggi sono sbarcati quegli uomini e donne disgraziati morti per asfissia: ricordiamoci in che modo tremendo sono morte queste persone. Ricordiamo la profezia di La Pira: un uomo eccezionale, che pensava che il Mar Mediterraneo dovesse essere veramente un mare di pace.

Non pensiamo che la pace sia utopia o un sogno. è uno strumento necessario per far sì che tutto questo possa cessare. Non sono un'utopista o una sognatrice. Bisogna che si ritorni a parlare di pace, bisogna affrontare la questione giuridica della modifica del regolamento di Dublino. Bisogna riparlare della pace tra i popoli affinché la pace sia alla base di nuove politiche europee umanitarie.

È l'appello forte che rivolgo al nostro *Premier*, al nostro Governo, che in questo momento ha una responsabilità enorme e una voce molto autorevole in Europa. Si ponga la pace alla base di questa nuova Europa che vogliamo costruire, perché diversamente non finiremo mai di parlare di questi morti, di queste donne e di questi uomini che fuggono da un dramma.

Parliamo di pace: non se ne parla più nelle Aule parlamentari. Credo sia un momento indispensabile su cui riflettere e ricominciare. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signora Presidente, oggi abbiamo sentito l'Antitrust parlare, tra le altre cose, dell'aumento indiscriminato, ancora una volta, dei premi RC auto. Noi italiani siamo stati obbligati a pagare questi premi e ad assicurare le nostre auto. Il che ben venga, tuttavia c'è un mercato che non ha concorrenza: le aziende non si fanno concorrenza le une con le altre. L'Antitrust lo disse già nel 2000 e nel 2003 con alcuni provvedimenti, che furono anche inseriti nei rispettivi bollettini. In questo caso, addirittura si paventavano delle pratiche collusive tra le varie compagnie.

Vogliamo finalmente risolvere il problema dell'RC auto e di questi aumenti indiscriminati? Forse è opportuno, soprattutto adesso, fare in modo che tutti noi mettiamo nuovamente mano a una riforma seria dell'RC auto. Aggiungerei che, nel momento in cui queste compagnie private, non riescono a fare vera concorrenza, allora proporremo una compagnia statale che farà veramente concorrenza a questi signori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per la calendarizzazione dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dalle morti nel Mediterraneo alle morti nelle carceri italiane e alle porte delle carceri italiane. Sono relatore del provvedimento di indulto e amnistia nella Commissione giustizia: ho predisposto il testo base, l'ho preparato. I lavori, però, non possono andare avanti, perché se la Presidenza del Senato calendarizza, per la successiva settimana, ora provvedimenti di legge che vengono dal Governo, ora altri provvedimenti, questo disegno di legge rimane lì nel cassetto, mentre nelle carceri italiane si consumano reati di tortura.

I detenuti vivono in condizioni disumane, siamo stati condannati da organismi europei. Non ho sentito l'autorevole presidente, oggi autorevolissimo nel contesto europeo, Matteo Renzi pronunciare un qualche verbo che vada nella direzione di fare in maniera che il nostro Paese non sia annoverato tra quelli più incivili del mondo.

Per questo motivo, ripeterò questo appello ad ogni fine seduta, anche se non vi è più alcun senatore in Aula.

PRESIDENTE. Qualcuno c'è.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Sì, qualcuno c'è. Senatore Cuomo, mi perdonerà: lei c'è e si vede. Stavo dicendo che non c'è la maggioranza dei senatori.

Ad ogni fine seduta ripeterò questo mio appello affinché la Presidenza del Senato calendarizzi il provvedimento e ponga la Commissione giustizia nelle condizioni di operare. Per il momento, se anche questi miei richiami saranno disattesi, non voglio fare certamente il Pannella della situazione, ma andrò avanti nella mia battaglia per garantire condizioni di vita umana ai detenuti nelle nostri carceri.

[PRESIDENTE](#). Senatore Falanga, come lei sa, la Conferenza dei Capigruppo dovrebbe decidere. Il suo Capogruppo si potrà far interprete di questa urgenza del tutto fondata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ENDRIZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signora Presidente, tra decine di candidati alla presidenza ISTAT il Governo ha scelto Giorgio Alleva.

Per legge, dovrebbe essere un professore universitario, indipendente e con esperienza internazionale, ma Giorgio Alleva a livello internazionale ha avuto collaborazioni occasionali. Vanta 97 pubblicazioni, ma forse un paio di livello internazionale: le altre, per l'ANVUR, valgono zero. Il suo punteggio ResearchGate è 5,1, mentre la media dei ricercatori dell'ISTAT è pari a 5,92: tre quarti dei ricercatori che egli andrà a coordinare hanno, dunque, un *curriculum* migliore del suo.

Forse per questo non sono state fatte audizioni. Abbiamo avuto meno di 24 ore per esaminare i *curriculum*, privi delle linee programmatiche richieste da USI ISTAT e che Giorgio Alleva, curiosamente, voleva proporre a noi in audizione privata. Ma che trasparenza è questa? Perché non è stato auditato Maurizio Vichi, presidente della Federazione delle maggiori società statistiche europee, con un indicatore ResearchGate quattro volte superiore ad Alleva? Forse perché ha fama di essere poco indulgente con il potere: esattamente ciò che la legge prevede.

L'ISTAT è l'ente che analizza i dati sullo stato dell'Italia: dà la misura di un andamento economico e dei risultati di un Governo. Berlusconi contestò la stampa perché dava notizie sgradite sulla crisi; Giulio Tremonti bacchettò proprio l'ISTAT perché non gradiva i dati sulla disoccupazione. Allora perché si sceglie Giorgio Alleva? Forse perché il ministro Madia ha coinvolto proprio il dipartimento di Alleva nell'analisi delle consultazioni di rivoluzione@governo.it. Saranno stati contenti. Probabilmente piaceva anche alla CGIL se cinque ore prima del Consiglio dei ministri ne pubblicava un elogio sperticato.

Ma il centrodestra criticava l'ISTAT e ora vota Alleva? Forse perché nella stessa giornata, frutto di un pacchetto di accordi, il Partito Democratico votava come membri dell'anticorruzione due candidati di area PdL: tra questi spicca Angela Nicotra, già candidata nelle liste del PdL al Senato per le politiche 2013. Alla faccia dell'indipendenza.

In questi giorni le nostre denunce sono state confermate da un'iniziativa indipendente di 39 professori di università italiane e straniere. In ordine alfabetico: Luca Anderlini della Georgetown University, Tito Boeri dell'Università Bocconi, Andrea Boitani dell'Università Cattolica di Milano. (*Il microfono*

si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, dovrebbe concludere, anche perché il suo Gruppo ha fatto molti interventi di fine seduta.

ENDRIZZI (M5S). Luigi Zingales della University of Chicago ed altri. In una lettera aperta al presidente Renzi, al ministro Madia e al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Giannini, dicono in sostanza che certe pubblicazioni minori i veri esperti nemmeno le citano, e che questa nomina per uno scienziato italiano è un invito ad andarsene dall'Italia o a non tornare.

Domani si vota. Chi può fare una telefonata al presidente Renzi, la faccia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chiedodi allegare la suddetta lettera aperta al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza al riguardo.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola pur non essendomi iscritto a parlare in precedenza. Voglio assicurare il senatore Falanga che lo perdoniamo, essendo il Gruppo M5S il più numeroso come presenza in questo momento in Aula.

Il mio intervento è per gli elettori abruzzesi, e anche per quelli piemontesi che hanno la stessa sorte. Avevamo un groviglio di liste tra centrosinistra, centrodestra e liste civetta. Qualcuno che probabilmente voleva votare il centrodestra ha sbagliato, mettendo la croce sul centrosinistra. Volevo assicurare questi elettori, perché il voto è andato comunque a buon fine. Infatti, i cittadini abruzzesi, che si sono espressi quasi al 30 per cento per il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee, e quasi al 22 per cento alle elezioni regionali, non hanno una rappresentanza nell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Questa è dittatura.

Attualmente è da nominare l'organo di vigilanza. Abbia il presidente D'Alfonso il coraggio di dare la Presidenza dell'organo di vigilanza ai cittadini del Movimento 5 Stelle.

Volevo ricordarti, collega Paglini, che i capi di imputazione per il Partito Democratico sono delle coccarde o del valore al merito, visto che il nostro Presidente ne ha oltre cinquanta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 2 luglio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 2 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 20,49)*.

[Allegato A](#)

MOZIONI

Mozioni sulla celiachia

(1-00061) (11 giugno 2013)

V. testo 2

[VACCARI](#), [DE BIASI](#), [PUPPATO](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CERONI](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [DI BIAGIO](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [FABBRI](#), [FLORIS](#), [FORNARO](#), [Rita GHEDINI](#), [LAI](#), [LANIECE](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#),

[MATTESINI](#), [MATURANI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#), [ROMANO](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi poco più di 135.000 con una evidente sottostima della patologia. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 62.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa in particolare di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 16.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.000 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con oltre 63.000 preferenze dei contribuenti nel 2011; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia e patologie associate (dermatite erpetiforme, *gluten sensitivity*) in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, a cui anche AIC aderisce;

in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up*

per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Il Protocollo ha ricevuto l'assenso del Ministero per l'aggiornamento e attualmente è in fase di revisione da parte del *Board* del Comitato Scientifico AIC;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

da notizie di stampa si apprende che la Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale n. 991 del 5 giugno 2012, ha previsto che l'erogazione dei buoni sia subordinata ad una visita specialistica alla quale, entro la fine dell'anno 2012, i malati dovevano sottoporsi presso uno specialista (medico gastroenterologo/dietista) incaricato dalla USL di riferimento; il professionista stabilisce il fabbisogno calorico di ogni persona affetta da celiachia al quale corrisponderà una cifra per il rimborso dei buoni;

l'AIC e le 9.000 persone affette da celiachia residenti in Veneto hanno da subito contestato la delibera regionale, sostenuti da pareri scientifici sull'infondatezza scientifica del metodo utilizzato (questionari autosomministrati dai pazienti), per la discriminazione dei pazienti veneti, per l'impegno inutile di risorse pubbliche nelle verifiche che, in realtà, non possono che confermare i dati relativi ai livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti (LARN) della Società italiana di nutrizione umana (SINU) ed i tetti di spesa che la legge statale ha fissato nel 2001;

considerato che:

il Parlamento europeo, riunito a Bruxelles il 14 giugno 2012 in seduta plenaria ha adottato il Rapporto Ries con 603 voti a favore, 8 contrari e 8 astenuti; tale Rapporto ha sostenuto l'introduzione degli alimenti per celiaci nella proposta di regolamento della Commissione, COM 353/2011, accanto agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti destinati a fini medici speciali e a quelli destinati a diete a basso (LCD) e a bassissimo contenuto calorico (VLCD);

il 14 novembre a Bruxelles ha avuto luogo un importante e definitivo momento di confronto tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento della Commissione COM 353/2011; a seguito di questo confronto, è emersa la versione finale del testo di regolamento;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il COM 353/2011 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci, citati al solo *considerandum* 26, che ne rimanda la regolamentazione al regolamento 1169/2011, il cosiddetto Food information to consumers (FIC),

impegna il Governo:

1) a far sì, assumendo misure di proprie competenza, che non accadano più casi come quello veneto, in cui si è assistito all'applicazione della *spending review* sulla salute delle persone, e dunque ad evitare il rischio che l'obiettivo, legittimo, di riduzione della spesa sanitaria sia perseguito a discapito delle finalità di corretta *compliance* alla dieta senza glutine, unica terapia ad oggi nota per il trattamento della celiachia;

2) a cercare di evitare un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a tutelare, con misure di propria competenza, i celiaci, categoria vulnerabile della popolazione, da provvedimenti molto restrittivi, talvolta vessatori (visite individuali per la definizione

del fabbisogno calorico), oggi al vaglio di alcune amministrazioni regionali, che non corrispondono allo spirito della cosiddetta *spending review*, che, al contrario, salvaguarda il paziente/utente finale;

4) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato, garantendo almeno i tetti di spesa del decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, cosiddetto decreto Veronesi, e l'applicazione del principio del fabbisogno calorico sulla base dei recenti LARN della SINU;

5) a farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

6) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

7) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicanze del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

8) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2008 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

9) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito della presentazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali [Atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona) n. COM (2011) 353 definitivo), pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

10) a favorire la rapida adozione delle linee guida per la somministrazione e produzione artigianale, già al vaglio del Ministero della salute e, attraverso questo, della Conferenza Stato Regioni;

11) a favorire, con quanto espresso nel punto precedente, un'azione più decisa nelle regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna ed in particolare nella determinazione del Direttore generale alla Sanità e alle Politiche sociali del 29 dicembre 2011, n. 16963 (Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00061) (testo 2) (01 luglio 2014)

V. testo 3

[VACCARI](#), [DE BIASI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [ROMANO](#), [PUPPATO](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CERONI](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [DI BIAGIO](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [FABBRI](#), [FLORIS](#), [FORNARO](#), [Rita GHEDINI](#), [LAI](#), [LANIECE](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi circa 150.000 (148.662 secondo la relazione annuale al Parlamento del Ministero relativa al 2012) con una evidente sottostima della patologia, con 12.862 nuove diagnosi nel 2012, che confermano un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 55.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa, anche attraverso l'Impresa Sociale Spiga Barrata Service, in coerenza con la normativa italiana del Terzo Settore di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 18.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.500 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con circa 60.000 preferenze dei contribuenti nel 2012; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia, dermatite erpetiforme e patologie associate in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, di cui AIC è tra i fondatori (1988) e a cui aderisce, in qualità di socio; in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up* per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato

scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Una proposta di modifica ed aggiornamento del Comitato Scientifico di AIC è oggi al vaglio di un gruppo di esperti celiacologi nominati dalla ministro Lorenzin;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

un emendamento approvato al decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013, ha previsto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia;

é in atto dal mese di aprile 2014, in alcune province della Regione Calabria, la sospensione da parte delle farmacie aderenti a Federfarma Calabria dell'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del SSN. Tale iniziativa provoca gravi conseguenze a una fascia vulnerabile della popolazione. Le persone celiache residenti nella Regione Calabria, in particolare bambini, donne in gravidanza e anziani risultano, infatti, esposte al rischio della mancata aderenza alla dieta senza glutine con preoccupanti ripercussioni sulla loro salute. Inoltre la sospensione dell'erogazione causa una grave discriminazione per le fasce meno abbienti della popolazione celiaca, che affrontano un periodo storico già di per se aggravato dalla crisi economica. Considerando inoltre, la relativa unicità del canale distributivo in Calabria, oggi rappresentata dalle farmacie e non ancora dagli esercizi commerciali, questo elemento rende ancor più evidente la gravità dell'iniziativa intrapresa da Federfarma Calabria, che di fatto sospende l'accesso al diritto dei celiaci alla dieta senza glutine, sancito dalla legge dello Stato, si sospende, fatto ancora più grave, un diritto inserito nelle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui alla lettera D del punto 2 della classificazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio del 2001. Su questo tema giace senza risposta una interrogazione;

considerato che:

il 12 giugno 2013 è stato approvato il Regolamento (UE) N. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che abroga la direttiva 2009/39/CE, la norma quadro che regola gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, e il Regolamento (CE) n. 41/2009 che regola specificamente gli alimenti destinati ai celiaci, prevedendo, al considerando 41, il trasferimento delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 41/2009 nel Regolamento (UE) 1169/2011. Il 13 giugno scorso è stato definitivamente approvato l'atto esecutivo di trasferimento, con la previsione di due categorie distinte di alimenti per celiaci: gli alimenti di consumo corrente, adatti ai celiaci, e gli alimenti specificamente formulati per celiaci, quegli alimenti espressamente preparati e al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure al fine di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il Regolamento (UE) 609/2013 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci,

impegna il Governo:

1) a intervenire, assumendo misure di proprie competenza, sulla serrata dei farmacisti in atto in Calabria, garantendo il diritto fondamentale alla salute dei cittadini celiaci di questa regione, stabilito da legge dello Stato e dai LEA vigenti;

2) a evitare un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato, garantendo almeno i tetti di spesa del decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, cosiddetto decreto Veronesi, e l'applicazione del principio del fabbisogno calorico sulla base dei recenti LARN della SINU;

4) a farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano, sperimentando anche forme di dematerializzazione del sistema dei buoni, in grado di risparmiare costi sul servizio sanitario e di rendere più agevole l'accesso ai beni di consumo senza glutine;

5) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

6) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicanze del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

7) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2007 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

8) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

9) a favorire la rapida adozione delle linee guida per la somministrazione e produzione artigianale, già al vaglio del Ministero della salute e, attraverso questo, della Conferenza Stato Regioni;

10) a favorire, con quanto espresso nel punto precedente, un'azione più decisa nelle regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna ed in particolare nella determinazione del Direttore generale alla Sanità e alle Politiche sociali del 29 dicembre 2011, n. 16963 (Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale);

11) ad adoperarsi nelle sedi opportune affinché in ogni luogo aperto al pubblico, ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove siano presenti distributori automatici di alimenti, siano previsti anche cibi specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bencini, Bianco, Tronti e Zavoli.
(1-00061) (testo 3) (01 luglio 2014)

Approvata

VACCARI, DE BIASI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, ROMANO, PUPPATO, FEDELI, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, BROGLIA, CALEO, CERONI, D'ADDA, DE PIN, DI BIANCO, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FLORIS, FORNARO, Rita GHEDINI, LAI, LANIECE, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MANCONI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRU, PAGLIARI, PANIZZA, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI, RUTA, SILVESTRO, SOLLO, TORRISI, VATTUONE, ZANONI, BENCINI, BIANCO, TRONTI, ZAVOLI. -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi circa 150.000 (148.662 secondo la relazione annuale al Parlamento del Ministero relativa al 2012) con una evidente sottostima della patologia, con 12.862 nuove diagnosi nel 2012, che confermano un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 55.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa, anche attraverso l'Impresa Sociale Spiga Barrata Service, in coerenza con la normativa italiana del Terzo Settore di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 18.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.500 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con circa 60.000 preferenze dei contribuenti nel 2012; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia, dermatite erpetiforme e patologie associate in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, di cui AIC è tra i fondatori (1988) e a cui aderisce, in qualità di socio;

in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up* per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Una proposta di modifica ed aggiornamento del Comitato Scientifico di AIC è oggi al vaglio di un gruppo di esperti celiacologi nominati dalla ministro Lorenzin;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

un emendamento approvato al decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013, ha previsto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per incentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia;

è in atto dal mese di aprile 2014, in alcune province della Regione Calabria, la sospensione da parte delle farmacie aderenti a Federfarma Calabria dell'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del SSN. Tale iniziativa provoca gravi conseguenze a una fascia vulnerabile della popolazione. Le persone celiache residenti nella Regione Calabria, in particolare bambini, donne in gravidanza e anziani risultano, infatti, esposte al rischio della mancata aderenza alla dieta senza glutine con preoccupanti ripercussioni sulla loro salute. Inoltre la sospensione dell'erogazione causa una grave discriminazione per le fasce meno abbienti della popolazione celiaca, che affrontano un periodo storico già di per se aggravato dalla crisi economica. Considerando inoltre, la relativa unicità del canale distributivo in Calabria, oggi rappresentata dalle farmacie e non ancora dagli esercizi commerciali, questo elemento rende ancor più evidente la gravità dell'iniziativa intrapresa da Federfarma Calabria, che di fatto sospende l'accesso al diritto dei celiaci alla dieta senza glutine, sancito dalla legge dello Stato, si sospende, fatto ancora più grave, un diritto inserito nelle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui alla lettera D del punto 2 della classificazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio del 2001. Su questo tema giace senza risposta una interrogazione;

considerato che:

il 12 giugno 2013 è stato approvato il Regolamento (UE) N. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che abroga la direttiva 2009/39/CE, la norma quadro che regola gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, e il Regolamento (CE) n. 41/2009 che regola specificamente gli alimenti destinati ai celiaci, prevedendo, al considerando 41, il trasferimento delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 41/2009 nel Regolamento (UE) 1169/2011. Il 13 giugno scorso è stato definitivamente approvato l'atto esecutivo di trasferimento, con la previsione di due categorie distinte di alimenti per celiaci: gli alimenti di consumo corrente, adatti ai celiaci, e gli alimenti specificamente formulati per celiaci,

quegli alimenti espressamente preparati e al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine oppure al fine di sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il Regolamento (UE) 609/2013 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci,

impegna il Governo:

1) a intervenire, assumendo misure di proprie competenza, sulla serrata dei farmacisti in atto in Calabria, garantendo il diritto fondamentale alla salute dei cittadini celiaci di questa regione, stabilito da legge dello Stato e dai LEA vigenti;

2) a evitare, nel rispetto delle proprie competenze, un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a proporre, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), un aggiornamento delle disposizioni ad oggi vigenti in materia di celiachia;

4) nel rispetto delle competenze, a proporre soluzioni che consentano la circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano, sperimentando anche forme di dematerializzazione del sistema dei buoni, in grado di risparmiare costi sul servizio sanitario e di rendere più agevole l'accesso ai beni di consumo senza glutine;

5) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

6) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicate del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

7) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2007 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

8) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

9) a favorire la rapida adozione di linee di indirizzo concernenti «La ristorazione collettiva senza glutine», al fine di uniformare le regole per gli operatori del settore alimentare che producono, somministrano e o vendono alimenti, bevande e pasti senza glutine non confezionati direttamente al consumatore finale;

10) nel rispetto delle competenze istituzionali, ad adoperarsi nelle sedi opportune affinché in ogni luogo aperto al pubblico, ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove siano presenti distributori automatici di alimenti, siano previsti anche cibi specifici per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

(1-00105) (testo 2) (01 luglio 2014)

Approvata

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AIELLO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [ALICATA](#), [AMORUSO](#), [ARACRI](#), [BARANI](#), [BERNINI](#), [BRUNI](#), [BRUNO](#), [CALIENDO](#), [CARIDI](#), [CARRARO](#), [CERONI](#), [COMPAGNONE](#), [FLORIS](#), [GALIMBERTI](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [MANDELLI](#), [PERRONE](#), [RIZZOTTI](#), [SCAVONE](#), [TARQUINIO](#), [VOLPI](#), [ZIZZA](#), [ZUFFADA](#), [RUVOLO \(*\)](#), [Maurizio ROMANI \(*\)](#). -

Il Senato,

premessi che:

la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto con acqua della farina di alcuni cereali; il glutine, in realtà, non è presente nel chicco del cereale o nella farina, ma si forma solo in seguito all'aggiunta di acqua e alla formazione dell'impasto;

la celiachia per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine; tuttavia molte persone riescono a convivere con essa senza accusare disturbi particolarmente gravi;

la celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale con una prevalenza stimata intorno all'1 per cento, considerando sia la fascia degli adulti sia quella dei bambini;

in Italia la celiachia è riconosciuta come malattia sociale e si stima che colpisca all'incirca 600.000 soggetti contro i circa 160.000 effettivamente diagnosticati;

per combattere la malattia celiaca l'unica terapia attualmente riconosciuta valida è quella dietetica: il celiaco è quindi obbligato, per non accusare disturbi, gravi o meno gravi, ad eliminare dalla propria alimentazione tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine;

in Italia il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005 riconosce ai soggetti celiaci l'erogazione di alimenti senza glutine, quale unica terapia, stabilendo tetti massimi di spesa in base alla fascia di età e al sesso;

premessi, inoltre, che:

la Commissione europea ha proposto, nel giugno 2011, una bozza di regolamento destinata a "riorganizzare e semplificare il quadro normativo europeo riguardante i cosiddetti alimenti destinati ad un'alimentazione particolare", ad esempio quella dei lattanti, includendo fra questi anche i prodotti per celiaci;

successivamente, il 14 novembre 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stralciato le specifiche indicazioni riguardanti gli alimenti per celiaci dalla proposta di regolamento e il trasferimento di tali indicazioni nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (cosiddetto FIC, Food information to consumers);

il regolamento (UE) n. 609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, abroga, a un anno dalla pubblicazione, la direttiva quadro sugli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cosiddetti dietetici (direttiva 2009/39/CE), e il regolamento relativo agli alimenti per celiaci (regolamento (CE) n. 41/2009) ovvero le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso";

in sostanza, il regolamento (UE) n. 609/2013 elimina di fatto la definizione di "alimenti dietetici" per i prodotti per celiaci e trasferisce le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari al consumatore;

il trasferimento delle indicazioni del regolamento (CE) n. 41/2009 all'interno del FIC, in sostanza, garantirebbe il mantenimento delle tutele riconosciute ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci;

da oggi e fino al 2016, infatti, gli alimenti senza glutine o "con contenuto di glutine molto basso" possono continuare ad essere proposti secondo le modalità attualmente vigenti; successivamente, secondo il nuovo regolamento, dovranno essere disciplinati nel contesto di tutte le altre norme europee riguardanti le informazioni sugli alimenti per i consumatori;

considerato che per disciplinare all'interno del FIC le definizioni "senza glutine" e "a basso contenuto di glutine" è stato approvato in data 13 giugno 2014 un atto delegato che riporta tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 41/2009 e anche le normative attualmente vigenti nel nostro Paese saranno adeguate alle norme europee in modo da confermare lo stesso livello di garanzia e tutela ad oggi previste per i celiaci;

preso atto che:

l'art. 2, comma 3, lettera *d*), della legge n. 123 del 2005 ha come obiettivo quello di "agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva";

al fine di fornire informazioni utili agli operatori del settore alimentare, che fanno ristorazione e che estendono la loro offerta alimentare ai prodotti per celiaci, il Ministero della salute, nel maggio 2013, ha proposto al gruppo tecnico interregionale sanità veterinaria e sicurezza alimentare un'ipotesi di intesa Stato-Regioni. In tale contesto è stato presentato un documento dal titolo "Ristorazione collettiva senza glutine: indirizzi operativi agli operatori del settore alimentare che producono, e/o somministrano e/o vendono alimenti/bevande e pasti senza glutine non confezionati direttamente al consumatore finale";

al fine di promuovere diagnosi corrette e precoci, il Ministero della salute nel 2014 ha istituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alla diagnosi di celiachia, riesaminare e aggiornare il "Documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate", siglato nel 2007 come accordo Stato-Regioni, e monitorare l'andamento epidemiologico della celiachia e delle nuove diagnosi;

l'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del Servizio sanitario nazionale disponibile per il paziente nella sola regione di residenza costringe i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

pare anacronistico, dunque, in un'epoca di informatizzazione dei flussi economici e in cui l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire la direttiva sull'assistenza transfrontaliera 2011/24/UE, che di fatto elimina le barriere sanitarie tra Stati, mantenere all'interno del territorio nazionale questa stessa barriera che produce disagi ai cittadini celiaci e grave pregiudizio per la tutela della loro salute,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi nei modi e nelle sedi opportune affinché nei provvedimenti legislativi di recepimento delle norme europee sul "senza glutine" siano definiti con precisione i prodotti "ex dietetici" ovvero destinati ai celiaci al fine di consentirne una corretta regolamentazione nazionale mantenendo lo stesso livello di attenzione e sicurezza;

2) a tutelare, con linee di indirizzo nazionali, i pazienti celiaci definendo regole uniformi e non discrezionali, garantendo così omogeneità di trattamento sull'intero territorio nazionale;

3) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, pari garanzia per la sicurezza degli alimenti prodotti specificamente per i celiaci (ex dietetici);

4) a trovare idonea soluzione all'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni dei soggetti celiaci e le organizzazioni rappresentative del sistema distributivo;

5) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che vincoli le amministrazioni regionali al rispetto dei tetti di spesa come previsti dal decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2006;

6) a definire nelle apposite sedi ogni iniziativa utile a creare la necessaria omogeneità nell'ambito delle attività di ristorazione senza glutine;

7) a verificare se sussistano ancora oggi le motivazioni per mantenere così accentuata la

differenza del supporto economico in base al sesso del soggetto celiaco.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00288) (01 luglio 2014)

V. testo 2

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#),
[MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#),
[VACCIANO](#), [MARTON](#), [DE PIETRO](#). -

Il Senato,

Premesso che:

la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);

ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici; non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci; tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaci, sia *in vitro* che *in vivo*;

altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;

la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;

la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio e complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali;

la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;

lo sviluppo di *test* sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomoniche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);

negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli operatori sanitari e la disponibilità di *test* sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;

attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo;

l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;

tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;

l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;

solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;

in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;

la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;

la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico *standard* prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomizio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame biotico per valutare lo stato dei villi intestinali;

non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (*gluten free*), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;

la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;

seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;

la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;

è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;

un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;

l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;

il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;

a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;

la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;

i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;

esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;

il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;

appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;

le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;

è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai *test* diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;

si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e *test* non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «*case finding*»;

dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;

3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;

4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

5) a promuovere una vasta e capillare campagna informativa, destinata anche a sostenere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia;

6) a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;

7) ad assumere iniziative per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato,

presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;

8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;

9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e *follow up*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;

10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;

11) a tracciare ogni alimento con etichetta chiara in cui sia specificata l'appartenenza dello stesso ad una delle 4 classi di rischio riguardo alla percentuale di presenza di glutine, anche con pittogramma facilmente interpretabile secondo il seguente schema: classe 1 elevata presenza di glutine, classe 2 presenza di glutine, classe 3 possibili tracce di glutine e classe 4 assenza di glutine.

(1-00288) (testo 2) (01 luglio 2014)

Approvata

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MARTON](#), [DE PIETRO](#). -

Il Senato,

Premesso che:

la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);

ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici; non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci; tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaco, sia *in vitro* che *in vivo*;

altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;

la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;

la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio e complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali;

la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;

lo sviluppo di *test* sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomoniche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);

negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli

operatori sanitari e la disponibilità di *test* sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;

attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo;

l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;

tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;

l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;

solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;

in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;

la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;

la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico *standard* prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomizio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame biotico per valutare lo stato dei villi intestinali;

non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (*gluten free*), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;

la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;

seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;

la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;

è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;

un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;

l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è

fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;

il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;

a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;

la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;

i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;

esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;

il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;

appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;

le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;

è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai *test* diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;

si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e *test* non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «*case finding*»;

dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

- 1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del

regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;

3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;

4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;

5) a sensibilizzare i centri deputati alla diagnosi di celiachia, favorendo l'applicazione del nuovo protocollo diagnostico che è in via di definizione in sede di tavolo tecnico istituito *ad hoc* nel 2014 in materia di diagnosi di celiachia presso il Ministero della salute;

6) nel rispetto delle competenze istituzionali, a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;

7) ad assumere iniziative, di concerto con le Regioni, per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato, presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;

8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;

9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e *follow up*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;

10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;

11) ad attivarsi, in sede nazionale ed europea, affinché le etichette degli alimenti informino anche sulla percentuale di glutine presente, secondo uno schema articolato nelle seguenti quattro classi: concentrazione di glutine alta, normale, irrisoria, nulla. .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Endrizzi nella discussione sulla deliberazione ex articolo 78, comma 3, del Regolamento sul disegno di legge n. 1541

Ma quale discontinuità vedete? Sulla decretazione d'urgenza questo Governo segue le orme del Governo Letta; un altro orecchio sordo a cui ripetere le stesse cose.

Il decreto "competitività" è disseminato di norme prive della necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione. Non abbiamo a che fare con un evenienza straordinaria che giustifichi un intervento legislativo del Governo, il quale, rispettando la Costituzione, le leggi dovrebbe lasciarle fare al Parlamento.

Questo decreto-legge presenta disposizioni a carattere prettamente ordinamentale - che produrranno effetti in un arco temporale di anni - e dunque non possono considerarsi un intervento "emergenziale".

Il testo reca inoltre un contenuto ampio e disaggregato, con 35 articoli che intervengono su ambiti normativi differenti e in diversi settori. È un provvedimento disomogeneo già nel titolo: disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Sono temi che poco hanno in comune e che richiedevano una distinta trattazione. Non basta buttare tutto nel titolo per far sembrare omogeneo il testo. L'omogeneità richiesta non è riferita al titolo, bensì alle materie trattate. Il Governo può fare il minestrone con l'anguria o l'ananas, ma non può chiedere a

noi di tacere su questa violazione. Anche perché abbiamo già visto questo giochino: decreti su decreti ingolfano i lavori delle Camere e impediscono al Parlamento di legiferare bene. La fretta del Governo ha prodotto mostri, come è accaduto con il decreto che ha regalato a banche private l'aumento delle quote di Bankitalia e che ora l'Unione europea ha criticato come aiuto di Stato.

Ad ingolfarsi, però, è il Governo stesso che, una volta esauriti gli annunci pubblicitari, si trova a dover emanare centinaia di decreti attuativi, sospesi per anni.

Curzio Rufo disse: la fretta è causa di ritardo. Ci pensi, il presidente Renzi, anche in riferimento alla sua legge elettorale prima affrettata e ora impaludata e alle riforme lampo che avrebbe in mente.

Un decreto tanto disomogeneo non può definirsi urgente. Il problema dell'omogeneità, infatti, è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2007, ha specificato che: "l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta".

Al vasto ambito materiale richiamato dal preambolo del decreto, alle complessive finalità perseguite dal provvedimento e soprattutto ai principi di necessità ed urgenza non appaiono riconducibili le disposizioni contenute:

- all'articolo 10, comma 8, che interviene sulla nomina e sulla composizione del collegio dei revisori dell'ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale), prevedendo che la nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente sia solo facoltativa e non obbligatoria (come attualmente previsto). Dov'è l'urgenza?

- all'articolo 20, tra le altre disposizioni, si prevede di elevare a rango normativo, attraverso una modifica al decreto legislativo n. 38 del 2005, il ruolo e le funzioni dell'Organismo italiano di contabilità, una fondazione di diritto privato costituita da organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti interessati alla materia contabile. L'Organismo italiano di contabilità potrà emanare i principi contabili nazionali, fornire supporto all'attività del Parlamento e al Governo ed esprimere pareri, partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Non si capisce quali effetti diretti dovrebbero avere tali norme sull'operatività delle imprese!

- all'articolo 5, comma 2, si istituisce un Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli; tuttavia, mentre le assunzioni dovranno essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, la dotazione per tali incentivi parte con 5,5 milioni di euro solo nell'anno 2015 e si determina variamente negli anni seguenti.

- all'articolo 8, comma 1, si dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 800.000 euro a partire dal 2018;

A proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013 (decreto-legge n. 201/2011- Riforma delle province), tale norma, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 devono essere valutate dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Non sono di immediata evidenza le motivazioni di urgenza per l'articolo 26, che interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.

La disposizione modifica, sostanzialmente riducendola, la tariffa incentivante già riconosciuta, in base alle convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi elettrici, ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Tale incentivazione è volta a promuovere l'impiego di fonti rinnovabili e consiste, com'è noto, nel garantire ai produttori autorizzati l'acquisto da parte del GSE dell'energia

prodotta ad una tariffa fissata con decreto ministeriale, per una durata stabilita oggi in venti anni.

I tanti produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici, quindi, si vedranno ridotta la tariffa incentivante già riconosciuta. Si tratta quindi di una modifica unilateralmente imposta della tariffa incentivante. Per gli impianti di potenza superiore a 200 KW, la tariffa incentivante verrebbe ridotta dal 1° gennaio 2015, e con effetto crescente per 24 anni dall'avvio dell'impianto. In alternativa i titolari possono optare, entro il 30 novembre 2014, per una riduzione del 10 per cento dell'incentivo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Abbiamo dunque un intervento normativo sostanzialmente retroattivo che verrebbe ad incidere su rapporti "di durata" già costituiti e su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo stesso.

Il principio di irretroattività della legge impedisce di emanare disposizioni che vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Ovvero quando tali disposizioni "trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto" (sentenza n. 302 del 2010 e n. 264 del 2005; in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009). L'affidamento gode di tutela costituzionale, riconducibile non solo all'articolo 3 della Costituzione ma altresì all'articolo 41 Costituzione, quando il privato intraprenda un'attività economica che comporta tra l'altro oneri per investimenti. Il legittimo affidamento in questo caso comporta l'attesa che i cambiamenti normativi sopravvenuti non finiscano per rendere inutili le iniziative già assunte e gli oneri già sostenuti.

Nello specifico della norma recata dal provvedimento, inoltre, i rapporti in atto cui la nuova disciplina dell'incentivo pretenderebbe di applicarsi sono oggetto di convenzioni stipulate con il GSE (Gestore dei servizi elettrici) e in corso di esecuzione. Si avrebbe dunque la violazione unilaterale di vere e proprie obbligazioni sorte ed esigibili in forza di un contratto.

L'intervento normativo appare in contrasto anche con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, a cui è stata data esecuzione in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo I, del Trattato, "ogni Parte contraente incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente o può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi."

L'articolo 26, quindi, viola l'impegno ad assicurare "condizioni stabili" oltre che "eque, favorevoli e trasparenti" agli investimenti, che non godrebbero di "piena tutela e sicurezza".

Il contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato a sua volta si riverbererebbe in un vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui le leggi statali e regionali devono rispettare, oltre che la Costituzione, i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", compresi, quindi, quelli derivanti dai Trattati ratificati dallo Stato italiano.

Inoltre, la relazione illustrativa al provvedimento, all'articolo 23 - disposizione che apre la parte delle misure contenente interventi di politica energetica - afferma che: "L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico. Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa [...] Il presente provvedimento intende dare avvio a questo processo".

A proposito, appare opportuno ricordare che lo strumento del decreto-legge è ritenuto dalla Corte costituzionale palesemente inadeguato "a realizzare una riforma organica e di sistema", tanto più quando tale riforma è motivata da "esigenze manifestatesi da non breve periodo" e "richiede processi

attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale" (sent. 220/2013).

In ragione di quanto rilevato, per l'articolo 26 non si ravvisano parimenti i necessari presupposti costituzionali ex articolo 77 della Costituzione, dovendosi invece provvedere alla luce delle citate criticità, al di là dei rilievi di merito (che ci vedono nettamente contrari ad un simile intervento), con legge ordinaria.

E infine non rinveniamo la straordinarietà e l'urgenza di modificare la legge di stabilità per il 2014 in materia di anatocismo, ovvero l'opportunità per le banche di applicare interessi sugli interessi; il Governo è premuroso nel rimuovere una misura che sfavoriva le banche ma questa non è una urgenza per il Paese tale da meritare un decreto.

Anche perché è quasi certa la prossima ed ennesima cancellazione della norma in questione come l'onorevole Boccia - presidente della Commissione finanze della Camera - ha già dichiarato.

Integrazione all'intervento della senatrice Bignami nella discussione delle mozioni 1-00061, 1-00105 (testo 2) e 1-00288

E sempre su questa linea, con la mozione da me sottoscritta, impegniamo il Governo ad adoperarsi nelle sedi opportune per garantire la presenza di cibi specifici per celiaci nei distributori automatici di alimenti, posizionati nei luoghi aperti al pubblico ed in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di misure importanti per rimuovere le barriere che possono ostacolare una corretta inclusione dei bambini e dei ragazzi affetti da celiachia nella vita scolastica e consentire loro una serena convivenza con la patologia.

Ed ora vorrei porre l'attenzione sulla differenza tra "essere diversi" e "sentirsi diversi". Ogni individuo è unicamente diverso dall'altro e quindi siamo tutti unicamente diversi. Ma quando lo Stato non fornisce ciò di cui il singolo ha bisogno, lo fa sentire diverso.

Queste sono le barriere da eliminare. Queste sono le iniziative che è doveroso portare avanti.

Non stiamo facendo nulla di straordinario: dal mio punto di vista è semplicemente un atto dovuto.

Testo integrale dell'intervento del senatore Milo nella discussione del Doc. IV, n. 6

Il sottoscritto senatore ANTONIO MILO, in relazione alla domanda di autorizzazione di cui all'oggetto, sottopone all'attenzione di codesto illustrissimo Presidente le seguenti osservazioni.

1. La procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha richiesto, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 140 del 2003, l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici, comprese le informazioni inerenti al *local positioning* contenute nei tabulati medesimi, di ben otto utenze cellulari, intestate e asseritamente tutte in uso al sottoscritto, e riferiti al periodo compreso negli ultimi ventiquattro mesi dalla notifica della richiesta di autorizzazione (pag. 5 del Doc. IV n. 6).

L'ipotesi investigativa su cui si fonda tale richiesta è formulata in un provvisorio capo di imputazione, secondo cui lo scrivente sarebbe partecipe di una associazione per delinquere (art. 416 c.p.), promossa ed organizzata da tale Ali Rashed Mohmoud Rashid Al Omleh («*dominus e gestore di fatto del Centro Fisioterapico Fisiodomus s.r.l.*»), con la partecipazione degli amministratori (Iovine Raffaele e Casamassa Maria Pia) e di un dipendente (Finizio Carlo) del predetto centro.

Tale associazione per delinquere sarebbe finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati di falso (art. 479 c.p.) e truffa aggravata (art. 640 cpv. n. 1 c.p.), posti in essere formando false certificazioni e fatture riferite a prestazioni sanitarie fisioterapiche che si asserisce essere state in tutto o in parte inesistenti, e che avrebbero consentito allo scrivente di ottenere dal Servizio sanitario integrativo dei Parlamentari indebiti rimborsi. Tali fatti sarebbero stati commessi in Napoli dall'anno 2008, con condotta tutt'ora permanente (pagg. 3 e 4 Doc. IV n. 6).

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari proponeva di accogliere la richiesta della Procura di Napoli sostenendo che la Corte Costituzionale «non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare, attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la "non implausibilità" degli stessi sotto il profilo della necessità; (...) nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria cita due annotazioni della polizia giudiziaria, con le

quali la stessa "rappresentava la rilevanza investigativa riferita alla acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso" al senatore in questione; (...) orbene, nel caso in questione da un esame delle motivazioni prospettate dell'autorità giudiziaria (integrate *per relationem* anche dalle annotazioni di polizia allegate alla richiesta) appare sicuramente riscontrabile una plausibilità delle argomentazioni; in particolare, dalle annotazioni di polizia giudiziaria emerge che le testimonianze dei dipendenti del centro fisioterapico non hanno fornito elementi investigativi certi, con la conseguente necessità di utilizzare il sistema del *local positioning* per acquisire ulteriori elementi probatori circa la circostanza dell'effettiva presenza del senatore Milo nei locali del centro fisioterapico, nei periodi di tempo in questione» (seduta del 8.5.2014).

La proposta formulata dalla Giunta risulta essere del tutto illogica, nonché in stridente contrasto con la normativa che disciplina la materia e con l'interpretazione che della stessa ha fornito la Corte costituzionale.

2. La legge n. 140 del 2003 prescrive che quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni, l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene, enunciando il fatto per il quale è in corso il procedimento e fornendo alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento (artt. 4 e 5).

La legge citata dispone altresì che il giudice per le indagini preliminari deve richiedere l'autorizzazione del Parlamento qualora ritenga necessario utilizzare, nei confronti di un Parlamentare, le intercettazioni o i tabulati acquisiti nei confronti di altro soggetto (art. 6 comma 2).

Dal combinato disposto delle norme citate emerge con chiarezza che le richieste di autorizzazione all'acquisizione ed utilizzazione di intercettazioni o tabulati telefonici devono indicare la necessità di utilizzare i tabulati cui le stesse fanno riferimento, e che tale necessità deve risultare da precisi elementi di fatto. Al riguardo, con la sentenza n. 188 del 26 maggio 2010 la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione ed ha stabilito che la Legge citata significativamente prescrive che tanto il compimento - nei confronti diretti del parlamentare - dell'atto da autorizzare preventivamente, quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare medesimo di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto, devono essere assistiti da un criterio di «necessità». La Corte costituzionale ha precisato altresì che, se è pur vero che la valutazione circa la sussistenza di tale «necessità» spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, è altrettanto vero che alla Camera di appartenenza del parlamentare compete il potere - ed il dovere - di valutare tale necessità ai fini dell'indagine in corso. A tal scopo l'autorità giudiziaria è tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento ed a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale della richiesta.

Ai fini ora detti, un riguardo particolare è da riservare alla natura dell'atto da compiere ed alla sua attitudine a compromettere i valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria deve commisurare, essa per prima, le proprie scelte all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei predetti valori costituzionalmente garantiti. Ebbene, in caso di acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad apparecchiature in uso ad un Parlamentare, tanto più se corredati dai dati relativi al *local positioning*, tale attività investigativa è connotata da una notevole capacità intrusiva, e la stessa deve dunque soggiacere anche alle garanzie richieste dall'art. 15 della Costituzione in rapporto alle limitazioni della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.

È notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma anche il cosiddetto «tracciamento», vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio. Il che, così come affermato espressamente dalla Corte costituzionale, in caso di utenze nella disponibilità di un parlamentare può aprire squarci di conoscenza sui suoi rapporti, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri

parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione.

Ciò posto, la delimitazione dei poteri spettanti nella procedura di autorizzazione all'autorità giudiziaria ed all'Organo parlamentare si coglie nelle disposizioni di legge che stabiliscono il dovere della prima di indicare nella richiesta gli «elementi» su cui essa «si fonda», con ciò evocando, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare.

A fronte di ciò, e per converso, la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta, che sussista sia il requisito della affermata «necessità» dell'atto che quello, per così dire, «negativo», dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta.

3. Ebbene, è evidente che la richiesta in esame della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli non corrisponde ai principi ed alle regole sin qui enunciati. Dall'analisi del testo e dei contenuti della medesima, difatti, emerge innanzitutto che la stessa pubblica accusa definisce l'acquisizione dei tabulati in questione «rilevante», e non, come prescritto dalla legge, necessaria. Nonostante ciò la Giunta per le immunità, esorbitando dalle attribuzioni riconosciute alla stessa dal legislatore, ha ritenuto di andare oltre le proprie funzioni ed ha attribuito il carattere della necessità ad un atto che, per la stessa autorità giudiziaria procedente, tale non era.

4. D'altra parte, dalla lettura della richiesta di acquisizione in esame si palesa l'assoluta mancanza di motivazione in ordine non soltanto alla «necessità», ma anche alla «rilevanza» o alla semplice «attinenza» dell'acquisizione dei tabulati telefonici delle otto utenze intestate al sottoscritto rispetto alle indagini in corso.

La richiesta in esame, difatti, afferma apoditticamente che l'acquisizione dei tabulati *de quibus* sarebbe «rilevante ai fini del (...) completamento della prova in ordine ai fatti di reato descritti in rubrica», e l'asserita rilevanza deriverebbe dalle annotazioni della PG delegata del 24.12.2013 e del 16.1.2014 (pagg. 4 e 5 del Doc. IV n. 6).

In realtà, non solo l'autorità giudiziaria non ha fornito alcuna valutazione autonoma del collegamento probatorio tra i fatti contestati ed i tabulati telefonici, ma soprattutto tale collegamento non emerge neanche dalla lettura delle citate informative.

In particolare, tali informative affermano che la rilevanza dei tabulati in questione deriverebbe dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche intrattenute dal sottoscritto con il gestore del centro di fisioterapia in argomento ma, tuttavia, il contenuto delle predette comunicazioni non è riportato nelle informative allegate alla richiesta di autorizzazione. Tale mancanza ha reso impossibile un effettivo controllo da parte della Giunta delle immunità delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, tanto più che il contenuto di tali comunicazioni, lungi dal corroborare l'ipotesi accusatoria, dimostrano l'assoluta infondatezza di quanto contestato al sottoscritto. Ed infatti, dalle conversazioni in questione emerge chiaramente come le prestazioni fisioterapiche di cui il sottoscritto ha chiesto il rimborso siano state regolarmente espletate. In particolare, nelle conversazioni in questione il sottoscritto lamenta a più riprese che, malgrado avesse usufruito delle prestazioni fisioterapiche e regolarmente pagato le stesse, il centro non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture («le fatture me le vuoi fare... o ti devo denunciare alla Guardia di Finanza, non ho capito»).

Appare pertanto evidente come l'autorità giudiziaria, sottraendo fondamentali elementi di valutazione, non abbia posto la Giunta delle immunità nella condizione di vagliare, con cognizione di causa, la richiesta di autorizzazione in esame.

Nonostante ciò, e malgrado la stessa autorità giudiziaria abbia ritenuto l'acquisizione dei tabulati solamente rilevante ai fini dell'indagine, la Giunta delle immunità ha ritenuto di esercitare un potere sostitutivo non riconosciuto alla medesima dalla legge e in modo illegittimo si è sostituita all'autorità giudiziaria motivando essa stessa in relazione alla supposta necessità di acquisire i tabulati delle utenze in uso al sottoscritto.

In altre parole, la Giunta per le immunità invece di esercitare l'unica facoltà che la legge riconosce alla medesima, ovvero il controllo della legittimità della richiesta sulla scorta delle ragioni di fatto e di

diritto che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto porre a fondamento della richiesta, ha esercitato un potere che non è riconosciuto alla stessa dalla legge motivando la richiesta in luogo dell'autorità giudiziaria. Tanto più che tale controllo di legittimità avrebbe dovuto essere ancor più rigoroso alla luce dell'evidente compromissione dei diritti alla libertà, all'indipendenza ed alla riservatezza del parlamentare derivante dall'invasività dell'atto di indagine di cui si chiede l'autorizzazione, nonché della spropositata ampiezza dell'arco temporale (ventiquattro mesi) rispetto ai fatti contestati.

5. Ed infatti, occorre in tal senso rilevare che le tre fatture in contestazione sono state emesse rispettivamente in data 23 dicembre 2011, 19 settembre 2012 e 27 dicembre 2012, mentre i tabulati telefonici di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisizione sono «riferiti al periodo compreso negli ultimi 24 mesi dalla notifica del decreto», e quindi al periodo compreso dal 3 febbraio 2012 al 3 febbraio 2014, con la conseguenza che nel caso di specie risulta mancante anche il semplice collegamento cronologico tra i fatti oggetto delle indagini ed i tabulati telefonici in questione.

In merito l'onorevole senatore Pagliari ha asserito nella propria relazione alla Giunta delle immunità che l'acquisizione dei tabulati relativi a tale arco temporale non appariva ingiustificata, in quanto, ad avviso del medesimo, «non è infatti ipotizzabile che tutte le prestazioni sopra indicate potessero essere state effettuate nella stessa giornata della fattura; nel caso di specie è verosimile ipotizzare che il senatore Milo abbia comprato "pacchetti" di prestazioni fisioterapiche delle quali usufruire successivamente all'acquisto», e che, pertanto, «il controllo dei tabulati in un arco temporale di 24 mesi (con la tecnica del *local positioning*) consentirebbe agli inquirenti di capire se il senatore Milo si sia effettivamente recato presso il centro fisioterapico per usufruire dei pacchetti di prestazioni acquistate o se, viceversa, non sia mai andato in quell'arco temporale al centro».

Orbene, a prescindere dal merito delle considerazioni dell'onorevole senatore Pagliari, il quale asserisce apoditticamente che le fatture attenevano a prestazioni fisioterapiche da espletare, e non già espletate; che dall'analisi dei tabulati sia possibile accertare che il sottoscritto si sia recato proprio al centro, e non nei pressi dello stesso e che il sottoscritto avesse sempre con sé tutti i propri telefoni cellulari, sta di fatto che la Giunta delle immunità si è sostituita all'autorità giudiziaria, fornendo essa stessa una motivazione a fondamento dell'acquisizione dei tabulati.

In merito giova ribadire che, così come stabilito dalla Corte costituzionale, spettava all'autorità di giudiziaria e non alla Giunta delle immunità il dovere di indicare le ragioni per le quali l'acquisizione dei tabulati è necessaria, e soprattutto spettava all'autorità giudiziaria il dovere di indicare le ragioni per le quali tale acquisizione risulta essere necessaria per un così ampio arco temporale, decisamente sproporzionato - e sfalsato - rispetto alle fatture in contestazione, la cui ultima, si ribadisce, reca la data del 27 dicembre 2012.

In altre parole era la procura della Repubblica a dover indicare, con adeguata motivazione, quale fosse la necessità di acquisire i tabulati relativi a ben quattordici mesi dopo l'ultima fattura di cui il sottoscritto ha chiesto il rimborso.

A tale dovere non ha adempiuto la procura della Repubblica, e non poteva certamente provvedere a tanto la Giunta delle immunità.

6. D'altro canto, è chiaro che la necessità dell'acquisizione, e la relativa adeguatezza della motivazione e degli elementi probatori allegati, anche e soprattutto in termini di specificità, si misura necessariamente sulla qualità e sull'estensione degli atti potenzialmente lesivi dei valori costituzionali da sacrificare, e sulla congruità del sacrificio in rapporto agli obbiettivi prefigurati ed alle congetture di successo.

In questa prospettiva, non può sfuggire che la Procura aveva formulato la richiesta in termini di mera rilevanza, che è concetto ben diverso e più ampio rispetto a quello di necessità, e che i tabulati dei quali si chiede l'autorizzazione all'acquisizione non sono limitati al periodo «interessato», ma diretti genericamente e onnicomprensivamente ad acquisire i tabulati ed il posizionamento di tutte le utenze intestate al sottoscritto per un periodo di ben due anni, senza alcuna previa indicazione specificativa, ad esempio, tra quelle private e quelle professionali o di appartenenza istituzionale, ovvero tra quelle in uso esclusivo o in uso promiscuo al sottoscritto. Il tutto con un'evidente ed ingiustificata idoneità

intrusiva, e senza neanche alcuna particolare spiegazione.

La richiesta dell'autorità giudiziaria, d'altra parte, differentemente da quanto espressamente richiesto dalla Corte costituzionale, non propone a codesto eccellentissimo Organo parlamentare alcun elemento ed argomento per apprezzare la «continenza» dell'atto nel rapporto tra esigenze di investigazione ed esigenze, appunto, di «contenere» nei limiti della «necessità» l'incidenza sui valori costituzionali tutelati. In tal senso è opportuno sottolineare che l'autorità giudiziaria avrebbe certamente potuto limitare temporalmente la richiesta in esame rispetto ai fatti in contestazione, come avrebbe certamente potuto limitare tale richiesta alle utenze private del sottoscritto, ed in particolare all'utenza adoperata per comunicare con il gestore del centro di fisioterapia.

È chiaro, al riguardo, che la Giunta delle immunità avrebbe dovuto operare un bilanciamento tra i valori costituzionali che, in caso di autorizzazione all'acquisizione, risulterebbero gravemente compromessi, e le esigenze investigative nella prospettiva della «necessità» dell'atto di indagine, della quale l'autorità giudiziaria procedente e richiedente era tenuta a dare specificatamente conto nella motivazione - cosa non avvenuta nel caso di specie - proprio per consentire a codesto eccellentissimo Senato della Repubblica di valutare la richiesta e contemperare gli interessi in gioco.

Di questo avrebbe dovuto fare sostanziale e corretta censura l'Organo parlamentare, allorché, rilevata la forte idoneità intrusiva dell'acquisizione di ben due anni di tabulati, non ha sottolineato che occorreva un adeguato e specifico corredo motivazionale per legittimare tale ingente intrusione non tanto nella vita privata, quanto nell'attività istituzionale del sottoscritto.

In tal senso non si può sottacere la circostanza che la richiesta della procura non lede solamente i diritti costituzionalmente garantiti del sottoscritto, ma anche i diritti e le prerogative di tutti coloro che, negli ultimi due anni, hanno intrattenuto con il sottoscritto rapporti istituzionali, quali senatori, deputati ed altre cariche dello Stato, nonché amministratori locali.

In altre parole, nel caso di specie occorre tutelare non solo il diritto alla riservatezza e la funzione del sottoscritto senatore, ma soprattutto le prerogative e le attribuzioni delle istituzioni pubbliche cui fanno parte gli interlocutori del sottoscritto.

Tutto ciò, del resto, senza alcuna necessità ai fini dell'indagine, ma sulla base di una ipotizzata - e non motivata - rilevanza rispetto ad un'affrettata ipotesi investigativa, in alcun modo corroborata da elementi probatori.

Si chiede pertanto che codesto eccellentissimo Senato della Repubblica voglia rigettare la domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti del sottoscritto senatore (Doc. IV n. 6), trasmessa nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 3 febbraio 2014. Roma, 30 giugno 2014.

Documento allegato all'intervento del senatore Endrizzi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LETTERA APERTA

Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia

Al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini

In data 20 Marzo 2014, sul sito web del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione è apparso un annuncio relativo alla nomina del Presidente dell'Istat. In esso si sollecitano manifestazioni di interesse per il mandato. Alla scadenza dei termini, l'elenco dei candidati, in tutto 40, è stato pubblicato, sempre sul sito del Ministero.

Il Presidente, leggiamo sul sito dell'Istat, indirizza e valuta, insieme al Consiglio, "l'attività, *in particolare tecnico-scientifica*, dell'istituto e dei dirigenti di livello più elevato" (corsivo aggiunto). Per questa ragione viene scelto fra i professori ordinari di materie statistiche, economiche e affini.

La procedura seguita costituisce una importante innovazione. Oggi infatti tutti possono confrontare il candidato scelto con i concorrenti, ciò che era impossibile in passato.

Va detto in primo luogo che un confronto tra studiosi è quasi sempre difficile e controverso, come sa

bene chi abbia esperienza di concorsi e di chiamate nell'università. Dei numerosi indici quantitativi che sono stati proposti nella comunità degli studiosi in economia, statistica e scienze sociali, nessuno raccoglie un netto consenso. Nella gran parte si tratta di valutazioni basate sulle citazioni che un autore ottiene, tenendo conto dell'importanza delle riviste e delle case editrici (il cosiddetto *impact factor*), della data delle citazioni, e così via.

Ma quale che sia il punto di vista o il criterio di valutazione del lavoro scientifico, il candidato scelto, il prof. Giorgio Alleva, ordinario di statistica all'università di Roma La Sapienza, presenta un *curriculum* estremamente modesto, sia in assoluto che in comparazione con molti degli altri candidati. In una lista di 97 lavori se ne trova soltanto uno pubblicato su una rivista scientifica di qualche rilievo, peraltro il *Journal of the Italian Statistical Society* (Pubblicazione n. 61, corsivo aggiunto). Quanto agli altri, va notato che lavori apparsi sulla "Rivista Trimestrale delle Casse Rurali e Artigiane", nella "Collana Documenti Cnel", negli "Atti Convegno su Competenze per Competere", negli "Atti Giornata GIS" in genere non vengono elencati nel curriculum di uno studioso. Del resto, su Google Scholar, motore di ricerca che tiene conto di un numero enorme di riviste, case editrici, atti di convegni, incluso quasi tutto quello che viene pubblicato in italiano, soltanto una decina dei 97 lavori del Prof. Alleva vengono segnalati, con un massimo di 4 citazioni (trascuriamo qui un paio di collaborazioni in psicoterapia e psicologia perché, crediamo, non è in questo campo che si trovano i contributi originali del Prof. Alleva alla Statistica). Tutto questo certamente lo colloca in una posizione molto debole rispetto ad alcuni tra i concorrenti e suscita dubbi circa la sua adeguatezza a gestire il processo di integrazione dell'Istat nel sistema statistico europeo.

Crediamo quindi che sia lecito chiedere al Governo:

In primo luogo, quali sono i criteri che hanno guidato la scelta del Presidente dell'Istat? È possibile che il Prof. Alleva prevalga secondo, alcuni di essi in misura tale da compensare un *curriculum* scientifico che, sia in assoluto che a paragone di quello di altri candidati, è decisamente modesto?

Se si ritengono possibili nomine come questa, non sarebbe meglio abolire il requisito secondo il quale il Presidente dell'Istat deve essere un professore universitario? Se invece lo si vuole mantenere, sarebbe opportuno usare una soglia minima di qualità, che potrebbe essere stabilita facendo riferimento ai criteri elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

Si rende conto il Governo dell'effetto che fatti del genere hanno sulla reputazione del nostro Paese nella comunità scientifica internazionale, sulla cosiddetta fuga dei cervelli nel settore della ricerca? Molti giovani studiosi penseranno che se questa è la considerazione che la ricerca in economia e statistica ha nel nostro Paese, meglio approfittare delle occasioni che si presentano per andarsene o per non tornare.

È stata utile la pubblicità data alla nomina Istat, con la pubblicazione sul sito delle "manifestazioni di interesse"? Certamente sì. Ma purtroppo solo perché ci dà l'occasione di segnalare all'opinione pubblica un caso in cui il merito e la competenza, di cui oggi tutti amano parlare, sono gli ultimi tra i motivi usati per decidere di una nomina di rilievo nella Pubblica Amministrazione.

Luca Anderlini Georgetown University, USA

Tito Boeri Università Bocconi, Milano

Andrea Boitani Università Cattolica, Milano

Michele Boldrin Washington University in St. Louis, USA

Agar Brugiavini Università Cà Foscari di Venezia

Giorgio Calzolari Università di Firenze

Daniele Checchi Università di Milano

Francesca Chiaromonte Penn State University, USA

Valentino Dardanoni Università di Palermo

Daniela del Boca Università di Torino

Stefano Fachin Università di Roma "La Sapienza"

Carlo Favero Università Bocconi, Milano

Mario Forni Universitari Modena e Reggio Emilia
Arnoldo Frigessi University of Oslo, Norvegia
Raffaella Giacomini University College London, UK
Domenico Giannone LUISS ed Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF), Roma
Luigi Guiso EIEF, Roma
Andrea Ichino European University Institute, Firenze
Tullio Jappelli Università di Napoli Federico II
Francesco Lippi Università di Sassari ed EIEF, Roma
Marco Lippi EIEF, Roma
Massimiliano Marcellino Università Bocconi, Milano
Salvatore Modica Università di Palermo
Tommaso Nannicini Università Bocconi, Milano
Cheti Nicoletti University of York, UK
Marco Pagano Università di Napoli Federico II ed EIEF
Fausto Panunzi Università Bocconi, Milano
Franco Peracchi Università di Roma Tor Vergata ed EIEF
Michele Polo Università Bocconi, Milano
Paola Potestio Università di Roma 3
Tommaso Proietti Università di Roma Tor Vergata
Riccardo Puglisi Università di Pavia
Lucrezia Reichlin London Business School, UK
Enrico Rettore Università di Padova
Cesare Robotti Imperial College London, UK
Paola Sapientza Northwestern University, USA
Fabiano Schivardi LUISS ed EIEF, Roma
Giancarlo Spagnolo Stockholm School of Economics, Svezia, e EIEF
Daniele Terlizzese EIEF, Roma
Paolo Zaffaroni Imperial College, UK
Luigi Zingales University of Chicago, USA

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Angioni, Bertorotta, Bitonci, Bottici, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, D'Adda, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Giacobbe, Gualdani, Manassero, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Romani Paolo, Serra, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lucherini e Orellana, per attività della 3a Commissione permanente; Di Biagio, per attività della 4a Commissione permanente; Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 giugno 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 25 giugno 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i Regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) 1967/2006 del Consiglio e abroga il Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 69). Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (1549)

(presentato in data 01/7/2014);

C.2088 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 (1550)

(presentato in data 01/7/2014);

C.2087 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (1551)

(presentato in data 01/7/2014);

C.1743 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro affari esteri

Ministro giustizia

Ministro integrazione

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1552)

(presentato in data 01/7/2014);

C.1589 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Modifica dell'articolo 104 della Costituzione per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura mediante sorteggio (1547)

(presentato in data 30/6/2014);

senatore Lucherini Carlo

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005 (1548)

(presentato in data 30/6/2014);

senatrice Ginetti Nadia

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1553)

(presentato in data 01/7/2014).

Indagini conoscitive, annuncio

In data 30 giugno 2014, la Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 giugno 2014, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0289 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea - afferente il mancato recepimento della direttiva 2013/10/UE concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele contenute negli aerosol.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 89/1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) per l'esercizio 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 162).

Roma Capitale, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, con lettera in data 26 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale, riferita all'anno 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CC*, n. 2).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 26 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013, con aggiornamenti al mese di giugno del 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXC VII*, n. 2).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 27 giugno 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un "programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico" (COM (2014) 367 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 agosto 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1^a Commissione entro il 31 luglio 2014.

La Commissione europea, in data 27 giugno 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro (COM (2014) 382 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 agosto 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1^a Commissione entro il 31

luglio 2014.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00105, del senatore D'Ambrosio ed altri, pubblicata il 10 luglio 2013, deve intendersi riformulata come segue:

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, ALBERTI CASELLATI, ALICATA, AMORUSO, ARACRI, BARANI, BERNINI, BRUNI, BRUNO, CALIENDO, CARIDI, CARRARO, CERONI, COMPAGNONE, FLORIS, GALIMBERTI, IURLARO, LIUZZI, MANDELLI, PERRONE, RIZZOTTI, SCAVONE, TARQUINIO, VOLPI, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premessi che:

la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto con acqua della farina di alcuni cereali; il glutine, in realtà, non è presente nel chicco del cereale o nella farina, ma si forma solo in seguito all'aggiunta di acqua e alla formazione dell'impasto;

la celiachia per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine; tuttavia molte persone riescono a convivere con essa senza accusare disturbi particolarmente gravi;

la celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale con una prevalenza stimata intorno all'1 per cento, considerando sia la fascia degli adulti sia quella dei bambini;

in Italia la celiachia è riconosciuta come malattia sociale e si stima che colpisca all'incirca 600.000 soggetti contro i circa 160.000 effettivamente diagnosticati;

per combattere la malattia celiaca l'unica terapia attualmente riconosciuta valida è quella dietetica: il celiaco è quindi obbligato, per non accusare disturbi, gravi o meno gravi, ad eliminare dalla propria alimentazione tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine;

in Italia il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005 riconosce ai soggetti celiaci l'erogazione di alimenti senza glutine, quale unica terapia, stabilendo tetti massimi di spesa in base alla fascia di età e al sesso;

premessi, inoltre, che:

la Commissione europea ha proposto, nel giugno 2011, una bozza di regolamento destinata a "riorganizzare e semplificare il quadro normativo europeo riguardante i cosiddetti alimenti destinati ad un'alimentazione particolare", ad esempio quella dei lattanti, includendo fra questi anche i prodotti per celiaci;

successivamente, il 14 novembre 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stralciato le specifiche indicazioni riguardanti gli alimenti per celiaci dalla proposta di regolamento e il trasferimento di tali indicazioni nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (cosiddetto FIC, Food information to consumers);

il regolamento (UE) n. 609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, abroga, a un anno dalla pubblicazione, la direttiva quadro sugli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cosiddetti dietetici (direttiva 2009/39/CE), e il regolamento relativo agli alimenti per celiaci (regolamento (CE) n. 41/2009) ovvero le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" o "con contenuto di glutine molto basso";

in sostanza, il regolamento (UE) n. 609/2013 elimina di fatto la definizione di "alimenti dietetici" per i prodotti per celiaci e trasferisce le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari al consumatore;

il trasferimento delle indicazioni del regolamento (CE) n. 41/2009 all'interno del FIC, in sostanza, garantirebbe il mantenimento delle tutele riconosciute ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci;

da oggi e fino al 2016, infatti, gli alimenti senza glutine o "con contenuto di glutine molto basso" possono continuare ad essere proposti secondo le modalità attualmente vigenti; successivamente, secondo il nuovo regolamento, dovranno essere disciplinati nel contesto di tutte le altre norme europee

riguardanti le informazioni sugli alimenti per i consumatori;
considerato che per disciplinare all'interno del FIC le definizioni "senza glutine" e "a basso contenuto di glutine" è stato approvato in data 13 giugno 2014 un atto delegato che riporta tutte le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 41/2009 e anche le normative attualmente vigenti nel nostro Paese saranno adeguate alle norme europee in modo da confermare lo stesso livello di garanzia e tutela ad oggi previste per i celiaci;

preso atto che:

l'art. 2, comma 3, lettera *d*), della legge n. 123 del 2005 ha come obiettivo quello di "agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva";

al fine di fornire informazioni utili agli operatori del settore alimentare, che fanno ristorazione e che estendono la loro offerta alimentare ai prodotti per celiaci, il Ministero della salute, nel maggio 2013, ha proposto al gruppo tecnico interregionale sanità veterinaria e sicurezza alimentare un'ipotesi di intesa Stato-Regioni. In tale contesto è stato presentato un documento dal titolo "Ristorazione collettiva senza glutine: indirizzi operativi agli operatori del settore alimentare che producono, e/o somministrano e/o vendono alimenti/bevande e pasti senza glutine non confezionati direttamente al consumatore finale";

al fine di promuovere diagnosi corrette e precoci, il Ministero della salute nel 2014 ha istituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alla diagnosi di celiachia, riesaminare e aggiornare il "Documento di inquadramento per la diagnosi e il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate", siglato nel 2007 come accordo Stato-Regioni, e monitorare l'andamento epidemiologico della celiachia e delle nuove diagnosi;

l'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci a carico del Servizio sanitario nazionale disponibile per il paziente nella sola regione di residenza costringe i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

pare anacronistico, dunque, in un'epoca di informatizzazione dei flussi economici e in cui l'Italia è stata tra i primi Paesi a recepire la direttiva sull'assistenza transfrontaliera 2011/24/UE, che di fatto elimina le barriere sanitarie tra Stati, mantenere all'interno del territorio nazionale questa stessa barriera che produce disagi ai cittadini celiaci e grave pregiudizio per la tutela della loro salute,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi nei modi e nelle sedi opportune affinché nei provvedimenti legislativi di recepimento delle norme europee sul "senza glutine" siano definiti con precisione i prodotti "ex dietetici" ovvero destinati ai celiaci al fine di consentirne una corretta regolamentazione nazionale mantenendo lo stesso livello di attenzione e sicurezza;
- 2) a tutelare, con linee di indirizzo nazionali, i pazienti celiaci definendo regole uniformi e non discrezionali, garantendo così omogeneità di trattamento sull'intero territorio nazionale;
- 3) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, pari garanzia per la sicurezza degli alimenti prodotti specificamente per i celiaci (ex dietetici);
- 4) a trovare idonea soluzione all'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni dei soggetti celiaci e le organizzazioni rappresentative del sistema distributivo;
- 5) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che vincoli le amministrazioni regionali al rispetto dei tetti di spesa come previsti dal decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2006;
- 6) a definire nelle apposite sedi ogni iniziativa utile a creare la necessaria omogeneità nell'ambito delle attività di ristorazione senza glutine;

7) a verificare se sussistano ancora oggi le motivazioni per mantenere così accentuata la differenza del supporto economico in base al sesso del soggetto celiaco.

(1-00105) (Testo 2)

Mozioni

[DE MONTE](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [PALERMO](#), [PAGLIARI](#), [MATTESINI](#), [BERGER](#), [PEZZOPANE](#), [LO GIUDICE](#), [AMATI](#), [PUPPATO](#), [CIRINNA'](#), [FAVERO](#), [GAMBARO](#), [PADUA](#), [MASTRANGELI](#), [MORGONI](#), [GRANAIOLA](#), [PETRAGLIA](#), [SILVESTRO](#), [DE PIN](#) - Il Senato,

premessi che:

come segnalato anche da molti cittadini, negli ultimi anni i cieli del Gemonese e dell'alto Friuli-Venezia Giulia sono divenuti, di giorno e di notte, teatro di esercitazioni militari e simulazioni di azioni di guerra con elicotteri e aerei militari;

tali esercitazioni hanno comportato negli ultimi anni in Friuli-Venezia Giulia, come anche in Veneto, una serie di incidenti in cui hanno perso la vita decine di persone e molte altre sono rimaste ferite; in particolare, si ricorda la strage di Casalecchio di Reno (1990), con 12 vittime e 88 feriti, la strage del Cermis (1998), con 20 vittime tra i civili, e al recente inabissamento di un caccia F16 americano nel mare Adriatico avvenuto nel gennaio 2013;

considerato che:

sono circa 1.200 i cittadini che hanno sottoscritto la petizione presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli altri enti locali danneggiati con cui veniva richiesto di fornire un'adeguata informazione alla popolazione circa le modalità stabilite per i sorvoli, concordate con le autorità militari;

il considerevole aumento dell'inquinamento sia atmosferico che acustico registrato negli ultimi anni in tali zone sta significativamente condizionando la vita e la quotidianità delle comunità di tali territori; in particolare, il frastuono provocato dalle evoluzioni a bassa quota rende difficile lo svolgimento di molteplici attività umane (attività scolastiche, sportive, eventi, cerimonie, feste e sagre), il riposo dei lavoratori e degli anziani, le attività lavorative che richiedono il silenzio, lo studio;

considerato, inoltre, che la risposta fornita dal Ministro *pro tempore* della difesa in data 16 ottobre 2013 all'interrogazione 4-00774 presentata dalla prima firmataria del presente atto di indirizzo non appare affatto soddisfacente soprattutto là dove afferma che l'attività di volo «normalmente» viene condotta evitando il sorvolo di centri urbani, lasciando sottintendere che altre situazioni di sorvoli militari possono dunque essere non occasionali,

impegna il Governo ad emanare con la massima sollecitudine una più dettagliata regolamentazione degli spazi di volo (in particolare riferimento al nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133) che stabilisca precisi criteri, riguardanti la distanza dai centri abitati e gli orari delle esercitazioni militari, operando altresì una limitazione della frequenza delle esercitazioni sui territori urbani.

(1-00287)

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BOTTICI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#), [MARTON](#), [DE PIETRO](#) - Il Senato,

Premesso che:

la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);

ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici;

non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci;

tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di

attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaci, sia *in vitro* che *in vivo*;

altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;

la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;

la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati *marker* nelle analisi di laboratorio e complicate dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, *deficit* di vitamine e oligominerali;

la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;

lo sviluppo di *test* sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomiche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);

negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli operatori sanitari e la disponibilità di *test* sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;

attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un *trend* in crescita del 20 per cento annuo;

l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;

tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;

l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;

solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;

in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;

la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;

la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico *standard* prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomisio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame biotico per valutare lo stato dei

villi intestinali;

non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (*gluten free*), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;

la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;

seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;

la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;

è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;

un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;

l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;

il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;

a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;

la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;

i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;

esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;

il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;

appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;

le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;

è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali

sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai *test* diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;

si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e *test* non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «*case finding*»;

dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

- 1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;
- 2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;
- 3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;
- 4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;
- 5) a promuovere una vasta e capillare campagna informativa, destinata anche a sostenere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia;
- 6) a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;
- 7) ad assumere iniziative per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato, presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;
- 8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;
- 9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e *follow up*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;
- 10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;
- 11) a tracciare ogni alimento con etichetta chiara in cui sia specificata l'appartenenza dello stesso ad una delle 4 classi di rischio riguardo alla percentuale di presenza di glutine, anche con pittogramma facilmente interpretabile secondo il seguente schema: classe 1 elevata presenza di glutine, classe 2 presenza di glutine, classe 3 possibili tracce di glutine e classe 4 assenza di glutine.

(1-00288)

Interrogazioni

[MATTEOLI](#) - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze -
Premesso che:

i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze riconoscono il credito d'imposta sulle accise a tutti coloro che esercitano la funzione di trasporto pubblico ed hanno mezzi di proprietà o in affitto, escludendo la forma del comodato d'uso;

avviene talvolta che alcune società private, partecipate dalla pubblica amministrazione e che svolgono un pubblico servizio, abbiano in dotazione i mezzi di proprietà della stessa pubblica amministrazione e li gestiscano in uso gratuito o comodato d'uso per poter meglio affrontare le esigenze e calmierare i costi di trasporto;

per le attività di servizio pubblico queste aziende, con i mezzi in comodato, sostengono direttamente le spese di carburante, ma non possono accedere al rimborso delle accise o al credito d'imposta così come avviene invece per quelle aziende che direttamente possiedono i mezzi oppure li noleggiavano, perché la legge attualmente ha delle lacune evidenti e non prevede la voce "comodato d'uso";

le società che hanno i mezzi in "comodato d'uso", per vedere riconosciuto un loro diritto, sono costrette a ricorrere in sede giudiziale ma i tempi di giudizio purtroppo sono molto lunghi e nel frattempo la gestione amministrativa della società ne risente con ripercussioni anche sulla prestazione dei servizi;

per meglio comprendere la lacuna normativa si evidenzia ciò che a giudizio dell'interrogante costituisce un assurdo: una società privata che svolge un servizio pubblico utilizzando vetture della pubblica amministrazione in comodato d'uso non può avere i previsti rimborsi; mentre se la stessa società stipulasse un contratto di affitto simbolico (anche di un solo euro) con la medesima pubblica amministrazione, allora ci sarebbero i requisiti per ottenere i rimborsi;

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, il regolamento recante la disciplina delle agevolazioni, al comma 6 fa espressamente riferimento a "proprietà", a "contratto di locazione con facoltà di compera", a "noleggio" di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (codice della strada) e, quindi, omette di prevedere il comodato d'uso;

nel nostro ordinamento il comodato d'uso dà veste giuridica al prestito di cose. In quanto contratto a titolo gratuito e che trova la sua giustificazione nello spirito di liberalità, caratteri questi che lo contraddistinguono dalla locazione (ipotesi ammessa per il beneficio), la legge protegge l'interesse del comodante alla restituzione della cosa data in prestito;

per quanto risulta all'interrogante:

un caso emblematico è quello della società "Nord Est Mobility srl" partecipata dal Comune di Venezia, controllata da "La Linea SpA", con sede a Mestre, che esercita attività di trasporto pubblico con automezzi in comodato d'uso ed ha chiesto all'Ufficio delle dogane di Venezia il riconoscimento del credito d'imposta risultante dalla prescritta dichiarazione resa in data 24 ottobre 2013 pari a 46.535,96 euro. L'Ufficio ha esperito tutti i controlli e, come riportato nella nota prot. A33545 del 29 novembre 2013 indirizzata alla società richiedente, ha rilevato che "gli automezzi con i quali viene esercitato il trasporto pubblico sono posseduti dalla citata Società a titolo di comodato d'uso";

anche la modulistica da utilizzare per l'ottenimento del credito d'imposta è formulata in maniera tale da impedire a chiunque operi in regime di comodato d'uso di accedere a tale agevolazione fiscale;

la Nord Est Mobility Srl innanzi alla commissione tributaria provinciale di Venezia ha vinto, in prima istanza, il ricorso al diniego di pagamento, ma l'Ufficio delle Dogane della città lagunare ha presentato ricorso in appello, avverso le sentenze n. 47 e n. 48 della commissione provinciale, alla commissione tributaria regionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dette disfunzioni o lacune normative che, ovviamente, non riguardano soltanto la società di cui sopra;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000;

se non ritengano di valutare l'opportunità di intraprendere un'iniziativa urgente in considerazione della delicata disciplina in tema di trasporti e della recente riduzione del 15 per cento, a partire dal 1° gennaio 2015, della fruizione dei crediti d'imposta operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014).

(3-01073)

[FAVERO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 16 maggio 2014 si è svolto l'incontro tra l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le organizzazioni sindacali, richiesto dalle stesse dopo l'emissione della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 36 del 10 aprile 2014 relativa alle istruzioni per l'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (art. 4, comma 1, lett. a)), di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (lett. c)) e di secondo livello (lett. b)). La trasmissione dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la circolare fa riferimento al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, recante "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Secondo il decreto del Presidente della Repubblica, i CPIA ricomprendono, benché incardinati nelle istituzioni scolastiche di competenza, i corsi serali di secondo livello a completamento dell'obbligo scolastico, il successivo anno per il conseguimento del diploma di scuola secondaria e altri compiti connessi all'educazione degli adulti;

secondo la nota della FLC Cgil Piemonte del 19 maggio 2014, l'ufficio scolastico regionale avrebbe annunciato l'avvio dal settembre 2014 di 10 CPIA dei 16 programmati dalla Regione nel piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015. Essi sarebbero: 4 in provincia di Torino, Torino 1 e 2, Moncalieri, e Settimo; 2 a Cuneo, Cuneo e Alba; 2 ad Alessandria, Casale e Novi; uno ad Asti e uno a Novara;

secondo quanto comunicato alle organizzazioni sindacali, sarebbero unicamente attivabili i corsi che hanno le caratteristiche previste dalla circolare ministeriale n. 36;

la circolare precisa che il dimensionamento, l'attribuzione delle personalità giuridica e dell'autonomia ai CPIA costituiscono presupposti di fondamentale importanza per la loro attivazione e la gestione delle operazioni e delle fasi relative alla determinazione dei relativi organici;

a partire dall'anno scolastico 2014/2015, secondo la circolare, la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 1997, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo dirigente scolastico e direttore dei servizi generali amministrativi, solo a quei CPIA (istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2014/2015) per i quali si provveda, tra l'altro, a: "accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, atteso il permanere anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge 183/2011, art. 4, comma 69 e 70";

la circolare specifica infine che "il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. In ogni caso, fermo restando che non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600), è rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. ogni valutazione di eventuali ulteriori elementi utili all'accertamento della popolazione scolastica necessaria ai fini dell'attribuzione dell'autonomia ai CPIA";

sarebbero quindi attivabili, secondo quanto comunicato alle organizzazioni sindacali, solo i siti che raggiungono il parametro numerico di almeno 600 alunni e non i CPIA di Biella, Vercelli, Verbania, Ivrea, Rivoli (Torino) e Piossasco (Torino), lasciando l'intero Piemonte orientale, a partire dalla zona del Canavese, privo di CPIA;

considerato che:

il CTPEDA di Biella, centro territoriale permanente educazione degli adulti (semplicemente CTP), è stato istituito nell'ottobre del 1998 in conformità all'ordinamento ministeriale n. 455 del 29 luglio

1997;

nelle sedi di Biella (SMS di via Addis Abeba, via Borriana e casa circondariale) prosegue una consolidata esperienza di educazione degli adulti attraverso l'istituzione di numerosi corsi di italiano per stranieri analfabeti anche nella lingua d'origine. Ogni anno, infatti, si attivano più di 34 corsi quadrimestrali orientati al conseguimento del livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno CE, attraverso inoltre l'emissione intermedia di certificazioni A1;

a questi si aggiungono i corsi di licenza di istruzione secondaria di I grado, superando così i 600 iscritti previsti dalla circolare ministeriale n. 36 del 2014, come comunicato attraverso l'invio di diverse note, a conoscenza dell'interrogante, tramite posta elettronica, dagli uffici del CTP di Biella all'USR Piemonte (il 5 novembre 2013, monitoraggio dell'anno 2012/2013, prot. 2713/C40; il 10 febbraio 2014, rilevazione alfabetizzazione funzionale, prot. 826/C40; il 13 febbraio 2014, rilevazione storica, prot. 513/C40; e, da ultimo il 5 maggio 2014, elenco nominativo iscritti anno scolastico 2012/2013), alla Provincia di Biella (25 novembre 2013), alla FLC Cgil (25 settembre 2013) e alla rete CTP Piemonte (25 settembre 2013);

il Ministero dell'istruzione ha inoltre disposto l'assegnazione, per l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente, delle risorse previste dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione di istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche", alle istituzioni scolastiche sedi del CTP di Biella, per l'anno scolastico 2013/2014, sulla base dei seguenti numeri di iscritti: 32 adulti frequentanti la scuola secondaria di primo grado statale, scuola carceraria (codice BIMM70101D), 23 adulti frequentanti la scuola primaria statale (codice BIEE70101E) e 549 adulti frequentanti il CTP (codice BICT701006), come riportato nella nota prot. n. 1700 del 25 febbraio 2014;

rilevato che:

la maggior parte del territorio biellese è costituita da territorio montano, e il territorio è assolutamente mal servito dal punto di vista dei trasporti pubblici sia su rotaia sia su gomma, il che limita la mobilità dei discenti, deprivati spesso economicamente e socialmente;

il CTP Biella svolge importanti funzioni: accoglie gli iscritti con colloqui individuali volti ad orientare e ad indirizzare le persone nei percorsi scolastici più adatti alle loro esigenze e situazioni; presta particolare attenzione all'integrazione socioculturale degli immigrati nel territorio biellese con un'attività scolastica e formativa mirata sui bisogni individuali, anche attraverso sessioni didattiche di formazione civica, per ottemperare alle richieste del decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 2011 concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato; favorisce le pari opportunità con l'erogazione di corsi in orario antimeridiano dedicati alle donne; riconosce i crediti culturali acquisiti con titoli culturali dallo straniero prima dell'iscrizione ai corsi di licenza di istruzione secondaria di I grado, magari in tempi precedenti all'ingresso in Italia; collabora con le scuole superiori biellesi con corsi di alfabetizzazione italiano L2 per l'integrazione linguistica e socioculturale dei ragazzi stranieri, contro il rischio del *drop-out*; interagisce con la casa circondariale di Biella proponendo ai detenuti i suoi corsi e favorendo, attraverso l'istruzione proposta dal CTP, una possibilità di riabilitazione socioculturale, oltre ad un'occasione di socializzazione, indispensabile in una prospettiva di futuro reinserimento nella vita civile. Si ricorda inoltre presso la medesima casa circondariale in commissione didattica a norma dell'art. 41, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 con la direzione del carcere e il liceo artistico "Sella" di Biella, che ha attiva presso l'istituto una propria sezione, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, articolo 4, comma 7; collabora con gli educatori della casa famiglia per l'istruzione, educazione, e formazione degli ospiti, spesso minori non accompagnati, con caratteristiche marcate di fragilità e, quindi, ad alto rischio di devianza; stipula convenzioni con enti territoriali, enti di formazione, associazioni per il reinserimento dei detenuti, associazioni per l'emergenza in nord Africa

e per i rifugiati e i richiedenti asilo (ANOLF, SPRAR), scuole e università, per ottimizzare l'offerta formativa richiesta a viva voce da un territorio che, poiché negli ultimi 15 anni ha visto scomparire l'industria laniera che lo caratterizzava, ora richiede fortemente risposte anche dal CTP provinciale; partecipa, infine, al "progetto Petrarca", piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi terzi, con attività formative a 2 livelli, dove i docenti del CTP si formano con docenti universitari ed esperti di EDA, per poi formare a loro volta gli operatori del volontariato territoriale che si occupano di apprendimento dell'italiano per stranieri nella provincia biellese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se e quali atti di propria competenza intenda adottare per attivare il CPIA di Biella, il cui mancato avvio colpirebbe gli attuali utenti del CTP, riconoscendogli invece il ruolo di centro propulsore della cultura, della formazione scolastica e dell'integrazione multiculturale del territorio biellese.

(3-01074)

PANIZZA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

il settore dell'autotrasporto, che impiega in tutta Europa direttamente circa 10 milioni di persone, costituendo il 4,5 per cento dell'occupazione totale e generando il 4,6 per cento del prodotto interno lordo europeo, si pone come un ambito vitale per l'economia del nostro Paese, radicato soprattutto nel Nordest;

il sistema del trasporto e della logistica riveste un'importanza strategica nelle scelte di politica economica ed ovunque, in Italia come in tutta Europa, è fattore di sviluppo;

il settore sta attraversando, a partire dal 2008, un periodo di durissima crisi, dovuto, oltre che allo sfavorevole andamento dell'economia globale, anche ad una tassazione particolarmente pesante; secondo una ricerca della Banca mondiale, infatti, la tassazione in Italia ha raggiunto nel 2013 una percentuale del 65,8 per cento, la più alta in Europa. Nello stesso tempo il cuneo fiscale e il contributivo sul lavoro si attesta sul 53 per cento, 10 punti più alto della media europea;

oltre all'eccessivo costo del lavoro, le imprese scontano anche normative troppo rigide, che scoraggiano le nuove assunzioni e penalizzano la crescita dimensionale;

la crisi si è acuita per la presenza di imprese europee che effettuano operazioni di trasporto merci sul territorio nazionale in regime di cabotaggio e per le molteplici forme di concorrenza sleale;

tra le violazioni più ricorrenti vi sono i superamenti dell'orario di lavoro, il mancato rispetto delle normative sul cabotaggio, l'utilizzo irregolare di manodopera somministrata dall'estero;

casi di peggioramento delle condizioni di lavoro ed altre simili violazioni sono oggetto di numerose denunce anche da parte di alcuni documenti sindacali e sono all'attenzione del Governo che, nel novembre 2013, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria dell'autotrasporto per rafforzare le azioni di contrasto di tali pratiche e per prevedere un maggiore coinvolgimento di tutte le autorità per definire possibili ulteriori controlli di filiera;

la crisi nel mondo dell'autotrasporto ha assunto, quindi, contorni emergenziali preoccupanti. Le imprese italiane, sotto il peso del continuo aumento dei costi, stanno letteralmente collassando e al loro posto stanno subentrando, con il cabotaggio, imprese dei Paesi dell'est Europa sempre più agguerrite e con vantaggi competitivi sul costo del lavoro, delle assicurazioni e del carburante assolutamente non comparabili o replicabili dalle nostre imprese;

la concorrenza dei vettori dell'est europeo ha raggiunto livelli ormai insostenibili per le nostre imprese e le sta via via emarginando anche dai mercati esteri;

tale situazione ha costretto molti imprenditori a trasferire l'attività oltre confine per ridurre i costi e recuperare competitività;

il settore sta subendo una serie di vessazioni senza precedenti, con gravissime ripercussioni in termini economici per tutto il Paese, quali minore contribuzione previdenziale, minori tasse e soprattutto minore sicurezza. Ogni giorno le imprese dell'autotrasporto devono contrastare la concorrenza dei vettori esteri e molti di questi sono italiani che hanno delocalizzato le loro imprese in Paesi dell'est

Europa;

quanto sta accadendo è un vero e proprio stravolgimento della leale concorrenza, in un mercato europeo che deve essere necessariamente reso uguale e omogeneo in termini di normative fiscali e regole del lavoro, dove bisogna intervenire con decisione per bloccare questa situazione che sempre più sta determinando la chiusura di centinaia di imprese dell'autotrasporto sopravvissute in questi ultimi anni di falcidiante crisi economica;

a parere dell'interrogante occorrerebbe anzitutto bloccare immediatamente ogni forma di cabotaggio abusivo e vigilare sulla corretta applicazione del distacco internazionale estero, rendendo più efficaci i controlli e maggiormente dissuasive le sanzioni;

considerato che:

le imprese chiudono ad un ritmo impressionante e quindi occorre agire immediatamente per salvaguardare le aziende ancora attive, denunciando la concorrenza sleale di vettori stranieri che operano illegalmente sul filo di normative equivocate, utilizzando stabilmente sul nostro territorio lavoratori stranieri. Da semplice fenomeno in espansione, infatti, il cabotaggio si è trasformato in vera emergenza ed è maturata la consapevolezza che ci sia ormai bisogno di un intervento urgente che possa da subito sanare i guasti che pratiche come il distacco transnazionale e la delocalizzazione stanno generando nell'autotrasporto in Italia;

dal 2010 al 2011, secondo i dati della Commissione Affari sociali dell'Unione europea, con la regola del distacco sono arrivati in Italia 10.000 lavoratori dalla Romania, oltre 800 dalla Bulgaria e più di 14.000 da Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia. Peraltro, con questa forma di distacco non vengono versati contributi previdenziali nelle casse italiane ma nei Paesi di provenienza. Si tratta quindi di un ulteriore danno allo Stato italiano che porta ad un aumento della disoccupazione e ad un conseguente utilizzo del sostegno al reddito a favore degli autisti italiani che hanno lasciato il posto di lavoro agli autisti interinali stranieri. Da non sottovalutare poi che la normativa europea imporrebbe parità salariale con i lavoratori dei Paesi ospitanti. Ma la mancata e consueta chiarezza interpretativa fa sì che agli autisti stranieri che guidano nel nostro territorio vengano applicati solo i minimi tabellari e non quindi le altre parti salariali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

tutto ciò comporta che imprese straniere organizzano il trasporto merci interni in Italia, attuando un *dumping* senza precedenti. Il costo di un lavoratore straniero è di circa 2.000 euro mensili, contro i 4000 di un lavoratore italiano. Si consideri inoltre che in quei Paesi non esiste tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. Non si tratta di "cacciare lo straniero", ma di tutelare il trasportatore italiano contro una concorrenza sleale estera che non rispetta le normative europee in materia;

tenuto conto inoltre che sono corrette le aperture dell'Unione europea indirizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, a patto che evitino la creazione di fenomeni di *dumping* sociale basato sulle eterogenee condizioni che esistono all'interno dell'Unione e sui livelli differenti di costi e diritti;

considerato che:

recentemente, all'assemblea di un'organizzazione del settore, il Ministro Lupi ha informato che entro 6 mesi l'Unione europea dovrà prendere posizione e che l'Italia, assieme alla Francia e alla Germania, ha firmato un documento dai contenuti chiari e precisi contro il cabotaggio abusivo;

nel prossimo decreto-legge "sblocca Italia", che sarà presentato probabilmente entro la fine del mese di luglio 2014, verrà inserita, tra l'altro, una disposizione contro il cabotaggio abusivo;

preso atto infine che:

il regime dei costi minimi, introdotto per proteggere gli autotrasportatori e favorirne la competitività, nell'applicazione pratica ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza, ha aumentato la burocrazia ed ha alimentato la crescita del contenzioso giudiziario interno al settore. In qualche caso, l'applicazione dei costi minimi ha spinto i committenti ad utilizzare vettori esteri nei trasporti interni, provocando così la perdita di fatturato e di quote di mercato;

è giusto domandarsi fino a che punto sia opportuno che lo Stato, che deve stabilire le regole e controllarne l'applicazione, interferisca anche nella libera contrattazione economica tra le imprese;

la regolamentazione dei costi minimi è opportuno sia quindi riconsiderata, per evitare di mettere uno contro l'altro comparti, altrettanto indispensabili, dello stesso settore, che, al contrario, devono collaborare ed integrarsi per rendere il sistema più forte e competitivo, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente porre in essere tutte le azioni possibili al fine di contrastare le condotte di squilibrio contrattuale;

quali iniziative di competenza intendano mettere in campo, anche in sede europea, per mettere a pari condizioni di lavoro i vettori nazionali con quelli esteri, per evitare che la competizione nel mercato dell'autotrasporto non si scarichi sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni dei lavoratori, specialmente dopo l'eventuale liberalizzazione del settore;

quali iniziative di competenza intendano promuovere sul terreno normativo ed amministrativo per fronteggiare le forme di concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori stranieri che effettuano operazioni di trasporto merci sul territorio nazionale in regime di cabotaggio senza rispettarne i vincoli;

come intendano definire possibili ulteriori adeguati controlli di filiera attraverso l'annunciata azione congiunta di tutte le autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'elusione delle normative italiane, impegnando personale di controllo opportunamente formato dal punto di vista linguistico;

se non ritengano opportuno rivedere il regime dei costi minimi per tutelare realmente il settore dell'autotrasporto in tutte le sue componenti ed evitare pericolosi e costosi contenziosi giudiziari.

(3-01075)

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012 ha riconosciuto il prolungamento degli interventi di tutela del reddito (indennità di mobilità) in favore di 677 lavoratori non rientranti nei contingenti di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

con il decreto interministeriale n. 68255 del 2 ottobre 2012 è stato riconosciuto il prolungamento degli interventi di tutela al reddito per i lavoratori non rientranti in tali contingenti;

l'art. 12, comma 5, lettera a) , del decreto-legge n. 78 del 2010 si riferisce esplicitamente "ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

considerato che:

i citati decreti interministeriali si riferiscono a lavoratori cessati entro il 30 aprile 2010 nonostante la precisa indicazione normativa contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010 circa i lavoratori collocati in mobilità "sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010";

il recente decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2013, non menziona il requisito previsto dall'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge;

la mancata menzione del requisito nei decreti interministeriali ha causato enormi disagi ai lavoratori compresi negli accordi sindacali di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 che quindi non hanno ricevuto gli interventi di tutela al reddito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se intenda attivarsi nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché il prossimo decreto interministeriale in materia includa nel testo la menzione degli accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e garantisca la copertura ai lavoratori esclusi a causa della mancata citazione del requisito di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2010.

(3-01076)

[MARTON](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [ENDRIZZI](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#), [CASTALDI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#) -

Al Ministro della difesa - Premesso che:

il sito di informazione "349.it", in data 8 marzo 2014, ha reso noto che nella pagina web "forzearmate.org" risultava pubblicata una lettera aperta, a firma di Antonio De Muro, dal titolo "Il Sottosegretario di Stato per la difesa, on. Gioacchino Alfano, si è distratto?" che, tra l'altro, riporta il testo della risposta, fornita presso la 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, all'atto di sindacato ispettivo 3-00680, a firma Marton e Airola, relativamente alla corresponsione, posticipata arbitrariamente di un mese, del trattamento accessorio per gli equipaggi fissi di volo della Marina militare;

nella risposta fornita dal Governo si legge: "la corresponsione delle indennità di equipaggi fissi di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo è subordinata alla sussistenza di alcuni specifici requisiti oggettivi e soggettivi. (...) i requisiti oggettivi consistono nell'assegnazione ad un reparto di volo e nello svolgimento dell'attività minima di volo, mentre i requisiti soggettivi sono l'idoneità sanitaria al volo e l'abilitazione all'ammarraggio forzato. La mancanza di uno di tali requisiti o la variazione d'impiego del militare, può determinare (...) il diritto ad una differente tipologia di indennità";

la lettera aperta fa risaltare che: «La risposta per i non addetti suscita perplessità, se non altro per la differente applicazione - a parità di leggi e variabili - della Marina rispetto all'Esercito e all'Aeronautica, per gli addetti inoltre non è sfuggito in relazione ai requisiti oggettivi che l'art 11 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 1935, n. 808, prevedeva originariamente (...) l'obbligo continuativo di volo (...) e il mantenimento in attività di volo ma a seguito della modificazione introdotta dall'art. 7 della Legge 17 dicembre 1953, n. 953 e dalla relativa tabella non sono più previsti (...) Invero, appare evidente che l'evoluzione legislativa del citato art. 11 (discorso speculare con il precedente art. 10 e successive modificazioni per gli ufficiali), ha abrogato, sin dal 1953, l'indennità di volo "generica" ed ha introdotto per la prima volta due nuove dizioni: "facente parte degli equipaggi fissi di volo" e "non facente parte degli equipaggi fissi di volo", ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per i sottufficiali e i graduati specializzati - facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo - l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli, erroneamente a quello sostenuto dalla s.v. nella risposta. Pur non entrando nel merito delle innovazioni del contenuto del rapporto di impiego relativamente alla misura e all'estensione dei destinatari dell'indennità di volo, non si può sottacere che il legislatore ha regolamentato le situazioni sostanziali, si pensi ad esempio agli "specialisti di aeromobili monoposto" ove i piloti possono effettuare regolarmente i voli mentre gli specialisti sono impossibilitati. Forse si è fatto confusione tra l'indennità di aeronavigazione e l'indennità di volo (a prescindere e.f.v. oppure n.e.f.v.)?»;

considerato che l'art 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", dispone che "Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della lettera aperta riportata in premessa e se non ritenga di dover uniformare la modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio per gli equipaggi di volo della Marina a quella dell'Esercito e dell'Aeronautica, anche in virtù della disposizione richiamata nella legge di stabilità per il 2014.

(3-01077)

DLBIAGIO - *Ai Ministri degli affari esteri e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

in data 30 giugno 2014 il Ministero degli affari esteri, con una comunicazione digitale, ha informato le sigle sindacali del fatto che, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole da parte degli organi di controllo, l'amministrazione avrebbe dato corso, ai sensi dell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, agli aumenti retributivi in favore del personale a contratto secondo la legge

locale in alcune delle sedi estere;

l'incremento retributivo era atteso in alcune sedi da circa 12 anni e si configura come il punto di approdo di un percorso di confronto sindacale e parlamentare molto articolato;

l'amministrazione ha precisato che i Paesi di collocazione dei lavoratori, destinatari degli incrementi citati, sono da identificare in quelli dove si sono riscontrati significativi scostamenti dai parametri di riferimento previsti dall'art. 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

l'amministrazione ha ulteriormente evidenziato che nel predisporre le proposte di aumento si è tenuto conto delle correnti disponibilità di bilancio e della sostenibilità della spesa in un'ottica di medio periodo;

stando a quanto riferito dal Ministero degli affari esteri, l'intervento riguarderà circa 350 impiegati, pari al 13 per cento del contingente totale, aventi contratto disciplinato dalla legge locale, con decorrenza dal 1° luglio 2014;

purtroppo dalla platea di fruitori degli aumenti retributivi *ex lege* sono stati esclusi gli impiegati aventi contratto disciplinato da legge italiana, anche nei casi in cui gli stessi hanno retribuzioni allineate a quelle del personale avente contratto a legge locale, per ragioni che non sono state chiarite dall'amministrazione;

a parere dell'interrogante, tale anomalia nell'attribuzione di un diritto così rilevante va ricercata nel fatto che i lavoratori aventi contratto disciplinato dalla legge italiana sono destinatari di "trattamento economico accessorio" (FUA) secondo l'accordo successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all'articolo 1, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 12 aprile 2001, e quindi, secondo l'amministrazione, non configurabili come destinatari di un riconoscimento, sebbene questo sia previsto dalla normativa in materia;

appare significativo sottolineare che il FUA non si configura come un riconoscimento sostitutivo dell'adeguamento salariale ma come uno strumento complementare: basti tener conto che il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri è anch'esso destinatario di trattamento accessorio, ma per questa fattispecie di lavoratori non è stato, giustamente, mai messo in discussione il riadeguamento salariale;

per quanto attiene alla configurazione del FUA, appare opportuno sottolineare che nei decreti ministeriali 5015/019 del 5 febbraio 2014 e n. 5017/0220 sono stati definiti gli importi da erogare sul capitolo 1283 del Bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 2013 a vantaggio del personale a contratto regolato dalla legge italiana e sono stati identificati a titolo di "compenso differenziato" e di progressione economica orizzontale, ai sensi degli artt. 9 e 12 e delle tabelle A, B e C dell'accordo successivo del 12 aprile 2001;

urge evidenziare che il trattamento accessorio di cui all'accordo successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, non costituisce un automatismo, ma viene sottoposto annualmente a valutazione del datore di lavoro/dirigente *ex decreto legislativo n. 150 del 2009* il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può anche negare l'erogazione del trattamento accessorio di cui sopra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni che hanno condotto alla legittimazione di una palese discriminazione tra lavoratori "a contratto" operanti presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri;

se intendano rivedere la suddetta discriminazione, contemplando tra i destinatari dei suddetti adeguamenti salariali anche i lavoratori aventi contratto disciplinato dalla legge italiana.

(3-01078)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PADUA](#), [GRANAIOLA](#), [ORRU'](#), [GIACOBBE](#), [CANTINI](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [COMPAGNONE](#), [MASTRANGELI](#), [Giovanni MAURO](#), [SCAVONE](#), [BERTOROTTA](#), [CATALFO](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale 194 "Ragusana", strada statale 194, è parte del collegamento tra i due capoluoghi siciliani di Ragusa e Catania fino all'intersezione, nelle vicinanze di Vizzini (Catania), con la strada statale 514 "di Chiaramonte", con la quale si collega senza soluzione di continuità;

la strada statale 194, nel tratto facente parte dell'itinerario principale che collega Catania e Ragusa, cioè dallo svincolo di Lentini-Carlentini dell'autostrada E45 Catania-Siracusa, già nuova strada Anas 339, fino all'intersezione con la strada statale 514 è gravata da un intenso traffico ed è in progetto da parte dell'Anas il raddoppio del tratto, con adeguamento a strada extraurbana principale a 2 corsie per senso di marcia larghe 3,75 metri ciascuna con spartitraffico centrale e banchine laterali su carreggiate separate;

l'intervento relativo all'adeguamento delle due statali è inserito nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) n. 121/2001 relativa al primo programma delle infrastrutture strategiche, emanata in attuazione della legge n. 443 del 2001 "legge obiettivo" e risulta confermato dal documento "infrastrutture prioritarie" redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 3 marzo 2004, con delibera del consiglio di amministrazione, l'Anas ha approvato il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale e il 20 dicembre 2006 l'inserimento dell'intervento nel documento programmatico aziendale denominato "*master plan*";

in data 21 settembre 2005 la commissione speciale valutazione impatto ambientale (Via) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto preliminare e il Cipe, con delibera n. 79 del 29 marzo 2006, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare presentato dall'Anas;

l'accordo di programma quadro tra la Regione Siciliana, Ministero e Anas, è stato siglato in data 28 dicembre 2006. È stata prevista la possibilità di una valutazione congiunta della fattibilità della realizzazione dell'infrastruttura mediante cofinanziamento da parte di soggetti privati con conseguente tariffazione dell'intervento;

il 2 febbraio 2007, la Regione si è espressa favorevolmente nei confronti dell'iniziativa dell'Anas, "ritenendo più utile destinare gli attuali finanziamenti disponibili all'iniziativa globale in *project financing* anziché alla esecuzione di un primo stralcio funzionale" e nel mese di luglio del medesimo anno l'Anas ha pubblicato l'avviso indicativo per la selezione del promotore per la progettazione, realizzazione e gestione, con il sistema del *project financing*, del collegamento stradale Ragusa-Catania;

tra le proposte pervenute alla data di scadenza del termine, previsto per il 16 novembre 2007, il consiglio di amministrazione dell'Anas, in data 23 aprile 2008, ha dichiarato il pubblico interesse di quella presentata dall'Ati Silec - Egis Projects - Maltauro Consorzio Stabile - Tecnis - Mec;

in data 31 ottobre 2008 la struttura tecnica di missione ha richiesto integrazioni al progetto presentato dal promotore il 17 luglio 2008 per l'istruttoria per la sottomissione del progetto preliminare all'approvazione del Cipe;

il 20 febbraio 2009 si è provveduto alla pubblicazione del progetto, che è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione Siciliana per il rilascio delle integrazioni ai pareri, già rilasciati, necessari per la successiva approvazione del progetto preliminare e della proposta presentata dal promotore da parte del Cipe;

tra il 25 giugno e il 6 agosto 2009 hanno espresso parere favorevole, in ordine cronologico, la commissione speciale Via-Vas del Ministero dell'ambiente, in merito alla richiesta di compatibilità ambientale, il Ministero per i beni culturali, che lo ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture, e la Regione ha comunicato allo stesso Ministero delle infrastrutture l'intesa sulla localizzazione dell'opera; il progetto preliminare e la proposta del promotore sono stati approvati dal Cipe in data 22 gennaio 2010 e il 31 marzo è stato pubblicato il bando di gara ai sensi dell'art. 155, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; la deliberazione del Cipe del 22 gennaio 2010 sull'approvazione preliminare del progetto è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 182, del 6 agosto 2010;

il 22 luglio 2010 il Cipe ha approvato uno schema di convenzione e il 3 agosto 2011 ha integrato le prescrizioni apposte dalla delibera n. 71 del 2010, quella di approvazione dello schema di convenzione, "al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica";

il 22 gennaio 2012 il progetto preliminare proposto dal promotore è stato approvato dal Cipe e successivamente si è proceduto all'assegnazione definitiva del progetto;

con decreto del Ministero delle infrastrutture n. 341 del 2012 è stata istituita la "struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali", nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero. Come previsto dall'art. 2 la struttura svolge funzioni, fino al 30 settembre 2012 in capo all'Ispettorato vigilanza sulle concessioni autostradali (Ivca) dell'Anas, di selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione nonché di vigilanza e controllo sui medesimi, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

considerato che:

a partire dal 17 novembre 2003, data della prima manifestazione pubblica a sostegno della costruzione dell'infrastruttura svoltasi sotto la forma di una marcia lenta, è iniziata una mobilitazione congiunta delle forze economiche e sociali territoriali su impulso della FNAARC (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio) e di quelle istituzionali con la sintesi nel "Comitato per la realizzazione del raddoppio della Ragusa-Catania", costituito nel gennaio 2004; il 14 aprile 2011 si è svolta la seconda marcia lenta di protesta per la Ragusa-Catania;

tra i mesi di gennaio e dicembre 2013, previa verifica delle dichiarazioni e dei documenti del concessionario in ordine ai requisiti richiesti ai fini della gara, vi è stato un lungo *iter* piuttosto accidentato relativo alla stipula dell'atto di convenzione, pur con la conferma dei finanziamenti statali e regionali, culminato in un incontro a Roma tra il Ministero delle infrastrutture e i membri del Comitato in data 19 dicembre 2013;

nonostante un *iter* della questione piuttosto travagliato e le lungaggini per arrivare alla firma della convenzione si è riusciti a mettere in sicurezza il finanziamento pubblico con il parere favorevole della Regione e la decisione Cipe del 17 dicembre 2013 sulla proroga del finanziamento pubblico fino al 30 giugno 2014;

anche nel corso dell'anno 2014 ci sono stati numerosi solleciti alle parti interessate nel progetto per la firma della convenzione e nell'edizione del 1° febbraio 2014 il quotidiano "La Sicilia" riportava alcune dichiarazioni del ministro Lupi che facevano esplicito riferimento al via libera definitivo del Cipe e ad una prossima chiusura definitiva della faccenda;

dopo diversi solleciti il Comitato sostiene di aver ricevuto una lettera dall'architetto Mauro Coletta, dirigente generale della struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, relativa all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento a favore delle imprese concessionarie, pur mancando nella missiva la citazione dell'impresa Maltauro;

secondo quanto si apprende da fonti locali di stampa del marzo 2014 l'architetto Coletta avrebbe rassicurato il commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa e i membri del Comitato sull'improbabilità di perdita dei finanziamenti europei al progetto in conseguenza della prossimità della chiusura dell'*iter* procedurale relativo alla firma della convenzione provvisoria con le aziende individuate quali concessionarie;

sempre secondo quanto si apprende da fonti locali di stampa del maggio 2014, con riferimento ad una conferenza stampa svolta in data 3 maggio 2014 presso il Comune di Ragusa, si sarebbe data comunicazione dell'aggiudicazione da parte del Ministero delle infrastrutture dell'affidamento in concessione per la realizzazione del raddoppio delle strade statali 194 e 154, con le imprese affidatarie del progetto esecutivo. Inoltre si legge che il progetto relativo alla Ragusa-Catania avrebbe un costo di circa 899 milioni di euro, dei quali circa 367 provenienti dal settore pubblico così suddivisi: poco più di 49 milioni di euro dall'Anas, 100 milioni di euro dalla legge obiettivo, quasi 218 milioni di euro da fondi del Fondo per le aree sottoutilizzate riaccreditati dal Cipe alla Regione Siciliana con scadenza 30 giugno 2014. Il restante delle risorse sarebbe reso fruibile dalle imprese private selezionate, che

avrebbero 35 anni di concessione con la possibilità di imposizione di pedaggi. I tempi con cui realizzare il raddoppio stradale dovrebbero coincidere con un arco temporale che va dal 2014, anno di inizio dei lavori, al 2019, con la previsione di una divisione del lavoro in 6 lotti funzionali e l'impiego di circa 800 operai;

le cifre di cui sopra appaiono confermate da dati disponibili sul sito *web* dell'Anas in cui si fa altresì riferimento ad un intervento che riguarda un tratto stradale interessato di 68 chilometri, con gallerie per un totale di 3.450 metri, di cui 2.750 di gallerie naturali e 700 metri di gallerie artificiali, e ponti e viadotti per un totale di 4.100 metri, di cui 16 viadotti di massimo 60 metri e altri 3 di 40 metri, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle più recenti evoluzioni inerenti alla firma della convenzione, soprattutto alla luce della considerazione che un rinvio della stipula oltre la data del 30 giugno 2014 potrebbe causare la perdita dei finanziamenti pubblici prorogati dalla decisione del Cipe del 17 dicembre 2013;

quali siano i tempi previsti per l'emanazione degli atti idonei a dare esecutività al progetto definitivo, con particolare riferimento ai pareri degli enti interessati;

quale sia l'arco temporale previsto per l'avvio definitivo del progetto esecutivo.

(3-01072)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il bacino termale dei colli Euganei è uno dei più grandi d'Italia da tempo immemorabile, e racchiude, tra gli altri, centri rinomati come Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme e Galzignano Terme (tutti e 4 in provincia di Padova), con circa 200 aziende nelle quali sono impiegate almeno 5.000 persone. Il contratto collettivo di settore di questi lavoratori prevede il tempo indeterminato, ma con la facoltà di sospensione, non remunerata, dell'attività lavorativa per 4 mesi l'anno;

la pesante crisi economica e l'agguerrita concorrenza slovena ed austriaca hanno favorito una serie di pesanti contromisure adottate dagli albergatori: il passaggio dal contratto a tempo indeterminato a contratto stagionale e dal minimo sindacale di 8 mesi lavorativi a 6 con il conseguente peggioramento delle condizioni salariali dei lavoratori;

l'indennità di sospensione o ASPI (assicurazione sociale per l'impiego per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali), introdotta ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 2012, è finanziata nel periodo 2013/2015 da un fondo annuale di 20 milioni di euro gestito dall'Inps;

l'Inps, con un comunicato dei giorni scorsi ha informato di non poter pagare le quote spettanti di tali indennità di sospensione per il superamento del finanziamento previsto per l'anno di competenza 2013, lasciando quindi inevase tutte le domande inoltrate dal 1° novembre al 31 dicembre 2013,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano attuare nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per reperire ulteriori fondi da stanziare per ovviare a tale palese disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno inoltrato istanza di indennità entro il 31 ottobre 2013 e coloro che hanno presentato analoga istanza successivamente.

(4-02402)

[LUCIDI](#), [SIMEONI](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che nella città di Spoleto è insediata la scuola di Polizia presso un immobile che appartiene ad una società di gestione risparmio, la Idea Fimit sgr, nata il 3 ottobre 2011, di cui presidente e consigliere è stato il dottor Antonio Mastrapasqua, dimessosi in data 31 dicembre 2013 per le note vicende che lo hanno visto coinvolto. Precedentemente la proprietà era attribuita all'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica);

considerato che:

il passaggio dall'INPDAP alla Idea Fimit sgr si è verificato nel corso dell'anno 2003, a seguito di una serie di dismissioni del patrimonio pubblico in favore di società di fondi immobiliari chiusi ad apporto

pubblico;

il 29 dicembre 2003 furono trasferiti dall'Inpdap alla Fimit sgr circa 41 immobili per un valore complessivo di 268.474.000 euro così pagati: 267.972 azioni dal valore di 1000 euro ciascuna offerti ad Indpap, e 502 azioni, sempre dal valore di 1000 euro ciascuna, per un immobile sito a Mantova; la trascrizione dell'atto notarile relativo l'immobile sito a Spoleto è avvenuta in data 23 gennaio 2004 con n. generale 369 e particolare 289;

considerato inoltre che:

i maggiori azionisti della Idea Fimit sgr sono Dea Capital, con il 64,28 per cento (società del gruppo De Agostini SpA), Inps con il 29,6 per cento (ex Inpdap ed Enpals), Enasarco con il 5,9 per cento, e lo 0,08 per cento ad altri azionisti;

la società Idea Fimit sgr è oggi uno dei *top player* europei con un patrimonio prossimo ai 10 miliardi di euro e 33 fondi in gestione (dei quali 5 quotati). Annovera un'ampia e diversificata platea di investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000 investitori *retail*;

l'edificio dove ha sede la Scuola di polizia di Spoleto appartiene ad un fondo immobiliare denominato "Fondo Beta" che ha altri 41 immobili ubicati in varie località italiane;

il fondo Beta ha una scadenza che è stata prorogata al 18 febbraio 2015 per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della motivazione che ha determinato la dismissione di una proprietà pubblica in favore di una società privata;

se ritenga che sia stata conveniente la scelta di prevedere una cessione per la cifra di 4 milioni di euro, con commissione di gestione dell'1,9 per cento, di un immobile di proprietà statale per poi diventare affittuario nello stesso immobile;

quali siano i motivi per cui il passaggio della proprietà sarebbe avvenuto mediante cessione azionaria anziché tramite cessione pecuniaria;

se sia a conoscenza delle modalità con cui sarà gestito l'immobile alla scadenza del "fondo Beta" di cui in premessa e se siano previste penali di rescissione contrattuale.

(4-02403)

BILARDI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

risulta all'interrogante che l'ufficio scolastico regionale per la Calabria non riesca a ben operare le dovute distinzioni tra ruoli, funzionalità e carriere nell'impiego delle risorse umane assegnate;

la Direzione regionale di riferimento è articolata in 5 uffici interni nella sede centrale, collocata a Catanzaro Lido, e in 5 articolazioni territoriali dislocate in ciascuna delle province calabresi;

nell'organico della Direzione risulta essere presente un unico dirigente, vincitore di concorso, oltre a 2 nuovi funzionari che, da poco vincitori di concorso e frequentanti un corso di formazione, sono in attesa di assegnazione della sede. Fin qui *nulla quaestio*; ma, a ben vedere, risulta essere vicario facente funzioni non l'unico dirigente in servizio presente in organico, ma una risorsa, inquadrata come funzionario di VIII livello, alla quale vengono assegnate mansioni superiori;

l'unico dirigente di ruolo coordina l'articolazione territoriale per la provincia di Reggio Calabria, mentre nelle altre province, compresa quella di Cosenza, più estesa ed articolata rispetto alle altre, sono all'uopo incaricati funzionari di diverso livello;

considerato che:

l'allocazione del personale è condizionata da scelte politico-amministrative dotate di una certa discrezionalità; in questo caso, però, le stesse appaiono estremamente inopportune, a parere dell'interrogante, in quanto hanno causato un inefficiente utilizzo delle risorse umane ed un danno all'erario. Infatti, alla risorsa facente funzione, ed attuale vicario, inquadrata con VIII livello, viene riconosciuta una cospicua indennità per l'attribuzione di una funzione superiore; indennità che invece potrebbe essere risparmiata se nell'ufficio catanzarese fosse di fatto presente il dirigente che per questo ruolo è retribuito;

nel periodo di crisi attuale si lanciano appelli per praticare responsabilmente tagli alla spesa pubblica;

pertanto risulta indubbiamente anacronistico, nonché contrario ai principi di buon andamento ed economicità a cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione, la corresponsione dello stipendio da dirigente ad un funzionario utilizzato con mansioni superiori, in quanto l'unico dirigente in organico viene utilizzato in un ufficio in cui le mansioni potrebbero essere svolte solo da funzionari, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare azioni ispettive, al fine di appurare se quanto sopra descritto corrisponda al vero e adottare, quindi, i provvedimenti necessari ad un'ottimale riallocazione delle risorse a disposizione del Ministero.

(4-02404)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione, al vaglio del Governo, sembra prevedere lo smantellamento di 30 questure e 30 prefetture nonché la reintroduzione del blocco del *turnover* al 20 per cento delle cessazioni;

tale piano dovrebbe concentrare eventuali risparmi di spesa in ambito amministrativo, anche attraverso misure che prevedano l'utilizzo di caserme dismesse o immobili confiscati alla mafia, senza incidere sui presidi operativi;

il sindacato autonomo di Polizia di Padova ha denunciato, nei giorni scorsi una grave carenza di divise estive, tale da costringere i poliziotti che controllano il territorio o a svolgere il servizio in abiti civili o a dover acquistare in proprio abiti per la divisa;

ogni notizia relativa a tagli che incidono sul decoro o sull'operatività stessa delle forze dell'ordine desta timori e allarmi nella popolazione, che non comprende come, in nome della revisione della spesa pubblica, possa essere intaccata la sicurezza dei cittadini;

lo stanziamento di 700 milioni di euro disposto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) potrà esplicare i suoi effetti soltanto se accompagnato da una effettiva "razionalizzazione" dell'impiego di tali risorse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare accurati controlli sulla gestione delle risorse disponibili e, al tempo stesso, vagliare ulteriori misure di contenimento della spesa amministrativa a vantaggio del mantenimento degli attuali livelli operativi.

(4-02405)

ANITORI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in un comunicato stampa il comando Carabinieri per la tutela della salute NAS di Firenze sosteneva, tra l'altro, che lo stesso comando, su ordine della Procura della Repubblica di Siena, ha eseguito perquisizioni tese a comprovare una truffa ai danni dello Stato nel campo farmaceutico a Varese, presso la sede della Novartis Farma SpA., e a Siena presso la sede della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl;

l'indagine ha fatto luce su un accrescimento artefatto dei costi di produzione di due vaccini acquistati in grandi quantità dal Ministero della salute: il vaccino "Focetria", utilizzato per contrastare la "pandemia" AH1N1 del 2009, ed il vaccino "Fluad", utilizzato contro le influenze stagionali, entrambi contenenti l'adiuvante MF59, componente essenziale dei vaccini. Per effetto del meccanismo triangolare della sovrapproduzione infragruppo delle spese per l'acquisto del principio attivo MF59, si contesta alla società di aver "gonfiato" il costo dell'adiuvante del 500 per cento (3.964 euro al litro invece di 660 euro al litro), ottenendo così un maggior indennizzo ai danni del Ministero, che ha corrisposto oltre 2.700.000 euro in più, relativamente al solo vaccino per l'AH1N1, a fronte di un esborso complessivo di quasi 20 milioni di euro a titolo transattivo. Peraltro, il danno per l'erario potrebbe essere di oltre 16 milioni di euro;

da una verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle entrate, nei confronti della società farmaceutica Novartis Vaccines and Diagnostic Srl emergono evidenti profili d'illiceità fiscale afferenti ad un fenomeno di *transfer pricing* infragruppo, finalizzato all'accrescimento artefatto dei costi di produzione di vaccini adiuvati con MF59. Sui fatti emersi il NAS di Firenze ha dato avvio ad un'indagine più approfondita, acquisendo documenti presso il Ministero dalla cui analisi sono emersi importanti e significativi elementi di prova, con inequivocabili condotte decettive in danno del

Ministero della salute idonee ad incidere sul prezzo del vaccino pandemico "Focetria" così come probabilmente alla determinazione A.I.F.A del prezzo del medicinale Fluad;
è possibile che almeno parte del sovrapprezzo denunciato dagli inquirenti sia frutto di un accordo tra Governo e Novartis concluso successivamente al mancato acquisto di milioni di dosi di vaccino già ordinate. All'epoca, il Ministro *pro tempore* Ferruccio Fazio e l'azienda aprirono un tavolo per stabilire una sorta di indennizzo, di cui non si è saputo più nulla,
si chiede di sapere se non esistano eventuali responsabilità dirette da parte del Ministero della salute nella vicenda e quali iniziative siano state avviate al fine di individuare se non vi siano responsabilità anche individuali e dirette da parte del Ministero e quali misure siano state adottate al fine di prevenire in futuro azioni simili a danno dei contribuenti.

(4-02406)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

a dispetto dell'intensa attività di perlustrazione del mare e di soccorso prestata dalle navi della Marina militare coinvolte nell'operazione "Mare nostrum", e di quella accessoria e complementare assicurata dalle unità navali delle forze di polizia, continuano a moltiplicarsi i casi di incidenti che comportano la morte di migranti clandestini diretti verso il nostro Paese;

in particolare, su uno dei barconi raggiunti dalle navi della Marina militare la sera del 29 giugno 2014 sono stati rinvenuti 30 cadaveri di persone morte per asfissia o annegamento durante la traversata, mentre il 14 giugno almeno 10 persone erano morte in seguito al rovesciamento del gommone sul quale viaggiavano,

si chiede di sapere:

se il Governo possieda stime sul numero dei migranti morti e dispersi nel tentativo di raggiungere il nostro Paese dalla data di inizio della missione "Mare nostrum";

quale sia il numero dei cadaveri comunque recuperati dalla Marina e dalle componenti navali delle forze dell'ordine;

se il Governo non ritenga che la presenza del nostro dispositivo navale di soccorso nel Mediterraneo non costituisca un incentivo ulteriore per i disperati intenzionati a tentare la sorte, in assenza di una credibile politica di rimpatri.

(4-02407)

[MATTESINI](#), [GIACOBBE](#), [PAGLIARI](#), [PUGLISI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il decreto n. 353 del 22 maggio 2014 del Ministro in indirizzo definisce la costituzione di graduatorie di circolo e d'istituto, i titoli ed i requisiti di accesso e le fasce delle graduatorie;

considerato che:

i PAS (percorsi abilitanti speciali) sono percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

il TFA (tirocinio formativo attivo) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale, istituito dalle università, che attribuisce, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) è l'organo nazionale della scuola istituito allo scopo di rappresentarne le varie componenti. Si tratta di un organo consultivo che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti di natura tecnica;

tenuto conto che:

il decreto ministeriale citato assegna al titolo PAS un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello previsto per il TFA, penalizzando in tal modo tutti i docenti che optano per il primo percorso di abilitazione sia per l'inserimento in graduatoria sia per i futuri concorsi a cattedre;

le due abilitazioni possono essere considerate equipollenti poiché istituite dallo stesso decreto, nonostante esso sia stato soggetto di successive modifiche;

il decreto ministeriale sancisce una sperequazione di punteggio tra i PAS ed i TFA;

il PAS non prevede esami di ammissione bensì l'accesso libero per coloro che possono vantare almeno 3 anni di servizio, ma prevede esami, frequenza quotidiana e una tesi finale, con costi da sostenere per l'iscrizione non inferiori a quelli per i TFA;

solo dopo numerose proteste e manifestazioni avvenute in tutta Italia in seguito alla pubblicazione del decreto, gli insegnanti frequentanti il PAS hanno ottenuto l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto al pari degli abilitati con il TFA;

per quanto risulta agli interroganti, per l'emanazione del decreto ministeriale n. 353 del 2014 non vi è stata nessuna preventiva e opportuna concertazione, e soprattutto è stata omessa la fase di recepimento dei pareri, non vincolanti ma obbligatori, del CNPI;

considerato, inoltre, che:

agli abilitati TFA il decreto garantisce 42 punti, di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per il solo superamento delle prove di accesso, mentre agli abilitati con i PAS vengono riconosciuti solamente 6 punti;

per quanto risulta agli interroganti dal prossimo anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole con disponibilità di incarichi annuali attingeranno i nominativi dalle nuove graduatorie ex decreto ministeriale n. 353 del 2014, in cui gli insegnanti precari PAS, sebbene dotati di numerosi anni di servizio, occuperanno posizioni di rincalzo che offriranno minori possibilità di reclutamento. Si innescherà così un pericoloso rimescolamento delle cattedre, che è in contraddizione con il tentativo annunciato dal Governo di porre fine al precariato nel mondo della scuola,

si chiede si sapere:

quali siano le motivazioni e i presupposti sulla base dei quali il decreto ministeriale n. 353 del 2014 segna una così profonda disparità tra gli abilitati TFA e gli abilitati PAS;

se, e con quali misure, il Ministro in indirizzo intenda riportare una situazione di doverosa equità tra titoli e percorsi equipollenti quali PAS e TFA;

se, e con quali misure, ritenga opportuno intervenire nelle modalità di reclutamento del personale, garantendo così assoluta trasparenza e certezza delle regole.

(4-02408)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nella mattina del 1° luglio 2014 sono stati rilevati due ennesimi cedimenti strutturali in una bottega di Pompei, nella *regio VII, insula 3*, civ. 37, del "Vicolo storto", ma in due diversi ambienti: in una prima zona, si è verificato il cedimento della parte superiore del pilastro in laterizi che costituiva l'angolo nord della parete e di cui, già in fase di monitoraggio per la messa in sicurezza, era stata segnalata la presenza di un restauro moderno; il secondo episodio ha interessato la parete sud di un secondo ambiente, di cui era già stata segnalata la condizione di rischio dell'angolo occidentale e di cui oggi si è documentato il distacco;

il nuovo cedimento è avvenuto, dopo qualche giorno di maltempo e piogge forti, come troppo spesso accade;

la notizia è stata diffusa dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; a scoprire l'ennesimo danno alle strutture antiche è stato un custode e l'amministrazione ha ritenuto opportuno informare i carabinieri che si sono recati sul posto per il sopralluogo;

si tratta di un'area chiusa al pubblico, tra i progetti di messa in sicurezza del "grande progetto Pompei", i cui interventi sono fermi per un ricorso nei confronti della ditta vincitrice;

considerato che:

a giudizio dell'interrogante suonano incomprensibili e irresponsabili le seguenti dichiarazioni fornite dal soprintendente Massimo Osanna: "Qualsiasi incidente del genere a Pompei non può essere minimizzato, seppur di portata limitata. Tuttavia è bene ricordare che si tratta di un'area estremamente estesa (ben 66 ettari, di cui 44 alla luce), in cui tali episodi sono da considerarsi fisiologici, e che attraverso il "grande progetto Pompei", si sta cercando di monitorare ed intervenire su ogni zona del sito archeologico";

è da troppo tempo che si parla di "grande progetto Pompei", i Governi che si sono susseguiti hanno

messo mano attraverso decreti-legge all'organizzazione del progetto, da ultimo il Ministro in indirizzo che ha voluto addirittura una pletorica segreteria tecnica composta da 20 persone che costerà alla collettività circa un milione di euro, i lavori verranno affidati a trattativa privata fino a 3,5 milioni di euro, con uno *ius variandi* fino ad un massimo del 30 per cento, e poi succede che i restauri si bloccano a causa dei ricorsi tra le ditte, una clamorosa cattiva figura di fronte alla UE che finanzia il restauro di Pompei con lo stanziamento di 105 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di mettere in sicurezza le zone più critiche di Pompei;

se esista una mappatura delle zone del sito archeologico maggiormente esposte al rischio di crollo, per le quali gli interventi devono essere immediati;

se non intenda verificare se corrisponda al vero, poiché sono sempre i custodi a scoprire i crolli, che questi ultimi sarebbero l'effetto di una precisa strategia posta in essere dagli stessi custodi per ottenere nuove assunzioni.

(4-02409)

[CERONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'edilizia scolastica italiana versa in una situazione di grave difficoltà sia per quanto riguarda la resistenza sismica degli edifici, sia per lo stato della manutenzione degli impianti idraulici, elettrici e della muratura, compresi i serramenti;

tale situazione è stata più volte ragione di crolli che si sarebbero potuti evitare con la tempestiva adozione di programmi di intervento volti a diminuire la vulnerabilità degli edifici;

il 3 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, con una lettera indirizzata ai sindaci italiani, ha chiesto di individuare un edificio scolastico ed inviare una nota sintetica sul suo "stato dell'arte";

in particolare, si sarebbe dovuto indicare per ogni edificio: il nome della scuola, il valore dell'intervento, le modalità di finanziamento previste e la tempistica di realizzazione dello stesso;

come si legge nella medesima nota, le notizie sono state richieste al fine di "individuare le strade per semplificare le procedure di gara (...) e per liberare fondi dal computo del patto di stabilità interna";

il Governo Renzi, fin dal suo insediamento, ha indicato tra le priorità politiche l'aumento delle risorse a disposizione dell'edilizia scolastica;

la nota inviata ai sindaci però non è chiara sull'intenzione o meno del Governo di stanziare nuove risorse per l'edilizia scolastica, aggiuntive quindi a quelle già previste dalla delibera Cipe del 6 marzo 2009, n. 3, firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Silvio Berlusconi, concernente la destinazione di 1.000 milioni di euro;

la lettera è stata preceduta da una pressante ed insistente campagna mediatica contenente il messaggio inequivocabile che il Governo avrebbe stanziato nuove risorse per l'edilizia scolastica e non già utilizzato quelle esistenti;

da notizie giunte all'interrogante risultano già incardinati 3 programmi per tale edilizia gestiti dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che versano in condizione di sofferenza finanziaria a causa della perenzione amministrativa delle risorse stanziate;

a giudizio dell'interrogante parrebbe più logico ed opportuno, prima di avviare nuovi programmi edilizi, dare piena e compiuta attuazione a quelli esistenti intervenendo tutt'al più sulle disposizioni che regolano la perenzione amministrativa incompatibili con i tempi medi di realizzazione di un'opera pubblica nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia la reale intenzione di stanziare nuove risorse per l'edilizia scolastica aggiuntive a quelle derivanti dalla delibera Cipe del 6 marzo 2009, n. 3;

se domandare notizie ai sindaci sullo stato degli edifici senza fare ricorso ai dati già disponibili ed attendibili dell'anagrafe dell'edilizia scolastica gestita dal Ministero dell'istruzione, sia stata una scelta

ponderata o soltanto uno *spot* elettorale;

quali siano le opere finanziate nell'ambito dei primi 3 programmi di edilizia scolastica gestiti dai due Ministeri e quali siano l'ammontare di tali ultime somme andate perente e i tempi medi di re-iscrizione in bilancio delle stesse;

quali siano i tempi medi di erogazione delle *tranche* di finanziamento pattuite con apposite convenzioni con i Comuni e le Province beneficiari e quali siano, conseguentemente, i ritardi medi con i quali vengono erogate le risorse agli stessi enti commendatari dei contributi.

(4-02410)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Metropoli Est è un consorzio che riunisce 13 Comuni ricadenti nella provincia di Palermo, nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere le condizioni per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio nel quale opera;

le attività del consorzio si articolano attraverso la gestione programmatica, coordinata dall'assemblea dei sindaci, e la gestione tecnica e amministrativa, curata dal consiglio di amministrazione. La società è a responsabilità limitata, in forma consortile mista a totale capitale pubblico. È costituita ai sensi della legge della Regione Siciliana 11 dicembre 1991, n. 48, e degli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

i Comuni che costituiscono Metropoli Est sono: Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati. Un territorio complessivamente ampio, diversificato nelle vocazioni economiche, articolato nella programmazione e con un bacino di utenza complessivo che supera i 180.000 abitanti; all'interno di quest'area il consorzio dovrebbe operare attivando e coordinando i processi di sviluppo locale;

con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2003 è affidata alla Metropoli Est la gestione del patto territoriale del comprensorio di Bagheria assumendo la funzione di "soggetto responsabile"; *iuxta* decreto di approvazione del 26 febbraio 2004 n. PT 002208 del Ministero delle attività produttive è approvato il patto territoriale del comprensorio di Bagheria per un importo massimo di 35.941.785 euro di cui 15.599.581 euro per gli interventi infrastrutturali e 20.342.204 euro per le iniziative imprenditoriali; *iuxta* decreto aggiuntivo del 21 dicembre 2004 n. PT 003485 del Ministero è nuovamente approvato il patto territoriale avente le stesse caratteristiche economiche;

gli obiettivi specifici del patto, in particolare le linee strategiche fissate, erano la definizione delle opere infrastrutturali finalizzate allo spostamento delle attività artigianali dalle zone interessate a carattere storico artistico alle aree PIP (piano per l'insediamento produttivo), al fine duplice di valorizzare i beni culturali migliorandone la fruibilità e contemporaneamente creare le condizioni per la definizione di sinergie economiche dovute alla concentrazione di queste presso la medesima area; la riorganizzazione del comparto ittico conservativo; la creazione e sviluppo della piccola e media impresa, attraverso l'implementazione di strumenti ausiliari all'impresa come lo sportello dei servizi all'impresa;

venivano ammesse a finanziamento le seguenti opere: 1) piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi da sorgere nella via Cotogni, in località "Aspra", nel comune di Bagheria (quota finanziamento pari al 52,51 per cento); 2) piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi da sorgere lungo la strada statale 113 in località "Monaco", nel comune di Bagheria (quota finanziamento pari al 30,11 per cento); 3) realizzazione di un centro servizi reali e sviluppo di imprese con funzione di sportello unico territoriale per le attività produttive (quota finanziamento pari all'1,64 per cento); 4) progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture dell'area PIP nel comune di Baucina (quota finanziamento pari al 15,75 per cento);

il termine ultimo di attuazione del patto territoriale e per la conclusione dell'investimento nel comprensorio di Bagheria veniva fissato alla data del 17 agosto 2008;

considerato che con decreto del 31 luglio 2000, n. 320, concernente la "Disciplina per l'erogazione

delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali", il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adotta il regolamento che indica l'individuazione o costituzione del responsabile unico e del soggetto responsabile e ne regola funzioni, responsabilità ed eventuali previsione di penali e revoca delle agevolazioni;

tenuto conto che il "soggetto responsabile" deve rispondere: a) della conformità dell'esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d'area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni; b) della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; c) della restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati, ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all'agevolazione, nonché delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell'intero intervento agevolato; d) dell'ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono tenuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro e al comitato paritetico di attuazione e al comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma Stato-Regione, ove costituiti; e) della richiesta al Ministero del tesoro di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui è data contestuale comunicazione ai due citati comitati, ove costituiti;

considerato infine che:

a quanto risulta agli interroganti, ad oggi non sono stati rispettati i tempi di attuazione del patto territoriale e per la conclusione dell'investimento nel comprensorio di Bagheria;

tale ritardo si potrebbe configurare come motivo di revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, come indicato alla lettera e), comma 3 dell'art. 12 del decreto del 31 luglio 2000, n. 320,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

se, come indicato all'art. 11 del decreto del 31 luglio 2000, n. 320, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività siano stati disposti eventuali controlli ed ispezioni anche a campione, sull'attività del soggetto responsabile, in particolare in relazione agli obblighi e alle responsabilità di cui agli articoli 6 e 7;

quali siano stati i riscontri derivanti dall'eventuale attività ispettiva e di controllo effettuata presso la società consortile Metropoli Est, da parte dell'unità di verifica del nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;

se, infine, lo stesso soggetto responsabile del patto territoriale abbia predisposto, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale, le relative relazioni semestrali.

(4-02411)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

sono in corso di pagamento da parte dell'organismo pagatore Appag di Trento (entro il termine fissato al 30 giugno 2014) gli importi relativi al contributo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, riferito alle coperture assicurative contro le calamità atmosferiche, stipulate dalle aziende agricole associate nell'anno 2013;

l'importo del contributo concesso è pari al 65 per cento della spesa ammessa. Ma, a causa di insufficienza di fondi statali, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha comunicato, con la circolare n. 413 del 19 giugno 2014, che il contributo concesso in questa prima fase è del 56 per cento e non del 65 per cento, rimandando ad un successivo conguaglio il pagamento della differenza, qualora siano reperite le risorse necessarie;

la Provincia autonoma di Trento, infatti, da anni sta portando avanti con successo una forte opera di convincimento per estendere alla totalità della produzione agricola la copertura assicurativa. Il raggiungimento di importanti obiettivi, quali l'aumento del numero delle aziende che aderiscono a forme di gestione del rischio efficienti e pianificate e lo sviluppo e l'innovazione degli strumenti previsti dalla PNC 2020, potrebbe rendersi ancora più difficile nel caso in cui non si chiudano positivamente tutte le partite contributive. La mancata liquidazione del saldo da parte dello Stato

determinerebbe sfiducia e addirittura disaffezione negli agricoltori in un momento in cui è condivisa la priorità della misura gestione del rischio e si sta investendo per lo sviluppo degli strumenti e per l'adesione di nuove imprese;

tenuto conto che, nel frattempo, Codipra ha emesso nei confronti dei propri associati, assicurati nel 2013, la richiesta di pagamento tramite procedura di addebito bancario automatica SEPA D.D. (ex RID) con scadenza 1° luglio 2014, per l'importo totale del contributo concesso (65 per cento della spesa ammessa) quindi, temporaneamente, i soci dovranno anticipare la differenza in attesa che la stessa sia loro pagata dall'organismo pagatore Appag in tempi successivi, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per reperire le adeguate disponibilità di bilancio, attualmente non disponibili, al fine di erogare al più presto la restante parte del contributo, fino al raggiungimento della misura massima del 65 per cento come previsto dalla normativa vigente, per evitare ulteriori disagi economici agli agricoltori;

se, in attesa di trovare le risorse, anche in considerazione delle recenti violentissime grandinate che hanno interessato il territorio trentino, vi possa essere almeno un impegno ufficiale in tal senso da parte del Governo.

(4-02412)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il nuovo ammortizzatore sociale Aspi (assicurazione sociale per l'impiego), introdotto nel 2013 dall'ultima riforma del *welfare* (legge n. 92 del 2012, cosiddetta riforma Fornero) rende il costo del lavoro più alto;

la nuova indennità per chi perde il posto di lavoro pesa sui conti delle imprese, in quanto viene finanziata con un aumento dei contributi, soprattutto a carico dei rapporti di lavoro precario e a tempo determinato;

la contribuzione per coprire i costi dell'Aspi deve essere versata da tutte le imprese, enti e associazioni che hanno alle proprie dipendenze 5 diverse categorie di lavoratori: qualsiasi addetto del settore privato, assunto con un contratto di lavoro dipendente (stabile o a termine); gli apprendisti; gli impiegati pubblici assunti a tempo determinato; gli addetti del settore artistico, cinematografico o teatrale; i soci lavoratori di cooperative. Sono invece escluse altre categorie professionali come i dipendenti statali assunti con un contratto stabile o gli operai agricoli e i giornalisti (che hanno altre coperture);

le imprese devono versare un contributo ordinario dell'1,61 per cento sulla retribuzione previdenziale imponibile (cioè quella su cui vengono calcolate anche le contribuzioni pensionistiche). Ad esempio, su uno stipendio lordo di 30.000 euro, l'impresa versa 480 euro circa all'anno. Se il dipendente è assunto a tempo determinato, l'azienda deve versare un ulteriore contributo dell'1,4 per cento che si aggiunge al precedente 1,61 per cento, per un totale del 3,1 per cento: su una retribuzione di 30.000 euro, la somma da pagare è di 930 euro circa. La quota aggiuntiva viene però restituita all'azienda se, alla scadenza del contratto, il lavoratore viene stabilizzato e assunto a tempo indeterminato;

l'Aspi viene finanziata anche con un contributo versato dall'impresa all'Inps nel caso del licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato. La somma da versare è pari quasi a 459 euro (il 41 per cento del massimale Aspi) per ogni anno di anzianità che il licenziato ha accumulato negli ultimi 36 mesi. Ad esempio se il dipendente lasciato a casa ha lavorato in maniera continuativa per 3 anni, il contributo da pagare è di circa 1.377 euro (459 euro per 3);

il contributo ordinario dell'1,61 per cento è stato ridotto per alcune categorie di aziende, come le imprese artigiane (che pagheranno lo 0,4 per cento invece dell'1,61 per cento), gli esercenti del commercio (che devono versare soltanto lo 0,18 per cento), le aziende radiotelevisive (0,4 per cento), i partiti politici e i sindacati (0,15 per cento), e le imprese agricole (0,37 per cento). È previsto uno sconto anche per le cooperative, che si allineeranno alle aliquote ordinarie dell'1,61 per cento soltanto gradualmente, entro il 2017;

benché sia stata prevista una riduzione del contributo ordinario per alcune categorie di imprese, l'Aspi

risulta essere comunque un contributo iniquo, soprattutto per le aziende in difficoltà che, invece di essere aiutate, vengono ulteriormente gravate da pesi economici. Le numerose aziende (soprattutto piccole e medie) che formano il tessuto produttivo dell'Italia, se decidono di licenziare i propri dipendenti, vengono ulteriormente penalizzate da questo versamento obbligatorio, una vera e propria gabella;

a parere dell'interrogante, la normativa incentiva il lavoro precario perché un imprenditore non può sopportare un simile aggravio di spese in caso di licenziamento. Inoltre, non potendo assumere più di uno o, in alcuni casi, 2 lavoratori a tempo determinato ogni 5 dipendenti, risultano favoriti i contratti a chiamata (sotto i 25 anni e sopra i 50) dai quali, però, restano escluse le donne con figli e famiglia, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per adottare soluzioni che consentano di pagare l'indennità di disoccupazione Aspi, ma di non gravare sulle imprese, soprattutto su quelle piccole e medie, molte delle quali destinate a chiudere a causa del perdurare della crisi economica.

(4-02413)

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [EUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [PAGLINI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i dati riportati da "Assoporti" relativi al traffico merci e a quello crocieristico del porto di Napoli registrano da alcuni anni un *trend* negativo, che si aggraverà ulteriormente nell'anno 2014 per la perdita dell'armatore genovese Ignazio Messina, il quale ha dichiarato alla stampa che avrebbe abbandonato il porto di Napoli con le proprie navi *container* affermando che esso non risponde più alle esigenze della sua compagnia armatoriale. Anche il consorzio asiatico "Cosco", che raggruppa le compagnie Hanjin, Kline, Yang e Ming, ha deciso di abbandonare, con rotte dirette, lo scalo partenopeo per l'impossibilità tecnica di attraccare con navi *container* da 8.000 TEU (twenty-foot equivalent unit), quelle più usate attualmente dagli armatori per abbattere i costi del trasporto;

dalla stampa locale ("Diario partenopeo" del 14 marzo 2014) si apprende che da oltre 3 anni il consorzio Cosco, impegnato in un servizio settimanale con arrivi diretti dall'Asia a Napoli, chiede scavi e banchine più lunghe. Il porto di Napoli non è stato finora adeguato e questi armatori sono stati costretti a scegliere altre destinazioni per i loro *container*. Le sole cifre di quest'ultimo abbandono sono devastanti in quanto mancheranno altri 110.000 TEU all'anno, più del 25 per cento dell'attuale traffico di *container*. Questo scenario fa prevedere nell'immediato inevitabili crisi lavorative con ripercussioni anche sui livelli occupazionali finora garantiti dalle imprese operanti nel porto di Napoli e riflessi negativi su un tessuto economico produttivo, già molto provato, come quello napoletano e campano; considerato che:

l'ultimo presidente del porto è scaduto nel 2012 e da allora si sono succeduti 3 commissari, da ultimo il professor Francesco Karrer. Tale situazione rappresenta ormai la prassi di una gestione costantemente emergenziale tralasciando quella che invece dovrebbe essere la ben più auspicabile gestione ordinaria. Nel contempo, questi continui avvicendamenti potrebbero pregiudicare l'utilizzo delle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea per il "grande progetto" del porto di Napoli, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dello scalo;

la maggior parte delle concessioni rilasciate nel porto di Napoli dal 2004 non sarebbero accompagnate da adeguati piani di impresa, come evidenziato dagli organi di stampa che hanno riportato il contenuto di atti del comitato portuale di Napoli. Inoltre risulta agli interroganti che non sarebbero stati riscossi canoni demaniali per circa 20 milioni di euro. La legge n. 84 del 1994 stabilisce che l'autorità portuale, nel rilasciare le concessioni relative alle aree demaniali marittime portuali, non solo deve controllare il regolare pagamento dei canoni e la gestione delle manutenzioni delle infrastrutture portuali e delle parti comuni, ma soprattutto deve verificare le attività di rendicontazione dei concessionari, misurando la "persistenza" dei requisiti che hanno determinato il rilascio della concessione (articoli 13 e 18). La mancanza di tale controllo, al di là di eventuali responsabilità contabili, civili e/o penali, pregiudica la possibilità di nuove o diverse realtà imprenditoriali presenti sul territorio a partecipare alla filiera

portuale in sostituzione delle aziende sostanzialmente improduttive;
la normativa in materia assegna alle autorità portuali un ruolo importante e fondamentale per lo sviluppo ed il mantenimento della competitività dei porti italiani, i quali devono, pertanto, essere dotati di un organico in grado di attuare le finalità previste dalla legge;
relativamente all'Autorità portuale di Napoli notizie di stampa mettono in evidenza una perdurante gestione improntata all'inefficienza, con gravissimi pregiudizi per l'economia portuale e del territorio ("Il Mattino" del 16 dicembre 2013);

nella nota inviata il 24 gennaio 2014 alle autorità portuali a firma del direttore generale della direzione per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Cosimo Caliendo, si esortavano tutte le autorità (a seguito di risposta da parte del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture all'interpellanza 2-00333 d'iniziativa dell'on. Tidei ed altri) a fornire nel più breve tempo possibile: la comunicazione relativa alle modalità di assunzione del personale con relativa documentazione (bandi per la selezione del personale indicando le modalità di pubblicizzazione degli stessi) e nel caso di chiamate dirette, specificare le professionalità per le quali si è deciso di utilizzare tale tipologia di assunzione, anziché la selezione pubblica, si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre fine alla condizione del commissariamento dell'Autorità portuale di Napoli in tempi brevi;

se siano stati attuati controlli sull'Autorità portuale di Napoli per verificare la veridicità delle notizie riportate dagli organi di stampa, ed in particolare se siano state assegnate concessioni pluriennali su aree demaniali marittime portuali in assenza di programmi di attività, come richiede l'articolo 18, comma 6, lettera a), della legge n. 84 del 1994;

se annualmente l'Autorità portuale di Napoli esegua i dovuti controlli onde accertare la permanenza dei requisiti richiesti al momento del rilascio delle concessioni e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività, come disposto dal richiamato art. 18, comma 8;

qualora siano riscontrate le irregolarità di cui ai succitati comma 6, lettera a), e comma 8 dell'art. 18, se l'Autorità portuale abbia attivato le procedure di cui al comma 9 del medesimo articolo;

in caso contrario, come intenda procedere per il ripristino della regolarità delle concessioni delle aree banchine interne al porto di Napoli;

quanti lavoratori a tempo determinato e non, nonché dirigenti, risultino allo stato in organico dell'Autorità portuale di Napoli, presto atto che la sezione amministrazione trasparente dell'Autorità è mancante nella divulgazione dei dati, come invece previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto non sono pubblicati i documenti che riportino alla dotazione organica complessiva in essere;

se l'Autorità portuale di Napoli abbia provveduto alla comunicazione relativa alle modalità di assunzione del personale e consegnato la relativa documentazione alla Direzione generale per i porti e se la stessa abbia ottemperato alle formalità richieste dalla normativa vigente.

(4-02414)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [SIMEONI](#), [MONTEVECCHI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

secondo recenti notizie, a Tangeri, in Marocco, è ripresa la cattura dei pesci spada con l'uso illegale di reti derivanti. Dalle immagini diffuse da "Oceana", organizzazione internazionale per la conservazione dell'ambiente marino, emerge la presenza di imbarcazioni di piccole dimensioni che, con l'aiuto di pescherecci, procedono alla cattura di pesce spada nello stretto di Gibilterra, contravvenendo alle disposizioni vigenti in materia;

l'Italia è uno dei Paesi europei che maggiormente pesca, importa e consuma pesce spada;

secondo studi di settore effettuati da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), il fabbisogno di prodotti ittici è soddisfatto in larga parte dal prodotto estero. Al proposito, la propensione all'*import*, tradotto come rapporto percentuale tra le importazioni e i consumi apparenti, si attesta in maniera stabile, da alcuni anni, intorno al 73 per cento;

nello specifico, l'Italia, tramite la Spagna, importa pesce spada proveniente dal Marocco, pescato illegalmente;

il costo del pesce spada pescato secondo le descritte ed illegali modalità è circa 3 volte inferiore al prezzo di vendita in Italia, con gravi ripercussioni per il comparto ittico e la rete di commercio nazionale;

considerato che:

la convenzione di Wellington del 24 novembre 1989, entrata in vigore il 17 maggio 1991, sul divieto della pesca con reti derivanti nel Pacifico meridionale, ha definito le grandi reti da posta derivanti fissandone la dimensione ad oltre 2,5 chilometri di lunghezza;

mediante le risoluzioni n. 44/225 del 22 dicembre 1989, n. 45/197 del 21 dicembre 1990 e n. 46/215 del 20 dicembre 1991 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è posta a favore di una moratoria sulla pesca d'altura praticata con grandi reti da posta pelagiche;

nel passato, la Corte di giustizia europea ha emesso due sentenze che hanno accertato gravi violazioni riguardo all'uso illegale di reti da posta derivanti in Francia (C-556/07 e C-479/07) e in Italia (C-249/08);

come riportato nella relazione della "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (Caserta) n. 2187/2005 e (Caserta) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio", attualmente sottoposta all'esame delle competenti Commissioni presso il Senato della Repubblica, "la detenzione a bordo e l'uso di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km sono vietati nell'UE dal giugno 1992 (eccetto nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Oresund). Dal 2002 è vietato l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura di specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (specie non autorizzate). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle specie suddette catturati con reti da posta derivanti. Dal 1° gennaio 2008 è altresì vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi tipo di rete da posta derivante nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Oresund";

la Commissione europea, al riguardo, lamenta la carenza di un quadro legislativo europeo in materia di reti da posta derivanti. All'uopo, nella relazione della proposta di regolamento, è espressamente detto che "la mancanza di norme unionali sulle caratteristiche degli attrezzi (dimensione massima delle maglie, spessore massimo del filo ritorto, rapporto di armamento, eccetera) e sull'uso degli attrezzi (distanza massima dalla costa, tempo di immersione, campagne di pesca, eccetera), da un lato, e la possibilità di tenere a bordo altri attrezzi da pesca, dall'altro, hanno consentito ai pescatori di utilizzare illegalmente reti da posta derivanti per catturare specie di cui è vietata la pesca con tali reti, dichiarando di aver utilizzato a tal fine un altro attrezzo (palangari, eccetera)";

in questo senso, in un comunicato diffuso dalla Commissione europea il 14 maggio 2014, è riportato che "benché già esistano norme che vietano l'uso di reti da posta derivanti per la cattura di determinate specie migratorie, questa pratica continua a destare preoccupazioni a causa delle catture accidentali di mammiferi marini, tartarughe di mare e uccelli marini, per la maggior parte protetti dalla normativa dell'UE",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, promuovere un piano di azione che arresti l'importazione di pesce spada e qualsiasi prodotto ittico pescato illegalmente, mediante il potenziamento di servizi di ispezioni a terra che verifichino le evidenze di pesca illegale;

se non considerino opportuno, nell'ambito delle proprie competenze e nei confronti dei territori esportatori coinvolti che si avvalgono di strumenti illeciti, promuovere l'adozione di necessarie misure volte ad ostacolare la relativa attività di pesca illegale;

se non intendano attivarsi presso le appropriate sedi al fine di sostenere e incrementare la pesca locale, la piccola e media imprenditoria ittica nonché il commercio ittico interno.

(4-02415)

PAGLIARI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in questi ultimi tempi presso gli istituti penitenziari di Parma si stanno registrando condizioni di lavoro mai viste prima nella storia dell'istituto;

a fronte di una pianta organica pari a 479 unità ne risultano assegnate 405 di cui in servizio effettivo soltanto 319, poiché 86 unità sono distaccate per motivi diversi e sparse per varie sedi regionali. Il numero delle unità continua a diminuire, anche a causa dei pensionamenti; in occasione delle imminenti assegnazioni del nuovo corso agenti, le intenzioni del Ministero della giustizia parrebbero orientare a destinare solo 5 nuove unità a fronte della carenza di ben 160;

per quanto concerne i detenuti, invece, si assiste quotidianamente al trasferimento a Parma di soggetti di elevato spessore criminale, già a capo di organizzazioni mafiose o camorristiche, ovvero di elevato impatto mediatico (come nel caso di un ex parlamentare). A Parma sono rinchiusi 570 detenuti, per una capienza regolamentare di 350 posti: in pratica si tratta di un numero pari al doppio della capienza prevista, in violazione dei parametri di spazio minimo disponibile, dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tali assegnazioni gravano ancora di più sul lavoro del personale, ormai costretto a turni estenuanti al fine di assicurare livelli minimi di sicurezza;

i vertici dell'amministrazione penitenziaria, a poco più di un anno dall'evasione che ha reso il carcere di Parma famoso in tutta Italia, non hanno saputo porre rimedio ai gravi disservizi gestionali del passato, continuando a mostrare disinteresse verso l'esigenza di scongiurare eventi simili per il futuro: i sistemi di videosorveglianza e sorveglianza in genere, che dopo l'evasione avrebbero dovuto essere ristrutturati, continuano a vacillare ed il personale è costretto a compensare con turni di lavoro massacranti. Ciò comporta che la stessa organizzazione del lavoro cominci a non essere più sufficiente per rispondere alle pesanti carenze, soprattutto in termini di piantonamenti, ove si è arrivati anche a turni di 8 ore (espressamente vietati),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere all'assegnazione di un congruo numero di unità di Polizia penitenziaria all'attuale organico degli istituti penitenziari di Parma;

se abbia in programma di trasferire in altre carceri un adeguato numero di detenuti, per rendere più idonee le condizioni di lavoro del personale e più vivibili le situazioni all'interno dei reparti.

(4-02416)

FABBRI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Governo e Parlamento hanno intrapreso molteplici iniziative tese a varare in tempi rapidi provvedimenti capaci di sostenere i primi, peraltro ancora timidi, segnali di ripresa economica;

a livello europeo, in special modo la Banca centrale europea (BCE) ha assunto decisioni, con coraggio e pieno accordo dei diversi Paesi membri, per garantire la necessaria liquidità all'economia reale;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, in recenti affermazioni pienamente condivisibili, ha ammonito il sistema bancario italiano invitandolo a sostenere, proprio alla luce dei provvedimenti della BCE, l'economia reale e stimolare la crescita economica del Paese;

considerato che:

sempre più frequentemente vi sono notizie relative ad aumenti di capitale decisi da banche italiane, spinte a rispondere ad una loro esigenza di rafforzamento patrimoniale e di liquidità, valutabile in circa 10 miliardi di euro, e che interesserà istituti di credito di medie e grandi dimensioni;

sono attualmente in corso azioni di monitoraggio e *test* effettuati dalla BCE nel suo nuovo ruolo di sorvegliante del sistema bancario europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che le recenti disposizioni della BCE in termini di nuove risorse rischino di essere utilizzate principalmente al fine di rafforzare il patrimonio o la liquidità delle banche italiane e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per orientare le risorse bancarie al credito a favore degli investimenti e dei consumi.

(4-02417)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la scuola primaria, con la legge n. 169 del 2008, ha visto la progressiva eliminazione del tempo pieno

(TP) e del tempo modulare in diversi istituti scolastici;
gli Uffici scolastici regionali considerano tempo pieno gli orari "a spezzatino" che le scuole riescono a realizzare per venire incontro ai bisogni delle famiglie e i dati regionali e nazionali risultano di difficile interpretazione;
i tagli agli organici del personale docente in tutte le Regioni impediscono di rispondere alle richieste delle famiglie che, sempre più spesso, sono costrette a rivolgersi ad attività di privati per coprire il tempo scuola, non più realizzabile con gli organici assegnati o addirittura a ricorrere alla scuola privata o paritaria, che ha infatti visto incrementare gli iscritti;
gli Uffici scolastici regionali (USR) stanno, di fatto, continuando a depotenziare il tempo pieno nella scuola primaria, negando l'organico necessario. Si stanno anche esaurendo le cattedre di insegnamento di inglese, nella scuola primaria, perché i distretti scolastici sono costretti a utilizzare gli insegnanti specializzati sul massimo possibile delle classi;
considerato che:
i genitori dei bambini dell'Istituto comprensivo "Botticelli" di Firenze hanno presentato domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria, chiedendo il tempo pieno. I genitori sono stati informati dal dirigente scolastico che, contrariamente a quanto previsto, non sono state istituite 3 sezioni a tempo pieno;
la scuola primaria "Kassel" è l'unica nella città di Firenze ad avere un rapporto tra classi a modulo e classi a tempo pieno del 50 per cento, mentre il rapporto a livello provinciale e regionale è del 75 per cento;
nella ricomposizione dell'Istituto comprensivo "Botticelli", le classi a moduli, poi divenute a "tempo corto", rimasero tutte alla scuola "Kassel", creando una situazione che si è mantenuta negli anni con le conseguenze più volte descritte: l'utenza che frequenta la scuola chiede tempi pieni ed un tempo corto;
i genitori hanno comunque accettato, finora, la situazione, pagando il doposcuola pomeridiano ed eventuali corsi aggiuntivi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di garantire 3 prime classi a tempo pieno ed una classe a modulo nell'Istituto comprensivo "Botticelli", così come richiesto dai genitori e non voglia inoltre individuare soluzioni per prevedere su tutto il territorio nazionale il tempo scuola modulare, con quote garantite di tempo pieno e prolungato, soprattutto nelle aree a rischio;
come intenda garantire attività di laboratorio didattico in tutti i segmenti del ciclo scolastico.

(4-02418)

[GAETTI](#), [SIMEONI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il mercurio è ampiamente presente negli alimenti, compresi i vegetali, ma la sua forma tossica, il metilmercurio, è riscontrabile a livelli significativi soprattutto nei prodotti ittici ed in particolare nei frutti di mare, nelle specie predatrici quali il pesce spada, il tonno, lo smeriglio, la verdesca e in altre specie che vengono normalmente commercializzate in Italia;
il metilmercurio nel muscolo del pesce si lega specificatamente allo zolfo, quindi agli aminoacidi solforati, distribuendosi così in tutto il tessuto muscolare dell'animale e per tale motivo è impossibile separare porzioni di pesce contenenti mercurio da parti che ne sono prive; inoltre, la presenza di questo contaminante non viene eliminata nemmeno durante la cottura degli alimenti;
questi animali, trovandosi all'apice della catena alimentare marina, possono contenere livelli elevati di metilmercurio, in quantità superiori al 90 per cento del mercurio totale presente nel loro organismo, e dunque costituire importanti fonti di esposizione per l'uomo;
il metilmercurio è particolarmente tossico per il sistema nervoso in fase di sviluppo e per questo si ritengono soggetti più esposti a rischio i bambini e le donne in gravidanza a causa della conseguente esposizione del feto in un periodo critico dello sviluppo cerebrale;
l'EFSA (European food safety authority), autorità europea per la sicurezza alimentare, dopo aver condotto diversi studi, ha determinato per ogni tipo di contaminante presente nei prodotti alimentari,

quindi anche per il mercurio, dosi settimanali tollerabili o "livelli sicuri" che l'organismo umano può assumere. Su richiesta della Commissione europea il "Contam", il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'EFSA, ha recentemente rivalutato la validità delle dosi settimanali tollerabili provvisorie fissate nel 2003 e nel 2010 dal "Jecfa", il comitato congiunto tra FAO e OMS di esperti sugli additivi alimentari, tenendo conto delle nuove informazioni scientifiche riguardanti la tossicità del metilmercurio;

i nuovi studi effettuati hanno riscontrato la possibilità che gli effetti benefici legati agli acidi grassi omega 3 a catena lunga presenti nel pesce abbiano, in precedenza, portato a sottostimare i potenziali effetti negativi del metilmercurio;

il gruppo Contam ha quindi proposto una dose settimanale tollerabile per il metilmercurio di 1,3 microgrammi per chilo di peso corporeo, inferiore rispetto al valore fissato precedentemente dal Jecfa di 1,6 microgrammi per chilo di peso corporeo;

la Commissione europea, nel regolamento (CE) n. 1881/2006 e seguenti modifiche, ha definito i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e prendendo in considerazione i prodotti della pesca, come ad esempio il tonno e il tonnetto, la triglia, il luccio e il pesce spada, ha stabilito che il tenore massimo di mercurio presente deve essere inferiore a un milligrammo per chilo di peso fresco del prodotto, affinché questo possa essere messo in commercio senza alcun rischio soprattutto per le fasce di popolazione più sensibili all'esposizione di metilmercurio, come bambini e donne in gravidanza. La Commissione europea ha diffuso inoltre una specifica comunicazione nella quale consiglia il consumo di una porzione settimanale non superiore a 100 grammi per quanto riguarda grandi pesci predatori e non più di 2 porzioni settimanali di tonno;

recentemente l'Agenzia spagnola della sicurezza alimentare ha formalmente raccomandato che donne incinte e bambini sotto i tre anni non consumino tonno e pesce spada per la presenza in questi pesci di metilmercurio e che i bambini fra i 3 e i 12 anni non ne consumino più di 50 grammi alla settimana;

considerato che:

secondo organi di stampa, dall'inizio dell'anno in Italia sono stati effettuati 40 sequestri di lotti di pesce da parte delle autorità competenti regionali e nazionali per eccesso di mercurio, con valori di inquinamento da 4 a 6 volte superiori ai limiti massimi consentiti: per rendersi conto di quanto sia allarmante la situazione attuale basti ricordare che il numero di sequestri è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

a seguito di queste segnalazioni il Ministero della salute nel mese di aprile 2014 ha emesso una circolare relativa al campionamento dei prodotti della pesca, in cui si fa notare come, secondo il regolamento (CE) n. 333/2007 nel rispetto delle disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il Paese speditore ha l'onere pressoché esclusivo di garantire la sua conformità sanitaria, mentre lo Stato membro di destinazione può procedere a controlli a sondaggio e non discriminatori;

i controlli per questa specifica tipologia di contaminante ambientale sono articolati come segue: nella fase di importazione da Paesi terzi sono a cura dei posti di ispezione frontaliere del Ministero della salute; nella fase di scambio sul mercato comune europeo sono a cura degli uffici veterinari adempimenti comunitari del Ministero della salute (UVAC); in fase di commercializzazione sul territorio nazionale sono a cura delle ASL. Le partite che superano i limiti di legge per questo contaminante sono respinte alla frontiera oppure, se il prodotto è stato introdotto in vincolo sanitario, si procede al ritiro e alla disposizione di un'attività di controllo più approfondita sui prodotti oggetto di scambio o di importazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea;

sul sito *internet* della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti ittici. Anche vari Stati membri hanno fornito su questo tema indicazioni pertinenti e consigli mirati destinati ai consumatori, così da tutelare i gruppi vulnerabili della popolazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda promuovere, considerato che il "rischio zero" non può esistere per determinate tipologie di pericoli potenziali come i metalli pesanti e visto che per gli interroganti è fondamentale informare in modo corretto il consumatore, al fine di ottenere una diffusione corretta e non allarmistica di queste informazioni, anche attraverso la pubblicazione di indicazioni pertinenti sul sito *internet* del Ministero, l'avvio di campagne educative sul consumo consapevole e il possibile inserimento sulla confezione, o sullo scontrino fiscale, dei consumi settimanali ammissibili per i prodotti ittici potenzialmente pericolosi per la salute;

quali siano i motivi per cui molte partite di pesce con livelli eccessivi di mercurio non vengano bloccate alle frontiere, ma arrivino sui banchi dei supermercati come segnalato dalle ASL, pur in presenza dei controlli che, secondo il Ministero, sembrano funzionare in modo eccellente, alla luce del fatto che in Italia i casi segnalati per la presenza di mercurio sono aumentati rispetto all'anno scorso e che questi superano di gran lunga il totale dei casi riscontrati in Europa;

se non ritenga che il pesce contaminato, nocivo alla salute dell'uomo, debba essere ritirato e distrutto e non semplicemente respinto alla frontiera, in modo da impedirne l'immissione nel mercato anche attraverso canali illegali gestiti dalla criminalità organizzata;

se, di fronte ad un problema evidente e all'ingente aumento degli stati di allerta e dei lotti ritirati dal mercato, sia stato avviato un piano straordinario di controlli per bloccare il pesce prima che venga commercializzato al dettaglio;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda intervenire a livello europeo e in tutte le sedi competenti chiedendo un risarcimento danni ai Paesi terzi o della Comunità europea che non garantiscano la conformità sanitaria dei loro prodotti esportati.

(4-02419)

[DLGIACOMO](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [CONTE](#), [BIANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'ANAS, compartimento Molise, ha indetto un bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto "Callora" in località Bojano (Campobasso), al chilometro 205 della strada statale 17, con base d'asta di circa 3 milioni di euro;

la gara è stata aggiudicata alla ditta NIDACO, con un ribasso di circa il 33 per cento;

a fronte di un capitolato d'appalto che prevede il transito dei mezzi sul viadotto, durante lo svolgimento dei lavori, con senso unico alternato regolato da un impianto semaforico, l'ANAS (sembra su richiesta della ditta aggiudicatrice dei lavori) ha comunicato che in quel tratto la strada statale 17 sarà chiusa al traffico per un anno, fino al giugno 2015;

la strada statale 17 è l'unica arteria stradale che collega le due province di Campobasso e Isernia, l'alto Molise al medio e basso Molise;

il traffico sarà deviato su strade alternative che prevedono l'attraversamento del comune di Bojano, con gravi disagi per gli automobilisti che vedranno allungare di almeno 20 minuti il tempo di percorrenza, con gravi disagi per gli abitanti di Bojano e gravissimi danni economici per tutta la zona, in cui si trova anche il nucleo industriale di Campobasso/Bojano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia l'autorità che ha deciso di chiudere la strada statale, unica arteria di collegamento tra le due province molisane, per un intero anno;

quale sia l'ente (Regione Molise, Provincia di Campobasso e Comune di Bojano) con il quale è stata concordata e assunta tale decisione;

se risulti la motivazione per cui è stata modificata una precisa prescrizione del capitolato d'appalto e chi l'abbia modificata;

se ciò corrisponde al vero, se al Ministro risulti che una tale modifica del capitolato d'appalto sia stata fatta prima o dopo l'aggiudicazione;

se tale modifica non implichi l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori;

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare come si siano svolti i fatti e come intenda intervenire per evitare che il Molise sia diviso in 2 per un intero anno

a causa di banali e normali lavori su un viadotto.

(4-02420)

[PETRAGLIA](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CERVELLINI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CASALETTO](#), [URAS](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 17 gennaio 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di piano nazionale degli aeroporti che prevede, tra l'altro, quale aeroporto strategico per il bacino di traffico Nord-Ovest, insieme a quello di Bologna anche quello di Pisa-Firenze, ma a condizione che si realizzi la gestione unica, piano che presto dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri in seconda lettura;

da anni in Toscana si discute della necessità di una *holding* a prevalente capitale pubblico tra la società SAT, che gestisce l'aeroporto di Pisa e la società Adf, che gestisce l'aeroporto di Firenze, in un'ottica di collaborazione, di differenziazione e di completamento dei due scali;

sia nel programma di Governo della Regione Toscana, sia negli atti di programmazione, con il programma regionale di sviluppo, la Regione Toscana prevede che "la specializzazione delle funzioni di aeroporto di rilevanza internazionale per Pisa e di *city airport* per Firenze, in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo";

considerato che:

il parere tecnico assunto dal consiglio di amministrazione di SAT il 29 ottobre 2013 attesta esplicitamente, per quanto riguarda la nuova pista di Firenze, che "la configurazione di pista di 2400 metri con pista di rullaggio è potenzialmente competitiva con la capacità operativa di Pisa";

il 16 ottobre del 2013 il Consiglio dei ministri ha confermato Vito Riggio presidente di ENAC per 5 anni, incarico che ricopre fin dal 10 aprile 2003; era infatti stato nominato commissario straordinario dell'Enac dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* Pietro Lunardi il 10 luglio 2003. Successivamente era stato nominato Presidente con decreto del Presidente della Repubblica l'11 agosto 2003, su delibera del Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2003 e poi riconfermato il 27 settembre 2007. Quindi è stato nominato con reiterate proroghe commissario straordinario fino alla nuova nomina a Presidente del 16 ottobre 2013 da parte del Governo Letta;

la rotazione delle cariche pubbliche, in particolar modo quelle di vertice, è un principio importante di cui ogni Governo dovrebbe tenere conto nelle nomine di propria competenza;

Vito Riggio continua ad interpretare il ruolo di presidente di ENAC in maniera estensiva e ripete che la nuova ipotizzata pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola deve essere di 2.400 metri, rivendicando il fatto che la scelta finale, al di là degli atti di programmazione locale come il PIT (progetti integrati territoriali), deve essere presa in nome di un preminente interesse nazionale;

il "*master plan*" di Adf prevede che il 50 per cento degli investimenti necessari a potenziare l'aeroporto di Peretola siano coperti da investimenti pubblici;

dal febbraio 2014 il gruppo Corporacion America ha espresso la volontà di acquisire azioni in SAT, e Roberto Naldi, responsabile per l'Europa del gruppo Corporacion America, il 4 marzo 2014 ha annunciato l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Adf e volontaria su SAT (non concordata con il patto parasociale dei soci pubblici) andata a buon fine con l'acquisizione della maggioranza nei 2 scali, anche a seguito della decisione della Giunta regionale Toscana di vendere gran parte delle sue quote in SAT, e chiedendo la fusione delle 2 società entro il 2014, pur in assenza di un piano industriale;

a questo è seguito un contenzioso tra le amministrazioni locali pisane, società Corporacion America e Regione Toscana, con prese di posizioni unanimi del Consiglio comunale, della Provincia e della Camera di commercio di Pisa;

il 3 e 4 giugno 2014 Vito Riggio, il sottosegretario ai trasporti Riccardo Nencini e Marco Carrai, presidente di AdF, hanno confermato la scelta per una pista di 2.400 metri, competitiva con quella dello scalo pisano, esercitando una manifesta interferenza sulle decisioni che il Consiglio regionale toscano dovrà assumere il prossimo 1° luglio, in sede di approvazione definitiva della variante al PIT relativa alla pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga prioritario riportare in mano pubblica, senza alcuna interferenza da parte di soggetti privati, la definizione dello sviluppo aeroportuale toscano e quali misure intenda mettere in atto perché questo avvenga;

quali misure intenda prendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per salvaguardare le precipue competenze territoriali della Regione Toscana e degli enti locali;

se non ritenga opportuno attivarsi al fine di revocare l'incarico di Presidente di Enac a Vito Riggio.

(4-02421)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01077, del senatore Marton ed altri, sulle modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio al personale di volo nelle forze armate;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01074, della senatrice Favero, sull'attivazione del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Biella;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01075, del senatore Panizza, su iniziative a sostegno del settore dell'autotrasporto;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01076, della senatrice Catalfo ed altri, sugli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori esodati.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 269a seduta pubblica del 25 giugno 2014, a pagina 71, all'ultima riga dell'intervento della senatrice Blundo sostituire le parole: "all'interrogazione 3-00917" con le seguenti: "all'interrogazione 3-00927".

1.5.2.5. Seduta n. 275 (ant.) del 09/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

275a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 luglio.

Sul processo verbale

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare alla discussione dei disegni di legge di riforma costituzionale.

La Presidente della 1^a Commissione permanente, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di parlare per riferire sui lavori della Commissione. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, colleghi, la Commissione ultimerà entro oggi i propri lavori. Abbiamo completato l'esame complessivo del testo e dei diversi articoli. Restano da definire alcuni passaggi importanti nella redazione del testo da consegnare all'Aula, e dunque chiedo di poter avere un rinvio per ultimare i lavori in Commissione.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, pongo qui una questione che, come lei sa, ho già posto direttamente a lei. Insieme con altri colleghi, ho posto la questione con una lettera scritta, e ovviamente ho espresso il mio pensiero e la mia proposta anche all'interno della Conferenza dei Capigruppo convocata nella giornata di ieri.

La relatrice in Commissione ha chiesto adesso di spostare a domani l'inizio della discussione generale sui disegni di legge di riforma costituzionale, dal momento che i lavori della Commissione non sono ancora conclusi. Io penso, signor Presidente, che tutti i senatori che compongono quest'Aula abbiano il diritto di poter esaminare il testo e di non doverlo fare questa notte, quando magari presumibilmente saranno finiti i lavori della Commissione, ed abbiano altresì il diritto di poter svolgere una valutazione che non può essere demandata solo e unicamente ai rappresentanti dei Gruppi all'interno della Commissione affari costituzionali, perché siamo di fronte ad un procedimento molto delicato. Questo non è un disegno di legge come gli altri, non è un decreto come gli altri: è una riforma costituzionale di ampia portata. Credo che ogni senatore abbia il diritto e il dovere - perché ognuno di noi è di fronte alla Costituzione - di poter valutare il testo nel merito e quindi di farsi una propria opinione, al fine di poter esprimere alla fine il proprio voto in modo libero e convinto (o non convinto). Per questo, signor Presidente, penso che ci voglia qualche giorno perché si possa valutare pienamente il testo.

Ritengo pertanto - questa è la mia proposta - che debba essere spostato a mercoledì della prossima settimana l'inizio della discussione generale, e le chiedo qui pubblicamente in Aula ovviamente un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti, perché siamo di fronte ad un processo abbastanza complesso. Vorrei anche dire che i lavori della Commissione sono stati ritardati non perché siano in atto - come qualcuno magari pensa - operazioni ostruzionistiche, ma perché vi è una discussione che oggettivamente è molto complessa. Penso quindi che, a maggior ragione, l'Aula debba

avere tutto il tempo per poter esaminare il testo.

Altrimenti, per quanto riguarda il procedimento di riforma costituzionale, si rischia di fare operazioni che certamente non sono serie. Né penso sia giusto che i senatori si formino una loro opinione soltanto attraverso la lettura dei giornali, ma dovranno studiare l'effettivo testo che alla fine sarà licenziato dalla Commissione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore Buemi).*

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, mentre, in esecuzione di uno scellerato patto imposto dal Governo, buona parte della maggioranza e parte anche dell'opposizione, con l'esclusione del Gruppo che rappresento, sta procedendo allo stravolgimento della Costituzione, che prevede in ipotesi il futuro Senato come il simulacro di un ramo parlamentare, mentre dobbiamo apprendere dalla stampa che il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula sembrerebbe fissato per il prossimo martedì 15 luglio e mentre apprendiamo che in 1a Commissione alcuni emendamenti sono stati ritirati per essere proposti direttamente in Aula, si delinea un quadro che definire preoccupante, dal nostro punto di vista, è dire molto poco.

Reitero quindi quanto già sostenuto nella Conferenza dei Capogruppo e poc'anzi richiamato dalla senatrice De Petris, ovvero la necessità che comunque, in esito al lavoro della Commissione, sia non concesso, ma direi imposto un termine congruo per la fase emendativa d'Aula.

Abbiamo infatti tutti la piena consapevolezza che stiamo mettendo mano nella carne viva dell'impianto costituzionale, e questa fretta, che ci viene imposta e che viene imposta soprattutto ai membri della sua maggioranza dal «Grande Acceleratore», è inaccettabile e rimarrà nella storia di questo Paese se dovesse avere questo esito infausto. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin).*

Chiediamo pertanto un termine congruo, laddove dal nostro punto di vista «congruo» vuol dire quanto meno una settimana di tempo, per poter ragionare e capire come poter affrontare gli emendamenti che, ribadisco, ci viene detto saranno presentati direttamente in Aula.

A nostro modo di vedere, come reiteratamente richiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo e anche qui in Aula, questo tempo che il Senato è costretto a non impegnare nella giornata di oggi e - chissà, staremo a vedere - forse anche di domani, avrebbe dovuto essere impiegato in maniera più fruttuosa portando in Aula l'esame e la votazione del pacchetto dei disegni di legge sull'anticorruzione e il reato di falso in bilancio. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC).* Noi ormai abbiamo la piena consapevolezza che questo non accade perché probabilmente interferisce con i patti oscuri, direi torbidi, non conosciuti del cosiddetto Patto del Nazareno *(Applausi dal Gruppo M5S)*, sul quale si vuole crocifiggere la dignità di questa stessa Assemblea!

Pertanto, propongo la modifica del calendario affinché, signor Presidente, nella settimana prossima, dal 15 luglio in poi, sia inserita la discussione e votazione dei disegni di legge n. 19 e collegati, ricordando che in Commissione giustizia occorre solo la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore per poter licenziare il testo per l'Aula.

Non aggiungo altro, perché penso che la situazione sia chiara a tutti, fuori da ogni ipocrisia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DLMAGGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, almeno fino ad oggi questo Senato c'è, e lei in qualità di presidente è anche il mio organo di garanzia, quindi il mio appello è rivolto sostanzialmente a lei.

Avrei gradito che il Presidente della Repubblica, nel momento in cui ci ingiunge di arrivare finalmente a queste riforme, avesse anche rivolto un appello affinché si rispettassero le procedure in quest'Aula, signor Presidente. E le procedure, come lei che ha calcato così valentemente le aule dei tribunali sa, alla fine sono anche sostanza.

Ricordo, signor Presidente, che abbiamo presentato a lei, in qualità di presidente della Giunta per il

Regolamento, un esposto - ed è il caso che i senatori lo sappiano - sulla rimozione del senatore Mario Mauro. In quell'esposto abbiamo formulato una nostra opinione ritenendo - com'è stato sostenuto dai giuristi che ci hanno aiutato - che la Commissione affari costituzionali è una Commissione perfetta, il che vuol dire che, se il senatore Mauro è stato rimosso e a quel posto dovrebbe ritornare, tutti gli atti adottati dalla Commissione sino ad oggi sono nulli.

Noi vorremmo una risposta - che attendiamo - dalla Giunta per il Regolamento prima che in Aula si proceda con l'esame della riforma che è all'ordine del giorno. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

A questo proposito, signor Presidente, sono dunque a chiederle ancora una volta un rinvio, così da poter conoscere, prima di procedere, la decisione della Giunta per il Regolamento sull'esposto che abbiamo presentato. (*Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Bignami e Mussini*).

[*SCILIPOTI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, credo che siano da condividere le riflessioni svolte dai colleghi che sono intervenuti prima di me, e questo non lo credo per la verità soltanto io, ma tutti, o quasi tutti, i senatori presenti in quest'Aula, oltre alla gran parte dei cittadini italiani.

Tra poco dovremmo avviare all'interno di quest'Aula la discussione sulle riforme - ma spero che sia rinviata di qualche giorno, per avere la possibilità di svolgere una riflessione più attenta - che resteranno nella storia e che sicuramente peseranno, non soltanto su di noi, in qualità di rappresentanti del popolo in questo momento, ma anche sul futuro dei nostri figli. Credo quindi - lo ripeto - che le riflessioni sviluppate dai colleghi intervenuti prima di me siano riflessioni di buon senso, che dovrebbero essere ascoltate, recepite e conseguentemente poste in atto.

Ciò significa prenderci qualche giorno di tempo, riflettere con grande attenzione e incominciare ad assumere un atteggiamento di rispetto nei confronti dei parlamentari, perché i senatori presenti all'interno di quest'Aula non fanno i propri interessi personali, ma quelli di tutti i cittadini, e un giorno in più sicuramente, caro rappresentante del Governo, potrebbe essere utile per sviluppare un ragionamento molto più equilibrato e molto più serio, così da non doverci pentire un giorno delle scelte che stiamo facendo o che faremo tra qualche giorno in quest'Aula.

Pertanto la nostra riflessione non è soltanto a tutela di coloro che parlano - o di colui che parla - ma è una riflessione che andrà sicuramente a tutelare tutti coloro i quali con grande forza stanno accelerando la riforma, un'accelerazione che spesso non viene ponderata nel giusto modo, come invece dovrebbe essere.

Con grande forza mi rivolgo dunque a lei, signor Presidente del Senato, e a lei, signor rappresentante del Governo, perché siamo convinti che sia necessario riflettere con grande attenzione: le riforme vanno fatte, ma con criterio, nell'interesse della collettività e del popolo che noi rappresentiamo. Non c'è l'urgenza di mettere in atto qualcosa che domani potrebbe essere, non soltanto inutile, ma compromettente per la democrazia del nostro Paese.

[CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signor Presidente, ogniqualvolta ho visto considerare con leggerezza superabili le procedure, alla fine del procedimento c'era qualcosa che non andava bene.

Questa riforma è stata approcciata da gran parte della maggioranza in modo agonistico. Si è ritenuto e si ritiene che bisogna farla, che bisogna far presto e che bisogna fare le riforme. Ovviamente è importante per tutti quali riforme si fanno, come queste vengono fatte e a che cosa siano funzionali.

Il nostro impianto istituzionale ha più di sessant'anni e, in un modo o nell'altro, ci ha fatto progredire fino ad oggi. Quello che noi ambiremmo a fare, tenendo conto di quelli che sono i lavori in Commissione, è un nuovo impianto istituzionale; non è una revisione periferica, né un aggiustamento della Costituzione, ma, lo ripeto, è un nuovo impianto istituzionale.

Mi sono reso conto in Commissione - lavorandoci tutti i giorni - quanto sia importante l'analisi del testo per capirne le implicazioni, perché ogni modifica comporta delle modifiche non scritte, non facilmente intelligibili. A questo punto, mi chiedo come possa ogni componente di quest'Assemblea svolgere l'analisi dovuta per il suo ruolo senza avere il tempo minimo per effettuare un esame che non si limiti ad una lettura attenta, ma che preveda anche l'analisi di quanto non scritto ed implicato da quanto scritto.

Per tale motivo, signor Presidente, insieme ad altri colleghi, le ho chiesto, nella sua funzione di garante dei lavori dell'Assemblea del Senato e di garante delle minoranze presenti in quest'Aula, di concedere più tempo a questa stessa Assemblea per svolgere un'analisi preliminare, prima quindi dell'avvio della discussione del testo licenziato dalla Commissione.

Per questo, le rinnovo tale richiesta. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la richiesta avanzata dalla presidente Finocchiaro interviene questa mattina in seguito alla Conferenza dei Capigruppo che si è svolta ieri: proprio perché non è stato possibile - tecnicamente parlando - stabilire in quella sede di rinviare di un giorno la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge di riforma costituzionale, è stato giustamente deciso di discuterne oggi, in Aula, alla presenza di tutti i senatori.

Il problema posto ieri dalla presidente Finocchiaro era di economia dei lavori: i componenti della 1a Commissione - me compreso - hanno lavorato in questi giorni e ieri pomeriggio hanno capito come fosse assolutamente impossibile, oltre che improbabile, concludere la discussione in Commissione ieri sera, tanto da consentire la calendarizzazione dei provvedimenti in Aula per la seduta di oggi.

Quindi, in questo momento ci troviamo a discutere dello slittamento di un giorno - questa è la richiesta - per verificare se, nel corso della giornata di oggi, sia possibile andare avanti sui tanti problemi importanti che sono ancora sul tappeto, tenuto conto che i nodi più grandi di questo processo di revisione costituzionale erano stati accantonati proprio per consentire di risolvere prima i problemi collaterali e poi entrare nel vero merito delle problematiche che in questi giorni devono essere affrontate.

Tutto sommato, tale metodo mi sembra condivisibile, ma ha bisogno del suo tempo. Fondamentalmente questa mattina dobbiamo decidere di non calendarizzare oggi i provvedimenti in Aula, per consentire alla Conferenza dei Capigruppo, che si terrà immediatamente dopo, di verificare quali siano i tempi reali, autentici, di cui si ha bisogno.

Signor Presidente, credo che in questo senso si possa accogliere la richiesta della presidente Finocchiaro, perché non si possono calendarizzare oggi i disegni di legge di riforma costituzionale visto che ieri non sono stati conclusi i lavori in Commissione, e pertanto consentire alla Conferenza dei Capigruppo di determinare successivamente un calendario, nella perfetta economia dei lavori, esattamente in linea con quanto evidenziato in alcuni interventi svolti.

Aggiungo, in conclusione, che l'intervento del senatore Scilipoti, nella sua legittimità, non rappresenta l'opinione del Gruppo che ho, purtroppo o per fortuna, l'onore e l'onere di rappresentare, e quindi ritengo di dover consegnare a lei e all'Assemblea del Senato il sentimento e il convincimento del Gruppo che in questa sede rappresento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[SACCONI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, credo che l'obiettivo di condurre all'esame dell'Assemblea i disegni di legge di riforma costituzionale debba essere perseguito proprio per la rilevanza degli stessi provvedimenti. L'Aula appare il luogo più idoneo nel quale approfondire aspetti che in sede di Commissione pure sono stati considerati, ma che possono essere ancor più e ancor meglio esaminati e deliberati con il pieno coinvolgimento dei componenti dell'Assemblea.

Ciò di cui si discute, come ricordava poco fa il senatore Romani, è il posticipo di una giornata. Credo

che questo posticipo possa essere consentito proprio affinché si completi l'*iter* dei lavori in seno alla Commissione, tenuto anche conto dell'assenza del collega Calderoli, al quale rivolgiamo - credo tutti concordemente - un nostro affettuoso saluto beneaugurante. *(Applausi)*.

Tuttavia, ribadisco che le riforme, a nostre avviso, devono essere realizzate. Questo Paese non può permettersi ancora troppo a lungo il rinvio di una riforma dello Stato quale si realizza attraverso non soltanto la modifica del processo decisionale del suo tradizionale bicameralismo perfetto, ma anche attraverso la modifica del rapporto fra lo Stato, le Regioni, i Comuni e il superamento di quell'albero storto del federalismo i cui limiti abbiamo insieme più volte considerato.

Procediamo, quindi, nei termini ipotizzati (almeno, a nostro avviso, così dovremmo fare) e consentiamo all'Aula un lavoro approfondito, nel rispetto anche dell'autonomia dei singoli parlamentari, ciascuno dei quali avrà modo di esprimere fino in fondo le proprie convinzioni, e poi con una decisione sovrana, dell'Aula intera. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

[FERRARA Mario](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, nella riunione dei Presidenti dei Gruppi di ieri si è deciso, nella impossibilità di assumere una decisione unanime, di presentare all'Aula, visto che il programma prevedeva la discussione del disegno di legge di riforma costituzionale con la formula «ove concluso», quanto nel frattempo consustanziano i lavori della Commissione, per poi riunire nuovamente la Conferenza dei Capigruppo.

Gli interventi testé tenuti da autorevoli Presidenti di Gruppo mi consentono di prendere la parola, in maniera conforme a quanto già fatto in Conferenza dei Capigruppo ieri pomeriggio, e di rinnovare, adeguatamente agli auspici degli altri autorevoli Presidenti di Gruppo, l'invito al Governo, incoraggiato a ciò da quello che poc'anzi l'onorevole Bersani ha detto in televisione, e cioè che le riforme non sono un risultato, quasi uno scalpò indiano da portare alla riunione europea del prossimo 16 luglio. Così come non era uno scalpò da portare alla riunione di apertura del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo quando il presidente Zanda ci chiese, e a maggioranza ottenne, che il disegno di legge fosse già calendarizzato per il 3. Quindi abbiamo visto una successione di forzate calendarizzazioni: il 3, l'8, il 9, forse il 10 o, chissà, anche il 15 luglio.

Non c'è un precedente nelle discussioni sui disegni di legge di riforma costituzionale. Ho già ricordato ieri che precedentemente, nell'inverno del 2004, la discussione sulla riforma costituzionale impegnò quest'Aula dal 22 gennaio al 26 marzo; e soltanto l'11 marzo una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a maggioranza, decise che il disegno avrebbe dovuto essere calendarizzato per il 26 marzo di quell'anno. Ho ricordato in Conferenza dei Capigruppo che il presidente Angius sottolineò, con l'autorevolezza che gli derivava dall'essere presidente del più grande Gruppo di opposizione, oltre che con la sua autorevolezza personale, che non c'erano precedenti nella storia repubblicana.

Oggi non soltanto stiamo violando quei precedenti, ma stiamo ogni volta, settimana dopo settimana, cercando di portare in Assemblea un disegno di legge che dovrebbe essere meglio meditato e più accuratamente puntualizzato. Se si volesse fare diversamente, si potrebbe riprendere il disegno di legge già esitato, cioè la riforma costituzionale del 2004, perché, per quello che oggi ho sentito dal presidente Bersani, andrebbe benissimo, invece che continuare a discutere del sesso degli angeli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Anche perché quello che si preannunzia - e cominciamolo a dire in quest'Aula, senza tanti infingimenti - è che quello che noi non abbiamo avuto il coraggio di fare lo faranno alla Camera i deputati. Infatti, contemporaneamente all'autoregolamentazione suicida di quest'Aula, si verrà a discutere della legge elettorale e, in quel caso, si dovrà discutere necessariamente di una legge elettorale che assegna a una Camera la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato, la Corte costituzionale, di fare di tutto e di più, senza che ci sia nessun controllo da parte degli eletti del popolo, perché quelli non saranno eletti ma, con questa legge elettorale, saranno dei nominati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Ma allora di cosa parliamo? Parliamo di cose un po' più serie! In quest'Aula dovremmo parlare più attentamente - e la 1ª Commissione lo sta già facendo, con l'autorevole guida della presidente Finocchiaro - di una cosa che è non una riforma quale che sia, ma è il futuro di questo Paese, la nuova forma di democrazia dello Stato; non è qualcosa da inserire, «ove conclusa», una settimana dopo l'altra, all'ordine del giorno di quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi GAL, FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Bruni e Compagna).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, su alcune considerazioni che le sono state esposte dal sottoscritto e da altri colleghi per iscritto non ci ritorno. Vorrei semplicemente che mi si rispondesse a questi interrogativi: noi stiamo discutendo di una legge ordinaria, o ci avviamo a discutere della modifica sostanziale del patto fondante dalla nostra democrazia? Noi abbiamo tempi definiti, perché derivano da impegni internazionali o da impellenze inderogabili, oppure vogliamo semplicemente soddisfare un'esigenza di programmazione parlamentare?

L'una e l'altra questione mi fanno ritenere - e vorrei risposte in questo senso - che non è un giorno in più o un giorno in meno che risolve il problema. Invece, esaminando il comportamento di queste Aule nell'arco dei decenni, a partire dalla prima riunione dell'Assemblea costituente e della Commissione dei settantacinque, leggo dagli atti parlamentari che i tempi che sono intercorsi tra la conclusione dei lavori in Commissione e l'avvio dei lavori in Aula sono stati congrui, ragionevoli e hanno consentito la riflessione dei parlamentari rispetto a un atto definito dalla Commissione stessa. I parlamentari, infatti, a conclusione dei lavori della Commissione dei settantacinque, hanno ragionato rispetto all'impianto complessivo della Costituzione e alle sue eventuali modifiche da apportare in Aula.

Lo diceva già il collega Campanella: la Costituzione non può essere modificata spiluccando le foglie come un carciofo: la Costituzione è un impianto che si regge con pesi e contrappesi, con equilibri ragionati, con effetti non espliciti, ma reali, che si producono nella democrazia di un Paese e in particolare nel nostro che, a quanto pare, piega le regole secondo le convenienze; in quest'Aula io l'ho già detto ripetutamente, riferendomi anche a vicende personali, che hanno cambiato la prospettiva politica di questa legislatura.

Le chiedo allora, signor Presidente, che sia consentito a questo Parlamento, a quest'Assemblea del Senato, di poter ragionare in maniera pacata e compiuta su quello che può essere il destino di questo Paese, e non sono certamente le impellenze feriali a preoccuparci, tanto meno le scadenze europee del 16, che vengono sicuramente superate in mancanza di un atto conclusivo serio. I nostri corrispettivi governanti europei, infatti, non si accontenteranno della licenza, ottenuta in questi termini, di una Commissione parlamentare per ritenere il processo di revisione costituzionale concluso. Credo che non siamo neanche all'inizio, signor Presidente.

Prescindendo dal merito, di cui discuteremo ampiamente, per ben due volte in quest'Assemblea così come in quella della Camera, credo debbano essere comunque garantiti i tempi necessari per una riflessione seria all'interno di quest'Aula e anche fuori, in relazione all'opinione pubblica, al dibattito che ci deve essere sui *media* e anche alle riflessioni interne di organizzazioni politiche che, piccole e grandi che siano, come si evidenzia, non sono certamente dei graniti monolitici. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, Misto-ILC e Misto).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei assicurare i colleghi che il senatore Calderoli sta bene e scalpita per tornare in Aula. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Questo ci fa piacere.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Quindi, lo attendiamo a braccia aperte, con i dovuti tempi, perché è giusto che ognuno si prenda i tempi necessari per guarire al meglio ed essere in forma per questo percorso importante delle riforme costituzionali.

Mi dispiace che il Ministro non sia presente, ma siamo abituati, vista l'ultima volta, quando il presidente Renzi ha fatto finta di venire in Aula per poi andare a vedere la partita. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-ILC e Misto e del senatore Rossi Maurizio*). Glielo ricorderemo fino a che non ritornerà in quest'Aula. Comunque sia, non importa, va bene ugualmente; andiamo avanti così.

Dicevamo che le riforme costituzionali sono un processo importante: sono gli atti fondamentali di questo Paese. In questo momento due sono le proposte sul tavolo: posticipare il dibattito e iniziarlo da domani oppure posticiparlo di una settimana. Condividiamo eventualmente entrambe, perché ci vuole tempo, perché è necessario capire esattamente, ed è giusto che tutti i colleghi senatori abbiano la possibilità di analizzare tutto quello che c'è sul tavolo in questo momento. Tuttavia, al Governo vorremmo ricordare che, sebbene le riforme sono importanti, sono altrettanto importanti altri provvedimenti che nelle prossime settimane arriveranno in quest'Aula; mi riferisco alla delega lavoro e al decreto-legge competitività, che in questo momento sono in discussione alla Camera dei deputati. Si tratta di argomenti che interessano realmente i cittadini (*Applausi del senatore Candiani*), che gli italiani aspettano da tempo per far ripartire l'economia e per vedere concretizzarsi quelle famose promesse che il presidente Renzi aveva fatto. Ebbene, noi auspichiamo che il Governo non arrivi in Aula dicendoci che non c'è tempo e quindi ponendo la questione di fiducia. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC e Misto*).

Quello che chiediamo è un dibattito sulle riforme costituzionali ma anche sui temi concreti che interessano alla gente; in caso contrario vuol dire che non ci siamo, vuol dire che si sta perdendo tempo e che non c'è una programmazione. Quello che chiediamo è una programmazione per permettere ad un ramo del Parlamento, legittimamente eletto dai cittadini - ahimè, presidente Renzi - di poter lavorare nel migliore dei modi. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC e Misto*).

[CORSINI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (PD). Signor Presidente, innanzitutto prendo la parola a titolo personale per esporre una posizione che per il momento non entrerà nel merito della discussione che riguarda il testo del processo di riforma costituzionale.

Io, come al solito, apprezzo la pacatezza e la capacità argomentativa del collega Romani. Tuttavia, credo che discutere in ordine alla possibilità di rinviare a domani in realtà non significhi proporre una discussione posticipata, perché questo evidentemente è il frutto di una condizione necessitata. Mentre intendo ribadire il massimo rispetto nei confronti della presidente Finocchiaro e del collega Calderoli - anch'io mi associo all'augurio per le sue condizioni di salute - e mentre ribadisco il rispetto dei lavori dei colleghi che hanno intensamente lavorato in Commissione, trovo quindi fondate le argomentazioni di taluni colleghi che sottolineano la necessità che l'Assemblea possa avere tutto il tempo disponibile per una valutazione seria e ponderata dei testi che saranno licenziati dal lavoro della Commissione.

Voglio inoltre sottolineare che non c'è alcuna volontà dilatoria. Sono anch'io convinto che il processo di riforma costituzionale debba essere portato a compimento e credo in tempi assolutamente congrui, ma ritengo fondata e ragionevole la richiesta che molti colleghi hanno sollevato in ordine alla necessità di poter disporre di un tempo congruo al fine di valutare i testi e poter promuovere un giudizio consapevole in ordine alle scelte che dovranno essere compiute.

Per cui vorrei appellarmi al suo senso di responsabilità e anche alla sua saggezza, signor Presidente, anche in relazione alla richiesta che con alcuni colleghi le abbiamo avanzato di fare in modo che l'Assemblea possa disporre di un tempo congruo: un tempo la cui dilatazione lei stesso potrà valutare e proporre.

Peraltro, e ribadisco che parlo a titolo personale, da parte mia c'è la più ampia disponibilità ad un lavoro accelerato e intenso, allorquando si procederà alla discussione generale e successivamente si passerà alle votazioni. Si possono intensificare le sedute della settimana prossima, prostrarle anche in orario notturno e si può anticipare a lunedì la data per la discussione generale. Ma non voglio qui entrare nel merito di una proposta, la cui definizione affido, signor Presidente, alla sua responsabilità e

alla sua scelta. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Di Maggio).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, credo necessario aggiungere due parole anche a nome del Gruppo del Partito Democratico. La seduta di questa mattina è iniziata con una comunicazione e un intervento obbligato della Presidente della Commissione affari costituzionali.

Il nostro calendario, approvato in Capigruppo e confermato dall'Aula, prevedeva questa mattina l'inizio della discussione sulla riforma costituzionale. La Presidente della 1^a Commissione, rilevando che il calendario aveva previsto, come doveroso, che la nostra discussione sarebbe iniziata soltanto ove i lavori della Commissione fossero stati conclusi, ha comunicato all'Aula che i lavori saranno conclusi nella giornata di oggi e quindi ha chiesto, in coerenza con il calendario già approvato dalla Capigruppo e dall'Aula, che l'inizio della discussione d'Aula potesse iniziare domani e non questa mattina.

È una constatazione elementare e non avrei preso la parola per farla, se non ci fosse stato il dibattito seguito all'intervento della presidente Finocchiaro, che naturalmente rispetto, ma che per il suo svolgimento sembrava quasi dovessimo commentare la decisione di un nuovo calendario, che non c'è stata, perché non c'è stata Conferenza dei Capigruppo e nulla è mutato. Non avrei preso la parola per queste elementari considerazioni, se non avessi ascoltato degli argomenti che francamente non condivido.

Vorrei quindi soffermarmi su alcuni punti. Innanzitutto, se ci sono delle leggi per le quali, per dettato costituzionale non si può, per loro natura, avere fretta nell'esame del Parlamento, queste sono le leggi di modifica della Costituzione, tanto è vero che il dettato costituzionale prevede addirittura quattro letture: abbiamo veramente tutto il tempo per pensare, riflettere e ripensare. Abbiamo questo provvedimento al nostro esame dal mese di aprile. La discussione in Commissione è stata molto ampia e profonda; tutti i colleghi interessati, compresi quelli che sono intervenuti questa mattina, hanno avuto la possibilità - di cui, immagino, abbiano usufruito - di seguire i lavori seduta per seduta. I lavori sono nella fase finale della Commissione e debbono, a questo punto, Presidente, essere coordinati con un calendario d'Aula che io vorrei tutti avessimo presente. Sul calendario d'Aula delle prossime settimane pesa infatti anche la nostra responsabilità. Abbiamo quattro decreti-legge da approvare; vi sono poi la legge di modifica costituzionale, due norme europee importantissime e la delega lavoro. Sono provvedimenti che vanno armonizzati nei tempi e nei modi.

Per richiamare l'attenzione dei colleghi che stamattina sono intervenuti ricordando il rispetto delle regole, vorrei ricordare che il nostro Regolamento prevede una precisa procedura per calendarizzare i lavori dell'Aula. La procedura è stata fin qui seguita e sono certo, Presidente, che lei sarà garante di questa procedura anche nel prossimo e nell'immediato futuro e quindi sarà la Capigruppo che deciderà il calendario secondo le opportunità, le necessità e le valutazioni politiche ed istituzionali che ciascun Gruppo apporterà nella Conferenza dei Capigruppo, e l'Aula avrà la possibilità, come ha sempre avuto anche in questa legislatura e nelle precedenti, di acconsentire o di correggere le decisioni della Capigruppo.

Pertanto, in assoluta consonanza con chi lo ha richiesto, credo che faremmo bene a seguire in modo diligente le procedure che il nostro Regolamento prevede. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Non essendoci altri interventi sul tema, convoco la Conferenza dei Capigruppo fra trenta minuti.

La seduta è sospesa, e riprenderà al termine della riunione dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 12,08).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16,30, sarà incardinato - ove concluso dalla Commissione - il disegno di legge di riforma costituzionale con lo svolgimento delle relazioni. La discussione proseguirà nella giornata di lunedì 14 luglio dalle ore 11 alle ore 22, senza interruzione, e quindi nei giorni successivi fino a giovedì 17 luglio. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 13 di martedì 15 luglio.

Si ricorda che la mattina di venerdì 18 luglio l'Aula del Senato sarà impegnata per i lavori della Conferenza COSAC.

Nella settimana dal 21 al 25 luglio, con sedute a partire dal pomeriggio di lunedì 21, saranno esaminati il decreto-legge in materia di competitività e, ove approvato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge in materia di cultura e turismo, per i quali si è proceduto alla ripartizione dei tempi fra i Gruppi. Per consentire la conclusione dei due provvedimenti, la seduta pomeridiana di giovedì 24 e quella antimeridiana di venerdì 25 non prevedono orario di chiusura.

Si ricorda che il Parlamento in seduta comune è convocato domani alle ore 13,30 per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Si svolgerà un'unica chiama, che inizierà dai senatori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 luglio 2014:

Giovedì	10	luglio	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) (Svolgimento relazioni)

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 10 luglio, alle ore 13,30, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori.

Lunedì	14	luglio	ant.	h. 11-22	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	15	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-21	
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-21	
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 15	

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi (Riforma costituzionale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 15 luglio.

Nella mattinata di venerdì 18 luglio l'Aula del Senato sarà impegnata nella riunione della Conferenza delle Commissioni specializzate per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Lunedì	21	luglio	pom.	h. 16,30-20,30	- Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività (<i>Voto finale entro il 25 luglio</i>) (<i>Scade il 23 agosto</i>) - Disegno di legge n. - Decreto-legge n. 83, cultura e

Martedì	22	"	ant.	h. 9,30-13,30	turismo (<i>Scade il 30 luglio</i>) (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Venerdì	25	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1541 (Decreto-legge n. 91, competitività) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 14 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 83, cultura e turismo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541
(Decreto-legge n. 91, competitività)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 83, cultura e turismo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, è evidente a tutti che la discussione che c'è stata, anche prima della riunione dei Capigruppo, e le prese di posizione e gli interventi di molti senatori circa la necessità di poter esaminare quello che sarà il testo finale che produrrà la Commissione affari costituzionali e quindi il diritto dei singoli senatori e il diritto delle minoranze di poter avere tutto il tempo, il minimo necessario, per esaminare tutti gli aspetti di questa riforma costituzionale, tutto questo non è stato preso assolutamente in considerazione. E le dico che ciò è stato fatto, signor Presidente, anche conculcando pesantemente i diritti delle minoranze. Chi un tempo strillava in quest'Aula, quando c'è stata la riforma costituzionale di Berlusconi, contro l'accelerazione dei tempi e contro il fatto che non venivano rispettati i diritti dell'opposizione, delle minoranze e dei singoli evidentemente ha dimenticato totalmente quello che affermava allora.

Renzi si è dato un suo calendario, in modo da poter andare a sbandierare il prossimo 16 luglio, alla prima riunione europea del semestre italiano, che ci sarà la prima riforma strutturale, che ha preso avvio qui in Senato, e ciò ancora una volta per finalità puramente esterne a quest'Aula e alle esigenze della democrazia, prescindendo dalla necessità di esaminare con serietà le conseguenze e i contenuti di questa riforma costituzionale.

In nome di questa accelerazione - penso, tra l'altro, che siano pochissimi in quest'Aula a conoscere l'emendamento presentato ieri sera - si stabilisce un calendario che fissa, tra le altre cose, il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 15 luglio, così come lei ha annunciato, Presidente.

PRESIDENTE. Il termine è fissato per le ore 13.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Grazie di averci concesso un'ora in più, Presidente, siamo commossi.

PRESIDENTE. Era per precisare, non è una concessione che faccio adesso.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, stabilire per giovedì l'avvio della discussione generale sulle riforme - tra l'altro, con molta probabilità, giovedì mattina la Commissione affari costituzionali continuerà ancora a lavorare, oltre al fatto che il Parlamento in seduta comune è convocato per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura - comporterà che chiunque vorrà presentare una relazione di minoranza non avrà neanche il tempo materiale di scriverla.

Si è voluto forzare, dunque, nonostante in seno alla Conferenza dei Capigruppo siano state espresse - anche da parte di altri Gruppi - opinioni diverse. Si è preferito fare questa operazione di accelerazione quando - come del resto sia noi che il Capogruppo del Movimento 5 Stelle avevamo proposto - sia giovedì che lunedì si poteva cominciare ad esaminare quei provvedimenti la cui discussione invece si rinvia. Evidentemente il Governo sbandiera il tema dell'anticorruzione, ma poi, alla prova dei fatti, di questo non vuol sentire parlare, visto che c'erano tutti i tempi per cominciare la prossima settimana. Analogo discorso si può fare per il decreto-legge in materia di competitività: è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 14 luglio, per cui tranquillamente l'esame dell'Aula poteva iniziare la prossima settimana.

La mia proposta - non mi sembrava peraltro un'ipotesi così dilatoria - era di iniziare mercoledì la discussione della riforma costituzionale, così da avere un tempo minimo per poter fare i necessari approfondimenti.

Ripropongo quindi un calendario dei lavori alternativo, che prevede lunedì 14 l'inizio della discussione generale sul provvedimento in materia di anticorruzione e, a questo punto, l'avvio dell'esame delle

riforme costituzionali mercoledì 16, prevedendo uno slittamento del termine di presentazione degli emendamenti a martedì 22.

Signor Presidente, dico sempre che c'è un grave errore nel nostro modo di procedere, quello cioè di pensare che, attraverso le operazioni di accelerazione, si riesca a fare un lavoro serio per il Paese. Come lei sa, Presidente, ci sono precedenti di altre riforme costituzionali fatte con forzature e con accelerazioni che non hanno portato bene a questo Paese, tant'è che, per esempio, sul Titolo V si interviene di nuovo e tutti quanti oggi dicono che fu un errore: adesso si sta continuando sulla stessa strada.

Vorrei ricordare che è stato introdotto, all'articolo 81 della Costituzione, il pareggio di bilancio. Adesso, anche rispetto a quello, tutti affermano che si è trattato di un gravissimo errore e che forse occorre avere più tempo per riflettere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*. In questo modo, stiamo seguendo la stessa strada e, signor Presidente, ciò non porterà bene al Paese, che ha certamente bisogno di riforme strutturali, ma ha l'esigenza di riforme che diano risposte chiare al grande disagio sociale, ai problemi del lavoro e della disoccupazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC)*. Credo sia questo ciò che voleva l'Unione europea!

Ve ne assumerete ancora una volta la responsabilità. Mi dispiace, signor Presidente, ricordare che tutti i senatori e tutti i deputati, quando si insediano, giurano sulla Costituzione. Vorrei ricordare loro che ognuno di noi è stato eletto su quella Costituzione e innanzitutto a quella Costituzione deve essere fedele, e non alla disciplina di Gruppo o alla dittatura di un *premier*. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC, Misto e del senatore Di Maggio)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, sappiamo già che rimarremo inascoltati e che il calendario alternativo che stiamo per proporre non sarà supportato neanche lontanamente dalla maggioranza dei membri del Senato. Anche questo rimarrà nei Resoconti del Senato e nella storia per coloro che vorranno e potranno giudicare in futuro chi ha veramente cercato di sventare il pericolo che noi stiamo paventando da tempo, cioè quello di una deriva autoritaria del sistema democratico del Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S, Misto-SEL e Misto)*.

Sappiamo di essere minoranza, opposizione, e svolgiamo il nostro lavoro come sempre pragmaticamente, nella massima libertà, a differenza di chi oggi, come ieri e sicuramente anche domani, ci vuole dipingere nella maniera ben nota dal sistema mediatico e politico. Oggi noi rivendichiamo ancora una volta la massima libertà di dire no al progetto nefasto del grande acceleratore e di chi si sottopone ad esso, magari per interessi di careerismo personale.

Ciò detto, signor Presidente, il calendario che noi sottoponiamo al voto dell'Assemblea prevede che la prossima settimana, dalla seduta antimeridiana di lunedì 14 luglio, venga esaminato il pacchetto dei provvedimenti sull'anticorruzione (il disegno di legge n. 19 e collegati). *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Mussini)*. Infatti, mentre continuiamo ad assistere quotidianamente a sentenze di condanna, ovvero a provvedimenti di misure cautelari o di arresti, nei confronti di questa classe politica, stiamo ancora perdendo tempo. E ciò - ricordiamolo - anche a causa del Governo: l'Esecutivo infatti ci ha fatto perdere almeno due mesi di tempo nel licenziare le misure anticorruzione. Abbiamo anche appreso, non senza sorpresa, che la seduta della 2a Commissione permanente, già convocata per oggi, è stata sconvocata; sarà convocata nuovamente domani, ma in sede di Ufficio di Presidenza. Come Gruppo del Movimento 5 Stelle, saremo irremovibili affinché il calendario dei lavori di quella Commissione preveda subito la votazione degli emendamenti e quindi il licenziamento del disegno di legge n. 19 e collegati.

La proposta di modifica del calendario prevede, dunque, l'inserimento nella prossima settimana dell'esame dei disegni di legge in materia di corruzione e l'anticipo della discussione del decreto-legge competitività, per il quale il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà lunedì 14 luglio. Quindi, la settimana prossima potrebbe essere fruttuosamente impiegata per esaminare i disegni di legge in materia di anticorruzione e per il decreto-legge competitività, facendo così slittare alla

settimana successiva, che inizia da lunedì 21 luglio, l'esame della riforma costituzione del Senato, che noi riteniamo nefasta. In tal modo, si garantirebbe quel tempo di decantazione e di analisi del testo che sarà licenziato, con gli emendamenti che ad oggi non sono ancora conosciuti dai componenti della 1a Commissione.

Chiedo, dunque, che sia messa ai voti questa proposta di calendario. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, credo che il vecchio adagio che recita che in politica le modalità depongono per i fini si attagli a questa situazione.

Fatta salva ed impregiudicata la sovrana determinazione della Conferenza dei Capigruppo, mi appello a lei, signor Presidente, non tanto per sovvertire quello che i Capigruppo hanno deciso, quanto per invitarli ad una riflessione in qualità e nella veste di Presidente del Senato. I medici presenti in questa Aula, quelli che hanno dimestichezza con la medicina, sanno che anche per la peritonite ci sono quarantott'ore di tempo.

Noi stiamo mettendo mano alla Carta costituzionale di questo Paese che, lo ricordo a me stesso, fu redatta dall'Assemblea costituente e, senza offesa per nessuno, qui dentro non vedo Calamandrei, non vedo Dossetti, non vedo Moro. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Se quella gente con quel valore e quello spessore culturale e politico impiegò un anno per redigerla credo che il fatto che due persone si incontrano e fanno un patto, chiedendo poi al Parlamento, e quindi al Senato, di ratificarlo, di esaminarlo in pochi giorni, quasi si trattasse di un adempimento rituale, di uno dei tanti decreti-legge, sia sbagliato. Ed è sbagliato perché non c'è il tempo, non c'è la modalità. Inoltre, vivaddio, quando questo viene dalla sinistra non ci sono neanche i girotondi, i popoli viola, i Zagrebelsky, i Flores d'Arcais ad essere preoccupati dalla modifica della Costituzione. Evidentemente c'è non solo la doppia morale, ma anche la doppia valenza politica, perché guai se questa procedura l'avesse imposta il centrodestra qualche anno fa: si sarebbe gridato al terrorismo, si sarebbe gridato al colpo di Stato, si sarebbe gridato all'affronto per la democrazia italiana. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Mandelli e Liuzzi).*

Invece c'è un giovanotto che, come *madame* Verdurin, deve cambiare il cappellino perché deve dimostrare a Berlino o a Bruxelles di aver fatto qualcosa, e noi come pecore belanti ci accingiamo a seguirlo. Ma non siamo tutti pecore, signor Presidente.

Mi sovviene anche ciò che diceva Dumas, il quale affermava che tra un malvagio e un cretino è da preferire il primo perché questi qualche volta si riposa. Io qui vedo tanti cretini che vanno di fretta e che ragionano a sproposito tutti i santi giorni!

Noi stiamo toccando la Carta costituzionale di questa Nazione, e se andiamo di fretta è per mandare il Senato a casa l'anno prossimo. Io sono tra quelli che se ne andranno volentieri, ma non so se qualcuno qui dentro ha capito questa cosa. La modalità e la fretta servono a quella tempistica, quindi per contingenze della politica: non per l'architettura costituzionale. *(Applausi dai Gruppi GAL e M5S).*

Non già per modificare in meglio il funzionamento delle istituzioni repubblicane.

Non tutti sono servi sciocchi. Io non ho la vocazione a portare quel chilo e mezzo di massa grigia di cui sono munito all'ammasso. Si dica che la politica ha deciso di sciogliere il Senato e di portare ad elezione, con reciproco soddisfacimento di Tizio o Caio, il popolo italiano: può darsi pure che questo pateracchio potremmo votarlo. Ma ce lo dovete dire, perché possiamo anche essere pecore, ma non pecore stolte e belanti. *(Applausi dai Gruppi GAL, M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, che prevede per lunedì 14 l'inizio della discussione del disegno di legge anticorruzione e per mercoledì 16 la discussione dei disegni di legge di riforma costituzionale.

Non è approvata.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Buccarella, che prevede per lunedì 14 la discussione del disegno di legge anticorruzione e, a seguire, la discussione del decreto-legge competitività.

Non è approvata.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo per esprimere la solidarietà e la vicinanza mie - e spero di tutta l'Assemblea - agli abitanti delle zone di Milano colpite dall'esondazione del Seveso dell'altro giorno: l'ennesima esondazione, che ha procurato danni consistenti alle cose, allagamenti, distruzioni.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 12,30)

(Segue MIRABELLI). Gli interventi della Protezione civile e i provvedimenti adottati in questi anni, dopo l'ennesima esondazione avvenuta nel 2010, hanno limitato i danni che ha prodotto questa esondazione, ma non i disagi per le persone. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Credo sia importante - e voglio ricordarlo in questa sede - l'assicurazione e l'impegno che ha assunto il Comune di Milano di voler risarcire i commercianti... (*Brusio*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Mirabelli, aspetti un momento. Chiedo per favore ai componenti di quest'Assemblea che intendono restare in Aula di abbassare la voce, altrimenti di accelerare l'uscita. Prego, senatore.

[MIRABELLI](#) (PD). Credo sia importante - dicevo - l'impegno che ha assunto il Comune di Milano assicurando che saranno risarciti i commercianti e i cittadini che hanno subito significativi danni materiali.

Voglio dire, però, in quest'Aula che ciò non basta, che non è più possibile perdere tempo, che queste esondazioni si sono ripetute troppo e troppo spesso, che un intero territorio di una grande città come quella di Milano non può convivere con una situazione di questo genere, con questo pericolo costante.

Da anni si è scelta la strada del raddoppio dello scolmatore del Seveso e quella della costruzione della vasca di laminazione a nord di Milano per impedire che in queste occasioni il Seveso esondi nella città.

Ci sono i finanziamenti così come le delibere: non si capisce perché tutto ciò non si faccia. Ci sono i soldi messi a disposizione dal Comune e dalla Regione. Oggi serve che la Regione faccia al più presto questi interventi.

Dopo ieri, i ritardi sono ancora più incomprensibili, così come sono ancora più incomprensibili le timidezze della Regione a realizzare gli impianti decisi e a intraprendere tutte le iniziative necessarie per pulire il Seveso e rendere le vasche di laminazione meno impattanti sui territori su cui andranno costruite.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signora Presidente, il tema del mio intervento riguarda la mancata emanazione dei

decreti attuativi relativi ad alcuni articoli del decreto-legge «Destinazione Italia», convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 febbraio. Vi ricordo che per quella approvazione tutti noi senatori partecipammo a una seduta fiume e che la maggioranza fu assolutamente compatta e nessuno dei numerosissimi emendamenti che l'opposizione presentò in quella sede fu approvato. Vi ricordo, altresì che quella conversione in legge fu così blindata in quanto i tempi per la conversione in legge erano ormai agli sgoccioli e contemporaneamente il Governo Letta era già caduto e il Governo Renzi non si era ancora insediato, quindi si doveva far presto.

Ma allora perché tanta fretta, se dopo ormai 130 giorni buona parte di quella legge giace in un limbo per mancanza del decreto attuativo? Permettetemi di dire che la cosa è francamente inesplicabile, e lo è ancora di più se si leggono le dichiarazioni dei ministri Guidi e Padoan, che hanno più volte affermato, a mezzo della stampa specializzata, che i tempi di emanazione del decreto attuativo sarebbero stati rapidi, che lo stesso decreto era sul tavolo del MEF e che entro la metà di giugno tutto si sarebbe risolto. Siamo ormai a metà luglio e nulla è successo.

Il mio intervento non vuole suscitare scandalo ma, più concretamente, vuole sollecitare delle risposte certe e, soprattutto, date certe di emanazione di tale decreto attuativo.

In particolare, mi riferisco all'articolo 3 che tratta del credito di imposta per le attività di ricerca e innovazione svolte dalle piccole e medie imprese sia autonomamente, sia in accompagnamento con enti di ricerca riconosciuti dallo Stato, sia contrattualizzate a soggetti terzi qualificati.

Il mio Gruppo aveva presentato vari emendamenti migliorativi, di cui naturalmente non posso e non voglio discutere in questa sede. Vorremmo semplicemente che la legge non venisse tradita e che fosse attuata. Ricordo inoltre che, a tale proposito, c'è anche l'interrogazione parlamentare 3-00937, a prima firma del collega Tomaselli, che è ancora priva di risposta.

Quindi, regna un'incertezza sovrana.

Le aziende italiane per effetto di questa incertezza sono praticamente costrette a rimandare ogni investimento in ricerca e innovazione tecnologica, e non faccio ulteriori commenti. Ogni spinta innovativa è in attesa dell'emanazione di questo decreto attuativo. Siamo a luglio e, se non viene emanato in pochissimo tempo, le aziende dovranno saltare un intero anno di investimenti, rispetto al resto dell'Europa (dove, nella maggiore parte dei Paesi virtuosi, il credito d'imposta è una legge stabile e sicura da più anni). Noi invece siamo in attesa del decreto attuativo.

Signor Presidente, il tempo a mia disposizione sta per scadere, dunque chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento perché sia allegato al Resoconto, sollecitando la Presidenza a sollecitare a sua volta il Governo perché finalmente il decreto attuativo venga emanato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGLINI](#) (M5S). Signora Presidente, la tragedia del Moby Prince a Livorno causò 140 vittime; ad oggi non esiste nessun colpevole.

Un punto mai chiarito, a causa dello stretto riserbo da parte delle autorità, è l'eventuale presenza in rada di navi civili e militari americane e di altre Nazioni e delle loro eventuali attività.

È stato appurato sia dai verbali sia dai registri che molte navi transitavano e sostavano nel porto di Livorno nella notte dell'incidente, ma esistono alcune zone d'ombra mai chiarite.

Alcune ipotesi spingono per affermare che la tragedia sia da mettere in relazione con i traffici illeciti di armamenti militari avvenuti la notte dell'incidente nel porto di Livorno.

Erano anni politicamente schizofrenici, anni bui: 1991, strage del Moby Prince; 1992, strage di Capaci e strage di via D'Amelio; 1993, strage dei Georgofili; 1994, uccisione di Ilaria Alpi, che indagava sul traffico d'armi e rifiuti tossici. Era l'epoca della politica in ginocchio. Era il 1994, l'anno in cui un condannato per mafia fondava insieme a un piduista condannato per frode fiscale un partito nuovo che iniziò da lì a governare il nostro Paese.

Come Movimento 5 Stelle il 27 marzo 2014 abbiamo presentato un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale per fare luce su quanto avvenne il 10 aprile 1991 a Livorno. Presidente Grasso, confido in lei e nella sua volontà di dare finalmente risposte politiche e credibili, e mi appello soprattutto al presidente Renzi: le ricordo che per fare certe scelte bisogna avere le mani libere. Le ricordo, presidente Renzi, che con il piduista condannato sta facendo accordi per stravolgere la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Presidente Renzi, glielo dico qua, da questa sede istituzionale, non da un articolo di giornale o da un *talk show* televisivo del martedì o del mercoledì sera: Presidente, bisogna dare risposte politiche e, per farlo, bisogna avere la forza di dare queste risposte politiche. Avviamo questa Commissione d'inchiesta: non ve lo chiediamo solo noi del Movimento 5 Stelle, ma ve lo chiede l'Italia intera. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 12,38).

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Girotto su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Signor Presidente, colleghi tutti, il tema del mio intervento riguarda la mancata emanazione dei decreti attuativi relativi ad alcuni articoli del decreto legge «Destinazione Italia» convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 febbraio.

Vi ricordo che per l'approvazione, tutti noi senatori partecipammo a una seduta fiume e che la maggioranza fu assolutamente compatta e nessuno dei numerosissimi emendamenti che l'opposizione presentò in quella sede fu approvato.

Vi ricordo che quella conversione in legge fu così «blindata» in quanto i tempi per la conversione in legge erano ormai agli sgoccioli e contemporaneamente il governo Letta era già caduto e il governo Renzi non si era ancora insediato. Si doveva far presto.

Ma allora perché tanta fretta se dopo ormai 130 giorni buona parte di quella legge giace in un limbo? Permettetemi di dire che la cosa è francamente inesplicabile e misteriosa. Ancora più misteriosa se si rileggono le dichiarazioni della ministra Guidi e del ministro Padovan.

Essi hanno più volte affermato a mezzo della stampa specializzata che i tempi di emanazione del decreto attuativo sarebbero stati rapidi, che lo stesso decreto era sul tavolo del Ministero dell'economia e delle finanze e che entro la metà di giugno tutto si sarebbe risolto.

Siamo ormai vicini al 15 luglio ma nulla è successo.

Vorrei sottolineare che il mio intervento non vuole suscitare scandalo ma, più concretamente, vuole sollecitare delle risposte certe e soprattutto delle date certe di emanazione di tale decreto attuativo.

In particolare mi riferisco all'articolo 3 che tratta del «Credito d'Imposta» per le attività di ricerca e innovazione svolte dalle piccole e medie imprese sia autonomamente, sia in accompagnamento con enti di ricerca riconosciuti dallo Stato, sia contrattualizzate a soggetti terzi qualificati.

Il mio Gruppo aveva presentato vari emendamenti migliorativi di cui non posso e non voglio discutere in tale sede.

Vorrei invece che la legge non venga tradita e che sia attuata. Ricordo anche che vi è, a tale proposito, un'interrogazione parlamentare a prima firma Tomaselli ferma alla Commissione riunita del Senato dal 9 maggio e che sembra giacere abbandonata.

Regna quindi una incertezza sovrana. Le aziende italiane sono, per effetto di tale incertezza, spinte a rimandare ogni investimento e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo.

Siamo ormai a luglio e ci si rende immediatamente conto che rimane veramente poco tempo per pianificare gli investimenti in ricerca e sviluppo volendo tener conto di tali provvidenze.

Un decreto attuativo che fosse pubblicato in settembre/ottobre costringerebbe le aziende interessate a un *tour de force* inimmaginabile e, probabilmente, per evitare di lavorare in fretta e male, a rinunciare agli incentivi per il 2015.

L'effetto ineluttabile sarebbe di accumulare almeno un ennesimo anno di ritardo rispetto al resto d'Europa (dove, nella maggior parte dei Paesi virtuosi, il credito d'imposta è legge stabile e sicura da più anni).

Ma forse chi ha la responsabilità di tutto ciò potrebbe non aver compreso la ricaduta di un tale provvedimento sull'accrescimento effettivo della competitività delle imprese.

Occorre fare un minimo di chiarezza. La ricerca non è costituita da quella di base e basta. Le circolari dell'Unione europea in tema di definizione di ricerca e innovazione, recepite dall'Italia già nel 2007, testualmente chiariscono che nelle attività di ricerca sono incluse le seguenti definizioni:

attività di sviluppo sperimentale connesse a un progetto di sviluppo industriale quali: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale per la produzione di piani, progetti o disegni per la realizzazione del manufatto finito; attività di ricerca industriale connesse a un progetto di sviluppo industriale quali: attività di ricerca preliminari indispensabili per la corretta definizione del progetto; indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; creazione di componenti e di sistemi complessi necessari per la realizzazione del progetto e la validazione delle tecnologie implementate in questo.

Si comprende bene come queste attività siano i prodromi delle attività di innovazione che da ogni parte sono ritenuti indispensabili per l'accrescimento della competitività del «Sistema Italia».

Per evitare di pensar male e soprattutto per non far torto alla solerzia e alla intelligenza di chi è preposto alla emanazione del decreto, credo sia invece possibile che chi sta «prendendo tempo» pensi erroneamente di rimandare l'esecutività dell'incentivazione solo su attività di ricerca di base che sono normalmente distintive di centri di ricerca specializzati e di solo pochissime aziende produttive le quali, per la loro natura, comunque le dovrebbero svolgere, quindi che un eventuale differimento dei tempi di pratica ed effettiva attuazione di un provvedimento che è già legge non comporterebbe alcun danno tangibile a questi soggetti.

Si sottolinea invece - come già precedentemente illustrato - come la legge preveda soprattutto incentivi per tutti i tipi di attività di ricerca, ivi compresi quelli svolti direttamente all'interno delle aziende.

È probabile quindi che non ci si renda conto che tali attività sono svolte da praticamente tutte le piccole e medie imprese e non sono dai centri specializzati.

A riprova di ciò, pochi giorni fa è stato promulgato un decreto legge che promette per gli investimenti produttivi uno sgravio fiscale massimo del 15 per cento. Chiaramente questo provvedimento è assolutamente ben accetto dal sistema industriale italiano, ma si riferisce all'acquisto di macchinari nuovi, che rappresentano un altro tassello verso la crescita competitiva però di certo non verso la trasformazione in innovazione di idee che possono essere validate solamente dalla ricerca sperimentale.

Sollecito quindi degli impegni precisi da parte del Governo per evitare di tradire una legge voluta fortemente dalla maggioranza e che è attesa dal «Sistema Italia» per l'inizio di un rilancio serio e duraturo del nostro Paese all'interno del «Sistema Europa».

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, i senatori Cotti, Crimi e Fasiolo non hanno potuto far risultare la loro presenza in Aula per motivi tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Lanzillotta, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 8 luglio 2014, il senatore Gian Marco Centinaio ha comunicato la sua elezione a Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie, in sostituzione del senatore Massimo Bitonci, dimessosi dal Senato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 8 luglio 2014, il senatore Naccarato ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, cessando pertanto di far parte del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra.

In pari data, il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato che il senatore Tosato entra a far parte della 5a Commissione permanente.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Michela Marzano, in sostituzione del deputato Luigi Bobba, entrato a far parte del Governo.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° luglio 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria il deputato Paolo Petrini, in sostituzione del deputato Itzhak Yoram Gutgeld, dimissionario.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 luglio 2014, ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la senatrice Ginetti, in sostituzione della senatrice De Monte, dimessasi dal Senato a seguito dell'elezione al Parlamento europeo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Fedriga Massimiliano, Caparini Davide

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (1558)

(presentato in data 04/7/2014)

C.224 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.387, C.727, C.946, C.1014, C.1045, C.1336).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (1549)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2088 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 (1550)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2087 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (1551)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

C.1743 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2014);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Petris Loredana

Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (1515)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/07/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni in materia di firma del non vedente (1424)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 08/07/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Disposizioni in materia di associazioni virtuali (1471)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 08/07/2014);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (1553)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 08/07/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e del Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 (1532)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 08/07/2014);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di

informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 (1554)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2089 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/07/2014);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Vaccari Stefano ed altri

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (1451)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/07/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Modifica dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti nelle commissioni mediche (1425)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 08/07/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Dep. Fedriga Massimiliano, Dep. Caparini Davide

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (1558)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.224 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.387, C.727, C.946, C.1014, C.1045, C.1336);

(assegnato in data 08/07/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Amati Silvana

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy) (1437)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 08/07/2014);

Commissioni 2° e 3° riunite

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1552)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1589 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 08/07/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia, in data 04/07/2014 la senatrice Capacchione Rosaria ha presentato la relazione 54-A/R sul disegno di legge:

Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio

" Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8

dello statuto della Corte penale internazionale" (54).

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte di proroga

In data 9 luglio 2014 è stata presentata la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Lo Moro, Gualdani, Zizza, Cirinnà, Centinaio, Angioni, Cantini, Cardinali, D'Anna, Di Maggio, Ferrara Elena, Longo Eva, Moronese, Pagano, Piccoli, Scibona, Susta, Uras, Zeller, Zuffada. -
"Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali" (*Doc. XXII, n. 10-bis*).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 4 luglio 2014

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2014, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e delle politiche agricole alimentari e forestali è stato attribuito il titolo di Vice ministro ai rispettivi Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri on. dott. Luigi CASERO, dott. Enrico MORANDO, dott. Carlo CALENDÀ, prof. Claudio DE VINCENTI, sen. dott. Filippo BUBBICO, sen. Riccardo NENCINI, on. dott. Enrico COSTA, on. dott. Lapo PISTELLI e sen. prof. Andrea OLIVERO.

f.to Matteo RENZI"

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 2 luglio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni - le seguenti proposte di nomina:

del dottor Walter Pagliaro a componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico (n. 39);

del dottor Arnaldo Colasanti a componente del Consiglio di amministrazione della predetta Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico (n. 40).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono state deferite - in data 8 luglio 2014 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il 28 luglio 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 331).

Il Ministro della salute, con lettera in data 24 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CLXIV, n. 15*).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione

amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 16).

Il Ministro della salute, con lettera in data 4 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'anno 2012 per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e all'anno 2013 per l'utilizzo dei finanziamenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CXLII*, n. 2).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 11a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 17).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo luglio-dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. LXX*, n. 3).

Nello scorso mese di giugno 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, degli esteri, dell'interno, dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettere in data 30 giugno e 2 luglio 2014, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli provinciali di Torino e di Lecco.

Con lettere in data 1° e 2 luglio 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pietracatella (Campobasso); Scilla (Reggio Calabria); Sant'Angelo a Fasanella (Salerno); Castrovillari (Cosenza); Travagliato (Brescia) e Calvi dell'Umbria (Terni).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 e 27 giugno e 1° luglio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Marco Ugo Filisetti, dottoressa Carmela Palumbo e Giuliana Pupazzoni, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottor Ernesto Pellecchia, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ai dottori Mario Guarany, Fabrizio Magani, Roberto Rocca e Rosanna Rummo, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli Affari

europei, con lettera in data 23 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2014/2143, del 19 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La predetta comunicazione è stata trasmessa alla 2a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 91).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 23 giugno 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e con la raccomandazione di cui all'articolo 14, comma 5, della medesima legge, ulteriore documentazione concernente l'avvio del procedimento di adozione relativo al disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 90).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito a: "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2014".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 333).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 13, 18, 23 e 25 giugno e 2 luglio 2014, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 173, n. 174, n. 177, n. 178 e n. 181 dell'11 giugno 2014, n. 184, n. 187, n. 188 e n. 189 del 23 giugno 2014, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 92); dell'articolo 135, comma 1, lettera q-*quater*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 93);

dell'articolo 1, comma 5, della legge della regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 94);

dell'articolo 62, comma 1, della legge della regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

dell'articolo 63, comma 2, della legge della regione Umbria n. 13 del 2013;

dell'articolo 68 della legge della regione Umbria n. 13 del 2013;

dell'articolo 73, comma 4, della legge della regione Umbria n. 13 del 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 95);

dell'articolo 3, comma 28, della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione

del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;

dell'articolo 10, comma 5, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 13a Commissione permanente, nonché alla Commissione per le questioni regionali (*Doc. VII, n. 96*);

dell'articolo 517 del codice procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 97*);

dell'articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 98*);

dell'articolo 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 99*);

dell'articolo 30 della legge della regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, nella parte in cui inserisce l'articolo 4-*bis* della legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1, limitatamente ai commi 2, 3 e 4. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 100*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° luglio 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV, n. 163*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

del Parco Nazionale dell'Aspromonte, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV, n. 164*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV, n. 165*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte stessa relativo all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 332).

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Umberto Piccinin e alla dottoressa Matilde Farina.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Roma Capitale, trasmissione di documenti

Il Sindaco di Roma Capitale, con lettera in data 4 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il documento contenente il rapporto sulle cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente e il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a Commissione permanente (Doc. XXVII,n. 12).

Petizioni, annuncio

E' stata presentata la seguente petizione:

la signora Nicoletta Frosini, di Venezia, e numerosi altri cittadini chiedono che, nell'ambito delle riforme costituzionali in corso di discussione, non si proceda a reintrodurre l'immunità parlamentare per i senatori e che tale istituto venga abolito anche per i deputati (*Petizione n. 1267*).

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01074 della senatrice Favero.

I senatori Crimi, Cappelletti, Simeoni, Fucksia, Serra, Airola, Puglia, Catalfo, Moronese, Bulgarelli, Donno e Lucidi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01087 delle senatrici Montevercchi e Blundo.

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-01088, della senatrice Blundo ed altri, e 4-02425, della senatrice Fucksia ed altri.

I senatori Paglini, Puglia, Castaldi, Molinari, Cappelletti e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02442 dei senatori Giarrusso e Ciampolillo.

La senatrice Mattesini e la senatrice Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02443 della senatrice Anitori ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 al 9 luglio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 49

CAPPELLETTI ed altri: sull'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze alchiliche perfluorate (PFAS) (4-01564) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE MONTE ed altri: sulla procedura di autorizzazione alla messa in servizio di nuovi treni destinati al trasporto regionale in Friuli-Venezia Giulia (4-02115) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE PIETRO, MARTELLI: sulle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Centrale termoelettrica ENEL di La Spezia (4-01868) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GAMBARO: sul consumo di suolo in Italia (4-01136) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIARRUSSO ed altri: sulle emissioni del deposito petrolifero della Maxcom Petroli SpA presso il porto di Augusta (Siracusa) (4-00757) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MUNERATO: sulla riconversione in centrale a carbone della centrale elettrica ENEL di Porto Tolle (Rovigo) (4-01137) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

PALERMO: sui contributi italiani al Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) (4-01155) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

l'associazione Comunitalia - comunità terapeutiche è un'associazione senza fini di lucro, regolarmente costituita nel giugno del 2009, che raggruppa le principali reti e coordinamenti a livello nazionale e regionale cui aderiscono comunità terapeutiche accreditate e/o autorizzate al funzionamento nell'ambito sanitario;

l'associazione si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico ed ha come scopo principale la promozione di ogni iniziativa utile a favorire il progresso dei servizi privati per le tossicodipendenze;

del comitato direttivo dell'associazione fa parte un soggetto senza diritto di voto nominato dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

nel dicembre 2009 l'associazione Comunitalia ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche antidroga una convenzione in qualità di ente affidatario per lo svolgimento del progetto denominato "Comunitalia", progetto volto all'implementazione di un sistema di raccolta dati, in particolare sotto il profilo amministrativo, che consentisse un monitoraggio costante delle situazioni economiche delle comunità, nonché la definizione di un tariffario perequato sull'intero territorio nazionale e di buone pratiche gestionali ed amministrative, con un'assegnazione complessiva di 2.200.000 euro da destinare alle comunità terapeutiche aderenti al progetto;

a tutt'oggi, a fronte dell'attività svolta, durante la quale l'associazione ha acquisito i dati dei flussi economici e finanziari di 131 enti e delle rispettive 386 sedi operative, essa ha ricevuto un finanziamento pari a 1.749.730 euro, inoltrando al Dipartimento politiche antidroga l'ultima rendicontazione attestante la seconda *tranche* di finanziamento ed è in attesa da mesi del restante 30 per cento pari a 749.900 euro che, come da articolo 5, comma c, della convenzione sottoscritta, deve essere erogato a fronte dei risultati raggiunti e del completo utilizzo del finanziamento erogato fino a quella data, requisiti che si sono puntualmente realizzati;

l'intera rete delle comunità terapeutiche rischia di rimanere vittima della paralisi del Dipartimento politiche antidroga, dopo l'incomprensibile, a parere dell'interrogante, mancato rinnovo dell'incarico a capo dipartimento del professor Giovanni Serpelloni,

si chiede di sapere i motivi per i quali il Governo non abbia confermato nell'incarico il professor Serpelloni e quali iniziative immediate intenda intraprendere per liquidare all'associazione Comunitalia le somme dovute.

(2-00178)

Interrogazioni

[SANGALLI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERGER](#), [BIGNAMI](#), [BORIOLI](#), [BRUNI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [D'ADDA](#), [D'ALI'](#), [DEL BARBA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [FEDELI](#), [FILIPPI](#), [FRAVEZZI](#), [Rita GHEDINI](#), [GIROTTO](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [LIUZZI](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MATTESINI](#), [MIGLIAVACCA](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [PANIZZA](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [ROMANO](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [STEFANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

recentemente la Rai-Radiotelevisione italiana SpA ha nuovamente inviato indiscriminatamente a tutti i soggetti iscritti alle Camere di commercio generiche e fuorvianti, a parere degli interroganti, richieste di pagamento per l'abbonamento speciale;

si ripete la medesima situazione già verificatasi nel 2012, quando la Rai inviò indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, eccetera) un bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso era dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" (art. 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246);

tale determinazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano conseguiva all'applicazione dell'art. 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha previsto l'obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di

dichiarazione dei redditi, nonché dalla definizione dell'ambito di applicazione individuato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, in base alla quale il pagamento del canone è dovuto per il possesso di apparecchi televisivi e per strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni";

in quell'occasione il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva già presentato un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico per sapere in che modo e con quale tempistica il Governo avrebbe provveduto all'individuazione degli strumenti soggetti a canone speciale e in che modo avrebbe proceduto per sospendere gli effetti delle richieste di pagamento già inviate;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto "Salva-Italia", il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), e a prescindere dall'utilizzo effettivo dello strumento;

circa l'obbligo del pagamento, la giurisprudenza costituzionale e di merito si è più volte pronunciata positivamente, stabilendo la natura di tributo del canone e facendone discendere l'obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento (sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002);

la giurisprudenza non aveva risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l'evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (*computer*, videofonini, apparecchi *modem*, eccetera), né circa l'opportunità del pagamento qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all'attività di impresa;

già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da un'associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008, aveva confermato l'obbligatorietà del pagamento, ma si era dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l'individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico). L'Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all'amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;

l'introduzione dell'art. 17 del decreto "Salva Italia" era finalizzata all'emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa. In merito si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;

a dirimere definitivamente la questione, chiarendo l'ambito di applicazione di tale disposizione, era intervenuto il Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico, Corrado Passera, emanando la circolare del 22 febbraio 2012 con la quale si individuavano i soggetti effettivamente tenuti a versare il canone speciale Rai, escludendo l'obbligo di pagamento di canone speciale per le "tipologie di apparecchiature non atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione, quali PC senza sintonizzatore TV, *monitor* per *computer*, casse acustiche, videocitofoni";

in ragione della difficile situazione economica, le richieste di pagamento recentemente avanzate dalla Rai alle imprese e società, in relazione all'uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall'effettivo uso che viene fatto di questi, appaiono un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese,

si chiede di sapere se il Governo, alla luce della richiamata circolare del Ministero dello sviluppo economico, che ha già individuato gli strumenti per l'utilizzo dei quali va corrisposto il canone, non ritenga opportuno intervenire con atti di competenza al più presto al fine di sospendere l'invio indistinto delle richieste di pagamento del canone speciale, nonché gli effetti delle indebite richieste.

(3-01090)

MARGIOTTA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove forme in materia di

polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 21 recita: "Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche. È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile";

a più riprese (ed in particolare con la legge n. 41 del 28 febbraio 1986, il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, la legge n. 104 del 5 febbraio 1992), anche in considerazione del principio costituzionale di "accessibilità", intesa quale requisito per lo sviluppo della persona umana (sin dall'articolo 3 della Carta costituzionale rubricato: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana"), il nostro ordinamento è intervenuto sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" - pubblicato nella Serie Ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1996, n. 227, all'art. 25 rubricato "Treni, stazioni, ferrovie", recita: "Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione" (e ancora che) "... In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753";

la presenza in diverse stazioni ferroviarie del nostro Paese di soprapassaggi o sottopassaggi privi di ascensori o sistemi di ausilio alla salita e alla discesa delle rampe rende oggettivamente impossibile la fruizione di tali percorsi da parte di soggetti con mobilità ridotta per patologia o anzianità anagrafica (oltre che certamente ai disabili su sedia a ruote);

le cosiddette "Sale blu" (punto di riferimento per l'assistenza nelle stazioni) sono materialmente presenti solo in un numero limitato di stazioni del nostro Paese e per altre stazioni facenti parte del "circuito" di queste Sale (ma prive di una sede fisica delle stesse) la richiesta di assistenza (alla sede-Sala blu più vicina) deve essere inviata almeno 12 ore prima, preferibilmente via *e-mail* (circostanze in virtù delle quali il servizio in questione può essere idoneo al più per un accesso a treni in viaggi programmati e non per una misura universale di accessibilità all'interno delle stazioni);

particolarmente critica è la situazione in cui versa la stazione di Potenza Centrale, dove la totale assenza di ascensori o di altri sistemi d'ausilio per l'accesso ai sottopassaggi rende di fatto totalmente inaccessibili i sottopassaggi ai soggetti con mobilità ridotta per patologia o anzianità anagrafica, costringendoli ad utilizzare le cosiddette passerelle (o attraversamenti a raso), ovvero i punti stabiliti in cui è consentito l'attraversamento dei binari, e nella quale non esiste una "Sala blu", ma solo l'appartenenza al Circuito dei servizi di assistenza Sale Blu (con gli evidenti limiti segnalati);

l'attraversamento delle suddette passerelle, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti che si trovino ad usufruirne, li espone anche alla rilevazione di verbali e sanzioni da parte del personale della Polizia ferroviaria per la presenza in stazione di sottopassaggi (pure non associati a rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per favorire la dotazione della stazione ferroviaria di Potenza Centrale di un sistema di ascensori/rampe mobili che consenta anche ai soggetti con mobilità ridotta di poter liberamente accedere ai binari, usufruendo dei sottopassaggi;

se non ritenga che la disposizione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996) - anche alla luce dell'ormai comune sensibilità nei riguardi della necessità del superamento di

barriere architettoniche e del tema dell'accessibilità a luoghi privati, pubblici ed in particolari centri di servizi quale quelli di trasporto - non debba essere correttamente intesa, interpretata, quindi resa applicabile dalle forze dell'ordine, come la possibilità, ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi integrati con sistemi di ausilio alla piena accessibilità (quali ascensori e infrastrutture di sollevamento di persone e cose) a marciapiedi e binari, di poter attraversare i binari da parte di tutte le categorie di persone con mobilità ridotta (tra questi, le persone anziane) nei soli punti stabiliti (attraversamenti a raso/passarelle) e attenendosi alle avvertenze specifiche.

(3-01091)

[TARQUINIO](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AMORUSO](#), [BRUNI](#), [BRUNO](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [ARACRI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

(3-01092)

(Già 4-02394)

[PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

GSE SpA, gestore dei Servizi energetici, è una società per azioni italiana, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e svolge attività di informazione per promuovere la cultura dell'uso dell'energia sostenibile e compatibile con le esigenze dell'ambiente. GSE ricopre un ruolo centrale nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia;

risulta agli interroganti che GSE starebbe applicando i tagli previsti dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014 (cosiddetto decreto Irpef 2014) per cui 63 giovani della sede romana (tutti *under* 30), alla scadenza dei contratti di inserimento con i quali sono stati assunti, rischiano il mancato rinnovo del contratto stesso, la cui naturale evoluzione sarebbe stata il tempo indeterminato, con la conseguenza di essere formati per un lavoro che potrebbero non svolgere;

in particolare il decreto-legge n. 66 del 2014, all'articolo 20, comma 1, prevede una *spending review* per le società partecipate: " Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto";

considerato che:

il contratto di inserimento mira ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo;

in questo caso, invece, dopo un anno e mezzo di lavoro e formazione per diventare professionisti del settore, GSE avrebbe deciso di interrompere il rapporto di lavoro;

tutto questo sta avvenendo sottotraccia, senza preavviso e senza garantire ai giovani dipendenti un giudizio sul merito, ma solo sulla base della tipologia contrattuale. Nel frattempo vengono assunti stagisti a sostituzione dei 63 giovani lavoratori;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'azienda per raggiungere l'obiettivo fissato dal suddetto decreto avrebbe dovuto intervenire sugli strapagati incarichi di consulenza ad ex-dirigenti in pensione nonché sugli emolumenti auto-celebrativi *in itinere*, piuttosto che tagliare i rami più freschi e produttivi decidendo di non rinnovare il contratto

di inserimento a 63 giovani, assunti circa 18 mesi fa;
la società avrebbe il dovere di chiarire i dubbi dei giovani dipendenti che ora temono di perdere il posto di lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;
se non ritengano che, stante la richiesta di riduzione e revisione dei costi operativi, sia doveroso che vengano delineate linee guida a cui le società partecipate debbano attenersi per raggiungere l'obiettivo stabilito, linee guida che, a parere degli interroganti, potrebbero prevedere il taglio delle consulenze esterne e dei costi intermedi, così evitando che *spending review* sia solo un modo diverso per definire i tagli al personale;
quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere al fine di garantire ai giovani formati nella sede romana della GSE il rinnovo del contratto, nel rispetto del taglio dei costi operativi del 2,5 per cento per il 2014 dettati dal cosiddetto decreto Irpef.

(3-01094)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 13 gennaio 2014 la Commissione europea ha approvato la riacquisizione da parte di ThyssenKrupp del polo siderurgico ternano. Tale passaggio è avvenuto dopo un periodo di 2 anni di proprietà della multinazionale finlandese Outokumpu, proprietà ceduta dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012. A seguito della riacquisizione, ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la presentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al fine di rendere profittevole il sito di Terni, ribaltando i conti in rosso degli ultimi esercizi;

il vertice che ha avuto luogo a Bruxelles tra i sindacati europei aderenti a IndustriAll e Markus Bistram, componente del *board* della divisione *materials service* ha evidenziato l'intenzione della multinazionale di riposizionare sul mercato le acciaierie di Terni (sito *internet* di "Umbria24" del 15 maggio 2014);

il 4 giugno 2014 si è svolto un incontro a Palazzo Chigi, coordinato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Delrio, con la partecipazione del sindaco di Terni, del presidente della Provincia di Terni, della presidente della Regione Umbria, dell'amministratore delegato di ThyssenKrupp Heinrich Hiesinger e del Ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi;

il 3 luglio 2014 l'amministratore delegato di Acciai speciali Terni (AST), Marco Pucci, ha presentato le sue dimissioni alla vigilia della presentazione del nuovo piano industriale, provocando un profondo disorientamento nell'opinione pubblica;

considerato che:

il polo siderurgico ternano ricopre un ruolo strategico all'interno del panorama nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali. AST esprime il 15 per cento del PIL (prodotto interno lordo) umbro occupando fra dipendenti diretti e indotto circa 5.000 lavoratori; inoltre, a parere degli interroganti, costituisce un imprescindibile pilastro economico per l'intera regione e per il centro Italia;

in data 3 luglio 2014 il Consiglio comunale di Terni ha approvato un documento unitario che dà mandato al Sindaco di attivarsi, formalmente e sostanzialmente, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, per quanto di competenza, informare urgentemente il Presidente del Consiglio dei ministri al fine di attivare un'immediata interlocuzione diretta con i vertici ThyssenKrupp anche in considerazione dell'avviato semestre europeo a guida italiana;

se non considerino di dover convocare urgentemente il tavolo permanente già attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo la partecipazione delle rappresentanze sindacali, dei

parlamentari nonché degli europarlamentari umbri, al fine di avviare un confronto con la ThyssenKrupp ed il *management* di AST finalizzato all'illustrazione delle linee del piano industriale e delle doverose conseguenti determinazioni anche in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare le produzioni ed i volumi, nonché l'unitarietà ed integrità del sito e dei livelli occupazionali;

quali interventi urgenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena competitività del sito ternano, tra i quali il completamento della linea ferroviaria Orte-Civitavecchia nonché la definizione della questione energetica nell'ambito delle politiche di settore del Governo.

(3-01093)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUEMI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:

fino alla XVII Legislatura, la questione del "braccialetto elettronico" ha ricevuto una trattazione formale, quando non svogliata, da parte del Governo. A titolo d'esempio, si può ricordare che in Gran Bretagna il braccialetto elettronico, come strumento per il controllo dei detenuti alternativo alla detenzione, viene utilizzato, efficacemente, su 50.000 carcerabili, oltre ai minorenni, i tifosi e gli automobilisti a rischio, e che tale sistema consente un risparmio di circa un quinto rispetto alla detenzione. C'è il sospetto, allora, che i detenuti, nel vedersi preclusa questa possibilità, paghino le carenze del sistema penitenziario, se non peggio. Che cosa sia questo "peggio", non ci vuol molto ad immaginarlo: basta sfogliare gli atti parlamentari. Nella XVI Legislatura la senatrice Magda Negri presentò un atto di sindacato ispettivo ai Ministri dell'interno e della giustizia (3-01925, pubblicato il 23 febbraio 2011) che riportava notizie apparse sul settimanale "Il Mondo" del 10 febbraio 2011, secondo le quali "nel 2003 sarebbe stato stipulato un contratto tra il Ministero dell'interno e la Telecom, per la durata di dieci anni e per un ammontare complessivo di 110 milioni di euro, per la fornitura al Ministero della giustizia di 400 braccialetti elettronici per il controllo a distanza; secondo quanto riportato nel suddetto articolo il progetto non sarebbe mai decollato in quanto dei 400 braccialetti ne sarebbero stati utilizzati soltanto dieci esemplari circa su persone sottoposte a misure restrittive della libertà mentre i rimanenti 390 braccialetti sarebbero in giacenza presso il Ministero dell'interno, intonsi". Anche il senatore Malan presentò, in quella Legislatura, l'atto di sindacato ispettivo 3-02890, criticando il fatto che si fosse spesa una media di 800.000 euro per ogni braccialetto e lamentò in Aula l'opacità delle procedure che portavano a spendere altri 63 milioni, per di più senza gara d'appalto;

a fronte di ciò, dichiarare la resa significherebbe far pagare al cittadino (ed al cittadino detenuto) l'insipienza e la cattiva amministrazione troppo frequente in questo Paese. Il Ministro della giustizia *pro tempore*, Paola Severino, nella 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato il 4 gennaio 2012 (allora si esaminava il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri") ricordò che in un primo momento aveva pensato ad un diffuso ricorso, per gli arrestati in flagranza in attesa di convalida dell'arresto, alla custodia cautelare domiciliare. Il ministro Severino proseguì: "Si è però valutato che tale soluzione comportava inconvenienti molto gravi, sia perché di molti arrestati non sono immediatamente verificabili le generalità sia perché molti non hanno un domicilio idoneo alla custodia cautelare, sia infine perché tale soluzione avrebbe determinato un eccessivo aggravio delle attività di controllo delle Forze di polizia. Quest'ultimo aspetto sarebbe in effetti superabile attraverso l'uso del braccialetto elettronico. Si tratta però di uno strumento la cui utilizzazione deve essere attentamente valutata, prima di procedere al rinnovo della convenzione alla Telecom, alla luce soprattutto del fatto, da più parti ricordato, che in questi dieci anni è costato allo Stato italiano una cifra enorme a fronte di un'utilizzazione minima. Per cercare di capire i motivi di questo insuccesso, ella ha incontrato i magistrati di Benevento che, soli in Italia, hanno fatto largo ricorso a questo strumento e che se ne sono detti molto soddisfatti, pur rilevando che la sua utilizzazione presenta taluni problemi. In base alle norme europee, infatti, il

braccialetto deve essere removibile, una disposizione che è stata introdotta dopo che si era verificato un grave incidente, anche se ella ritiene che la questione possa essere risolta sulla base del fatto che in Italia l'uso del braccialetto debba essere limitato a coloro che sono tenuti a restare nel proprio domicilio." Nell'audizione del prefetto Cirillo (che precedette quella seduta della Commissione giustizia) si diede notizia della posizione del Ministero dell'interno sui profili concernenti l'applicazione dello strumento del cosiddetto "braccialetto" e, secondo la lettura che ne diede il presidente Berselli, dal contenuto dell'audizione sembrò emergere una maggiore disponibilità delle forze di polizia a favore dell'istituto della detenzione domiciliare sia sotto il profilo dei costi che della fattibilità in termini di sicurezza, per l'irrelevanza dei casi di evasione;

nella XVII Legislatura, a partire dalle dichiarazioni di voto sull'Atto Senato n. 896 (Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"), la questione è stata riaperta con successo dalle forze politiche, che hanno sbloccato in via normativa la possibilità di utilizzo dei braccialetti elettronici (fino a prevedere l'obbligo del magistrato di valutare previamente se le esigenze cautelari o detentive possono essere soddisfatte con tale modalità, meno afflittiva, di restrizione della libertà personale): come ricordato dal giornalista Luigi Ferrarella, si tratta «di 2000 braccialetti elettronici e di terminali che si trovano da anni nelle centrali operative di polizia, carabinieri, Guardia di finanza della maggiore parte delle città italiane. Braccialetti che ci sono già costati la bellezza di 80 milioni di euro e che non sono mai stati utilizzati dal 2001 fino al 2003, quando se ne contavano appena 55 in 8 uffici giudiziari, tanto da produrre "una reiterata spesa antieconomica e inefficace". Così scrisse la Corte dei conti prima che il Governo Renzi tornasse a puntare sullo strumento per rispondere all'emergenza del sovraffollamento delle carceri» ("Corriere della Sera" del 3 luglio 2014); dall'articolo si apprende che la riattivazione fino al 31 dicembre 2018 del medesimo contratto (stipulato dal ministero dell'Interno con Telecom, ad un costo di 11 milioni di euro l'anno) è stata dichiarata inefficace dal Consiglio di Stato "che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2014", per cui "l'ipotesi di ampliare il numero dei dispositivi previsti in convenzione non appare percorribile" senza che "il ministero dell'Interno giunga a una nuova convenzione che ne amplii la disponibilità", attualmente in via di progressivo esaurimento (a giugno "erano già stati utilizzati 1.600 dispositivi sui 2.000 disponibili"),

si chiede di sapere:

se, nelle more della pronuncia giurisdizionale, la competente amministrazione avesse già predisposto, secondo un ovvio criterio prudenziale, iniziative volte alla definizione di un capitolato tecnico da portare a base di una gara per il nuovo servizio di braccialetto elettronico, o se invece tale attività debba essere intrapresa soltanto ora, in evidente ritardo sulle esigenze del sistema giudiziario;

se risponda a verità che i tempi necessari allo svolgimento della procedura di attivazione di una nuova gara "non consentiranno l'attivazione del servizio prima di aprile-marzo del prossimo anno", con il serio pericolo di rendere impossibile in via di fatto esperire la procedura di concessione degli arresti domiciliari per diversi mesi, in una situazione di grave sovraffollamento carcerario già sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013, nel caso Torreggiani ed altri contro Italia;

se ritenga che aver insistito per preconstituire gli elementi di una proroga del contratto in essere, con tali e tanti sospetti quanto meno di spreco e malagestione, non possa costituire elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, e comunque di valutazione negativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

(4-02444)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 24 giugno 2014 il decreto del capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il direttore generale delle Finanze ha deciso di chiedere ai Comuni il pagamento dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo che risulta essere stato evaso dalle aziende, in

quanto le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (legge n. 228 del 2012); la necessità di rivedere il gettito dell'IMU per determinare le risorse destinate al Fondo di solidarietà ha dato il via a questa operazione il 19 giugno 2014 nella Conferenza Stato-città e Autonomie locali; mentre per qualche Comune si è rilevata una equivalenza positiva perché incasserà fondi, per altre amministrazioni è un vero e proprio salasso in quanto, avendo i Comuni i bilanci già ridotti all'osso, non sono in grado di reperire le risorse necessarie per sopperire all'evasione dell'IMU D; inoltre l'IMU D prevista sugli immobili ad uso produttivo, risulta essere una tassa incamerata direttamente dall'Amministrazione centrale (art. 1 della legge n. 228 del 2012, lett. f) e spetterebbe quindi alla Stato provvedere alla riscossione dell'eventuale evasione da parte delle aziende, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta al fine di venire incontro ai numerosi Comuni sprovvisti di fondi adeguati per problemi di bilancio e trovare soluzioni diverse atte al reperimento delle somme dovute a causa dell'eventuale evasione da parte delle aziende proprietarie di capannoni ad uso produttivo.

(4-02445)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'autismo è un disturbo neuro-psichiatrico della funzione cerebrale a causa del quale la persona affetta esibisce un comportamento tipico caratterizzato da una marcata diminuzione dell'integrazione socio-relazionale e della comunicazione con gli altri con una conseguente e parallela chiusura nella propria sfera interiore;

tale disturbo, altamente invasivo, coinvolge tutta la sfera familiare e sociale nel quale l'individuo è inserito: in particolare i genitori del soggetto autistico sono pesantemente investiti dall'onere di gestione di questi particolari e difficili malati, al punto da avere costantemente bisogno di aiuto da parte di strutture specializzate;

la clinica "Macciotta", a Cagliari, che è sempre stata un punto di riferimento per generazioni di famiglie e bambini per tutta la Sardegna, non era da tempo più in grado di garantire l'assistenza dovuta al punto che la Regione ha avviato le procedure di trasferimento dei pazienti in altra struttura più adatta;

tale trasferimento non è indolore e porta alcuni pesanti problemi fra i quali, tra l'altro, la negazione del servizio di riabilitazione psicomotoria, per i piccoli malati di autismo a causa di un rimbalzo di competenze e divisioni di servizi tra aziende diverse;

i reparti di clinica pediatrica e neuropsichiatria infantile sono stati spostati ed accorpati ad altri nei quali si curano differenti patologie, con la conseguente interruzione delle particolari terapie psicomotorie che avevano portato dei miglioramenti nei piccoli soggetti autistici,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre affinché i piccoli malati e le loro famiglie possano continuare a ricevere quell'assistenza tanto necessaria a migliorare la già difficoltosa e precaria qualità della vita per coloro che sono colpiti da tale grave disabilità.

(4-02446)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel giugno 2014 la Rai Radiotelevisione italiana SpA ha inviato a tutti i soggetti iscritti alle Camere di commercio "una richiesta di pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dell'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni televisive indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti";

a tale lettera è allegato un bollettino di conto corrente postale già compilato, il cui importo, viene citato nella lettera, è deducibile dal reddito d'impresa;

risulta, inoltre, tanta differenza tra esercizi commerciali poiché la richiesta va da un minimo di 203 euro ad un massimo di 6.789 euro;

tale situazione si era già verificata nel 2012, quando la Rai aveva inviato indistintamente a imprese,

società, studi professionali, eccetera, un bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso era dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di strumenti "atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni";

l'introduzione dell'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, era finalizzato all'emersione delle situazioni illegittime, in cui i soggetti si erano sottratti al pagamento del dovuto ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbligava al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa;

in alcuni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;

un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone;

non sono soggetti al pagamento del canone i *personal computer*, fissi o portatili, i *tablet* come gli « *iPad* » e gli *smartphone*, che consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via *internet* e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare;

in un momento di grave crisi economica, dove ogni giorno chiudono centinaia di aziende ed attività commerciali perché il costo del lavoro e la pressione fiscale sono divenute insostenibili, colpire ancora duramente il sistema produttivo imponendo una nuova imposta sull'innovazione e sullo sviluppo tecnologico risulta quanto mai ingiustificata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con atti di competenza al fine di risolvere definitivamente la questione, indicando espressamente per quali apparecchi è dovuto il pagamento del canone Rai, e attivarsi affinché venga sospeso l'invio indistinto delle richieste di pagamento del canone speciale, e vengano annullati gli effetti delle indebite richieste.

(4-02447)

[DLBIAGIO](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014 si è svolto presso i padiglioni della fiera di Roma il concorso per la magistratura ordinaria;

stando a quanto segnalato all'interrogante da molteplici partecipanti, durante lo svolgimento delle prove concorsuali si sarebbero verificate delle irregolarità denunciate da numerosi candidati e, tra l'altro, riportate il giorno 4 luglio 2014 sugli organi di stampa, in particolare il "Corriere della Sera" ed "il Fatto Quotidiano";

in particolare, stando alle testimonianze evidenziate anche dagli articoli di stampa, il 26 giugno, presso il padiglione n. 3, alcuni candidati hanno rinvenuto sul banco di un altro candidato 3 codici annotati con la giurisprudenza, che sebbene vietati espressamente in sede concorsuale, erano stati paradossalmente timbrati e vidimati dalla commissione;

la commissione, a fronte delle rimostranze di alcuni candidati, non avrebbe preso dei provvedimenti in merito, ma avrebbe proceduto alla dettatura delle tracce da svolgere nonostante la contestazione dei candidati;

subito dopo la dettatura della traccia si è interrotta la fornitura di energia elettrica in tutti i padiglioni per circa mezz'ora, e al buio, senza che venisse data alcuna comunicazione circa la prosecuzione o la sospensione della prova concorsuale, la maggior parte dei candidati avrebbe liberamente comunicato sui contenuti della traccia falsando evidentemente gli esiti della prova e contravvenendo alle specifiche regole di corretto svolgimento delle prove;

la commissione, una volta ripristinata la regolare fornitura di energia elettrica, non si sarebbe preoccupata in alcun modo delle comunicazioni tra candidati fino a quel punto avvenute, limitandosi ad accordare tempo aggiuntivo per lo svolgimento della traccia;

in questo scenario particolarmente critico e soprattutto condizionato da molteplici eventi degni di approfondimento appare opportuno segnalare quello che è palesemente apparso il più deprecabile: il 27 giugno, verso le ore 10, nel padiglione n. 3, sarebbe stata scoperta una candidata che, ben prima della dettatura della traccia, avrebbe iniziato a scrivere sui fogli protocollati lo schema di un tema sul giudizio di ottemperanza, malgrado non fosse cominciata ufficialmente la prova e non fossero addirittura presenti i membri della commissione;

la candidata sarebbe stata presa in consegna da funzionari e dagli agenti della Polizia penitenziaria presenti e sottoposta a domande circa le ragioni per le quali aveva iniziato a scrivere di quel particolare tema a dettatura ancora non avvenuta, mentre il foglio protocollato con lo scritto sarebbe stato nel frattempo ritirato da un agente della Polizia penitenziaria;

ai candidati che chiedevano quali provvedimenti fossero stati presi nei suoi confronti il presidente della commissione avrebbe risposto al microfono frasi concitate contro coloro i quali chiedevano chiarimenti, minacciandoli altresì di denunciarli per interruzione di pubblico servizio e si sarebbe allontanato con la commissione senza dettare alcuna traccia da svolgere;

dopo un'ora la commissione sarebbe rientrata nel padiglione e avrebbe dato inizio alle operazioni concorsuali dettando le tracce mentre la candidata sorpresa a svolgere la traccia prima della dettatura sarebbe stata regolarmente fatta riaccomodare al suo posto; al riguardo non è dato sapere, all'interrogante e agli altri partecipanti, se alla stessa sarebbe stata data la possibilità di riappropriarsi dello scritto precedentemente segnalato e soprattutto la corrispondenza o meno della traccia con quella effettivamente svolta in anticipo dalla concorrente;

le operazioni concorsuali si sarebbero concluse alle ore 20, dopo 8 ore dalla dettatura;

in data 4 luglio 2014 il Ministero della giustizia, anche in risposta alle polemiche sorte a seguito delle denunce dei concorrenti e delle informazioni veicolate a mezzo stampa, diramava sul proprio sito istituzionale la seguente comunicazione: "In relazione a notizie di stampa su presunte irregolarità avvenute durante le prove scritte del concorso a 365 posti per magistrato ordinario del 26 giugno scorso, il Ministero della giustizia assicura sul regolare svolgimento delle suddette prove. Dai verbali delle operazioni risulta, in particolare, che nel corso delle prove scritte sono stati espulsi 19 candidati per le seguenti ragioni: 8 perché trovati in possesso di codici commentati, 9 perché trovati in possesso di appunti o altro materiale di supporto, 1 perché trovato in possesso di un dispositivo elettronico idoneo a fungere da data-base e 2 perché trovati in possesso di telefoni cellulari. Tutti i suddetti candidati sono stati immediatamente allontanati dall'aula senza poter continuare lo svolgimento delle prove. Quanto all'introduzione dei codici commentati, in particolare, si fa presente che i 29 Commissari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, che ai sensi del R.D. 1860/1925, svolgono l'esclusivo compito di procedere alle preventive verifiche della durata di due giornate, hanno esaminato oltre 30.000 codici e testi di legge presentati dai 6781 candidati. E grazie alla continua opera di vigilanza svolta dal personale giudiziario nei padiglioni è stato possibile individuare la bassissima percentuale dello 0,3 per cento di testi vietati. I candidati espulsi sono stati allontanati dalla prova con specifico verbale firmato dal Presidente, dai componenti e dal segretario della commissione esaminatrice. Inoltre l'Ufficio concorsi del Ministero ha già attribuito loro l'inidoneità, nonché trasmesso al Consiglio superiore della magistratura i relativi verbali al fine di consentire al Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 160/2006, di valutare l'esclusione dei candidati anche dai successivi concorsi";

nel comunicato nulla però si dice in merito all'episodio, forse più grave, dello svolgimento della traccia, prima della dettatura, da parte di una candidata come se la stessa ne fosse già a conoscenza;

a giudizio dell'interrogante, al di là del carattere deprecabile delle presunte o reali irregolarità segnalate in occasione di un evento concorsuale, ciò che emerge in maniera chiara e drammatica è senza dubbio l'aurea di disattenzione, confusione e pressapochismo che contraddistingue un momento tanto delicato e solenne quale quello dell'ufficiale selezione dei componenti della magistratura italiana, sui cui componenti, ai sensi degli articoli 101 e 104 della Carta costituzionale, dovrebbe vigere il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà. Pertanto contaminare i meccanismi di selezione anche con il

semplice dubbio di una mancata indipendenza o di una sanzionabile e incomprensibile agevolazione in capo ad un concorrente rischia di inficiare il ruolo, la missione e la configurazione del potere giudiziario in Italia, imponendo pertanto una presa di posizione e soprattutto di chiarimento da parte del Dicastero competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, date le numerose irregolarità che si sarebbero verificate durante il concorso, non ritenga opportuno valutare l'annullamento delle prove, anche al fine di consentire la verifica e l'accertamento degli eventi "eccezionali" verificatisi ripetutamente nel corso della tornata concorsuale di tre giorni e quali provvedimenti ritenga di adottare al fine di fare chiarezza sulle motivazioni e le cause che avrebbero comportato il verificarsi dei numerosi casi di irregolarità.

(4-02448)

[CONSIGLIO](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con la decisione 1622/2006/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno pubblicato l'ordine di presentazione delle designazioni a «Capitale europea della cultura» ed è stato stabilito che l'Italia fosse designata nel 2019, insieme alla Bulgaria;

Bergamo è stata esclusa dall'elenco delle città tra le quali si è scelta la "Capitale europea della cultura"; sono state, infatti, scelte Cagliari, Perugia, Siena, Lecce e Matera;

la candidatura della città di Bergamo aveva l'obiettivo di valorizzare la ricchezza, la diversità culturale, migliorare la conoscenza che i cittadini hanno gli uni degli altri e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad una medesima comunità europea;

la città aveva programmato eventi culturali di particolare interesse che intendeva presentare nel corso dell'anno di candidatura per dare dimostrazione di grande creatività,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano, entro i limiti di propria competenza, chiarire la motivazione dell'esclusione di Bergamo dalla designazione a capitale europea della cultura.

(4-02449)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

nel territorio tra Rimini e Riccione è in corso la realizzazione del TRC, trasporto rapido costiero su gomma, in affiancamento alla linea ferroviaria esistente, per una lunghezza di 10 chilometri;

tale opera prevede nella fase iniziale l'abbattimento di circa 200 pini;

il notevole impatto ambientale ha suscitato da tempo la forte opposizione di molti cittadini, costituitisi anche in comitati;

tra l'altro, l'esecuzione dell'abbattimento delle alberature sta avvenendo nel periodo più delicato biologicamente per la fauna, vale a dire nelle fasi di nidificazione e di dipendenza dei piccoli dai genitori, fasi nelle quali la normativa comunitaria costituita dalla direttiva 2009/147/CE, già 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, prevede un regime di assoluta protezione, pienamente recepito dalla normativa nazionale con legge n. 157 del 1992 di tutela della fauna, con il divieto di uccisione, danneggiamento e disturbo della avifauna nidificante;

la stessa legge regionale dell'Emilia-Romagna prevede il divieto di distruzione dei nidi ed assicura la tutela anche della fauna minore, come i chiropteri, che possono aver trovato nelle alberature rifugio e possibilità di riproduzione;

proprio al fine di evitare violazioni della normativa europea, nazionale e regionale, l'Ente nazionale protezione animali ha inviato una diffida dall'effettuare i lavori in questo periodo di riproduzione degli animali selvatici, rivolta alle amministrazioni dei Comuni di Rimini e Riccione e alla ditta esecutrice dei lavori, notificata anche per conoscenza al prefetto, al Corpo forestale dello Stato e alla Provincia di Rimini;

risulta all'interrogante che durante le operazioni di cantiere, nonostante le proteste dei cittadini e delle associazioni, sia avvenuta la rimozione dei nidi e sia stata causata la morte di nidiacei, tutto in violazione di legge;

come è noto, il titolo IX-bis del codice penale, relativo ai maltrattamenti sugli animali prevede, agli

articoli 544-*bis* e 544-*ter*, severe sanzioni penali per sofferenze o morte inflitte agli animali stessi; diversi sono stati i video e le foto realizzate dai cittadini; non risulta essere stata condotta alcuna perizia da istituti scientifici riconosciuti in merito alla presenza di nidi e nidiacei, o di giovani nella fase di dipendenza dai genitori; il nostro Paese è da tempo sotto accusa per la violazione di normative europee, in particolare in materia ambientale, a cominciare dalla mancata tutela dell'avifauna e questo rappresenta certamente un danno per il nostro prestigio, soprattutto nella fase di presidenza dell'Unione europea appena iniziata, si chiede di sapere: quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare la reiterazione dei reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, nonché la violazione della normativa europea, di quella nazionale e regionale; se le autorizzazioni relative ai lavori siano corrette e complete, a norma di legge; se e come siano intervenuti il Corpo forestale dello Stato e le forze dell'ordine.

(4-02450)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le attuali vicende relative alla realizzazione del progetto MOSE a difesa di Venezia e della sua laguna hanno offerto un quadro drammatico del livello di degenerazione del rapporto tra istituzioni e imprese, ma hanno anche rappresentato per chiunque una straordinaria occasione per riprendere in considerazione l'opera stessa, che già in passato era stata oggetto di dibattito scientifico: se cioè tale intervento sia in grado di assicurare gli obiettivi di salvaguardia attesi o se, al contrario, al suo funzionamento sono associati rischi ulteriori, come possibili variazioni della morfodinamica dei fondali della laguna come effetto dell'apertura e chiusura delle paratie mobili;

è questo un problema di tale complessità che il suo studio nell'ambito del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ancorché necessario, non è stato effettuato (1999) perché nella commissione non c'erano le competenze appropriate;

in effetti si tratta di mettere a punto un modello fisico-matematico predittivo, in assenza del quale le garanzie per la salvaguardia di Venezia appaiono del tutto insufficienti;

di tali preoccupazioni si è fatto interprete il Parlamento con la presentazione di interrogazioni e lo stesso Consiglio dei ministri (del Governo Amato) che nella riunione del 16 marzo 2001 aveva deliberato che il passaggio alla progettazione esecutiva dell'opera avrebbe potuto essere effettuato solo dopo che fosse stato compiuto l'approfondimento dei vari problemi e, in particolare, un "approfondimento progettuale" per quanto riguarda gli effetti sulla morfodinamica dei fondali, approfondimento che, a quella data, ancora non era stato effettuato, nonostante disposizioni date in tal senso dal Ministro *pro tempore* dei lavori pubblici Micheli (1999). Nel febbraio 2007 tale studio non era stato ancora effettuato;

l'interrogazione rivolta dai deputati Bonelli e Zanella al Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* (2007, 4-01988) chiedeva espressamente se tale approfondimento fosse stato effettuato, con quali risultati di previsione a medio e lungo termine e da quale autorità scientifica;

nella risposta all'interrogazione c'è un'affermazione generica che tutti gli approfondimenti richiesti dal Consiglio dei ministri del 2001 sono stati effettuati, ma, per sua competenza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici fa sapere che dal 1999 non sono state sottoposte alla sua valutazione le risultanze tecniche dell'approfondimento progettuale per quanto attiene agli effetti sulla morfodinamica dei fondali. Un mese dopo, poi, il Ministero a questo proposito ha affermato che "sono in corso studi scientifici di carattere generale su questa complessa fenomenologia sulla base di programmi di ricerca internazionali finanziati dall'UNESCO". Dalla sede Unesco di Venezia (Regional bureau for science and culture in Europe) risulta che le ricerche effettuate non abbiano dato sin qui risposte positive, si chiede di sapere:

quale sia in realtà il grado di affidabilità dei modelli predittivi della morfodinamica dei fondali sin qui messi a punto;

nel caso di una garanzia di sicurezza insufficiente, se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia

opportuno attivarsi al fine di interrompere la realizzazione di un'opera che richiede anche un così rilevante impegno finanziario.

(4-02451)

DLBIAGIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 18-*bis* dell'articolo 12 ha disposto la soppressione della Buonitalia SpA, già in liquidazione dal 13 settembre 2011, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice;

si prevedeva anche che, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 15 agosto 2012, venisse emanato un primo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per disporre il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e delle risorse umane;

con tale decreto, inoltre, sarebbe dovuta essere approvata una tabella di corrispondenza che inquadrasse nei ruoli dell'Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Buonitalia SpA al 31 dicembre 2011, ma ciò sarebbe dovuto avvenire a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente,

ai dipendenti trasferiti avrebbe dovuto essere mantenuto il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui il trattamento fosse più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti avrebbero percepito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

il decreto è stato emanato il 28 febbraio 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2013, n. 57, oltre il termine assegnato e senza l'approvazione della tabella di corrispondenza;

il 31 luglio 2013, il Tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato con sentenza l'illegittimità del licenziamento dei 19 lavoratori a tempo indeterminato della Buonitalia SpA in liquidazione poiché intervenuto successivamente al trasferimento *ex lege* del personale dipendente all'Agenzia con addebito alla stessa Agenzia del mancato trasferimento e della mancata attuazione del disposto normativo;

i lavoratori di Buonitalia SpA in liquidazione hanno notificato all'Agenzia, nella persona del suo presidente *pro tempore*, Riccardo Maria Monti, un atto di costituzione in mora e diffida ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale, al quale è seguito, decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia avesse provveduto a dare attuazione al disposto normativo, il 14 febbraio 2014, ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma;

successivamente è stata emanata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'articolo 1, comma 478 prevede che: «All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati" sono sostituite dalle seguenti: "di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,"»;

il 13 gennaio 2014, il TAR del Lazio sezione II ter ha accertato l'inadempienza dei Ministeri competenti per la mancata allegazione al decreto della tabella di corrispondenza di cui al comma 18-*bis* dell'articolo 12, obbligandoli a provvedere nel termine di 60 giorni con condanna al pagamento delle spese legali;

con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma, notificata il 28 febbraio 2014, l'Agenzia è stata condannata a dare immediata attuazione alle disposizioni illegittimamente disattese e conseguentemente ad assumere i ricorrenti, ex dipendenti di Buonitalia SpA, corrispondendo loro le mensilità pregresse dal 28 febbraio 2013, nonché al pagamento delle spese legali,

con risposta ad una precedente interrogazione (4-01851), il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha evidenziato come l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ex Ice abbia completato tutte le attività propedeutiche allo svolgimento della procedura selettiva,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine ai fatti rappresentati e quali iniziative di sua competenza intenda adottare al fine di garantire la piena e rapida applicazione di quanto disposto dalla normativa che consente il trasferimento del personale ex Buonitalia all'Agenzia, anche al fine di evitare un ulteriore danno erariale;

se non intenda intraprendere iniziative volte ad assicurare che l'assunzione avvenga mediante una selezione per titoli, come previsto dalla normativa, anziché mediante un concorso che l'Agenzia vorrebbe bandire;

quali azioni intenda adottare al fine di garantire i diritti dei lavoratori ex Buonitalia SpA in liquidazione e assicurare loro la continuità lavorativa e salariale, nelle more della loro assunzione.

(4-02452)

[FAVERO](#), [SANGALLI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel 2011 la Regione Piemonte ha imposto dei limiti emissivi riferiti agli ossidi di azoto, più bassi in controtendenza rispetto alle altre Regioni e difficilmente rispettabili da parte delle aziende che abbiano impianti già esistenti;

in particolare, le aziende tessili del biellese, che utilizzano generatori alimentati a metano, potrebbero difficilmente rispettare i limiti di emissione imposti (150 milligrammi per Normal metro cubo) se non con un considerevole esborso economico;

nessun richiamo è infatti indicato, nella normativa in riferimento, al fatto che le disposizioni tecniche prevedano per gli impianti esistenti specifici fattori di correzione in relazione alla vetustà dell'impianto e alle sue caratteristiche;

tali impianti, nel migliore dei casi, potrebbero essere adeguati ai limiti di emissione previsti mediante la modifica/sostituzione del bruciatore, con un costo, secondo i dati forniti dall'Unione industriale biellese, di 15-20.000 euro per generatore (nelle imprese sono normalmente presenti da 2 a 5 generatori). A queste spese si aggiungerebbero i costi per i lavori elettrici, idraulici ed edili;

nonostante ciò, le spese descritte potrebbero essere non sufficienti a garantire il rispetto del limite emissivo, rendendo necessario giungere alla sostituzione completa dei generatori installati (anche se perfettamente funzionanti), con costi unitari dell'ordine di centinaia di migliaia di euro;

inoltre, la realtà imprenditoriale del tessile biellese risulta costituita prevalentemente da piccole e micro imprese, già stremate da una crisi economica settoriale e territoriale partita ben prima del 2009; in tale contesto anche i "modesti" costi connessi agli interventi di adeguamento da effettuarsi risultano, in alcune realtà, difficilmente sostenibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento già scaduto al 31 dicembre 2013 per gli impianti precedentemente autorizzati ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

se la Regione possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento della scadenza di giugno 2014 per gli stabilimenti tessili che hanno rinnovato la loro autorizzazione alle emissioni con adesione alle Autorizzazioni in via generale (AVG) di cui alla determinazione n. 416 del 2011 della Regione Piemonte al fine di poter individuare ulteriori soluzioni tecnologiche atte al rispetto dei limiti di emissione;

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di significative fonti di co-finanziamento degli interventi di metanizzazione del

territorio (ad esempio attraverso i fondi POR-FESR);

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa integrare il limite di emissione fissato dalla normativa regionale vigente per il rispetto degli ossidi di azoto e loro miscele (NO_x) a quanto definito dalla norma tecnica EN 676 previsto per la classe I, ossia che il limite per gli impianti termici industriali esistenti sia almeno pari a 170 milligrammi per kilowattora termico.

(4-02453)

FAVERO, SANGALLI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel 2011 la Regione Piemonte ha imposto dei limiti emissivi riferiti agli ossidi di azoto, più bassi in controtendenza rispetto alle altre Regioni e difficilmente rispettabili da parte delle aziende che abbiano impianti già esistenti;

in particolare, le aziende che utilizzano generatori alimentati ad olio combustibile sono costretti ad affrontare 2 generi di problemi: il primo, di tipo ambientale, in quanto esso è più inquinante del metano; il secondo di natura economica, in quanto il suo costo, a parità di potere calorifico, è maggiore di quello del metano con conseguente perdita di competitività da parte delle aziende coinvolte nel suo utilizzo;

a titolo di esempio, secondo i dati in possesso dell'Unione industriale biellese, le caldaie alimentate ad olio combustibile emettono in media circa 500 milligrammi per Normal metro cubo di ossidi di azoto contro i 350 previsti dai limiti imposti dalla Regione Piemonte;

per le aziende che utilizzano l'olio combustibile sarebbe quindi tecnicamente impossibile rispettare i suddetti limiti e l'unica soluzione praticabile sarebbe la conversione o la sostituzione delle centrali termiche esistenti alimentate con altri combustibili;

considerato che:

si osserva, allo stato attuale, una carenza sul territorio di metanodotti a media o ad alta pressione che obbliga le aziende non allacciate alla rete a metano ad utilizzare olio combustibile per soddisfare i propri fabbisogni termici;

sarebbe quindi necessario, per le aziende descritte, farsi carico delle opere strutturali di estensione della rete infrastrutturale di distribuzione del metano per attuare la soluzione praticabile prospettata;

l'eventuale passaggio a gasolio, complice l'elevato costo del combustibile, renderebbe di fatto insostenibile l'incremento dei costi di produzione ponendo le aziende in serie difficoltà economiche e commerciali, se non nei pochissimi casi di attività con ridotto fabbisogno di energia termica;

rilevato infine che:

secondo l'Unione industriale biellese, delle circa 40 aziende presenti sul territorio interessate da tale problematica 6 hanno cessato l'attività; 13 sono ora allacciate al metano con costi che vanno da 10.000 euro a circa 350.000 euro per il solo collegamento alla rete;

altre aziende con analoghi problemi sono in possesso di preventivi di allaccio alla rete gas per importi fino a 800.000 euro. A questi importi si aggiungono poi i costi di sostituzione dei bruciatori (15-20.000 euro per generatore), lavori elettrici, idraulici, di bonifica dei serbatoi dismessi ed edili;

solo 3 aziende, con fabbisogni termici contenuti, hanno sostituito il combustibile impiegato passando a gasolio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento già scaduto al 31 dicembre 2013 per gli impianti precedentemente autorizzati *ex art.* 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

se la Regione possa disporre di una proroga di almeno 2 anni del termine di adeguamento della scadenza di giugno 2014 per gli stabilimenti tessili che hanno rinnovato la loro autorizzazione alle emissioni con adesione alle Autorizzazioni in via generale (AVG) di cui alla determinazione n. 416 del

2011 della Regione Piemonte al fine di poter individuare ulteriori soluzioni tecnologiche atte al rispetto dei limiti di emissione;
se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre di significative fonti di co-finanziamento degli interventi di metanizzazione del territorio (ad esempio attraverso i fondi POR-FESR).

(4-02454)

[AIELLO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la legge n. 395 del 1990, all'art. 32, ha previsto l'istituzione dei Provveditorati regionali delle amministrazioni penitenziarie;

la tabella E della legge ha istituito la sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria calabrese a Catanzaro;

da tempo, ormai, è stata ipotizzata la possibilità di un trasferimento della sede del Provveditorato in altra sede presso altra città limitrofa;

la scelta sarebbe giustificata da presunte esigenze di contenimento della spesa pubblica;

la paventata ipotesi di trasferimento si paleserebbe, invece, a parere dell'interrogante, come del tutto illegittima e infondata: illegittima, perché in palese violazione della legge istitutiva dei Provveditorati che ha individuato il capoluogo di Regione come sede del medesimo in Calabria; infondata, perché le presunte esigenze di contenimento della spesa sarebbero, e sono, superate non solo dalla messa a disposizione di locali idonei da parte dell'amministrazione comunale di Catanzaro ma dalla disponibilità della medesima ad effettuare eventuali opere di adeguamento e/o ristrutturazione che si rendessero necessarie;

l'amministrazione comunale di Catanzaro, a tale scopo, ha diffidato con note del 14 e 17 aprile e del 26 maggio 2014 le competenti autorità dall'attuare il citato trasferimento manifestando la disponibilità di locali e risorse idonei;

inoltre, con deliberazione n. 37 del 28 maggio 2014 ha adottato la risoluzione atta ad invitare, formalmente, il competente Ministero a "(...) dare corso a tutte le iniziative e gli adempimenti volti a trattenere nella Città Capoluogo di regione il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria, valutando positivamente l'offerta dei locali messi a disposizione da questo Comune per ospitare in Città la struttura";

qualora si ponesse in essere il trasferimento, si perpetrerebbe, a parere dell'interrogante, a danno del capoluogo di Regione l'ennesimo ingiustificabile spoglio istituzionale;

così operando, infatti, il ruolo chiave e centrale del capoluogo di Regione, già duramente svilito da risalenti scelte istituzionali operate in questa direzione, rischierebbe di essere irrimediabilmente mortificato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare idonee iniziative allo scopo di garantire il mantenimento della sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria presso Catanzaro, in ossequio al dettato di cui all'art. 32 della legge n. 395 del 1990.

(4-02455)

[MARINELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nell'ottobre del 2006, come cita un articolo del quotidiano "La Nazione" del 25 giugno 2014, una paziente, la signora Cosima, scopre di avere un tumore al polmone con metastasi al cervello e la prognosi è terribile: 6 mesi di vita;

da quell'autunno tragico sono trascorsi 8 anni e Cosima lotta contro la malattia, ma può ancora sognare e stare accanto ai suoi familiari;

questo supplemento di vita, da quanto si apprende, sarebbe frutto dei successi delle sperimentazioni cliniche fiore all'occhiello, fino al gennaio 2014, del Dipartimento di oncologia dell'ospedale di Livorno;

purtroppo risulta che queste sperimentazioni cliniche siano state interrotte, dal momento che la direzione sanitaria ne ha bloccato i progetti in quanto, afferma il direttore sanitario Carlo Giustarini, il "numero di studi clinici è eccessivo per un'azienda territoriale come quella di Livorno", nonostante che

per il Servizio sanitario nazionale siano a "costo zero";
questa scelta pare alquanto opinabile come sostiene anche il primario del reparto oncologico Federico Cappuzzo e la sua *équipe*. Una scelta che soprattutto ha messo in allarme i pazienti e i familiari che hanno visto nel corso degli anni, grazie ai protocolli innovativi impiegati, i notevoli miglioramenti fisici raggiunti;
ritenuto che, a parere dell'interrogante:
in un momento economico delicato come quello che sta passando il nostro Paese, ivi compreso il nostro Sistema sanitario nazionale, tagliare queste tipologie di cure sperimentali, che, da quanto risulta, non appaiono gravare economicamente sulle casse del Servizio sanitario nazionale, appare in evidente controtendenza con le manovre di *spending review* che il Governo sta mettendo in atto;
inoltre, questa interruzione vorrebbe dire cancellare la speranza di chi è colpito da malattie terribili come i tumori. Se la signora Cosima oggi è ancora in vita lo dobbiamo ai metodi innovativi sperimentati nel reparto di oncologia dell'ospedale di Livorno dal professor Cappuzzo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, visti gli ottimi risultati riscontrati nel corso degli anni dal professor Cappuzzo e dalla sua *équipe*, di attivare tutte le necessarie procedure al fine di voler approfondire, attraverso un'accurata ispezione, la bontà di tali protocolli, attività questa finalizzata a garantire continuità alla promozione delle sperimentazioni cliniche ad oggi interrotte dalla direzione sanitaria dell'Ospedale di Livorno.

(4-02456)

[CROSIO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel periodo tra il 2009 e il 2012 la Guardia di finanza ha condotto una verifica fiscale nei confronti di una serie di autotrasportatori al fine di appurare il rispetto della normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extradoganale di Livigno;

nonostante che durante il periodo siano stati condotti costanti controlli alla frontiera senza che venissero contestate irregolarità, da luglio 2012 la Guardia di finanza sta notificando verbali di contestazione in cui si parla di un'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia;

l'articolo 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";

raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrispondeva a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione; sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del "serbatoio normale": infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di "serbatoio normale";

il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale";

gli importi contestati a circa 70 aziende di autotrasporto e dipendenti tra Iva, accise e sanzioni ammontano ad un totale di circa 6 milioni di euro e alcune aziende valtellinesi e valchiavennasche si sono viste recapitare multe esorbitanti che arrivano anche a 600.000 euro;

sanzioni di tali importi rischiano ovviamente di mandare in fallimento intere aziende: le ditte individuali mono veicolari non riusciranno a far fronte alle spese e quelle con dipendenti si vedranno presumibilmente costrette a licenziare parte del personale. Per non parlare delle sanzioni contestate direttamente agli autisti che si vedranno costretti, per aver eseguito un lavoro, anche a difendersi dall'accusa di reato di contrabbando;

non è comprensibile, a parere dell'interrogante, il comportamento dei funzionari di frontiera che, controllando la regolarità del trasporto e dei documenti dei mezzi non hanno ritenuto di sollevare alcuna contestazione in 4 anni per poi muovere improvvisamente gravissime accuse e inviare multe che, da una stima approssimativa delle associazioni di categoria, comporteranno la perdita di circa 3.000 posti di lavoro ai quali vanno aggiunti tutti quelli legati all'indotto che ovviamente vede le proprie attività compromesse e fortemente ridotte se le aziende di autotrasporto dovessero chiudere (come officine, gommisti, carrozzerie);

il problema è stato sollevato sia con la direzione regionale che centrale dell'Agenzia delle dogane, ma non si è arrivati ad una soluzione, anche perché l'amministrazione ha comunicato di volersi astenere dall'emettere un parere che faccia chiarezza sulla definizione di "serbatoio normale", si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario provvedere, di concerto, attraverso una nota esplicativa, alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del Regolamento (CE) n.1186/2009, specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli "normali";

se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di "serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere le istanze di pagamento e le contestazioni relative alla vicenda di cui in premessa;

se non ritengano necessario farsi promotori di un tavolo di concertazione che veda coinvolte le parti interessate per addivenire ad una soluzione condivisibile del grave problema legato all'autotrasporto che sta minando l'intero sistema economico e sociale della Valtellina.

(4-02457)

[FATTORI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Comune di Velletri (Roma) ha aderito alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'interno con decreto del 30 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 4 settembre 2013, n. 207, recante: "Modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria, triennio 2014-2016. Linee guida e modelli di domanda", per la selezione delle proposte provenienti dai Comuni, aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di vari servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, da accogliere nei rispettivi territori. Il Comune ha incaricato con delibera di giunta n. 162 del 10 ottobre 2013, e senza selezione pubblica, per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi, il consorzio di cooperative "Casa della solidarietà", con sede in Roma via F. Antolisei 25;

in seguito alle pressioni delle forze politiche di opposizione, l'amministrazione è tornata parzialmente sui suoi passi richiedendo al Ministero una novazione soggettiva (prot. 286 A.G. del 9 maggio 2014, spedita il 13 maggio 2014 al Ministero dell'interno), considerando la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n.25 dell'8 marzo 2012, pronunciata proprio in merito al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la quale ritiene che per gli appalti aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza per gli immigrati, qualificati nelle categorie servizi sociali, le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a rispettare i principi dai quali discende il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi, nell'ambito

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rispetto della normativa sugli affidamenti pubblici;

il Ministero dell'interno con una comunicazione datata 4 giugno 2014, ha autorizzato l'individuazione di un diverso ente gestore in seguito ad espletamento di pubblica gara ed ha esplicitamente deliberato una proroga all'avvio del progetto;

il Comune di Velletri sostiene di aver seguito le indicazioni del Ministero per la preparazione del bando, che impone di non poter variare il prezzo, ma di rimodulare il piano dei costi, escluse alcune voci quali: il costo del personale ed il numero dei soggetti preposti e le qualifiche del medesimo personale; spese generali per l'assistenza; spese per servizi di tutela;

tali limitazioni, come fatto notare al Comune stesso da cooperative che probabilmente avrebbero voluto partecipare al bando, impediva la partecipazione ad altri che non fossero l'ente gestore che ha predisposto lo stesso bando;

a conferma di quanto detto, l'unica cooperativa partecipante, e ovviamente vincente, è stata la "Domus Caritatis", cooperativa del consorzio "Casa della Solidarietà" che aveva disposto il progetto;

considerato che la necessità della novazione soggettiva era motivata dal fatto che non vi fosse stata in precedenza una selezione pubblica del soggetto atto alla co-progettazione e che, di conseguenza, il progetto approvato dal Ministero, non soddisfaceva i requisiti della migliore soluzione per il territorio su cui andava collocato e dell'offerta economicamente più vantaggiosa visto che si tratta di circa 2 milioni di euro di soldi pubblici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano le ragioni per cui il Ministero dell'interno abbia stabilito di andare in deroga rispetto a tempistiche, modalità e procedure presenti nel bando di cui al decreto ministeriale del 30 luglio 2013, visto che la necessità della novazione soggettiva era motivata dal fatto che non vi fosse stata in precedenza una selezione pubblica del soggetto atto alla co-progettazione e che, di conseguenza, il progetto approvato dal Ministero stesso, non soddisfaceva di fatto i requisiti della migliore soluzione per il territorio su cui andava collocato e dell'offerta economicamente più vantaggiosa dato che, ricordiamo, si tratta di circa 2 milioni di euro di soldi pubblici;

quali azioni di propria competenza intenda intraprendere al fine di restituire regolarità alla vicenda.

(4-02458)

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [GAETTI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [BUCCARELLA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e rappresenta un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana, mentre secondo l'art. 97, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

come si apprende da notizie di stampa, con sentenza del 13 febbraio 2013, un attuale esponente del partito di Forza Italia, già ministro agli Affari regionali ed oggi eletto europarlamentare nelle liste dello stesso partito, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per corruzione, illecito finanziamento ai partiti e abuso d'ufficio ed interdetto per 5 anni dai pubblici uffici, relativamente a fatti riguardanti il periodo in cui ricopriva il ruolo di presidente della Regione Puglia. Secondo il tribunale di Bari, l'ex governatore aveva "un disegno molto più ampio rispetto alla semplice volontà di attivare le strutture sanitarie" Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), che dovevano sopperire alla drastica riduzione dei posti letto ospedalieri imposta dalla legislazione nazionale e dall'ormai stremato bilancio regionale. Un disegno, scrivono i giudici, che ha consentito al presidente uscente "di contare su un appoggio economico di rilievo per il suo movimento politico ("La Puglia prima di tutto"), che proprio in quel periodo si stava formando". Per ottenere 500.000 euro da Giampaolo Angelucci, ricostruisce il tribunale, l'ex presidente avrebbe compiuto una "diretta intromissione nelle decisioni spettanti ai direttori generali delle Asl sulla attivazione delle Rsa e sul tipo di gestione da scegliere", poi avrebbe accentrato "in una gara unica tutti gli appalti per gestire le Rsa". "Ciò - scrivono i giudici -

al fine di creare a monte tutti i presupposti perché venisse espletata una gara di tale portata economica ed impegno organizzativo per i soggetti proponenti" che "solo un unico e importante gruppo imprenditoriale sarebbe stato capace di presentare" ("il Fatto Quotidiano" del 16 agosto 2013); stando alla sentenza del 13 febbraio 2013, il finanziamento di 500.000 euro che il presidente *pro tempore* della Regione Puglia avrebbe ricevuto "prima, durante e poco dopo" la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2005, da Giampaolo Angelucci, per il suo movimento politico "La Puglia prima di tutto", "si connota illecitamente, in quanto è stato il prezzo della corruzione" dell'ex presidente "da parte dell'Angelucci": il "re delle cliniche romane" ed editore Giampaolo Angelucci, condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione nonché riconosciuto colpevole di corruzione e illecito finanziamento ai partiti, in concorso con l'allora presidente della Regione Puglia; a quanto risulta agli interroganti nel mese di dicembre 2013, a meno di un anno dalla sentenza, il consorzio San Raffaele (HSR) partecipa al bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle Rsa della provincia di Bari indetta dalla Asl (Azienda sanitaria locale) di Bari, e successivamente, in data 20 marzo 2014, si aggiudica la gestione di 5 Rsa su 6 della Asl competente della Regione Puglia, come citato nel bando di gara assegnato; il disciplinare di gara puntualizza che l'elaborato deve essere, a pena di esclusione dalla gara, privo di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e sarà (l'elaborato) valevole ai fini della formulazione del giudizio da parte della Commissione tecnica di gara; nel verbale di gara, si viene a conoscenza delle dichiarazioni delle altre società partecipanti alla suddetta procedura, in data 8 gennaio 2014, all'apertura delle buste tenutasi presso gli uffici dell'area Gestione patrimonio della Asl di Bari, alla presenza della Commissione giudicatrice, che doveva verificare se nelle buste presentate dalle società partecipanti fosse presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara; tra la documentazione presentata dal Consorzio San Raffaele risultava essere stato inserito un documento relativo a un preventivo economico; si evince quindi che il Consorzio San Raffaele avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara e che tale esclusione non era oggetto di valutazione o di discrezione da parte della Commissione di gara, ma doveva avvenire in maniera automatica in quanto il Consorzio San Raffaele era venuto meno ad una condizione che il disciplinare indicava essere motivo di esclusione; nella stessa seduta di gara, poiché la Commissione non ha inspiegabilmente proceduto a tale esclusione, le altre ditte partecipanti hanno chiesto formalmente l'esclusione del Consorzio San Raffaele, facendo mettere a verbale le relative richieste (riferimento al documento del verbale della Commissione giudicatrice n. 2, seduta pubblica dell'8 gennaio 2014); a quanto si apprende dal verbale di gara del 10 febbraio 2014, alla richiesta formale da parte delle altre ditte partecipanti sul motivo per cui il San Raffaele non fosse stato escluso, la Commissione di gara non avrebbe fornito alcuna spiegazione; inoltre, la Commissione stessa si sarebbe limitata ad indicare che infine, con riferimento alle osservazioni della presenza di indicazioni riportanti "valori economici", la Commissione preliminarmente avrebbe ritenuto di dover formulare il proprio giudizio nel rispetto del capitolato di gara. A parere degli interroganti tale affermazione è incomprensibile e non chiarificatrice del motivo per cui il Consorzio San Raffaele non sia stato escluso; nella seduta successiva tenutasi in data 20 marzo 2014, è risultato presente anche il Consorzio San Raffaele, che oltre a non essere stato escluso, è aggiudicatario di 5 lotti su 6, la maggior parte attribuiti con il massimo del punteggio; a parere degli interroganti, l'atteggiamento della Commissione non appare in linea con i principi di trasparenza propri di un procedimento di gara e risulta omissivo laddove non ha applicato e rispettato il disciplinare di gara, per altro elaborato e pubblicato dalla stessa amministrazione, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; se intenda porre in essere interventi nei limiti di propria competenza finalizzati a garantire un'indagine accurata sul risultato della gara in premessa, evitando significativi disagi economici e sociali e attuando le garanzie espresse dall'articolo 97 della Costituzione in materia del buon andamento e

dell'imparzialità dell'amministrazione, soprattutto garantendo la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e rappresentazione di un interesse della collettività, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

(4-02459)

[STEFANO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(4-02460)

(Già 3-00850)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale 372 Telesina (SS 372) è una strada statale italiana che ha inizio presso il casello di Caianello (Caserta) dell'autostrada A1 Milano-Napoli e termina a Benevento, sul raccordo autostradale 9, all'intersezione con la strada statale 7 Appia;

l'arteria riveste sia importanza locale per il collegamento del capoluogo sannita con la sua provincia occidentale (Telese Terme), sia importanza regionale e nazionale perché permette di raggiungere l'A1 (e quindi Roma) agevolmente dal beneventano. Permette inoltre un percorso alternativo tra la stessa A1 ed il casello di Benevento dell'autostrada A16 Napoli-Canosa ben più breve di quello interamente autostradale;

la sede stradale è composta da una sola carreggiata per tutta l'estensione sino alle porte di Benevento: diviene a doppia carreggiata solo nei tratti da poco assimilati e prima facenti parte rispettivamente della strada statale 88 e del raccordo autostradale 9;

in quest'arteria, negli ultimi 20 anni, il traffico è aumentato in maniera esponenziale seppure il tracciato sia rimasto uguale a quello degli anni '70. Per questa ragione l'ANAS insieme al Governo Berlusconi aveva inserito nel programma "Grandi Opere", con delibera CIPE n. 121/2001 relativa al 1° Programma delle infrastrutture strategiche, emanata in attuazione della legge n. 443 del 2001 (legge Obiettivo) e confermato dal documento "Infrastrutture Prioritarie" redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il raddoppio di tutto il tracciato della strada statale 372;

da notizie giunte all'interrogante durante l'ultima riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, svoltasi venerdì 4 luglio 2014, sarebbero stati azzerati i fondi destinati alla strada statale 372, Benevento-Telese-Caianello, e l'attenzione si sarebbe spostata verso altre infrastrutture prioritarie della Penisola;

la strada statale 372 rappresenta una direttrice di marcia che offre importanti prospettive di sviluppo economico al territorio Sannio, perciò il suo raddoppio risultata tutt'ora prioritario,

si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga completato il raddoppio della carreggiata della strada statale 372.

(4-02461)

[GAMBARO](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da notizie apparse su alcune testate giornalistiche di rilevanza nazionale si è saputo che circa 1.500 tonnellate di rifiuti tossici sono stati rinvenuti a poche centinaia di metri dal cuore della città di Bologna, precisamente nel cantiere "Vecchia officina" aperto di fianco agli uffici storici di Hera SpA di viale Berti Pichat 2/4;

tale notizia drammatica si è appresa attraverso l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che la Guardia di finanza ha effettuato il 28 maggio del 2008, per un'indagine su una vicenda di appalti truccati, nei confronti di alcuni funzionari della Hera SpA, colosso emiliano dell'energia, acqua e gas;

i soggetti intercettati parlano di 2 vasche enormi di rifiuti chimici, piene di cianuri, naftalene, sostanze altamente cancerogene e volatili quindi assorbibili con la semplice respirazione, di creosoti, oli che sono fortemente mutageni e letali;

dalle intercettazioni si evince che i funzionari di Hera SpA avrebbero inteso far sparire i rifiuti nel

termovalorizzatore di Ravenna segretamente, servendosi della Sotris SpA, una società controllata da Hera, che si occupa di imballaggio di rifiuti industriali;

il 18 giugno 2008, circa un mese dopo, i funzionari Hera avrebbero comunicato il rinvenimento dei rifiuti nel terreno al Comune di Bologna e all'Arpa;

la Guardia di finanza ha visionato la denuncia in cui si evidenziava un fantomatico rinvenimento avvenuto il 17 giugno del 2008, quando poi dall'intercettazione del 28 maggio precedente si desumerebbe che già i funzionari Hera erano a conoscenza del fatto;

nel testo comunicato alle autorità si parla di «uno strato omogeneo di colore azzurro intenso e fortemente maleodorante» non previsto dal piano di lavoro ed è necessaria una «messa in sicurezza»;

la Guardia di finanza ha comunicato i fatti al pubblico ministero Flavio Lazzarini che segue l'indagine (proc. 5033/08);

il Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 concede 48 ore per segnalare il rinvenimento delle sostanze inquinanti, prevedendo «l'arresto da un anno a due se l'inquinamento è provocato dai rifiuti pericolosi»;

tale misteriosa vicenda è caduta nell'oblio quando il giudice preposto, nel 2011 ha archiviato il caso dichiarando il "non luogo a procedere";

a quanto risulta all'interrogante il 14 maggio 2014, un costruttore ferrarese, e console onorario della Polonia in Italia, Corrado Sallustro, ha riportato a galla la vicenda, depositando sulla scrivania del procuratore capo di Bologna una denuncia per frode, truffa aggravata e plusvalenze ottenute con la vendita di un terreno altamente inquinato, nei confronti di Hera SpA;

da ciò che è emerso dagli atti pubblici, Sallustro, amministratore delegato della Cogefer Srl, che da trent'anni costruisce caserme cedute in affitto ai Carabinieri, era in procinto di acquistare, inconsapevolmente, l'area che nel 2008 presentava quel terrificante stato di dissesto ambientale ed ecologico;

da quanto si apprende dagli articoli di stampa, nell'estate del 2011 sarebbe stato offerto a Sallustro un affare incredibilmente vantaggioso, ossia l'acquisto da Hera di un lotto di terreno su cui edificare un albergo e la nuova sede della società;

a quanto risulta all'interrogante, Sallustro successivamente scopre che il fondo citato è vuoto e presenta gravi irregolarità, visionando gli atti di indagine della Guardia di finanza sui rifiuti tossici in via Berti Pichat, un'analisi di Hera del 2012 sul rischio tossicologico e cancerogeno non accettabile, la prescrizione della Conferenza dei servizi di Bologna di una bonifica ingente ed estesa a tutta l'area almeno fino al 2017;

per questo motivo l'imprenditore ha denunciato Hera SpA, chiedendo un risarcimento danni per quasi 53 milioni di euro, in quanto non sapeva di comprare terreni così contaminati da mettere in discussione qualsiasi progetto perché le operazioni di bonifica avrebbero un costo esorbitante;

considerato che:

la *holding* Hera SpA è la principale azienda italiana per servizi ambientali e la seconda *local utility* controllata dai Comuni della provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Padova, Trieste a cui distribuisce parte dei ricavi, serve tre milioni di abitanti in Emilia-Romagna, più una parte della provincia di Pesaro-Urbino e dopo l'acquisizione di Acegas, Padova e Trieste;

il Comune di Bologna ha il numero più elevato di azioni ricevendo solo quest'anno 13 milioni di euro in dividendi;

l'*holding* bolognese ha messo a bilancio per il 2013 ricavi per 4,5 miliardi di euro e un utile di 181 milioni (con un aumento del 13 per cento);

in epoca di crisi e con un aumento passato dai 6.621 dipendenti del 2011 agli 8.409 del dicembre 2013, di cui 8.219 a tempo indeterminato;

nel 2014 per abuso di posizione dominante è stata multata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per 1,9 milioni di euro;

nel 2004 per 4.000 tonnellate di rifiuti tossici, smaltite nelle campagne di Forlì, si è vista arrestare alcuni dirigenti;

a quanto risulta all'interrogante nel 2014 i vertici della controllata al 97 per cento Sotris sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Milano per aver bruciato rifiuti tossici nell'inceneritore di Ravenna;

Bologna è la città che storicamente la Sinistra italiana si fregia di aver reso, attraverso la sua costante amministrazione nei decenni, la città più pulita e sicura d'Italia, ma questa incresciosa vicenda porrebbe definitivamente la parola fine su questo vanto ideologico;

nella sede storica della *holding* bolognese svetta un imponente gasometro, il "Man", opera di archeologia industriale, la vecchia officina dove dal 1862 al 1960 si è distillato il carbon fossile e trattato il gas;

il carbone prelevato si lavava col naftalene e il gas si purificava con i cianuri, solfocianuri, vari catrami ed ossidi di azoto, ovvero tutte le sostanze tossiche rinvenute nel 2008 in quella che le persone intercettate chiamano «vecchia officina»,

si chiede di sapere:

se il Governo non voglia sollecitare, entro i limiti di propria competenza, un veloce intervento delle autorità di garanzia e accertamento volto a fare finalmente chiarezza su una vicenda inquietante sia per i risvolti giudiziari dell'epoca sia per gli aspetti legati alla pubblica incolumità e la salute di migliaia di cittadini emiliani;

se non intenda procedere immediatamente, attraverso gli organismi nazionali e regionali di analisi e controllo ambientale a tal uopo previsti, ad una capillare indagine su come siano stati smaltiti 1.500 tonnellate di rifiuti tossici e cosa sia stato fatto per evitare che contaminassero aree ancor più vaste e le falde acquifere della zona.

(4-02462)

[BUEMI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

a seguito di sentenza non passata in giudicato, di condanna a 6 anni di reclusione per abuso e falso, il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti si è dimesso dalla carica. Al di là dell'ennesima riprova dell'inefficacia dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (la cui barocca procedura ha consentito all'interessato di anticiparne l'esito presentandosi come dimissionario e, valendosi delle conseguenti scadenze di legge, di ritardare fino all'autunno le nuove elezioni regionali) è rimarchevole che la maggioranza uscente si attesti su una lettura formalistica dell'articolo 33 dello statuto calabrese, secondo cui "il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente" (comma 7) e "nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta";

si tratta di una lettura smentita da costante giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte costituzionale, 22- 26 febbraio 2010, n. 68; 5 giugno 2003, n. 196) e dalla dottrina (P. Virga, "La Regione", Milano 1949, 162 ss.; T. Martines, "Il Consiglio regionale", Milano 1961, 102 ss.; E. Gizzi, "Lo scioglimento dei Consigli regionali e l'amministrazione straordinaria delle Regioni", Milano 1966, *passim*; C. Mortati, "Istituzioni di diritto pubblico", II, VIII ed., Padova 1969, 900 ss.), univoci nel considerare che il Consiglio e la Giunta regionale in regime di *prorogatio* (come è dopo le dimissioni del Presidente, nell'attuale situazione calabrese) sono autorizzati al compimento dei soli atti indifferibili ed urgenti;

dalla verifica amministrativo-contabile, disposta dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato-Ispettorato generale di Finanza-Servizi ispettivi di Finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle "spese di personale" ed agli "equilibri di bilancio", sono emersi sprechi gestionali ed episodi di cattiva amministrazione che proseguono durante il periodo di *prorogatio* degli organi regionali, innestando una pericolosa spirale clientelare destinata ad incidere nella competizione elettorale imminente sotto forma di *captatio benevolentiae*, della quale saranno chiamati a fare le spese le generazioni future;

si apprende anzi che la Giunta regionale nella seduta dell'8 luglio 2014 ha non solo approvato gli

"indirizzi" che, in particolare, i Dipartimenti "Organizzazione e Personale" e "Bilancio", dovranno seguire nella predisposizione delle relative contro-deduzioni, ma ha anche conferito all'Avvocatura regionale, "ampio mandato di proporre eventuale ricorso sia amministrativo, sia per conflitto di attribuzione" contro tale verifica amministrativo-contabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano, per quanto di competenza, che l'invocazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni possa giustificare un attacco così scomposto alle attività di verifica messe in campo da parte della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

se la scelta di propiziare il "coinvolgimento partecipativo degli eventuali terzi interessati, espressamente individuati nelle relazioni ispettive", nonché "idonei e documentati elementi di giudizio", da parte delle Organizzazioni sindacali (in riferimento alla relazione ispettiva relativa alle spese di personale) sia rituale o non costituisca invece un indebito mezzo di pressione sugli organi statali preposti al controllo;

se non ritengano altresì possibile esercitare i "poteri residuali propri del Governo", volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa indispensabile, applicando, nella specie, il "principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale" (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2001, alla luce dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(4-02463)

[SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [BOTTICI](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla". Il cedimento ha riguardato una delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri;

la strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il mare e il porto di Licata. Essa è stata concepita come asse stradale con svincoli provvisti di apposite rampe e priva di incroci a raso. Le pendenze eccessive, che la conformazione orografica del territorio composto da colline di media altezza e valli scoscese presenta, sono risolte grazie alla realizzazione di talvolta lunghissimi viadotti in cemento armato precompresso;

il crollo strutturale del viadotto "Petrulla" ha comportato il piegarsi verso il basso delle carreggiate adagiatesi nel fondo sottostante, da un'altezza di circa 4 metri;

al momento del cedimento transitavano 2 automobili, che hanno rischiato di precipitare nel fondo. Tuttavia, secondo le ricostruzioni esse sono riuscite, accelerando, a risalire giungendo dall'altra parte del cedimento;

conseguentemente al crollo, si sono altresì verificati dei tamponamenti, dovuti con molta probabilità alla repentina frenata della prima vettura che ha visto il ponte crollargli davanti;

risulta che 4 persone siano rimaste ferite e abbiano riportato contusioni in tutto il corpo, tuttavia le loro condizioni non risulterebbero gravi. La Procura della Repubblica di Agrigento, a seguito dell'evento, ha aperto un'inchiesta;

in seguito ai primi accertamenti, l'Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade) con propria nota ha affermato che la causa del crollo di una delle campate del viadotto sembrerebbe riconducibile ad una rottura delle travi in cemento armato precompresso che sostenevano l'impalcato e che prima del crollo non risultavano deformazioni evidenti, tali da far presagire l'imminente disastro;

nel *dossier* "Cemento disarmato" del 29 luglio 2009 di Legambiente si evidenzia che il calcestruzzo depotenziato viene utilizzato spesso nell'esecuzione delle opere pubbliche, come può evincersi nelle vicende raccolte e monitorate nei rapporti di "Ecomafia" e dall'inchiesta della procura di Caltanissetta nei confronti della Calcestruzzi SpA, controllata dal gruppo Italcementi, *leader* in Italia del mercato

del calcestruzzo;

quest'ultimo crollo presenta delle analogie con quanto avvenuto il 21 maggio 2009, nel viadotto "Geremia 2" della stessa strada statale 626 Caltanissetta-Gela, completata e inaugurata nel febbraio del 2006, dove a causa del cedimento si sono verificati incidenti nei quali 2 persone sono rimaste ferite; considerato che:

ciò che desta preoccupazione è la grande diffusione dell'utilizzo del calcestruzzo depotenziato in cui la percentuale di sabbia utilizzata è decisamente elevata rispetto al cemento, in violazione delle norme UNI EN 206-1, cosa che, come abbiamo tragicamente visto in questi giorni, rende le strutture stabili solo finché non si verifica un fenomeno sismico di portata significativa;

l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del 1974 si era inteso proprio assumere dei provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti prima di quella normativa e anche in seguito, la normativa non è stata sempre adempiuta a dovere;

durante l'inverno nella zona (valle dell'Imera) si sono verificati dissesti idrogeologici che hanno determinato degli smottamenti di terreno, con crolli di stradelle limitrofe e micro frane, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali siano gli interventi di propria competenza necessari atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a prevenire problemi sulle altre campate del viadotto, per il principio di precauzione;

se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato in violazione della norma UNI EN 206-1 e delle normative in materia antisismica, tanto più tenendo presente che il fenomeno della costruzione di edifici e infrastrutture pubbliche con *standard* sotto la norma è molto diffuso nell'area dell'agrigentino, ma anche nell'intero Paese;

se effettivamente le cause del crollo siano riconducibili all'utilizzo di calcestruzzo depotenziato, caratterizzato da un'alta percentuale di sabbia rispetto a quella di cemento, già oggetto di diverse inchieste e di diversi interventi di Legambiente, che hanno portato ad alcuni sequestri in Sicilia, Lombardia, Lazio e Abruzzo, nell'ambito dell'operazione "Doppio colpo";

quali provvedimenti intenda assumere per esercitare controlli sistematici e puntuali nell'esecuzione dei futuri lavori e se siano previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria siciliana, attualmente necessitante di manutenzione e messa in sicurezza.

(4-02464)

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [FAVERO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito un fondo straordinario triennale a sostegno dell'editoria;

la norma prevede che i criteri di ripartizione ed assegnazione delle risorse debbano essere determinate con un regolamento, ascoltate le associazioni di categoria più rappresentative;

come apparso sui giornali, nel corso dell'incontro tenutosi l'8 maggio 2014 con le associazioni di categoria a Palazzo Chigi, è stato anticipato che il testo del regolamento una volta redatto sarebbe stato sottoposto al parere delle stesse associazioni di categoria;

il giorno dopo la firma del contratto di lavoro giornalistico sottoscritto da una sola associazione di categoria, la FIEG (Federazione italiana editori giornali) con la FNSI (Federazione nazionale stampa italiana), come risulta da un'intervista rilasciata dal sottosegretario di Stato con delega all'editoria, ed in conseguenza dello stesso, il regolamento viene firmato, in quanto sarebbe un corollario del contratto nazionale che, come detto, vincola solo una parte, per quanto rilevante per dimensioni, del vasto panorama delle imprese editoriali italiane;

le finalità del contratto nazionale di lavoro, che rientra nell'ambito di un rapporto privatistico tra imprese e dipendenti, sono palesemente diverse da quelle di sostegno al settore, previste nel citato comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che effettivamente la definizione del contratto nazionale di lavoro tra FIEG e FNSI abbia condizionato e, se sì in quale misura, una misura di sostegno prevista a favore di tutto il settore e non solo delle imprese associate alla FIEG;

per quali ragioni le numerose altre imprese rappresentative di interessi datoriali, o, comunque, di categoria, tra cui anche, a titolo esemplificativo, l'Ordine dei giornalisti siano state escluse dalla fase finale della consultazione, provocando una sostanziale delegittimazione di tutte le sigle che non corrispondono ai nomi di FIEG e FNSI;

se, e come, le esigenze delle imprese associate alla FIEG abbiano prevalso nella definizione dei criteri di ripartizione dei fondi come da più parti, e dalla stessa FIEG, esplicitamente sostenuto, danneggiando gli interessi degli altri interessi e, comunque, non tenendo conto della complessità del settore e delle stesse diversità che animandolo ne garantiscono il carattere pluralistico.

(4-02465)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(4-02466)

(Già 3-00902)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01091, del senatore Margiotta, sulla rimozione delle barriere architettoniche nella stazione di Potenza centrale.

1.5.2.6. Seduta n. 283 (pom.) del 17/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

283a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Cerco di interpretare la volontà dei colleghi parlamentari, chiedendo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,05*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato, a maggioranza, modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori del Senato fino all'8 agosto 2014.

In relazione ai provvedimenti all'esame dell'Assemblea, per le prossime settimane sono state previste sedute con votazioni dal lunedì mattina al venerdì.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione generale sul disegno di legge costituzionale, salvo gli ultimi due interventi che avranno luogo nella seduta antimeridiana di lunedì 21 luglio. Nella medesima seduta si svolgeranno le repliche. Si passerà quindi all'esame degli emendamenti.

Nel corso della seduta pomeridiana di giovedì 24 luglio, sarà avviato l'esame del decreto-legge competitività, ove concluso dalle Commissioni competenti.

Nella settimana dal 28 luglio al 1° agosto, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi il decreto-legge cultura e turismo, già approvato dalla Camera dei deputati e in scadenza mercoledì 30 luglio, e - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - il decreto-legge pubblica amministrazione.

Il calendario della settimana dal 4 all'8 agosto prevede la discussione del decreto-legge in materia carceraria, ove approvato dalla Camera dei deputati, e l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi.

Il calendario sarà inoltre integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato.

Infine, gli orari delle sedute della prossima settimana potrebbero subire variazioni in relazione alla possibile convocazione del Parlamento in seduta comune, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del CSM.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'8 agosto 2014:

Giovedì	17	luglio	pom.	h. 15	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)

Nella mattinata di venerdì 18 luglio l'Aula del Senato sarà impegnata nella riunione della Conferenza

delle Commissioni specializzate per gli affari dell'Unione europea (COSAC).

Lunedì	21	luglio	ant.	h. 11-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Martedì	22	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-22	(<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	23	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 1541 - Decreto-legge n. 91, competitività (<i>Voto finale entro il 25 luglio</i>) (<i>Scade il 23 agosto</i>) (da giovedì 24, pom.) (<i>Ove concluso dalle Commissioni</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Giovedì	24	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Venerdì	25	"	ant.	h. 9,30	

Gli orari delle sedute potranno subire variazioni in relazione alla possibile convocazione del Parlamento in seduta comune.

Lunedì	28	luglio	ant.	h. 11-14	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1563 - Decreto-legge n. 83, cultura e turismo (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 30 luglio</i>) - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione (<i>Scade il 23 agosto</i>) (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Martedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Mercoledì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Giovedì	31	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	1°	agosto	ant.	h. 9,30	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Lunedì	4	agosto	ant.	h. 11-14	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 92, in materia carceraria (<i>Scade il 26 agosto</i>) (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Eventuale seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Martedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
"	"	"	pom.	h. 16-22	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30	
"	"	"	pom.	h. 15	
Venerdì	8	"	ant.	h. 9,30 (se necessaria)	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 92, in materia carceraria) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il calendario sarà integrato con l'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1541

(Decreto-legge n. 91, competitività)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	

Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		43'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1563
(Decreto-legge n. 83, cultura e turismo)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 90, pubblica amministrazione)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'

LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 92, in materia carceraria)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non abbiamo votato a favore di questo calendario perché, facendoci tra l'altro carico delle questioni di cui non si fa carico il Governo, abbiamo chiesto di proseguire la prossima settimana così come previsto dal calendario precedente che avete approvato in quest'Aula. Questo lo sottolineo per coloro che non partecipano alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo: sappiate che, contro il nostro parere, visto che noi avevamo chiesto inserimenti di altri provvedimenti, altre modalità e altri tempi, avevate chiesto per la prossima settimana di fare i decreti - perché sono in scadenza - competitività e cultura.

Lei sa, signor Presidente, perché ne abbiamo discusso e sono qui presenti tanti rappresentanti della 7a Commissione, che il ministro Franceschini aveva chiesto anche alle opposizioni, visto che il decreto-legge cultura e turismo scade il 30 luglio ed è in seconda lettura, di ritirare gli emendamenti e trasformarli in ordini del giorno, cosa che credo tutte le opposizioni abbiano fatto. Ora invece ci troviamo di fronte ad un calendario in cui del decreto-legge cultura e turismo evidentemente non importa più niente a nessuno. Non solo, ma scopriamo addirittura che la maggioranza si fa ostruzionismo, perché quelli che non hanno ritirato gli emendamenti in 7a Commissione per fare in modo che non potesse essere pronto per lunedì sono il Gruppo del Partito Democratico e - mi dicono - quello del Nuovo Centrodestra, ossia le forze di maggioranza.

Io, francamente, trovo tutto ciò paradossale. Ovviamente, un discorso analogo riguarda il decreto-legge competitività. Il nostro calendario alternativo prevedeva di tornare al calendario precedente, iniziando lunedì con l'esame del decreto-legge cultura e turismo, per proseguire con l'esame del decreto-legge competitività. Inoltre, lo so che lei e tutta l'Aula siete annoiati, ma era pronta anche una

serie di altri provvedimenti, come il famoso disegno di legge anticorruzione che non si sa più che fine abbia fatto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC).*

Ci ritroviamo invece con un calendario in cui impera l'ossessione della corsa alle riforme. Si fanno quindi le riforme mettendo, addirittura, in conto la possibilità di far decadere un decreto-legge pur di imprimere un'accelerazione, che detta tempi, come al solito, molto, molto stringati.

Chiedo se questo è il modo, lo dico a lei signor Presidente ma mi rivolgo a tutti i colleghi, di rispettare la richiesta avanzata. Sono stati svolti tantissimi interventi in quest'Aula, con posizioni più o meno critiche, con richiesta di modifiche: molti colleghi oggi hanno detto che, a seconda delle votazioni e delle soluzioni che verranno trovate su alcuni emendamenti che sono stati presentati, decideranno come votare.

Come è evidente a tutti, quindi c'è la necessità di fare una riflessione attenta, anche perché, signor Presidente, in questo caso, se passa un emendamento e si scrive qualche stupidaggine, non stiamo parlando di un decreto-legge. Le riforme costituzionali non sono un decreto-legge, al quale poi magari nel corso dell'esame del decreto-legge successivo si può mettere una pezza.

Tutti ci sentiamo costituenti qui, anche chi magari - come me - dovrebbe essere molto più modesto, ma dobbiamo saper calibrare bene quello che ci accingiamo a fare, studiando gli emendamenti. Credo infatti, signor Presidente, che tutti i senatori abbiano il diritto, quando saranno pronti i fascicoli (colgo anzi l'occasione per ringraziare gli uffici, perché il lavoro è faticoso e complicato), di guardarli, di studiare, di decidere ed avere la possibilità di capire come votare una parte e l'altra.

Onestamente, questa continua accelerazione, questa continua ossessione mi ha fatto sorgere un dubbio ed ho chiesto alla ministra Boschi e al Governo se stiamo producendo questa fortissima accelerazione - e scusate la battuta - perché magari in Europa se gli diamo il Senato ci danno la Mogherini in cambio. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e dei senatori Bonfrisco e Liuzzi).* Non so se questo è ciò che c'è in palio.

Capisco che la cultura è sempre l'ultimo dei problemi in questo nostro Paese, è sempre l'ultima delle questioni da affrontare, ma siamo arrivati al paradosso che un Governo che ha emanato il decreto-legge possa addirittura mettere in conto la possibilità di far decadere il decreto-legge, quando ha chiesto un atto di responsabilità alle opposizioni e le opposizioni lo hanno fatto. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e dei senatori Bignami e Liuzzi).* E invece cosa si fa? Si deve continuare con questo ritmo (ci dobbiamo già abituare a marciare?) per procedere con tempi rapidi senza avere alcuna possibilità di riflessione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, Misto-ILC e Misto-MovX).* Signor Presidente, chiedo al Governo di avere almeno rispetto per i decreti-legge che emana!

Chiedo quindi di ripristinare il calendario che quest'Aula aveva votato e che prevedeva, innanzitutto, l'esame del decreto-legge cultura nella giornata di lunedì, a seguire quello relativo alla competitività e poi il disegno di legge anticorruzione, questione che evidentemente, anche quella, è l'ultima delle preoccupazioni di questo Governo e di questa maggioranza. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S).*

Noi stiamo, qui quasi fossimo una Costituente, a discutere della riforma costituzionale. Il Governo, Renzi, la deve piantare, per ottenere le sue piccole soddisfazioni, di continuare a tenere quest'Assemblea sotto pressione con i tempi, con i ritmi e addirittura anche con la proposta di lavorare tutta la notte! *(Vivi applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S, LN-Aut, Misto-ILC, Misto-MovX e dei senatori Scavone e Compagnone).*

[CENTINAIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CENTINAIO](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, per prima cosa mi sarebbe piaciuto, visto quello che è successo nella Conferenza dei Capigruppo, avere qui il Ministro per i rapporti con il Parlamento, perché ha preso determinate decisioni e ha fatto determinate scelte in quella riunione, ed era giusto che si confrontasse con l'Aula. Purtroppo, accade troppo spesso che questo Governo mandi i Sottosegretari, mentre i Ministri vengono, fanno una passerella per un quarto d'ora-venti minuti e poi vanno chissà dove (ricordiamoci della famosa partita del presidente Renzi, continuerò a dirlo in eterno). *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

È la seconda volta che partecipo alla Conferenza dei Capigruppo. La prima volta c'era un ottimismo smisurato, il Ministro ci aveva detto di non preoccuparci perché il dibattito sarebbe durato poco e di conseguenza il giorno dopo si sarebbe parlato dei decreti. Benissimo, dei decreti invece non si parla. Noi lo abbiamo detto in più di un'occasione: va bene affrontare le riforme, anche le riforme costituzionali, ma per prima cosa dobbiamo parlare dei problemi del Paese. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. Se i problemi del Paese si chiamano competitività e cultura e turismo, quei decreti devono avere la priorità. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX e della senatrice De Petris)*. Lo abbiamo detto in più di un'occasione e andremo avanti a dirlo ancora.

Purtroppo, però, la priorità è un'altra: è portare a casa il più velocemente possibile questa schifosa riforma costituzionale. È la priorità di questa maggioranza e di conseguenza si va contro tutti e contro tutto e si va anche contro, come ha detto giustamente la senatrice De Petris, quelli che sono, se non degli accordi, dei *gentlemen agreement* all'interno delle Commissioni.

A me dispiace per il senatore Marcucci, perché come ho detto nella Conferenza dei Capigruppo, è una brava persona: è uno di quei Presidenti (lo dico da membro della Commissione cultura, dove ammetto di andare poco) al di sopra delle parti, una persona che sa il fatto suo e sa gestire la Commissione. Lo dicono e lo hanno sempre detto tutti. Ebbene, lo avete messo in estremo imbarazzo, voi e il vostro Ministro gli avete fatto fare una figura indescrivibile. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Bignami)*. Ieri, insieme al Ministro, si è deciso che il sottoscritto avrebbe ritirato gli emendamenti e li avrebbe eventualmente ripresentati in Aula. Io però ho detto che magari non li avrei neanche ripresentati in Aula, perché volevo togliere a questa maggioranza l'imbarazzo di porre la fiducia su un provvedimento come il decreto cultura e turismo. Perché non si può pensare davanti al Paese, di venire a mettere la fiducia su un decreto come quello. Per questo io, come altri colleghi, ho ritirato gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

La maggioranza ha fatto la minoranza. La maggioranza, il PD e il Nuovo Centrodestra, che non muove foglia che il PD non voglia, hanno fatto la minoranza.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ma non vi vergognate?

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Mi dispiace, cari colleghi dell'NCD, ma purtroppo se il PD vi dice di fare una cosa, voi la fate, e in questo caso l'avete dimostrato. *(Vivaci commenti del senatore Sacconi)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Chiedi la parola!

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, senatore Arrigoni, lasciate terminare l'intervento. *(Proteste dal Gruppo M5S all'indirizzo del senatore Sacconi)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Il Nuovo Centrodestra, che non muove foglia, in questo Senato, che il PD non voglia, ha mantenuto gli emendamenti per fare ostruzionismo e per bloccare i lavori della Commissione. Caro Sacconi, fattelo dire dai miei colleghi della 7a Commissione. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

È stato imbarazzante per il mio collega Candiani, che è andato per la prima volta in Commissione, assistere alla maggioranza che faceva opposizione alla maggioranza: veramente una cosa interessantissima, la scriveranno nei libri di storia.

Come ultima cosa, che cosa abbiamo fatto nella Conferenza dei Capigruppo, visto e considerato - caro Sacconi - che noi siamo gli oppositori, visto e considerato - caro Sacconi - che noi non lavoriamo per il bene di quest'Aula?

Abbiamo avanzato una proposta davvero semplice: lunedì si parla di cultura e turismo, da martedì si inizia a parlare di riforme, *non stop*, e poi si parla di competitività e di tutto quello di cui volete discutere. In tal modo si sarebbe dato il tempo ai relatori di esaminare gli emendamenti e a tutti di organizzare il lavoro; nel frattempo si sarebbe parlato di cultura e turismo, perché questo Governo ci viene a dire che la cultura e il turismo sono prioritari.

MIRABELLI *(PD)*. Non è vero!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Perché questo Presidente del Consiglio ci dice che la cultura e il turismo, per lui, devono diventare il fiore all'occhiello.

MIRABELLI *(PD)*. Ma che cosa dici?

CENTINAIO (LN-Aut). Di conseguenza abbiamo avanzato ancora una volta una proposta costruttiva che il ministro Boschi ha voluto bocciare, e ripeto: bocciare.

Quindi, andiamo avanti così. Trattiamo le riforme, trattiamo 7.850 emendamenti e vediamo quando porterete a casa questa riforma costituzionale. Mai! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, mi scusi, la sua proposta di variazione del calendario coincide con quella avanzata dalla senatrice De Petris ?

CENTINAIO (LN-Aut). Presidente, sì, coincide con quella della senatrice De Petris.

PRESIDENTE. Glielo chiedo ai fini delle votazioni.

CENTINAIO (LN-Aut). Le dico comunque una cosa. Portate avanti la vostra proposta, iniziamo a trattare gli emendamenti e ci divertiremo.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, non le ho dato la parola per svolgere un ulteriore intervento. Le ho chiesto solo di precisare la sua proposta di variazione del calendario dei lavori.

CENTINAIO (LN-Aut). Un minuto ad emendamento, come volete fare, e ci divertiremo.

Presidente, non sono ancora papà e né quindi nonno ma, se andiamo avanti con il vostro metodo di lavoro, forse diventerò bisnonno prima di vedere questa riforma. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S, Misto-ILC e della senatrice Bonfrisco)*.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Intanto prendiamo atto che finalmente si vuole lavorare dal lunedì al venerdì, e già questa è una bella notizia.

Oltre al fatto di concordare con quanto appena detto dalla senatrice De Petris e dal collega Centinaio, devo dire che mi trovo in estremo imbarazzo. Mi rivolgo in special modo ai colleghi del PD.

La ministra Boschi è venuta in Conferenza dei Capigruppo e ha detto che, secondo lei e quindi secondo il Governo, bisogna... *(Il senatore Marton interrompe lo svolgimento del suo intervento) (Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio.

MARTON (M5S). ...dare continuità alla riforma costituzionale.

Come si dà continuità alla riforma costituzionale? Lunedì si svolgono gli ultimi interventi della discussione generale e poi c'è la replica del Governo. Da lunedì a giovedì si votano gli emendamenti e poi si incardina il decreto competitività. Dopodiché forse... *(Il senatore Marton si interrompe nuovamente) (Brusio)*.

SANTANGELO (M5S). Non si sente niente.

PRESIDENTE. Senatore Marton, l'interesse per il suo intervento farà sicuramente azzittire tutti.

MARTON (M5S). Lei non lo sente, ma io sento il brusio.

PRESIDENTE. Vuol dire che l'Aula è sorda.

MARTON (M5S). Se il senatore Sacconi rivolge minacce alla Lega, può benissimo farlo fuori, non qua in Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, come dicevo, da lunedì a giovedì si votano gli emendamenti. Nel frattempo, lei deve discutere con la presidente Boldrini in merito alla votazione del Consiglio superiore della magistratura o quant'altro, laddove si riesca a trovare un accordo. Quindi, arrivano gli ulteriori decreti dalla Camera e si riprende a spizzichi e bocconi a trattare gli emendamenti. Giusto?

Ho fatto un conto in Capigruppo, essendo di una semplicità allucinante, che è il seguente: anche se noi lavorassimo da lunedì mattina sino all'8 agosto 24 ore su 24, avremo sei minuti ad emendamento. Se questo è il modo di fare una riforma costituzionale, signori, veramente in bocca al lupo! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ripeto, sei minuti ad emendamento, anzi scusatemi, ho sbagliato il conto: sono 3 minuti e 30.

Qual è la proposta? Ci date sempre contro dicendo che non siamo propositivi e che non abbiamo senso di responsabilità. A me sembra che il Governo sia totalmente impazzito. Ripeto: è totalmente impazzito e fuori controllo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signori, voi state facendo una riforma costituzionale tra una partita di calcio, un pranzetto e quant'altro, dando ad un emendamento che potrebbe cambiare la vita delle persone il tempo di tre minuti. Queste sono l'attenzione e il vostro senso di responsabilità? È questo che volete veramente? Non so - a questo punto lo metto anche in dubbio; non voglio offendervi, ma lo metto in dubbio - se voi sappiate cosa sta succedendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non voglio offendere e, quindi, cercherò di essere ancora più pacato. Signor Presidente, in relazione all'esame della riforma costituzionale, propongo quanto segue: prendiamoci il tempo che serve, rimandiamola a settembre, al rientro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Prendiamo il tempo corretto per valutare i decreti: prima quelli in scadenza e poi quelli che arrivano. Se rimane tempo, entro l'8 agosto (visto che le vacanze le volete per forza fare l'8 agosto), infiliamo il provvedimento anticorruzione. Secondo me, sono cose molto più utili al Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La proposta, quindi, è la seguente: da lunedì decreto cultura, con il tempo, anche da calendario precedente, dopo di che il decreto competitività e quelli che arrivano. Se c'è tempo, argomenti non conclusi: inseriamo il provvedimento in materia di anticorruzione e rimandiamo a settembre le riforme costituzionali. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*.

[MAURO Mario](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (PI). Signor Presidente, il mio vuole essere un appello sulla scorta degli interventi che ho potuto ascoltare; soprattutto un appello a una sua valutazione, come Presidente del Senato, in ordine al fatto che noi siamo qui e abbiamo da giudicare, sullo sfondo, il lavoro di modifica della Costituzione, vale a dire un lavoro di condivisione di principi.

È certo ben difficile comprendere che potremo trovarci disponibili a condividere dei principi quando sembriamo ribaltare nel metodo le cose più ovvie. Abbiamo in quest'Aula le opposizioni che difendono la calendarizzazione dei decreti voluti dal Governo e, nello stesso tempo, abbiamo una indisponibilità (che non capisco se è del Senato o se, invece, è del Governo) nei confronti di un ragionevole tempo della discussione costituzionale.

Faccio allora appello a tutti. Credo che, se andassimo a discutere i nostri decreti secondo le ragionevoli esigenze che il Paese ha, finalizzate all'urgenza di questi decreti, daremmo tutta la collaborazione possibile nella fase di valutazione degli emendamenti e del tempo degli emendamenti, nel momento in cui collocheremo la discussione degli emendamenti a tempo debito. In questo senso, credo che sia la proposta della senatrice De Petris, sia quest'ultima, del collega Marton, debbano essere prese in considerazione secondo il criterio più semplice: un nuovo spirito. Infatti, senza spirito costituente sarà difficile fare una Costituzione condivisa. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Orellana)*.

[SACCONI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, intervengo per fatto non personale, ma di Gruppo.

Vorrei soltanto rendere edotta l'Assemblea che non corrisponde al vero ciò che ha detto il senatore Centinaio a proposito della nostra posizione in seno alla Commissione cultura. Non c'è nessun nostro emendamento: ci sono solo ordini del giorno, largamente condivisi anche con i senatori del Gruppo della Lega Nord per alcuni contenuti.

Questo però può succedere se, ovviamente, la partecipazione ai lavori della Commissione è saltuaria.

Io mi auguro che le relazioni con il capogruppo Centinaio miglioreranno, come gli auguro quanto prima la paternità. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per due puntualizzazioni. La prima è che, fermo restando il calendario che lei ha letto e quello che sarà l'esito delle votazioni delle proposte alternative, voglio che resti agli atti che quell'impianto deve essere modificato se non si riesce a raggiungere un'intesa rispetto alla Camera dei deputati che consenta ai relatori di poter leggere gli

emendamenti. Io mi rifiuto, infatti, di esprimere dei pareri rispetto a quello che non ho letto. Se, come sembra, gli emendamenti saranno nella nostra disponibilità da lunedì mattina, io pretendo di avere il tempo per fare un lavoro serio (e credo lo stesso valga per la mia collega). Diversamente, lo spirito collaborativo cambia.

In secondo luogo, avendo ascoltato l'intervento del collega Marton e poi quello del senatore Mauro, io voglio assolutamente ribadire che, avendo inserito nel calendario delle settimane successive il seguito della discussione degli argomenti non conclusi, non c'è, allo stato dell'arte, nessun contingentamento sulle riforme. Questo ci tengo che resti agli atti. Non facciamo quindi conteggi dei tempi, perché non siamo di fronte a questa situazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

La proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Centinaio è di contenuto analogo a quella della senatrice De Petris, e pertanto non verrà posta in votazione.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marton, che contiene una piccola variazione relativa al rinvio a settembre dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale.

Non è approvata.

GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

BRUNO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi rifaccio all'intervento del vice presidente Calderoli, che credo parlasse anche a nome della presidente Finocchiaro. Egli ha rappresentato la loro posizione nel caso sia vero che i circa 7.800 emendamenti verranno loro consegnati nella mattinata di lunedì. Lo stesso principio vale anche per noi.

Se lei ritiene, che, finita la discussione generale e fatte le repliche - poiché mi sembra che il calendario preveda che la seduta pomeridiana inizi alle ore 16,30 con le votazioni, se ho capito bene...

PRESIDENTE. Il calendario prevede l'inizio della seduta alle 16, se non ricordo male.

BRUNO (FI-PdL XVII). Meglio. Atteso che i relatori devono essere necessariamente in Aula alle ore 11 e che questo lavoro, ovvero confrontare, analizzare e valutare gli emendamenti, può essere svolto in maniera degna presumibilmente dalle ore 13,30, alle ore 16, le chiedo, Presidente, se non sia il caso invece di prevedere, alla fine della discussione generale e dopo le repliche, un congruo tempo da dare a tutta l'Assemblea per poter leggere gli emendamenti.

La mia non vuole essere una richiesta di rinvio, Presidente, non a caso la faccio adesso, però ci metta nella condizione - e lascio a lei stabilire le modalità - di poter fare un lavoro importante, perché ancora sul testo licenziato dalla Commissione c'è molto ma molto da fare. Se non diamo la possibilità ai relatori, una volta che si sono fatti un quadro, sulla base di tutte le dichiarazioni e delle discussioni che si sono svolte, di farsi un proprio convincimento su cosa ancora manca in questa riforma e su cosa forse è il caso che venga rivisto ed emendato, credo che non facciamo un buon lavoro; quindi, ai fini veramente di organizzare meglio i nostri lavori (noi saremo sicuramente in Aula alle 16 come ci saremo alle 11), credo che un lasso di tempo vada dato all'Assemblea per valutare, emendamento per

emendamento, la possibilità di migliorare il testo, perché il testo ha bisogno di miglioramenti.

(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, dal momento che il decreto competitività è calendarizzato in Aula per la prossima settimana, le chiedo semplicemente se è possibile riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, almeno fino a domani.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza valuterà.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

[\(1429\)](#) *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione*

[\(7\)](#) [CALDEROLI](#). - *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

[\(12\)](#) [CALDEROLI](#). - *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(35\)](#) [ZELLER](#) ed altri. - *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

[\(67\)](#) [ZANDA](#). - *Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

[\(68\)](#) [ZANDA](#). - *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

[\(125\)](#) [LANZILLOTTA](#) ed altri. - *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(127\)](#) [LANZILLOTTA](#) ed altri. - *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

[\(143\)](#) [DIVINA](#). - *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

[\(196\)](#) [ALBERTI CASELLATI](#) ed altri. - *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*

[\(238\)](#) [RUTA](#). - *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*

[\(253\)](#) [D'AMBROSIO LETTIERI](#). - *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

[\(261\)](#) [FINOCCHIARO](#) ed altri. - *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*

[\(279\)](#) [COMPAGNA](#) ed altri. - *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*

[\(305\)](#) [DE POLI](#). - *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*

[\(332\)](#) [COMAROLI](#) ed altri. - *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

- [\(339\)](#) *DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- [\(414\)](#) *STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- [\(436\)](#) *RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- [\(543\)](#) *INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- [\(574\)](#) *ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- [\(702\)](#) *BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia*
- [\(732\)](#) *TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- [\(736\)](#) *STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- [\(737\)](#) *STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- [\(877\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- [\(878\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- [\(879\)](#) *BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- [\(907\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- [\(1038\)](#) *CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- [\(1057\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- [\(1193\)](#) *CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- [\(1195\)](#) *CALDEROLI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- [\(1264\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- [\(1265\)](#) *AUGELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- [\(1273\)](#) *MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- [\(1274\)](#) *MICHELONI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- [\(1280\)](#) *BUEMI ed altri. - Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- [\(1281\)](#) *DE POLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

[\(1355\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*

[\(1368\)](#) **BARANI ed altri.** - *Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

[\(1392\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

[\(1395\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

[\(1397\)](#) **TOCCI e CORSINI.** - *Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

[\(1406\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

[\(1408\)](#) **SONEGO ed altri.** - *Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

[\(1414\)](#) **TREMONTI.** - *Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

[\(1415\)](#) **COMPAGNA e BUEMI.** - *Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

[\(1416\)](#) **MONTI e LANZILLOTTA.** - *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

[\(1420\)](#) **CHITI ed altri.** - *Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

[\(1426\)](#) **DE PETRIS ed altri.** - *Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

[\(1427\)](#) **BATTISTA ed altri.** - *Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

[\(1454\)](#) **MINZOLINI ed altri.** - *Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 15,38)

[PRESIDENTE.](#) L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (NCD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ben trent'anni or sono venne un uomo nella prima linea politica della Nazione che, riprendendo tesi minoritarie nel dibattito costituzionale, propose una grande riforma - così la chiamò - con lo scopo di accelerare i processi decisionali e di consolidare l'autorevolezza dello Stato nel rapporto i suoi cittadini e con gli altri Stati. Ne indicava già allora le ragioni nella velocità acquisita dalle dinamiche delle economie e dei popoli, esaltate da emergenti fenomeni di interrelazione. Paragonò la nostra democrazia ad una carrozza a cavalli nel tempo dei vettori che già superavano la barriera del suono. Egli fu allora diffusamente accusato di autoritarismo da una politica ancora condizionata, dopo quattro decenni, dall'esperienza della dittatura e da meno nobili opportunismi in base ai quali non si doveva

poter governare senza un preventivo negoziato con l'opposizione.

Immaginate allora quanto possa essere oggi motivato a cambiare il nostro obsoleto impianto istituzionale chi allora partecipò alla sconfitta di quel tentativo. Ma, nondimeno, potete agevolmente immaginare quanto tutte le senatrici e i senatori del Nuovo Centrodestra vivano questo storico passaggio parlamentare con l'emozione e con la responsabilità di voler essere tra i nuovi costituenti, e ciò perché in gran parte abbiamo partecipato a un tentativo di riforma, nove anni or sono, cui si oppose la miopia della sinistra politica di allora, fino alla bocciatura referendaria, in un particolare contesto emozionale. Ma per tutti noi vale la consonanza tra questa riforma e la nostra cultura politica, quella di un movimento che si collega idealmente alla destra storica e si è dato quale missione la ricostruzione della coesione della Nazione, l'affermazione dei suoi principi fondativi, la ricostituzione dello Stato unitario dopo i processi di disgregazione determinatisi negli ultimi due decenni.

Nella nostra cultura politica tutto ciò si tiene, perché una Carta costituzionale deve essere sostenuta da un retroterra di principi condivisi - e per questa ragione non ne mettiamo in discussione quella Parte I che riconosce il valore della vita e della famiglia naturale - e poi da una diffusa aspirazione al primato della democrazia sugli interessi particolari; di qui la volontà di renderla governante, semplificando i percorsi decisionali, riducendo oneri non più necessari, riconducendo ad uno lo Stato polimorfo. Per questo ne consideriamo necessario complemento quell'elezione diretta del Capo della Nazione che trent'anni or sono era il cuore della grande riforma. Siamo convinti che questo primo passo ne ponga oggettivamente le premesse, che poi potranno essere sviluppate in un quadro di pesi e contrappesi a quel punto, evidentemente, ancor più necessari.

Vogliamo fortemente l'unità della Nazione, anche attraverso una figura istituzionale che in ragione dell'elezione diretta sia naturalmente vocata alla rappresentanza di tutti e non solo della parte di provenienza. Siamo stati protagonisti del percorso che ci ha condotto a questa fase di lavoro in Assemblea a partire dall'atto di cui portiamo un merito pressoché esclusivo: avere consentito la continuità della legislatura fino al punto di non aderire a Forza Italia, continuando l'esperienza del Popolo della Libertà in una nuova formazione politica.

Il Nuovo Centrodestra ha creduto che la fondamentale ragione di continuità della legislatura fosse proprio la riforma dello Stato, quale atto utile a ricollegare una società disorientata con le proprie istituzioni e a ricostruire un circuito della fiducia che solo può sostenere la stessa propensione a consumare e a intraprendere nel nostro Paese.

Nel merito abbiamo poi espresso due preoccupazioni fondamentali. La prima ha riguardato la possibilità che il bicameralismo perfetto, cacciato dalla porta, rientri dalla finestra in una versione peggiorata dalla sproporzione tra il grado di rappresentatività dei senatori e i poteri loro conferiti. La seconda si è riferita al primato dell'interesse nazionale rispetto alle autonomie regionali e locali la cui sovranità non può in alcun modo essere illimitata, come illimitato è stato talora il formarsi di debito nelle Regioni e nei Comuni.

Siamo soddisfatti per i cambiamenti intervenuti con riferimento alla rappresentatività dei senatori, anche se ne avremmo preferito l'elezione diretta, così come abbiamo proposto nel nostro disegno di legge. Rimane tuttavia una residua forma di bicameralismo perfetto con riferimento al potere del Senato sul bilancio dello Stato in quanto le richieste di correzione condurrebbero alla procedura rafforzata nella Camera dei deputati, con i prevedibili problemi connessi alla vocazione alla spesa dei sindaci e consiglieri regionali.

Per questa ragione un nostro emendamento proporrà di ricondurre a coerenza quel grado, pur migliorato, di rappresentatività dei senatori, con un potere del Senato proprio, che non torni in alcun modo ad essere perfettamente paritario con la Camera dei deputati, con riferimento - insisto - al bilancio dello Stato, la cui approvazione è atto che si connette strettamente a quello di fiducia nei confronti del Governo. Voglio ricordare a questo proposito che rimaniamo tra le non molte democrazie occidentali che non considerano il bilancio dello Stato come atto esclusivo dell'Esecutivo, che il Parlamento può approvare o no, ma senza quel processo codecisionale intenso che ci ha a lungo caratterizzato.

Chiediamo peraltro correzioni anche con riferimento al rapporto tra lo Stato, le Regioni e i Comuni. Siamo molto soddisfatti, perché la Commissione ha introdotto quei costi e fabbisogni *standard* tendenzialmente più efficienti tra quelli praticati, che erano compresi nella legge sul federalismo fiscale e che meritano una codifica costituzionale, proprio perché costituiscono il perno della sovranità limitata delle Regioni e dei Comuni e costituiscono la premessa per quel potere dello Stato - che chiediamo sia previsto nel testo attraverso un nostro emendamento - che consiste nel commissariamento delle Regioni, e ovviamente anche dei Comuni, nel caso si produca uno squilibrio strutturale dei loro bilanci, misurato soprattutto su quei costi e quei fabbisogni *standard*. Allo stesso modo chiediamo che siano messi a gara i servizi pubblici locali in tutti i casi in cui la gestione pubblica risulti inefficiente (e sfido chiunque a sostenere che vi è una gestione efficiente dei servizi pubblici locali, gestiti direttamente dalle amministrazioni locali).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Sacconi.

SACCONI (*NCD*). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Siamo quindi portatori di poche modifiche, ispirate alla ricostruzione dello Stato unitario, dopo le disastrose conseguenze prodotte dalla riforma costituzionale del 2001, che la sinistra volle produrre anche con pochi - pochissimi - voti di differenza in Parlamento, alla vigilia della vittoria elettorale del centrodestra.

Chiederemo che su questa riforma si svolga un *referendum* confermativo, anche in assenza dei requisiti previsti dall'attuale Carta costituzionale, perché occorre una solida partecipazione popolare alla nuova Repubblica, così come, nell'ambito della legge elettorale che poi esamineremo, insisteremo nel chiedere il ritorno al voto di preferenza, perché strumento per capacitare gli elettori, e non esiste timore di patologia che possa indurci a diffidare del popolo e del potere che dobbiamo mettere nelle sue mani, per poter scegliere gli eletti. Ci sentiamo distinti e distanti da quella parte del Partito Democratico, o meglio del vecchio Partito Comunista, che si oppone a questa riforma e che ha quelle caratteristiche - senza offesa, ma sono oggettivamente riconoscibili - di ancoraggio a quella vecchia concezione della nostra democrazia, che determinava le ricorrenti accuse di autoritarismo nei confronti di Bettino Craxi, così come quelle caratteristiche di giustizialismo o di laicismo, che non ci appartengono e dalle quali ci siamo fortemente lontani.

È significativa la convergenza che registriamo con Forza Italia sulle riforme e che ci auguriamo si possa verificare anche sulla riforma elettorale.

Insomma, momenti come questo sono spartiacque e possono determinare l'incontro dei riformismi così come possono anche determinare la loro distanza dai radicalismi e dai conservatorismi. (*Applausi dal Gruppo NCD e dei senatori Zanda e Russo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

[MANGILI](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, esaminando questa riforma è doveroso svolgere una riflessione sul ruolo del legislatore costituzionale del 1948, sul periodo storico e sulle motivazioni che lo spinsero a disegnare l'architettura costituzionale, nel nostro Paese, in un senso anziché in un altro. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

L'immagine che ci si tramanda è quella di un legislatore attento, responsabile e prudente. In un'Italia, che usciva lacerata dalle due guerre mondiali, le anime della Resistenza hanno inteso disegnare un sistema costituzionale composto da pesi e contrappesi sia tra i diversi poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, sia nella composizione dei propri organi, ma soprattutto garantendo partecipazione e rappresentatività al popolo italiano.

Si è percorsa una direzione anziché un'altra sulla scorta dell'idea di impedire che la democrazia e la serenità di un popolo potesse essere messa a repentaglio dalle manie di grandezza di un singolo, di impedire, in buona sostanza, che uno Stato di diritto potesse essere sostituito da uno Stato di polizia.

La linea guida era quella di evitare che un potere potesse sopraffarne un altro. Se tale riflessione sul ruolo del costituente fosse stata effettivamente compiuta dal Governo oggi, in quest'Aula dovrebbero richiamarsi le parole «prudenza» e «responsabilità».

Riteniamo che il disegno di legge che ci si chiede di votare sia il risultato di un atteggiamento

responsabile? Pensiamo che le norme che ci sono state imposte in Commissione con il disegno di legge Boschi-Renzi, mediante una corsia privilegiata, siano spinte da un atteggiamento caratterizzato dalla prudenza? La risposta ad entrambe le domande è certamente negativa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 15,53)

(Segue MANGILI). Purtroppo, ciò che in questi giorni si sta consumando è un altro duro colpo alla democrazia. Infatti, dopo che il popolo italiano è stato privato del diritto di scegliersi il proprio rappresentante, il Governo, con a capo il suo Presidente, tramite la riforma del Senato, è pronto a sferrare un ulteriore colpo di scure alla democrazia rappresentativa, modificando il Senato sia nelle sue funzioni che nella sua composizione, senza però abolirlo.

Il Senato della Repubblica, infatti, non verrà abolito, al contrario di quello che tanti sino ad ora hanno compreso, ma verrà ridimensionato sia nella sua composizione che nelle sue funzioni. Non ci troveremo certamente di fronte alla Camera alta! Non avverrà e non vi sarà quel cospicuo risparmio di spesa tanto proclamato che, da un miliardo, è passato a circa 500 milioni ed oggi, scopriamo, è quantificato in circa 80 milioni di euro. Per precisione, la voce indennità è solo una frazione del costo totale delle istituzioni. Nella sua maggior parte, i costi sono rappresentati dalla gestione degli immobili, dai servizi e dal personale. Una riforma responsabile e prudente avrebbe spinto il legislatore ad eliminare quelle voci di spesa più cospicue e ridimensionare quelle meno incisive. Si mantengono invece tutte le voci di spesa che incidono nel bilancio del Senato e si elimina la presenza di membri eletti dal popolo, che devono agire in nome dell'interesse pubblico, sostituendoli con un gruppo di nominati che non faranno altro che contrapporre gli interessi dettati dalle istituzioni territoriali di appartenenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Tutto ciò - si ripete - solo per eliminare la singola voce: indennità.

Noi siamo stati sempre in prima linea, affinché tramite ogni riforma si ottenesse la riduzione crescente della spesa pubblica ma il risparmio ottenuto con la trasformazione del Senato in una Camera di serie B, composta da consiglieri regionali nominati all'interno dei propri Consigli, da un sindaco a Regione e da cinque membri nominati dal Presidente della Repubblica, non ci appare congruo rispetto ai *deficit* che subirebbero i procedimenti di partecipazione della democrazia.

Concordiamo sul fatto che il Senato andrebbe riformato sotto l'aspetto dell'amministrazione e dell'organizzazione della struttura, evitando sprechi e privilegi ai suoi componenti, ma appaiono surreali le motivazioni che spingerebbero il Governo a svuotare il Senato di ogni sua prerogativa.

La causa di ogni male, secondo le fonti governative, sarebbe oggi rappresenta dal bicameralismo perfetto, che renderebbe farraginoso il procedimento di attività legislativa, provocando ingiustificati rallentamenti dell'*iter* parlamentare e, in alcuni casi, causando addirittura passi indietro, anziché in avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Tali motivazioni sono smentite dal contenuto della banca dati del Senato, da cui si potrà apprendere che l'attività legislativa è sì ingolfata, ma dall'uso scellerato della decretazione d'urgenza da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il bicameralismo perfetto andava sostituito con un sistema che avrebbe comunque garantito partecipazione ed equilibrio tra le due Camere, anche se con funzioni diverse, entrambe caratterizzate da pari autorevolezza ed elettività. Non sono lontani, infatti, i momenti in cui la doppia lettura, necessaria per l'approvazione di testi legislativi, ha impedito il compimento di soprusi, come bloccare la pericolosa deroga all'articolo 138 della Costituzione, o la norma che avrebbe sanzionato i Comuni anti *slot-machine* o, ancora, come si è verificato nella passata legislatura, il blocco del lodo Alfano nella sua prima formulazione o l'approvazione della cosiddetta legge bavaglio.

Svuotare il Senato della Repubblica di ogni sua funzione permetterebbe a questo Governo di fare un altro passo in avanti verso una democrazia di tipo plebiscitario, consegnando di fatto ogni destino nelle mani di un'oligarchia ed eliminando, in sinergia con la legge elettorale, ogni cenno di rappresentatività per cui questa democrazia nella Carta si è sempre contraddistinta.

È del tutto evidente che la riforma del Senato, unitamente alla riforma elettorale, trasferirà ogni potere

ad un'unica forza politica, se non addirittura ad un singolo segretario di partito, che conquisterà il controllo della Camera, il controllo dell'Esecutivo, la nomina del Presidente della Repubblica, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, anche a discapito di quelle minoranze che verranno escluse dalla ripartizione dei seggi, sebbene abbiano contribuito al raggiungimento della soglia di sbarramento prevista per ottenere il premio di maggioranza. Si aggiunga che la stessa forza politica, determinando l'elezione del Presidente della Repubblica, influenzerà la nomina di altri cinque senatori, incidendo, ove occorra, anche nella formazione della maggioranza al Senato.

Entrando poi nel vivo del testo della riforma, non può passare inosservata anche la proposta di inserire in Costituzione lo strumento della ghigliottina, di cui oggi tanto si parla.

Tali osservazioni dovrebbero portare ognuno di noi a contribuire affinché questo testo, così come concepito, non abbia luce e si dia corso, invece, ad una lunga riflessione su come modificare l'architettura costituzionale dello Stato. Il rilancio del Paese non dipende certo dalla riforma del Senato, che per il Presidente del Consiglio, invece, è diventata una questione di vita o di morte. Non è certamente ciò che l'Europa ci chiede: questa è solo una bugia di cui il Governo si fa scudo. Altre sono le riforme su cui si dovrebbe puntare. Innanzitutto si dovrebbe puntare sulle riforme per allentare i limiti del Patto di stabilità, non sulla composizione degli organi costituzionali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allo stesso modo occorrerebbe puntare sulle norme necessarie a garantire crescita ed occupazione, come la legge sul conflitto d'interesse e sull'anticorruzione, per rimettere in movimento un settore ritenuto ormai da tutti guasto. Comunque, abbiamo più volte espresso la nostra opinione su come riformare il Parlamento nella sua interezza, senza stravolgerne gli equilibri costituzionali, riducendo i costi della politica nei fatti.

Fondamentale è la riduzione del numero dei parlamentari, da operare in entrambe le Camere, così com'è opportuno bilanciare il rapporto tra il numero dei deputati con quello dei senatori. Il Parlamento, peraltro, nella sua composizione, dovrebbe essere tenuto pulito da condannati, tramite l'inserimento di specifiche norme di incandidabilità. Inoltre, sarebbe opportuno inserire il limite di due mandati parlamentari, così da permettere un continuo ricambio della classe politica nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quanto ai tagli dei costi della politica che il Governo continua ad annunciare, abbiamo già dimostrato che ciò è possibile e anche subito con il dimezzamento degli stipendi, la rendicontazione obbligatoria della diaria e la restituzione di quanto non viene speso, l'abolizione dell'indennità di carica, l'abolizione dell'assegno di fine mandato oltre, chiaramente, all'abolizione reale del finanziamento pubblico ai partiti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Meritevole di attenzione, come più volte sottolineato in quest'Aula, in quanto lesivo della partecipazione popolare, è l'innalzamento della soglia minima di firme necessarie per la legge di iniziativa popolare da 50.000 a 250.000. A fronte di un impegno generico e senza garanzie sui contenuti nell'*iter* di approvazione legislativa, si tende ad allontanare ancora una volta il cittadino dalle istituzioni. Il Governo dimentica, nel proporre queste modifiche, le numerose battaglie che hanno permesso di determinare nel nostro ordinamento giuridico scelte sul divorzio, sul finanziamento pubblico dei partiti o il no al nucleare, o di far sì che l'acqua rimanesse pubblica, battaglie che hanno visto ogni cittadino contribuire con il proprio voto e l'iniziativa diretta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

Prima di concludere, vorrei fare un appello accorato a tutti coloro che in quest'Aula vogliono impedire che la nostra Carta venga imprudentemente e in maniera irresponsabile stravolta. Non ci sono alternative. Occorre essere guida di sé, avere visioni, assumersi responsabilità e prendere posizioni, anche scomode, senza dipendere da condizionamenti interni ed esterni. Rinunciare significherebbe schierarsi ed essere complici di un potere autoritario ed involutivo.

Noi faremo di tutto affinché in quest'Aula rimanga indenne l'impianto costituzionale che i nostri Padri fondatori ci hanno trasmesso, perché per noi «la politica è servizio alla speranza - individuale e collettiva - è passione civile»! *(Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.

[MILO \(GAL\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un momento così importante per la nostra storia parlamentare, qual è quello della riforma costituzionale, ritengo doveroso che tutti i senatori esprimano la loro opinione, esternino il loro punto di visto, manifestino il loro pensiero rispetto a questo impianto di riforma che ci viene sottoposto, ma esprimano anche il loro punto di vista sulle modalità di trattazione di questa legge di riforma profonda della nostra Carta fondamentale.

Mi piace chiamarla così: la Carta fondamentale, perché ai tempi della scuola mi insegnarono che quando si parla della Costituzione bisogna accostarsi ad essa con molto rispetto e molta delicatezza, perché questa Carta non è solo un contenitore di norme da poter cambiare a piacimento, a seconda dei vari Governi che si susseguono, tantomeno un insieme di principi da piegare alle convenienze del potere transeunte, ma si tratta di una Carta piena di valori etici, che hanno a che fare con la vita vitale di un intero popolo.

Appartengo ad una generazione che ha studiato la Costituzione a scuola e che ha imparato a memoria gli aggettivi per definire le sue caratteristiche: scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica. Di queste caratteristiche ho avuto presenti nella mia vita parlamentare soprattutto la rigidità e democraticità. È per questo che assistere oggi a delle modalità di accostamento irrispettoso - lasciatemelo dire - alla Costituzione, provoca in me un qualche disagio. È un disagio cui voglio prontamente reagire in quest'Aula e fuori da quest'Aula, con il confronto sereno con gli altri senatori, soprattutto con quelli che non la pensano come me, brandendo le armi della parola persuasiva - se ci riesco - del buonsenso, del raziocinio, della ponderatezza, nella coscienza che un'alternativa a questo impianto riformatore di nessun pregio è possibile.

Mi impegnerò, cari colleghi, a dare a questo dibattito un contenuto di riflessione con la necessaria umiltà e con il rispetto di cui parlavo poc'anzi. Ho ascoltato con interesse molti interventi che si sono succeduti fin qui in questa Assemblea, e anch'io, come tanti di voi, ho registrato una fretta senza precedenti, incompatibile con qualunque attività di riforma e prossima ad un'ansia vertiginosa di fornire, non si sa bene a chi, una risposta di pancia e non di testa. Sarà che la storia procede per corsi e ricorsi, ma ancora una volta ci troviamo a fare i conti con chi sbandiera una grande riforma costituzionale, dalla quale si fa dipendere la soluzione di gran parte, se non di tutti i grandi problemi che attanagliano la nostra Italia, peraltro nel quadro di una crisi che sta investendo da anni l'intero continente europeo.

Orbene, le riforme sono necessarie e si fanno per delle finalità alte, per delle finalità di miglioramento del funzionamento delle istituzioni e non per obiettivi di risparmio, come è stato tra l'altro ricordato; si fanno per attuare meglio quei principi fondamentali che stanno alla base della Costituzione e non per inseguire obiettivi di captazione del consenso elettorale. Soprattutto occorre avere chiaro che non è possibile stravolgere pezzi importanti della Costituzione senza che, a catena, ci siano delle refluenze sostanziali anche su altre parti di essa, che dovrebbero essere oggetto di una riflessione certamente anch'essa non frettolosa.

Analizzare ad uno ad uno tutti i punti deboli di questa riforma non è possibile in un unico intervento, e mi auguro però che ci sia modo e maniera di farla questa analisi, magari in sede di illustrazione degli emendamenti. Oggi voglio soffermarmi solo su due aspetti che considero fondamentali e propedeutici a qualunque altro discorso.

Vi è innanzitutto l'ansia di superare il bicameralismo mandando di fatto in pensione il Senato. Mi si dirà che non è così, ma sostanzialmente è così. Ebbene, io mi riconosco tra coloro che quest'ansia di superamento non l'avvertono, forse perché, avendo qualche anno in più del presidente Renzi e del ministro Boschi, ricordo, anche in virtù della pratica delle istituzioni, che la funzione principale che viene attribuita al nostro sistema parlamentare è racchiusa tutta in un concetto preciso: la garanzia.

Non vi è dubbio che nel disegno di pesi e contrappesi della nostra forma di governo parlamentare, il Senato è stato chiamato a svolgere essenzialmente un ruolo di garanzia contro i pericoli di assolutismo democratico e di centralismo statale di un ordinamento monocamerale. Il Senato, proprio perché caratterizzato da un'elezione a base regionale, è chiamato ad assicurare all'interno del Parlamento un altro tipo di rappresentanza politica, legittimata dalle forze vive che sono espresse nei territori. È una

rappresentanza per così dire necessaria, anche per la drammatica crisi dei partiti politici tradizionali, vittime di due grandi devastazioni: la prima per l'erosione di collanti ideologici capaci di promuovere un'azione politica riflessiva tra i cittadini; la seconda per riduzione nei partiti del carisma accentratore del *leader* quale unico elemento unificante. In questo contesto, infatti, la coscienza e la rappresentanza politica delle comunità territoriali costituisce una forte garanzia contro la degenerazione in senso monarchico del potere pubblico nazionale.

Ecco perché, cari colleghi, mi sento di affermare con convinzione che il Senato è necessario e può essere modificato, ma non oltre un certo limite, non fino al punto di impedirgli di essere quella pietra angolare delle garanzie costituzionali che è sempre stato.

Tutto il discorso sulla necessità della seconda Camera deve ruotare, perciò, intorno al concetto di garanzia. Garanzia politica che, certo, però crea un punto di riferimento forte per tutte le altre garanzie dell'ordinamento; e garanzia contro i rischi di un radicalismo legislativo come quello che ci viene proposto con questa riforma e che si esprime anche con l'insufficienza di ponderazione per il fatto che le decisioni al riguardo sono state prese in un circuito molto chiuso.

Il ruolo di garanzia costituzionale del Senato deve trovare perciò effettività sia in una sua composizione che integri concretamente con il punto di vista territoriale la capacità rappresentativa della Camera dei deputati, sia nell'attribuzione di funzioni parlamentari specifiche (investitura politica, legislazione, coordinamento e ispezione) capaci di temperare il monismo decisionale di una sola Camera.

Ma ruolo di garanzia costituzionale del Senato non significa bicameralismo paritario. L'esperienza delle ultime legislature ha mostrato davvero, e ne siamo tutti consapevoli, gravi squilibri che hanno provocato ripercussioni gravi sui tempi di esitazione delle leggi e anche sulla governabilità. D'altronde, venendo meno le regole elettorali di tipo proporzionale, il dualismo parlamentare ha provocato scompensi insopportabili nella forma di governo.

Nasce quindi l'esigenza di una modifica del bicameralismo, ma non nel senso di svilimento del Senato, come qui si vuole fare, ma nel senso che è necessario un bicameralismo differenziato e questo non può significare assolutamente l'esclusione del Senato dalle funzioni parlamentari che ha svolto fin qui.

Deve significare invece, cari colleghi, rimodulare l'esercizio di queste funzioni, innovare nella struttura per realizzare maggiore integrazione territoriale della rappresentanza e per far questo il Senato non può che essere elettivo e i rappresentanti dei territori devono essere scelti direttamente dai cittadini.

Cari colleghi, altro che smantellare! Occorre invece conservare il Senato, un Senato che mantenga determinate funzioni legislative sia ordinarie che costituzionali e che mantenga altre funzioni non legislative in base anche all'avvenuta evoluzione dell'ordinamento nazionale ed europeo.

Alla luce di queste considerazioni è ovvio che le accuse che vengono mosse a chi solleva il tema della funzione di garanzia del Senato (mi riferisco alle accuse di conservatorismo della poltrona) sono destinate a cadere miseramente nel vuoto.

Talvolta ho l'impressione che ci si rivolga ai senatori come a una congrega di gentaglia attaccata allo scranno che vuole durare per sempre. Ma io dico, ci rendiamo conto che qui tutti siamo di passaggio? Ci rendiamo conto che non abbiamo neppure la disponibilità della nostra stessa vita? E qui si ha la presunzione di proporre riforme non in considerazione del bene delle generazioni future, ma del proprio piccolo, precario presente che certamente non fa onore a chiunque voglia fregiarsi del titolo di legislatore. (*Applausi della senatrice Nugnes*).

A volte si sente pronunciare la parola «frenatore»? Sì, se questo vuol dire tutelare una democrazia vera da trasmettere alle generazioni future. Conservatore? Sì, se questo significa non tradire lo spirito della Costituzione. Oppositore fermo di questa di riforma? Sì, se questo significa dare un contributo di coscienza per evitare derive autoritarie e permettere al popolo sovrano di scegliere i propri rappresentanti.

È questa la battaglia ideale che va fatta: la battaglia sulla rappresentanza. Non è possibile quindi avallare il potere sbiadito che deriverebbe da un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci.

Tale proposta non offende solo l'istituzione Senato, ma offende il principio fondamentale della Costituzione stessa, l'articolo 1 che recita: «La sovranità appartiene al popolo».

Un'elezione indiretta dei senatori rappresenterebbe uno strappo inaccettabile al principio cardine dell'articolo 1 della Costituzione ed è da considerare, quindi, incostituzionale, da non doversi prendere in considerazione. La sovranità del popolo esige che la costruzione dell'ordinamento sia riservata appunto a chi è sovrano e la democrazia attribuisce sempre, dico sempre, la creazione del diritto al popolo o ai suoi rappresentanti diretti. Rappresentanti diretti e non mediati.

A questo punto mi auguro che il Governo abbia la volontà di leggere i Resoconti e, dunque, gli interventi che si stanno svolgendo in quest'Aula. Se lo facesse comprenderebbe che ci sono tanti contributi su cui riflettere e che le riforme si fanno nel Parlamento e con il Parlamento e non in forza di presunte legittimazioni del *Premier* derivanti dal risultato elettorale delle elezioni europee.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Bravo!

MILO (*GAL*). Devo dire che questo riferimento costante e continuo da parte del Presidente del Consiglio a questo famigerato 40 per cento che lo ammanterebbe di responsabilità per fare le riforme costituzionali non sta né in cielo né in terra.

Vorrei solo ricordare al presidente Renzi che questo 40 per cento alle europee si traduce in 11 milioni di voti, esattamente lo stesso numero di voti che ottenne Veltroni quando perse le elezioni contro Berlusconi e quindi Renzi parli degli 11 milioni di voti, non del 40 per cento e la smetta di affermare che questo risultato costituisce titolo per stravolgere e svilire la Costituzione a danno del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Incondivisibile, peraltro, è l'altra assurda affermazione secondo la quale la riforma della Costituzione ce la chiede l'Europa. Ma veramente Renzi pensa di avere a che fare con degli stupidi? Pensa veramente che la legittimazione di un Esecutivo in Europa dipenda dalla riforma? Ma pensasse piuttosto, il presidente Renzi, a cercare la legittimazione popolare per quello che potrà e saprà fare sul versante della disoccupazione, del lavoro, delle pensioni, del debito pubblico, della pressione fiscale, dell'immigrazione.

E poi c'è davvero da ridere sulla procedura messa in campo. Si parte con l'iniziativa del Governo, che entra a gamba tesa nella vita del Parlamento, decidendo cosa e come stravolgere, dettando tempi, termini, procedure e conclusioni, ma io vi chiedo: a che titolo, con quale legittimazione? E a noi, onorevoli colleghi, basta che ci dicano: «Sì, vabbè, ma tanto poi è sempre il Parlamento a decidere»? A me sinceramente questo non basta.

Qui il Governo si è arrogato in modo del tutto incondivisibile il compito di avviare in Parlamento la discussione sulla riforma della Costituzione, ma non è venuto in umiltà, nello spirito di collaborazione tra poteri. È venuto qui con l'arroganza di testi propri, puntando, e nemmeno tanto velatamente, a rafforzare la propria posizione, ma non perché pensa, concettualmente, per il bene del nostro Paese ci si debba dotare di un potere esecutivo più forte, ma perché oggi il capo dell'Esecutivo si chiama Renzi, onorevoli colleghi, e quindi conviene che l'Esecutivo sia più forte.

Ma si può soggiacere a questo tipo di ragionamenti? E comunque il punto è che qualunque sia l'entità del disegno riformatore che si persegue, e a maggior ragione quando parliamo di una riforma così rilevante, essa non può che passare con calma, tempo e umiltà attraverso il confronto e se del caso dello scontro con i parlamentari e dunque cercare un accordo tra i soggetti che devono poi garantire la resa vera sul piano dell'instaurazione delle nuove regole.

Veniamo all'altra esigenza che muoverebbe da questa ipotesi di riforma: il risparmio, il taglio ai costi della politica. È una risposta sbagliata ad una domanda mal posta. A nessuno è lecito toccare la Costituzione per motivi di risparmio. Risparmiare e tagliare su cosa? Sulla democrazia? Mantenendo a 630 il numero dei deputati e riducendo a 100 il numero dei senatori e smantellando di fatto il Senato? È inaccettabile. Il risparmio si sarebbe potuto attuare semplicemente riducendo drasticamente il numero sia dei senatori, sia dei deputati alla Camera, senza ideare architetture fantasiose a scapito della democrazia.

Se il Governo ha veramente interesse a lavorare insieme al Parlamento per una riforma organica, credibile, rispettosa dello spirito della Costituzione, venga in Aula quotidianamente, fino alla fine dei lavori; abbia la pazienza e l'umiltà di ascoltare noi tutti, di essere aperto alle critiche e a mettere in campo uno spirito costruttivo.

Viceversa, ognuno di noi sarà legittimato a pensare che altri obiettivi sono quelli che animano questa esagitata corsa ad una riforma senza testa, con l'avvertenza, però, che il gioco sarà inevitabilmente scoperto.

D'altronde, e concludo, Presidente, Popper scriveva: «Se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti; anche se fossero mantenuti certi vantaggi economici goduti dai governati, essi lo sarebbero solo sulla base della rassegnazione».

Spero che così non sia mai per il popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, devo molto della mia passione civile e della vocazione al servizio in politica alla storia di un gruppetto di giovani professorini che rappresentarono una delle realtà più vivaci e innovative della Costituente, animati da una profondissima amicizia, da uno spirito di servizio che traspariva anche da una esemplare sobrietà di vita, da una fede profonda che non impedì loro di essere protagonisti di quello straordinario e fecondo incontro di culture che partorì, almeno nella sua prima parte, una delle Costituzioni più belle al mondo.

Ho pensato più volte a cosa ci avrebbero detto in queste giornate «quelli della comunità del porcellino», Dossetti, Lazzati, Moro, La Pira, ma anche Calamandrei, Nenni o Togliatti: uomini che ebbero la forza e la lungimiranza di immaginare uno Stato nazionale capace di sanare ferite e divisioni profonde e di accompagnare le masse popolari alla democrazia, lavorando - senza indugiare o voltarsi indietro - ad una Carta costituzionale che mai si pensò debitrice o guardò con occhi nostalgici alla stagione pre-fascista, ma si volle innovativa perché tempi nuovi richiedevano nuovi strumenti. Credo che ci inviterebbero soprattutto ad avere coraggio, il coraggio di mettere - come fecero loro - il vino nuovo in otri nuovi, a difendere i principi della partecipazione e della democrazia senza nostalgia per pur nobili modelli novecenteschi, ad usare la fantasia che serve a costruire il futuro e non ad imbalsamare le istituzioni del passato, il cui fallimento spinge oggi ad un'ansia riformatrice dai tratti perfino emergenziali.

Voglio dirlo con franchezza. C'è un errore prospettico in molti anche qualificati interventi che ho ascoltato in queste giornate. Non è questa riforma a mettere a rischio la credibilità ed il funzionamento delle istituzioni. Non sono le norme su cui discutiamo che hanno allontanato i cittadini dal voto, che hanno tolto autorevolezza alle Assemblee rappresentative, che hanno spinto le opinioni pubbliche ad affidarsi talvolta acriticamente a *leadership* a tendenza populista. È vero l'inverso. Stiamo lavorando, noi oggi, con l'ambizione di dare nuovi luoghi e nuovi spazi alla partecipazione ed al protagonismo dei cittadini rispetto ad una crisi che è miope non riconoscere in tutta la sua gravità.

Qualche giorno fa Ilvo Diamanti ci metteva di fronte all'imporsi di una politica che, nel nostro Paese, è caratterizzata dall'essere sempre più im-mediata, cioè sempre più veloce, ma anche sempre meno intermediata, in cui la *leadership* prova ad affermarsi senza o nonostante corpi intermedi, partiti, giornali, sindacati. Non è l'autoritarismo che ho sentito troppe volte citare con eccesso di disinvoltura anche in questi giorni, ma è certamente un cambio di paradigma rispetto ai modi in cui si partecipava alla vita della «città dell'uomo» in quel secondo Dopoguerra che ha dato origine alla nostra Carta.

Oggi la nostra - ce lo insegnano i più attenti osservatori - è una società liquida, che vive del protagonismo (e sempre più spesso) della solitudine individualista; società di opinioni pubbliche pronte a repentini cambi di orientamento, spesso in balia di media sempre più pervasivi, non ancora in grado di gestire le potenzialità ed i rischi di una tecnologia che ha cambiato le nostre vite.

Me lo chiedo da padre e da educatore di professione. Abbiamo davvero tenuto conto, scrivendo nuove regole che dovrebbero facilitare la partecipazione dei cittadini, della difficoltà di educare alla fatica

della democrazia, delle sue mediazioni e delle sue difficili ma necessarie composizioni di interessi e bisogni diversi, le giovani generazioni? Mi riferisco a quelle cresciute in una perenne interconnessione e in un'accresciuta capacità di acquisire informazioni, che rischiano però di illudersi rispetto alla reale capacità di comprendere tutti i processi o di poterli governare o modificare istantaneamente; proprio così - lo vedo guardando i miei figli - come si fa cambiando trasmissione televisiva con un telecomando, eliminando con un *click* un interlocutore sgradito da Messenger o Twitter o uscendo da una situazione difficile con un'abile mossa ad un videogioco. Generazioni (guardate, non stiamo parlando soltanto dei *teenager*) sempre più ampie, per cui - dobbiamo averne consapevolezza - il lavoro di discussione e di composizione di quasi 8.000 emendamenti, cui ci apprestiamo dopo tre mesi di lavoro, appare (ma lo sarebbe anche dopo una settimana di lavoro) superfluo e fuori dal mondo, come un ballo di corte della decadente Versailles di Maria Antonietta.

Su un altro piano mi chiedo - invece - se abbiamo fatto tutti gli sforzi necessari per andare al cuore del problema, chiedendoci anche a casa nostra - così come ha fatto qualche settimana fa il settimanale «The Economist» in un articolato *dossier* - «cosa non ha funzionato con la democrazia» e «cosa è andato storto» rispetto ad un processo che sembrava irreversibile nel Novecento e che oggi è sempre più a rischio a livello globale. D'altra parte, pensiamo solo un attimo a cosa significhi, in termini culturali, che la Cina, il Paese più grande e con maggior tasso di crescita al mondo, per la prima volta nella storia dimostri che la democrazia non è necessaria ed - anzi - può essere un freno allo sviluppo economico ed al benessere. Richiesti a scegliere tra un'economia forte e una democrazia libera, l'80 per cento dei russi, in un recente sondaggio, ha scelto la prima opzione. Siamo sicuri che i nostri cittadini, in un tempo di crisi, non rischino, davanti ad istituzioni che non sanno rinnovare il loro senso profondo e la loro efficienza, di dare la stessa risposta?

Proprio per provare invece a rispondere a tali quesiti, voglio qui ricordare brevemente due proposte che sono qui oggetto anche di emendamenti presentati con ampio consenso trasversale in quest'Aula. Il primo ha come oggetto la possibilità di inserire il *referendum* propositivo nel nostro ordinamento. In Commissione abbiamo reso più razionali gli istituti della legge di iniziativa popolare e del *referendum* abrogativo, cercando di renderli - di nuovo - strumenti di partecipazione diretta più accessibili e capaci di riavvicinare i cittadini ad un protagonismo istituzionale che, negli ultimi anni, è venuto meno. Ora possiamo fare un passo in più, definendo norme che aprano ulteriori spazi di democrazia e che incanalino in un percorso istituzionale il legittimo desiderio del cittadino di dire la propria, senza lasciarlo alla illusoria e spesso frustrante prospettiva di consegnare al solo *web* traccia delle proprie convinzioni. Nella stessa direzione va una proposta del collega Palermo che, accanto agli istituti di democrazia diretta, accoglie in Costituzione il riferimento alla democrazia partecipativa che ha visto crescere esperienze importanti e significative, soprattutto a livello locale.

Il secondo emendamento che presento con l'appoggio di colleghi di quasi tutti i Gruppi dell'Aula è legato all'ambizione di dare al nuovo Senato, accanto al profilo di Camera delle autonomie, quello di una chiara e forte vocazione europea. Se c'è una responsabilità, che in molti avvertiamo, rispetto al futuro del nostro Paese, essa è quella di aiutare l'Italia ad uscire dal proprio provincialismo e dall'illusione della autosufficienza, recuperando un legame forte con il mondo che spesso corre a velocità doppia della nostra. È un limite anche delle nostre istituzioni, cui, attraverso una specializzazione del nuovo Senato, vorremmo offrire un luogo qualificato di interfaccia con quella Unione europea da cui dipende qualsiasi *chance* di nostro protagonismo a livello internazionale. Una seconda Camera protagonista nella fase ascendente e discendente della legislazione europea, che eserciti funzioni di raccordo con l'Unione, in particolare con gli organi del Parlamento europeo, e di analisi e valutazione degli atti normativi, delle politiche, dei procedimenti e delle decisioni.

Un Senato, cioè, pienamente capace di interpretare le previsioni del Trattato di Lisbona, in modo peculiare - lo ricordava bene la presidente Finocchiaro - e per una volta innovativo ed in anticipo sui tempi rispetto agli altri *partner* comunitari. Un Senato in grado di rappresentare un'eccellenza nel panorama internazionale, valorizzando le competenze della sua struttura, messa davvero in condizione di gareggiare con le migliori burocrazie a livello internazionale e di garantire un contributo qualificato

laddove le decisioni contano davvero. Un Senato - lasciatemelo dire - in cui i partiti siano infine spinti ad esibire una classe dirigente rinnovata, capace di parlare le lingue straniere, ricca di sensibilità europea e di esperienza internazionale.

A chi teme per gli squilibri nel nuovo sistema bicamerale, sottolineo, a questo proposito, che forse ben più che in un Senato che freni la Camera, la garanzia di adeguati pesi e contrappesi starà nell'equilibrio fra poteri regionali, nazionali, ed europei e nella prospettiva di garantire ai cittadini spazi ampi di democrazia in quegli Stati Uniti d'Europa che rappresentano l'orizzonte del nostro impegno.

I motivi che mi spingono a considerare questa riforma necessaria, urgentissima e non più rinviabile per superare un'*impasse* che ci ha per troppi decenni impedito di aggiornare le nostre regole al mondo che cambiava intorno a noi, non mi impediscono comunque di vederne i profili certamente perfettibili.

Anche io, con molti altri colleghi, in un comune impegno di facilitazione dell'*iter* della riforma, ho segnalato fin dall'inizio il rischio che le prime ipotesi in discussione portassero a svilire il ruolo di questa Camera, a rischio di diventare semplicemente una conferenza Stato-Regioni ospitata da una sede storica e prestigiosa. La possibilità che il Presidente della Repubblica fosse sottratto al suo ruolo di garante e diventasse espressione della mera maggioranza politica, il rischio che i nuovi senatori, non perché eletti indirettamente, ma per la coincidenza di funzioni, non fossero e non siano in grado di esercitare le funzioni importanti che nel frattempo sono state affidate al nuovo Senato. E ancora la pericolosità del combinato disposto con una legge elettorale che va certamente cambiata in molti aspetti, soprattutto per restituire ai cittadini il protagonismo nelle scelte dei propri rappresentanti.

Ma sono fiducioso. Molto è stato fatto per superare quei limiti e molto potremo fare. Siamo solo all'inizio di una "rivoluzione costituzionale", una mutazione profonda delle istituzioni nazionali e internazionali che, sono certo, caratterizzerà i prossimi decenni.

Concludo con un ringraziamento ai relatori, alla senatrice Finocchiaro e al senatore Calderoli. Per il loro impegno e perché le critiche più ingenerose riguardano il lavoro che non si sarebbe fatto in queste settimane, in un Parlamento succube e rassegnato davanti ad una presunta volontà totalitaria del Governo. Inviterei tutti noi a non avvalorare questa tesi macchiettistica, perché fa fare a tutti noi una figura che non meritiamo; perché dimentica che abbiamo iniziato a discutere di questo provvedimento l'8 aprile, ne abbiamo parlato per settimane in Commissione, con circa 70 interventi, una trentina di audizioni e 4.600 emendamenti affrontati. Da quattro giorni siamo in Aula, con 30 ore di dibattito, quasi 100 interventi e la previsione di altri 8.000 emendamenti.

Ma, soprattutto, perché fa finta di non vedere che, proprio grazie al lavoro dei relatori, proprio in quel dibattito - e attraverso la normale dialettica con l'Esecutivo - è rintracciabile il nucleo dei tanti emendamenti che hanno reso il testo molto diverso dal testo base, più ricco e capace di rispondere positivamente alle preoccupazioni anche di chi ha criticato più aspramente la riforma.

Quello che ci apprestiamo a votare non è il testo del Nazareno, come ho sentito ripetere fino alla noia in questi giorni. È il testo di Palazzo Madama, e gli atti parlamentari lo testimoniano in modo inequivoco. La cosa può non piacere a tutti, ma sarà un testo significativamente figlio di questo Parlamento, nel bene e nel male, e del nostro lavoro di Commissione e di Aula.

E lo dico perché come tanti in quest'Aula voglio intestarmi, come senatore, il merito di una scelta coraggiosa che da trent'anni nessuno ha avuto modo di portare a compimento. E perché respingo l'idea di una riforma imposta da altri e che mette a rischio gli spazi della rappresentanza democratica. Voglio ribadirlo, ricordando ancora una volta ai colleghi più critici del mio partito che legittimamente possono dichiararsi poco soddisfatti, ma che non possono denunciare questo come un cedimento al plebiscitarismo antidemocratico dimenticando come questa proposta, compresa l'elezione di secondo grado, fosse già fotografata con contorni nitidi nella quarta tesi dell'Ulivo del 1996.

Cari colleghi, votando questa riforma abbiamo la possibilità di snellire e rendere più efficienti le istituzioni parlamentari, di dare prova della capacità di autoriforma della politica, di dire ai cittadini che vogliamo con loro aprire una stagione capace di reinventare gli strumenti di partecipazione per renderli utili e commisurati alle sfide del nuovo millennio. Come ho detto all'inizio, mi rendo conto (e

per primo ne avverto l'emozione) che in un'occasione così straordinaria sia comprensibile sentire tutto il peso dell'irripetibile eredità di chi ha elaborato la Carta costituzionale quasi 70 anni fa. Ma credo che una generazione debba, se vuole davvero corrispondere alle responsabilità che il proprio tempo le affida, avere il coraggio dell'ambizione, quella che non fa misurare ogni giorno la distanza con la grandezza dei padri, ma spinge ad impegnarsi per lasciare un pegno per il futuro dei propri figli! Credetemi, sono certo che ne saremo capaci. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

[SIMEONI](#) (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli senatori, questa riforma che stiamo discutendo nasce con un peccato originale: è votata da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale.

La Corte costituzionale ha sentenziato, molto giustamente, che il Porcellum non garantisce l'espressione democratica del popolo; che le liste bloccate e l'abnorme premio di maggioranza deformano la volontà popolare. Per questo motivo, l'unica cosa di cui dovremmo discutere in questa legislatura è quella di riformare al più presto la legge elettorale con regole chiare e condivise da tutti, possibilmente anche tramite un *referendum* consultivo. E invece facciamo tutt'altro!

Stiamo per votare una riforma costituzionale che non aiuta il Paese, ma che riduce ancora di più l'espressione democratica! Dalle pagine che avete scritto, emerge chiaramente un disegno di svolta autoritaria: vengono liquidati, in due righe e senza

complimenti, i sistemi di controllo della democrazia che avevano creato i nostri Padri costituenti. Gli equilibri tra le due Camere vengono stravolti e questo Senato viene trasformato in un inutile carrozzone senza capacità di influire sul processo legislativo.

La Costituzione viene riscritta sul modello del vostro tanto amato bipolarismo, come se il bipolarismo fosse una garanzia di efficienza. Ma questo è falso: questo sistema in vent'anni non ha mai funzionato ed ha portato l'Italia al disastro.

Per descrivere il fallimento di questo modello che voi perseguite basta citare l'esempio del ponte sullo Stretto di Messina: grazie al sistema bipolare tutto quello che viene progettato da una parte poi viene smantellato dalla parte avversa nella legislatura successiva, con la conclusione che non si arriva mai a raggiungere nessun obiettivo. In questo senso mi rivolgo al nostro Presidente del Consiglio che in Europa ha citato Telemaco: in questo modo facciamo piuttosto come Penelope, visto che in una legislatura si fa una cosa e in quella successiva si disfa quanto fatto in precedenza.

Questo metodo della politica trattata come se fosse tifoseria da stadio ha anche portato ad un impoverimento della cultura italiana, così come afferma don Gallo con lucidissime parole: la «società delle spettanze» sta distruggendo l'idea stessa di democrazia, nata in Italia con la Costituzione repubblicana e con le vittime partigiane che si sono immolate per la libertà. La Costituzione germinò dalla coscienza degli italiani e dalla resistenza di persone che si giocarono la vita. La Costituzione è la nostra Bibbia laica della democrazia. La democrazia, come diceva Giorgio Gaber, è partecipazione. Senza contare che l'attuale riforma ripropone esattamente il modello berlusconiano, votato da questo Parlamento nel 2005 e sonoramente bocciato dal *referendum* popolare del 2006. Dopo una tale espressione popolare avete ancora il coraggio di riproporre la stessa minestra riscaldata: alla faccia della partecipazione. Infine, vorrei sottolineare come, attraverso questo sistema fatto di decreti-legge e fiducia, il sistema democratico già subisce una deformazione gravissima: figuriamoci cosa succederebbe se a questo aggiungessimo anche il taglio completo del passaggio al Senato.

Questo Parlamento vota conversioni di decreti-legge con un ritmo estenuante: a cosa serve quindi introdurre una riforma che acceleri ancora di più la produzione industriale di leggi? Mi viene da pensare che la questione riforme sia tutta una montatura di questo Governo, messa in piedi per fare opera di distrazione di massa, mentre i dati economici ci dicono che il Paese va a fondo e che in Italia il numero di persone sotto la soglia di povertà è arrivato a 10 milioni, di cui sei milioni versano in condizioni di povertà assoluta. E non bisogna andare molto lontano perché tutti i giorni, qui fuori, davanti alla *buvette*, ci sono giovani che aspettano di poter lavorare per due o tre mesi.

In questo momento siamo tutti responsabili di non aver prevenuto questa situazione drammatica e

intanto continuiamo a discutere a vuoto sul numero di parlamentari e sui meccanismi legislativi.

La riforma del lavoro e la lotta alla corruzione dovrebbero essere al primo posto nel calendario dei lavori di questa Assemblea, non il taglio lineare della democrazia.

Il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento per tagliare i costi della politica, non per tagliare la democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Non lo vedo. Si intende vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

[SERRA](#) (M5S). Signora Presidente, cari cittadini, gentili senatori, in questi giorni, dedicati alla discussione sulla riforma costituzionale, stiamo ascoltando pregevoli proposte, alte indicazioni di Governo, puntuali critiche e osservazioni di rilevanza costituzionale davvero molto importanti. Tutto secondo il profondo impegno del riformare: ma riformare cosa?

La discussione sulla stesura della Carta costituzionale iniziò nel lontano 20 luglio del 1946: era un sabato. Un anno importante il 1946, che ha sancito l'inizio della fine dei processi assolutistici; un anno in cui si è voluto solcare il sentiero della democrazia, del rispetto, della tutela della dignità di tutti i cittadini: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo principio fondamentale è il principio di una Carta che, senza la vita e l'essenzialità della pratica, rimane semplicemente carta.

I Padri costituenti, appunto come padri, hanno voluto tutelare, preparare, educare, curare e salvaguardare le future generazioni attraverso il testo della Carta fondamentale; tutelare in modo garantista la vita dello Stato italiano, la vita degli italiani.

In questi giorni di luglio ci troviamo a rinnovare un percorso chiamato di riforma, non scelto e non condiviso dai cittadini che compongono lo Stato italiano. Una modifica come quella che stiamo per affrontare richiede l'esercizio di una sovranità robusta, espressione di un forte consenso. Deve essere quindi legittimata dal popolo, vero destinatario della riforma di cui si discute in quest'Aula.

Non si comprende la ragione per la quale, se è vero che il popolo è il vero detentore del potere democratico, una riforma della nostra Carta, debba provenire da un disegno di legge di matrice governativa. Sembra si voglia che il Parlamento venga privato della sua naturale funzione.

È noto che i primi 12 articoli della Costituzione contengono i principi fondamentali, i principi supremi dell'ordinamento che ispirano tutto il dettato costituzionale e che per la loro natura non sono modificabili. Questa riforma tende ad indebolire questi principi minando le fondamenta e la tenuta di tutto l'ordinamento democratico. In questo senso è eloquente il fatto che la Commissione affari costituzionali del Senato abbia approvato, con il parere favorevole del Governo, un emendamento con cui si aumenta da 50.000 a 250.000 il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge popolare. Questo rende ancora più chiara l'idea di dove si voglia andare: allontanare il cittadino dalla politica.

La verità, racchiusa in questo testo, è che il disegno di legge di riforma costituzionale, lungi dal voler migliorare la vita democratica e il funzionamento delle istituzioni nel nostro Paese ottimizzandone i costi, vuole essere utilizzato come ariete per sfondare il forziere che contiene la nostra Carta fondamentale, sapientemente confezionata. Si vuole abbattere la porta posta a custodia della nostra democrazia.

Non c'è bisogno di spendere tante parole per discutere e comprendere che stiamo parlando da giorni di una riforma o meglio di una controriforma costituzionale fondamentale e determinante per la vita del nostro Paese. Questo disegno di legge appare schizzato da vernici di pochi colori che lasciano intravedere la dicitura «concentrare il potere» in un gioco di falsa apparenza, esattamente il rovescio di ciò che i Padri costituenti nel '46 avevano scritto e pensato.

Partiamo dal fulcro di questo disegno, la legge elettorale: l'Italicum con il suo abnorme premio di maggioranza che pone i pilastri per la tutela del potere, che insieme alla disparità tra partiti di minoranza e maggioranza porrebbe l'inizio della centralizzazione del potere unico. Non posso pensare che ci siano dei Padri costituenti che, sebbene indagati, con a carico accuse per delitti come

l'associazione a delinquere, la bancarotta fraudolenta, possano porre mano alla riforma della Costituzione. Quali padri o madri in una riforma così importante possono pensare di non creare ascolto, partecipazione e confronto reale con un Paese allo stremo delle forze, un Paese in cui manca il lavoro, la dignità, la tutela alla salute e all'ambiente. I nuovi riformisti dovrebbero porsi nei confronti delle regole di gestione dello Stato e delle autonomie regionali in modo costruttivo, senza svilirle e scordarle, ma semplicemente rispettandole.

Si propone la nomina di senatori da scegliersi tra consiglieri regionali e sindaci. Non ne capisco il valore tecnico, non ne capisco il senso costituzionale, non ne vedo il rispetto nei confronti dei cittadini che non avranno modo di partecipare concretamente alle scelte, non potranno esprimere il proprio parere. Tutto si può rinnovare, riformare, ma non si può essere sordi e ciechi davanti ad una riforma tanto ingiusta nei confronti degli italiani. La democrazia rappresentativa può essere realizzata solo con i cittadini. Senza i cittadini non si fa altro che distruggerla.

Eppure nel 2010 in un incontro a Reggio Emilia il ministro Delrio affermava alla presenza del costituzionalista Onida: «Siamo innamorati della Costituzione, siamo partigiani della Costituzione» e continuava: «La Costituzione ci piace così com'è». Ci piace così com'è. Un uomo di parola. Una Costituzione repubblicana, al netto dei contenuti, comporta un esercizio di sovranità che necessita di un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di rappresentare democraticamente la popolazione nazionale.

Sono sicura che nuovi padri e madri vorranno poter prendere spunto dalle idee, dalle proposte e dalle criticità che sono nate durante queste giornate di discussione e che sono state evidenziate.

Ascoltiamo! Ascoltate il disagio e la pericolosità che si vengono a creare nel non approfondire il punto sulla partecipazione. Padri e madri della riforma, per favore, non scegliete il percorso che è antitetico alla vita della nostra Repubblica italiana: la responsabilità è estremamente profonda. Siamo qui e possiamo elaborare una riforma che sia di equità. Siamo qui e possiamo pensare e progettare una riforma ricca di valori umani, sociali e culturali. Possiamo pensare di tutelare e custodire l'ambiente nel quale viviamo. Non estraniatemi dalla realtà esterna a queste stanze: una realtà che c'è, è viva ed è sempre più pressante, perché fuori c'è la vita. Quella vita che dei buoni padri e madri della Costituzione devono tutelare strenuamente, perché questo è il loro compito. Per cui, buon lavoro a tutti noi, poiché la nostra responsabilità è enorme. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il senatore Battista si era allontanato dall'Aula, ma ora può essere reintegrato nella lista degli iscritti a parlare.

È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, preciso che purtroppo non ho la facoltà di conoscere le variazioni nella lista degli iscritti a parlare.

Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto desidero esprimere i miei ringraziamenti ai relatori, ai funzionari e a tutti coloro che hanno lavorato su questo provvedimento. Il testo iniziale del Governo era, oserei dire, imbarazzante. Nonostante gli sforzi fatti, dico subito che comunque non mi ritengo soddisfatto dal testo uscito dalla Commissione. Mi permetto di criticare nuovamente le accuse gratuite rivolte ai dipendenti di questa istituzione nell'ultimo periodo. Però mi domando se i membri di questo Governo hanno avuto occasione di prendere in esame le Note brevi redatte dal Servizio studi del Senato e i molteplici *dossier* che ho avuto modo di esaminare.

Voglio ricordare, ad esempio, le Note brevi n. 10 del giugno 2013, intitolate «Bicameralismo e *navette*: i dati». Anche se è stato già citato dal senatore Corsini, ci tengo a citare nuovamente il seguente dato: «Nel corso della XVI legislatura sono state approvate 391 leggi. Di queste, 301 sono state senza *navette* (dunque con due sole letture complessive, una per ciascuna Camera). 90 leggi sono state approvate con *navette*».

Proprio facendo riferimento all'*iter* dei disegni di legge e dei decreti-legge faccio veramente fatica a vedere che fino ad ora non c'è stata possibilità di governare: mi sembra che nessuno si sia fatto alcun problema nel mettere la fiducia quando tornava comodo.

Voglio citare ancora le Note brevi n. 17, del dicembre 2013, intitolate: «Le leggi bicamerali nei Paesi a bicameralismo differenziato»; le Note brevi n. 18, del dicembre 2013, intitolate «Le procedure di conciliazione nei sistemi legislativi bicamerali» e le Note brevi n. 23, intitolate «Senati in un *flash*». Facendo proprio riferimento a questa scheda, mi preme fare una riflessione: va bene prendere in esame quanto avviene negli altri Paesi, ma credo sia doveroso prendere in esame allo stesso tempo anche l'intero sistema Paese. Pensiamo al comportamento dei politici tedeschi, visto che si parla tanto di *Bundesrat*, solo per fare un esempio, quando vengono anche soltanto sfiorati da indagini. Certamente, fino al terzo grado di giudizio siamo tutti innocenti, però una riflessione seria sulle differenze che ci sono tra noi e gli altri Paesi andrebbe fatta e ancor più seria se pensiamo alle centinaia di consiglieri regionali sotto inchiesta: un elettorato attivo e passivo non proprio immagine di correttezza e rispetto della legalità.

A mio modesto avviso un grave errore è stato fatto facendo presentare un testo di revisione costituzionale proprio dal Governo: esistevano altri testi di iniziativa parlamentare, presentati prima del testo in esame, che è stato presentato lo scorso 8 aprile. Mi riferisco al disegno di legge n. 1355, a prima firma del senatore Campanella, presentato il 5 marzo; al disegno di legge n. 1392, a prima firma del senatore Buemi, presentato il 17 marzo, e al disegno di legge n. 1420, presentato dal senatore Chiti il 2 aprile. Quasi una settimana dopo arriva il disegno di legge Renzi-Boschi.

Credo che aver messo vari paletti, tra cui ritengo il principale quello dell'elezione indiretta, non sia il giusto approccio per arrivare a una condivisone più ampia possibile, come dovrebbe essere per un disegno di legge costituzionale.

Forte del risultato del 40 per cento alle ultime competizioni elettorali europee qualcuno può forse essersi confuso, ma il successo, compreso quello politico, così come arriva, così può scomparire.

E mi spiace ci sia una forzatura da parte del Governo e del Partito Democratico su alcuni punti. Forse ingenuamente pensavo - e purtroppo lo penso tuttora - che giungere a un risultato che prevedesse i due terzi di consensi in seconda lettura potesse essere qualcosa di cui andare fieri, potendo dire: «Ecco, siamo riusciti in ciò in cui non sono riusciti gli altri Governi nonostante avessero maggioranze più forti di quella attuale».

Sarà solo una mia sensazione, mi potrei anche sbagliare, ma questo testo dovrà essere confermato da un *referendum*. Questo forse non sarà un problema, perché con il forte vento dell'antipolitica che tira, se chiedessimo ai cittadini di abolire entrambe le Camere, chissà, la maggioranza si potrebbe anche esprimere favorevolmente.

E proprio restando in tema di antipolitica, vorrei svolgere una riflessione sui costi e gli eventuali risparmi, già evidenziati da alcuni colleghi. Qualcuno ha detto che con questo pacchetto di riforme si andrebbe a risparmiare un miliardo di euro. Questo disegno di legge porta a un risparmio di 75-80 milioni di euro. Confrontiamolo con il risparmio che porterebbe, per esempio, il disegno di legge del senatore Chiti: 285 milioni di euro.

Visto che poco fa si è volta una Capigruppo e a breve avremo una sessione di bilancio, mi spiace non vedere nessuno dell'ex Popolo della Libertà, partito che in una campagna elettorale aveva annunciato che si sarebbero battuti per ridurre i costi e il numero dei parlamentari: vedremo quale sarà il vostro comportamento nella prossima sessione di bilancio sul trattamento economico dei senatori e dei deputati, che hanno differenze notevoli.

Mi sembrerebbe opportuno dare anche piccoli segnali, rinunciando al rimborso forfettario, equiparando la diaria a quella che hanno i deputati o l'esercizio di mandato, sul quale ricordo un impegno, assunto in occasione dell'ultima sessione di bilancio da parte dei senatori Questori, a far sì che almeno i nostri collaboratori potessero essere assunti dalla Camera di appartenenza, mentre al momento è un nulla di fatto. Oppure, visto che tutti parlano delle pensioni degli altri, potremmo dare un segnale provando a pensare alla nostra, che ha una gestione separata. Quando siamo arrivati qui, nei primi giorni in Senato, ci hanno fatto compilare una gran quantità di moduli. Basterebbe un solo modulo, sui cui indicare il proprio istituto di previdenza: metteremmo i soldi lì e risponderemmo a tutti gli effetti a un sistema contributivo come quello che abbiamo impostato con lacrime e sangue per tutti.

Non ci vedrei nulla di male.

Comunque, siamo oggi riuniti per discutere una riforma costituzionale fondamentale che rischia di indebolire significativamente le istituzioni democratiche. La mia impressione è che questa riforma sia diventata oggetto del quotidiano scontro politico, al punto che si è ritenuto di poterla modificare quasi fosse un atto normativo come tanti. Una modalità e un approccio che ne hanno svilito le qualità più profonde con il rischio di sminuire il valore della Carta fondamentale.

Lo spirito dei Padri costituenti era rappresentato dall'apertura al dialogo, dall'elevato livello del dibattito e delle scelte operate, che oggi sembra non sia affatto possibile registrare. Infatti, nel confronto fra la Costituzione repubblicana e l'attuale modifica, che sembra piuttosto connotata dall'approssimazione e dalla contraddittorietà, la Carta del 1948 dimostra tutto il suo indubbio valore, la sua validità e la sua vitalità.

La fretta, che sembra essere dettata dai non facili rapporti con l'Europa in materia economica, non sempre è buona consigliera. Non possiamo accelerare su una riforma tanto importante solo per cercare di convincere l'Europa della nostra diligenza, Europa che peraltro non risulta assolutamente interessata alle riforme istituzionali: l'Europa ci chiede conti in ordine, ci chiede di risolvere i problemi finanziari, ci chiede di ridurre il debito pubblico.

In primo luogo, dobbiamo rispetto alla Costituzione, un rispetto che si dimostra anche dedicando alla riforma stessa tutto il tempo necessario per raggiungere il risultato migliore e più condiviso possibile.

Riforme come quella del Senato e del Titolo V della Costituzione andavano trattate separatamente: entrambe necessitano di un confronto ampio, ragionato ed approfondito, riguardando, le stesse, profondi cambiamenti dell'aspetto istituzionale.

La riforma del Titolo V, così come licenziata dalla 1a Commissione, a mio avviso non fa che sancire un'insanabile spaccatura tra Nord e Sud. L'autonomia «differenziata» con cui lo Stato può delegare alle Regioni funzioni ulteriori su determinate materie, a patto che abbiano un bilancio in equilibrio, aumenta il divario tra le varie realtà territoriali e allontana sempre di più quella coesione interna tanto richiesta dall'Europa, quella stessa Europa che ormai sembra essere il nostro unico problema. Una contraddizione piuttosto evidente, direi.

I colleghi della Lega si battono molto per l'autonomia e per il federalismo; ci sono molti colleghi che difendono la specialità a livello regionale ed io stesso vengo da una Regione a Statuto speciale. Mi chiedo però per quale motivo - e su questo faccio una riflessione - si debba mantenere la specialità per Regioni che fanno voragini di bilancio e che mi sembra siano quindi speciali in senso negativo. Anche su questo bisognerebbe fare una riflessione con i colleghi che da quelle Regioni provengono.

Con la riforma proposta dal Governo, il Senato viene impoverito drasticamente delle sue funzioni e competenze e ne viene azzerato il peso politico e istituzionale: perde la titolarità del rapporto fiduciario e, quindi, il sindacato ispettivo sul Governo, ma vota le leggi costituzionali.

La competenza legislativa in materia costituzionale, con un Senato così riformato, viola dunque uno dei principi basilari dello Stato di diritto, secondo il quale la funzione legislativa è esercitata da rappresentanti diretti del popolo e non da persone elette a ricoprire altri incarichi che, nella fattispecie, risulterebbero una sorta di senatori a tempo parziale, con una sovrapposizione di incarichi inaccettabile per svolgere una funzione istituzionale di tale importanza. Io sono forse uno dei pochi che considera la giornata di 24 ore, e magari tutti questi sindaci e consiglieri regionali, futuri senatori, avranno il dono dell'ubiquità: riusciranno ad essere qui a Roma e a seguire, al tempo stesso, i problemi delle loro città e delle loro Regioni.

Vorrei fare poi una precisazione. Si parla di Senato eletto su base regionale. Ma, colleghi, vi siete mai interrogati sui senatori eletti in una Regione diversa da quella di residenza? Basterebbe dare anche un piccolo segnale: se per dare una risposta di questo tipo, però, dobbiamo eleggere i consiglieri regionali e i sindaci...

L'articolo 1 della Costituzione, al secondo comma, recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Il corollario naturale di questo principio

costituzionale è che i poteri pubblici sono sempre essenzialmente limitati. Perché, allora, un Senato non eletto - e quindi senza mandato popolare -dovrebbe avere poteri di revisione della Costituzione? Perché i sindaci, che hanno una funzione prettamente amministrativa, dovrebbero avere una funzione legislativa in materia costituzionale?

Non credo, inoltre, che sia assolutamente democratico cumulare in una stessa persona sovrapposizioni di cariche e di funzioni, con il rischio che essa non espleti nel modo migliore nessuna delle due. Non solo, questi stessi amministratori discutono di risorse con il Governo, il quale ne ha la disponibilità. Una situazione piuttosto anomala e conflittuale.

Allo stato dei fatti, dunque, la grande sconfitta sembra essere proprio la sovranità popolare: in un momento delicato come quello attuale, dove appare evidente la crisi di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, è necessario che venga lasciata la possibilità al popolo di eleggere i propri rappresentanti. Il Senato deve essere democraticamente legittimato; deve continuare ad essere un'Assemblea rappresentativa.

Non sembra questa la strada per una riforma efficiente di un organo di tale rilevanza.

Non per questo si intende difendere il bicameralismo perfetto (penso che nessuno in quest'Aula sia per difendere il bicameralismo perfetto), quanto piuttosto criticare un atteggiamento decisamente liquidatorio. Ribadisco che il superamento dell'attuale procedimento legislativo andrebbe affrontato con estrema cautela e nella direzione di un rafforzamento del ruolo di garanzia del Senato.

Diminuire drasticamente le funzioni del Senato, oltre ad eliminarne la eleggibilità, significa che questa Camera non potrà più svolgere il suo ruolo di contropotere nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. La conseguenza sarebbe l'ennesimo conflitto con un altro principio fondamentale proprio delle democrazie pluraliste, vale a dire la necessità dei contropoteri. La concentrazione di potere in capo ad un solo organo e, presumibilmente, anche ad una sola coalizione non è pensabile in una democrazia liberale.

Ormai è evidente la crisi che colpisce la rappresentatività parlamentare a favore di un ruolo privilegiato di rappresentanza degli Esecutivi, che attualmente svolgono una funzione autoritativa principale, esprimendo una funzione di rappresentanza e contrappeso che non deriva direttamente dal consenso elettorale. Tale fondamentale funzione, espressione di peculiari esigenze della società civile e di controllo, appartiene invece naturalmente ad organi costituzionali prodotti dalla volontà popolare.

Il Senato dovrebbe essere, infatti, un organo di garanzia, elettivo, con compiti differenti da quelli della Camera dei deputati, per materia e tipologia di atti, e si lavorerebbe dunque in modalità monocamerale. In tal modo i tempi di lavoro sarebbero più brevi e al contempo sarebbe possibile approfondire, nel ramo competente, ambiti di intervento - come le funzioni di inchiesta, di nomina, quelle consultive, di indirizzo e controllo - che oggi non sembrano trovare il giusto spazio nei calendari parlamentari, dove l'azione legislativa del Governo la fa da padrona.

E proprio quando parliamo di calendario dei nostri lavori e valutando il modo in cui svolgiamo le nostre attività non possiamo non parlare delle modifiche ai Regolamenti parlamentari che andrebbero fatte. Ho avanzato delle proposte di modifica, ma non so se gli altri colleghi ritengano questo un punto che dovrebbe essere esaminato anche dall'altra Camera, perché non mi sembra che nell'altra Camera rispettino i tempi e il bicameralismo perfetto, al momento, visto che a noi arrivano i disegni di legge di conversione dei decreti due settimane prima della scadenza.

Quindi, tra le modifiche che avevo proposto c'erano vari punti: potenziare il lavoro delle Commissioni, dovendo lavorare maggiormente in Senato in sede redigente o anche in deliberante (che è quasi un tabù) per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in modo da riservare all'Aula più tempo per i provvedimenti e le discussioni di rilievo politico primario; disporre che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione generale in Assemblea; ridurre i tempi di intervento in discussione e dichiarazione di voto; far sì che i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, non debbano essere coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea; la possibilità per le Commissioni di procedere all'audizione dei designati a

nomine governative sulle quali le Commissioni stesse siano chiamate ad esprimere un parere. Diversamente è capitato (o almeno nella mia è successo) che alcune Commissioni siano arrivate ad esprimere un parere su persone che nessuno ha mai audito né visto, ma delle quali semplicemente si è guardato il *curriculum* (ma poiché lo dice il Governo, bisogna dire che siamo tutti d'accordo).

Altre modifiche che avevo proposto: alle Commissioni viene concesso di votare risoluzioni, come alla Camera, non solo su affari assegnati ma anche su materie di propria competenza; ampliare il novero dei soggetti che le Commissioni possono audire in sede formale; prevedere aggravamenti procedurali per gli emendamenti fuori termine dei relatori e del Governo (un'abitudine che tutti quanti abbiamo visto).

Tornando al nuovo Senato, esso, dicevo, dovrebbe essere un organo di garanzia, elettivo, con compiti differenti da quelli dalla Camera dei deputati per materia e tipologia di atti. E allora in quanto Camera del controllo e dell'approfondimento, sarebbe giusto svincolare il Senato dal rapporto fiduciario con il Governo, ovviamente partendo dalla necessaria riduzione dei parlamentari. E mi associo e tutti i colleghi che mi hanno preceduto chiedendo: ma il numero dei parlamentari della Camera è giusto e corretto lasciarlo intatto a 630?

Dunque, a mio avviso, la riforma del Senato dovrebbe mantenere il bicameralismo per le materie fondamentali e ovviamente quella costituzionale; mantenere il suffragio universale diretto per entrambe le Camere e procedere al dimezzamento dei parlamentari; prevedere quindi la netta differenziazione delle funzioni delle due Assemblee.

Da questi punti si potrebbe iniziare ad instaurare un dibattito costruttivo che approdi ad una riforma condivisa del Senato, abbandonando definitivamente la logica che fino ad oggi ha accompagnato la necessità delle riforme costituzionali rappresentata dall'alibi che la classe politica sembra essersi creato per giustificare le proprie incapacità e inadempienze, al punto da attribuire alla Costituzione la relativa responsabilità.

Concludo. Alla luce di tutto ciò, mi piacerebbe un discorso veramente franco con il *Premier*. Dallo «stai sereno, Enrico» sappiamo tutti com'è andata a finire. Non voglio neanche entrare nel merito della questione, però è giusto evidenziare che si era detta una cosa e se n'è fatta un'altra. Nonostante sia scritto all'articolo 40 (ex articolo 35) che il presente documento entrerà in vigore dalla prossima legislatura, non vorrete mica farmi credere che...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Battista.

BATTISTA (*Misto-ILC*). ...se passasse questa riforma, ce le teniamo nel cassetto fino al 2018?

Quindi, cari colleghi, state tutti sereni e votate pure questa riforma. (*Applausi dal Gruppo Misto-ILC e dei senatori Bottici e Crimi*).

Sull'ordine dei lavori

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, sto leggendo delle agenzie che mi preoccupano parecchio e credo altrettanto preoccupino i nostri colleghi presenti, e non so quelli assenti. Stanno giungendo notizie dal fronte di guerra che si sta sviluppando in maniera molto forte, e purtroppo anche in maniera cruenta, in Medio Oriente.

Come sa, stiamo parlando di Costituzione e non di qualcosa di secondario, anche rispetto al rapporto che ci deve essere tra il nostro Paese e queste situazioni. In questo dibattito non è stato minimamente toccato il tema che riguarda il rapporto tra la Costituzione del nostro Paese e la dichiarazione di guerra, piuttosto che...

PRESIDENTE. Si attenga all'ordine dei lavori, per favore, senatore Candiani.

CANDIANI (LN-Aut). Certo, Presidente.

In funzione di questi elementi che stanno emergendo, ritengo necessario proporre una questione sospensiva del provvedimento, *ex* articolo 93 del Regolamento del Senato, in quanto deve essere affrontato il tema del rapporto tra la Costituzione e la dichiarazione di guerra.

PRESIDENTE. La questione sospensiva ovviamente non può essere proposta in questa fase. Sta eventualmente ai Capigruppo stabilire l'opportunità che il Governo riferisca.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, recito testualmente l'articolo 93, e ricordo che una questione sospensiva può essere ammessa «nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito». Se lei ritiene che questi elementi che io le sto ponendo siano insignificanti rispetto a un dibattito sulla Costituzione, se ne assume la responsabilità. Io ritengo certamente che la questione debba essere posta all'Aula, non alla valutazione singola del Presidente dell'Aula. È facoltà, in questo caso, dell'Assemblea esprimersi in merito.

PRESIDENTE. È facoltà del Presidente sottoporre all'Aula la questione, se è da lui ritenuta fondata. Il tema che lei pone non è oggetto del testo che stiamo discutendo e potrà eventualmente essere posta... (*Commenti del senatore Candiani*). Quando arriveremo a quella parte del testo, si potrà affrontare questo tema. In questa fase non giudico ammissibile tale questione sospensiva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454 (ore 17,08)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI (PD). Signora Presidente, riforma autoritaria? Macché. È questo il filo rosso del mio intervento. Ho scelto questa traccia perché la riforma della Costituzione in discussione al Senato è in queste ore accusata di riflettere una visione autoritaria. Il combinato con la proposta di nuova legge elettorale può in effetti far sorgere qualche timore, che andrà fugato quando si affronterà quella riforma. Ma il testo di cui stiamo discutendo ora, soprattutto dopo il lavoro in Commissione e con l'avallo del Governo, è invece tutt'altro rispetto al riflesso di una visione autoritaria, e anzi aggiunge non pochi elementi di democrazia e di bilanciamento tra i poteri.

Ho messo insieme dieci considerazioni - ma ce ne sono anche altre - particolarmente importanti che danno il senso di una riforma nient'affatto cesarista e dispotica.

Primo. Si obietta che con l'elezione indiretta dei senatori (questa è stata l'obiezione più ricorrente) sarà negato il volere del popolo, ma non è vero. I consiglieri regionali sono quasi tutti eletti con le preferenze in competizioni durissime, i sindaci sono votati a maggioranza dai loro concittadini. È verosimile ritenere che i consiglieri regionali designeranno loro colleghi esperti e largamente votati. Diventando senatori, rappresenteranno anche le loro istituzioni, da cui sono indicati, indirizzati e controllati. Insomma, questi eletti di secondo grado hanno una rappresentanza addirittura doppia: dei loro cittadini e delle loro autonomie locali.

Secondo. Il timore che il Governo e il suo capo si prendano tutto, onestamente è infondato. La forma di governo non viene cambiata, al Primo Ministro non si danno superpoteri, non si introduce il presidenzialismo. E il Presidente della Repubblica, che qualcuno temeva a rischio, ne esce invece con poteri di garanzia rafforzati.

Terzo. Una concessione forte al Governo, in verità, c'è: la possibilità di far votare entro sessanta giorni un suo disegno di legge, purché non sia costituzionale, elettorale, di bilancio, di delegazione legislativa o un decreto-legge. Ci può stare, ma a condizione che, come indicato nel testo corretto dal lavoro delle Commissioni, giunto in Aula e sia un provvedimento essenziale per l'attuazione del programma di governo, votato dal Parlamento. Peraltro, questa facoltà attribuita al Governo determinerà (questo è

l'effetto certamente non cesarista) un minore uso dei decreti-legge che, tutti lo sappiamo (lo si è detto anche nel corso del nostro dibattito), talvolta o spesso sono stati utilizzati anche in assenza di vera urgenza. Il Governo non potrà più reiterare decreti-legge non convertiti o ripristinare l'efficacia di leggi che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime; non potranno essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alla finalità del decreto-legge; il Presidente della Repubblica avrà più tempo per esaminarli. Insomma, si tenta di ridurre un po' lo strapotere praticato dagli ultimi Governi che hanno imposto (hanno ragione quelli che lo hanno sottolineato) una miriade di decreti-legge *omnibus*, riducendo al lumicino lo spazio per approvare i disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Quarto. Il Presidente della Repubblica verrà eletto con la maggioranza assoluta solo dopo l'ottavo scrutinio; oggi può esserlo dopo il terzo. Si allunga cioè il percorso, proprio al fine di individuare una figura di garanzia che possa essere non sgradita alle minoranze. D'altronde, né con l'attuale sistema di elezione del Senato, né con il nuovo, è scontato che i due rami del Parlamento abbiano la stessa maggioranza. E la percentuale derivante dal premio di maggioranza, attualmente prevista dall'Italicum, certo non garantisce a chi vince, specie con il voto segreto, l'ipoteca sull'elezione del Presidente della Repubblica.

Quinto. Al Senato vengono assegnate prerogative importanti, tra cui la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, il controllo (lo stesso controllo riconosciuto formalmente con il nuovo testo anche alla Camera) e la valutazione delle politiche pubbliche. Insomma, la nuova Costituzione accentua le funzioni di verifica dell'operato dell'Esecutivo.

Sesto. Si introduce il giudizio preventivo di legittimità costituzionale per le leggi elettorali. Nel caso di illegittimità la legge non può essere promulgata. Principi costituzionali come la centralità del Parlamento, la tutela delle minoranze, la volontà degli elettori non potranno essere violati, pena incorrere nello *stop* della Consulta. Anche qui non mi pare si sia fatto un favore ai cesaristi.

Settimo. Nel caso di proposta di *referendum*, il *quorum* è abbassato: non più la maggioranza degli aventi diritto, ma la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera. Il numero di firme da raccogliere, è vero, viene alzato, ma la Corte costituzionale si esprime subito sull'ammissibilità, così che la raccolta firme si ferma, o continua in discesa. Anche l'iniziativa legislativa esercitata direttamente dal popolo viene valorizzata: ci vogliono più firme, è vero, ma poi c'è un impegno certo a che la proposta venga calendarizzata ed esaminata. A differenza di oggi, dove i disegni di iniziativa popolare restano nei cassetti. Non mi pare, insomma, che la democrazia diretta venga massacrata da una volontà dispotica.

Ottavo. La funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato in riferimento all'ordinamento, alla legislazione elettorale, agli organi di governo, alle forme associative e alle funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane. Si riconosce quindi al nuovo Senato di partecipare alla definizione degli assetti non statali. Inoltre, si introducono in Costituzione i costi *standard*, che impegnano Regioni e autonomie a una virtuosa emulazione dei migliori. Si tratta di decisioni in applicazione del principio di sussidiarietà: tutto il contrario della centralizzazione e dell'autoritarismo.

Nono. Il fatto che i nuovi senatori siano eletti dai Consigli regionali con metodo proporzionale in riferimento alla popolazione e garantendo le minoranze garantisce il pluralismo, non dà per scontato che la maggioranza al Senato sia omogenea con quella della Camera e non consente quei temuti calcoli o quelle alchimie del «grande manovratore» di turno paventati in modo sicuramente non condivisibile.

Decimo. Infine (mi sono fermato qui e forse vi ho anche un po' annoiati, ma mi pareva utile svolgere un intervento didascalico e puntuale), dalla riscrittura quasi integrale dell'articolo 117 esce un nuovo equilibrio tra le competenze attribuite allo Stato e alle Regioni. Non c'è, come ha detto anche il relatore Calderoli, un rigurgito centralista, come qualcuno temeva. Allo Stato si attribuisce la legislazione con disposizioni generali e comuni su molte materie di competenza regionale, ma questo non significa che il Governo metta il cappello sulle Regioni: semplicemente, si evita che l'eccessiva varietà di linee guida porti discredito alle stesse amministrazioni regionali e trattamenti diversi per i cittadini.

In conclusione, in quanto allergico ad ogni tentazione plebiscitaria, pur sforzandomi di individuarla, sinceramente non l'ho trovata e non la scorgo. Certo, qualcosa può essere migliorato, ma l'impianto di riforma è limpidamente democratico. Sul disegno di legge elettorale, su cui il dibattito deve ancora aprirsi al Senato, vigileremo. Ma ora, qui, va solo riconosciuta, e sostenuta, la nitida volontà di ridisegnare in modo equilibrato i poteri della nostra amata Repubblica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scibona. Ne ha facoltà.

[SCIBONA](#) (M5S). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in sede di esame del disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 1429, concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, concordo con tanti che sono intervenuti in quest'Aula in questi giorni in difesa della Carta costituzionale, ma mi fa sorridere che i «colleghi» difendano la Carta a parole e poi nel voto facciano come Bruto (*tu quoque, Brute, fili mi?*). Speriamo di no!

Mi fa specie sentire il senatore Calderoli dire ciò che ha detto in veste di relatore di maggioranza (di maggioranza!), cioè che «piuttosto che niente, meglio piuttosto». Questo fa paura, anche perché si tratta sempre della nostra Carta costituzionale. Ringrazio comunque tutti i colleghi, non solo quelli del mio Gruppo, anzi ringrazio maggiormente quelli degli altri Gruppi, soprattutto quelli dei Gruppi di maggioranza.

In molti interventi, da quelli aulici fino a quelli mediatici, ho apprezzato l'orgoglio di chi sa di fare una cosa importante, di chi difende la Costituzione.

La Carta costituzionale va difesa e dovrebbe essere difesa soprattutto da chi si fregia di essere un alto rappresentante dei cittadini nelle istituzioni.

Proprio per tutti questi motivi espressi nei tanti interventi di spessore che abbiamo sentito in Aula in questi giorni, proprio perché i motivi che hanno spinto il Governo (già solo per questo mi vengono i brividi) a presentare queste modifiche sono tutti - sottolineo tutti - imputabili, come abbiamo già detto, al malfunzionamento del Governo stesso, tali modifiche non devono essere approvate.

Ripercorriamo un attimo la storia. In una democrazia come dovrebbe essere la nostra, vi sono due entità, due poli: i rappresentanti e i rappresentati. Tra questi deve instaurarsi un fitto rapporto. Infatti, è lapalissiano che un organo politico sarà tanto più rappresentativo quanto più fedelmente replicherà la distribuzione di certe caratteristiche tipiche della società e che i rappresentanti, scelti dai rappresentati con le elezioni (ovviamente, questo è uno dei punti cardine), hanno nei confronti di questi ultimi delle responsabilità verso le quali non possono mancare.

La rappresentanza democratica è, quindi, una relazione di carattere stabile tra cittadini e governanti, intesi gli uni e gli altri come soggetti pluralistici, per effetto della quale i secondi sono investiti dell'autorità di governare in nome e nell'interesse dei primi, e sono soggetti a responsabilità politiche per i propri comportamenti di fronte ai cittadini stessi. Difatti, le democrazie moderne si fondano sul binomio elezioni-Parlamento.

Se ripercorriamo la storia, vediamo come le Assemblee parlamentari hanno origine nel Medioevo e nascevano come istituzioni complesse con un forte carattere rappresentativo. Allora con pluralismo si intendeva la caratterizzazione gerarchica della società, mentre oggi intendiamo la pluralità di opinioni e interessi che si riferiscono a individui e gruppi collocati su un piano di parità.

Inoltre, il Parlamento premoderno è un'istituzione secondaria rispetto al potere regio, una sorta di contenimento, a differenza del Parlamento moderno che è invece l'espressione più diretta della sovranità popolare. Sovranità popolare che la nostra Costituzione all'articolo 1 secondo comma, sancisce affermando che «la sovranità appartiene al popolo», e che poi sviscera prevedendo due Camere elette direttamente dal popolo.

Situazione ben diversa era presente nel Senato subalpino di Torino del 1848, protrattasi poi, per certi versi immutata, fino al Senato del Regno a Roma che ebbe la sua fine nel 1947, all'alba della

Repubblica.

Il Senato del Regno prevedeva, invece, una composizione di membri nominati a vita dal Re. Questi, infatti, poteva scegliere i senatori, senza limite di numero, nell'ambito di 21 categorie elencate dallo Statuto, tra cui, ad esempio, gli arcivescovi e i vescovi dello Stato, i deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio, i Ministri dello Stato, gli ambasciatori, i primi Presidenti ed i Presidenti del magistrato di Cassazione e della Camera dei conti e via dicendo, ovvero coloro i quali, in ragione del censo, pagassero una certa quota di tributi annui, nonché chi avesse illustrato la Patria con servizi e meriti eminenti.

Oltre all'appartenenza a una delle 21 categorie e all'età minima (40 anni), erano richiesti altri requisiti, detti impliciti perché non menzionati dallo Statuto: la cittadinanza del Regno, il godimento dei diritti civili e politici, il sesso maschile (ovviamente all'epoca) e il requisito generico della dignità, ovvero l'assenza di precedenti penali ed una regolare condotta civile, morale e politica.

Va poi ricordato che, per norma statutaria, facevano parte di diritto del Senato i principi della famiglia reale, che vi entravano al compimento del ventunesimo anno d'età, sebbene acquisissero il diritto di voto solo dopo aver compiuto 25 anni.

A differenza della Camera, che provvedeva ad eleggere autonomamente il proprio Presidente e i propri Vice Presidenti, al Senato essi erano, per dettato statutario, nominati dal Re.

In sede di Assemblea costituente, volta a dotare di organi rappresentativi la nascente Repubblica, ci fu un lungo dibattito volto ad affrontare la mai sopita questione del ruolo da attribuire alla seconda Assemblea parlamentare.

In realtà, in quella sede si pose, in primo luogo, la questione della scelta tra un Parlamento monocamerale o bicamerale. Al timore che con il primo si sarebbe potuto scivolare nella dittatura di assemblea, si replicava giudicando inutile dare vita ad un doppione della Camera.

Scartate le ipotesi di differenziare il tipo di rappresentatività, il progetto di Costituzione accolse il principio del bicameralismo perfetto, fondato su due Camere elettive, parimenti rappresentative e dotate dei medesimi poteri. Tale progetto in Assemblea fu aspramente criticato e sottoposto invano a varie proposte di emendamento, molte delle quali volte a codificare la supremazia della Camera dei deputati sull'altro ramo del Parlamento.

Una volta accolto il criterio paritario, la maggiore difficoltà affrontata dai costituenti riguardò la decisione relativa alle modalità di composizione di quella che il progetto di Costituzione definiva Camera dei senatori. A tal proposito, si volle che anche la seconda Camera fosse rigorosamente basata sul sistema elettivo e si escludesse ogni sua subordinazione rispetto all'altro ramo del Parlamento. A parte l'esiguo numero dei membri nominati o di diritto, le sole differenze con l'altra Camera riguardavano il numero dei componenti, la durata (cinque anni per la Camera e sei per il Senato: le rispettive elezioni, quindi, sarebbero state sfalsate), i requisiti per l'elettorato attivo e passivo ed il sistema elettorale. Rispetto alla Camera, i cui seggi si vollero attribuiti su base circoscrizionale, si stabilì che il Senato fosse eletto a base regionale. Si trattava di caratteristiche che intendevano distinguere il Senato dalla Camera al fine di creare un bicameralismo effettivo, con due Assemblee leggermente differenziate, ma dotate degli stessi poteri. Tuttavia, alcuni dei pregressi criteri costitutivi del Senato quale «organo di riflessione» erano rimasti: nella maggiore età richiesta per eleggere ed essere eletti e nella presenza, ancorché minima, di senatori vitalizi.

Fin dal 1953 l'equiparazione tra le due Assemblee si è andata accentuando con la parificazione della durata, dapprima realizzata in via di fatto con gli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953 e nel 1958 (in coincidenza con le scadenze della Camera) e poi, anche formalmente, con la modifica costituzionale del 1963. Un'equiparazione che viene scrupolosamente rispettata anche nell'alternanza che scandisce la presentazione dei Governi al Parlamento, ai fini della richiesta della fiducia, ovvero dei documenti che sostanziano la manovra annuale di finanza pubblica. Una parità che, in realtà, non ha identificato in tutto le due Assemblee. Se l'una può talvolta apparire come doppione dell'altra, così come i dibattiti che vi si svolgono, la circostanza per cui è sovente il caso di disegni di legge che

incontrano favori, resistenze e, quindi, sorti diverse nelle due Assemblee, sembra confermare che l'esistenza di una seconda Camera pariordinata non comporta necessariamente un inutile dispendio di tempo per l'approvazione dei provvedimenti, quanto piuttosto (lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo sempre) la possibilità di un riesame approfondito degli stessi.

Il Senato riunisce, in tal modo, la tradizionale funzione di organo di riflessione, che aveva sin dal passato, con la piena legittimità popolare che lo inserisce a pieno titolo nel grande filone della moderna democrazia rappresentativa.

Insomma, colleghi, oggi siamo davanti ad un profondo rimaneggiamento della democrazia rappresentativa, che va a colpire il preciso e scrupoloso bilanciamento dei poteri e delle funzioni che i nostri sapienti Padri costituenti hanno elaborato e, poi, sancito nella nostra Carta fondamentale.

Oggi, con la presunta velocità di una riforma al mese, scardiniamo il lavoro di grandi statisti come Terracini, Presidente di una Sottocommissione, e altri detti e stradetti in questi giorni.

Ve lo dico chiaramente: io non mi sento all'altezza, ma non lo siete neanche voi. Già solo la fretta con cui volete propinarci questo sconvolgimento costituzionale è una pericolosa deriva della democrazia e io non posso concordare con questa velocità.

Un così forte e drastico cambiamento della nostra Costituzione deve essere necessariamente preceduto dalla formazione di un'Assemblea costituente; non può ridursi a qualche settimana in Commissione ed un veloce passaggio in Aula.

Con un colpo di spugna cancellate la rappresentatività; con un colpo di mano ci ricapultate nel Senato del Regno: noi non ci possiamo stare!

Vi lascio con un appello, colleghi: un appello a rilegervi i resoconti dell'Assemblea costituente (non sono stato l'unico a chiederlo), ma anche a ripassare la storia del nostro Paese. A rendervi conto che furono anche gli scarsi presidi democratici a portarci al fascismo e alle Grandi guerre.

Noi non chiudiamo alle riforme costituzionali, non siamo contrari a prescindere, ma prendiamoci tempo: concentriamoci, per esempio, sul Titolo V e sui danni che la sua modifica ha causato, o sulla riduzione delle spese; non sulla cancellazione della democrazia, non è il caso! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, è vero: siamo vicini ad una svolta. La riforma costituzionale è finalmente reale. La riforma costituzionale è possibile. 30 anni di ripetuti tentativi, tutti falliti: dalla Commissione Bozzi alla Commissione D'Alema; poi la riforma andata male del 2001 del centrodestra; poi quella sempre discutibile del 2006 del centrosinistra.

Il Paese non può più rimandare. La riforma costituzionale è una risorsa, una straordinaria opportunità democratica. Evitiamo, colleghi, che diventi un problema. Un problema che divide e separa brutalmente la politica al suo interno e crea l'ennesima delusione, sempre più rovinosa, tra i cittadini e le istituzioni. Certo, è risorsa se cambia in modo virtuoso il nostro assetto istituzionale e se costruisce un assetto parlamentare in grado di dare dinamismo ed energia vitale ad un'Italia che ha bisogno di rimettersi in moto e di conquistare la fiducia degli italiani attraverso un inedito e radicale percorso di riforma, in grado di coniugare, forse per la prima volta nella storia, legalità e sviluppo.

Insomma, per avere un Paese credibile, al suo interno e nella comunità europea e nel contesto internazionale, capace di avere istituzioni forti in grado di affrontare temi storici, irrisolti ancora oggi nel nostro Paese, come la lotta alle mafie e alla corruzione, l'innovazione della nostra società nei diritti civili e sociali, il rilancio dell'economia su basi nuove di sostenibilità e di crescita.

È vero, come abbiamo sentito dire in molti interventi appassionati e colti, la nostra Costituzione del 1948 è ancora straordinariamente moderna. Ha dei valori, regole e programma ancora tutti da realizzare. Mi riferisco in particolar modo alla Parte I. Mentre è innegabile che la Parte II ha molti limiti, senz'altro giustificati, perché ancorati alla sua dinamica storica. I nostri costituenti avvertirono il bisogno di dare alla democrazia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo il fascismo, una caratterizzazione ben precisa: "democrazia della rappresentanza", "democrazia della partecipazione",

"democrazia dell'inclusione". Il "bicameralismo paritario" rispondeva a questa esigenza ed il sistema elettorale proporzionale ne era lo strumento più coerente per eleggere deputati e senatori.

Era giusto così. Tutti dovevano sentirsi coinvolti e tutti i soggetti politici e sociali dovevano essere messi nella condizione di poter dare il proprio prezioso contributo. A tutti era garantito un "pezzo" di potere. Bisognava costruire una cultura democratica. Si diceva allora «includere le masse», per molti versi estranee ad un'idea e ad una pratica della democrazia. Bisognava inoltre diffondere il benessere e contenere il conflitto che una società in crescita dirompente portava con sé, come poi in effetti è avvenuto negli anni '60 e negli anni '70. In questo contesto si è necessariamente trascurata un'altra dimensione vitale che è quella della decisione democratica. Niente a che spartire con l'autoritarismo o lo stesso decisionismo. Si riteneva inoltre che fossero del tutto irrilevanti i tempi stessi della decisione. Così pure non si dava centralità ai territori, sia ai Comuni che alle Regioni.

Oggi nell'Italia in crisi, si è preso coscienza che la decisione democratica è una risorsa e non una pietra d'inciampo della democrazia e che i tempi della decisione sono importanti quanto il metodo decisionale. Oggi, per lo più condividiamo un punto fermo del dibattito costituzionale di questi giorni. La proposta che il Governo Renzi ha avuto il coraggio di far avanzare. Una finalmente matura volontà presente nel nostro Paese, nella cultura democratica e costituzionale del nostro Paese: basta col bicameralismo perfetto.

Differenziamo strutturalmente le due funzioni di Camera e Senato: una sola Camera che dà la fiducia al Governo, una sola Camera che interviene sulle leggi ordinarie e un'altra Camera (il Senato, appunto) che ha funzioni di garanzia e di raccordo con le politiche pubbliche ed europee e con le stesse dinamiche del territorio. È un impianto democratico e moderno, presente in altri Paesi avanzati, e che forse si pone più in coerenza con la necessità di creare un'Italia che fa della decisione democratica e dei territori la sua forza nel cuore del potere legislativo. Diversamente, colleghi, lasciare senza risposta la domanda di decisione democratica e di rappresentanza territoriale, che nei cittadini non è in contrasto con la domanda di partecipazione, avrebbe portato ad un altro possibile sbocco: rafforzare gli Esecutivi sino al presidenzialismo e di fatto esautorare oltre misura il potere legislativo. Colleghi, o l'una o l'altra: o si rafforza la capacità dei Parlamenti di stare al passo dei mutamenti della società oppure bisogna dare più potere agli Esecutivi, come è avvenuto in diverse democrazie avanzate a cui non rimproveriamo un eccesso di capacità decisionale, anzi spesso ne invidiamo tenuta capacità di Governo, stabilità e democrazia.

Rimane una questione aperta che ci divide: la scelta se il Senato debba essere eletto direttamente dai cittadini o frutto di rappresentanza di secondo grado.

Si è imboccata la strada del Senato come espressione di rappresentanza dei territori con una elezione dei propri componenti, appunto, di secondo grado. Non è uno scandalo. È un modello sempre democratico, in questa fase più coerente con le due principali domande democratiche presenti nel Paese: più decisione democratica con un ruolo forte della Camera dei deputati; più peso alla rappresentanza democratica territoriale con un nuovo ruolo del Senato.

La preoccupazione espressa legittimamente di una perdita di democraticità nella selezione dei rappresentanti del Senato - attenzione - non va imputata all'elezione di secondo grado, ma semmai alla legge elettorale che dovremo scegliere per eleggere i parlamentari che comporranno la Camera dei deputati.

Come la legge elettorale proporzionale della prima Repubblica rispondeva meglio al bicameralismo perfetto, a quella necessità di creare una democrazia condivisa e partecipata, è più coerente oggi dotarci di una legge elettorale che superi le liste bloccate dei cosiddetti parlamentari nominati per la formazione della nuova Camera dei deputati. Questo è il vero punto di contraddizione con l'impianto complessivo che il Governo ci propone.

Abbiamo bisogno di una legge elettorale che preveda un rapporto più diretto tra eletti e cittadini. I modelli possono essere diversi: alcuni preferiscono i collegi uninominali, altri la preferenza. Personalmente preferisco la doppia preferenza di genere. In questo modo, il nuovo modello del bicameralismo diversificato può realizzarsi superando qualunque preoccupazione democratica per

consegnare al Paese un potere legislativo forte e capace di tenere il passo con le innovazioni e con il superamento strutturale della crisi ancora presente nella nostra economia e nella nostra società.

Collegli, rimane ancora aperta una questione che è emersa nel dibattito anche qui in Aula e che non mi convince: il nuovo assetto del Titolo V.

Diversi interventi hanno sostenuto che bisogna costituzionalmente superare la presenza delle Regioni a Statuto speciale: è un approccio che non condivido. Certo, non difendo l'uso disastroso della specialità che in molte Regioni si è fatto, ad iniziare dalla mia Regione, la Sicilia. Quella specialità è stata piegata da un approccio micidiale che la nostra stessa stupenda fase costituente del secondo Dopoguerra non seppe risolvere; un approccio preesistente allo spirito democratico dei nostri costituenti, allo stesso fascismo e che caratterizzò l'avvio dei decenni dell'unità d'Italia. Lo semplifico in questo modo, l'assetto che l'Italia si diede non fu di vera e sostanziale unità, ma si realizzò una sorta di Costituzione materiale che prevedeva una Italia duale: il Nord produce per l'intero Paese, il Sud consuma i prodotti del Nord: al Sud il compito di consumare fu implementato dall'utilizzo della spesa pubblica e dalla progressiva e continua espansione del lavoro tutto concentrato nelle istituzioni pubbliche (nei Comuni, nelle Province, nelle Regioni, negli enti).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

LUMIA (PD). Il posto pubblico è stato infatti l'aspirazione principale dei cittadini meridionali, alimentata da una politica che ha svolto sino ai nostri giorni una maledetta funzione di intermediazione burocratica e clientelare e spesso affaristico-mafiosa. Con il crollo della spesa pubblica finalmente va in crisi questo modello e oggi più che mai la specialità può riprendere il suo ruolo originario, soffocato ed impedito, per diventare un potente motore di legalità e sviluppo, soprattutto in quelle Regioni che sono state piegate e rovinate dalla logica che bisognava limitarsi a consumare passivamente la spesa pubblica e a non valorizzare le proprie vocazioni produttive.

Mi avvio alla conclusione: certo, la specialità moderna perderà le proprie ragioni storiche di rivalsa nei confronti del centro nazionale decisionale, ma potrà acquistare una più moderna e decisiva capacità di diventare specialità progettuale.

Per questo ho sostenuto le ragioni di chi ritiene che le specialità vadano mantenute, seppur stimolate ad imboccare la strada del cambiamento dei propri Statuti. L'Italia cambia il proprio assetto istituzionale, ma non cancella né il Parlamento né le Regioni. Anche le Regioni a Statuto speciale cambiano, ma non annullano le proprie prerogative pattizie nel rapporto con lo Stato e autonomiste nella competenza esclusiva di alcune materie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

[PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, ringrazio i relatori e i colleghi della Commissione affari costituzionali per il lavoro costruttivo svolto. È stata un'esperienza umanamente molto interessante. Si è già detto moltissimo su questi temi, per cui non tornerò su quanto detto da molti.

Cerco di soffermarmi su quattro elementi che, a mio avviso, non sono stati evidenziati in modo sufficiente durante la discussione. Il primo punto concerne aspetti tecnici, modifiche apportate che, secondo me, hanno una portata significativa superiore alla scarsa attenzione che si è loro dedicata. Il testo, in realtà, in alcuni passaggi opera una manutenzione al funzionamento del sistema decisionale, non soltanto la semplificazione dell'attività legislativa e del rapporto di fiducia, ma anche la previsione dell'omogeneità dei decreti, l'introduzione di norme per la riduzione del ricorso alla decretazione di urgenza e importanti interventi in tema di elezione del Presidente della Repubblica; ma anche introduzione del ricorso preventivo alla Corte costituzionale in materia elettorale, la costituzionalizzazione dello statuto delle opposizioni, disposizione per aumentare l'efficacia dell'azione di Governo senza costringerlo a ricorrere troppo frequentemente al voto di fiducia.

Sono modifiche importanti che in parte razionalizzano la giurisprudenza costituzionale e in parte superano alcuni ostacoli emersi nella prassi parlamentare. Quindi vanno sicuramente salutati con favore; tuttavia peccano probabilmente di eccessiva contingenza, perché troppo tarati sulla situazione

attuale e non sempre hanno il dovuto tono costituzionale, non sempre nel testo vi è realmente materia costituzionale, ma piuttosto di natura regolamentare. In qualche caso si rischia addirittura di sfiorare il ridicolo con disposizione non solo non costituzionali, ma nemmeno giuridiche come nel caso dell'articolo 64, in cui si è introdotto l'obbligo per i parlamentari di partecipare ai lavori di Aula e delle Commissioni: una disposizione palesemente inutile, ridondante e priva di sanzione.

Per contro, sempre all'articolo 64, si introduce l'importante principio della garanzia di uno statuto dell'opposizione, ma la previsione è molto scarna e si delega invece tutto al Regolamento su una questione molto importante.

Per altri aspetti il testo viene appesantito e reso meno leggibile; tecnicamente forse non si poteva fare diversamente. Ricordo, ad esempio, che l'articolo 70 passa dalle attuali 9 parole a 332 e i rinvii a commi e lettere in cui il Senato partecipa all'attività legislativa, oppure alle materie delegabili alle Regioni o alla lista delle competenze e così via non sono di immediata lettura e fanno assomigliare il testo costituzionale in qualche passaggio più ad una brutta legge, come quelle che siamo abituati ad approvare, che ad un testo costituzionale.

Ma al netto di queste e di altre lacune, si tratta nel complesso di un indubbio passo avanti su diversi aspetti, che hanno fino ad ora rallentato e appesantito l'attività legislativa. Si razionalizza infatti la forma di Governo, qualcosa che le altre democrazie occidentali hanno fatto prima di noi. Ne avevamo assolutamente bisogno, perché la scelta dei costituenti di mantenere la forma di Governo molto ampia e determinabile nel concreto dispiegarsi del rapporto tra le forze politiche ha mostrato di non essere stata in realtà una scelta particolarmente felice.

Secondo punto: che cosa c'è e che cosa manca in questo testo? Come ho già detto, nel testo c'è molto: c'è la parziale e necessaria razionalizzazione della forma di Governo, la nuova disciplina del processo legislativo, molti miglioramenti anche in tema di trasferimento di funzioni alle singole Regioni (ai sensi dell'articolo 116, comma terzo), la costituzionalizzazione dei costi *standard*. Che cosa manca, però? Manca una visione moderna del processo decisionale, che non può esaurirsi nel rapporto tra Governo e Parlamento (come invece è sembrato di sentire, anche in molti interventi svolti in quest'Aula), spostando il baricentro a volte da una parte e a volte dall'altra.

Il procedimento legislativo è stato riformato e si è anche intervenuti sulla seconda gamba tradizionale della democrazia - quella diretta - per cui ci sono state innovazioni - che possono piacere o meno - ad esempio in tema di *referendum* e si è anche prevista una corsia preferenziale per le proposte di legge di iniziativa popolare. Sono tutte cose su cui si può convenire o meno, ma che sicuramente rappresentano un ammodernamento del processo decisionale tradizionale. Ci si è però dimenticati che un moderno processo decisionale non si limita all'integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta: esse sono entrambe evidentemente indispensabili, ma non sono più sufficienti e sono entrambe legate alla volontà di maggioranze occasionali o addirittura di minoranze particolarmente attive.

Nel testo attuale non c'è alcun cenno, ad esempio, alla democrazia partecipativa, che invece è il tema del futuro e che non coincide affatto con la democrazia diretta, ma che consiste proprio in quegli strumenti, che altrove sono molti diffusi, di attenuazione del principio maggioritario (perché in realtà è di questo che stiamo parlando). Forme come la deliberazione, il dibattito pubblico, la consultazione preventiva o la pianificazione strategica costituiscono degli elementi che non possono mancare in un sistema moderno e pluralista, che deve attenuare il principio maggioritario e non accentuarne la brutalità, perché di questo stiamo soffrendo. Questa mancanza si riscontra, paradossalmente, proprio nel momento in cui il Governo lancia sempre più spesso (ed è un fatto molto positivo) delle consultazioni pubbliche su temi diversi e quindi mostra di aver colto l'importanza del metodo partecipativo. Molte Regioni hanno approvato delle leggi su questa materia e c'è insomma la possibilità di correggere in Assemblea questo elemento.

Il terzo punto che voglio trattare riguarda la questione del Senato. Purtroppo, tutta l'attenzione politica e mediatica è stata concentrata sul Senato e sulla sua riforma. Ciò che è uscito dai lavori della Commissione è sicuramente molto più sensato rispetto al testo iniziale; purtroppo è rimasto un equivoco di fondo, che non è stato risolto per ragioni politiche. Per quanto tali ragioni siano

comprensibili e note, non possono essere dei criteri soltanto politici che ispirano una revisione costituzionale perché la politica è effimera e la Costituzione ha almeno la pretesa di essere eterna. L'equivoco è quello delle funzioni del Senato. Tutto è stato subordinato alla questione dell'elettività o meno dei senatori, ma tale questione ha spostato l'attenzione rispetto alla vera domanda, che è quella delle funzioni, e ha anche canalizzato l'opposizione al testo - devo dire, purtroppo - sul punto meno rilevante tra tutti quelli - e sono molti - per i quali questo testo può essere criticabile. La questione è invece semplicissima: si vuole un Senato politico o un Senato territoriale? Sono due cose diverse. Se il Senato è territoriale, non solo non serve renderlo elettivo, ma ciò è addirittura controproducente, perché in tal modo si rappresenta un criterio politico, anziché quello territoriale, e quindi non servirebbe l'immunità e via discorrendo. Se invece il Senato è politico, il principio democratico esige evidentemente che esso sia elettivo, con tutto ciò che ne consegue, compresa l'immunità per i senatori.

Invece di partire dalle funzioni per arrivare alla composizione, come sarebbe stato logico e naturale, si è partiti dalla composizione per ricavarne le funzioni. In questo dibattito abbiamo sentito moltissime e valide ragioni di critica alla nuova composizione del Senato, basate proprio sul principio democratico. Cito per tutti - anche se ce ne sono stati altri - l'intervento molto bello e coerente del senatore Chiti; intervento coerente con una certa impostazione e visione del costituzionalismo, quella per cui la legittimazione può derivare solo dall'elezione. Ma è davvero così oggi? Era così un tempo, ma siamo in una fase diversa del costituzionalismo, una fase in cui convivono, in realtà, legittimazioni diverse, che non sono tutte elettive. Altrimenti, per fare un paradosso ma neanche troppo inverosimile, bisognerebbe pensare di eleggere i giudici, i direttori dei giornali o i dirigenti generali dei Ministeri, che in quest'Aula sappiamo tutti benissimo contano infinitamente di più dei parlamentari nella scrittura delle leggi.

Questo ormai non è più il tempo della sola legittimazione elettiva, è il tempo della legittimazione plurima, e le Costituzioni servono proprio a limitare il potere senza renderlo meno efficiente, riducendo a sistema le diverse legittimazioni, che sono sia quella elettiva, che quelle tecnica, giudiziaria, internazionale e sovranazionale e territoriale.

La sfida del costituzionalismo moderno, che lo rende anche complesso seppure affascinante, è proprio quella di cercare di condurre a sistema questi elementi, più che rimpiangere il tempo in cui la legittimazione derivava solo dalle elezioni. Forse era meglio prima. Può darsi, non voglio dire di sì o di no. Dico soltanto che non è più questa la fase.

Il Senato che si delinea dovrebbe rappresentare la legittimazione territoriale. Questa era l'idea e il testo base del Governo presentava un Senato - diciamo così - del tutto inutile, ma coerente con la non elettività, tutti sindaci o quasi e un po' di nominati dal Presidente della Repubblica; un Senato territoriale, ma senza alcuna funzione per i territori, una cosa assurda sul piano logico, ma coerente con la scelta di non eleggere i senatori. Quindi anche il testo del Governo scontava questo problema iniziale di partire dalla scelta di non eleggere e poi farne derivare una composizione.

Il testo uscito dalla Commissione, per fortuna, corregge molte storture ma ci consegna un Senato che ancora non è né carne né pesce, perché è un po' territoriale (ora fortunatamente con una prevalenza della componente regionale) e un po' politico, con l'attribuzione di funzioni politicamente assai significative. Ad esempio, il Senato partecipa alla legislazione in modo paritario in diversi ambiti rilevanti, ma incomprensibilmente non in uno dei settori di maggiore interesse per le Regioni, cioè il coordinamento della finanza pubblica. Esso può svolgere attività conoscitive, formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera e può intervenire con un veto sospensivo su qualunque disegno di legge approvato dalla Camera.

Queste sono funzioni politiche, che ne fanno una Camera politica, che coerentemente poi prevede l'immunità per i suoi componenti, ma fornisce evidentemente anche seri argomenti ai sostenitori dell'elettività, perché più è politica e più deve essere elettiva, meno lo è meno deve essere elettiva. È abbastanza semplice.

Le funzioni territoriali, che invece dovrebbero essere la spina dorsale, sono molto attenuate e il collegamento coi territori è dato solo dalla composizione del Senato, peraltro determinata sul piano

politico e non territoriale perché poi i nuovi senatori siederanno per appartenenze politiche e non per Regioni di provenienza.

Pertanto, occorrerebbe forse cercare, nella misura del possibile, di accentuare la natura territoriale del Senato, farne non una Camera con pochi poteri e quei pochi più di natura politica che territoriale, bensì un organo di incardinamento delle Regioni nel processo decisionale legislativo nazionale. Così avrebbe senso non eleggere i senatori, non prevedere indennità, né immunità e tutto il resto. Siamo ancora in tempo per togliere il carro da davanti ai buoi e dare alle cose l'ordine logico che richiedono.

L'ultimo punto è l'aspetto secondo me principale, ossia i rapporti tra lo Stato e le Regioni, che è la vera questione problematica di questa riforma. È problematica perché è figlia di un errore più concettuale che giuridico e che rischia di avere conseguenze molto pesanti per il Paese, immaginando una gestione dal centro di tutte le complessità e le diversità che arricchiscono l'Italia; diversità territoriali, linguistiche, culturali, tutte cose che vengono in qualche modo ignorate, in una logica di centralismo direi, veramente, culturale, anche non voluto, implicito, che viene assorbito acriticamente più che pensato coscientemente, che distorce la realtà e quindi non può funzionare, proprio perché va a disciplinare una realtà immaginata, che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Per tanto tempo abbiamo avuto le Regioni senza una Camera che le rappresentasse. Adesso avremo una Camera delle Regioni senza più le Regioni: nell'indifferenza e talvolta perfino nell'apparente soddisfazione di molti, questa riforma azzera le Regioni ordinarie. Le riduce a meri organismi di coordinamento amministrativo, che potranno al massimo approvare alcuni atti di natura amministrativa che per pudore saranno chiamati leggi ma che non lo saranno in senso materiale e non potranno avere alcun contenuto normativo, perché in tal caso sarebbero incostituzionali, visto che tutta la potestà legislativa torna allo Stato.

E nemmeno sul piano amministrativo poi le Regioni potranno fare molto, perché si reintroduce il principio del parallelismo all'articolo 118 che era stato superato dalla riforma del 2001. Quindi si torna più indietro della Costituzione del '48 su questo.

E quando il diritto diventa multilivello - bella espressione, che viene spesso utilizzata, ma che viene poi svuotata di contenuto - si pensa, allo stesso tempo, di accentrare tutto in un solo livello. Le materie diventano nei fatti integrate e, quindi, tutte materialmente concorrenti e si elimina al tempo stesso la competenza concorrente.

Si salvano per ora, almeno in parte e per fortuna, le autonomie speciali, ma anche queste si troveranno in difficoltà, perché saranno accerchiate da territori sempre meno autonomi e si troveranno di fronte ad una Corte costituzionale cui vengono date delle armi potentissime per l'accentramento dei poteri, come il ritorno dell'interesse nazionale e, addirittura, la doppia clausola di supremazia che, già prevista all'articolo 120, viene ora ribadita e rafforzata all'articolo 117, proprio per essere sicuri che il concetto sia chiaro. Definirei in realtà la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali una norma *airbag*, che attutisce il colpo, che comunque rimane. La direzione in cui si va, quindi, è la stessa per tutti.

E che cosa succederà ancora? Lo Stato, già affetto dalla grave malattia della sovrapproduzione normativa, invece di delegificare, sarà costretto a fare sempre più leggi perché alle Regioni non residua più niente e tutte le leggi saranno fatte dallo Stato, in particolare da una sola Camera, che sarà ancora più intasata e rischierà di lavorare ancora peggio di quanto già accade oggi.

Se il testo non migliora su questo punto, lo Stato farà, per esempio - se ne è già discusso - leggi per disciplinare lo sport piemontese della pallapugno - e guardo la relatrice Finocchiaro - visto che acquisterà la competenza esclusiva in materia di ordinamento sportivo *tout court* e non solo nazionale. Lo Stato farà i piani urbanistici, perché il governo del territorio passerà allo Stato. Sì, ci sono disposizioni "generali e comuni" - nuova categoria di qualificazione incerta - ma, se ci basiamo invece sulla vecchia categoria delle norme generali, sappiamo che in realtà sono estremamente dettagliate. Lo Stato deciderà che in un'università si potrà fare ricerca in una determinata materia e in un'altra in una diversa, perché competente sulla programmazione strategica della ricerca scientifica. Gli esempi sarebbero moltissimi. Accadrà allora che le Regioni o si piegheranno o ricorreranno in giudizio, il che potrebbe essere comunque peggio.

L'errore concettuale, dunque, è pensare che un Paese complesso e differenziato come il nostro possa essere governato efficacemente dal centro, con l'illusione che una legge uguale per tutti abbia anche lo stesso effetto per tutti, ma sappiamo già che non è così.

Questo approccio, tra l'altro, oltre ad essere semplicistico, rischia di provocare un'eterogenesi dei fini, perché produce un effetto opposto a quello voluto.

L'obiettivo nobile, coerente e comprensibile di razionalizzare il confuso disegno della riforma del 2001 va benissimo; dopo di che, il rimedio rischia di essere peggiore del male, visto che qui il rimedio è una semplicistica distruzione delle Regioni, nell'illusione che, uccidendo il contendente, si elimini anche il contenzioso.

Ma aumenta il contenzioso o si schiaccerà ogni istanza di autogoverno e, in entrambi i casi, la prospettiva è molto preoccupante. Il decentramento, infatti, non è in realtà soltanto un metodo di Governo - peraltro assolutamente necessario in un Paese così asimmetrico e differente come l'Italia - ma è molto più di questo: è in realtà uno straordinario ed indispensabile sistema di contrappesi e di limiti al potere, proprio perché lo deconcentra.

Molti nel dibattito hanno sostenuto che in questa riforma vi sia un rischio autoritario: francamente non lo credo ma, se c'è, non sta nella mancata elettività dei senatori né nelle corsie preferenziali per il Governo nell'attività legislativa, quanto piuttosto nell'annullamento dell'autonomia regionale *tout court*, dell'idea stessa dell'autonomia in senso ampio. E questo può essere problematico.

Chiudo con una piccola riflessione di carattere teorico - permettetemi - ma la teoria ha degli impatti pratici molto significativi: a che cosa serve una Costituzione e la modifica di una Costituzione? La grande rivoluzione culturale dello Stato liberale è il fatto che non prevale più un solo interesse. Prima prevaleva l'interesse del sovrano nello Stato assoluto, quello dell'autorità religiosa nello Stato confessionale, quello nazionale nello Stato autoritario, quello di classe nello Stato socialista e via discorrendo.

Oggi, invece, nello Stato liberale e, ancora di più, in quello costituzionale di diritto, l'essenza stessa di una Costituzione è il riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di interessi e della legittimità anzi della positività quasi del loro reciproco conflitto, che è dunque positivo.

Nello Stato costituzionale di diritto la legge è vincolata sotto il profilo formale e sostanziale. Il legislatore nazionale compete con altri legislatori (internazionale, europeo, regionale, con il popolo attraverso la democrazia diretta). La legge non è più in regime di monopolio e, in questo modo, si recupera quella pluralità che la rivoluzione francese aveva cercato di sradicare. Questa riforma ha l'obiettivo di semplificare il processo decisionale e la struttura istituzionale. È un bene, perché l'attuale sistema è troppo macchinoso: lo vediamo tutti i giorni e su questo non può esservi dubbio. La scommessa è trovare il punto di equilibrio tra la necessità di semplificare e il rischio di mettere in discussione le acquisizioni dello Stato costituzionale di diritto.

Non c'è evidentemente una risposta unica su dove sia questo bilanciamento, ma è essenziale vigilare affinché non si torni al tempo della Rivoluzione francese, al primato della legge statale su ogni altra fonte e alla Costituzione come semplice legge politica.

L'alternativa a questa riforma è l'immobilismo, e non ce lo possiamo permettere evidentemente. Non fosse che per questo bisogna avere fiducia in questa riforma e soprattutto impegnarsi per cercare di migliorare: il lavoro svolto in Commissione è un esempio del fatto che ciò è possibile.

Certo, non dimentichiamoci che la Costituzione è un processo. Questo passaggio è una tappa di questo processo. C'è ancora margine per migliorare, ma non dobbiamo soltanto guardare alla contingenza, dobbiamo pensare che una Costituzione non serva soltanto a risolvere solo i problemi dell'oggi, ma soprattutto ad anticipare e a prevenire quelli di domani. Usciamo dalla logica contingente e cerchiamo di guardare un po' più avanti. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turano. Ne ha facoltà.

[TURANO](#) (PD). Signora Presidente, colleghi, quello che sto per fare è senza ombra di dubbio il mio intervento più importante da quando ho l'onore di sedere in quest'Aula. È l'intervento più importante

per varie ragioni, ma anche perché oggi non stiamo discutendo di una qualsiasi legge dello Stato.

Stiamo discutendo del futuro dell'Italia e dei futuri governi e di come modificare la Costituzione per rendere il nostro un Paese migliore per i cittadini. E purtroppo, quanto ho letto nel testo di riforma uscito dalla la Commissione, non mi appare per diversi punti un testo in grado di migliorare il nostro Paese.

Alla base delle mie perplessità c'è innanzitutto la scelta di trasformare il Senato della Repubblica in un Senato non elettivo, in un Senato nominato, scelto a tavolino, e che di fatto rischia di compromettere seriamente il bilanciamento ed il controllo dei diversi poteri ed organi costituzionali.

In altre parole si rischia di permettere a chi ottiene una maggioranza di nominare facilmente il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica e tutti gli altri organi costituzionali.

Fin da piccolo sono cresciuto con un ideale fortemente democratico che anche la nostra magnifica Costituzione riporta nei suoi principi fondamentali: è l'articolo 1 a ricordarci che la sovranità appartiene al popolo ed è il popolo che deve scegliere la sua guida, i suoi rappresentanti. È il popolo che conta in una Nazione. E noi siamo al servizio dei cittadini.

È il popolo che i partiti dovrebbero ascoltare prima di obbligare i propri deputati e senatori a votare in quest'Aula senza possibilità di scelta.

Sondaggi che di recente sono stati resi pubblici, tra l'altro, hanno ben sottolineato quale sia l'opinione dei cittadini. Mi riferisco all'inchiesta dal titolo «Gli italiani e la riforma del Senato» diffusa da IPR Marketing lo scorso 7 luglio. Sottolineo il nome dell'istituto che ha condotto il sondaggio perché è stato il primo a dire che il Partito Democratico avrebbe vinto le elezioni europee con il 40 per cento. Sull'affidabilità e certezza dei dati, dunque, non si discute. Il sondaggio ha prima chiesto agli italiani cosa vorrebbero fare di questo Senato, e il 53 per cento ha risposto che andrebbe abolito prima che diventi un Senato di nominati con un cumulo di cariche.

Poi lo stesso sondaggio ha chiesto loro se il nuovo Senato dovrebbe essere eletto dal popolo o no. Ecco, cari colleghi, non facciamoci sfuggire la loro risposta, perché il 55 per cento degli italiani vuole che il Senato rimanga elettivo, e solo il 30 per cento di loro lo vorrebbe non elettivo.

Noi, cari colleghi, non siamo superuomini, ma rappresentanti del popolo, scelti dal popolo. Rappresentiamo prima di tutto i cittadini, poi i partiti e il Governo. Io credo nel mio partito, lo rispetto, lo seguo, ma prima di prendere ordini, ho l'obbligo morale di ascoltare chi mi ha votato. Anche perché, così come i miei colleghi eletti all'estero, non sono stato nominato e messo in lista in una posizione buona per essere eletto. In quanto eletto all'estero la gente mi ha scelto direttamente, ha espresso a mio favore una preferenza, ha scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Io ho e sento il dovere di ascoltare i miei elettori: sono loro che mi hanno dato l'incarico parlamentare.

Chi mi ha votato, inoltre, continua a rassicurarmi, a darmi energia; chi mi ha votato mi scrive quotidianamente e mi invita a continuare nella mia battaglia per la democrazia. Tutto ciò non può che rendermi ancora più consapevole della mia responsabilità.

Io, cari colleghi, rappresento gli italiani del Nord e Centro America e vivo negli Stati Uniti d'America, uno dei Paesi considerato tra i più democratici al mondo. Negli Stati Uniti il Senato non elettivo, che qualcuno ha pensato di scegliere per l'Italia, è stato bocciato oltre un secolo fa, esattamente nel 1913 con l'approvazione del XVII emendamento all'articolo 1 della Costituzione americana. Da allora i senatori sono eletti direttamente dai cittadini, e non già scelti, come avveniva in precedenza, dalle Assemblée legislative dei singoli Stati. Perché in uno Stato democratico funziona così: sono i cittadini a scegliere, ed è bene che questo concetto sia finalmente compreso da tutti.

Semmai, pensiamo a ridurre il numero degli eletti alla Camera dei deputati. Sempre tornando agli Stati Uniti, infatti, vorrei ricordare che lì i senatori sono 100, mentre i deputati sono 435 a fronte di circa 350 milioni di abitanti.

Presidente, colleghi, nessuno qui vuole ostacolare questa riforma. Nessuno vuole evitare il superamento del bicameralismo perfetto che, penso siamo tutti d'accordo, non fa bene all'Italia. Nessuno pensa che il Senato debba dare la fiducia al Governo. Pensiamo solo che il nuovo Senato

debba essere elettivo, debba avere parità ed esercitare il controllo, debba decidere sulle questioni legate ai diritti umani, le leggi costituzionali, le leggi elettorali e il bilancio dello Stato.

Ci viene mossa un'obiezione: secondo alcuni dei nostri colleghi saremmo disposti a far cadere la riforma costituzionale per difendere un principio democratico come l'elezione diretta del Senato.

Io l'obiezione voglio girarla a voi trasformandola in domanda: siete disposti a far cadere la riforma per difendere un'elezione di secondo grado?

Se per voi non è un punto cruciale, perché non votate l'emendamento che reintroduce l'elezione diretta del Senato?

Dateci una risposta. Come lo spieghiamo ai cittadini? Perché altrimenti qualcuno arriverà sul serio a pensare che il Senato che avete in mente non sia una Camera di garanzia dell'ordinamento costituzionale ma, come qualcuno prima di me ha già detto, sia semplicemente un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali.

Tutti vogliamo la riforma, ma non vogliamo una riforma affrettata e fatta con superficialità.

PRESIDENTE. Senatore Turano, il tempo a sua disposizione è esaurito, pertanto deve concludere.

TURANO (PD). Se possibile, signora Presidente, vorrei consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TURANO (PD). Stiamo cambiando la Costituzione e già questo dovrebbe bastare a farci capire quanto sia importante la discussione in questo momento che definirei storico.

Sono del parere che il sindaco è stato eletto per fare il sindaco, che il consigliere regionale debba fare il consigliere regionale e che il senatore debba fare il senatore. Ognuno deve svolgere esclusivamente il mandato per cui è stato eletto. La somma di più cariche rischia di far aumentare solo potere e corruzione.

L'Italia ha perso competitività, ha perso i suoi tratti distintivi. Non ci sono più le meravigliose botteghe artigiane che si tramandavano di padre in figlio e che tutto il mondo ci invidiava. Senza contare le migliaia di imprese italiane che negli ultimi anni sono fallite nonostante vantassero crediti. Sono cose impensabili. Sono questi i veri problemi del Paese, non l'elettività del Senato.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

TURANO (PD). Sì, ho quasi concluso.

Riflettiamo bene su quale sia il futuro migliore per l'Italia. Portiamo rispetto ai cittadini. Ne hanno diritto ed è la Costituzione a dircelo. Diamogli il diritto di scegliere i propri rappresentanti e facciamo sì che abbiano un rapporto diretto con loro, un rapporto che sia più stretto. Cittadino e rappresentante devono lavorare insieme per risolvere i problemi delle loro comunità.

Riflettiamo, colleghi, e votiamo con senso di responsabilità. Servire i cittadini ed ascoltare i cittadini è la buona politica! (*Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e delle senatrici Mangili e Casaletto. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maturani. Ne ha facoltà.

[MATURANI](#) (PD). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, il passaggio che ci avviamo a licenziare in quest'Aula, occorre sottolinearlo preliminarmente, è il passaggio di un'epoca. Un'epoca nella quale la politica non ha mai saputo o voluto rinnovare l'impianto e la configurazione di uno Stato che, dopo settant'anni e diverse, conclamate difficoltà, necessitava di un riammodernamento e non è da poco, questo punto.

Il lavoro sapiente e minuzioso portato avanti in Commissione dai relatori, primi fra tutti, e da tutti i commissari della 1a Commissione ha innanzitutto questo pregio. Un lavoro attraverso il quale il testo del Governo esce con alcune importanti e significative modifiche, segno, pertanto, di un percorso nel quale lo spazio per l'ascolto e il confronto c'è stato e ha saputo produrre, al di là delle differenze, un testo che oggi ci troviamo a esaminare in quest'Aula, nel quale si rispecchiano non solo le forze di maggioranza. E già questo è un risultato di grande forza; abbiamo detto e perseguito con pervicacia

l'obiettivo di un testo non solo di maggioranza; poteva essere una palude, ma così non è stato.

Vi è stato un lavoro corale, difficile e faticoso senz'altro, ma che ha accolto i contributi di più parti. Perché, cari colleghi, un testo di riforma costituzionale è tanto più forte e autorevole quando esce dai confini di un accordo di governo, parla alle altre forze rappresentate nel Parlamento e si consegna ad essere un nuovo architrave nel quale ritrovarsi tutti, e numerosi. Non era scontato, in passato non era successo e già questo testimonia una grande forza. Solo scegliendo di parlare a tutti si può autorevolmente pensare di traghettare il Paese in una nuova fase. In questo senso spiace che altre forze importanti e rappresentative abbiano scelto di non confrontarsi; spiace, ma deve esser chiaro che questa scelta, condivisibile o meno, non può e non deve bloccare o congelare un processo in atto.

Abbiamo detto: parliamo con tutti, e con chi ha scelto di parlare e confrontarsi abbiamo avviato un percorso. Potevano partecipare altri? Certamente, ma una cosa voglio sia chiara sin da ora: non è stata una responsabilità del Partito Democratico, su questo è bene sgomberare subito il campo da qualunque forma di fraintendimento.

Al riguardo, mi sento di aggiungere che accolgo positivamente la volontà di confronto espressa in questi ultimi giorni dal Movimento 5 Stelle; di più, auspico che a partire da ora e già dall'esame in quest'Aula si possa lavorare insieme per un testo che ambisce ad essere di tutti, nessuno escluso.

Il lavoro della Commissione, come dicevo poc'anzi, consegna a quest'Aula un testo sensibilmente modificato e arricchito; anzitutto il Senato, che torna a chiamarsi Senato della Repubblica e che, pur rimanendo estraneo al rapporto fiduciario con il Governo, comunque riveste un ruolo centrale nell'ordinamento costituzionale, in una posizione di raccordo tra Stato e istituzioni territoriali da un lato e normativa statale ed europea dall'altro. In tal senso, il riferimento alla Camera alta quale Camera demandata al concorso alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea affida al nuovo Senato un ruolo tutt'altro che secondario.

Non secondarie sono inoltre le altre funzioni, quali la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il controllo delle politiche pubbliche, nonché il controllo sulle nomine di competenza del Governo: un controllo sull'operato del Governo che è assolutamente innovativo.

Sulla composizione il testo mantiene la scelta di una elezione indiretta che consente di superare l'impianto di un bicameralismo perfetto, ma senza rinunciare alla peculiarità di una Camera che si pone come elemento di raccordo tra Stato e istituzioni territoriali, dove siedono dunque rappresentanti dei Consigli regionali, 21 sindaci dei Comuni, nella misura di uno per ciascuna Regione, e scende a cinque il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica; durano in carica sette anni e, in ogni caso, non possono eccedere il numero di cinque.

Alle obiezioni di chi dice che il cumulo di cariche contrasterebbe con l'efficacia e l'operatività del mandato, la Commissione ha risposto scegliendo opportunamente di demandare al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali limitare l'elezione, stante l'esercizio di funzioni di governo locali che richiedono presenza e costanza.

L'intento chiaro è, quindi, quello di disegnare un nuovo Senato dove siedono rappresentanti dei Consigli regionali e dei Comuni, che però - sia chiaro una volta per tutte - neanche per un attimo possiamo chiamare «dopolavoro», perché anche su questo il lavoro svolto è stato esattamente il contrario.

Tante altre sono le novità che accolgo favorevolmente nel testo, anzitutto in materia di Titolo V della Parte II, come l'eliminazione della potestà concorrente e la minuziosa elencazione delle rispettive competenze che, oltre ad alleggerire il lavoro della Corte costituzionale, regalerà la fine di un eterno e faticoso contenzioso che ha paralizzato in tutti questi anni un intero Paese. Così come accolgo con favore il ricondurre alla potestà dello Stato settori nevralgici come le grandi reti di trasporto e navigazione, l'ordinamento della comunicazione, il trasporto di energia o, ancora più, il coordinamento della finanza pubblica.

A chi afferma che esce un impianto che non contempla pesi e contrappesi, dico che la risposta in tal senso viene da alcune scelte di non secondaria importanza. Si pensi al giudizio preventivo di

costituzionalità sulle leggi elettorali, che impedisce di fatto quello che è accaduto fino ad ora: in sostanza, non propriamente una scelta di poco conto, e tanto avrebbe aiutato la tenuta del nostro Paese se fosse stata introdotta prima.

Così come mi paiono decisamente pretestuose le obiezioni alle scelte fatte dalla Commissione in tema di *referendum* abrogativo, perché sarà pur vero che le firme richieste salgono a 800.000 ma, quando il *quorum* viene stabilito in base alla partecipazione all'ultima tornata elettorale alla Camera, come si fa a parlare di attentato o di svuotamento dell'istituto? È vero esattamente il contrario. Semmai sarà più facile rendere vivo un istituto ormai paralizzato dall'impossibilità di raggiungere un *quorum*. Altrettanto dicasi per le leggi di iniziativa popolare che, seppure hanno visto innalzare a 250.000 il numero delle firme necessarie, hanno di contro previsioni più stringenti per l'esame. Anche a tal proposito non vedo alcun indebolimento dell'istituto che, ad oggi, finisce con lo svolgere un ruolo puramente ornamentale, quando invece può e deve essere uno strumento rivitalizzante per la democrazia di un Paese.

Certamente quella che si apre ora è una fase nuova e importante, nella quale l'Aula lavorerà per limare il testo ma senza travolgerne l'impianto. In questo senso mi sento di fare un appello a tutti noi, perché questo passaggio sia vissuto come momento utile ad arricchire e perfezionare, ma mai ad affossare. Ci sono cose che ancora si possono ragionevolmente contemplare. A tal proposito mi preme auspicare l'introduzione di un criterio che contempli l'equilibrio di genere del nuovo Senato come un punto qualificante ed ineludibile nel momento che si rimette mano all'impianto dello Stato.

Onorevoli colleghe e colleghi, si sono dette e scritte molte cose sul piano di riforme che in questa legislatura stiamo approntando, ma, a mio parere, il punto di merito è soprattutto uno. Non penso tanto al superamento del bicameralismo perfetto, che in tutti questi anni aveva finito con il trasformarsi da fattore di equilibrio a fattore frenante dei processi di decisione. No: il punto più alto di questa riforma è la politica. La politica che, dopo troppi anni di impoverimento, incapacità di rinnovarsi e uscire da rituali oramai logori, trova il coraggio di ritrovare se stessa, di scommettere sul cambiamento, agito e non subito, nella capacità di disegnare una cornice costituzionale che ha il respiro per reggere negli anni a venire. Vedete, colleghe e colleghi, niente è stato peggio per il nostro Paese della palude in cui ha trascorso gli ultimi trent'anni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

MATURANI (PD). Sto terminando, signora Presidente. Mi mancano veramente pochi minuti.

Ecco, ora è il momento di saper raccogliere queste sfide, di saperci trasformare per trasformare il nostro Paese in un Paese finalmente capace di reinventarsi per non morire. Non credo e non vedo nessuna torsione autoritaria in tutto questo; semmai il sussulto di dignità di un Parlamento che, solo un anno fa, si è trovato a chiedere al Presidente della Repubblica, unico caso nella storia repubblicana, il sacrificio di rimanere per l'incapacità di saper scegliere. Il presidente Napolitano è rimasto, inchiodando però tutti noi all'assunzione di una serie di responsabilità. Ebbene, oggi, a partire da quest'Aula, il Parlamento comincia a rispondere. Cominciamo da qui, colleghi e colleghe, a riutilizzare il linguaggio della politica, quella vera ed autentica, che si propone come motore capace di guidare il cambiamento. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, senatori sopravvissuti a questi quattro giorni di dibattito, prima di cominciare il mio intervento, permettetemi un inciso: i due relatori non li ringrazio, non li ringrazio assolutamente.

Nella mia personalissima visione politica avevo la vana aspettativa che in Commissione affari costituzionali della Camera alta si sarebbe proceduto ad una puntigliosa modifica del testo presentato dal Governo. È vero che il testo è stato molto migliorato, ma, a mio parere, non abbastanza e rimanda comunque a legge ordinaria lo scioglimento di alcuni nodi.

È ovviamente una mia visione opinabile, ma questa era la mia aspettativa verso la Presidente della 1a Commissione, che sta invece portando avanti una riforma che lascia in piedi un'ossatura democratica

svuotata dei contenuti democratici.

Ora invece vado a raccontarvi perché ho iniziato a interessarmi di politica. È un discorso che parte da molto lontano. Prima di arrivare qui facevo la psicomotricista e con questa mia professione, molto privilegiata, potevo seguire lo sviluppo dei bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni. Ho sempre pensato che i bambini siano la cartina tornasole della società, una società sana ha bambini equilibrati. Nei miei primi anni di lavoro nei gruppi di bambini che seguivo trovavo l'uno o il due per cento di piccoli con problematiche relazionali e di gestione del proprio mondo emotivo. Negli ultimi anni la situazione, invece, si è completamente capovolta. I bambini con problemi risultavano la maggioranza, se non quasi la totalità. Ho quindi iniziato a interrogarmi se bastasse sostenere i bambini nei primi anni del loro percorso per poi avere degli adulti sani ed equilibrati e, quindi, una società giusta. Se davvero bastasse dare loro il tempo e lo spazio adeguati o se, invece, servisse agire anche su altri piani.

Parlando con una persona a me molto cara, mi sono convinta che si poteva e si doveva fare di più. Potevo iniziare ad interessarmi a quello che succedeva intorno a me, fuori dalla mia vita professionale. Ho così cominciato, nel mio piccolo, a cercare di capire cosa fare e come farlo. Mi sono unita ad un gruppo di Bologna, «Gli amici di Beppe Grillo», che faceva informazione sin dal 2005. Nel loro piccolo facevano grandi cose, cercando di portare, non un'idea propria, ma informazione a 360 gradi, cercando di sollecitare il dibattito. Certo, l'obiettivo era ambizioso e non di facile realizzazione, ma molto coinvolgente.

Il passo successivo del gruppo è stato scegliere di provare a entrare nelle istituzioni. Un altro obiettivo molto ambizioso. Ancora più ambizioso se si pensa che il lavoro decuplicava e si divideva in due filoni: fuori dalle istituzioni e dentro le istituzioni.

So che per molte persone sedute qui (magari non oggi ma negli altri giorni), la questione sarà difficilmente comprensibile, ma alle amministrative del 2009 riuscire a entrare nelle istituzioni, anche solo con un consigliere, in un laboratorio politico come quello di Bologna è stato incredibile, un evento straordinario, che custodiremo per sempre dentro di noi.

Una volta all'interno, realizzammo che questa sarebbe stata la parte più semplice. Un esempio su tutti: ogni consigliere comunale aveva diritto di accesso ai vari *database* del Comune. Ma bisognava farne richiesta, e per farne richiesta bisognava avere il nome esatto di ogni singolo *database*: a nessun consigliere però era dato di conoscere l'elenco dei *database* presenti sui *server* del Comune. Da lì avrei dovuto capire che il sistema difende se stesso.

Nel 2013 siamo arrivati in Parlamento, sognatori e pieni di entusiasmo e passione. Rimando al mittente le osservazioni della senatrice Bisinella svolte nel suo intervento di questa mattina: quando si parla di uniformarsi al sistema, la Lega Nord può solo stare in silenzio. (*Commenti del senatore Candiani*).

Pensavamo di poter spostare le montagne solo perché eravamo finalmente nella stanza dei bottoni a Roma. Quando fu la volta dell'elezione del Presidente della Repubblica eravamo pronti al cambiamento. Oggi vorrei condividere con voi il dolore nel comprendere che non c'era nessuna disponibilità da parte del sistema a cambiare e che non bastava essere entrati con una discreta percentuale per portare un modo diverso di fare politica.

Avete preferito bruciare enne persone e consegnare il Paese nelle mani di Napolitano piuttosto che scegliere il cambiamento. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti oggi. La paura fa fare cose strane (ma ci ritornerò, sulla paura). Ci è stato rinfacciato di avere sbagliato spesso, ma ora siamo cresciuti e abbiamo imparato dai nostri errori. All'inizio vi facevamo sorridere, ora vi facciamo paura. Non noi, come persone, ma ciò che rappresentiamo. Ancora questa parola, paura, ma ci ritornerò.

La domanda vera è una sola, a questo punto, dopo miliardi di parole spese in questi giorni: i legislatori possono veramente fare riforme e leggi elettorali "ad gruppum" (permettetemi questo pseudolatinismo, inventato non da me) o, meglio, per escludere un determinato gruppo politico? State antepponendo il potere all'onestà intellettuale. Questo è il vero errore: anteporre il desiderio di gestire il Paese e la paura di perderne le redini all'obbligo di permettere una società giusta.

Le persone ormai sono viste come elettori oppure come consumatori, e i palazzi sono visti non come gestori della bellezza comune ma come patrimonio di pochi. Queste riforme sono la diretta conseguenza di questo modo di pensare. Queste riforme sono una sconfitta, *in primis* per i legislatori e poi per le persone.

Usciamo da questo cortocircuito. Prima di pensare alle riforme costituzionali riprendiamo in mano la macchina perfetta che è la divisione dei tre poteri, e vediamo come va utilizzandola bene. Proviamo a vedere se funziona se il Governo fa il Governo e il Parlamento fa il Parlamento.

Se proprio volete fare una riforma, limitate i poteri del Governo, invece di consegnargli le istituzioni tutte su un piatto d'argento. Certo, mettiamo mano al Titolo V, perché è fondamentale risolvere i problemi di competenza, ma non modifichiamo solo il Senato. Modifichiamo il numero dei deputati e dei senatori, perché qui si sta facendo un gioco abbastanza sporco.

La Camera dei deputati non viene assolutamente toccata. Non viene toccata da queste riforme costituzionali, così, quando le riforme approderanno all'altro ramo del Parlamento, il tutto passerà sotto silenzio: un giorno e via, votata; e questa diventerà la quarta lettura e non la prima. Mi sembra veramente una grande motivazione per modificare un'unica Camera invece che entrambe.

Diciamolo chiaro per l'ennesima volta: non si abolisce il Senato; si modifica il Senato con la scusa del risparmio. Mettendo mano a entrambi i rami del Parlamento il risparmio sarebbe stato molto più alto.

È stato anche detto in quest'Aula che ormai non siamo più due Camere ma tre, riferendosi all'Europa. Bene, se ormai è l'Europa a decidere tutto, eliminiamo il Governo: non serve; lasciamo solo il Parlamento a ratificare le direttive europee. Prima o poi toccherà a tutti governare e io non vorrei mai vedere un Presidente del Consiglio (di qualunque schieramento esso sia) fare il bello e cattivo tempo a seconda di come si sveglia. Tanto nessuno potrà dirgli nulla.

Tornando agli errori, un altro nostro errore fondamentale è stato rincorrervi, lasciare che foste voi a dettare l'agenda politica, dentro e fuori il Parlamento: mai ci fu errore più grande. Nell'agenda dovevamo - e sottolineo dovevamo - inserire il provvedimento anticorruzione, il reddito di cittadinanza, la riforma della giustizia, la questione delle carceri, il tema dell'inquinamento, del dissesto idrogeologico, una nuova idea di *packaging*, la cultura: altro che aprire alle riforme. Certo, parliamo di riforme, ma prima dimostrateci che veramente volete un sistema nuovo, che veramente volete il cambiamento, che non avete paura dei cittadini, che non avete paura di perdere il vostro posto di lavoro dentro le istituzioni: fuori dai Palazzi c'è il mondo, si può trovare lavoro anche lì.

Parliamo delle riforme, ma, come dicevo prima, solo per delimitare il potere del Governo e per inserire elementi veri di democrazia partecipata.

Siamo entrati nelle istituzioni con il sogno di ridare potere ai cittadini. Il potere invece si ribella e prende il largo ignorando l'esigenza di chi dovrebbe rappresentare. Anche qui ripeto una frase già detta in quest'Aula: se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare, e mai intuizione fu più vera e reale. Forse però non vi siete accorti che la crisi economica è ancora in atto; forse non vi siete accorti che è diventata emergenza sociale. Avete intenzione di accendere la scintilla per una sollevazione popolare? Volete ritrovarvi davanti al caos sociale?

Passiamo comunque al quadro generale, e lo ripeto solo perché rimanga per l'ennesima volta agli atti, perché nessuno un giorno possa dire: è successo tutto a mia insaputa. Lo ripeto per le persone che ci ascoltano all'esterno, per dare loro un quadro preciso di ciò che succederà, una visione d'insieme.

Punto uno: la Camera e la legge elettorale Italicum. Se confermate - così come saranno - le liste bloccate, che sono comunque già state dichiarate incostituzionali, per i partiti in maggioranza i deputati saranno nominati dai segretari di partito, e i partiti medio-piccoli resteranno fuori grazie alle soglie di sbarramento spropositate; il premio di maggioranza verrà vinto da chi raggiungerà almeno un misero 37 per cento.

Punto due: il Senato. Con la riforma i senatori nominati "scadranno" ciascuno insieme alle rispettive Giunte comunali e regionali; la maggioranza dell'Assemblea, quindi, sarà affidata al caso.

Punto tre: l'opposizione. Verrà decimata dall'Italicum e dalla ghigliottina che volete inserire in

Costituzione.

Punto quattro: il Capo dello Stato. Potrà sceglierlo il *Premier* dopo il terzo scrutinio, trasformando in tal modo il Presidente della Repubblica, garante di tutti gli italiani, ad un semplice gregario del Governo.

Punto cinque: la Corte costituzionale. Nulla cambia nelle modalità di elezione dei giudici costituzionali, quindi chi sarà al Governo, per merito dell'Italicum, controllerà i suddetti giudici trasformando anche questo organo di garanzia di un organo gregario del Governo. *Idem*, come sopra, per il CSM e i magistrati.

Punto sei: i procuratori e i pm. Secondo il Quirinale, a differenza del giudice, le garanzie di indipendenza interna del pm riguardano l'ufficio nel suo complesso, e non il singolo magistrato: arriverci, quindi, al bilanciamento del potere diffuso dei singoli pm.

Punto sette: l'immunità. Rimane per entrambe le Camere. È stato già detto tutto sull'argomento in quest'Aula e direi che non c'è da aggiungere altro.

Punto otto: l'informazione. Due leggi su tutte, la Gasparri e la Frattini. Ora pensate alle riforme ma pensate di cancellare queste due leggi che assoggettano l'informazione al potere politico? Dei giornali ricordo solo che la maggioranza di essi è in mano a editori che senza sostegni pubblici non resisterebbero tre giorni: potranno mai essere indipendenti?

E poi il punto nove, che è l'ultimo e il più importante: i cittadini espropriati del loro diritto di voto. Senza considerare poi che questa trasformazione del Senato non andrà a migliorare la gestione territoriale, anzi, acuirà conflitti e contrasti politici.

A proposito di gestione territoriale, siamo un Paese che ambisce ad avere un unico regista e che però dimostra ancora una volta di avere uno scarso livello di conoscenze e di competenze. È di pochi giorni fa la richiesta dei dipartimenti sviluppo e coesione della rivisitazione delle risorse per ricollocarle verso il centro. Tutto questo ad una settimana dalla scadenza di presentazione dei piani operativi da parte delle Regioni. Nel contempo la Commissione europea ci ha già pesantemente ammoniti a scrivere qualcosa di sostenibile da tutti i punti di vista per poter avere le uniche vere risorse per il prossimo sessennio.

Prima di chiudere il mio intervento, non possono non rendervi partecipi di un'altra forte preoccupazione. In un Paese come l'Italia, dove ogni cosa dovrebbe essere controllata a vista, dove fatta la legge trovato l'inganno, andiamo ora verso l'accentramento dei poteri in un'unica persona? E se fossero le mafie, alla fine, ad impossessarsi di quel potere?

Tante volte in quest'Aula vi ho detto che state consegnando il Paese in mano alle mafie, ma parlavo di controllo del territorio, di uno Stato che non offre più nessuna garanzia lavorativa e di legalità. Mai e poi mai avrei pensato voleste consegnargli le chiavi delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, a costo di apparire ingenuo vorrei dire che l'elemento positivo, il dato fortemente positivo che emerge da questo lungo e certamente approfondito dibattito è che in quest'Aula tutti si sono dichiarati a favore delle riforme. Nessuno ha detto di essere contrario. Nessuno ha detto che bisogna difendere lo *status quo*, l'attuale bicameralismo.

E tuttavia da molte parti, tra coloro che più convintamente e vivacemente si oppongono al testo al nostro esame - testo frutto dell'iniziativa del Governo ma profondamente modificato, e io dico in meglio, decisamente in meglio, in Commissione, quindi in Parlamento, in Senato - si sono avanzate obiezioni di metodo. È giusto fare le riforme, ma non è così che si fanno, non è così che si riforma la Costituzione. Non ho onestamente capito, a costo anche qui di apparire ingenuo, come i colleghi pensino che si possano fare le riforme, come si possa modificare la Costituzione.

A mia conoscenza si possono seguire due modalità, due procedure. Una, seguita in moltissimi tentativi, ripetuti invano negli ultimi decenni, dal 1983 ad oggi, quindi da trent'anni, è di intervenire sull'articolo 138 della Costituzione prevedendo delle deroghe, istituendo una Commissione *ad hoc* per

elaborare un testo di riforma, una Commissione bicamerale. Vi sono state le Commissioni Bozzi, Iotti - De Mita, D'Alema. Il Governo Letta aveva deciso di intraprendere questa strada con il ministro Quagliariello che in quest'Aula era venuto a spiegare un itinerario previsto dal Governo che il Parlamento aveva accettato nel dare la fiducia al Governo Letta.

Quindi, si prevedeva un percorso di deroga all'articolo 138 della Costituzione, la costituzione di una Commissione bicamerale redigente, che avrebbe dovuto elaborare un testo da sottoporre al voto delle due Assemblee, e poi un *referendum* da tenere obbligatoriamente, qualunque fosse il *quorum* con cui la riforma fosse stata approvato dal Parlamento. Questa procedura di deroga all'articolo 138 è stata ferocemente contestata, a mio modo di vedere in modo del tutto esasperato, nei toni e nei contenuti, perché si trattava appunto di una deroga all'articolo 138 costruita in Parlamento, attraverso l'articolo 138, come è stato fatto tante altre volte nella storia del nostro Paese. Si è sentito parlare di attentato alla Costituzione, poi questa procedura è stata abbandonata, perché il ritirarsi di Forza Italia dal tavolo delle riforme ha fatto venir meno la maggioranza dei due terzi, e francamente sarebbe stato senza senso andare al *referendum* su una questione di procedura. Quindi siamo tornati all'articolo 138 e al più pieno e rigoroso rispetto della procedura di revisione della Costituzione, prevista dalla Costituzione stessa.

Non è stata fatta alcuna forzatura sui tempi, tant'è vero che sono mesi che stiamo lavorando in Commissione e abbiamo cominciato a lavorare in Assemblea, ormai da diversi giorni, sulle proposte avanzate dal Governo. Ci sono state settimane e mesi di lavoro in Commissione, si sono svolte audizioni, in cui sono state sentite personalità e studiosi di tutti gli orientamenti ed è stata raccolta una messe infinita di contributi e di approfondimenti. Adesso, presumibilmente, lavoreremo per alcune settimane in Assemblea e sono al nostro esame migliaia di emendamenti. Penso di non essere irriverente se arrivo a dire che nemmeno l'Assemblea costituente ha dedicato un tempo come quello che stiamo dedicando all'esame di un aspetto circoscritto della Costituzione. Non stiamo riscrivendo la Costituzione: la prima Parte è fuori dalla nostra attenzione, non si parla di forma di Governo non si parla di giustizia: si parla di riforma del bicameralismo e del Titolo V della Parte II. Credo che la Costituente non abbia dedicato alla questione del bicameralismo (in particolare a quella del Senato) e alla questione del Titolo V il tempo che vi ha dedicato questo ramo del Parlamento, in questa prima lettura. Poi ci saranno l'esame della Camera dei deputati e gli altri passaggi.

Sarò poco attrezzato intellettualmente, ma onestamente non capisco dove sia l'obiezione. Ho capito da alcune colleghi che l'anomalia sarebbe l'iniziativa del Governo. Sarebbe questo il *vulnus*: ho sentito usare questa parola, così di moda. Ogni volta che bisogna criticare una scelta, legittimamente, sul piano politico, si parla di *vulnus*. Questa povera Costituzione è ormai come san Sebastiano: a forza di *vulnus* (anzi, di *vulnera*) è bucherellata da tutte le parti. Questo *vulnus* deriverebbe dunque dal fatto che il Governo ha osato avanzare una proposta.

Ma dove sta scritto, colleghi, che il Governo non ha potere di iniziativa legislativa in materia di revisione costituzionale? Ho sentito anche colleghi del mio partito, peraltro persone di lunga esperienza parlamentare, che dicono una sciocchezza del genere, che non sta né in cielo né in terra. Il Governo ha diritto di iniziativa parlamentare, come ogni singolo parlamentare (tanto che in quel "librone" che contiene i disegni di legge presentati, ce ne sono decine proposti da singoli parlamentari), così come 50.000 cittadini (forse cambieremo questo numero) e come le Regioni (ci sono infatti anche testi proposti dalle Regioni).

Il Governo ha il pieno diritto di iniziativa legislativa, anche in materia costituzionale. Se così non fosse, la Costituzione lo vieterebbe e, se la Costituzione lo avesse vietato, nessuno si sarebbe sognato di presentare un disegno di legge del Governo. Invece la Costituzione lo prevede e, se lo prevede, è legittimo. Si può opinare sulla opportunità di farlo in questo o in quel passaggio storico, ma non si può certo aggredire la proposta di riforma perché c'è stata un'iniziativa del Governo. Questo lo trovo francamente incomprensibile. Ripeto, sarò limitato, ma onestamente, nonostante mi sforzi e mi sia sforzato di capire le ragioni dei colleghi, non ho capito.

Del resto, abbiamo avuto alle spalle, recentemente, un passaggio storico nel nostro Paese nel quale si

decise altrimenti (ripeto, sul piano dell'opportunità politica), quando, nato il Governo Monti, si decise di distinguere nettamente i piani: al Governo l'iniziativa sulle riforme economiche e sociali, al Parlamento l'esclusiva responsabilità delle riforme costituzionali. Purtroppo, abbiamo visto come è andata a finire: è andata a finire che le riforme economiche e sociali sono state attuate - poi ognuno potrà giudicarle diversamente, io complessivamente le ho giudicate e le giudico assolutamente utili per il Paese - e le riforme costituzionali sono rimaste al palo. Il che ci dice che senza una iniziativa di stimolo da parte del Governo il Parlamento, per come è organizzato oggi (ed ecco una delle ragioni e non l'ultima per cui forse è il caso di riformarlo), da solo non ce la fa, quanto meno non ce l'ha mai fatta. Il ruolo di stimolo, l'impulso da parte del Governo è stato quindi assolutamente opportuno.

C'è stato, è vero, un passaggio critico e sarebbe sciocco ed ipocrita non vederlo: quello dell'adozione del testo base. Dato il fascicolo con tutti i testi, qual era il testo da preferire come testo base? Lì c'è stato un passaggio critico, sul quale naturalmente sono legittimi tutti i giudizi dal punto di vista politico. Personalmente, come ho detto nell'assemblea del Gruppo del Partito Democratico, ero favorevole a che fossero i relatori a presentare una loro proposta, un testo base diverso da quello del Governo, ma stiamo nel mondo dell'opinabile. Anche perché ciò che conta è che il testo che è uscito dalla Commissione e che ora è all'esame di questa Assemblea è - fatemelo dire - un lontano parente del testo che vi era entrato, su proposta, iniziativa e impulso del Governo. Esso è una sintesi, a mio avviso ancora perfettibile, come del resto hanno detto i relatori nelle loro relazioni ad introduzione di questa discussione. È una sintesi certamente ancora perfettibile, nessuno lo nega, ma altrettanto certamente ben riuscita del testo base del Governo, con quell'ordine del giorno Calderoli, che aveva pure riscosso un consenso ampio e maggioritario in Commissione che ha contribuito fortemente alla discussione successiva ed alla elaborazione del testo che oggi è al nostro esame.

Dov'è allora il problema della democrazia? Dove c'è stata la forzatura della democrazia?

Dovremmo evitare, colleghi, di usare sempre l'arma atomica nella nostra discussione. L'arma atomica della illegittimità, del fatto che si stanno forzando e sfondando le regole. Perché usare sempre questi argomenti quando si possono più pianamente usare argomenti razionali che sono più aderenti alla realtà delle cose? Si può dire: «Questo testo non mi piace, trovo che si debbano cambiare i punti a), b), c) e d)»; perché dire che c'è un attentato alla democrazia quando, come ho provato a dire, mi sembra in maniera del tutto piana e non polemica, abbiamo fatto le cose dentro e secondo le regole? E ci mancherebbe altro! Ma chi potrebbe tollerare dentro quest'Aula, a cominciare dal Presidente del Senato, che si violassero in maniera pesante e sistematica le regole? Ci possono essere passaggi politicamente complessi, aspri, ma parliamo di questo. Altrimenti, da soli delegittimiamo il Parlamento che vogliamo difendere e promuovere.

Il lavoro svolto è stato la sintesi migliore tra l'indispensabile - tale si è dimostrata storicamente - funzione di stimolo del Governo e l'imprescindibile funzione del Parlamento, che in questa, come in ogni materia legislativa, ha comunque l'ultima parola.

Per quanto riguarda in particolare il Governo, esso ha avuto il merito - a cominciare dallo stesso Presidente del Consiglio, quando ancora non lo era e quando poi lo è diventato - di allargare di nuovo il tavolo del confronto politico sulle riforme, perché alla crisi del Governo Letta il tavolo delle riforme si era drammaticamente ristretto. Il presidente Renzi allora - già prima come segretario del Partito Democratico - ha riportato al tavolo Forza Italia, con tutte le difficoltà del caso, e adesso sta lavorando, come abbiamo visto più volte in *streaming*, per tenere al tavolo anche il Movimento 5 Stelle, con un apporto che noi abbiamo giudicato assolutamente positivo. Stiamo quindi lavorando per questo, cioè per fare una riforma che sia la più largamente condivisa.

Abbiamo il testo elaborato dalla Commissione, grazie al lavoro straordinario fatto dai relatori, a cominciare dalla presidente Finocchiaro, e adesso la decisione è nostra, è dell'Assemblea del Senato, che deciderà in modo sovrano, com'è nelle cose.

C'è poi l'altra obiezione, secondo la quale tutto sarebbe stato fatto di fretta e in maniera superficiale. Si dice che si sta legiferando male, perché stiamo procedendo in fretta - e la gatta frettolosa fece i gattini ciechi - e stiamo facendo una riforma sballata, andando di corsa per inseguire non si sa bene quale

scadenza elettorale, senza la necessaria ponderazione, che impone prudenza di fronte a temi così complessi. Anche di fronte a questa obiezione, a costo di apparire ingenuo, sono sorpreso per due ragioni.

Innanzitutto, come abbiamo già detto, sono mesi che si sta lavorando alla riforma e dal dibattito che si è svolto finora ho tratto la considerazione - i colleghi non me ne vorranno - che a molti sfugge il senso dell'urgenza che deriva dalla vera e propria emergenza politica ed istituzionale nella quale versa il Paese.

Ho sentito dire da alcuni colleghi che non è vero che l'Europa ci chiede la riforma del Senato: ma dove vivete, cari colleghi? Il problema non è quello che l'Europa ci chiede, a parte il fatto che basterebbe leggere un po' la stampa e vedere che ogni giorno c'è qualche intervista su questo. L'altro giorno c'era un'intervista del presidente Weber, capogruppo del Partito popolare europeo presso il Parlamento europeo - che non è certo sospettabile di simpatia nei confronti del presidente Renzi, con cui si è anche un po' preso, per così dire, a Strasburgo - il quale ha detto di essere certo che l'Italia procederà sulla strada delle riforme e la prima fondamentale riforma è quella costituzionale, del Senato. (*Commenti dei senatori Marton e Vacciano*). Ma non è per questo che ovviamente dobbiamo farla.

Ma perché i tedeschi, come tutti gli altri nostri *partner* europei, sono preoccupati di questa situazione? (*Il senatore Airola si allontana dall'Aula*). Perché noi, cari colleghi - non c'è bisogno di uscire dall'Aula, perché non c'è bisogno di protestare (*Commenti del senatore Airola*) - siamo l'unico Paese europeo che unisce alla drammatica crisi economica e sociale che stiamo vivendo, un'altrettanto drammatica crisi politico-istituzionale. Non c'è un altro Paese messo come il nostro sotto questo profilo. Abbiamo avuto le elezioni nel 2013, che non hanno prodotto una chiara maggioranza di Governo; abbiamo un Presidente della Repubblica costretto, suo malgrado, alla soglia dei novant'anni ad un secondo mandato, perché il Parlamento non è stato in grado di trovare una soluzione diversa.

Abbiamo il *leader* del secondo partito della principale coalizione, alternativa a quella del Partito Democratico... Credo di avere venti minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Stanno scadendo anche i venti minuti.

TONINI (PD). Allora mi affretto.

Dicevo che il *leader* di questa coalizione alternativa è in una condizione di semilibertà. Abbiamo una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte, che ne ha scritta un'altra che non garantirebbe la governabilità del Paese. Siamo al quarto Governo in tre anni. In tre anni ci sono stati quattro Governi e noi parliamo di deriva autoritaria e di regime che si starebbe instaurando in Italia, perché - io dico miracolosamente - il Partito Democratico è riuscito alle elezioni europee ad ottenere il risultato sicuramente straordinario del 40 per cento dei voti, ma che in nulla modifica la precarietà degli equilibri nei quali viviamo?

Oggi gli italiani sono aggrappati a noi e a Renzi, perché a occhio gli siamo sembrati l'unica cosa che sta a galla e che può tenere a galla il Paese, ma è in queste condizioni che stiamo vivendo e adesso pensiamo che si possa dire: «non c'è l'urgenza, prendiamoci tutto il tempo necessario»? C'è un'urgenza ed è drammatica.

La verità è che dobbiamo fare presto e dobbiamo fare bene, e il modo migliore per fare presto e bene è essere consapevoli che siamo dei nani sulle spalle dei giganti. I giganti sono quelli - come hanno già detto altri colleghi - che vengono dal nostro passato. Noi abbiamo alle spalle un'elaborazione approfondita: per decenni si è lavorato alle riforme costituzionali ed in particolare alla riforma del bicameralismo. Vorrei ricordare - non ho il tempo di leggerla - una relazione dell'onorevole Mino Martinazzoli, che è stato citato da altri colleghi in questo dibattito. Nel 1988 ricordo un seminario del Gruppo parlamentare della DC della Camera, in cui ci si poneva il problema della riforma del Senato e si diceva, in sostanza, che alla differenziazione delle funzioni non può che corrispondere la differenziazione delle modalità di elezione. Già allora, nel 1988, ci si poneva questo problema (Ruffilli, che pochi mesi dopo avrebbe trovato la morte, fu il protagonista assoluto di quel passaggio) e Martinazzoli diceva: dobbiamo fare presto, perché incalza la delegittimazione della politica da parte

dei cittadini. Era il 1988; poche settimane dopo nasceva la mia prima figlia che l'anno scorso ha votato per la prima volta al Senato. Quindi, stiamo facendo talmente presto che una bambina nata allora è riuscita a diventare elettrice del Senato. Per favore non rischiamo il ridicolo.

E non è vero che questa riforma che stiamo facendo non abbia radici profonde...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

TONINI (PD). Chiudo, Presidente.

È stata già citata - e con questo voglio chiudere - la tesi n. 4 dell'Ulivo, certamente figlia di quella elaborazione che ha in Ruffilli il punto più alto, che diceva chiaramente: «Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle Regioni, composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali e possano quindi esprimere il punto di vista e le esigenze della regione di provenienza. Il numero dei senatori (che devono essere e restare esponenti delle istituzioni regionali) dipenderà dalla popolazione delle Regioni stesse, con correttivi idonei a garantire le Regioni più piccole. (...) I poteri della Camera delle Regioni saranno diversi da quelli dell'attuale Senato, che oggi semplicemente duplica quelli della Camera dei deputati. Alla Camera dei deputati sarà riservato il voto di fiducia al Governo. Il potere legislativo verrà esercitato dalla Camera delle Regioni per la deliberazione delle sole leggi che interessano le Regioni, oltre alle leggi costituzionali».

È chiaro che questo manifesto non ha nessuna funzione normativa per nessuno di noi; è chiaro che non ha nessun potere normativo, ma io lo cito solo per dire che di tutto possiamo di essere accusati tranne di voler fare una riforma frettolosa e senza radici. Le radici di questa riforma ci sono, sono profonde e affondano nella storia migliore della cultura democratica del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

[CASALETTO](#) (Misto-ILC). Signora Presidente, colleghi, è dunque finalmente approdato in quest'Aula il disegno di legge di riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo perfetto nella sua prima lettura, delle quattro previste, dall'articolo 138 della Costituzione. Tale articolo per fortuna esiste ancora, nonostante abbia vissuto dei brutti momenti in un recente passato, garantendo così, se non altro, uno studio ed un dibattito più approfondito di questa articolata riforma che va ad intaccare profondamente la struttura della nostra Costituzione, quella perfetta Carta che ci ha ispirato dal 1948 nei suo meccanismo delicato di pesi e contrappesi pensati a suo tempo dai Padri costituenti per dare al Paese una forma compiuta e sicura di democrazia e di rappresentanza eterogenea di tutte le anime del nostro Paese.

Tempo fa due *leader* di due coalizioni opposte, solo sulla carta, si sono chiusi in una stanza partorendo il patto del Nazareno, e hanno prodotto una riforma costituzionale abbinata ad una nuova legge elettorale il cui risultato sarà di consentire al nuovo Capo di Governo, anche a seguito di una minima vittoria elettorale, di controllare di fatto il potere decisionale di tutto il Parlamento, a scapito di qualsiasi forma di pluralismo democratico e relegando il Senato ad una semplice assemblea di nominati dalle segreterie di partito protetti dall'immunità.

Questo potere sarà inoltre isolato da qualunque forma di controllo anche da parte dei cittadini, i quali vedranno ridotta pesantemente la loro possibilità di esprimersi mediante elezione diretta dei membri di un ramo del Parlamento; con l'impossibilità di scegliere i parlamentari con le preferenze e con l'innalzamento del numero delle firme necessarie per proporre *referendum*, che aumenterebbero da 500.000 a 800.000, e leggi di iniziativa popolare, che passerebbero da 50.000 a 250.000.

La presunzione errata di vendere queste riforme come un beneficio per l'Italia in termini di abbattimento dei costi della politica e di velocizzazione della macchina legislativa sta rischiando di compromettere un corretto equilibrio democratico le cui conseguenze rischiamo di pagare per gli anni a venire.

In questo intervento non intendo entrare nel dettaglio dei singoli articoli della Costituzione che si apprestano ad essere modificati, né voglio entrare nel merito delle argomentazioni che ciascuna forza politica mette in campo per sostenere od ostacolare la riforma in oggetto. Dopo tre giorni di

discussione generale è ormai chiaro a tutti di cosa si stia discutendo. A me personalmente pare chiaro, non tanto forse il disegno, quanto gli effetti, più o meno voluti, che questa riforma porta in sé, soprattutto se combinata e congiunta all'altra grande riforma che è la nuova legge elettorale cosiddetta *Italicum*: il rafforzamento incontrollato del potere politico e legislativo a vantaggio di pochi a scapito della pluralità di opinioni, idee ed esperienze che l'Italia è sempre stata capace di esprimere; la forza assoluta che il *Premier* di turno e la sua compagine politica viene ad assumere, coincidente con l'indebolimento progressivo delle compagini di opposizione al potere, sia come rappresentanza, sia come dotazione di quegli strumenti di controllo e verifica degli atti legislativi promulgati. Ma soprattutto pare chiaro il progressivo distacco del Palazzo dai cittadini, che sempre meno e sempre più con difficoltà riescono ad esprimere il loro diritto ad esercitare quella sovranità che viene loro garantita dall'articolo 1 della Costituzione.

Mi preme invece fare alcune considerazioni di carattere generale in merito all'urgenza che il Governo ha voluto imporre al decreto e all'assoluta importanza che il Governo ha voluto attribuire a questa riforma, identificandola come la riforma delle riforme, la riforma che tutti gli italiani chiedono e che l'Europa, a dire del Governo, attende da noi come prova della nostra volontà di fare le cose sul serio.

L'Italia sta attraversando invece la peggiore crisi economica dal dopoguerra, una crisi profonda, che dura ormai da tanto tempo e di cui francamente non si riesce ancora a vedere la fine nonostante qualche sporadico avvistamento di una flebile luce, subito smentito dai freddi dati statistici, che certificano una recessione costante, una crescita inesistente e una disoccupazione che si attesta a livelli disarmanti. Questa crisi sta causando enormi danni nel tessuto sociale del nostro Paese, che chissà quando e chissà se si riusciranno mai a riparare. Le famiglie italiane sono in grossa difficoltà, mancano i soldi per un barlume di vita decente e il lavoro è diventato una mera utopia. Le aziende, piccole, medie o grandi che siano, chiudono soffocate dalla stagnazione e oppresse da un fisco sempre più paradossale, riversando nelle strade migliaia di disoccupati ogni giorno, ai quali si fa ormai fatica anche a provvedere con gli ammortizzatori sociali.

L'economia in Italia non riparte, fanalino di coda nella seppur malata Europa, e la criminalità e la corruzione sono ormai diventati endemici, radicati a tal punto che non stupisce più leggere le cronache giudiziarie legate a qualunque lavoro o opera pubblica da Nord a Sud.

Venti di guerra soffiano sempre più insistenti poco lontano da noi. A causa di ciò la fiducia della gente nelle istituzioni ha raggiunto livelli mai così bassi e lo si può verificare osservando le percentuali di affluenza alle urne delle ultime elezioni.

In questo scenario sconcertante di immensa sofferenza dell'Italia, trovo quantomeno inopportuno che il Governo ed il Parlamento vengano chiamati a legiferare con un imponente dispendio di risorse intellettuali e di tempo e venga attribuita un'assoluta importanza mediatica e strategica alla discussione di un disegno di legge costituzionale che riguarda esclusivamente problematiche, processi, procedure, metodologie di esclusiva urgenza ed esigenza della classe politica e che nessun beneficio portano alla risoluzione dei problemi del Paese.

Proprio in questo delicato momento per il Paese la classe politica decide di guardarsi allo specchio e decide di riorganizzare sé stessa non - a mio avviso - per meglio affrontare le difficili sfide che l'attendono, ma per ridistribuire gli equilibri interni di potere, sgretolando di fatto la nostra Costituzione e lasciando aperte delle crepe pericolose attraverso le quali non è escluso che si possano infiltrare in futuro voglie di autoritarismo che questo Paese ha già, purtroppo, assaggiato in passato e che proprio la nostra Costituzione garantisce che non possano ripetersi in futuro con la sua struttura ben studiata.

Come se non bastasse, questa riforma garantisce al Palazzo ulteriore distacco e astrazione dai cittadini e dalle loro prerogative di partecipazione alla vita politica, distacco che contrasta visibilmente con la voglia di partecipazione attiva e diretta, distacco che manda un messaggio errato di ulteriore distanza e di incapacità o mancanza di voglia di prendersi cura del Paese.

Le riforme che il Paese vuole da noi sono altre, ben più importanti, ben più incisive. Dovremmo dedicare ogni secondo del nostro prezioso tempo alla soluzione di questa crisi, per ridare speranze con

riforme strutturali profonde che riguardano l'intero Paese, che facciano ripartire l'economia e creino posti di lavoro, che contrastino la corruzione e la criminalità, che promuovano una crescita intelligente, sana, che rispetti l'ambiente e che sia duratura e coinvolga tutte le fasce sociali.

Invece, eccoci qui, del tutto avulsi dal contesto, a parlare di elezione indiretta dei senatori, di governabilità, di *quorum* referendari e di consiglieri regionali, sotto costante osservazione da parte delle procure, trasformati allo stesso tempo in elettori in sostituzione dei cittadini ed in eletti al riparo dell'immunità parlamentare, il tutto propedeutico ad una prossima discussione su soglie di sbarramento, premi di maggioranza incostituzionali, doppi turni e liste bloccate.

Tutto appare abbastanza surreale anche perché non sembra di assistere ad una vera e propria discussione o ad un dialogo. Tutto sembra già deciso, nonostante il volo di qualche gufo, o la presenza di qualche dissidente (termine tanto infelice in un dibattito democratico) accusato di essere attaccato alla poltrona o alla indennità solo per avere espresso un'opinione.

Insistono dicendo: «Ma ce lo chiedono gli italiani!». Questa è la frase che usa di solito la politica per autogiustificarsi e autocertificare il permesso a compiere azioni che spesso non hanno nulla a che fare con le domande degli italiani. Sono certa che nessun italiano in coda per ore in un ufficio postale mentre ritira la poca pensione o in mezzo ad una strada con l'assegno di mobilità scaduto, sogni la fine del bicameralismo perfetto o l'elettività indiretta del Senato. Sono, anzi, certa che di fronte a domande di questo tipo le risposte possano a volte risultare ben sgradevoli.

Non si può neppure prendere il risultato del 41 per cento raggiunto in una tornata elettorale europea come nullaosta per agire in questo senso, anche perché a causa di una forte astensione, il pur ragguardevole risultato si riduce a poco più del 20 per cento degli italiani.

È troppo poco per procedere con la demolizione e con la riscrittura della Carta costituzionale!

Ed ancora insistono dicendo: «Ma deve essere garantita la governabilità!». La governabilità non è una qualità che può essere imposta per legge, anzi, non deve! La capacità di governare attiene al senso di responsabilità e di dovere istituzionale di ciascuno e questo si sublima con la partecipazione al dibattito del maggior numero possibile di voci diverse, dando senso compiuto al concetto di democrazia e di rappresentanza. Abbiamo anche visto come a volte percentuali bulgare delle maggioranze di turno non siano affatto servite a garantire una tranquilla e serena governabilità. Spazzare via le minoranze e ridurre gli strumenti di controllo e verifica dell'attività di una maggioranza non è sinonimo di governabilità, quanto piuttosto di scarsa democraticità.

E ancora e ancora insistono dicendo: «Queste riforme garantiscono una maggiore efficienza e velocità nel processo legislativo per rispondere al meglio alla crescita del Paese». A parte che non sempre, per usare un eufemismo, velocità è sinonimo di efficienza; non posso comunque non notare come questa legislatura, in questo anno e mezzo, abbia licenziato un considerevole numero di decreti e proposte di legge, nonostante i cosiddetti impedimenti costituzionali che si vogliono spazzare via; andrebbe invece considerata la qualità dei provvedimenti licenziati, non sempre all'altezza forse dei bisogni del Paese. Si tratta quindi di procedere speditamente o di avere più coraggio nelle scelte da prendere. A proposito di velocità, non vorrei parlare poi della fine che fanno i provvedimenti, una volta licenziati dal Parlamento, che giacciono in attesa di attuazione da anni in chissà quale ufficio o in preda a chissà quale intoppo. Ma questo non ha nulla a che vedere con il bicameralismo perfetto o con l'elezione indiretta dei senatori. Forse sono altre le misure da prendere in questo senso senza distruggere la Costituzione.

E infine insistono dicendo: «Queste riforme garantiscono un abbattimento dei costi della politica». Questo è un argomento a cui i cittadini sono giustamente sensibili, ma obiettivamente si deve stravolgere la Costituzione per ottenere questo effetto? Sono state proposte diverse soluzioni al problema, ignorate totalmente. Basterebbe ridurre sensibilmente il numero di parlamentari in entrambi i rami del Parlamento, ridurre l'indennità o i rimborsi dei parlamentari, uffici e quant'altro.

Insomma non vedo veramente l'urgenza e la necessità di un provvedimento simile, caricato poi di una tale valenza simbolica, specialmente se confrontata poi con quelli che sono i reali problemi del Paese.

La nostra Costituzione, seppur giovane, si sta avvicinando ai settant'anni di vita, ha quindi giustamente bisogno di qualche piccolo intervento di manutenzione; ma qui stiamo proprio andando oltre, qui si stanno toccando le fondamenta democratiche che hanno guidato e guidano tuttora il Paese.

Non faccio appelli a riconsiderare le priorità del Paese e a riconsiderare l'efficacia di questo provvedimento: le priorità di cui necessita l'Italia, alle prese con la più grande crisi economica dal dopoguerra, non sono queste. L'Italia ha in realtà bisogno di vere e urgenti riforme: rilanciare l'economia e ricreare lavoro; rivedere il sistema fiscale e far pagare le tasse agli evasori; contrastare la criminalità; difendersi dagli attacchi della speculazione finanziaria; garantire i più deboli; contrastare la povertà; riformare la macchina della giustizia; salvare l'ambiente e il territorio.

Collegli, non rinunciamo alla nostra democrazia, ma difendiamo la nostra Costituzione! (*Applausi dal Gruppo Misto-ILC, M5S e della senatrice Mussini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, premetto sin d'ora che voterò a favore di questa modifica costituzionale, anche perché di questo Senato sono il figlio e sono l'unico ad avere il DNA di quella famiglia che ha contribuito a fare la Costituzione. Nel 1982, correva il giorno 31 del mese di marzo, a Rimini un grande Presidente del Consiglio (prego il senatore Tonini di ammettere che prima del 1988 c'è stato il 1982), che si chiamava Bettino Craxi, in quella grande conferenza, ha portato un programma di cambiamento e di governo della società. In quest'Aula, di quest'Aula, credo di essere l'unico ad aver partecipato giovanissimo, (ero in ultima fila), a quello straordinario evento. Trentadue anni fa Bettino Craxi, e i socialisti si erano riuniti perché - come ha detto il senatore Sacconi, senza però citare Bettino Craxi, e questo glielo rimprovero - nel 1982 vi era chi diceva che la nostra Costituzione era come una carrozza trainata da cavalli in un mondo in cui c'erano i vettori, c'erano gli aerei (non poteva ovviamente parlare di sms perché non erano ancora stati inventati e non c'era ancora questa grande informatizzazione e globalizzazione). Trentadue anni prima dell'attuale maggioranza del Partito Democratico che governa l'Italia, quei socialisti avevano individuato un percorso per portare l'Italia ad essere grande.

Quei socialisti, negli anni Ottanta, avevano fatto grande l'Italia, perché il nostro Paese era la quinta potenza economica del mondo, il tasso di disoccupazione era inferiore della metà rispetto ad oggi ed il reddito *pro capite* era doppio rispetto a quello attuale e c'erano due terzi di poveri in meno. Quindi, era un'Italia effettivamente protagonista in Europa e nel mondo, il cui prestigio era ovviamente alle stelle.

Da qui noi partiamo e riteniamo che comunque quello che è possibile è molto meglio di niente, nel senso che un po' è molto meglio del nulla. Dobbiamo, quindi, modernizzare la nostra Costituzione per permetterci di essere al passo con i tempi, come dicevano quei socialisti della Costituente, che avevano ben presente il fatto che il nostro Paese usciva da un conflitto importante: con pesi e contrappesi ci hanno permesso, per settant'anni, di essere una democrazia partecipata. Sapevano perfettamente che solo con il bicameralismo perfetto, a quel tempo, si potevano dare garanzie di tal genere. Sapevano che i poteri dell'Esecutivo, del Presidente della Repubblica, del Parlamento, di Camera e Senato e quello che adesso sta predominando, ed è determinante in tutte le nostre scelte, ossia quello giudiziario, dovevano essere limitati. Lo sapevano perfettamente e ci hanno consegnato gli articoli 67 e 68, cercando in ogni modo di impedire di arrivare alla deriva nella quale adesso ci troviamo. Alcuni partiti presenti in quest'Aula, infatti sono filogiustizialisti, sono con la magistratura, intenzionati a prendere il potere - come poi hanno preso - per via giudiziaria e non democratica.

Quindi, se si parte da questi presupposti, onorevoli senatori, non si può non ritenere valido in questo momento il cambiamento. Se sarà quello giusto, non lo sappiamo, ma certamente è necessario iniziare a porlo in essere.

Ci voleva, però, più coraggio. Io ho presentato diversi emendamenti (circa quaranta), perché bisogna cercare la chiave per aprire tutte le porte della modernizzazione, quelle che interessano non una parte sola ma l'intero Paese. Con il grimaldello bisogna aprire anche la porta della giustizia. Ho, quindi, presentato un emendamento per eliminare dalla Costituzione l'obbligatorietà dell'azione penale, che abbiamo solo noi nel mondo. La malagiustizia e l'obbligatorietà dell'azione penale ci portano a due

punti di PIL in meno e ci comportano un costo di 30 miliardi l'anno, che sarebbero quelli sufficienti alla manovra economica che il Governo sarà costretto a fare entro la fine dell'anno. Ricordo, infatti, che ECOFIN ha detto proprio questo, l'altro giorno, al nostro Ministro dell'economia e questo dovremo fare. Basterebbe quindi fare tali modifiche nella Costituzione. Basterebbe modificare il CSM e prevedere una sua elezione in maniera diversa. Basterebbe prevedere la separazione delle carriere nella Costituzione per conseguire sicuramente una modernizzazione e per stare al passo di tutti gli altri Paesi.

Ma vi dico di più. Con la modifica del Titolo V della Costituzione dovremo avere il coraggio di togliere la sanità alle Regioni. Vivaddio, sono un potere di spesa, un cumulo continuo di spesa e di disuguaglianze. Vi ricordo che abbiamo 21 diversi sistemi sanitari diversi. Non è vero che l'Italia è unica e indivisibile: nell'ambito della sanità è divisa in 21 Stati e la spesa è cogente e dura. L'interesse costituzionale della sanità non è garantito in maniera uguale.

Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riportare la sanità in capo allo Stato. Operando in tal modo ed eliminando la medicina difensiva, risparmieremo altri due punti di PIL. Come tutti i sondaggi e le statistiche ci dicono, la medicina difensiva ci costa due punti che, tradotti, equivalgono a 20-30 miliardi di euro, che sono quelli di cui abbiamo bisogno per lo sviluppo e lo Stato sociale.

A Rimini, nel 1982, si parlava di meriti e bisogni: due parole estranee in questi ultimi anni ai Governi che si sono succeduti.

È necessario ritornare a questo equilibrio. Ho ascoltato ieri l'appello accorato della collega Cattaneo, che ci parlava di ricerca, di innovazione e dei nostri giovani. Questo è il merito; nelle Regioni si mandano invece avanti solo i raccomandati e gli appartenenti ad una tessera. È questo che dobbiamo impedire. La collega Cattaneo ha detto che valuterà il suo voto in base al coraggio che si ha di modernizzare il Paese con la riforma anche del Titolo V.

Quindi, forse, i tempi esistono, colleghi, per un intervento più completo, più a 360 gradi. Con gli emendamenti proveremo a trovare una quadra ancora migliore di quella che è uscita, ancorché positiva. Come vi ho detto all'inizio, sarò tra coloro che voteranno a favore, però cercherò, farò in modo e mi sforzerò di migliorare il testo.

Al contempo, non si può sottacere che, con la scusa dell'elezione diretta o indiretta di questo Senato, si sta venendo meno a quella che è - invece - la modifica del Titolo V. Vorrei ricordare alcune affermazioni del presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro (su cui poi ha fatto una battuta il presidente Renzi), il quale diceva che bisogna rivedere le Regioni e bisogna fare delle macroregioni. Non è infatti possibile avere delle Regioni con oltre 10 milioni di abitanti, come la Lombardia, e Regioni come il Molise o la Basilicata, con 300.000 abitanti. Bisogna accorparle: questo è il coraggio. In Germania, che ha un territorio superiore al nostro di quasi un terzo, i *Länder* sono sedici. Oggi, nel Parlamento tedesco li stanno riducendo a dieci e noi ne abbiamo venti. È allora importante, con le macroaree, riuscire ad avere delle Regioni più snelle, magari accorpando la macroarea del Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria) oppure quelle del Centro-Nord (Lombardia, Emilia-Romagna), del Triveneto, del Centro (Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), del Sud (Molise, Campania, Puglia e Basilicata), oppure la macroarea dello Stretto (Calabria e Sicilia). Questo è il coraggio. Questo ci porta ad avere, non più tre o quattro Consigli regionali, ma uno. Con questo si abbattano i costi della politica. Qui si fa un unico centro di spesa. Qui veramente si fa il servizio agli italiani. Qui, effettivamente, dopo aver tolto le Province, si riesce a mettere sullo stesso piano le Regioni, le macroregioni ed i Comuni (lo Stato ovviamente deve avere un gradino superiore, altrimenti ci sarà sempre e continuamente il ricorso alla Corte costituzionale). È questo che dobbiamo avere il coraggio di fare.

Ho presentato emendamenti in questo senso, perché materie come la tutela della salute, l'ordinamento sportivo e la protezione civile devono essere in capo allo Stato. Come si fa a lasciarle in capo alle Regioni? Ogni Regione fa la sua protezione civile? Come si fa a lasciare materie come il trasporto pubblico nazionale, le miniere, le cave e le torbiere, il governo del territorio, i porti e gli aeroporti e le grandi reti di trasporto e navigazione in capo a Regioni di 300.000 abitanti (come metà di un quartiere

non popoloso di Roma)? È questo che noi dobbiamo cercare di avere il coraggio di fare.

La Costituzione è un mezzo per portare sviluppo, occupazione e benessere agli italiani. Cosa volete che interessi agli italiani se noi facciamo il Senato di secondo livello o a elezione diretta? A loro interessa sviluppo ed economia. Vogliono che i loro figli trovino lavoro. Vogliono che ci sia uno Stato sociale che li assista nel momento di bisogno, di malattia, di perdita di lavoro e, nella tarda età, di assistenza per le malattie croniche ed invalidanti. Hanno bisogno di questo, ed è questo ciò che noi dobbiamo sforzarci di fare.

Se, in quei circa 8.000 emendamenti, i relatori individuassero quelle 5, 10, 15 proposte in grado di migliorare il testo, sarebbe interesse di tutti. Quindi, bisogna essere positivi e non dire che la Costituzione è quella fatta dai socialisti, dai cattolici e dai comunisti nel 1948 e non si tocca. Gli stessi Padri fondatori e costituenti hanno inserito nella Costituzione la possibilità di ammodernarla. Noi non lo abbiamo fatto per 70 anni e, quando lo abbiamo fatto, nel 2001, lo abbiamo fatto male, perché abbiamo creato dei centri di spesa e di disuguaglianza. Ma era stata approvata con solo quattro voti di maggioranza.

Dobbiamo fare uno sforzo, tutti i Gruppi, per cercare la soluzione migliore. Qualcuno dice che va trovata anche in fretta. In effetti, se non con somma urgenza, dopo 70 anni, è effettivamente necessario fare qualcosa.

Io non critico il presidente Renzi per averci stimolato a riformare la Costituzione, perché, tra la Bicamerale, la riforma federale approvata nel 2005 dal Governo Berlusconi e poi ancora il disegno di legge Caliendo (approvato da questo ramo del Parlamento la scorsa legislatura), non siamo mai andati in fondo e siamo sempre rimasti con il cerino in mano. E qualcuno finalmente ce lo ha detto, giustamente.

Cito una frase - che condivido - di Abramo Lincoln che, quando era Presidente degli Stati Uniti, disse che c'è così poco tempo per fare grandi cose che non bisogna aspettare, ma bisogna affrettarsi perché, altrimenti, il tempo inesorabilmente passa e noi non riusciamo a dare quelle risposte che è necessario dare e che si aspettano i nostri cittadini.

Ai nostri cittadini non basta vedere che eliminiamo il Senato o lo modifichiamo, perché vogliono risposte sul piano della governabilità e, soprattutto, sul piano dello sviluppo, dell'occupazione, della ricerca. Quindi, non c'è che da condividere la posizione di chi dice che è meglio fare qualcosa, anziché nulla. Mi è piaciuta una frase, citata da un collega, di San Francesco d'Assisi, che diceva: «Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile».

Io mi riconosco in questa frase. Perché dobbiamo preventivamente dire sempre di no? Il signor no. Bisogna riconoscere che qualcuno ci ha stimolato a fare qualcosa (e l'accordo del Nazareno, nel quale mi riconosco, va in quel senso), ad essere d'accordo a condividere un percorso che ci porti ad iniziare a cambiare sulla scia di coloro che sono stati i padri di questa patria. E non mi riferisco solo ai Padri costituenti, ma anche ai membri dei Governi De Gasperi e Moro. E sul Governo Moro stupisce leggere in questi giorni sui giornali che il «dottor Pieczenik», lo psichiatra chiamato da Cossiga nel 1978 per cercare di risolvere la questione, dica che l'ordine non era di liberare Moro o di salvarlo, ma era di tutelare la stabilità. E voi sapete che noi socialisti, con Craxi, non la pensavamo in quel modo, e volevamo ovviamente libero Aldo Moro. È uno dei Padri, insieme a Togliatti, a Nenni, a Saragat e a Pertini.

In quel 1982 ho avuto modo di conoscere Sandro Pertini alla fiera di Rimini quando, non ancora Presidente della Repubblica, era seduto in prima fila a quella *convention* per il rinnovamento e l'ammodernamento del Paese. C'erano anche Amato, De Michelis, e molti *leader* che hanno fatto grande l'Italia nello scorso secolo.

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione perché il tempo a mia disposizione è scaduto ed è tiranno: le cose da dire sarebbero tante, ma, come ho avuto modo di dire prima, ritornerò solo sugli emendamenti che riportano la supremazia dello Stato (per impedire che ci sia ricorso alla Corte

costituzionale da parte delle Regioni); sulla proposta delle macroregioni che vi ho presentato e sugli altri emendamenti di modifica del Titolo V, per riportare materie quali la salute, la protezione civile, l'alimentazione, le grandi vie in capo allo Stato.

In conclusione, riprendo le battute tra il governatore della Campania Stefano Caldoro e il presidente del Consiglio Matteo Renzi: a Renzi che, rispetto all'idea delle macroregioni, ha detto «io sono caldoriano», nella sua intervista il Presidente della Giunta regionale dice che se Renzi riuscirà a portare a termine quel progetto lui sarà renziano. Credo, con questa battuta, di avere sintetizzato quanto è importante la modifica del Titolo V a favore degli italiani.

Agli italiani, al popolo sovrano non interessa il modo di elezione; non è un *vulnus* alla democrazia (eleggerci in un modo o nell'altro non ha importanza): l'importante è che ci siano loro rappresentanti che facciano il loro interesse. Quindi, dopo 32 anni dal 1982, finalmente siamo arrivati ad una modifica che credo sia una pietra miliare, e io sono entusiasta di essere l'unico rappresentante di quel DNA socialista che non è più presente in questo Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vacciano Ne ha facoltà.

[VACCIANO](#) (M5S). Signora Presidente, ringrazio anzitutto i colleghi che sono rimasti ad ascoltare il mio intervento.

Mi risulta difficile chiudere gli interventi del nostro Gruppo parlamentare, dato che i colleghi hanno saputo individuare con precisione ed esplicitare tutti i punti di criticità di una riforma che non si limita al provvedimento, pure complesso, che affrontiamo in questi giorni, ma è legato in maniera profonda alla nascente legge elettorale e, come oggi ho appreso con interesse, anche alla opzione 4 di un programma politico di un partito di qualche anno fa.

Sono anche perfettamente consapevole che nulla potranno mutare le mie poche parole laddove hanno fallito le illustri voci di giuristi e costituzionalisti, che hanno espresso ragionevoli perplessità su questa riforma epocale. Inizierò quindi il mio intervento facendo ciò per cui sono entrato in questa istituzione: il portavoce.

Riporto fedelmente la voce di cittadini ai quali ho chiesto cosa pensassero di ciò che stava accadendo alla nostra Costituzione. Questo il commento di Antonietta: «Questa riforma mira solo ad accentrare ulteriormente i poteri del Governo, sottraendo ai cittadini la possibilità di indicare la loro preferenza. Il Governo trascura che non è più tempo di perseguire una politica di privilegi, che gli elettori non premieranno un partito al quale si trovassero un domani costretti a delegare ogni decisione, per non parlare del netto depotenziamento degli organi di controllo e di garanzia. Sfugge forse all'opinione pubblica che la legge che stiamo discutendo in questa Aula mira a privare l'elettore della facoltà di scegliere i senatori, mentre è già nulla, per via dei listini bloccati, la possibilità di esprimere la preferenza tra i deputati. Che l'obiettivo non dichiarato del Governo è palesemente di ridurre il *quorum* alle elezioni politiche, perché norme di questo genere scoraggiano l'esercizio della democrazia e incoraggiano proprio quell'astensionismo senza il quale il famoso 40 per cento del Partito Democratico non sarebbe mai stato raggiunto.

Per giunta, per non correre altri rischi, il Governo, irresponsabilmente, paventa la possibilità di rendere la legge in questione parte della Costituzione, dunque blindare con arroganza l'unilateralità delle sue decisioni. È tempo di opporsi con determinazione allo scempio che si intende porre in atto in questa Repubblica, nel rispetto dei principi di cittadinanza e di partecipazione democratica».

Alessandro pone due domande, io le giro all'Assemblea come stimolo per una riflessione: «Un Parlamento eletto in base ad una legge dichiarata in contrasto con la Costituzione, può ritenersi legittimamente titolato a modificare quella stessa Carta costituzionale? Non sarebbe forse opportuno e auspicabile che una riforma di portata così abnorme, come quella che si profila, fosse messa in atto da un Parlamento scelto dai cittadini in base ai criteri sanciti dalla Corte costituzionale?».

E ancora: «Nel momento in cui il Senato autodeterminasse la sua inutilità nell'attuale composizione, stabilendo che un organo composto da soggetti nominati di fatto dai partiti può lavorare in maniera più efficace ed efficiente e rendere quindi un migliore servizio al Paese, non sarebbe forse opportuno,

almeno per chi avallasse col proprio voto tale orientamento, presentare immediate dimissioni?»).

Mi concedo un piccolo spazio per una considerazione tutta personale su quest'ultima domanda: da opposizione mi sento spesso disilluso, talvolta frustrato o scoraggiato, ma mai, e ripeto, mai inutile... spero che sia lo stesso per ognuno di voi che voterete questa riforma.

Ma andiamo avanti. Felice scrive: «Una riforma da bocciare in quanto tende solo ad aumentare il potere dei deputati a fronte della realizzazione di un'economia irrisoria con l'abolizione (fasulla) del Senato. Viene a mancare il contraddittorio sulla promulgazione delle leggi fra le due Camere e, conseguentemente, i deputati possono legiferare come vogliono, non essendo sottoposti ad alcun altro parere. Le economie derivanti dall'abolizione del Senato possono essere facilmente conseguite dimezzando il numero dei senatori e dei deputati, nonché dei Consigli regionali e comunali. In tal modo la spesa si ridurrebbe del 50 per cento, ben oltre quella realizzabile con la semplice abolizione (fasulla) del Senato. Dal punto di vista della funzionalità delle Camere, la riduzione del 50 per cento comporterebbe certamente dibattiti più brevi e minore tempo di approvazione delle leggi».

Anche Luca solleva questioni interessanti: «Ma come? Non si era sempre detto che bisogna incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale? E a fronte di questo si paventa un Senato elettivo di secondo livello (perché Senato dei nominati suona male) e un incremento delle firme necessarie per proporre *referendum* e leggi di iniziativa popolare? Non saranno proposte in leggera contraddizione con l'obiettivo dichiarato?».

Luigi infine dice: «La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà».

Beh, sull'ultimo ho barato, era Luigi Sturzo in un attualissimo discorso del 1957. Le altre erano invece persone che si sono informate al di là dei *media* ordinari, che hanno provato ad approfondire i temi contenuti nei testi di legge in discussione. Persone che non si sono fermate agli annunci roboanti che quotidianamente passano su giornali e televisioni, per cui avere un Senato non elettivo e una dittatura *soft* della maggioranza risolveranno ogni problema nazionale. A partire dal lavoro magari, o dall'emergenza sociale, probabilmente a suon di decreti-legge che saranno approvati alla velocità della luce da una Camera ratificatrice e talvolta da un Senato di nominati trasformato, come qualcuno ha detto all'inizio di questo dibattito, in un «parerificio». Decreti che poi, come tutti quelli abbiamo visto in questi mesi, lasceranno uno strascico di decine o centinaia di disposizioni attuative disperse nei meandri dell'immutata burocrazia italiana.

Eppure mi rendo conto che solo un'esigua minoranza di cittadini ha un'idea sufficientemente chiara del quadro che si sta delineando nel futuro pseudo-democratico del nostro Paese e forse dovremmo onestamente chiederci perché. Dovremmo chiederci se stiamo fornendo agli italiani tutti gli elementi per determinare se è questa la nuova Repubblica che desiderano e quanto essa sia distante, se lo è, dalla precedente riforma targata Berlusconi, che così valentemente voi colleghi del PD avete avversato. O semplicemente dire che una cattiva riforma costituzionale diventa buona al variare del primo intestatario.

Ma torniamo alla prima domanda. Perché tanto disinteresse? Perché i problemi veri sono altri, quindi questo è il momento buono per far passare la polpetta avvelenata di cui ci si accorgerà solo tra qualche anno (magari una ventina...)? Perché l'informazione a destra e sinistra è tutta allineata e coperta con i pensieri del nuovo uomo del miracolo italiano? O forse perché l'informazione è proprio di destra e di sinistra, invece di essere informazione e basta, ma questo è altro tema. Perché quello italiano è un popolo menefreghista? E se così fosse, anche se credo che noi siamo la prova vivente che non è così, lo è sempre stato o lo è diventato?

Calamandrei affermava che una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico: ebbene, credo che questo sia proprio il principale problema, la malattia della nostra Nazione. Una malattia, colleghi, che la politica stessa, invece di curare, ha portato alle estreme conseguenze: quanti scandali hanno dovuto vedere i cittadini negli ultimi trenta anni? Quanti

continuano a vederne ancora in questi giorni? Quante ruberie? Quante ingiustizie perpetrate da quei soggetti che avrebbero dovuto rappresentarli e tutelarli e che invece hanno sfruttato la propria posizione per ottenere privilegi personali oltre ciò che le generose leggi già concedevano? Possiamo davvero dirci sorpresi dall'indifferentismo, o forse sarebbe meglio dire dallo «schifo» che gli italiani provano verso ciò che comunemente si definisce «politica»?

Ma finalmente oggi discutiamo la legge che risolverà definitivamente questa situazione: la legge sulla corruzione! No, scusate: di quella si sono perse le tracce. Oggi parliamo di modifiche alla Costituzione. Forse, come diceva Montanelli: «in Italia si può cambiare soltanto la Costituzione, il resto rimane com'è». O forse l'idea che doveva passare era proprio questa: la politica è una cosa sporca, da evitare come la peste. Così nessuno disturba il manovratore, che sa sempre qual è la strada migliore per il Paese e con un po' di pazienza ci si libera anche di quella fastidiosa categoria di cittadini, che pensano ancora di decidere qualcosa del proprio futuro. Credo che la definizione esatta di questa specie in estinzione sia «elettori».

Il *mantra* di questi giorni è che la modifica alla Costituzione e la sua modernizzazione nella forma che volete farle assumere è qualcosa di ineluttabile. In fondo quel retaggio antifascista, contaminato dal compromesso tra DC e PCI è diventato un fardello obsoleto e fastidioso, inoltre quei presidi che garantivano l'impossibilità di un, seppur graduale, ritorno alla dittatura sono ormai un inutile orpello. Anche se su questo punto, considerate le scelte operate, sarebbero utili delle rassicurazioni.

In ogni caso, visto che non voglio tediarvi ulteriormente, chiedo di poter lasciare agli atti il testo uintegrato del mio intervento. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Voglio solo concludere ricordando quanto ha detto Calamandrei durante il famoso discorso pronunciato agli studenti nel 1955, che ancora oggi è lettera morta. Ci dite che la Costituzione dobbiamo cambiarla, ma non l'abbiamo nemmeno mai realizzata. La Costituzione, ciò che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri, a valere per i momenti in cui siamo sbronzi, anche a seguito di sbornie elettorali.

Buon proseguimento dei lavori a tutti. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il suo intervento.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego.

BUCCARELLA (M5S). Credo che la seduta d'Aula si possa considerare terminata.

PRESIDENTE. Infatti, è terminata, si è conclusa la discussione.

BUCCARELLA (M5S). Allora, signora Presidente, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, a nome del sottoscritto, del Capogruppo senatore Petrocelli e dei senatori Mangili, Marton, Montevecchi, Airola, Gaetti, Moronese, Molinari, Puglia e anche del senatore Candiani, chiedo l'inserimento nel calendario di un argomento e, nella specie, mi riferisco al disegno di legge n. 131 in materia di soppressione delle Province, che alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo odierna, che ha fissato i termini temporali del calendario della settimana prossima, per la votazione e il licenziamento del testo di riforma costituzionale, appare di natura evidentemente urgente e sopravvenuta, in seguito appunto alle determinazioni odierne.

Chiediamo quindi che sia inserito nel calendario, alla prima data utile ed evidentemente in via preventiva rispetto al prosieguo del dibattito e del voto sulle riforme costituzionali, il disegno di legge n. 131, sulle Province, attinendo evidentemente alla materia del Titolo V, oggetto, *in parte qua*, delle riforme costituzionali.

Formalizzo la richiesta e chiedo che il Presidente voglia dare seguito alla votazione prevista dall'articolo che ho citato.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, credo che questo non sia possibile perché non è una situazione sopravvenuta. È una situazione che era pienamente a conoscenza dei componenti della Conferenza dei Capigruppo, che avevano presente sia il testo della riforma costituzionale in discussione, sia l'eventuale necessità di inserire nel calendario questo altro tema. Siccome non è stata avanzata in quella sede, credo che in quella sede potrà essere discussa. Non ci sono quindi gli estremi di una

situazione sopravvenuta ed urgente, la cui sussistenza è condizione per accogliere la richiesta e metterla in votazione.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non posso più darle la parola. Ho risposto alla sua richiesta. (*Commenti del senatore Buccarella*).

Prego, le concedo la replica.

BUCCARELLA (M5S). La ringrazio, signora Presidente. Naturalmente non lo sto facendo per perdere tempo, perché siamo tutti stanchi e provati.

Signora Presidente, se fosse vero quello che lei sostiene, cioè se questo fosse stato oggetto di richiesta in sede di Conferenza dei Capigruppo, quella sì che sarebbe stata una circostanza ostativa a che la richiesta ai sensi dell'articolo 55, comma 7, fosse presentata in Aula.

Io e i colleghi che con me sostengono questa richiesta non lo possiamo fare che adesso, cioè alla prima occasione utile, dopo che il calendario oggi, e non prima di questo pomeriggio, è stato fissato come è stato fissato.

Insisto quindi nel richiedere, nel sostenere e dare fondamento alla circostanza che la sopravvenienza è avvenuta nel corso di questa stessa seduta: prima che questa seduta iniziasse, questa richiesta non poteva essere formulata.

Credo che oggettivamente non sia campato in aria dire che abbiamo un disegno di legge che è pronto per venire in Aula e che è evidentemente propedeutico alla modifica del Titolo V della Costituzione.

BATTISTA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA (Misto-ILC). Signora Presidente, lei sa bene che nella Capigruppo il calendario viene approvato all'unanimità. Oggi non è stato approvato all'unanimità, tant'è vero che lo abbiamo votato in Aula. Questa, come ha detto il collega Buccarella, è quindi la prima occasione utile per svolgere l'intervento ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ma l'intervento è stato...

BATTISTA (Misto-ILC). Lei mi sta dando una sua interpretazione del Regolamento?

PRESIDENTE. Voglio precisare prima di tutto che ovviamente spetta alla Presidenza applicare il Regolamento, che questa norma è stata interpretata e applicata in questo senso già in altre occasioni e che nel caso in specie lei ha fatto riferimento alla Conferenza dei Capigruppo ed esattamente in quella sede il calendario è stato approvato a maggioranza e poi l'Assemblea lo ha approvato e la questione non è stata sollevata. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Ritengo quindi che la questione non possa avere corso per le motivazioni che già ho espresso e che confermo.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, ripassando alla memoria per mia precisazione il Regolamento, leggo che in base all'articolo 55, comma 7, «l'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto senatori». Non è una discrezione del Presidente in questo caso. C'è una richiesta da parte di otto senatori, che ovviamente deve essere messa in votazione.

PRESIDENTE. Il Presidente valuta se esistono gli estremi per l'applicazione di quella norma e quindi se la questione è sopravvenuta e urgente. Questa valutazione spetta ovviamente alla Presidenza.

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, desidero confermare che secondo il Gruppo del Partito Democratico la sua interpretazione è la più corretta. Peraltro, considerando anche qual è la situazione dell'Aula a

quest'ora, vorremmo far rilevare che probabilmente mancherebbe il numero legale.

Se è necessario, chiediamo ufficialmente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ma non è ammessa la questione, quindi non c'è questione di verifica del numero legale. *(Proteste dal Gruppo M5S)*

La verifica del numero legale si fa nel caso in cui si proceda alla votazione per alzata di mano. La Presidenza valuta, anche in relazione al fatto che la questione è stata già posta anche ai Capigruppo tempo fa e quindi non è né sopravvenuta, né tanto meno urgente, che essa non venga posta in votazione. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

AIROLA (M5S). Lei sta calpestando il Regolamento! E per l'ennesima volta!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. *(Proteste dal Gruppo M5S. La senatrice Mussini chiede ripetutamente di intervenire).*

Ordine del giorno per le sedute di lunedì 21 luglio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 21 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,54)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Turano nella discussione generale dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Presidente, colleghi, quello che sto per fare è senza ombra di dubbio il mio intervento più importante da quando ho l'onore di sedere in quest'Aula. È l'intervento più importante perché oggi non stiamo discutendo di una qualsiasi legge dello Stato.

Stiamo discutendo del futuro dell'Italia e dei futuri Governi, e di come modificare la Costituzione per rendere il nostro un Paese migliore per i cittadini.

E purtroppo, quanto ho letto nel testo di riforma uscito dalla la Commissione, non mi appare per diversi punti un testo in grado di migliorare il nostro Paese.

Per questo, Presidente, chiedo il massimo del tempo disponibile per spiegare il mio punto di vista.

Alla base delle mie perplessità c'è innanzitutto la scelta di trasformare il Senato della Repubblica in un Senato non elettivo, in un Senato nominato, scelto a tavolino, e che di fatto rischia di compromettere seriamente il bilanciamento ed il controllo dei diversi poteri ed organi costituzionali.

In altre parole, si rischia di permettere a chi ottiene una maggioranza di nominare facilmente il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica e tutti gli altri organi costituzionali.

Fin da piccolo sono cresciuto con un ideale fortemente democratico che anche la nostra magnifica Costituzione riporta nei suoi principi fondamentali.

È l'articolo 1 a ricordarci che la sovranità appartiene al popolo.

È il popolo che deve scegliere la sua guida, i suoi rappresentanti. È il popolo che conta in una Nazione.

E noi siamo al servizio dei cittadini.

Ed è il popolo che i partiti dovrebbero ascoltare prima di obbligare i propri deputati e senatori a votare in quest'Aula senza possibilità di scelta.

Sondaggi che di recente sono stati resi pubblici, tra l'altro, hanno ben sottolineato quale sia l'opinione dei cittadini.

Mi riferisco all'inchiesta dal titolo "Gli italiani e la riforma del Senato" diffusa da IPR Marketing lo scorso 7 luglio. Sottolineo il nome dell'istituto che ha condotto il sondaggio perché IPR Marketing è stato il primo a dire che il Partito Democratico avrebbe vinto le elezioni europee con il 40 per cento. Sull'affidabilità e certezza dei dati, dunque, non si discute.

Il sondaggio ha prima chiesto agli italiani cosa vorrebbero fare di questo Senato. E il 53 per cento di loro ha risposto che andrebbe abolito prima che diventi un Senato di nominati con un cumulo di cariche.

Poi lo stesso sondaggio ha chiesto loro se il nuovo Senato dovrebbe essere eletto dal popolo o no.

Ecco, cari colleghi, non facciamoci sfuggire la loro risposta, perché il 55 per cento degli italiani vuole che il Senato rimanga elettivo e solo il 30 per cento di loro lo vorrebbe non elettivo.

Io non posso rimanere estraneo a dati come questi. Ho l'obbligo di tenerne conto, ho l'obbligo morale di non rimanere rintanato nel mio ufficio ma di ascoltare l'opinione di chi mi ha votato.

Noi, cari colleghi, non siamo superuomini, siamo dei rappresentanti del popolo, scelti dal popolo. Rappresentiamo prima di tutto i cittadini e poi il Governo e i partiti.

Io credo nel mio partito. Lo rispetto, lo seguo.

Ma prima di prendere ordini ho l'obbligo morale di ascoltare chi mi ha votato.

Anche perché, così come i miei colleghi eletti all'estero, io non sono stato nominato e messo in lista in una posizione buona per essere eletto.

In quanto eletto all'estero la gente mi ha scelto direttamente, ha espresso a mio favore una preferenza, ha scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Io ho e sento il dovere di ascoltare i miei elettori.

Sono loro che mi hanno dato l'incarico parlamentare. Chi mi ha votato, inoltre, continua a rassicurarmi, a darmi energia. Chi mi ha votato mi scrive quotidianamente e mi invita a continuare nella mia battaglia per la democrazia.

Tutto ciò non può che rendermi ancor più consapevole della mia responsabilità.

Io, cari colleghi, rappresento gli italiani del Nord e Centro America e vivo negli Stati Uniti d'America: uno dei Paesi considerato tra i più democratici al mondo.

Negli Stati Uniti il Senato non elettivo che qualcuno ha pensato di scegliere per l'Italia, è stato bocciato oltre un secolo fa, esattamente nel 1913 con l'approvazione del 17° emendamento all'articolo 1 della Costituzione americana. Da allora i senatori sono eletti direttamente dai cittadini e non già scelti; come avveniva in precedenza, dalle Assemblee legislative dei singoli Stati.

Perché in uno Stato democratico funziona così: sono i cittadini a scegliere ed è bene che questo concetto sia finalmente compreso da tutti.

Semmai, pensiamo a ridurre il numero degli eletti alla Camera dei Deputati. Sempre tornando agli Stati Uniti, infatti, vorrei ricordare che lì i senatori sono 100 mentre i deputati sono 435 a fronte di circa 350 milioni di abitanti!

Presidente, colleghi, nessuno qui vuole ostacolare questa riforma. Nessuno vuole evitare il superamento del bicameralismo perfetto che, e penso siamo tutti d'accordo, non fa bene all'Italia. Nessuno pensa che il Senato debba dare la fiducia al Governo.

Pensiamo solo che il nuovo Senato debba essere elettivo, avere parità e controllo, debba decidere sulle questioni legate ai diritti umani, le leggi costituzionali, le leggi elettorali ed il bilancio dello Stato.

Ci viene mossa un'obiezione: secondo la alcuni dei nostri colleghi saremmo disposti a far cadere la riforma costituzionale per difendere un principio democratico come l'elezione diretta del Senato.

Io l'obiezione voglio girarla a voi trasformandola in domanda: siete disposti a far cadere la riforma per difendere un'elezione di secondo grado?

Se per voi non è un punto cruciale, perché non votate l'emendamento che reintroduce l'elezione diretta

del Senato?

Dateci una risposta. Come lo spieghiamo ai cittadini?

Perché altrimenti qualcuno arriverà sul serio a pensare che il Senato che avete in mente non sia una Camera di garanzia dell'ordinamento costituzionale ma, come qualcuno prima di me ha già detto, sia semplicemente un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali.

Tutti vogliamo la riforma ma non vogliamo una riforma affrettata e fatta con superficialità. Stiamo cambiando la Costituzione e già questo dovrebbe bastare a farci capire quanto sia importante la discussione in questo momento che definirei storico.

Piuttosto che su un Senato non elettivo, si dovrebbe lavorare tutti insieme per eliminare definitivamente i doppi e tripli incarichi nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.

Io sono del parere che il sindaco deve fare il sindaco, il consigliere regionale deve fare il consigliere regionale, il senatore deve fare il senatore. Ognuno deve svolgere esclusivamente il mandato per cui è stato eletto. La somma di più cariche rischia di far aumentare solo potere e corruzione.

Nella mia opinione tutto ciò causa un supplemento di lavoro che dubito avranno modo di svolgere al meglio, visto che molti amministratori locali hanno già diverse difficoltà nel portare a termine quanto è per ora di loro competenza.

Non riescono a risolvere problemi legati alla sanità, allo smaltimento dei rifiuti, all'urbanistica. Come potranno occuparsi anche del lavoro in Senato?

Qualche giorno fa ero con la mia famiglia nella mia Regione d'origine: la Calabria. Il mio nipotino che vive negli Stati Uniti si è trovato di fronte a un cumulo di immondizia e ha subito preso in mano il suo telefonino per scattare delle foto.

Per lui, che vive lontano dall'Italia, la non raccolta dei rifiuti è un fatto incredibile, impossibile da capire. Per gli italiani, invece, è diventato normale e questo non va assolutamente bene. Abbiamo perso di vista quale sia la normalità.

I nostri cittadini ricevono meno servizi e tutti noi non facciamo altro che fargli pensare che tutto ciò sia normale. Non va bene.

Questi sono i mali dell'Italia, e non un Senato elettivo che, invece, continuerebbe a garantire la democrazia nel nostro Paese.

Riflettiamo tutti insieme, cari colleghi.

L'Italia ha perso competitività, ha perso i suoi tratti distintivi. Non ci sono più le meravigliose botteghe artigiane che si tramandavano di padre in figlio e che tutto il mondo ci invidiava. Senza contare le migliaia di imprese italiane che negli ultimi anni sono fallite nonostante vantassero crediti. Sono cose impensabili. Sono questi i veri problemi del Paese, non l'elettività del Senato.

Riflettiamo bene su quale sia il futuro migliore per l'Italia. Portiamo rispetto ai cittadini.

Ne hanno diritto ed è la Costituzione a dircelo. Diamogli il diritto di scegliere i propri rappresentanti e far sì che abbiano un rapporto diretto con loro, un rapporto che sia più stretto. Cittadino e rappresentante devono lavorare insieme per risolvere i problemi nelle loro comunità.

Riflettiamo colleghi, e votiamo con senso di responsabilità. Servire i cittadini ed ascoltare i cittadini è la buona politica!

Testo integrale dell'intervento del senatore Vacciano nella discussione generale dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Grazie Presidente, mi risulta difficile chiudere gli interventi del nostro Gruppo parlamentare, dato che i colleghi hanno saputo con precisione individuare ed esplicitare tutti i punti di criticità di una riforma che non si limita al provvedimento, pure complesso, che affrontiamo in questi giorni, ma è legato in maniera profonda alla nascente legge elettorale.

Sono anche perfettamente consapevole che nulla potranno mutare le mie poche parole laddove hanno fallito le illustri voci di giuristi e costituzionalisti che hanno espresso ragionevoli perplessità su questa

"riforma epocale"... Inizierò quindi il mio intervento facendo ciò per cui sono entrato in questa istituzione: il portavoce. Riporto fedelmente la voce di cittadini ai quali ho chiesto cosa pensassero di ciò che stava accadendo alla nostra Costituzione.

Questo il commento di Antonietta: «Questa riforma mira solo ad accentrare ulteriormente i poteri del Governo sottraendo ai cittadini la possibilità di indicare la loro preferenza. Il Governo trascura che non è più tempo di perseguire una politica di privilegi, che gli elettori non premieranno un partito al quale si trovassero un domani costretti a delegare ogni decisione, per non parlare del netto depotenziamento degli organi di controllo e di garanzia. Sfugge forse all'opinione pubblica che la legge che stiamo discutendo in questa Aula mira a privare l'elettore della facoltà di scegliere i senatori, mentre già nulla, per via dei listini bloccati, è la possibilità di esprimere la preferenza tra i deputati; che l'obiettivo non dichiarato del Governo è palesemente di ridurre il *quorum* alle elezioni politiche, perché norme di questo genere scoraggiano l'esercizio della democrazia e incoraggiano proprio quell'astensionismo senza il quale il famoso 40 per cento del Partito Democratico non sarebbe mai stato raggiunto.

Per giunta, per non correre altri rischi, il Governo, irresponsabilmente, paventa la possibilità di rendere la legge in questione parte della Costituzione, dunque blindare con arroganza l'unilateralità delle sue decisioni.

È tempo di opporsi con determinazione allo scempio che si intende porre in atto di questa Repubblica, nel rispetto dei principi di cittadinanza e di partecipazione democratica».

Alessandro pone due domande, io le giro all'assemblea come stimolo per la riflessione: un Parlamento eletto in base ad una legge dichiarata in contrasto con la Costituzione, può ritenersi legittimamente titolato a modificare quella stessa Carta costituzionale? Non sarebbe forse opportuno e auspicabile che una riforma di portata così abnorme come quella che si profila fosse messa in atto da un Parlamento scelto dai cittadini in base ai criteri sanciti dalla Corte Costituzionale?

E ancora: nel momento in cui il Senato autodeterminasse la sua inutilità nell'attuale composizione, stabilendo che un organo composto da soggetti nominati di fatto dai partiti può lavorare in maniera più efficace ed efficiente e rendere quindi un migliore servizio al Paese, non sarebbe forse opportuno, almeno per chi avallasse col proprio voto tale orientamento presentare immediate dimissioni?

Mi concedo un piccolo spazio per una considerazione tutta personale su quest'ultima domanda: da opposizione mi sento spesso disilluso, talvolta frustrato o scoraggiato, ma mai e ripeto, mai inutile... spero che sia lo stesso per ognuno di voi che voterete questa riforma.

Ma andiamo avanti... Felice scrive: «Una riforma da bocciare in quanto fende solo ad aumentare il potere dei deputati a fronte della realizzazione di un'economia irrisoria con l'abolizione (fasulla) del Senato. Viene a mancare il contraddittorio sulla promulgazione delle leggi fra le due Camere e, conseguentemente, i deputati possono legiferare come vogliono, non essendo sottoposti ad alcun altro parere. Le economie derivanti dall'abolizione del Senato possono essere facilmente conseguite dimezzando il numero dei senatori e dei deputati, nonché dei consigli regionali e comunali. In tal modo la spesa si ridurrebbe del 50 per cento, ben oltre quella realizzabile con la semplice abolizione del Senato. Dal punto di vista della funzionalità delle Camere, la riduzione del 50 per cento comporterebbe certamente dibattiti più brevi e minore tempo di approvazione delle leggi.».

Anche Luca solleva questioni interessanti: "ma come? non si era sempre detto che bisogna incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita politica nazionale? E a fronte di questo si paventa un Senato elettivo di «secondo livello» (perché Senato dei nominati suona male) e un incremento delle firme necessarie per proporre referendum e leggi di iniziativa popolare? Non saranno proposte in leggera contraddizione con l'obiettivo dichiarato?

Luigi infine dice: «la Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà.».

Beh, sull'ultimo ho barato, era Luigi Sturzo in un attualissimo discorso del 1957.

Le altre erano invece persone che si sono informate al di là dei *media* ordinari, che hanno provato ad

approfondire i temi contenuti nei testi di legge in discussione. Persone che non si sono fermate agli annunci roboanti che quotidianamente passano su giornali e televisioni, per cui avere un Senato non elettivo e una dittatura *soft* della maggioranza risolveranno ogni problema nazionale. A partire dal lavoro magari, o dall'emergenza sociale, probabilmente a suon di decreti legge che saranno approvati alla velocità della luce da una Camera ratificatrice e talvolta da un Senato di nominati trasformato, come qualcuno ha detto, in un «parerificio». Decreti che poi come tutti quelli abbiamo visto in questi mesi lasceranno uno strascico di decine o centinaia di disposizioni attuative disperse nei meandri dell'immutata burocrazia italica.

Eppure mi rendo conto che solo un'esigua minoranza di cittadini ha un'idea sufficientemente chiara del quadro che si sta delineando nel futuro pseudo-democratico del nostro Paese e forse dovremmo onestamente chiederci perché. Dovremmo chiederci se stiamo fornendo agli italiani tutti gli elementi per determinare se è questa la nuova Repubblica che desiderano e quanto essa sia distante, se lo è, dalla precedente riforma targata Berlusconi che così valentemente voi colleghi del PD avete avversato. O semplicemente dire che una cattiva riforma costituzionale diventa buona al variare del «primo intestatario».

Ma torniamo alla prima domanda? Perché tanto disinteresse?

Perché i problemi veri sono altri, quindi questo è il momento buono per far passare la polpetta avvelenata di cui ci si accorgerà solo tra qualche anno (magari una ventina...)?

Perché l'informazione a destra e sinistra è tutta allineata e coperta con i pensieri del nuovo uomo del miracolo italiano (o forse perché l'informazione è proprio di destra e sinistra invece di essere informazione e basta... ma questo è altro tema). Perché quello italiano è un popolo menefreghista? E se così fosse, anche se credo che noi siamo la prova vivente che non è così, lo è sempre stato o lo è diventato?

Calamandrei affermava che una delle offese che si fanno alla Costituzione è

l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico: ebbene io credo che questo sia proprio questo il principale problema, la malattia della nostra Nazione. Una malattia colleghi che la politica stessa, invece di curare ha portato alle estreme conseguenze: quanti scandali hanno dovuto vedere i cittadini italiani negli ultimi trent'anni? Quante continuano a vederne ancora in questi giorni? Quante ruberie? Quante ingiustizie perpetrate da quei soggetti che avrebbero dovuto rappresentarli e tutelarli e invece hanno sfruttato la propria posizione per ottenere privilegi personali anche oltre ciò che le generose leggi già concedevano? Possiamo davvero dirci sorpresi "dall'indifferentismo" o forse sarebbe meglio dire dallo «schifo» che gli italiani provano verso ciò che comunemente si definisce «politica»?

Ma finalmente oggi discutiamo la legge che risolverà definitivamente questa

situazione: la legge sulla corruzione! Ah no, scusate, di quella si sono perse le tracce, oggi parliamo di modifiche alla Costituzione.

Forse, come diceva Montanelli, «in Italia si può cambiare soltanto la Costituzione, il resto rimane com'è». O forse l'idea che doveva passare era proprio questa: la politica è una cosa sporca, da evitare come la peste! Così nessuno disturba il manovratore, che sa sempre qual è la strada migliore per il Paese e con un po' di pazienza ci si libera anche di quella fastidiosa categoria di cittadini che pensano ancora di poter decidere qualcosa del proprio futuro... Credo che la definizione esatta di questa specie in estinzione sia "elettori".

Il mantra di questi giorni è che la modifica alla Costituzione e la sua modernizzazione nella forma che volete farle assumere è qualcosa di ineluttabile. In fondo quei retaggio antifascista, contaminato dal compromesso tra DC e PCI è diventato un fardello obsoleto e fastidioso, inoltre quei presidi che garantivano l'impossibilità di un, seppur graduale, ritorno alla dittatura sono ormai un inutile orpello... anche se su questo punto, considerate le scelte operate, sarebbero utili delle rassicurazioni. In ogni caso visto che è tutto così vecchio e fuori moda vorrei concludere leggendo qualcosa di altrettanto vecchio e fuori moda. So che non è una novità, so che io conoscete a memoria, ma dato che questo è l'ultimo intervento del mio gruppo, vorrei lasciarvi qualcosa che vi accompagni durante tutte le

votazioni degli emendamenti. Chissà che non torni utile.

«È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo 1 - «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» - corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà, in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!

È stato detto giustamente che le costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni c'è sempre anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica, di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime.

Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi, polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato.

Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l'articolo 3 vi dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani.

Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s'intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anche essa contribuire al progresso della società. Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente.

Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta; la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico.

È così bello, è così comodo: la libertà c'è. Si vive in regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so anch'io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria; ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di

riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non io dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.

La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento. È la Carta della propria libertà, la Carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo."

Erano naturalmente passaggi di un noto discorso di Piero Calamandrei e l'anno era il 1955.

Tuttavia tante di quelle parole non hanno ancora trovato attuazione ed io, lo confesso, non credo che la colpa sia della Costituzione: quella che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri, a valere per i momenti in cui siamo sbronzi... anche a seguito di sbornie elettorali. Buon proseguimento dei lavori a tutti!

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Ghedini Rita, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3a Commissione permanente; Divina, per attività della 4a Commissione permanente; Chiti, per attività della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 17 luglio 2014, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni:

dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) approvata nella seduta del 16 luglio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali (COM (2014) 340 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 70);

dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) approvata nella seduta del 16 luglio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2). L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM (2014) 367 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 71).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BERTUZZI](#), [Elena FERRARA](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [MANASSERO](#), [PAGLIARI](#), [VACCARI](#), [ALBANO](#), [SAGGESE](#), [RUTA](#), [FAVERO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con un peso sul totale dell'*export* europeo di settore di circa il 40 per cento e ha una filiera che dà lavoro a 10.000 famiglie tra dipendenti e imprenditori;

il nostro Paese riveste quindi un ruolo di primo piano nel mercato europeo del riso, di cui soddisfa la domanda non solo grazie alla propria produzione, ma anche importando prodotto semigrezzo che viene poi trasformato ed esportato come prodotto lavorato;

la coltivazione è concentrata principalmente nelle regioni Piemonte e Lombardia, nel triangolo Vercelli, Novara, Pavia; viene inoltre coltivato nei pressi di Mantova ed in Emilia-Romagna, in particolare nel basso ferrarese. Il riso viene poi coltivato in Veneto, soprattutto nella bassa veronese, in Sardegna nella valle del Tirso e in Calabria nella piana di Sibari; considerato che:

il piano unilaterale UE di solidarietà, "Everything but Arms (Eba)", cioè - "tutto tranne le armi", risalente al 2001, ha concesso l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti, ad eccezione di armi e munizioni, ai Paesi meno sviluppati (cosiddetti Paesi Eba); nel 2009, all'azzeramento dei dazi UE, dai Paesi Eba erano state importate poco più di 10.000 tonnellate di riso semilavorato di cui 6.000 provenienti da uno di questi Paesi, la Cambogia; da dati recenti della Commissione europea emerge che, dal 1° settembre 2013 al 30 giugno 2014, le importazioni a dazio zero dai Paesi Eba di riso sono aumentate di 88.000 tonnellate (con un aumento del 60 per cento) rispetto allo stesso periodo di un anno fa: il totale importato è di 236.000 tonnellate di cui 204.000 dalla Cambogia;

inoltre, a quanto risulta agli interroganti, oggi in Italia sono 218.000 gli ettari a risaia a fronte dei 235.000 di un anno fa, con una produzione di oltre un milione e 300 tonnellate, e vi si coltiva il riso migliore del mondo;

tenuto conto che:

nonostante le migliori intenzioni con le quali è nata l'iniziativa "Everything but Arms (Eba)", non si possono sottovalutare i problemi che sono derivati dall'azzeramento dei dazi all'*import* per alcuni prodotti agricoli in Europa da Paesi *extra*UE;

seppur Eba si ispiri a condivisibili politiche di sostegno umano e sociale, non si può permettere che l'Unione europea sia disinteressata nel seguirne l'evoluzione commerciale;

conseguentemente a tale accordo, in Italia si assiste infatti ad un progressivo e consistente incremento delle importazioni a prezzi estremamente competitivi dai Paesi asiatici di quantitativi di riso lavorato della varietà "indica", con i quali le nostre filiere non hanno alcuna possibilità di competere;

tale iniziativa europea, inoltre, ha favorito, pur senza volerlo, l'insediamento di multinazionali nei Paesi meno avanzati dove si coltiva riso senza adeguate tutele del lavoro e con l'utilizzo di prodotti chimici vietati da decenni nelle campagne italiane ed europee;

tutto ciò comporta gravi ripercussioni sul tessuto economico e occupazionale delle regioni italiane citate, determinando una situazione di estrema difficoltà per le imprese italiane della filiera risicola;

considerato inoltre che:

il riso *made in Italy* è una realtà da primato per qualità, tipicità e sostenibilità che è necessario difendere;

le risaie sono fondamentali nel nostro Paese anche dal punto di vista ambientale e relativamente al regime delle acque superficiali e sotterranee, in particolare nella pianura Padana;

l'attività svolta sino ad oggi dai risicoltori è fortemente integrata con quella dei consorzi irrigui e rappresenta quella rete che finora ha contribuito in modo determinante alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico e dalle alluvioni;

il rilancio economico del Paese risulta sempre più connesso alle potenzialità dei prodotti *made in Italy* nell'ambito del quale il riso è sicuramente una delle eccellenze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno prodotto il calo dei prezzi del riso in Italia nell'ultimo anno e quanto ritengano che abbia inciso il forte incremento delle importazioni nel nostro Paese dello stesso prodotto dai Paesi Eba, tra i quali la Cambogia;

quali misure intendano adottare per far fronte a tale grave problema;

se non ritengano di doversi attivare in sede europea per favorire l'adozione di adeguate misure di sostegno a favore del prodotto agricolo.

(3-01116)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MORRA](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#), [BULGARELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa ("Il Foglietto della Ricerca" del 25 giugno 2014) dell'operatività, a far data dal 1° settembre prossimo, di una polizza sanitaria stipulata dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di 2.322.650 euro annui, relativamente a servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a

favore dei dipendenti in servizio e in quiescenza nonché dei loro familiari;
i suddetti servizi assicurativi di assistenza sanitaria in favore del personale del Cnr e dei loro familiari sarebbero stati affidati alla società Unisalute SpA, all'esito di procedura negoziata identificata dal n. CIG 52412700D5;

la materia del ricorso da parte degli enti del comparto Ricerca pubblica ad assicurazioni integrative è regolamentata dall'art. 52 del CCNL (Contratto collettivo nazionale di Lavoro) del 7 ottobre 1996 che stabilisce che "Le parti concordano sull'opportunità che gli Enti del Comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo. Le parti convengono che gli Enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 26, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota di predetto stanziamento"; tale testo è stato sottoscritto dal Governo per il tramite dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in data 7 ottobre 1996;

sulla materia, di contro, il Cnr e le Organizzazioni Sindacali (FLC/CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; FIR/CISL - Federazione Innovazione e Ricerca della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori; UIL/PA-UR - Unione Italiana del Lavoro Pubblica Amministrazione Università Ricerca; ANPRI - Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca) in data 16 novembre 2010 hanno siglato il Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali- Polizza sanitaria", nel quale convenivano di attivare una procedura finalizzata alla stipula di polizza sanitaria per la copertura assicurativa dei dipendenti del Cnr con successiva sottoscrizione, nel giugno 2014, di un'intesa attuativa del Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria" del 16 novembre 2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e dei dirigenti;

avendo provveduto in via diretta alla stipula di polizza assicurativa non risulta agli interroganti che il Cnr abbia istituito l'organismo a carattere nazionale per il perseguimento della specifica finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti assicurativi complementari a quelli delle assicurazioni sociali, così come invece disposto dall'art. 52 del CCNL del 7 ottobre 1996;

l'esame del capitolato tecnico della procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente rivela, peraltro, che il Cnr non ha previsto alcuna copertura del rischio di premorienza, come invece pure stabilito dall'art. 52 del CCNL del 7 ottobre 1996,

si chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo ritenga che il Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" promosso dal Cnr e sottoscritto il 16 novembre 2010, la procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente (CIG 52412700D5) e l'intesa attuativa del Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" siano legittimi, considerando che a parere degli interroganti appaiono in totale violazione dell'articolo 52 del CCNL, sottoscritto dal Governo per il tramite dell'ARAN in data 7 ottobre 1996;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, qualora le azioni e gli atti evidenziati siano ritenuti non legittimi, anche in relazione alle rilevanti somme impegnate per la stipula della polizza sanitaria.

(4-02507)

[MORRA](#), [DONNO](#), [CIAMPOLILLO](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la semplificazione e la pubblica*

amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, fondata nel 1872 dallo scienziato tedesco Anton Dohrn e tra i più importanti enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell'ecologia, è un ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'art. 10 dello statuto della stazione zoologica prevede che il direttore generale sia scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda specifica conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici di ricerca. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione (CdA), con durata fino alla scadenza del mandato del presidente, fatta salva la possibilità di proroga non superiore a 6 mesi;

ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 10 del 2007, l'attribuzione di incarichi di dirigenza pubblica non può prescindere né dalla pubblicità del bando né da una valutazione comparativa di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi stessi. Ciò al fine di assicurare trasparenza alle scelte della Pubblica Amministrazione ed il perseguimento della necessaria efficienza della sua azione;

in base allo statuto, il compenso del direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, è stabilito dal CdA con riferimento al contratto collettivo di comparto e al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da articoli di stampa pubblicati sul settimanale *on line* "Il Foglietto della Ricerca" (13 maggio 2014, 3 giugno 2014 e 25 giugno 2014) che l'ente presieduto dal professor Roberto Danovaro, in data 23 giugno 2014, ha nominato come direttore generale il dottor Vincenzo Saggiomo, secondo una peculiare procedura;

in data 8 maggio 2014, infatti, il presidente Danovaro ha reso pubblico un avviso per la presentazione di candidature ai fini del conferimento dell'incarico di direttore generale presso la stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli. In tale avviso la durata dell'incarico da conferire viene fissata in un anno e non in quattro, come previsto dallo statuto dell'ente. Lo stesso avviso àncora il trattamento economico al decreto interministeriale n. 315 del 2011, che attiene alle modalità di fissazione del compenso per i direttori delle università, per la determinazione del quale si deve tenere conto anche del numero degli studenti;

scaduto il termine per la proposizione delle candidature, con delibera n. 15 del 19 giugno 2014 il CdA della stazione zoologica ha dato mandato al presidente Danovaro di predisporre la delibera di annullamento dell'avviso pubblico per la selezione del direttore generale, avendo riscontrato alcuni errori dello stesso in merito alla durata del contratto ed alla modalità di determinazione del compenso; tali errori erano stati segnalati dal quotidiano "Il Foglietto della Ricerca";

il presidente Danovaro, con delibera n. 44 del 20 giugno 2014, ha annullato in autotutela l'avviso pubblico dell'8 maggio 2014 e, successivamente, in occasione del CdA del 23 giugno 2014 ha proposto la nomina del dottor Saggiomo quale direttore generale, senza aver provveduto alla rinnovazione dell'avviso pubblico, debitamente corretto;

sulla base di tale autonoma individuazione da parte del professor Danovaro, il CdA con delibera n. 1 del 23 giugno 2014, senza nulla obiettare in merito alla mancata rinnovazione dell'avviso pubblico, ha nominato all'unanimità il dottor Vincenzo Saggiomo direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn";

sempre nello stesso giorno, *incredibile dictu*, il direttore generale uscente, Marco Cinquegrani, il cui mandato sarebbe scaduto il 30 giugno 2014, rassegnava le proprie dimissioni con lettera di protocollo n. 2429/A1; il presidente Danovaro, senza esitazione alcuna, le accoglieva con nota di prot. 2430/A1; a seguire, lo stesso presidente con delibera n. 44, conferiva l'incarico di direttore generale al dottor Vincenzo Saggiomo a decorrere dal 23 giugno 2014, data di accettazione e sottoscrizione del contratto;

dal contenuto di tale ultimo provvedimento, affisso all'Albo dell'ente soltanto il 1° luglio 2014,

emergerebbe che il provvedimento di conferimento dell'incarico sia stato formalizzato dal presidente Danovaro in maniera del tutto irrituale non solo dopo l'accettazione da parte dell'incarico da parte di Saggiomo ma, addirittura, dopo la sottoscrizione del contratto da parte del medesimo;

ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, il cui contenuto era stato anticipato dal Governo fin dal 13 giugno scorso, anche sul proprio sito istituzionale, non è possibile conferire incarichi dirigenziali retribuiti a lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la nomina del dottor Vincenzo Saggiomo quale direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn", avvenuta dopo l'annullamento dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini del conferimento dell'incarico, ma senza la pubblicazione di un nuovo avviso, è una nomina *intuitu personae* ed illegittima in quanto decisa (stando al contenuto della delibere adottate sia dal CdA che dal presidente dell'ente) dopo l'esame di un solo *curriculum*, quello del pensionato Saggiomo, con modalità che si appalesano illegittime e con tempi che sembrano finalizzati a eludere la norma contenuta nell'art. 6 del citato decreto-legge, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 24 giugno, giorno successivo alla sconcertante operazione, che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali retribuiti a lavoratori pubblici in quiescenza, quale è appunto il medesimo Saggiomo;

tale incarico dirigenziale, siccome attribuito il 23 giugno 2014 al dottor Vincenzo Saggiomo, dipendente pubblico in quiescenza, è causa di danno all'erario, atteso che al medesimo verrà attribuito un compenso annuo di circa 123.000 euro, mentre se l'ente, dopo l'annullamento dell'avviso pubblicato l'8 maggio 2014, avesse provveduto, come era obbligato a fare, a pubblicare un nuovo avviso, scevro dagli errori riscontrati in quello annullato in via di autotutela, il medesimo dottor Saggiomo, qualora fosse stato nominato direttore generale, avrebbe dovuto prestate la propria opera a titolo gratuito;

risulta agli interroganti che il dottor Vincenzo Saggiomo, 67 anni compiuti il 26 giugno 2014, già dirigente tecnologo della stessa stazione zoologica, in quiescenza da un paio di anni, all'epoca della nomina a direttore generale fosse ancora attivo nell'ente con contratto d'opera corrispondente a 120.000 euro annui,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dal quotidiano "Il Foglietto della Ricerca" risulti corrispondente a verità;

se il Governo ritenga che la nomina del direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn" consista in una nomina *intuitu personae*, conseguentemente illegittima e, in caso affermativo, se considerino la suddetta procedura di nomina soddisfacente in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalla direttiva della Funzione pubblica n. 10/2007 in materia di pubblicità per attribuzione di incarichi di dirigenza pubblica;

se ritenga che l'incarico dirigenziale attribuito il 23 giugno 2014 al dottor Vincenzo Saggiomo non sia causa di danno all'erario;

se corrisponda al vero che, per la durata quadriennale dell'incarico, al nominato direttore generale della stazione zoologica "Anton Dohrn" verranno erogati dalla Stazione stessa complessivamente circa 450.000 euro e se risulti che lo stesso all'epoca della nomina a direttore generale fosse ancora attivo nell'ente, con contratto d'opera corrispondente a 120.000 euro annui;

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano intraprendere nei confronti dei vertici della stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli al fine di verificare la prassi e le modalità utilizzate per la nomina del direttore generale della Stazione stessa.

(4-02508)

1.5.2.7. Seduta n. 302 (ant.) del 07/08/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

302a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2014

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[GAETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAETTI](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Prima, però, vorrei fare una precisazione. Ieri, in una fase concitata dei lavori, ho svolto un intervento chiamando i nostri preziosi collaboratori «commessi». Sono stato subito richiamato dal senatore Casini, ma non era mia intenzione sminuire l'importanza del loro lavoro (anche per l'assonanza dei termini). Chiedo, pertanto, pubblicamente scusa e vorrei che ciò restasse a verbale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, anche a nome degli assistenti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Sui lavori del Senato Discussione e reiezione di proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito a maggioranza che la votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge di riforma costituzionale prosegua ininterrottamente nella seduta unica di oggi e, pertanto, anche oltre le ore 24 senza fissazione di orario di chiusura.

Tale articolazione dei tempi è stata decisa al fine di consentire l'inizio delle dichiarazioni di voto finale a partire dalle ore 9,30 di venerdì 8 agosto.

Resta confermato il contingentamento dei tempi già disposto.

Al termine dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale si passerà alla discussione del decreto-legge in materia di competitività.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per ribadire la proposta di calendario alternativa già presentata per iscritto ieri e confermata durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede la variazione del calendario considerando in primo luogo l'informativa urgente del ministro Padoan. Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ci è stato comunicato che il ministro Padoan verrà ascoltato alla Camera dei deputati. Il ministro Boschi ci ha detto ieri, nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo, che la richiesta di ascoltare il Ministro è stata avanzata da tutti i Gruppi, compreso il Gruppo Movimento 5 Stelle, alla Camera dei deputati. Sono qui a confermare quello che dicevo ieri sera, e cioè che il Gruppo Movimento 5 Stelle rinuncia alla richiesta di audire il Ministro alla Camera perché vorremmo ascoltarlo qui al Senato, prima che quest'Aula perda ogni legittimità, come la maggioranza e il Governo vogliono.

In più, nella richiesta di modifica del calendario chiedo che venga inserito, come già detto ieri, l'esame dei provvedimenti urgenti presentati da tutti i Gruppi e il disegno di legge delega sul lavoro, e che pertanto i lavori non si concludano nella giornata di venerdì 8 agosto, ma si vada avanti a oltranza. Il Paese lo chiede, e se il Paese non può andare in vacanza non va in vacanza nemmeno il Senato della

Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, siccome l'espressione «provvedimenti urgenti» è generica, se ci può dire quali sono questi provvedimenti.

PETROCELLI (M5S). Il disegno di legge delega sul lavoro, i disegni di legge anticorruzione e quello sul reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, deduciamo che si vuole con una prova di forza chiudere una partita dando soddisfazione a chi ad una data del tutto priva di ogni significato politico ha voluto attribuire un segno di virilità politica.

Aprire la seduta alle 9,30 di oggi annunciando che, senza interruzioni, dovremo fare le dichiarazioni di voto alle 9,30 di domani mattina, lavorando 24 ore su 24 esauriti i tempi minimali che avevamo a disposizione, significa iniziare una procedura inusitata sicuramente per il Parlamento italiano, ma anche per i Parlamenti mondiali che, peraltro, non ha eguali nemmeno nei Paesi che si sono avvicinati alle democrazie ieri l'altro.

Definire aberrante l'arrivare a costruire una nuova Costituzione con questi metodi è ancora rimanere negli eufemismi. Sappiamo che le Costituzioni nate nei vari Paesi vengono distinte in base alle esigenze e a come sono nate, e vengono suddivise in Costituzioni lunghe o corte, rigide o flessibili, ottriate oppure votate. Al panorama dottrinario delle classificazioni delle Costituzioni mancava ancora un termine: le Costituzioni farsa. Noi daremo questa opportunità alla dottrina di inserire una nuova categoria, le Costituzioni farsa, realizzate con prove di forza, senza dialettica e senza l'aiuto delle opposizioni, disinteressandosi della composizione variegata di un Paese che necessita di riconoscersi in un'unica Carta fondamentale, che riconosca tanto i diritti delle maggioranze quanto delle opposizioni. Un Paese che nel costruire la regola fondamentale non riconosce i diritti delle minoranze politiche, è un Paese che si deve vergognare, la cui classe politica non è degna di questo nome. Noi veramente non sappiamo che reazioni potrà provocare questa scelta, perché se fino a ieri avevamo poco tempo per inserire i nostri suggerimenti di modifica oggi ci viene detto che nemmeno su quelli potremo più intervenire perché, finiti i tempi, non si parla ma si vota giorno e notte. Non sappiamo che tipo di reazione ciò potrà provocare nel nostro Gruppo, e probabilmente nelle opposizioni. Non sappiamo che tipo di atteggiamento dovremo tenere, perché seguendo questa strada, questo binario che avete preso, forse come maggioranza riuscirete a portare a casa questo provvedimento ma vi andrete sicuramente a schiantare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[CERVELLINI](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (Misto-SEL). Signor Presidente, se l'impostazione è quella di rispondere in quest'Aula alle urgenze che sono emerse nel Paese anche nelle ore scorse, e quindi, oltre ai provvedimenti programmati che debbono trovare risoluzione, procedere con un lavoro a oltranza, così come proposto dalla Conferenza dei Capigruppo, noi diciamo allora: oltranza sia. Nel senso che è curioso che rimangano fuori da questa emergenza, da questa urgenza che fa appunto proporre un nostro lavoro ad oltranza senza soluzione di continuità, le questioni fondamentali che venivano richiamate dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle, cui aggiungo quelle predisposte dallo stesso Governo, penso al decreto competitività. Pertanto, siamo assolutamente disponibili a far sì che si onorino con il nostro lavoro tutte le questioni fondamentali che possono dare delle risposte, queste sì immediate, anche se parziali, al Paese, che oggi si sveglia con delle informazioni che non rassicurano e che non fanno partire sereni - chi può - per un meritato periodo di riposo.

Quindi, concludendo, se viene proposto di andare ad oltranza, che oltranza sia, ma a tutto tondo e sulle questioni che veramente, non solo appassionano, ma preoccupano i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

[SCILIPOTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avevo chiesto la parola. A differenza di quello che pensa qualcuno di cui io ho il massimo rispetto, qui non si tratta di protagonismo, ma soltanto di fare delle riflessioni.

Fermo restando che io voterò come da indicazione del mio Gruppo, vorrei però fare una piccola riflessione per dire che fisiologicamente, per le mie modeste competenze di medico, ritengo che non si sia in condizione di poter fare un lavoro buono e proficuo mandando avanti i nostri lavori senza interruzione. A mio giudizio sarebbe stato più opportuno (anche se qualcuno si chiederà cosa sto dicendo e penserà che non mi rendo conto di cosa dico) andare avanti come precedentemente stabilito nel calendario con le interruzioni, per dare la possibilità a tutti in quest'Aula di essere sereni e di votare con molta serenità, continuando lunedì, martedì o mercoledì. Non c'è l'urgenza di bloccare immediatamente la riforma. Siamo disponibili tutti a votare questa benedetta riforma; nessuno di noi ha intenzione di intralciare il percorso, ma ritengo sia anche legittima la riflessione per dire di fare le cose con serenità e tranquillità nell'interesse di tutti, del Paese.

Allora, per concludere questa mia riflessione, e rivolgendomi in modo particolare a qualcuno che io stimo, non è questione di protagonismo, ma soltanto di dire ciò che pensiamo. Se qualcuno vuole anche eliminare la possibilità di esprimere ciò che pensiamo, tanto vale non venire più in Parlamento, facciamo una delega, vota solo il Capogruppo e buonanotte. Fermo restando che io sono allineato a quanto detterà il partito all'interno di quest'Aula, permettetemi di fare una riflessione ad alta voce e di fare la considerazione che normalmente e fisiologicamente non sarebbe opportuno continuare i lavori ad oltranza per un problema fisiologico e perché l'organismo non sarà in condizione di poter fare quel lavoro che dovrebbe espletare con serenità e nell'interesse della collettività e del Paese.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Petrocelli.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

[\(1429\)](#) *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione*

[\(7\)](#) **CALDEROLI**. - *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

[\(12\)](#) **CALDEROLI**. - *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(35\)](#) **ZELLER ed altri**. - *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

[\(67\)](#) **ZANDA**. - *Modifica agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

[\(68\)](#) **ZANDA**. - *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

[\(125\)](#) **LANZILLOTTA ed altri**. - *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(127\)](#) **LANZILLOTTA ed altri**. - *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

- [\(143\)](#) *DIVINA. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- [\(196\)](#) *ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- [\(238\)](#) *RUTA. - Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- [\(253\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- [\(261\)](#) *FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- [\(279\)](#) *COMPAGNA ed altri. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- [\(305\)](#) *DE POLI. - Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- [\(332\)](#) *COMAROLI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- [\(339\)](#) *DE POLI. - Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- [\(414\)](#) *STUCCHI. - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- [\(436\)](#) *RIZZOTTI. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- [\(543\)](#) *INIZIATIVA POPOLARE. - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- [\(574\)](#) *ZANETTIN ed altri. - Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- [\(702\)](#) *BLUNDO ed altri. - Iniziativa quorum zero e più democrazia*
- [\(732\)](#) *TAVERNA ed altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- [\(736\)](#) *STUCCHI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- [\(737\)](#) *STUCCHI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- [\(877\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*
- [\(878\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- [\(879\)](#) *BUEMI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- [\(907\)](#) *CIOFFI ed altri. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- [\(1038\)](#) *CONSIGLIO. - Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- [\(1057\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- [\(1193\)](#) *CANDIANI ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione*

concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica

[\(1195\)](#) CALDEROLI ed altri. - *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

[\(1264\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

[\(1265\)](#) AUGELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

[\(1273\)](#) MICHELONI. - *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*

[\(1274\)](#) MICHELONI. - *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*

[\(1280\)](#) BUEMI ed altri. - *Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*

[\(1281\)](#) DE POLI. - *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

[\(1355\)](#) CAMPANELLA ed altri. - *Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*

[\(1368\)](#) BARANI ed altri. - *Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

[\(1392\)](#) BUEMI ed altri. - *Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

[\(1395\)](#) BATTISTA ed altri. - *Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

[\(1397\)](#) TOCCI e CORSINI. - *Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

[\(1406\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

[\(1408\)](#) SONEGO ed altri. - *Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

[\(1414\)](#) TREMONTI. - *Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

[\(1415\)](#) COMPAGNA e BUEMI. - *Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

[\(1416\)](#) MONTI e LANZILLOTTA. - *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

[\(1420\)](#) CHITI ed altri. - *Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

[\(1426\)](#) DE PETRIS ed altri. - *Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

[\(1427\)](#) BATTISTA ed altri. - *Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

[\(1454\)](#) MINZOLINI ed altri. - *Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione*

della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,53)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1429, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 21 al 30, eccetto l'articolo 29 che è stato accantonato, mentre rimangono accantonati gli articoli 10, 11, 12 e 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALDEROLI, relatore. Signor Presidente, visto il numero degli emendamenti c'è da avere una certa attenzione.

Signor Presidente, complessivamente esprimo un invito al ritiro o parere contrario, tranne per uno specifico invito al senatore Cociancich (così come per gli analoghi emendamenti presentati dai senatori Verducci, Chiti e altri) al ritiro dell'emendamento 10.214, per poi convergere su una riformulazione dell'emendamento 10.454, che più avanti andrò ad illustrare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.438 dei relatori. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.454, con una prima riformulazione. Al momento, bisogna sostituire le parole «al terzo comma», con le parole «quarto comma». Dopo l'approvazione dell'emendamento 10.5000 (testo 2), dei relatori, dovrò fare un'altra riformulazione, che è di coordinamento.

L'emendamento 10.490, del presidente Azzollini, tratta un problema di cui abbiamo discusso in Aula con il presidente Azzollini stesso. Su di esso esprimo un invito al ritiro per convergere sull'emendamento 10.5000 (testo 2), dei relatori. Su questo emendamento 10.5000 (testo 2) esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 10.5001 esprimo parere favorevole, mentre è contrario il parere della relatrice, senatrice Finocchiaro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.466, del senatore Quagliariello, con una riformulazione. In particolare, alla lettera *a*), dopo la parola «terzo», si chiede di inserire «quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento».

Sull'emendamento 10.71, della senatrice De Petris e di altri senatori, i relatori si rimettono all'Aula.

Il parere è contrario sui subemendamenti, sia all'emendamento 10.5000 (testo 2) che all'emendamento 10.5001.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.1, del senatore Malan, così come sull'ordine del giorno G10.236, dei senatori Casson e D'Adda, perché recepisce ciò su cui il Senato si è già espresso.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esprimo parere conforme a quello dei relatori. Dove in disaccordo, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice Finocchiaro.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, visto che oggi abbiamo i tempi molto contingentati, vorrei solo avvertirla che faremo nostri tutti gli emendamenti ritirati. Nel momento in cui sarà ritirato un emendamento, quindi, alzeremo la mano per farlo nostro. Pertanto, anche se non abbiamo diritto di parola, con i tempi contingentati, in quei casi se alziamo la mano è per quello.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

GHEDINIRita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Senatore, non faccia segnali per far votare altri. La aspettiamo. Il voto non è su delega, per favore.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.8, presentato dai senatori Tarquinio e D'Ambrosio Lettieri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.7 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, fino alle parole «diritti fondamentali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.11 e l'emendamento 10.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3000, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.16, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.17, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.18, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.20, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.21, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.22, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.23, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 10.25, presentato dal senatore Bruni e

da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.27, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.28 è assorbito.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.30, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «fine del».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.31 e gli emendamenti da 10.32 a 10.35.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.36, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.38, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.39, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.63, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.67 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.69, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, le avevamo chiesto un po' di attenzione sugli emendamenti ritirati, perché avevamo intenzione di farli nostri.

PRESIDENTE. È stato ritirato l'emendamento 10.67, identico all'emendamento 10.133, che voteremo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 10.71 i relatori si sono rimessi all'Aula.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, tutti i componenti del Gruppo per le Autonomie chiedono di poter sottoscrivere l'emendamento 10.71 perché è di contenuto analogo al nostro, il 10.218, che a questo punto verrebbe assorbito.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la richiesta?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.77, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.78, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.80, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.81, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Il senatore Ciampolillo segnala e toglie una pallina posta nel dispositivo di votazione di un banco del Gruppo FI-PdL XVII).*

Senatori Segretari, vi prego di controllare.

È in corso una votazione. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

CIAMPOLILLO (M5S). Senatrice Repetti, dove sei?

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, ho invitato il senatore Segretario a ritirare la tessera.

CIAMPOLILLO (M5S). Prenda provvedimenti nei confronti della senatrice Repetti. È una vergogna!

CRIMI (M5S). È una truffa!

SANTANGELO (M5S). Ma le sanzioni non ci sono? Controllate tutte le tessere.

PRESIDENTE. Invito a ritirare la tessera. Proseguiamo nelle votazioni.

(Il senatore Ciampolillo si reca al centro dell'emiciclo mostrando alla Presidenza la pallina di carta).

Senatore Ciampolillo, la ringraziamo per la collaborazione, ma ora ritorni al suo posto. Proclamo il risultato della votazione relativa all'emendamento 10.81.

Il Senato non approva. (v. Allegato B). *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

Comunque non è influente. È già a verbale quanto accaduto. Senatore Ciampolillo, l'ho invitata a raggiungere il suo posto. Prego gli assistenti di intervenire.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). *(I senatori Petrocelli e Giarrusso richiamano l'attenzione della Presidenza chiedendo di intervenire).*

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, ringrazio lei e la Sgreteria della Presidenza per avermi dato parola. A norma dell'articolo 118, comma 1, del Regolamento, valutata inequivocabilmente l'irregolarità di tutte le votazioni finora fatte per la presenza di una pallina nel meccanismo di voto di un senatore del Gruppo Forza Italia, chiedo l'annullamento di tutte le votazioni fin qui eseguite. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, il voto non è influente rispetto all'esito della votazione ed è stato già registrato. Sarà poi il Consiglio di Presidenza... *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Prego i senatori Segretari di controllare le postazioni e le relative tessere. Ho visto che in precedenza il senatore Barani si attivava come un telescopio per controllare le postazioni. Senatore Barani, ha un'ottima vista: la prego di mantenere l'attenzione. *(Il senatore Barani segnala una postazione del Gruppo M5S).*

Se c'è una postazione vuota con una tessera inserita, la invito a toglierla, lo segnali. *(Vivaci proteste dei senatori Cioffi e Giarrusso all'indirizzo del senatore Segretario Barani che estrae una tessera da uno dei banchi del Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo PD).*

Senatore Cioffi, la richiamo all'ordine.

Il senatore Barani è nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi si allontana, anche temporaneamente, è pregato di togliere la propria tessera dal dispositivo di voto e di consegnarla agli assistenti parlamentari, che la custodiranno.

Il fatto è gravissimo e sarà deferito al Consiglio di Presidenza.

Proseguiamo con i lavori. *(Proteste del Gruppo M5S).*

Il senatore Barani ha esercitato le sue funzioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.83, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.84, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.85, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.89, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.91, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.94, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.95, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.97, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.98, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.99, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.105 è stato ritirato. È stato peraltro già votato un emendamento ad esso identico.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa intende intervenire?

CRIMI (M5S). Signor Presidente, voglio anticiparle che chiederò di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 10.120, in modo da evitare di dovermi sbracciare o urlare per avere attenzione.

PRESIDENTE. Constato che lei ha terminato il tempo a sua disposizione, e quindi potrà svolgere solo un rapidissimo annuncio di voto.

CRIMI (M5S). Finora abbiamo fatto solo quello!

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.116, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.118, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.119 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.120.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Annuncio il voto favorevole su questo emendamento, in quanto l'istruzione è una competenza che viene data alle Regioni. Poiché il Senato è rappresentativo delle istituzioni, è giusto che sia competente anche in questa materia.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.120, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.121, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.122, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.123, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.124, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.125, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.126.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Volevo farlo sugli emendamenti 10.125, 10.126 e 10.127.

PRESIDENTE. Faccia un unico annuncio di voto.

CRIMI (M5S). Ora lo faccio sull'emendamento 10.126, dato che stiamo votando quello, poi chiederò di farlo sull'emendamento 10.127!

PRESIDENTE. Non ha il tempo per farlo. Se vuole le do un attimo.

CRIMI (M5S). Ciao. Continuate pure!

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.126, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.127, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.128, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.129, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.131, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.132, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.133, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.134.

[CRIMI \(M5S\)](#). Signor Presidente, mi pare che abbiamo a disposizione 16 minuti per intervenire in dissenso.

PRESIDENTE. Allora li sfrutti e faccia una dichiarazione di voto in dissenso.

CRIMI (M5S). Mi conferma che abbiamo 16 minuti per dichiarazioni di voto in dissenso? Lei poco fa mi ha impedito di parlare dicendo che non c'era tempo. Mi ha impedito di parlare! Io le dico che ho 16 minuti a disposizione e chiedo di intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro di voler intervenire in dissenso e le do la parola. Altrimenti non le do la parola! Non faccia questioni inutili!

CRIMI (M5S). Presidente,....

PRESIDENTE. Quando glielo chiedo dica che è una dichiarazione in dissenso e io le do la parola! Altrimenti non ha tempo.

CRIMI (M5S). Mi dica lei cosa devo dichiarare e facciamo prima! Le chiederò ogni volta di dichiarare il voto!

[CENTINAIO \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, non devo perorare la causa di nessuno, però ieri sera nella Conferenza dei Capigruppo si era detto che i minuti in dissenso potevano essere utilizzati dal Gruppo anche per dichiarazioni di voto. È stato detto nella riunione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, lei sa benissimo che questa proposta non è stata poi accettata.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Non è vero! Che cosa?

PRESIDENTE. Lei non dice "non è vero" per una cosa che dico io, perché è a verbale ed erano tutti presenti! (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Centinaio lancia la sua tessera*). E non butti la tessera, perché la tessera di senatore non credo vada buttata. (*Il senatore Centinaio abbandona l'Aula*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.134, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.135, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 10.136 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.137.

ORELLANA (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto-ILC*). Intervengo sull'emendamento 10.137 che attribuisce competenza al Senato anche per gli italiani all'estero che non verranno rappresentati...

PRESIDENTE. Favorevole o contrario? Dica solo questo.

ORELLANA (*Misto-ILC*). Contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.138, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.139, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.140, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.141, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.142, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.143, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.144, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.145, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.146, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.147, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.148, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.149, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.151.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, per cosa intende intervenire? Può parlare solo per una dichiarazione di voto in dissenso.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire per una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIOFFI (M5S). Molto brevemente, penso che bisogna votare contro questo emendamento. Comunque, mi conformo alla volontà e obbedisco.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.151,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.152.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, visto che il nostro Gruppo ha deciso di non votare, ogni volta che ognuno di noi si alza per dichiarare il voto automaticamente interviene in dissenso dal Gruppo, perché dichiara di votare l'emendamento, con un voto contrario, di astensione o favorevole, e comunque in dissenso rispetto al Gruppo.

PRESIDENTE. Va bene, grazie.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 10.152.

PRESIDENTE. In dissenso?

CRIMI *(M5S)*. Ovviamente. Presidente, le ripeto...

PRESIDENTE. No, ho capito.

CRIMI *(M5S)*. Mi faccia parlare, abbiamo sedici minuti e mi faccia parlare.

PRESIDENTE. State consumando anche quelli.

CRIMI *(M5S)*. Certo, li sto consumando; li consumerò tutti, Presidente, non c'è problema, tanto ormai tutti hanno esaurito il tempo per parlare. Ribadisco: ogni volta che ognuno di noi si alza per dichiarare il voto è automaticamente in dissenso rispetto al Gruppo, che ha dichiarato, per voce del Capogruppo, che non parteciperà al voto.

Io le dico che per questo emendamento parteciperò al voto e voterò a favore, perché vi sono esempi concreti in cui le Regioni, e quindi il Senato che è rappresentativo di queste istituzioni, così come voi lo avete voluto, sono state fondamentali nell'intervento a sostegno delle imprese. In primo luogo ciò è avvenuto della Regione Lombardia, dove è stata presentata una mozione proposta dal Movimento 5 Stelle, che è stata approvata, per venire incontro alle imprese con contratti di solidarietà ed altre cose, per sopperire dove lo Stato mancava. Visto che avete voluto il Senato delle istituzioni territoriali questo potrebbe essere un modo per dare al Senato un qualcosa che ha senso per la sua attività, per come lo avete disegnato voi.

FORNARO *(PD)*. Senatrice Moronese, ha finito di girare il video? *(Commenti della senatrice Moronese).*

PRESIDENTE. Per favore, niente video in Aula. C'è già chi fa questo lavoro.

[D'ANNA](#) *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Può parlare soltanto in dissenso.

D'ANNA *(GAL)*. Presidente, poiché ogni tanto sono in dissenso con me stesso, posso usufruire lo stesso dei minuti previsti per le dichiarazioni di voto in dissenso?

PRESIDENTE. In dissenso da se stesso no: in dissenso rispetto al Gruppo.

D'ANNA *(GAL)*. Ho capito, grazie.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.152, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Senatore Crosio, non dia delega al voto; l'ho detto per tutti, e voglio che lei raggiunga il suo posto e voti. Senatore Tosato, lei ha fatto qualcosa che ha rimproverato ad altri.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.153, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.154, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.155, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.156, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.157, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.158, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.159, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.160, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.161, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.162, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.163, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.164, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.165, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.166, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.167, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.168, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.169, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.170, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.171, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.172, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.173, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.174, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.175, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.176 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.177, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.178, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.179, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.180, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.181, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.182, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.183.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo per interrompere il ritmo delle votazioni perché, altrimenti, tanta gente si addormenta.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego di voler fare interventi congrui rispetto all'ordine del giorno.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, sto semplicemente utilizzando il tempo a mia disposizione.

L'emendamento 10.183 parla di coesione territoriale. Questo Senato della Repubblica, così come lo avete congegnato, è il rappresentante delle Regioni.

In questo caso, la coesione territoriale è forse il tema principale, come è scritto anche nei principi di questo Senato, che dovrà rappresentare il collegamento e il raccordo tra le autonomie territoriali. La coesione territoriale dovrebbe essere pertanto la materia principale di questo Senato e, quindi, materia bicamerale. Ma voi state togliendo tutto, e state togliendo anche questo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.183, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.184, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.185, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.186, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.187, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.188, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.189, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.190, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.191.

[AZZOLLINI](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, ritengo che questo emendamento e il successivo 10.192, vadano esaminati insieme ai due emendamenti dei relatori, il 10.5000 (testo 2) e il 10.5001. Se i relatori sono d'accordo, chiederei l'accantonamento di entrambi, perché è forse più utile affrontare prima quelli dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Poiché i relatori e il Governo hanno manifestato il loro consenso alla richiesta del senatore Azzollini, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 10.191 e 10.192.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.194, presentato dalla senatrice Bonfrisco, fino alle parole «Unione europea».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.194 e l'emendamento 10.196.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.193, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.195.

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, ricordo che siamo in attesa della riformulazione di questo emendamento da parte dei relatori.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimersi al riguardo.

[CALDEROLI](#), relatore. Signor Presidente, attualmente l'emendamento 10.454 del senatore Cociancich è riformulato solo con la sostituzione delle parole «terzo comma» con le altre «quarto comma».

La riformulazione successiva e definitiva potremo proporla al senatore Cociancich solo dopo aver approvato l'emendamento 10.5000 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Scusi, senatore Calderoli, è il senatore Verducci che ha chiesto la riformulazione dell'emendamento 10.195.

[CALDEROLI](#), relatore. Signor Presidente, all'inizio del mio intervento ho rivolto l'invito al senatore Cociancich, al senatore Verducci e al senatore Chiti di ritirare i loro emendamenti perché sarebbero stati assorbiti dalla modifica dell'emendamento del senatore Cociancich, nella stessa formulazione. Se vuole gliela anticipo. Il testo originario diceva: «aggiungere infine il seguente periodo»; invece dovrà diventare: «*Al comma 1, capoverso, "Art. 70", al quarto comma, dopo le parole: "132, secondo comma", inserire le seguenti: "e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"*».

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio i relatori per averci esposto la riformulazione che all'inizio era stata rinviata. Ritiro l'emendamento 10.195 e aderisco alla riformulazione, che considero un punto avanzato rispetto ai lavori della Commissione. L'appello che rivolgo al Governo è di tenere aperto questo tema, che trovo fondamentale anche per le questioni esposte nell'illustrazione, con l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* parlamentare su questo aspetto si possa arrivare ad una piena funzione bicamerale sulla legge europea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[COCIANCICH](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, ringrazio i relatori e anch'io ritiro il mio emendamento, il 10.214, nel senso indicato dal relatore Calderoli.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.197 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, posso avere il video quando parlo? L'audio c'è, ma se lei tiene premuto il tasto non ho il video. *(La telecamera inquadra il senatore Ciampolillo)*. Grazie Presidente, gentilissimo. *(La telecamera torna ad inquadrare il Presidente)*. Ma l'ha premuto di nuovo!

PRESIDENTE. Scusi, senatore, lei parla per avere il video? Non ho capito. *(Ilarità. Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, non faccia questi giochini, per favore. Abbiamo diritto a questo! Ieri ci hanno oscurato durante il voto segreto.

PRESIDENTE. Vorrei capire il motivo del suo intervento, altrimenti non le do la parola. Prima di richiedere il video, deve dire per cosa chiede la parola, perché il suo Gruppo ha esaurito i tempi. *(Applausi della senatrice Cardinali)*.

CIAMPOLILLO (M5S). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori lo decide il Capogruppo, lei non può intervenire, tranne che non venga delegato dal capogruppo Petrocelli.

CIAMPOLILLO (M5S). Sì, il Capogruppo può confermare la delega. Mi ha delegato.

PETROCELLI (M5S). Sì, l'ho autorizzato.

CIAMPOLILLO (M5S). Grazie, Presidente. Vedo che però non mi dà il video: non importa.

Quando prima le ho mostrato la pallina di carta inserita nel dispositivo di voto della senatrice Repetti che votava pur essendo assente... *(Il microfono viene disattivato)*. Mi faccia finire, non mi interrompa!

PRESIDENTE. Questo non è un intervento sull'ordine dei lavori. È su problemi disciplinari.

CIAMPOLILLO (M5S). Il senatore Aracri, mentre io protestavo, ha appallottolato una pallina di carta e me l'ha lanciata contro. C'è un video che sta girando in rete. Pertanto le chiedo, signor Presidente, di prendere provvedimenti contro il senatore Aracri. Questo è il rispetto che il senatore Aracri ha per le istituzioni. Questa gente dovrebbe stare fuori! È una vergogna! Si vergogni! C'è il video!

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, la Presidenza ha visto tutto; ha visto anche che non l'ha colpito.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, le consegnerò il video e le chiederò... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Proteste del senatore Ciampolillo. Commenti dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Riportiamo la calma in Aula. Senatore Ciampolillo, la richiamo all'ordine.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.198.

SANTANGELO (M5S). Presidente, possiamo lanciare il fascicolo degli emendamenti?

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si controlli.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Mi risultava che l'emendamento 10.197 fosse stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ho appena detto, solo che forse la mia voce è stata superata da quella di alcuni senatori.

CALDEROLI, *relatore*. Su questo ordine del giorno i relatori esprimono parere favorevole. *(Commenti del senatore Caliendo)*.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G10.197 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.198, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.199, presentato dalla senatrice Dirindin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

[AZZOLLINI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, questa è una fattispecie chiaramente diversa dai due emendamenti precedentemente accantonati, ma voglio chiedere ai relatori di accantonare anche questo emendamento, perché valuto con molta attenzione e con un atteggiamento molto positivo le due proposte dei relatori. All'esito di quella discussione e di quel voto, questo emendamento potrebbe essere addirittura ritirato da me.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Accogliamo la richiesta di accantonamento.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, considerato che l'emendamento 10.201 è identico all'emendamento 10.200, è d'accordo con la richiesta avanzata dal senatore Azzollini?

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche alcuni emendamenti successivi vertono sullo stessa materia dell'emendamento 10.200. Pertanto, gli emendamenti da 10.200 a 10.213 sono accantonati.

L'emendamento 10.214 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.215, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.216.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, il tempo a disposizione per gli interventi in dissenso dal Gruppo è terminato anche per il PD.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, segnalo che il tempo era finito anche normalmente per il Partito Democratico e il fatto non è stato segnalato da lei, così come era terminato il tempo a disposizione per gli interventi in dissenso dal Gruppo per il Nuovo Centrodestra, ma non era stato segnalato. Questo risulta dal tabulato.

Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto, perché ci sono una decina di emendamenti a mia prima firma che riguardano dei diritti fondamentali della persona.

PRESIDENTE. Senatore Casson, io devo usare lo stesso metro utilizzato per tutti. Quindi lei, cortesemente, deve dire in brevissimo tempo il suo dissenso a quali emendamenti si riferisce. Altrimenti farei delle disparità che penso lei non consentirà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, non le consento la disparità, ma...

PRESIDENTE. Allora ci dica brevemente in relazione a cosa esprimo il suo dissenso dal Gruppo, perché il PD, come già ricordato, non ha più tempo a disposizione nemmeno per gli interventi in dissenso dal Gruppo.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto chiedendo un prestito al Governo sostenuto dalla maggioranza di cui faccio parte, visto che ha due ore e cinquanta minuti ancora a disposizione per intervenire. Se mi consente due minuti, posso fare una dichiarazione di voto.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Casson, il Governo non dà tempo.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, era una richiesta legittima, e prendo atto che il Governo non mi concede due minuti di tempo per una dichiarazione di voto. Allora farò un annuncio di voto per ogni singolo emendamento.

L'emendamento in esame riguarda le riforme dei servizi di sicurezza e il segreto di Stato, quindi voterò a favore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.216, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.217.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente voterò a favore di questo emendamento perché tratta delle leggi che riguardano l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.217, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.218 e 10.219 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 10.71.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.220.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'emendamento 10.220 fa riferimento agli articoli 7 e 8 della Costituzione ed in particolare alla libertà delle confessioni religiose davanti alla legge.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per annuncio di voto. Se può farlo il senatore Casson, penso di poterlo fare anch'io.

PRESIDENTE. No, non può.

MARTON (M5S). Come no? Lui ha esaurito il tempo come l'ho esaurito io, non vedo perché io non possa intervenire.

PRESIDENTE. Annunci il voto.

MARTON (M5S). Annuncio che voterò a favore dell'emendamento 10.220.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.220, presentato dal senatore Corsini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.221.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). L'emendamento 10.221 fa riferimento all'articolo 13 della Costituzione sulla inviolabilità della libertà personale contro qualsiasi misura restrittiva.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.221, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.222.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). L'emendamento 10.222 riguarda l'articolo 14 della Costituzione sulla inviolabilità del domicilio e voterò a favore.

PRESIDENTE. Scusi, può fare un annuncio di voto per tutti gli emendamenti?

CASSON (PD). No, avevo chiesto appositamente di fare una brevissima dichiarazione di voto unica, si trattava di uno o due minuti.

[PRESIDENTE](#). No, i tempi sono scaduti per tutti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.222, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.223, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.224.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'emendamento 10.224 riguarda l'articolo 16 della Costituzione e la facoltà di soggiornare e circolare liberamente sul territorio nazionale, con le limitazioni previste dalla legge.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.224, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[SUSTA](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, poiché vi è un costante richiamo al Regolamento, vorrei capire dove sta scritto, nel Regolamento, l'annuncio di voto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.225, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.226, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.227.

[MAURO Mario](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (PI). Signor Presidente, come noterà, gli emendamenti 10.227 e 10.228 hanno come primo firmatario il collega Corsini, assente per ragioni di salute. Vorrei rivolgere ai colleghi cofirmatari una proposta di ritiro dei suddetti emendamenti e di trasformazione degli stessi in un ordine del giorno.

Avanzo questa proposta, signor Presidente, stante la delicatezza del tema della libertà religiosa. Infatti, nel testo di riforma il Senato è immaginato come organo di raccordo tra istituzioni territoriali e Stato. Ora, i luoghi dove si declina la libertà religiosa sono le città e le Regioni. Penso alle quotidiane richieste di costruire una moschea in città...

PRESIDENTE. Senatore Mauro, la sua è una dichiarazione in dissenso dal Gruppo? Il tempo per i dissenzienti dal Gruppo è ormai esaurito.

MAURO Mario (PI). Signor Presidente, mi sembra evidente che ho rivolto ai colleghi una richiesta di ritiro e di trasformazione in un ordine del giorno. Mi rivolgo anche ai relatori e al Governo in modo che sia possibile affrontare alla Camera questo tema. Pensate alla comunità valdese in Piemonte, pensate al tema delle moschee nelle città. Se non è nel Senato delle autonomie che si può parlare di questo, dove allora se ne può parlare? Come faremo ad affrontare concretamente certe tematiche?

[PRESIDENTE](#). Prendiamo atto del suo invito al ritiro, ma non c'è alcuna manifestazione di volontà in

tal senso. Il tema verrà trattato eventualmente alla Camera.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.227, presentato dal senatore Corsini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.228, presentato dal senatore Corsini e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.229, presentato dal senatore Chiti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.230, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.231, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.232.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo rapidamente per dichiarare voto favorevole a questo emendamento che riguarda il diritto di difesa all'interno dei processi. Annuncio pertanto voto favorevole anche per i prossimi emendamenti relativi al giudice naturale precluso per legge e al fatto che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, così come sul principio secondo cui la responsabilità penale è personale.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.232, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.233, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.234, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.235, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.236 e 10.239 sono stati ritirati e trasformati congiuntamente nell'ordine del giorno G10.236 che, essendo stato accolto, non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.237, presentato dal senatore D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.238, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.240, presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.241, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.242, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.243, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.244, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.245, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.246, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Il senatore Crimi chiede ripetutamente di intervenire).*

AIROLA (M5S). Segretari, guardate le persone!

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare. *(Commenti del senatore Airola).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, faccia parlare il senatore Crimi.

Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). È lei che ci deve far parlare!

CRIMI (M5S). Presidente, intervengo per annunciare che riprenderemo a non votare.

Speravamo in un atto di orgoglio da parte dei senatori del PD che si esprimono solo con il voto

segreto. Speravamo in un loro risveglio in questa occasione, e invece vediamo sempre le solite luci verdi accese. Sono pochi coloro che hanno avuto il coraggio di uscire allo scoperto. Quelli che non hanno questo coraggio, se non con il voto segreto, pagheranno poi le loro responsabilità ai posteri. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

CARDINALI (PD). Stai tranquillo!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.247, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.248, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.249.

BULGARELLI (M5S). Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.249, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.250, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.251, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.252, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.253 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo 1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.254, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.255, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.256, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.257, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.258, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.259, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.260, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.261, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.262, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.263, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.264, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.265, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.266, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.267, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.268, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.269, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.270, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.271, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.272, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.273, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.274, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.275, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.276, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.277, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.278, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.279, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.280, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.281, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.282, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.283, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.284, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.285, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.286, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.287, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.288, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.289, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 10.290, 10.291 e 10.292 risultano preclusi dall'approvazione dell'articolo 1.

L'emendamento 10.293 è stato ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, che però in questo momento non è presente in Aula.

MARTON (M5S). Se la senatrice Bulgarelli non rientra in Aula, lo faccio mio. (*La senatrice Bulgarelli rientra in Aula*).

PRESIDENTE. È rientrata la senatrice Bulgarelli e quindi possiamo procedere alla votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.293, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.294, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.295, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.296, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.297, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.298, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.299, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.300, 10.301 e 10.302 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo 1.

L'emendamento 10.303 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.71.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.304, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.305, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.306, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.307, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.308, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.309, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.310.

[FATTORI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Essendo prima firmataria, vorrei dire in un microsecondo una cosa...

PRESIDENTE. Un annuncio di voto?

FATTORI (M5S). No, un'altra cosa.

PRESIDENTE. Non può. Non ha tempo per dire altre cose.

FATTORI (M5S). Ma lo voglio ritirare, però ho bisogno di due secondi...

PRESIDENTE. Ma lo fa proprio la sua collega Bulgarella. Qualsiasi emendamento si ritiri lo prende lei. Ha dichiarato così. Quindi, non c'è motivo per ritirarlo.

FATTORI (M5S). Devo dire una cosa perché questo emendamento si collocava in una visione ben diversa del Senato e di questo Parlamento che, purtroppo, è stata stravolta; quindi devo spiegare anche, purtroppo, a chi mi ha mandato qui perché adesso lo ritiro. Abbiamo dei doveri verso di loro.

PRESIDENTE. Non ha tempo per spiegarlo.

FATTORI (M5S). L'ho già spiegato. *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi ironici del senatore Marcucci).*

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Questo non lo fa proprio?

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere il favore di chiamarmi «Bulgarelli». So che è molto difficile... anche se non dovrebbe.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.310, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

TAVERNA (M5S). Ma lo ha ritirato!

PRESIDENTE. La senatrice Bulgarelli ha annunciato di voler far propri tutti gli emendamenti ritirati. Sia chiaro che seguo quello che mi dice la senatrice Bulgarelli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.311, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.312, presentato dai senatori Maran e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.313, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.314, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.315, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CALDEROLI, *relatore*. Ma sono identici! Sono tutti uguali.

PRESIDENTE. Può sfuggire. Comunque, grazie per la collaborazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.315, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.316, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 10.317, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, e 10.318, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.319, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.320, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.321, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.322, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 10.323, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 10.324, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.325, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.326, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.327 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.328, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.329, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.330, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.331, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.332, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.333, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ad eccezione di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.333 e gli emendamenti da 10.334 a 10.361.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.362, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «ogni disposizione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.362 e l'emendamento 10.363.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.364, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.365, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.366, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.367, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.368, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.369, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.370a, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.371, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.372, 10.373 e 10.374 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo 1.

L'emendamento 10.375 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 10.71.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.376, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi terzo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.376 e gli emendamenti 10.377, 10.378 e 10.379.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.380.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere una votazione per parti separate. Leggo l'emendamento.

PRESIDENTE. Basta che ci dice dov'è il punto di separazione. Non ci serve che legga tutto

l'emendamento.

PUGLIA (M5S). Ancora aggia parlà, quindi le chiedo di farmi cominciare.

PRESIDENTE. La stavo avvisando. Ci serve il punto di separazione.

PUGLIA (M5S). Uomo avvisato... Se vuole, lo sceglie lei direttamente.

La prima parte va dalle parole: «Al comma 1» fino alle parole: «di esaminarlo»; la seconda parte dalle parole: «Nei trenta giorni» fino alle parole: «in via definitiva»; la terza parte dalle parole: «Qualora il Senato» fino alle parole: «dell'altra Camera»; la quarta parte dalle parole: «Qualora il Senato non» alle parole: «per deliberare» e l'ultima parte fino alla fine dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 10.380, avanzata dal senatore Puglia.

Non è approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.380, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.381, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.382, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.383, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.384, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «fine del».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.384 e gli emendamenti 10.385, 10.386 e 10.387.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.388, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «fine del».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.388 e l'emendamento 10.389.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.390, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.391, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «entro dieci giorni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.391 e l'emendamento 10.392.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.394, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.393, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.397, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.395, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.396, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.398, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «con la seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.398 e gli emendamenti 10.399, 10.400 e 10.401.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.402, presentato dai senatori Orellana e Battista.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.403, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.404, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.405, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.405 e gli emendamenti 10.406 e

10.407.

Gli emendamenti 10.408, 10.409 e 10.410 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.411, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.412, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.413, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.414.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.414.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto, senatore Malan, ma l'emendamento verrà comunque posto in votazione, perché la senatrice Bulgarella oggi impazza!

VOCI DALL'EMICICLO. Si chiama Bulgarelli!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.414, presentato dal senatore Malan, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.415, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*periodi secondo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.415 e l'emendamento 10.416.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.417, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.418, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.419, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.419 e gli emendamenti 10.420 e 10.421.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.422,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.422 e gli emendamenti 10.423, 10.424 e 10.425.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.426, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.426 e gli emendamenti da 10.427 a 10.430.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.431, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.432, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.433, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.433 e gli emendamenti 10.434, 10.435 e 10.436.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.437, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.438, identico all'emendamento 10.439.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Cioffi, ma la prego di specificare su cosa intende intervenire.

CIOFFI (M5S). Mi rendo conto che questa è un po' una farsa, ma molte persone stanno sedute al loro posto senza neanche la voglia di premere il pulsante per esprimere il voto. Almeno la buona creanza, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito i senatori Segretari a effettuare i controlli.

In ogni caso, senatore Cioffi, questi senatori sono al loro posto e questo è importante. *(Commenti del senatore Cioffi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.438, presentato dalla relatrice Finocchiaro, identico all'emendamento 10.439, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.440 e 10.441.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.442, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*fine del*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.442 e gli emendamenti 10.443, 10.444 e 10.445.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.446, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.447, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.448, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.449, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.450, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.451, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.452, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.453, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 10.454, presentato dal senatore Cociancich, vi è il parere favorevole dei relatori, subordinato alla riformulazione e alla sostituzione delle parole «al terzo comma» con le parole «al quarto comma».

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, nell'ultima versione che ho letto, chiedo che sia sostituita la parola «terzo» con la parola «quarto» e che, dopo le parole «132, secondo comma», siano inserite le seguenti: «e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

QUAGLIARIELLO (*NCD*). È su un altro emendamento, il 10.456.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Siamo all'emendamento 10.454. Il senatore Quagliariello si distrae, ha perso la pallina. (*Ilarità*).

Se il senatore Cociancich fosse d'accordo sulla riformulazione, il nostro parere sarebbe favorevole.

COCIANCICH (PD). Sono d'accordo.

FLORIS (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per chiedere al senatore Cociancich di poter sottoscrivere il suo emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, è un suo diritto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.454 (testo 2), presentato dai senatori Cociancich e Floris.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 10.455 a 10.460.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.461, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,44)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.462.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 10.462 perché legato alla questione della lettera e), rispetto alla quale abbiamo già accantonato l'emendamento 10.5001 del relatore Calderoli, e di tutti gli altri emendamenti connessi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 10.5001.

FINOCCHIARO, relatrice. Il relatore Calderoli, presentatore dell'emendamento 10.5001, si è momentaneamente allontanato. Da tale emendamento io mi dissocio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5001/1.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, l'emendamento assorbe moltissimi degli emendamenti già proposti sulla previsione della competenza del Senato di intervenire con propria legge su quelle che riguardano il coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, come è stato più volte ribadito, questo tema è il cuore dell'attività anche delle Regioni. Ciò premesso, se vogliamo che il Senato sia una Camera regionale, esso deve poter intervenire su queste materie. Di conseguenza, annuncio il voto favorevole sull'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5001/1, presentato dalla senatrice D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5001/2, presentato dal senatore Tocci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5001.

AZZOLLINI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signora Presidente, vorrei conoscere la posizione dei relatori e del Governo sugli emendamenti 10.5001 e 10.5000 (testo 2), perché in relazione ad essa potrei eventualmente ritirare gli altri emendamenti che erano stati accantonati o decidere di mantenerli e porli in votazione.

PRESIDENTE. I pareri su tali emendamenti sono già stati espressi. Ricordo che sull'emendamento 10.5001 il parere del relatore Calderoli era favorevole, mentre era contrario il parere della relatrice Finocchiaro e del Governo.

AZZOLLINI (*NCD*). Allora, domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*NCD*). Signora Presidente, voterò a favore di questo emendamento, perché nonostante non accolga la mia posizione originaria, che era quella di dare alle leggi in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario valenza bicamerale, come io ritengo giusto e necessario che sia, pur tuttavia...

PRESIDENTE. Stringa, senatore Azzollini, ha pochi minuti a disposizione. Anzi, secondi.

AZZOLLINI (*NCD*). Signora Presidente, su tanti emendamenti non si stringe niente, ma si discute.

PRESIDENTE. No, abbiamo già deciso.

AZZOLLINI (*NCD*). La prego. Si tratta di emendamenti che possono tranquillamente essere ritirati. Mi pare che la soluzione di mediazione dei relatori sia buona, nel senso che, dando l'ultima parola alla Camera, consentono al Senato di occuparsi della materia. Ripeto, mi pare una soluzione accettabile, pertanto pregherei entrambi i relatori di valutare la loro posizione perché, per quel che mi riguarda, potrebbe portare al ritiro di tutti gli altri miei emendamenti, ivi compresi quelli sulla valenza bicamerale.

[BONERISCO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, per analogia a quanto già fatto in relazione ad altri emendamenti accantonati, aderisco anch'io, per quanto concerne l'emendamento successivo, presentato dal senatore Azzollini e da me sottoscritto, all'ipotesi del ritiro accogliendo la mediazione trovata dai relatori.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per pochi secondi.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, vorrei farle una domanda: poiché il senatore Azzollini appartiene al Gruppo NCD e a me risulta che ci siano 41 minuti a disposizione, è sbagliato il tempo o anche il senatore Azzollini non ha diritto di parlare?

PRESIDENTE. Il tempo è lasciato ormai alla Presidenza.

[BISINELLA](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signora Presidente, segnalo che anche il Gruppo della Lega Nord aveva presentato un emendamento che va in questo senso, quindi accoglie con favore la proposta, che è comunque di mediazione, avanzata dal relatore Calderoli e quindi la voteremo favorevolmente.

[SACCONI](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*NCD*). Signora Presidente, dichiaro il voto contrario all'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli, e il voto favorevole invece all'emendamento che davvero è frutto di mediazione, perché è firmato da entrambi i relatori, cioè l'emendamento 10.5000 (testo 2). I relatori si sono espressi a favore del successivo emendamento 10.466 (testo 2), presentato dal senatore Quagliariello, per cui la prima soluzione proposta dal relatore Calderoli non può da noi essere accolta, in quanto in contrasto con la successiva mediazione Calderoli-Finocchiaro e con l'emendamento presentato dal senatore Quagliariello accolto dagli stessi relatori.

[LANZILLOTTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Signora Presidente, intervengo per concordare con le motivazioni testé date

dal senatore Sacconi e quindi dichiarare il voto contrario all'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli, e sottolineare che questa è una delle questioni cardine, cioè il potere di bilancio ed il potere di finanza pubblica nella ripartizione di competenze tra Stato e Regioni.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5001, presentato dal relatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.463, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.464, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

FINOCCHIARO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, le chiedo scusa, ma né io né il senatore Calderoli siamo stati in grado di votare, perché non abbiamo capito cosa fosse in votazione, in quanto credo che abbiamo votato un emendamento che era stato ritirato. O mi sbaglio?

PRESIDENTE. L'emendamento 10.464 è stato fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, e per questo lo abbiamo votato.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Ci terrei però a dire che lo avevamo ritirato perché è già nel coordinamento del testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.465.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Lo ritiro, signora Presidente, perché è nell'emendamento dei relatori.

PRESIDENTE. È stato fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.465, presentato dalla senatrice Lanzillotta, ritirato dalla proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.466 (testo 2), presentato dal senatore Quagliariello.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.468 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, su cui invito il Governo a pronunziarsi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, insiste per la votazione?

SACCONI *(NCD)*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5000 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5000 (testo 2)/2, presentato dal senatore Lo Giudice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5000 (testo 2).

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, deve darmi un chiarimento, mi perdoni. L'emendamento 10.468 concerne la soppressione di un comma: come fa ad essere trasformato in un ordine del giorno?

PRESIDENTE. Non è stato trasformato.

MARTON *(M5S)*. Ma se lo hanno chiesto e lei non lo ha messo ai voti.

PRESIDENTE. I presentatori non hanno insistito per la votazione.

MARTON *(M5S)*. Ma lo ha fatto proprio la senatrice Bulgarelli.

PRESIDENTE. La questione è chiusa, la ringrazio.

[AZZOLLINI](#) *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signora Presidente, innanzitutto chiedo al Gruppo GAL se mi concede del tempo.

PRESIDENTE. Prego, senatore Azzollini, gli è concesso.

AZZOLLINI *(NCD)*. Quindi, sull'emendamento 10.5000 - riservandomi le dichiarazioni di voto su un altro emendamento in relazione a quanto accaduto sul 10.5001 -, se il parere dei relatori si mantiene favorevole, volevo chiedere alla presidente Finocchiaro e al relatore Calderoli se si può aggiungere, per un fatto di continuità, oltre all'articolo 81, sesto comma, anche l'articolo 97, primo comma, che dice la stessa cosa con maggiore precisione.

Vi prego gentilmente di esaminarlo. È una sorta di coordinamento che chiedo ai relatori di valutare. Poiché si parla di sostenibilità del debito pubblico, vi prego di esaminarlo.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Presidente Azzollini, le chiedo scusa, comprendo benissimo il senso del suo intervento, ma mi permetto di dire che il primo comma dell'articolo 97 contiene una disposizione di principio, ovvero che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Ciò di cui invece stiamo discutendo è la materia del bilancio, poiché stiamo ragionando sulla competenza legislativa. Per riassumere la questione, grazie ai suggerimenti pervenuti, sia dagli emendamenti della senatrice Lanzillotta che del senatore Quagliariello, sia dagli emendamenti importanti del senatore Azzollini, avremmo raggiunto con i nostri emendamenti la seguente sistemazione: si applica il procedimento legislativo rafforzato, precisamente descritto nel quinto comma dell'articolo 70, che stiamo esaminando, per le leggi di stabilità e bilancio, con un potere rafforzato di interferenza nel procedimento legislativo del Senato, allorquando si tratti delle materie che riguardano le Regioni, che sono quelle specificatamente elencate nel quarto comma dell'articolo 70.

Questo è il frutto di una limitazione che esisteva già nel testo, ma che gli emendamenti Lanzillotta e Quagliariello hanno reso esplicita. Raccogliendo poi i suggerimenti opportunamente venuti dal

senatore Azzollini, aggiungiamo al quarto comma dell'articolo 70, e quindi inseriamo nella procedura rafforzata ivi prevista, anche la legge ordinamentale.

Aggiungere l'articolo 97, primo comma, presidente Azzollini, appare superfluo perché non è una materia ma è un principio affermato dalla Costituzione. A me pare che abbiamo coperto in maniera soddisfacente l'intera materia, con il riferimento alle materie di cui all'articolo 70, quarto comma, quando nell'articolo 81, primo comma, abbiamo previsto che la competenza rafforzata del Senato si limita a quell'ambito.

[AZZOLLINI](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*NCD*). Signora Presidente, non concordo con quanto detto dalla relatrice perché - lo si vedrà poi se questa legge entrerà in vigore - sia il sesto comma dell'articolo 81, richiamato opportunamente, a mio avviso, dall'emendamento, sia l'articolo 97, primo comma, che è sì un principio ma che contiene le stesse parole dell'articolo 81, tendono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Diciamo, anzi, che nel sesto comma è più preciso, perché dice che assicurano l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Secondo me, si crea un'aporia legislativa. In ogni caso, voterò a favore di questo emendamento perché, seppur molto parzialmente, viene incontro a quella che ritengo una esigenza assolutamente necessaria.

Pertanto, vorrei rimarcare le ragioni di quello che era stato il mio voto favorevole all'emendamento 10.5001, sul quale l'Assemblea si è espressa in modo contrario, perché quei due emendamenti si sostenevano entrambi. Quando si andrà alla funzionalità della Camera, certamente si avrà il problema posto da quell'emendamento, sottoscritto da entrambi i relatori, uno dei quali ha poi legittimamente ritenuto di non continuare a difendere in Aula. Ma stiamo andando ad una cosa che certamente viene incontro a quanto ho sostenuto in quest'Aula su questo provvedimento di riforma costituzionale, che lascia però aperte delle questioni che quasi certamente saranno oggetto di giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, con esiti incerti sullo stesso.

Mi sembra...

PRESIDENTE. La ringrazio.

AZZOLLINI (*NCD*). Signora Presidente, la prego, stiamo discutendo, e ho il tempo per farlo.

PRESIDENTE. I tempi valgono per tutti. Le sono stati ceduti i minuti dal senatore...

AZZOLLINI (*NCD*). Ci sono, altrimenti mai ne avrei approfittato, signora Presidente. L'assicuro. Non ne approfitto assolutamente, ma ho il tempo per finire di discutere.

Dicevo che voterò a favore di questo emendamento, ma rimarco la mia contrarietà alla scelta precedente, quella di votare contro il 10.5001. I due emendamenti, infatti, si tenevano coerentemente. Così facciamo un qualcosa che ha degli sbilanci che potranno causare conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, con tutto quello che ciò comporterà per la funzionalità delle Camere.

[CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi dichiaro soddisfatto della soluzione individuata dai relatori.

Alla luce di questo, ritiro il mio emendamento 21.481 che era più drastico, ma il compromesso mi sembra soddisfacente.

[FERRARA Mario](#) (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL*). Signora Presidente, mi rivolgo agli studiosi presenti in questa Aula sui problemi e le evoluzioni costituzionali nel mondo, per precisare qualcosa di cui, negli anni, più volte abbiamo parlato con il presidente Azzollini e che vorrei sollecitare all'attenzione specie del senatore

Quagliariello, grande studioso.

Esistono due sistemi di democrazia: quella federale e quella non federale. Il più grande esempio nel mondo di democrazia federale è quella americana, nella quale il bilancio ha lettura paritaria: la Camera o meglio il Congresso e il Senato l'affrontano paritariamente.

In Francia non ci sono le Regioni e, quindi, il problema non si pone e il Senato non ha competenza in materia.

In Germania, con una apposita sentenza della Corte costituzionale tedesca, nel 1984 si è stabilito che il *Bundesrat* non ha potere legislativo, ragion per cui non c'è bisogno che il bilancio sia a lettura paritaria nei due rami del Parlamento, perché non esiste un secondo ramo del Parlamento.

Ma se il Senato, per le affermazioni che sono state fatte costantemente in quest'Aula, continuerà ad essere un organo legislativo, è assurdo ed impossibile che in un sistema pseudo, para o comunque federale come quello italiano, dove ci sono le Regioni, il bilancio non sia a lettura paritaria.

Questo significherà uno scompenso assoluto del sistema di verifica della spesa e - come dice giustamente il presidente Azzollini - avrà motivo di fondato incostituzionalismo.

[LANZILLOTTA \(SCpI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZILLOTTA \(SCpI\)](#). Signora Presidente, confermo il voto favorevole sull'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori, e sottolineo che vi è una differenza fondamentale tra l'articolo 81, sesto comma, in cui è prevista la maggioranza rafforzata (che, ricordo, non a caso è già stabilita dall'articolo 81, sesto comma, a Costituzione vigente, perché riguarda il quadro di riferimento, le regole e i principi per realizzare la sostenibilità del debito pubblico e l'equilibrio tra entrate e spese), e l'articolo 97, primo comma, cui si riferisce il senatore Azzollini, che riguarda le politiche attraverso cui le amministrazioni realizzano e dunque l'indirizzo di politica di bilancio. (*Applausi del senatore Quagliariello*).

Capisco che il senatore Azzollini voglia cercare di far rientrare dalla finestra quello che abbiamo tolto dalla porta, ma il punto discriminante tra la visione che mi sembra maggioritaria in quest'Aula e la sua è rappresentato dal fatto che l'indirizzo politico in materia di bilancio appartiene alla Camera che dà la fiducia.

[BISINELLA \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BISINELLA \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, anche noi condividiamo l'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori. Ritenevamo assurdo che il Senato, che dovrebbe rappresentare proprio i territori e le autonomie, non avesse voce in capitolo sul tema del bilancio, ma anche sul coordinamento della finanza pubblica (che abbiamo approvato).

Voglio anche stigmatizzare un ultimo aspetto. Proprio in questo senso, poiché quella Camera dovrebbe valorizzare i territori e avere voce in capitolo sul sistema del coordinamento della finanza pubblica, noi siamo assolutamente contrari all'impostazione dell'emendamento del senatore Quagliariello.

[BONERISCO \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BONFRISCO \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, siamo al pasticcio del pasticcio: tra le questioni costituzionali e il tema della finanza pubblica, che in particolare negli ultimi giorni ha assunto un significato e un rilievo del tutto straordinari, visto che in modo del tutto eccezionale, persino da questo mese di agosto, probabilmente il Governo e le istituzioni saranno costretti a prendere atto di importanti manovre economiche che dovranno mettere al riparo quell'equilibrio di finanza pubblica così pesantemente messo in discussione dai dati relativi al prodotto interno lordo segnalati in questi giorni dall'ISTAT, ecco il paradosso di immaginare un futuro nel quale quel coordinamento sulla finanza pubblica - che sappiamo essere in capo e sostenuto da realtà locali e territoriali - svanisce in un pasticcio costituzionale che certamente ci verrà fatto notare e del quale porteremo la responsabilità.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il Gruppo Per le Autonomie annuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori, ma si associa pienamente alle considerazioni svolte dal senatore Azzollini perché riteniamo che questa soluzione non sia equilibrata, ma anzi contraddittoria. Infatti, da una parte abbiamo introdotto il Senato delle autonomie e dall'altra escludiamo il Senato delle autonomie dalle decisioni più importanti che riguardano le stesse autonomie. È un'assurdità che per le leggi di bilancio il Senato possa richiamare il provvedimento e costringere la Camera dei deputati a superare il nodo del Senato con la maggioranza assoluta; se, però, sul coordinamento della finanza pubblica, in un altro provvedimento che non è la legge di bilancio si stravolge tutto l'impianto, in questo caso il Senato non ha voce in capitolo. Si tratta francamente di una costruzione del tutto assurda, che sarà fonte di continui conflitti tra le due Camere. Tale soluzione, pertanto, non trova il nostro consenso.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori. Pur apprezzando lo sforzo compiuto per andare verso una direzione giusta, a noi pare che quella direzione non sia stata praticata fino in fondo e determini gravi problemi e questioni serie, soprattutto nelle prossime stagioni quando la finanza pubblica e le leggi di bilancio dovranno decidere le sorti del Paese.

[QUAGLIARIELLO](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[QUAGLIARIELLO](#) (*NCD*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole e per dire che questa soluzione non individua nessun pasticcio. Non siamo in un sistema nel quale il Governo è diviso, ma in un sistema parlamentare dove il rapporto di fiducia sarà soltanto tra la Camera politica ed il Governo ed un Governo senza avere l'arma della fiducia può presentarsi ad una Camera soltanto allargando i cordoni della spesa.

Visto che questa legge la stiamo facendo per contrastare, innanzitutto, il debito pubblico, quella individuata è una soluzione equilibrata e rigorosa ed è il primo contributo che questa Camera sta dando per combattere quel debito pubblico di cui purtroppo sentiamo l'eco anche nelle cronache di questi giorni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5000 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché gli emendamenti 10.484, 10.485, 10.490, 10.491, 10.487, 10.488.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.469, presentato dal senatore Martini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.470, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.471, presentato dal senatore Bruno e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.472, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.473, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.474, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.475, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.476, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.477, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.478.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere è contrario.

[PRESIDENTE](#). Senatore Buemi, insiste per la votazione?

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. No.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.479, presentato dal senatore Pagliari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.480, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*commi quinto*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.480 e gli emendamenti 10.482 e 10.483, mentre l'emendamento 10.481 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 10.484 a 10.488 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 10.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.489, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.490 e 10.491 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.492, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.493, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «fine del».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.493 e l'emendamento 10.494.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.495, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.496, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.497, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.498, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 10.499, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 10.500, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.501, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «entro quindici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.501 e gli emendamenti 10.502, 10.503 e 10.504.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.505, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.506, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «la seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.506 e gli emendamenti da 10.507 a 10.510.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.511, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 10.512, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.513, presentato dai senatori Russo e Lo Moro, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.514, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.515, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.516, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.517, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Presidente, ma l'ordine del giorno G10.1?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G10.1 è stato accolto, come già dichiarato.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signora Presidente, mi sembra di ricordare che fossero due gli ordini del giorno, il G10.1 e il G10.236, entrambi accolti.

In merito al parere, l'articolo 11 è uno dei non tanti articoli che qualifica particolarmente questo provvedimento, perché affronta il tema, sempre discusso ma mai risolto, della partecipazione e della democrazia diretta. Sia in Commissione sia nelle proposte giunte in Aula vi è stato un notevole interesse e contributo da parte dei colleghi sul tema. In particolare, si è affrontato il problema dell'iniziativa legislativa affidata alle proposte di legge d'iniziativa popolare, che, fino ad oggi, venivano individuate come «atti di fede»: non è mai stata approvata nessuna proposta di legge d'iniziativa popolare in tutta la storia repubblicana. In questo senso prima la Commissione e poi l'emendamento proposto dai relatori hanno inteso innalzare il numero delle firme necessarie alla presentazione di tali disegni di legge, che il testo proposto dalla Commissione porta a 250.000, che forse era un numero eccessivo, che la proposta dei relatori in Aula ridimensiona a 150.000 firme, recependo una serie di emendamenti che andavano in questo senso. Questo innalzamento determina però che i Regolamenti parlamentari debbano prevedere tempi certi per la discussione e la deliberazione finale sulle proposte. C'è stata anche un'analisi della possibilità di prevedere un tempo d'esame definito nella Costituzione ma, allo stato attuale, abbiamo ritenuto che ciò irrigidisse troppo il sistema e avrebbe potuto determinare anche un blocco della funzione legislativa delle Camere.

Però in questo senso si è andati anche oltre e, prendendo spunto credo in particolare dalle proposte fatte dalla collega Lo Moro in Commissione, che sviluppavano il destino delle proposte d'iniziativa popolare anche con la previsione di un *referendum* non definito nel testo, ma che mi sentirei di definire confermativo o deliberativo, l'orientamento dei relatori è stato di cogliere questa strada e di seguirla. Ciò, tuttavia, con la strada dei *referendum* di indirizzo e propositivi, che credo sia un grosso passo avanti rispetto allo stato attuale della nostra Costituzione e un ampliamento della partecipazione diretta molto forte.

In conseguenza di ciò, i relatori hanno presentato l'emendamento 11.5000, che recepisce in particolare l'emendamento 11.66 (testo 3) della senatrice Lo Moro, nonché una parte di quello del senatore Palermo, ma devo dire che il contributo in questo senso è venuto da tutti i membri della Commissione. Vi è, pertanto, un invito al ritiro rispetto a tutti gli altri emendamenti e si tratta di un invito sincero, perché credo che buona parte delle richieste sia stata recepita dai relatori.

Quanto invece agli ordini del giorno, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G11.1, mentre esprimo favorevole sull'ordine del giorno G11.94 a prima firma della senatrice Bignami, magari con una piccola riformulazione. Sull'ordine del giorno G11.6 i relatori si rimettono al Governo.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme per quanto riguarda gli emendamenti, compreso quello dei relatori.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, ho bisogno di vedere l'ordine del giorno citato dal senatore Calderoli, perché non ho sotto mano il testo riformulato.

PRESIDENTE. Glielo stanno portando.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signora Presidente, mentre il Governo esamina l'ordine del giorno, vorrei esprimere l'invito al ritiro, o parere contrario, su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 11.5000.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, riteniamo di poter accogliere l'ordine del giorno G11.6 della senatrice Blundo, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G11.94 il Governo propone la seguente riformulazione: «impegna il Governo a sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni referendarie». Con questa riformulazione può essere accolto.

[ORELLANA](#) (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, annuncio il ritiro del mio emendamento 11.83, proprio per le considerazioni fatte dal relatore, in quanto l'emendamento 11.5000 accoglie la nostra proposta migliorativa di prevedere centocinquantamila firme.

Ringrazio quindi i relatori e anche il Governo.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, avrei avuto bisogno di più tempo per spiegare bene perché abbiamo presentato dei subemendamenti, sia su questo punto che riguarda le leggi di iniziativa popolare nonché sul tema del *referendum*.

Naturalmente abbiamo visto che si fa qualche passo in avanti rispetto al primo testo ma, ovviamente, c'è ancora un tema di fondo. Noi avremmo avuto bisogno, all'interno di questa riforma costituzionale, di un molto più significativo e totale potenziamento degli strumenti della democrazia diretta per tutte le ragioni che abbiamo provato a spiegare in questi giorni e, in particolare, per tentare di immettere un elemento di controtendenza rispetto alla crisi della politica e alla crisi della rappresentanza.

I nostri subemendamenti sono maggiormente espansivi e tentano di rendere più praticabile e più attraversabili questi strumenti di democrazia diretta. Pensiamo che 150.000 firme siano troppe e che ne

basterebbero 100.000. Pensiamo che il rimando del *referendum* propositivo, che viene proposto ad una legge costituzionale, la renda più difficile da attuare. Invece, sarebbe stata molto più sensata la fissazione di un termine e la trasformazione automatica della legge di iniziativa popolare in *referendum* previa la raccolta di un numero successivo di firme. Servivano strumenti più inclusivi, che sarebbero potuti essere strumenti più capaci di ovviare all'elemento di crisi della rappresentatività.

Il testo originario era per noi totalmente insoddisfacente. Questo è un testo leggermente migliore rispetto a quello originario ma noi continuiamo a pensare che su questo aspetto ci sarebbe voluto più coraggio e, appunto, una impostazione più efficace.

LO MORO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signora Presidente, io accolgo l'invito dei relatori al ritiro dell'emendamento 11.66 (testo 3).

Dico però ai relatori, al Governo e all'Aula che sul *referendum* propositivo abbiamo molto lavorato e ci sentivamo pronti ad una normativa più stringente ed articolata. Otteniamo l'assorbimento, nell'emendamento 11.5000 dei relatori, del principio enunciato.

Accogliamo questo elemento con soddisfazione, nella speranza e anche con l'impegno, come forze politiche, che nel prosieguo dei lavori alla Camera si riesca ad andare oltre.

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Il mio emendamento 11.5 tratta di questioni già discusse. Io proponevo che il numero di firme fosse pari a 50.000, l'obbligatorietà della discussione nonché i mezzi informatici. Vorrei pertanto ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori di esprimersi in merito alla richiesta della senatrice Fattori.

CALDEROLI, relatore. Signora Presidente, abbiamo già accolto un ordine del giorno che va nel senso indicato. Si tratta dell'ordine del giorno G11.94, a prima firma della senatrice Bignami.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, il suo emendamento 11.5 sarà dunque assorbito dall'ordine del giorno G11.94.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, accolgo l'invito dei relatori a ritirare il mio emendamento 11.92, che confluisce nell'emendamento 11.5000 dei relatori.

Tuttavia, devo fare una precisazione molto importante. Votando a favore dell'emendamento 11.5000 dei relatori, io ritrovo un punto che non funziona dal punto di vista tecnico.

Quando si dice «nonché di altre forme di consultazione», è come se la democrazia diretta e quella partecipativa fossero la stessa cosa. Non è così, e lo dico almeno per i lavori parlamentari, perché in futuro sia chiaro a tutti che stiamo parlando di fenomeni radicalmente diversi.

La democrazia diretta, infatti, è uno strumento che si basa sulla logica maggioritaria; quella partecipativa, invece, attenua la logica maggioritaria anticipando la decisione il prima possibile attraverso un coinvolgimento più ampio. Questo è il tema del futuro. Tutte le... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Signora Presidente, abbiamo il tempo.

PRESIDENTE. Prego, senatore, completi. Date la parola al senatore Palermo.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Dicevo che in tutte le recenti revisioni costituzionali si è inserito questo, persino nel Salvador (è l'ultimo caso). Il testo che arriva è molto poco moderno su questo, anche nel linguaggio, come avvenuto con la rappresentanza di genere: anche in quel caso, un piccolo passo avanti nel merito utilizzando però un linguaggio assolutamente già superato. Comunque, accontentiamoci del poco. Vorrei solo ribadire la distinzione concettuale, che è

molto importante. Ringrazio i relatori. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[LO GIUDICE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, intervengo molto sinteticamente per illustrare il subemendamento 11.5000/1. Noi riteniamo...

PRESIDENTE. Non siamo in fase di illustrazione, è già stata fatta.

LO GIUDICE (PD). È una dichiarazione di voto. Riteniamo che l'emendamento dei relatori sia ancora eccessivamente restrittivo rispetto alla possibilità, che noi vogliamo si ampli, di partecipazione popolare. Pertanto, proponiamo che il numero delle firme richieste scenda a 100.000 e non a 150.000, che vi sia un limite fissato in dodici mesi affinché il Parlamento possa rispondere alla richiesta dei firmatari e che, se il Parlamento non approva entro dodici mesi una legge di iniziativa popolare, scatti la possibilità di un *referendum* popolare, se altri 400.000 cittadini lo richiedono, con un *quorum* tarato sulla maggioranza delle persone che hanno votato nell'ultima elezione per la Camera dei deputati, prevedendo anche la possibilità di un voto elettronico. Questo per fare in modo che, all'interno di questa riforma costituzionale, non dimentichiamo la necessità di... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto un'integrazione al mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Passiamo alla votazione. *(Alcuni senatori del Gruppo M5S e la senatrice Bignami fanno cenno di voler intervenire).*

Avete già parlato. *(Il senatore Cioffi fa cenno di voler aggiungere la firma all'emendamento. Proteste del senatore Marton).*

Per favore, con calma.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, vorrei capire una cosa. È veramente semplice. Rispetto al contenuto dell'emendamento 11.93, mi pare di capire che il Governo abbia accolto un ordine del giorno della senatrice Bignami. Allora vorrei chiedere di aggiungere la firma all'ordine del giorno della senatrice Bignami.

PRESIDENTE. Tutti quelli che desiderano aggiungere la propria firma lo rendano noto. *(Le senatrici Bignami e Fattori fanno cenno di voler intervenire).*

Ha già parlato, senatrice Fattori.

Procediamo ora alla votazione dell'emendamento 11.1, identico agli emendamenti 11.2, 11.3 e 11.4.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.2, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, 11.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, e 11.4, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.5 è stato ritirato.

L'ordine del giorno G11.6 è stato accolto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.7, presentato dal senatore Campanella, fino alle parole «di almeno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.7 e gli emendamenti da 11.8 a 11.36.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.37, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori, fino alle parole «votato entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.37 e l'emendamento 11.38.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.39, presentato dalla senatrice Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.40, presentato dalla senatrice Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.41, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.42, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 11.46, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.48, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 11.50, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.51, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.53 e gli emendamenti da 11.54 a 11.58.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.59, presentato dai senatori Maran e Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.60, presentato dal senatore Barani, identico all'emendamento 11.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «*dalla seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/1 e gli emendamenti 11.5000/2 e 11.5000/3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/5, presentato dalla senatrice De Petris, fine alle parole «*votato entro*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/5 e l'emendamento 11.5000/6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «votato entro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/8 e gli emendamenti da 11.5000/9 a 11.5000/22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/23, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «etico-sociali di cui all'articolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/25 e gli emendamenti 11.5000/26, 11.5000/27 e 11.5000/28.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «la seguente:».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/31 e gli emendamenti da 11.5000/32 a 11.5000/40.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 11.5000/42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 11.5000/43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/44, presentato dal senatore Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5000/45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sullo stesso».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.5000/45 e l'emendamento 11.5000/46.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/48, presentato dai senatori Candiani e Bisinella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/51, presentato dal senatore Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/53, presentato dal senatore Quagliariello, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000/54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5000, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, fino all'11.89, ad eccezione dell'emendamento 11.66 (testo 3), che è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.90, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.91, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.92 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.93.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, ho presentato solo due emendamenti e questo è uno di quelli. È il famoso emendamento di cui parlavo prima e rispetto al quale chiedevo al Governo la stessa disponibilità che ha già dato rispetto all'ordine del giorno della collega Bignami. Voterò, ovviamente, a favore di questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.93, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.94 è stato ritirato dalla senatrice Bignami e trasformato nell'ordine del giorno G11.94. Il Governo ne ha chiesto la riformulazione. Accetta, senatrice Bignami?

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, è successa una cosa gravissima: ho scoperto un baco informatico che lede veramente la sicurezza di tutti quanti. Non ne parlo perché non voglio che poi venga utilizzato. Ciò accadeva, però, mentre veniva proposta la riformulazione e quindi mi sono un po' distratta. È comunque una cosa seria, i senatori Questori potranno poi informarla più avanti.

Per quel che riguarda la riformulazione volevo chiedere se, per cortesia, oltre al discorso del voto elettronico, si potesse inserire anche la firma digitale. Infatti, durante la raccolta delle firme per il referendum sarebbe auspicabile utilizzare questo mezzo - non esclusivo chiaramente, trattandosi di un sistema non ancora utilizzato da tutti - che però darebbe uno spiraglio di modernità a questa riforma che mi sembra davvero arcaica.

[PRESIDENTE](#). Quindi la senatrice Bignami accetta la riformulazione e chiede il parere dei relatori per l'introduzione del voto digitale.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta. *(I due relatori si consultano).*

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Signora Presidente, ci siamo consultati perché non c'è un parere unanime. Per quanto mi riguarda, poiché la firma elettronica può servire a far partecipare alle consultazioni referendarie persone che non possono muoversi da casa e che avrebbero difficoltà ad andare ai banchetti, e poiché ormai è utilizzata anche nelle transazioni con la pubblica amministrazione, non ho nulla in contrario.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme e accolgo l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G11.94 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.95, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.96.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signora Presidente, in verità intendevo intervenire anche sull'emendamento 11.95 in quanto era importante specificare alcune cose. In questi emendamenti si porta avanti la partecipazione popolare, quella che soprattutto il PD, con i banchetti fa finta di sostenere mentre nella realtà sta togliendo ai cittadini e al popolo la possibilità, in primo luogo, di votare i propri senatori, in secondo luogo, di avere voce in politica. E questo è inaccettabile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.96, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.1, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALDEROLI](#), relatore. Signora Presidente, non vorrei sbagliarmi, però ieri con il presidente Grasso avevamo deciso di esaminare gli articoli di seguito 71 e 75 della Costituzione per attinenza, ovvero il *referendum* propositivo e il *referendum* abrogativo. Se vogliamo procedere diversamente, andiamo pure avanti, ma si tratta di operare per continuità di materia.

[PRESIDENTE](#). Passiamo allora all'esame dell'articolo 15, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno già illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FINOCCHIARO](#), relatrice. Signora Presidente, vorrei dare conto all'Aula degli effetti che la discussione generale ha avuto sull'atteggiamento dei relatori. La 1a Commissione si è occupata della questione del *referendum* nell'intento di trovare un punto più avanzato di equilibrio tra le esigenze, le forme e gli strumenti della democrazia rappresentativa e quelli della democrazia diretta.

Come i colleghi ricorderanno, il testo all'esame dell'Aula, vale a dire quello approvato in Commissione, recava una profonda innovazione.

Mi permetto di spendere due parole proprio perché vorrei evitare che una considerazione superficiale del lavoro fatto dalla Commissione possa condurre a giudizi affrettati, ovviamente al netto di quella che è la legittima strumentalità politica dei giudizi che vengono espressi in Aula.

Con il testo approvato dalla Commissione noi introducevamo due novità sostanziali. La prima era costituita dal fatto che il *quorum*, sul quale valutare la validità del *referendum*, veniva condotto alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche. Ovviamente, se i colleghi riflettono su quella che è stata la partecipazione alle urne alle ultime consultazioni, si renderanno conto che si trattava di una norma che agevolava certamente la possibilità della validità del *referendum*.

La seconda novità riguardava la possibilità che, a metà della raccolta delle firme fissata in 800.000, potesse intervenire la Corte costituzionale per giudicare sull'ammissibilità del *referendum*. Questo,

indubbiamente, costituiva per coloro i quali raccolgono le firme, nel caso in cui la Corte si fosse pronunciata sull'ammissibilità del *referendum*, un potente motore per continuare la raccolta delle firme e per giungere quindi, in maniera agevole, al traguardo delle ulteriori 400.000 firme.

Molti colleghi hanno contestato il fatto che il numero delle firme necessarie tra prima e dopo fosse stato quantificato in 800.000. Non voglio in questa sede fare riferimento alla pur doverosa necessità di attualizzare il numero delle firme necessarie per il *referendum* rispetto all'aumento della popolazione dal 1948 ad oggi, che, attualizzato, porterebbe al numero di 800.000.

I relatori, però, hanno compreso, nel corso della discussione, che il sistema complessivo - certamente mai applicato e di cui, quindi, non si è potuta valutare la convenienza da parte di coloro che hanno in animo di usare lo strumento del *referendum* - aveva fatto criticare fortemente la versione votata dalla Commissione. Quel testo, invece, ripeto che aveva tutta l'intenzione di essere davvero un passo in avanti in quell'equilibrio tra esigenze della democrazia rappresentativa ed esigenze della democrazia diretta, che ha avuto un eco così vasta non solo in quest'Aula ma anche nel Paese.

In considerazione quindi della discussione che si è avviata e che ha individuato, nel numero originario di 500.000 dei sottoscrittori del *referendum*, il numero da considerare adeguato, i relatori hanno presentato un nuovo testo, il 15.5000 (testo 2), che i colleghi potranno trovare a pagina 42 dell'allegato, nel quale vengono previste due ipotesi.

La prima ipotesi è quella che il *referendum* conservi la necessità di una raccolta di 500.000 firme o una richiesta sorretta da 5 consigli regionali, ma prevede anche, nel caso in cui la proposta soggetta a *referendum* abbia il sostegno di 800.000 elettori quindi, sia stata avanzata da 800.000 elettori, che il *quorum* non si calcola sul numero degli aventi diritto al voto, bensì sulla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. Salta da questo testo quel vaglio della Corte costituzionale di cui parlavamo prima.

Mi permetto di dire che resta confermato il fatto che il lavoro che i relatori hanno ritenuto di sottoporre all'Assemblea ha cercato di essere il più possibile riproduttivo della maggioranza dei consensi di quest'Aula, accogliendo molti rilievi, alcuni dei quali probabilmente hanno anche una forte valenza simbolica - mi riferisco al numero di 500.000 - ma certamente corrispondono a valutazioni fatte dalle singole forze politiche circa l'uso che dello strumento *referendum* intendono fare.

L'aver presentato questo testo conduce ad un parere contrario su tutti gli emendamenti e in un invito a ritirarli. C'è poi l'ordine del giorno G15.1 sul quale siamo disponibili ad esprimere un parere favorevole soltanto nel caso in cui venga riformulato. Mi premurerò di far avere la riformulazione alla Presidenza.

PRESIDENTE. Va bene.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.2.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, il discorso è sempre lo stesso ed è molto simile a quello fatto per le leggi di iniziativa popolare. Anche in questo caso, comprendiamo la *ratio* della proposta della relatrice e ci rendiamo conto che rispetto al primo testo si compie un passo in avanti; tuttavia ribadiamo che in questo momento, proprio perché si sta riscrivendo la Parte II della Costituzione, andava effettuato, almeno su questo, uno sforzo reale per "cambiare verso", come il Governo ci ha raccontato molte volte nel corso delle ultime settimane. Avremmo voluto un potenziamento molto più sostanziale degli istituti di democrazia diretta, soprattutto considerata la crisi della politica oggi esistente. In un primo momento, vi era stato addirittura un peggioramento. Adesso, al massimo, vi è un mantenimento e non certo quel miglioramento che sarebbe servito e che si poteva assicurare in un modo semplicissimo: prevedere il *quorum* mobile e relativizzarlo al *quorum* delle

vecchie elezioni politiche e fissare a 650.000 il numero delle firme, elevandolo rispetto alle 500.000 oggi previste e riducendolo rispetto alle 800.000 previste dalla prima stesura.

Questa formulazione avrebbe garantito un meccanismo molto più semplice, mentre temiamo che il sistema dei *quorum* mobili e soprattutto del doppio *quorum* possa provocare, nel corso dei mesi e degli anni che verranno, una difficoltà concreta per tutti i comitati promotori che cercheranno - appunto - di utilizzare gli strumenti della democrazia diretta.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 15.73, che era stato presentato per consentire la referendabilità delle leggi elettorali, che sarebbe stata preclusa dal combinato disposto tra la giurisprudenza della Corte costituzionale, che inibisce il *referendum* abrogativo totale sulla legge elettorale, e il divieto di *referendum* cosiddetto manipolativo, inserito nell'originario testo della Commissione. Il fatto che l'emendamento 15.5000 (testo 2), presentato dai relatori, abbia eliminato questo secondo vincolo rende superfluo l'emendamento 15.73, che quindi il collega Gotor ed io ritiriamo.

GATTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI (PD). Signora Presidente, a noi sono piaciute molto le novità inserite dalla Commissione. Con l'emendamento 15.5000 (testo 2)/4, pertanto, chiediamo semplicemente di passare da 800.000 a 500.000 firme, mantenendo però il vecchio meccanismo, quindi il *quorum* dei votanti alle ultime elezioni politiche.

Proponiamo, inoltre, di sostituire il secondo periodo passando dalle 400.000 alle 250.000 firme necessarie per l'intervento della Corte costituzionale. Si manterrebbe, pertanto, il controllo di ammissibilità del *referendum* della Corte costituzionale a metà cammino.

A noi sembravano novità importanti che andrebbero mantenute. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 15.42 perché gli altri firmatari ed io ci riteniamo soddisfatti della riformulazione del testo testé offerta.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, chiede anche in questo caso che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico? *(La senatrice Rita Ghedini fa un cenno di assenso)*.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MARTON (M5S). Non ho capito chi ha chiesto il voto elettronico.

PRESIDENTE. L'ha chiesto la senatrice Rita Ghedini. *(Commenti del senatore Marton)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori, identico all'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, c'è un'altra pallina di carta in uno dei dispositivi elettronici!

PRESIDENTE. Chiedo a chi di dovere di ritirarla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO (M5S). Siete un bluff! Siete un bluff!

PRESIDENTE. Adesso chiedo a chi di dovere di ritirare la tessera. Grazie, senatore.

Il Senato non approva (v. Allegato B).

CIAMPOLILLO (M5S). D'Anna, dove sei?

FORMIGONI (NCD). Vota con voi! Vota con voi!

PRESIDENTE. Invito a ritirare la scheda e, per favore, lei, senatore Ciampolillo, torni a sedere al suo posto. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Per favore, ci sono gli assistenti in Aula e i senatori Questori che hanno questo compito. Per favore.

CASINI (PI). Andiamo avanti, dai!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dal relatore Calderoli, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (I senatori D'Anna e Ciampolillo continuano a scambiarsi degli epiteti)*.

Senatore D'Anna e senatore Ciampolillo! Accomodatevi ai vostri posti.

AIROLA (M5S). Non si può votare in queste condizioni!

PRESIDENTE. Adesso basta! Chiedo ai senatori Questori di fare il loro mestiere. *(Il senatore Questore De Poli si frappone fra i senatori Ciampolillo e D'Anna)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «lo richiedono».

(Segue la votazione). Se tutti fate silenzio si capisce cosa si vota.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.4 e gli emendamenti da 15.5 a 15.11.

D'ANNA (GAL). Deficienti!

CIAMPOLILLO (M5S). Mi sta offendendo! Voglio la parola! Voglio la parola, mi sta offendendo! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Voglio la parola! *(Vibrate proteste dai senatori del Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Adesso basta! Senatore D'Anna, la invito ad accomodarsi.

Chiedo all'Aula di consentire a tutte le senatrici e i senatori di essere consapevoli di quello che si vota. Invito tutti a seguire due regole: quando si esce dall'Aula si ritira la scheda e poi la si rimette dentro... *(Proteste del senatore Ciampolillo)*. Abbiamo registrato.

CIAMPOLILLO (M5S). Voglio la parola!

PRESIDENTE. No!

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Vivaci proteste del senatore Cappelletti)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.13, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti del senatore Volpi)*.

Senatore Volpi, chiedo all'Aula di avere rispetto di quanto la Presidenza dice. Siamo già intervenuti, abbiamo fatto ritirare la scheda da chi nell'Aula è preposto. *(Vibrate proteste dei senatori del Gruppo M5S)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.14, presentato dal senatore Campanella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «valore di legge». *(Segue la votazione).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.16 e l'emendamento 15.17.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Ho chiesto la parola!

CAPPELLETTI *(M5S)*. È una vergogna! Sei una vergogna!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (proteste dal Gruppo M5S).*

Se continuate ad urlare...

Ho invitato tutti a prendere posto, abbiamo verificato l'illecito. La prego, la smetta! La smetta! *(Vibrate proteste dei senatori Airola e Santangelo).*

Abbiamo verificato l'illecito; gli Uffici sono intervenuti con le persone preposte. Senatore D'Anna, la invito, per favore, a placarsi! Punto!

SANTANGELO *(M5S)*. Si fermi! Non si sta capendo nulla.

CAPPELLETTI *(M5S)*. È sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.20, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 15.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.22, presentato dalla senatrice Bencini e da altri senatori, fino alle parole «per deliberare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.22 e l'emendamento 15.23. *(Commenti del senatore Ciampolillo. Il senatore Santangelo scende nell'emicycle e si avvicina al banco della Presidenza).*

SANTANGELO *(M5S)*. Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la invito ad andare al suo posto. Quando l'Aula ascolterà la Presidenza e tutti rimarranno seduti al proprio posto io ripristinerò il mio sguardo verso le persone.

SANTANGELO *(M5S)*. Non vai avanti così! Non vai avanti così! Lo fai parlare.

Sono venti minuti che viene insultato!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se lei non va al suo posto io proseguo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.24, presentato dal

senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Il senatore Ciampolillo chiede di intervenire).*

Adesso, per favore, se ciascuno rimane seduto al suo posto, io do la parola alla senatrice Bellot, non a lei, senatore Ciampolillo. *(Proteste del senatore Ciampolillo).*

Ha facoltà di intervenire, senatrice Bellot. *(Proteste dai Gruppi M5S e GAL. Il senatore Cappelletti tira una pallina di carta nell'emiciclo. Proteste dal Gruppo PD).*

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, una mozione d'ordine. Ma le sembra il modo...

PRESIDENTE. Adesso basta! Lo abbiamo già verificato. Ci sono stati richiami scritti.

Prego, senatrice Bellot.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, devo informarla che è impossibile proseguire. I nostri banchi sono nel mezzo dei due Gruppi che protestano ad alta voce. Le chiediamo di sospendere l'Aula fino a che non si calmerà la situazione

PRESIDENTE. Lei ha assolutamente ragione, le chiedo scusa di aver dovuto alzare la voce per far ascoltare cosa si stava votando. Quindi, se ripristiniamo la calma, io abbasso la voce, voi abbassate la voce e proseguiamo con la votazione dell'emendamento 15.25. *(Il senatore Ciampolillo mostra il Regolamento).*

Senatore Ciampolillo, il Regolamento lo conosciamo e lo stiamo facendo applicare.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Voglio intervenire sull'ordine dei lavori.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. La prego, senatrice Bignami, siamo in fase di votazione dell'emendamento 15.25.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Presidente, vorrei che questa non fosse ricordata come la giornata della pallina.

PRESIDENTE. La prego.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.27 e l'emendamento 15.28.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 13,09\)](#)

Passiamo all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/1, presentato dal senatore Orellana e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Capogruppo Petrocelli... *(Il senatore Petrocelli fa cenno di lasciare la parola al*

senatore Ciampolillo). Senatore Ciampolillo, ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). La ringrazio, signor Presidente. Le comunico che in sua assenza... *(Proteste in Aula. Un nastro tricolore è annodato all'asta del microfono del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di togliere quel nastro dal microfono. *(Gli assistenti si avvicinano al banco del senatore Ciampolillo per dare esecuzione all'ordine impartito dal Presidente. Il senatore Puglia toglie il nastro)*. Ringrazio il senatore Puglia che si è fatto parte diligente.

Prego, senatore Ciampolillo, lei deve fare un intervento solo sull'ordine dei lavori. Non ho bisogno del riassunto delle puntate precedenti.

CIAMPOLILLO (M5S). Va benissimo. Devo solo dire che il senatore D'Anna mi ha chiamato per dieci o quindici volte «deficiente».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CIAMPOLILLO (M5S). Voglio che risulti agli atti.

PRESIDENTE. Ma perché vuole mettere a verbale una cosa del genere? Poi qualcuno sottoscrive il verbale. *(Commenti dal Gruppo M5S. Il senatore D'Anna fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Chiudiamo con una battuta.

[D'ANNA](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, per fatto personale: per dire che confermo e sottoscrivo. *(Applausi ironici)*.

[PRESIDENTE](#). Capisco che siamo un po' stanchi e che cominciamo a essere effervescenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/4, presentato dalla senatrice Gatti e da altri senatori, fino alle parole «ottocentomila elettori».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/4 e l'emendamento 15.5000 (testo 2)/5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «la seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/6 e gli emendamenti da 15.5000 (testo 2)/7 a 15.5000 (testo 2)/16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2)/17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5000 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 15, tranne gli emendamenti 15.42 e 15.73, che sono stati ritirati.

Passiamo all'ordine del giorno G15.0.1, sul quale invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G15.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G15.1 (testo 2), sul quale invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Signor Presidente, proponiamo alla senatrice Anitori una riformulazione dell'ordine del giorno G15.1 che consiste nella eliminazione delle parole da «preMESSO che» fino a «considerato»; nell'eliminazione del secondo capoverso del paragrafo che inizia con «considerato», dalle parole «ad esempio» fino a «sia valida».

Per quanto riguarda l'impegno, esprimiamo parere favorevole fino alle parole «raccolta firma», che vengono anche modificate in «raccolta delle firme».

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Anitori se accetta tale riformulazione.

[ANITORI](#) *(Misto)*. Sì, signor Presidente.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G15.1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 15.0.1 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, che è stato accolto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.3, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.4, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, identico all'emendamento 15.0.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[VOLPI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vista l'ora, io vado a mangiare.

[PRESIDENTE](#). La prego però di ritirare la sua tessera.

[VOLPI](#) *(LN-Aut)*. In sette anni non ho mai usato lo stratagemma della pallina, quindi posso lasciare qui la tessera.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del

Governo a pronunziarsi.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere se qualcuno dei presentatori degli emendamenti volesse illustrarli, ora avrebbe il tempo per farlo.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la Presidenza ha verificato che nessun senatore ha chiesto di illustrare. La invito quindi a procedere all'espressione del parere.

CALDEROLI, *relatore*. Esprimo parere contrario, o invito al ritiro, su tutti gli emendamenti all'articolo 12, tranne che per l'emendamento 12.64 dei relatori, sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere favorevole è di entrambi i relatori, evidentemente.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Sì, signor Presidente, l'emendamento 12.64 è firmato da entrambi.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, identico agli emendamenti 12.2 e 12.3.

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.2, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori e 12.3, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, identico all'emendamento 12.5, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Milo e da altri senatori, identico all'emendamento 12.7, presentato dal senatore D'Anna e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[BENCINI](#) (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-ILC*). Signor Presidente, mi porto avanti, con la paura che poi non mi veda. L'emendamento 12.10 porta la sola firma del senatore Maurizio Romani; in realtà era sottoscritto da me e dal senatore Romani. La firma "Bencini" è stata "divelta", non so perché.

[PRESIDENTE](#). Lo vedremo quando ci arriveremo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dal senatore Milo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dal senatore Chiti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10. Consideriamo l'emendamento sottoscritto anche dalla senatrice Bencini.

BENCINI (*Misto-ILC*). In realtà era solo mio all'inizio. È il senatore Romani che ha aggiunto la firma.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.11, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.12, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.13, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori, fino alle parole «votazione finale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.13 e l'emendamento 12.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.15, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.16, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «primo comma».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.16 e l'emendamento 12.17.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «terzo comma».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.21 e l'emendamento 12.22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.23, presentato dal senatore Scilipoti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 12.25, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.26, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 12.27 risulta precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.28, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.29, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «anche permanenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.32 e l'emendamento 12.33.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.35 (testo corretto), presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 12.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 12.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 12.38, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori, e 12.39, presentato dalla

senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.41.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Mi scusi, Presidente, intervengo solo per denunciare un malfunzionamento. Visto che ormai l'attività legislativa se l'è presa il Governo, i rappresentanti del Governo presenti facessero almeno la fatica di votare con la manina.

[PRESIDENTE](#). Questo non fa parte dell'ordine del giorno. Questi suoi suggerimenti li dia in altra sede, magari sul *web*. *(Vivaci commenti del senatore Airola)*. Senatore Airola, la richiamo all'ordine. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Senatore Airola, se lei voleva creare una provocazione, c'è riuscito. Adesso basta. *(Vivaci commenti del senatore Airola)*. Senatrice Bottici, intervenga lei in quanto senatrice Questore, grazie.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.43, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Governo o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.43 e l'emendamento 12.44.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sia discusso».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.45 e l'emendamento 12.46.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.49,

presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sua approvazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.49 e l'emendamento 12.50.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.51.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché la senatrice Bulgarelli lo fa proprio, lo metto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.51, presentato dal senatore Ruta, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 12.53, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.57, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 12.59, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.60, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.61, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.62, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.63.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.64, presentato dal relatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 12.63 sarebbe stato in caso assorbito.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.65, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.69, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «indicato come».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.70 e l'emendamento 12.71.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.72, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.76.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 12.76.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.76, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.77, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «votazione finale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.77 e l'emendamento 12.78.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.80, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.80 e gli emendamenti da 12.81 a 12.85.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.87, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.88, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «secondo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.88 e l'emendamento 12.89.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «proposto o».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.90 e l'emendamento 12.91.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.94, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «senza modifiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.94 e l'emendamento 12.95.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.97, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.98, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.99, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 12.103, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.104, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 12.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.107.

[MAURO Mario](#) *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(PI)*. Signor Presidente, ho rinunciato all'illustrazione dell'emendamento per facilitare i lavori, ma chiedo di allegare al Resoconto della seduta il testo dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[BIGNAMI](#) *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, oggi è la giornata dei "bachi". Nel mio dispositivo di voto appare il numero sei come votazione. Non vorrei si sovrapponesse con la votazione numero sei dell'inizio della giornata. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio per la sua premura, senatrice Bignami.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.107, presentato dal senatore Di Maggio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.108, presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.3, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,39, è ripresa alle ore 15,12).

In memoria delle vittime dell'alluvione nel Trevigiano

[BISINELLA](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BISINELLA](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, chiederei l'attenzione dei colleghi dell'Aula e ringrazio la Presidenza per avermi concesso la parola.

Vorrei ricordare che in questo momento nel Trevigiano, la mia zona natale, si sono avviate le esequie delle vittime della terribile tragedia occorsa nel Comune di Refrontolo e nei Comuni limitrofi.

Chiederei alla Presidenza di concedere, in segno di vicinanza di noi tutti, dell'Assemblea e di questa istituzione alle famiglie e alle popolazioni colpite, un minuto di raccoglimento. Ne sarei molto grata.

[PRESIDENTE](#). (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Partecipo a nome dell'Assemblea del Senato al dolore della cittadinanza e di tutta l'Italia per questa tragedia, e invito tutti ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Con la speranza che tragedie del genere non debbano più succedere. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. [1429](#), [7](#), [12](#), [35](#), [67](#), [68](#), [125](#), [127](#), [143](#), [196](#), [238](#), [253](#), [261](#), [279](#), [305](#), [332](#), [339](#), [414](#), [436](#), [543](#), [574](#), [702](#), [732](#), [736](#), [737](#), [877](#), [878](#), [879](#), [907](#), [1038](#), [1057](#), [1193](#), [1195](#), [1264](#), [1265](#), [1273](#), [1274](#), [1280](#), [1281](#), [1355](#), [1368](#), [1392](#), [1395](#), [1397](#), [1406](#), [1408](#), [1414](#), [1415](#), [1416](#), [1420](#), [1426](#), [1427](#) e [1454](#) (ore 15,14)

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo l'esame del disegno di legge costituzionale.

Senatore Calderoli, come intende procedere?

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, sull'*iter* dei nostri lavori le chiedo se è possibile ripartire dall'esame dell'articolo 31 (*alias* 118 della Costituzione), proseguire poi con gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, per tornare poi all'articolo 116 della Costituzione (articolo 29 del disegno di legge) su cui avevamo accantonato un unico emendamento che è in via di soluzione, dopodiché passare alle disposizioni finali e alle disposizioni transitorie.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1, identico all'emendamento 31.2.

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 31.2, presentato dal senatore Compagnone.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.3, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risulta precluso l'emendamento 31.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.5, presentato dai senatori Compagnone e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.7, presentato dai senatori Compagnone e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.8, presentato dai senatori Bonfrisco e Compagnone, sostanzialmente identico all'emendamento 31.9, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.10, presentato dai senatori Longo Eva e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.11, presentato dal senatore Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.12, presentato dal senatore Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.13, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.14, presentato dalle senatrici Bonfrisco e Longo Eva, sostanzialmente identico all'emendamento 31.15, presentato dai senatori Milo e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.16, presentato dai senatori Minzolini e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.17, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.18, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.19, presentato dai senatori D'Anna e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.20, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.21, presentato dai senatori Minzolini e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.22, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.23, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.24, presentato dai senatori Bonfrisco e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.25, presentato dai senatori Milo e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.26, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.27, presentato dai senatori D'Anna e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.29, presentato dai senatori Longo Eva e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.30, presentato dai senatori Longo Eva e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.31, presentato dai senatori Milo e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.32, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.33, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.34, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.35, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni, identico all'emendamento 31.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.37, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo, identico all'emendamento 31.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.39, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.41,

presentato dai senatori Tarquinio e Bruni, fino alle parole «il terzo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.41 e l'emendamento 31.42.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.43, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio, identico all'emendamento 31.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.45, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.46, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.47, presentato dai senatori Bruni e Longo Eva, identico all'emendamento 31.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.49, presentato dalle senatrici Longo Eva e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.51, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna, identico all'emendamento 31.52, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.53, presentato dai senatori Milo e D'Anna, identico all'emendamento 31.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.55, presentato dai senatori Bruni e Milo, identico all'emendamento 31.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.57, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.59, presentato dai senatori D'Anna e Minzolini, identico all'emendamento 31.60, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.61, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.62, presentato dai senatori Compagnone e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.63, presentato dai senatori Minzolini e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.63a, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.64, presentato dai senatori Longo Eva e Tarquinio, identico all'emendamento 31.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.66, presentato dai senatori Bruni e Milo, identico all'emendamento 31.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.68, presentato dai senatori Bruni e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.69, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.70, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.71, presentato dai senatori Milo e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.72, presentato dai senatori Bruni e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.73, presentato dai senatori D'Anna e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.74, presentato dai senatori Milo e D'Anna, fino alla parola «Stato».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.74 e gli emendamenti 31.75 e 31.76.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.77, presentato dai senatori Bruni e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.78, presentato dai senatori Milo e Bonfrisco, fino alla parola «Regioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.78 e gli emendamenti 31.79 e 31.80.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.81, presentato dai senatori Bruni e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.82, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.83, presentato dai senatori Bruni e Bonfrisco, identico all'emendamento 31.84, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.85, presentato dai senatori Tarquinio e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.86, presentato dai senatori Bonfrisco e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.87, presentato dai senatori

D'Anna e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.88, presentato dai senatori Compagnone e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.89, presentato dai senatori Bonfrisco e D'Anna, fino alle parole «*lettere a*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.89 e gli emendamenti da 31.90 a 31.102.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.103, presentato dai senatori Minzolini e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.104, presentato dai senatori Compagnone e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.105, presentato dai senatori Milo e D'Anna, identico all'emendamento 31.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.108, presentato dai senatori Tarquinio e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.110, presentato dai senatori Compagnone e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 31.112, presentato dai senatori D'Anna e Compagnone, fino alle parole «di efficienza».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 31.112 e l'emendamento 31.113.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 31.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.116, presentato dai senatori Bruni e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.118, presentato dai senatori D'Anna e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.119, presentato dai senatori Longo Eva e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.120, presentato dai senatori Tarquinio e Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.121, presentato dai senatori Milo e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.122, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.123, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.124, presentato dai senatori Bruni e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.125, presentato dai senatori Bruni e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.126, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.127.

[SACCONI](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SACCONI](#) (NCD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.127 e lo trasformo nell'ordine del giorno G31.127, attraverso il quale si rivolge l'invito al Governo a promuovere quanto più possibile la gestione privata dei servizi pubblici locali, tranne nei casi ove, diversamente, la gestione pubblica risulti più conveniente per il bene pubblico.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

[FINOCCHIARO](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G31.127.

[PIZZETTI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G31.127.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G31.127 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 31.128 è stato trasformato dai proponenti in un ordine del giorno, che è assorbito dall'accoglimento dell'ordine del giorno G31.127.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.129, presentato dai senatori Compagnone e D'Anna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, vi annuncio che è stato presentato dal relatore Calderoli l'emendamento 40.10, che è in distribuzione. Potranno essere presentati subemendamenti a tale emendamento entro venti minuti.

Ne leggo il testo prima che venga distribuito: «*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da "allo scioglimento" fino a "Camere" con le seguenti: "alla prima conclusione naturale della legislatura di entrambe le Camere"*». *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Quagliariello).*

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALDEROLI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 32.

[PIZZETTI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 32.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2.

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.4, identico all'emendamento 32.5.

MAURO Giovanni (*GAL*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 32.4.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.8, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.10, presentato dalla senatrice Lanzillotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.12, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.16, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.17, presentato dalla senatrice Guerra e da altri senatori, identico all'emendamento 32.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.19, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.20.

[BOCCHINO](#) *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. L'emendamento affronta il problema delle Regioni insulari che sono estremamente svantaggiate in tutti campi, a partire da quello infrastrutturale. L'emendamento mette in Costituzione la possibilità di effettuare interventi perequativi in questo campo. Ricordo che non c'è un solo chilometro ad alta velocità ferroviaria sia in Sardegna che in Sicilia. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. È un problema tecnico. Non abbiamo tolto la parola, perché il microfono continua a lampeggiare. Concluda.

BOCCHINO *(Misto-ILC)*. Per venire incontro a queste esigenze dovute all'insularità di queste Regioni che le rende del tutto peculiari, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento e invito tutta l'Aula a votarlo.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Chiedo al senatore Bocchino se posso aggiungere la firma all'emendamento 32.20.

URAS *(Misto-SEL)*. Presidente, aggiungo anch'io la mia firma a questo emendamento.

COMPAGNONE (*GAL*). Anch'io lo sottoscrivo, Presidente.

COTTI (*M5S*). Presidente, anch'io aggiungo la mia firma.

GIARRUSSO (*M5S*). Lo sottoscrivo anch'io, Presidente.

FLORIS (*FI- PdL XVII*). Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 32.20.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Chiunque voglia aggiungere la firma faccia pervenire la richiesta per iscritto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.20, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 32.21 è decaduto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.22, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.23, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.24, presentato dal senatore Azzollini, identico all'emendamento 32.25, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

CIAMPOLILLO (*M5S*). Presidente, c'è una pallina di carta nella postazione del senatore Ruvolo.

PRESIDENTE. Senatore Barani, si faccia parte diligente. *(Il senatore Segretario Barani si reca tra gli scranni ed estrae la tessera dalla postazione del senatore Esposito Giuseppe). (Commenti ironici e applausi dal Gruppo M5S).*

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.29, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei chiarire una cosa: il senatore Barani ha votato doppio, avendo la luce accesa sia davanti al suo posto sia sul banco della Presidenza?

PRESIDENTE. Abbiamo atteso che tornasse sul banco della Presidenza per votare, senatrice Bignami.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). L'ho visto consegnare la tessera disattesa che ha prelevato ad un assistente parlamentare. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Si tratta di un'altra tessera, senatrice, che è poi quella disattesa che ha ritirato, quindi ha compiuto una missione.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 32.30 è decaduto.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, sarò veloce nel dire che desidero fare mio l'emendamento 32.30 ed insisto per la votazione.

Il comma inserito da questo disegno di legge introduce una specifica sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza, che vuol dire tutto e niente. Non si capisce, cioè, che senso abbia tutto questo introdurre, e mi riferisco al periodo: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale...» eccetera. Non si tratta di una cosa casuale, insomma, ma è stata introdotta all'articolo 119 nella Costituzione una specifica dal punto di vista della destinazione delle risorse.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Crimi. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.30, presentato dal senatore D'Alì, decaduto e fatto proprio dal senatore Crimi.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Giarrusso, avrebbe dovuto essere più tempestivo. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 32.32.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Presidente, ritiro l'emendamento 32.32.

BULGARELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Buccarelli.

BULGARELLI (*M5S*). Se c'è qualcuno che si chiama Buccarelli e vuole parlare, prego.

PRESIDENTE. Scusi, Bulgarelli.

BULGARELLI (*M5S*). Signor Presidente, vale sempre la questione di stamattina?

PRESIDENTE. No, non vale: lei ha avanzato una richiesta su quel determinato articolo, che non vale anche per gli altri emendamenti che sono stati ritirati e che erano riferiti a tutti gli altri articoli. Deve avanzare la richiesta articolo per articolo.

BULGARELLI (*M5S*). Allora, signor Presidente, chiedo di poter fare miei tutti gli emendamenti che, presentati all'articolo 32, sono stati ritirati, ed insisto per la votazione, (anche da parte di Buccarelli!).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, soltanto da parte della senatrice Bulgarelli. (*Ilarità*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.32, presentato dalla senatrice Lanzillotta, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.33, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 32.35, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 32.37, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «sanitarie».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.37 e l'emendamento 32.38.

Senatrice Lanzillotta, è inutile ritirare l'emendamento 32.39 perché la senatrice Bulgarelli ne chiede comunque la votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.39, presentato dalla senatrice Lanzillotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.41, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori, identico all'emendamento 32.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 32.43, identico all'emendamento 32.44.

PAGLIARI (PD). Presidente, ritiro l'emendamento 32.43.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Pagliari, ma la senatrice Bulgarelli lo fa proprio.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.43, presentato dal senatore Pagliari e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, identico all'emendamento 32.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.46, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.49.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, è importante soffermarsi sull'emendamento 32.49. Do il mio voto...

PRESIDENTE. Il suo voto è in dissenso?

PUGLIA (M5S). No, do il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo non vota e mi è stato detto stamattina che chiunque parla e alza la mano è in dissenso.

PUGLIA (M5S). Va bene, in dissenso.

Chiedo anche alla senatrice De Petris di sottoscrivere l'emendamento. È infatti fondamentale andare a dare misure premianti alle Regioni che hanno una certa virtù. Sono campano e mi sono scocciato che i leghisti ogni volta attacchino la Campania. È quindi assolutamente fondamentale mettere in Costituzione questa specifica. *(Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut).*

[PRESIDENTE](#). Anche io ho origini insulari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.50, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 32.52, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, fino alle parole «di entrata».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.52 e l'emendamento 32.53.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro o altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo ovviamente il mio emendamento 33.5000 e l'emendamento 33.6 (testo 2).

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Vuole fare propri tutti quelli ritirati?

BULGARELLI (M5S). Sì, signor Presidente, però vorrei anche fare una precisazione. Stamattina abbiamo fatto più di un articolo e io ho richiesto questa cosa solo una volta. Oggi pomeriggio, se vuole, la chiederò per ogni articolo.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto un solo articolo stamattina, l'articolo 10.

BULGARELLI (M5S). No, no.

PRESIDENTE. Finché c'ero io era così, stia sicura.

BULGARELLI (M5S). Prima di pranzo ne abbiamo fatti più di uno, forse con un Vice Presidente.

[PRESIDENTE](#). Appunto.

L'emendamento 33.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.2.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, visto che l'emendamento 33.2 tratta una materia leggermente diversa da quelle affrontate fino a adesso e introduce una cosa nuova, le chiedo se concede 30 secondi ora a me per illustrarlo e poi altrettanti al senatore Cotti per illustrare l'emendamento successivo, il 33.3.

Questo emendamento serve per evitare l'utilizzo di parti di territorio nazionale per attività militari senza l'intesa con la Regione o con la Provincia autonoma. In sostanza, per poter utilizzare parti di territorio (ci riferiamo in particolare alla Sardegna, a Ghedi, ad Aviano, al MUOS e a tante situazioni che ci sono in Italia) per attività militari, in particolare attività militari estere, serve l'intesa con le Regioni interessate. Questo è l'emendamento che chiediamo di votare. Fateci un pensierino, perché comunque non va a cambiare l'impianto della legge. Sarebbe interessante dare una risposta ai territori che sono in questo momento... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Crimi ha già chiarito per il Gruppo. Tempo non ne avete.

COTTI (M5S). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Cotti, non utilizziamo l'ordine dei lavori per dire delle cose. Capisco che per la sua Regione il discorso vale anche per quello. Le concedo dieci secondi per dirci il suo pensiero.

COTTI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere se gli emendamenti 33.2 e 33.3 possono essere posti

ai voti separatamente, visto che sono diversi, anziché votare la prima parte del primo per poi precludere l'altro; tanto sono solo due votazioni. L'emendamento 33.3 riguarda solo le aree per le esercitazioni a fuoco, mentre l'emendamento 33.2 del senatore Crimi riguarda tutte le aree militari.

PRESIDENTE. D'accordo, faremo due votazioni.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere da parte di tutto il mio Gruppo gli emendamenti 33.2 e 33.3 ed annuncio su di essi il voto favorevole.

SERRA (*M5S*). Presidente, anch'io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Il senatore Crimi accetta le sottoscrizioni?

CRIMI (*M5S*) Sì, accetto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dai senatori Cotti e Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5000/1, presentato dalla senatrice D'Adda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5000, presentato dalla relatrice Finocchiaro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.6 (testo 2).

[FUCKSIA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, chiedo cortesemente al senatore Sacconi di poter sottoscrivere questo emendamento in quanto penso che vada nella direzione giusta, ovvero quella di responsabilizzare le figure che sono spesso causa di disastri finanziari per le Regioni. Mi dispiace solo che non sia integrato dal fatto che le stesse, in qualche modo, debbano restituire il danno che hanno creato. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, è d'accordo con la sottoscrizione?

SACCONI (*NCD*). Con molto, molto piacere. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.6 (testo 2), presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.7, presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33, nel testo emendato.

(Segue la votazione). *(Brusio).* Senatore Airola? Senatore Airola?

AIROLA *(M5S).* Stavo parlando.

PRESIDENTE. Perché si sorprende? Lei parla quando non deve parlare!

AIROLA *(M5S).* Ma parlano tutti!! Se la prende con me?

PRESIDENTE. **Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 33.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALDEROLI, *relatore.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Esprimo parere conforme.

MAURO Giovanni *(GAL).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL).* Signor Presidente, ritiro l'emendamento 34.1.

SCIBONA *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S).* Gli emendamenti presentati all'articolo 34 che verranno ritirati li sottoscrivo io al posto della senatrice Bulgarelli.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Mauro Giovanni, ritirato e fatto proprio dal senatore Scibona, sostanzialmente identico agli emendamenti 34.2, presentato dai senatori Milo e Compagnone, e 34.3, presentato dai senatori Bonfrisco e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.4, presentato dai senatori Bonfrisco e Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.7.

[LANZILLOTTA](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Come detto, lo faccio mio, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.7, presentato dalla senatrice Lanzillotta, ritirato dalla proponente e fatto proprio dal senatore Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 34.8 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.9, presentato dai senatori Bonfrisco e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 34.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.0.2.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma a questo emendamento che mi sembra una logica conseguenza rispetto all'introduzione di un *quorum* ribassato sui *referendum* a livello nazionale.

Per quelli di approvazione dello Statuto in questo modo si introduce il principio che il *quorum*, una volta raggiunta la maggioranza degli aventi diritto, se non c'è una contraria maggioranza...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, siccome non c'è né il senatore D'Anna, né il senatore Milo...

CRIMI (M5S). Lo faccio mio.

Mi sembra una logica conseguenza a quanto detto in merito al *referendum* nazionale.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.2, presentato dai senatori D'Anna e Milo, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Crimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.3, presentato dai senatori D'Anna e Milo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.4, presentato dal senatore Compagna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 35, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati

e sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Il parere è contrario su tutti.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[NUGNES](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 35.2.

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, solo per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento a mia prima firma, che prevede di risolvere questa inaccettabile situazione della Regione Calabria, dove il Presidente della Giunta, a seguito di sentenza, si è dimesso e continua a mantenersi in piedi la Giunta regionale con il relativo Consiglio regionale.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere a nome di tutto il Gruppo M5S l'emendamento 35.2.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, acconsente?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

[PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anzitutto avevo chiesto anch'io di sottoscrivere l'emendamento su cui esprimeremo il nostro voto favorevole. Volevamo ricordare in quest'Aula che è vergognoso che dopo tanti mesi in Calabria ancora non siano state indette le elezioni. Cogliamo l'occasione con questo emendamento per richiedere al Governo di intervenire. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, M5S e Misto-ILC e della senatrice Mussini).*

PUPPATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (*PD*). Signor Presidente, anch'io intendo sottoscrivere l'emendamento 35.2.

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo sottoscrivo l'emendamento 35.2.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.2, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori, fino alle parole «sicurezza nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto precluse la restante parte dell'emendamento 35.2 e l'emendamento 35.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, siamo in votazione, potrà intervenire sull'emendamento successivo.

NUGNES (M5S). Presidente, voglio intervenire su questo!

PRESIDENTE. Calma, senatrice, lei aveva alzato la mano troppo in anticipo. Annulliamo la votazione, senatrice Nugnes; siccome lei oggi non ha parlato voglio sentire la sua voce.

NUGNES (M5S). La ringrazio, Presidente.

Io ci tengo a sottoscrivere questo emendamento perché trovo effettivamente un'aberrazione che il Senato della Repubblica che, come si prospetta, sarà formato dai Presidenti delle Regioni decida sullo scioglimento delle Regioni stesse. Dobbiamo far presente che un articolo in Costituzione prevede che ci sia addirittura una Commissione di deputati e senatori a esprimere un parere sull'eventuale scioglimento dei Consigli regionali, quindi una selezione delle Camere. Mentre... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Grazie, abbiamo compreso lo spirito della sottoscrizione e anche del voto.

GIARRUSSO (M5S). La lasci terminare! Anche per due secondi, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, la richiamo all'ordine.

Senatrice De Petris, accetta la sottoscrizione?

DE PETRIS (Misto - SEL). Accetto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 35.9 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.0.1.

[CRIMI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, le vorrei chiedere anzitutto, quando fa votare gli articoli, di dare qualche secondo in più per spostare le palline, ma questo non c'entra con la mia richiesta di intervento.

Intendo sottoscrivere l'emendamento 35.0.1 della collega De Petris, se me lo concede, perché effettivamente introduce la possibilità che il Governo, oltre a poter porre la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, possa anche avere la facoltà di porre la questione di merito, in caso di una legislazione regionale eccedente le proprie competenze davanti al Senato.

Se questo Senato è proprio il luogo in cui le Regioni si incontrano - ripeto, è quello che avete voluto voi - che vi sia almeno la coerenza di dargli una funzione minima di raccordo delle Regioni: se una Regione va oltre le sue competenze, che il Senato possa essere investito del compito di entrare nel merito per capire se ciò va a collidere con gli interessi di altre Regioni.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, acconsente alla richiesta del senatore Crimi di aggiungere la propria firma all'emendamento?

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 35.0.2 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 35.0.4 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.5, presentato dal senatore Rossi Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 35.0.6 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 35.0.7 si intende decaduto.

Gli emendamenti 35.0.8, 35.0.9 e 35.0.10 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 15.5000 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 35.0.12 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti. Diversamente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.1, presentato dai senatori Palma e Falanga, identico all'emendamento 36.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 16,18)

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, solo per segnalare che poco fa ho sbagliato ad esprimere il mio voto sull'emendamento 36.1: volevo votare a favore e invece ho votato contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la sua intenzione di voto rimarrà agli atti.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 36.3 si intende decaduto.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.3, presentato dal senatore D'Alì, decaduto e fatto proprio dal senatore Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.4, presentato dai senatori Palma e Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.6.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, chiedo al senatore Falanga di poter apporre la mia firma all'emendamento 36.6.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, chiedo anch'io al senatore Falanga di poter apporre la mia firma all'emendamento 36.6.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.6, presentato dal senatore Palma e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 36.8 è precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 36.0.1 è precluso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.3, presentato dal senatore Compagna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 36.0.4.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, dal momento che la reiezione di questo emendamento precluderà la discussione del successivo 36.0.5, intervengo sull'emendamento 36.0.4.

Esso prevede che il *referendum* popolare sia obbligatorio in caso di approvazione. In ogni caso, il *referendum* popolare deve essere obbligatorio e svolto senza *quorum*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 36.0.4, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, fino alle parole «*referendum* popolare».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 36.0.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.6.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, c'è stato impedito di votare due emendamenti interessanti, uno a firma del senatore Casini e uno a firma del senatore Gasparri, perché il presidenzialismo non era compreso nella rubrica, dove si parla infatti di superamento del bicameralismo, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della Costituzione.

Noi stiamo ora parlando della revisione dell'articolo 138 della Costituzione che appartiene al Titolo VI. Come mai questo emendamento è ammesso, pur essendo estraneo alla rubrica, mentre ci è stato impedito di trattare altri punti? (*Applausi della senatrice Bignami*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

CRIMI (M5S). Ma il senatore Divina le ha fatto una domanda!

PRESIDENTE. Se lo riterranno, in seguito i relatori risponderanno al senatore Divina.

AIROLA (M5S). Ma è la Presidenza che deve rispondere!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.7, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Ritiro l'emendamento 36.0.8.

SCIBONA (M5S). Lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.8, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato e fatto proprio dal senatore Scibona.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.9, presentato dai senatori Buemi e Longo Eva.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.10, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché l'articolo 37 è attualmente oggetto di valutazione, ne dispongo l'accantonamento.

Torniamo all'articolo 29, i cui emendamenti 29.25, 29.26 e 29.27 sono stati accantonati nella seduta di ieri.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Signora Presidente, l'emendamento 29.25, presentato dal senatore Santini e da altri senatori, è stato riformulato dal proponente limitando la possibilità dell'ulteriore attribuzione di competenze alle Regioni, oltre a quelle già previste dal testo della Commissione, esclusivamente a quelle in materia di governo del territorio. Su tale riformulazione il parere dei relatori è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, se ho ben capito c'è una nuova formulazione dell'emendamento, che ci dovrebbe far pervenire per valutare l'eventuale preclusione degli emendamenti successivi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signora Presidente, credevo che lei ne fosse in possesso. Le chiedo scusa.

PRESIDENTE. No, mi spiace. Neppure il Governo ce l'ha. Siamo quindi in attesa della nuova formulazione di cui daremo esatta lettura. *(Il relatore Calderoli consegna il testo alla Presidenza).*

CRIMI (M5S). Signora Presidente, si può vedere il testo?

PRESIDENTE. Colleghi, per rendere comprensibile l'oggetto della nostra discussione, la senatrice Segretario darà lettura della riformulazione dell'emendamento 29.25 nel testo su cui si sono espressi favorevolmente i relatori.

SAGGESE, *segretario*. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)» con le seguenti: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio». b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» inserire le seguenti: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e».

[PRESIDENTE](#). Il Governo è in grado di valutare questo testo?

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Sì, signora Presidente,

però vorremmo proporre al senatore Santini un'ulteriore riformulazione al fine di poter esprimere un parere favorevole. La riformulazione che proponiamo consiste nell'escludere dal testo dell'emendamento la lettera *b*).

PRESIDENTE. I relatori sono d'accordo sulla proposta testé formulata?

FINOCCHIARO, *relatrice*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Santini, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

SANTINI (*PD*). Sì, signora Presidente.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, capisco che siamo considerati come un soprammobile di quest'Aula, però avremmo bisogno del testo per valutarlo attentamente, anche in considerazione dei due pareri espressi.

PRESIDENTE. Sospendo dunque la seduta per cinque minuti, per poter fotocopiare il testo e distribuirlo all'Assemblea affinché possa valutarlo.

(La seduta, sospesa alle ore 16,29, è ripresa alle ore 16,37).

La seduta è ripresa.

Il senatore Crimi, che aveva chiesto di poter leggere il testo dell'emendamento 29.25 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo, accettata dai relatori e dal presentatore, è in grado di esprimere una sintetica valutazione?

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, il collega Gaetti mi faceva notare che non c'era nessuno in Aula e l'emendamento stava per essere bocciato, a causa dell'assenza della maggioranza.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, la maggioranza si tutela da sola.

CRIMI (*M5S*). Mi preoccupo per il Governo. Visto che è andato sotto due volte, una terza sarebbe stata deleteria.

In merito alla lettera *a*) dell'emendamento 29.25 (testo 2), su cui è stato espresso parere favorevole, non faccio nessun rilievo poiché lascia indifferenti.

Invece la seconda parte dell'emendamento, ci sembra essenziale. È doveroso introdurla perché comunque stabilisce che siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*). Parliamo di diritti civili e di equità sociale. Quindi, anche se viene data la facoltà ulteriore alle Regioni di poter legiferare su queste materie, è importante che almeno siano garantiti quei diritti. Pertanto o l'emendamento viene accolto tutto intero o il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.25 (testo 2), presentato dal senatore Santini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PD*).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 29.26 e 29.27.

Passiamo all'ordine del giorno G29.35, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Uras, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

URAS (*Misto-SEL*). Sì, insisto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G29.35, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento l'emendamento 37.8, che reca modifiche alla Parte I della Costituzione che non risultano in correlazione diretta al testo approvato dalla Commissione.

Dichiaro altresì improponibili, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, gli identici emendamenti 37.9 e 37. 10.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti dichiarati proponibili.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, diversamente il parere è contrario su tutti.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere conforme.

[GHEDINIRita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.3, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.4, presentato dal senatore Turano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 37.6, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.7, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 37.8, 37.9 e 37.10 sono improponibili.

L'emendamento 37.11 è stato ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Scibona.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.11, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Scibona, identico agli emendamenti 37.12, presentato dal senatore Minzolini, 37.13, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, 37.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori e 37.15, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 37.16 è precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.17, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.18, identico agli emendamenti 37.19, 37.20 e 37.21.

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signora Presidente, desidero ritirare l'emendamento 37.18.

PRESIDENTE. La senatrice Bulgarelli aveva già avanzato al richiesta di fare propri tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 37 che venissero ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.18, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli, identico agli emendamenti 37.19, presentato dal senatore Minzolini, 37.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 37.21, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.22, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.23, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.25, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 37.27, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, e 37.28, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.29, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.30, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.33, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.34, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.35, presentato dal senatore Azzollini, identico all'emendamento 37.60, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.37, presentato dal senatore Tocci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.38, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.39, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.40, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.41, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, identico all'emendamento 37.42, presentato dalla senatrice De

Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.43, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.45, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.46, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.47, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.48, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 37.52, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.53, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.54, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.55, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

[Presidenza del presidente GRASSO](#) (ore 16,51)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.56, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.59, presentato dalla senatrice De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.62, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.66, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, ho notato che all'emendamento 38.5, a prima firma del senatore Crimi, manca la mia firma. Poiché ritengo che sia un emendamento di importanza primaria e fondamentale, vorrei venisse apposta.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, conviene?

CRIMI (*M5S*). Sì.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Prima di procedere, vorrei fare delle comunicazioni. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 38, la Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 38.76, limitatamente al comma 13-ter (pagina 715 del fascicolo degli emendamenti), 38.99 (pagina 722) e 38.0.1 (pagina 722), in quanto sono diretti a modificare lo Statuto di autonomia della Regione Siciliana.

La Presidenza non considera ammissibile l'emendamento 40.10, presentato dal relatore senatore Calderoli, poiché condiziona l'entrata in vigore della legge costituzionale ad un evento incerto, che in astratto potrebbe anche non realizzarsi per un tempo indefinito. (*Proteste dal Gruppo LN-Aut*). La conclusione naturale della legislatura teoricamente potrebbe non esserci mai, in quanto potrebbe essere sciolto di volta in volta, e quindi è un tempo indefinito. (*Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut*). Senatore Calderoli, se vuole, lo può riformulare.

Ricordo che la Presidenza aveva fissato il termine per la presentazione delle richieste di votazione a scrutinio segreto il 22 luglio alle ore 20, in ossequio alla prassi che prevede un congruo tempo a disposizione della Presidenza per la valutazione della conformità ai requisiti richiesti dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento. Successivamente alla scadenza del suddetto termine, la senatrice De Petris ha segnalato l'omissione, nell'elenco da lei indicato, di due emendamenti all'articolo 38, a causa di un mero errore materiale. A tale richiesta la Presidenza ha ritenuto di dare risposta negativa per le vie brevi, anche per *par condicio* con gli altri senatori.

Pochi minuti fa è pervenuta alla Presidenza un'ulteriore richiesta di votazione a scrutinio segreto su quattro subemendamenti (38.13/1, 38.13/2, 39.5000/1 e 39.5000/2) riferiti ad emendamenti presentati ieri dai relatori. Anche tale richiesta viene considerata non tempestiva, perché l'annesso dove sono stampati i suddetti testi era in distribuzione già da questa mattina; pertanto la votazione avverrà a scrutinio palese. (*Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut. Proteste dal Gruppo M5S*).

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ovviamente comprendiamo che il mancato accoglimento della richiesta sull'emendamento 38.25 sia dipeso da una nostra mancanza, quando abbiamo presentato l'elenco nei termini stabiliti dalla Presidenza; quindi su questo non insistiamo e diciamo di aver sbagliato. Ma ieri, quando sono stati presentati i subemendamenti, non è stato stabilito dalla Presidenza nessun termine di scadenza per la richiesta dei voti segreti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quindi era impossibile per noi chiedere il voto segreto su subemendamenti che sono stati depositati ieri. Poi lei è liberissimo di dire che nel merito non viene concesso, ma questa è un'altra cosa dal dire che il voto segreto non è concesso perché non abbiamo rispettato i limiti di tempo che sono stati previsti dalla Presidenza, anche perché nel Regolamento non è indicato nessun limite di tempo, a meno di quelli previsti espressamente dalla Presidenza, per la richiesta di voti segreti. (*Applausi dal*

Gruppo Misto-SEL).

PRESIDENTE. Mi pare di avere detto, nella lettura dello *speech*, che è una prassi consolidata quella di poter dare il tempo di valutare. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S).*

NUGNES (M5S). Vogliamo Schifani.

SANTANGELO (M5S). Ti sei venduto l'anima.

CALDEROLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 38.13 (testo 2) e contrario ai subemendamenti 38.13 (testo 2)/1 e 38.13 (testo 2)/2. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 38.47 e 38.57. Sull'emendamento 38.69 c'è un parere diverso dei relatori: favorevole da parte della relatrice Finocchiaro e contrario da parte mia. Quest'emendamento riguarda l'indennità dei senatori a vita e, visto che il Governo ha sempre sostenuto che nessuno deve percepire un'indennità diversa da quella della propria carica istituzionale, personalmente sono contrario che si introduca un'indennità particolare per gli stessi.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 38.88 e 38.89, di cui il senatore Laniece ha presentato una riformulazione.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G38.5000.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Il parere del Governo è conforme ai relatori e, per quanto riguarda l'emendamento 38.69 su cui c'è discordanza tra i relatori, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 38.5000 è pertanto accolto.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 38.1 e 38.2 sono decaduti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.3, identico all'emendamento 38.4.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. *(Proteste del senatore Airola).*

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.4, presentato dal senatore Minzolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI (M5S). Sei un procuratore antimafia! *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. L'emendamento 38.5 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.6, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

(Segue la votazione). (Reiterate proteste dal Gruppo M5S).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

FATTORI (M5S). Avete paura di dire quello che pensate!

PRESIDENTE. Leggiamo la nuova formulazione dell'emendamento presentato dal senatore Calderoli all'articolo 40. *(Applausi ironici dei senatori Crimi e Airola all'ingresso in Aula del senatore Verdini).*

CASTALDI (M5S). È amico tuo!

PRESIDENTE. «Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "le Camere", aggiungere le seguenti: "e comunque non prima del 18 novembre 2016".

Questo emendamento è ammissibile in quanto indica una data precisa. È questo il punto della

questione. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è di dieci minuti.

SANTANGELO (M5S). E il voto segreto, signor Presidente, quando lo determina?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.8, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.9, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI (M5S). Dieci minuti!

MARTON (M5S). Fa finta di niente...

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

SANTANGELO (M5S). Puoi dire no, Grasso! *(Commenti del senatore Crimi).*

PRESIDENTE. L'emendamento 38.12 è precluso.

CIOFFI (M5S). Ti sei giocato l'onore di una vita!

PUGLIA (M5S). È una farsa!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.13 (testo 2)/1, presentato dai senatori Ricchiuti e Tocci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.13 (testo 2)/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Vibrate proteste dei senatori Crimi, Santangelo, Airola e Marton).*

MARTON (M5S). Una cosa veramente schifosa!

BATTISTA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BATTISTA (Misto-ILC). Signor Presidente, gentilmente, siccome abbiamo la possibilità di presentare dei subemendamenti le chiedo di concedere una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Per presentare gli emendamenti al testo presentato dal senatore Calderoli? Si può fare... *(Vibrate proteste del Gruppo M5S).*

CRIMI (M5S). Quindi, una mano dentro al buco e con l'altra si scrive? Come si può fare un emendamento? Dimenticavo, voi avete la pallina!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.13 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano assorbiti gli emendamenti 38.24, 38.25 e 38.26 e preclusi gli emendamenti da 38.27 a 38.43. CRIMI (M5S). Non si può neanche subemendare! *(I senatori del Gruppo M5S rivolgendosi ai giornalisti denunciano la mancata concessione di una sospensione).*

PRESIDENTE. L'emendamento 38.14 è stato ritirato. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

Consentite il proseguimento dei lavori d'Aula. Invito i senatori Questori ad intervenire.

Senatore Airola, la richiamo all'ordine. Senatore Crimi, la richiamo all'ordine. Senatore Marton, la richiamo all'ordine. Senatore Cioffi, la richiamo all'ordine.

CRIMI (M5S). Chiama la polizia!

AIROLA (M5S). Arrestatemi!

CIOFFI (M5S). Richiamateci tutti. Ci dovete richiamare tutti!

PRESIDENTE. Possiamo proseguire i lavori oppure no? *(Proteste dei senatori del Gruppo M5S).*

CIOFFI (M5S). Se questo è il vostro modo di fare ci dovete espellere tutti!

TAVERNA (M5S). Dieci minuti!

PRESIDENTE. Possiamo proseguire i lavori oppure no? *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Endrizzi chiede di intervenire).* Senatore Endrizzi, non ha la parola finché c'è questo clima. *(Molte proteste dal Gruppo M5S).*

VOCE DAL GRUPPO M5S. Ma quale clima?

CRIMI (M5S). Il clima lo hai creato tu! *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Cominciamo allora a prendere provvedimenti.

CIOFFI (M5S). Ma quali provvedimenti!

PRESIDENTE. Secondo richiamo all'ordine. Volevate questo? *(Il senatore Lucidi si imbavaglia. Molti senatori del Gruppo M5S alzano entrambe le mani in segno di resa).*

PETROCELLI (M5S). Presidente, prenda provvedimenti!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, visto che è imbavagliato si accomodi fuori dall'Aula. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo PD).*

Ordino l'espulsione dall'Aula del senatore Lucidi.

La seduta è sospesa. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

(La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,23).

La seduta è ripresa.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla. Abbiamo assistito a votazioni con palline che andrebbero punite a norma del Regolamento, ma non è accaduto nulla.

Lei poco fa ha concesso 10 minuti di tempo per subemendare un emendamento del senatore Calderoli. Un tempo ridicolo, signor Presidente, se paragonato a come quest'Aula ha proceduto in maniera rapida sul voto di tutti gli emendamenti.

Lei si è reso responsabile di quanto è accaduto, non sanzionando immediatamente, come doveva, i comportamenti scorretti di diversi colleghi e sanzionando il collega Lucidi soltanto perché porta addosso la scritta del Movimento 5 Stelle. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Questa è una verità incontrovertibile. Ci sono atteggiamenti della Presidenza che sono differenti a seconda del Gruppo di appartenenza. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

Da parte della Presidenza, di chiunque presieda, ci sono atteggiamenti di servilismo verso la

maggioranza e il Governo che, per quanto riguarda le opposizioni, sono inaccettabili. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*

La riforma della Costituzione l'avete portata avanti a colpi di decisioni di maggioranza autoritarie, ormai chiare all'intero Paese. E la responsabilità è della Presidenza.

VOCI DAL GRUPPO M5S: I video! Ci sono i video!

PETROCELLI (M5S). Ci sono i video! Ci sono le testimonianze! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore, o parla lei o gridano gli altri attorno a lei! Io non sento quello che dice, mi spiace. *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO (M5S). Video! Video!

PRESIDENTE. Se lei non riesce a farli stare zitti nemmeno quando parla lei, mi dispiace. Scusi, mentre sta parlando possono stare zitti o no? Non riesco ad ascoltarla!

PETROCELLI (M5S). I miei colleghi le hanno rimproverato in questo istante, per l'ennesima volta, il fatto di aver staccato la ripresa video da me che sto parlando per riportarla sulla sua persona! E questo lo avete fatto ripetutamente e scientificamente, così come i *media* servili di questo Governo e della maggioranza fanno tutti i giorni sui giornali e in televisione! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Perché da quando c'è il presidente Renzi è stato un unico osanna alla sua persona, al Superman salvifico che però verrà travolto da un disastro economico già in atto, signor Presidente! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Bene, riprendiamo. Avete avuto il vostro momento. *(Commenti del Gruppo M5S)*. No?

SANTANGELO (M5S). Servo!

CRIMI (M5S). Abbiamo che? Che abbiamo?

PRESIDENTE. Allora, noi dobbiamo proseguire i lavori d'Aula. Chi non ci consente di proseguire i lavori d'Aula è pregato di manifestare questa sua volontà eventualmente abbandonando l'Aula volontariamente.

SANTANGELO (M5S). Vai fuori tu! Tu vai fuori!

TAVERNA (M5S). Ma se l'hai buttato fuori!

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, se ricorda, ieri notte, quando abbiamo tenuto la riunione dei Presidenti di Gruppo, sembrava che oggi saremmo dovuti andare avanti ad oltranza, fino alle 9,30 di domani mattina, per quanto riguarda le votazioni.

È stata una giornata che alcuni hanno definito molto noiosa, perché si è votato, non c'è stata discussione, non c'è stata possibilità di esprimere le proprie idee e dare il proprio contributo ad una riforma importante, qual è la riforma costituzionale. Non voglio ripetermi in continuazione, ma devo ricordare a tutti che questa dovrebbe essere la riforma più importante dello Stato e quindi, teoricamente, bisognava realizzarla con la più ampia discussione possibile. Invece, si è deciso di fare le riforme alla Renzi: il più velocemente possibile, nel peggior modo possibile, così da poter scrivere su Twitter e su Facebook il più rapidamente possibile «ce l'ho fatta, sono bravo, sono simpatico, yeah!».

Il problema, signor Presidente, è che siamo arrivati quasi alla fine, forse con un pochino di tensione. È logico, quando si arriva alla fine di un percorso si è anche un po' stanchi. Questa mattina io ho avuto un gesto di stizza e sono uscito dall'Aula e me ne scuso con i colleghi senatori (non molto con lei, Presidente, ma con i colleghi sì). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

In un momento come questo, buttare fuori dall'Aula un collega che ha espresso, magari in modo non consono alle tradizioni di questo consesso, un suo malessere ed una sua opinione personale, penso sia stata una decisione un po' troppo affrettata. Questa è la mia opinione personale.

PRESIDENTE. Sapete bene che il Regolamento, in caso di giustificazioni... *(Proteste dal Gruppo*

M5S).

CRIMI (M5S). Il Regolamento? Ma quale Regolamento?

SANTANGELO (M5S). Non devi più parlare di Regolamento!

PRESIDENTE. ..., consente di riammettere in Aula il senatore Lucidi. Il Regolamento consente di riammettere in Aula il senatore Lucidi, se è questo che vuole il senatore Lucidi. Se invece il senatore Lucidi vuole fare il capro espiatorio, la vittima di questo Presidente così terribile, di questo dittatore... *(Proteste dal Gruppo M5S)*... vuol dire che non vuole ritornare in Aula.

SANTANGELO (M5S). Servo!

PRESIDENTE. Se il senatore vuole tornare in Aula, basta che lo chieda, si giustifichi per quello che ha fatto e sarà senz'altro riammesso in Aula. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Chiunque interrompa i lavori d'Assemblea d'ora in poi non potrà stare in Aula. Questo sia chiaro. Proseguiamo con i nostri lavori.

MORONESE (M5S). Gli italiani, Presidente.

SANTANGELO (M5S). Sei un servo!

CRIMI (M5S). Non proseguono così i lavori. *(Il senatore Petrocelli fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, aveva terminato?

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). No, signor Presidente, non avevo ancora finito. Adesso apprendo anche di questa sua decisione: va bene, ma nessuno sta dicendo che il Presidente è cattivo. Stiamo solamente facendo con lei un ragionamento ad alta voce, dicendo che, in questo momento particolare, in cui magari ci stiamo avvicinando anche molto velocemente al voto, buttar fuori un collega mi sembra una decisione un po' troppo affrettata, anche alla luce - come diceva il collega Petrocelli - di quello che abbiamo visto oggi, Presidente. Ci sono colleghi...

CIAMPOLILLO (M5S). Non c'è il video del senatore Centinaio.

PRESIDENTE. Fate finire di parlare almeno quelli a vostro favore.

CENTINAIO (LN-Aut). Non preoccupatevi. Se i cittadini italiani non mi vedono non è un problema, non sono un gran bel vedere, quindi va bene che vedano il Presidente.

Il problema, Presidente, è che oggi, per tutta la giornata, vi sono stati colleghi che hanno denunciato votazioni farlocche. In un momento di riforma costituzionale vi sono stati colleghi che, per tutto il giorno, hanno avuto la pallina di carta dentro la buca o, peggio ancora, Ministri che hanno avuto la pallina di carta dentro la buca tutto il tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, si rende conto che questa gente viene qua a insegnarci in che modo dobbiamo votare e poi usa la pallina di carta?

[PRESIDENTE](#). Senatore Centinaio, parliamo di qualcosa che possa essere utile al prosieguo dei lavori. Lei è Capogruppo ed è responsabile, la ringrazio proprio perché si è reso conto di quello che stava succedendo questa mattina. *(Commenti dal Gruppo M5S. Il senatore Santangelo agita una copia del Regolamento)*.

Del resto, scusate, siccome sono stato definito un funzionario, devo far funzionare quest'Aula. Qualcuno mi ha definito un funzionario.

SANTANGELO (M5S). Servo!

PUGLIA (M5S). Sei un Presidente!

TAVERNA (M5S). Un triste funzionario!

PUGLIA (M5S). Si dimetta!

[PETRAGLIA](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pure lei.... Ne ha facoltà. Se la fanno parlare.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Però "pure lei"...

Senza "pure lei", signor Presidente, vorrei intervenire perché penso che dobbiamo riportare alla calma

tutti noi. Oggi è stata una giornata complicata e penso che dobbiamo...

VOCI DAL GRUPPO PD. ...andare a casa!

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Certo che le provocazioni in quest'Aula ci sono da tutte le parti, Presidente.

Collegli, vorrei chiedere una cosa. La discussione di quest'ultima mezz'ora è stata particolarmente accesa, signor Presidente, ma penso che la richiesta principale di dieci minuti di sospensione per scrivere i subemendamenti non debba essere del tutto sottovalutata, proprio ai fini di terminare questa discussione, che oggi è filata in maniera lineare. Abbiamo, di fatto, terminato gli articoli; le previsioni di fare notte fonda e arrivare all'alba non ci sono; abbiamo accettato molto a malincuore la scelta poco chiara di non concedere il voto segreto: ma che almeno sia accettata la richiesta di avere dieci minuti di sospensione per darci la possibilità di valutare e presentare i subemendamenti! Forse questo aiuterebbe a riportare la tranquillità.

PRESIDENTE. Consentiti i dieci minuti di sospensione per i subemendamenti.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Abbiamo dovuto fare il casino, però!

CALDEROLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, visto che stiamo discutendo l'articolo 38, suggerisco di terminare gli articoli 38 e 39, di sospendere poi magari anche un quarto d'ora, venti minuti, per poi passare all'articolo 40. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.15.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 38.14.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.14 è stato ritirato, se non sbaglio.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Esatto, è stato ritirato. Lei sa che c'è una collega che ha chiesto di votarlo. Io chiedo che...

PRESIDENTE. No, non vi è tale richiesta.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). L'ha chiesto su tutto. Io chiedo che l'emendamento 38.14 sia trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.20.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.21.

MARTON *(M5S)*. Presidente, guardi lì! *(Il senatore Marton indica i senatori del Gruppo PD)*. Perché non li espelle?

PRESIDENTE. Per favore, cerchiamo di evitare questi ulteriori motivi di provocazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.22, presentato dal senatore Astorre.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.23.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 38.24, 38.25 e 38.26 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 38.13 (testo 2). *(Commenti del senatore Martelli. Il senatore Cioffi si avvicina ai banchi del Gruppo PD)*.

MARTELLI *(M5S)*. Lì c'è qualcuno che vota con la pallina e ancora continua a farlo! *(Commenti del senatore Esposito Stefano)*.

PRESIDENTE. Senatore Stefano Esposito, ho detto solo un minuto fa di non creare motivi di provocazione. Senatore Cioffi, si accomodi al suo posto.

ESPOSITO Stefano *(PD)*. Ma che cosa vuole? *(Commenti della senatrice Taverna)*.

PRESIDENTE. Senatore Stefano Esposito, la richiamo all'ordine. Prego, ritorni al suo posto.

Gli emendamenti da 38.27 a 38.43 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 38.13 (testo 2).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.44, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.45, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.47.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 38.47, perché avrebbe effetti preclusivi sull'articolo 40: è un emendamento aggiuntivo, quindi non ferma la discussione dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque l'emendamento 38.47. Quindi, non votiamo gli emendamenti all'articolo 38?

CALDEROLI, *relatore*. Si possono votare tutti gli emendamenti, tranne l'articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.49, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.50, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 38.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 38.51 e gli emendamenti da 38.52 a 38.56.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.57, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 38.60, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.61, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.62, presentato dal senatore D'Alì.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.63, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.64, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 38.65, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 38.66 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 38.68 è stato ritirato.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, anche sugli altri emendamenti ritirati ho tenuto la mano alzata per farli miei, ma prima mi ha fatto cenno di aspettare e poi non mi ha dato la parola. Comunque faccio mio l'emendamento 38.68.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.68, presentato dal senatore Malan, ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che sull'emendamento 38.69 la relatrice Finocchiaro ha espresso parere favorevole, il relatore Calderoli ha espresso parere contrario, mentre il Governo si è rimesso all'Aula.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.69, presentato dal senatore Pagliari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo M5S).*

Ho consentito di votare a tutti quelli che erano in Aula.

Il senatore Barani ha un incarico.

CRIMI *(M5S)*. Bravo!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.71, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.72, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.73, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

CIOFFI *(M5S)*. *(Rivolto al senatore Segretario Barani, che si è accostato ai banchi del Governo).* Ma vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, stia calmo.

CIOFFI (M5S). Sono sempre stato calmo, signor Presidente. Lo deve capire!

PRESIDENTE. Silenzio, senatore Cioffi, stiamo provvedendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Proteste del senatore Cioffi. Brusio).*

Un momento, colleghi, non mi fate perdere il filo. Il senatore Barani mi segnala che è tutto a posto e io mi fido perché è andato a controllare. *(Commenti della senatrice De Pietro all'indirizzo del senatore Esposito Stefano, il quale rivolge un cenno di saluto ironico al Gruppo M5S. Richiami del Presidente).*

CIOFFI (M5S). Ma come tutto a posto, Presidente?

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.74, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.75, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.76.

[BOCCHINO](#) (Misto-ILC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (Misto-ILC). Signor Presidente, l'emendamento 38.76, a mia firma, contiene due norme, una delle quali è la cosiddetta clausola di maggior favore, presente nella riforma costituzionale del 2001 ed inspiegabilmente assente in quella in esame, nonostante sia stata sollecitata da parte dell'Assemblea dei Presidenti dei Parlamenti delle Regioni a Statuto autonomo e speciale. Essa prescrive che, qualora le disposizioni di questa riforma costituzionale prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già esistenti, ve ne sia l'immediata applicazione.

Solleciterei l'apertura di un dibattito su questa norma, perché è molto importante ed è già stata richiesta - come ho ricordato - dai Presidenti delle Regioni. Gradirei effettivamente che i relatori si esprimessero su quest'argomento, che reputo veramente molto importante per le Regioni a Statuto autonomo e speciale. Se non dovesse passare quest'emendamento, si potrebbe rappresentare una situazione lesiva per l'autonomia di queste Regioni.

SOLLO (PD). Non è ammissibile, l'emendamento, Presidente!

[PRESIDENTE](#). Poiché i tempi sono scaduti, senatore Bocchino, l'unica modalità di espressione per i senatori è il voto, tramite il quale dunque si esprimeranno.

Le voglio comunque ricordare che il suo emendamento non è ammissibile, limitatamente al comma 13-ter che riguarda la Regione Siciliana, la quale - come sa - ha uno Statuto di rango costituzionale.

BOCCHINO (Misto-ILC). Sì, io ho anche l'emendamento 38.84, che si riferisce alla sola clausola di salvaguardia.

PRESIDENTE. Lo vediamo quando ci arriviamo.

BOCCHINO (Misto-ILC). Visto che abbiamo già accantonato un emendamento e che non voteremo l'articolo 38, suggerisco di accantonare anche questo emendamento per svolgere un approfondimento su questo tema, sempre che i relatori siano d'accordo.

PRESIDENTE. I relatori mi fanno segno di non essere d'accordo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.76, presentato dal senatore Bocchino, per la parte ammissibile, ad esclusione quindi del comma 13-ter.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.77, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.78, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.79, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.80, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.81, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.82, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.83, presentato dal senatore Lumia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.84.

[BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*). Signor Presidente, annuncio che, se l'emendamento sarà bocciato, intendo chiedere ai colleghi della Camera dei deputati di ripresentare questo emendamento. Auspico vivamente che, in sede di passaggio alla Camera dei deputati, la questione sarà dibattuta e inclusa la clausola di maggior favore nella riforma. Non capirei il contrario, visto che essa è presente nella riforma del 2001, nelle norme transitorie.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.84, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.85, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.87.

[COTTI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole ed invitare le persone a riflettere sulla questione delle Regioni a Statuto speciale.

Vorrei brevemente ricordare che abbiamo audito in Commissione affari regionali la presidente del Friuli-Venezia Giulia, Serracchiani, che si è detta estremamente preoccupata se non dovesse essere approvata una norma del genere, perché veramente il rischio è che alcune competenze da decenni esercitate dalle Regioni a Statuto speciale vengano di colpo spazzate via, con gravi ripercussioni su queste Regioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.87, presentato dal senatore Cotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 38.88 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, sul quale invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole con una riformulazione: dopo la parola «l'attribuzione», vanno soppresse le parole «mediante apposite norme di attuazione». Quindi si legge: «l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni (...)».

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta la riformulazione proposta dal relatore Calderoli?

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G38.88 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[URAS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, poiché avevo presentato un testo esattamente identico, che però è stato bocciato, chiedo almeno di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno che è stato accolto.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accetta l'apposizione della firma del senatore Uras?

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.89 (testo 2), presentato dal senatore Laniece e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.90, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero trasformare l'emendamento 38.91 in un ordine del giorno, sul quale chiederei ai relatori di esprimere parere favorevole, in analogia con ordini del giorno di contenuti simili formulati in precedenza da un collega del Partito Democratico.

PRESIDENTE. I relatori mi fanno segno che il parere è contrario.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Vorrei specificare che il parere contrario non riguarda solo l'emendamento 38.91, ma anche l'ordine del giorno: riguarda il merito del testo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G38.91, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.92, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.93, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.94, presentato dal senatore Tremonti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.95, presentato dal senatore Bocchino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.96, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.97, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.98, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 38.99 e 38.0.1 sono inammissibili.

L'articolo 38 è accantonato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 39.1, 39.33, 39.5000 (testo 2), 39.34 e 39.6000. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno 6.39.1.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice Finocchiaro.

PRESIDENTE. Naturalmente anche a quello del relatore Calderoli, che è conforme.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.1, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.11 presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.14, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.21.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, so perfettamente che l'Aula è impegnata su altri argomenti, quindi non mi dilungo e chiedo di allegare il mio intervento al Resoconto della seduta.

Ricordo per sintesi ai colleghi che l'emendamento propone di sottoporre ad un'unica gestione relativa agli organi costituzionali tutte le questioni relative al personale ed ai trattamenti in modo che ci sia almeno una uniformità che riguarda gli organi costituzionali.

Ci sono poi altri passaggi - che tralascio - di minore importanza.

Questo però è un elemento di chiarezza. Con questo voto si vedrà chi è d'accordo a rimuovere certe aree di protezione.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, l'ho fatta intervenire sull'emendamento.

La Presidenza però dichiara inammissibile l'emendamento 39.21, che delega la Segreteria generale della Presidenza della Repubblica ad adottare uno statuto unico del personale degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e delle autorità indipendenti.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Lei è veramente gentile a darmi la possibilità di dire che avevo previsto nel mio intervento le sue decisioni, perché ovviamente questo è un argomento...

PRESIDENTE. Comunque, viene autorizzato ad allegare il suo intervento agli atti.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Riprenderemo la battaglia in altra sede.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.22, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5000 (testo 2)/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5000 (testo 2)/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.5000 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 39.23 a 39.32.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Signor Presidente, intervengo per dire che, stando alla formulazione, il Senato potrebbe non essere più costituito da 100 membri, ma anche da 101 o anche 102 perché man mano che i Presidenti della Repubblica terminano il mandato entrano, di fatto, a far parte del Senato.

Quindi ci sono 95 senatori, più 5 nominati dal Presidente della Repubblica cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica contribuendo ad ampliare il cosiddetto partito del Presidente.

PRESIDENTE. Per sua tranquillità, voglio dirle che il successivo emendamento 39.6000, presentato dalla relatrice, regola questa situazione; quindi la sua preoccupazione non ha ragion d'essere.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.23, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.24, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*). *(Commenti).*

Scusate, avete ragione: gli emendamenti 39.23 e 39.24 sono preclusi. Annullò quindi le relative votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.33, presentato dalla relatrice Finocchiaro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.6000, presentato dalla relatrice Finocchiaro. Senatore Bocchino, si tratta dell'emendamento cui alludevo prima e che riguarda il problema da lei sollevato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 39.35.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.34, presentato dal senatore Pagliari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.36, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 39.36 e gli emendamenti da 39.37 a 39.45

Passiamo all'ordine del giorno G39.1.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

MARTON (*M5S*). *(Indica la postazione vuota della senatrice Ghedini Rita, accanto al senatore Russo)*. Non ci provare, Russo!

RUSSO (*PD*). È qui, piantala! *(La senatrice Ghedini Rita raggiunge la sua postazione. Proteste del senatore Cioffi)*.

PRESIDENTE. **Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Sospendo la seduta per consentire la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 40.11 del relatore Calderoli.

(La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 18,59).

La seduta è ripresa. *(Numerosi senatori del Gruppo M5S siedono nei banchi del Governo)*.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, mi sono messo al posto del senatore Lucidi. Noi abbiamo fatto questa azione pacifica, assolutamente pacifica, per protestare per quello che è successo con il senatore

Lucidi, che non ha fatto altro che protestare in maniera assolutamente pacifica. Ed è stato espulso da quest'Aula per motivi che, almeno a noi, non sono comprensibili. *(I senatori del Gruppo M5S che siedono nei banchi del Governo si alzano e tornano alle loro postazioni).*

Quanto accaduto al senatore Lucidi è stata l'ultima goccia di un vaso già pieno di violazioni continue al Regolamento, della voglia che avete avuto, tutti, di portare a casa una riforma assolutamente vergognosa - questa è la nostra posizione - e che noi non condividiamo minimamente. Però non è problema di scelte: è un problema di modi, perché la prima cosa che dobbiamo fare è rispettare le regole. Se non rispettiamo le regole, non rispettiamo neanche i diritti di tutti quelli che sono qui dentro. È per questo motivo che noi non abbiamo votato in questi giorni, perché questa riforma che state facendolo la volete voi, la state portando avanti voi da soli e voi avrete la responsabilità di questa riforma che fa schifo - esprimo un concetto personale - e che gli italiani dovranno vivere.

Spero che abbiate la forza di capire cosa state facendo e che alla Camera cambierete un po' il vostro atteggiamento, perché quello che state facendo non è giusto nei confronti di tutti gli italiani e di tutte le opposizioni che hanno un diritto più forte di quello della maggioranza. Non è vero che la maggioranza ha il diritto di poter imporre le cose, perché se non si rispettano le opposizioni quelli che sono oggi maggioranza diventeranno un domani opposizione e dovranno capire che, se impongono qualcosa, quando saranno opposizione avranno violato i loro stessi diritti, perché le riforme deve farle la maggioranza pensando di essere opposizione, non pensando di essere sempre maggioranza; perché se pensano di essere maggioranza sempre, questa non è più una democrazia e ne avete tutta la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, lei ha parlato in assenza del capogruppo Petrocelli in qualità di Vice Capogruppo.

Prendo atto della vostra manifestazione di protesta.

Ho detto anche che in un momento di assoluta impossibilità di proseguire nei lavori d'Aula il senatore Lucidi è stato quello che più di tutti - secondo la mia valutazione - impediva, attraverso atti e comportamenti di estrema gravità, che i lavori d'Aula proseguissero.

Ho detto già che non ho nessuna difficoltà a riammettere in Aula il senatore Lucidi, naturalmente se giustificherà e, in ogni caso, riconoscerà il suo comportamento, certamente non encomiabile: lo riammetto in Aula per sentire le sue giustificazioni, non nei miei confronti, ma nei confronti di chi sta qui da giorni e giorni a lavorare per far funzionare un organo costituzionale, che è il Senato.

Io ho un obbligo preciso: far funzionare il Senato, e infatti chiedo sempre collaborazione. Si può essere d'accordo o meno. Capisco che l'opposizione ha tutto il diritto di manifestarsi nella sua portata democratica e di protesta. Ho preso atto di questa manifestazione e - ripeto - se il senatore Lucidi riconosce che imbavagliarsi non è una cosa che possiamo...

AIROLA (M5S). Ci avete imbavagliato voi.

PRESIDENTE. Se riconosce, come è stato fatto anche dal senatore Centinaio, da altri senatori e anche dal senatore Gaetti, il quale stamattina ha esordito con un atto di grande democrazia e di grande liberalità e civiltà. Abbiamo apprezzato tutti, anche gli assistenti, la sua dichiarazione e non c'è nulla di male a chiedere comprensione per un comportamento che si è tenuto in Aula. Sotto questo profilo, se c'è questa volontà, il senatore Lucidi può rientrare quando vuole.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo proprio in virtù di quello che ho detto stamattina. Credo di avere una certa sensibilità e per questo vorrei fare una piccola premessa.

Ieri si è svolta una votazione con voto segreto. Ce ne erano altre (il senatore Quagliariello qui davanti ne è testimone) e avrei potuto chiedere altri voti segreti, ma non l'ho fatto, perché esercitando la professione di medico legale in una delle mie prime perizie un vecchio avvocato mi disse: nella vita devi cercare di vincere, ma mai di stravincere per la semplice ragione che se vinci riconosci l'onore delle armi agli altri, se stravinci avrai un nemico giurato.

Qui in Aula abbiamo visto migliaia di emendamenti, ma non ne è mai passato uno. Giustamente la maggioranza deve vincere, ma non deve stravincere.

Inoltre, signor Presidente, capisco la sua solitudine, perché quando esercito la mia professione sono sempre molto solo. Quando effettuo esami estemporanei il chirurgo mi dà, ad esempio, un pezzetto di stomaco e bisogna dire se è cancro o no. Se sbaglio, è omicidio colposo o lesioni personali gravissime, e in quei quaranta secondi di tempo che ho per dare una risposta, in quei momenti di grande difficoltà e di grande solitudine, ricordo sempre quando da bambini si giocava a biliardino e se la pallina si fermava nell'angolo si diceva: «palla contesa, palla alla difesa».

Mi sembra, signor Presidente, che lei la palla non l'abbia mai data alla difesa. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Volpi e D'Anna).*

PRESIDENTE. Ringrazio per queste parole comprensive e distensive di un clima che vogliamo riprendere e continuare.

Ha parlato il Vice Capogruppo, ha parlato il senatore Gaetti, la seduta è stata sospesa per un breve tempo per consentire di presentare i subemendamenti all'emendamento 40.11, presentato dal senatore Calderoli, successivamente trasformato - mi informano - in un ordine del giorno. Questa è una novità; non posso mancare un momento che trovo delle novità.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per trenta secondi, ma su cosa intende intervenire?

MONTEVECCHI (M5S). C'è un'arte che è difficile da esercitare: è quella dell'ascolto. Io stessa faccio molta fatica ad esercitare quest'arte, che però è preziosa.

Se lei ha ascoltato le parole civili del senatore Gaetti dovrebbe, quantomeno, riammettere il senatore Lucidi in Aula senza alcuna giustificazione, perché il senatore Lucidi stava manifestando in modo pacifico, imbavagliato, un disagio e un sopruso. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

Se lei ha ascoltato attentamente le parole del senatore Gaetti dovrebbe riammettere il senatore Lucidi senza alcuna giustificazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Questo significherebbe riconoscere che il comportamento del senatore Lucidi è assolutamente legittimo in quest'Aula mentre tutto il Gruppo gridava e protestava.

MONTEVECCHI (M5S). E chi vota con le palline?

PRESIDENTE. Non voglio riprendere il discorso. Mi pare sia chiaro...

MONTEVECCHI (M5S). Lei usa due pesi e due misure. Lei non è più garante di nulla!

PRESIDENTE. Senatrice Montevocchi, per favore, le ho dato la parola.

Come dicevo, ho appreso che il senatore Calderoli ha trasformato l'emendamento 40.11 in un ordine del giorno.

Do lettura del testo: «Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429, preso atto delle reiterate dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di completare il percorso già avviato, di riforma della Costituzione, della legge elettorale e dell'azione di governo intrapresa nei diversi settori, entro la legislatura in corso, anche con un esplicito riferimento ad un orizzonte temporale di mille giorni impegna il Governo a compiere tutte le azioni di propria competenza, affinché tale percorso non sia interrotto prima di concludere l'insieme dell'opera di riforma».

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

FINOCCHIARO, relatrice. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Anche il Governo esprime parere favorevole.

CALDEROLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *relatore*. Signor Presidente, gradirei un voto dell'Assemblea su tale ordine del giorno, perché credo che l'argomento sia talmente importante da richiedere anche una votazione.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno accolto?

CALDEROLI, *relatore*. Sì. Non vorrei dichiararmi in dissenso da me stesso, quindi confermo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo allora con una votazione a scrutinio simultaneo, così si possono verificare i risultati.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non so se ho capito bene, ma da quello che è stato letto comprendo che con tale ordine del giorno si invita il Governo a completare un'opera che il Governo ha iniziato e ha condotto, dettando tempi, modi e contenuti. Non dico a chi il Governo ha dettato questi tempi, modi e contenuti perché offenderei qualcuno (senza mancare di rispetto a me stesso). Noi non possiamo accettare un'ipotesi di questo tipo, che cioè sia chiamato il Governo a prendersi la responsabilità di completare ciò che non doveva permettersi di iniziare e di condurre in questo modo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, proprio per questo il senatore Calderoli ha richiesto che il suo ordine del giorno sia votato, in modo che, attraverso il voto, le posizioni di tutti saranno ben chiare.

ENDRIZZI (M5S). Aggiungo che quando un Presidente del Consiglio ha stabilito che un ordine del giorno non vale nulla (e ricordo al presidente Calderoli l'ordine del giorno votato in Commissione e poi trasformato in carta straccia con una dichiarazione sprezzante), nel momento in cui questo è il rispetto che il Presidente del Consiglio ha per gli ordini del giorno, credo che, ancora una volta, noi non possiamo partecipare al voto.

[MAURO Mario](#) (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (PI). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il mio voto (visto che il presidente Calderoli ha chiesto di votare il suo ordine del giorno), che sarà contrario, per una ragione di buon senso. Se il Governo ha inteso intraprendere un'azione di riforma, dettare tempi e modi dell'azione che si intende portare avanti mi sembra contraddittorio con la possibilità di conseguire un esito vero, buono e positivo. Perlomeno ritengo che il contenuto di questa riforma ci porti in realtà da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso e quindi, in ogni caso, non esprimerò un voto favorevole.

[CASINI](#) (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PI). Signor Presidente, ho molto apprezzato il presidente Calderoli quando, in più di un'occasione durante questo dibattito, rivolgendosi ai colleghi presentatori di ordini del giorno, si è espresso con frasi del tipo: «Scusate, questo ordine del giorno è pleonastico, ci facciamo ridere dietro ad approvarlo». Ecco, io applico esattamente il lodo Calderoli al suo ordine del giorno, voterò contro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G40.11, presentato dal relatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno presentati all'articolo 38, precedentemente accantonati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.47 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Do lettura dell'ordine del giorno G38.14, presentato dal senatore Paolo Romani e da altri senatori: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.14».

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al senatore Romani, al senatore Bruno o ad uno dei firmatari dell'emendamento 38.14, perché non lo capisco, o almeno lo capisco fino ad un certo punto.

Capisco la prescrizione per la quale ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista elettorale e non può, ad esempio, sdoppiarsi e presentarne quindi più di una.

Non capisco però quando nell'emendamento si dice che ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate. Che cosa vuol dire? È ovvio, è pleonastico.

[BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*FI-PdL XVII*). Conosco bene la collega presidente Finocchiaro e mi meraviglia il fatto che lei non colga il senso dell'emendamento che abbiamo presentato e poi trasformato in ordine del giorno.

Una cosa, infatti, è dire che la lista dei candidati è formata dai consiglieri, per cui ogni partito ne può presentare anche due o tre; altra cosa è quando la lista viene presentata dal gruppo consiliare. La cosa mi pare di palmare evidenza; poi, senatrice Finocchiaro, è libera di esprimere un parere contrario, ma non mi dica che non ha capito qual è lo spirito della disposizione. Quando ci sono Regioni che hanno delle maggioranze bulgare, è molto probabile che si facciano più liste e che si determini il dominio di quel partito politico. Con la disposizione in esame si vuole evitare, così che ci sia invece nel Senato una rappresentanza variegata.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Evidentemente non mi sono spiegata bene, senatore Bruno. Questo lo avevo capito benissimo: ho capito che ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista, così da evitare che un gruppo consiliare dominante in un dato consiglio regionale, presentando più liste, «faccia fuori» le opposizioni dalla rappresentanza del Senato.

Quello che io non capisco - e non lo capisce neanche il senatore Calderoli, per cui associo la mia pochezza alla grandezza del presidente Calderoli - è il fatto che ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate. Che vuol dire?

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Capisco la perplessità della presidente Finocchiaro rispetto all'ultima parte dell'emendamento, che ha spiegato adesso il senatore Bruno.

Potremmo togliere l'ultima frase - mi rivolgo alla relatrice - e mantenere nell'ordine del giorno il riferimento alla sola prima parte del testo dell'emendamento, fino alle parole: «rispettivi territori», sempre che sia ben chiara la *ratio* che un gruppo consiliare, quando è largamente maggioritario nel consiglio, non può presentare più di una lista, perché questo non rispetterebbe le minoranze. Se questo concetto è chiaro e i relatori lo accettano, sono disponibile ad eliminare l'ultima parte.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ordine del giorno G38.14 (testo 2).

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Con la riformulazione proposta dal senatore Romani, il parere è favorevole.

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Anche Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G38.14 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G38.14 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 38.

[LO MORO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare una questione meramente burocratica. Il senatore Migliavacca mi ha chiesto di consegnare alla Presidenza la sua dichiarazione di voto sull'emendamento 11.66 (testo 3) affinché sia allegata al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[BOCCHINO](#) (Misto-ILC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (Misto-ILC). Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario a questo articolo. Lei prima mi ha smentito sulla possibilità che l'articolo 38, così come configurato, possa avere un Senato con più di cento senatori.

Ebbene, signor Presidente, leggendo attentamente l'emendamento 38.6000, della relatrice Finocchiaro, questo fa sì che il numero massimo di cinque senatori comprenda soltanto quelli di cui al comma 2 dell'articolo 59 della Costituzione, cioè solo quelli di nomina presidenziale.

Gli ex Presidenti della Repubblica si andranno a sommare a questo numero di cinque e sarà perfettamente plausibile avere più di cento senatori nella nuova Assemblea. Tra l'altro, questo è quanto succederà quando il presidente Napolitano terminerà il suo mandato. Egli diventerà il sesto senatore ulteriore di questa Camera, visto che ce ne sono già cinque a vita.

E dal momento che la Costituzione è fatta per durare, potrebbe verificarsi la possibilità che noi nominiamo per cinque volte dei senatori alla soglia dei cinquant'anni. In tal modo, in futuro avremo ben cinque ex Presidenti della Repubblica, che si sommeranno ai cinque di nomina presidenziale, avendo così ben dieci senatori ulteriori. È un partito che sarà pari al 10 per cento del Senato e corrisponderà a cinque milioni di voti. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Bocchino, ci sarà un'altra possibilità di intervenire e vedrà che non avverrà quanto da lei descritto. In ogni caso, ognuno ha le proprie opinioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALDEROLI](#), relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.1.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.3.

[QUAGLIARIELLO](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, questo emendamento chiede che il *referendum* confermativo su questa riforma sia svolto indipendentemente dal fatto che la stessa raccolga i due terzi o meno dei consensi.

Questo va nel senso dichiarato più volte, ripetutamente, dal Governo. Noi non avremmo mai votato un testo che assicurasse un posto a chi già siede qui ma, invece, condurremmo fino in fondo una battaglia perché su questa riforma siano i cittadini a scegliere.

Questo emendamento propone un «rito immediato» per cambiare l'articolo 138. Oggettivamente, questa procedura ha delle sue possibili incongruenze. Gli stessi costituzionalisti sono divisi sulla possibilità che questo si faccia o meno. Il senso politico dell'emendamento è chiarissimo, e noi vogliamo ribadirlo.

Riteniamo, quindi, che il minimo dovuto sia la sua trasformazione in un ordine del giorno per avere su questo un parere vincolante da parte del Governo. *(Il senatore Casini fa cenni di dissenso).*

[CALDEROLI](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *(relatore)*. Signor Presidente, la nostra contrarietà non nasce dal merito. Il problema è che non funziona.

Per riuscire ad attuare ciò che viene richiesto, avremmo dovuto iniziare e far percorrere di corsa, in una strada parallela, la modifica dell'articolo 138 della Costituzione nella stessa formula che si usò per il Comitato delle riforme: da usarsi quindi solo una volta per questa riforma.

Nessun'altra soluzione è possibile perché questo è proprio il classico caso del gatto che si morde la coda. Comprendo il nobile intento, ma da un punto di vista pratico è irrealizzabile.

Se poi qualcuno volesse trasformare l'emendamento in ordine del giorno, mi chiedo perché non abbiamo fatto già partire la modifica dell'articolo 138.

Diversamente, c'è un'altra risposta: si vota contro e non si raggiungono i due terzi, e si va a *referendum* lo stesso. Però bisogna trovare prima una maggioranza assoluta, poi ci si preoccupa dei due terzi. *(Applausi del senatore Battista).*

[BOSCHI](#), *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, sul punto mi associo alle considerazioni del senatore Calderoli nel merito tecnico dell'emendamento così come formulato e quindi dell'eventuale ordine del giorno.

Tuttavia, ribadisco quanto in questa sede già annunciato dal Governo - ovviamente per quanto di propria competenza, ma è un impegno che hanno fatto proprio i partiti di maggioranza allargata che stanno sostenendo questo progetto di riforme costituzionali - nel dire che, anche laddove ci fossero le condizioni per raggiungere i due terzi in Parlamento, comunque, come scelta politica, non saranno raggiunti, per consentire ai cittadini di potersi esprimere e dare l'ultima parola sulle riforme.

Saranno pertanto i cittadini a scegliere se questa riforma costituzionale potrà poi entrare in vigore o meno. È un impegno che hanno assunto i partiti di maggioranza e che il Governo ha già annunciato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[QUAGLIARIELLO](#) *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(NCD)*. Signor Presidente, mi sembra che la dichiarazione della Ministro sia

quello che chiedevamo. Credo che un ordine del giorno che riprenda lo spirito di questo articolo, che non è altro che quanto detto dal Ministro, possa avere parere favorevole sia dal Governo che dai relatori.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunciarsi in merito.

[FINOCCHIARO](#), *relatrice*. Signor Presidente, ovviamente, non ho visto l'ordine del giorno, ma dovrebbe consistere in un impegno al Governo di procedere comunque alla celebrazione del *referendum*, sia pure nella forma del far mancare, qualora ve ne fossero le condizioni, la maggioranza dei due terzi per l'approvazione.

[CALDEROLI](#), *relatore*. Signor Presidente, o c'è un impegno al Governo, nelle sedi competenti, ad intraprendere tutto quanto necessario per realizzare la riforma dell'articolo 138 della Costituzione, ovvero la soluzione di un impegno al Governo a non far raggiungere la maggioranza dei due terzi nell'approvazione del provvedimento si scontra con l'articolo 67 della Costituzione, perché il Governo si impegna a condizionare il voto finale delle Camere al terzo o al quarto passaggio. A me sembra inverosimile!

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, non siamo di fronte ad un paradosso, siamo di fronte alla verità che emerge, cioè che un Governo ha condizionato una maggioranza e in questo modo ha occupato il Parlamento.

Oggi le telecamere hanno ripreso noi seduti in un posto che non ci competeva, ma sappiamo che qui il dibattito è stato occupato da chi non aveva competenza a farlo.

Se oggi accettassimo la deroga all'articolo 138 della Costituzione sarebbe gravissimo per quanto abbiamo sostenuto già lo scorso anno in questo stesso periodo. Ma è altrettanto grave l'idea che sia il Governo a dover decidere e stabilire. Mi spiace, Ministro, non è nelle sue facoltà né concedere, né promettere. Lei lo può fare con la stampa, non può prenderci in giro qui dentro.

Non possiamo alimentare questo, che non è un paradosso: è una stortura, una deformazione, un mostro dal punto di vista del diritto e della democrazia! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[QUAGLIARIELLO](#) (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (NCD). Signor Presidente, mi sembra che lo spirito dell'ordine del giorno sarebbe stato chiarissimo. L'impegno preso dal Governo è stato altrettanto chiaro.

Non vorremmo creare delle incomprensioni in una situazione che, invece, da un punto di vista politico, è assolutamente limpida. Per questo, ritiriamo l'emendamento 40.3, prendendo atto delle parole del Ministro. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.7.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dire che questo emendamento sanerebbe un *vulnus* gravissimo, cioè la mancanza di investitura, di mandato in capo ai consiglieri regionali come elettori attivi e passivi, per diventare o eleggere senatori. Il differimento dell'entrata in vigore di questa riforma consentirebbe implicitamente - anche se qui non è espressamente spiegato - un rinnovo di tutti i Consigli regionali e, dunque, consentirebbe di sanare almeno questo aspetto.

Tuttavia, noi non possiamo pensare che una misura *in extremis*, di natura temporale, un differimento nel tempo, possa sanare, perché il tempo non sanerà questa ferita, anzi, la acuirà. Noi, quindi, anche in questo caso non voteremo. Spero che non vogliate prendere queste mie parole come strumentali e finalizzate a perdere tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 40.0.1 è stato ritirato.

Si sono così concluse le votazioni sugli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge di riforma costituzionale, con congruo anticipo rispetto alle previsioni. *(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD e dei senatori Di Biagio e Casini).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Fermo restando che le dichiarazioni di voto finali avranno luogo domani alle ore 9,30, come stabilito ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, dispongo di passare immediatamente all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di competitività. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

MAURO Mario (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (PI). Signor Presidente, le chiedo se ci può informare di come intende regolarsi per i tempi degli interventi della discussione di domani?

PRESIDENTE. Domani ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale. La seduta avrà inizio alle 9,30. Per le dichiarazioni di voto il tempo è di dieci minuti.

MAURO Mario (PI). La mia è una domanda specifica, nel senso di conoscere che tempo intende

attribuire alle dichiarazioni di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Tre minuti.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sul cambiamento del programma dei lavori di questa sera. Visto che si intende passare ora alla discussione generale del decreto-legge competitività senza che siano previsti i tempi di chiusura della seduta, ci potrebbe informare in maniera più dettagliata circa l'orientamento della Presidenza sul prosieguo dei lavori? Considerato che l'originaria distribuzione degli argomenti è stata cambiata, vorremmo capire precisamente che intenzioni ha la Presidenza.

[PRESIDENTE](#). Iniziamo la discussione generale, dopodiché vediamo come va, e poi decidiamo di conseguenza. Ci saranno eventualmente i tempi da stabilire, se ci saranno degli eventi. Attualmente sono previsti due interventi in discussione generale. Poi vediamo quando finisce la discussione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1541-B\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (Relazione orale)*(ore 19,36)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1541-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Mucchetti e Marinello, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mucchetti. (*Brusio*).

Prego i colleghi di fare silenzio e ascoltare la relazione del senatore Mucchetti. Chi non vuole restare al suo posto è pregato di lasciare l'Aula. (*Brusio*). Senatore Mucchetti, non inizi perché in queste condizioni non può certamente farlo. Scusate, colleghi, i lavori proseguono, la ricreazione è finita. Prima si va avanti e prima si finisce. (*Brusio*). Fate silenzio. Consentiamo al senatore Mucchetti di esporre la sua relazione. Prego, senatore Mucchetti.

[MUCCHETTI](#), relatore. Signor Presidente, data l'ora e la circostanza non entrerò in troppi dettagli perché il Senato, tramite il lavoro delle Commissioni industria e ambiente, nonché con il contributo assai rilevante della Commissione agricoltura, ha ampiamente lavorato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge competitività, che il Governo ci aveva consegnato.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 19,39)

(*Segue MUCCHETTI, relatore*). In questa circostanza sento l'obbligo di fare soltanto due osservazioni. La prima è la seguente: oggi, in Italia, il tema non è quello che ha così fortemente appassionato fino a pochi minuti fa; il tema di cui parlano gli italiani, gli altri Paesi europei e la grande stampa internazionale è l'entrata in recessione del nostro Paese.

Il decreto competitività non ha l'ambizione di dare una risposta esaustiva, tracciare una via di ripresa onnicomprensiva, ma di certo sta nel tema. È una delle risposte a tono all'emergenza che attraversa il Paese. Altre dovranno venire nelle prossime settimane con l'urgenza e la profondità del caso.

La seconda osservazione che voglio fare inizia con un ringraziamento ai colleghi delle Commissioni e - voglio dirlo - in particolare ai colleghi delle opposizioni che, avendo capito e condiviso una comune

responsabilità verso il Paese... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi senatore, capisco che la giornata è stata dura, ma lo è stata anche per i relatori. Abbiamo comprensione anche per loro, perché non riescono a sovrastare il brusio dell'Aula. Pregherei i colleghi di sfollare.

MUCCHETTI, *relatore*. Stavo ringraziando, oltre ai colleghi della maggioranza, in modo particolare i colleghi dell'opposizione che hanno consentito l'approvazione in terza lettura in tempi rapidissimi di questa misura di cui il Paese ha bisogno. Il ringraziamento non è formale, perché segue due considerazioni critiche sul nostro modo di operare, che è quello di procedere con decreti *omnibus* che contengono tutto e il contrario di tutto, e per quello che è stato il rapporto del Senato e del Parlamento in generale con il Governo in questa occasione. Faccio rilevare come il Senato abbia proceduto nel suo lavoro in un rapporto di grande apertura e collaborazione con i Ministeri interessati ai diversi provvedimenti per poi vedersi trasformare una parte del decreto alla Camera ad opera dello stesso Governo che aveva posto la fiducia sul risultato dei lavori del Senato. Quella che il Senato sta facendo oggi è quindi una seconda grande assunzione di responsabilità, dopo quella della legge sulla riforma istituzionale che verrà completata domani mattina.

Mi auguro che questo lavoro non sia vano e che si arrivi celermente alla conversione di questo decreto legge. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

MARINELLO, *relatore*. Signora Presidente, mi rifaccio a quanto detto dal senatore Mucchetti. Per il resto mi riservo di intervenire in sede di replica. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signora Presidente, membri del Governo, colleghi, ci apprestiamo ad approvare in terza lettura il decreto competitività.

In prima lettura l'avevo definito il frutto del mercato delle vacche, visto che alcuni articoli del decreto trattano di agricoltura. Durante l'esame degli emendamenti ci sono stati *fax* che circolavano di giorno e di notte, emendamenti ritenuti inammissibili che diventavano ammissibili, altri su cui c'era contrarietà ai sensi di un articolo 81 che poi veniva però rimosso.

In terza lettura, quella che ci apprestiamo a fare, il provvedimento torna dalla Camera dopo delle modifiche introdotte dallo stesso Governo, peraltro mediante l'approvazione di emendamenti soppressivi da lui stesso presentati. Questo problema è stato affrontato oggi: tale atteggiamento è alquanto bizzarro e definibile «disdicevole», visto che proprio in Senato, in prima lettura, era stato lo stesso Governo a porre la fiducia sul provvedimento con un maxiemendamento dello stesso Esecutivo che, lo ricordo, non era obbligato ad assumere il testo frutto del lavoro svolto dalle Commissioni riunite ambiente e industria.

Ricordiamo che in prima lettura è stata positiva la cancellazione dell'anatocismo, che l'ultima legge di stabilità aveva già soppresso, ma che voi, come maggioranza e Governo, avete tentato di reintrodurre, piegati dal volere delle banche.

Vanno male, però, le norme restrittive sulla caccia - lo ribadiamo ancora una volta - che faranno sì che muoia la tradizionale attività dei roccoli e dei richiami vivi: avete adottato misure più restrittive rispetto a quelle richieste dall'Unione Europea per sanare la procedura d'infrazione.

Vogliamo ancora denunciare lo scippo, approvato dalla maggioranza, sullo sconto della benzina per i veneti, che era stato previsto per legge, trattandosi peraltro di una previsione per altro sostenuta da una sentenza del TAR e poi successivamente dal Consiglio di Stato. Per quei territori, come il Veneto in particolare, che, nel corso degli ultimi anni, avevano accettato di avere sul proprio territorio rigassificatori *offshore* era prevista una misura compensativa. Ebbene, quell'incentivo e quella misura compensativa, assolutamente fondamentali per sostenere impianti di quel genere, sono stati tolti. Alla Camera, ma anche oggi nelle Commissioni 10a e 13a riunite del Senato, è stata accettato un ordine giorno sul quale il Governo si è impegnato entro la fine del corrente anno ad assumere un

provvedimento di ripristino di quella misura compensativa e di questi sconti benzina per i veneti. La Lega Nord rimarrà vigile - senza fare sconti - su quanto il Governo si è impegnato a realizzare.

Voglio concludere su quelli che avrebbero dovuto essere i due punti di forza del decreto competitività, che assolutamente non rilancerà l'economia del Paese.

Sull'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e degli asili temo che con la mancanza della deroga al Patto di stabilità si potrà fare poco o nulla.

Voglio infine ricordare che dei tagli delle bollette, tanto sbandierati e attesi da tutte le imprese, beneficerà solamente il 15 per cento di esse, peraltro con uno sconto assolutamente...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signora Presidente, anche se so che abbiamo dieci minuti a disposizione.

PRESIDENTE. Veramente il suo Gruppo le ha assegnato 5 minuti.

ARRIGONI (LN-Aut). Voglio ricordare che con lo «spalma incentivi», che consentirà questo minimo sconto, avete praticamente dato una mazzata mortale al mondo delle energie rinnovabili, sulle quali si sta manifestando come una realtà quel forte rischio di ricorsi che avevamo paventato.

Do lettura di un comunicato stampa di oggi delle associazioni che si occupano di rinnovabili: «In vista della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, assoRinnovabili ha deciso di scrivere alla Commissione europea...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere senatore, la prego.

ARRIGONI (LN-Aut). ...chiedendo l'apertura di una procedura d'infrazione contro lo Stato italiano». Questo è un serio rischio, che farà sì che dovrete, anzi, lo Stato dovrà pagare milioni di euro...

PRESIDENTE. La ringrazio.

ARRIGONI (LN-Aut). ...e assoRinnovabili, in conclusione, coordinerà poi migliaia di operatori che con questa manovra rischiate veramente di affossare. Ovviamente il parere... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie.

ARRIGONI (LN-Aut). Ho capito che dobbiamo concludere i lavori e andare in vacanza, ma almeno cinque minuti...

PRESIDENTE. Senatore, lei ha parlato più di cinque minuti e i tempi sono stati assegnati dai Capigruppo. Comunque concluda, la prego.

ARRIGONI (LN-Aut). Mi consenta di concludere, signora Presidente: è assolutamente riconfermato il parere contrario del Gruppo della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giroto. Ne ha facoltà.

[GIROTO](#) (M5S). Signora Presidente, devo dire che dopo la giornata di oggi, ma in generale alla luce degli ultimi dieci giorni - trascorsi nel modo che tutti avete potuto vedere - sentire il presidente Mucchetti che ringrazia le minoranze e le opposizioni per l'atteggiamento responsabile sinceramente non mi va giù.

Presidente Mucchetti, abbiamo fatto quello che ci consentiva il Regolamento, cioè praticamente niente. Non c'è nulla da ringraziare. Non avevamo strumenti di opposizione e, quindi, non abbiamo potuto opporci. Pertanto, non è il caso di ringraziarci. L'atteggiamento responsabile mi pare che ce l'abbiamo sempre. Semplicemente, non c'era tempo per fare nulla. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di sgomberare il centro dell'emiciclo, perché non si può discutere con i senatori che parlano tra loro. Se volete continuare a parlare, fatelo fuori dall'Aula, altrimenti gli oratori non possono svolgere il loro intervento. Vi ringrazio.

GIROTO (M5S). Nel passaggio tra Senato e Camera e - adesso - il ritorno al Senato è successa una cosa abbastanza rilevante: anzi, estremamente rilevante. Il Fondo monetario internazionale (quindi non un organismo tacciabile di qualche censura) ha emesso il suo ultimo rapporto sul calcolo della corretta tariffazione dei combustibili derivanti da fonti fossili ed ha cambiato completamente il suo

atteggiamento, nel senso che, finalmente, ha definito che la tassazione deve ricomprendere le esternalità: la tassazione sulle fonti fossili, cioè, deve essere alzata notevolmente per ricomprendere, finalmente, le esternalità. Una battaglia che diversi gruppi di società civile stanno combattendo da diversi anni, in questo momento ha ricevuto la legittimazione anche del Fondo monetario internazionale.

Perché dico questo? Come sapete tutti, questo decreto-legge contiene anche delle norme relative all'energia elettrica ed ha fatto esattamente l'opposto: anziché andare a reperire risorse dalle fonti fossili che sono sussidiate in maniera diretta e indiretta, è andato a toccare quello che è il rimedio, cioè le fonti rinnovabili. Non sono stati minimamente toccati i sussidi alle fonti fossili; non sono stati toccati minimamente i grandi sconti, i grandi incentivi che hanno le aziende energivore. Ricordo che le aziende energivore sono una piccolissima minoranza del tessuto produttivo italiano, perché, come sapete tutti, il 95 delle imprese italiane è composto da piccole e medie imprese, che - quindi - hanno consumi non molto rilevanti e si trovano a pagare una bolletta più alta. Era quindi sicuramente giusto diminuire il costo della bolletta elettrica per le piccole e medie imprese, ma è stato toccato esattamente quello che non andava toccato, cioè le rinnovabili, e non sono state toccate invece le fossili, che dovevano essere toccate e che - al contrario - non sono minimamente incentivate ad efficientarsi. Mi riferisco alle aziende energivore, che hanno degli sconti che vengono calcolati sopra una certa soglia di consumo; tali aziende non hanno pertanto alcun interesse ad andare sotto quella soglia di consumo perché - altrimenti - perderebbero quegli sconti. Questa è quindi una politica assolutamente suicida dal punto di vista energetico.

Al contrario, con la famosa norma sullo spalma-incentivi e sugli oneri dell'autoconsumo viene messa in gravissimo pericolo una delle poche filiere che, dal 2008, dopo la grande crisi finanziaria, era in controtendenza. Ricordo a tutti che la filiera delle rinnovabili - si tratta di dati ufficiali dell'ENEA - ha perso 70.000 posti di lavoro nel 2012 e non abbiamo ancora i dati relativi al 2013, ma sicuramente la tendenza è sempre verso una perdita di posti di lavoro. Quindi, quella che era una filiera che avrebbe potuto darci grandi soddisfazioni in termini di occupazione è invece in serio pericolo. Questa misura - ricordiamolo - è l'ennesima che va a limare i margini di redditività della filiera delle rinnovabili. Pertanto, questa misura ci vede fortemente contrari, in quanto va a deprimere una delle poche filiere in controtendenza che avrà margini di crescita enormi in tutto il bacino del Mediterraneo nei prossimi anni.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Giroto.

GIROTO (*M5S*). In questo caso, il cosiddetto decreto-legge competitività non si merita l'appellativo con cui si intitola. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto che approviamo definitivamente questa sera è già passato - come abbiamo detto - al vaglio di quest'Aula qualche giorno fa. Nel doppio passaggio da Senato a Camera e da Camera a Senato, più che migliorare è peggiorato, per effetto di modifiche e cambiamenti che sono intervenuti in particolare nel passaggio alla Camera dei deputati. Ebbene, potremmo usare come esempio alcune di quelle situazioni che sono state... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Rinnovo la preghiera di abbassare il tono della voce, perché i colleghi devono svolgere i loro interventi. Capisco che la giornata è stata impegnativa, però adesso cerchiamo di procedere e soprattutto di rispettare i colleghi che devono intervenire.

Prego, senatore Bruni.

BRUNI (*FI-PdL XVII*). Dicevo che, di fronte ad un decreto che già era insoddisfacente e per il quale il giudizio del Gruppo di Forza Italia era stato negativo già nel primo passaggio qui al Senato, le ulteriori modifiche apportate dalla Camera hanno reso il nostro giudizio ancora più negativo. Con un'argomentazione che utilizza la figura letteraria della sineddoche (la parte per il tutto), mi fermerei ad alcuni esempi in materia turistica.

Nel passaggio al Senato erano state introdotte due ipotesi, grazie agli emendamenti del Gruppo di Forza Italia: la fattispecie del condo-hotel, una figura giuridica di nuovo conio, e l'emendamento sull'uso del contante, che poteva riguardare segnatamente le imprese turistiche. Entrambi gli emendamenti rappresentavano un elemento di forte novità per le imprese del settore turistico-alberghiero, che si trovano in una situazione un po' asfittica. Se ci sono dei dati ancora positivi, è perché ci sono degli imprenditori che, nonostante la situazione economica italiana, anche quella turistica, sia così complicata, continuano ad investire e a realizzare nuove strutture e nuovi posti letto. Ma chi ha i posti letto e le strutture vecchie, quelle di un tempo, ha grandi problemi a riempirle e a poter stare sul mercato.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 19,57)

(Segue BRUNI). Ebbene, la fattispecie di condo-hotel serviva proprio ad allocare una parte di quei posti letto, attraverso l'introduzione di una fattispecie immobiliare diversa, che poteva dare un po' di ossigeno a queste imprese. L'emendamento che riguardava l'uso del contante per i turisti stranieri poteva significare molto per le nostre imprese turistiche, in termini di attrattiva nei confronti del mercato straniero, soprattutto dei Paesi dell'Est europeo, che possono dare grandi numeri e rappresentare una grande potenzialità per le nostre imprese alberghiere. Ebbene, entrambi gli emendamenti, con un colpo di accetta, sono stati tagliati ed è stato così eliminato quello che era stato un apporto molto positivo non solo del Gruppo di Forza Italia, ma più in generale di tutto il lavoro svolto nelle Commissioni riunite 10a e 13a in Senato. Questo ci dà un po' la cifra della farraginosità di questo decreto competitività.

Potremmo continuare facendo altri esempi in breve: una serie di microprovvedimenti, di piccole mance e di piccole elargizioni che riguardano imprese coinvolte nel settore dell'energia, dell'agricoltura e dell'industria. Segnalo una cosa su tutte: il decreto, che già di per sé si occupa di una serie di materie in modo disorganico, si poneva anche il problema e l'obiettivo di arrivare ad una maggiore semplificazione, soprattutto per gli adempimenti delle imprese agricole. Di questo vi è scarsa traccia, se non addirittura poco e niente, e non penso che si possa parlare di competitività del nostro comparto agricolo e delle nostre imprese agricole grazie alle norme introdotte dal decreto oggi al nostro esame.

Faccio un altro piccolo esempio, proprio perché a volte si può avere un'opinione anche guardando solo alcuni aspetti del decreto, senza potere in cinque minuti trattare di tutte le questioni affrontate dal decreto: una norma in materia di ambiente. Molti hanno enfatizzato la possibilità di ridare fiato ad una tradizione agricola che era quella della bruciatura delle ramaglie, degli scarti delle potature nei singoli terreni. Bene, questo potrebbe sembrare romanticamente un richiamo a quella che era un'agricoltura e un'economia *d'antan*, che però confligge con interessi di tutela ambientale di una certa rilevanza. Non possiamo dire agli imprenditori di realizzare impianti di biomasse e poi sottrarre loro una parte del prodotto da bruciare. Tale tipo di economia contrasta anche con un interesse importantissimo, che è quello del diritto alla salute, sancito nell'articolo 32 della Costituzione. Infatti noi andiamo a bruciare gli scarti di potatura sapendo che si liberano nell'atmosfera diossine particolarmente insidiose e nocive per la salute umana e per coloro che sono impegnati nel lavoro dei campi.

Potremmo fare tanti altri esempi. Ne cito solo un altro. La disomogeneità del decreto è tale da consentire di introdurre una norma *ad personam* che permette di salvare la carriera *post* Regione del commissario delegato per l'emergenza terremoto nella persona di Vasco Errani.

Ebbene, questa cosa va rilevata, perché da questi banchi dove siedono i senatori di Forza Italia facciamo notare che ci sono Gruppi e maggioranze che pensano a leggi *ad personam* in modo molto interessato, checché se ne dica. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

[BOCCHINO](#) (Misto-ILC). Signor Presidente, intervengo in merito al decreto-legge competitività per segnalare quella che ritengo una gravissima dimenticanza, già evidenziata oggi in 7a Commissione in sede di discussione del parere.

All'articolo 9 di questo provvedimento, che reca interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, si dispongono finanziamenti agevolati per l'efficientamento energetico di immobili e questo comma reca diligentemente la lista degli immobili oggetto di tali agevolazioni: immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché edifici di alta formazione artistica e musicale, purtroppo dimenticando gli enti pubblici di ricerca. Tale dimenticanza è gravissima su di essa vorrei attirare l'attenzione dei relatori sul provvedimento, nonché dei sottosegretari presenti. Gli enti pubblici di ricerca, insieme all'università, costituiscono i pilastri su cui si fonda la ricerca pubblica italiana del nostro Paese. Tale dimenticanza in questo decreto, purtroppo, non è un caso isolato, ma accade molto spesso. Molto spesso gli enti pubblici di ricerca sono dimenticati dalle normative. Un altro caso eclatante riguarda i progetti di ricerca di interesse nazionale, che è il finanziamento attraverso il quale il MIUR finanzia la ricerca di base. Ebbene, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca non possono accedere a questi finanziamenti come responsabili di progetto, cosa che invece è possibile per i ricercatori universitari.

Si tratta di dimenticanze intollerabili, che rendono in qualche modo atto del fatto che la ricerca pubblica non è oggetto di ampia attenzione da parte del Parlamento, cosa che purtroppo risulta verificata anche nel caso di questo decreto-legge. In 7a Commissione ho sollevato questo problema e devo dire che tutta la Commissione ha riconosciuto assolutamente la gravità di tale dimenticanza. Il presidente Marcucci invierà una nota formale al Governo per evidenziare questo problema. Purtroppo non possiamo intervenire in questo momento su questa parte del decreto, in quanto non è oggetto di modifica. Ho anche proposto addirittura - ed è quello che farò - di presentare un disegno di legge che spero venga calendarizzato in sede deliberante e che spero possa essere approvato in tempi rapidissimi. Esso servirà semplicemente a correggere e ad aggiungere le parole «enti pubblici di ricerca» alla lista dei beneficiari di queste agevolazioni. Addirittura il sottosegretario Reggi ha evidenziato che la prima *tranche* di questi finanziamenti sarà erogata già a partire dal 1° gennaio 2015 ed ha addirittura espresso la disponibilità del Governo ad intervenire per correggere questo gravissimo errore sin dal mese di settembre, quando è previsto un provvedimento del Governo in tema di scuola, università, che comprenderà anche delle norme sull'edilizia scolastica. Spero che ciò sarà fatto al fine di riuscire ad inserire gli enti pubblici di ricerca fin dalla prima tornata di finanziamenti.

Ho voluto ripresentare in Aula e non solo in Commissione questa circostanza, perché ritengo sia veramente un fatto grave che ci si dimentichi in modo sistematico degli enti pubblici di ricerca.

Ho sollecitato l'attribuzione in Commissione di un affare assegnato di cui sono peraltro relatore e nella relazione illustrativa ho riportato proprio questa circostanza e cioè che gli enti pubblici di ricerca sono spesso dimenticati dalla normativa. Spero che questa sia effettivamente l'ultima volta che ciò accade.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, farò innanzitutto due considerazioni sul metodo.

Sono costretto a stigmatizzare nuovamente il metodo seguito per la predisposizione di questo decreto-legge cosiddetto *omnibus*, nel senso che occupandosi di troppe materie contemporaneamente finisce per non permetterne un adeguato approfondimento, così come appare anche nei fatti dato che stiamo qui ad esaminare il provvedimento in terza lettura.

Va anche stigmatizzata (ed è questo il secondo punto relativo al metodo) l'azione del Governo, che ha modificato con propri emendamenti il testo approvato, peraltro con maxi emendamento e voto di fiducia, dal Senato, quale frutto del lavoro delle Commissioni alla quale attività emendativa e migliorativa il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva voluto partecipare attivamente, come è stato riconosciuto non solo in questa fase ma anche nella precedente dal relatore Mucchetti.

In merito ai contenuti ho solo qualche punto interrogativo.

Riprendo anche io la questione, che è già stata evidenziata da qualcuno, relativa ai *condhotel*. Ci si

chiede perché mai non sia stata confermata la previsione relativa all'introduzione di questa forma di ospitalità; un vero e proprio modello applicativo da attuare, d'intesa con le autonomie locali, per far fronte all'esigenza di ammodernamento delle strutture alberghiere, particolarmente necessario in alcune aree del Paese. Auspichiamo un intervento a breve termine intorno a questo tema.

Ci si chiede poi perché mai il Governo non abbia approfittato della lettura alla Camera per elaborare le richieste pervenute da più parti dell'industria e dal mondo degli operatori del settore delle rinnovabili fotovoltaiche che proprio oggi hanno ribadito e annunciato ricorso contro il provvedimento in sede europea, chiedendo l'apertura di una procedura di infrazione ed in sede nazionale hanno annunciato e si stanno organizzando una serie di ricorsi da parte delle migliaia di operatori penalizzati dal provvedimento che modifica unilateralmente i contratti sottoscritti con il GSE.

Oltretutto, va sottolineato che gli investitori esteri si accingono a dimostrare la violazione del trattato sulla carta dell'energia con grave perdita di credibilità a livello internazionale e allontanamento degli investitori, tanto necessari in questo momento.

Pongo rapidamente un'ulteriore questione. Un miglioramento importante, a mio avviso, è stato apportato dal comma 4 dell'articolo 9 che la Camera dei deputati ha riformulato permettendo gli interventi di fondi immobiliari e di soggetti incaricati selezionati con procedura di evidenza pubblica al fine di consentire rapida attuazione delle previsioni di intervento sul patrimonio immobiliare pubblico.

Vorrei fare infine una sottolineatura in sintonia con lo spirito costruttivo e responsabile indicato poco fa dal relatore Mucchetti.

Poco, a mio avviso, è stato fatto (non si è colta l'occasione dell'ulteriore lettura) in merito al cuore delle esigenze connesse alla competitività: la sburocratizzazione e la conseguente semplificazione per le imprese, le quali sole generano lavoro.

In tempi che confermano la recessione economica del nostro Paese con un'allarmante meno 0,3 del PIL da inizio anno, è necessario tornare a concentrarsi su azioni concrete, coordinate ed immediate che diano modo all'impresa di riprendere e di creare posti di lavoro e che, allo stesso tempo, riducano fortemente la messe di soffocanti adempimenti richiesti nel nostro Paese per fare qualunque cosa.

Scarso impatto (un'ulteriore questione, a mio avviso) dall'applicazione del comma 9 dell'articolo 24, come innovato nel passaggio alla Camera, in merito all'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per gli impianti a fonte rinnovabile con potenza inferiore ai 20 chilowatt perché già significativamente sostenuti sia dalle forme incentivanti, sia dall'applicazione del ritiro dedicato. Mi chiedo: solo l'ennesimo contentino demagogico?

Concludo con la difesa idrogeologica, che il decreto affronta marginalmente ma che riporto ai fatti di questi giorni in cui piangiamo i miei corregionali veneti defunti a Refrontolo. Dobbiamo tornare in questo ambito a evidenziare che le azioni in questo settore non possono essere oggetto di continui e puntuali interventi *spot* su decreti successivi. Meglio affrontare l'argomento nei termini che quest'Aula ha indicato tempo fa con specifica mozione: azioni immediate, concrete e di sistema. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVI. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Broglia. Ne ha facoltà.

BROGLIA (PD). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Vorrei solo correggere il collega di Forza Italia che ha parlato in precedenza di leggi *ad personam* per il nostro presidente di Regione Vasco Errani. Io ringrazio invece il Governo per avere inserito una norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Lei sta facendo un intervento in discussione generale: poi dirà quello che ritiene ma non è che sta intervenendo per correggere; dirà la sua opinione, altrimenti sembra...

BROGLIA (PD). Svolgo il mio intervento.

PRESIDENTE. Prego.

BROGLIA (PD). Volevo dire che ringrazio il Governo per aver inserito questa norma di principio di carattere generale, che vale per tutti i Presidenti che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari, e che praticamente stabilisce che, in caso di un Presidente dimissionario o per il quale vi

sia una causa di impedimento, in attesa dell'insediamento del nuovo Presidente o della cessazione della causa di impedimento, il Governo, con apposito decreto, possa nominare un commissario per il periodo di interregno. Lo voglio dire perché rimanga agli atti: casomai questa è una norma che libera il presidente dimissionario Vasco Errani dai suoi compiti, e che voglio ringraziare ancora, perché, in attesa della nomina del nuovo commissario, sta continuando a firmare gli atti della ricostruzione per le nostre popolazioni colpite dal terremoto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore Mucchetti non intende intervenire in replica, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marinello.

MARINELLO, *relatore*. Signor Presidente, interverrò soltanto per pochi minuti, sui quali però chiederei l'attenzione del Governo. Tra l'altro, vedo qui il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che potrebbe anche ascoltare, perché ho da dire delle cose che credo possano essere anche di suo interesse. Innanzitutto sposo integralmente l'intervento svolto poc'anzi dal senatore Mucchetti. Il nostro voto di questa sera si sostanzierà in un atto di grande responsabilità da parte del Parlamento, perché, a dir la verità, in piena scienza e coscienza ci sarebbero stati tutta una serie di motivi per rimandare questo decreto alla Camera dei deputati per un quarto esame, ma ci rendiamo conto, non tanto per la ristrettezza dei tempi quanto per le difficoltà che in questo momento il Paese sta vivendo, che evidentemente ci dobbiamo accontentare del provvedimento così com'è, sperando poi in ulteriori momenti per introdurre una serie di miglioramenti, con una serie di norme che purtroppo non hanno trovato allocazione.

Questo è il tipico esempio in cui il testo, così come oggi perviene al nostro esame, non è stato per nulla migliorato: anzi, a dir la verità, la mia opinione personale, come quella del senatore Mucchetti e di gran parte dei Commissari, va nella direzione opposta.

Devo anche aggiungere che per quanto mi riguarda - e me ne assumo la responsabilità, non volendo coinvolgere evidentemente l'altro relatore e nemmeno il partito in cui milito - ho delle perplessità per il fatto che una serie di punti introdotti in prima lettura attraverso il voto di fiducia, e quindi sostanzialmente recepiti dal Governo, siano stati poi espunti dal testo attraverso il metodo degli emendamenti soppressivi a firma dello stesso Governo.

Non voglio qui fare una disamina puntuale, però alcune cose devo dirle, anche perché quanto dirò potrà servire in termini di suggerimento al Governo.

In particolare, vorrei evidenziare che sono stati espunti i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1, che sostanzialmente miglioravano l'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti.

Ma, al di là del merito della questione, ministro Boschi, bisogna assolutamente essere attenti quando si legge un provvedimento. In particolare, il provvedimento in esame metteva di fatto sotto l'egida delle capitanerie di porto tutta questa materia ambientale e quella riguardante la sicurezza. Sostanzialmente si andava ad acclarare un principio di buonsenso, quello cioè dell'unicità di un servizio assolutamente strategico, evitando quei doppioni o quelle duplicazioni di competenze che molto spesso si traducono, non soltanto in inefficienza del sistema, ma anche in maggiori costi.

Poiché ci troviamo in un periodo di *spending review*, guardare queste norme con intelligenza e con sapienza non farebbe assolutamente male. Tutti sanno che oggi su queste materie abbiamo ben quattro corpi di polizia che intervengono contemporaneamente, questo tuttavia, non migliora l'efficienza, ma sicuramente fa aumentare a dismisura i costi. Se invece si fosse sposata la tesi che aveva trovato spazio in Parlamento, sicuramente sarebbero migliorate l'efficienza e la qualità del servizio e si sarebbero date anche delle risposte.

Le devo poi dire, Ministro, che è incomprensibile il motivo per il quale sia stato espunto il comma 19 dell'articolo 1-*bis* che tendeva a migliorare la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari.

Vede, Ministro, ci riempiamo la bocca con la tutela del *made in Italy* e del nostro sistema

agroalimentare, ma poi, quando c'è da fare i conti con norme che sostengono questo genere di politiche, ci ritroviamo talvolta a fare delle marce indietro. Queste marce indietro diventano però addirittura incomprensibili, Ministro, e - se mi permette questa volta userò un'espressione pesante dal mio punto di vista - assolutamente colpevoli, quando ci troviamo con altre norme espunte, e gliene voglio citare qui due: mi riferisco agli articoli *7-ter* e *7-quater*.

Per quanto riguarda in primo luogo l'articolo *7-ter*, in esso si prevedeva sostanzialmente la pubblicazione delle sentenze penali passate in giudicato per i reati in materia di frodi agroalimentari, oltre ad una serie di pene accessorie volte a sospendere l'esercizio della professione per chi si fosse reso colpevole di frodi agroalimentari appalesate, documentate ed acclamate da sentenze penali.

Mettendo in fila la riduzione delle norme per la tutela del DOP e dell'IGT, la mancata previsione della pubblicazione delle sentenze e la mancata applicazione di pene accessorie, arrivo a pensare che evidentemente che c'è qualcuno che, anziché tutelare l'interesse dei consumatori, dei produttori onesti, degli agricoltori e di coloro che hanno fatto grande il *made in Italy* ed il nostro sistema agroalimentare, sta tutelando gli interessi della grande distribuzione ed interessi che comunque non sono quelli né dei produttori, né dei consumatori.

Su questi temi mi aspetto nel prosieguo delle risposte, perché quello che in questo momento considero semplicemente una distrazione, domani potrebbe essere una grave colpa di cui qualcuno si deve assumere la responsabilità.

Stesso discorso vale per l'espunzione dell'articolo *7-quater*, che riguardava lo snellimento degli adempimenti in materia di agricoltura biologica: anche questo è un dato incomprensibile. Anche questo mi fa pensare ad un interesse che va contro i consumatori, i produttori ed il sistema agroalimentare e che tutela interessi di *lobby* e di corporazioni. Poiché come esponente del Nuovo Centrodestra sto appoggiando questo Governo, non vorrei trovarmi domani impelagato in un Esecutivo che tutela invece gli interessi di *lobby* e di corporazioni.

Per concludere, è assolutamente incomprensibile anche la norma contenuta all'articolo *10-bis* in materia di rischio idrogeologico. Nel distogliere una serie di competenze dal Ministero dell'ambiente, che è quello preposto, accorrandole nell'unità di missione a Palazzo Chigi, a mio avviso si sta compiendo un errore, anche se questa è una mia visione politica della questione. Ce ne renderemo conto comunque bene da qui a qualche anno. Personalmente sono convinto che le leggi non si fanno perché c'è un Governo di un segno piuttosto che di un altro, o perché in un determinato momento storico in un Paese il Capo del Governo è uno anziché un altro. Noi dovremmo pensare a fare leggi che durino, al di là dei Governi e dei Capi del Governo. Questa è invece una norma che, per quanto mi riguarda, è palesemente sbagliata.

Voglio infine semplicemente citare un'altra norma, che riguarda la soppressione dell'articolo *7-sexies*, recante disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante: è una materia della quale sicuramente dovremo occuparci. Si tratta di un tema su cui il partito in cui milito porrà sicuramente una questione di principio e di merito al Governo e alla maggioranza che, allo stato, sosteniamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo già approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo approvato dal Senato, così come modificato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente del Senato, informato di questa decisione ha provveduto a convocare con immediatezza

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito e i lavori, che proseguiranno nella serata. È dunque prevedibile che ora ci sia un intervallo, ma il prima possibile riprenderemo i nostri lavori.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,21, è ripresa alle ore 20,37).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge in materia di competitività, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In base ai tempi ripartiti tra discussione sulla fiducia e dichiarazioni di voto, la chiama inizierà attorno alle ore 22.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 9 settembre 2014.

Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 2 settembre e sono comunque autorizzate a riunirsi anche in data antecedente in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di rispettiva competenza.

L'Assemblea è convocata a partire dal pomeriggio di mercoledì 3 settembre per l'esame di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e per la discussione generale congiunta sulla legge di delegazione europea 2013-secondo semestre e sulla legge europea 2013-*bis*. Il seguito di tali argomenti proseguirà nella seduta pomeridiana di martedì 9 settembre.

Nella stessa giornata di martedì 9 settembre sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire gli argomenti dei giorni successivi, tra i quali il bilancio interno e il rendiconto del Senato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa sera, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha proceduto all'organizzazione della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1541-B (Decreto-legge n. 91, in materia di competitività).

Ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento la Conferenza dei Capigruppo ha adottato le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

- Disegno di legge n. 1519 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 1533 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis* (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

[PRESIDENTE](#). Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea

dall'8 agosto al 9 settembre 2014:

Venerdì	8	agosto	ant.	h. 9,30	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi - Riforma costituzionale (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)

Le Commissioni torneranno a riunirsi a partire da martedì 2 settembre e sono comunque autorizzate a convocarsi anche in data antecedente in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di rispettiva competenza. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 3 settembre.

Mercoledì	3	settembre	pom.	h. 17-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-13	- Discussione generale congiunta: Disegno di legge n. 1519 - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); Disegno di legge n. 1533 - Legge europea 2013-bis (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	4	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1519 (Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) e 1533 (Legge europea 2013-bis) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 4 settembre.

Martedì	9	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi

Nella giornata di martedì 9 settembre sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire gli argomenti dei giorni successivi, tra i quali il bilancio interno e il rendiconto del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 1519

(Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)

e del disegno di legge n. 1533

(Legge europea 2013-bis)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		37'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		29'
PI		28'
SCpl		26'
Dissenzienti		5'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1541-B](#)

e della questione di fiducia (ore 20,39)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 20,39)

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, la giornata non è stata delle più tranquille, e soprattutto non delle più lineari nello svolgimento. Noi parliamo sulla questione di fiducia e non più sul contenuto del provvedimento, sul quale già il collega Arrigoni ha esplicitato non poche criticità, mentre la dichiarazione sul contenuto era stata fatta dal collega Consiglio.

Quanto ai rapporti che la nostra formazione politica intrattiene con questo Governo, dobbiamo esternare enormi difficoltà a relazionarci e, perfino, a poter esplicitare il mandato parlamentare. Non avevamo mai visto forzature come quelle che questo Governo ha imposto alla Aula e alla sua maggioranza. Parlare di sua maggioranza può essere eufemistico perché nei pochi momenti in cui le violazioni del Regolamento abnormi hanno consentito due voti segreti abbiamo visto che su un provvedimento così importante la maggioranza non esiste. Per cui, si è capito che braccio di ferro si è voluto fare e che forzatura verso la Presidenza è stata fatta, che però si è dimostrata prona nei confronti di un Governo che ha ingerito in modo improprio in una riforma costituzionale che non è nemmeno materia governativa.

Si tratta di un Governo non eletto e che utilizza una maggioranza che la stessa Corte costituzionale ha dichiarato quasi illegittima, in quanto eletta con un sistema elettorale che la Corte dichiara illegittimo. Vi sono, quindi, una serie di illegittimità e nessuna investitura diretta da parte dei cittadini, ma il Governo si permette di cambiare la Carta costituzionale.

La libertà di coscienza non è stata concessa, interpretando arbitrariamente le norme regolamentari: il Regolamento prevedeva una cosa e ne è stata applicata un'altra. Il Regolamento prevedeva che si può spaccettare a patto che ciò che si spaccetta abbia un senso logico, laddove si è spaccettato nell'illogicità totale.

Il nostro Regolamento non prevedeva nemmeno la possibilità di cassare emendamenti. Si è invece inventato questo animale australiano che non conosceamo e che è stato importato in questo emiciclo e, con un pretesto mutuativo di quanto avviene alla Camera, lo si è importato perlopiù interpretandolo in senso ancor più restrittivo. E la Presidenza, giocando come un gatto con il topo, non ha consentito alla fine neanche più di parlare perché il Governo le ha imposto una data e ha dichiarato: entro l'8 agosto vogliamo la Costituzione riformata. La riforma della Costituzione, che dovrebbe essere un atto nel quale tutta una Nazione si riconosce e dove tutte le componenti e le sfaccettature e le visioni ideologiche e politiche si incontrano, è stata fatta disinteressandosi della base su cui poi cadrà.

BIANCONI (*NCD*). Di cosa sta parlando?

DIVINA (*LN-Aut*). La maggioranza è stata minacciata da un Presidente del Consiglio sciagurato che entro una data che non ha nessun senso ha voluto tappare la bocca ad un Parlamento.

Mai si era visto un Parlamento nell'impossibilità di parlare, di esprimere, di cambiare e di manifestare dissenso. I regimi più autoritari che conosciamo esistono ancora nel mondo occidentale, oltre che nei Paesi del terzo mondo, non hanno la possibilità di fornire esempi come quello offerto dal Parlamento - o meglio, dal Senato della Repubblica - in questi giorni.

La famiglia di Pantani chiede di essere riabilitata: noi pensiamo che sia stata portata impropriamente in quest'Aula, ciclisticamente parlando, una tappa a cronometro. Non bisognava fare un percorso lineare e partecipato, che poi avrebbe dato un risultato ampiamente condiviso, ma bisognava arrivare a vincere la tappa a cronometro.

Ho provato a rispolverare i libri di storia ed anche nel peggior periodo di quella italiana, il ventennio fascista, Benedetto Croce, pur con mille difficoltà, riusciva a prendere la parola nel Parlamento italiano. Le minoranze di quest'Aula nel 2014, invece, non hanno potuto prendere la parola.

Non solo non potremo dare la fiducia ad un Governo così, ma dovremmo anche suonare i campanacci per svegliare l'opinione pubblica e quella stampa asservita in modo esagerato ad un *premier* che non merita assolutamente nulla (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), che non ha una parola, visto che un giorno c'è una promessa, un altro giorno c'è un fallimento e un altro giorno ancora una giustificazione per l'incapacità del giorno prima. Si tratta di un *premier* che ha dimostrato soltanto muscolarmente di

essere riuscito a piegare quest'Aula del Parlamento ai suoi voleri, con una maggioranza continuamente sotto ricatto. Possiamo dirlo perché, in tutte le occasioni in cui c'è stata libertà di voto, i risultati sono stati negativi per questo Governo. Il *premier* però ha voluto forzare la mano per poter andare non si sa dove e non si sa perché, forse in Europa o forse dalla sua Cancelliera tedesca a sventolare l'unica cosa che è riuscito a fare, ossia cambiare una buona Costituzione, con una approvata velocemente, in spregio ai cittadini e addirittura ai suoi legittimi rappresentanti, e fatta molto, molto male.

Delle due, l'una: o il prossimo Senato non potrà funzionare o quei poveri cristi di sindaci o consiglieri regionali non potranno far funzionare gli enti ai quali appartengono. Delle due, l'una: o non funzioneranno più gli enti di appartenenza o non funzionerà più il prossimo Senato, ma di questo al Presidente del Consiglio non importa assolutamente niente.

Non si può dare la fiducia ad un Governo così. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nuges*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nuges. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, questa è una sera molto triste e questa dovrebbe essere un'Assemblea molto triste perché credo davvero, in fede e scienza, che voi non possiate essere soddisfatti del risultato di questi lavori, né per il disegno di legge costituzionale, portato a casa con un braccio di ferro, né per il metodo Renzi delle fiducie. Siamo alla ventesima questione di fiducia in cinque mesi di Governo.

Quindi, ritengo che benché questo uso spropositato delle fiducie sia stato già negli anni scorsi un metodo reiterato sbagliato, come è stato più volte sottolineato anche dai Presidenti della Repubblica, mai come con questo Governo abbiamo assistito a questo uso impudico di tale strumento.

È stato detto da più parti che, per quanto riguarda la competitività, si trattava di più decreti. Quindi, non c'è omogeneità: è detto, provato e sottolineato e sappiamo, dalla prima lettura al Senato, che è stato inserito, all'ultimo momento, anche quello che era il cosiddetto decreto Ilva. Quindi, si tratta proprio dell'apoteosi del ricorso alla decretazione d'urgenza per provvedimenti che non sono urgenti, né omogenei. Quindi, un ricorso che non è costituzionale e va anche contro la legge 23 agosto 1988, n. 400 che richiede - appunto - omogeneità. Ma qui le regole ed i regolamenti non servono: vengono derisi, irrisi, stracciati, deformati, compressi in imbuti e fatti passare. Quello che qui conta è la forma, è la facciata. Ecco perché ritengo che molto spesso valga la pena essere fortemente informali. Non è un atteggiamento, è una scelta. Infatti, quando dietro il velo della forma non c'è nulla, quel velo va strappato, perché bisogna denunciare il nulla che c'è dietro di esso.

Voglio dire un'altra cosa. Quello a cui abbiamo assistito in questi cinque mesi non è che la prova generale di quello che sarà il Governo Renzi, così come lo immagina lui: il Governo dell'uomo solo al comando. Ciò, signori, dovrebbe fare paura a tutti, perché a nessuno piace un Governo forte senza un'Assemblea parlamentare che gli si contrapponga. A nessuno dovrebbe piacere. Eppure sappiamo che all'articolo 12, comma 8, del disegno di legge costituzionale che domani licenzieremo in prima lettura, c'è una norma molto, ma molto pericolosa. Abbiamo tanto parlato del Senato elettivo, eppure ci è sfuggito un aspetto, oppure ne abbiamo parlato meno, perché era meno efficace sotto il profilo comunicativo. Al comma 4 è prevista quell'unica Camera residua, fatta probabilmente di nominati (perché i membri non saranno scelti con le preferenze, in quanto ci saranno liste bloccate), di persone che devono al partito la poltrona e, quindi, non ad un proprio percorso politico, ad un proprio elettorato che le ha scelte ed elette. Quindi, non si tratta di cariche di un mandato elettorale forte che le rende libere, perché il mandato elettorale, forte della scelta, rende liberi da un partito che può cambiare scena e veste durante i lavori di Governo. Io entro con un partito e - poi - il partito fa un patto con il mio nemico, quello con cui ha detto, durante tutta la campagna elettorale, che non avrebbe mai fatto un patto. Io però non posso rinunciare perché sono stata scelta da quel partito, da quel capo partito e so che se dirò una voce contro, non avrò più quella mia funzione. Questo può essere, da un lato, un atto di vigliaccheria (nel senso che voglio restare attaccato alla mia poltrona), dall'altro, potrei anche pensare che la mia funzione in quel partito e nella politica, è giusta e funzionale, per cui non voglio lasciarla perché penso che posso fare un percorso migliorativo.

Ma intanto taccio, finché non ho un voto segreto.

Torniamo al comma 8 dell'articolo 12. Cosa prevede per quell'unica Camera? Prevede che il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro 60 giorni dalla richiesta, ovvero entro un termine inferiore determinato in base al Regolamento, tenuto conto della complessità della materia.

Allora, voi individuate in questo quello che noi abbiamo subito con i decreti-legge. Ma non li chiamiamo più decreti? legge perché, in questo provvedimento, questi saranno ben regolati e molto meglio definiti, in modo che non si possano più usare in maniera arbitraria. Avremo invece questi provvedimenti di legge finalizzati all'attuazione del programma di Governo. E qual è? Non è neanche il programma elettorale, è il programma di Governo. Il programma di Renzi non è il programma del PD di febbraio scorso, il programma di Renzi, con il patto del Nazareno, non è quello per cui l'elettorato l'ha mandato qui in Parlamento. Quindi cos'è questo programma di Governo? È un arbitrio. E in virtù di questo arbitrio adesso il Governo, senza più i limiti che possono venire dalla Costituzione, che dice che il decreto-legge deve essere urgente, senza più i limiti della legge n. 400 del 1988, che dice che il decreto deve essere omogeneo, potrà - come e quando gli pare - imporre a quell'unica Camera di nominati di decidere in 60 giorni e di votare «sì» o «no».

Potrebbe sembrare che io sia uscita fuori tema; invece no, sto parlando della questione di fiducia che è stata posta oggi: la ventesima. Questa faccenda della questione di fiducia sarà il normale svolgimento parlamentare. E allora io dico davvero: eliminiamo anche la Camera, signori, perché non servirà a niente. Servirà solo a far sì che alcune persone, uomini e donne, scelti dal partito, possano ratificare e fingere davanti al popolo che siamo in una democrazia.

Torniamo al provvedimento in questione. Nella mia Commissione oggi, come accade tutti i giorni (non so se è così anche nelle altre Commissioni, ma nella mia, devo dirlo, è così), si è svolta una pantomima. Abbiamo di fronte una realtà e mettiamo in atto un teatro. Sappiamo che nessuno degli emendamenti proposti dalle minoranze e dalle opposizioni verranno letti e presi in considerazione. Si fa finta di discutere, si fa finta di votare e si procede come i treni, ad una velocità che non è umana, ossia non è compatibile con l'umana capacità intellettuale di studiare e di valutare. Quindi discussione zero, teatro tanto. Però è stato detto che questo provvedimento è urgente per il rilancio economico.

Devo dire che sono rimasta sorpresa e infatti ho chiesto al Presidente se stavamo parlando del decreto n. 91. Io, infatti, nel decreto n. 91 non ho visto nessuna scelta che possa portare ad uno sviluppo economico. Ho solo visto semplificazioni, depenalizzazioni, essere padroni in casa propria per quanto riguarda le bonifiche. Veramente non si può parlare di cosa avviene, perché non c'è il controllo di nessuno e chi decide di bonificare lo farà soltanto secondo le proprie scelte, senza il controllo di nessuno. Poi - come abbiamo già detto in prima lettura - perderemo 10.000 posti di lavoro per quanto riguarda il settore delle rinnovabili, senza contare l'indotto. Però all'ultimo momento si è cercato di salvare capra e cavoli o, come si dice dalle mie parti, si è cercato di mantenere la moglie ubriaca e la botte piena.

Quei signori, infatti, erano grossi investitori e mentre si voleva facilitare comunque le *lobby* del petrolio si è data loro una via di fuga con titoli di Stato che - sappiamo bene - la Ragioneria ha definito molto pericolosi e ha chiesto quindi all'Europa una verifica. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come modificato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, approfitto della nuova giurisprudenza di quest'Aula introdotta dal Presidente e quindi farò un annuncio rafforzato e non una vera dichiarazione di voto. Quindi, non

sfrutterò tutti e 10 minuti per dire che noi voteremo ancora più convintamente questa sera la fiducia al Governo per due ragioni: la prima è perché credo che in un momento come questo, anche alla luce dei dati di ieri, varare questo decreto in via definitiva da parte del Senato sia un segnale importante, anticipatore dei provvedimenti che presto saranno approvati dal Governo, che sono state annunciati e che riguardano il programma dei 1000 giorni, il rilancio di politiche importanti sul piano infrastrutturale, sul piano delle piccole e medie imprese, della loro internazionalizzazione, della tutela e del rilancio del *made in Italy* nel mondo, che è ancora uno dei grandi *asset* che abbiamo per il rilancio produttivo del nostro Paese.

Che questo avvenga nel giorno in cui abbiamo completato e abbiamo consegnato al voto definitivo di domani la riforma costituzionale è un segnale importante perché per il nostro Paese la complessità di una macchina che si è incrostata in questi decenni di storia repubblicana - ed era inevitabile che ciò avvenisse - va profondamente riformata. Dal punto di vista dell'efficacia del nostro sistema produttivo, infatti, anche le riforme istituzionali possono incidere molto e dare snellezza ad un sistema che ha bisogno di rincorrere la velocità di questo tempo.

Quindi, al di là delle modifiche apportate alla Camera, che hanno riconsegnato il decreto-legge n. 91 modificato rispetto a come noi l'avevamo votato la settimana scorsa, credo sia importante vararlo in fretta; ed è importante che ciò avvenga oggi.

Ancora più importante è dare un segnale di sostegno ulteriore al programma del Governo in un giorno come questo, affinché esso possa rivelarsi utile anche per i provvedimenti che stanno per essere emanati.

Annuncio quindi il voto favorevole da parte di Scelta Civica sul provvedimento, accordando la fiducia al Governo.

[DLBIAGIO](#) (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, signor Vice Ministro, sarò ancora più sintetico del collega Susta. Do molta importanza a questo provvedimento, che è molto significativo e potrà dare grande supporto alle nostre imprese. Ma, consapevole della difficoltà dei tempi di questa serata, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato agli atti, sebbene avrei voluto in qualche maniera sostenerlo in Aula. Ma la stanchezza dei colleghi e le difficoltà di questi giorni credo vadano rispettate. Consegnerò quindi l'intervento, ma non posso esimermi dal ringraziare i presidenti delle Commissioni 13^a e 10^a, Marinello e Mucchetti, i membri della Commissione e, ovviamente, il vice ministro De Vincenti.

Consegnerò pertanto il testo integrale del mio intervento per allegarlo al Resoconto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[RUVOLO](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (GAL). Signor Presidente, il mio intervento sarà incentrato prevalentemente sul comparto agricolo. Non ho avuto, per ragioni personali, l'opportunità di intervenire nel dibattito durante la prima lettura. Lo faccio adesso anche perché vedo in Aula il vice ministro dell'agricoltura, che forse è un po' imbarazzato a stare tra i banchi del Governo e le dico perché.

Quando il ministro dell'agricoltura Martina annunciò un provvedimento straordinario per l'agricoltura, ho avuto modo anche di complimentarmi con lui. Il Governo aveva addirittura usato l'espressione «campo libero», che in qualche modo richiamava la terra e che dava speranza. Ribadisco che mi ero complimentato. Purtroppo, però, di campo libero non ce n'è per nulla, e di agricoltura c'è proprio un dettaglio.

Nella relazione che presenta il Governo al decreto, da cui voglio leggere alcune righe, si dice esattamente: «Non appare quindi più procrastinabile un intervento deciso del Governo in questo settore» - ovviamente è dell'agricoltura che si parla - «che potrebbe essere utilizzato come volano nazionale per una nuova crescita dell'intero sistema Paese». Di tutto questo non c'è nulla, solo annunci.

Noi siamo stati abituati agli annunci, alle *slide*, a tutta una serie di comunicazioni ad effetto, ma nella concretezza, e soprattutto nel mondo dell'agricoltura, non c'è nulla.

Se per un attimo i colleghi volessero leggere il testo originario del decreto, l'articolo 2 ha il titolo: «Disposizioni urgenti per il settore vitivinicolo», un settore importantissimo. Ho sentito in mille occasioni in quest'Aula parlare di vitivinicoltura, del suo rilancio e di cosa essa rappresenta. Ebbene, questo articolo, scritto solo ed esclusivamente da burocrati e che vi invito a leggere, dice in estrema sintesi che le richieste che vengono rivolte ai vari Ministeri, anziché essere fatte in carta bollata - e di questo vi siamo grati - si faranno in carta semplice. Se questo è il rilancio del settore vitivinicolo, ahimé!

Per non parlare dell'intervento a sostegno del *made in Italy*. C'è veramente da inorridire se si può scrivere un testo come questo, senza che dica nulla nella sostanza, ma proprio nulla di nulla: un vuoto assoluto.

Potrei parlare poi di altre questioni importanti. Non si capisce cosa c'entri, ad esempio, aver inserito (mi auguro che magari un intervento il vice Ministro lo faccia) all'articolo 4 (anzi all'ex articolo 4) il tema degli organismi geneticamente modificati, quando questa Assemblea lo scorso luglio, in uno dei primi provvedimenti approvati all'unanimità, diede mandato al Governo di allora di riorganizzare l'intera materia. In questo provvedimento invece è stato inserito, in maniera veramente molto strana, la questione degli OGM.

Per non parlare, poi, delle agevolazioni che vengono conferite ai giovani che si attivano per fare impresa agricola. L'articolo, che chiamerei ex articolo 5, «Agevolazioni per il mondo agricolo giovanile», la cui gestione va all'INPS, dice che dopo che vengono esauriti i fondi e le richieste vengono avanzate, tutti coloro i quali sono fuori da quel gruppo, coloro che hanno presentato domanda un'ora prima o un'ora dopo, a prescindere dal contenuto dell'iniziativa che propongono, con una comunicazione (è scritto in questo articolo, vi prego di attenzionarlo) vengono esclusi automaticamente. Ma scusate, in quelle 20, 50 o 100 domande che vengono accolte, ve ne è qualcuna che va fuori? Significa forse che la graduatoria non scorrerà mai? Le poche risorse che sono state messe a disposizione vengono proprio abbandonate?

Io rivolgo una richiesta al Governo e la prego, signor Presidente, di farsi interprete di quello che sto dicendo. Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, ma - guarda caso - non è arrivato in Commissione agricoltura. Io ritengo che a volte la forma è sostanza. So che ormai tutto è blindato e non vi è nulla da fare, ma chiediamo almeno la possibilità di confrontarci con il Governo, perché ci potrebbero essere e ci saranno occasioni per farlo, almeno me lo auguro, come ad esempio il disegno di legge n. 1328, che è fermo da un anno in Commissione agricoltura, ma potrebbe essere anche un'occasione per rilanciare davvero il settore agricolo.

Quale modello di agricoltura immagina questo Governo? Prendere pezzi di qua e di là, fare questo e altro? Mi chiedo però se organicamente ha un modello al quale riferirsi per il comparto agricolo. Io credo di no. Signori del Governo, l'agricoltura ha bisogno di un credito agevolato immediato. La grande crisi di questi giorni sta interessando anche l'agricoltura come tanti altri settori, ma è più debole degli altri comparti. Occorre altresì una riduzione dei costi e soprattutto livellare i contributi previdenziali nella media europea, perché gli agricoltori pagano il più alto indice di quotazione per quanto riguarda la previdenza agricola. Ma quale competizione, quale competitività possiamo assicurare dopo quello che avviene anche in sede di Unione europea? Mi riferisco ad un accordo tra l'Unione europea e il Marocco che ha flagellato l'agricoltura mediterranea; praticamente, arrivano dall'area del Marocco (cui si aggiungono Algeria, Egitto e altri Paesi) prodotti che non hanno il minimo di tutela della salute del consumatore. Ribadisco in quest'Aula con forza che i trattamenti cosiddetti fitosanitari vengono ancora fatti con prodotti di classe A1, cioè veleno allo stato puro.

Concludo, signor Presidente, annunciando il mio voto contrario, ma nella consapevolezza che il Governo possa prendere spunto dall'impegno che noi mettiamo, perché ci sia un'occasione vera e importante per parlare o comunque legiferare solo ed esclusivamente per il comparto agricolo. Non è possibile fare una cosa veramente orribile dal punto di vista procedurale, trattando nello stesso

provvedimento sviluppo economico, ambiente, agricoltura (poi c'era anche la pubblica amministrazione). Ritengo che il Governo abbia il dovere di dare una risposta concreta al mondo dell'agricoltura.

Concludo annunciando il voto convintamente contrario su questo provvedimento.

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento vorrei ringraziare gli assistenti che l'altra sera mi ha aiutato e il personale dell'infermeria per la loro professionalità (*Applausi*).

Fare una dichiarazione di voto su un provvedimento che la stessa maggioranza ritiene vitale, importante, utile e addirittura necessario in un'Aula ora è come fare un comizio sotto l'ombrellone al mare a chi vende il cocco e le borse taroccate. Terza lettura, decreto *omnibus*, maxiemendamento, tre voti di fiducia. Signor Presidente, già in prima lettura avevamo denunciato l'incapacità da parte dell'estensore di questo provvedimento di prendere in considerazione problematiche importanti e di trattarle in modo omogeneo.

Ebbene, questo provvedimento ci ritorna dalla Camera dei deputati, dove ci sono state modifiche e soppressioni di norme, al di là dei rinvii in Commissione e dei grandi dubbi della Ragioneria Generale dello Stato. Ritorna da noi, in quest'Aula, ponendoci questioni che abbiamo considerato molto calde e sulle quali avevamo bisogno di tempo, di attenzione, di chiarezza e di idee buone, ma molto buone, non propense solo a rastrellare qualche soldino per soddisfare alcune delle centinaia di promesse che il *Premier* ha fatto in questi mesi.

Si tratta, come dicevo, di un decreto *omibus*. Si è parlato di ILVA, di rifiuti del Lazio, di doppia soglia dell'OPA; basta commissari ed ex governatori. Si è parlato di crediti alle imprese, di ambiente, di contanti in uso agli stranieri e di altre cose, tra cui la caccia. A questo riguardo, mi permetto ancora una volta di chiedere di non «rompere la scatole» sempre alla caccia, per favore. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Si è parlato anche di anatocismo: quello che è scandaloso è che ha riguardato il Veneto e la zona del Polesine, dove sono stati sottratti soldi al territorio, soldi che avevano lo scopo di ripagare della presenza ingombrante di un rigassificatore. Questa denuncia è stata fatta da tutti i miei colleghi del Veneto che, credo, abbiano avuto poca soddisfazione con l'accoglimento di un ordine del giorno. La battaglia però non si limiterà di certo solamente a questo e il tema verrà puntualmente riproposto tutte le volte che ci sarà occasione.

Un decreto-legge di 34 articoli, dal contenuto frammentato e disomogeneo che non crea assolutamente crescita per il Paese: un Paese che ha urgente bisogno di un piano industriale e di un piano energetico, nonché di banche che tornino a fare le banche. Un Paese che deve obbligatoriamente abbassare il cuneo fiscale e la pressione fiscale. Un Paese che deve avere massima attenzione per le piccole e medie imprese, per le aziende artigiane, per i commercianti e per l'agricoltura - appena toccata in qualche piccolo interesse - quella di eccellenza e non: più in generale deve avere la massima attenzione per tutti quei settori che vengono messi in condizione di lavorare malissimo con un mercato europeo che non sempre presta attenzione alle nostre specificità. Aziende che si erano specializzate nel fotovoltaico - piccole e medie imprese - con questo provvedimento sono state azzoppate.

Abbiamo tentato di migliorare il testo con una serie di emendamenti che il mio Gruppo ha presentato. In particolare, insieme al senatore Arrigoni, abbiamo cercato di fare in modo che questo comparto fosse danneggiato il meno possibile.

C'è stato poi un tentativo di aiutare le banche, rimettendo in corso l'anatocismo, gli interessi sugli interessi. Quando prima ho parlato di banche che devono tornare a fare le banche, signor Presidente, non intendevo certamente questo, ma ben altra cosa. Intendevo quella capacità che le banche devono avere di conoscere il territorio, per cui il direttore è un po' come il prete e il farmacista: conosce le imprese e le premia per la capacità che hanno avuto, anche sotto l'aspetto personale, di stare sul

mercato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Per fortuna, quella norma del decreto è stata eliminata con un emendamento.

Questo decreto, signor Presidente, dovrebbe servire per rilanciare la competitività. Un Paese come il nostro, che sappiamo è al palo, non so proprio cosa rilancerà. Di certo arriveranno una marea di ricorsi e di richieste di risarcimento danni degli investitori stranieri, soprattutto per quanto riguarda la questione legata al fotovoltaico. Bell'idea di questo Paese si faranno questi imprenditori! Attrarre investitori stranieri con questo sistema sarà molto facile: sarà un biglietto da visita incredibile. Se poi ci mettiamo la questione legata all'incapacità del nostro sistema giudiziario, sarà un bel quadretto per questi imprenditori, per questi investitori.

Si è cercato poi di capire che cosa fare del *made in Italy*, questo *brand* che è tra i primi al mondo.

Un *brand* che probabilmente è stato utilizzato male. Non siamo stati capaci di venderlo in un'Europa che, anzi, ha cercato di tarpargli le ali.

E parliamo un po' dei giovani, dei disoccupati, di quella fascia di disoccupati compresa tra i 45 e i 55 anni, in cui è molto difficile riposizionarsi sul mercato del lavoro.

Parliamo anche degli esodati. Beh, noi l'avevamo già previsto. Il problema della legge Fornero è quanto mai presente, aleggia in quest'Aula come una jettatura incredibile per quei soggetti. Ma era fin troppo facile azzeccarci, signor Presidente.

Quindi tante promesse, zero fatti. Ma una cosa buona di certo c'è stata: gli 80 euro, ma non a tutti, che dovevano servire a rilanciare l'economia di questo Paese, cosa che non è accaduta; 80 euro che dovevano rimettere in moto il mercato consentendo ai nostri commercianti di guadagnare qualche soldino, ma non è successo perché quei soldi sono serviti invece a pagare le bollette. Infatti, avete dato 80 euro, ma ne avete fatti spendere 130 e, a casa mia, 130 meno 80 fa comunque meno 50 euro. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

E questi 80 euro sono serviti anche ad un'altra cosa. Infatti, visto che non c'è più il finanziamento ai partiti, quale sistema migliore per far pagare alle casse dello Stato la campagna elettorale delle europee del buon Renzi, un investimento da 4-5 miliardi. Una campagna elettorale fantastica!

Ciò nonostante i dati dei nostri conti economici sono impietosi e hanno stroncato ogni velleità di grandezza di questo Governo.

Caro Cottarelli, finirà anche lei rottamato. Ministro Padoan, le sue dichiarazioni non piacciono al Premier e ultimamente lei ne fa troppe ed è troppo chiaro. Ma, dimenticavo, non siete farina del suo sacco, come tanti di voi qua dentro e quindi, signori, state sereni, state molto sereni.

Tante promesse, dicevo, e zero cose fatte; anzi, sono stati già spesi soldi provenienti dagli ipotetici risparmi derivanti dalla *spending review*. Una *spending review* impantanata - la famiglia italiana, composta da formiche e cicale, se non può incassare di più deve spendere di meno - che darà, non è chiaro né come né quando, risultati di cassa tangibili e immediati.

E non parliamo delle privatizzazioni, che in questo momento non porteranno certo ad incassare quei 20-25 miliardi sperati. Ma allora, signori che ci ascoltate da casa, dove andremo a prendere i soldi? Probabilmente si toccheranno le 772 agevolazioni che valgono complessivamente 250 miliardi di euro che lo Stato non incassa. Di agevolazioni ne sa qualcosa il reparto delle rinnovabili. Alcune cose, per l'amor di Dio, saranno...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Consiglio.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, abbiamo fatto una riforma costituzionale nella quale, le posso garantire, non ho parlato un secondo. Campassi 2000 anni non mi capiterà più di fare una riforma costituzionale...

PRESIDENTE. Ma qui stiamo esaminando un semplice decreto e di quelli ne capiteranno tanti nella vita.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, ho tenuto i minuti che in percentuale toccavano al mio Gruppo per svolgere questa dichiarazione. Sappiamo benissimo che nel provvedimento ci sono gli

assegni familiari, le detrazioni per i veterinari, gli sconti per la casa e quelli per i carburanti e la sanità: vedremo a cosa metterete mano.

Desidero chiudere il mio intervento dicendo: stiamo sereni. Ci sarà un'estate durante la quale saremo al mare, sotto l'ombrellone (anche se probabilmente qualcuno di noi no), e il nostro vicino ci odierà perché la casta è la casta; vedremo l'estate fallimentare degli operatori turistici e sicuramente dovremo calcolare il danno che produrrà l'effetto Russia, che non tarderà a farsi sentire. Prevedo, signor Presidente, un settembre-ottobre molto, molto nero e non sarà per l'abbronzatura. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ha aspetti sostanziali positivi per il rilancio dell'economia.

Il Senato, in prima lettura, ha migliorato il testo del decreto-legge, inserendo misure di semplificazione che interessano il settore dell'agricoltura, in primo luogo, per quanto attiene al sistema dei controlli, la normativa autorizzatoria per il settore vinicolo e la riduzione degli obblighi per gli agricoltori. La riduzione e la razionalizzazione dei controlli per le imprese agricole, ad esempio, con la istituzionalizzazione del registro unico, sono interventi molto soddisfacenti.

Abbiamo insistito, nel corso dell'esame del provvedimento, affinché fossero realizzate e rafforzate ulteriori misure di semplificazione e di riduzione degli oneri e dei vincoli burocratici e alcuni risultati sono stati conseguiti. Ciò che riteniamo fondamentale, oggi ed in prospettiva, è che tali misure abbiano un carattere organico e strategico.

Nel confronto parlamentare, le nostre proposte emendative, accolte, come d'altronde quelle di altri Gruppi parlamentari, hanno sensibilmente migliorato il provvedimento.

Non meno importante per le piccole e medie imprese è prevedere un credito d'imposta, per gli anni 2014-2016, per investimenti che abbiano quale obiettivo lo sviluppo di nuovi prodotti.

La istituzione della rete di lavoro agricolo di qualità e la valorizzazione dei giovani imprenditori agricoli concorrono ad un quadro di interventi che giudichiamo positivamente.

È stata migliorata anche la parte riguardante le tariffe per il trasporto merci evitando aggravii insostenibili per il trasporto su rotaia, che va agevolato e non penalizzato.

Come Gruppo per le Autonomie, nell'incontro che il Presidente del Consiglio ha avuto con i Capigruppo di maggioranza al Senato, venerdì scorso, abbiamo indicato come debbano essere ritenuti del tutto prioritari nell'agenda di Governo, al di là delle riforme costituzionali e della legge elettorale, anche gli interventi che possano sostenere la competitività del sistema economico.

Il Governo, d'ora in poi, dovrà puntare di più sulla soluzione dei veri problemi del Paese, come il rilancio dell'economia e dell'occupazione.

Le misure previste in questo decreto possono essere ritenute adeguate, costituiscono la premessa, ma non certamente il completamento di una politica economica ed industriale di crescita da attuare in tempi sostenibili.

Auspichiamo, in particolare, il varo di un' incisiva riforma del mercato del lavoro sul modello delle riforme approvate dal Governo Schröder e che hanno rilanciato la Germania dieci anni fa.

Saluto pertanto con favore quanto dichiarato pubblicamente dal Presidente del Consiglio, quando ha ribadito l'urgenza delle riforme istituzionali, sottolineando tuttavia la necessità di volersi occupare dei veri problemi e quindi del mercato del lavoro.

Ciò che giudichiamo, invece, negativamente e, a nostro avviso, un grave errore, è che il Governo, in sede di esame del provvedimento alla Camera, abbia soppresso la norma introdotta qui al Senato e su cui, come Gruppo per le Autonomie, ci eravamo battuti assieme ad altre forze politiche, norma con la quale si stabiliva che per l'acquisto di beni e servizi nel settore turistico ed alberghiero venisse abolito, sebbene con tutti gli accorgimenti del caso, il vincolo dei 1.000 euro per l'uso di denaro contante per i

cittadini europei non residenti. Tale norma costituiva una mediazione equilibrata ed efficace che teneva conto di tutti i profili rilevanti.

Dovrebbe essere evidente come l'introduzione o il mantenimento di un siffatto vincolo equivalga a sottrarre quote di mercato, soprattutto nel settore del turismo. La conferma del vincolo dei 1.000 euro riconduce le nostre imprese turistiche ad una condizione fortemente penalizzante, che non ha termini di confronto con gli altri Paesi europei e che sta creando forti squilibri soprattutto per le zone di confine.

L'obiettivo di ridurre le spese energetiche delle piccole e medie imprese è certamente condivisibile; riteniamo, tuttavia, assai discutibile il metodo con cui tale riduzione viene finanziata. Incidere in modo retroattivo sulle agevolazioni concesse per il settore fotovoltaico costituisce un grave colpo per la certezza del diritto e quindi anche per la credibilità dell'Italia, in particolare da parte degli investitori esteri.

Fra le misure del provvedimento, accogliamo invece con grande favore la norma introdotta per il Parco dello Stelvio che costituisce la base per una nuova *governance* e un'amministrazione più efficace e condivisa, con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

Colgo l'occasione per ringraziare i vice ministri De Vincenti e Olivero per la grande sensibilità e l'ottima collaborazione manifestate nel corso della conversione di questo decreto-legge.

Annuncio che, poiché complessivamente la valutazione del provvedimento in esame resta positivo, i senatori del Gruppo per le Autonomie voteranno la fiducia posta dal Governo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD*).

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, poiché in questo caso non si tratta di votare un decreto-legge, ma di dare per l'ennesima volta la fiducia ad un Governo che noi non avremmo mai dato, è evidente che noi esprimeremo un voto contrario. Purtroppo, in tal modo voteremo contro anche il provvedimento in esame che riteniamo, non per le materie che tratta, ma per il modo in cui le tratta, assolutamente insufficiente.

Come al solito, il limite della produzione normativa in questa fase è rappresentato semplicemente dal fatto che tentiamo di fare «le nozze con i fichi secchi», cioè tentiamo di rilanciare l'attività economica, la capacità produttiva del nostro Paese, l'impresa industriale e quella agricola, confezionando un paio di norme che teoricamente dovrebbero essere di semplificazione, ma di fatto, grazie alle complicazioni del nostro apparato pubblico, non semplificano nulla e in molti casi determinano confusione e lunghi periodi di transizione che diventano periodi di grande produzione giurisprudenziale, di interventi presso i TAR e il Consiglio di stato; magari producono qualche parcella di avvocato in più, ma non rilanciano il sistema economico.

Per citare una petizione che è stata fatta anche in ragione delle materie trattate dal provvedimento in esame, mi verrebbe da dire: l'Italia non spenga il sole. Per non spegnere il sole, signor Presidente, occorre innanzi tutto «mandare a casa» il Governo e farne uno omogeneo sul piano politico e individuare una strategia di intervento sul sistema economico che sia organica. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*). Può essere di destra, se avete i numeri; può essere di sinistra, ma non può essere questo pasticcio abominevole, questo insieme disorganico di forze politiche che non hanno storia comune, non possono avere prospettive uguali e non hanno un riferimento sociale identico. Sono un esercizio di potere, tutto pasticciato, che ovviamente produce rachitici provvedimenti di intervento.

Questa è l'unica vera condizione che non dovremmo avere in questa fase. Non lo dico perché tutti i dati sull'economia sono devastanti; non lo dico perché abbiamo 4 milioni di disoccupati; non lo dico perché il prodotto interno lordo è crollato negli ultimi anni e siamo permanentemente in alternanza tra recessione e stagnazione con una bella prospettiva di depressione. Non lo dico per questo, perché basterebbe leggere quegli elementi per capire che la risposta che è in campo è assolutamente insufficiente, non è né carne né pesce, non ha spessore. È una risposta che tende a distrarre rispetto

agli obiettivi principali.

L'Italia non spenga il sole. Si arrivi finalmente alla considerazione che, in questo Paese, bisogna trovare soluzioni vere, perché i problemi sono veri e non finti. E per trovare soluzioni vere, bisogna abbandonare la strada che fino ad oggi abbiamo seguito.

Ho piacere nel vedere che tutti coloro che hanno governato negli ultimi dieci anni partecipano a programmi televisivi; leggono i dati dell'economia e affermano che occorre andare più forte. Ma sono dieci anni che hanno l'asma, hanno difficoltà di respirazione, non riescono a correre di più, sono fermi. Sono dieci anni che sono fermi e fermano il Paese, portandolo alla rovina. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini)*.

Per questo noi votiamo no anche in questa circostanza, e non per quanto è scritto in questo decreto, che è uno dei tanti decreti sfornati per dare qualche contentino, per soddisfare con qualche milionata. Sempre nell'ipotesi che ci sia la copertura, che è sempre incerta perché sono sempre sbagliate le previsioni, dal momento che i documenti contabili dello Stato sono tutti fondati su elementi fasulli.

Per questa ragione, Presidente, e non voglio insistere, noi voteremo no alla fiducia al Governo e anche al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini)*.

[MANCUSO](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (NCD). Signor Presidente, mi limito ad associarmi alla replica fatta dal relatore Marinello il quale, nella sua ampia disamina, ha fatto emergere alcune incongruenze del decreto al nostro esame, che c'è stato restituito dalla Camera.

Mi limito, quindi, a rafforzare alcuni sentimenti di rammarico che provo nei confronti dei colleghi della Camera i quali, proprio laddove noi avevamo individuato alcune misure che potevano essere interessanti per il rilancio in particolare del *made in Italy*, che è la cosa che più ci sta a cuore (un *brand* che riguarda la più grande ricchezza del nostro Paese, le piccole e medie imprese e i loro interessi diffusi sul territorio), hanno in qualche modo indebolito il testo in esame. Lo hanno fatto con provvedimenti che azzoppiano la tutela dei marchi DOP e IGT, con l'obbligo della pubblicazione delle sentenze di sospensione della attività, e con altri provvedimenti che sicuramente non aiuteranno le piccole imprese ad affermarsi e, quindi, a creare lo sviluppo necessario perché il Paese possa ripartire.

Nel complesso, però, questo è un decreto che, per quanto portato avanti dal Governo in maniera non molto matura, è stato certamente perfezionato attraverso un grande lavoro che abbiamo svolto al Senato in prima lettura, che ha visto coinvolti tutti i membri delle Commissioni industria ed ambiente, i funzionari, i relatori e anche il Governo. Quest'ultimo ha partecipato attivamente alla stesura di un testo che, dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'NCD, era molto equilibrato.

È chiaro che non possiamo sottacere il nostro dispiacere per alcune misure che sono state riviste dalla Camera. Mi riferisco, in particolare, all'uso del contante per gli stranieri. La nostra parte politica vuole continuare questa battaglia all'interno della maggioranza nei prossimi mesi e anni perché riteniamo che questo aspetto sia particolarmente interessante per creare ricchezza nel nostro Paese e generare flussi di denaro contante per le nostre attività economiche.

Nonostante queste lamentele della cui fondatezza siamo convinti, riteniamo che il decreto nella sua globalità sia un'occasione importante per il nostro Paese per far ripartire l'economia, anche se da solo e senza provvedimenti organici e strutturali che possano completare i progetti di Governo difficilmente potrà - come una monade - dare risposte. Così azzoppato il decreto è tornato al Senato, lo abbiamo approvato in Commissione e riceverà il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra, poiché siamo certi che riuscirà a dare delle seppur piccole risposte per far ripartire il sistema Italia. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni)*.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, quando abbiamo visto arrivare un decreto che riguardava la competitività nei settori dell'energia, dell'edilizia

scolastica, dell'agricoltura e della tutela ambientale ci siamo illusi che contenesse norme a favore delle imprese per il loro sviluppo e il loro rilancio. Come Gruppo di Forza Italia abbiamo dato il nostro apporto nelle Commissioni di merito con proposte migliorative che poi la Camera, per volere del Governo, ha eliminato senza appello.

Rimane un decreto *omnibus* che ha un titolo altisonante, che ha dentro di tutto, tranne quello che serve a favorire un'economia di mercato votata alla crescita. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Vorrei fare una preghiera sincera ai rappresentanti dell'Esecutivo: fateci avere una copia dell'agenda economica del Governo, quella che ha tanto apprezzato il segretario di Stato americano Kerry perché noi non l'abbiamo proprio vista. In sei mesi di Governo Renzi non abbiamo visto nessuna misura in grado di smuovere di un solo millimetro la ripresa della produzione. È necessario privatizzare le oltre 8.000 società pubbliche che rappresentano un vero proprio e proprio socialismo municipale, attraverso il quale la politica fa cose che dovrebbe fare il mercato. Non vogliamo speculare sul fatto che l'Italia è in recessione. Noi tifiamo per l'Italia - lo dice persino il nostro logo - ma la proiezione vede un PIL a meno 0,3 a fine 2014, che segue il meno 1,9 del 2013.

Se verranno confermate queste stime, in soldoni, avremo circa 17,5 miliardi in meno di PIL e all'incirca 8,5 miliardi in meno di imposte e contributi, considerato che la pressione fiscale reale è attorno al 50 per cento. (*Brusio in Aula*). Presidente, la prego di chiedere ai colleghi se possono fare un po' di silenzio, per favore, perché non riesco a parlare, non ho più voce.

PRESIDENTE. Colleghi l'entusiasmo che ha suscitato il testo del senatore Mancuso si può anche placare, a questo punto.

PELINO (*FI-PdL XVII*). In attesa di tagli, entro il 15 gennaio 2015, vi saranno variazioni di aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti per assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017.

Sono ancora da trovare i 10 miliardi di euro per coprire il *bonus* IRPEF di 80 euro per il 2015. Il problema non è quindi se fare la manovra correttiva o meno: certamente i conti pubblici dovranno essere corretti nella legge di stabilità per il 2015, ma quello è il banco di prova per una netta inversione di tendenza nella politica economica italiana.

Nel Documento di economia e finanza l'Esecutivo aveva previsto 4,5 miliardi di *spending review* per il 2014, 17 miliardi per il 2015 e 32 miliardi per il 2016. Al contrario, l'andamento della spesa pubblica ci mostra che essa è salita del 7,8 per cento rispetto all'anno precedente e che toccherà la cifra *record* di 825 miliardi di euro a fine 2014.

Non è pensabile l'emissione di nuovi titoli di debito pubblico, come ha fatto il Governo ad aprile per 40 milioni di euro, per la semplice considerazione morale che non possiamo lasciare in eredità ai nostri figli un debito pubblico che ormai è arrivato a 2.164 miliardi.

Bisognava certamente lasciare qualcosa in tasca agli italiani, ma attraverso uno *shock* fiscale che riguardasse tutti, cittadini e imprese. Un taglio delle aliquote avrebbe riguardato la totalità dei cittadini, non solo i fortunati vincitori della lotteria Renzi: per le imprese sarebbe stata un'iniezione di capitali per smuovere gli investimenti. Quel *bonus* assegnato a quasi 11 milioni di italiani è ingiusto perché è stato messo in conto a tutti gli altri (pensionati, partite IVA e, tra questi, tanti giovani che, pur di lavorare, fatturano il proprio lavoro, le famiglie monoreddito). Con un taglio delle aliquote, si sarebbe raggiunto l'ulteriore obiettivo di invogliare a pagare le tasse nuovi contribuenti, che adesso evadono perché ritengono ingiusto il nostro sistema fiscale.

Non si può più rinviare un drastico taglio della spesa improduttiva: se l'Italia risulta essere l'ottava potenza economica del mondo, sebbene le classifiche internazionali del fare impresa ci collochino al sessantacinquesimo posto, vuol dire che i nostri imprenditori, a dispetto dei tanti ostacoli di tipo burocratico, creditizio e fiscale, hanno una grandissima voglia di fare impresa, inventare, produrre e far conoscere i propri prodotti e la propria creatività, esportandoli in tutto il mondo: è il nostro famoso *made in Italy*, che dovremmo cercare di tutelare molto di più.

Le imprese affrontano costi impropri, quelli della burocrazia, che rappresentano circa quattro punti di

PIL: questo è il primo cuneo da ridurre. Ogni euro investito in imprese e tolto ai costi delle pratiche burocratiche avrebbe un moltiplicatore di ricchezza largamente superiore. È un'osservazione elementare: si investe in produzione, si genera ricchezza e si crea lavoro. Non ci stancheremo mai di ricordarlo: l'occupazione la creano le imprese e non lo Stato. Date ossigeno alle imprese e ai cittadini e la ripresa economica verrà, eccome.

Per queste ragioni, annuncio convintamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia alla fiducia su questo decreto, che certo non è degno dell'Italia e degli italiani. (*Applausi FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[TOMASELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, è stata una giornata lunghissima e quindi non utilizzerò interamente i dieci minuti per la dichiarazione di voto a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Utilizzerò solo pochissimi istanti per annunciare il voto favorevole - convintamente favorevole - del nostro Gruppo a questo provvedimento. Si tratta certamente di un provvedimento cambiato rispetto alla prima lettura in Senato; per alcuni aspetti - probabilmente - ha perso degli elementi positivi che erano stati introdotti; per altri aspetti ne ha guadagnati altri che vanno a rafforzare il provvedimento.

Brevemente, vorrei esprimere un concetto: la difficoltà che vive il nostro Paese credo non cambi se lo 0,1 di qualche trimestre diventa un meno 0,2. Certo, tutti vorremmo vedere il segno più di fronte alle percentuali di crescita del nostro PIL, ma ciò conferma che il nostro Paese vive una lunghissima recessione ed una grandissima difficoltà.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, credo che tutti noi avremmo bisogno di avere contezza della difficoltà grave che vive il nostro Paese. Il presente provvedimento certo non è risolutivo di questi problemi, ma è un provvedimento utile a rilanciare la competitività del sistema Italia, fatto di *made in Italy*, di piccole e medie imprese e di agroalimentare; fatto della necessità di ridurre la bolletta energetica a carico delle piccole e medie imprese. Di sicuro, questo provvedimento va nella direzione delle riforme che il Governo ha avviato e che la maggioranza che lo sostiene porta avanti convintamente.

Da noi non verrà mai l'esaltazione acritica di un singolo provvedimento, ma trovo propaganda inutile, in questo contesto così difficile per il nostro Paese, negare tutto quello che in pochi mesi questo Governo ed anche il Parlamento hanno messo in campo. Dagli interventi sul lavoro, alla delega fiscale, agli interventi prossimi sulle infrastrutture, al tema delle riforme istituzionali e costituzionali di cui abbiamo parlato lungamente e di cui ci siamo interessati in queste ultime settimane. Il tema della riforma costituzionale, con tutta probabilità, non risolve alcuno dei problemi che hanno le famiglie italiane, i lavoratori italiani e le imprese del nostro Paese. Ma, se posso dire, esso dà l'autorevolezza alla politica italiana di cominciare a colpire, da un lato, le rendite - le troppe rendite che questo Paese non si può più permettere - e, dall'altro, di avere più coraggio per intervenire con le riforme profonde di cui hanno bisogno l'economia, il sistema produttivo ed il sistema degli interessi nel nostro Paese, nell'ottica che ci muove e lungo la quale anche questo decreto-legge dà il proprio contributo per rilanciare il sistema Italia e renderlo più competitivo.

Si tratta di un provvedimento che si affianca ad altri. Penso alla polemica di questi giorni, alquanto inusitata, sul *bonus* degli 80 euro. Probabilmente sono pochi quegli 80 euro nelle tasche delle famiglie italiane alla fine del mese, ma sono 11 miliardi di euro, ripeto: 11 miliardi di euro. Una cifra enorme che si è deciso di spostare da altre rendite alle famiglie ed ai lavoratori italiani, ai redditi dei lavoratori dipendenti. Mi pare una grandissima operazione di redistribuzione della ricchezza e di equità sociale di cui questo Governo si è fatto carico e che convintamente abbiamo sostituito.

Per queste ragioni, sosterremo fino in fondo questo provvedimento che farà bene all'economia ed alle imprese del nostro Paese. In questo senso voteremo a favore della fiducia come Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Sollo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Sollo.

SAGGESE, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Conte, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Gibiino, Giovanardi, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Turano

Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Alberti Casellati, Alicata, Amoruso

Barani, Bernini, Bruno

Caliendo, Ceroni
De Pin
Floris, Fucksia
Giro
Malan, Marin, Mauro Giovanni, Messina
Pagnoncelli, Pelino, Piccinelli, Piccoli
Razzi, Romani Paolo
Scavone, Sciascia, Serafini
Zanettin, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come modificato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	183
Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	155
Contrari	27

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 91.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 8 agosto 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani venerdì 8 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 22,37)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione ([1429](#))

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u*), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*) - 1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.».

10.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (*Modifica dell'articolo 70 della Costituzione*) - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70 - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano la funzione legislativa secondo le modalità stabilite dalla Costituzione"».

10.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (*Modifica dell'articolo 70 della Costituzione*) - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - Ciascuna Camera è titolare della funzione legislativa, che esercita secondo le modalità stabilite dalla Costituzione".».

10.6

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«10. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».

10.7

[MINZOLINI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali."».

10.8

[TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Id. em. 10.6

Sostituire il capoverso «Art. 70» con il seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 94, quinto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.

La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.

Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) affari esteri e dell'Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l'Italia e l'Unione europea;

b) giustizia;

c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell'immigrazione;

d) difesa;

e) tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali".».

10.9

[MINZOLINI, D'ANNA, COMPAGNONE, Eva LONGO, BRUNI, BONERISCO, MILO, TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - I. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti-legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge".».

10.10

[COMPAGNONE, TARQUINIO, Eva LONGO, BRUNI, MILO, BONERISCO, MINZOLINI, D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - I. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

- b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;
- e) norme generali sull'istruzione;
- f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) statuti speciali delle Regioni;
- b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
- d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

la Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".».

10.11

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «diritti fondamentali» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo. con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia elettorale di competenza statale;
- c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- d) leggi in materia di diritti fondamentali.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato nelle seguenti materie:

- a) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione medesima;
- b) legislazione concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma;
- c) delegazione legislativa di cui all'articolo 76;
- d) ratifica dei trattati internazionali.

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera in tutte le materie non espressamente riservate al Senato della Repubblica.

Gli atti di controllo e di indirizzo politico sono presentati e svolti presso la Camera dei deputati. Gli atti di indirizzo connessi a disegni di legge sono presentati e svolti presso la Camera cui è assegnato il disegno di legge.

Le funzioni parlamentari relativamente a nomine governative e di competenza parlamentare, le funzioni di indagine ed inchiesta nonché le funzioni consultive su atti del Governo sono svolte dal Senato della Repubblica"».

10.12

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia elettorale di competenza statale;
- c) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- d) leggi in materia di diritti fondamentali;
- e) rapporti con l'Unione europea e attuazione delle normative dell'Unione;
- f) ratifica dei trattati internazionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'articolo 72."».

10.13

[PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'art. 117, primo comma, lettere a), c), d), f), g) e h).

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati sulle residue materie di cui all'art. 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente."».

10.14

[BISINELLA](#), [CENTINAIQ](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo. con il seguente:

«Art. 10. - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati"».

10.3000 (già 10.0.1)

[COMPAGNONE](#), [MINZOLINI](#), [MILO](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*) - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(*Autorità amministrative indipendenti nazionali*)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

10.15

[BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [MINZOLINI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge; sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei

rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi."».

10.16

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

10.17

[BONERISCO](#), [COMPAGNONE](#), [BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#)

Id. em. 10.16

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

10.18

[BONERISCO](#), [COMPAGNONE](#), [BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a

maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

10.19

[COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica all'articolo 70 della Costituzione - Funzione legislativa*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma."».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

10.20

[BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [MINZOLINI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica per le seguenti materie:

- a) revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionali;
- b) ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- c) elettorale;
- d) leggi che disciplinano il *referendum* popolare.

In tutti gli altri casi, la funzione legislativa è esercitata in via esclusiva dalla Camera dei Deputati. In relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza esclusiva regionale di cui all'articolo 117, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. I regolamenti di ciascuna Camera fissano il limite di tempo entro cui il parere deve essere reso, decorso il quale lo stesso s'intende espresso."».

10.21

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *I*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Nel caso in cui il Senato delle Autonomie abbia approvato le proposte di modificazione a maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale con maggioranza equivalente.

Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".».

10.22

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). - *I*. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di *referendum* popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi

previsti dalla Costituzione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro venti giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei quaranta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma e 132, secondo comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni, pareri vincolati sulle materie di proprie competenze, su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati"».

10.23

[MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

10.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sopprimere il primo comma.

10.25

[BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [MINZOLINI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#)

Id. em. 10.24

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il primo comma.

10.26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CHITI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [CASSON](#), [MINEO](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma».

10.27

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma e negli altri casi previsti dalla Costituzione».

10.28

[COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#)

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente».

10.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali».

10.30

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#)

Respinto

Al cantina 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine.

10.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del sesto comma.

10.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del quinto comma.

10.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del quarto comma.

10.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del terzo comma.

10.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «per le leggi di revisione» fino alla fine del secondo comma.

10.36

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso»Art.70», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali».

10.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «Camere per le leggi», inserire le seguenti: «ordinarie»

Consequentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.

10.38

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo le parole: «leggi costituzionali» inserire le seguenti: «, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le leggi che disciplinano il referendum popolare, le leggi relative alle materie e alle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).».

10.39

[BONERISCO](#), [COMPAGNONE](#), [BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 70», comma 1, dopo le parole: «leggi costituzionali» inserire le seguenti:«, per le leggi in materia elettorale e per quelle che disciplinano il referendum popolare, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per la legge europea e la legge di delegazione europea, per la legge di cui all'articolo 57, settimo comma, per la legge nelle materie previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), nonché negli altri casi previsti dalla Costituzione.».

10.40

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare».

10.41

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», sostituire dalle parole: «per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali» fino alla fine, con le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, esprime-parere di costituzionalità.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera.

Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata;».

10.42

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del sesto comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.43

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.44

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole dà: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.45

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.46

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «, per le leggi di attuazione» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«e per le leggi ordinarie».

10.47

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia»

fino alla fine del sesto comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del sesto comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quinto comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del quarto comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del terzo comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«della Costituzione».

10.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole da: «costituzionali in materia» fino alla fine del secondo comma con le seguenti:«della Parte I della Costituzione».

10.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla

fine del sesto comma.

10.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del quinto comma.

10.59

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del quarto comma.

10.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del terzo comma.

10.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere le parole da: «in materia di» fino alla fine del secondo comma.

10.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti e doveri dei cittadini, di».

10.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti umani, di».

10.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà ed eguaglianza dei cittadini, di».

10.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà fondamentali, di».

10.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «eguaglianza dei cittadini, di».

10.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«lavoro, di».

10.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «autonomie locali, di».

10.69

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «istituzioni territoriali, di».

10.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «decentramento amministrativo, di».

10.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

(*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela delle minoranze linguistiche, di».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i componenti del Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE

10.72

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti con la Chiesa cattolica, di».

10.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, di».

10.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sviluppo della cultura, di».

10.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ricerca scientifica e tecnica, di».

10.76

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela del paesaggio, di».

10.77

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «conservazione del patrimonio storico e artistico della Nazione, di».

10.78

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «condizione giuridica dello straniero, di».

10.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «recepimento nell'ordinamento giuridico interno delle norme derivanti da trattati internazionali, di».

10.80

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «esercizio delle libertà democratiche, di».

10.81

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto d'asilo per gli stranieri, di».

10.82

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «estradizione dello straniero, di».

10.83

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «protezione e promozione della pace, di».

10.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione a organizzazioni sovranazionali e internazionali, di».

10.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti con l'Unione europea, di».

10.86

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, di».

10.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «limitazioni della libertà personale, di».

10.88

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «garanzie della libertà personale, di».

10.89

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela della libertà di domicilio, di».

10.90

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «segretezza e libertà della corrispondenza, di».

10.91

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «circolazione e soggiorno, di».

10.92

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di circolazione e soggiorno, di».

10.93

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «immigrazione, di».

10.94

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «espatrio, di».

10.95

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «emigrazione, di».

10.96

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di riunione, di».

10.97

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazioni sociali, di».

10.98

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «associazioni, di».

10.99

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà religiosa, di».

10.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libero esercizio del culto, di».

10.101

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di pensiero, di».

10.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «libertà di stampa, di».

10.103

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «mezzi di comunicazione di massa, di».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.104

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «censura, di».

10.105

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «circolazione e soggiorno, di».

10.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «capacità giuridica, di».

10.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «cittadinanza, di».

10.108

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «prestazioni personali o patrimoni ali, di».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.109

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «amministrazione della giustizia, di».

10.110

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela dei diritti, di».

10.111

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di difesa, di».

10.112

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «giustizia civile e penale, di».

10.113

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ordinamento giudiziario, di».

10.114

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «misure di sicurezza, di».

10.115

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «responsabilità penale, di».

10.116

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pene e sanzioni, di».

10.117

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubblico impiego, di».

10.118

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubbliche amministrazioni, di».

10.119

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «famiglia e matrimonio, di».

10.120

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «istruzione, di».

10.121

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «educazione, di».

10.122

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela dei minori, di».

10.123

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «maternità e infanzia, di».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.124

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «avviamento al lavoro, di».

10.125

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«salute, di».

10.126

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sanità, di».

10.127

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizio sanitario nazionale, di».

10.128

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «arte, di».

10.129

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «scienza, di».

10.130

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «insegnamento, di».

10.131

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «scuole statali, di».

10.132

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «università e accademie, di».

10.133

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «lavoro, di».

10.134

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazione, di».

10.135

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«affermazione dei diritti del lavoro, di».

10.136

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritto di difesa, di».

10.137

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «italiani all'estero, di».

10.138

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «diritti dei lavoratori, di».

10.139

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pari opportunità, di».

10.140

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «parità di genere, di».

10.141

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «assistenza sociale, di».

10.142

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «previdenza sociale, di».

10.143

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «relazioni industriali, di».

10.144

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «organizzazione sindacale, di».

10.145

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«diritto di sciopero, di».

10.146

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «iniziativa economica privata, di».

10.147

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «attività economica pubblica, di».

10.148

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «bilancio dello Stato, di».

10.149

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «programmazione economica, di».

10.150

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «beni pubblici, di».

10.151

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «proprietà privata, di».

10.152

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «impresa, di».

10.153

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «agricoltura, di».

10.154

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «industria, di».

10.155

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«commercio, di».

10.156

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «attività economiche, di».

10.157

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizi pubblici essenziali, di».

10.158

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «cooperazione, di».

10.159

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «artigianato, di».

10.160

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «produzione economica, di».

10.161

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «credito e risparmio, di».

10.162

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «tutela del risparmio, di».

10.163

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «rapporti politici, di».

10.164

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «elettorato, di».

10.165

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«diritto di voto, di».

10.166

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «formazioni politiche, di».

10.167

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «partiti politici, di».

10.168

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, di».

10.169

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «difesa della Patria, di».

10.170

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «servizio militare, di».

10.171

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Forze armate, di».

10.172

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sistema tributario, di».

10.173

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «pubblica amministrazione, di».

10.174

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «magistratura, di».

10.175

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«funzione giurisdizionale, di».

10.176

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ordinamento giudiziario, di».

10.177

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «processo penale, di».

10.178

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «enti locali, di».

10.179

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Regioni, di».

10.180

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «Comuni, di».

10.181

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «funzioni amministrative, di».

10.182

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «autonomia finanziaria, di».

10.183

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «coesione territoriale, di».

10.184

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «solidarietà sociale, di».

10.185

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti:

«patrimonio degli enti costitutivi della Repubblica, di».

10.186

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «poteri sostitutivi del Governo, di».

10.187

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sussidiarietà, di».

10.188

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «leale collaborazione, di».

10.189

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «ineleggibilità e incompatibilità, di».

10.190

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «giustizia amministrativa, di».

10.191

[AZZOLLINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente: dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti parole: «e per le norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e),».

Al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.192

[AZZOLLINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Conseguentemente: dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti parole: «e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),».

Al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.194

[BONERISCO](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «europea,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le

seguenti: «, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,» e le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e p)».

10.196

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, «Art.70», al comma primo, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «, per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,».

10.193

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «referendum popolare» inserire le seguenti: «per le leggi elettorali, le leggi che regolano i diritti di libertà, i diritti politici, le leggi di amnistia e indulto e le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

Il Senato della Repubblica approva le leggi di recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché quelle che dispongano nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma; 117, secondo comma, lettera p-bis); 118, terzo comma; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma e 122, primo comma.».

10.195

[VERDUCCI](#), [MATURANI](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [SANTINI](#), [Gianluca ROSSI](#), [MIRABELLI](#), [CARDINALI](#), [FABBRI](#), [VACCARI](#), [Elena FERRARA](#), [CUOMO](#), [BORIOLI](#), [LAI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art.70», primo comma, dopo le parole: «di referendum popolare,» con le seguenti:«per le leggi relative alle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,».

10.197

[DE BIASI](#), [MATURANI](#), [BIANCO](#), [BIANCONI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [PADUA](#), [ROMANO](#), [SILVESTRO](#), [ANITORI](#), [PUPPATO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G10.197

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p),» con le seguenti: «per le leggi che dispongono nelle materie di cui agli articoli 32, secondo comma, all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p),».

G10.197 (già em. [10.197](#))

[DE BIASI](#), [BIANCONI](#), [ROMANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 70 definisce le materie che rientrano nella funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere,

impegna il Governo a considerare modalità di competenza rafforzata del Senato della Repubblica sui livelli essenziali di assistenza concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

(*) Accolto

10.198

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «attuazione all'articolo», inserire le seguenti:«13 e all'articolo».

10.199

[DIRINDIN](#), [CHITI](#), [CASSON](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#),
[BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [CORSINI](#),
[COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva](#)
[LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#),
[PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, «Art. 70» comma primo, dopo le parole: «all'articolo 117, secondo comma, lettera» inserire le seguenti: «m)e».

10.200

[AZZOLLINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p), 119».

Consequentemente, al comma quarto, sopprimere la parola: «119».

10.201

[BONERISCO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p), 119».

Consequentemente, al comma quarto, sopprimere la parola: «119».

10.202

[AZZOLLINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, articolo 70, al comma primo, le parole:«lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p)».

10.203

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.204

[MUCCHETTI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p)».

10.205

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma primo, le parole: «lettera p)» sono così sostituite: «lettere e)e p)».

10.206

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.207

[BATTISTA](#), [ORELLANA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.208

[MOLINARI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e)e p)».

10.209

[BONERISCO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», al comma primo, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere e)e p)».

10.210

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)», con le seguenti: «lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera p)».

10.211

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sostituire dalle parole: «lettera p)» fino alla fine del comma, con le seguenti: «lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

10.212

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, sostituire le parole: «lettera p)» con le seguenti: «lettere m)e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,».

10.213

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, »Art. 70», primo comma dopo le parole: «lettera p)» aggiungere le seguenti: «e per le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), 119,».

Conseguentemente al quarto comma, sopprimere la parola: «119».

10.214

[COCIANCICH](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»,

10.215

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che attengono ai diritti fondamentali».

10.216

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato».

10.217

[RICCHIUTI](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che riguardano l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza».

10.218

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «per la legge di cui all'articolo 122, primo comma», inserire le seguenti: «per le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche».

10.219

[MICHELONI](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 6».

10.220

[CORSINI](#), [CHITI](#), [CASSON](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 7 e 8».

10.221

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 13 sulla libertà personale».

10.222

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 14».

10.223

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 15».

10.224

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 16».

10.225

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'art. 17 sul diritto di riunione».

10.226

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#),

[D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 18 sul diritto di associazione».

10.227

[CORSINI](#), [CHITI](#), [CASSON](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 19 sulla libertà religiosa».

10.228

[CORSINI](#), [CHITI](#), [CASSON](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 19 sulla libertà religiosa».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.229

[CHITI](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 20».

10.230

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 21 sulla libertà di stampa».

10.231

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 22».

10.232

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 24 sul diritto di difesa».

10.233

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 25».

10.234

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 26».

10.235

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 27 sulla responsabilità penale».

10.236

[D'ADDA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 10.239, nell'odg G10.236

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 29 sulla famiglia».

G10.236 (già emm. 10.236 e 10.239)

[CASSON](#), [D'ADDA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in riferimento al contenuto dei due emendamenti n. 10.236 e 10.239, aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 29 e dell'articolo 32, comma 2 della Costituzione, tenuto conto che l'emendamento n. 1.1979 approvato dall'Assemblea del Senato il 31 luglio 2014 sostanzialmente coincide con i citati emendamenti ritirati, dal punto di vista della tutela costituzionale e sostanziale,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione a quanto deciso dal Senato, in riferimento agli articoli 29 e 32, comma 2 della Costituzione.

(*) Accolto

10.237

[D'ADDA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 30».

10.238

[GATTI](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 31».

10.239

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 10.236, nell'odg G10.236

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 32 comma secondo sui trattamenti sanitari».

10.240

[MUCCHETTI](#), [CHITI](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 40, 48, 51 e 98 comma terzo sui diritti politici e sindacali».

10.241

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli atto 65 e 66 comma terzo sui casi di ineleggibilità, incandidabilità e conflitto di interessi».

10.242

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme di cui agli articoli 100 comma terzo, 103, 104 e 108 su Consiglio di Stato, Corte dei Conti, magistratura ordinaria e Consiglio Superiore della Magistratura».

10.243

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122 primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 13».

10.244

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 24».

10.245

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 25».

10.246

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva](#)

[LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione agli articoli 111 e 27».

10.247

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le leggi che danno attuazione all'articolo 111 sul giusto processo».

10.248

[CASSON](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, dopo le parole: «articolo 122, primo comma» inserire le seguenti: «, per le norme di cui agli articoli 135 comma quinto e sesto e 137 comma secondo sulla Corte Costituzionale».

10.249

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per la legge di cui all'articolo 57, ultimo comma».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.250

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFEI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per le disposizioni concernenti la partecipazione delle Regioni e delle autonomie all'equilibrio economico e finanziario».

10.251

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati Parte I della Costituzione».

10.252

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il procedimento bicamerale si applica anche alle leggi che incidono sui rapporti civili disciplinati dalla

Parte I della Costituzione».

10.253

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che incidono sui rapporti etico-sociali di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione sono approvate da entrambe le Camere».

10.254

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La camera dei deputati e il Senato della Repubblica le leggi che incidono sull'attuazione dell'articolo 13 della Costituzione».

10.255

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le leggi che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento».

10.256

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato discutono e approvano, con i medesimi poteri, le leggi che disciplinano nel dettaglio l'inviolabilità del domicilio».

10.257

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sottoposte all'approvazione di entrambe le Camere le leggi che garantiscono la libertà e la segretezza della corrispondenza e fissano i criteri per la limitazione del relativo esercizio».

10.258

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate con procedimento bicamerale le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione».

10.259

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta ferma l'approvazione da parte dei due rami del parlamento per le leggi che prevedono restrizioni alla libertà di soggiorno».

10.260

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere esaminano e approvano le leggi che pongono limiti all'esercizio della libertà di riunione».

10.261

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato approvano, nell'identico testo le leggi che regolamentano le forme di esercizio della libertà di associazione».

10.262

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È richiesta la doppia approvazione conforme da parte di entrambe le Camere le leggi che concernono la libertà di culto».

10.263

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere approvano, nell'identico testo, le leggi che definiscono le forme di compatibilità tra ordine pubblico e libertà religiosa».

10.264

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «la procedura bicamerale è obbligatoria per le leggi che regolano il regime fiscale per la costituzione di una associazione religiosa».

10.265

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che disciplinano la fiscalità di enti ecclesiastici e religiosi aventi capacità giuridica sono approvate nell'identico testo da parte dei due rami del Parlamento».

10.266

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che definiscono le modalità di esercizio della libertà di stampa sono approvate con la procedura bicamerale».

10.267

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi che disciplinano la libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma».

10.268

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Camera e il Senato discutono e approvano, nel medesimo testo, le leggi che prevedono casi e forme di sequestro della stampa periodica».

10.269

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sempre discusse e approvate nello stesso testo da entrambe le Camere le leggi che disciplinano i

contributi all'editoria».

10.270

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono con procedimento bicamerale le leggi che regolano il concorso pubblico al finanziamento della stampa periodica».

10.271

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sempre approvate dai due rami del Parlamento, nel medesimo testo, le leggi che disciplinano la contrarietà al buon costume delle pubblicazioni».

10.272

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Senato della repubblica e la Camera dei deputati approvano nello stesso testo le leggi che incidono sull'articolo 22 della costituzione».

10.273

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate da entrambe le Camere le leggi che disciplinano le modalità di acquisto e perdita della capacità giuridica».

10.274

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che disciplinano il riconoscimento e i contenuti della cittadinanza sono approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.275

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le leggi che regolano il diritto al nome sono esaminate e approvate nell'identico testo dalla camera e dal Senato».

10.276

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nello stesso testo sono approvate da entrambe le Camere le leggi che che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale».

10.277

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere approvano nello stesso testo le leggi che definiscono il contenuto degli interessi legittimi».

10.278

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni legge che stabilisce forme di tutela degli interessi legittimi pretensivi deve essere approvata da entrambe le Camere».

10.279

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambe le Camere approvano comunque le leggi che regolano il limite all'azionabilità degli interessi legittimi oppositivi».

10.280

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono approvate nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento le leggi che regolano il ricorso straordinario al capo dello stato per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento».

10.281

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere deliberano le leggi concernenti le forme di esercizio del diritto di difesa nello stesso testo».

10.282

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti devono essere approvate con legge deliberata nell'identico testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

10.283

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì approvata sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della repubblica ogni legge che determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

10.284

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni legge diretta a disciplinare le conseguenze derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave dei magistrati e le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari deve essere approvata da entrambi i rami del Parlamento».

10.285

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque approvate da entrambe le Camere le leggi incidono sulle materie regolate dall'articolo 25 della Costituzione».

10.286

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entrambi i

rami del Parlamento possono regolare lo disciplina relativa ai presupposti e alla disciplina delle misure di sicurezza solo con legge approvata nell'identico testo».

10.287

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono disciplinate le modalità entro le quali può essere consentita l'estradiizione del cittadino».

10.288

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati».

10.289

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che concernono misure per lo rieducazione delle persone condannate sono deliberate dal Parlamento con legge bicamerale».

10.290

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni disposizione relativa Al diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio deve essere approvata con legge bicamerale».

10.291

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono deliberate nello stesso testo e da entrambe le Camere le leggi relative All'introduzione di misure a garanzia dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

10.292

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Camere approvano sempre nello stesso testo le leggi che recano disposizioni per assicurare l'unità familiare».

10.293

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «I diritti e i doveri dei genitori sono regolati con legge necessariamente bicamerale».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.294

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Camera e Senato deliberano nello stesso testo ogni legge che tuteli lo condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

10.295

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con legge bicamerale sono disciplinate le modalità i limiti per lo ricerca della paternità».

10.296

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Devono essere approvate da entrambe le Camere le leggi che prevedono agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento Alle famiglie numerose».

10.297

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati deliberano nell'identico testo le leggi a tutela della maternità».

10.298

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono approvate da entrambe le Camere le leggi a tutela dell'infanzia».

10.299

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le leggi a tutela della gioventù sono deliberate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.300

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono leggi bicamerali anche quelle che recano disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio».

10.301

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entrambi i rami del Parlamento approvano sempre nell'identico testo le leggi in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario».

10.302

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Parlamento approva le disposizioni che riguardano il testamento biologico con legge deliberata nell'identico testo da entrambi i rami».

10.303

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso: «Art. 70», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Devono

essere approvate da entrambe le Camere le leggi che tutelano le minoranze linguistiche».

10.304

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, comma secondo, lettera u), quarto, sesto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma».

10.305

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quarto, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012.».

10.306

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

A comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.307

[MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.308

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma nonché per l'esame delle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e perequazione delle risorse finanziarie nonché le norme di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012».

10.309

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata altresì collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma».

10.310

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il primo comma inserire il seguente: «La funzione legislativa è altresì esercitata collettivamente per le leggi di attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.311

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al capoverso «Art. 70», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Senato ha competenza legislativa esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio».

10.312

[MARAN](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il comma primo inserire il seguente: «Con legge costituzionale sono definite le materie regolate dalle leggi organiche. Le leggi organiche sono approvate a maggioranza dei tre quinti alla Camera e con la maggioranza assoluta al Senato. Sono sempre organiche le materie che regolano il funzionamento degli organi dello Stato e la legge

elettorale nazionale».

10.313

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

10.314

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo e il terzo comma.

10.315

[BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [MINZOLINI](#), [BONERISCO](#),
[MILO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.316

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.317

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

10.318

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#)

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il secondo comma.

10.319

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo la parola: «approvate», inserire le seguenti: «solo dal, Senato della Repubblica o».

10.320

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.321

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.322

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.321

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.323

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.321

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera» fino alla fine del terzo comma con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.324

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.321

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «soltanto dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione».

10.325

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali disciplinati Parte I della Costituzione».

10.326

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.325

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle . che incidono sui rapporti civili disciplinati dalla Parte I della Costituzione».

10.327

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sui rapporti etico-sociali di cui agli articoli 29 e seguenti della Costituzione, che sono approvate da entrambe le Camere».

10.328

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sull'attuazione dell'articolo 13 della Costituzione».

10.329

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che definiscono le modalità di limitazione ed esercizio della libertà personale, per le quali è richiesta l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento».

10.330

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano l'inviolabilità del domicilio».

10.331

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che garantiscono la libertà e la segretezza della corrispondenza e fissano

i criteri per la limitazione del relativo esercizio».

10.332

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che prevedono restrizioni alla libertà di circolazione».

10.333

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «ad eccezione di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che prevedono restrizioni alla libertà di soggiorno, per le quali resta fermo il procedimento bicamerale».

10.334

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che pongono limiti all'esercizio della libertà di riunione».

10.335

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolamentano le forme di esercizio della libertà di associazione».

10.336

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che concernono la libertà di culto, per le quali è richiesta la doppia approvazione conforme da parte di entrambe le Camere».

10.337

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che definiscono le forme di compatibilità tra ordine pubblico e libertà religiosa».

10.338

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il regime fiscale per la costituzione di una associazione religiosa».

10.339

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano la fiscalità di enti ecclesiastici e religiosi aventi capacità giuridica, che sono approvate nell'identico testo da parte dei due rami del Parlamento».

10.340

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le

seguenti: «, fatte salve quelle che definiscono le modalità di esercizio della libertà di stampa, che sono approvate con lo procedura bicamerale».

10.341

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano lo libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma».

10.342

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle che prevedono casi e forme di sequestro della stampa periodica».

10.343

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano i contributi all'editoria, che sono sempre discusse e approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.344

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il concorso pubblico al finanziamento della stampa periodica».

10.345

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati, aggiungere le seguenti: », eccetto quelle che disciplinano la contrarietà al buon costume delle pubblicazioni».

10.346

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che incidono sull'articolo 22 della costituzione».

10.347

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma non quelle che disciplinano le modalità di acquisto e perdita della capacità giuridica».

10.348

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano il riconoscimento e i contenuti della cittadinanza, che sono approvate nello stesso testo da entrambe le Camere».

10.349

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le

seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il diritto al nome, che restano esaminate e approvate nell'identico testo dalla Camera e dal Senato».

10.350

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, per le quali rimane impregiudicato il procedimento bicamerale».

10.351

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il limite all'azionabilità degli interessi legittimi oppositivi».

10.352

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che regolano il ricorso straordinario al capo dello Stato per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento, che sono approvate nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento».

10.353

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che concernono le forme di esercizio del diritto di difesa».

10.354

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti, che devono essere approvate con legge deliberata nell'identico testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati».

10.355

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: Il, con l'eccezione di quelle che determinano le condizioni e i modi per lo riparazione degli errori giudiziari».

10.356

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle dirette a disciplinare le conseguenze derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave dei magistrati e le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

10.357

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma non quelle che incidono sulle materie regolate dall'articolo 25 della Costituzione».

10.358

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle concernenti la disciplina relativa ai presupposti e alla disciplina delle misure di sicurezza».

10.359

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano le modalità entro le quali può essere consentita l'estradizione del cittadino».

10.360

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle relative alle materie disciplinate dall'articolo 27 della Costituzione, che sono disciplinate con legge approvata sia dal Senato della Repubblica che dalla Camera dei deputati».

10.361

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle che concernono misure per la rieducazione delle persone condannate sono deliberate dal Parlamento con legge bicamerale».

10.362

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «ogni disposizione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma ogni disposizione relativa ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio deve essere approvata con legge bicamerale».

10.363

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma sono comunque deliberate nello stesso testo e da entrambe le Camere le leggi relative all'introduzione di misure a garanzia dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

10.364

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle recanti disposizioni per assicurare l'unità familiare».

10.365

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle leggi che regolano i diritti e i doveri dei genitori».

10.366

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre Camera e Senato deliberano comunque nello stesso testo ogni legge che tuteli lo

condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

10.367

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle che disciplinano le modalità i limiti per la ricerca della paternità».

10.368

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ma devono essere approvate da entrambe le Camere le disposizioni che prevedono agevolazioni per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose».

10.369

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle a tutela della maternità».

10.370a

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, tranne quelle a tutela dell'infanzia».

10.371

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre quelle a tutela dello gioventù sono deliberate nello stesso testo dal Senato e dalla Camera».

10.372

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, salve quelle che recano disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio».

10.373

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, fatte salve quelle in materia di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, che sono approvate sempre nell'identico testo da entrambi i rami del Parlamento».

10.374

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle leggi che recano disposizioni riguardanti il testamento biologico, che sono approvate nell'identico testo da entrambi i rami».

10.375

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 10.71

Al comma 1, capoverso «Art. 70», secondo comma, dopo le parole: «dei deputati», aggiungere le seguenti: «, mentre devono invece essere approvate sempre da entrambe le Camere le leggi che tutelano le minoranze linguistiche».

10.376

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*i commi terzo,*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

10.377

[COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.

10.378

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sopprimere il terzo comma.

10.379

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il terzo comma.

10.380

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato approvi le modificazioni con la maggioranza degli aventi diritto o superiore, la Camera adotta il testo in via definitiva senza tener conto delle modifiche del Senato solo a maggioranza non inferiore a quella dell'altra Camera. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata».

Conseguentemente sopprimere i commi dal quarto alla fine dell'articolo.

10.381

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Articolo 70», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata».

10.382

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «da una

Camera»;

b) *al primo periodo, sostituire le parole: «al Senato della Repubblica» con le seguenti: «all'altra Camera»;*

c) *al primo periodo, sostituire le parole da: «, entro» fino alla fine del comma con le seguenti: «lo esamina entro trenta giorni».*

10.383

[BONERISCO](#), [COMPAGNONE](#), [BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».

10.384

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del sesto comma.

10.385

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del quinto comma.

10.386

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del quarto comma.

10.387

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del comma.

10.388

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del secondo periodo.

10.389

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che, entro» fino alla fine del periodo.

10.390

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo».

10.391

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «dieci giorni,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,».

10.392

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, entro dieci giorni,».

10.393

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole da: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» fino alla fine con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

10.394

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «che lo esamina secondo le norme stabilite dal proprio regolamento».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo del terzo comma.

10.395

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma sostituire dalle parole: «che entro dieci giorni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che, entro dieci giorni, esprime parere di costituzionalità.».

10.396

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «lo esamina».

10.397

[MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere le parole: «entro dieci giorni».

10.398

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «la seguente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

10.399

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

10.400

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#),

[PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

10.401

[BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [MINZOLINI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

10.402

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#)

Respinto

Al corpo le parole: «entro dieci giorni:», inserire le seguenti: «ovvero nella prima seduta utile».

10.403

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti»,.

10.404

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma sostituire le parole: «su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo» con le seguenti: «esprime parere di costituzionalità».

10.405

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «su richiesta di un terzo» con le seguenti: «su richiesta di un quarto».

10.406

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quinto».

10.407

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

10.408

[BONERISCO](#), [COMPAGNONE](#), [BRUNI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «un terzo», con le seguenti: «due quinti».

10.409

[COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della metà più un».

10.410

[MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#)

Ritirato

Al comma 1, capo verso «Art. 70», terzo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «della maggioranza».

10.411

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFEI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al capoverso «Art. 70», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «può disporre di esaminarlo», con le seguenti: «lo esamina».

10.412

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «disporre di».

10.413

[BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «deliberare».

10.414

[MALAN](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare di non esaminarlo».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «non disponga di procedere all'esame», inserire le seguenti: «, ovvero deliberi di non farlo, ».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.415

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*periodi secondo*» respinte; **seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere i periodi secondo e terzo.

10.416

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

10.417

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sessanta giorni successivi il Senato della Repubblica può proporre modificazioni del testo».

10.418

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei trenta giorni successivi».

10.419

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

10.420

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinquanta».

10.421

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».

10.422

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.423

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.424

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.425

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del comma con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.426

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «modificarlo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.427

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del sesto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.428

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del quinto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.429

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del quarto comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.430

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del comma con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.431

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «proposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «modificazioni del testo e rinviarlo alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva».

10.432

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «proposte di modificazione» con la seguente: «modificazioni».

10.433

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del sesto comma.

10.434

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del quinto comma.

10.435

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del quarto comma.

10.436

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del comma.

10.437

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, sulle quali» fino alla fine del periodo.

10.438

[FINOCCHIARO](#), Relatrice

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, entro i successivi venti giorni,».

10.439

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.438

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, entro i successivi venti giorni,».

10.440

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.438

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente:«sessanta».

10.441

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.438

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente:«trenta».

10.442

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «alla fine del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del sesto comma.

10.443

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del quinto comma.

10.444

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del quarto comma.

10.445

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in via definitiva» fino alla fine del comma.

10.446

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «in via definiti va».

10.447

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

10.448

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.447

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, sopprimere il terzo periodo.

10.449

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Qualora» fino a: «ovvero».

10.450

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «il Senato» fino a: «quando».

10.451

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o».

10.452

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o sia inutilmente decorso il termine per deliberare».

10.453

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva».

10.454

[COCIANCICH](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al terzo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo stesso procedimento si applica per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

10.454 (testo 2)

[COCIANCICH](#) (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «132, secondo comma» inserire le seguenti: « e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Floris, Razzi e Pagliari

10.455

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

- al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.»;

- sostituire il quarto comma 4 con il seguente: «Nel caso in cui il Senato della Repubblica abbia deliberato proposte di modificazioni ai disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 81, quarto comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera, *u*), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, il loro esame è deferito, ad un comitato paritetico composto da ventuno deputati e ventuno senatori, designato rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato. Il comitato, esaminate le disposizioni oggetto delle proposte di modificazione deliberate dal Senato, trasmette, entro sette giorni, al Presidente della Camera una proposta di conciliazione. Su di essa o, quando il comitato non deliberi entro il predetto termine, sulle proposte di modificazione approvate dal Senato, la Camera stessa si pronuncia in via definitiva. Per i disegni di legge di cui all'articolo 117, quarto comma, la Camera dei deputati può non conformarsi alla proposta di conciliazione o alle proposte di modificazione deliberate dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

- sopprimere il quinto comma.

10.456

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#), [LANZILLOTTA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modifiche:

- al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, che sono comunque esaminati dal Senato della Repubblica.»;

- al quarto comma, dopo il numero: «119,» inserire le seguenti parole: «terzo, quinto e sesto comma,»;

- sopprimere il quinto comma.

10.457

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.

10.458

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

10.459

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

10.460

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole da: «Per i disegni» fino a: «132, secondo comma».

10.461

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», inserire le seguenti: «21,».

10.5001/1

[D'ADDA](#), [CASSON](#), [MICHELONI](#), [TOCCI](#), [LO GIUDICE](#), [GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#)

Respinto

All'emendamento 10.5001, sostituire le parole: «e del sistema tributario» con le seguenti: «del sistema tributario e di perequazione delle risorse finanziarie».

10.5001/2

[TOCCI](#), [D'ADDA](#), [CASSON](#), [MICHELONI](#), [LO GIUDICE](#), [GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#)

Respinto

All'emendamento 10.5001, dopo le parole: «sistema tributario», inserire le seguenti: «e di perequazione delle risorse finanziarie, s) limitatamente alla tutela dei beni culturali e paesaggistici».

10.5001

[CALDEROLI](#), Relatore

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «117, commi secondo,», sostituire la parola: «lettera» con le seguenti: «lettere e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ed».

10.462

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «117, commi secondo, lettera u)», con le seguenti: «117, commi secondo, lettera e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e alla perequazione delle risorse finanziarie, e lettera u)».

10.463

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto (*)

Al capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «lettera u)» con le seguenti: «lettere e)e u)».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.464

[SACCONI](#), [SCHIEANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo le parole: «lettera u),» inserire le seguenti: «limitatamente al governo del territorio,».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.465

[LANZILLOTTA](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere la parola: «quarto».

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.466

[QUAGLIARIELLO](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto comma, dopo le parole: «119,» inserire le seguenti: «terzo, quinto e sesto comma,»;*

b) *al quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «nelle medesime materie e».*

10.466 (testo 2)

[QUAGLIARIELLO](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto comma, dopo le parole: «119,» inserire le seguenti: «terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma,»;*

b) *al quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «nelle medesime materie e».*

10.5000 testo 2/1

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [TOCCI](#), [D'ADDA](#), [CASSON](#), [MICHELONI](#), [GATTI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#)

Respinto

All'emendamento 10.5000 (testo 2), al comma 1, capoverso art. 70 al quarto comma dopo le parole: «132 secondo comma», sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine con le seguenti: «nonché per le leggi di cui all'articolo 81, quinto e sesto comma, per la legge di cui all'articolo 97, ultimo comma».

10.5000 testo 2/2

[LO GIUDICE](#), [TOCCI](#), [D'ADDA](#), [CASSON](#), [MICHELONI](#), [GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#)

Respinto

All'emendamento 10.5000 (testo 2), dopo le parole: «articolo 81», inserire le seguenti: «quinto e».

10.5000 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «132, secondo comma», inserire le seguenti: «nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma,».

10.467

[LANZILLOTTA](#)

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, dopo il numero: «119,» inserire le seguenti parole: «terzo, quinto e sesto comma,».

10.468

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G10.468

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sopprimere le parole: «120, secondo comma,».

G10.468 (già em. 10.468)

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.468.

(*) I proponenti non insistono per la votazione

10.469

[MARTINI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [MARAN](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «e 132, secondo comma» inserire le seguenti: «nonché per le leggi che approvano le disposizioni generali e comuni di cui all'articolo 117, secondo comma».

10.470

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma sostituire le parole da: «la Camera dei deputati» fino alla fine con le seguenti: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.471

[BRUNO](#), [LIUZZI](#), [TARQUINIO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire le parole: «solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza semplice,» e, al quinto comma, il secondo periodo è soppresso.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.472

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «nella votazione finale», con le seguenti: «nella votazione sull'articolo relativo e nella votazione finale».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.473

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, prima della parola: «finale» inserire la seguente: «anche».

10.474

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

10.475

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.474

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi».

10.476

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti».

10.477

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.476

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quarto comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti».

10.478

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G10.478

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sulla reiezione di tali modificazioni non è consentita la posizione della questione di fiducia da parte del Governo né la procedura di cui al sesto comma dell'articolo 72».

G10.478 (già em. 10.478)

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.478.

(*) I proponenti non insistono per la votazione

10.479

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [VACCARI](#), [FAVERO](#), [MOSCARDELLI](#), [CANTINI](#), [DEL BARBA](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [PADUA](#), [BROGLIA](#), [MANASSERO](#), [BERTUZZI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quarto comma inserire il seguente: «La funzione legislativa ordinaria deve essere esercitata tramite l'adozione di testi unici o di codici per singole materie o funzioni o per materie e funzioni omogenee. Le successive leggi o disposizioni di modifica o di integrazione della legislazione vigente devono consistere in novelle ai testi unici o ai codici nel rispetto del principio dell'unicità della fonte di cognizione. La relativa disciplina è definita con legge ordinaria».

10.480

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «commi quinto» respinte; seconda parte preclusa Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quinto e sesto.

10.481

[CARRARO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.482

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.483

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.

10.484

[AZZOLLINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

10.485

[BONERISCO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quinto comma con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto e sesto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro trenta giorni dalla data della trasmissione».

10.486

[LANZILLOTTA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il comma quinto con il seguente: «I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Per tali disegni di legge si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3».

10.487

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati».

10.488

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 10.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 81, quarto comma,».

10.489

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 81, quarto comma» con le seguenti: «al secondo comma».

10.490

[AZZOLLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma quinto, dopo la parola: «quarto», sono aggiunte le seguenti: «e sesto».

10.491

[BONERISCO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al comma quinto, dopo la parola: «quarto», sono aggiunte le parole: «e sesto».

10.492

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, approvati dalla Camera dei deputati,».

10.493

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «*alla fine del*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del sesto comma.

10.494

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del comma.

10.495

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può» fino alla fine del periodo.

10.496

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «che può deliberare» fino a: «componenti».

10.497

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del sesto comma con la seguente: «modificarli».

10.498

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.497

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del comma con la seguente: «modificarli».

10.499

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.497

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte» fino alla fine del periodo con la seguente: «modificarli».

10.500

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 10.497

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberare proposte di modificazione» con la seguente: «modificarli».

10.501

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «*entro quindici*» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine.

10.502

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro

quindici» fino alla fine del sesto comma.

10.503

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del comma.

10.504

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «entro quindici» fino alla fine del periodo.

10.505

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quinto comma, sostituire le parole da: «entro quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «secondo le norme del proprio regolamento».

10.506

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «con la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

10.507

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

10.508

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

10.509

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

10.510

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

10.511

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

10.512

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 10.511

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quinto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

10.513

[RUSSO](#), [LO MORO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «art. 70», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«Il Senato della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nei confronti di una legge approvata dalla Camera dei deputati».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

10.514

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

10.515

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.

10.516

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, dopo le parole: «attività conoscitive» inserire le seguenti: «e d'inchiesta».

10.517

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sesto comma, sopprimere le parole: «all'esame della Camera dei deputati».

G10.1

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge costituzionale A.S. 1429, e in particolare delle modifiche agli articoli 70 e 72 della Costituzione che velocizzano l'*iter* delle leggi, incluse quelle di carattere economico e fiscale,

riconosce la necessità che, in presenza di una attività legislativa più rapida, non sono più accettabili meccanismi che diminuiscono le tutele che l'articolo 23 della Costituzione garantisce ai contribuenti, quali automatismi, poteri di variare aliquote o addirittura di introdurre nuove prestazioni patrimoniali assegnati a decreti ministeriali o addirittura a provvedimenti di funzionari pubblici,

impegna il Governo a individuare le norme che è necessario modificare per dare piena attuazione

all'articolo 23 della Costituzione.

(*) Accolto

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 10

10.0.1

[COMPAGNONE](#), [MINZOLINI](#), [MILO](#), [BONERISCO](#)

V. em. 10.3000

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*) - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può

contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

Consequentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b) al terzo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente «duecentocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.3

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.4

[D'ANNA](#), [MILO](#), [BONERISCO](#), [BRUNI](#)

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.5

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *I.* L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere agli

organismi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sottoposte a deliberazione conclusiva entro sei mesi dalla loro presentazione.

La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere"».

11.6

[BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Modifica all'articolo 71 della Costituzione*). - 1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo e agli organismi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli, che deve essere sottoposto a deliberazione conclusiva entro cinque mesi dalla loro presentazione"».

G11.6 (già em. 11.6)

[BLUNDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale 1429-A, impegna il governo;

a valutare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad incrementare gli strumenti di democrazia diretta a disposizione dei cittadini elettori, con particolare riferimento all'iniziativa legislativa popolare, attraverso progetti redatti per articoli, da sottoporre alla deliberazione conclusiva entro data certa.

(*) Accolto

11.7

[CAMPANELLA](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «di almeno» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.8

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.9

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi, alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.10

CAMPANELLA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.11

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.12

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.13

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.14

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.15

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.16

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno novantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*,

all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.17

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.18

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.19

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.20

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*) - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo"».

11.21

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno ottantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.22

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti

validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.23

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.24

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.25

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum

propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.26

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.27

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.28

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.29

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.30

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

11.31

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno sessantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.32

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, settecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.33

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati. .

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.34

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, seicentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.35

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentocinquantamila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.36

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Iniziativa legislativa*). - 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove il progetto di cui al terzo comma non sia approvato entro il termine di diciotto mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a *referendum* propositivo.

La proposta soggetta a *referendum* propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il *referendum* propositivo per le leggi tributarie e di bilancio.

La leggenda determina le modalità di attuazione del *referendum* propositivo."».

11.37

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [CHITI](#), [TOCCI](#), [D'ADDA](#), [GATTI](#), [DIRINDIN](#), [SILVESTRO](#), [LO](#)

GIUDICE

Le parole da: «Sostituire» a: «votato entro» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *I.* All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro dodici mesi dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati"».

11.38

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *I.* All'articolo 71 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", che deve essere esaminato e votato entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Camera dei Deputati e votato entro sei mesi"».

11.39

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *I.* All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le proposte di legge di iniziativa popolare sono discusse dalla Camera dei Deputati entro centottanta giorni dalla loro presentazione/».

11.40

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *I.* All'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La discussione e la votazione finale delle proposte di legge d'iniziativa popolare sono svolte entro centottanta giorni della loro presentazione"».

11.41

[LUCIDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la partecipazione popolare in via informatica e telematica alle iniziative legislative"».

11.42

[MILO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "a ciascun membro delle Camere", sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle rispettive competenze"».

11.43

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il primo comma è sostituito con il seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere ed agli organi

ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale"».

11.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.46

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 11.45

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 71», lettera a) sostituire le parole da: «dopo il primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «Il Senato della Repubblica», *con le seguenti:* «Ciascuna Camera»;

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «alla Camera dei deputati», *con le seguenti:* «all'altra Camera»;

3) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «la Camera dei deputati», *con le seguenti:* «la seconda Camera»;

4) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica», *con le seguenti:* «della prima Camera».

11.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,».

11.50

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 11.49

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ».

11.51

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, », con le seguenti: «, secondo le norme del suo regolamento, ».

11.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «assoluta dei suoi componenti».

11.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quaranta giorni».

11.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

11.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «sessanta giorni».

11.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».

11.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

11.58

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#),
[BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#),
[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

11.59

[MARAN](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Camera dei deputati non si pronunci entro tale termine il testo si intende approvato».

11.60

[BARANI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 11.60

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.5000/1

[CASSON](#), [D'ADDA](#), [MICHELONI](#), [TOCCI](#), [LO GIUDICE](#), [GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [TURANO](#),
[GIACOBBE](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «dalla seguente» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 10.5000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "centomila" ed è aggiunto il seguente periodo "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. La deliberazione conclusiva deve comunque intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della proposta"; sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:

"Se, nel termine di cui al comma precedente, la proposta non è approvata o è approvata in un testo che non ne rispetta i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali, essa è sottoposta a referendum popolare per l'approvazione se altri 400.000 elettori lo richiedono entro tre mesi dalla scadenza del termine o dalla deliberazione definitiva delle Camere.

Non è ammesso il referendum di cui al comma precedente su proposte di leggi costituzionali, tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di leggi per le quali la Costituzione prescrive l'approvazione con maggioranze particolari o comunque con procedure aggravate.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari almeno alla maggioranza di coloro che hanno votato per la Camera dei deputati nell'ultima precedente elezione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge disciplina le modalità di attuazione dell'iniziativa legislativa popolare e del referendum di cui al presente articolo, favorendo la raccolta delle sottoscrizioni, anche per via elettronica, e individua gli strumenti idonei ad assicurare agli elettori una piena conoscenza della proposta"».

11.5000/2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila, ed"» e dopo le parole: «sono garantite nei tempi» inserire le seguenti: «, comunque non superiori ai sei mesi» e sostituire le parole da: «il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno settantacinquemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed»; dopo le parole: «sono garantite nei tempi» inserire le seguenti: «, comunque non superiori ai sei mesi» e sostituire le parole da: «il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno sessantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma

precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 21.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Respinto (*)

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed»; dopo le parole: «sono garantite nei tempi» inserire le seguenti: «, comunque non superiori ai sei mesi» e sostituire le parole da: «il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno sessantamila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 20.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

11.5000/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)
Le parole da: «All'emendamento» a: «votato entro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" fino alle parole: "centocinquantamila", ed»; sostituire le parole: «La discussione e la deliberazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tale progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 13, della Costituzione, è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole;

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/6

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole: «la parola: "cinquantamila" fino alle parole: "centocinquantamila", ed»; sostituire le parole: «La discussione e la deliberazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «Tale progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/7

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/8

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «votato entro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e

nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 14, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centottantamila elettori, quando entro sei mila dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 15, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centomila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza di-VGti validamente espressi».

11.5000/10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 16, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei

deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 17, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno settantamila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 18, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno settantacinquemila elettori, quando entro undici mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 19, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno cinquantacinquemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 20, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantacinquemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 21, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo

comma presentata da almeno novantamila elettori, quando entro sei mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere in fine le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 22, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno novantacinquemila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 24, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centodiecimila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la

formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 23, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centotrentamila elettori, quando entro nove mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei-voti validamente espressi"».

11.5000/19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 25, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 30, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoquarantamila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 31, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoquarantaduemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e

nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 32, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole da: «la parola: "cinquantamila"» fino alle parole: «"centocinquantamila", ed» e sostituire le parole da: «La discussione e la deliberazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «"Tale progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno duecentomila elettori, quando entro otto mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* e' approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «etico-sociali di cui all'articolo» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico-sociali di cui all'articolo 26, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoquindicimila elettori, quando entro undici mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei-voti validamente espressi"».

11.5000/26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 27, è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centoventisettemila elettori, quando entro quattro mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola: "cinquantamila" fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole:

"che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 28, è indetto *referendum* popolare. propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centotrentaduemila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «la parola "cinquantamila"» fino alla fine con le seguenti: «aggiungere, in fine, le parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche e nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 29, è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centotrentamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sopprimere le parole da: «la parola "cinquantamila"» fino alle parole: «centocinquantamila, ed»; dopo le parole: «garantite nei tempi» aggiungere le seguenti « comunque non superiori a sei mesi »; sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti «i seguenti commi» e aggiungere in fine: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centomila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 26.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, sopprimere le parole da: « la parola: "cinquantamila"» fino alle parole: «centocinquantamila, ed"»; sostituire le parole: «sono garantite nei tempi» con le seguenti: «devono avvenire entro sei mesi»; sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti «i seguenti commi» e aggiungere in fine: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno settantamila elettori, quando entro dieci mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 17.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «la seguente» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantamila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 14.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di

elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantaduemila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 15.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantacinquemila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 18.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente:

«quarantacinquemila» e sostituire dalle parole: «, la discussione» fino alle parole: «regolamenti parlamentari» ed, è aggiunto il seguente periodo «Il progetto deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centocinquantamila elettori, quando entro sei mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 32.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantaseimila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti: «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquemila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 13.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantasettemila» e sostituire dalle parole «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti: «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno ottantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 16.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «quarantottomila» e sostituire dalle parole: «, ed, è aggiunto il seguente periodo» fino alla fine, con le seguenti: «e aggiungere infine le seguenti parole "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno novantamila elettori, quando entro sette mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 19.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/38

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila» con la seguente: «sessantamila».

11.5000/39

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila» con la seguente: «ottantamila».

11.5000/40

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.5000/41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «sono garantite nei tempi» con le seguenti: «devono avvenire entro sei mesi».

11.5000/42

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 11.5000/41

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi» con le seguenti: «nel termine di sei mesi».

11.5000/43

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 11.5000/41

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi» con le seguenti: «, comunque non superiori a sei mesi».

11.5000/44

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari» con le seguenti: «nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge costituzionale».

11.5000/45

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «sullo stesso.» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno centottantamila elettori, quando entro nove mesi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 23.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

11.5000/46

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» fino alla fine con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione del progetto di cui al terzo comma presentato da almeno trecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato sullo stesso.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole, nel rispetto delle garanzie delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e dei rapporti civili ed etico sociali di cui all'articolo 25.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire dalle parole: «Al fine» fino alla fine con le seguenti: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche è indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centosettantamila elettori, quando entro nove msi dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/48

[CANDIANI](#), [BISINELLA](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, sostituire le parole da: «"Al fine di"» fino alla fine del periodo, con le seguenti: "Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche la legge approvata da entrambe le Camere stabilisce condizioni, effetti e modalità di attuazione di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali"».

11.5000/49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire dalle parole: «della determinazione delle politiche pubbliche» fino alla fine con le seguenti:

«alla vita pubblica attraverso il processo politico-decisionale è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»

11.5000/50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire dalle parole: «la legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti:

«è indetto *referendum* popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/51

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole: «la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.» con le seguenti: «la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le relative modalità di attuazione. I Regolamenti parlamentari disciplinano altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali, funzionali al procedimento legislativo».

11.5000/52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire le parole da: «, anche delle formazioni sociali» con i seguenti periodi: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000/53

[QUAGLIARIELLO](#)

Respinto (*)

All'emendamento 11.5000, al comma 1, lettera b), secondo capoverso, inserire dopo le parole: «anche delle formazioni sociali», le seguenti:

«nei limiti entro i quali è ammesso il *referendum* abrogativo e sempre che non incidano né sulle

spese né sulle entrate pubbliche».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

11.5000/54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 11.5000, lettera b), sostituire il periodo: «Con legge approvata da entrambe le camere sono disposte le modalità di attuazione» con i seguenti: «È indetto referendum popolare propositivo per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare di cui al terzo comma presentata da almeno centocinquantamila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

11.5000

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, la parola; "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed è aggiunto il seguente periodo: "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione"».

11.62

[BRUNI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila elettori" e le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.63

[MINZOLINI](#), [BRUNI](#), [COMPAGNONE](#), [MILO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila elettori" e le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.64

[MILO](#), [D'ANNA](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "trentamila elettori";

b) le parole: "di un progetto redatto in articoli" sono sostituite dalle seguenti: "di un disegno di legge redatto in articoli e accompagnato da una relazione introduttiva"».

11.65

[DE PETRIS](#), [CHITI](#), [CAMPANELLA](#), [TOCCI](#), [LO GIUDICE](#), [GATTI](#), [ALBANO](#), [D'ADDA](#), [DIRINDIN](#), [SILVESTRO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "cinquantamila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "centomila elettori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla presentazione"».

11.66 (testo 3)

[LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [PALERMO](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [GOTOR](#), [PAGLIARI](#), [RUSSO](#), [PEGORER](#), [FORNARO](#), [LAI](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [CUCCA](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [FASIOLO](#), [FILIPPIN](#), [GUERRA](#), [MARTINI](#), [SPILABOTTE](#), [SONEGO](#), [GATTI](#), [MICHELONI](#), [LO GIUDICE](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la proposta è sottoscritta da almeno duecentocinquantamila elettori, il Parlamento delibera definitivamente sul progetto di legge ordinaria di iniziativa popolare entro dodici mesi dalla sua presentazione. Se il termine decorre inutilmente ovvero se la proposta è respinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto precettivo essenziale, essa è sottoposta a referendum se altri cinquecentomila elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione definitiva del Parlamento.

La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del *referendum*.

Se la legge è approvata dal Parlamento con modificazioni, la sua promulgazione è sospesa fino alla scadenza del termine per la richiesta di *referendum* ovvero, in caso di richiesta, fino al giudizio di ammissibilità o fino all'esito della consultazione popolare.

Non si fa luogo a *referendum* se la proposta ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o se comunque comporta minori entrate o maggiori spese a carico della finanza pubblica."».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con legge costituzionale sono disciplinati le modalità, i termini e il contenuto del referendum popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione, come modificato dall'articolo II della presente legge costituzionale.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.67

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, la parola: "cinquantamila" è sostituita dalla seguente "duecentocinquantamila ed"».

11.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la parola "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquantamila ed"».

11.69

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «venticinquemila».

11.70

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «trentamila».

11.71

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «quarantacinquemila» e dopo le parole: «regolamenti parlamentari» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « «Ove il progetto di cui al comma non sia approvato entro il termine di tre mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo».

11.72

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «quarantacinquemila».

11.73

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «sessantamila».

11.74

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CHITI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [CASSON](#), [MINEO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila» e sostituire le parole: «nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari» con le seguenti parole: «entro sei mesi dalla presentazione».

11.75

[GATTI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BUEMI](#), [BOCCHINO](#), [BROGLIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GIACOBBE](#),

[LO GIUDICE, Eva](#), [LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.76

[Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.77

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.78

[BISINELLA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: « duecentocinquantamila» con la seguente: « centomila».

11.79

[BENCINI, Maurizio ROMANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Alla lettera b), la parola: «duecentocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila» .

11.80

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.81

[SCILIPOTI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centomila».

11.82

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «centocinquantamila».

11.83

[ORELLANA, BATTISTA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «duecentocinquantamila», con la seguente: «centocinquantamila».

11.84

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentocinquantamila» con la seguente: «duecentomila».

11.85

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CHITI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, CASSON, MINEO, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI, ORELLANA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b) sostituire dalle parole: «ed è aggiunto» fino alla fine, con le seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve essere esaminato e votato entro sei mesi dalla

presentazione"».

11.86

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi», con le seguenti: «entro tre mesi dalla loro presentazione».

11.87

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione».

11.88

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non oltre centoottanta giorni dalla data di presentazione».

11.89

[GATTI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BUEMI](#), [BOCCHINO](#), [BROGLIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 11.5000

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: «Le proposte di legge d'iniziativa popolare devono in ogni caso essere esaminate e votate entro dodici mesi dalla loro presentazione».

11.90

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a referendum popolare deliberativo.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del referendum deliberativo"».

11.91

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è aggiunto in fine il seguente comma: "I disegni di legge d'iniziativa popolare sono, in ogni caso, i scritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro e non oltre tre mesi dal deferimento alle competenti Commissioni"».

11.92

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BUEMI](#), [LO MORO](#),

[COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [RUSSO](#), [CIRINNA'](#), [BORIOLI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [ORELLANA](#), [FORNARO](#), [Rita GHEDINI](#), [MANASSERO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [ROMANO](#), [Elena FERRARA](#), [BATTISTA](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «*b-bis*) dopo l'ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "La legge disciplina le forme e le modalità della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai processi decisionali, sulla base dei principi e delle regole della democrazia partecipativa e deliberativa"».

11.93

[MARTON](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) aggiungere in fine il seguente comma: «La legge disciplina le modalità di firma in via informatica e telematica delle leggi di iniziativa popolare».

11.94

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [Mario MAURO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [PUPPATO](#), [BOCCHINO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G11.94

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) è aggiunto infine il seguente comma: Per la proposta di legge di iniziativa popolare è ammesso l'utilizzo da parte dei cittadini della firma digitale».

G11.94 (già em. 11.94)

[BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [MESSINA](#), [PEPE](#), [FATTORI](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premesso che:

l'eguaglianza, la libertà e la partecipazione sono, nella loro misura, principali indicatori del grado di democrazia di una società;

i cittadini da un lato disertano le urne, ma dall'altro partecipano in maniera sempre più intensa alle consultazioni *on line*, segno del bisogno di una maggiore partecipazione alla vita sociale, che può essere favorita dall'implementazione delle nuove tecnologie;

in molti paesi stranieri dalla Svizzera, al Belgio alla Florida c'è già un ampio ricorso al voto elettronico; nell'unione Europea si utilizza per sottoscrivere le leggi popolari;

impegna il governo:

a sperimentare in maniera progressiva l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni referendarie.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G11.94 (testo 2)

[BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [Maurizio ROMANI](#), [MESSINA](#), [PEPE](#), [FATTORI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premesso che:

l'eguaglianza, la libertà e la partecipazione sono, nella loro misura, principali indicatori del grado di democrazia di una società;

i cittadini da un lato disertano le urne, ma dall'altro partecipano in maniera sempre più intensa alle consultazioni *on line*, segno del bisogno di una maggiore partecipazione alla vita sociale, che può essere favorita dall'implementazione delle nuove tecnologie;

in molti paesi stranieri dalla Svizzera, al Belgio alla Florida c'è già un ampio ricorso al voto elettronico; nell'unione Europea si utilizza per sottoscrivere le leggi popolari;

impegna il Governo:

a sperimentare l'utilizzo del voto elettronico e della firma digitale nelle consultazioni referendarie.

(*) Aggiunono la firma in corso di seduta i senatori Zin, Palermo, Montevicchi e Vacciano

(**) Accolto

11.95

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove detto progetto non sia approvato entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo, con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione."».

11.96

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Parlamento effettua la deliberazione conclusiva sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione."».

G11.1

[MALAN](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge costituzionale A.S. 1429, e in particolare delle modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, riconosce la necessità di modificare le norme relative alle procedure necessarie all'autenticazione e alla presentazione delle firme necessarie a una legge di iniziativa popolare e a un referendum abrogativo, nel senso di autorizzare qualunque elettore all'autenticazione delle firme, a condizione di produrre fotocopia del documento di identità, e di consentire l'autocertificazione per quanto riguarda l'iscrizione alle liste elettorali, si impegna a mettere in discussione in Aula prima della fine del 2014 disegni di legge in tal senso.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che

l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi».

EMENDAMENTI

12.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 12.1

Sopprimere l'articolo.

12.3

[CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [BIGNAMI](#),
[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#)

Id. em. 12.1

Sopprimere l'articolo.

12.4

[BONERISCO](#), [MILO](#), [MINZOLINI](#), [D'ANNA](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [BRUNI](#), [Fausto
Guilherme LONGO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *I*. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;

- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.5

[MILO](#), [MINZOLINI](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [BRUNI](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Id. em. 12.4

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;

- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera».

12.6

[MILO](#), [BONFRISCO](#), [MINZOLINI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#)

Respinto Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla

trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto"».

12.7

[D'ANNA](#), [MILO](#), [BONERISCO](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#)

Id. em. 12.6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la

proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

12.8

[MILO](#), [BONERISCO](#), [MINZOLINI](#), [Eva LONGO](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. -1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera"».

12.9

[CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Procedimento legislativo*) - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera può stabilire procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto .. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70, primo comma, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Il Senato può richiedere la convocazione di una commissione composta da membri della Camera dei Deputati e del Senato, per un esame in comune dei testi di legge. La composizione e il funzionamento di questa commissione sono disciplinate da un regolamento interno delle due Camere.

Qualora il Senato della Repubblica non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato della Repubblica abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede all'approvazione definitiva del disegno di legge con una maggioranza uguale a quella con la quale il Senato ha approvato il

provvedimento.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e quelle di cui all'articolo 70, primo comma"».

12.10

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati.

Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1.

Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

I disegni di legge di cui all'articolo 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli.

L'esame deve concludersi nei successivi trenta giorni.

Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all'esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest'ultima per la deliberazione definitiva.

Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti.

Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l'approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera e in quelle di cui all'articolo 70 comma 1"».

12.11

[MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.

Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza"».

12.12

[Eva LONGO](#), [BRUNI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*). - 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) al quarto comma:

1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";

2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi", sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere.";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "11 Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitiva mente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitiva mente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di

legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva."».

12.13

[MINZOLINI](#), [BONERISCO](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [Eva LONGO](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «votazione finale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*). - 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

12.14

[MILO](#), [TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*) - 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato della Repubblica approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti."».

12.15

[TARQUINIO](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.»;

b) sostituire il secondo comma con il seguente: «Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

c) sostituire il terzo comma con il seguente: «Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.».

12.16

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «primo comma» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72» al primo comma sopprimere le parole: "di cui all'articolo 70, primo comma"».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e quinto.

12.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 70, primo comma».

12.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sopprimere le parole: «, primo comma,».

12.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

12.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il secondo comma.

12.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «terzo comma» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, al quarto comma, alle parole: «Possono altresì», premettere le seguenti: «I regolamenti».

12.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il terzo comma.

12.23

[SCILIPOTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al terzo comma, dopo le parole: «I regolamenti» inserire le seguenti: «di Camera e Senato»

12.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

12.25

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 12.24

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

12.26

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, sopprimere i periodi primo e secondo.

12.27

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«casi e».

12.28

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«e forme».

12.29

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«l'esame e».

12.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «l'esame», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

12.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimee le parole:«e l'approvazione».

12.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «permanenti,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono».

12.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«, anche permanenti,».

12.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere la parola: «, anche».

12.35 (testo corretto)

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.72», al quarto comma, sopprimere le parole: «che, alla Camera dei deputati, sono».

12.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole:«che, alla Camera dei deputati, sono».

12.37

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#)

Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sopprimere le parole: «alla Camera dei deputati».

12.38

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,».

12.39

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Sost. id. em. 12.35 (testo corretto)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al quarto comma sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati,».

12.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino al momento della sua approvazione definitiva,».

12.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parola: «alla Camera» con le seguenti: «all'Assemblea».

12.43

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «il Governo o» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Governo o un decimo dei componenti della Camera o».

12.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «il Governo o».

12.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «sia discusso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che».

12.46

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «discusso e».

12.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: «discusso», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

12.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e votato».

12.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «sua approvazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

12.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «oppure che sia sottoposto alla sua approvazione».

12.51

[RUTA](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«Tutti disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle Commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge nei casi previsti al comma precedente, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

12.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

12.53

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 12.52

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.

12.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, apoverso «Art. 72», quinto comma, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "del Senato della Repubblica" con le seguenti: "di ciascuna Camera";

b) sostituire le parole: "dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma" con le seguenti: "dall'altra Camera"».

12.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 70, terzo comma».

12.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma sopprimere le parole: «, terzo comma».

12.57

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 12.57

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.59

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 12.57

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma.

12.60

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Per un massimo di tre volte in un anno, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge o un argomento sia iscritto all'ordine del giorno ed esaminato con priorità, rispetto ad altri disegni di legge».

12.61

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

12.62

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il sesto comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere alle Camere di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine congruo determinato in base ai regolamenti e tenuto conto della complessità della materia».

12.63

[COLLINA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto comma, premettere le seguenti parole: "Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma," e sopprimere le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta";*

b) *collocare il settimo comma quale quinto comma del medesimo articolo».*

12.64

[CALDEROLI](#), Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto comma, premettere le seguenti parole: "Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo*

comma e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale,";

b) collocare il settimo comma quale quinto comma del medesimo articolo».

12.65

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, dopo le parole: «Il Governo», inserire le seguenti: «, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con richiesta motivata».

12.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «può chiedere», inserire le seguenti: «al Senato della Repubblica o».

12.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati», con le seguenti: «a ciascuna Camera».

12.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «o al Senato della Repubblica».

12.69

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al capoverso «Art. 72», sesto comma, dopo la parole «deliberare», inserire le seguenti: «, a maggioranza assoluta dei componenti».

12.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «, indicato come» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo»,.

12.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «indicato come».

12.72

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «per l'attuazione del programma di governo»,.

12.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «di governo».

12.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «iscritto con priorità all'ordine del giorno e».

12.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «con priorità».

12.76

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «all'ordine del giorno».

12.77

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «votazione finale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta.».

12.78

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «e sottoposto alla votazione finale».

12.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta.».

12.80

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sei mesi».

12.81

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centottanta».

12.82

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

12.83

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

12.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «un mese».

12.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

12.86

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla richiesta.».

12.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, primo periodo, sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «deliberazione».

12.88

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «secondo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere i periodi secondo e terzo.

12.89

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

12.90

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «proposto o» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, ».

12.91

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «proposto o».

12.92

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o accolto dal Governo, su sua richiesta,».

12.93

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, su sua richiesta,».

12.94

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «senza modifiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».

12.95

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, senza modifiche,».

12.96

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «articolo per articolo».

12.97

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e con votazione finale.».

12.98

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, sopprimere il terzo periodo.

12.99

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 70, terzo comma,».

12.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «, terzo comma,».

12.101

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sesto comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «della metà».

12.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

12.103

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#),
[BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#),
[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Id. em. 12.102

Al comma 1, al capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

12.104

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma sostituire le parole: «, della Camera» con le seguenti: «delle Camere».

12.105

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 12.104

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

12.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole: «della Camera» con le seguenti: «dell'Assemblea».

12.107

[DLMAGGIO](#), [Mario MAURO](#), [Luigi MARINO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo l'ultimo comma aggiungere, in fine, i seguenti:

«Le leggi di delegazione legislativa prima della loro definitiva approvazione, gli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari e le modifiche dei regolamenti parlamentari prima della loro entrata in vigore, possono essere sottoposti, da parte di un terzo dei componenti di ciascuna Camera o dal loro Presidente alla Corte costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità a Costituzione.

Nei casi previsti nel precedente comma, la Corte costituzionale si pronuncia nel termine di un mese».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, capoverso «Art. 134», dopo le parole: «sulla legittimità costituzionale», inserire le seguenti: «delle leggi di delegazione, degli schemi di decreto legislativo e sulle modifiche dei regolamenti parlamentari, deferiti ai sensi dell'articolo 72, ottavo comma,».

12.108

[TARQUINIO](#), [COMPAGNONE](#), [MILO](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-bis. - Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un quinto dei componenti di

ciascuna Camera o da cinquantamila elettori. Il ricorso sospende la promulgazione"».

12.0.2

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*. - La Corte dei conti può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge, in relazione ai profili contabili e finanziari"».

12.0.3

[COMPAGNONE](#), [MILO](#), [D'ANNA](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(*Disposizione finale*)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrario condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione con testuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15.1

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.

15.3

[CALDEROLI](#), Relatore

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*). - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali:

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando il referendum è richiesto da almeno settecentomila elettori, la proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*".».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

15.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «lo richiedono» respinte; seconda parte preclusa Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Referendum abrogativo e referendum propositivo Modalità di svolgimento del referendum*). - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di

elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.5

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica all'articolo 75 della Costituzione*). - 1. È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono quattrocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.6

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica all'articolo 75 della Costituzione*). - 1. È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.7

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*). - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il *referendum* sia richiesto da oltre un milione di elettori, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*"».

15.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Referendum abrogativo*). - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è abrogato».

15.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Referendum abrogativo*) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "settecentocinquantamila";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza di coloro che hanno votato all'ultima precedente elezione per la Camera dei Deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.10

[BIGNAMI](#), [DE PETRIS](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [Mario MAURO](#), [BUEMI](#), [MOLINARI](#), [PUPPATO](#), [BOCCHINO](#)

Precluso

Sostituire Il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Per indire un referendum è ammesso l'utilizzo da parte dei cittadini della firma digitale.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

15.11

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75» sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali e qualora la Camera non avesse discusso e definitiva mente deliberato le proposte di iniziativa popolare.».

15.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire le parole: «È indetto» con le seguenti: «Il Presidente della Repubblica può indire».

15.13

[BARANI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma dopo le parole: «referendum popolare» aggiungere le seguenti: «per istituire nuove norme o».

15.14

[CAMPANELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75» apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: «abrogazione» inserire le seguenti: «, totale o parziale,»;
- b) sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «settecentomila elettori».

15.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «di una legge o».

15.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «valore di legge,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo,».

15.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o di un atto avente valore di legge».

15.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo,».

15.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o parti di essi con autonomo valore normativo,».

15.20

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75» al primo comma sopprimere le seguenti parole: «con autonomo valore normativo».

15.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 15.20

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «con autonomo valore normativo».

15.22

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «per deliberare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 75», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, sostituire le parole: «con autonomo valore normativo» con le seguenti: «nonché per deliberare una nuova legge o atto avente valore di legge»;
- b) al secondo comma, sopprimere le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali».

15.23

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 75», apportare la seguente modifica: «al primo comma» sostituire le parole: «con autonomo valore normativo» con le seguenti: «nonché per deliberare l'approvazione di un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 qualora non sia approvato entro il termine di dodici mesi dalle Camere».

15.24

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, dopo le parole: «per deliberare l'abrogazione di una legge, o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo» inserire le seguenti: «nonché per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge».

15.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali».

15.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «ottocentomila elettori o».

15.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole da: «ottocentomila elettori» fino alla fine, con le seguenti: «cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del referendum di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

15.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole da: «ottocentomila elettori» fino alla fine, con le seguenti: «settecentomila elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole e determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro tre mesi dall'esito positivo del referendum di cui al quinto comma la proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare è approvata dal Parlamento.».

15.5000 testo 2/1

[ORELLANA](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [GAMBARO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [PEPE](#)

Respinto (*)

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «cinquecentomila» con la seguente: «contotentomila».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

15.5000 testo 2/2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

All'emendamento 16.5000 (testo 2), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e».

15.5000 testo 2/3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Respinto

All'emendamento 15.5000 (testo 2), capoverso, sostituire le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati,», con le seguenti: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati».

15.5000 testo 2/4

[GATTI](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#),

[ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «ottocentomila elettori,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 15.5000 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente:

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

15.5000 testo 2/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sopprimere le parole: «la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori,».

15.5000 testo 2/6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «All'emendamento» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentomila».

15.5000 testo 2/7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentocinquantamila».

15.5000 testo 2/8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.5000 testo 2/9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentoventimila».

15.5000 testo 2/10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentotrentamila».

15.5000 testo 2/11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «cinquecentoquarantamila elettori».

15.5000 testo 2/12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentocinquantamila».

15.5000 testo 2/13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «centomila», con la seguente: «cinquecentosessantamila».

15.5000 testo 2/14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila », con la seguente: «cinquecentottantamila».

15.5000 testo 2/15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «seicentomila».

15.5000 testo 2/16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «seicentotamila».

15.5000 testo 2/17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

All'emendamento 15.5000 (testo 2), sostituire le parole da: «la maggioranza dei votanti», fino a: «Camera dei deputati», con le seguenti: «la maggioranza degli elettori che ha votato all'ultima elezione per la Camera dei deputati».

15.5000 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Sostituire il primo comma, con il seguente: «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» e sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere i commi 12 e 13 e, all'articolo 39, sopprimere il comma 6.

15.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «trecento mila».

15.30

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «quattrocentomila».

15.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «quattrocentomila».

15.32

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75»; sostituire la parola: «ottocentomila», con la seguente: «quattrocentocinquantamila».

15.33

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente all'articolo 39, comma sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

15.34 (testo 2)

[GATTI](#), [CORSINI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GIACOBBE](#), [LO GIUDICE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

15.35

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.36

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.37

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.38

[SCILIPOTI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.40

[BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

15.42

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [CUCCA](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [FASIOLO](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [MARTINI](#), [PEGORER](#), [SPILABOTTE](#), [SONEGO](#), [ZANONI](#), [MANASSERO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

15.43

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

15.44

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

15.45

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [CUCCA](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [FASIOLO](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [MARTINI](#), [PEGORER](#), [SPILABOTTE](#), [SONEGO](#), [ZANONI](#), [MANASSERO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, le parole: «ottocentomila» sono sostituite con le seguenti: «seicentomila».

15.46

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «seicentomila».

15.47

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al comma 1, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

Conseguentemente all'articolo 39, comma sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentocinquantamila».

15.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

15.49

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «settecentomila».

15.50

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire le parole: «ottocentomila elettori» con le seguenti: «settecentomila elettori».

15.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola «ottocentomila» con la seguente «settecentocinquantamila».

15.52

[D'ALI'](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.75» apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali».

b) al secondo comma, dopo le parole: «leggi tributarie e di bilancio,» aggiungere le seguenti: «di strategia energetica nazionale,».

15.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sopprimere le parole: «o cinque Consigli regionali».

15.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

15.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capo verso «Art. 75», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

15.56

[BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma sostituire la parola: «regionali» con le parole: «di Macroarea».

15.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «o un quinto dei componenti di una Camera».

15.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: »o un quarto dei componenti di una Camera».

15.59

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «o un terzo dei componenti di una Camera».

15.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il secondo comma.

15.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,».

15.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e di bilancio,».

15.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «tributarie e».

15.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «e di bilancio».

15.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «di amnistia e di indulto,».

15.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «di amnistia e».

15.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «e di indulto,».

15.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.69

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.70

[MARTELLI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.71

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al comma sopprimere le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.72

[BENCINI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, sopprimere le parole: « di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.73

[TONINI](#), [GOTOR](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 75», secondo comma, dopo le parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.» aggiungere infine il seguente periodo: «È ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi elettorali; in tali casi l'eventuale abrogazione è efficace al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina approvata dal Parlamento».

15.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 75», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno settecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di trenta giorni».

15.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, al capo verso «Art. 75», dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno cinquecentomila elettori, quando entro un anno dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare decorso il termine di trenta giorni».

15.76

[BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«È altresì indetto referendum popolare qualora la Camera non avesse discusso e definitivamente deliberato le proposte di iniziativa popolare».

15.77

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il terzo comma con il seguente: «Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere civico di partecipare al referendum».

15.78

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il terzo comma con il seguente: «La partecipazione al referendum è un diritto e un dovere civico per tutti gli elettori».

15.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, sostituire la parola: «diritto», con le seguenti: «il dovere civico».

15.80

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, sostituire la parola: «diritto», con le seguenti: «il diritto e il dovere civico».

15.81

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al terzo comma sostituire le parole: «tutti gli elettori», con le seguenti: «tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati»

Conseguentemente, nel quarto comma sostituire le parole: «elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati», con le seguenti: «aventi diritto».

15.82

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che hanno compiuto la maggiore età nel giorno del suo svolgimento».

15.83

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il quarto comma.

15.84

[SCILIPOTI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sostituire il quarto comma con il seguente:

«La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

15.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato

alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

15.86

[CIOFFI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e».

15.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma, sopprimere le parole da: «ha partecipato» fino a: «e se».

15.88

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma sopprimere le parole: «che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati,».

15.89

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma sostituire le parole: «all'ultima elezione della Camera dei deputati,» con le seguenti: «alle ultime elezioni del Parlamento».

15.90

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma dopo le parole: «all'ultima elezione» inserire le seguenti: «del Senato della Repubblica e».

15.91

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al quarto comma dopo le parole: «dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

15.92

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme».

15.93

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», sopprimere il quinto comma.

15.94

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire le seguenti: «approvata da entrambe le Camere».

15.95

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire le seguenti: «di cui all'articolo 70, primo comma,».

15.96

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, dopo le parole: «La legge», inserire la seguente: «costituzionale».

15.97

[MARTON](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [CIOFFI](#), [BERTOROTTA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità di richiesta referendum da parte degli elettori anche in via informatica e telematica».

15.98

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere il seguente comma: «Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, una quota di elettori pari ad almeno il due per cento degli aventi diritto al voto nelle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che tale progetto sia sottoposto a referendum propositivo con le modalità definite dalla legge. La proposta è approvata se ha conseguito i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti alla consultazione.».

15.99

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere il seguente comma: «Ove le Camere non approvino un progetto di legge presentato ai sensi dell'articolo 71 entro il termine di dodici mesi, cinquecentomila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

15.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «La legge determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare».

15.101

[LUCIDI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere in fine il seguente comma: «La legge disciplina la richiesta di referendum da parte degli elettori anche in via informatica e telematica».

15.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 75», aggiungere, in fine, i seguenti commi: «Qualora il progetto di cui al secondo comma dell'articolo 71 non sia approvato entro il termine di dodici mesi, cinquecento mila elettori possono richiedere che esso sia sottoposto a referendum propositivo.

La proposta soggetta a referendum propositivo è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati.

Il Parlamento procede, entro i tre mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare.

Non è ammesso il referendum propositivo per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum propositivo.».

G15.1

[ANITORI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

premesso che:

il procedimento previsto dalla legge n. 352/1970 per la richiesta di referendum è caratterizzato da modalità sempre più inadeguate e inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta di cui esso è portatore, ostacolando la possibilità dei cittadini di esercitare le forme d'iniziativa popolare che la Costituzione riconosce;

gli ostacoli alla raccolta firme connotano il prima, il durante e il dopo di ogni referendum. Le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni in assenza di un servizio pubblico di autenticazione, l'inadeguatezza di molti Comuni nell'adempire ai loro obblighi nonostante la buona volontà di tantissimi funzionari e amministrazioni, l'incapacità del Ministero dell'interno di assicurare il rispetto delle leggi, la mancanza di garanzie sul diritto all'informazione, fanno sì che solo in condizioni straordinarie un gruppo di cittadini abbia la possibilità di raggiungere la soglia delle 500 mila firme autenticate e certificate;

in tale contesto l'aumento ad 800 mila del numero di firme da raccogliere da parte dei promotori del referendum come previsto dalla novella costituzionale all'articolo 75, conculcherebbe definitivamente il diritto alla partecipazione dei cittadini attraverso lo strumento referendario, in nulla temperato dalle altre modifiche procedurali approntate dalla norma;

considerato che:

altre democrazie di solida tradizione referendaria annoverano strumenti efficaci, razionali ed egualmente sicuri per procedere alla raccolta firme dei cittadini;

ad esempio l'ordinamento dello Stato svizzero consente che i moduli contenenti le firme, possono essere adottati da modelli che - su semplice domanda - la Cancelleria federale mette a disposizione dei comitati promotori (contenenti ovviamente alcune previsioni di legge), consente altresì che i moduli possano essere diffusi anche su internet dal comitato promotore e chiunque, col solo obbligo di assicurarsi che tale modulo soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge, può scaricare un modulo, stamparlo e raccogliere le firme, senza necessità di una previa, vidimazione da parte dell'autorità pubblica. Non è poi necessario che la firma sia apposta alla presenza di un autenticatore, essendo previsto che il controllo sulle firme sia effettuato da funzionari comunali cui i soggetti promotori portano le liste prima del deposito alla Cancelleria federale, e dalla Cancelleria

stessa dopo il deposito. In particolare, i funzionari comunali attestano che i firmatari godono del diritto di voto, in maniera simile al sistema dei certificati elettorali previsto dalla normativa italiana, mentre la Cancelleria federale verifica che le firme siano almeno pari al numero richiesto perché la richiesta di referendum sia valida.

impegna il Governo:

ad adottare, ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo volto regolare modalità di semplificazione e digitalizzazione della raccolta firma che sul modello di quanto avviene a livello internazionale escludano l'onere dell'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale attraverso una certificazione preventiva da parte dei promotori prevedendo controlli a campione da parte degli organismi pubblici.

G15.1 (testo 2)

[ANITORI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

considerato che:

altre democrazie di solida tradizione referendaria annoverano strumenti efficaci, razionali ed egualmente sicuri per procedere alla raccolta firme dei cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare, ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo volto regolare modalità di semplificazione e digitalizzazione della raccolta delle firme.

(*) Accolto

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15
E ORDINE DEL GIORNO

15.0.1

[BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#),
[MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [LUCIDI](#)
, [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G15.0.1

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Inserimento dell'articolo 75-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. - La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari".».

G15.0.1 (già em. 15.0.1)

[BLUNDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale 1429-A,

impegna il Governo:

a valutare, per quanto di propria competenza, idonee forme di raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale, anche attraverso il supporto elettronico-informatico.

(*) Accolto

15.0.2

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Inserimento dell'articolo 75-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. - È sospesa l'efficacia di una legge ordinaria qualora cinquantamila elettori richiedano, entro sette giorni dall'avvenuta approvazione, l'indizione di un referendum confermativo, che deve essere sottoscritto, nei successivi venti giorni, da un numero di elettori non inferiore all'uno per cento degli, aventi diritto al voto per la Camera dei deputati. La legge determina le condizioni e le modalità di attuazione del referendum. La legge sottoposta a referendum è confermata ove abbia espresso voto favorevole la metà più uno dei partecipanti alla consultazione"».

15.0.3

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quinto dei componenti della Camera può chiedere che il parere sui decreti legislativi predisposti dal Governo sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso nel caso in cui il parere non sia stato esaminato dalla Camera."».

15.0.4

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1. Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.0.5

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Id. em. 15.0.4

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

29.25

[SANTINI](#), [PUPPATO](#), [FILIPPIN](#), [CASSON](#), [DALLA ZUANNA](#), [COLLINA](#), [DEL BARBA](#), [PAGLIARI](#), [SANGALLI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [BONERISCO](#), [Luigi MARINO](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [PALERMO](#), [SACCONI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [MALAN](#), [ALBERTI](#)[CASELLATI](#)

V. testo 2

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*)», con le seguenti: «lettere *e*), limitatamente all'armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m*)», limitatamente alla tutela e sicurezza del lavoro, *n*), *o*), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, *q*) limitatamente al commercio con l'estero, *s*) e *u*)».

b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» inserire le seguenti: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e».

29.25 (testo 2)

[SANTINI](#), [PUPPATO](#), [FILIPPIN](#), [CASSON](#), [DALLA ZUANNA](#), [COLLINA](#), [DEL BARBA](#), [PAGLIARI](#), [SANGALLI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [BONERISCO](#), [Luigi MARINO](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [PALERMO](#), [SACCONI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [MALAN](#), [ALBERTI](#)[CASELLATI](#), [CAPACCHIONE](#) (*)

V. testo 3

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*)», con le seguenti: «lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*), *s*) e *u*)», limitatamente al governo del territorio».

b) dopo le parole: «sentiti gli enti locali, nel rispetto» inserire le seguenti: «dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.25 (testo 3)

[SANTINI](#), [PUPPATO](#), [FILIPPIN](#), [CASSON](#), [DALLA ZUANNA](#), [COLLINA](#), [DEL BARBA](#),

[PAGLIARI](#), [SANGALLI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [BONERISCO](#), [Luigi MARINO](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [PALERMO](#), [SACCONI](#), [MARIN](#), [PICCOLI](#), [MALAN](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [CAPACCHIONE](#)

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», *con le seguenti*: «lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio».

29.26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

29.27

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «n) e s) possono essere attribuite», con le seguenti: «può essere attribuita».

G29.35 (già em. [29.35](#))

[URAS](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.35.

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

31.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2

[COMPAGNONE](#)

Id. em. 31.1

Sopprimere l'articolo.

31.3

[BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - (*Abrogazione dell'articolo 118 della Costituzione*). - *I*. L'articolo 118 della Costituzione è abrogato».

31.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. - (*Modificazioni all'articolo 118 della Costituzione*). - *I*. All'articolo 118 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale"».

31.5

[COMPAGNONE](#), [MILO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

31.6

[BONERISCO](#), [MINZOLINI](#)

Precluso dalla reiezione dell'em. 31.3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è abrogato».

31.7

[COMPAGNONE](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni"».

31.8

[BONERISCO](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.9

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Sost. id. em. 31.8

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, le parole da: "salvo che" fino alla fine del primo comma sono soppresse»».

31.10

[Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", per assicurarne l'esercizio unitario," sono soppresse».

31.11

[MILO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse».

31.12

[TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Province," sono soppresse».

31.13

[BRUNI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Città metropolitane, alle Regioni o allo Stato"».

31.14

[BONERISCO](#), [Eva LONGO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alle Regioni"».

31.15

[MILO](#), [MINZOLINI](#)

Sost. id. em. 31.14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato"».

31.16

[MINZOLINI](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "Città metropolitane," sono soppresse».

31.17

[COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", Regioni" sono soppresse».

31.18

[MINZOLINI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

31.19

[D'ANNA](#), [Eva LONGO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la parola: "sussidiarietà," è soppressa».

31.20

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: "differenziazione ed adeguatezza" sono soppresse».

31.21

[MINZOLINI](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le parole: ", differenziazione" sono soppresse».

31.22

[MILO](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, secondo comma, della Costituzione è abrogato».

31.23

[MILO](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Comuni, le Province e" sono soppresse».

31.24

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: "I Comuni," sono soppresse».

31.25

[MILO](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse».

31.26

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province" sono soppresse».

31.27

[D'ANNA](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "e le Città metropolitane".».

31.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.27

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: »e le Città metropolitane".».

31.29

[Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.30

[Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.31

[MILO](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "proprie" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.32

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "e di quelle" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.33

[MINZOLINI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "con legge" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.34

[BONERISCO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "statale" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.35

[BONERISCO](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse».

31.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.35

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "o regionale", fino alla fine del comma sono soppresse».

31.37

[BONERISCO](#), [MILO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Id. em. 31.37

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le parole da: ", secondo" fino alla fine del comma sono soppresse».

31.41

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «il terzo» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono abrogati».

31.42

[MINZOLINI](#), [COMPAGNONE](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

31.43

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni"».

31.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Id. em. 31.43

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni"».

31.45

[COMPAGNONE, D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione la parola: "statale" è soppressa».

31.46

[MINZOLINI, BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "Stato e" sono soppresse».

31.47

[BRUNI, Eva LONGO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.48

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI](#)

Id. em. 31.47

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.49

[Eva LONGO, BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.50

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI](#)

Id. em. 31.49

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.51

[COMPAGNONE, D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.52

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI](#)

Id. em. 31.51

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.53

[MILO, D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.53

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.55

[BRUNI](#), [MILO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

31.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.55

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nelle materie" fino a "coordinamento" sono soppresse».

31.57

[MILO](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo"».

31.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.57

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del secondo comma dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo"».

31.59

[D'ANNA](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

31.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.59

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "alle lettere *b*) ed *h*) del" sono sostituite dalla seguente: "al"».

31.61

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.62

[COMPAGNONE](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a "generale," nel quarto comma sono soppresse».

31.63

[MINZOLINI](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino alla fine del terzo comma sono soppresse».

31.63a

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: ", e disciplina" fino a: "associati," nel quarto comma sono soppresse».

31.64

[Eva LONGO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».

31.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.64

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "intesa e" sono soppresse».

31.66

[BRUNI](#), [MILO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».

31.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 31.66

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "e coordinamento" sono soppresse».

31.68

[BRUNI](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino alla fine del quarto comma sono soppresse».

31.69

[COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "generale," nel quarto comma, sono soppresse».

31.70

[BONERISCO](#), [MILO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole da: "nella materia", fino a: "associati," nel quarto comma, sono soppresse».

31.71

[MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "nella materia della tutela dei beni culturali", sono soppresse».

31.72

[BRUNI](#), [COMPAGNONE](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione le parole: "della tutela" sono soppresse».

31.73

[D'ANNA](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato».

31.74

[MILO](#), [D'ANNA](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «Stato,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane," sono soppresse».

31.75

[BONERISCO](#), [MINZOLINI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni," sono soppresse».

31.76

[TARQUINIO](#), [Eva LONGO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione la parola "Stato," è soppressa».

31.77

[BRUNI, MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e" sono sostituite dalla seguente: "1"».

31.78

[MILO, BONERISCO](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «Regioni,» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane, Province" sono soppresse».

31.79

[MILO, D'ANNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni, Città metropolitane" sono soppresse».

31.80

[COMPAGNONE, D'ANNA](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Regioni," sono soppresse».

31.81

[BRUNI, D'ANNA](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: "Città metropolitane, Province" sono soppresse».

31.82

[BRUNI, TARQUINIO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole "Città metropolitane," sono soppresse».

31.83

[BRUNI, BONERISCO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

31.84

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI](#)

Id. em. 31.83

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", Province" sono soppresse».

31.85

[TARQUINIO, MILO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino alla fine del

comma sono soppresse».

31.86

[BONERISCO](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole da: ", singoli" fino a "generale," sono soppresse».

31.87

[D'ANNA](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", singoli e associati," sono soppresse».

31.88

[COMPAGNONE](#), [BRUNI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione le parole: ", sulla base del principio di sussidiarietà" sono soppresse».

31.89

[BONERISCO](#), [D'ANNA](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «lettere a),» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), ed).

31.90

[BONERISCO](#), [D'ANNA](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), edd).

31.91

[MILO](#), [MINZOLINI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), ec).

31.92

[BRUNI](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) ede).

31.93

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) ed).

31.94

[COMPAGNONE](#), [BRUNI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) eb).

31.95

[MINZOLINI](#), [BRUNI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d) ede).

31.96

[MILO](#), [COMPAGNONE](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed).

31.97

[BONERISCO](#), [MINZOLINI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) ed).

31.98

[BRUNI](#), [BONERISCO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ec).

31.99

[MILO](#), [COMPAGNONE](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) ed).

31.100

[COMPAGNONE](#), [MILO](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed).

31.101

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) ee).

31.102

[Eva LONGO](#), [BRUNI](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.103

[MINZOLINI](#), [BRUNI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è abrogato;».

31.104

[COMPAGNONE](#), [BRUNI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni";».

31.105

[MILO](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 31.105

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «da assicurare» inserire la seguente: «l'efficacia'.

31.108

[TARQUINIO](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «la semplificazione e».

31.109

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la semplificazione» inserire le seguenti: «, l'efficacia».

31.110

[COMPAGNONE](#), [MILO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e la trasparenza».

31.111

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'azione amministrativa», inserire le seguenti: « in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e».

31.112

[D'ANNA](#), [COMPAGNONE](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «efficienza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».

31.113

[MILO](#), [Eva LONGO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo criteri di efficienza».

31.114

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «secondo criteri» inserire le seguenti: «, di economicità».

31.115

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Sost. id. em. 31.114

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: «di efficienza» inserire le seguenti: «, di economicità».

31.116

[BRUNI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «efficienza», inserire la seguente: «efficacia».

31.117

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitaria mente interessando una soglia minima di popolazione residente, stabilita con legge dello Stato, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue"».

31.118

[D'ANNA](#), [MILO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

31.119

[Eva LONGO](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

31.120

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e paesaggistici».

31.121

[MILO](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici», aggiungere le seguenti: «e della ricerca scientifica e tecnologica».

31.122

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto», in fine, il seguente periodo: «disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di navigazione di interesse nazionale».

31.123

[COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*). Al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, ove se ne ravvisi la necessità, la Camera dei deputati deve sentire il Senato della Repubblica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante."».

31.124

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

31.125

[BRUNI](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e-bis*). Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, riconoscono e promuovono la libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e ne favoriscono l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere economico, sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto della loro autonomia."».

31.126

[BARANI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) La parola: "Regioni", ovunque ricorre, è sostituita con la parola "Macroaree"».

31.127

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G31.127

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

Conseguentemente all'articolo 38 aggiungere in fine il seguente comma: «13-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale, la legge dello Stato detta criteri e modalità per il riordino della disciplina delle società partecipate al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, e di economicità della gestione. Stabilisce altresì i limiti massimi delle indennità spettanti agli organi sociali delle società partecipate sia dagli Enti territoriali che dallo Stato».

G31.127 (già em. [31.127](#))

[SACCONI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.127 nei termini indicati.

(*) Accolto

31.128

[QUAGLIARIELLO](#), [LANZILLOTTA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G31.128

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono gestire servizi pubblici a mezzo di società partecipate solo qualora il fine pubblico non possa essere conseguito in modo altrettanto adeguato e in condizioni di pari efficienza economica da soggetti privati"».

G31.128 (già em. [31.128](#))

[QUAGLIARIELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.128.

(*) Assorbito dall'accoglimento dell'odg G31.127

31.129

[COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#)

Respinto

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). Al quarto comma, dopo le parole: "interesse generale", sono inserite le seguenti: "di carattere economico, sociale, civile e culturale"».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

EMENDAMENTI

32.1

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 119» apportare le seguenti modificazioni:

- 1) la parola «Regioni», ovunque ricorra, è sostituita con la parola: «Macroaree»;
- 2) All'ultimo comma sostituire la parola: «Regione» con la parola: «Macroarea».

32.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sopprimere le parole: «dell'equilibrio».

32.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «dell'equilibrio» con le seguenti: «della sostenibilità».

32.4

[TREMONTI](#), [Giovanni MAURO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 119» primo comma, sopprimere le parole: « , e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

32.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, opprimere le parole da: «e concorrono» fino alla fine del comma.

32.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «concorrano ad assicurare» con le seguenti: «assicurano, garantendo il mantenimento dei servizi ai cittadini, ».

32.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma, sostituire le parole: «concorrano ad assicurare» con le seguenti: «assicurano».

32.8

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al primo comma sopprimere le seguenti: «derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea».

32.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al secondo comma, sopprimere le parole: «, le Città metropolitane».

32.10

[LANZILLOTTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al comma secondo, al secondo periodo premettere le seguenti parole:«Entro i limiti della pressione tributaria fissati dalla legge statale,».

32.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alloro territorio».

32.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sostituire le parole: «al gettito di tributi» con le seguenti:«alle entrate».

32.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sopprimere le parole da: «, e secondo quanto» fino alla fine del comma.

32.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, , capoverso «Art. 119», secondo comma, sostituire le parole: «quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del» con le seguenti: «i principi di».

32.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al secondo comma, sopprimere le parole da: «, ai fini del coordinamento» fino alla fine del comma.

32.16

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque rispettando un criterio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzione esercitate sul territorio».

32.17

[GUERRA](#), [DIRINDIN](#), [MARTINI](#), [MATURANI](#), [DE BIASI](#), [LO MORO](#), [BIANCONI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BIANCO](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [BUEMI](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [LEPRI](#), [Eva LONGO](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [MICHELONI](#), [MIGLIAVACCA](#), [MINEO](#), [MUCCHETTI](#), [PEGORER](#), [PETRAGLIA](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [SILVESTRO](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [STEEFANO](#), [TOCCI](#), [URAS](#), [ZANONI](#), [IDEM](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

32.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Id. em. 32.17

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere destinatari di trasferimenti di natura vincolata per la realizzazione delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

32.19

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso il gettito dei tributi ,e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».

32.20

[BOCCHINO](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, dopo le parole: «sistema tributario» aggiungere il seguente periodo: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Crimi, Uras, Compagnone, Cotti, Giarrusso, Floris e Bertorotta

32.21

[D'ALI](#)

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma inserire il seguente:

«L'autonomia impositiva di Regioni e Comuni è esercitata nei limiti definiti con legge dello Stato. Non può, in nessun caso, avere effetti retroattivi, e concorre alla soglia di cumulo massimo della pressione fiscale individuata con norma costituzionale o con legge dello Stato».

32.22

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le agenzie regionali delle entrate sono centri unitari di servizio tributario e le regioni partecipano alla loro gestione e definiscono strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accredito diretto del riscosso agli enti titolari del tributo, nonché le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca dati che sia funzionale alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni».

32.23

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Al capoverso «Art 119», dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, per l'attribuzione di risorse e imposte, si deve tener conto dell'effettivo gettito tributario».

32.24

[AZZOLLINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art. 119», comma terzo, dopo le parole: «La legge dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,».

32.25

[BONERISCO](#)

Id. em. 32.24

Al/comma 1, capoverso, «Art. 119» comma terzo, dopo le parole: «La legge dello Stato» inserire le seguenti: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma 1,».

32.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, «Art 119», al terzo comma, dopo le parole da: «fondo perequativo» inserire le seguenti: «per garantire la coesione e la solidarietà sociale».

32.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «e minor sviluppo economico e infrastrutturale».

32.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».

32.29

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al terzo comma aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard».

32.30

[D'ALI](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quarto comma.

(*) Decaduto, è fatto proprio dal senatore Crimi

32.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, , capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituire le parole: «Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.», con le seguenti: «La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

32.32

[LANZILLOTTA](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 119», comma quarto, sopprimere lo seguente parola: «pubbliche».

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

32.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.119» quarto comma sopprimere le parole:« sulla base degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza».

32.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119»quarto comma, sostituire le parole da:«di riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti:« che garantiscano uguali prestazioni civili, sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Sost. id. em. 32.34

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite le parole da: «di riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che assicurino uguali prestazioni sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «riferimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «che assicurino uguali prestazioni sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale».

32.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «sanitarie» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «costo e di» fino alla fine del comma con le seguenti: «uguali prestazioni civili, sociali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio nazionale».

32.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituite la parola da: «costo e di» fino alla fine del comma con le seguenti: «uguali prestazioni civili, sociali e sanitarie su tutto il territorio nazionale».

32.39

[LANZILLOTTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», comma quarto, aggiungere infine il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina le modalità per verificare, ad opera di organismi indipendenti, il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dalle disposizioni del presente articolo da parte dei bilanci e delle leggi di spesa delle Regioni.».

32.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.41

[TOSATO](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quinto comma.

32.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 32.41

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il quinto comma.

32.43

[PAGLIARI](#), [LEPRI](#), [LO MORO](#), [DIRINDIN](#), [CANTINI](#), [DEL BARBA](#), [FAVERO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [VACCARI](#), [PADUA](#), [BROGLIA](#)

Respinto (*)

Al capoverso «Art. 119», al quinto comma, dopo le parole: «metropolitane e Regioni» aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

32.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 32.43

Al comma 1, capoverso «Art. 119», al quinto comma, dopo le parole: «metropolitane e Regioni.» aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'attribuzione di funzioni pubbliche da un livello di governo a un altro devono essere assicurate le risorse corrispondenti».

32.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sopprimere il sesto comma.

32.46

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sostituire la parola: «solo» con la seguente: «anche» e sopprimere dalle parole: «e a condizione che» fino alla fine del comma».

32.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sopprimere dalle parole: «e a condizione che» fino alla fine del comma.

32.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

32.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», sesto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Lo Stato può introdurre misure premiate o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

32.50

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere prevista l'abolizione delle addizionali esistenti e il divieto di applicazione di addizionali e sovrainposte.».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

32.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il sesto comma, aggiungere il seguente: «Lo Stato può introdurre misure premiali o un regime finanziario più favorevole per le Regioni, sulla base del grado di adeguamento della normativa regionale alle riforme economico-sociali introdotte a livello statale».

32.52

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «di entrata» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata nonché l'efficienza nell'amministrazione dei tributi e l'incentivazione al contrasto dell'evasione fiscale.».

32.53

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art 119», dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«In materia di coordinamento del sistema tributario, deve essere garantita la trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata.».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,».

EMENDAMENTI

33.1

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. - All'articolo 120 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la parola: "Macroaree" e la parola: "Regione" è sostituita con la parola: "Macroarea"».

33.2

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'utilizzo permanente di parti di territorio nazionale per attività militare è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale per le popolazioni ivi residenti"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i componenti del Gruppo Misto-SEL

33.3

[COTTI](#), [CRIMI](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'impiego permanente di parti di territorio nazionale come poligoni militari per esercitazioni a fuoco è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale"».

33.5000/1

[D'ADDA](#), [GATTI](#), [RICCHIUTI](#), [TOCCI](#)

Respinto

All'emendamento 33.5000, sostituire le parole da: «, salvo i casi», fino alla fine con le seguenti: «in ogni caso, », e dopo la parola: «richiesta,», inserire le seguenti: «o nel più breve termine, comunque non inferiore a tre giorni, indicato dal Governo in considerazione della motivata straordinarietà e urgenza del caso».

33.5000

[FINOCCHIARO](#), Relatrice

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «acquisito», inserire le seguenti: «, salvo i casi di motivata urgenza,».

33.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «conforme».

33.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».

33.6 (testo 2)

[SACCONI](#), [SCHIEANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#),
[MANCUSO](#), [FUCKSIA](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 120, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "leale collaborazione", aggiungere le seguenti: "e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

33.7

[SIMEONI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I commissari e gli organi sostituitivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 33

33.0.1

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente)

1. Sono organi della Macroarea: il Consiglio di Macroarea, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio esercita le potestà legislative attribuite alla Macroarea e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta è l'organo esecutivo delle Macroaree.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Macroarea; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti di Macroarea; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Macroarea, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

EMENDAMENTI

34.1

[Giovanni MAURO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [NACCARATO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Respinto (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Scibona

34.2

[MILO](#), [COMPAGNONE](#)

Sost. id. em. 34.1

Sopprimere l'articolo.

34.3

[BONERISCO](#), [BRUNI](#)

Sost. id. em. 34.1

Sopprimere il comma 1.

34.4

[BONERISCO](#), [MINZOLINI](#)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e"».

34.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «sostituire le parole del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione sono sostituite dalle seguenti: del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma" e le parole: "capoluogo di Regione" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti"».

34.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «le parole del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali nonché dei Presidenti e dei consiglieri delle Province autonome sono disciplinati con legge della Regione ovvero della Provincia autonoma».

34.7

[LANZILLOTTA](#)

Respinto (*)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali è determinato dagli Statuti sulla base dei criteri definiti dalla legge statale».

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dal senatore Scibona

34.8

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. - All'articolo 122 della Costituzione, ovunque ricorrano, la parola "regionali" e la parola "regionale" sono sostituite con le seguenti: "di Macroarea"».

«1-*ter*. - All'articolo 122 della Costituzione, al primo comma, la parola "Regione" è sostituita con la seguente "Macroarea"».

34.9

[BONERISCO](#), [MILO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

34.0.1

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(All'articolo 123, della Costituzione)

1. Ovunque ricorrano, la parola: "regionali" e la parola: "regionale" sono sostituite con le seguenti "di Macroarea" e, la parola "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

34.0.2

[D'ANNA](#), [MILO](#)

Respinto (*)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli"».

(*) Decaduto, è fatto proprio dal senatore Crimi

34.0.3

[D'ANNA](#), [MILO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali"».

34.0.4

[COMPAGNA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Modificazioni agli articoli 124 e 125 della Costituzione)

1. L'articolo 124 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

EMENDAMENTI

35.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#) (*)

Le parole da: «Sostituire» a: «sicurezza nazionale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Modificazione dell'articolo 126 della Costituzione)

«1. All'articolo 126 della Costituzione, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale o perché il Presidente della Giunta sia stato sospeso a seguito di sentenza penale di condanna, nei casi previsti dalla legge di cui all'articolo 70, primo comma. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i componenti dei Gruppi M5S, Misto-SEL e ScpI e la senatrice Puppato

35.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - *(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)* - 1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica"».

35.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - (*Modificazioni all'articolo 126 della Costituzione*) - 1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

35.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - (*Modifiche all'articolo 126 della Costituzione*) - 1. All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica"».

35.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35 - (*Modifica all'articolo 126 della Costituzione*) - 1. All'articolo 126 della Costituzione, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato con parere conforme del Senato della Repubblica"».

35.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante».

35.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «conforme».

35.9

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. - All'articolo 126 della Costituzione, ovunque ricorrano la parola "regionali" e la parola "regionale" sono sostituite con le seguenti: "di Macroarea"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [CRIMI](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(*Parere di merito su leggi regionali*)

1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza

della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Senato della Repubblica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

35.0.2

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 127 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "regionale" è sostituita dalla seguente: "di Macroarea";

b) ovunque ricorra la parola: "Regione" è sostituita dalla seguente: "Macroarea"».

35.0.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il Senato, nei modi previsti dal rispettivo regolamento, può promuovere la questione di legittimità costituzionale di cui al primo comma quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea"».

35.0.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modificazioni all'articolo 127 della Costituzione)

1. All'articolo 127 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Comune e la Città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge"».

35.0.5

[Maurizio ROSSI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Ferma restando la disciplina prevista per le regioni di cui al primo comma dell'articolo 116, sono costituite attraverso legge costituzionale, nuove Macroregioni per fusione di enti territoriali esistenti o di parte di essi, aventi un minimo di cinque milioni di abitanti.

La legge istitutiva del nuovo ente esponenziale della collettività deve essere sottoposta a referendum popolare confermativo quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla costituzione dello stesso, tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

La denominazione del nuovo ente territoriale sarà stabilita mediante legge ordinaria, salvo conferma mediante referendum popolare quando ne facciano richiesta tanti Consigli Comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione.

Al fine di tutelare le minoranze linguistiche, possono essere create all'interno delle Macroregioni, con referendum popolare proposto da metà della popolazione ed approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti, delle aree speciali le cui peculiarità saranno individuate con leggi regionali».

Consequentemente dopo il comma 8 dell'articolo 38 inserire il seguente: «8-bis. Fino alla data di entrata in vigore della legge della Repubblica di cui all'articolo 131, secondo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, i Consigli regionali attualmente in carica mantengono le loro funzioni».

35.0.6

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
Le Regioni di cui al comma precedente sono organizzate nelle seguenti Macroaree;
Valle d'Aosta/Valle d'Aoste-Piemonte-Liguria o Macroarea del Nord-Ovest;
Lombardia-Emilia-Romagna o Macroarea del Centro-Nord;
Alto Adige/Sudtirolo-Triveneto o Macroarea del Nord-Est;
Sardegna-Toscana-Marche-Umbria-Lazio-Abruzzo o Macroarea del Centro;
Molise-Campania-Puglia-Basilicata o Macroarea del Sud;
Calabria-Sicilia o Macroarea dello Stretto».

35.0.7

[D'ALI](#)

Decaduto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Accorpamento di Regioni)

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in nuove Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzionali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate".

2. Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere all'accorpamento dei rispettivi territori, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

35.0.8

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ovunque ricorra, la parola: "regionali" è sostituita con la seguente: "di Macroaree";
 - b) ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la seguente: "Macroaree";
 - c) Al comma 2, la parola: "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

35.0.9

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 133 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regione" è sostituita con la seguente: "Macroarea"».

35.0.10

[BARANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 15.5000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. All'articolo 134 della Costituzione, ovunque ricorra, la parola: "Regioni" è sostituita con la seguente: "Macroaree"».

35.0.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esercita i poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dai trattati istitutivi dell'Unione europea nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

3. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti. Nel caso di parere contrario ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione o di parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, disatteso dalla Commissione che ha svolto l'esame in sede referente, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

35.0.12

[COCIANCICH](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. È istituita una commissione per gli affari europei composta di deputati e senatori in numero eguale.

2. La commissione esprime parere di conformità al diritto dell'Unione europea dei disegni di legge e degli emendamenti».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

EMENDAMENTI

36.1

[PALMA](#), [FALANGA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

36.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 36.1

Sopprimere l'articolo.

36.3

[D'ALI'](#)

Respinto (*)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «undici»;*
- 2) *sostituire le parole: «un terzo nominati» con le seguenti: «due nominati»;*
- 3) *sostituire le parole: «un terzo dalle» con le seguenti: «tre dalle»;*
- 4) *sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

(*) Decaduto, è fatto proprio dal senatore Scibona

36.4

[PALMA](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), la parola: «supreme» è soppressa.

36.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Alla lettera a) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due» e la parola: «due» con la seguente: «tre».

36.6

[PALMA](#), [FALANGA](#), [CRIMI](#) (*), [AIROLA](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis: nel secondo comma le parole: "giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative", sono sostituite dalle seguenti: "delle giurisdizioni ordinaria ed amministrative dopo almeno venti anni di esercizio"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

36.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.8

[BARANI](#)

Precluso

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 135 della Costituzione, comma 6, la parola: "regionale" è sostituita con le seguenti: "Macroarea"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 36

36.0.1

[BARANI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.» All'articolo 136 della Costituzione. comma 2, la parola: «regionali» è sostituita con le seguenti: «di Macroarea».

36.0.2

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 137 sono aggiunti i seguenti commi:

"Con legge costituzionale sono stabiliti i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.

I singoli giudici della Corte costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione del proprio giudizio personale espresso in seno alla Corte"».

36.0.3

[COMPAGNA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Parlamento nel suo complesso. con la procedura di cui all'articolo 70, comma primo. La proclamazione stessa del risultato affermativo determina lo scioglimento della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica convoca entro novanta giorni i comizi elettorali e la nuova Camera dei deputati dovrà, entro due mesi dalla sua ricostituzione, porre ai voti, senza emendamenti, il disegno di legge già approvato ai sensi del primo comma. Ove la Camera dei deputati riapprovi, a maggioranza semplice, il disegno di legge costituzionale, esso è promulgato dal Presidente della Repubblica"».

36.0.4

[Giovanni MAURO](#), [NACCARATO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [TREMONTI](#), [Mario MAURO](#), [GAMBARO](#), [DI GIACOMO](#), [CONTE](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «popolare» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte sempre a *referendum* popolare"».

36.0.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi"».

36.0.6

[BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati"».

36.0.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica all'articolo 138 della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

36.0.8

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Respinto (*)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modificazioni all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta", sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza di due terzi";

b) al secondo comma, le parole: "un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila

elettori", sono sostituite dalle seguenti: "un quarto dei membri di una Camera o un milione di elettori";
c) il terzo comma è abrogato.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Scibona

36.0.9

[BUEMI](#), [Eva LONGO](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 138 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le leggi di cui al primo comma sono sottoposte a *referendum* popolare, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

La legge di cui al primo comma, sottoposta a referendum, non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi"».

36.0.10

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserir il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa

l'autorizzazione di entrambe le Camere»;

c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

8. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

EMENDAMENTI

37.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

37.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

37.3

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.2

Sopprimere il comma 1.

37.4

[TURANO](#), [GIACOBBE](#), [MUCCHETTI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [URAS](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "del Parlamento"».

37.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

37.6

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Sost. id. em. 37.5

Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.7

[GIACOBBE](#), [MUCCHETTI](#), [CHITI](#), [DE PETRIS](#), [Mario MAURO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [ALBANO](#), [ANITORI](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#), [CAPACCHIONE](#), [CERVELLINI](#),

[COMPAGNONE](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [LO GIUDICE](#), [Eva LONGO](#), [MASTRANGELI](#), [MICHELONI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [STEFANO](#), [TOCCI](#), [TURANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo comma 1, inserire seguente:

«1-*bis*. All'articolo 48 della Costituzione dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"I cittadini residenti all'estero esercitano il diritto di voto per le elezioni regionali e per le elezioni amministrative con le stesse modalità valide per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione estero"».

37.8

[COMPAGNA](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"I partiti devono avere degli statuti che regolamentino la loro attività interna nel rispetto dei principi e dei valori espressi nella Costituzione.

Il controllo sugli statuti e sul rispetto della Costituzione in tutte le fasi delle procedure interne dei partiti è esercitato dalla Corte costituzionale. Salvi i profili civili, penali, amministrativi, contabili, la sanzione più grave può essere l'esclusione dall'attività politica.

I partiti politici ricevono dei finanziamenti pubblici annuali, in proporzione ai loro appartenenti presenti nei vari organi elettivi della Repubblica e in proporzione ai loro finanziamenti privati"».

37.9

[MINZOLINI](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 è abrogata.».

37.10

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, è abrogata.».

37.11

[Giovanni MAURO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [NACCARATO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Respinto (*)

Sopprimere il comma 2.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Scibona

37.12

[MINZOLINI](#)

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.13

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.15

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.11

Sopprimere il comma 2.

37.16

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [PEPE](#), [DE PIN](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno"».

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere i commi da 4 a 6.

37.17

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#),
[BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#),
[LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire e risolvere l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici nè sono candidabili a cariche elettive di qualunque livello coloro che detengano, anche in parte, la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa televisivi o giornalistici"».

37.18

[Giovanni MAURO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#),
[LANGELLA](#), [MILO](#), [NACCARATO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Respinto (*)

Sopprimere il comma 3.

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

37.19

[MINZOLINI](#)

Id. em. 37.18

Sopprimere il comma 3.

37.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 37.18

Sopprimere il comma 3.

37.21

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.18

Sopprimere il comma 3.

37.22

[FATTORI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#),
[BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#),
[SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

37.23

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 61», nel primo comma, dopo le parole: «nuova camera dei deputati» inserire le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

37.25

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.24

Sopprimere il comma 4.

37.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

37.27

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.26

Sopprimere il comma 5

37.28

[MINZOLINI](#)

Id. em. 37.26

Sopprimere il comma 5.

37.29

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi».

37.30

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei tre quinti»

37.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «il Parlamento».

37.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

37.33

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.32

Sopprimere il comma 6.

37.34

[MINZOLINI](#)

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 81 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune ogni anno"».

37.35

[AZZOLLINI](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

37.60

[BONERISCO](#)

Id. em. 37.35

Al comma 6, sopprimere le lettere a) ec).

37.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

37.37

[TOCCI](#)

Respinto

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso ad operazioni di indebitamento può concorrere alla determinazione dell'equilibrio entro il limite della copertura delle spese di investimento, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.";

- *sopprimere la lettera c).*

Consequentemente all'articolo 37 dopo il comma 13 è aggiunto infine il seguente:

«13-bis. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.».

37.38

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al secondo comma, le parole: "delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti" con le seguenti: "della Camera dei deputati adottata a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti"».

37.39

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) ,con la seguente:

«a) al secondo comma, le parole: "delle Camere adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti" con le seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottata a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti"».

37.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del

Parlamento».

37.41

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 37.41

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

37.43

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al quarto comma, le parole: "Camere ogni anno approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ogni anno approvano"».

37.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la Camera dei deputati», con le seguenti: «il Parlamento».

37.45

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Id. em. 37.44

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «La Camera dei deputati», con le seguenti: «Il Parlamento».

37.46

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

Conseguentemente, nel sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione sostituire le parole: «maggioranza assoluta», con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti».

37.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

37.48

[BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Id. em. 37.47

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

37.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Parlamento».

37.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

37.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

37.52

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [DE PIN](#)

Id. em. 37.51

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

37.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «del nuovo Parlamento».

37.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

37.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «del Parlamento».

37.56

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#)

Respinto

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».

37.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 7 sopprimere la lettera c).

37.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dal Parlamento».

37.59

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

37.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

37.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

37.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le seguenti: «al Parlamento».

37.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

37.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «alla Camera dei deputati» con le seguenti: «al Parlamento».

37.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 12.

37.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 13.

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, per la Provincia autonoma di Bolzano/Autonomie Provinz Bozen-Südtirol, in sede di prima applicazione, sono senatori il sindaco del Comune capoluogo di provincia e un consigliere provinciale eletto dal Consiglio.

2. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonomie Provinz Bozen-Südtirol sono eletti tenendo conto dei gruppi linguistici di maggiore consistenza in base all'ultimo censimento.

3. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della

presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

11. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

12. Entro diciotto mesi dal termine di applicazione di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, prevedendo un termine effettivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di *referendum*.

13. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 12, si applica l'articolo 75 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con le modalità di attuazione già stabilite dalla legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

38.1

[D'ALI'](#)

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 40 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono determinate con legge dello Stato, da adottarsi, su iniziativa governativa, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore».

38.2

[D'ALI'](#)

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

38.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.4

[MINZOLINI](#)

Id. em. 38.3

Sopprimere l'articolo.

38.5

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [NUGNES](#) (*)

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di:

- tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
- quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;
- cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;
- dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
- tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
- ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

3. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui ai precedenti commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale.

5. La prima riunione del Senato delle, Autonomie ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato. dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

7. I senatori eletti in ciascuna regione, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dall'articolo 30 della presente legge costituzionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.6

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 40».

Conseguentemente, all'articolo 40 il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento anticipato, ovvero alla cessazione per scadenza naturale, di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, commi 6 e 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione ai sensi del primo periodo».

38.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

38.8

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Id. em. 38.7

Sopprimere il comma 1.

38.9

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#),
[BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#),
[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno luogo a suffragio universale diretto contestualmente a quelle della Camera dei deputati e a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.

2. I senatori a vita in carica alla data delle elezioni indette ai sensi del comma 1, cessano dalla carica il giorno antecedente la prima riunione delle nuove Camere».

38.10

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «della presente legge costituzionale» fino alla fine del comma con le seguenti: «per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri regionali, ed esprimere una sola preferenza. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi assegnati e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai candidati medesimi e i seggi residui alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per la nomina di un consigliere regionale, nell'ambito dei seggi spettanti; secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale prima che sia sciolto il consiglio del quale è componente, è proclamato eletto il candidato

della medesima lista che segue nell'elenco-delle preferenze ottenute. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di sindaco prima del termine previsto dalla legge, il seggio resta vacante fino all'elezione del sindaco del capoluogo di Regione. Le medesime disposizioni si applicano per i consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

38.11

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1 primo periodo, sopprimere le parole:«della Repubblica».

38.12

[BARANI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire, ovunque ricorrano, la parola: « regionali » e la parola: «regionale» con le seguenti: «Macroarea».

b) Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e della province autonome di Trento e Bolzano».

c) Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

d) Sopprimere il comma 2.

e) Sostituire, ovunque ricorre, la parola: «Regioni» con la seguente: «Macroarea».

f) Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: « o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

g) Sostituire, ovunque ricorre, la parola: «Regioni» con la seguente: «Macroarea».

38.13 testo 2/1

[RICCHIUTI](#), [TOCCI](#)

Respinto

All'emendamento 38.13 (testo 2), sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine con le seguenti: «sopprimere le seguenti parole: "in sede di prima applicazione e"; dopo le parole "elezione del Senato della Repubblica"; sostituire le parole da: "nei Consigli Regionali" fino alla fine, con le seguenti: «i novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali sono eletti a suffragio universale diretto.

A tal fine il territorio è diviso in ventuno circoscrizioni, Ciascuna delle quali corrispondente a una Regione, con l'eccezione che per il Trentino Alto Adige, nell'ambito del quale sono istituite due circoscrizioni corrispondenti ciascuna a una Provincia autonoma. Nell'ambito di ciascuna Provincia autonoma la legge assicura una adeguata garanzia delle minoranze linguistiche.

La legge assicura altresì la attribuzione dei seggi con metodo proporzionale e l'espressione da parte di ciascun elettore di almeno uno e non più di due voti di preferenza.

In ogni circoscrizione ciascuna lista contiene un numero di candidati non inferiore al doppio di quelli da eleggere, quattro quinti dei quali ricoprono la carica di componente del Consiglio della Regione e il rimanente quinto di sindaco di un Comune della Regione, Nella individuazione degli eletti un seggio sarà attribuito al candidato che, ricoprendo la carica di sindaco, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, purché inserito in una lista che ottiene almeno un seggio in Senato. Conseguentemente nell'ambito della medesima lista il numero dei consiglieri regionali eletti è comunque diminuito di una unità».

Conseguentemente sopprimere i commi da 2 a 6.

38.13 testo 2/2

[CASSON](#), [MICHELONI](#), [TOCCI](#), [RICCHIUTI](#), [D'ADDA](#), [GATTI](#)

Respinto

All'emendamento 38.13 (testo 2), sostituire le parole: «nonché il comma 2», con le seguenti: «nonché sostituire il comma 2 con il seguente "I senatori della provincia autonoma di Bolzano/ Autonome

Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento"».

38.13 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «e della Provincia autonoma di Trento» e sopprimere l'ultimo periodo, nonché il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori».

38.14

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G38.14

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.» con le seguenti: «ogni gruppo consiliare deve presentare una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori, e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».

G38.14 (già em. 38.14)

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.14.

G38.14 (testo 2)

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.14, ad eccezione delle parole: «e ciascun consigliere può votare per una sola delle liste presentate».

(*) Accolto

38.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole:«per una sola» fino alla fine del periodo con le seguenti:« per due liste di candidati la prima formata da consiglieri e la seconda formata dai sindaci dei rispettivi territori».

38.16

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«, formata da consiglieri regionali e da sindaci dei rispettivi territori».

38.17

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, primo, periodo, sopprimere le parole: «e da sindaci».

38.18

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «e da sindaci dei rispettivi territori» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza».

38.19

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e da sindaci dei rispettivi territori» con le seguenti: «ed esprimere una sola preferenza» e al quarto periodo sostituire le parole: «l'ordine di presentazione nella lista dei» con le seguenti: «secondo il maggior numero di preferenze ottenute dai».

Conseguentemente sopprimere i restanti periodi.

38.20

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « e può altresì esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista»;

- al quarto periodo, sopprimere le parole: «secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi»;

- dopo il quarto periodo inserire il seguente: «I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo la graduatoria dei voti di preferenza. In caso di parità delle preferenze il seggio è attribuito al candidato più anziano di età».

38.21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «di candidati».

38.22

[ASTORRE](#)

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al quarto periodo sopprimere le seguenti parole:* «, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi,»;

- b) *dopo il quinto periodo inserire i seguenti:* «Sono eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Ciascun consigliere può esprimere, uno o due voti di preferenza nell'ambito della medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere differente della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

38.23

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#), [MALAN](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o,

in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi.» con le seguenti: «nel rispetto della composizione del Consiglio Regionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

38.24

[MALAN](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

38.25

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

38.26

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Assorbito dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

38.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «delle Regioni a Statuto Speciale» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Friuli Venezia Giulia» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Sardegna» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Sicilia» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma» fino a: «Südtirol» con le seguenti: «della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol» e alle parole: «tenendo conto» premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», alle parole: «tenendo conto», premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Friuli Venezia Giulia».

38.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Sardegna».

38.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Sicilia».

38.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol».

38.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole da: «della Provincia autonoma», fino a: «Südtirol», con le seguenti: «della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta».

38.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 alle parole: «tenendo conto», premettere le seguenti: «a suffragio universale e diretto».

38.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2 sostituire le parole: «tenendo conto», con le seguenti: «assicurando la rappresentanza».

38.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2, sostituire le parole: «di maggiore consistenza», con le seguenti: «di minoranza».

38.42

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «generale della popolazione».

38.43

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 38.13 (testo 2) Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: «nazionale».

38.44

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

38.45

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#)

Id. em. 38.44

Sopprimere il comma 3.

38.46

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire dalle parole: «anche in deroga al primo comma» fino alla fine, con le seguenti: «sempre nei limiti fissati dal primo comma del medesimo articolo 57. La Regione che per effetto della revisione dell'attribuzione dei seggi, diminuisce il numero dei seggi ad essa attribuito vede decadere ugual numero di senatori con hanno ottenuto le minore preferenze nella lista che in Regione ha ottenuto la maggioranza dei seggi».

38.47

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica».

38.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

38.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Fino» a: «legge costituzionale».

38.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in base alle disposizioni del presente articolo,».

38.51

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 4» a: «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

38.52

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

38.53

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

38.54

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

38.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

38.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: dieci» con le seguenti: «e non oltre sette».

38.57

I RELATORI

Approvato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «delle elezioni» con le seguenti: «della prima riunione» e le parole: «successiva alla data con le seguenti: «successiva alle elezioni svolte dopo la data».

38.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «successiva» fino alla fine del periodo.

38.59

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

38.60

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 38.59

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

38.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

38.62

[D'ALI'](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dal Presidente della Giunta regionale o provinciale» con le seguenti: «dal Presidente della Repubblica».

38.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

38.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» con le seguenti: «è approvata entro quattro mesi».

38.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Sost. id. em. 38.64

Al comma 6, sostituire le parole: «è approvata entro sei mesi» con le seguenti: «è approvata entro e non oltre quattro mesi».

38.66

[Paolo ROMANI](#), [BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [ZANETTIN](#)

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati di cui al comma 4», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

38.68

[MALAN](#)

Respinto (*)

Al comma 7, dopo la parola: «permangono», inserire le seguenti: «, senza diritto di voto».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

38.69

[PAGLIARI](#)

Approvato

Al comma 7, dopo la parola: «permangono nella stessa carica», inserire le seguenti: «, ad ogni effetto».

38.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

38.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».

38.72

[BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole da: «adottate», fino alla fine del comma.

38.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 9.

38.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale».

38.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 10.

38.76

[BOCCHINO](#)

Respinto. La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile.

Al comma 10, primo capoverso, dopo le parole: «Le leggi delle Regioni», inserire le seguenti: «a statuto ordinario»;

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, che deve avvenire sulla base di intese con le Regioni e le Province autonome, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»;

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'Art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.

13-ter. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'Art. 127 della Costituzione. Sono abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.77

[BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 10, primo capoverso, dopo le parole: «Le leggi delle Regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

38.78

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni ai comuni e alle regioni unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono comunque attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai comuni».

38.79

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano agli enti locali regionali di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie e organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.».

38.80

[BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [BELLOT](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri uffici periferici, adeguandola a quanto previsto dalle leggi regionali adottate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge costituzionale.».

38.81

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto (*)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del *referendum* di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

38.82

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

38.83

[LUMIA](#)

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge costituzionale. Sino all'adeguamento degli statuti speciali, le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

11-*bis*. I nuovi statuti speciali potranno derogare alle disposizioni del Titolo V della Costituzione e saranno approvati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione previa intesa fra lo Stato e la Regione speciale o la provincia autonoma.

11-*ter*. Le modificazioni agli statuti speciali approvate ai sensi del comma precedente non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.».

38.84

[BOCCHINO](#)

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, che deve avvenire sulla base di intese con le Regioni e le Province autonome, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

38.5000

I RELATORI

Ritirato e trasformato nell'odg G38.5000

Al comma 11, dopo le parole: «della presente legge costituzionale», inserire le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 32,».

G38.5000 (già em. [38.5000](#))

I RELATORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 1429 e connessi,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili per assicurare che i costi e i fabbisogni *standard* siano applicati in tutto il territorio nazionale.

(*) Accolto

38.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «dei rispettivi statuti», con le seguenti: «, previa intesa dei rispettivi statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa nelle materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse; previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti».

38.86

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto (*)

Al comma 11, sopprimere le parole: «sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dalla senatrice Bulgarelli

38.87

[COTTI](#)

Respinto

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dette intese potranno prevedere che la funzione legislativa e amministrativa in talune materie di competenza esclusiva statale, possano essere delegate alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.».

38.88 (testo 2)

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [COTTI](#), [SONEGO](#), [TONINI](#), [RUSSO](#), [ORRU'](#), [LUMIA](#), [PEGORER](#), [LAI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G38.88

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norma di attuazione, previa intesa secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

G38.88 (già em. 38.88 testo 2)

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [COTTI](#), [SONEGO](#), [TONINI](#), [RUSSO](#), [ORRU'](#), [LUMIA](#), [PEGORER](#), [LAI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429 e connessi,

impegna il Governo ad inserire, all'interno del testo di riforma costituzionale all'esame, una disposizione normativa che consenta l'attribuzione mediante apposite norme di attuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio

bilancio, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, previa intesa con le stesse.

G38.88 (testo 2)

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [COTTI](#), [SONEGO](#), [TONINI](#), [RUSSO](#), [ORRU'](#), [LUMIA](#), [PEGORER](#), [LAI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [URAS](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1429 e connessi,

impegna il Governo a favorire, per quanto di propria competenza, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, previa intesa con le stesse.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto

38.89

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#)

V. testo 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282».

38.89 (testo 2)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [Fausto.Guilherme.LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#)

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

38.90

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 12.

38.91

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G38.91

Al comma 12, dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «l'autenticazione delle firme da parte di qualunque elettore incensurato, l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali».

G38.91 (già em. [38.91](#))

[MALAN](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1429,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.91.

38.92

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a cui vanno aggiunti i giorni necessari alla Corte Costituzionale per emettere il giudizio di ammissibilità».

38.93

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 13.

38.94

[TREMONTI](#), [Giovanni MAURO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#)

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono adeguate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge alle disposizioni di cui agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione».

38.95

[BOCCHINO](#)

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'Art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale».

38.96

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Con legge Costituzionale, da approvare entro dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, sono trasferite al Senato le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata».

38.97

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggetti costitutivi della Repubblica presso il Senato della Repubblica. La Conferenza opera, nell'ambito del Senato, al fine di promuovere intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo, esprimendo il proprio parere alle competenti commissioni del Senato, e svolge le altre funzioni previste dalla legge».

38.98

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Entro la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera può, con ricorso motivato, sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale la legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di un mese».

38.99

[BOCCHINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'Art. 12 della Costituzione. Sono

abrogate le norme, anche statutarie, incompatibili con la presente legge costituzionale. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 38

38.0.1

DALL'

Inammissibile

Dopo l'**articolo 38**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-*bis*.

All'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito con il seguente:

"Qualora sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Regionale una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Presidente della Regione, il Presidente della Regione si dimette e viene incaricato il Presidente indicato nella mozione. La mozione presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. La sfiducia al Presidente della Regione può essere proposta una sola volta nel corso della legislatura regionale"».

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.

5. I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di

cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dall'articolo 15 della presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta, entro il termine di novanta giorni, da almeno quattrocentomila elettori.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.1

[BISINELLA](#), [CENTINAI](#)O, [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è soppresso».

39.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro trenta giorni» con le seguenti: «Nel termine di quindici giorni».

39.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Entro» inserire le seguenti: «e non oltre».

39.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «e non oltre due mesi».

39.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

39.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

39.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze».

39.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la liquidazione del suo patrimonio e».

39.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali».

39.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «umane».

39.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumentali».

39.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione».

39.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

39.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».

39.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza».

39.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «compresa quella di rappresentanza».

39.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

39.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «rimborsi o analoghi».

39.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o analoghi trasferimenti monetari».

39.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «o analoghi trasferimenti monetari» con le seguenti: «o analoghi trasferimenti di risorse».

39.21

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [ZIN](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 97 della Costituzione e tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, è istituito il ruolo unico dei dipendenti degli organi costituzionali, degli organi di

rilevanza costituzionale e delle autorità indipendenti. A tal fine alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica compete l'adozione di uno statuto unico del personale di cui al primo periodo, nel quale:

- a) sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti;
- b) sono stabilite le procedure per le modificazioni successive, curandone l'armonizzazione con la disciplina del pubblico impiego nelle altre amministrazioni centrali dello Stato;
- c) sono garantiti i principi di imparzialità nell'espletamento delle funzioni, di autonomia nello svolgimento del servizio rispetto all'esecutivo, di accesso esclusivo e diretto nei ruoli con apposito concorso e di unicità della gestione previdenziale;
- d) è prevista, a beneficio degli interessati, la piena ricorribilità all'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa secondo le previsioni dell'articolo 113 della Costituzione, in ordine alla legittimità o liceità degli atti.

3-bis. La legge di cui all'articolo 70 primo comma della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, prevede l'unicità degli ordinamenti amministrativi degli organi e delle autorità di cui al comma 3, mediante:

- a) la rielaborazione della normativa attuativa della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo di far confluire tutte le appostazioni di bilancio, di cui godono gli organi costituzionali, gli organi a rilevanza costituzionale e le autorità indipendenti, in un'unica dotazione annuale di bilancio, da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 81 della Costituzione;
- b) l'individuazione degli ambiti di gestione coordinata delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ferma restando l'estraneità degli atti di funzione di ciascuno degli organi o autorità;
- c) l'obbligo, per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, di provvedere, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionali e delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione;
- d) la definizione di uno statuto unico dei lavoratori alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, nonché, nel rispetto della disciplina appaltistica nazionale ed europea, degli altri terzi che vengano in relazione con le amministrazioni delle Camere.

3-ter. Fermi restando i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati con i terzi di cui alla lettera d) del comma 3-bis prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale, ad essi si applica la lettera d) del comma».

39.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

39.5000 testo 2/1

[CASSON](#), [MICHELONI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [GATTI](#), [DIRINDIN](#), [D'ADDA](#), [MINEO](#)

Respinto

All'emendamento 39.5000 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, se nell'ambito degli stessi sono presenti minoranze linguistiche».

39.5000 testo 2/2

[CASSON](#), [MICHELONI](#), [TURANO](#), [GIACOBBE](#), [GATTI](#), [DIRINDIN](#), [D'ADDA](#), [MINEO](#)

Respinto

All'emendamento 39.5000 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su richiesta di un gruppo consiliare regionale rappresentativo di minoranze linguistiche».

39.5000 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili

ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».

39.23

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Non possono essere istituiti enti di area vasta diversi da quelli previsti dall'articolo 114 della Costituzione come modificato dall'articolo 28 della presente legge costituzionale».

39.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale che sopprime le Province, è definito con legge statale il trasferimento delle loro funzioni alle Città metropolitane. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il trasferimento ai Comuni Capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma delle funzioni già esercitate dalle Province è disposto con legge statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Una legge statale disciplina, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale che sopprime le Province, il trasferimento ai Comuni delle loro funzioni. Le ulteriori disposizioni in materia sono dettate con legge regionale».

39.27

[LANZILLOTTA](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «profili ordinamentali generali» inserire le seguenti: «e i criteri dimensionali».

39.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «alle Città metropolitane».

39.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «ai Comuni Capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma».

39.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «agli enti di area vasta» con le seguenti: «ai Comuni».

39.31

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PUPPATO](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «definiti con legge dello Stato» aggiungere, le seguenti: «nella quale è altresì previsto il riconoscimento di particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio prevalentemente montano e confinanti con Paesi stranieri».

39.32

[DEL BARBA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [COLLINA](#), [FAVERO](#), [FILIPPIN](#), [FRAVEZZI](#), [MIRABELLI](#), [SANTINI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [PUPPATO](#), [TREMONTI](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo particolari condizioni di autonomia agli enti con territorio esclusivamente montano e confinanti con Paesi stranieri».

39.33

[FINOCCHIARO](#), Relatrice

Approvato

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione».

39.6000

[FINOCCHIARO](#), Relatrice

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge».

39.34

[PAGLIARI](#)

Approvato

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

39.35

[ANITORI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 39.6000

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai senatori di cui al comma 5, è corrisposto un emolumento pari all'importo riconosciuto ai consiglieri regionali della regione di residenza all'atto della nomina, per i senatori di diritto ed i senatori di nomina presidenziale residenti all'estero è corrisposto l'emolumento riconosciuto ai consiglieri regionali della Regione Lazio».

39.36

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Le parole da: «Al comma 6,» a: «la seguente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire la parole: «quattrocentomila», con la seguente: «cinquantamila».

39.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti: «centomila».

39.38

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la seguente: «centomila».

39.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti: «centocinquantamila».

39.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «quattrocentomila», con le seguenti: «duecentomila».

39.41

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la seguente: «duecentomila».

39.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

39.43

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila», con la seguente: «duecentocinquantamila».

39.44

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [CUCCA](#), [BORIOLI](#),
[BROGLIA](#), [FASIOLO](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [MARTINI](#), [PEGORER](#),
[SPILABOTTE](#), [SONEGO](#), [ZANONI](#), [MANASSERO](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

39.45

[CAMPANELLA](#)

Precluso

Al comma 6 sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «trecentomila».

G39.1

[BRUNO](#)

Ritirato

Il Senato della Repubblica,

vista la nuova formulazione dell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale (A.S. 1429) recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la soppressione del titolo V della parte seconda della Costituzione»;

preso atto dell'attuale situazione amministrativo-gestionale delle risorse del CNEL, come recentemente illustrata dal segretario generale dell'Organo medesimo in occasione dell'audizione svoltasi innanzi alla Commissione Affari costituzionali in data 27 maggio 2014 e come più volte emersa sui principali organi di stampa;

considerato che il futuro commissario straordinario del CNEL dovrà limitare la propria opera alla riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti nonché agli altri adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla soppressione dell'Organo (liquidazione di tutte le partite creditorie e debitorie),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di designare come futuro commissario straordinario del CNEL individuando tale figura, per quanto possibile; nell'attuale segretario generale, che proviene dai ruoli della magistratura contabile.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.1

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

40.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

40.3

[SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANCUSO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La presente legge costituzionale, qualora sia stata approvata con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Qualora sia stata invece approvata con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale limitatamente al presente articolo. Tutti gli altri articoli entrano in vigore se è approvato, con la maggioranza dei voti validi, il referendum avente ad oggetto i medesimi articoli da svolgersi nei tempi e con le modalità previste dalla legge di attuazione del referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvate il testo degli articoli da 1 a 39 della legge costituzionale n. del concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. del ?». Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'approvazione, gli articoli da 1 a 39 della presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso risultato del referendum nella Gazzetta Ufficiale».

40.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Il giorno successivo», con le seguenti: «un mese dopo».

40.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Il giorno successivo», con le seguenti: «quindici giorni dopo».

40.6

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «successiva alla promulgazione».

40.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», con le seguenti: «a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso».

40.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In occasione del primo rinnovo del Senato della Repubblica, conseguente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i Senatori che rappresentano le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge sono eletti a suffragio universale e diretto».

40.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In occasione del primo rinnovo del Senato della Repubblica, conseguente all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, i Senatori delle Regioni a Statuto speciale che rappresentano le minoranze linguistiche da queste riconosciute, sono eletti a suffragio universale e diretto».

40.10

[CALDEROLI](#), Relatore

Inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «allo scioglimento» fino a «Camere» con le seguenti: «alla prima conclusione naturale della legislatura di entrambe le Camere».

40.11

[CALDEROLI](#), Relatore

Ritirato e trasformato nell'odg G40.11

2. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le Camere», aggiungere le seguenti: «e comunque non prima del 18 novembre 2016».

G40.11 (già em. 40.11)

[CALDEROLI](#), Relatore

Approvato

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1429,

preso atto delle reiterate dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di completare il percorso già avviato, di riforma della Costituzione, della legge elettorale e dell'azione di governo intrapresa nei diversi settori, entro la Legislatura in corso, anche con un esplicito riferimento a un orizzonte temporale di mille giorni,

impegna il Governo a compiere tutte le azioni di propria competenza, affinché tale percorso non sia interrotto prima di concludere l'insieme dell'opera di riforma.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 40

40.0.1

[Giovanni MAURO](#), [NACCARATO](#), [Mario FERRARA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#),
[DAVICO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [TREMONTI](#), [Mario MAURO](#), [GAMBARO](#),
[DI GIACOMO](#), [CONTE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 40**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. In deroga all'articolo 138, comma terzo della Costituzione, la presente legge costituzionale è comunque sottoposta a *referendum* popolare confermativo entro sei mesi dalla sua promulgazione».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ([1541-B](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

N.B. Per l'Allegato comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e il testo del decreto-legge si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1541-B.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

1-bis.100

[DONNO](#), [GAETTI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".»

b) dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i*), del regio decreto 2 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f*), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi».

c) dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.».

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-*bis*. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno due anni.».

1-bis.1

[DE PETRIS](#), [STEEANO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale"».

1-bis.3

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i*), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

1-bis.4

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.».

G4.1

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 4 prevede sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle misure previste per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento, di destinare le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui in premessa all'aumento degli incentivi previsti dall'articolo 5 per l'assunzione di giovani in agricoltura.

G7.1

[ARRIGONI](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

il decreto interviene con diverse disposizioni in materia fiscale, sia sotto il profilo delle semplificazioni che sulle caratteristiche di applicazione di alcune tipologie di credito di imposta;

considerato che:

in materia di detraibilità di somme è intervenuto recentemente il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, che all'articolo 11 contiene tra le altre una norma di interpretazione autentica definita nella sede legislativa costituzionalmente competente, il Parlamento;

gli organismi statali privi di potere legislativo sono chiamati ad applicare la legislazione attenendosi al significato letterale della legge,

impegna il Governo:

a non riconoscere né autorizzare alcuna interpretazione della legislazione fiscale non derivante non direttamente dall'organo legislativo.

7-bis.0.1

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (*Pubblicazione della sentenza*). - 1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza".

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*".

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: ", con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,"».

7-bis.0.100

[DONNO, GAETTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 7-bis**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare*)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518.

(*Pubblicazione della sentenza*)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474», "è inserita la seguente: "517-*quater*".

3. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: "con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale".».

7-bis.0.2

[BONERISCO, PELINO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*quater*.

(*Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante*)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*".».

7-bis.0.3

[BONERISCO, PELINO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire Il seguente:

«Art. 7-*quater*.

(*Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante*)

1. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e s.m.i., a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*".

7-bis.0.101

[DONNO](#), [GAETTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.1

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti legislativi all'agricoltura biologica, entro sessanta, giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB».

9.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

9.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

9.101

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «nonchè degli Enti di ricerca e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

9.102

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «nonchè degli Enti di ricerca».

9.103

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «universitaria» inserire le seguenti: «nonchè dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».

9.104

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il fondo di cui al comma 1» inserire le seguenti: «i cui finanziamenti a tasso agevolato, per le finalità di cui al presente comma sono esclusi dai limiti del Patto di stabilità».

9.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «presentati dai» con le seguenti: «dalle ESCo, così come definite alla lettera i), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008 e dai».

9.3

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

9.4

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pena la revoca del finanziamento, gli interventi realizzati dai fondi immobiliari di cui al presente comma devono essere attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.».

9.105

[BOCCHINO](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1, per le finalità di cui al presente comma, sono esclusi dai limiti del Patto di stabilità».

9.5

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere,

pena la revoca del finanziamento, che la selezione dei soggetti ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 avvenga unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

9.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che gli interventi per l'efficientamento energetico di cui al presente articolo siano attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

9.7

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità di verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi fissati dal comma 6».

9.8

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del comune o del soggetto gestore, essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

9.9

[GIROTTTO](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

Nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

9.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

10-*ter*. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 10-*bis*».

9.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)* pari rispettivamente a 500, 3 milioni di euro per l'anno 2013, 534, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657, 2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter (JSF) F35* con riferimento ai quali il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

9.108

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 72, dopo il comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1° gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1° gennaio 2017.

b) All'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento»;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

G9.1

[ARRIGONI, CONSIGLIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per il miglioramento dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici gli asili nido e gli edifici universitari pubblici;

il testo dell'articolo 9, al comma 1, come emendato dal Senato, prevede che la cassa Depositi e Prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti agevolati, tenuto conto di quanto stabilito da un decreto interministeriale previsto dal comma 8, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; tenuto conto che:

il comma 8 dell'articolo 9, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per individuare i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato indirizzati alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari;

il combinato disposto dei commi 1 e 8 non chiarisce in maniera univoca il termine a decorrere dal quale i soggetti pubblici interessati possono iniziare ad inviare le istanze,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per avvisare, con congruo anticipo, tutti i soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, asili nido ed edifici universitari quale deve essere inteso il termine a decorrere dal quale possono essere inviate le istanze per l'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

G9.2

[ARRIGONI, CONSIGLIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014 consente ai fondi immobiliari di accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, di cui all'articolo 1 comma 1110 della legge n.

296 del 27 dicembre 2006 istituito presso la Casa Depositi e Prestiti, per finanziare interventi di miglioramento delle performance energetiche delle scuole;

nel corso di esame del decreto-legge alla Camera dei Deputati è stato soppresso l'espresso riferimento alla possibilità per le ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, prevedendo contestualmente l'obbligo per i soggetti finanziari dei fondi immobiliari di coinvolgere soggetti privati cui affidare specifici compiti operativi connessi alla realizzazione degli interventi; gli interventi verranno selezionati dagli enti proprietari con procedure di evidenza pubblica;

la definizione della ESCO, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 115 del 2008 è «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti»;

fatti salvi gli obiettivi di un reale confronto competitivo su una concreta proposta realizzativa, che può essere avanzata solo da soggetti allo scopo qualificati, le ESCO sono per definizione i soggetti più qualificati a fornire servizi energetici,

impegna il Governo:

a considerare comunque comprese le ESCO tra i soggetti privati destinatari dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, o comunque coinvolti alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

10.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «autorità di distretto, nonché» sono aggiunte le seguenti: «di professionisti iscritti agli appositi albi regionali.».

G10.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico;

durante l'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stato inserito il comma 2-bis, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali;

durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inoltre soppresso l'articolo lo-bis, inserito al Senato, che era volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015;

considerato che:

gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito nel corso del tempo consistenti riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), che finanzia gli interventi di difesa del suolo,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

- istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con la quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico provvedendo altresì all'utilizzo di contabilità speciali per il finanziamento dei medesimi interventi;
- dare certezza alle risorse finanziarie destinate al contrasto al rischio idrogeologico attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa quali ad esempio le regole di perenzione dei fondi;
- evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;
- introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara nell'assoluto rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e concorrenza.

G10.2

[PERRONE](#), [PELINO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 10 prevede misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

fondamentale è il ruolo che svolge Eipli riferito alla programmazione ed esecuzione di studi, ricerche, progettazioni, realizzazione e gestione di opere volte a ricercare, reperire, captare, invasare, addurre e distribuire sempre maggiori volumi di acque ad uso plurimo;

la soppressione e la conseguente fase di liquidazione, non consente comunque di garantire la normale attività gestionale di tutto il sistema idrico che fornisce la risorsa anche al potabile, oltre che all'irriguo e all'industriale, perché l'Ente non è più in grado di contrarre obbligazioni anche di rilevante entità per fare fronte alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di mantenimento in sicurezza delle dighe, la cui mancata esecuzione, poiché in aperto contrasto con i poteri attribuibili ad una gestione liquidatoria di un ente soppresso al quale non si sostituisce nella funzione alcun altro, soggetto, comporterebbe grave nocimento alla normale attività di accumulo e, distribuzione della risorsa idrica;

inoltre si deve sottolineare che la gestione degli invasi è regolata dalle direttive di legge nazionale, sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio nazionale dighe, con l'obbligo di attendere alle prescrizioni da questo promananti, e, quindi, alla realizzazione degli interventi necessari per garantire per la messa in sicurezza degli impianti che l'ente soppresso non sarebbe in grado di assicurare;

sul versante economico e finanziario, la soppressione dell'Ente, determina la attribuzione dei costi rivenienti dalla massa debitoria ammontante, in assenza del preventivo risanamento, lungi, quindi, dal raggiungere i risultati di efficienza, efficacia, razionalizzazione e risparmio delle risorse pubbliche, il provvedimento determina conseguenze di segno decisamente opposto, con disfunzioni gravi e rilevanti, ed aggravio di costo notevolissimi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento volto consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio

idrogeologico, e a prorogare al 30 settembre 2016 le procedure previste dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 204.

11.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», sostituire le parole da: «ventimila annui» fino alla fine, con le seguenti: «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993».

11.2

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

11.3

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«6-ter. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili"».

G11.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame ha disposto, al comma 2-bis, l'entrata in vigore, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della sanzione pecuniaria prevista dal decreto-legge n. 2 del 2012, relativa alla commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non conformi alla normativa armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di *shopper* riutilizzabili non conformi alle caratteristiche stabilite dal decreto interministeriale del 18 marzo 2003;

il citato decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, definiva all'articolo 2 «Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente», modificando il divieto originale di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabile, facendo riferimento alla norma UNI EN 13432:2002, che di fatto proibisce l'utilizzo della plastica resa biodegradabile con additivi;

la normativa citata solleva delle criticità in merito al fatto che, sulla questione del divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto, si fa esplicito riferimento a una norma tecnica qual è quella UNI EN 13432:2002 - che riguarda la «compostabilità», un settore specifico della biodegradabilità;

con tale riferimento la normativa italiana, entra nel merito della biodegradabilità operando una scelta che si pone ben oltre i requisiti europei di richiesta che tali prodotti siano biodegradabili e rende, di fatto impossibile l'operatività di tutte quelle centinaia di aziende che producono prodotti biodegradabili, ma non compostabili;

tale circostanza sta determinando serie criticità operative e occupazionali, in capo alle aziende coinvolte e rischia di favorire lo sviluppo di forme di monopolio che, di fatto, ledono la concorrenza - determinando per il nostro paese una condizione suscettibile di incorrere in sanzioni da parte della Comunità Europea;

impegna il Governo:

a valutare altre normative tecniche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti, imponendo i livelli ed i tempi di biodegradazione come richiesto dall'ISPRA (ad esempio 70 per cento di biodegradazione in due anni), considerato che la norma UNI EN 13432:2002 costituisce un *test* per la sola compostabilità, non per la biodegradabilità, e porterebbe ad avere sul mercato esclusivamente sacchi da asporto merci di derivazione amidacea, escludendo di fatto i sacchi resi biodegradabili mediante additivi verdi, i quali non necessitano di risorse alimentari per la loro produzione e si biodegradano nell'ambiente in un tempo fino a cinque volte minore rispetto alla cosiddetta bioplastica.

12.0.1

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti,".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1 dicembre 1997, e successive modificazioni, dopo le parole: "di aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti,".

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, e successive modificazioni, le parole: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, e successive modificazioni, le parole: ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

12.0.2

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire».

13.1

[ARRIGONI, CONSIGLIO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 242-bis» inserire i seguenti:

"Art. 242-ter. - (*Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti*). - 1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera *b*).

Art. 242-quater. - (*Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli*). - 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*)", del decreto legislativo n. 152 del 2006," sono soppresse;

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti: "accertare eventuali";

3) le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," sono sostituite dalla seguente: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono inserite le seguenti: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "devono essere rimosse o" sono inserite le seguenti: "in alternativa, attivando le procedure di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

4) dopo le parole: "senza rischi per la salute" sono aggiunte le seguenti: "e per le acque sotterranee".

3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate dall'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni».

13.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», sopprimere il comma 1.

13.2

[DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 1, dopo le parole:«difesa nazionale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle aree su cui non insistono arsenali o aree dedicate allo sgancio o alle esplosioni di materiale bellico».

G14.1

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che il comma 2-*bis* prevede il differimento al 31 dicembre 2015 del termine finale di efficacia del contratto fra il Ministero dell'Ambiente ed il fornitore del sistema;

ritenuto opportuno prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale, per tale periodo, fino all'individuazione del nuovo soggetto fornitore ossia fino al 31 dicembre 2015,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative indirizzate a prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale fino al 31 dicembre 2015, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto, d'intesa con le categorie interessate e, inoltre, a sospendere ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI fino alla conclusione della fase sperimentale.

G14.2

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 aprile 2014, rende obbligatoria adesione al SISTRI per gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo

184, comma 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

i settori interessati sono quelli dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali e di servizio e da attività di smaltimento di rifiuti e trattamento acque;

parimenti, non sono obbligate ad aderire al SISTRI le imprese agricole con meno di 10 dipendenti, anche se non conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;

tenuto conto che tali agevolazioni sono state introdotte ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013 e, pertanto, una serie di imprese, oggi escluse dall'obbligo di aderire al SISTRI, si trovano già iscritte al sistema in osservanza, di precedenti disposizioni legislative;

ritenuto che occorre fare chiarezza sui soggetti iscritti al nuovo SISTRI,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a cancellare automaticamente dal SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi sino a 10 dipendenti compresi, prevedendo che le imprese che intendono utilizzare ugualmente il sistema in via volontaria di poterlo fare solo a condizione di effettuare una nuova, espressa iscrizione al SISTRI.

G14.3

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

la lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 14 considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma;

durante l'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali (escludendo quindi le materie fecali). La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in questione nei seguenti casi:

a) qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;

b) qualora dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

considerato che:

alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;

è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;

è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni.

15.0.1

[ARRIGONI, CONSIGLIO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di rifiuti)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

17-bis.0.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010";

b) al comma 6 sopprimere la parola: "singole";

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17-bis.0.2

DLBIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo dopo la parola: "trasferisce" aggiungere la parola: "trimestralmente";

b) al comma 2 secondo periodo sopprimere la parola: "successivamente" ed aggiungere dopo la parola: "versati" le parole: "entro trenta giorni";

c) al comma 3 sopprimere le parole da: "previa verifica" fino alle parole: "di cui al comma 1)".

17-bis.0.3

DLBIAGIO

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 18 dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

b) al comma 2, le parole da: "le Regioni", fino a: "in particolare:" sono sostituite dalle seguenti: "le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le parole: "e gli strumenti per assicurarne il mantenimento";

d) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite

dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

3. All'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati".

G18.1

[FUCKSIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (A.S. 1541-B),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese. Il Governo ha manifestato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità;

il nostro Paese ha la necessità di adottare misure per favorire la crescita industriale, anche attraverso la promozione di ogni iniziativa utile che possa creare ricchezza e posti di lavoro. A tal fine sarebbe opportuno dare avvio ad un programma di azioni di supporto ad un adeguato sviluppo dei brevetti;

risulta opportuno valorizzare soprattutto quei brevetti dotati di un Rapporto di ricerca impeccabile, ovvero quelli che l'EPO (*European Patent Office*) ravvisa essere interamente dotati di requisiti di novità, attività inventiva e industrialità e, dunque, con reali possibilità di piazzarsi sul mercato;

è opportuno peraltro che lo Stato italiano si attivi, entro un tempo certo, adottando iniziative volte a sostenere ed agevolare il titolare del brevetto, affinché l'interesse dell'inventore coincida esattamente con l'esigenza dello Stato di promuovere la crescita del paese,

impegna il Governo:

ad assumere, in un'ottica di stimolo alla crescita economica, ogni iniziativa utile, inclusa la costituzione di un apposito fondo, al fine di sostenere l'avvio di attività d'impresa di quei soggetti titolari di brevetti che abbiano ricevuto un «rapporto di ricerca» eccellente da parte dell'EPO (*European Patent Office*).

18.0.1

[PELINO](#), [BOCCA](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

18.0.2

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari).

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

22.1

[PUGLIA](#)

Precluso

Dopo il comma 7-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*quater*. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-*quinquies*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa."

7-*quinquies*. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

7-*sexies*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal comma 7-*quater*, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo

economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

7-septies. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute dai commi *7-quater* a *7-sexies*. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma *7-sexies* comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada»).

G22.1

[FUCKSIA](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (disegno di legge n. 1541-B),

premesso che:

l'articolo 22 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati, reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese;

L'Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha calcolato per l'anno 2013 rincari dei prezzi e delle tariffe su beni e servizi che peseranno per circa ulteriori 1.500 euro annui a famiglia, comportando un'ulteriore contrazione dei consumi ed aggravando di conseguenza la già drammatica crisi economica in atto nel Paese sui servizi bancari, per i quali si spenderanno circa 118 euro annui in più, nonché sulle imposte di bollo. Con riguardo alla voce mutui, l'Associazione bancaria italiana ha registrato a gennaio un lieve aumento dei tassi applicati sui nuovi mutui, cresciuti dal 3,7 al 3,75 per cento. Un dato, tuttavia, preoccupante, è nel differenziale di tasso sui mutui tra l'Italia e l'Unione europea, a svantaggio del nostro Paese, che comporterà un aggravio di costo per le famiglie italiane rispetto a quelle della zona euro;

la dinamica dei prezzi, oltre a seguire il naturale andamento del mercato, determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta, in alcuni settori è influenzata da fenomeni di alterazione della concorrenza, con conseguente distorsione dei prezzi stessi. Ne sono un esempio i conti correnti bancari, i cui costi oltre a risentire del generalizzato aumento delle imposte su di essi, risentono anche di una scarsa trasparenza dal lato dell'offerta, nonché di un'informazione alla clientela spesso limitata,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di ogni opportuna iniziativa volta a scindere i legami effettivi esistenti tra apertura del conto corrente ed altri servizi bancari, quali il mutuo, il risparmio amministrato e le polizze assicurative, nonché alla riduzione dei tempi di chiusura dei conti correnti e degli eventuali vincoli presenti in fase di chiusura dei medesimi conti.

22-bis.0.1

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-ter.

(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali commerciali e artigianali)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

G23.1

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (articolo 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (articolo 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (articolo 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 26);

alcune di queste disposizioni sono state modificate durante l'esame presso la Camera dei deputati; secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche. Al fine di ridurre realmente la bolletta elettrica bisognerebbe intervenire anche su altre voci che pesano sulla medesima,

impegna il Governo:

a prevedere, con appositi provvedimenti, una traslazione degli oneri di smantellamento degli ex impianti nucleari dalla componente A3 della bolletta elettrica alla fiscalità generale;

a promuovere una revisione del meccanismo di incentivazione del biogas da fermentazione anaerobica, in modo da evitare fenomeni di speculazione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a disincentivare l'importazione extra UE di olii da destinarsi alla produzione di biocarburanti o biogas;

a prevedere una revisione delle procedure autorizzative per gli impianti a biogas al di sotto della potenza nominale elettrica di 1 MW al fine di garantire una maggior tutela della salute dei cittadini e il rispetto dell'ambiente, anche attraverso la sottoposizione obbligatoria a valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale;

a procedere, nell'arco di 12 mesi, ad una completa ricognizione delle incentivazioni, dirette ed indirette, alle fonti fossili e alla loro successiva eliminazione.

24.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

24.2

[DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: «20 Kw» con le seguenti: «100 Kw».

Conseguentemente all'articolo 25-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 Kw» con le seguenti: «100 Kw».

G24.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti

dalla normativa europea»,
premessi che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta;

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stato introdotto il comma 9 che esclude dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw;

in particolare per RIU, SESEU e per i SEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano quindi sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;

per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Tuttavia, al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, tali quote possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di alcuni criteri formulati durante l'esame al Senato;

considerato che:

se l'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema si riduce all'aumentare della diffusione dell'autoconsumo si produrranno effetti in contraddizione con gli obiettivi sia della direttiva europea sulle prestazioni energetiche in edilizia, sugli edifici ad «energia quasi zero», sia della direttiva sull'efficienza energetica, che prescrive che si adottino tariffe elettriche idonee a promuovere l'efficienza;

sarebbe stato più appropriato distinguere, come avviene in Germania, i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema in funzione della potenza installata e tra impianti da fonti rinnovabili e da fonti fossili, considerato l'inquinamento generato da queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta ad esonerare dagli oneri di sistema tutti i produttori che autoconsumano l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

25.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25-bis.0.1

[MARTELLI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Disposizioni per la riduzione degli oneri di sistema)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69».

26.1

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 KW».

Consequentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«113-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), al relativo onere quantificato in 300 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

26.3

[DE PETRIS](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

G26.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci:

- a) la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso;
- b) la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante;
- c) i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali;
- d) gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili;

e) le imposte sul consumo (IVA e accise);

le misure contenute nel decreto in esame hanno l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

alcune delle misure previste dal provvedimento, quale la riduzione con effetto retro attivo della

remunerazione degli impianti fotovoltaici presentano profili di dubbia costituzionalità. Altre disposizioni recano norme che si pongono in evidente contrasto con gli indirizzi comunitari e l'interesse generale di diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, senza peraltro costituire fonte significativa di gettito per la copertura dei costi del sistema elettrico;

in particolare, l'articolo 26 reca una modifica *ex lege* delle condizioni alle quali l'incentivo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate. Tale misura ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti, su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo;

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stata introdotta una modifica alle riduzioni percentuali, dal 5 per cento al 6 per cento per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9 per cento all'8 per cento per impianti oltre i 900 kW. Tale modifica non migliora gli effetti nefasti che dalla disposizione deriveranno per le fonti rinnovabili;

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AD) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata;

l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoerente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio del 18 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da *Althesys Strategic Consultants*, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro *mix* produttivo. Un valore che corrisponde proprio alla per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una

riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012 di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse, garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizione di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G26.2

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 26 interviene retroattivamente sulle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di potenza installata superiore a 200 kw, riducendo l'ammontare dell'incentivo e spalmandolo su un periodo di tempo più lungo;

la norma crea discriminazioni in quanto i suoi effetti ricadono esclusivamente sul settore delle rinnovabili ed in particolare sul fotovoltaico e rischia di allontanare gli investimenti nel settore con ripercussioni negative su un settore giudicato strategico per l'economia del Paese;

inoltre, molte aziende italiane che hanno accesso a mutui bancari, contando sulla remunerazione degli investimenti nel fotovoltaico, potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire più ad onorare i propri debiti, e quindi, potrebbero essere costrette addirittura al fallimento, con un forte impatto sull'occupazione;

in particolare la lettera c) del comma 3 prevede un'alternativa al prolungamento del periodo dell'incentivo che tuttavia non va pienamente incontro alle esigenze degli operatori del settore in

quanto mette in discussione i diritti già acquisiti creando assoluta incertezza,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, affinché vengano adottate soluzioni maggiormente consone alle esigenze degli operatori del settore fotovoltaico, anche attraverso una revisione delle percentuali di riduzione dell'incentivo, che tuteli sia i piccoli impianti che i grandi investitori.

G26.3

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

con il provvedimento si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese e stabilire regole più opportune per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;

durante l'esame presso la Camera dei deputati era stato approvato dalle Commissioni riunite un emendamento in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo, si prevedeva l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Tale disposizione è stata successivamente soppressa,

considerato che:

la circolare (la 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza i soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;

il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;

il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;

il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

nella risposta all'interrogazione n. 5-02689, presentata presso la Camera dei deputati, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rivedere la circolare dell'Agenzia delle entrate (la 36/E del 2013), prevedendo che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.

29.1

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni».

30.1

[CONSIGLIO, ARRIGONI](#)

Precluso

Al comma l-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«b) dopo la lettera d), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"d-bis. agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kw".».

30.2

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. - (Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica) - 1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei biogas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del *biogas* operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sotto stazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post*-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è atte stata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n.

281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.3

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. - (Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica) - 1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei biogas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del *biogas* operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del *biogas*, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post*-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è atte stata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30-quinquies.1

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

G30-quinquies.1

[PICCOLI](#), [ZANETTIN](#), [PELINO](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541- B di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge in esame è stato inserito l'articolo 30-*quinquies* di modifica dell'articolo 45 (Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi), comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

il vigente comma 2 dispone che detto Fondo è preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ed intende;

a) offrire un indennizzo a quelle Regioni il cui territorio in forza di attività estrattive o rigassificazione viene in qualche modo limitato nella sua fruizione o danneggiato (pensiamo ad esempio ciò che per le attività turistiche può rappresentare la presenza di impianti *off shore*);

b) diminuire i costi di benzina/gasolio/gas per le popolazioni sul cui territorio insistono attività economiche derivanti dall'estrazione di idrocarburi e/o rigassificazione,

l'introdotta articolo 30-*quinquies* limita il Fondo alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

tale limitazione reca un'iniqua disparità tra le Regioni e un danno per quelle interessate, anche o unicamente, da attività di rigassificazione, disincentiva le Regioni ad autorizzare l'insediamento di impianti di rigassificazione e prefigura possibili contenziosi tra lo Stato e le Regioni,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la prossima legge di stabilità, che la modifica introdotta al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, non si applichi alle situazioni in essere (impianti estrattivi già in attività) e si applichi alle nuove attività di rigassificazione, cioè a quelle avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G30-quinquies.2

[CONSIGLIO](#), [ARRIGONI](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#), [BELLOT](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

l'articolo 30-*quinquies* reca una modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *offshore*, ossia nella Regione Veneto;

con l'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 è stato previsto l'aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell'aliquota di prodotto (*royalties*) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, Regioni e Comuni interessati da attività di estrazione di gas e greggio in terraferma, istituendo un Fondo alimentato dalle risorse rinvenienti da tale aumento, nonché dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di

eventuali altri soggetti, pubblici e privati;

il Fondo doveva appunto essere utilizzato per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *offshore*; gli impianti di rigassificazione in Italia sono purtroppo solo due: quello a terra di Panigaglia nel Golfo della Spezia costruito negli anni 70 e quello *offshore* di Porto Viro a Rovigo;

nel 2010, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con decreto del 12 novembre 2010, hanno attuato le disposizioni previste dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, escludendo le regioni interessate dalle attività di rigassificazione. Nel 2012, la Regione Veneto ha vinto il ricorso presentato al Tar del Lazio contro tale esclusione delle attività di rigassificazione dal calcolo dei contributi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;

a seguito del ricorso promosso dai Ministeri interessati, economia e finanze e sviluppo economico, e dalle regioni Calabria e Molise, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013, respingendo il ricorso n. 6865/2012, ha accolto per intero le violazioni rilevate dalla Regione Veneto la quale ha ottenuto di diritto la possibilità di beneficiare del bonus carburante destinato ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione;

tenuto conto che:

come ribadito dal Consiglio di Stato «non appare decisiva, a tale riguardo, la circostanza che il Fondo sia alimentato (in parte, ma certamente preponderante) dall'aumento dell'aliquota delle royalties stabilita al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del *bonus*) e la destinazione dei benefici, sia perché il Fondo è alimentato non soltanto dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati»;

il Consiglio di Stato non ha ritenuto di «condividere la limitazione degli effetti del decreto, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 45, solo perché detta disposizione indica, quale criterio per la destinazione del Fondo alle iniziative a favore dei residenti di ciascuna regione interessata, il calcolo del beneficio in proporzione alle "produzioni" ivi ottenute»;

«la circostanza che nella legge di settore, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si parli di "produzioni" ottenute, sulle quali calcolare il valore dell'aliquota da versare da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, non costituisce motivo sufficiente per considerare il calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 45 limitato alle sole imprese di estrazione di idrocarburi, potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione»;

irrilevante, ai fini considerati, sembra poi il diverso regime (*royalties*, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 o tariffazione, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas del 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08) cui sono sottoposte le imprese operanti nel settore dell'energia, posto che la finalità del *bonus*, pur se in ipotesi intesa anche come ristoro del consumo energetico, non dipende dal tipo di corrispettivo versato»;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

30-sexies.0.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 30-septies.

(Disposizioni in materia di aliquota IVA da applicare ai contratti di Servizio Energia per uso domestico)

1. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017» .

Allegato B

Intervento del senatore Mario Mauro in sede di esame dell'emendamento 12.107 ai disegni di legge costituzionali nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Gentili Senatori, l'emendamento da me proposto si prefigge di trovare accesso alla giustizia costituzionale da parte dei Gruppi parlamentari a tutela delle regole previste dalla Carta fondamentale a presidio delle procedure seguite tra le mura delle Camere. Non si tratta certo di una soluzione innovativa, giacché gran parte della nostra dottrina, sulla scorta di altri modelli europei - su tutti quello francese - ha sempre sostenuto la necessaria giustiziabilità delle regole minime di procedura parlamentare.

D'altra parte la stessa giurisprudenza costituzionale e segnatamente la sentenza n. 9, del 1959 ha stabilito il crollo dell'antica tesi degli *interna corporis acta*, ovvero sia della tesi secondo la quale quanto accade nelle Assemblee parlamentari non potrebbe essere oggetto di controllo giurisdizionale. Inoltre, la trasformazione del nostro sistema bicamerale che va avviandosi in una precisa direzione con il disegno di legge all'esame di questa Assemblea, invoca un controllo da parte della Consulta su alcune particolari materie che sino ad ora -possiamo dirlo senza infingimenti - sono state considerate alla stregua degli atti politici. Mi riferisco al cattivo esercizio della delega legislativa, della violazione delle regole previste dall'articolo 72 della Costituzione, le quali, peraltro, riceverebbero un notevole grado di precettività in forza delle proposte approvate in sede di Commissione in ordine al procedimento legislativo.

Infine, vorrei ricordare che la possibilità di accedere a forale di tutela giudiziaria costituzionale da parte dei Gruppi parlamentari consentirebbe - come si è notato in Francia, specie dopo il varo della cosiddetta riforma Balladour - anche un più corretto e ordinato sviluppo dei lavori delle Assemblee legislative, nonché, probabilmente, un minor ricorso a esasperate tecniche ostruzionistiche e ai correlati metodi antiostruzionistici posti in essere dalle maggioranze.

Da ultimo garantire tali forme di tutela anche per le procedure camerali che vedono coinvolto il nuovo Senato, ne faciliterebbe lo sviluppo in chiave di rappresentanza degli interessi del territorio e di integrazione delle istanze poste a più livelli nell'attuale contesto sociale. Si tratterebbe, in altre parole,

di un concreto e ragionevole passo verso l'amplificazione del ruolo di garanzia della nuova Assemblea di Palazzo Madama.

Integrazione all'intervento del senatore Lo Giudice in sede di esame dell'emendamento 11.5000/1 ai disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Presidente, colleghi, intervengo per illustrare il subemendamento 11.5000/1 a prima firma Casson di cui sono firmatario, sulle leggi di iniziativa popolare.

L'emendamento 11.5000 dei relatori modifica l'articolo 71 della Costituzione in due parti per quanto riguarda le leggi di iniziativa popolare. La prima modifica riguarda il numero di firme necessarie ad esercitare l'iniziativa delle leggi, che passerebbero da cinquantamila a centocinquantamila.

La seconda introduce un principio di garanzia per cui "la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari."

La logica, in sé condivisibile, è quella di introdurre un maggiore elemento di garanzia sul fatto che il testo sarà effettivamente sottoposto all'attenzione del Parlamento a fronte di un aumento del numero delle firme necessarie. Tuttavia la formula proposta, pur se modificata rispetto al testo della commissione, appare ancora sbilanciata. Per quanto riguarda i tempi di discussione, il rimando ai regolamenti parlamentari è eccessivamente generico.

Già l'articolo 74 del Regolamento del Senato prevede delle particolari norme di salvaguardia per i disegni di legge di iniziativa popolare. Le Commissioni debbono iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione. Per quelli presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione: all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni. Ma a quanto pare queste norme non sono sufficienti. Dalla nascita della Repubblica sono state presentate fra Camera e Senato 291 proposte di legge di iniziativa popolare. Di queste solo 24, appena l'8 per cento, sono diventate legge, molte di queste solo in quanto assorbite in testi unificati.

Durante la XVI legislatura sono state presentate 27 proposte di legge di iniziativa popolare. Una sola è stata inserita in un testo unificato, la legge n. 160 del 2012 sul finanziamento pubblico ai partiti. Altre 15 sono state assegnate alle Commissioni senza essere discusse, 9 hanno iniziato un esame che non è stato concluso, una non è mai stata assegnata. In questa legislatura sono 23 le proposte che attendono di essere discusse. È sulla base di questi presupposti che con il subemendamento prevediamo che le proposte di legge d'iniziativa popolare devono in ogni caso essere esaminate e votate entro dodici mesi dalla loro presentazione.

A fronte di questa garanzia appare ragionevole un aumento del numero delle firme necessarie. Ma appare sbilanciato l'aumento proposto. Per questo proponiamo di sostituire la parola: «cinquantamila» con «centomila».

Ci sembra un buon equilibrio, che garantisce l'efficacia del lavoro parlamentare e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

Rimane però ancora aperta un'altra questione: cosa succede se i tempi di votazione previsti non vengono rispettati o la proposta è respinta?

Noi proponiamo che in questi casi, altri quattrocentomila elettori potranno chiedere che l'ultima parola sia data agli elettori che sarebbero chiamati a pronunciarsi sul testo proposto. Il *quorum* previsto è quello della maggioranza degli elettori che hanno votato alle ultime elezioni della Camera.

Si stabilisce inoltre che la legge che disciplinerà le modalità di attuazione dell'iniziativa legislativa popolare preveda anche le modalità di sottoscrizione per via elettronica.

Voglio qui sottolineare con favore invece l'introduzione, nell'emendamento 11.5000 dei relatori, della previsione di *referendum* propositivi e di indirizzo e di nuove forme di consultazione, da definirsi con successiva legge costituzionale. Una misura positiva che il nostro subemendamento propone di mantenere.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Buemi in sede di esame dell'emendamento 39.21 ai disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Onorevoli colleghi, anzitutto una correzione sul testo stampato (a pagina 728 del fascicolo); l'ultima parola del testo dell'emendamento 39,21 non è "comma", ma "comma 3".

L'argomento dell'autodichia è costellato, nella sua pluriennale riemersione, di una costante, nella reazione alle proposte di abrogazione: NON È QUESTA LA SEDE.

Ci è stato detto quando abbiamo proposto il disegno di legge ordinaria: nonostante il fatto che la dottrina abbia confermato, soprattutto dopo la sentenza Amato, che la materia delle amministrazioni parlamentari è liberamente disciplinabile per legge, ci è stato detto che non era quella la sede. Il disegno di legge Maritati e quello Bernardini giacquero per anni nelle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, e lì ancora giace quello socialista in questa legislatura.

Ci è stato poi detto che neppure la controversia Lorenzoni - arrivata addirittura davanti alla Corte costituzionale - era la sede giusta: chiedemmo al Presidente del Senato di non costituirsi a difesa dell'odioso privilegio, ma ci fu risposto che non era quella la sede. Fu chiesto al Presidente del Consiglio di lasciare che la Corte decidesse senza alcun intervento dell'avvocatura dello Stato, ma neppure quella era la sede.

Quando il Governo fissò un tetto alle retribuzioni pubbliche, si pose il problema dei dipendenti degli Organi costituzionali: la soluzione - nel senso dell'estensione graduale del tetto, a tutti costoro - fu proposta da me e dal collega Di Gioia, in sede di conversione del decreto legge n. 66, ma anche qui ci si disse che non era la sede, col risultato, per inciso, del degradante spettacolo di decisioni assunte a livello interno sotto i fischi e le contestazioni dei dipendenti; sono convinto che - invece - costoro avrebbero rispettosamente adempiuto ad una norma di legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come raccontava Truman, esiste un posto in cui c'è scritto: "Qui finisce lo scaricabarile" Quel posto a Washington è l'ufficio del Presidente degli Stati Uniti. Nel nostro ordinamento costituzionale quel posto è il Parlamento in sede di revisione costituzionale. In questa sede si può tutto: far sparire un livello di legittimazione democratica, sopprimere una sede di bilanciamento legislativo, alterare il sistema delle garanzie repubblicane.

Allora non si capisce perché non si possa fare un'operazione più semplice e più sensata: affermare l'automaticità dell'ingresso della legge nella vita amministrativa degli organi costituzionali. L'alibi che essi rispondono solo a giudici interni deve essere rimosso. Su faccende esterne alle loro funzioni, deve potersi instaurare un normale contenzioso dinanzi ai giudici esterni: rapporti di lavoro ed appalti devono poter ricadere nella grande regola dello Stato di diritto, come ha scritto Giuliano Amato nella sentenza n. 120.

Abolire l'autodichia si può, in questa sede, perché è finalmente la sede giusta: chiunque, che non sia in malafede, deve riconoscere che questo è l'albero giusto per Bertoldo.

Abolire l'autodichia si deve, perché è fonte di perenne delegittimazione del Parlamento, alimentando leggende che danneggiano le professionalità che vi lavorano: non spetta a loro proporlo; spetta a noi disporlo, perché la politica assuma finalmente il suo ruolo decisionale e, riformando le sue istituzioni, le renda resistenti alla becera polemica populista. Qui finisce lo scaricabarile.

Testo predisposto dal senatore Migliavacca per l'illustrazione dell'emendamento 11.66 (testo 3) ai disegni di legge costituzionale nn. 1429, 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143, 196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574, 702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193, 1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368, 1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420, 1426, 1427 e 1454

Illustro, brevemente, l'emendamento 11.66 e, con l'occasione, il 15.42 in quanto relativi tutti e due agli istituti della democrazia diretta.

Come sappiamo, noi non stiamo facendo solo la riforma del Senato, ma dell'intero sistema

parlamentare con una sola Camera politica, eletta con un sistema maggioritario.

Si rafforza cioè la governabilità, ma ecco il punto, dobbiamo prestare grande attenzione anche al rafforzamento degli istituti di garanzia o di partecipazione per migliorare l'equilibrio del sistema democratico.

Bene ha fatto la Commissione a rimodulare il *quorum dei referendum* abrogativi sulla base della partecipazione alle ultime elezioni politiche.

Per me questo è il punto più importante perché restituisce valore allo strumento referendario.

Quanto alle firme si può adottare un criterio obiettivo: la popolazione di oggi rispetto a quella del '48. Così facendo si vedrebbe che la crescita del numero delle firme si colloca a metà strada tra le 800.000 proposte e le attuali 500.000.

Modifiche sono necessarie anche per le leggi d'iniziativa popolare, colmando innanzitutto quel vuoto che fin qui ha consentito di vanificare questo istituto.

Prevedere, cioè, un termine entro il quale il Parlamento deve pronunciarsi sulle iniziative di legge popolare.

La vera innovazione sarebbe però introdurre il cosiddetto *referendum* propositivo.

Tanto più che il testo della Commissione chiude al cosiddetto *referendum* manipolativo che nella storia italiana è stato spesso un surrogato della mancanza del *referendum* propositivo.

Conosco le obiezioni. La possibilità di abusi. Ma questo rischio si può superare dando al Parlamento la possibilità di intervenire sulle proposte di iniziativa popolare e affidando ad una legge costituzionale la definizione dei limiti e dei controlli di costituzionalità.

Concludo richiamando i problemi che ovunque caratterizzano le democrazie rappresentative. A cui corrisponde, anche grazie alle nuove tecnologie, una crescita della domanda di democrazia diretta.

Se vogliamo ridurre il distacco che c'è tra cittadini e istituzioni e costruire un circuito virtuoso tra democrazia rappresentativa e cittadini, dobbiamo, io penso, ragionare non solo sulle garanzie della governabilità ma anche sulle garanzie della partecipazione.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Di Biagio nella discussione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge n. 1541-B

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Per l'Italia voterà a favore della fiducia sul provvedimento in esame, come abbiamo già fatto in sede di prima lettura del testo che abbiamo sottomano.

E non è una fiducia, per così dire, "a fondo perduto".

Se è vero che questa terza lettura ci ha imposto tempi "lampo", è vero anche che è stata preceduta da due letture, tra Senato e Camera, che hanno notevolmente migliorato il testo.

Voglio ricordare la nostra prima lettura, attraverso la quale le nostre Commissioni avevano apportato modifiche significative e corpose al testo, ratificate poi dall'Assemblea.

Il testo originario è cresciuto, e molto, attraverso i lavori parlamentari che, come ho avuto modo di evidenziare in questa sede, sono stati caratterizzati da una grande partecipazione e collaborazione trasversale. Un lavoro intenso e molto fruttuoso, che, ritengo, abbia portato un consistente miglioramento.

Il provvedimento ha poi seguito la sua seconda lettura alla Camera, dove il confronto è proseguito per apportare ulteriori modifiche.

È evidente che la cancellazione di alcuni interventi definiti qui al Senato in prima lettura sia da criticare.

Non possiamo, ad esempio, giudicare positivamente la soppressione dell'articolo sulla SCIA automatica.

Che avrebbe determinato un'importante semplificazione per l'inizio di attività delle imprese. Consentendo di superare quei groviglio di norme che attualmente restringono l'accesso e l'esercizio delle attività economiche. E speriamo che su questo tema il Governo torni nei futuri provvedimenti.

Ma se andiamo a vedere nel complesso gli interventi fatti, dobbiamo riconoscere che la condivisione raggiunta alla Camera su alcune importanti formulazioni emendative ha permesso di restituire al testo,

almeno in parte, una maggiore omogeneità. Un dato che tutti, indistintamente avevano auspicato negli interventi d'Aula della prima lettura.

Tutti abbiamo lamentato l'originariamente eccessiva varietà del provvedimento.

Oggi, che ci troviamo nuovamente a votare, abbiamo un testo che rappresenta senza dubbio un primo passo in avanti verso quella faticosa ripresa che il nostro Paese stenta ancora a conseguire in maniera decisa.

E anche sulla questione dell'urgenza, che da tante parti si dice non sia necessaria, perché costringe i tempi dei nostri lavori, voglio ricordare che noi non "ce la prendiamo comoda", perché il Paese non può aspettare.

Perché abbiamo davanti uno spettro, che è la recessione. Poche ore fa l'ISTAT ci ha fornito le preoccupanti stime preliminari sui PIL per il II trimestre 2014: il nostro PIL è diminuito dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,3 per cento nei confronti del secondo trimestre del 2013, quindi su base annua.

Non facciamo finta che, entrando in quest'Aula, questo elemento con il suo carico di gravità venga meno.

Non possiamo nasconderci dietro a un dito, colleghi. Oggi ci troviamo a votare questa fiducia - che noi di PI voteremo con convinzione - perché il Paese ha bisogno di misure urgenti che ne rilancino l'economia e la competitività. Misure strutturali. Riforme.

Il decreto in esame, che ha dovuto fare i conti con la coperta troppo corta della tagliola economica, contiene comunque elementi positivi in questo senso. Per il comparto agricolo, per l'efficienza energetica connessa all'edilizia scolastica, come per la tutela ambientale e il rilancio delle imprese.

Elementi che sono, ribadisco, il frutto del nostro lavoro parlamentare.

Questo decreto introduce misure importanti.

Cito solo a titolo di esempio e vista l'attualità del tema, le disposizioni dell'articolo 10 sull'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Una materia che in questi anni è stata costantemente posta all'attenzione delle Commissioni ambiente di Camera e Senato anche per i tragici eventi che ciclicamente hanno interessato, e continuano a interessare il nostro territorio. Non ultima, la tragedia verificatasi nel trevigiano nei giorni scorsi, la quale rilancia, sì, l'urgenza di un'articolazione concreta delle misure di prevenzione del dissesto idrogeologico in un'ottica di manutenzione sana e lungimirante del nostro territorio. A tal fine sono necessarie semplificazioni burocratiche, da un lato, e una completa ed efficace destinazione e gestione dei fondi disponibili, come pure una efficace programmazione degli interventi, dall'altro.

Oltre alle importanti misure in materia ambientale, che coinvolgono la Terra dei fuochi, le bonifiche e la gestione dei rifiuti, ci sono poi tutte quelle disposizioni, ricordate da molti colleghi nelle discussioni qui al Senato, come alla Camera, finalizzate ad incentivare le attività economiche, in particolare quelle che prevedono la riduzione del 10 per cento, per le piccole e medie imprese, sul costo dell'energia.

Vi sono poi le semplificazioni amministrative in materia agricola, finalizzate a snellire il peso della burocrazia. Gli incentivi e gli sgravi fiscali per le assunzioni da parte dei datori di lavoro, sempre in ambito agricolo.

Come pure i finanziamenti per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica nel comparto agricolo, forestale ed agroalimentare. L'incentivazione delle reti di impresa e le disposizioni sulle banche dati.

Misure, queste insieme alle altre, che rappresentano un primo passo verso quel rilancio, negli ambiti coinvolti e particolarmente nel settore agricolo, che consenta al nostro Paese di ripartire. Tornando ad essere competitivo in Europa.

Collegi, noi di Per l'Italia non vogliamo fare finta che il Paese non abbia urgenze. Che la recessione non sia alle porte.

Riconosciamo che c'è una stringente necessità di rilancio dell'economia. Che il testo in esame prevede delle misure concrete di intervento. E riteniamo che queste misure debbano trovare quanto prima una implementazione e una applicazione nella concretezza di cittadini e aziende che operano ogni giorno

in condizioni di criticità.

Qui abbiamo alcuni strumenti di rilancio della competitività. Sicuramente si poteva fare di più, ma abbiamo la speranza che si possano cogliere altre opportunità con ulteriori provvedimenti dopo l'estate. Quello di oggi è un necessario primo passo, nella direzione giusta.

Quella di riformare il Paese liberandolo, in primo luogo, dalla ruggine della burocrazia che troppo a lungo lo ha impanato. Nell'ottica di un rilancio che ci consenta di uscire dalla stagnazione che sta condizionando l'attività economica del Paese.

Questa è la direzione che questo Governo ha voluto fare propria con coraggio.

E sulla quale noi siamo intenzionati a seguirlo e sostenerlo per dare al nostro Paese quelle possibilità e quegli strumenti operativi che gli consentano finalmente di avviare una rinascita da troppo attesa. Il resto sono rumori, diatribe sterili, alle quali noi non presteremo il fianco.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 1429:

sull'emendamento 10.79 e sull'articolo 37, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto contrario e un voto favorevole; sugli emendamenti 10.160 e 11.37 (prima parte), la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.250, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.454, il senatore Cociancich avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.469, il senatore Palermo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 33.2 (prima parte) e 36.0.4 (prima parte), la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 33.6 (testo 2), il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 34.3, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 34, il senatore Susta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 35.4, la senatrice Ricchiuti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 35, i senatori Barani, Fasiolo e Pizzetti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 37, il senatore Del Barba avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 38.57, la senatrice Capacchione avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 39.6000, la senatrice Puppato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Ciampi, Colucci, Corsini, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Fedeli (*dalle h. 15*), Gentile, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ruvolo, Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 6 agosto 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla situazione del comparto risicolo italiano (*Doc. XXIV, n. 33*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (1594)

(presentato in data 07/8/2014) ;

C.2541 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (1595)

(presentato in data 07/8/2014) ;

C.2542 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Scalia Francesco

Disposizioni in materia di semplificazione dell'azione amministrativa (1590)

(presentato in data 05/8/2014) ;

senatore Floris Emilio

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore (1591)

(presentato in data 05/8/2014) ;

senatori Bertorotta Ornella, Catalfo Nunzia, Blundo Rosetta Enza, Fattori Elena, Serra Manuela, Puglia Sergio

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (1592)

(presentato in data 06/8/2014) ;

senatrice Gambaro Adele

Riforma del processo tributario (1593)

(presentato in data 06/8/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Valentini Daniela, Sen. Amati Silvana

Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità (1001)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2014) ;

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Modifica dell'articolo 104 della Costituzione per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura mediante sorteggio (1547)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 07/08/2014) ;

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Di Maggio Salvatore Tito

Modifica al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di aggiudicazione (1521)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 07/08/2014) ;

II^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Santini Giorgio ed altri

Istituzione del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia (1535)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2014) .

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 1° agosto 2014, la 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" (1326-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per l'intervento di "Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di San Vincenzo Ferreri in Nicosia".

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 358).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Daniele Livon, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 55-novies, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la relazione - aggiornata al mese di gennaio 2014 - sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CLIX*, n. 1).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2014 ed il conto consuntivo 2013:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 363);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 364);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 365).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 22).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale concesso alle associazioni nazionali di promozione sociale, per l'anno 2013 (*Doc. CCV*, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 12a Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2012-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. CLXXVIII*, n. 1).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli Affari europei, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. n. 2014/0385, del 23 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il mancato recepimento della direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 101);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/0386, del 23 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - trasmessa alla 12a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 102).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 agosto 2014, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/2125, dell'11 luglio 2014, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 93/1).

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 luglio 2014, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 5 agosto 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 360).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato la delibera n. 4/2014 con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione speciale "Semplificazione delle regole sui Fondi Strutturali".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a Commissione permanente (Atto n. 359).

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato la deliberazione n. 7/2014/G - Relazione concernente "Esame dei rendiconti e della gestione amministrativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (esercizi 2009, 2010, 2011, 2012)".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 361).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 30 luglio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario, per l'anno 2013, della Giustizia amministrativa, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 4 luglio 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 362).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

In data 6 agosto 2014, la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proceduto all'elezione del nuovo Presidente.

E' risultato eletto il deputato Michele Nicoletti.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 3 luglio al 5 agosto 2014 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Elena Ferrara e il senatore Malan hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00299 del senatore Berger ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Petraglia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01144 della senatrice Montevocchi ed altri.

La senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01162 della senatrice Favero.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 al 7 agosto 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 53

BUEMI: sulla proroga del termine perentorio volto al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace (4-02203) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CATTANEO, MANCONI: sullo stato di salute di un giovane detenuto di Regina Coeli (4-01329) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DI BIAGIO: sul progetto di alienazione di RetItalia internazionale SpA (4-00158) (risp. CALENDÀ, *vice ministro dello sviluppo economico*)

sulla ricollocazione del personale a contratto nelle sedi in chiusura del Ministero degli affari esteri (4-02010) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

GINETTI: sulla destinazione di personale eccedente delle pubbliche amministrazioni agli uffici giudiziari (4-02310) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MANCONI: sullo stato di salute di un giovane detenuto di Regina Coeli (4-01123) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla situazione lavorativa degli psicologi esterni di cui si avvale l'amministrazione penitenziaria (4-01467) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sullo stato di salute di un detenuto di Poggioreale (4-01555) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

VALENTINI, AMATI: sui limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco (4-01449) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00296, della senatrice Saggese ed altri, pubblicata il 2 agosto 2014, deve intendersi

riformulata come segue:

SAGGESE, RUTA, FEDELI, PEGORER, ALBANO, ASTORRE, BERTUZZI, CAPACCHIONE, CUOMO, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, GIACOBBE, LAI, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUSSO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE - Il Senato,

premessi che:

le condizioni climatiche che stanno caratterizzando l'Italia nell'estate del 2014 destano forti preoccupazioni per il loro impatto sul settore del turismo;

in particolare, nel mese di luglio pressoché tutte le regioni italiane sono state interessate da forti e continue precipitazioni, fatto insolito nella stagione estiva, e le temperature medie sono state nettamente inferiori alla media stagionale;

il clima instabile e le frequenti precipitazioni, sfociate talvolta in temporali di notevole entità, hanno prodotto pesanti ripercussioni sull'attività turistica ed hanno creato i presupposti per una crisi che sta assumendo dimensioni allarmanti, con un impatto preoccupante sulla tenuta del sistema imprenditoriale e dei livelli occupazionali;

in particolare, sui litorali della Campania e del Lazio si sono registrati cali nelle prenotazioni attorno al 40 per cento, con picchi dell'80 per cento nelle giornate maggiormente piovose;

in Liguria gli stabilimenti balneari hanno visto diminuire le prenotazioni nell'ordine del 25 per cento e, addirittura, in alcune zone del 50 per cento;

nelle Marche e in Toscana a luglio si è avuto un decremento del 50 per cento;

sulla riviera romagnola, gli alberghi registrano una diminuzione del 15 per cento delle prenotazioni, mentre la percentuale sale al 20 per cento per le richieste di affitto di abitazioni;

nel Friuli-Venezia Giulia ed in Trentino-Alto Adige, il calo si attesta attorno al 20 per cento rispetto agli anni passati;

nelle altre regioni, secondo alcuni sondaggi i cali sarebbero nell'ordine del 15 per cento in Veneto, Sicilia e Sardegna, del 20 in Basilicata e in Puglia, del 25 in Calabria, del 30 in Molise e del 40 per cento in Abruzzo;

i dati generali, comunque, evidenziano un calo medio del 40 per cento con picchi del 70 per cento ed un danno economico, ad oggi stimato, di 400 milioni di euro;

considerato che la crisi del settore turistico dell'estate 2014, originata dall'instabilità del clima, ha aggravato la situazione economica del Paese, reduce da una lunga fase di recessione dalla quale si stenta ad uscire,

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per sostenere il settore del turismo e permettere agli imprenditori del comparto di affrontare la difficile fase di congiuntura economica in corso.

(1-00296) (Testo 2)

Mozioni

[Gianluca ROSSI](#), [ZANDA](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [PEGORER](#), [CHITI](#), [TOMASELLI](#), [RUTA](#), [BORIOLI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [RICCHIUTI](#), [SANTINI](#), [SOLLO](#), [SPOSETTI](#), [TRONTI](#), [VACCARI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premessi che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito industriale dell'Italia centrale. Vi sono impiegati direttamente circa 2.900 addetti e altrettanti costituiscono l'indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, AST - Acciai Speciali Terni è tra i primi produttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una quota sul mercato italiano superiore al 40 per cento;

il *report* annuale 2013 di Federacciai conferma che quello in cui opera AST è un settore strategico per l'economia nazionale: in controtendenza rispetto agli altri acciai speciali, la produzione di laminati piani a caldo e a freddo è aumentata del 4,3 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 598.300 tonnellate nel 2011 a 624.000 nel 2012;

nel 2011, la ThyssenKrupp, società proprietaria del sito, ha deciso di uscire dal settore dell'acciaio inossidabile attraverso lo scorporo, avvenuto nell'agosto 2011, dell'area "*stainless*", e la creazione della nuova società denominata Inoxum che con i suoi 11.000 dipendenti comprendeva tra l'altro: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA e le altre imprese del sito integrato, ThyssenKrupp Nirosta, con 5 stabilimenti in Germania per la produzione di una vasta gamma di laminati *inox* tra cui quelli di Krefeld e Bochum; ThyssenKrupp Merinox, unico produttore messicano di laminati *inox*; ThyssenKrupp Stainless USA, che produce laminati piani a Calvert in Alabama; ThyssenKrupp VDM, che in Germania produce leghe a base di nichel;

nel corso del mese di gennaio 2012 il gruppo siderurgico finlandese Outokumpu ha formalizzato l'offerta per l'acquisizione del 70 per cento di Inoxum per un controvalore di circa 2,7 miliardi di euro. Outokumpu ha circa 8.250 dipendenti, in più di 30 Paesi, nei quali è presente in termini sia di impianti produttivi che di centri servizi. Il fatturato nel 2011 è stato pari a 5 miliardi di euro. I centri di ricerca e sviluppo e di assistenza tecnica si trovano ad Avesta, in Svezia e a Tornio in Finlandia;

l'integrazione di Outokumpu con Inoxum avrebbe portato alla nascita di uno dei *leader* globali nella produzione di acciaio inossidabile, con un fatturato stimabile nell'ordine di 11,8 miliardi di euro ed oltre 19.000 dipendenti nel mondo, con una copertura del mercato europeo pari al 52 per cento e del 14 per cento di quello mondiale;

l'integrazione tra le due realtà produttive prevedeva, tra l'altro, la chiusura del sito di tedesco Bochum alla fine del 2015, e la cessazione nel 2013 dell'attività fusoria dello stabilimento di Krefeld che avrebbe continuato la laminazione a freddo dell'acciaio;

gli stabilimenti di Tornio in Finlandia e Terni, secondo il piano presentato nel mese di aprile 2014 da Outokumpu alle istituzioni ed alle forze sociali, sarebbero stati i punti di riferimento per la produzione del gruppo in Europa;

a maggio 2012 la Commissione europea ha aperto un'approfondita indagine sull'acquisizione di Inoxum da parte di Outokumpu al fine di verificare se questa operazione avrebbe potuto dare vita al principale produttore europeo di acciaio *inox* e la riduzione dai previsti 4 a 3 produttori *de facto* di prodotti piani in acciaio. Outokumpu ha quindi inoltrato alla Commissione europea, il 20 settembre 2012, una proposta alternativa, contenente la vendita degli impianti svedesi di Avesta e di 2 linee di produzione di acciaio *inox* dell'Ast di Terni, in maniera tale da adeguarsi al processo di verifica *antitrust*;

in seguito ai *market test* effettuati, in data 1° ottobre 2012, la Commissione europea ha comunicato l'esito negativo, ritenendo che tali misure non fossero sufficienti a consentire l'acquisizione di Inoxum. La richiesta dell'organismo di controllo del mercato ha ribadito la necessità che all'interno del perimetro comunitario vi siano almeno 4 produttori di acciaio *inox*. La commissione ha ritenuto che l'operazione proposta, al contrario, avrebbe invece condotto alla costituzione di 3 poli dell'inossidabile: Aperam, Acerinox e Outokumpu ulteriormente rafforzata. Con l'acquisizione dell'insieme di Inoxum, infatti, Outokumpu avrebbe raggiunto una quota del 52 per cento sul mercato per quanto riguarda la produzione di acciai laminati piani a freddo;

di fronte alle nuove indicazioni, il 9 ottobre 2012 Outokumpu ha pertanto diramato un comunicato con cui anticipava i contenuti della proposta definitiva alla Commissione europea: cessione degli stabilimenti di Terni ad eccezione del tubificio ed il trasferimento della linea più moderna per la produzione di acciaio lucido, con un potenziale da 130.000 tonnellate, in altro stabilimento del gruppo; in seguito all'esito negativo di alcuni tentativi di acquisizione, mai formalizzati, del sito di Terni per mani europee (Aperam) ed italiane, ThyssenKrupp, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre, le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate (SDF, tubificio e Aspasiel). L'operazione si è perfezionata con l'approvazione dell'Unione europea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e sugli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Commissione ha ritenuto che l'acquisizione di AST da parte di ThyssenKrupp avrebbe preservato

una concorrenza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato dello spazio economico europeo dell'*inox*;

nei mesi successivi alla riacquisizione, la Regione Umbria e le istituzioni locali, insieme alle organizzazioni dei lavoratori, hanno più volte ribadito la necessità di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni in merito alla portata e ai fini del passaggio proprietario che ha ricondotto lo stabilimento ternano nelle mani di ThyssenKrupp. È stata più volte richiesta alla proprietà, anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, la formalizzazione del piano industriale per AST, considerando punti irrinunciabili il mantenimento e la valorizzazione dell'attuale perimetro industriale, il mantenimento dei volumi produttivi e dei livelli occupazionali e l'attuazione di un programma di investimenti in coerenza con il piano europeo della siderurgia varato dalla Commissione europea e ai dettati della stessa emanati al momento dell'esito negativo del passaggio ad Outokumpu;

il 17 luglio 2014, una delegazione di ThyssenKrupp "Business area materials services" e AST si è recata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per incontrare il sottosegretario Graziano Delrio e le istituzioni locali. In questa sede, e successivamente presso il Ministero alla presenza del Ministro e delle sigle sindacali, ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del nuovo piano industriale: articolato in una prospettiva biennale, individuerebbe 5 obiettivi fondamentali da perseguire: incremento di redditività, ottimizzazione della struttura produttiva, ottimizzazione dei costi, razionalizzazione della struttura del gruppo, aggiornamento delle procedure di *information technology*; ThyssenKrupp prevede che tali obiettivi siano raggiunti attraverso: un aumento della produzione del "freddo", che dovrebbe passare dalle 411.000 tonnellate del 2013, a 540.000 tonnellate all'anno; una diminuzione della produzione del caldo fino a portarla a 350.000 tonnellate all'anno; il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000 tonnellate all'anno, l'incremento della produzione di tubi da 65.000 a 80.000 tonnellate all'anno, un diverso e nuovo approccio commerciale, direttamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;

il piano presentato ipotizza, entro l'anno fiscale 2015-2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incrementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occupazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli appalti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime; rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali; interventi sui costi dell'energia, migliorando o in ogni caso mantenendo, quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini di costo dell'energia; riportare nell'unico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

considerato che:

il piano presentato da ThyssenKrupp per AST, se applicato così come formulato, implicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto sia sull'occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell'indotto;

lo stesso piano non assicura il rafforzamento della posizione competitiva di AST e delle aziende del gruppo tenuto conto che dei complessivi 20 milioni di euro di ipotetici investimenti, quelli di cui si può avere ragionevole certezza, allo stato attuale ammonterebbero tra i 2 e 5 milioni di euro;

nelle scelte del piano, l'auspicato recupero di redditività di AST, a fronte delle consistenti perdite maturate negli ultimi 5 anni, dovrebbe essere conseguito agendo essenzialmente sul costo del lavoro tramite la riduzione della occupazione e dei contratti per l'azienda e ciò nonostante il costo del lavoro rappresenti una componente che incide per circa il 5-6 per cento sul fatturato di AST che supera annualmente i 2 miliardi di euro;

già nell'ottobre 2013, è stato raggiunto tra sindacati ed AST un accordo sia per il ricorso alla mobilità volontaria per 130 lavoratori rientranti nei requisiti pensionistici previsti prima della piena entrata in vigore della riforma Fornero di cui al decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e tale accordo ha determinato, con la piena disponibilità delle

organizzazioni sindacali, una riduzione di costi delle attività di AST pari a 27 milioni di euro;
il piano non prevede investimenti tecnologici adeguati al mantenimento di livelli di competitività necessari a preservare il potenziale produttivo dello stabilimento dai fisiologici fenomeni di obsolescenza tecnica, e parimenti non si riscontrano investimenti in ricerca e sviluppo in grado di differenziare le produzioni aziendali, puntare su nuove combinazioni di prodotto, acquisire nuovi mercati in considerazione dei forti livelli di sovra capacità produttiva esistenti a livello globale ed in particolare nei Paesi dell'Unione europea;

il piano, nel suo insieme, si configura come un processo di esclusiva ristrutturazione organizzativa e ricerca dell'equilibrio economico, non prospettando alcuna strategia di sviluppo industriale coerente con il ruolo riconosciuto anche dalla Commissione europea ad AST ed alle imprese del polo siderurgico ternano;

lo stesso profilo temporale del piano evidenzia una strategia di interventi finalizzati ad una dismissione del sito nel breve medio periodo e a una permanente riduzione della capacità e del potenziale produttivo di AST;

l'inaccettabile condotta della proprietà in questa fase cruciale per il futuro dell'industria siderurgica ternana, confermata, dopo la presentazione del *business plan*, dal disconoscimento degli accordi con le organizzazioni sindacali sulla gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria e da un vistoso incremento del piano di fermo estivo degli impianti, manifesta evidente elementi di incompatibilità con i principi di responsabilità sociale dell'impresa e con gli stessi interessi generali e collettivi;

i contenuti e gli obiettivi del piano, inoltre, si pongono in palese contraddizione con le decisioni e gli indirizzi della Commissione europea in ordine alla garanzia di un mercato europeo concorrenziale grazie alla presenza di un quarto operatore oltre ai già presenti Outokumpu, Aperam e Acerinox;

il vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per la concorrenza, Joaquín Almunia, ha dichiarato in esito all'approvazione del riacquisto di alcuni degli *asset* di Outokumpu da parte di ThyssenKrupp: "La nostra priorità era garantire che, nonostante le difficili condizioni di mercato, le acciaierie di Terni trovassero il più rapidamente possibile un acquirente idoneo, proteggendo nel contempo la loro redditività. ThyssenKrupp ha assicurato che svilupperà AST come concorrente forte e credibile di Outokumpu e di altri operatori del mercato". Tuttavia, la posizione del commissario Almunia relativa al frazionamento del mercato comunitario ed alla sua suddivisione tra 4 operatori appare problematica anche alla luce del potenziale di sviluppo dell'industria europea;

la prospettiva del depotenziamento di AST, a seguito dei richiamati passaggi di proprietà, rischia di concretizzarsi in una transazione con mere finalità liquidatorie;

rilevato che:

il piano, così come formulato, rispetto ad una visione di equilibrio sul piano continentale, rischia di spostare l'asse produttivo di un settore strategico come quello degli acciai speciali e dei prodotti laminati verso Paesi del nord della UE, in palese contraddizione con le prospettive delineate, a suo tempo, dal piano di Outokumpu. Di fatto, si rischia di indebolire il sistema produttivo ed il potenziale di sviluppo del settore dell'acciaio in un Paese chiave nella UE e in un'area come quella del Mediterraneo alla prese con gravissimi problemi economici;

la Commissione europea dovrebbe poter riassumere in sé non solo il ruolo di garante della concorrenza in termini formali, ma anche l'esercizio attivo di un potere di controllo ed indirizzo economico tale da contemperare il complesso degli interessi in gioco secondo un approccio integrato con le questioni legate allo sviluppo ed alla competitività dei territori;

l'esito delle valutazioni sul piano industriale è comune e condivisa, sia da parte delle istituzioni locali e regionale sia dal Governo, che ha invitato ThyssenKrupp a considerare l'opportunità di rivederne i contenuti. Identiche valutazioni e giudizi sono stati espressi anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, della Acciai speciali Terni e delle aziende costituenti il polo siderurgico;

il piano viene meno agli impegni che la Commissione europea ha formalizzato e richiesto a ThyssenKrupp al momento della sua riacquisizione della proprietà di AST e non può, quindi, rappresentare una seria e credibile base di discussione;

osservato che:

l'area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con caratteristiche peculiari e strategiche, vista l'integrazione del polo siderurgico e quello chimico e meccanico, costituito da grandissimi complessi industriali colpiti dal declino del mercato tradizionale di appartenenza, che necessita di strumenti specifici, in coerenza con la legislazione vigente, di sostegno alla sua reindustrializzazione;

in tale contesto, AST rappresenta una componente imprescindibile della matrice produttiva dell'Umbria e dell'intero Paese oltre a tratto costituente ed essenziale del capitale sociale e territoriale di Terni e dell'intera regione e perciò è necessario che AST possa contare su prospettive di recupero credibili in termini di redditività e di generazione di valore, in una fase di dura crisi economica: è quindi fondamentale costituire strumenti di politica industriale *ad hoc* a partire da quelli volti al sostegno delle produzioni di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

la strategia di politica industriale nazionale nei comparti manifatturieri primari deve essere iscritta nell'alveo del piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile oggetto di comunicazione dell'11 giugno 2013 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo ed al comitato delle regioni;

il turno di presidenza italiana del semestre europeo può rappresentare un'importante opportunità per ridare slancio alla crescita, sostegno agli investimenti produttivi ed a questo fine confermare la centralità delle politiche per lo sviluppo dell'industria e della manifattura europea,

impegna il Governo:

1) a costituire una "cabina di regia" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione delle parti interessate e delle istituzioni coinvolte, per affrontare in maniera condivisa le questioni di strategia legate in particolare:

a) alla riconsiderazione del piano ed alla sua contestualizzazione rispetto alla prospettiva industriale del polo siderurgico di Terni rispetto ad un orizzonte che vada oltre lo scenario del piano di ristrutturazione presentato;

b) alla relazione con la Commissione europea sui temi dell'equilibrio concorrenziale sul mercato europeo e sulle politiche per l'acciaio e la siderurgia;

c) al sistema di relazioni con il complesso degli *stakeholder*;

d) agli spazi che possono essere individuati per un percorso di supporto nazionale allo sviluppo e alla continuità operativa di un'infrastruttura industriale essenziale come quella rappresentata dagli impianti siderurgici di Terni;

2) a promuovere presso la UE ogni utile iniziativa al fine di richiamare in modo puntuale e cogente il valore strategico che AST ricopre per l'economia nazionale, sollecitando un impegno a valutare positivamente l'integrità del polo siderurgico ternano in coerenza e nel rispetto delle pronunce e delle decisioni formali della Commissione europea;

3) a richiamare ThyssenKrupp al rispetto degli impegni su investimenti, competitività e concorrenza, che la Commissione europea ha formalmente richiesto al momento del perfezionamento dell'operazione di riacquisizione di AST;

4) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuovere la redazione di un nuovo industriale che preveda:

a) condizioni di competitività e sostenibilità delle produzioni del polo siderurgico di Terni in una prospettiva di valorizzazione del patrimonio di competenze produttive proprie dell'area ternana e di sviluppo dei fattori di integrazione del sito AST;

b) la predisposizione di investimento idonei a preservare i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni del sito;

c) il mantenimento dei livelli occupazionali e di sicurezza dei lavoratori, sia nelle imprese del perimetro del polo siderurgico che in quelle dell'indotto;

d) il raggiungimento di un più elevato livello di compatibilità ambientale, nel rispetto del piano della siderurgia europea;

5) ad attivare specifici interventi, coerenti con la legislazione vigente, di sostegno alla

reindustrializzazione dell'area ternana, che nel suo insieme rappresenta un'area produttiva con caratteristiche peculiari e strategiche, considerata la concomitante presenza del polo siderurgico e di quello chimico e meccanico;

6) a prevedere il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti e l'utilizzo del Fondo strategico italiano, per favorire il rilancio e lo sviluppo del sito integrato di Terni ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

(1-00300)

Interrogazioni

[VACCARI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(3-01169)

(Già 4-01576)

[VACCARI](#), [Rita GHEDINI](#), [BROGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(3-01170)

(Già 4-01874)

[VACCARI](#), [GIOVANARDI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* -

(3-01171)

(Già 4-02123)

[FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [LAI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

"negli ultimi anni la dimensione economica dello sport e del suo indotto ha raggiunto livelli tali da posizionarlo tra i principali settori per l'impatto generato sul PIL mondiale": lo ha dichiarato l'assessore per lo sport della Regione Liguria Matteo Rossi nell'ambito del *festival* dello sport 2014;

Federico Capraro, presidente degli albergatori Unascom, afferma che il turismo d'affari è in calo e il futuro è nei grandi eventi e nelle grandi rassegne sportive;

per il presidente della Camera di commercio di Venezia Giuseppe Fedalto, "la Venicemarathon è il più importante evento per il nostro territorio in termini di indotto economico, visibilità e promozione del territorio";

si legge in un articolo di "Nannimagazine" del 2 febbraio 2010: "Turismo sportivo: una miniera per l'economia italiana, ma ancora poco esplorata. A parte alcune regioni particolarmente virtuose, l'Italia non gli ha ancora tributato l'importanza che invece, come dimostrano le cifre intorno a cui ruota il suo business, meriterebbe. Il turismo sportivo rappresenta un terreno ancora poco esplorato eppure molto fertile, almeno a giudicare dai risultati più che positivi raccolti da quelle regioni che vi investono risorse economiche, ma soprattutto organizzative", articolo in cui viene intervistato Nicola Tomesani, direttore dell'Unità sport e turismo di Econstat, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore turistico;

"La maratona rappresenta per Firenze una grande vetrina internazionale grazie ai tanti stranieri, oltre 2800, ai moltissimi italiani provenienti da altre regioni (...). Presenze che rappresentano un dato importante anche per l'indotto economico cittadino, da una prima stima possiamo parlare di più di 23 mila pernottamenti nelle strutture ricettive fiorentine per atleti, amici e familiari al seguito, con una permanenza nella media per persona che si avvicina ai tre giorni. Un evento che non è solo sportivo, ma che rappresenta anche un importante momento di incentivazione del turismo in un periodo tradizionalmente meno appetibile, con una ricaduta importante su strutture ricettive, ristoranti, locali e negozi della città, da non trascurare in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo", queste la parole di Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore della "Firenze Marathon", in un comunicato stampa del 3 dicembre 2009;

considerato che:

il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", e il decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", prevedono una serie disposizioni volte ad accertare l'idoneità fisica per coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica; le disposizioni si applicano anche agli stranieri che arrivano in Italia solo in occasione di eventi sportivi (*running*, ciclismo, sci di fondo, eccetera) a cui vogliono partecipare attivamente; tale applicazione costringe gli organizzatori ad effettuare i controlli sulla certificazione medica e i partecipanti stranieri a presentare certificazione medica non richiesta nel Paese d'origine; tale incombenza rappresenta per gli stranieri motivo per disertare gli eventi sportivi organizzati nel nostro Paese e andare a disputare gare e competizioni in altre nazioni ove non vigono analoghe disposizioni relative alla certificazione medica; considerato altresì che per una nazione come l'Italia è di tutta necessità assumere tra i propri obiettivi di politica economica il mantenimento di una forte posizione di *leadership* nel turismo sportivo e che risulta quindi necessario incrementare la presenza turistica proveniente dall'estero, si chiede di sapere se non sia il caso di prevedere specifiche disposizioni normative volte ad esentare gli stranieri che intendano partecipare ad eventi sportivi dalla normativa attualmente vigente in Italia sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica e a permettere, così come avviene in tutti gli altri Paesi della UE (ad eccezione della Francia), che la partecipazione avvenga solo ed esclusivamente dietro presentazione di un'autocertificazione, oppure in base alle norme vigenti nel Paese di provenienza.

(3-01172)

[GRANAIOLA](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [VALENTINI](#), [SILVESTRO](#), [COCIANCICH](#), [DIRINDIN](#), [FISSORE](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [MATTESINI](#), [PADUA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in Italia è vietata l'uccisione di animali in assenza di presupposti idonei e l'uccisione di animali "non necessitata" è un reato previsto dall'articolo 544-*bis* del codice penale punibile con la reclusione fino a 18 mesi;

ciò nonostante, il prefetto di Foggia ha emesso un'ordinanza nella quale dà mandato alle forze dell'ordine di "provvedere all'abbattimento degli animali vaganti, limitatamente al territorio del Comune di Vieste, nel caso in cui gli stessi dovessero creare una situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale";

si tratterebbe di animali da pascolo, come ovini, bovini e cavalli che, a causa dell'incuria dei proprietari vagano in uno stato di abbandono tra campeggi e strade di traffico; tuttavia il provvedimento appare non solo illegittimo ma anche pericoloso proprio ai fini di quella incolumità dei turisti e dei cittadini che si pretenderebbe di voler tutelare;

il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale a seguito dell'ordinanza prefettizia saranno impegnati a intervenire tempestivamente e, "valutata l'impossibilità di adottare ulteriori atti dissuasivi per l'allontanamento del pericolo, provvedono all'abbattimento dell'animale con idoneo armamento";

per idoneo armamento, al quale si riferisce l'ordinanza del prefetto di Foggia, appoggiata dal sindaco di Vieste, si indicano fucili e carabine, con i quali uccidere l'animale, magari in un campeggio o su una statale davanti agli occhi dei turisti, molti dei quali bambini e dei cittadini residenti;

non sembra opportuno affrontare il problema degli animali vaganti, che in altre parti del Paese è stato da tempo risolto con metodi non cruenti e di costo limitato come i recinti elettrici a bassa tensione, ricorrendo a una misura crudele e inutile, che non tiene conto delle responsabilità dei proprietari e non li obbliga in alcun modo a rispettare le leggi;

gli animali allevati devono essere iscritti per legge alle relative anagrafi e, per i legittimi proprietari, può configurarsi anche il reato di abbandono, inoltre i costi relativi alle recinzioni che, uniche possono evitare lo sconfinamento degli animali da pascolo sulle strade, deve ricadere con tutta evidenza sui proprietari medesimi e non sulla collettività;

è del tutto evidente che le forze di polizia devono essere impegnate a monte nei controlli per verificare l'iscrizione degli animali nell'anagrafe e nel comminare le relative sanzioni ai proprietari;

l'ordinanza è stata emanata a seguito di incontri con le parti sociali che hanno escluso la presenza delle associazioni animaliste, in assenza di un'adeguata istruttoria volta ad individuare metodi alternativi

non cruenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché l'ordinanza sia ritirata al più presto e siano ricercati ed adottati metodi alternativi, evitando in tal modo sia l'abbattimento degli animali che il rischio di pericolose sparatorie tra i turisti e i cittadini di Vieste.

(3-01173)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [AMORUSO](#), [BRUNI](#), [BRUNO](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:

con nota prot. n. S.I/75926 del 17 settembre 2013, in attuazione del programma ispettivo per l'anno 2013 il ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonché dell'art. 60, comma 5, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha disposto l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Bari ed accertamenti in relazione all'interrogazione parlamentare 4-08644 della Senatrice Adriana Poli Bortone durante la XVI Legislatura relativa alla chiusura di alcuni reparti dell'ospedale di Monopoli (Bari);

risulta agli interroganti che la verifica degli ispettori incaricati si è incentrata sui specifici argomenti di indagine come la gestione economico-finanziaria dell'Azienda, con particolare riguardo alla situazione debitoria nei rapporti con i fornitori di beni e servizi e con le strutture accreditate ed eventuali aggravii di spesa per costi aggiuntivi, l'osservanza degli obblighi di contenimento della spesa di personale e modalità di gestione del ricorso a consulenze ed a servizi esterni con esclusivo o prevalente impiego di personale, le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, con particolare riferimento all'attività svolta all'esterno e stato di attuazione del processo di riconduzione di tale attività all'interno delle strutture aziendali, le modalità di instaurazione e di regolazione dei rapporti con le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, con particolare riferimento ai criteri di remunerazione ed all'attività di controllo su eventuali comportamenti opportunistici, le spese per acquisti di beni e servizi e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare;

considerato che:

secondo quanto riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno" edizione di Puglia e Basilicata del 25 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe denunciato alla Corte dei conti e alla competente Procura della Repubblica l'Asl di Bari per aver prodotto, tra le altre, "una mera integrazione stipendiale" a favore di *manager*, dirigenti dell'Asl e altro personale, che potrebbero aver percepito compensi non dovuti;

secondo le indiscrezioni di stampa, si sarebbe posta in essere una gestione della contabilità "in contrasto con le norme in vigore" che avrebbe comportato un esborso complessivo che ammonta, per 5 anni, a non meno di 24 milioni di euro;

in particolare, gli ispettori ministeriali, nella relazione inviata alla Corte dei conti e alla Procura di Bari, avrebbero elencato, come riportato anche dallo stesso quotidiano il 24 luglio, ben 63 elementi critici;

in tema di ricoveri sembrerebbe che le strutture private, a fronte di un numero di posti letto nettamente inferiore rispetto al numero dei posti letto degli ospedali pubblici, abbiano registrato un numero quasi paritario di ricoveri producendo un fatturato superiore sia per costo a posto letto che per costo complessivo dei ricoveri;

anche i permessi dei medici sarebbero finiti nel mirino: gli ispettori avrebbero registrato un numero esorbitante di permessi cui sommare un numero di prestazioni aggiuntive pagate indebitamente (come si legge in un articolo del 30 luglio);

preso atto che:

a giudizio degli interroganti le valutazioni e le contestazioni presentate nella relazione dell'indagine ispettiva rappresentano un quadro allarmante e inquietante che costituisce l'ultimo dei fatti di *mala gestio* verificatisi in Puglia;

dal 2007 al 2013, la Giunta regionale, al fine di garantire il ripiano del *deficit* sanitario sottoposto a

piano di rientro, ha imposto ai cittadini pugliesi tasse regionali aggiuntive per un totale di 1,865 miliardi di euro, introducendo aumenti di Irpef, Irap, gas metano, deposito rifiuti in discarica, accise sulla benzina e *ticket* regionali per ricette di visite specialistiche anche per cittadini esenti; a fronte di tale sacrificio della collettività, la sanità pugliese non ha ottenuto alcun beneficio sul versante dei servizi sanitari a cui è difficile accedere in condizioni di efficienza anche in considerazione delle liste d'attesa e della mobilità passiva extraregionale;

preso atto, inoltre, che:

il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha potenziato l'istituto del commissario per la *spending review*;

l'attività del commissario riguarda le spese delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con l'ausilio di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; l'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito il 7 agosto 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ha stabilito che "I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione";

in particolare i commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 definiscono le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione tra cui la verifica della corretta predisposizione del piano e della relazione sulla *performance* delle amministrazioni centrali e, a campione, l'analisi degli enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi (lett. c) del comma 6), oltre ai compiti di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione (comma 5), di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione (comma 5, lett. b)), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale degli enti e delle istituzioni pubbliche (comma 6, lett. h)),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza della relazione inviata dagli ispettori alle competenti autorità e quali siano le loro valutazioni;

se siano a conoscenza di procedimenti avviati dalla Corte dei conti e quali siano;

se non ritengano opportuno di dover esercitare immediatamente tutti i poteri ispettivi e richiedere anche l'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e del commissario per la *spending review* al fine di verificare il corretto governo della spesa in tutte le Aziende sanitarie locali della Regione Puglia;

se e quali provvedimenti urgenti e definitivi, ciascuno per quanto di competenza, intendano porre in essere, al fine di prevenire e contrastare ogni fenomeno di scorretta o illecita gestione delle risorse economiche, destinate al finanziamento della sanità pugliese.

(3-01174)

[FUCKSIA](#), [CIAMPOLILLO](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [DE PETRIS](#), [REPETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 5 agosto 2014, sul "Corriere del Mezzogiorno", è apparsa la notizia, ripresa successivamente dall'ANSA e da numerosissime altre testate, relativa all'emanazione, da parte della Prefettura di Foggia, di un'ordinanza nella quale si dà mandato alle forze dell'ordine di "provvedere all'abbattimento degli animali vaganti, limitatamente al territorio del comune di Vieste, nel caso in cui gli stessi dovessero creare una situazione di pericolo concreto per l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale";

secondo quanto prescrive il dispositivo prefettizio, possono essere abbattuti animali da pascolo quali ovini, bovini e cavalli;

l'adozione del provvedimento sarebbe stata richiesta dal Comune di Vieste per i numerosi episodi che

avrebbero visto ovini, bovini ed equini sconfinare dai loro pascoli o vagare per le strade, causando anche gravi incidenti;

la questione era stata discussa in due riunioni svoltesi presso la Prefettura di Foggia il 19 e 26 giugno 2014 alla presenza del prefetto Luisa Latella, del sindaco di Vieste Ersilia Nobile, ma anche di una rappresentanza degli allevatori. Ai due incontri, ne è seguito un terzo l'11 luglio in cui sono state discusse, definite e approvate le modalità di abbattimento degli animali "vaganti e pericolosi". Pertanto qualora venga segnalata la presenza di un animale che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale si impegnano ad intervenire tempestivamente e "valutata l'impossibilità di adottare ulteriori atti dissuasivi per l'allontanamento del pericolo, provvedono all'abbattimento dell'animale con idoneo armamento", ossia con un fucile o con un carabina;

la Lega antivivisezione (LAV), con una diffida, ha chiesto al prefetto di Foggia l'immediato ritiro dell'ordinanza. L'associazione animalista ha sollevato formalmente la questione dell'illegittimità del provvedimento nella parte in cui dispone l'uccisione degli animali in assenza di presupposti idonei, elemento che potrebbe configurare l'ipotesi di reato di uccisione di animali "non necessitata", previsto dall'articolo 544-*bis* del codice penale e punibile con la reclusione fino ai 18 mesi, come si legge in una nota dell'associazione;

considerato che, a parere degli interroganti:

una simile ordinanza corre il rischio di aprire la strada ad un indiscriminato via libera all'uccisione di animali, con il pericolo che venga applicata anche presso altri Comuni nel resto d'Italia. Il contenuto dell'ordinanza appare di violenza assolutamente incomprensibile: per tutelare la pubblica sicurezza si prevede la possibilità di uccidere l'animale seduta stante con un colpo di fucile;

le esigenze relative alla pubblica incolumità potrebbero essere risolte con metodi del tutto differenti e sicuramente meno barbari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non reputi doveroso porre in essere le opportune misure volte all'immediata sospensione ed al conseguente ritiro dell'ordinanza al fine di evitare abbattimenti illegittimi e valutare, con un'adeguata istruttoria, metodi alternativi non cruenti, adatti a risolvere la problematica.

(3-01175)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ASTORRE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data venerdì 1° agosto 2014 si è svolta la seduta del Consiglio comunale di Anzio (Roma) per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

tale seduta era stata convocata alle ore 10;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

né al primo appello, alle ore 10.15, né al secondo, alle ore 10.45, si sarebbe stati in presenza del numero legale;

l'articolo 24 del regolamento del Consiglio comunale di Anzio in materia di numero legale e validità delle sedute recita: «All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il segretario generale procede all'appello nominale dei consiglieri. Qualora gli stessi non siano presenti nel numero necessario, per la validità della seduta, il segretario generale procederà a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora senza che sia raggiunto il quorum prescritto, il presidente ne disporrà menzione al verbale, dichiarando deserta la seduta»;

il presidente del Consiglio comunale avrebbe proceduto ad ulteriori appelli oltre l'ora prevista, fino a che non si sarebbe raggiunto il *quorum* per l'apertura del Consiglio, non rispettando l'art. 24 citato;

il Consiglio, alla presenza dei soli consiglieri di maggioranza e in palese violazione del regolamento comunale, avrebbe approvato il bilancio di previsione 2014;

tenuto conto che in data 28 luglio i consiglieri di maggioranza Andrea Mingiacchi, Maria Teresa Lo Fazio e Ivano Bernardone avrebbero scritto una lettera al prefetto di Roma, avente per oggetto il

"rispetto delle prescrizioni dell'art. 239 D.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del consiglio comunale", nella quale avrebbero segnalato che gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio non sarebbero stati trasmessi ai consiglieri nei termini previsti dal testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 citato, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere un approfondimento di quanto accaduto, mettendo in atto tutte le misure volte al ripristino della legalità e della trasparenza nel Comune di Anzio.

(3-01176)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare su olivo, la presenza del batterio *Xylella fastidiosa*, patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo patogeno nel proprio territorio in due aree separate della provincia di Lecce;

si è trattato della prima volta in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nel territorio dell'Unione;

con delibera della Giunta regionale n. 2023 del 29 ottobre 2013 la Regione Puglia, in condivisione con la Commissione europea e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha previsto specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e l'abbattimento delle piante risultate infette;

in seguito alle ispezioni eseguite non è emersa alcuna presenza dell'organismo nelle province limitrofe di Brindisi e Taranto;

il 25 novembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di garantire che l'organismo specificato non si diffondesse nel resto dell'Unione, ha imposto il divieto di circolazione in uscita da zone che potrebbero contenere piante infette;

la Regione ha attivato il piano di monitoraggio su tutto il territorio regionale suddividendolo in maglie, all'interno delle quali sono stati effettuati campionamenti di materiale vegetale da piante ospiti della *Xylella fastidiosa*, che sono stati sottoposte a specifiche analisi fitosanitarie presso laboratori accreditati dalla Regione Puglia;

le indagini delle autorità italiane, così come i dati tecnici e scientifici disponibili, hanno confermato che le piante di *Catharanthus G. Don*, *Nerium L.*, *Olea L.*, *Prunus L.* e *Vinca L.* sono piante ospiti dell'organismo patogeno. Tenuto conto degli elementi disponibili è verosimile che anche le piante di *Malva L.*, *Portulaca L.*, *Quercus L.* e *Sorghum L.* possano essere piante ospiti. Le misure dovrebbero pertanto applicarsi alle piante destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, di tutte queste piante citate;

considerato che:

a partire dal mese di aprile 2014 sono iniziate le attività di eradicazione degli olivi, d'intesa con il comitato istituito dall'Unione europea, per far fronte all'emergenza *Xylella*;

il 23 luglio 2014 la Commissione europea ha adottato una nuova decisione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del batterio (Well e Raju);

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione del batterio *sub specie pauca* del ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'olivo;

tenuto conto che:

l'articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ha stanziato 5 milioni di euro per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale e per il potenziamento dei sistemi di

monitoraggio e controllo;

l'articolo 1, comma 9, prevede che una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possa essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo;

l'università degli studi di Bari, il Sinagri e la Coldiretti hanno stimato in 125.000 euro il danno per un'azienda di medie dimensioni;

oltre alle aziende olivicole, occorre preservare tutto il comparto vivaistico regionale che nel Salento detiene primati nazionali come quello delle barbatelle, del settore frutticolo e del florovivaismo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, d'intesa con la Regione Puglia e la Commissione europea, anche a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, intenda adottare un piano specifico per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, che preveda interventi compensativi e di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate nonché attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente sostenute;

se abbia l'intenzione di rendere disponibili le risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2014, con particolare riferimento al potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario regionale e all'implementazione delle attività di controllo realizzate dai laboratori accreditati dalla Regione Puglia.
(4-02608)

[PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso

che la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", al comma 6 dell'art. 9 (rubricato "Richieste di avviamento"), stabilisce che "I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare (...) agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1" e che "I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico";

considerato che:

risulta agli interroganti che l'ufficio del collocamento obbligatorio della Provincia di Napoli, con sede in via Poggioreale, non consenta l'accesso ai dati agli iscritti e non applichi alcun principio di trasparenza, non permettendo ai soggetti che abbiano interesse a visionare l'intera graduatoria, ma fornendo solo le informazioni relative alla loro personale posizione;

a parere degli interroganti ciò lede l'interesse dei cittadini disabili in quanto viene loro negata la possibilità di conoscere gli elementi utili per far valere i propri diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti intenda adottare, nei limiti delle proprie competenze, per garantire l'applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale, evitando ogni forma discriminatoria dei diritti dei cittadini che versano nelle condizioni previste dalla legge;

se non ritenga che gli uffici dedicati al collocamento obbligatorio debbano rendere trasparenti e pubblici i dati circa il numero dei cittadini con disabilità, collocati in graduatoria, che vengono assunti mensilmente dalle aziende che ne hanno fatto richiesta, al fine di consentire a chi vi abbia interesse di poter mettere in atto ogni strumento utile per la salvaguardia dei propri diritti;

se non consideri, al fine di rendere trasparenti i dati utili ai soggetti con disabilità inseriti nelle graduatorie e in ossequio al diritto alla *privacy*, di rendere fruibili i dati relativi ai prospetti informativi, considerando che l'informazione da fornire all'utenza a parere degli interroganti dovrebbe esplicitarsi

nella configurazione dei dati relativi in particolare alla denominazione dell'azienda, al codice fiscale e al numero dei posti scoperti da destinare ai lavoratori disabili.

(4-02609)

[PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [EUCKSIA](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con ordinanza sindacale n. 61 del 13 giugno 2014, avente ad oggetto i provvedimenti di viabilità in esito alle manifestazioni del luglio sammaritano, il comandante della Polizia municipale del Comune di Santa Maria la Carità (Napoli) provvedeva a ordinare il divieto di sosta nel parcheggio comunale di piazza Borrelli e in molte aree adiacenti al centro cittadino per il periodo di giugno e luglio 2014, al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni, così come richiesto dal legale rappresentante dell'associazione Pro loco, patrocinata dal Comune di Santa Maria la Carità, come da delibera del Consiglio comunale n. 17 del 6 febbraio 2014;

l'associazione Pro loco, come emerge dagli articoli pubblicati sulla stampa locale ("Il Gazzettino vesuviano" del 26 maggio e "Metropolis" del 4 luglio 2014), in campagna elettorale si sarebbe schierata politicamente a favore della lista facente capo all'amministrazione risultata eletta, nell'ambito della quale vi sono congiunti stretti dei membri del direttivo della stessa associazione Pro Loco;

l'ordinanza segue il rilascio dell'autorizzazione n. 6436 del 29 aprile 2014, priva di pareri tecnici di competenza, per l'utilizzo del suolo pubblico dell'unico parcheggio pubblico del centro cittadino dove insistono la maggior parte di esercizi commerciali della cittadina, la chiesa principale, le scuole, nonché gli uffici dell'ambulatorio Asl e gli uffici comunali;

la stessa ordinanza vieta per lunghi periodi, seppur temporaneamente, la sosta in tutte le aree adiacenti al centro cittadino, comprese le aree di sosta destinate ai portatori di *handicap*;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

tale decisione comunale ha assunto notevole rilievo per la cittadinanza e molti cittadini e commercianti hanno manifestato il proprio disappunto e perplessità circa l'opportunità di procedere alla chiusura dell'unica area di parcheggio pubblico del centro cittadino;

il parcheggio, anche in circostanze ordinarie, è ritenuto insufficiente a servire la cittadinanza sammaritana, in modo particolare nei momenti più critici della giornata, ma nonostante ciò viene spesso autorizzato il suo utilizzo, per lunghi periodi, come spazio dove svolgere fiere o sagre promosse da associazioni locali;

in data 12 giugno 2014 veniva notificata al Comune una diffida, a cui non è stata fornita risposta, a provvedere *ad horas* alla rivalutazione dell'interesse pubblico in relazione al procedimento amministrativo interdittivo;

su analogo argomento, in data 13 febbraio 2014 il primo firmatario del presente atto ha presentato l'interrogazione 4-01693 a cui non è stata data risposta;

considerato altresì che:

l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, testo unico degli enti locali, stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

il decreto ministeriale 5 agosto 2008 specifica che per "incolumità pubblica" si intende "l'integrità fisica della popolazione", mentre per "sicurezza urbana" si fa riferimento a "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

considerato infine che a parere degli interroganti il provvedimento di ordinanza non evidenzia alcuno dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, né fa riferimento ad un'istruttoria, né evidenzia il

motivo di necessità ed urgenza a legittimazione del provvedimento autoritativo, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intervenire presso l'amministrazione coinvolta al fine di verificare la regolarità delle procedure adottate relativamente all'utilizzo del parcheggio pubblico di Santa Maria la Carità nell'ambito di manifestazioni locali e, qualora si verificassero incongruenze, assumere tutte le azioni ritenute necessarie, a tutela dell'interesse pubblico.

(4-02610)

[GIBIINO](#), [ALBERTI](#) [CASELLATI](#), [ALICATA](#), [AMORUSO](#), [ARACRI](#), [AURICCHIO](#), [BOCCA](#), [CARDIELLO](#), [CERONI](#), [D'AMBROSIO](#) [LETTIERI](#), [FALANGA](#), [FLORIS](#), [GALIMBERTI](#), [GASPARRI](#), [GIRO](#), [IURLARO](#), [MALAN](#), [MANDELLI](#), [MATTEOLI](#), [MESSINA](#), [MINZOLINI](#), [PELINO](#), [RAZZI](#), [RIZZOTTI](#), [SCILIPOTI](#), [SCOMA](#), [SERAFINI](#), [VILLARI](#), [ZIZZA](#), [ZUFFADA](#), [BARANI](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [Mario FERRARA](#), [LANGELLA](#), [Giovanni MAURO](#), [MILO](#), [NACCARATO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [AIELLO](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [FORMIGONI](#), [TORRISI](#), [ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [VOLPI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il mercato delle automobili in Italia nel mese di maggio 2014, in termini di vendita di nuove automobili, ha perso il 3,8 per cento rispetto all'anno precedente;

il gruppo Fiat ha immatricolato in Italia a maggio 36.720 vetture, ben l'11,03 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2013, quando erano state immatricolate 41.273 vetture. La quota mercato del gruppo è scesa dal 30,16 per cento dello scorso anno al 27,9 per cento, in flessione del 2,26 per cento;

dai dati pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è emerso altresì che, nel mese di maggio 2014, sono stati registrati 349.883 trasferimenti di proprietà di auto usate, in calo del 9,99 per cento rispetto a maggio 2013, durante il quale ne furono registrati 388.727;

per quanto concerne la Fiat, nei primi 5 mesi del 2014, ha immatricolato oltre 177.000 vetture, con una flessione dell'1,32 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013. La quota mercato però è passata dal 29,48 per cento dei primi 5 mesi del 2013 al 28,20 per cento dei medesimi mesi del 2014, con una flessione negativa dell'1,28 per cento. A maggio, il marchio del gruppo che ha registrato il calo maggiore è stato quello dell'Alfa Romeo (con un calo del 18,86 per cento), seguito da Fiat (12,40) e Lancia (con un calo del 6,27 per cento);

l'eccezione negativa dell'Italia non ha bloccato però la crescita del mercato europeo dell'auto che, sempre nel mese di maggio, ha ottenuto il nono aumento consecutivo, con 1.133.727 consegne ed un incremento del 4,3 per cento nei Paesi dell'Unione europea e dell'Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera);

la crescita più rilevante, in termini percentuali, è stata registrata nei Paesi che non hanno adottato la moneta unica (con un aumento del 7,8 per cento) mentre l'eurozona ha registrato un incremento del 3,3 per cento;

il presidente di Centro studi promoter, dottor Gian Primo Quagliano, rileva inoltre che, nell'eurozona, sono i Paesi della fascia meridionale ad aver fatto registrare i progressi più consistenti per recuperare gli effetti negativi "delle politiche di austerità imposte da Bruxelles": la Grecia è cresciuta del 42,3 per cento, il Portogallo del 36,5, Cipro del 24,2 e la Spagna del 18,9 per cento. Unica eccezione, l'Italia, in flessione complessiva del 3,8 per cento;

considerato che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, in data 28 luglio ha affermato che vi sarebbero al vaglio dell'Esecutivo strumenti diversi dagli incentivi classici, sul modello della defiscalizzazione degli edifici, per far fronte alla grave e perdurante crisi del mercato automobilistico italiano;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, durante la discussione in 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) dell'AS 1120, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ha depositato l'emendamento 6.321 all'rt. 6 del disegno di legge volto alla soppressione del superbollo introdotto dal

Governo Monti nel 2011 con l'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 38 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

dopo un acceso dibattito in Commissione ha ritirato l'emendamento e lo ha convertito in ordine del giorno (G/1120/164/5) che il Governo Letta ha accolto;

a giudizio degli interroganti né il precedente Governo Letta né l'attuale Renzi hanno fatto nulla per rimediare agli errori del passato cancellando l'iniqua tassa che ha concorso a diminuire gli introiti per lo Stato di oltre 7 miliardi di euro;

ciò ha causato la perdita di migliaia di posti di lavoro, ha fatto calare drasticamente fatturati aziendali e ha costretto le imprese a delocalizzare all'estero la produzione;

il balzello che il Governo Monti riteneva che potesse creare svariati milioni di euro di gettito per le casse dell'erario, in realtà, ha causato esclusivamente un mancante introito di IVA derivante dalla diminuzione della vendita delle autovetture e, di conseguenza, dalla tasse di registro, dal bollo e dai profitti aziendali,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione della crisi del mercato automobilistico italiano;

se ritengano di assumere iniziative di competenza per promuovere la soppressione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 e in caso negativo quali misure alternative voglia adottare per ridurre la pressione fiscale nel campo automobilistico;

se ritengano di assumere iniziative volte alla riduzione delle accise sui carburanti e in particolare quelle relative a situazioni non più emergenziali.

(4-02611)

[Mauro Maria MARINO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana vive una situazione di forte carenza e inadeguatezza, nonostante l'unanime riconoscimento del valore formativo e culturale di tali discipline per il giovane cittadino europeo. Infatti, così come raccomandato in molteplici documenti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, l'acquisizione di una corretta visione interculturale del mondo, nonché la possibilità di sfruttare pienamente le risorse offerte dalla libera circolazione in Europa passano attraverso le opportunità di un apprendimento di almeno due lingue straniere (generalmente inglese e una seconda lingua comunitaria);

in quasi tutti i Paesi dell'Unione l'offerta di insegnamento di più lingue straniere nei vari indirizzi di studio è certamente più diffusa e capillare di quanto non sia in Italia;

i recenti interventi di riforma della scuola media di secondo grado hanno estromesso lo studio di una seconda lingua straniera dai curricula dei licei, in specifico dallo scientifico, dal classico e dal liceo delle scienze umane;

presso tali licei il monte ore curricolare assegnato è tra i meno elevati, vale a dire 27 ore per tutti i bienni e tra le 30 o 31 ore per i trienni;

in un siffatto quadro orario appare non solo possibile, ma assolutamente auspicabile, reintrodurre lo studio di una seconda lingua straniera comunitaria, anche in vista del proseguimento degli studi in ambito universitario, dove i diplomi e le lauree magistrali a carattere binazionale si stanno consolidando in molti atenei italiani;

considerato che la conoscenza di una sola lingua straniera, infatti, pregiudica considerevolmente la scelta di un *curriculum* internazionale, da parte degli studenti, tranne quelli provenienti dal solo liceo linguistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e imprescindibile che anche agli studenti italiani, al pari di quelli europei e della maggior parte di quelli extraeuropei, lo Stato garantisca la possibilità di apprendere almeno due lingue straniere nel corso degli studi, al fine di offrire loro la possibilità di inserirsi e di competere all'interno di una realtà europea e mondiale sempre più ricca ed articolata,

sotto il profilo linguistico, culturale e professionale;

se, a tal fine, non ritenga necessario prevedere nei curricoli dei licei di ogni indirizzo l'insegnamento, di 3 ore nel biennio e 3 ore nel triennio, di una seconda lingua straniera comunitaria a scelta dell'utenza tra quelle previste dal sistema scolastico italiano, o, in alternativa, la possibilità di optare per lo studio di una di tali discipline, assegnando ai singoli istituti scolastici l'organico di diritto necessario per assicurare stabilità e certezza all'offerta dell'insegnamento aggiuntivo.

(4-02612)

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

lo stabilimento militare propellenti di Fontana Liri (Frosinone) nacque nel 1893, consistente in un comprensorio di oltre 64 ettari nei territori di Fontana Liri e di Monte San Giovanni Campano, ricadente a cavallo del fiume Liri, che grazie allo stesso fiume era completamente autonomo sotto il profilo energetico ed idrico;

negli anni ha raggiunto una capacità lavorativa di oltre 1.000 unità, ed è stata una risorsa per tutti i paesi della media valle del Liri, da Sora a Cassino;

dal 2003 lo stabilimento è gestito dall'Agenzia industrie difesa ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, ed attualmente impiega poco più di 100 unità lavorative pur disponendo di impianti di produzione per nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di *test* di prova chimico-fisici e balistici sui propellenti, sulle materie prime, eccetera;

dal 2003 ad oggi, non avendo mai provveduto ad effettuare il *turnover* del personale dipendente, ha perso quasi il 50 per cento della forza lavoro e non ha mai provveduto a rinnovare i propri impianti di produzione;

non ha ancora raggiunto lo scopo della missione assegnata, ovvero il pareggio di bilancio;

non riesce a reperire nuovi clienti nel mercato della produzione di specie,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, nell'immediato, per rispettare i criteri della *spending review* e quali, nel breve periodo, per garantire lo sviluppo delle attività produttive dell'ente stesso e la difesa dei livelli occupazionali;

se abbia valutato la possibilità di affidare la gestione dell'ente ad investitori privati (favorendo la costituzione di una *new company* pubblico-privata) prevedendo l'eventuale dismissione, riconversione e/o riqualificazione del sito militare magari nell'ambito della *green economy*.

(4-02613)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

Francesco Schettino, il 5 luglio 2014, ha tenuto in un'aula dell'università di Roma "La Sapienza" un seminario riguardante la "gestione del panico" al termine di un *master* in Scienze criminologiche;

il rettore dell'ateneo Luigi Frati si è dichiarato profondamente contrario e, oltre a prendere le distanze da "un'iniziativa autonoma e indegna assunta da un docente", ha deferito al comitato etico il professore Vincenzo Mastronardi che aveva invitato l'ex ufficiale di Marina;

il professor Mastronardi ha replicato, a giudizio dell'interrogante goffamente, adducendo ragioni che appaiono improponibili, che cioè si sarebbe trattato di un evento riservato ad esperti, una sua iniziativa collaterale e non un *master* e che avrebbe chiarito ogni singolo passaggio di questa vicenda;

si prende atto che già il Ministro in indirizzo ha definito il fatto accaduto "sconcertante", un'offesa per le famiglie delle vittime, una strumentalizzazione della tragedia avvenuta, per pubblicizzare l'evento attraverso l'attenzione mediatica, cosa che infatti si è regolarmente verificata,

si chiede di sapere, nel concordare pienamente con il giudizio espresso dal ministro Giannini, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti del docente, visto che l'autonomia universitaria non può essere declinata in comportamenti irresponsabili e irrispettosi della sensibilità delle persone e in questo caso anche delle vittime e dei loro cari.

(4-02614)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della*

tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il 28 luglio 2014, presso l'impianto di compostaggio "Kyklos" di Aprilia (Latina), hanno perso la vita due operai di un'azienda di trasporti di Orvieto, ditta che avrebbe acquisito il lavoro in subappalto dall'effettiva azienda aggiudicataria del servizio fornito alla Kyklos. La presenza dei lavoratori nell'impianto di compostaggio era dovuta al prelievo settimanale del percolato che regolarmente veniva caricato nelle cisterne delle autobotti per essere poi smaltito;

in precedenza, i residenti nell'area circostante all'impianto avevano messo in atto proteste, a causa delle emissioni odorigene moleste che hanno altresì causato disagi fisici alle vie respiratorie, che, alla luce di questo episodio, a giudizio degli interroganti non possono più essere considerate pretesti o manifestazioni di dissenso nei confronti di una struttura mal vista. Inoltre, fino alla primavera 2014 si sono svolte diverse visite d'istruzione di scuole elementari e medie all'interno dell'azienda, e tale scelta è parsa azzardata;

inizialmente la morte dei due lavoratori, addetti al carico del percolato, sembrava collegata alla cattiva applicazione delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; successivamente, alla luce delle testimonianze riportate nella cronaca di numerose testate locali, sono emersi elementi che conducono ad altri percorsi investigativi;

martedì 29 luglio 2014, l'avvocato assunto dalla ditta a cui i due operai facevano capo ha dichiarato al cronista della testata "orvietonews" che: "Durante il trattamento è previsto solo l'uso di guanti e non di maschere o attrezzatura altamente protettiva: non trattandosi di sostanza tossica, incidenti come questo non sono previsti. A meno che non si riscontrino anomalie nel liquido (...) Gli operai avevano utilizzato gli stessi camion anche venerdì. In più, dai primi rilievi, sembrerebbe che l'incidente non sia avvenuto subito, all'apertura della cisterna, ma quando hanno iniziato a riempirla di percolato";

il 31 luglio 2014 l'organo di informazione "viterbonews" ha esplicitato che "Il percolato stoccato nell'impianto della Kyklos di Aprilia, in provincia di Latina, conteneva un'elevatissima percentuale di acido solfidrico, una sostanza letale se inalata", condizione che impone al pubblico ministero l'immediato sequestro dell'azienda di compostaggio;

inoltre, si legge che "Secondo i tecnici dell'Arpa Lazio, che hanno consegnato l'altro ieri la loro relazione al magistrato, sarebbe stato proprio l'acido solfidrico, miscelato con il percolato, sostanza di per sé non pericolosa, tanto da non essere classificato come tossico, a innescare il micidiale *mix* che, in pochi secondi, ha ucciso Papini e Lisei. L'acido solfidrico a elevata concentrazione - hanno scritto i tecnici nella loro relazione - è caratterizzato da una spiccata tossicità e, in quantità superiore alle 1000 parti per milione, provoca il collasso immediato per soffocamento anche dopo un singolo respiro (...) Il percolato prodotto dalla fermentazione dell'umido non dovrebbe rappresentare alcun pericolo, tanto che non è classificato come tossico";

giovedì 31 luglio dalle pagine *web* della cronaca di Latina del quotidiano "Il Messaggero", viene annunciato l'esito dell'autopsia effettuata sui corpi delle vittime, confermando che "il decesso è stato praticamente istantaneo, per inalazione di sostanze tossiche";

a giudizio degli interroganti, in attesa di conoscere le effettive cause e le reali dinamiche di questo triste accadimento ed in attesa degli sviluppi delle indagini avviate dalla magistratura, bisogna considerare che la letale reazione chimica non è semplicemente riconducibile ad una mancata fermentazione aerobica (in quanto l'acido solfidrico è un composto che non può essere generato dalla fermentazione anaerobica dei composti organici) quanto più da elementi di origine chimica: conseguentemente tale circostanza pare probabile derivi soprattutto da una scorretta selezione della FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano);

considerato che:

nel 2008 la Commissione europea ha pubblicato il libro verde sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili, a cui sono seguite diverse risoluzioni del Parlamento europeo in tema di compostaggio. Nonostante ciò, non si è ancora giunti in sede europea all'adozione di un atto vincolante sul "*bio-waste*";

in merito all'assenza di una direttiva che impartisca la linea normativa sul compostaggio, nelle

premesse della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, il legislatore comunitario evidenzia che "È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative" (considerando n. 35);

pur tuttavia, all'art. 13 della stessa direttiva, rubricato come "Protezione della salute umana e dell'ambiente", viene fissato un concetto di tutela: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente". Purtroppo, a parere degli interroganti, non trovando l'ambito legislativo chiaramente delineato in materia di *compost*, in questo caso è impossibile pretendere l'applicazione del dichiarato principio;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

il paventato vuoto normativo si riscontra anche tra le righe del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, pubblicato in data 14 marzo 2012, dove si legge: "Per quanto riguarda le norme relative all'utilizzo del prodotto nel decreto legislativo 152/2006 (art. 195, comma 2, lettera o) si stabilisce tra le competenze dello Stato quella di adottare norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (...) e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata. Non essendo ancora stato emanato tale decreto attuativo, le indicazioni sulle caratteristiche del compost di qualità e sulla tipologia dei rifiuti che possono essere utilizzati per la sua produzione si trovano unicamente nel decreto legislativo 75/2010";

l'allegato n. 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", individua i parametri di accettabilità degli ammendanti, categoria in cui è compreso anche il "*compost* di qualità", come definito il prodotto del compostaggio di rifiuti organici dall'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dunque, si sottolinea come l'unico riferimento dettagliato in materia di compostaggio, ossia le caratteristiche base del prodotto, sia dovuto all'affinità del *compost* agli ammendanti in genere, ma non per la esplicita volontà del legislatore di fare chiarezza;

nell'art. 195, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, si legge che spetta allo Stato "la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti", per escludere materiali di risulta tossici o potenziali dalla categoria idonea al riciclaggio, rafforzando le garanzie per un *compost* più sicuro sia in fase del processo di fermentazione aerobica sia come ammendante da destinare all'agricoltura. Difatti, tutto ciò che non può avere come unico riferimento le *best available technique* (ovvero le migliori tecnologie disponibili) di matrice comunitaria in materia di rifiuti, in quanto queste si limitano ad indicare le più efficienti pratiche, ma non hanno alcun potere vincolante, normativo e sanzionatorio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere, in considerazione della gravità delle circostanze ed in virtù dell'importanza del recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, al fine di stabilire una classificazione suddivisa in più voci per quanto concerne la qualità del *compost*, visto che l'unica definizione "*compost* di qualità" non assicura un prodotto di eccellenza ma esclusivamente un prodotto entro i limiti;

se non ritenga di dover adottare gli opportuni interventi normativi di competenza per porre rimedio al vuoto legislativo individuato in merito alla fase di produzione del compostaggio, stabilendo procedure e *standard* ai quali attenersi, al fine di consentire controlli mirati e specifici, nonché prevedere l'irrogazione di sanzioni certe nei confronti di chiunque non rispetti gli estremi procedurali e di qualità del prodotto che verrebbero, così, individuati per legge e non semplicemente suggeriti dalla migliore pratica tecnologica, comunque non vincolante.

(4-02615)

[SERRA](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

a partire dall'anno 2015 la struttura dell'ex ospedale "San Raffaele" di Olbia entrerà a far parte dei presidi ospedalieri privati inseriti nel sistema sanitario della Regione Sardegna;

il 16 maggio 2014 è stato firmato un preaccordo fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Qatar foundation e l'ospedale "Bambin Gesù" di Roma, quest'ultimo soggetto nel ruolo di gestore medico sanitario della nuova struttura. L'apertura dell'ospedale è attualmente prevista per il 1° marzo 2015 e avrà a disposizione 178 posti letto, di cui 108 per i pazienti acuti, 70 per i *post acuti*; a regime, invece, i posti disponibili dovrebbero essere 242, di cui 142 per pazienti acuti e 100 per i *post acuti*, più altri 50 posti letto a pagamento;

le specialità previste sono: medicina, cardiocirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, neuroriabilitazione e pediatria; in virtù della presenza del reparto di pediatria e della partecipazione del Bambin Gesù verrà richiesto l'accreditamento del San Raffaele di Olbia come IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). L'investimento previsto nei prossimi 12 anni è di un miliardo e 200 milioni di euro circa, di cui 160 milioni nei primi 2 anni e 80 milioni all'anno a regime, comprensivi di 10 milioni annui per un centro di ricerca su malattie come il diabete e la talassemia;

l'inserimento del nuovo ospedale di Olbia nella rete ospedaliera regionale implica una deroga ai parametri del numero dei posti letto per 1.000 abitanti così come disposto dall'articolo 15, comma 13, lett. c), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

a parere degli interroganti dietro a tale struttura, che potrebbe diventare un'eccellenza sarda, si celano, tuttavia, dei punti critici che necessitano di chiarimenti, a partire dal numero dei posti letto, considerato che la spesa per il settore privato deve diminuire annualmente dell'1 per cento a causa della *spending review* e in considerazione, altresì, della riduzione, prevista dal patto per la salute, di 800 posti letto per i pazienti acuti. È difficile comprendere quale sarà il reale effetto che il nuovo ospedale avrà sull'attuale sistema sanitario regionale;

considerato che:

gli interroganti sono a conoscenza del fatto che i posti di lavoro disponibili dovrebbero essere circa 1.800 e di questi 600 circa saranno diretti, con un risparmio di diverse decine di milioni di euro per il cosiddetto turismo sanitario verso le altre regioni d'Italia. Non si conoscono, tuttavia, i criteri e le modalità di assunzione del personale;

a parere degli interroganti gli investimenti occorrenti da parte della Regione per questo nuovo ospedale potrebbero pregiudicare la qualità di altre strutture ospedaliere sarde e, di conseguenza, la sanità isolana potrebbe ricavarne degli svantaggi che al momento non è agevole prevedere. Il progetto potrebbe anche arrecare seri problemi come il depotenziamento di altri presidi ospedalieri sardi e si paventa che la nuova struttura ospedaliera possa portare alla chiusura di piccoli presidi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato dei provvedimenti, o intenda adottarne, al fine di dirimere ogni dubbio sulla vicenda.

(4-02616)

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'11 novembre 2005 è entrata in vigore la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

l'art. 15, rubricato "Produzione di farmaci emoderivati", ha stabilito, tra l'altro, i requisiti che i centri e le aziende di produzione di emoderivati devono possedere per essere autorizzate alla lavorazione del plasma raccolto sul territorio italiano, previa in ogni caso stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome;

in forza della medesima disposizione (art. 15, comma 5), il Ministro in indirizzo, con proprio decreto, avrebbe dovuto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, individuare i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

nonostante tali disposizioni e quelle successivamente emanate (in particolare, la legge 4 giugno 2010,

n. 96, nonché il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), il Ministero non ha, per anni, né emanato i decreti attuativi della legge n. 219 né, tanto meno, il decreto autorizzativo di cui all'art. 15, comma 5;

solo in data 12 aprile 2012, il Ministero, con proprio decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2012, ha stabilito le modalità per la presentazione e la valutazione delle istanze relative all'autorizzazione a lavorare il plasma nazionale, che ha stabilito che, entro il 30 settembre 2012, i candidati al frazionamento del plasma nazionale presentassero al Ministero la propria istanza dando prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge;

inoltre, il decreto ha previsto che tali istanze fossero valutate dall'Agenzia italiana del farmaco entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del Ministero e che, successivamente, quest'ultimo, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del Centro nazionale sangue, si pronunciasse in maniera definitiva;

ad oggi, nonostante le aziende di produzione di emoderivati abbiano regolarmente presentato le proprie istanze e l'Agenzia italiana del farmaco e il Centro nazionale sangue abbiano fatto le proprie valutazioni, il Ministero non ha ancora provveduto al decreto autorizzativo di cui all'art. 15, comma 5, della legge n. 219 del 2005;

quanto sopra appare ancor più incomprensibile tenuto conto che, vigente la legge 4 maggio 1990, n. 107, a seguito di un lungo contenzioso avanti al TAR del Lazio intrapreso da alcune aziende farmaceutiche concorrenti di Kedrion, il Ministro aveva svolto l'istruttoria prevista dalla legge n. 107 e, all'esito di tale istruttoria, recepiti tutti i pareri positivi ed i nulla-osta di tutte le amministrazioni coinvolte, con proprio decreto del 25 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 16 febbraio 2005, autorizzava, oltre alla stessa Kedrion, altre imprese farmaceutiche (rispetto alle quali già allora si era quindi verificata la sussistenza dei requisiti necessari per poter frazionare il plasma nazionale), provvedimento successivamente confermato con il decreto ministeriale 20 ottobre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 23 gennaio 2006;

l'effetto della mancata attuazione della legge n. 219 del 2005 è che, ancora oggi, il mercato della lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale è caratterizzato da un regime di monopolio a favore della Kedrion SpA, azienda quest'ultima a favore della quale il Fondo strategico italiano (*holding* di partecipazioni creata per legge, ed il cui azionista di controllo (80 per cento) è il gruppo Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllato (80,1 per cento) dal Ministero dell'economia e delle finanze) ha sottoscritto un aumento di capitale per 75 milioni di euro e aperto una linea di credito convertibile in capitale o rimborsabile per 75 milioni di euro;

è evidente che la grave distorsione del sistema competitivo causata dalla perdurante situazione di monopolio a favore di un'unica impresa in un settore, qual è quello dell'autosufficienza del sangue e degli emoderivati, ritenuto strategico e di importanza nazionale, non garantisce quell'innovazione e quello sviluppo tecnologico che sono possibili solo in un sistema aperto e non monopolistico, in difetto del quale si comprime lo stesso diritto alla salute dei cittadini (di rango costituzionale), oltre a comportare un danno erariale per lo Stato, con rilevanti profili di responsabilità amministrativa e contabile;

tale situazione è stata peraltro più volte stigmatizzata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che, addirittura già nel 1996, inviò una segnalazione al Parlamento e al Governo per denunciare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato prodotta dalla legge n. 107 del 1990, nella parte in cui imponeva che l'intero ciclo produttivo avesse luogo in Italia;

più di recente, nel 2009, l'AGCM ha inviato al Parlamento e al Governo una seconda segnalazione avente ad oggetto, questa volta, la legge n. 219/2005. In quell'occasione, l'Autorità ha svolto alcune considerazioni di carattere più generale in merito al settore, osservando come esso risulti "caratterizzato da una dinamica competitiva potenziale più che reale: ad oggi, infatti, a causa della mancata emanazione da parte del Ministero della Salute del decreto attuativo della legge n. 219/2005 che avrebbe dovuto elaborare uno schema-tipo di convenzione, è prevalsa la consuetudine da parte

delle Regioni di avvalersi dei servizi di lavorazione del plasma in regime di proroga di convenzioni stipulate in precedenza invece che avviare un confronto competitivo tra le imprese idonee individuate dal Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2005",

si chiede di conoscere le motivazioni per le quali, a distanza di così tanti anni dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 2005, la stessa non abbia ancora avuto completa attuazione ed il decreto autorizzativo di cui all'art. 15, comma 5, non sia stato ancora emanato, e ciò nonostante l'istruttoria prevista dalla legge sia stata, anch'essa oramai da tempo, regolarmente espletata.

(4-02617)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, comma 399, si è stabilito, per assicurare il contenimento delle spese, che le operazioni di votazione avvenissero nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;

le operazioni di voto sono regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

a cura del Ministero dell'interno è pubblicato un manuale denominato "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione", fornito a ciascun presidente di seggio insieme a tutto il materiale necessario al corretto svolgimento delle operazioni di voto, che raccoglie tutte le disposizioni in materia elettorale;

il paragrafo 3 del manuale sottolinea che tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali;

il paragrafo 7, regolando i poteri del presidente del seggio, ricorda che egli è incaricato della polizia dell'adunanza, potendo disporre degli agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano le operazioni elettorali o commettono reati;

il paragrafo 21 enumera tutte le facoltà attribuite ai rappresentanti di lista fra cui l'autorizzazione a indossare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano, raccomandando ai presidenti di seggio di consentire loro di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

nel plesso scolastico di via del Pergolato n. 112 a Roma si sono svolte le operazioni di voto, tra le altre, delle sezioni elettorali n. 609, n. 610 e n. 611;

chiamato a far rispettare l'ordine pubblico in quel complesso si trovava un assistente capo della Polizia di Stato B. e, designato come rappresentante di lista del gruppo politico Movimento 5 Stelle, il signor Diego Mascoma;

Mascoma si è recato al seggio intorno alle ore 12,30 per seguire le operazioni di voto, come suo diritto e, come suo diritto, indossava un cartellino recante il simbolo del Movimento 5 Stelle;

l'assistente capo, con fare poco collaborativo, avrebbe impedito a Mascoma la pur legittima esposizione all'interno del seggio del simbolo del proprio movimento politico;

Mascoma, dopo avere immediatamente rimosso il distintivo, avrebbe constatato la validità del proprio diritto leggendo il manuale consegnatogli dal presidente della sezione n. 609, che lo avrebbe confermato;

l'assistente capo, con atteggiamento intimidatorio, comunque, gli avrebbe vietato di esporre il simbolo, chiedendo contestualmente l'esibizione di un documento di identità, azione che sarebbe stata prontamente effettuata;

Mascoma avrebbe richiesto l'intervento del consigliere del V municipio Giovanni Boccuzzi, che di lì a poco sarebbe arrivato, confermando senza esitazioni le tesi di Mascoma e che, visto l'atteggiamento poco collaborativo dell'assistente capo, per evitare di esacerbare la situazione, sarebbe uscito dal

plesso scolastico nel tentativo di far intervenire l'Arma dei Carabinieri con varie telefonate, ricevendo alla fine un rifiuto in quanto quel seggio non era di competenza dell'Arma stessa; mentre era al telefono al di fuori del plesso scolastico, Boccuzzi sarebbe stato insistentemente invitato dall'assistente capo ad esibire il proprio documento di identità, che, tra l'altro, non avrebbe avuto con sé, ma nell'automobile poco distante;

sarebbe sopraggiunta quindi una volante della Polizia di Stato con due agenti a bordo i quali, messi al corrente dei fatti da entrambe le parti, avrebbero chiesto il documento al consigliere Boccuzzi il quale immediatamente lo avrebbe esibito, pur chiedendo spiegazioni per questa richiesta;

dopo pochi minuti sarebbe sopraggiunta un'altra macchina della Polizia con agenti in borghese i quali, messi al corrente di entrambe le posizioni, avrebbero confermato la tesi secondo la quale il rappresentante di lista al di fuori delle sale adibite al voto non avrebbe potuto esporre il simbolo della propria lista;

contestualmente sarebbe stato consegnato prima a Boccuzzi e poi a Mascoma, con loro grande sorpresa, un foglio della Questura attestante l'elezione di domicilio e sarebbe stata loro comunicata verbalmente la denuncia rispettivamente per oltraggio a pubblico ufficiale *ex art. 341-bis* del codice penale e per propaganda elettorale *ex art. 9* della legge 4 aprile 1956, n. 212;

sarebbero stati quindi, informati telefonicamente, dei fatti il deputato Massimo Enrico Baroni e la senatrice prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo. Il deputato Baroni avrebbe chiamato, quindi, al cellulare la dirigente della DIGOS (Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) dottoressa Roberta Lograno, la quale avrebbe confermato a stretto giro la consegna dei due verbali;

successivamente sarebbero intervenuti *in loco* la senatrice e l'on. Baroni per raccogliere le dichiarazioni dell'agente, avvertendo lo stesso che tale episodio sarebbe stato oggetto di possibile interrogazione parlamentare, il tutto per garantire la piena attuazione dei diritti riconosciuti costituzionalmente ai rappresentanti di lista presenti all'interno dei seggi elettorali. Inoltre l'assistente capo sarebbe stato informato della presentazione di eventuali denunce alla Procura della Repubblica in caso di lesioni di tali diritti o di abuso d'ufficio;

i parlamentari avrebbero provveduto alla registrazione della conversazione che sottolineerebbe la volontà di buona collaborazione;

nell'occasione sarebbe stato presente anche il signor Mascoma, convocato all'uopo, poiché lo stesso, dopo quello che era accaduto precedentemente, si sarebbe allontanato ed avrebbe abbandonato il seggio. La denuncia pretestuosa subita e il comportamento, a parere degli interroganti, a dir poco inqualificabile dell'agente avrebbero infatti creato in capo al giovane Mascoma uno stato di paura e di terrore psicologico che gli avrebbero impedito di esercitare la propria delicata funzione in modo corretto e regolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che nel comportamento dell'agente possano ravvisarsi diverse ipotesi di reato, fra cui l'abuso d'ufficio *ex art. 323* e minaccia a pubblico ufficiale *ex art. 336* del codice penale;

se non ravvisi un grave *vulnus* democratico, inerente al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio dei voti, nella circostanza in cui il rappresentante di lista si sia visto costretto a desistere dal partecipare alle operazioni di scrutinio nonché nel danneggiamento subito dal Movimento 5 Stelle a causa dell'"espulsione" del rappresentante di lista stesso dalle tre sezioni, con conseguente impossibilità di esercitare il legittimo controllo dell'andamento dello spoglio dei voti, considerato che, a parere degli interroganti, ciò si pone in contrasto anche con gli articoli 48 e 49 della Costituzione.

(4-02618)

[CERONI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-02038 in tema di promozione delle relazioni economiche tra Italia e Taiwan, si rileva la seguente testuale affermazione: "La seconda fase si è svolta a giugno scorso e ha consentito agli operatori selezionati e agli opinion *leader* di visitare le cantine produttrici di vino rosso e vini frizzanti e di presenziare a presentazioni di possibili abbinamenti con le produzioni

alimentari italiane di qualità";

risulta all'interrogante che lunedì 28 luglio 2014 il dottor Carlo Marina che partecipava alla IV sessione in rappresentanza ufficiale della Direzione generale del Mise per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ha affermato che questa seconda fase dovrebbe svolgersi ad ottobre o novembre 2014,

si chiede di sapere se tale evento sia già avvenuto, come indicato nella risposta, o debba ancora avvenire, come dichiarato dal dottor Carlo Marina.

(4-02619)

SCAVONE - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

il Coordinamento nazionale infermieri aderente alla Federazione sindacati indipendenti, ormai da tempo evidenzia un preoccupante aumento del fenomeno delle aggressioni a danno di infermieri e personale sanitario negli ospedali siciliani;

il 1° agosto 2014 un'infermiera ha subito una violenta aggressione al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Catania e sempre nello stesso ospedale un medico volontario è stato picchiato e minacciato dai parenti di un degente. Il 5 agosto a Palermo all'ospedale "Villa Sofia" i familiari di un uomo a cui era stato assegnato un "codice verde" hanno preso a pugni due infermieri;

tale problematica è stata rimarcata dal Coordinamento infermieri (con nota prot. 121/14 del 17 febbraio 2014) alle nove Procure siciliane, ai prefetti ed ai sindaci di Palermo e Catania, nonché resa nota tramite diverse comunicazioni indirizzate alle Istituzioni ed alla stampa, ma senza alcun riscontro; priva di esito è rimasta anche la loro richiesta di incontro formulata al questore di Catania e finalizzata alla reintroduzione delle postazioni di polizia in seno alle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri "Garibaldi", "Vittorio Emanuele" e "Cannizzaro" di Catania che risultano da tempo in perenne sovraffollamento e privi di vigilanza;

il protrarsi della situazione mette a rischio sia il personale medico, armato solo di competenza, solidarietà e professionalità, sia i pazienti medesimi, esasperati, costretti a restare in attesa per ore, a volte giornate intere, su barelle inadatte, quando sono disponibili, o su semplici sedie, visitati nei corridoi senza alcuna forma di *privacy*;

il fenomeno delle aggressioni è aggravato dalla perdurante carenza di personale infermieristico dovuta ai provvedimenti legislativi ed economici che a più riprese, in questi ultimi anni, hanno interessato il panorama della sanità italiana, fondati essenzialmente su tagli lineari della spesa sanitaria (mezzi, strutture e personale), provocando così gravi ripercussioni sul sistema dell'offerta e sull'erogazione dei servizi essenziali di assistenza;

in definitiva, ci si trova di fronte ad un'evidente *escalation* di violenze, difficilmente arrestabile in forma autonoma, specie in realtà dove sono presenti servizi di emergenza e psichiatrici,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'interno, alla luce di quanto accaduto e di quanto accade nelle strutture ospedaliere siciliane, non intenda attivarsi per la reintroduzione delle postazioni di polizia soprattutto all'interno del pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Catania che risultano da tempo in privi di vigilanza;

quali iniziative intenda adottare il Ministro della salute al fine di monitorare la situazione di emergenza nella quale, da tempo, giacciono le strutture ospedaliere siciliane, e per scongiurare il fenomeno delle aggressioni sempre più frequenti in danno degli operatori sanitari, per riportare così gli ospedali ad essere quei luoghi sicuri dove garantire tranquillità ai pazienti ed ai professionisti che vi operano;

quali misure intenda porre in essere per assicurare l'aumento del numero degli infermieri e la modifica delle sottodimensionate dotazioni organiche per primarie esigenze assistenziali.

(4-02620)

AUGELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

nella notte del 3 marzo del 2014, intorno alle ore 01:30, nel quartiere fiorentino di Borgo San Frediano, è deceduto il signor Riccardo Magherini mentre era in stato di fermo e di contenimento di due pattuglie dei militari dei Carabinieri;

Magherini veniva colto da un attacco di panico, presumibilmente a causa di una precedente assunzione

di sostanze stupefacenti, mentre i carabinieri lo tenevano bloccato al suolo, dopo avergli applicato le manette ai polsi dietro la schiena;
trattenuto al suolo in questa posizione per oltre un quarto d'ora, Magherini ha inutilmente chiesto aiuto, lamentandosi come se stesse subendo percosse e/o atti di violenza, così come del resto riferito da diverse testimonianze;
gran parte di questa sequenza è stata ripresa da due videoregistrazioni effettuate con telefoni cellulari; fino all'arrivo dell'ambulanza, Magherini è rimasto steso a terra e contenuto in quella posizione dai militari, che, secondo i testimoni, si alternavano nell'esercitare tutto il loro peso su di lui nonostante il malcapitato chiedesse aiuto e dichiarasse di sentirsi male;
poco dopo l'arrivo dell'ambulanza Magherini è deceduto;
l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte, che è stata effettuata il successivo 5 marzo;
ad oggi non sono noti i risultati dell'autopsia e, soprattutto, non è stato consentito alla famiglia di disporre della sua salma per la sepoltura: in sostanza Riccardo Magherini è tuttora in una cella frigorifera nell'obitorio di Firenze,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le ragioni per cui i risultati dell'autopsia non sono ancora noti e quali iniziative di competenza intenda assumere per consentire ai familiari di poter dare degna sepoltura a Riccardo Magherini ad oltre 5 mesi dalla sua morte.

(4-02621)

[PETRAGLIA, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto commissariale n. 49/10 ha previsto la creazione di un presidio unico in provincia di Salerno, l'ospedale della valle del Sele, in cui sarebbero confluite le utenze afferenti ai plessi ospedalieri di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra, Roccadaspide, Agropoli, con una vincolante dotazione di 328 posti letto (di cui 252 posti letto ordinari e 76 a ciclo diurno, cioè *day hospital* e *day service* chirurgico);

preso atto dell'impossibilità di reperire finanziamenti per la costruzione dell'ospedale, con il decreto n. 82 del 5 luglio 2013 pubblicato sul BURC del 22 luglio 2013, il commissario per la sanità della Regione Campania ha rinviato *sine die* la realizzazione del presidio unico ed ha prescritto alla Asl di Salerno la redazione di un programma di accorpamento dei presidi ospedalieri di Eboli e Battipaglia entro il 30 novembre 2013;

il medesimo decreto ha fissato la scadenza ultima del 30 ottobre 2013 per la redazione di un cronoprogramma per la dismissione degli ospedali da destinare a funzione di lungodegenza e/o riabilitazione (ospedale di Oliveto Citra e Roccadaspide);

non avendo la Asl ottemperato a questo obbligo, diventa impossibile procedere all'accorpamento degli ospedali per l'inconsistenza del numero di posti letto da ripartire rendendo ulteriormente drammatica la carenza di posti letto del territorio;

considerato che:

l'area geografica a sud di Salerno (da Salerno città ad Agropoli) che afferisce ai presidi di Battipaglia e di Eboli, è storicamente penalizzata per un'errata applicazione della normativa vigente;

da uno studio effettuato sui flussi di affluenza ai singoli ospedali, si ricava che sui due ospedali di Battipaglia e di Eboli gravita una popolazione di circa 200.000 abitanti con più di 100.000 accessi ai due presidi ospedalieri.

il nuovo piano per la salute nel triennio 2014-2016 fissa per tutte le Regioni lo *standard* dei posti letto ad un livello non superiore a 3 posti letto per 1.000 abitanti per acuti e 0,7 per riabilitazione e lungodegenza *post* acuzie;

alla Regione Campania, per effetto della mobilità passiva, è stata imposta un'ulteriore detrazione, per cui il tasso di riferimento sarebbe di circa 2,9 per 1.000 abitanti per acuzie;

le modalità di assegnazione dei posti letto ai singoli ospedali, fissate nel decreto commissariale n. 49/10, danno all'area centro della regione un numero di posti letto decisamente inferiore, in rapporto alla totalità degli abitanti, rispetto alle altre due aree della regione;

con il successivo decreto n. 82 del 2013, il territorio di Battipaglia e di Eboli verrebbe ulteriormente

penalizzato: per circa 200.000 abitanti del territorio si avrebbero solo 90 posti letto, con una percentuale pari allo 0,45 per 1.000 abitanti una percentuale molto bassa che non trova eguali nel resto del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, per quanto di competenza, che si ponga in maniera urgente ed indifferibile, prima della redazione del piano di accorpamento, un intervento della Asl di Salerno di riequilibrio territoriale nella distribuzione dei posti letto a sud di Salerno con una nuova riparametrazione su base provinciale in relazione al numero di abitanti del bacino di utenza, che rispetti criteri di proporzionalità ed equità, al fine di garantire alla popolazione della valle del Sele il diritto di accesso ai servizi sanitari, senza ulteriori penalizzazioni.

(4-02622)

[LO GIUDICE](#), [AMATI](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [Elena FERRARA](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#), [MASTRANGELI](#), [MATTESINI](#), [MORGONI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SIMEONI](#), [SPILABOTTE](#), [ZANONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio comunale di Verona ha recentemente approvato un ordine del giorno (odg 426 del 9 aprile 2014) per monitorare i progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole cittadine di competenza comunale;

nel testo dell'atto si sostiene "il diritto della famiglia a non essere contraddetta o danneggiata, nel suo compito educativo, dall'azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, come pure dagli organismi scolastici e istituzionali, che ne violino apertamente le convinzioni morali e religiose, con particolare riferimento all'educazione sessuale";

l'ordine del giorno paventa come la "famiglia naturale" stia subendo "un'aggressione culturale senza precedenti, che vorrebbe equipararla alle unioni di persone dello stesso sesso", aggressione che arriverebbe a "minacciare i giornalisti", a "condizionare gli insegnanti nel loro ruolo educativo, a indottrinare i bambini con spettacoli e opuscoli tendenziosi, a impedire lo svolgimento di convegni sui temi familiari, a proporre la galera per chi dichiara di preferire l'unione tra un uomo e una donna e, in prospettiva, ad insegnare giochi erotici ai bambini per rimuovere ogni loro futura avversità? ai rapporti sessuali di ogni tipo";

la "Strategia per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", chiamata strategia LGBT, attivata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è presentata come "in palese contrasto con diversi articoli della Costituzione" in quanto contraria alla libertà? religiosa, alla libertà? di espressione, al diritto dei genitori di educare i propri figli secondo i loro principi morali e religiosi, alla libertà? di insegnamento;

sulla base di questi presupposti il Consiglio comunale di Verona ha invitato il sindaco e la Giunta a vigilare sui progetti di educazione all'affettività e alla sessualità attivati nelle scuole di competenza comunale, ad istituire un punto di raccolta delle segnalazioni dei genitori e degli insegnanti sui progetti di educazione all'affettività e alla sessualità, sugli spettacoli e sul materiale didattico, che risultino in contrasto con i loro principi morali e religiosi, a prevedere una relazione periodica alla commissione consiliare competente;

considerato che, ad opinione degli interroganti:

le misure adottate dal Consiglio comunale di Verona possono avere come conseguenza quella di circoscrivere indebitamente la libertà di insegnamento, tutelata dall'art. 33 della Costituzione, del singolo docente che nella definizione dei percorsi educativi si trovi a trattare questioni inerenti all'affettività e alla sessualità, alle relazioni familiari, al superamento degli stereotipi e del pregiudizio, del contrasto alle discriminazioni;

la prevista valutazione periodica da parte di una commissione consiliare dei comportamenti e delle azioni formative degli insegnanti delle scuole comunali segnalati al punto di raccolta prefigurano un serrato controllo politico sull'attività docente;

la libertà di insegnamento è tutelata dalla Carta costituzionale come garanzia fondamentale del sistema pubblico dell'istruzione;

l'art.1, comma 2, del regolamento dell'autonomia scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 stabilisce che "L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana";

considerato inoltre che:

un recentissimo studio dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) su un campione di 93.000 persone LGBT (lesbiche, *gay*, bisessuali e *transgender*) maggiorenni dei Paesi dell'Unione europea in materia di discriminazioni, maltrattamenti e vessazioni motivate sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, assegna all'Italia la maglia nera dell'omofobia fra i Paesi membri;

in particolare, i politici italiani vengono percepiti come i più omofobi d'Europa: il 91 per cento degli intervistati ritiene che i nostri rappresentanti usino diffusamente un linguaggio discriminatorio, un dato fortemente al di sopra della media UE (44 per cento); per il 96 per cento dei partecipanti alla ricerca i cittadini italiani fanno abitualmente battute offensive sui *gay*, l'80 per cento pensa che gli italiani siano propensi a commettere gesti di odio e di avversione verso il mondo LGBT, mentre il 69 per cento degli intervistati ritiene che in Italia possano verificarsi aggressioni e pestaggi ai danni dei *gay*, contro il 31 per cento del Regno Unito, il 26 della Germania e il 23 per cento della Spagna;

pochi giorni dopo l'approvazione dell'ordine del giorno citato, un giovane di 19 anni, Andrea Morando, è stato vittima di un'aggressione di stampo omofobo in un locale di Bussolengo, alle porte di Verona, dove si trovava per un concerto insieme al suo gruppo musicale: al termine della *performance*, uscito dal locale, è stato aggredito da un gruppo di 10 ragazzi che, dopo averlo insultato, lo ha preso a calci e pugni mandandolo in ospedale con una prognosi di 15 giorni;

gli studi internazionali in materia di contrasto ad ogni forma di discriminazione evidenziano come il periodo dell'adolescenza sia caratterizzato da forme di violenza e intolleranza specifiche, che spesso sfociano in fenomeni di esclusione sociale e di bullismo;

fenomeni di bullismo a carattere omofobico, come mostrano anche ricerche specifiche realizzate negli ultimi anni in Italia con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Commissione europea, sono diffusi nelle scuole italiane ed hanno una forte incidenza non soltanto sul rendimento scolastico degli studenti vittime di tali vessazioni ma soprattutto sulla loro crescita e serenità psicologica ed emotiva;

secondo quanto dichiarato il 29 ottobre 2013 dal Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spadafora presso la Commissione straordinaria diritti umani del Senato, l'omosessualità è, insieme alla xenofobia, il principale motivo di bullismo e *cyber-bullismo*;

il 31 marzo 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec (2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

la raccomandazione contiene una parte relativa all'istruzione, che recita, al punto 31: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere», e, al punto 32: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per

consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a seguito di tale raccomandazione, il Consiglio d'Europa ha varato il programma "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";

la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le pari opportunità, firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità il 16 aprile 2013 ha previsto l'assegnazione dell'obiettivo operativo "Programma di prevenzione e contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e promozione dell'inclusione sociale delle persone LGBT" all'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai sensi dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

di tale programma fa parte la "Strategia" citata, approvata formalmente con decreto del Ministero del lavoro con delega alle pari opportunità del 16 aprile 2013, che individua nell'"Educazione e istruzione" uno dei 3 assi portanti delle azioni da mettere in campo;

dal 2009, nel mese di ottobre, in molte scuole italiane si tiene, per iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Dipartimento per le pari opportunità la "Settimana contro la violenza", una serie di interventi di sensibilizzazione al contrasto alle discriminazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di rispondere alle accuse di violazione dei principi costituzionali avanzata dal Comune di Verona alla "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";

se non ritenga che l'attivazione di un punto di denuncia dell'attività di insegnanti considerati non in linea con i principi definiti della maggioranza consiliare del Comune di Verona non rischi di produrre non solo una limitazione del principio costituzionale della libertà di insegnamento e una condizione di mancanza della serenità necessaria a svolgere la funzione di docente, ma anche e soprattutto una violazione della possibilità delle scuole di definire il proprio progetto educativo, pur nel pieno coinvolgimento degli organismi di partecipazione delle famiglie previsti dalla legge, e il diritto degli alunni ad avere un'istruzione libera da condizionamenti provenienti da organi politici;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga utile affidare le deleghe in materia di pari opportunità ad un esponente del Governo affinché si possa procedere ad un coordinamento e monitoraggio efficace delle politiche di promozione della parità e delle azioni di contrasto alle discriminazioni sul territorio nazionale e la necessaria funzione di raccordo con gli altri Ministeri.

(4-02623)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riferire con urgenza in Parlamento in merito: 1) alle trattative in corso per salvare lo stabilimento di alluminio di Portovesme ex Alcoa, anche in prospettiva della ripresa dell'attività e della salvaguardia dei livelli occupazionali; 2) alle misure che intenda promuovere anche a seguito dell'approvazione, in data 29 maggio 2014, delle mozioni 1-00251 (testo 3), 1-00260 (testo 2) e 1-00261 (testo 2) presso l'Aula del Senato; 3) agli impegni richiesti da parte del Governo dalla multinazionale anglo-svizzera Glencore che ha più volte manifestato interesse a subentrare nella gestione dello *smelter* di Portovesme, in riferimento ai previsti interventi in materia di riduzione dei costi energetici necessari per il funzionamento degli impianti.

(4-02624)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

La Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01169, del senatore Vaccari, sugli incidenti tra due tifoserie in trasferta presso l'aeroporto di Palermo;

3-01170, del senatore Vaccari ed altri, sulla possibile chiusura dei presidi di Polizia postale e ferroviaria di Modena;

3-01173, della senatrice Granaola ed altri, e 3-01175, della senatrice Fucksia ed altri, sull'ordinanza del prefetto di Foggia sull'abbattimento di animali vaganti a Vieste;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01171, dei senatori Vaccari e Giovanardi, sull'aumento del canone d'affitto di un immobile ad uso albergo a Fiumalbo (Modena) da parte dell'Agenzia del demanio;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01172, del senatore Fravezzi ed altri, sulle certificazioni mediche per gli sportivi stranieri.

Interrogazioni da svolgere in Commissione, nuova assegnazione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione, già assegnata per lo svolgimento alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sarà svolta presso la Commissione permanente:

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00009, dei senatori Vaccari e Broglia, sulla realizzazione di un deposito di stoccaggio di gas a Rivara (Modena).

1.5.2.8. Seduta n. 322 (pom.) del 01/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

322a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea sino al 16 ottobre.

La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risponderà a quesiti su misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici e su

interventi per la bonifica dei siti contaminati.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 7 ottobre, con inizio alle ore 9,30. Il calendario prevede il seguito dell'esame del disegno di legge di delega lavoro e la discussione del disegno di legge in materia di diffamazione.

Nella settimana dal 14 al 16 ottobre, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge di delega lavoro, saranno esaminati la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014; i decreti-legge sulla violenza negli stadi e sul processo civile, nonché eventuali argomenti non conclusi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 16 ottobre saranno poste ai voti le dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini, mentre nel pomeriggio si svolgerà il *question time*.

Mercoledì 22 ottobre l'Assemblea commemorerà la figura del senatore Franco Servello.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 16 ottobre 2014:

Giovedì	2	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su: - misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici - interventi per la bonifica dei siti contaminati

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 2 ottobre, alle ore 9, per le votazioni relative all'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi i senatori.

Martedì	7	ottobre	ant.	h. 9,30-14,30	- Seguito disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	16-20,30	
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	9	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	14	ottobre	ant.	h. 11,30-13,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1428 e connessi - Delega lavoro (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Doc. LVII n. 2-bis - Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 21 ottobre</i>) - Disegno di legge n. 1612 - Decreto-legge n. 132 - Processo civile (<i>Scade l'11 novembre</i>) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Votazione sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini (<i>Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico</i>) (giovedì 16, ant.)
"	"	"	pom.	16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì	16	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Le proposte di risoluzione alla Nota di aggiornamento dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1612 (Decreto-legge n. 132 - Processo civile) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 13 ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII n. 2-*bis*
(Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014)

(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Relatore di minoranza	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 4 ore, di cui:	
PD	53'
FI-PdL XVII	34'
M5S	27'
NCD	24'
Misto	21'
LN-Aut	18'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	17'
GAL	16'
PI	16'
SCpI	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 119 - Violenza negli stadi)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
PI		20'
SCpI		18'

Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1612**(Decreto-legge n. 132 - Processo civile)****(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	33'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		47'
NCD		42'
Misto		36'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		30'
GAL		29'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

[PETROCELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Conferenza dei Capigruppo ho presentato una proposta alternativa di calendario. Nella proposta presentata - lo ricordo qui ai colleghi - il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede priorità a due argomenti, il primo dei quali è la mozione n. 278, con la quale il nostro Gruppo chiede di votare la sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. La mozione, presentata a suo tempo, ricorre ora con urgenza e necessità - per cui chiediamo che venga subito inserita in calendario - a seguito delle vicende che vedono coinvolto il ministro Lorenzin, a mio giudizio, se non altro per incompetenza. Non è possibile arrivare ad una situazione in cui il Ministero pensa di poter fare una procedura di concorso pubblico come se fosse una nomina diretta.

Non è possibile, tra l'altro, che quest'Assemblea non si sia potuta ancora pronunciare su alcuna mozione di sfiducia presentata in oltre un anno e mezzo. Pertanto, in questa situazione, chiederei fermamente che il calendario fosse integrato con questa urgenza.

La seconda variazione che propongo al calendario prevede l'inserimento - già più volte chiesto - del disegno di legge Atto Senato n. 19, a prima firma del senatore Grasso, ora Presidente del Senato, recante disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, meglio noto come anticorruzione. Si tratta di uno dei primi dispositivi presentati in questa legislatura e di un provvedimento al quale la maggior parte delle forze politiche hanno sempre attribuito grande priorità. Il Governo si è impegnato a portare finalmente a termine il provvedimento, visto che lo stesso ormai giace in Commissione giustizia da tempo e ci sarebbero tutti gli elementi perché possa essere calendarizzato.

Ritengo a questo punto che, a fronte dell'urgenza (che io non vedo) del discutere, approvare o rifiutare le dimissioni della senatrice Ghedini, a fronte di discutere con urgenza (che io non vedo) le norme sul processo civile o sulla violenza negli stadi, che pure interessano in maniera seria non solo quest'Aula, ma anche la società civile tutta, ritengo che non sia del tutto fuori luogo poter finalmente avere l'occasione di discutere una mozione di sfiducia seria, importante, che ha un'urgenza motivata e, soprattutto, avere anche la possibilità, finalmente, di esaminare il disegno di legge anticorruzione.

Chiedo, quindi, anche a seguito di un dibattito veloce, che si possa procedere alla modifica del

calendario così come richiesto. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non abbiamo votato la proposta di calendario perché abbiamo chiesto - e lo facciamo ormai da molto tempo - l'inserimento all'attenzione dell'Assemblea non solo del disegno di legge anticorruzione ma anche di tutto il pacchetto, da lei peraltro ha richiamato anche oggi in sede Conferenza dei Capigruppo, che riguarda il riciclaggio e il falso in bilancio.

Presidente, lei sa perfettamente - ne abbiamo discusso molte volte in quest'Aula - che, dopo l'annuncio da parte del Governo della presentazione di un proprio disegno di legge, si era fermato tutto l'*iter* legislativo del disegno di legge anticorruzione su cui si era lavorato in Commissione giustizia. Tutto questo è accaduto - lo ricordo a tutti - non solo prima della pausa estiva, ma addirittura molto prima della discussione della riforma costituzionale.

Anche questa mattina, nel corso della discussione generale sulla cosiddetta delega lavoro, ho sentito alcuni colleghi e alcune colleghe richiamare il grande impegno del Governo sulle nuove norme in materia di anticorruzione e falso in bilancio. Visto che il lavoro in Commissione praticamente è quasi concluso, non riesco francamente a capire per quale motivo questi provvedimenti non possano essere calendarizzati.

Chiedo quindi che, dopo l'esame della delega lavoro e del disegno di legge in materia di diffamazione, sia inserito nel calendario il pacchetto anticorruzione, antiriciclaggio e falso in bilancio.

Poi, Presidente, avanzo un'altra proposta. Come lei sa, da moltissimo tempo chiedo che nella seduta del giovedì pomeriggio il cosiddetto *question time* venga alternato ad una giornata espressamente dedicata allo svolgimento di interrogazioni. Sfido infatti i miei colleghi a dire a quante interrogazioni hanno avuto risposta, visto che la percentuale di risposta da parte dei Ministri e del Governo è praticamente bassissima. Non è quindi più tollerabile, Presidente, che interrogazioni simili trovino rapidamente una risposta alla Camera e che la stessa cosa non accada invece qui in Senato. Siccome il Senato ancora esiste e non è stato ancora completamente modificato o abrogato, chiedo che il prossimo giovedì pomeriggio sia dedicato alla risposta ad interrogazioni e non al *question time*, già previsto per questa settimana. La mia proposta è che diventi una prassi il fatto di alternare stabilmente lo svolgimento di interrogazioni con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, detto anche *question time*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, volevo precisare che nel calendario che ho appena letto c'è proprio questa alternanza che lei chiede, nel senso che giovedì 9 ottobre è previsto lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e non il *question time*.

Do atto, inoltre, dell'impegno del Governo a rispondere alle interrogazioni con maggiore tempestività. Non so quindi se è il caso di mettere ai voti una proposta per calendarizzare qualcosa che è già previsto: porrò comunque in votazione tutta la sua proposta, diversa rispetto a quella avanzata dal senatore Petrocelli. Va bene, senatrice?

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come lei sa, la proposta che faccio sullo svolgimento delle interrogazioni si riferisce all'introduzione di una prassi. Chiedo invece di inserire immediatamente nel calendario la trattazione, subito dopo il disegno di legge sulla diffamazione, o anche prima, del cosiddetto pacchetto anticorruzione e falso in bilancio.

[PRESIDENTE](#). D'accordo, senatrice.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Petrocelli.

Non è approvata.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, avendo visto qualche porta aperta e un po' di confusione chiedo se è possibile effettuare la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, i senatori Segretari mi danno conferma che non c'è possibilità di equivocare il risultato. Il voto è talmente chiaro che anche qualche movimento attraverso le porte non influisce.

SANTANGELO (M5S). C'erano dei colleghi che camminavano. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non possono certamente volare.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

FALANGA (FI-PdL XVII). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. I senatori Segretari mi confermano che anche in questo caso la controprova non è necessaria.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(24) ZELLER E BERGER. - Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

(103) GATTI ed altri. - Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(165) BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura

(180) GHEDINI Rita ed altri. - Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare

(183) GHEDINI Rita ed altri. - Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

(199) ICHINO ed altri. - Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro

(203) DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera

(219) COMAROLI ed altri. - Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale

(263) SANGALLI ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese

(349) DE POLI. - Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità

(482) DE POLI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap

(500) DE POLI. - Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di

lavoro non imprenditori

[\(555\)](#) **ICHINO ed altri.** - *Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*

[\(571\)](#) **BITONCI.** - *Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*

[\(625\)](#) **BERGER ed altri.** - *Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*

[\(716\)](#) **NENCINI.** - *Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*

[\(727\)](#) **BAROZZINO ed altri.** - *Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*

[\(893\)](#) **PAGLINI ed altri.** - *Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*

[\(936\)](#) **DI MAGGIO ed altri.** - *Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*

[\(1100\)](#) **FRAVEZZI ed altri.** - *Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*

[\(1152\)](#) **DE PETRIS ed altri.** - *Istituzione del reddito minimo garantito*

[\(1221\)](#) **ICHINO ed altri.** - *Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*

[\(1279\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

[\(1312\)](#) **ROSSI Mariarosaria ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

[\(1409\)](#) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Bellanova ed altri)*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,46)

[PRESIDENTE.](#) L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

[GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, siamo qui per discutere su quello che dovrebbe essere l'atto finale del cosiddetto *jobs act*, la tanto annunciata riforma del lavoro che, in base al cronoprogramma del presidente Renzi, doveva concludersi entro marzo e invece è approdata in quest'Aula ad ottobre, con sette mesi di ritardo.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 16,47)

(Segue GALIMBERTI). Il condizionale in questo caso è d'obbligo, sia per la natura del provvedimento, un disegno di legge delega dai contorni fin troppo vaghi e nebulosi che prevede un gran numero di decreti attuativi, che spesso possono attendersi per anni, sia per i continui cambi di direzione del Governo con un susseguirsi di dichiarazioni contrastanti, non ultimo l'annuncio di un

ulteriore emendamento di cui non si conosce il contenuto, se non per quello che si legge sui giornali e che, se confermato, snaturerebbe il provvedimento, rendendolo inutile e vanificando il tentativo di dare regole certe al mondo del lavoro e di liberarlo dall'arbitrarietà delle decisioni dei giudici.

Ormai siamo abituati agli annunci, visto che questo non è il Governo dei fatti, purtroppo però le statistiche fotografano obiettivamente un Paese in difficoltà cui si è chiesto fin troppo. Non parlo del dato sulla disoccupazione, che resta comunque drammatico con 44 giovani su 100 senza un lavoro, ma del dato, altrettanto grave, riguardante i fallimenti delle imprese, aumentati del 14,3 per cento rispetto al 2013 e delle oltre 8.000 aziende che hanno chiuso nei primi sei mesi dell'anno.

Ho sempre sostenuto che se si vuole ottenere una vera crescita occupazionale è necessario puntare sulle medie, piccole e microimprese; non si può parlare di riformare il mercato del lavoro e favorire l'occupazione, senza tenere conto di tutti gli attori coinvolti, compreso chi il lavoro lo crea. Invece, ormai da anni, proprio le imprese sono vessate dallo Stato, che ha imposto una pressione fiscale concentrata principalmente sul lavoro e sul capitale, cioè proprio sui fattori produttivi, e che fa dell'Italia uno dei sistemi fiscali più pesanti e inefficienti del mondo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il collega, o no? Mi riferisco anche ai senatori girati di spalle, che fanno finta di niente. Per cortesia!

PELINO (*FI-PdL XVII*). Bravo!

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Grazie, Presidente.

Durante la crisi, poi, la situazione è ulteriormente peggiorata e cinque piccole e medie imprese su otto ricorrono al credito bancario per far fronte agli adempimenti fiscali: è un dato che scoraggia l'occupazione e gli investimenti, con conseguenze sul mercato del lavoro, sulla competitività e sulla crescita economica.

Pertanto, le riforme del mercato del lavoro, prese singolarmente, non possono che avere un impatto minore sull'occupazione, se non si creano condizioni economico-fiscali che favoriscano gli investimenti, lo sviluppo e la crescita delle imprese, comportando una naturale ricaduta sull'occupazione stessa. Negli ultimi anni, ottenere qualsiasi forma di credito, anche quello al consumo, è diventata impresa ardua e, anziché rimediare a questa carenza, alcune nuove proposte del Governo non fanno che peggiorare un quadro già a tinte scure. Mi riferisco in primo luogo all'articolo 9 della legge delega di riordino della pubblica amministrazione, che prevede il taglio del pagamento del diritto camerale pagato dalle imprese - e per le imprese - alle camere di commercio, che provocherà una perdita pari a 2 punti percentuali di PIL del Paese. Si tratta di una riduzione che colpisce le camere di commercio, uno strumento importante ed essenziale, che in questi anni, grazie a quegli stessi oneri che si intende ridurre, ha sempre accompagnato e sostenuto le imprese italiane, svolgendo un ruolo prezioso durante la crisi, mantenendo i registri delle imprese e, soprattutto, mediante il sostegno dell'accesso al credito e la redistribuzione delle risorse raccolte alle imprese stesse.

In secondo luogo, l'ipotesi di mettere in busta paga metà della liquidazione, annunciata dal Governo nei giorni scorsi, potrebbe essere un buon mezzo per favorire i consumi se l'impegno finanziario fosse però sostenuto interamente dalla Cassa depositi e prestiti. Invece, così come presentata, è una proposta che danneggia le piccole imprese, costrette a indebitarsi per sostenere i consumi dei propri dipendenti, creando una carenza di liquidità pari a circa 5,5 miliardi di euro, in un momento in cui ottenere credito non è solo difficile, ma è quasi impossibile. Difatti, anche la Confcommercio ha ribadito che un provvedimento simile finirebbe per indebolire ulteriormente il nostro sistema produttivo, accentuando il processo di riduzione occupazionale.

Questo provvedimento era l'occasione giusta per creare il terreno su cui intervenire e realizzare i presupposti per un concreto cambiamento nel rapporto tra Stato, imprese e mercato del lavoro, ma ancora una volta il provvedimento ha subito le pressioni dei sindacati e di una certa parte della sinistra, la stessa che, con il suo atteggiamento immobilista, negli ultimi anni ha impedito un'evoluzione naturale del mercato del lavoro che permettesse di contrastare la crisi occupazionale. Ebbene, proprio

queste componenti hanno fatto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori il proprio vessillo, ergendosi a ultimi difensori dei diritti di una piccola parte di lavoratori, tralasciando però i giovani, il futuro del nostro Paese, e intavolando una battaglia basata più sulle apparenze che sui contenuti. Se invece avessero affrontato l'argomento con maggiore realismo e avessero tenuto conto del futuro del Paese, anziché cercare di mantenere inalterato il numero di iscritti, avrebbero ammesso che il superamento dell'articolo 18 favorisce una maggiore possibilità di assunzione e creazione di posti di lavoro ad opera delle imprese.

Un altro tema non ben definito nel testo è la previsione di un contratto a tempo indeterminato con tutele crescenti, di cui il testo non specifica la natura e come queste tutele varieranno con l'aumentare dell'anzianità di servizio. Inoltre, questa previsione, è in palese contrasto con quanto stabilito dal cosiddetto decreto Poletti, votato solo quattro mesi fa, e con il quale si sono introdotti i contratti a tempo determinato con la possibilità di rinnovo - fino a cinque nell'arco di tre anni - senza che le imprese debbano specificare le cause di tali proroghe. Un contrasto che dovrà immediatamente essere risolto.

Allo stesso modo crea qualche dubbio la dicitura fin troppo vaga «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità», così come la previsione di sussidi per i disoccupati con la previsione di uno stanziamento di circa 1,5 miliardi di euro, una somma di cui ancora non si capisce la copertura e che potrebbe risultare totalmente insufficiente, visto che in Italia si contano oltre tre milioni di disoccupati; l'ennesimo *spot* utile per riempire le prime pagine dei giornali e dagli effetti discutibili, vedi *bonus* 80 euro.

Un'ultima questione vorrei sottoporre al Governo: in regime di *spending review*, di tagli e riduzione di società a partecipazione statale, è davvero necessaria la creazione di una nuova agenzia per il lavoro o è solamente un modo alternativo per ricollocare il personale delle Province che sono teoricamente abolite?

Siamo in un momento in cui il Paese è allo stremo e non ce la fa più, e gli ultimi Governi non hanno fatto che dire da molto tempo che «il prossimo anno sarà quello della ripresa», ma è un prossimo anno che non arriva mai. Anche oggi i dati diramati dal ministro Padoan sul DEF non fanno che rinviare al 2015 l'attesa per dei risultati positivi.

Vorrei, pertanto, precisare al Ministro che il quadro macroeconomico non è solo peggiorato rispetto al DEF di aprile, ma è dall'ultimo Governo Berlusconi che non facciamo che assistere a peggioramento dei dati macroeconomici, e il confronto è impietoso se pensiamo che il PIL era a +0,8 per cento, la disoccupazione all'8,3 per cento e il debito al 120,6 per cento.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, le parole lasciano il tempo che trovano e sono spesso soggette a ritrattazioni e interpretazioni, i dati invece parlano chiaro. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-ILC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, la delega al Governo in esame presenta dei principi che dovrebbero essere volti alla riforma del sistema di protezione sociale e della regolazione del mercato del lavoro, oltre a principi volti a rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

Partiamo dai dati. Secondo i dati ISTAT, l'Italia apre il semestre di Presidenza dell'Unione europea con un dato negativo: la disoccupazione, come ormai sappiamo tutti, sale al 12,6 per cento, segnalando così un aumento di 0,5 punti rispetto al maggio 2013.

Il tasso di disoccupazione dei cosiddetti giovanissimi (quindici-ventiquattro anni) è stabile al 43 per cento ed è in crescita. Sostanzialmente, i senza lavoro salgono così a quota 3.222.000. Anche il tasso di disoccupazione femminile è al massimo: sfiora adesso il 14 per cento.

Calano i consumi e molte famiglie non riescono più a far fronte a quelle che sono le spese necessarie per la stessa sopravvivenza, quindi cresce la povertà, come testimonia l'aumento di persone che si rivolgono alla Caritas, mentre il rischio di esclusione sociale riguarda ormai un quarto della

popolazione. Crisi industriale, aziendale, potere d'acquisto tornano ai valori di dieci anni fa. Oltre 50 Comuni di media grandezza sono sull'orlo del dissesto finanziario e così via. Sono dati che ormai conosciamo, siamo in deflazione, con i prezzi che si abbassano e hanno raggiunto quota -0,3 per cento. Il Governo prova a dare una risposta embrionale, ma non è dato sapere cosa esattamente partorirà e, come spesso dico, speriamo che non sia un anomalo bicefalo.

In primo luogo, va discussa la questione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione proposta dal disegno di legge delega: la sua configurazione nel rapporto fra Stato e Regioni, le modalità di partecipazione delle parti sociali e la collocazione del personale sono temi direi cruciali per il futuro delle politiche attive per cui l'Agenzia dovrebbe avere un ruolo guida.

Vengo ora alla distribuzione delle funzioni fra l'Agenzia nazionale e i livelli decentrati. Al funzionamento dell'Agenzia nazionale si provvede con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, alla quale si affidano compiti gestionali in materia di servizi dell'impiego e politiche attive e che prevede contemporaneamente il riordino di tutti gli enti e le strutture nazionali, regionali e provinciali che svolgono funzioni in tema di politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, con la possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigenti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi e riorganizzati in attuazione della lettera f) dell'articolo 2. Il modello che emerge, seppure apparentemente innovativo, nella sua innovazione organizzativa accentra competenze che oggi sono affidate a soggetti diversi. Inoltre, accentra non solo la *governance*, cosa della quale ci sarebbe assolutamente bisogno, ma anche la gestione.

Se si procede su questa strada, mi preme sottolineare alcuni elementi contraddittori. Innanzitutto si evidenzia una scarsa indicazione delle funzioni che vengono trasferite nel nuovo assetto del sistema delle autonomie locali. Tra l'altro, la legge che riordina il sistema delle autonomie locali tace completamente delle funzioni in tema di lavoro che, a Costituzione vigente, all'interno delle competenze affidate allo Stato, in base all'articolo 117, sono di competenza concorrente. Eppure stiamo ragionando di un'agenzia forte, attiva, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro, che, però, agirà in modo poco chiaro, stando alla situazione data. Dovremmo, infatti, aspettare i decreti delegati.

Mi permetterei di sollevare come primo tema necessario quello di un'agenzia di *governance* partecipata, cioè una sorta di sede nazionale nella quale definire *standard*, politiche, livelli essenziali, modalità di funzionamento, radicamento sul territorio. È una condizione sicuramente non sufficiente ma necessaria: il nuovo modello di *governance* non dovrà essere né centralista né pubblicista; dovrà mirare a dar vita e sostegno ad efficaci reti territoriali dei servizi per il lavoro. Dovrà ricomprendere le parti sociali e il privato, in modo da coinvolgere e coordinare tutti gli attori che operano nelle reti territoriali. Dovremmo, pertanto, fare in modo che le agenzie regionali diano attuazione alle politiche del lavoro gestendo l'articolazione territoriale dei servizi. Per come è scritto il nuovo articolo 117 della Costituzione, sul tema delle competenze esclusive e concorrenti, il problema si pone. Bisogna riflettere sul fatto che fotografare la situazione data significa cercare di evitare di riproporre quello che già c'è perché non andrebbe bene, ma allo stesso tempo significa anche tener conto del fatto che un provvedimento che accentra in questo modo il tema della gestione è difficilmente compatibile con la legislazione vigente, ma anche con la Costituzione vigente. Torniamo quindi al solito nodo.

È, infine, importante che questa Agenzia nazionale, tra le varie funzioni, attui in primo luogo un'analisi seria su quale sia il sistema delle risorse umane e delle strutture, fisiche e non, a disposizione per lo svolgimento di un servizio così importante, non ultimo sui tipi di contratti che questi lavoratori hanno all'interno di questi servizi che dovrebbero offrire e che già ora ci sono.

Oggi la ricerca del lavoro è in Italia un'operazione fai da te: tramite *web*, autocandidature, relazioni familiari, conoscenze e raccomandazioni. Il mercato del lavoro giovanile è aggravato anche da un disallineamento tra competenze scolastiche ed esigenze professionali delle imprese. I giovani sono inoltre stati emarginati da una riforma pensionistica che ha innalzato l'età lavorativa dei sessantenni bloccando il *turnover*. Ai giovani va dedicato un capitolo specifico della riforma del mercato del lavoro: l'insufficienza dei servizi per il lavoro non ha consentito il reperimento di figure professionali

così come ci si attendeva.

C'è anche un altro aspetto che non viene citato nella delega lavoro, anche se oggetto del decreto-legge n. 104 del 2013, ossia il potenziamento dell'orientamento dei ragazzi, a partire già dagli ultimi anni delle scuole primarie e secondarie, soprattutto facendo conoscere loro i bacini occupazionali, quindi interrompendo quel processo di autoformazione dei giovani verso quelle professioni nelle quali poi si fa fatica a trovare uno sbocco lavorativo.

Altro tema fondamentale è la capacità di coniugare insieme sostegno al reddito e politiche attive. Tale connubio è ancora oggi circoscritto ad un segmento limitatissimo di interventi. Basti pensare all'impiego della cassa in deroga (istituita nel 2008) che solo nel 5,6 per cento degli interventi è stata affiancata da azioni formative di riqualificazione. Ed ancora, i tempi medi di reinserimento lavorativo di un disoccupato non sostenuto da misure di tutela al reddito sono circa la metà di quelli necessari per trovare un'occupazione da parte di un soggetto tutelato. Dalla lettura dei principi contenuti nella legge delega circa gli ammortizzatori sociali si evince come non ci si ritrovi dinnanzi ad un sistema innovativo e di riforma ampia della materia. Le modifiche apportate si sostanziano, infatti, in un completamento o in un'estensione dell'istituto rappresentato dall'ASPI. Non sembra esservi alcun coordinamento, sufficientemente delineato, con le politiche attive del lavoro, nel presupposto che un ammortizzatore sociale deve essere un'alternativa residuale rispetto al prioritario posto di lavoro.

Occorre incentrare il processo di riorganizzazione dei servizi di politica attiva, tenendo ben presente che un sistema efficiente è quel sistema che naviga verso una riduzione dei tempi di permanenza nella condizione di disoccupazione o di sostegno al reddito. Pertanto, con riferimento tanto agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro quanto di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, ritengo utile l'individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti, ovvero la previsione di politiche attive che intreccino l'utilità sociale con l'opportunità di favorire un periodo di formazione per il reinserimento lavorativo.

Per suscitare un atteggiamento attivo e fattivo da parte del soggetto interessato occorre però predisporre una efficace e generalizzata offerta di servizi, con personale adeguato a supportare questo percorso. Bisogna promuovere una profonda riorganizzazione delle misure di incentivo alle assunzioni e a sostegno dell'imprenditorialità, fino ad ora gestite in modo caotico ed inefficiente. Il criterio di razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti deve tener conto dell'improcrastinabile necessità di una profonda semplificazione delle procedure di accesso, limitando farraginose procedure burocratiche che spesso contrassegnano l'accesso e ne limitano l'utilizzo.

Pertanto, ritengo necessario, quanto opportuno, introdurre principi che consentano al datore di lavoro di avere certezza sin dal momento dell'assunzione della possibilità di usufruire di un incentivo, al fine di essere nella condizione di poter determinare il costo del lavoro con certezza. È necessario ridurre la tassazione sul lavoro e proiettarsi verso una redistribuzione delle ore di lavoro. Come si dice spesso: lavorare meno, ma lavorare tutti. Spesso i datori di lavoro, infatti, non hanno certezza che effettivamente vengano *a posteriori* riconosciuti dei benefici sul costo del lavoro, ovvero trascorre troppo tempo tra la data di maturazione e quella di effettiva concessione.

Infine, è necessario garantire, nell'ottica di una effettiva e proficua attività da parte dei servizi competenti, di cui al decreto legislativo 28 agosto 2003, n. 276, che per i medesimi siano previsti criteri di remunerazione a risultato.

Il terzo punto è quello della semplificazione delle procedure e degli adempimenti, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Anche qui, l'attenzione ritorna al tema dell'integrazione tra politiche attive e passive. È necessario mettere in rete, in maniera immediata, le informazioni e rendere evidente, in maniera omogenea sul territorio, il beneficio del sussidio. Un'azienda che vuole assumere un lavoratore in mobilità non riesce ad accedere alle liste di mobilità in tutta l'Italia. Quindi, quando si pensa a razionalizzare degli incentivi alle assunzioni, bisognerebbe focalizzarsi bene anche sulla messa a regime della conoscenza degli incentivi, perché questo può favorirne l'utilizzo e ottimizzare la gestione. Si deve quindi parlare di condivisione delle

informazioni.

Veniamo alla legge delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratti di lavoro. Su questo punto, in questa sede vorrei concentrare l'attenzione su quella che rappresenta, a mio avviso, la prima condizione da garantire, ossia l'estensione dei diritti e, conseguentemente, delle relative tutele. È necessario, infatti, concorrere a superare il dualismo tra garantiti e non. In questa direzione dovranno andare i provvedimenti relativi alla delega lavoro; verso l'attuazione effettiva della previsione contenuta nella stessa circa l'introduzione del compenso orario minimo, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato.

Il salario minimo legale consiste in una remunerazione minima, stabilita per legge, che deve essere riconosciuta ad un lavoratore dal datore di lavoro per la sua attività lavorativa e ha lo scopo di garantire un livello minimo orario per la retribuzione, sotto il quale i datori di lavoro non possono andare. In Italia non esiste uno stipendio minimo per legge, quindi non c'è una legislazione specifica, ma ovvia a tale problema la contrattazione collettiva nazionale di riferimento, la quale definisce i livelli retributivi minimi al di sotto dei quali non è consentito scendere, tenendo conto del livello di inquadramento.

Il salario minimo per legge è efficace nel garantire una retribuzione minima nei Paesi in cui la contrattazione collettiva non è particolarmente sviluppata. Dove però esiste e vuol essere mantenuto un importante ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva, è necessario scongiurare che la definizione di un salario minimo legale possa arrivare a danneggiare i lavoratori, livellando il salario minimo, tendenzialmente inferiore rispetto ai minimi contrattuali ed anche ai minimi tabellari, che la contrattazione al contrario potrebbe riuscire ad incrementare. Di conseguenza, non vorrei che la contrattazione nazionale andasse verso un minimo salariale più basso.

Pertanto, dev'essere risolto a monte un fondamentale problema di valutazione, ragion per cui occorre stabilire un approfondimento circa l'efficacia del provvedimento adottato. Il compenso minimo va introdotto in via sperimentale, ossia per un periodo di tempo che, onde evitare distorsioni, non dovrebbe eccedere i 36 mesi, prevedendone esplicitamente una valutazione degli effetti.

Com'è noto, con l'emendamento all'articolo 4, da ultimo presentato dal Governo in Commissione lavoro, la legge delega sul lavoro subisce una nuova formulazione, la quale, in sostanza, prevede un testo unico semplificato sulla disciplina complessiva dei rapporti di lavoro, sostitutivo dello Statuto dei lavoratori, con particolare riguardo agli articoli 4, 13 e 18. Mi riferisco in particolare agli aspetti più critici e al superamento del divieto di utilizzo delle tecnologie di controllo a distanza (articolo 4), alla flessibilità delle mansioni (articolo 13), alla revisione delle tutele del lavoratore nel contratto a tempo indeterminato (articolo 18).

L'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori, stabilisce che è fatto divieto all'imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti. È ammessa tuttavia la possibilità d'installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive, come nel caso dei telefoni digitali, dei *computer* o dei tesserini magnetici, e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga raggiunto preventivamente - cioè prima dell'installazione - un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. Mi domando dunque cosa s'intenda ora per revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della sicurezza del lavoratore.

Se esiste già la possibilità di raggiungere accordi circa l'utilizzo di impianti audiovisivi o altre apparecchiature, che abbiano però unicamente finalità organizzative e produttive, a mio avviso, da un intervento del genere dovrebbe risultare una regolamentazione certa dei sistemi già esistenti, differenziata sulla base dei diversi settori di riferimento presi in considerazione di volta in volta.

In altre parole, un conto è utilizzare le nuove tecnologie per favorire forme come, ad esempio, il telelavoro, quindi per andare incontro alle esigenze sia aziendali sia dello stesso lavoratore, altro è cancellare il divieto posto sul tema dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi che

consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Quanto al secondo aspetto, nel testo originario della delega si parlava d'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti. Ora si parla per le nuove assunzioni di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Tutele e periodo saranno graduate, ma solamente nei decreti delegati che seguiranno. Da come si è espresso il relatore, Maurizio Sacconi, la progressività delle tutele non potrà che essere un indennizzo proporzionato all'anzianità di servizio, e dunque senza il reintegro previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi di licenziamento illegittimo, se non con alcune eccezioni, le quali però ancora non sono state palesate.

Aspettiamo che esca l'emendamento che al momento si trova in sala travaglio, per capire come andrà a finire quest'articolo 18. Mi sembra che l'indennizzo monetario non sia un dettaglio irrilevante, specialmente se paragonato alla situazione esistente. Al contempo, però, le tutele crescenti cui si accenna nel testo, data l'assenza di alcun dettaglio normativo e delle opportune valutazioni, non possono sostituire in tal modo le tutele previste nei casi di licenziamento. Del resto, ne conseguirebbe una maggior confusione nel già vasto panorama normativo in tema di licenziamento, modificato in modo complesso dalla riforma Fornero.

Infine, sul tema della revisione della disciplina delle mansioni (di cui all'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori), occorre rilevare come le stesse siano definite e identificate in virtù del principio della contrattualità contenuto nell'articolo 2103 del codice civile e ribadito all'articolo 96 (disposizioni attuative), ove si stabilisce che l'imprenditore al momento dell'assunzione deve far conoscere al prestatore di lavoro la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate, in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.

La legge, dunque, prevede per il datore di lavoro l'obbligo di garantire a chi assume presso la propria azienda un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere e che il dipendente sia tutelato anche da eventuali penalizzazioni per quanto riguarda la retribuzione. Stabilito che all'atto dell'assunzione vengono definite in modo contrattuale ed individuale le mansioni che il lavoratore sarà chiamato a svolgere all'interno della struttura produttiva ed organizzativa, dobbiamo rilevare che è sempre facoltà del datore di lavoro poterle modificare.

È proprio grazie alla riscrittura dell'articolo 13 da parte dello Statuto dei lavoratori che il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni lavorative del lavoratore non è però incontrollato. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tali direttive di legge, si configura il demansionamento e il lavoratore demansionato e dequalificato può richiedere di diritto un risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale.

Secondo il dato normativo attuale, infatti, le modifiche sono ammesse solo per mansioni equivalenti a quelle contrattate all'assunzione o a quelle svolte con carattere di stabilità. Ogni accordo diverso è nullo, salvo eccezioni. La norma, evidentemente, ha come scopo la tutela della professionalità del lavoratore, quale somma di esperienze.

Parlare di equivalenza significa considerare sia l'aspetto retributivo sia quello professionale, a nulla rilevando i livelli contrattuali che attengono ad aspetti tariffari minimi. Riferirsi alla professionalità del lavoratore significa valutare la posizione dello stesso all'interno dell'organizzazione aziendale, quindi mansioni apparentemente equivalenti possono non rivelarsi tali se, all'interno di un determinato contesto, presentano differenti prospettive di carriera o se implicano un sottoutilizzo o una dispersione del patrimonio professionale del lavoratore. Al contrario, mansioni appartenenti a diversi profili professionali, possono essere ritenuti equivalenti se valutate in un'ottica di sviluppo di carriera.

Si può concludere affermando che una corretta fase contrattuale all'inizio del rapporto, con la precisa individuazione tra le parti delle mansioni, da un lato necessarie all'azienda e dall'altro disponibili da parte del lavoratore, permette di mantenere sul corretto binario il rapporto di lavoro, evitando delicate e pericolose interpretazioni unilaterali.

Passo all'ultimo punto: revisione e aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi contenuti nella presente delega parrebbero andare verso una direzione di allargamento di tutele. Il lavoro svolto da una donna spesso deve conciliarsi con l'educazione dei figli e, in generale, con qualunque altro impegno originato nella famiglia. Le donne sono investite di una serie di responsabilità derivanti, oltre che dal percorso lavorativo intrapreso, dalla vita personale e familiare. *(La luce del microfono è intermittente)*. Mi scusi, Presidente, ma questo lampeggio sta a significare che non ho più tempo?

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, siamo sui 22 minuti. La inviterei a chiudere.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Mi scusi ma questa luce mi stava ipnotizzando.

Le lavoratrici madri, in particolar modo, soffrono la mancanza di una vera politica di pari opportunità che investa nei servizi pubblici, che le sostenga nel mercato del lavoro e che possa rendere più tollerabile e lieve il doppio lavoro che sono obbligate a svolgere in tutte le fasi della loro vita. Il doppio lavoro si aggrava ulteriormente per chi assiste familiari disabili. Questo non ricade solo sui soggetti affetti da disabilità, ma coinvolge le loro famiglie ovvero la loro unica e vera risorsa, dal momento che i servizi pubblici, in questo settore, risentono di note carenze, che si accentuano a secondo dei territori dove uno ha la fortuna o la sfortuna di nascere e vivere. Purtroppo, come è ben noto, l'Italia è un Paese che va a due velocità e talvolta anche a rimorchio.

Sarebbe opportuno implementare un sistema più strutturato all'interno delle aziende che possa davvero agevolare la maternità ovvero favorire, anche attraverso la concessione di appositi aiuti economici, l'istituzione di asili nido. *(Richiami del Presidente)*. È necessaria, però, una maggiore disponibilità delle risorse per far fronte alle misure previste nella delega. Insomma non si può fare una riforma senza le risorse. Come si può pensare, ad esempio, di definire ciascun servizio per l'impiego come servizio che deve garantire una determinata prestazione sul territorio, senza garantirne il finanziamento, ovvero il problema dei costi che in ciascuna parte del territorio devono essere garantiti? Non si possono fare operazioni così importanti come quelle contenute nella delega lavoro, senza le risorse.

Concludo, ribadendo che è necessario portare efficienza nei servizi e nelle politiche attive per il lavoro; introdurre trasparenza in un mercato a dir poco opaco;

estendere tutele e diritti, i quali se ad oggi sono di serie A, B, C e quant'altro, dovremmo mirare a passarli tutti in serie A; concorrere a superare il dualismo tra garantiti e precari, sostenere con forza le lavoratrici madri. In questa direzione dovranno andare i decreti delegati in materia di lavoro.

Spero quindi vivamente che il Governo faccia tesoro della discussione che ci sarà in quest'Aula in relazione al disegno di legge delega, che ascolti con attenzione e, in seguito, analizzi i Resoconti stenografici circa quanto suggerito dalle opposizioni, dalle voci fuori dal coro, dal momento che, a giudicare da come sono andati i lavori in Commissione, gli emendamenti presentati in Aula probabilmente non verranno accolti.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, la flessibilità è una cosa. Dato il tema che stiamo affrontando, qui siamo in mobilità. Ha utilizzato circa 26 minuti.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Quindi, quanto meno che il Governo prenda atto delle ragioni enunciate dai parlamentari in favore degli emendamenti presentati, oltre a far tesoro di quanto suggerito in questi e nei prossimi giorni anche dalle parti sociali in modo da ridare al Parlamento decreti delegati fattivi, risolutivi per il bene del Paese e dei lavoratori.

Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. *(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-MovX e dei senatori Cuomo e Barozzino)*.

PRESIDENTE. Colleghi, mi auguro che nel prosieguo vengano rispettati dai senatori i tempi a disposizione, perché togliere la parola è veramente spiacevole.

Venti minuti credo siano sufficienti, ventisette sono un po' eccessivi.

È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, permettetemi di iniziare con una postilla: considerati i *rumors*, consiglio di non provare assolutamente ad imporre la fiducia su

questo disegno delega e a fermare il dibattito parlamentare, perché sarebbe un atto di imperio gravissimo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). L'ennesimo atto di imperio gravissimo di questo Governo!

Il 7 agosto scorso è caduto anche l'ultimo velo quando il presidente della BCE, Mario Draghi, ha chiaramente dichiarato: è probabilmente giunto il tempo di iniziare a condividere la sovranità a livello europeo anche per quanto riguarda le riforme strutturali. Le parole di Mario Draghi hanno sancito: se alcuni Paesi non sono in grado di accontentare la BCE dovranno conseguentemente cedere sovranità.

Cosa, peraltro, auspicata qualche giorno prima da Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano di De Benedetti «la Repubblica» in cui scriveva: «Dirò un'amara verità (...): forse l'Italia dovrebbe sottoporsi al controllo della *troika* internazionale formata dalla Commissione di Bruxelles, dalla BCE e dal Fondo monetario internazionale».

Signori, il sistema ha deciso già per tutti: dobbiamo far decidere il destino del nostro popolo al sistema monetario germanico-europeo. Questo è il messaggio forte e chiaro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Renzi vuole evitare il fallimento nazionale? Teme la *troika*? Diciamolo pure chiaramente: la *troika* in Italia c'è già.

Con il 44,2 per cento dei giovani non ha lavoro, con il debito italiano è arrivato al 135,6 per cento del PIL (ricordo che l'Argentina quando fallì aveva raggiunto il 127 per cento), con la situazione di deflazione che rende completamente inutili austerità e surplus di bilancio, con la perdita di 1.000 posti di lavoro ogni giorno, la *troika* in Italia c'è già!

Con gli altissimi aumenti per i cittadini già da questo mese su gas ed energia, considerato che la Cassa depositi e prestiti Spa ha ceduto per due miliardi di euro ai cinesi della State grid corporation of China il 35 per cento del capitale sociale di Cdp Reti Spa con al suo interno Rete gas, Terna e Snam, la *troika* in Italia c'è già!

Con il maggior carico per i cittadini di 875 euro l'anno di tasse occulte, oltre ai gravami di TARI, TASI, addizionali IRPEF, accise, bolli, passaporti eccetera e il debito pubblico che ammonta a 2.168,4 miliardi, stabilendo il *record* che quando al mondo viene un bambino nasce già con un debito di 36.225 euro, la *troika* in Italia c'è già!

Con il più grande debitore in Italia è lo Stato, che deve ancora dare alle imprese 35 miliardi di euro, la *troika* in Italia c'è già!

Questo Paese lo avete amministrato così e ora non sapete più come uscirne.

Padoan due giorni fa ha dichiarato che le manovre di aggiustamento sono più difficili di quello che si pensava, il che significa che arriveranno altre lacrime e sangue. Ettore Petrolini ironicamente diceva: «I soldi bisogna prenderli ai poveri: non ne hanno tanti, ma sono in molti». E il Governo, per risanare il Paese sta adottando questa linea.

Signori, è inutile farci illusioni. Il nostro Paese, con le vostre scelte, soprattutto con questa delega lavoro, non si risolleverà. La crisi è strutturale e di sistema. Siamo nel mercato globale. Nessuno mai avrà la convenienza a farci fallire, ma tutto l'interesse a dettare le regole. Siamo ostaggi della finanza internazionale, che ci terrà sempre sulla corda per succhiarci il sangue lentamente. Nessuno investirà più in Italia, dove i costi di produzione e le tasse sono troppo elevati.

Ministro Poletti, posso avere la sua attenzione? (*Commenti delle senatrici Taverna e Catalfo all'indirizzo del ministro Poletti che sta parlando con il senatore Ichino. Richiami del Presidente*). Ministro Poletti, grazie mille per l'attenzione. Il senatore Ichino avrà magari modo di fare anche lui il suo intervento.

Dicevo che i costi di produzione e le tasse sono troppo elevati, la politica ingrassa e la giustizia langue. Più volte il ministro Poletti che è qui presente - e lo ringrazio - ha detto che per decreto non si creano posti di lavoro e questa delega non ha il potere di dare lavoro a milioni di disoccupati. Ma, attenzione, è possibile il contrario: con questa legge i posti di lavoro e i diritti si potranno cancellare.

In questi giorni lo statista Renzi, nel lessico che ormai lo contraddistingue, ha detto ai suoi: «Li fregherò tutti, uno a uno». Ecco, questa è la linea politica, ma, attenzione, il concetto si può anche allargare a Berlusconi, a Napolitano e a Draghi. Quindi state in campana: vi fregherò tutti, uno a uno.

Scusate, ma mi resta difficile mettere in bocca questo concetto a un Calamandrei o a un Einaudi. Qui si parla di delega lavoro, ma - se permettete - io a gente con questi concetti e questi principi non delego nemmeno la possibilità di scrivermi un biglietto di auguri per Natale.

Ma questa delega lavoro in bianco e a costo zero servirà veramente alla crescita? E mi soffermo soprattutto sull'articolo 4 che, secondo me, è quanto di peggio si poteva architettare. Ad esempio, alla lettera *c*), troviamo il demansionamento: la delega prevede l'attribuzione al Governo di rivedere la disciplina delle mansioni. Peccato che questa possibilità sia già a disposizione dell'imprenditore; sì, perché, per giurisprudenza consolidata, l'imprenditore può modificare al ribasso l'inquadramento del dipendente, quando questa soluzione sia l'unica alternativa al licenziamento, cioè, in quei processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, menzionati dalla delega. Quello che la delega vuole invece è fare evidentemente tutt'altro, cioè legittimare il riposizionamento arbitrario (e magari ritorsivo) verso il basso del dipendente in azienda, in base alle mutevoli e volubili determinazioni dell'imprenditore, in violazione di un principio di civiltà fondamentale, quello cioè ad essere assegnato alle mansioni per le quali si è stati assunti, ovvero a quelle superiori acquisite con il lavoro. Per fare un esempio (lo dico magari per chi è fuori e non ha chiaro il concetto): tu, lavoratore, sei stato assunto come operaio specializzato, hai anni di lavoro alle spalle ed esperienza, ma oggi vieni messo a fare l'usciera con la retribuzione da usciere e non ti potrai più opporre. La decisione sarà unicamente imposta dall'azienda; se non accetterai di diminuire la tua professionalità, licenziarti sarà legittimo per norma.

Altro punto, all'articolo 4, lettera *d*): avete introdotto il controllo del lavoratore a distanza. In pratica il Grande fratello ci guarda, o meglio, ci controlla. La formulazione attuale dello Statuto dei lavoratori vieta l'uso di ogni impianto che consenta un controllo a distanza del lavoro dei dipendenti, perché il lavoro non diventi un'attività spersonalizzante e per salvaguardare intuibili esigenze del rispetto della dignità e della riservatezza della persona, così com'è stato ribadito dallo stesso Garante della *privacy*. Anche oggi, tuttavia, la norma consente di introdurre controlli da remoto nell'ipotesi in cui vi siano specifiche esigenze organizzative, a condizione che la sussistenza delle stesse trovi conferme in accordi sindacali. Questo sistema bilanciato di tutele che funziona da più di quarant'anni, nel rispetto delle esigenze di imprese e di lavoratori, oggi inspiegabilmente è diventato, nell'ottica del Governo, obsoleto e da superare con urgenza, senza alcuna verifica di opportunità da parte di soggetti terzi indipendenti.

Volete controllare minuto per minuto i lavoratori, disinteressandovi della dignità della condizione lavorativa, al punto da essere retrocessa a condizioni paragonabili a quelle vigenti in periodi di patronato ottocentesco. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Poi, stranamente, veniamo a sapere che in questo periodo la BCE tratta per installare nella stamperia romana di Banca d'Italia 200 telecamere ad altissima definizione. Ma guarda un po'... E Renzi cosa fa? Come al solito, sulla stessa linea d'onda dell'Unione europea contro cui dice di volersi battere, omaggia di questo *cadeau* la BCE e tenta di estendere a qualunque azienda l'occhio del Grande fratello.

Sempre all'articolo 4, comma *b*), introduce l'ormai famoso contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti. Detto così, può voler dire di tutto e di più, ma non rassicura di certo i lavoratori.

E, ciliegina sulla torta, tutto questo dibattito mediatico - e ribadisco mediatico, perché in Commissione abbiamo sentito parlare di articolo 18 nella penultima seduta - che si svolge su quel che resta dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, visto che lo smantellamento iniziò due anni fa con il Governo Monti-Fornero-Napolitano-Draghi.

Ma perché tutto questo frastuono politico e soprattutto mediatico sul reintegro del lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa? E perché sembra che questo sia di grave impaccio alla ripresa economica del Paese? Il lavoro si rilancia dando al datore di lavoro la libertà di licenziare? Ma l'articolo 18 non si applica per il 94,8 per cento delle imprese! Il tessuto economico sociale italiano infatti si basa sulla piccola e media impresa. Dov'è quindi il problema?

Lo stimato cittadino Eduardo Quercia mi ha inviato la seguente riflessione, che ho piacere di leggere.

Egli scrive: «Qui non si discute sulla legittimità o meno del licenziamento che, se legittimo, può essere anche ora legittimamente intimato. Si discute sulla necessità che l'imprenditore sia esentato da questo impaccio e possa liberarsi del lavoratore anche senza una giusta causa o un giustificato motivo, semplicemente pagando. Fino agli anni Sessanta, e precisamente fino all'accordo interconfederale del 1966 che spianò la strada allo Statuto dei lavoratori era consolidato nel diritto del lavoro l'inquadramento del contratto di lavoro subordinato nella categoria delle locazioni. A fianco della locazione delle cose, c'era la locazione della forza lavoro. Oggi, in sintesi, si vorrebbe tornare alla locazione». È aberrante! Egli continua: «Allo stesso modo in cui, quando recedo da un contratto di locazione di un appartamento prima della scadenza pattuita devo pagare le mensilità mancanti fino a tale data».

Ecco, il cuore del problema si risolve in questo interrogativo, signori: la messa a disposizione delle proprie energie lavorative è totalmente assimilabile alla categoria dei fattori produttivi a disposizione dell'imprenditore? Il lavoro, insomma, è una merce al pari delle altre?

Mentre lo sto dicendo ho i brividi, perché è terribile. Leggo la Costituzione della Repubblica italiana e trovo l'articolo 1, in cui si afferma che «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», l'articolo 4, secondo cui «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro», e l'articolo 41, in cui si dice che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la libertà e la dignità umana. Basterebbe questo breve passaggio scolpito nel cuore per avere tutto chiaro dentro di noi! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*.

È scritto quindi nella Carta: il lavoro non può essere merce pari alle altre. Stiamo arrivando alla mercificazione della dignità umana con il consueto sistema di far passare il tutto come un'oggettiva necessità, anzi come una forma di equiparazione in difetto rispetto alla massa, cioè anziché alzare l'asticella del diritto, l'abbassiamo.

Insomma: tutti uguali nella precarietà!

È evidentemente falso, e anche questa volta fuorviante, l'obiettivo dichiarato dal Governo. Oggi come oggi la possibilità di acquisire dipendenti a tempo determinato è consentita praticamente senza limiti, a cosa serve quindi autorizzare la rimozione dell'articolo 18? Ancora una volta, non certamente allo scopo che voi dichiarate.

In realtà, le cause del declino produttivo nazionale sono ben altre e dipendono da altri fattori: fattori esterni, come la globalizzazione, *in primis*, e fattori interni, come la corruzione, l'assenza di investimenti in nuovi prodotti e tecnologia.

Mi sembra chiaro che tutto questo dire sull'articolo 18 ha una valenza solo ideologica e va nel senso di abbattere tutti gli ostacoli di resistenza all'idea di una precarizzazione totale, non solo del lavoro, ma anche dell'intera esistenza, in cui la cittadinanza deve lasciare spazio al mero consumo, unico strumento consentito di risarcimento individuale rispetto alla totale esclusione da ogni forma reale di democrazia. Più che togliere tutele, andrebbero risolti i nodi della sovrapproduzione normativa, del moltiplicarsi delle forme contrattuali, dei problemi connessi al processo del lavoro, dell'eccessivo costo del lavoro a causa del cuneo fiscale: sono, infatti, questi gli elementi che più di altri fungono da deterrente alle assunzioni per le aziende. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il lavoro non si crea premendo l'acceleratore sulla precarizzazione, come avete già fatto col decreto Poletti di maggio, in cui il lavoro si è ulteriormente svilito, togliendo anche la causale ai contratti a tempo determinato.

La posizione di questo Governo delle larghissime intese è chiara: precarizzazione, abbattimento dei diritti acquisiti, svendita dei gioielli di famiglia e il sogno dell'uomo solo al comando. Che poi era il sogno di Berlusconi; ma attenzione, dov'è la differenza? La differenza è che se togli i microfoni e le telecamere a Renzi sparisce nel nulla. Berlusconi le ha di suo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ecco, quindi, capiti i messaggi in codice di Scalfari e di De Benedetti al giovane rampante: o porti a casa il risultato o sei il nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In Commissione lavoro in questi giorni abbiamo assistito all'ennesima prevaricazione del Governo:

avete preteso una delega in bianco. Una delega in bianco che non lascia spazio e parola al contraddittorio. Per questo noi dell'opposizione siamo usciti dall'Aula, per non darvi nemmeno l'alibi di dire che il tutto è stato condiviso.

Se il Governo Renzi-Sacconi ha un progetto ben preciso, il luogo della discussione devono essere le Aule parlamentari, e la volontà politica deve essere dettata dai parlamentari e non da due o tre soggetti che, in aule segrete, decidono per tutti, determinando il destino di milioni di cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino).*

In Commissione si sono visti parlamentari del PD (che dovrebbero far parte della maggioranza e quindi del Governo) con occhi bassi e facce da funerale, e nello stesso tempo festeggiare e gioire il presidente di Commissione Sacconi, del Nuovo Centrodestra, che non meno dello scorso novembre 2013 dichiarava: «Renzi è un *avatar*, e il Nuovo Centrodestra di Alfano nasce proprio con lo scopo di evitare la sua vittoria, che sarebbe un disastro». Sarei curiosa di capire le dinamiche che hanno ribaltato la frittata fino a questo punto, ma per far ciò dovremmo leggere il patto segreto tra Renzi e Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il Movimento 5 Stelle in questo anno e mezzo ha presentato proposte concrete per rimettere in moto il Paese: abbiamo proposto di abolire l'IRAP per le piccole e medie imprese, di non aumentare l'IVA (che tra poco ci arriverà sul groppone anche al 23 per cento, probabilmente), di introdurre il reddito di cittadinanza. Abbiamo proposto di tagliare veramente i costi della politica e le pensioni d'oro, per rilanciare il lavoro e difendere la piccola e media impresa. Tutte proposte bocciate! Avete bocciato persino quelle di aumentare le tassazioni per le concessionarie del gioco d'azzardo, ben conosciute da politici di PD e Forza Italia in pieno conflitto d'interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto una seria legge anticorruzione da quando siamo entrati in queste Aule e da questa potremmo recuperare 10 miliardi di euro l'anno. Ma niente, tutto bloccato da Renzi e dal patto del Nazareno.

Le vostre politiche, signori, sono fallimentari, come quelle per il lavoro ai giovani. I numeri della Youth guarantee sono avvilenti: a fronte di 635.000 giovani disoccupati, meno di 100.000 si sono iscritti al Piano, ma i posti di lavoro disponibili sono pochissimi. Non c'è lavoro, abbiamo messo in fila ragazzi davanti ad una porta chiusa. Questo è il problema! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Oggi, ogni giorno chiudono cinquanta imprese. Le più grandi aziende italiane, grazie alle vostre leggi, oggi o scappano o chiudono i battenti. Ma una resiste in Italia: la più grande azienda italiana fattura 180 miliardi di euro, ma è illegale. È la mafia! *(Applausi dal Gruppo M5S).* La mafia spa con i suoi tentacoli, chiamati 'ndrangheta, camorra, cosa nostra. E questo Governo che cosa ha fatto? Ha ridotto le pene per lo scambio elettorale politico-mafioso e creato una legge che non è applicabile. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Mirabelli).*

Noi del Movimento 5 Stelle denunciavamo questo scempio ad aprile, quando il Partito Democratico distrusse la buona legge varata da questo Senato, sacrificandola sull'altare del patto del Nazareno. *(Commenti della senatrice Puppato).*

La mafia così non si debella, ma si rafforza, spostandosi verso appalti miliardari come il MOSE, l'Expo e la TAV. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

In questa delega lavoro in bianco si abbassano le tutele ai lavoratori, ma lasciamo che la mafia prosperi davanti ai nostri occhi. E basterebbe una minima parte del giro miliardario mafioso maledetto per istituire un reddito di cittadinanza per i più deboli. La garanzia del reddito ai cittadini servirebbe per liberare milioni di persone da un sistema clientelare, che vede nel politico di turno il ricattatore principale, che in compenso chiede fedeltà a testa bassa e bocca chiusa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il nostro Paese oscilla tristemente fra le pretese di condannati e improvvisati salvatori della Patria sostenuti dai loro cortigiani. Renzi è riuscito là dove non sono riusciti Berlusconi e Monti, usando un bacino elettorale di sinistra per far politiche della destra e per questo invito tutti voi a votare con coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non sono gli *spot* e i *tweet* che tireranno su le sorti di un Paese, ma un *mix* di scelte mirate, fatte da

persone dalle mani pulite e non ricattabili, persone che non debbono dare giustificazioni al potente di turno e che rispettino esclusivamente un unico referente: i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

So che non ci siete abituati e che la cosa vi crea scompiglio - e chiudo, Presidente - ma per la prima volta nella storia sono entrate qui dentro persone normali, che sanno di che cosa parlano quando dicono di subire le politiche da voi imposte da sempre. Qui tra voi oggi ci sono piccolissimi imprenditori e qualcuno sa anche che cosa significa essere sull'orlo del fallimento; ci sono operai, ci sono disoccupati, raccoglitori di patate, camerieri ai piani, medici, ingegneri, maestre di sostegno, avvocati, architetti, orientatori del lavoro e camionisti e tutti senza dover rendere conto a nessuno delle loro scelte, se non ai cittadini e alla propria coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La differenza è tutta qua. Ci spiace, ma non annoveriamo tra di noi burocrati e politici di lungo corso, ma so che sarà difficile per voi comprendere.

Bene, cittadini fuori; vi aspettiamo in piazza! *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

[PUPPATO](#) (PD). Signor Presidente, ministro Poletti, qui dentro ci sono anche - pochi, magari - piccoli imprenditori, come me, che quest'anno festeggio venticinque anni di attività. E pensare che ho accantonato sempre il TFR. *(Commenti della senatrice Paglini)*. Mi pare che prima ti ho lasciato parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, prima lei ha parlato e nessuno l'ha interrotta: deve garantire alla collega Puppato la stessa possibilità.

AIROLA (M5S). Anche la senatrice Puppato prima ha parlato!

PUPPATO (PD). Il problema è che stiamo ascoltando interventi che, in alcuni casi, non sono partigiani (la partigianeria non solo la conosco, ma la apprezzo), ma faziosi, sono atti di condanna preventiva e pregiudiziale. Tuttavia, proprio il fatto che si scateni un'opposizione così dura ad un atto come quello che stiamo cercando di mettere in campo (il cosiddetto *jobs act*), attraverso un dibattito che, al contrario, vuole portare miglioramenti alla delega del Governo, mi fa pensare che siamo sulla strada giusta.

Racconto la mia breve storia, tanto siamo rimasti abbastanza in pochi in quest'Aula. Come dicevo poco fa, ho alle spalle piccola impresa per venticinque anni, accantonando sempre il TFR, ministro Poletti, senza mai vedere un dipendente sbattere la porta e uscire dalla mia piccola realtà, nonostante non trovasse applicazione l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tutti si sono sentiti assolutamente garantiti. Che cosa vuol dire questo? Di certo non vuol dire che tutti gli imprenditori sono uguali, ma non vuol dire neppure che tutti i dipendenti sono alla stessa stregua. Se infatti così non fosse, quando qualche anno fa ho pagato 36 mesi di contribuzione - pari allora a 48.000 euro - per una persona che ha lavorato con me un mese soltanto, se solo avessi pensato che tutti i dipendenti erano così, forse non avrei potuto mantenere in piedi la mia impresa.

Tutto questo vuol dire che dobbiamo smetterla di pensare che gli steccati garantiscano qualcuno o qualcosa. Forse è vero che in questo momento siamo chiamati tutti, imprese, politici, amministratori locali, lavoratori dipendenti, ad una migliore e maggiore responsabilità. Chi afferma, vedendo una sola faccia del prisma, che la discussione accesa per questo *jobs act* è sterile, polemica (ho anche sentito parlare di sfascio), non ha colto che quello che stiamo incardinando ora, signor Ministro, è proprio una rivoluzione ed è proprio per questo che fa paura. Si pensi che poc'anzi abbiamo sentito fare gli elogi di De Benedetti e di Scalfari, gli stessi che qualche mese fa erano citati come le *lobby* pesanti dietro al Governo Renzi. Dunque, appena si muove qualcosa nell'ambito di ciò che è stato da sempre fisso e sedimentato, improvvisamente arrivano gli attacchi da ogni parte.

Noi, invece, siamo convinti che quello che stiamo facendo è una cosa buona, profonda, dovuta e anche doverosa. Quanto a questo basta leggere la numerosità dei disegni di legge che la delega di fatto va ad assorbire o cancella, che dir si voglia, come si evince dalle prime pagine del disegno di legge in esame.

Tali proposte sono sottoscritte praticamente da tutto l'arco parlamentare ed è sufficiente fare attenzione alla loro numerosità per capire il caos che viviamo nel mercato del lavoro e anche in parte nel *welfare* italiani, che ha progressivamente visto diminuire le proprie risorse. Come ogni grande sconvolgimento, forse anche solo rendere ordinato ciò che non lo è, rendere chiaro, trasparente ed efficiente ciò che non lo è, obiettivamente rappresenta un impegno gravoso ed è quello che vogliamo assumerci come attivi propulsori della migliore soluzione possibile. Noi vogliamo che il *jobs act* approvato da quest'Aula sia davvero il migliore possibile, a prescindere dalle barriere ideologiche. A mio avviso, il dibattito ha già prodotto una parte dei suoi effetti: la delega al Governo è più completa e puntuale, entra nel merito, suggerisce buone ragioni senza scendere a patti con l'una o con l'altra parte.

Fuori abbiamo due Italie: la prima è quella fossilizzata, immobile, in cui si contrappongono imprese contro lavoratori e lavoratori contro imprese, come se fossimo ancora nell'Ottocento e non nel mondo evoluto; l'altra, invece, è costituita da un mondo che non ha alcuna certezza; che è fatto di precarietà e anche di soprusi quotidiani, che manca di dignità. Ebbene, nel silenzio di tutti - o di quasi tutti - questa realtà, queste due Italie hanno vissuto contemporaneamente sulla stessa faccia del nostro Paese: solo diritti o quasi da una parte e solo doveri o quasi dall'altra. Credo sia giunto il momento di dire basta.

Un esempio per tutti lo troviamo nella numerosità delle tipologie contrattuali. Mi veniva da sorridere poc'anzi mentre leggevo l'articolo 4, lettera a), del disegno di legge in esame, in cui si stabilisce che il Governo dovrà individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti. Dentro di me mi sono chiesta quante fossero, visto che dobbiamo ancora individuarle e analizzarle; forse non sono neanche quelle 44 o 48 di cui si parla sui giornali oggi. Si tratta di una specie di torre di Babele del lavoro che produce il massimo della disuguaglianza sociale. Questa non è un'analisi fatta da me o dal Partito Democratico, ma dalla Commissione europea per il *welfare*, che ha fotografato come l'Italia sia il Paese in cui negli ultimi 10 anni, più che in tutto il resto dell'Europa (sto parlando dell'Europa a 44, non di quella a 28) è cresciuta la disuguaglianza. Siamo cioè il Paese che è riuscito più di tutti gli altri a creare disuguaglianza e profonda ingiustizia. Pensate che l'altro giorno leggevo che neanche nella malattia si è uguali in Italia: da un lato c'è chi ha la fortuna di lavorare nell'ambito della pubblica amministrazione ed ha diritto fino a 36 mesi per potersi curare adeguatamente se ha contratto purtroppo una grave malattia; dall'altra parte ci sono lavoratori che non hanno la stessa fortuna, che fanno parte dei parasubordinati (che è anche un brutto nome, perché sembrano una categoria indiana che non ha pieni diritti di cittadinanza), i quali hanno diritto solo a 20 giorni per le cure. Gli altri hanno sei mesi. Dunque si va da venti giorni a trentasei mesi, per i permessi per malattia in questo Paese?

Forse a voi non è mai capitato, ma a me, come sindaco, è capitato spesso di ricevere familiari di ammalati che, dopo sei mesi, venivano a spiegarmi che i loro familiari non erano morti, ma che avevano ricevuto la lettera di licenziamento. Questo non lo auguro a nessuno, perché il peggior danno che si può ricevere, dopo 20 o 25 anni di lavoro in azienda è sapere che l'INPS non rimborsa più l'azienda e che quindi quest'ultima, semplicemente, cancella il numero. Anche questa è una questione che dobbiamo porci. Non possiamo pensare di essere il Paese dove accade tutto e il contrario di tutto e noi stiamo solo a difendere qualcosa che potrebbe accadere allo 0,01 per cento dei casi. Non mi interessa più quello 0,01 per cento, mi interessa l'altro 99,99 per cento, che in questo momento non considera più l'Italia un Paese in cui vivere, lavorare o fare impresa.

Ecco perché, signor Ministro, ampliare, estendere e rendere universali le garanzie del *welfare* restituisce e deve restituire dignità e serenità a lavoratori e imprese. Occorre stabilire con certezza dove finisce l'azione del privato e dove continua l'azione del pubblico, far comprendere con chiarezza i rapporti, i limiti, i rischi e le esposizioni economiche per l'uno o l'altro: questo vuol dire, oggi, stendere un corretto contratto con gli italiani.

Il tema del salario minimo è un'altra sfida che mi piace particolarmente vedere inserita nella delega del Governo e che non è facile. Si entra con i piedi nel piatto, signor Ministro: è chiaro e non è un caso che in Germania la CDU e la SPD siano rimasti due mesi a discutere di questo, perché le implicazioni sono enormi. E noi non abbiamo neanche il loro mercato del lavoro, che era di piena occupazione. Noi abbiamo un mercato in cui c'è carenza di occupazione. Quindi, il rischio è maggiormente elevato, ma a

noi piacciono le sfide e in questo momento le vogliamo cogliere tutte. C'è poi la delega al Governo, relativa alle politiche attive e ai servizi. Non so, presidente Calderoli, forse lei, che come me è appassionato di federalismo, si renderà conto che qui abbiamo messo... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Qualcuno vuole andare a casa prima? C'è questa volontà? State tranquilli, colleghi, per cortesia: lasciate esprimere la senatrice Puppato. (*Commenti del senatore Candiani*).

PUPPATO (PD). Anche i suoi sono un po' faziosi. Li conosco bene, me lo lasci dire.

PRESIDENTE. Però devo dire che sono attenti e ascoltano. Temevo che non la ascoltasse nessuno e invece c'è qualcuno che ascolta. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PUPPATO (PD). Invece ascoltano e questo è il bello!

Signor Presidente, voglio evidenziare un punto, che non ha notato nessuno, perché magari nessuno se ne è accorto, contenuto nell'articolo 2 del *jobs act*, recante delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive. In tale articolo si dice che non solo si rafforza il monitoraggio delle politiche attive con il sostegno al reddito della persona, inoccupata o disoccupata, con misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, ma alla lettera *t*) del comma 2 si attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Abbiamo sempre conosciuto i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS). Con questa norma abbiamo inserito anche i livelli essenziali di prestazione lavorativa. Ciò vuol dire che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale - nessuna Regione esclusa: d'accordo? - le stesse medesime politiche attive per il lavoro. Cominciamo a parlare una lingua conosciuta nel Titolo V della Costituzione, recentemente modificato, in cui il Governo assume una delega in caso di carenza delle Regioni inadempienti.

Inoltre a me piace pensare, così come hanno fatto le organizzazioni sindacali, che le aperture del Governo relativamente all'inserimento dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle imprese, alla rappresentanza unica dei lavoratori, al reddito minimo orario dei lavoratori, siano garanzie più importanti di ogni altra tutela ad oggi presente nel mercato del lavoro. Sono dell'idea, ad esempio, che se riusciamo ad inserire in questo *jobs act* un contratto a tempo indeterminato più favorevole, ad esempio perché incentivato rispetto ad altri contratti, avremmo davvero contemperato le esigenze di tutti sono dell'avviso che, nel momento in cui avremo inserito i dipendenti nel consiglio d'amministrazione delle medie e grandi imprese, avremo dato la tutela più importante che si possa dare ad un lavoratore, ovvero quella di sapere quanto la sua impresa sta investendo su di lui e quanto crede nel territorio in cui si trova, potendo contribuire affinché l'impresa possa continuare a produrre in maniera positiva.

E allora, signor Ministro, penso che quanto avvenuto nel corso del dibattito in Commissione, nella direzione del Partito Democratico e nel dibattito che stiamo svolgendo qui oggi, nella richiesta di ciascuno di noi che questa delega riesca ad attivare politiche per il lavoro per rendere questo Paese sempre più attrattivo non solo per le imprese straniere, ma anche per quelle italiane che hanno voglia di investire e di continuare a credere nel proprio Paese, sia esattamente quello che dovevamo fare e quello che stiamo facendo. E vi ringrazio di questo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sul grave incidente verificatosi nella stazione di Pietrarsa (NA)

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, le do eccezionalmente la parola per un intervento che non riguarda l'argomento all'ordine del giorno.

CUOMO (PD). Signor Presidente, il mio intervento non riguarda la materia in esame, anche se

parliamo purtroppo di una morte sul lavoro.

Ieri due operai sono rimasti feriti e uno di loro purtroppo è rimasto ucciso dal crollo di un solaio mentre erano al lavoro per il consolidamento di una palazzina nella stazione delle Ferrovie dello Stato di Pietrarsa, tra Portici, Napoli e San Giorgio.

Ancora oggi purtroppo si muore sul lavoro, presumibilmente per la mancata adozione di misure di sicurezza, laddove nessuna misura, né sull'appalto né sul subappalto, prevede il ribasso sugli oneri connessi alle misure di sicurezza.

Parlo anche a nome del senatore Puglia, di tanti parlamentari campani, ma credo di interpretare il sentimento dell'intera Assemblea nell'esprimere il cordoglio dovuto all'operaio morto ed alla sua famiglia, ma soprattutto nell'impegno anche in tema di tutela e di misure di sicurezza sul lavoro che dobbiamo al Paese e a tanti lavoratori che purtroppo ogni qualvolta parliamo di queste tragedie dimentichiamo. Facciamo in modo tutti insieme di parlare non solo di lavoro, ma anche di tutela e di sicurezza per quei lavoratori esposti che spesso, purtroppo, ci rimettono la vita per portare a casa un salario.

A queste persone non solo va il nostro cordoglio, ma credo di interpretare il sentimento di tutti i Gruppi parlamentari, al di là delle differenti posizioni, nel dire che andrà tutto il nostro impegno.

Ringrazio quindi lei, signor Presidente, per la sensibilità dimostrata nel concedermi la parola per questo breve intervento, e chiedo al Ministro che queste tragedie possano divenire sempre più lontane dai nostri ricordi e dai nostri pensieri e che i controlli possano avvenire sempre e comunque, non soltanto quando ci troviamo a piangere i nostri operai morti per queste immani tragedie.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce al cordoglio e formula gli auguri per una pronta guarigione agli operai feriti.

Ritengo giusto invitare l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio, perché non esistono i morti e i caduti di serie A e di serie B. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

Facciamo tesoro dell'impegno che ci siamo assunti sul tema della sicurezza sul lavoro.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[1428](#), [24](#), [103](#), [165](#), [180](#), [183](#), [199](#), [203](#), [219](#), [263](#), [349](#), [482](#), [500](#), [555](#), [571](#), [625](#), [716](#),
[727](#), [893](#), [936](#), [1100](#), [1152](#), [1221](#), [1279](#), [1312](#) e [1409](#) (ore 17,59)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatrici e senatori, credo che le parole del senatore Cuomo agiscano come una frusta sulle nostre coscienze. Spero che il livello qualitativo della produzione legislativa tenga conto di queste morti e che anche il minuto di raccoglimento non sia soltanto la testimonianza formale per una delle tragedie irrisolte che fanno parte di un fenomeno che rivela percentuali che ancora sono raccapriccianti per un Paese civile. Spero che il legislatore, il Parlamento ed il Governo, siano indotti a compiere ogni necessario sforzo nella giusta direzione.

La direzione da imboccare, me ne rendo conto, è estremamente complessa, forse persino difficile da individuare.

In queste settimane, negli ultimi giorni in particolare, abbiamo dovuto registrare indicatori economici che sembrano un vero e proprio bollettino di guerra. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e i numeri che emergono definiscono in modo complessivo un quadro macroeconomico a dir poco disastroso. Sempre ieri, dopo tanti altri autorevoli analisti, il rapporto del CNEL ci ha confermato che nei prossimi tre mesi il PIL continuerà a scendere. La disoccupazione giovanile segna un nuovo *record* avendo raggiunto il traguardo del 44,4 per cento e i consumi calano. La situazione del nostro Paese è tanto più preoccupante quanto più l'Europa mostra invece segni di stabilizzazione economica e, conseguentemente, sociale. Basta un dato su tutti: la

disoccupazione in Italia è doppia rispetto alla Germania. La conseguenza di tutto questo si traduce in imprese che continuano a chiudere e in lavoratori autonomi che sono allo stremo e non solo loro. In questo quadro si inserisce la nostra discussione sulla riforma del lavoro.

Signor Ministro, abbiamo apprezzato lo sforzo, lo seguiamo, però sappiamo che una riforma quanto più è richiesta dal Paese tanto più impone un atteggiamento di serietà e terzietà di valutazione nell'individuazione delle soluzioni, che non possono impantanare né il dibattito né le soluzioni dentro contese che sviscerano il dibattito stesso e marginalizzano le vere gravi criticità.

È una riforma indifferibile che però potrà essere buona, utile e giusta soltanto ad una condizione, ovvero se saprà liberare il mercato del lavoro da oneri che sono diventati ossessivi e da vincoli che sono assolutamente da considerarsi una zavorra. Certo, tra questi c'è anche l'articolo 18 che, nonostante le revisioni apportate pochi mesi fa dall'ex ministro Fornero, non risponde più alle esigenze né delle imprese né dei lavoratori. Non ci sarebbe stato tanto da discutere su questo visto che è talmente chiaro che licenziare per motivi economici e disciplinari, che ovviamente nulla hanno a che fare con quelli discriminatori, di fronte ai quali è persino ovvia la reintegra, non è certo lo sport preferito dei datori di lavoro, che preferirebbero assumere anziché licenziare perché questo significherebbe che l'azienda è florida, robusta, che cresce sana e produce.

L'articolo 18 rischia di trasformarsi in un'arma di distrazione di massa - speriamo non di distruzione di massa - su cui innestare estenuanti e sterili discussioni, su cui imbastire la trama dei soliti annunci e sui quali consumare la resa dei conti interni al partito del Presidente del Consiglio. Dimostrazione ne è l'epilogo che a breve rischia di avere questa legge delega sul lavoro che è presentata dal Governo e rispetto alla quale io vorrei auspicare che si allontani lo spettro di una richiesta di voto di fiducia che sarebbe un gesto di scadente qualità del lavoro e di assenza assoluta di rispetto per il Parlamento e per il Paese stesso. Starebbe per arrivare una sorta di mediocre compromesso: un compromesso al ribasso e non il frutto di una mediazione alta che punterebbe più a garantire, per quel che è possibile, l'unità di un partito che a consegnare agli italiani una riforma del lavoro veramente efficace.

I *rumor* che si susseguono in queste ore - le agenzie di stampa ci raccontano e il *gossip* fa il resto - parlano di un emendamento del Governo che dovrebbe riprendere i contenuti dell'ordine del giorno che è stato approvato ieri dalla direzione del Partito Democratico, con cui la minoranza interna ha preteso una sostanziale marcia indietro, ottenendo di mettere per iscritto, nella legge delega, l'impegno a ridurre le forme contrattuali e specificare meglio i casi di reintegro per licenziamenti discriminatori o di natura disciplina. Se tali *rumor* dovessero trovare conferma, saremmo di fronte ad un'ennesima riforma annunciata, ma non realizzata.

Non solo noi vogliamo sapere - ripeto: non solo noi - ma vuole saperlo l'Italia; vuole saperlo l'azienda; vogliono saperlo le famiglie; vogliono saperlo i lavoratori, i giovani e i disoccupati. Tutti vogliamo sapere se e quale reale riforma questo Governo vuole dare al Paese: se un fantasma di riforma, o un simulacro di riforma, oppure una riforma vera ed utile che rappresenti un punto di svolta ed uno *shock* positivo per rimettere in moto un sistema ingessato.

Noi vorremmo davvero che questa riforma passasse alla storia per aver dato impulso al PIL, per aver cancellato le diseguaglianze sociali e per aver garantito una migliore produzione nel nostro Paese, diventando esso stesso attrattivo di investimenti.

Eppure, l'annuncio di miracolose riforme che sono state oggetto di altri provvedimenti in quest'Aula ci lascia perplessi e dubbiosi. Ne abbiamo viste di altre: riforme che dovrebbero accreditarci in Europa, creare nuova occupazione, smobilitare l'economia e risollevare l'Italia. Sin qui, tutte queste riforme si sono tradotte in una sorta di montagna che ha partorito il topolino o - ancora peggio - in interventi finanche dannosi, che hanno finito o finiranno con il peggiorare la situazione economica e sociale del Paese e nell'aumentare vertiginosamente la pressione fiscale.

Tra le dichiarazioni di domenica scorsa in una trasmissione televisiva, in cui il Presidente del Consiglio aveva escluso qualsiasi possibilità di reintegro, e l'apertura a questa possibilità per i licenziamenti disciplinari, il passo è stato breve: anzi, direi brevissimo. Il Governo deve uscire da questa ambiguità.

La legge delega sul lavoro contiene o no un vero affrancamento dai lacci e laccioli che costringono il lavoro nello spazio angusto della precarietà? Questa riforma supera davvero l'articolo 18, puntando ad una innovazione che è soprattutto di tipo culturale? C'è in questa riforma un collegamento coerente del cosiddetto contratto a tutele crescenti con il cosiddetto decreto Poletti, che ha liberalizzato i contratti a tempo determinato, rendendoli una specie di periodo di prova per tre anni? (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, raccolgo il suo invito e mi avvio alla conclusione. Mi conceda altri tre minuti.

Non si può immaginare che un giovane assunto con un contratto a termine per un totale di tre anni, con cinque contratti che durano sei mesi ciascuno, alla fine della giostra sia costretto ad un nuovo rapporto di lavoro con le tutele crescenti. Occorre correggere questa anomalia. Occorre essere chiari, occorre essere onesti, occorre dire la verità. Ci vogliamo augurare che il dibattito (beninteso legittimo, democratico e che rispettiamo) interno ad un partito non condizioni questo provvedimento che non può restare strangolato da inestricabili nodi ideologici. Serve una forte spinta alla crescita, che finora, come dice lo stesso CNEL, non c'è. Bisogna accompagnare la riforma del lavoro a quella fiscale ed alla semplificazione burocratica. Anche la proposta di lasciare il TFR in busta paga è da analizzare con molta attenzione.

Sappiamo tutti, signor Presidente, illustri colleghi, che sono necessarie misure di stimolo all'economia che consentano di invertire il segno della dinamica del PIL che da troppi trimestri consecutivi è negativo. Ma le aziende - da quelle piccole e medie (che poi sono quelle che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana), fino alle grandi imprese - non dispongono di liquidità tali da poter far fronte ad una simile evenienza. L'accordo con l'ABI potrebbe nascondere insidie pericolosissime, che con il tempo diventerebbero un *boomerang*, senza contare che è vero che la cosiddetta liquidazione sarebbe destinata ad incentivare i consumi, ma di conseguenza sarebbe sottratta alla sua funzione primaria di integrare la misera pensione, consentendo agli italiani di affrontare con meno angosce le difficoltà della terza età.

Il problema centrale riteniamo sia il costo del lavoro, al quale va affiancato lo sforzo per un abbattimento della pressione fiscale e dei tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Per questo motivo, riconfermiamo tutto il nostro impegno, fortemente convinti che riforme serie impongano atteggiamenti di grande responsabilità. Se davvero la maggioranza non è stretta nei pregiudizi ideologici ed è motivata solo da battaglie interne, lo dimostri: prenda coraggio e dia in Parlamento, in quest'Aula, la dimostrazione di voler fare una vera riforma del lavoro, efficace e moderna. Noi, signor Ministro, con la consueta responsabilità e senza pregiudizi, confermiamo la nostra disponibilità a portare un contributo concreto e onesto. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono pochi, senza finalità ostruzionistica. Essi perseguono l'obiettivo di concorrere per cercare di consegnare al Paese un buon provvedimento. In tal senso e con queste basi ci saremo, con umiltà e tenacia, perché stiamo con gli italiani: è con gli inganni che non ci stiamo né con i teatrini dell'ambiguità e degli annunci vacui. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor ministro Poletti, per l'ennesima volta, questo sarebbe una specie di tiro al piccione: avete annunciato una riforma a marzo e ce la portate in Aula ad ottobre, ma non è un problema. Continuiamo a dire al suo Presidente: «Lascia perdere gli annunci e le scadenze. Di' le tre cose che ritieni importanti - Marchionne *docet* - ma falle. Dinne tre e falle; dopo pensiamo alle altre tre».

L'articolo 18 è una specie di tabù: se ne parla da tanti anni e si prova a mettervi mano, a toccarlo e a ritoccarlo, al punto che qua possiamo anche dire che non esiste e che è un falso problema. Come sempre, si iniziano percorsi con il piede sbagliato. I nostri vecchi nonni dicevano che, se si inizia ad abbottonare una camicia sbagliando bottone, anche se dopo si abbottonano tutti gli altri in maniera giusta, in realtà sono tutti sbagliati. Qui stiamo partendo con il piede sbagliato, ossia dalla domanda «come fare a licenziare?», mentre il problema è come fare ad assumere! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Il problema del nostro Paese è che ha intrapreso una serie di percorsi, finendo per arrovellarsi su

se stesso.

Sulla legge Fornero, signor Ministro, lei mi dirà di non averne la responsabilità, perché al tempo si occupava di altro: la componente politica alla quale fa riferimento, però, è la stessa che qualche anno fa pensava di risolvere tutto portando avanti l'età pensionistica delle persone. La legge Fornero ha parzialmente sistemato in un momento storico il bilancio dello Stato, accatastando tutti i problemi nell'immediato futuro e oggi li abbiamo in mano.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 18,15\)](#)

(Segue DIVINA). Tenere le persone sul posto di lavoro oltre l'accettabile è uno sgarbo. Se a una persona che entra in un posto di lavoro si spiegano quali sono le regole e quella persona vi presta la sua opera, poi non gli si può dire, quando pensa di aver maturato un diritto e ha fatto dei progetti di vita, che si è cambiato idea e che il suo progetto di vita può metterlo in un cassetto perché le regole sono altre e deve rimanere a lavorare. Male! Ma è ancora peggio - in un momento di estrema difficoltà, sia globale che particolare del nostro Paese - trattenere persone sul posto di lavoro perché significa non creare nuovi posti di lavoro, non creare *turnover*. E quindi la disoccupazione giovanile, preoccupante qualche anno fa, oggi è diventata non allarmante, ma insostenibile, catastrofica: un giovane su due è a casa. E cosa fa? È sulle spalle di una famiglia che tra l'altro non ha più la capacità che aveva pochi anni fa di mantenere le spese e i consumi. Ma le spese in questo caso aumentano ancora.

Quindi, mettiamo mano alla legge Fornero altrimenti non ne usciamo. E mi sembra sia un suggerimento velato, e neanche tanto, che la Lega vi sta dando da molto tempo, al punto che abbiamo dovuto oltrepassare voi, sordi nei confronti del problema, e sentire direttamente i cittadini italiani i quali hanno firmato (circa 700.000 firme, posso sbagliare, ma è un numero infinito di firme) per chiedere un *referendum* per mettere mano a questa falciante, disgraziatissima, sciaguratissima norma sul lavoro. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Secondo punto: imprese in difficoltà. Le manteniamo ancor più sul crinale del fallimento e manteniamo le difficoltà stabilendo che devono guadagnare in base a presunzioni: *ergo* studi di settore. Questa è la prima cosa che si deve cancellare. Non si può dire a un'impresa che fa fatica, che boccheggia, che sopravvive di pagare ciò che non è in grado di pagare perché non produce. Lo studio di settore, infatti, si realizza sulla base del numero dei dipendenti - ma magari gli imprenditori non li vogliono mandare a casa perché non sono sciagurati e avvertono una responsabilità nei loro confronti - , la dimensione dell'impresa e l'ubicazione della stessa: fattori che non c'entrano niente con il reddito, ma in base ai quali si stabilisce un reddito presunto al quale non possono sfuggire. O mettete le mani agli studi di settore altrimenti una gran parte di imprese, oltre a quelle che hanno già fallito, sarà costretta a chiudere.

Avete un dato di riferimento del 2011. Il vecchio Governo ha provato a scorporare una parte di cespiti dal reddito tassandoli in modo diverso. Mi riferisco ai redditi da affitti immobiliari, che sono stati scorporati dal reddito complessivo dell'impresa o della persona fisica, tassandoli con la cosiddetta cedolare secca immobiliare. Una persona normale può pagare il 30 o il 40 per cento, e le imprese oltre. Si è stabilito che l'affitto immobiliare avesse le due aliquote del 19 e del 21 per cento in base al tipo di contratto. Apparentemente abbiamo rinunciato, in base al ragionamento del Governo, ad una fonte di entrata. Peccato che l'anno successivo, messa sul banco di prova, la cedolare secca sugli affitti immobiliari ha reso esattamente come l'anno prima. E l'anno successivo ha implementato l'introito *ergo*: abbasso le tasse e aumento il gettito. Questa è la strada, ma non perché lo dice la Lega da un po' di tempo, non perché lo dice l'economista Laffer - per cui più si aumenta la tassazione più diminuisce il gettito e, disegnata la curva di Laffer, aumentando la tassazione il gettito complessivo cala (teorie economiche sacrosante) - ma perché noi le abbiamo sperimentate. Abbiamo i dati, le entrate, i cespiti di quei due capitoli che ci dicono che bisogna fare marcia indietro.

Il segretario della Lega Salvini gira tutte le piazze d'Italia dicendo che l'Italia ha bisogno della cura che stanno facendo tanti altri Stati in giro per il mondo. Abbandoniamo il sistema fiscale progressivo e complicato e passiamo ad una cedolare secca, una *flat tax* fissata al 20 per cento. Perché il 20 per cento? Perché per gli affitti immobiliari in passato c'era chi evadeva. Qual è l'attività che rende il 40 o

il 60 per cento? Non esiste, o meglio, è l'evasione. Non si è disponibili a pagare la metà del proprio reddito ad uno Stato che poi risulta pure evanescente nelle risposte. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Ebbene, passando al 20 per cento è emerso tutto il nero. Sono emersi i contratti non stipulati e tutto il resto. Tutto emerge perché il 20 per cento è considerato una percentuale equa, giusta da pagare e a questo punto chi non paga va sanzionato.

Ma chi evade perché non riesce a pagare i propri operai è di fronte ad una scelta di campo, una specie di legittima difesa: o faccio morire gli operai, o muore la mia azienda, o faccio aspettare lo Stato. Non c'è dubbio che una persona ragionevole decide di far aspettare lo Stato.

Lei, signor Ministro, mi dirà ancora che non ha competenze, ma il tutto è competenza del Governo.

I debiti bisogna pagarli. Analizzando la situazione emerge che ci sono ditte che chiudono per crediti, perché non riescono a riscuotere i crediti. Se ne è parlato, si sono accantonati 20 miliardi di euro più ulteriori 20 miliardi, 40 miliardi di euro che forse sono sufficienti, forse non lo sono, ma se non paghiamo i debiti a quelle aziende che stanno aspettando, che rischiano di morire non per incapacità o per disorganizzazione, ma perché lo Stato, le pubbliche amministrazioni non pagano è difficile che assumano, è difficile attuare il *jobs act* o inglesate del genere.

Mi inviano un documento che a leggerlo se non ci fosse da piangere verrebbe da ridere: il Ministero dell'economia e delle finanze chiede a Unioncamere, che ha una buona rete, di attivarla appunto nei confronti delle aziende per informarle che è attiva una piattaforma per la certificazione dei crediti. Ma noi li conosciamo. Le ditte, le amministrazioni li hanno a bilancio quindi conoscono i crediti (non so se vengono definiti residui o passivi). I creditori possono chiedere - dice il Ministero - il riconoscimento del credito e, nel caso in cui la pubblica amministrazione debitrice rimanesse inadempiente, si consente la nomina di un commissario *ad acta* che sostituisca la pubblica amministrazione e che paghi.

Una procedura di una complessità unica. Ci si chiede chi sia il commissario *ad acta*, chi lo nomina e quali poteri abbia. Se quelli di un tribunale, di un ente che sancisce l'esecutività di un provvedimento. Questo non si capisce.

Ma cosa gli chiediamo ancora? Hanno prestato la loro opera, hanno eseguito delle forniture ed aspettano i soldi. Ma il bello ha da venire perché dicono che il credito, una volta certificato, sarà privilegiato perché potrà essere scontato dalle banche al tasso agevolato dell'1,90 per cento. Non so se il tasso sia veramente agevolato. Comunque, aspetto di incassare dei soldi e piuttosto che nulla pago anche lo sconto dell'1,90 per cento.

Ma la parte più simpatica è che questa lettera il Ministero la scrive ad Unioncamere, che deve a sua volta attivarsi con la rete dei suoi iscritti, il 5 agosto sancendo che si potrà usufruire di tutti questi benefici, agevolazioni o privilegi se si risponde entro il 23 agosto. Si scrive il 5 e si pretende una risposta entro il 23, sapendo che normalmente in agosto l'attività aziendale ed imprenditoriale se non è chiusa è ridotta al limite.

Possiamo, onorevole Ministro, prendere in giro le imprese scrivendo queste cose e non valutando prima gli effetti che queste decisioni producono?

Ma ce n'è un'altra (sempre colpe non vostre perché qui stiamo ereditando un passato pesante): come si fa a pensare che il nostro sistema imprenditoriale stia in piedi con la moneta scollegata dal sistema economico? La moneta di ogni Stato è la fotografia di un sottosistema economico. Noi abbiamo un'economia mediterranea e una moneta mitteleuropea. Abbiamo una moneta tarata sull'economia tedesca che dobbiamo però usare, in maniera identica, con lo stesso tasso e valore di cambio, in un'economia italiana che conosciamo bene.

Una moneta così pesante fa sì che chi ha un euro nel portafoglio deve fare una valutazione: compra un prodotto italiano, che ha un costo altissimo, o uno di importazione, di qualità simile e a un prezzo inferiore della metà? Soluzione? Con quell'euro il consumatore compra il doppio di merce di importazione. Ciò vuol dire che non conviene produrre in Italia. Abbiamo costi troppo alti e una moneta sproporzionata. È un Paese che non produce, perché è convinto di avere una moneta pesante e

continua ad importare. Quanto può andare avanti? A Prodi lo abbiamo detto in mille modi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Peccato che sono passati più di dieci anni, ma Prodi dovrebbe venire in quest'Aula e compiere, *coram populo*, un atto di coscienza. Dovrebbe dire che pensavano una cosa e non si sono poi accorti dove ci hanno portato. Prodi non lo può dire, perché uno sciocco qualsiasi può dire che non poteva prevedere le conseguenze, ma un economista della sua statura sapeva esattamente dove avrebbe portato il Paese.

O usciamo dall'euro o schiantiamo definitivamente, ma non lo possiamo dire perché l'euro è simpatico. Lo dicono adesso anche grandi economisti. Finalmente ci siamo spogliati dal terrore di andare contro il tabù euro. Lo dicono dei premi Nobel: va bene l'euro, ma non per economie deboli come quelle del Portogallo, dell'Italia e della Grecia. Noi stiamo - ahimè - pagando una previsione da cassandre. È brutto fare la cassandra, ma bisogna dire le cose: queste cose sono state dette, trite e ritrite, ma abbiamo sempre trovato Governi sordi oltre che grigi.

Veniamo all'articolo 18 in senso più stretto. Ricordo che progetti simili non sono così nuovi, ma erano stati formulati anche dal collega Ichino che aveva trovato una soluzione molto simile. Anche la famosa lettera di intenti di Berlusconi dell'estate del 2011 riportava un testo sulla stessa falsariga. Cosa diceva quel testo? L'articolo 18 non si tocca e i lavoratori saranno garantiti, come lo sono sempre stati (in alternativa, i sindacati sarebbero saliti con i piedi sui tavoli dei confronti). I lavoratori che hanno un'occupazione non vengono minimamente toccati.

Ma il problema riguarda quelli che lavorano o quelli che oggi non possono lavorare? Il problema riguarda quelli che non lavorano. Che cosa facciamo di quelli che non lavorano? Le imprese non hanno garanzie di certezza di commesse o hanno commesse a singhiozzo e, poiché l'articolo 18 è assai rigido e, una volta assunto un lavoratore, non c'è la flessibilità e l'elasticità auspicata dall'imprenditore, piuttosto che rischiare di ingolfare l'azienda di personale, che il giorno dopo magari non è più possibile mantenere, l'impresa tiene i lavoratori fuori dalla porta. Entrambi i testi dicono, in sostanza, che piuttosto che fare stare questi ragazzi dodici mesi su dodici a casa, facciamoli lavorare quattro, sei o otto mesi. Forse ciò è meglio che stare a casa dodici mesi su dodici.

Questa è la sinistra che oggi è rappresentata dal Partito Democratico e porta avanti la vostra posizione, che - lo ripeto - non è identica, ma è molto vicina a quella allora immaginata: *flexsecurity*, o comunque garanzie che nel tempo aumentano, e una certa elasticità nelle nuove assunzioni. Assolutamente no: è un tabù non se ne parla. Il PD prese una posizione - lo possiamo dire - anche ideologica, e di comodo, perché era all'opposizione: oggi il PD al Governo deve fare altri ragionamenti.

Al di là che forse anche in casa dovrete registrare qualcosa con riferimento alle posizioni che normalmente prendono i partiti, anche se dialetticamente è bello che ci siano posizioni diverse, cosa c'è stato da allora ad oggi? Cosa è cambiato?

Una cosa: il tasso di maggioranza nel sangue. Adesso siete al Governo e dovete voi rispondere al Paese. Allora, ci si deve sporcar le mani. A volte bisogna anche dire ai sindacati che stanno esagerando e si creano le frizioni e anche possibili spaccature.

Ripeto e concludo: la legge Fornero ha devastato l'occupazione giovanile. Pensiamoci. Non è, defiscalizzando l'assunzione di nuovi giovani, che si fanno entrare nel mondo del lavoro: se le aziende non hanno lavoro, puoi anche regalare loro i giovani, darli a costo zero, ma non li possono assumere. Occorre creare lavoro.

Abbiamo un euro sbagliato che non può rilanciare l'economia; una legge sul pensionamento e sul *welfare* che non può funzionare e che, sul banco di prova, ha fatto solo aumentare la disoccupazione giovanile; studi di settore che ammazzano le poche imprese che riescono a lavorare ma che non li rispettano. E se non usciamo da questo?

Sul banco di prova abbiamo dimostrato che, abbassando le tasse, aumenta il gettito, allora proviamo a sperimentare e ad allargare un abbassamento della pressione fiscale ad altro, oltre che alle famose cedolari secche.

Infine, Ministro, non lei, ma il suo Presidente del Consiglio ha detto di dare una parte - non abbiamo

capito quanto - del TFR direttamente in busta paga.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Divina.

DIVINA (LN-Aut). Ma mi lasci finire, Presidente.

PRESIDENTE. Ha parlato venti minuti. Finisca!

DIVINA (LN-Aut). Va bene, ma sto concludendo.

PRESIDENTE. Concluda.

DIVINA (LN-Aut). Sul TFR in busta paga, il lavoratore dirà: «Ben venga, mi da un po' di ossigeno».

PRESIDENTE. Quello è un altro provvedimento, non ancora in discussione.

DIVINA (LN-Aut). Ma fa parte del ragionamento sotteso all'azione di Governo.

Se diamo il TFR in busta paga, è chiaro che viene preso. Qualcuno perderà gli 80 euro aumentando il reddito, perdendo da una parte e guadagnando dall'altra. Ma ciò servirà in questo momento a tamponare le esigenze di spesa della famiglia.

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

DIVINA (LN-Aut). Ho finito, Presidente.

Si sposta il problema a dopo: cosa farà quando andrà in pensione chi non avrà più nulla o se gli accade un piccolo incidente? Il TFR se n'è andato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore.

DIVINA (LN-Aut). Mi lasci finire, Presidente!

Durante i Governi degli anni Ottanta - lei presidente Gasparri c'era all'epoca - si pensava che il debito fosse una cosa...

PRESIDENTE. Ero nato, ma non ero in Parlamento.

DIVINA (LN-Aut). Abbiamo un debito che rimandiamo e qualcuno pagherà, ma adesso bisogna dire che il debito è arrivato e lo dobbiamo pagare noi. Non possiamo ancora spostare i problemi su altre generazioni!

Questo Governo deve dare risposta e non spostare i problemi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Va bene, grazie.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (M5S). Pensavo che non arrivasse più il mio momento! Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. È sempre il suo momento.

NUGNES (M5S). Renzi dice che il lavoro non è un diritto, ma è un dovere. Dimostra o di non sapere assolutamente quanto sia enorme la differenza qualitativa tra i due termini oppure - come credo - di sapere benissimo cosa significhi cominciare a far strada a questa idea malsana che il lavoro non sia più un diritto ma un dovere: significa espellere il lavoro dalla giurisprudenza europea del diritto.

Ricordate? Questa frase fu già pronunciata dalla Fornero in una intervista ad un giornale britannico, quando Renzi ancora si sbracciava per dire che era contrario. Attenzione, perché niente è per caso. Anche così si contribuisce a demolire, a rottamare.

La fatina bionda dei boschi dice che, essere di sinistra, per lei significa essere per il cambiamento, essere per il rinnovamento. Ma quale cambiamento? *(Brusio dai banchi del Gruppo LN-Aut)*.

Mi scusi, Presidente. Signori, per favore, noi vi abbiamo ascoltato.

PRESIDENTE. Prego, continui, senatrice. Non è compito suo.

Colleghi, vi prego di ascoltare e lei, senatrice, prosegua. Del resto, l'Aula non è grematissima e quindi, c'è calma comunque.

NUGNES (M5S). Io, però, li sento. Mi deve scusare.

Stavamo dicendo che niente succede per caso. Tutto quello che succede ha una ragione. Le parole che sembrano casuali, buttate lì, forse dette da chi non conosce bene i fatti, servono a insinuarsi nella mente, nell'opinione pubblica, a demolire, a rottamare.

La fatina bionda dei boschi dice che, essere di sinistra, per lei significa essere per il cambiamento, essere per il rinnovamento. Non trova altre parole, non ne conosce altre. Ma quale cambiamento ci chiediamo? Quello fine a se stesso, purché sia? Oppure il cambiamento deve servire ad allargare sempre più l'esercito dei lavoratori precari e di riserva, quelli che sarebbero così tanto funzionali a Confindustria? Quella Confindustria che, solo pochi giorni fa, in Commissione ambiente, è venuta a chiederci di depenalizzare i reati per colpa e per negligenza grave, affinché - ha detto - l'ambientalismo non sia di intralcio all'attività d'impresa. Com'è che ha fatto la voce così alta, come non aveva fatto prima? Forse perché questo Governo sa ben proteggere Confindustria?

Non dimentichiamo e non permettiamo a nessuno di volerci far dimenticare che il principale contrappeso alla libertà d'impresa è costituito proprio dal diritto dei lavoratori. Le imprese devono essere libere di imprendere, secondo l'articolo 41 della Costituzione, ma non devono mai essere liberticide dei diritti dei lavoratori.

Riporto qui l'articolo di un economista, il professor Alfonso Realfonso, per dimostrare alcune interessanti tesi: innanzitutto, ridurre le tutele non aumenta l'occupazione (è dimostrato da tutti gli osservatori economici); l'Italia non è priva di flessibilità e i lavoratori italiani non sono superprotetti; infine, non esiste quella famosa dualità tra superprotetti e non protetti, perché qua di protetti non ce ne sono.

È imbarazzante che, nel dibattito di politica economica italiana, ci sia ancora chi si appella all'idea per cui la flessibilità del lavoro favorisca la crescita dell'occupazione. Così come è imbarazzante che il Governo vada avanti come un treno con il *jobs act*, con cui sancisce la completa irreversibilità della condizione precaria, confermandone la natura esistenziale, strutturale e generalizzata, introducendo il contratto unico a tutele crescenti: una nuova tipologia contrattuale, che ritengono vada nella direzione di superare la supposta superprotezione dei lavoratori a tempo indeterminato, che essi dicono essere alla base del dualismo del mercato del lavoro, che rallenta gli investimenti.

Questa tesi non ci convince affatto e lo vogliamo dimostrare con dati ufficiali alla mano, facendo ricorso al *database* dell'OCSE per calcolare l'EPL, il grado di protezione generale dell'occupazione previsto dall'assetto normativo-istituzionale di ciascun Paese. Stimando separatamente il grado di protezione dei contratti di lavoro regolari a tempo indeterminato e di quelli a termine, la protezione del lavoro a tempo indeterminato è misurata dall'indice EPRC; la protezione del lavoro a termine è, invece, misurata dall'indicatore EPT. Tanto più la legislazione accentua la flessibilità del mercato del lavoro, eliminando protezioni, vincoli e costi per le imprese, intervenendo sulla disciplina dei contratti a tempo indeterminato e a termine, tanto minori risulteranno gli indicatori.

Esaminando le tabelle, evidenziamo che tutti i Paesi dell'Eurozona, tranne la Francia, l'Austria e l'Irlanda, negli ultimi venticinque anni hanno ridotto sensibilmente la protezione del lavoro, rendendo molto più flessibili i loro mercati.

L'Italia si è impegnata moltissimo nel ridurre la protezione dell'occupazione, comprimendo la tutela di oltre il 40 per cento, dal valore di 3,82 del 1990 a 2,26 del 2013.

Si tratta di dati che - ricordiamolo - sono fermi alla fine del 2013 e che, quindi, non considerano gli effetti del decreto Poletti, che comporta un'ulteriore massiccia riduzione dell'EPL, che sarà registrato dall'OCSE solo il prossimo anno. Bisogna, dunque, fare attenzione: sono dati fermi alla legge Fornero.

Risulta, quindi, evidente che il dato generale di flessibilità del mercato del lavoro in Italia è già in linea con la media dell'Eurozona, appena superiore a quanto registrato da Olanda, Finlandia, Germania, Belgio e Grecia, ma sicuramente inferiore ai dati di Spagna, Portogallo e Francia e di molto inferiore a quelli di Irlanda ed Austria.

L'analisi dei dati OCSE ha permesso, però, anche di chiarire inequivocabilmente che le politiche di flessibilità del lavoro non hanno avuto alcun successo negli ultimi venticinque anni nel ridurre la disoccupazione, né in Italia, né nell'Eurozona. A tal riguardo l'OCSE nega assolutamente l'esistenza di una correlazione tra flessibilità ed occupazione. Sono le stesse conclusioni cui giunse il capo economista del FMI che, in un famoso studio del 2006, già sosteneva che: «Le differenze nei regimi di

protezione dell'impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari Paesi». Sarebbe stato un punto nel 2006.

Di più, operando una correlazione, lo stesso professor Realfonso ha dimostrato che, tra la variazione della protezione del lavoro e il tasso di disoccupazione per il periodo 1990-2013, emerge che, al ridursi della protezione del lavoro, la disoccupazione è aumentata.

Ma attenti: solo nel 2013 il numero di italiani con un patrimonio maggiore di un milione di dollari è passato da 176 a 203.000. Quindi, in Italia esiste una forbice, una forbice molto larga che continua ad allargarsi. Ma non è la forbice tra i lavoratori protetti e quelli non protetti, semmai quella tra i super ricchi e quelli che non hanno più niente, che non hanno un reddito sufficiente.

L'altro dato che ci teniamo a confutare è, appunto, che i lavoratori italiani assunti a tempo indeterminato siano superprotetti. La tesi del Governo è che, dietro la proposta di un contratto a tutele crescenti che escluda l'articolo 18, vi sia la necessità di ridurre il dualismo tra i lavoratori protetti e non.

Utilizziamo ancora i dati dell'OCSE, facendo ricorso all'indice che esprime il grado di protezione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Vediamo innanzitutto che la protezione del lavoro a tempo indeterminato in Italia è pari a 2,79 e, dunque, sostanzialmente in linea con la media dell'Eurozona. Anzi, la protezione dei lavoratori italiani risulta essere inferiore a quella di Paesi quali la Germania e la Francia (2,98 è il dato della Germania, 2,95 il dato del Belgio e 2,82 della Francia). Il dato italiano è quindi inferiore, per cui non è vero che i lavoratori italiani con contratto a tempo indeterminato sono super protetti: questo è un punto, un dato ufficiale.

Approfondendo l'analisi sui fattori che determinano la protezione del lavoro a tempo indeterminato - quindi l'altro indicatore EPRC - si desume che le difficoltà di licenziare in Italia risultano sì maggiori rispetto a quelle che si registrano in Germania, ma minori rispetto a quelle francesi. Al tempo stesso è molto significativo sottolineare che, per quanto riguarda la specifica disciplina del reintegro - e dunque la questione connessa al famoso articolo 18 - la protezione del lavoro in Italia è stimata inferiore alla Germania: l'indice ha, infatti, un valore pari a 2 in Italia e a 3 in Germania. Il dato italiano risulta, quindi, in linea con Danimarca, Irlanda, Olanda e Polonia; inferiore non solo rispetto alla Germania, ma anche alla Grecia, alla Norvegia e al Portogallo, mentre risulta maggiore solo rispetto alla Francia.

Non esiste, quindi, nessuna super protezione dei lavoratori italiani a tempo indeterminato nel quadro dei confronti interni dell'Eurozona, e non è vero che il mercato del lavoro italiano è più dualistico della media europea. Infatti, prendendo i due dati e mettendoli a confronto, vediamo che il mercato del lavoro italiano registra un valore medio del rapporto tra la protezione dei lavoratori a tempo indeterminato e quella dei lavoratori a termine che si attesta a 0,97, quindi vicino a 1. Pertanto, chiunque abbia fatto un po' di matematica elementare sa che numeratore e denominatore si avvicinano e, dunque, sono uguali.

La Germania ha in casa propria un mercato del lavoro esasperatamente dualistico, con un valore di 0,57 - ben più di quello italiano - con lavoratori a tempo indeterminato più protetti dei nostri e lavoratori a termine con bassissime tutele. Il mercato del lavoro italiano è dunque flessibile come la media dei mercati dell'Eurozona, dal momento che le riforme degli ultimi quindici anni si sono occupate di ridurre drasticamente la protezione del lavoro. Nel nostro mercato non vi è traccia di lavoratori super protetti - anzi direi che non vi è traccia di lavoratori protetti - e vi è molto meno dualismo tra protetti e precari di quanto non accada in Germania e in numerosi altri Paesi europei.

Abbiamo, quindi, chiarito con i dati OCSE che l'idea che la disciplina attuale dell'articolo 18 faccia dei lavoratori italiani a tempo indeterminato dei privilegiati super protetti è falsa e senza alcun fondamento scientifico e che una maggiore flessibilità serva a creare più posti di lavoro è due volte falsa e ciò è certificato.

Tuttavia - come tutti sappiamo - essendo il dibattito sull'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori già superato nei fatti, la discussione in corso è puramente ideologica e strumentale per entrambe le parti: il Governo e i sindacati dovrebbero smetterla di tenere in piedi questo teatrino e

ammettere che, con la riforma Fornero, venne di fatto liberalizzato il licenziamento individuale senza obbligo di reintegro (sepolitura definitiva dell'articolo 18). Basta, infatti, la giustificazione economica, che diventa giusta causa o meglio giustificato motivo oggettivo, per dar via all'*iter* del licenziamento individuale. Quel percorso, che prima era consentito solo per il licenziamento collettivo (la vecchia legge n. 223 del 1991) e doveva essere confermato dalla dichiarazione di uno stato di crisi dell'azienda, oggi si confà al singolo e la prova dell'eventuale illegittimità è a carico ed onere del licenziato. Ma i sindacati alzano le barricate e dichiarano che adesso chiuderanno le porte della stalla, ben consapevoli però che tutti gli animali sono scappati da molto tempo. È dunque chiaro che il dibattito sull'articolo 18 è la lepre ed è altresì chiaro che questo mercato così flessibile non è funzionale ad aumentare l'occupazione o a eliminare il divario di tutela, ma serve ad allargare e rendere sempre più ampio l'esercito di riserva di bisognosi di lavoro cui attingere per un'impresa liberticida, piuttosto che un'impresa che sia libera di imprendere, come recita ancora l'articolo 41 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

***ICHINO** (*SCpI*). Signor Presidente, colleghi, capisco il fastidio che molti commentatori hanno manifestato per un dibattito, che ormai si trascina da un quarto di secolo, sulla questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E che a questo punto appare a dir poco fossilizzato. Dobbiamo però chiederci perché, nonostante tutto, questo dibattito torni sempre d'attualità, suscitando aspri scontri politici.

Il fatto è che mezzo secolo fa proprio con l'articolo 18 si è inteso compiere un'operazione di grande rilievo, quella cioè di trasferire nel settore privato lo schema di protezione del lavoratore caratteristico del settore pubblico. Si tratta di un sistema di protezione che possiamo sinteticamente indicare come un regime di *job property*; un regime cioè che garantisce al titolare del posto di lavoro una sostanziale inamovibilità, salvo grave crisi aziendale o gravissima mancanza commessa dal titolare medesimo.

Il mezzo secolo che è passato da allora ha mostrato in modo molto evidente che nel settore privato un regime di questo genere può essere applicato a metà o a meno della metà dei lavoratori, perché gli imprenditori possono garantire a una parte dei propri dipendenti una forte stabilità e una sostanziale ingessatura del posto di lavoro, soltanto se c'è un'altra parte dei dipendenti, magari «prestati» da piccole imprese satelliti, che sopporta le conseguenze di tutte le sopravvenienze imprevedute, di tutte le fluttuazioni congiunturali, di tutti i piccoli e grandi *shock* economici o tecnologici che con sempre maggiore frequenza si verificano nella vita delle imprese. Questo è il punto cruciale della questione: il regime di *job property* è intrinsecamente - non per accidente, ma per sua natura - produttore di dualismo delle protezioni nel mercato del lavoro e nel tessuto produttivo. Esso è per sua natura produttivo di quello che è stato indicato come un sostanziale *apartheid* tra *core workers* e *peripheral workers*, tra *insiders* e *outsiders*, tra protetti e non protetti. In altre parole, chi predica l'estensione di questo regime alla totalità della forza lavoro, predica una cosa intrinsecamente impossibile.

Questo regime presenta, sì, per chi riesce a entrare nella cittadella del lavoro protetto, i vantaggi della forte garanzia di continuità del rapporto: la sicurezza economica costituisce un bene della vita importantissimo, ma la polizza assicurativa per mezzo della quale il lavoratore stesso acquista questa sicurezza comporta il pagamento di un premio assicurativo niente affatto irrilevante. Oltre un limite ragionevole, la polizza assicurativa imposta per legge, con il suo effetto depressivo sui livelli retributivi, produce una tendenza dei lavoratori più sicuri di sé a emigrare verso ordinamenti meno protettivi, una sorta di fuga dal diritto del lavoro dei più forti, o mediante lo spostamento all'estero, oppure col collocarsi di propria iniziativa nell'area del lavoro autonomo anche quando il contratto di lavoro dipendente sarebbe quello più conforme al programma contrattuale effettivo.

Col passare del tempo si sono determinate anche altre conseguenze non desiderabili, sull'altro versante. Innanzitutto la cosiddetta fuga dal diritto del lavoro da parte degli imprenditori a danno dei più deboli e in particolare l'utilizzazione sempre più diffusa da parte loro, nella fascia del lavoro professionalmente meno qualificato, ancora una volta delle forme di lavoro autonomo e in particolare del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come strumenti per costituire un rapporto di

lavoro sostanzialmente dipendente a un costo notevolmente più basso e sfuggendo alle numerose, eccessive, rigidità del rapporto di lavoro subordinato ordinario.

Un'altra conseguenza della protezione forte della stabilità è consistita, nell'area in cui essa si applica, nell'innescarsi di una «spirale della rigidità», un alimentarsi reciproco tra la vischiosità del mercato del lavoro, la sua «pericolosità» per chi perde il posto a seguito di un licenziamento, la severità dei giudici nel valutare la giustificazione del licenziamento, lo stigma negativo connesso con l'essere licenziati, motivo a sua volta di una ostilità maggiore del sistema nei confronti del licenziamento.

Un effetto dannoso di questo gioco sistemico si osserva particolarmente nella pratica invalsa per la soluzione delle crisi occupazionali aziendali, di disporre prioritariamente la collocazione degli ultracinquantenni in cassa integrazione, per accompagnarli, attraverso qualche anno di simulazione della prosecuzione del rapporto di lavoro, a una pensione di anzianità ottenibile per lo più intorno ai 57-58 anni di età: un'età nella quale l'aspettativa media di vita supera largamente i venti anni. L'idea sottostante a questa pratica è che la lesione del diritto fondamentale alla stabilità del posto di lavoro, la *job property* appunto, possa essere risarcita soltanto con la collocazione in cassa integrazione e il pensionamento precoce. In questo ordine di idee, non è mai il mercato del lavoro che può fornire l'alternativa al posto perduto. Siamo arrivati così alla situazione attuale, nella quale i disoccupati restano nel *freeszer* di ammortizzatori sociali male amministrati, quando appartengono ai settori per i quali gli ammortizzatori funzionano, mentre le imprese in fase di espansione non trovano il personale qualificato che cercano. Oggi in Italia centinaia di migliaia di posti di lavoro restano permanentemente scoperti per mancanza di offerta di persone dotate della qualificazione necessaria. Ogni anno in Italia chiudono per limiti di età del titolare decine di migliaia di imprese artigiane, senza la possibilità di trasmettere il loro *know-how* produttivo ed il loro avviamento alle nuove generazioni.

Tra i difetti del regime di *job property*, va infine menzionato il peggioramento dell'allocazione delle risorse umane nel tessuto produttivo, conseguente al fatto che il lavoratore tende a stabilizzarsi nel primo posto dove ottiene un contratto a tempo indeterminato, rinunciando - per la maggiore vischiosità del mercato - a cercare l'inserimento nell'azienda dove le sue capacità sono meglio valorizzate.

Il premio assicurativo pagato dai lavoratori italiani per la maggiore sicurezza acquistata con l'articolo 18 - oltre che con la politica previdenziale molto generosa degli anni Settanta, Ottanta e Novanta - combinato con la peggiore allocazione delle risorse umane e la minore produttività che ne sono conseguite, contribuisce a spiegare il livello nettamente più basso delle retribuzioni lorde italiane rispetto a quelle degli altri maggiori Paesi europei, che si registra lungo tutto l'arco dell'ultimo trentennio, nonostante la sempre maggiore mobilità dei capitali e delle persone in seno all'Unione europea.

Ora, la riforma di cui stiamo discutendo intende voltar pagina non soltanto rispetto a una singola norma, ma rispetto a questo intero sistema e alla cultura che gli sta dietro: un sistema nel quale quella norma è solo una tessera del mosaico.

Intendiamo farlo costruendo la sicurezza economica e professionale dei lavoratori voluta dal Titolo III della Costituzione, e non garantita dal regime attuale, ad almeno metà dei nostri lavoratori, non più sull'ingessatura del posto, ma sulla capacità dei lavoratori stessi di usare il mercato del lavoro, di trarre dalle opportunità che esso offre forza contrattuale, e quindi la libertà effettiva di scelta: quella libertà di scelta del proprio lavoro che l'articolo 4 della Costituzione impone alla Repubblica di garantire, quella libertà che implica anche la parità sostanziale delle opportunità che l'articolo 3 della Costituzione impone alla Repubblica di costruire concretamente, realizzando le condizioni per la sua effettività nel mercato del lavoro. Oggi, pur in un periodo di crisi economica gravissima, si stipulano in Italia 10 milioni di contratti di lavoro regolari ogni anno, di cui un terzo circa con durata superiore ai sei anni; e di questi, tra un milione e mezzo e due milioni di contratti regolari a tempo indeterminato; ma chi non dispone delle reti parentali, amicali, professionali indispensabili, non ha alcun accesso a questi flussi di assunzioni. È questa la libertà, la parità, la dignità che difendete, amici e colleghi del Movimento 5 Stelle o di SEL?

È tempo di renderci conto del fatto che non ci sono norme di legge o di contratto collettivo, non c'è

ispettore, avvocato o giudice, che possano garantire a chi vive del proprio lavoro sicurezza, dignità e libertà effettive meglio di quanto possa farlo la possibilità di andarsene dal posto dove si è trattati male, perché si può effettivamente scegliere un'altra impresa che offre condizioni migliori. Se oggi questa prospettiva in Italia è considerata alla stregua di un racconto di fantascienza, nonostante l'imponente quantità di opportunità che il mercato del lavoro potrebbe offrire, pur in questo periodo di crisi gravissima, nonostante i giacimenti occupazionali che abbiamo e non utilizziamo, è solo perché tutto il sistema di protezione del lavoro è stato focalizzato per decenni sull'ingessatura del singolo rapporto, sulla difesa del lavoratore dal mercato del lavoro, dimenticando totalmente la protezione del lavoratore nel mercato del lavoro; con il risultato che oggi chi perde il posto o ha la fortuna, si fa per dire, di essere messo in *freezer* per anni con la cassa integrazione, o è totalmente abbandonato a sé stesso.

Si obietta: se non ci sono investimenti, non ci sarà mai lavoro. Ma come possiamo sperare in un aumento degli investimenti, in particolare di quelli che vengono da Oltralpe, con il conseguente aumento della qualità e quantità della domanda di lavoro, in un mercato che non è in grado di mettere in comunicazione quella domanda con una offerta adeguata? È tempo di renderci conto che la vecchia polemica tra sinistra e destra sull'alternativa tra politiche della domanda e politiche dell'offerta oggi in Italia non ha alcun senso, perché le prime non sono possibili senza le seconde. Per attirare gli investitori esteri e le multinazionali, con la loro capacità di valorizzare il lavoro degli italiani mediamente meglio di quanto facciano, mediamente, le imprese nostrane, occorre non soltanto ridurre la pressione fiscale su imprese e lavoro, non soltanto riallineare il costo dell'energia nel nostro Paese a quello che si registra negli altri maggiori Paesi europei, non soltanto riformare profondamente le amministrazioni pubbliche per porle finalmente al servizio dei cittadini e degli operatori economici prima e più che al servizio di se stesse, non soltanto ridare efficienza alla giustizia civile e penale e combattere efficacemente la corruzione diffusa - tutte cose, beninteso, che è indispensabile fare - ma occorre anche semplificare drasticamente una legislazione del lavoro caotica e difficilmente comprensibile anche per gli addetti ai lavori; occorre allineare il nostro sistema di protezione del lavoro ai migliori *standard* continentali di chiarezza ed effettività e, quindi, di certezza del diritto, che significa anche certezza della possibilità e dei costi della separazione tra impresa e lavoratore, se e quando se ne presenti la necessità. Questo non è possibile se non impariamo a coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza economica e professionale delle persone che lavorano, costruita sulla loro *employability*, ovvero sulla loro capacità di trovare il lavoro nel mercato.

Questo è quanto intendiamo fare con il disegno di legge che stiamo discutendo. Intendiamo farlo innanzitutto completando e rafforzando la riforma degli ammortizzatori sociali avviata con la legge Fornero del 2012: è la materia dell'articolo 1. Intendiamo farlo con il secondo pilastro della riforma che sono i servizi per l'impiego: è la materia dell'articolo 2, dove si afferma il principio dell'integrazione tra servizio pubblico e servizi offerti dalle agenzie specializzate private. Lo strumento essenziale di questa integrazione, e al tempo stesso strumento dell'indispensabile coniugazione tra politiche passive e politiche attive del lavoro, è il contratto di ricollocazione. Il terzo pilastro della riforma - terzo, certo, non per importanza - è infine il riordino e la semplificazione della legislazione del lavoro. Parlo di quel codice semplificato per mezzo del quale ci proponiamo di sostituire l'ammasso enorme e informe di norme che soffocano il rapporto di lavoro con settanta articoli semplici, chiari, facilmente traducibili in inglese, secondo le linee-guida contenute nel *Decalogue for smart regulation* emanato dal gruppo di alto livello dell'Unione europea nel novembre 2009. Per trasformare un ordinamento che appare - ed effettivamente è - bizantino, inconfondibile, del tutto inidoneo a fornire agli operatori economici le certezze necessarie circa le regole applicabili e i relativi costi, in un ordinamento immediatamente conoscibile da tutte le persone, milioni di persone, che ne sono interessate e dagli operatori internazionali interessati a venire a lavorare da noi.

In questo contesto di riscrittura integrale del nostro diritto del lavoro si colloca la previsione di cui più si discute in questi giorni: la disciplina di un nuovo contratto a tempo indeterminato «a protezioni

crescenti». Con questa espressione indichiamo sinteticamente la nuova disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro coerente con i principi della *flexsecurity*, che in questo contesto devono sostituire i principi della *job property*. È in questo stesso contesto che la sanzione essenzialmente propria del vecchio regime - la reintegrazione nel posto di lavoro, la *property rule* appunto - deve essere limitata a quello che è l'unico diritto assoluto della persona, cioè il diritto a non essere discriminato. Per tutto il resto, però, essa deve essere sostituita da una *liability rule*, cioè una regola che affida ad un costo predeterminato, crescente con l'anzianità di servizio, la funzione di filtro automatico delle scelte gestionali dell'imprenditore, sottraendo queste scelte a un controllo giudiziale che, nel regime passato, non ha dato buona prova e, al tempo stesso, assicurando al lavoratore, in qualsiasi caso di cessazione del rapporto per motivi non disciplinari, un indennizzo non dipendente dall'esito del giudizio.

Quanto ai licenziamenti disciplinari, nel progetto di codice semplificato di cui sono l'estensore, contenuto nel disegno di legge n. 1006 del 2013, è prevista una diversità di disciplina rispetto al recesso per motivi economici, tecnici od organizzativi. Tale diversità è giustificata dal fatto che la contestazione disciplinare comporta sempre, di per sé, un particolare stigma negativo a carico del lavoratore interessato. È dunque giusto che l'ordinamento protegga quest'ultimo in modo più intenso. È giusto, in particolare, a mio avviso, che laddove emerga la non sussistenza del fatto contestato, il giudice possa, nei casi più gravi, disporre la reintegrazione del lavoratore. È tuttavia indispensabile...

PRESIDENTE. Senatore Ichino, la prego di concludere. È andato oltre il tempo a sua disposizione di quattro minuti.

ICHINO (*SCpI*). Ho finito. C'è chi ha parlato anche di più.

PRESIDENTE. No, i tempi vengono rispettati. Il suo Gruppo non ha altri interventi.

ICHINO (*SCpI*). Sto terminando.

Dicevo che è, però, indispensabile, nella logica del nuovo sistema, in funzione dell'allineamento del nostro nuovo ordinamento a quello dei nostri maggiori *partner* europei, che a entrambe le parti sia data la facoltà dell'*opting out*, ovvero della sostituzione della reintegrazione con una congrua indennità.

Per concludere, una sola osservazione. I nostri ragazzi migliori oggi vanno a cercare il lavoro altrove; non vanno a cercare *job property*, ma vanno a cercare Paesi nei quali la sicurezza è data da un mercato del lavoro che funziona. È nostro dovere fare in modo che in futuro non sia più necessario uscire dall'Italia per trovare un tessuto produttivo inclusivo, non diviso tra *insiders* e *outsiders* o tra *core workers* e *peripheral workers*; e soprattutto capace di dare spazio e facile accesso al mondo del lavoro protetto, che non deve più essere una cittadella fortificata, ma deve essere il luogo dove tutti trovano facilmente lavoro. Perché l'immigrazione forzata dei ragazzi più impegnati e volenterosi non sia più la regola, come lo è oggi. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Susta e Buemi*).

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, composizione e convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato e la Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 82. L'elenco dei componenti sarà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Commissione è convocata per la sua costituzione domani, giovedì 2 ottobre 2014, alle ore 14, presso l'Aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, in Via del Seminario.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[1428](#), [24](#), [103](#), [165](#), [180](#), [183](#), [199](#), [203](#), [219](#), [263](#), [349](#), [482](#), [500](#), [555](#), [571](#), [625](#), [716](#),
[727](#), [893](#), [936](#), [1100](#), [1152](#), [1221](#), [1279](#), [1312](#) e [1409](#) (ore 19,09)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, cercherò di rimanere nei tempi, visto che questa è anche una forma di rispetto per i colleghi.

Ritengo sia opportuno iniziare con una considerazione da semplice parlamentare e non da professore, anche perché quello che hanno fatto i professori lo abbiamo visto benissimo nel Governo Monti. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Quindi, credo che con l'esperienza dell'uomo di strada si possano fare dei ragionamenti che possono portare magari a dei risultati migliori rispetto a chi è abituato, come faceva il presidente Monti, a confrontarsi solo con coloro che vivono in certi ambienti - nelle aule universitarie o in certi salotti - e non, magari, nella fabbrica o negli uffici. È in questi luoghi dove invece la gente che poi ci vota vive quotidianamente la propria attività lavorativa e la svolge spesso impegnandosi al meglio, con quell'impegno che serve per far andare avanti le cose e non recriminando e ascoltando magari determinate sirene che inducono o invitano a pensare al disfattismo che, invece, non ci deve appartenere o, almeno, non appartiene a quella parte del Paese che come Lega Nord rappresentiamo. Questa parte del Paese infatti è molto pratica, pragmatica e costruttiva, vuole guardare avanti e progredire, anziché star qui a recriminare, e intende sottolineare il fatto che ci sono realtà in cui c'è qualcuno che beneficia di questo grande lavoro svolto in una parte fondamentale del nostro Paese, per quanto riguarda le risorse economiche prodotte, senza comprendere che non si tratta di un regalo dovuto, ma di un aiuto che può essere esclusivamente di natura temporanea, anche se in Italia le cose temporanee spesso assumono un termine di scadenza infinito.

Come dicevo, parliamo di riforma del lavoro, che è un argomento importante, ma anche di una delega al Governo per fare una legge di riforma. A livello di valutazione politica, dato che già su uno strumento così facile come una delega il PD va nel panico e in confusione, mi chiedo cosa sarebbe accaduto se in Aula fosse arrivata una legge ordinaria: probabilmente avremmo assistito a ben altre scene, ancor più dure, o forse addirittura al caos, perché, se la legge delega ha un vantaggio, è proprio quello di poter delegare nelle segrete stanze del Governo le trattative successive. Qui invece, con la legge ordinaria, come si fa solitamente per le leggi più importanti, si sarebbe avuta la possibilità di portare ognuno il proprio contributo e anche la propria esperienza, magari come singoli parlamentari che non si occupano in modo specifico di questo settore, ma che hanno avuto modo, durante la propria esperienza istituzionale, di occuparsene per alcuni periodi e che possono avervi contribuito.

Ricordo il periodo di Roberto Maroni, Ministro del Lavoro e del Welfare tra il 2001 e il 2006, in cui si provò a realizzare determinati esperimenti, con la disponibilità delle parti sociali, dei sindacati, di Confindustria e degli artigiani di fungere da cavia in tal senso, mettendo i risultati a disposizione dei territori. È quanto fu fatto, ad esempio, a Bergamo con la cassa in deroga, strumento che poi divenne ordinario e che fu utilizzato su tutto il territorio nazionale, proprio per i benefici che apportava. La cassa in deroga, come idea, nacque da una semplice valutazione fatta tra i banchi di Montecitorio da persone che, lo ribadisco, non erano professori né insegnavano all'università, ma andavano nelle fabbriche e parlavano quotidianamente con i sindacati, ma non con quelli che fanno i comizi sui palchi o vanno ad organizzare i concerti del 1° maggio, bensì con quelli veri, che vivono all'interno delle fabbriche e sanno ancora cos'era il vero sindacalismo, non ideologico né ideologizzato.

Si parla tanto, infatti, dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: temo che parlarne e brandirlo come il problema dei problemi sia in effetti un modo per tener celati altri provvedimenti che s'intende adottare successivamente, come quelli che deriveranno dall'approvazione di questa legge delega, che forse avranno un contenuto ben più pesante e impattante, per quanto riguarda imprese e lavoratori. Su questo provvedimento, infatti, com'è naturale che sia, vi sono aspettative sia dalla parte datoriale sia da quella di tutti i lavoratori, che intendono capire quale potrà essere il futuro sia di coloro che sono occupati sia soprattutto di coloro che sono in cerca di occupazione. Riforma del lavoro vuol dire anche riforma degli ammortizzatori sociali, politiche passive e politiche attive del lavoro. Significa anche

compiere uno sforzo non da poco, ma bisogna mettere a disposizione fondi per poterlo fare e non mi sembra che questa sia la direzione intrapresa.

Nella sostanza, avete fatto un capolavoro: in questo modo, siete riusciti a scontentare, da una parte, i rappresentanti dei lavoratori e, dall'altra, quelli degli imprenditori, che richiedono più coraggio; da un lato vi chiedono di tirare il freno a mano, ma, dall'altra, di accelerare. C'è qualcosa che non funziona. Certo, credo che, per quanto riguarda la questione dei sindacati, il segretario della CGIL Camusso non organizzerà una dozzina di scioperi generali, come fece il segretario Cofferati all'epoca del Governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006, quando si ipotizzava di approvare una modifica dell'articolo 18 o di approvare la legge Biagi. Allora ci fu uno scontro, anche molto duro, che credo fosse molto ideologizzato e politicizzato. Oggi non credo che il segretario Camusso avrà la forza, la determinazione di andare contro il ministro Poletti, quindi contro una persona che sta dalla sua parte, almeno politicamente parlando. All'epoca l'opposizione, assieme ai sindacati, aveva un unico obiettivo, quello di contrastare un Governo che aveva un colore politico diverso. Il ministro Maroni finì, assieme a tutto il Governo, nell'obiettivo di quell'azione, che poi portò comunque all'approvazione di una norma che per alcuni aspetti poteva essere migliore: ci si dovette fermare grazie ad una sorta di mediazione. Forse rimpiangiamo di non essere stati sufficientemente determinati per fare ciò che invece era doveroso fare già in quella sede.

In alcuni interventi viene citato anche Marco Biagi, le sue idee. È meglio lasciare Marco Biagi dove si trova, purtroppo, perché credo che le sue idee vengano utilizzate troppo spesso a sproposito in quest'Aula: le sue idee, quelle vere, non sono quelle che si sentono raccontare qui dentro. Erano idee diverse. Quindi, almeno per quanto di drammatico gli è accaduto, evitiamo di strumentalizzare la sua figura.

Parlavo poc'anzi delle riforme degli ammortizzatori sociali: cassa integrazione in deroga, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità; tutti interventi che possono essere fatti e che è necessario attualizzare in termini di risultati e di risposte che è necessario dare ai cittadini che si trovano in difficoltà. Le riforme devono permettere ad aziende che si trovano in difficoltà temporanea di garantire comunque un posto di lavoro ai propri dipendenti, perché costoro sono una risorsa per le conoscenze che hanno acquisito all'interno della loro vita lavorativa. Tuttavia se le aziende sono ormai decotte, bruciate, non possono continuare all'infinito. Si tratta di essere realisti: quando ci si trova di fronte a realtà in cui la cassa integrazione va avanti da nove anni forse un problema esiste, forse quello è assistenzialismo non è cassa integrazione; forse quell'azienda ha un problema di competitività sul mercato. È meglio individuare altri metodi per reimpiegare quelle persone, vera risorsa delle aziende, evitando di mantenerle dando loro il contentino della cassa integrazione e quindi disincentivandole ad una nuova formazione al fine di essere riconvertite e utilizzate in luoghi di lavoro altrettanto produttivi e con impieghi che diano loro altrettanta responsabilità e dignità. Il lavoratore, infatti, rimanendo in cassa integrazione a lungo spesso perde anche considerazione di se stesso.

Mi chiedo quindi come farete a fare queste riforme, e me lo chiedo con la curiosità di colui che conoscendo come funzionano le nostre norme sa benissimo che all'interno di una legge delega - mi permetta, signor Sottosegretario - vengono scritti i principi su cui si vuole intervenire. È un po' come se andando al supermercato a comprare una scatola di zuppa pronta, si prenda quella di banda stagnata, si guardino gli ingredienti e si stabilisca che quella è buona. Personalmente, per dire che una zuppa è buona la vorrei provare, cioè vorrei che fosse l'Assemblea a decidere come va cucinata, vorrei che fosse l'Assemblea a decidere quali debbano essere gli ingredienti utilizzati, e non solo nei principi ma anche nelle quantità. Infatti, magari quella zuppa può essere venduta bene da un punto di vista pubblicitario, ma non sempre i prodotti che godono di una campagna pubblicitaria a spron battuto sono i migliori; anzi, spesso non è così. Sempre rimanendo alla metafora della zuppa in scatola, vorrei che fosse quest'Assemblea a decidere se mettere più o meno sale, vale a dire più o meno liberalizzazione nel mondo del lavoro; se mettere più o meno verdure, ossia più o meno garanzie per le imprese e per i lavoratori; più o meno pepe, vale a dire più o meno idee simili o dissimili da quelle della Fornero e così via. Ribadendo però che non è per il fatto che ce la vende la ditta Renzi che questa riforma del

lavoro, questa zuppa in scatola, deve assolutamente essere buona. Il prodotto non è automaticamente migliore perché viene venduto da un bravo venditore.

Ci si poteva confrontare qui dentro e trovare degli spunti, delle idee che potessero generare una norma ordinaria con un contenuto migliore, con quell'umiltà che appartiene ai soggetti che sono disponibili a riconoscere che altre persone possono avere idee migliori delle proprie, l'umiltà che dovrebbe caratterizzare chi si deve occupare dei problemi reali della gente non pensando mai di avere la verità in tasca. Per tanti anni si sono insegnate (in teoria e non in pratica) materie che riguardano questo argomento, ma non si sono toccati mai con mano gli effetti provocati dall'approvazione di queste norme e soprattutto non si sono vissuti personalmente gli stessi effetti, magari neanche all'interno del proprio ambito familiare.

Quindi, la teoria è una cosa, la pratica un'altra. Questo deve essere assolutamente ribadito.

Ma non voglio apparire come quello che fa della facile ironia sul Governo, soprattutto su una tema così delicato. Dobbiamo fare delle riforme vere. Una riforma come questa, una riforma come la riforma del mercato del lavoro è stata annunciata e venduta pochi giorni fa come una riforma praticamente già fatta. Qui ormai siamo arrivati al punto che sui giornali si legge che è stato abolito il Senato e la gente ne è convinta e noi che siamo ancora qui veniamo fermati per strada per chiedere come mai ci sono i senatori quando il Senato è stato abolito e la notizia è su tutti i giornali: tutti i telegiornali ne parlano e tu sei ancora senatore. Sono state abolite le Province, eppure domenica scorsa nella mia Provincia è stato eletto un nuovo Presidente della Provincia e la gente si chiede: come mai, non erano state abolite le Province? Lo ha detto il Presidente del Consiglio. È stata poi approvata in prima lettura al Senato la riforma istituzionale che verrà modificata dalla Camera dei deputati (per cui al Senato la riforma votata varrà zero perché bisogna approvare testi identici per due volte). È stata inoltre votata la legge elettorale. Ma quale, quella per la Camera senza il Senato che verrà probabilmente modificata un'altra volta al Senato? Tutte queste riforme vengono spacciate per provvedimenti approvati in via definitiva e la gente ne è convinta perché c'è un buon venditore, come ho già detto, che riesce a comunicare alla gente delle informazioni vendendo una parte di verità come se fosse assoluta.

Questo però non è un buon metodo per confrontarsi con la gente, non è un modo corretto di rapportarsi ai cittadini e ai propri elettori. Credo sia più corretto in una situazione di difficoltà ascoltare il consiglio di tutti; poi decidere, ma confrontarsi, e il vero confronto si fa ascoltando anche le parti interne del proprio partito, non solo l'opposizione. A me di ricatti, ricattatori e ricattati interessa poco; a me interessa il risultato, quello che ci sarà scritto nella norma. Ad oggi conosco solo gli ingredienti di quella zuppa, non so quale sarà la qualità del prodotto contenuto in quella scatola. Ma non voglio andare oltre.

In conclusione voglio fare solo delle brevi citazioni. La prima mi è venuta spontanea, è molto facile il collegamento: il *jobs act* può essere ricondotto (per la verità, qualche giornale lo ha fatto) a Steve Jobs, il grande fondatore della Apple. Egli diceva: «*Stay hungry. Stay foolish*», cioè siate affamati, siate folli. Credo che da questo punto di vista l'obiettivo del Governo sia proprio questo: con questo provvedimento cercate di affamare ancor di più alcune categorie di lavoratori e siete così - passatemi il termine - folli da farlo in modo consapevole e cosciente, perché sapete benissimo che per aumentare il numero dei lavoratori occorre ridurre il costo dell'energia e il carico fiscale, serve la *flex tax*, serve una riduzione del costo della pubblica amministrazione e dei costi derivanti dalla corruzione, occorre sistemare la giustizia e intervenire sull'euro. Queste sono le cose che vanno fatte. Però, volendo declinare questo motto, divenuto ormai famoso, in un contesto italiano, probabilmente Steve Jobs ci aveva visto bene e ci aveva visto giusto anche rispetto al nostro Governo.

Vorrei fare un'ultima citazione, credo doverosa e meritata. È qui seduta a fianco a me la collega Munerato, che è la responsabile della Lega Nord in Commissione lavoro. Mi ricordo l'intervento che fece alla Camera sulla riforma del lavoro, quando, vestita con orgoglio della sua divisa da lavoro, ricordò all'allora ministro Fornero, che si pavoneggiava per i contenuti di quella sua riforma, quanto ciò che vi era scritto fosse distante dalla realtà dell'attività lavorativa e produttiva del Paese, in modo

particolare del Nord, dove si produce gran parte del PIL dell'Italia (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Ricordo anche come il ministro Fornero la osservasse, probabilmente pensando di avere di fronte un marziano o una figura mai vista prima, perché non aveva mai visto in vita sua come si lavora veramente nelle fabbriche e quale sia la fatica sopportata da tanti lavoratori. Conosceva altri tipi di fatica, quella molto più teorica di chi insegna nelle università. Non tutti sono così, per carità; vi sono anche bravissimi professori che hanno fatto la gavetta, anche nella pratica quotidiana, nell'ambito di lavoro collegato alla propria professione e alla propria materia d'insegnamento. La senatrice Munerato ci ricordò allora quanto fosse sbagliata quella strada. Siamo qui oggi, a distanza di due anni, a prendere atto di un fallimento e della parentesi negativa che ha attraversato il nostro Paese con la gestione di quel Governo e con l'inizio di un percorso, che ha mutato un tracciato precedentemente stabilito, che ci ha portato in una direzione sbagliata.

Quindi, prendiamo atto di quell'errore, ma il problema è che voi in questo momento, al posto di tornare sul binario giusto e di riprendere la strada corretta, che ben da prima era stata individuata, continuate su questo binario sbagliato. Anzi, state peggiorando la situazione, perché non è con questi provvedimenti e con questi ingredienti che si risolvono i problemi, ma è con le altre iniziative - di cui vi dicevo prima - che si attraggono le imprese straniere e si creano posti di lavoro. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gianluca Rossi. Ne ha facoltà.

[ROSSI Gianluca](#) (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, per far ripartire l'economia del nostro Paese, ma anche quella europea, trainare la crescita e riprendere l'occupazione, è stato detto infinite volte come sia necessario il rilancio del sistema industriale. Per fare questo si deve intervenire sul sistema bancario e facilitare l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, riformare e alleggerire il sistema fiscale, riformare la pubblica amministrazione e la giustizia civile e, appunto, adeguare le regole del mercato del lavoro al modello di crescita e sviluppo che si intende perseguire.

La Germania, per fare un esempio, con cinque milioni di nuovi disoccupati tra il 2000 e 2003, frutto della riunificazione, decise di darsi un piano di rilancio adottando la cosiddetta Agenda 2010 con l'ambizione strategica di riconquistare il ruolo di *leadership* in Europa e nel mondo. La riforma del mercato del lavoro fu un tassello di quel piano, non l'unico, assieme al rilancio delle politiche industriali e alla riforma fiscale per rilanciare i consumi. Per questo dobbiamo, da un lato, far sì che nel nostro Paese si cerchi di spostare le risorse verso gli investimenti pubblici e privati, tesi a rafforzare il sistema delle imprese, la loro patrimonializzazione, la propensione a investire in ricerca e innovazione e la capacità a internazionalizzare; dall'altro, utilizzare ogni strumento disponibile per invertire la situazione recessiva e favorire nuova e buona occupazione. È così che torneremo anche ad essere un sistema competitivo in grado di attrarre investimenti esteri. La legge delega in discussione sarà un'occasione solo se sapremo inserirla all'interno di questo ragionamento.

In questi venti anni abbiamo anche innovato profondamente il mercato del lavoro - certo, con alcune contraddizioni - ed introdotto forme di flessibilità che con il tempo si sono rivelate persino eccessive, generando precarietà diffusa.

Questi interventi, infatti, da un lato, avrebbero dovuto essere affiancati da innovazioni profonde anche nel campo del *welfare*, della formazione permanente dei lavoratori e del percorso scuola-lavoro. Purtroppo, ciò è avvenuto solo in minima parte e ne hanno fatto le spese soprattutto i più giovani.

Dall'altro lato, detti interventi avrebbero dovuto essere affiancati dalla capacità di ragionare su regole del mercato del lavoro coerenti con le caratteristiche del nostro sistema produttivo, fatto di grandi imprese manifatturiere spesso multinazionali, di troppe piccole e piccolissime imprese, poco patrimonializzate, scarsamente internazionalizzate e prive di possibilità, come ho detto, di investire in ricerca e innovazione, e di troppo poche medie imprese che, al contrario, sono quelle che meglio hanno resistito alla crisi, soprattutto per la loro capacità ad internazionalizzare e ad innovare.

È proprio su questa stretta relazione che voglio sviluppare la mia riflessione sulle opportunità che la legge delega ci offre e ci dovrebbe offrire. Quale deve essere la logica di fondo da perseguire? Quella

di aumentare, certo, il tasso di flessibilità, ma non genericamente, bensì inserendola in un quadro di maggiore elasticità complessiva del sistema. Per esempio, nel manifatturiero dovrebbe vigere sempre e solo il contratto a tempo indeterminato, perché è il settore che traina le esportazioni, l'innovazione, ma anche l'altissima affidabilità dei prodotti, per i quali servono professionalità e competenza elevatissime. In quei settori non si può inserire lavoro occasionale e lavoro precario. La forza lavoro deve essere curata e tutelata durante tutta la fase lavorativa attraverso un processo di formazione continua, curata e pagata dalle imprese come avviene in Germania, dove nelle fasi di crisi si riduce l'orario di lavoro ma difficilmente si licenzia. A ciò si possono aggiungere poi due altre forme di flessibilità, quella di comparto e quella settoriale, al fine di rilanciare segmenti produttivi strategici.

Vede, signora Sottosegretario, io vengo dalla città di Terni, che so che lei conosce perché sta seguendo molto bene la questione dell'AST, dove proprio una multinazionale tedesca sta facendo esattamente il contrario di quello che le sto dicendo e noi non possiamo consentire i tagli a quel contratto integrativo, i tagli lineari del 10 per cento e la mobilità per molti lavoratori, tra l'altro annunciata oggi con una dichiarazione inaccettabile da quell'azienda. Noi dobbiamo saper fare il contrario.

Il punto è come riuscire a guidare il passaggio strategico, proprio nel manifatturiero, da un lavoro a carattere fordista ad un lavoro a più alto contenuto di sapere e conoscenza sia nei processi, che nei prodotti. Tenere insieme materia e tecnologia, atomo e *bit*, rappresenta il terreno della sfida del lavoro a più alto valore aggiunto e quindi a più alta redditività.

Il discorso è diverso, ovviamente, per quei settori come i servizi, quelli protetti, non esposti alla concorrenza internazionale, a bassa produttività di capitale, cioè ristorazione, settore delle pulizie, servizi alla persona, vendita al dettaglio e così via.

In questo contesto la flessibilità è al contrario utile per realizzare un abbassamento complessivo dei costi e l'aumento conseguente della produttività media del sistema. È qui però che necessitano meccanismi di compensazione e protezione sociale chiari, in parte già indicati nella delega, finalizzati ad evitare che si determini uno scalino troppo grande rispetto ai primi.

A ciò si aggiungono tre ultime questioni. La riforma degli ammortizzatori sociali, l'apprendistato e i servizi per l'impiego.

La prima è adeguatamente contenuta nella delega. Restano tuttavia cruciali il tema delle risorse necessarie ad affrontare il precariato, quello della garanzia del reddito nelle fasi di disoccupazione e quello della contestualità con la semplificazione delle forme contrattuali e l'introduzione del regime a tutele crescenti.

In merito all'apprendistato, l'incentivazione economica dello *stage*, prima, e la liberalizzazione del tempo determinato, poi, hanno ridimensionato l'apprendistato professionalizzante, già molto provato dalla crisi e unica forma diffusa nel nostro Paese; non è un vero apprendistato, come inteso in Europa, ma una forma d'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro incentivata fiscalmente, che per molte ragioni non ha dato gli effetti sperati. Se si continua così, tanto vale scommettere davvero, lasciando questa strada, sulle altre due forme di apprendistato, quella per i minorenni a scuola e quella per l'alta formazione e ricerca, che non sono (e non potranno essere) sostituibili da alcuna forma contrattuale tradizionale.

È vero, infine, che i servizi per il lavoro hanno prodotto situazioni a macchia di leopardo. Ci sono esempi di buone pratiche - come nella mia Regione, l'Umbria - ed esperienze non certo positive, ma è innegabile che la presa in carico delle persone e la fidelizzazione delle imprese difficilmente possono essere fatte da un unico punto nazionale. Altra cosa è la messa in rete delle politiche attive del lavoro a carattere nazionale, ma le azioni di accompagnamento al lavoro presuppongono un servizio locale di area vasta vicino alle persone e alle imprese. Si faccia tesoro, appunto, delle buone pratiche che sono presenti nel nostro Paese e si corregga la rotta.

Allo stesso tempo sarà anche fondamentale stimolare la creazione di un vero mercato del lavoro europeo, rimuovendo le barriere che ancora impediscono la fluidità della libera circolazione dei lavoratori, anche mediante nuove iniziative legislative da parte della Commissione europea; rafforzare

il sistema EURES (*european employment services*) e migliorare il coordinamento tra i servizi pubblici per l'impiego nazionali e investire in uno statuto europeo dell'apprendistato, sulla base di un quadro comune di qualità.

In conclusione, è giusta l'intenzione della delega, cioè sfolpire le forme contrattuali flessibili e ridurre il peso percentuale del contratto a tempo determinato scommettendo sul fatto che gli imprenditori non avranno remore ad attivare rapporti con il nuovo contratto a tempo indeterminato. Ma ciò sarà possibile solo se il costo di quest'ultimo sarà più conveniente, evitando così che la giusta semplificazione delle forme contrattuali possa andare incontro al rischio opposto di quello sperato.

Per questo, se si procederà effettivamente dell'individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali, allora raggiungeremo gli obiettivi prefissi, invertiremo la tendenza negativa esistente, confermata anche dai dati odierni e di questi giorni e dalla correzione sul Documento di economia e finanza che il Governo ha inteso apportare, e ci lasceremo alle spalle inutili e sterili polemiche. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

Senatrice, vedo che ha cambiato posto e ha un vestito verde.

BONERISCO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei comprenderà le motivazioni per le quali ho fatto questa scelta. I banchi lasciati vuoti rappresentano spesso un'azione politica che non si estrinseca. Costringono...

PRESIDENTE. Credevo fosse per il colore dell'abito.

BONFRISCO (*FI-PdL XVII*). Mettiamola così, signor Presidente: è per quello.

Veniamo, invece, alle questioni serie, perché da questa mattina, dopo l'importante voto sulle missioni internazionali, il Senato è impegnato nell'esame di un provvedimento che ci è stato annunciato come rivoluzionario (ma, come ho già avuto modo di dire, anche questa volta la montagna ha partorito un topolino), il cui nucleo duro sarebbe stato costituito da norme innovative, forse in grado di dare uno scossone al saldo assetto che da oltre quarant'anni caratterizza le relazioni industriali in questo Paese; un provvedimento che avremmo dovuto vedere coraggioso e potente, tanto da rimettere in sesto la nostra tribolata economia. L'economia reale, quella fatta dalle imprese e dai lavoratori, fatta di produzione e di competizione sul mercato, che ormai è globalizzato e - ahimè, ma forse per fortuna - deve essere globalizzato anche nelle regole, ovviamente nel senso più positivo e positivista dell'impianto legislativo del lavoro, della tutela del lavoratore, ma innanzitutto della tutela dell'opportunità del lavoro.

Ma le vicende che si sono susseguite dal varo del cosiddetto *jobs act* - che gli italiani hanno appreso essere una cosa che li riguardava molto da vicino - quelle, ad esempio, che hanno caratterizzato il suo passaggio in Commissione, le polemiche giornalistiche e anche l'odierna discussione mi convincono che si sia fatto, ancora una volta, molto rumore per nulla.

È vero che il provvedimento riguarda diversi aspetti del mercato del lavoro, che il collega che mi ha preceduto ha in parte ricordato: dagli ammortizzatori alle politiche attive, dalle semplificazioni quanto mai urgenti alla conciliazione, altro tema che fa riferimento ad una parte del mercato di lavoro, vale a dire alla presenza femminile sul mercato del lavoro, ancora inespressa nel nostro Paese. Su tutto questo il Governo intende intervenire, ma la cifra di questo disegno di legge è in realtà essenzialmente la delega per il riordino dei contratti e qui casca l'asino. È una delega generica nella formulazione e potrà certo concordare con me il professor Ichino, nostro collega qui in Senato, visto che è stato il protagonista di un preambolo che avrebbe dovuto indurre il Governo in quella direzione, già all'epoca della prima delega Poletti. Una delega sostanzialmente in bianco dunque, oggi peraltro persino complicata da una contraddizione nell'applicazione. Sì, perché quella revisione dei contratti invocata in nome della libertà e della semplicità ha, invece, un sapore dirigista e neanche tanto vago, al di là del fatto che la concertazione contrastante con quel piglio decisionista e risolutivo o risolutore del

Governo - quella che nell'articolo 4 si nasconde dietro la formula: «previa consultazione delle parti sociali» - rischia di rientrare da una porta secondaria o dalla finestra come modello di decisione istituzionale. A proposito di istituzioni, mi pare che oggi il Senato stia svolgendo la propria attività in maniera assolutamente paradossale, come capita sovente recentemente. Le polemiche più aspre e i momenti più duri dei diversi interventi, anche dei colleghi che mi hanno preceduto, si sono riferiti sostanzialmente alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, alla sua cosiddetta cancellazione, ai possibili risvolti di un aspetto importante del rapporto tra domanda e offerta di lavoro, quell'incrocio virtuoso che nel nostro Paese avviene con grande difficoltà, non solo a causa della crisi, ma che solo indirettamente oggi è interessato dalla lettera dell'articolo 4 del disegno di legge delega. Dovrebbe infatti essere in qualche modo considerata, a seguito dell'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti - che citavo prima con riferimento al preambolo scritto dal collega Ichino alcuni mesi fa - la nuova forma contrattuale che poi dovrebbe dar corpo alla legittima aspettativa di stabilità e certezza dei lavoratori che tutti ricerchiamo. Stiamo quindi discutendo di un testo alla luce di fattori esogeni ed estranei al dibattito parlamentare e a quest'Aula. Apprendiamo dalle cronache che l'abrogazione dell'articolo 18 sarà introdotta nei prossimi giorni. Come? Con quale formulazione? Lo farà il Governo? Sarà un'iniziativa parlamentare? Sarà chiara o si presterà ad altre infinite interpretazioni che avranno come effetto ultimo l'ulteriore ingessamento di un mercato ormai bloccato?

Vorrei partire dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio - sempre con dei virgolettati molto precisi - che faceva nel mese di agosto, quando al riguardo diceva che l'articolo 18 era solo «un totem ideologico» e niente di più, utile soltanto «ad alimentare il dibattito agostano tra gli addetti ai lavori» e che peraltro riguardava 3.000 persone. Noi non la pensiamo in questo modo, anzi, al contrario. Va però ricordato che la posizione del presidente Renzi ad agosto era questa, la posizione solo un mese dopo è completamente diversa. E che cosa c'è dietro? Niente di più e niente di meno che, come al solito e come accade da svariati anni, l'eterno congresso del Partito Democratico, le eterne primarie del Partito Democratico, per cui tutto si risolve in una direzione nazionale che, avendo dato un pieno mandato al *Premier*, nonché segretario del partito, rende evidente un dato che - ahimè - appare chiaro anche ai bambini, ma forse non a tutti i nostri giornali o ai telegiornali di maniera. Mi riferisco al fatto che l'eterno congresso del Partito Democratico ha trovato là dentro la sua soluzione ed è la mediazione operata, che porta la cifra della CGIL, che ha ispirato il punto di caduta sul quale l'emendamento del Governo, o di iniziativa parlamentare, produrrà la mediazione possibile su quell'articolo 18, che si dice si vorrebbe cancellare, gettando fumo negli occhi dei lavoratori e delle imprese italiani, ma che in realtà non si cambia, anzi, forse si peggiora rispetto al passato.

Ciò che sappiamo, quindi, è che quello Statuto dei lavoratori, ormai inadeguato a un mercato del lavoro così mutato in seguito a quei profondi cambiamenti economici, sociali e tecnologici, ancora una volta non verrà toccato nel suo impianto e non produrrà nessun esito positivo.

Siamo però di fronte a un compromesso decisamente al ribasso, come è successo già qualche mese fa con il decreto Poletti. Anzi, esattamente come con la finta riforma del Senato, siamo di fronte a un ennesimo pasticcio, perché le formulazioni del preannunciato emendamento che occupano da un paio di giorni le pagine dei giornali sembrano funzionali solo a richiudere la grave spaccatura sancita nell'ultima direzione del Partito Democratico; spaccatura che poi si è sanata e, se ciò è accaduto, lo si è potuto solo grazie alla mediazione delle forze sindacali e della sinistra del partito, che hanno trovato un punto di sintesi. Pertanto, dal punto di vista mio e di qualsiasi osservatore estraneo, la supersintesi è che il Presidente del Consiglio, nonché segretario di questo partito, eternamente nel suo congresso a spese del Paese e dell'attività parlamentare, è riuscito a perdere nel contenuto e nel merito dell'articolo 18, non cambiando alcunché, e a vincere sul piano della comunicazione, anche a spese del partito stesso e delle posizioni più oltranziste della sinistra, che comunque hanno segnato e guidato questa mediazione.

Lo ricordava in un articolo di qualche giorno fa anche Michele Tiraboschi, il vero collaboratore di quel Marco Biagi che ha dato la vita ed è all'origine della questione, pur provenendo da una forte matrice

sindacale, ma aperta e illuminata, e le cui riflessioni hanno consentito di introdurre nel nostro ordinamento nuove forme contrattuali; quelle forme che consentirono al Governo Berlusconi di aumentare l'occupazione, non di diminuirla pesantemente come avviene da almeno tre anni, e che sono state malamente trattate e distrutte dalla riforma Fornero. Oggi siamo qua infatti a definire, pur nell'attesa della proposta del Governo (che chissà cosa ci farà scoprire), la riforma Fornero-*bis*, in questa sorta di testo unico, che nient'altro è che una modesta delega che il Parlamento affida a questo Governo e che si risolverà solo e semplicemente in una Fornero-*bis*.

Ricordo però che abbiamo anche di fronte diversi emendamenti da valutare e da sostenere. Noi sosterremo con grande forza tutti gli emendamenti presentati dai colleghi dell'area del centrodestra e in particolare da Forza Italia, perché questi ultimi hanno il segno e la cifra liberale, quella utile e volta all'abrogazione dell'articolo 18 senza ambiguità e infingimenti, perché tutto il mondo che sta dentro il sistema economico italiano o che intenderebbe ancora investire nel nostro Paese ci chiede proprio questo. Si tratta di una scelta che non avrebbe soltanto il significato di un'importante svolta culturale, ma costituirebbe un intervento necessario ai fini di recuperare terreno in materia di produttività. La produttività è, infatti, la vera grande assente in questo dibattito, quando invece è l'unica modalità attraverso la quale possiamo, pur nel contesto di un impianto legislativo che va ammodernato (quindi il *jobs act* farebbe bene ad occuparsene), aiutare a dare una speranza vera e concreta a tutti quegli italiani che attendono da una riforma del mercato del lavoro più lavoro e non meno lavoro.

Per concludere, ritengo quindi meno imprudente concedere al Governo una delega in bianco per mettere mano a una materia così delicata e complessa. Lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio e io condivido la sua affermazione: questo impianto deve servire a eliminare la forte discriminazione, che c'è ancora, che permane e che forse aumenta, tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, ovvero gli *outsider* eternamente fuori dal mercato regolare, che è tutto e soltanto impegnato a difendere gli *insider* al mercato del lavoro. Dunque, tale eccesso di protezione oggi si scarica pesantemente su coloro che, facendo una grande fatica ad entrare, per la rigidità delle regole di tale mercato, sono destinati a restarne sempre fuori.

Ritengo dunque che, oltre che sostenere con forza gli emendamenti presentati dal mio Gruppo oltre che da me, faremo bene ad impedire che si compia un maledetto inciucio in questo Parlamento, che porti magari a prendere in giro gli italiani, facendo credere di abolire l'articolo 18, e in realtà non solo non abolendolo, ma forse rafforzandolo, contro l'economia e contro le imprese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Candiani e Barani*).

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e la risposta scritta a un'interrogazione

[PAGLINI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, nel novembre del 2012 un violento nubifragio ha colpito la Regione Toscana e in particolare alcuni Comuni delle Province di Massa-Carrara, Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti e frane che hanno causato interruzioni nella circolazione stradale, *black out* elettrici, gravi allagamenti ad abitazioni private, locali commerciali ed aree industriali.

Noi tutti ricordiamo le immagini di quei drammatici giorni, che sono state trasmesse dalla TV e diffuse dai giornali. Addirittura ho girato io stessa alcuni dei video diffusi nel *web*, uscendo con le mie telecamere, e quindi conosco benissimo il disagio e la grande tragedia di quelle popolazioni. Noi tutti

abbiamo ascoltato con commozione le interviste agli imprenditori, già colpiti dalla crisi economica, a cui, dopo il nubifragio, si aggiungevano i danni causati dalla furia dell'alluvione, che aveva messo in ginocchio intere aree industriali. Alcuni di loro avevano accompagnato i *cameraman* nelle loro aziende, facendo vedere i danni che avevano subito ai macchinari, alle strutture e agli impianti delle loro imprese. Molti imprenditori avevano perso nell'alluvione i sacrifici di decenni di lavoro. Una volta terminate le piogge ed effettuati gli interventi più urgenti per la messa in sicurezza di argini ed edifici, è iniziata la ricostruzione. È stato istituito un fondo per la concessione di agevolazioni economiche agli imprenditori e alle persone che avevano subito danni alle loro attività e alle loro case.

Attualmente il termine relativo alla conclusione dei lavori di ripristino delle attività produttive è fissato al 31 dicembre 2014. In seguito ad una serie di contatti ed incontri con i titolari delle imprese coinvolte del territorio di Massa-Carrara e gli uffici degli enti locali competenti sono emerse gravi difficoltà nella capacità delle stesse imprese di poter ultimare gli investimenti necessari nei termini prescritti. Proprio per questo, nella seduta del Senato di ieri, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, ho depositato un'interrogazione a risposta scritta, la [4-02733](#), per chiedere urgentemente al Governo una proroga dei termini dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il tutto per dar respiro a questi piccoli e medi imprenditori, affinché possano continuare a lavorare, per far ripartire a pieno le loro attività. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, intervengo per comunicare che quest'oggi ho presentato un'interpellanza, la [2-00206](#), su un caso che richiede un intervento immediato non solo per risolvere una questione di ordine giuridico, ma soprattutto di ordine pratico.

In quest'Aula, nel 2012, è stato convertito in legge il decreto-legge n. 95, che ha soppresso le commissioni prefettizie, composte da soggetti muniti di particolari requisiti, che esaminavano dei candidati: nel caso di specie si tratta di giovani che, avendo concluso un periodo di cinque anni di apprendistato presso ditte di ascensori o che avendo frequentato un corso di preparazione all'esame per l'abilitazione alla conduzione e manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi, venivano esaminati dalle commissioni per ottenere l'abilitazione.

Considerato che non è possibile pretendere dai funzionari delle prefetture di esaminare i candidati, vista la mancanza in capo a questi di conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, e considerato che, nelle imprese che giornalmente si occupano della manutenzione di ascensori, non si potranno assumere questi candidati perché privi di certificato di abilitazione, ma soprattutto, volendo scongiurare che il verificarsi di casi di esercizio abusivo di una professione come quella di cui stiamo discutendo, che richiede il rilascio del cosiddetto patentino, professione che garantisce la sicurezza e la salute di tutti gli utenti, compresi noi che utilizziamo gli ascensori presenti in questi palazzi, sono a richiedere alla Presidenza di farsi portavoce di questa mia richiesta, contestualmente alla celere risposta che merita l'interpellanza di cui sono prima firmataria.

Nonostante dopo 15 mesi dall'inizio di questa legislatura nessuno dei miei atti di sindacato ispettivo abbia ricevuto alcun riscontro da parte dei Ministri interrogati, oggi, senza volere screditare il contenuto degli altri atti da me presentati, sollecito questo intervento vista la gravità e l'incresciosa situazione che si è venuta a creare e che mette a repentaglio la sicurezza dei milioni di passeggeri che fanno uso del cosiddetto trasporto verticale, e scusate l'allarmismo, ma quando parlo di passeggeri intendo chi usa l'ascensore di una scuola, di un ospedale, di una casa di cura, di un ufficio pubblico e ovviamente l'ascensore di un condominio, magari anche il nostro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei segnalare una pericolosa epidemia che rischia di contaminare la vita politica. Mi riferisco alle tagliole, ai bavagli, alla ghigliottina sulle minoranze.

Alla Camera abbiamo visto spegnere il dibattito sul decreto Bankitalia che regalava alle banche miliardi pubblici; al Senato addirittura sullo stravolgimento della Costituzione.

Abbiamo reagito duramente e ne avevamo ragione, perché quell'esempio di dittatura della maggioranza sta legittimando sindaci e maggioranze consiliari ad espropriare le minoranze. Non dalle poltrone, ma dalla elementare possibilità di controllare e stimolare il governo locale con atti ispettivi e mozioni.

A Mestrino, in Provincia di Padova, per regolamento ogni gruppo consiliare può presentare ad ogni consiglio due mozioni e tre interrogazioni, e in tredici anni mai si sono registrate lamentele o discussioni su questo punto del Regolamento.

Ma nel 2013 in consiglio comunale è entrata una nuova forza politica, e dopo alcuni mesi, il Presidente del consiglio comunale, a sorpresa e senza spazio di dialogo, ha informato il nostro Capogruppo che il Movimento 5 Stelle non era più riconosciuto come Gruppo consiliare e non gli venivano più riconosciuti i diritti regolamentari.

«Se avete qualcosa da dire, rivolgetevi al prefetto», ha suggerito sarcasticamente il sindaco sostenuto da Forza Italia e Lega.

E questo abbiamo fatto, con un esposto al prefetto sottoscritto anche dal Gruppo consiliare riferito ad una lista di sinistra.

Altri esposti sono stati presentati a Cartura, sempre nel Padovano. A Saonara l'ultimo caso: l'amministrazione non ha ammesso al prossimo consiglio comunale tre mozioni presentate in assoluto rispetto regolamentare perché - hanno detto - non erano di competenza di un ente comunale. Ma può un sindaco, primo tutore della salute dei cittadini, ignorare il principio di precauzione e disinteressarsi al tema degli OGM? Può ignorare l'8 per mille all'edilizia scolastica e trascurare questa fonte preziosa di finanziamento? Molti Comuni hanno già discusso ed approvato queste mozioni.

Anche in questo caso è stato presentato un esposto, ma con quale speranza? Risulta al sottoscritto che il prefetto, sul caso di Mestrino, si sia rivolto per un parere al Ministro dell'interno, ma senza risposta da mesi.

Presenterò dunque, signor Presidente, quanto prima una interrogazione perché sia accertato e represso ogni tentativo di ghigliottinare la democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 2 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 20*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Ciampi, D'Adda, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Formigoni, Longo Fausto Guilherme, Martelli, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Scavone, Stucchi, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci , per attività della 7a Commissione permanente; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Catalfo, Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro, Giro e Puppato, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lanzillotta, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Battista, De Pietro, Floris, Maran, Panizza e Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro i senatori Bencini, Buemi, Caliendo, Cervellini, Compagna, Corsini, Crosio, Cucca, D'Ambrosio Lettieri, Di Biagio, Di Giorgi, Fornaro, Gasparri, Giovanardi, Gotor, Lepri, Liuzzi, Lucidi, Manconi, Mangili, Maturani, Migliavacca, Montevecchi, Morra, Naccarato, Pagliari, Sposetti, Susta, Tarquinio e Tronti.

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Attaguile, Bazoli, Bersani, Carra, Cominardi, Cozzolino, D'Alessandro, Distaso, Duranti, Epifani, Fioroni, Carlo Galli, Garofalo, Garofani, Grande, Grassi, Lorenzo Guerini, La Russa, Palese, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pillozzi, Pisicchio, Pizzolante, Preziosi, Rizzetto, Andrea Romano, Sisto e Spessotto.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Lanzillotta Linda

Norme in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni (1634)
(presentato in data 01/10/2014) .

Documenti, nuovo termine per l'espressione del parere

Su richiesta della 6a Commissione permanente, il Presidente del Senato ha disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106).

Affari assegnati

Sono stati deferiti alla 9a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, gli affari:

sulla situazione del comparto della produzione di bevande spiritose (Atto n. 382);

sulla questione degli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della vespa velutina (Atto n. 383).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 settembre 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, delle deliberazioni, adottate dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di assegni straordinari vitalizi a favore della signora Iudif Abramovna Dobrovolskaia, del signor Francesco Giulio Giuseppe Brocani, del signor Renzo Calegari, della signora Anna Maria Gherardi.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXX*, n. 2).

Nello scorso mese di settembre 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di agosto e settembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sei delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 settembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (COM (2014) 581 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 novembre 2014.

Le Commissioni 3ª, 8ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 30 ottobre 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Arrigoni, Bisinella, Centinaio, Stefani, Stucchi e Tosato hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02723 della senatrice Bellot.

Interrogazioni

[VACCARI](#), [LUCHERINI](#), [BERTUZZI](#), [PEGORER](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

diverse risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;

le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto in Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

la Repubblica araba saharawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD all'ONU;

le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal Regno del Marocco nel Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty international, di Human rights watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla fondazione Robert F. Kennedy, suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani nell'area;

il 19 aprile 2013 il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* sulla situazione dei diritti umani in Sahara occidentale, a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della missione delle Nazioni unite per il referendum nel Sahara occidentale (Minurso) sui diritti umani, poi abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina;

i civili saharawi, nel "territorio non autonomo" del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione) e la repressione nei loro confronti continua tuttora, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;

considerato che:

alcuni giorni fa è avvenuta la morte, in circostanze misteriose, dell'attivista per la difesa dei diritti umani, Hasana el Wali, ricoverato in un ospedale militare nella città occupata di Dakhla nel Sahara

occidentale;

si tratta dell'ennesimo esempio di crudeltà da parte delle autorità di occupazione, impegnate a negare tutti i diritti umani al popolo saharawi, compreso il diritto alla salute e alla vita stessa;

varie organizzazioni umanitarie saharawi denunciano che il Marocco, ancora una volta, macchia di sangue tutti gli sforzi della comunità internazionale per assicurare il diritto di autodeterminazione del popolo Saharawi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti avvenuti;

se non ritenga che, proprio mentre a Ginevra si sta svolgendo la 27a sessione del Consiglio dei diritti umani ed a New York la 69a Assemblea generale delle Nazioni Unite dibatte sulla futura politica mondiale, il mancato rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale sia un *vulnus* inaccettabile che il Governo italiano deve impegnarsi a portare finalmente ad una soluzione condivisa tra le parti.

(3-01252)

PEPE - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende della pubblica denuncia di uno stato di totale illegalità relativamente agli appalti ed alle erogazioni di finanziamenti a fondo perduto nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti in Basilicata;

relativamente al cosiddetto opificio per il trattamento dei rifiuti con produzione di CSS (combustibile solido secondario) che la Regione Basilicata ha deciso, con delibera di Giunta regionale n. 272 del 12 marzo 2013 sulla reindustrializzazione del sito produttivo inattivo ex Me.com Srl Senise (Potenza);

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

con la delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 808 del 27 giugno 2014 è stata dichiarata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 25, comma 1, legge regionale n. 17 del 2011 per la realizzazione e/o ampliamento degli impianti di recupero rifiuti, e in particolare dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS, la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata ed il recupero di rifiuti inerti in area compresa tra la località "Manche di Marconi" e "Santa Lucia" del comune di Senise (Potenza) proposto dalla società NEP Italy Srl;

nella delibera si legge che tale dichiarazione è stata emessa sulla base dell'istanza presentata il 18 giugno 2014 dalla Nep Italy Srl con sede legale in contrada Fontana Camillo 11, 85050 Tito (Potenza); con la delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 825 del 27 giugno 2014 sarebbe stato deliberato un contributo in conto capitale di 8.414.444,11 euro alla Nep Italy Srl per la realizzazione del programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un impianto multifunzionale per il trattamento di rifiuti solidi.

la Nep Italy Srl risulta costituita il 24 marzo 2014 e iscritta alla Camera di commercio in data 26 marzo 2014, con un capitale sociale di 10.000 euro di cui 2.500 versati e 2 soci con pari quota del 50 per cento del capitale sociale: Bonaventura Srl e Pellicano Verde SpA. L'impresa sociale così costituita risulta "inattiva";

uno dei soci della Nep Italy Srl, nella sua qualità di amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente alle attività amministrative e finanziarie, sarebbe stato condannato per violazione dell'obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione *ex art.* 2392 del codice civile, insieme ad altri, dal Tribunale di Milano con sentenza in data 22 marzo 2012 a pagare la somma di 1.306.245,56 euro;

da informazioni contenute in relazioni della Direzione nazionale antimafia, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare del 6 dicembre 2011, contro imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, emessa dal gip presso il Tribunale di Lecce, vi sarebbe menzione di legali rappresentanti *pro tempore* e un procuratore speciale della Pellicano Verde SpA, imputati con altri del reato di cui all'art. 416, commi 1 e 2, del codice penale e all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, quali partecipi nel sodalizio esportando illegalmente 763,090 chilogrammi di rifiuti speciali a mezzo di 38 *container* mediante la predisposizione di documenti doganali e commerciali ideologicamente falsi per

un illecito giro di affari pari a 130.607 euro a Taranto e Napoli dal 24 gennaio 2008;
pare che la ditta Nep Italy Srl abbia avuto accesso alla somma di 8.414.444,11 euro, quale contributo assegnato;
la Nep Italy Srl sarebbe stata costituita proprio al momento in cui doveva concorrere per l'appalto in questione;
risulta all'interrogante la realizzazione, finanziata al 100 per cento, di un opificio in area SIN (sito di interesse nazionale da bonificare) di Tito zona industriale, per trasformazione di rifiuti in CDR (combustibile da rifiuti) da parte della società Ageco il cui amministratore sarebbe stato arrestato per associazione a delinquere, smaltimento illecito dei rifiuti, truffa e falso e la cui società cambiava l'assetto societario nominando amministratore la coniuge del precedente amministratore e continuano a percepire finanziamenti, a vincere appalti mentre risulta che il manovratore il 30 ottobre 2014 sarà sotto processo a Potenza per il caso "Monnezzopoli";
anche la società Tecnoparco pare che sia sotto indagine della D.I.A. di Basilicata per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi derivanti dalle estrazioni petrolifere per cui sarebbero stati emessi almeno 11 avvisi di garanzia dagli inquirenti;
alcune associazioni di cittadini denunciano pubblicamente sui loro *blog* che sia stata inoltrata richiesta di accesso agli atti e di informazioni ambientali e che le autorità interessate negano tali informazioni in violazione della normativa europea e della Convenzione di Aarhus;
nella fattispecie pare che si registrino assegnazioni di fondi pubblici ad aziende di società già oggetto di arresti per associazione a delinquere ordinario e/o di stampo mafioso sia nell'erogazione di milioni di euro di fondi, in particolare per la realizzazione di opifici per produrre combustibili da rifiuti sia negli appalti per la raccolta che per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti;
ai sensi della nuova normativa sulla documentazione antimafia, come puntualmente riportato dal sito "Basilicata24", la pubblica amministrazione non dovrebbe più consentire la partecipazione alle gare e agli appalti pubblici, nonché all'accesso ai finanziamenti pubblici, alle società all'attenzione della magistratura per fatti gravi, pur in presenza di variazioni degli assetti societari finalizzate all'elusione dei controlli e alle prescrizioni di legge;
secondo le stesse normative, i prefetti dovrebbero, in ogni caso, emettere interdittiva antimafia, si chiede di sapere:
se risulti veritiera la notizia che aziende che hanno visto i propri amministratori arrestati per gravissimi reati legati al traffico internazionale di rifiuti pericolosi, smaltimento illecito di rifiuti, truffa, falso ed associazione a delinquere normale o di tipo mafioso abbiano partecipato, vincendole, a gare per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
se risponda a verità la denuncia del mancato intervento delle Prefetture di Potenza e Matera;
se corrisponda al vero che diverse aziende i cui amministratori sono stati sottoposti ad arresti per associazioni a delinquere di stampo mafioso siano tra le beneficiarie dei fondi perduti per realizzare "opifici", che in realtà sono mega stoccaggi di rifiuti pericolosi e non per trasformazione in CDR;
se il Ministro dell'interno ritenga di invitare i prefetti a svolgere accertamenti preliminari sulle imprese del luogo dove si eseguiranno i lavori per le quali è maggiore il rischio di infiltrazione mafiosa e, in caso di accertamento di tale situazione, di emettere l'informativa interdittiva senza aspettare l'esito dei processi e delle inchieste in aderenza alle direttive della nuova normativa sulla documentazione antimafia;
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, vogliano intraprendere in questo ambito.

(3-01253)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [EUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#) - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno - Premesso che:

in data 27 settembre 2014 alcuni appartenenti al movimento No Tav, compreso il primo firmatario del

presente atto di sindacato ispettivo, si recavano in Francia per partecipare alla carovana No Tav italo-francese;
l'attraversamento della frontiera avveniva presso il valico del Moncenisio all'altitudine di 2.083 metri sul livello del mare;
considerato che:
la gendarmeria francese era schierata al confine ed identificava, mediante la richiesta di documenti, tutte le persone che viaggiavano su auto a targa italiana annotando il numero di targa;
mentre la maggioranza delle automobili, anche di targa italiana, transitava in tempi brevi, gli appartenenti al movimento No Tav venivano trattenuti per più tempo;
la gendarmeria francese ha risposto, ad esplicita domanda, che i controlli ai cittadini italiani erano disposti su ordine del Governo francese su indicazione del prefetto di Chambéry e che l'attesa di circa 30 minuti per l'identificazione degli appartenenti al movimento No Tav era data dalla lentezza delle comunicazioni della Polizia italiana a cui venivano chieste verifiche sui nominativi fermati;
durante il periodo di attesa per la restituzione dei documenti e l'identificazione non era possibile usufruire di servizi igienici di riparo (data l'alta quota),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se risultino comunicazioni circa la sospensione del trattato Schengen per il confine francese nella data del 27 settembre 2014 e, in caso affermativo, con quale motivazione;
se siano state emanate disposizioni particolari in merito a restrizioni all'espatrio di cittadini italiani appartenenti al movimento No Tav dalle autorità italiane;
se corrisponda al vero che uffici della Polizia di Stato italiana abbiano effettivamente impiegato circa 30 minuti per identificare ciascun cittadino italiano che attraversava il confine;
se e come lo Stato italiano intenda tutelare i propri cittadini da atteggiamenti vessatori perpetuati da autorità di Stati esteri.

(3-01251)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RAZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996 prevede che "La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale";
le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nell'agosto 2009, prevedono, all'ultimo comma della categoria 1 (cioè aperture di credito in conto corrente) della classificazione delle operazioni per categorie, che sia richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (categorie 1a e 1b);
per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Vanno altresì segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite;
i tassi di interesse per le operazioni non assistite da garanzie reali sono notevolmente superiori a quelli per le operazioni con garanzia reale;
i dati comunicati dalla Banca d'Italia concernenti la rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2014 non riportano la suddivisione tra apertura di credito in conto corrente e apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia reale,
si chiede di sapere se risulti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, se per le aperture di credito in conto corrente assistite da garanzie reali sia da applicare la percentuale di tasso indicata per le aperture di credito in conto corrente o quella indicata per i mutui.

(4-02748)

[VOLPI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

nell'operazione "Mare nostrum" vengono utilizzate unità navali della Marina militare;
alcune di queste navi sono concepite per l'utilizzo di sistemi d'arma complessi e indirizzati ad azioni di offesa;
per la natura di tale specifico indirizzo gli equipaggi sono costituiti per la maggior parte da personale destinato al governo del naviglio e alla gestione tecnologica dei sistemi d'arma e non alla gestione di servizi di polizia militare;
l'imbarco su queste navi di persone recuperate nel contesto di "Mare nostrum" avviene senza che vi sia una verifica delle persone che si stanno imbarcando;
le tensioni territoriali nelle aree del sud del Mediterraneo e del Medio oriente stanno facendo emergere in modo palese e significativo la criticità di pericolo di terrorismo,
si chiede di sapere:
se non sia necessaria una verifica delle misure di sicurezza tese ad escludere che tra gli imbarcati stranieri di "Mare nostrum", spesso in numero anche soverchiante rispetto ai membri di equipaggio, vi possano essere presenze legate al terrorismo internazionale che possano in qualche modo operare azioni terroristiche anche sulle navi che li accolgono;
se siano state implementate azioni addestrative rivolte agli equipaggi della Marina militare impegnati nell'operazione finalizzate alle particolari criticità che potrebbero crearsi in casi di azioni terroristiche sulle navi, anche per la neutralizzazione di eventuali, impropri utilizzi dei sistemi d'arma.

(4-02749)

[FABBRI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 24 settembre 2014 si è riunito il coordinamento tecnico delle Regioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui hanno partecipato il direttore generale per le politiche passive e gli incentivi occupazionali e il direttore dell'INPS, per esaminare congiuntamente il decreto interministeriale n. 83473/2014 e la relativa circolare ministeriale esplicativa n. 19/2014 in materia di ammortizzatori sociali in deroga;

il coordinamento ha dovuto prendere atto che, a quasi 2 mesi dall'emanazione del decreto, non è ancora stata attivata da parte dell'INPS la procedura per la ricezione delle domande di cassa integrazione in deroga che, secondo quanto stabilito dallo stesso decreto, devono pervenire contemporaneamente all'INPS e alla Regione;

considerato che:

secondo la circolare, l'interpretazione del controllo preventivo di compatibilità finanziaria di cui all'art. 2, comma 6, del decreto, prevedrebbe che le aziende non possano procedere alle sospensioni dei lavoratori fino a quando l'INPS non certifichi la copertura finanziaria di ogni singolo accordo;

tale interpretazione, oltre ad essere in aperto contrasto con quanto avviene sia per la cassa integrazione ordinaria che per quella straordinaria, penalizza le piccole aziende che, in questi anni, hanno maggiormente usufruito degli ammortizzatori in deroga. Le piccole imprese, infatti, spesso non sono nelle condizioni di programmare in anticipo i periodi di interruzione e si vedrebbero costrette a licenziare, non potendo attendere tempi imprecisati per procedere alla sospensione dei lavoratori;

considerato altresì che:

dall'interpretazione della circolare n. 19/2014 deriva già un netto ritardo nell'assegnazione delle risorse e la mancata definizione delle domande presentate prima del 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto, sta determinando un notevole accumulo delle istanze;

l'INPS, che dovrebbe consentire la verifica di compatibilità preventiva, non può di fatto operare fino a quando non verranno autorizzate tutte le domande pregresse ed assegnate ulteriori risorse alle diverse Regioni, sulle quali poter effettuare la verifica;

la situazione che detta interpretazione rischia di determinare è quindi quella di un blocco totale delle attività di accoglimento delle domande e del rinvio, a tempi del tutto imprevedibili, dell'esame delle richieste pervenute e di quelle che arriveranno in seguito;

la soluzione della problematica è pregiudiziale ad ogni ulteriore approfondimento tecnico in merito

alle altre questioni inerenti al decreto e, senza il suo superamento, le Regioni stesse sarebbero impossibilitate a portare avanti qualsiasi intervento in merito agli ammortizzatori sociali in deroga, si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero e quali siano le valutazioni in merito del Ministro in indirizzo; se, alla luce dei gravi effetti prodotti dalla circolare, non ritenga opportuno rivedere l'interpretazione della stessa fissando, a tal fine, un incontro urgente con le Regioni per affrontare e risolvere in tempi rapidi la questione.

(4-02750)

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [AIROLA](#), [MOLINARI](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che si apprende dalla stampa locale dell'avvio dal mese di ottobre 2014 dell'impiego di mine per lo scavo del *tunnel* di Trissino, opera del lotto 1B per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, che sarebbero echeggiate nella valle dell'Agno-Guà, in provincia di Vicenza; le prime esplosioni sarebbero avvenute sotto il colle di Sant'Urbano di Montecchio maggiore. Quanto descritto avverrebbe esattamente presso le aree a est dell'impianto Miteni di Trissino da dove sono generati gli inquinamenti da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), come evidenziato dagli studi dell'ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto);

considerato che:

a partire degli anni '70 la falda freatica della media e bassa valle dell'Agno (comuni di Trissino, Montecchio Maggiore, Arzignano) è stata soggetta a numerosi episodi d'inquinamento provenienti dalle numerose attività produttive esistenti nell'area con diffusione di alcune sostanze tra cui i trifluorobenzeni (BTFs) e i derivati azotati;

come fu successivamente accertato tale contaminazione proveniva dalla stessa area sorgente dell'inquinamento attuale e interessò un'estesa parte dell'area ora contaminata da PFAS;

più recentemente, a seguito della segnalazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. 0060628 del 4 giugno 2013) ulteriori indagini del dipartimento ARPAV di Vicenza in collaborazione con altre strutture dell'Agenzia e della Regione hanno permesso di accertare un nuovo e più grave episodio di contaminazione caratterizzato dalla dispersione nelle acque sotterranee e superficiali di PFAS in corrispondenza dell'area di pertinenza dello stabilimento chimico Miteni SpA di Trissino in località Colombare;

il Ministero della salute, con nota prot. 2565 del 29 gennaio 2014, recependo il parere dell'Istituto superiore di sanità (Iss) prot. 16 gennaio 2014 - 0001584 su "Acqua destinata al consumo umano contenente sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque della Provincia di Vicenza e Comuni limitrofi", ad integrazione di quanto già rappresentato con nota ISS prot. 0022264 - 7 giugno 2013, ha ribadito la raccomandazione di assicurare adeguate misure di prevenzione della contaminazione delle acque di origine e, a livello impiantistico, ha chiesto la progettazione, l'impiego e lo sviluppo di tecniche di assorbimento e/o filtrazione attraverso membrane di provata efficienza per la rimozione di PFAS nella filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;

altri studi evidenziano che per valori fuori norma come riscontrato nelle acque potabili di una vasta zona dell'ovest vicentino è indispensabile attuare azioni di prevenzione integrata volte a ridurre la contaminazione nell'acqua ad uso irriguo e zootecnico, a regolamentare l'uso di ammendanti agricoli provenienti dal ciclo di potabilizzazione e depurazione delle acque e, ove necessario, a limitare in modo selettivo il consumo degli alimenti prodotti *in loco*;

in particolare l'ARPAV ha provveduto ad eseguire approfonditi studi resi pubblici nel proprio sito quali la "Campagna di misura delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei punti di monitoraggio della rete regionale acque sotterranee autunno 2013 - allegato 1", la "Campagna di misura delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque superficiali del marzo 2014", la "Campagna di misura delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei punti di monitoraggio della rete regionale acque sotterranee primavera 2014 - allegato 1", la nota tecnica sullo "Stato dell'inquinamento da sostanze

perfluoroalchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza Padova e Verona - aspetti geologici e idrogeologici la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima delimitazione dell'inquinamento 30 settembre 2013", presentati alla XII conferenza del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, tenutasi a Roma il 10-11 aprile 2014, nei quali ha comunicato la mappa di sintesi "La contaminazione diffusa da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel Veneto - Azioni di controllo integrato";

a giudizio degli interroganti gli studi effettuati sulle acque sotterranee e superficiali dall'ARPAV in relazione alle aree delle province di Vicenza, Verona e Padova interessate dai riscontri della presenza delle sostanze perfluoro alchiliche dovrebbero essere acquisiti e dettagliati da parte dell'amministrazione regionale competente per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta (SPV) e da parte del commissario straordinario incaricato dell'attuazione ingegner Silvano Vernizzi;

considerato inoltre che:

il commissario straordinario per la realizzazione della SPV con decreti n. 121 e n. 122 del 23 dicembre 2013 ha approvato rispettivamente la progettazione esecutiva del lotto 1, tratti A e B, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione il 3 gennaio 2014, e la planimetria generale del lotto 1B;

sono stati avviati i cantieri del lotto 1, tratto B, alla presenza del presidente Zaia e dell'assessore Chisso presso la base logistica a Brogliano nella valle dell'Agno;

la documentazione tecnica depositata sul sito del commissario straordinario rileva in dettaglio, alle tavole del lotto 1, tratta B, del progetto esecutivo planimetrie di progetto su rilievo tavola 2/9 da PK 1+000 a PK 1+700, tavola 3/9 da PK 1+700 a 2+800 4/9 da PK 2+800 a PK 4+100, ben due attraversamenti del torrente Poscola, il primo risalendo da sud verso nord al chilometro 1+580,72 in cui l'infrastruttura sovrappassa il corso d'acqua posto in un tubo scatolare idraulico di metri 12 per 4; il secondo attraversamento del Poscola avviene più a nord in corrispondenza del chilometro 3+164,80 dove l'infrastruttura viene posta in galleria artificiale per circa 856 metri con una profondità di 11 metri della carreggiata rispetto alla quota del terreno di campagna, come si riporta nel progetto esecutivo profilo longitudinale asse nord tavola 4/10 da PK 3+075 a PK 3+690,15. Da quest'ultimo si evince che la struttura della galleria artificiale poggia su paratie verticali di sostegno ai tegoli della struttura della copertura, che possono raggiungere i 25 metri di profondità massima (progetto definitivo allegato n.2383 c. 40 opere d'arte maggiori, gallerie artificiali, galleria artificiale tipo C "Poscola", relazione di calcolo delle sottostrutture pag. 31 e progetto definitivo allegato n. 2386 c. 40 Opere d'arte maggiori, gallerie artificiali, galleria artificiale tipo C "Poscola", profilo longitudinale asse nord e schema di sintesi) con uno sviluppo di una paratia lungo il lato nord dell'asse stradale di circa 1.600 metri, tali da costituire una barriera continua dalla galleria di Sant'Urbano posta trasversalmente al corso del torrente Poscola, ben oltre fino ai campi in corrispondenza della ex stazione delle Ferrovie tramvie vicentine della frazione di Ghisa a Montecchio maggiore a sud della strada comunale che collega la ex strada statale 246 con la zona industriale di Tezze nel comune di Arzignano;

la nota tecnica sullo "Stato dell'inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza Padova e Verona - aspetti geologici e idrogeologici la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima delimitazione dell'inquinamento 30.09.13" alle pagine comprese tra 9-12, 16-17 e 41 individua in questo tratto del torrente Poscola il principale percorso di dispersione del lume delle sostanze perfluoro-alchiliche dallo stabilimento di Trissino;

le opere di SPV possono costituire un rischio reale in grado di deviare o interferire con il flusso inquinato (considerate le profondità delle opere e gli alti livelli della falda di questi ultimi tempi), flusso individuato dall'ARPAV per una larghezza non superiore ai 200-250 metri lungo l'asta meridionale del Poscola, affluente dell'Agno-Guà. Pertanto a parere degli interroganti vi è un reale e grave pericolo imminente per i siti pubblici di prelievo delle acque potabili e per i pozzi privati posti a ovest dell'area inquinata e non ancora interessati dai PFAS;

in questi giorni si stanno avviando le attività volte allo sparo delle mine per la costruzione della galleria di Sant'Urbano proprio a ridosso dell'area industriale dove lo studio ha evidenziato i principali

sversamenti delle sostanze perfluoro-alchiliche e gli studi dell'ARPAV non nascondono l'eventualità che questi infiltrino il sistema carsico della dorsale est della valle dell'Agno fino a interessare le aree a nord di Altavilla e Creazzo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi presso le Amministrazioni competenti al fine di accertare: quali siano le direttive emesse dalla Regione per verificare i rischi per l'approvvigionamento idrico e per la salute pubblica derivanti dalle interferenze dai cantieri SPV nella valle dell'Agno-Guà con la falda inquinata riferibile all'area individuata dall'ARPAV; se il commissario straordinario abbia acquisito i dati citati in premessa e quali siano le direttive che egli abbia emanato per verificare i rischi per l'approvvigionamento idrico e per la salute pubblica derivanti dalle interferenze dai cantieri SPV nella valle dell'Agno-Guà con la falda inquinata riferibile all'area individuata dall'ARPAV; se sia stata chiesta agli uffici competenti della Regione la verifica della progettazione esecutiva e della valutazione d'impatto ambientale dove maggiore è l'inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche, soprattutto in relazione agli scenari di alterazione e di possibile inquinamento per i pozzi dell'ovest vicentino e dell'est veronese, finora esenti dall'interessamento del lume degli inquinanti, della cosiddetta falda del torrente Poscola interferita dai cantieri della SPV;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adoperarsi affinché si giunga alla sospensione dei lavori nell'area individuata dall'ARPAV compresa nei Lotti 1A e 1B della SPV nei comuni di Brendola, Montecchio maggiore, Trissino, Castelgomberto e Brogliano interessati dalle interferenze tra il tracciato di SPV e il corso del torrente Poscola e, di conseguenza, affinché sia condotto un approfondito studio di dettaglio sugli effetti e i potenziali rischi che potrebbero compromettere altre aree finora escluse dagli inquinamenti da PFAS;

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa locale e, nel caso, se si intenda procedere alla verifica degli impatti e dei rischi generati dalle attività di cantierizzazione nella valle dell'Agno-Guà di sparo delle mine della galleria di Sant'Urbano e degli attraversamenti del torrente Poscola a Montecchio maggiore.

(4-02751)

[CASALETTO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE obbliga alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee; ciò dovrebbe avvenire soprattutto attraverso usi efficienti e promuovendo l'integrazione delle diverse normative riguardanti l'acqua;

considerato che viene rilanciata la necessità di gestire questa risorsa con un'ottica ecologica attraverso una pianificazione di bacino idrografico e considerando il ciclo delle acque e non i confini amministrativi di Province, Regioni o Stati;

rilevato che:

la direttiva si fonda sui principi di precauzione, prevenzione e partecipazione pubblica;

gli Stati membri vengono chiamati alla definizione delle caratteristiche dei distretti idrografici, in cui sono compresi i corrispondenti bacini, all'esame dell'impatto ambientale delle attività umane, all'analisi economica dell'utilizzo idrico, al monitoraggio dello stato delle acque superficiali e sotterranee e delle aree protette e ad intraprendere concretamente le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;

l'obiettivo della direttiva è di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro il 2015, avendo come riferimento parametri e indicatori ecologici, idrologici e chimico-fisici;

ritenuto che l'Italia si è rivelata inadempiente nell'applicazione della direttiva 2000/60/CE. In un monitoraggio sulla qualità della sua trasposizione ed applicazione, promosso dall'EEB (European environmental bureau) e dal WWF EPO (European policy office), l'Italia è risultato l'ultimo Paese dell'Unione europea che non ha avviato azioni significative in quella direzione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di competenza, iniziative per favorire l'adeguata applicazione della direttiva in Italia.

(4-02752)

GASPARRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa* - Premesso che:

Gregorio de Falco è un militare italiano, divenuto famoso la notte del tragico naufragio della nave Costa "Concordia" avvenuto il 13 gennaio 2012, quando ricopriva il ruolo di capo della sezione operativa del compartimento marittimo-Capitaneria di porto di Livorno;

il 18 gennaio 2012, in seguito alla vicenda, De Falco è stato insignito dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, Mario Ciaccia, dell'encomio solenne "straordinario per l'impegno profuso";

il capitano è stato trasferito dalla sezione operativa della Capitaneria di Livorno in altri uffici amministrativi, sempre della direzione marittima di Livorno;

a giudizio dell'interrogante, sebbene i militari debbano sempre obbedire agli ordini impartitigli dai superiori e nonostante i trasferimenti facciano parte della normale vita di chi svolge questo tipo di attività, è sorprendente la decisione di trasferire a incarichi amministrativi una persona quale il comandante De Falco, conosciuto per le grandi capacità umane e attitudinali;

De Falco, con la sua determinazione, nella notte della tragedia del Giglio ha gestito a distanza una situazione sfuggita di mano sia agli ufficiali della Costa crociera a bordo della nave Concordia sia all'unità di crisi aziendale che seguiva le operazioni dalla sede di Genova;

il comandante De Falco è assurto in quei momenti a simbolo di un corretto comportamento contrapposto a quello del comandante Schettino, tuttora oggetto di un giudizio penale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il capitano De Falco sia stato trasferito da un'unità operativa ad un'unità amministrativa;

se il capitano possa ritenersi vittima di una vicenda di *mobbing*;

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolto il capitano De Falco.

(4-02753)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01252, del senatore Vaccari ed altri, sulle violazioni dei diritti umani del popolo saharawi nel Sahara occidentale.

1.5.2.9. Seduta n. 340 (pom.) del 28/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

340a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha integrato il calendario di questa settimana con l'esame congiunto delle relazioni della Commissione antimafia sulle candidature alle elezioni europee

e nazionali, sulla lotta alla criminalità mafiosa in ambito europeo ed extraeuropeo, sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. Inoltre, nella seduta antimeridiana di giovedì 30 l'Assemblea discuterà la Relazione del Governo sugli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Ciascun Gruppo potrà intervenire in discussione generale e in dichiarazione di voto per un tempo complessivo di dieci minuti. L'orario di chiusura della seduta sarà stabilito in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sulla gestione dei flussi migratori e sulle risorse e l'organizzazione delle Forze di polizia.

Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge sulla ripresa delle attività produttive, nonché dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, ove conclusi dalla Commissione.

Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre si svolgerà nell'Aula del Senato la riunione interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Pertanto in tali date l'Assemblea non terrà seduta.

Dall'11 al 13 novembre proseguirà l'esame degli argomenti non conclusi. Saranno inoltre discussi il disegno di legge recante divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale, nonché le mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni e sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale con la Sardegna.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 12 si procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

- Documento XXIII, n. 2 - Relazione sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea
- Documento XXIII, n. 4 - Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia
- Disegno di legge n. 1344 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e elezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 novembre 2014:

Martedì	28	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1119 e connessi - Diffamazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Discussione congiunta dei documenti: - <i>Doc. XXIII, n. 2</i> - Relazione Commissione antimafia su semestre Presidenza italiana UE e lotta a criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea; - <i>Doc. XXIII, n. 3</i> - Relazione Commissione antimafia su liste candidature elezioni europee e nazionali; - <i>Doc. XXIII, n. 4</i> - Relazione Commissione antimafia su sistema protezione testimoni di giustizia - Disegno di legge n. 1167 e connessi - Delega riforma

Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	codice nautica da diporto (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (giovedì 30, ant.)
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	30	ottobre	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dell'interno su: - gestione dei flussi migratori; - risorse e organizzazione delle forze di polizia
Martedì	4	novembre	pom.	h. 17	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 133, ripresa attività produttive (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade l'11 novembre</i>) - Disegno di legge n. 1070 e connessi - Responsabilità civile dei magistrati (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 133, ripresa attività produttive) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati. Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre l'Aula del Senato sarà impegnata per una riunione interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Martedì	11	novembre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1344 - Divieto di benefici ai condannati <i>ex</i> articolo 416-ter codice penale - Votazione per l'elezione di un senatore segretario (<i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) (mercoledì 12, pom.)
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Discussione della mozione n. 300, Rossi Gianluca, sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni - AST - Discussione della mozione n. 284, Uras, sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna
Giovedì	13	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1344 (Divieto di benefici ai condannati *ex* articolo 416-ter codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 novembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 133 - Ripresa attività produttive)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	6'
FI-PdL XVII		43'
M5S		34'
NCD		30'
Misto		26'

LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
PI		20'
SCpl		18'
Dissenzienti		5'

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere, non approvando questo calendario, la calendarizzazione, come già esplicitato, a questo punto nella settimana dall'11 al 13 novembre, che mi sembra sia la prima utile, sia del pacchetto anticorruzione, che giace in Commissione giustizia, essendo quello uno degli argomenti che riteniamo più importanti per il nostro Paese, e su cui avevamo già chiesto una procedura di urgenza che poi si era fermata nell'attesa di un disegno di legge del Governo che però non è mai arrivato, sia del nostro disegno di legge, il n. 624, l'istituzione di una Commissione parlamentare sul dissesto finanziario dell'istituto di credito del Monte dei Paschi di Siena. Lo chiedo perché è notizia di oggi che l'MPS versi in gravissime condizioni, nonostante l'abbondante finanziamento ricevuto, sia dal Governo Monti sia successivamente, quando si chiedevano agli italiani grossi sacrifici e ci siamo trovati a dare quasi 4 miliardi al Monte dei Paschi. Inoltre chiederei - magari per giovedì o venerdì - la possibilità di un'informativa del Ministro in merito appunto alla situazione attuale dell'MPS.

Siccome bisogna anche salvaguardare i piccoli risparmiatori che in questa vicenda bancaria potrebbero avere la peggio, per assicurare l'Aula, propongo un'eventuale seduta segreta, come previsto nell'articolo 57 del Regolamento, per evitare un turbamento dei mercati. Tale richiesta, che può essere avanzata da un certo numero di senatori, potrebbe essere provvidenziale perché la questione è veramente importante, soprattutto in considerazione del lasso di tempo trascorso in cui abbiamo creduto che l'istituto bancario si potesse risollevare, mentre invece affonda.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori, presentata dal senatore Airola.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, nel corso dell'approvazione del calendario, soprattutto in riferimento alle modifiche intercorse a causa del fatto che sono cambiati i saldi e che quindi la Nota di aggiornamento del DEF deve essere discussa nuovamente, nella riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tutte le opposizioni hanno fatto rilevare che l'autorizzazione al discostamento dovrebbe essere votata di nuovo con maggioranza assoluta. Lo dico perché si tratta di una questione certamente non secondaria.

Mi era sembrato che la Presidenza volesse approfondire per poi comunicare all'Aula le relative determinazioni. Vorrei pertanto capire, signor Presidente, qual è la proposta se, cioè, intende procedere con la votazione a maggioranza semplice o votare l'autorizzazione al discostamento, premesso che noi - come lei sa - riteniamo che essendo intervenuta una modifica rispetto alla risoluzione che è stata votata a maggioranza assoluta, sia necessario votare l'autorizzazione al discostamento.

Ho preso inoltre la parola, signor Presidente, perché credo che quest'Aula, al di là della riunione dei Capigruppo, dovrebbe non dico discutere ma certamente fare mente locale su quello che avviene in riferimento al decreto-legge cosiddetto sblocca Italia. Tale provvedimento sarà presumibilmente votato dalla Camera dei deputati, con la conclusione della procedura di fiducia, nella mattina di giovedì 30 ottobre, ma poiché scade l'11 novembre il Senato non avrà modo non solo di svolgere una discussione

un pochino approfondita, ma neanche di osare pensare di proporre delle modifiche.

Inoltre, ripetendo in Aula la questione sollevata nel corso della riunione dei Capigruppo (vedo che sono presenti molti colleghi della Commissione ambiente che credo concorderanno con me), ritengo assolutamente necessario che il decreto-legge sia deferito non soltanto all'esame della Commissione lavori pubblici, ma anche della Commissione ambiente. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, riallacciandomi all'intervento della senatrice De Petris, intervengo anch'io in riferimento alla richiesta avanzata nella riunione dei Capigruppo di avocare a sé stesso, alle proprie competenze di Presidente, la decisione circa il voto a maggioranza assoluta dei componenti rispetto allo scostamento che è stato preannunciata dalla lettera che il Governo italiano ha inviato al commissario Katainen. Rimane comunque il problema legato ad uno scostamento pur in vigore del termine comunemente noto come MTO, cioè dell'obiettivo di medio termine.

Nel momento in cui il Governo le presenterà la Nota di aggiornamento, ci auguriamo che lei decida perché quest'Aula si possa esprimere esattamente nei termini in cui si è già espressa, ovvero con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Con riferimento invece al provvedimento sblocca Italia, ritengo che la senatrice De Petris abbia correttamente posto il problema. Ci troviamo ancora una volta a subire il fatto che la Camera agisce come fossimo in un sistema monocamerale per cui avremo pochissimi giorni a disposizione per esaminare un provvedimento fondamentale, dei tanti annunciati come tali dal Governo Renzi, che noi riteniamo sia autenticamente fondamentale, come, appunto, lo sblocca Italia.

La discussione su questo provvedimento, con tutta probabilità, sarà svolta essenzialmente in Commissione e pochissimo in Aula, non avendo la Camera il tempo necessario per esaminare le eventuali modifiche apportate dal Senato.

Penso però che con un po' di buona volontà degli spazi si possano trovare. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità al Governo a presentare poche modifiche. Non vorremmo che su un provvedimento tanto importante la decisione, la discussione, il voto e l'approfondimento fosse svolta in una sola delle due Camere dell'attuale Parlamento.

Anche su questo punto, quindi, la preghiamo di fare una riflessione che contenga tutti gli elementi riferiti al ruolo fondamentale di questo ramo del Parlamento, in modo tale che non venga penalizzato, com'è già accaduto in passato e come non vorremmo che succedesse in questa occasione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, anche noi naturalmente ci rimettiamo a quelle che saranno le sue decisioni sulle modalità di svolgimento della discussione e sulle modalità di voto del documento che, come lei ha annunciato, verrà portato la prossima settimana all'esame dell'Aula. Ovviamente ci asteniamo dal fare qualsiasi previsione, perché sappiamo bene che le condizioni del voto saranno molto diverse a seconda del contenuto del documento, perché è chiaro che, se i saldi andranno a migliorare rispetto a quelli che il Senato ha approvato con la prescritta maggioranza, è un conto; se andranno invece a peggiorare, è un altro.

Sono certo, Presidente, che lei deciderà tenendo conto dei contenuti della Nota che verrà trasmessa al Senato.

[PRESIDENTE](#). Come ho già anticipato nel corso della Conferenza dei Capigruppo, dobbiamo prima vedere la Nota di aggiornamento, dopo di che verrà audito, questa sera stessa, il ministro Padoan, che penso in sede di Commissione potrà chiarire il punto sulla variazione. Domani decideremo poi di conseguenza.

Per quanto riguarda i tempi di trasmissione dei decreti-legge in genere e del cosiddetto sblocca Italia, in particolare, ho già detto in Conferenza dei Capigruppo - e lo ribadisco - che invierò una mia nota

alla Presidente della Camera. Naturalmente tutti i tempi possibili saranno utilizzati per poter eventualmente procedere alle necessarie discussioni o ad eventuali variazioni. Sarà poi l'Aula, come sempre, ad essere sovrana su questo punto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1119\)](#) **Deputato COSTA.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati)*

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (ore 16,46)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

Nella seduta antimeridiana del 9 ottobre la relatrice ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale.

Annuncio all'Aula che la relatrice, senatrice Filippin, ha presentato un emendamento all'articolo 1, che recita come segue: «*Sostituire il comma 6 con il seguente: "6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"*».

Concedo a partire da questo momento il termine di 30 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, con la votazione degli emendamenti - cui mi auguro seguirà l'approvazione - ci apprestiamo ad entrare nel vivo dell'esame di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si interviene sul reato di diffamazione. E questo reato, colleghi, deve essere valutato attentamente, cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con l'altro importante diritto del cittadino a non essere diffamato.

Spesso questi due beni importanti sono posti in conflitto. Spesso il conflitto è rovinoso. Spesso questo conflitto si scarica a danno, da una parte, dei cittadini e, dall'altra, della stessa democrazia. Ecco perché finalmente il Parlamento ha il coraggio d'intervenire ed ecco perché fa bene il Parlamento ad intervenire. Dobbiamo avere, infatti, la capacità e la maturità di evitare e disinnescare un conflitto che fa solo danno alla vita civile e democratica del nostro Paese e relega, nello stesso tempo, il nostro Paese ai margini delle grandi democrazie avanzate.

Non è facile tutelare la libertà di informazione unitamente al diritto del cittadino a non essere diffamato. Nel passato il Parlamento ci ha provato, ma tutte le proposte, i disegni di legge, tutti i tentativi si arenavano lungo il lavoro delle Commissioni e spesso, anche quando si superava l'ostacolo della Commissione, tutto poi si bloccava nei lavori d'Aula.

Questa volta non deve essere così. La Camera ce l'ha fatta e ha varato un testo. In Commissione giustizia al Senato si è fatto un lavoro attento, per provare a migliorare il testo della Camera. Adesso, siamo chiamati qui in Aula ad approvare tale testo.

Collegli, noi facciamo riferimento a un grande aspetto, contenuto nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nella Convenzione, colleghi, si dice con

chiarezza che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

Naturalmente si sostiene, sempre all'articolo 10, che questo «non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Inoltre, si sostiene sempre all'articolo 10 che «l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale», e poi, ecco il punto, «alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata sempre attenta a sottolineare il ruolo esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La Corte europea ritiene tale ingerenza legittima, colleghi, solo a tre condizioni, che la relatrice, nel suo intervento iniziale, aveva sottoposto all'attenzione dall'Aula, e che io voglio richiamare: che sia prevista dalla legge; che sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che sia proporzionata al fatto.

C'è stata una sentenza del 2 aprile 2009 in cui la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia al risarcimento di un giornalista. In questa importante sentenza la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le pene detentive non sono in linea di massima compatibili con la libertà di espressione, perché il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che, a sua volta, ha diritto a ricevere informazioni. Inoltre, sempre in questa sentenza, si sottolinea che la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall'articolo 10 della Convenzione che prima richiamavo, se non in circostanze eccezionali. In particolare, non è compatibile quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

La stessa giurisprudenza della Corte europea ha offerto in molti precedenti diversi criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito delicato della proporzione. Insomma, non navighiamo a tentoni. Abbiamo questa consolidata giurisprudenza della Corte europea e siamo quindi in grado di ancorare nella legislazione sia il diritto all'informazione sia il diritto alla tutela dei cittadini a non essere diffamati.

Sia alla Camera che qui in Senato confermiamo che non è prevista la pena detentiva e predisponiamo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica alle condizioni descritte nella legge consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa ottenuta. Ci sono anche diversi contributi che la Commissione giustizia ha accolto e che ci consentono di lavorare, qui in Aula, su un testo abbastanza maturo, equilibrato e pronto per essere varato.

Colleghi, faccio alcuni riferimenti importanti che possono attrarre la vostra attenzione, perché oggetto di discussione continua, non solo all'interno delle istituzioni, ma nella società civile.

Ad esempio, al comma 1 dell'articolo 1 si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Al comma 2, poi, come prima accennavo, la disciplina della rettifica prevede che essa debba essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e il nome dell'autore.

Inoltre, la Commissione giustizia del Senato ha individuato i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili, cioè quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Si è poi introdotta una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*.

Inoltre, per i periodici la Commissione giustizia del Senato ha previsto che le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili quando sono documentalmente false. Per la stampa non periodica si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa, nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico, della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio o tv. Il direttore o comunque il responsabile, in caso di richiesta dell'autore, è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica.

Sempre in Commissione giustizia del Senato si è previsto che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, quando siano trascorsi i termini per la pubblicazione della rettifica, colui che l'ha chiesta invano può rivolgersi al giudice affinché ne sia ordinata la pubblicazione. In particolare, la Commissione giustizia, sempre del Senato, ha previsto che la richiesta di rettifica debba essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

Inoltre, la Commissione giustizia ha previsto che, nel caso in cui la pubblicazione sia ordinata dal giudice, questi ne dia comunicazione al prefetto ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione e trasmetta la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Si è modificato, inoltre, l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica, portandolo a 8.000 euro nel minimo e a 16.000 euro nel massimo.

Onorevoli colleghi, ho voluto fare un dettagliato riferimento ai lavori della Commissione per far comprendere che si è cercato di non lasciare in sospeso quel tentativo di mettere in coerenza il diritto intangibile all'informazione con il sacro diritto a non essere diffamati e che, anzi, esso ha trovato, nella normativa che vi proponiamo, la possibilità di concrete forme di attuazione.

Onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si prevede che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato. Deve tener conto anche della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni. Cari colleghi, questo è un altro punto qualificante, che è stato oggetto di valutazione e di discussione e, poi, di decisione equilibrata e razionale.

Siamo pronti, pertanto, a fare in modo che il Parlamento possa finalmente intervenire.

Signor Presidente, sono diversi i disegni di legge che in questa legislatura siamo riusciti a portare a termine. Chi, come me, ha memoria dei lavori parlamentari, sa che spesso questo non è stato possibile e che il lavoro d'Aula, paradossalmente, diventava il cimitero di tutti i provvedimenti innovativi per quanto riguarda alcuni profili di cambiamento del nostro sistema giudiziario e di tutela dei moderni diritti di cittadinanza. Penso che oggi, invece, l'Assemblea possa diventare una risorsa, un'occasione non solo per riflettere e migliorare il testo delle Commissioni, ma anche per approdare, alla fine, ad una decisione, all'approvazione di un testo di legge. La Camera l'ha fatto, lo faremo noi qui in Aula, poi vi sarà una terza lettura, se così decideremo, alla Camera e finalmente il nostro Paese sarà dotato di un moderno sistema.

Il Partito Democratico ha contribuito anche con propri disegni di legge. Ci tengo a dirlo, perché anche noi abbiamo considerato la riforma del reato di diffamazione una priorità. Abbiamo presentato due disegni di legge: un disegno di legge del Gruppo del PD a prima firma del senatore Casson e un altro disegno di legge a prima firma del senatore Chiti, che aveva trovato il consenso e la firma di altri senatori, anche dell'opposizione.

Adesso ci siamo. Ringrazio anche la relatrice e quei parlamentari come la senatrice Capacchione: grazie alla sua esperienza, maturata sul campo, ci ha aiutato ad evitare errori e a fare in modo che l'equilibrato rapporto tra il valore dell'informazione e quello della tutela dei diritti dei cittadini potesse poi concretamente non inciampare nella realtà, ma anzi migliorarla e sbloccarla.

Per questo siamo pronti al concreto lavoro dell'Aula per l'esame degli emendamenti e a varare questo importante testo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, colleghi senatrici e colleghi senatori, vi chiedo scusa se in realtà non solo risponderò a voi ma anche a chi si è occupato di questo disegno di legge fuori da quest'Aula. Mi è capitato di leggere - forse sarà capitato anche a voi - alcuni articoli e definizioni di questo testo e una delle più gentili era del tipo: «Bavaglio all'informazione: la politica vuole di nuovo mettere a tacere la libera stampa». Vediamo allora di definire con chiarezza quali sono i confini e i limiti di questo testo di legge. L'obiettivo principale è l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, richiesta che ci è stata manifestata in tutti i modi da parte dell'Europa che considera ormai questa punizione nei confronti del giornalista che si renda responsabile del reato di diffamazione come arcaica e non più rispondente ai diritti di opinione e d'informazione esistenti nel mondo reale. Certo, la pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria; anche su questo sono state espresse critiche. Ricordo a tutti che la pena pecuniaria prevista nel testo prevede un massimo di 10.000 euro, senza indicare un importo minimo di partenza. La determinazione della pena pecuniaria è lasciata alla discrezione del giudice che dovrà calcolarla sulla base della diffusione della notizia e delle conseguenze che essa ha avuto.

È prevista anche una pena pecuniaria con limite massimo di 50.000 euro, ma solo in un'ipotesi particolare che voglio citare: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Credo che un giornalista che si renda responsabile di questo, vale a dire di diffondere consapevolmente, volontariamente una notizia che sa essere falsa, quantomeno meriti di subire conseguenze sul suo patrimonio.

Quanto alla rettifica, essa è prevista senza risposta, senza commento e senza titolo; è vero, è pesante come conseguenza, ma la rettifica fatta ai sensi di questo testo consente una condizione di non punibilità. Quindi, l'autore dell'articolo che si suppone diffamatorio con la pubblicazione della rettifica non va più incontro ad alcuna conseguenza di carattere penale. In Commissione giustizia è stato espressamente previsto che la rettifica va esclusa, quindi il giornalista, il direttore o il vicedirettore responsabile possono non pubblicare la rettifica richiesta, qualora la dichiarazione sia documentalmente falsa.

La legge in esame, oltre ad avere quest'obiettivo, vale a dire sostituire la pena pecuniaria alla pena detentiva per i giornalisti, ne ha anche un altro: estendere l'applicazione della diffamazione a mezzo stampa, non solo alle testate giornalistiche che tutti siamo abituati a conoscere, vale a dire quelle cartacee, ma anche ai mezzi radiotelevisivi e alle testate giornalistiche *on line*, quelle registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa, quelle, per intendersi, che hanno registrato la propria testata presso un tribunale, con una sede certa. Ecco perché, avendo esteso la stessa materia (diffamazione a mezzo stampa) a tutte queste testate giornalistiche, come relatore ho presentato un emendamento per avere la stessa competenza (determinata sulla base del luogo di registrazione) per tutte queste testate, a prescindere che siano cartacee o *on line*.

Se questa legge ha come obiettivo la modifica delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, essa non può riguardare altre espressioni dell'opinione o della comunicazione. È questa la ragione per cui devo già annunciare il parere negativo che sono costretta a dare all'emendamento 2.105, presentato dai senatori Torrisi e D'Ascola. Per quale motivo? Perché estendere ai *blog* (questo è il tema) la responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, è un intervento complesso, che richiede una meditazione e un confronto e merita di essere valutato all'interno di una revisione o, meglio, di una legislazione complessiva della comunicazione e del

mondo di Internet, che è quantomai doverosa e non più rinviabile. A questo proposito, ricordo che è iniziato un percorso di condivisione, che è stato chiamato la *magna charta* di Internet, e che alla Camera dei deputati è iniziata una riflessione su questo tema, cioè sulle regole del mondo deiblog e di Internet, sulle regole che si possono dare alla rete, senza voler limitare la libertà di nessuno, ma dando precisi confini a questo mondo. Ciò deve essere fatto all'interno di un testo e di un lavoro organico, che richiede confronto, discussione e partecipazione di tutte le categorie e di tutti i soggetti interessati, e quindi non può essere fatto con un emendamento inserito in un testo concernente la diffamazione a mezzo stampa, che ha un altro obiettivo.

Poi abbiamo l'articolo 3, concernente il diritto all'oblio, inserito per la prima volta nel nostro ordinamento. Permettetemi di raccontarvi una storia: è la storia del signor Gonzalez. Il signor Gonzalez è un signore spagnolo che, ad un certo punto, ha delle traversie economiche. Bene, viene pignorato il suo patrimonio e i suoi beni vengono venduti all'asta o, meglio, viene pubblicato un avviso di vendita dei suoi beni all'asta. Sennonché il signor Gonzalez riesce a risollevarsi dalla sua condizione di difficoltà economica, riesce a pagare i suoi debiti e quindi i suoi beni non vengono più venduti. Ma a distanza di dieci anni, quando qualcuno digita il nome del signor Gonzalez su un motore di ricerca, chissà come mai salta fuori il bando di vendita dei suoi beni; quindi il signor Gonzalez continua, come dire, ad avere sul suo petto l'indicazione di un debitore non propriamente capiente. Cosa fa il signor Gonzalez? Chiede la rimozione di quell'avviso. Ma quell'avviso e quella notizia sono stati ormai agganciati da un noto motore di ricerca, che comincia per «go» e finisce con «gle»: Google. Quindi il signor Gonzalez chiede anche a Google di eliminare quell'avviso di vendita dei suoi beni, che non corrisponde più alla realtà, perché sono passati dieci anni e la sua situazione economica è cambiata. Il signor Gonzalez perde, ma le cose vanno avanti e nel maggio del 2014 arriva una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dice che il signor Gonzalez e qualunque altro cittadino degli Stati d'Europa - che speriamo diventino presto Stati Uniti d'Europa - ha il diritto di chiedere al motore di ricerca l'eliminazione delle notizie che sono state pubblicate in violazione del trattamento dei suoi dati personali o non più rispondenti alla situazione reale; ha diritto di chiedere, poi sarà un giudice, in caso di inottemperanza da parte del motore di ricerca, a ordinare la rimozione. Questo è l'articolo 3 di questo testo, che prevede il diritto all'oblio. Faccio a voi la domanda: un cittadino ha diritto prima o poi di chiedere a un motore di ricerca la cancellazione di una notizia non più rispondente al vero oppure che è stata agganciata o è nata dodici anni fa? Questa è la questione. Tutto ciò avviene, lo ripeto, attraverso il vaglio di un giudice.

Ritorno, infine, su un punto già da me trattato in sede di relazione: la giustizia incontra molte difficoltà, una in particolare è l'uso a scopo intimidatorio della giustizia stessa. Nel mondo della comunicazione, dei giornali, delle testate giornalistiche e dei giornalisti, questo è un tema molto sentito perché tutti hanno dovuto sopportare querele temerarie o azioni civili e temerarie dove venivano richiesti ammontari di risarcimento estremamente consistenti per paralizzare l'azione di informazione di quel giornalista. Io chiederò a questa Aula, proponendo la riformulazione di due emendamenti che sono stati proposti, di decidere se, di fronte a quello che è stato previsto in questo testo di legge, ovvero una rettifica senza commento, risposta o titolo, ci può essere come bilanciamento la punizione o comunque un'azione dissuasiva nei confronti di coloro che abusino della giustizia per proporre azioni civili temerarie o querele temerarie.

Onestamente credo che in Commissione giustizia abbiamo fatto un buon lavoro e ringrazio indistintamente tutti i partecipanti; sono convinta che questo migliorerà il mondo dell'informazione, lo stato dei giornalisti e che faremo un buon servizio a questo Paese e alla sua stampa. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito con interesse. Ringrazio la Commissione giustizia del Senato, il Presidente, la relatrice e tutti i componenti perché è stato fatto un lavoro che certamente ha migliorato il testo. Come ha evidenziato la relatrice, sono state inserite delle modifiche importanti in tema di rettifica, perché ora, per esempio, è prevista la possibilità

per lo stesso giornalista e non solo per la persona offesa di chiedere al suo direttore di provvedere alla rettifica. Infatti, a fronte della concorrente responsabilità del direttore e del giornalista per il reato di diffamazione e della nuova introduzione della rettifica come causa di non punibilità, le posizioni e le responsabilità devono necessariamente essere trattate diversamente l'una dall'altra nel caso in cui solo uno dei due voglia procedere alla rettifica. Da questo punto di vista la Commissione giustizia del Senato ha inserito una novità significativa introducendo la norma che prevede espressamente la non punibilità dell'autore nel caso in cui abbia chiesto al direttore la rettifica, ma questi l'abbia rifiutata. Questo è sicuramente un aspetto che volevo evidenziare e che è condivisibile anche dal Governo.

Importanti sono, inoltre, le previsioni inserite nel testo in merito ai requisiti formali che deve avere la rettifica per poter operare come causa di non punibilità. La rettifica, in particolare, per determinare la non punibilità, non solo dovrà essere effettuata entro due giorni dalla richiesta della persona offesa, non essere accompagnata da commenti ed avere il medesimo risalto della precedente notizia diffamatoria, ma dovrà specificare con precisione a quale precedente articolo si riferisce riportandone il titolo, la data e il nome dell'autore.

A dette novità va poi aggiunto che l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* è prevista limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni. In questo modo si dovrebbe evitare il rischio di una responsabilità del direttore o del giornalista per i commenti inseriti dal lettore. È un aspetto molto importante, perché se il direttore o il giornalista gestiscono una rubrica *on line* di dialogo con i lettori, senza avere un'effettiva possibilità di controllare preventivamente e filtrare i commenti degli utenti, appare condivisibile che solo questi ultimi rispondano di quanto viene scritto, ma non anche il direttore o il giornalista, i quali saranno invece responsabili solo dei contenuti direttamente attribuibili alla redazione. Si tratta di una norma rilevante perché distingue e, quindi, esonera da responsabilità il direttore o il giornalista nei confronti dell'utente che si inserisce direttamente, con un messaggio potenzialmente diffamatorio, nella testata giornalistica *on line*. Si richiama, pertanto, l'utente ad una responsabilità che si distingue da chi non ha effettivamente un controllo.

Queste sono le modifiche più significative. Come ha poc'anzi detto la relatrice, il testo in esame è importante perché pone fine alla pena detentiva, e quindi al carcere, per questo tipo di reati, e la sostituisce con pene pecuniarie. Inoltre, prevede la rettifica come causa di non punibilità, che è un'altra novità, come lo è anche l'estensione alle testate giornalistiche *on line* delle norme previste dalla legge sulla stampa.

Un'altra particolarità che desidero sottolineare, e su cui il Governo è d'accordo, è l'istituto della delega di funzioni di cui potrà avvalersi il direttore del giornale, il quale potrà delegare ad un giornalista il controllo sugli articoli pubblicati sul giornale da lui diretto.

Un'ulteriore significativa novità introdotta dalla Commissione giustizia del Senato è la previsione dell'obbligo posto, a carico dei siti Internet e dei motori di ricerca di eliminare la notizia diffamatoria a richiesta dell'interessato. Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della rettifica, rispetto al quale si prevede, in caso di inottemperanza, che l'interessato possa rivolgersi al giudice affinché ordini la predetta rimozione.

In ogni caso, il Governo è disponibile, anche nella fase emendativa, a dare il proprio parere favorevole ad alcuni emendamenti presentati, proprio perché ha interesse non solo ad un *iter* spedito del provvedimento, ma anche ad un suo miglioramento. Sull'articolo 3 - per esempio - sono stati accolti degli emendamenti dell'opposizione che hanno portato ad una nuova formulazione; la sua rubrica è ora: «Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione». Si era discusso in Commissione se prevedere anche una sanzione per chi veniva meno al dettato di questa norma.

Ho visto poi l'emendamento presentato oggi dalla relatrice, per il quale la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione di subemendamenti. Il Governo è disponibile ad accogliere questa proposta emendativa e, come poi dirò nel corso dell'esame, anche rispetto ad altri emendamenti presentati dai senatori.

Non ho altro da aggiungere, salvo ringraziare nuovamente la Commissione giustizia per questo lavoro. Ci auguriamo che presto questa norma sia approvata, anche perché per quanto riguarda il porre fine alla carcerazione, proprio al Ministero della giustizia abbiamo ricevuto anche la Commissione di Venezia, che come sapete è un organo di ausilio al Consiglio d'Europa, che ha richiamato l'attenzione del legislatore e del Governo su questo tema per cercare di porre fine alle pene detentive per questi tipi di reato, che rientrano fra i reati di opinione, per i quali occorre garantire il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno G100, che è preliminare rispetto all'esame degli emendamenti e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'ordine del giorno, lasciando inalterate le premesse, la seguente riformulazione del dispositivo: «Il Governo si impegna a considerare l'adozione di misure idonee a superare le criticità evidenziate, riservandosi di valutare se sia opportuno rivisitare l'intero sistema ordinistico relativo a tutte le professioni che a tale regime si ispirano e non necessariamente soltanto a quello relativo alla professione giornalistica». Se la riformulazione viene accolta, il parere sul suo accoglimento è positivo.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accoglie la proposta di riformulazione?

BUCCARELLA (M5S). No, signor Presidente, non accogliamo la proposta di riformulazione, in quanto la specificità della tematica evidenziata nell'ordine del giorno attiene evidentemente proprio all'Ordine dei giornalisti per le motivazioni che sono esplicitate nel testo dell'ordine del giorno stesso.

Chiedo inoltre che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è favorevole previa riformulazione, conformemente a quanto detto dalla relatrice.

PRESIDENTE. Il parere del Governo, quindi, è contrario.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 01.100, perché si pone in un'ottica completamente innovativa, in quanto accogliendo le indicazioni che sono state formulate da diversi organismi internazionali, tra cui il Commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalists di New York, propone una depenalizzazione della materia.

Si tratta di una delega legislativa proposta per un'organica riforma dei delitti contro l'onore, basata in primo luogo sulla depenalizzazione dei reati di ingiuria e diffamazione secondo l'indirizzo di politica penale adottato con la legge n. 67 del 2014 che, al fine di deflazionare la giustizia penale e valorizzare sanzioni a volte addirittura più efficaci di quella penale, ha previsto la depenalizzazione di diverse fattispecie di reato contravvenzionali, ovvero di pericolo meramente astratto, prive di offensività a terzi o comunque lesive di beni giuridici meglio tutelabili con sanzioni quali quelle extrapenali che non

sono soggette a sospensione condizionale della pena, che non esigono un accertamento così complesso quale quello del processo penale, che hanno un'efficacia deterrente a volte addirittura maggiore perché più effettive. Si pensi come esempio alle misure interdittive.

Se dunque il nostro sistema penale sta finalmente accogliendo in linea generale un indirizzo minimalista, esso deve valere *a fortiori* nel campo dei reati di stampa, a volte addirittura reati di opinione, laddove, cioè, la sanzione penale rischia di colpire l'esercizio della libertà: di una libertà fondamentale tanto per il singolo (la libertà di espressione, il diritto di informazione) quanto per la collettività (il diritto di ciascun cittadino di essere informato).

La depenalizzazione dei delitti contro l'onore non comporterebbe poi ovviamente in alcun modo una diminuzione della tutela per il soggetto leso, tutt'altro: come prevederebbe l'emendamento 01.100, la valorizzazione di misure quali il risarcimento del danno, la responsabilità civile da illecito *ex* articolo 2043 del codice civile, un'adeguata rettifica, direttamente soddisfattive per la persona offesa, determinerebbero semmai un innalzamento del livello di tutela accordatogli, secondo il paradigma della giustizia riparativa. In tal senso si è pronunciata, tra l'altro, quasi unanimemente da tempo la dottrina penalistica, rilevando come la sanzione penale nel campo dei reati di stampa sia ormai inappropriata, richiamando quale esempio significativo la specifica disciplina inglese che, soprattutto alla luce della nostra novella del 2013, finisce con l'assorbire nelle misure civilistiche di carattere risarcitorio e riparativo ogni tipo di reazione sanzionatoria dell'ordinamento. Significativamente, l'emendamento in questione prevede infatti, quali parametri per la determinazione giudiziale del risarcimento del danno, la gravità dell'offesa, anche desumibile dal grado di diffusione della testata, e l'effetto riparatorio della rettifica, suscettibile di richiesta anche da parte dello stesso giornalista, nel caso di inerzia del direttore, o comunque del responsabile della trasmissione.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro collettivamente alcuni emendamenti che si propongono semplicemente questo: che la diffamazione non risulti conveniente. Infatti, se la pena per la diffamazione in termini pecuniari - perché giustamente vogliamo abolire il carcere - risulta in alcuni casi inferiore al beneficio che una testata giornalistica, comunque registrata, ha in termini di maggiori ascolti, maggiori copie vendute, maggiori accessi nel caso di Internet, non mi pare che sia un approccio giusto.

Specificamente, mi soffermo sull'emendamento 1.25, che propone di modificare il comma 1 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, dove si dice che la multa è fino a 10.000 euro per diffamazione commessa con mezzo della stampa e della radiotelevisione, e può superare i 10.000 euro solo se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Qualcuno dice che in casi del genere il dolo deve essere sempre previsto, ma qui siamo in presenza di una situazione particolare. Dire che qualcuno ha commesso un reato infamante - e ciascuno pensi al reato più infamante che possa immaginare, magari attribuito a se stesso - non è una cosa da poco; non è che uno lo può fare, a meno che non sia sicuro del contrario: dovrebbe farlo solo se è sicuro che quella persona ha commesso quel reato. Sarebbe come dire, passando dal giornalista al chirurgo, che il chirurgo che amputi un arto sano viene condannato solo se era consapevole che quell'arto era sano; se invece lo ha fatto per disattenzione, per incuria, o per chissà per quale altro bizzarro motivo, pazienza, ha amputato una gamba sana: d'altronde, non era proprio sicuro che fosse sana. Non mi sembra un approccio corretto da parte di un giornale prendere personalità famose della politica, dello spettacolo, dello sport attribuire loro un po' di reati (ma di quelli tosti, mica reati da poco!) per aumentare le proprie vendite, incassare centinaia di migliaia di euro e poi, siccome non si hanno certezze (magari il reato è stato commesso davvero), al massimo si mette in conto un costo di 10.000 euro ogni articolo. Non mi sembra un modo per incoraggiare il buon giornalismo e per tutelare la dignità delle persone. *(Applausi del senatore Alicata)*.

[FUCKSLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 1.4 e 1.33.

Con l'emendamento 1.4 si tende ad introdurre due novità di grande rilevanza in materia di diritto di rettifica. La prima prevede che si consenta al soggetto danneggiato di avvalersi del diritto di rettifica

potendo immediatamente sapere a chi e in che modo egli possa rivolgersi per esprimere tale diritto, in quanto ciò viene reso esplicito all'interno dell'apposita sezione «contatti» generalmente utilizzata che dovrà obbligatoriamente essere posta nella prima pagina dei giornali e nella *home page* dei siti *web* delle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5. Più nello specifico, nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive dovranno indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda ove queste risultino fondate.

Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica allora ecco la seconda novità: viene introdotta una procedura più celere e semplificata che introduce la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'AGCOM che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi. Grazie a questo intervento emendativo si conferisce finalmente a questo ente una funzione concreta che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengano lesi da quanto riportato da un organo di stampa. Il tutto in massimo sette giorni. Inoltre, sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché molti potrebbero scegliere questa via alternativa più celere e meno costosa. Insomma, se proprio vogliamo tenere in piedi l'AGCOM che la si faccia lavorare di più e meglio.

Con l'emendamento 1.4 si bilanciano libertà di stampa e tutela dell'onorabilità di ognuno che significa anche avere una risposta celere alla richiesta di rettifica. Procedure del genere, d'altronde, sono previste in altri Stati, per esempio in Francia. Prendiamo esempio, per una volta, da chi prescrive nel proprio ordinamento delle buone pratiche e applichamole anche in Italia!

Circa l'emendamento 1.33 invece, come si fa a reprimere le indagini e le inchieste di un giornalista e a impedire ai cittadini di sapere la verità? In Corea del Nord, a qualcuno di voi tanto cara, sanno come fare. Esistono però espedienti più moderni con cui attuare la censura preventiva e l'intimidazione. Si tratta di strumenti solo apparentemente meno perversi e repressivi. Uno di questi, ad esempio, può essere quello di intentare una causa nei confronti di una giornalista reclamando un risarcimento milionario per il solo fatto che una sua inchiesta ha voluto fare luce sugli affari non limpidi di una multinazionale. È quanto ha fatto, per esempio, il sesto gruppo petrolifero mondiale per giro di affari (l'ENI) che, con ben 145 pagine di querela, ha accusato Report, il programma di Milena Gabanelli, di aver danneggiato la propria immagine con un'inchiesta del dicembre 2012 chiedendo un risarcimento, addirittura, di 25 milioni di euro.

Sia ben chiaro, chi si sente diffamato ha tutto il diritto di tutelarsi, ma è chiaro che in alcuni casi l'obiettivo è un altro: un palese tentativo di intimidazione. Il termine tecnico è «querela temeraria», un'azione di sbarramento compiuta spesso in sede civile nei confronti di un giornalista per dissuaderlo dal proseguire il suo filone di inchiesta e, ovviamente, per disincentivare altri cronisti dall'occuparsi dello stesso tema. Ma questo non avviene solo nei confronti di giornalisti noti come la Gabanelli. È la sorte di molti giornalisti *freelance* o a contratto.

Per carità, lo ribadisco, semmai non si fosse inteso appieno: se un articolo ha contenuto diffamatorio, il responsabile deve renderne conto. Bisogna però sottolineare che molte sentenze di condanna evidenziano le responsabilità di chi ha titolato l'articolo e di chi ha deciso la sua collocazione in pagina, due cose che non competono a nessun collaboratore esterno alle redazioni, al quale tantomeno compete alcuna responsabilità circa l'inadeguatezza della rettifica tardivamente pubblicata.

Pertanto, reputo indispensabile introdurre meccanismi per scoraggiare la querela temeraria e le richieste spropositate di risarcimento danni, anche promosse direttamente in sede civile, che troppo spesso sono finalizzate ad intimidire i giornalisti.

Con l'emendamento 1.4 si esclude la possibilità per l'editore di rivalersi sul giornalista *freelance* o comunque non assunto e questo perché gli è dato tutto il tempo e il modo di visionare con ampio anticipo il contenuto del *reportage*, valutando la presenza di eventuali contenuti diffamatori. L'editore, d'altro canto, ha le spalle più robuste del singolo giornalista per affrontare eventuali querele temerarie. Insomma, una norma di buon senso e di tutela di una categoria debole e della libertà di informazione.

Mi auguro allora, con tutto il cuore, che accogliate questo emendamento e che magari, con questo piccolo passo di civiltà, quest'Aula aiuti il Paese a risollevarsi dal desolante 49° posto che, in materia

di libertà di stampa, l'Organizzazione non governativa internazionale Freedom House ci ha assegnato nel 2014. Vi ringrazio. *(Applausi del senatore Puglia)*.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento da me presentato all'emendamento 1.600 della relatrice, senatrice Filippin, del quale è stato dato annuncio pochi minuti fa in quest'Aula e nel quale si propone una diversa regolamentazione della competenza per il delitto di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica.

Ebbene, credo che il relatore possa proporre e presentare emendamenti in Aula quando l'argomento non sia stato già discusso, licenziato e deciso in sede di Commissione. L'argomento di cui l'emendamento tratta, per la verità, è stato già oggetto di deliberazione della Commissione giustizia, con quella formulazione oggi all'esame dell'Assemblea ed adottata nel testo licenziato dalla Commissione stessa.

Credo che il relatore in Aula debba rappresentare la Commissione, per cui la senatrice Filippin non rappresenta qui se stessa, ma l'intera Commissione ed ha, a mio avviso, l'onere di presentare all'Aula ciò che la Commissione ha deciso, salvo appunto quegli emendamenti estranei alla discussione sviluppata e alle decisioni licenziate della Commissione stessa.

Mi rendo conto che con un subemendamento non posso chiedere la soppressione dell'emendamento della relatrice, perché me lo impedisce il Regolamento, ma è anche vero che, dopo aver già assunto a maggioranza in Commissione una determinata scelta, veniamo in Aula e ci ritroviamo con l'emendamento della senatrice Filippin annunciato poco fa e che, come ho detto, per Regolamento non possiamo sopprimere. Per questo ho presentato un subemendamento che in qualche modo lascia lo spazio alla tesi della senatrice Filippin dell'ultimo momento e, nel contempo, lascia spazio anche alle determinazioni della Commissione giustizia.

Ci tengo peraltro a dire che quanto da me previsto nel subemendamento - vale a dire la competenza alternativa tra il giudice del luogo di registrazione della testata e quello del luogo di residenza della persona offesa nel caso di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica - mutua il principio dallo stesso articolo 18 del codice di procedura civile. È vero, mi si dirà che quell'articolo riguarda la materia civilistica, mentre nel caso che stiamo esaminando ci muoviamo nel campo penale, però è un principio generale che può essere tranquillamente mutuato. Noi sappiamo che l'articolo 18 del codice di procedura civile recita testualmente che quando il convenuto non ha residenza, né dimora, né domicilio in Italia, la competenza è quella del foro dell'attore. Ora, io mi chiedo: se una testata *on line* non è stata registrata in Italia e il soggetto offeso vive in Italia, come potrà mai costui far valere le proprie ragioni? Andando magari in America o in uno Stato straniero?

Nella ipotesi in cui non vi sia in Italia la registrazione di quella testata, con il mio subemendamento 1.600/1 io ho previsto che la competenza possa essere del foro della persona offesa. Ma resta, per la verità, prevalente la mia prima osservazione sulla possibilità, per la relatrice, di presentare un emendamento relativo ad una questione che è stata oggetto di discussione in Commissione ed è stata decisa con una determinata, precisa e puntuale scelta.

Io non credo che ciò sia nei poteri del relatore, che non dovrà mai dimenticare che in Aula rappresenta l'intera Commissione e non soltanto se stesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, voglio solo invitare la relatrice, senatrice Filippin, a riformulare l'emendamento 1.600: già solo in base alle questioni meramente tecniche che il senatore Falanga ha testé enunciato, ma anche perché non si riesce a capire perché in esso si indichi il luogo di registrazione della testata e non già il luogo ove risiede la persona offesa.

Noi dobbiamo fare gli interessi dei cittadini, e non delle testate. È il cittadino che è offeso. Perché un cittadino che, ad esempio, risiede a Bolzano, se il giornale *on line* ha sede a Palermo o a Roma, deve

recarsi a Palermo e a Roma, sostenendo le relative spese? Che siano i giornalisti e le testate, con i loro avvocati, a spostarsi nel luogo dove risiede la persona offesa.

Ciò verrebbe a colmare anche quel *gap* di cui il senatore Falanga diceva poc'anzi. Se infatti la testata fosse registrata all'estero, l'offeso non avrebbe la possibilità di ricevere alcun tipo di soddisfazione e di giustizia. Se noi riformuliamo l'emendamento 1.600, aggiungendo alla fine, invece delle parole: «del luogo di registrazione della testata», le parole: «del luogo di residenza della persona offesa», faremmo l'interesse delle persone offese e non delle testate giornalistiche.

Mi rendo conto che forse in campo ci sono anche interessi diversi e che avere le testate giornalistiche amiche faccia piacere, ma noi siamo qui a legiferare per il popolo sovrano e non per le testate giornalistiche.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io non so se, sul piano regolamentare, il relatore possa o no presentare un emendamento in contrasto con i lavori della Commissione. Non trovo una risposta certa. Una risposta che, però, può provenire dal complesso del nostro Regolamento.

Personalmente, ritengo che il relatore, e lo dico con molta umiltà, rappresenti la Commissione perché, ove ciò non fosse, si consentirebbe al relatore, in quanto singolo parlamentare, di presentare degli emendamenti singoli al di fuori del tempo che viene consentito a tutti gli altri parlamentari.

In altri termini, voglio dire che il relatore è facultato a presentare degli emendamenti fuori dal termine stabilito, in linea generale, proprio cercare, per un verso, di sopperire a determinati errori, ovvero di portare le novità che possono nascere da un dibattito all'interno della Commissione. Questo è un problema regolamentare che - devo dire la verità - potrà avere la sua importanza, ma che, dal mio personale punto di vista, può essere superato in maniera completamente diversa, con l'ausilio - evidentemente - della senatrice Filippin.

La senatrice Filippin sa perfettamente come su questo punto specifico ci si sia soffermati in Commissione e come sia prevalsa l'idea di confermare il testo che era stato licenziato dalla Camera, proprio per le motivazioni che sono state addotte prima dal senatore Falanga e - poi - dal senatore Barani. Si tratta di motivazioni che sono ancora più pregnanti nel caso delle comunicazioni telematiche rispetto a quelle delle testate giornalistiche. In primo luogo, perché, come è stato ricordato, il luogo della registrazione può essere diverso da quello tipicamente italiano e perché, a differenza dei giornali, difficilmente si trova il luogo della registrazione per le testate o quant'altro di simile si trova su Internet. Con questo si impone sostanzialmente alla parte offesa o a chi si ritiene leso da una comunicazione telematica, di attivare delle ricerche e - quindi - di affrontare delle spese economiche per far valere i propri diritti in sede di autorità giudiziaria.

Questa era la ragione per cui noi, ben consapevoli di quanto previsto per la legge sulla stampa, ma non anche per la legge sulla televisione, avevamo immaginato di confermare il disposto che ci proveniva dalla Camera. Mi riferisco al favorire, rispetto ad un qualcosa di molto astratto e fumoso, le esigenze del singolo cittadino ed anche la possibilità per il cittadino di adire le vie giudiziarie senza un eccesso di spesa ricadente sulle proprie possibilità economiche.

È per questo che mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin, indipendentemente dalle questioni regolamentari, di voler riflettere sulla possibilità di ritirare questo emendamento. In primo luogo perché, come la senatrice Filippin ben sa, esso è in netto contrasto con un punto che è stato trattato, sviscerato e votato in Commissione. In secondo luogo perché, come è facile comprendere a tutti quanti, consentire la tutela giudiziaria nella sede della persona offesa costituisce sicuramente, per la persona offesa, un minore aggravio di spesa rispetto al doversi difendere in una sede lontana dalla propria sede di residenza (si pensi agli avvocati e a tutto quello che da esso ne consegue). So bene che questa norma favorisce i titolari delle testate o similari che possono dar luogo a delle comunicazioni telematiche, ma devo dire la verità: nel bilanciamento degli interessi tra chi controlla la testata ed il soggetto che viene offeso da una comunicazione telematica, credo che il legislatore non possa che

privilegiare il singolo cittadino.

Queste sono le ragioni per cui, molto sommessamente, mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin di ritirare l'emendamento da lei presentato.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, anche questo punto è stato discusso in Commissione.

Per quanto riguarda i profili che prima venivano evidenziati, il nostro Gruppo ritiene che sia nelle prerogative del relatore tener conto della discussione che è stata fatta e fare in modo che l'Assemblea possa ritornare su alcuni argomenti. Diversamente, in Aula arriverebbero semplicemente quei testi che sono stati approvati attraverso emendamenti condivisi e basta. Devono arrivare anche in Aula delle discussioni aperte in Commissione e che si riproducono - anche qui - con una discussione che deve essere virtuosa e positiva, atta a rappresentare la sovranità dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il merito, invece, signor Presidente, la questione che è stata posta non è peregrina ed è stata valutata. Vorrei, però, che i colleghi soppesassero un'altra considerazione: le testate tradizionali vengono chiamate in causa nel luogo della pubblicazione. Onorevoli colleghi, ripeto: le testate tradizionali rispondono nel luogo dove esse vengono pubblicate. Creare, allora, un'Italia a diverse velocità e chiedere qualcosa di diverso alle testate *on line* registrate, che sono oggetto della nostra riflessione sul reato di diffamazione, costituisce una disparità che penso che il nostro Paese, moderno e avanzato, non debba più sopportare.

La proposta deve essere sicuramente valutata, ma mettere in linea le testate tradizionali e le testate *on line* mi pare costituisca un elemento comprensibile, logico, di giustizia di base nell'accesso alla giurisdizione, che, tra l'altro, presenta anche evidenti profili costituzionali che dovrebbero essere valutati. Il diritto alla tutela della persona offesa c'è e viene agito come viene agito nei confronti delle testate tradizionali.

Ecco perché, anche nel merito, questa è una proposta seria, che può essere accolta e può evitare un conflitto che penso non abbia ragion d'essere.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non credo sia una questione di merito, dal momento che lei ha avuto consapevolezza solo ora di come si sono svolti i fatti: si tratta di una norma, approvata dalla Camera dei deputati, discussa in Commissione e approvata nello stesso testo. Credo che sia sufficiente il Regolamento: il relatore può presentare in Aula degli emendamenti con l'autorizzazione del Presidente; penso che l'autorizzazione del Presidente non dovrebbe essere concessa in un'ipotesi, come questa, di conforme deliberazione della Commissione rispetto al testo licenziato dalla Camera, dopo una lunga discussione, come è stato richiamato dai senatori Lumia e Palma.

Chiederei pertanto che lei, signor Presidente, riprenda in considerazione l'ipotesi di non autorizzare l'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, l'emendamento 1.600 in realtà è già stato autorizzato e discusso.

Ritengo che rimanga una questione di opportunità.

Invito la relatrice, senatrice Filippin, a dire se intende confermare il proprio emendamento oppure no. Ridiscutere quello che è stato discusso in Commissione è comunque un diritto sovrano dell'Assemblea. Sotto questo profilo, quindi, ne faccio una questione di opportunità, su cui lascio alla relatrice e al Governo esprimere un parere.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, confermo che sul punto in Commissione giustizia si è svolta una discussione molto attenta e approfondita. Tuttavia, come relatore, ritengo che le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento, cioè non creare disparità di trattamento tra le testate giornalistiche tradizionali e quelle *on line*, che presumibilmente diverranno un mezzo di comunicazione e d'informazione sempre più importante, sia prevalente su ogni altra considerazione.

Mantengo, quindi, l'emendamento 1.600.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Saluto ad una delegazione indonesiana

[PRESIDENTE](#). Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad una delegazione del Ministero dei trasporti indonesiano, accompagnata dal Presidente del Comitato per il coordinamento degli investimenti e dall'ambasciatore della Repubblica di Indonesia, che segue i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [1119](#), [734](#), [845](#), [903](#) e [1067](#) (ore 17,58)

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 01.100. Esiste già una legge, che abbiamo ricordato poc'anzi, la n. 67 del 28 aprile 2014, che ha già conferito delega al Governo per la depenalizzazione dell'ingiuria e di alcuni reati minori, tra i quali potrebbe tranquillamente estendersi anche la diffamazione. Ritengo, però, che il salto dall'eliminazione di una pena detentiva e la sua sostituzione con una pena pecuniaria, con la completa depenalizzazione, sia in questo momento prematuro.

[PRESIDENTE](#). Quindi, in caso di mancato ritiro evidentemente il parere è contrario.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Sì.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.100 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 1.101, 1.4, 1.102 e 1.6, perché si tratta sempre di richieste volte a mettere condizioni alla rettifica, che non posso accogliere per i motivi che ho spiegato in replica. Anche sull'emendamento 1.103 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, semplicemente perché la formulazione dell'emendamento da parte del senatore Caliendo aumenta i tempi per la rettifica portandoli complessivamente a 10 giorni, quando invece serve una rettifica completa.

Invito anche al ritiro dell'emendamento 1.104. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, sempre perché la rettifica deve essere tempestiva. Anche sull'emendamento 1.105 c'è un invito al ritiro o un parere contrario, perché l'articolo 700 prevede già l'ordine di pubblicazione. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.106 o esprimo parere contrario, perché non è il giudice che applica la sanzione amministrativa; lo stesso parere vale per l'emendamento 1.18, perché in questo caso non si mettono limiti alla determinazione del possibile risarcimento del danno. La stessa motivazione vale l'emendamento 1.19; anche il parere è quindi lo stesso. Per l'emendamento 1.107 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.108 perché estende il termine della prescrizione. Invito il senatore Casson a ritirare l'emendamento 1.109, perché si tratta della ripetizione dell'articolo 185 del codice penale.

Sull'emendamento 1.21 esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario e invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.25, perché il testo di base è più chiaro.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Sull'emendamento 1.28, identico all'emendamento 1.111, se i presentatori sono

d'accordo, proporrei la seguente riformulazione: «*Al comma 5, capoverso "Art. 13" al comma 2, sostituire le parole: "e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice" con le seguenti: "e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma"*». Spiego. Si tratta della duplicazione della sanzione accessoria dell'interdizione che sposterei, se i proponenti sono d'accordo ad accogliere questa riformulazione, ai casi di recidiva reiterata specifica.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.28?

BUCCARELLA (M5S). Sì, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.111?

[CASSON](#) (PD). Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire su tre emendamenti da me presentati. Sull'emendamento 01.100 è stato espresso un invito al ritiro, che accolgo, pur rilevando che la legge delega 28 aprile 2014, n. 67, prevedeva e prevede la depenalizzazione di reati minori che però riguardano l'ingiuria e non la diffamazione. Peraltro, mi rendo conto delle perplessità e probabilmente della non sufficiente maturazione del Paese in ordine ad una depenalizzazione dell'intera materia della diffamazione, per cui accolgo l'invito della relatrice al ritiro.

Per quanto concerne l'emendamento 1.109, per il quale c'è un invito al ritiro, accolgo tale invito.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.111, per il quale è stata proposta una riformulazione, si tratta di una soluzione di compromesso. Piuttosto che ricadere nelle fattispecie, così come risultavano nel testo che è arrivato a quest'Assemblea per l'esame e per il voto, il relatore propone una via di mezzo. Quindi accetto questa come soluzione di mezzo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a concludere l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

[FILIPPIN](#), relatrice. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, o altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.30, 1.112, 1.113, 1.33 e 1.114. Esprimo infine parere contrario sul subemendamento 1.600/1.

[FERRI](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme alla relatrice, signor Presidente, anche per quanto riguarda le proposte di riformulazione.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 01.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «e senza commento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.102 e l'emendamento 1.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caliendo, purtroppo c'è una votazione in corso.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Non fa nulla, signor Presidente. Si vede che il Regolamento vale solo per una parte.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Caliendo, annulliamo la votazione; lei parli e poi riprenderemo la votazione.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il testo che è passato in Commissione dice che le rettifiche vengono fatte ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ora, di questo articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005 non viene nulla specificato, ma viene richiamato per intero. Io mi sono permesso di proporre, avendo presentato una serie di emendamenti su questo disegno di legge, che sono stati accolti in Commissione, di sostituire il testo con le seguenti parole: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-*quinquies* (...)» (come dice la norma). Dopodiché, non essendo stato previsto un termine per la rettifica, propongo di introdurre il termine di 10 giorni; entro 10 giorni deve essere fatta la rettifica. Non ho capito perché il parere è contrario: è la stessa norma approvata in Commissione, con una specificazione relativa ai presupposti richiamati nell'articolo 32-*quinquies*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

MALAN (FI-PdL XVII). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «30.000 euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.19 e l'emendamento 1.107.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.109 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/1.

[ZANDA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto già il senatore Lumia ha detto poco fa. L'emendamento 1.600 della relatrice serve per fare ordine al sistema. Unifica le competenze delle testate *on line* alla situazione già vigente per tutte le testate sia di carta stampata, periodici e

quotidiani. Riguarda le testate televisive e radiofoniche. Sarebbe molto disordinato dal punto di vista ordinamentale del sistema che ci fosse un'eccezione non giustificata per le testate di comunicazione telematica. Penso che sia utile votare a favore di quell'emendamento.

[BONERISCO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del presidente Zanda. Non so a quale tipo di ordine egli si riferisca. Penso che l'ordine principale al quale tutti noi dobbiamo rispondere sia l'interesse del cittadino. E l'interesse del cittadino è rappresentato certamente in modo più efficace da un impianto che gli garantisca l'accesso alla sua possibile difesa - è evidente - nel foro di competenza legato alla sua residenza, ovvero laddove per quel cittadino è più semplice andare a difendersi.

Diverso sarebbe accettare l'idea per testate giornalistiche o radiotelevisive aventi sede all'estero: se il foro competente è quello dell'estero, è chiaro che per quel cittadino sarà quasi impossibile - ritengo - potersi avvalere del ricorso alla giustizia; dovrebbe potere ottenerla nelle sedi competenti, che sono quelle del foro della propria residenza e della magistratura italiana.

Questo è quanto vorrei ribadire e che chiediamo di poter chiarire con il Governo grazie alla presentazione del nostro emendamento.

Penso sia importante che su questo tema si possa approfondire in modo migliore: ovviamente non pongo limiti di alcun genere alle eventuali composizioni e al fatto di ritornare a quel testo che la Camera aveva votato, il quale garantiva molto di più il diritto del cittadino e non quello delle testate considerato, tra l'altro, - questo è il tema di questo dibattito - il fatto che si apre lo scenario di Internet, nell'ambito del quale è ancora più difficile per il cittadino ottenere giustizia.

[ZIN](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento dei senatori Falanga e Bonfrisco 1.600/1.

PRESIDENTE. Senatore Zin, la sua sottoscrizione è accettata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.600/1, presentato dal senatore Falanga e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII. Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Palma, il sistema elettronico ha riportato come risultato che il Senato non approva. Ci sono dodici astenuti.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). È giusto, Presidente. Intendevo intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Non avevo capito. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.600. Prego, senatore Palma.

PALMA (FI-PdL XVII). Presidente, tutto è opinabile fuorché la matematica dei numeri. I numeri, però - come dire - segnano il rilievo della questione, se è vero come è vero che si è finiti a parità con 114 voti e che l'emendamento non è stato approvato in ragione degli astenuti.

Vorrei chiedere cortesemente all'Aula di prestare un po' di attenzione. Il senatore Lumia e il presidente Zanda hanno fatto il seguente ragionamento: abbiamo modificato la norma con riferimento alle comunicazioni telematiche per adeguarla a quanto è previsto per le diffamazioni attraverso i giornali. Noi apprezziamo questo sforzo di sintonia sistematica, ma né il senatore Lumia né il presidente Zanda ci hanno detto che la norma prevista per le diffamazioni a mezzo stampa è più giusta e corretta rispetto alla norma licenziata dalla Camera.

La giustezza e la correttezza di una norma si desumono, dal mio personale punto di vista,

dall'agevolazione che viene concessa ai cittadini, soggetti deboli in questo caso, di difendere i propri diritti a fronte di una aggressione che proviene da altri.

Allora, ai signori senatori vorrei fare una domanda semplice: nell'eventualità in cui uno di voi dovesse essere offeso da una comunicazione telematica, dovendo attivare delle ricerche, inevitabilmente private, per comprendere qual è il luogo di registrazione della testata produttiva di quella comunicazione telematica che si immagina lesiva del vostro interesse, sarebbe per voi più gravoso affidarvi alle cure del difensore che vive nel vostro stesso luogo di residenza, ovvero rivolgervi, per chi di voi vive ad esempio ad Agrigento, all'avvocato che per ipotesi stia a Trieste, perché chissà per quale strana ventura quella testata è stata registrata a Trieste?

Vi faccio questi esempi terra terra evidentemente non perché non abbia stima e considerazione delle vostre capacità, ma perché spesso proprio gli esempi terra terra manifestano in maniera lampante la giustezza o la non giustezza di una norma.

Prevedere che il soggetto passivo di una comunicazione telematica diffamatoria debba avere la possibilità di difendersi come per esempio capita, sia pure in modo alternativo, per i sistemi televisivi, presso il proprio luogo di residenza invece di dover armare tutto un impianto difensivo molto lontano da casa, con quello che ne consegue sotto il profilo delle spese, credo che sia una norma più giusta.

E non è un caso - lo hanno riconosciuto il presidente Lumia e la senatrice Filippin - che in Commissione questo punto sia stato trattato e sia stato risolto nel senso in cui l'avevamo risolto, proprio perché avevamo prestato attenzione, pur consapevoli degli interessi che potevano stare dietro ad una diversa immaginazione della competenza, perché ritenevamo di predisporre una norma che potesse essere d'aiuto ai cittadini. Solo di questo stiamo parlando.

La domanda che io vi pongo è molto semplice: nel vostro legiferare, ritenete voi che sia più utile legiferare nell'interesse dei singoli cittadini ovvero di testate, qualsivoglia esse siano, che sicuramente hanno un potere maggiore rispetto ai cittadini? E ritenete voi, una volta che sia appurata la non giustezza di una norma (faccio riferimento a quella sulla diffamazione a mezzo stampa), continuare ad adeguarsi a quell'errore e, anche per le comunicazioni telematiche, varare una norma che sia di aggravio per il Paese?

Capisco le folgorazioni sulla strada di Damasco, ma mi chiedo come mai in Commissione questo punto è passato sostanzialmente all'unanimità e poi, chissà per quale folgorazione, appunto, si immagina una soluzione diversa a tutto vantaggio delle testate e a tutto svantaggio dei singoli cittadini. Questa è la ragione per la quale il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento 1.600.

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 1.600, non solo per le motivazioni tecniche ben fornite dal Presidente della Commissione Palma, ma anche perché l'intervento del capogruppo Zanda è stato un intervento di giustificazione.

Si è voluto giustificare verso gli italiani, chiedendo scusa *a priori*: lo fanno per uniformare le testate *on line* alle altre testate giornalistiche tradizionali. Così facendo, ci si giustifica dicendo: «lo sappiamo che gli italiani dovranno sopportare costi, che non potranno difendersi, e che quindi non c'è più garantismo ma solamente interesse verso le testate giornalistiche». Così non può essere: non si può ascoltare un Capogruppo di un partito che vuole governare questo Paese chiedere preventivamente scusa per quello che sta facendo: pur sapendo che è un errore, continua a farlo.

Invito la relatrice a ripensarci e soprattutto invito il Governo, nella persona del qui presente sottosegretario Ferri, a pensare alle difficoltà che tutti i cittadini avranno, dopo l'approvazione di questa norma, di poter ottenere giustizia, di avere una garanzia rispetto all'offesa che hanno ricevuto, poiché non avranno soddisfazione in tal senso.

Invito veramente a ripensarci perché stiamo facendo un danno. È come se, nel periodo dei vettori, si vuol continuare ad andare in carrozza perché i nostri avi andavano in carrozza. È ora che anche questo Paese si ammoderni sotto questo punto di vista ed è per questo che il nostro Gruppo voterà

convintamente contro l'emendamento invitando ancora una volta la relatrice ed il Governo ad una riflessione.

[CAPACCHIONE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è molto complicata, tant'è che l'esito della votazione effettuata sul punto ricalca in pieno le perplessità che abbiamo avuto anche noi nel corso del dibattito in Commissione. Vorrei fare però qualche annotazione, perché c'è un equivoco di fondo anche nel linguaggio.

Stiamo parlando del reato di diffamazione a mezzo stampa e non del contenzioso in sede civile: la parte che viene coinvolta non è un'azienda, una testata editoriale, ma è un giornalista, un cittadino singolo che risponde a titolo personale di fronte alla legge. Quindi, le preoccupazioni di tutela del cittadino forse danneggiato dovrebbero valere anche nei confronti del cittadino accusato ma non necessariamente colpevole. Quest'ultimo infatti - magari chi la fa la cronaca giudiziaria, che è il caso in cui più di frequente si incorre in una querela - per uno stesso fatto giudiziario che riguarda, poniamo, un'inchiesta di Tangentopoli in Lombardia che coinvolge personaggi calabresi, si vedrebbe querelato da un signore lombardo per un articolo e da un signore calabrese per un altro articolo sullo stesso fatto, quindi quella persona singola, magari *freelance*, magari collaboratore pagato a pezzo, sarebbe costretta a fare il giro dell'Italia. Credo che i due interessi si equivalgano - quello della parte presunta offesa e della parte presunta colpevole - e che vadano quindi uniformati a quella che è la legislazione vigente.

Infatti, potremmo avere anche un altro paradosso: uno stesso articolo, se pubblicato su una testata cartacea, ha come competenza certa quella del luogo di stampa di quel giornale; pubblicato invece sulla stessa testata *on line*, registrata con la gerenza, ha un'altra competenza. Questo non è possibile e non è ammissibile: ci troveremmo di fronte ad un caos, non tanto nella difesa, ma soprattutto nell'organizzazione del lavoro, in particolare nell'organizzazione aziendale del lavoro, questo sì, perché anche il diritto di difesa da parte del giornalista che viene accusato di diffamazione, non sempre a ragione, deve essere tutelato.

Credo pertanto che questa norma, che non è perfetta - mi rendo conto - perché il giornale cartaceo è un pezzo di carta mentre il virtuale è altra cosa, ha bisogno comunque di aggiustamenti, ma credo che questo possa essere un inizio di una mediazione su una discussione.

[GIOVANARDI](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, per la verità, abbiamo approfondito e dibattuto in Commissione a lungo questo punto, e la Commissione ha deciso in conformità di quanto aveva già deciso la Camera. Quindi, come ci siamo astenuti sul subemendamento analogamente non vediamo ragione di votare un'iniziativa autonoma presa del relatore in Aula, e pertanto ci asterremo anche su questo emendamento.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere alla senatrice Capacchione che ha detto, a mio avviso, un'inesattezza.

La senatrice ha fatto riferimento al giornalista, e quindi a colui che ha creato la notizia, e tutela questa posizione (ed è ben comprensibile, considerata l'attività professionale della senatrice Capacchione). Ovviamente ciò non è pertinente, rilevante, in questo caso, perché la competenza non va individuata nel luogo di residenza della giornalista o del giornalista: così come la relatrice Filippin ha immaginato la modifica con l'emendamento presentato va infatti individuata nel luogo dove ha sede la testata *on line* che ha pubblicato la notizia.

È dunque poco pertinente pensare di voler tutelare la posizione del soggetto che viene eventualmente accusato di diffamazione perché la sua residenza in questo caso non c'entra proprio nulla.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, sottoscrivo interamente l'intervento della senatrice Capacchione, di cui condivido tutto: i ragionamenti, le spiegazioni e quanto altro. È esattamente questo il motivo per cui ho proposto l'emendamento.

Tuttavia, quello al nostro esame è un provvedimento importante, sul quale è necessario ci sia la massima condivisione possibile, ragione per cui ritiro l'emendamento 1.600. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 2.107 propone l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale che riguarda l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, una norma anacronistica che prevede una sanzione pesantissima (da uno a cinque anni di reclusione) per un reato datato e frutto di tempi passati, di monarchie o regimi autoritari.

Peraltro, vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica nel 2009 si è espresso favorevolmente affinché sulla materia decidesse autonomamente il Parlamento affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica, e cosa non lo è, nei confronti di istituzioni che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Anche in considerazione di ciò, invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 2.107, di cui è primo firmatario il senatore Ciampolillo, che prevede l'abrogazione, *sic et simpliciter*, del reato di offesa al Presidente della Repubblica. Ritengo che i tempi siano giusti. Fra l'altro, indirettamente, lo stesso Presidente della Repubblica ha reso noto (pur non avendo titolo ad esprimere un parere al riguardo) che ritiene giusto rimettere la questione alla disponibilità del Parlamento.

[CASSON](#) (*PD*). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che ritiro gli emendamenti 2.101 e 2.104. Si tratta infatti di refusi della fase di esame in Commissione riguardanti la responsabilità per colpa del direttore, considerato che il contenuto degli stessi è già stato compreso in altri emendamenti e, dunque, nel testo.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 2.106, che è di particolare importanza: si tratta dell'ipotesi di abolizione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica.

Sappiamo che su questo tema è in corso anche una discussione con riferimento a vicende di attualità che hanno coinvolto alcuni esponenti sottoposti a giudizio proprio per il reato di vilipendio al Capo dello Stato.

Lo stesso Presidente della Repubblica, nel 2009, sollecitato nel corso di una conferenza stampa in occasione di un incontro pubblico ad esprimere una valutazione sulla validità o meno della sussistenza del reato di vilipendio al Capo dello Stato (che richiede poi per la perseguibilità l'autorizzazione del Ministro della giustizia) ebbe a dire che era un tema che avrebbe potuto e dovuto affrontare il Parlamento, ove avesse ritenuto.

Ho presentato da tempo un disegno di legge avente contenuto analogo a quello dell'emendamento, che intende sopprimere questa figura di reato, tenendo conto che le offese e le ingiurie al Capo dello Stato sarebbero comunque sanzionabili con i normali strumenti legislativi, visto che l'abolizione di quel reato non significa certamente far prevalere la possibilità di oltraggio o di offesa: gli strumenti ordinari resterebbero.

L'emendamento che propongo, oltre a connettersi con vicende che sono tutt'ora in discussione nel

mondo politico e giornalistico, oltre che con vicende giudiziarie che si trascinano da anni, con rinvii della decisione finale, pone anche un'ulteriore questione, quella di introdurre una sorta di *par condicio*. Assistiamo in effetti tutti i giorni ad offese e polemiche, anche clamorose, di fronte alle quali però i vari Ministri della giustizia, che dovrebbero autorizzare il procedimento, non danno la loro autorizzazione. Non si capisce allora perché, mentre in alcuni casi è stato dato avvio all'*iter* giudiziario, in altri - che si verificano ogni giorno - in mancanza dell'intervento autorizzatorio del Ministro della giustizia, tutto rimane sospeso, e allora davvero c'è l'impunità dell'oltraggio e della diffamazione.

Credo che questa possa essere l'occasione parlamentare perché, attraverso l'approvazione di questo emendamento (ferme restando le garanzie per tutti e quindi anche per le massime cariche dello Stato) si possa eliminare quella che a questo punto appare una bardatura, un *surplus* di misure, che poi peraltro vengono utilizzate con una discrezionalità misteriosa, se si considera che anche in questi giorni tanti fatti meriterebbero forse di essere perseguiti come vilipendio, mentre non abbiamo visto autorizzazioni, né l'avvio di procedure da parte delle autorità competenti.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che, a mio avviso, ha una particolare urgenza ed utilità.

[GIOVANARDI](#) (NCD). Signor Presidente, ho sottolineato questo aspetto anche in discussione generale: mi sembra che l'emendamento 2.105 contenga una norma di buon senso su cui inviterei il rappresentante del Governo e la relatrice a riflettere.

Può capitare - e oggi purtroppo capita spesso, lo abbiamo sentito anche dalla relatrice - che qualcuno abbia la sfortuna (cittadino qualunque, imprenditore, professionista, parlamentare) di finire nel circuito dei *blog*, che poi quelle informazioni vengano riprese e che, una volta che i buoi sono scappati dalla stalla, sia difficilissimo andare a recuperare situazioni di offesa, di ingiuria, di attribuzione di fatti determinati nella sterminata - ahimè - attuale diffusione di questi strumenti.

Noi proponiamo questo. Oggi i siti sono registrati presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (e quindi è possibile identificare il sito dove queste affermazioni che costituiscono reato sono state espresse), ma in questa marea è il cittadino che deve andare a scoprire se circola qualcosa di calunnioso e offensivo nei suoi confronti e deve segnalare al direttore di quel sito di rimuovere le affermazioni in questione.

Con l'emendamento 2.105 noi chiediamo che, nell'arco di 24 ore (che possono divenire anche 48), se su un sito appaiono affermazioni gravemente lesive, calunniose e che costituiscono reato nei confronti di un cittadino, deve essere il responsabile di quel sito a provvedere a cancellarle. Perché il direttore del sito sa cosa compare sul sito, vede ogni giorno le affermazioni che vanno *on line* e che devono essere rimosse.

Il soggetto, la vittima di questo circuito, come fa invece a venirne in conoscenza in tempo utile, prima che le affermazioni inizino a circolare in tutto il mondo, per poi dovere rincorrere tutti i motori di ricerca tentando disperatamente di cancellare delle affermazioni che, una volta *on line*, rimangono sostanzialmente agli atti e lo perseguiteranno tutta la vita?

Io chiedo pertanto al relatore e al Governo di dare un parere positivo sull'emendamento 2.105 (o eventualmente di rimettersi all'Aula), trattandosi di una questione sulla quale abbiamo avuto tantissime sollecitazioni dalla società civile, proprio per un principio elementare di salvaguardia della possibilità di ognuno di noi di difendersi da queste aggressioni: non soltanto quando ce ne accorgiamo, ma facendo carico alla responsabilità di chi dirige questi siti di essere lui, parte dirigente, entro un tempo ragionevole, a rimuovere queste affermazioni che costituiscono reato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[FILIPPIN](#), relatrice. Invito al ritiro degli emendamenti 2.100, 2.2, 2.102 e 2.103, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 2.105, testé illustrato dal senatore Giovanardi, ho già detto in sede di replica che,

pur condividendo l'esigenza di porre mano a una disciplina riguardante il mondo di Internet e, particolarmente, il mondo dei *blog*, ritengo che non possa essere questa la sede in cui possiamo affrontare questa disciplina, ma che sia necessaria una riforma o un intervento organico (che richiedono tempo e meditazione) e che ciò possa avvenire attraverso quel percorso, già individuato alla Camera dei deputati, con l'inizio della discussione sulla cosiddetta *magna charta* di Internet.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.106, del senatore Gasparri. Faccio presente, sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo, che ha presentato l'emendamento 2.107 di analoga natura e contenuto (riguardante cioè l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, previsto dall'articolo 278 del codice penale), che su entrambi i disegni di legge a loro firma è iniziata la discussione in Commissione giustizia. Anzi, la discussione è già finita ed è già stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La discussione e il voto su una norma così importante, l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, deve essere svolta nelle sedi opportune. E questa sede è quella della discussione dei disegni di legge presentati dai senatori Gasparri e Ciampolillo.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.109, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Aggiungo solo che, per quanto riguarda gli emendamenti 2.106 e 2.107 (su cui il parere è contrario, al pari di quello della relatrice), il reato di offesa al Presidente della Repubblica è già interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza e già incontra un limite nel diritto di critica.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.105, su cui è intervenuto anche il senatore Giovanardi, esso, come ha detto la relatrice, pone una questione ragionevole che però (ho preso atto anche del termine modificato dal senatore Giovanardi, dalle 24 alle 48 ore, che è uno dei problemi) presuppone, tra l'altro, oltre a quello che ha detto la senatrice Filippin, anche la modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Infatti, si tratta di persone giuridiche e, quindi, occorre anche intervenire sulla disciplina del decreto legislativo n. 231. Rimangono pertanto questi punti e, per questo, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

L'emendamento 2.100 è decaduto per assenza del proponente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.104 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore D'Ascola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.106, identico all'emendamento 2.107.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ha già detto la senatrice Filippin, i disegni di legge in tema di abrogazione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica sono in avanzato corso di trattazione in Commissione giustizia. Si è chiusa la fase della discussione generale e giovedì della prossima settimana, se non ricordo male, si chiuderà la fase della presentazione degli emendamenti. Essendo la materia assolutamente ordinamentale (quindi non necessita dei pareri della Commissione bilancio), si può procedere tranquillamente e velocemente al voto, qualunque esso sia. Ciò è evidente.

Ciò premesso, mi permetto di rappresentare sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo l'opportunità di ritirare questi emendamenti. È infatti evidente che, nell'eventualità in cui vi dovesse essere un voto contrario da parte dell'Aula, la Commissione non potrebbe che prenderne atto e - aggiungo ai fini di questa richiesta di rinvio - la stessa relatrice ha manifestato la sua contrarietà nel parere non entrando nel merito, ma affermando, a mio avviso a ragione, che vi è una sorta di estraneità della materia. Infatti, non vi è dubbio che stiamo trattando del reato di diffamazione - reato contro l'onore - e non di un reato contro la personalità dello Stato. Quindi, per le ragioni che ho detto, mi permetto di invitare sia il senatore Gasparri che il senatore Ciampolillo a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, senatore Gasparri, accogliete l'invito al ritiro?

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, dall'intervento della relatrice non credo si possano desumere elementi tali da far considerare, in caso di votazione di un emendamento e di un eventuale esito negativo, un effetto così preclusivo in sede di Commissione giustizia. Questo, in base alle stesse argomentazioni usate dalla senatrice Filippin. I motivi del suo parere contrario ci pare non fossero fondati su questo.

La circostanza per cui in Commissione giustizia il lavoro sulle ipotesi abrogative dell'articolo 278 del codice penale è già ad un buon grado di avanzamento non sarebbe pregiudicata - a modesto parere di chi parla - da un eventuale voto contrario sull'emendamento 2.107, che magari potrebbe essere, in astratto, oggetto di perplessità in quanto a coerenza formale con la materia che stiamo trattando.

Vorrei, pertanto, rigettare questo paventato timore del presidente Palma. Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ritira l'emendamento 2.107, fermo restando che, a nostro modo di vedere, un eventuale voto negativo dell'Assemblea non avrebbe alcuna conseguenza in Commissione giustizia.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei rispondere in particolare alla sollecitazione del senatore Palma. Non posso non tener conto del fatto vista la delicatezza della materia (parliamo del reato di vilipendio al Capo dello Stato e non ripeto le cose che ho detto prima), che tutti, anche la massima istituzione, hanno affidato la questione alla riflessione al Parlamento.

Questa è una riflessione incidentale: si tratta, infatti, di un emendamento proposto alla legge sulla diffamazione. Porre la questione del vilipendio in un emendamento ad un disegno di legge come questo non è improprio, perché la materia è assolutamente congrua.

Avendo io presentato da tempo un disegno di legge in materia (ce ne sono anche di altri Gruppi), prendo atto che il Presidente della Commissione giustizia e la relatrice hanno ribadito quello che già so, cioè che la discussione sul provvedimento è in avanzata definizione. Poiché voglio che si approvi questa norma, non ho interesse a creare una polemica particolare, vista anche la delicatezza della

materia. Pertanto, nel ritirare l'emendamento 2.106, mi auguro - lo dico in Aula in modo che resti agli atti, e mi rivolgo anche alla Presidenza, da cui non dipende questo fatto, ma per una responsabilizzazione collettiva - che poi, nella sede della Commissione, essendo una materia, nella sua delicatezza, molto semplice (non ha problemi di copertura, non ha costi, non dovremo inseguire il senatore Azzollini per il parere in linea diretta), il provvedimento possa essere discusso.

Non è una legge *ad personam*. Ho citato una dichiarazione del Capo dello Stato del 2009: è una vicenda generale e antica, che poi coincide anche con qualche vicenda di cronaca.

I colleghi che hanno presentato analoghe proposte non possono dipendere da una mia affermazione; sarebbe, però, logico ritirare entrambi gli emendamenti per poter sollecitare la Commissione a una rapida discussione (ma io ovviamente parlo per me e non posso impegnare gli altri).

Ho voluto fare una considerazione ordinamentale, prendendo atto delle parole del presidente della Commissione giustizia Palma, che ben conosce la materia, e della relatrice, che non ha manifestato un'ostilità specifica nel merito, ma anche confidando in una rapidità della decisione. Accolgo, quindi, l'invito del presidente Palma al ritiro dell'emendamento 2.106 e auspico che questo faciliti una rapida decisione.

La Commissione giustizia è carica di questioni da affrontare: questa materia, pur essendo delicata, è molto semplice nella sua decisione e non richiede discussioni teologiche: si può essere a favore o contro, la questione è abbastanza nota. Mi auguro che questa mia scelta possa essere motivo di esortazione alla Commissione per le valutazioni di sua competenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.106 è quindi ritirato, mentre è mantenuto l'emendamento 2.107.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, solo una precisazione, perché credo che le mie parole siano state interpretate in maniera forse non rispondente a quello che volevo dire.

Per quello che mi riguarda, è chiaro che annetto al voto dell'Aula un effetto preclusivo con riferimento all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, che è cosa ben diversa, essendosi aperta la fase emendativa, rispetto ad una riflessione che la Commissione potrà fare, a mio avviso legittimamente nonostante il voto dell'Aula, con riferimento a delle modifiche della fattispecie ovvero dell'aspetto sanzionatorio della norma. Questo lo dico per chiarezza nei confronti dell'Aula.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se dovesse essere messo in votazione l'emendamento in esame mi troverei molto a disagio. Ho sempre ragionato contro le leggi *ad personam*, ma anche contro le leggi *contra personam*.

Molti di voi sanno meglio di me di cosa discutiamo. E quando, da una parte, sento il senatore Gasparri sostenere a spada tratta la necessità di abolizione dei reati di opinione, dall'altra, avverto il disagio di aver partecipato, con alcuni di voi, al centro per la riforma dello Stato per vari anni, discutendo di come abolire i reati di opinione e, primo fra gli altri, il reato di vilipendio. Ha detto il presidente Palma: se oggi dovessimo votare contro la proposta di abolizione, noi andremmo a determinare indirettamente un voto contrario nel voto in Commissione. Mi domando allora se per essere coerenti non sarebbe forse meglio un nostro voto di astensione che sia sì bocciatura dell'emendamento ma motivato dalla necessità di approfondire il tema in Commissione, altrimenti vivo un momento un po' kafkiano: da una parte il senatore Gasparri sostiene l'abolizione del reato di vilipendio insieme al Movimento 5 Stelle e, dall'altra, il Partito Democratico dice che non si fa più; cosa di cui abbiamo discusso per venti-trent'anni.

Chiedo dunque un attimo di resipiscenza da parte di tutti perché la fretta non aiuta. Poc'anzi avevo chiesto di revocare l'autorizzazione solo perché immaginavo ciò che stava per accadere. Mi appello quindi a tutte le persone responsabili affinché vi sia un attimo di riflessione su quello che stiamo facendo. Personalmente voterei ora a favore, perché ricordo sempre quello che il presidente

Napolitano ha detto negli anni scorsi, ovvero che se fosse dipeso da lui il reato di vilipendio sarebbe stato già eliminato. Tuttavia, oggi mi domando (ricordando gli insegnamenti di Greco, al Centro per la riforma dello Stato, anche se non devo ricordarvi io): siamo ancora consapevoli della necessità di fare questa battaglia?

Credo che il senatore Buccarella si debba convincere di questo, in modo tale che possiamo votare sul tema al più presto in Commissione, altrimenti, se si deve votare in Aula, credo che un voto di astensione sia la migliore soluzione avendo valenza di voto contrario ma significando, né più, né meno, che è opportuno affrontare il tema in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[GIOVANARDI \(NCD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI \(NCD\)](#). Signor Presidente, credo che il senatore Caliendo abbia sottolineato l'imbarazzante situazione che si è creata, e per me ancora di più essendo relatore del provvedimento che tratta la materia del vilipendio ed avendo già avuto modo di esprimere la mia opinione al riguardo. Poiché abbiamo derubricato la bestemmia verso la divinità, per chi ci crede, un sistema che depenalizza questo reato e colpisce con il carcere chi fa vilipendio di una persona credo sia piuttosto equilibrato.

Sono assolutamente dell'idea che occorra trovare un equilibrio. In questa situazione, però, ci troviamo in una realtà in cui il voto contrario su questo emendamento (inevitabile, perché, come il Presidente della 2a Commissione ha detto bene, si affronta con l'accetta un discorso che invece deve essere equilibrato), verrebbe interpretato come un rifiuto del principio di rivedere, nel 2014, in maniera organica e civile una determinata situazione.

Quindi, per quanto ci riguarda, se l'emendamento verrà mantenuto noi ci asterremo, ma l'astensione non vorrà dire affatto un pronunciamento contrario alla necessità di affrontare questo argomento rapidamente in Commissione per trovare una soluzione equilibrata.

Quindi, con queste motivazioni, se l'emendamento verrà mantenuto, il Nuovo Centrodestra annuncia il proprio voto di astensione.

[FALANGA \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA \(FI-PdL XVII\)](#). Signor Presidente, in Commissione giustizia molti sono gli emendamenti che intendono sopprimere il reato di vilipendio. Ovviamente hanno ragione il presidente Palma e il senatore Caliendo, quando affermano che la bocciatura di questo emendamento in questo momento, nell'ambito di questo provvedimento, preclude la possibilità di approvazione in Commissione di quegli emendamenti soppressivi. Ce ne sono poi altri che vanno a modificare le sanzioni e quindi lasciano in vita il reato.

Io suggerirei, signor Presidente, affinché il senatore Buccarella si convinca di questo aspetto squisitamente tecnico e regolamentare, di accantonare questo emendamento, dando al senatore Buccarella la possibilità di fare una riflessione. Egli infatti vuole l'abrogazione del reato di vilipendio, però, lasciando in vita il suo emendamento, rischia di andare contro le decisioni che sono da lui assunte.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, l'ultima parola spetta a lei. Ha bisogno di tempo per riflettere? Ritira o non ritira l'emendamento?

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, mi permetta di illustrare in dieci secondi il motivo per cui ritengo opportuno non ritirare l'emendamento 2.107. In primo luogo, perché il primo firmatario oggi è assente; quindi chi ne può disporre in maniera totale purtroppo oggi non può parlare. Io, in sua vece ed anche in vece degli altri firmatari, nonché dell'intero Gruppo, assisto anche un po' divertito allo zigzag argomentativo dei colleghi di Forza Italia e del centrodestra. Per noi, lungi dall'interessarci delle situazioni contingenti e di chi magari oggi ha a che fare con una sentenza di condanna per quel reato, questa è una richiesta che il Movimento sostiene da tempo; ed è presente su un certo *blog* a voi tutti molto noto l'opportunità di abrogare quel reato.

Allora, la questione a questo punto è molto semplice. Chi è d'accordo sull'abrogazione di un reato anacronistico, il vilipendio del Presidente della Repubblica, che prevede oggi una sanzione detentiva da uno a cinque anni (cioè di una pesantezza inusitata), oggi ha la possibilità, evitando un laborioso lavoro in Commissione, di votare sì; l'emendamento diventerà così testo di legge, evidentemente. Chi dovesse essere contrario all'abrogazione del reato oggi ha la possibilità di votare no. Non dico nulla di nuovo, è una banalità. Ci tengo a sottolineare che, a mio modestissimo avviso, a livello regolamentare i lavori della Commissione giustizia, che la Presidenza della stessa è saggiamente in grado di ordinare, non possano essere condizionati da un voto dell'Aula, qualunque esso sia, anche se dovesse essere sfavorevole (se i colleghi alla mia sinistra si asterranno, non raggiungeremo forse la maggioranza). Se ne potrà riparlare in Commissione giustizia; non vedo alcuna preclusione regolamentare né - devo dire, a questo punto - politica, nonostante le argomentazioni, apparentemente un po' stiracchiate, da parte dell'altro sottoscrittore, il senatore Gasparri, che ha ritirato il suo emendamento. Penso che in Commissione giustizia ci saranno lo spazio e il tempo per poter analizzare il punto e per vedere come la volontà maggioritaria si realizza con riferimento a questo reato, che ormai sarebbe bene che fosse cancellato dal nostro ordinamento giuridico, a parere di chi parla.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. I discorsi sono abbastanza chiari. Abbiamo appurato che un'eventuale reiezione di questo emendamento non blocca i lavori della Commissione nei termini che poc'anzi mi sono permesso di esprimere. Sicuramente li bloccherebbe con riferimento all'abrogazione *tout court* del reato.

Presidente, so bene che la valutazione sull'ammissibilità o inammissibilità degli emendamenti compete alla Presidenza, ma so anche che queste decisioni non sono definitive, perché, *melius re perpensa*, possono essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Presidenza. Volevo quindi sottoporle questo problema: noi stiamo discutendo di un disegno di legge che recita «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47,», che è la legge sulla stampa, «al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»; e andando a vedere il testo del disegno di legge, tutti gli articoli sono concentrati sulla specifica materia. Signor Presidente, mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione se un emendamento, che riguarda un reato contro la personalità dello Stato, che seppur per certi profili è simile al vilipendio, possa o meno avere ingresso in questa materia. Ove, per esempio, ciò dovesse essere, vi dovrebbe entrare anche il vilipendio alla bandiera, alla Nazione, alle istituzioni costituzionali, che sono tutti reati contro la personalità dello Stato.

Presidente, penso che se lei avesse la cortesia di dedicare un po' di attenzione all'ammissibilità o meno di questo emendamento, forse con la sua saggezza potremmo uscire da questa *impasse*. Ove ciò non dovesse accadere, si andrà avanti nei termini che poc'anzi abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Quindi, lei rivolge un invito alla Presidenza a dichiarare l'inammissibilità di un emendamento già ammesso?

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non mi permetterei mai di rivolgere un invito alla Presidenza. Ho semplicemente segnalato alla Presidenza una mia ipotesi in ragione della quale, per estraneità alla materia, la Presidenza potrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Stante il mancato ritiro dell'emendamento da parte del senatore Buccarella, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.108 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.109 è decaduto per assenza del proponente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore

Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, nonché sulla proposta di stralcio.

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Sulla proposta di stralcio la votazione dev'essere comunque effettuata per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S3.100, presentata dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal

senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 4.100 e 4.103 in materia di liti di natura civilistica temerarie e di querele temerarie.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte in quest'Aula, negli ultimi giorni, nel corso della discussione generale, si tratta di un utilizzo della giustizia e della sua macchina a scopo intimidatorio nei confronti dei giornalisti e, in particolare, di quelli che fanno parte di piccole o medie testate, che si avventurano in indagini, approfondimenti ed accertamenti di fatti di cronaca che spesso hanno a che fare con scandali di alto livello del mondo dell'economia, della finanza e della politica. Vengono usati gli strumenti della lite in sede civile e della querela allo scopo di intimorire ed impedire che il giornalista faccia il proprio mestiere di ricerca di notizie e di informazioni da fornire ai cittadini.

L'emendamento 4.100, in particolare, modifica il regime delle liti temerarie così come impostato nel codice di diritto processuale civile prevedendone, anzitutto, l'applicabilità ai giudizi civili per risarcimento del danno e mutandone, rispetto al testo proposto, la natura: alla sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende si aggiunge una misura di carattere riparativo-risarcitorio da liquidarsi in via equitativa al convenuto in misura proporzionale rispetto alla somma che viene richiesta dall'attore.

L'emendamento 4.103 in materia di querele temerarie segue lo stesso percorso, con impostazione analoga.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, per i motivi che ho già espresso sia in sede di illustrazione della relazione, sia in sede di replica, ritengo che il tema dell'uso a scopo intimidatorio della giustizia, nel caso della diffamazione, sia un tema al quale la politica debba una seppur parziale risposta.

Propongo quindi al presentatore dell'emendamento 4.100, senatore Casson, la seguente riformulazione: «Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa"».

In caso di accoglimento, ovviamente il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Nella proposta di riformulazione, la parte finale dell'emendamento viene quindi cassata. Il testo terminerebbe con le parole: «in via equitativa».

FILIPPIN, relatrice. Sì, signor Presidente. Le altre modifiche consistono nella sostituzione delle parole

«condanna» con le parole «può condannare», e nell'estensione della diffamazione commessa col mezzo della stampa anche al mezzo della radiotelevisione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione?

CASSON (PD). Mi riservo di pronunciarmi in merito.

FILIPPIN, *relatrice*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.101, ritengo che la questione della giustizia a scopo intimidatorio, quindi il problema della querela temeraria, sarebbe, per così dire, risolto dall'approvazione dell'emendamento 4.100.

Chiedo quindi al senatore De Cristofaro e agli altri presentatori di ritirare l'emendamento 4.101 proprio in conseguenza del parere favorevole espresso sull'emendamento 4.100, ove riformulato.

Anche nel caso dell'emendamento 4.103, propongo una riformulazione, analoga a quella precedente, nel senso di modificare l'attuale testo mediante la sostituzione delle parole «il giudice condanna il querelante» con le parole: «il giudice può condannare il querelante» ed eliminando il periodo finale del testo, fermandosi alle parole: «in via equitativa».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo su questi emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Se non ho capito male, è stato dato parere favorevole all'emendamento 4.103, condizionandolo ad una riformulazione nel senso che il testo si fermi alle parole «in via equitativa». Mi permetto però di rappresentarle, signor Presidente, che su questo emendamento si è già formato il deliberato dell'Assemblea, perché all'articolo 3 che è stato approvato dall'Assemblea si dice: «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

Allora, l'emendamento 4.103 andrebbe sostanzialmente a modificare l'articolo 3 nel testo che è stato appena votato dall'Assemblea. Aggiungo: dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Parliamo dell'articolo 4.

PALMA (FI-PdL XVII). L'ho capito che è un emendamento all'articolo 4, però quello che voglio dire io è che, sia pure emendamento all'articolo 4, incide su quanto è stato già votato dall'Assemblea all'articolo 3; quindi, dal mio personale punto di vista, essendosi già formato il deliberato dell'Assemblea, non potrebbe essere votato. In ogni caso, Presidente, tanto credo di avere ragione su questo, perché se vado a leggere i due testi, l'emendamento 4.103 afferma che, nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa: ma nell'articolo 3 trovo analogamente una condanna da 1.000 a 10.000 euro che immagino non si correli esclusivamente alla presentazione della querela ma ad una presentazione della querela che abbia, come dire, delle connotazioni di temerarietà, ragion per cui sostanzialmente andremmo a punire lo stesso fatto, presentazione della querela a rischio, con due diverse condanne di natura pecuniaria. E fermo restando che, dal mio personale punto di vista, all'articolo 427 il comma 3-bis è stato già inserito con la votazione dell'articolo 3 e dunque non comprendo come possa fare l'Assemblea adesso ad inserire un nuovo comma 3-bis, dopo il deliberato dell'articolo 3, ovvero inserire un 4-bis che collide inevitabilmente con il deliberato dell'articolo 3.

Ad ogni modo, per me è completamente indifferente: querele non ne faccio più!

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, devo due risposte, la prima delle quali relativamente

all'emendamento 4.100.

Prendo atto delle proposte che vengono formulate dalla relatrice e dal Governo. Ritenevo che, una volta che ci si è avviati sulla strada del riconoscimento della gravità delle liti temerarie e delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno anche trarne le dovute conseguenze. Invece, forse perché si prende paura non si sa bene di che cosa - probabilmente della novità - ci si ferma a metà strada, limitando quella che era una richiesta legittima da parte di chi riceve e sopporta un sopruso così pesante, come la temerarietà di una lite o di una querela, che potrebbe incidere pesantemente sull'attività del giornalista, che è tutelata, come ricordiamo tutti, dall'articolo 21 della Costituzione. Comunque sia, se questo piccolo passo può essere utile, non ho problemi ad accogliere l'invito per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.103, rispondo innanzitutto alle osservazioni del presidente Palma, ricordando che si tratta di due fattispecie diverse, perché la norma che si vuole inserire con l'emendamento 4.100 all'articolo 427 del codice di procedura penale fa riferimento all'impostazione di carattere generale e ad una sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende. Qui si tratta di un caso diverso: il comma 3-*bis* dell'emendamento 4.103 fa riferimento - lo ripeto, purtroppo, ancora una volta - alla temerarietà, in questo caso di una querela, e quindi viene prevista una sanzione, o misura che dir si voglia, di carattere riparativo-risarcitorio, che si liquida non alla cassa delle ammende ma, in via equitativa, a chi ha subito la querela temeraria. Sono quindi due situazioni diverse che vanno trattate in maniera diversa e che possono stare anche l'una accanto all'altra, proprio perché modificano la natura della sanzione che viene proposta in questo caso. Ad ogni modo, anche per l'emendamento 4.103 accolgo l'invito del relatore e del Governo; ci fermiamo a metà strada ancora una volta: meglio poco che niente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100 (testo 2).

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, nonché l'articolo 4, essendo l'emendamento 4.100 (testo 2) sostitutivo dell'articolo.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, segnalo un'esigenza che ormai credo sia maturata abbondantemente anche in Italia. Se l'Italia è collocata agli ultimi posti nelle statistiche internazionali

riguardo alla libertà di stampa lo è, non solo, ma anche per questo fatto: è l'unico Paese dove il segreto professionale viene riconosciuto solo nominalmente.

È previsto nella legge istitutiva dell'ordine, è previsto nel codice di procedura penale ma in quest'ultimo c'è un comma che, in realtà, porta ad escludere l'applicazione totale del segreto professionale solo per questa categoria perché alle altre professioni è invece riconosciuto per intero.

Avendo toccato l'articolo 200 del codice di procedura penale nella versione approvata dalla Camera dei deputati per quello che riguarda l'estensione del mezzo segreto ai pubblicisti, chiedo che venga esteso per intero e che quindi il segreto professionale sia totale, così come previsto per tutta la categoria negli altri Paesi europei e in tutti i Paesi occidentali, a partire dagli Stati Uniti a cui spesso facciamo riferimento senza però sapere esattamente cosa prevede la legge sulla stampa negli Stati Uniti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Collegli, dobbiamo fare un passo indietro perché non abbiamo votato gli altri emendamenti e l'articolo 4 nella convinzione che l'emendamento 4.100 (testo 2) fosse sostitutivo dell'articolo. In realtà, a ben vedere, l'emendamento riguarda la modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, mentre l'emendamento 4.103 (testo 2) riguarda la modifica del comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale. Quindi, non c'è una preclusione.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, ritengo che non vi sia una preclusione, anche perché si tratta di sostituzioni che intervengono su due codici di rito diversi.

PRESIDENTE. Il problema è capire se le soluzioni siano o meno alternative.

CASSON (PD). Mi pare palesemente di no.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Casson, l'emendamento 4.100 (testo 2) prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4; ma anche l'emendamento 4.103 prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4. Come facciamo a votare due emendamenti di questo tipo? Questo è il problema tecnico che dovevamo superare.

La Presidenza ha ritenuto che, votando l'articolo 4.100 (testo 2), e quindi fatta la scelta di sostituire l'articolo 4 con la formulazione contenente una modifica al codice di procedura civile, l'altra sostituzione prevista dall'emendamento del 4.103, recante un'integrazione del codice di procedura penale, fosse preclusa. Non si può sostituire l'articolo 4 con due emendamenti sostitutivi: questo è il motivo per il quale abbiamo dichiarato precluso sia l'emendamento 4.103, sia la votazione dell'articolo 4, una volta approvata la sostituzione. Non so se sono riuscito a rendere chiaramente l'idea, senatore Casson.

CASSON (PD). È chiaro il passaggio di natura formale, ma è evidente che nella presentazione di emendamenti che si susseguono l'uno all'altro non è dato sapere preventivamente se l'emendamento precedente sarà approvato e quindi diventa preclusivo.

A questo punto la relatrice potrebbe invitarmi a sostituire, all'emendamento 4.103, le parole «sostituire l'articolo con il seguente» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente».

PRESIDENTE. Anche nel caso dell'emendamento 4.101, presentato dal senatore De Cristofaro, ove le parole «sostituire l'articolo con il seguente» fossero cambiate con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente» potremmo procedere alla votazione dell'emendamento. Voteremmo così sia l'emendamento 4.101 che l'emendamento 4.103, con queste modifiche, valutando poi se votare l'articolo 4.

Chiedo alla relatrice di pronunciarsi al riguardo.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, è esattamente la proposta che volevo fare ai presentatori, senatori Casson e De Cristofaro, di cambiare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...».

PRESIDENTE. Senatore Casson, intende accogliere la proposta della relatrice?

CASSON (PD). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. E lei, senatore De Cristofaro?

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Casson, dopo aver accettato la modifica dell'emendamento 4.103 che prevede la sostituzione delle parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», accetta anche la riformulazione precedentemente proposta dalla relatrice?

CASSON (PD). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Votiamo dunque l'emendamento nel testo proposto dalla senatrice Filippin. Scusate, ma si tratta di mettere un po' d'ordine in queste cose.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Mi scusi, Presidente, ma sono neofita e quindi faccio fatica a capire questi passaggi.

PRESIDENTE. Anch'io, guardi.

MONTEVECCHI (M5S). Comprendo e infatti le stavo esprimendo la mia solidarietà in modo indiretto.

Mi faccia capire. Noi abbiamo proceduto alla votazione dell'emendamento 4.100, per il quale la relatrice aveva proposto una riformulazione, che è stata accettata; con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento è stato approvato. Noi in questo momento rimettiamo in votazione l'emendamento 4.100 (testo 2)?

PRESIDENTE. No, quello è stato approvato.

MONTEVECCHI (M5S). D'accordo, quindi le modifiche sono extravotazione, per così dire.

PRESIDENTE. No, le modifiche sono state votate perché l'emendamento è stato votato così come riformulato. L'emendamento 4.100 è stato riformulato e, una volta accettata la riformulazione, è stato votato ed approvato. Adesso ci sono delle modifiche, che prevedono una riformulazione degli emendamenti 4.101 e 4.103; in particolare si tratta di modificare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», e alcune ulteriori modifiche proposte dalla relatrice all'emendamento 4.103. Spero che siamo riusciti a chiarire.

MONTEVECCHI (M5S). Perfetto, la ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.201 (già em. 4.101), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (già em. 4.103 testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.102 è decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 4.104 è stato ritirato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, relatrice. Invito al ritiro dell'emendamento 5.100 altrimenti il parere è contrario.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, accetta l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 5.100?

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro da parte della relatrice e del Governo, ma con un invito.

Rispetto a quanto ho detto illustrando l'emendamento, circa la necessità di intervenire sul contrasto di

legge tra la legge istitutiva dell'ordine e il codice di procedura penale, anche alla luce dell'ordinamento europeo, in previsione di una non impossibile sanzione europea, invito il Governo a rivisitare la materia per quanto riguarda il segreto professionale.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 5.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.101 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, le valutazioni di merito su questo provvedimento le abbiamo già espresse durante la discussione generale.

Voglio solo ribadire quanto ricordava, ancora la relatrice, durante la replica. Questo è un provvedimento che ha una sua natura equilibrata. È un provvedimento che va incontro a una domanda di giustizia, emersa anche negli ultimi tempi e che ci avvicina al meglio delle legislazioni europee. Allo stesso modo, esso raccoglie anche quanto in altri Paesi è stato fatto nel tempo trascorso dall'avvento di tale modifica normativa in Paesi importanti, dove la pena della reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa è stata superata da forme diverse, soprattutto risarcitorie.

Vorrei ricordare in cosa consiste l'equilibrio sostanziale di questo testo e che spiega la ragione del nostro voto, ma che risponde anche ai critici: da un lato, coloro che ritengono che sia ancora sottoposto a bavaglio l'informazione (o che la si voglia imbavagliare) e, dall'altro, alcune correnti di opinione pubblica più orientate alla tutela dei cittadini che sostengono che, con questo provvedimento, noi non offriamo ai cittadini una vera tutela. Non è vero: il diritto all'oblio, come veniva ricordato; una previsione più puntuale sul diritto di rettifica; l'aumento delle pene pecuniarie; il fatto che sia prevista una pena massima di 50.000 euro quando l'offesa è per l'attribuzione di un fatto specifico e determinato, che risulta con evidenza che è falso: tutto ciò depone a favore di una maggiore tutela del cittadino, anche perché sappiamo quanto spuntata, poi, nei fatti, fosse l'arma della condanna alla reclusione, anche se episodi importanti e che sono stati in qualche modo vissuti anche con fastidio dall'opinione pubblica hanno portato a questo provvedimento.

Dall'altro lato, ci sono norme che tutelano il diritto all'informazione (e che fanno sì che venga punito in maniera più decisa l'utilizzo della denuncia, della querela e della citazione per risarcimento danni a scopo intimidatorio) e che eliminano la pena della reclusione. In questo equilibrio tra le ragioni della tutela del cittadino e le ragioni del diritto all'informazione, estesa anche quando l'offesa avviene attraverso gli strumenti moderni della comunicazione, sta la ragione stessa della legge, ma sta anche la ragione del nostro voto favorevole.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica richiamando integralmente le motivazioni già addotte e meglio sviluppate in sede di discussione generale sul merito del provvedimento.

D'ANNA (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, sarò brevissimo per accontentare l'uditorio, che è abbastanza stanco.

Non voglio entrare nella parte del critico che è tale per il gusto di criticare, ma, poiché Cicerone diceva che la storia è maestra di vita, noi dobbiamo guardare un passo indietro; trattandosi di materia che riguarda la stampa, chiedevo a me stesso se questo tipo di provvedimento (che comunque è edulcorato, modificato e ulteriormente complicato in alcune procedure, che peraltro sono già previste dal codice di procedura penale) non serva, in questo particolare momento storico e politico, a mettere una specie di mordacchia alla stampa. È legittimo, perché se noi avessimo proposto o discusso questo provvedimento, non dieci o venti anni, ma solamente quattro o cinque anni fa, credo che buona parte dei giornalisti che scrivono sui giornali, anche *on line*, sarebbero stati condannati alle pene pecuniarie, che sono salatissime, ogniqualvolta aggettivavano al sostantivo «Berlusconi» un'aggettivazione o una considerazione.

Io, che vengo dalla Camera, ho avuto modo di sentire di tutto e di più e di leggere di tutto e di più. Soprattutto in certi *talk show* e in certe televisioni, ove determinati giornalisti, alla pari di determinati magistrati, acquisivano notorietà e successivamente peso politico (perché puntualmente si candidavano), ne dicevano di cotte e di crude. E mi sta bene. Voglio infatti ricordare a me stesso quello che i filosofi liberali si chiedono: come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire a uomini cattivi, oppure incompetenti, di creare danni alla società? La risposta è semplice, vale per i giornalisti e per chiunque sia all'interno dell'arena democratica e, quindi, svolga il compito di interessarsi della vita pubblica. Qual è la risposta dei pensatori liberali? Non è importante sapere chi deve comandare (Platone, ricordiamo, immaginava che dovessero essere i filosofi, in quanto più probi, buoni e disinteressati), ma è importante sapere come controllare chi comanda, cioè come assoggettare il potere alla più incessante e stringente critica attraverso l'informazione e la pubblicazione di fatti che altrimenti - mi consentirete di dire - rimarrebbero negli *arcana imperii* del potere, nelle camere chiuse, laddove chi detiene il potere si arrogasse il diritto non solo di decidere, ma anche di non informare l'opinione pubblica. Del resto, i mezzi di comunicazione, attraverso i *social network*, sono aumentati; io stesso sono stato fatto oggetto - come, credo, chiunque in quest'Aula - di ogni sorta di accusa, di ingiuria, di contumelia per il semplice fatto di essere un parlamentare della Repubblica. È bene, quindi, estendere le tutele di coloro che vengono ingiuriati e diffamati, di chiunque svolga una funzione pubblica o di rappresentanza di qualcuno o di qualcosa, anche se questa ingiuria e questa diffamazione avviene a mezzo dei nuovi strumenti che la comunicazione di massa, approfittando delle moderne tecnologie, mette a disposizione del privato cittadino. Però, vedete, sarò un'idealista che ha poca adesione con la realtà nella quale vive, ma ricordo che il liberalismo - lo voglio ricordare ai tanti liberali, che almeno nominalmente si dicono tali in quest'Aula - è sostanzialmente e in maniera sintetica la limitazione del potere e la stampa, laddove il potere può essere consociativo, è l'unico strumento a presidio di libertà che può denunciare all'opinione pubblica quello che il potere stesso, anche annidato all'interno delle istituzioni, ha necessità o intenzione di tacere.

Voi direte che abbiamo edulcorato la vecchia previsione, evitando che i giornalisti fossero incarcerati: certo, è segno di civiltà. Ma vi sembra logico - e non parlo di Piero Ostellino, di Paolo Mieli, di Marco Travaglio, delle penne che godono di prestigio e anche di adeguata remunerazione, ma parlo del *freelance*, del giornalista precario, di colui il quale molto spesso è mandato ad interessarsi di fenomeni che riguardano la società, la politica, le istituzioni - prevedere per la diffamazione la pena della multa fino a 10.000 euro, quando la vecchia legge n. 147 del 1948 puniva la diffamazione con un ammontare massimo delle vecchie 500.000 lire? Non è forse la pena pecuniaria una sanzione più insopportabile della presunta pena detentiva? Dico «presunta» perché mi parrebbe strano che in un Paese dove scontare la pena spesso è impossibile, la dovessero scontare proprio i giornalisti. Voi mi direte che se un fatto è falso c'è l'aggravante sino a 50.000 euro, ed è giusto che venga rettificato. Certamente. Ma noi non siamo sempre in condizione di distinguere il bianco dal nero (ricordo a me stesso che la verità Ponzio Pilato ce l'aveva davanti ma non la seppe riconoscere). Quindi, immagino tutta una serie di capziose interpretazioni per mettere la mordacchia a chi più è impulsivo, sfrontato e non soggiace all'altro condizionamento cui soggiace la stampa italiana: i grandi potentati economici. Ditemi, tranne «Il Fatto Quotidiano» e qualche altro giornale, se secondo voi le linee politiche ed editoriali della stampa italiana non siano caratterizzate e condizionate dai potentati economici che finanziano i

giornali. Avremo allora due mordacchie: quella di aver scomodato il padrone del giornale e il timore che ogni giornalista di piccolo o medio calibro avrebbe nel pagare multe così salate.

Concludo. Ben venga quindi questa legge, ma credo che l'esosità e l'enormità delle sanzioni ivi previste, non la riparazione postuma, dovuta e sacrosanta, rappresentino una limitazione, per alcuni versi, di quella parte della stampa che non soggiace a logiche di potere o ad altre logiche che con la libertà e il dovere dell'informazione non hanno nulla a che vedere. Diceva Kelsen, un altro filosofo liberale, che la causa della democrazia risulta disperata se si parte dall'idea che sia possibile la verità assoluta. Noi immaginiamo, da statalisti e costruttivisti quali siamo, che attraverso questa legge un magistrato possa stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che è vero e ciò che non lo è. Consentitemi di chiudere accennando al paradosso che chi lo dovrebbe decidere appartiene ad un ordine professionale che, ancora oggi, al solo parlare di chiedere a chi sbaglia e distrugge la vita di individui, di famiglie, società e imprese, di pagare di tasca propria, come paga il giornalista, ci accuserebbe di voler mettere la mordacchia alla magistratura.

Ma allora bisogna decidersi in questo Paese. Non lo dico perché ho qualcosa contro i magistrati: senza la giustizia non vi è legge e senza legge non vi è libertà. Ma vi pare possibile l'uso di questi due pesi e di queste due misure? Sarebbe stato meglio per Luigi De Magistris - anzi peggio - fare il giornalista: lo avremmo mandato in mezzo ad una strada invece di irrogargli una pena di due anni e mezzo per la serie di *flop* e guai che ha combinato nelle aule dei tribunali.

Quindi nel mio Gruppo, come sapete, all'insegna del liberalismo assoluto - forse dell'anarco-liberalismo - ognuno voterà in coscienza come crede di dover votare. Per quanto mi riguarda, mi asterrò dal votare questo disegno di legge perché ritengo che le sanzioni siano tanto onerose da configurare un'indebita pressione sulla libertà di stampa. *(Applausi dal Gruppo GAL. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, affido alla sua attenzione e alla sua cortesia una richiesta di istituzione di Commissione parlamentare sull'operato delle agenzie di valutazione in merito al credito, cioè le cosiddette agenzie di *rating*. È proprio di qualche ora fa, signor Presidente, la notizia che il gip di Trani ha consentito il rinvio a giudizio per cinque rappresentanti delle maggiori società di *rating* presso il tribunale di Trani. Colgo l'occasione del rinvio a giudizio, signor Presidente, per ricordare che il documento XXII n. 8 dell'8 maggio 2013 oggi si ravviva nel suo contenuto, per la pesantezza di quello che non è più un teorema accusatorio, ma che ha passato il vaglio di un altro giudice, il giudice per le indagini preliminari.

Credo che sia necessario tentare di squarciare il velo di omertà che copre l'attività delle società di *rating*, che hanno prodotto danni incalcolabili all'economia italiana, determinando effetti di ricaduta devastanti. La Corte dei conti del Lazio stima in circa 170 miliardi gli effetti dello *spread* che, nel periodo da giugno a dicembre 2011, provocò danni incalcolabili, ferendo anche la democrazia, se è vero, come è vero, che il 12 novembre di quell'anno l'allora Presidente del Consiglio salì al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Credo che l'ipotesi del complotto, che probabilmente rappresenta una forzatura, forse anche nel linguaggio, meriti di essere emarginata dal dibattito relativo ad un tema assolutamente centrale e prioritario, che potrà avere risposte adeguate soltanto se il Parlamento - e nella fattispecie quest'Aula - vorrà approvare la costituzione di una Commissione di inchiesta che

metta in protezione la nostra democrazia e restituisca parole di verità rispetto ad argomenti che oggi disonorano il tricolore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, oggi mi attivo, così come richiesto a tutti i parlamentari abruzzesi, affinché si sostenga la risoluzione Marcozzi, votata all'unanimità dai consiglieri regionali abruzzesi. Invito pertanto i colleghi, in particolare la senatrice Pelino, il senatore Razzi, la senatrice Chiavaroli, la senatrice Pezzopane, ovviamente la mia collega Blundo ed anche il senatore Quagliariello, seppur napoletano e residente a Roma (ma eletto in Abruzzo), ad attivarsi in azioni urgenti e dirimenti affinché vengano rispettate le prerogative regionali previste dalla Costituzione italiana.

Ricordo a tutti i senatori in quest'Aula che il voto unanime del Consiglio regionale dimostra la volontà unanime dei cittadini abruzzesi. Il Presidente e la Giunta, nonché tutti i consiglieri e, di conseguenza, tutti i cittadini d'Abruzzo, ci chiedono di modificare gli articoli 37 e 38 dello «sfascia Italia» - *pardon* - dello sblocca Italia. Qualora le *lobby* del petrolio avessero più potere di noi parlamentari (e purtroppo ce l'hanno), ci chiedono di impugnare per incostituzionalità la legge di conversione del decreto sblocca Italia; in subordine, ci chiedono di attivare la proposta di un *referendum* abrogativo ed infine di intraprendere l'*iter* legislativo della proposta di legge del Consiglio regionale alle Camere, che è finalizzata al divieto di prospezione, coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi, al fine di abbandonare progressivamente le fonti fossili promuovendo al contrario quelle rinnovabili.

Come vede - lo dico all'assessore Mazzocca - il Movimento 5 Stelle c'è e sostiene le istanze unanime del Consiglio regionale e dei cittadini. Mi auguro che il partito unico da lei rappresentato in Regione faccia lo stesso in Parlamento; ma purtroppo la mia esperienza parlamentare non mi lascia intravedere sviluppi positivi, soprattutto per i nostri figli.

Mi auguro dal profondo del cuore di essere al più breve smentito. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PIN (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto). Signor Presidente, intervengo oggi per ricordare che Agnesi, lo storico marchio della pasta in Italia, rischia di scomparire. Gli attuali vertici societari hanno annunciato infatti la chiusura dello stabilimento alla fine di quest'anno. Parafrasando il famoso *spot*, adesso il silenzio è piombato ad Imperia. Agnesi non parla più. La decisione di chiudere lo stabilimento è dettata solo dagli interessi complessivi del gruppo Colussi, dal suo disinteresse verso il territorio, dalle dinamiche di un grande gruppo interessato a fare profitto più che a fare industria. Anni di speculazioni e finanza creativa, incoraggiati anche dai Governi precedenti, stanno portando alla dismissione del patrimonio industriale italiano. La situazione che si è creata per i 110 lavoratori di Agnesi deve trovare una risposta urgente da parte del Governo.

So che il tema che è già stato trattato, ma vorrei ribadirlo. Se consideriamo che, solo nel 2014, sono andati perduti altri grandi nomi del *made in Italy*, ci troviamo di fronte alla desertificazione di importanti segmenti industriali italiani. Sappiamo che è aperto un tavolo di trattative presso il Ministero dello sviluppo economico per cercare di trovare una soluzione, però ormai i tavoli aperti sono 160 e coinvolgono più di 155.000 lavoratori. La situazione di crisi di interi comparti industriali non è più abbordabile attraverso questo strumento. Viene da chiedersi quindi: qual è la politica industriale che il Governo ha in mente per l'Italia? Le riforme annunciate, e non ancora approvate, potranno dare delle risposte ai lavoratori che perdono il lavoro e agli imprenditori sempre più in difficoltà?

Il gruppo Colussi giustifica la chiusura (questo è straordinario ma ho visto questi dati nei quotidiani e li ho attualizzati) dicendo che il consumo di pasta è diminuito a causa della crisi; Coldiretti invece afferma che gli italiani, pur di fronte alle ristrettezze economiche, non hanno rinunciato a consumare pasta. L'incremento infatti è stato del 27 per cento. Come si giustifica, quindi? Pur evitando facili

strumentalizzazioni, non sarebbe il caso che si facesse chiarezza e che il Governo, assieme alle parti sociali, trovasse velocemente una soluzione?

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante ([1119](#))

ORDINE DEL GIORNO

G100

[CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1119 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante);

preso atto che:

l'articolo 1 del disegno di legge modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in più punti ed in particolare estende, in via generale, l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* (registrate, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive;

il provvedimento in esame individua, inoltre, una serie di obblighi riferiti ai quotidiani nazionali ed a periodici in caso di diffamazione, ovvero di ingiuria;

l'articolo 5, inoltre, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, con l'estensione della disciplina ivi contenuta del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo professionale;

considerato che:

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'ordine dei giornalisti. Le criticità relative al sistema di accesso alla professione, la situazione complessa di quanti pur non essendo giornalisti professionisti svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, la insostenibile situazione di precariato con cui molte migliaia di giornalisti sono costretti a convivere, costituiscono nodi imprescindibili che l'impostazione ordinistica non ha contribuito a sciogliere, laddove non li ha aggravati;

nella consapevolezza della necessità di dover affrontare, con urgenza, un ormai

improcrastinabile dibattito sul riassetto organico dell'editoria e del mondo dell'informazione - liberando tale settore essenziale dai gravi conflitti di interesse e dai pesanti intrecci con la politica e con l'economia che ne hanno caratterizzato le dinamiche negli ultimi decenni nonché di procedere ad una revisione più generale dell'impianto ordinistico che caratterizza il comparto di tutte le professioni, pare del tutto opportuna la abrogazione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

del resto, il modello ordinistico italiano - caratterizzato dalla presenza dell'ente associativo di natura pubblica, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione - non è conosciuto in paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, ed altri in cui l'attività giornalistica tradizionalmente assume una importanza notevolissima e consolidata. Occorre, viceversa, tutelare con strumenti ben diversi e più pregnanti di quanto non sia un sistema ordinistico, la assoluta garanzia al giornalista di poter operare con libertà ed autonomia nei confronti dell'editore e dei poteri pubblici ed economici, data la rilevanza sociale e democratica della attività informativa;

preso atto che:

nella classifica mondiale riferita alla libertà di stampa (*World Press Freedom Index*), redatta da *Reporters Sans Frontieres* nel 2014, l'Italia è collocata al 49° posto, dopo la Namibia (al 22°), il Ghana (al 27°) e il Botswana (al 41°);

impegna il Governo a voler provvedere, con idonei strumenti di rango normativo, alla soppressione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.100

[CASSON](#)

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere l'abrogazione del delitto di ingiuria fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

c) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica;

d) introdurre una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line*;

e) prevedere che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on-line* o del responsabile della trasmissione radio-tv;

f) prevedere per la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica;

g) prevedere disposizioni che tutelino il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo;

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*). -- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice

del luogo di residenza della persona offesa».

EMENDAMENTI

1.100

BUEMI

Decaduto

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Definizione di prodotto editoriale)* - 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti disco grafici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

- a) al giornale murale a copia unica;
- b) al giornale murale in tutto manoscritto;
- c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
- d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5."

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Indicazioni obbligatorie)*. - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster*. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on-line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Direttore responsabile)*. - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.,

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni

esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o fotoreporter che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titoli sta, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Proprietario*). - 1. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda."

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Registrazione*). - 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico."

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione dei mutamenti*). - 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5.

3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario."

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Decadenza della registrazione*). - 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposte e rettifiche*). - 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

a) nella loro interezza;

b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;

c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione:

"Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive

modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa".

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione."

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Giornali murali*) - 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale."

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico*). - 1. Le testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. I seguenti soggetti non incorrono in alcuna responsabilità penale ai sensi della presente legge, neppure a titolo di concorso nei reati di cui agli articoli 612, 612-bis, 659 e 660 del codice penale, se aderiscono a modelli contrattuali di cui al comma 3:

- a) l'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge;
- b) l'operatore che fornisce piattaforme sociali sulla rete pubblica *Internet*;
- c) il fornitore di contenuti o di servizi *User Generated Content* e *social network*.

3. Per dare luogo all'applicazione del comma 2, il contratto stipulato con l'utente finale prevede:

a) in riferimento ai commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3, a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza in ordine al contenuto offensivo, la sua rimozione eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo dello spazio informatico messo a disposizione dell'utente. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata

sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alle lettere a) e b) in veste anonima;

c) la possibilità di validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto oggetto delle misure di cui alle lettere a) e b), che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

d) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui;

e) un deposito cautelare, pari a dieci volte il valore del capitale nominale della società o dell'ente collettivo di cui al comma 2, a garanzia delle condanne che dovessero essere inflitte dal giudice civile per inadempimento delle condizioni contrattuali di cui al presente comma.

4. A tutela del diritto all'oblio delle persone, i cui dati siano memorizzati a seguito delle attività svolte dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'azienda che produce il servizio di motore di ricerca applica, alla conservazione dei dati personali raccolti, le seguenti misure:

a) offre un'adeguata informativa agli utenti, specificando il soggetto titolare del trattamento, la natura dei dati raccolti e gli scopi del trattamento;

b) richiede il previo il consenso degli utenti per l'attività di profilazione o comunque per raffronti con altre informazioni in possesso del motore di ricerca stesso;

c) effettua la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati non più necessari per le specifiche finalità per le quali sono stati raccolti, con conseguente divieto di conservazione oltre i 6 mesi dal venir meno delle predette finalità;

d) evita che permangano in rete *Internet* informazioni superate e garantisce agli interessati l'esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione.

5. A richiesta di chiunque gli notifichi, anche per via telematica, la sua denuncia per il reato di cui all'articolo 660 c.p. contro iniziative moleste compulsive e reiterate di divulgazione alla stessa persona dei contenuti di cui al comma 1, sotto forma di spedizioni di posta elettronica o di condivisioni sulla piattaforma sociale presso la quale è iscritto, il fornitore di servizi *on-line*, ovvero l'operatore che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica, dispone l'oscuramento cautelare temporaneo della casella postale in uscita o del profilo personale autore della condivisione".

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Risarcimento del danno*). - 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.".

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-bis e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561."

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate."

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale".

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Stampa clandestina*). - 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero."

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (*Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati*). - 1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila."

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6*). - 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila."

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali*). - 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale."

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo*). - 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima."

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Competenza e forme del giudizio*). - 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa."

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione"».

1.101

MALAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o nel sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera g) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso «Art. 13» comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le

seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso «Art. 13» comma 4, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

1.4

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Indicazioni obbligatorie)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima"».

1.102

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 2» a: «commento,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.6

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».

1.103

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: «ha diritto», inserire le seguenti: «entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva».

1.104

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le

dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».

1.13

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».

1.105

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E in caso di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio con la sentenza di condanna».

1.106

[MALAN](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

1.18

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.19

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Le parole da: «Al comma 3» a: «30.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

1.107

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro».

1.108

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «articolo 11-bis», al comma 2, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

1.109

[CASSON](#)

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione" sono sostituite dalle seguenti: "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

1.21

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.25

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

1.110

[CAPACCHIONE](#)

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».

1.28

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28 (testo 2)

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

1.111

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

1.111 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Id. em. 1.28 (testo 2)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

1.30

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 3, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma 1 della metà».

1.112

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.113

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «4-bis. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o; per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-ter. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-quater. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

1.33

[FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

1.114

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.600/1

[FALANGA](#), [BONERISCO](#), [ZIN](#) (*)

Respinto

All'emendamento 1.600, aggiungere in fine le seguenti parole:

«o, alternativamente, il giudice del luogo di residenza della persona offesa.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.600

La Relatrice

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)*. - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - *(Ingiuria)*. - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - *(Diffamazione)*. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

EMENDAMENTI

2.100

[BUEMI](#)

Decaduto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione*). - Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista".

2.2

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».

2.101

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».

2.102

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 57», primo comma, sostituire le parole: «La pena è in ogni caso ridotta di un terzo», con le seguenti: «La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2.103

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capo verso «Art. 57», primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «a uno o più giornalisti professionisti idonei», con le seguenti: «al vice direttore o, nei casi ove non esista tale figura, al capo redattore».

2.104

[CASSON](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «o televisiva», inserire le seguenti: «o della testata giornalistica on line» e dopo le parole: «della stampa», inserire le seguenti: «o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione».

2.105

[D'ASCOLA](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#), [COMPAGNA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, infine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.106

[GASPARRI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

Consequentemente, al medesimo codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

2.107

[CIAMPOLILLO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

Consequentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
- b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
- c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

2.108

[BUEMI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone"».

2.109

[BUEMI](#)

Decaduto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà"».

2.11

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

2.12

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.13

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

2.14

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. - (*Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione*). - Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giuri d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

2.15

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "non" è soppressa.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

2.16

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596-bis. del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.100

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinta

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

3.100

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «o dal convivente».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

(*) Approvato l'emendamento 4.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

4.100

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore"».

4.100 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)* - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa."».

4.101

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

V. em. 4.0.201

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale)*. - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a

50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

4.103

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

4.103 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. em. 4.0.200

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa"».

4.102

[BUEMI](#)

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

4.104

[CAPACCHIONE](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-*bis*» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(*Giurì per la correttezza dell'informazione*).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-*bis*. - (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). - 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il

compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giuri durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giuri nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

4.0.201 (già 4.101)

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

4.0.200 (già 4.103 testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

«Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTO

5.100

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3» sopprimere le seguenti parole: «Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare - anche parzialmente - la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata"».

5.0.101

[CAPPELLETTI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. - *(Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione)*. - Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche ,parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bignami, Broglia, Bubbico, Candiani, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Ciampolillo, Compagna, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Marino Mauro Maria, Messina, Minniti, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti,

Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Buemi, Giarrusso, Lumia, Mirabelli e Torrisi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra, con lettere in data 24 ottobre 2014, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bonaiuti, cessa di farne parte il senatore Gentile;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Bonaiuti;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gentile;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mancuso in qualità di sostituto del Sottosegretario Vicari.

Conseguentemente il senatore D'Alì cessa di far parte della 11a Commissione permanente in qualità di sostituto del Sottosegretario Vicari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 27 ottobre 2014, ha comunicato che la senatrice Guerra entra a far parte della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 21 ottobre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulle proposte:

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (Atto comunitario n. 8);

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (Atto comunitario n. 9);

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (Atto comunitario n. 10);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 11);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (Atto comunitario n. 12);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 13) (Doc. XVIII, n. 75).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sul nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2014) 465 definitivo) (Doc. XVIII, n. 76).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell'UE - Elementi fondanti di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (Atto comunitario n. 45) (Doc. XVIII, n. 77).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 - la relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, approvata all'unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 21 ottobre 2014 (Doc. XXIII, n. 4).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro beni e att. cult.

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (1649)

(presentato in data 28/10/2014);

C.2127 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Fasiolo Laura

Riconoscimento della Sarcoidosi come malattia cronica e invalidante (1646)

(presentato in data 23/10/2014);

senatori Chiavaroli Federica, Bianconi Laura, Conte Franco

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la gestione delle istituzioni culturali da parte di privati, imprese e organizzazioni no profit (1647)

(presentato in data 23/10/2014);

senatore Romano Lucio

Norme per la tutela della salute e per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica (1648)

(presentato in data 27/10/2014).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 28 ottobre 2014, la 4a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana " (1544), già deferito in sede referente alla 10a Commissione permanente.

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 21 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il seguente documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) di quella Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre 2014, concernente:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 final);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul "Quarto pacchetto ferroviario - completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee" (COM (2013) 25 final) (Atto n. 391).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2014, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 16 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 390).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 23 ottobre 2014, ha inviato due documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di aprile 2014 (Atto n. 393) e di maggio 2014 (Atto n. 394).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Con lettere in data 18 ottobre 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Casamassima (Bari), Isola del Gran Sasso (Teramo), San Mango sul Calore (Avellino).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dalla SIMEST SpA, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al secondo semestre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA, riferita al contratto di programma 2007-2011, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CXCIX*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXXXIII*, n. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 ottobre 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale: ai dottori Mariano Grillo e Renato Grimaldi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale e al dottor Francesco La Camera il conferimento di reggenza di funzione dirigenziale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

al dottor Ugo Soragni, il conferimento di reggenza di funzione dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Oreste Gerini e Roberto Tomasello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ai dottori Carlo Monticelli, Francesco Parlato e Alessandro Rivera, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 ottobre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), per gli esercizi dal 2009 al 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 188).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 22 ottobre 2014, ha inviato la deliberazione n. 11/2014/G - Relazione concernente "Effetti del Protocollo di intesa del 4 agosto 2010 tra Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate in materia di attività ispettiva".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 392).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Buemi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01261 della senatrice Ricchiuti.

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01329 della senatrice Padua ed altri.

La senatrice Albano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01339 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

Il senatore Gaetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01346 della senatrice Bertorotta ed altri.

Interrogazioni

RICCHIUTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto "Destinazione Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 dispone, all'articolo 6, la concessione alle micro, piccole e medie imprese di *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, nonché per sostenere tutte le spese relative alla connettività a banda larga e ultralarga;

ai sensi del comma 2 articolo 6 del citato decreto-legge, l'ammontare dell'intervento è stabilito nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, nell'ambito dell'apposito programma operativo nazionale ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione e dal fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

nei giorni scorsi è stata diffusa a mezzo stampa una bozza firmata dal Ministro dello sviluppo economico del decreto interministeriale di attuazione del suddetto articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, i soggetti beneficiari per presentare domanda per la concessione del *voucher* dovranno inviare la richiesta esclusivamente per via telematica attraverso un'apposita piattaforma che dovrà essere resa disponibile sul sito *internet* del Ministero; la modalità di richiesta, gestione ed erogazione di tali fondi, ovvero l'intera esecuzione del decreto, dovranno essere definite da un ulteriore decreto del Ministero dello sviluppo economico;

secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 e dalla sua allegata relazione illustrativa, il Ministero dello sviluppo economico potrà erogare il contributo secondo le modalità prevista dalla convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (convenzione del 12 febbraio 2014). Secondo tale disposizione le micro, piccole e medie imprese dovranno prima acquistare i beni senza pagare i fornitori e successivamente inserire, all'interno del portale messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, gli identificativi delle fatture non quietanzate, la copia elettronica di queste ultime, l'elenco dei fornitori corredato dalle loro coordinate bancarie ed infine l'estratto del conto corrente vincolato attestante la presenza sullo stesso di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 50 per cento del valore dei beni/servizi oggetto della richiesta e dell'IVA relativa agli stessi;

appare evidente a chiunque come tale procedura, così come strutturata, sia estremamente farragिनosa e complessa da espletare sia per le micro, piccole e medie imprese richiedenti il contributo che per le aziende fornitrici di beni e servizi, che dovrebbero fronteggiare il rischio di lunghi tempi di attesa per la ricezione dei pagamenti. Inoltre la necessità di bloccare prima ancora di ricevere il contributo una somma a copertura dello stanziamento fino alla fine della concessione del contributo mette un filtro pesantissimo sui potenziali beneficiari che vedono nei fatti annullarsi l'incentivo dall'obbligo di anticipazione di fondi che molto spesso queste *start-up* non hanno;

la gestione di finanziamenti a fondo perduto da parte delle pubbliche amministrazioni è già avvenuta, in altri casi, attraverso il ricorso a organismi intermedi autorizzati all'erogazione di *voucher* prepagati per le imprese limitati al solo utilizzo di beni e servizi predeterminati e rimborsati dall'organismo al prestatore del servizio in modo diretto. Tale modalità di gestione dei finanziamenti è risultata essere efficace tanto per le aziende richiedenti, non oberate dall'espletamento di procedure lunghe e complesse, che per le aziende fornitrici, immediatamente e direttamente liquidate dall'organismo intermedio. In tal senso le esperienze degli altri paesi UE che hanno adottato simili sistemi (Belgio, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca tra le altre) o anche Regioni italiane dimostrano maggiore semplicità organizzativa e minori tempi per l'erogazione dei contributi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano che le misure, così come concepite, determinino una sostanziale improduttività degli stanziamenti, sia a causa di una procedura eccessivamente farraginosa e complessa per le aziende richiedenti sia per i tempi di liquidazione dei fornitori che potrebbero essere estremamente lunghi;
se non ritengano opportuno utilizzare i fondi della programmazione 2007-2013 anziché quelli previsti nel futuro accordo 2014-2020, tra l'altro non ancora sottoscritto;
quali urgenti misure di competenza il Ministro dello sviluppo economico intenda adottare al fine di semplificare le procedure previste nel decreto-legge n. 145 del 2013.

(3-01349)

[AMATI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#), [GRANAIOLA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [LUCHERINI](#), [MATTESINI](#), [MORGONI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#), [FASIOLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2014, forniti dal rapporto pubblicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, i minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia sono 12.164, un terzo dei quali, 3.163, risulta irreperibile;

sono scomparsi 2.961 maschi e 247 femmine dai 7 ai 17 anni di età, provenienti prevalentemente da Eritrea, Egitto, Somalia, Afghanistan, Siria, Marocco e Bosnia-Herzegovina;

quasi la metà dei 9.000 MSNA presenti (e reperibili) in Italia è affidata a strutture di accoglienza nella regione Sicilia, seguita dalla Puglia che ne accoglie 1.000, 800 la Lombardia, 626 la Calabria e da tutte le altre regioni in numero minore;

sono 1.784 i MSNA irreperibili in Sicilia, 348 in Puglia, 309 in Calabria e il fenomeno è presente in tutte le regioni; già lo scorso 18 settembre 2013 era stata segnalata ai Ministri competenti, in seguito alla nota prot. 340 del 13 settembre 2013 del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Calabria, la scomparsa di circa 20 minori dal CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (Crotone);

gli oltre 3.000 MSNA ad oggi irreperibili sono particolarmente vulnerabili al rischio di cadere vittime di varie forme di sfruttamento, come quello sessuale, lavorativo o l'accattonaggio forzato;

nel corso dell'audizione nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato dello scorso 17 luglio 2014, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli ha riferito che la concentrazione territoriale dei flussi e l'incremento numerico ha portato alla collocazione di un significativo numero di MSNA in strutture di accoglienza non accreditate/autorizzate, circostanza che aumenta le criticità nell'identificazione dei minori e, conseguentemente, nelle procedure di segnalazione della presenza e dell'irreperibilità;

rispetto a questo problema, il sottosegretario ha aggiunto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è attivato per richiedere l'incremento ad 80 milioni di euro della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA, istituito con decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, inizialmente fissata a 40 milioni di euro, giudicati insufficienti per garantire la copertura degli effettivi costi relativi ai programmi di accoglienza e protezione dei MSNA;

l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMFF), l'Associazione Agevolando, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), il Coordinamento nazionale comunità minori (CNCM), il Cismai, la Terra dei Piccoli onlus, la Consulta diocesana di Genova, Sos Villaggi dei Bambini onlus, il Coordinamento regionale comunità per minori Emilia-Romagna, il Coordinamento regionale comunità per minori delle Marche e Libera ci hanno manifestato la loro preoccupazione in merito alla sorte dei MSNA irreperibili, ed alcune delle organizzazioni attive nel settore segnalano la situazione critica della gestione dei MSNA in Italia a fronte di un incremento strutturale dei flussi migratori;

Save the Children, nel *dossier* "Piccoli schiavi invisibili", pubblicato ad agosto 2014 e frutto del contributo di diverse Ong attive nel settore, ha evidenziato che: "Tanto i minori eritrei quanto i minori afgani in Italia sono ad altissimo rischio di sfruttamento, anche sessuale, quando questo diventa l'unico

modo per ottenere il denaro necessario a proseguire verso la loro meta finale" o ancora "I minori vengono sfruttati soprattutto in piccole attività commerciali e, a Roma, nei mercati generali o negli autolavaggi, dove lavorano anche per 12 ore continuative, ricevendo paghe irrisorie. Spesso il lavoro è così pesante da generare dolore fisico che i minori cercano di alleviare con l'assunzione di farmaci oppiacei antidolorifici";

il "Guardian", in un'inchiesta del giornalista Luca Muzi, pubblicata lo scorso 17 ottobre 2014 e ripresa da "il Post" il 18 ottobre, segnala, sulla base di interviste a diverse Ong che operano in Sicilia, carenze strutturali dei centri di accoglienza per i minori e l'impossibilità di assorbire adeguatamente i flussi in arrivo;

il "Guardian" riporta anche quanto affermato da Mariella Chiaramonte, capo della stazione di polizia di Tivoli, in riferimento allo sfruttamento del lavoro di MSNA nel mercato di Guidonia (Roma) dove, fino a poco tempo fa, il lavoro di portierato del mercato era svolto da bambini egiziani, per pochi centesimi: "Crediamo che ci sia un legame tra chi porta illegalmente i bambini in Italia e chi li sfrutta nei mercati, stiamo pianificando un'indagine per identificare questi legami";

Elvira Iovino, direttrice del Centro Astalli (un centro di accoglienza per gli immigrati a Catania) afferma: "Molti bambini eritrei si rifiutano di essere identificati dalle autorità al loro arrivo nel paese, perché la Convenzione di Dublino non permette loro di chiedere asilo in altri paesi una volta che si sono registrati in Italia. Mentre dormono alla stazione dei treni, vengono intercettati da reti di trafficanti che promettono loro un rifugio e un lavoro. Ma poi vengono chiusi nelle case, e se le famiglie non pagano per la loro liberazione vengono fatti lavorare vendendo droga, oppure prostituendosi o lavorando nei campi. Sono tutte attività molto redditizie per queste reti criminali"; considerato che:

la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, prevede precise garanzie per i diritti del fanciullo;

la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che l'Italia ha provveduto a ratificare e rendere esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77;

il codice penale, che contempla la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis), aggravata dalla minore età del soggetto;

la direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, che rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, stabilendo, all'articolo 1, che all'arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti e che, dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore deve essere immediatamente affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo;

la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che all'articolo 2 (Reati relativi alla tratta di esseri umani) prevede: 1) gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; 2) per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; 3) lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi; 4) il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 5) la condotta di cui al paragrafo 1, qualora

coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 6) ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni;

l'apparato normativo nazionale in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, rafforzato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI";

viste anche:

la legge n. 146 del 2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";

la legge n. 108 del 2010 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

la legge n. 172 del 2012 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

considerato che:

tutte le disposizioni devono essere applicate secondo il principio guida del "superiore interesse del minore" e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (decreto legislativo n. 140 del 2005);

peculiari misure di accoglienza sono previste per i MSNA che, in considerazione di particolari vulnerabilità, necessitano di addizionali protezioni (richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta);

ritenuto che:

i fatti riportati configurano un inaccettabile contesto di violazione dei diritti dei MSNA;

l'attuale contesto genera una seconda vittimizzazione dei MSNA, particolarmente vulnerabili ed esposti al rischio di essere sfruttati da individui senza scrupoli e reti criminali;

alcuni importanti interventi per superare il problema della gestione "emergenziale" di un flusso ormai strutturale sono inclusi nella proposta di legge C 1658 "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", approvata dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera il 14 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per garantire la piena realizzazione dei diritti dei MSNA stabiliti dalla normativa nazionale, rafforzata dal recepimento delle convenzioni internazionali in materia e dagli obblighi in capo all'Italia come Stato membro dell'Unione europea;

quali misure siano state previste per monitorare l'adeguatezza del modello di integrazione attualmente esistente, nonché delle strutture di accoglienza per i MSNA, in particolare per quanto riguarda l'effettiva capacità di assorbire l'aumento strutturale dei flussi in arrivo e l'appropriatezza dei servizi rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale;

se siano stati previsti corsi di formazione specifici per il personale degli ispettorati del lavoro e per gli operatori che nello svolgimento del proprio lavoro possono entrare in contatto con MSNA vittime di sfruttamento per facilitare la tempestiva identificazione del minore, l'inserimento in programmi di protezione e assistenza;

se sia stato previsto un meccanismo di coordinamento e *partnership* fra ispettorati del lavoro, operatori delle Ong attive nel settore su base territoriale, forze dell'ordine e autorità giudiziarie per la tempestiva segnalazione di sospetti casi di sfruttamento del lavoro, sessuale, accattonaggio forzato, in particolare per quanto riguarda casi di vittime particolarmente vulnerabili e titolari di particolari diritti, come i MSNA;

se siano disponibili dati relativi al numero di procedimenti penali avviati su casi di sfruttamento di

MSNA e al numero di sentenze comminate agli autori di questi odiosi reati;
se siano disponibili dati relativi al numero di MNSA irreperibili eventualmente ricondotti all'interno del Sistema nazionale di protezione;
quali misure di coordinamento e interventi siano stati elaborati dal Tavolo dedicato al tema dei MSNA convocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui partecipano le amministrazioni competenti in materia;
se sia conclusa e con quali esiti la fase di sperimentazione del sistema informativo *on line* (SIM) che permette il monitoraggio del MSNA dal suo arrivo in Italia fino al raggiungimento della maggiore età;
se la richiesta di incremento della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA ad 80 milioni di euro abbia avuto esito positivo e se il Governo abbia dato seguito all'impegno di incrementare stabilmente la dotazione per garantire la piena copertura degli interventi;
se sia stato dato seguito all'impegno del Ministero dell'Interno ad aumentare in maniera congrua la capienza dei posti della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) specificamente dedicati all'accoglienza dei MSNA;
quale sia lo stato di implementazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento all'individuazione di strutture di accoglienza temporanea dove trasferire in maniera tempestiva i MSNA, garantendone il collocamento in un luogo sicuro.

(3-01350)

[AMATI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FASIOLO](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#), [GRANAIOLO](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [LUCHERINI](#), [MATTESINI](#), [MORGONI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

la tratta di esseri umani non solo costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali, ma è anche una delle attività più lucrose delle reti della criminalità organizzata transnazionale;
dalle indagini emerge che l'attività criminale ha inizio nel Paese di origine delle vittime, che vengono minacciate o indotte con l'inganno a seguire i trafficanti, e sottoposte a violenze fisiche e psichiche, per essere poi trasferite attraverso diversi Paesi prima di giungere al luogo di destinazione, dove subiscono diverse forme di sfruttamento, ivi inclusi lo sfruttamento sessuale, del lavoro, accattonaggio forzato;
le reti criminali dei trafficanti nei Paesi d'origine o di transito sono strettamente collegate con quelle che esercitano lo sfruttamento sul territorio d'arrivo;
il quadro legislativo italiano è caratterizzato da una progressiva stratificazione normativa nell'ambito della quale rilevano: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", che estende alla tratta di esseri umani l'intera legislazione antimafia, bilancia l'aspetto repressivo con quello sociale e di protezione delle vittime, individua e penalizza diverse attività attraverso le quali la tratta può avere inizio e svilupparsi e attribuisce alle Direzioni distrettuali antimafia la competenza delle indagini, trattandosi di fatti commessi dalla criminalità organizzata; la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"; la legge 2 luglio 2010, n. 108, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; il codice penale che contempla diverse fattispecie di reato, quali: la tratta di donne e minori commessa all'estero (art. 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604); il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI", che rafforza e arricchisce il già esistente sistema nazionale antitratta e novella gli articoli 600 e 601 del

codice penale in un'ottica di rafforzamento dello strumento di repressione del crimine;
considerato che:

la Direttiva 2011/36/UE adotta un approccio integrato, basato sulla protezione delle vittime, l'azione penale contro i trafficanti, nonché la prevenzione del fenomeno;

la comunicazione del 19 giugno 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio "Strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 - 2016)" include fra le priorità l'intensificazione dell'azione di repressione degli autori dei reati di tratta e delle misure di prevenzione del fenomeno;

il 17 ottobre 2014 la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmstrom ha presentato i nuovi documenti redatti dalla Commissione sul tema, fra cui il secondo rapporto Eurostat sulla tratta degli esseri umani, basato sui dati ricevuti dalle autorità dei 28 Stati membri;

per quanto riguarda, invece, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ratificata nel 2010, lo scorso 18 settembre 2014 è stato pubblicato il primo rapporto sulla situazione relativa alla tratta di esseri umani in Italia, redatto dal GRETA, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, cui è affidato il monitoraggio delle misure implementate a livello nazionale per attuare le disposizioni della convenzione;

rilevato che:

dai dati forniti dall'Italia e pubblicati nei rapporti Eurostat del 2013 e del 2014 sulla tratta degli esseri umani relativi, rispettivamente, agli anni 2008-2010 e 2010-2012, si apprende che:

le vittime di tratta identificate dalle autorità italiane sono state 1.624 nel 2008, 2.421 nel 2009, 2.381 nel 2010, 1.560 nel 2011 e 2.631 nel 2012. In particolare, per il 2012 è disponibile anche il dato dei minori di 18 anni, 193 sul totale di 2.631 vittime;

sulla base di quanto comunicato ad Eurostat dalle autorità italiane, come specificato nel rapporto 2014, i dati forniti sono inferiori al numero reale, riportando solo le vittime di tratta che hanno già ottenuto il riconoscimento ufficiale del proprio *status*;

sulla base dei dati forniti ad Eurostat dalla Direzione centrale della Polizia criminale presso il Ministero dell'interno, i sospetti autori dei reati di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) sono stati: 541 nel 2008, 360 nel 2009, 151 nel 2010, 75 nel 2011 e 152 nel 2012, e non sono stati forniti dati disaggregati rispetto alla forma di sfruttamento;

il numero di sospetti autori di reati di tratta perseguiti è stato di: 156 nel 2008, 49 nel 2009, 209 nel 2010, 159 nel 2011 e non è stato fornito alcun dato per il 2012;

sulla base dei dati del casellario giudiziale del Ministero della giustizia forniti ad Eurostat, il numero di individui condannati per reati di tratta è stato di: 4 nel 2008, 17 nel 2009, 0 nel 2010, 0 nel 2011 e nessun dato è stato fornito per il 2012;

per quanto riguarda il monitoraggio relativo alla Convenzione del Consiglio d'Europa, nel rapporto sull'Italia pubblicato il 18 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane il GRETA esprime preoccupazione per lo scarso numero di sentenze comminate sulla base del reato di tratta di persone e raccomanda all'Italia di rafforzare gli sforzi per garantire che i crimini di tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento siano oggetto di indagini proattive e perseguiti in maniera tempestiva ed efficace;

è interessante sottolineare che, confrontando i dati del rapporto Eurostat 2014 e quelli del rapporto del GRETA, forniti in entrambi casi dalle autorità italiane, emerge una difformità per quanto riguarda il numero di individui condannati per reati di tratta negli anni 2010 e 2011: nessuna condanna sulla base dei dati forniti dall'Eurostat e, rispettivamente, 14 e 9 condanne sulla base dei dati forniti dal GRETA;

il rapporto sulla missione in Italia della *special rapporteur* delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, pubblicato il 1° aprile 2014 e relativo alla missione svolta nel periodo 12-20 settembre 2013, evidenziava che: "La legge contempla pene severe per reati connessi alla tratta. Ciononostante, le sentenze di colpevolezza sono scarse (...). Il basso numero di individui cui è stata comminata una sentenza di colpevolezza, rispetto al numero di procedimenti avviati, è sintomo delle difficoltà che emergono durante lo svolgimento dei processi";

già nel 2010, il sostituto procuratore nazionale antimafia *pro tempore* Giusto Sciacchitano segnalava che, "per aggredire le organizzazioni criminali vanno sviluppati contemporaneamente i due volti: quello della repressione contro i trafficanti e quello della prevenzione e della tutela della vittime; ognuno da solo non è sufficiente. (...). A fronte del fenomeno che appare sempre più dilagante, i procedimenti ex art. 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta), 602 (l'acquisto e l'alienazione di schiavi) del codice penale sono relativamente pochi (...). Tra i reati specifici è contestato quasi esclusivamente l'art. 600 c.p. pochissimo l'art. 601 e quasi per nulla l'art. 602 c.p.";

come evidenziato nel rapporto sulla missione in Italia dello *special rapporteur* nel rapporto del GRETA e sulla base dell'evidenza dei dati forniti dall'Eurostat, il numero di condanne per reati di tratta continui ad essere incredibilmente esiguo a fronte del numero di procedimenti avviati, del numero di sospetti autori di questi reati e a fronte del numero di vittime identificate segnalato dalle autorità italiane;

l'efficacia dell'azione penale e dell'attività investigativa e giudiziaria costituisce uno degli strumenti fondamentali per la repressione e la prevenzione del fenomeno, nonché per garantire alle vittime un giusto risarcimento;

un quadro normativo formalmente adeguato ma inefficace ostacola, di fatto, la realizzazione dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani, oltre a creare un contesto di relativa impunità per gli autori di questa violazione dei diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti e, in particolare, se non ritengano che i dati siano un indicatore preoccupante di scarsa efficacia dell'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;

quale sia la causa della difformità tra i dati relativi alle condanne sulla base del reato di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) forniti dall'Eurostat e quelli forniti dal GRETA e quali siano i dati confermati;

se non ritengano opportuno, come suggerito dallo *special rapporteur* e dal rapporto GRETA e come stabilito dalla direttiva 2011/36/UE, adoperarsi per l'avvio di corsi di formazione specifica per il personale giudiziario e delle forze dell'ordine che si trova ad affrontare presunti casi di tratta degli esseri umani;

se non ritengano altresì opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di promuovere un approccio multidisciplinare nelle indagini relative a presunti casi di tratta degli esseri umani, coinvolgendo il maggior numero di professionalità e operatori con competenze specifiche, ivi incluse le organizzazioni non governative attive nel settore o gli ispettorati del lavoro;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, anche alla luce della natura transnazionale del fenomeno, al fine di rafforzare la collaborazione con le autorità di altri Paesi nel corso di indagini in relazione ai casi di tratta degli esseri umani;

se ritengano opportuno promuovere indagini finanziarie collegate a casi di tratta degli esseri umani, come sollecitato dalla strategia UE per eradicare la tratta di esseri umani e ribadito in numerose occasioni dall'EU anti-trafficking coordinator.

(3-01352)

[BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - Al Ministro della salute - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti il 17 settembre 2014 si è svolta su base regionale la prova del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale. Durante la prova sono state denunciate in tutta Italia gravi irregolarità. Tra le sedi maggiormente "incriminate" si registra quella dell'*hotel* Ergife di Roma, dove molti partecipanti hanno riscontrato la presenza di aule troppo grandi, candidati collocati a distanza ravvicinata, sorveglianza blanda o addirittura inesistente, tempi dilatati nell'espletamento delle procedure di riconoscimento dei candidati, sfioramento dei tempi per la consegna delle prove a *quiz*, concessione del permesso di uscire e rientrare durante lo svolgimento delle prove. L'insufficienza dei controlli ha fatto sì, inoltre, che iniziasse da parte di alcuni candidati

una comunicazione reciproca, alla quale la commissione vigilante non è riuscita a porre freno. Durante la prova si è fatto anche uso di cellulari ed apparecchi telefonici, espressamente vietati durante lo svolgimento delle prove concorsuali;

considerato che:

a seguito delle presunte irregolarità indicate in premessa il Segretariato italiano giovani medici (S.I.G.M.) ha indirizzato a Ministro della salute, presidenti delle Regioni e assessori regionali competenti una richiesta di "congelamento delle correzioni delle prove e della pubblicazione delle graduatorie relative alle selezioni per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale". Tale iniziativa scaturisce dalle continue segnalazioni pervenute al medesimo organismo in merito a disservizi e presunte irregolarità nello svolgimento delle selezioni. Tali criticità risultano essere direttamente collegabili a gravi carenze organizzative e gestionali;

il Ministro in indirizzo, secondo quanto riportato da articoli di stampa (si veda su "la Repubblica" *on line* del 20 settembre 2014) avrebbe richiesto agli ordini dei medici regionali di inviare tutte le segnalazioni in loro possesso, sulla scia delle notizie allarmanti richiamate e delle gravissime segnalazioni giunte all'*account* "twitter" e all'indirizzo di posta elettronica dello stesso Ministro, promettendo di mettere in atto tutte le iniziative necessarie a fare chiarezza e a verificare il corretto svolgimento delle prove concorsuali;

considerato inoltre che interventi *ad hoc* finalizzati all'annullamento del concorso e alla sua ripetizione sono stati immediatamente richiesti anche da Federspecializzandi e dall'Associazione nazionale dei medici specializzandi, per la quale "è inaccettabile che l'accesso alla formazione in medicina generale, anziché basarsi sui principi della trasparenza e della meritocrazia si sia invece svolto in un clima che rischia di favorire i furbetti invece dei preparati" e dal Sindacato dei medici italiani (Smi) che ha annunciato un'azione giudiziaria collettiva,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di dare concretamente seguito all'esigenza di chiarezza e trasparenza manifestata dallo stesso Ministro il 20 settembre in merito al concorso per medico di medicina generale, garantendo di fatto che la selezione dei candidati risponda solo ed esclusivamente a criteri meritocratici.

(3-01353)

[BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [COTTI](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che con decreto ministeriale n. 39/1998 e successive integrazioni e modificazioni è stata esclusa l'ammissione dei laureati in Scienze politiche *post* anno accademico 2000/2001, anche vecchio ordinamento, alle classi concorsuali "19 /A - Discipline Giuridiche ed Economiche" e "36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione". Sulla base di questa disposizione, pertanto, i laureati in Scienze politiche non hanno accesso a nessuna classe concorsuale per l'insegnamento;

considerato che l'esclusione appare agli interroganti del tutto priva di logica, visto che ad altre lauree perfettamente equipollenti a quella in Scienze politiche è consentito l'accesso alle citate classi di concorso. Tale situazione rappresenta una palese discriminazione per i laureati in Scienze politiche, che vedono fortemente limitato il loro diritto di accedere a concorsi pubblici e di far valere i loro titoli; considerato inoltre che recentemente il TAR di Bolzano ha accolto il ricorso di una giovane laureata, alla quale non era consentito l'accesso alle richiamate classi concorsuali, accettando la sua domanda di inserimento nelle graduatorie riferite ad un istituto di Bolzano. Nelle motivazioni della sentenza si legge che "l'apposizione del termine dell'anno accademico 2000/01 quale limite temporale di validità del titolo di studio di laurea in Scienze Politiche ai fini dell'accesso alla classe di concorso 19/A ad opera del Decreto Ministeriale n. 39/1998 è del tutto arbitraria, discriminante ed in violazione del principio di uguaglianza (...) Inoltre - continua la sentenza - l'articolo 168 del TU 1592/33 recita che la laurea in Scienze Politiche è equipollente a quella in Giurisprudenza per l'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni Governative, salvo che per la carriera giudiziaria e che non si intuisce per quale ragione i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento successivi al 2000/01 dovrebbero essere esclusi dalla classe di concorso 19/A, mentre i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento

entro il 2000/01 dovrebbero poter essere ammessi",
si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di includere le lauree in Scienze politiche, di vecchio e nuovo ordinamento, conseguite successivamente all'anno accademico 2000/2001, tra i titoli che danno accesso alle classi concorsuali 19/A e 36/A, alla luce anche dell'importante sentenza pronunciata dal TAR bolzanese.

(3-01354)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, l'avvocato Maria Costa in data 1° ottobre 2014 ha inviato una missiva al Ministro della difesa e allo Stato maggiore della Marina militare in cui si legge: "il 27 luglio u.s., alle ore 4,20 circa, il sig. Parrò Giuseppe usciva dalla sua abitazione estiva di Simeri Mare" nella frazione del comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro, "per una battuta di pesca, insieme al sig. Tavano Angelo e il sig. Rania Francesco. Purtroppo i tre non facevano ritorno a casa, tanto che le famiglie allertavano la Guardia costiera. Intorno alle 14,30 iniziavano le ricerche in mare che si protraevano per diversi giorni senza alcun esito. Il sig. Parrò aveva con sé il cellulare e dai rilievi effettuati dalla Procura risultava localizzato a tre miglia dalla costa di Simeri, all'altezza dell'ex base militare americana, tra Simeri Crichi e Sellia Marina. (...) Il 18 agosto lo scrivente avvocato chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ed alla locale Guardia costiera che fosse effettuato un accertamento con mezzi subacquei, sommozzatori o altro, al fine di accertare se i corpi fossero ancora sul fondale del luogo del sinistro. In riscontro gli ufficiali della Guardia costiera di zona comunicavano verbalmente che tale operazione, oltre ad essere difficile per la profondità del mare, era impossibile con gli strumenti in dotazione. Veniva comunque rassicurata una risposta scritta all'istanza, a tutt'oggi non pervenuta. Il 25 agosto un peschereccio della zona, facendo pesca a strascico, prendeva nella rete la barca, ad una profondità di 150 metri poco più a nord rispetto al punto in cui era stato localizzato il cellulare, tra Sellia Marina e Cropani (...) Se è vero che l'operazione richiesta comporta l'impiego di molto personale e di mezzi costosi è altresì vero che il recupero dei corpi, oltre ad essere importante per l'indagine penale in corso, è indispensabile a dare pace ai familiari che finalmente potranno dare degna sepoltura ai loro cari", si chiede di sapere quali urgenti iniziative siano state attivate dal Ministro in indirizzo e quali intenda adottare per recuperare i corpi nonché per agevolare, nell'ambito delle proprie competenze, la conclusione dell'indagine penale.

(3-01355)

[PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [IDEM](#), [MANCONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che il direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo, dottor Fabrizio Magani, ha lasciato il suo incarico il 16 aprile 2014, proprio in un momento in cui la ricostruzione de L'Aquila e della zona del cratere richiedeva una forte ed autorevole presenza, per proseguire il lavoro portato avanti nel precedente biennio;
considerato che:

l'11 settembre 2014, dopo ben 5 mesi di vuoto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha provveduto a nominare un nuovo direttore regionale, il dottor Francesco Scoppola, nomina che per lungaggini burocratiche è divenuta effettiva solo agli inizi di ottobre 2014, all'indomani della necessaria ratifica della Corte dei conti;

dalla nomina del nuovo direttore generale fino agli inizi del mese di ottobre non è stata firmata alcuna delle pratiche relative ai progetti necessari alla ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto, né tanto meno per liquidare i lavori già ultimati, con grave danno sia per le ditte che hanno effettuato i lavori sia per molti dei Comuni del cratere, che si sono visti bloccare molti dei progetti di ricostruzione presentati;

considerato che la nomina del neo direttore, che ricopre anche ad *interim* la Direzione dell'Umbria, scadrà il prossimo 30 novembre e, pertanto, a breve, il Ministero dovrà procedere o alla riconferma dello stesso dottor Scoppola o provvedere alla nomina di un nuovo direttore regionale;

considerato, inoltre, che anche l'incarico di soprintendente dei beni archeologici non è affidato da circa 2 anni, con notevoli disagi e disguidi,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo circa la nomina ormai prossima del direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo;

se nel formulare tale nomina non ritenga opportuno tener conto dei gravi ritardi e dei molteplici disguidi che si sono registrati negli ultimi mesi, per evitare il ripetersi di una situazione di stallo nell'esecuzione dei progetti necessari alla ricostruzione post-terremoto.

(3-01356)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il sito *web* "forzearmate" in data 16 maggio 2014 ha pubblicato un articolo dal titolo «L'Istituto dell'aggregazione in caserma non è applicato ai delegati del Co.Ce.R. (usufruiscono ancora di ristorante e albergo pagato o in alternativa della "forfettaria" da 110 euro nette al giorno esente da tassazione)»;

nel testo si legge: «Il personale delle amministrazioni statali che per motivi di servizio sia comandato in missione fuori della sede ordinaria di impiego, all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili. Questo ha stabilito l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e rimarcato dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti con la direttiva di prot. n. M_D GSGDDNA n. 0009832 del 15.2.2012. Tutto risolto con questa norma di legge? Pare proprio di no! La condotta dei dicasteri era stata stigmatizzata già la scorsa legislatura dall'on. Maurizio Turco (primo firmatario) nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-04614, nella seduta n. 234 della Camera dei deputati, datata 19.10.2009. Nella risposta il Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola, infatti, riportava che "La problematica del trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare (...) è stata anche oggetto dei lavori di uno specifico tavolo tecnico interforze, al termine del quale è emerso che qualsiasi iniziativa volta a modificare, anche parzialmente, l'attuale sistema potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del CoCeR (...) si è ritenuto di non far ricorso all'istituto dell'aggregazione (e quindi alle strutture logistiche della Difesa) esclusivamente per il personale delegato CoCeR e limitatamente ai periodi di missione per impegni consiliari nella capitale; ciò in considerazione della tipologia delle attività normalmente svolte, nonché delle peculiari caratteristiche della città di Roma, ivi compresa la dispersione e la diversità di disponibilità sul territorio di strutture militari idonee per l'accasermamento. Tale trattamento differenziato rispetto al restante personale, ivi compreso quello dei consigli di base ed intermedi di rappresentanza, si è reso necessario anche in ragione delle particolari caratteristiche degli impegni consiliari con i diversi organismi dello Stato e per le peculiari attività istituzionali del Consiglio centrale stesso, intense, continuative e protratte nel tempo, nonché per garantire la necessaria omogeneità di trattamento tra i membri del CoCeR interforze; tanto che, in caso di missione per riunioni svolte in località nazionali diverse da Roma, e sempreché vi sia la disponibilità d'idonee strutture logistiche della Difesa, anche per i delegati CoCeR si fa ricorso all'aggregazione"»;

continua l'articolo: «In questa legislatura il sen. Bruno Marton (primo firmatario), nell'ambito delle procedure informative, stigmatizza nuovamente la condotta dei dicasteri, con l'interrogazione a risposta orale in Commissione difesa n. 3-00904, nella seduta 231 del 16.4.2014, alla luce anche della sopravvenuta norma citata (...) Il Sottosegretario della Difesa, on. Domenico Rossi, al fine di fornire riscontro alla legittima richiesta di informazioni del sen. Bruno Marton, riepiloga gli oneri di missione dei delegati della rappresentanza per l'anno 2012 e non come richiesto per l'anno 2013 - a similitudine di quanto avvenuto con l'atto di sindacato ispettivo del deputato Maurizio Turco per l'anno 2011 - nelle more della chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2013 stimata entro il prossimo mese di giugno (...) Dal confronto dei prospetti riepilogativi emerge chiaramente che l'istituto giuridico dell'aggregazione obbligatoria sia clamorosamente disatteso quasi esclusivamente per i delegati del CoCeR. È forse il caso di citare la locuzione di Giovanni Giolitti: «per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano"?»,

si chiede di sapere:

quale sia stata la spesa erariale complessiva, in occasione delle missioni nazionali nel 2013, per singola forza di polizia ad ordinamento militare e per singola forza armata relativamente ai delegati dei consigli di rappresentanza, suddivisa per i livelli di base, intermedio e centrale, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il cosiddetto trattamento di accasermamento (fruizione del vitto e dell'alloggio in apposite strutture dell'amministrazione), ma anche nel caso in cui sia stato disposto il trattamento ordinario di missione o alternativo;

quale sia stato il trattamento di missione applicato ai delegati del CoCeR (Consiglio centrale di rappresentanza) in vigore della norma di legge richiamata nell'articolo;

quante siano le strutture militari ricettive nella sede di Roma e quale sia la disponibilità di accoglienza. (3-01357)

[BLUNDO](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [LEZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

sulla base della Convenzione di Lisbona del 1997, promossa dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, e del Processo di Bologna del 1999 è stata stabilita la creazione di uno spazio "europeo" dell'istruzione superiore, al fine di creare una omologazione valoriale dei titoli accademici tra i vari Stati membri, e di un centro nazionale di informazione, appositamente previsto in ogni Stato membro, al fine di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. Conseguentemente a questi 2 importanti eventi, a differenza di quanto accadeva precedentemente, la laurea italiana vecchio ordinamento di durata quadriennale è stata riconosciuta nell'Unione europea come laurea triennale;

i citati centri nazionali di informazione sono collegati attraverso 2 reti principali: Naric (National academic recognition information centre) ed Enic (European network of information centres on academic recognition and mobility). La prima, istituita nel 1984 su iniziativa della Commissione europea, ha l'obiettivo, appunto, di facilitare il processo di riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio all'interno degli Stati membri e opera all'interno dei programmi finalizzati alla promozione della mobilità degli studenti e degli insegnanti negli istituti di istruzione superiore. L'Enic, invece, pur avendo lo stesso obiettivo, è stata voluta dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco;

considerato che sulla base di quanto esposto, in Europa la laurea triennale ha un significato e un valore diverso rispetto a quello che possiede nel nostro Paese. Infatti la laurea italiana vecchio ordinamento equivale a livello europeo ad una laurea triennale (cosiddetto *bachelor degree*), contando 180 crediti formativi, derivanti appunto dalla laurea triennale, più i 60 crediti che si aggiungono per l'ulteriore anno, per un totale di 240 crediti. Seguendo tale ragionamento e meccanismo di calcolo si giunge a 300 crediti e quindi ad un *master degree*, cioè alla nostra laurea magistrale 3 anni più 2, mancando 60 crediti;

considerato inoltre che esiste una non trascurabile sfasatura tra l'unità di misura utilizzata in Europa e quella impiegata in Italia nel sistema di valutazione dei titoli universitari. La laurea quadriennale vecchio ordinamento è una "creazione" tutta italiana che non coincide né corrisponde a livello europeo ad un *master degree*, bensì solo ed esclusivamente ad un *bachelor degree* che, a sua volta, pur avendo valore in Europa, corrisponde ad una mera laurea triennale, che nel nostro Paese significa poco o nulla, si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre urgentemente in essere per risolvere la problematica, che produce oggettive situazioni di disparità nella valutazione dei titoli accademici tra il nostro Paese e gli altri Paesi europei, limitando di fatto le opportunità di accesso al mondo del lavoro di coloro che con impegno e sacrificio hanno conseguito un titolo accademico.

(3-01359)

[SERRA](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [FUCKSIA](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il museo Aquilegia, situato a Cagliari, è considerato il più importante in Sardegna nel campo della storia naturale. Istituito nel 1998, ha raccolto oltre 10.000 reperti, grazie al lavoro di appassionati e a molte donazioni, senza utilizzare denaro pubblico;

le collezioni esposte nel polo museale sono composte da un ricchissimo numero di fossili, minerali, conchiglie, insetti e aracnidi. È esposta inoltre una collezione di rapaci, uccelli acquatici e mammiferi della Sardegna. Le attrazioni principali sono costituite da uno scheletro di allosauro, dinosauro del Giurassico, della lunghezza di quasi 8 metri per 2,5 di altezza e da uno pterodattilo, rettile volante del Cretaceo, con apertura alare di circa 3 metri. Sono stati ricostruiti anche diorami tematici, sulla vita nei boschi e nelle zone umide costiere, e altre ricostruzioni ambientali che riguardano i fondali tropicali e mediterranei;

le esposizioni permanenti del museo sono state visitate da migliaia di cittadini, in particolare nel 2007 vi è stata allestita una mostra che ha raggiunto i 10.000 visitatori. L'Aquilegia ha ospitato laboratori didattici per scuole e per gruppi di tutte le età, conferenze di divulgazione scientifica e svolge attività di ricerca, producendo pubblicazioni scientifiche di livello internazionale e libri divulgativi di alta qualità editoriale;

considerato che:

il museo, ospitato dal 2000 in locali di proprietà del Comune di Cagliari dopo aver cambiato 3 sedi, è ora sotto sfratto e sta per essere trasferito in nuovi locali non idonei. Quelli in cui era alloggiato hanno subito una modifica della destinazione d'uso da parte della Giunta comunale, che, secondo il comitato di gestione del museo, ha ignorato gli impegni contrattuali presi e non ha tenuto minimamente conto della presenza, pienamente operativa, del museo;

l'Aquilegia deve effettuare adesso il suo quarto trasloco all'interno della città, progressivamente verso sedi di minore importanza. Il trasferimento delle collezioni richiede estrema attenzione, per la fragilità altissima di certi minerali, per imballare centinaia di esemplari dell'avifauna sarda, dal piccolo martin pescatore al fenicottero, per smontare e rimontare adeguatamente lo scheletro del gran *Allosaurus fragilis* (8 metri);

le amministrazioni avevano ipotizzato varie soluzioni quali quella di inserire l'Aquilegia in un nuovo polo museale universitario, mai realizzato, o di trasferire il museo dal capoluogo al comune del suo *hinterland* Assemini, ma la relativa delibera fu bloccata per problemi burocratici;

considerato che la cancellazione del museo Aquilegia comporterebbe una grande perdita per il patrimonio culturale sardo e per i cittadini cagliaritari e sardi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare con riguardo alla situazione descritta.

(3-01360)

[FATTORI](#), [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [BLUNDO](#), [BULGARELLI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [MORRA](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

considerato che:

è in atto un'epidemia del *virus* Ebola che attualmente coinvolge 3 continenti: Africa, America ed Europa;

il ceppo principale del *virus* è lo Zaire (ZABOV), considerato il più pericoloso dei 5 riconosciuti dall'International committee on taxonomy of viruses (ICTV); esso fa parte della stessa famiglia del *virus* che ha determinato la grande epidemia di febbre emorragica (Ebola) nel Sudan e nello Zaire nel 1976. Il tasso di mortalità è altissimo, tra il 50 per cento e il 90 per cento dei casi infetti;

il *virus* Ebola non è contagioso per via aerea, lo diventa nel caso di contatto con le gocce di Flüge, inoltre è contagioso in caso di contatto con liquidi organici umani e animali, anche se i soggetti sono deceduti;

il serbatoio naturale del *virus* è la scimmia e il pipistrello, anche se quest'ultimo non manifesta i sintomi della malattia;

per gli altri ceppi che non siano il ZABOV, è certo il contagio per via aerea;
l'ultimo rapporto dell'ECDC (European centre for disease prevention and control) ha evidenziato come anche il contatto con i fluidi ematici e gli organi risulti infettivo;
si ha certezza del contagio per via sessuale attraverso il liquido seminale, anche trascorse 5 settimane dalla guarigione;
i casi di contagio lasciano presupporre che il *virus* sia attivo anche laddove il portatore non abbia ancora sviluppato i sintomi della malattia;
ancora non è noto se il *virus* sia contagioso anche nella fase di incubazione (calcolata da 2 a 21 giorni), ma non vi è certezza che durante lo stesso periodo non esistano rischi di contagio;
i cordoni sanitari, organizzati per i voli che arrivano nel nostro Paese, sono previsti solo per quelli provenienti dai territori dove l'epidemia è già in atto, mentre non sono contemplati per i voli interni alla Ue, che fanno spesso scalo nei Paesi africani;
nei Paesi africani il periodo delle piogge sta terminando, con un aumento previsto della migrazione delle popolazioni e un aumento potenziale di contagio;
relativamente all'epidemia, il capo della missione ONU per l'emergenza Ebola (UNMEER - UN Mission for Ebola Emergency Response) ha rilasciato ai mezzi di informazione la seguente dichiarazione: "Il mondo non ha mai visto niente di simile, il tempo è nostro nemico e il virus ci precede" ("Il Tempo" del 12 ottobre 2014);
militari statunitensi, di ritorno dalla Liberia, sono stati messi in quarantena per 21 giorni nel Comune di Vicenza,
si chiede di sapere:
quali misure di sicurezza, alla luce del rapporto ECDC sulla trasmissibilità del *virus*, il Ministro in indirizzo abbia adottato per la tutela della salute dei cittadini;
quali iniziative intenda assumere a protezione del personale sanitario, alla luce dei nuovi elementi sulla trasmissibilità del *virus* evidenziati dall'ECDC;
se intenda avviare una campagna informativa per la tutela degli operatori, compresi dentisti e tatuatori, oltre che delle categorie le quali, per la loro professione, sono a contatto con le sostanze potenzialmente infettive.
(3-01361)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PETRIS](#) - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze
- Premesso che:

sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio sono stati pubblicati il 22 ottobre 2014 i bandi per la vendita all'asta di 12 lotti di terreni agricoli di proprietà dello Stato, quale prima attuazione delle disposizioni contenute dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2014;
i bandi prevedono l'aggiudicazione con asta al massimo rialzo e eventuale diritto di prelazione, solo a parità di prezzo offerto, a favore di giovani imprenditori agricoli. Sempre esclusivamente a parità di prezzo offerto si può far valere il diritto di prelazione a favore di eventuali agricoltori che già svolgono la loro attività su dette aree;
l'art. 66 citato prevede, per effetto di un emendamento approvato in sede parlamentare, la riserva di una quota minima di almeno il 20 per cento dei terreni individuati da riservare all'affitto per i giovani imprenditori agricoli (comma 1);
nell'art.2 del decreto ministeriale attuativo si introduce, a giudizio dell'interrogante in forma illegittima, un criterio ulteriore non presente nella normativa approvata dal Parlamento, vale a dire che "In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle prioritarie esigenze di finanza pubblica, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono prioritariamente destinati all'alienazione";
ne consegue che nel decreto ministeriale e nei successivi bandi disposti dall'Agenzia del demanio non

sussiste alcun elenco di terreni che saranno riservati e offerti in affitto ai giovani imprenditori agricoli, ma solo la generica indicazione che potranno essere offerti in tale forma i lotti rimasti eventualmente invenduti;

l'attuale contingenza economica e le evidenti difficoltà che il settore agricolo attraversa difficilmente consentono a un giovane imprenditore già operante, o che intende avviare l'attività, di disporre delle risorse finanziarie per concorrere all'acquisto dei terreni, fra l'altro offerti solo in asta al massimo rialzo;

ne consegue che un'iniziativa nata per favorire il riutilizzo a fini agricoli dei terreni pubblici dismessi e il ricambio generazionale in agricoltura rischia di trasformarsi nel suo contrario, vale a dire nell'acquisizione di beni pubblici da parte di soggetti estranei al mondo agricolo e nello sfratto dei coltivatori diretti eventualmente già operanti nei terreni stessi, qualora non siano in grado di accedere alle cifre maturate in sede di asta;

a giudizio dell'interrogante appare pertanto del tutto fuorviante l'operazione propagandistica promossa dal Ministro e denominata "Terrevive", quando anzi sono stati atti dello stesso Ministero, di dubbia legittimità, a orientare tale iniziativa in tutt'altra direzione, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire nel procedimento attuativo in corso dell'iniziativa "Terrevive" per definire fin d'ora l'elenco dei terreni demaniali che saranno offerti in affitto, nel rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nell'art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012; se non ritengano penalizzante e di difficile accesso per i giovani imprenditori agricoli la vendita con asta al massimo rialzo e quali interventi intendano conseguentemente assumere per impedire che costoro siano di fatto estromessi dall'operazione;

se non ritengano opportuno e urgente attivare adeguate forme di controllo sugli acquirenti dei terreni demaniali per prevenire che si verifichino forme di infiltrazione della criminalità organizzata che, in alcune regioni, come risulta agli atti della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, pratica sistematicamente l'acquisto di aziende e immobili agricoli come una delle forme privilegiate di riciclaggio dei proventi illeciti.

(3-01351)

[BORIOLI](#), [FORNARO](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [MANASSERO](#), [CHITI](#), [ZANONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la recente alluvione che ha colpito Genova e altre località della Liguria ha interessato anche numerosi comuni (85) della provincia di Alessandria, investiti, come ha rilevato al stessa ARPA Piemonte, dall'identico fenomeno meteorologico;

una parte preponderante dei comuni dell'alessandrino colpiti fa parte, infatti, dello stesso sistema idrografico della Liguria, con la presenza di numerosi torrenti che nascono in territorio ligure e sviluppano il loro corso in Piemonte, sino a confluire nei fiumi che percorrono la parte piemontese della Pianura Padana;

considerato che:

nei giorni scorsi è stato pubblicato l'elenco dei comuni colpiti dall'alluvione per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto il differimento dei termini per il pagamento dei tributi statali; a fronte della gravità dell'evento calamitoso, degli 85 comuni alluvionati in provincia di Alessandria segnalati dalla comunicazione definitiva e ufficiale inviata il 17 ottobre 2014 dalla Regione Piemonte al Dipartimento della protezione civile alla Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso Ministero dell'economia, solo 38 sono stati ricompresi nell'elenco citato del Ministero;

analoga situazione si è verificata per i comuni alluvionati della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove su 10 comuni alluvionati segnalati nella Regione Piemonte solo uno è stato ricompreso nell'elenco ministeriale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni dell'incongruenza tra l'elenco ufficiale e definitivo inviato dalla Regione

Piemonte e l'elenco dei comuni piemontesi ricompresi dal Ministero dell'economia e delle finanze nel provvedimento di differimento dei termini per il versamento dei tributi statali;
se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per superare tale grave disguido, integrando l'elenco con i Comuni piemontesi al momento esclusi;
in quale modo il Governo intenda garantire che i successivi provvedimenti collegati alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzato dalla Regione si applichino a tutti i Comuni indicati nell'elenco ufficiale e definitivo inviato dalla stessa Regione.

(3-01358)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEPE - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

appaiono sui giornali in questi giorni notizie allarmanti riguardo 20.000 esuberi nella società Poste italiane SpA e un prossimo piano industriale "lacrime e sangue"; fonti interne all'azienda confermerebbero al quotidiano "il fattoquotidiano" che nel piano industriale del gruppo, ancora in fase di elaborazione, c'è una riduzione importante del numero di dipendenti e un'ondata di demansionamenti finalizzati a contenere i costi in vista della quotazione in borsa del gruppo pubblico; Poste italiane SpA è un'azienda di totale proprietà dello Stato tenuta a garantire il servizio universale fino al 2026 attraverso la sua rete di uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale;

la direttiva europea 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 riconosce che le reti postali anche se in zone rurali e scarsamente popolate soddisfano interessi pubblici rilevanti e consentono l'integrazione degli operatori economici con l'economia globale ed anzi, per il loro contributo alla coesione sociale, sono più necessari proprio in quelle aree;

considerato che:

risulta all'interrogante che già nel luglio del 2012 Poste italiane SpA annunciava la chiusura di 1.156 uffici postali in tutta Italia con ovvie ricadute occupazionali e, stando alle ultime audizioni del 14 ottobre 2014 dell'amministratore delegato, Francesco Caio, in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) alla Camera dei deputati, emergono serissimi dubbi sulla capacità del gruppo di riuscire a mantenere degli *standard* minimi di qualità per il servizio universale e di mantenimento dei livelli occupazionali di tutto il personale, già operante in condizioni difficili e di forte *stress*, trovandosi davanti a cittadini esasperati dai lunghi tempi di attesa e dal fatto che le postazioni sono spesso visibilmente vuote;

i portalettere sono continuamente chiamati ad effettuare prestazioni straordinarie per sostituire il personale mancante;

numerosi disservizi sono stati denunciati negli ultimi mesi,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, possano attivarsi per fare chiarezza su eventuali esuberi e soluzioni;

se intendano attuare politiche per il mantenimento degli *standard* minimi di qualità del servizio universale;

se reputino necessario intervenire, nei limiti di propria competenza, affinché la società attui strategie per rendere più sostenibile l'attività dei lavoratori;

se intendano assumere iniziative al fine di promuovere un rasserenamento del clima di lavoro nell'azienda, perché la salute dei lavoratori non ne risenta.

(4-02902)

CONSIGLIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal Governo Monti con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, con la soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace, in un contesto di grave crisi del settore giustizia ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema;

a giudizio dell'interrogante, infatti, "facendo cassa" solo nell'immediato per importi modesti (senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali) e producendo nel breve periodo delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macrostrutture di sedi degli uffici del giudice di pace che risulteranno dei veri e propri "carrozzoni", tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, la revisione causerà la conseguenza per cui molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

va rilevato che le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni permanenti Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che avevano rilevato come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011 fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria deriva da scelte, ad avviso dell'interrogante difficilmente apprezzabili, se non quello di non assicurare più neanche una giustizia di prossimità come quella degli uffici del giudice di pace, noti per la loro efficienza ed efficacia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di adottare un atto normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati durante la XVI Legislatura, e precisamente dalla II Commissione (Giustizia) della Camera il 31 luglio e il 1° agosto 2012 e dalla 2ª Commissione (Giustizia) del Senato il 31 luglio 2012, e conseguentemente di pervenire alla reviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità dai citati pareri, ovvero se intenda attivarsi al fine di adottare con urgenza un'iniziativa normativa che sospenda ogni effetto relativo alla chiusura delle sedi degli uffici dei giudici di pace e proroghi, per un periodo non inferiore a 2 anni, l'operatività delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(4-02903)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 25 luglio 2014 l'Ufficio reclutamento dell'università del Salento ha pubblicato un bando per la ricerca di 16 posti di professore universitario di seconda fascia;

in tale bando alla docenza di Archeologia vengono assegnati 20 punti per attività svolta in Italia e 4 per attività svolta all'estero; alla docenza di Progettazione industriale 13 punti per attività svolta in Italia e 10 all'estero; per Meccanica applicata 30 punti per attività svolta in Italia e 10 all'estero, per Psicologia clinica 20 punti per attività svolta in Italia e 4 all'estero; per Storia delle dottrine politiche 20 punti per attività svolta in Italia e 4 all'estero; per Fisica sperimentale 20 punti per attività svolta in Italia e 7 all'estero; per Chimica analitica 25 punti per attività svolta in Italia e 3 all'estero;

complessivamente in tutte le 16 docenze individuate l'esperienza pregressa in Italia vale sempre molto di più di quella svolta nelle università internazionali;

considerato che:

tra i criteri di classificazione delle università nel mondo un peso considerevole è dato alla presenza di studenti e docenti internazionali, oltre al numero di articoli scientifici pubblicati;

il ritardo delle università italiane nelle classifiche internazionali è prevalentemente determinato proprio dall'insufficiente presenza di studenti e docenti esteri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle

proprie competenze, per conoscere i motivi che hanno portato l'ateneo del Salento a formulare i punteggi descritti.

(4-02904)

[PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CATALEO](#), [MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

nel periodo tra il 9 e il 10 ottobre 2014 un violento nubifragio ha investito la Liguria, ed in particolare la città di Genova, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione dei corsi d'acqua Bisagno, Fereggiano, Sturla e rio Torbella, con conseguenti allagamenti che hanno causato interruzioni della circolazione stradale, blocchi dei servizi idrici, *black out* elettrici nonché gravi allagamenti di edifici pubblici, abitazioni private e locali commerciali;

risulta agli interroganti che ad oggi non sia presente, con forze consistenti e mezzi idonei, l'Esercito italiano nelle aree comprese tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigade partigiane. Tale situazione, come segnalato da diversi cittadini, è facilmente verificabile attraverso un'ispezione nelle aree colpite dall'alluvione;

considerato che:

una stima prudenziale dei danni al patrimonio pubblico, secondo il presidente della Giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando, raggiunge la cifra di circa 200 milioni di euro, al netto dei danni ai privati e alle aziende;

anche nella mattina del 22 ottobre 2014, sia nell'area compresa tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigade partigiane, sia presso l'area di Corte Lambruschini e al di sotto del Teatro Stabile di Genova risultano ancora in azione mezzi privati atti ad opere di spurgo;

gran parte del lavoro di ripristino della viabilità e dello sgombero di cantine e depositi pubblici e privati è stato possibile grazie al volontariato e all'iniziativa di privati cittadini, che hanno sopperito alla carenza di personale e mezzi, messi a disposizione dalle istituzioni competenti in misura insufficiente;

tuttavia, come verificatosi anche nelle precedenti alluvioni che hanno colpito il capoluogo ligure, nonostante l'indefessa opera di azione civile compiuta dai cittadini genovesi, che si sono sostituiti alle inadempienze e all'assenza di un congruo intervento pubblico, l'impegno economico che gli enti regionali e comunali dovranno ancora sostenere appare ingentissimo;

l'Esercito italiano può disporre di mezzi e forze idonee ad affrontare simili emergenze, si chiede di sapere:

se il Governo intenda fornire una stima di quali e quante siano le forze militari e della protezione civile destinate per le operazioni di prima emergenza a Genova;

su chi, e con quale modalità, andrà a gravare l'onere economico a sostegno del gran dispiego di mezzi privati per le operazioni di prima emergenza tuttora in atto;

se risulti che le forze operative dell'Esercito siano stanziare, con i relativi mezzi operativi, presso il comando Carabinieri stazione Genova Forte San Giuliano, ma attualmente non impiegate;

quali siano le ragioni che comportano l'impedimento dell'impiego, in maniera consistente, di mezzi e uomini dell'Esercito italiano;

quali misure straordinarie e urgenti il Governo intenda adottare per ultimare gli interventi di prima emergenza senza gravare sulle esauste casse del Comune di Genova;

se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per attivare gli opportuni provvedimenti nei confronti delle Autorità che avrebbero dovuto vigilare sull'assetto idrogeologico del territorio, e che nonostante le ripetute alluvioni che si sono verificate nella città di Genova non hanno ancora attuato efficaci piani di pulizia degli alvei dei torrenti e di manutenzione degli argini nelle aree soggette ad esondazione, nonché predisposto adeguati piani di risanamento delle aree cementificate.

(4-02905)

[PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CATALEO](#),

[MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

nel periodo tra il 9 e il 10 ottobre 2014 un violento nubifragio ha investito la Liguria, ed in particolare la città di Genova, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione dei corsi d'acqua Bisagno, Fereggiano, Sturla e rio Torbella, con conseguenti allagamenti che hanno causato interruzioni della circolazione stradale, blocchi dei servizi idrici, *black out* elettrici nonché gravi allagamenti di edifici pubblici, abitazioni private e locali commerciali;

risulta agli interroganti che ad oggi non sia presente, con forze consistenti e mezzi idonei, l'Esercito italiano nelle aree comprese tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigade Partigiane. Tale situazione, come segnalato da diversi cittadini, è facilmente verificabile attraverso un'ispezione nelle aree colpite dall'alluvione;

considerato che:

una stima prudenziale dei danni al patrimonio pubblico, secondo il presidente della Giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando, raggiunge la cifra di circa 200 milioni di euro, al netto dei danni ai privati e alle aziende;

anche nella mattina del 22 ottobre 2014, sia nell'area compresa tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigade partigiane, sia presso l'area di Corte Lambruschini e al di sotto del teatro Stabile di Genova risultano ancora in azione mezzi privati atti ad opere di spurgo;

gran parte del lavoro di ripristino della viabilità e dello sgombero di cantine e depositi pubblici e privati è stato possibile grazie al volontariato e all'iniziativa di privati cittadini, che hanno sopperito alla carenza di personale e mezzi messi a disposizione dalle istituzioni competenti in misura insufficiente;

tuttavia, come verificatosi anche nelle precedenti alluvioni che hanno colpito il capoluogo ligure, nonostante l'indefessa opera di azione civile compiuta dai cittadini genovesi, che si sono sostituiti alle inadempienze e all'assenza di un congruo intervento pubblico, l'impegno economico che gli enti regionali e comunali dovranno ancora sostenere appare ingentissimo;

l'Esercito italiano può disporre di mezzi e forze idonee ad affrontare simili emergenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia previsto, in considerazione dello stato d'emergenza di Genova, l'utilizzo di adeguato personale militare a sostegno della popolazione e perché tali forze non siano attualmente operative, in misura adeguata, sul teatro del disastro;

se risulti che forze operative dell'Esercito siano stanziare con i relativi mezzi operativi presso il comando Carabinieri stazione Genova Forte San Giuliano, ma attualmente non impiegate;

quali siano i motivi che ostacolano l'impiego consistente di mezzi e uomini dell'Esercito italiano al fine di permettere di ridurre i tempi di ripristino delle zone della città colpite dall'evento alluvionale.

(4-02906)

[PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [LAI](#), [MANCONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha causato ingenti danni al comune de L'Aquila e a 56 comuni del cratere abruzzese, sono stati realizzati in 19 aree dell'aquilano 185 edifici, del progetto C.A.S.E., ovvero appartamenti antisismici ed ecosostenibili, per un totale di 4.500 abitazioni, per ospitare la popolazione terremotata;

per soddisfare ulteriormente la richiesta di abitazioni provvisorie resesi necessarie dopo il sisma, in numerose frazioni del comune de L'Aquila sono stati realizzati, oltre alle 19 "new town", anche 1.273 moduli abitativi provvisori (MAP);

considerato che:

a soli 3 anni di distanza numerosi appartamenti del progetto C.A.S.E. hanno iniziato a mostrare carenze e fragilità strutturali, più volte denunciate;

nell'aprile 2013, a seguito di un'inchiesta della Procura de L'Aquila, denominata "Mappopoli" è stato sequestrato un centinaio di MAP realizzati nelle frazioni di Cansatessa, Tempera, San Vittorino e

Assergi, perché costruiti con materiali scadenti, con il conseguente trasferimento di 103 famiglie nel progetto C.A.S.E.;
considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:
nei primi giorni del mese di settembre 2014 è crollato un balcone di un'abitazione C.A.S.E. di Preturo; grazie all'assenza in quel frangente degli inquilini nell'appartamento sottostante, il crollo non ha provocato vittime;
a seguito di tale evento, il Comune de L'Aquila ha prontamente attivato i controlli su circa 500 alloggi, vietando comunque l'utilizzo delle terrazze;
sulla questione la magistratura ha aperto un'indagine che ha condotto al sequestro di ben 800 balconi in 500 alloggi del progetto CASE nelle zone di Cese di Preturo, Arischia, Coppito 2, Collebrincioni e Sassa;
le ipotesi di reato, per ora contro ignoti, sono di crollo colposo e frode in pubbliche forniture; dalle indagini finora condotte risulterebbe che per la realizzazione di tali strutture sarebbe stato utilizzato del legno incollato e non bullonato fornito da un'azienda piacentina, poi dichiarata fallita, come accaduto per altre ditte impegnate nella realizzazione dei progetti C.A.S.E. e MAP;
considerato, inoltre, che:
il sindaco de L'Aquila con l'ordinanza 11 ottobre 2014 n. 99 ha dichiarato l'inagibilità totale dell'intera "piastra 19" del progetto C.A.S.E. di Cese di Preturo, in via Gianmaria Volontè, una delle piastre già interessate dal sequestro dei balconi, con il conseguente trasferimento di 24 famiglie da altrettanti appartamenti;
la stazione appaltante delle 19 *new town* costruite all'indomani del terremoto del 6 aprile è il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Comune gestisce il costoso patrimonio immobiliare,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno promuovere un tavolo di confronto con il Dipartimento della protezione civile e gli enti locali, per affrontare nella sua interezza la questione dei progetti C.A.S.E. e MAP;
inoltre, se non si ritenga necessario avviare un'indagine interna allo scopo giungere in tempi rapidi all'individuazione di tutte le responsabilità.

(4-02907)

[CAMPANELLA](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la realizzazione di impianti artificiali di eucalipti è stata negli anni '50-'60 la principale attività forestale svolta in Sicilia, modificando ed arricchendo il paesaggio agricolo e forestale;
la politica forestale regionale favorì interventi di diffusione degli eucalipti per l'elevata capacità delle specie ad adattarsi a differenti condizioni pedoclimatiche e per la rapidità di accrescimento delle stesse;
tale attività ha permesso la nascita di nuove aree boscate in zone poco alberate dell'entroterra siciliano, in particolare in provincia di Caltanissetta, che rappresentano sicuramente qualcosa da apprezzare e salvaguardare;
da settimane ettari di boschi della "Valle dei Platani", tra i territori di Mussomeli, Serradifalco, San Cataldo e Milena (tutte in provincia di Caltanissetta) vengono abbattuti da parte di una multinazionale tedesca, la Sper SpA, proprietaria di una centrale di biomassa per la produzione di energia elettrica a Dittaino, nella zona industriale di Enna, ma ciò ha generato polemiche sulle scelte effettuate, sulle ripercussioni ambientali e sulle eventuali violazioni della normativa regionale in ambito forestale;
da un articolo del "Giornale di Sicilia" del 15 ottobre 2014, si legge che "Gli alberi utilizzati sarebbero degli eucalipti, molti di questi piantati negli anni '60 proprio al fine di uno sfruttamento industriale, con l'intento di essere utilizzati per la produzione di cellulosa da vendere alla mega cartiera di Fiumefreddo, fabbrica fallita ben prima che gli alberi venissero tagliati. Secondo gli accordi, tra i territori di Caltanissetta ed Enna dovrebbero essere ben 10 mila gli ettari di eucalipti che verranno

sottoposti a quello che in termini tecnici si definisce ceduzione. L'impatto ambientale- spiegano gli esperti della Regione- sarebbe comunque bassissimo, e comunque temporaneo. Entro un anno, la porzione di terreno privato dalla presenza boschiva si rigenererà completamente. In soli sei mesi la crescita di ogni fusto può raggiungere i due metri di altezza";

considerato che:

a parere degli interroganti, i tagli andrebbero in contrasto con quanto disposto dagli articoli 7, 8 ed 11 delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" emanate dalla Regione Siciliana, relative alla provincia di Caltanissetta, in quanto l'estensione delle singole tagliate in contrada Fanzirotta-Cannitello e in contrada Cugno del Principe superano ognuna abbondantemente i 2 ettari ammessi dalle prescrizioni; da fotografie del Sistema informativo forestale della Regione, in contrada Cugno del Principe si riscontrano addirittura superfici tagliate in continuità di oltre 8 ettari;

le aree tagliate ricadono in area a vincolo idrogeologico, come riscontrato dalla mappa riportata nel sistema informativo forestale;

il sistema di lavoro adottato per l'esbosco del legname tende a "muovere" la parte superficiale di suolo forestale e a danneggiare lo strato erbaceo ed arbustivo presente (*Ampelodesmos Mauritanicus*, *Lygeum Spartum*, *Asparagus* sp. eccetera);

secondo studi approfonditi, i tagli così effettuati determinano la scopertura improvvisa di una notevole superficie costituita da un suolo particolarmente sciolto e ricco di sostanza organica; la mancata intercettazione della pioggia da parte delle chiome, ormai assenti, provocherebbe un violento impatto della goccia sulla superficie, con il relativo distacco di particelle di suolo, rese libere e facilmente trasportabili, grazie anche all'elevata pendenza dei versanti interessati al taglio ed alla sostenuta lunghezza del percorso di ruscellamento, provocando probabilmente alle prime piogge non trascurabili fenomeni erosivi superficiali con notevole perdita di suolo;

in uno studio condotto nelle suddette aree da *Ecologia mediterranea* 2002, viene documentata la nidificazione e la diffusione del picchio rosso maggiore (*Picoides major* L.) generando un processo di rinaturalizzazione che precorre una probabile diversificazione dell'*habitat*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda attivarsi presso l'amministrazione regionale al fine di chiarire i termini della convenzione stipulata in tempi passati tra la Regione Siciliana e la società Sper SpA, oltre a verificare tempi e modalità degli interventi;

quali iniziative intenda adottare, nel limite delle proprie competenze, al fine di verificare: se gli interventi rispettino le prescrizioni di massima e di polizia forestale relative al luogo in cui si sta operando; se tra i metodi di esbosco esistenti, quello adottato risulti essere il più razionale in termini di impatto ambientale o solo il meno oneroso; se nella scelta delle aree destinate al taglio siano state considerate alcune particolarità faunistiche descritte in letteratura; se siano stati previsti interventi post-utilizzazione al fine di assecondare l'evoluzione nei prossimi anni; se siano stati redatti dei piani di assestamento forestale per una corretta gestione razionale del bosco; se siano stati valutati eventuali effetti negativi al suolo dovuti al taglio raso di interi boschi;

quali iniziative intenda adottare, nel limite delle proprie competenze, al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico del territorio della valle dei Platani, la cui condizione di sicurezza ambientale e della salute dei suoi abitanti è già messa a dura prova dalla presenza di rifiuti tossici e nocivi nei pressi delle miniere dismesse.

(4-02908)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il rettore Alberto Tesi ha stabilito che all'università di Firenze si farà un censimento dei crocefissi presenti, dopo la presentazione, da parte degli studenti di sinistra, di una mozione, in Senato accademico, finalizzata a far rimuovere i simboli religiosi dagli spazi dell'ateneo;

Tesi ha precisato che è stato preso atto della richiesta e adesso sarà svolta l'istruttoria in quanto, a decidere in merito all'accoglimento della proposta di rimozione dei crocifissi, sarà il preposto Senato

accademico;

per tutta risposta, alcuni militanti di "Azione Universitaria Firenze", per protesta, hanno attaccato nelle aule del Polo di Novoli alcuni crocefissi di cartone;

considerato che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza definitiva del 18 marzo 2011, ha dichiarato che la presenza in classe del crocefisso non lede né il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni, né il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione;

la stessa scrittrice e parlamentare comunista, di origine ebraica, Natalia Ginzburg, ha scritto il libro dal titolo "Quella Croce rappresenta tutti", a difesa della croce nelle aule scolastiche; ella sottolineava che "il crocefisso non genera nessuna discriminazione, in quanto rappresenta l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente". È un simbolo che unisce e rappresenta i principi su cui poggia la cultura europea;

si ritiene che il Senato accademico abbia ben altri i problemi di cui occuparsi: strutture che cadono a pezzi, aule non adeguate per il numero di studenti presenti, aule che potrebbero essere adibite alla didattica e che vengono concesse a gruppi di collettivi che imbrattano i muri con scritte di ogni tipo;

a giudizio dell'interrogante questo sembra l'ennesimo episodio di un'ennesima campagna ideologica inutile, abilmente orchestrata, che si auspica che il Ministro in indirizzo, avvalendosi anche dei suoi poteri ispettivi, oltre che persuasivi, faccia cessare al più presto,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda narrata in premessa e quali iniziative nei limiti delle proprie competenze intenda eventualmente adottare.

(4-02909)

[SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CASTALDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa "Concordia" urtò lo scoglio delle Scole tentando di eseguire, a poche centinaia di metri dalla riva, la pratica dell'"inchino" per rendere omaggio all'isola del Giglio;

l'urto ha causato l'apertura di una falla lunga circa 70 metri sul lato sinistro dell'opera viva. L'impatto ha provocato la brusca interruzione della crociera, un forte sbandamento e il conseguente arenamento sullo scalino roccioso del basso fondale prospiciente punta Gabbianara, a nord di Giglio porto;

la collisione è avvenuta intorno alle ore 21, mentre i passeggeri stavano cenando e la *band* dei Dee Dee Smith suonava;

il giovane musicista Giuseppe Girolamo lavorava sulla Concordia come batterista del gruppo Dee Dee Smith;

come nel tragico naufragio del Titanic, la Concordia è affondata mentre il suo comandante abbandonava la nave prima dei passeggeri. Il musicista Giuseppe Girolamo, al contrario, ha ceduto il suo posto in scialuppa ad un bambino, poiché la maggior parte delle barche di salvataggio non era utilizzabile in quanto situate nella parte della nave piegatasi per prima;

nel naufragio sono morte 32 persone, tra le quali Giuseppe Girolamo. Il suo corpo è stato recuperato il 22 marzo, 2 mesi dopo il naufragio;

considerato che la legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante "Norme per la concessione di ricompense al valore civile", prevede che "Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" (art. 1) e che "Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono gli atti di cui all'articolo 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria" (art. 3);

considerato infine che a parere degli interroganti Giuseppe Girolamo nel sacrificare la propria vita ha

compiuto un atto di grande eroismo che testimonia valori positivi quali la solidarietà, l'altruismo, la fraternità e un alto e profondo senso civico,
si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga di dover conferire l'onorificenza di cui alla legge citata a Giuseppe Girolamo che, con il suo atto di eccezionale coraggio quale segnale di un profondo senso civico, ha esposto la sua vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, contribuendo a ridurre il danno di un grave disastro "privato" quale sarebbe la stata la morte di un bambino.

(4-02910)

[Marianosaria ROSSI](#), [RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno* - Premesso che:

le agenzie di stampa e gli organi di informazione hanno riportato la notizia che oggi un bambino di soli 4 anni si è punto con una siringa usata, mentre si trovava nel cortile della scuola "Ranocchio Scarabocchio" dell'VIII Municipio di Roma;

il bambino risulta essere ricoverato presso l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma dove sono in corso gli accertamenti del caso, volti a definire se abbia contratto una qualche forma di infezione; da un primo sopralluogo svolto dalle autorità di pubblica sicurezza risulterebbe che nel giardino siano state rinvenute 3 siringhe usate;

l'istituto è una scuola pubblica la cui cura e manutenzione sono affidate al Comune di Roma, che si avvale di una società comunale per l'espletamento del servizio;

l'episodio ha giustamente provocato forte indignazione e ha suscitato un grande allarme presso i genitori dei bambini che frequentano l'istituto scolastico;

gli esponenti di Forza Italia di Roma, Davide Bordoni (capogruppo in Consiglio Comunale) e Simone Foglio (Consigliere presso l'VIII Municipio e coordinatore dei club "Forza Silvio") hanno denunciato la carenza di manutenzione e cura dei plessi scolastici attuata dal sindaco Marino e dalla sua Giunta, che provoca una situazione di grave disagio e insicurezza presso la popolazione scolastica e le famiglie,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire un adeguato livello di cura, pulizia e manutenzione dei plessi scolastici, tali da renderli sicuri per i bambini che li frequentano ed evitare gravissimi episodi come quello denunciato;

se siano a conoscenza di quali iniziative di prevenzione e sicurezza vengano adottate nella città di Roma per consentire che almeno le scuole siano considerate dei luoghi dove poter far trascorrere delle ore serene alle migliaia di bambini che le frequentano;

se risulti quali azioni specifiche siano state intraprese per la prevenzione dei fenomeni di tossicodipendenza;

se risulti quali e quante risorse siano state messe a disposizione da parte della Giunta municipale per garantire un adeguato livello di cura, pulizia e manutenzione dei plessi scolastici;

se risulti quali e quante risorse di quelle più volte promesse dal Presidente del Consiglio dei ministri relative alla sicurezza delle scuole siano state realmente messe a disposizione del Comune di Roma.

(4-02911)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01352, della senatrice Amati ed altri, sull'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01355 e 3-01357, dei senatori Marton e Santangelo, rispettivamente sul recupero delle salme di tre pescatori al largo delle coste catanzaresi e sul trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare nel 2013;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

- 3-01354, della senatrice Blundo ed altri, sull'esclusione dei laureati in Scienze politiche da alcune classi di concorso per l'insegnamento;
- 3-01356, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla nomina del direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo;
- 3-01359, della senatrice Blundo ed altri, sull'equipollenza dei titoli accademici nell'Unione europea;
- 10a Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):
- 3-01349, della senatrice Ricchiuti, sugli incentivi alla connettività e alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese;
- 11a Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):
- 3-01350, della senatrice Amati ed altri, sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- 12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):
- 3-01353, della senatrice Blundo ed altri, sulle presunte irregolarità nello svolgimento delle prove del concorso per medici di medicina generale.

1.5.2.10. Seduta n. 370 (ant.) dell'08/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

370a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 dicembre 2014.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,44*).

Prima di passare all'ordine del giorno, colleghi, desidero darvi una comunicazione personale. Vista la tragedia che ha colpito la Francia e Parigi, ieri non ce ne è stata la possibilità, ma oggi, a nome della Presidenza, rivolgo a tutti i colleghi i migliori auguri per un buon 2015: auguri di buon lavoro e soprattutto di salute, che ce n'è sempre bisogno.

Per un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità di redazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Mucchetti a nome del Gruppo. Ne ha facoltà.

[MUCCHETTI](#) (PD). Signor Presidente, credo che la discussione che stiamo portando avanti sulla legge elettorale, la quale segue la discussione che abbiamo svolto sulla riforma costituzionale, richieda un supplemento di informazioni circa il funzionamento complessivo delle istituzioni della politica e della democrazia italiane, con particolare riferimento al funzionamento della istituzione Governo, sia al proprio interno, sia nel suo rapporto con il Parlamento.

Mi riferisco alle polemiche, basate per lo più su un'informazione incompleta, relative al decreto fiscale, che ha formato oggetto di approvazione da parte del Consiglio dei ministri nella seduta della vigilia di Natale.

Per iniziativa della stampa sono stati portati all'attenzione del Parlamento alcuni aspetti che non erano nelle indicazioni della legge delega, la quale era una legge a maglie larghe, e che non è chiaro come, perché e da chi siano stati inseriti in quel testo che per un periodo di tempo è risultato pubblicato e che poi, alla fine, è stato ritirato dal sito del Governo, ma non per questo è stato cancellato dalla memoria politica della Nazione, la quale in questo caso ha il conforto di Google, la cui memoria è, nel bene e nel male, inattaccabile.

Credo sia utile che la Presidenza del Senato, in tempi ragionevolmente brevi ed utili - mi permetterete il bisticcio di parole - trovi il modo di far venire in Aula la Presidenza del Consiglio a dare alcune informazioni che mi permetto sinteticamente di riassumere.

Credo che questa Assemblea sia interessata a capire quale sia stato effettivamente il testo del decreto fiscale licenziato dal Ministero dell'economia, quale testo sia arrivato in Consiglio dei ministri, se sia lo stesso o se abbia subito modificazioni di contenuto (ovviamente a noi non interessano le modificazioni di *drafting* e la correzione degli errori) e, qualora tali modificazioni di contenuto siano state apportate, chi le abbia apportate e come.

Ci interessa sapere, nei limiti del ragionevole e del possibile, se su questa materia ci sia stato dibattito in Consiglio dei ministri oppure no e chi sia intervenuto dicendo che cosa.

Infine, dovremmo essere informati su quale sia stato il testo votato e come, in base a quali procedure, si sia deciso di ritirarlo. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Voi mi direte che di questo abbiamo letto molto sui giornali. Ebbene, credo che, quando si sta rimodellando l'assetto istituzionale del Paese, l'informazione non possa essere delegata soltanto all'azione di indagine della stampa e delle televisioni, ma che essa vada resa in forma ufficiale anche ai destinatari primi dell'informazione sull'azione del Governo ai fini del necessario controllo democratico, vale a dire alle Camere. È possibile che non emerga niente di speciale da queste informazioni, ma è possibile anche - ed è questa la preoccupazione che mi muove - che emerga un funzionamento non perfetto della formazione delle decisioni politiche.

Vedete, più volte la Presidenza della Repubblica ha richiamato l'attenzione della politica italiana sull'abuso dei decreti-legge, sulla sostanziale ambiguità e non piena correttezza politica dei disegni di legge *omnibus*, sull'abuso dei voti di fiducia e anche, aggiungo, sulla formazione talvolta di leggi delega a maglie molto larghe.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

MUCCHETTI (*PD*). Se tutto questo riconduce alla centralizzazione delle decisioni in capo al Consiglio dei ministri e poi - perché questo è quello che sta emergendo - all'interno dello stesso Consiglio dei ministri le decisioni collegiali vengono modificate nel merito da decisioni assunte in via monocratica da altri soggetti, credo che ci sia un problema di *governance* democratica che va affrontato e spiegato.

Mi avvio a concludere ricordando che nelle società per azioni a capitale diffuso che, voglio dire, sono qualche cosa di meno dell'azienda Italia, si usa far ricorso alle buone regole della *corporate governance* per garantire la fiducia degli azionisti e degli *stakeholder*. Credo che l'azienda Italia meriti un livello di *governance* - non *corporate governance*, ma *political governance* - migliore di quello di una società per azioni e che quindi, sotto questo profilo, serva un'adeguata trasparenza anche - aggiungo, presidente Calderoli - per la dignità delle Camere.

Quindi, senza porre date, ma affidandomi alla sensibilità della Presidenza di quest'Aula, chiedo che il Presidente del Consiglio venga a raccontarci per filo e per segno come sono andate le cose. Non ci basta l'assunzione della responsabilità politica, perché il punto che sto proponendo non è un punto strettamente di merito; quello che a noi interessa è il processo decisionale, che è forma e per la democrazia la forma è molto spesso sostanza. Grazie. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e Misto-MovX*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che ad inizio seduta sono consentiti solo gli interventi dei Capigruppo, a meno che, come nel caso del senatore Mucchetti, non vi sia l'autorizzazione da parte del Gruppo stesso a svolgere l'intervento.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, Presidente.

Come lei ha ben detto all'inizio di questa seduta, ieri è stato molto difficile poter argomentare su altri temi importanti, visti i fatti accaduti a Parigi.

Condividiamo quanto appena evidenziato dal senatore Mucchetti, visto che è anche nel nostro animo chiedere al Governo di chiarire, perché non può essere taciuto che qui vi è certamente una difficoltà nel definire un processo di *governance* che l'Esecutivo dovrebbe esplicitare nei confronti del Parlamento cui ha chiesto delega.

Stiamo parlando della delega fiscale, di una norma che è comparsa ed è scomparsa, di un provvedimento approvato sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento, con un comma, il 19-bis, prima aggiunto non si sa da chi e poi dal *Premier* stesso dichiarato come aggiunto di propria mano.

Io non vorrei che qui ci fosse anche una sorta di autorizzazione ad assicurare alle *lobby* una garanzia di impunità. Vede, signor Presidente, non dobbiamo dimenticare che in 1a Commissione giace un disegno di legge, voluto dal Partito Democratico, per definire i rapporti con il sistema lobbistico.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara di essere responsabile e diretto estensore di tale codicillo. Il Ministro dell'interno dichiara che nella stessa discussione che si è tenuta nel Consiglio dei ministri il *premier* Renzi ha dato ampia illustrazione del tema di cui si trattava.

Certamente, vi è una discrasia tra le dichiarazioni dei primi istanti, quando nessuno sapeva da dove venisse questo codicillo, e quanto emerso minuto dopo minuto, ovvero una piena coscienza da parte del Governo della portata del contenuto.

Noi abbiamo presentato una mozione, signor Presidente, e chiediamo che il Governo venga in Aula a riferire su questo tema. Lo chiediamo per correttezza istituzionale e costituzionale nei confronti del Parlamento e dei cittadini, in quanto una norma non può essere fatta né *ad personam* né *contra personam*. Se inizialmente questa norma veniva definita come un favore al presidente Berlusconi, oggi il suo ritiro appare invece come una misura assunta contro la stessa persona; se era stata introdotta a favore dei cittadini, adesso vengono danneggiati i cittadini per i quali invece non verrà applicata.

Insomma, è un modo di fare da parte del Governo che deve essere chiarito. Per noi non possono esserci scappatoie nei confronti di chi evade il fisco, perché i conti vanno pagati. Fare altrimenti significherebbe, implicitamente ed esplicitamente, dare una autorizzazione a delinquere in un Paese nel quale l'evasione fiscale viene dichiarata come una priorità da combattere.

Chiediamo pertanto che il Governo con assoluta priorità venga a riferire in Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, sarò rapidissimo, dal momento che l'intervento verte sullo stesso tema di quello che ho fatto ieri, quando era presente la ministra Boschi, che a me non ha risposto. Forse perché non ho consegnato 15.000 emendamenti e quindi non la tenevo all'angolo.

Oggi, siccome persino dal PD arriva la richiesta di avere la presenza del Presidente del Consiglio in Aula, io mi unisco a tale richiesta e ribadisco quanto ho detto già ieri. (*Applausi della senatrice Moronese*).

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, anche nei giorni scorsi, dall'emergere di questo giallo sui giornali, noi, come Sinistra Ecologia e Libertà, avevamo chiesto che il Presidente del Consiglio venisse a riferire in Parlamento.

Si intrecciano, infatti, alcune questioni molto delicate. La prima è il funzionamento della Presidenza del Consiglio che, per la verità, presidente Calderoli, non è nuova. Questa volta è però emersa in modo eclatante, con lo scaricabarile iniziato quando si è cercato di capire chi fosse stato ad inserire questo articolo 15 che introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari l'articolo 19-*bis*.

Ma noi, ormai, siamo costantemente abituati ad annunci di provvedimenti, di decreti-legge, di cui non si trova traccia e che poi vengono (tra l'altro dopo dieci, quindici o venti giorni, quindi con molta calma) pubblicati. Ricordo il mistero sul decreto sblocca Italia, quando sono serviti esattamente venti giorni per capire qual era il contenuto effettivo del provvedimento.

Quindi, il sospetto di un funzionamento a dir poco anomalo (cioè di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, che è comunque un organo collegiale, solo delle cosiddette copertine dei provvedimenti) comincia ad essere quasi una certezza.

La seconda questione è tutta politica: si tratta di un tema su cui è evidente, signor Presidente, che non può che esserci la richiesta di venire a riferire qui in Parlamento. Infatti, il tutto è avvenuto all'interno di decreti legislativi, quindi in attuazione di una delega. Ricordo la discussione che noi abbiamo fatto sul provvedimento di riforma fiscale: ci siamo trovati di fronte, soprattutto da parte del Governo e della maggioranza, a ripetute dichiarazioni di priorità di intervento contro l'evasione fiscale. Per questo, altro che eccesso di delega: qui ci troviamo di fronte ad un ribaltamento stesso della volontà

del Parlamento, con un vero e proprio favore.

Mi si lasci poi fare una battuta: ci saremmo risparmiato tutto, Presidente, se fosse stata accolta la mia proposta, che era volta a mettere finalmente agli atti della Commissione affari costituzionali il patto del Nazareno (forse lo si sarebbe dovuto fare anche con la Commissione finanze e tesoro) e a procedere all'audizione dei suoi attori per conoscere il contenuto, invece di scoprire - come avviene - una novità ogni quindici giorni o ogni mese.

Passo all'ultima questione. Stiamo per entrare in una fase molto delicata della vita del Paese e tra qualche giorno inizierà anche - probabilmente - tutta la procedura per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quindi, a maggior ragione, il Presidente del Consiglio deve venire a riferire in questa sede sulla questione. Infatti, credo che non ci siano più dei dubbi, ma quasi delle certezze. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica deve essere messa al riparo da tutte le operazioni ed i tentativi di scambio che, purtroppo - ahimè - sono emersi da questa vicenda. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-ILC e Misto-MovX).*

[SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, noto con un certo stupore che il Gruppo del Partito Democratico ha sollevato in quest'Aula il problema dei modi con cui si è realizzato il processo decisionale all'interno del Governo. Il tema, peraltro, ha avuto ampia eco nell'informazione e nei commenti extraparlamentari ed è quindi comprensibile che si proponga all'Assemblea.

A nostro avviso, tuttavia, ciò non nei termini sollevati dal collega Mucchetti, cioè quelli di una sorta di indagine da parte del Parlamento circa il processo decisionale interno al Governo e circa le caratteristiche della complessità dell'atto decisionale. Infatti, la complessità stessa implica modi non strettamente codificabili nel rapporto tra il Ministero proponente, la Presidenza del Consiglio e la collegialità del Consiglio dei ministri. C'è piuttosto un'anomalia che, a questo punto, a noi preme sottolineare: mi riferisco al rapporto tra il Governo e il Parlamento.

È il tema proprio di questa Assemblea, perché l'esercizio delle deleghe deve anzitutto essere tempestivo: questo Governo ha fatto della velocità una cifra della propria identità non secondaria ed ha polemizzato con i Governi precedenti proprio per quanto riguarda la lentezza dei processi attuativi rispetto agli atti parlamentari. Beh, mentre stiamo parlando, ancora non sono stati trasmessi i decreti delegati relativi al *jobs act*. Non sono stati quindi assegnati alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri quegli atti che dovrebbero consentire, con tempestività, l'entrata in vigore anche delle agevolazioni contributive alle nuove assunzioni: sono di ieri i dati relativi al mercato del lavoro. Sembra che non abbiamo e non avremo nei prossimi giorni - di questo ci lamentiamo esplicitamente - i decreti delegati in materia fiscale, che sono stati esaminati dal Consiglio dei ministri nella seduta della vigilia di Natale.

Quello che chiediamo in questa sede è piuttosto la tempestività della consegna di questi atti. Attenzione: anche per quanto riguarda quel decreto e quella norma controversa ci interessa il convincimento del Governo rispetto ad essa. Venga il Governo a proporre un testo e non rinvi a dopo il voto sul nuovo Presidente della Repubblica, in qualche modo preannunciato, a seguito delle preannunciate dimissioni dell'attuale Presidente. Proprio un atteggiamento di questo tipo darebbe luogo a delle supposizioni, come quelle che sono state ampiamente fatte.

Il Governo venga subito in Parlamento con quel decreto delegato, a prescindere da coloro che ne sarebbero i beneficiari, esprima il suo convincimento e ci dica che cosa pensa sia giusto per il nostro sistema tributario e per il nostro ordinamento. Ci dica che cosa pensa sia più giusto: venga, proponga gli atti, ci metta nelle condizioni, come Parlamento, di esprimere il nostro parere, in modo che la complessità dell'atto, che vede coinvolti il Parlamento, poi il Governo e poi di nuovo il Parlamento e infine il Governo, si realizzi, dando così ai contribuenti norme certe e mi auguro anche semplici, che possano ancor più determinare leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e gli stessi contribuenti. Di questo dovremmo stupirci, se cioè il Governo dovesse rinviare l'atto per le polemiche

che sono intervenute e posporlo ad una data, che non potrebbe non dare luogo a tutte le supposizioni che sono state già espresse e che ulteriormente troverebbero motivo di esprimersi.

Quindi, signor Presidente, ciò che le chiediamo è di trasmettere al Governo - per parte nostra, almeno - la richiesta che venga a dirci come e quando presenterà questo atto. Noi chiediamo che presenti questi atti subito, visto che esso è in grado, avendoli elaborati, valutati e decisi in seno al Consiglio dei ministri. E mi riferisco a quelli relativi alla delega fiscale, così come a quelli relativi alla delega sul lavoro, perché, come Parlamento, vogliamo esprimere la nostra opinione su quegli atti. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, credo sia opportuno un chiarimento rispetto a come si è svolto il dibattito su questa delicata questione.

Proprio in considerazione della rilevanza del tema, il Gruppo del PD ha sostenuto la richiesta del collega senatore Mucchetti, che svolge in Senato la funzione importante di Presidente di Commissione, di intervenire su questa vicenda. E il Gruppo lo ha fatto anche confidando nel senso di responsabilità e di equilibrio del collega. Naturalmente i contenuti espressi dal senatore Mucchetti impegnano il senatore Mucchetti e non il Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Colleghi, a proposito delle tematiche che sono state sollevate e che sono di interesse di numerosi Gruppi, per quanto riguarda il Governo la presenza del sottosegretario Pizzetti ci garantisce la trasmissione di quanto richiesto al Governo stesso.

Ai colleghi comunico che alle ore 12,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo. Visto che si è parlato anche di strumenti di sindacato ispettivo, in quella sede potrà essere discussa la calendarizzazione degli atti in discussione.

MARTON (M5S). Non doveva dargli la parola! Il PD ha parlato due volte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, all'inizio del 2015 bisogna essere tutti più buoni e non essere troppo rigidi. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1385\)](#) **Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)*

[\(1449\)](#) **BRUNO ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati**

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,09)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni riprendendo in parte quanto ho già avuto modo di sottolineare ieri, in sede di discussione sulle questioni pregiudiziali che abbiamo presentato, contestando in maniera molto netta alcuni punti della legge elettorale che ci sembrano non solo sbagliati ma in profonda contraddizione con il nostro dettato costituzionale.

In questa sede, approfittando del fatto che in discussione generale è consentito entrare nel merito della materia, vorrei fare qualche considerazione aggiuntiva anche su alcuni elementi che fanno da sfondo al tipo di riflessione che stiamo compiendo.

Colleghi, questo tipo di riflessione in realtà l'abbiamo già avviato, e in una buona parte già svolto, alcuni mesi fa, quando abbiamo discusso della riforma costituzionale. Evidentemente c'è un nesso molto forte tra la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale. Questi due temi non possono essere considerati in maniera scollegata, perché sono facce della stessa medaglia, e andrebbero letti parallelamente.

Quando noi, alcuni mesi fa, insistevamo sulla contrarietà alla riforma costituzionale, ci spaventava soprattutto il combinato disposto con la legge elettorale che si andava costruendo ed evidenziammo una serie di problemi. Ci fa piacere - se posso dire così - che, nel corso delle settimane e dei mesi, quei problemi siano diventati non più semplicemente il capriccio dei sette senatori di Sinistra Ecologia e Libertà e degli altri senatori del Gruppo Misto che all'epoca presentarono i tanti emendamenti, ma un terreno di confronto politico e abbiano acquisito la dignità di terreno di discussione, visto che alcuni temi affrontati mettono inevitabilmente in campo una serie di problemi molto seri.

Allora noi parlammo, e io ne parlo ancora oggi, del fatto che non si può immaginare la discussione sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale facendo finta di non vedere cosa sta accadendo nel nostro Paese in questa fase storica. Noi siamo nel tempo della massima sfiducia nei confronti della politica. Abbiamo parlato tante volte della crisi della forma partito, della crisi dei partiti di massa, della crisi dei corpi intermedi. Io ritengo - ma è una considerazione politica che c'entra soltanto in parte con questa vicenda - che sia stato un gravissimo errore di questo Governo, nel corso dei mesi passati, l'aver contribuito a mettere in difficoltà, o almeno a cercare di fare ciò, quei pochi corpi intermedi sopravvissuti alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.

È evidente che il dato della crisi della politica abbia assunto e assuma degli elementi e delle caratteristiche molto più forti rispetto agli anni passati, anche perché ancora una volta siamo dinanzi ad un combinato disposto. Abbiamo avuto, nel corso della storia recente e meno recente della nostra Repubblica, delle fasi in cui, dinanzi ad una acutissima crisi economica, esisteva almeno la politica e in qualche modo le istituzioni democratiche facevano finanche da argine nei confronti della crisi economica. Viceversa, abbiamo avuto delle fasi storiche in cui ad una crisi profonda delle istituzioni democratiche non corrispondeva una crisi economica profonda.

Purtroppo c'è davvero poca attenzione, anche da parte del Parlamento, nei confronti del dramma della fase politica che stiamo vivendo. Nella giornata di ieri a me è dispiaciuto molto svolgere il mio intervento dentro la confusione di quest'Aula, perché penso che questi argomenti meriterebbero ascolto e un elemento di attenzione anche quando vengono portate delle tesi in dissenso da quelle dominanti, da quelle che sono oggi le tesi del Governo. Il dato più significativo dell'attuale fase storica è effettivamente questo combinato disposto, per cui si ha una crisi economica strisciante, da una parte, e una crisi di credibilità della politica, dall'altra, e questa cosa rischia di mettere in campo una miscela esplosiva.

Voi direte: cosa c'entra questo con la legge elettorale? C'entra moltissimo con la legge elettorale e anche con le ipotesi di riforma costituzionale. Se è vero tutto ciò, se è vero che noi siamo dentro un clima di sfiducia così profondo, che riguarda finanche la crisi dei valori della nostra democrazia così come l'abbiamo conosciuta e così come abbiamo contribuito a costruirla nel corso degli anni passati,

allora è evidente che tutti gli atti che questo Parlamento dovrebbe compiere, quando riguardano la modifica sia degli articoli della Costituzione italiana che delle leggi elettorali, dovrebbero andare verso il tentativo di rimettere in campo elementi di partecipazione, di allargamento della democrazia e di risposta alla crisi che si è consumata nel corso di tutti questi anni.

Non capisco come si faccia a non vedere un dato così evidente che, peraltro, ormai è oggetto di studio di tanti sociologi e studiosi del nostro Paese che hanno dedicato intere pubblicazioni a queste situazioni che sto tentando di esplicitare in pochi minuti.

La stessa trasformazione della nostra democrazia nel corso di questi anni dovrebbe farci riflettere. Oggi abbiamo una democrazia molto diversa da quella con la quale siamo stati abituati a confrontarci nel corso dei decenni passati. Non è più la democrazia dei partiti di massa. Non è più la democrazia dei corpi intermedi. Non è più la democrazia della partecipazione e della possibilità di attuare anche gli articoli della nostra Costituzione. Tutt'al più è la cosiddetta democrazia del pubblico.

Non starò a parlare di questo perché al riguardo sono state scritte cose molto più autorevoli di quelle che posso dire io, ma è evidente che anche dentro tale aspetto si cela la novità che è intercorsa nel percorso politico degli ultimi anni.

La domanda di fondo, allora, che pongo al Governo, alla relatrice e ai miei colleghi parlamentari, e che penso dovrebbe essere la domanda di fondo che regge questa discussione politica, è la seguente: le riforme che sono state realizzate nel corso degli ultimi venti anni, sia i tentativi di mettere mano alla Costituzione repubblicana, sia anche le leggi elettorali che si sono succedute e che per diversi anni hanno segnato la scena politica del nostro Paese, hanno attenuato questo processo o lo hanno acuito? Questa è la risposta che dovete darci e questa è la domanda di fondo che vogliamo formulare noi. Nel corso degli ultimi anni tutto il sistema politico si è sviluppato esattamente su questo punto.

In questo Paese, per molto tempo, abbiamo avuto una tesi dominante, una sorta di pensiero unico, ed è davvero singolare poi che il pensiero unico che si è manifestato anche sugli aspetti economici, oltre che su quelli politici ed istituzionali, non ha mai la controprova: anche se fallisce, anche se miseramente le sue certezze si sgretolano davanti alla forza degli eventi e dei fatti, nessuno però paga mai per le conseguenze. Anzi, chi prova a mettere in campo un elemento di dissenso rispetto a questo pensiero unico viene etichettato e tacciato come una sorta di disturbatore che non vuole consentire al Paese di avere lo sviluppo che meriterebbe. Ma questo è un tema di fondo nella riflessione che dobbiamo fare questa mattina e nel corso dei prossimi giorni.

In tutti questi anni sono state costruite leggi elettorali che, dinanzi al doppio binario governabilità-rappresentanza, hanno scelto palesemente di privilegiare il terreno della governabilità. Naturalmente è una scelta politica maturata non solo nel nostro Paese. Si tratta di una tendenza di fondo che ha attraversato finanche il continente europeo nel corso degli ultimi anni. Una volta tanto possiamo provare a sviluppare questo tema di fondo non in maniera ideologica, ma facendo un ragionamento più serio, di bilancio rispetto a quello che è accaduto nel corso di questi anni? Ha aiutato o meno, nello sviluppo della democrazia del nostro Paese, l'aver investito di più sul tema della governabilità e meno sul tema della rappresentanza? Questa è una domanda politica di fondo. Non è né una provocazione, né un capriccio delle opposizioni. È un punto rispetto al quale bisogna avere delle risposte politiche chiare e aprire un dibattito.

Penso che questa tesi, cioè l'aver privilegiato il tema della governabilità, non abbia pagato. Addirittura, non ha pagato nemmeno in termini di governabilità, visto quanto è successo nel corso di questi anni e visto che, anche con le leggi elettorali approvate a indirizzo fortemente maggioritario, più volte, nel corso della stessa legislatura, sono cambiati i Governi. Quindi, non è vero che è stata privilegiata la governabilità. Sicuramente è stata svilita la rappresentanza. Per di più, è stato introdotto, nelle leggi elettorali degli scorsi anni (in particolare con la tanto vituperata - giustamente - ultima legge elettorale, il cosiddetto Porcellum), un elemento nuovo nella politica del nostro Paese, e cioè il vincolo di fedeltà per cui l'eletto deve essere, in qualche modo, particolarmente fedele al proprio segretario o *leader* di partito, per il motivo banale che, in caso contrario, non viene più eletto né candidato.

Ma la domanda è ancora una volta la seguente: questo elemento, cioè l'introduzione del vincolo di

fedeltà, è semplicemente riprovevole dal punto di vista morale, per cui non è bello - diciamo così - che il Parlamento della Repubblica italiana non sia più composto da donne e uomini liberi, che possano esercitare pienamente il loro mandato nel rispetto della Costituzione, fino al divieto di mandato imperativo? Oppure esso introduce un ulteriore elemento di difficoltà, nel senso che il Parlamento non è stato più nelle condizioni di bilanciare la forza dei *leader* nel corso degli anni passati?

Guardate, colleghi, non sono aspetti di secondo piano. Sono aspetti che riguardano esattamente il funzionamento della democrazia italiana e gli elementi di cambiamento che vengono introdotti all'interno di un sistema politico. Io penso e sono molto convinto del fatto che sia necessario mettere in campo un elemento di cambiamento forte rispetto a quanto è accaduto nel corso degli anni passati. Mi piacerebbe, però, che noi ci intendessimo sul tipo di cambiamento che vogliamo costruire e mi piacerebbe anche che fossero messe da parte tutte le operazioni di propaganda, anche quelle autorevolissime.

Sto per fare un'affermazione, e lo dico veramente con grande rispetto, non foss'altro per il fatto che riguarda un mio concittadino e perché, in ogni caso, ne ho stimato per larga parte l'iniziativa politica nel corso del suo mandato di Presidente della Repubblica. Ma, quando a me capita di ascoltare - come penso abbiate fatto tutti quanti voi - la sera dell'ultimo dell'anno il messaggio del Capo dello Stato al Paese, seguito da milioni di persone, peraltro in alcuni aspetti condivisibile se non addirittura molto condivisibile, e sentir dire alla più alta carica politica del Paese, all'autorevolissimo presidente della Repubblica Napolitano, che le opposizioni hanno sbagliato ad opporsi alla riforma costituzionale, perché bisogna superare il bicameralismo perfetto, concludo che anche il Capo dello Stato, purtroppo, non si sottrae a questo esercizio di propaganda. Le opposizioni, infatti, non hanno detto, nel corso della battaglia sulla riforma costituzionale, che erano contrarie al superamento del bicameralismo perfetto: hanno detto che erano favorevoli al superamento del bicameralismo perfetto, ma hanno anche detto che il superamento del bicameralismo perfetto avverrebbe e potrebbe avvenire nel nostro Paese in maniera molto più efficace se comunque si tenesse in vita un Senato elettivo, per quanto differente da quello che c'è stato fino ad oggi. Quando finanche la massima carica dello Stato confonde il piano e, in qualche modo, immette degli elementi che rendono più complesso un dibattito politico, perché banalmente non sono veri, evidentemente questa cosa mette in campo tutti gli elementi di difficoltà.

Allora, la domanda politica è sempre la stessa e riguarda questo combinato disposto con la riforma costituzionale che prevede un Senato di secondo livello. Peraltro, colleghi, pochi mesi fa abbiamo visto che cosa vuol dire eleggere degli organismi con un meccanismo di secondo livello. Abbiamo eletto le Province con tale meccanismo. Io non so come sia andata in altri posti d'Italia e non voglio mettere bocca sulle cose che non so. Posso dire com'è andata da me, nella mia città, che pure non è proprio un paesino, ma è la terza città d'Italia ed ha quasi tre milioni di abitanti. L'elezione di secondo livello è stata il più grande mercato delle vacche che abbiamo potuto vedere nei corsi di questi anni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani e Consiglio*). È stato uno spettacolo indecente ed indecoroso. Già soltanto questo avrebbe dovuto costituire per noi un avvertimento. Insomma, un Parlamento ed anche un Governo e un Presidente del Consiglio maturi possono anche dire di aver avuto un'idea, di averla messa in campo, di aver visto com'è andata e, dinanzi al fallimento totale di quanto è accaduto e dinanzi allo svilimento assoluto delle regole più banali del gioco democratico, in qualche modo potrebbero essere disponibili a rimettere in discussione le proprie idee. Invece no, perché ancora una volta ci si scontra con l'ideologia del pensiero unico, che evidentemente è una bestia difficile.

Ma allora la domanda è sempre la stessa: questo combinato disposto, cioè la riforma costituzionale da una parte, con il Senato non elettivo e con un meccanismo per cui saranno i consiglieri ad eleggersi tra di loro e a diventare senatori, e dall'altra parte questa legge elettorale con gran parte delle liste bloccate, con i premi di maggioranza e con lo sbarramento (poi affronterò in maniera più specifica questo punto), renderanno il nuovo Parlamento repubblicano più forte o più debole di oggi? Questo è il punto di fondo.

Mi dovete rispondere su questo. Non potete cavarvela semplicemente dicendo che bisogna fare presto,

che c'è fretta e che occorre dare un messaggio al Paese. Certo che bisogna dare un messaggio al Paese, ma guai a dare un messaggio che, sul momento, magari soddisfa la pancia degli italiani, ma sul medio periodo rischia di creare un danno gigantesco al funzionamento della Repubblica italiana.

Penso che questi siano temi molto seri, che riguardano esattamente le funzioni e il ruolo di questo Parlamento, nonché la capacità di mettere in campo un meccanismo di pesi e contrappesi tra le funzioni del potere esecutivo e quelle del potere legislativo.

A me sembra che questi temi abbiano bisogno di grande rispetto, approfondimento e serietà. Del resto, saranno anche professoroni, non piaceranno al Presidente del Consiglio, gli saranno antipatici, saranno pure persone che scrivono sempre le stesse cose da molti anni. Ma se moltissimi costituzionalisti di questo Paese insistono su questo punto e vedono tali elementi di rischio, ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo per cui la stragrande maggioranza della dottrina del diritto costituzionale italiano esprime dubbi molto seri rispetto a quanto stiamo facendo, ovvero al combinato disposto di riforma costituzionale, da una parte, e di legge elettorale, dall'altra.

Certo, si può far finta di niente e si possono considerare gufi, professoroni o altro quelli che non vogliono il cambiamento. Tuttavia, penso che su questo ci voglia un po' più di umiltà. In sostanza, sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio facesse un'operazione di ripristino della verità, mettendo da parte tutti gli elementi di propaganda molto presenti invece nel corso di questo dibattito.

Non credo che, con il combinato disposto della riforma costituzionale e della legge elettorale, si troverà un'efficace risposta alla crisi della politica e alla sfiducia che attraversa il nostro Paese. Non ci credo affatto. Penso che questi elementi rischino di accentuare questo tipo di difficoltà. Penso che questo terreno non sia da sottovalutare, perché è evidente che non c'è un secondo tempo. Se saltano i meccanismi di fondo della democrazia di questo Paese, sarà impossibile per tutti noi ricostruirne le fondamenta, visto quello che sta accadendo, viste le cose che accadono in quest'Italia strana del 2015, dove un *leader* politico degli anni passati che va ad omaggiare un amico cantante, che è morto, viene insultato in una camera ardente da gente infuriata per i motivi più strani.

Ma è questo che sta accadendo nel nostro Paese. Sta accadendo che si ha una difficoltà sempre maggiore a mettere in campo una credibilità, un elemento di ricostruzione di un nesso politico, storico, sistematico tra i rappresentanti e i rappresentati. Sono questioni di grandissima serietà. La sottovalutazione di questi temi è molto grave, è molto sbagliata, e credo sarà foriera non di fatti politici positivi ma di grandi problemi. (*Richiami del Presidente*). Chiedo solo un minuto per terminare.

Già ieri, nel corso della discussione sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, abbiamo sollevato prevalentemente tre punti di dissenso. Li ripeto velocemente. Il primo riguarda l'entità del premio di maggioranza. È vero che eravamo in tutt'altra epoca storica; è vero che sono passati molti decenni, ma voglio ricordare a questo Parlamento che, quando tanti anni fa vi fu un tentativo politico di cambiare la legge elettorale mettendo in campo un premio di maggioranza - all'epoca di poco inferiore al 15 per cento e che comunque si otteneva soltanto superando il 50 per cento, quindi con la maggioranza assoluta - quel tentativo, in questo Paese, fu chiamato legge truffa e successe quello che sappiamo.

Oggi siamo molto oltre la legge truffa, perché parliamo di premi di maggioranza che astrattamente possono essere finanche superiori al numero di voti che si ottiene alle elezioni. Anche perché, signor Presidente, si dà per scontata una cosa che scontata non è, come dimostrano le elezioni dei sindaci: non è vero che il ballottaggio lo vince sicuramente il partito che arriva primo. Il ballottaggio lo può vincere anche il partito che arriva secondo. Magari può succedere che il partito che è arrivato primo ha preso il 30 per cento, ma quello che è arrivato secondo ha preso il 20 e quel 20 per cento diventa un 55 per cento. E, come voi capirete, si prende molto più del doppio dei seggi rispetto ai voti ottenuti. A me questo aspetto sembra molto criticabile, anche dal punto di vista della tenuta costituzionale.

Sullo sbarramento non dirò niente, perché ne ho parlato ieri. Io ritengo qualsiasi tipo di sbarramento del tutto incompatibile con il premio di maggioranza, visto che lo sbarramento serve ad evitare la frammentazione. Ma se questa è risolta in termini di governabilità dal premio di maggioranza, evidentemente non ha nessuna *ratio* politica logica ed è semplicemente un provvedimento punitivo nei confronti di chi è in dissenso.

Rimane il tema di fondo: non si fa quello che vuole fare il Presidente del Consiglio per legge. (*Richiami del Presidente*). Se questo Paese vuole arrivare al bipartitismo o al tripartitismo, ci arriverà per ragioni politiche e sulla base di processi storici. La sintesi storica di processi può porre in atto questo, e non certo una legge elettorale. Non ci sarà legge elettorale, nemmeno quella con il premio di maggioranza più alto possibile alla lista, che può creare di fatto il bipartitismo. Noi queste cose le diciamo oggi e siamo convinti che, nel corso degli anni, buona parte di questo Parlamento sarà costretto a darci ragione. E pensiamo che questa battaglia politica che oggi combattiamo non la facciamo solo per noi. Ci potremmo accontentare del fatto che lo sbarramento viene abbassato dall'8 al 3 per cento. Potrebbe essere un motivo sufficiente per dire che abbiamo ottenuto quello che ci interessava, ma non faremo questo ragionamento. Non badiamo al nostro orticello, e non semplicemente perché alle prossime elezioni prenderemo molto più del 3 per cento, ma anche perché in questo caso è in gioco non il destino di un piccolo partito come Sinistra Ecologia e Libertà, ma quello del Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Maurizio Romani, Orellana e Bencini*).

Saluto ad una delegazione dell'associazione Realtà cittadina

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto ad alcuni esponenti dell'associazione Realtà cittadina di Terracina, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [1385](#) e [1449](#) (ore 10,32)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (SCPl). Signor Presidente, colleghi, molti senatori nel corso della discussione e anche alcuni costituzionalisti nell'ambito delle audizioni in Commissione si sono esercitati in ricostruzioni storiche e hanno indicato preferenze politiche ovviamente opinabili. Trovo - ad esempio - discutibile ritenere che, come è stato detto da uno degli auditi, l'adattamento del nostro sistema produttivo ai mutamenti strutturali del mercato, il passaggio dalla produzione dei beni all'economia dei servizi, alla società dell'informazione debba avvenire preferibilmente con un sistema elettorale proporzionale. Si tratta di una preferenza contestabile, che tuttavia, come la tendenza ad invocare o minacciare sempre nuove ragioni di potenziale incostituzionalità, ha una premessa, un punto di partenza, un sottointeso. Il presupposto è che il premio è il male e la rappresentanza fotografica è il bene, perché democrazia è uguale proporzionale. Più il proporzionale è puro, più la democrazia è ideale; anzi, la democrazia è possibile addirittura solo con il sistema proporzionale.

Torno, perciò, a più di venticinque anni di distanza dal crollo del Muro di Berlino e dal collasso del vecchio sistema politico, su un nodo irrisolto. Oggi il bipolarismo, il maggioritario, la personalizzazione, l'elezione diretta, tutti indistintamente accomunati sotto l'etichetta del populismo, sono diventati in una narrazione che ha preso piede il segno della fine della democrazia, dell'abdicazione della politica e di altre terribili catastrofi. Ma, dal crollo della prima Repubblica, consentire ai cittadini di scegliere con un voto un *leader* e una maggioranza è stata la fonte principale di forza e di legittimazione di tutta la strategia riformista sul tema della forma di Governo delle leggi elettorali.

Sono passati quasi ventidue anni da quando i cittadini hanno risposto inequivocabilmente alla domanda alla base del *referendum* del 1993: sono i partiti o i cittadini a scegliere il Governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini? È dal 1993 che ci siamo abituati ad eleggere direttamente i sindaci, i Presidenti di Provincia e di Regione, per tacere del fatto che pochi mesi fa, alle elezioni europee,

abbiamo simulato l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea indicando per ogni partito un candidato alla poltrona di Presidente.

Il guaio è che, da allora, la competizione bipolare è stata costantemente ipotecata dalla persistenza del precedente sistema istituzionale e da una struttura incoerente e frammentata delle due principali coalizioni. Da allora, però, la nostra Repubblica non è più quella di prima, è già cambiata, ed oggi risulta incompiuta, a metà. E il nodo irrisolto non riguarda tanto la legge elettorale, quanto la forma di Governo, cioè la qualità della forma di Stato. È da un pezzo che la *premiership* è diventata la vera e fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta - o come se lo fosse - il perno attorno al quale ruota il sistema, senza peraltro introdurre alcun serio contrappeso.

Va da sé che, con questo rivestimento istituzionale, l'Italia, prima o poi, sbatterà la testa contro il muro, anche perché - come ha spiegato un po' di tempo fa il professor Sartori - «la costruzione di un sistema di *premiership* sfugge largamente alla presa dell'ingegneria costituzionale». Infatti, spiega Sartori, «le varianti britannica o tedesca di parlamentarismo limitato funzionano come funzionano soltanto per la presenza di condizioni favorevoli». Come abbiamo visto in questi vent'anni, «un passaggio "incrementale", a piccoli passi, dal parlamentarismo puro a quello con *premiership* rischia di inciampare ad ogni passo». Non per caso, Sartori ritiene che, in questi casi, la strategia preferibile non sia il gradualismo, ma piuttosto una terapia d'urto, perché le probabilità di riuscita sono minori nella direzione del semiparlamentarismo e maggiori se si salta al semipresidenzialismo.

Il guaio è che oggi in molti prendono atto che non è possibile praticare la vecchia forma della partecipazione alla politica, ma continuano a ritenere che quella particolare e specifica forma della partecipazione alla politica e quel particolare sistema politico siano i migliori e, dunque, cercano di avvicinarsi a quel modello e di salvare più elementi possibile di quell'esperienza. Questo atteggiamento nasce, però, da una visione statica e conservatrice: il vecchio sistema dei partiti non tornerà più, neppure ripristinando proporzionale e preferenze. La metamorfosi è già avvenuta: nel vecchio sistema ci si faceva cittadini nel e del partito, perché non si riusciva ad esserlo interamente nello e dello Stato. Adesso che l'identificazione e l'appartenenza - all'ideologia, all'utopia e alla morale del partito - non vi sono più, l'unica strada praticabile è esaltare la possibilità e la responsabilità della scelta, nonché l'esercizio della cittadinanza nello Stato. Il rispetto della competenza decisionale degli individui non è forse l'unica risposta possibile ad una crisi di fiducia ormai incontenibile?

Forse dovremmo guardare di più alle tendenze di fondo della società, comuni peraltro a tutti i Paesi avanzati, dalla struttura economica all'eguaglianza di genere, dalla natura della famiglia all'individualizzazione dei valori: in tutte le società industriali avanzate, le condizioni di prosperità economica raggiunte hanno modificato i nostri valori. Ora, rispetto alle generazioni del periodo postbellico, l'autoespressione, la qualità della vita e la scelta individuale sono diventate centrali e questa nuova visione del mondo si accompagna ad una de-enfatizzazione di tutte le forme di autorità.

Insomma, invece di essere diretti dalle *élite*, tutti si impegnano in attività dirette a sfidarle. Bisognerà farsene una ragione: oggi nessuno partecipa alla politica come in passato. Per questo bisogna passare definitivamente da una concezione e da una pratica politica fondate su una dichiarazione ed una scelta di appartenenza a quelle fondate sulla responsabilità della scelta per il Governo del Paese.

Detto questo, ovviamente ognuno ha in testa il suo sistema elettorale, come ciascuno di noi ha in testa la propria formazione della nazionale. Io avrei preferito fare come in Francia: doppio turno di collegio ed elezione diretta del Presidente. Personalmente, nutro una convinta preferenza per il semipresidenzialismo francese, perché le sue regole e le sue istituzioni contribuiscono in maniera molto significativa a realizzare due elementi: la ristrutturazione dei partiti e delle loro modalità di competizione e l'eventuale formazione delle coalizioni di Governo, nonché a dare potere ai cittadini. In Francia, la ristrutturazione dei partiti - basti pensare all'UMP - ha avuto come principale volano la competizione per la Presidenza della Repubblica e i partiti sono sopravvissuti.

Ricordo che la possibilità di arrivare ad un accordo accettabile tra la primavera e l'estate del 2012 ci sarebbe stata: il PdL aveva offerto al PD un patto istituzionale vantaggioso, ossia una legge elettorale alla francese, in cambio del semipresidenzialismo alla francese. Alcuni di noi, anche allora, provarono

a dire che il cambiamento si imponeva, e poi le cose sono andate come sono andate.

Ora, però, non è che possiamo tornare indietro riaprendo la discussione sul miglior sistema ipotizzabile in astratto per l'Italia: l'Italicum è già passato alle Camere, quindi, dobbiamo cercare di andare avanti con quel che c'è, cercando di migliorare il testo e, prima si fa, meglio è; ciò anche perché, con il passare del tempo - e più di vent'anni orsono - alcuni problemi si sono aggravati e richiedono soluzioni più forti, mentre allora, a malattia ancora non così incancrenita, sarebbero bastati rimedi ben più modesti. Mi spiego: forse negli anni Ottanta, quando c'erano i vecchi partiti, cioè organizzazioni robuste, sarebbe bastato introdurre una soglia di sbarramento e la fiducia costruttiva, ora non basta più. Non ci sono quelle organizzazioni e la società è cambiata e va detto anche che, per altro verso, alcuni passi in avanti sono stati compiuti, come la stabilizzazione dei sistemi elettorali e delle forme di Governo a tutti i livelli subnazionali (Regioni, Comuni).

Resta il fatto, però, che la transizione è ancora incompiuta, perché è contraddittoria sia sul piano della forma di Governo nazionale, sia su quello del rapporto centro-periferia. Senza contare che le cose naturalmente cambiano da sole e mentre il Governo è un protagonista decisivo nel favorire le riforme, perché senza il suo protagonismo i veti finirebbero per prevalere come finora è accaduto, esso deve già agire come se possedesse ora quella forza e quella coerenza che a regime gli saranno dati dalle nuove regole.

Poste queste premesse, lo scopo della riforma costituzionale è il superamento del bicameralismo, che comporta la perdita del potere fiduciario e del voto paritario sulle leggi da parte del Senato e la responsabilizzazione nel Senato dei legislatori regionali. Lo scopo della riforma elettorale è duplice: quello di individuare un chiaro vincitore che ci preservi dalle grandi coalizioni permanenti, che sono naturalmente favorite dalla frammentazione e dall'insorgere di vari populismi, e quello di riavvicinare eletti ed elettori rispettando i paletti della sentenza della Corte.

Le audizioni svolte in Commissione sono state utilissime. Ci hanno dato spunti utili per evitare errori, ma non vanno prese per sentenze anticipate, anche perché le opinioni dei costituzionalisti spesso divergono tra di loro ed i paletti dentro ai quali possiamo scegliere restano molto ampi.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, l'andazzo è quello di accusare tutto ciò che non si condivide di incostituzionalità. Ma quella sentenza, a ben vedere, ha solo richiesto una soglia minima di voti per l'attribuzione del premio e che le liste bloccate non siano lunghe. Si possono ovviamente prospettare altre conseguenze, ma si tratta di ricostruzioni personali, non riconducibili alla sentenza. Basterebbe ricordare che le leggi elettorali per Camera e Senato sono nate «divaricate» alla Costituente.

Rilevo inoltre che con due schede diverse per Camera e Senato, anche con due sistemi identici, persino se i diciottenni votassero anche al Senato, la governabilità non potrebbe essere garantita per principio. Gli elettori potrebbero separare i voti, il che finirebbe col travolgere qualsiasi correzione alla proporzionale. Si finirebbe insomma per costituzionalizzare di fatto la proporzionale, scelta che non è stata fatta alla Costituente. Può essere una posizione culturale, ma non è un obbligo per il legislatore, dato peraltro che il *referendum* del 1993, che ho ricordato, ha compiuto una scelta in senso diametralmente opposto.

In realtà, il premio alla sola Camera non assicura la governabilità, ma la incentiva comunque in modo decisivo: il vincente alla Camera sarebbe comunque inaggirabile, sarebbe comunque il perno del Governo. E questo da solo legittima la disproporzionalità. Per questa ragione, ritengo che il Senato possa tranquillamente approvare l'Italicum con il premio alla sola Camera.

I sistemi elettorali, del resto, vanno valutati in relazione agli obiettivi che ci si prefigge. Resto dell'opinione che l'obiettivo di un sistema bipolare sia l'unico in grado di dare vita ad un Governo legittimato dal corpo elettorale, evitando l'ingovernabilità o il ricorso a grandi coalizioni non omogenee. Alla luce di questo obiettivo trovo, nel complesso, positivo il testo approvato alla Camera, che prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza fin dal primo turno e l'eventuale ballottaggio a livello nazionale nel caso di mancato conseguimento del premio.

Ci sono, nel testo della Camera, alcuni punti critici che abbiamo peraltro evidenziato nel corso della discussione. Trovo perciò convincente la proposta della relatrice Finocchiaro di prevedere il premio a favore non di una coalizione di liste, ma a favore della lista vincitrice.

Sarebbe inoltre preferibile una soglia più alta per il conseguimento del premio e cioè far scattare il secondo turno solo se nessuna forza politica sia riuscita a raggiungere almeno il 40 per cento dei voti, rendendo così meno eventuale il passaggio al secondo turno di ballottaggio.

Condivido inoltre la proposta della presidente Finocchiaro di introdurre un'unica e ragionevole soglia di esclusione. Spetta al premio assicurare la governabilità e, perciò, non è necessario escludere la presenza in Parlamento di forze minori.

Su tutte queste questioni abbiamo presentato emendamenti.

Infine, per quel che riguarda la scelta dei candidati, dico subito che avrei preferito il ritorno ai collegi uninominali. Non mi persuade il ritorno al voto di preferenza. Le preferenze hanno dato cattiva prova, basti vedere le elezioni regionali e i collegi esteri.

Oltretutto, il voto di preferenza richiede disponibilità di risorse finanziarie ingenti, produce frantumazione correntizia all'interno dei partiti e accresce il peso degli interessi. Inoltre, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico, la restaurazione del voto di preferenza potrebbe rivelarsi perfino criminogena. Non per caso è un sistema abbandonato da tempo in tutti i Paesi avanzati.

L'ipotesi del relatore dei capilista bloccati e per il resto il ricorso al voto di preferenza può rappresentare una mediazione utile, sia pure non entusiasmante.

In conclusione, non c'è nella proposta in discussione l'elezione diretta, che richiederebbe una revisione costituzionale, ma con il ballottaggio tra le due coalizioni o fra i due partiti, il *leader* è destinato ad avere una legittimazione diretta da parte del corpo elettorale e questo è un nodo centrale. Compito dei sistemi elettorali in un sistema parlamentare, infatti, non è solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere un Governo. La rappresentanza non è fine a se stessa, ma è in funzione della legittimazione a legiferare e a concorrere al Governo. Da qui l'importanza, a nostro modo di vedere, dei sistemi a doppio turno, perché consentono all'elettore di scegliere direttamente chi è legittimato a governare.

Infine, come Gruppo ci siamo espressi in modo contrario in relazione all'introduzione della clausola di salvaguardia per mettere nel frattempo a sistema la normativa derivante dalla sentenza per due ragioni. In primo luogo, per una ragione di natura costituzionale: trovo che ci sia stato un eccesso di zelo, visto che la Corte non ha invitato il Parlamento ad agire. La Corte non ha scritto niente del genere, al di là dei pareri di insigni costituzionalisti. Senza contare che il presupposto della sentenza, la sua legittimità sta nella sua immediata applicabilità. La norma infatti, anche a seguito del giudizio di costituzionalità, è stata ritenuta dalla stessa Corte idonea a garantire il rinnovo degli organi costituzionali. Se poi dovesse servire intervenire per stabilire dove mettere la riga su cui scrivere la preferenza, può farlo il Governo, anche perché l'eventuale decreto non interviene in materia elettorale, non interviene sulla formula elettorale, ma unicamente su elementi meramente tecnici e applicativi, per dirla con le parole usate dalla Corte.

In secondo luogo, ci siamo espressi in modo contrario per una ragione politica. Perfezionare la subordinata significa votare con la subordinata. Resto dell'opinione che il ritorno al sistema proporzionale non sia desiderabile; resto dell'opinione che compito dei sistemi elettorali in un sistema parlamentare non sia, come dicevo prima, solo quello di rappresentare, ma anche quello di esprimere un Governo.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 10,47\)](#)

(Segue MARAN). Altra questione è quella di mantenere un rapporto con la riforma costituzionale per cui è ragionevole prevedere una data successiva al suo compimento per l'entrata in vigore della legge elettorale, com'è stato rilevato ieri dal Governo, il che si può fare agevolmente con un emendamento.

Sarebbe auspicabile che la discussione sulle formule elettorali tornasse a basarsi sul confronto fra ragioni di politica istituzionale e non su una specie di gara a chi la spara più grossa in termini di

legittimità costituzionale, perché sta al Parlamento soppesare le istanze che vengono dalla società ed individuare equilibri tra opzioni altrettanto legittime, assumendosene la responsabilità, che è appunto politica. (*Applausi dal Gruppo SCpI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli senatori, la vicenda delle riforme e della legge elettorale va vista in un insieme, considerato che da tempo auspichiamo un processo di riforme e di cambiamento che coinvolga in maniera piena e totale le nostre istituzioni.

È inutile ricordare in quest'Aula i tentativi - ahimè falliti, non certo per colpa del centrodestra, di Forza Italia o di Silvio Berlusconi - di fare una riforma costituzionale ampia ed organica, come quella approvata nel 2006 dopo un lungo ed ampio dibattito, riforma che purtroppo non entrò in vigore perché legittimamente chi giocava al «tanto peggio, tanto meglio» promosse un *referendum* confermativo, previsto dalla Costituzione, che ebbe un esito - senza *quorum* - ostile a quella riforma, dipinta peraltro in maniera non chiara e non corretta, giocandosi tutto sul tema della *devolution*. Era un testo nel quale si affrontavano meglio delle norme tuttora vigenti e in via di correzione del Titolo V della Costituzione, introducendo anche l'elezione del *Premier* ed altre disposizioni molto importanti, tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, che sarebbe in vigore da molti anni. Quindi, l'intento riformatore del centrodestra è chiaro e sancito dai fatti. Le leggi elettorali, delle quali oggi stiamo discutendo, non sono mai perfette.

Tutte le leggi elettorali contengono una loro imperfezione. Spesso abbiamo visto in Italia evocare questo o quel modello, ma poi la realtà dei fatti e la storia hanno dimostrato come tutti i modelli potessero essere fallaci.

Si è fatta per molto tempo l'apologia del sistema tedesco e del cancellierato, ma poi abbiamo visto che in Germania, anche attualmente in questa fase della vita tedesca, pur con un forte consenso al partito di maggioranza relativa della Merkel, la CDU, non ha potuto formare il Governo da solo perché - ribadisco - pur avendo un consenso del 40 per cento, non ha avuto i seggi sufficienti e ha dovuto dar luogo a una grossa coalizione con il partito alternativo e contrapposto, il partito socialdemocratico.

Il sistema a doppio turno francese, che pure è stato decantato, in altre fasi della vita politica italiana, è però un sistema che vale sia per l'elezione del Presidente della Repubblica sia per l'elezione del Parlamento, ed ha visto più volte la convivenza di Presidenti di un orientamento e di un Parlamento con una maggioranza diversa. Quindi, anche quel sistema in realtà non ha garantito la perfezione.

Il sistema americano che per molti versi, almeno per quel che riguarda l'elezione diretta e popolare del Presidente e i poteri importanti che il Presidente degli Stati Uniti ha, piace a molti di noi, per quel che riguarda invece l'elezione del Congresso, che avviene con tempi diversificati (con le elezioni di mezzo termine, che si svolgono a metà del mandato del Presidente), vede, anche in questo momento, un Presidente democratico e un Congresso, nei suoi due rami, a maggioranza repubblicana.

Quindi, il sistema perfetto non esiste. Altrimenti, basterebbe inviare una *mail* a tutti i Parlamenti del mondo e tutti potrebbero attuarlo e inserirlo nel loro ordinamento. Non abbiamo un sistema perfetto. Quello che stiamo varando probabilmente ha delle sue imperfezioni, e io ne voglio subito rivelare una in questa fase storica.

Premesso, dunque, che la perfezione non è di questo mondo, noi condividiamo la necessità di un processo riformatore nell'ambito del quale, soprattutto qui al Senato, senza il ruolo di Forza Italia di riforme non se ne fanno: né elettorali, né costituzionali. Quando l'8 agosto scorso è stata votata in prima lettura la riforma della Costituzione che in queste ore è all'esame della Camera, i voti del nostro Gruppo sono stati decisivi. Quella riforma era parziale, in quanto non prevedeva l'elezione diretta del *Premier*; era pertanto molto migliore la riforma costituzionale fatta dalla maggioranza di centrodestra nel 2006.

Ciononostante, noi riteniamo che un cambiamento parziale sia meglio della staticità e dell'immobilismo. Per questo abbiamo approvato quella riforma costituzionale, benché essa non coincidesse con i nostri programmi di massima e con i nostri obiettivi. È meglio una riforma parziale,

infatti, che essere annoverati nel fronte dell'immobilismo. Piuttosto, è la sinistra che avrebbe dovuto avere più coraggio.

Così siamo stati decisivi sulla legge elettorale il 20 dicembre scorso, per mantenere il numero legale in quest'Aula, e lo siamo nel proseguire questo dibattito.

Vorremmo, però, che vi fosse una piena consapevolezza soprattutto da parte del partito che ha più seggi in questa legislatura, ma non l'autosufficienza nei due rami del Parlamento, cioè il Partito Democratico, anche rispetto agli accordi fatti alla luce del sole per dare al Paese una nuova legge elettorale (che è un obbligo, vista la sentenza della Corte costituzionale) e per dare all'Italia una riforma costituzionale. E qui siamo in ritardo, perché noi avevamo approvato una riforma ben più ampia e coraggiosa ma poi, per le vicende previste dalla Costituzione referendaria, quella riforma non è entrata in vigore.

Il confronto deve essere chiaro e leale. Per esempio, sul premio di coalizione io ho un'opinione diversa rispetto ai colleghi che sono intervenuti. Noi riteniamo che sia migliore la formula votata (non a caso) dalla Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione e non alla lista.

Io sono un bipolarista convinto e mi piacerebbe un'affermazione definitiva del bipolarismo, che può venire solo con il presidenzialismo, che nella riforma costituzionale non è contenuto, perché la sinistra non ha il coraggio di compiere questa scelta che Forza Italia ha indicato. Anche il bipartitismo sarebbe meglio. E questo Paese si era avvicinato, in epoche non lontanissime, ad una tendenza addirittura bipartitica.

Ricordo le elezioni del 2008, vinte dal centrodestra con una coalizione, ma con il PdL, allora frutto della convergenza di varie formazioni politiche preesistenti, che raggiunse una percentuale altissima. Il Partito Democratico, che perse quelle elezioni, ebbe una percentuale superiore al 40 per cento. Dopodiché le vicende politiche, che non ho qui il tempo di ricostruire, e forse non è neanche questa la sede, soprattutto nel centrodestra hanno determinato un arretramento rispetto alla vicenda del PdL, che oggi non esiste più. Si sono riformati i vari partiti e vi sono state divisioni.

A sinistra le difficoltà del PD sono state almeno apparentemente superate, al punto che il PD propone, baldanzoso, il premio di lista, modificando i contenuti dell'accordo votato alla Camera dei deputati. Del resto, in quest'Aula non c'è un testo modificato, perché la Commissione non lo ha potuto modificare; non c'è mandato al relatore. Quindi, praticamente, stiamo partendo dal testo della Camera dei deputati, che prevede il premio alla coalizione. E noi riteniamo che oggi, prendendo atto della realtà storica, sarebbe più saggio andare in quella direzione. Poi, in Italia l'evoluzione della politica non dipende solo dalle regole: le regole, infatti, possono spingere ad un'evoluzione del sistema politico - non c'è dubbio - ma poi è la politica che deve costruire delle grandi aggregazioni.

Mi auguro che il bipolarismo riprenda vigore e che, addirittura, l'Italia arrivi ad un bipartitismo sul modello che tanti altri Paesi hanno. Soprattutto negli Stati Uniti quel modello si è consolidato con un'alternanza e, addirittura, con una convivenza - lo ricordavo prima - tra un Presidente di un orientamento e un Congresso di un altro. Da questo punto di vista, l'Italia stenta per le difficoltà della politica. Sul nostro versante, da questa parte dell'emiciclo, è chiaro che il problema è tutto politico delle divisioni che ci sono state. Tuttavia, ritengo che, proprio per questo, un sistema come quello che alla Camera si è votato sul premio alle coalizioni possa rendere più contendibile il sistema quale oggi si configura. Infatti, evidentemente, per un processo democratico e politico, le varie identità ed anime hanno preferito trovare vari partiti, anche se io ritengo ciò un errore ed un arretramento rispetto alla positiva evoluzione di qualche anno fa. Mi auguro, quindi, che ci sia, soprattutto su questo punto, una riflessione in quest'Aula, ricordando che alla Camera il premio alla coalizione è stato previsto.

Su queste riforme ci sono stati accordi, che sono avvenuti alla luce del sole e di cui noi ci assumiamo la responsabilità. Non c'è nessun patto segreto: sulle riforme costituzionali abbiamo espresso un voto decisivo nell'Aula del Senato perché, almeno in parte, esse vanno in una direzione auspicabile. Avremmo voluto di più, ma il fatto che si sia fatto meno non ci ha portato su un fronte di ostilità. Sulla legge elettorale sono la sinistra, il Partito Democratico e Matteo Renzi ad aver cambiato idea su 10, 15, 20 punti, in continuazione, forse esaltati da sondaggi e da successi momentanei. Inviterei alla

prudenza, perché poi i dati cambiano rapidamente, e mi pare che gli indici di questi giorni lo dimostrino, anche a danno del Presidente del Consiglio e del suo partito. Quindi noi - lo ha detto ieri anche il senatore Bruno - sul tema del premio di coalizione ribadiremo la nostra indicazione.

Concludo perché credo che il tempo a mia disposizione si stia esaurendo.

Per quanto riguarda le preferenze, io non sono culturalmente e politicamente contrario alle preferenze, però i fatti di cronaca vanno meditati e visti. Guardiamo alle ultime vicende romane (non mi riferisco solo a quelle già note, dove è chiaro che l'intreccio tra preferenze, voti e traffici vari è emerso in tutta la sua evidenza). Mi ha molto colpito che anche un personaggio non travolto dalle vicende di mafia capitale, Zingaretti (l'attuale Presidente della Regione), in occasione delle elezioni europee del 2004 frui del consenso epistolare di Buzzi, il capo della cooperativa rossa "29 giugno", che è tra i protagonisti principali degli scandali romani. Quindi anche i personaggi apparentemente intonsi rispetto a quelle vicende hanno attinto a voti di preferenza, a sostegno di ambienti che hanno utilizzato la preferenza (che, di per se, non sarebbe una scelta peccaminosa) in modo improprio, trasformando il voto di preferenza (che - ripeto - in via di principio non è che io consideri un peccato o una deviazione), in un voto di scambio, come molti hanno detto.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Gasparri.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Ho concluso, signora Presidente.

L'evidenza dei fatti induce a ritenere che la via del voto di preferenza non sia oggi auspicabile. Non ci sono le condizioni perché premi il merito: premierebbe più i Buzzi delle varie cooperative, che non i meritevoli del consenso.

Quanto alle questioni che ho richiamato, sul premio di coalizione il nostro Gruppo invita tutti a riflettere e non rinuncerà a questa istanza e a questa proposta, che sosterrà con convinzione, coerente con il testo che da Montecitorio è arrivato a Palazzo Madama. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, onestamente ci chiediamo in che modo stiamo lavorando. Se è permesso fare un piccolo passo indietro, ricordo che abbiamo appena approvato la legge di stabilità e nessuno in quest'Aula può essere sicuro di quale legge abbia votato. Ricordiamo i richiami, i commi raddoppiati, i riferimenti a norme inesistenti, che, con una disinvoltura forse eccessiva, si è detto che avremmo sistemato in sede di coordinamento tecnico. Colleghi, se c'è una norma che non è perfetta, che fa un richiamo a qualcosa che non esiste, il coordinamento tecnico vuol dire riscrivere la norma, inserendo ciò che si ritiene più opportuno, senza che il Parlamento abbia potuto conoscere l'esatto portato della norma.

Facciamo un altro passo, a proposito di un tema che è stato anche affrontato questa mattina: la delega fiscale e l'articolo 19-bis. Ma come sta lavorando questo Governo? Esso ha deciso che si possano depenalizzare alcuni comportamenti, amministrativamente scorretti, che però possono essere sanati con un pagamento. Poiché, superando una certa soglia di evasione fiscale scatta anche la sanzione penale, si porta la soglia per la sanzione penale ad un livello un po' più alto, stabilendo che ogni gruppo, ogni impresa e ogni soggetto, all'interno del 3 per cento del proprio monte imponibile, può commettere errori o detrazioni improprie, vista anche la poca chiarezza del sistema fiscale. Si stabilisce dunque che, al di sotto di quel 3 per cento, ci sia un'area - direi quasi un'alea - entro la quale si può sanare. Ebbene, il Governo ha preso una posizione, dopodiché il Presidente del Consiglio si è accorto che questa norma - guarda caso - va a toccare una persona e, in particolare, una sanzione che sta già scontando il Presidente di un gruppo politico avverso - se vogliamo - al Partito Democratico.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 11,02)

(*Segue DIVINA*). A questo punto si ritira il provvedimento. Senza rispolverare reminiscenze giuridiche, il legislatore dovrebbe operare sulle norme in termini generali e astratti; non sono ammesse norme fotografia o norme *ad personam*, ma - vivaddio! - neanche norme *contra personam*. (*Applausi del senatore Candiani*). Nel momento in cui mi accorgo che quella norma aiuta qualcuno, siccome si

tratta di un mio nemico politico, quella norma non va più bene: va bene in senso generale, ma non va più bene, se va a favorire una persona che non è gradita.

Torniamo indietro: possiamo continuare a legiferare in questa maniera? Veniamo ad oggi: chi può essere sicuro di quale norma stiamo discutendo in discussione generale? Stiamo parlando di un testo che abbiamo in mano, ma che sappiamo già non essere il testo definito, o che non sarà quello definitivo. La legge elettorale e la riforma costituzionale sono forse le due norme di riforma più importanti. Ebbene, dopo averle enfatizzate e caricate di importanza, la Commissione non è nemmeno in grado di portare il proprio testo in Assemblea e non si capisce per quale *pruderie* del Presidente, ci si trova a dover accelerare i tempi. Se poi la norma non entrerà in vigore prima del 2016 - se questa fosse veramente la volontà - che senso ha fare le corse per approvare nuovamente una brutta norma, come gli esempi che ho appena ricordato, di norme fatte soltanto per rispettare scadenze, che non hanno nessun tipo di senso e alcuna *ratio*? Non abbiamo i relatori su un provvedimento caricato di importanza istituzionale. Ma non interessa nulla a questo punto a questa Assemblea?

Ho ascoltato l'intervento del senatore Mucchetti: vivaddio anche dalla maggioranza si è levato un po' un senso di disagio nel ragionare ed affrontare i lavori in questa maniera. Non si può lavorare così.

Chi nella maggioranza - mi chiedo - può dire con certezza di sapere quali saranno le norme che usciranno da quest'Aula? Chi conosce il patto del Nazareno? Abbiamo letto e riletto al riguardo, ma chi lo conosce al di là dei due sottoscrittori? C'è un patto, un accordo verbale, scritto? Chi lo conosce? Quali saranno le norme, i punti cardine su cui ruoterà questa riforma elettorale. Secondo me, siamo costretti a giocare al buio. Proviamo. Parliamo, magari ci si azzecca, però guardate che il buio ci ricorda tanti giochi di azzardo, mentre il legislatore dovrebbe operare con sistemi completamente diversi, molto più trasparenti. Sarebbe il caso almeno di capirsi fra di noi; le opinioni possono essere diverse, ci si può anche scontrare, ma dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. L'unica cosa certa è che abbiamo un testo in mano che è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale.

Mi vergogno un po' che in un Paese con una cultura giuridica raffinata e con una storia parlamentare delle più antiche ci si debba fare imporre da magistrati la legge elettorale. Sì, perché se non riuscissimo noi a fare una legge elettorale, in caso di scioglimento del Parlamento l'unica legge elettorale sarebbe quella fatta dai giudici, il famoso Consultellum. È possibile che i giudici in questo Paese decidano chi vive, chi muore, quando si deve andare in pensione e persino la legge elettorale? Tutto questo perché il Parlamento subisce e non ha neanche il coraggio di avocare a sé il ruolo che gli compete: i magistrati devono pensare a regolare vertenze, le questioni politiche lasciatele alle Aule parlamentari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Avremo quindi, all'interno delle circoscrizioni, dei collegi plurinominali, e probabilmente il numero dei seggi da attribuire all'interno di ogni collegio plurinominali andrà da tre a sei: questo è quello che ha detto la Consulta. Il premio di maggioranza per noi oggi è ancora al 37 per cento, cioè quello scritto, ma sappiamo che gli accordi sono diversi: si potrà arrivare al 39, forse al 40 per cento. Ma il premio sarà di coalizione o andrà alla lista? Questo sembra che il *Premier* voglia in questo momento, facendo forse anche un po' arrabbiare l'altra componente del patto del Nazareno (perché mi pare che Forza Italia non sia proprio d'accordo sul premio alla lista). Le soglie sono quelle scritte nel testo? Saranno il 4,5 per cento per i partiti in coalizione, l'8 per cento per quelli che concorrono da soli e il 12 per le coalizioni o saranno portate molto più al ribasso sulla base degli ultimi accordi che si leggono? I giornali, però, vivaddio, non fanno testo; si scrivono tutti i giorni e il giorno dopo si possono scrivere cose esattamente opposte. Sarà il 3 per cento in ogni caso? Probabilmente sì, perché se Forza Italia si sfilava, la maggioranza, o meglio il PD, avrà bisogno di qualche altro sostegno - chiamiamole senza offesa - delle forze minori, e se chiaramente si vuole l'appoggio di una forza minore non si può prevedere una soglia che la decapiterebbe. Pertanto, per necessità, queste soglie devono essere abbassate. Allora, ha ancora senso parlare di una legge che pone limiti, che seleziona, che screma, che garantisce governabilità quando torneremo nuovamente alla proliferazione perché magari alla fine arriveremo al due per cento come soglia di sopravvivenza? Ancora, possiamo prendere in giro gli italiani?

Voi del PD avete promesso - e il *Premier* continua a dirlo ogni giorno - che ci saranno le preferenze. Allora, non serve rivolgersi ad analisti né a tecnici né a matematici, ma fate l'ipotesi del collegio piccolo a tre: dove saranno le preferenze con i capilista bloccati?

Se oggi avessimo un dato elettorale in base al sondaggio del momento, su un collegio di tre seggi il primo sarebbe assegnato al PD, il secondo al centrodestra e il terzo probabilmente al Movimento 5 Stelle, ma sarebbero soltanto capilista. La preferenza quindi non esiste. Così sarà anche per i collegi da quattro seggi: andrebbero alle forze maggiori, ma nessuno con la preferenza.

La preferenza è un pretesto, per far finta di recepire quello che gli italiani dicono: vorremmo contare, sbaglieremmo ancora, ma almeno vorremmo scegliere la nostra classe dirigente. La risposta data in questo modo è: benissimo, tu avrai la possibilità di sceglierla. In realtà, si costruisce una legge elettorale dove non si sceglierà praticamente niente. Solo nei collegi da cinque o da sei seggi scatterà il secondo in lista, del Partito Democratico e di qualche altra forza politica, praticamente con la preferenza, ma due terzi del Parlamento sarà composto da nominati. Se non lo dite voi, dobbiamo dirlo noi per tutta la campagna elettorale: state prendendo in giro gli italiani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Voi la rigirate dicendo che la preferenza tutto sommato si presta a giochini, perché le preferenze impongono campagne costose, queste ultime hanno bisogno di finanziatori e i finanziatori possono giocare e quant'altro. Tutto quello che volete, ma o si intraprende un percorso dicendo agli italiani «votate, sbagliate, ma votate voi», oppure diciamo loro: «Non ci frega niente di quello che pensate, votate per i partiti e poi noi gestiremo la vostra delega a piacere». O l'una o l'altra strada, ma non si possono illudere gli elettori dicendo «scegliete voi», mentre nei fatti scelgono i partiti.

Mi avvio a concludere il mio intervento. La *ratio* vorrebbe, se questo Governo ha in testa da scaglionare una serie di riforme, di stabilire esattamente i nuovi *balance*, i nuovi equilibri. Cosa fa il Senato? Innanzitutto facciamola, questa riforma del Senato e si stabilisca cosa farà la Camera, quali saranno le competenze della Camera; dopodiché stabiliamo la legge elettorale migliore per un sistema sostanzialmente monocamerale. Solo una Camera esprime la fiducia al Governo e dà l'indirizzo politico, mentre l'altra sarà una Camera delle Regioni. Ma come facciamo ad invertire e dire «entro questo mese vogliamo la legge elettorale»? Va a catafascio anche una razionalità di operatività di percorso.

Direi di più. Possiamo dare - perché la legge elettorale a questo punto è un *revolver* - una pistola carica a un Presidente del Consiglio come Renzi che di affidabilità ne ha dimostrata molto poca, solo perché ha detto di stare sereni perché non andremo ad elezioni fino al 2016? Noi non ce la sentiamo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Infine, poiché gli italiani tutto sommato, ancorché noi qui ci si debba impegnare su questi temi, non vivono di legge elettorale ma - ahimè - mangiano altro, e in questo momento sono molto, molto preoccupati per la sicurezza e per quello che sta accadendo in Francia, ma anche in mezza Europa. Vorremmo che il ministro Alfano, ma anche il nostro *Premier*, ci rassicuri sul fronte della sicurezza, perché noi sappiamo anche vivere con qualche euro in meno in tasca, ma vorremmo dormire con tutti e due gli occhi chiusi.

Quello che succede in Francia forse è quello che rischierebbe di succedere in Italia, poiché Alfano pochi mesi fa in quest'Aula ha detto che ci sono 48 soggetti riferibili al sistema qaedista o comunque dell'ISIS monitorati dai Servizi in Italia. Anche i francesi che hanno combinato l'eccidio di ieri erano monitorati dai Servizi francesi. Ebbene, forse non basta monitorare, qui bisogna agire in un altro modo.

Ho portato questa matita nel taschino seguendo le indicazioni di un vignettista italiano, che ha detto che non possiamo rinunciare a quella che è la nostra storia. Abbiamo fatto grandi battaglie per la libertà, che è libertà di pensiero e libertà di espressione, e non possiamo soccombere perché un sistema poco rispettoso di queste libertà ci impone quasi un cambio di vita. E dal Governo vorremmo un po' di rassicurazioni in merito a questo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,14)

DONNO (M5S). Signora Presidente, sono trascorsi nove anni da quando è stata licenziata una delle peggiori leggi elettorali che l'Italia ha avuto negli ultimi anni. Per questo è stata definita dall'allora Ministro per le riforme istituzionali una porcata. Sto parlando del Porcellum.

In questi anni tale legge ha prodotto degli effetti, addirittura dei mostri nei Governi precedenti, una male gestione della politica ed una classe politica composta da nominati delle segreterie di partito. Tutto questo ha provocato un allontanamento dei cittadini dai seggi elettorali perché questo tipo di politica ha portato a pensare di essere poco credibili sia all'interno del Paese che in Europa.

A causa di questo progressivo allontanamento nessuno ha voluto continuare a formalizzare le nomine degli amici degli amici, degli amanti, degli avvocati più o meno in auge, di veri e propri delinquenti, a volte, messi a sedere nei posti *clou* per aiutare questo o quel partito e poter poi facilitare l'entrata di questo o quel personaggio. Questa è una storia infinita perché continua nel tempo.

Oggi ci troviamo in quest'Aula ad esaminare un testo fantasma perché in realtà non c'è un vero e proprio testo. La cosa peggiore però è che ci troviamo nel bel mezzo di una trattativa: quella tra destra e sinistra per decidere se concedere o meno uno sconto della pena, cioè la possibilità di tornare in Parlamento, a qualcuno che nel novembre del 2013 è stato allontanato per giusta ragione. In realtà, quindi non è cambiato nulla perché a distanza di nove anni ci ritroviamo con le stesse situazioni che si ripropongono di volta in volta.

Cosa si vuole fare dunque oggi per il bene di questo Paese? Vogliamo ridare ai cittadini italiani una dignità? Vogliamo riportare questo Paese ad una legalità?

A me sembra che non si voglia raggiungere questo obiettivo. Si vuole soltanto ottenere la possibilità d'inserire in un decreto legislativo una norma fatta apposta per far rientrare quel condannato che è stato allontanato. Una delega lavoro che possa restituire all'Italia e ai cittadini una dignità? No. Si vuole riportare il Paese sotto quell'aura che in realtà ci ha fatti precipitare in un baratro, tornare indietro nel tempo, che ha portato ad una recessione in tutti i campi e che ci ha fatto contraddistinguere in Europa e nel mondo come un popolo di mafiosi e di persone incapaci di portare avanti un Paese; un Paese con a capo qualcuno che, nel corso del tempo, non ha saputo restituire dignità a tutte le persone che insistono sul suolo italiano. Quindi, in effetti non è cambiato nulla.

La cosa peggiore è che si tenta di apportare delle modifiche ad una legge elettorale che è stata già dichiarata incostituzionale. Si tenta allora di andare avanti cercando di mettere delle toppe, che in realtà non servono a nulla; servono solo a far perdere tempo e a dare la possibilità di raggiungere l'accordo tra un partito e l'altro. Tale accordo è essenziale per loro, perché permette di definire chi ha più potere e chi ha meno potere. Tutto questo sempre a scapito di chi nel frattempo muore di fame, ha perso il lavoro, non ce la fa ad andare avanti, non ce la fa comunque a reggere il costo della vita. Questo è da irresponsabili.

Noi l'abbiamo sempre detto: non vogliamo essere complici di questo Stato e non ci riconosciamo in questo Stato, perché, se questo Stato non dà la possibilità di vivere, vuol dire che questo tipo di Stato ha fallito. Non può quindi pretendere che la crocetta che verrà messa nelle urne possa essere un voto ponderato; non può mettere il cittadino nella condizione di essere costretto, con 50 euro sotto al naso, ad andare a votare non per convinzione, ma per costrizione. È questo che si continua a verificare e questo, da parte di quei politici che continuano a perpetrare questa situazione, è un comportamento da irresponsabili (e non utilizzo nessun altro termine, perché ci sarebbero tanti termini da utilizzare).

Quindi dicevo che oggi siamo chiamati a discutere in quest'Aula di una legge elettorale che in realtà dovrebbe tener conto, come di un faro guida, delle indicazioni e delle decisioni della Consulta. Tali indicazioni dovevano essere il punto di partenza dal quale non transigere. L'obiettivo invece non è altro che quello di far da paraculo ad un ex senatore delinquente.

Noi invece una legge elettorale ce l'abbiamo. È l'Italicum? No, noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo questa legge elettorale e non ci identifichiamo in questa legge elettorale. Noi l'abbiamo proposta una legge elettorale; l'Italicum è quello vostro, l'Italicum è quello che continua a perpetrare

gli inciuci, gli inganni, le trattative e le negoziazioni. L'Italicum si fonda, ed è per questo che non siamo d'accordo, sul principio di governabilità. Chi ha il 40 per cento dei consensi governa; un minuto dopo i risultati elettorali è già noto il nome del vincitore e verrebbero attribuiti il 55 per cento dei seggi della Camera. In caso contrario, è indetto un ballottaggio tra le due coalizioni più suffragate.

Sì, è giusto sperare nella governabilità del Paese, ma non è giusto scadere nel meccanismo del "rivotismo", tipico degli ultimi anni. Però in questo caso si dimentica la rappresentatività, che è l'ingrediente principe che va accompagnato alla governabilità. Sempre nell'Italicum il premio di maggioranza va alla lista più suffragata e non più alla coalizione, come vorrebbe il centrodestra. Il premio di maggioranza diventa uno strumento per accentrare a sé tutti i partiti e le liste satellite dell'area moderata berlusconiana o renziana (tanto è uguale).

In questo modo si cancella ogni possibile differenza. In questo modo pensano di cancellare qualsiasi problema. Facciamo due conti. Il premio di maggioranza, ad oggi, sarebbe da attribuire proprio ai due partiti che hanno contratto il patto del Nazareno: Forza Italia e Partito Democratico. Quindi non c'è posto per gli altri, soprattutto per i piccoli, non c'è spazio per chi non rende semplice la politica.

Per noi la politica è ben diversa da quella che intende il *premier* Renzi. A noi non interessa avere necessariamente la poltrona, a noi interessa che questo Paese venga governato nella legalità. Per questo obiettivo abbiamo un programma ben preciso. È chiaro che il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione rimane comunque incostituzionale, se non accompagnato da una soglia proporzionale al premio da ricevere. Questo spiega anche l'ingiustificata resistenza del *Premier* a sottoporre questo prodotto normativo al vaglio preventivo della Corte costituzionale. Chi sostiene di non aver mai visto una legge così rispettosa della sentenza anti Porcellum non può avere questa ritrosia. Eppure, cosa accade? Alcuni appunti critici sul tema non sono graditi al signor Renzi (non so, per scaramanzia?). C'è il balletto delle soglie di sbarramento, la cui percentuale cambia come cambiano il tempo e il sondaggio e, a questo punto, mi verrebbe da dire anche in base all'ora e mi chiedo a che ora è stata fissata al 3 per cento a livello nazionale.

La contraddizione principe di questa vostra legge è una: riguarda solo la Camera dei deputati. Inoltre, si aggrappa ad una sequela di fatti scontati che tali non sono: scontata sembra l'approvazione della riforma costituzionale in prima lettura; scontata la scomparsa del Senato quale ramo elettivo del Parlamento; scontata è anche l'approvazione di una disposizione che vale solo per una Camera elettiva, a fronte delle due attualmente esistenti. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha chiaramente stabilito che le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.

Poi c'è il principio di vicinanza all'elettorato, di cui l'Italicum non tiene conto. La presenza di 100 collegi paragonabili nelle dimensioni geografiche alle attuali Province. Il capolista è predeterminato, vale a dire indicato sulla scheda elettorale. L'elettore ha di nuovo margini di scelta molto risicati e il suo voto di preferenza si svuota. Quindi, l'elettore perde sempre più la facoltà di essere tale. È una questione, questa, che nasconde il fatto di avere 100 collegi e altrettanti 100 fedelissimi al capo.

Come accennavo prima, abbiamo fatto una legge elettorale, il Democratellum, che garantisce la possibilità a tutte le forze politiche di essere in campo, di essere presenti e di rappresentare la volontà di tutti cittadini. In questa nostra legge non vi è nessun nominato, quindi nessun capo di partito decide e sono i cittadini ad avere la libertà di scegliere chi mandare a rappresentarli. Di solito, il cittadino dovrebbe farlo in piena libertà e non in maniera costretta. Con il Democratellum arriviamo a un Parlamento di eletti, senza condannati ed in linea con uno dei principi fondanti del Movimento 5 Stelle: avere un Parlamento pulito. È un principio basato su una legge d'iniziativa popolare, che noi abbiamo già presentato nel 2007 e che voi naturalmente avete fatto decadere perché la nostra iniziativa popolare dava la possibilità alle persone oneste di entrare qui dentro. Per noi l'ingresso qui dentro non deve essere consentito a chi ha guai con la giustizia; per voi è diverso e lo state dimostrando.

Un anno e mezzo fa, nell'aprile 2013, abbiamo anche presentato un disegno di legge n. 452, a prima firma del senatore Crimi. Riguardava i criteri di candidabilità, i casi di revoca e di decadenza del mandato e l'espressione del voto di preferenza da parte degli elettori. Ogni forma di degenerazione

clientelare o anche solo vagamente corruttiva nella selezione dei candidati non può e non deve continuare a trovare terreno nel nostro Paese. Era questo il nostro intento ed è tuttora, così come tuttora non ci dovrebbe essere nessun voto di scambio, nessuna ingerenza di organizzazioni criminali, nessuna influenza nelle clientele di turno. Questi sono i nostri principi fondamentali.

Noi, quindi, abbiamo dimostrato che c'è un'alternativa. Voi, invece, vi ostinate a condurre un vostro gioco, a condurre una trattativa infinita e in tutto questo non vi state rendendo conto che, in realtà, non fate altro che far capire ancora di più alle persone che non siete rappresentativi, che non potete governare questo Paese in questa maniera, che non potete andare all'infinito. Dovete capire - speriamo che prima o poi lo capirete - che l'onestà è l'unica cosa di cui questo Paese ha bisogno, che la trasparenza è la cosa fondamentale e che in questo momento questo Paese deve risorgere. Spero che prima o poi capiate questi concetti e li mettiate in pratica; altrimenti non vi dovrete stupire se la gente non vi voterà più. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

[LO GIUDICE](#) (PD). Signora Presidente, la legge elettorale che ci apprestiamo a votare non è una legge qualunque, è uno dei momenti in cui riscriviamo le regole del gioco per fornire soluzioni durature a problemi importanti. Ci sono diverse questioni cui questa legge dovrà dare una risposta e una di queste è sicuramente la governabilità.

Da questo punto di vista, il raggiungimento dell'obiettivo di garantire una stabilità all'azione di Governo, necessaria per sostenere un processo di riforme e dare credibilità internazionale al nostro Paese, è sicuramente contenuto all'interno di questo disegno di legge, anche con soluzioni efficaci.

L'Italicum 2.0, com'è stato definito il testo approvato dalla Camera, con le modificazioni apportate dalla relatrice in Commissione affari istituzionali qui in Senato, va sicuramente nella direzione di garantire la governabilità. Il premio di maggioranza al 40 per cento - soglia più alta di quella iniziale, fissata al 37, necessaria per accedere al premio - e la garanzia di un doppio turno, nel caso in cui nessuna delle liste raggiunga quell'obiettivo, danno sicuramente una risposta alle obiezioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale e vanno nella direzione di garantire stabilità al Governo.

Su questo fronte, l'obiettivo si può considerare efficacemente realizzato, ma vi è un altro aspetto importante, che è forse il tema su cui vi è la maggiore aspettativa dell'opinione pubblica rispetto alla modifica della legge elettorale di cui stiamo discutendo, ossia la questione della partecipazione. Noi del Partito Democratico ci siamo presentati agli elettori garantendo che non avremmo più sostenuto una legge elettorale che - com'era stato per la cosiddetta Calderoli - espropriasse i cittadini della possibilità di scegliersi direttamente i propri rappresentanti, consegnando questa prerogativa alle segreterie di partito: si tratta di un fatto che ha rappresentato un elemento importante rispetto alla crisi di credibilità della politica e di partecipazione dell'elettorato ai processi decisionali.

Chi parla viene da un'esperienza politicamente devastante, come lo è stato il tasso di astensionismo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, terra in cui solitamente vi sono una fortissima adesione alla cosa pubblica ed un forte senso di appartenenza e di partecipazione rispetto alla politica, ma in cui in quest'occasione, poche settimane fa, è andato a votare poco più del 37 per cento degli elettori. È una cifra scioccante, che può essere letta in vari modi (e certamente non voglio star qui a fare un'analisi del voto alle elezioni regionali), ma su un punto, anche al di là delle sfumature interpretative delle cause di quell'astensionismo, possiamo essere tutti d'accordo: quel voto in Emilia-Romagna - com'è successo anche in Calabria - segna un elemento di distanza e dà un segnale di disaffezione, nonché un monito alla politica perché si possano creare le condizioni di una nuova appartenenza e di un nuovo senso di partecipazione e di comunità fra la politica ed i cittadini.

Nel momento in cui siamo chiamati a riscrivere le regole del gioco, non possiamo non tener conto della necessità che le regole invitino al gioco e lancino ai cittadini il senso di una fatica, quella della partecipazione, cui corrisponde però il raggiungimento di un obiettivo, ossia l'effettiva partecipazione al meccanismo decisionale.

Sotto questo profilo, la proposta di cui stiamo discutendo mostra ancora elementi di inadeguatezza, e

mi riferisco soprattutto alla questione delle preferenze. L'Italicum è stato presentato come un *mix* fra due elementi positivi, ossia la possibilità di esprimere una preferenza, come nella vecchia legge elettorale proporzionale, e quella di scegliere un candidato individuabile - il candidato di collegio, come viene definito - prevista dal Mattarellum.

Uno scenario di questo genere non tiene conto di due elementi importanti. Il primo riguarda il fatto che i collegi previsti dal Mattarellum erano 475 e non 100, il che significa che ogni collegio corrispondeva ad una città piccola o medio piccola o ad un quartiere di una grande città, dove il candidato di collegio indicato direttamente sulla scheda, senza possibilità per il cittadino di scegliere attraverso preferenze, dovendo egli scegliere il candidato proposto dal partito che riteneva di votare, lo si poteva effettivamente trovare sotto casa. Ora, i 100 capilista bloccati previsti dall'Italicum sono sicuramente riconoscibili, fossero dieci lo sarebbero ancor di più, ma non sono sicuramente "contattabili", non sono candidati di prossimità che si possono trovare al mercato. Durante la campagna elettorale si potranno vedere più facilmente in televisione che non nelle strade del proprio quartiere e della propria città.

La seconda questione riguarda il fatto che anche se sarà possibile esprimere le preferenze, il rapporto tra gli eletti scelti attraverso le preferenze e coloro che saranno eletti perché indicati come capilista bloccati dai partiti è fortemente sproporzionato. Rischiamo infatti di avere un Parlamento in cui i deputati eletti con le preferenze raggiungono le 240 unità su 630 totali, pari a neanche il 40 per cento del totale degli eletti e questo significa che il risultato finale sarebbe ancora una volta un Parlamento fortemente maggioritario, una Camera unica la cui maggioranza ha la possibilità anche di eleggere il Presidente della Repubblica, in maggior parte composto da nominati.

Siamo in tempo a porre rimedio a queste distorsioni, che permangono nel testo che stiamo discutendo e da questo punto di vista anche il fatto che il testo sia giunto dalla Commissione in maniera aperta può fare in modo che, attraverso una discussione vera che si svolga in questa Aula in questi giorni, lo si modifichi in meglio. Superiamo l'idea dei capilista bloccati. Apriamo alla competizione con le preferenze e all'insieme dei candidati in liste davvero corte nei collegi plurinominali. Manteniamo le liste circoscrizionali previste dal Mattarellum, prevedendo anche qui le preferenze ed imponendo ai partiti di scegliere i candidati attraverso una selezione primaria per stabilire l'ordine di lista oltre che per garantire l'alternanza di genere. Evitiamo il proliferare delle candidature multiple, che ingannano l'elettore facendolo votare per un nome-civetta, un candidato che poi deciderà a chi cedere il proprio seggio. Inseriamo nella legge criteri stringenti di ineleggibilità, che risolvano in maniera definitiva, finalmente, la questione del conflitto di interessi.

Facciamo in modo, insomma, di consegnare al popolo sovrano uno strumento per cui siano effettivamente gli elettori e non le segreterie dei partiti, ancora una volta, a scegliere i rappresentanti del popolo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, come è d'uopo ormai in questo Senato, le discussioni generali servono più che altro a consumare una liturgia. Ho infatti avuto modo di notare che ogniquale volta siamo impegnati in discussioni come la riforma costituzionale, la riforma elettorale o la legge di stabilità, gli oratori parlano a delle sedie vuote. Si pone quindi l'interrogativo a cosa serva, se non a tramandare ai posteri, se mai qualcuno volesse in futuro affidare ai posteri la visione del nostro dire, sottraendolo alla critica divoratrice dei topi negli scantinati o nelle soffitte di palazzo Madama.

Ma veniamo a quello che qui più interessa. Devo innanzitutto rimarcare che ancora una volta l'elemento distintivo di questo Governo è il metterci di fronte ad una discussione su di un testo che è addirittura assente o che rispetto a quello che ci proviene dall'altra Camera è già di per sé, secondo le notizie di stampa e quello che autorevoli politici e commentatori danno in pasto all'opinione pubblica, *in fieri* modificato e modificabile su una serie di ipotesi che non danno a chi deve intervenire all'interno delle istituzioni preposte all'approvazione del testo di legge alcun punto certo di riferimento.

Dunque, come dicevo prima, la sensazione che abbiamo in questo momento è di svolgere un ruolo

accessorio e di essere un po' utilizzati per questa comparsata e che quindi le decisioni ultime sul testo che verrà poi approvato dalle Aule parlamentari vengano assunte in un contesto che esula dalla sede propria e naturale del Parlamento.

Eppure sono abbastanza anziano - ahimè - per ricordare che uno degli elementi fondativi della seconda Repubblica - con l'introduzione della stagione del cambiamento voluta da Mariotto Segni - era quello di sottrarre la politica alle liturgie dei corridoi, alle camarille e che quindi, in effetti, la seconda Repubblica si sarebbe connotata per l'elezione diretta dei sindaci, nonché per il fatto che gli elettori votassero su di un nome e su di un programma che veniva già anticipato prima, venendo meno così la discrezionalità delle segreterie politiche e il trasformismo che da Agostino Depretis in poi hanno sempre caratterizzato l'agire di molti politici. Dopo venticinque anni di sperimentazione di questo tipo ci troviamo invece esattamente nelle stesse pastoie, nelle stesse camarille, nella stessa condizione di dover discutere di fatti che saranno o sono già stati modificati fuori dalle Aule parlamentari.

Credo che sia una premessa non pleonastica e che sia anche il segno dei tempi, come segno dei tempi il fatto che affrontiamo la discussione di una legge elettorale quando non abbiamo ancora completato la riforma costituzionale, come se le modalità per l'elezione dei parlamentari potessero essere disancorate e disarticolate rispetto ad uno schema organizzativo dello Stato e delle istituzioni: mi riferisco all'eventuale elezione diretta del Capo dello Stato, all'eventuale obbligo di indicare sulla scheda il nome del Presidente del Consiglio, cioè a quella serie di garanzie che rendono sostanziale la democrazia che, a mio avviso, da Atene in poi, è sempre consistita nel potere del popolo a scegliersi i governanti.

Quando nel V secolo avanti Cristo i greci definivano e organizzavano il concetto di democrazia, usavano la locuzione «??? ??? ?????», «io sto nel mezzo, io partecipo con coloro che assumono la decisione». Se quelli che assumono le decisioni non sono espressione diretta della volontà popolare, ci troviamo di fronte ad un paludamento della democrazia, ad un infingimento legislativo che rompe alla base il nesso etico che c'è tra coloro che rappresentano la democrazia in Parlamento e coloro che la devono determinare.

In una società postindustriale, di per sé già avvilita dalla crisi, una società liquida, come dicono i sociologi, nella quale c'è molta disattenzione rispetto ad una politica che mantiene e conserva la farraginosità degli alambicchi e delle leggi che consentono a pochi intimi di poter determinare le risultanze della composizione di un Parlamento, ci troviamo di fronte ad una disaffezione verso la politica e verso le istituzioni che si trasforma in astensionismo.

Un grande economista e un grande uomo politico, Luigi Einaudi, ha scritto degli articoli, raccolti poi in un libro dal titolo «Prediche inutili». Quindi, è roba vecchia quella che noi predichiamo inutilmente. Ognuno di noi, però, deve fare come il colibrì che, essendosi incendiata la foresta, faceva la spola tra il lago e la foresta, e a chi gli chiedeva cosa potesse mai risolvere, il colibrì rispondeva: «Io porto la mia goccia d'acqua e faccio il mio dovere. Il resto, lo faccia chi ha la possibilità di fare di più». Noi facciamo i parlamentari. Quindi, parliamo e manifestiamo, ancorché inutilmente, il nostro libero pensiero.

Regole elettorali quindi disancorate da un'architettura costituzionale. Regole che servono ad eleggere un Parlamento, ma senza sapere se il maggioritario resisterà o se siamo stanchi del maggioritario. Perché il maggioritario comporta in sé delle scelte chiare, come una maggiore determinazione ed un maggiore potere nelle mani di chi governa, che assume su di sé la responsabilità.

Nello studio ovale della Casa Bianca è affissa una scritta dietro le spalle del Presidente degli Stati Uniti d'America, che è icastica. La scritta recita: «Lo scaricabarile finisce qui». Quando noi affiggeremo questo cartello alle spalle del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica? Questo lo potremmo fare se, nel progetto di riforma costituzionale, avessimo previsto, come compensazione tra i poteri, di rimarcare la necessità di un Esecutivo che assume su di sé il potere delle decisioni e la responsabilità delle stesse con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o con l'indicazione vincolante del Presidente del Consiglio sulla scheda elettorale, in ragione delle forze che intendono sostenere quel programma di Governo.

Pertanto, noi stiamo cesellando qui un particolare, ma non abbiamo un quadro di insieme delle misure che saremo chiamati a realizzare e poiché io non sono dotato di particolare acume, mi chiedo perché queste misure le capisco io e non possono capirle gli altri. Evidentemente, gli altri queste misure le conoscono benissimo, ma non vogliono attuarle. Il problema è che dietro ogni proposta si cela un disegno inconfessabile e inconfessato che, nella fattispecie dell'Italicum, è quello di ripeterla la stagione dei nominati. Si veda bene, poi, che tale stagione non è stata solo negativa perché io da parlamentare, sia deputato che senatore, ho vissuto in un contesto in cui il clientelismo, il familismo amorale, il *do ut des* tra l'eletto e l'elettore, era molto diffuso: perché vi erano le condizioni sociali ed economiche, e perché vi era una atavica sudditanza a pretendere che lo Stato risolvesse i propri problemi. Io poi non ho avuto più petenti o clienti che si avvicinassero a me, perché non ero espressione della preferenza di queste persone. Tuttavia, dico con grande umiltà che, se la genia politica e parlamentare deve essere quella che io ho visto, in termini di cortigiani e di invertebrati, di gente che tace di fronte a tutto perché ritiene che il capoccia debba ridargli la poltrona, in questo caso attraverso il posto comodo di capolista, allora io preferisco la democrazia dei petenti, dei clienti e dei questuanti. (*Applausi del senatore Candiani*). Perché, comunque, è una democrazia nella quale è il popolo a scegliere.

Non credo - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - che ci sia un regime in cui la società è pura e casta e la politica è marcia e deleteria, perché gli eletti e gli elettori si somigliano. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Non ho mai capito se è nato prima chi chiede qualcosa al politico o il politico che offre qualcosa per essere votato (ma faremo in altra sede questi discorsi). Quindi, non credo ad una società salvificamente casta e pura e ad una politica negativamente corrotta ed incline alla corruzione, perché sono entrambe espressioni di una mentalità e di un modo di essere.

Quanto all'Italicum, non entro nei particolari perché non conosco quale dovrebbe essere il testo definitivo su cui mi dovrò o mi dovrei esprimere in seguito. Faccio solo una considerazione di carattere generale. Si vuole ripeterla la stagione dei nominati. In cosa consiste il potere dei partiti? In cosa consiste oggi il potere delle persone che, da destra a sinistra, quei partiti, senza esclusione, rappresentano in Italia? Nella capacità del *dominus* di scegliere i candidati e, quindi, di scegliere gli eletti. Voi volete ripeterla questa stagione? Avete cento modi per farlo, con i listini bloccati e con questa fetenza; sono napoletano e non mi viene un altro termine da usare quando penso che 100 parlamentari vengono nominati e il resto se la deve sudare con i voti di preferenza, a vantaggio di questa classe di mandarini che sono i capilista designati, e che questo appartenga solo ai partiti che prendono più del 20 per cento (negli altri casi c'è proprio la sublimazione di una casta, perché saranno solo i primi indicati nelle liste ad essere eletti).

Quindi noi andiamo avanti. Andiamo avanti per fare cosa? Per dietrologia. Qual è la mia dietrologia? È quella (sempre affidandola alla critica divoratrice dei topi di questo intervento che sarà stenografato) che qualcuno si è messo d'accordo con qualcun altro in un *pactum sceleris* che è il seguente: tu comanderai per i prossimi vent'anni e io ti agevolerò a farlo; per i prossimi vent'anni a Dio piacendo tutelerò interessi legittimi ed aspettative di carattere pratico, per cui saremo d'accordo ad andare avanti e ci gestiremo l'Italia sotto il profilo di questo patto che nessuno conosce, ma di cui tutti quanti parlano.

In sintesi, non voterò leggi che non prevedono la scelta diretta del parlamentare; non voterò leggi che non diano la garanzia, non a noi di mantenere la poltrona per qualche altro mese, ma che l'Italicum non sia la pistola nelle mani di chi ci vuol portare proditoriamente a votare, perché vuole consolidare un vantaggio che tra qualche mese, sotto l'incipiente crisi e sotto la frana delle promesse e delle parole non sostanziate e non mantenute, lo farebbe calare nei consensi dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Per favore, concluda senatore D'Anna.

D'ANNA (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi si voti una clausola nella quale si dica chiaramente che, laddove si dovesse sciogliere anticipatamente la legislatura, saremo chiamati a votare con il Consultellum e con le preferenze. (*Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e FI-PdL XVII e del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, colleghi, nella nostra Costituzione, all'articolo 1, è scritto che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In questo intervento vorrei sollecitare una riflessione sulla dicotomia tra governabilità e rappresentatività, che ci è di fronte da alcuni anni, e che stiamo provando a risolvere con questa nuova legge elettorale. Voglio fare a tutti una domanda: a noi basta un Governo che decida, anche se l'azione di questo Governo non va nel senso della volontà del popolo? Da quando mi interesso di politica, due cose ho sentito ripetere tante volte, come realtà assodate, che mi hanno sempre lasciato perplesso: forse esse contengono in sé gran parte del male dell'azione politica. La prima è che per essere uno statista bisogna saper adottare scelte impopolari e l'altra è che il Governo deve poter decidere senza impelagarsi nella palude parlamentare.

Queste considerazioni trasudano un netto sentimento antipopolare e un'idea di popolo come di un gregge da guidare da parte di una minoranza illuminata. Poi, a ben vedere, proprio il concetto di minoranza illuminata è l'autorappresentazione di una casta. Quindi, il popolo diventerebbe una massa da manipolare, presentandogli realtà manipolate, costruite, modificate e plasmate *ad usum regis*, secondo l'utilità di chi governa. Un popolo, quindi, disinformato, magari da blandire, quando non da comperare, con promesse di cui non si può o non si vuole verificare la realizzabilità prima delle elezioni, perché poi, acquisiti i voti, si fa quello che si ritiene opportuno, slegati da qualsiasi impegno politico, che non sia quello concretissimo di stabilizzare il proprio potere o di conservare le posizioni acquisite. Un popolo illuso, che ritiene di decidere lui chi governa, mettendo da parte il fatto che i termini della scelta che gli si propone sono già preconfezionati - senza che possa incidere in alcun modo - da parte di un sistema che non lascia niente al caso e ancora meno al popolo.

Infine, cosa decidono gli elettori quando viene loro proposto, con il sistema maggioritario, il candidato A o il candidato B? Questi candidati a governare non sono neanche decisi dal corpo dei partiti, perché tutti sappiamo quanto i partiti soffrano delle profonde carenze di vita democratica al proprio interno.

Ora si è riusciti a far passare come vera la tesi per cui sarebbero il sistema parlamentare e il sistema proporzionale di elezione, che è quello che privilegia ed evidenzia le virtù e la forza del Parlamento, ad aver rovinato il sistema sociopolitico italiano; magari, si dice, rappresenta pure più fedelmente la composizione del corpo elettorale, però il sistema proporzionale impedisce il ricambio del personale politico e in più ne favorisce incrostazioni e corruzione. Intanto, però, vorrei invitarvi a considerare che siamo riusciti con sistemi maggioritari ad ottenere la tanto sospirata alternanza, ma abbiamo sempre politici dalla carriera lunga, e in alcuni casi la brevità della prospettiva di carriera ha fatto esplodere una sorta di voracità che leggiamo in continuazione sui giornali.

Nella proposta complessiva politica del Governo, il combinato della riforma elettorale, il cosiddetto Italicum, e della riforma costituzionale consegnerebbe l'Italia ad un sistema di governo che ha mostrato difetti anche nell'amministrazione delle città: un Esecutivo che governa poco infastidito da un'Assemblea elettiva pressoché ininfluyente, ed è ininfluyente perché tenuta sotto scacco dalla stessa maggioranza dell'Esecutivo. Sostanzialmente, andremmo a dare veste istituzionale alla situazione che di fatto vige - per adesso - in questo Parlamento.

Qualsiasi studente sa che Montesquieu, quindi non un pericoloso rivoluzionario russo, avrebbe considerato una situazione di questo genere inaccettabile: l'assenza di una reale differenziazione e di bilanciamento dei poteri. Ora, questo tipo di Parlamento, uno con il Governo, è ciò che uscirebbe con un grande premio di maggioranza quale è quello che si immagina, e cioè con una lista di maggioranza relativa capace di portare in Parlamento 340 rappresentanti o comunque una netta maggioranza a sostegno del Governo. Una lista capace da sola di governare il Paese, quindi di dare governabilità. Attenzione, questo tipo di impostazione comporterebbe la libertà di governare il Paese anche contro le proprie promesse elettorali, anche contro quella parte del partito di maggioranza relativa che si ricorda quelle promesse elettorali e vuole dare loro seguito. Ecco, vedete, noi siamo convinti che l'Italia non abbia bisogno di governabilità; ha bisogno di Governo: parliamo di un'altra cosa.

Noi, ceto politico (in questa fase della nostra vita), non abbiamo bisogno di poter governare anche senza il consenso diffuso nel Paese, anche contro il Paese: abbiamo bisogno di recuperare la capacità

di persuadere il popolo italiano, promuovendo consapevolezza civile. Abbiamo bisogno di convincere i nostri concittadini che le loro teste pensanti ci interessano, che ci interessano le loro opinioni, e non soltanto durante la campagna elettorale. Ora, come vedete, siamo molto distanti dal considerare il drastico astensionismo emiliano e calabrese delle ultime elezioni regionali come un fatto secondario.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Democrazia è un popolo che si autogoverna, e non un popolo che delega alla cieca chi è capace di adottare scelte contro la sua volontà, delegandogli financo la scelta delle persone che lo devono rappresentare, perché, come alcuni colleghi hanno chiaramente sottolineato, in un impianto con i capilista bloccati non si sceglie nulla.

A questo punto, chiedo a tutti: deve venire da un partito che si chiama e che nasce come Partito Democratico l'assalto aristocratico e oligarchico contro il sistema di rappresentazione parlamentare del corpo elettorale? Lo vedremo in questa discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

[ASTORRE](#) (*PD*). Signora Presidente, naturalmente ragiono e faccio il mio intervento comparando l'Italicum approvato alla Camera con gli emendamenti proposti dalla senatrice Finocchiaro, perché ragioniamo sui testi proposti alla Commissione anche se poi non sono stati approvati.

Non posso non sottolineare e rimarcare gli elementi positivi, a iniziare dal doppio turno. Mi dispiace che oggi non sia presente il senatore Crimi, il quale ieri ha sostenuto che il doppio turno porta al Governo anche partiti che hanno una percentuale bassa. Ma il Movimento 5 Stelle governa alcune città d'Italia, da Parma a Livorno, da Civitavecchia a Pomezia, avendo ottenuto al primo turno dal 15 al 20 per cento, e le governa tranquillamente, senza che nessuno ne contesti la legittimità o abbia da ridire su quei sindaci e sulla maggioranza che governa. Credo che invece sia proprio questo il punto: il doppio turno - ed è una cosa molto positiva anche aver alzato la soglia al 40 per cento - consente finalmente di poter governare questo Paese.

In disaccordo con il collega Campanella dico che proprio l'abbassamento dall'8 al 3 per cento consente di coniugare governabilità e rappresentatività. Quanto al premio alla lista e non alla coalizione, mi dispiace che i colleghi di Forza Italia oggi siano così poco presenti in Aula, considerato il fatto che ho sempre sentito Berlusconi recriminare di non aver potuto attuare il suo programma di governo perché glielo impedivano gli alleati. Questa legge consente invece alla formazione politica - poi non sarà un partito, perché nella lista ci saranno molto probabilmente anche altri rappresentanti - di maggioranza di avere non lo strapotere che veniva detto prima (perché il 55 per cento del Parlamento rispetto al 60 per cento di tutte le Assemblee rappresentative d'Italia dimostra che non c'è alcun strapotere del Parlamento), ma le consente di governare. Il 3 per cento consente invece di avere una rappresentanza in Parlamento di tutti.

Penso però che ci sia un problema; lo abbiamo sottolineato con un emendamento firmato da circa 40 parlamentari del Partito Democratico: è il problema dei capilista bloccati. In un sistema tripolare, qual è quello che c'è oggi in Italia (non credo che a breve ci saranno cambiamenti sostanziali), con la diminuzione dall'8 al 3 per cento della soglia di rappresentatività, sostanzialmente in Parlamento vi saranno 350-370 parlamentari nominati.

Certo, mi si potrebbe obiettare che c'è l'opportunità delle candidature plurime. Su questo punto condivido quello che scriveva ieri Angelo Panebianco sul «Corriere della sera»: le candidature plurime sono sostanzialmente un tradimento della volontà dell'elettore, visto che l'elettore elegge un candidato ma poi se ne ritrova un altro semisconosciuto grazie all'opzione del candidato eletto. Però le candidature plurime - parliamo chiaramente - vengono decise nei partiti che hanno meno possibilità di eleggere persone. I *leader* e la classe dirigente si candidano in più collegi per vedere in quali vengono eletti, ma nei partiti più grandi, almeno per l'esperienza che abbiamo maturato, solo uno o due soggetti e il *leader*, eventualmente, possono candidarsi in collegi plurimi. Certo, i collegi plurimi pure hanno un problema: come ho detto prima, viene eletto un candidato in un collegio ma poi ce ne ritroviamo un altro. Neanche i 100 collegi in cui viene suddivisa l'Italia rappresentano un grande problema. Anzi,

eleggere parlamentari con le preferenze in collegi piccoli (quali quelli con 500.000 elettori) secondo me è preferibile rispetto a collegi più grandi. Il tema è il risultato finale, cioè il combinato disposto che ne scaturisce. Francamente 350, 380 parlamentari, senatrice Finocchiaro e sottosegretario Pizzetti, sono tanti, troppi.

Penso che una percentuale del 25 per cento di nominati possa "starci", perché in Parlamento è giusto che vi sia una parte rappresentativa di competenze parlamentari, una rappresentativa di competenze di partito e una della società civile.

Per quanto riguarda la nomina di persone che non sono più in Parlamento, se ci fosse ancora Rita Ghedini in Parlamento la inserirei subito come capolista ovunque, perché una persona che svolge il proprio lavoro in Parlamento dal lunedì alla domenica, a fronte di altri che nei giorni di non seduta lavorano sui territori, come lei (ma questo vale anche per il presidente di un ordine o per persone con una competenza particolare nelle Commissioni, nel partito o nelle professioni) ritengo debba esserci. Il 25 per cento equivale a 150 parlamentari; la stessa proporzione prevista dal Mattarellum in cui, appunto, i parlamentari nominati ammontavano al 25 per cento.

In conclusione vorrei parlare di un'ipocrisia, quella relativa alle preferenze.

Riecheggerà in questa Aula (è già accaduto), riecheggerà nelle nostre riunioni più o meno riservate, riecheggia nelle riunioni di Gruppo ed è riecheggiato anche ieri in un articolo di Panebianco in cui si equiparava il voto di preferenza al voto di scambio. Voglio parlare di questa ipocrisia.

Non sento un parlamentare, un opinionista levarsi contro il voto di preferenza nelle elezioni europee. Abbiamo anzi venduto la riforma delle elezioni europee con il doppio voto di preferenza e quello di genere come una grande conquista quando proprio lì servirebbero liste bloccate perché sarebbero necessarie competenze dedicate e non distratte dal proprio territorio, anche perché vi sono collegi che contano 12 milioni di abitanti con ciò che ne consegue in termini di spesa e di difficoltà nel condurre le campagne elettorali.

Non sento un parlamentare parlare del voto di preferenza come male assoluto nei confronti delle elezioni dei Consigli regionali quando tutte le regioni, compresa l'Emilia-Romagna, hanno abolito il premio di lista bloccato assegnando il premio di maggioranza con il doppio voto di genere. Lo fanno tutte le Regioni: ha iniziato la Campania e la stanno seguendo tutte.

Non sento una voce levarsi contro il voto di preferenza previsto per l'elezione dei Consigli comunali: non una.

A Locri, ad Africo Nuovo (non me ne vogliano i colleghi di quelle zone), a Reggio Calabria, come a Firenze, Roma e Milano eleggiamo i consiglieri comunali con il voto di preferenza, ma non ho sentito nessuno parlarne come male assoluto, come tangenti o mafia. Lì possiamo fare influenzare gli organi locali dalle tangenti e dalla mafia ma quando il voto di preferenza è relativo all'elezione del Parlamento questo diventa il male assoluto. Parliamoci chiaro.

Per quanto mi riguarda sono favorevole al collegio uninominale a doppio turno: a doppio turno però perché è quello che consente alle persone di essere rappresentative sui territori nell'eventuale ballottaggio (e non nel turno unico). Poi, se volete facciamo un ragionamento su cosa è significato il turno unico fra il 1994 e il 2001. Se ricordate, Berlusconi nel 2001 impedì a tutti i parlamentari di Forza Italia nei collegi di fare campagna elettorale con la loro faccia obbligandoli a mostrare la sua in tutta Italia. Sostanzialmente vennero azzerati tutti i candidati uninominali nei singoli turni. Se volete, ragioniamo su cosa abbia voluto dire «turno unico» nelle trattative condotte per l'Ulivo a piazza Santi Apostoli tra i plenipotenziari dei partiti per dividere i collegi in prima, seconda e terza fascia.

Il mito del collegio a turno unico va bene nella realtà anglosassone, dove il parlamentare è espressione del collegio e dove guai a mettere un parlamentare che non lo è.

Il sistema ottimale è quello uninominale a doppio turno di collegio. Ma, per dare una governabilità all'Italia, dato questo impianto, dico che non si può non avere un voto di...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Astorre.

ASTORRE (PD). Le chiedo ancora un minuto, signora Presidente. Io intervengo raramente; inoltre, ho

notato che altri colleghi hanno usato meno tempo di quello che avevano a disposizione.

Quindi, comprendendo che c'è la necessità di avere una parte di rappresentanza nominata ed indicata, perché è giusto, io penso che la si possa avere in vari modi: con il 25 per cento oppure riducendo i collegi oppure utilizzando il sistema della Toscana, che lascia ai partiti la possibilità di avvalersi delle liste bloccate o della scelta. I sistemi sono diversi. Ma questo sistema, che porta ad avere 350-380 parlamentari bloccati, francamente è difficile da digerire.

Un'ultima cosa, il paradosso politico per eccellenza. I partiti che perdono le elezioni avranno in Parlamento soltanto i capilista, cioè soltanto i nominati. In altre parole, le segreterie dei partiti che perdono le elezioni avranno in Parlamento parlamentari a loro fedeli. Invece di essere puniti perché hanno perso le elezioni, saranno premiati perché troveranno in Parlamento tutti i parlamentari da loro nominati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, oggi dobbiamo discutere della legge elettorale. Si tratta di un testo che giunge al Senato dopo essere stato discusso alla Camera il 12 marzo 2014. Esso non è stato vagliato completamente dalla Commissione, dove sono stati presentati diversi emendamenti. Il 9 dicembre la relatrice, la presidente Finocchiaro, ha presentato due emendamenti che hanno ulteriormente cambiato l'assetto.

Vorrei sottolineare alcune differenze sostanziali. La prima è che l'assegnazione dei seggi e l'eventuale premio di maggioranza andranno alle liste e non più alle coalizioni. Inoltre, la soglia per accedere al premio di maggioranza sarà riferita alla sola lista e fissata al 40 per cento e non più al 37 per cento. Qui vorrei aprire una piccola parentesi, dal momento che non si tiene conto ad esempio della percentuale dei votanti. Se prendessimo le percentuali di votanti delle ultime elezioni regionali, sarebbe possibile che un partito con il 20-25 per cento dei voti al ballottaggio (sul 50 per cento degli aventi diritto) possa ottenere la maggioranza dei parlamentari.

Un altro punto di diversificazione è la soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, che è ridotta al 3 per cento, per quanto riguarda sia le liste che le coalizioni.

Un'altra questione è che i 340 seggi vengono attribuiti in ogni caso a chi raggiunge il 40 per cento oppure al vincitore del ballottaggio e non con un sistema complicato come avveniva precedentemente.

È stato inoltre soppresso il divieto di apparentamento fra primo e secondo turno.

Un'altra cosa che non capisco è che il numero dei seggi per collegio plurinominale viene a determinarsi da un minimo di tre ad un massimo di nove, quando prima erano sei; non ne capisco il significato.

Un aspetto invece interessante è l'introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della seconda preferenza. È interessante il fatto che i candidati capilista, nell'ambito di una circoscrizione, devono essere di sesso diverso per almeno il 60 per cento dei casi.

Poi ci sono altre situazioni, ad esempio la riduzione dei collegi plurinominali da 120 a 100 ed alcuni problemi regionali, soprattutto per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

Questo emendamento non è stato approvato, però, anche se dobbiamo tener presente che molto probabilmente esso costituirà il testo definitivo. A mio modo di vedere, restano ancora molte criticità da verificare.

Vorrei anch'io soffermarmi brevemente sul discorso della preferenza, perché, così com'è stata scritta la norma, ritengo che sia proprio una presa in giro, in quanto abbiamo visto che l'unico pregio della proposta Finocchiaro è che per lo meno ci sarà davvero un'alternanza di genere. Facciamo un esempio pratico, assumendo il caso che vi siano tre competitori, che il primo prenda il 40 per cento dei voti e che gli altri due prendano il 30 per cento ciascuno, i due perdenti avranno circa 129 seggi, solamente 29 dei quali scelti dai cittadini (poco meno del 25 per cento).

Solamente chi avrà un premio di maggioranza avrà una quota discreta di parlamentari eletti dai cittadini. Anche la possibilità delle pluricandidature, fino ad un massimo di 10, è un elemento fortemente distorsivo.

A questo punto, più che analizzare quello che c'è vorrei sottolineare due elementi che mancano, partendo da quanto disse Nenni, vale a dire che le idee camminano sulle gambe degli uomini - e io aggiungo delle donne -, per cui ritengo giusto che nel Parlamento siedano persone dal *curriculum* immacolato.

Faccio quindi riferimento all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che noi andiamo ad emendare, e soprattutto all'articolo relativo ai casi di ineleggibilità, che sono diversi e non sto a leggere tutti. Tuttavia la lettera *b*) di tale articolo 7 mi pare interessante, perché si riferisce ai presidenti delle Giunte provinciali (vi risparmio il commento che dovrei fare sulle Province) ma non fa anche riferimento alle Città metropolitane: visto che stiamo mettendo mano alla legge elettorale, dovremo mettere mano anche su questi punti.

Avrei voluto trovare qualche riferimento più esplicito in materia di formazione delle liste delle candidature. Poiché vi sono i casi di ineleggibilità, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, avrei visto quest'aspetto in maniera più puntuale. Ricordo, per esempio, che la stessa Commissione antimafia ha approvato, con una relazione il 23 settembre 2014, il codice di autoregolamentazione proposto, che intendeva impegnare i partiti ed i movimenti a non candidare soggetti che risultano coinvolti con reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura e molto altro. Proporrei di prendere l'articolo 1, comma 1, di questa relazione e inserirlo nel provvedimento in esame. In questo modo, infatti, daremo autorevolezza alle persone che siederanno su questi scranni.

L'esame di questo provvedimento poteva essere anche l'occasione di imporre un regolamento più stringente e non un'accettazione volontaria. Andrebbero inoltre inseriti altri elementi come il conflitto di interessi e quant'altro, di cui abbiamo già sentito prima.

A questo punto continuo con il pallino che ho da sempre, nel senso che dobbiamo distinguere il mondo meritocratico dal mondo reale. Nel mondo reale vengono premiate l'obbedienza, la sudditanza, l'appartenenza. Quanto sto dicendo è verificabile, considerato quanto abbiamo fatto ad agosto di quest'anno nel corso delle votazioni per la riforma costituzionale. Si è visto che quando c'è stato il voto libero, in occasione dei voti segreti, la maggioranza e quindi il Governo sono andati sotto: 140 a 135. Ben 65 senatori hanno quindi avuto modo di cambiare idea ed esprimersi liberamente.

Basterebbe quindi dare vera libertà di espressione ai parlamentari. In che modo? È molto semplice: occorre far sì che dopo uno o al massimo due mandati una persona non sia più eleggibile. Ciò garantirebbe davvero la sua libertà, anche perché in questo modo non dovrebbe rendere conto a nessuno e in un sistema semibloccato come quello che andremo a votare sarebbe davvero libero.

Voglio avviarmi a concludere con un elemento ripreso da una bellissima lezione del professor Giovanni Sartori, tenuta a Mantova al Festival della letteratura. Egli affermava la necessità di rendere poco appetibile il lavoro di parlamentare, ovviamente in termini economici e di potere. Questi due elementi andrebbero a cozzare perfettamente contro tutti coloro che stanno intervenendo contro la preferenza. Chi spenderebbe capitali ingenti per farsi eleggere quando non avrà più potere economico e alcun potere nel senso letterale del termine? Noi ne siamo una dimostrazione. I parlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati eletti spendendo praticamente nulla: i più spendaccioni tra noi hanno speso qualche centinaio di euro.

Termino ponendo una domanda su una questione che non ho capito davvero. Noi andremo a votare questa legge elettorale, che entrerà in vigore una volta terminato l'*iter* costituzionale di riforma del Senato, il quale prevede anche un *referendum*. Ma se il *referendum* boccherà, come credo accadrà, la proposta cosa succederà? Questo non mi è stato chiaro e lo stesso senatore Bruno parlava di una situazione che potrebbe rivelarsi un pasticcio. Credo che fare i conti senza l'oste non porti davvero bene.

Termino riprendendo un passo del discorso della senatrice Finocchiaro, tratto dalla relazione di presentazione in Aula, svolta sabato mattina 20 dicembre scorso alle ore 7: «La riforma della legge elettorale, da sola, non è in grado di risolvere compiutamente le esigenze di rappresentatività e di governabilità». Convengo davvero su questa frase e credo che bisogna lavorare soprattutto sui

candidati per avere una vera capacità di espressione, cosa che questo provvedimento non fa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta e, poiché la Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 12,30, sospendo la seduta fino al termine della stessa riunione.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,31, è ripresa alle ore 13,26*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghe, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 22 gennaio 2015. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di lunedì, 12 gennaio, alle ore 17, per un'informativa del Governo sull'attentato terroristico al periodico «Charlie Hebdo» a Parigi. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno.

Il prosieguo della settimana e di quella successiva prevede il seguito della discussione del disegno di legge elettorale. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 13 gennaio.

Nella seduta pomeridiana di lunedì 19 gennaio avrà luogo la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del Ministro. I tempi per il dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 1385 e connesso - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio
- Disegno di legge n. 264 e connessi - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"
- Disegno di legge n. 922 - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 gennaio 2015:

Giovedì	8	gennaio	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	8	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1385 (Legge elettorale) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 13 gennaio.

Lunedì 12 gennaio pom. h. 17 - Informativa del Governo sull'attentato terroristico al periodico Charlie Hebdo a Parigi

Martedì 13 gennaio ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16,30-20,30

Mercoledì 14 " ant. h. 9,30-13,30 - Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

" " " pom. h. 16,30-20,30

Giovedì 15 " ant. h. 9,30-13,30

" " " pom. h. 16

Lunedì	19	gennaio	pom.	h. 16	- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
Martedì	20	gennaio	ant.	h. 9,30-13,30	- Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso - Legge elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Mercoledì	21	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Mercoledì	"	"	pom.	h. 16,30-20,30	
Giovedì	22	"	ant.	h. 9.30	
Giovedì	22	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

**Ripartizione dei tempi per la discussione della Relazione
del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
(3 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	40'
FI-PdL XVII	27'
M5S	21'
AP (NCD-UDC)	20'
Misto	17'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	14'
LN-Aut	14'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	14'
SCpI	12'
Dissenzienti	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, non abbiamo approvato questa proposta di calendario per alcune questioni che andiamo ripetendo ormai da moltissimo tempo. Innanzitutto, Presidente, varie volte mi avete sentito intervenire in quest'Aula sul calendario per ricordare ai colleghi, e darne conto all'opinione pubblica, la necessità di inserirvi il disegno di legge sui reati ambientali, il cui *iter* tra l'altro sta andando avanti. Ieri, in Commissione, sono stati espressi i pareri da parte dei relatori e del Governo e quindi prevediamo che nel corso della prossima settimana sarà approvato. Per quanto ci riguarda, chiediamo che il suo esame possa essere inserito nella settimana che va da lunedì 19 gennaio a giovedì 22 gennaio. Martedì 20 gennaio potrebbe essere la giornata adatta per l'inserimento del disegno di legge sui reati ambientali.

Dico ciò perché il nuovo calendario, ancora una volta, fa i conti solo con i termini e le urgenze dettate dal Governo unicamente con riferimento alla legge elettorale - siamo quindi nella stessa situazione che ha fatto sì che, prima di Natale, all'alba del 20 dicembre, ci ritrovassimo ad incardinare per forza la legge elettorale - e non fa i conti, invece, con le urgenze, le emergenze e le assunzioni di responsabilità che ci siamo assunti pubblicamente. All'indomani della sentenza della Corte di cassazione sull'amianto - vorrei qui ricordarlo perché tutti siamo intervenuti in Aula - ci eravamo impegnati, con le associazioni delle vittime dei familiari, a portare finalmente a compimento, e quindi approvare, il disegno di legge in materia. Quest'ultimo, peraltro, molto probabilmente sarà modificato poiché il testo è arrivato dalla Camera ormai da molto tempo e necessita di un ulteriore passaggio alla Camera stessa. Vi è dunque un'assoluta urgenza e anche - ripeto - in considerazione dell'impegno solenne di responsabilità politica e istituzionale che ci eravamo assunti nei confronti delle associazioni delle vittime dell'amianto. Si sono aggiunte, peraltro in questi giorni, altre sentenze purtroppo non positive che hanno ricordato a tutti questa responsabilità politica di inserire nel nostro codice penale i reati ambientali. A noi sembra che si possa prevedere una parentesi di un giorno all'interno dell'esame della legge elettorale per poter inserire, discutere e approvare finalmente questo disegno di legge. Presidente, la mia proposta di calendario è dunque quella di prevedere la discussione del provvedimento martedì 20 gennaio.

L'altra questione - non vorrei dare una cattiva notizia al senatore Mucchetti - riguarda la proposta di informativa sul decreto delegato in materia fiscale che, come vedete, non è assolutamente stata presa in considerazione né dalla maggioranza né dal Governo. Io, invece, penso che sia opportuna non tanto per il processo decisionale, ma proprio perché è una delega data dal Parlamento. Proprio per la delicatezza della questione, penso che sia assolutamente opportuno che questa informativa sia svolta, e proponiamo che ciò avvenga nella settimana che va da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio, già nella giornata di giovedì 15 mattina. Credo che sia un dovere dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, che lo ha delegato, fare finalmente chiarezza. Le proposte che facciamo sono molto semplici.

Concludo dicendo che, ancora una volta - questa ormai si è trasformata in una vera presa in giro nei confronti delle opposizioni - i disegni di legge delle opposizioni, che dovrebbero discutersi a norma di Regolamento, sono per l'ennesima volta scomparsi dal calendario e questo lo ritengo assolutamente grave e lesivo dei diritti dell'opposizione. Non capiamo veramente quando potremo finalmente vedere discusso in Aula un disegno di legge delle opposizioni. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, quello letto poc'anzi è un calendario che continua la tradizione di

incostituzionalità delle pratiche parlamentari qui in Senato e forse anche della Camera perché ci ritroviamo ancora con una legge elettorale che deve essere discussa a tutti i costi senza avere terminato l'*iter* in Commissione. Siccome in sede di Conferenza dei Capigruppo è venuta fuori questa discussione, mi sembra opportuno ricordare all'Aula che, visto che sembrano esserci degli accordi sulla legge elettorale e sul numero degli emendamenti, potremmo benissimo terminare in Commissione il lavoro sulla legge elettorale e riportare il provvedimento in Aula e potremmo occupare queste due settimane con dei disegni di legge che sono pronti in Commissione. Mi riferisco sia a quelli cui faceva riferimento la collega De Petris sia a quello sul reddito di cittadinanza, che avrebbe dovuto essere calendarizzato a norma di Regolamento a fine gennaio. Trattandosi di un disegno di legge molto impegnativo, in Commissione possiamo ampliare un po' i tempi della discussione - questo ci può stare - ma la discussione degli altri disegni di legge dell'opposizione continua ad essere rinviata. Anche questo non è corretto, non rispetta i Regolamenti e gli accordi che avevamo preso né i diritti delle opposizioni.

Vi è poi il pacchetto anticorruzione, fermo in Commissione giustizia come diversi altri disegni di legge che si potrebbero risolvere in pochi giorni, a partire già dalla settimana prossima o da quella successiva. La settimana prossima, ad esempio, potremmo affrontare il disegno di legge anticorruzione o quello sugli identificativi delle Forze dell'ordine; la settimana successiva potremmo ritagliarci un po' di tempo per alcuni disegni di legge come il divorzio breve, che buona parte del Paese chiede a gran voce dato che fa parte di altri diritti civili che non vengono affrontati da questo Governo da diversi mesi, anche se si potrebbe risolvere in mezza giornata.

Vi è poi il disegno di legge sui delitti ambientali, che costituiscono un'urgenza. Ritengo in sostanza che non si possa continuare a fare calendari che rispettano la volontà di una forza politica, quella di maggioranza, accontentando i desideri del Presidente del Consiglio, senza tener conto dei diritti delle opposizioni, che prima o poi ricominceranno a protestare violentemente. E lo faranno così forte che dovrete di nuovo ascoltarci, perché questa è l'unica moneta che capite in quest'Aula, la protesta radicale.

Il Movimento 5 Stelle prova a confrontarsi e a chiedere il rispetto dei propri diritti come opposizione, che invece gli vengono costantemente negati: allora non venite poi a dire che non dialoga! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, avanziamo a nostra volta una proposta alternativa di calendario, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito della quale abbiamo mosso due richieste, la prima delle quali era di spostare ad altra data o ad altro orario l'informativa del Governo sull'attentato di Parigi. L'abbiamo chiesto per permettere a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire ed assistere al dibattito, visto e considerato che in quella giornata, da parte di più di un Capogruppo, è stata evidenziata la concomitanza di alcune riunioni politiche all'interno di vari Gruppi. Abbiamo chiesto di spostare quell'informativa ad un altro giorno, ma io, a questo punto, chiedo di spostarla magari ad un altro orario (ad esempio, se il Ministro fosse disponibile, proporrei anche di posticiparla di un paio d'ore rispetto alle 17, che è l'orario previsto).

Altra richiesta, totalmente cassata da parte del Ministro, è quella di un'informativa da parte del Ministro competente sul decreto legislativo di riforma fiscale. La risposta è stata che le decisioni prese all'interno del Governo sono segrete e che il Governo poi verrà a riferire in Aula al momento debito. Riteniamo che, in questo momento storico in cui si parla di manine che vanno a incidere sui vari decreti e che però spesso non si sa di chi sono, a fronte dell'articolo 19-*bis* di questo decreto, modificato a seconda dell'umore di non si sa chi, vorremmo avere maggiori informazioni da parte del Ministro e del Governo. Questa richiesta non viene soltanto dalla Lega, ma da parte di numerosi senatori di vari Gruppi parlamentari che l'hanno espressa anche in Aula. Avevamo dunque chiesto questa gentilezza politica da parte del Governo ed abbiamo presentato anche una mozione, ma ci sembra di aver capito che questo Governo preferisca andare avanti a colpi di manine da parte del

Presidente del Consiglio. Andiamo avanti così: chiediamo comunque che venga calendarizzata la nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna).*

PRESIDENTE. Vi sono alcune coincidenze nelle proposte di modifica del calendario avanzate dalla senatrice De Petris e dal senatore Airola, come quella di inserire in calendario il disegno di legge sui reati ambientali.

Metto dunque ai voti tale proposta.

Non è approvata. *(Applausi ironici della senatrice Nugnes).*

Vi è una seconda proposta di modifica del calendario, presentata sia dal senatore Airola sia dal senatore Centinaio che dalla senatrice De Petris, volta ad inserire l'informativa del Governo sul decreto legislativo di attuazione della delega fiscale.

La metto ai voti.

Non è approvata.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Vi è poi la modifica di calendario proposta dal senatore Centinaio, volta a spostare il giorno o quantomeno l'orario dell'informativa prevista per il prossimo lunedì. Per onestà, devo dire che abbiamo effettuato una veloce verifica e, purtroppo, per la stessa ragione per cui il Ministro non sarà presente nei giorni di martedì e mercoledì perché sarà a Bruxelles, così non possiamo spostare l'orario.

Chiedo quindi al senatore Centinaio se voglia mantenere la richiesta o se, sulla base di questa informazione, intenda ritirarla.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, siamo corretti e la ritiriamo.

PRESIDENTE. La ringrazio.

L'ultima votazione è sulla richiesta del senatore Airola, che chiede di inserire in calendario altri disegni di legge.

Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Airola.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,42)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Battista, Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fissore, Formigoni, Idem, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Sangalli, Stucchi, Turano e Vicari.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultato eletto il deputato Gianpiero D'Alia.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 10° e 13° riunite

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (1733)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento (assegnato in data 05/01/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

dep. Ferranti Donatella ed altri

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (1232-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

C.631 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847); S.1232 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.380, S.944, S.1290); C.631-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 08/01/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 22 dicembre 2014 e 2 gennaio 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Maria Luisa Altomonte, Delia Campanelli, Gildo De Angelis, Marco Ugo Filisetti e Daniele Livon, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

al dottore Calogero Piscitello, il conferimento di funzione dirigenziale di livello generale al Magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura;

al dottor Francesco Ricciardi, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato - ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 - il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 435).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LIII, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, realizzati nell'anno 2013 e previsti per l'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del

Regolamento, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XCIII, n. 2*).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 15 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2015, corredato dalla relativa nota illustrativa, approvato dall'Autorità medesima in data 15 dicembre 2014, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 436).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 68

AUGELLO: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-03070) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

AUGELLO, MANCONI: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-02621) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BARANI: sulle procedure di acquisto *online* dei biglietti adottate da Trenitalia (4-00833) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CAMPANELLA, BOCCHINO: sulla violazione del principio della rappresentanza di genere nel consiglio di amministrazione della società Metropoli Est di Palermo (4-03026) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

DE MONTE ed altri: sull'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in Adriatico per conto della Croazia (4-02218) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE PETRIS: sulla realizzazione del tratto del metanodotto Busso-Paliano in provincia di Frosinone (4-01591) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

DI BIAGIO ed altri: sul caso del decesso di un cittadino italiano indigente residente in Messico (4-02863) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FASANO: sui rischi per l'ordine pubblico in un girone della Lega Pro di calcio (4-02626) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

GASPARRI: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02753) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GIOVANARDI: sulla vicenda della ditta "Bianchini costruzioni Srl" di San Felice sul Panaro (Modena) (4-03126) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LO GIUDICE ed altri: sulla programmazione ed attuazione delle politiche antidiscriminatorie e di promozione delle pari opportunità (4-02539) (risp. DELRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MANCONI: sulla destituzione del consigliere d'ambasciata Michel Giffoni (4-03001) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MANCUSO: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02759) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ROSSI Maurizio: sul raddoppio del tratto autostradale Genova-Ventimiglia (4-00963) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

STEFANO: sulla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al gasdotto Trans Adriatic pipeline (TAP) (4-02998) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sul progetto di realizzazione in Puglia di un tratto della Trans Adriatic pipeline (TAP) tra Albania e Italia (4-03019) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

[CENTINAIQ](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [TOSATO](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#)

, [BELLOT](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - Il Senato,
premessi che:

lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente varato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, prevede, all'articolo 15, una disposizione che introduce nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'articolo 19-*bis*, il quale, a sua volta, stabilisce l'esclusione della punibilità per reati previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 "quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l'importo dell'imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata";

tale articolo depenalizza i reati fiscali, compresa la frode, su cui, al contrario, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, aveva in passato dichiarato, proprio in merito alla delega fiscale, che sarebbe stato rafforzato il contrasto alle frodi; la disposizione in oggetto, nonostante mantenga la soglia di rilevanza penale al 3 per cento del reddito evaso, ne prevede l'applicabilità solo ai casi relativi alle dichiarazioni fiscali infedeli (dovute ad errori in buona fede o di interpretazione), escludendo tutti quelli relativi alle dichiarazioni fraudolente, che comportano artifici come documenti falsi, che resteranno punibili penalmente;

quindi al di sotto del tetto del 3 per cento sparirebbero le responsabilità penali secondo un meccanismo, quello delle soglie percentuali, che permetterebbe così di frodare l'erario per somme molto consistenti secondo una logica di assurda iniquità per cui i più ricchi avrebbero la possibilità di evadere impunemente molto di più rispetto ad un contribuente meno abbiente;

in più, aspetto non poco rilevante, la depenalizzazione del reato comporterebbe di conseguenza, *ex lege*, la cessazione degli effetti penali della condanna e, soprattutto, delle pene accessorie;

la normativa avrebbe dunque un effetto eclatante sui processi in corso per frode fiscale, false fatturazioni e altri reati, ed è stata considerata da Franco Gallo, ex presidente della Corte costituzionale e presidente della Commissione del tesoro, una norma "radicalmente errata, tecnicamente e in termini di politica legislativa, perché porta con sé la soglia di una non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artificio";

inoltre il presidente Gallo ha giudicato il 19-*bis* inaccettabile, non soltanto perché riguarda l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, ma perché la frode di per sé richiede una punizione, ed ha dichiarato di aver appreso della sua introduzione soltanto dopo il Consiglio dei ministri;

in particolare, infatti, questa previsione permetterebbe a Silvio Berlusconi, il quale sta già scontando con i servizi sociali la condanna per il processo Mediaset, di vedere depenalizzato il reato commesso e la conseguente cessazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che a suo tempo aveva causato la sua decadenza dalla carica di senatore e la relativa incandidabilità;

la disposizione, secondo quanto si apprende da organi accreditati di stampa, sarebbe "apparsa" durante il Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, in cui poco prima del termine della seduta il sottosegretario Delrio avrebbe ritirato le cartelline dei singoli Ministri, distribuite a lavori già iniziati, contenenti i provvedimenti in discussione, tra cui quello con lo schema del decreto sulla certezza del diritto, al fine di non fare confusione i tra testi corretti, come avrebbe sostenuto lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

qualche ora dopo sul sito ufficiale di Palazzo Chigi è stato pubblicato il nuovo testo contenente il 19-*bis*, senza che il Presidente del Consiglio ne facesse minimo accenno durante la conferenza stampa svoltasi immediatamente dopo la chiusura della stessa riunione;

non risulta chiaro se il testo del 19-*bis* fosse presente nella bozza portata in Consiglio dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante molti Ministri smentiscano la presenza di una tale disposizione e soprattutto qualsiasi intento di formulare una norma *ad personam*, e né come tale disposizione sia arrivata sul tavolo del Consiglio, considerando il fatto che questa non fosse presente neanche nei documenti in possesso dei tecnici dell'Agenzia delle entrate i quali collaborano in maniera

serratissima con il Ministero su tutte le riforme fiscali intervenendo anche direttamente sui testi destinati poi ad arrivare in Consiglio dei ministri;
circa le responsabilità dell'inserimento della disposizione, il capo dell'Ufficio legislativo di palazzo Chigi, Antonella Manzione, da più parti indicata come l'autore materiale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, anche se ulteriori indiscrezioni di stampa riportano che la stessa, nel momento in cui la notizia è stata pubblicata dalla stampa, sabato 3 gennaio 2015, avrebbe fatto riferimento ad un magistrato pronto a riferire che il testo fosse arrivato già così dal Ministero dell'economia, dove era stato discusso articolo per articolo;
altre fonti mediatiche hanno riportato la notizia, svelata da una fonte vicina a Berlusconi, secondo cui la disposizione sarebbe stata addirittura concordata tra l'attuale Presidente del Consiglio e Berlusconi come uno dei punti nodali del "patto del Nazareno", e che ne fossero a conoscenza anche gli avvocati del cavaliere, Franco Coppi e Niccolò Ghedini, che, naturalmente, ufficialmente smentiscono;
allo stato attuale dei fatti, si apprende dalla stampa che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe bloccato *in extremis* la disposizione almeno fino a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica o fino a quando Berlusconi avrà definitivamente espiato la sua pena;
ad oggi, non è stata data nessuna chiarificazione in merito all'effettivo svolgimento dei fatti, né nessuna rassicurazione sulla certa espunzione dell'art. 19-*bis* dallo schema del decreto, anzi, secondo quanto riportato dalla stampa, il Governo sarebbe esclusivamente intenzionato ad abbassare le soglie dal 3 all'1,5-1,8 per cento, mentre non sembra affatto farsi strada l'ipotesi, avanzata da più parti, di ripristinare la piena punibilità a reati che vanno al di là della semplice evasione, quali quelli di frode fiscale e false fatturazioni, ignorando completamente come in altri Paesi, dove l'evasione fiscale registrata non raggiunge i livelli critici del nostro Paese, per i reati di frode fiscale siano previste pene più certe e severe,
impegna il Governo a riferire immediatamente in Parlamento relativamente alle implicazioni riguardanti l'inserimento, nello schema di decreto sulla certezza del diritto, dell'articolo 19-*bis*, chiarendo non soltanto le modalità e le vicissitudini che hanno comportato l'introduzione della disposizione ma anche chi ne sia stato l'autore materiale, ritenendosi inaccettabile che una normativa di così importante portata possa essere inserita in sordina senza che il Consiglio dei ministri, il quale resta collegialmente responsabile, ne sia a conoscenza o anche quando dichiararsi di non esserlo, ma soprattutto chiarendo quale sia stata la sostanziale e sottesa volontà politica che ha portato alla stessa disposizione, la quale comporterebbe non soltanto una palese e contraddittoria disparità e iniquità nella commisurazione delle pene relative alle frodi fiscali, ma risulterebbe in maniera eclatante quale norma *ad personam*, contrariamente al principio di generalità della legge.

(1-00370)

Interpellanze

[Mario FERRARA](#), [RUVOLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il viadotto Scorciavacche 2, vicino a Mezzojuso, sulla direttrice Palermo-Agrigento, è stato inaugurato il 23 dicembre 2014, ma è stato chiuso per un cedimento del tratto stradale;

metà carreggiata è sprofondata e la restante presenta una profonda spaccatura, dopo soli 10 giorni. Per fortuna nessun mezzo transitava in zona quando si sono manifestati i primi segni di cedimento;

il tratto crollato faceva parte di una serie di lavori che dovrebbero ammodernare 34 chilometri della strada più pericolosa dell'isola che conta centinaia di vittime. Il costo complessivo dei lavori sarebbe di oltre 295 milioni di euro, ed il tratto in cui è avvenuto il crollo era stato consegnato con 3 mesi di anticipo rispetto alle scadenze, per un costo di 13 milioni di euro;

la Procura di Termini Imerese, che coordina l'inchiesta sul crollo del viadotto avvenuto a pochi giorni dalla sua inaugurazione, ha predisposto il sequestro di tutta la documentazione relativa ai lavori, ritenendo quanto accaduto un fatto di gravità inaudita, e si accinge a nominare un collegio di esperti per accertamenti tecnici sul posto;

la società "Bolognetta scpa" (raggruppamento di imprese tra Cmc di Ravenna, Tecnis e Ccc) è impegnata attualmente con diverse squadre di lavoro, soprattutto nei nuovi viadotti Scorciavacche 1 e

2. L'intervento sulla strada statale 121 si riferisce ad un tratto di circa 34 chilometri dell'itinerario complessivo Palermo-Agrigento, che va dall'attuale svincolo "Bolognetta" (al chilometro 238 circa dell'attuale strada statale 121) allo svincolo "Bivio Manganaro". Sono previste numerose opere d'arte e, in particolare, una galleria artificiale, 5 nuovi viadotti, 12 svincoli, oltre ad interventi di restauro, miglioramento sismico e adeguamento di 16 viadotti e ponti esistenti;

l'Anas ha subito contestato al contraente generale a cui è affidata l'esecuzione dell'opera il difetto di esecuzione, disponendo l'immediata installazione di un sistema di monitoraggio di tutte le strutture su cui si regge la strada realizzate nell'ambito del tratto interessato e ordinando di procedere al ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 55, dal chilometro 10,5 al chilometro 12,4;

considerato che:

in Sicilia, purtroppo, il crollo dei viadotti è una cosa che si ripete, a luglio 2014 ci fu il crollo di una campata del viadotto Petrulla in territorio di Ravanusa che fece 4 feriti (tra cui una donna in gravidanza e 2 bambini), il 2 febbraio 2013 il crollo di una porzione della campata centrale del viadotto Verdura, sulla strada statale 115 sud occidentale sicula, a Ribera (Agrigento), a maggio 2009 la Procura della Repubblica di Agrigento aprì un'inchiesta dopo il crollo del viadotto il Geremia II, dove l'intera campata precipitò al suolo;

il 31 dicembre 2014 il viadotto Petrulla è stato chiuso per alcune ore, per cause ancora da definire, creando non pochi problemi agli automobilisti che transitavano in quel tratto di strada,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei riguardi di chi ha costruito male, di chi non ha controllato accuratamente che i lavori fossero fatti a dovere e di chi ha dato il via libera alla circolazione in quel tratto di strada;

se non ritenga di dover nominare un gruppo di esperti del campo (come deciso dalla Procura di Termini Imerese) col compito di accertare in particolare la qualità di tutti i materiali utilizzati dalle ditte che hanno lavorato al lotto 2A per le opere che riguardano i 34 chilometri di asfalto, da Bolognetta fino ai pressi di Palermo;

quali siano state le cause della chiusura, per un paio di ore, del ponte sul fiume Verdura;

se corrisponda al vero che per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie sono stati assegnati ad Anas 650 milioni di euro;

quali provvedimenti di competenza intenda adottare nei confronti dei vertici ANAS;

chi siano i dirigenti ANAS che nel tempo si sono occupati dei vari ponti e campate che sono crollati.

(2-00233)

Interrogazioni

[GRANAIOLA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:

il titolo IX-*bis* del secondo libro del codice penale (articoli da 544-*bis* al 544-*sexies*) tratta "Dei delitti contro il sentimento degli animali";

per tale ragione in Italia è vietato tagliare orecchie e code agli animali e i contravventori possono incorrere nel reato di maltrattamento punito, appunto, dall'articolo 544-*ter* del codice penale che punisce il maltrattamento degli animali con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro;

l'Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana) gestisce per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i libri genealogici, o *pedigree*, e quindi organizza e gestisce qualunque manifestazione cinofila ufficiale sul territorio italiano;

l'Italia ospiterà quest'anno l'esposizione mondiale di valutazione morfologica che coinvolgerà a Milano dai 15.000 ai 20.000 cani di varie nazionalità;

a questa manifestazione sarà permessa la partecipazione di soggetti mutilati provenienti da tutto il mondo basandosi su *standard* dettati dalla Federazione cinofila internazionale che contravvengono palesemente alle norme vigenti in Italia;

in molte nazioni europee viene negato il permesso di giudicare tali soggetti in modo da non incentivare le mutilazioni spesso camuffate da fasulle operazioni veterinarie legate al benessere dell'animale, si chiede di sapere quali misure di competenza, i Ministri in indirizzo intendano assumere per impedire che alla manifestazione possano partecipare cani mutilati.

(3-01536)

[SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [PETROCELLI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [VACCIANO](#), [SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [FUCKSIA](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in ottemperanza al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, sono stati pubblicati i dati relativi all'aggiornamento, per l'anno 2013, dell'anagrafe delle opere incompiute. Il censimento nazionale è realizzato dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici in collaborazione con tutte le Regioni e le Province autonome. La graduatoria nazionale ha fotografato una situazione di centinaia di investimenti in opere pubbliche attivati dalle amministrazioni, che per cause diverse sono rimaste incomplete e quindi non fruibili dalla collettività, rappresentando un gravissimo sperpero di risorse pubbliche ed il mancato soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui sono state destinate;

i dati contenuti nell'anagrafe evidenziano come le incompiute comunicate dagli enti locali e dal Ministero (per quanto attiene alle opere di rilevanza nazionale) ammontano a oltre 600, e quasi un miliardo e mezzo di euro è l'importo presuntivamente necessario per portarle a conclusione;

in tale elenco figurano strade, impianti sportivi, ospedali, parcheggi, aeroporti e altre strutture pubbliche avviate e mai completate. Si calcola che queste "opere fantasma" siano costate finora circa 4 miliardi di euro;

in molti casi, tali opere arrivano ad essere completate solo dopo tanti anni dall'inizio dei lavori, senza rispettare i preventivati costi di realizzazione. A ciò occorre aggiungere che per diverse infrastrutture, poco tempo dopo l'avvenuto completamento, si sono manifestati rilevanti difetti di esecuzione dell'opera, aumentando così lo sperpero di denaro pubblico;

in data 23 dicembre 2014 è avvenuta l'apertura della variante di "Scorciavacche", che permette il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;

dopo pochi giorni dall'inaugurazione un tratto della strada statale 121 in prossimità del viadotto "Scorciavacche", compreso tra il chilometro 14,4 e il chilometro 48 è crollato, in particolare per il verificarsi di un cedimento del terreno di fondazione del corpo stradale con innesco di uno scivolamento verso valle di parte del rilevato;

il tratto di strada crollato rientra nel progetto esecutivo denominato "lotto 2", approvato dall'Anas. L'importo del contratto è di oltre 295 milioni di euro e il costo dell'opera crollata ammonterebbe a circa 13 milioni di euro. Il contratto prevedeva la consegna dell'opera entro marzo 2015. L'impresa ha concluso i lavori 3 mesi prima;

i lavori sono stati appaltati dal consorzio "Bolognetta scpa", costituito da Cmc di Ravenna, Tecnis di Catania e Ccc di Bologna. La Cmc di Ravenna è una delle principali società costruttrici del *tunnel* della Maddalena di Chiomonte (Torino);

la ditta Cmc di Ravenna risulta essere appaltatrice di diverse opere pubbliche. Recentemente, in associazione con Coopsette, la Cmc si è aggiudicata 2 appalti per la realizzazione della metropolitana Circumetnea di Catania, relativi alle tratte Stesicoro-Aeroporto e Nesima-Misterbianco. Il valore dei lavori ammonta complessivamente a 139 milioni di euro di cui 122 milioni di pertinenza di Cmc. I *tunnel*, lunghi circa 3,9 chilometri, saranno scavati da 2 *tunnel boring machine* (TBM), con un diametro di 10 metri;

in passato, la Cmc di Ravenna è stata affidataria anche dei lavori di completamento del primo e secondo stralcio (tratto compreso tra la progressiva 260,30 e 534,70) e di prolungamento oltre la progressiva 613,10 della diga foranea, per un importo di lire 19.895.100.000, del porto dell'isola di Pantelleria, con contratto di appalto del 27 giugno 1997 stipulato dal Ministero dei lavori pubblici. Ad

oggi, dopo alterne vicende, la diga risulta un'opera incompiuta e soprattutto continua ad essere oggetto di ingente sperpero di denaro pubblico per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dovuti alle forti mareggiate;

considerato che:

già in data 7 luglio 2014, presso la strada statale 626 che collega Licata a Ravanusa, nel territorio agrigentino, è avvenuto il crollo improvviso del viadotto "Petrulla": il cedimento ha riguardato una delle campate nella parte iniziale del viadotto che nel suo punto più alto raggiunge i 60 metri; la stessa strada statale è stata realizzata a partire dalla seconda metà degli anni '70, finalizzata a raggiungere il mare e il porto di Licata;

la Procura di Termini Imerese, dopo aver sequestrato l'area interessata al collasso della struttura, ha aperto un'inchiesta sul cedimento del tratto di accesso al viadotto Scorciavacche. È stata sequestrata la documentazione relativa all'appalto e al collaudo;

quanto accaduto a distanza di pochi mesi nel territorio siciliano, prima nel viadotto Petrulla della strada statale 626 e ora in prossimità del viadotto Scorciavacche nella strada statale 121, mette in risalto un problema che riguarda in generale la gestione ed il controllo delle esecuzioni delle opere pubbliche, con evidente sperpero di denaro pubblico;

a parere degli interroganti è necessario appurare le responsabilità in capo a tutti gli attori intervenuti nella realizzazione dei lavori del tratto della strada statale 121 in

prossimità del viadotto "Scorciavacche";

considerato inoltre che:

come riportato anche da diversi organi di stampa, la cooperativa Cmc di Ravenna risulta coinvolta nei peggiori affari di speculazione riguardanti l'edilizia pubblica italiana, nota alle cronache per gli appalti Tav in val di Susa e dell'Expo di Milano, evento milionario sul quale si sono proiettate le maggiori *lobby* di affari del nostro Paese;

con legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) sono state, altresì, stanziare somme per la realizzazione di interventi di manutenzione della rete stradale, per utilizzare le quali, nel mese di maggio 2014, il Ministero e l'ANAS SpA hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione del secondo "Programma di manutenzione straordinaria di ponti, gallerie e interventi mirati alla sicurezza del piano viabile";

considerato infine che l'Italia è il Paese a più alto rischio sismico in Europa e già con la legge n. 62 del 1974 si era inteso proprio assumere provvedimenti atti a prevedere costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Molti degli edifici e delle infrastrutture pubbliche sono stati costruiti precedentemente tale normativa, ma anche in seguito la normativa non è stata sempre adempiuta a dovere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali siano gli interventi di competenza necessari, atti a ripristinare in tempi rapidi la viabilità e a prevenire per il principio di precauzione problemi sulle altre parti della strada statale 121 che permette il collegamento e l'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Lercara Friddi;

se intenda verificare lo stato delle suddette infrastrutture, considerate le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese;

se risulti che le cause del crollo siano riconducibili all'esecuzione non a regola d'arte da parte dell'impresa appaltante o subappaltante, e se siano state rispettate le procedure di collaudo delle opere prima dell'autorizzazione al transito dei veicoli nella strada statale 121 interessata dai lavori del "lotto 2";

quali provvedimenti intenda assumere per esercitare un controllo puntuale nell'esecuzione dei futuri lavori, anche al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse e di finanziamenti pubblici.

(3-01537)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - Al Ministro della difesa - Premesso che:

da notizie riportate dagli organi di informazione si è appreso che, in data 30 dicembre 2014, l'aereo di

Stato con a bordo il Presidente del Consiglio dei ministri, proveniente da Tirana, sarebbe atterrato a Firenze e non a Roma, così come previsto dal piano di volo;
a quanto è dato sapere il cambio di rotta sarebbe stato richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri per consentire ai suoi familiari di salire a bordo e condurli ad Aosta dove erano diretti tutti per trascorrere un periodo di vacanza;
l'ufficio stampa del Governo ha confermato che il Presidente del Consiglio e la sua famiglia hanno utilizzato un volo di Stato per recarsi in vacanza ad Aosta;
i costi per far volare un aereo di Stato sono elevatissimi e vengono pagati dai contribuenti;
data la particolare situazione di disagio economico nella quale versa il Paese, chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe dare a giudizio dell'interrogante il buon esempio astenendosi dall'utilizzo di mezzi di trasporto pagati dai contribuenti se non per lo stretto necessario ad adempiere il proprio ruolo;
è del tutto inopportuno che chi ricopre ruoli istituzionali giustifichi l'utilizzo dei voli di Stato per raggiungere i luoghi di villeggiatura, appellandosi all'esistenza di leggi che lo consentono, specialmente in un periodo di recessione economica che richiede continui e forti sacrifici agli italiani;
risulta all'interrogante che il cancelliere tedesco è solito recarsi in vacanza, anche in Italia, usando voli di linea;
il primo ministro britannico è stato più volte fotografato in diversi aeroporti in attesa di imbarcarsi su voli di linea e *low cost* per recarsi in vacanza con la propria famiglia;
il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia avrebbero alloggiato in una caserma degli alpini nei pressi di Courmayeur (Aosta),
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti a quanto ammonta il costo del volo di Stato che ha portato il Presidente del Consiglio dei ministri e la sua famiglia in vacanza;
se risulti a quanto ammonta il costo della permanenza del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua famiglia nella caserma degli alpini;
se il Ministro non ritenga di doversi rendere promotore di una rivisitazione della legge che oggi consente alle massime cariche istituzionali di usare i voli di Stato per recarsi in vacanza, a differenza di quanto accade negli altri Stati membri dell'Unione europea.
(3-01538)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

attualmente all'interno del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma operano più di 200 vigili volontari;
svolgono un servizio indispensabile, permettendo il mantenimento in servizio del distaccamento misto di Langhirano, all'interno del quale operano 8 vigili volontari (divisi nei 4 turni) richiamati costantemente in servizio a fianco della componente permanente, ovviando altresì alle carenze di personale nella sede centrale di Parma e presso il distaccamento di Fidenza in occasione delle festività e dei periodi di ferie della componente permanente, oltre alle carenze di personale negli uffici;
attualmente, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, i volontari vengono richiamati in servizio per un massimo di 20 giorni per ogni richiamo e per un totale di 160 giorni all'anno per ogni volontario;
con i nuovi parametri del nuovo piano di distribuzione dei richiami in servizio (in vigore con nota del Ministero dell'interno prot. n. 52384 del 23 dicembre 2014), i giorni di richiamo in servizio sono stati ridotti, per ogni richiamo, da 20 a 14 giorni;
la riorganizzazione priverà molti volontari del rateo della tredicesima mensilità, spettante solo a quanti prestano servizio per almeno 15 giorni in un mese, con una forte riduzione del salario percepito;
il numero di richiami autorizzati è inoltre stato più che dimezzato rispetto agli anni passati, con il rischio di forti disagi per il distaccamento misto di Langhirano, che per la normale funzionalità richiederebbe (con il nuovo piano di ridistribuzione) almeno di 156 "richiami in servizio" a semestre a fronte dei 78 autorizzati dalla Direzione regionale vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna (nota prot.

20562 del 30 dicembre 2014); oltre a creare probabili ripercussioni sul soccorso tecnico urgente anche presso la sede centrale o il distaccamento di Fidenza in occasione dei periodi estivi ed invernali di festività a causa della ormai cronica carenza di personale;

analoga carenza di personale rischia di verificarsi all'interno degli uffici del comando provinciale, anch'esso duramente provato dalla carenza di personale amministrativo;

analoghe problematiche sono riscontrate in tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco d'Italia, si chiede di sapere:

per quali ragioni i tagli stabiliti per l'anno 2015 siano enormemente superiori rispetto alle effettive esigenze legate all'incremento della pianta organica di 1.030 unità di vigili del fuoco del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilito dall'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014;

se esista la possibilità di revoca per provvedimenti che creano tali gravi disagi sia ai vigili volontari sia ai comandi provinciali, con conseguenti criticità legate al soccorso tecnico urgente e diminuzione del grado di sicurezza dei cittadini;

come si intenda perseguire le finalità del progetto "Soccorso Italia in 20 minuti" nato, per volontà del Ministero dell'interno, nel 2002 a fronte dei tagli imposti;

se sia percorribile, in un'ottica di riduzione della spesa della pubblica amministrazione, una nuova procedura di stabilizzazione dei vigili volontari (personale qualificato, già addestrato, con grande esperienza sia di vita di caserma sia dal punto di vista interventistico) con corsi di formazione ridotti e mirati sulle eventuali carenze della componente, a fronte di un concorso pubblico molto più dispendioso.

(4-03216)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'avvocato Michele Santonastaso del foro di Napoli risulta aver riportato ben due condanne penali in primo grado. Una per minaccia (un anno con pena sospesa con la condizionale) in danno di Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, e una a 11 anni per associazione mafiosa;

costui è lo storico difensore di imputati di camorra,

si chiede di sapere se risulti che l'ordine degli avvocati di Napoli lo abbia sospeso dall'albo in via cautelare.

(4-03217)

[MORRA](#), [LEZZI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [LUCIDI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 4, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana riconosce il diritto al lavoro come principio fondamentale e ne tutela l'esercizio attraverso la realizzazione delle condizioni che lo rendono effettivo;

le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività rendendo note tutte le informazioni sull'organizzazione e sulla vita dell'ente. Questo obbligo ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle pubbliche amministrazioni, anche da parte dei cittadini. Secondo la recente legge di riforma della pubblica amministrazione (decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), la trasparenza rientra tra i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come previsto dell'articolo 117, comma 2, lett. *m*) della Carta costituzionale;

la tutela e la sicurezza del lavoro costituiscono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione; considerato che:

il sistema sanitario della Regione Calabria è sottoposto a commissariamento da parte del Governo ai fini dell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario;

la Regione Calabria ha siglato il piano di rientro dal disavanzo il 17 dicembre 2009 volto a verificare la qualità delle prestazioni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali;

l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce che al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le Regioni predispongano un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperino «l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente»; considerato inoltre che:

la Regione Calabria in ottemperanza a ciò ha emanato la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, recante "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125", che all'art. 1, comma 4, stabilisce che «Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento»;

pur avendo la Regione già recepito, con la predetta legge, le disposizioni del decreto-legge, emana successivamente la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1" con la quale fornisce un'interpretazione estensiva alle disposizioni dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 nonché dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 recante prevedendo all'art. 1 che «l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14 novembre 2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge»;

considerato infine che:

la Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 1, avrebbe dovuto provvedere, con proprio atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed alle leggi regionali n. 15 del 2008, n. 28 del 2008 e n. 8 del 2010;

in data 24 gennaio 2014 la Regione pubblicava il seguente "Avviso Pubblico - elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle leggi regionali nn. 15/2008, 28/2008 e 8/2010" finalizzato alla raccolta delle richieste di iscrizione negli elenchi regionali dei lavoratori suddetti;

risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, ad oggi non sia mai stato ufficialmente pubblicato alcun elenco dal Dipartimento competente, n. 10, "lavoro, politiche della famiglia, pari opportunità, formazione professionale, cooperazione e volontariato" della Regione Calabria;

diversi quotidiani, tra cui il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014, riportano che il dirigente generale del Dipartimento, dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale, abbia trasmesso all'Asp (azienda sanitaria provinciale) di Cosenza diverse delibere, tra cui anche l'atto di delibera n. 420 del 10 ottobre 2014 "Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio

2014" con cui la Giunta regionale ha stabilito i criteri per la selezione di un totale (ad oggi ancora non ufficializzato) di lavoratori da assumere presso l'Asp di Cosenza;
in violazione delle norme sulla trasparenza e delle procedure per la selezione e l'assunzione del personale presso pubbliche amministrazioni, i nominativi dei lavoratori non sono ufficialmente noti se non attraverso organi di stampa, come pubblicato dal quotidiano "La provincia di Cosenza" in data 4 dicembre 2014;

risulta agli interroganti che, in violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi, la "Deliberazione n. 420 del 10 ottobre 2014 - Atto d'indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n.1 del 13 gennaio 2014", pur essendo riportata nel titolo sul sito della Regione Calabria l'intestazione del documento, non sia nel merito consultabile;

come pubblicato in numerosi organi di stampa, in particolare da "La provincia di Cosenza" in data 4 dicembre 2014, alle pagine 4 e 5, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a firma del direttore generale dottor Gianfranco Scarpelli, prima dell'ultima scadenza elettorale regionale avrebbe inviato ai potenziali iscritti agli elenchi regionali, mai ufficialmente pubblicati, lettere di avviso di assunzione da parte del sistema sanitario calabrese;

il "Corriere della Calabria" del 18 dicembre 2014 ha riportato la notizia secondo la quale il commissario Luciano Pezzi ha presentato esposto alla Procura di Cosenza relativamente alla totale mancata trasparenza riguardo agli atti contenenti i criteri per la scelta dei 200 precari assunti dall'Asp di Cosenza su delibera della Regione Calabria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali eventuali iniziative, anche per il tramite del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, intendano assumere al riguardo;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare se i criteri di selezione dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e conseguentemente all'art. 1, commi 2 e 4, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, siano stati rispettati nella procedura di selezione dei lavoratori;

se non considerino che la legge regionale 7 luglio 2014, n. 12, violi indirettamente le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 101;

quali azioni di competenza intendano intraprendere affinché vengano rispettate le norme e le procedure per la trasparenza degli atti di pubbliche amministrazioni;

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano assumere nei confronti di soggetti ed enti responsabili delle violazioni delle norme sulle procedure di selezione o assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni.

(4-03218)

[CRIMI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [CATALEO](#), [SANTANGELO](#), [EUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [GAETTI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [LUCIDI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [MARTON](#), [AIROLA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nella città di Brescia, l'inquinamento provocato dall'industria chimica Caffaro per oltre mezzo secolo, a partire dagli anni '20, è oramai tristemente noto quale uno dei più estesi e rovinosi casi di contaminazione da Pcb (policlorobifenili) e diossine della storia d'Italia, d'Europa e del mondo, per estensione dell'area urbana inquinata e della popolazione colpita;

con il decreto 24 febbraio 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definito la "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro" (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n.121 del 27 maggio 2003 - Supplemento ordinario n. 83), aggiungendolo all'elenco dei siti d'interesse nazionale (SIN) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";

alla data odierna rimangono ignoti gli oneri derivanti dal completamento della bonifica del SIN, in

quanto non si è provveduto ancora a redigerne un progetto complessivo;
in data 15 novembre 2013, nella risposta all'interrogazione 4-00167 presentata dall'on. Ermete Realacci in data 9 aprile 2013 e riguardante l'inserimento nell'elenco dei SIN del sito denominato "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)", il sottosegretario di Stato per l'ambiente Marco Flavio Cirillo ha dichiarato: «questo Dicastero ritiene in via generale che i commissariamenti sono spesso la spia delle difficoltà in cui versano le istituzioni pubbliche che non riescono a far funzionare le cose in modo adeguato. Tuttavia, nel caso specifico del Sito Caffaro-Brescia, la particolare situazione di degrado e i risultati dei nuovi campionamenti in corso potrebbe indurre a rivedere tale giudizio e considerare la figura commissariale quale utile strumento (la "sciabola" di Sieyès?) di un tavolo di coordinamento che, ad onor del vero, nei fatti si è già realizzato»;

il comma 2 dell'art. 4-ter, rubricato "Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale", del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in materia di «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, prevede espressamente che «al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato»;

il comma 3 dell'art. 4-ter, conferisce al commissario nominato il delicato compito di curare «le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati»; inoltre, per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario è autorizzato «ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali»;

considerato che:

nell'articolo di stampa intitolato "Pcb e inquinamento: Moreni sarà il commissario Caffaro", pubblicato in data 19 dicembre 2014 nell'edizione *on line* del quotidiano "Bresciaoggi", si apprende che «il commissario straordinario del ministero per l'emergenza Caffaro sarà Roberto Moreni, storico dirigente dell'Urbanistica in Loggia oggi in pensione»;

stando alle dichiarazioni dell'assessore per l'ambiente del Comune di Brescia, Gianluigi Fondra, si apprende che «il ministero (...) ha chiesto una figura gradita al territorio, ma soprattutto tecnica, le cui competenze siano spendibili in modo pratico. E che avesse, anche, una conoscenza del contesto»;

considerato inoltre che l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede espressamente il "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", salvo «incarichi e collaborazioni (...) esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione»;

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

il signor Roberto Moreni ha ricoperto il ruolo di dirigente del settore Urbanistica del Comune di

Brescia durante lo scandalo procurato dall'industria chimica Caffaro. Ha inoltre contribuito a definire le destinazioni d'uso dell'area Caffaro all'epoca della scoperta del secolare inquinamento provocato dall'azienda chimica di via Milano a Brescia, trasformandola da area industriale a residenziale prima dello scandalo, rendendola dunque, a parere degli interroganti, vulnerabile a speculazioni edilizie, e ripristinandone la destinazione industriale successivamente, con il conseguente aumento dei valori limite di tolleranza della contaminazione da Pcb. In seguito Moreni è divenuto direttore generale di "Brescia Mobilità", società per la quale ha coordinato per anni la realizzazione della metropolitana leggera, i cui scavi non hanno potuto interessare il comparto Milano per la forte contaminazione indotta proprio dalla Caffaro. Infine è andato in pensione sotto l'amministrazione Paroli; dall'articolo "Caffaro, ex dirigente comunale in pensione scelto come Commissario", pubblicato in data 19 dicembre 2014 nell'edizione *on line* del quotidiano "Corriere della Sera" di Brescia, si apprende che «servono competenze ambientali e scientifiche che Moreni dovrà per forza cercare in qualche consulenza»;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il futuro commissario straordinario per l'emergenza Caffaro, chiunque dovesse essere nominato per tale funzione, avrà il delicato compito di coordinare la bonifica di una delle aree più inquinate del pianeta; per svolgere con profitto un ruolo di tale, cruciale, importanza, è necessario il ricorso ad una personalità terza e competente, svincolata da logiche di partito e di attribuzione;

il signor Moreni è sprovvisto delle competenze tecniche necessarie a svolgere il gravoso compito che presumibilmente gli verrà assegnato; inoltre le sue precedenti esperienze lavorative presso l'amministrazione bresciana lo porrebbero in una condizione di conflitto di interessi rilevante, essendo stato coinvolto in prima persona nelle dinamiche urbanistiche e nelle autorizzazioni di carattere edilizio inerenti ai comparti rientranti nel SIN;

ad una problematica tanto vasta, complessa e ramificata come quella rappresentata dal SIN Brescia-Caffaro non si può rispondere con la nomina di un commissario che rimarrà in carica per il tempo di un solo anno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano che gli interventi necessari per la bonifica del SIN Brescia-Caffaro debbano rientrare tra quelli programmati nell'ambito del quadro strategico nazionale, ritenuti prioritari per i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale;

se sia stata istituita una contabilità speciale nella quale possano confluire le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato;

a chi spetti la definizione del piano complessivo di bonifica del sito di Brescia-Caffaro e del piano finanziario, e per quale motivo tali piani non siano ancora stati redatti;

quali siano le effettive modalità, i tempi ed i criteri che si intendono adottare per la nomina del commissario dell'emergenza Brescia-Caffaro;

quali siano le deroghe previste e concesse per il commissario nominato e quali siano le modalità di vigilanza e controllo sul suo operato;

se non ritengano che la figura del commissario debba essere individuata tra persone competenti, prive di possibili conflitti di interessi e del tutto estranee alle vicende che hanno contribuito all'insorgere delle problematiche che si ritroverebbero a gestire e dover risolvere;

se non considerino opportuno, vista la complessità ed i tempi necessari per la bonifica del sito, che il commissario da individuare venga incaricato per un periodo superiore ad un anno, pur sempre nel rispetto del limite di legge dei 3 anni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

se non ritengano pertanto appropriato individuare un commissario che non risulti in quiescenza.

(4-03219)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

è in corso presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un'attività di

riorganizzazione che sta coinvolgendo le Soprintendenze archivistiche di Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia e Liguria e che comprenderebbe anche le biblioteche e gli archivi; questa operazione sta provocando un aumento del numero degli uffici di collaborazione del Ministero (95 unità) e delle Direzioni generali (da 8 a 12, nel 2001 erano 4);

l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio storico inestimabile;

in tale riforma si prevede la divisione degli archivi di Stato in due categorie: archivi nazionali vi faranno parte gli archivi più importanti che diverranno sedi dirigenziali dipendenti direttamente dalla Direzione generale e archivi provinciali retti da un funzionario e dipendenti dalle future Soprintendenze archivistiche;

considerato che:

l'archivio di Stato di Genova non figura nella lista dei futuri archivi nazionali al contrario di Venezia, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

nonostante alcuni ordini del giorno presentati sia in Consiglio comunale di Genova che in Regione Liguria siano stati approvati tra maggio e giugno 2013, l'archivio di Stato di Genova continua a non essere preso in considerazione nella lista degli archivi nazionali;

la sua mancata considerazione nella prima categoria svilisce e penalizza l'importanza nazionale ed internazionale a livello culturale di Genova, città che nel 2004 è stata capitale europea della cultura, minando altresì l'autonomia dello stesso archivio di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di evitare il ridimensionamento dell'archivio di Stato di Genova, che nuocerebbe fortemente al prestigio della città e della regione.

(4-03220)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'ente parco dei Nebrodi, in Sicilia, sta operando per diffondere trasparenza e legalità in un vasto territorio di propria competenza. Il Governo regionale, guidato dal presidente Crocetta, ha affidato il parco alla responsabilità del dottor Antoci, personalità di elevata qualità morale, che ha avviato un'azione di rottura col passato, spesso caratterizzato da pratiche clientelari ed affaristico-mafiose;

risulta all'interrogante che il dottor Antoci ed il presidente Crocetta, di recente, sono stati raggiunti da minacce di morte di tipico stampo mafioso, proprio a voler sottolineare la dirompenza dell'azione avviata dall'ente parco dei Nebrodi;

l'intimidazione era contenuta in una lettera recapitata proprio negli uffici del parco dei Nebrodi ed indirizzata al presidente Antoci: "Ne avete per poco, tu e Crocetta morirete scannati";

della medesima rilevanza è l'attività dell'ESA siciliano (Ente di sviluppo agricolo) che il presidente Crocetta ha affidato alla guida del dottor Francesco Calanna, che ha impresso un'azione di legalità e di sviluppo senza precedenti, al punto da revocare ettari ed ettari di terreno dell'ente pubblico regionale in mano dei privati senza spesso averne i titoli, alcuni dei quali appartenenti a storiche e pericolose famiglie di mafia;

esponenti di spicco del *clan* mafioso dei tortoriciani sono, oltre ai Galati-Giordano, anche i Bontempo Scavo ed i fratelli Calogero e Vincenzino Mignacca, latitanti dal 2008 e catturati nel novembre 2013 grazie ad un *blitz* dei carabinieri del Gis (gruppo di intervento speciale), durante il quale il secondo, pur di non consegnarsi allo Stato, si è suicidato;

dalla relazione annuale sulle attività svolte (nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013) dal procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia si apprende "nel corso delle indagini effettuate per la ricerca dei latitanti Mignacca, la P.G. operante apprendeva dell'esistenza di un accordo in essere tra le *famiglie* mafiose dei Bontempo Scavo e dei Batanesi, volto al controllo del territorio nebroideo. Dalle informazioni acquisite emergeva che, poiché la famiglia Bontempo Scavo era stata fortemente limitata dagli arresti avvenuti negli anni precedenti e decapitata dei suoi capi storici, al fine di non perdere il controllo del territorio in favore di altre famiglie (in particolare quelle barcellonesi) e per mantenere gli equilibri, aveva concordato che la gestione del territorio fosse attuata dai componenti della famiglia dei Batanesi in cambio del 50 per cento dei proventi delle attività illecite (principalmente estorsioni)";

le tecniche estorsive utilizzate dalle famiglie mafiose dei Nebrodi, la cui attività si spinge anche nella zona nord della provincia di Enna, sono rimaste quelle di un tempo: la "messa a posto" perpetrata ai danni di imprenditori e commercianti tramite la corresponsione di ingenti somme di denaro; l'imposizione di forniture e di manodopera; la cosiddetta estorsione con il "cavallo di ritorno", realizzata attraverso il furto di automezzi, macchine agricole, mezzi di lavoro operanti in cantieri, seguito dalla richiesta di denaro per la successiva restituzione del maltolto;

la mafia di Enna non va sottovalutata perché è sempre stata un'organizzazione potente e legata all'assetto di vertice del momento, di tale affidabilità che è stata scelta come sede dove svolgere i *summit* di mafia che hanno dato vita alla stagione delle stragi del 1992 (stragi di Capaci e di via d'Amelio che hanno avviato la "stagione stragista"). Per questo, Cosa nostra di Enna è stata guidata da *boss* in grado di interloquire con le istituzioni in una logica collusiva, come Raffaele Bevilacqua, capo provinciale e contemporaneamente politico, Salvatore Gesualdo e Giancarlo Amaradio, di recente destinatari di ulteriori ordinanze di custodia cautelare;

occorre, altresì, dare atto che l'operatività di Cosa nostra nella provincia di Enna è stata da sempre condizionata dall'incisiva influenza delle organizzazioni mafiose radicate nei più importanti centri limitrofi (nel caso di specie Cosa nostra catanese) che hanno da sempre considerato di interesse il territorio ennese;

risulta inoltre che al Comune di Troina (Enna) appartiene la gestione di una grossa area boschiva sui Nebrodi, circa 4.200 ettari, che sembra essere oggetto di interesse da parte di alcune famiglie mafiose tradizionalmente legate alla mafia dei Nebrodi (Tortorici, Cesarò, San Fratello, Maniace, Montalbano Elicona, Castell'Umberto);

nel tempo non sono mancate pressioni e tentativi di condizionamento da parte di tali famiglie per la gestione di questo immenso patrimonio boschivo, da cui si ricavano ingenti risorse finanziarie attraverso i contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

da quanto esposto si evince che i maggiori interessi economici di queste famiglie mafiose sono rappresentati dalla gestione diretta dei pascoli boschivi sui Nebrodi di proprietà del Comune di Troina e dell'ente parco dei Nebrodi, che sarebbe esercitata anche attraverso il controllo del territorio e la perpetrazione di una serie di reati, per lo più estorsioni, furti e danneggiamenti, volti ad affermare la supremazia criminale e a scoraggiare altri eventuali contraenti nella gestione di questi terreni;

con l'elezione della nuova amministrazione comunale (giugno 2013), guidata dal sindaco Fabio Venezia, si è aperta una nuova stagione di legalità e sono venuti meno certi "appoggi" che garantivano, attraverso un'attenta ed oculata copertura, il perseguimento dei lucrosi interessi economici,

uno dei primi atti del nuovo sindaco è stato la rimozione immediata del vecchio consiglio d'amministrazione dell'azienda, il licenziamento del direttore tecnico, destinatario di un decreto di rinvio a giudizio per falso in atto pubblico allo scopo di ricoprire quell'incarico;

il tentativo, da parte del sindaco Venezia, di far luce su questi aspetti, di avviare la procedura di evidenza pubblica nella stipula dei contratti e la volontà di aumentare il canone di affitto per i contratti in scadenza ha messo in fibrillazione il sodalizio criminale che ha mostrato una certa insofferenza per questo nuovo corso, manifestando "avvertimenti" e chiari segnali intimidatori nei confronti dell'azienda ed in particolare verso il sindaco stesso, particolarmente esposto sul fronte della legalità;

nei mesi scorsi su delega del Ministro dell'interno, il prefetto di Enna ha disposto un accesso ispettivo presso l'azienda silvo pastorale di Troina al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti mirati allo scopo di verificare se emergano forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per combattere la criminalità rurale legata ad un controllo capillare della gestione del territorio boschivo dell'ente parco dei Nebrodi e del Comune di Troina;

come intenda rafforzare i presidi delle forze di polizia soprattutto nella componente investigativa al fine di stroncare affari, corruzione, intimidazioni e collusioni esercitate su un territorio storicamente lasciato, spesso, in ombra dallo Stato;

quali forme di protezione intenda intraprendere per salvaguardare l'azione e l'incolumità del dottor Antoci alla guida del parco dei Nebrodi, del dottor Calanna alla guida dell'ESA e del sindaco di Troina Fabio Venezia.

(4-03221)

[DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [ENDRIZZI](#), [SIMEONI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri della difesa e della salute* - Premesso che:

nel territorio nazionale molti nuclei familiari, i cui componenti fanno parte delle forze armate e di polizia, vivono una situazione di disagio dovuta al distacco e alla conseguente impossibilità di assistere adeguatamente familiari affetti da patologie gravi ed invalidanti;

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 104 del 1992, «La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata»;

ai sensi dell'art. 33, comma 5, il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;

con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità;

lo scorso 15 ottobre 2014, a seguito dell'audizione informale dell'Istituto nazionale di statistica nella persona del direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati, è emerso che metà della popolazione giovane e adulta con gravi disabilità non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell'assistenza grava dunque completamente sui familiari conviventi;

la situazione economica dei disabili gravi è spesso critica e i familiari rappresentano il solo sostegno assistenziale di cui possono fruire;

considerato che:

il volontario in servizio permanente G. A. ha prestato servizio nell'Esercito italiano per 17 anni svolgendo 5 missioni all'estero, una in Albania, una in Macedonia, una in Afghanistan e 2 in Kosovo, e ricevendo diverse onorificenze;

il militare è coniugato con la signora G. C. affetta da sclerosi multipla, dichiarata disabile in condizione di gravità con determinazione del mese di settembre 1997, e costretta sulla sedia a rotelle a causa di gravi problemi di deambulazione. La coppia ha un figlio di 3 anni che necessita di cure e assistenza che la madre, non autonomamente deambulante, non può assicurargli;

il 9 dicembre 2011, il militare è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato giacché risultato affetto da "disturbo depressivo". Conseguentemente il signor A. è transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa ed è stato assegnato all'ufficio Polimanteo, sito a Roma in via Angelico 19. Tuttavia, la coniuge ed il figlio minore del signor A. vivono e risiedono in Sardegna a Sorso (Sassari);

la lontananza dal coniuge crea notevoli disagi alla moglie, la quale è costretta a non seguire tutte le cure mediche necessarie, a svolgere una vita reclusa, a preoccuparsi che il bimbo non necessiti di

alcuna cura medica, a non poter fare quotidianamente la spesa. Per tale ragione il signor A., attesa la grave situazione familiare, ha chiesto più volte di essere trasferito in una sede di servizio che gli consenta di prestare assistenza alla moglie disabile e di accudire il figlio minore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno accogliere le urgenti richieste che provengono dai soggetti di cui in premessa che hanno la necessità di assistere i propri familiari;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere al fine di risolvere o attenuare i gravi disagi cui sono sottoposti i nuclei familiari in difficoltà, in un'ottica di tutela dell'unità familiare, della salute dei componenti affetti da gravi patologie nonché di protezione dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità.

(4-03222)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da recenti stime in Italia vi sono circa 4 milioni di disabili, gran parte dei quali, in età scolastica, vedono minacciato il loro pieno ed inalienabile diritto all'accesso alle strutture scolastiche ed all'istruzione;

in particolare, nella provincia di Padova, sono un centinaio i ragazzi ed i bambini ciechi, sordi e con difficoltà di apprendimento che rischiano di non avere più, nei prossimi mesi, l'assistenza necessaria per il trasporto dalle loro abitazioni alle strutture scolastiche e viceversa;

infatti, in seguito alla soppressione delle Province, rischiano di scomparire anche i servizi di trasporto ed assistenza scolastica ai disabili nelle scuole;

il perdurare della crisi economica che attanaglia il nostro Paese si ripercuote maggiormente proprio sui più deboli, che sono messi a dura prova da questo periodo di grandi difficoltà;

i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi: una società degna di questo nome li deve tutelare; bisogna agire concretamente sul diritto all'assistenza per facilitare loro l'accesso all'istruzione ed alla formazioni per un successivo adeguato inserimento nel mondo del lavoro,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda disporre per impedire che, in seguito al riordino delle Province, si escludano l'assistenza ed il trasporto dei disabili, creando così un vuoto normativo.

(4-03223)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01538, del senatore Scilipoti Isgrò, su un volo di Stato utilizzato per recarsi in villeggiatura;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01537, del senatore Santangelo ed altri, su un cedimento stradale presso il viadotto Scorciavacche lungo la statale 121 Catanese;

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01536, della senatrice Granaola, sulla partecipazione di animali mutilati all'esposizione internazionale cinofila di Milano.

1.5.2.11. Seduta n. 386 (ant.) del 04/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

386a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 387 del 10 febbraio 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 gennaio.

Sul processo verbale

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Signor Presidente, le do innanzitutto il benvenuto o, meglio, il bentornato.

Chiedo quindi la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,40*).

Saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, un attimo di attenzione.

Alla ripresa dei nostri lavori desidero rinnovare, a nome mio personale e di tutto il Senato, il saluto più affettuoso e cordiale al neoeletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella, augurandogli buon lavoro. (*Numerosi senatori si levano in piedi. Vivi applausi*). Siamo certi che saprà interpretare al meglio il suo ruolo di garante e di rappresentante dell'unità nazionale.

Voglio inoltre porgere il mio più vivo ringraziamento alla vice presidente Valeria Fedeli (*Vivi applausi*), che è stata mia vicaria e che ha esercitato con dedizione e competenza le funzioni vicarie di Presidente del Senato, nonché agli altri Vice Presidenti (*Vivi applausi*), che si sono alternati in mia assenza e che hanno affrontato dei momenti piuttosto impegnativi nella conduzione dell'Assemblea. Li ringrazio.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 9,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Collegli, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 12 febbraio. L'ordine del giorno della seduta unica di oggi prevede l'esame di ratifiche di accordi internazionali, la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto d'attribuzione, nonché il sindacato ispettivo. La Presidenza potrà valutare una sospensione della seduta in relazione all'andamento dei lavori.

La giornata di domani sarà dedicata al lavoro delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dei decreti-legge. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 10 febbraio. Il calendario prevede la discussione dei disegni di legge sul reato di negazionismo, in materia di delitti contro l'ambiente, il decreto-legge Ilva e sviluppo di Taranto, ove concluso dalle Commissioni, e il seguito del disegno di legge in materia di traffico di organi destinati al trapianto, la cui discussione è rimasta interrotta. Infine, nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio si terrà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 54 - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
- Disegno di legge n. 1345 e connessi - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Approvato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 4 al 12 febbraio 2015:

Mercoledì	4	febbraio	ant.	h. 9,30	- Ratifiche di accordi internazionali concluse dalla Commissione affari esteri - Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione - Interpellanze e interrogazioni

La giornata di giovedì 5 febbraio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame dei decreti-legge.

Martedì	10	febbraio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 54 - Reato di negazionismo - Disegno di legge n. 1345 e connessi - Delitti contro l'ambiente (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1733 - Decreto-legge n. 1 - ILVA e sviluppo di Taranto (<i>Scade il 6 marzo 2015</i>) (<i>Ove concluso dalle Commissioni</i>) - Seguito disegno di legge n. 922 - Traffico organi destinati al trapianto
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	12	febbraio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 54 (Reato di negazionismo) e n. 1345 e connessi (Delitti contro l'ambiente) dovranno essere presentati entro le ore 15 di giovedì 5 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1733 (Decreto-legge n. 1, ILVA e sviluppo di Taranto) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1733

(Decreto-legge n. 1 - ILVA e sviluppo di Taranto)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII	1 h.	3'
M5S		47'

AP (NCD-UDC)		47'
Misto		41'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		34'
LN-Aut		33'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		33'
SCpI		28'
Dissenzianti		5'

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, ieri durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto di inserire un nuovo argomento e lo ribadiamo adesso in Assemblea: questo è il motivo per cui il calendario non è stato approvato all'unanimità. Lo abbiamo fatto perché in Assemblea, anche in questo momento, abbiamo tutti applaudito il nuovo Presidente della Repubblica. Ma il nuovo Presidente della Repubblica, ieri, nel suo discorso ha detto delle cose importanti: ha reso omaggio alla Corte costituzionale, al CSM e a tutte le magistrature. Penso dunque sia il caso di rendere omaggio a lui e di essere coerenti con gli applausi che ha ricevuto durante il suo discorso. Quindi vogliamo verificare se siamo tutti coerentemente convinti di quegli applausi. Cosa ha detto il Presidente della Repubblica durante il suo discorso?

Leggo testualmente un pezzo brevissimo del suo discorso: «Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un forte senso di legalità. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile, divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini, impedisce la corretta esplicazione delle regole di mercato, favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci». Questo ha detto ieri il presidente Mattarella.

Tutti ci siamo alzati, siamo stati molto felici, abbiamo parlato di quel discorso. Tutti quanti sono stati prodighi di parole di elogio per il Presidente. Chiediamo, allora, di essere coerenti con quelle parole e di calendarizzare per la prossima settimana il disegno di legge di iniziativa del Parlamento - ribadendo, quindi, il fatto che questa è una Repubblica parlamentare e non siamo ancora arrivati al premierato assoluto (parola che è stata detta qualche giorno fa da qualcuno in quest'Aula, quando lei non c'era, Presidente) - recante disposizioni contro la corruzione. Se siete coerenti, se tutti siamo coerenti, se rispettiamo la Repubblica di cui diciamo di far parte e se veramente vogliamo tutelare l'interesse reale dei cittadini e di questa Repubblica, e vogliamo rendere omaggio al Presidente della Repubblica, dobbiamo portare in Aula il disegno di legge anticorruzione. È lì che vedremo se siamo davvero contro la corruzione oppure no. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, voglio anzitutto ribadire gli impegni che sono stati presi, anche quando ero Capigruppo io, sui disegni di legge delle opposizioni. Non voglio difendere quelli di altre opposizioni, ma intanto definire quello sul negazionismo quale provvedimento delle opposizioni, con i cambiamenti di maggioranza che ci sono, già è un po' *borderline*.

Intanto c'è il nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che è in Commissione, ed è giusto che sia lì, di cui chiederemo la calendarizzazione prevedibilmente a fine marzo, ma c'è anche quello di SEL, che riguarda i codici identificativi delle Forze dell'ordine, che abbiamo presentato anche noi, che non si è mai visto, è sparito.

Ora che lei è tornato, Presidente, sono contento che sia di nuovo qui, soprattutto perché tenga fede agli impegni che abbiamo preso in Conferenza dei Capigruppo a dicembre, se lo ricorderà.

D'altra parte, sempre in quella sede avevo chiesto un'attenzione ai diritti civili, che stanno a cuore a tanti qui dentro. Ebbene, è successo - e lo riporta il giornale - che la senatrice Cirinnà, relatrice di un testo sulle unioni civili, si sia sentita rispondere dal ministro Boschi che dobbiamo aspettare per trattare il tema perché ci sono problemi forse all'interno della maggioranza. Allora, mi domando

perché non portare avanti il discorso sui diritti civili con il divorzio breve, che è un disegno di legge che votiamo in due ore. Lo sapete tutti. Presumo che anche il senatore Lumia, che era con me in un programma a Radio radicale, e si era impegnato ad inserire il provvedimento in calendario, abbia interesse a spingerne la calendarizzazione.

Il problema, però, Presidente - lei lo sa, lo sapete tutti - è che la questione che riporta il ministro Boschi è vera, e cioè che voi, prima di mettere il turbo, dovreste fare uscire la macchina dal garage (*Applausi dal Gruppo M5S*) e assicurarvi di avere una maggioranza di Governo che possa affrontare anche questi provvedimenti così importanti per il Paese che in molti aspettano. Chiedo, quindi, alla maggioranza e a lei, Presidente, di cambiare il calendario e la settimana prossima, in un ritaglio di tempo - tanto basta pochissimo tempo - votare e portare finalmente a casa una norma che aspetta da decenni, come quella del divorzio breve. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiedere un'integrazione del calendario proposto dal nostro Capigruppo, chiedendo che finalmente sia calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Domenica è apparso l'ennesimo articolo su «Il Fatto Quotidiano». Il professor Pitruzzella, a capo dell'Antitrust, ha mandato una lettera al Ministro ravvisando la violazione delle norme sulla libera concorrenza per il decreto che prevede l'utilizzo di Avastin solo nelle strutture pubbliche e non in quelle private. Mi chiedo, allora, che cosa debba ancora fare il ministro Lorenzin perché quest'Assemblea calendarizzi la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ormai l'incompetenza è palese, manifesta. Noi aspettiamo questa calendarizzazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Cioffi, volta a prevedere la discussione del disegno di legge anticorruzione.

Non è approvata.

AIROLA (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dal senatore Airola, volta a prevedere la discussione del disegno di legge sul divorzio breve.

Non è approvata.

CAPPELLETTI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario, avanzata dalla senatrice Montevercchi, volta a prevedere la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Lorenzin.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1549\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,53)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1549, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, colleghi, il primo dei due disegni di legge di ratifica di accordi internazionali contro l'evasione e l'elusione di capitali all'estero e lo scambio di informazioni è il disegno di legge n. 1549 che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man (una piccola isola tra la Gran Bretagna e l'Irlanda) sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel settembre 2013, ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale.

L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza: un fattore molto importante.

Si è evitato peraltro il ricorso alla stipula di una vera e propria Convenzione contro le doppie imposizioni, stante il ridotto interscambio commerciale fra i due Paesi. In tal senso l'Accordo si inserisce nel quadro di quelle intese negoziate, previste dalla legge finanziaria del 2008, quali strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità adottati dall'Unione europea, importanti soprattutto per le ricadute che potrebbero derivarne nella lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

Più in dettaglio, l'Accordo si compone di 13 articoli, i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale, le linee guida e gli ambiti giurisdizionali (articoli 1 e 2) e le imposte oggetto del possibile scambio informativo (articolo 3). L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario. I successivi articoli 6 e 7 disciplinano la possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente, prevedendo altresì un impegno alla occasionale consultazione fra le autorità competenti su tali aspetti.

Gli articoli conclusivi dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa (articolo 10), le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie (articolo 11) e i termini per l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia dell'Accordo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non sono previsti oneri finanziari.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi al contrario a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

Quindi, si evidenzia all'Assemblea come una rapida approvazione di questo accordo rappresenterebbe un significativo passo in avanti per aggredire il nodo dell'evasione e dell'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo di inserire anche il Governo dell'Isola di Man, quale parte estera contraente, nelle

white list degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea. In conclusione, si propone l'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, ritengo che la relazione del collega Airola sia stata esaustiva. Desidero solo sottolineare un passaggio e magari in dichiarazione di voto dirò qualcosa in più. È vero che l'interscambio commerciale è ridotto, ma il problema non è tanto questo bensì quello del segreto bancario, nel senso che pur essendovi un interscambio commerciale ridotto ci sono comunque interessi finanziari rilevanti coperti, a volte, dallo strumento del segreto bancario che finalmente, in termini di prevenzione dell'evasione fiscale, viene rimosso.

Quindi, riassumendo quanto detto dal collega Airola, è importante l'approvazione del provvedimento in esame proprio con la specifica finalità di dare un indirizzo chiaro in favore della lotta all'evasione fiscale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, per economia dei nostri lavori, vorrei rifarmi a quanto già detto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, dove è stato già espresso un parere favorevole.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1550\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012***
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,03)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1550, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Il testo in esame ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello che abbiamo appena esaminato, relativo all'intesa fra il nostro Paese e l'Isola di Man.

L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel settembre 2012, infatti ricalca anch'esso il modello predisposto dall'OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale.

L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Più in dettaglio, l'accordo oggetto di ratifica si compone di 13 articoli i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale e le imposte oggetto del possibile scambio informativo. L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni. I successivi articoli 6 e 7 dettano disposizioni in merito alla possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, mentre quelli straordinari a carico della richiedente, prevedendo altresì un impegno alla occasionale consultazione fra le autorità competenti su tali aspetti. Gli articoli conclusivi dell'accordo dispongono l'obbligo per le parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie (articolo 10) e le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone dei consueti tre articoli, che

dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria, rientrando il provvedimento in esame tra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Anche in questo caso l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi invece a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

Una rapida approvazione di questo accordo rappresenterebbe un significativo passo avanti, come per il precedente, nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo di inserire anche il Baliato di Guernsey nelle *white list* degli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli *standard* di legalità dell'Unione europea.

In conclusione, quindi, si propone l'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero ricordare l'importanza di questa ratifica per quanto riguarda l'ambito fiscale.

Le isole normanne in questione, che sono piccole e da sempre vocate all'agricoltura, sono diventate negli ultimi anni sede di importanti realtà *off-shore* soggette ad una tassazione agevolata.

La ratifica dell'Accordo in esame va a sistemare una situazione che oggi permette a grandi imprese di godere di una tassazione agevolata che, per un senso di equità, risulta inaccettabile in un momento come questo, nel quale tutti sono chiamati a contribuire e a pagare le imposte, mentre c'è qualcuno che, fino all'approvazione di questa ratifica, ha pensato di poter essere esentato da tale onere.

È questo il punto centrale dell'Accordo in esame ed è per questo che preannuncio il voto favorevole che dichiarerò tra poco, in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero ribadire il mio voto favorevole sul disegno di legge in esame.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Annuncio il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1551, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Esso sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione operativa e l'assistenza reciproca in materia. L'intesa, in mancanza di accordi quadro di riferimento in materia di sicurezza, risulta necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale fra gli omologhi organismi impegnati nell'azione di contrasto al narcotraffico, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Con tale Accordo, le parti si impegnano a cooperare, attraverso uno scambio di

informazioni, tecniche investigative, studi, ricerche ed analisi congiunte sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico.

L'Afghanistan - come è noto - è uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi. Negli ultimi anni si registra una proliferazione di laboratori mobili di raffinazione, diffusi soprattutto nelle aree più remote del Paese, ed un flusso di precursori chimici non controllabili provenienti dalle frontiere del Pakistan e dei Paesi centro-asiatici. Questi aspetti impongono, dunque, una costante attività di monitoraggio e di controllo per evitare la diversione di tali sostanze verso i mercati illeciti.

I negoziati per la definizione dell'Accordo vennero avviati a febbraio 2009, su proposta della Direzione centrale per i servizi antidroga, in un periodo nel quale l'Italia era alla guida del progetto europeo COSPOL, per il controllo del traffico illecito di droga proveniente dall'Afghanistan verso l'Europa.

L'Accordo in esame, di fatto, detta le definizioni dei termini "stupefacenti", "sostanze psicotrope" e "precursori chimici" ed estende, già da oggi, l'ambito di applicazione anche alle droghe sintetiche che si inventeranno nel futuro, nonché a qualsiasi sostanza stupefacente dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali.

Si sancisce, in particolare, l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali, e con l'esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'extradizione.

Le aree di cooperazione fra le parti si estendono alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi, alla formazione del personale impiegato nell'attività antidroga, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative.

Vengono poi individuate le modalità di cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, anche di natura operativa, sulla situazione della droga e la minaccia criminale nei rispettivi Paesi; l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative; l'assistenza tecnica e giuridica; la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti, nonché l'organizzazione di riunioni periodiche per la valutazione dello stato della collaborazione.

Si definiscono, inoltre, le modalità di formulazione e di trasmissione delle richieste di cooperazione ed assistenza, nonché i requisiti formali e sostanziali per il loro inoltro.

L'Accordo regola, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi e definisce la ripartizione degli oneri finanziari.

L'organismo preposto all'applicazione dell'Accordo, per l'Italia, è il Ministero dell'interno, e precisamente la Direzione centrale per i servizi antidroga presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'Accordo dispone poi sugli strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'intesa, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia, stabilendo altresì che la soluzione di eventuali controversie, in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le parti, e definisce le procedure per la revisione eventuale dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge di ratifica, oggi oggetto della votazione in Assemblea, si compone di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale.

Gli oneri sono valutati in circa 100.000 euro annui.

L'intervento normativo non segnala criticità di ordine costituzionale o comunitario e tiene conto delle disposizioni del diritto internazionale in materia, richiamando esplicitamente nel preambolo, fra le altre, la Convenzione contro il traffico di stupefacenti del 1988 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000.

Si propone dunque, in conclusione, l'approvazione del presente disegno di legge di ratifica da parte

dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, in questa sede come anche in Commissione il disegno di legge in esame è stato affrontato ed illustrato in modo pieno e compiuto.

Mi rimetto pertanto alla relazione della collega, sottolineando che si tratta di approvare un provvedimento che cerca di porre rimedio ad un problema davvero rilevante, ben sapendo che questa non è la panacea di tutti i mali. Ad ogni modo, la strada intrapresa è quella giusta e bisogna continuare con questo tipo di accordi anche con altri Paesi. Per fortuna alcuni Stati hanno capito l'importanza di utilizzare gli strumenti degli accordi di cooperazione. Auspico, dunque, che anche altri Paesi produttori di sostanze che vanno a rovinare la vita di tante persone accettino di approfondire un confronto che porti alla stessa soluzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo perché - come mi è capitato già di dire in quest'Aula - nella mia precedente esperienza, prima di diventare senatore, sono stato in Afghanistan con Emergency in qualità di cooperante e, quindi, ho visto una serie di situazioni.

Noi ratifichiamo un Accordo per il contrasto alla droga e alle sostanze psicotrope, ma dovremmo ricordarci cosa è successo prima: prima del 2001 la produzione di oppio in Afghanistan è stata compressa, e poi, nel 2001, siamo arrivati noi. Per noi intendo gli occidentali, noi illuminati, noi che siamo da questa parte dell'emisfero rispetto a quella parte, l'Afghanistan dove - vorrei ricordarlo e dovremmo farlo sempre - tanto per avere un ordine di grandezza un afgano consuma circa un millesimo dell'energia che consumiamo noi. Pertanto - come ho già avuto modo di dire - forse anche gli afgani possono essere un tantinello arrabbiati nei confronti degli occidentali, e forse ci sarebbe qualcosa da dire al riguardo.

Tornando al tema della droga, quando del 2001 siamo andati a combattere il terrorismo, in seguito all'incredibile e tristissimo attacco alle Torri gemelle, non siamo mica andati a dire ai contadini afgani di non continuare a produrre oppio, che li avremmo sovvenzionati noi. No, questo non lo abbiamo fatto, perché ci siamo occupati di altre cose: ci siamo occupati di dar loro la democrazia, o quella che noi crediamo sia democrazia. Se non ricordo male, noi italiani abbiamo avuto il compito di istruire gli afgani supportando il sistema giudiziario. Forse l'Italia ha un primato: noi siamo molto bravi nel campo delle leggi, del sistema penale e del sistema civile (a parte quanto è successo mezz'ora fa), e avevamo questo compito.

Non ci siamo efficacemente occupati del fatto che in Afghanistan si poteva smettere di produrre oppio se solo l'Occidente avesse pensato di farlo. I famosi Paesi evoluti, noi che siamo gli illuminati, noi che siamo dall'altra parte del mondo, noi che sappiamo tutto ed esportiamo la pace con le bombe, non siamo stati capaci di dire ai contadini afgani di non coltivare più oppio perché li avremmo sovvenzionati noi. Eppure, siamo capaci di sovvenzionare la nostra agricoltura.

Allora noi sovvenzioniamo la nostra agricoltura, ma non sovvenzioniamo l'agricoltura afgana per non farle più produrre oppio. Se noi non cambieremo l'approccio, la mentalità e il modo con cui vogliamo contrastare queste cose, non ne usciremo mai, perché non risolviamo il problema facendo gli accordi. Noi dobbiamo intervenire sul posto per impedire certe produzioni.

Queste cose dovremmo ricordarle tutti in questa sede. Non possiamo solo premere il pulsante e liberarci in tal modo la coscienza. Non potevo non intervenire per ricordare a noi tutti questa cosa, perché altrimenti non svolgeremmo bene il nostro compito.

Poi ci lamentiamo degli immigrati che invadono le nostre coste. Se ne parla tanto di questi fatti ma, quando dobbiamo intervenire sul posto per far sì che non accadano più e per risolvere una serie di problemi, non abbiamo certo il coraggio di farlo. Siamo capaci di spendere tutti i soldi per finanziare l'industria delle armi, ma non abbiamo il coraggio per finanziare i contadini afgani affinché non producano più oppio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, come ho detto prima, questo è un provvedimento importante e lo abbiamo capito tutti nel corso della discussione generale.

Per questo ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Lega. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento. (*Applausi del senatore Cuomo*).

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GAETTI](#) (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1621\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,25)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1621, già approvato dalla Camera dei deputati.

Lasenatrice Bertuzzi, che svolge la funzione di relatrice, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[BERTUZZI](#), *f. f. relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo che è stato sottoscritto nel 2008 fra l'Italia e il Brasile per consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari del personale delle rispettive missioni diplomatiche.

L'Accordo è elaborato sulla base del modello genericamente impiegato in materia ed è composto di sette articoli. Si definisce in via preliminare l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'intesa che viene estesa anche ai familiari delle rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori.

L'Accordo si applica ai coniugi non separati, ai figli non coniugati minori di 21 anni o minori di 25 anni se studenti a tempo pieno. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale, come definite dalla normativa locale.

I successivi articoli definiscono le procedure autorizzative in Italia e in Brasile con modalità pressoché simmetriche.

Si stabiliscono poi rispettivamente l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria e di sicurezza sociale, la non applicabilità delle immunità con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa e, infine, i limiti posti alla potestà autorizzativa. Da ultimo, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli necessari a disporre l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Dall'applicazione del provvedimento non sono previsti oneri o minore entrate a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, si propone, quindi, l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in

esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo solo per pronunciare la parola "finalmente", che è quella che mi hanno detto i nostri diplomatici quando hanno saputo che la ratifica di questo Accordo sarebbe stata iscritta all'ordine del giorno di questa seduta, perché finalmente si pone rimedio ad un'ingiustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, visto che il disegno di legge è stato approvato alla Camera, ratifica un Accordo di buonsenso e c'è urgenza di approvarlo, mi limito a dichiarare il voto favorevole della Lega.

GAETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione dei disegni di legge:

[\(1622\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008* (Approvato dalla Camera dei deputati)

[\(1520\)](#) **LONGO Fausto Guilherme.** - *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008*

(Relazione orale) (ore 10,28)

Approvazione del disegno di legge n. 1622

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1622, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1520.

La relatrice facente funzioni, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[BERTUZZI](#), f. f. relatrice. Il disegno di legge n. 1622, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto fra l'Italia ed il Brasile nel 2008. Contenuto pressoché identico reca anche il disegno di legge n. 1520, di iniziativa del senatore Longo, presentato, come precisa la relazione introduttiva, con l'intento di sollecitare il Governo alla ratifica dell'Accordo. Nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto di adottare il testo governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base.

L'Accordo è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra l'Italia ed il Brasile nel trasferimento dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, in modo che tali soggetti possano scontare la pena nel proprio Paese.

Composto di 19 articoli, il Trattato offre innanzitutto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1) ed individua poi i principi generali dell'accordo (articolo 2).

L'articolo 3 detta le condizioni per il trasferimento, prevedendo che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o abbia la residenza permanente in quel territorio) e che i fatti costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente. Si prevede, altresì, che la sentenza che ha determinato la detenzione sia definitiva, che il condannato debba scontare una pena di almeno dodici mesi, che non sia stata comminata la pena di morte e che via sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra i due Stati. Le autorità centrali preposte all'attuazione delle misure sono la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia per l'Italia ed il Ministero della giustizia per il Brasile.

I successivi articoli delineano la procedura per il trasferimento, stabiliscono la necessità del consenso da parte della persona condannata e dettano norme sui fondamenti per la decisione di trasferimento, a partire da alcuni fattori, quali la gravità del reato e gli eventuali precedenti penali.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano gli effetti del trasferimento della persona condannata, e l'articolo 15

regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese siano a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Il Trattato precisa che esso potrà trovare applicazione anche per condanne precedenti alla sua entrata in vigore e dispone che le controversie fra le parti debbano essere risolte per via diplomatica.

Il disegno di legge di ratifica di iniziativa governativa n. 1622 si compone di quattro articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri e l'entrata in vigore del testo di legge. Gli oneri (essenzialmente per spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti e per costi di traduzione) sono quantificati in poco più di 37.000 euro annui.

In conclusione, si propone quindi di procedere, da parte dell'Assemblea, all'approvazione del disegno di iniziativa governativa, previo assorbimento del disegno di legge n. 1520.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, chiederò un minuto in più di pazienza ai colleghi, anche perché c'è una questione su cui invito tutti a riflettere.

L'Accordo ha sicuramente delle finalità condivisibili ed è la strada da seguire anche con altri Paesi. Il problema del consenso della persona condannata rappresenta però un limite - è inutile nascondere - nel senso che, anche nella relazione del collega, senatore Longo, si evidenzia come il vero problema non sia tanto il sistema carcerario nel nostro Paese, quanto le condizioni dei detenuti in generale (non solo quelli italiani e stranieri) nelle carceri brasiliane.

Potremmo, quindi, trovarci di fronte non solo ad un aiuto reale e doveroso nei confronti di nostri connazionali detenuti in Brasile, per permettere loro di scontare la pena in Italia, ma anche ad una risposta sostanzialmente negativa. In sostanza, non si tratta di risolvere il problema dell'affollamento carcerario nei confronti dei soggetti brasiliani detenuti nelle nostre carceri, che non sono assolutamente interessati a peggiorare le loro condizioni di detenzione andando a scontare la pena nelle carceri brasiliane.

C'è poi una parentesi. Qualcuno vuole... (*Brusio*). Continuo, se il collega Barani mi lascia finire l'intervento. (*Richiami del Presidente*).

Su questo provvedimento qualcuno pone la questione legata al caso Battisti e ad una fattispecie diversa, perché quella persona che dovrebbe essere assicurata alla nostra giustizia e dovrebbe scontare la sua pena nel nostro Paese non può essere ricondotta all'interno delle fattispecie previste da questo provvedimento, in quanto in Brasile non è soggetta a detenzione. Dovremmo, però, sfruttare l'occasione di questi accordi, visto che sostanzialmente andiamo ad aiutare un Paese (in questo caso, il Brasile), per fare giustizia anche di alcune questioni aperte che, ancora oggi, rappresentano ferite non chiuse e che tutta l'opinione pubblica ci chiede di seguire con attenzione.

Forse, più che cogliere l'occasione di fare una cosa giusta, stiamo perdendo l'occasione di farla al 100 per cento, cioè in modo completo. È una questione che esula dal contenuto del disegno di legge in esame, ma che va posta in quest'Aula in questo momento, seppur consapevoli del fatto che ora stiamo discutendo di un Accordo che riguarda persone detenute in un Paese piuttosto che in un altro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo su quanto ha già detto il senatore Stucchi riguardo al caso Battisti.

Comprendo che questo disegno di legge è prevalentemente indirizzato a consentire ai nostri connazionali di avere condizioni carcerarie sicuramente più tollerabili, quali quelle che si vivono nelle nostre pur disagiate carceri, rispetto alle condizioni che si vivono nelle carceri brasiliane. Detto Accordo data ormai al 2008, ossia ad un'epoca precedente a quanto è accaduto successivamente riguardo ai rapporti tra la Repubblica italiana e quella del Brasile in ordine al caso Battisti. Non so quante residue speranze ancora abbiamo che quella vicenda si risolva. Io riterrei che il Governo, proprio nel momento in cui discutiamo di materia carceraria con la Repubblica del Brasile, dovrebbe

aggiornarci su quelle vicende e dirci - come osservava il senatore Stucchi - quali sono le possibilità non dico di ulteriori modifiche del Trattato (dal momento che questo è già in ratifica), ma almeno di ulteriori ragionamenti con la Repubblica del Brasile, per evitare che si possano verificare di nuovo casi come quello di Battisti e fare in modo che quel caso venga definitivamente risolto.

Capisco che queste vicende, che interessano i nostri concittadini, sono importanti. Ma, se lo sono veramente, certo otto anni di distanza per la ratifica di questo Trattato stridono un po' con la celerità con cui si fanno invece altre ratifiche, che sono senz'altro assolutamente condivise (tant'è che le abbiamo votate), come quelle riguardanti gli accordi fiscali o le condizioni lavorative dei familiari del personale diplomatico.

Vorrei, quindi, che il Governo ci relazionasse su questo aspetto, in maniera tale che il nostro voto sia ancora più convinto. Esso sarà comunque certamente favorevole, perché - come ha fatto osservare il senatore Stucchi - questo Trattato sarà sicuramente utilizzato da molti cittadini italiani. Non sappiamo se lo sarà anche dai cittadini brasiliani, ma noi dobbiamo guardare agli interessi individuali delle condizioni carcerarie dei nostri concittadini. Se poi i cittadini brasiliani non vorranno usufruirne, vuol dire che avranno i loro motivi in relazione alle condizioni di vita che si patiscono in quei presidi carcerari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1622.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[STUCCHI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ringrazio il senatore D'Alì, che ha corroborato alcune delle tesi che ho illustrato, che non sono, però, attinenti al provvedimento al nostro esame. Quindi, con alcune perplessità - con forti perplessità, a dire il vero - confermo il voto favorevole del Gruppo della Lega.

[MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo e approfitto per chiedere alla Presidenza di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo scritto della dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame e anche quello delle dichiarazioni di voto sui disegni di legge precedentemente esaminati. Non sono intervenuto in precedenza per non tediare l'Assemblea, vista la solidità degli argomenti e anche la grande condivisione sulle ratifiche in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. Per il prosieguo, la prego di formulare la richiesta di volta in volta.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole, anche se, nonostante il Trattato sia stato votato da poco tempo, esso non preveda che i cittadini italiani eventualmente condannati alla pena di morte in Brasile possano essere trasferiti in Italia.

Mi dispiace molto che l'Italia abbia dovuto accettare nel 2008 queste condizioni: per un Paese come il nostro, tradizionalmente contrario alla pena di morte e che si adopera tanto all'estero, ciò rappresenta un rammarico. Mi rendo conto che, quando si stipulano trattati tra due Stati, si accetta quello che è possibile. Penso che il Trattato sia comunque positivo e, quindi, lo voterò. Mi sarebbe piaciuto che questo punto fosse stato eliminato: magari si può riprendere in futuro il Trattato con il Brasile.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1622.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1520.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1624) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1624, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTUZZI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, sottoscritto nel 2004 tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina.

L'Accordo è finalizzato a costituire, promuovere ed aggiornare iniziative comuni tra i due Paesi nel campo culturale e dell'istruzione, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e degli organismi internazionali a carattere regionale, con particolare riguardo all'Iniziativa Centro Europea e all'Iniziativa Adriatico-Ionica.

Il documento rappresenta, inoltre, un valido strumento per la promozione della salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione, in un contesto ancora segnato dal recente conflitto e dalle tensioni fra le diverse popolazioni residenti in Bosnia Erzegovina.

Si tratta di un Paese con cui l'Italia intrattiene da anni rapporti molto vivaci e nel quale è forte la richiesta di fruibilità della lingua e della cultura italiane. A tale riguardo si ricorda che l'insegnamento della lingua italiana è incoraggiato tramite l'erogazione di un contributo annuale fornito dal Ministero degli affari esteri, a sostegno delle attività dei lettori e delle cattedre di italiano attivi presso le università di Sarajevo e Zenica. Questa attività di promozione ha reso già da alcuni anni l'italiano la seconda lingua straniera più studiata in Bosnia Erzegovina, dopo l'inglese.

L'intesa, peraltro, è volta anche a favorire l'integrazione del Paese balcanico nei processi d'integrazione europea e nel quadro della cooperazione regionale, incoraggiando la sua partecipazione nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea e dagli altri organismi regionali. L'intento è altresì quello di rendere più agevole operare in modo congiunto fra i due Paesi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, contrastando - anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive forze di polizia - i trasferimenti illeciti di beni culturali.

In dettaglio, l'accordo di 19 articoli definisce innanzi tutto gli scopi e gli ambiti della collaborazione, oltre alle modalità di organizzazione dei rapporti fra i competenti Ministeri ed enti. Si definisce l'impegno delle parti a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, a diffondere la conoscenza reciproca del patrimonio artistico e culturale dei due Stati, a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione e dei rapporti fra i giovani, a rafforzare la cooperazione nel campo editoriale e della stampa ed in quello della tutela dei diritti d'autore.

L'impegno per una cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici ed archeologici è previsto dall'articolo 13, mentre il successivo 14 pone l'obiettivo di intensificare la cooperazione anche nel campo dello sport.

I successivi articoli definiscono le modalità operative per l'implementazione della cooperazione, attraverso la facilitazione degli ingressi e dei soggiorni delle persone dell'altra parte contraente, e la costituzione di una commissione mista per la redazione di appositi programmi pluriennali di cooperazione e la verifica dei risultati.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione

alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Gli oneri di missione sono valutati in 30.000 euro annui; le spese ulteriori sono quantificate in ulteriori 415.000 euro circa all'anno.

L'articolo 3 provvede alle relative coperture, e stabilisce altresì un meccanismo di informazione alle Camere per situazioni che dovessero comportare scostamenti di bilancio rispetto alle previsioni attese. In conclusione, quindi, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, mi stavo confrontando con i colleghi su questo provvedimento e il senatore Consiglio, che è un esperto per quanto riguarda le tematiche dello sport, ha confermato la bontà di questa ratifica che la senatrice Bertuzzi ha illustrato benissimo.

Le finalità sono da noi condivise ed è per questa ragione che mi limito in questo momento a preannunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei sottolineare che questo è un accordo stipulato "appena" undici anni fa e che il Parlamento ratifica solo adesso. La motivazione della ratifica ritardata riguarda la copertura finanziaria di 500.000 euro, cioè poco più di una miseria nell'ambito delle disponibilità e delle dotazioni finanziarie dello Stato.

Il Governo faccia pure accordi con altri Stati, ma almeno li porti alla ratifica dopo tre mesi. Se deve procedere alla ratifica dopo undici anni perché non trova una copertura finanziaria di 500.000 euro, è meglio che non faccia accordi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, confrontandomi con i colleghi, ribadisco il voto favorevole del Gruppo della Lega condiviso da tutti.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo e chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo scritto della mia dichiarazione di voto al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, anche se gradiremmo che si facesse un monitoraggio più attento sulle somme stanziare anche a favore dei Paesi stranieri. Questo monitoraggio, a nostro avviso, è inesistente, quindi ci auguriamo che per il futuro, anche se si parla di poche centinaia di migliaia di euro, a volte di milioni, sarebbe bene che si sapesse precisamente come vengono spesi.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla corte di appello di Palermo - sezione I civile (ore 10,52)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla corte di appello di Palermo - sezione I civile.

Con ricorso depositato il 9 maggio 2014, la corte di appello di Palermo, sezione I civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 29 gennaio 2009, ha dichiarato che i fatti, oggetto di un procedimento civile, per i quali il signor Costantino Garraffa, senatore all'epoca dei fatti, è stato chiamato a rispondere, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 5-A/XVI leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 novembre 2014, n. 271, depositata in cancelleria il successivo 3 dicembre.

Nella seduta del 14 gennaio 2015, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dalla corte di appello di Palermo - sezione I civile.

È approvata.

La Presidenza è pertanto autorizzata a conferire mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero Foro.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 10,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione.

Sarà svolta per prima l'interpellanza [2-00235](#), con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, su una circolare della Regione Veneto inviata ai dirigenti scolastici a seguito dell'attacco terroristico al giornale «Charlie Hebdo».

Ha facoltà di parlare la senatrice Puppato per illustrare tale interpellanza.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, il giorno 8 gennaio 2015, in seguito all'attacco terroristico alla redazione del giornale «Charlie Hebdo», che ha sconvolto Parigi e l'Europa intera, l'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha inviato una circolare a tutti i dirigenti

scolastici in cui veniva loro richiesto di adoperarsi perché i genitori dei bambini musulmani presenti nelle scuole venute prendessero apertamente posizione contro la strage che si era appena consumata in quel di Parigi.

Nella circolare si legge: «È stata colpita una capitale dell'Europa in uno dei simboli della nostra civiltà: la libertà di stampa e di espressione. Libertà sconosciute in altri Paesi del mondo, certamente impedita in quegli Stati a matrice islamica distanti culturalmente da noi, ma così pericolosamente vicini sia geograficamente che nelle comunicazioni sulla rete. Non può più essere un alibi per non affrontare il problema. Se non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, è evidente che tutti i terroristi sono islamici e che molta violenza viene giustificata in nome di una appartenenza religiosa e culturale...»

Questo scrive Elena Donazzan ai dirigenti scolastici della Regione Veneto e chiede la condanna di tali atti, perché se alcuni islamici «hanno deciso di venire a vivere in Europa, in Italia, in Veneto è giusto che sappiano adeguarsi alle regole e alle consuetudini del nostro popolo e della nostra civiltà». Elena Donazzan dice inoltre: «Abbiamo visto in queste ore fallire il modello di integrazione finora adottato in Europa (...). Certamente il primo cambio di rotta è una ferma condanna senza alcun distinguo tra italiani, francesi o islamici, se questi ultimi vogliono veramente essere considerati diversi dai terroristi che agiscono gridando "Allah è grande"» dovranno esprimerlo nelle scuole.

È evidente che, a giudizio degli interpellanti, l'utilizzo di circolari con espressioni di tale gravità, inadeguate in merito ad un problema complesso e delicato, lasci basiti e preoccupati. Le strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle di ragazzi, giovani studenti, e delle loro famiglie, in un momento delicato come quello attuale non sono solo gravi ma anche irresponsabili e vanno condannate senza appello.

Nelle scuole non dovrebbe mai prevalere l'intolleranza dettata dalla paura e dall'ignoranza, ma il senso di responsabilità e di comunanza; è necessario che i ragazzi vengano coinvolti in discussioni e iniziative che insegnino loro gli ideali di pace e fratellanza, proprio a prescindere dalle confessioni religiose.

Si tratta di una colpevolizzazione senza ragioni di ragazzi, certamente scossi emotivamente dalla drammaticità di questi fatti e che potrebbero vivere con angoscia, preoccupazione e dolore la richiesta fatta alle loro famiglie di scusarsi pubblicamente e condannare atti da loro non commessi né condivisi. Sono quegli stessi ragazzi che a Conegliano, Treviso, Oderzo e Montebelluna, la mia città, hanno dato origine per diversi sabati e in molte piazze a *flash mob* di solidarietà per tutte le vittime della strage di Parigi. Sono ragazzi di ogni nazionalità, cultura, lingua e religione e si sono tutti uniti sotto l'insegna «Je suis Charlie».

La tragedia di Parigi esige, al contrario, una forte risposta di coesione e unità tra le diverse culture presenti nella nostra società e nelle nostre scuole; tanto vale prenderne atto. È indispensabile che le istituzioni e chi le rappresenta siano in grado di gestire le differenze culturali e religiose tanto più nei delicatissimi contesti scolastici.

Si ritiene, pertanto, maturo il tempo per una nuova edizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri, che possa offrire indicazioni specifiche ed aggiornate dal punto di vista normativo, ma anche nuovi orientamenti didattici che vedano nella gestione delle classi eterogenee la vera sfida per la scuola di oggi.

Considerato tutto questo si chiede, invece di promuovere iniziative come quella dell'assessore Donazzan, che nel nostro Paese, fin dalle prime presenze di studenti con cittadinanza non italiana, dirigenti e docenti lavorino per costruire un dialogo continuo, nonostante le difficoltà di bilancio in cui versano molte scuole, per la realizzazione di tutti i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa.

Si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del contenuto dell'assurda, pericolosa circolare dell'assessore all'istruzione della regione Veneto, quali siano le sue valutazioni in merito e come intenda intervenire in questa truce vicenda. Si chiede, altresì, quali iniziative intenda promuovere per impedire che si verifichino nuovamente interferenze di tale gravità, connotate da approcci fortemente

ideologici, non culturali e che per questo non possono che nuocere ai nostri studenti e, *in primis*, alle loro famiglie, nonché al lavoro di dirigenti scolastici e docenti che da tempo operano in condizioni difficili per fornire ai ragazzi quell'educazione interculturale che la globalizzazione, a prescindere dalle ideologie, rende ormai fattore indispensabile per una coesione comune, come ha detto il nuovo Presidente della Repubblica qualche giorno fa, fondamentale per far crescere una comunità di diversi che si rispettano l'un l'altro.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

[TOCCAFONDI](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, la delicatezza delle questioni oggetto dell'interpellanza richiede una risposta che, in primo luogo, prenda in considerazione i rapporti tra gli uffici scolastici regionali, la Regione con il suo assessorato, i dirigenti scolastici e, quindi, il MIUR.

Infatti, la delicatezza dei contenuti della lettera dell'assessore regionale all'istruzione della Regione Veneto è data dal fatto che questi appaiono frutto di una travalicazione delle funzioni proprie. Se è vero che l'assessorato regionale, a mente dei principi costituzionali, ha voce e competenza per la definizione delle reti di scuola e dell'offerta formativa, è pur vero che le direttive e gli indirizzi che riguardano la didattica esorbitano dalle competenze dell'assessorato, facendo capo invece alle scuole, agli uffici scolastici regionali e, quindi, a questo Ministero.

Tanto si evidenzia in premessa, proprio perché è importante chiarire, anche formalmente, come l'invito dell'assessore ai dirigenti scolastici della Regione Veneto non può che essere valutato come un'esternazione personale non ricompresa nei compiti che istituzionalmente riguardano i rapporti tra scuole e le Regioni.

A conferma di ciò, si sottolinea che la trasmissione della lettera a firma dell'assessore è avvenuta attraverso una casella di posta elettronica della Regione stessa, con propria *mailing list*. Per quanto di conoscenza del Ministero, difatti, non è stato informato, né coinvolto l'Ufficio scolastico regionale del Veneto.

Ciò posto, si condivide in linea generale quanto indicato nell'interpellanza, considerata la fase complessa e delicata che vive il Paese e l'intera Europa dopo la tragedia di Parigi a fronte della quale l'impatto sulle scuole è determinante.

Proprio in considerazione dell'importanza nella formazione degli studenti di tutte quelle attività finalizzate all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, questo Ministero, già da tempo, attua politiche di inclusione. Ricordo, infatti, che nell'anno 2006 il Ministero ha emanato le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri che sono state aggiornate lo scorso anno riconsiderando la realtà del mondo dei migranti, nella società odierna profondamente cambiata, nell'ottica di una via interculturale all'integrazione e offrendo alle scuole strumenti metodologici più appropriati per un reale inserimento. A tal proposito, sarà avviata un'azione di *peer education* in contesti multiculturali che coinvolgerà studenti stranieri di seconda generazione come *tutor* di studenti appena giunti nel nostro Paese.

Con il recente decreto ministeriale n. 718 del settembre 2014 è stato costituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, che si propone il monitoraggio dei processi d'integrazione in atto, la formulazione di proposte e la diffusione delle migliori pratiche al riguardo già presenti sul territorio.

Lo scorso 18 dicembre sono state trasmesse le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, ciò al fine di fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologiche; lo strumento prescelto mira quindi anche ad aiutare i bambini e i ragazzi giunti in Italia tramite l'adozione internazionale, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche che li accolgono. Il prossimo 17 febbraio sarà presentato il nuovo Rapporto nazionale sugli alunni con cittadinanza non italiana. Infine, sono tutt'ora in corso iniziative per la formazione dedicata ai dirigenti scolastici che operano in contesti multiculturali e di grande complessità.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, si sottolinea che questo territorio è, dopo la Lombardia, la

Regione che registra il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana. Nello scorso anno scolastico se ne contano 90.664. Ad oggi la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale della popolazione scolastica si attesta intorno al 12,7 per cento.

A testimonianza delle politiche di integrazione e inclusione intraprese da tempo nel sistema scolastico anche Veneto, i dati confermano l'equità complessiva degli esiti degli scrutini e dei risultati negli apprendimenti degli studenti veneti. I risultati degli alunni di seconda generazione, soprattutto a partire dalla scuola secondaria di primo grado, tendono a discostarsi meno col progredire degli anni, segno di una politica scolastica relativa all'integrazione costante, diffusa e anche di qualità.

In particolare, al fine di utilizzare nel modo più efficace tutte le risorse umane e finanziarie disponibili presenti e le collaborazioni offerte nel territorio da enti locali ed associazioni, le scuole venete hanno operato, sotto l'egida dell'Ufficio scolastico regionale, con una logica sistemica nella realizzazione delle azioni, con la diffusione ed il mantenimento di ben 48 reti di scuole autonome per l'integrazione, distribuite su tutto il territorio, nonché di patti educativi territoriali.

L'Ufficio scolastico regionale attesta che nel Veneto sono stati approvati e realizzati 613 progetti d'integrazione, gli alunni con cittadinanza non italiana coinvolti nelle azioni sono stati pari a 79.650, mentre i docenti formati e/o esperti anche nell'insegnamento di L2 sono stati 359.

In conclusione, così come sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, questo Ministero è costantemente impegnato a garantire che ad ogni alunno sia assicurata la possibilità di ottenere i più elevati livelli di apprendimento indipendentemente dalle sue condizioni di partenza e di origine, nella piena convinzione che solo una politica educativa basata sull'integrazione e sull'inclusione sociale possa concorrere al progresso di una comunità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, ringrazio moltissimo il Sottosegretario per la risposta, che mette in evidenza un'attività davvero consistente. A maggior ragione è censurabile il comportamento dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto, per le espressioni usate e per la volontà di incidere negativamente nell'enorme lavoro che i docenti stanno svolgendo e di cui abbiamo preso atto attraverso i dati che il Sottosegretario ha oggi fornito, rispetto al grande ed importante tema dell'integrazione.

L'attività che sta svolgendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'Osservatorio e delle politiche di aggiornamento delle linee guida, così come l'aver dichiarato di voler procedere ad un'attentissima valutazione dei risultati che vengono via via conseguiti anche dal punto di vista scolastico dagli stessi ragazzi che arrivano in Italia, sia come migranti, sia come bambini adottati da famiglie venete, ritengo diano certezza della volontà autentica e sicuramente estesissima di procedere puntando moltissimo su questo aspetto, per far crescere questo Paese con una cultura dell'unità e, nel contempo, della solidarietà e dell'assoluta attenzione verso le culture che si inseriscono nella cultura occidentale ed europea nella quale viviamo. Credo che questa sia la strada giusta.

È per noi un motivo, per alcuni aspetti, di sofferenza e anche di forte disagio (ragione per la quale abbiamo inteso rappresentare questo disagio in questa interpellanza) vivere in una Regione che è - ahinoi - governata, dal punto di vista dell'istruzione, da un'assessore che non fa mistero delle sue simpatie fasciste e che, purtroppo, coglie (e non è la prima volta: ne abbiamo avuto esempi anche nel recente passato) ogni significativo evento per riuscire a promuovere tensioni e divisioni e a mettere in luce quella, per fortuna, solitaria - e quindi molto, molto minoritaria, anche nella società veneta - cultura del rifiuto e della divisione.

Pertanto, Sottosegretario, la ringrazio particolarmente e ringrazio il Ministro e tutto il Ministero per ciò che stanno facendo affinché si continui nella politica di intervento attivo e proattivo per le politiche d'integrazione. Auspichiamo che questa sia l'ultima occasione di questo genere che dobbiamo vivere.

Voglio anche rappresentarle, signor Sottosegretario, che questa interpellanza è nata, per la verità, da un disagio profondo che hanno vissuto i dirigenti scolastici e gli stessi docenti, che ci hanno rappresentato

immediatamente questa circolare come un atto violento contro la loro politica educativa e didattica. La ringrazio, quindi, per la vicinanza, anche a nome di tutti coloro che lavorano quotidianamente e non blaterano, invece, in maniera ideologica e superficiale come l'assessore Donazzan.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-01317](#) sulla tutela del diritto al lavoro delle persone disabili in provincia di Ancona.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti - con il presente atto parlamentare - richiamano l'attenzione del Governo sulla richiesta di accesso agli atti formulata dall'associazione «Luca Coscioni» al Centro per l'impiego di Ancona al fine di conoscere lo stato dell'attuazione della legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili.

Al riguardo, rappresento che la Provincia di Ancona - espressamente interpellata sulla questione dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ha reso noto che il Centro per l'impiego di Ancona ha dato seguito alle istanze di accesso agli atti presentate, il 4 luglio 2014 e il 20 ottobre 2014, dall'associazione «Luca Coscioni», con nota del 4 novembre 2014.

Nello specifico, il predetto Centro per l'impiego ha comunicato che, al 31 dicembre 2013, risultavano essere 1.997 i disabili iscritti nella graduatoria prevista dalla legge n. 68 del 1999, sebbene solo una parte di essi era interessata all'inserimento in azienda. Erano, invece, 52 i soggetti iscritti nelle graduatorie previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

Il Centro per l'impiego di Ancona ha, inoltre, precisato che, alla data del 27 ottobre 2014, sono stati effettuati nelle aziende obbligate un numero di inserimenti di lavoratori disabili, tramite assunzioni e tirocini, pari a: 224 per l'anno 2010; 199 per l'anno 2011; 173 per l'anno 2012; 144 per l'anno 2013; 157 per l'anno 2014. Pertanto, la questione segnalata dall'onorevole interrogante ha già ottenuto una soluzione positiva nei termini pocanzi rappresentati.

Per completezza d'informazione, inoltre, passo ad illustrare gli ulteriori dati -aggiornati al 31 dicembre 2014 - forniti dal competente Centro per l'impiego di Ancona in ordine alle tematiche in esame. In particolare, il predetto centro per l'impiego ha comunicato che - al 31 dicembre 2014 - risultano essere 2.253 i disabili iscritti nella graduatoria prevista dalla legge n. 68 del 1999, mentre 62 sono i soggetti iscritti nelle graduatorie previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Informo altresì che, ad oggi, presso il Centro per l'impiego di Ancona prosegue l'attività di collocamento obbligatorio per l'anno 2014 attraverso lo strumento della selezione.

Da ultimo, non posso che ribadire l'attenzione riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema delle disabilità ed, in particolare, a quello del collocamento mirato dei disabili.

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la sollecita risposta alla mia interrogazione, anche se mi lascia parzialmente soddisfatta. Purtroppo, il tema dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel nostro Paese è una questione aperta che urge soluzioni.

Partiamo da alcuni numeri relativi proprio alla Provincia di Ancona, di cui lei ha parlato. Nella famosa documentazione consegnata dal Centro per l'impiego di Ancona al segretario dell'associazione «Luca Coscioni», peraltro cinque mesi dopo la sua richiesta, emergono dati allarmanti sul rispetto della legge n. 68 del 1999: nel settore privato, per l'anno 2014, su 273 persone invalide da assumere per obbligo di legge, ne sono state inserite solo 116; per il pubblico non abbiamo dati chiari, dunque non è possibile precisare gli inserimenti effettuati. Il problema, però, non è limitato alla Provincia di Ancona, ma è purtroppo di carattere nazionale; non sono io a dirlo, ma gli ultimi dati della 7a relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 per gli anni 2012-2013. Il documento ci consegna

un quadro sconcertante: si riconferma che su 267.000 iscritti in elenco fino al 2013, abbiamo un *trend* di inserimento negativo, come testimoniano anche i dati riferiti dal Sottosegretario. Stiamo parlando di una forza lavoro inutilizzata, che potrebbe incidere sulla crescita del nostro Paese. Infatti, l'Organizzazione internazionale per il lavoro (ILO), nel suo rapporto 2012 sull'occupazione, segnalava che il non impiego dei portatori di *handicap* fa perdere complessivamente dall'1 al 7 per cento del PIL mondiale. Questo è un potenziale di capitale umano sprecato che, oltre a far perdere punti sul PIL, rappresenta per l'Italia un costo sociale non trascurabile!

L'Italia deve impegnarsi su questo tema e subito. Ricordo, inoltre, che il 4 luglio 2013 la Corte di giustizia europea ha condannato il nostro Paese per non aver adottato regole che garantiscono un adeguato inserimento professionale delle persone disabili. La Corte ha definito parziale ed insufficiente la nostra normativa a tutela dei lavoratori disabili. Siamo nel 2015 e nulla è stato fatto. Faccio presente la legge quadro n. 104 del 1992, la legge n. 381 del 1991 sulla disciplina delle cooperative sociali, la legge n. 68 del 1999, la legge n. 216 del 2003 per la parità di trattamento in materia di occupazione, ma siamo ancora carenti.

Signor Sottosegretario, le chiedo, dunque, di sollecitare il suo Ministero ad adeguare quanto prima la normativa italiana agli standard europei di tutela del lavoro delle persone disabili. L'Italia non ha bisogno di un'altra procedura d'infrazione e soprattutto di altre multe salate da corrispondere all'Europa. Naturalmente, non bisogna fermarsi ad una rivisitazione normativa; bisogna promuovere una cultura ed una promozione della tutela dei disabili e soprattutto una politica nazionale che investa e valorizzi il lavoro dei disabili. Il nostro Paese non può continuare a sprecare importanti risorse e con esse opportunità importanti anche per la ripresa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo brevemente, riprendendo la risposta del Sottosegretario e il merito dell'interpellanza svolta questa mattina a proposito della lettera dell'assessore Donazzan ai dirigenti scolastici della Regione Veneto.

Io credo che la risposta del Sottosegretario abbia posto in evidenza come la Regione Veneto abbia messo in atto una molteplicità di interventi e di progetti che vanno proprio in direzione dell'integrazione. Dopo aver ricordato che ciò si iscrive nella tradizione dell'accoglienza veneta, passo ad evidenziare due aspetti: in primo luogo, mi pare che la lettera della Donazzan non ponga un problema di coercizione, di strumentalizzazione e di denigrazione, come sembra essere stato detto, ma pone invece due questioni essenziali: la prima che attiene alla libertà di stampa e, a partire da questa, alla libertà in senso lato che va tutelata con ogni attenzione e, in secondo luogo, la criticità del modello multiculturale che proprio in Francia, qualche settimana fa, ha visto un punto di debolezza o quantomeno ha mostrato la necessità di un progetto di integrazione che interpella e pone dei problemi importanti alla nostra comunità. Dunque io credo che la difesa dei valori e delle peculiarità della nostra comunità vada attuata assolutamente attraverso azioni coraggiose.

Concludo, Presidente, dicendo che contrariamente all'obiettivo dell'interpellanza, l'assessore Donazzan vada ringraziata perché ha posto con chiarezza un obiettivo educativo a partire dal quale è necessario difendere con coraggio la nostra millenaria civiltà da attacchi che lo stesso Presidente della Repubblica ha evidenziato nel suo discorso di insediamento.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, chiedo fin da subito l'autorizzazione affinché il mio intervento

completo venga allegato al resoconto stenografico della seduta odierna dato che probabilmente non riuscirò ad esporre la questione integralmente.

Parlerò della pineta di Castagneto Carducci a proposito della quale sono già intervenuta lo scorso dicembre. Questa bellissima pineta, dove recentemente ho fatto un sopralluogo, sorge sopra le dune della Marina di Castagneto Carducci su cui sono stati piantati, fin dal periodo granducale, pini che sono diventati parte integrante del paesaggio toscano. Aree come la pineta di Castagneto Carducci sono, giustamente, soggette al PIT (Piano paesaggistico della Toscana) in cui si legge: «Non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico». È una norma cristallina e di facile comprensione per tutti perché volta alla tutela di un bene paesaggistico che è patrimonio comune di tutti i cittadini, di quelli di oggi e di quelli che verranno. Il piano attuativo, così come è stato concepito e approvato dal consiglio comunale di Castagneto Carducci, prevede un ampliamento a favore dei *camping* in un'area retrodunale boscata in contrasto con le norme del piano regionale.

L'amministrazione comunale avrebbe dovuto confrontarsi con gli uffici tecnici e politici della Regione Toscana. Ci chiediamo: il Comune si è confrontato con la Regione per la conferenza dei servizi prevista dalle salvaguardie dell'articolo 38 del Piano paesaggistico?

Ricordiamo che l'area di Marina di Castagneto Carducci è sotto osservazione da parte della stessa Regione Toscana, tant'è che nella scheda dell'ambito numero 13, Val di Cecina, allegata al piano paesaggistico, la Regione nota con preoccupazione che in questo territorio lo sviluppo di case per vacanze e campeggi è associato a un pesante carico turistico estivo sul sistema dunale, già fortemente alterato dai processi di erosione costiera, e segnala come territori a rischio proprio le zone costiere di Marina di Castagneto Carducci. Nuove urbanizzazioni di quest'area sono state vietate in favore del recupero e della riqualificazione di quel patrimonio paesaggistico che fa della Toscana il fiore all'occhiello dell'offerta turistica italiana nel mondo. Offerta turistica e quindi occupazione che va protetta da un malinteso sviluppo che prospetta la deformazione di quell'ecosistema e di quel paesaggio le cui radici sono storiche e sono proprio il valore aggiunto dell'offerta dell'imprenditoria turistica italiana sul mercato internazionale.

Il Movimento 5 Stelle è da sempre fautore di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Non è possibile stare in silenzio di fronte a quanto avviene sul territorio, per questo ribadisco la richiesta di consegnare alla Presidenza il mio intervento completo perché resti agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

[CASTALDI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, purtroppo il 24 gennaio si è verificato il cedimento del muro di contenimento dei giardini napoletani di palazzo D'Avalos a Vasto, la mia città. Per intenderci, lo storico palazzo del marchese D'Avalos è entrato nelle pagine della storia recente per la famosa «foto di Vasto», foto il cui significato è crollato da tempo. È sede di importanti eventi culturali e anche internazionali, come la mostra «I Rossetti tra Vasto e Londra».

Il danno non è solo per la comunità vastese ma per l'intero Abruzzo e tutto il Meridione d'Italia, che si vede mutilato di un monumento che ne rappresenta la storia e la cultura. È inutile elencare le pagine di storia, che puntualmente mi ha inviato il cittadino architetto Francescopaolo D'Adamo, che vedono il palazzo D'Avalos protagonista. Già nel 1899 l'ingegnere Laccetti giustificava questi eventi con l'eccessiva dispersione di acqua nel territorio. La tesi fu confermata nel 1956 dai tecnici del genio civile che operarono nella famosa - purtroppo - frana della città del Vasto. Nel 2010 alcuni privati cittadini segnarono delle criticità. Ancora, nel 2012, si verificò il crollo delle colonnine della ringhiera di protezione della balconata. Ad oggi, nonostante i fenomeni precursori e le proposte del passato, nulla è stato fatto per evitare ciò che purtroppo è accaduto su un edificio di rilevante

importanza storica per la città del Vasto e per l'intera Regione Abruzzo essendo sede di musei archeologici, costumi antichi e di una pinacoteca. Nel 2013, nel corso del Consiglio comunale, furono proposti emendamenti per inserire, tra gli obiettivi del piano strategico della macro area Vasto-San Salvo, anche il consolidamento idrogeologico del versante est della città e l'installazione di centraline di monitoraggio. Recentemente in visita a Vasto, Franco Gabrielli, capo della protezione civile, ha ricordato che bisogna assolutamente intervenire. Adesso, come al solito, tutti si affrettano ad inseguire gli eventi. Il presidente della Regione D'Alfonso si è precipitato a visitare la città e, a favore di telecamere e stampa, ha segnalato la necessità di agire immediatamente. Fa un po' sorridere il fatto che gli stessi che hanno "de-vastato" la nostra splendida Vasto oggi a chiacchiere si vogliano impegnare ad attuare misure urgenti.

Di atti veri finora in Regione Abruzzo vi è solo la risoluzione del cittadino pentastellato Smargiassi, che impegna la Giunta a stanziare un congruo contributo. Peccato che la successiva delibera, la delibera n. 54 del 27 gennaio 2015, emanata dal pluriimputato presidente D'Alfonso, tesserato PD, rispecchi il "renzusconismo": zero euro ed una marea di inutili chiacchiere, fuffa. Auspico misure urgenti. Mi rivolgo anche a lei, Presidente, che ha visitato la mia città pochi giorni fa. È ora di finire di prendere per i fondelli i cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, sono qui a richiamare l'interrogazione [3-01337](#) presentata il 22 ottobre del 2014 alla quale, ad oggi, non è stata data risposta.

Tratta della storia di un motopeschereccio di Mazara del Vallo, il Chiaraluna, al quale, in data 22 gennaio 2011, è stato ordinato dal comando generale delle Capitanerie di porto e da un aeromobile della Guardia di finanza, di intercettare un barcone con dei migranti a bordo che si trovava in forte difficoltà. Il motopeschereccio ha interrotto la battuta di pesca per dirigersi nella zona indicata. Ha tratto ben 38 persone in salvo e si è diretto verso il porto di Lampedusa. Nella fase di entrata nel porto, a causa delle difficili condizioni meteorologiche, il motopeschereccio subendo vari scarrocciamenti, ha riportato danni ingenti sia alla carena che al motore. Pensi, signor Presidente, che i danni ammontano a circa 250.000 euro. All'epoca dell'accaduto sia il comandante del motopeschereccio che l'armatore hanno ricevuto un encomio per l'azione svolta. Tuttavia, rispetto alla cifra che hanno anticipato, hanno ricevuto soltanto 18.000 euro.

Ormai è dal dicembre 2013 che il motopeschereccio è fermo e non può essere messo in mare, con conseguenti gravi ripercussioni per l'armatore e per le famiglie che vi lavorano. Consideri che in data 5 marzo 2012 il Ministero dell'interno si è reso disponibile a risarcire interamente il danno subito dal motopeschereccio.

Pertanto, signor Presidente, si tratta di uno di quei casi da prendere immediatamente in considerazione, cercando la soluzione ottimale. Se mi consente la battuta, di encomio non si può vivere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[AMIDEI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, interverrò riferendo le mie osservazioni anche al Sottosegretario qui presente in merito all'interrogazione della senatrice Puppato.

Prima di tutto vorrei segnalare il fatto che oggi la stessa interrogazione della senatrice Puppato, in data 14 gennaio 2015, avanza presso altre interrogazioni, quali le mie, senza avere avuto risposta. Faccio riferimento a due interrogazioni: la [4-02978](#) dell'11 novembre 2014 e la [4-02923](#) del 30 ottobre 2014. Tra l'altro, non trattano cose da poco conto: la prima riguarda l'Istituto nazionale «Strampelli», che è il

famoso istituto tecnico e agrario sperimentale destinato a chiudere; l'altra interrogazione riguarda invece gli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto.

Un'altra interrogazione alla quale intendo far riferimento è la 3-01566 del 15 gennaio 2015 (quindi recente e con carattere d'urgenza) che riguarda invece le vicende dell'ufficio scolastico provinciale di Rovigo. Approfitto della presenza in Aula del Sottosegretario, al quale chiedo gentilmente di prestarmi attenzione (anche se comunque avrà modo di leggere il mio intervento, mi auguro). In sostanza, è previsto l'accorpamento dell'ufficio scolastico provinciale di Rovigo con quello di Padova, che noi reputiamo non essere corretto, né motivato.

Pertanto, inviterei il Governo, cortesemente, a dare quanto prima risposta sia alle due interrogazioni che ormai sono datate non poco, che a questa, urgente, del 15 gennaio 2015.

Vorrei adesso intervenire sulla questione sollevata in Aula stamattina e dibattuto in merito alla circolare inviata dall'assessore regionale Donazzan. Mi dispiace che la senatrice Puppato non sia in Aula, ma sicuramente avrà modo di leggere il mio intervento e anche quello del senatore Piccoli, che mi ha preceduto. Mi dispiace che la senatrice abbia posto la questione in modo conflittuale, piuttosto che tentare di capire le ragioni con cui è intervenuto l'assessore Donazzan, a seguito di un fatto a dir poco tragico, quale quello inerente «Charlie Hebdo». Dico in modo conflittuale, al punto tale da dire, in un passaggio testuale, che si tratta di una «colpevolizzazione senza ragioni di giovani ragazzi». Vorrei che mi spiegasse dove sta questa colpevolizzazione. Non ho notato in alcun passaggio dell'assessore Donazzan una colpevolizzazione senza ragioni di giovani ragazzi. Non c'è una colpevolizzazione, se non il fatto di trovarsi di fronte a questioni di carattere religioso e culturale che non hanno nulla a che fare, invece, con ragioni di programmi, di sistemi e di azioni di integrazione che, come abbiamo potuto sentire dallo stesso Sottosegretario, sono nel Veneto molto ricercate, al punto che ci troviamo di fronte a 613 progetti di integrazione. Ripeto: 613 progetti, con una percentuale di studenti tra le più alte d'Italia (90.660).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Amidei, sintetizzando il suo secondo intervento.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Arrivo alla conclusione, signor Presidente.

Mi dispiace - ripeto - che la senatrice Puppato non abbia colto il senso delle parole dell'assessore Donazzan, quando invece queste richiama l'attenzione, nell'interesse degli stessi ragazzi e delle famiglie islamiche che hanno deciso di vivere e di costruire una famiglia in Italia - ripeto, nel loro interesse - circa la necessità di arrivare ad una condanna di questi atti, che deve e doveva avvenire. Non si può pensare che questi ragazzi, cui fa riferimento, siano gli stessi ragazzi di Conegliano, Treviso o Oderzo. Non è vero che sono gli stessi ragazzi; saranno una parte di loro. Ma l'attenzione andava richiamata in maniera diffusa, che è quello che l'assessore Donazzan ha fatto.

Attendo la risposta alle interrogazioni, signor Presidente.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, spero anche per lei che siamo alla fine di questa sequenza di interventi.

Vorrei sollecitare la risposta a due interrogazioni. La prima è l'interrogazione a risposta scritta [4-02972](#) dell'11 novembre scorso, sulla questione dell'endocardite. Si tratta di una malattia gravissima e mortale, che probabilmente non è sufficientemente monitorata e che ha gravi costi per il Sistema sanitario nazionale (oltre naturalmente a quelli in termini di vite umane e per la salute di molte persone). Sarebbe opportuno diffonderne una maggiore conoscenza, specie perché essa in molti casi è legata a pratiche odontoiatriche.

Vorrei inoltre sollecitare la risposta all'interrogazione [3-01418](#), del 13 novembre scorso, in cui chiedo spiegazioni al Governo su come mai l'Italia abbia votato contro un documento a favore della famiglia nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, colleghi, la recente sentenza emessa alla fine del processo contro numerosi No TAV per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio 2011 è la dimostrazione di come, da molto tempo, il potere esecutivo abbia minato il potere legislativo e tenti, sempre di più, di invadere il campo del potere giudiziario.

L'immane mare di miliardi che genera e genererà il TAV conduce - per ovvi motivi, esclusi quelli a favore della collettività - i cosiddetti soggetti decisori (Governo & C.) a reprimere il dissenso, specialmente quello motivato ed informato (cioè quello che fa più paura). E ciò lo ha fatto e continua a farlo - vedi le dichiarazioni di Ministri - condizionando, anche inconsapevolmente, il potere giudiziario.

La scelta di mandare centinaia di uomini il 27 giugno 2011 - nonostante l'inesistenza del progetto esecutivo e l'assenza di richieste europee per il TAV - non è forse la prova dell'interferenza del potere esecutivo sugli accadimenti successivi, sulla giusta reazione dei manifestanti contro l'arbitrarietà dell'attacco in assenza delle esigenze internazionali, come ci ha candidamente raccontato il prefetto Di Pace durante la sua testimonianza al processo? Quest'uomo, alto funzionario del potere esecutivo e responsabile dell'ordinanza che ha consentito l'intervento del 27 giugno, ha candidamente ammesso di nulla sapere di CIPE, di progetto esecutivo e di accordi internazionali. Lo ha detto lui, sempre durante la sua testimonianza.

Nonostante ciò, ha emesso un'ordinanza in assenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale, quindi illegittima, così come le successive (siamo ad oltre venti). E poi, lo stesso processo è stato imbastito dal potere esecutivo (Digos, Ministero dell'interno) in quasi totale autonomia, con solo due o tre deleghe di indagini da parte dei pm, *embedded* del potere esecutivo. I testi ascoltati a carico dei No TAV sono tutti sotto il controllo del potere esecutivo e molti di questi si sono persino costituiti parte civile. È stato un processo bilanciato tra accusa e difesa? Non mi pare.

Quindi: prove di controllo del potere esecutivo su chi deve esercitare l'azione penale, magistratura inquirente sotto il controllo del Governo, il tutto accompagnato da informazioni unidirezionali da parte dei *media*. I risultati sono processi anomali. Forse non è stato un processo politico, ma un processo fortemente voluto e condizionato dal potere esecutivo sì. La volontà era di trasformare un problema politico in un problema di ordine pubblico. Bravi! Per ora questa arma di distrazione di massa ha funzionato, per il prosieguo vedremo. (*Applausi del senatore Airola*). Un'altra volta poi parleremo anche dei noleggi a caldo del cantiere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, oggi è la giornata della malasanità animale. Ad istituirla sono le associazioni delle vittime della malasanità animale, ovvero quelle persone che, a causa della negligenza e dell'imperizia di alcuni veterinari e di un sistema poco regolamentato, hanno perso un affetto a quattro zampe. Queste persone oggi rivendicano i diritti dei loro amici senza voce, difendendo i loro bisogni e le loro necessità di esseri senzienti. Reclamano per gli animali il diritto a prestazioni sanitarie conformi ai livelli minimi essenziali e ad un accertamento di responsabilità nel caso sia l'errore umano a determinarne la morte o la lesione alla loro integrità fisica.

Il filosofo Peter Singer, affrontando la questione animale, affermava: «Quale che sia la natura dell'essere, il principio di uguaglianza richiede che la sua sofferenza sia valutata quanto l'analoga sofferenza di un altro essere». Se misuriamo il grado di tutela degli animali nel nostro ordinamento, usando come metro proprio questa massima, le conclusioni sono abbastanza amare.

La modernità vive una strana contraddizione: riteniamo gli animali simili a noi, quando ce ne serviamo, attraverso la sperimentazione, per provare su di essi tutto ciò che può far bene o male al nostro organismo, ma li giudichiamo diversi da noi, quando si tratta di riconoscere loro dei diritti.

Questa condizione, come ho più volte ribadito in quest'Aula, è resa evidente in tanti campi: dal diritto penale, dove le sanzioni contro il «sentimento animale» sono poco repressive, al diritto civile, in cui gli animali sono assimilati addirittura a *res*.

In ambito sanitario purtroppo la situazione non cambia. Infatti, nel nostro Paese la sanità animale non è proprio all'avanguardia soprattutto a livello normativo, in cui persistono vuoti di disciplina su aspetti importanti. In particolare, non sono fissati i livelli minimi di assistenza sanitaria e anche sul tema della responsabilità professionale del veterinario il terreno è lacunoso, per usare un eufemismo. Per citare alcuni esempi, non ci sono obblighi per il veterinario di conservare i referti, un proprietario non può pretendere il rilascio della cartella clinica, non esiste l'obbligo del consenso informato in caso di interventi anche rischiosi sugli animali, non vi sono requisiti, anche in termini di strumentazione, per l'apertura di uno studio veterinario. Mi fermo, ma l'elenco potrebbe proseguire. In poche parole, non abbiamo un quadro normativo chiaro, puntuale, in grado di garantire nei confronti degli animali tutele a diritti essenziali come quello alla salute, che dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli esseri viventi.

Approfitto di questa giornata dedicata agli animali per chiedere la calendarizzazione del nostro disegno di legge in materia di tutela e protezione degli animali, già annunciato in questa Aula. Nella nostra proposta legislativa la sanità animale è disciplinata in diversi aspetti, ma soprattutto vengono fissati precisi obblighi per la professione veterinaria e imposti *standard* minimi per la qualità delle prestazioni sanitarie erogate. Ritengo che l'ammodernamento di questo Paese possa avvenire solo evolvendosi sul piano dei diritti, a cominciare con la protezione dei più deboli, in particolare di quelli che non hanno voce. (*Applausi della senatrice Casaletto*).

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha avuto l'ardire di inviare una circolare contenente una frase del tipo: se non è vero che tutti i musulmani sono terroristi, è vero che tutti i terroristi sono musulmani.

PRESIDENTE. La circolare parlava di islamici e terroristi.

ENDRIZZI (M5S). Grazie di questa ulteriore precisazione.

Credo che questa frase sia non solo falsa - profondamente falsa - ma vergognosa, considerando come è stata inviata, a chi è stata inviata e l'uso politico che è stato fatto di una vicenda tragica. Su una vicenda di quel tipo, se era scontato, dovuto, immediato, a caldo, contrastare la violenza omicida, era anche necessario poi evitarne strumentalizzazioni.

Quando si arriva a dire mezze frasi o quando, come oggi, ho visto in Aula il centrodestra difendere la Donazzan arrampicandosi sugli specchi, stiamo facendo un torto alla verità; la stiamo prostituendo.

Su questa vicenda avevamo il dovere, come italiani, come veneti, come cittadini, di capire. Se Papa Francesco si è scagliato contro l'odio e il disprezzo instillati verso le religioni, anche quella cattolica, ricordando le vignette vergognose contro la santissima Trinità - lo dico io che sono un laico - allora credo che tutti potremo capire l'importanza di una convivenza civile, nel rispetto della legalità, con politiche di accoglienza programmate che permettano che non ci sia un *far west* in questa tragica vicenda, che è l'immigrazione. Soprattutto, ci deve essere il rispetto. Allora dico: viva la Repubblica, viva la democrazia, ma soprattutto viva la verità! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 febbraio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 11,46).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 ([1549](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 ([1550](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 ([1551](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 100.563 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 ([1621](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 ([1622](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1622

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 ([1520](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dal Trattato di cui alla presente legge, valutati in euro 94.000 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 ([1624](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari a euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, su una circolare della Regione Veneto inviata ai dirigenti scolastici a seguito dell'attacco terroristico al giornale "Charlie Hebdo"

(2-00235 p.a.) (14 gennaio 2015)

[PUPPATO](#), [PUGLISI](#), [CASSON](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIROTTI](#), [PEGORER](#), [ORELLANA](#), [MATTESINI](#), [SCALIA](#), [FAVERO](#), [LO GIUDICE](#), [D'ADDA](#), [CIRINNA](#), [DE PIN](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [LAI](#), [ANGIONI](#), [CAMPANELLA](#), [MORGONI](#), [BOCCHINO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [Elena FERRARA](#), [IDEM](#), [DI BIAGIO](#), [PADUA](#), [DEL BARBA](#), [VALDINOSI](#), [PAGLIARI](#), [CAPACCHIONE](#), [ORRU](#). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -*

Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:

il giorno 8 gennaio 2015, in seguito al terribile attacco terroristico alla redazione del settimanale "Charlie Hebdo" che ha sconvolto Parigi e l'Europa intera, l'assessore per l'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha inviato una circolare (prot. n. 6175/C.100.06.3.B.2) a tutti i dirigenti scolastici in cui veniva loro richiesto di adoperarsi perché i genitori dei bambini musulmani presenti nelle scuole venete prendessero apertamente posizione contro la strage che si era appena consumata a Parigi;

nella circolare si legge quanto riportato di seguito: «È stata colpita una capitale dell'Europa in uno dei simboli della nostra civiltà: la libertà di stampa e di espressione. Libertà sconosciute in altri paesi del mondo, certamente impedita in quegli Stati a matrice islamica così distanti culturalmente da noi, ma così pericolosamente vicini sia geograficamente che nelle comunicazioni sulla rete. Non può più essere un alibi per non affrontare il problema. Se non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, è evidente che tutti i terroristi sono islamici e che molta violenza viene giustificata in nome di una appartenenza religiosa e culturale. E infatti una esigenza necessaria anche alla luce della presenza di stranieri a scuola e nelle nostre comunità. Soprattutto a loro dobbiamo chiedere una condanna di questi atti, perché se hanno deciso di venire a vivere in Europa, in Italia, in Veneto è giusto che sappiano adeguarsi alle regole e alle consuetudini del nostro popolo e della nostra civiltà, quella che li sta accogliendo con il massimo della pienezza dei diritti, ma che ha anche dei doveri da rispettare. Abbiamo visto in queste ore fallire il modello di integrazione finora adottato in Europa, nella Francia della terza generazione come in Italia della prima generazione e dobbiamo affermare che va rivisto con chiarezza di obiettivi e di modalità. Certamente il primo cambio di rotta conclude è una ferma condanna senza alcun distinguo tra italiani, francesi o islamici, se questi ultimi vogliono veramente essere considerati diversi dai terroristi che agiscono gridando "Allah è grande"»;

considerato che a giudizio degli interpellanti:

l'utilizzo nella circolare di espressioni così sgradevoli, inopportune ed inadeguate in merito ad un problema complesso e delicato lascia basiti e preoccupa profondamente;

le strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle degli studenti e delle loro famiglie, soprattutto in un momento così delicato come quello attuale, non sono solo gravi ma anche irresponsabili e vanno

condannate senza appello;

nelle scuole non dovrebbe mai prevalere l'intolleranza dettata dalla paura e dall'ignoranza ma il senso di responsabilità e di comunanza; è necessario che i ragazzi vengano coinvolti in discussioni e iniziative che insegnino loro gli ideali di pace e fratellanza a prescindere dalla propria confessione religiosa;

si tratta di una colpevolizzazione senza ragioni di giovani ragazzi che sono certamente scossi emotivamente dalla drammaticità di questi fatti e che potrebbero vivere con angoscia, preoccupazione e dolore la richiesta fatta alle loro famiglie di scusarsi e condannare atti da loro non commessi e nemmeno condivisi;

sono quegli stessi ragazzi che a Conegliano, Treviso, Oderzo e Montebelluna come in tantissime altre piazze hanno dato vita nei giorni scorsi a *flash mob* di solidarietà per tutte le vittime della strage di Parigi: erano ragazzi di ogni nazionalità, cultura, lingua e religioni e si sono tutti uniti sotto l'insegna "Je suis Charlie";

la tragedia di Parigi esige, al contrario, una forte risposta di coesione e unità tra le diverse culture presenti nella nostra società e nelle nostre scuole;

è pertanto indispensabile che le istituzioni e chi le rappresenta siano in grado di gestire le differenze culturali e religiose tanto più in contesti scolastici;

si ritiene, pertanto, maturo il tempo per una nuova edizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri, che possa offrire indicazioni specifiche ed aggiornate dal punto di vista normativo, ma anche nuovi orientamenti didattici che vedono nella gestione delle classi eterogenee la vera sfida per la scuola di oggi;

a tal fine, si ritiene, inoltre, opportuno promuovere nuovi accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica didattica e disciplinare, nonché il potenziamento degli organi istituiti presso il Ministero con l'obiettivo di monitorare e potenziare l'attività di integrazione nelle nostre scuole: lo scopo è quello di individuare un modello italiano che evidenzi le specificità delle condizioni individuando i punti di forza e facendoli diventare sistema, introducendo nuove pratiche e risorse aggiuntive e dando visibilità ai progetti che funzionano e alle nuove progettualità;

considerato che:

invece di promuovere iniziative come quella dell'assessore Donazzan, ci si dovrebbe impegnare per costruire una via italiana alla scuola interculturale e all'integrazione degli alunni stranieri;

nel nostro Paese, infatti, fin dalle prime presenze di studenti con cittadinanza non italiana, dirigenti e docenti hanno lavorato per costruire un dialogo continuo e questo nonostante le difficoltà di bilancio in cui versano molte delle scuole italiane, soprattutto per quel che concerne la realizzazione di tutti i progetti per il miglioramento dell'offerta formativa;

in Veneto si realizzano molti progetti a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione scolastica degli alunni stranieri e molti ottengono ottimi risultati nonostante la scarsità delle risorse messe a disposizione;

sarebbe, pertanto, opportuno informarsi sull'attività realizzata nelle scuole prima di suggerire ai dirigenti come affrontare certi argomenti;

cultura, educazione, integrazione e inclusione sociale sono strumenti fondamentali per non imbarbarirsi, per imparare a stare insieme in una comunità, a riconoscere l'altro e a rispettarlo: l'identità europea non è inconciliabile con l'integrazione e questo è un processo che comincia proprio dalle scuole,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del contenuto della citata circolare dell'assessore per l'istruzione della Regione Veneto e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali iniziative intenda promuovere per impedire che si verifichino nuovamente interferenze di tale gravità, connotate da un approccio fortemente ideologico e non culturale e che per questo non possono che nuocere ai nostri studenti *in primis*, alle loro famiglie nonché al lavoro di dirigenti

scolastici e docenti che da tempo operano per fornire ai ragazzi quell'educazione interculturale che la globalizzazione rende ormai imprescindibile.

Interrogazione sulla tutela del diritto al lavoro delle persone disabili in provincia di Ancona
(3-01317) (21 ottobre 2014)

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#), [CATALEO](#). - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* -

Premesso che:

la legge n. 68 del 1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha il dichiarato fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone disabili attraverso lo strumento del collocamento mirato, che individua una serie di mezzi tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le capacità lavorative delle categorie protette, allo scopo di creare un reale incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

ai sensi della citata legge, le imprese che contano più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere persone che abbiano un'invalidità lavorativa superiore al 45 per cento, nella misura di una unità se occupano da 15 a 35 dipendenti, di 2 unità se variano dai 35 ai 50, ovvero il 7 per cento dei dipendenti totali se questi superano il numero di 50;

la legge n. 68 del 1999 demanda ai centri per l'impiego il compito e il ruolo di tramite tra imprese e disabile, ricevendo annualmente un elenco dalle imprese nel quale viene evidenziato il numero totale di lavoratori impiegati e la copertura della quota di riserva;

i suddetti centri, inoltre, al fine di collocare adeguatamente il soggetto in attesa di lavoro, stilano una graduatoria unica di tutti i richiedenti all'interno della quale vengono inserite le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione;

la graduatoria unica dei richiedenti, come gli elenchi, è da considerarsi documento pubblico e, pertanto, visionabile in base all'art. 22 della legge n. 241 del 1990, che sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi degli interessati, includendo in questa categoria anche i "portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" ovvero anche le associazioni;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il 1° ottobre 2014, il segretario della sezione di Ancona dell'associazione "per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni", ha denunciato il silenzio, a tutt'oggi persistente, del Centro per l'impiego di Ancona, rispetto ad una richiesta di accesso agli atti formulata per conoscere il grado di attuazione e di osservanza della legge n. 68 del 1999. L'associazione in questione, infatti, il 4 luglio, al fine di monitorare e verificare il rispetto della legge, inoltrava al suddetto centro formale richiesta per ottenere precise informazioni circa: il numero dei soggetti diversamente abili iscritti nell'apposita graduatoria di categorie protette nonché quanti fossero inseriti nel mondo del lavoro; l'elenco delle imprese con il numero dei lavoratori e la quota di riserva coperta, cioè il numero di persone con disabilità assunte rispetto a quelle che dovevano assumere così come previsto dalla legge;

l'associazione "per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni", che tra i suoi fini istitutivi si occupa dei diritti dei disabili, oltre ad appartenere ai soggetti indicati dall'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 a cui è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi, fa parte, altresì, dell'elenco dei soggetti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, in base al decreto ministeriale 30 aprile 2008;

considerato inoltre che:

il diritto di accesso conoscitivo o informativo, previsto dalla legge n. 241 del 1990, trova fondamento nei principi costituzionali sanciti dall'artt. 97 e 98 della Costituzione, ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici;

la stessa legge n. 241 del 1990 contiene un'importante enunciazione di principio, prevedendo che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare

l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", che devono essere comunque garantiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se risulti quale sia, presso il Centro per l'impiego di Ancona, il numero dei soggetti diversamente abili iscritti nell'apposita graduatoria per le categorie protette, quanti di essi risultino effettivamente inseriti nel mondo del lavoro nonché se siano rispettati i dettami della legge n. 68 del 1999;

se non considerino, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover verificare quali siano i motivi per cui non sia stato consentito all'Associazione "per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni" un immediato accesso ai documenti amministrativi richiesti;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire al fine di consentire l'immediato accesso agli atti all'associazione richiedente considerando che il Centro per l'impiego di Ancona con il suo diniego, a parere degli interroganti, non rispetta i principi costituzionali enunciati nonché la normativa vigente sulla trasparenza ed il diritto di accesso agli atti .

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1549

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica in esame riguarda un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

Si tratta di una convenzione bilaterale tra i due Paesi, con lo scopo di accentuare la lotta all'evasione fiscale e i comportamenti elusivi. In questo senso, la Comunità Internazionale si sta già muovendo in modo concertato per limitare il fenomeno dell'evasione fiscale, ma ciò non toglie che si rendono ancora necessari tali accordi bilaterali per giungere ad un maggiore e più incisivo scambio di informazioni.

Pertanto, all'implementazione di accordi in materia di scambio di informazioni sempre più spinti ed invasivi è oggi possibile dare una concreta attuazione anche grazie all'evoluzione tecnologica ed all'informatizzazione delle Amministrazioni Fiscali dei vari Paesi, oltre che dello sviluppo delle piattaforme informatiche.

A livello interno, d'altro canto, si spera che alcuni cambiamenti come la qualifica dell'evasione fiscale quale reato a monte del riciclaggio, la stessa approvazione della legge sul reato di autoriciclaggio, la pressione verso la limitazione del contante a vantaggio di un uso più estensivo delle forme di pagamento elettroniche e tracciabili, renderanno sempre più difficile la creazione e l'impiego di fondi non dichiarati in un importante processo di trasparenza.

Per queste ragioni, Area Popolare sosterrà convintamente l'approvazione del provvedimento in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1550

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ratifica in esame riguarda un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliao di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

Si tratta di una convenzione bilaterale tra i due Paesi, con lo scopo di accentuare la lotta all'evasione fiscale e i comportamenti elusivi.

L'Accordo risale al Governo Letta, l'iniziativa fu infatti dell'allora Ministro degli esteri Emma Bonino. L'Accordo ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di cooperazione fiscale, confermando l'impegno dell'Italia nel contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. L'intesa ha infatti lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle due parti, al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza reciproca.

L'Accordo prevede lo scambio di informazioni fiscali sul reddito di persone fisiche e società, oltre che

sulle imposte in materia di attività produttive, senza che ciò comporti oneri per il bilancio dello Stato. Per queste ragioni, Area Popolare sosterrà convintamente l'approvazione del provvedimento in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1551

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo NCD preannuncio il voto favorevole sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo sancisce l'impegno a rafforzare la collaborazione operativa e l'assistenza tra i due Paesi al fine di prevenire e contrastare il traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici.

Il testo individua le aree di cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito, alle strategie di intervento contro le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, alla formazione del personale impiegato all'azione di contrasto e allo scambio di informazioni su norme e procedure operative.

Non si segnalano profili di criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia, alcune delle quali sono al contrario richiamate esplicitamente nel preambolo dell'Accordo.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1621

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo NCD preannuncio il voto favorevole sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo.

L'Accordo, sottoscritto nel 2008 fra Italia e Brasile per consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari del personale delle rispettive missioni diplomatiche, definisce preliminarmente l'ambito e l'oggetto di applicazione dell'Accordo (articolo 1), che si estende anche ai familiari delle rappresentanze accreditate presso la Santa Sede e gli organismi internazionali aventi sede nei rispettivi territori.

L'Accordo si applica ai coniugi non separati, i figli non coniugati minori di 21 anni o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno. Si prescinde dal requisito dell'età in caso di disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.

I successivi articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Brasile - con modalità pressoché simmetriche - mentre gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono rispettivamente l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria e di sicurezza sociale, la non applicabilità delle immunità con riferimento a qualunque atto riguardante l'esercizio dell'attività lavorativa, ed infine i limiti posti alla potestà autorizzativa.

Da ultimo, l'articolo 7 del documento disciplina l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1622

L'urgenza della ratifica e della esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, sottolinea il carattere umanitario del provvedimento.

Attualmente sono circa 120 cittadini brasiliani risultano detenuti in Italia, mentre circa 90 cittadini italiani risultano detenuti in Brasile.

Il Trattato impegna le parti firmatarie a far sì che una persona condannata in uno dei due Paesi possa essere trasferita nel territorio dell'altro Paese per scontare una pena o una misura privativa della libertà inflitta con sentenza. Il condannato potrà richiedere il trasferimento su base volontaria.

Le modalità per il trasferimento previste all'interno del Trattato hanno lo scopo di facilitare la riabilitazione sociale delle persone straniere condannate, dando a queste ultime la possibilità di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine, senza alcun tipo di sconto sulla pena. Il

Trattato risponde pienamente alle esigenze di recupero e reintegro della persona nel tessuto sociale di un Paese. Pertanto, Area popolare voterà convintamente a favore dell'approvazione del provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Mancuso sul disegno di legge n. 1624

L'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina rappresenta un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione, in un contesto ancora segnato dal recente conflitto e dalle tensioni fra le diverse popolazioni residenti in Bosnia Erzegovina.

L'intesa è volta a favorire inoltre l'integrazione del Paese balcanico nei processi d'integrazione europea e nel quadro della cooperazione regionale, incoraggiando la sua partecipazione nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea e dagli altri organismi regionali. L'intento è, altresì, quello di rendere più agevoli i programmi congiunti fra i due Paesi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (inclusi archivi, musei e biblioteche), contrastando - anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive Forze di polizia - i trasferimenti illeciti di beni culturali.

Per questi motivi Area popolare sosterrà con forza l'approvazione di questo provvedimento.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Paglini su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

La pineta di Marina di Castagneto Carducci è una pineta storica che sorge sopra antichissimi sedimenti sabbiosi (dune di Marina di Castagneto Carducci).

In data 18.12.2014 nella seduta del Senato della Repubblica italiana n. 367 il Movimento 5 Stelle ha depositato un'interrogazione a risposta scritta (Atto di sindacato ispettivo n. 4-03182 a prima firma della portavoce Sara Paglini) in relazione ai lavori approvati nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI) dove oggi si trova un'area boschiva costituita principalmente da una grande pineta con un fitto sottobosco.

Aree come la pineta di Castagneto Carducci sono soggette al PIT - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali.

La Regione Toscana in relazione al sistema costiero ha precisato che "Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici, così come l'ampliamento di quelli esistenti all'interno delle pinete costiere, nei sistemi dunali e nelle aree caratterizzate dalla presenza di sistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico laddove permane la continuità visiva tra mare ed entroterra" (punto 3.3 prescrizioni, lettera "m", del Pit, piano di indirizzo territoriale, con valenza di piano paesaggistico, approvato con delibera n. 1121 del 4 dicembre 2014, "Prescrizioni riguardo al sistema costiero - litorale sabbioso del Cecina" che comprende i Comuni di Rosignano M., Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo). Il Piano Attuativo così come è stato concepito e approvato dal Consiglio comunale di Castagneto Carducci prevede un ampliamento in un'area dunale pinetata, quindi in netto contrasto con le prescrizioni del PIT e le indicazioni contenute nelle Schede d'ambito della Regione Toscana.

Il Comune di Castagneto Carducci ha coinvolto tutti gli enti competenti?

Il Comune si è confrontato con la Regione per la Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 38 - Salvaguardie del PIT?

In ogni caso che il Comune di Castagneto Carducci fosse consapevole del fatto che il piano attuativo adottato era in contrasto con il PPR adottato (e poi approvato) si

evince dalla nota del 29/09/2014, prot. 15901, inviata dal sindaco al Presidente del

Consiglio Regionale avente ad oggetto "PIT con valenza di Piano Paesaggistico DCR

2 Luglio 2014 n. 58. Osservazioni ai sensi dell'articolo 17 L.R. n. 1/2005".

Le osservazioni del Comune sono state registrate in Regione al n. 391, prot. 26281 del 01/10/2014.

Tra le molte e varie richieste di modifica del PPR - che tra l'altro rivelano la scarsa attenzione e sensibilità dell'attuale amministrazione comunale per ambiente e paesaggio - c'è anche la richiesta di modifica dell' Allegato 8B - CAPO III Aree tutelate per legge - articolo 6 - Territori costieri.....

Allegato C - 3.3 Prescrizioni, lettera

"m": "Si chiede di limitare la prescrizione, che risulta eccessivamente restrittiva, alle nuove strutture, mantenendo la possibilità di interventi di riqualificazione ed ampliamento di campeggi-villaggi turistici esistenti".

La Regione non ha fortunatamente accolto l'osservazione del Comune.

Come si evince dalla DCR n. 1121: Allegato C - Sistema costiero n. 4 - Litorale sabbioso del Cecina (Scheda allegata all'elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice), il punto m) delle prescrizioni mantiene integralmente la formulazione adottata ribadendo, tra l'altro, limitazioni all'ampliamento delle superfici coperte esistenti: "È consentita riqualificazione delle strutture esistenti anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di servizio, l'ampliamento delle strutture di servizio esistenti a condizione che:

- non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune mobili;
- siano strettamente necessari all'elevazione della qualità dell'offerta turistica;
- siano finalizzati a perseguire, anche attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare riferimento alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali dell'area;
- non comportino un incremento maggiore del 5 per cento della superficie coperta complessiva delle strutture di servizio esistenti.

Quindi, fermo restando il divieto di ampliamento all'interno delle pinete costiere in aree dunali è stato aggiunto un limite del 5 per cento di incremento per le strutture di servizio rispetto alle superfici coperte esistenti.

Ebbene il piano attuativo approvato dal Comune di Castagneto Carducci prevede ampliamenti di superfici coperte ben oltre il 5 per cento di quelle esistenti.

Se poi per "esistenti" si intende anche "legittimamente esistenti", la situazione diventa ancor più critica: la maggior parte delle strutture del Belmare risultano o del tutto prive di titolo edilizio o realizzate in difformità, totale o parziale.

Tutto sarebbe passato sotto silenzio se non fosse intervenuto il Movimento 5 Stelle.

Tuttavia, il sindaco Sandra Scarpellini ha rilasciato un'intervista in data 20.12.2014 affermando che l'intervento depositato al Senato sarebbe "una confusa e assolutamente priva di senso accusa nei confronti della giunta comunale di Castagneto". Niente di più falso.

Quello che il sindaco Scarpellini definisce un'accusa confusa e assolutamente priva di senso è in realtà un atto di sindacato ispettivo cioè un atto tipico della democrazia parlamentare. È attraverso atti come questo che un deputato o un senatore della Repubblica possono attivare i Ministeri competenti affinché verifichino la congruità e diano risposte per esempio circa la regolarità di interventi o azioni compiute sul territorio nazionale. Perché il sindaco Sandra Scarpellini è così preoccupata? Se il sindaco Scarpellini è convinta di aver vigilato e di aver fatto tutto regolarmente non deve temere nulla, perché se tutto è stato fatto in conformità, l'indagine che è stata avviata dal Ministero constaterà la legittimità dell'intervento, se invece risulteranno incongruenze o irregolarità rispetto a quanto previsto dalla legge è normale che ci saranno dei provvedimenti.

Inoltre, il sindaco Scarpellini afferma che nel redigere l'interrogazione non sarebbero state verificate le fonti, contestando anche l'entità delle opere che saranno realizzate. Polemicamente critica la delibera a cui si riferiscono gli interroganti dichiarando che nulla di quanto citato sarebbe stato approvato e aggiunge, cito testualmente le parole del Sindaco: "con una delibera non si capisce quale".

È strano che il sindaco faccia tutte queste domande e contestazioni perché si tratta di documenti che si trovano nella piena disponibilità del Comune di Castagneto Carducci. Il fatto grave è che il sindaco Scarpellini abbia dichiarato ai giornalisti di non conoscere gli atti e le delibere citate nell'interrogazione, atti che il Consiglio Comunale ha approvato. Per semplicità glielo ricordiamo noi! Innanzitutto c'è la Deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2013 avente ad oggetto "Piano

Urbanistico attuativo per riqualificazione dei Campeggi Belmare e Continental e realizzazione di parco pubblico - scheda operativa n. 66 del regolamento urbanistico. ADOZIONE" e relativi allegati e schede tecniche, a cui si aggiunge la Deliberazione del Consiglio Comunale del 21.11.2014 avente ad oggetto "Piano Urbanistico attuativo per riqualificazione dei Campeggi Belmare e Continental e realizzazione di parco pubblico - scheda operativa n. 66 del regolamento urbanistico. Osservazioni e controdeduzioni. APPROVAZIONE". Inoltre sarebbe il caso che il sindaco si rileggesse il "Piano attuativo campeggi -Relazione integrativa" e soprattutto quanto previsto dalla Regione Toscana per quanto riguarda gli ecosistemi dunali e la relativa fascia di vegetazione costiera ex articolo 142, comma 1, lettera a) Decreto legislativo n. 42 del 2004 aree tutelate per legge. Poi le consigliamo di farsi dare copia delle Tavole del Piano Attuativo Campeggi Belmare e Continental ed in particolare di sincerarsi che le sia data copia della Tav. n. 51 dove potrà vedere indicati in rosso i fabbricati di nuova costruzione che sorgeranno quasi integralmente dove adesso c'è una pineta vergine, oppure la Tav. P 2.3 dove tra gli interventi di ampliamento previsti ci sono: due ampie aree destinate a parcheggio,

- un'area destinata ad attrezzature sportive e animazione,
- la costruzione di nuove strutture per servizi igienici-sanitari,
- tre magazzini,
- un centro commerciale.

Anche sull'uso di questo termine ci sono state contestazioni da parte del sindaco, perché è stato affermato che si tratterebbe di area funzionale ad attività commerciali e non di un centro commerciale, ma perché se l'amministrazione comunale è così legata alle questioni terminologiche in ogni documento ufficiale che abbiamo trovato si trova la dicitura "Centro commerciale"?

Infine, il sindaco afferma che non verranno tagliati alberi, ma nel cuore della pineta verrà costruita una strada che originariamente doveva essere larga 9 metri e che successivamente è stata ridotta a 6,50 metri. Si ricorda al Sindaco Scarpellini che il verbale della Conferenza dei Servizi del 9.12.2013 avente ad oggetto Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/90 e S.M.I. - intervento: P.E. 553/12 Sottosistema insediativo "Città Mare" - Marina di Castagneto - U.T.O.E. 1 n. 66 di Piano Urbanistico Attuativo Campeggi "Belmare e Continental" ha previsto l'abbattimento di alberi e anche se viene dichiarato che verranno evitati "sbancamenti e livellamenti del terreno tali da alterare la morfologia dei luoghi" appare assai difficile che ciò possa avvenire in un terreno coperto da una fitta vegetazione e da una duna per sua natura costituita da una superficie irregolare.

Nel verbale del 9.12.2013 si legge che "la Conferenza dei servizi esamina la nuova proposta progettuale, elaborata dal progettista, in merito al percorso di accesso al Campeggio Continental. A tale proposito viene depositato un nuovo elaborato grafico denominato Tav. 47 bis (il nuovo percorso UMI 4) ed integrazione dell'articolo 11 NTA". Inoltre sempre nel verbale della Conferenza dei servizi si legge che "le piante abbattute durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ricollocate in aree adiacenti", ma come è possibile ricollocare alberi secolari se verranno abbattuti? Come sarà possibile mantenere intatta la qualità arborea dell'area in seguito alla costruzione di una strada?

A tutto ciò si aggiunge anche il progetto commissionato a novembre 2014 dalla società Labronica srl che prevede un "Intervento selvicolturale su Pineta di Pino domestico" con relativa richiesta di autorizzazione paesaggistica e dichiarazione di taglio attualmente in attesa di approvazione.

È possibile che il sindaco di Castagneto Carducci non conosca tutto questo? Il sindaco è a conoscenza che il Belmare dovrà demolire gran parte degli edifici di servizio esistenti perché del tutto obsoleti e o totalmente privi di titoli abilitativi o realizzati in difformità?

Il sindaco è a conoscenza del vasto parcheggio per centinaia di posti auto riservato al Belmare, realizzato nel corso degli anni, con tanto di cartelli indicatori, "sbarra" e colonnine controllo *badge* di accesso, di fatto realizzato in area pinetata esterna al perimetro autorizzato del campeggio?

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di una pineta le cui origini risalgono al periodo granducale. E' sufficiente leggere il prezioso lavoro storiografico realizzato

dallo storico Luciano Bezzini negli archivi locali ed in particolare negli archivi delle fattorie dell'antica famiglia Della Gherardesca per comprendere l'importanza di questo patrimonio naturalistico (L. BEZZINI, Dizionario castagnetano - Storico, geografico, toponomastico, Pontedera, 1995).

La pineta sorge su un'antichissima duna e rappresenta un'area morfologicamente unica, la cui tutela è fondamentale soprattutto alla luce della generale cementificazione dei litorali italiani. Pare assurdo che nel 2015 debba ancora essere difeso e ribadito il valore e l'importanza insita nella tutela delle bellezze storiche e naturali del nostro paesaggio. Ricordiamo che la nostra Costituzione tutela il paesaggio all'articolo 9 laddove afferma tra i principi fondamentali che la Repubblica "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Ricordiamo infine al sindaco che le zone costiere mediterranee caratterizzate da dune e nelle quali si trovano ecosistemi ed aree di interesse naturalistico sono tutelate ai sensi del DPR n. 357 del 1997 che ha recepito la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU 23 ottobre 1997, n. 248). L'allegato A della direttiva è stato successivamente modificato con DM 31 luglio 2013, ma le zone mediterranee protette non sono state modificate. L'elenco delle zone a protezione speciale ai sensi della Direttiva è stato pubblicato con il DM 3 aprile 2000 (GU 22 aprile 2000, n. 95). Infine è necessario tenere in considerazione il già citato PIT - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato dalla Regione Toscana. Allegato al Piano di indirizzo territoriale troviamo la Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina (riguardante i Comuni di: Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Radicondoli, Ripabella, Volterra) in cui la stessa Regione Toscana rileva che "Il paesaggio costiero dell'ambito Val di Cecina è caratterizzato dall'incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La profonda fascia di "Costa a dune e cordoni" sostiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di depressioni retrodunali storiche 'Maremmane', oggi in gran parte bonificate, ma ancora ospitanti l'eccellenza del Padule di Bolgheri. L'ambiente costiero è tuttavia caratterizzato dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che, concentrandosi dapprima nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un fenomeno esteso nella forma di villaggi turistici e di campeggi". Successivamente al punto 3 "invarianti strutturali" della Scheda d'ambito n. 13 viene sottolineato che nel suddetto territorio "ai processi di sviluppo di edilizia turistica è associato un elevato carico turistico estivo sul sistema dunale costiero [...], già fortemente alterato dai processi di erosione costiera (soprattutto lungo i Tomboli di Cecina). L'aumento dei livelli di artificializzazione del territorio costiero costituisce un elemento di criticità per la conservazione delle aree umide retrodunali quali il Padule di Bolgheri, di quelle piccole e mosaicate nella fascia pinetata o situate presso la foce del Fosso Bolgheri in un'area che ha visto un recente ed intenso sviluppo urbanistico residenziale e turistico" e sempre nella Scheda d'ambito n. 13 si evidenziano come territori a rischio "le zone costiere di Marina di Bibbona, Marina di Cecina e Marina di Castagneto Carducci (intensa urbanizzazione e nuove espansioni)".

Tale scheda è corredata da documentazione fotografica in cui tra i casi di intensa urbanizzazione vengono indicati i recenti "intensi sviluppi turistico residenziali su ex prati umidi retrodunali e incolti a Marina di Castagneto Carducci" (foto. L. Lombardi, archivio NEMO in "Piano Paesaggistico della Regione Toscana", Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina, pag. 31).

Quest'ultimo documento è stato redatto dalla Regione Toscana e dimostra chiaramente che esistono concrete preoccupazioni sulla tutela dell'integrità del paesaggio e dell'ecosistema nell'area di Castagneto Carducci.

Alla luce di tutti questi elementi al fine di tutelare il delicato ecosistema litoraneo di Castagneto Carducci si è deciso in data 18.12.2014 di depositare un atto di sindacato ispettivo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affinché vigili su quanto sta accadendo nel territorio del Comune di Castagneto Carducci e in data 23.01.2015 una simile richiesta è stata rivolta

anche al Ministero dei beni e delle attività culturali.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1549:

sull'articolo 1, il senatore Marin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Turano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Caleo, Candiani, Cantini, Cassano, Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Donno, Formigoni, Fravezzi, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Mattesini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Padua, Pagliari, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Sibilìa, Stucchi, Tarquinio, Vacciano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Guerrieri Paleotti, per attività della 5^a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10^a Commissione permanente; Sacconi, per attività della 11^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Molinari, con lettera in data 29 gennaio 2015, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ciampi;

6a Commissione permanente: cessano di farne parte la senatrice Bignami e il senatore Ciampi;

13a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bignami.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Rossi Mariarosaria, Gasparri Maurizio, Mandelli Andrea, Marin Marco, Amidei Bartolomeo, Bertacco Stefano, Piccoli Giovanni, Malan Lucio, Gibiino Vincenzo, Scoma Francesco, Gualdani Marcello, Torrisi Salvatore, Pagano Pippo, Esposito Giuseppe, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Compagna Luigi, Rossi Luciano, De Siano Domenico, Iurlaro Pietro, Longo Eva

Disposizioni in materia di Imprenditoria Diffusa per sostenere i giovani verso un modello fattibile e sostenibile (1751)

(presentato in data 26/1/2015);

senatori De Pietro Cristina, Simeoni Ivana, Campanella Francesco, Orellana Luis Alberto, Gambaro Adele, Mastrangeli Marino Germano

Modifica al codice della strada in materia di divieto di circolazione sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali dei veicoli che trasportano materiale di scavo e/o materie suscettibili di dispersione qualora non siano a tenuta stagna o coperti da telone (1752)

(presentato in data 27/1/2015);

senatori Ruta Roberto, Gatti Maria Grazia, Mastrangeli Marino Germano, Berger Hans, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Valentini Daniela

Regolamentazione dell'uso degli organismi geneticamente modificati (1753)

(presentato in data 28/1/2015);

senatrice Bellot Raffaella

Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di lucro (1754)

(presentato in data 30/1/2015);

senatori Blundo Rosetta Enza, Donno Daniela, Fucksia Serenella, Serra Manuela

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della Pubblica Autorità in favore dei minori (1755)

(presentato in data 02/2/2015);

senatori Blundo Rosetta Enza, Donno Daniela, Fucksia Serenella, Serra Manuela

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli (1756)

(presentato in data 02/2/2015);

senatore Buemi Enrico

Modifica all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ferie dei magistrati (1757)

(presentato in data 02/2/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Cioffi Andrea ed altri

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum strutturale del referendum abrogativo (970)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Di Biagio Aldo

Delega al Governo per la riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e per il nuovo inquadramento della polizia locale (1571)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Scalia Francesco

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di semplificazione dell'azione amministrativa (1590)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Sacconi Maurizio

Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto di voto plurimo ponderato ai genitori di figli minorenni (1675)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pepe Bartolomeo ed altri

Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi telematici delle sedute dei consigli comunali (1686)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1691)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/02/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Campanella Francesco ed altri

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati con reintroduzione del voto di preferenza distinto per genere e garanzia di governabilità e rappresentatività. Introduzione dell'obbligo di elezioni primarie (1702)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Endrizzi Giovanni ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (1704)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 03/02/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Palermo Francesco ed altri

Modifiche alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in materia di estensione del Giorno della Memoria al popolo dei rom e dei sinti (1748)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Floris Emilio

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore (1591)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Esclusione dalle cause di nullità processuali degli avvicendamenti del giudice dovuti ad eventi fisiologici di carriera (1668)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Notificazioni di atti ad opera di persone giuridiche dotate di mandatario alle liti (1669)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Campanella Francesco ed altri

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/02/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Campanella Francesco ed altri

Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio (1725)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 03/02/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Orellana Luis Alberto ed altri

Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 (1662)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 03/02/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Airola Alberto ed altri

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010 (1692)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/02/2015);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Bisinella Patrizia

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (1581)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 03/02/2015);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Pezzopane Stefania

Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore (1653)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 03/02/2015);

5ª Commissione permanente Bilancio

sen. Ceroni Remigio

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale (1664)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Mussini Maria ed altri

Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia (1583)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Mazzoni Riccardo

Disposizioni in materia di ammodernamento degli impianti sportivi destinati al calcio professionistico e di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza al loro interno (1589)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Chiavaroli Federica ed altri

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la gestione dei siti culturali da parte di

privati, imprese e organizzazioni no profit (1647)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Pagliari Giorgio ed altri

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato (1672)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 03/02/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Buemi Enrico, sen. Longo Fausto Guilherme

Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI (1570)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Crosio Jonny, sen. Volpi Raffaele

Misure urgenti per la realizzazione del traforo del Mortirolo (1584)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Susta Gianluca

Misure di sicurezza e lotta al cabotaggio illegale in materia di trasporti. Delega al Governo per la predisposizione di incentivi al combustibile ecologico (1604)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Consiglio Nunziante

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acqueviti di frutta (1656)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Iurlaro Pietro ed altri

Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) (707)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Centinaio Gian Marco

Disciplina del prezzo dei giocattoli (1663)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 03/02/2015);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. De Petris Loredana ed altri

Disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali (1673)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/02/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Zeller Karl, sen. Berger Hans

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (34)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità')

(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

sen. Fasiolo Laura

Riconoscimento della sarcoidosi come malattia cronica e invalidante (1646)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

Commissioni 1° e 3° riunite

sen. Uras Luciano ed altri

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1674)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità'), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

Commissioni 10° e 13° riunite

sen. Petrocelli Vito Rosario ed altri

Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi (1655)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanità'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015);

Commissioni 10° e 13° riunite

Regione Puglia

Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (1708)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/02/2015).

Disegni di legge, nuova assegnazione

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

in sede deliberante

sen. De Poli Antonio

Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle

famiglie delle persone affette da questa malattia (344)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Ranucci Raffaele

Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico (359)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Padua Venera

Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie (1009)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Zandoni Magda Angela

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie (1073)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

in sede deliberante

sen. Serra Manuela ed altri

Disposizioni a favore delle persone autistiche (1487)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente(Sanita')
(assegnato in data 03/02/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/02/2015 le Commissioni 2° e 13° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

sen. Casson Felice, sen. Filippi Marco

"Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (11)

sen. De Petris Loredana

"Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente" (1072)

sen. De Poli Antonio

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (1283)

sen. Nugnes Paola ed altri

"Disposizioni in materia di controllo ambientale" (1306)

dep. Realacci Ermete

"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (1345)

C.342 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.957, C.1814);

sen. Nugnes Paola ed altri

"Sistema nazionale di controllo ambientale" (1514).

Inchieste parlamentari, opposizione di nuove firme

In data 3 febbraio 2015, i senatori Falanga, Langella, Scilipoti Isgrò, D'Anna, Di Maggio, Mastrangeli, Lo Giudice, Vattuone, Panizza, Di Giacomo, Scavone, Granaiola, Migliavacca, Scalia e Molinari hanno dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: Filippi e altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Anas Spa" (*Doc. XXII*, n. 19).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera del 30 gennaio 2015, ha informato che il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione, con proprio decreto in pari data, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Maria Carmela Lanzetta dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 23 e 26 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, sette decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro e valorizzazione dell'immobile denominato Palazzo Gattini ai fini del proseguimento dell'iniziativa culturale "La Casa di Ortega" in Matera". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 461);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per "Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nel centro storico di Miglianico (Chieti)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 462);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro, consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa di San Paolino in Falerone (Fermo)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 463);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per "Consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di Gavorrano (Grosseto)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 464);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Manutenzione straordinaria e consolidamento di parte delle coperture del tempio di San Fortunato nel Comune di Todi (Perugia)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 465);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Scavo archeologico e restauro statico del nuraghe denominato Sa Domu Beccia nel comune di Uras (Oristano)". La predetta documentazione è

stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 466);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Consolidamento e messa in sicurezza di aree del centro abitato di Umbriatico (Crotone) ricadenti in zona a rischio R4". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 8a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 467).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tredici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le schede illustrative - aggiornate al 31 dicembre 2014 - di ogni programma del bilancio di previsione della spesa dell'anno finanziario 2014 e del triennio 2014-2016, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 459).

Nello scorso mese di gennaio 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro della salute, con lettera in data 23 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 febbraio 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2012 e 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. L*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. LXII*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 30 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 11-*bis*, lettera g), del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, la relazione sulla situazione, i risultati raggiunti e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dal citato articolo 2, relativi all'anno 2013 (*Doc. LXXXII*, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Con lettere in data 28 e 29 gennaio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Poggio Sannita (Isernia), Cagnano Amiterno (L'Aquila), Roccamonfina (Caserta), Cesa (Caserta), Colleferro (Roma), Monteroni di Lecce (Lecce).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 29 gennaio 2015,

ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al Titolo VI *bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sugli agenti in attività finanziaria e alla successiva disciplina di attuazione.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 460).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al mese di dicembre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 4).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Umbria, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 458).

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 novembre 2014, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei seguenti verbali:

- n. 1054, relativo alla seduta del 3 novembre 2014
- n. 1055, relativo alla seduta del 10 novembre 2014
- n. 1056, relativo alla seduta del 17 novembre 2014
- n. 1057, relativo alla seduta del 24 novembre 2014
- n. 1058, relativo alla seduta del 1° dicembre 2014
- n. 1059, relativo alla seduta del 9 dicembre 2014
- n. 1060, relativo alla seduta del 15 dicembre 2014
- n. 1061, relativo alla seduta del 22 dicembre 2014

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 13).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 22 gennaio 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458 del codice di procedura penale e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice delle indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'articolo 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 118).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 e 30 gennaio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci", per l'esercizio

2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 226);
dell'Autorità Portuale di Ancona, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 227);
della Fondazione "Rossini Opera Festival", per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 228);
della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 229);
di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 230).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

l'istituzione di misure sanzionatorie per le cartelle esattoriali errate (*Petizione n. 1391*);

interventi urgenti per il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 1392*);

nuove norme in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla situazione nella Regione Campania (*Petizione n. 1393*);

l'innalzamento dell'importo mensile dell'assegno sociale (*Petizione n. 1394*);

la corretta applicazione delle norme concernenti l'affidamento del servizio di gestione delle tasse (*Petizione n. 1395*);

misure a tutela dell'ordine pubblico (*Petizione n. 1396*);

misure a tutela dell'acqua quale bene pubblico, come da esito della consultazione referendaria del 2011 (*Petizione n. 1397*);

il signor Valerio Federico, di Varese, ed altri cittadini chiedono modifiche alla vigente normativa in materia di caccia (*Petizione n. 1398*);

il signor Francesco Del Vecchio, di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), chiede nuovi provvedimenti finalizzati alla tutela dei cittadini danneggiati dall'abusivismo edilizio (*Petizione n. 1399*);

il signor Giuseppe Crifò, di Messina, chiede interventi finalizzati al miglioramento della procedura dell'esame abilitante all'esercizio della professione sanitaria di infermiere, con particolare riferimento alla tempistica e ai criteri valutativi (*Petizione n. 1400*);

il signor Andrea Signorini, di Porretta Terme (Bologna), chiede la depenalizzazione dei reati sanzionati con una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con una sanzione pecuniaria (*Petizione n. 1401*);

il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede la tutela e la valorizzazione dell'istituto della petizione ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (*Petizione n. 1402*);

il signor Massimiliano Valdannini, di Viterbo, chiede:

misure per regolamentare il traffico dei mezzi adibiti al servizio di carico e scarico delle merci, di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade (*Petizione n. 1403*);

l'abrogazione dei alcuni articoli della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernenti le norme di comportamento politico e i diritti sindacali degli appartenenti alle Forze di polizia (*Petizione n. 1404*);

il signor Renato Lelli, di San Pietro in Cariano (Verona), chiede misure unitarie nell'ambito europeo atte a prevenire il fenomeno del terrorismo (*Petizione n. 1405*);

il signor Vincenzo Ruggieri, di Taranto, chiede che il blocco della perequazione automatica delle pensioni sia esteso anche all'assegno divorzile (*Petizione n. 1406*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01595 della senatrice Bertorotta

ed altri.

Il senatore Augello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03338 del senatore Di Biagio.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 gennaio al 3 febbraio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 72

AUGELLO: sulla scorta fornita al sindaco di Roma Ignazio Marino (4-03135) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CROSIO: sulla destinazione ad un corso di pilotaggio di un'ufficiale della Marina dal ruolo amministrativo (4-02856) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

DE PIETRO ed altri: sull'aumento della mortalità delle api a causa di fitofarmaci e pesticidi (4-03023) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

GASPARRI: sulla sussistenza di cause di ineleggibilità del signor Rocco D'Alfonso alla carica di sindaco di Penne (Pescara) (4-02701) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

IURLARO: su una vicenda di estorsione in Salento (4-01972) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MORRA ed altri: sul progetto di realizzazione di un impianto termoelettrico a Montebello jonico (Reggio Calabria) (4-02478) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

MUNERATO: sulla carenza di mezzi e risorse a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-01957) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RUVOLO: sulla diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" negli uliveti della Puglia (4-02644) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

TOMASELLI ed altri: sui danni al settore agricolo per effetto dell'alluvione che ha colpito la Puglia il 6-7 settembre 2014 (4-02691) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

Mozioni

[URAS](#), [ANGIONI](#), [FLORIS](#), [COTTI](#), [SERRA](#), [BAROZZINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CERVELLINI](#), [COMPAGNONE](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DIRINDIN](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [PETRAGLIA](#), [RICCHIUTI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [SPOSETTI](#), [STEFANO](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi economica e sociale che attraversa la Sardegna ha dimensioni di particolare intollerabile gravità. I dati della rilevazione Svimez 2014 continuano a rappresentare una realtà fortemente negativa che si riassume nella diminuzione del PIL rispetto al 2013 pari al 4,4 per cento, con una perdita complessiva, negli anni di crisi dal 2007, di oltre 13 punti di prodotto lordo, tasso di natalità inferiore di 2 punti percentuale rispetto al tasso di mortalità, imponente fenomeno di spopolamento delle aree interne, ripresa delle emigrazioni con un saldo migratorio (con un calo dell'1,2 per cento), occupazione diminuita del 7,3 per cento nel biennio 2012-2013, tasso di disoccupazione oltre il 19 per cento con tasso di disoccupazione giovanile (giovani con meno di 24 anni) pari o superiore al 54 per cento, un aumento della percentuale di laureati emigrati (21,6 per cento) e un tasso di dispersione scolastica pari al 27 per cento, famiglie povere pari al 24,8 per cento, saldo fortemente negativo del numero di cessazioni di imprese, procedure fallimentari e aziende avviate alla liquidazione;

i predetti dati, comuni peraltro alle regioni del Centro Sud dell'Italia, si inseriscono in una realtà già gravemente pregiudicata dalla mancata risoluzione di vertenze aperte con lo Stato da troppo tempo;

la situazione in cui versa la regione è sicuramente anche il frutto del mancato pieno utilizzo delle potenzialità dell'autonomia speciale, ma ancor più gravi sono le responsabilità in capo allo Stato nella gestione e risoluzione di questioni centrali per l'economia isolana;

in tale contesto rileva che, a fronte del riconoscimento statutario di quote di compartecipazione alle entrate erariali, spettanti alla Regione Sardegna, persistono tuttora difformità di interpretazione in merito ad alcuni tributi erariali e residua un debito statale (di circa un miliardo) da saldare nei confronti della Regione sarda, ancora più insopportabile in un momento di forti tagli alla spesa

pubblica e tenuto conto che la stessa Regione attuerà il pareggio di bilancio contribuendo al debito dello Stato per oltre 570 milioni di euro (anni 2013-2014), con una previsione di aumento per il 2015 di 97 milioni di euro. Lo Stato, su questo punto, è inadempiente, come confermato anche dalla sentenza del 2012 della Corte costituzionale, e sarebbe necessario trovare urgentemente una soluzione condivisa che detti criteri certi di suddivisione delle quote e determini un maggior rafforzamento del ruolo della Regione;

in Sardegna oltre 35.000 ettari di territorio sono sotto vincolo di servitù militare. L'isola ospita infatti strutture ed infrastrutture al servizio delle forze armate italiane e della Nato: i poligoni missilistici (Perdasdefogu) e per le esercitazioni aeree (capo Frasca) e a fuoco (capo Teulada), aeroporti militari (Decimomannu) e depositi di armamenti e munizionamenti. La necessità di una riduzione della presenza militare nell'isola è ormai stata riconosciuta in tutte le sedi. Il Consiglio regionale, con ordine del giorno n. 9 del 17 giugno 2014, ha impegnato la Giunta regionale a chiedere, tra gli altri punti, un riequilibrio economico-finanziario finalizzato alla riduzione e bonifica dei danni sanitari, ambientali, sociali ed economico-produttivi subiti nel corso degli anni a causa del gravame militare dall'isola e la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari e la dismissione dei poligoni. Tali temi dovranno essere trattati in uno specifico "tavolo Stato-Regione" che si è recentemente aperto. Tuttavia, anche su questo tema, il Governo appare arroccato sulle sue posizioni, che pesano negativamente rispetto alle esigenze rappresentate dal territorio. Anzi, con il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, si parificano per le "aree dove si svolgono esercitazioni militari" le concentrazioni di soglia di contaminazione alle "aree industriali", determinando, in tal modo, gravi pregiudizi alle aree limitrofe con destinazione prevalentemente residenziale, all'ambiente e all'agricoltura dell'intera zona;

sempre con riferimento alle servitù militari, attenzione particolare merita la vicenda del poligono sperimentale di addestramento interforze "Salto di Quirra" situato a nord di Cagliari che, con i suoi 120 chilometri quadrati di estensione, è la più importante base europea per la sperimentazione di nuovi missili, razzi e radio bersagli. Ebbene, nel gennaio 2011, si apre un'inchiesta che porterà alla luce la terribile scoperta che il poligono è stato, per anni, utilizzato come una vera e propria discarica di materiale militare dove si è smaltito uranio impoverito e torio radioattivo. Quest'ultimo, a seguito delle indagini e dei prelievi effettuati è stato ritrovato in diversi alimenti umani e nelle ossa di alcuni pastori deceduti che, per la loro attività, avevano accesso all'interno del poligono;

sempre in merito alle servitù militari, il Ministero della difesa ha imposto, unilateralmente, per altri 5 anni i vincoli su Santo Stefano. La presidenza della Regione ha presentato ricorso contro l'imposizione della servitù militare su "Guardia del moro" a La Maddalena e chiesto al Consiglio dei ministri un riesame del decreto impositivo della servitù ma resta il dato di fatto: nonostante il Consiglio regionale della Sardegna e la sua popolazione si siano espressi più volte apertamente contro le invasive servitù militari, nonostante il mancato rinnovo della servitù nei tempi consentiti e nonostante il contenzioso in atto con il Comune di La Maddalena, il Governo è andato avanti unilateralmente, antepoendo ancora una volta gli interessi dello Stato in materia di "difesa nazionale" alle esigenze dei territori. La procedura della reimposizione sarebbe, dal punto di vista amministrativo, improponibile in quanto lesiva dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione introdotti dalla modifica del Titolo V della Costituzione. Anche il Tar della Sardegna, con una pronuncia del 2012, ha stabilito che l'interesse alla difesa non è superiore all'interesse della comunità locale, definendo entrambi di massimo rilievo e di natura sensibile e ricordando che "le servitù hanno carattere temporaneo proprio perché legate all'esigenza di valutare e rivalutare le situazioni, tenendo conto dei cambiamenti che vive il territorio su cui sono calate";

quando lo Stato italiano avrebbe potuto rimediare almeno in parte per i danni subiti dal territorio, si è preferito invece non adempiere impegni assunti in occasione del G8 a La Maddalena, privando, dapprima, della possibilità di ospitare tale evento internazionale e trasferendo d'ufficio il vertice in un'altra regione e, successivamente, non dando corso agli impegni presi in ordine alla bonifica del territorio, impedendo conseguentemente la realizzazione dell'accordo del 2009 con imprese private (di

recente, a causa di tale inadempimento la Protezione civile è stata condannata a pagare alla società aggiudicatrice circa 36 milioni di euro). Attualmente, pertanto, le acque che dovevano essere bonificate risultano ancora inquinate e le strutture costruite in stato di abbandono. In generale, il tema dell'ambiente è uno di quelli maggiormente colpiti dall'incuria statale in quanto sono diversi i siti inquinati che dovrebbero essere oggetto di attenzione da parte del Governo italiano, in particolare quei siti industriali insediati dalle note aziende partecipate statali che da Portotorres al Sulcis, passando per la piana di Ottana nel centro Sardegna, hanno compromesso territori di incomparabile bellezza;

la mancata coerente applicazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 14 dello statuto della Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948), che prevede la successione della Regione nella proprietà del patrimonio immobiliare che non sia più utilizzato per le originarie destinazioni (militari e non), costituisce un ulteriore freno a possibili opportunità di sviluppo economico, soprattutto in ambito sociale, agricolo o ambientale produttivo e turistico, in vaste aree del territorio sardo;

il Governo sembra avere un atteggiamento negativamente incerto in merito all'urgente decisione che porti ad escludere, in via definitiva, l'individuazione di siti, in Sardegna, per lo stoccaggio di scorie nucleari radioattive. Preoccupa la scarsa considerazione per le prese di posizione dei sardi che, già nel 2011, con un *referendum* consultivo avevano detto "no" al nucleare in Sardegna, e dell'analoga posizione della Regione che, nel mese di settembre 2014 con un ordine del giorno, votato all'unanimità in Consiglio regionale, si è impegnata a portare all'attenzione del Governo la necessità che "La Sardegna non deve essere inclusa nella lista delle regioni candidate ad ospitare siti nucleari";

una nuova "servitù" sembra contraddistinguere la Sardegna: quella relativa al regime carcerario per i detenuti ai sensi dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975. A seguito infatti della recente revisione normativa dove si statuisce: "collocati preferibilmente in aree insulari" (comma 2-*quater*) di fatto trasforma l'isola nella principale destinazione indicata dal Ministero della giustizia per la detenzione di condannati per reati di criminalità organizzata e di fenomeni terroristici. Non va dimenticato che, anche di recente, è stata ventilata la proposta inaccettabile della riapertura del carcere dell'Asinara (area già destinata a parco). A questo si deve aggiungere la presenza sul territorio sardo di un numero di strutture carcerarie più elevato rispetto alle altre regioni italiane (2.700 posti detentivi per 1.600.000 abitanti) che determineranno il trasferimento dalla penisola, in contrasto con il principio della territorializzazione della pena sancita dall'ordinamento penitenziario. Ancora una volta, gli interessi del resto del Paese prevalgono su quelli del territorio sardo e ancora una volta un nuovo peso si aggiunge a quelli già presenti a carico dell'isola;

con riferimento invece alle calamità naturali che hanno colpito la regione nel novembre 2013, lo Stato deve rispettare i propri impegni anche su tale versante tenuto conto che, ad oggi, si registrano ritardi nei tempi e nelle entità dei risarcimenti dovuti e comunque necessari. Spiace, peraltro, constatare una diversità di trattamento rispetto ad altre Regioni che purtroppo hanno dovuto affrontare la stessa problematica, ad esempio si veda l'Emilia-Romagna, per la quale è stato adottato il decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. A fronte della catastrofe immane che ha colpito duramente il territorio sardo (19 morti, 2.700 sfollati e circa 700 milioni di danni) lo stesso presidente della Regione ha pubblicamente ricordato che lo Stato non ha praticamente assegnato nessuna risorsa e che, pertanto, niente è stato stanziato rispetto agli interventi per ricostruzione o risarcimenti, stimati per circa 474 milioni di euro. Anche di recente si è cercato con emendamenti a diversi provvedimenti all'esame del Parlamento di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità di tutti gli stanziamenti per opere e interventi legati all'evento alluvionale, compresi anche i fondi avuti dai Comuni in beneficenza. In proposito si è registrata la grave, ottusa e irresponsabile opposizione del Governo;

di recente poi, il decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, che all'art. 38, rubricato "Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali", ha tolto di fatto agli enti locali (non solo sardi) il potere di decidere su ricerca di petrolio e trivellazioni, trasferendo la competenza delle valutazioni di impatto ambientale su attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale dalla Regione allo Stato. In Sardegna, l'effetto della normativa si avrà sulla zona di Arborea, interessata dal progetto "Eleonora", rispetto al quale gran parte della popolazione si è manifestata contraria. In un'area di eccezionale interesse naturalistico, a forte vocazione agricola, si vorrebbe autorizzare la trivellazione per la ricerca di giacimenti di gas naturale;

in Sardegna inoltre, la produzione di energia dall'uso idroelettrico è piuttosto diffusa e si concentra sui bacini dei fiumi principali, con modeste attività in alcune altre piccole centrali periferiche. La Regione, con legge regionale n. 19 del 2006, è subentrata nella titolarità delle concessioni inerenti all'utilizzo dell'acqua ma la procedura di subentro non è stata completata per gli invasi sfruttati dall'Enel per uso idroelettrico. Enel continua a gestire impropriamente le centrali, confidando sull'applicazione del decreto legislativo n. 79 del 1999 che ha prorogato le concessioni fino al 2029. Le parti sembrerebbero vicine ad un accordo per la gestione comune delle acque per evitare un contenzioso dovuto, ancora una volta, ad una contraddizione (almeno lamentata da una delle parti) tra una legge statale e regionale. Occorre che lo Stato, anche su questo punto, riconosca i danni economici subiti fino ad oggi dalla Regione;

la regione per soddisfare esigenze non proprie sta diventando una grande piattaforma di produzione di energia attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici ed eolici e lo scavo di pozzi marini per la ricerca del gas naturale. Ferme restando le responsabilità regionali per la mancanza di un piano energetico, la questione del costo dell'energia resta un problema irrisolto e trascurato che compromette pesantemente lo sviluppo economico dell'isola. Sul punto spicca la questione del riconoscimento del regime di essenzialità per gli impianti di produzione sardi, in particolare per quello di Ottana: infatti, la Regione è in attesa della proroga anche per il 2015 e del parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Il riconoscimento dell'essenzialità è fondamentale per permettere ai gestori delle centrali sarde di vedersi riconosciuti da Terna i costi di produzione dell'energia e garantire pertanto alle imprese sarde di fruire di prezzi dell'energia più bassi. Questo avviene in un contesto segnato dalla mancata metanizzazione e da costi per energia altissimi. Occorre, infatti, ricordare, che la Sardegna è l'unica regione a non avere il metano (a seguito anche dell'uscita dal progetto Galsi, società sostenuta oltre che dalla Regione anche da Enel ed Edison) e che l'energia ha il costo più elevato d'Italia (15 per cento in più) in una realtà nazionale in cui l'energia ha già un costo maggiore rispetto al resto d'Europa. In merito a questo tema rimane attualissima la ricerca di una soluzione a sostegno dell'industria siderurgica energivora (filiera dell'alluminio) per la quale da tempo è in corso un'inesauribile trattativa tra Regione, Stato e Unione europea sulle "compensazioni dell'interrompibilità" in tutte le sue possibili declinazioni;

la mobilità è un diritto ancora non pienamente riconosciuto alla regione. Il diritto alla mobilità, riconosciuto dall'articolo 16 della Costituzione, deve essere inteso come garanzia per ogni cittadino del trasporto indipendentemente dalla realtà geografica nella quale vive. La continuità territoriale deve eliminare gli svantaggi delle aree del Paese dovute a distanze o insularità. L'articolo 53 dello statuto sardo dispone che la Regione sia rappresentata nell'elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla. Fino ad oggi, invece, anche su questo punto si deve registrare un atteggiamento poco rispettoso delle competenze regionali tanto che la Corte costituzionale, in materia di trasporto marittimo, ha riconosciuto recentemente fondato il ricorso proposto dalla Regione volto al riconoscimento del diritto ad una partecipazione effettiva al procedimento in materia di trasporto marittimo. Nelle materie in cui si registra una sovrapposizione di competenze deve essere valorizzato il principio di leale collaborazione; in particolare, ad avviso della Corte, le decisioni assunte in materia dallo Stato toccano interessi indifferenziati della Regione ed interferiscono in misura rilevante con scelte rientranti nella competenza della Regione: pertanto la Regione ha diritto a partecipare ai procedimenti in materia. Occorre inoltre vigilare, per evitare, come accaduto in passato, la creazione di pericolosi monopoli nei trasporti marittimi (fenomeni ricorrenti soprattutto nel bacino del Mediterraneo). Si deve, inoltre, ricordare che la Regione sarda, a seguito dell'accordo stipulato con lo

Stato nel 2006, si è accollata interamente le spese sul trasporto pubblico locale che in altre regioni sono finanziate attraverso compartecipazioni a tributi erariali. La Provincia di Nuoro, insieme a quella di Matera, è l'unica provincia italiana non servita dalla linea principale a scartamento ordinario delle Ferrovie di Stato essendo coperta solo da un tratto a scartamento ridotto, gestito attualmente dall'Arst, società pubblica regionale, e non rientrando nel novero delle grandi opere infrastrutturali dello Stato; diverse sono inoltre le vertenze sul fronte dell'occupazione, soprattutto nel settore industriale, in un contesto di mercato e di competitività regionale e nazionale in particolare sofferenza, su cui pesa l'assenza di una strategia nazionale industriale e, nel caso sardo, anche la condizione di svantaggio rappresentata dai costi dovuti alla condizione di insularità (per tutti si cita il caso del sito industriale di Portovesme, uno dei più grandi poli di metallurgia non ferrosa, gestito fino a poco tempo fa da società private come Alcoa, *leader* mondiale nella produzione di alluminio, la quale ha comunicato la chiusura dello stabilimento sardo nel 2012);

legata ai problemi dell'insularità e alla crisi occupazionale è la vicenda della compagnia aerea Meridiana (di cui fanno parte, oltre alla compagnia aerea, anche Meridiana maintenance, società di manutenzione, e Geasar SpA, società di gestione dell'aeroporto di Olbia). Ad oggi nessuna soluzione sembra palesarsi all'orizzonte e circa 1.600 dipendenti rischiano il licenziamento. Anche in questo caso l'atteggiamento del Governo italiano è apparso poco incisivo: questo è più che mai evidente nella risposta all'interrogazione 3-01155 che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi ha dato il 12 novembre 2014 nell'aula della Camera;

anche per quanto riguarda il settore dell'agricoltura non sono state tenute in debita considerazione le specificità sarde, comuni peraltro anche ad altre regioni. AGEA, ente nazionale, incurante delle procedure stabilite e validate precedentemente, con un atteggiamento vessatorio verso le peculiarità dell'agricoltura sarda ha dato indicazioni operative ai suoi tecnici rilevatori per una riclassificazione che ha comportato per la Sardegna e per le altre regioni interessate dalla "macchia mediterranea" la perdita di migliaia di ettari di superficie (280.000 ettari circa di superficie coltivabile e finanziabile precedentemente riconosciuti), con la conseguenza che, per tantissime domande, presentate a valere sui programmi di sviluppo rurale e sulla politica agricola comune, oggi, sono riscontrabili gravi anomalie particellari, e, di conseguenza, il rischio reale che centinaia o migliaia di operatori del settore debbano restituire somme già percepite. Si è richiesto già al Governo (con la risoluzione 7-00396 del 23 giugno 2014 in XII Commissione permanente della Camera) un intervento presso l'organismo pagatore AGEA affinché sospenda gli effetti del nuovo ciclo di *refresh*, evitando, in particolare, iscrizioni massive nella banca dati dei debitori di aziende che invece presentano titoli e requisiti per l'accesso ai premi comunitari;

altro problema è quello relativo al dimensionamento scolastico che rappresenta forse più di ogni altro come le decisioni prese dall'alto poco si adattino a territori con caratteristiche morfologiche del tutto particolari come è la Sardegna. Anche se dalle aule dei tribunali continuano ad arrivare espressioni negative contro la legge che ha disposto le cancellazioni e gli accorpamenti degli istituti (l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2011, ha fissato l'obbligo di fusione degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie con meno di 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), tale provvedimento comunque ha di fatto causato la cancellazione di oltre 1.700 scuole. Seppur reputato "costituzionalmente illegittimo" dalla Consulta con la sentenza n. 147 del 2012, occorre in questa sede rilevare come la disposizione non solo contrasta con ogni criterio didattico-pedagogico comportando la creazione di istituti scolastici abnormi, di difficile gestione e governabilità, ma ha effetti ancora più negativi in un territorio come quello sardo, costringendo a gravosi spostamenti intere famiglie e rappresentando un ulteriore deterrente alla prosecuzione del cammino scolastico degli studenti, in una regione con il più alto tasso di dispersione scolastica;

infine, a fronte degli oneri e delle servitù gravanti sul territorio sardo, lo Stato italiano continua a dismettere presidi importanti per il territorio (caserme, uffici dei giudici di pace, tribunali, uffici della

motorizzazione civile, sedi della Banca d'Italia), proponendo accorpamenti che ancora una volta non tengono conto delle specificità del territorio isolano, costituito da aree con scarsa densità di popolazione e da collegamenti molto spesso difficili, impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi concretamente al fine di superare violazioni di legge, ostacoli procedurali, ritardi attuativi e ogni altra criticità esistente, tenendo nel debito conto gli interessi territoriali in base anche al principio della leale collaborazione tra Stato, Regione e sistema delle autonomie locali sarde;
- 2) a provvedere, con la necessaria responsabilità istituzionale, al pieno riconoscimento dei contenuti dell'ordinamento autonomistico di cui allo statuto speciale, direttamente connesso, tra l'altro, alle condizioni di insularità e alla peculiare identità culturale e linguistica della Sardegna;
- 3) a provvedere, per questo motivo, alla ratifica della "carta europea delle lingue minoritarie e regionali", riconoscendo alla "lingua sarda" e alla relativa comunità linguistica i più alti livelli di tutela previsti dalla "carta", dalla normativa nazionale e dal diritto internazionale;
- 4) a promuovere ogni necessaria iniziativa istituzionale, legislativa, economico-finanziaria e organizzativa finalizzate allo sviluppo locale e alla crescita dell'occupazione connessi alla più efficace valorizzazione delle principali vocazioni produttive dell'isola;
- 5) ad inserire, nell'agenda dei lavori del Governo, la "questione sarda" come "questione nazionale", anche attraverso l'istituzione di un specifico tavolo di lavoro istituzionale Stato-Regione, all'occorrenza partecipato anche dalle rappresentanze delle autonomie locali e forze sociali sarde, per l'esame urgente del complesso delle vertenze aperte, sul fronte istituzionale, finanziario, economico-produttivo e sociale, al fine di una loro progressiva e celere risoluzione.

(1-00378)

Interpellanze

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#), [CASALETTO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 25 gennaio 2015, con il 36,3 per cento delle preferenze, alle elezioni in Grecia viene ufficializzata la vittoria del partito di sinistra "Syriza" guidato da Alexis Tsipras;

il nuovo Governo greco si è posto come priorità la fine delle politiche di austerità attraverso la ristrutturazione del debito, la modifica delle norme sui licenziamenti di massa, l'aiuto alle famiglie più povere per far fronte alle spese per casa, elettricità e trasporti, i tagli alla tassa sugli immobili;

per l'attuazione del programma Syriza punta ad una rinegoziazione del "memorandum d'intesa" imposto alla Grecia dalla cosiddetta *troika* europea, chiedendo un taglio dei 320 miliardi di esposizione, una ristrutturazione dell'esposizione legando rate e rimborsi alla crescita dell'economia di Atene e 6 mesi di tempo per trovare un'intesa, cancellando l'*ultimatum* del 28 febbraio 2014;

il nuovo ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, dopo aver incontrato ad Atene il presidente dell'eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, ha dichiarato che il suo Governo non negozierà nuove condizioni sul debito greco con la *troika*, riferendosi all'Unione europea, al Fondo monetario internazionale e alla Banca centrale europea, ma cercherà di cancellare più della metà del debito parlando direttamente con altri *leader* dell'eurozona;

in questo percorso il Governo italiano è visto come un importante alleato della Grecia per il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento dell'agenda politica europea;

è necessario agire al fine di spostare la discussione dall'*austerità* e dal rigore alla crescita e agli investimenti,

si chiede di sapere quali siano le modalità con cui il Governo italiano intende contribuire per il cambiamento della politica economica europea e come intenda porsi nei confronti della Grecia in vista dell'incontro con il presidente Alexis Tsipras.

(2-00242)

[FAVERO](#), [SUSTA](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANITORI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [DE BIASI](#), [DEL BARBA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [GRANAIOLA](#), [IDEM](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#),

[MATURANI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PEZZOPANE](#), [Gianluca ROSSI](#), [SILVESTRO](#), [VACCARI](#), [VALENTINI](#), [ZANONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

sulla base della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nell'ambito della strategia Europa 2020, delle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali e del Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha elaborato una strategia europea sulla disabilità (2010-2020) volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti (documento COM(2010)636);

al fine di favorire l'inclusione di tali persone svantaggiate, la Commissione ha individuato 8 aree d'azione congiunta tra la UE e gli Stati membri, che sono state definite in base all'analisi dei risultati del piano d'azione della UE a favore delle persone disabili (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri;

i viaggi in treno all'interno dell'Unione, compresi i collegamenti regionali, per quanto di competenza di ogni singola Regione, sono regolati dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale stabilisce una serie di diritti fondamentali dei passeggeri;

in particolare, l'articolo 21, rubricato "Accessibilità", prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni garantiscano, mediante il rispetto delle STI (specifiche tecniche di interoperabilità) per le persone a mobilità ridotta, l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario;

da ultimo, il regolamento europeo è stato recepito dal decreto legislativo n. 70 del 2014, recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", che all'art. 16 prevede una serie di sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta;

considerato che:

a causa della perdurante crisi economica, che ha colpito lavoratori e famiglie, e della flessibilità che connota l'attuale mercato del lavoro in Italia sono molti i cittadini, comprese le persone disabili, costretti a spostarsi fuori dalla loro residenza per motivi di lavoro e di studio, utilizzando il trasporto su rotaia;

in particolare, a quanto risulta agli interpellanti, nel biellese negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero dei pendolari che, in mancanza di occupazione sul territorio, hanno la necessità di muoversi dalla propria abitazione verso la sede di lavoro fuori provincia, e degli studenti che devono recarsi nelle università di altre città per proseguire i loro studi, in modo da far fronte a costi inferiori, rispetto alle spese da sostenere per gli alti canoni di locazione nelle città universitarie, a carico delle loro famiglie;

nell'ambito del progetto "Centostazioni", che sta riqualificando alcune stazioni ferroviarie che appartengono alla storia del nostro Paese e attraverso un finanziamento di circa 7 milioni di euro da parte di RFI e della Regione Piemonte tra il 2008 e il 2010, sono stati realizzati lavori di ammodernamento per la creazione del sistema ACEI (apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerario) presso la stazione di Biella S. Paolo. Sono stati inoltre allungati i marciapiedi della stazione e costruito il sottopasso ferroviario di 40 metri che ora serve i binari 2-3-4;

al termine dei lavori si sono rilevati alcuni problemi come le dimensioni ridotte delle scale nei sottopassaggi e l'inagibilità dei servizi igienici per i disabili;

in particolare, l'assenza di ascensori, come riportato da alcuni articoli della stampa locale biellese, sta creando diversi problemi alle persone portatrici di disabilità e agli anziani. Il progetto di RFI prevedeva nel 2009 la realizzazione di piattaforme elevatrici, ma, a causa di alcune modifiche della normativa vigente, vi è stato un ritardo nei lavori di realizzazione dei 2 ascensori, ripresi nel settembre

2014 e che sarebbero dovuti terminare nel dicembre 2014. I lavori invece sono stati nuovamente sospesi e, a metà gennaio 2015, risultano tuttora bloccati. Anche la mancanza di personale di servizio e della Polizia ferroviaria, e la presenza di marciapiedi sopraelevati rispetto al piano del ferro, precluderebbero alle persone disabili l'accesso a e l'uscita da diversi marciapiedi della stazione; tale incresciosa situazione è stata più volte segnalata attraverso lettere e proteste dall'associazione pendolari e trasporti biellesi alle istituzioni locali, alla Regione Piemonte e alle Ferrovie dello Stato, senza che si addivenisse ad un intervento risolutorio da parte dei soggetti preposti e, da ultimo, anche attraverso un esposto alla Procura della Repubblica di Biella;

in una recente nota, RFI ha annunciato che gli ascensori saranno attivati nel mese di aprile 2015 e che sono attualmente in corso le ultime fasi di monitoraggio. Nella nota inoltre si assicura il servizio di assistenza in favore delle persone che si muovono su sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione, ai viaggiatori con disabilità visive o uditive, ai clienti anziani e alle donne in gravidanza e vengono segnalati i contatti per richiedere a RFI tali tipi di interventi;

rilevato infine che, a giudizio degli interpellanti:

è necessario assicurare e garantire la giusta qualità del servizio di trasporto ferroviario ai passeggeri; in particolare l'offerta di questo tipo di servizio deve essere garantita alle persone disabili e agli anziani, al pari degli altri cittadini. Ciò rappresenta un obbligo fondamentale per il nostro Paese in linea con le disposizioni previste dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dalla normativa europea e italiana relativa al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la sua valutazione in merito; quale sia lo stato di attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 70 del 2014 e, in particolare, delle norme a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta;

se ritenga necessario intervenire per assicurare che RFI tenga fede agli impegni recentemente ribaditi, adeguando gli impianti della stazione S. Paolo di Biella, attraverso la realizzazione degli ascensori, in modo da consentire l'accesso e l'uscita delle persone disabili e degli anziani, eliminando i disservizi di trasporto ferroviario e la disparità di trattamento a danno dei cittadini che si trovano in una situazione svantaggiata.

(2-00243p. a.)

Interrogazioni

[DAVICO, Mario FERRARA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la società Atlantica di Navigazione SpA (società del gruppo Grimaldi, compagnia di navigazione SpA) ha presentato un'istanza in data 19 agosto 2014 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) per l'esecuzione del codice della navigazione (di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni);

attraverso tale istanza la società ha richiesto il rilascio, ai sensi della legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale", della concessione demaniale marittima della zona portuale ubicata nel porto medio di Brindisi, unitamente al *terminal* passeggeri ivi esistente ed ai relativi fabbricati accessori, per una estensione di aree coperte pertinenziali pari a 2.074,50 metri quadrati per l'esercizio, in conto proprio ed in conto terzi, delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, e segnatamente quelle operazioni portuali connesse con il traffico traghetti da passeggeri (ivi incluse le attività di assistenza) e ro-ro (*roll on/roll off*) per la durata di 20 anni;

la società ha specificato che tale richiesta è subordinata al riconoscimento dell'esonero, per tutta la durata della concessione, dall'obbligo del versamento dei cosiddetti diritti portuali, di cui ai provvedimenti emanati dall'autorità portuale di Brindisi;

da comunicati stampa di associazioni costituite da tecnici e imprenditori del settore e da testate giornalistiche locali si evince che, allo stato attuale, nelle condizioni in cui si trova il porto di Brindisi, una concessione del genere a Grimaldi non può essere fatta, in quanto diversamente da Brindisi, negli

altri porti in cui Grimaldi è già terminalista (Civitavecchia, Barcellona) vi sono oltre alle banchine ad essa concesse, anche altre banchine disponibili per l'ormeggio di altri armatori concorrenti;

la situazione del porto di Brindisi è completamente diversa, in quanto non è tale da assicurare la necessaria libera concorrenza in caso di concessione ad un armatore delle uniche banchine adeguatamente infrastrutturate per il traffico ro-ro al momento disponibili e le condizioni di monopolio che di fatto verrebbero a determinarsi, non consentirebbero nelle attuali condizioni, in un'ottica di auspicata prossima ripresa dei traffici internazionali, di ospitare nel porto di Brindisi nuove compagnie di navi traghetto;

la condizione di precarietà del porto di Brindisi è aggravata dalla perdita di un finanziamento per 50 milioni di euro, causato dalla cattiva gestione dell'autorità portuale di Brindisi, e concesso per un progetto di 5 nuovi accosti per navi traghetto da realizzare nell'area portuale denominata S.Apollinare (l'opera avrebbe consentito di offrire altre banchine per la stessa tipologia di traffico esercitato da Grimaldi);

dalla situazione descritta emerge che la richiesta di concessione di Grimaldi non è compatibile con le prescrizioni della legge n. 84 del 1994, che impone, in sintesi, che la presenza di terminalisti non sia estesa a tutte le aree ed infrastrutture portuali, al fine di consentire le attività anche di altri operatori. Pertanto se tale concessione venisse data dall'autorità portuale di Brindisi, rappresenterebbe una grave violazione delle prescrizioni imposte dalla legge;

nella situazione che si verrebbe a creare a causa della richiesta di concessione da parte della Grimaldi, il traffico traghetti passeggeri e merci nel porto di Brindisi dipenderebbe, per i prossimi vent'anni, da un unico operatore. La cattiva gestione del porto non consente di offrire banchine alternative in grado di soddisfare, a pari condizioni, le esigenze di armatori concorrenti di Grimaldi, che ha chiesto, contestualmente al rilascio della concessione ventennale dell'intera area di Punta delle Terrare e delle strutture esistenti (rampe, banchine e prefabbricato), anche la necessaria autorizzazione di terminalista (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e infine quella di impresa portuale (ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di propria competenza intenda attuare nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata sull'operato dell'autorità portuale di Brindisi, nel rispetto delle prescrizioni in termini di concorrenza imposte dalla legge n. 84 del 1994;

se sia a conoscenza e come intenda intervenire rispetto alla grave crisi gestionale dell'autorità portuale di Brindisi, che a parere degli interroganti sembra non essere in grado di garantire pari opportunità a tutti gli operatori che chiedono di utilizzare le banchine del porto per i traffici ro-ro e passeggeri, perdendo cospicui finanziamenti necessari allo sviluppo del porto;

se ritenga che tale situazione di monopolio che di fatto verrebbe a crearsi, indebolisca la posizione del porto di Brindisi sia limitando la possibilità di acquisizione di nuovi traffici, sia impedendo al porto di Brindisi in un momento particolare, (legato alla fase di riorganizzazione amministrativa e logistica delle autorità portuali in atto attraverso la redazione del nuovo piano dei porti e della logistica), di conservare il suo attuale ruolo strategico di porto ro-ro delle autostrade del mare del Mediterraneo, che gli consentirebbe di occupare posizioni primarie anche nel nuovo assetto organizzativo derivante dal piano dei porti e della logistica in elaborazione;

infine, se e cosa, nell'ambito delle proprie competenze, intenda fare per tutelare gli interessi del porto di Brindisi, a parere degli interroganti messi in pericolo dal rischio di concessione alla Compagnia Grimaldi nelle condizioni descritte in premessa.

(3-01600)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [TOMASELLI](#), [MORGONI](#), [ASTORRE](#), [MIRABELLI](#), [SOLLO](#), [SCALIA](#), [DALLA ZUANNA](#), [VALDINOSI](#), [PUPPATO](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

in data 5 dicembre 2013 è stato approvato il decreto ministeriale avente ad oggetto modalità di

incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, n. 164, che è entrato in vigore oltre un anno fa e precisamente il 18 dicembre 2013;

affinché il "decreto biometano" sia davvero operativo e i soggetti economici possano capire se l'investimento sia sostenibile o meno occorrono ancora provvedimenti non emanati. Tutto ciò provoca un ritardo che sta peggiorando la crisi di aziende del settore con inevitabili ripercussioni negative sull'occupazione;

considerato che:

ulteriori provvedimenti sul biometano avrebbero dovuto essere emanati da istituzioni ed enti. Un ruolo di primo piano è stato affidato all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che non risulta aver rispettato le scadenze temporali richieste (regolamento attuativo, delibera che deve fissare le caratteristiche del biometano, delibera che deve stabilire come ripartire alcuni costi di connessione tra i soggetti produttori del biometano e i soggetti gestori delle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale);

un elemento chiave, senza il quale è impossibile effettuare un'analisi seria e completa di fattibilità tecnico-economica, è rendere finalmente pubblico il valore dei cosiddetti certificati di immissione al consumo di biocarburanti. Al valore di tali certificati, infatti, è legato il livello di incertezza del biometano impiegato come carburante di autotrazione,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto con urgenza per giungere al più presto al completamento dell'*iter* normativo sul biometano.

(3-01603)

[PADUA](#), [BORIOLI](#), [CIRINNA'](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MATTESINI](#), [MINEO](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [MANCUSO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

allo stato attuale, secondo dati diffusi da Trenitalia, i treni ad alta percorrenza ordinari che uniscono la Sicilia con il resto dell'Italia collegano Roma e Milano: in particolare si tratta degli intercity diurni 724 e 727, 1955, 1956, 1959 e 1960 (notturni) sulla tratta Siracusa-Roma Termini, degli intercity notturni 784 e 785 sulla tratta Siracusa-Milano centrale, degli intercity 723 e 728 sulla tratta Palermo centrale-Roma Termini;

si tratta, quindi, di 3 coppie di intercity diurni e 2 notturni, con una sola tratta di percorrenza (Siracusa-Milano centrale) che giunge fino al capoluogo lombardo; peraltro un taglio delle tratte a lunga percorrenza era già stato effettuato nel 2007;

considerato che numerose notizie di stampa rilevano la volontà di Trenitalia di operare una riduzione ulteriore del numero dei treni a lunga percorrenza che dalla Sicilia portano a Roma o a Milano, che sono logisticamente indispensabili per chi, ad esempio, non può muoversi in aereo o in nave;

considerato inoltre che:

con la scusante della carenza di passeggeri si rischia fattivamente, con l'introduzione del nuovo orario estivo che dovrebbe portare i tagli, un'esclusione della Sicilia dal collegamento ferroviario con il resto del Paese ancor più considerevole;

in via generale, i collegamenti ferroviari in Sicilia appaiono decisamente insufficienti e l'attuale mancanza dei treni ad alta velocità (nell'attesa di positivi sviluppi sull'asse Messina-Catania-Palermo) rende l'intero sistema regionale neanche paragonabile con quello di altre regioni italiane; inoltre la carenza di collegamenti ferroviari efficienti risulta oltremodo penalizzante rispetto alla prospettiva di un rilancio del sistema di mobilità pubblica regionale;

appare del tutto inadeguato operare una nuova riduzione dei treni a lunga percorrenza, ipotesi che produrrebbe null'altro se non ulteriori disservizi a cittadini già penalizzati dall'assenza di un sistema integrato efficiente in materia di trasporto pubblico;

durante la XVII Legislatura la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato uno specifico disegno di legge (Atto Senato 800, recante norme per il trasporto aereo agevolato e la continuità territoriale della Sicilia e dell'isola d'Elba, assegnato in sede referente all'8ª Commissione

permanente del Senato della Repubblica in data 18 ottobre 2013), volto a prevedere specifiche disposizioni per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se essi corrispondano al vero;

se intenda assicurare, per quanto di competenza, la continuità territoriale siciliana perlomeno salvaguardando le tratte ferroviarie tuttora presenti;

se non ritenga, in ogni caso, di intervenire al fine di verificare con Ferrovie italiane e la Regione Siciliana gli indirizzi futuri relativi al potenziamento e ai collegamenti della rete ferroviaria isolana.

(3-01604)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'interrogante ha presentato alcuni atti di sindacato ispettivo riguardanti il Comune di Formello (Roma): 3-01470 del 26 novembre 2014, 3-01542 del 12 gennaio, 3-01576 del 20 gennaio e 3-01581 del 21 gennaio 2015. Tutte le interrogazioni, in attesa di risposta, sono tutte da considerare *notitia damni*;

come è noto al Governo, l'interrogante non è l'unico parlamentare ad avere posto l'attenzione sul Comune di Formello;

presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale e dagli altri magistrati assegnati all'ufficio;

l'azione di responsabilità amministrativa intestata al pubblico ministero presso la Corte dei conti è obbligatoria e viene promossa d'ufficio sulla base di una *notitia damni*. L'azione può essere assunta in base a denunce trasmesse dalle amministrazioni o da segnalazioni inviate da singoli cittadini, nonché da notizie pubblicate dagli organi di informazione;

il 20 gennaio 2015, si è tenuta presso la sede centrale della Corte dei conti la riunione di insediamento del tavolo di collaborazione permanente tra la Corte dei conti e l'Autorità nazionale anticorruzione;

all'interrogante risulta che presso la Procura di Tivoli gli esposti presentati da cittadini nei confronti di funzionari e dirigenti del Comune di Formello non avrebbero condotto all'avvio di indagini per verificare la fondatezza delle denunce,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda inviare degli ispettori presso la Procura di Tivoli per verificare il corretto funzionamento degli uffici;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda inviare presso il Comune di Formello agenti del nucleo specializzato per le indagini in materia di danni all'erario della Guardia di finanza per verificare la fondatezza delle denunce;

se il Ministro dell'interno intenda, a fronte delle indagini in atto nel Lazio in materia di corruzione di amministratori pubblici per la concessione di appalti, procedere alla verifica dei fatti esposti nelle citate interrogazioni al fine di accertare eventuali responsabilità, anche ai fini di un commissariamento dell'ente, da parte di funzionari e dipendenti del Comune di Formello, che sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

(3-01605)

[MONTEVECCHI](#), [MARTON](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende che recentemente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha definito 12 nomine alle direzioni generali;

di queste 12 nomine si è parlato molto e l'attesa probabilmente è stata determinata dalla necessità di definire le nomine di alcune direzioni generali e dai nomi che ruotavano intorno agli incarichi;

a parere degli interroganti le nomine dei dirigenti talvolta avvengono utilizzando criteri di selezione che nulla hanno a che vedere con il principio della trasparenza e della meritocrazia. Difatti si apprende

che è stato promosso un dirigente di seconda fascia l'architetto Federica Galloni, nominata alla Direzione generale dell'arte e dell'architettura contemporanea, la cui attività alla guida della Soprintendenza architettonica e poi della Direzione regionale del Lazio sarebbe stata, a quanto risulta agli interroganti, spesso oggetto di polemica;

la scelta dell'architetto Federica Galloni sarebbe prevalsa sulla candidatura più accreditata di un altro insigne dirigente di prima fascia. Risulta agli interroganti che tale opacità avrebbe inevitabilmente innescato una serie di ricorsi amministrativi per denunciare la solita "partita di giro", ove si caldeggierebbe la nomina di un soggetto, che non solo rappresenterebbe un illegittimo strapotere del Governo, ma che per giunta non fornirebbe neppure le garanzie di professionalità e competenza richieste;

risulta agli interroganti che le nomine dei direttori generali del Ministero risalenti al 24 dicembre 2014 avrebbero provocato polemiche sulla stampa e ricorsi al Tar, e che su uno di questi peserebbe la richiesta di sospensiva;

anche la CGIL sembra intravedere in queste nomine un segnale di "vecchia politica ministeriale" e sottolinea che non vi sarebbe "nessun rinnovamento nei criteri di nomina e qualcuna di queste non si comprende bene in base a quali requisiti. Questa tornata doveva essere una utile occasione per dare un segno distintivo alle possibilità di rinnovamento e certo non si può affermare che questo sia avvenuto", secondo un comunicato stampa del 23 dicembre 2014 del coordinamento FP CGIL del Ministero;

nella lista dei nominati compaiono gli stessi nomi di sempre ed inoltre in questa tornata a giudizio degli interroganti vi sarebbero esclusi eccellenti e tra i designati soggetti inadeguati; da più parti si sottolinea che la nomina non sarebbe certo avvenuta per motivi curriculari, considerata l'esperienza e la competenza di alcuni dirigenti rispetto ai dubbi, non solo del coordinamento FP CGIL, sulle capacità specifiche dei prescelti,

si chiede di sapere:

quali siano le logiche ed i criteri che hanno ispirato le nomine dei dirigenti alle 12 direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

quali siano i motivi per cui, a fronte di *curricula* più aderenti ai requisiti richiesti per la posizione, è stato scelto quello dell'architetto Galloni;

se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla situazione creatasi che, a giudizio degli interroganti, risulta essere incresciosa ed imbarazzante.

(3-01606)

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [TAVERNA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 7 gennaio 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha indetto una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di numerosi direttori museali decretando i criteri attraverso i quali vengono effettuati i conferimenti per gli istituti museali elencati nel decreto medesimo;

il meccanismo statuito dal decreto di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi prevede all'art. 4 che il Ministro nomini una commissione di valutazione senza individuare alcun criterio per la scelta dei commissari, al contrario di quanto accade per altre evidenze pubbliche di eguale importanza o per il conferimento della cattedre universitarie;

all'art. 5, comma 1, lettere a)-c), sono elencati i criteri di valutazione che la commissione stessa dovrebbe applicare, senza che venga definito un punteggio per le singole voci elencate, ma piuttosto con il comma 2, si concede alla commissione la possibilità di "individuare ulteriori criteri di valutazione e provvedere alla distribuzione di punteggio tra tutti i criteri, fermo restando che, ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, peso preponderante deve essere attribuito al possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti della cultura";

considerato che, a giudizio degli interroganti:

è di tutta evidenza che la scelta dei direttori dei poli museali del ricchissimo patrimonio artistico italiano è demandata ad un'arbitraria scelta della commissione valutatrice, la quale attraverso criteri vaghi ed imprecisi è incaricata di individuare una terna di candidati per ogni istituto da sottoporre al Ministro o al direttore generale per i musei;

il meccanismo dell'individuazione di una terna è del tutto nuovo e singolare per un bando pubblico, e perciò lo stesso rischia di dare adito a contestazioni in sede amministrativa. In questo caso sarà il Ministro, assieme al direttore generale per i musei, che sceglie tra i candidati delle terne conferendo l'incarico di direttore dei singoli istituti, ancora una volta senza statuire criterio alcuno (art. 5, comma 4, del decreto di selezione);

con tale selezione pubblica di conferimento non si ravvisa la garanzia che la scelta del direttore, ricadrà sul candidato più meritevole e che abbia dimostrato delle attitudini e delle capacità professionali degne del ruolo e degli impegni che dovrà assumere e che tenga comunque conto dei risultati conseguiti in precedenza in ruoli analoghi, ma la discrezionalità della commissione, inevitabilmente, giocherà un ruolo decisivo;

la disarmante arbitrarietà nella selezione pubblica stabilita rimanda alle numerose polemiche suscitate in generale dalle nomine ministeriali (anch'esse fatte in base a simile arbitrarietà), ricordando come proprio le ultime nomine alle Direzioni generali del Ministero nel mese di dicembre 2014 siano state stigmatizzate dalla stampa e abbiano già causato ben 2 ricorsi presso il Tribunale amministrativo regionale;

la discrezionalità di scelta e dell'attribuzione dei punteggi ai singoli candidati dovrebbe essere frutto di una valutazione oggettiva, su profilo ed esperienze del candidato, in modo concreto e trasparente, al di là di ogni ragionevole dubbio nonché condivisibile dalla maggior parte della platea degli esperti d'arte, si chiede di sapere:

quali siano le logiche che hanno ispirato i contenuti ed i criteri individuati nel comma 2 dell'art. 5 del decreto di selezione pubblica del 7 gennaio 2015;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rimuovere il principio secondo il quale la designazione del direttore generale e non generale possa essere definito con l'ampio potere discrezionale definito e contenuto nell'art. 5, comma 2, del decreto stesso.

(3-01607)

[SCIBONA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [MORRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [COTTI](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

il sito di informazione *on line* "TGvallesusa, in data 19 dicembre 2014, informa che alcuni utenti dell'autostrada A32 indicano un anomalo rallentamento sull'autostrada causato da trasferimenti di forze dell'ordine in direzione del cantiere della Maddalena di Chiomonte (Torino);

dalle segnalazioni si evince che da circa 2 mesi il cambio di turno quotidiano per il cantiere della Maddalena si svolgerebbe con l'uso dei mezzi Sitaf (Società italiana per il traforo autostradale del Frejus), gestore dell'autostrada, che annunciano con appositi carrelli mobili il formarsi di coda appena fuori dal casello di Salbeltrand, per consentire al convoglio di mezzi militari di partire posizionandosi, affiancati, subito dietro i mezzi di cantiere, bloccando di conseguenza entrambe le corsie (marcia e sorpasso) e procedendo ad una velocità non superiore a 40 chilometri orari;

tale situazione crea una colonna di auto e di tir più o meno lunga a seconda degli orari, che si mantiene tale fin sul viadotto di Chiomonte, per poi dissolversi in prossimità del cantiere, quando uno dei due mezzi Sitaf accelera, sorpassa il suo gemello e libera la strada;

considerato che:

in base a quanto segnalato dagli utenti si utilizzerebbero i mezzi Sitaf per scortare le forze dell'ordine o i *camion* di ditte private e si formerebbero code di veicoli incolonnati per circa 10 chilometri in ampi tratti di galleria;

l'autostrada risulta essere tra le più costose d'Italia pur non garantendo, a parere degli interroganti, un

servizio adeguato,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non considerino che si profilino evidenti problemi di sicurezza per gli utenti a causa della compromissione della viabilità e per via delle costanti code che si formano in lunghi tratti di galleria;

se risulti che LTF (Lyon-Turin Ferroviaire), società che gestisce il cantiere di Chiomonte, remuneri Sitaf per il servizio reso quotidianamente oltre che per l'uso dei mezzi adibiti di fatto a scorta delle forze dell'ordine;

se non ritengano che andrebbero attuate procedure diverse per garantire la sorveglianza del cantiere evitando la formazione di lunghi convogli militari giornalieri che di fatto risultano impattanti per il territorio e creano situazioni insostenibili per l'utenza;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno, permanendo la situazione corrente, declassare la A32 a semplice strada statale priva di pedaggio, lasciando in gestione alla società Sitaf unicamente il traforo del Frejus per l'arco di tempo necessario all'esecuzione del progetto di ferrovia ad alta velocità Torino-Lione.

(3-01608)

[SCALIA](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#), [FABBRI](#), [PUPPATO](#), [PAGLIARI](#), [ORRU'](#), [MASTRANGELI](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [GIACOBBE](#), [CARIDI](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto nell'ordinamento un nuovo strumento di programmazione negoziata, i cosiddetti contratti di sviluppo, al dichiarato fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia;

tuttavia, il completamento del disegno legislativo non è stato immediato. Il decreto ministeriale di natura non regolamentare cui era demandata la fissazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è stato emanato solo in data 24 settembre 2010;

anche gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo sono stati approvati dal Ministero dallo Sviluppo economico con decreto ministeriale dell'11 maggio 2011 e, successivamente, con decreto ministeriale del 14 febbraio 2014, si è proceduto ad un'ulteriore rimodulazione dell'impianto normativo, incidendo sulla tipologia dei programmi di sviluppo e sui relativi limiti di costo, oltre che sulle procedure e sulla relativa tempistica, non modificando gli attori coinvolti, che sono rimasti il Ministero dello sviluppo economico come amministrazione vigilante, INVITALIA (agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) come soggetto gestore, e le Regioni per le materie di loro interesse;

il processo attuativo dei contratti di sviluppo ha risentito, oltre che della lentezza della definizione del quadro normativo, anche della tardiva e frammentata assegnazione delle risorse riconducibili a più linee di finanziamento, con la conseguenza di una gestione che di fatto si è articolata in tante *sub-gestioni*, diverse per localizzazione, tipologia di programmi ammissibili e criteri di valutazione;

pertanto, a più di 6 anni di distanza dalla comparsa nell'ordinamento giuridico di questi tipi di contratti, è stato possibile solo valutare le procedure poste in essere per concedere agevolazioni finanziarie, e non anche i risultati conseguiti in termini di attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, dal momento che nel 2013 sono stati sottoscritti solo 5 contratti e 10 nel 2014;

le risorse attualmente disponibili a copertura finanziaria per i contratti di sviluppo ammontano a 1.611.760.000 euro, di cui 546.660.000 afferenti alla programmazione comunitaria e 1.065.000.000 di risorse nazionali aggiuntive, e di questi risultano ammessi finanziamenti complessivamente pari a 685 milioni, di cui solo 17 sono pervenuti nella disponibilità dei beneficiari riferiti a 3 iniziative;

considerato che:

con deliberazione n. 24/2014/G, la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle

amministrazioni dello Stato, ha approvato la relazione concernente "La gestione dei contratti di sviluppo" e nelle conclusioni e raccomandazioni ha osservato: "Pur considerando, dunque, che le politiche di sviluppo del Paese meritano un'impostazione diversa da quella che ha fatto da sfondo allo strumento in esame- la cui attuazione non è stata supportata né da un adeguato impianto organizzativo, né dall'esatta valutazione del quadro finanziario - è indubbio che sussistano margini di miglioramento per un recupero delle opportunità offerte dalle risorse attualmente disponibili";

le indicazioni di miglioramento pervenute dalla relazione della Corte dei conti si sono concentrate su 3 assi di criticità: il primo riferito alla generalizzata possibilità di presentare domande di finanziamento pur in assenza di una copertura finanziaria certa, il secondo relativo alla lentezza dell'azione del Ministero e del soggetto gestore una volta reresi disponibili le risorse, il terzo attinente alle procedure che, nonostante i segnali positivi introdotti dal decreto ministeriale 14 febbraio 2014, evidenziano la necessità di metodologie che garantiscano sempre più la razionalizzazione della materia in oggetto, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche alla luce delle valutazioni del parere della Corte dei conti, al fine di dare attuazione al necessario riesame delle procedure di agevolazione finanziaria, nonché ad un'oculata rivisitazione delle modalità di accesso ai contributi previsti dai contratti di sviluppo.

(3-01609)

[PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [CARIDI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [D'ADDA](#), [DE PETRIS](#), [DIRINDIN](#), [DI BIAGIO](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [GIACOBBE](#), [IDEM](#), [MANASSERO](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PAGNONCELLI](#), [PUPPATO](#), [RAZZI](#), [ROMANO](#), [RUTA](#), [SCALIA](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da indagini ancora in corso condotte dalla Procura di Avezzano (L'Aquila) e dalla Guardia di finanza, di cui si è parlato anche sulla stampa, è emersa l'esistenza di alcuni depositi di rifiuti tossici e di altro materiale inquinante, nei pressi di Avezzano e di Luco dei Marsi;

la Guardia di finanza ha sequestrato nel mese di gennaio 2015, 2 tir con 27 tonnellate di rifiuti tossici nei pressi di Avezzano;

dopo 48 ore, sempre gli uomini della Guardia di finanza hanno posto sotto sequestro un capannone nei pressi del mercato ortofrutticolo di Avezzano, dove erano depositate 80 tonnellate di rifiuti tossici;

in seguito gli uomini del Corpo forestale dello Stato, sempre secondo le notizie riportate dalla stampa, hanno rinvenuto un altro deposito all'interno di un capannone alla periferia di Luco dei Marsi;

considerato che ciò che sta emergendo dalle indagini ancora in corso, ad Avezzano e a Luco dei Marsi, è a giudizio degli interroganti davvero preoccupante e merita un'attenzione nazionale e un rapido intervento del Governo e della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, di cui è stato sollecitato l'intervento,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali provvedimenti si intenda adottare per bonificare i siti già scoperti ed eventuali altri che potrebbero venire alla luce dalle indagini;

quali controlli o misure si intenda adottare a tutela della salute dei cittadini, per evitare che accada, anche in queste zone, quello che si sta verificando in altre regioni d'Italia.

(3-01610)

[PEZZOPANE](#), [CASSON](#), [CUOMO](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [FASIOLO](#), [IDEM](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [SCALIA](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da un monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito ai vincitori e agli idonei di concorso pubblico risulterebbe che sono circa 3.000 i vincitori e oltre 84.000 gli idonei che da oltre 2 anni sono in attesa di assunzione;

si tratta il più delle volte di laureati che, dopo aver sostenuto e superato lunghe ed impegnative

procedure selettive per accedere al pubblico impiego, vengono poi privati di quel diritto all'assunzione conquistato con merito ed abnegazione;

tra questi, a ben 5 anni dalla conclusione del concorso, sono ancora in attesa di essere assunti la maggior parte dei vincitori e tutti gli idonei del concorso a 404 posti per l'area C, posizione economica C1, profilo delle attività amministrative, da assumere presso l'INAIL con contratto a tempo indeterminato;

la procedura selettiva, che ha coinvolto 15.000 partecipanti, si è conclusa nel 2010, con la pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 11 del 9 febbraio 2010, comprendente 566 persone, di cui 404 vincitori e 162 idonei;

dalla conclusione del concorso, l'INAIL in questi anni ha proceduto (ciò anche a causa del *turnover* dell'adozione nella XVI Legislatura di provvedimenti che di fatto hanno fortemente limitato l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione) all'assunzione di un numero ridotto di vincitori; nello specifico, secondo quanto risulta dal monitoraggio richiamato, risulterebbe che ad oggi sarebbero in attesa di assunzione 305 vincitori e 111 idonei;

l'alta percentuale di rinunciatari ha consentito lo scorrimento della graduatoria fino alla 150ª posizione e comunque l'intero scorrimento della graduatoria non consentirebbe di ricoprire tutti e 404 posti messi a concorso;

considerato, inoltre, che:

il tempo di attesa lungo ed a giudizio degli interroganti inaccettabile per l'assunzione presso l'ente, oltre a favorire la dispersione di figure professionali qualificate e necessarie a far fronte alla consistenti carenze di organico all'interno dello stesso ente, sta pesantemente danneggiando un numero consistente di uomini e di donne che nel programmare la loro vita hanno comprensibilmente e legittimamente fatto affidamento sulla certezza di un'assunzione che da troppo tempo tarda ad arrivare; è necessario garantire il diritto costituzionale dei vincitori,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti se persistano e, in caso affermativo, quali siano i motivi che hanno impedito sino ad oggi all'INAIL di procedere all'assunzione dei vincitori di concorso;

se risulti, ed eventualmente in che tempi, che l'ente intenda riprendere le assunzioni;

qualora la mancata assunzione dovesse dipendere da presenze soprannumerarie o in eccedenza rispetto alla dotazione organica ridefinita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, se siano a conoscenza dell'ammontare di tali esuberi e rispetto a quali qualifiche, categorie o profili professionali;

quali urgenti iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare per sbloccare la paralisi assunzionale dell'INAIL relativamente alla graduatoria, prevedendo eventualmente anche la condivisione della stessa con pubbliche amministrazioni che presentano carenze di personale.

(3-01611)

TOCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i progetti FIRB "Futuro in ricerca" sono stati riconosciuti con l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 276 del 1º luglio 2011, in applicazione dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, come programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale;

i ricercatori FIRB sono inquadrati come ricercatori a tempo determinato di tipo a) RTDa (legge n. 240 del 2010, art. 24, comma 3, lettera a)) ed inseriti con 0 punti organico all'interno della programmazione 2013-2015 perché assunti in base a fondi esterni;

l'eventuale passaggio a ricercatori a tempo determinato di tipo b) RTDb (legge n. 240 del 2010, art. 24, comma 3, lettera b)) è dunque determinato nel valore di 0.5 punti organico, e nel valore di 0.7 per il passaggio a professore di seconda fascia. I ricercatori "Rita Levi Montalcini" sono invece inquadrati come RTDb, prevedendo per l'ateneo la possibilità di "impegnare esclusivamente il differenziale Punti

Organico tra il posto di Professore di II fascia e quello di Ricercatore già riconosciuto dal Ministero all'Ateneo" (come si legge nel documento MIUR AOODGUN, registro ufficiale, n. 21381);
ciò genera ineluttabilmente una sperequazione tra i progetti FIRB e i ricercatori "Rita Levi Montalcini" nonostante il rilievo scientifico nonostante entrambi siano riconosciuti come programmi di ricerca di alta qualificazione (decreto ministeriale n. 276, art. 3);

ciò rende sostanzialmente impossibile, all'interno dei vincoli di assunzioni esistente, l'inserimento dei ricercatori FIRB negli atenei ed il ringiovanimento degli organici con personale altamente qualificato e selezionato;

i progetti FIRB sono già avviati ed in molti casi ormai prossimi alla conclusione. Essi inoltre non sono più stati banditi dopo il 28 dicembre 2012. I ricercatori FIRB sono quindi ormai in un numero ben definito e non suscettibile di ulteriori aumenti;

i progetti FIRB "Futuro in ricerca" hanno spesso consentito il coinvolgimento di assegnisti, *post* dottorato e contrattisti che hanno potuto beneficiare di questa importante opportunità per procedere nel loro percorso di formazione e specializzazione. Essi inoltre hanno permesso l'avvio di progetti di ricerca che hanno creato reti tra atenei, enti di ricerca ed imprese altamente qualificate a livello sia nazionale che internazionale, ed hanno dato origine a nuovi laboratori, missioni scientifiche e progetti di trasferimento tecnologico del più alto valore,

l'assenza di azioni mirate alla prosecuzione delle attività scientifiche intraprese determinerebbe quindi un danno economico e culturale al Paese. Nelle more della definizione di un nuovo sistema di reclutamento, è necessario consentire la prosecuzione degli assegni di ricerca di cui è imminente la scadenza a causa della previsione della legge n. 240 del 2010 che istituiva il limite massimo di 4 anni come durata complessiva degli assegni di ricerca. In assenza di opportunità di reclutamento è necessario garantire ai molti giovani ricercatori che lavorano con assegno di ricerca di poter quanto meno proseguire il proprio lavoro;

già nel 2011 il Consiglio universitario nazionale aveva segnalato l'opportunità di adottare criteri di equipollenza tra titolarità di progetti nazionali ed europei e posizioni accademiche, proponendo l'inquadramento dei ricercatori FIRB "Futuro in ricerca" come RTDb,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare misure atte a favorire l'inserimento dei ricercatori FIRB "Futuro in ricerca" negli organici degli atenei, prevedendo a tal fine una riduzione del differenziale dei punti organico ovvero l'accesso ai contratti di ricerca a tempo determinato di tipo b).

(3-01612)

[CANDIANI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:

in data 2 luglio 2009, in Stroncone (Terni), località Vascigliano, si è verificato un incendio che ha distrutto i capannoni ed i rifiuti ivi stoccati, di proprietà della ditta Ecorecuperi Srl;

dal rogo, domato solo dopo 12 giorni, è derivata la dispersione nell'aria di diossine, nonché un'ingente quantità di rifiuto inquinante;

al fine di far chiarezza sulle dinamiche dell'incendio e sulla successiva attività di bonifica sono state esperite dalla magistratura numerose inchieste;

nell'area interessata dall'incendio dell'azienda Ecorecuperi, insistono 84 aziende agricole e zootecniche, di cui circa una cinquantina si sono costituite parte civile del processo che vede 4 persone imputate, ed in particolare: il sindaco di Stroncone Nicola Beranzoli, il direttore provinciale dell'Arpa Adriano Rossi, l'imprenditore (ex presidente della Carit) Terenzio Malvetani ed il titolare della Ecorecuperi Massimiliano Scerna. A loro vengono contestate, a vario titolo, le accuse di incendio colposo, commercio di sostanze adulterate e contraffatte e falsità ideologica commessa in atti pubblici; delle suddette aziende agricole e zootecniche circa 19 hanno usufruito degli aiuti "*de minimis*" e alcune anche di un fondo di solidarietà creato dalla Camera di commercio agricoltura ed artigianato di Terni, dal Comune e dalla Carit, pur non essendo la maggior parte di loro costituite parte civile nel processo e pur non essendo state oggetto di controlli da parte del servizio veterinario della Asl 4 di Terni, quindi

pur avendo nonostante l'incendio e l'acclarata presenza di diossina, continuato a commercializzare i propri capi di bestiame ed i propri prodotti agricoli;
fino al 2012, per quanto risulta all'interrogante, un'azienda zootecnica sita a Stroncone, è stata oggetto di sequestro, con conseguente grave detrimento per la prosecuzione della propria attività e gravissime difficoltà economiche e finanziarie conseguenti all'inquinamento ambientale provocato dal rogo. La grave situazione in cui versa tuttora l'azienda è stata determinata oltre che dall'inquinamento conseguente all'incendio, anche dall'esito delle analisi esperite dal servizio veterinario della Asl che, dopo 8 mesi dal prelievo, ha riconosciuto con un documento ufficiale che il campione era invece nullo; campione che aveva rivelato la positività alla diossina contestata dalle controanalisi del proprietario e sulla base del quale era stato negato il dissequestro;
sussistono dubbi in ordine alla legittimità dell'operato e alle modalità con cui il servizio veterinario della Asl 4 di Terni, le cui conseguenze hanno comportato che in tutta questa triste vicenda gli unici a pagare siano una famiglia di allevatori e gli animali da loro allevati, ormai stremati dalle difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi aziendale scaturita dall'incendio,
si chiede di sapere:
se risulti quante delle 84 aziende agricole e zootecniche operanti dell'area interessata dall'incendio dell'azienda Ecorecuperi di Stroncone, che hanno beneficiato dei fondi regionali stanziati a seguito dell'evento, abbiano effettivamente avuto capi o prodotti sottoposti a controllo da parte della Asl 4 di Terni e al conseguente sequestro;
quali siano stati i criteri in base ai quali alcune delle suddette aziende agricole e zootecniche sono state ammesse a beneficiare degli aiuti "de minimis" e del fondo di solidarietà di cui sopra;
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intervenire, e in che modo, a favore delle aziende agricole e zootecniche che si trovano nell'area interessata dal rogo di Vascigliano e che allo stato versano ancora in serie difficoltà economiche;
quali azioni penali e risarcitorie siano attive nei confronti dei soggetti responsabili del disastro e se sussistano rischi prescrittivi o se nei confronti dei medesimi siano ammissibili sconti di pena o altri benefici;
se non siano ravvisabili nei confronti dei responsabili della Asl comportamenti omissivi ovvero di abuso nella gestione della vicenda;
se intendano attivare un'opportuna indagine ispettiva per fare chiarezza sui fatti e le situazioni delineate.

(3-01615)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCILIPOTI ISGRO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 22 gennaio 2015 la Polizia di frontiera operante nell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha fermato e arrestato un cittadino albanese di 30 anni che tentava di espatriare con un documento di identità falso;
dopo un'accurata perquisizione, il cittadino albanese è stato trovato in possesso di una *pendrive* contenente foto che lo raffigurano mentre imbraccia 2 fucili *kalashnikov*;
lo stesso cittadino era già stato fermato in data 13 gennaio 2015 all'aeroporto di Milano Malpensa, dove era stato denunciato a piede libero per possesso di documenti falsi;
dopo l'attentato avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015 l'Italia, come gli altri Paesi dell'Unione europea, dovrebbe aver aumentato il livello dei controlli di sicurezza anche nelle aree aeroportuali,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che il cittadino albanese sia stato arrestato e, in caso affermativo, se risulti con quali motivazioni il giudice ne abbia disposto il rilascio;
se corrisponda al vero che all'aeroporto di Malpensa si verificano casi in cui è segnalata la presenza di persone senza biglietto aereo o carta d'imbarco all'interno dell'area cosiddetta "sterile"; gli operatori delle compagnie aeree rilevano la presenza di persone che si presentano alle entrate d'imbarco senza aver effettuato il *check in*; le stesse compagnie vorrebbero che gli addetti ai controlli svolgessero i loro compiti con più celerità al fine di evitare il formarsi di file di passeggeri ai varchi di controllo; i

controlli sulle persone provenienti da voli in arrivo da Paesi ritenuti sicuri come USA, Canada, Giappone e Paesi dell'area Schengen sono meno rigorosi rispetto a quelli provenienti da altri Paesi; se corrisponda al vero che ai cittadini stranieri che si dichiarano provenienti da Paesi teatro di conflitti quali Siria, Sri Lanka, Pakistan, Iraq, Iran, Kurdistan e si dichiarano rifugiati, venga rilasciato immediatamente un documento che attesta la loro richiesta di *status* di richiedente asilo, con la possibilità di muoversi liberamente sul territorio italiano;

se corrisponda al vero che tali cittadini, prima del responso della commissione nazionale per il diritto di asilo, lasciano l'Italia per recarsi in altri Stati europei, soprattutto Germania e Paesi scandinavi, rinunciando a qualsivoglia riconoscimento di rifugiato, e che gli stessi vengano successivamente rispediti in Italia dalle autorità di quei Paesi per effetto del regolamento di Dublino;

se risulti infine che sia possibile falsificare i visti di ingresso delle nostre rappresentanze diplomatiche e superare i controlli nelle aree aeroportuali.

(3-01601)

[PIGNEDOLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in conformità alla tutela *ex officio* di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 in data 22 aprile 2014 il "Consorzio tutela vini Emilia" ha inviato al Ministro in indirizzo una segnalazione in ordine alla commercializzazione nel Regno Unito del prodotto "BellaBrusco" evocante numerosi vini DOP e IGP italiani con l'indicazione del vitigno Lambrusco;

la denominazione BellaBrusco rientra pienamente tra i casi di *italian sounding* per il palese tentativo di capitalizzare la notorietà del vitigno italiano, veicolando in modo capzioso la scelta dei consumatori inglesi verso un prodotto non comparabile con il lambrusco italiano;

a seguito di tale segnalazione, lo stesso Ministero con una nota dell'8 maggio 2014, rilevando che l'indicazione "BellaBrusco" viola l'art. 103, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) n. 1308/13, manifestava l'intenzione di intraprendere iniziative ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 555/08 e all'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 607/09;

considerato che a tutt'oggi, a 9 mesi dalla segnalazione di tale grave violazione, non risulta all'interrogante che il Ministro abbia intrapreso iniziative concrete per contrastare una palese violazione delle regolamentazioni commerciali nell'ambito dell'Unione europea,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo, in particolare attraverso l'Istituto per la repressione delle frodi, abbia adottato o intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, con la massima sollecitudine in sede europea, per contrastare una pratica che crea danni economici rilevanti all'economia del nostro Paese e, nel caso in specie, al settore della produzione di lambrusco, impegnato da anni ad incrementare il valore e la qualità del prodotto e costretto a subire una concorrenza sleale sui mercati esteri.

(3-01602)

[PUPPATO](#), [CASSON](#), [CONTE](#), [RUTA](#), [MASTRANGELI](#), [FAVERO](#), [BERTUZZI](#), [PANIZZA](#), [DALLA ZUANNA](#), [IDEM](#), [CARIDI](#), [SCALIA](#), [DI GIORGI](#), [GAMBARO](#), [BOCCA](#), [BERGER](#), [CUOMO](#), [PEZZOPANE](#), [ALBANO](#), [COMPAGNONE](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il settore turistico è uno dei comparti produttivi più importanti dell'economia italiana; tuttavia, anch'esso negli ultimi anni ha risentito molto degli effetti negativi provocati dalla crisi economica e da un'eccessiva pressione fiscale;

con l'obiettivo di tutelare il patrimonio culturale, nonché di ridare slancio al settore turistico, è intervenuta la legge n. 106 del 2014 che ha convertito il decreto-legge n. 83 del 2014, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", e che, a conferma di quanto evidenziato, ha introdotto il cosiddetto Art bonus, ovvero la deducibilità fino al 65 per cento delle donazioni a favore del restauro di beni pubblici;

lo stesso decreto, all'art. 10, comma 1, ha previsto l'introduzione di "un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro", per la riqualificazione e

l'accessibilità delle strutture ricettive. A tal fine, il successivo comma 4 ha indicato un termine di 3 mesi per l'adozione delle disposizioni applicative da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita anche la Conferenza unificata; considerato che:

sebbene siano decorsi i 3 mesi stabiliti dalla legge, non risulta che siano stati adottati i richiamati decreti. Questa situazione di "sospensione" dell'effettività della norma, causata dall'assenza delle disposizioni attuative, determina un rallentamento generale dell'azione di Governo e Parlamento, con una conseguente perdita di efficacia ed efficienza, nonché di competitività per tutto il Paese;

sebbene il Ministero dei beni culturali abbia riferito di aver emanato il rispettivo decreto di competenza, essendo previsto il coinvolgimento dei 3 dicasteri ricordati, nonché la convocazione della Conferenza unificata, si andrebbe inevitabilmente a determinare un ulteriore rallentamento dell'attuazione della normativa in materia,

si chiede di sapere:

se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se non ritengano di dover promuovere la concertazione tra i diversi ministeri nel più breve tempo possibile, affinché si renda efficace quanto previsto dall'art. 10, anche in virtù dell'imminente Expo di Milano.

(3-01613)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 3-01335 (in Commissione), del 22 ottobre 2014, l'interrogante esponeva una situazione di pericolo di esondazione del fiume Sele, evidenziando che il ripetersi ciclico degli eventi calamitosi richiede strategie volte all'attività di prevenzione attraverso un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio con il concorso di tutti gli enti locali interessati;

sottolineava che le politiche di prevenzione di esondazione dei fiumi nel salernitano non sono state facilitate dai numerosi enti interessati alle politiche di difesa del suolo: Regione, Enti locali, Consorzi, inoltre, tenuto conto dei continui e periodici gravi danni causati dalla tracimazione non controllata delle acque dei fiumi del salernitano, intendeva sapere se il Ministro in indirizzo non intendesse attivarsi per sollecitare tempestivamente gli enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni con l'asporto di tutti i detriti accumulatisi, principale causa dei dissesti idrogeologici nel Salernitano, o, qualora fosse rimasta una difficoltà degli enti locali interessati a coordinarsi tra loro, se intendesse intervenire con potere sostitutivo;

l'interrogazione non ha sino ad ora ricevuto risposta;

il 31 gennaio 2015 fiume Sele è nuovamente esondato in più punti nelle località Brecciale, Trentalone e Capaccio-Paestum, provocando ingenti danni alle culture e agli allevamenti ed aziende bufaline. Fortunatamente non vi è stato nessun pericolo per la vita delle persone, sebbene il fiume abbia inondato i campi e le abitazioni vicine ed abbia richiesto ripetuti interventi da parte dei vigili del fuoco per prestare soccorso alle 200 abitazioni allagate, alle 10 famiglie evacuate e a chi non ha voluto abbandonare la propria casa;

è probabile che una nuova esondazione possa, come è accaduto nel passato, mettere seriamente in pericolo la vita degli abitanti dei territori vicino al Sele, o possa anche causare dei morti. L'interrogante ricorda che il 31 gennaio, mentre il fiume Sele tracimava, si sono verificati anche forti venti, forti piogge ed anche una tromba d'aria che ha interessato le zone costiere del salernitano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente per sollecitare gli enti interessati a portare a compimento entro un termine certo le opere di messa in sicurezza dei fiumi interessati dalle esondazioni;

se intenda dichiarare lo stato di calamità per le zone interessate dalle esondazioni del fiume Sele al fine di facilitare ed accelerare la tempistica per la messa in sicurezza del territorio.

(3-01614)

[GIARRUSSO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

a parere degli interroganti sulla gestione della Procura di Milano da parte del procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati, si addensano nubi ed ombre che occorre dissipare, per restituire prestigio e serenità alla più importante sede giudiziaria;

il quotidiano *on line* "Blitz quotidiano" del 6 ottobre 2014 riporta: «Il Consiglio superiore della magistratura ha aperto un procedimento informativo sull'operato del procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati. Questa volta non c'entra il conflitto con l'aggiunto Alfredo Robledo, ma c'entra il "caso Forleo". La Procura generale di Milano è al lavoro per preparare una relazione sui comportamenti di Bruti Liberati nei confronti di Clementina Forleo, nel 2007 giudice delle indagini preliminari a Milano. A chiederla è stato il Csm, dopo un articolo uscito sul Fatto Quotidiano». Scriveva infatti "il Fatto Quotidiano" il 21 giugno 2014 in un articolo firmato da Bruno Tinti ex magistrato riportata da "Blitz quotidiano": «Nelle intercettazioni dell'inchiesta, sulle scalate bancarie dei "furbetti del quartierino", erano state registrate anche le voci di due parlamentari Ds, (...), che parlavano con i "furbetti" indagati. Il gip Forleo aveva allora chiesto alla Camera e al Senato l'autorizzazione a poter usare le loro telefonate, sostenendo che dimostravano la "consapevole complicità" dei due politici e che sarebbero state utili per iscriverli nel registro degli indagati. Risultato: "L'intero mondo della politica aggredisce Forleo", scrive Tinti. "Il presidente della Repubblica inaugura le sue interferenze processuali: "I giudici usino toni sobri e non esorbitanti dalla materia che si trovano ad affrontare". Comincia la *via crucis* della poveretta, condannata disciplinarmente dal Csm e poi trasferita d'ufficio. Poi la Cassazione e il Tar", prosegue Tinti, "faranno giustizia delle ingiustizie"»;

prosegue il quotidiano *on line* sempre riportando l'altro articolo: "Alla fine Forleo tornerà a Milano. Ma intanto succede ciò su cui il Csm chiede oggi delucidazioni alla Procura generale. Attenti alle date. La Camera (...) risponde al gip nell'ottobre 2007. Il Senato (...) manda la sua risposta nel maggio 2008: ma non all'ufficio di Forleo, bensì a quello di Bruti Liberati, presso la Procura di Milano, che la riceve e, scrive Tinti, "la chiude nel suo cassetto. I mesi passano, Forleo non sa nulla della risposta del Senato, la procura non adotta alcun provvedimento (...)". Il Csm aveva intanto deciso, il 22 luglio 2008, di trasferire la gip: deve andarsene da Milano il 1° ottobre. Il giorno dopo la decisione del Consiglio, il 23 luglio, Forleo si mette in malattia, annunciando che rientrerà il 2 agosto. Ecco che entra allora in azione Bruti: il 29 luglio, "la risposta del Senato viene estratta dal cassetto e inviata all'ufficio gip". Non a Forleo, che sarebbe tornata tre giorni dopo, ma a Piero Gamacchio, gip di turno "per le urgenze", scrive Tinti. "Cioè, la missiva rimasta tre mesi nel cassetto diventa improvvisamente urgente, non può attendere tre giorni, fino al 2 agosto, bisogna provvedere subito". Così Forleo non ha mai visto la risposta che aspettava, mentre Gamacchio decide di rispedire la richiesta al Parlamento, perché intanto ci sono state le elezioni e la giunta per le autorizzazioni ha cambiato composizione. Conclude Tinti sul Fatto: "La recidiva è un'aggravante". Si riferisce al comportamento di Bruti, che avrebbe a suo dire tenuto la risposta del Senato in un cassetto proprio come, qualche anno dopo, ha "inguattato il fascicolo Sea-Gamberale", tolto a Robledo»;

considerato che:

il 2 febbraio 2013, in pieno scandalo sul Monte dei Paschi di Siena (Mps), travolto da inchieste giudiziarie che avevano portato alle dimissioni di Giuseppe Mussari dall'Abi (Associazione bancaria italiana) e dalla banca senese, scrive l'agenzia di stampa Ansa «il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati critica, sia pure senza citarla direttamente, la Procura di Trani, ultima ad aprire un'inchiesta su Mps. In alcuni uffici giudiziari sembra che la competenza territoriale sia un "optional", ha detto intervenendo al Congresso di Magistratura democratica e parlando di una "gara" tra Procure, con la "new entry" in posizione di "primato irraggiungibile"». Il riferimento era al pubblico ministero Michele Ruggiero della Procura di Trani, che aveva messo sotto processo le agenzie di *rating*, le carte usurarie American Express, la manipolazione dei tassi Euribor, il concorso della Banca d'Italia in

taluni gravi reati, raccogliendo le denunce che l'Adusbef (Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari) aveva inoltrato anche alla Procura di Milano ed altre più blasonate, reo di volersi occupare dello scandalo del Monte dei Paschi su alcuni filoni di indagini sull'usura già radicati nella Procura pugliese;

si legge ancora su "Blitz quotidiano": «Dopo l'articolo del Fatto, il consigliere del Csm Antonello Racanelli (di Magistratura indipendente) chiede che la sezione disciplinare del Consiglio superiore apra un procedimento a carico di Bruti. Il Csm sceglie, a maggioranza, una procedura più blanda: apre un'istruttoria conoscitiva sul caso, chiedendo una relazione sui fatti alla Procura generale di Milano. Ora sarà il procuratore generale Manlio Minale a dover rispondere. Di questa partita, come della vicenda Robledo, si dovrà occupare il nuovo Csm appena insediato»;

in un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" il 22 gennaio 2015, Bruno Tinti, dopo aver esaminato le presunte leggerezze di Robledo nei rapporti con un avvocato della Lega, scrive: «Domanda: e del disciplinare a carico di Bruti Liberati che ne è? Nel corso della guerra, di fatti disciplinarmente rilevanti a suo carico ne sono saltati fuori due: l'inguattamento del fascicolo Gamberale, arrivato per competenza da Firenze (accordi aum aum per l'acquisto di ESA) e rimasto per 3 mesi nel cassetto di Bruti; e le pressioni su Robledo per non fargli chiedere al Gip la carcerazione preventiva nei confronti di Podestà, presidente della Provincia e indagato per le firme false (...) alle elezioni regionali. E proprio da un articolo apparso su questo giornale ne è saltato fuori un altro: l'inguattamento per due mesi e mezzo di una missiva del Senato diretta al Gip Forleo con cui le si comunicava che non era di competenza del Senato pronunciarsi sull'immunità parlamentare» del parlamentare DS; «sarebbe stato possibile quindi rinviarlo a giudizio. A Forleo assente dall'ufficio perché malata, la missiva vede la luce e plana sulla scrivania di altro Gip che decide di non decidere, restituendo gli atti al Senato per nuove riflessioni». Il parlamentare «non viene rinviato a giudizio... Per almeno due di questi tre episodi non ci sono indagini da fare: sul fascicolo Gamberale Bruti è confesso: "Me ne sono dimenticato ..." Vero o no che sia, decine di comuni magistrati sono stati fucilati per molto meno. Perché a lui ancora non è successo niente? E la storia» del parlamentare DS «è anche pacifica: la missiva gli è arrivata, lui se l'è tenuta nel cassetto, l'ha tirata fuori quando Forleo non c'era... Si tratta di decidere se fu un caso o una manovra; e comunque, anche qui, un grave ritardo, colposo se non doloso, è indubitabile. Perché il Csm non manda gli atti al Pg della Cassazione?»;

dopo interminabili schermaglie, opposizioni e tentativi di insabbiamento, finalmente andranno a processo Alessandro Profumo ed altri 16 *manager* Unicredit e 3 Barclays, per una presunta frode fiscale avvenuta tra il 2007 ed il 2009 con una complessa operazione finanziaria denominata "Brontos", che avrebbe sottratto al fisco ed ai contribuenti onesti, 245 milioni di euro dall'imponibile. Il procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Milano per poi passare a Bologna ed approdare a Roma su decisione della Cassazione, con l'udienza svoltasi in data 22 gennaio 2015 davanti al gup capitolino Maria Grazia Gammarinaro, vede coinvolte Unicredit e Barclays, accusate di aver effettuato operazioni *ad hoc* con società inglesi e lussemburghesi, mascherando gli utili e facendoli figurare come dividendi, per pagare un'aliquota fiscale molto più bassa. L'inchiesta Brontos era partita dopo che il pubblico ministero di Milano Alfredo Robledo aveva individuato una serie di operazioni che avrebbero permesso a Unicredit di pagare meno tasse nel periodo 2007-2009, con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata il 5 giugno 2012;

per quanto risulta agli interroganti il processo aggiornato al 5 marzo 2015, con Adusbef che potrebbe chiedere la costituzione di parte civile, sarebbe stato estinto qualora fosse stato in vigore l'art. 19-*bis* del decreto di attuazione della delega fiscale approvato nel Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, ovvero quella disposizione che consente di evadere e frodare il fisco sino al 3 per cento del fatturato dichiarato, assolvendo così Alessandro Profumo (ex amministratore delegato di Unicredit), Corrado Passera (di Banca Intesa), Emilio Riva (dell'ILVA), Nicola Ciniero (di IBM Italia), Bruno Spagnolini (di Augusta), Pier Francesco Guarguaglini (di Finmeccanica), e così via per una lunga ed infinita lista con danni erariali tra i 16 e 20 miliardi di euro quantificati dall'Agenzia delle entrate, si chiede di sapere:

quali analisi conoscitive e azioni ispettive di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda avviare al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate in merito ai fatti esposti, in particolare al fine di fugare i sospetti, a parere degli interroganti legittimi, in ordine alle azioni intraprese nei confronti di Alfredo Robledo, che, indagando su banche, comitati di affari, Expo, frodatori fiscali, ha consentito all'erario di recuperare centinaia di milioni di euro;

se non ritenga inoltre doveroso attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, in particolare, a giudizio degli interroganti, sulle responsabilità del procuratore capo di Milano, relativamente al fascicolo Sea-Gamberale la cui tempistica nella procedura di assegnazione desta ragionevoli dubbi.

(3-01616)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PANIZZA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

una delle principali misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, contenute nella legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014) è il meccanismo del cosiddetto *split payment*: l'art. 1, comma 629, della legge ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici;

in base alle nuove disposizioni l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato);

da un punto di vista soggettivo la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti: dello Stato; degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; degli istituti universitari; delle aziende sanitarie locali; degli enti ospedalieri; degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;

l'imposta, come detto, non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell'ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con apposito decreto del Ministro in indirizzo, il cui contenuto è già stato anticipato con un comunicato stampa del 9 gennaio 2015;

importanti sono poi le deroghe previste in base alle quali il meccanismo dello *split payment* non trova applicazione, ovvero: nel caso in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a *reverse charge* ai sensi dell'art. 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti;

di particolare interesse l'aspetto legato all'accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito IVA determinato in conseguenza alle operazioni di cui all'art. 17-ter. In virtù della nuova disciplina, infatti, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici potrebbero trovarsi in una posizione di costante credito IVA, in quanto non più soggetti al versamento dell'IVA sulle fatture emesse;

per limitare tali effetti negativi il legislatore ha previsto che tali soggetti possano chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria; a tal fine si prevede che il Ministro in indirizzo, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito

rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'art. 17-ter;

infine, ulteriore aspetto controverso e di non poca importanza, è che l'efficacia della disposizione esaminata è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea; tuttavia, come previsto dal comma 632 della legge di stabilità, nelle more del rilascio, le norme sullo *split payment* trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle misure di deroga si prevede che, in luogo dell'applicazione dello *split payment*, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, sarà disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;

come peraltro segnalato anche da Confindustria nella circolare in commento alla legge di stabilità 2015, la scelta di rendere efficace la norma a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del consiglio europeo, oltre a "suscitare qualche dubbio sul piano della sua compatibilità con il diritto comunitario", potrebbe creare problematiche anche sotto il profilo operativo. Secondo Confindustria infatti "la decorrenza della disposizione non si riferisce al momento di effettuazione dell'operazione ma a quello di esigibilità dell'imposta, con la conseguenza che potrebbe riguardare operazioni effettuate anteriormente alla data del 1° gennaio 2015, ma la cui esigibilità si manifesta successivamente a tale data, per effetto del meccanismo di esigibilità differita dell'imposta, che caratterizza tipicamente le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, co. 5, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72";

quindi anche per le fatture emesse nel 2014 ed incassate nel 2015, soggette al regime IVA di esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, troverebbe applicazione il nuovo meccanismo dello *split payment*, con la conseguenza, anche da un punto di vista contabile, che il mancato incasso dell'IVA dovrà trovare riscontro anche da un punto di vista contabile con una scrittura di rettifica dell'IVA a debito, anche se sospesa, contabilizzata nel momento di registrazione della fattura. L'applicazione di tale metodologia comporterà non pochi disagi a livello contabile, in quanto, dal momento che la fattura deve essere emessa con IVA, ma l'IVA non deve concorrere al debito della liquidazione, sarà necessario creare apposite causali nei *software* per la gestione di tali operazioni;

nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2015, anticipando il contenuto del decreto di attuazione in fase di perfezionamento, viene precisato che il meccanismo dello *split payment* si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Inoltre si prevede che, in relazione a tali operazioni, l'IVA diventi esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'ente pubblico, al momento di ricezione della fattura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere che anche i soggetti, nella quasi totalità consorzi o cooperative che rifatturano *in toto* o in percentuale superiore al 70 per cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico, possano incassare l'IVA come i professionisti, non potendo aspettare l'accesso privilegiato ai rimborsi, né liquidare l'IVA dovuta ai soci che nel caso in questione sono fornitori in quanto viene a mancare la liquidità necessaria, né attendere la prossima fattura per incassare l'IVA, trovandosi in forte credito.

(4-03339)

[CASSON](#), [PEGORER](#), [D'ADDA](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FILIPPI](#), [GRANAIOLA](#), [RICCHIUTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

secondo il rapporto ufficiale "Indian Minerals yearbook 2012", pubblicato a febbraio 2014, il maggiore importatore mondiale di amianto dall'India è l'Italia, Paese dove l'amianto è fuori legge dal 1992. In aggiunta, secondo il rapporto governativo USA "2012 minerals yearbook" tra il 2011 e il 2012 l'Italia ha importato dagli USA 342 manufatti contenenti amianto;

dai dati della rivista "Exports of Asbestos Total (By Countries)" risulta che negli anni 2011-2012 l'Italia ha importato rispettivamente 1.296 tonnellate di amianto per un totale di 2.862 euro a fronte di quanto fatto da Nepal (124 tonnellate per 487.000 euro), Nigeria (38 tonnellate per 148.000 euro), Kenya (28 tonnellate per 144.000 euro), Ghana (15 tonnellate per 138.000 euro), Polinesia francese (quantità imprecisata per 59.000 euro), Camerun (51 tonnellate per 35.000 euro), altri Paesi (quantità imprecisata per 1.000 euro),

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che ciò corrisponda al vero;

per quali ragioni non siano stati fatti i dovuti controlli e l'amianto non sia stato rinviato al mittente, considerando che la legge n. 257 del 1992 ne vieta l'importazione;

se siano a conoscenza dell'importazione di amianto o di manufatti che lo contengono e in quali quantità, per quali usi e per quali destinatari dall'India, dagli USA e da eventuali altri Paesi;

se siano a conoscenza dell'indagine aperta dal procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello, in merito;

se non intendano prendere le dovute misure finalizzate ad eliminare l'amianto importato a spese dei suoi importatori e a determinare se, soprattutto nei porti, transitino merci contenenti amianto (che possono contaminare chiunque a qualunque titolo venga a contatto con loro), vigilando affinché simili fatti delittuosi non avvengano più.

(4-03340)

[MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il signor F. B., attualmente detenuto presso la casa circondariale di Pisa, sta scontando la pena dell'ergastolo ed è ristretto in carcere dal 1995;

il signor B. presenta un quadro clinico molto complesso, in quanto soffre di differenti patologie, tutte molto gravi; in particolare, soffre di crisi ipertensive e di una marcata ipotrofia e *deficit* sensitivo motorio dell'arto superiore sinistro, oltre ad essere soggetto monorene e celiaco dalla nascita;

nonostante le numerosissime istanze e richieste avanzate negli ultimi 3 anni alla direzione sanitaria del carcere, il signor B. lamenta di non essere mai stato sottoposto alle cure di cui necessita tanto da aver perso quasi completamente l'utilizzo del braccio sinistro;

in passato (2004-2011), a causa della gravità di questa patologia, il signor B. ha avuto la possibilità di curare il braccio, grazie al beneficio della detenzione domiciliare;

il percorso di cure intrapreso è stato poi interrotto, nonostante lo specialista avesse sottolineato la necessità "che il livello metabolico e strutturale dell'intera muscolatura dell'arto superiore sinistro venga ripristinato presso la struttura dell'USL 5 di Pisa (...) per non inficiare il buon livello di recupero raggiunto, in seguito agli interventi cui ho sottoposto il sig. B. in questi anni";

dall'anno 2011 ad oggi, pertanto, nonostante queste prescrizioni siano state confermate anche dal personale medico del carcere, nessuno degli interventi necessari per non vanificare il recupero raggiunto sarebbe stato realizzato;

la direzione sanitaria del carcere, infatti, non avrebbe mai avviato un trattamento riabilitativo specifico per il recupero funzionale del braccio sinistro, non avrebbe attivato la procedura per un nuovo intervento chirurgico, né tantomeno si sarebbe adoperata nella maniera adeguata, al fine di far indossare al signor B. un tutore di tipo "omo-train";

le omissioni da parte della direzione sanitaria del carcere sono state rilevate in più occasioni anche dalla magistratura di sorveglianza: con decreto n. 68 del 10 gennaio 2014 del magistrato di sorveglianza di Pisa e con decreto n. 2856 del 13 febbraio 2013 del magistrato di Milano ove è evidenziato che la terapia riabilitativa al braccio sinistro costituisce "l'aspetto di maggiore criticità", ordinando alla direzione del carcere di "inviare il soggetto presso un centro specializzato, al fine di non precludere la possibilità di recupero funzionale"; con ordinanza n. 1269 del 13 marzo 2014 del Tribunale di sorveglianza di Firenze ove è evidenziato che "le cure trattamentali e fisioterapiche apprestate e apprestabili presso la Casa Circondariale di Pisa (...) e gli eventuali interventi chirurgici autorizzabili presso centri sanitari esterni, assicurano la tutela delle condizioni di salute del

condannato";

data la mancata osservazione di questi provvedimenti da parte del personale del carcere, il signor B. ha presentato istanza *ex art. 11* della legge n. 354 del 1975 per chiedere un ricovero urgente, ma il magistrato di sorveglianza di Pisa, con provvedimento n. 2639 del 6 agosto 2014, ha rigettato detta richiesta, perché ha ritenuto che "allo stato non emergono elementi indicativi in ordine alla necessità di disporre un ricovero esterno a fini riabilitativi";

oltre alla problematica fisica legata al braccio, il signor B. soffre di gravi crisi ipertensive, accompagnate talvolta da forti cefalee e conati di vomito, come risulta dal diario clinico degli ultimi 3 anni, da cui si evince che lo stesso raggiunge spesso elevati picchi di ipertensione (240/140 e 180/120), che lo espongono in molti casi ad un serio rischio di infarto del miocardio o di ischemia cerebrale;

a causa di questa patologia, il signor B. dovrebbe essere seguito costantemente da un medico cardiologo e seguire un trattamento farmacologico specifico, così come anche confermato in più occasioni dai medici del carcere e dal medico di fiducia;

dalla relazione medica del 20 marzo 2013, risulta che lo schema terapeutico somministrato è "incongruente" e che non è stata prescritta la terapia a base di acido folico per contrastare "l'iperomocisteinemia" e che si tratta di un'omissione "molto grave";

questo quadro clinico è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 3 anni, nonostante anche la magistratura di sorveglianza abbia più volte riscontrato la gravità della patologia di cui il signor B. è portatore;

a causa della grave mancanza da parte della struttura penitenziaria di prestazioni di cure mediche adeguate alle sue precarie condizioni di salute, in data 31 gennaio 2013, il signor B. ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per chiedere che venga dichiarata l'avvenuta violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Avverso le osservazioni del 30 aprile 2014 depositate dal Governo italiano, la difesa del signor B. ha inviato alla CEDU l'atto di memorie del 16 giugno 2014;

nell'ambito di un aggiornamento circa la persistenza di mancate cure, il signor B. sta valutando l'ipotesi di chiedere un intervento urgente da parte della Corte europea,

si chiede di sapere:

se i fatti sommariamente esposti corrispondano al vero;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia pienamente tutelato il diritto alla salute e a cure appropriate del signor B..

(4-03341)

[GIBINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la continuità territoriale è uno strumento legislativo europeo che ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini che abitano in regioni disagiate della nazione a cui appartengono. Tali trasporti sono solitamente effettuati per via aerea e/o ferroviario-marittima;

la Sicilia, attualmente, detiene soli 5 collegamenti ferroviari con il resto dell'Italia, 3 dei quali espressi notturni e 2 intercity diurni che, traghettati da Messina a Villa San Giovanni, procedono il loro viaggio verso Roma e Milano;

dal 2007 ad oggi i collegamenti con la terraferma sono calati drasticamente da 14 a 5 con la conseguente perdita del 60 per cento di posti di lavoro, perciò la paventata soppressione totale del servizio, a partire da giugno 2015, arrecherebbe non pochi danni ai trasporti e all'economia isolana nonché l'esclusione delle Ferrovie dello Stato dalla continuità territoriale;

a lanciare l'allarme sono stati i vertici regionali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usclac, Orsa, Sasmant e Fast durante una riunione pubblica tenutasi in data 23 gennaio 2015 a Messina;

i sindacati sono stati, conseguentemente, convocati dai vertici delle Ferrovie dello Stato per lunedì 2 febbraio con lo scopo di presentar loro un'informativa su come cambierà il "traghettaggio sullo Stretto di Messina";

considerato che:

un viaggio con cambio e senza possibilità di pernottamento in treno vedrebbe drasticamente diminuito

o totalmente abbandonato il servizio ferroviario a vantaggio di quello aereo decisamente più caro e non alla portata di tutti i fruitori;
il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per rafforzare il servizio di attraversamento dello stretto "a piedi";
in Sicilia non esistono linee ad alta velocità anche se sono state, a più riprese, diffuse delle ipotesi progettuali delle Ferrovie dello Stato e di privati riguardanti la costruzione di una linea veloce in prosecuzione di un'omologa linea alta velocità/alta capacità Battipaglia-Reggio Calabria, inquadrata nell'ambito del programma europeo del corridoio Berlino-Palermo;
il Ministro in indirizzo ha assicurato lo stanziamento, da parte del Governo, di 900 milioni di euro per la velocizzazione di un'ulteriore rete, ovvero la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina;
tenuto conto che:
da un'indagine condotta dal comitato dei pendolari siciliani è emerso che, dal 17 novembre al 31 dicembre 2014, ben 762 treni su un totale di 1.134 sono giunti a destinazione con almeno 5 minuti di ritardo;
sempre dalla medesima indagine è trapelato che, dei 1.134 treni, 23 sono stati soppressi, 290 sono arrivati in anticipo e solo 82 in perfetto orario;
dai calcoli eseguiti si può constatare che le ore complessive perse dai pendolari, a causa dei ritardi, ammontano a circa 204 all'anno;
a giudizio dell'interrogante quanto emerso dall'indagine è sconcertante e manifesta appieno la totale disorganizzazione presente in Sicilia per quanto concerne il trasporto ferroviario, ancor più in presenza delle coincidenze. Si ritiene quindi irrealizzabile la soppressione degli unici collegamenti diretti che la regione detiene con la terraferma, la capitale e Milano, perché provocherebbero un totale abbandono da parte degli utilizzatori che si vedrebbero privati di un servizio utile, indispensabile e sufficientemente funzionante,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per mantenere operativi i collegamenti diretti dalla Sicilia alla terraferma e viceversa;
se corrisponda al vero che, a partire da giugno 2015, verranno soppressi i collegamenti *ferryboat* con i convogli ferroviari all'interno delle imbarcazioni sullo stretto di Messina;
con quale pianificazione si intenda potenziare la direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina;
se non ritenga di promuovere lo strumento legislativo della continuità territoriale anche al settore dei trasporti ferroviari-marittimi siciliani.
(4-03342)

[LUCHERINI](#), [PARENTE](#), [ASTORRE](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella notte del 23 gennaio 2015 nella città di Mentana (Roma) un medico in pensione, dell'età di 71 anni, è stato ritrovato esanime nella sua abitazione dopo essere stato percosso a morte dai suoi aggressori, che prontamente sono stati assicurati alla giustizia grazie all'intervento immediato e alle indagini portate avanti dalla compagnia dei Carabinieri di Monterotondo;
a seguito della confessione dei 3 delinquenti con la quale gli stessi hanno ammesso agli inquirenti di aver barbaramente ucciso il pensionato per derubarlo, i sindaci di Mentana e di Fonte nuova hanno convocato una seduta consiliare straordinaria a margine della quale hanno adottato un documento congiunto in materia di sicurezza e di ordine pubblico, che è stato tempestivamente inviato al prefetto di Roma;
i 2 sindaci chiedono, tra l'altro, di convocare il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché misure destinate al potenziamento sul territorio della presenza delle forze dell'ordine;
nonostante l'encomiabile e fattivo impegno delle forze dell'ordine, operanti sul territorio, gli abitanti dell'area est della provincia di Roma da vario tempo subiscono furti, rapine e atti delinquenziali tali da allarmare i residenti, al punto che la popolazione di Mentana, appreso dell'omicidio dell'anziano medico pensionato, ha partecipato ad una marcia di protesta rivendicando maggiore sicurezza e

protezione;

considerato che:

il grave episodio è l'ultimo di una serie di furti e rapine, soprattutto presso abitazioni ed esercizi commerciali;

due anni fa sempre a Mentana si è assistito ad un furto che è degenerato in omicidio. Quella volta il malcapitato era un giovane barista ucciso al culmine di una rapina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

nello specifico caso di Mentana e Fonte nuova, se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare al fine di garantire un più alto *standard* di sicurezza e ordine pubblico nei territori.

(4-03343)

[STEEANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da sempre l'Italia si distingue, soprattutto in confronto agli altri Paesi dell'Unione europea, per la massima importanza attribuita al possesso della casa di abitazione, ritenuta come punto di riferimento e di stabilità, frutto dei sacrifici e dei risparmi di una vita intera, forma di sicurezza economica e degli affetti familiari;

la proprietà della casa è stata, soprattutto negli ultimi anni, soggetta ad un'imposizione fiscale sempre più gravosa e a giudizio dell'interrogante schizofrenica, soprattutto a partire dal 2011, anno in cui con il decreto legislativo n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale, è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), volta a sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili, sia l'ICI, con un'applicazione che non avrebbe dovuto in alcun modo colpire l'abitazione principale del contribuente;

tuttavia, per mere esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata stravolta e snaturata dal Governo Monti: la nuova tassa è stata applicata dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze; inoltre è stata innalzata la misura dei moltiplicatori da applicare alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta;

da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 639 e seguenti dell'art. 1) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su 2 presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'IMU, che viene resa permanente, non si applica quindi all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, compresi le seconde case e i beni strumentali, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC);

la IUC quindi, per la componente riferita ai servizi, ossia la TASI e la TARI, grava quindi anche sugli inquilini che devono contribuire ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività;

non si è tenuto conto, però, di una non trascurabile parte della popolazione, spesso appartenente alla fascia di ceto medio, che maggiormente in questo momento sta subendo gli effetti della crisi economica e che è stata costretta ad emigrare in altro territorio del nostro Paese, in cui risiede in immobili presi in locazione, lasciando nella terra d'origine, per motivazioni affettive e familiari, un immobile acquistato o ricevuto in eredità;

ciò si determina in particolar modo per la TARI che, nonostante debba essere informata dal principio del "chi inquina paga", viene calcolata esclusivamente in base alla metratura dell'immobile (incluse le pertinenze ed escluse le aree scoperte) e in base al numero di persone del nucleo familiare che vivono

nell'immobile; mentre per la TASI, che si paga anche per l'abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, l'affittuario contribuisce all'obbligazione tributaria con una percentuale che va dal 10 al 30 per cento secondo quanto stabilito dal regolamento comunale;

ciò determina la paradossale situazione in cui molti contribuenti non soltanto sono vessati da un'altissima tassazione, ma sono costretti a pagare anche per servizi di cui non usufruiscono, poiché molti dei contribuenti in possesso di abitazioni sono domiciliati in un immobile in affitto ed usufruiscono sostanzialmente dei servizi erogati dal Comune in cui vivono, e non del centro urbano in cui hanno la casa di proprietà e in cui tornano sporadicamente per pochi giorni nell'arco di un anno;

pur se nella recente sentenza della Sesta sezione del 18 dicembre 2014, la Corte di giustizia europea ha ritenuto che "in assenza di disposizioni del diritto dell'Unione che impongano agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo della gestione dei rifiuti, detto finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità e che una normativa nazionale la quale preveda, ai fini del finanziamento della gestione di un tale sistema, ad esempio, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non al quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata contraria alla direttiva 2008/9 ", la stesa Corte ha ribadito che la tassa dei rifiuti "deve essere comunque conforme a principio di proporzionalità";

sembrerebbe opportuno quindi che, analogamente, anche la tassa per i servizi comunali, riferendosi appunto a servizi erogati al cittadino di cui si può usufruire fattivamente solo abitando sul luogo, sia calcolata in base allo stesso principio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, adottare le misure affinché la pressione fiscale riguardante la TASI e la TARI sia calcolata in modo proporzionale all'effettivo godimento e utilizzo dei servizi resi dall'amministrazione comunale al contribuente che, spesso, come specificato, è soggetto passivo di imposte e tasse per cui non riceve il corrispondente servizio in quanto domiciliato o residente in altro centro

(4-03344)

CROSIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ad oggi non è pervenuta risposta all'interrogazione del 9 luglio 2014 relativa alle verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza fra il 2009 e il 2012 nei confronti di circa 70 aziende di autotrasporto valtellinesi e valchiavennasche e vari dipendenti al fine di appurare il rispetto della normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extradoganale di Livigno (4-02457);

il fatto contestato (si tratta di circa 6 milioni di euro tra Iva, accise e sanzioni che rischiano di far chiudere definitivamente le aziende coinvolte) riguarda l'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia, ma gli autotrasportatori hanno utilizzato serbatoi regolarmente omologati e indicati sul libretto di circolazione, anche se non corrispondono a quelli riportati sul certificato d'origine;

l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";

il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale",

si chiede di sapere:

se, vista la gravità del problema che sta minando l'intero sistema economico e sociale della Valtellina, i Ministri in indirizzo non ritengano urgente provvedere, attraverso una nota esplicativa, alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli "normali";
se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di "serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere immediatamente le istanze di pagamento e le contestazioni relative alla vicenda descritta.

(4-03345)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

Massimo Romagnoli, cittadino italiano, già deputato nella XV Legislatura, è detenuto dal 16 dicembre 2014 in un carcere di Podgorica con l'accusa di cospirazione e fornitura di armi all'organizzazione terroristica internazionale FARC, finalizzati all'uccisione di cittadini americani;

per tale accusa è stato emesso dalle autorità giudiziarie americane un mandato di arresto internazionale volto ad ottenere l'estradizione del cittadino italiano, sulla base di presunte violazioni del Titolo 18, Sezione 1114, dello United States Code;

gli addebiti a carico di Romagnoli, noti solo in parte, sono contenuti nell'atto di accusa (*indictment*), pubblicato dalla Procura di New York, nel quale si fa riferimento ad incontri videoregistrati tra 2 cittadini romeni ed agenti della DEA in incognito, l'agenzia americana volta a combattere il traffico di stupefacenti. Questi ultimi avrebbero finto di voler acquistare armi con lo scopo di compiere atti terroristici ai danni di cittadini americani. In tale contesto, Massimo Romagnoli è stato accusato di aver svolto un incontro a Tivat, in Montenegro, l'8 ottobre 2014 durante il quale si sarebbe reso disponibile a vendere armi, consapevole che queste sarebbero state destinate alle FARC;

simulando il proprio interesse alla transazione, gli agenti della DEA avrebbero istigato l'accusato a compiere le presunte illegalità. In proposito va ricordato che la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato che l'interesse pubblico alla lotta al crimine non può giustificare l'uso in sede processuale di prove ottenute all'esito di istigazioni compiute da agenti di polizia, poiché ne risulterebbe una palese violazione del diritto a un equo processo;

dalla lettura dell'atto di accusa, si evince che non vi sarebbe traccia di transazioni finanziarie né cessioni di armi, circostanza confermata da Romagnoli il quale si dichiara innocente e non a conoscenza della destinazione delle armi; lo stesso ha sottolineato la natura squisitamente commerciale dell'incontro, svoltosi in assoluta trasparenza e nel rispetto delle regole;

risulta inoltre che Romagnoli sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio per 3 ore da parte di alcuni agenti della DEA senza aver potuto contattare il proprio avvocato né avvalersi dell'assistenza dell'ambasciata;

l'incontro contestato, peraltro, si è svolto in territorio montenegrino ed è pertanto del tutto impropria la richiesta di giurisdizione da parte degli Stati Uniti;

per i reati oggetto di contestazione, la legge statunitense prevede una pena che va da un minimo di 17 anni fino all'ergastolo, mentre in Italia la pena per tale reato potrebbe variare da 15 giorni a 4 anni; pertanto l'estradizione negli Stati Uniti comporterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti di Romagnoli; in merito si è espressa la Corte europea dei diritti umani con sentenza del 4 settembre 2014 (caso Trabelsi contro Belgio), rilevando che tale circostanza determina una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se e da quando i fatti richiamati risultino al Governo;

se i Ministri in indirizzo abbiano preso contatto con le autorità competenti del Montenegro al fine di accertare se sul loro territorio siano stati violati i diritti di Massimo Romagnoli, in particolare il diritto alla difesa e il diritto a non subire accuse attraverso l'istigazione di agenti in incognito, e se abbiano adottato provvedimenti a tutela del nostro connazionale;

quali misure il Governo italiano intenda intraprendere presso le autorità del Montenegro affinché non venga accolta la richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Massimo Romagnoli.

(4-03346)

BUEMI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e*

dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

dalla lettura delle carte dell'inchiesta condotta dalla Procura di Roma dopo la denuncia presentata nel novembre 2012 da Pietro Di Lorenzo, produttore televisivo e responsabile della società Ldm Comunicazione, contro alcuni alti funzionari di viale Mazzini, trasparirebbe un sistema di tangenti e favoritismi nella televisione di Stato;

l'interrogante, in quanto membro della Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ha ricevuto da Di Lorenzo una lettera e l'allegata copia della richiesta di archiviazione del pubblico ministero dottor Alberto Galanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Nelle conclusioni è riportato quanto segue: «L'attività di intercettazione ha permesso di far affiorare sospetti ed indizi circa l'esistenza di un sistema corruttivo esistente all'interno dell'azienda RAI attuato da alcuni dirigenti che confermerebbe quanto denunciato dal Di Lorenzo (...) tuttavia, l'estrema omertà e "vischiosità" che si respira in modo evidente in seno a tutti coloro che a vario titolo lavorano e hanno lavorato per il sistema radiotelevisivo, con la speranza di farvi rientro, non ha consentito di trasformare questi meri sospetti in concreti elementi di prova»;

scrive ancora il sostituto procuratore: «Dal monitoraggio delle telefonate (...) emerge che in seno all'azienda Rai vige "la legge del più forte" ove gli scambi di favore sono all'ordine del giorno, ove la professionalità dei personaggi televisivi passa in secondo ordine». Purtroppo, insiste il pm «tale ipotesi rimane tale in quanto le operazioni tecniche non hanno permesso di rilevare nulla di concreto per quanto riguarda eventuali richieste concussive e le persone sentite a verbale nelle loro dichiarazioni sono state molto evasive, facendo attenzione a non gettare fango sull'azienda Rai e non coinvolgere alcun dirigente per timore di essere castigati»;

il produttore Di Lorenzo, difeso dall'avvocato Alessandro Diddi, come si legge nella richiesta di archiviazione, ha accusato figure di primo piano di viale Mazzini di agire con continui soprusi e di pretendere mazzette. Il suo rifiuto di sottostare alle loro regole avrebbe provocato l'allontanamento dall'azienda e il conseguente fallimento della sua società, la Ldm. Nelle carte viene evidenziato come non si sia giunti ad individuare riscontri alle parole di Di Lorenzo anche a causa dell'omertà che regna nella televisione pubblica italiana. «In modo assolutamente generico e non sufficiente» ad avallare le accuse, nelle stesse chiacchierate ascoltate dai pm «si fa riferimento ad un clima estremamente omertoso, ad una sorta di legge non scritta secondo cui chi denuncia certi fatti viene messo fuori dal sistema»;

Di Lorenzo ha raccontato «di essere stato oggetto di reiterate pretese concussive da parte di diversi funzionari del servizio pubblico radiotelevisivo e, dalla data del suo rifiuto (2006), di condotte mobbizzanti sempre più pesanti, tali da determinare la sostanziale inattività della società». Uno di questi dirigenti Rai, ha spiegato Di Lorenzo ai magistrati, gli avrebbe chiesto denaro in 2 occasioni, più una terza. Soldi recuperabili grazie alle sue produzioni con la Rai "favorite" proprio da chi quei soldi avrebbe ricevuto come tangente. Accuse gravi, ma, come detto, non dimostrate dalla pubblica accusa;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

dopo l'inchiesta su presunte mazzette e raccomandazioni in Rai, ecco un altro (presunto) giro di tangenti nella stessa azienda di Stato per l'acquisto di *film*. Rapporti tutti da chiarire tra intermediari e dirigenti della televisione nazionale che stando alle ipotesi investigative nasconderebbero un supposto "sistema" di malaffare. Questo è il contenuto del nuovo fronte investigativo, dopo la denuncia del produttore e titolare della Ldm, Marcello Di Lorenzo, presso la Procura della Repubblica di Roma. A denunciare l'esistenza di un presunto "sistema" è Alberto Acciarito, titolare di una società che acquista diritti di *film* all'estero per poi rivenderli. L'imprenditore afferma a verbale di essersi rivolto anche al «consigliere Rai Gherardo Colombo e alla consigliera Tobagi», spiegando come per finalizzare la vendita dei diritti televisivi alla Rai occorresse fare riferimento al "sistema";

un meccanismo, stando alla sua denuncia, che limiterebbe l'acquisto di *film* solo da intermediari cinematografici vicini al supposto "sistema". Acciarito racconta che, non essendosi piegato al presunto "sistema", sarebbe stato emarginato. «Ho vissuto una esperienza traumatica - racconta al pubblico

ministero - quando mi trovavo per lavoro, in data 19 giugno 2013, a Parigi e avevo acquistato una serie di film tra i più importanti della cinematografia francese attuale. A un certo punto sul cellulare del mio ex socio Marco Mori della "Globus cinematografia" è giunta "una telefonata dall'Italia da parte di un altro produttore televisivo per la Rai», il quale risulterebbe in stretti rapporti con l'alta dirigenza Rai. Spiega che «involontariamente ho avvertito tutto il senso della conversazione fino a quando Marco Mori ha inserito il viva voce e ho ascoltato testualmente: tu sai che quella persona (Acciarito, ndr) è sputtanata, non venderai mai film in Rai, tu mi conosci da tanto tempo, sai che ho il maggior ascolto su quelle serie televisive, perché noi ci vediamo martedì, perché di me ti puoi fidare»;

per questo motivo, l'imprenditore si sarebbe rivolto all'avvocato Michele Lo Foco, esperto nel settore cinematografico, che ha svolto incarichi sia in Rai sia in commissioni ministeriali. «Lo Foco - afferma Acciarito - mi rappresentava lo stato di assoluta indifferenza della Rai e la mancanza di fondi adeguati che sta mettendo in ginocchio tutto il settore nazionale, mi riferiva inoltre di incredibili abusi che una società (...) amministrata in Svizzera da (...) ora deceduta. Secondo quello che mi disse Lo Foco, alla società veniva riconosciuta una percentuale del 25 per cento sul prezzo complessivo di ogni singola vendita di questi film americani a Rai Cinema. Ovviamente si sarebbe trattato di una sorta di tangente»;

tenuto conto che l'interrogante in data 25 settembre 2013 ha presentato un'interrogazione parlamentare di analogo tenore (4-00908), circa l'evasione fiscale sulla compravendita all'estero di diritti televisivi da parte di Rai Cinema, alla quale non è stata data ancora una risposta;

considerato che a metà 2015 è in scadenza il consiglio di amministrazione oggi in carica;

considerati gli impegni assunti sulla base del contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di varare una radicale riforma della Rai attraverso un'operazione strutturale destinata a cambiare completamente volto alla *governance*, a partire dalla nuova figura dell'amministratore delegato fino ai criteri di nomina dei membri del consiglio di amministrazione, ponendo fine alle logiche di lottizzazione che hanno sempre caratterizzato la selezione dei vertici.

(4-03347)

[IURLARO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:

per effetto della legge n. 56 del 2014, meglio nota come "legge Delrio", tra l'altro sottoposta per volontà di alcune Regioni al vaglio della Corte costituzionale, si è voluto dare un nuovo corso all'assetto istituzionale delle Province italiane, prevedendo per le stesse nuove competenze e nuove modalità di elezione degli organi politici;

con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, si è voluto imprimere una forte accelerazione, a giudizio dell'interrogante grossolana, al processo di riordino degli enti locali, determinando condizioni di incredibile *caos* nelle competenze e quasi certe condizioni di prossimi dissesti finanziari per molte Province, con riflessi assolutamente negativi sulle comunità locali e con elevatissimo rischio di restrizione del già contingentato intervento pubblico a favore del settore della sicurezza sociale, della cultura, della pubblica istruzione e delle politiche giovanili;

la legge di stabilità ha imposto ulteriori tagli ai trasferimenti erariali a favore di Comuni e Province, tanto da rendere incerti gli equilibri finanziari e, per la stragrande maggioranza delle Province italiane, incerta la possibilità di approvare bilanci di previsione 2015 e di corrispondere le retribuzioni al personale dipendente per l'intero anno;

inoltre, prevede al comma 421 dell'art. 1 un complesso ed articolato processo di mobilità dei dipendenti delle Province le quali, dal 1° gennaio 2015 dovrebbero stabilire dotazioni organiche in misura pari alla spesa di personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta del 50 per cento, dovendo, per le unità soprannumerarie, applicare la disciplina prevista dai successivi commi da 422 a 428;

il comma 424 conclude con la sanzione gravissima della nullità per le assunzioni effettuate in

violazione del comma medesimo, in base al quale è fatto divieto alle Regioni ed agli enti locali di assumere, al di fuori dei processi di mobilità di cui al precedente comma 421;

il comma 425 prescrive, a carico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'obbligo di procedere alla ricognizione dei posti vacanti presso le amministrazioni dello Stato, Agenzie eccetera da destinare alla ricollocazione del personale in esubero delle Province e, nelle more, pone il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, le quali, se fatte in violazione dei commi in esame, sono nulle;

visto che:

con provvedimento del 25 novembre 2014, quindi antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità, è stato adottato l'avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di complessivi 1.031 posti a tempo pieno ed indeterminato presso il Ministero della giustizia, vari profili e sedi. Detto avviso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 20 gennaio 2015; lo stesso appare chiaramente in contrasto con le previsioni dei citati commi della legge di stabilità, dove non è preordinato a consentire la ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, ma anzi contiene requisiti che palesemente servono a favorire la mobilità dei soli dipendenti ministeriali (art. 4, punto 4, del bando medesimo);

la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ha indetto un concorso in data 29 dicembre 2014, con scadenza 14 marzo 2015 per titoli ed esami a 45 posti di referendario di TAR del ruolo della magistratura amministrativa, che appare chiaramente elusivo del divieto di assunzioni a tempo indeterminato, posto dal citato art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Da notare che, tra i destinatari del bando, ci sono anche i dipendenti degli enti locali, muniti di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale;

la Corte dei conti in data 16 dicembre 2014 ha avviato un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, il cui art. 12 prevede, tra i destinatari, anche dipendenti pubblici degli enti locali, muniti di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire l'osservanza dei divieti prescritti da una legge approvata dal Parlamento rispetto a cui gli atti sopra menzionati sono certamente elusivi, non foss'altro perché adottati prima dell'entrata in vigore della medesima e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* successivamente, senza alcuna revisione alla luce delle normative sopravvenute ed in aperto dispregio dei diritti dei lavoratori delle Province a cui, di fatto, si stanno sottraendo opportunità di idonea ricollocazione;

se abbia contezza del fatto che le politiche di *austerità*, a giudizio dell'interrogante smisurate ed irrazionali, ed il taglio ai trasferimenti a Regioni, Province e Comuni stanno determinando con assoluta certezza le condizioni di dissesto finanziario delle Province, non certo per cattiva gestione ma per soffocamento finanziario;

se abbia contezza della circostanza che l'eventuale conseguimento del risparmio sulla spesa pubblica attraverso il prossimo licenziamento (che a giudizio dell'interrogante si può presagire dai comportamenti e dagli atti dissennati, per cui un Ministero non sa quello che fa un altro e gli stessi non rispettano le leggi dello Stato) dei dipendenti provinciali comporterà conseguenze disastrose sui già minimi consumi e, quindi, sulla produzione, sulle entrate tributarie, sulla certezza del recupero dei crediti da parte di INPS, finanziarie ed istituti di credito per i prestiti loro concessi;

se abbia contezza del fatto che alcuni dei servizi svolti dalle ex Province dovrebbero essere svolti dai Comuni e che anche la situazione finanziaria degli stessi è prossima al collasso. Nello specifico, dal 1° gennaio 2015 i servizi sociali non sono più di competenza delle Province che negli ultimi anni, in assenza di trasferimenti statali e in presenza di trasferimenti regionali ridottissimi, hanno garantito i servizi ai disabili con fondi di bilancio propri, in assenza dei quali la spesa relativa dovrebbe ricadere sui Comuni. A questo proposito, si noti che alcune Province hanno cessato l'erogazione dei servizi, ma

i Comuni non sono intervenuti; altre Province hanno ridotto le quantità delle ore di assistenza rendendo vana la garanzia del diritto allo studio dei disabili; altre Province continuano ad erogare servizi, nelle more del riordino da parte delle Regioni, onde evitare responsabilità penali e non pregiudicare diritti dei più deboli, ma presentano il conto ai Comuni che devono reperire nuove e non programmate somme per finanziare questa spesa.

(4-03348)

AUGELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella città di Roma è in corso un'aspra vertenza tra Roma capitale e il personale dipendente delle scuole comunali, culminata in un atto unilaterale dell'amministrazione che ha suscitato proteste e mobilitazioni di vario genere;

della vertenza si è occupato anche l'assessore regionale alle politiche sociali Visini, impegnandosi a richiamare il sindaco di Roma al rispetto dell'articolo 1, comma 19, della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011, che modificò l'articolo 5 della legge regionale n. 59 del 1980, stabilendo che il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini sia, per quanto concerne gli educatori, nella misura di 1 ogni 7 bambini, ritenendo che l'atto unilaterale abbia messo in discussione queste proporzioni;

ad inasprire la vertenza concorrerebbe fortemente lo stato di degrado e di abbandono delle scuole comunali ed anche di alcune scuole statali, la cui manutenzione è affidata al Comune;

lo stato di degrado investirebbe complessivamente ed a vari livelli un terzo degli immobili, mentre il 10 per cento (ovvero 50 plessi) presenterebbe inadempienze di legge che possono configurare sanzioni penali. Si potrebbe sostanzialmente affermare che la legge n. 81 del 2008 viene consapevolmente ignorata e calpestata dall'amministrazione comunale;

risulta di fatto congelata la struttura dei funzionari dei sistemi di prevenzione, protezione e monitoraggio dei servizi istituita nel 2009, grazie ad un accordo tra l'amministrazione capitolina e lo organizzazioni sindacali, in base al quale un gruppo di funzionari dovevano costituire una *task force* con la creazione di un sistema di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro e del monitoraggio dei servizi;

questo nucleo avrebbe potuto e dovuto vigilare preventivamente sulla stesura dei capitolati d'appalto per i servizi di manutenzione e per il monitoraggio del servizio reso dalla ditta appaltatrice. In realtà, a quanto risulta all'interrogante, dopo una prima fase di risultati apprezzabili ottenuti da questo nucleo, nel gennaio 2014 gli uffici sarebbero stati trasferiti dal Dipartimento risorse umane al Dipartimento servizi educativi, subendo una serie di trattamenti punitivi, compreso il ritiro della tessera metabus, unico appannaggio dei componenti del nucleo, incaricati di spostarsi per la città per effettuare il monitoraggio sui circa 500 plessi presenti sul territorio di Roma capitale;

sono inoltre stati bloccati i programmi di formazione del nucleo, che di fatto ha oggi serissime difficoltà ad operare;

attualmente la società che esegue l'appalto è la Roma Multiservizi, che si occupa delle pulizie, dell'assistenza, della sorveglianza, della piccola manutenzione, del facchinaggio, della fornitura del materiale di facile consumo, del trasporto scolastico e della manutenzione del verde;

il servizio sembra del tutto insufficiente anche a causa delle poche risorse disponibili;

il sindaco Marino e l'assessore Cattoi, nel giugno-luglio 2014 hanno a giudizio dell'interrogante maldestramente tentato, aderendo alla convenzione Consip, di affidare la gestione dei servizi ausiliari al consorzio Cns, nel quale erano presenti alcune delle famigerate cooperative al centro dell'inchiesta su "Mafia Capitale";

fallita questa manovra, dopo un prolungato stato di agitazione dei lavoratori della società Multiservizi che si sentivano minacciati dall'assenza di una clausola di salvaguardia del loro posto di lavoro, l'amministrazione ha ripiegato sull'idea di un nuovo bando di gara, riducendo ulteriormente i finanziamenti;

contestualmente i municipi, che si occupano degli appalti per la disinfestazione e derattizzazione degli edifici scolastici, hanno complessivamente ridotto i loro finanziamenti per queste attività;

il risultato è che nell'ultimo anno la situazione di degrado scolastico si è fatta insostenibile; da una raccolta di segnalazioni prevenuta all'interrogante a partire dal periodo ottobre-novembre 2014 si registrerebbe una particolare recrudescenza del fenomeno dell'infestazione di colonie di ratti nei plessi scolastici. Nel III Municipio, la scuola elementare "Cardinal Massaia", alla fine del mese di ottobre 2014 è stata chiusa per 3 giorni dalle autorità sanitarie. La presenza di ratti si è registrata anche presso l'asilo nido "Arcobaleno" in via delle Isole Curzolane, nella scuola dell'infanzia "Maria Stern", in Via Scalo di Settebagni a ridosso della pausa natalizia; nel XIV Municipio si sarebbe manifestato lo stesso problema nel mese di novembre presso la scuola "Alberto Sordi"; a Tor Bella Monaca alla fine di settembre nell'asilo "Peter Pan" in via Panzera; a Ponte di Nona, a novembre 2014 nella scuola di via Gastinelli; nel XV municipio a novembre 2014, nella scuola "Zandonai". Più recentemente a gennaio 2015, si sarebbe verificato un caso al nido "Orizzonte" in via del Beverino (XIII Municipio), e alla scuola dell'infanzia di Via Massa Marittima (VIII Municipio);

tutti questi episodi sono stati denunciati dai genitori o dal corpo docente alla competente ASL o ai NAS dei carabinieri e sono stati affrontati con interventi di derattizzazione che non sono riusciti a debellare definitivamente il fenomeno;

le infestazioni di ratti sono diretta conseguenza dell'inesistente manutenzione del verde, dove dovrebbero svolgere attività ricreative i bambini, carenza a sua volta dipendente dalla pessima esecuzione del contratto di servizio e dai ritardi del monitoraggio delle inadempienze;

ancora più diffusi sono i pericoli discendenti dalle infiltrazioni d'acqua o dalla cattiva qualità dei fabbricati che presentano minacciose crepe nella muratura. È il caso della scuola dell'infanzia "Girasole colorato" (VIII Municipio), dell'asilo nido "Girandola" (XIII Municipio), della scuola dell'infanzia "Mille Colori" (XIII Municipio), della scuola "Bondi" (XIII Municipio), della già citata scuola "Alberto Sordi" (XIV Municipio);

infine si registrano in modo diffuso guasti agli impianti tali da mettere fuori uso parte dei servizi igienici o dei riscaldamenti o da rendere pericolosi i cavi elettrici. Si cita il caso della scuola dell'infanzia di Via Mon Valle (X Municipio) e ancora quello del nido "Isola Peter Pan" (VIII Municipio);

nel complesso la situazione pare in continuo peggioramento, priva di qualsiasi approccio organico da parte dell'amministrazione e destinata presto o tardi a provocare conseguenze negative per la popolazione scolastica in un crescendo fuori controllo di rischi di infortunio,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda assumere un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del Comune di Roma di fronte a questa insostenibile situazione;

se ritenga opportuno approfondire le conseguenze che può determinare il protrarsi di questa sistematica violazione della legge n. 81 del 2008, attivando, d'intesa con la Regione, le strutture delle competenti aziende sanitarie locali per un'attività di inchiesta e monitoraggio sul patrimonio scolastico; se, infine, ritenga utile una più immediata azione ispettiva, per estendere l'indagine al di là dei pur numerosi casi richiamati in premessa.

(4-03349)

[MOSCARDELLI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

Stella Manzi morì a soli 8 anni, travolta da un pirata della strada ad Aprilia (Latina) il 26 dicembre 2013;

Daniel Domnar, il pirata della strada individuato dalle forze dell'ordine, era stato ristretto agli arresti domiciliari;

lo stesso, quando si verificò l'incidente, guidava senza patente, era ubriaco ed era sotto effetto della cocaina, come accertato dalle autorità competenti;

l'uomo colpì in pieno, durante un sorpasso, l'auto a bordo della quale si trovava la bimba, che viaggiava con la madre e i 2 fratelli;

alcuni giorni fa avrebbe dovuto tenersi il processo con rito ordinario, ma l'imputato non si è presentato in aula;

Domnar è fuggito, per trovare rifugio forse nel suo Paese d'origine oppure nascondendosi da qualche amico nella zona di Nettuno;
si sarebbe reso irreperibile almeno 2 mesi fa, dopo aver lasciato il domicilio in via dell'olmo 25 a Nettuno (Roma), in cui era ristretto, con un permesso dei magistrati;
la famiglia si era opposta alla concessione degli arresti domiciliari e del permesso,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare se sono state applicate correttamente nel tempo le misure di controllo del soggetto citato per gli arresti domiciliari;
se siano state già adottate azioni per arrivare alla cattura del pirata della strada;
eventualmente quali ulteriori azioni, anche in coordinamento con l'Interpol e la polizia rumena, si intendano predisporre per arrivare all'individuazione e all'arresto di Domnar.
(4-03350)

DE POLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la profonda crisi economica che ha investito il nostro Paese sta colpendo pesantemente in modo particolare quei settori che caratterizzano il tessuto produttivo italiano e ne fanno un *unicum* nel mondo: i lavoratori autonomi. Dai dati delle Camere di commercio, nel 2014 emerge un decremento di circa 357.000 partite IVA;

con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) sono stati introdotti interessanti sgravi contributivi sul lavoro dipendente, ma non su quello autonomo, per il quale anzi essa prevede l'aumento delle aliquote dei contributi previdenziali dal 27 al 30 per cento e della tassazione forfettaria dal 5 al 15 per cento: in altre parole un titolare di partita IVA nel 2015, tolto un 22 per cento di spese che le normative riconoscono forfettariamente, dovrebbe versare il 30 per cento di aliquota contributiva e il 15 per cento di quella fiscale;

in risposta all'ondata di critiche secondo le quali non applicare tale aumento determinerebbe un costo di diverse centinaia di milioni a carico del bilancio dello Stato, intervengono, a sostegno della sospensione degli aumenti, le osservazioni del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti, nelle quali si propone di far convivere il vecchio e il nuovo regime contributivo, almeno per un periodo di transizione: il costo sarebbe di circa 10 milioni di euro per arrivare ad un centinaio nei prossimi anni: si tratterebbe di un risparmio notevole;

sono state presentate 1.083 proposte emendative riferite al testo della legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, alcune delle quali considerate non ammissibili. A giudizio dell'interrogante, fatti salvi i criteri di ammissibilità, ed in particolare, la circolare del presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, è proprio a tali criteri ai quali il vaglio dovrebbe obbedire prestando particolare attenzione "alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento", interessi che devono essere precipuamente quelli di tutelare e salvaguardare il più possibile la salute del tessuto produttivo italiano;

nelle ultime riforme si sono riscritte molte regole dello statuto dei lavoratori, garantendo sgravi fiscali (in particolar modo contributivi triennali) ma purtroppo è necessario constatare che, anche in questa occasione, i lavoratori autonomi sono i più colpiti anche in virtù di deleteri pregiudizi che ne farebbero i maggiori evasori fiscali;

è opportuno ricordare un dato incontrovertibile, senza ricorrere a statistiche i cui dati potrebbero essere interpretati ed interpolati con una certa elasticità: il mondo delle partite IVA è il vero tessuto economico del nostro Paese, è il vero "*made in Italy*", non usufruisce delle "trasfusioni" dei grandi capitali pubblici o privati, non è oggetto di equilibrismi di borsa, non ha capitale straniero. Esso è il frutto del duro lavoro di singole persone che, affidandosi alle proprie risorse e grazie all'ingegno, hanno fatto grande il nome dell'Italia nel mondo senza tema di imitazioni di alcun genere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga possibile e opportuno prevedere la proroga del blocco degli aumenti, procedendo altresì ad una complessiva ridiscussione del prelievo fiscale e contributivo sulle partite IVA, visto che l'attuale configurazione della tassazione sul lavoro autonomo

rappresenta una sorta di "dichiarazione di sfiducia" nei confronti della categoria.

(4-03351)

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [CIOFEI](#), [MANGILI](#), [DONNO](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che:

si apprende da notizie di stampa ("il Fatto Quotidiano" del 26 gennaio 2015) che «Dal 22 gennaio 2015, 132 studenti disabili della provincia di Sassari sono nelle condizioni di vedersi negato il diritto allo studio. Motivo: mancano i soldi per pagare la loro assistenza scolastica specialistica e, per 77 di loro, anche il trasporto dall'abitazione agli istituti superiori dove frequentano le lezioni. Se per quest'ultimo toccherà ai genitori sacrificarsi, in molti casi l'assenza di operatori socio sanitari - in grado di assistere le ragazze e i ragazzi diversamente abili nelle loro necessità fisiologiche, cognitive ed educative - si tradurrà nell'impossibilità di proseguire il percorso scolastico intrapreso, con le pesanti ricadute conseguenti»;

si legge ancora: «Il pasticcio si deve ad un *mix* di responsabilità. Il servizio costa infatti circa 1,2 milioni di euro ad anno scolastico, coperti per un terzo dalla Regione Sardegna e per i restanti due terzi dalla Provincia di Sassari. La Regione ha versato la sua parte, con una piccola aggiunta di 80.000 euro a fine 2014, assicurando così le prestazioni fornite fino a ieri dalla cooperativa affidataria, ma mancano completamente i 680.000 euro della Provincia per andare avanti. L'assessore Rosario Musmeci spiega il motivo [ailfattoquotidiano.it](#): "Lo Stato ci ha tolto l'80 per cento delle risorse finanziarie per la spesa corrente ed io avevo già messo negli anni precedenti tutto quanto a mia disposizione per garantire questo servizio. Feci presente il problema anni fa in Regione e ho avuto modo di ripresentarlo all'assessora regionale Firino sin da aprile 2014, chiedendo alla Regione di fissare *standard* regionali per il servizio (oggi ogni Provincia ha i suoi, ndr) e risorse adeguate a gestire la situazione". (...) Ma nulla a quanto pare è stato fatto. Musmeci contesta inoltre alla Regione di aver tenuto inalterato il suo contributo sul servizio nonostante negli anni questo abbia raddoppiato gli utenti. Raggiunta da [ilfattoquotidiano.it](#) l'assessora Claudia Firino respinge al mittente le accuse: "Il problema è serio e per rimediarmi ho disposto un emendamento alla Finanziaria che sarà in discussione questa settimana, oltre ad aver disposto l'aumento di 1 milione di euro per il fondo di riferimento, ma vale la pena chiedersi come mai l'unica provincia sarda ad avere questo problema sia quella di Sassari". Ponendo al centro l'utenza, perché, chiediamo, questo aiuto risolutivo non è potuto arrivare prima? "Il servizio è in carico alla Provincia tramite il fondo unico e co-finanziato dalla Regione per una parte minoritaria; non potevamo sopperire integralmente, come l'assessore Musmeci sapeva da tempo. Da disabile comprendo il problema dell'utenza e ai genitori di questi studenti giustamente non interessa chi doveva risolvere questi problemi amministrativi, importa il servizio. A Finanziaria approvata sarà riattivato". (...) "Quindi, calendario alla mano e salvo soluzioni d'emergenza, fino ai primi di marzo la situazione non sembra destinata a mutare, con buona pace delle famiglie interessate e dei lavoratori. La conclusione del servizio porta con sé, infatti, anche il problema occupazionale e 66 dipendenti della cooperativa affidataria (per lo più Oss) sono senza lavoro dal 22 gennaio. I sindacati hanno tentato un'ultima mossa con il prefetto di Sassari: la "precettazione" dei lavoratori - che in realtà non stanno scioperando - nell'idea di far riconoscere l'interruzione del servizio come "pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati". Lavoratrici e lavoratori erano d'accordo, benché avrebbero dovuto attendere due mesi per vedersi riconoscere lo stipendio dovuto, ma il prefetto Salvatore Mulas, sentita la Regione, non ha avallato l'operazione". (...) "Il diritto allo studio - sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dall'articolo 34 della Costituzione - trova l'ultima declinazione verso le persone diversamente abili nella legge 104 del 1992 dove si assicura che "la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società". La normativa pone in carico alla scuola l'assistenza di base dei disabili, da svolgersi con personale tecnico ausiliario opportunamente formato, mentre affida a Comuni e Province l'assistenza specialistica ed educativa. Se per alcuni dei 132 studenti la frequenza scolastica potrebbe quindi

proseguire con uno sforzo di genitori e scuola, laddove il personale - quando e se formato - sarà tenuto ad assistere ingresso, uscita e gestione dei bisogni fisiologici ed educativi dei ragazzi e delle ragazze con minor disabilità, chi di questi presenta limitazioni più gravi (motorie, cognitive o psichiche) potrebbe vedersi negato nei fatti un diritto costituzionale e scegliere di agire anche legalmente in tal proposito. Si troverà a riconoscere che se la violazione dei diritti subita è evidente, più difficile è capire chi ne è stato responsabile"»;

considerato che, a parere degli interroganti:

la situazione dell'assistenza scolastica dei bambini e studenti disabili si sta facendo drammatica a causa dei tagli del Governo nazionale a supporto di bambini e studenti disabili: questi ultimi si vedono sempre più negare il diritto all'istruzione e all'assistenza scolastica con una riduzione drammatica delle ore di sostegno;

a causa della situazione molte famiglie si vedono costrette a non mandare più il proprio figlio a scuola, così da veder lesi diritti costituzionalmente garantiti, con una gravissima discriminazione nei confronti dei disabili;

la disabilità dovrebbe essere considerata come un minimo comune denominatore di civiltà, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda mettere in atto per individuare le possibili soluzioni da adottare, anche avviando un monitoraggio attento delle reali situazioni che si creano su questa problematica nelle varie realtà provinciali;

se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato iniziative, anche di carattere normativo, o intenda adottarne, al fine di giungere ad una celere soluzione della questione, restituendo equità, ragionevolezza e dignità alla scuola, ai docenti, agli studenti più deboli e alle loro famiglie.

(4-03352)

[MANCUSO, BIANCONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, all'art. 4, comma 10, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali, lo stesso personale nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente;

in particolare prevede che: "Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la stabilizzazione dei dipendenti del settore sanitario, includendo tra gli stessi non solo i medici, ma anche il personale amministrativo ("anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale");

nella prima versione, l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già concertata col Ministero dell'economia recitava: "Le procedure di cui al presente decreto sono riservate

al personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale e tecnico-amministrativa degli enti di cui al comma 1";

al contrario, nell'ultima versione, inviata alla Conferenza Stato-Regioni ed unificata il giorno 23 dicembre 2014 l'art. 1, comma 2, è presente nella seguente formulazione: "le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente alle aree della dirigenza, medica e del ruolo sanitario"; in questo modo vengono esclusi dalla stabilizzazione i dirigenti dell'area amministrativa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover porre in essere tutte le azioni utili alla stabilizzazione del personale dirigente dell'area amministrativa, in accordo con quanto disposto dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 101 del 2013.

(4-03353)

[DLBIAGIO](#), [PUPPATO](#), [PICCOLI](#), [DALLA TOR](#), [SPILABOTTE](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo i dati pubblicati nell'aprile 2011 dalla rivista scientifica "The Lancet" sono circa 2,6 i milioni bambini nati morti ogni anno nel mondo e sebbene il 98 per cento di queste morti avvenga nei Paesi poveri o in via di sviluppo, percentuali sempre più alte interessano i Paesi più ricchi. Nello specifico in Italia una gravidanza su 6 si interrompe con la morte del bambino e 9 bambini al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, con notevoli ripercussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia;

stando ai dati a disposizione dell'interrogante, in Italia la natimortalità ogni anno colpisce circa 180.000 famiglie;

come sottolineano gli specialisti e gli esperti del fenomeno, intorno alla morte perinatale sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tabù che ne limita la comprensione, l'approfondimento e la sensibilizzazione;

a tale limite di matrice culturale va ad aggiungersi anche un ventaglio di criticità che, seppur meramente amministrative, acuiscono il carattere drammatico della gestione dell'evento "morte in utero" in capo ai genitori, che nella stragrande maggioranza dei casi si ritrovano privi di riferimenti ed informazioni chiare e puntuali;

su questo versante, si ritiene opportuno segnalare che in molti casi i bambini nati morti, identificati come "prodotto del concepimento", segnatamente per le età gestazionali precoci, vengono trattati alla stregua di rifiuti ospedalieri, e pertanto "smaltiti" come tali senza che al genitore, confuso e addolorato, venga offerta una spiegazione o vengano illustrate le norme ed i regolamenti vigenti disciplinanti la fattispecie;

sebbene sussistano nell'ordinamento italiano norme nazionali volte a disciplinare il seppellimento dei bimbi nati morti, indipendentemente dall'età gestazionale, queste sono spesso ignorate o erroneamente applicate in molti ospedali italiani;

a ciò si aggiunge, che nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in Europa (e nello specifico in Francia ed in Germania), non esiste una disposizione precisa che disciplini l'iscrizione di un bimbo nato morto all'anagrafe, acuendo di fatto l'onere emotivo in capo ai genitori afflitti da un lutto di tale natura;

nel nostro ordinamento, nonostante non vi sia alcuna norma contraria, qualora la perdita di un bambino avvenga in un'età gestazionale inferiore alle 28 settimane, si verifica in genere un'opposizione da parte degli uffici dello stato civile all'iscrizione del bimbo nei relativi registri;

circa i parametri entro cui è riconosciuta dalla legge italiana una sorta di "dignità di cittadino" ai feti nati morti appare opportuno segnalare la molteplicità di disposizioni che sembra sottendere la disciplina;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, recante il regolamento di polizia mortuaria, dispone per "i nati morti, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di

trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale", prevedendo ulteriormente che "a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane". Introducendo un principio di discrezionalità che, di contro, trova scarsa applicazione sul versante pratico considerando che le autorità competenti non sono ben disposte ad accettare un'opzione di tale natura;

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di tutela della madre lavoratrice disciplinando il congedo di maternità "nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità", equipara di fatto il "nato morto" dopo il 180° giorno di gestazione al "nato vivo", senza legittimare alcun vincolo afferente all'età gestazionale del feto;

vale la pena ulteriormente evidenziare che l'ISTAT, ai fini delle proprie rilevazioni, registra come nati morti i feti dell'età? di 25 settimane più? 5 giorni di vita intrauterina, così come emerge dal glossario statistico, alla definizione di "aborto spontaneo";

il regolamento (UE) n. 328/2011 all'articolo 2 definisce «nato morto», "la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso e? indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira ne? manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari". Inoltre, all'articolo 3, indica tre successivi parametri per selezionare i nati morti oggetto di rilevazione statistica: peso alla nascita (tra i 500 e i 900 grammi); età? gestazionale (tra le 22 e 27 settimane); lunghezza tra vertice e tallone (tra 25 e 34 centimetri);

si ritiene opportuno segnalare che il calcolo della durata della gestazione intrauterina presenta notevoli difficoltà?, con un margine di errore che va di meno 6 a più 14 giorni dell'età? reale, ove effettuato, in base ai dati anamnestici; in ragione di tali aspetti le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità utilizzano come criterio di discriminare tra prodotto del concepimento e "nato morto" quello del peso di 500 grammi;

l'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ai fini della dichiarazione di nascita del "nato morto", non indica alcuna durata della gestazione;

non sussiste alcuna distinzione tra "nato morto" e prodotto abortivo anche nelle circolari ministeriali (n. 15 del 19 dicembre 2001, all. 5) e regionali (prot. n. 52583 del 7 novembre 2002, all. 6), ai fini della redazione del CEDAP (certificato di assistenza al parto) di cui al decreto ministeriale n. 349 del 2001;

malgrado il complesso scenario normativo nel 2013 si registra la prima pronuncia a favore dell'iscrizione all'anagrafe di un bambino con età gestazionale inferiore alle 28 settimane: un orientamento giurisprudenziale che dovrebbe configurarsi come riferimento per la disciplina della materia;

infatti, per quanto risulta all'interrogante la prima sezione civile del tribunale ordinario di Padova ha accolto le richieste di 2 genitori per la formazione tardiva dell'atto di nascita della loro primogenita, nata morta alla presunta età? gestazionale di 26 più 3 settimane, motivando quanto segue: "Va inoltre precisato che l'età? gestazionale rileva solo ai fini delle norme di polizia mortuaria, e segnatamente dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che prevede che in caso di nati morti di età? gestazionale inferiore alle 28 settimane, debba essere proposta domanda specifica di seppellimento all'Unità? Sanitaria, ma non incide sulla formazione dell'atto di nascita, come si desume anche dal primo comma dell'art 7 che espressamente fa salve le disposizione dell'art. 74 del precedente ordinamento dello stato civile di cui al Regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (...) ne consegue che la qualificazione come "prodotto abortivo" del feto, ai fini del regolamento di polizia mortuaria e quindi di seppellimento e? del tutto influente ai fini dell'iscrizione nei registri dello stato civile";

alla luce della sentenza, appare evidente la sussistenza di una lacuna normativa che merita di essere colmata, al fine di dare dignità ai bambini deceduti oltre a prevedere una forma di coerenza normativa

in capo ad una materia complessa e frammentata;

l'iscrizione all'anagrafe di un figlio nato morto, indipendentemente dalla sua età gestazionale, rappresenta un riconoscimento eticamente e normativamente inderogabile, oltre a configurarsi come uno strumento di tutela e di rispetto verso i genitori che hanno perso un figlio;

la consapevolezza di siffatto vuoto normativo e della sussistenza di un *deficit* etico da parte dell'amministrazione ha mosso la società civile ad attivarsi anche attraverso gli strumenti di partecipazione e sollecitazione popolare: vale la pena segnalare che l'associazione "Pensiero celeste", attiva dal 2012 nello scenario del supporto alle famiglie colpite da morte perinatale, ha lanciato all'inizio del 2015 una petizione, attualmente sottoscritta da un migliaio di cittadini, che chiede ufficialmente al Governo la modifica dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000;

si ritiene pertanto opportuno procedere con un'armonizzazione normativa che miri ad ordinare le disposizioni vigenti, introducendone una chiara e di certa attuazione che esorcizzi perplessità e comportamenti a giudizio dell'interrogante illegittimamente arbitrari da parte degli uffici dello stato civile: un orientamento che dovrebbe basarsi sull'allineamento delle norme a quanto previsto dall'OMS, che individua come criterio di riferimento il peso alla nascita del feto (500 grammi), in considerazione del carattere scientificamente poco attendibile del calcolo gestazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità illustrate;

se non ritengano opportuno sollecitare e sostenere un'evoluzione normativa che, modificando eventualmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sancisca la facoltà in capo ai cittadini di richiedere l'iscrizione all'anagrafe di un figlio, morto in utero, indipendentemente dall'età gestazionale, prevedendo un'armonizzazione normativa che miri ad ordinare le disposizioni vigenti introducendone una chiara e di certa attuazione che esorcizzi perplessità e comportamenti, a parere dell'interrogante illegittimamente arbitrari, da parte degli uffici dello stato civile anche attraverso l'allineamento delle norme a quanto previsto dall'OMS.

(4-03354)

[TOCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il settore bancario e per gli investimenti" (detto "investment compact") attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) il compito di provvedere alla commercializzazione dei prodotti tecnologici e dei brevetti di tutte le università e di tutti gli enti di ricerca; il comma 3 stabilisce, inoltre, che "gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2";

tale previsione normativa ha suscitato forti perplessità tra i vertici dello stesso istituto;

l'IIT in un comunicato stampa del 23 gennaio 2015, "all'unisono con il mondo della ricerca", ha espresso forti perplessità sulla disposizione sia nel merito che nel metodo; inoltre, precisa che "l'ipotesi invece di rendere IIT l'ente per la gestione della proprietà intellettuale di tutti gli istituti nazionali di ricerca pubblici e delle Università è estranea alla missione di IIT";

sul punto si è espressa anche la Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) che in una nota congiunta a firma del presidente Stefano Paleari e del presidente del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), Luigi Nicolais, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di provvedere al ritiro del provvedimento, ritenuto «assai preoccupante e lesivo moralmente e materialmente per le università e gli enti pubblici di ricerca»;

in particolare, in un articolo *on line* del "Corriere della Sera" del 23 gennaio 2015, il presidente Paleari ha dichiarato «Nessuno dice che non sarebbe utile discutere di come ottimizzare lo sfruttamento dei brevetti. Ma un provvedimento di tale portata non può essere calato così dall'alto, all'insaputa di tutti gli attori interessati, perfino del Ministro dell'Istruzione. Vogliamo parlarne? Facciamolo. Ma partendo da una ricognizione di quello che già si fa nelle singole università dove da alcuni decenni funzionano dei centri per il trasferimento tecnologico, penso ad esempio a quello del Politecnico di Torino. Poi

certo si può pensare a come andare oltre, ma a me preme soprattutto la trasparenza. Mentre di questo provvedimento non si sa nemmeno la paternità»

la notizia è stata ripresa e commentata dalle principali testate giornalistiche: da "La Stampa" in un articolo dal titolo "Il giallo della privatizzazione dei brevetti" e dal "Corriere della Sera" che scrive "Scoppia la bufera, atenei in rivolta";

la federazione lavoratori della conoscenza CGIL ha sottolineato che tale situazione può comportare il commissariamento dell'intera ricerca pubblica (università ed enti di ricerca). Alla fondazione di diritto privato IIT viene delegato, a livello nazionale, il compito dell'innovazione tecnologica, che per università ed enti pubblici di ricerca è parte della missione istituzionale,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui un ente o un ateneo dovrebbero consegnare un prodotto finito o un brevetto ad un soggetto terzo al fine della commercializzazione quando esistono specifici uffici dedicati a questo tipo di attività all'interno delle amministrazioni;

se sia vero che un provvedimento di tale portata sia stato adottato senza che sia stata espressa la volontà del Ministro in indirizzo e senza che sia stata effettuata una votazione collegiale dell'organo di governo dell'istituto.

(4-03355)

[Mario MAURO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

la Commissione per le adozioni internazionali (CAI), è istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive. Rappresenta l'autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993. Garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

il numero di bambini adottato all'estero è purtroppo crollato dagli oltre 4000 del 2011 ai circa 2.000 del 2014;

ai gravi problemi, ancora irrisolti, verificatisi nel sistema delle adozioni internazionali in Congo, si aggiungono quelli verificatisi in Kenya: dalla stampa keniota del 27 novembre 2014 si apprende che il Governo ha deciso di sospendere le adozioni di bambini da parte di stranieri;

le adozioni internazionali in Kenya avvengono attraverso agenzie locali riconosciute e autorizzate dal Governo a stipulare convenzioni con enti stranieri accreditati a svolgere le adozioni. Su alcuni siti *online* si legge che proprio a queste agenzie locali sarebbero state revocate le autorizzazioni ad operare, bloccando, di fatto, gli enti stranieri che non potrebbero portare avanti l'*iter* adottivo;

la decisione adottata dal Governo del Kenya nascerebbe dalla classifica riportata dal "Rapporto globale sulla tratta di esseri umani 2014" che cita il Kenya come "Paese d'origine transito e destinazione di traffico di esseri umani" e da un "vuoto" normativo: non ci sarebbero leggi precise atte a contrastare vendita, ingaggio e commercio di bambini;

la sospensione messa in atto dal Governo keniota non è stata ufficializzata sulla nostra *Gazzetta Ufficiale*, pertanto non si capisce che cosa realmente stia succedendo;

tante coppie che hanno scelto il Kenya per adottare un bambino hanno cercato disperatamente di chiedere aiuto alla CAI, hanno inviato *e-mail*, hanno provato telefonicamente, ma, purtroppo, la CAI non ha mai risposto, gettandoli così nel più totale abbandono e disperazione,

si chiede di conoscere:

se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto esposto e se e come intenda intervenire;

se corrisponda al vero che da quando si è insediata la nuova Commissione non ci sarebbero più state riunioni plenarie (solamente una fatta nel mese di luglio 2014), né tantomeno tavoli sulla fiscalità e sulle procedure delle linee guida sui singoli Paesi;

che cosa intenda fare per garantire un regolare svolgimento dei lavori della Commissione per le adozioni internazionali;

se sia a conoscenza di quali siano i reali problemi che hanno determinato la sospensione delle adozioni

da parte del Governo keniota.

(4-03356)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

già da tempo, anche attraverso gli organi di stampa (il primo articolo era uscito su "Il Notiziario" del 26 ottobre 2014), l'amministrazione comunale di Novate milanese (Milano) era stata informata del ritrovamento di particolari reperti archeologici di epoca gallico-romana nell'area interessata dai lavori per la riqualificazione della strada provinciale 46 "Rho-Monza";

in data 11 novembre 2014, durante la riunione della Commissione territorio, il geometra Moretti, responsabile unico del procedimento di Autostrade per l'Italia, intervenuto per un aggiornamento sui lavori in corso, fece ripetutamente riferimento alla presenza di questi reperti archeologici;

in data 18 novembre, il consigliere Silva chiese all'assessore Maldini tramite *email* istituzionale quali azioni intendesse intraprendere l'amministrazione per salvare e valorizzare questo pezzo di storia novatese;

in data 21 novembre l'assessore Maldini rispose di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa il presunto ritrovamento e promise che si sarebbe al più presto informata presso gli enti incaricati di svolgere i lavori di riqualificazione;

la stampa locale ha recentemente pubblicato (si veda "Il Notiziario" del 23 gennaio 2015) la notizia di alcune tombe di epoca romana e gallica che, ritrovate sul territorio di Bollate e Baranzate (Milano), sono state trasportate a Brescia dove verranno esposte durante il periodo di Expo 2015;

considerato che:

ogni amministrazione comunale ha il dovere di tutelare il patrimonio storico-culturale del proprio territorio;

i reperti rinvenuti sul territorio di Novate milanese, considerata anche la vicinanza geografica con Milano, sede di Expo 2015, avrebbero potuto attirare visitatori anche nel comune portando benefici a tutta la comunità;

la tematica inoltre non è mai stata affrontata nelle commissioni consiliari competenti (Cultura o Territorio),

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla vicenda;

se intenda, nell'ambito delle sue competenze, intervenire affinché gli importanti reperti vengano restituiti al Comune di Novate milanese per essere dalla sua amministrazione adeguatamente valorizzati e esposti per la fruizione del pubblica, specie nel periodo in cui si svolgeranno le manifestazioni legate a Expo 2015;

se risulti che l'amministrazione comunale abbia intrapreso azioni presso le autorità competenti per acquisire informazioni circa la natura e il valore dei ritrovamenti sul territorio comunale e per assicurarne la fruibilità a beneficio della cittadinanza e degli studiosi.

(4-03357)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha inviato a tutti i dirigenti scolastici della regione una nota invitandoli a «valutare l'opportunità di effettuare nell'attuale periodo viaggi d'istruzione a Parigi e nella regione dell'Ile-de-France»;

l'iniziativa è stata presa - in considerazione del fatto che, dopo l'attentato del 7 gennaio 2015 alla sede del giornale "Charlie Hebdo" a Parigi, il primo ministro francese ha deciso di elevare il livello del dispositivo «allarme attentato» nella regione dell'Ile de France e per le accademie di Parigi, Creteil e Versailles;

considerato che:

molti genitori sono preoccupati per l'assoluta indifferenza del Ministro in indirizzo in merito al problema delle gite all'estero, date le condizioni attuali di pericolo per terrorismo;

molte scuole stanno infatti mandando gli allievi in gita all'estero senza ascoltare le istanze e le preoccupazioni dei genitori, anche perché per le segreterie scolastiche è solo un problema

amministrativo, quello di evitare l'esborso di penali con le agenzie di viaggio coinvolte, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda diramare precise istruzioni alle scuole indicando loro di annullare le gite in luoghi non sicuri per gli studenti e per evitare che la loro sicurezza sia garantita solo da iniziative episodiche ed estemporanee dei singoli enti territoriali.

(4-03358)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

negli ultimi anni Poste italiane SpA ha avviato un processo di razionalizzazione degli uffici postali, procedendo sia alla loro chiusura, sia alla riduzione degli orari di apertura degli sportelli in diverse aree del territorio nazionale, nonostante i cospicui contributi erogati dallo Stato italiano in favore della società per l'erogazione dei servizi essenziali;

Poste italiane è una società a capitale interamente pubblico, detenuto al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio e che garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, in cui la società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste;

in Lombardia il piano di riorganizzazione nazionale comunicato recentemente da Poste italiane prevede la chiusura di 65 uffici postali e l'apertura a giorni alterni di altri 120 uffici, ritenendoli "improduttivi" o "diseconomici". Probabilmente si tratta di uffici ubicati anche nelle realtà montane e svantaggiate che vivono condizioni generali di servizio già di per sé disagiate e che in passato hanno già subito altri tagli dovuti a piani di razionalizzazione;

il provvedimento, che non è ancora ufficiale ma è già stato presentato alle organizzazioni sindacali, penalizzerebbe fortemente il territorio lombardo, con pesanti ricadute anche occupazionali e con un servizio ai cittadini qualitativamente desolante;

non ci sono ancora indicazioni precise di Poste italiane SpA in ordine agli interventi del piano di organizzazione in provincia di Lecco. Tuttavia, anche da articoli di stampa locale e da iniziative delle organizzazioni sindacali, si ipotizza la chiusura di uffici ubicati nelle frazioni dei comuni (anche montani) ove sono presenti più uffici postali e la razionalizzazione (cioè la riduzione dei giorni e/o degli orari di apertura, nonché del servizio di consegna della corrispondenza) per gli uffici postali di diversi comuni di piccole dimensioni;

questa decisione unilaterale di Poste italiane si inserisce in un contesto già critico e carente del servizio postale, con strumenti di lavoro inadeguati, organici insufficienti, sistemi informatici obsoleti, con lunghe attese degli utenti presso gli uffici e arrecherà ulteriori disagi soprattutto per i residenti anziani, ai quali sarà negata la possibilità di usufruire con la dovuta comodità di servizi essenziali quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, costringendoli a frequenti e difficili spostamenti;

i servizi postali, in particolare per le famiglie e le imprese, sono fondamentali nello svolgimento di moltissime attività quotidiane, come il pagamento delle utenze, il ritiro del denaro contante da parte dei titolari di conto corrente postale e l'invio di comunicazioni soggette al rispetto perentorio di scadenze, soprattutto quelle di carattere legale. Pertanto, la limitazione degli orari di apertura pone in serie difficoltà i privati, i turisti e tutto il bacino industriale del territorio,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, anche favorendo una concertazione fra la direzione di Poste italiane SpA e le amministrazioni locali, anche attraverso l'ANCI, per evitare che decisioni unilaterali assunte dalla società arrechino disagi agli abitanti dei comuni lombardi, e al fine di garantire l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, puntuale e capillare nel rispetto dell'accordo di programma per l'espletamento del servizio postale universale.

(4-03359)

[Mario MAURO](#), [DLMAGGIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative con voto capitario;

da sempre sono operose nell'incentivare lo sviluppo e la crescita del territorio di riferimento;
nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di crediti *crunch* (2011) sino alla fine del 2013, le banche popolari hanno aumentato i prestiti alla clientela del 16 per cento, mentre quelle sotto forma di società per azioni hanno diminuito l'ammontare dei prestiti del 5 per cento (dai dati dell'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre su Banca d'Italia);
in via d'urgenza, il 20 gennaio 2015, il Governo ha adottato un decreto-legge intitolato "Investment compact", dove, all'art. 1, si è prevista la trasformazione in società per azioni delle prime 10 banche popolari;
il giorno prima della seduta del Consiglio dei ministri, il presidente Renzi, durante la direzione del PD, avrebbe anticipato che il giorno successivo sarebbe stato approvato un provvedimento sul credito, nello specifico il cambiamento delle banche popolari in SpA;
anche i quotidiani nazionali hanno diffuso la notizia e tutti i dettagli sulla riforma;
dopo l'annuncio del *premier* e le anticipazioni della stampa, alla riapertura dei mercati azionari i 10 istituti interessati dal provvedimento hanno visto i propri titoli "schizzare alle stelle", addirittura la banca popolare di Etruria e del Lazio ha avuto un rialzo del 65 per cento;
il decreto abolisce il voto capitaro, ossia il principio di "una testa un voto" per cui tutti i soci sono uguali a prescindere dalle azioni possedute;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
il provvedimento "Investment compact" per la riforma delle banche popolari era stato inserito inizialmente nel disegno di legge sulla "concorrenza", in fase di messa a punto al Ministero dello sviluppo economico, poi estrapolato ed approvato con decreto-legge. Gli effetti del provvedimento però si vedranno solo in futuro e le banche dovranno adeguarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia;
a giudizio degli interroganti la Consob, quale autorità di tutela e vigilanza del mercato, sarebbe dovuta intervenire, dopo la diffusione delle notizie riguardanti il decreto-legge sulle banche popolari, a bloccare le contrazioni dei mercati azionari prima della loro riapertura,
si chiede di sapere:
per quale motivo, pur non essendo in presenza di un'emergenza bancaria palese, si sia deciso di adottare un decreto-legge sulle banche popolari;
come si sia sviluppato l'*iter* tecnico che ha portato al varo del testo;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che con la divulgazione delle notizie relative al decreto di riforma delle banche popolari si sia sconfinati in un'ipotesi di reato;
se corrisponda al vero che l'applicazione del decreto-legge porterà effetti negativi per il venir meno di crediti per circa 80 miliardi di euro, penalizzando così famiglie e piccola e media impresa ed anche l'occupazione, prevedendo che il taglio del personale bancario sarà di circa 20.000 unità nel giro di 2 anni.

(4-03360)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nel mese di gennaio 2015, nella città di Lecce, si sono riscontrati problemi con l'uso di autovetture dotate di centraline elettroniche nonché episodi anomali di interferenza legati alla presenza di forti emissioni di onde elettromagnetiche;
numerosi ripetitori sono presenti nella città di Lecce;
la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", persegue le seguenti finalità: "a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo

174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili";

ai sensi dell'art. 4 della legge, tra le funzioni dello Stato in materia, si ravvisano nello specifico: la "promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico scientifica", il "coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza" e la "realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio";

nella raccomandazione 1999/512/CE del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, è evidenziato che: "nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici";

nella risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici, il Parlamento europeo invitava "gli Stati membri a rendere disponibili ai cittadini, congiuntamente con gli operatori del settore, mappe indicanti l'esposizione alle linee elettriche ad alta tensione, alle radiofrequenze e alle microonde, soprattutto quelle generate da antenne di telecomunicazione, ripetitori radio e antenne telefoniche" nonché la pubblicazione di tali informazioni su un sito *internet* per consentirne la facile consultazione da parte dei cittadini. Si invitava, altresì, "il Consiglio e la Commissione a favorire, in collaborazione con gli Stati membri e il Comitato delle regioni, l'elaborazione di una norma unica che consenta di ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini in caso di ampliamento della rete di linee elettriche ad alta tensione";

le stesse istituzioni comunitarie hanno rilevato che nel corso degli ultimi decenni l'esposizione ambientale a fonti di CEM (campi elettromagnetici) antropogeniche è aumentata costantemente a causa della domanda di elettricità, di tecnologie senza filo sempre più avanzate e dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione sociale, al punto che ogni cittadino, attualmente, è esposto a una complessa moltitudine di campi elettrici e magnetici di diverse frequenze, sia a casa sia sul luogo di lavoro;

considerato che il regolamento regionale Puglia n. 14 del 14 settembre 2006 per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz", persegue "la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l'esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, considerando, tra l'altro, l'esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano opportuno indagare, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con le autorità locali e regionali, sugli anomali episodi registrati nella città di Lecce legati alla presenza di forti emissioni di onde elettromagnetiche, mediante un aggiornato rilievo e censimento delle singole sorgenti di campo elettromagnetico, nonché mediante la misurazione dei corrispondenti valori

rilevabili in prossimità delle principali fonti di irradiazione;
se non ritengano necessario promuovere la conoscenza degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, tenendo conto delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, nonché delle raccomandazioni e degli studi della ricerca comunitaria e internazionale.

(4-03361)

CASTALDI - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: dall'analisi di circa 250 deliberazioni della Giunta del Comune di Pescasseroli (L'Aquila) e di 670 determinazioni dirigenziali adottate dal 1° gennaio 2013 al mese di agosto 2014 nonché dalle carenze e dalle molteplici omissioni rilevabili dalla pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 nella sezione del sito *web* istituzionale "Amministrazione trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi agli atti amministrativi concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la conduzione dell'ente, si delineerebbe un quadro complessivo gestionale disarticolato e confuso che evidenzia l'assunzione di provvedimenti non in linea, se non in aperto contrasto, con i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e buona amministrazione;

nella quasi totalità dei provvedimenti l'imputazione della spesa, in regime di esercizio provvisorio, verrebbe attribuita al bilancio di previsione, rispettivamente del 2013 e del 2014, indicato con la locuzione "in corso di formazione", ovvero ad un bilancio di previsione inesistente, disattendendo sul piano sostanziale il principio della veridicità posto a garanzia della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente con la conseguente possibilità di incorrere in errori pregiudizievoli per il patrimonio comunale (si vedano i disposti della Corte dei conti, Sezione Autonomie, determinazione n. 23/2013; determinazioni n. 7, n. 32, n. 35, n. 80, n. 84, n. 103, n. 105, n. 115, n. 156, n. 213, eccetera, del 2013 e n. 7, n. 30, n. 155, eccetera, del 2014);

a parere degli interroganti, di conseguenza, risulterebbe oggettivamente inconsistente ed inutile il generico riferimento all'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali) sull'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile da riportare negli atti deliberativi e non avrebbero significato alcuno i pareri di congruità ed i visti di regolarità apposti in calce alle determinazioni, dal momento che non vi sarebbe alcuna menzione sul rispetto dei limiti e dei vincoli delle spese da rapportare agli stanziamenti dell'approvato bilancio dell'esercizio precedente;

nel contesto di siffatto modo di agire si verrebbe a trovare l'emblematica decisione del responsabile del servizio tecnico di affidare la normale attività amministrativa relativa allo svolgimento delle istruttorie delle istanze di sanatoria e di condono edilizio ad un professionista esterno, il geometra A. Di F., con studio professionale sito a Barrea (L'Aquila), senza alcuna pubblicizzazione e senza alcuna forma di procedura selettiva (determinazioni n. 128, n. 265, n. 343, n. 401 e n. 406 del 2013 e n. 99, n. 137 e n. 196 del 2014) e non tenendo nel debito conto la disciplina sulla prevenzione della corruzione; ciò a rischio potenziale di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, scarso controllo dei requisiti e abuso nell'adozione del provvedimento;

inoltre, a giudizio dell'interrogante, tale incarico, senza stabilire il compenso, la tipologia, il contenuto, la natura e la durata di tali prestazioni professionali aggiuntive denota una serie di procedure illegittime: a) inottemperanza all'obbligo prioritario dell'accertamento oggettivo sull'impossibilità di reperire personale dipendente competente ad affrontare e ad espletare le attività dei procedimenti amministrativi in questione, atteso che attualmente sarebbe in servizio un dipendente del Comune appartenente alla categoria D4 in possesso del diploma di geometra e che in passato avrebbe svolto la funzione di responsabile del Servizio tecnico medesimo; al riguardo il comma 6-bis dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che ciascuna amministrazione deve elaborare e rendere note le procedure comparative per l'assegnazione degli incarichi in modo da assicurare la necessaria

trasparenza nella scelta dei collaboratori esterni (si veda l'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e la Corte dei conti della Regione Lazio, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 1619/2011); b) assenza della prescritta programmazione sul ricorso alle collaborazioni esterne con l'indicazione del corrispondente stanziamento di bilancio e delle attività amministrative consentite (art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 267 del 2000); c) obliate le norme di legge e costituzionali in forza delle quali le ordinarie attività amministrative interne, le prestazioni lavorative di attività amministrative costituenti le mansioni dei pubblici dipendenti titolari del diritto a svolgere le proprie mansioni non possono essere demandate a soggetti esterni a mezzo di un contratto d'opera (articoli 2222-2238 del codice civile e articoli 3-6 della legge n. 241 del 1990) pena la violazione del dettato costituzionale sull'accesso al pubblico impiego ed ai principi della buona amministrazione. Difatti con la medesima logica *extra legem*, con un'ultima determinazione, n. 283 del 13 agosto 2014, è stato attribuito un incarico a tempo determinato di controllore dell'attività del taglio degli alberi con un contratto denominato "occasionale";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

la quasi totalità degli incarichi professionali, compresi anche taluni incarichi concernenti i servizi di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sarebbero stati affidati senza alcuna pubblicizzazione e men che meno senza dare ragione dell'eseguita verifica dell'esperienza e delle capacità professionali e senza motivare le scelte in rapporto ai contenuti dei progetti da realizzare, come, ad esempio, potrebbero essere quelli concernenti: l'impianto per la produzione di energia da biomasse di origine agricola (determina n. 222/2013, dove non verrebbe indicato l'onorario da corrispondere ai 2 professionisti a cui è stato affidato l'incarico senza procedure selettive); il recupero della zona C (determine n. 36/2014 e nn. 244-249/2013 che specifica nella cifra di 38.000 euro l'onorario per il professionista incaricato per la redazione del nuovo piano); la ristrutturazione dell'edificio di proprietà del Comune da destinare a stazione dei Carabinieri (determine nn. 454-455/2012, dove risulterebbero essere stati corrisposti, in virtù della determina n. 280 del 13 agosto 2014, ad oggi oltre 67.900 euro, per un'opera non compiuta) senza considerare l'onorario da corrispondere ai componenti del collegio arbitrale; la riqualificazione urbana relativa alla zona C del piano regolatore generale con immotivata richiesta di parere legale *pro veritate* (onorario di circa 13.000 euro "per la risoluzione della problematica legata alla riqualificazione urbana della zona C, scadenza vincoli ad essi relativi e scadenza Piano area *ex lege* 167/1962", determina n. 9/2013); la valutazione di invulnerabilità sismica dell'edificio adibito a sede del Comune (il professionista che sarebbe stato incaricato, oltre ad essere titolare di uno studio tecnico in Castel di Sangro, sarebbe responsabile del Servizio tecnico del Comune di Barrea e sarebbe stato chiamato a far parte della commissione giudicatrice della gara di appalto dei lavori di sistemazione della piscina del Comune di Pescasseroli e di quella per il taglio, allestimento, esbosco e trasporto legna da ardere, determine n. 214/2004 e n. 122, n. 302 e n. 304/2013, per un compenso 13.213 euro);

il crescente contenzioso giudiziario avrebbe determinato una lievitazione delle spese legali quantificabili tra il 2013 e il 2014 ad oltre 200.000 euro (anche a tal proposito nel sito *web* "Amministrazione trasparente" non viene pubblicizzato alcun dato), senza tener conto, nel caso di soccombenze, dei danni da risarcire atteso che del contenuto delle sentenze dei giudizi di cui il Comune è attore o convenuto nei relativi provvedimenti non verrebbe data contezza, così come nel preambolo degli atti adottati per decidere la costituzione in giudizio ovvero la promozione di un giudizio non sarebbe esposta alcuna specifica motivazione in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi della consequenzialità e della logicità dell'atto deliberativo;

per la quasi totalità delle cause giudiziarie il relativo contenzioso sarebbe strettamente correlato ad una condotta del Comune di Pescasseroli approssimativa ed incauta e, comunque, non rispettosa delle procedure amministrative; negli atti deliberativi non v'è traccia di argomentazioni e di motivazioni giuridiche a sostegno delle decisioni di ricorrere o di resistere avanti alla magistratura, come trova riscontro nelle numerose sentenze di soccombenza del Comune, condannato al pagamento delle spese; in tale prospettiva è emblematica la causa promossa dalla Sorgenia SpA per ottenere il pagamento di

195.911,90 euro, oltre agli interessi e alle spese legali, per la fornitura dell'energia elettrica dal 2008 in poi, in conseguenza del fatto che il dipendente responsabile del servizio, senza darne spiegazione ad alcuno, *motu proprio*, avrebbe rinviato alla Sorgenia le 371 fatture di pagamento via via che pervenivano al Comune (determina n. 19/2013);

considerato inoltre che:

a giudizio dell'interrogante lo spreco di risorse e la perdita di efficienza dell'azione amministrativa potrebbero essere collegabili alla mancanza di direttive degli organi di vertice, dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile (articolo 2 e seguenti del regolamento comunale ed art. 147 del decreto legislativo n. 267 del 2000) ed alla mancata esecuzione del monitoraggio delle *performance* individuali, tanto che i ritardi nella esecuzione dei compiti d'ufficio, le inerzie, le inadempienze e gli errori emergerebbero solo su iniziative giudiziarie di soggetti esterni (quale ad esempio il ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale ed al Consiglio di Stato della società Cellulosa costruzioni in relazione alla non realizzata costruzione della caserma per i Carabinieri, delibera n. 22/2913 e seguenti) ovvero a seguito di sanzioni come quelle che sarebbero state più volte comminate dall'amministrazione provinciale de L'Aquila, Settore ambiente ed urbanistica, Ufficio contenzioso ecologico, che, anche recentemente, nel gennaio 2014, per violazione di legge, con ordinanza ingiuntiva, avrebbe richiesto, a titolo di sanzione, complessivamente il pagamento di circa 9.660 euro a cui, senza esporre nella relativa deliberazione le motivazioni, il Comune si sarebbe opposto con il conseguente pagamento delle spese di giudizio e del compenso di 3.000 euro al proprio legale;

a parere dell'interrogante in non pochi casi gli errori non verrebbero nemmeno riconosciuti come tali, come ad esempio quelli che si potrebbero rilevare nelle determinazioni n. 91 dell'8 marzo 2013 e n. 109, n. 110 e n. 111 del 2013 implicanti un maggiore esborso a carico del bilancio, con conseguente danno erariale, in quanto con il primo atto, non avendo il competente ufficio provveduto inspiegabilmente al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo) dei 7 automezzi del Comune alla scadenza di legge, sarebbe stata deliberata e posta a carico delle casse comunali anche la somma per il pagamento delle relative sanzioni e degli interessi legali senza esporre le ragioni del ritardo e delle eventuali responsabilità soggettive. Analogamente si sarebbe operato con l'adozione delle 3 citate determinazioni concernenti il bando di gara per l'igiene urbana e per la raccolta dei rifiuti urbani, duplicando la spesa della pubblicazione dell'estratto del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui quotidiani per un importo di 4.300 euro a seguito dell'errato riferimento delle specifiche norme di legge del codice dei contratti pubblici (determinazione n. 474/2012);

inoltre, il difetto di motivazione, cioè dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche nonché il silenzio sull'*iter* logico seguito ai fini della congruità e dell'appropriatezza agli obiettivi prefissati, come noto, sono fattori negativi, sintomi di una cattiva amministrazione che rendono l'atto pubblico illegittimo; in tale ambito si potrebbe annoverare, a titolo esemplificativo, anche la recente determinazione relativa alla procedura selettiva indetta (n. 109 del 2014) per l'affidamento dell'incarico per 2 anni ad un legale esperto nel recupero di quei crediti tributari ed extratributari iscritti tra i residui attivi al 31 dicembre 2012 pari a 1.440.000 euro; incarico per il quale, con la citata determinazione, sarebbe stato stabilito di corrispondere per due anni 50.000 euro, più ulteriori 10.000 euro, per la formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione, più il 5 per cento del riscosso fino ad un massimo di compenso pari a 149.000 euro più IVA e CAP (Cassa autonoma dei professionisti), senza tuttavia indicare nemmeno il criterio in base al quale è stato determinato tale compenso e senza esporre alcunché in ordine alla composizione ed alla natura di tale crediti, sul numero e lo *status* dei soggetti debitori, sulla loro solvibilità, sul periodo di formazione, sull'ammontare medio dei singoli crediti, sugli atti fino a quel momento messi in atto e senza specificare la preparazione e le competenze professionali necessarie per la formazione del personale tanto che, a giudizio dell'interrogante, si potrebbe ipotizzare che nella decisione presa dalla Giunta ed eseguita dal responsabile del Servizio affari generali nei termini e con le modalità esposte nella determinazione n. 109 potrebbero essere rilevati elementi che potrebbero configurare una delle fattispecie di rischio di cui alla legge anticorruzione (di cui alla legge n. 190 del 2012) e che in tali termini si tratterebbe di un

provvedimento incomprensibile che difetterebbe in assoluto della dovuta trasparenza anche per quanto attiene alla valutazione previsionale sul grado di certezza dei risultati raggiungibili;

la funzione di responsabile del Servizio affari generali sarebbe stata attribuita al medesimo dipendente responsabile del Servizio lavori pubblici e ambiente e territorio (regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), in possesso del diploma di geometra, appartenente alla categoria professionale D1 con la qualifica di istruttore tecnico, ma che non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti per dirigere il settore degli affari generali e di alcun titolo professionale attestante preparazione e competenza nelle materie e nelle attività giuridico-amministrative e nemmeno del titolo di studio richiesto e prescritto dal regolamento stesso per accedere alla qualifica professionale di istruttore amministrativo, ragione per cui, a parere dell'interrogante, l'incarico conferitogli dal sindaco con proprio decreto (del 5 agosto 2013) non pubblicato nel sito *web* istituzionale della trasparenza (di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013) potrebbe configurare un atto affetto da sostanziali vizi propri dell'eccesso di potere, tenuto conto delle attribuzioni istituzionali proprie del sindaco definite all'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed all'art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli uffici in materia di selezione e di assunzione, a tempo determinato, di un dipendente a cui affidare la funzione di responsabile, come nel caso, del Servizio affari generali, ovvero, come previsto anche dal citato regolamento, assegnare, *pro tempore*, tale funzione al segretario comunale;

risulta all'interrogante che degli esiti dei citati controlli interni, da eseguire nei termini prescritti dal relativo regolamento, non si avrebbe traccia sul sito *web* istituzionale del Comune di Pescasseroli e conseguentemente non è dato conoscere se siano state effettuate le misurazioni e le valutazioni della *performance* organizzativa complessiva dell'ente e delle singole strutture organizzative nonché della *performance* individuale del segretario comunale e dei responsabili dei vari servizi e quali siano state le relative risultanze (art. 3 del regolamento inerente ai controlli interni);

considerando infine che, a parere dell'interrogante:

la carenza di direttive e di indirizzi programmatori unitari, senza alcuna pianificazione coordinata dell'attività amministrativa, senza verifiche e controlli e senza interventi di vigilanza dei vertici politico-amministrativi, lascia spazi ad iniziative personali ed a provvedimenti che vanno ben al di là degli ambiti del potere discrezionale come potrebbero essere considerati quelli posti in essere: a) violazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 da parte del responsabile del Servizio tecnico, il quale, *contra legem*, sostituendosi al sindaco, nella sua veste di organo del Governo, avrebbe adottato, in difetto assoluto di attribuzioni e di competenza, le ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica n. 4 dell'11 gennaio 2013 e n. 22 del 28 marzo 2013 per l'abbattimento di uno stabile pericolante; b) violazione dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'art. 13 del regolamento comunale per la disciplina delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (delibera n. 56/19994) concernenti il divieto dell'installazione di impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale; il responsabile dei Servizi lavori pubblici e ambiente e territorio, in assenza del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Pescasseroli e sulla base di un superato tariffario del 1994 ingiustificatamente mai aggiornato, disattendendo le disposizioni di legge procedurali in materia di autorizzazione ed in contrasto con quanto prescritto in materia dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 23, e dal regolamento di attuazione del codice stesso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articoli 47-56, avrebbe concesso, gratuitamente, ad una società pubblicitaria, per un lungo periodo di 6 anni, la irregolare installazione di una serie di impianti pubblicitari senza alcun organico criterio di localizzazione, senza alcun rispetto delle direttive normative relative la salvaguardia delle bellezze ambientali e paesaggistiche, senza la preventiva consultazione con l'ente parco e senza alcuna attenzione alle prescrizioni dell'art. 14 della legge n. 1497 del 1939 e successive modificazioni; impianti che, *rebus sic stantibus*, risulterebbero abusivi a tutti gli effetti di legge anche in forza dell'art. 55 del regolamento di attuazione del codice della strada giacché sarebbero privi delle obbligatorie targhette metalliche di identificazione con su inciso il numero dell'autorizzazione, il punto dell'installazione e la data di scadenza; c) l'affidamento

della gestione degli impianti di risalita in regime di sequestro giudiziario alla società Alta Quota Srl per la durata di 20 anni, dal 2014 fino al 2034, al canone fisso annuo di 265.000 euro, con il solo adeguamento alle variazioni dell'indice Istat (Istituto nazionale di statistica) dei prezzi al consumo e con le spese per gli interventi straordinari e di adeguamento e di revisione a carico del Comune; la società Alta Quota, i cui soci fondatori sono l'ex vicesindaco, un ex consigliere comunale e altri 2 imprenditori locali, sarebbe stata costituita in vista dell'indizione della gara di appalto: tale affidamento ha, illogicamente, determinato in 20 anni l'affidamento della gestione al prezzo fisso di 265.000 euro annui, a totale danno patrimoniale per il proprietario degli impianti ed a totale danno erariale per le casse comunali in ragione della diminuzione del valore del canone che nominalmente rimane sempre di 265.000 euro nell'arco dei 20 anni e del mancato maggiore introito derivante dall'adeguamento e dall'aggiornamento del canone alle dinamiche del mercato ed alle variazioni del valore della moneta, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, verificata la veridicità dei fatti esposti, non ravvisino la sussistenza di quei presupposti di fatto e di quelle condizioni giuridiche che richiedono di intervenire urgentemente con le adeguate iniziative nei confronti del sindaco e del segretario comunale affinché esercitino in pieno il loro potere di indirizzo e di vigilanza ed esplicino le loro funzioni di vertice assicurando il coordinamento interno, al fine di recuperare *in toto* la legalità e la correttezza amministrativa, riportando nell'alveo del rigore amministrativo e contabile, dell'imparzialità, della trasparenza e del produttivo ed efficiente impiego delle risorse professionali dirigenziali;

se, in via suppletiva e per quanto di competenza, previa audizione conoscitiva con il vertice politico-amministrativo del Comune di Pescasseroli, non ritengano di dover promuovere, con l'apporto dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, tra i dirigenti ministeriali e quelli comunali scambi informativi finalizzati all'individuazione degli eventuali apporti migliorativi e correttivi all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, tali da assicurare, nei modi di legge, il superamento e l'eliminazione degli anomali comportamenti omissivi e commissivi, gli straripamenti ed i travisamenti di potere, le decisioni arbitrarie, gli sprechi e la dispersione delle risorse pubbliche.

(4-03362)

[PAGNONCELLI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il nuovo ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo è stato oggetto di investimenti pari a 454.504.947,86 euro, con oltre il 50 per cento a carico dello Stato (nella misura di 244.634.817,34 euro);

il ruolo strategico che storicamente l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ricopre all'interno del panorama sanitario lombardo, svolgendo un prezioso e insostituibile servizio, non solo per la popolazione del territorio di Bergamo e della sua provincia ma anche rispetto ai pazienti che arrivano dalle altre regioni italiane, con un alto numero di ricoveri effettuato in media ogni anno (quasi 42.000), di cui quasi 2.000 (1.950) provenienti da fuori regione;

è noto l'elevato livello di questa struttura ospedaliera che, unica sul territorio lombardo, esegue ogni tipo di trapianto su pazienti di età sia adulta, sia pediatrica, nonché l'alto grado di complessità delle prestazioni medico-ospedaliere garantite con una media di 300 trapianti all'anno e un numero di prestazioni ambulatoriali totali erogate superiore ai 3 milioni e mezzo (3.150.000);

considerato che:

è imminente l'avvio del percorso di riforma della sanità lombarda, con l'approvazione nella Giunta della Regione Lombardia del 23 settembre 2014 della prima bozza di proposta, nelle prossime settimane all'attenzione della commissione consiliare competente e, successivamente, oggetto di discussione per l'approvazione definitiva del Consiglio regionale;

delle ipotesi di ottimizzazione più volte enunciate che sembrerebbero prevedere, all'interno dei processi di aggiornamento del sistema sanitario lombardo, un possibile accorpamento anche delle aziende ospedaliere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di mettere in atto, nell'ambito delle proprie

competenze, tutte le misure necessarie di propria competenza affinché, alla luce degli importanti investimenti riservati da parte dello Stato per la realizzazione del nuovo ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, continui ad essere garantita l'autonomia di questa azienda ospedaliera nell'ambito del progetto di riforma del sistema sanitario lombardo.

(4-03363)

[PAGNONCELLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2015)", all'articolo 1, comma 299, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del piano economico e finanziario;

dispone anche che alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero e che il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta;

in un articolo pubblicato sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" del 28 dicembre 2014, viene testualmente riportato: "alla fine l'ha avuta vinta l'autostrada Brebemi-A35. Il Governo attraverso la legge di stabilità 2015, recentemente approvata, ha infatti stanziato il contributo pubblico che la società concessionaria Brebemi spa aveva chiesto per riequilibrare il suo piano economico";

la Regione Lombardia a sua volta, con un emendamento proposto dall'assessore al bilancio, nell'ultima sua legge di bilancio, ha stanziato 20 milioni all'anno dal 2015 al 2017 (proprio i 3 anni non coperti dal finanziamento dello Stato);

il presidente della Brebemi SpA, Francesco Bettoni, in un'intervista apparsa su organi di stampa il 30 dicembre 2014, parlando del contributo da lui più volte auspicato riferisce: "per ora è certo quello della Regione Lombardia (60 milioni), su quello dello Stato aspettiamo informazioni dal Governo";

il 31 dicembre 2014, sulla medesima questione è intervenuto "il Fatto Quotidiano", sollevando dubbi sulla legittimità dell'operazione;

risulta all'interrogante che numerosi altri organi di stampa locali e nazionali ("Corriere della Sera" e "la Repubblica"), anche su segnalazione di Legambiente, hanno riferito del rischio che la materia possa finire sotto la lente di ingrandimento dell'Unione europea per violazione delle norme sugli appalti, delle norme sulla concorrenza e per il configurarsi di aiuti di Stato illegittimi;

la grande opera è stata premiata dall'Unione europea come migliore *project financing* italiano e uno dei migliori a livello europeo;

risulta, altresì, all'interrogante che la Cassa depositi e prestiti e la BEI (Banca europea degli investimenti), ambedue istituzioni pubbliche, hanno finanziato la Brebemi, cioè l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano;

molti proprietari di terreni, in gran parte agricoltori, espropriati per la realizzazione dell'opera, nonostante siano passati parecchi anni dalla perdita della disponibilità delle loro aree, non sono stati ancora risarciti. Tale circostanza ha rappresentato motivo di crisi di alcune aziende che, senza il dovuto ristoro da reinvestire nelle attività, non hanno potuto continuare a produrre,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto rappresentato dagli organi di stampa e delle autorevoli fonti citate;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere le opportune iniziative al fine di tutelare gli investitori della Brebemi e tutti i creditori ai vari livelli, oltre all'immagine del nostro Paese in Europa e nel mondo.

(4-03364)

[MATTEOLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro), nonostante la crisi che ha investito il settore aereo, è cresciuto in termini di volume di traffico passeggeri, del 10,41 per cento rispetto alla media nazionale del 4,5 per cento;

nel 2014 l'aeroporto lametino ha registrato un volume di traffico passeggeri pari a 2.441.485 unità;

dal 1° febbraio 2015 verranno cancellati voli per Torino e ridimensionato il numero dei voli per Milano Linate;

la Calabria ha bisogno di rilanciare la propria economia anche garantendo servizi efficienti;

la regione non è dotata di una rete di trasporti adeguata agli *standard* del Centro e del Nord Italia e, in particolare, il trasporto ferroviario, già carente, non sarebbe in grado di sopperire a tagli di tratte nel settore aereo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per assicurare il mantenimento dei collegamenti aerei con il Nord Italia, anche alla luce dell'imminente evento Expo di Milano;

se non ritenga di porre in essere ogni intervento utile a scongiurare questa ulteriore penalizzazione nei collegamenti tra la Calabria e il Centro-Nord;

se, infine, non consideri questi tagli nei trasporti profondamente deleteri per lo sviluppo turistico della regione.

(4-03365)

MANDELLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che:

la direttiva 2009/138/CE (cosidetto Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione è volta all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno;

essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee sviluppano il sistema Solvency II, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione. Solvency II è dunque un nuovo contesto di regolamentazione, volto a conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi;

nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/138/CE, si può constatare la volontà di eliminare, senza una sostanziale ragione né di contenuto né normativa, tutti i riferimenti preesistenti relativi all'attuario iscritto all'albo professionale che rappresenta una figura essenziale nel settore assicurativo per garantire terzietà ed equilibrio dei conti economici in uno dei settori vitali del Paese;

sotto il profilo normativo-giuridico non risulterebbe né all'interno della direttiva, né all'interno della legge delega che vi fosse prevista la volontà di eliminare la figura professionale. Tanto più che non viene mai menzionata la possibilità di un'estensione della delega oltre il mero recepimento della direttiva Solvency II;

sussisterebbe quindi a priori a giudizio dell'interrogante un palese eccesso di intervento normativo così come un difetto di recepimento laddove, ad esempio, l'articolo 35, comma 2, lettera c) e l'articolo 68, comma 2, lettera c) non sono stati recepiti;

quanto sopra assume maggior rilievo se si considera che dal nuovo codice delle assicurazioni (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni) permane la continuità dei bilanci civilistici basati sul principio del costo storico e quindi il mantenimento delle attuali regole, nell'ambito delle quali è prevista dalla normativa la presenza dell'attuario incaricato vita, attuario incaricato RCA, attuario incaricato dalla società di revisione, nonché l'intervento dell'attuario nella predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica allegata al programma di attività per la richiesta di autorizzazione di una nuova compagnia di assicurazioni o in caso di estensione di rami, vita e danni;

sotto il profilo internazionale, si osserva che, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo la professione attuariale è in una fase di grande sviluppo; d'altronde non è un caso il notevole rilievo dato alla funzione attuariale nella direttiva UE citata, proprio perché elemento indispensabile e necessario per lo svolgimento dell'attività assicurativa e universalmente riconosciuto come valutatore primo ed unico dei rischi per le specifiche, complesse ed uniche competenze che possiede;

le competenze dell'attuario si acquisiscono tramite un corso di laurea che si sviluppa in 5 anni e

termina con un esame di Stato (aggiornato nel tempo allo sviluppo delle dinamiche attuariali e del mercato) e sono costantemente aggiornate attraverso la formazione continua cui l'iscritto all'albo è obbligatoriamente sottoposto. Giova altresì ricordare che l'ordine professionale degli attuari è stato istituito con legge n. 194 del 1942, ed è tutelato dalla Costituzione, come tutte le professioni regolamentate (art. 33, comma 5), e da specifiche normative (l'ultima risulta la riforma delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012);

considerato che:

sotto il profilo del mercato del lavoro, si osserva come, fin dagli anni '50, l'attuario abbia certificato le riserve matematiche nel ramo vita e alla fine degli anni '70 sia stata introdotta la figura dell'attuario incaricato dalla società di revisione per la certificazione delle riserve tecniche. Successivamente è stata introdotta, per legge, la figura dell'attuario incaricato nel ramo vita (art. 31 del decreto legislativo n. 209 del 2005) e poi l'analoga nel ramo dell'assicurazione obbligatoria RCA (art. 34 del decreto legislativo n. 209 del 2005);

nel 2012 è stata introdotta altresì la certificazione obbligatoria da parte dell'attuario delle riserve tecniche dei fondi pensione che coprono direttamente i rischi biometrici così come il rendimento degli investimenti, o un determinato livello di prestazioni, oppure erogano rendite. Per tali incarichi, in alcuni casi, sono stati introdotti specifici requisiti di onorabilità e professionalità. Il ruolo svolto dagli attuari nei settori previdenziali e assicurativi è quindi stato ed è tuttora significativo e riconosciuto dal legislatore e dalle autorità di vigilanza. Lo stesso dicasi anche a livello europeo e mondiale con modalità diverse e variegate ma che tendono sostanzialmente a rendere l'attuario sempre più presente nei settori previdenziale e assicurativo;

sotto il profilo dell'adeguata revisione esterna del bilancio d'esercizio, si osserva come l'eliminazione della figura storica dell'attuario incaricato dalla società di revisione è a giudizio dell'interrogante del tutto irragionevole perché le riserve tecniche rappresentano di gran lunga l'aspetto più rilevante e significativo dello stato patrimoniale di una compagnia di assicurazioni vita e danni;

sotto il profilo degli effetti sui controlli e sul bilancio di esercizio, si osserva che lo scenario che si delineerebbe con tali interventi sul codice delle assicurazioni sarebbe quello di un bilancio d'esercizio non soggetto ad alcuna verifica prevista dalla normativa da parte di un professionista, né contemplata all'interno di specifiche funzioni aziendali. Sostanzialmente sparirebbe il controllo di terzietà con gravi rischi circa la verifica della sufficienza delle riserve tecniche;

sotto il profilo della funzione attuariale prevista dalla medesima direttiva UE, si osserva che non si è tenuto minimamente conto della recente quanto importante circolare dell'ordine degli attuari sulla funzione attuariale emanata il 18 dicembre 2014 ed inviata sia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sia al Ministero dello sviluppo economico, nella quale sono state fornite indicazioni in particolare sull'organizzazione, i requisiti e i conflitti di interesse;

a giudizio dell'interrogante le professioni regolamentate da sempre rappresentano un valore sociale ed economico per il Paese ed il loro contributo di professionalità e competenza è cruciale nel delicato contesto economico attuale. La categoria degli attuari detiene alti e consolidati livelli di competenze nell'ambito della previdenza e delle assicurazioni e i suoi iscritti operano quotidianamente avendo come riferimento l'etica e la deontologia professionale al servizio dei cittadini e delle istituzioni, si chiede di sapere quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per non eliminare la figura dell'attuario iscritto all'albo professionale in sede di recepimento della direttiva 2009/138/CE, atteso che la sua attività è assolutamente necessaria per garantire l'equilibrio tecnico-economico delle imprese.

(4-03366)

DLGIACOMO, AIELLO, GENTILE, BILARDI, VICECONTE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali del 10 luglio 2014 è stato approvato il

"nuovo piano nazionale di accoglienza" per le politiche immigratorie;
il piano al punto 3 recita testualmente: "appare necessario programmare la distribuzione dei migranti secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale: 1) omissis. 2) esclusione sia dei Comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia Comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza. 3) omissis";
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
in Molise il tavolo di coordinamento regionale ha individuato come centro *hub* di accoglienza di ben 400 migranti il villaggio di legno situato a San Giuliano di Puglia (Campobasso), tristemente noto per essere il comune al centro del cratere del sisma del 1° ottobre 2002 che causò la morte di 27 bambini di una scuola elementare;
il comune insiste in un territorio caratterizzato da vie di comunicazione disastrose, dall'assenza di idonee strutture sanitarie di emergenza e dalla mancanza di sufficienti presidi delle forze dell'ordine che dovrebbero vigilare sulla nuova situazione, e tutta l'area presenta una situazione socio-economica allarmante,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti di propria competenza si intenda adottare per sospendere la decisione che individua il comune di San Giuliano di Puglia come centro *hub* regionale per il Molise, e per riformare la decisione del comitato di coordinamento regionale che contrasta con tutta evidenza con le disposizioni del nuovo piano di accoglienza.

(4-03367)

[SAGGESE](#), [ALBANO](#), [ASTORRE](#), [CUOMO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FAVERO](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [PAGLIARI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VALDINOSI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

a norma dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri procede ad una ricognizione dei posti in esubero di Province e Città metropolitane da destinare a ricollocazione attraverso processi di mobilità;

la mobilità opera in via prioritaria per la ricollocazione dei dipendenti in esubero di Province e Città metropolitane presso gli uffici giudiziari, senza obbligo per le amministrazioni di provenienza di versare il 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito all'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

nelle more del completamento del processo di riordino, alle amministrazioni è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, pena la nullità delle medesime;

considerato che:

con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Concorsi ed esami del 20 gennaio 2015, n. 5, il Ministero della giustizia ha indetto una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 1.031 posti a tempo pieno e indeterminato;

il bando appare difforme dalle disposizioni richiamate, poiché rivolto indistintamente a tutti i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, senza prendere in considerazione né il criterio di priorità né quello della non onerosità del trasferimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di dover intervenire ai fini del coordinamento tra le procedure di mobilità relative al personale del Ministero della giustizia e il riassetto organizzativo delle Province e delle Città metropolitane;

se il Ministro della giustizia intenda procedere ad eventuale modifica o integrazione dell'avviso al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015.

(4-03368)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nei primi anni '80 veniva realizzato, dall'ex ufficio aeroporti dell'allora Assessorato regionale per i

lavori pubblici, nel porticciolo di Sferracavallo, borgo marinaro del comune di Palermo (via scalo di Sferracavallo), un avamposto della Capitaneria di porto con l'intento di destinarlo ad attività di soccorso e di recupero a mare in caso di incidente aereo;

l'opera, ormai in disuso ed in stato di totale abbandono, non entrò mai in funzione a causa del mancato finanziamento delle opere di protezione a mare delle banchine di attracco dei mezzi nautici di soccorso;

la struttura, che non è mai stata posta in sicurezza, oltre a costituire fonte di gravi rischi per l'incolumità dei numerosi bagnanti, rappresenta un vero e proprio sfregio permanente alla bellezza di uno dei tratti più belli e suggestivi della costa siciliana;

considerato che:

la Direzione centrale manutenzioni, contratti e beni confiscati dell'Agenzia del demanio, tra gli interventi validati dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'anno 2015, ha previsto l'inserimento dell'intervento codice n. INT_PROV_7366, che prevede lo stanziamento di 97.500 euro per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del porticciolo di Sferracavallo;

secondo l'Assessorato per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, come da nota n. 82/Gab del 9 gennaio 2014, in mancanza di ingenti interventi di protezione dell'area non sarebbe utile né tanto meno vantaggioso per l'amministrazione programmare interventi riguardanti il manufatto, se non la totale demolizione ed il ripristino dell'area allo stato originario;

a parere degli interroganti, anche alla luce delle considerazioni dell'Assessorato e delle varie istanze rappresentate dai comitati di cittadini presenti nella borgata marinara, sarebbe opportuno che eventuali risorse fossero destinate all'abbattimento dell'immobile e al recupero della spiaggia, liberandola definitivamente da un vero e proprio "ecomostro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede di approvazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, non intenda, nell'ambito delle opere di manutenzione straordinaria del porticciolo di Sferracavallo, prevedere per quanto di competenza la demolizione del manufatto ed il ripristino dei luoghi, restituendoli alla loro primitiva bellezza.

(4-03369)

[CATALEO](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Poste italiane SpA è un'impresa con socio unico rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze; l'azienda garantisce un servizio pubblico essenziale ed è tenuta a garantirlo su tutto il territorio nazionale; preposto quindi alla vigilanza sugli atti posti in essere dalla *governance* aziendale è il Governo;

in data 22 luglio 2014 viene presentato il piano aziendale di Poste SpA in cui si prefigura la volontà di ridefinire il servizio universale postale, che appare, a detta di Poste SpA, non più sostenibile dal punto di vista economico per focalizzarsi, invece, su settori a più alta redditività quali logistica e servizi postali, prevalentemente nell'ottica dell'*e-commerce*, pacchi e servizi di pagamento anche alle imprese, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni;

i servizi, quali il recapito a giorni alterni e il recapito della corrispondenza, organizzati secondo criteri non meglio definiti di "qualità" e non di quotidianità, a parere degli interroganti comporteranno ulteriori tagli di personale;

recentemente Poste italiane SpA ha intrapreso un processo di internalizzazione del servizio recapiti, riducendo il numero delle agenzie di recapito di cui servirsi nonché il numero di città coperte dal servizio stesso;

il carico di lavoro derivante interesserà un organico che da tempo è fortemente carente e non riesce a rispondere alle necessità dell'utenza, come confermano servizi stampa e televisivi di questi giorni;

numerose agenzie, a seguito del mancato rinnovo degli appalti, si trovano dinanzi una scelta obbligata, chiudere o ridurre drasticamente il personale, come sta avvenendo in Italposte Srl, servizio recapiti operante nel territorio di Roma, che in data 12 dicembre 2014 ha notificato ai propri lavoratori l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, *ex art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991*, per 83 lavoratori

per motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative alla collocazione in mobilità del personale;

considerato che:

il patrimonio imprenditoriale, dato dalle agenzie di recapito, costituisce una risorsa strategica indispensabile a garantire un adeguato livello del servizio pubblico nell'ambito del recapito postale;

a giudizio degli interroganti Poste italiane non sarà in grado di fronteggiare l'aumento del carico di lavoro derivato dall'internalizzazione con il solo personale attualmente in servizio che continua a presentare forti carenze strutturali;

nel piano industriale presentato da Poste italiane sono previste assunzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti ed in particolare delle specifiche del piano industriale in merito alle nuove assunzioni nonché delle linee guida del piano stesso che non prevedono tra gli *asset* primari il recapito;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi affinché Poste italiane SpA intervenga a salvaguardia delle condizioni occupazionali, anche per i lavoratori di Italpost Srl, nonché a garanzia della qualità e della certezza del servizio, rinnovando tutti gli appalti o internalizzando, a livello nazionale, oltre ai servizi anche i lavoratori attualmente impiegati nelle agenzie appaltatrici.

(4-03370)

[CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [CIOFFI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [DONNO](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#), [MONTEVECCHI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 23 settembre 2006 veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la deliberazione n. 96 del CIPE del 29 marzo 2006, con la quale fu approvato il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";

nel gennaio 2010, con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", il commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 agosto 2009, n. 3802, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, degli articoli 11 e 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802, nella qualità di soggetto aggiudicatore dei lavori, comunicò l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della superstrada, già precedentemente dichiarato di pubblica utilità;

con il decreto n. 10 del 20 settembre 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto in data 8 ottobre 2010, il commissario delegato portò a termine il procedimento suddetto e approvò il progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, peraltro non integralmente;

tali complessivi atti adottati nel citato procedimento vennero impugnati da cittadini ricorrenti avanti il TAR del Lazio e tali procedimenti (n. 9983/2010 e n. 9985/2010) sono ancora pendenti poiché il TAR, con le ordinanze n. 6254 e n. 6255 del 21 giugno 2013, sollevò la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 2012, promulgata successivamente alla pronuncia, da parte del TAR Lazio, di 2 sentenze (n. 9232/2011 del 24 novembre 2011 e n. 10184/2011 del 24 dicembre 2011) con le quali il giudice amministrativo aveva annullato i medesimi provvedimenti;

nonostante la pendenza del procedimento avanti la Corte costituzionale, il commissario straordinario, il 19 marzo 2014, ha emesso i decreti di esproprio dei terreni che, in parte, sono stati notificati agli esponenti e, in parte, sono ancora in corso di elaborazione;

considerato che:

in data 31 luglio 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Silvio Berlusconi,

considerato "il grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini", firma la "dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni Treviso e Vicenza";

tale dichiarazione segue una nota del 25 giugno 2009 a firma del presidente della Regione Veneto *pro tempore* Giancarlo Galan, con la quale si rappresenta l'esigenza di dichiarare lo stato di emergenza "al fine di poter sbloccare la procedura ed avviare la realizzazione di un'opera che andrebbe a superare una vera emergenza determinata dal traffico nel territorio regionale";

a parere degli interroganti, il provvedimento in rassegna costituisce una violazione ed un abuso dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza, ipotizzata per finalità strumentali, è carente degli elementi necessari a dare giustificazione all'emergenza e al fatto che essa sia fronteggiabile solamente con l'impiego di mezzi straordinari;

in seguito, si sono succedute innumerevoli proroghe dello stesso stato d'emergenza a partire dalla prima, sopraggiunta a breve distanza dalla scadenza che era stata fissata al 31 luglio 2010. Tutte le proroghe, generate da richieste della presidenza della Regione Veneto, a parere degli interroganti sono avvenute per le solite ragioni strumentali e si sono concluse con la rituale proroga motivata a partire dal permanere di situazioni che, di volta in volta, sono state ritenute esistenti, pure in assenza di qualsiasi riscontro obiettivo e verificabile che non fosse costituito dalla semplice affermazione del permanere di tali condizioni;

risulta agli interroganti che, a riscontro degli elementi necessari per dichiarare l'esistenza dello stato d'emergenza o per prorogarla, sono disponibili affermazioni generiche che non misurano uno specifico fenomeno, né individuano un evento storico, né un'impossibilità di realizzazione per via ordinaria di ciò che, in effetti, deve costituire il riparo della voluta emergenza né, tantomeno, alcuna attività di competenza di sindaci e prefetti che possa motivare a riconoscere la benché minima emergenza sul territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e, meno ancora, sul territorio sul quale il commissario opera, ovvero quello delle due province;

secondo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogata fino a ulteriori 180 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2013 non sono possibili proroghe o durate abnormi di uno stato d'emergenza come quello in esame, che invece dura dal 31 luglio 2009,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda, nell'ambito di competenza, attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di accertare la legittimità dell'emergenza dichiarata con l'ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009 e, in caso di esito negativo, come intenda agire per accertare le eventuali responsabilità e per ripristinare la legalità.

(4-03371)

LUMIA - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Ansaldo Breda è la principale società italiana di costruzioni di rotabili per il trasporto su ferro del gruppo Finmeccanica, nata nel 2001 dalla fusione di "Ansaldo Trasporti", specializzata negli azionamenti dei veicoli e nelle apparecchiature elettriche di bordo, e "Breda costruzioni ferroviarie", leader mondiale nel campo dei materiali ferroviari e tranviari. Entrambe le società derivano da storiche aziende: la "Giovanni Ansaldo", costituita nel 1854 a Genova, a cui si deve la prima locomotiva a vapore italiana, e la "Società italiana Ernesto Breda" fondata nel 1886 a Milano e che già nel 1907 consegnava la millesima locomotiva della sua produzione;

annovera 4 sedi operative sul territorio nazionale, a Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, dove prendono vita i treni, le metropolitane, i *tram* di tutto il mondo grazie anche a moderni *asset* industriali. Oggi è arrivata a contare circa 2.300 dipendenti. Le competenze principali riguardano la concezione sistemistica del veicolo completo, la progettazione e costruzione delle parti meccaniche

(cassa, carrello), la progettazione e costruzione di equipaggiamenti elettrici di trazione e ausiliari (convertitori, motori, controlli), il *service* nelle sue attività di *revamping*, manutenzione e *upgrading*; considerata la difficile situazione economica in cui versa la società da circa 2 anni, il gruppo dirigente di Finmeccanica, nel perseguimento della propria strategia di mercato, ha annunciato la volontà di cedere il gruppo Ansaldo Breda;

come si apprende dalla stampa, emergono notizie sulle trattative in corso per la vendita degli stabilimenti Ansaldo Breda ai giapponesi del gruppo Hitachi, con esclusione dello stabilimento che ha sede nell'area industriale di Carini (Palermo). Tale notizia ha destato evidenti preoccupazioni tra i 160 lavoratori dello stabilimento palermitano che dovrebbe seguire il destino degli altri stabilimenti e non essere relegato ad un ruolo di marginalità, come spesso è accaduto e continua ad accadere per le aziende dislocate nel Meridione. L'allarme è stato lanciato più volte dai sindacati, in particolare la CGIL di Palermo e la FIOM CGIL. Il futuro dei lavoratori siciliani è sempre più incerto e la penalizzazione dello stabilimento siciliano è sempre più evidente,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere affinché le sorti dello stabilimento industriale siciliano seguano quelle degli altri stabilimenti italiani della Ansaldo Breda;

quali iniziative vogliano intraprendere per tutelare il posto di lavoro dei 160 operai dello stabilimento e garantire il rilancio tecnologico e produttivo del sito di Carini.

(4-03372)

[FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, al comma 1, dispone che "Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi";

la legge n. 104 del 1992, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", sancisce all'articolo 3, comma 3, che alcuni soggetti la cui condizione di disabilità si connota come "grave", ovvero affetti da minorazione, singola o plurima e con ridotta autonomia personale, hanno diritto ad interventi assistenziali e terapeutici permanenti da parte dei servizi pubblici;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009, all'art. 25, lett. c), prevede specificamente che gli Stati devono fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, ed erogati il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

il Ministero della sanità, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel maggio del 1998 ha emanato le "Linee guida per le attività di riabilitazione". Tale atto sancisce che per ogni soggetto sottoposto ad interventi riabilitativi deve essere elaborato un progetto riabilitativo individuale, all'interno del quale è elaborato il "programma riabilitativo" che definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti (in particolare le modalità della presa in carico da parte di una specifica struttura dell'area riabilitativa), la verifica degli interventi;

il comune di Troia è una cittadina in provincia di Foggia, di circa 7.500 abitanti, che ospita un centro di riabilitazione dotato di palestra ed attrezzatura adeguata per la riabilitazione. Tale struttura però, risulta, a detta dei suoi abitanti, sottoutilizzata in quanto tratta solo pazienti adulti e rimane aperta solo per metà giornata;

in questa cittadina vi sono almeno 10 casi di bambini disabili, affetti da malattie gravi e che rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1998, che, a causa del limitato uso della struttura, sono costretti a ricevere i loro trattamenti fisioterapici nei dipartimenti di riabilitazione di Lucena e Foggia, collocati a 25 chilometri da Troia. Questi pazienti e i loro genitori si trovano, in sostanza, a dover percorrere per 3 volte a settimana 50 chilometri, tra andata e ritorno, per

raggiungere i centri di riabilitazione. Tale situazione appare per gli interessati insostenibile, sia per i disagi collegati al trasporto dei piccoli pazienti disabili, alcuni dei quali peraltro affetti da osteogenesi imperfetta, sia per i costi che, nel lungo periodo, costituiscono per le famiglie un certo gravame; alcuni genitori di questi bambini hanno denunciato la loro critica condizione ripetutamente ed in vario modo, anche indirizzando formale esposto (nel febbraio 2014) a più soggetti istituzionali, tra cui i responsabili dell'azienda sanitaria locale di Foggia, il sindaco di Troia, l'assessore per il *welfare* della Regione Puglia e l'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di Roma;

a seguito di tale esposto e dopo oltre un anno di "estenuanti trattative" tra famiglie e istituzioni è stata riconosciuta la possibilità di svolgere fisioterapia *in loco*, ovvero presso il centro riabilitativo di Troia, solo a 4 pazienti residenti e per sole 3 ore a settimana. Le 3 ore di terapia a settimana, è bene precisarlo, sono totali, ovvero da dividere per i 4 pazienti. Dunque, questi 4 bambini godono di un intervento riabilitativo della durata di 45 minuti a settimana, in difformità assoluta alle prescrizioni del loro Piano individuale di intervento (che ne prevede 3 ore a settimana) e con evidente lesione del loro diritto alla cura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di porre in essere, per quanto di competenza, specifici controlli su tutto il territorio nazionale per monitorare l'effettiva attuazione della normativa vigente in materia di disabilità;

quali siano, a livello regionale, i criteri di assegnazione dei pazienti ai diversi centri di riabilitazione e se tali criteri siano conformi in particolare ai dettami dell'articolo 25 della Convenzione Onu;

se non intendano attivarsi presso le sedi di competenza affinché venga verificato se nel comune di Troia siano state perpetrate violazioni al diritto di cura e di assistenza dei bambini disabili coinvolti e se le strutture di riabilitazione sul territorio siano utilizzate secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

(4-03373)

[PETROCELLI](#), [CASTALDI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa, in un articolo de "Il quotidiano della Basilicata" del 23 gennaio 2015, che il presidente della Provincia di Matera, Francesco De Giacomo, con decreto presidenziale n. 15 del 30/12/2014 prot. n. 0037765, ha conferito l'incarico di capo gabinetto ad un soggetto esterno con trattamento economico commisurato a quello dirigenziale, che si aggirerebbe intorno ai 90.000 euro annui;

in particolare il presidente De Giacomo ha affidato l'incarico di capo gabinetto a Carmine Lisanti, alimentando le polemiche sulle nomine esterne in un momento in cui è aperto il caso degli esuberanti nel personale della Provincia di Matera;

il presidente De Giacomo ha giustificato questo atto di assunzione *ad personam* affermando nel decreto di nomina che "appare necessario conferire l'incarico di capo gabinetto ad un soggetto esterno altamente qualificato non essendo possibile ricorrere al già insufficiente personale direttivo e dirigenziale in servizio presso questo ente";

il decreto di nomina è stato contestato da alcuni consiglieri provinciali in quanto illegittimo ed illegale per violazione di leggi e regolamenti considerato che non è stato indetto un bando di avviso pubblico a riguardo, non è stata esperita alcuna procedura amministrativa interna tra i dipendenti ed è stato violato l'articolo 12 del regolamento dell'organizzazione dei servizi e uffici, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n.47 del 2011, modificato con deliberazione di Giunta n. 56/2013;

l'articolo 12 del regolamento, voluto dal precedente presidente Stella, prevede che per formare l'ufficio di gabinetto e lo *staff* operativo, di cui il presidente della Provincia può disporre, occorre prioritariamente ricorrere al personale interno;

considerato che:

in data 29 gennaio 2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno emanato la circolare n. 1/2015 recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", legge di stabilità per il 2015;

la circolare, in riferimento ai commi 418 e 420 della legge di stabilità per il 2015 che dispongono per le Province e le Città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente, stabilisce alla pagina 5, lettera e): "divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli art. 90 e 110 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). I rapporti in essere ai sensi del predetto art. 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi. Alle province è preclusa in modo assoluto, (...) la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi di contratto) del TUEL". Rispetto all'art. 90 il divieto interviene impedendo l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che per supportare il presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto art. 90;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la giustificazione addotta dal presidente De Giacomo per affermare la necessità di nomina di un soggetto esterno al personale della Provincia non risulta supportata da alcuna procedura amministrativa, valutativa e di disponibilità necessaria e opportuna per criteri di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità, pubblicità e snellezza a cui si deve attenere un ente;

con decreto presidenziale n. 6 del 20 novembre 2014 il presidente De Giacomo aveva provveduto ad ufficializzare un'ulteriore nomina esterna individuando Silvio Donadio quale addetto alla segreteria facente parte dello *staff* operativo di presidenza;

all'interno dell'amministrazione provinciale sono presenti dirigenti e funzionari con bagaglio professionale nel settore di competenza del capo di gabinetto;

la nomina veniva decisa mentre era in atto una mobilitazione dei dipendenti provinciali preoccupati per il loro futuro, visto che la legge di stabilità per il 2015 al comma 422 prevede ad individuare il personale che rimane assegnato agli enti (comma 421) e il personale che deve essere collocato in mobilità e dopo 2 anni licenziato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi affinché venga accertata la legittimità dell'incarico di capo di gabinetto conferito dal presidente della Provincia di Matera a Carmine Lisanti, in quanto, a parere degli interroganti, in netta contrapposizione con le disposizioni di legge, ed in particolare con quanto disciplinato dalla circolare n. 1/2015;

se non ritengano, qualora vengano provate le irregolarità sollevate, adottare tutte le opportune iniziative affinché si giunga alla revoca dei decreti di nomina riguardanti personale esterno alla Provincia ristabilendo la legalità ed impedendo sperpero di denaro pubblico.

(4-03374)

D'ADDA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'incomprensibile ed inaccettabile decisione adottata dalla direzione dell'ex KZ-Auschwitz-Birkenau di declassare e chiudere il memoriale italiano nel "blocco 21" del campo di sterminio di Auschwitz, strappandolo dal suo ambito naturale per trasferirlo altrove, sta suscitando scalpore e incredulità;

su tale decisione hanno manifestato il proprio profondo dissenso anche l'associazione "Gherush92 for human rights" e l'accademia di belle arti di Brera che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello affinché venissero adottate tutte le iniziative utili ad impedire la chiusura di un'opera di siffatta

importanza;

il memoriale italiano di Auschwitz è, infatti, un esempio unico, prezioso e originale di opera di testimonianza che passa attraverso il lavoro artistico e l'arte si fa carico del lavoro di testimoniare; esso è stato ideato e realizzato contestualmente alla dichiarazione di Auschwitz quale sito Unesco nel 1979, ne fa parte integrante e, pertanto, va considerato patrimonio mondiale dell'umanità;

proprio in questa scelta di campo operata all'inizio dall'ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) risiede la specificità e l'originalità di tale opera, che si impone in prima istanza come documento prezioso della storia italiana del Novecento e, non secondariamente, come esempio originale dell'arte contemporanea, riconosciuto, fra gli altri, dall'accademia di Brera;

valore artistico, storico ed educativo sono in essa inscindibili;

il memoriale italiano di Auschwitz e la sua collocazione nel blocco 21 ricordano e celebrano tutti gli italiani, donne e uomini ebrei, rom, omosessuali, dissidenti politici deportati nei campi di concentramento nazisti, fra i quali gli stessi autori dell'opera;

considerato che:

il memoriale in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio nazisti rappresenta un importante e irrinunciabile luogo della memoria, fondamentale in un momento in cui si vanno affermando pericolosamente tentativi negazionisti e una diffusa tendenza alla rimozione di quella tragica vicenda. Si ritiene perciò grave la decisione del Governo polacco di declassarlo e di chiuderlo,

per le loro peculiarità storicamente riconosciute, i campi di sterminio nazisti hanno rappresentato una delle tragedie più sconvolgenti nella storia dell'uomo;

rilevato, inoltre che il Governo Renzi con l'introduzione nella legge di stabilità per l'anno 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), dell'articolo 1, comma 162, che recita: «Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di un milione di euro quale contributo dell'Italia alla fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio», ha dimostrato una particolare sensibilità verso tale luogo della memoria riconoscendone il valore simbolico, culturale, storico ed artistico,

si chiede di sapere quali sollecite iniziative di propria competenza il Governo intenda assumere affinché il memoriale non venga rimosso dal blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz, sua parte integrante, e affinché venga riaperto al pubblico, restaurato e integrato con apparati didattici esplicativi e congrui, per garantire alle generazioni future la continuità spazio-temporale e spirituale di una memoria insostituibile e inalterabile.

(4-03375)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01606, della senatrice Montevecchi ed altri, sulle nomine di 12 direttori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

3-01607, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla procedura di selezione pubblica, indetta nel 2015, per il conferimento degli incarichi di direttore museale;

3-01612, del senatore Tocci, sulla scadenza dei contratti dei ricercatori con progetti FIRB "Futuro in ricerca";

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01600, dei senatori Davico e Ferrara, sulla riorganizzazione dell'area portuale di Brindisi;

3-01604, della senatrice Padua ed altri, sul potenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia;

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01615, del senatore Candiani, sui danni subiti da imprese agricole e zootecniche a seguito dell'incendio di un'azienda di gestione dei rifiuti in provincia di Terni;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01603, del senatore Vaccari ed altri, sull'attuazione delle misure di incentivazione del biometano;

3-01609, del senatore Scalia ed altri, sulla gestione dei contratti di sviluppo;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01611, della senatrice Pezzopane ed altri, sull'assunzione dei vincitori di un concorso per l'accesso all'INAIL;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01610, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla presenza di depositi di rifiuti tossici in provincia de L'Aquila.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 385a seduta del 27 gennaio 2015, a pagina 103, sostituire l'intervento del senatore Chiti con il seguente:

"Testo integrale della dichiarazione di voto in dissenso del senatore Chiti sui disegni di legge nn. 1385 e 1449

Per la seconda volta in pochi mesi, in una stessa legislatura, devo annunciare un voto in dissenso dal gruppo parlamentare del quale faccio parte: non parteciperò alla votazione finale sulla legge elettorale. E' una scelta non facile, tanto più per chi ha una formazione ed una esperienza politica come la mia, vissuta all'interno di un partito; per chi resta convinto del valore non semplicemente fondamentale, ma insostituibile del sistema dei partiti per la continuità della vita di una democrazia parlamentare.

Tuttavia sulla vicenda della legge elettorale si sono compiute ancora una volta - era avvenuto anche nel corso della riforma costituzionale - forzature di metodo per me inaccettabili, dal momento che il fine non può sempre essere invocato a giustificare mezzi che ridimensionano la facoltà del Parlamento, e dei singoli senatori, di intervenire, discutere e votare i singoli aspetti di un disegno di legge.

Non è necessario avere sensibilità profetiche per avvertire che prima o poi - e il mio timore è che avverrà abbastanza presto - questa incredibile leggerezza sulle regole, questa perdita collettiva di senso critico, della prudenza e della misura, presenterà conti pesanti e lo farà alle forze democratiche, in primo luogo a quelle della sinistra.

Ordini del giorno che diventano emendamenti preclusivi del confronto, dell'approfondimento e della decisione sulle varie opzioni presenti in una legge elettorale, non hanno precedenti nella storia del Senato: non li vivo come il prodotto di un'astuzia ingegnosa, bensì come una limitazione alla funzione del Parlamento. Altrettanto trovo incomprensibile la consueta aggiunta del contingentamento dei tempi non più eccezione ma regola: dove sta l'urgenza che lo giustifica? Se la legge elettorale fosse stata definitivamente approvata il 28 gennaio oppure il 4 febbraio quale danno sarebbe venuto alla nazione italiana o alle nostre relazioni internazionali? Nessuno.

Le forzature dei regolamenti non giovano al prestigio del Parlamento, della stessa democrazia, neppure quando abbiano l'avallo di forze progressiste. Anzi questo tipo di comportamenti produce ancor più nei cittadini disaffezione e sfiducia.

Questo è il primo aspetto che mi spinge a non partecipare al voto, come una forma di critica, che, se non sollevassi, sentirei come un venir meno ad un mio dovere.

Non sottovaluto l'irresponsabilità di decine di migliaia di emendamenti: l'ho apertamente denunciata.

Non sopporto, neppure per carattere, quella che a me appare spesso come una sorta di "goliardia istituzionale": ma va battuta con la politica - ed è possibile - non con forzature che, assumendola come una comoda sponda, limitano poi il ruolo dei parlamentari.

Il secondo rilievo riguarda il merito.

Do atto che il testo del Senato migliora la legge votata alla Camera: per l'unica soglia del 3%, come condizione per entrare in Parlamento; per quella del 40% alla lista per accedere al premio di maggioranza, senza dover ricorrere ad un secondo turno di ballottaggio; per la garanzia volta ad assicurare un più giusto equilibrio di genere.

Riconoscerlo corrisponde ad un atto di verità e dovrebbe - ma non ne sono certo - richiamare l'attenzione di ognuno sul fatto che le critiche, le sollecitazioni non sono automaticamente un freno alle riforme, un ostacolo per far dispetti: rappresentano contributi da valutare, per migliorare e rendere più coerente un disegno di rinnovamento della democrazia.

Aggiungo che se non ci fosse stato chi si batteva e avanzava critiche oggi le risposte più avanzate che tutti salutano, anche chi mai le aveva pubblicamente richieste, non ci sarebbero state.

Per me resta nella legge elettorale un deficit rilevante che, per la lettura complessiva che ne faccio, condiziona i suoi esiti, e non solo a breve termine: riguarda le modalità con cui sono eletti i deputati, attraverso cui si esprime la sovranità del popolo, la partecipazione dei cittadini, senza la quale una democrazia viene - consapevolmente o meno - scalzata dai suoi più robusti fondamenti.

Né mi si dica che questa valutazione è frutto di astratta indisponibilità, di una vecchia intransigenza ideologica.

Sì, lo riconosco, non mi è facile avere la flessibilità di una destra che predica l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e vota per escludere i cittadini dalla scelta trasparente dei senatori e poi della stessa maggioranza dei deputati.

Ma io, ed altri colleghi, abbiamo accolto responsabilmente varie mediazioni: rinuncia ai collegi uninominali e al doppio turno di collegio; accettazione delle preferenze; non irrigidimento su una percentuale - 80, 75, 70 per cento - purché fosse assicurato nella legge che una maggioranza di deputati verrà scelta direttamente dai cittadini.

Così non è. Ha prevalso il veto di Forza Italia che ha soprattutto a cuore le liste bloccate: più che di vincere le elezioni, l'obiettivo è quello di un numero di deputati nominati.

Rispetto le opinioni, ma non condivido né sono disponibile a questo che a me appare come un cedimento politico.

Mi va bene, sul serio, il coinvolgimento nelle riforme di Forza Italia: non invece un rapporto, nei fatti, pressoché esclusivo, né il riconoscimento di un diritto di veto.

A Provincie che ci sono, ma non sono elette direttamente dai cittadini; al Senato che ci sarà, ma verrà designato dai Consigli regionali non solo con procedure di secondo grado, ma soprattutto senza una automaticità bensì attraverso una molteplicità di trattative; si accompagnerà una legge elettorale che non stabilisce «PRIMA» quanti deputati saranno scelti in modo diretto dai cittadini. Il risultato si scoprirà ad elezioni avvenute. Unica certezza è che non saranno una maggioranza!

E' un esito che non posso né voglio condividere. Non posso dare con il mio voto il via libera ad una legge, che ha in sé questo grande deficit.

La sovranità dei cittadini in democrazia è affidata alle Costituzioni, alle regole elettorali, alle leggi, non all'arbitrio, alle convenienze o alla mutevole disponibilità dei partiti - mi riferisco alle pluricandidature, rimedio, si fa per dire, peggiore del male -, neppure là dove essi abbiano ruoli ed insediamenti ben più consistenti di quanto oggi purtroppo offra il sistema politico italiano.

Da qui il dissenso anche di merito.

Ho un rincrescimento: quello che non si avverta all'interno del gruppo, del partito, della maggioranza di governo, nei quali mi ritrovo, una uguale preoccupazione e non si sia perciò operato con convinzione per garantire in modo trasparente il diritto dei cittadini a scegliere direttamente i propri rappresentanti nelle istituzioni.

Qualche collega mi dice: forse hai ragione, ma così si creano difficoltà al governo. E' stato detto anche nel dibattito, in modo pubblico, motivando con queste ragioni la peculiarità tutta nostra di emendamenti che si firmano, ma non si votano.

No, il governo non può essere chiamato in causa per giustificare e coprire le nostre ambiguità e incertezze: su leggi costituzionali e leggi elettorali il primato è del Parlamento.

E' così ovunque e da sempre: è un punto cardine della vita democratica.

Dunque non è in gioco la fiducia al governo, ma quella relativa al merito, alle proposte di rinnovamento della democrazia, allo spazio che ci assumiamo la responsabilità di riconoscere alla sovranità dei cittadini, perché noi li rappresentiamo, non siamo i sovrani che concedono benevoli qualche diritto.

Pensiamo davvero che sia possibile alla lunga una democrazia rappresentativa senza un robusto e plurale sistema dei partiti, al tempo stesso senza uno slancio di fiducia e partecipazione dei cittadini? Per me non è così.

Da qui la mia differenziazione dal gruppo del Pd e la non partecipazione al voto.

Come ho detto, non è una scelta banale, presa a cuor leggero.

Che vi si risponda con personale cortesia come fanno i più, pur nel dissenso, oppure con inviti un po' gravi, ma che almeno hanno il pregio di essere pubblici, a farsi sostanzialmente da parte, un problema politico emerge e va oltre le stesse regole che consentono, su questi temi, una libertà di coscienza ed un'assunzione aperta delle proprie responsabilità. E' un problema che riguarda il rapporto tra coerenza con ciò che per noi è un valore irrinunciabile, comportamenti che ne discendono, condivisione di decisioni e di azioni con la comunità politica di cui si è parte. Se è solo un problema di ordine personale, allora è sufficiente, quando un disagio si rinnova, procedere ad una riflessione rigorosa sul senso del proprio impegno, sul significato del proprio ruolo.

Anche perchè non potendo nessuno di noi - certo non io - presumere di avere in tasca la verità assoluta ma semplicemente valori che si ritengono fondamentali, si devono mettere a fuoco i propri limiti, le proprie convinzioni, le compatibilità per ognuno ragionevoli e sostenibili. Insomma ciò che dà senso vero ad un impegno, ad una funzione.

Non si tratta - lo ripeto - di assumere come dogma l'avere ragione, sempre: si tratta di sapere dove siano, se ci sono, orizzonti e confini da sentire come comuni; se si preservi una identità, una caratterizzazione autonoma che, al di là delle convergenze istituzionali, ci distingua dalle componenti di destra.

Non c'è dunque bisogno - ve lo assicuro - bisogno di essere tirati per la giacca: questa riflessione è presente, mi accompagna ogni giorno.

Se invece il problema è più generale, politico in senso pieno, allora è necessario, per cercare di risolverlo, iniziare con il vederlo, riconoscerlo, non sottovalutarlo e metterlo sotto il tappeto, come si fa con la polvere.

Questo atteggiamento non servirebbe a niente e a nessuno.

O meglio: forse ad un po' di conformismo e di finto quieto vivere. Ma non è così che va avanti la politica e neanche la vita. Grazie."

Nel Resoconto stenografico della 382a seduta pubblica del 22 gennaio 2015, a pagina 382, l'emendamento 1.7001/257 (testo corretto) è sostituito dal seguente:

1.7001/257 (testo corretto)

COLLINA

Approvato

All'emendamento 1.7001, al numero 6), capoverso, lettera a), sostituire le parole: «tabella B» con le seguenti: «Tabella A-bis».

Conseguentemente dopo il numero 12 inserire il seguente:

«12-bis. Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. Le Tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalla seguenti:»

[Tabelle A-bis e A-ter](#)

1.5.2.12. Seduta n. 411 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

411a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 17 MARZO 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 413 del 19 marzo 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 marzo.

Sul processo verbale

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

Abbiamo aspettato un quarto d'ora: ripetiamo la verifica? Eravamo già in numero legale.

Invito il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,39)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile.

Oggi pomeriggio proseguirà l'esame del disegno di legge sul divorzio breve. Nella seduta antimeridiana di domani, con inizio alle ore 9, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sul Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Per il successivo dibattito i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del decreto-legge di riforma delle banche popolari e, nella seduta di giovedì 19, la relazione sui disegni di legge in materia di corruzione.

Ove nel pomeriggio di domani non dovessero esserci argomenti pronti per l'esame dell'Aula, il relativo spazio sarà riservato ai lavori delle Commissioni.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 24 marzo per il seguito del decreto-legge di riforma delle banche popolari e dei disegni di legge in materia di corruzione, nonché per l'esame del disegno di legge in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

Nella settimana dal 31 marzo al 2 aprile è previsto l'esame dei seguenti disegni di legge: riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ove concluso dalla Commissione; disciplina delle

misure cautelari personali; semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile sarà discussa la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli, secondo le procedure di cui all'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Il calendario della settimana dal 7 al 9 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; ratifiche di accordi internazionali; la risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; mozioni, rispettivamente, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 9 aprile si svolgerà il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2015:

- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1232-B - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1328 - Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 aprile:

Martedì	17	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge 1504 e connessi - Divorzio breve (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9-13	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015 (mercoledì 18, ore 9)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>)
Giovedì	19	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione (Relazione)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1813 (Decreto-legge riforma Banche popolari) dovranno

essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 marzo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 20 marzo.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 marzo, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Martedì	24	marzo	ant.	h. 11-13	- Seguito disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>) - Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione - Disegno di legge n. 803 - Identificazione appartenenti Forze dell'ordine (<i>Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	25	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	26	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 803 (Identificazione appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	31	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Doc. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli e altri coindagati (mercoledì 1, ant.) (*) - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	1	aprile	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 19. Durante l'intervallo tra le due sedute i verbali saranno custoditi a cura dei senatori Segretari.

Martedì	7	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali - Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione

Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015
(2 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 2 ore, di cui:	
PD	29'
FI-PdL XVII	19'
M5S	14'
AP (NCD-UDC)	14'
Misto	13'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	11'
LN-Aut	10'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1813
(Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	12'
FI-PdL XVII		47'
M5S		36'
AP (NCD-UDC)		36'
Misto		32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		27'
LN-Aut		26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328

(Semplificazione settore agricolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, chiedo di intervenire perché in Conferenza dei capigruppo abbiamo ancora una volta approvato il calendario a maggioranza perché, come al solito, sembra che si stia facendo un giochetto sul disegno di legge anticorruzione. Nel calendario, infatti, è scritto che il provvedimento sarà incardinato giovedì mattina con la sola relazione e poi viene rinviato, sostanzialmente per dare spazio al Governo di approvare il disegno di legge sulle banche.

Se siamo ancora a questo punto e non siamo ancora in grado di capire che la priorità assoluta di questo Paese è approvare la riforma (anzi, la riforma è la parola in bocca a tutti), o meglio, le norme sull'anticorruzione vuol dire che non siamo messi bene. Per questo abbiamo chiesto in Conferenza dei capigruppo - e continuiamo a farlo adesso - di lavorare il venerdì, il sabato e la domenica, perché ci sembra il minimo che questo Senato, che rappresenta i cittadini, faccia qualcosa nel loro interesse esclusivo e che, quindi, finalmente, dopo due anni, faccia diventare legge o almeno invii alla Camera il provvedimento sull'anticorruzione.

Non possiamo che ribadire questo anche alla luce di quanto è successo ieri e non c'è bisogno di

continuare a parlare della cronaca, che, come sempre, supera la politica. Pertanto, per una volta, vogliamo essere noi all'avanguardia invece di rincorrere sempre gli altri con il fiato corto? Il Governo ha impiegato una vita per presentare i famosi emendamenti, in particolare quello sul falso in bilancio che tanti mal di pancia crea tra una parte e l'altra di questo Emiciclo; vogliamo quindi finalmente intervenire e far licenziare dal Senato questa norma anticorruzione? Vi chiediamo di venire a lavorare, non di più. Vi chiediamo di venire a lavorare venerdì, sabato e domenica per approvare questo disegno di legge prima del decreto-legge sulle banche, perché agli italiani interessa risolvere questo problema. Non voglio ricordarvi ancora una volta le parole del presidente Mattarella, davanti al quale tutti avete applaudito e le vostre mani si sono fatte rosse (e forse l'ultima cosa che avete di rosso sono rimaste quelle mani). *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Allora volete svegliarvi? Lo vogliamo fare per una volta tutti insieme? Tutto il Senato, vogliamo dare a questo Paese delle norme anticorruzione serie che combattano veramente la corruzione? Veniamo a lavorare e facciamolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come i colleghi avranno potuto notare, ancora una volta uno dei disegni di legge che, secondo il Regolamento, era stato calendarizzato perché presentato dalle opposizioni, avente ad oggetto l'identificativo delle Forze dell'ordine, è slittato in avanti nel tempo per l'ennesima volta; e di settimana in settimana stanno passando mesi. Il Governo nella persona del Ministro dell'interno chiede continuamente rinvii e non si presenta in Commissione, invece di assumersi la responsabilità di una sua posizione; continua a fare lo struzzo, a essere latitante e a non venire in Commissione adottando semplicemente la tecnica dello slittamento che, come si vede, signor Presidente, gli riesce perfettamente perché il disegno di legge nel nostro calendario continua ad essere rinviato.

Rispetto alla proposta della maggioranza dei Capigruppo, io avanzo un'altra proposta che ho già inoltrato questa mattina nella riunione dei Capigruppo. Lei ha previsto che la seduta di domani pomeriggio non si tenga per dare tempo alle Commissioni di lavorare, in particolare alla Commissione giustizia per il disegno di legge anticorruzione e per il decreto-legge sulle banche popolari.

Signor Presidente, io penso che le due cose si possano conciliare, perché il rischio della proposta di calendario che lei ha fatto è che alla fine non solo non ci sarà seduta mercoledì, ma potrebbe non tenersi neanche giovedì mattina, e questo potrebbe essere un pericolo.

Noi proponiamo che siano anticipate le mozioni solo come incardinamento e nella fattispecie la mozione che vede come primo firmatario il senatore Uras, la mozione proposta dalla Lega sul riordino degli uffici postali dei Comuni; e chiedo altresì che la mozione sulla cultura contro il maltrattamento degli animali sia anticipata. In questo modo alcuni emendamenti molto "pesanti" presentati in Commissione che introducono una depenalizzazione anche in caso di uccisione di animali della fauna protetta potranno subire uno stop con la discussione delle mozioni. Il fatto è che accadono cose molto gravi per cui qualcuno si occupa di diffondere la cultura contro il maltrattamento e altri invece in Commissione fanno tutt'altro.

Pertanto, si potrebbe anticipare la seduta di domani alle ore 16, incardinare queste tre mozioni, per poi riprendere tranquillamente i lavori delle Commissioni. Credo che lo spostamento di un'ora e mezza non rappresenterebbe nessuna difficoltà.

Signor Presidente, io lo dico con chiarezza: il calendario, anche per quanto riguarda il disegno di legge anticorruzione, è nei fatti cambiato. Infatti il calendario precedente prevedeva che tale disegno di legge arrivasse per l'esame in Aula anche se non concluso in Commissione, mentre oggi si prevede che debba arrivare con la relazione, quindi se giovedì non sarà pronto significa che ancora una volta slitterà. Dunque il cambiamento nei fatti c'è. A questo punto la nostra proposta permette tranquillamente di poter incardinare mozioni molto importanti e, contemporaneamente, di riprendere il lavoro delle Commissioni.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord chiede che le mozioni vengano calendarizzate nella seduta pomeridiana di domani. Il Gruppo Lega Nord tiene, in particolare, alla mozione concernente il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA. Ringraziamo tutti i Gruppi che hanno accolto la proposta del nostro Capogruppo di poter trattare in Aula questa importante mozione sulle Poste; tuttavia, signor Presidente, farlo nella settimana dal 7 al 9 aprile è troppo tardi, perché il 13 aprile - meno di una settimana dopo - entrerà in vigore il piano di razionalizzazione delle Poste, che prevede la chiusura di ben 455 uffici postali e la razionalizzazione, ovvero la riduzione dell'orario di apertura, degli sportelli di ben altri 609 uffici postali. Si tratta di una decisione unilaterale di Poste italiane, che non è stata concertata con i sindaci dei Comuni interessati.

Signor Presidente, la Lega Nord può comprendere il piano di razionalizzazione delle Poste Italiane (siamo per la *spending review*), ma i vincoli che Poste italiane ha rispettato in ordine alla delibera dell'Agcom vedono penalizzare enormemente gli uffici postali delle nostre periferie, delle nostre frazioni, in particolare di quelle dei Comuni montani, dove non c'è un trasporto pubblico efficiente; nel prossimo futuro, questo trasporto sarà ancora più inefficiente, a causa dei continui tagli che il Governo attribuisce agli enti territoriali. I nostri anziani non potranno cavarsela con i palmari di cui verranno dotati i portalettere, perché non hanno il bancomat o la carta di credito per poter pagare i bollettini.

Per questi ed altri motivi, ci associamo alla richiesta del Capogruppo del Gruppo Misto di anticipare a domani pomeriggio la trattazione delle mozioni, a partire da quella che riguarda il piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA.

Infine, visto che in Conferenza dei Capigruppo è stata accolta un'altra richiesta del nostro Capogruppo, quella di sentire il ministro dei lavori pubblici Lupi, le chiediamo di accelerare questa informativa e, semmai, di calendarizzarla nella seduta pomeridiana di domani. Infatti, quello che è successo e che ha toccato i vertici del Ministero dei lavori pubblici impone che questo tema sia assolutamente trattato con urgenza dall'Assemblea del Senato (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti, i docenti e gli accompagnatori dell'Istituto di istruzione superiore «Carlo Pisacane» di Sapri, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anche io ho una richiesta di modifica del calendario, se è possibile: vorrei che fosse chiamato in Aula immediatamente il ministro Lupi a riferire sulle vicende che lo riguardano e vorrei che l'informativa fosse calendarizzata già domani pomeriggio, immediatamente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, le chiedo inoltre la cortesia di prendere a cuore la proposta di iniziare a far lavorare il Senato in maniera differente: dal lunedì pomeriggio, tutto il giorno di martedì e il mercoledì mattina lavorino le Commissioni, comprese le bicamerali; dal mercoledì pomeriggio, fino al venerdì mattina lavori l'Assemblea per tutte le votazioni. Secondo me otterremmo un'efficacia e un'efficienza maggiori di questo Senato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Saranno i Capigruppo, eventualmente, ad avanzare questa ulteriore proposta in sede di Conferenza dei Capigruppo e, se ci sarà la maggioranza, potremo accoglierla.

Per quanto riguarda l'informativa del ministro Lupi, che, tra l'altro, è richiesta anche dal senatore Arrigoni, occorre ancora contattare il Ministro per sondarne la disponibilità. Su questo punto verrà a informarci il prima possibile.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dal senatore Cioffi, che prevede l'esame

del disegno di legge anticorruzione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Non è approvata.

AIROLA (M5S). Per la legge elettorale ci avete fatto fare nottata!

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario avanzata dai senatori De Petris e Arrigoni, volta ad anticipare alla seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo la discussione delle mozioni calendarizzate per la settimana dal 7 al 9 aprile.

Non è approvata. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(1504\)](#) *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Centemero ed altri; Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Di Salvo ed altri)

[\(82\)](#) **PINOTTI.** - *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

[\(811\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

[\(1233\)](#) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

[\(1234\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Relazione orale) (ore 16,57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 marzo si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, inizio ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla discussione, molto seria ed approfondita, che vi è stata nelle sedute precedenti. Prima di tutto però vorrei assicurare i presenti, anche sulla base delle considerazioni svolte. (*Brusio*).

PRESIDENTE. È possibile sentire la replica? Per favore.

FILIPPIN, relatrice. Grazie, signor Presidente, per il richiamo al silenzio anche perché, permettetemi una battuta fuori replica: questo è un tema cosiddetto eticamente sensibile, sul quale, almeno in teoria, non ci sono indicazioni di partito o di Gruppo, il che vuol dire che ogni senatore presente in Aula dovrebbe decidere esclusivamente in base alla propria coscienza e, magari, prestare attenzione a ciò che viene detto potrebbe essere utile alla decisione.

Con il disegno di legge in esame non stiamo decidendo se introdurre o meno il divorzio. Il tema dell'indissolubilità del matrimonio è già stato risolto nel 1970, prevedendo il divorzio.

L'obiettivo dell'Atto Senato 1504 è ridurre i tempi minimi necessari ed obbligatori di separazione prima di poter presentare la domanda di divorzio.

Nella scelta del tempo si valorizzano la libertà e la responsabilità delle parti, delle persone. Il

legislatore del 1970 aveva individuato un sistema molto rigido, perché all'epoca la discussione sulla indissolubilità del matrimonio aveva comportato come conseguenza un controllo ferreo da parte del pubblico dello Stato sulla volontà della parti, ma nel frattempo la situazione è cambiata, sono cambiati i tempi, i matrimoni e le famiglie. Il legislatore deve prendere atto di questo e porsi oggi questa semplice domanda: i tempi lunghi per arrivare dalla separazione al divorzio servono a favorire la riconciliazione, a ricomporre il conflitto? Aiutano la famiglia?

Non voglio addentrarmi nei numeri come qualcun altro ha fatto: Mi limito semplicemente ad osservare il seguente dato: su circa 93.787 separazioni proposte nel 2012, solo 5499 si sono chiuse con una riconciliazione, con una percentuale del 5 per cento. Ma neanche questo è importante, come non è importante quante coppie passano dalla separazione al divorzio. Anche questa è una decisione che deve essere rimessa alla libertà e alla responsabilità delle parti, in questo caso dei cittadini.

I dati ci dicono che i tempi lunghi non aiutano la famiglia.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 17,01\)](#)

(Segue FILIPPIN, *relatrice*). Il tempo vuoto che intercorre tra una separazione e un divorzio - scusate se cito l'intervento della senatrice De Biasi, che non è in Aula, ma non importa lo citerò lo stesso - è un periodo di tempo pieno di paura, di incertezza, di ricatti, di avvocati che costano. È un tempo che non consente alle persone di scegliere di cambiare vita, di aprire un nuovo progetto di vita anche affettivo. Sono blocchi traumatici e più il tempo è lungo più esso può essere riempito dai fantasmi del fallimento. Ecco perché si è deciso di ridurre i tempi. Ecco perché si è stabilito, in prima lettura alla Camera dei deputati, che l'originario termine di cinque anni, ridotto dal legislatore a tre, con questo disegno di legge venga ulteriormente ridotto a sei mesi in caso di consensuale e a mesi in caso di giudiziale. In questo modo, infatti, si mette al centro la libertà e la responsabilità dei coniugi.

In tema di separazione e divorzio il legislatore è intervenuto più volte nel corso del tempo. È intervenuto anche con la recente introduzione della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale giudiziario. Abbiamo allentato il ferreo controllo pubblico sulla vita e sui diritti delle persone che si sono sposate? Sì, lo abbiamo allentato, non possiamo negarlo. Però abbiamo dato maggiore evidenza alla libertà e alla responsabilità delle persone.

Credo che questo sia un bene. Mi domando se i cittadini hanno diritto o meno di vivere con pienezza e libertà la loro vita matrimoniale, nonché la fine del loro rapporto matrimoniale. La flessibilità delle misure di controllo e di gestione della crisi matrimoniale equivale a disegnare un vestito su misura alle persone e in questo caso alle coppie. Un modo per dare una risposta su misura alle crisi e ai tanti casi umani e personali che necessariamente sono diversi e che quindi hanno bisogno di strumenti diversi per favorire il loro controllo e la loro gestione.

Ho detto poc'anzi che il legislatore del 1970 aveva dato, per forza di cose, un'impostazione rigida. Ma quel legislatore aveva già introdotto il divorzio diretto. Vorrei fosse chiaro ai presenti - anche se pochi mi ascoltano, ma almeno resterà traccia nello stenografico - che l'articolo 3 della legge del 1970 già prevede tutta una serie di ipotesi di divorzio diretto. Non stavamo introducendo nulla di nuovo. Poniamo un caso concreto: se un uomo tenta di uccidere una donna, quella donna, sua moglie, deve aspettare tre anni per chiedere la separazione? No, può chiedere immediatamente il divorzio.

Il divorzio diretto, però, è previsto in altri tre casi al di fuori delle situazioni personali, che sono la trascrizione della sentenza di divorzio ottenuto all'estero, il matrimonio non consumato o la rettificazione del sesso. Queste, da sole, sono già ipotesi di divorzio diretto.

La Commissione giustizia del Senato ha introdotto il famoso comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, senza separazione. Perché l'ha fatto? Vorrei, almeno questa volta, smentire l'appellativo «facile» che gli è stato dato, o meglio, quello di «divorzio in ventiquattr'ore». In primo luogo, la Commissione giustizia del Senato... (*Brusio. Richiami della Presidente*). Qualcuno in quest'Aula ha detto che quello diretto è un divorzio in stile Las Vegas o in ventiquattr'ore: permettetemi di dire che è una definizione quantomeno discutibile. Per quale ragione? Il divorzio diretto introdotto dalla Commissione giustizia del Senato è un rimedio giurisdizionale che si pone in alternativa agli altri

procedimenti introdotti della negoziazione assistita e del cosiddetto divorzio facile davanti all'ufficiale giudiziario. Richiede cioè nell'ordine tale sequenza: che vi sia condivisione da parte dei coniugi circa la crisi del loro matrimonio; che vi sia condivisione dei coniugi sugli accordi e sulle condizioni attraverso i quali il loro matrimonio può essere risolto; che quest'accordo venga formalizzato in un ricorso; che il ricorso sia sottoscritto; che il ricorso sia depositato in tribunale; che il tribunale fissi l'udienza di comparizione dei coniugi; che i coniugi compaiano davanti al Presidente del tribunale; che il Presidente del tribunale li interroghi e faccia un tentativo di conciliazione; che il divorzio sia pronunciato con una sentenza. Si tratta quindi di un procedimento giurisdizionale con tutte le garanzie che lo contraddistinguono: è questa la ragione per cui la Commissione giustizia del Senato l'ha introdotto in questo testo, dopo un lungo dibattito che è iniziato nel giugno dell'anno scorso - quindi, non l'altro ieri - ed è stato molto approfondito ed ampiamente condiviso. La Commissione giustizia, infatti, l'aveva votato a grande maggioranza.

Tuttavia - perché, come in tutte le cose, vi è un «tuttavia» - la discussione che ha avuto luogo in Aula ha evidenziato da parte di molti la necessità di un'ulteriore pausa di riflessione. Sono stati manifestati dubbi, ma non solo: è stato rappresentato il pericolo, o il caso, che il mantenimento del comma 2 dell'articolo 1, cioè il divorzio diretto, sia di ostacolo alla rapida approvazione della legge sul divorzio breve.

Ora, il provvedimento sul divorzio breve - quindi la riduzione dei tempi che ricordavo poc'anzi, ossia sei e dodici mesi - è richiesto da tanti, ma davvero tantissimi cittadini. Potrebbe dunque ricevere una rapida approvazione dalla Camera dei deputati, visto che, eliminato, soppresso o messo da parte il comma 2 dell'articolo 1, l'impianto è rimasto sostanzialmente lo stesso, quello già previsto dalla Camera, salvo una serie di modifiche e correzioni apportate perché richieste da una buona conoscenza della procedura civile, se non altro.

Questo è il solo motivo per cui - e lo annuncio fin d'ora, anche se è contenuto nel fascicolo - da relatrice, contravvenendo alla decisione della maggioranza della Commissione, ma devo dirlo, ho proposto e porrò in discussione, all'attenzione dell'Aula ed alla sua votazione, la proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 1.

La sola ragione per cui lo faccio è che questo consente al divorzio diretto di acquistare una vita autonoma e di proseguire il suo cammino, indipendentemente e separatamente dal divorzio breve, con il supplemento di riflessione che è stato richiesto. A titolo personale, ribadisco la mia personale convinzione che si tratti di una norma utile, che completa la riforma della legislazione sul divorzio. E sono convinta che quantomeno la maggioranza dei senatori del Partito Democratico e anche dei senatori di quest'Aula sia su questa linea.

Questo però potrà essere facilmente dimostrato, se sarà il caso, attraverso la rapida prosecuzione del disegno di legge sul divorzio immediato (divorzio diretto), qualora quest'Aula decidesse di votare favorevolmente la proposta di stralcio. Ripeto che l'unica ragione per cui sono addivenuta alla decisione di presentare la proposta di stralcio è di ottenere rapidamente il risultato più importante, che è la riduzione dei tempi di separazione necessaria. Questo viene assolutamente prima di tutto.

Anticipo, molto rapidamente, i pareri sugli emendamenti. Esprimerò un invito al ritiro o un parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sulla proposta di stralcio. Il parere è contrario su ogni emendamento che, in vario modo, allunga i tempi previsti nell'impianto Camera. È altresì contrario sugli emendamenti che inseriscono in questo disegno di legge un tema totalmente diverso: l'affido condiviso, che non è oggetto di questo testo. Il parere è contrario a tutti gli emendamenti che, in qualche modo, prevedono e disegnano una sorta di matrimonio di serie B, con effetti ridotti, a seconda della sua durata o dell'età del nubendo. Anche questo, purtroppo, ci è capitato di leggere.

Naturalmente, formulerò il parere su ogni emendamento al momento opportuno. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Repetti).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, vice ministro della giustizia. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza, e sono in distribuzione, i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1504, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare, nonché una proposta di stralcio di cui poi la relatrice ribadirà le motivazioni già preannunciate nel corso della relazione.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho presentato una serie di emendamenti tesi ad introdurre procedure che cerchino, con un consenso ed una verifica dei colloqui, di contenere, nel miglior modo possibile, i fallimenti dei matrimoni, posto che le nostre istituzioni, a partire dalla Costituzione e dalla legislazione, hanno dato una rilevanza giuridica al matrimonio. Prescindendo, dunque, da qualsiasi valutazione di ordine religioso, morale o etico, salvare il matrimonio è sempre un obiettivo prioritario, salvo poi prendere atto di quelle che sono le decisioni.

Su questo provvedimento - e ne discuteremo più avanti - sono molte le perplessità. La relatrice ha insistito su alcuni aspetti, ma noi riteniamo - e il nostro Gruppo lo sosterrà - che sia stato già un errore, attraverso altri provvedimenti, privatizzare l'istituzione del matrimonio che, invece, ha bisogno di garanzie, anche in sede giurisdizionale, proprio per la sua rilevanza giuridica, fermo restando che la riduzione dei tempi per determinare il divorzio è già una tendenza legislativa che si è andata sviluppando. Si è partiti dai cinque anni di separazione, quando la legge fu approvata, per arrivare ad una progressiva riduzione, che adesso viene ulteriormente ridotta.

Quando interverremo sulla proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1, spiegheremo anche perché alcuni di noi hanno sottoscritto un emendamento soppressivo di quel comma. Noi riteniamo che, nonostante la figura e la presenza del giudice, la mancanza di limitazioni di tempo faciliterà, nonostante l'opinione espressa dalla relatrice, la separazione istantanea.

Posto che nessuno è obbligato a contrarre un matrimonio secondo il diritto civile, la sua nebulizzazione è assolutamente una scelta errata, perché chi non è convinto di contrarre questo vincolo può liberamente condurre la sua vita nella maniera che più ritiene opportuna. Ci può essere poi anche un abuso del matrimonio per fini poco nobili, per approfittarsi - ad esempio - di soggetti più deboli o che possano avere delle risorse economiche.

Gli emendamenti che ho presentato sono di diverso tenore e tendono ad un rafforzamento delle procedure volte a garantire, prima di sancire il divorzio, una possibilità o un'opportunità di salvaguardare il matrimonio. Ogni matrimonio che termina è, infatti, una sconfitta per l'ordinamento e per la società ed apre contenziosi e dialettiche che, a volte, sono superiori alla sua stessa prosecuzione.

Mi riservo eventualmente di intervenire in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti partendo dal seguente ragionamento.

Nel comma che introduce il divorzio diretto, senza separazione e senza tempi minimi, si prevede una tempistica particolare per i casi in cui non ci sono figli minori. Non è contemplato, però, il caso in cui la coppia sia in attesa di un figlio, cioè il caso in cui la donna sia in stato di gravidanza. Partendo da questo ragionamento, ho pensato che non si può neppure imporre un test di gravidanza obbligatorio per coloro che chiedono una separazione prima che sia trascorso un anno. Di conseguenza, sono arrivato alla conclusione che sarebbe ragionevole prevedere il termine minimo di un anno per tutti.

Un altro punto è quello che ho toccato con l'emendamento l'1.0.100, a cui ha fatto cenno la relatrice in termini negativi. Mi rendo conto che probabilmente, così com'è scritto, risulterebbe di difficile applicazione, e forse sarebbe più opportuna una disciplina nei vari casi in cui dei benefici sono acquisiti dalla coppia o da coloro che ad essa appartengono. Il mio emendamento riguarda i benefici non fiscali, nel caso in cui il matrimonio duri meno di tre anni. I benefici fiscali sono - ad esempio - la detrazione per il coniuge a carico, di cui si può usufruire nel periodo del matrimonio e finché esso

dura, giustamente e in ogni caso. Ci sono però altri benefici che, con l'accorciamento dei tempi e soprattutto con una fortissima riduzione dei tempi del divorzio, così come prevede il testo che ci arriva dalla Commissione, senza lo stralcio, potrebbero dare spazio a matrimoni di comodo, finalizzati, banalmente, ad avere un trasferimento. Dirigenti delle varie branche dello Stato, dalle Forze armate ad altri settori, hanno ammesso che questo oggi già avviene, pur in presenza di tutti i vincoli attuali e del termine dei tre anni.

Si tratta pertanto di un problema che non può essere ignorato. È un po' troppo comodo passare davanti a colleghi che sono in possesso, più o meno, degli stessi requisiti, ma non hanno contratto un matrimonio di comodo. Se uno si sposa con una persona della città dove si vuole essere trasferiti, previo accordo privato e magari pagando qualcosa sottobanco, e poi nel giro di pochi giorni l'unione può essere cancellata, nel frattempo vengono "fregati" tutti gli altri, ossia tutti coloro che, non avendo fatto un matrimonio di comodo, non hanno la possibilità di ottenere il trasferimento o di avere punti in più in un concorso.

È indubbiamente una disciplina complessa che, così com'è, non può effettivamente essere affrontata. Aggiungo che, se lo stralcio dovesse passare o se viene bocciato il comma che introduce il divorzio immediato, non c'è più materia del contendere, almeno per quanto riguarda le unioni che durano meno di un anno. E pertanto, annuncio fin d'ora - poi lo ripeterò - che vorrei trasformare l'emendamento 1.0.100 in un ordine del giorno che impegni a studiare metodi per evitare i matrimoni di comodo, fenomeno che già esiste oggi e, figuriamoci se il limite massimo di tre anni di separazione - che in realtà diventano circa tre anni e mezzo per gli adempimenti burocratici - fosse ridotto a zero, o quasi. Anche la riduzione ad un anno indubbiamente aumenta questi rischi. Ecco perché chiedo che venga considerato l'ordine del giorno che presenterò e di cui darò una stesura dettagliata, in modo che la relatrice e il rappresentante del Governo possano esprimere un giudizio consapevole.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, ricordo innanzi tutto che qualche mese fa siamo arrivati, dopo un lavoro che ha coinvolto tutto il Parlamento, a convertire un decreto?legge che ha "facilitato" in qualche modo le procedure per il divorzio e la separazione, e che alla fine anche il Gruppo di Area Popolare ha votato. Abbiamo, infatti, ritenuto di avere svolto un lavoro positivo rispetto ai punti di partenza di quel provvedimento imponendo - per esempio - in ogni caso, in presenza di figli, una tutela giurisdizionale, e cioè un avallo da parte di un pubblico ministero o comunque di un giudice.

Abbiamo anche votato la proposta che consente alla coppia senza figli di recarsi dal sindaco per ottenere, dopo un mese di rinvio, di ripensamento, la decisione.

Senatore Caliendo, lei si stupisce del perché, qualche mese fa, abbiamo votato il principio secondo cui il sindaco può prendere un provvedimento entro un mese e del fatto che adesso abbiamo perplessità sul cosiddetto divorzio immediato o - come lo chiamiamo - matrimonio in prova. Senatore Caliendo, non c'è alcuna contraddizione. Quando abbiamo votato per convertire quel decreto?legge, che prevedeva l'intervento del sindaco, eravamo in un regime che, dal momento della separazione sancita dal sindaco fino al divorzio, prevedeva ancora i due anni. Adesso invece ci viene proposto, a meno che non intervenga lo stralcio, che il divorzio diventi immediato, che è un qualcosa di ben diverso dalla prospettiva proposta allora, e che naturalmente aggrava le obiezioni che il senatore Caliendo avevo posto nei nostri confronti.

Allora, credo si debba ragionare seriamente su alcuni aspetti che sono emersi nella discussione generale.

È vero - lo dico al Presidente della Commissione - che nel nostro ordinamento è previsto il divorzio immediato: quando uno dei coniugi è condannato all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ad anni quindici e ad ogni pena detentiva per lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge e del figlio. È evidente che il legislatore originariamente aveva considerato quei casi talmente gravi da poter accedere direttamente al divorzio. Qui, però, stiamo parlando di una fattispecie diversa: il divorzio avviene semplicemente perché i due coniugi vogliono divorziare, punto e basta. E la logica dei cinque anni, dei

tre anni e adesso dei sei mesi e dodici mesi è proprio quella di dare un minimo - attenzione - di istanza di compensazione tra la separazione e il divorzio.

Ricordo per l'ennesima volta che abbiamo centinaia di migliaia di casi - basta frequentare le associazioni di padri e madri separati e divorziati - in cui anche dopo il divorzio, purtroppo, per diversi anni, continua una conflittualità terribile, soprattutto sui figli, che non cessa nel momento del divorzio; anzi, molte volte si complica quando ad un primo matrimonio se ne aggiunge un altro, e magari fallisce anche quello.

Questo è il quadro che abbiamo davanti e abbiamo detto fin dall'inizio - lo abbiamo detto alla Camera e lo ripetiamo al Senato - che non eravamo assolutamente contrari all'accorciamento dei tempi. Noi non abbiamo sostenuto che si debba mantenere il termine dei tre anni; anzi, abbiamo detto che ci stava benissimo l'accorciamento del termine da tre anni a dodici mesi, in caso di conflittualità, e da tre anni a sei mesi, in caso di consenso. Quello che abbiamo proposto in Commissione è soltanto un accorciamento dei tempi un po' minore, differenziando i casi a seconda che vi siano o meno figli minori. Ci sembra, infatti, una considerazione abbastanza di buon senso ritenere che un conto è se si separano un marito e una moglie (sono solo in due), e altro conto è se si separano un marito e una moglie, i quali hanno anche delle responsabilità verso i figli. Per questo motivo, in tutta la discussione che si è svolta in Commissione abbiamo sostenuto questa nostra idea di differenziare leggermente, per dare un segnale, i tempi intercorrenti tra la separazione ed il divorzio a seconda che ci fossero o meno dei figli.

È vero, Presidente, che in Commissione qualche accenno era stato fatto, ma il tempo in quella sede era stato utilizzato per capire se si dovesse differenziare tra famiglie con o senza figli. La decisione finale così controversa di arrivare al matrimonio in prova, o divorzio immediato, è stata un qualcosa di assolutamente innovativo, per così dire un fulmine a ciel sereno. E lo è stato al punto da non dare neanche il tempo alla Commissione e al Parlamento di mettere un minimo di ordine tra il regime ancora in vigore del matrimonio, del divorzio, della separazione, del fidanzamento e della promessa di matrimonio (la cui rottura, nel nostro ordinamento, richiede addirittura il risarcimento del danno e la restituzione dei doni e, quindi, è ancora un istituto che ha una sua pregnanza) ed i nuovi istituti che abbiamo introdotto nell'ordinamento. In virtù di queste innovazioni, il sindaco può sciogliere il matrimonio; gli avvocati possono mettere d'accordo le parti con una nuova procedura; e queste nuove procedure vengono introdotte, a loro volta, in un affastellamento che non ha consentito e non consente di dare una riforma organica all'istituto del matrimonio.

Dobbiamo capire, quindi, se ci sono lo stralcio e anche la volontà di riportare in Commissione, per una riflessione, l'aspetto dei figli. Non è vero, infatti, che i Paesi europei vanno tutti nella direzione di buttare per aria i matrimoni con grande disinvoltura: ho già detto in quest'Aula, e non vorrei ripetermi, che in alcuni Paesi europei come l'Inghilterra, in presenza di figli minori, ci sono obblighi di conciliazione e di mediazione che durano diversi mesi, e anche più di un anno, prima di consentire alle coppie di divorziare, e parliamo dell'Inghilterra, di un Paese civilissimo.

Se lo stralcio ha quindi l'obiettivo di tornare in Commissione, per fare in quella sede una riflessione complessiva su questi istituti, e anche di porci il problema di affrontare diversamente l'argomento, con istituti che accompagnino le coppie rispetto al trauma relativo ai figli per la celebrazione del divorzio, sarà un tempo utilizzato in modo ottimale per trovare soluzioni e per differenziare le varie fattispecie.

Da questo punto di vista, anche i nostri emendamenti, che portavano i tempi di decorrenza da sei mesi ad un anno e da dodici mesi a diciotto mesi, a fronte di una proposta di un taglio sensibile dei tempi, verranno riportati in Commissione, se vi sarà lo stralcio. Siamo disponibili anche a ritirarli nell'ottica di fare un lavoro in Commissione che porti, però, ad una contestuale e complessiva rivisitazione di detti istituti e soprattutto - è una cosa che non ci stancheremo mai di dire - all'introduzione nell'ordinamento di istituzioni che riescano ad accompagnare la famiglia ed evitino soprattutto ai figli minori di essere traumatizzati dal divorzio o dalla separazione per molto tempo, anche dopo il divorzio stesso.

Se c'è detta volontà e il Parlamento accoglierà questa indicazione, siamo disponibili - come abbiamo

fatto per il decreto-legge sul cosiddetto divorzio facile - a trovare un compromesso non di comodo ma alto, che dia una risposta non solo all'esigenza di rivedere questo istituto, ma anche di non "sbracare" totalmente e di non trasformare il matrimonio in qualcosa di banale, paragonabile - come ha detto il senatore Gasparri - a un bicchier d'acqua da bere: insomma in un qualcosa che induce le persone che lo preparano e lo stipulano a riflettere poco, dal momento che, se ci si sposa la domenica, già il lunedì si può cominciare a fare le pratiche di divorzio.

Questo francamente ci sembra eccessivo e, pertanto, appoggeremo la proposta di stralcio. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, in realtà vorrei fare solo poche note telegrafiche, perché condivido molto di ciò che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dai colleghi Gasparri, Malan e Giovanardi.

Il senso dei miei emendamenti è molto semplice: da un lato, salvaguardare e, anzi, incoraggiare la rilevanza pubblica del matrimonio; dall'altro, puntare sul fatto positivo che è la famiglia e, quindi, ricordare che il tempo e il denaro che lo Stato investe per consentire un tempo di riflessione non sono tanto un accanimento sulle condizioni di difficoltà che vivono due coniugi, quanto piuttosto un mettersi a disposizione, secondo il senso stesso che devono avere le istituzioni, che sono garanti e non padrone della vita della gente, perché quell'esperienza tentata insieme possa permanere nel tempo.

In questo senso credo, quindi, che dare spazio ad un maggior tempo di riflessione e tornare a dire che il matrimonio è un fatto avente rilevanza pubblica, che incide sulla vita della società e sostiene la nostra economia e la dignità dello Stato, sia comunque la prospettiva da dare a questo provvedimento.

PUGLIA (*M5S*). Signora Presidente, ho presentato una proposta di modifica che fondamentalmente ha in sé un concetto.

Essa parte dal presupposto che ciascuno di noi è per sua natura un essere conflittuale, in quanto è al tempo stesso un essere fisico, razionale ed emotivo. E, quindi, in un certo qual senso, con il tempo deve armonizzare le sue dimensioni e, quando fa questa esperienza di diversità attraverso il matrimonio, compie un percorso che ovviamente, essendo l'uomo conflittuale - come abbiamo detto - certamente avrà dei periodi di crisi.

Mi sono, quindi, domandato che funzione dovrebbe avere lo Stato, ferma restando quella di dare la possibilità a ciascun individuo di esprimersi liberamente. D'altro canto, però, molto spesso l'individuo, anche se è maggiorenne, può sbagliare e, quando siamo in periodi di crisi, anche personali e non soltanto di coppia - ciascuno di noi li può avere - magari basta parlare con un amico. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte a due realtà diverse, che devono crescere (e ciascuno cresce nel suo mondo) e poi incontrarsi. Molto spesso, quindi, l'uno non risponde all'altro e così nasce una crisi, e il matrimonio potrebbe anche cessare.

C'è una particolarità in tutto questo, come dicevo prima, signora Presidente: lo Stato in tutto ciò dovrebbe far qualcosa? Nell'emendamento 1.107, che propongo semplicemente e in punta di piedi, faccio in modo che il giudice, sentite le parti, possa disporre un breve percorso, prima di iniziare quel periodo che poi vedrà i due coniugi separarsi completamente. A volte può infatti bastare - e in questo caso c'è bisogno di un terzo che valuti - semplicemente una parola o una persona esperta per consentire ai due finalmente di ascoltarsi. E forse questo ascolto potrebbe anche aiutare non soltanto la persona, ma magari i due coniugi a ripensarci.

Signora Presidente, semplicemente, in punta di piedi, chiedo con questo emendamento che lo Stato non getti la spugna. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, l'emendamento 1.108 è molto semplice e - come ho già detto alla relatrice - ha soprattutto una finalità di armonizzazione del disegno di legge rispetto agli interventi fatti precedentemente sulla stessa materia.

Si tratta di valutare se questo emendamento sia necessario oppure è solo un problema di *drafting* rispetto all'integrazione tra questo disegno di legge e il testo su cui lavoriamo adesso, che nel frattempo è stato modificato.

STEEANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, prendiamo atto della decisione della relatrice di esprimere parere contrario su alcuni emendamenti che abbiamo proposto. Io riterrei che, piuttosto che di parere contrario, si potrebbe parlare di inammissibilità per disomogeneità di materia.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che riteniamo molto importanti. Pur comprendendo che la materia dell'affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio non attiene strettamente all'articolo contenuto nel disegno di legge, che parla invece di tempistica sulla separazione e sul divorzio, volevamo sollecitare o comunque invitare l'Assemblea a prendere in esame la problematica riguardante le modalità di affidamento dei minori nel caso di separazione e divorzio, considerando che essi sono la parte veramente più debole e fragile in un momento di crisi coniugale.

Chiediamo che i nostri emendamenti, avanzati sulla scorta di un disegno di legge presentato come Gruppo della Lega Nord, si possano eventualmente trasformare in ordine del giorno, dato che trattano una materia molto delicata e tengono in considerazione una questione non di poco conto in un momento di crisi economica, come quella attuale, che vede il coniuge tenuto a versare i contributi per il mantenimento dei figli in posizioni molto difficili. La quantificazione dell'ammontare del contributo del mantenimento è questione veramente delicata. Esso riguarda - da una parte - l'onere e il dovere necessario di tutti di mantenere i propri figli, ma - dall'altra parte - si devono tenere in considerazione differenze reddituali importanti, in modo da non lasciare al magistrato una discrezionalità talmente ampia che talvolta può creare situazioni che, nel rispetto della legge, sono di giustizia, ma che possono però rivelarsi come un'ingiustizia.

Pertanto, chiediamo cortesemente di poter trasformare i nostri emendamenti in ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, avverto che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto della discussione. Infatti l'emendamento 3.0.100 interviene sulla disciplina delle successioni, mentre l'emendamento 3.0.102 concerne i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

La Presidenza, inoltre, in conformità alla prassi costante, dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.103 in quanto attiene ad una materia che, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, è rimessa alle intese tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, ribadisco che il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Segnalo semplicemente una questione, che è già stata accennata dalla senatrice Mussini, relativa all'emendamento 1.108: a mia valutazione, è già norma di legge, con la conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014. Questo emendamento, di per sé, è superfluo e questa è la ragione del mio dubbio. Si può, eventualmente, esprimere parere favorevole, considerandolo semplicemente come norma di coordinamento con il testo di legge già esistente.

PRESIDENTE. Relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento o invita al ritiro?

FILIPPIN, *relatrice*. La norma contenuta nell'emendamento della senatrice Mussini, attualmente, è già testo di legge. Quindi, invito al ritiro. Semplicemente, bisognerà coordinare il testo al nostro esame con la legge n. 162 del 2014.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, accetta l'invito al ritiro? Eventualmente può presentare un ordine del giorno che impegni il Governo al coordinamento tra le due disposizioni.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Lo ritiro, signora Presidente.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.100, del senatore Malan, e 1.0.101, del senatore Centinaio, c'è un invito al ritiro, mentre sugli altri il parere è contrario.

PRESIDENTE. Pertanto, mentre la relatrice ha espresso un parere contrario su tutti gli emendamenti, il Governo si è rimesso all'Assemblea; la relatrice aveva incluso nel suo parere contrario anche gli

emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 e, quindi, su tali emendamenti il parere del Governo è conforme.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, la senatrice Stefani aveva chiesto la possibilità di una valutazione da parte della relatrice, naturalmente con il consenso del Governo, su un'eventuale trasformazione in ordine del giorno di due emendamenti. Va bene il parere contrario, ma in questo caso si tratta di due emendamenti di cui noi abbiamo chiesto la trasformazione in ordine del giorno.

Credo che su detta tematica, già di per sé sensibile per i rapporti tra le persone, ci debba essere almeno l'accettazione dell'ordine del giorno concernente una perequazione sul mantenimento del minore, per non creare ulteriori marginalità, che in questo caso possono verificarsi nel momento in cui vi siano scelte di mantenimento di un certo tipo in capo ad un unico genitore. E forse, poi, potremmo ragionare, sulla base dell'ordine del giorno, sull'attuazione che il Governo potrebbe dare della norma in un senso più concreto, al fine di arrivare ad una mitigazione di eventuali situazioni che potrebbero crearsi.

[PRESIDENTE](#). Senatore Volpi, lei si riferisce all'emendamento 1.0.101? Indichi esattamente i numeri.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, gli emendamenti trasformati in ordini del giorno sono il 2.0.101...

PRESIDENTE. Senatrice, stiamo votando gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, ci adeguiamo alle indicazioni della relatrice, tra le quali vi è anche, tra poche votazioni, la proposta di stralcio del comma 2.

Per quanto riguarda specificatamente i nostri due emendamenti, 1.103 e 1.102, li ritiro concordando assolutamente con il collega Puglia del Movimento 5 Stelle. Ritengo che il suo emendamento 1.107, che prevede che ci sia una parte attiva del giudice, sia assolutamente serio. Esso propone, se vi sono figli, sia pure nei tempi che saranno abbreviati - non ne facciamo una questione di un'ora in più o in meno - che possono essere sei mesi o un anno, che ci sia una possibilità seria di intraprendere una strada che non sia un calvario, che dura anni e anni di liti e conflittualità fra i due coniugi che si vogliono separare o che si possono riappacificare, bensì un accompagnamento serio per evitare le

conseguenze di questo trauma.

Ho sentito qualche collega citare Paesi esteri come fossero bollettini di vittoria, dove anno dopo anno si moltiplicano i casi di fallimento dei matrimoni, mentre credo - come diceva Catalano - sia meglio che i matrimoni funzionino nell'interesse dei figli piuttosto che falliscano. Mi sembra abbastanza scontato.

Ritiriamo quindi gli emendamenti 1.103 e 1.102, tenendo conto dell'impegno che il Parlamento ha preso - come ho detto - di una rivisitazione complessiva di tutta la materia, che esce un po' confusionata dall'affastellamento di norme. Una particolare attenzione, come avviene in tanti Paesi europei, deve essere prestata agli istituti di conciliazione, di mediazione e accompagnamento - chiamiamoli come si vuole - che tengano in particolare conto queste fattispecie quando ci sono interessi di minori da tutelare e, qualche volta, anche della parte più debole dei due coniugi.

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 1.103 e 1.102 sono ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il presentatore vuole ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno oppure insiste per la votazione?

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, vorrei conoscere il perché del parere contrario della 5a Commissione e precisare, per inciso, che questo emendamento in realtà ripercorre una norma già esistente e che viene applicata, in realtà, soprattutto nei casi in cui ci sono i figli.

Quindi, nel momento in cui quest'emendamento stabilisce che «il giudice, sentite le parti, disponga nei termini temporali previsti dal presente comma», è chiaro che non va assolutamente a toccare i termini dando semplicemente la possibilità di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti. È un intervento in punta di piedi, una possibilità in più che lo Stato offre a queste persone che stanno vivendo un momento di crisi.

Vorrei quindi innanzitutto cercare di far conoscere bene la motivazione di tale proposta e poi specificare che oggi esiste già l'istituto della mediazione ma soltanto se ci sono i figli. Volevo quindi prevedere tale possibilità anche nel caso di coppie senza figli perché, allo stesso modo, queste persone potrebbero avere bisogno di una mediazione.

PRESIDENTE. Volevo segnalare, anche ai fini del parere della relatrice, che il parere della Commissione bilancio è condizionato all'eliminazione delle parole «avvalendosi di esperti». Pertanto, chiedo al senatore Puglia se è eventualmente disponibile a eliminare le parole «avvalendosi di esperti», che è la condizione posta dalla 5a Commissione e in questo caso chiederei di nuovo il parere alla

relatrice.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, magari potrei riformularlo parlando di «esperti già esistenti».

PRESIDENTE. Senatore Puglia, se lo riformula dobbiamo tornare in 5a Commissione e si ferma l'*iter* del provvedimento. La condizione della 5a Commissione è la soppressione di quelle parole.

Invito la relatrice a pronunciarsi, dichiarando se questa soluzione sia accettabile.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, faccio presente in primo luogo che la Commissione bilancio ha espresso un parere *ex* articolo 81 perché è semplicemente una questione di risorse economiche con le quali ricompensare il giusto lavoro degli esperti. In secondo luogo, il tentativo di conciliazione o mediazione è già previsto sia nel caso vi siano figli sia nel caso in cui non vi siano; esso rientra nelle facoltà del giudice e quindi è già previsto.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la relatrice conferma il parere contrario, lei insiste per la votazione?

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, come proposto dalla Commissione bilancio, vorrei espungere le parole: «avvalendosi di esperti», perché effettivamente già esiste questa possibilità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107 (testo 2), presentato dal senatore Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.108 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.111 e 1.110 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Piccinelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Mauro Mario.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S1.1.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho molto sofferto nel vedere il disagio della relatrice nel presentare quest'emendamento, perché, avendo avuto, come lei, un'esperienza di cattolico impegnato, e vivendo ancora oggi la religione cattolica, ho fatto il giudice, ritenendo però di dovermi attenere alle regole della nostra Costituzione, che vuole che il matrimonio sia il fondamento della

famiglia, di quella legittima. Su questo non devo insegnare nulla a nessuno, ma certo l'aver rimesso ad un terzo o ad un accordo tra le parti con gli avvocati la possibilità di sciogliere il matrimonio è stato un errore. Io attribuisco molta importanza al matrimonio, che - badate - il codice civile, ancora oggi, dice che si scioglie con la morte e nei casi previsti dalla legge. Nel prenderne atto, bisogna allora rendersi conto che il divorzio nel nostro sistema non è stato introdotto come divorzio-sanzione, ma come divorzio-rimedio ad una situazione di sfacelo della comunione materiale e spirituale già realizzatasi di fatto. È questa la logica che vuole che il giudice accerti l'impossibilità della riconciliazione.

La senatrice Filippin vi ha ricordato i casi di conciliazione: vi siete mai chiesti quanti sono quelli realizzati dal giudice (non dal tempo, che non determina la conciliazione, bensì la distruzione dei rapporti per i figli)? Il giudice, invece, realizza la conciliazione quando fa il giudice ed impegna se stesso in quel lavoro. Come potete immaginare, allora, che davanti agli avvocati - ognuno con il suo, con il conseguente interesse economico - si faccia l'accordo e, dopo sei mesi, si divorzi? Questa per voi è riflessione? Non voglio rispondere al senatore Giovanardi, perché probabilmente ognuno di noi ha le proprie regole, ma io vivo pensando a quello che la legge mi dice e questa vuole l'intervento del giudice: la legge del divorzio non ha mai detto che la separazione può giustificare il divorzio, bensì che il giudice accerti l'impossibilità di ricostituzione della convivenza. La separazione, il divorzio straniero, sono solo presupposti, non cause di scioglimento di per sé. Non dico molto, ma volete leggervi la legge? Non c'entra nulla la separazione con il divorzio. Quante volte il giudice ha rigettato il divorzio, quando si è reso conto che vi era una possibilità di riconciliazione o che non ricorrevano quei presupposti? Vi rendete conto che la giurisprudenza del nostro Paese riconosce i divorzi celebrati all'estero, tra cittadini italiani o cittadini di due cittadinanze, anche senza separazione? Su quale base? Quando nella sentenza del giudice straniero vi è l'accertamento dell'impossibilità della ricostituzione della convivenza. Se non c'è questo, il divorzio pronunciato dal giudice straniero nel nostro ordinamento non è pronunciato e non è riconosciuto.

Senatore Giovanardi, non è un ergastolo. Basti pensare che se un coniuge abbandona il tetto coniugale e non passa l'assegno mensile all'altro coniuge, questi può chiedere il divorzio; si fa condannare due volte con la sospensione condizionale e può chiedere il divorzio, come si è già realizzato e come è previsto nella legge del divorzio. E voi pensate davvero alla farsa dei sei mesi? Ma se in uno studio di avvocato si addivenisse a un accordo, al quinto mese - o forse al quarto - si starebbero già discutendo gli accordi patrimoniali!

La senatrice Stefani ha fatto riferimento al contenuto dell'emendamento 1.0.101. Se voi avete queste preoccupazioni, allora ha ragione lei: se non ci sono figli e il matrimonio dura meno di tre anni, non sussiste il diritto all'assegno mensile e probabilmente, in questo caso non vi sarebbero tanti divorzi!

Ma avete mai avuto esperienza, nelle aule di tribunale, di un caso in cui il divorzio si pronuncia (o venga presentata la richiesta) alla scadenza dei termini di separazione? Mai! Quella che è veramente immediata è la separazione. Una volta si parlava della crisi del settimo anno. Vi rendete conto che oggi, invece, parliamo di due o tre anni, di matrimonio e di separazione?

Vi è una crisi sociale, di non appoggio alla famiglia, da parte dello Stato; uno Stato che dovrebbe farsi carico delle necessità della madre lavoratrice e della necessità di essere padri e madri insieme ai figli, mentre oggi molte volte questi non riescono ad avere una possibilità di incontro.

Rispetto a questa realtà, e nel rispetto del fatto che il matrimonio è istituto pubblico, senatore Giovanardi, solo un giudice deve accertare l'impossibilità della convivenza. Il divorzio può essere anche raggiunto con un accordo tra le parti, con il ricorso congiunto, ma il giudice dovrà esperire un tentativo di conciliazione con le parti; e se questo non riesce, non è detto che debba essere necessariamente pronunciato il divorzio, nel caso in cui il giudice si renda conto che esiste una possibilità di riconciliazione.

Mi rivolgo al senatore Cucca e agli altri senatori avvocati, ricordando loro quante volte un giudice serio abbia rinviato di uno o due mesi l'udienza prima di pronunciare la sentenza di separazione o divorzio.

Se avete cognizione di questa realtà, allora possiamo discutere. Se invece dobbiamo accettare che il

termine di sei mesi è migliore, per rispetto del mondo cattolico, allora da cattolico vi dico che voglio sia un giudice, lo Stato, ad accertare l'impossibilità della comunione spirituale e materiale. Invece, voi avete rimesso tale accertamento alla libera scelta delle parti e volete negare al giudice la possibilità di compierlo.

Io capisco il disagio, ma non si può costringere la relatrice a fare qualcosa che tutti sapete essere contraria alle regole e alle prassi di quest'Aula. Una relatrice si attiene alla decisione della maggioranza, ma capisco il suo disagio. Per non essere costretta a dire che si sta sbagliando, da un punto di vista tecnico-giuridico e della legge, ella ha preferito presentare questa proposta di stralcio, che mi auguro anche lei non voti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto statale di istruzione superiore «Amedeo di Savoia» di Popoli, in provincia di Pescara. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,06)

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signora Presidente, vorrei esprimere anzitutto il mio apprezzamento al collega Caliendo, che ha voluto esprimere in maniera così chiara una posizione che condivido e che dovrebbe fare giustizia rispetto a tante questioni che, in questi anni di discussione, si sono sviluppate intorno a questo tema.

Vorrei aggiungere al suo ragionamento semplicemente un punto: cos'è la separazione legale? È un vecchio retaggio del nostro ordinamento, quando il divorzio non era presente come istituto nell'ordinamento civile del nostro Paese. È un vecchio retaggio che non si è voluto eliminare, lasciandolo come momento di mediazione, nel momento in cui il Parlamento, sulla spinta della società italiana (che molto spesso è più avanti del legislatore), chiedeva ripetutamente una modifica del nostro codice civile.

Ecco, noi oggi potremmo togliere di mezzo questa arretratezza almeno su un punto, quello che riconosce ai coniugi, che esprimono una volontà consensuale di dividersi e che non hanno figli (quindi non hanno posizioni terze da tutelare), la possibilità di andare davanti al giudice senza orpelli o intermediari di vario tipo, che comunque rappresentano in questa situazione specifica un burocratismo che potremmo facilmente eliminare, anche per non sovraccaricare il nostro processo civile.

Partendo da queste considerazioni e ritenendo che comunque noi dobbiamo dare agli italiani delle opportunità e non imporre dei comportamenti, su una questione particolarmente delicata come quella che riguarda le scelte della propria vita, penso che dobbiamo mettere a disposizione un istituto che consenta di raggiungere, attraverso la verifica del giudice (come diceva il collega Caliendo), l'obiettivo di rescindere un contratto che rappresenta, qualunque questione si voglia sostenere, semplicemente un rapporto che si stipula tra due soggetti maggiorenni e consenzienti. Nel momento in cui non ci sono più le condizioni per mantenere questo contratto, entrambi, in questo caso particolare e specifico, consensualmente procedono alla sua rescissione.

Da questo punto di vista, esprimo il mio personale parere contrario allo stralcio, anche a nome del collega Fausto Guilherme Longo, in modo tale che sia chiara la posizione dei socialisti all'interno di questo Parlamento.

[SCHIEANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, noi esprimiamo un convinto parere favorevole sulla proposta di stralcio della relatrice, partendo da un presupposto di base. Il nostro Gruppo ha condiviso l'impianto del testo di legge trasmessoci dalla Camera, laddove esso riduce i tempi previsti dall'attuale normativa relativi alla durata della separazione propedeutica alla possibilità data ai coniugi di ricorrere all'istituto del divorzio. Tre anni sono figli, secondo me, di un tempo che è stato, di un tempo e di una società in cui i valori, i riferimenti, i modelli culturali, l'assenza della globalizzazione e un modello di crescita dei giovani diverso da quello attuale postulavano l'esigenza di una maggiore riflessione. Una riflessione che il più delle volte scontava la lunghezza di questo tempo e portava a volte le stesse coppie all'impossibilità di ricomporre un nuovo nucleo familiare, facendo anche soffrire la prole, che chiedeva una nuova ricomposizione (magari con altri soggetti e con un'altra figura paterna), proprio perché quel tempo era invalicabile. C'era un tempo invalicabile e - mi consenta il collega Caliendo - una presenza del giudice al quale, secondo me, era attribuito soltanto il tentativo di esperire una prova, una verifica sulla possibilità di una ricongiunzione che, sulla base della mia piccola e modesta esperienza di avvocato, nel 99 per cento dei casi esperiva un esito infruttuoso e negativo, più formale che sostanziale. Ciò anche perché - ricordo a me stesso - così come il matrimonio è un fatto contrattuale tra due parti, non vedo come una terza parte, seppur magistrato, possa interferire sulla volontà di una coppia, che consensualmente, in maniera convinta, abbia dichiarato di volersi separare perché sono venuti meno i fondamentali di quel rapporto.

Abbiamo condiviso l'impianto che prevede la riduzione di quel tempo da tre anni ad un anno e ci siamo interrogati sulla proposta emendativa, approvata in Commissione, per un ulteriore salto in avanti, quello del divorzio diretto, che, evitando il ricorso alla separazione, possa consentire lo scioglimento dell'istituto del matrimonio anche dopo alcuni giorni rispetto al momento dello stesso matrimonio. Ci siamo interrogati e abbiamo detto che forse è troppo presto per affrontarlo. Non siamo contrari in linea di principio, ma riteniamo che i modelli della nostra società, laddove vengano modificati nelle dinamiche costitutive e anche rescissive, hanno bisogno di tempi di maturazione per studiarne l'impatto sulla società. Ecco perché riteniamo che questa proposta vada nel senso di una modifica, di un monitoraggio del nuovo modello che stiamo approvando, per verificare se si può andare avanti, negli anni a seguire, su una posizione di rescissione del contratto ancora più snella, che non solo non necessiti del ricorso al magistrato ma nemmeno del decorso del tempo.

Andiamo con prudenza e con responsabilità. È per questa ragione che noi responsabilmente voteremo l'impianto che ci è stato trasmesso alla Camera e dalla Commissione e chiediamo, votando lo stralcio, un momento di riflessione e di responsabilità all'Assemblea per poterci eventualmente, in futuro, rivedere su quelle che sono state le dinamiche applicative di questa grande riforma che stiamo per approvare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 18,12)

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale riguardo allo stralcio del comma 2 dell'articolo 1.

Ringrazio la relatrice per il suo lavoro, per le parole e la sofferenza messa anche ora nella sua relazione; dopo queste parole e dopo aver ascoltato anche la relazione del senatore Caliendo, voterò ancora più convinta contro lo stralcio del comma 2, anche perché credo nell'etica della responsabilità. Credo che a due persone coniugate, adulte e libere, consenzienti e senza figli, o con figli maggiorenni, non possa essere negato il diritto, la libertà, di scegliere di non percorrere il passaggio della separazione e giungere direttamente al divorzio, accettando tutte le conseguenze che ne derivano.

Anche senza scendere nello specifico del tema in discussione, dico che quando non sono coinvolte persone terze - e in questo caso non ci sono - tendo ad avere sempre un faro a farmi da riferimento:

non certo le mie convinzioni personali o le mie valutazioni etiche, ma la tutela, sempre e comunque, del diritto di ogni persona di essere messa nella condizione di fare scelte di vita in libertà e senza costrizioni, pagandone le conseguenze oppure ricevendone tutti i miglioramenti che queste scelte potrebbero portare. Ecco perché credo che un'ingerenza minima, per me vicino allo zero, dello Stato nelle scelte personalissime della propria vita relazionale sia la soluzione di gran lunga da preferirsi in una società liberale, pluralista e laica. Ecco perché credo che come legislatori l'orizzonte da perseguire sia di consentire a ciascuno, secondo il proprio personale convincimento, di realizzare, nei rapporti di vita, senza nuocere ad altri - e ripeto, senza nuocere ad altri - quel che considera essere quanto di più prossimo alla propria personale felicità.

C'è una citazione, che trovo adeguata all'occasione, secondo cui gli uomini combattono per la libertà e poi, tra le leggi che fanno per assicurarla a tutti, ne accumulano anche alcune per portarla via a se stessi. Credo che oggi in quest'Aula, dismessa ogni logica di appartenenza politica, potremmo ridare un po' più di quella libertà che chi ha legiferato prima di noi, in ben altre condizioni storiche e sociali, ha comunque compresso. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Bocchino).*

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, avrò modo nella mia dichiarazione di voto sul provvedimento di spiegare meglio quello che penso su questa proposta di stralcio del comma 2 dell'articolo 1, peraltro annunciata, avanzata dalla relatrice, sulla quale il nostro voto sarà contrario.

Vorrei anche dire che non parlo a titolo personale, ma a nome del mio Gruppo e del mio partito: questa precisazione può sembrare un po' pleonastica, ma uso queste parole perché ritengo - e su questo davvero sono in dissenso con la relatrice e con il Governo, che in qualche modo si rimette all'Assemblea - che sia troppo comodo considerare questioni di questo tipo semplicemente come materie eticamente sensibili. Queste sono scelte politiche e quindi, nel momento in cui si mettono in campo le scelte politiche, bisogna avere, a mio parere, il coraggio di portare avanti alcune convinzioni, anche diverse dalle mie, ma insisto nel dire che trovo troppo comodo questo tipo di impostazione, peraltro anche in totale contraddizione con un pezzo di storia che ci portiamo dietro, che ha un percorso anche molto significativo in questo Paese e che parla di tante battaglie che sono state condotte proprio su questi temi.

Penso che sia un errore stralciare il comma 2 e penso che questo provvedimento sarebbe stato molto migliore se invece lo avesse contenuto. Ci troviamo peraltro con il risultato un po' paradossale di avere un testo peggiorato rispetto a quello che ci è arrivato dalla Camera, e anche questo lo dirò in dichiarazione di voto, perché cambiare i termini che decorrono dalla notifica alla comparizione evidentemente allunga i tempi e appunto il lavoro che avrebbe dovuto fare il Senato, cioè quello di mettere a punto un testo più avanzato rispetto a quello che era stato approvato alla Camera, o almeno uguale a quello, nel momento in cui viene stralciato il comma 2, chiaramente viene meno.

È chiaro che il legislatore italiano non è ancora maturo per mettere in campo quello che, a nostro avviso, è un elemento di totale civiltà. La nostra legislazione è ad oggi totalmente arretrata sul tema del matrimonio e del divorzio e ci porta ad essere davvero il fanalino di coda nell'intero continente europeo e purtroppo la scelta che facciamo oggi inficia quello che avrebbe potuto essere un ottimo provvedimento. Noi comunque lo voteremo, perché naturalmente non ci sfugge che il provvedimento al termine di questo *iter* determinerà comunque una condizione migliore di quella attuale, ma laddove non fosse stato stralciato il comma 2, ed io mi auguro che questo non accada e che il Senato respinga l'ipotesi dello stralcio, ci saremmo trovati davvero, una volta tanto, dinanzi ad un cambiamento di verso. Purtroppo però sappiamo che cambiare verso è un *slogan* molto bello ed anche facile a dirsi, ma quando si deve concretizzare nella pratica diventa un po' più difficile e qualche volta ci si rifugia dietro ad una cosiddetta coscienza etica o ad una cosiddetta materia eticamente sensibile.

Noi continueremo la battaglia su questo punto, che per noi evidentemente è anche un punto di cultura politica, come ben si capisce. Il nostro Gruppo, nelle sue componenti Sinistra Ecologia e Libertà e

Gruppo Misto, riproporrà questo testo alla Camera quando ci sarà il nuovo passaggio e, laddove dovesse essere questo il testo finale del provvedimento, certamente presenterà un disegno di legge per poter anche nel nostro Paese finalmente mettere in campo uno strumento di divorzio diretto e superare questa procedura a doppio binario tutta italiana, figlia del profondo conservatorismo di questo Paese su questi temi, che questo provvedimento avrebbe potuto, una volta tanto, mettere da parte. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Bocchino*).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ovviamente, come diceva il Manzoni ne «I Promessi sposi», il coraggio o lo si ha nel DNA o non lo si ha. La nostra relatrice, la senatrice Filippin, ha usato l'avverbio «tuttavia», ma io ne uso un altro, più consona, «purtroppo», per dire che, purtroppo, la relatrice questo coraggio non lo ha avuto e non ce l'ha. Cosa ci possiamo fare? Non possiamo farci assolutamente nulla.

Che la questione sia di natura politica lo dimostra un fatto e vorrei che lo si tenesse presente quando si parla di Costituzione e si tirano fuori i Padri della Patria e della Costituzione, ma anche i padri che nella Prima Repubblica hanno fatto grande l'Italia, portandola a essere la quinta potenza economica del mondo. Mi riferisco al fatto che nel 1974, quando abbiamo chiamato gli italiani a decidere sul divorzio con il *referendum* del 12 e 13 maggio, c'erano stati dei politici veri che, pur facendo parte di un Governo, hanno avuto il coraggio di portare avanti una legge sul divorzio anche con l'opposizione. Chiamati a *referendum*, gli italiani ci hanno detto che volevano il divorzio e dopo quarantun'anni chiedetelo nelle piazze cosa vogliono, chiedetelo a chi deve subire o sopportare le lungaggini, gli impedimenti di legge che non permettono alla famiglia di esistere. Infatti, tenere insieme una famiglia, con o senza figli, in cui non c'è più dialogo, in cui ognuno ha una vita per conto proprio, in cui vi sono solamente litigi, non è più vivere, quella non è più famiglia. Gli italiani non vogliono degli azzecagarbugli (non come diceva Manzoni, ma come diceva Machiavelli), non vogliono leggi farraginose e non comprensibili; vogliono che il matrimonio, una volta finito, sia finito, proprio per tutelare di più i figli. (*Applausi della senatrice Repetti*).

È proprio l'opposto di quello che sostenete voi adesso: la garanzia per i figli è lo scioglimento veloce, perché i figli non si tutelano per legge. Come ho già detto l'altra volta, è il DNA, sono i nostri impulsi ormonali interni (noi abbiamo 10 milioni di anni di evoluzione; lo ha scoperto Darwin, non io), quindi è il nostro sentire interiore, è la nostra psiche che si è plasmata a permettere di tutelare i figli. Non c'è bisogno del giudice. Abbiamo un Parlamento fatto di troppi avvocati e forse di troppi magistrati che vogliono tutelare la loro professionalità e la loro remunerazione. Gli italiani sono stanchi di spendere tutti quei soldi per arrivare a un divorzio e voi li obbligate a questa prebenda. Hanno bisogno di certezze e se andiamo a chieder loro cosa vogliono, risponderanno che vogliono quello che vi sto dicendo: dopo quarantun'anni vogliono quello che hanno votato in 20 milioni nel 1974, guarda caso, il 13 maggio, il giorno della Madonna di Fatima, perché anche chi c'è sopra di noi dal punto di vista soprannaturale (per chi ci crede) ha voluto che ci fosse questa possibilità.

Non possiamo sempre dipendere da Santa Romana Chiesa che ci vuole dare lezione di moralità. Credo abbia ragione chi sostiene, come fa il Vangelo, che chi è senza peccato scagli la prima pietra; lo dovrebbe fare prima la congregazione episcopale e lo fa Papa Francesco quando si chiede chi è lui per non dare la comunione ai divorziati, quindi indirettamente chiedendosi chi è lui per sostenere che il matrimonio è indissolubile anche dal punto di vista cattolico. Eppure ci dovranno tornare, non possono permettere che passino cinque secoli come è accaduto per chiedere scusa a Galileo Galilei. Anche in questo caso sanno che si dovranno ammodernare e lo dovranno fare. Tuttavia dobbiamo garantirlo soprattutto noi che siamo uno Stato laico e non etico. Quindi non è questione di morale e di etica, ma di politica; significa sapere cosa vuole la nostra gente, andarle incontro e non permettere che qui si decidano leggi per permettere a quelle orde di avvocati di vivere sulle disgrazie altrui.

Quindi, proprio sulla legge Fortuna Baslini, che è stata oggetto di un *referendum*, gli italiani si sono pronunciati quarantun'anni fa; non ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono gli italiani, le famiglie, che

sono centinaia. Ce lo chiedono tutte le famiglie.

Sentir dire che noi abbiamo una Costituzione fondata solo sulla famiglia mi fa sorridere: forse i figli che nascono non dal matrimonio ma dalla convivenza sono forse di serie B? Significa che la tutela della nostra Costituzione vale per tutti, e vale soprattutto per i più deboli, che vanno sì garantiti, ma permettendo alle persone di rifarsi una famiglia e di fare nuovi figli. Io credo che nascano meno bambini proprio perché siamo degli azzecagarbugli, ma alla Niccolò Machiavelli e non alla Manzoni.

Chi vota lo stralcio non sa il male che fa all'Italia, agli italiani e famiglie. Personalmente, da socialista, da riformista, voterò convintamente, e urlerò il mio voto, contro questo stralcio. Era una buona legge e adesso diventa veramente insufficiente. Il coraggio, ritornando a «I promessi sposi» e a don Abbondio, non lo avete avuto. Questo me lo dovete concedere: anche il Partito Democratico ormai si è involuto; dice di essere nell'Internazionale socialista, ma anche questi comunisti o socialisti stanno morendo democristiani, ma della peggior Democrazia Cristiana e non della migliore, con cui noi eravamo alleati. *(Applausi della senatrice Repetti).*

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contro questa proposta di stralcio, perché noi sappiamo bene, e lo sappiamo tutti qui dentro, che la proposta di stralcio non è finalizzata alla nascita di un nuovo disegno di legge, ma semplicemente al suo insabbiamento, ed è quindi l'anticamera dell'insabbiamento di questo provvedimento.

Noi voteremo contro lo stralcio perché siamo favorevoli a che il Senato si possa esprimere e possa votare anche sul divorzio immediato - perché no? - e affinché ciascuno dei suoi membri se ne assuma le responsabilità davanti al Paese. Noi voteremo contro questo stralcio perché non votare ci sembra una scelta da Ponzio Pilato, da chi lancia il sasso ma poi, al momento di assumersene la responsabilità, nasconde la propria mano. Per questi motivi voteremo contro lo stralcio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MUSSINI](#) (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che all'interno del Gruppo Misto ci sono senatori che aderiscono alla dichiarazione di voto pronunciata dal senatore De Cristofaro ed altri che, invece, voteranno secondo la loro coscienza, nell'idea che certamente debba essere garantita la libertà di scegliere anche in questa occasione, che è molto di coscienza.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore Caliendo? Lei è già intervenuto in dichiarazione di voto.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per fare una precisazione. Ho fatto una dichiarazione a nome del Gruppo Forza Italia, ma il mio Gruppo in queste materie, come lei sa, e per un patrimonio ideale e culturale, lascia liberi i propri senatori di votare come vogliono, come ritengono opportuno e giusto per ragioni di coscienza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse questo breve dibattito e tutti gli interventi che ci sono succeduti. La questione è molto rilevante e su di essa i senatori del Partito Democratico questa mattina si sono riuniti in Assemblea e si sono espressi con un'indicazione che poi è stata fatta propria dalla senatrice Filippin e che la stessa senatrice ha espresso a nome del Gruppo.

In particolare, mi hanno colpito, degli interventi svolti finora, quelli della senatrice Cattaneo e del senatore De Cristofaro.

Infatti, la senatrice Cattaneo ha svolto il tema della libertà di ciascuno di noi e della necessità che questa libertà venga protetta normativamente, ossia venga data a ciascun cittadino italiano la possibilità di decidere responsabilmente di se stesso, di cosa vuol fare della sua vita. Il senatore De Cristofaro ha, invece, sottolineato il carattere politico di questa discussione, non solo etica; anzi, di

più: è politica e parlamentare. Stiamo votando e prendendo una decisione che ha natura procedimentale e che non ha a che fare con il contenuto del comma, di cui la senatrice Filippin ha chiesto lo stralcio.

Sono rimasto colpito dagli interventi dei senatori Cattaneo e De Cristofaro e mi sono chiesto come mai, pensandola come loro e condividendone totalmente i loro interventi, voterò diversamente da loro. Per quale motivo voterò diversamente da due senatori che, su questo argomento, la pensano come me? È questo che vorrei cercare di spiegare, signor Presidente.

Come emerso chiaramente dall'assemblea di questa mattina, il Partito Democratico, nella sua grande maggioranza, non ha alcun pregiudizio negativo - e oserei dire, positivo - sul contenuto di questo comma. Il Partito Democratico pensa che questo sarebbe, nel momento in cui diventasse parte del nostro ordinamento, un utile istituto. Ma noi valutiamo la condizione parlamentare nella quale ci troviamo. È arrivato al Senato un provvedimento cui noi attribuiamo un grandissimo valore, e mi dispiace aver sentito colleghi che considerano con minore favore la norma che noi andremo a varare ove lo stralcio venisse approvato. Approviamo una grande iniziativa perché il divorzio breve è una cosa grande: i sei mesi, un anno di tempo sono un cambiamento molto consistente rispetto ai tempi e al regime giuridico attuali.

Temiamo che, nel modificare una norma così tanto innovativa, nel passaggio obbligatorio alla Camera dei deputati del bicameralismo ancora perfetto, il provvedimento possa ritardare moltissimo la sua approvazione o, addirittura, trovare degli ostacoli politici per cui possa finire incagliato. Non sarebbe la prima volta che succede nella navetta tra Camera e Senato e, specialmente su temi di questa natura e di questa delicatezza, credo che, in coscienza, nessun senatore possa escluderlo.

Pertanto, prendiamo l'impegno politico e parlamentare che questo stralcio porti naturalmente ad un disegno di legge che avrà il contenuto di questo secondo comma e prendiamo l'impegno politico e parlamentare di sostenerne il rapido esame in Commissione e in Assemblea al Senato; ma chiediamo che venga approvato lo stralcio per consentire una decisione positiva e rapida. Noi vogliamo che il divorzio breve sia rapidamente approvato e che rapidamente entri nel nostro ordinamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con la stessa rapidità procederemo anche a quello che qualcuno chiama diretto, qualcuno immediato esame di questo nuovo istituto. Ma - vi prego - non mettiamo a rischio, né nei tempi né nel contenuto, una legge che tanti italiani aspettano e che vogliono venga approvata rapidamente e in modo fattivo per le loro aspettative. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di stralcio S1.1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S1.1 riferita al comma 2 dell'articolo 1, le disposizioni ivi contenute confluiranno nell'autonomo disegno di legge n. 1504-*bis* che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 1.113 a 1.118.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.100 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole a condizione che l'impegno per il Governo sia modificato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di».

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Il presentatore accoglie la proposta di modifica formulata dalla relatrice?

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do breve lettura dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto».

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.101, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti ovvero esprimo parere contrario su tutti, anche gli aggiuntivi.

Quanto agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 i proponenti hanno chiesto di poterli ritirare per trasformarli in un ordine del giorno. Su tale ordine del giorno esprimo parere favorevole a condizione che sia così riformulato: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102».

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Stefani, accoglie la riformulazione della relatrice?

STEFANI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Sugli emendamenti all'articolo 2, il Governo si rimette all'Aula. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Piccinelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ricordo che gli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.0.101 (testo 2), accolto dal Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FILIPPIN](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.100, presentato dal senatore Mauro Mario, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.101 risulta precluso dalla reiezione degli emendamenti 1.0.101 e 2.0.100.

L'emendamento 3.0.103 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.104, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.106, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.107, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.108, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.109, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.110, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.111, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.112, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.113, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.114, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto comprensivo «Eleonora Duse» di Bari, che stanno assistendo ai lavori del Senato e che ringraziamo per la loro visita. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

1504, 82, 811, 1233 e 1234 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.115,

presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.116, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.117, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, il nostro è un Gruppo non misto ma anarchico, nel senso buono del termine, perché è quello che nel 1882 fondò il più antico partito italiano, quello dei socialisti. Ognuno quindi voterà secondo la propria coscienza ed il proprio credo politico: è la vera democrazia che ci hanno chiesto i nostri Padri costituenti, dato che non esiste vincolo costituzionale di mandato.

Io, però, dichiaro fin d'ora che voterò a favore nonostante tutto, o forse dovrei usare l'avverbio "purtroppo", a differenza della collega Filippin, la relatrice, che ha usato "tuttavia". So infatti che, anche se la pensava come me, ha dovuto subire l'ordine perentorio e secco di Zanda, che - l'abbiamo sentito, autorevole ed autoritario al tempo stesso - ha imposto al Gruppo del Partito Democratico, per ragioni di mantenimento di Governo, di votare quindi per lo stralcio del divorzio diretto. Gli italiani, così, non avranno il divorzio diretto, che sarà invece bloccato in un binario morto.

Nell'ottica di un contesto di semplificazione e sburocratizzazione, il provvedimento sul divorzio breve rappresenta certamente un tassello fondamentale. La riduzione dei tempi necessari per la cessazione degli effetti di un matrimonio giunto alla fine, laddove i coniugi siano consenzienti, va pertanto accolta favorevolmente. Semplificare deve infatti significare rendere ai cittadini la vita più semplice, anche favorendo i rapporti tra essi ed i poteri costituiti.

Nel caso di accordo tra i coniugi che abbiano deciso d'interrompere la propria vita coniugale, qualora non vi siano particolari cause ostative, non vi è quindi alcun motivo per non facilitare il divorzio. L'accanimento terapeutico che si vuol portare avanti non è condivisibile, perché gli italiani ce l'hanno chiesto già 41 anni fa con il famoso *referendum* sul divorzio e sulla legge Fortuna-Baslini, perché ce lo chiedono quotidianamente e sistematicamente e perché anche la Chiesa, io credo, con questo Papa dovrebbe adeguarsi all'evoluzione in atto. Giustamente, quando il Papa afferma di voler concedere la comunione anche ai divorziati, egli vuol anche dire che, anche per Santa Romana Chiesa il matrimonio non può essere indissolubile, perché ciò non è scritto né nei 10 comandamenti dati a Mosè dal Padreterno né, tantomeno, nei Vangeli.

Quindi, anche per chi come me crede, ancorché laico, che la famiglia è, sì, al centro della nostra Costituzione, ma questa stessa Costituzione tutela anche le famiglie di fatto, le convivenze e tutti i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, tra il matrimonio e anche quelli nati con la fecondazione eterologa alla quale, se Dio vuole, siamo arrivati non grazie ad un Parlamento, ma grazie alla Corte costituzionale.

Fare ciò significa potenzialmente anche facilitare eventuali matrimoni successivi al divorzio e quindi avere altre famiglie e altri figli, ovviamente con una qualità di vita migliore. Ciò che conta, infatti, è che una famiglia sia serena e viva con amore e partecipazione quelle che sono sia le gioie che i dolori.

Come si suol dire nella mia terra di Lunigiana: morto un Papa se ne fa un altro. Se, dopo un matrimonio, ci si trova di fronte a una nuova convivenza, che produce un matrimonio e dei figli, perché non favorire l'insediamento di una nuova famiglia e di una nuova cellula familiare?

Non si possono costringere due persone consapevoli ad essere schiavi di un legame che non funziona più. Che la famiglia sia un valore primario da garantire e tutelare il più possibile non è in discussione. La famiglia, le convivenze, le coppie di fatto e i valori che le regolano (intesi come l'educazione dei figli, la mutua convivenza, il mutuo soccorso nelle avversità e le malattie) non sono in discussione.

Se questi vengono meno, però, che senso assumono anni di legami forzati e dalla connotazione esclusivamente giuridica?

Ho parlato di Azzecagarbugli, ma non nel senso manzoniano, bensì nel senso machiavelliano del termine. Perché mai intorbidire le acque in una questione semplice come il matrimonio? Ci si rivolge al Comune, all'autorità civile o a quella ecclesiastica, e il matrimonio viene contratto senza bisogno di avvocati. E così deve essere quando questo viene meno, vi siano figli o meno.

Se due persone consapevoli si rendono conto che questi valori non sono più condivisi, magari anche solo da uno dei due, non ha nessun senso, né sotto il profilo logico né sotto quello legislativo, costringerli a trafilare di anni in attesa di non si sa bene cosa. E a guadagnarci, ovviamente, sono solo gli avvocati. Se il risultato resta l'ottenimento della cessazione dei vincoli matrimoniali non c'è motivo per allungare un'agonia che rischia di apportare solamente maggiore sofferenza.

Crearsi una nuova vita è un diritto e non deve essere avvertito che, per legge, non si può contrarre un nuovo matrimonio: naturalmente se, dopo anni e anni, si è addivenuti a interrompere il precedente.

Bisogna, su simili temi, agganciarsi a quanto avviene nel resto d'Europa, specialmente in quei Paesi che, pur con i loro difetti, da sempre si sono posti all'avanguardia sui temi etici e sui diritti civili. E si pensi che un tempo li definivamo Paesi barbari mentre invece adesso danno loro lezioni di diritto a noi che, con l'Impero romano, il diritto lo abbiamo esportato ovunque.

Certo: bisogna avere il coraggio di cambiare. Ciò in passato è avvenuto su temi ben più delicati: ho citato prima la legge Fortuna-Baslini del 1970 sul divorzio, ma ci sono anche i casi più recenti della fecondazione omologa ed eterologa. Oggi nessuno si immaginerebbe di poter rinunciare a quelle che, dall'introduzione del divorzio alla possibilità di interrompere la gravidanza, rappresentano delle vere e proprie conquiste civili. Abbiamo interrotto anche il turismo della maternità. Si andava in Francia, in Svizzera, in Slovenia o in Spagna; abbiamo avuto migliaia, decine di migliaia di casi. Che vergogna! Questo Parlamento non è stato all'altezza delle richieste che venivano dalla sua gente e dai suoi cittadini.

Personalmente sono convinto che questo provvedimento si ponga sulla medesima scia, benché la sua portata e il suo impianto siano certamente inferiori a quelli testé citati, anche a causa dello stralcio che è stato approvato *ob torto collo*. Non si è avuto il coraggio necessario, quel coraggio che i nostri Padri costituenti e i politici della Prima Repubblica ovviamente avevano. Essi hanno fatto grande l'Italia e, come ho ricordato prima, l'hanno portata ad essere la quinta potenza al mondo. Adesso - ahimè - siamo ridicolizzati. Non voglio citare il caso dei marò, che rappresenta un'umiliazione per l'intero suolo patrio; ai tempi di Bettino Craxi ciò non sarebbe sicuramente successo.

Modernizzare la società è una priorità che qualsiasi Parlamento, qualsiasi Governo e qualsiasi Paese devono avere come proprio faro; è la direzione verso la quale tendere per lo sviluppo stesso della società. Come altri nel naturale gioco democratico, anche questo provvedimento è e sarà fortemente sostenuto da alcuni ed altrettanto fortemente avversato da altri. Ciò di cui sono certo è che le future generazioni guarderanno ad esso come a qualcosa, oltre che giusto, anche indispensabile e diranno che non è mai troppo tardi, anche se tardivamente l'abbiamo fatto (e grazie al cielo l'abbiamo fatto), un po' è meglio che niente; qualcosa siamo riusciti a fare. Io personalmente voterò a favore; il Gruppo che rappresento, che è il più democratico, darà il suo voto secondo coscienza. (*Applausi del senatore Ferrara Mario*).

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, anche se invero la discussione generale, la trattazione e la votazione di questo provvedimento hanno impegnato quest'Aula per un tempo che possiamo considerare limitato, non per questo noi tutti non ci siamo resi conto dell'importanza dell'argomento di cui stiamo parlando. Concordo con quanto ha detto la relatrice, quando ha affermato che non stiamo parlando del venir meno del principio dell'indissolubilità del matrimonio e che non siamo qui a rinverdire delle argomentazioni che sono state svolte ed ampiamente dibattute negli anni '70.

Quello che sta avvenendo oggi è l'introduzione di una semplice modifica sotto il profilo dei termini.

La Lega Nord ha condiviso favorevolmente il fatto che non sia stata superata la differenziazione che esiste fra la separazione e il divorzio, escludendo quindi il cosiddetto divorzio immediato. A nostro avviso, riteniamo particolarmente pregnanti le argomentazioni secondo cui, dal punto di vista giuridico, le condizioni che portano alla separazione sono diverse dalle condizioni che devono esistere perché sia pronunciato il divorzio. Dobbiamo tuttavia tenere conto anche di come la vita e il modo di concepire la vita siano cambiati negli anni. La legge e noi stessi dobbiamo renderci conto del fatto che dobbiamo adeguare la normazione al cambiamento di costume e di cultura. Purtroppo non sempre i matrimoni resistono. C'era una vecchia pubblicità che diceva che un diamante è per sempre, il matrimonio no: il matrimonio, la dichiarazione che si fanno i coniugi non dura per l'eternità. In tutto questo, si tratta senz'altro di un istituto fondamentale da difendere, perché è su di esso che poi nasce una famiglia. Allo stesso tempo, però, bisogna concedere e riconoscere che tutti hanno il diritto di rifare una famiglia, di rifarsi una vita e di avere delle altre occasioni.

Sotto questo profilo, tante leggi e tante sentenze possono essere anche fatte e discusse; però la grande domanda è se la legge risolva la crisi o se può forse contenerla. Sotto questo profilo è anche difficile pensarlo, perché i presupposti e le condizioni che hanno portato ad una crisi coniugale, e che hanno portato poi i coniugi a decidere per una separazione legale, probabilmente partono da una crisi che viene ripresa e rinvigorita proprio nel momento in cui si apre il procedimento per il divorzio. Questo è ben noto a tutti.

Non sempre ci sono separazioni consensuali e divorzi congiunti; spesso, purtroppo, ci sono situazioni di contenzioso che esacerbano anche situazioni di crisi. Non sempre l'avvocato o il magistrato riescono a trovare soluzioni a queste situazioni. Pur tuttavia, ci chiediamo fino a che punto possiamo esprimerci e andare ad incidere su quello che è un istituto fondamentale che, come si diceva, è quello dal quale nasce una famiglia.

Tante argomentazioni possono essere fatte perché non si parla solo di diritto. È facile parlare di quali possono essere le condizioni che portano ad una separazione o i presupposti perché ci sia una pronuncia di divorzio, ma i motivi che sorgono che danno origine ad una crisi familiare sono molto complessi. Noi riteniamo anche che la normativa, così com'è stata affrontata, non venga neanche ad incidere sulla situazione che riguarda i minori, che abbiamo voluto sottoporre proprio all'attenzione del Governo tramite i nostri emendamenti, che volevano discutere delle problematiche circa l'affidamento condiviso, le modalità di contribuzione che, purtroppo, creano grosse liti nel momento in cui si compare davanti ad un magistrato. Sotto questo profilo, siamo ben lieti che i nostri ordini del giorno siano stati accolti, invitando il Governo e tutti noi in quest'Aula a rivedere magari tutta la questione che alimenta molte cause e liti giudiziarie.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie abbiamo deciso, come si era già anticipato in sede di discussione generale, che sia lasciata la libertà di voto da parte di tutti i componenti riguardo a questo provvedimento. D'altra parte, lo stesso Governo si è rimesso all'Assemblea su molti emendamenti, con questo riconoscendo che effettivamente non stiamo parlando di una scelta strettamente politica, giuridica o tecnica perché andiamo a coinvolgere talune sensibilità personali e profonde di come si interpreta e si pensa che questa norma possa incidere sulla vita (come durata) di un matrimonio e sui suoi tempi per la risoluzione del medesimo.

Personalmente posso esprimere il mio voto favorevole a questo provvedimento perché ritengo che da una parte la riduzione dei termini prevista possa concedere anche un'opportunità per i coniugi di rifarsi

un'altra vita e dall'altra, tempi più ristretti possono permettere che vengano trattate le questioni che hanno dato origine alla crisi coniugale in sede di separazione come in sede di divorzio quasi come fossero unitarie, senza prolungare all'eccesso i momenti di difficoltà.

Rendiamoci conto che una causa per una separazione può durare sette anni e si arriva a passare in un'aula giudiziaria anche più di dieci anni per cercare di risolvere questioni attinenti ad una crisi coniugale. Ebbene, penso che questa sia veramente una forma di ingiustizia perché la gente a volte si rovina facendo le cause. (*Applausi del senatore Candiani*). Riteniamo, quindi, che tempi più contenuti possano agevolare e permettere una trattazione più unitaria.

Per quanto riguarda invece la proposta di stralcio che è stata votata e che abbiamo votato anche noi della Lega Nord, abbiamo convenuto proprio con tutta l'Assemblea perché riteniamo che i tempi ancora non siano ancora maturi per trattare la questione del cosiddetto divorzio immediato. Sotto il profilo più squisitamente tecnico, si può ritenere che le condizioni che portano alla pronuncia di separazione siano diverse da quelle relative ad un divorzio: quelle che precedono una separazione si realizzano quando vi sono delle circostanze che rendono intollerabile la convivenza, mentre nel momento in cui venga pronunciata la sentenza di divorzio deve essere verificato ed accertato che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Non solo, ma il nostro Gruppo ha anche delle perplessità relativamente al fatto che, in un mondo come quello di oggi, dove alle volte ci sono anche degli opportunismi che passano attraverso l'istituto del matrimonio, possa essere strumentalizzata la possibilità di ottenere dei divorzi forse un po' facili, dando origine a matrimoni di comodo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ad ogni buon conto, invitiamo questa Assemblea a prendere in considerazione seriamente la questione che riguarda l'affidamento dei minori e le situazioni che si vengono a creare per quanto riguarda le contribuzioni per il mantenimento dei figli. Vi sono molte situazioni di genitori separati che vivono effettivamente - signori, rendiamocene conto - in una situazione di quasi povertà, una nuova forma di povertà per cui una persona con un modesto reddito, in un'economia di scala, quando si trovava in famiglia, poteva vivere, nel momento in cui si è divisi si trova ad affrontare delle difficoltà insormontabili. Sotto questo profilo, bisogna valutare e non irrigidirsi su alcune normative e su alcune interpretazioni. Bisogna cercare di adeguare la nostra normativa in modo da permettere anche al magistrato di pronunciare delle decisioni più giuste.

Penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che sia stato fatto un buon lavoro anche dalla Commissione, perché il testo che era uscito dalla Camera presentava effettivamente molte criticità. Così come lo abbiamo discusso e votato, ritengo che possa essere un buon inizio.

Dobbiamo comunque ricordare che quando si parla purtroppo di separazione e di divorzio, l'unico principio al quale pensare è quello della famiglia, quindi anche se stiamo parlando di un momento di crisi della famiglia, ricordiamo sempre che la famiglia è il nucleo, la fonte della nostra vita sociale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è evidente che la dichiarazione di voto che ora mi accingo a fare a nome del Gruppo per le Autonomie-MAIE-PSI è una dichiarazione di voto che non può assolutamente eludere quei temi fondativi della politica stessa, che non possono assolutamente, a loro volta, essere elusi senza una riflessione che sia in ambito etico; vuoi che si richiami alla filosofia del diritto, vuoi che si richiami ad una più corretta filosofia costituzionale.

Prima della dichiarazione di voto, sono quindi necessarie alcune considerazioni da parte nostra. Sono, queste, premesse ineludibili per un'argomentazione sostanziale e non formale, scevra da derive ideologiche in un disegno di legge - quale quello in oggetto - che evoca sicuramente conflittuali valutazioni etico-sociali, giuridiche, legislative. Indissolubilità del matrimonio da un lato, scioglimento o cessazione degli effetti civili dall'altro si richiamano a paradigmi assiologici divergenti.

Necessita quindi un'argomentazione laica, perché la laicità metodologica (altrimenti quella contenutistica non sarebbe altro che laicismo avaloriale) rappresenta la cifra delle istituzioni politiche che operano e hanno luogo entro il perimetro di una democrazia pluralistica.

Siamo consapevoli che la democrazia pluralistica presuppone la separazione - tradizione del costituzionalismo moderno - fra verità e giustizia, fra religione e politica.

L'indissolubilità del matrimonio rappresenta il paradigma che il Cristianesimo definisce in termini di sacramento; espressione questa che certamente non troviamo nella Costituzione italiana. Il matrimonio è comunione di vita e di amore fra un uomo e una donna. Una volta celebrato, il matrimonio, per il sentire cristiano, è indissolubile di per sé.

Il matrimonio, proprio attraverso la scelta di una singola persona, si giustifica ontologicamente per il riconoscimento che viene superata la dualità dei singoli nel compimento dell'unità che è ricomposizione dell'Unità generatrice; tema, questo, di pertinenza trinitaria. Risulta evidente che il riconoscimento della sacralità del vincolo matrimoniale non può giustificare il divorzio.

In merito alla distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile, risulta adeguato ricordare il dibattito, per il vero molto acceso, nell'Assemblea costituente, soprattutto quando il progetto della Commissione dei 75 affermò il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Si rilevò un'appassionata e tenace opposizione alla consacrazione costituzionale dell'indissolubilità del matrimonio. Al termine di un aspro confronto l'indissolubilità fu estromessa dal testo costituzionale.

Sempre in tema di distinzione tra ordine religioso e ordine civile, è altrettanto importante ricordare le questioni di legittimità sollevate al vaglio della Corte costituzionale - e respinte - in merito alla legge del 1° dicembre 1970, n. 898. Le questioni di legittimità sollevate concernevano in particolare la cessazione degli effetti civili, che la legge idealmente contrappone allo scioglimento del matrimonio.

Una domanda potremmo porci a questo punto: è una mera distinzione terminologica quella tra "cessazione degli effetti civili" e "scioglimento"? Tutt'altro. Non è una mera distinzione terminologica; segna in maniera inequivocabile la distinzione tra piano religioso e civile. La *ratio* della duplicità di disposizioni è stata individuata nella esigenza di prestare rispetto al principio costituzionale della distinzione dell'ordine religioso rispetto a quello civile e quindi nella necessità di evidenziare che, anche quando un matrimonio celebrato in forma religiosa assume rilevanza civile, lo Stato - laico e pluralista - non ha titolo per interferire sulla qualifica delle sue proiezioni confessionali. Pertanto, la formulazione «cessazione degli effetti civili» assolve a una funzione in qualche modo "evocativa", operando come un prisma che lascia intravedere i contorni di un matrimonio superstite nell'ordine religioso, di là dell'opera dissolutrice compiuta nell'ordine civile. Sono parole riportate nelle sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n.13 del 1991.

In altri termini, con la cessazione degli effetti civili sono travolti i soli effetti civili e non quelli religiosi, appartenenti questi ultimi alla sfera immune dalla legislazione statuale. Come dire: *non omne quod licet, honestum est*; non tutto ciò che la legge civile permette è lecito sotto il profilo etico-religioso, né conforme agli obblighi che derivano al fedele dalla sua appartenenza alla Chiesa. In altri termini, il matrimonio religioso, in quanto indissolubile nella sua essenza, resiste al divorzio stesso.

Tuttavia, per altro aspetto, l'esplicito riferimento alla famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», come recita l'articolo 29 della Costituzione, è l'affermazione del fondamento giusnaturalistico e quindi non confessionale dell'indissolubilità. L'espressione «società naturale» configura la famiglia come nucleo spontaneo che nasce dal legame di coppia per consentire all'uomo e alla donna di superare la dimensione individuale.

È un'evidenza consolidante che oggi, diffusamente, l'indissolubilità del matrimonio non è più questione reale e aperta, in un contesto di dematrimonializzazione dove la questione prioritaria non è il dilagare dei divorzi, ma - se permettete, volendo usare un'espressione codificata anche in letteratura - si assiste a una certa agonia del matrimonio civile. Penetrando all'interno del significato stesso del vincolo matrimoniale, se esso è considerato un contratto, non può che ritenersi anche a termine qualora non esistano più le condizioni che lo avevano motivato e regolato. La tesi del matrimonio come

contratto a termine mediante il divorzio sollecita la rivendicazione di una libertà privatistica, in una prospettiva di negazione del matrimonio come istituto eminentemente relazionale.

Per quanto si possano considerare e giustificare tutte le ragioni che inducono al divorzio, esso inevitabilmente rappresenta una frattura, una ferita, il riconoscimento di un errore. C'è la consapevolezza che nulla può azzerare o alleggerire il disagio e il nocumento che la crisi matrimoniale provoca ai minori, che ne sono spettatori partecipi, ma impotenti e soprattutto immancabili vittime.

La stessa separazione, poi, si configura sempre più come un divorzio a termine o sotto condizione sospensiva. Invero è avvenuta una trasmutazione dell'istituto stesso della separazione che, da stato temporaneo indirizzato al ripristino della convivenza (quasi pausa di riflessione, altresì definito uno *spatium deliberandi*) e alla riconciliazione dei coniugi, diviene tappa iniziale di un processo che inevitabilmente sfocerà nel divorzio.

La riduzione dei tempi della separazione, riportati nel disegno di legge in oggetto, risponde ad una comune e sentita esigenza di celerità nella modifica del proprio *status* di coniuge. È altresì evidente che la previsione di un lasso di tempo troppo esiguo, direi inesistente, quale quello configurato e prospettato nel cosiddetto divorzio immediato rende impossibile qualsiasi ripensamento e riconciliazione tra i coniugi.

Comunque, è bene sottolineare che si riscontra una grave carenza e inadeguatezza di percorsi indirizzati al ripristino della convivenza, alla ricostruzione di un periodo giusto o opportuno nel quale qualcosa di particolare può essere ricostruito, ricomposto all'interno della stessa famiglia. D'altra parte, risulta comprensibile, in situazioni di grave e irrimediabile conflittualità coniugale, che la durata della separazione sia breve.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni addotte, a nome del Gruppo per le Autonomie, PSI-MAIE, dichiaro voto favorevole in merito al disegno di legge in oggetto. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e PD).

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi, come Gruppo Misto-SEL, voteremo a favore di questo provvedimento perché lo riteniamo un avanzamento rispetto alla normativa vigente in materia di separazione tra coniugi che oggi, come ho già avuto modo di dire qualche minuto fa, nel nostro Paese è tra le più restrittive di quelle dei vari Paesi europei. Avremmo di gran lunga, credo sia noto, preferito (infatti l'avevamo condivisa) la previsione del passaggio al divorzio diretto superando la fase della separazione, e per questo abbiamo considerato lo stralcio di quella norma un errore politico serio.

A quanto pare, il legislatore italiano non è ancora maturo per cambiamenti che nel nostro Paese sembrano chissà quanto radicali e che, invece, in altri Paesi europei sono largamente e da tempo accettati. Siamo rimasti i soli nell'Unione europea, eccetto l'Irlanda del Nord e la Polonia, a dover chiedere la separazione prima del divorzio. Il passo avanti che facciamo oggi, comunque positivo, è davvero il minimo indispensabile per avvicinarci alle legislazioni degli altri Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, nei quali è patrimonio comune e assodato che le relazioni matrimoniali possano proseguire soltanto con il costante impegno di entrambi i coniugi e che ogni altra scelta non possa essere contrastata e penalizzata.

Quelle che approviamo oggi sono misure minime di civiltà e di libertà e sarebbe stato, viceversa, molto più innovativo e importante il superamento del doppio binario, quello che porta per l'appunto a questa doppia procedura tutta italiana: prima la separazione poi il divorzio. Tale procedura allunga i tempi, aumenta i costi, aggrava inutilmente il carico di lavoro della giustizia, produce disfunzioni nei tempi e una farraginosità che crea disagi, talvolta aggirata con il cosiddetto turismo verso gli altri Paesi nei quali il divorzio breve è concesso. Naturalmente si tratta, come ben si capisce, di una forma di turismo garantita solo a chi ha le risorse economiche per poterlo fare.

Allora credo, e vorrei discutere di questo con l'Assemblea, che noi forse una riflessione un po' più

generale sul tema dei diritti nel nostro Paese dovremmo davvero farla. Un Paese che pure in un'altra stagione politica e culturale, ormai purtroppo molto lontana, fu all'avanguardia nell'intero panorama continentale. Fu così, per esempio, quando si passò in Italia dal delitto d'onore alla legge sul divorzio; fu così quando si passò dalla vergogna dei manicomi alla legge Basaglia.

Il nostro Paese, che fu in quella fase attraversato da un rinnovamento culturale che lo fece uscire da una storica condizione di arretratezza, ha poi però subito una lunga stagione di tutt'altro segno. Una stagione segnata da una vera e propria ipocrisia perbenista: la stagione dei politici divorziati che partecipavano ai *family day*, la stagione dei vizi privati e delle pubbliche virtù, la stagione di un conservatorismo così acuto da trasmettere un'immagine e un'idea paternalistica dello Stato, capace di intervenire finanche nella sfera degli affetti e della vita privata.

Pensate ad alcune parole che pure hanno attraversato il dibattito politico di questo Paese: aborto, aborto terapeutico, procreazione assistita, eutanasia: sono nel nostro Paese, quando va bene, diritti dimezzati da pregiudizi che diventano legge e, quando va male, sono addirittura tabù.

La nostra legislazione sul tema dei diritti civili è tra le più arretrate d'Europa ed è figlia esattamente di questo contesto: delle paure di una classe politica che ha rinunciato del tutto a svolgere quel ruolo di costruzione di un nuovo senso comune che pure, in ultima analisi, dovrebbe essere il suo obiettivo più alto.

E allora succede - come è successo questa sera - che anche una norma di assoluto buonsenso, come quella stralciata, sia vista addirittura come una minaccia; e appunto succede che vengano ipocritamente tirati in ballo anche i minori, i bambini, anche quando evidentemente questi non c'entrano nulla. Infatti - è bene ricordarlo - la norma stralciata, che prevedeva la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di separazione legale, riguardava casi in cui non vi fossero figli minori o maggiorenni incapaci. Chi ha tirato in ballo i diritti dei bambini per cancellare questo punto e per arrivare allo stralcio, molto banalmente o non ha letto il testo oppure lo ha fatto in vera malafede politica.

Questa riforma adesso tornerà alla Camera: tornerà con un testo - ahimè - peggiorato, perché sarebbe stato meglio - mi rivolgo alla relatrice - se i dodici mesi previsti per il periodo di tempo di interrotta separazione fossero stati fissati e conteggiati a partire dalla notificazione della domanda di separazione, come era previsto dal testo della Camera, e non invece, come nel testo del Senato, dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Questa previsione, evidentemente, rischia di allungare ancora i tempi.

In ogni caso rimane positivo che, rispetto alla normativa vigente, il complesso della norma renderà più semplice il percorso verso lo scioglimento del matrimonio, peraltro con un significativo risparmio, anche di denaro, sia per i cittadini che per lo Stato (naturalmente questo è il motivo per cui lo voteremo).

In ogni caso, come ho detto poco fa, noi, come Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà e come Gruppo Misto, intendiamo continuare la battaglia condotta nel corso di queste settimane, già alla Camera, quando il testo tornerà lì, e comunque con la presentazione di un nuovo disegno di legge che riproponga la parte stralciata, laddove la formulazione finale dovesse rimanere, dopo il passaggio alla Camera, la stessa di oggi.

Dobbiamo, insomma, costruire una legislazione che sappia, allo stesso tempo, mettere al centro i figli e le figlie, cioè coloro che più soffrono per l'incertezza prodotta dal tempo lungo del procedimento giudiziario - come peraltro ci hanno insegnato i padri della neuropsichiatria infantile - e che naturalmente sappia anche dare uguale centralità a quel concetto di responsabilità che per noi deve essere alla base delle relazioni familiari, ma che, però, proprio per queste ragioni, deve poter vivere nella libertà e non nella costrizione.

Ecco, facendo in questo modo credo che potremo avere una legislazione più adeguata, più in sintonia con la disciplina effettiva esistente anche negli altri Paesi europei. Oggi, invece, pur facendo un passo in avanti, rimane la forte amarezza per aver perso un'altra occasione, l'ennesima, purtroppo, per far

cambiare davvero verso al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e delle senatrici Bignami e De Pin).*

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, devo dire che l'amico senatore Barani mi ha facilitato il compito, perché ha spiegato tutte le ragioni per le quali, al contrario, voteremo a favore di questo disegno di legge e nel contempo abbiamo votato per lo stralcio. È per questa Italia, per la società rappresentata dal senatore Barani, in cui le famiglie si sfasciano, poi ci si risposa e si fanno altri bambini; per l'immagine di famiglia proposta dalla pubblicità televisiva della «Mulino Bianco», in cui tutti stanno benissimo e, naturalmente, il divorzio, il fatto che i bambini vedano il papà e la mamma litigare, il fatto che si formino altre famiglie sono tutti eventi che arricchiscono la personalità umana. Una realtà in cui non si vede il motivo per cui ci si debba assumere delle responsabilità: basta che ci si innamori, si pianta tutto e si ricomincia di nuovo!

Ripeto: sono 800.000, in Italia, le persone che, dopo il divorzio, stanno trascinando le loro questioni, in un tunnel in cui sono entrati divorziando. Questioni che si trascinano per anni e anni, in una conflittualità esasperata, giocata sulla pelle dei figli, dove non c'è il «Mulino Bianco», ma ci sono disperazione e litigi. E qualche volta, purtroppo, si verificano vicende di cui si interessa anche la cronaca, vicende assolutamente traumatiche che sono conseguenza di un qualcosa che non è come bere un bicchier d'acqua.

Il divorzio infatti è una rottura, ma di che cosa? Su questo punto bisogna che ci intendiamo. Rispetto moltissimo la senatrice Cattaneo e le considerazioni che ha portato ed ancora di più mi ha colpito l'intervento del presidente Zanda, che dialetticamente è un grande, perché si è detto perfettamente d'accordo con i colleghi come il senatore De Cristofaro e poi ha votato esattamente il contrario di come hanno votato loro (mentre io, che non ho condiviso le loro motivazioni, ho votato diversamente da loro rispetto allo stralcio).

Perché non ho condiviso certe motivazioni? Perché i ragionamenti vanno portati alle estreme conseguenze: se questo istituto previsto dalla Costituzione, che parla della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», ha ancora un senso, è chiaro che il matrimonio è diverso da un accordo temporaneo tra due persone che vivono assieme, non assumendo alcun vincolo formale e non riconoscendo il matrimonio della Costituzione; queste sono liberissime, un secondo dopo, di lasciarsi, da buoni amici, come si diceva una volta. E sono moltissimi quelli che fanno questa scelta.

Tuttavia, come ho detto in discussione generale, quello che abbiamo visto nei *film* americani, cioè una persona che si sposa cinque, nove o undici volte nella vita, come alcune famose attrici di Hollywood che ci hanno stupito per questo, è la conseguenza di quanto ha detto il senatore Barani: in fin dei conti, se sposarsi è qualcosa che appena ti innamori di un altro puoi buttare all'aria, allora si può passare di matrimonio in matrimonio. Ma la domanda che sorge spontanea è: cosa rimane del matrimonio?

Forse sarebbe il caso, allora, di cancellarlo dalla Costituzione: chi lo vorrà, si sposerà religiosamente e lo Stato darà non si capisce bene quale forma di tutela a situazioni che giuridicamente diventano sempre più intricate.

Non ne parleremo oggi, ma quando lo faremo - e ne parleremo perché sarà obbligatorio - dell'utero in affitto, delle fecondazioni che avvengono con materiale genetico e delle complicazioni che ne nasceranno in termini di padre e di madre o di chi non è né padre né madre, ma ordina bambini ad altri, vedremo che le conseguenze di quello che viene definito «amore», anche dal punto di vista sociale non sono facilmente decifrabili in termini di diritti.

Mi ha impressionato - e su ciò dovremo riflettere, spero, in sede di esame dello stralcio in Commissione - che nella stragrande maggioranza dei casi (quasi il 70 per cento) sono le donne che decidono di dividersi dal marito e invece il divorzio lo chiedono, per oltre il 60 per cento, gli uomini. Perché? C'è una ragione: perché nel nostro sistema, oggi, in sede di separazione la donna ed i figli sono particolarmente tutelati, forse, secondo quanto affermano le associazioni dei mariti separati,

anche eccessivamente, e con il divorzio questa tutela si indebolisce grandemente ed è l'uomo, invece, ad afferrare vantaggi rispetto a quanto stabilito in separazione.

Vogliamo trovare un equilibrio? Vogliamo ragionare in termini tali per cui soprattutto la parte più debole, che sono i figli, che spesso è la moglie e qualche volta, nella società di oggi, è il marito, possa trovare una tutela nell'ordinamento? Oppure vogliamo che il matrimonio diventi qualcosa di strettamente privatistico, che interessi esclusivamente due persone e non la società? In questo modo diventerebbe un istituto non più riconosciuto dalla società, totalmente indifferente al fatto che vi sia o meno stabilità familiare, che vi sia un luogo in cui i figli nascono, crescono, vengono educati e trovano stabilità. Se la conseguenza è questa e si dice che non c'è alcun interesse alla stabilità, capisco anche il ragionamento finalizzato ad arrivare allo scioglimento di qualcosa che non c'è più.

Poc'anzi ricordavo che nel codice civile abbiamo ancora il fidanzamento, la promessa di matrimonio, e chi rompe un fidanzamento deve risponderne in termini di restituzione dei regali e risarcimento dei danni; e siamo a livello di fidanzamento. Ma allora non possiamo far sì che il matrimonio diventi meno di quello che ancora oggi nel codice civile è il fidanzamento. Inoltre, il discorso di fondare la società su un elemento talmente labile come l'innamoramento e l'amore, senza che vi sia alcuna educazione verso concetti quali il dovere, la responsabilità, gli obblighi nei confronti dei figli mi sembra davvero molto riduttivo.

Credo che generazioni di politici, di intellettuali, di uomini di cultura si siano posti il problema della disgregazione della società. Si fanno continui richiami all'Europa, ma sapete che nelle periferie delle grandi città europee c'è un problema drammatico di sfascio totale della famiglia? Ci sono legioni di ragazze madri che non controllano più i figli di 14 o 15 anni che nascono senza padri e, in quelle società, c'è un bisogno disperato di recuperare il concetto di stabilità che è andato perduto. Non condivido ciò che ha fatto Cameron in materia di matrimoni *gay*, però egli stesso lo ha motivato dicendo che di fronte ad una società totalmente sfasciata ben vengano forme di aggregazione almeno di questo tipo. Non l'ho detto io, l'ha detto David Cameron.

Per fortuna l'Italia è un Paese in cui la famiglia sostanzialmente regge ancora. È una famiglia in cui questo patrimonio di coesione sociale esiste ancora, e quindi non vedo la ragione per la quale le istituzioni non debbano lavorare per consolidare ciò che ancora c'è al fine di dare una prospettiva educativa, fatta di doveri e di responsabilità, alla famiglia, lasciando invece - e cito ancora il senatore Barani - all'illustrazione di una realtà che non esiste e che si basa sulla cosa più labile del mondo, l'innamoramento, la possibilità di costruire il futuro.

Concludendo, certamente avremmo voluto che la questione della presenza o meno dei figli avesse già avuto una sottolineatura. Si parla infatti di sei mesi se c'è consenso e di un anno se c'è conflittualità. Ma pongo di nuovo la domanda: è uguale se la coppia non ha figli o se invece ne ha due, tre, quattro o cinque? Secondo me no, secondo me una qualche differenza c'è. Infatti, un conto è se le ripercussioni e il trauma della separazione, del divorzio successivo, e magari della ricostruzione di un'altra famiglia, si riflettono soltanto sui due coniugi; altro è, soprattutto se c'è dissenso, se tali ripercussioni si riflettono non solo sui coniugi, ma anche sui figli, che a causa del dissenso verranno affidati congiuntamente o saranno vittime dei problemi che ne scaturiranno. Forse, colleghi e colleghe, ne sapete qualcosa. Quante volte accade che il padre separato vuole andare a trovare i figli e l'ex moglie non lo consente o non consente che le vacanze vengano fatte? Poi partono tutte le ripicche del mondo e sempre sulla pelle dei bambini.

Pertanto, la fattispecie della separazione o di un divorzio è più delicata quando ci sono i figli rispetto a quando non ci sono. Non vogliamo una differenziazione fatta sui tempi? Facciamola almeno sulle modalità. Costruiamo un percorso attraverso il quale si possa gestire e anche mediare questo trauma nell'interesse dei figli. Credo che quando torneremo in Commissione questo è un problema che ci dovremo porre. Non dobbiamo fare a gara con gli altri Paesi per arrivare primi nei divorzi e nelle separazioni e dire come siamo bravi; abbiamo disgregato totalmente la società; come siamo moderni!

A mio avviso siamo moderni se invece agiamo in maniera tale da vincere questa gara al contrario, ovvero dimostrandoci un Paese europeo nel quale non si raggiungono questi livelli di disgregazione.

Vedo qualche collega del PD mostrare ampi cenni di dissenso, ma, se si va a rileggere gli interventi fatti dai suoi colleghi di partito in discussione generale, riscontrerà un trionfalismo rispetto a Paesi che, secondo una certa interpretazione, hanno più divorzi e separazioni e quindi sarebbero più civili; io ho qualche motivo di dissentire da quest'opinione.

Comunque, con queste premesse e sottolineature, voteremo favorevolmente il testo, perché, come ha detto il senatore Zanda, in politica bisogna essere anche realisti e ci si deve render conto che vi sono situazioni che vanno apprezzate per i risultati che si ottengono. Credo che il nostro presidente di Gruppo Schifani abbia detto una cosa giustissima: quando si fanno riforme come queste - ne abbiamo fatta una sei mesi fa sulle modalità del divorzio e della separazione e ne facciamo adesso una sui tempi - è anche saggio provare, a livello sociale, giuridico e di tribunali, come vanno le cose; poi, una volta che si sarà verificato l'impatto di questa realtà, che comunque è grandemente innovativa rispetto ai tempi precedentemente previsti, si potrà riprendere con saggezza il tema in Commissione.

Quindi, alla luce di tali considerazioni, il Gruppo di Area Popolare dichiara che voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, dato l'andamento delle dichiarazioni di voto finali e l'alto numero di richieste di interventi di fine seduta pervenute, è probabile che il seguito della discussione sul disegno di legge in titolo e la votazione finale saranno posticipati a domani, al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio. Ve lo dico sotto forma di invito, però, a seguire gli interventi.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, Vice Ministro, colleghi, il Movimento 5 Stelle darà convintamente il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, in coerenza con quanto ha sempre detto e fatto. Ha infatti partecipato alla fase di creazione del provvedimento alla Camera, proponendo emendamenti che sono poi diventati parte integrante dell'articolato che ci accingiamo a licenziare. Lo ha sostenuto in Aula ed in Commissione, ma anche all'esterno delle sedi istituzionali, informando i cittadini dei non pochi ostacoli frapposti dalla maggioranza al suo *iter* di approvazione. Sì, perché questo provvedimento non ha avuto vita facile, anzi, è un paradigma delle difficoltà e delle incoerenze interne alla maggioranza, incapace di licenziare velocemente un provvedimento pur atteso e condiviso da una larghissima maggioranza di forze politiche, sia alla Camera che al Senato. Ricordo infatti che è stato licenziato dalla Camera dei deputati addirittura a maggio 2014, quasi un anno fa, con una larghissima maggioranza.

Ebbene, se fosse per il Movimento 5 Stelle, questa sarebbe già una legge dello Stato, ma non a parole, bensì nei fatti. Avremmo voluto infatti inserire il divorzio breve - ed abbiamo tentato di farlo - tramite un emendamento al decreto-legge di riforma del processo civile, nella parte relativa appunto alla cessazione del matrimonio. Quell'emendamento, che non era neanche del Movimento 5 Stelle, ma che avevamo sottoscritto, è stato poi ritirato, con la giustificazione che non sarebbe stato pertinente. Quindi un emendamento che riduceva i tempi della separazione non era pertinente ad un provvedimento che disciplinava la cessazione del divorzio, quando in quest'Aula abbiamo votato un decreto sul femminicidio che prevedeva norme specifiche di repressione dei No TAV oppure finanziamenti per le comunità montane: lì sì che c'era pertinenza con l'argomento! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non aveva pertinenza, invece, la riduzione dei tempi di separazione con le norme che disciplinano la cessazione del matrimonio. Va bene, ma non è solo questo il punto: va riconosciuto al Movimento 5 Stelle di averne chiesto ripetutamente la calendarizzazione (è agli atti).

Certo, sia in occasione delle votazioni in Commissione, che ho poc'anzi ricordato, che in occasione della richiesta di calendarizzazione in Aula abbiamo dovuto registrare la contrarietà del Partito Democratico e della maggioranza, incapace allora di gestire la contrarietà del Nuovo Centrodestra. Contrarietà che pare, finalmente, oggi non essere più quantomeno ostativa.

Durante l'estate scorsa, nelle more delle votazioni sulla riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica italiana, è stata più volte indicata, in particolare da una ex collega,

attualmente candidata alla Presidenza della Regione Veneto, la necessità di abrogare il Senato, proprio perché incapace di licenziare la norma sul divorzio breve!

Peccato che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione per quasi un anno, in Commissione prima ed in Aula poi, facesse capo proprio alla sua stessa maggioranza a quindi, in ultima analisi, al suo partito di appartenenza! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ci troviamo in una evidente situazione paradossale: si è presa la norma sul divorzio breve e si è detto che era un esempio di inefficienza dell'istituzione che noi tutti qui rappresentiamo, nella consapevolezza del fatto che la responsabilità della sua mancata calendarizzazione non fosse affatto attribuibile al Senato; non fosse affatto attribuibile all'ostruzionismo parlamentare; non fosse affatto attribuibile all'assenza di una maggioranza politica; ma fosse riferibile all'inerzia e all'ostruzionismo di Governo e maggioranza, che per quasi un anno sono stati più interessati alla propria stabilità che non agli interessi di 300.000 cittadini del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Auspichiamo, quindi, che nel prosieguo di questo percorso di approvazione, non vengano posti in essere anche alla Camera, quegli stessi "trucchetti dilatori" utilizzati dalla maggioranza in Senato, a partire dal colpevole, ritardato parere della Commissione bilancio, presieduta - guarda caso - proprio da un presidente del Nuovo Centro destra, che ha notoriamente rallentato per mesi i lavori in Commissione omettendo di fornire i prescritti pareri.

Badate bene: il Movimento 5 Stelle vigilerà attentamente, assieme alla società civile che sostiene questo provvedimento, affinché il ricorso a questi "trucchetti" non abbia più a ripetersi. Non è infatti questo l'unico disegno di legge che, a parole, tutti sostengono, ma che nei fatti viene boicottato dalla maggioranza, nel suo *iter* di approvazione.

Il provvedimento principe, quanto ad ostacoli e boicottaggi vari, è probabilmente la legge contro la corruzione, che a parole tutti vogliono ma, nella pratica, è ripetutamente rinviata da quasi due anni e che approderà presumibilmente, almeno per quella parte che ne rimane e sopravvive, la settimana prossima in Aula, per la seconda volta.

La prima volta era stata calendarizzata in concomitanza con le elezioni europee e con la questione della Tangentopoli legata ad Expo 2015. Peccato che, surrettiziamente, la stessa maggioranza l'abbia tolta dall'ordine del giorno ad elezioni finite. È bene ricordarlo, perché ora arriva in Aula in concomitanza con le elezioni regionali: e speriamo che sia la volta buona.

La questione principale è che non è una maggioranza politica, in Commissione come in Aula, a determinare le scelte del Governo, bensì il Governo a dettare le proprie scelte alla sua maggioranza politica in Parlamento.

Tutto ciò premesso, scriviamo comunque oggi una pagina importante di questa legislatura, approvando un provvedimento di civiltà, di buon senso, atteso da tanto tempo da centinaia di migliaia di nostri concittadini.

Come anticipato, il mio invito a tutti i colleghi del Senato di tutti i Gruppi che, come noi del Movimento 5 Stelle, voteranno favorevolmente questo provvedimento è di seguirlo - nell'ambito dei propri Gruppi di appartenenza - anche nelle fasi successive di approvazione, perché possa, dunque, venire velocemente approvato anche alla Camera dei deputati, per una volta antepoendo l'interesse dei cittadini a quello ben più vile, del partito di appartenenza.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e ringrazio con l'occasione i cittadini ed i comitati che si sono adoperati, si sono fatti parte attiva e ci sono stati vicini in questa battaglia, arrivando anche fino allo sciopero della fame, con un'azione che vorrei definire di "fiato sul collo", che è tipica del nostro Movimento e che ha senz'altro aiutato al raggiungimento di questo risultato finale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Poiché mancano pochi minuti all'orario di conclusione della seduta e ci sono diverse richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, rinvierei il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, con questo mio breve intervento voglio riproporre alla vostra attenzione la sempre più insostenibile situazione dei nostri due fucilieri di marina: Salvatore Girone, attualmente trattenuto in India, e Massimiliano Latorre, che si trova temporaneamente in Italia, ma con l'impegno di rientrare in India.

È una vicenda che si trascina da oramai più di tre anni, ovvero da quando il mercantile italiano Enrica Lexie è stato fatto rientrare, con l'inganno, in India da parte delle autorità indiane, per procedere all'arresto dei nostri due connazionali con l'accusa, mai formalizzata attraverso capi d'accusa e rinvio a giudizio, di aver procurato la morte di due pescatori indiani in acque internazionali. Quello che è invece certo è che i nostri due marò erano impegnati nel contrasto alla pirateria.

Non vado oltre nella ricostruzione della vicenda, a tutti voi nota. Voglio piuttosto in questa occasione sottolineare e ricordare che la via dell'internazionalizzazione di questo caso era stata da tutti valutata come la strada maestra, che potrebbe finalmente portare alla sua soluzione. L'internazionalizzazione passa necessariamente da un'accresciuta consapevolezza della comunità internazionale su questa incredibile vicenda.

Vado dunque al punto: nelle conclusioni delle Conferenze interparlamentari per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune del 2014, che si sono tenute ad Atene e a Roma, era stata espressa in entrambe le occasioni, viva preoccupazione per i due marò italiani e cittadini dell'UE detenuti in India dal febbraio 2012. E ancora si sottolineava che il caso dovrebbe essere risolto nella piena osservanza del diritto internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)». Queste indicazioni erano state riportate grazie all'attività della delegazione italiana (di cui mi sono onorato di far parte), che aveva sensibilizzato le varie delegazioni sul caso di Latorre e Girone.

Al contrario, purtroppo, nell'ultima Conferenza interparlamentare per la politica estera e di sicurezza comune e la politica di sicurezza e di difesa comune degli inizi di marzo 2015, tenutasi a Riga in Lettonia, questa preoccupazione sui nostri due marò non è più presente nel documento conclusivo. Nulla pure sulla risoluzione del caso in osservanza al diritto internazionale.

Mi preme quindi condividere con voi il profondo rammarico di questa disattenzione, per usare un eufemismo, in un così importante consesso. Questa dimenticanza, questa assenza di partecipazione e di vicinanza da parte dei nostri *partner* dell'Unione europea non fa onore a un'istituzione di cui facciamo parte sin dalla sua fondazione.

[BULGARELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (*M5S*). Signor Presidente, stasera desidero fare questo intervento per ringraziare le procure e le Forze dell'ordine per il loro ottimo lavoro. Vorrei esprimere inoltre, dall'Aula alta del Senato, la solidarietà e la vicinanza a tutte le persone che lavorano per lo Stato con la "S" maiuscola e che troppo spesso vengono lasciate sole, senza mezzi e con pochi strumenti. Le mafie e la criminalità si possono sconfiggere stando tutti insieme e avendo ben chiaro l'obiettivo; quando c'è la volontà, si può fare. Non siete soli e non sentitevi soli: noi ci siamo, resistete.

Auspico inoltre che nessun rappresentante politico e soprattutto nessuna illustre carica istituzionale tenti di esercitare pressioni per tagliare o soffocare tronconi di indagine scomodi o di effettuare

tentativi di avvicinamento ai procuratori per convincerli in qualche modo a rallentare le indagini che collegano i mondi di mezzo al mondo politico. Sarebbe un atto gravissimo, soprattutto in questo momento storico così delicato.

Concludo ringraziando anche tutte le persone che ogni giorno vivono la loro vita nell'onestà e rispettando le regole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, questo intervento è per sollecitare la risposta alla mia interrogazione [4-03454](#) del 17 febbraio, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Riguarda i cantieri navali NCA di Marina di Carrara, dove da mesi 43 lavoratori del cantiere sono in sofferenza. Dapprima sono stati isolati dentro ad uno stanzone, senza poter svolgere alcuna attività lavorativa, indegnamente a girarsi i pollici.

Da pochi giorni alcuni di loro sono stati coinvolti in corsi di formazione di carpenteria-saldatura, cioè i carpentieri-saldatori imparano a fare i saldatori-carpentieri. Intanto lavorano nella NCA ditte esterne - lo sottolineo - che utilizzano carpentieri-saldatori. Verrebbe da domandarsi perché, allora, non far lavorare operai dell'azienda che da sempre operano nel settore. Pensate che da ben due anni i lavoratori NCA sono impegnati in corsi di formazione e specializzazione. Ci sono anche alcuni impiegati in "naftalina", che non vengono reinseriti e allo stesso tempo negli uffici lavorano stagisti. Mi dicono addirittura che uno dei lavoratori "confinati", sordomuto, è stato iscritto ad un corso di inglese.

I fatti sono che il piano di sviluppo aziendale non è mai stato attuato e la Navalmeccanica, che doveva essere sviluppata in NCA, è ferma. Ma ciò che inquieta ulteriormente tutti i lavoratori del cantiere sono le pressioni psicologiche alle quali vengono sottoposti.

Ho ricevuto un CD con registrazioni, in cui si ascoltano passaggi in azienda che ben fan capire lo stato di precarietà e insicurezza che aleggia in NCA; frasi pronunciate da chi dà degli ordini ai lavoratori, nelle quali si minacciano addirittura possibili ritardi nel pagamento degli stipendi.

Dalle registrazioni si sentono frasi come: «Fate straordinari almeno fino alle 20,30 e venendo anche il sabato; voglio essere chiaro con tutti, non accetto alcuna vostra proposta. E sappiate che gli stipendi sono in forte rischio di ritardo».

È stato fatto capire che potrebbero esserci differenze nell'erogazione degli stipendi senza specifici motivi, così come forti rischi per poter usufruire delle ferie. Ancora si ascolta, rivolto ai lavoratori: «Non voglio commenti da nessuno, nemmeno dai responsabili». E ancora: «Ve lo dico in modo brutale: se non siete adeguati andatevene».

Insomma, se i lavoratori di NCA non accettano le condizioni dettate da lavoro cinese, dove l'operaio è considerato alla pari degli strumenti di lavoro, che se ne vadano via.

Credevamo che questi comportamenti appartenessero al passato o ai processi produttivi del Bangladesh, ma ho la netta sensazione che in Italia ci si dovrà abituare.

Nei giorni passati a Massa-Carrara sono state fatte riunioni e tavoli provinciali, anche con i rappresentanti della società NCA. Tuttavia, l'azienda non ha dato risposte esaustive ai problemi sollevati, e ha lasciato dubbi circa l'effettiva, futura collocazione in ruoli operativi dei 43 lavoratori. Si ha l'impressione che si stia prendendo tempo: qualcuno ipotizza per rimettere, entro l'estate, i lavoratori in cassa integrazione a spese della collettività. Ma i patti di cessione iniziali alla nuova proprietà non sono questi.

Chiedo, pertanto, al ministro Poletti a questo punto che si pronunci con estrema urgenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Italiani, prendete nota!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 marzo 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,55).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi ([1504](#))

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.1

[GASPARRI](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - *I*. All'articolo 1 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, al primo comma è premesso il seguente:

a) "01. Prima di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi, mediante un percorso di almeno cinque incontri, ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dall'esito concreto della procedura, il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con lo stralcio del comma 2

1. Al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di

separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *1*. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

1.100

[FUCKSIA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101

[MALAN](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 1. - 1.- Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

1.103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [SACCONI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in due anni e diciotto mesi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

1.102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [SACCONI](#), [DLBIAGIO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Nei casi di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine di sei mesi decorre rispettivamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione

concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di presenza di figli minori, i termini di un anno e sei mesi sono rispettivamente determinati in diciotto mesi e un anno. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta"».

1.7

[GASPARRI](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, in fine al primo periodo, dopo le parole: "in consensuale", sono aggiunte le seguenti: "o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione"».

1.104

[GASPARRI](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a*) sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta compartizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;
- b*) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
- c*) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».

1.105

[Mario MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale», con le seguenti: «dodici mesi dal deposito della sentenza che dispone la separazione personale dei coniugi».

1.106

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

1.107

[PUGLIA](#)

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi, avvalendosi di esperti».

1.107 (testo 2)

[PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente

comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi ».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità che, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti, disponga, nei termini temporali previsti dal presente comma, l'adozione di un tentativo di mediazione tra i coniugi».

1.108

[MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#)

Ritirato

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «trasformato in consensuale» aggiungere le seguenti: «ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».

1.109

[Mario MAURO](#)

Respinto

Dopo la parola: «consensuale.» aggiungere le seguenti: «e non vi siano figli nati in costanza di matrimonio».

1.111

[DEL BARBA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».

1.110

[DALLA ZUANNA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di figli minori il termine di cui al primo periodo è in ogni caso di dodici mesi».

1.17

[PICCINELLI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione di entrambe le cause, di separazione e di divorzio, al medesimo magistrato non implica una trattazione unitaria delle stesse, anche se il giudice, per ragioni di economia ordinamentale, può stabilire una determinazione unitaria dei rapporti economici intercorrenti tra i coniugi. Allo stesso modo, l'eventuale accertamento dell'addebito di responsabilità nell'ambito della separazione andrà valutato in relazione agli accordi economici in sede di sentenza del divorzio».

1.112

[Mario MAURO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di cui al primo comma sono applicabili solo quando i coniugi, dopo la prima comparizione innanzi al giudice della separazione, abbiano completato un percorso di riflessione e di conciliazione attestato da un mediatore familiare presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto dai coniugi di comune accordo».

1.18

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: "In caso di presenza di figli minori, il termine di sei mesi è aumentato ad un anno in caso di accordo tra coniugi e quello di dodici mesi è aumentato a due anni in caso di disaccordo fra gli stessi».

1.20

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza."».

S1.1

La Relatrice

Approvata

Stralciare il comma 2.

1.113

[CUCCA](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [SACCONI](#), [DLBIAGIO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.115

[Mario MAURO](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.116

[MALAN](#), [GASPARRI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.117

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in assenza di separazione legale,».

1.118

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «quando», inserire le seguenti «la moglie non sia in stato di gravidanza,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 E
ORDINE DEL GIORNO

1.0.100

[MALAN](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente: "Art. 3-*ter*. Nel caso in cui dalla celebrazione del matrimonio al suo scioglimento siano passati meno di tre anni, eventuali benefici di carattere non fiscale goduti dalla coppia o dai singoli in virtù della loro condizione di coniugati sono annullati."».

G1.0.100 (già em. [1.0.100](#))

[MALAN](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.

G1.0.100 (testo 2)

[MALAN](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di studiare il fenomeno dei matrimoni contratti al solo fine di ottenere benefici dalle pubbliche amministrazioni, a riferirne in Parlamento e a proporre misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno suddetto.

(*) Accolto dal Governo

1.0.4

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.";

b) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti temporanei e urgenti con riguardo alla prole devono per quanto possibile attenersi a quanto indicato dalle parti nei rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese come allegati al ricorso e alla memoria di costituzione"».

1.0.2

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire prima separatamente poi congiuntamente tentando prima di conciliarli. Se i coniugi si conciliano il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore

familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente - allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata - anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore; può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggiore interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».

1.0.5

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le

parole: "compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" sono sostituite dalle seguenti: "le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, attraverso un accurato piano di gestione della genitorialità condivisa, in compiuta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nonché attraverso un accurato piano di riparto delle spese ordinarie e straordinarie per la prole."».

1.0.101

[CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi."».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

EMENDAMENTI

2.200

[LEPRI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1, premettete il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.

(Preparazione al matrimonio)

1. È compito dello Stato, attraverso le Autonomie locali e le formazioni sociali intermedie, assicurare la preparazione dei coniugi alla conoscenza dei diritti e doveri del matrimonio e alla vita familiare"».

2.201

[FAVERO](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [DEL BARBA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FATTORINI](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#)

Ritirato

Al comma 1) premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 90 codice civile, è inserito il seguente articolo:

"Art. 90-bis.

(Conoscenza dei diritti e dei doveri del matrimonio)

1. L'ufficiale dello stato civile o suo delegato, dopo la richiesta e prima di procedere alla pubblicazione di cui ai successivi articoli 93 e seguenti, verifica la conoscenza dei diritti e doveri del

matrimonio, poi ricordati nel corso della celebrazione del matrimonio"».

2.202

[PADUA](#), [DLGIORG](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [PUPPATO](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 96 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 96-*bis*.

(Corsi di informazione sulle responsabilità matrimoniali)

I comuni promuovono, con i propri servizi o mediante convenzioni, anche avvalendosi di associazioni e organizzazioni di volontariato, corsi di informazione per gli sposi sulle responsabilità matrimoniali da svolgersi tra la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio"».

2.203

[COLLINA](#), [COCIANCICH](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DEL BARBA](#), [DLGIORG](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [ROMANO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 154 del codice civile è premesso il seguente comma: "Al fine di verificare la possibilità di riconciliazione, di riduzione dei conflitti, di una genitorialità non conflittuale, il giudice informa le parti dell'opportunità di avvalersi, anche nel corso del periodo di separazione, di servizi di mediazione familiare accreditati"».

2.100

[PICCINELLI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «purché omologato» inserire le seguenti: «ovvero anche prima che venga pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi».

2.101

[GASPARRI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ma deve essere trattata e decisa da un magistrato diverso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E
ORDINE DEL GIORNO

2.0.100

[CENTINAI](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali fra i coniugi)

1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.

In tale caso il giudice può non disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi"».

2.0.101

[STEFANI](#), [CENTINAI](#), [DIVINA](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.102 nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Concorso nel mantenimento)

1. All'articolo 316-*bis* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo 'eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

2.0.102

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 2.0.101 nell'odg G2.0.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Ulteriori modifiche al codice civile in tema di provvedimenti riguardo ai figli, affidamento a un solo genitore, assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. All'articolo 337-*ter* del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis*, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e solo in via residuale stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Il giudice dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, salvo che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e ne faccia esplicita richiesta. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei figli minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice, ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un tempo limitato affidare i minori a terzi estranei. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito che, nel caso di affidamento familiare, provvede anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

2. All'articolo 337-*quater* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriali, a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

3. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", sono inserite le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale

termine senza che il genitore si sia espresso, il consenso si ritiene validamente acquisito. Qualora il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, l'altro genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore. Il cambiamento di residenza, in mancanza del consenso da parte dell'altro genitore ovvero del provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore"».

G2.0.101 (già emm. 2.0.101 e 2.0.102)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.

G2.0.101 (testo 2)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#), [DIVINA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1504,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.0.101 e 2.0.102.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

EMENDAMENTO

3.100

[Mario MAURO](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

[FUCKSIA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Il coniuge superstite è escluso dalla categoria dei legittimari, quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) il matrimonio è stato contratto quando uno dei coniugi aveva un'età anagrafica superiore a settant'anni;
- b) la differenza di età tra i coniugi è superiore a trenta anni;
- c) il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a dieci anni;
- d) se vi sono altre persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».

3.0.101

[CENTINAIO](#), [STEEANI](#), [DIVINA](#)

Precluso dalla reiezione degli emm. 1.0.101 e 2.0.100

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 2-bis si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 2-bis non si applicano nel caso in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-bis e 612-bis del codice penale.

In tal caso, qualora sia stata pronunciata già la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge, il giudice dovrà disporre un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato.

Tale corresponsione dell'assegno determinato dal giudice avrà effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.».

3.0.102

[FUCKSIA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, aggiungere, in fine, il seguente periodo "In ogni caso, quando tra i coniugi vi sia una differenza anagrafica superiore ai trenta anni, i tempi per l'acquisizione della cittadinanza italiana sono cinque anni"».

3.0.103

[CENTINAIQ](#), [STEFANI](#), [DIVINA](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1995 n. 21 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per ciò che riguarda le sentenze ed atti stranieri, di cui al titolo quarto della presente legge, comprese le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, che sono sempre riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo titolo quarto della legge».

3.0.104

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIQ](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al fine di cui al primo comma il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino formalmente affidati ad ambedue i genitori. L'età dei figli) la distanza tra i luoghi di residenza o di effettiva dimora dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Per realizzare le finalità di cui al primo comma i genitori devono presentare obbligatoriamente un piano genitoriale di gestione materialmente condivisa della prole che preveda un piano educativo e

un piano di riparto delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma, del codice procedura civile.

Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire tempi equipollenti di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire eventualmente una doppia residenza anagrafica per la prole.

In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione paritaria non risponde all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritaria indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, onde consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bi-genitorialità.

Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di almeno un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto.

Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Nell'ipotesi in cui risulti fondato e documentato un deliberato ostacolo frapposto immotivatamente alla frequentazione dei minori gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale possono ricorrere al giudice chiedendo che sia riconosciuta e disciplinata la loro possibilità di frequentare gli stessi al fine di mantenere il rapporto affettivo in essere»;

c) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e) conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concordata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole.

Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia :non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenni decisi o richiesti da uno solo dei genitori.

I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta»; il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo diversi accordi delle parti, ciascuno dei genitori provvede proporzionalmente alle proprie risorse economiche, in forma diretta o per capitoli di spesa, al mantenimento dei figli, secondo il piano di riparto delle spese come concordato dai genitori o, in caso di disaccordo, come stabilito dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito i genitori procedono a versare il proprio contributo ordinario e straordinario per la prole su un conto corrente bancario o postale cointestato ad entrambi e dal quale entrambi possono attingere direttamente per le esigenze ordinarie e straordinarie dei figli.

L'ammontare del contributo posto a carico di ciascuno dei genitori è valutato tenendo conto:

- 1) dell'età del figlio;
- 2) delle sue esigenze effettive;
- 3) delle risorse economiche complessive e relative dei genitori;
- 4) del tempo di cura dedicato da ciascun genitore.

Se un genitore viene meno all'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio con le

modalità stabilite, a domanda di parte il giudice può decidere che l'inadempiente sia obbligato a provvedere mediante assegno perequativo periodico da versare all'altro genitore. Una frazione di tale assegno, a richiesta di una delle parti, può essere vincolata a nome del minore se esuberante rispetto alle effettive esigenze in essere della prole. La quota vincolata entra nella disponibilità del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età».

3.0.105

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 155-bis del codice civile)

1. All'articolo 155-bis, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le decisioni di maggior interesse sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori; il genitore al quale la prole non sia stata affidata ha il diritto e il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando siano state assunte unilateralmente dal genitore affidatario decisioni di maggior interesse o ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli per la prole».

3.0.106

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 155-quater del codice civile)

1. All'articolo 155-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Se non vi è accordo tra le parti circa la seconda residenza dei figli, il giudice su richiesta di uno dei coniugi verifica comunque la possibilità che la casa familiare sia frazionata in due porzioni, una per ciascun coniuge. Se richiesto e ove non sia contrario all'interesse della prole può prendere in esame la possibilità che nella casa familiare si alternino i genitori anche secondo tempi di cura non necessariamente paritetici. Nel caso in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi e su di essa gravi il mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, quando sussiste comprovata difficoltà economico-abitativa di una delle parti il giudice, ove non sia contrario all'interesse della prole, può disporre direttamente su istanza di parte che l'immobile sia messo in vendita e il ricavato al netto delle spese di procedura sia diviso tra le parti secondo quanto previsto dagli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile, ovvero ordinare il frazionamento dell'unità immobiliare come previsto dal primo periodo del presente comma. Può inoltre disporre che l'immobile sia frazionato in due lotti equipollenti, secondo quanto previsto dagli articoli 789, 790 e 791 del codice di procedura civile.

L'assegnazione della casa familiare decade automaticamente nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero su istanza di parte qualora l'assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assegnazione della casa familiare"».

3.0.107

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche all'articolo 155-quinquies del codice civile)

1. All'articolo 155-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni forma di contribuzione a carico dei genitori e in favore del figlio minore deve essere automaticamente versata in suo favore non appena il medesimo compie gli anni diciotto. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio maggiorenne è comunque legittimato ad agire per l'adempimento anche l'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari commisurate ai tempi di coabitazione e alle proprie capacità professionali e reddituali, compatibilmente con i tempi necessari per l'istruzione e la formazione"».

3.0.108

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 155-sexies del codice civile)

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prendendo in considerazione la sua spontanea opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali idonei, al di fuori degli uffici giudiziario. L'audizione deve essere sempre verbalizzata in modo dettagliato e, a richiesta di almeno una delle parti, registrata con mezzi audiovisivi"».

3.0.109

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 178 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa"».

3.0.110

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"Prima di presentare la domanda di separazione personale i coniugi possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato o esercente l'attività presso un consultorio pubblico, scelto di comune accordo. Questi ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. Qualora per circostanze oggettive o soggettive non sia possibile ricomporre la comunione coniugale, il consulente o il mediatore informa i coniugi della necessità di

rivolgersi ad un avvocato per procedere con la separazione legale. Li informa altresì della possibilità di procedere con la mediazione familiare onde verificare la possibilità di addivenire ad un ricorso congiunto per la separazione consensuale. Qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non auto sufficienti, informa altresì i coniugi della necessità di redigere, eventualmente con il suo aiuto e comunque con l'intervento dei rispettivi legali, in modo concordato oppure in forma di proposta da parte di ciascuno, un piano educativo e un piano di riparto delle spese necessarie per la prole, come previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In ogni caso il consulente familiare o il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso di cui al comma precedente, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì:

1) una dettagliata proposta di piano educativo che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori;

2) un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale"».

3.0.111

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"All'udienza di comparizione il presidente, salvo il caso di non comparizione di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, dispone il rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito ai medesimi di procedere al tentativo di conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal presidente stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 706, primo comma";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione, della causa dal molo e l'immediata estinzione del procedimento";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuare il tentativo. il presidente, allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non è stato effettuato, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta le rispettive proposte educative e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano educativo o al piano di riparto delle spese. Se uno dei coniugi non compare, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole"».

3.0.112

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 709-ter. - *(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)*. - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e 'psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione.

Il giudice può inoltre sempre modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) disporre il risarcimento dei danni., a carico di uno dei genitori» nei confronti del minore;
- 2) disporre il risarcimento dei danni. a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

3.0.113

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 711. - *(Separazione consensuale)* - Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto che, qualora esistano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, deve a pena di nullità contenere un piano educativo e un piano di riparto delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 706, ultimo comma.

Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma.

Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».

3.0.114

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. All'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, di cui al regio decretò 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e costituito da due membri nominati dal preside della facoltà più affine per materia dell'università degli studi più vicina e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici"».

3.0.115

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(Disciplina)*. - La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del comitato di cui all'articolo 14, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato di cui all'articolo 14, presieduto dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio"».

3.0.116

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - *(Distribuzione degli incarichi)*. - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I conferimenti debbono avvenire tassativamente a rotazione su base alfabetica, al fine di evitare sperequazioni nella distribuzione degli incarichi tra i periti.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo deve interpellare per iscritto il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. A nessun consulente iscritto all'albo possono essere affidate più di quindici consulenze ogni anno nella qualità di consulente tecnico dell'ufficio, di perito ovvero di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale limitazione vale per tutto il territorio nazionale. La violazione della presente disposizione costituisce sempre grave illecito deontologico ed è sanzionata dall'ordine competenze. Non possono essere affidate consulenze tecniche di ufficio, perizie o consulenze tecniche del pubblico ministero a persone non iscritte nei relativi albi"».

3.0.117

[DIVINA](#), [STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

1. Il primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo secondo il meccanismo di rotazione su base alfabetica in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore a quella degli incarichi affidati agli altri periti o comunque a quella prevista dall'articolo 22 e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici"» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1504, 82, 811, 1233 e 1234 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104, 1.112, 3.0.111, 01,1 (già 1.1), 1.0.2, 3.0.110, 3.0.108 e 3.0.114.

Il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.107 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, ovunque ricorrano, delle parole: ", avvalendosi di esperti".

Sugli emendamenti 2.200 (già 3.101) e 2.202 (già 3.103) il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, infine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1504:

sull'articolo 2, la senatrice D'Onghia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Casson, Cattaneo, Ciampi, Compagnone, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Fattori, Fedeli, Formigoni, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Saggese, Sangalli, Scavone, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Aiello, Borioli, D'Adda, Favero, Fucksia e Serafini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Divina e Fazzone per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad una riunione internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 13 marzo 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pizzetti, sostituito in qualità di

Sottosegretario dal senatore Tonini;

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pizzetti, sostituito in qualità di Sottosegretario dalla senatrice Bertuzzi.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta dell'11 marzo 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia (*Doc. XXIV, n. 45*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 17 marzo 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta dell'11 marzo 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM (2015) 46 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 88*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 10 marzo 2015, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'attuazione della strategia di inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia, e per il superamento dei campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a tale etnia (*Doc. XXIV-ter, n. 9*). Il predetto documento è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)

(presentato in data 13/3/2015) ;

C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice De Pietro Cristina

Disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza (1814)

(presentato in data 12/3/2015) ;

senatori Crosio Jonny, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (1815)

(presentato in data 12/3/2015) ;

senatore Buemi Enrico

Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)

(presentato in data 12/3/2015) ;

senatori D'Adda Erica, Chiti Vannino, Corsini Paolo, Dirindin Nerina, Filippi Marco, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Gotor Miguel, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia,

Mineo Corradino, Pegorer Carlo, Ricchiuti Lucrezia, Tocci Walter
Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento collettivo (1817)
(presentato in data 16/3/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1429 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238, S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574, S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057, S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355, S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416, S.1420, S.1426, S.1427, S.1454); C.2613 approvato con modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (assorbe C.8, C.14, C.21, C.32, C.33, C.34, C.148, C.177, C.178, C.179, C.180, C.243, C.247, C.284, C.329, C.355, C.357, C.379, C.466, C.398, C.399, C.568, C.579, C.580, C.581, C.582, C.757, C.758, C.839, C.861, C.939, C.1002, C.1259, C.1273, C.1319, C.1439, C.1543, C.1660, C.1706, C.1748, C.1925, C.1953, C.2051, C.2147, C.2221, C.2227, C.2293, C.2329, C.2338, C.2378, C.2402, C.2423, C.2441, C.2458, C.2462, C.2499);

(assegnato in data 13/03/2015);

Commissioni 6° e 10° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2844 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 13/03/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ranucci Raffaele

Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero delle Regioni (1694)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Biagio Aldo

Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo (1715)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/03/2015);

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Falanga Ciro ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sanzioni cautelari per le cariche regionali e gli amministratori locali (1743)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 (1552-BIS)

Derivante da stralcio art. da 4 a 12 e 14 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Modifica al codice di procedura civile in materia di introduzione del divieto di pignoramento degli animali da compagnia (1773)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (1801)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2090 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (1803)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2515 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (1804)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

C.2574 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (1805)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

C.2575 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (1806)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

C.2576 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (1807)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

C.2625 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

4^a Commissione permanente Difesa

Dep. Galli Carlo ed altri

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa (1809)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2428 approvato da 4° Difesa

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Fravezzi Vittorio

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA sulle donazioni (1746)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Aiello Piero ed altri

Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro (1747)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Fabbri Camilla ed altri

Modifiche alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di tartufi (1766)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 17/03/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mauro Giovanni

Disposizioni per l'abolizione dell'istituto del "solve et repete" dall'ordinamento tributario e modifica alla

disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio (1771)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/03/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Bellot Raffaella

Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di

lucro (1754)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro,

previdenza sociale)

(assegnato in data 17/03/2015);

Commissioni 2° e 3° riunite

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1791)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2124 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 17/03/2015);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Fucksia Serenella

Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali (1482)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/03/2015).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

Sen. Marcucci Andrea ed altri

Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (1349)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 17/03/2015).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato tre documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornati ai mesi di agosto 2014 (Atto n. 521), settembre 2014 (Atto n. 522) e ottobre 2014 (Atto n. 523).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta, predisposte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relative: all'inconveniente grave occorso all'aeromobile ASK 21 marche I-LWIG, in località aeroporto Alzate Brianza, in data 23 novembre 2014;

all'incidente occorso all'aeromobile Grob G103C Twin III Acro marche I-IWWP, in località Castel Giorgio (TR), in data in data 16 dicembre 2006.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 526).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 marzo 2015, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, la relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, aggiornata al 31 gennaio 2015 (*Doc. CCIV*, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la relazione sulla farmacovigilanza - predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - relativa all'anno 2013 (*Doc. CLXXXV*, n. 2).

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2, 5, 6, 9 e 12 marzo 2015, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai magistrati collocati fuori ruolo organico, dottoressa Giovanna Ciardi e dottor Pasquale Liccardo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

all'architetto Mauro Coletta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

all'architetto Costanza Pera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla dottoressa Vinca Maria Sant'Elia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

agli architetti Gregorio Angelini, Francesco Scoppola e Ugo Soragni e ai dottori Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, Gino Famiglietti, Federica Galloni, Mario Guarany, e Rossana Rummo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 11 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 3).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 4 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4168, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente l'applicazione della

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12). Gardella c. INPS - trasmessa alla 11a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 112);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2286, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul non corretto recepimento della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia) - trasmessa alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 113);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/4253, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata - Direttiva 2003/109/CE - trasmessa alla 1a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 114);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2284, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - trasmessa alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 115);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/2008, del 2 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul mancato recepimento della direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo - trasmessa alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 6, 10 e 12 marzo 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

degli Enti Parco Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 241);

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2012 e 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 242);

del Centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 243);

della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 244).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015, ha inviato la deliberazione n. 1/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato il Programma dell'attività di controllo per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 524).

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2015 ha inviato la deliberazione n. 2/2015 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione annuale 2014 "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 525).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Orellana, Liuzzi e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del

senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Repetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01748 della senatrice De Petris ed altri.

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01751 della senatrice Zanoni ed altri.

Il senatore Morra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01765 del senatore Santangelo ed altri.

Mozioni

[DIVINA](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [BELL](#)OT, [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

osservando con preoccupazione l'aggravarsi della crisi in atto in Libia, Paese nel quale è in pieno svolgimento una guerra civile che contrappone le legittime autorità di Tobruk, riconosciute dalla comunità internazionale, a quelle islamiste di Tripoli, dischiudendo spazi che esponenti legati al sedicente Califfato guidato da Abu Bakr al-Baghdadi stanno sfruttando per radicarsi anche sul suolo libico;

ritenendo una minaccia oggettiva per la sicurezza nazionale del nostro Paese il fatto che milizie libiche legate al cosiddetto Stato islamico stiano entrando nel lucrativo *business* del trasporto via mare di migranti clandestini;

sottolineando come analisti e *think tank* esteri di indubbio prestigio ritengono possibile che i miliziani del sedicente Stato islamico possano sfruttare anche l'emigrazione clandestina via mare per infiltrare terroristi in Italia;

richiamando i dati allarmanti concernenti l'aumento degli arrivi di migranti clandestini sulle coste del nostro Paese, secondo i quali tra il 1° gennaio ed il 9 marzo 2015 hanno avuto luogo ben 68 sbarchi per un totale di 9.117 stranieri giunti nei porti italiani, contro i 5.611 del corrispondente periodo dello scorso anno, conclusosi peraltro con oltre 170.000 arrivi;

esprimendo apprezzamento per la proposta posta allo studio in collaborazione con l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, per la realizzazione in Niger, Tunisia e Sudan di almeno 3 campi maggiori per l'accoglienza dei profughi, nei quali organizzare e gestire le procedure per la domanda e concessione dell'asilo politico, in modo tale da prosciugare il *business* illegale degli scafisti e distribuire tra gli Stati europei l'afflusso dei richiedenti asilo effettivamente in fuga da guerre e repressioni, e quindi meritevoli di tutela;

ricordando come il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, abbia stimato in un milione di persone la quantità di migranti pronti a partire dalla Libia;

considerando altresì, la circostanza che abbiano fatto cenno all'opportunità di disporre un blocco navale nei confronti della Libia anche personalità come l'inviato speciale delle Nazioni Unite per quel Paese, Bernardino Leon,

impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi internazionali competenti il varo di un blocco navale nei confronti della Libia, da attuarsi al limite delle sue acque territoriali, e l'apertura contestuale di campi profughi sul suolo africano, nei quali gestire le procedure per la domanda e la concessione dell'asilo politico, in modo tale da assicurarne un'equa distribuzione tra gli Stati membri della UE e stroncare il *business* degli scafisti, nel quale risultano ormai entrati anche elementi fedeli al sedicente Stato islamico sorto tra Siria ed Iraq.

(1-00389)

[LUCHERINI](#), [PEZZOPANE](#), [SPILABOTTE](#), [MORGONI](#), [CORSINI](#), [MATTESINI](#), [MARAN](#), [CIRINNA'](#), [AMATI](#), [ZANONI](#), [FABBRI](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [ORRU'](#), [MOSCARDELLI](#), [ASTORRE](#), [PARENTE](#), [PAGLIARI](#), [Elena FERRARA](#) - Il Senato,

premesso che:

sono stati perpetrati dai combattenti dello Stato islamico orribili attacchi contro il patrimonio storico e

culturale della Siria e dell'Iraq. In un crescendo di violenza e di barbarie sono stati brutalmente distrutti manufatti dal valore culturale inestimabile nel museo della città di Mosul. Il sito archeologico della città di Nimrud, antica città assira fondata tra 1274-1245 a.C., è stato raso al suolo dalla violenza distruttrice dello Stato islamico che ha riservato la stessa sorte per le ricchezze culturali e storiche della antica città di Hatra, che fu una grande città fortificata sotto l'influenza dell'impero dei Parti, capitale del primo regno arabo, esercitando una notevole influenza sulle altre città islamiche della civiltà araba. Del pari, azioni brutali sono state compiute contro il sito archeologico Khorsabad nella provincia settentrionale di Ninive, poco distante da Mosul, il quale, come ha denunciato il Ministro delle antichità e del turismo iracheno, è stato derubato di importanti reperti storici. Tali disumane violenze sono autentici crimini di guerra;

il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, nei suoi recenti incontri con i massimi vertici delle Nazioni Unite ed internazionali, ha sottolineato come la protezione della cultura debba imporsi con gli stessi mezzi utilizzati per la protezione dei civili. Restare inerti e silenti dinanzi a questo sfregio dalle enormi proporzioni non è ammissibile. Per questo con il supporto delle Nazioni Unite e di altri *partner* internazionali, l'Unesco ha dichiarato di voler iniziare, a breve, una serie di incontri istituzionali finalizzati a raccogliere tutti gli elementi necessari per poter dare vita ad un'iniziativa coordinata in grado di porre fine alla grave emergenza in atto in Iraq e in Siria;

il conflitto in corso, oltre alla tragica perdita di vite umane, in larghissima parte civili, e alla profonda crisi umanitaria, ha generato, e continua a generare, irreparabili danni alla cultura. La persecuzione delle minoranze religiose e culturali insieme con la risoluta intenzione di annullare il patrimonio storico e culturale dei luoghi iracheno e siriano hanno il chiaro obiettivo di cancellare la memoria collettiva, di estirpare le radici della nostra umanità ed eliminare ogni traccia di dialogo tra i popoli e le culture. Dialogo che, nel corso della millenaria storia dell'uomo, ha consentito alle nostre società di crescere e di arricchirsi;

l'annientamento di tutto ciò che costituisce patrimonio culturale e storico, la negazione dell'istruzione, ai bambini come ai giovani, e di tutto ciò che rappresenta la libertà di pensiero e di espressione sono i tratti dominanti del fanatismo religioso, come anche del fanatismo politico o razziale. A tale fanatismo si ispira l'ISIS attualmente, insieme con tutte quelle organizzazioni o gruppi estremistici come Boko Haram, che all'ISIS si richiama direttamente, Al Qaeda e i Taliban, solo per citarne alcuni;

considerato che:

la Corte penale internazionale (CPI) individua, tra i crimini di guerra, di cui all'articolo 8 dello statuto della Corte, gli attacchi intenzionalmente diretti contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, ai monumenti storici, agli ospedali e ai luoghi destinati ad ospitare e a curare malati e feriti, purché non rappresentino obiettivi militari;

la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, n. 1299, adottata il 12 febbraio 2015, oltre a condannare con forza la distruzione del patrimonio culturale in Iraq e in Siria, perpetrato in particolare dall'ISIS, ma anche dal Fronte Al-Nusrah e da altre organizzazioni affiliate ad Al Qaeda, ha rilevato come la sottrazione di reperti e beni da siti archeologici, musei, librerie, archivi ed altri luoghi della cultura, dell'arte e della scienza costituisca per i gruppi terroristici un importante supporto finanziario, nonché in termini di reclutamento, in grado di rafforzare la loro capacità operativa per organizzare e realizzare attentati terroristici. Inoltre, il Consiglio di sicurezza, ha confermato quanto espresso al paragrafo 7 della risoluzione n. 1483 del 2003, reiterando il dovere per ogni Stato membro di adottare i provvedimenti più adeguati al fine di prevenire il commercio illecito all'interno dell'Iraq e della Siria, ed oltre confine, dei beni archeologici, storici, culturali e del patrimonio scientifico e religioso illegalmente rimossi dall'Iraq a partire dal 6 agosto 1990 e dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011 e di consentire la restituzione di tali beni in condizioni di sicurezza e la messa a disposizione dei popoli iracheno e siriano, invitando al contempo l'Unesco e altre organizzazioni internazionali a contribuire affinché ciò sia reso possibile;

la Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità adottata nel 1972 e ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, stabilisce all'articolo 4 l'obbligo incombente

su ciascuno Stato parte di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale situato sul proprio territorio, sia direttamente, con mezzi propri, che indirettamente, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico;

l'articolo 6 stabilisce che, fatto salvo il pieno rispetto della sovranità dello Stato sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale, gli Stati partecipanti della Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare,

impegna il Governo:

1) a promuovere in sede europea ed internazionale iniziative volte a sostenere il Governo iracheno nella protezione e salvaguardia del patrimonio culturale iracheno, nonché azioni dedicate all'assistenza e alla cooperazione internazionale così come stabilito dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità al fine di proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale iracheno e siriano, riconosciuto patrimonio universale;

2) a sostenere nelle sedi europee e internazionali l'attuazione, come richiesto anche dal direttore generale dell'Unesco, della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1299, volta a prevenire e contrastare il commercio illecito di beni e reperti archeologici, storici e religiosi sottratti illegalmente dal patrimonio culturale e artistico iracheno e siriano.

(1-00390)

Interpellanze

[MIRABELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", all'art. 7, rubricato "Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali", prevede espressamente che, per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 9 del 2007, adibiti a abitazione principale spetti una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e pari a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 30.987,41 euro;

la disposizione fa espresso riferimento al decreto ministeriale emesso in attuazione dell'articolo 5 della legge, n. 9 del 2007, cioè il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato";

considerato che:

nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale rientrano senza alcun dubbio gli alloggi riconducibili alla tipologia di intervento e di gestione dell'edilizia residenziale pubblica da parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, e che quindi deve ritenersi applicabile la detrazione introdotta dal decreto-legge n. 47 del 2014 in favore dei conduttori di questi alloggi sociali;

si approssima il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, in relazione alle legittime aspettative e richieste dei contribuenti interessati, si stanno verificando situazioni di inspiegabile incertezza nell'ambito dell'Agenzia delle entrate circa il diritto alla detrazione in rapporto alla definizione stessa di alloggio sociale, che ingenerano confusione e incertezza nei contribuenti e negli stessi operatori fiscali impegnati per l'assistenza nella dichiarazione, che va inviata prima della scadenza di legge,

si chiede di conoscere quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per meglio esplicitare e rendere certo il diritto alla detrazione per i contribuenti conduttori di alloggio sociale.

(2-00253)

Interrogazioni

DLBIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 11 marzo 2015 la VI sezione del Consiglio di Stato ha emanato l'ordinanza con la quale, accogliendo il ricorso presentato, ha ammesso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento circa 3.000 insegnanti precari, tra i quali figurano circa 2.000 in possesso di diploma magistrale, con diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

la decisione del Consiglio di Stato ha una rilevanza fondamentale, laddove riconosce ad una classe di insegnanti abilitati, quali sono i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento (GAE);

le GAE rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento insegnanti più stabile e strutturato e tuttavia l'accesso a tali graduatorie è attualmente precluso ad una molteplicità di insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (tirocini formativi attivi e percorsi abilitanti speciali); docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui alla delibera direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

tale differenziazione, tra docenti abilitati presenti o meno nelle GAE, definisce una sorta di illogica "graduatoria di merito" tra le diverse abilitazioni riconosciute dallo Stato, atteso che, come evidenziato, le GAE sono e restano la principale fonte di reclutamento per gli insegnanti;

è opportuno evidenziare che, su questa problematica, il Governo, in sede di esame del disegno di legge n. 1698, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", ha accolto l'ordine del giorno G/1698/90/5, a firma dell'interrogante, con il quale si impegnava "a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla valorizzazione delle abilitazioni all'insegnamento citate in premessa, definendo l'accesso, per le categorie di insegnanti evidenziate, alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, e valutando l'opportunità di calendarizzare un aggiornamento anticipato delle stesse per prevederne l'inserimento";

alla luce di tali aspetti la sopracitata sentenza, che apre operativamente la strada per il pieno riconoscimento delle menzionate abilitazioni, attualmente escluse dalle GAE, si pone in linea con un indirizzo fatto proprio dal Governo già nella legge di stabilità per il 2015 e che potrebbe trovare un'adeguata e definitiva risoluzione in sede della discussione sulla riforma della scuola, in procinto di essere affrontata dal Parlamento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare in sede normativa, anche nell'imminente avvio dei lavori sulla riforma della scuola, per rettificare le criticità evidenziate e dare piena valorizzazione alle citate abilitazioni all'insegnamento, anche attraverso l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, dando seguito agli impegni precedentemente assunti sul tema.

(3-01768)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che in data 6 gennaio 2015 la trasmissione televisiva "Striscia la notizia" ha mandato in onda il servizio di Jimmy Ghione dal titolo "la paga del soldato", nel corso del quale si è parlato del trattamento economico corrisposto agli ufficiali delle forze armate e ai direttivi delle forze di polizia non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;

considerato che:

l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di

aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;

l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;

l'articolo 43-ter prevede: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. A decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;

la congiuntura della finanza pubblica ha reso improcrastinabile il giusto equilibrio tra le spese per il personale, le spese per il mantenimento dell'operatività e le spese per il rinnovamento;

le disposizioni citate estendono indiscriminatamente a tutti gli ufficiali e i direttivi della forze armate e delle forze di polizia, a prescindere dal grado e dalla qualifica, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello o primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata o dirigente superiore;

a parere degli interroganti le stesse disposizioni sono quindi in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione); ci sono tenenti colonnelli o vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado o questa qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative di carattere normativo per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera.

(3-01770)

[TAVERNA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [MASTRANGELI](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [ORELLANA](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#), [CRIMI](#),

[BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -*

(3-01771)

(Già 4-00650)

[TAVERNA](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [MASTRANGELI](#), [PAGLINI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [BERTOROTTA](#), [ORELLANA](#), [MARTON](#), [BOTTICI](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -*

(3-01772)

(Già 4-00652)

[MARTON](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [CIOFFI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali -*
Premesso che:

la legge n. 177 del 2012 ha modificato il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;

la modifica vigerà allorquando sarà adottato il decreto attuativo di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 177 del 2012;

non risulta agli interroganti l'adozione dell'atto a distanza di oltre 2 anni;

considerato che ad opinione degli interroganti è gravissimo non poter conoscere le ditte specializzate, in assenza dell'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

considerato inoltre che:

il 2 marzo 2015 sul sito del "Corriere del Veneto" è stato pubblicato un articolo dal titolo "Estraevano esplosivo dalle bombe poi lo rivendevano, arrestati due italiani", in cui in particolare si legge: «Dagli accertamenti, risulta che i due imponenti proiettili da cannone ritrovati nel container, erano stati opportunamente sezionati da Sambin e da un complice di Cavarzere (denunciato) utilizzando una grossa sega a nastro con raffreddamento ad acqua, operazione che ha consentito ai due indagati di estrarre dall'ordigno il copioso quantitativo di "ecrasite"»;

successivamente le indagini sono state indirizzate su una ditta di Camponogara (Venezia), che, con le previste autorizzazioni di legge, si occupa delle operazioni di individuazione, prelevamento e recupero di ordigni da guerra;

è parere degli interroganti che in assenza di norme specifiche episodi di questo tipo possono moltiplicarsi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui non si sia provveduto all'adozione del necessario decreto.

(3-01773)

[DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro della difesa -* Premesso che:

una ricerca della Fas, Federation of American scientists, documenta come l'Italia custodisca il numero più alto di armi nucleari statunitensi schierate in Europa: 70 ordigni su un totale di 180;

ufficialmente, questo arsenale in Italia non esiste in quanto né il Governo di Washington né quello di Roma hanno mai ammesso la loro presenza;

tuttavia, ci sono molte prove che esistano in Italia 2 basi atomiche: quella dell'Aeronautica militare di Ghedi in provincia di Brescia e quella statunitense di Aviano in provincia di Pordenone;

nel suo libro "La Guerra Segreta e altri conflitti", John Louis Piotrowski, comandante Usaf ad Aviano dal 1972 al 1974, conferma la presenza delle bombe nucleari, pronte al reale impiego 24 ore su 24;

si ipotizza che Aviano ospiti una cinquantina di bombe nucleari del tipo B61-4 in caverne blindate sotterranee WS3 poste in corrispondenza dei ricoveri degli aerei che le dovrebbero usare. Quelle di

Aviano sono destinate ai caccia statunitensi del 31st Fighter Wing di stanza nella base friulana; altre bombe sarebbero a Ghedi, per l'uso da parte dei Tornado italiani del 6° stormo. La conferma dell'esistenza di queste armi è la presenza del 704esimo squadrone Munitions support (Munss), un'unità della US Air Force che consta di circa 134 militari e che ha il compito di proteggere e mantenere operative le 20 bombe nucleari B-61 presenti nella base;

il Munss non sarebbe presente nella base se non ci fossero armi nucleari. Esistono solo 4 unità Munss nell'aviazione militare statunitense e sono dislocate nelle 4 basi in Europa dove le armi nucleari sono conservate per essere lanciate da aerei della nazione ospitante;

l'esperto americano di armamenti Hans Kristensen, direttore del "Nuclear information project", con sede a Washington DC, ha pubblicato un rigoroso studio sulle armi nucleari americane presenti nella base di Ghedi: gli ordigni sarebbero di 2 tipi: i B61-4 con potenze da 0.3 a 50 kiloton e i B61-3 con potenze da 0.3 a 170 kiloton, ovvero 11 volte la carica dell'atomica che distrusse Hiroshima nel 1945. Inoltre, assieme alle missioni di bombardamento convenzionale, gli equipaggi dei cacciabombardieri Tornado italiani del 6° stormo vengono continuamente addestrati per l'eventualità di uno "*strike* nucleare". E nel futuro sono destinati a proseguire questo doppio compito sugli F-35, che avranno la capacità di imbarcare gli ordigni nucleari;

considerato che la presenza di questi ordigni americani pronti all'uso nelle basi italiane pone numerosi quesiti: innanzitutto di legittimità alla luce dei trattati internazionali in quanto sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno firmato il Trattato di non proliferazione, che impone di "non ricevere armi nucleari o il controllo diretto o indiretto di esse da nessuno";

considerato altresì che:

esiste il rischio reale che un incidente provochi l'esplosione di una bomba nucleare. Uno studio del 1997 commissionato dalla stessa US Air Force evidenziava il rischio di esplosione nucleare nel caso in cui un fulmine avesse colpito il deposito di un ordigno nella fase di smantellamento, ossia quando la testata viene smontata dal resto della bomba;

l'esplosione di un ordigno nucleare all'aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano è stata simulata dallo studio "Calculating effects of a nuclear explosion at European military base" (Calcolo degli effetti dell'esplosione nucleare in una base militare europea), presentato a Vienna nella conferenza "The Humanitarian impact of nuclear weapons", promosso dall'ufficio affari esteri del Governo austriaco;

a presentarlo sono stati scienziati del Natural resources defense council di Washington e della Zentralstalt für meteorologie und geodynamic di Vienna;

lo studio era finalizzato a capire quali sarebbero le conseguenze in Austria di un'esplosione nucleare in una base militare dell'Europa. La scelta è caduta su Aviano sia per la vicinanza con il Paese alpino sia per la presunta presenza di ordigni nucleari;

è stata ipotizzata un'esplosione e, in base a dei modelli matematici e dei dati meteorologici, sono state calcolate le conseguenze;

la quantità di cesio 137 sarebbe più concentrata nel luogo dell'esplosione, e si espanderebbe poi verso nord-est prima e verso l'Europa dopo in quantità sempre minori. Nei giorni successivi la pericolosa nube si muoverebbe raggiungendo mezza Europa;

ci sarebbero oltre 26.000 morti nel caso in cui la popolazione fosse avvertita e protetta e 243.000 nell'ipotesi di esplosione senza nessun preavviso;

tenuto conto del fatto che all'Italia spettano le spese della presenza nella base di Ghedi del 704esimo squadrone Munss, dell'aggiornamento delle misure di sicurezza necessarie per proteggere le armi, dell'addestramento dei piloti e del mantenimento degli aerei Tornado che devono attenersi a rigorose procedure di certificazione per essere idonei alle missioni nucleari. Tutti costi che sono sempre più difficili da giustificare, data la grave situazione finanziaria dell'Italia;

atteso che a 25 anni dalla fine della guerra fredda la presenza di ordigni nucleari sul nostro territorio appare ingiustificabile. È difficile, infatti, trovare una qualche prova che le armi nucleari non strategiche schierate in Europa dopo la fine della guerra fredda abbiano protetto una qualsiasi cosa o che la loro presenza sia in qualche modo rilevante;

considerato che esiste una reale domanda di informazioni da parte dei cittadini italiani sulla presenza di bombe atomiche in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa confermare la presenza di armamenti atomici nelle basi di Aviano e Ghedi;
nel caso in cui l'informazione fosse coperta dal segreto di Stato, se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, per porre fine al segreto e rivelare le caratteristiche delle servitù militari presenti nel nostro Paese;
quali siano le spese a carico dell'Italia per l'arsenale nucleare;
se la presenza di armi atomiche non violi gli impegni dell'Italia in base ai trattati internazionali;
quali potrebbero essere i pericoli per la popolazione in caso di incidente.

(3-01774)

[BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [CAMPANELLA](#), [LIUZZI](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#), [STEFANO](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#), [DIGIORGI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 11 marzo 2015, presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, si è tenuta l'audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua, sulle attività del Ministero in relazione alla manifestazione Expo 2015;

il sottosegretario ha illustrato le molteplici iniziative attivate dal Ministero o in via di attivazione per Expo 2015, tra cui quella che consente a tutti gli acquirenti dei biglietti dell'Expo l'ingresso gratuito in 17 siti cosiddetti "minori", in quanto estranei ai circuiti turistici di massa, ma di elevato livello culturale, localizzati in tutto il Paese;

considerato che:

tra i siti culturali, uno per regione italiana, per i quali è stato previsto l'ingresso gratuito a beneficio degli acquirenti i biglietti dell'Expo non sono stati inseriti siti di 3 regioni italiane e precisamente della Sicilia, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige;

a giudizio degli interroganti tale esclusione parrebbe riconducibile al fatto che diverse regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, prevedano all'interno del proprio statuto la potestà legislativa esclusiva regionale anche per la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, per la tutela del paesaggio, nonché per i musei;

tenuto conto che tale esclusione è da ritenersi un fatto gravissimo e lesivo dell'immagine complessiva dell'Italia nonché fortemente penalizzante per le regioni escluse sia dal punto di vista culturale che economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia con sollecitudine intervenire per inserire le regioni escluse nell'elenco dei siti di interesse "minori" attivando ogni possibile relazione con le Soprintendenze regionali e/o dipartimenti dei beni culturali di riferimento al fine di superare le eventuali difficoltà burocratiche.

(3-01775)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 17 maggio 2006 veniva costituita la società Nuova CLA Srl con sede a Barletta, avente come oggetto sociale la gestione di attività turistico ricettive.

in data 30 agosto 2006 la società acquistava dalla Paci Srl un ramo di azienda e subentrava nel contratto di affitto di un terreno demaniale, sul quale insisteva un fabbricato, in precarie condizioni, per il quale la società cedente Paci Srl aveva ottenuto un PDC per la ristrutturazione del fabbricato.

perfezionato l'acquisto e volturato il PDC, la Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di Barletta un nuovo PDC, con riconferma in fase istruttoria, della legittimità del manufatto insistente sul terreno demaniale;

inoltre, chiedeva all'Agenzia del demanio istanza di atto formale per 19 anni, onde consentire l'ammortamento dell'importante investimento, che si apprestava a realizzare su suolo demaniale;

ottenuta la disponibilità dell'Agenzia del demanio, presentava oltre all'istanza i documenti necessari all'istruttoria così come richiesti;

durante l'*iter* della fase istruttoria e in attesa della sua definizione, veniva comunicato improvvisamente alla Nuova CLA la volontà dell'Agenzia del demanio di alienare detto terreno sul quale insisteva il fabbricato da ristrutturare;

in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463, l'Agenzia del demanio, filiale Puglia e Basilicata, procedeva ad indire per il giorno 22 ottobre 2009 una gara ad offerte segrete per l'individuazione del contraente, per l'acquisto dell'immobile sito a Barletta costituito da un terreno di circa 4.427 metri quadri di forma irregolare, ubicato in zona semiperiferica di Barletta, precisando nel bando che sul terreno è presente un fabbricato privo di copertura e in precarie condizioni statiche e manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri, non accatastato;

l'accatastamento del fabbricato sarà a carico dell'aggiudicatario;

titolo di possesso sarà la piena proprietà;

a seguito dell'espletamento della gara, individuata la migliore offerta in aumento (pari a 440.000 euro) l'Agenzia del demanio con nota del 3 novembre 2009, protocollo n. 26860, comunicava alla Nuova CLA l'invito a comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, diritto questo esercitato dalla società con nota del 15 gennaio 2010 prot n. 658;

in data 11 giugno 2010 con atto di cessione d'immobile, a rogito del notaio Carmela Mongelli di Bari, l'Agenzia del demanio trasferiva alla Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio sopra riportato per il prezzo complessivo di 440.000 euro;

nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, dottoressa Maria Teresa Paternostro, nella sua qualità di responsabile dell'unità Servizi al territorio e beni demaniali, sede della filiale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, in rappresentanza dell'Agenzia con sede a Roma in via Barberini n. 38, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di dichiarazioni mendaci, attestava con dichiarazione di scienza che l'immobile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in data antecedente al 1° settembre 1967;

in data 18 novembre 2011 su disposizione del pubblico ministero dottor Antonio Savasta della Procura di Trani venivano acquisite ai sensi dell'art. 256 del codice di procedura penale copie di tutti gli atti in possesso dell'agenzia demaniale di Bari, inerenti ai terreni demaniali venduti alla Nuova CLA, costituenti le schede BABO 695 e BABO 696, in relazione al procedimento penale n. 10408/2010 RGNR, Mod 44. Dopo ulteriore acquisizione di documenti da altri enti, in data 23 dicembre 2011, il pubblico ministero ordinava il sequestro preventivo dell'intero compendio immobiliare, compreso il fabbricato ristrutturato, contestando tra l'altro il reato di lottizzazione abusiva per aver avviato una procedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto inesistente o non corrispondente alle effettive preesistenze edilizie presunte di 100 metri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su aree demaniali, mai sanate né condonate (proc. penale n. 7068/2011 R.G.MOD.21);

a giudizio dell'interrogante tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente e significativamente i diritti e gli interessi della Nuova CLA Srl, che ha regolarmente acquistato il terreno con il fabbricato in precarie condizioni manutentive, che lo ha ristrutturato secondo le indicazioni e le autorizzazioni necessarie, e che a causa del provvedimento di sequestro preventivo non può utilizzare, non avendo ad oggi nemmeno la facoltà d'uso;

inoltre i diritti e gli interessi della Nuova CLA e dell'inerte cittadino Ruggiero Calò sono gravemente e significamente lesi, anche dai tempi "biblici" delle indagini, iniziate sin dal 2010 con il procedimento penale n. 10408/2010 e terminate e comunicate alla parte il 7 aprile 2014 (procedimento penale n. 283/2014),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, entro i limiti di sua competenza, attivare i propri poteri ispettivi in relazione ai tempi abnormi delle indagini, durate circa 4 anni, e alla mancata comunicazione, a distanza di un anno dalla chiusura delle indagini, di un provvedimento di archiviazione o di rinvio a giudizio.

(3-01776)

[Gianluca ROSSI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella città di Terni, nella notte del 12 marzo 2015, è avvenuto l'omicidio di David Raggi, ventisettenne ternano, per mano di Aamine Assoul, il quale avrebbe agito sotto l'effetto di alcool e droga;

Assoul è un cittadino marocchino, il quale, secondo ricostruzioni di stampa, sarebbe stato espulso dal territorio italiano e ricondotto in Marocco nel 2007 con provvedimento del questore di Ascoli Piceno, dopo aver commesso una serie di reati;

nel 2014, Aamine Assoul è stato rintracciato e identificato a Lampedusa e trattenuto nel CIE di Caltanissetta, dove avrebbe presentato richiesta di asilo presso la competente commissione territoriale; tale richiesta di protezione internazionale, inoltrata nel maggio 2014, sarebbe stata negata dalla commissione territoriale di Siracusa e contro la decisione Aamine Assoul avrebbe proposto impugnazione. Nel contempo, Aamine Assoul si sarebbe recato a Terni per ricongiungersi con la madre, da tempo qui domiciliata e coniugata;

sempre secondo fonti di stampa, egli non risulterebbe inserito in alcuno dei progetti ministeriali autorizzati all'interno del territorio ternano per l'accoglienza, progetto emergenza nord Africa e programma Sprar;

le prime notizie dell'interrogatorio di garanzia, avvenuto il 16 marzo, riferiscono che Aamine Assoul non ricorderebbe gli avvenimenti della notte del 12 marzo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito all'accaduto;

se sia stata accertata e quale sia la posizione soggettiva, sia amministrativa che giudiziaria, dello straniero in questione;

se, in relazione alla normativa vigente, ritenga che siano state osservate correttamente le vigenti disposizioni di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale nel caso di specie;

se non ritenga che, anche in sede di adozione delle misure di recepimento delle direttive comunitarie n. 32 e 33 del 2013 in materia di procedure ed accoglienza dei richiedenti asilo, si possa intervenire al fine di rendere più rigoroso il sistema di prevenzione e di controllo nei confronti di chi voglia abusare delle norme in materia di protezione internazionale.

(3-01777)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'Ispettorato della sanità della Marina militare (MARISPESAN) ha emanato la pubblicazione SMM/IS/150, edizione 2014, recante "Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale Marina militare", approvata dal capo di Stato maggiore della Marina militare in data 5 maggio 2014, ed ha espressamente abrogato l'analoga pubblicazione edizione 2006, e successive modificazioni;

la nuova edizione ha introdotto le innovazioni normative sopravvenute ed ha posto nuovi requisiti fisici e sensoriali per il mantenimento delle idoneità;

per l'apparato visivo ad esempio ha disposto nelle categorie dei sottufficiali, graduati e truppa del CEMM (corpo degli equipaggi militari marittimi), SSC/TLC (specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori), TSC/ETE (tecnici del sistema di combattimento/tecnici elettronici), TSC/EM (tecnici del sistema di combattimento/elettromeccanici), SSP/CNA (specialisti del sistema di piattaforma/conduttori automezzi), eccetera, il possesso del rigoroso coefficiente 1VS non contemplato nella precedente edizione e probabilmente mai posseduto dai militari destinatari della nuova norma, mentre per gli ufficiali di vascello, fino al grado di tenente di vascello compreso, ha disposto la funzionalità visiva minima compatibile con il coefficiente 2VS, tuttavia nessun requisito minimo è stato indicato per gli ufficiali superiori appartenenti al medesimo corpo;

per il personale MCM (metodo combattimento militare) ha previsto l'assoggetto alla normativa generale in materia di possesso dell'idoneità alla manipolazione degli alimenti (art. 14 della legge n. 283 del 1962) malgrado la normativa sia stata abrogata (art. 42, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013);

a parere degli interroganti l'applicazione di questi nuovi requisiti porterebbe necessariamente a numerose proposte di cambio di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni, in particolare per il personale in possesso delle abilitazioni di operatore di volo, tecnico di aeromobile, specialisti di aeromobili, pur avendo l'idoneità ai servizi di navigazione rilasciata dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare; inoltre queste ultime 3 abilitazioni non sono più contemplate per il personale appartenente alle categorie ad esaurimento EM, MC ed MN nonostante sia ancora presente nei contesti operativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato, quanti siano i cambi di ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni nel 2013, 2014 e 2015 e se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative al riguardo.

(3-01779)

[MARTON](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che il 3 marzo 2015 nel corso della trasmissione radiofonica di Radio radicale "Cittadini in divisa", il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuto per annunciare la presentazione di un'iniziativa parlamentare a difesa degli interessi del nucleo familiare di un militare nei cui confronti il comando Forze di difesa interregionale nord - SM (Ufficio affari generali) - ha adottato l'atto prot. n. 6928, cod. id Sez. All. Ind.cl. 1.13.11.2/EBZ0590 del 23 febbraio 2015, con il quale lo ha dichiarato decaduto dalla concessione dell'unità immobiliare di proprietà dello Stato per "mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nell'originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio";

considerato che:

risulta agli interroganti che il concessionario ha fornito all'amministrazione militare ampie ed esaustive giustificazioni in merito alla presunta mancata occupazione nei termini previsti dall'articolo 330, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e che, a seguito dell'intimazione a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, ha dato mandato al legale di fiducia per avversare l'atto ritenuto ingiusto davanti al suo giudice naturale; dall'esame degli atti in possesso degli interroganti e da quanto reso noto nel corso della trasmissione radiofonica appare singolare il fatto che la dichiarazione di decadenza dalla concessione dell'alloggio abbia fatto immediato seguito alla contestazione da parte del concessionario della contabilità della stessa palazzina di alloggi demaniali per gli anni 2012-2013 e 2013-2014;

è opinione degli interroganti che l'amministrazione militare abbia agito senza operare né un'esaustiva istruttoria né un'adeguata valutazione dei fatti oggettivi rappresentati dal militare, con l'evidente conseguenza di aver operato un'ingiustificabile violazione degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi del concessionario e dei componenti del suo nucleo familiare,

si chiede di sapere:

quali siano le immediate azioni che il Ministro in indirizzo intenda avviare affinché il militare destinatario dell'atto citato e il suo nucleo familiare possano continuare a fruire dell'alloggio in concessione alle medesime condizioni risultanti dall'"Atto di concessione alloggio di servizio" stipulato in data 5 marzo 2013, con il numero di repertorio 31695;

se intenda impartire adeguate disposizioni finalizzate ad evitare il verificarsi di nuove o simili vicende che mettano ancora una volta in dubbio la capacità dell'amministrazione militare di agire secondo quei principi di trasparenza, correttezza e lealtà che le sono propri e che sono alla base del buon andamento della pubblica amministrazione.

(3-01780)

[PAGNONCELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Adrano (Catania) è una città di circa 35.000 abitanti e si caratterizza maggiormente per un'economia basata sulla produzione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, a fronte di una cronica mancanza di infrastrutture, tali da favorire un vero e proficuo sviluppo dello stesso comparto;

la città lega, purtroppo, il suo nome a eventi e fatti di cronaca giudiziaria e politico-amministrativa

sicuramente poco lusinghieri. Nel 1991 il Consiglio comunale allora in carica fu sciolto per condizionamento e infiltrazione mafiosa e la città negli anni tra l'80 e il 90 costituiva con le limitrofe città di Biancavilla e Paternò il triste "triangolo della morte" in conseguenza di una cruenta lotta tra organizzazioni malavitose di stampo mafioso che insanguinava le strade delle tre città catanesi; negli ultimi anni, inoltre, la città vive in uno stato permanente di crisi igienico-sanitaria dovuta alla mancata raccolta regolare, sistematica e pianificata dei rifiuti solidi urbani, il servizio di raccolta è affidato ad una ditta in amministrazione controllata;

il sindaco della città di Adrano ha subito un attentato incendiario alla sua autovettura nel luglio 2014 e a tutt'oggi non si è fatta luce sull'accaduto;

in queste ultime settimane molti quartieri stanno vivendo una situazione di profondo disagio a causa della mancata erogazione del servizio di pubblica illuminazione, che ha fatto rimanere al buio vie e piazze di interi quartieri popolari densamente abitati;

allo stato attuale vi sarebbero funzionari del Comune di Adrano sotto processo presso il Tribunale di Catania per gare d'appalto truccate e funzionari destinatari di avviso di garanzia per "frode in fornitura pubblica" ed inoltre è in corso un'attività di verifica amministrativa da parte del comitato regionale urbanistico della Regione Siciliana per diverse concessioni edilizie rilasciate illegittimamente;

per ultimo si evidenzia la mancata deliberazione da parte del Consiglio comunale di Adrano circa la presa d'atto sulle demolizioni di circa 58 unità abitative sorte abusivamente nonostante i numerosi solleciti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

tenuto conto che, a quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Adrano con la delibera n. 46 del 27 settembre 2002, mediante procedura diretta, ha affidato alla società Luce Elettrica SpA (oggi Enel Sole Srl) la "Fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione" per 15 anni;

in data 24 ottobre 2002 con apposito contratto (rep. 22/02), veniva affidata alla società Luce Elettrica la concessione per l'esercizio, la manutenzione ordinaria, la fornitura di energia elettrica, l'ammodernamento tecnologico-strutturale e la valorizzazione artistica degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti nel Comune di Adrano a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 2017;

la società Enel Sole Srl nel 2014 ha espresso la volontà di cessare anzitempo il rapporto contrattuale in corso e procedere alla consegna dell'impianto di pubblica illuminazione al Comune di Adrano;

il Comune ha manifestato il proprio consenso alla cessazione del rapporto attraverso una risoluzione consensuale ed ha proceduto in collaborazione alla definizione di una transazione, facendo però presente che occorreva più tempo, rispetto a quanto richiesto dalla società Enel Sole Srl, per effettuare le procedure di scelta di un nuovo operatore economico;

il canone annuale da corrispondere per contratto alla società Enel Sole Srl è di 2.274.950,28 euro come emerge dalla determina dirigenziale n. 975 del 18 settembre 2014;

la società Enel Sole Srl in questi anni avrebbe richiesto con diversi solleciti il pagamento delle prestazioni effettuate e in data 2 febbraio 2010 ha notificato il decreto ingiuntivo n. 442/2010 per l'importo di 4.804.997,40 euro e il giudice del Tribunale di Palermo ha concesso la provvisoria esecuzione, ma il Comune di Adrano si sarebbe opposto;

Enel Sole Srl avrebbe comunicato in data 30 aprile 2012 che l'esposizione debitoria del Comune di Adrano ammontava a 11.030.119,33 euro;

il Comune avrebbe iscritto in bilancio, per diversi anni, una somma di circa 1.000.000 euro per anno occultando e non iscrivendo in bilancio una somma pari a circa 1.200.000 euro per anno, somma prevista dal contratto con Enel Sole Srl, quindi obbligatoria;

il debito fuori bilancio ad oggi ha generato nei confronti di Enel Sole Srl sarebbe di circa 15.000.000 euro;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

emergerebbero irregolarità riguardanti i bilanci preventivi e i conti consuntivi, almeno, dal 2010 ad oggi;

Enel Sole Srl, detenuta al 100 per cento da Enel SpA (quest'ultima partecipata al 31,2 per cento dal

Ministero dell'economia e delle finanze), non avrebbe dato seguito al decreto ingiuntivo concesso con la provvisoria esecuzione e nello stesso tempo non avrebbe avviato altre procedure per la riscossione dell'elevato credito vantato (circa 15.000.000 euro);

la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, ha già avviato per il conto consuntivo 2012 la procedura prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 con delibera della stessa Corte n. 158/2014/PRSP;

diversi organi di stampa hanno pubblicato e diffuso notizie con circostanziate denunce di possibili commistioni tra pubblici amministratori e pubblici funzionari in merito alla presunta falsificazione di bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune di Adrano in modo reiterato negli anni;

la Corte di cassazione con la sentenza n. 18686 del 15 febbraio 2012 ha sancito che per configurarsi il reato di falso ideologico di pubblico ufficiale non è necessario provare l'intenzione di nuocere all'ente pubblico o comunque di raggiungere, tramite l'atto stesso, scopi contrari alla legge, ma è sufficiente il dolo generico del delitto, vale a dire la consapevolezza di ciò che si sta facendo;

la Giunta del Comune di Adrano avrebbe voluto sottoporre all'approvazione reiteratamente vari bilanci preventivi e vari bilanci consuntivi con numeri artefatti (non prevedendo circa 1.200.000 euro per anno nei confronti di Enel Sole Srl) per evitare di dichiarare il dissesto finanziario e conseguentemente evitare le sanzioni previste per l'ente e gli organi politici e amministrativi;

la Giunta di Adrano con il bilancio di previsione 2014 (votato a febbraio 2015) avrebbe cercato, dopo la denuncia pubblica agli organi di stampa, di rettificare la prima proposta di bilancio preventivo (novembre 2014) inserendo tutte le somme previste per contratto con Enel Sole Srl, ma avrebbe utilizzato per pareggiare il bilancio un fittizio avanzo di amministrazione (consuntivo 2013) di 272,614,14 euro, in quanto i bilanci di previsione e i consuntivi precedenti sarebbero stati alterati dalla mancata imputazione di spesa obbligatoria nei confronti di Enel Sole Srl per circa 1.200.000 euro per anno, quindi sarebbe stato impossibile avere in precedenza un avanzo di amministrazione;

a giudizio dell'interrogante alla luce della sentenza della Corte di cassazione è opportuno attribuire e distribuire le giuste responsabilità tra sindaco, Giunta e revisori dei conti;

la società Enel Sole Srl deve chiarire la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e le mancate e ulteriori azioni di recupero del credito vantato, considerata la responsabilità in solido di Enel SpA, società quest'ultima quotata in borsa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti intendano compiere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di adempiere alle funzioni di controllo e garanzia del funzionamento dell'ente locale e della società Enel SpA come proprietaria (100 per cento delle quote) di Enel Sole Srl;

se non ritengano opportuno attivarsi urgentemente, nell'ambito delle proprie competenze, disponendo un'ispezione, al fine di evitare l'occultamento dei documenti contabili;

se non ritengano necessario disporre l'intervento del prefetto di Catania e richiamare l'attenzione del presidente della Regione Siciliana sulla vicenda.

(3-01781)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco, come non archiviata, è presente la decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa trasformazioni (GUUE L. 227/62 del 28 agosto 2010);

la decisione stabilisce che "l'aiuto di stato concesso illegalmente dall'Italia a partire dal 1 gennaio 2006 in base all'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e all'articolo 11, comma 11, della legge 80/2005 a favore di Alcoa Trasformazioni, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato è incompatibile con il mercato comune";

considerato che:

il produttore di alluminio Alcoa ha fruito, dal 1996, di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per i suoi 2 *smelter* di alluminio primario situati in Sardegna (Portovesme) e in Veneto (Fusina). La tariffa era stata inizialmente introdotta per un periodo di 10 anni (scaduto il 31 dicembre 2005) nel contesto di un'operazione di privatizzazione. Quella tariffa era stata autorizzata in base alle norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea in una decisione in cui era stato considerato che non sussisteva un aiuto di Stato. Tuttavia, la natura di tale tariffa è stata modificata nel tempo e prorogata 2 volte dall'Italia, prima nel 2004 e nuovamente nel 2005;

la tariffa contestata è sovvenzionata mediante un pagamento in contanti da parte della Cassa congruaglio, che è un ente pubblico, a riduzione del prezzo fissato contrattualmente tra Alcoa e il suo fornitore di elettricità Enel. Le risorse necessarie sono raccolte mediante un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze elettriche mediante la componente A4 della tariffa elettrica;

la tariffa agevolata a favore di Alcoa era stata istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 1995. Tale decreto stabiliva che Alcoa avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP (Comitato interministeriale dei prezzi) 13/1992 fino alla fine del 2005. Successivamente a tale data, il trattamento applicato ad Alcoa sarebbe stato allineato a quello applicato agli altri utenti di energia elettrica;

considerato inoltre che:

l'aiuto di Stato accordato ad Alcoa ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, può essere classificato come un aiuto al funzionamento che, in linea di principio, è incompatibile con il mercato comune. Nella causa, riassunta nella decisione, la Corte ha stabilito che "l'aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, deve considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune";

la Commissione, nella decisione, ha rilevato che "l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 e dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, convertito in legge n. 80/2005, che stabilisce la proroga della tariffa agevolata per l'energia elettrica applicabile ad Alcoa. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un puro aiuto al funzionamento non sia ammissibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal trattato CE e sia quindi incompatibile con il mercato comune";

il considerando 285 della decisione della Commissione del 19 novembre 2009 evidenzia che la Commissione ha ritenuto che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato: "Come indicato al considerando 157 Alcoa aveva stipulato un contratto bilaterale con ENEL a un prezzo nominale equivalente all'incirca alla tariffa *standard* in alta tensione applicata da ENEL. Secondo la Commissione, questo è il prezzo che Alcoa avrebbe pagato per le sue forniture di energia elettrica in assenza della tariffa. La Commissione pertanto ritiene che l'importo da recuperare corrisponda alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato. Tale importo coincide con il contributo compensativo riscosso dalla società nel periodo in questione. Lo stesso metodo di calcolo era stato indicato dalla Commissione nel caso *Terni* che è direttamente

comparabile a quello di specie";

nel caso di Terni la tariffa agevolata, anch'essa prorogata in virtù dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, era stata calcolata, finanziata e pagata sostanzialmente nello stesso modo che per Alcoa (benché con un diverso prezzo finale per i beneficiari);

la decisione della Commissione del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), prevede che l'Italia debba procedere "al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 versato al beneficiario. Per il Veneto, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1º gennaio 2006 e la data di adozione della presente decisione. Per la Sardegna, il periodo soggetto a recupero è compreso fra il 1º gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007", e che le somme "da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.", specificando ulteriormente "il recupero dell'aiuto (...) è immediato ed effettivo",

si chiede di sapere:

se siano state adottate le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06);

qualora non si sia provveduto al recupero, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01782)

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

i commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;

il comma 35, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Il comma 1 del nuovo articolo 3 riconosce, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Destinatarie dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;

i commi 3 e 4 del corrente articolo 3 stabiliscono che il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono: a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi; c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

il comma 14 del nuovo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie all'operatività del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del

credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente;
alla data odierna tale decreto attuativo non risulta ancora emanato;
occorre ricordare che il comma 35 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 ha integralmente sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Anche in questo caso, il credito d'imposta in esame non aveva trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;
le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità per il 2015 e prima ancora dal decreto-legge "destinazione Italia", cioè il citato decreto-legge n. 145 del 2013;
accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli del credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;
considerato che:

il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT nel "Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione", in cui si afferma che: "la quota di Pil destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni";

l'Italia ha vissuto una fase di deindustrializzazione molto intensa. Sono stati persi circa 5 punti percentuali in termini di valore industriale sul Pil dal 2000 al 2013, scendendo dal 23 al 18 per cento. Si sono perse imprese, occupazione e risorse intellettuali di qualità che hanno trovato opportunità migliori all'estero;

a parere degli interroganti senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle cause che hanno determinato il ritardo dell'emanazione del decreto attuativo in questione e quali siano i tempi che le imprese dovranno ancora attendere affinché venga reso operativo il credito d'imposta.

(3-01783)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con la comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie (GUUE del 4 giugno 2008 -L 144/37);

la decisione stabilisce che "l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune";

considerato che:

la Commissione constata che "l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, della legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune";

per il caso C 13/06 (ex N 587/05 - Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna) la Commissione è «venuta a conoscenza della proroga di due misure concernenti la concessione di una tariffa elettrica agevolata. La proroga era stata concessa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito legge 80/2005) ed era stata applicata senza previa notifica alla Commissione. I beneficiari sono i produttori di alluminio Alcoa e tre società subentrare alla società Terni: Terni Acciai Speciali, Nuova Terni Industrie Chimiche e Cementir (di seguito "le società ex-Terni")»;

considerato inoltre che:

nella decisione del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie, la Commissione «aveva espresso dubbi circa la natura indennitaria della tariffa agevolata dato che, all'epoca della nazionalizzazione, la società Terni era un'impresa pubblica. Dal momento che lo Stato non si può autoespropriare, la Commissione dubitava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni a ENEL si configurasse un'espropriazione tale da conferire alla società Terni il diritto a un indennizzo e ipotizzava che il trasferimento del ramo d'azienda elettrico costituisse invece una semplice riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato»;

inoltre che «quand'anche dovesse essere accolta la tesi della funzione di indennizzo della misura, persistevano dubbi quanto alla proporzionalità di tale indennizzo rispetto al danno finanziario subito dalla società Terni. La Commissione dubitava, in particolare, che, dopo 44 anni, si potesse ancora giustificare un indennizzo»;

sempre secondo la decisione «la Commissione constata che l'Italia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell'articolo 11, paragrafo 11, del decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l'elettricità applicabile alle tre società ex-Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune»;

l'Italia deve adottare «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto illegale e incompatibile (...) senza indugio con le procedure previste dalla legge nazionale a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione»;

si chiede di sapere:

se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea del 20 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie;

qualora non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(3-01784)

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, concernente la "Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati", riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti;

le precondizioni che legittimano l'applicazione di tale diritto vanno ricercate nel fatto che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e su taluni redditi assimilati deve essere d'importo superiore alla detrazione spettante su tali categorie reddituali e che il reddito complessivo del contribuente deve essere di importo non superiore a 26.000 euro;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E con riferimento all'erogazione del credito per i lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modifiche e integrazioni, ha sottolineato che "il decreto nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l'applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori" e che pertanto "al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali";

malgrado la mancata sussistenza di una norma specifica che ne disciplini la fattispecie, ad oggi la spettanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non è riconosciuta ai precettori di reddito da lavoro dipendente *ex* articolo 51, comma 8, del testo unico: tra questi risulta agli interroganti che siano stati esclusi i lavoratori italiani operanti nelle sedi estere della rete diplomatico-consolare italiana, i cui redditi sono assoggettati ad Irpef in Italia;

di contro, stando alle suddette linee guida dell'Agenzia dell'entrate, sebbene non espressamente evidenziato dalla norma, sono esclusi dal diritto al credito i lavoratori residenti all'estero che pur producono reddito in Italia: tale reddito, in virtù dell'applicazione della convenzione contro la doppia tassazione, non è considerato imponibile e non determina imposta lorda;

a tal proposito vale la pena segnalare che l'articolo 51, comma 1, del testo unico segnala il principio della "onnicomprendività" della retribuzione in base al quale "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", delineando di contro, al comma 2, tutte le fattispecie che pur rientrando nella nozione generale di cui al comma 1 "non concorrono a formare il reddito";

in questa prospettiva dunque, bisogna inserire il dettato del citato articolo 51, comma 8, ai sensi del quale "Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5";

pertanto la configurazione del reddito da lavoro dipendente che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e conseguentemente del reddito complessivo, è data dalle somme che, a norma dell'articolo 51, concorrono alla formazione della base imponibile;

di conseguenza il diritto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 è da riconoscere anche ai lavoratori dipendenti della rete consolare italiana, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori dipendenti ed

assimilati residenti in Italia;

malgrado tali aspetti, risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione del *vacuum* legislativo sussistente in materia, abbia sottoposto una richiesta di chiarimento al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di identificare la disciplina applicabile ai lavoratori italiani rientranti nella categoria di cui sopra;

appare evidente che una mancata chiarezza sull'argomento ed il ritardo maturato dall'amministrazione circa la reale applicazione della normativa legittimano una molteplicità di disagi in capo ai suddetti contribuenti, che, stando all'interpretazione vigente, verrebbero configurati come contribuenti di "serie B" non potendo contare sui legittimi riconoscimenti previsti dalla normativa vigente, in ragione esclusivamente di un forzata e discutibile interpretazione normativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle questioni descritte;

se intenda fare chiarezza sulla materia, riconoscendo anche ai contribuenti italiani di cui sopra il diritto al credito di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014.

(3-01786)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

(3-01787)

(Già 4-03339)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [SCIBONA](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

per l'Italia il turismo rappresenta un settore strategico, infatti, secondo i dati del World travel and tourism council, nel 2013 il settore ha fornito un contributo diretto al PIL italiano del 4,2 per cento e un contributo totale del 10,3 per cento, occupando direttamente 1,1 milioni di addetti che salgono a 2,6 milioni considerando anche l'indotto;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2011 in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75, il perimetro di operatività di Cassa depositi e prestiti è stato esteso all'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore operativo, di livelli occupazionali, di fatturato o di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale, economico e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività operanti in diversi settori, tra cui quello turistico-alberghiero;

lo strumento operativo di Cassa depositi e prestiti è la Fondo strategico italiano SpA (FSI), società di investimento di capitale di rischio con circa 4,4 miliardi di euro di capitale, il cui azionista strategico è la Cassa depositi e prestiti che detiene l'80 per cento della società, mentre il restante 20 per cento è detenuto dalla Banca d'Italia;

secondo quanto si può leggere nel sito della stessa FSI, questa «opera acquisendo quote principalmente di minoranza in imprese di "rilevante interesse nazionale" che siano in equilibrio economico-finanziario e abbiano adeguate prospettive di redditività e significative prospettive di sviluppo»;

in termini ancor più espliciti ricavabili dal sito stesso, «investe in imprese che abbiano l'obiettivo di crescere dimensionalmente, migliorare l'efficienza operativa e rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati nazionali e internazionali. FSI acquisisce quote prevalentemente di minoranza in società di rilevante interesse nazionale in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e che abbiano adeguate prospettive di redditività e di sviluppo. FSI è un investitore di lungo termine che persegue ritorni del proprio investimento a parametri di mercato»;

considerato che:

attraverso FSI il Governo ha consentito l'apertura di un grande polo turistico che intercettasse i flussi del turismo mondiale proveniente dall'Asia, ovviamente, con veto di investire in società in perdita; il fondo, tramite l'operazione definita "Grand hotel Italy", ha come prerogativa l'intento di supportare

le grandi imprese turistico-alberghiere italiane, anche allo scopo di ridare ossigeno all'economia e a tutto il settore;

nel novembre 2014 la prima iniziativa concreta del Fondo nel settore turistico si è realizzata nell'accordo che prevede l'ingresso di FSI e FSI Investimenti (società detenuta per circa 77 per cento da FSI e per circa 23 per cento da Kuwait investment authority) nel 23 per cento della società alberghiera Rocco Forte and family limited, con sede a Londra, per un importo di 60 milioni di sterline, pari a circa 76 milioni di euro. Tale operazione è stata interamente effettuata in aumento di capitale;

considerato che:

risulta agli interroganti che la Rocco Forte Hotels presenti una difficile situazione debitoria confermata anche dal fatto che il *resort* Verdura Sciacca di Palermo, di proprietà del gruppo, nel bilancio di esercizio 2013 ha perso 11 milioni di euro e 8,5 milioni nel 2014, con 131 milioni di euro di debiti verso le banche. Inoltre i dati rilevati dall'ultimo bilancio inglese del gruppo Forte sono di 57,9 milioni di debiti in scadenza entro l'anno (aprile 2015) e 361 milioni con scadenze più lunghe;

secondo gli indicatori internazionali l'investimento di Fondo strategico italiano sull'acquisizione del 23 per cento della *holding* inglese Rocco Forte & family limited (RFF) risulta piuttosto generoso in quanto i gruppi alberghieri quotati in borsa hanno un valore che è circa di 12,2 volte l'Ebitda (il margine operativo lordo che misura quanto sono redditi), mentre la cifra pagata da FSI implica un moltiplicatore di 17;

il gruppo Rocco Forte sarà quello che beneficerà direttamente del fondo immobiliare (FIT-Fondo investimenti per il turismo) di FSI;

le risorse del fondo interverrebbero per operazioni di ampliamenti del gruppo Rocco Forte, ma anche di risanamento del debito del gruppo medesimo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i motivi per cui Fondo strategico italiano abbia destinato tali risorse a vantaggio di un gruppo che ha sede in Inghilterra ed è dunque sottoposto ad un regime fiscale diverso e di gran lunga inferiore a quello italiano;

se il gruppo Rocco Forte hotels sia stato selezionato da FSI in base ad un processo condotto secondo criteri generali di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, economicità e remunerazione dell'investimento, come previsto dalle procedure di selezione.

(3-01769)

[Mariarosaria ROSSI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) nel 2014 ha visto un volume di traffico di circa 43 milioni di passeggeri;

il sistema aeroportuale di Roma capitale è gestito da ADR-Aeroporti di Roma SpA, in virtù di concessione stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

ENAC è l'ente dello Stato che deve vigilare e controllare il corretto operato di ADR;

al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali con la capitale sono presenti negli aeroporti servizi di linea ferroviari, servizi con autobus e autoservizi pubblici non di linea;

ai sensi del combinato disposto della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e della legge della Regione Lazio n. 58 del 1993, gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) garantiscono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma Capitale (principalmente) oltre alle altre destinazioni del bacino di traffico dei predetti aeroporti (territorio del Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, eccetera);

allo stato il servizio di taxi e NCC nell'aeroporto di Fiumicino è regolato da un protocollo d'intesa stipulato in data 29 marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di Roma, la Direzione aeroportuale di Roma Fiumicino e la società Aeroporti di Roma;

in base al protocollo d'intesa e alle ordinanze collegate emesse dall'ENAC, è garantito sia il servizio di

taxi a mezzo di un'area filtro per l'attesa delle vetture e successivo accostamento presso l'uscita dell'aerostazione, sia il servizio di noleggio vetture con conducente degli operatori stabili (titolari di autorizzazioni del Comune di Roma capitale e di Fiumicino che legalmente possono avere la rimessa in aeroporto), sia per gli operatori occasionali (la restante parte), anche in questo caso a mezzo di un'area filtro ("polmone") dalla quale le vetture escono per prelevare i propri clienti all'uscita delle banchine dell'aerostazione;

relativamente ai servizi di NCC la legge n. 21 del 1992 all'art. 11, commi 3 e 6, e la legge regionale del Lazio n. 58 del 1993, articolo 5-*bis*, prevedono che in tali ambiti i Comuni interessati (Roma e Fiumicino) d'intesa fissano le modalità di esercizio del servizio, il numero delle autorizzazioni rilasciabili, in proporzione ai volumi di traffico presenti in aeroporto e alle necessità degli utenti, con la relativa rimessa per effettuare le prenotazioni;

infatti, il servizio di NCC, a differenza del servizio di taxi, non può sostare sulla pubblica via; lo stesso ha inizio con la prenotazione che si effettua presso la rimessa;

tale problematica, come è noto, è all'ordine del giorno del Governo, tema particolarmente sensibile a causa del noto fenomeno dell'abusivismo presente soprattutto nelle grandi aree urbane, negli aeroporti e segnatamente nello scalo "Leonardo da Vinci" di Fiumicino;

al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore montare di tensioni sociali e contrasti fra le categorie dei taxi e degli NCC, a danno degli utenti, è necessario che vi sia sul punto assoluta chiarezza, linearità e coerenza comportamentale, anche da parte dei soggetti concessionari;

come previsto dal protocollo d'intesa del 1998 tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino (recepito dal Comune di Roma con delibera n. 1259 del 14 aprile 1998 e n. 174 del 7 aprile 1998 del Comune di Fiumicino), nell'aeroporto di Fiumicino l'afflusso delle autovetture di NCC dal "parcheggio polmone" alle banchine di accosto delle aerostazioni è garantito con chiamata telefonica o citofonica effettuata dalle postazioni operative dei singoli subconcessionari, ubicati all'interno delle aerostazioni presso le quali i passeggeri prenoteranno il servizio;

quindi il sistema di trasporto dei servizi pubblici non di linea, ai sensi della legge n. 21 del 1992, articolo 11, commi 3 e 6, prevede che negli aeroporti i servizi di taxi e NCC sono svolti in regime concorrenziale, con preferenza ai varchi di uscita per il servizio di taxi, fermo restando l'obbligo per i titolari di servizi di NCC di avere nel sedime aeroportuale la rimessa, presso la quale gli utenti possono e devono prenotare il servizio;

il sistema degli autoservizi pubblici non di linea negli aeroporti, oltre a integrare il trasporto pubblico locale, assicura nel solo polo aeroportuale di Roma migliaia di posti di lavoro, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con avviso di gara n. 8/2014 del mese di agosto 2014, ha avviato una procedura per assegnare a titolo oneroso dei "parcheggi particolari" non costituiti come rimesse di NCC, ad alcuni operatori di NCC in esclusiva, al fine di consentire loro l'attività di noleggio in aeroporto in maniera privilegiata rispetto agli altri titolari di autorizzazione dei Comuni di Roma e di Fiumicino e in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 6, della legge n. 21 del 1992;

se sia a conoscenza che ADR con detta procedura ha di fatto eliminato nel più importante scalo aeroportuale d'Italia il legittimo e regolare servizio di NCC con prenotazione presso la rimessa aeroportuale;

se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi preso alcuna concreta iniziativa a tutela della legalità rispetto all'avviso di gara di ADR n. 8/2014, che apre di fatto la strada a ulteriori pratiche commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di NCC in violazione della legge n. 21 del 1992;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il doveroso e regolare servizio pubblico di NCC e taxi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera iniziativa di ADR, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 21 del 1992 che assegna ai Comuni la competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti;

quali iniziative intenda porre in essere per la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati dall'istituzione di servizi di NCC particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opereranno in regime di concorrenza sleale con il servizio di cui alla legge n. 21 del 1992;

quali iniziative intenda porre in essere nei confronti dell'ENAC, al fine del corretto esercizio del potere di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale gestisce in nome e per conto dello Stato l'infrastruttura strategica del polo aeroportuale della capitale;

quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea del polo aeroportuale della capitale.

(3-01778)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

la nota n. 503 del 7 marzo 2015 della ASL, Servizio UOPC (unità operativa di prevenzione collettiva) del Comune di Sessa Aurunca (Caserta), in riferimento ai controlli effettuati sull'acqua erogata dall'acquedotto comunale per le frazioni di Lauro Rongolise e Aulpi, ha comunicato che la concentrazione dei parametri chimici ha superato i valori massimi ammissibili per il valore dell'arsenico;

tramite l'ordinanza n. 49 del 12 marzo 2015 il sindaco di Sessa Aurunca ha ritenuto di dover intervenire a salvaguardia della salute pubblica in via cautelativa ponendo il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua distribuita tramite il pubblico acquedotto per bibite, reidratazione e ricostruzione alimenti e consumo da parte di bambini ed adulti nonché per cottura e preparazione dei cibi nei quali l'acqua sia un ingrediente significativo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover verificare quali siano i motivi per cui l'ordinanza del sindaco di Sessa Aurunca sia stata emanata dopo 5 giorni dalla comunicazione inviata dalla ASL e per quali motivi l'ordinanza, oltre alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune, non sia stata pubblicizzata utilizzando altre modalità di comunicazione alla cittadinanza quali, ad esempio, manifesti pubblici e avvisi sonori;

quale sia l'entità del superamento dei valori chimici massimi consentiti, relativamente agli inquinanti individuati dai controlli effettuati, con quale periodicità siano effettuate le analisi e quali siano i parametri chimici verificati;

quali siano le cause che hanno determinato il superamento dei valori e se tale superamento dei valori chimici massimi sia stato riscontrato anche nel passato;

se non ritengano che il superamento dei valori rilevato possa essere stato causato dalla critica situazione di contaminazione ambientale del sito e dei terreni contigui all'ex centrale nucleare del Garigliano;

quali azioni urgenti intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di verificare le eventuali ricadute sulla salute pubblica e risolvere la grave situazione verificatasi nel territorio di Sessa Aurunca.

(3-01785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CUCCA](#), [ANGIONI](#), [LAI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da fonti di stampa si è appresa la notizia, tramite fonti definite attendibili dei Ministeri coinvolti, che la Sardegna e/o il Lazio sarebbero stati individuati come siti di stoccaggio delle scorie nucleari da smaltire, con un primo carico di 30.000 tonnellate;

il procedimento di individuazione vedrebbe coinvolti i Ministeri dell'interno, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA e la società Sogin;

non sono stati in nessun modo coinvolti i rappresentanti delle Regioni, né prese in considerazione le

prerogative statutarie della Sardegna, né i *referendum* consultivi del 2011 dove i sardi hanno espresso il loro diniego al deposito di scorie;
il sito individuato per le scorie sarebbe la provincia di Nuoro, dove il tasso di inquinamento industriale e militare è causa di gravi conseguenze sulla salute umana e animale e sull'ambiente;
considerato che:
pare che i rifiuti debbano essere depositati nella provincia di Nuoro, dove ancora è necessaria un'approfondita analisi idrogeologica, come dimostrano gli eventi disastrosi conseguenti all'alluvione del novembre 2013;
lo statuto sardo, legge costituzionale n. 3 del 1948, e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 5, lettera *d*), prevede che la Regione possa emanare norme di integrazione ed attuazione nelle materie previste da leggi dello Stato, attività alienata d'ufficio dai Ministeri coinvolti nel momento in cui la Regione stessa non sarebbe stata coinvolta;
all'articolo 4 dello statuto si prevede che la Regione emana norme legislative in materia di industria, bonifica, espropriazione per pubblica utilità e igiene e sanità pubblica: ad oggi la Regione non è stata coinvolta e quindi privata della propria prerogativa legislativa nelle suddette materie;
all'articolo 3 dello statuto regionale è riconosciuta la potestà legislativa su demanio, cave saline miniere con relativi diritti di concessione;
il tradimento del voto e dell'espressione popolare, l'estromissione della Regione dalla scelta, i rischi di ecomafia conseguibili in un territorio in forte crisi economica, l'inadeguatezza della conoscenza delle condizioni idrogeologiche rendono deprecabile una decisione in tal senso,
si chiede di sapere:
se le notizie diffuse rispondano al vero e quindi la Sardegna sia stata individuata come la regione nella quale provvedere allo stoccaggio delle scorie nucleari;
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario rivalutare la scelta in virtù delle questioni sollevate;
se non ritengano necessario coinvolgere la Regione Sardegna in quanto istituzione nelle decisioni che la riguardano e su cui ha competenza in virtù dello statuto sardo;
se non ritengano opportuno tenere in considerazione l'indicazione referendaria del popolo sardo in materia di scorie nucleari.

(4-03634)

[SAGGESE](#), [CAPACCHIONE](#), [CUOMO](#), [SOLLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), assume notevole rilievo per i lavoratori dipendenti della ex Isochimica di Avellino, esposti all'amianto;
la disposizione recita testualmente: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni»;
la disposizione necessita di un intervento ministeriale di attuazione, che conferisca all'INPS la possibilità di attivarsi per l'effettiva liquidazione dei benefici previdenziali;
i lavoratori interessati, attraverso le organizzazioni sindacali e i rappresentanti istituzionali, hanno sollecitato un rapido intervento del Governo per consentire l'attuazione delle disposizioni richiamate,
si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per l'effettiva attuazione delle disposizioni, e con che tempi;

se non intenda convocare un'apposita riunione con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e con gli enti istituzionali preposti, al fine di chiarire i passaggi necessari per il conseguimento dei benefici previdenziali.

(4-03635)

[ALBANO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2015 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2014 concernente la "Contribuzione 2014 per utilizzo frequenze televisive terrestri in tecnica digitale". Il decreto riguarda i contributi per la concessione dell'uso delle frequenze di trasmissione stabiliti all'articolo 35 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dovuti dagli operatori di rete per la televisione digitale terrestre e prevede, tra l'altro, il pagamento entro il 31 gennaio 2015, a titolo di acconto del contributo dovuto per l'anno 2014, di una somma pari al 40 per cento di quanto versato secondo la vecchia regolamentazione nell'anno 2013, e l'invio alla Direzione generale per i servizi di comunicazione del Ministero, entro 10 giorni dal pagamento, di copia dell'attestazione del pagamento stesso;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito con la delibera n. 494/14/CONS i criteri per la determinazione, da parte del Ministero, dei contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, ed ha interpretato la normativa affermando che oltre ai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze devono essere corrisposti anche i contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione; considerato che:

resta ad oggi irrisolta, inoltre, la questione dei diritti amministrativi previsti all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche dovuti dagli operatori di rete, che devono essere corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno, che oggi rappresentano oneri non sostenibili per il comparto televisivo locale e rischiano di mettere fuori mercato le emittenti locali, come nel caso di "Imperia TV" che trasmette in Liguria;

sulle problematiche relative a diritti amministrativi e contributi per l'uso dei collegamenti di telecomunicazione separati dai contributi per la concessione dell'uso delle frequenze, alcune emittenti locali hanno, peraltro, proposto ricorso al Tar del Lazio che dovrà pronunciarsi al riguardo. In mancanza di una forte riduzione degli importi dovuti, si rischia, infatti, la scomparsa del comparto televisivo locale con effetti negativi sul territorio sotto il profilo economico, sociale ed occupazionale, come nel caso della provincia di Imperia già duramente provata dalla grave crisi economica degli ultimi anni;

considerato altresì che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato nel senso di richiedere un riesame della problematica da parte del Ministero, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali,

si chiede di sapere se e in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere alla necessaria revisione degli importi dovuti dagli operatori di reti televisive locali, in considerazione della mancanza di proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali, tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali delle emittenti locali.

(4-03636)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'articolo 143, comma 11, del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 recita: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,

che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile";

il Comune di Sedriano (Milano) è stato sciolto per mafia nel dicembre 2013 e il relativo provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio dal sindaco rimosso Alfredo Celeste;

il TAR Lazio - prima sezione, sentenza n. 165 del 2015 - ha respinto il ricorso, sicché Alfredo Celeste è incandidabile,

si chiede di sapere se risulti che il prefetto di Milano abbia trasmesso al tribunale civile di Milano la documentazione volta a far dichiarare tale incandidabilità.

(4-03637)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro stradale;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;

la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di trasfusione;

il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze definitive;

i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti;

considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;

a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi, nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.

(4-03638)

[MARTON](#), [MANGILI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [BOTTICI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [FUCKSIA](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nella sezione I del Capo V si occupa di "Assistenza morale, benessere e protezione sociale";

l'articolo 464 stabilisce, al comma 3, che "Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono: a) alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal

Ministero della difesa nonché a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso; b) alle altre attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili; c) alle attività volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio";

considerato che l'articolo 465, rubricato "Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale", al comma 2 specifica che: «In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto l'elenco di tutte le strutture registrate come "organismi di protezione sociale", così come definiti alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

(4-03639)

[PAGLIARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 10 febbraio 2015 si è svolta presso la Camera dei deputati la celebrazione del "giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata" ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92. In quell'occasione, a margine della celebrazione ufficiale, sono stati consegnati i previsti riconoscimenti ai congiunti degli infoibati sulla base dell'istruttoria compiuta dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge;

tale riconoscimento è stato consegnato anche ai figli del bersagliere di origine parmigiana Paride Mori, ucciso a Modreuzza (Slovenia) in uno scontro coi partigiani il 18 febbraio 1944;

Paride Mori faceva parte del I battaglione bersaglieri volontari "Benito Mussolini" (definito in alcuni documenti Waffen SS. bersagliere repubblicano) formatosi a Verona, per iniziativa di Vittorio Facchini, nella seconda decade del settembre 1943, prima ancora della nascita della Repubblica sociale italiana. Il battaglione venne impiegato soprattutto a presidio della linea ferroviaria Gorizia-Piedicolle; Mori aderì alla Repubblica sociale in modo consapevole, avendo già 40 anni e in qualità di ufficiale dell'esercito. Non a caso è menzionato tra i caduti della Repubblica sociale italiana nei siti *web* revisionisti e di estrema destra (tra cui i quali "laltraverita");

la lettura degli eventi storici che hanno portato alla morte di Paride Mori parrebbe far ricondurre la stessa ad un evento bellico che ha visto coinvolti repubblicani fascisti e partigiani senza quindi alcuna

connessione diretta con gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia occorsi durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra;
la consegna del riconoscimento alla memoria di Paride Mori ha suscitato accese polemiche nell'opinione pubblica. Nella serata del 15 marzo il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio ha assicurato che "Se la commissione che ha vagliato centinaia di domande ha valutato erroneamente, il riconoscimento dovrà essere revocato";
già nel 2010 il Comune di Traversetolo (Parma), da cui proveniva Mori, ha ufficialmente revocato l'intitolazione di una strada al bersagliere, dedicandola poi a don Enzo Pasini il quale, oltre ad essersi prodigato a favore del comitato *pro* sfollati durante la guerra, si è prestato in più occasioni e con abnegazione come intermediario fra i partigiani, i tedeschi e le brigate nere per lo scambio di numerosi ostaggi, salvando molte vite,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda intervenire direttamente e con la massima sollecitudine al fine di revocare il conferimento del riconoscimento concesso alle vittime delle foibe ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, al bersagliere Paride Mori la cui data di morte (18 febbraio 1944) non sarebbe in alcun modo compatibile con gli avvenimenti che la stessa legge si impegna a commemorare;
se, alla luce di questo episodio, non ritenga di rendere pubblico l'elenco delle persone cui è stato attribuito il riconoscimento e di compiere un'ulteriore verifica onde evitare che lo stesso possa essere stato conferito in modo improprio a fascisti e militari della Repubblica sociale italiana che nulla avevano a che fare con gli eccidi perpetrati nelle foibe.
(4-03640)
[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";
nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;
tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;
fra queste decisioni si rileva la 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di euro cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08), notificata con il numero C(2008) 6743;
il prestito di 300 milioni di euro in favore della compagnia aerea Alitalia era stato concesso con il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, per fare fronte alla grave situazione finanziaria in cui versava;
all'epoca dei fatti, la compagnia di bandiera rappresentava il vettore che maggiormente assicurava il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea e pertanto il fine del prestito era quello di consentire ad Alitalia di fare fronte ai fabbisogni di liquidità;
lo Stato italiano all'epoca dei fatti deteneva il 49,9 per cento del capitale della compagnia aerea Alitalia;
il prestito che veniva concesso recava un termine "della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile

il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società";

considerato che:

con successivo decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il Governo italiano concedeva ad Alitalia la facoltà di imputare l'importo del prestito in conto capitale per far fronte alle perdite allo scopo di preservare il valore del capitale della compagnia e per evitare che le perdite determinassero una diminuzione del capitale sociale e delle riserve al di sotto del livello minimo legale, volendo scongiurare l'apertura di una procedura concorsuale;

le modalità di rimborso del prestito indicate nel decreto-legge n. 80 del 2008 venivano integralmente recepite dal decreto-legge n. 93 del 2008, ad eccezione del tasso di interesse applicato al prestito che veniva maggiorato dell'1 per cento e del fatto che, nell'ipotesi di una liquidazione della compagnia, l'importo sarebbe stato rimborsato solo dopo il soddisfacimento di tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale;

considerato inoltre che "la Commissione europea ha espresso dubbi sul fatto che lo Stato italiano, concedendo ad Alitalia l'aiuto in oggetto, si sia comportato come un azionista avveduto che persegue una politica strutturale, generale o settoriale, guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune" (decisione 2009/155/CE del 12 novembre 2008) e che pertanto non poteva dichiararsi compatibile con il mercato comune;

considerato infine che:

in favore di Alitalia, la Commissione europea con decisione del 18 luglio 2001 aveva già approvato un aiuto per la ristrutturazione e, successivamente, con decisione del 20 luglio 2004 aveva concesso un prestito ponte per un importo complessivo di 400 milioni di euro, allo scopo di consentire di far fronte alle difficoltà finanziarie legate all'aumento del prezzo del petrolio e alla scarsa liquidità;

dagli organi di stampa è confermata la notizia secondo la quale l'aiuto è stato concesso grazie alla "cordata dei patrioti che nel 2008, sotto la regia dell'allora premier Silvio Berlusconi, orchestrò il primo salvataggio Alitalia costato 4,5 miliardi ai contribuenti", come si legge su "il Fatto Quotidiano" del 30 giugno 2014,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2009/155/CE;

qualora non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di Alitalia;

in caso di avvenuta restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, considerate le indicazioni della Commissione europea.

(4-03641)

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALEO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni si rileva la C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (2011/C)

(ex NN 41/2010) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT SpA;

considerato che:

SACE BT è una società per azioni interamente controllata dallo Stato italiano, oltre che agenzia italiana di credito all'esportazione;

all'inizio del 2004, da ente pubblico è stata convertita in una società per azioni detenuta al 100 per cento dallo Stato italiano, avente come fine quello di assicurare rischi assicurabili sul mercato a breve e a lungo termine;

la Commissione europea con comunicato stampa del 20 marzo 2013, in merito al caso SACE BT, ha affermato: "Una parte delle misure di sostegno statale è stata concessa infrangendo le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, essendo andata a sovvenzionare prodotti assicurativi che erano facilmente reperibili presso gli operatori privati presenti sul mercato e conferendo in questo modo un indebito vantaggio economico ai beneficiari, che questi ultimi sono ora tenuti a restituire (...) allo Stato italiano";

considerato inoltre che da un articolo pubblicato sul "Corriere della sera" del 20 marzo 2013 si apprende che «La Commissione europea ha ordinato alla Sace Bt di restituire allo Stato italiano 70,2 milioni perché ritiene che si tratti di un aiuto di Stato non compatibile con le norme Ue. Nel 2009 lo Stato italiano aveva iniettato capitale nella Sace Bt per coprire perdite e coprire l'attività di riassicurazione. La società non aveva preso in considerazione, indica una nota della Commissione, il profilo di rischio dell'investimento per cui non si era comportata come un investitore in una economia di mercato. L'iniezione di capitale pubblico aveva dato alla Sace Bt "un indebito vantaggio economico"». La UE, però, ritiene che l'allocazione iniziale di capitale di 105,8 milioni concesso a SACE BT nel 2004 era in linea con le regole europee «perché era stato iniettato in una nuova sussidiaria creata apposta con l'obiettivo di offrire assicurazione per il credito all'esportazione a breve termine in termini di mercato così come altre attività commerciali»;

considerato infine che nel bilancio SACE del 2013 si attestano 398,7 milioni di euro di premi lordi e un utile di 345 milioni di euro, nonché un importo pari a 401,9 milioni di euro per la liquidazione dei sinistri ed un patrimonio netto di 5,3 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 1501 DEF del 20 marzo 2013;

nel caso in cui non si sia provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del nuovo assetto societario di SACE e del bilancio registrato nel 2013;

allorché sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, stando alle indicazioni della Commissione europea.

(4-03642)

[IURLARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

Ostuni è un comune italiano di 32.182 abitanti della provincia di Brindisi, in Puglia. È detta anche città bianca, per via del suo caratteristico centro storico che un tempo era interamente dipinto con calce bianca, oggi solo parzialmente. Il suo territorio è parte integrante della Murgia meridionale, al confine con il Salento;

rinomato centro turistico, dal 1994 al 2014 ha ricevuto la bandiera blu e le 5 vele di Legambiente per la pulizia delle acque della sua costa e per la qualità dei servizi offerti, divenendo la città con il mare più pulito d'Italia;

purtroppo però non si può dire altrettanto della stazione ferroviaria, cosa ben conosciuta da cittadini e dalle istituzioni, poiché rientra nella poco lusinghiera classifica degli scali "dell'orrore";

la stazione della città bianca, nonostante nei mesi estivi sia presa d'assalto da turisti, presenta non poche problematiche strutturali che vanno denunciate e risolte;

l'esistenza di barriere architettoniche rende difficoltoso, a chiunque sia costretto su una sedia a rotelle, non solo l'ingresso nello stabile, ma persino l'accesso ai binari e l'acquisto dei biglietti, pratiche queste, che, a fronte della presenza di scale e scalini, possono essere compiute previo intervento di un funzionario, ma solo negli orari in cui ne è garantita la presenza;

la *toilette* riservata a donne e invalidi è chiusa nelle ore pomeridiane, con apertura prevista dalle ore 5.15 alle ore 14.15. Apertura, inoltre, soggetta alla richiesta delle chiavi all'ufficio dirigenti;

si riscontra una situazione simile anche a Fasano (Brindisi), altra città ad alta densità turistica: anch'essa presenta una stazione ferroviaria non certo a misura di persone diversamente abili, dove, oltre tutto, nei mesi estivi non è attiva una fermata dei treni veloci provenienti da Milano, Torino, Venezia e Roma;

a giudizio dell'interrogante tale situazione è irragionevole e paradossale: non adeguare stazioni ferroviarie, in località turistiche, alle stringenti normative in favore dei diversamente abili non è concepibile visto il periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa, ove il turismo potrebbe rappresentare il valore aggiunto per riemergere,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dell'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane;

quali interventi urgenti voglia intraprendere al fine di preservare il turismo nelle citate zone, garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio di trasporto pubblico, oltre alla cura e all'attenzione particolare per le persone diversamente abili.

(4-03643)

[IURLARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

MercatoneUno è una catena italiana di ipermercati per la grande distribuzione non alimentare presente con circa 80 punti vendita in tutto il Paese;

nel 1975 viene costituita, da Romano Cenni, la prima società SIEL (Società italiana elettronica) per la vendita di radio, televisori ed elettrodomestici. Successivamente inizia a svilupparsi nella vendita al dettaglio, specializzandosi negli elettrodomestici, nella vendita del mobile e complementi d'arredo, fino a fondare il primo punto vendita del gruppo, il Mercatone Germanvox, con sede a Toscanella di Dozza (Bologna), nel 1978;

nel 2010 il gruppo MercatoneUno ha un fatturato di oltre 800 milioni di euro, con i suoi 500.000 metri quadri complessivi di superficie di vendita, e ai quali si aggiungono altre insegne facenti parte del gruppo;

da organi di stampa si apprenderebbe dello stato di crisi che sta investendo a livello nazionale l'azienda;

tra i 79 punti vendita della MercatoneUno vi è quello di Francavilla fontana (Brindisi), che conta 39 dipendenti, sul cui futuro incombe il rischio della cassa integrazione;

quella del MercatoneUno è solo l'ultima crisi occupazionale che investe un territorio già falciato da chiusure e fallimenti di altri esercizi commerciali. Infatti la chiusura di questo stabilimento commerciale per la città di Francavilla fontana provocherebbe una reazione di crisi a catena del settore terziario, vista la presenza di numerosi insediamenti produttivi, commerciali, specializzati nel mobile d'arredo, sorti e sviluppatisi nel corso degli anni, legati da una forte *partnership* con il gruppo;

si allargherebbe e si aggraverebbe la situazione di crisi di centinaia di lavoratori e famiglie, recando un duro colpo socio-economico a tutta la comunità francavillese;

la politica francavillese è fortemente preoccupata per le possibili ricadute occupazionali che potranno avere ripercussioni negative anche sul settore terziario a livello locale cosicché le istituzioni locali hanno sollecitato il Governo ad aprire un tavolo di crisi sul caso MercatoneUno e hanno sensibilizzato le organizzazioni sindacali per capire meglio la situazione;

da ulteriori notizie emerse sulla stampa parrebbe che anche il centro commerciale di Brindisi versi nelle medesime di quello di Francavilla e sarebbero a rischio ulteriori 24 posti di lavoro;

da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che la società MercatoneUno abbia avanzato una richiesta di concordato preventivo in bianco facendo proprie le preoccupazioni che, da Nord a Sud, attanagliano tanti lavoratori e le locali istituzioni;

sempre da notizie in possesso dell'interrogante, parrebbe che in data 12 marzo 2015 si sia insediato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo sulla situazione di crisi del gruppo MercatoneUno, ove erano presenti, oltre alla direzione aziendale, tutte le rappresentanze sindacali nazionali e locali, ma non è stata trovata soluzione alcuna, se non un rinvio a data da destinarsi, presumibilmente il 1° aprile 2015,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere volte alla risoluzione delle problematiche occupazionali e organizzative conseguenti lo stato di salute dell'azienda e, nello specifico, quali iniziative intenda avviare per fare chiarezza sul futuro della struttura commerciale presente sul territorio francavillese e brindisino.

(4-03644)

TOSATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 10 settembre 2014 il "Collegio dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 2° grado della provincia di Verona" aveva inviato un appello al mondo politico, rimasto senza risposta, per lamentare l'assoluto abbandono da parte del Governo delle scuole superiori della provincia di Verona;

adesso i genitori stessi hanno costituito il coordinamento genitori delle scuole superiori di Verona e provincia, riunitosi in assemblea il 25 febbraio 2015, per lamentare lo stato di abbandono in cui versano le scuole superiori del veronese;

il caso ovviamente non riguarda solo questa zona del Paese, ma è comune a numerose province italiane, infatti è ormai cronico lo stato di difficoltà degli istituti scolastici per carenza di risorse;

nel luglio 2014, una lettera della Provincia di Verona ai dirigenti scolastici annunciava che, a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dalla riforma delle Province, sarebbe stato impossibile assegnare i fondi assicurati fino ad allora. Si trattava di 30.000 euro, in media, per istituto: risorse vitali, a fronte di una dotazione ordinaria statale che varia dagli 8.000 ai 12.000. Gli unici finanziamenti concessi nel 2014, dai 2.000 ai 6.000 euro a scuola, sono serviti a tamponare solo la manutenzione straordinaria, necessaria a risolvere impellenti problemi di sicurezza degli edifici;

i dirigenti scolastici, vista l'inerzia governativa, anche in termini di semplici risposte, erano anche decisi a restituire all'ente provinciale la delega loro conferita;

già dal settembre 2014, con svariati appelli, si era chiesto al Governo di sbloccare con urgenza i vincoli del patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, per poterne garantire in qualche modo il funzionamento;

atteso che per le spese telefoniche, le spese degli uffici di segreteria, le spese di piccola manutenzione come lampadine, serramenti eccetera sono state le stesse famiglie ad autotassarsi, sottraendo risorse ai progetti e all'offerta formativa dei propri figli, visto che lo Stato non assicura neppure la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione;

considerato che il Governo Renzi all'atto del suo insediamento, avvenuto circa un anno fa, annunciava interventi per la "Buona scuola" e per lo sblocco del patto di stabilità per l'edilizia scolastica ma in realtà sono state sottratte costantemente le risorse finanziarie essenziali per il funzionamento ordinario delle scuole,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire per sbloccare al più presto il patto di stabilità per l'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli istituti superiori, volto a garantire il funzionamento degli uffici a cominciare dal pagamento delle bollette telefoniche e del canone per l'utilizzo di *internet*, la manutenzione ordinaria degli edifici, l'acquisto o la dotazione degli arredi (sedie, banchi, attrezzi da palestra) e ogni altro utile intervento, sino allo scorso anno scolastico sostenuto finanziariamente dalle Province di riferimento, visto che, in assenza di tali contributi, la stessa sicurezza degli edifici scolastici è messa seriamente a repentaglio, in quanto per molti aspetti

dipende proprio dall'ordinaria manutenzione;

perché, contrariamente all'obbligo costituzionale e all'impegno assunto all'inizio della sua attività, non garantisca nemmeno la copertura dei servizi minimi di funzionamento e manutenzione dei plessi scolastici;

quali iniziative urgenti intenda adottare in merito alla possibilità di sblocco dei fondi provinciali per il funzionamento e la manutenzione delle scuole superiori della provincia di Verona e il rimborso delle spese del 2014.

(4-03645)

[BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [CATALFO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la medesima "richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato alla data del 5 giugno 2014;

tale elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

fra queste decisioni, si rileva la 2003/193/CE, in merito all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, C 27/99 (ex NN 69/98), notificata con il numero C (2002) 2006 def.;

la Commissione ha evidenziato che "il trasferimento di attivi connesso alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società per azioni create in virtù della legge 142/90 e della legge 498/92 beneficia di esenzione fiscale per quanto concerne la tassa di registro; l'imposta di bollo; l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili; tasse ipotecarie e catastali; ogni altra imposta o tassa collegata con il trasferimento";

la legge n. 549 del 1995 e il decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, in particolare, avrebbero previsto "un'esenzione triennale dalle imposte sul reddito IRPEG e ILOR a favore delle SpA ex lege 140/90 a partire dalla data dell'acquisizione della personalità giuridica e in ogni caso non oltre l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 1999";

considerato che:

la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha manifestato dubbi sulla classificazione come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato stesso e sulla compatibilità con il mercato comune di alcune misure nazionali applicabili alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, come istituite dalla legge n. 142 del 1990;

l'illegittimità degli aiuti concessi alle società è stata segnalata anche da organi di stampa, dai quali si apprende: "Secondo l'esecutivo europeo, tra il 1994 e il 1998 le società (...) Asm Brescia ora A2A, Acea, Aem, Amga ora Iride e Aceagas hanno beneficiato di prestiti a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti, di esenzioni fiscali sui conferimenti e di un'esenzione totale triennale da Irpeg e Ilor. Tutte misure considerate da Bruxelles come aiuti di Stato, in contrasto con le regole europee sulla concorrenza. Il 5 giugno del 2002 la Commissione aveva quindi chiesto che il governo provvedesse a recuperare tutti gli aiuti indebitamente concessi a queste aziende", come si legge su un articolo di "blitzquotidiano" del 21 dicembre 2011;

la Cassazione civile, Sez. V, con sentenza del 27 aprile 2012, n. 6544, ha sottolineato che "il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della

Commissione" e che "l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali";

ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione, dovendo giungere "all'effettivo recupero delle somme dovute";

considerato inoltre che risulta agli interroganti che con riferimento al 2014 "Il gruppo Acea ha chiuso i primi nove mesi con un utile netto che si attesta a 117,7 milioni di euro (+3,7% rispetto al 30/9/2013). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ammonta a 504,9 milioni di euro, in aumento di 20,5 milioni di euro (+4,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2013. Il Risultato Operativo (EBIT) del periodo passa da 269,0 milioni di euro del 30/9/13 a 274,5 milioni di euro al 30/9/14, con un incremento del 2%", come si legge su "teleborsa" del 10 novembre 2014;

considerato infine che:

AEM Torino SpA, con efficacia contabile a decorrere dal 1° gennaio 2006, ha incorporato AMGA SpA assumendo la denominazione sociale di Iride SpA;

da un articolo de "Il Sole-24ore" del 30 giugno 2010 si apprende che "Iride è un'azienda che opera nel settore della fornitura di servizi idrici ed energetici. Nata nell'ottobre del 2006 come prodotto della fusione di due importanti società come AemTorino e Amga Genova, Iride si è subito imposta sul mercato diventando il terzo operatore nazionale nel settore dei servizi a rete. Il gruppo Iride è attivo soprattutto nei settori della produzione, della distribuzione e della vendita di energia, nonché della gestione dei servizi idrici",

si chiede di sapere:

se siano state adottate tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune di cui alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE;

nel caso in cui non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato, in palese violazione del diritto comunitario, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero delle somme indebitamente versate, in considerazione anche del *trend* economico, registrato in positivo nell'ultimo quinquennio, delle società municipalizzate in questione;

qualora sia avvenuta la restituzione delle somme dovute, in che termini, quantità e modalità sia stato recuperato l'aiuto di Stato, in linea con le indicazioni della Commissione europea, e soprattutto quale tasso di interesse sia stato applicato, in virtù del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionali.

(4-03646)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da una notizia del 21 gennaio 2015 su "LatinaQuotidiano", quotidiano *on line* locale, si è venuti a conoscenza dell'intenzione della società Ipogeo Latina Srl di citare in giudizio il Comune di Latina per 13.798.244,61 euro relativi a spese e costi che l'impresa avrebbe sostenuto, i quali, secondo la l'azienda appaltante, avrebbero dovuto essere a carico del Comune; la prima sentenza in merito avrà luogo il 13 aprile 2015;

la Ipogeo Latina Srl è subentrata all'associazione temporanea di imprese (ATI) Damiani Costruzioni Srl, quale soggetto nominato promotore per un *project financing* relativo alla "Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento" del cimitero urbano latinense, oggetto che successivamente venne cambiato in "Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano";

facendo sempre riferimento alla notizia del quotidiano *on line*, pare che il gruppo di Forza Italia presente al Comune di Latina voglia «presentare in Consiglio comunale una proposta per transare con la Ipogeo e risolvere in modo consensuale il contratto in modo da non dover risarcire la società privata con quasi 14 milioni di euro ma chiudere tutto a 1 milione e mezzo», nonostante già nel 2013 si sia già

proceduto, con determinazione n. 918/2013, a costituire un «gruppo esperto di supporto al RUP per l'esame e la valutazione delle richieste della concessionaria Ipogeo Latina Srl nell'ambito del procedimento di conciliazione»;

considerato che, per quanto risulta:

al citato progetto di finanza è seguita una convenzione stipulata l'11 marzo 2009 (raccolta n. 20.062) tra il Comune di Latina e l'ATI capitanata dalla Damiani Costruzioni Srl (poi diventata Ipogeo Latina Srl). Da una nota del segretario generale, prot. n. 77139 dell'11 luglio 2012, alla seconda pagina questi scrive: «Nella proposta si dà atto dell'avvio del procedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla validazione/ verifica del progetto in contraddittorio con i tecnici della concessionaria, ma non risulta né allegata né in qualche modo dichiarata la effettiva conclusione del procedimento di validazione, che costituisce, oltre che presupposto di legittimità per la sua approvazione, anche obbligo stabilito nella convenzione, il cui art 13 recita: "Il progetto definitivo sarà sottoposto al responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione in contraddittorio con i progettisti e sulla base del progetto preliminare. La validazione deve essere eseguita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto"». Sembrerebbe che, ad oggi, il responsabile unico del procedimento non abbia ancora provveduto a validare detto progetto di convenzione. Altresì, lo stesso art. 13 della convenzione tra Comune di Latina e la società Ipogeo Latina Srl, citato dal segretario generale, al comma 3 recita: «Qualora gli adempimenti previsti ai precedenti commi siano espletati oltre i termini stabiliti (30 gg. per la validazione - 45 gg. per l'approvazione), la maggior durata sospende i termini contrattuali previsti dalla presente convenzione». In altre parole, in eventuale mancanza di validazione, il contratto avrebbe dovuto essere sospeso, mentre, al contrario, le parti hanno deciso di proseguire;

inoltre, l'art. 3 della medesima convenzione dà modo di riflettere su un altro aspetto contingente: «la Concessione avrà durata di anni trenta, decorrenti dalla stipula della presente convenzione ed è comprensiva della fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva»; tenuto presente ciò di cui in premessa, malgrado la sospensione dei termini contrattuali stabilita dall'art. 13, comma 3, della convenzione e nonostante la Ipogeo Latina Srl abbia comunque iniziato a prestare ed erogare i propri servizi cimiteriali e non, a parere degli interroganti è impossibile determinare l'inizio formale della decorrenza dei termini temporali della convenzione. In questo modo si assiste ad uno scivolamento quotidiano della decorrenza dei termini, concedendo un indefinito vantaggio economico all'impresa (erogazione di servizi e concessioni e canoni anticipati dal Comune relativi diverse annualità, determinazione n. 189/2015) a discapito, in via primaria, della legge;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

nella citata nota, il segretario generale del Comune scrive: «Risulta acquisita agli atti di questa Segreteria Generale una nota del concessionario Ipogeo Latina prot. n. 61342 del 06.06.2012 nella quale lo stesso comunica la "definitiva revoca da parte dell'Istituto Bancario del finanziamento che assisteva l'intero progetto per l'impossibilità di realizzare gli investimenti previsti a causa della mancata approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo", tale dichiarazione mal si concilia con il testo deliberativo che invece non né dà alcuna traccia, né si dà atto, al contrario, degli alternativi mezzi finanziari cui il concessionario intende far ricorso per realizzare l'opera. Tuttavia, anche in tal caso, prodromico all'approvazione del progetto è la ridefinizione del P.E.F. al fine diverificarne o concordarne il permanere dell'equilibrio costi ricavi» concetto peraltro postulato dall'art. 153, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che nello specifico stabilisce che: "Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari";

l'equilibrio obbligatorio del piano economico finanziario era stato calcolato dalla Ipogeo Latina Srl anche sul rivendicato diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funebri nell'area cimiteriale di Latina (art. 6, comma 1, lettera e della convenzione dell'11 marzo 2009). L'8 novembre 2010, tramite

segnalazione prot. 0062383, è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza del mercato, la quale stabilisce che la fornitura di arredi funebri «non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali». Pare che la società Ipogeo Latina Srl, in qualche modo, abbia deciso di rinunciare a tale servizio offerto al pubblico in regime di monopolio. In aggiunta, è da sottolineare che la Ipogeo Latina Srl eroga in privativa anche il servizio di illuminazione votiva, per il quale «anche il Tar Toscana, nella sent. n. 1430/2009 ha recentemente ribadito che il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico a rilevanza economica e, come tale, è assoggettato ai vincoli di cui all'art. 113 del Tuel e dell'art. 23- del decreto-legge n. 112/2008. In tale fattispecie, i giudici amministrativi hanno chiarito che nel caso in cui l'ente intenda affidare direttamente il servizio, debba rispettare quanto previsto per gli affidamenti in deroga dall'art. 23-bis, co. 3, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Il comune dovrà quindi, tra l'altro, presentare una richiesta di parere, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di adottare la Delibera di affidamento del servizio e, in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere. In particolare, l'ente dovrà fornire all'Antitrust una relazione contenente gli esiti delle indagini di mercato, da cui risulti la convenienza della dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura a evidenza pubblica, informazioni circa le modalità con le quali sono stati resi pubblici tali elementi e tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa interessata e "l'ente locale deve tener conto del parere rilasciato" (Tar Toscana, sent. n. 1430/2009)» (fonte: "Il Sole-24 ore", Diritto e pratica amministrativa, giugno 2010, n. 6);

come accennato in premessa, l'oggetto originario del bando di gara sottoposta ad evidenza pubblica, alla quale aveva partecipato la Ipogeo Latina Srl, allora ATI Damiani Costruzioni Srl, era "Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento", nel quale non era assolutamente contemplata l'intervenuta fornitura di servizi cimiteriali permessa, in seguito, al concessionario; di fatti, lo stesso Comune di Latina nella determinazione del 10 marzo 2009, n. 379/2009, chiarisce "Che l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire con il contratto di concessione è la realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina". Passati pochi mesi, con la determinazione n. 2116/2009 del 16 novembre 2009, firmata dal dirigente del Servizio nonché responsabile unico del progetto, si dà atto all'accoglimento della richiesta di Ipogeo Latina Srl di integrare la convenzione con due articoli, tra i quali l'art. 10 (poi art. 14, comma 1-bis) che ha per oggetto "la concessione in uso di ogni tipo di sepoltura dell'Area Cimiteriale sia essa di nuova costruzione che già realizzata ma rientrata nella disponibilità della Concessionaria, nonché la concessione dei lotti di terreno per la realizzazione delle cappelle gentilizie", con il quale, sostanzialmente, si stravolge l'ambito del bando di gara ad evidenza pubblica sul quale si fonda la nomina a "promotore" di Ipogeo Latina Srl. Alla gara europea, o meglio identificata "sollecitazione pubblica mediante pubblicazione nei modi di legge di apposito avviso a formulare proposte ex art. 37-bis legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. sono pervenute al Comune di Latina due proposte (...) per la realizzazione in project financing dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina", come riportato nella deliberazione di Giunta municipale n. 750/2007, ossia che oltre alla Damiani Costruzioni Srl partecipò anche un'altra società, la quale rispose ad un bando che poco ha a che vedere con la convenzione che ne è derivata. Da aggiungere a questo aspetto c'è un altro concetto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè che «laddove l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando di gara sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale, nella misura in cui avrebbe determinato una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi funebri istituzionali e servizi funebri aventi natura commerciale»;

a parere degli interroganti si palesa l'impossibilità di stabilire se sia il Comune ad essere in difetto per non aver validato il progetto definitivo o se la farragine sia imputabile alla società Ipogeo Latina Srl che, comunque, continua ad operare senza l'avallo formale dell'amministrazione comunale. Come

esempi di questo quadro molto confuso si riportano le svariate determinazioni (n. 2381/2010; n. 2110/2011; n. 2551/2012; n. 447/2014) relative alla realizzazione di loculi provvisori e traslazione delle salme da questi alle postazioni definitive, come costi extra-convenzione o direttamente a carico del Comune di Latina, oppure dalla denuncia fatta da un giornalista ("Il Caffè", edizione del 15 dicembre 2011, pagina 11) che scrive: «nonostante la privatizzazione del servizio, il Comune sta ancora pagando tutte le utenze che sono utilizzate dall'attuale gestore: energia elettrica, acqua, gas e persino lo smaltimento dei rifiuti». Tutto ciò si configura come una contraddizione rispetto a quanto precisato dal responsabile unico del progetto, ossia «che il suddetto provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata», considerazione inserita nella determinazione n. 379/2009 del 10 marzo 2009, momento istituzionale in cui veniva stravolto l'oggetto originario della convenzione e veniva affidata alla Ipogeo Latina Srl, in maniera indiretta, la possibilità di erogare i servizi cimiteriali. In ogni caso, è opinione degli interroganti che siano occorse azioni non incidentali che non hanno salvaguardato il principio della buona amministrazione, sancito dalla Costituzione, e soprattutto hanno inciso e continueranno ad incidere pesantemente sul già desolato bilancio comunale del capoluogo pontino;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'art. 6, ha istituito l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

a giudizio degli interroganti i fatti esposti sembrano richiedere l'intervento dell'Autorità anticorruzione, a causa delle molteplici incongruenze illustrate, vale a dire: se sia stata, ad oggi, concessa la validazione del progetto avente per oggetto la "Progettazione costruzione, gestione del cimitero urbano"; se in mancanza della validazione definitiva del progetto si sospendono o meno i termini di contratto; nel caso in cui non sia mai stata concessa la validazione del progetto, se ciò potrebbe comportare un ulteriore vantaggio economico per la Ipogeo Latina Srl data la subitanea erogazione dei servizi (cimiteriali ed edilizi), nonostante non siano mai iniziati a decorrere i termini della concessione trentennale; se sia lecito il sopravvenuto stravolgimento dell'unico obiettivo del bando di gara ad evidenza pubblica, ossia l'ampliamento del cimitero urbano di Latina, al quale, successivamente, è stata affiancata l'erogazione di servizi funebri istituzionali aventi natura commerciale; se sia legittimo l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, come ad esempio l'illuminazione votiva, senza adeguato bando ad evidenza pubblica o senza debita motivazione in caso di affidamento diretto e, di conseguenza, senza i pareri obbligatori delle autorità garanti; per fare luce sull'effettivo equilibrio del piano economico finanziario di tale progetto di finanza; se le utenze dell'area cimiteriale meglio vengano saldate dal concessionario della convenzione o risultino ancora a carico della cittadinanza di Latina; dell'appropriatezza in termini di economicità della realizzazione, nel corso degli anni, dei loculi provvisori pagati come prestazione in extra-convenzione;

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario, nell'ambito delle proprie attribuzioni, segnalarli all'Autorità anticorruzione;

se non ritenga di attivarsi per l'approvazione di una puntuale e definita legislazione nazionale sui servizi cimiteriali intesi come servizio pubblico locale e come servizi locali a rilevanza economico-imprenditoriale, poiché tale vuoto legislativo, di competenza esclusiva statale, non circoscrive nettamente gli ambiti a cui, successivamente, applicare la dottrina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(4-03647)

CAPACCHIONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la Seconda università degli studi di Napoli, nota con l'acronimo SUN, è stata istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, per scorporo dall'università degli studi "Federico II" e con l'obiettivo di decongestionare il primo ateneo napoletano;

la sede legale della SUN è la città di Caserta ed ha sedi a Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua

Vetere e Napoli;

nel corso dei suoi primi 20 anni di attività, fino all'attuazione della legge n. 240 del 2010, la SUN ha progressivamente attivato 10 facoltà (Medicina e chirurgia, Giurisprudenza, Economia, Lettere, Ingegneria, Architettura, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze ambientali, Psicologia e Scienze politiche) le cui sedi sono state dislocate nella provincia di Caserta, ad eccezione della sola facoltà di Medicina con sede a Napoli;

a seguito dell'attuazione della legge n. 240 del 2010, la riorganizzazione dell'ateneo ha visto, nelle stesse aree scientifiche precedentemente coperte dalle facoltà, l'istituzione di 19 dipartimenti universitari di cui 9 di area medica con sede a Napoli e 10 nelle altre aree con sede nella provincia di Caserta dove attualmente presta servizio circa il 60 per cento del personale docente e frequentate da oltre il 70 per cento degli studenti;

considerato che:

nella seduta del senato accademico del 24 febbraio 2015, il magnifico rettore della SUN ha presentato la proposta di cambiamento del nome dell'università e lo stesso senato ha approvato la proposta invitando i dipartimenti universitari a esprimere il proprio parere;

le proposte su cui dovranno esprimersi i dipartimenti sono, nell'ordine, le seguenti: università della Campania "Luigi Vanvitelli"; università "Luigi Vanvitelli"; università di Caserta;

la prima denominazione fa riferimento al più ampio territorio regionale ove hanno sede altri 5 atenei statali e non identifica, se non in modo generico, i territori dove storicamente la SUN ha operato (retoricamente costruendo una sineddoche per la quale si dice il tutto per indicarne solo una parte);

inoltre costituirebbe un'eccezione tra gli atenei nazionali (ma anche nella maggior parte del panorama internazionale) che, ad eccezione delle università telematiche, mantengono sempre un riferimento geografico nella propria denominazione;

la Seconda università degli studi di Napoli e il suo acronimo SUN sono, di fatto, un *brand* attraverso il quale le attività didattiche e scientifiche dell'ateneo casertano sono noti e apprezzati nel contesto internazionale, grazie anche alla storia e alla fama culturale, artistica, scientifica e cosmopolita della città partenopea;

tenuto conto del contributo culturale e scientifico essenziale che la SUN, come università casertana, ha offerto a un territorio complesso e, oggi, connotato da una profonda crisi economica e socio-culturale, conseguenza, in buona parte, della presenza della criminalità camorristica e della diffusione di un marchio d'infamia quale quello di "terra dei fuochi";

tenuto conto della crescita culturale offerta alle giovani generazioni di "terra di lavoro" nella prospettiva di dotarsi di competenze adeguate a consentire un riscatto del territorio;

considerato, inoltre, che:

il cambio di denominazione della SUN secondo le prime due proposte suindicate comporterebbe la rimozione di qualunque riferimento al territorio o ai territori fisici nei quali l'università casertana opera da oltre 20 anni e, in particolare, la rimozione del collegamento con la provincia di Caserta riproducendo, peraltro, l'imbarazzo generale con cui in molti contesti ci si riferisce a questo territorio a causa delle ben note problematiche ambientali e sociali (si pensi ad esempio alla cancellazione del nome di Caserta dalle carte geografiche dei luoghi di produzione della mozzarella di bufala operata da alcuni operatori internazionali della ristorazione);

ciò, oltre ad arrecare un danno incalcolabile all'immagine culturale di tutto il territorio creerebbe forte confusione nei rapporti con le altre università della Campania e tra queste e le rispettive aree di operatività;

a parere dell'interrogante, è del tutto inaccettabile che un'istituzione pubblica come la Seconda università degli studi di Napoli non mantenga anche un riferimento oggettivo alla provincia nella quale ha la propria sede legale,

si chiede di sapere quali iniziative, entro i limiti delle proprie competenze e ferma restando l'autonomia universitaria, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere perché sia assicurato il collegamento dell'immagine e dell'azione della SUN alla provincia di Caserta, anche al fine di evitare che insorgano

conflitti di attribuzione territoriale tra le diverse università della Campania.

(4-03648)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'Inps, Tito Boeri, "nei primi 20 giorni di febbraio sono 76mila le richieste arrivate dalle imprese per accedere alla decontribuzione per assunzione a tempo indeterminato", osservando che "i primi dati sono incoraggianti" e che "le assunzioni potrebbero essere molte di più";

il *premier* Renzi ha parlato di 200.000 nuovi posti di lavoro nel 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa di 800.000 nuovi posti di lavoro in 3 anni e la relazione tecnica alla legge n. 190 del 2014, legge di stabilità per il 2015 (provvedimento che ha previsto appunto l'esonero contributivo per il triennio 2015-2018 sulle neo assunzioni effettuate nel corso del 2015, comma 118 dell'art. 1) addirittura stima in un milione di posti di lavoro aggiuntivi l'effetto dell'intervento normativo;

a contestare questi trionfanti dati è l'Ufficio parlamentare di bilancio; secondo il presidente Giuseppe Pisauro, infatti, "600mila potrebbero essere contratti che comunque sarebbero a tempo indeterminato e 400mila contratti a tempo determinato che si trasformano. Quindi l'impatto sull'occupazione potrebbe essere zero", come si legge sul resoconto della sua audizione in V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera del 30 ottobre 2014;

il combinato dell'azzeramento contributivo e dello sgravio Irap contenuti nella legge di stabilità per il 2015 con il nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti inevitabilmente risulta vantaggioso per le aziende; ovvio, a parere dell'interrogante, che tale *mix* venga accolto favorevolmente dal mondo delle imprese e delle professioni;

preoccupa, invero, secondo l'interrogante l'opera di "macelleria sociale" in atto e che emergerà solo al termine dei vantaggi fiscali: secondo alcune simulazioni il risparmio in termini di decontribuzione e di Irap oscilla dai 9.000 ai 18.000 euro; per altro verso il neoassunto è licenziabile in qualunque momento a fronte di un indennizzo pari a 2 mensilità all'anno;

è evidente, pertanto, che la permanenza o meno del vantaggio fiscale sarà decisiva ai fini del mantenimento dei posti di lavoro che si creeranno in questo triennio;

nella puntata di "Mix24" di Giovanni Minoli del 15 marzo 2015, Andrea Guerra, ex amministratore delegato di Luxottica ora consigliere strategico del *premier* Renzi, ha detto "penso che dentro al jobs act ci siano tante cose buone ma credo manchi ancora qualcosa di fondamentale che è la protezione dei lavoratori nel lungo periodo",

si chiede di sapere se ed in qual misura il Governo intenda garantire i posti di lavoro anche al termine del periodo di decontribuzione ovvero se sia allo studio l'eventualità di rendere permanenti le misure di riduzione del costo del lavoro e gli interventi di defiscalizzazione finalizzati all'incremento ed al mantenimento della base occupazionale, onde evitare che il contratto a tutele crescenti si configuri, utilizzando l'espressione del segretario confederale della UIL Guglielmo Loy, un "contratto a termine finanziato".

(4-03649)

[CERONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

secondo l'articolo 30 della Costituzione, commi primo e secondo: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";

secondo l'art. 33 della Costituzione, comma quinto: "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi";

l'art. 315-*bis* del codice civile (rubricato "Diritti e doveri del figlio") dispone che: "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e

le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa";

secondo l'art 147 del codice civile, "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis";

secondo il comma 2 dell'art. 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";

secondo il comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli";

la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006, al n. 9, "Istruzione parentale", dispone che "I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza"; considerato che:

nel protocollo 1147 del 7 febbraio 2006 del Ministero della pubblica istruzione è specificato che "Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica" e soprattutto che "la specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta";

la circolare ministeriale 26 marzo 2010, n. 35, dispone che sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria, nei seguenti casi: ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

come specificato dal Ministero, la scuola non può effettuare accertamenti patrimoniali sul reddito delle famiglie e non può sottoporre i genitori ad "esami" per verificare se siano capaci di insegnare ai propri figli;

il Ministero indica, attualmente, come unica soluzione possibile quella di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento;

l'esame di idoneità che deve essere effettuato alla fine di ogni anno, per verificare l'assolvimento dell'obbligo, si può considerare, quindi, una prova solo a posteriori delle capacità tecniche dei genitori e che può influire negativamente sulla formazione dell'obbligato, perché non sottoposta a controlli preventivi sulle condizioni effettive di partenza del percorso formativo dell'alunno a cui la legge deve provvedere nei casi di incapacità dei genitori, i quali possono non essere in possesso di titoli adatti a svolgere un ruolo così importante per la società come quello dell'istruzione e della formazione;

l'istituzione dell'esame di idoneità non è sancita per legge e l'esistenza di tale obbligo è comprensibile solo tramite circolari ministeriali;

non esiste, inoltre, alcuna disposizione normativa che indichi con chiarezza e, in maniera specifica, quali siano i requisiti tecnici e le capacità economiche minime indispensabili ai familiari per essere in grado di dimostrare, ove richiesto dall'autorità competente, di poter garantire i diritti del figlio

affermati costituzionalmente, e che permetta alla stessa autorità competente di accertare la fondatezza sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica e/o economica, autocertificate, da parte delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare per adempiere i propri doveri in quanto genitori e cittadini,
si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare il vuoto normativo riguardante il diritto-dovere sancito costituzionalmente per le famiglie che intendano fare richiesta dell'istituto dell'istruzione parentale;

in che maniera voglia regolamentare i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità delle capacità tecnica o economica delle famiglie che vogliono fare uso dell'istituto dell'istruzione familiare;

in quali termini intenda predisporre opportune disposizioni atte a verificare l'andamento del progetto formativo adottato in funzione della tutela del diritto all'istruzione dei figli.

(4-03650)

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BENCINI](#), [GAMBARO](#), [DE PIETRO](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) era un tipo di scuola di specializzazione di durata biennale, finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le SSIS iniziarono la loro attività nell'anno accademico 1999/2000 con l'avvio del primo ciclo. Le scuole furono chiuse definitivamente nell'anno accademico 2008/2009 a conclusione del nono ciclo;

il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha stabilito un nuovo percorso per la formazione iniziale del personale docente. Per ottenere l'abilitazione all'insegnamento il decreto prevede l'attivazione presso le istituzioni accademiche di uno specifico corso universitario, il TFA, tirocinio formativo attivo, al termine del quale si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento. I corsi TFA sono a numero chiuso (con *test* di accesso) e ogni anno vengono stabiliti a livello regionale i posti disponibili per ciascuna classe di concorso;

i PAS sono dei percorsi (abilitanti speciali) di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Sono riservati ai docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

di fatto, tutti questi percorsi hanno sostituito gli esami di concorso, previsti dalla legge n. 270 del 1982, che avevano funzione sia di arruolare sia di abilitare i docenti, e che sarebbero dovuti essere banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni 2 anni,

si chiede di sapere:

quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i corsi SSIS, quali le sedi per ogni regione e quanti ammessi e frequentanti per ogni sede;

quanti siano stati i docenti ammessi e frequentanti i TFA e a quando risalga l'ultimo TFA bandito;

quanti siano i docenti ammessi e frequentanti i PAS;

a quanto ammonti la tassa d'iscrizione applicata per ogni percorso abilitativo di cui sopra, qualora sia stata stabilita dal Ministero, mentre, qualora invece sia stata data discrezionalità sull'importo ai singoli atenei, se siano stati fissati degli importi minimi o massimi;

se dette entrate siano confluite nei bilanci delle singole università o trasferite, almeno in parte, al Ministero;

se risultino i costi per l'organizzazione dei percorsi abilitanti, o per singolo ateneo o come importo totale.

(4-03651)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [MASTRANGELI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [CAMPANELLA](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [FLORIS](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la Camera dei deputati ha affrontato la questione relativa alla cosiddetta peste suina africana la cui mancata eradicazione determina un gravissimo danno alla economia agro-zootecnica sarda;

per quel che riguardava la malattia vescicolare suina (MVS) "l'accreditamento aziendale e regionale di indennità da malattia vescicolare suina consente la possibilità di movimentazione degli animali e delle carni, ma attualmente in Italia non si ha l'accreditamento di tutte le regioni per l'indennità da MVS. Infatti ad oggi le regioni Campania e Calabria presentano ancora dei focolai", mentre per quel che riguarda la peste suina africana (PSA), è noto che questa malattia, contagiosa tra gli animali ma non per l'uomo sta costituendo un grosso freno alle esportazioni di carne suine, stante anche quanto stabilito dalla Commissione europea che con propria decisione di esecuzione 2011/852/UE, che ha definito tutta la Sardegna territorio "ad alto rischio";

il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg ha evidenziato il rischio della diffusione della peste suina africana al di fuori della Sardegna, con gravissimi danni per tutto l'allevamento suino europeo;

la Giunta regionale della Sardegna, con deliberazione n. 25/18 del 2 luglio 2014 ha disposto la redazione e l'attuazione di un piano d'azione straordinario e l'istituzione di un comitato ristretto d'indirizzo per l'eradicazione della PSA a cui è seguita la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana", e, infine, la delibera n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che ha approvato definitivamente il piano d'azione straordinario;

conseguente la Commissione europea ha approvato il piano d'azione deliberando un co-finanziamento pari a 3.500.000 euro, per contribuire a debellare il virus entro il 2017. Attualmente la somma è suddivisa in 2 *tranche*: 2 milioni di euro per il 2015 e 1.500.000 di euro per il 2016;

appare evidente l'efficace e fattivo impegno messo in campo dalla Regione Sardegna per l'eradicazione della malattia, riconosciuto anche dalla Commissione europea, come appare ugualmente evidente l'insufficiente attività di controllo in porti ed aeroporti, più che sul fronte dell'esportazioni di carni e animali dalla Sardegna, quella relativa alle importazioni tanto da far dubitare a giudizio degli interroganti sull'esistenza di traffici illeciti finalizzati a determinare uno specifico danno all'economia isolana e a quella nazionale in generale;

tale dubbio ha origine dalla preoccupazione che molte merci provenienti dall'estero possano essere introdotte in Sardegna senza nessuna necessaria autorizzazione, e senza che vengano svolti i previsti controlli sanitari;

ciò sarebbe suffragato dal fatto che in tempi recenti proprio la carenza di controlli avrebbe causato la diffusione di gravi virusi che hanno pesantemente danneggiato l'economia sarda e minacciato la salute delle persone soprattutto per la mancanza di controlli effettivi, in particolare per quel che riguarda le merci che si muovono su gomma ed escono dalle aree portuali;

il controllo sistematico delle merci e dei prodotti importati in Sardegna dovrebbe essere di competenza del Ministero della salute, e dovrebbe essere effettuato presso punti di ispezione frontaliera, i quali sarebbero del tutto inesistenti in Sardegna;

l'assenza di presidi statali nel territorio isolano rischierebbe di creare ulteriori gravi problemi di salute non solo per la popolazione sarda ma anche per quella italiana ed europea, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia attivato ogni iniziativa di sua competenza al fine di rafforzare i controlli su porti e aeroporti, anche favorendo l'istituzione in Sardegna di un punto di ispezione frontaliera;

a quale punto sia la relativa procedura;

se siano state informate in modo debito dei problemi esposti, connessi all'importazione di carni e animali da allevamento nel territorio sardo, le competenti autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

(4-03652)

[GAETTI](#), [AIROLA](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel 1984 l'allora Comunità economica europea introdusse il sistema delle "quote latte" allo scopo di limitare le eccedenze nella produzione da parte degli allevatori e le conseguenti ampie fluttuazioni dei prezzi sui mercati. Il "regime del prelievo supplementare", uno strumento di politica agraria comunitaria, imponeva dei tetti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi, il cui superamento comportava un pesante prelievo fiscale, a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento;

la quota latte non è giuridicamente una concessione a produrre, ma una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare senza pagare tributi aggiuntivi. Gli acquirenti di latte all'ingrosso fungono da sostituti d'imposta, hanno quindi il compito di monitorare le consegne di latte dei produttori e, se questi superano le quote assegnate singolarmente, trattenere dall'importo pagato per il latte acquistato il prelievo stabilito dalle norme comunitarie;

il sistema delle quote latte si è dimostrato fallimentare fin dalla sua nascita e le numerose indagini delle forze dell'ordine e delle commissioni parlamentari hanno evidenziato come in Italia il meccanismo sia stato spesso utilizzato per compiere truffe, i cui costi sono poi ricaduti sulle casse pubbliche, a testimonianza di un sistema che non ha mai funzionato;

mentre la Commissione europea ha annunciato, in questi giorni, la decisione di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata riscossione dei prelievi, circa 1.343 miliardi di euro, dovuti dagli allevatori italiani per la sovrapproduzione di latte, si assiste con sconcerto al racconto di storie paradossali di sventurati agricoltori che ormai da anni si stanno scontrando anche con la farragिनosa burocrazia italiana;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

una di queste storie riguarda la signora Mara Zoppo, titolare dell'omonima azienda agricola, sita a Azeglio (Torino) in via Roma 98. Il fatto risale all'annata lattiero-casearia 2003-2004, allorquando per eccesso di produzione "fuori quota" la signora Zoppo si vedeva trattenuta attraverso il primo acquirente, la società Donzella Srl, con sede in via Conte Verde 31, Roma, e sede operativa in via Somma 74, 80048, Sant'Anastasia (Napoli), il 5 per cento dell'eccedenza a titolo di prelievo supplementare. In pratica l'azienda della signora Zoppo ha prodotto più latte, per il quale, come prevede la legge, ha visto detratto il corrispettivo da parte del primo acquirente di un importo pari a 3.626,31 euro; quest'ultimo ha però ritardato per pochi mesi il versamento all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) delle quote di febbraio e marzo 2004 per un ammontare di circa 1.991,55 euro. Infatti il pagamento per lo splafonamento di febbraio 2004 della campagna 2003-2004 è stato effettuato il 9 luglio 2004, mentre quello di marzo 2004 il 4 agosto 2004;

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, del 1° ottobre 2004, la ditta Donzella Srl scriveva alla Regione Lazio, Direzione agricoltura, e alla Provincia di Torino, Settore agricoltura, una lettera in merito ammettendo la propria colpa, giustificandosi con una propria "errata interpretazione della legge in materia a meno di un anno dalla sua prima applicazione", chiedendo quindi ad AGEA di lasciare all'azienda Zoppo il "beneficio della compensazione al fine di evitare alla stessa penalizzazioni gravose", avvisando di aver già provveduto al versamento delle quote anche se in ritardo e di aver avuto un "comportamento caratterizzato sempre da una estrema buona fede";

a seguito della suddetta raccomandata la Regione Piemonte provvedeva, in data 2 dicembre 2004, prot. n. 31854 DA 1105, ad informare la Regione Lazio, Direzione agricoltura, e AGEA chiedendo a quest'ultima l'annullamento dei prelievi supplementari imputati all'azienda Zoppo e chiedendo di sollevarla da ogni responsabilità;

il tardivo versamento dei prelievi da parte del sostituto d'imposta ha così escluso l'azienda della signora Zoppo dai benefici della restituzione cui avrebbe avuto diritto e inoltre ha fatto sì che AGEA le imputasse una multa del 100 per cento dello splafonamento per un importo totale di 72.526,29 euro, come da lettera del 19 gennaio 2005, prot. n. DPAU.2005.257;

la Regione Lazio, con prot. 195421 3D/D3/15 del 15 dicembre 2008, scrive ad AGEA e alla Regione Piemonte, ufficio quote latte, a seguito della documentazione ricevuta dalla signora Zoppo il 20 novembre 2008, prot. n. 180782/15, intimandola a "voler elidere dal registro debitori ed ad operare la restituzione del prelievo compensato";

a parere degli interroganti non è comprensibile come non vi sia stato un responsabile amministrativo di AGEA che, preso atto della raccomandata della ditta Donzella Srl e delle indicazioni pervenute dalle diverse istituzioni governative, sia intervenuto con una decisione di buon senso per porre fine a questa assurda situazione burocratica;

il 15 ottobre 2009 la signora Zoppo fa domanda di rateizzazione *ex* decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, per l'importo di 83.307,71 euro non per ammissione di colpa, ma semplicemente per evitare da una parte la "soluzione unica" e dall'altra per guadagnare tempo e poter così procedere per le preposte vie legali contro la società Donzella Srl. Con la sentenza del 15 marzo 2012 giunta a termine del procedimento intentato dalla signora Zoppo, il Tribunale di Roma, terza Sezione civile, ha condannato la ditta Donzella Srl al risarcimento di 83.307,71 euro oltre alle spese legali, somma non ancora liquidata;

aver proposto, da parte di AGEA, il primo acquirente quale sostituto d'imposta è stato dannoso per numerosi allevatori;

il 17 dicembre 2014 AGEA comunica con raccomandata con ricevuta di ritorno che saranno attivate le procedure di riscossione coattiva nei confronti della signora Zoppo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga congruo, a fronte di un ritardo di 3 mesi del pagamento di 1.991,57 euro, comminare una sanzione di 72.526,29, oltre agli interessi;

se non ritenga di intervenire su AGEA visto che, nonostante le numerose segnalazioni, il personale dell'Agenzia stessa non ha mai provveduto ad aggiornare la posizione della signora Zoppo;

se non intenda tutelare gli allevatori onesti, rivalendosi sul primo acquirente, visto che è stata proprio AGEA ad istituire questa procedura.

(4-03653)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [CRIMI](#), [PETROCELLI](#), [BUCCARELLA](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo l'ultimo rapporto del comitato Eurojust, "Strategic project on environmental crime" del 21 novembre 2014, la maggior parte dei reati ambientali restano impuniti generando costi altissimi per la società;

nel rapporto emerge con chiarezza la necessità che gli Stati membri si dotino di un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo;

l'Eurojust evidenzia le criticità per cui «i profitti dei reati ambientali sono altissimi, mentre le sanzioni sono bassissime. I collegamenti con le organizzazioni criminali ed il traffico illegale di rifiuti non vengono riportati o neanche indagati. C'è un'assenza di coordinazione tra le autorità competenti a livello nazionale ed internazionale, ad esempio il procuratore generale non riceve i dati necessari dalle dogane o dalle autorità veterinarie. In gran parte le autorità nazionali non riescono a risolvere casi adottando un approccio transfrontaliero. L'applicazione della legislazione dell'UE al livello nazionale è diversa da uno Stato membro all'altro, un ostacolo per la lotta contro la criminalità ambientale. Certi Stati membri non hanno le strutture adeguate, ad esempio delle unità di polizia o dei procuratori che lavorano solamente sui casi di reati ambientali. Questi procuratori specializzati si trovano in Svezia, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi»;

dall'analisi di quanto accaduto in Campania nella "terra dei fuochi" a giudizio degli interroganti appare evidente quanto la mancanza di un controllo specializzato e costante abbia negativamente inciso sulla situazione dei luoghi e sulla commissione di reati legati allo smaltimento dei rifiuti, con gravi ripercussioni sulla salute e sull'ambiente;

in data 18 dicembre 2014, ad istanza della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è stata presentata la mozione 1-00367, che, analizzando a distanza di più di un anno la situazione della "terra dei fuochi", ha evidenziato una serie di carenze sulle quali chiede l'impegno del Governo, tra le quali la mancanza di controlli efficaci e di un corpo ambientale specializzato. La mozione impegna il Governo a potenziare il Corpo forestale dello Stato, carente di uomini e mezzi, facendovi confluire risorse umane attualmente impegnate in modo dispersivo in altri enti o corpi, *in primis* attraverso l'accorpamento delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ispettorato centrale qualità e repressione frodi, e delle unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale, avente competenze tecniche e investigative finalizzate al contrasto dei reati ambientali; attualmente la mozione non è ancora stata oggetto di discussione;

considerato che:

attualmente esistono in Italia differenti corpi di polizia ciascuno con il proprio apparato burocratico e dirigenziale. Accanto ai corpi nazionali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Capitanerie di porto, esistono i corpi locali di Polizia municipale e provinciale oltre ai vari corpi delle Regioni a statuto speciale e corpi speciali;

a parere degli interroganti ciò è causa di disfunzioni del sistema che, oltre a generare costi sproporzionati per attività burocratiche, produce accavallamenti nelle competenze, duplicazioni nelle attività svolte e nella distribuzione funzionale delle strutture sul territorio;

tali inefficienze comportano un costo non giustificato per la collettività: infatti i costi di gestione per incarichi dirigenziali e apparati burocratici risultano più elevati rispetto a quelli per la gestione delle attività operative, a discapito dell'efficacia dei controlli e dell'attività di prevenzione dei reati;

tra i vari corpi di polizia non vi sono, in via ordinaria, adeguati meccanismi di collaborazione e comunicazione, incluse anche dati interconnesse o comuni, escluse alcune eccezioni, e ciò genera disfunzioni nell'organizzazione dei controlli;

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia, a parere degli interroganti, non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo così come d'altronde la stessa Europa ritiene necessario e dovuto;

nello specifico, la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica che non può prescindere da una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali Ispra, Arpa e Asl e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi;

la necessità ed opportunità di un intervento di tale tipo si palesa anche in sede di esame, attualmente in corso presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, del disegno di legge AS 1458, recante norme sull'istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati, che all'art. 1 annovera tra i suoi obiettivi principali quello di assicurare omogeneità ed efficacia dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e prevenzione sanitaria, a tutela della salute pubblica, in funzione della piena realizzazione del principio del "chi inquina paga", riconoscendo la centralità delle attività tecnico scientifiche alla base di ogni controllo in materia ambientale;

considerato inoltre che:

il 4 novembre 2014 durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il sostituto procuratore Roberto Pennisi hanno espresso la loro contrarietà ad un paventato accorpamento del

Corpo forestale dello Stato ad altre forze di polizia. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha dichiarato: «Noi siamo contrarissimi - se non si è capito, lo ribadisco - alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, per le ragioni che ha detto Pennisi e perché sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del *know-how* e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, che forse risponde a esigenze di finanza, di *spending review*, non lo so, potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale e delle procure distrettuali. (...) noi riteniamo che il Corpo forestale dello Stato debba mantenere una propria identità, perché attraverso il mantenimento dell'identità può sviluppare sempre meglio la propria conoscenza, la propria esperienza e la propria specializzazione, che, con tutto il rispetto -figuriamoci- per le altre forze di polizia, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato non concerne soltanto i rifiuti, ma anche tutta la criminalità ambientale. Noi dobbiamo guardare il tema del contrasto alla criminalità ambientale non limitato a questo o a quel settore di criminalità ambientale, ma nella sua completezza, perché molto spesso ci sono interconnessioni, interferenze e intrecci fra le varie manifestazioni criminali. Pensate, ripeto, al traffico di rifiuti e alle energie rinnovabili, alla *green economy*. Ci sono interferenze e intrecci che possono essere sviluppati in un unico contesto investigativo e preferibilmente con un Corpo di polizia altamente specializzato. Quest'alta specializzazione in questo settore specifico per tutti questi settori di intervento, la possiede il Corpo forestale dello Stato e sarebbe un peccato disperderla in questo o in quell'altro, peraltro encomiabilissimo, corpo di polizia»;

secondo il rapporto "Ecomafia 2014", elaborato da Legambiente, nel solo 2013 il Corpo forestale ha accertato più di 10.200 reati ambientali avvenuti in Italia, corrispondenti a circa il 35 per cento sul totale nazionale contro i 1.219 accertati dal nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e gli appena 65 reati accertati dalla Polizia di Stato;

considerato altresì che, a giudizio degli interroganti:

un eventuale accorpamento del Corpo forestale nella Polizia di Stato di recente paventato nel disegno di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione d'iniziativa governativa (AS 1577) farebbe perdere la specificità dello stesso Corpo e le competenze conquistate sul campo con tutte le conseguenze in termini di perdita di efficacia dell'azione dello Stato contro i crimini ambientali oggi della massima importanza, mentre lascerebbe invariata la duplicazione principale di funzioni fra i due corpi omologhi di Carabinieri e Polizia di Stato;

al fine di non svilire gli sforzi che il Parlamento sta compiendo nella direzione dell'approvazione di norme penali severe sui delitti ambientali, quali l'inquinamento, il disastro, l'impedimento al controllo e l'omessa bonifica, occorre un sistema più efficace di tutela penale dell'ambiente coordinato e cooperativo, in ambito nazionale ed a livello europeo, che non può prescindere dalla riorganizzazione, dal coordinamento e dall'alta specializzazione delle attività di vigilanza e d'indagine in materia ambientale, agroalimentare e a tutela della salute pubblica;

in mancanza di controlli specializzati efficaci e di un sistema di comunicazione delle informazioni adeguato, facilmente ottenibile attraverso i nuovi strumenti tecnologici informatici, l'aver previsto sanzioni severe rischia di rimanere una misura isolata che, seppure ha un effetto dissuasivo, non è in grado di incidere sul risultato che si intende ottenere quale l'effettiva tutela dell'ambiente e della salute, da realizzare attraverso un'azione preventiva, coordinata ed incisiva dello Stato nei confronti dei reati commessi in danno dell'ambiente e della salute, in violazione del codice penale e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano valido e condivisibile l'obiettivo per cui, attraverso la riorganizzare delle forze dell'ordine, attualmente operanti in materia di tutela dell'ambiente, dell'alimentazione, dell'agricoltura e della

salute pubblica, che elimina duplicazioni di corpi e competenze, si arrivi alla creazione di un corpo nazionale ambientale unico specializzato che includa il Corpo forestale dello Stato, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le Polizie provinciali, i corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'ispettorato centrale qualità e repressione frodi e che operi in sinergia con gli enti tecnici pubblici quali Ispra, Arpa e Asl;

qualora non ritengano valido e condivisibile tale obiettivo, quali siano le motivazioni al riguardo;

se e quali iniziative di competenza abbiano posto in essere per prevedere un efficace sistema di controllo ambientale coordinato a livello nazionale ed europeo, attraverso l'organizzazione di un corpo unico specializzato di polizia ambientale, cui partecipino tutte le forze dell'ordine e gli enti tecnici che si occupano dei controlli ambientali, che vigili sulle attività che più di altre possono generare danni all'ambiente, secondo quanto richiesto dal comitato europeo Eurojust;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, farsi promotori di una riorganizzazione delle forze dell'ordine esistenti al fine di far confluire quelle che tra loro si occupano di tutela ambientale, *in primis* polizie provinciali, corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole e del Ministero dell'ambiente, ispettorato centrale qualità e repressione frodi, unità provenienti dal piano di dismissione dell'Aeronautica, all'interno del Corpo forestale dello Stato, che al momento rappresenta il corpo più efficace in termini di risultati ottenuti nella tutela dell'ambiente, così creando un corpo specializzato dal punto di vista tecnico, investigativo e giudiziario dotato di sufficienti mezzi e risorse umane, diffusamente distribuito su tutto il territorio nazionale, ed ottimizzando gli altissimi costi sociali che a tutt'oggi derivano dai mancati controlli o dall'inefficienza di controlli poco specializzati;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, siano state intraprese per favorire la formazione di alta specializzazione e l'aggiornamento costante delle forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale;

quali iniziative di competenza intendano assumere per rafforzare il sistema di accesso ai dati ambientali da parte della società civile, un'esigenza fortemente sentita dalla popolazione e spesso di fatto negata, e per rafforzare i sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, anche attraverso banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti dalle diverse fonti, enti pubblici di controllo, forze dell'ordine e magistratura

(4-03654)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01781, del senatore Pagnoncelli, sulla regolarità della gestione del Comune di Adrano (Catania);

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-01776, del senatore Giovanardi, su una controversia relativa all'acquisto di un immobile insistente su un terreno demaniale;

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01770, 3-01779 e 3-01780, del senatore Marton ed altri, rispettivamente sul trattamento economico del personale delle forze armate, sui nuovi requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità del personale della Marina militare e sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01783, del senatore Girotto ed altri, sull'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo;

3-01787, del senatore Panizza, sul sistema dello "*split payment*" come misura di contrasto all'evasione dell'IVA;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01782, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato illegittimi concessi ad Alcoa nel 2006;

3-01784, del senatore Castaldi ed altri, sul recupero degli aiuti di Stato a ThissenKrupp, Cementir e Nuova Terni industrie chimiche;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01771 e 3-01772, della senatrice Taverna ed altri, rispettivamente sull'applicazione del sistema del "pay back" per la spesa farmaceutica e sui criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 408a seduta pubblica dell'11 marzo 2015, nell'intervento del senatore Di Biagio, a pagina 37, alla sesta riga del primo paragrafo, sostituire le parole: "comma 3" con le altre: "comma 2".

1.5.2.13. Seduta n. 413 (ant.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

413a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 19 MARZO 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

In ricordo di Marco Biagi

[PRESIDENTE](#). Oggi commemoriamo la figura di Marco Biagi, barbaramente ucciso per mano terrorista il 19 marzo 2002.

[SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, ho chiesto di ricordare l'odioso omicidio di Marco Biagi nel giorno del suo 13° anniversario, perché non dobbiamo, soprattutto in questa sede, dimenticare il generoso sacrificio di un eroe civile consapevole del rischio che correva, la tragica sottovalutazione del pericolo da parte dello Stato che non seppe proteggerlo, l'anomalia di una Nazione insanguinata per decenni da un terrorismo ideologizzato che non ha avuto eguali in nessun altro Paese, l'attualità delle sue intuizioni che tanto hanno influenzato anche le più recenti riforme del lavoro.

Desidero innanzitutto unirmi all'immutato dolore dei suoi familiari, cui nulla e nessuno può restituire il vuoto immenso lasciato da un padre, marito, fratello esemplari. E desidero altresì richiamare l'attenzione di noi tutti, affinché non si ripeta mai più il clima di odio politico in cui maturò il suo assassinio. Mai, sottolineo mai, il legittimo dissenso circa il merito delle politiche pubbliche può condurre al grave errore commesso da coloro che concentrarono sulla sua persona le loro critiche, facendone, senza volerlo, l'obiettivo di menti malate, ma non casualmente prodottesi a seguito di tanto odio ideologico lungamente propagato. Ricordiamo per non ripetere, per mantenere sempre il reciproco rispetto umano, per non dimenticare mai l'uomo che è presente nelle idee che contestiamo.

Lasciatemi peraltro segnalare anche quanto le sue convinzioni gli siano sopravvissute. Marco era persona di solidi principi, aveva una visione lucida del mondo nuovo che stava producendosi con il processo di globalizzazione, suggeriva una più evoluta combinazione delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. La disegnò nel libro bianco, che con lui ho avuto l'onore di firmare, affinché la nostra economia diventasse più competitiva e capace di generare lavoro di qualità. Non propose solo flessibilità corrispondente all'epoca delle incertezze; indicò soprattutto nella continua possibilità delle persone di accedere a conoscenze e competenze la tutela più efficace, la via dell'autosufficienza di ciascuno in un tempo di cambiamenti continui e imponderabili.

Penso in coscienza che le recenti riforme del lavoro e dell'educazione siano state fortemente influenzate dal suo progetto, e che sarebbe quindi giusto definire statuto dei lavori, come egli auspicava, il nuovo testo unico che il Governo si accinge a redigere sulla base della delega ricevuta. Tuttavia, signor Presidente, ritrovare nelle riforme le sue convinzioni non lo restituisce in alcun modo

a chi lo ha stimato ed amato, e probabilmente io stesso, per dirla con un suo concittadino, voglio trovare un senso ad una storia che un senso non ce l'ha. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD, FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, voglio intervenire in occasione di questa ricorrenza tragica per ricordare una personalità di grande spessore intellettuale e morale. Tuttavia, proprio per dare il senso della necessità che la politica deve essere in grado di sintesi positive, riconoscendomi totalmente nell'intervento del senatore Sacconi, rinuncio ad esprimermi ulteriormente. Di questo c'è bisogno nel nostro Paese in questo momento di particolare difficoltà: noi dobbiamo esprimere solidarietà, convincimento di un cambiamento di rotta anche della politica e della sua capacità di affrontare la diversità di opinioni non attraverso l'estremizzazione delle parole, com'è accaduto nella vicenda tragica di Marco Biagi, ma cercando di essere dialettici e positivi. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP (NCD-UDC)*).

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, sono passati tredici anni da quando il professor Marco Biagi venne barbaramente assassinato per il suo lavoro ed il suo impegno istituzionale e civile.

Marco Biagi, ordinario per molti anni all'Università di Modena e Reggio Emilia, e tra i massimi esperti di diritto comunitario, animatore di studi, ricerche e iniziative formative, soprattutto in materia di diritto del lavoro internazionale e di mercato del lavoro, presidente dell'Associazione italiana per gli studi di relazioni industriali, era un giurista apprezzato in Italia e all'estero.

Dopo esser stato in prima linea nell'elaborare molte proposte di politica del lavoro dei Governi di centrosinistra - come, ad esempio, la riforma del lavoratore socio di cooperative o la proposta dello statuto dei lavori - è stato tra gli estensori del libro bianco sul lavoro. Il professor Biagi fu barbaramente ucciso proprio per tale libro bianco, per il quale in molti lo ricordano. In pochi però ricordano e dicono che la riforma voluta dal professor Biagi non è esattamente quella che venne attuata dopo la sua morte: basta aprire il libro bianco per capirlo. Allora, se vogliamo omaggiare il professor Marco Biagi, dovremmo cercare di compiere davvero la riforma che avrebbe voluto.

Il libro bianco conteneva numerose proposte, tutte ovviamente opinabili, ma tutte ispirate all'intento di sperimentare anche in Italia rapporti e assetti del mercato del lavoro già sperimentati da tempo in Europa. Ma in esso si prevedevano quelle forme di sostegno al reddito che devono necessariamente accompagnare e sorreggere il lavoratore nel suo percorso di vita e si spiegava l'importanza degli investimenti per la concreta attuazione di politiche attive di inserimento lavorativo, di formazione e riqualificazione di disoccupati e inoccupati di lunga durata: il cosiddetto potenziamento delle tutele nel mercato.

Nel libro bianco si diceva che la vera risposta all'indigenza deve essere il lavoro; lavoro di cittadinanza, direi, quello sancito nella nostra Costituzione, ma esso deve essere sorretto da forme di sostegno al reddito; reddito minimo garantito, come accade in tutta Europa, che a noi del Movimento 5 Stelle piace chiamare reddito di cittadinanza.

Mi piace poi ricordare ed evidenziare il ruolo del professor Biagi come presidente della commissione di esperti incaricata di predisporre un testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro costituita prima, nel 1996, presso il Ministero del lavoro. Anche in questo caso, la riforma che auspicava Biagi è rimasta incompiuta e - anche qui - la vera commemorazione, il vero omaggio alla memoria del professore sarebbe quello di arrivare ad una riforma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il cosiddetto testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), che sia effettivamente un testo unico.

Verso queste soluzioni dovremmo convergere tutti, senza distinzione partitica, di prevenzione e di altro genere. D'altronde, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dei lavoratori non sono, in sé, né di destra, né di sinistra, perché la loro valenza effettiva e la loro capacità di proteggere efficacemente chi

ne ha necessità trovano un senso solo dove si traducono in forme concrete di tutela e di equità. A ben vedere, infatti, sul terreno della politica del lavoro, la contrapposizione tradizionale tra destra e sinistra non ha alcun senso. Ciò che serve sono il buon senso, la visione del futuro, la giustizia e la tutela di chi è più debole. È questo il messaggio che ci ha lasciato il professor Biagi: un messaggio che è più forte di qualsiasi muro, di qualsiasi ideologia e di qualsiasi indiscriminato rifiuto al dialogo; più forte perfino della barbarie del terrorismo. (*Applausi dai Gruppi M5S e AP (NCD-UDC)*).

[PELINO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trascorrere del tempo rende giustizia e chiarisce i torti e le ragioni. Il trascorrere del tempo - tredici anni dal suo orribile ed insensato omicidio - ha reso giustizia di quanto Marco Biagi ha fatto, scritto e pensato nella sua vita troppo breve.

La sua figura, invece di essere ingrigita, superata dai cambiamenti, si staglia sempre più nitida come quella di un vero riformista, uno dei pochi pensatori liberi del nostro Paese. Che l'Italia avesse il peggior mercato del lavoro di tutta Europa, come ha detto lo stesso Biagi, era una cosa che sostenevano in molti. Nessuno, però, ha avuto la sua stessa capacità di dare risposte chiare e convincenti. Partendo da una visione complessiva del mondo del lavoro, senza ideologismi ottusi, bugie convenienti e convenienze di parte, Biagi aveva indicato i nodi centrali che, se affrontati in tempo, avrebbero portato ad un diverso e più forte sviluppo del nostro Paese, ad un'altra storia. E ben poca soddisfazione c'è nella constatazione che, dopo tredici anni dalla sua morte, una parte delle riforme proposte da Biagi sia stata finalmente accettata da quella sinistra che per anni lo aveva ciecamente combattuto. Allora quella sinistra che lo accusava di voler cancellare i diritti e di voler creare insicurezza attraverso la flessibilità. Con la calma e la ragionevolezza che gli erano proprie, Marco Biagi rispondeva che la sua era una riforma complessiva del mondo del lavoro che non poteva essere giudicata leggendone solo qualche parte. Da un lato, infatti, si riconosceva il diritto di ogni azienda ad organizzare la produzione nel modo più conveniente, senza dover sottostare a rigidzze anacronistiche; dall'altro, aveva ben chiaro che nessun lavoratore poteva essere lasciato indietro. Se si ricordano solo le sue pur decisive parole sull'importanza della flessibilità intelligente, del *part-time* e di un mercato del lavoro dinamico, gli si fa un grave torto. Perché, indissolubilmente legata a tutto ciò Biagi esprimeva l'assoluta necessità di una profonda riforma degli ammortizzatori sociali per difendere ogni lavoratore dagli effetti della disoccupazione, per facilitare il reinserimento e per rendere realmente efficaci i servizi pubblici e privati per l'impiego.

Rimane la tristezza per la sua morte, il rammarico per aver perso una persona limpida e coraggiosa. E mi domando quale sarebbe oggi, se Marco Biagi fosse ancora vivo, la portata e la centralità del suo contributo in un'Italia che arranca per uscire dalla crisi. Sono convinta che, con lui, tutto sarebbe più facile, più giusto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buemi*).

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, con il garofano che porto, Marco Biagi non posso che ricordarlo come un giuslavorista socialista, riformista. Proprio per le sue idee riformiste è stato ucciso, ma i suoi carnefici hanno ucciso l'uomo, non le sue idee, che dopo tredici anni continuano ad essere ben presenti in tutti noi.

Personalmente, ho avuto modo di conoscerlo a Pisa, quando lui era al Sant'Anna. Ci siamo iscritti assieme nel 1974 al Partito Socialista, quando lui era un ventiquattrenne ed io leggermente più giovane. Avevamo grandi idee e mai avrei pensato di essere qui oggi a commemorare un uomo che, per capacità, sicuramente avrebbe dovuto essere qui a guidare il Paese per la ripresa economica, per i problemi del lavoro.

Termino facendo una riflessione a voce alta. Credo che l'intervento del collega Sacconi più di ogni altro abbia espresso, nel 13° anniversario della morte di Biagi, il significato e l'importanza che ha

avuto per l'Italia e i lavoratori, per il socialismo italiano ed europeo, un uomo come Marco Biagi.

Il quesito che pongo è questo: perché sono sempre quelli di cultura riformista, socialista, a dover lasciare il segno con il sangue su questo suolo patrio? Perché i terroristi hanno paura di questa idea e cercano di tappare loro la bocca in ogni modo, anche con il sangue. Dopo l'intervento del senatore Sacconi, credo che un buon silenzio non fu mai scritto ed è per questo che taccio. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Ferrara).*

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, è sicuramente difficile ricordare un momento come quello che abbiamo vissuto tredici anni fa, quando una persona, uno studioso, un uomo che lavorava i per i lavoratori, ha lasciato la sua vita per mano di brigatisti, di terroristi, che hanno compiuto un gesto violento non tanto nei confronti di una singola figura, ma contro lo Stato, contro quel Paese che voleva cambiare.

Marco Biagi collaborava con l'allora ministro Roberto Maroni e con il senatore Sacconi, ed era impegnato in un grande tentativo, quello di modernizzare il mondo del lavoro nel nostro Paese cercando di introdurre degli elementi di novità che potessero permettere ai nostri lavoratori di godere di più tutele, ma soprattutto di avere un'aspettativa migliore, per quanto riguarda la possibilità di ritrovarsi occupati, per loro, per i componenti delle loro famiglie e per tutti coloro che erano vicini all'aspettativa di trovare uno sbocco occupazionale.

Quando si parla di Marco Biagi bisogna parlare delle sue idee, che non sono state assolutamente ammazzate - uso questo termine ricordando quel vile, drammatico gesto - perché hanno continuato a circolare, anche nelle nostre Aule, ed hanno trovato una applicazione concreta.

Forse questa è la vera testimonianza della sconfitta di coloro che pensavano di ammazzare, con un uomo, le idee che invece erano buone, condivise e avrebbero condotto il nostro Paese verso uno sbocco diverso e sicuramente più facile sotto il profilo occupazionale e che avrebbe potuto interessare parecchi nostri concittadini, giovani e non più giovani. Infatti, anche le persone che si trovavano in difficoltà, e magari avevano qualche anno in più, venivano prese in considerazione nelle proposte che ha fatto Marco Biagi assieme a una serie di altre persone. Io conosco Michele Tiraboschi, bergamasco come me, che sicuramente ha raccolto l'eredità di Marco Biagi: basta leggere i suoi scritti e ascoltare le sue parole nei vari convegni per capire quanto effettivamente ci possa essere di buono in quelle idee che allora già venivano portate avanti.

Concludo con una citazione. Qualche mese fa, un importante magistrato mi disse che non temeva di morire per mano della mafia, di essere ammazzato dalla mafia, perché sapeva benissimo che la sua morte sarebbe stata una condanna e una sconfitta per la mafia. Per la mafia era più utile che lui visse, piuttosto che vederlo morto e vedere, giustamente, riconosciuta in lui una figura alla ricerca dell'affermazione della legalità. Era questa la sua forza, la sua volontà ed è questa la battaglia che lui ancora oggi sta portando avanti con tanto successo e con tanto pericolo per la propria vita.

Allora i brigatisti non fecero questa valutazione quando uccisero Marco Biagi, e probabilmente questa è la loro sconfitta più grande, perché le idee di Marco Biagi continuano ad essere presenti anche in quest'Aula oggi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP (NCD-UDC)).*

***ICHINO** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, c'è un nesso, credo, tra la vicenda di Marco Biagi, che riassume la storia di un Paese malato di faziosità e di intolleranza, e l'episodio, se possibile ancora più grave, di oscurantismo violento, di violenta intolleranza nei confronti delle idee, delle opinioni religiose, della stessa cultura altrui, che ieri a Tunisi ha fatto venti vittime, che oggi piangiamo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Puglia e Centinaio).* Quelle venti vittime ci ricordano come questa malattia gravissima sia ben lontana dall'essere guarita.

A uccidere Marco Biagi fu, certo, soltanto la mano assassina dei terroristi; ma a fare di lui il bersaglio

della violenza assassina fu uno scontro politico durissimo sulle questioni del lavoro, che non esito a definire come una sorta di infarto del sistema politico?democratico. Dobbiamo anche al sacrificio di Marco Biagi se il Paese oggi sta guarendo da quella malattia mortale; anche se, come vediamo, quella malattia ora ci assedia intorno ai nostri confini.

La faziosità non necessita della malafede, anche se a questa talvolta si accompagna. La faziosità è essenzialmente figlia della paura. Così come, di fronte a un nemico alieno, con il quale non c'è modo di comunicare, la paura ci spinge solo a sparargli per primi, allo stesso modo, di fronte a ragionamenti che sconvolgono il nostro modo di pensare, proviamo la tentazione di squalificare preventivamente chi li propone, per chiudere il dibattito prima ancora che esso si apra. È la tecnica del tabù, del cordone sanitario, contro la quale non c'è ragionamento efficace.

Per superare quella barriera, le argomentazioni raffinate servono poco o nulla. L'arma più efficace è una testimonianza di disinteresse personale e di spirito di servizio e di sacrificio, che induca gli interlocutori a comprendere intuitivamente la necessità del confronto.

Questa è la testimonianza che Marco Biagi ha dato al massimo grado ed è questo il contributo decisivo che egli ha dato, non solo per disincagliare la cultura del lavoro del nostro Paese dalle secche di un oscurantismo dannoso, ma anche per svelenire una dialettica politica intossicata, appunto, dalla faziosità. Tanto forte è stata questa sua testimonianza - spinta fino al punto di mettere consapevolmente a rischio la sua vita anche quando ogni difesa gli era stata colpevolmente tolta - che, dopo la sua morte, squalificare la sua persona non è più stato possibile.

È stato qui che si è assistito a un capitolo nuovo nella fenomenologia della faziosità: dal momento che non era più possibile squalificare lui, si è tentato di separare da lui la sua opera, negando che fosse opera sua. Quante volte, e da quanti esponenti anche eminenti dell'*establishment* politico, accademico e sindacale abbiamo sentito dire in questi anni: «Marco Biagi era persona troppo intelligente, colta e per bene per poter scrivere quella legge». E quanti, pur senza pronunciare questa frase - che oltraggiosamente implica la squalifica totale di quella riforma sul piano dell'intelligenza, della cultura e dell'onestà morale - ancora oggi tentano sostanzialmente proprio la stessa operazione, rifiutando di chiamare col suo nome la legge che lui ha scritto di suo pugno. La chiamano «legge 30», per paura che l'ammirazione o anche solo il rispetto suscitati dalla sua straordinaria testimonianza possano indurre la gente a guardare senza pregiudizi ai contenuti e agli effetti di quanto lui ha elaborato e proposto!

Ma il tempo è galantuomo: oggi tutti sono costretti a riconoscere che quella legge - accusata inconsultamente di essere la causa della diffusione del precariato nel nostro Paese - in realtà non ha istituito alcun rapporto di lavoro precario che non esistesse già, magari con un nome diverso, e ne ha semmai imposto una disciplina più compiuta, per certi aspetti persino più restrittiva rispetto all'ordinamento precedente.

Se un difetto aveva, quella legge, era semmai quello di limitare l'intervento riformatore ai margini del diritto del lavoro, senza toccarne il cuore, cioè la regola di *job property* che è per sua natura creatrice di una divisione profonda tra *core workers* e *peripheral workers*, tra protetti e non protetti. Ma quel difetto non era certo conseguenza di una timidezza nell'approccio riformatore dell'estensore della legge, bensì delle barricate erette dai suoi oppositori.

La parte essenziale dell'eredità intellettuale che Marco Biagi ci ha lasciato, comunque, non sta tanto in questa o quella scelta contingente di politica del lavoro, quanto nell'affermazione di un metodo nuovo per l'impostazione stessa del dibattito di politica del lavoro: un metodo fondato, in primo luogo sul confronto tra diritto, economia e sociologia, ma fondato soprattutto sulla comparazione internazionale.

Discutere di quelle idee con rispetto, respingendo ogni tentazione di chiusura preventiva del dibattito, è un dovere civile e morale per chiunque abbia a cuore il progresso sociale e la stessa democrazia. La battaglia contro il terrorismo si vince anche in questo modo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sacconi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[BARETTA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo si

associa al ricordo del professor Marco Biagi: un intellettuale di altissimo livello, per sua scelta a servizio dello Stato; un riformista moderno che cercava incessantemente il punto di equilibrio tra i diritti inalienabili della persona e le esigenze collettive della comunità; un eroe civico, lucido precursore di analisi e di idee che ci hanno accompagnato in tutti questi anni alla ricerca di soluzioni che egli ci aveva già indicato.

Chi lo ha conosciuto, come è capitato anche a me, stimato e con lui ha lavorato, ricorda ancora con emozione quella sera di tanti anni fa, lo sgomento, il dolore e lo sconforto che ci prese. Ci sembrava che tutto fosse finito.

Se possiamo dire oggi - come spesso si fa retoricamente - che un sacrificio ha lasciato il segno, questo è il caso.

Il Paese procede, il mondo del lavoro avanza verso nuove prospettive tra contraddizioni e difficoltà. Ebbene, per molto di ciò che buono e migliore oggi la società italiana e il mondo del lavoro vivono e hanno costruito il merito va, ancora oggi, per molta parte attribuito al professor Marco Biagi. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e AP (NCD-UDC) e del senatore De Cristofaro).*

Sull'attentato terroristico di Tunisi

PRESIDENTE. Onorevoli senatrici e onorevoli senatori, nella giornata di ieri il mondo ha assistito ad un atto di vile barbarie e inaccettabile violenza.

I fatti accaduti a Tunisi sono espressione di un'intolleranza che impone a tutte le istituzioni e a ciascuno di noi fermezza nei principi e intelligenza nel costituire insieme le fondamenta di civiltà lungo le strade della pace, della giustizia e dell'integrazione.

In memoria delle vittime e in spirito di vicinanza autentica ai loro familiari, invito l'Assemblea ad un momento di raccoglimento. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor presidente, ieri a Tunisi siamo stati sorpresi da un attentato vigliacco e insensato.

La violenza politica dell'ISIS ha colpito alla cieca e ha voluto dimostrare che nessuna parte del Nord Africa è al sicuro. Esprimo quindi la mia più sentita, incredula e addolorata vicinanza al signor Sergio e a tutta la famiglia di Giuseppina Biella, nativa di Desio e residente a Meda; altrettanto ai congiunti di Francesco Caldara, di Novara, e di Orazio Conte, di Torino.

Il mio pensiero va anche alle famiglie delle vittime degli altri Paesi coinvolti e a quelle tunisine.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 10,08)

(Segue RICCHIUTI). Le vittime italiane ne hanno fatto le spese tragicamente anche in qualità di visitatori animati da spirito di amicizia, curiosità e solidarietà. Il viaggio nella nostra cultura è sempre stato questo: un modo per allacciare legami di reciproca conoscenza e scambio, per bandire guerre e violenza dal vocabolario delle relazioni internazionali.

Non è un caso che il terrorismo islamico si sia accanito su turisti inermi diretti ad un museo. Sono certa che la politica tornerà a dire la sua, a riprendersi il campo con i suoi mezzi, con le sue mediazioni, con le sue procedure, con il suo portato di rapporti commerciali e di confronto istituzionale e culturale; sono certa che nessuno di noi si piegherà al ricatto del terrore.

È solo quando la politica tace, quando le cancellerie europee sono afone e impotenti che la pace e la stabilità sono compromesse e restiamo in balia di criminali senza scrupoli e senza umanità.

Ecco perché ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime, piangiamo con loro, ma non ci rassegniamo al dominio dell'imprenditoria della paura internazionale. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e della senatrice Bencini).*

MAZZONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura esprimo il cordoglio per le vittime del vile attentato di ieri a Tunisi.

Mi permetto qualche considerazione sul fatto che la Tunisia non è la Libia, dove la rivolta contro il regime di Gheddafi, anche a causa degli errori tragici dell'Occidente, è diventata una lotta di tutti contro tutti che ha aperto la strada al califfato islamico e ha consentito di conquistare porzioni di territorio sempre più vaste. Ma la Tunisia non è neppure l'Egitto, dove c'è voluto il *golpe* illuminato di al-Sisi per mettere fuori gioco gli integralisti islamici della fratellanza musulmana.

La primavera tunisina non ha portato sconvolgimenti drammatici, tanto che la democrazia ne è uscita rafforzata. Ma anche una democrazia forte può essere messa in pericolo del combinato disposto della presenza di gruppi terroristici che si muovono all'interno del suo territorio e di combattimenti che avvengono, da diversi mesi, lungo la frontiera algerina contro le bande salafite che hanno rapporti organici e con Al Qaeda del Maghreb.

C'è poi un altro elemento che non va sottovalutato. La Tunisia è stata negli ultimi mesi uno dei maggiori fornitori di reclute jihadiste alle milizie dell'ISIS che combattono in Siria e in Iraq, ma la grande manifestazione di ieri sera a Tunisi contro il terrorismo è un grande segnale di speranza: è il segnale che esiste una Tunisia democratica pronta a sfidare il califfato.

Dobbiamo guardarci tutti negli occhi oggi e dirci con chiarezza che forse non è un caso se, per la prima volta, l'ISIS ieri ha sparso sangue italiano e dobbiamo contare le prime vittime della guerra che il califfato ci ha dichiarato. È necessario, dunque, ritrovare lo stesso spirito di coesione nazionale che ci consentì di vincere il terrorismo interno ed è indispensabile che il Governo metta in atto tutte le misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini alla vigilia di tre appuntamenti cruciali che ci attendono quest'anno: l'esposizione della Santa Sindone, l'Expo e il Giubileo che inizierà l'8 dicembre. L'ISIS, infatti, ha più volte indicato i luoghi simbolo della cristianità come suoi obiettivi privilegiati. Nelle ultime ore servizi di *intelligence* hanno lanciato l'allarme per possibili azioni anche in Italia, il cui rischio si fa quindi sempre più concreto. Volenti o nolenti, dunque, siamo già dentro questo conflitto e dobbiamo attrezzarci di conseguenza.

Nello sfondo dell'attacco terroristico in Tunisia non può non essere accelerata la soluzione rapida della crisi libica per impedire all'ISIS di allargare le proprie aree di attività anche ai Paesi vicini e soprattutto di esportare la loro guerra totale in Europa attraverso l'Italia. La comunità internazionale deve stabilizzare la Libia a qualunque costo. È una priorità inderogabile per la nostra sicurezza nazionale e, dunque, siamo alla vigilia di un impegno gravoso di fronte al quale dobbiamo tutti essere all'altezza. Dobbiamo assolutamente mobilitarci, perché le nostre vittime di ieri siano le prime e le ultime di questa guerra che l'ISIS ci ha dichiarato. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e GAL (GS, LAN, MpA, NPSI, PpI)*).

STUCCHI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signora Presidente, naturalmente intervengo per esprimere il cordoglio mio e di tutto il Gruppo della Lega Nord per tutte le vittime dell'attentato di ieri: per i quattro italiani in modo particolare, ma anche per tutte le ventiquattro persone decedute. Desidero, inoltre, esprimere i miei auguri ai feriti che, in questo momento, stanno combattendo per la loro sopravvivenza, alcuni dei quali purtroppo si trovano sicuramente in situazioni abbastanza precarie.

Quello che è successo in Tunisia ci deve far riflettere, perché è accaduto all'interno di un Paese diverso da quelli dell'area con cui confina. È un Paese che - come ha detto il suo Presidente ieri - ha cercato di intraprendere un cammino che guarda alla democrazia, naturalmente con una certa sua declinazione, conoscendo quanto sia complesso attuare i suoi principi in quella realtà. Si tratta comunque di un cammino che deve essere sostenuto ed incentivato.

L'attentato è stato compiuto in un luogo simbolico perché, se è vero che il primo obiettivo era il

Parlamento, va detto che il museo del Bardo è il più grande dell'Africa ed è forse il luogo della cultura, il luogo di riferimento culturale, per un gran numero di cittadini africani. Questo ci deve far pensare, perché si sapeva che lì vi era comunque la presenza di tanti cittadini stranieri. E, quindi, l'eco di un avvenimento che se fosse avvenuto all'interno del Parlamento tunisino, piuttosto che all'interno del museo del Bardo, sarebbe stato mondiale.

È accaduto all'interno del museo ed ha comportato la perdita di vite di persone che appartengono a varie nazionalità, e questo oggi ci impone una riflessione: una riflessione che, per quanto riguarda solamente il 2015, ci ha già richiesto l'attentato di Parigi alla redazione di «Charlie Hebdo»; ci ha richiesto l'attentato di Copenhagen e ci richiede costantemente, guardando in casa nostra, anche l'opinione pubblica, che è molto attenta e molto timorosa. A tale proposito, prima sono stati citati tre degli eventi importanti che riguarderanno il nostro Paese nelle prossime settimane e mesi: l'ostensione della Santa Sindone, l'Expo e il Giubileo, che sono eventi molto delicati oltre che importanti, da gestire con attenzione.

La nostra fortuna è vivere in un Paese attento a quello che accade al suo interno e che, quindi, richiama tutti alle proprie responsabilità. Mi auguro che quanto accaduto a Tunisi sia un ulteriore stimolo a chi ci governa, a chi rappresenta l'Esecutivo e a chi opera in determinati settori legati alla prevenzione e alla sicurezza dei cittadini, e quindi volti ad evitare che possano accadere fatti drammatici, ad essere ancora più deciso nell'affrontare con il giusto rigore questa sfida. Si tratta, infatti, di fare delle scelte non drastiche, ma giuste a difesa dei cittadini e della sicurezza del nostro Paese, per evitare che fatti del genere, che hanno riguardato - nel caso di ieri - cittadini italiani ed europei al di fuori dei confini dell'Unione europea, possano accadere anche all'interno del nostro Paese.

Credo che sullo strumento che abbiamo oggi a disposizione, che è la discussione nell'altro ramo del Parlamento del decreto-legge sul terrorismo, dobbiamo applicarci per inserirvi nuove misure che possano dare ulteriori garanzie ai nostri cittadini. Mi auguro che il Governo accolga questo invito, perché questi fatti drammatici non possono essere taciuti e meritano risposte adeguate. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per associare le parole mie, del mio partito e del mio Gruppo al cordoglio che anche i miei colleghi hanno espresso pochi minuti fa e per testimoniare sentimenti di vicinanza e di solidarietà innanzitutto alle famiglie delle vittime. Vorrei anche fare una brevissima considerazione - immagino poi che avremo modo di parlarne più diffusamente, quando riterremo di fare un approfondimento - su quello che sta accadendo nei Paesi del Nord Africa e purtroppo adesso anche in Tunisia.

La considerazione è legata a quanto rilevato nelle ultime ore da molti analisti ed osservatori - a mio parere molto condivisibili - circa il fatto che ieri è stato colpito un Paese come la Tunisia che, peraltro fra i pochi del Nord Africa, ha saputo più di tutti dare un percorso vero alla primavera araba e mettere in campo, nei mesi passati, un percorso democratico compiuto, una nuova Costituzione e forme di partecipazione significative che hanno interessato una parte consistente della popolazione. Insomma, si tratta davvero di un Paese che, nel corso di questi mesi, ha cercato di passare da una condizione di dittatura ad una di democrazia.

Non è, allora, certamente un caso, signora Presidente, se i tagliagole e gli assassini di ISIS colpiscono un Paese come la Tunisia, dove c'è un percorso democratico così significativo ed importante. Ma fortunatamente non è nemmeno un caso che non solo noi, che guardiamo quanto sta accadendo dall'altra parte del mare, nel Nord Africa, ma soprattutto la popolazione tunisina ieri si sia mobilitata e abbia detto no al terrorismo, no al terrore e sì alla democrazia.

Noi dobbiamo stare con quelle donne e con quegli uomini. Dobbiamo stare con la democrazia e contro il terrore. E dobbiamo incoraggiare e favorire tutti i percorsi democratici dal basso, che sono gli unici, nonostante tutto, che possono essere oggi il vero antidoto e il vero avversario del terrorismo

integralista. *(Applausi dai Gruppi Mist-SEL, PD e Misto).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, intervengo per esprimere la vicinanza del mio Gruppo alle famiglie delle vittime dei fatti avvenuti in Tunisia e per ricordare a quest'Aula che, da molto tempo, il Movimento 5 Stelle chiede un impegno della politica estera, soprattutto in Libia e in Tunisia, che sono i due baluardi (in particolare la Tunisia) di un'area che ha bisogno di democrazia e che sta faticosamente lavorando per costruirla.

Gli attentati che si sono verificati devono in qualche modo colpire le vostre coscienze e quelle del Governo, perché fino ad oggi abbiamo esportato prevalentemente corruzione e armi.

Io non voglio accusare tutta la politica estera, perché abbiamo un Vice Ministro competente che ha fatto sicuramente un buon lavoro. Per il resto, però, i Ministri del nulla che avete messo agli Esteri non hanno rappresentato nulla e non hanno costruito nulla nel Mediterraneo, ma hanno soltanto tenuto gli occhi rivolti ai padroni della BCE e dell'Europa. Ebbene, io vi dico che oggi queste vittime non dovrebbero far dormire neanche voi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, ho chiesto di parlare perché vorrei chiedere alla Presidenza del Senato di valutare la possibilità di convocare una Conferenza dei Capigruppo, perché possa essere esaminata una modifica del nostro calendario così da accelerare l'avvio dell'esame in Aula del provvedimento anticorruzione.

Noi abbiamo due esigenze parlamentari, tutte e due di particolare rilievo. Abbiamo l'esigenza che la Commissione concluda regolarmente, e con tutti i dovuti approfondimenti, i suoi lavori, in modo che il provvedimento possa arrivare in Aula quanto più completo possibile, con tutta la sua istruttoria conclusa.

Contemporaneamente, abbiamo la necessità che l'Aula inizi il lavoro, per poterlo poi sollecitamente concludere, in modo che l'Italia abbia un provvedimento anticorruzione, di cui ha particolare bisogno in questo momento. La corruzione, nel nostro Paese, è diventata un fenomeno che mina la sua stabilità e sono, quindi, fondamentali provvedimenti anche legislativi per combatterla.

Io devo sottolineare che il tempo non può essere una variabile indipendente. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Zanda, informerò tempestivamente il Presidente del Senato della sua richiesta.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo in relazione alla richiesta del presidente Zanda, premettendo che il Gruppo di Forza Italia condivide l'urgenza e la priorità della discussione della legge anticorruzione, per intervenire su un fenomeno che - ahimè - affatica l'economia e le sorti del nostro Paese in modo assolutamente intollerabile.

Al di là di questo, vorrei però rendere edotte l'Assemblea e la Presidenza, per le decisioni che si andranno ad adottare nell'eventuale Conferenza dei Capigruppo in ordine allo svolgimento dei lavori.

Lunedì scorso sono stati presentati dal Governo degli emendamenti in tema di falso in bilancio. Come prescritto dal Regolamento, si è aperta una fase subemendativa rispetto a questi emendamenti e, nella giornata di ieri, si è cominciata la votazione. Con riferimento ad un emendamento del Governo, si è rilevato che esso faceva riferimento all'articolo 131-bis del codice di rito: articolo che non risultava

essere non solo entrato in vigore, ma neanche pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Da lì è stata rivolta la richiesta, da parte di taluni componenti della Commissione, di riaprire una fase emendativa, limitatamente a questo emendamento, per consentire la proposizione di subemendamenti, una volta conosciuto il testo dell'articolo 131-*bis*. Gli accertamenti, svolti in modo particolarmente rapido dalla Commissione ieri, rendevano edotta la Commissione di quanto segue.

Signora Presidente, mi scusi se richiamo la sua attenzione, ma si tratta di un argomento molto delicato.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, ma un conto è chiedere una convocazione della Conferenza dei Capigruppo - e ne ho informato il Presidente - altro conto è aprire oggi un punto non iscritto all'ordine del giorno.

Le ho dato comunque la parola per correttezza, e lei lo sa. Le chiedo solo di consentirci di proseguire.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, non intendo aprire una discussione nel merito, ma rappresentare la situazione sotto il profilo procedimentale e regolamentare, nei limiti che ritengo utili alla decisione che la Conferenza dei Capigruppo adotterà. Posso?

PRESIDENTE. Non a caso, vi sono già altri senatori che intendono intervenire. Prego tutti di restare nell'ambito delle regole che conosciamo. Prosegua, senatore.

PALMA (FI-PdL XVII). Non c'è dubbio, signora Presidente, e la ringrazio.

Verso le ore 17 o 18 circa di ieri sera, si è appreso che il testo astrattamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo sarebbe stato reso pubblico nella giornata di oggi. Si è proceduto quindi, per una forma di pubblicità, all'inserimento sul sito *on line* della *Gazzetta Ufficiale*.

La fase subemendativa, aperta a tutti i senatori della Repubblica, imponeva conseguentemente la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti per la giornata di oggi, in quanto, se ciò non si fosse fatto, si sarebbe violato l'articolo 71 della Costituzione, con una ricaduta di illegittimità costituzionale su una normativa così delicata come quella dell'anticorruzione. Alle ore 11 di oggi scade, dunque, il termine per la presentazione dei subemendamenti, che verranno trasmessi alla Commissione bilancio e, non appena questa avrà rilasciato il parere, la Commissione giustizia, all'uopo convocata, procederà alla votazione.

Mi permetto, però, di rappresentare fin d'ora all'Aula e alla Presidenza che il fatto che oggi sia stato pubblicato ufficialmente sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo sulla particolare tenuità del fatto non equivale alla sua entrata in vigore. Ciò significa che, in Commissione, ci troveremo di fronte ad un emendamento privo di portata normativa, non essendo entrato in vigore, pur essendo stato pubblicato, l'articolo 131-*bis* del codice penale. Il che evidentemente pone problemi al riguardo, che possono essere, se del caso, affrontati in un certo modo in Commissione, ma che penso creino grossi problemi per le decisioni che verranno assunte in Aula. Questo, però, è un problema della Presidenza del Senato e non del Presidente della Commissione giustizia.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, intervengo sempre sull'ordine dei lavori.

Desidero ringraziare a nome del Gruppo il presidente Zanda, che si vede che stamattina si è svegliato e ha preso un buon caffè, perché aspettavamo da due anni che arrivasse in Aula. Lo ringraziamo, dunque, cortesemente. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Mi associo alla sua richiesta di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo e riproporrò di venire a lavorare venerdì, sabato e domenica, perché quel provvedimento deve venire in Aula.

Se la cosa che ci dice il presidente Palma è vera, è perché il Governo ha scritto un emendamento non conforme alle leggi esistenti in questo momento in Italia. Il senatore Palma ha però accettato l'emendamento del Governo, in cui vi era un errore materiale. Se l'emendamento è stato accettato, ma oggi ci viene detto che non esiste l'articolo 131-*bis* del codice penale, vorrei capire se leggete le cose che scrivete. Allora, se il Governo fa opposizione a se stesso, forse il vero motivo è che il disegno di legge Grasso andava bene e avete voluto distruggerlo, per non raggiungere l'obiettivo.

Facciamo una cosa, allora: diciamo al Governo di ritirare quell'emendamento, o quantomeno la sua seconda parte, in cui si parla dell'articolo 131-*bis*, e veniamo in Aula domani mattina. (*Applausi del Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Informo l'Aula che il Presidente del Senato, da me informato della richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, ha disposto che la riunione abbia luogo dopo le votazioni sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sulle banche popolari e sulle questioni pregiudiziali ad esso riferite.

FERRARA Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, quanto la Presidenza ha testé comunicato mi rafforza nella necessità di dover intervenire in Aula.

La decisione della Presidenza, che scaturisce dalla prerogativa necessaria ed obbligatoria per dirigere e coordinare i lavori d'Aula, in testa al Presidente, fa capire che la richiesta del presidente Zanda è quanto mai necessaria ed opportuna. Questo ha un grande significato. Il presidente Zanda, infatti, avrebbe anche potuto avanzare tale richiesta non in Aula, ma con una semplice telefonata, in modo da sollecitare il Presidente a quella che il Presidente ha immediatamente ritenuto una necessità. Ma, se il presidente Zanda l'ha fatto, ha rinverdito una sua antica esperienza, che l'ha visto cominciare in tal modo la sua presenza pubblica nella nostra Nazione. La comunicazione ha una grande importanza.

Quindi, quanto lei ha fatto emendando il comportamento del presidente Palma (nel senso che il presidente Palma avrebbe potuto non intervenire per una richiesta avanzata dal presidente Zanda) non ha significato, perché quanto ha fatto il presidente Zanda ha un significato non sull'organizzazione dei lavori, ma politico.

Allora, sul significato politico i Capigruppo, se mi permette, hanno non soltanto la possibilità, ma anche il dovere di intervenire. Il punto politico è che il Governo su questo provvedimento ha una contraddizione interna, sorta non già nell'ultima settimana, atteso che in essa è risultata ancor più evidente, perché martedì il Governo ha presentato un emendamento di grande portata. Tale difficoltà interna risale sino ai primi dell'anno, perché la calendarizzazione in Aula di questo provvedimento - come ricordiamo - è stata sollecitata dai colleghi del Movimento 5 Stelle già all'inizio di gennaio. E all'inizio di gennaio - anche ella era presente in Conferenza dei Capigruppo, signora Presidente - abbiamo capito, dal balbettio del Governo, che c'era qualche problema.

Ora, non si può riversare sull'organizzazione dei lavori quello che è un problema del Governo. Il Governo dovrebbe chiarirsi al suo interno e dovrebbe dirci quello che vuole fare, anche perché, se avesse voluto, avrebbe potuto presentare l'emendamento non in Commissione, ma in Aula, come ha fatto tantissime volte, mettendoci di fronte al fatto compiuto, come ha sempre fatto. Perché non ci mette davanti al fatto compiuto? Perché il Governo non sa cosa fare. Allora il Governo prima ce lo comunica e meglio è, e non soltanto per i lavori dell'Aula, ma per il bene della Nazione. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico statale «Amedeo Avogadro» di Biella. Benvenute e benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sui lavori del Senato

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, è chiaro a tutti che il Gruppo cui appartengo ha sempre

insistito perché il disegno di legge anticorruzione venisse portato avanti bene e in tempi rapidi. Abbiamo anche insistito perché venisse inserito in calendario più e più volte.

Vorrei, però, rappresentare a tutti anche la preoccupazione per il fatto che ora stiamo costruendo una legge che evidentemente è ritenuta un nodo particolarmente sensibile, perché - checché ne diciamo - sono comunque due anni che lavoriamo e da due anni questo disegno di legge viene proposto, riproposto e sottoposto ad un percorso ad ostacoli veramente complesso.

La preoccupazione principale è che si arrivi alla fine ad un testo che sia chiaro ed utilizzabile. La difficoltà creata dal fatto che in questo emendamento il Governo abbia inserito un riferimento di questo tipo è oggettiva. Chiediamo che questo aspetto venga trattato con estrema cura e sorvegliato dalla Presidenza: non vorremmo mai che poi venisse prodotta una modifica particolare al falso in bilancio che si dovesse non solo rivelare inefficace, ma aprire anche un contenzioso che in questo momento non possiamo assolutamente permetterci. *(Applausi del senatore Carraro).*

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signora Presidente, capisco che in questo momento di estrema difficoltà della politica italiana sia necessario dare segnali ed essere più populistici possibile. Penso però che, dopo che questo provvedimento giace negli uffici da più di settecento giorni - e ci tengo a sottolinearlo - senza essere trattato da nessuno, ovvero dimenticato dalla quasi totalità della politica italiana, non si possa venire in Aula oggi a dirci che dobbiamo accelerare, dopo la Conferenza dei Capigruppo di qualche giorno fa, dove erano state annunciate proposte serie da parte dei colleghi, e anche dalla Lega.

Le "renzate", Presidente, lasciamole al Presidente del Consiglio fuori da quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Qui ci sono persone serie: persone che lavorano nelle Commissioni, come hanno fatto nelle ultime ore e in questi giorni. Ci sono senatori che operano per il bene della Nazione; senatori che, in tema di corruzione, hanno le idee ben chiare e sanno benissimo cosa bisogna fare.

Se bisogna fare del populismo per far sì che il Partito Democratico, dopo quanto è successo nei giorni scorsi, si metta il cappello agli occhi dell'opinione pubblica di essere contro la corruzione, dopo che per settecento giorni non ve ne è fregato niente, io non ci sto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Paglini).*

Oggi trattiamo il provvedimento sulle banche popolari. Martedì metterete la fiducia su questo decreto-legge e, nel pomeriggio, potremo tranquillamente trattare il disegno di legge sulla corruzione. Non saranno due giorni in più a trasformare l'Italia in un *caos* totale: chi corrompe e chi è colluso lo è oggi come tra due giorni, indipendentemente dal fatto che questo disegno di legge vada in Aula o meno.

Siamo disponibili a ragionare, ad accelerare il più possibile. Se bisogna venire sabato e domenica, veniamo; se è necessario venire a Pasqua, lo facciamo. Eravamo disposti a lavorare a ferragosto per i capricci del Presidente del Consiglio. Cerchiamo, però, di essere persone serie, Presidente. Una volta tanto, quando in Conferenza dei Capigruppo si prendono decisioni, che queste siano, perché altrimenti, purtroppo, chi vota il calendario diventa poco serio, se dopo due giorni viene qua a proporre qualcosa di diverso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Rizzotti e Mussini).*

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, capisco la situazione in cui si trova il Governo e la sua maggioranza, perché non sfugge a nessuno il combinato disposto - va tanto di moda questa parola - del silenzio del presidente Renzi sulla vicenda Lupi, imbarazzante, da una parte, con la trattazione del disegno di legge anticorruzione, dall'altra.

Lei, Presidente, ha assistito a tutte le Conferenze dei Capigruppo e sa perfettamente che su questa vicenda ormai da mesi va avanti un balletto imbarazzante: il disegno di legge è stato in Commissione dove si è lavorato e poi è stato fermato, perché il Governo aveva annunciato la presentazione di un suo testo, che siamo stati ad aspettare per diverse settimane. Ora non si può venire in Aula ad avanzare simili richieste. D'altra parte, mi dispiace perché il presidente Zanda non è solito acconciarsi anche lui

alla pura propaganda. Poteva avanzare la sua richiesta telefonando agli altri Capigruppo, come ha sempre fatto. Fatta così, detta richiesta ha il solo scopo di tentare di dare un messaggio esterno, data la situazione che è sotto gli occhi di tutti, nonché il silenzio imbarazzante del presidente Renzi sulla vicenda Lupi e i ritardi accumulati sul disegno di legge anticorruzione.

Noi abbiamo votato il calendario, tra l'altro in Aula, ancora una volta, l'altro giorno. Per carità, per quanto ci riguarda, possiamo lavorare oggi pomeriggio, venerdì e quando volete. Tuttavia, ormai da settimane va avanti la resistenza messa in campo dalla maggioranza e dal Governo a portare avanti questo disegno di legge. Questa mattina, invece, il presidente Zanda si sveglia e, all'improvviso, decide che, nel giro di pochi minuti, si possono risolvere i problemi. Noi siamo sempre disponibili a fare in modo che si faccia presto, ma non siamo più disponibili a tollerare continuamente in quest'Aula atteggiamenti che servono esclusivamente alla propaganda e alla demagogia quando i fatti sono altri. Bisognava alzarsi in quest'Aula - lo dico anche al Presidente del Senato - quando su Sky e sui giornali appariva il numero dei giorni e delle ore come se fosse responsabilità di quest'Aula il fatto che il disegno di legge anticorruzione aspetta da 700 giorni. Non è responsabilità di tutta quest'Aula: è responsabilità solo ed unicamente della maggioranza e del Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S).*

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti *(Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,41)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1813: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della seduta del 17 marzo la 1a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Migliavacca, se intende intervenire.

MIGLIAVACCA, estensore del parere. Signor Presidente, intervengo unicamente per confermare il parere favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, abbiamo già avuto modo, in Commissione affari costituzionali, di spiegare nei particolari per quale motivo riteniamo che per questo decreto-legge non sussistano i presupposti di costituzionalità.

Riteniamo che questo decreto-legge - non è il solo perché siamo ormai abituati, ma esso in particolare - sia in palese e totale contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Riteniamo che, in questo caso, non ci siano i presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge, perché non vediamo la necessità e l'urgenza. E i motivi sono molto chiari ed assolutamente palesi e si rintracciano, peraltro, anche nella relazione che accompagna lo stesso decreto-legge.

Vorrei anzitutto dire, con molta franchezza, che ci troviamo di fronte al fatto che questo decreto-legge introduce una riforma di sistema. Per introdurre una riforma di sistema, non è certo il decreto-legge lo strumento più adeguato. Le riforme di sistema devono avere un percorso che la Costituzione certamente non rintraccia nella possibilità dell'utilizzo del decreto-legge.

Tra le altre cose, l'asserita urgenza del decreto-legge è contraddetta dal tempo indicato per l'adeguamento alle nuove disposizioni, che è stato stabilito in diciotto mesi. Qualcuno mi deve spiegare come vi possano essere i presupposti di urgenza richiesti per emanare un decreto-legge, quando lo stesso provvedimento prevede diciotto mesi per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Non solo, addirittura vi è un'assoluta indeterminatezza della effettività della stessa prescrizione, che decorre dall'adozione di norme secondarie di attuazione emanate senza alcun vincolo temporale dalla Banca d'Italia. Quindi, si parla di diciotto mesi e poi di nessun tipo di vincolo temporale per le norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia. Pertanto, la questione cardine dell'articolo 77, ossia il fatto che vi siano i presupposti di necessità e urgenza, è contraddetta dai dispositivi previsti dal decreto.

Un'altra questione che - a nostro avviso - palesa con assoluta evidenza il fatto che non vi siano i presupposti previsti e che il decreto-legge sia chiaramente affetto da illegittimità costituzionale è la seguente. Accennavo al fatto che si introduce una riforma di sistema e, quindi, si tratta di norme ordinamentali che non possono essere condizionate dalla contingenza. Non solo: nella motivazione che si adduce per dimostrare la necessità e l'urgenza della riforma, viene invocato il fatto che vi sono delle indicazioni e delle direttive europee che ci obbligano alla trasformazione delle banche popolari. Ne abbiamo discusso a lungo in Commissione, anche con il contributo di senatori che avevano partecipato, essendo allora parlamentari europei, alla discussione sulle direttive stesse. È chiaramente palese, leggendo le direttive, che non vi è - a nostro avviso - alcun tipo di obbligo né si incorre in una procedura d'infrazione. Anzi, proprio da parte di Paesi come la Germania, dove il ruolo delle banche territoriali e popolari è molto forte, è stata avanzata la richiesta di una particolare considerazione della forma cooperativa nelle banche stesse.

Quindi, nell'elaborare le direttive e anche in relazione alla libertà di circolazione e allocazione di capitali, cui fa riferimento il Governo, la Commissione, intervenendo sull'archiviazione di una procedura d'infrazione aperta nel 2003 per sospetta violazione dell'articolo 56 del Trattato, ha concluso allora che le società cooperative hanno una particolare rilevanza nell'economia degli Stati membri dove hanno operato e continuano ad operare grazie al loro modello sociale, e che il diritto di tali società di espandersi e di ricorrere al mercato per la raccolta di capitali è pienamente riconosciuto. Cito queste, che sono le conclusioni cui pervenne allora la Commissione europea, per dire semplicemente che le motivazioni addotte per tentare di dimostrare la necessità e l'urgenza del provvedimento, come prescritto dall'articolo 77, non sono esattamente rappresentate, perché la discussione in Europa e la questione della applicazione delle direttive sono molto più articolate.

Avremo quindi modo, signora Presidente, durante la discussione sulla pregiudiziale di costituzionalità, di illustrare in modo ancora più articolato i vizi di costituzionalità presenti in tutto il decreto-legge, oltre a quelli riferiti all'articolo 77, ma è chiaro ed evidente che mai come in questo caso non vi siano i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

A questo aggiungiamo che per l'ennesima volta martedì prossimo - già lo sappiamo tutti - su questo decreto-legge sarà posta la questione di fiducia; ancora una volta si introduce una riforma di sistema così ampia, che avrà ripercussioni molto pesanti sui territori, sulle economie locali e sulle piccole e medie imprese, attraverso uno strumento, come il decreto-legge (a nostro avviso viziato da una totale illegittimità costituzionale), e ancora una volta si ricorre a porre la questione di fiducia.

Signora Presidente, per queste ragioni non riteniamo che per il provvedimento in esame vi siano i presupposti di costituzionalità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice De Pin).*

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi e cittadini, ci dilettiamo in questo esercizio di discussione,

che sappiamo bene porterà al nulla. La maggioranza andrà, come al solito, come un *caterpillar* avanti con le proprie idee e così il Governo.

Poco fa abbiamo ascoltato qualcuno criticare il Governo perché aveva presentato in Commissione giustizia un emendamento riferito ad un comma di un provvedimento che non era ancora entrato in vigore: lo dico per far capire a che punto siamo. Ricordiamo che è lo stesso Governo che a dicembre scorso ha emanato un decreto-legge e ha pubblicato il decreto correttivo nello stesso giorno in cui veniva pubblicata la legge di conversione, perché il testo originario conteneva un errore: non si poteva fare diversamente, perché altrimenti sarebbe scaduto il decreto-legge. Siamo in queste mani.

Noi oggi valutiamo i presupposti di costituzionalità. Faccio riferimento al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera: non è il parere di un singolo, ma è di tutta la Commissione. Lo leggo: «Premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide con effetti differiti nel tempo sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la forma del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decretazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione».

Il relatore, nel suo intervento in Commissione, la definisce una riforma: già la parola «riforma» dovrebbe essere considerato un ossimoro rispetto allo strumento della decretazione d'urgenza. Ma leggiamo anche, nel primo articolo (relativo alle banche popolari), l'espressione «in sede di prima applicazione», quindi praticamente si riferisce a tutte le banche popolari; infatti, se si scrive «in sede di prima applicazione» da quel momento, dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, le nuove eventuali banche popolari si devono già adeguare a quanto esso prescrive, quindi non c'è bisogno di definire un concetto di prima applicazione: ovviamente si parla delle banche popolari esistenti, quindi tutte quelle che hanno quei requisiti.

Poi prosegue: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia devono adeguarsi»: disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, secondo il comma precedente, che però non hanno un termine entro il quale devono essere emanate.

Abbiamo, quindi, un decreto-legge che prevede che la Banca d'Italia dovrà fare qualcosa, forse, un giorno. Dopo questo provvedimento della Banca d'Italia - e su questo potremmo aprire il dibattito, ma è una questione che riguarda le pregiudiziali di costituzionalità nel merito del provvedimento - solo dopo, entro diciotto mesi, le banche popolari dovranno adeguarsi.

Capite tutti che non si tratta di una norma che ha un'urgenza: altrimenti si direbbe che entro un mese le banche si devono adeguare. Queste sono le regole. Evidentemente non c'è questa urgenza: è solo un pretesto per poter approvare una riforma, con tutte le criticità sollevate quando è stato emanato questo decreto-legge, con i riferimenti alle note vicende che riguardavano da vicino il ministro Boschi, legate alle varie banche popolari. Forse l'urgenza era solo legata a questo: all'urgenza di risolvere questioni interne, di poter ottenere vantaggi economici diretti con l'emanazione di un decreto-legge.

Aggiungerei che questo decreto-legge è stato emanato in vigenza di una Presidenza della Repubblica *pro tempore*. Ricordo, infatti, che è stato firmato dal presidente Grasso il 24 gennaio scorso, in una situazione, anche questa, un po' *sui generis*.

Abbiamo, quindi, un decreto-legge che non è urgente, perché non presuppone un problema immediato, che troverà applicazione entro diciotto mesi dopo le direttive della Banca d'Italia e che è stato emanato proprio durante la Presidenza *pro tempore* del presidente Grasso, forse nel timore che il successore - nella lotteria della nomina del Presidente successivo - potesse essere un ghigliottinatore di decreti non urgenti e non necessari.

Per questi motivi, per l'ennesima volta invitiamo a ragionare: non come la Commissione affari costituzionali, che ha espresso questo parere («non è il più ragionevole»). Non riesco a capire, ancora ora, cosa significhi «non è il più ragionevole»: o è ragionevole o non lo è. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non c'è una logica. Dire che questo provvedimento non è proprio giusto non va bene. Qui stiamo facendo le leggi, siamo il Parlamento: o una cosa è ragionevole o non lo è.

Per questo invito la Commissione affari costituzionali per il prossimo decreto-legge (perché sappiamo già cosa accadrà dato che ci sono troppi interessi economici in gioco), a tirare su la schiena per una volta e a bocciare i decreti-legge quando non hanno i presupposti di necessità ed urgenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia ritiene che non vi siano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che, ricordiamolo sempre, non sono una fantasia ma sono previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Già altri hanno detto, ma è giusto sottolinearlo, che le norme al nostro esame entrano in vigore da diciotto mesi in poi, anche quelle più importanti, e addirittura si arriva a 540 giorni per determinate scadenze, per cui la necessità ed urgenza davvero non ci sono.

C'è, invece, un problema con gli articoli 41, secondo cui l'iniziativa privata è libera, e 45 della Costituzione, che tutela la cooperazione e ne assicura il carattere e le finalità. Queste sono anche cooperative, che improvvisamente vengono trasformate in qualcos'altro e chi ci è dentro si trova a vedere mutata una situazione che è basata su caratteri privatistici.

Poi vediamo il guasto che possono produrre i decreti-legge. Si è parlato di *insider trading* e non si tratta esattamente di pettegolezzi giornalistici: sono segnalazioni che vengono precisamente dall'organismo preposto a vegliare su questo genere di pratiche, vengono, cioè, dal Presidente della CONSOB il quale ha parlato nella sede più propria, cioè nel corso di una audizione tenutasi nell'altro ramo del Parlamento. Il Presidente ha parlato di operazioni sospette con acquisti effettuati prima del 16 gennaio e vendite nella settimana successiva che hanno procurato profitti per dieci milioni di euro. Lasciamo stare i nomi, che pure sono stati fatti, di chi ha fatto queste operazioni. È chiaro che questo è un abuso dell'utilizzo del decreto-legge, ma in più il decreto è stato preannunciato per cui il 20 gennaio il Consiglio dei Ministri lo ha approvato, ma la pubblicazione è avvenuta solo il 24, quindi sono passati quattro giorni molto utili. Nei mercati, infatti, lo so per esperienza diretta e personale, sono importanti anche i secondi. Figuriamoci quanto lo sono due o quattro giorni, che è come dire due giorni lavorativi bancari. Tra l'altro, se le operazioni, come risulta, sono state fatte sin dal 16 gennaio, è chiaro che qualcuno già precedentemente aveva un'idea al riguardo.

In un certo senso possiamo parlare di un progresso, perché per il cosiddetto sblocca Italia per sei settimane è stato fatto girare un testo da personaggi che sono sulle cronache giudiziarie di questi giorni prima che fosse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dobbiamo dire no a questo genere di pratiche, no a considerare il rispetto della Costituzione come un vecchiume da mettersi dietro le spalle, no ad interventi che presentano forti problemi che rischiano di mettere in grave difficoltà un intero sistema importantissimo proprio per le piccole e medie imprese con giustificazioni e pretesti quali quelli citati nel decreto-legge.

Concludo ricordando la premessa del decreto-legge in cui si legge: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di adeguamento al sistema bancario» - per la verità c'era scritto altro, probabilmente c'è stato un cambio di passo - «agli indirizzi europei». Poi si introduce la soglia di otto miliardi di euro che non risulta scritta in alcuna delle norme europee.

Diciamo quindi che c'è un'autodenuncia persino nel testo stesso del decreto-legge che afferma che non c'è traccia dei presupposti di necessità ed urgenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 3.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del disegno di legge:

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Relazione orale) (ore 11,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1813, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Moscardelli e Scalia, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.

MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo onorevoli colleghi, il provvedimento di conversione del decreto-legge in esame presenta norme importanti in alcuni settori, in particolare all'articolo 1 che riguarda la riforma delle banche popolari. Un argomento che è stato al centro di un dibattito anche molto partecipato e forte nel corso del quale sono state espresse diverse obiezioni in ordine alle scelte operate, alla necessità di mantenere una peculiarità che è quella rappresentata dalle banche popolari, sono state poi sollevate obiezioni sui parametri scelti e così via.

In realtà, credo questa riforma, attesa da tempo (la stessa Banca d'Italia ne aveva sottolineato l'urgenza più volte dato che la questione è da anni sul tappeto) rappresenti un punto importante e le scelte fatte credo vadano nella direzione giusta. Dobbiamo infatti tener conto del contesto in cui avviene questa riforma; un contesto che ha visto la crisi economico-finanziaria globale agire in particolare sul sistema bancario, oltre che in termini di ricaduta sull'economia reale e sull'occupazione: si tratta di una crisi che, partita dal sistema bancario e finanziario, ha visto una sofferenza, una difficoltà, di tutto il sistema bancario europeo e italiano nel far fronte alla recessione e alla crisi.

Sono stati fatti molti passi in avanti, c'è stata un'azione tempestiva. In realtà, anche il nostro sistema bancario ha evidenziato una serie di elementi di difficoltà che in un primo momento erano stati valutati in maniera contenuta: oggi ragioniamo su una parte deteriorata del sistema bancario e parliamo di crediti deteriorati per circa 180 miliardi di euro. È stato fatto un percorso importante di patrimonializzazione e di rafforzamento del capitale delle nostre banche e c'è stato un passaggio fondamentale a livello di istituzioni europee. La crisi ha dunque agito nella direzione del rafforzamento dell'unità dell'Unione europea e il passo più significativo è stato compiuto soprattutto sul versante dell'unione bancaria. Anche da questo punto di vista, il nostro sistema è riuscito a superare bene la fase della valutazione (mi riferisco al nuovo sistema di controllo e di vigilanza): siamo quindi in una condizione che sicuramente ci ha fatto uscire da una difficoltà, da una preoccupazione forte per la tenuta del nostro sistema bancario.

Per quale motivo, allora, si interviene sul sistema delle banche popolari? Dobbiamo considerare che il nostro sistema delle banche popolari rappresenta per un verso un elemento di peculiarità e di differenziazione rispetto al contesto europeo, ma non in senso positivo. Noi, infatti, ci riferiamo alle banche popolari pensando automaticamente che esse siano banche di prossimità e del territorio, banche che aiutano a differenziare l'offerta, soprattutto in un quadro di accesso al credito molto difficile:

pensiamo, insomma, che si tratti di un elemento di positività e di ricchezza che aiuta il nostro tessuto imprenditoriale. In realtà questo non è più vero da tempo. Le nostre banche popolari, principalmente quelle più grandi ma la loro gran parte, hanno perso questi connotati per la loro diffusione sul territorio, per la loro ampiezza e per la capacità di esercitare la loro attività di intermediazione del credito sul territorio nazionale e non più a livello locale. Quando parliamo di queste caratteristiche, dobbiamo riferirci a una banca che ha limiti territoriali e che eroga il prestito principalmente all'interno degli stessi; tuttavia tali caratteristiche non sono più proprie delle banche popolari, ma riguardano in realtà le banche di credito cooperativo, che sono - queste sì - un modello che si avvicina di più al contesto europeo del settore. Vi è però una differenza importante, cioè che la loro insistenza limitata da un punto di vista territoriale e di sostegno al credito di quel territorio, oltre che l'assenza di un contesto di rete di questo tipo di banche sono fattori che ne diminuiscono l'efficienza e la capacità di intervenire positivamente, come invece avviene in altri Paesi. Anche da questo punto di vista il provvedimento assicura una migliore efficienza di *governance* e di capacità di accesso al mercato dei capitali, cioè cerca di dare risposte che vanno in quella direzione.

Dobbiamo invece ricordare che il sistema delle banche popolari presenta delle criticità che sono alla base di questa riforma. Intanto va detto che il patrimonio di migliore qualità delle popolari maggiori, pari all'11,6 per cento, è di poco inferiore a quello delle banche italiane più significative, ma decisamente più basso di quello europeo già calcolato al 2013. Comunque questo 11,6 per cento è stato raggiunto *in extremis*, sotto un'azione anche incessante e forte della Banca d'Italia per rientrare nei parametri del *comprehensive assessment*.

Questo sistema delle banche popolari presenta degli elementi di criticità che vanno da quote deteriorate pari al 18,7 per cento del totale dei prestiti (due punti sopra la media del sistema), ad un tasso di copertura con accantonamenti in bilancio pari al 32 per cento (10 punti in meno della media di sistema), a una redditività bassa, perché il rendimento annualizzato del capitale e delle riserve è stato del 2 per cento, inferiore di un punto a quello già basso del sistema più complessivo.

È evidente, quindi, come è emerso anche nell'ambito delle audizioni che abbiamo avuto con i soggetti del sistema bancario, che il nuovo contesto europeo va verso regole sempre più stringenti e sempre più volte a tutelare i risparmiatori, perché il rafforzamento e la patrimonializzazione del sistema bancario va nella direzione anche di garantire la tutela del risparmio e non è possibile, da questo punto di vista, pensare di tornare indietro. Non è una tipologia di banca che favorirà l'accesso al credito: peraltro le misure intraprese a livello di Banca centrale europea, la immissione di liquidità e i provvedimenti assunti danno oggi alle banche grande possibilità di accesso al credito con tassi molto bassi.

C'è un problema sull'altro versante, quello della domanda, che è ancora bassa a causa di una economia che adesso finalmente comincia, dopo tanti anni, a dare segnali di ripresa e quindi è sul versante degli investimenti, dello stimolo all'economia reale che dobbiamo sostenere questo accesso al credito.

Per quanto riguarda invece la tipologia connessa alla dimensione delle imprese, il sistema delle banche di credito cooperativo rappresenta il punto di riferimento su cui noi possiamo dare una risposta a questo livello, connesso a una dimensione piccola che caratterizza la gran parte del nostro sistema produttivo.

Sul tema delle banche popolari, la normativa in realtà interviene stimolando, attraverso questa riforma, una vera spinta ad aggregarsi, a patrimonializzare, a rafforzarsi e dobbiamo tenere presente che anche il limite scelto degli otto miliardi di euro di attivo ha una sua logica, che è quella di sostenere questa riforma innanzitutto per le banche che hanno un attivo più ampio: si tenga conto che sulle 37 banche, 10 (le banche popolari cosiddette maggiori) sono ampiamente al di sopra degli otto miliardi euro. Per queste, quindi, la spinta alla trasformazione, a migliorare la *governance*, a rendere più facile l'accesso al mercato dei capitali, a rendere più facili gli investimenti rappresenta un elemento di positività e non di stravolgimento.

Il tema della contendibilità all'interno del sistema di queste banche non è un elemento distorsivo, ma un elemento di efficienza, un elemento che aiuta e non vale dire che l'obiettivo delle banche è dare credito e non essere contendibili: si tratta di due profili diversi. Si tenga conto, peraltro, che comunque

fra le banche popolari che hanno un attivo inferiore agli otto miliardi di euro (mi riferisco alle restanti 27 banche) una sola di queste ha un attivo di poco superiore ai sei miliardi, mentre le altre 26 hanno un attivo dai quattro miliardi in giù e per queste viene mantenuto il sistema di società per azioni cooperative a responsabilità limitata, che è l'attuale strumentazione giuridica. Anche per queste, viene però migliorata la possibilità di accesso ai mercati di capitale e l'efficienza a livello di *governance*. È evidente dunque che la spinta alla trasformazione per le banche con un attivo superiore agli otto miliardi - ovvero le dieci principali banche popolari - è ormai logico, sta nelle cose, sta anche nella loro dimensione di carattere nazionale e di esercizio della loro attività su mercati sovranazionali, per cui non sono condivisibili tutta una serie di obiezioni e critiche arrivate a questo livello di riforma.

Penso che invece la possibilità di superare tutta una serie di limiti e di ingessature connessi al voto capitario, a limiti troppo stringenti sulla detenzione di quote, alla possibilità quindi di migliorare un rinnovo delle *governance* di queste banche, viste le loro dimensioni, sia un elemento assolutamente positivo.

Per quel che riguarda gli ulteriori elementi del decreto che andiamo a convertire in legge, segnalo alcune altre norme e cambiamenti che attengono a questa riforma.

In particolare, l'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale.

Così l'articolo 2-*bis* individua i servizi che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea

L'articolo 3 - integralmente sostituito rispetto alla sua formulazione originaria - al comma 1 attribuisce a Cassa depositi e prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, che può esercitarla direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Al comma 2 viene conseguentemente modificata la disciplina della cosiddetta *export* banca, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione cosiddetta separata di Cassa depositi e prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle - come precedentemente stabilito - assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite dallo Stato.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata - cosiddetta *patent box* - introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In particolare, i marchi commerciali vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale e viene ampliato il campo di applicazione oggettiva.

Dispone inoltre che la fondazione Istituto italiano di tecnologia possa costituire o partecipare a *start-up* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.

All'articolo 6 si modifica la legislazione vigente in materia di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e

altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, estendendo il citato regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, o a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti, nonché dalla loro appartenenza al territorio UE.

Così l'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti e beni industriali. L'articolo 8-*bis* è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Di altre misure importanti, che attengono al sistema delle imprese e alla ricerca e innovazione, parlerà più diffusamente il collega Scalia, per la 10a Commissione.

Corre però l'obbligo di sottolineare che qui in Senato dovevamo avere la possibilità di apportare dei miglioramenti. La Camera ha però tenuto troppo a lungo questo provvedimento, sostanzialmente limitando la nostra possibilità di dare un contributo in termini migliorativi del testo.

Il testo però, lo ribadisco, contiene una riforma importante e positiva, che va nella giusta direzione, com'è oggi inserita nel contesto europeo del mercato dei capitali e dei soggetti abilitati all'intermediazione del credito, quindi del nostro sistema bancario: si tratta di una riforma importante e attesa, che giudico molto positiva. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti, al console onorario della Romania e ad una rappresentanza di cittadini di Lamezia Terme

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico «Albert Einstein» di Rimini: benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Salutiamo anche il console onorario della Romania, dottor Maurizio Passerotti. Benvenuto al Senato. *(Applausi)*.

Salutiamo infine monsignor Colafati, di Lamezia Terme, che è venuto al Senato accompagnato da un gruppo di cittadine e di cittadini. Benvenuti anche voi al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalia.

SCALIA, relatore. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a me compete riferire sulla parte del provvedimento toccata solo marginalmente dal dibattito che si è sviluppato in questi mesi.

L'attenzione, anche mediatica, si è concentrata infatti sul tema delle banche popolari, mentre sono rimaste sostanzialmente oscurate le altre misure introdotte dal decreto-legge che stiamo convertendo, finalizzate a consentire al nostro Paese di cogliere appieno le sfide dell'innovazione e della crescita e coerenti con l'azione fin qui condotta dal Governo.

Ieri il Presidente del Consiglio, intervenendo in quest'Aula, ha avuto modo di evidenziare i cinque fattori che possono finalmente innescare la ripresa economica. Si tratta, per quattro su cinque, di condizioni determinate dalle scelte di Bruxelles di questi ultimi mesi, frutto di un cambio di paradigma che, bisogna riconoscerlo, è stato favorito in maniera determinante dal semestre di presidenza italiana. Si tratta del piano di investimenti Juncker, della comunicazione sulla flessibilità, del *quantitative easing* voluto dalla Banca centrale europea di Mario Draghi e - in conseguenza soprattutto di quest'ultimo - di un rapporto tra dollaro ed euro più logico ed economicamente sostenibile. Il quinto

fattore è l'abbassamento del prezzo del petrolio, che ovviamente dipende da ragioni estranee all'azione dell'Europa e del nostro Paese.

Ebbene, sarebbe per noi imperdonabile se non mettessimo il nostro Paese in condizione di cogliere le opportunità che vengono da tali fattori. I piccoli, ma importanti segnali che l'economia e l'andamento dell'occupazione stanno evidenziando in questi giorni - come l'atteso ritorno in territorio positivo del Prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2015 e la richiesta di accesso alle decontribuzioni previste dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni di 76.000 imprese dal 1° al 26 febbraio scorsi, riferitaci dal presidente dell'INPS Boeri - ci confermano nella convinzione di essere sulla strada giusta. Al tempo stesso, però, ci motivano ad un impegno ancor più profondo e puntuale, teso a consentire al nostro Paese di cogliere e valorizzare appieno gli stimoli che vengono dalla nuova fase della politica economica europea, di consolidare i primi - ancora flebili - segnali di ripresa e di tornare a crescere in maniera stabile e sostenibile.

In questa prospettiva si iscrive l'odierno provvedimento che, oltre a riformare il sistema delle banche popolari (il tema di cui ha già parlato il collega Moscardelli e su cui, come ho detto, si è concentrata l'attenzione generale), introduce misure importanti per favorire investimenti nell'innovazione, il credito all'esportazione, la patrimonializzazione e la ristrutturazione di imprese in crisi.

Per quanto attiene alle disposizioni di competenza della 10a Commissione, che mi accingo ad illustrare, l'articolo 4 introduce la definizione di "piccole e medie imprese innovative" che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start-up* innovative. L'articolo interviene inoltre nell'ambito d'applicazione della normativa sulle *start-up* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. Sono piccole e medie imprese innovative - nel testo emendato dalla Camera dei deputati - le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (si tratta dei parametri fissati dalla raccomandazione 2003/361/CE per l'individuazione delle PMI), in possesso dei requisiti fissati dalla norma e che abbiano un certo contenuto innovativo. In particolare, ricorre quest'ultima condizione in presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, ma incluse quelle per l'acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo; personale qualificato in percentuali, rispetto alla forza lavoro, diverse a seconda che si tratti di dottori o dottorandi di ricerca, ovvero di laureati con esperienza certificata almeno triennale di ricerca, ovvero ancora di personale in possesso di laurea magistrale; la titolarità di almeno una privativa industriale.

La norma prevede l'istituzione di un'apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte per poter accedere alle agevolazioni e disciplina la procedura dell'iscrizione in tale sezione, indicando in particolare le informazioni che devono essere contenute nella domanda, nonché la frequenza per l'aggiornamento delle informazioni (30 giugno di ogni anno, visto che la Camera dei deputati ha soppresso l'altra scadenza del 31 dicembre).

Il comma 9 dell'articolo 4 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Tali disposizioni si applicano, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, solo alle piccole e medie imprese innovative costituite da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento UE n. 651 del 2014. La Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma 9-*bis*, che specifica che, per le piccole e medie imprese innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le piccole e medie imprese stesse presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Il comma 10 estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le *start-up* innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali *on line* (il cosiddetto *crowdfunding*). Inoltre, si interviene sul testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, modificando la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative», integrandola con le PMI innovative. Il portale è ora una piattaforma *on line* che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e/o in piccole e medie imprese innovative.

Il provvedimento in esame interviene anche sulla normativa che riguarda le *start-up* innovative. In particolare, il comma 11 ne estende l'ambito di applicazione anche a società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto ulteriori norme che estendono le agevolazioni previste per le *start-up* innovative. In particolare, il comma 11-ter amplia il requisito relativo alla costituzione della *start-up* innovativa, portandolo a 60 mesi dai 48 in precedenza previsti, ed estende a cinque anni (prima erano quattro) il periodo, successivo all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Quanto all'articolo 5, il collega Moscardelli ha dato conto delle modifiche concernenti il regime del *patent box*. Compete a me invece trattare brevemente i commi 2 e 3, integralmente sostituiti dalla Camera. Il nuovo comma 2 dispone che la fondazione Istituto italiano di tecnologia possa costituire o partecipare a *start-up* innovative e ad altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo. Il nuovo comma 3 prevede che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con contributi pubblici, la fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Di particolare importanza l'articolo 7, che dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Dio sa quanto c'è bisogno, in questa fase di uscita dalla crisi, di un sostegno ad imprese che hanno attraversato la crisi, ne sono state a volte profondamente toccate ma mantengono le prospettive industriali di mercato.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma 1: vi si elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la società deve intraprendere iniziative; laddove si definiscono gli scopi della società, si specifica che essa deve favorire processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria; si prevede che il termine per la cessione delle partecipate, ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento, decorra entro il tempo più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il periodo stabilito dallo statuto. È stato anche inserito dalla Camera un periodo, con il quale si prevede che il Ministero dello sviluppo economico presenti un relazione annuale al Parlamento sull'attività della società; si amplia poi l'oggetto del decreto per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi, verso lo Stato, dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della stessa.

Con l'articolo 7-bis si incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di

impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (la cosiddetta nuova Sabatini). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso la Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle PMI per le suddette finalità di investimento.

La Camera ha inoltre introdotto modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare, si è estesa l'operatività del fondo alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio; è stata circoscritta alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione; sono state introdotte norme in materia di flessibilizzazione dell'utilizzo delle risorse del fondo e di diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo medesimo.

Infine, l'articolo 8-ter è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, soggette ad amministrazione straordinaria (è il tema che abbiamo trattato in quest'Aula recentemente anche per le imprese fornitrici dell'ILVA). Per semplificare ulteriormente l'accesso al fondo per le predette imprese, si specifica che il consiglio di gestione del fondo deve pronunciarsi entro trenta giorni e, decorso tale termine, la richiesta si intende accolta.

Signora Presidente credo di poter concludere che questo provvedimento introduce misure adeguate non solo per sostenere, attraverso il sostegno finanziario, quindi facilitandone la vita, la nascita di *start-up* innovative, ma anche il continuo sviluppo di imprese innovative e l'accompagnamento oltre la crisi di quelle imprese che hanno attraversato la crisi stessa, ne sono state toccate ma mantengono prospettive industriali di mercato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Consiglio per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, dopo una serie di interventi su argomenti non proprio piacevoli, vorrei preliminarmente fare gli auguri a tutti i papà presenti in quest'Aula, e non solo, e ai neopapà.

PRESIDENTE. Auguri anche da parte mia a tutti i papà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Rappresentanti del Governo, Presidente, il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, rappresenta un po' il paradigma, direi addirittura la metafora, dell'azione di Governo di questi due ultimi anni: una continua decretazione d'urgenza nelle materie più varie ed eterogenee, interventi su interventi strutturali, poche volte contingenti (quasi sempre non urgenti), nessun ascolto della società e delle forze sociali e giammai ascolto delle proposte dell'opposizione. Se poi questi decreti arrivano dalla Camera dei deputati negli ultimi giorni disponibili diventano decreti assolutamente inemendabili e, quindi, è indispensabile il ricorso alla fiducia. Il reiterato uso del decreto-legge è stato più volte censurato dai richiami, non solamente dell'opposizione, ma anche del Capo dello Stato e delle numerose sentenze della Corte costituzionale.

Il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. Sono palesemente ignorati i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. È stata palesemente aggirata l'omogeneità di materia, vista la compresenza di norme riguardanti materie che richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti. Il decreto-legge, poi, mira a riformare una parte del sistema bancario nazionale,

adducendo, da parte della maggioranza, le più svariate motivazioni, ma la realtà è che la trasformazione delle banche popolari in società per azioni potrebbe produrre effetti assolutamente diversi da quelli indicati dal Governo, mettendo a rischio il finanziamento alle imprese e alle famiglie. Il provvedimento è quindi contrario agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione. Si sono aperte le porte anche agli investimenti agli stranieri, probabilmente verso le società per azioni, a discapito delle piccole banche, alterando di fatto le regole della libera concorrenza. Non doveva nemmeno trovare spazio in questo provvedimento l'articolo 3, in quanto comprende norme di carattere ordinamentale.

Signor Presidente, re Mida, che godeva nel trasformare in oro qualsiasi cosa toccasse, presto si rese conto che la sua cupidigia non gli avrebbe permesso neanche più di sfamarsi e supplicò Dioniso di togliergli quel potere. Quanto tempo dovremmo far passare per renderci conto che il potere delle banche d'affari sta affamando questo Paese? Dal fallimento della Lehman Brothers ad oggi sono passati otto anni. In questi otto anni tutti - dico tutti - hanno pagato il caro prezzo di una crisi economica scaturita da un sistema perverso di speculazione finanziaria basato sull'alchimia del generare soldi dai soldi. Con questo provvedimento, per l'ennesima volta, state incentivando quel sistema malato e fallimentare. Non solo con questo decreto-legge state violando i principi fondamentali della Carta costituzionale che sanciscono agli articoli 41, 45 e 47 l'utilità sociale dell'iniziativa economica, la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ed il risparmio in tutte le sue forme, ma contraddite quel diritto naturale e non scritto al rispetto della dignità umana che non può essere mai condizionata dal becero interesse economico.

Signor Presidente, i senatori del Gruppo Lega Nord, quindi, non possono credere alle dichiarazioni di questo Governo se i fatti che esso produce e i provvedimenti che propone all'approvazione di questa Assemblea contrastano totalmente con i principi dichiarati e sbandierati. Per questi motivi, per ripristinare il principio della legalità costituzionale e il principio di responsabilità delle istituzioni, propongo, a nome del Gruppo Lega Nord, di non procedere alla discussione di questo disegno di legge, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e di rivederne in maniera sostanziale i contenuti, eliminando tutti gli aspetti di incostituzionalità evidenziati in questa proposta di questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ancora una volta ci troviamo a commentare un decreto-legge emanato dal Governo che non avrebbe mai dovuto nascere. Siamo al ventinovesimo decreto-legge dell'era renziana; decreti-legge che per lo più si presentano, e questa è la loro caratteristica e il loro comune denominatore, sprovvisti, a volte totalmente, dei necessari presupposti costituzionali, sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, di straordinaria necessità e urgenza e quindi omogeneità.

Ringrazio i relatori per l'esposizione dei contenuti del provvedimento; ringrazio i relatori per aver tentato di dare un alibi a questo emiciclo: l'alibi di votare un provvedimento ancora una volta viziato da incostituzionalità. Incostituzionalità nel metodo: perché un decreto-legge? Lo ripeto ancora una volta: perché un decreto-legge? Al di là dell'oggettiva mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, noi percepiamo solo la soggettiva necessità della fretta di questo Governo che vuole regolamentare la forma e la *governance* di istituti bancari che esistono da centocinquanta anni e rispetto alla cui regolamentazione sono pieni i cassetti, non solo di questo ramo del Parlamento, ma anche della Camera dei deputati: progetti, proposte e disegni di legge che avrebbero potuto, ben più opportunamente e democraticamente, regolamentarli. Ancora una volta: perché si è voluto autoritativamente, illiberalmente e antidemocraticamente procedere con un decreto-legge?

Perché mancano i requisiti di necessità e urgenza lo hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. È quasi tautologico. Lo abbiamo detto: da centocinquanta anni questi istituti di credito operano sul territorio - e vedremo con quali elementi di positività - e ora pretendiamo, in diciotto mesi, di modificare la loro forma giuridica, oltre tutto prevaricando articoli del codice civile che, da più di sessant'anni, tutelano l'autonomia statutaria non solo degli istituti di credito, ma di formule societarie

che noi non possiamo dimenticare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Stiamo autoritativamente prevaricando anche sul codice civile. Colleghi, stiamo esagerando; relatori, stiamo esagerando! Lo ripeto, io apprezzo il vostro sforzo, ma non è possibile che nessuno in quest'Aula noti - e qui, colleghi, perdonatemi, faccio un'allusione "pornografica" al merito - che noi stiamo espropriando i soci del loro diritto al rimborso della quota in caso di recesso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Colleghi, si tratta di un esproprio nient'affatto proletario, bensì di una confisca da parte del Governo di quote societarie che sono a mercato. Colleghi, si parla di mercato, di concorrenza, di crescita. Addirittura, il proemio, la relazione di questo provvedimento dice: la necessità e l'urgenza nascono dal fatto che ce lo chiede l'Europa. Posto che il nostro Presidente del Consiglio ha detto che sarebbe andato in Europa a battere i pugni, quindi non capisco il motivo di questo atteggiamento pronò a presupposte richieste europee; ma, colleghi, l'Europa non ce lo chiede; la Banca centrale europea non ce lo chiede; il Fondo monetario internazionale non ce lo chiede; la Commissione non ce lo chiede.

La Merkel in questo caso ha fatto molto meglio di noi, perché ha tutelato le sue *Volksbanken* e le sue *Landesbanken*, e ha stabilito che non si possa andare oltre i 30 miliardi di attivo prima di esercitare un'autoritativa valutazione e tutela bancaria. La sorveglianza bancaria per gli istituti bancari strategici che esercitano il credito e tutelano il risparmio non può essere esercitata sotto i 30 miliardi. Perché noi vogliamo essere più autoritari della Merkel? Colleghi, perché? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Io non sono abituata a fare i processi alle intenzioni, né mi metterò a farlo qui e ora. C'è già la CONSOB che sta valutando per quale motivo, in un momento storico precedente all'emanazione di questo decreto, ci sono state delle alterazioni dei volumi e dei valori del mercato e della borsa. Non saremo noi a dire perché, chi è stato e sulla base di quali interessi di tutela di amici o presunti amici degli amici. Non saremo noi a farlo però non possiamo non domandarci, colleghi, se Banca Etruria fosse assistita dalla zingara nel momento in cui ha deciso di fare investimenti che hanno portato ai suoi soci plusvalenze non irrilevanti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Quindi, colleghi, ricordiamoci che stiamo valutando della costituzionalità sotto il profilo del metodo e della costituzionalità nel merito di un provvedimento che viola sicuramente l'articolo 3 della Costituzione con il trattamento diseguale di formule societarie che vengono autoritativamente imposte da un Governo che non si vergogna più di fare nulla. Violazione dell'articolo 41, libertà di intrapresa economica. Violazione dell'articolo 45, scopo mutualistico. Colleghi, questi istituti di credito, in un momento di crisi, a differenza di tutti gli altri e in controtendenza, hanno erogato credito ai territori: un miliardo di euro sui territori quando tutti gli altri istituti di credito con il *credit crunch*, la contrazione del credito e un merito di credito sempre più avaro, costringevano le imprese e i singoli consumatori a fare scelte recessive! (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Endrizzi*).

Dov'è la crescita, colleghi relatori, nel togliere a queste banche la possibilità di operare sui territori, di avere un merito di credito più consapevole delle singole realtà territoriali? Dov'è la crescita? Dov'è l'implementazione della crescita? Si viola un senso mutualistico di vera mutualità prevalente.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 11,45\)](#)

(*Segue BERNINI*). E ve lo dice una collega che viene da una Regione dove si è abusato in maniera invereconda del cooperativismo. Si viola l'articolo 47. Non è così che si raccoglie il risparmio.

Caliamo poi un vero pietoso sulla ormai sistematica violazione da parte di noi tutti degli articoli 70 e 77 della Costituzione, lo abbiamo già detto. La disomogeneità è *in re ipsa*. Quasi ci vergogniamo a fare provvedimenti che non siano decreti-legge e non siano disomogenei. Si viola anche l'articolo 81. Colleghi, promettiamo soldi da parte di gestioni separate della Cassa depositi e prestiti e da parte di presunti fondi non meglio identificati, di cui non conosciamo la consistenza.

Colleghi, ancora una volta stiamo assumendo degli impegni che non sappiamo se potranno essere mantenuti e in questo caso, ancora una volta, non abbiamo solamente noi stessi come referenti dei nostri comportamenti ma gli italiani, le imprese, i consumatori, i singoli cittadini che guardano e si aspettano da noi dei comportamenti seri.

A proposito di omogeneità posso fare solamente alcuni accenni. Il provvedimento al nostro esame è diviso in due, con uno iato. Vi è una parte che parla incospicuamente di banche popolari, rendendo urgente e necessario ciò che non lo è e quindi violando la Costituzione sotto tutti i profili che abbiamo detto, e una restante parte assolutamente disomogenea che parla di tutto, ad esempio di erogazione di credito sulla base di beni immateriali che vengono diversamente tassati a seconda che siano o meno reimpiegati in azienda. La cosa potrebbe sembrare utile e proficua se non fosse che per la *sedes materiae* la collocazione è sbagliata. Perché lo deve fare il Governo, perché non possiamo decidere noi sul famoso *patent box* di cui già in legge di stabilità si parlava per i brevetti e i marchi commerciali? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut*).

Perché ancora una volta, colleghi, tutte le cose importanti di questa legislatura devono passare sulla nostra testa? Non potremmo avere un rigurgito di orgoglio? Non potremmo pensare che sarebbe giusto che fossimo noi a preoccuparci di questi temi, soprattutto se impattano sulla vita dei cittadini?

Collegi, abbiamo parlato di metodo e di merito e direi che dalle mie parole non vi può sfuggire che il mio Gruppo parlamentare considera questo provvedimento profondamente illegittimo e profondamente sbagliato nel metodo e nel merito. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut*). È per questo motivo che noi convintamente voteremo a favore di questa pregiudiziale perché non vi sia il passaggio agli articoli di questa infelice ultima produzione di questo Governo. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, noi sosteniamo che questo provvedimento non sia costituzionale. Mi chiedo a chi potrà interessare questo tema: ai cittadini. Credo che la Costituzione abbia un valore anche economico e chiedo a voi se ne avete idea, se lo sapete quantificare. L'aderenza dell'ordinamento giuridico a valori condivisi che cosa porta nelle nostre tasche? Porta che si organizzi un vivere in cui prevalgono i comportamenti di cooperazione rispetto a quelli di contrapposizione, perché ci si riconosce in un bene comune, in valori che sono chiari, immutabili, rispettati, protetti dal Parlamento e non asserviti. È come avere un timone che sta saldo, diritto, sulla rotta da tenere: non solo evitiamo rischi e pericoli, ma risparmiamo anche energia, aumentano il benessere e la qualità della vita.

Il problema è che, se questo non ce lo rappresentiamo, se non ci rendiamo conto, ad esempio, di quanto ci costa in termini di punti di prodotto interno lordo, perdiamo il senso dell'importanza di questa realtà. Un sistema giudiziario che funzioni e che sia rapido potrebbe farci fare un salto, esso solo, in termini di ricchezza e occupazione; o potrebbe farlo la lotta alla corruzione. Invece, voi avete desertificato la rete dei tribunali e state frenando su un provvedimento che tutta l'Italia chiede da decenni. Non saremmo come la Germania, saremmo meglio, se avessimo il pieno rispetto dei principi della Costituzione. (*Applausi della senatrice Donno*).

Perché, invece, questo non accade? Perché se la Costituzione ha un valore economico, questo comporta anche che abbia un prezzo e molti sono disposti a pagare per poter prendere il controllo della Costituzione, del potere legislativo. Lo sta facendo il Governo, con una riforma del Senato che lo renderà composto da nominati, al cento per cento, e con una legge elettorale che darà tre quarti di nominati anche alla Camera. Abbiamo visto o no - oppure forse ci dimentichiamo - come un *ex* senatore abbia fatto esplodere i suoi patrimoni mentre aveva il controllo del potere politico e legislativo?

A questo punto, dobbiamo decidere cosa ci stiamo giocando su questo provvedimento e sulla responsabilità del parere che ora dobbiamo esprimere con il voto.

Cosa sono le banche popolari? Nascono nel 1800, con peculiarità diverse rispetto agli altri istituti di credito. Ogni socio non può superare l'1 per cento del capitale sociale e si vota con il principio «una testa, un voto», così che non siano i capitali a prevalere ma le idee.

Non è un caso, allora, se in tempi di contrazione del credito alle imprese, in tempi in cui la crisi è stata

scientificamente amplificata dalle politiche di rigore, questo sistema bancario abbia garantito la tenuta del credito - quel poco che si è avuto - alle piccole e medie imprese, che non hanno santi in paradiso per riuscire comunque ad avere gli investimenti garantiti da un credito favorevole.

Noi oggi pensiamo ai piccoli imprenditori. I piccoli imprenditori sono anche i soci delle banche popolari, che sono, di norma, delle cooperative. Questi soggetti non vengono tutelati da questo provvedimento: vengono espropriati, come è stato detto, non solo del potere di decidere, ma anche del potere di recuperare le proprie quote; vengono, di fatto, messi di fronte ad un *aut aut*.

Questo confligge con molti principi costituzionali. L'articolo 41 della Costituzione tutela la libertà dell'impresa; la libertà anche dal potere impositivo del Governo, che, peraltro, si svolge in violazione di un'altra norma, l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la materia legislativa della cooperazione.

Confligge inoltre con l'articolo 3 della Costituzione, non solo perché si viola il principio di uguaglianza tra i cittadini, ma perché da questo articolo viene fatto discendere il principio della ragionevolezza della legge, e una legge che non ottiene i risultati che si prefigge non è ragionevole. Infatti, da una parte si proclama di voler intervenire a favore del credito alle imprese, dall'altra, si va a minare l'autonomia, la libertà e l'azione lodevole, fin qui condotta, da uno dei capisaldi del sistema creditizio.

Viola poi l'articolo 45, che riconosce un valore sociale alla cooperazione. Questa violazione viene proprio da chi discende da una tradizione politica che considerava questo valore fonte di importanti principi alla base della propria azione politica e di Governo.

Viola altresì l'articolo 47, quindi l'affidamento stesso del cittadino alla certezza del diritto. Cosa accade, infatti, se per legge rendiamo obbligatorio lo stravolgimento degli statuti? Significa che, se qualcuno aderisce ad un'impresa economica diventandone socio, sulla base di un determinato quadro regolamentare interno, che poi però viene stravolto senza dare ai soci la possibilità di esprimersi, di poter intervenire adeguatamente, si crea una turbativa.

Personalmente non credo di avere i dubbi della collega Bernini sul perché stiamo facendo tutto questo. Forse la spiegazione sta proprio nelle parole che ho detto: si vuole andare a toccare qualcosa che funziona per farlo funzionare in un modo che andrà a vantaggio d'altri. Ne abbiamo già avuto dimostrazione. Con l'annuncio del Governo, infatti, si è creato immediatamente un fenomeno speculativo: Banca Etruria ha impennato le sue quotazioni del 65 per cento in poche ore; e lasciamo stare il conflitto di interessi del ministro Boschi, che forse andrebbe trattato in altra sede con una mozione di sfiducia a parte. *(Applausi della senatrice Donno)*.

Siamo di fronte ad una distorsione del mercato, della funzione sociale del risparmio, e a grandi gruppi finanziari che probabilmente hanno già fatto grandi affari e si apprestano a farne altri, perché dallo smembramento eventuale di queste banche - non conosciamo infatti l'esito futuro di questo provvedimento - i suddetti gruppi finanziari potranno facilmente procedere alla loro scalata e rimpolparsi. Altrettanto potranno fare altri gruppi bancari.

Stiamo andando a creare un effetto catastrofico che non può conciliarsi con le dichiarazioni del relatore Scalia, quando afferma che si sottace che vi sono anche provvedimenti in favore del credito alle imprese perché con queste affermazioni sta autodenunciando la natura disomogenea di questo decreto; un decreto che oggi ci troviamo a convertire in poco tempo quando già tutto sta accadendo, violando quindi anche il principio che attribuisce al Parlamento il potere legislativo. Stiamo invece abdicando colpevolmente.

Chiudo allora con un invito alle coscienze, quelle che forse non hanno un prezzo. Ricordo ancora il monito lanciato in questa sede dalla Presidente della Commissione affari costituzionali sulla decretazione d'urgenza; ho visto com'è rimasto inascoltato. Ho sperato, dopo il pronunciamento del Presidente della Repubblica, che qualcosa cambiasse.

Ebbene, signori, oggi con il voto ognuno di voi è chiamato a stabilire se anche la sua coscienza ha un prezzo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP4.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come ho già ampiamente detto, è evidente il contrasto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 con l'articolo 77 della Costituzione; tuttavia, il provvedimento alla nostra attenzione presenta dei profili di incostituzionalità a nostro avviso molto ampi e per la verità anche molto evidenti. Io ritorno su uno dei dati che francamente ci ha colpito di più, cioè l'utilizzo del decreto-legge per avviare ed imporre rapidamente una riforma di sistema.

Tra l'altro, stupiscono, signor Presidente, anche le motivazioni addotte per l'urgenza della conversione del provvedimento. Si è detto, cioè, che ci sarebbe la possibilità di fallimento di queste banche popolari. Ora, delle due l'una: o il Governo ha deciso di mettere in discussione gli *stress test* che quasi tutte queste banche hanno superato ampiamente (e quindi ci sta dichiarando che quei risultati non sono attendibili), oppure il Governo, nel motivare l'urgenza del decreto-legge dicendo che la sua conversione è assolutamente necessaria pena il fallimento degli istituti di credito coinvolti, sa di mentire. Questo elemento a nostro avviso inficia tutta l'operazione stessa e, avendolo anche utilizzato per motivarne la necessità e l'urgenza, è in palese contrasto con l'articolo 77 della Costituzione.

Vi sono però altri aspetti che dovremmo discutere, ma ne avremo poche possibilità, perché martedì sarà posta la fiducia sul decreto-legge in esame, quindi come al solito ci sarà tolta la possibilità di svolgere una discussione più approfondita in Aula, come anche quella di modificare il testo. Tuttavia, ci colpisce il fatto che ci sono aspetti davvero palesemente in violazione di moltissimi articoli della nostra Costituzione. Per esempio, la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, cioè il limite di 8 miliardi di attivo imposto alle banche popolari, con i relativi divieti e sanzioni, contrasta a nostro avviso con gli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione; inoltre, le misure consequenziali al superamento di questo limite, in particolare l'obbligo di trasformare una società cooperativa in società per azioni, contrastano con gli articoli 2, 3, 18, 41 e 45 della Costituzione. In particolare, il limite di 8 miliardi all'attivo delle banche popolari non appare ragionevole e coerente con il riconoscimento della cooperazione, anche nel settore del credito, e con l'indirizzo costituzionale che impone di promuoverne l'incremento. Anche se si tratta di cooperative a mutualità non prevalente, nelle banche popolari non manca l'elemento mutualistico. Cito tra l'altro una autorevole parere del presidente emerito della Corte costituzionale Mirabelli. Secondo il costituzionalista Ains da ciò deriva un'obbligata conclusione: il decreto-legge n. 3 del 2015, nella parte in cui riforma le banche popolari, è viziato da irragionevolezza, o meglio da irrazionalità, per contrasto con le sue stesse premesse.

La violazione dell'articolo 45 della Costituzione si ravvede a nostro avviso nel fatto che il provvedimento, nel prescrivere che promuove e favorisce l'incremento della cooperazione a carattere di mutualità, non consente che si imponga un limite sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare sia che venga rapportato alla dimensione che può assumere. A nostro avviso, la cooperazione non rappresenta un corpo eccentrico nella Costituzione, o il frutto di un compromesso di basso livello, ma una modalità concreta e tipizzata, liberamente attivata dai cittadini, per realizzare in uno specifico ambito quella solidarietà economica e sociale che costituisce un dovere inderogabile ed il cui adempimento è connesso con il godimento dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione.

Quindi, a nostro avviso, la violazione di questi articoli della Costituzione è assolutamente palese, così come è altrettanto palese la lesione del principio di uguaglianza sostanziale enunciato dal comma 2 dell'articolo 3, che viene soddisfatto dalla cooperazione bancaria nella realizzazione della democrazia economica, perché consente l'articolazione e la diffusione del potere economico, nonché dell'esercizio della libertà di associazione, a sua volta garantita dall'articolo 18.

Il problema politico, però, che c'è dietro questo decreto è che l'obbligo di trasformazione delle banche cooperative in Spa in realtà andrà - questo sì - a mettere questo sistema sotto *stress*. Sono infatti le banche dei territori che in questi anni hanno avuto la funzione storica di erogare crediti soprattutto ad una clientela legata alle piccole e medie aziende del territorio. L'obbligo di trasformazione in Spa, a

nostro avviso, creerà quindi un problema molto serio, perché non permetterà soltanto la fusione e quindi la realizzazione di un sistema bancario più solido, ma renderà scalabili, soprattutto da parte delle banche estere, questi istituti, che sono esperienze che non esistono solo - vorrei ricordarlo - nel nostro Paese, ma anche in Germania, dove sono state ampiamente difese e rafforzate.

Rappresenterà un problema molto grave perché ancora una volta metterà in discussione soprattutto la possibilità di credito alle piccole e medie imprese, con il relativo problema di credito che si aprirà in questo momento, con una trasformazione così repentina ed obbligatoria.

Siamo molto preoccupati, signor Presidente, non solo perché le violazioni costituzionali sono così palesi, ma perché questo decreto, che evidentemente è stato voluto per tutelare alcuni piccoli, ristretti e forse anche conosciuti interessi, metterà ancora una volta in discussione e a repentaglio la possibilità di ripresa di un settore come quello delle piccole e medie imprese e del credito familiare, che in questi anni peraltro è stato pesantemente messo sotto stress.

Per questo motivo, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Consiglio e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Bottici e da altri senatori (QP3), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Collegli, sospendo la seduta per lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 12,48).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito a maggioranza che la seduta sarà sospesa per consentire il prosieguo dei lavori della Commissione giustizia sui disegni di legge in materia di corruzione. La seduta riprenderà alle ore 17,30 per lo svolgimento della relazione sui predetti provvedimenti. Il termine per la presentazione degli emendamenti è nuovamente fissato per le ore 13 di lunedì 23 marzo.

Per il resto il calendario rimane invariato.

AIROLA *(M5S)*. Lavorare domani non si può? È faticoso, è troppo difficile. Invece la legge elettorale la possiamo incardinare alle sette di mattina! Vergognatevi!

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ovviamente le questioni pregiudiziali di costituzionalità non verranno svolte oggi, altrimenti non avrei il tempo di prepararmi.

PRESIDENTE. No. Oggi verrà svolta solo la relazione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Parlamento in seduta comune, convocazione

Giovedì	19	marzo	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>) - Disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione (<i>Svolgimento della relazione</i>)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 23 marzo.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 marzo, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Martedì	24	marzo	ant.	h. 11-13	- Seguito disegno di legge n. 1813 - Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 marzo</i>) - Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione - Disegno di legge n. 803 - Identificazione appartenenti Forze dell'ordine (<i>Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	25	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	26	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 803 (Identificazione appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	31	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Doc. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli e altri coindagati (mercoledì 1, ant.) (*) - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	1°	aprile	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-14	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 1°

aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 19. Durante l'intervallo tra le due sedute i verbali saranno custoditi a cura dei senatori Segretari.

Martedì	7	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	- <i>Doc. XXIV</i> , n. 40 - Risoluzione della 14 ^a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1813
(Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	12'
FI-PdL XVII		47'
M5S		36'
AP (NCD-UDC)		36'
Misto		32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		27'
LN-Aut		26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,49 è ripresa alle ore 17,30).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 18 marzo 2015, è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno

«Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative» (1818).

Discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 17,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore D'Ascola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, l'attuale disegno di legge si compone sostanzialmente di due parti. La prima riguarda i reati contro la pubblica amministrazione e tutta una serie di disposizioni connesse al trattamento punitivo in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La seconda parte è incentrata invece sui delitti di false comunicazioni sociali.

Per quanto riguarda la prima categoria di delitti, si prevede un inasprimento sanzionatorio generalizzato, che riguarda cioè non soltanto le pene principali, ma anche quelle accessorie. In particolare si interviene sul delitto di corruzione per l'esercizio delle funzioni di corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, di corruzione in atti giudiziari, di indebita induzione e di peculato.

Da questo punto di vista si è allargato l'inasprimento del trattamento sanzionatorio in virtù della necessità di armonizzare e riequilibrare detto trattamento all'interno delle figure che compongono i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in quanto l'inasprimento sanzionatorio, prevalentemente incentrato sull'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) ha determinato la necessità di un più generale coordinamento sanzionatorio volto, per l'appunto, ad armonizzare l'inasprimento sanzionatorio tra le figure che compongono l'intera categoria.

Tanto per dare facile esemplificazione al problema, una volta inasprito il trattamento sanzionatorio sul versante dell'articolo 319, è sembrato necessario prevedere una pena ancora più aspra per il più grave - per me lo meno per come ritenuto dalla Commissione - delitto di corruzione in atti giudiziari.

Come relatore mi permetto di rispondere ad alcune questioni poste prevalentemente nel corso dei lavori svoltisi dinanzi alla Commissione giustizia, finalizzati a rispondere ad un'obiezione principale sollevata dalle opposizioni. Si è detto che l'inasprimento sanzionatorio non si giustifica in relazione all'obiettivo di una prevenzione generale ossia all'obiettivo che si individua nel presunto decremento di fatti concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in corrispondenza dell'incremento sanzionatorio.

Sul punto deve essere chiaro che se pure non si trova una regola scientifica volta ad individuare una chiara relazione tra l'incremento sanzionatorio e la dissuasione nel commettere delitti di questo genere, è però indubbiamente vero che la giustificazione di questo trattamento sanzionatorio più aspro si individua sul versante, potremmo dire classico, della retribuzione. Infatti, più cresce nella società la disapprovazione per tali delitti, più si registra la natura plurioffensiva di tali fatti di reato. È notorio come i delitti contro la pubblica amministrazione abbiano degli effetti lesivi nei confronti, per esempio, dell'economia nazionale, dell'immagine internazionale dell'Italia, dalla quale ovviamente discendono anche conseguenze in campo economico. Come dicevo, più si registra tale natura offensiva, più si giustifica un incremento sanzionatorio con riferimento agli aspetti classici di un sistema penale che si regge sul principio retributivo, ossia al crescere del danno si giustifica un accrescimento dell'intervento sanzionatorio.

Devo poi dire che non ci sono soltanto misure di natura repressiva, ma anche volte a incentivare il versante preventivo. Si inseriscono in questo filone legislativo gli obblighi di informazione funzionali a determinare un coordinamento tra l'Autorità nazionale anticorruzione, la procura della Repubblica e i tribunali amministrativi regionali, i quali ovviamente hanno il polso di situazioni disfunzionali che possono e debbono, per la convinzione della Commissione, essere riferite a quell'Autorità, che poi ha il compito di coordinare l'intervento preventivo in materia di anticorruzione.

Con la giustificata finalità di conoscere una maggior quota di fatti concernenti i reati contro la pubblica amministrazione, si prevede l'attenuante della collaborazione nel contesto di una disposizione che utilmente grava l'accento sull'avverbio "efficacemente", volto a sottolineare che l'attenuante è riconosciuta soltanto a soggetti che abbiano reso una collaborazione che abbia dato un risultato utile

per le indagini.

Sul piano patrimoniale, l'articolo 322-*ter* prevede la sanzione patrimoniale con una pluralità di funzioni, delle quali in maniera più dettagliata si potrà riferire in occasione delle fasi del dibattito e della votazione in Aula. Si prevede, ad esempio, la riparazione del danno che corrisponde a una entità pari a quanto indebitamente ricevuto, ma da pagarsi a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza; in tale disposizione si intravede non soltanto una sanzione per la infedeltà del pubblico ufficiale e per il danno cagionato all'amministrazione di appartenenza, ma soprattutto una sorta di funzione ulteriormente dissuasiva. Si sottolinea cioè il fatto che, qualsivoglia possa essere l'abilità adoperata nell'occultare il provento e il profitto di tali reati, comunque quel vantaggio ingiusto sarà sanzionato da un obbligo di riparazione che corrisponde esattamente alla somma indebitamente ricevuta.

Gli incrementi sanzionatori nell'ambito del disegno di legge, per effetto di emendamenti da attribuirsi al Governo, non riguardano soltanto il versante che potremmo definire originario del disegno di legge n. 19, ossia i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma si prevedono anche norme, come l'articolo 416-*bis* (associazione di stampo mafioso), rispetto alle quali si è inteso intervenire con sanzioni - e qui l'avverbio ha un significato - ulteriormente aggravatrici di un trattamento sanzionatorio già cospicuo. Qui, tuttavia, l'argomento giustificativo, nel senso ovviamente di spiegare il perché di questa decisione approvata dalla Commissione, sta nell'ulteriormente crescente gravità del fenomeno associativo per come per l'appunto controllato da recenti e - potremmo dire - incessanti fatti di cronaca.

Vi è poi il versante delle false comunicazioni sociali. Sul punto si potrebbe ovviamente parlare per ore e non è certo questo il compito del relatore, e nessuno deve preoccuparsi al riguardo. Ma c'è una chiara connessione tra i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti di false comunicazioni sociali, soprattutto allorquando essi si connettono alla possibilità di creare quel nero poi funzionale al pagamento delle tangenti. La disciplina si rende comunque necessaria, quanto alla sua modificazione, per tutta una serie di obiezioni che sono già state fatte proprie dalla Corte costituzionale con la nota sentenza dell'anno 2004, con la quale è vero che è stata salvata la costituzionalità delle ipotesi di cui agli articoli 2621 e 2622 per come riformulate dalla riforma del 2002, ma è anche vero che con quella sentenza furono evidenziati tutti quegli aspetti che hanno fatto di queste due norme penali incriminatrici delle fattispecie che potremmo definire blindate. E il participio passato sta ad evidenziare la rarefazione quanto al campo di applicazione di norme costruite funzionalmente ad un'applicazione rarissima, tanto ricche erano quelle disposizioni di componenti volte, per l'appunto, a renderle scarsamente applicative.

Insomma, quali sono state le scelte di fondo per un verso del disegno di legge e per un altro della Commissione nella fase lunga della elaborazione di un testo evidentemente complesso e difficile, e soprattutto quali sono state le scelte del Governo? C'è da dire infatti che se è vera l'accusa di blindatura (potrei ripetere questo termine) rivolta alle due disposizioni nate con la riforma dell'anno 2002 è anche vero d'altra parte che sul piano degli interessi contrapposti, soprattutto in un momento di gravi difficoltà economiche e finanziarie per il Paese, si poneva la necessità di una tutela delle società e quindi della ripresa economica, volta, per l'appunto, a determinare una riduzione del rischio di interventi penalistici in settori che, salvi casi comprovati di falsificazioni, dovevano ritenersi protetti. Si trattava quindi di un gioco delicato di equilibri e della necessità di rispettarli. Sul punto il relatore, che è anche autore di un testo sul delitto di cui all'articolo 2621 e su quello complementare di cui all'articolo 2622, ha insistito reiteratamente nel corso dei lavori in Commissione sul fatto che i delitti di falso hanno una struttura unitaria e il falso in bilancio non è altro che una ipotesi particolare di manifestazione dei reati di falso.

Insomma, noi dovevamo concepire, pur rispettosi di queste esigenze, la ricostruzione di una speciale, particolare ipotesi di falso che fosse però, ciò nonostante, concepita in un contesto unitario, razionale e coordinato rispetto alla sua disciplina generale.

La Commissione crede di poter presentare all'attenzione e all'autorità dell'Assemblea un testo che si fa carico di questi problemi e che ovviamente è costruito nelle forme dei reati cosiddetti propri, ossia dei

reati che sono previsti nel senso di ipotizzare l'autorità tipica soggettiva in capo a determinati soggetti particolarmente qualificati. Questo è nella storia dei delitti di falso in bilancio, questo è quello che è avvenuto dinanzi alla Commissione ed è chiaro che, a prescindere dalla previsione di un autore proprio, tipico, la norma di cui all'articolo 110 del codice penale, che disciplina il concorso di più persone nel reato, rende applicabile queste norme a chiunque sia stato, ciò nonostante, concorrente nel fatto proprio e tipico del soggetto espressamente evocato dalla disposizione legislativa.

Per dire qualcosa di molto sintetico sulla struttura della norma (mi riferisco all'articolo 2621, ma le stesse cose si potrebbero dire con riferimento all'articolo 2622), essa si caratterizza per una componente di dolo specifico, caratteristica di reati che, a prescindere da una struttura di pericolo, sono comunque eventualmente funzionali ad offendere interessi patrimoniali. Tant'è che c'è un dolo specifico: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto». Essa si caratterizza col fatto che le informazioni e le comunicazioni sociali non possono essere qualsivoglia informazioni, ma soltanto quelle tipicamente previste dalla legge. Questo nel rispetto di quel principio di tassatività e di determinatezza che contrassegna il volto costituzionale dell'illecito penale.

La norma è poi costruita nella doppia forma dell'azione o dell'omissione perfettamente equivalente: «espongono ovvero omettono». E cosa devono esporre ovvero omettere di esporre? Si parla di: «fatti materiali rilevanti». Questa espressione del legislatore potrebbe sembrare enfatica e caratterizzata, sostanzialmente, da superfetazioni. Si potrebbe dire che il fatto è inevitabilmente materiale, e forse questa obiezione potrebbe meritare una contro obiezione.

Ma si dice: «rilevanti», e il relatore si permette di dare una sua interpretazione funzionale, essendo il termine "rilevanti" volto a garantire il profilo di offensività. Sappiamo che l'offesa si costruisce in relazione al danno, come anche al pericolo. Quindi, un fatto materiale è rilevante allorquando non è un fatto inidoneo ad offendere l'interesse giuridicamente protetto, ancorché formalmente corrispondente al tipo.

In ciò permettendosi il relatore di evocare una questione storica, tradizionale, che fa parte della esperienza di ogni penalista: il problema, trattato reiteratamente anche dalla Corte costituzionale, della necessaria offensività delle condotte di rilevanza penalistica, da determinarsi anche in presenza di una loro apparente corrispondenza al tipo.

Quindi, il legislatore, attraverso questa formula (che ad un osservatore distratto potrebbe sembrare enfatica, ripetitiva, caratterizzata da superfetazioni), vuole sottolineare che i fatti inoffensivi, le valutazioni, i fatti che in sostanza non sono in grado neanche di innescare la categoria del pericolo, si pongono al di fuori dell'ambito della punibilità.

La Commissione (ma prima ancora il Governo) ha pensato ad una circostanza attenuante: il fatto di lieve entità punito con una pena che va da uno a tre anni di reclusione, al contrario della ipotesi tipica, punita con una pena che va da uno a cinque anni di reclusione.

Questa scelta legislativa non è una scelta casuale. Essa gioca un ruolo specifico (potremmo definirlo insostituibile), perché lega il delitto di cui all'articolo 2621 al problema della tenuità del fatto e, quindi, a quella causa di non punibilità. Io qui uso un termine atecnico, generalizzante, sotto il quale, storicamente, si pongono tutta una serie di fenomeni caratterizzati dalla non punibilità, ma nettamente diversificati l'uno dall'altro. La causa di non punibilità è prevista, per come noi sappiamo (e anche questa sarà una questione che verrà trattata in Aula), ed è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica proprio ieri. La ammissibilità di tale causa di non punibilità è prevista, sostanzialmente, solo per i delitti puniti con una pena compresa fino ai cinque anni di reclusione.

Pertanto, la previsione sanzionatoria e l'effetto diretto di quell'articolo 2621-ter - del quale il relatore non ha ancora detto, ma del quale parlerà immediatamente - prevede, in una maniera che potremmo dire "speciale" (e uso quest'aggettivo per sottolineare la connessione della causa di non punibilità della tenuità del fatto con la specifica materia delle false comunicazioni sociali), tutte le volte in cui questo fatto di false comunicazioni sociali sia caratterizzato dalle componenti storiche della tenuità del fatto, una valutazione che guardi però in maniera prevalente al danno che sia stato arrecato.

Abbiamo quindi una disciplina complessa: l'articolo 2621, nella sua dimensione che potremmo dire generalista; la circostanza attenuante della lieve entità, per com'è prevista nell'articolo 2621-*bis*; la previsione ulteriore che sono di lieve entità tutti quei fatti che ricadano nell'ambito delle società di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942, (la cosiddetta legge fallimentare), tutte le volte in cui quindi quelle società ricadano entro i limiti quantitativi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto in questione; e poi, questa speciale ipotesi di tenuità del fatto, tutte le volte in cui per l'appunto, trattandosi dell'articolo 2621 - quindi di società non ammesse ad un mercato regolamentato: questa è la discriminazione e la linea di separazione tra gli articoli 2621 e 2622 - questo fatto appaia particolarmente tenue, con quella speciale previsione di tenuità che impone al giudice una particolare e più attenta valutazione, con riferimento alle componenti del danno che già caratterizzano per l'appunto quella speciale tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del nostro codice penale. Lo ribadisco: quest'ultima è una norma non ancora entrata in vigore, ma vigente nel nostro ordinamento giuridico, perché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

Bene: resta poco da dire, con riferimento all'articolo 2622, perché, allorquando mi sono permesso di illustrare la struttura del fatto di reato di cui all'articolo 2621, ho detto che essa è sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui all'articolo 2622. Pertanto, se illustrassi questa seconda struttura del fatto, altro non farei che ripetere quanto ho già avuto modo di dire con riferimento alla figura del 2621. Ho detto però che l'elemento differenziale è quello storico: insomma, fintanto che si tratta di società non quotate, con titoli non diffusi e non ammesse ad un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea, ovvero alle situazioni ritenute equivalenti dal secondo comma dell'articolo 2622, si tratta di fatti che possono essere sussunti nello schema dell'articolo 2621.

Quando invece questi fatti riguardano le ben più gravi vicende che si connettono alle società le quali operano all'interno di mercati regolamentati, ovvero che si trovano in quelle quattro situazioni ritenute equivalenti da quella che noi riteniamo sarà la futura legge penale, quindi dal capoverso dell'articolo 2622, allora non v'è dubbio che il fatto sia di maggiore gravità. Infatti, non soltanto la pena come indice maggiore del disvalore è superiore, perché qui arriviamo ad un massimo edittale di otto anni, ma le ipotesi previste dagli articoli 2621-*bis* e 2622-*ter* - sulle quali, convinto di averne lungamente riferito, non intendo attardarmi ulteriormente - non sono nemmeno applicabili per l'appunto al delitto di cui all'articolo 2622.

Chiudo con un argomento molto diffuso sul punto. L'articolo 2621 si caratterizza, come abbiamo visto, per un'area di non punibilità, che sta nel 2621-*ter*, e per un'attenuante che rende il reato di molto limitata gravità e che riguarda i fatti di lieve entità, come ad esempio i fatti che avvengano nel contesto di società che non sono sottoponibili né al concordato preventivo, né al fallimento. Insomma, a noi è sembrato razionale che, se queste società non possono essere assoggettate a procedure concorsuali, ovviamente meritassero un trattamento di favore anche sul complementare e correlativo versante del trattamento penalistico, trattandosi quindi di un trattamento certamente differenziato rispetto a quello di natura fallimentare, ma che pur sempre deve tener conto delle valutazioni favorevoli che il legislatore, con la riforma del diritto fallimentare, ha ritenuto di dedicare a queste società. Ciononostante, questi trattamenti di favore non sono previsti e alcuni addirittura non potevano essere previsti. Non si può ritenere strutturalmente un fatto di lieve entità o un fatto non punibile per la tenuità dell'offesa un fatto che avvenga nel contesto di società che hanno dimensioni e, sostanzialmente, struttura e funzioni delle società ammesse al mercato regolamentare.

Con questa ultima e forse ripetitiva considerazione, credo di aver assolto ad un obbligo, sia pur sintetico, di informazione, ritenendomi ovviamente a disposizione dell'Aula per dare tutte le ulteriori e successive informazioni che eventualmente verranno ritenute necessarie. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Compagna e Giovanardi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto gli alunni, le alunne, i docenti e gli accompagnatori dell'Istituto statale di istruzione superiore «Galileo Galilei» di Firenze, che hanno seguito questa interessante relazione, anche se abbastanza tecnica, ma molto istruttiva. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,57)**

[PRESIDENTE](#). Secondo quanto previsto dal calendario dei lavori, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 24 marzo 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi martedì 24 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,58).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ([1813](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#), [BELLOT](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;"

la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di

costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica, infatti, il Governo utilizza il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è, inoltre, manifestamente incostituzionale introdurre, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, norme la cui applicabilità effettiva è differita nel tempo, poiché ciò contrasta con il dettame dell'articolo 77 della Costituzione che prevede la conversione in legge tassativamente entro 60 giorni; esempi sono l'articolo 7, comma 7 e l'articolo 8, comma 2;

l'aleatorietà dei contenuti del decreto-legge, già a partire dal titolo, determina la compresenza di norme riguardanti materie che, se pur interdipendenti, nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, al fine di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione;

la Corte costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;

il decreto-legge mira a riformare una parte del sistema bancario nazionale che il Governo giustifica come intervento necessario perché richiesto dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e dalle istituzioni dell'Unione europea quale strumento utile ad aumentare i finanziamenti e quindi a rilanciare l'economia;

la trasformazione delle banche popolari in Spa in realtà potrebbe produrre effetti diametralmente opposti a quelli indicati dal Governo dirottando la risorse disponibili verso investimenti ad alto rischio e sottraendo le stesse dal finanziamento delle famiglie e delle imprese;

il decreto-legge appare quindi contrario al coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione che sanciscono l'utilità sociale dell'iniziativa economica, riconoscono la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ed incoraggiano il risparmio in tutte le sue forme;

desta perplessità quanto affermato dal Governo nella relazione illustrativa in riferimento all'effettiva tutela delle banche popolari *ex* articolo 45 della Costituzione nella parte in cui si ritiene che il carattere della mutualità non sia necessario corollario dalla forma cooperativa delle medesime banche, la quale risulterebbe pertanto un mero contenitore giuridico atto a nascondere finalità lucrative;

in questo nuovo quadro normativo non si tiene conto dell'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio, benché quelle di più grandi dimensioni siano presenti nei mercati su scala internazionale;

il decreto introduce poi un'alterazione delle regole della libera concorrenza dirottando gli investitori, anche stranieri, verso le nuove Spa a discapito delle piccole banche rimaste con la forma giuridica di società cooperative;

diversi sono stati gli annunci del Governo sulla necessità di rilanciare gli investimenti ma fino ad oggi nessun provvedimento è riuscito nell'intento; anzi il proliferare di interventi in materia, ricompresi in diversi provvedimenti legislativi, non fa altro che creare incertezza normativa a discapito

della produttività delle imprese e difficoltà dei soggetti interessati, costretti ad adeguarsi ai continui cambiamenti;

inoltre si rileva come all'interno del decreto siano state inserite norme a carattere ordinamentale che, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale, non dovrebbero trovare spazio nella decretazione d'urgenza; un esempio è l'articolo 3, che detta norme che consentono alla società SACE Spa di svolgere il proprio intervento attraverso l'esercizio del credito diretto;

molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

[BERNINI](#), [BRUNO](#), [FAZZONE](#), [BRUNI](#), [MAZZONI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti",

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è l'ennesimo decreto che si va a sommare ad una serie di provvedimenti di urgenza emanati dal Governo che poco hanno a che fare con i criteri di straordinaria necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;

la decisione del Governo di dettare norme riguardanti la riforma delle banche popolari attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza, anziché come originariamente previsto, all'interno di un disegno di legge destinato a seguire il normale *iter* parlamentare, alimenta ancora una volta forti perplessità, sia riguardo alla natura delle norme stesse, sia per l'assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

non si ravvisano nel decreto-legge in esame i requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza - diventati da tempo una mera clausola di stile - che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge, e ciò tenuto conto che il Governo, con il reiterato ricorso ai decreti-legge cristallizza una modalità impropria di "sistemazione" della legislazione vigente, in quanto lo strumento della decretazione d'urgenza è eccezionale e, per sua natura, dovrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile;

l'assenza del requisito dell'urgenza è ravvisabile nel comma 2 dell'articolo 1 che in sede di prima applicazione del decreto-legge, concede 18 mesi alle banche popolari per trasformarsi in Spa, un tempo quindi più che congruo per seguire un *iter* ordinario legislativo piuttosto che attraverso l'utilizzo dell'ennesimo decreto;

il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere assolutamente eterogeneo, comprendendo nello stesso contesto normativo una pluralità di materie che giova elencare: riforma delle banche popolari (che ne coinvolge la forma giuridica e la *governance*), norme sul trasferimento dei servizi di pagamento, attuazione della direttiva 2014/92/UE in materia di agevolazione dell'apertura di un nuovo conto transfrontaliero da parte dei consumatori, norme per l'esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della CDP Spa, disposizioni in materia di piccole e medie imprese innovative, modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali, prestito indiretto per investitori istituzionali esteri, società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria, ricorso alla provvista di CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI, potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e, infine, disposizioni in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici

di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;

valutando nel merito il decreto-legge, emerge una mancanza di aderenza di talune disposizioni ivi contenute al principio di necessità ed urgenza. In particolare:

- risulta evidente l'assoluta mancanza di nesso tra gli articoli elencati e che il decreto è nettamente diviso in due parti: la prima relativa alla riforma delle banche popolari - attraverso la modifica del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 -, la seconda relativa alle piccole e medie imprese innovative;

- l'articolo 5 - rubricato "Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali" - reca disposizioni che non corrispondono al titolo del decreto-legge, considerato che esso amplia l'ambito applicativo del cosiddetto *patent box* (istituito dall'articolo 1, commi 37-45, della legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo);

- non è condivisibile l'obbligo introdotto per le principali banche popolari a voto capitario di tramutarsi, oltre una certa soglia dimensionale, in società per azioni, trasformazione che determinerà la perdita della loro finalità sociale con effetti negativi per il Paese, penalizzando il sistema delle banche popolari che ha storicamente sostenuto l'economia familiare e imprenditoriale dei territori;

- come evidenziato dall'Associazione nazionale fra le banche popolari, nel corso dell'audizione svoltasi nella 6a Commissione finanze del Senato l'11 marzo ultimo scorso, il decreto-legge presenta profili di criticità;

- in particolare, desta perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, la subordinazione della possibilità di esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa di "Banca Popolare" al rispetto di una determinata soglia dimensionale che il decreto-legge individua in 8 miliardi - limite assolutamente arbitrario - e che, a quanto risulta, non trova riscontro in alcuna normativa esistente, nazionale o internazionale. Giova, anche considerare che la BCE, ai sensi dell'articolo 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024 del 2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, considera come significativi gli enti creditizi che presentino un valore totale delle attività superiore ai 30 miliardi di euro;

- si tratta di un intervento discriminatorio di una realtà che esiste da circa 150 anni e che è parte integrante del sistema economico del nostro Paese;

il decreto desta perplessità anche sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, considerato che alcune disposizioni indicano in maniera vaga le modalità per farvi fronte, facendo riferimento a entrate non certe;

in particolare, nella nuova formulazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 - che attribuisce a CDP Spa, direttamente o tramite SACE spa, ovvero anche attraverso una diversa società controllata, l'attività di credito diretto a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana -, al fine di valutare l'impatto finanziario, come per il comma 1, andrebbe chiarito con quali risorse la CDP provvederà ad espletare tale attività con particolare riferimento all'ipotesi di utilizzo di risorse provenienti dalla "gestione separata" in quanto per espressa previsione del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tale gestione utilizza le risorse della gestione separata, assistite dalla garanzia dello Stato;

l'articolo 4, recante disposizioni in materia di piccole e medie imprese innovative, al comma 11-*quater* indica la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 11-*ter* (che interviene sulla disciplina vigente in favore delle *start up* innovative di cui al decreto legge n. 179 del 2012, determinandone un ampliamento dell'ambito applicativo) a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per i seguenti importi: 1 milione di euro per il 2015, 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Sarebbe opportuno verificare se il Fondo rechi le necessarie disponibilità, considerato che non viene data sufficiente informazione e certezza in ordine alla esistenza delle disponibilità sul FISPE. Nell'occasione deve nuovamente rimarcarsi come il Parlamento non sia messo in condizione di

conoscere con certezza lo stato delle disponibilità sugli stanziamenti di bilancio, nonostante quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) che stabilisce espressamente che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, le Camere hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche;

inoltre, riguardo alla definizione di PMI innovative ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al citato articolo 4, non è chiaro se le modifiche apportino variazioni della platea interessata rispetto a quella considerata dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale, tali da comportare eventuali profili di onerosità della disposizione;

con riferimento all'autonomia negoziale delle parti è palese una violazione delle disposizioni del codice civile afferenti al diritto di recesso da parte dei soci nonché dell'articolo 41 della Costituzione;

considerato che:

com'è noto, il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei punti fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella sentenza, quest'ultima disposizione, infatti, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che hanno assunto nel corso della presente legislatura la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «*omnibus*», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo - e ormai sistematico - ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

occorre ricordare che i ripetuti messaggi del Presidente della Repubblica inviati (il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, il 27 dicembre 2013) ai Presidenti dei due rami del Parlamento, richiamano la necessità del rispetto dei principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dalla Costituzione e dalla legge n. 400 del 1988, più volte citate;

occorre altresì evidenziare che anche il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo discorso d'insediamento il 3 febbraio ultimo scorso, ha ribadito "... la necessità di superare la logica della deroga costante alle forme ordinarie del processo legislativo, bilanciando l'esigenza di governo con il rispetto delle garanzie procedurali di una corretta dialettica parlamentare";

alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente come l'impianto normativo del decreto-legge in esame sia nettamente privo dei rilievi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e contravviene pertanto ancora una volta alle esternazioni presidenziali;

l'ostinazione da parte del Governo nel riproporre all'esame del Parlamento provvedimenti d'urgenza al cui interno si rinvencono innumerevoli profili di illegittimità, riconducibili al mancato rispetto dei requisiti costituzionali richiesti, rappresenta il proseguimento di un metodo procedurale non più accettabile, che non risponde alle continue sollecitazioni in merito al ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti, e che determina una produzione normativa fuori controllo e

illegittima,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813.

QP3

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CIOFFI](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1813, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

premesso che:

i sottoscrittori del presente atto devono, ancora una volta, denunciare l'utilizzo del tutto abnorme e inappropriato della decretazione d'urgenza da parte del Governo, attraverso la quale, in via di prassi, si assiste al radicale e inaccettabile spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo stesso, in modo del tutto estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionale di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione;

infatti la sentenza n. 171 del 2007 della Corte costituzionale statuisce che è opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo; l'articolo 77 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Tenuto conto del tenore dell'articolo 70 Costituzione, la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi - nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni - hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale»;

con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto e troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;

considerato inoltre che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, emanato in assenza del Presidente della Repubblica, dispone misure importanti su sistema bancario, patrimonializzazione delle imprese, agevolazione fiscale per investimenti e innovazione, attrazione di capitali e credito *export*;

si è usato lo strumento del decreto-legge per abbinare una pesante riforma delle banche popolari con misure a favore delle imprese e degli investimenti, sovente su materie fiscali, violando il principio di omogeneità di cui all'articolo 15 della legge 23 agosto n. 400 del 1988;

il decreto-legge è un atto di necessità e urgenza ma, in questo caso, il termine concesso per adeguarsi alle banche popolari che superassero la soglia di attività ammessa, fino a 18 mesi, potrebbe lasciare spazio al rischio di turbolenze sui mercati finanziari, essendo al contempo così lungo da far pensare che fosse più che possibile disporre questa riforma con un più opportuno e costituzionalmente rispettoso disegno di legge;

la manovra del Governo ha comportato un effetto speculativo finanziario derivante dall'annuncio e dalla successiva pubblicazione del decreto-legge, prestando il fianco a più di un sospetto che dietro questa riforma ci siano gli appetiti di speculatori di breve periodo che sono

interessati a giochi sulle plusvalenze delle banche popolari che sono il patrimonio di generazioni di risparmiatori, dei sacrifici di famiglie e piccoli imprenditori. Infatti, in seguito alle indiscrezioni sulla riforma in atto, lasciate trapelare dal Governo nei giorni antecedenti l'emanazione del decreto e riprese dai *mass media*, i titoli delle banche popolari quotate nei mercati finanziari hanno registrato rialzi consistenti e non in coerenza con il contesto di crisi economica che affligge sia il sistema bancario sia quello produttivo. L'inopportuno annuncio dell'imminente approvazione della riforma da parte del Governo, dunque, potrebbe aver «maliziosamente» giovato ai grandi fondi di investimento e creato un danno ai piccoli risparmiatori: infatti la riforma consente ai grandi investitori istituzionali di assumere il controllo delle banche popolari, attualmente circostanza non possibile proprio grazie ai limiti di partecipazione al capitale sociale ed al principio del voto capitario, avendo - gli stessi - provveduto all'acquisto delle relative azioni ad un prezzo basso; altresì, gli investitori istituzionali potrebbero aver speculato sul valore dei titoli delle banche popolari attraverso le cosiddette «vendite allo scoperto» sia nelle ipotesi di risultati in profitto sia nel caso di risultati in perdita: tale speculazione potrebbe aver arrecato e potrebbe continuare ad arrecare pregiudizi ai piccoli risparmiatori che hanno investito risparmi e capitali nelle banche popolari;

valutato altresì che:

più grave e moralmente ancor meno opportuna appare, a giudizio dei sottoscrittori, la condotta del ministro Maria Elena Boschi, che avrebbe partecipato (a quanto sembra, in violazione della normativa sul conflitto di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 215) alla riunione del Consiglio dei ministri in materia, nonostante fosse consapevole del fatto che la suddetta riforma riguardasse inevitabilmente anche la Banca dell'Etruria, nella quale il dottor Pier Luigi Boschi, padre del citato Ministro, riveste il ruolo di vice presidente; altresì in seguito alle indiscrezioni relative alla riforma, delle banche popolari, ma soprattutto in seguito alla deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, il valore delle azioni delle banche popolari oggetto della riforma ha «registrato» incrementi pari a diverse decine di punti percentuali e la Banca dell'Etruria ha segnato la migliore *performance*, con un incremento del 65 per cento: viste le circostanze i firmatari del presente atto ritengono che sarebbe stato più corretto, da parte di un Ministro della Repubblica, non presenziare alle riunioni del Consiglio dei ministri per evitare il configurarsi di un eventuale conflitto di interessi;

L'articolo 1 del decreto-legge in esame rivoluziona la vita di molti istituti di credito italiani. Con questo decreto, infatti, tutte le banche popolari con un attivo superiore agli 8 miliardi di euro dovranno trasformarsi in società per azioni nei 18 mesi successivi, diventando dunque di fatto scalabili come una qualsiasi società per azioni. Anche una banca estera, ipoteticamente, potrebbe impadronirsi di un numero di azioni sufficiente per avere la maggioranza assoluta nell'assemblea di una popolare;

le modifiche apportate dal decreto in esame al Testo unico bancario in materia di banche popolari sono incostituzionali in quanto contrastano con gli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione sull'eguaglianza dei cittadini, la loro libertà economica e la tutela del risparmio diffuso. Una norma non può cancellare per decreto i contratti tra privati e, in particolare, la possibilità di questi di organizzarsi secondo un modello economico, quello cooperativo, ammesso dalla legge;

il provvedimento in esame non rispetta il principio della ragionevolezza delle leggi, che è un corollario del principio di uguaglianza elaborato dalla Corte costituzionale, che viene violato quando si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa e il pubblico interesse con essa dichiaratamente perseguito. A tal proposito il decreto appare irragionevole in quanto elimina un importante settore del credito cooperativo, non tenendo debito conto dei seguenti dati: i prestiti concessi dall'insieme delle banche popolari e di quelle appartenenti a gruppi guidati da una banca popolare sono aumentati quasi del 2 per cento, a fronte di una contrazione dello 0,7 per cento del totale di quelli erogati dall'intero sistema bancario. Più intensa è stata anche la ripresa dei prestiti nel 2010 (5,5 per cento a fronte del 2,8 complessivo). Le differenze sono ancor più ampie se si considerano solamente i prestiti alle imprese. L'espansione dei crediti è stata più sostenuta per le banche popolari non quotate, in virtù del loro radicamento sul territorio e dei rapporti di lunga durata con l'imprenditoria locale. Quindi proprio quelle banche popolari che sono prese maggiormente di

mira dalla riforma hanno garantito, in fase di mancanza di liquidità e di *credit crunch*, i prestiti alle imprese e alle famiglie e tutelando al contempo il risparmio;

appare allo stesso modo non ragionevole la sconfessione del principio mutualistico (ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione), di cui le banche popolari sono state storicamente un'importantissima espressione, peculiare del nostro Paese;

il risparmio oggetto della tutela costituzionale sarebbe quello destinato ad entrare nel ciclo economico, poiché la disciplina delle modalità di garanzia degli investimenti è finalizzata a tutelare il risparmio non come mera accumulazione di ricchezza ma per la sua funzione strumentale alla distribuzione della proprietà e all'allocazione produttiva delle risorse, in conformità a quanto espresso dagli altri articoli della Costituzione in materia economica;

rilevato inoltre che:

il disegno di legge n. 1813 viola l'articolo 117 della Costituzione, in base al quale la «cooperazione» (e le banche popolari sono di norma cooperative) è di competenza esclusiva delle Regioni, mentre le casse (cooperative) rurali, quelle di risparmio e il credito a carattere regionale appartengono alla legislazione regionale concorrente, quindi lo Stato non può legiferare sulla solidarietà economica dei territori;

le banche popolari, in Italia, nascono nel XIX secolo con peculiarità diverse rispetto agli altri istituti di credito: ogni socio non può superare l'1 per cento del capitale sociale, e questo comporta il fatto che non ci possano essere soci di maggioranza, per cui non può esistere una concentrazione nel capitale sociale tale da determinare il predominio di un socio sugli altri. A tale principio di limitazione azionaria si associa un altro fondamento finalizzato a non creare prevaricazioni: il «voto capitaro», secondo cui ogni socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla quota azionaria posseduta. Tutto ciò impedisce concentrazioni, scalate e speculazioni di alcuni soci ai danni di altri, anche se l'istituto è quotato in borsa. Ogni socio partecipa all'assemblea generale della sua banca e vota mozioni e rinnovo dei membri del Consiglio di amministrazione;

la caratteristica forse più importante, tuttavia, è che le banche popolari, avendo una struttura che incentiva una forte integrazione con il tessuto produttivo del proprio territorio, tendono a promuovere lo sviluppo dell'economia locale, per far crescere le comunità in cui operano, intrecciando rapporti diretti e di forte prossimità con le famiglie, oltre che con piccole e medie imprese;

la riforma proposta configura il pericolo etico di trascurare il bene comune, giacché implica una serie di incognite, come ad esempio il rischio che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari legittimi una forte esposizione verso attività speculative, nel contesto della competizione liberista;

bisogna preservare le caratteristiche tipiche del credito cooperativo: la trasparenza, la mutualità, la prossimità alle famiglie e alle imprese nei territori;

il modello della società per azioni, previsto dal decreto-legge, è inappropriato, perché omologa le popolari alle grandi banche d'affari, che sono più attente a massimizzare i profitti per gli azionisti che allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le banche cooperative, in questi anni, hanno incontrato il favore del mercato e dei risparmiatori proprio perché hanno dimostrato di essere per molti aspetti migliori delle banche costituite in società per azioni, sia in Italia che all'estero;

si assisterà a processi di concentrazione tra banche, con le popolari che facilmente si trasformeranno in prede. Il legislatore deve esplicitare al mercato quale strategia intende favorire: non è dimostrato né in letteratura né dai fatti, per esempio, che ci sia più apertura al credito quando nel sistema sono presenti banche di grandi dimensioni; al contrario, così si limita la libertà di scelta dei cittadini;

è un dato di fatto che le banche popolari abbiano servito l'economia italiana meglio delle grandi banche d'affari, continuando a erogare credito, mentre le altre stringevano i cordoni della borsa e assorbivano liquidità per fare fronte ai costi delle loro speculazioni su strumenti finanziari estranei alle indicazioni della Carta costituzionale;

abbandonare il «voto capitaro» può aprire al rischio che l'emarginazione dei piccoli soci renda

la *governance* indifferente alla platea più ampia degli *stakeholders*, snaturando il rapporto banca-cliente precedentemente costituitosi negli istituti interessati, con effetti negativi sul finanziamento all'economia reale;

si ripropone in modo ricorrente l'attacco alle banche popolari, con l'argomento ingiusto che difendere le Popolari significa volere la conservazione e che ciò ostacolerebbe la modernizzazione;

persino nell'ultima tornata degli *stress-test* si è assistito al tentativo di mettere in discussione le banche popolari, alzando i requisiti patrimoniali e finanziari, ma ciò non ha impedito che i test stessi evidenziassero come due banche popolari fossero persino più performanti delle banche italiane costituite in società per azioni, banche la cui proprietà è sempre meno decifrabile e, in buona parte, nelle mani di fondi finanziari di varia origine, alcuni dei quali anche speculativi;

difendere le banche popolari da questo ennesimo attacco significa difendere un pezzo importante della democrazia economica di questo Paese, il diritto a non omologarsi e non arrendersi ai dettami della speculazione;

non si tratta della difesa di un residuo corporativo, come si vuole fare credere, ma della difesa di una idea di società nella quale la cooperazione e la solidarietà, che rappresentano i principi cardine della Costituzione, possano persistere;

la riforma disposta dal presente decreto rappresenta un attacco alla democrazia, a uno dei suoi pilastri, a uno dei corpi sociali intermedi che costituiscono l'ossatura di una società plurale e complessa, come lo sono i sindacati, le associazioni e i movimenti democratici, le comunità religiose o quelle politiche,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813.

QP4

[DE PETRIS](#), [VACCIANO](#), [URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione della proposta di legge Atto Senato 1813: «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», considerato che:

con il disegno di legge n. 1813 il Governo ha inteso avviare una inopportuna quanto pervasiva riforma dell'assetto normativo delle banche popolari, esercitando la facoltà accordatagli dalla Carta costituzionale di ricorrere alla decretazione d'urgenza;

ed invero, l'articolo 77, comma 2, della Costituzione subordina l'esercizio del potere in questione ad un presupposto imprescindibile, previsto dai costituenti per arginare il rischio di possibili abusi da parte dell'Esecutivo, quale è quello della pre-esistenza di una situazione di fatto straordinaria, che comporta la necessità e l'urgenza di provvedere tramite il ricorso ad uno strumento eccezionale, perché consapevoli della deroga che la previsione della decretazione d'urgenza rappresentava rispetto al principio della divisione dei poteri proprio dei moderni sistemi costituzionali ed all'ordine naturale delle competenze in materia di produzione normativa;

altro principio invalicabile che non consente di disattendere la carta costituzionale è quello della distinzione e del reciproco rispetto delle prerogative istituzionali, in forma di leale cooperazione, tra poteri e organi costituzionali dello Stato, anch'esso evocato in parte dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarse enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento legislativo;

pertanto, soltanto entro i suddetti limiti, il Governo sarebbe autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento, in guisa che la decretazione d'urgenza non può costituire il grimaldello attraverso cui scardinare la normale procedura di approvazione delle leggi. D'altra parte, per gli stessi padri costituenti il requisito

della "necessità" è un elemento che qualifica una fattispecie normativa da non confondere con l'opportunità politica dell'atto, e presuppone che l'adozione dello stesso sia indispensabile e dovuta in quanto unica modalità per produrre determinati effetti, mentre il requisito dell'"urgenza" presuppone che l'adozione del provvedimento sia indifferibile, pena, vanificarne gli effetti: quindi non sinonimo di speditezza, né tanto meno concetto identificabile con le difficoltà del Governo di vedere approvate le proprie proposte, risolvendosi al contrario nella "imprevedibilità";

per il Governo, come reca la stessa Relazione di accompagnamento al disegno di legge, "l'importanza di intervenire con urgenza sulla struttura cooperativistica delle banche popolari si evince dai reiterati interventi al riguardo svolti dal Fondo monetario internazionale, dalla Commissione europea e dalla Banca d'Italia, i quali hanno più volte segnalato i rischi che il mantenimento della forma cooperativa determina per le banche popolari maggiori.....", svelando in tal modo la posizione di totale subalternità rispetto alle istituzioni europee ed ai dettami dei mercati finanziari speculativi;

invero, non sembra neppure possibile collegare l'urgenza della innovazione normativa con la necessità di adeguamento al diritto europeo. Difatti, proprio con riferimento alla libertà di circolazione e di allocazione dei capitali cui fa riferimento il Governo, la Commissione europea, archiviando nel 2006 una procedura di infrazione aperta nel 2003 per sospetta violazione dell'articolo 56 del Trattato CE ha concluso che : "le società cooperative hanno una particolare rilevanza nell'economia degli Stati membri dove hanno operato e continuano ad operare grazie al loro modello sociale e che il diritto di tali società di espandersi e di ricorrere al mercato per la raccolta di capitali è pienamente riconosciuto. Una volta accettato che le società cooperative siano aperte agli investitori puri sono fattori secondari...altrettanto irrilevante è la dimensione..." ne deriva che le considerazioni addotte dal Governo sulla necessità di un adeguamento alla situazione europea non valgono ad evidenziare una situazione giuridica di contrasto del regime delle banche popolari con il diritto europeo, tali da giustificare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'emissione del decreto-legge;

la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 presenta profili di illegittimità costituzionale per il contenuto sostanziale: il limite di 8 miliardi di attivo imposto alle banche popolari, con i relativi divieti e sanzioni contrasta con gli articoli 3, 41, 45, e 47 della Costituzione e le misure consequenziali al superamento di questo limite ed in particolare l'obbligo di trasformare una società cooperativa in società per azioni contrasta con gli articoli 2, 3, 18, 41, 45 e 47 della Costituzione. In particolare «Il limite di 8 miliardi all'attivo delle banche popolari non appare ragionevole e coerente con il riconoscimento della cooperazione, anche nel settore del credito, e con l'indirizzo costituzionale che impone di promuoverne l'incremento. Anche se si tratta di cooperative a mutualità non prevalente, nelle banche popolari non manca l'elemento mutualistico ». (C. Mirabelli) «Da qui un'obbligata conclusione: il decreto-legge n. 3 del 2015 - nella parte in cui riforma le banche popolari è viziato da irragionevolezza, o meglio da irrazionalità per contrasto con le sue premesse concettuali» (M. Ainis);

l'articolo 45 della Costituzione nel prescrivere che la legge "promuove e favorisce l'incremento della cooperazione a carattere di mutualità" non consente che si imponga un limite sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare sia che venga rapportato alla dimensione che può assumere;

la cooperazione non rappresenta un corpo eccentrico nella costituzione, quanto piuttosto una modalità concreta e tipizzata, liberamente attivata dai cittadini, per realizzare in uno specifico ambito quella solidarietà economica e sociale, che costituisce un dovere inderogabile, ed il cui adempimento è connesso con il godimento dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione;

l'esercizio del credito da parte di organizzazioni cooperativistiche consente di perseguire finalità mutualistiche, permette di orientare la raccolta del risparmio indirizzandola al sostegno finanziario di iniziative economiche dei operatori o di imprese cooperative che è oggetto di una specifica protezione costituzionale ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione che in questo disegno di legge viene completamente disattesa;

è evidente la lesione del principio di eguaglianza sostanziale, enunciato dal comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione che viene soddisfatto dalla cooperazione bancaria nella realizzazione della

democrazia economica, perché consente l'articolazione e la diffusione del potere economico, nonché dell'esercizio della libertà di associazione, a sua volta garantita dall'articolo 18 Costituzione;

come riporta l'ufficio studi della CGIA Mestre, le banche popolari nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di *credit crunch* (2011) sino alla fine del 2014, hanno erogato alti volumi di credito, registrando un aumento dei prestiti alla clientela del 15,4 per cento, viceversa quelle sotto forma di Spa e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti rispettivamente del 4,9 e del 2,2 per cento, stesso *trend* negativo registratosi con riferimento al banche estere presenti nel nostro Paese i cui i prestiti sono diminuiti del 3,1 per cento. Tali dati confliggono, dimostrandone tutta l'inconsistenza, con la dichiarata necessità del Governo di intervenire, stante la straordinaria importanza rivestita dalle banche popolari nell'erogazione del credito alle piccole e medie aziende sul territorio, al fine di rafforzarle attraverso il ripensamento della loro forma organizzativa;

d'altra parte in un passato recente il Parlamento si era già misurato con un primo tentativo di riforma della *governance* delle banche popolari con l'approvazione dell'articolo 23-*quater*, del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, che ha, tra l'altro, modificato le disposizioni concernenti la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti, ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari. Tale autonomia statutaria viene oggi pesantemente minata dal provvedimento, in contesti nei quali essa è riconosciuta sovrana dalla legge. Le banche e gli istituti di credito, infatti, sono, per il nostro ordinamento giuridico, soggetti di diritto privato, ed è pertanto arduo incidere per legge e d'imperio, sulla libertà statutaria degli stessi;

la pervasività del provvedimento nella disciplina delle banche popolari arriva a spingersi, fino a stravolgerlo, al principio del voto capitaro, di cui all'articolo 30 del Testo unico bancario, che stabilendo un limite massimo alla partecipazione individuale al capitale, sbarra la strada alla facile scalabilità o acquisibilità di quote da parte di alcun soggetto, se non con ampio consenso tra i soci. Ecco svelato l'ulteriore obiettivo del Governo di aprire definitivamente la strada ad una fase di fusioni ed acquisizioni bancarie;

né si comprende come la disposizione che impone la trasformazione in società per azioni di una banca popolare, quando l'attivo della stessa è superiore a 8 miliardi di euro, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte della BCE, possa coniugarsi con il duplice e dichiarato obiettivo di: "rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo" e "garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti";

un'altra criticità individuata nel disegno di legge in questione è rappresentata dalla facoltà accordata alla Banca d'Italia di negare ai soci delle banche popolari il diritto di rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale "qualora", testualmente, "ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca". In pratica un vero e proprio esproprio a danno degli azionisti che saranno obbligati a restare tali anche se non condividono le modifiche statutarie, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai soci di qualunque altra società (quotata e non), che solleva più di un dubbio sulla costituzionalità di questa previsione normativa;

di più. Con il disegno di legge n. 1813 il Governo, abusando di discrezionalità politica ed assecondando la tendenza europea a negare il pluralismo bancario, ha operato una forzatura del dato costituzionale in un altro ambito, attentando a quella risorsa economica fondamentale per lo sviluppo di una collettività e costituzionalmente tutelata rappresentata da un risparmio diffuso. "La Repubblica", recita infatti l'articolo 47, commi 1 e 2, della Costituzione, "incoraggia e tutela il risparmio,...e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ed al diretto ed indiretto investimento azionario nella produzione";

la suddetta valorizzazione del risparmio ha favorito sul nostro territorio la diffusione capillare di quel tessuto creditizio rappresentato dalle banche popolari, vero esempio di cultura solidaristica e democrazia economica, capace di custodire oltre il 30 per cento del risparmio totale, che ha garantito, pur in tempi di restrizione del credito, alla piccola e media industria, ed all'artigianato, quote di

finanziamento superiori a quelle assicurate dai grandi gruppi bancari. Eppure il Governo decide, ritenendolo assolutamente indifferibile ed urgente, di avviare un immediato processo di riordino di quegli istituti che, in ragione della dimensione dei profitti, ma anche per le peculiarità della disciplina vigente rispetto a quella di altre forme organizzative dell'impresa creditizia, possono avere perduto o non avere mai acquisito caratteristiche mutualistiche;

questo decreto rappresenta la conferma di quella tendenza storica che, pur accettando la formula cooperativa solo se riveste un ruolo residuale e si occupa, pur con un profondo impegno sociale, delle piccole nicchie di mercato locale, si va affermando e che mira a plasmare l'opinione pubblica verso una visione meno premiante dell'esercizio del credito locale. Eppure da un'analisi della realtà economica e sociale italiana emerge che il modello localistico di banca, che vanta la maggiore prossimità ai territori ed alle imprese, specie quelle medio piccole, garantendo maggiore dedizione ed impegno in favore dello sviluppo delle comunità in cui sono inserite, sarebbe impraticabile al di fuori dei due schemi di cooperazione esistenti: quello della banca popolare e quello della BCC;

ad ulteriore riprova dell'incostituzionalità del provvedimento, si segnala che l'articolo 5 rubricato " Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito di imposta per acquisto beni strumentali nuovi" reca disposizioni dal contenuto completamente diverso e non corrispondenti né alla rubrica del citato articolo 5, né tanto meno al titolo del decreto-legge recante "misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti". Lo stesso articolo, infatti, reca disposizioni in materia di beni immateriali tese ad ampliare l'ambito applicativo del cosiddetto *patent box* introdotto dalla legge di stabilità 2015 e altre disposizioni che, con tutta evidenza, non riguardano il credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, e che, a dispetto di quanto si evinca dalla lettura della rubrica dell'articolo, innovano la disciplina dell'attività svolta dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia (IIT). Per altro di queste ultime disposizioni che riguardano un soggetto che ha natura di diritto privato e riceve annualmente un contributo pubblico dallo Stato, non viene fatta alcuna menzione né nella rubrica dell'articolo 5, né nel titolo del decreto- legge. E la circostanza che le disposizioni relative al credito di imposta per acquisto beni strumentali nuovi risultino del tutto assenti nel provvedimento in esame, seppur presenti in bozze del testo commentate recentemente da diversi organi di stampa prima della sua pubblicazione ufficiale in Gazzetta, rappresenta la prova provata non solo dell'assoluta incongruenza tra i contenuti dell'articolo 5 ed il titolo del decreto-legge, ma anche della sconcertante faciloneria con la quale il Governo continua ad esercitare l'attività normativa di competenza,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1813:

sul parere favorevole espresso dalla 1a Commissione, il senatore Giovanardi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cardinali, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Sangalli, Simeoni, Sposetti, Stucchi, Valentini e

Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1^a Commissione permanente; Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 18 marzo 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Elena Ferrara in sostituzione della senatrice Francesca Puglisi, dimissionaria.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera pervenuta il 13 marzo 2015, il Tribunale Ordinario di Cosenza - II sezione civile ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti del procedimento civile n. 218/15 RGAC (originato dal procedimento n. 4391/2009 RGAC) in cui il senatore Antonio Gentile è parte in qualità di convenuto.

In data 18 marzo 2015, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 7).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (1818)

(presentato in data 18/3/2015);

senatore Zin Claudio

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (1819)

(presentato in data 17/3/2015);

senatori De Cristofaro Peppe, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e altre disposizioni concernenti l'ordinamento e la competenza del giudice di pace, nonché delega al Governo in materia di tutela previdenziale dei medesimi giudici (1820)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori De Pietro Cristina, Romani Paolo, Orellana Luis Alberto, Simeoni Ivana, Compagna Luigi, Divina Sergio, Casaletto Monica, Campanella Francesco, De Pin Paola

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forme di terrorismo internazionale in Italia (1821)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori Bertuzzi Maria Teresa, Pignedoli Leana, Marcucci Andrea, Cantini Laura, Fasiolo Laura, Valentini Daniela, Cirinna' Monica, Scalia Francesco, Albano Donatella, Cuomo Vincenzo, Saggese Angelica, Ruta Roberto

Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del sistema delle quote latte (1822)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori De Petris Loredana, Lo Giudice Sergio, Pepe Bartolomeo, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, De Cristofaro Peppe, Ricchiuti Lucrezia, Romani Maurizio, Barozzino Giovanni, Uras Luciano, Stefano Dario, Bencini Alessandra, Simeoni Ivana

Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (1823)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori Ricchiuti Lucrezia, Lo Giudice Sergio, Tocci Walter

Modifica della disciplina della prescrizione (1824)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori Uras Luciano, De Petris Loredana, Cervellini Massimo, De Cristofaro Pepe, Bencini Alessandra, Petraglia Alessia, Romani Maurizio, Mastrangeli Marino Germano, Stefano Dario, Barozzino Giovanni

Norme in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni nella Pubblica amministrazione a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (1825)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori Cuomo Vincenzo, Lumia Giuseppe

Disposizioni in materia di contratto di fiducia (1826)

(presentato in data 19/3/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b)

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (1827)

(presentato in data 19/3/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (1828)

(presentato in data 19/3/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (1818)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento (assegnato in data 18/03/2015).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 19/03/2015 il Senatore D'Ascola Nico ha presentato la relazione unica 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A sui disegni di legge:

sen. Grasso Pietro

"Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio" (19);

sen. Lumia Giuseppe, Sen. Casson Felice

" Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio" (657);

sen. De Cristofaro Pepe ed altri

" Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio" (711);

sen. Lumia Giuseppe

" Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura" (810);

sen. Airola Alberto ed altri

" Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio" (846);

sen. Cappelletti Enrico ed altri

" Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio" (847);

sen. Giarrusso Mario Michele ed altri

" Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato" (851);

sen. Buccarella Maurizio ed altri

" Disposizioni in materia di falso in bilancio" (868).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alla 3^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a e 14^a, il documento di consultazione congiunto "Verso una nuova politica europea di vicinato" - Join (2015) 6 definitivo (Atto comunitario n. 59), trasmesso dalla Commissione europea il 10 marzo 2015 e annunciato all'Assemblea nella seduta n. 409 del 12 marzo 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (n. 150).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 18 aprile 2015.

Affari assegnati

È stato deferito alla 3^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare "il Mediterraneo e l'interesse nazionale" (Atto n. 527).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Regione Lazio, con lettera in data 13 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (Atto n. 528).

Consigli regionali e della province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Sardegna sulla mancata ratifica da parte dello Stato italiano della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente (n. 52).

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Marche:

risoluzione concernente: "Programma della Commissione europea per il 2015 'Un nuovo inizio' COM (2014) final del 16 dicembre 2014". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1^a e alla 14^a Commissione permanente (n. 53).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Chiti, Ruvolo, Cirinnà, Molinari, Pepe e Manconi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-01756 della senatrice Moronese ed altri, 4-03639 del senatore Marton ed altri, e 4-03654 della senatrice Nugnes ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03599 della senatrice Bertorotta ed altri.

Il senatore Molinari ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-03651 della senatrice Mussini ed altri, e 4-03652 del senatore Uras ed altri.

Interpellanze

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [SANTANGELO](#), [RICCHIUTI](#), [DE PIN](#), [ZIN](#), [MOLINARI](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#), [CONTE](#), [CARIDI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIETRO](#), [PEPE](#), [LANIECE](#), [CAMPANELLA](#), [Maurizio ROMANI](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [SCIBONA](#), [GIROTTA](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#), [URAS](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

negli ultimi mesi le cronache segnalano il moltiplicarsi dei casi di malasanità spesso legati alla cattiva gestione ed al sovraffollamento dei presidi di pronto soccorso;

nella settimana scorsa l'opinione pubblica è stata profondamente scossa dal caso della neonata morta durante il trasporto in ospedale, un dramma che si è consumato di notte dopo che più ospedali avevano rifiutato il ricovero della bambina;

ascoltando le conversazioni registrate durante l'emergenza, e pubblicate dal quotidiano "la Repubblica", appare chiara l'impotenza degli operatori del 118, che si ritrovano spesso senza mezzi e personale per fare fronte alle situazioni più delicate;

il Ministro in indirizzo ha inviato una *task force* di ispettori e NAS in Sicilia per rilevare eventuali anomalie e responsabilità;

la situazione, al di là dei singoli casi, appare drammatica in tutta Italia: a causa anche del periodo dell'anno in cui vi è una maggiore incidenza di patologie riconducibili a virus influenzali, i punti di pronto soccorso sono spesso affollati con sovraccarico di ricoveri;

all'ospedale "Sant'Eugenio" di Roma la situazione è drammatica anche per decisioni organizzative della direzione sanitaria, così come denunciato dai lavoratori del nosocomio;

all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina l'insufficienza cronica di personale, il continuo ricorso alle barelle delle ambulanze come letti di degenza e una non ancora ottimale azione di filtro dalla rete dei medici di famiglia, da ambulatori convenzionati e consultori hanno creato un continuo sovraffollamento presso la struttura di pronto soccorso al punto che, in alcuni casi, anche i pazienti con codice rosso sono costretti ad attendere per un tempo incongruo;

a distanza di pochi giorni, altri casi si sono verificati a Napoli, presso gli ospedali di "Santobono" e "Cardarelli";

grave la situazione anche sul versante dei mezzi messi a disposizione del personale: al "SEUS" di Catania ambulanze fatiscenti vengono sostituite con mezzi in appalto esterno, o in mancanza di questo vengono direttamente chiuse le postazioni 118;

lo scenario disegnato dai *media* è quindi allarmante per gli utenti del servizio sanitario nazionale; considerato che, affinché il personale sanitario venga messo nelle condizioni di fare dignitosamente il proprio lavoro, bisognerebbe investire in informatizzazione e svecchiamento degli stessi strumenti che vengono forniti al professionista. Come succede ad esempio in Toscana dove il personale del 118 di Pistoia, grazie a finanziamenti derivanti dal privato, è stato dotato di *tablet* con *software* specifico che consentono un collegamento continuo con la centrale operativa garantendo massima efficienza ed estrema tempestività di intervento sul territorio di tutta la provincia, oltre all'invio informatico ai presidi di pronto soccorso della scheda di soccorso rispondente agli *standard* del "progetto Mattoni"; considerato inoltre che:

il Consiglio regionale del Lazio ha recentemente approvato una risoluzione (del 20 febbraio 2015), che prende atto della crisi del sistema sanitario di emergenza laziale e che impegna la Giunta Zingaretti a far fronte a questa situazione enunciando una serie di impegni e di misure che, secondo il Consiglio, andrebbero subito intraprese;

osservando gli impegni contenuti nella risoluzione emerge, tra l'altro, come attualmente l'informazione dei cittadini circa i servizi di pronto soccorso e dei restanti servizi territoriali sia del tutto insufficiente e causa principalmente dell'inappropriato ricorso ai punti di pubblica sicurezza, anche per situazioni di

lieve entità,
si chiede sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali interventi intenda adottare al fine di risolvere l'emergenza del sovraffollamento dei presidi di pronto soccorso;
se non ritenga opportuno attivarsi nelle sedi di competenza affinché vengano promosse campagne di informazione nazionali sull'utilizzo dei servizi sanitari territoriali.

(2-00254p. a.)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#) -
Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

i pagamenti relativi al 2013 delle indennità di mobilità in deroga ai 15.300 lavoratori sardi sono stati chiusi nel mese di novembre 2014 con oltre 22 mesi di ritardo. Allo stato attuale sono 17.373 i lavoratori per i quali si è accumulato un ritardo nei pagamenti relativi alle competenze 2014 (8 mesi per coloro che hanno già beneficiato di 3 anni, anche non continuativi, dell'indennità di mobilità, 10 per coloro che hanno beneficiato almeno di 3 al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, di riforma degli ammortizzatori sociali);

dal 1° settembre 2014, per effetto del decreto n. 83473 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 4.083 lavoratori non avranno più nessun tipo di sostegno al reddito;

con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 86486 del 4 dicembre 2014, il Ministero ha stanziato ulteriori risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga 2014, in particolare alla Regione Sardegna è stata attribuita la somma di 21.641,344 euro. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna (elenco determini di concessione, trasmissione circolare stanziamento risorse, nota autorizzativa al pagamento), l'Inps potrà procedere con il pagamento della mobilità in deroga 2014, ricorrendo i requisiti di legge, per un massimo di 60 giorni indennizzabili (2 mensilità) collocabili non oltre il 31 agosto 2014;

malgrado i ritardi nei pagamenti dipendano esclusivamente dalle mancate ripartizioni delle somme spettanti alle Regioni da parte del Governo, ai lavoratori viene applicata la tassazione Irpef separata al 23 per cento all'atto del pagamento delle 2 mensilità;

la Sardegna attraversa un'insopportabile crisi economica e sociale notevolmente aggravata dalla progressiva e apparentemente inarrestabile deindustrializzazione dell'apparato produttivo regionale, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere la drammatica situazione in cui versano i lavoratori in mobilità in attesa delle indennità arretrate ed entro quali termini saranno disponibili i fondi necessari a coprire l'intero ammontare;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda assumere iniziative legislative volte ad esonerare detti lavoratori dall'applicazione della tassazione IRPEF del 23 per cento sulle mensilità del 2014;

se non intendano promuovere ogni necessaria iniziativa istituzionale, legislativa, economico-finanziaria e organizzativa finalizzate allo sviluppo locale e alla crescita dell'occupazione connessi alla più efficace valorizzazione delle principali vocazioni produttive dell'isola.

(2-00255)

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#) -
Al Ministro della salute - Premesso che:

il problema dei figli di genitori separati rappresenta un'emergenza in costante crescita non solo sotto il profilo sociale e giuridico, ma anche sotto il profilo medico-sanitario;

la rottura del nucleo genitoriale porta in quasi tutto il mondo occidentale alla frequente perdita della figura e del ruolo di un genitore con conseguenti danni da *parental loss* e *childhood adversity*;

dal punto di vista medico scientifico si evidenziano i danni bioumorali, ormonali e persino

cromosomici derivanti dalla *parental loss* e dalla *childhood adversity* avvalorati da numerose ricerche, quali: Opacka-Juffry et al.: "Experience of stress in childhood negatively correlates with plasma oxytocine concentration in adult men" del 2012; Patrick O Mc Gowan, Aya Sasaki et al., "Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse" del 2009; Janice K. Kiecolt-Glaser et al.: "Childhood adversity heightens the impact of later life care giving stress on telomere length and inflammation" del 2011; Battaglia M., Pesenti Gritti P., Medland S. et al., "A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss". del 2009; "Parental separation in childhood and adult inflammation: The importance of material and psychosocial pathways" del 2013; relativamente all'aspetto socio-sanitario numerosi sono gli allarmi, provenienti *in primis* dagli USA, relativamente ai minori che crescono senza il padre; sono, infatti, documentati da tempo gli effetti sulla piccola criminalità, sulla dispersione scolastica, sul tabagismo, sulle gravidanze indesiderate, sull'uso di droghe e sullo *status* economico. Al riguardo numerosi sono gli studi; "Survey on Child Health" del 1993; Carol W. Metzler, et al. "The Social Context for Risky Sexual Behavior Among Adolescents,"; Rebecca O'Neill: "Experiments in living: the fatherless family", Civitas, The Institute for the Study of Civil Society", del 2009;

inoltre, alcune ricerche su vasta scala hanno evidenziato seri danni alla salute di minori figli di coppie separate che dopo il divorzio si sono trovati di fatto a vivere una situazione di monogenitorialità. Ad esempio, lo studio svedese del 2013 di Malin Bergstrom, in collaborazione con l'università di Stoccolma e l'istituto Karolinska, ha evidenziato che su 164.580 ragazzi svedesi i parametri migliori relativamente a malattie mentali, disturbi psicosomatici, benessere fisico, psicologico e sociale, e insoddisfazione circa le relazioni coi propri genitori sono quelli di coloro che vivono in famiglie intatte. Per contro, i minori che trascorrono tempi sostanzialmente squilibrati presso i due genitori si trovano nella più svantaggiata struttura familiare tra tutte quelle delle famiglie separate. L'importante ricerca svolta da Jablonska Lindbergh su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni ha rilevato influenze negative di un affidamento materialmente monogenitoriale sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (ad esempio bullismo e violenza fisica agiti e subiti) e soprattutto sul *distress* mentale. Effetti negativi di un affidamento a tempi squilibrati presso i due genitori sono stati inoltre riconosciuti dalla ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da "Sweden statistics" per conto del Ministero degli affari sociali. Il singolo domicilio e la monogenitorialità di fatto risultano essere, nell'indagine ministeriale svolta da un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la peggiore sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate e si dimostrano i maggiori rischi per bullismo, insoddisfazione scolastica, bassa qualità di vita e malattia psichica;

a parere degli interroganti non devono quindi stupire le recenti prese di posizione della Società italiana di pediatria preventiva e sociale e del Collegio nazionale dell'ordine degli psicologi a favore dell'affidamento materialmente condiviso e del doppio domicilio come tutela della salute del minore;

l'attuale costume giurisprudenziale italiano porta centinaia di migliaia di minori a vivere in condizioni di sostanziale monogenitorialità, collocando il nostro Paese agli ultimi posti in Europa in quanto a difesa del diritto del minore alla bigenitorialità, e tra i primi in quanto a perdita di un genitore dopo il divorzio come espresso con importanti ricerche comparative del pediatra italiano Vittorio Vezzetti presentate presso il Parlamento europeo e l'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risvolti negativi causati dalla monogenitorialità sulla salute psicofisica dei minori sia da un punto di vista biologico (danno ormonale, bioumorale eccetera) che sanitario (bassa qualità di vita, malattie psichiche, psicosomatiche eccetera);

se intenda promuovere iniziative di propria competenza, in raccordo con le Aziende sanitarie locali ed i servizi dedicati, che prevedano la diffusione, su larga scala, dell'informazione del personale consultoriale circa i benefici dell'affidamento materialmente condiviso sulla salute psicofisica dei minori, nonché iniziative mirate a favorire l'esercizio della co-genitorialità e, di converso, i gravissimi

danni psicofisici riportati dai minori che crescono con la figura monogenitoriale;
se concordi sulla definizione di affidamento materialmente condiviso (*shared parenting*) inteso come quell'affidamento in cui i tempi di frequentazione dei genitori siano inclusi nel *range* 33-66 per cento (10-20 pernottamenti presso ciascuno dei 2) come stabilito dall'International Council on shared parenting e dalla maggior parte della letteratura scientifica internazionale;
se intenda sostenere e promuovere ulteriori approfondimenti scientifici riguardanti la tematica del danno psichico determinato sul minore che cresce con la figura di riferimento di un solo genitore con cui condivide un periodo temporale più elevato rispetto all'altro e diffonderne, in modo capillare a tutti i soggetti che istituzionalmente sono coinvolti nelle decisioni relative al minore, i corrispondenti risultati;
se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di dover altresì promuovere qualsivoglia iniziativa a tutela dal pericolo per la salute delle giovani generazioni, che sempre più spesso si trovano a fronteggiare la separazione della propria coppia genitoriale (circa 80-90.000 minori ogni anno) andando incontro al danno da *parental loss*, nonché dei minori di genitori che si separano.
(3-01791)

[LAI](#), [DIRINDIN](#), [DE BIASI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#), [MANCONI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'importazione verso l'Unione europea di prodotti alimentari di origine animale è possibile solo se sono garantiti requisiti sanitari che riguardano in particolare la sanità animale (assenza o controllo adeguato di determinate malattie che possono essere trasmesse tramite i prodotti in questione), gli aspetti igienico-sanitari (stabilimenti di macellazione, eccetera), i residui di farmaci e contaminanti (adeguata attuazione di programmi di controllo);

nel caso di prodotti come carni bovine o suine fresche solo 15 Paesi circa in tutto il mondo sono attualmente autorizzati alla esportazione verso l'Unione europea, a seguito di un'autorizzazione che viene concessa solo dopo severe visite ispettive *in loco*;

considerato che:

attualmente è fatto divieto di esportazione dalla Sardegna di carni suine macellate in relazione alla presenza da diversi anni dell'infezione della peste suina africana sull'isola;

verso la fine del 2014 è stato avviato un nuovo piano di eradicazione della peste suina dall'isola, concordato e gestito congiuntamente dalla Commissione europea, dal Ministero della salute e dalla Regione Sardegna;

il piano sta procedendo con efficienza e celerità sotto la consulenza scientifica del professor Vizcaino, il massimo esperto europeo in tale settore;

tenuto conto che:

da alcune ricerche scientifiche condotte negli ultimi anni risulta che il virus della peste suina viene totalmente eliminato dalle carni se sottoposte a trattamenti oltre i 90 gradi centigradi poiché a tali temperature il virus viene inibito anche dall'interno delle ossa; inoltre, risulta che lo stesso effetto si ottiene anche se le carni vengono sottoposte ad un processo di stagionatura che va dai 112 ai 399 giorni;

pertanto i prodotti "termizzati" sulla base degli studi scientifici sono considerati indenni dalla trasmissione del virus della peste suina e dunque in linea con quanto previsto dalla normativa UE attualmente in vigore;

la direttiva 2002/99/CE del Consiglio dell'Unione europea, all'articolo 4, stabilisce che "gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta";

inoltre, nell'allegato si precisa che "i prodotti sottoposti a trattamenti specifici (termico e stagionatura) hanno una efficacia riconosciuta contro la sopravvivenza della peste suina africana";

nel luglio 2013 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero per

l'applicazione della direttiva; a seguito di ciò diverse aziende sarde, sotto la vigilanza dello stesso Ministero, hanno predisposto impianti per il trattamento termico delle carni suine per renderle conformi ai requisiti previsti dalla direttiva UE e dunque esportabili in tutto il territorio dell'Unione; secondo quanto previsto nello stesso protocollo, il Ministero avrebbe dovuto emanare direttive per l'autorizzazione degli stabilimenti sardi, rispettosi di tale normativa, al trattamento di tali carni; considerato, infine, che:

per soddisfare la grande richiesta di carni dei numerosissimi ristoranti etnici presenti all'ormai imminente Expo di Milano (dove è prevista la presenza di oltre 100 Paesi extra Unione europea) sarà necessario assicurare l'importazione di prodotti di origine animale anche da moltissimi paesi non autorizzati;

molti paesi extraeuropei avrebbero avuto, infatti, difficoltà a fornire tutti i requisiti sanitari previsti e vista la complessità delle normali procedure autorizzative, l'Italia ha richiesto alla Commissione europea di stabilire regole speciali in occasione dell'Expo;

tali regole sono state discusse e poi approvate nel dicembre 2014 e pubblicate nel marzo 2015 sotto forma di decisione della Commissione nella quale si prevede che i prodotti alimentari in questione siano accompagnati da un certificato sanitario semplificato, controllati in entrata, autorizzati all'introduzione nella UE e canalizzati verso alcuni depositi frigoriferi individuati dall'Italia prima di essere trasferiti all'Expo di Milano, e dovranno essere consumati sul posto. Tutti i rifiuti dei ristoranti dell'Expo verranno distrutti e gli eventuali prodotti avanzati dovranno essere anch'essi distrutti oppure riesportati verso il Paese di origine. In tal modo molte decine di Paesi ai quali tali esportazioni sono precluse avranno la possibilità di offrire e far conoscere i loro prodotti a milioni di visitatori ed operatori commerciali di tutto il mondo, ma allo stesso tempo non vi saranno rischi né per il consumatore né da un punto di vista della sanità animale;

in tale contesto, l'Italia potrebbe attivare procedure che consentano lo stesso sistema di canalizzazione ai prodotti a base di carni suine sarde, adeguatamente trattati termicamente per eliminare ogni rischio di peste suina africana ed autorizzare il loro consumo all'Expo. Peraltro a differenza dei prodotti che verranno importati sulla base delle speciali norme semplificate adottate dalla Commissione europea, i prodotti termizzati sono già conformi ai normali requisiti europei essendo stati sottoposti ai trattamenti necessari e pertanto idonei ad essere regolarmente commercializzati in tutta l'Unione;

a tale scopo sarebbe opportuno che il Ministero autorizzi gli stabilimenti sardi conformi ai requisiti necessari ad accedere alle procedure di canalizzazione previste dalla Commissione europea per l'Expo di Milano;

per la Regione Sardegna e per tutti gli operatori del settore avere almeno questa possibilità di commercializzazione, sia pure limitata al solo Expo di Milano, sarebbe un segnale importantissimo che rafforzerebbe la riuscita del programma di eradicazione della peste suina africana;

sarebbe molto difficile, anche da un punto di vista squisitamente politico, accettare che alla Sardegna venga riservato dal Governo un trattamento di rango inferiore a quello che si concede a Paesi terzi;

considerato, infine, che:

il provvedimento attuativo del programma di eradicazione della malattia prevede già i requisiti e le procedure di competenza della Regione Sardegna che si dovranno mettere in atto per rendere possibile la commercializzazione dei porcetti termizzati fuori dall'isola;

il Ministero della salute, anche in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali responsabile per Expo 2015, può e deve stabilire procedure di canalizzazione analoghe a quelle per i Paesi extra UE, stabilite dalla Commissione europea, anche per alcuni cibi regionali italiani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle procedure di termizzazione riconosciute a livello nazionale ed europeo che consente di garantire carni prive di qualunque rischio di presenza di virus;

se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per dare seguito agli impegni assunti nel luglio 2013 autorizzando gli stabilimenti di produzione di carne termizzata conformi ai requisiti

previsti dalla normativa in vigore;

se, nelle more della conclusione dei processi autorizzativi definitivi, non ritenga di dover assicurare anche ai prodotti sardi trattati termicamente un corridoio sanitario analogo a quello garantito ai Paesi extra europei applicando le procedure europee straordinarie per l'Expo, al fine di consentire anche ai prodotti sardi la loro presenza completando l'offerta produttiva e gastronomica italiana.

(3-01792)

D'ADDA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 92 del codice di procedura civile, rubricato "Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese", che disciplina il regime delle spese legali, ha subito nel corso degli anni numerosi interventi tutti volti a restringere il potere discrezionale del magistrato di operarne la compensazione; sino al 2006 la compensazione poteva avvenire "per giusti motivi", motivi che dopo il decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006, dovevano essere "esplicitamente indicati in motivazione" per poi arrivare con la legge n. 69 del 2009 all'ulteriore restringimento della possibilità di operare la compensazione, possibile solo in presenza di "altre gravi ed eccezionali ragioni" anziché di "gravi motivi";

l'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92 del codice di procedura civile sostituendo il vecchio comma 2 che così recitava: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti", con il nuovo comma 2: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";

detta modifica ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi dal 10 gennaio 2015;

la possibilità che la questione trattata sia completamente nuova ovvero vi sia un mutamento di giurisprudenza è molto remoto, essendo la giurisprudenza già intervenuta a disciplinare tutti i principali istituti giuslavoristici e rari i casi in cui vi siano mutamenti di indirizzo;

recentemente sono state introdotte numerose modifiche nel diritto del lavoro, tutte volte a disincentivare la proposizione di procedimenti e tutte a svantaggio dei lavoratori che già sono la parte contrattualmente debole, tra cui: il doppio pagamento del contributo unificato in caso di soccombenza, il mancato esonero dal contributo unificato nei giudizi avanti la Corte di cassazione, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro parametrata al reddito familiare e non a quello individuale, l'istituzione delle "udienze filtro" in appello, senza dimenticare la tutela ormai pressoché solo risarcitoria nei licenziamenti individuali e collettivi illegittimi;

considerato, altresì, che:

in questo quadro è altamente probabile che la maggior parte dei lavoratori rinuncerà ad adire il giudice del lavoro, soprattutto in virtù del pericolo di condanna al pagamento delle spese che possono essere anche molto elevate, anche in considerazione dell'impossibilità per i lavoratori di inserire le spese legali in bilancio "scaricando" il costo dell'Iva, come invece può fare la parte datoriale;

l'articolo 47 del capo "Giustizia" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto ad un accesso effettivo alla giustizia e così anche la nostra Carta costituzionale;

la revisione dell'istituto della compensazione rischia di ledere tali diritti ponendosi in conflitto con le garanzie costituzionali e comunitarie;

si potrebbe intervenire per riequilibrare la situazione di disparità creata dal decreto-legge n. 132 del 2014 dando la possibilità al giudice di valutare la peculiarità di ogni singola controversia e di dichiarare la compensazione nel caso di particolari condizioni della parte più debole del rapporto di lavoro, ancorando la scelta di compensare le spese a parametri certi come il fatto che quest'ultimo non abbia versato il contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo avendo un reddito familiare inferiore al valore minimo richiesto per il pagamento,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare il rispetto del diritto ad un accesso effettivo alla giustizia di matrice comunitaria e costituzionale e per tutelare la parte debole del rapporto di lavoro;

quali iniziative intenda adottare per scongiurare l'impunità in caso di ingiustizie in ambito lavorativo determinata dalla scelta obbligata dei lavoratori di rinunciare a chiedere la tutela giudiziaria per i costi e i rischi troppo elevati della giustizia;

se risultino note le ragioni per cui si è scelto di limitare per gli organi giudicanti, ovvero coloro che quotidianamente si trovano a contatto con le controversie giuslavoristiche, la libertà di decidere in ordine alle spese della controversia, al pari di quello che avviene con la sentenza, considerando che già la normativa *ante* riforma 2014 aveva grandemente limitato tale discrezionalità ancorando la possibilità di compensazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

(3-01793)

[PUPPATO, SANTINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 16 febbraio 2010 il segretario regionale per l'ambiente e il territorio della Regione Veneto con nota avente ad oggetto: "art.146 D.Lgs 22.1.04 n.42 - Autorizzazione paesaggistica" fornisce ai 9 Comuni ricompresi nella conterminazione della laguna di Venezia, alle Province di Venezia e di Padova e alle segreterie regionali competenti le seguenti indicazioni: «Ai sensi dell'art.6 della L. n. 171/1973, La Commissione di Salvaguardia di Venezia relativamente ai progetti ricadenti nella conterminazione lagunare, deve accertare che le opere da eseguirsi non siano in contrasto con le finalità indicate dall'art. 1 della legge stessa: "garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna". Considerato che dal 1.1.2010 è entrata in vigore la nuova disciplina per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n. 42/'04 si ritiene opportuno confermare che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia mantiene la competenza per il rilascio del parere paesaggistico indicata dalla legge n. 171/1973 e s.m.i. all'interno degli ambiti individuati dalla legge stessa e che il parere della Soprintendenza è acquisito in sede di commissione»;

in data 18 marzo 2010 sul tema "Autorizzazione paesaggistica per i progetti nell'ambito della Conterminazione lagunare sottoposti al parere della CSV ai sensi della legge L. 171/1973 e della Soprintendenza ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n.42/2004" la Soprintendenza conferma ai 9 Comuni della conterminazione lagunare che «il parere di questa Soprintendenza viene espresso in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia»;

in data 28 luglio 2011 il presidente della Regione Veneto chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e a 5 Ministri un parere in merito alle competenze della commissione di salvaguardia del Comune di Venezia e in particolare «di valutare il ruolo assegnato alla Commissione in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica»;

in data 11 novembre 2011 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato al presidente della Regione che «il 13 ottobre si è tenuta presso gli uffici di questa Presidenza del Consiglio una riunione tecnica con le Amministrazioni della Stato destinatarie della sua cortese lettera del 28 luglio nel corso della quale i rispettivi rappresentanti hanno ritenuto (...) per quanto attiene al ruolo e alle competenze della Commissione per la Salvaguardia in materia paesaggistica sembrerebbe che le stesse debbano permanere considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale quale il decreto legislativo n. 42 del 2004, non possa derogare alla normativa di carattere speciale, costituita dal complesso delle norme che disciplinano i poteri della stessa Commissione»;

in data 9 febbraio 2012 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia fa presente che «Il nuovo testo (modifica del Dlgs 22.1.'04 n. 42) in vigore dal 1° gennaio 2010 prevede che l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio»;

da gennaio 2010 8 Comuni inviano le richieste di parere paesaggistico alla commissione di salvaguardia per gli interventi nell'ambito della conterminazione lagunare, anche i Comuni che hanno completato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al piano d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV). Solo il Comune di Venezia per le autorizzazioni paesaggistiche non segue la procedura prevista dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, non invia le pratiche alla commissione di salvaguardia e segue invece l'*iter* e le procedure previste dalle leggi ordinarie (decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, art. 146, e conseguente legge regionale n. 1 del 2009, modificata dalla legge regionale n. 26 del 2009, art. 5), si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in ordine all'ambito di applicazione della legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni (artt. 1 e 6), e in particolare se essa si applichi a tutti i Comuni della conterminazione o se vadano seguite le competenze e le procedure della legge ordinaria (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146), che secondo il parere del Sottosegretario di Stato *pro tempore* in data 11 novembre 2011 e i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (9 febbraio 2012 e 27 novembre 2014) non ha valenza per il territorio della conterminazione lagunare.

(3-01794)

[PEZZOPANE](#), [ASTORRE](#), [CHIAVAROLI](#), [LAI](#), [LUCHERINI](#), [LIUZZI](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il consorzio Mario Negri Sud, nato nel 1980, come consorzio tra l'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano e la Provincia di Chieti, con fondi dell'Agenzia per il Mezzogiorno, con l'aggiunta successiva della Regione Abruzzo e la trasformazione in fondazione nel 2013, versa in condizioni economiche difficilissime;

il 12 marzo 2015 il Tribunale di Chieti ha disposto la messa in liquidazione della fondazione e la Procura di Lanciano ha successivamente aperto un'inchiesta sulla gestione del centro di ricerche;

la decisione di liquidare la fondazione è giunta dopo il fallimento del commissariamento deciso dalla Prefettura di Chieti nel mese di novembre 2014 per rimettere a posto i conti (si parla di circa 9 milioni di euro di debiti) della grave crisi finanziaria dell'ente che durava da 4 anni;

considerato che:

in quasi 30 anni di attività l'ente è stato un luogo di eccellenza per la ricerca scientifica biomedica e ambientale nel Centro-Sud, per la formazione di molte centinaia di ricercatori, italiani e stranieri e per la diffusione della cultura scientifica, divenendo un punto di riferimento importante per il territorio abruzzese;

diverse circostanze hanno determinato o contribuito a determinare il tracollo economico di un ente di siffatta importanza; tra queste indubbiamente vi è stata la ridotta possibilità di accesso ai fondi comunitari, la significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali a sostegno della ricerca e, in generale, la difficile congiuntura economica di questi anni che hanno portato prima al commissariamento, e quindi all'abbandono di tanti ricercatori, e poi alla recente alla messa in liquidazione;

preoccupa fortemente il futuro dei 130 lavoratori dell'ente, tutti altamente qualificati, ricercatori e borsisti, che attendono ancora di percepire le mensilità arretrate (15-18 mesi) e di accedere al trattamento di fine rapporto. Si tratta di persone che hanno iniziato la loro formazione al Negri Sud nel 1987-88 e che dopo aver raggiunto livelli di professionalità elevatissimi e aver dedicato all'istituto gran parte della propria vita e di quella delle proprie famiglie, si sono venuti a trovare in una situazione drammatica che non offre alcuna prospettiva lavorativa ed economica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della difficile situazione in cui versa la fondazione Mario Negri Sud e se non ritengano di dover intervenire per fare chiarezza sulle cause e sulle le responsabilità che portato al fallimento una delle eccellenze del nostro Paese;

se e quali iniziative intenda adottare per scongiurare la chiusura definitiva di tale importante istituto e

se a tale fine non ritengano di dover mettere in atto con la massima sollecitudine un piano di recupero dell'istituto, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei;
quali urgenti iniziative intendano adottare per garantire la salvaguardia dei 130 lavoratori della fondazione, anche al fine di non disperdere un importante patrimonio di professionalità che uno Stato dovrebbe custodire e proteggere anche nel proprio interesse.

(3-01795)

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 22 del 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati", che, all'articolo 15, prevede l'introduzione della DIS-COLL, cioè l'assegno a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che dal 1° gennaio 2015 risultano essere disoccupati;

la legge fissa il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per la presentazione della domanda all'INPS (comma 8);

il 68° giorno è scaduto in data 9 marzo 2015, pertanto chi dal 1° gennaio 2015 è disoccupato, avendo cessato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2014, avrebbe dovuto presentare la domanda entro tale data;

considerato che risulterebbe che, al 9 marzo, sul sito dell'INPS non ci sarebbe stata ancora traccia della nuova disposizione, gli uffici e il *call center* dell'INPS sembrerebbero ignorare tale normativa, e gli stessi patronati, alla medesima data, non erano informati sulle modalità per presentare la domanda, si chiede di sapere:

se tali notizie risultino veritiere, perché l'INPS, che si presume fosse a conoscenza della normativa ben prima della data di scadenza prevista dal decreto legislativo, non ha provveduto alla definizione delle procedure informatiche per la presentazione della domanda;

come il Ministro in indirizzo intenda dare una risposta a tutti coloro che si sono rivolti alle sedi dell'INPS o ai patronati per presentare la domanda o che, dotati del PIN di accesso ai servizi *on line* dell'INPS, hanno tentato di presentare la domanda nel rispetto dei termini legislativi e che ora rischiano di perdere il beneficio DIS-COLL cui hanno diritto, a causa della grave inadempienza che si sarebbe registrata e di cui non sono affatto responsabili;

se non ritenga di dover attivarsi al fine di prorogare quantomeno il termine dei 68 giorni attualmente previsti dal decreto legislativo.

(3-01796)

[GRANAIOLO](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#), [PETRAGLIA](#), [PUPPATO](#), [SILVESTRO](#), [VALENTINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

sul sito *internet* di Expo 2015 nel documento "Termini e condizioni dei biglietti - Regole per i visitatori", al punto 5.4, tra le regole più disparate alle quali dovranno sottostare i visitatori, c'è anche il divieto di accesso per gli animali da accompagnamento, esclusi i cani da guida per le persone non vedenti o altri cani da compagnia per specifiche ragioni mediche;

tale misura impedirà in misura consistente l'accesso all'esposizione di molti turisti italiani e stranieri che si spostano sempre di più con il loro animale da compagnia;

nella società italiana si sta affermando sempre di più la consapevolezza della ricchezza che gli animali domestici apportano alla vita dei propri padroni e all'intera comunità (cani per ciechi, cani in grado di riconoscere malattie, cani di compagnia per ammalati e anziani nelle strutture ospedaliere e nelle residenze sanitarie assistenziali, cani utilizzati nelle azioni di soccorso e di polizia, eccetera);

la scelta di vietare l'accesso ai cani nell'area di Expo 2015, si discosta in modo sbagliato e inopportuno dalla linea intrapresa da molte Regioni e Comuni italiani che hanno provveduto in questi anni a modificare i propri regolamenti per consentire agli animali da compagnia il libero accesso nei luoghi

pubblici e sui mezzi di trasporto;

la città di Torino ha adottato, per esempio, un esemplare "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città" prevedendo che, nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani tenuti con guinzaglio e museruola (eccetto quelli di piccola taglia portati in braccio) hanno libero accesso, salvo decisione contraria del responsabile della struttura, il quale deve giustificare tale limitazione sulla base di documentate motivazioni igienico-sanitarie, previa comunicazione scritta all'Ufficio tutela animali e mediante affissione di apposito cartello in modo visibile all'ingresso;

la Regione Toscana, con la legge recante "Norme per la tutela degli animali", prevede il libero accesso agli animali a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico, per i cani accompagnati dai relativi proprietari o detentori;

la Regione Emilia-Romagna ha modificato la propria legge regionale "Norme a tutela del benessere animale", aprendo agli animali anche le porte delle strutture di cura, pubbliche e private, al fine di suggellare il sentimento, ormai molto diffuso, secondo il quale gli animali d'affezione sono parte integrante del nucleo familiare;

tale legame affettivo riconosciuto è stato più volte riconosciuto anche dalla giurisprudenza con tanto di sentenze favorevoli al libero accesso del cane anche a strutture "sensibili", come appunto una casa di cura;

per quanto riguarda Expo si potrebbe prevedere l'accesso imponendo l'obbligo del guinzaglio, della museruola o di qualsiasi altro dispositivo atto a garantire la sicurezza dei visitatori, così come l'obbligo da parte del proprietario di pulire ove eventualmente l'animale sporchi, ma non l'esclusione pregiudiziale degli animali da compagnia;

tale esclusione risulta sbagliata: perché offende una diffusa sensibilità riguardante la possibilità di portare con sé i propri animali da compagnia; perché il divieto di accesso agli animali domestici nei luoghi pubblici e privati è sempre meno diffuso; perché tale divieto limita la possibilità di moltissime persone di partecipare a eventi ed iniziative pubblici; perché molti turisti sono sempre più legati al proprio animale da compagnia e si muovono valutando e scegliendo le strutture o i luoghi di accoglienza che permettono l'accesso ai propri animali domestici; perché tale divieto sta generando polemiche sulla distinzione tra animali vivi che non potranno entrare all'Expo e animali morti che ne saranno invece i "protagonisti",

si chiede di sapere quali misure intenda assumere affinché Expo 2015 SpA, azienda a totale partecipazione pubblica, rimedi a quella che ci si augura che sia soltanto una brutta svista, consentendo agli animali da compagnia di accedere alla manifestazione secondo opportune regole da stabilire o, in alternativa, quali misure intenda adottare, anche coinvolgendo il Comune di Milano, i privati che si sono offerti di mettere aree a disposizione e le associazioni animaliste, affinché siano previste nelle zone adiacenti aree attrezzate dove poter lasciare serenamente gli animali.

(3-01797)

[GRANAIOLO](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [CIRINNA'](#), [D'ADDA](#), [EASIOLO](#), [IDEM](#), [MATTESINI](#), [ORRU'](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'acufene è una patologia quasi sconosciuta e del tutto sottovalutata dal Servizio sanitario nazionale, che in molti casi può essere devastante; di essa si parla raramente sui mezzi di comunicazione;

gli acufeni (*tinnitus*, in latino e in inglese) sono suoni continui, costanti (ad esempio fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi, eccetera) percepiti in un orecchio o in entrambi o nella testa;

questa patologia non è semplicemente un "disturbo molto fastidioso" come molti medici spesso lo liquidano, ma una vera e propria malattia invalidante che affligge in Italia oltre il 10 per cento della popolazione;

i cittadini che hanno questo sintomo vivono per mesi, anni, decenni, sentendo ininterrottamente nelle orecchie e nella testa rumori, anche multipli, che definire fastidiosi è riduttivo: è un vero e proprio stillicidio, che provoca uno stato invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale del ritmo sonno-veglia, del livello di attenzione e concentrazione, della vita di relazione;

questi fattori portano spesso ad uno stato di forte depressione e, nei casi più gravi, a risvolti

drammatici, quali alla morte per suicidio;

si calcola che i portatori di questi sintomi siano oltre 5 milioni di persone in tutta Italia; numerose sono le telefonate che ricevono le associazioni che cercano di tutelare gli interessi delle persone che vengono colpite da questa malattia, numerosi sono anche gli spazi di discussione che si stanno creando su *internet* nei quali si cerca aiuto e si auspica che qualcosa o qualcuno intervenga per portare avanti la ricerca scientifica;

l'acufene è una "patologia orfana" per la quale sono necessari studi e ricerche e una rete di centri pubblici di riferimento per analizzare le sue molteplici origini e curare i cittadini che ne soffrono, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di creare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, centri specialistici nei quali coloro che sono colpiti da questa patologia possano intraprendere una procedura per individuare le origini del sintomo e ricevere cure adeguate;

se intenda sostenere un piano di studi e ricerche nel campo degli acufeni, finalizzato a conoscere le molteplici origini di questa patologia invalidante.

(3-01798)

[MALAN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, consente tuttora ai titolari di concessioni autostradali di chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti modifiche del rapporto concessorio in essere, finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria;

il comunicato pubblicato dal sito *internet* del Governo fin dal 29 agosto 2014, analogo a quello pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e l'intervista del Presidente del Consiglio dei ministri, concessa il 3 settembre a "Il Sole-24 ore", chiarivano che tale disposizione consentiva di prorogare la scadenza delle concessioni eguagliandola a quella più lontana nel tempo fra quelle delle tratte connesse;

tutte le concessioni in vigore non derivano da procedure competitive e la normativa consentirebbe di prolungare anche per decenni la presente situazione;

il gruppo di esperti di "lavoce.info" ha stimato che, per il solo gruppo principale beneficiario del suddetto articolo 5, ci sarebbe un incremento del margine operativo lordo di ben 9,644 miliardi di euro, somma che proverrebbe dai pedaggi pagati dagli automobilisti e dalle imprese ovvero da un minore vantaggio per lo Stato;

su tale disposizione, palesemente contraria alle normative europee, si sono espresse negativamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per bocca del suo presidente, l'Autorità nazionale anticorruzione, e altri organismi;

per quanto risulta all'interrogante, dai giornali si desume con chiarezza che, dall'inizio di agosto al 13 settembre, tali disposizioni sono state discusse con i beneficiari, quantomeno al fine di sondarne la disponibilità a nuovi investimenti (stimati, nel comunicato di palazzo Chigi, in 12 miliardi e 200 milioni di euro) il tutto prima di varare il provvedimento con lo strumento del decreto-legge, in virtù della sua presunta straordinaria necessità e urgenza, a quanto pare compatibile con l'attesa di un mese e mezzo dall'annuncio del provvedimento alla sua effettiva emanazione,

si chiede di sapere:

chi abbia curato i contatti con i beneficiari del decreto e in che modo tali contatti abbiano influenzato la stesura del provvedimento;

se coloro che hanno curato i suddetti contatti siano stati coinvolti nelle indagini e negli arresti dei giorni scorsi;

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di abrogare le

disposizioni del provvedimento e applicare le norme europee, dando il via alle procedure competitive per il rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza, allo scopo di garantire i massimi vantaggi agli utenti privati, alle imprese e al miglioramento della rete autostradale.

(3-01799)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CIRINNA](#), [AMATI](#), [GRANAIOLA](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", ha introdotto disposizioni volte alla riduzione e alla sostituzione dell'uso degli animali nelle ricerche e sperimentazioni scientifiche, ed ha inteso migliorare il loro metodo di allevamento, sistemazione e cura. Ciò nonostante, non risulta che siano stati adottati i decreti ministeriali e gli impegni previsti per l'attuazione delle disposizioni;

ai sensi dell'articolo 18, al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure di sperimentazione scientifica, il Ministero della salute avrebbe dovuto promuovere la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali, ed inoltre avrebbe dovuto individuare con decreto ministeriale, i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di liberazione e reinserimento degli animali coinvolti (art. 19, comma 2), impegni che tuttora sembrerebbero non essere stati fissati;

non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, avrebbe dovuto definire il "livello di istruzione e formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato" del personale abilitato a svolgere una delle seguenti funzioni: realizzazione di procedure su animali, concezione delle procedure e dei progetti, cura degli animali e soppressione degli stessi. Inoltre, non è stata ancora fissata la frequenza delle "ispezioni regolari" e "senza preavviso" sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonché sull'esecuzione dei progetti, come previsto dall'articolo 30;

l'articolo 34, comma 1, ha previsto la stesura di una "sintesi non tecnica" dei progetti di ricerca, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX e contenente informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, il numero e le specie animali da utilizzare, nonché la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Come disposto al comma 2, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare "le sintesi non tecniche dei progetti e le relative revisioni entro tre mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31", che tuttavia, ad oggi, non risultano ancora pubblicate;

considerato inoltre che:

relativamente alla ricerca di approcci alternativi alle tradizionali ricerche e sperimentazioni scientifiche, non risulta che siano state ancora tenute iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento degli operatori degli stabilimenti autorizzati, e tantomeno siano stati ancora individuati i laboratori specializzati e qualificati per i relativi "studi di convalida" (art. 37). Inoltre, il Ministero non ha ancora assicurato la divulgazione delle informazioni relative alla promozione dei metodi alternativi, come previsto dall'art. 47, comma 4, della direttiva 2010/63/UE;

inoltre, risulta non ancora istituito il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici, previsto sia dall'art. 49 della direttiva che dall'art. 38 del decreto legislativo, secondo cui questo svolge funzioni di "consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure, assicurando la condivisione delle migliori pratiche", nonché lo "scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche";

risulta ancora non emanato il decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle tariffe relative all'esame delle domande di autorizzazione, modifica o rinnovo dei progetti (art. 39, comma 1), tanto che le tariffe applicate sono ancora

disciplinate dal decreto ministeriale del 19 luglio 1993. Pertanto, in virtù di quanto appena sottolineato, il Ministero dell'economia non ha potuto provvedere all'emanazione del relativo decreto che riassegna al Ministero della salute, per lo svolgimento delle proprie attività, le entrate derivanti dalla riscossione di tali tariffe (art. 39, comma 2);

infine, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, le informazioni statistiche sull'uso degli animali, che il Ministero della salute deve raccogliere e pubblicare con cadenza annuale, risultano ancora non pubblicate,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni e le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per assicurare l'emanazione dei decreti ministeriali e al fine di garantire gli impegni previsti dal decreto legislativo; quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere perché il Ministero dell'economia emani il decreto che ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), riassegni le risorse del fondo di rotazione per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati.

(4-03661)

[FUCKSIA](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), con il decreto legislativo n. 67 del 2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti;

il decreto legislativo n. 67 del 2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;

l'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è intervenuto sul decreto legislativo n. 67 del 2011, modificando le condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di ridurre notevolmente la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti, recando, così, un grave pregiudizio per tali lavoratori;

in particolare, la riforma Fornero ha previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle "quote" previste dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni;

considerato che, a parere degli interroganti:

la severa riforma pensionistica, a parere degli interroganti non esente da ingiustizie e storture, ha pertanto purtroppo irrigidito, ritardandoli, per i soggetti impiegati nei lavori "usuranti", i requisiti di accesso al pensionamento, penalizzando una categoria di lavoratori già ampiamente provata dalla dura fatica quotidiana;

appare indispensabile conoscere i dati ufficiali relativi al numero di soggetti rientranti nella categoria di lavoratori impiegati in lavori particolarmente usuranti e faticosi, così come determinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 67 del 2011, allo scopo di meglio comprendere la dimensione, ancor oggi non del tutto chiara, del fenomeno, e capire quanti siano stati i beneficiari delle disposizioni (i cui effetti sono stati attenuati dall'entrata in vigore della riforma pensionistica) che consentono il ricorso al pensionamento anticipato rispetto alla generalità dei lavoratori,

si chiede di sapere quali siano i più recenti dati relativi al numero di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nonché quanti lavoratori rientranti in dette categorie, suddivisi per tipologia di attività svolta e per regione di appartenenza, abbiano effettivamente avuto accesso anticipato al trattamento pensionistico.

(4-03662)

[CATALEO](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con la comunicazione della Commissione europea "Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la "Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi";

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE) relativa al regime di aiuti C (1999) 1364 concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GUUE n. L 042 del 15 febbraio 2000);

considerato che:

la decisione specifica che: «Con lettera del 17 agosto 1998 la Commissione ha informato il Governo italiano circa la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 2) nei confronti degli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro a tempo determinato previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, concessi dal novembre 1995. Con la stessa lettera ha informato inoltre il Governo italiano della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato prevista dall'articolo 15 della legge 196/97»;

oggetto della comunicazione della Commissione europea è il contratto di formazione e lavoro, introdotto con il decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, ovvero i contratti a tempo determinato comportanti un periodo di formazione, per l'assunzione di disoccupati di età non superiore a 29 anni;

per le assunzioni effettuate in base a questo tipo di contratto le imprese beneficiavano, per un periodo di 2 anni, di un'esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro applicata in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata e uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che:

secondo le rilevazioni della Commissione europea, le riduzioni selettive (a livello individuale, regionale o settoriale), che favoriscono determinate imprese rispetto ad altre dello stesso Stato membro, costituiscono, per la parte differenziale della riduzione, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, aiuti che falsano la concorrenza e rischiano di incidere sugli scambi fra Stati membri;

tale differenziale, rileva ancora la Commissione europea, va a vantaggio delle imprese che operano in determinate zone del territorio nazionale, favorendole nella misura in cui tale aiuto non viene accordato alle imprese situate in altre zone; inoltre tale aiuto falsa la concorrenza, dato che rafforza la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano, e nella misura in cui tale effetto si verifica nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi sono pregiudicati dall'aiuto;

considerato infine che:

con decisione dell'11 maggio 1999 la Commissione europea constata che l'Italia ha violato l'articolo 88, paragrafo 3, dando esecuzione agli aiuti non notificati per l'assunzione tramite contratti di formazione e lavoro, previsti dalle leggi n. 863 del 1984, n. 407 del 1990, decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991, e decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, e concessi dal novembre 1995;

in virtù dell'art. 3 della decisione stessa, la Commissione ordina all'Italia di prendere tutti «i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 già illegittimamente concessi»,

si chiede di sapere:

se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 relativa agli aiuti di Stato stanziati per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro a tempo determinato, concessi dal novembre 1995 nonché degli aiuti erogati per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato prevista dall'articolo 15 della legge n. 196 del 1997;

qualora non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(4-03663)

PEPE - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da anni sussiste una disparità di trattamento dei costi dei carburanti sull'isola d'Ischia (Napoli), rispetto alla vicina terraferma, con differenze che sull'isola hanno toccato anche punte maggiorate al consumatore finale di circa 20-30 centesimi al litro, divergenze di costi che mai si sono verificati sull'isola d'Elba e in Sardegna;

sull'isola ci sono impianti serviti ed impianti *self service* durante la notte, e il prezzo resta invariato anche durante il servizio *self service*;

il 9 agosto 2007 la Guardia di finanza, su delega dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettuò accertamenti presso tutti i distributori di carburante dell'isola d'Ischia in seguito ad una denuncia all'Autorità di Domenico Savio, attuale consigliere comunale a Forio d'Ischia. Savio, supportato da una petizione di 5.000 firme di cittadini, denunciò che sull'isola il costo del carburante supera di gran lunga la media nazionale, i prezzi della città di Napoli e anche quelli della vicina isola di Capri;

successivamente anche l'ex sindaco di Forio, Franco Regine, denunciò all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tale anomalia chiedendo "chiarimenti e provvedimenti calmieranti" e la stessa Autorità, indirizzando una nota il 9 maggio 2010 al sindaco di Forio lo informò che era stato avviato un procedimento di verifica dei prezzi applicati dai distributori dell'isola rappresentando che "laddove se ne riscontrino gli estremi verranno applicate le disposizioni di cui alla L. n. 287/ 90 recante norme e sanzioni in materia di tutela della concorrenza e del mercato". L'ex sindaco di Forio dichiarò alla stampa: "La gravosa situazione degli eccessivi rincari del carburante sull'isola d'Ischia che ha fatto conquistare alla nostra comunità il singolare primato del distributore di benzina più caro d'Italia è finalmente oggetto di verifiche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (...) Tali aumenti non possono essere giustificati dai costi sostenuti dalle compagnie per il trasporto via mare dei carburanti, che solo in minima parte incidono sul prezzo finale degli stessi e di tale circostanza sembrerebbe averne preso coscienza anche l'Antitrust, autorità di controllo che ha il potere di sanzionare eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Tale situazione incide direttamente sui costi di molti beni e servizi forniti sull'isola e indirettamente colpisce fortemente la competitività economica e produttiva d'Ischia rispetto ad altre località ad economia prettamente turistica situate in terraferma";

immediatamente dopo anche la Procura della Repubblica di Napoli avviò un fascicolo di indagine delegando la Guardia di finanza;

"Subito dopo l'intervento dell'Antitrust - ebbe ad affermare Savio agli organi di stampa - il costo della benzina sull'isola d'Ischia scese di colpo e si attestò quasi sulla media nazionale ma qualche settimana dopo, passata la bufera, tornò ad essere più cara";

il 10 gennaio 2010 Antonio Pinto, amministratore della Ambrosino distribuzione che fornisce la quasi totalità di impianti sull'isola, dichiarò all'ANSA: "Ad Ischia ci sono impianti serviti ed impianti *self service*. Quelli che mancano sono gli impianti "fai da te" senza personale che possono praticare un

prezzo leggermente inferiore rispetto agli altri, per l'assenza di costi di gestione. Ad Ischia - concluse Pinto - non c'è concorrenza al ribasso, quindi il prezzo lo fa il mercato";

il 28 agosto 2010 per conto della Figisc Anisa (Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti) intervenne sulla polemica, il segretario provinciale Claudio Burani, che affermò: "Gli impianti carburanti presenti nell'Isola d'Ischia sono tutti di proprietà o convenzionati con società petrolifere di rilievo internazionale, pertanto i prezzi dei carburanti praticati all'utenza finale sono quelli imposti dalle stesse società, secondo il marchio di appartenenza, ed uguali per tipologia di impianti e territorio".E riguardo alla disparità di prezzo con la terraferma per spese di trasporto la Figisc Anisa precisò: "Il prezzo dei carburanti per uso autotrazione nell'Isola d'Ischia, rispetto a quelli praticati dalle società nell'area continentale di Napoli, non tiene conto delle reali spese di trasporto per le isole, in quanto queste vengono assorbite quasi del tutto dalle stesse società";

il 19 febbraio 2015 il quotidiano "il Golfo", che esce sulle isole di Ischia e Procida e a Napoli, ha fortemente denunciato che il costo della benzina e del *diesel* alla pompa è nettamente superiore a quello praticato sulla terraferma, pubblicando a supporto elementi probatori fotografici;

in data 15 marzo sullo stesso quotidiano è stata pubblicata in prima pagina la notizia che gli uomini della Guardia di finanza di Ischia, coordinati dal tenente Paolo Aiello, comandante della tenenza isolana, hanno eseguito una vasta operazione di controlli ai distributori di carburante sparsi sull'isola. Dalle verifiche sarebbero state riscontrate irregolarità in circa metà dei distributori presenti nei comuni isolani. In particolare, sarebbe stato verificato che i gestori degli impianti non hanno adempiuto l'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita praticati al pubblico e delle successive variazioni, secondo quanto previsto dall'attuazione dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti dal decreto ministeriale 15 ottobre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 2010, n. 277) e del decreto ministeriale 17 gennaio 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013).In sintesi: non avrebbero comunicato all'Osservatorio prezzi e tariffe presso il Ministero dello sviluppo economico i prezzi e le variazioni di prezzi praticati nel corso dell'ultima settimana. La Guardia di finanza avrebbe inflitto le sanzioni previste per legge (fino a 3.000 euro di multa),

si chiede di sapere:

se risulti quale sia l'esito dell'indagine avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel lontano 2007, se abbia o meno rilevato anomalie nel mercato e le abbia sanzionate;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, ritengano opportuno che l'Autorità invii nuovamente personale ispettivo sull'isola per accertare quanto premesso e se sussistono situazioni di monopolio nel mercato dell'isola d'Ischia;

per quale motivo il prezzo della benzina e del *diesel* ai distributori sia più caro rispetto alle altre località italiane tenendo conto di quanto affermato da Claudio Burani, segretario provinciale della Figisc Anisa nell'agosto 2010;

se risulti quale sia l'esito dell'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli che delegò per le indagini la Guardia di finanza di Napoli e quindi della tenenza di Ischia.

(4-03664)

[CENTINAIO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

la Ciociaria è da tempo sottoposta ad un lento e inarrestabile processo di desertificazione con un forte impatto sull'economia e sull'occupazione, in particolare dei territori di Frosinone e di Anagni;

Frosinone ed Anagni sono le sedi di 2 stabilimenti industriali della Agusta Westland, società del gruppo Finmeccanica, *leader* al mondo nella produzione di elicotteri e relativa componentistica;

tali stabilimenti sono una risorsa strategica per il territorio, rappresentando un punto di riferimento importante non solo per la tenuta dell'occupazione, ma anche per la crescita e lo sviluppo delle imprese fornitrici di Agusta Westland;

l'attività dei fornitori locali si è consolidata nel tempo, arrivando a livelli di specializzazione tali da permettere, nei rapporti con il committente, di ridurre al minimo gli scarti di produzione e le relative perdite economiche;

il ritardo con cui Agusta Westland procede ai pagamenti dei fornitori sta mettendo molti di questi in condizioni non poter più pagare i salari e gli stipendi ai propri dipendenti a causa della mancanza di liquidità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni per cui la società Agusta Westland non onori i propri impegni verso i fornitori, pagandoli nei dovuti tempi, e quali iniziative intenda porre in essere affinché venga preservata l'attività dei fornitori stessi;

se voglia assumere iniziative per contrastare il fenomeno di desertificazione industriale che ha colpito il territorio della Ciociaria, allontanando il rischio di un'ulteriore ferita al tessuto produttivo ed occupazionale di un'area, come quella della provincia di Frosinone, da sempre sottoposta ad un elevato ricorso agli ammortizzatori sociali.

(4-03665)

[ALBANO, RICCHIUTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data 11 giugno 2014, la prima firmataria ha presentato un atto di sindacato ispettivo (3-01028) nel quale ha dettagliatamente descritto i fatti concernenti l'ambasciatore presso il Principato di Monaco Antonio Morabito e i rapporti intercorrenti tra lo stesso e la famiglia Maticena, in particolare l'ex deputato Amedeo Maticena, oggi latitante a Dubai in seguito ad una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa;

era stata messa in luce la circostanza, piuttosto singolare, della presenza alle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2011, presso l'ambasciata italiana nel Principato di Monaco, di Maticena, personalmente invitato dall'ambasciatore Morabito, nonostante fosse all'epoca dei fatti sotto processo a causa dei suoi rapporti con la cosca della 'ndrangheta Rosmini e non ricoprisse da anni alcun ruolo istituzionale;

tale atto di sindacato ispettivo non ha ancora ottenuto risposta;

il Governo italiano, tramite il Ministero della giustizia, si è attivato al fine di concludere l'accordo di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, che consentirebbe di procedere all'estradizione di Amedeo Maticena;

considerato che:

a giudizio delle interroganti è indecoroso che un personaggio noto alle cronache per aver avuto una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa partecipi alle celebrazioni per la festa della Repubblica, su invito personale di un ambasciatore;

da quanto risulta, non sono stati presi provvedimenti nei confronti dell'ambasciatore al fine di sanzionare un fatto che ha portato discredito al Paese,

si chiede di sapere:

di quali informazioni sia in possesso il Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti;

quale sia l'operato di Antonio Morabito in qualità di ambasciatore italiano e quanti siano i costi di mantenimento dell'ambasciata presso il Principato di Monaco.

(4-03666)

[FABBRI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Telecom Italia SpA ha inserito la sede di Pesaro tra quelle di cui prevede, a breve, la chiusura;

l'azienda, già in fase di trattativa e poi nella recente ipotesi di accordo respinta dai lavoratori, escludeva la chiusura di Pesaro per la presenza di un accordo del 2008 e per mancanza di vantaggi significativi che da questa chiusura sarebbero scaturiti;

la sede, minacciata di chiusura più volte, fa parte di un gruppo di 19 sedi in Italia che Telecom, a dicembre 2014, ha deciso di chiudere. La decisione coinvolge un numero di operatori consistente rispetto alla media: 22 persone, tra lavoratrici e lavoratori;

l'azienda nell'incontro ufficiale richiesto non ha fornito argomenti, dettagli dei risparmi, costi dell'operazione o le politiche industriali per la chiusura;

a Pesaro l'azienda dispone di uno stabile che comprende sia le aree tecniche (centrale telefonica con

presenza di altri gestori) che il commerciale (Telecom 187) ed è tra le poche rimaste di proprietà Telecom, nuovissima negli arredi e nelle infrastrutture;

le lavoratrici e i lavoratori verrebbero trasferiti fuori regione (Rimini) e questo nonostante un accordo tra le parti del 2008 che impedisce il trasferimento fuori regione. I 22 lavoratori di Pesaro, in alternativa al trasferimento, possono richiedere il telelavoro, anche questo senza regole condivise -, ma a patto di sottoscrivere le condizioni poste dall'azienda, tra le quali ci sono orari peggiorativi, pause pranzo molto più lunghe e rinuncia ad alcuni diritti sugli orari dei *part time*;

Telecom non ha comunicato in modo chiaro e certo in base a quali norme, leggi e/o accordi ha preso questa decisione, ovvero ha utilizzato in parte alcuni accordi (27 marzo 2013) ed in parte l'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

la rappresentanza sindacale unitaria ha chiesto, proprio in base all'art. 25 del contratto, di confrontarsi per ridurre i riflessi negativi e trovare soluzioni: come previsto dal contratto, ha chiesto infatti di ricollocare il personale in aree diverse ed in particolare in quella tecnica, essendoci continua richiesta di manodopera in trasferta e straordinaria dalle altre sedi delle Marche tra cui esempio quelle di Ancona e Macerata;

considerato che:

Telecom Italia SpA, pur essendo una società privata, non solo gestisce un servizio di pubblica utilità, ma per quanto riguarda la propria forza lavoro ha usufruito negli ultimi 12 anni di circa 2 miliardi di euro di derivazione pubblica, a sostegno dell'occupazione, attraverso l'uso di mobilità e dei contratti di solidarietà che hanno coinvolto decine di migliaia di lavoratori;

dal 2001 l'azienda ha sempre dichiarato esuberi risolti con l'intervento dello Stato attraverso la mobilità volontaria;

dal 2009 l'azienda ha richiesto anche la cosiddetta solidarietà, che ha investito decine di migliaia di lavoratori e, tra questi, le lavoratrici di Pesaro, tuttora in solidarietà per il quarto anno, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché la sede Telecom di Pesaro resti operativa e vengano chiarite le strategie aziendali;

se non ritengano di intervenire con azioni di competenza per evitare il continuo depauperamento delle presenze produttive territoriali;

se non ritengano opportuno che un'azienda che ricorre a massicci interventi statali sia tenuta ad agire in modo tale da non provocare, di fatto, gravi problemi occupazionali nei territori in cui opera.

(4-03667)

[SAGGESE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i ritardi nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni si ripercuotono negativamente soprattutto sulle piccole e medie imprese e sono spesso all'origine della chiusura di molte di loro;

ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, maturati entro la data del 31 dicembre 2013 e certificati entro il termine ultimo del 31 ottobre 2014, possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari con la formula *pro soluto*, in quanto assistiti da una specifica garanzia dello Stato;

è stata istituita un'apposita piattaforma elettronica, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, per velocizzare la procedura di certificazione;

con il rilascio della certificazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma elettronica da parte dell'impresa interessata, la pubblica amministrazione accetta la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari;

con la cessione *pro soluto* del credito, l'impresa può incassare immediatamente il proprio credito, al netto di una percentuale di sconto pari all'1,90 per cento annuo per crediti di importo inferiore a 50.000 euro e all'1,60 per cento per i crediti eccedenti i 50.000 euro;

considerato che:

molte imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione hanno deciso di usufruire della misura;

gli istituti di credito non sono tuttavia obbligati a rilevare il credito e di fatto sono poche le operazioni che si sono concluse positivamente;

in particolar modo nel Mezzogiorno le imprese hanno riscontrato notevole difficoltà nell'individuare istituti di credito che accettino di rilevare il credito maturato con la pubblica amministrazione;

tra queste, la Ergon SpA, per poter garantire gli stipendi ai lavoratori, ha attivato, senza buon esito, la procedura per la cessione del credito maturato nei confronti di alcuni Comuni;

le disposizioni di legge rischiano pertanto di restare lettera morta, con evidenti ripercussioni sulle imprese e sui lavoratori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato di tali fatti e quali iniziative intenda assumere per rendere effettive le disposizioni di legge richiamate e venire incontro alla difficile situazione economica attraversata dalle piccole e medie imprese, soprattutto quelle del Mezzogiorno per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di accesso alle misure agevolative.

(4-03668)

[CENTINAI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

stando a quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa a Cascina (Pisa), una scuola media statale ha concesso le proprie aule nei giorni della domenica mattina ad un'associazione islamica per organizzare corsi di lingua araba;

sempre da quanto emerge dalla lettura delle notizie le lezioni non si limitano all'insegnamento dell'arabo ma anche all'apprendimento e studio del Corano;

la presenza di scuole coraniche, spesso clandestine, ritenute complementari all'attività riconosciuta di diritto all'esercizio di culto, ha creato non pochi problemi interpretativi delle norme statali relative al concetto stesso di libertà religiosa e alla formazione culturale dei minori stranieri sul nostro territorio. Le *madrassa*, cioè le cosiddette «scuole coraniche», non sono assimilabili, come concetto, alle nostre scuole pubbliche o private perché riassumono in sé la concezione di formazione culturale e spirituale in un rapporto inscindibile;

l'islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla sunna e sono rimasti "congelati" nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive in un contesto musulmano e, se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata, come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;

la legge islamica, rivolgendosi all'islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *ius sanguinis* e allo *ius loci*, ma allo *ius religionis*, cioè all'appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un'entità statale;

qualsiasi iniziativa finalizzata all'integrazione della comunità islamica nel nostro Paese che non sia supportata dall'esplicito rispetto dei principi fondamentali della nostra costituzione e del nostro ordinamento giuridico è inaccettabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che iniziative come quella adottata dal dirigente scolastico di Cascina sia in contrasto con le attività extracurricolari autorizzabili nell'ambito dell'autonomia degli istituti, soprattutto perché nel caso specifico è difficile valutarne i reali rischi connessi.

(4-03669)

[LUMIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che come è noto, i sodalizi criminali sono in grado di

aggiudicarsi stabilmente appalti e di acquisire concessioni. I rischi di inquinamento dell'economia legale hanno raggiunto livelli inquietanti. Il sistema degli appalti è un vero e proprio "buco nero". La presenza di numerose stazioni appaltanti, la parcellizzazione dei contratti e il ricorso eccessivo al subappalto rendono difficile, e qualche volta quasi impossibile, un controllo efficace anche da parte delle stesse forze di polizia;

per quanto concerne la provincia di Arezzo, a quanto risulta all'interrogante è stato riscontrato che: nel mese di maggio 2011, l'allora pubblico ministero Raffaele Cantone parlava di mafia ad Arezzo. In occasione di una sua visita nel Comune toscano, affermava: «Ci sono arrivati negli anni '80 e si sono trovati bene, provincia tranquilla, ideale per operare nell'ombra. Effetto del soggiorno obbligato? No, io direi piuttosto conseguenza dei lavori per la realizzazione della Direttissima Ferroviaria. È stata l'occasione in cui decine di piccole ditte, spesso infiltrate dalla camorra, si sono insediate in quella fascia di terra che sta a cavallo di linea dell'alta velocità e autostrada. Soprattutto con le imprese per il movimento terra. Gaetano Cerci, uno degli uomini di fiducia di Francesco Bidognetti, uno dei capi del *clan* dei casalesi, fu fermato dalla polizia mentre usciva da Villa Wanda, presumibilmente dopo un incontro con Licio Gelli. Ne hanno parlato anche alcuni pentiti, secondo i quali Cerci era un punto di riferimento del traffico di rifiuti illeciti. Ma elementi a carico di Gelli non ne sono mai stati trovati. Io penso che da tramite fra i casalesi e certi ambienti possano aver fatto proprio i sospettati di camorra che si erano inseriti ai tempi della Direttissima»;

nelle relazioni annuali della Direzione nazionale antimafia per quanto riguarda le attenzioni verso le aggiudicazioni delle gare di appalto nei lavori pubblici, si afferma, per il 2011, che «tali presenze sono ovviamente riconducibili ad attività di imprese siciliane impegnate nell'esecuzione di importanti opere pubbliche per la cui realizzazione non di rado utilizzano il reimpiego dei proventi di attività delittuose. In queste attività si evidenzia spesso anche il coinvolgimento di soggetti formalmente estranei ai contesti criminali ma per questo motivo intestatari fittizi di beni, e interlocutori delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo e con gli stessi obiettivi, cosa nostra con imprese proprie o di soggetti contigui all'organizzazione ha penetrato la realtà economica Toscana, ove le indagini hanno consentito di appurare che essa ha condizionato le gare per gli appalti di lavori pubblici con le stesse modalità illecite utilizzate in Sicilia» e per quanto riguarda il 2012 che «Cosa nostra con imprese proprie o di soggetti contigui all'organizzazione ha penetrato la realtà economica toscana, ove le indagini hanno consentito di appurare che essa ha condizionato le gare per gli appalti di lavori pubblici con le stesse modalità illecite utilizzate in Sicilia»;

nel mese di febbraio 2012, l'interrogante, in qualità di membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dichiarava: «Arezzo è un'ex isola felice con una presenza mafiosa economica notevole, dove sono presenti clan siciliani, calabresi e campani. Nella classifica redatta dai funzionari di polizia l'anno scorso risulta al terzo posto per riciclaggio di denaro sporco. Ecco perché bisogna tenere alta l'attenzione e monitorare il territorio nei settori degli appalti, del movimento terra, dell'usura, dei rifiuti e delle rapine. Il punto debole di tale territorio è che non si parla quasi mai di mafia nonostante i rapporti della DIA e della DNA ne descrivano l'inquinamento mafioso»;

nel gennaio 2014, Tiziano Ranieri, presidente di CNA Costruzioni, in relazione all'operazione "Atlantide", nel corso della quale furono arrestate 6 persone ritenute affiliate al *clan* dei Casalesi, ha dichiarato: «Non possiamo sottovalutare l'inchiesta che ha evidenziato infiltrazioni camorristiche nel nostro territorio e nel settore degli appalti. Occorre ovviamente equilibrio nelle analisi e attendere che la magistratura completi il suo lavoro. Penso, comunque, che l'applicazione del principio del massimo ribasso negli appalti pubblici deve essere rivisto. Non rappresenta una garanzia per i cittadini, danneggia le imprese migliori, crea gravissimi problemi come quello delle infiltrazioni criminali»;

nella relazione finale del marzo 2014 della prima Commissione (Affari istituzionali, programmazione e bilancio) del Consiglio regionale della Toscana, riguardante l'indagine conoscitiva su "Analisi di fenomeni di criminalità organizzata in Toscana", si legge la seguente dichiarazione del dottor Pietro Suchan, ex pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, rappresentante italiano

di EuroJust: «Per quanto riguarda Arezzo, a Arezzo i Casalesi controllano (...)... è importante l'accento alla normativa nuova che è stata approvata ora, con il decreto anticorruzione, sulla white list in tema di appalti. I Casalesi - anche di questo non ve ne ho parlato - sono forti nella zona di Altopascio e nella zona di Arezzo e di San Giovanni Valdarno, perché? Perché sono riusciti ad acquisire un parziale controllo dell'attività edilizia: ecco perché vanno lì»;

nel dicembre 2009, è stato arrestato dai Carabinieri in un albergo di San Giovanni Valdarno (Arezzo), il latitante Paolo Orlanducci, cognato di Antonio Giuliano, detto 'o Savariello, capo dell'omonimo *clan* di Poggomarino (Napoli), "federato" alla cosca Fabbrocino, operante nella zona vesuviana di Nola (Napoli). Orlanducci era sfuggito alla cattura durante un'operazione della DIA del 27 aprile 2014. L'uomo è anche ritenuto tra gli elementi più pericolosi della compagine camorristica Giuliano ed è ritenuto responsabile della gestione affaristica del *clan* nel settore degli appalti e delle estorsioni;

nel marzo 2011, operazione "Scacco matto", con la collaborazione della squadra mobile di Arezzo, sono state arrestate 35 persone e sequestrati 30 milioni di euro di beni. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale della 'ndrangheta, cosca Longo di Polistena (Reggio Calabria), che operava anche a Salerno, Latina, Roma, Arezzo (sono state eseguite delle perquisizioni) e Padova. L'inchiesta ha certificato che la famiglia della 'ndrangheta era passata dalla tradizionale mafia rurale, dedita all'imposizione delle guardianie, al settore delle estorsioni e dell'usura, all'inserimento nel tessuto economico-imprenditoriale, in particolare nell'edilizia con il movimento terra, la lavorazione di inerti e la gestione di imprese edili, in particolare con l'acquisizione in modo diretto e indiretto di appalti pubblici e attività economiche, concessioni di autorizzazioni e servizi pubblici e intestazione fittizia di beni;

nel gennaio 2014, operazione "Atlantide", la Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha arrestato 6 persone ritenute affiliate al *clan* dei casalesi, fazione Bidognetti. L'organizzazione criminale, con base operativa in Valdarno tra Montevarchi, San Giovanni e Terranuova Bracciolini, aveva generato un grande volume di fatture false che permetteva alle società edili di truffare il fisco e di perseguire così una concorrenza sleale nei confronti delle altre ditte toscane, inquinando gli appalti, sia privati sia pubblici. Tra questi ultimi c'era anche un subappalto per lavori agli Uffici che erano stati concessi, usando metodi illeciti, a due ditte edili, attive in Toscana, dietro le quali si celavano esponenti della camorra. Le ditte in questione, Ggf costruzioni e la Pdp costruzioni, con sede a San Giovanni Valdarno, erano intestate a prestanome, incensurati, in modo da ottenere la certificazione antimafia richiesta per l'espletamento di lavori pubblici. Principale indagato Giovanni Potenza, 62 anni, imprenditore originario di Villa Literno (Caserta), da anni in Valdarno, residente a Terranuova, con precedenti specifici per associazione di stampo mafioso (affiliato al *clan* Tavoletta, di Napoli), arrestato insieme ad altre 5 persone sue conterrane, residenti nel Valdarno aretino. Tra i lavori ottenuti da 2 società edili riconducibili al *clan* dei Casalesi, figura anche la villa di Sting, in Valdarno, e l'edificio dell'ex cinema "Gambrinus" a Firenze, in vista dell'apertura dell'Hard Rock Café. Le aziende evadevano le imposte grazie alla creazione di costi fittizi, avvalendosi della collaborazione di 8 società cartiere con sede in Campania e in provincia di Modena, riconducibili a 3 prestanome, 2 dei quali legati al *clan* dei Casalesi. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, dal 2007 al 2012, le società in questione hanno emesso fatture false per oltre 10 milioni di euro. Le fatture venivano effettivamente pagate dalle due aziende edili toscane. I pagamenti venivano restituiti in un secondo momento in contanti o attraverso assegni circolari. Parte del denaro, il 4 per cento del valore delle transazioni, veniva corrisposto dalle società cartiere a esponenti del *clan* dei Casalesi. I titolari di queste società e delle 2 ditte edili sono stati arrestati recentemente dalla Guardia di finanza. Tra i beni sequestrati, per un valore di 11,3 milioni di euro, 30 immobili nelle province di Arezzo e Caserta, 14 terreni in provincia di Arezzo, 17 veicoli, 27 rapporti bancari e postali, oltre a quote di 4 società con sede in Toscana e Campania. Secondo quanto emerso, le indagini sono partite da attività investigative di controllo economico del territorio e dalle dichiarazioni di 11 collaboratori di giustizia. Nel corso delle indagini, durate 2 anni, sono state intercettate 73 persone, per un totale di 139.254 comunicazioni esaminate. Condotti anche accertamenti patrimoniali su 47 persone;

nell'aprile 2014, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i Carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Caserta e i militari del Gico della Guardia di finanza di Firenze hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 6 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di trasferimento fittizio di titolarità di denaro o altro bene ed estorsione, con contestuale esecuzione di decreto di sequestro preventivo di quote societarie e beni immobili, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. L'indagine, svolta dall'ottobre 2011 al novembre 2013, ha consentito di ricostruire attraverso attività tecniche e dinamiche, documentali e testimoniali, una condotta estorsiva attuata da un imprenditore del frusinate, il quale, avvalendosi della forza intimidatrice di alcuni personaggi affiliati al *clan* dei Casalesi, fazione Bidognetti, poneva in essere una serie di azioni tese a recuperare ingenti debiti non onorati da parte di alcune società, originarie dell'agro aversano ed attive in territorio laziale, che gli avevano subappaltato considerevoli lavori di natura edile, tutti realizzati nel medesimo ambito territoriale. Veniva inoltre accertato e riscontrata, nel corso delle indagini, l'introduzione, sul territorio dello Stato, di un ingente numero di banconote false statunitensi pari a circa 5.000 dollari, che poi venivano spacciate attraverso la mediazione di un istituto di credito di Caserta, risultato estraneo ai fatti. Le indagini hanno poi permesso di fare emergere una condotta attuata da Giovanni Potenza, imprenditore, già condannato per la sua appartenenza a *clan* camorristi operanti nel casertano, originario a Villa Literno e residente in provincia di Arezzo, finalizzata all'attribuzione fittizia di società operanti nel settore dell'edilizia a suoi dipendenti, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e sfuggire al sequestro e alla confisca. Le società, inizialmente operanti in Villa Literno e successivamente trasferite in provincia di Arezzo, risultavano tra l'altro essere uno strumento attraverso il quale si procedeva all'emissione ed all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere l'ingiusta restituzione dell'imposta su valore aggiunto a danno dello Stato. Sotto sequestro sono finite 5 aziende edili, una società di scommesse sportive di Sesto fiorentino, un bar pasticceria a San Giovanni Valdarno e 5 appartamenti, si chiede pertanto di sapere:

quali siano le attività poste in essere al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici nella provincia di Arezzo considerando che uno dei settori più a rischio sono proprio i lavori di edilizia, sia privata sia pubblica, e visto che alcune società, in mano a Casalesi e 'ndranghetisti, avevano sede proprio nella provincia di Arezzo;

quanti accessi ispettivi siano stati disposti nei cantieri posti nel territorio di Arezzo negli ultimi 5 anni.
(4-03670)

TORRISI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 6 del 2000 della Regione Siciliana, attualmente in vigore, per quanto concerne l'attivazione delle richieste di nuovi indirizzi ed articolazioni avanzate dalle scuole è necessaria l'emissione dei pareri degli organi politici (art. 12, comma 2, lettera *b*)), rappresentati dalle amministrazioni provinciali (attualmente costituite dai "liberi consorzi comunali") nonché dagli organi tecnici (identificati negli ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia) e, a seguito dell'acquisizione di questi pareri, l'Assessorato regionale preposto e l'Ufficio scolastico regionale, con potere decisionale, devono definire in merito alle richieste da recepire o meno; considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

nello specifico, da ciò che risulta, il libero consorzio comunale di Catania ha decretato i propri pareri positivi adottando, quasi esclusivamente, il solo criterio della "non assunzione di oneri"; le delibere in merito si concludono, sostanzialmente, nel modo seguente: "purché non siano previste assunzioni di oneri per l'Amministrazione del Libero consorzio", senza basarsi su precisi e definiti piani di organizzazione della rete provinciale scolastica, optando per scelte spesso prive di fondatezza e razionalità, senza la citazione in alcun modo della metodologia adottata per le stesse;

le decretazioni del libero consorzio comunale di Catania, forse, hanno avuto il solo intento di demandare la valutazione sull'opportunità e sulla congruenza delle richieste all'organo tecnico rappresentato dall'ufficio dell'ambito territoriale provinciale (art. 13 della legge regionale n. 6) e

dall'Ufficio scolastico regionale che, in considerazione dell'estrema delicatezza delle decisioni, avrebbero dovuto assumere, per la propria valutazione, criteri tendenti ad evitare inutili, se non dannose, duplicazioni di indirizzi ed articolazioni ricadenti nello stesso ambito territoriale o distretto scolastico tenendo in considerazione, anche, le istituzioni scolastiche autonome già esistenti; sia il libero consorzio comunale di Catania che l'ufficio dell'ambito territoriale provinciale avrebbero dovuto attenersi nell'elaborazione dei pareri, seppur non vincolanti, alle richieste avanzate dalle singole scuole, corredandole con il parere del Consiglio scolastico provinciale, il quale, in una seduta appositamente convocata, ha deliberato riguardo gli indirizzi di nuova istituzione, senza che dal verbale si possa evincere lo specifico parere sulle singole proposte, con propri criteri dai quali discostarsi solo in presenza di precise motivazioni;

i criteri utilizzati dal consiglio scolastico provinciale, a seguito della proposte avanzate dalle scuole, nell'ambito delle proprie prerogative (consistenti nel dare l'opportunità ai Comuni di diversificare gli indirizzi in relazione al territorio, onde evitare, quindi, duplicazioni e salvaguardare le nuove figure professionali a garanzia di futuri sbocchi professionali) sono stati totalmente disattesi, se non stravolti, dalle concessioni di indirizzi ed articolazioni stabilite con l'originario D.A. n. 676 del 12 febbraio 2015, e con i successivi decreti n. 1146 e n. 1175, della Regione Siciliana, anche in conseguenza dei pareri positivi, anche se non vincolanti, sia del libero consorzio comunale che dell'ufficio dell'ambito territoriale competenti nel catanese;

il numero complessivo di concessioni adottate nella provincia di Catania è notevole, ben 45 tra nuovi indirizzi ed articolazioni, se raffrontate ad esempio con quella di Palermo, cioè con una provincia altrettanto grande, in cui ne sono state autorizzate solo 13;

dei 39 indirizzi approvati 12, quasi il 40 per cento, sono costituiti da corsi serali, dei quali 2 sono relativi all'indirizzo "Costruzione, ambiente e territorio", le cui classi prime sono già di difficile composizione nei corsi diurni presenti in molte città e paesi della provincia, evidenziando le opinabili scelte dei decisori, sia politici che tecnici, i quali probabilmente avranno ritenuto che, nonostante la limitatezza degli sbocchi professionali che questo indirizzo permette, il livello di dispersione presente nella provincia di Catania potesse essere colmato o ridotto con la sua concessione;

si nota l'istituzione del liceo sportivo presso un istituto non dotato di tutte le attrezzature tecnico-sportive necessarie per sostenere le attività previste senza che sia stata considerata, a pochi chilometri di distanza, l'esistenza di una struttura, peraltro di proprietà dell'ex Provincia regionale di Catania, comprensiva di impianti sportivi atti a supportare tutte le attività previste dal nuovo indirizzo scolastico;

risulta poco comprensibile l'autorizzazione di ben 4 articolazioni ed indirizzi concessi ad un'unica scuola, di cui 2 articolazioni serali, senza valutare che questa è a rischio di sottodimensionamento e pensando, forse, che ogni scuola possa attrarre maggiormente sulla base delle tante occasioni formative, indipendentemente dal bacino di utenza e dal fenomeno demografico del territorio (Giarre, Riposto) in cui è presente un'alta concentrazione di scuole con indirizzi già sufficientemente differenziati;

un esempio calzante dell'assenza di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa (quindi la totale mancanza di considerazione per le caratteristiche e le vocazioni territoriali) è costituito dall'assegnazione degli indirizzi di scienze umane e liceo economico sociale al liceo ginnasio "Verga" di Adrano, non considerando che a soli 3 chilometri di distanza, a Biancavilla, esiste da decenni un istituto con i medesimi indirizzi, riferito allo stesso bacino di utenza: mai in passato, e a ragione, si è verificata la concessione di indirizzi scolastici identici nel raggio territoriale di 30 chilometri;

a giudizio dell'interrogante con le valutazioni irrazionali ed incomprensibili, operate quest'anno dagli organi competenti, nella provincia di Catania non si è arricchito né il territorio né tantomeno la possibilità di scelta da parte delle famiglie, ma si è generata esclusivamente un'insana competizione tra le scuole ed un sicuro disorientamento dei loro utenti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, perché si definisca una razionale pianificazione della rete scolastica provinciale

catanese, che non abbia come epilogo il semplicistico avallo di ogni singola richiesta che, se disgiunta dal contesto scolastico territoriale, negli anni a venire causerà con quasi assoluta certezza un ulteriore abbassamento qualitativo dell'offerta formativa, con la conseguente perdita di identità delle scuole, senza che si verifichi alcuna concreta ricaduta positiva per la rete scolastica della provincia stessa nel suo complesso.

(4-03671)

[RUVOLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le opere relative al raddoppio della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta sembrano essere come una specie di "tela di Penelope": non finiscono mai;

ultima in ordine di tempo è la minaccia di frana di un costone che ha costretto l'Anas a chiudere per sicurezza l'ultimo tratto, quello più prossimo ad Agrigento;

è ormai noto a tutti lo stato di pericolo e il disagio che stanno sopportando gli utenti della strada costretti a transitare sulla strada statale 626 notevolmente congestionata dal traffico;

in data 9 settembre 2014 l'interrogante ha effettuato un sopralluogo nei cantieri per il raddoppio della strada statale 640, e ha constatato con vera preoccupazione l'esistenza di lesioni ad un viadotto che ricade in territorio di Racalmuto, in contrada Mezzarati;

le lesioni riguardano l'appoggio in calcestruzzo del viadotto racalmutese e la cerniera sferica unidirezionale;

dei tecnici consultati dall'interrogante hanno avanzato, visti gli evidenti danni, come prima ipotesi quella del carico trasversale, ma hanno anche sottolineato che potrebbe essere stato uno smottamento del terreno che aveva già prodotto gravi conseguenze al vecchio tratto di statale e ad un'abitazione della zona;

la realizzazione dell'opera è stata aggiudicata con il sistema del *general contractor*. Le cronache giudiziarie di questi ultimi tempi raccontano quante altre opere, realizzate con la stessa modalità di gara, abbiano sollevato l'indignazione del Paese tutto, si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state avanzate dal Ministro in indirizzo e quali intenderà intraprendere per il controllo costante delle opere anche parzialmente realizzate;

se non ritenga sbagliata la norma che affida i lavori di costruzione al sistema del *general contractor*, e se non intenda attivarsi al fine di rivederla.

(4-03672)

[AMIDEI](#), [MARIN](#), [BERTACCO](#), [PICCOLI](#), [AURICCHIO](#), [ARACRI](#), [ALICATA](#), [GIRO](#), [RAZZI](#), [SERAFINI](#), [ZUFFADA](#), [PAGNONCELLI](#), [Eva LONGO](#), [IURLARO](#), [MILO](#), [D'AMBROSIO](#), [LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#), [MAZZONI](#), [CENTINAIO](#), [STEFANI](#), [FLORIS](#), [PERRONE](#), [CARRARO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (indebitamento netto della pubblica amministrazione sul PIL inferiore al 3 per cento e rapporto tra debito pubblico delle amministrazioni pubbliche e il PIL convergente verso il 60 per cento);

l'indebitamento netto della pubblica amministrazione costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello *stock* di debito. Esso è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della pubblica amministrazione preparato dall'Istat;

un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (Regioni e enti locali). Il patto di stabilità e crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno

dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il patto di stabilità e crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente alla gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo;

dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa, per poi tornare agli stessi saldi;

la definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse;

considerato che:

la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, all'art. 1, comma 467, prevede l'estensione alle Province ed alle città metropolitane dell'esclusione dal computo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015 e 2016, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica. Una simile deroga dal patto di stabilità è già vigente per i Comuni con riferimento alle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 14-ter, della legge n. 183 del 2011 così come modificata dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2014;

tale disposizione ha come fine ultimo la salvaguardia dell'incolumità fisica degli alunni e del personale docente e non, consentendo la realizzazione di interventi di recupero e messa a norma di strutture ed impianti degli edifici scolastici, senza sforare i limiti imposti dal patto di stabilità;

vari Comuni, però, hanno come finalità altrettanto importanti e cogenti da un punto di vista sociale ed umanitario, la realizzazione di altre opere strategiche, al di fuori dell'edilizia scolastica, che risultano di primaria importanza per la popolazione;

da notizie in possesso degli interroganti, il Comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo), alla pari di tanti altri, ha come esigenza uno stralcio di ampliamento dell'attuale cimitero comunale, che, in base ad uno studio di fattibilità effettuato dall'ufficio tecnico comunale, presenta un costo complessivo di realizzazione di poco superiore a 250.000 euro, somma che è nettamente superiore agli spazi finanziari concessi nel 2014 dalla Regione Veneto;

giòva sottolineare come il Comune stesso sarebbe in grado di sostenere gran parte dell'intervento, con fondi a propria disposizione rinvenienti dalla precedente vendita di loculi, ma che di fatto non può essere appaltato e realizzato a causa dei succitati vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità;

tenuto conto che:

sulla base dell'ultimo censimento dell'Istat, nel 2011, la speranza di vita alla nascita, in Italia, era di 79,4 anni per gli uomini e 84,5 per le donne, in crescita rispetto ai dati del 2005, 78,1 e 83,7 rispettivamente. Sempre nel 2011 la speranza di vita a 65 anni, ovvero il numero di anni che in media una persona che ha attualmente 65 anni ha ancora da vivere, era di 18,4 per gli uomini e 21,9 per le donne;

sempre in base alle previsioni elaborate dall'Istat nel 2011, nello scenario centrale dei prossimi 50 anni, la popolazione residente in Italia aumenterà fino a toccare un massimo di 63,9 milioni attorno al 2040;

a questo proposito il Comune di Fiesso Umbertiano, al pari di moltissimi altri Comuni italiani, si potrebbe trovare nelle condizioni di non aver più loculi a disposizione delle persone decedute con gravi conseguenze sociali nonché svariati problemi dal punto di vista igienico sanitario;

i cimiteri costituiscono un punto focale del "buon amministratore" in quanto il popolo italiano ha posto, da sempre, una particolare attenzione al culto e al rispetto dei defunti, ed un ente locale ha il dovere di dare risposte certe ed importanti a tal riguardo;

a giudizio degli interroganti risulterebbe necessario che si prevedesse l'esclusione dal computo del saldo finanziario dei lavori relativi all'ampliamento del cimitero comunale per il Comune di Fiesso

Umbertiano e per tutti quelli che, trovandosi nelle medesima situazione, ne facciano richiesta, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio alla questione dell'esclusione dal computo del saldo finanziario degli enti locali, per interventi di prima necessità che detengano carattere di necessità e urgenza;

se non ritenga di concedere la possibilità, al Comune di Fiesso Umbertiano, di eseguire i lavori per l'ampliamento del cimitero comunale in deroga al patto di stabilità interno;

se non abbia l'intenzione di offrire l'opportunità, a tutti i Comuni italiani che ne facciano debita richiesta, di escludere dal computo del saldo finanziario i lavori relativi all'ammodernamento dei cimiteri;

se non voglia individuare misure alternative, all'esclusione dal computo del saldo finanziario degli enti locali, per le questioni riguardanti gli ampliamenti, le manutenzioni e le nuove aperture di campi cimiteriali italiani.

(4-03673)

[ORRU](#), [SCALIA](#), [VALDINOSI](#), [BORIOLI](#), [CAPACCHIONE](#), [FAVERO](#), [CARDINALI](#), [CUOMO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

da quanto si apprende da recenti notizie di stampa, all'interno dell'imponente operazione condotta dagli uomini del comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, del nucleo speciale di Polizia valutaria e dello SCICO di Roma (coordinata dalla locale Procura della Repubblica e dalla Direzione distrettuale antimafia) denominata "Bucefalo", sono state sequestrate 12 società e beni per un valore complessivo di circa 210 milioni di euro ed effettuate 26 perquisizioni tra Calabria, Campania e Toscana;

tra i reati contestati, l'esistenza di pluriennali rapporti d'affari tra un noto imprenditore della piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), Alfonso Annunziata, ed i principali referenti della cosca di 'ndrangheta calabrese dei Piromalli;

a quanto è dato conoscere dai *mass media*, i rapporti criminali tra l'imprenditore e la cosca avevano permesso di concordare lo spostamento di uno svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria in prossimità dell'uscita di Gioia Tauro per rendere più facilmente accessibile il parco commerciale "Annunziata", sequestrato negli ultimi giorni dalla Guardia di finanza e appartenente all'uomo d'affari; secondo gli inquirenti, anche questo è un chiaro segnale di interesse da parte del *clan* negli affari dell'imprenditore Alfonso Annunziata, arrestato nel corso dell'operazione, e la decisione di modifica del progetto di riqualificazione dell'autostrada, che prevedeva lo spostamento dello svincolo autostradale, sarebbe stata concordata tra Anas, Comune di Gioia Tauro e imprenditori;

il progetto prevedeva inizialmente un sottopasso dello svincolo autostradale: un'ipotesi che avrebbe in qualche modo danneggiato l'attività commerciale di Annunziata. A quanto emerso dalle indagini, così come riportato dalla stampa, serviva una variante al progetto esecutivo, già approvato nella conferenza dei servizi. Una variante costata, rispetto al progetto originario, quasi 6,5 milioni di euro. Una parte di questi, superiore ai 2 milioni, per i lavori da integrare ed una seconda parte, per i nuovi terreni da espropriare. Secondo gli inquirenti la modifica progettuale è stata ottenuta proprio grazie all'interessamento di Giocchino Piromalli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzi siano a conoscenza dei fatti riportati;

se intendano verificare, ciascuno per le proprie competenze, presso Anas la veridicità di quanto emerso dalle indagini e, in particolare, di un diretto coinvolgimento della società nell'approvazione di modifica del progetto di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria con la previsione dello spostamento dello svincolo autostradale.

(4-03674)

[LUCHERINI](#), [ASTORRE](#), [PARENTE](#), [SCALIA](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella giornata di sabato 14 marzo 2015 il Santo padre, nella basilica vaticana, durante l'omelia della celebrazione penitenziale, con la quale ha proclamato l'apertura dell'iniziativa "24 ore per il Signore", ha annunciato l'avvio di un giubileo straordinario che avrà inizio nella prossima solennità dell'Immacolata concezione, l'8 dicembre, per concludersi domenica 20 novembre 2016;

il giubileo rappresenta un eccezionale evento religioso legato alla chiesa cattolica. Esso viene identificato come l'anno della penitenza, della remissione dei peccati e della riconciliazione. Il giubileo straordinario per dirla con le parole utilizzate dal papa nel momento del suo annuncio costituisce un'opportunità attraverso cui "la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia";

la straordinaria influenza che tale evento esercita sui pellegrini di tutto il mondo, alla quale si aggiunge l'altrettanto straordinaria popolarità di cui gode papa Francesco, fanno del giubileo un evento di portata storica. Sono previsti tra i 20 e i 30 milioni di pellegrini in arrivo a Roma. Oltre che nella stessa città di Roma, i pellegrini troveranno alloggio nelle città e nei comuni dell'area metropolitana;

dalla complessità dell'evento religioso deriva l'obbligo di guardare all'accoglienza dei pellegrini nell'ambito di una strategia di unitaria. Sulla falsariga di quanto accadde per il giubileo del 2000 che vide la predisposizione di un vero e proprio "progetto accoglienza", è opportuno lavorare ad un piano che tenga conto non soltanto del vitto e dell'alloggio dei pellegrini, ma anche di aspetti quali: l'informazione e la comunicazione, la mobilità, la sicurezza, l'igiene, l'assistenza sanitaria, la formazione degli operatori, nonché iniziative collaterali di carattere culturale e sociale e la predisposizione delle aree ed altri possibili servizi;

considerato che:

la legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede una riforma organica dell'assetto istituzionale della Repubblica che, tra le altre cose, sancisce la nascita delle Città metropolitane il cui sindaco è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Per quanto riguarda la città metropolitana di Roma il sindaco della stessa è il sindaco di Roma, al quale, tra le varie funzioni, spetta quella di gestire in modo più adeguato i problemi ricadenti sull'area vasta;

in occasione del giubileo del 2000 sia nell'organizzazione che nella gestione dell'evento vi fu il pieno coinvolgimento dei vari istituzionali: Comune di Roma, Provincia e Regione. Tale collaborazione interistituzionale portò all'attuazione di un piano di accoglienza che coinvolse l'area metropolitana nel suo complesso;

rilevato che anche alcuni componenti dell'attuale Governo hanno auspicato che nella gestione dell'evento si realizzi una piena e leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali ai fini di una compiuta e attenta organizzazione del giubileo straordinario,

si chiede di sapere se il Governo, al fine di organizzare nella misura più efficace ed efficiente possibile il giubileo straordinario, non ritenga opportuno attivare ogni iniziativa di competenza per coinvolgere, oltre al Comune di Roma e alla Regione, anche la neo costituita Città metropolitana di Roma.

(4-03675)

[CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [GAMBARO](#), [CAMPANELLA](#), [MOLINARI](#), [BOCCHINO](#), [PEPE](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che le tensioni che ormai da tempo si perpetuano ai confini dell'Europa opprimono le imprese italiane, già alle prese con la crisi interna e la recessione economica che sta interessando il Paese;

considerato che i mercati libico e russo hanno da sempre rappresentato grossi punti di riferimento per l'Italia ma le crisi in atto in quei Paesi stanno influenzando fortemente la nostra economia;

rilevato che:

lo stato di *caos* in cui versa la Libia ha provocato nel mercato un taglio del 25 per cento all'*export* di generi alimentari italiani, una cifra pari a 160 milioni di euro;

da un'analisi effettuata della Coldiretti su elaborazioni di dati Istat emerge che ad essere colpita è stata soprattutto la pasta e le conserve di pomodoro che rappresentano un simbolo del *made in Italy* a

tavola; ma anche l'ortofrutta e in particolare le mele, la cui importazione in Libia nel 2014 ha registrato un valore di circa 50 milioni di euro, già in calo del 22 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo la Coldiretti nel 2015 la situazione sarebbe precipitata;

la cooperativa Fruit Modena group ha interrotto le esportazioni di pere in Libia da alcune settimane per i rischi nei pagamenti e l'incertezza che regna sul quel mercato in passato molto promettente; preoccupazioni per il futuro riguardano anche le esportazioni di conserve di pomodoro, pari ad oltre 40 milioni di euro e rimaste pressoché stabili nel 2014 (con un calo dello 0,2 per cento). Il consorzio Casalasco del pomodoro di Cremona ha spedito nel maggio 2014 l'ultimo carico di "Pomì" e "Gusto d'oro" in Libia, poi l'instabilità del Paese ha impedito ulteriori rapporti di scambio commerciale che erano stati avviati nel 2013;

un drammatico calo si è registrato per le spedizioni di pasta *made in Italy* che sono crollate dell'84 per cento ed ammontano ad appena 2 milioni di euro nel 2014;

altro brusco calo delle nostre esportazioni di prodotti agroalimentari si è registrato sul fronte russo per via delle sanzioni economiche e per l'*embargo* russo scattato il 7 agosto 2014 verso le importazioni dall'Unione europea e da altri Paesi. Da alcune stime effettuate dalla Coldiretti emerge, infatti, che da agosto a novembre 2014 l'*export* di prodotti agroalimentari italiani sia passato dagli oltre 19,3 milioni di euro di esportazioni nello stesso periodo del 2013 a 2 milioni di euro;

in particolare, le perdite maggiori ad ottobre sarebbero risultate per i prodotti della zootecnia da carne (oltre 4,6 milioni di euro), per formaggi e latticini (oltre 5 milioni di euro) e per l'ortofrutta (oltre 6 milioni di euro). In soli 4 mesi, quindi, le esportazioni italiane sono calate di oltre 50,7 milioni di euro, di cui oltre 19 milioni di euro di prodotti ortofrutticoli;

risulta evidente come la crisi libica e quella russo-ucraina stiano cagionando notevoli danni alle imprese italiane e come le misure adottate dall'Unione europea siano assolutamente inadeguate;

ritenuto che l'Italia debba mantenere e tutelare sia con Tripoli che con Mosca forti legami economici, energetici e geopolitici onde evitare la perdita definitiva di grosse fette di mercato che potrebbero essere riacquisite facilmente a scapito del nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, possa attivare strategie e meccanismi adeguati per facilitare le esportazioni del comparto agroalimentare, uno dei comparti più proficui e importanti dell'*export* italiano;

se intenda promuovere, mantenere e tutelare tanto con Tripoli quanto con Mosca i tradizionali forti legami economici, energetici e geopolitici onde evitare la perdita definitiva di grosse fette di mercato.

(4-03676)

[MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [MASTRANGELI](#), [GAMBARO](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [Maurizio ROMANI](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#) - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

già con l'interrogazione 3-00774 del 4 marzo 2014 si sollecitavano chiarimenti in merito alla rete delle istituzioni scolastiche italiane all'estero;

la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa fondamentale per la promozione della lingua e della cultura italiana;

in un incontro che si è tenuto il 5 marzo 2015 tra sindacati e rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero degli esteri ha illustrato la proposta di tagli per il prossimo anno scolastico 2015/2016 delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

il piano prospettato permette di raggiungere l'obiettivo di 624 posti di contingente entro il 1° settembre 2015, con un anno di anticipo rispetto alle prescrizioni della *spending review*;

l'entità dei tagli si aggirerebbe intorno alle 148 unità di personale, in particolare andrebbe a ridurre i lettori italiani nelle università straniere, tagli che rischiano di privare intere aree geografiche delle necessarie risorse per la promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana;

la scuola internazionale di Strasburgo, prestigiosa istituzione pubblica francese, costituita, grazie ad

accordi bilaterali multipli, da più filiere linguistiche (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, polacco), rappresenta un percorso di eccellenza che gli studenti seguono dalla scuola dell'infanzia fino alla fine del liceo;

le classi italiane sono frequentate in prevalenza da figli di funzionari italiani che operano presso le istituzioni europee di Strasburgo, studenti che non hanno alcuna altra possibilità di apprendere la nostra lingua nella regione, perché nella scuola europea di tipo II di Strasburgo l'insegnamento dell'italiano non è presente;

indirettamente, attraverso canali sindacali, sarebbe giunta notizia alla scuola di Strasburgo l'ipotesi di taglio di 4 posti di corsi di lingua e cultura italiana attivi presso la circoscrizione di Metz;

risulterebbe essere il ridimensionamento più elevato di tutta la Francia, nonostante nella circoscrizione la presenza della lingua italiana e l'apprezzamento per la nostra cultura siano vive e manifeste e le attività dell'ufficio scolastico siano efficienti e virtuose;

con l'ordine del giorno G100 presentato dai senatori Micheloni, Mussini ed altri, e approvato nella seduta del 28 maggio 2014, il Governo si impegna ad indicare analiticamente, per ogni singolo intervento di riduzione o riorientamento della rete estera del Ministero, i risparmi che si prevedeva di conseguire,

si chiede di sapere:

a quali sedi si riferiscano i tagli illustrati dal Ministero degli affari esteri;

quali siano stati i criteri seguiti;

se sia stato redatto un piano complessivo per i prossimi anni che indichi in modo chiaro le sedi, le discipline, e i criteri oggetto delle future soppressioni;

quale sia l'effettivo risparmio che si intende ottenere.

(4-03677)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01797, della senatrice Granaola ed altri, sul divieto di accesso per gli animali di accompagnamento all'area di Expo 2015;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01795, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla crisi della fondazione Mario Negri Sud di Chieti;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01793, della senatrice D'Adda, sulla tutela della parte debole del rapporto di lavoro;

3-01796, del senatore Barozzino ed altri, sul termine per la presentazione della domanda per l'assegno a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01791, della senatrice Blundo ed altri, sui benefici dell'affido condiviso sulla salute psicofisica dei minori;

3-01792, del senatore Lai ed altri, sulla tutela della sanità animale in Sardegna in vista di Expo 2015;

3-01798, della senatrice Granaola ed altri, sull'istituzione di centri specialistici pubblici per lo studio e la cura dell'acufene;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01794, della senatrice Puppato e del senatore Santini, sull'ambito di applicazione della legge speciale per Venezia in materia di autorizzazione paesaggistica.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 411a seduta pubblica del 17 marzo 2015, a pagina 134, alla seconda riga del primo capoverso, sostituire le parole: "nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze", con le altre: "nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico".

1.5.2.14. Seduta n. 416 (ant.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

416a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta del 19 marzo il relatore ha svolto la relazione orale.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sono costretto a presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità indotto anche dal parere espresso dalla 1a Commissione, che leggerete perché è agli atti. Come sapete, nel corso dell'esame del disegno di legge in questione, il Governo ha presentato due modifiche degli articoli 2621 e 2622 del codice civile. Nell'articolo 2621, come modificato, si recita che gli amministratori e gli altri soggetti indicati «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (...) consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società».

Nell'articolo 2622 del codice civile, sempre come modificato, si prevede che i soggetti indicati «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (...) consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge». A prescindere dalla diversa formulazione dei due articoli, in quanto nell'articolo 2622 per i fatti non rispondenti al vero non viene indicata la fattispecie di fatti materiali rilevanti, ma solo di fatti materiali (differenza che già assume una rilevanza per l'interprete), nel corso dell'esame in Commissione il Governo e il relatore, a specifica domanda se le parole «fatti materiali rilevanti» fossero da considerare «elementi costitutivi della fattispecie» davano risposta affermativa. Successivamente è pervenuto il parere della 1a Commissione, che chiedeva un approfondimento alla luce dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 1989 sotto il profilo dell'aderenza dei due emendamenti del Governo ai rilievi avanzati.

Sarebbe sufficiente in questa sede... (*Brusio*). Signora Presidente, mi rendo conto che probabilmente la maggioranza, grazie alla forza dei suoi numeri, non ritenga opportuno ascoltare perché riesce comunque a votare norme viziose di incostituzionalità che esporranno i cittadini a una situazione di responsabilità penale.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, mi rendo conto, ma, come sa, anche lei tante volte interferisce. È davvero molto complesso. Chiedo ai colleghi una maggior attenzione e di abbassare il volume del chiacchiericcio.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi rendo conto che stiamo vivendo in una stagione in cui il Parlamento, anziché discutere e approfondire le questioni, in ragione dei numeri della maggioranza vota qualsiasi cosa. Nell'ipotesi di specie sarebbe sufficiente dire che se si tratta di elementi costitutivi della fattispecie, non è dubbia l'incostituzionalità applicando i principi dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla 1a Commissione. Tuttavia, non ritenendo personalmente vincolante per l'Assemblea il parere del Governo, proponente della norma, ritengo sia necessario fare un'attenta valutazione del significato delle espressioni in questione.

Preliminarmente occorre tener conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale «Il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete, bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, si astiene dall'operare la scelta relativa a tutto o a gran parte del tipo di disvalore dell'illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene in tal modo libero di scegliere significati tipici».

Le norme in questione, facendo ruotare l'intero o gran parte del disvalore offensivo «dai fatti materiali rilevanti», violano gli articoli 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione. Infatti, non risultando individuato il tipo di illecito, rende il giudice veramente arbitro del lecito e dell'illecito.

Anche a voler sostenere la tesi che l'espressione «fatti materiali rilevanti» delimita la concreta operatività dell'illecito, che sarebbe già individuato dall'elemento psicologico del dolo e dal contenuto offensivo del fatto, questo farebbe sì che pur trovandoci in una situazione diversa le norme sarebbero comunque incostituzionali.

In particolare, afferma la Corte costituzionale che i «fatti materiali rilevanti», se costituiscono «soltanto il filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno», devono sottostare al comando della determinatezza per il principio di uguaglianza fissato dall'articolo 3 della Costituzione. Il legislatore, nel processo di formazione della norma, non può non individuare criteri che consentano di attribuire all'espressione un significato «determinato», in modo da evitare disparità di trattamento nella repressione di tali crimini.

Per tale ragione, i vigenti articoli 2621 e 2622 del codice civile contengono soglie di punibilità che hanno superato il vaglio di legittimità da parte della Corte di giustizia europea (CE 3/5/2005) e della Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 161 del 2004, che così afferma: «Le soglie di punibilità contemplate dall'articolo 2621 integrano requisiti essenziali di tipicità del fatto... ma la conclusione non potrebbe essere diversa, qualora - si volessero considerare - condizioni di punibilità. Nell'una o nell'altra prospettiva, si tratta comunque di un elemento che delimita l'area d'intervento della sanzione

prevista dalla norma incriminatrice e, non già sottrae determinati fatti all'ambito d'applicazione di altra norma più generale: un elemento, dunque, che esprime una valutazione legislativa in termini di «meritevolezza», ossia di bisogno di pena»; così la Corte costituzionale, nel 2004.

Per tale motivo, signora Presidente, già stiamo vivendo una situazione kafkiana nel valutare questo disegno di legge: soltanto per la questione di affermare il principio che bisognava iniziare in un certo giorno, ci troviamo costretti a valutarlo, nonostante le norme approvate ieri dalla Camera sulla prescrizione incidano su di esso (ne parleremo più avanti, a proposito degli emendamenti). Facciamo dunque cose che non hanno alcuna coerenza, che avrebbe potuto essere garantita soltanto dal Governo, il quale ha la possibilità di calibrare gli interventi a seconda di quello che avviene nelle due Camere.

Che dire? Prendete il fascicolo degli emendamenti della Commissione: il Governo, nel corso dell'esame in quella sede, aveva proposto un testo di modifica dell'articolo 2621 che prevedeva le soglie di punibilità. Mi domando allora cosa sia intervenuto e quali ragioni della maggioranza, segrete e non espresse, abbiano portato ad escludere le soglie di punibilità previste dal Governo, non dall'opposizione.

Analogo discorso - cosa che, badate, è ancor più grave - si può fare per la rilevata omissione, dopo le parole «fatti materiali non rispondenti al vero», dell'indicazione «ancorché oggetto di valutazioni». Vi rendete conto? Ognuno di noi immagini di essere un giudice che deve applicare la norma o un avvocato che deve difendere un cliente: quest'espressione, che è sempre stata inserita, oggi viene omessa.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signora Presidente, ho concluso.

Ho chiesto al Governo e al relatore perché la suddetta indicazione sia stata omessa: non è più considerato reato, questo? Sul «Corriere della Sera», proprio ieri, era indicato che non è più considerato reato, mentre non è così. Lo stesso relatore e il Governo hanno detto che sarà un compito della giurisprudenza. Vi rendete conto? Una società straniera che viene nel nostro Paese e conosce la nostra legislazione, nel vedere che quelle valutazioni non sono più previste, cosa deve pensare, che quello è ancora previsto come reato oppure no? Nel caso delle valutazioni, sappiamo come tutte le stime possono oscillare da un interprete all'altro.

Infine, l'articolo 444 del codice di procedura penale condiziona l'ammissibilità di una richiesta di patteggiamento alla restituzione del profitto solo per quanto riguarda i reati di corruzione e quelli contro la pubblica amministrazione. Ora, a prescindere dal fatto che a volte manca il profitto, c'è una differenza tra corrotto e corruttore, per cui la condizione di ammissibilità varrebbe solo per il corrotto e non per il corruttore. Ma vi è un aspetto ancora più grave.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). La domanda che vi rivolgo è la seguente: vi sembra logico che il ladro, che scippa la povera donna che riscuote la pensione, possa patteggiare senza dover restituire nulla, così come l'estorsore o l'evasore fiscale? Vi sembra corretto tutto questo?

Credo pertanto che queste ragioni debbano portarci a deliberare di non procedere all'esame di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Falanga per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, la questione pregiudiziale che ho presentato muove da due riferimenti normativi di rango costituzionale. Il primo è l'articolo 73 della Costituzione, che, al terzo comma, testualmente recita: «Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

L'altro riferimento è l'articolo 10 delle preleggi, il quale dispone che: «Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto».

Che cosa è successo in Commissione giustizia? Il Governo ha presentato l'emendamento 7.0.20000 in un momento in cui non era stato ancora pubblicato il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, al quale quell'emendamento del Governo faceva espresso richiamo. Ebbene, quando feci notare in Commissione giustizia che nell'emendamento governativo vi era il riferimento ad una norma che non era stata in quel momento ancora pubblicata, il mite vice ministro Costa, per la verità, ebbe uno sbandamento, al punto che chiese un momento di sospensione dei lavori, e, giunto in Commissione di lì a poco, candidamente ci disse che il decreto richiamato nell'emendamento sarebbe stato pubblicato in quello stesso momento. Ovviamente, non era data a noi la possibilità di leggere il testo del decreto, quindi come avremmo mai potuto presentare subemendamenti all'emendamento del Governo non avendo a disposizione il testo del decreto legislativo?

Ci venne distribuito, in forma cartacea, ma feci notare che la legittimazione a presentare subemendamenti non era soltanto dei componenti della Commissione giustizia, ma di tutti i senatori. Quindi, si rinviò al giorno successivo, momento in cui la pubblicazione, appunto, era avvenuta. Si prospettò anche la possibilità di diffondere il testo sul sito del Senato, trasformando, quindi, il nostro sito in una sorta di *Gazzetta Ufficiale*. Insomma, gli "arrabattamenti" più vari e di varia natura, per sopperire e per giustificare un macroscopico errore del Governo nei tempi della presentazione dell'emendamento.

Il senatore D'Ascola, relatore del provvedimento, nei confronti del quale nutro un profondo rispetto e ossequio per le sue conoscenze tecnico-giuridiche (la sua scienza davvero mi mette in una condizione di soggezione), ha fatto un'osservazione che, devo dire, è estremamente suggestiva e, direi anche, forse l'unica che poteva essere fatta. Il senatore D'Ascola sostiene che, mentre l'*iter* di questo provvedimento giunge a conclusione, con l'esame del Senato, i quindici giorni cosiddetti della *vacatio legis* saranno superati e, quindi, il vizio sarà sanato.

Indubbiamente ritengo che la soluzione, ovvero l'osservazione, del senatore D'Ascola sia pertinente e corretta. Per onestà intellettuale, da operatore del diritto, devo ammettere che ha ragione il senatore D'Ascola.

Tuttavia oggi non è ancora completato l'*iter* di questo disegno di legge e io ho il dovere, direi l'obbligo, di presentare la questione pregiudiziale, in quanto in questo momento il decreto legislativo cui fa riferimento l'emendamento del Governo - e, per la verità, preciso che si tratta di un emendamento importante, che va ad incidere sulla non punibilità della fattispecie per la tenuità del caso - non è, ancora oggi, entrato in vigore; io, quindi, ripeto, ho dovuto presentare la questione pregiudiziale.

So che eventualmente il vizio formale nell'*iter* legislativo della norma potrà anche non essere condiviso dalla Corte costituzionale. Ho qualche perplessità in questo senso, ma la cultura dell'avvocato mi porta comunque a sollevare le questioni, salvo, poi, che chi deve esprimere il giudizio accolga o non accolga la tesi.

Ma c'è dell'altro - e invito il Governo e la maggioranza a riflettere - che però non è oggetto della questione pregiudiziale, perché solo successivamente, nell'approfondimento della questione, ho appreso un altro profilo d'incostituzionalità. In proposito, ricordo la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'articolo 630, per l'eccessivo rigore del minimo edittale. (Ma questo non interessa al vice ministro Costa, che si trattiene a parlare d'altro, non curandosi di chi in quest'Aula si sforza di dare dei suggerimenti).

Il sistema sanzionatorio deve essere organico. Con questo disegno di legge noi abbiamo posto sullo stesso piano sanzionatorio la corruzione e il peculato, eppure sappiamo che la corruzione e il peculato, da sempre, hanno avuto due profili sanzionatori differenti l'uno dall'altro. Ora, prevedere questa equiparazione tra due fattispecie delittuose, che hanno un diverso peso offensivo del bene giuridico da tutelare, è ragione di incostituzionalità.

Come ho detto, probabilmente la questione che ho sollevato sarà sanata nel vizio come ha suggerito e come ha osservato il senatore D'Ascola. Probabilmente, ancorché il vizio non fosse stato sanato, la

Corte non avrebbe comunque acceduto a tale mia tesi; ma sicuramente - e potete esserne certi - in tema di equilibrio del sistema sanzionatorio questo disegno di legge sarà giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale di qui a poco.

Varate dei provvedimenti sostanzialmente inutili. In sede di discussione generale, vi dimostrerò ancora più significativamente l'inutilità di ciò che state facendo.

Intanto, signora Presidente, in base alla questione pregiudiziale che ho presentato, chiedo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 19 e connessi per le ragioni che vi ho forse modestamente illustrato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, interverrò brevemente per motivare il voto contrario del Movimento Cinque Stelle in relazione alle questioni pregiudiziali testé illustrate dai colleghi Falanga e Caliendo.

La questione pregiudiziale QP2, illustrata dal senatore Falanga, si basa sull'assunto che questo disegno di legge in una sua parte, ovvero in un comma dell'articolo che disciplina il reato di falso in bilancio, fa riferimento a una norma, l'articolo 131-*bis* del codice penale, non ancora in vigore perché, pur essendo stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo, entrerà in vigore solo dal 2 aprile prossimo. Io credo che la questione sia infondata perché meriterebbe un'analisi l'eccezione che apparentemente trova la sua giustificazione nell'analisi fattuale del vigore delle varie norme, ma manca un requisito, secondo me, fondamentale. Non esiste l'attualità del pericolo. Se noi oggi fossimo ipoteticamente in una sede in cui ci apprestassimo al licenziamento definitivo da parte del Parlamento del disegno di legge cosiddetto anticorruzione potrebbe porsi effettivamente un problema di coerenza di sistema con una norma richiamata che ancora non esiste nell'ordinamento giuridico, pur essendo stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* con tutte le formalità e non essendovi dubbi che quella norma entrerà in vigore dal 2 aprile prossimo. Allo stato però non c'è l'attualità del rischio di incoerenza e di richiami inappropriati. Pensiamo quindi che la questione sia infondata.

Con riferimento alla questione pregiudiziale QP1, a prima firma del senatore Caliendo, non concordiamo con gli assunti sostenuti in ordine all'espressione «fatti materiali rilevanti». Anche qui stiamo parlando del reato di falso in bilancio. Questa definizione è da intendersi, come è stato detto anche in Commissione dai rappresentanti del Governo, come contenente gli elementi costitutivi della fattispecie di reato. Anche tutto il discorso fatto in sede di illustrazione, in relazione alla presunta indeterminatezza della fattispecie che lascerebbe all'interprete un campo troppo vasto di interpretazione, ci pare infondato, atteso che l'aggettivo «rilevante» riferito a «fatti materiali» crediamo debba intendersi non già riferito alla qualità della condotta o del fatto, in un'ipotesi interpretativa che darebbe dignità all'eccezione sollevata: evidentemente il riferimento «rilevante» è da intendersi come «non irrilevante». Il testo normativo vuol dire che il fatto materiale non corrispondente al vero oppure omesso nelle dichiarazioni dei bilanci o nelle altre scritture contabili dove i dati sono obbligatori deve avere una propria rilevanza intrinseca. È, quindi, elemento della fattispecie con riferimento alla consistenza del falso. In altre parole, cercando di semplificare, se si volesse sostenere una falsità in un bilancio perché, ad esempio, la numerazione delle pagine dello stesso oppure un altro dettaglio materiale del bilancio fossero non corrispondente al vero, allora il primo esame che l'interprete deve fare è se quel falso o quella non corrispondenza al vero - un esempio banale può essere la successione numerica delle pagine o delle date - non sia rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del reato. È, quindi, normale che il riferimento al termine «rilevante» debba intendersi in quel senso. Pertanto, non va accolta la tesi secondo cui si sarebbero violati gli articoli 3, comma 1, e 25, comma 2, della Costituzione, aderendo a una interpretazione ragionevole e evidentemente logica che ci appare dall'esame del testo.

Con riferimento al richiamo all'articolo 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta delle parti), io non trovo il testo dell'intervento del collega Caliendo, ma ritengo che la questione sia comunque superata dall'emendamento governativo che esclude *in nuce* quella ipotesi su cui si potrebbe eventualmente discorrere in tema di legittimità costituzionale.

Per tali motivi, il Movimento 5 Stelle voterà contro la presunta incostituzionalità del testo in esame e chiede, pertanto, che si proseguano i lavori secondo il calendario stabilito. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, desidero sottolineare un aspetto relativo alla questione pregiudiziale posta dal senatore Falanga, sul quale ha principalmente risposto il senatore Buccarella.

Qui abbiamo una situazione paradossale per la quale, per un verso, ci sono i casi che non sarebbero punibili ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale. Ricordo che, benché voi stiate per votare un testo che contiene tale articolo, se andate a cercare su un codice penale aggiornato (e anche non aggiornato, naturalmente), non lo trovate, perché ci sarà tra qualche giorno.

Ricordo ancora che l'emendamento è stato presentato in Commissione quattro giorni prima che fosse pubblicato il testo di questo futuro articolo 131-*bis* sulla *Gazzetta Ufficiale*. Davvero abbiamo un Governo di indovini. Abbiamo dei personaggi molto vicini a illustri rappresentanti del Governo, uno dei quali è fuggevolmente passato per l'Aula ieri, che sanno in anticipo ciò che il Governo farà. Magari si tratta di un decreto sulle banche popolari, e allora una banca a loro vicina fa delle operazioni di grande lungimiranza finanziaria e guadagna una decina di milioni di euro con margini del 65 per cento. Poi abbiamo gli altri indovini, sempre del Governo, che presentano emendamenti sull'applicazione di un articolo del codice penale che ancora non c'è.

Venendo al contenuto, abbiamo un testo che parla di rilevanti contraffazioni e rilevanti falsità nella presentazione del bilancio di un'azienda. Devono dunque essere «rilevanti», e non le normali alterazioni rispetto a quello che, peraltro opinabilmente, un perito nominato dal tribunale stabilirà.

Poi abbiamo una soglia sotto la quale, ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, i fatti non sono punibili perché di lieve entità, insieme alle altre fattispecie previsto da questo articolo del codice penale. Pertanto, non abbiamo il "normale".

In teoria, questo articolo non si dovrebbe applicare a nessuno; o, meglio, la normale contraffazione e falsità in bilancio non dovrebbe essere perseguita perché abbiamo, per un verso, i fatti che sono di lieve entità; per un altro verso, se non sono di lieve entità vuol dire che i fatti sono rilevanti; e in mezzo non resta niente.

È assurdo che sia così e il legislatore (ma nessuno di noi) vuole che sia così e che il falso in bilancio non sia punito. Ricordo, contrariamente alle falsità che ogni giorno vengono diffuse, che il falso in bilancio è sempre stato punibile nel nostro Paese ed è punibile oggi; così come sono punibili la corruzione e tutti gli altri reati connessi.

Quelli che fanno il grande *spot* elettorale su questo disegno di legge, come se oggi la corruzione non fosse punibile, dicono una grande falsità, anche nel caso non lo dicano esplicitamente. Gli arresti ai quali abbiamo assistito in questi giorni sono stati condotti sulla base della legge attuale, e non del disegno di legge che si sta approvando (che speriamo non diventi legge). Nell'articolo 2621 del codice civile rischiamo di avere una norma assurda, di difficilissima interpretazione e viziata, per di più, dal problema dato dal fatto che viene introdotta in un articolo che ancora non esiste. Mi sembra questa un'ottima ragione per sospendere la discussione di questo provvedimento, al fine di scriverlo meglio.

La bolla propagandistica di questo provvedimento, di cui più in là illustrerò le enormi incongruenze, si manifesta in modo particolare su questo articolo: scriviamolo bene.

Nessuno di noi vuole rendere non punibile il reato di falso in bilancio. Paradossalmente, con questo cattivo modo di legiferare, si rischia di renderlo non punibile o, quantomeno, di produrre una norma tanto difficile da interpretare e talmente opinabile da potersi considerare indegna di un legislatore

meritevole di questo nome. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Caliendo e da altri senatori (QP1) e dal senatore Falanga (QP2).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, intanto voglio sottolineare che da tempo quasi immemorabile si attendeva che in Aula arrivasse questo provvedimento che raccoglie testi differenti, ma che in qualche misura... *(Brusio).*

Signora Presidente, mi scusi ma ho difficoltà a svolgere il mio intervento.

PRESIDENTE. Colleghi, chi deve uscire dall'Aula lo faccia rapidamente, altrimenti il senatore Morra non ha la possibilità fisica di svolgere il suo intervento. Prego invece chi rimane in Aula di parlare - se proprio deve - sottovoce.

Prego, senatore Morra, proceda.

MORRA (M5S). Fra l'altro, è notizia di ieri che anche qui a Roma alcuni amministratori locali, sia della Regione Lazio, sia del Comune di Roma, siano stati colti (probabilmente, perché sono semplicemente stati raggiunti da un avviso di garanzia) con il piede in fallo. Ritenevo che questo ulteriormente potesse rappresentare un motivo per prestare attenzione a tale tematica.

PRESIDENTE. La invito a riprendere il suo intervento.

MORRA (M5S). Signora Presidente, come dicevo, affrontiamo l'esame di un disegno di legge (mi riferisco, in particolare, al disegno di legge n. 19) che era nato sotto altri auspici.

Chi istituzionalmente presiede questa Aula, e cioè il presidente Grasso, nel secondo giorno di vita di questa legislatura aveva depositato questo testo anticorruzione al fine di dare un segnale forte al Paese. Questo segnale così forte è arrivato in Aula dopo oltre due anni. Evidentemente, tutta questa volontà di portare in Aula un provvedimento che forse poteva disincagliare dalle secche della corruzione e dell'ingiustizia il Paese, non c'era.

Scusate se sono alterato, ma noto con grande piacere l'attenzione con cui si segue questo dibattito.

Insegnava un certo filosofo prussiano, che probabilmente a nessuno di voi interessa, e cioè Immanuel Kant: «Se la giustizia scompare, non ha più alcun valore che vivano uomini sulla terra». È proprio questo il senso della riflessione che voglio proporre perché qua, come si suol dire: "non gliene può frega' de meno a nessuno". Solo parole, tanto che ci sono voluti due anni per portare un vostro provvedimento bandiera in Aula, ma non riuscite a tradurre queste parole in fatti, in voti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Qui c'è la necessità - perché si soffre di "tweetatio praecox" - di far sapere agli italiani con un *tweet* che un provvedimento è pronto, ma tanto poi il provvedimento non arriva. La dimostrazione più congrua e coerente - perché la giustizia è la verità - è la capacità di questo Esecutivo di dire continuamente il falso, esattamente come avete fatto con gli italiani, che avete illuso con il provvedimento relativo alla scuola, di cui ancora oggi si attende il testo. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Però, torno a ripetere che "non ve ne può frega' di meno", perché siete casta, siete incardinati nel potere e lo ribadirò fino all'ultimo. *(Applausi delle senatrici Mangili e Paglini).*

Pochi giorni fa, qualcuno che a parole dovrete tutti apprezzare, esattamente in quel di Scampia, ha deciso di far sentire la propria voce in merito a questo problema - e lo fa anche abbastanza spesso - ed è giusto che ve la faccia riascoltare, perché dovete essere posti di fronte alle vostre responsabilità. Quella che vi voglio far ascoltare è la voce del Pontefice: se non volete sentire me, almeno sentite lui, se vi va. Ma d'altronde, non vi va. *(Il senatore Morra avvicina al microfono uno smartphone che riproduce la voce registrata del Pontefice).*

PRESIDENTE. Senatore Morra, non è consentito dare voce ai telefonini.

MORRA (M5S). È una citazione, è un video.

PRESIDENTE La citazione la può fare lei, a voce.

MORRA (M5S). «La corruzione spuzza». E voi costringete gli italiani, che hanno l'idea di che cosa sia la schifezza e il fetore, le cloache in cui continuate a governare gli italiani, a ricorrere a questo. *(Il senatore Morra serra una pinza fermacarte sul naso. Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. No, senatore Morra: questi sono gesti inaccettabili. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

AIROLA (M5S). Oggi all'una lo rimanderete di quindici giorni! *(Commenti dei senatori Castaldi e Taverna).*

MORRA (M5S). Veramente no, Presidente! È inaccettabile l'ipocrisia di un Presidente del Consiglio, che invocava pochi mesi fa il DASPO per i corrotti, salvo poi imporre nel testo che oggi affrontiamo l'eliminazione di questa misura. Perché non avete il coraggio di portarla in Aula? E mi permetto di citare un Santo, che magari ogni tanto, la sera qualcuno si va a leggere. Sant'Agostino si domandava: «Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati, se non delle grandi bande di ladri?». Mi piacerebbe avere da voi una risposta. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Vacciano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Signora Presidente, sull'anticorruzione questa maggioranza ha creato delle forti attese, ma credo - ahimè - che siano state vanificate, se questo è il prodotto finale di tante affermazione e di tanti annunci. Se mi si permette, entro un po' nel merito, quasi per allietare l'Assemblea.

Ho pensato una cosa: per arrivare a questo provvedimento sarebbe stato sufficiente prendere uno scolaro delle elementari, dargli una piccola calcolatrice e insegnargli l'uso del coefficiente «K», ovvero un numeretto utilizzando il quale si possono modificare altri numeretti. Lo studente, prendendo la sua calcolatrice e utilizzando questo coefficiente, avrebbe potuto realizzare esattamente le modifiche previste nel disegno di legge in esame. Si sarebbe infatti potuto dire allo scolaro che la corruzione per l'esercizio di una funzione è punita da uno a cinque anni: egli avrebbe inserito i dati e sarebbe arrivato a calcolare una punizione che va da uno a sei anni. La corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio è sanzionata con una pena che va da quattro a otto anni: utilizzando la calcolatrice dello scolaro, la pena sarebbe passata da sei a dieci anni. La corruzione in atti giudiziari, punita con una pena da quattro a dieci anni, passa poi da sei a dodici anni, mentre la punizione per l'induzione a dare o promettere utilità passa da una pena che va da tre a otto anni, ad una che va da sei anni a dieci anni e sei mesi. È uscito fuori anche un «sei mesi», forse per rompere la monotonia.

La cosa più interessante da approfondire sono le associazioni di stampo mafioso. Secondo i vari commi dell'articolo 416-bis, chi fa parte di un'associazione mafiosa rischia da sette a dodici anni di carcere che diventeranno dieci-quindici; i promotori dell'associazione rischiavano da nove a quattordici anni che diventano dodici-diciotto, fino ad arrivare all'utilizzo delle armi punito da dodici a ventiquattro anni che diventerebbero quindici e ventisei, cioè la pena massima da ventiquattro anni aumenterebbe fino a ventisei anni. Ma voi pensate che un criminale, dotato di armi e disposto anche ad ammazzare una persona pur di arrivare al suo scopo, si fermerebbe perché la pena è aumentata da ventiquattro a ventisei anni?

Chi ha letto qualcosa di teoria economica della criminalità, ricorda Gary Becker che disse esattamente che il criminale si muove come un imprenditore: è estremamente razionale e mette tutto in bilancio, rischi e benefici. Cosa spinge il criminale a non commettere un reato e funziona da deterrente? Innanzi tutto, se le possibilità di essere scoperto sono minimali, la deterrenza non esiste. Pensiamo che il 98 per cento dei furti non vengono neanche più denunciati. Probabilmente un criminale che decide di commettere un furto, sa che quasi sicuramente la farà franca. Al secondo posto l'istruttoria, cioè la capacità di polizia e pubblici ministeri di arrivare ad un sistema di prove tali da far condannare l'imputato. Se la polizia lavora male, i procuratori sono sfaccendati e non si arriva ad un preciso castello accusatorio, probabilmente la pena non scatterà mai. Terzo elemento che valuta il criminale è la severità della magistratura al momento del giudizio, se le prove saranno considerate sufficienti. Il criminale, tra l'altro, è sempre considerato con un occhio di riguardo rispetto ad un testimone che

talvolta rischia più del criminale, dato che se non si presenta a testimoniare può essere indotto a farlo coattivamente dalle forze dell'ordine e la sanzione a volte supera quasi quella che viene comminata al reo. Infine, come ultima *ratio*, il criminale guarda all'entità della pena. Ma se sono altissime le possibilità di non essere scoperto, di non arrivare ad un castello accusatorio sufficiente per essere condannato e consideriamo anche la prescrizione, quindi la possibilità di dilazionare nel tempo il processo, praticamente vi è quasi la certezza dell'impunità. A cosa serve a questo punto, e chi ha scritto questa norma dovrebbe darci una spiegazione, aumentare da ventiquattro a ventisei anni la severità della pena, dato che è l'ultima delle valutazioni che fa un criminale per fermarsi o per compiere un reato?

Altra domanda che sarebbe interessante porre al Sottosegretario: qual è la *ratio* che ha spinto a modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale, cioè il patteggiamento? Il patteggiamento è stato introdotto per snellire i processi. L'inquisito, o meglio l'indiziato decide di accettare una pena, la concorda con il pubblico Ministero e il giudice lo condanna sostanzialmente alla pena richiesta. La funzione dell'istituto è snellire i processi, accelerare i tempi della giustizia. Voi modificate tale norma, introducendo la possibilità di utilizzare il patteggiamento solo nel caso che venga restituito il prezzo del profitto del reato. Da una parte si dice che vogliamo accelerare, dall'altra lo si blocca, perché se dobbiamo stabilire qual è il profitto del reato, dobbiamo aprire un processo parallelo per stabilire il *quantum*, perché non si potrà concordarlo, a questo punto, ma bisognerà sapere quanto va restituito. Si vanificano quindi addirittura la funzione ed il fine di un istituto che, in un certo modo, ha anche funzionato.

Ma il capolavoro di questo testo è il falso in bilancio. La versione originaria partiva con l'affermazione che non si configura il falso in bilancio se la società, gli amministratori o comunque chi ha responsabilità nel redigere atti contabili commette un errore e quindi evade entro un certo *range*. Renzi, con il suo Governo, stabilì che questo *range* dovesse essere del 3 per cento. Poi però ci si è accorti che stabilendo quella soglia si rischiava di riabilitare l'avversario politico, perché quel 3 per cento avrebbe fatto cadere tutti i processi nei confronti di Silvio Berlusconi le cui aziende, per quanto concerne il falso in bilancio, avevano pagato sicuramente più del 97 per cento, per cui quella parte di evasione poteva rientrare nel margine di errore formale. Poiché la legge fiscale e tributaria è così complessa, chi stabilì a suo tempo la soglia del 3 per cento pensò che poteva essere una forma di errore scusabile. Adesso non si ha nemmeno il coraggio di fare i legislatori e di stabilire qual è la somma oltre la quale scatta il reato di falso in atti societari, ma in base all'articolo 2621-*bis* che si intende introdurre nel codice civile si stabilisce che, in caso di lieve entità, sarà il giudice a stabilire se c'è stato o no reato. Cosa s'intende per lieve entità? Abbiamo affidato a dei magistrati la valutazione che non abbiamo avuto il coraggio di scrivere noi. Con l'articolo 2621-*ter*, anch'esso aggiunto con l'emendamento del Governo, si arriva addirittura a prevedere la non punibilità se il danno cagionato è di particolare tenuità.

Si badi bene che questi sono termini che si possono usare normalmente nelle vicende private dei singoli, ma non si può, in un testo, stabilire la lieve entità di un fatto e la tenuità di un danno. Questo vuol dire consentire sconfinamenti da parte della magistratura che abbiamo sempre censurato. Se il legislatore rifiuta di fare il legislatore, se non ha il coraggio delle proprie idee e si mette in mano ai magistrati, dimostra pavidità nell'esercitare la sua stretta funzione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Divina.

DIVINA (*LN-Aut*). Mi avvio alla conclusione, signora Presidente.

Consentitemi di dire che siamo una banda di sciagurati - e in questa grande bolgia mi ci metto anch'io - nel senso che stiamo seguendo agende dettate da altri. I giornali un giorno dicono che bisogna tutelare la dignità della persona e noi corriamo a creare il processo giusto, per cui non si possono tenere le persone troppo tempo in sospeso. Dopo poco tempo, i giornali ci dicono che bisogna punire i reati violenti contro la persona, e noi corriamo ad inasprire le pene per i reati per lo più nei confronti delle donne. Dopo di che, un giornalista scopre che nelle carceri si vive male, che c'è sovraffollamento e noi allora corriamo ad approvare decreti al grido di «liberi tutti», perché i condannati per pene punibili

fino a cinque anni di reclusione non possono stare in carcere. Poi nasce il problema dei reati non puniti e allora bisogna allungare la prescrizione, perché bisogna pur condannare. Poi è la volta dei reati contro la pubblica amministrazione, quelli che trattiamo in questo provvedimento anticorruzione, e bisogna aumentare di nuovo le pene: il patteggiamento - l'ho già detto, ma giova ripeterlo - permetteva di chiudere velocemente i processi, ma adesso i processi verranno dilatati perché bisogna stabilire quale sarà la somma da restituire.

A questo punto, chiedo al Governo se ha perso la bussola. Non si può andare avanti su spinte aliene ed esterne per soddisfare la volontà di chi fa pubblica opinione. Avete perso la bussola che, se non lo sapete, è un piccolo strumento che però serve molto ai naviganti, a chi non deve perdere la direzione. Sappiamo che siamo in regime di *spending review* e forse non ve la potete permettere, una bussola: ve la regaliamo noi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

Ricordo a tutti i colleghi che non sono consentite riprese in Aula con i telefonini.

[CIOFFI](#) (M5S). Signora Presidente, sarò attento a non fare riprese con il telefonino in quest'Aula un po' triste, perché il problema vero è l'Aula triste.

Volevo iniziare l'intervento ricordando a noi tutti che quando un popolo è privato della libertà si ribella. Perché parlo di libertà? Perché è una parola che viene dimenticata: si è dimenticato il peso di questa parola. Quando noi non facciamo una seria legge anticorruzione priviamo il popolo della sua libertà. Dovremmo ricordarci questo aspetto, perché quando un popolo non può essere libero di fare le cose e vede che altri fanno altre cose, si sente schiacciato da coloro che teoricamente hanno il potere e lo usano per i loro fini personali.

I casi degli ultimi giorni sono evidenti, ma ci sono dei fantastici parallelismi con quello che è successo vent'anni fa. Abbiamo letto di Incalza, gran boiardo, gran dirigente, grand'uomo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi rappresentato nella sua massima espressione da un uomo che si chiama Matteo Renzi, perché Matteo Renzi è il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questo semplice fatto che si siano trovati 2.000 euro, parte di 53.000 euro (come era scritto nella busta), dietro dei libri nello studio di Perotti, socio di Incalza, ci ricorda quello che è successo vent'anni, quando un tal Poggiolini, uomo molto ricordato tanti anni fa (le persone in Aula e probabilmente anche molte persone fuori ricordano chi è, grande sodale del ministro De Lorenzo, un uomo che si richiamava all'idea del liberalismo, un uomo che rappresentava il Partito Liberale Italiano), il quale fu trovato con il famoso *puff* pieno di lingotti d'oro e di soldi. Questi soldi sono stati chiusi nella Banca d'Italia per vent'anni, perché sono stati ritrovati nel 2013 quando, per caso, facendo dei controlli, sono stati ritrovati 26 milioni di euro, i soldi di Poggiolini. Ce li siamo ripresi con vent'anni di ritardo.

Se questa è la situazione e stiamo facendo questo assurdo e incredibile parallelismo, questo gioco di specchi, siamo tornati veramente indietro, perché nel dettaglio, con l'antiriciclaggio, se oggi Poggiolini usasse quei soldi per comprarsi una casa, quindi per uso personale, non sarebbe reato: perché seppure i soldi derivano da un illecito, siccome li ho spesi per uso personale non è reato. Questo è scritto nella legge anticorruzione che voi avete già votato e che noi vorremmo semplicemente cambiare. In compenso, però, piantare una pianta di canapa indiana per uso personale è reato. Questo è molto interessante.

Se Poggiolini o De Lorenzo o Vito Bonsignore (tanto per dirne un altro), tutti condannati per corruzione, volessero partecipare a una gara d'appalto indetta da una pubblica amministrazione, lo potrebbero fare. Stranamente, Vito Bonsignore è quello che vuole fare la Orte-Mestre, in cui lo Stato mette 1,9 miliardi di euro per fare un'autostrada che costerà 10 miliardi di euro, e che secondo i calcoli fatti sarebbe l'autostrada più cara d'Europa.

Noi ci troviamo di fronte a queste situazioni. A questo si è ridotta l'idea di non poter avere contratti con la pubblica amministrazione, il DASPO di cui si è tanto parlato. Perché non lo facciamo? Perché la cosa bella è che se tu sei condannato, puoi contrarre con la pubblica amministrazione: in base al decreto legislativo n. 39 del 2013, infatti, non puoi avere incarichi nella pubblica amministrazione, non

puoi fare il dirigente della pubblica amministrazione, ma puoi contrattare con la pubblica amministrazione.

Allora dove è questo senso di realtà? Chi paga le tangenti? Le pagano i potenti: sono loro che pagano le tangenti. La povera gente le tangenti non le paga: la povera gente non ci pensa a pagare le tangenti. Ma che esempio diamo noi? Noi dovremmo essere la massima espressione dell'esempio. Abbiamo sempre detto che a dare l'esempio devono essere coloro che hanno funzioni di rappresentanza politica e pubblica e che rappresentano i cittadini. Ma noi diamo l'esempio?

Adesso arriva la prescrizione, è stata approvata. Anche in questo caso però non si ha il coraggio di intervenire in maniera reale. Renzi, in occasione del processo Eternit, disse che il Governo avrebbe fatto molto per combattere la corruzione. Ma non è stato fatto quello che serviva. In compenso, tanto per usare un paragone calcistico, ieri Moggi si è salvato per prescrizione. Per non parlare di ciò che è successo con zio Silvio, ovviamente Berlusconi. Ma questa è storia nota.

Tuttavia, se volessimo ragionare sul fatto di non voler fare una seria legge anticorruzione, noteremmo che essa è in contrasto e quindi esprime tutta la sua contraddittorietà rispetto ai tre pensieri fondanti della Repubblica e della Costituzione.

A proposito, ringraziamo Forza Italia per aver presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità. Credo sia la prima presenta in questa legislatura e, guarda caso, sull'anticorruzione. Guarda caso! Ma guarda un po' com'è strano il mondo! A parte questo, nella parte destra dell'emiciclo si sono sempre dichiarati liberali (hanno sempre detto di essere tali), ma stanno contraddicendo loro stessi. Infatti, una seria legge anticorruzione serve a contrastare le deformazioni del mercato, coloro che imbrogliano non rispettando le regole di mercato. Essi, quindi, contraddicono loro stessi, l'ideologia che dicono di rappresentare.

Per non parlare di coloro che si dicono cattolici, quando un tipo, un signore, un filosofo - qualcuno lo chiama Messia - di nome Gesù Cristo, cacciò i mercanti dal tempio. Forse sarà il caso di ricordarselo, quando ci si proclama cattolici e non si fa una seria legge anticorruzione per cacciare a calci nel culo quelli che rubano! Sarà il caso di ricordarselo?

E coloro che sono nella parte sinistra dell'emiciclo, che si richiamano agli ideali socialisti, che non hanno le palle per contrastare il concetto stesso di potere... (*Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La pregherei di utilizzare un linguaggio consono alla sede in cui siamo.

CIOFFI (*M5S*). Ripeto, non avete il coraggio di contrastare i potenti, che sono quelli che dovete contrastare. La povera gente non corrompe nessuno!

CIRINNA' (*PD*). Ma lavora!

CIOFFI (*M5S*). Dovete avere il coraggio di mettervi contro il potere, perché altrimenti il potere siete voi e sono loro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quand'è che contrasterete il potere? Perché è il potere che vi ha distrutto. A noi non ci distruggerà mai, perché noi il potere lo schifiamo. Questo lo dovete capire.

CARDINALI (*PD*). Fai teatro!

CIOFFI (*M5S*). Noi il potere non lo eserciteremo mai, se mai lo avessimo. Questa è la differenza profonda tra noi e tutti voi. Lo dovete capire, perché l'interesse dei cittadini si fa contrastando il concetto stesso di potere. È impensabile continuare così. (*Applausi dal Gruppo M5S*). I cittadini hanno dei problemi profondi, gravi. Sapete che il tasso di usura è al 18 per cento? E con la corruzione non cambia mai niente! È ora di smetterla e non vi sognate, ora, quando faremo la Capigruppo, di far saltare il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

[ALBANO](#) (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge n. 19 si inserisce in un quadro di interventi in linea di continuità con le già incisive modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2012, necessari al fine di contrastare il dilagante fenomeno della corruzione degli uomini politici, a vario titolo presenti nelle istituzioni territoriali, nonché dei funzionari e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ad uniformare l'Italia agli *standard* internazionali sul tema del

contrasto alla corruzione.

Tra le tante voci che si sono levate a sostegno di un' incisiva azione di contrasto ai fenomeni corruttivi ricordiamo, in primo luogo, il ruolo rappresentato dall'OCSE, che sin dalla Convenzione del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali ha svolto un'opera di sensibilizzazione a livello europeo, imponendo agli Stati aderenti di considerare reato, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, la corruzione di funzionari stranieri al fine di ottenere vantaggi nel commercio internazionale.

Anche il presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, ha dichiarato che «crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso nel quale l'una è causa ed effetto dell'altra», e ancora ha ribadito che: «l'illegalità ha effetti devastanti sull'attività d'impresa e quindi sulla crescita». È ormai evidente l'esistenza di un intreccio profondo tra l'espansione del fenomeno mafioso e la corruzione, utilizzata come strumento principale per inquinare il tessuto sociale, economico e politico.

Come spiega Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, «la corruzione è un sistema in cui c'è un meccanismo di omertà analogo a quello della mafia: ci sono due soggetti che hanno un interesse congiunto, ma non hanno alcun interesse a fare emergere il rapporto corruttivo. Bisogna creare quei conflitti d'interesse che consentano che questi fatti emergano e la strada migliore è creare meccanismi d'incentivazione. Nella mafia hanno funzionato. Credo sia utile con paletti molto precisi inserirli anche nel pacchetto anticorruzione». È quindi indispensabile ed urgente svolgere un'efficace azione di contrasto al fenomeno della corruzione.

Sul piano del diritto sostanziale, la legge introduce una serie di significative novità, tra cui un inasprimento delle pene per la corruzione propria, l'induzione indebita, l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze illecite, nonché l'innalzamento della prescrizione e l'estensione delle sanzioni previste per il reato di concussione anche all'incaricato di pubblico servizio. Si tratta sicuramente di modifiche migliorative del testo normativo, soprattutto per quanto concerne l'estensione dell'applicabilità della concussione all'incaricato di pubblico servizio, in considerazione del fatto che lo stesso comportamento posto in essere da un pubblico ufficiale può avere il medesimo effetto sul privato, se posto in essere dal concessionario di un servizio pubblico.

Nelle nuove norme è anche previsto uno sconto di pena per chi collabora con la giustizia, ossia la riduzione di pena da un terzo alla metà in favore di chi collabora nelle inchieste sulla corruzione. Si tratta certamente di uno strumento utile alla lotta contro la corruzione, che va combattuta con la stessa strategia messa in campo contro la mafia, applicando anche una serie di tutele nei confronti di coloro che decidono di collaborare, affinché sia garantito l'anonimato per evitare conseguenze sul campo lavorativo.

Mi riservo però di esprimere il mio dissenso sulla (troppo) morbida riforma apportata in tema di aumento della prescrizione, con la modifica del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, che comporta l'aumento fino alla metà del tempo necessario a prescrivere, tra gli altri, i delitti di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità. L'aumento della prescrizione, così come l'inasprimento delle pene, non sono da soli sufficienti a combattere il fenomeno della corruzione. Sarebbe risultata nettamente più efficace, in termini di repressione dei reati e di applicazione di una pena certa, la cessazione della decorrenza della prescrizione dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio. La prescrizione dei processi penali rende infatti inefficaci le azioni giudiziarie di contrasto alla corruzione, perché, dopo anni e anni di processo, non si arriva mai alla sentenza definitiva.

Al fine di non vanificare il lavoro della polizia giudiziaria e della magistratura, e di punire efficacemente i fenomeni di corruzione attraverso la conclusione del processo, l'Italia dovrebbe quindi non soltanto sospendere la prescrizione, ma fermarla definitivamente. È quanto accade in tutte le democrazie occidentali, ove l'istituto della prescrizione regola il tempo che intercorre tra il compimento di un reato e il suo perseguimento con il rinvio a giudizio. Una volta iniziato, però, il processo non può arrestarsi e deve giungere sempre a compimento.

Dovranno certo essere attuate anche misure volte a potenziare la macchina giudiziaria, al fine di garantire il contenimento dei tempi processuali ed assicurare la ragionevole durata del processo penale. Sono quindi auspicabili, in quest'ottica, interventi legislativi tesi a semplificare le forme del processo penale, purché questi non si traducano in lesioni del diritto di difesa.

Il disegno di legge n. 19, inoltre, rafforza l'apparato sanzionatorio dei reati di matrice corruttiva, non soltanto innalzando le pene detentive, ma introducendo il nuovo articolo 322-*quater* del codice penale in materia di riparazione pecuniaria, che prevede l'obbligo, in caso di condanna o di patteggiamento, di pagare una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto (dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui appartengono.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in un panorama disastroso come quello che emerge in Italia, primo Paese per corruzione nell'Unione europea secondo l'ultima classifica di Transparency International, sarebbe stato opportuno introdurre sanzioni pecuniarie maggiormente parametriche al profitto del reato e decisamente più elevate, piuttosto che obbligare il condannato al pagamento di una somma pari solo all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto.

Concludo, spendendo due parole sulle modifiche apportate ai reati di false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Per combattere la corruzione è evidente che bisogna combattere il falso in bilancio, attraverso il quale si possono costituire fondi neri da utilizzare per corrompere, per finanziare illecitamente partiti politici o per favorire indebitamente la rispettiva impresa societaria di riferimento. La trasformazione della condotta da reato di danno a reato di pericolo, l'inasprimento delle pene e la procedibilità d'ufficio, salvo che per le piccole imprese, sono sì modifiche positive al testo di legge, ma più di tutte lo è l'abolizione delle soglie di non punibilità per le piccole e medie imprese, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei: in Paesi come Francia e Regno Unito, infatti, queste soglie non esistono, e il falso in bilancio è sempre perseguibile.

Le soglie di non punibilità rappresentano soltanto un modo per rendere meno perseguibile il reato di falso in bilancio e per incentivare condotte di falso dannose per l'economia di mercato.

Ho letto un articolo del professor Andrea Castaldo che condanna l'abolizione delle soglie di non punibilità evocando una normativa che, a parer suo, andrebbe a punire falsi marginali e non riconoscerebbe gli errori causati da *caos* normativo e burocrazia. Si tratta di argomenti pretestuosi. Come si fa a parlare di panpenalismo quando in Italia sono troppe - dico troppe; non tutte, evidentemente - le imprese che mediante artifici contabili creano fondi neri per corrompere e riciclare denaro sporco? Si sarebbe trattato di lasciare impunte condotte che creano un danno sociale ed economico al Paese.

È infine evidente come la querela di parte sia uno strumento del tutto inadeguato al fine di punire condotte del genere, poiché difficilmente i soci andrebbero a querelarsi l'un l'altro, e bene ha fatto il Governo a presentare l'emendamento volto a eliminare questa condizione di procedibilità.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice.

ALBANO (PD). Il nuovo emendamento del Governo però, attraverso l'introduzione dell'espressione «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», apporta una modifica che si pone in contrasto con il principio di determinatezza tutelato dalla Costituzione, in quanto il vocabolo «rilevanti» è intrinsecamente indeterminato poiché non delinea con sufficiente precisione il contenuto della norma penale.

Inserire la parola «rilevanti» è sbagliato, perché invita il giudice a fare una propria valutazione che in questo caso non sarebbe interpretativa della legge ma costitutiva di un elemento della fattispecie penale, in totale contrasto con alcune sentenze (le nn. 247 del 1989 e 34 del 1995).

Con il nuovo emendamento il Governo introduce inoltre pene differenziate a seconda che si tratti di società quotate in borsa (da tre a otto anni di carcere) o non quotate (da uno a cinque anni). Questo comporta che per tali ultime società non sarà possibile utilizzare lo strumento delle intercettazioni, il

cui presupposto è che il reato preveda una pena superiore nel massimo a cinque anni. Le società non quotate in borsa rappresentano, infatti, la maggior parte delle aziende e non si comprende per quale ragione non si debbano consentire le intercettazioni quando il disegno di legge anticorruzione che ha sempre proposto il Partito Democratico prevede il massimo della pena a sei anni.

In ogni caso - e concludo - ritengo e ribadisco che, al di là di questi interventi normativi, per sconfiggere la corruzione non sia sufficiente intervenire dopo il fatto, sanzionando un reato, ma sia necessario prevenire la commissione del reato stesso.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice.

ALBANO (PD). Concludo. Questo deve avvenire attraverso misure di buona amministrazione per stroncare sul nascere ogni tentativo delinquenziale, combattendo il problema a livello territoriale e sociale, utilizzando e rafforzando gli strumenti di prevenzione.

Rinnovo, quindi, il mio invito ai colleghi senatori a procedere con coraggio e determinazione nell'introduzione di riforme più incisive, che siano in grado di sconfiggere concretamente la corruzione che tanti danni crea al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto a rappresentanze di studenti e del Consiglio comunale dei ragazzi di Trecenta (RO)

PRESIDENTE. Salutiamo le molte delegazioni presenti oggi in Senato: gli studenti del Collegio arcivescovile di Trento, il Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Trecenta in provincia di Rovigo, gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Filippo Juvara» di Siracusa e altri ospiti invitati da numerosi senatori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 10,47)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, sono ormai 750 giorni che questa riforma aspetta di essere portata all'attenzione del Senato. Vi siete chiesti perché?

Per fare un provvedimento che metta le mani nelle tasche degli italiani, il Governo e questa maggioranza impiegano pochi giorni, come abbiamo visto nelle scorse settimane con l'IMU agricola o addirittura con la riforma Fornero. Invece, per un provvedimento che metta le mani nelle tasche dei corrotti sono passati oltre due anni e siamo ancora qui a discutere di un ulteriore rinvio. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Se questa è la domanda, c'è anche una risposta ed è semplice, evidente, anche documentabile ed è sotto gli occhi di tutti: occorre lasciare il tempo al Governo e alla maggioranza di smantellare, pezzo per pezzo, il contenuto della riforma dell'atto Senato n. 19 a prima firma del presidente del Senato Grasso. Perché? Perché era una riforma troppo efficace. Ma, se andiamo a smantellarla e ne riduciamo l'efficacia, facciamo un favore ai corrotti e non all'anticorruzione.

Ne è la riprova il fatto che non è la prima volta che questa riforma arriva all'attenzione di questa Assemblea. È già successo una volta, su richiesta, naturalmente, del Movimento 5 Stelle, durante le elezioni europee, e anche allora, come ora, sotto la grande spinta dell'opinione pubblica, che esigeva e chiedeva a gran voce un intervento di pulizia, che non vedeva arrivare da parte delle istituzioni, ed efficace per contrastare i fenomeni corruttivi del nostro Paese. Bene, quel provvedimento venne posto all'ordine del giorno del Senato e venne tolto il giorno immediatamente successivo a quello di chiusura dei seggi elettorali, senza dare inizio alla discussione. Perché venne tolto dall'ordine del giorno? Ma è chiaro: perché allora quel provvedimento non era ancora stato smantellato del tutto.

Andiamo, allora, a vedere quali sono le componenti, le parti del disegno di legge Grasso che sono state tolte e che non sono, quindi, oggetto di discussione in Assemblea quest'oggi.

L'articolo 1 del disegno di legge Grasso - guarda caso, discutiamo di anticorruzione - parla proprio dello scambio elettorale politico-mafioso. È il primo punto, perché la corruzione si insidia nel rapporto incestuoso esistente tra mafia e politica.

Il disegno di legge, che tra l'altro è stato sottoscritto dalla stragrande maggioranza dei senatori del Partito Democratico, prevedeva una pena minima di sette anni e una massima di dodici. Il Governo di questa maggioranza, invece, voleva andare in direzione opposta e contraria, cioè ridurre le pene dello scambio elettorale politico mafioso, cosa che ha fatto contraddicendo se stesso e riducendo le pene nel minimo di oltre il 40 per cento. E non è l'unica picconata al disegno di legge Grasso.

Parliamo di autoriciclaggio. Il disegno di legge n. 19 prevedeva una sostanziale equiparazione tra riciclaggio e autoriciclaggio. Era, quindi, una proposta molto efficace per contrastare quest'ultimo reato. Il Governo ha preferito una fattispecie diversa, più attenuata. Certo, se è meno efficace, è a vantaggio dell'autoriciclatore e del corrotto, e non certo della società che vuole contrastare e combattere questi fenomeni.

Il disegno di legge Grasso prevedeva, inoltre, la figura dell'agente sotto copertura, uno strumento molto efficace per le indagini in relazione ai reati di riciclaggio. Non lo dice semplicemente questo disegno di legge. È una proposta che il Movimento 5 Stelle porta avanti da molto tempo. È una proposta fatta propria e invocata dal presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone e non solo. Il Movimento 5 Stelle ha presentato in Commissione un emendamento che ne prevedeva l'introduzione. L'emendamento è stato bocciato da Governo e maggioranza, che ancora una volta vanno a sconfessare il disegno di legge Grasso.

Sul falso in bilancio il disegno di legge Grasso abroga le soglie di non punibilità che, tuttavia, il Governo ha cercato di reintrodurre non con l'ultimo emendamento, ma con il precedente. Con l'ultimo emendamento, tuttavia, vengono introdotti degli aspetti non previsti nell'Atto Senato 19 come le circostanze attenuanti per fatto di lieve entità, che sono però definite in base alla dimensione dell'azienda. Ciò che esce dalla porta si fa rientrare dalla finestra.

Sappiamo bene - come dice Caselli - che oggi la legge non riesce a rendere la corruzione non conveniente. Sappiamo anche che servono leggi più severe ed efficaci. Ricordo, soprattutto al centrodestra, che non è sostanzialmente presente in questo momento in Aula, che negli Stati Uniti il falso in bilancio è sanzionato fino a venti anni di carcere e le multe arrivano fino a 5 milioni di euro. Il Movimento 5 Stelle propone degli interventi molto semplici ed efficaci per contrastare il fenomeno corruttivo. Proponiamo l'aumento delle pene per i reati corruttivi contro la pubblica amministrazione. Noi vogliamo, proponiamo e sosteniamo il mettere le mani finalmente nelle tasche dei corrotti, perché questo conferisce alla norma una maggiore portata di tipo deterrente. Noi proponiamo - e non siamo gli unici - il DASPO per i corrotti e corruttori, cioè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se si è danneggiata la pubblica amministrazione una volta, con una sentenza passata in giudicato non lo si farà più vita natural durante. Dobbiamo tutelare il bene comune e non il corrotto o il corruttore. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*. Noi sosteniamo la sospensione della prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado. Ci sono anche degli emendamenti del Partito Democratico in questo senso, ma in maniera ipocrita verranno ritirati prima del voto, come è sempre avvenuto in Commissione giustizia quando siamo stati chiamati a votare sulla prescrizione.

Non ci vorrebbe molto, ma solo un po' di buona volontà per combattere la corruzione. Questa volontà tuttavia non c'è, perché manca il coraggio e viene privilegiata la stabilità di un Governo e di una maggioranza all'interno della quale ci sono forze che vedono i provvedimenti anticorruzione come i vampiri vedono l'aglio. Forse, qui dentro, su tutto questo vi siete appiattiti diventandone complici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEEANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, da mesi attendiamo questo provvedimento con tempistiche e modalità che sollevano perplessità diverse, tenendo conto del problema di cui si sta trattando; un problema che, purtroppo, affligge anche l'Italia, facendola quasi considerare come uno di quei Paesi in cui la corruzione è quasi un modo normale di operare. Stiamo parlando di un fenomeno che ci pone in Europa fra i Paesi più a rischio.

Quando si parla di dati relativi alla percezione della corruzione, siamo al sessantanovesimo posto, a pari merito con il Ghana e la Macedonia, per un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni. Questi sono i dati che arrivano dal Corruption Perceptions Index e hanno rilevanza internazionale.

Dobbiamo tener conto, poi, che la corruzione determina una fondamentale inefficienza di tutto il sistema e di tutti i servizi emanati e destinati alla collettività. La diffusione della corruzione altera lo stesso meccanismo della concorrenza, in quanto si arriva a favorire la concentrazione della ricchezza in favore di coloro che accettano e beneficiano di questo tipo di mercato della tangente. Si arriva anche a frenare lo stesso progresso tecnologico delle imprese, che arrivano, per certi versi, ad essere incentivate ad investire di più nel mercato della tangente anziché in quello della innovazione e della ricerca.

Dobbiamo tenere conto anche di tutti quei costi economici che derivano da questo tipo di meccanismo: costi che sono non solo economici, ma soprattutto sociali. I costi economici sono stati già valutati dalla Corte dei conti in diversi miliardi di euro, come l'aumento, strisciante e straordinario, che colpisce gli stessi costi delle grandi opere. Ma dobbiamo tener conto anche di tutti quei costi che conseguentemente subisce la nostra collettività: ritardi nella definizione di pratiche amministrative, cattivo funzionamento degli apparati pubblici, inadeguatezza, se non inutilità, delle opere pubbliche e, non da ultimo, una perdita totale di competitività e un freno alla stessa crescita del Paese.

E dobbiamo pensare che questo meccanismo arriva con criteri magari non misurabili, che vengono ad incidere sui valori fondamentali della tenuta stessa del nostro assetto democratico. Mi riferisco alla trasparenza dei meccanismi, alla fiducia stessa delle istituzioni, al funzionamento delle istituzioni pubbliche e alla fiducia stessa di tutti noi nella legalità e imparzialità degli apparati pubblici.

Ma di fronte a tutto questo insieme di meccanismi connessi alla corruzione, abbiamo un numero minimo di condanne in Italia per corruzione. Si pensi che i cosiddetti colletti bianchi detenuti rappresentano solo lo 0,4 per cento della popolazione carceraria, di fronte ad una media europea che è anche dieci volte superiore. Dobbiamo tenere conto che, attualmente, in Italia i condannati in carcere per corruzione sono meno di dieci. Dobbiamo pensare che, rispetto al meccanismo stesso della corruzione, c'è quasi una nostalgia - mi si conceda il termine - per le vecchie "mazzette" che, per certi versi, erano un ingenuo corpo del reato. Oggi la corruzione ha dei meccanismi molto più strutturati e complessi, come «quando si vede che, a un certo punto, al ladro viene lasciata la stessa chiave della cassaforte»: sto citando una penna del "Corriere della Sera" che ha fatto questo inciso.

Attualmente noi abbiamo di fronte un disegno di legge redatto in modo quasi rocambolesco: vari disegni di legge che si sovrappongono; emendamenti del Governo; sospensione del lavoro della Commissione in attesa di un emendamento del Governo e il famoso falso in bilancio. Poi arriva la proposta del Governo sul falso in bilancio che introduce una soglia di punibilità, proposta che, con grande orrore e grande scandalo, viene ritirata e poi ripresentata.

Attualmente, in Commissione, siamo all'ironica - se non comica - situazione dell'ultima seduta in cui abbiamo parlato del tema: in pratica, non possiamo votare un emendamento perché fa riferimento ad un testo di legge non ancora entrato in vigore. Ciò costituisce un grande imbarazzo, e non per quest'Aula o per la Commissione, bensì per tutti gli italiani.

Quando si va ad analizzare una tematica come questa, che è molto complessa, si arrivano a fare degli errori che sfociano quasi in una ingenuità. E, quindi, alla fine - come ha prima riferito il mio collega, senatore Divina - c'è una grande prosopopea attorno all'argomento anticorruzione, e chissà cosa avremo.

Adesso combatteremo eternamente la corruzione in Italia con degli aumenti di pena che, probabilmente, non avranno nemmeno alcun tipo di effetto per i delinquenti. Stiamo parlando di un reato di falso in bilancio che, così come elaborato, non si capisce se alla fine andrà a punire veramente chi falsificherà sul serio i propri bilanci. Arriviamo adesso a domandarci: questo provvedimento servirà a combattere la corruzione? O forse occorreva analizzare la situazione e cominciare a fare normative serie? È ora che questo Parlamento e questo Governo sostengano delle iniziative legislative serie e non seguano sempre l'onda dell'emotività mediatica. Come ha già detto il mio collega, se leggiamo sui giornali di una mazzetta clamorosa, allora parliamo dell'anticorruzione; ci sono episodi di molestia e parliamo - come si è fatto a suo tempo - dello *stalking*; arriva un argomento *clou* e allora tutti ne parliamo e svuotiamo le carceri, ma poi ci accorgiamo di averle svuotate troppo e andiamo così ad inasprire le pene da un'altra parte. Qui siamo al livello del ridicolo.

La corruzione va combattuta non solo con un mero aumento delle pene. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Non va combattuta creando semplicemente una grande enfasi sui provvedimenti renziani. Ripeto: si crea una grande enfasi e si parla delle riforme, di grandissime riforme. Questa non è una riforma che può incidere sulla corruzione. La corruzione va affrontata con meccanismi molto più attenti ed oculati. Bisogna andare ad incidere su tutti i meccanismi che portano poi, eventualmente, alla corruzione. Bisogna ripensare alcune strutture di tutti gli appalti in *project financing* e i vari sistemi di commissariamento. Bisogna ripensare tutte le leggi speciali che vengono adottate per affrontare alcune tematiche, tra cui quella delle opere pubbliche. Signori, l'opera pubblica è, in sé, una grande risorsa, e lo è soprattutto in un Paese in crisi economica. L'opera pubblica è sempre stata un volano, perché dovrebbe portare lavoro: lavoro alle imprese, lavoro a molti, la possibilità di avere liquidità. E non dovrebbe creare dei meccanismi che poi, alla fine, comportano aumenti di costi e inducono le persone, all'interno del sistema, a diventare corruttori e corrotti.

Noi, alla fine, siamo critici nei confronti di questo sistema, di questo meccanismo, di questa norma di legge, anche se, di certo, comporta un lieve miglioramento della situazione attuale, prevedendo sicuramente aumenti di pena di rilievo. E noi, come Gruppo della Lega Nord, con coerenza, e a differenza di questa maggioranza, da quando siamo qui abbiamo sempre sostenuto no alla depenalizzazione, sì al rigore e alle pene vere, certe ed effettive. Quindi anche noi, coerentemente, con questo provvedimento diciamo sì all'aumento di pena e alla previsione del reato di falso in bilancio, che è sicuramente più severo rispetto all'attuale.

Aggiungiamo, però, che, come sempre, non c'è mai il coraggio - ripeto mai - di adottare provvedimenti definitivi. Quando si parlava di corruzione, c'era la possibilità - questa era l'occasione - di fare veramente una revisione, considerando un po' tutto quello che riguarda il sistema e creando praticamente una cultura dell'anticorruzione. Non è il mero reato in sé, con la previsione di un aumento di pena, che disincentiva il criminale a compiere il reato. Non so, alla fine, dove andrà ad incidere il reato di falso in bilancio o succederà, come sempre accade in Italia, che alla fine sarà colpita da una condanna la piccola impresa, che ha commesso magari un errore materiale nel bilancio, mentre le grandi evasioni e i grandi falsi in bilancio non verranno mai alla luce. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È, infatti, questo il meccanismo che poi funziona in Italia; alla fine chi paga è normalmente colui che non ha il potere di reagire.

Su questo provvedimento diciamo: pensiamoci. Pensiamo seriamente che cosa si intende fare per una vera anticorruzione. Potrebbe essere questo solo un gradino, un utile tassello, ma non è sufficiente. Si dovrà tornare sul tema, si dovrà rivisitarlo e approfondirlo. Avevamo però un'occasione e questo Governo e la sua maggioranza l'hanno persa per l'ennesima volta. Smettiamo di fare proclami e cominciamo veramente a fare qualcosa di serio.

Noi della Lega Nord ci siamo. Non abbiamo voluto fare ostruzionismo, ma abbiamo presentato emendamenti puramente migliorativi di un testo di legge, che riteniamo possa avere un senso. Anche in Assemblea abbiamo proposto degli emendamenti, alcuni anche provocatori a proposito di certi aumenti di pena, ma solo per contribuire al lavoro. Quella intrapresa, però, non è la via corretta. Dobbiamo finalmente fare i legislatori seri e responsabili. Occorre esaminare e organizzare

sistematicamente ciascuna materia, senza intervenire continuamente a *spot*: questo è il modo di lavorare. Ora si parla della riforma della giustizia. Si continuano a chiamarle "riforme", ma ormai non ci crede più nessuno. Gli italiani non credono che le riforme verranno davvero approvate: sono soltanto degli *spot* elettorali, delle pubblicità. Torniamo a fare le persone serie e iniziamo a considerare la corruzione come un qualcosa di davvero pericoloso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Airola. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, viene voglia di iniziare dicendo: «Finalmente!». Finalmente è arrivato in Assemblea questo disegno di legge.

Ricordiamo tutti che già dieci mesi fa avremmo potuto intraprendere la discussione che stiamo iniziando oggi, quando alla fine del maggio 2014, a pochi minuti dal voto sugli emendamenti al testo base, in Commissione giustizia, il Governo annunciò la propria volontà di intervenire, con propri provvedimenti legislativi, sulla normativa anticorruzione. Da quel maggio 2014 ad oggi non si è prodotto nulla, se non una norma sul reato di autoriciclaggio, in un altro provvedimento legislativo, che certamente non soddisfa le aspettative del Movimento 5 Stelle e, soprattutto, della gran parte dei cittadini italiani.

Quindi, finalmente siamo qui e possiamo far sentire la nostra voce, in un dibattito pubblico, a proposito di queste misure. Concordiamo e personalmente comprendo chi dice di fare attenzione a non abusare del diritto penale, perché quello della corruzione e dello stato di degrado morale e civile di buona parte del Paese, nei suoi gangli di potere più importanti, è un problema che va anche oltre un intervento legislativo in materia di diritto penale. Sono argomenti che tutti conosciamo: mi riferisco alla necessità di una crescita culturale, del senso civico e del senso del bene collettivo e di considerare gli incarichi politici e pubblici non già come una destinazione di carriere politiche, per la gestione del potere e magari dell'arricchimento personale, bensì con un vero spirito di servizio, per il Paese e per i cittadini.

Risponde a verità che non è solo aumentando le pene, mettendo limiti ulteriori e giustamente penalizzando le condotte criminose che noi potremmo essere sicuri di sconfiggere questo problema. Ci sono, infatti, anche altri ambiti da considerare: la scuola e la famiglia e soprattutto l'esempio che può dare ciascuno di noi, nella propria realtà. Mi riferisco anche alla coerenza e al recupero di quei valori che - bisogna dirlo - i partiti politici italiani hanno in gran parte perso da molto decenni. Ancora una volta risuonano nella mente le parole che Enrico Berlinguer ha pronunciato più di 30 anni fa, quando faceva un'analisi spietata di ciò che già allora erano diventati i partiti politici - adesso la situazione non può che essere peggiorata - ovvero delle formazioni previste dalla Costituzione che avevano abdicato alla loro funzione storica di rappresentanza degli interessi e del bene comune, sia pure da posizioni ideologicamente diverse, per diventare invece delle congreghe di potere, delle lotte tra cordate, delle camarille organizzate con il primario obiettivo della sussistenza della loro stessa macchina di potere. Purtroppo lo stiamo verificando in ogni ambito, anche sulla base della cronaca giudiziaria, che costantemente ci ricorda che viviamo in un Paese in cui la percezione del livello di corruzione, secondo le classifiche internazionali, è al sessantanovesimo posto.

Non si tratta di un problema di percezione soggettiva, evidentemente, perché ci rendiamo conto, da cittadini, che siamo già sprofondata in un ambito che, a volte fa, venire la voglia di abbandonare le speranze di risollevarci e addirittura di ritrovare la dignità di essere italiani. Tutto sommato, però, secondo noi fuori da qui c'è una società che mediamente - dobbiamo dirlo - è leggermente migliore della classe politica espressa negli ultimi anni. Lo possiamo dire e pensare per i riscontri che ciascuno di noi ha quando si rapporta con la realtà che vive fuori da questi palazzi e anche con il semplice, quasi divertente, calcolo numerico delle percentuali di molti rappresentanti politici.

L'ultima notizia in merito è di pochi giorni fa: parlo di un Gruppo politico che fa parte della maggioranza, che ha un'incidenza di persone indagate, magari poi non condannate, o comunque oggetto di attenzione da parte della magistratura, che si avvicina circa ad un terzo della rappresentanza parlamentare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Questo, statisticamente ed oggettivamente, senza voler condannare o fare i giustizialisti a tutti i costi, è sintomo del fatto che talvolta - come ha detto qualcuno - in Parlamento ci sono davvero percentuali di pregiudicati, o comunque di persone indagate o costrette a confrontarsi con imputazioni penali, superiori alla media statistica degli italiani. Quindi, c'è qualcosa che non va a livello di rappresentanza.

Ma queste persone dicono di essere state votate, il che è vero. Il caso di De Luca è emblematico e il Partito Democratico probabilmente vorrà farsi scudo del fatto che la sua candidatura ha avuto successo nonostante le sue vicissitudini giudiziarie. Quindi, l'elaborata interpretazione che sarà fatta della legge Severino potrà dare spazio, ancora una volta, ad incarichi di altissima responsabilità anche per persone che, pur avendo tutto il diritto di provare la propria innocenza, sarebbe opportuno non fossero ancora una volta proposte per cariche elettive così importanti. In questi casi i partiti dovrebbero intervenire concretamente: non dovrebbero pensare solo alle leggi, agli emendamenti, all'aumento delle pene e alle restrizioni, ma dare l'esempio e disinnescare un circuito ormai perverso, come ho detto prima e come qualcuno ben più autorevole di me ha in passato analizzato.

La domanda è: siamo ancora in tempo? Secondo me sì, siamo ancora in tempo. Noi, ancora una volta, vi offriamo il nostro contributo di politici non di professione, ma che orgogliosamente rappresentano una sensibilità nel Paese, che va presa assolutamente in considerazione nell'interesse stesso della politica.

Peccato! Avremmo potuto fare questi discorsi già a giugno 2014, prima di Mafia Capitale. Pensate che bello se, quando vennero a galla i fatti romani, il Parlamento e magari anche il Governo avessero potuto dire che avevano già approvato questo disegno di legge e, dunque, chi era stato scoperto avrebbe risposto alle normative meno afflittive previste prima; ma da oggi in poi chi avesse commesso reati di tipo corruttivo sarebbe stato punito con sanzioni grazie alle quali, anche con la disciplina della prescrizione in corso di approvazione nei rami parlamentari, sarebbe esistita una ragionevole speranza di vedere condannati i colpevoli, cioè coloro per i quali venisse accertata una responsabilità, e invece assolti gli innocenti. Pensate quale grande occasione hanno perso, ancora una volta, il Governo e la maggioranza che lo sostiene.

Allora occorre coraggio. Abbiamo al nostro esame un disegno di legge che, così com'è stato rassegnato dalla Commissione, non è certamente quello che il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto, ma questo ci sta e lo capiamo. È nel gioco democratico delle maggioranze e delle minoranze. Non possiamo pretendere che si faccia tutto quello che diciamo, anche se per fortuna, nel testo che abbiamo in esame, qualcuna delle proposte emendative fatte in Commissione dal Movimento 5 Stelle è stata recepita. Vale la pena - ad esempio - ricordare, l'emendamento che prevede che all'ANAC non sia opponibile il segreto sui contratti e sulle esecuzioni dei contratti di appalto, che oggi sono secretati, attinenti all'ambito della Difesa e della sicurezza.

Il G8 della Maddalena e gli ostacoli che la magistratura ha incontrato all'epoca - ad esempio - ci fanno capire l'importanza e la portata di questa norma contenuta nel disegno di legge, che pure prevede delle parti condivisibili, come l'aumento sostanziale delle pene nei minimi e nei massimi per i reati contro la pubblica amministrazione e l'adeguamento delle sanzioni penali per il reato di cui all'articolo 416-*bis* (l'associazione mafiosa). Ci sono molti elementi positivi ed altri in misura minore e ne parleremo quando voteremo gli emendamenti.

Sul falso in bilancio, il Governo ci ha fatto penare, arrivando talvolta a situazioni quasi paradossali, con emendamenti che risultavano inviati al Parlamento ma che non arrivavano, con anticipazioni sulla stampa, commenti e dibattiti televisivi in cui si parlava del nulla. Ed oggi abbiamo un testo che - a nostro modo di vedere - deve essere migliorato, perché è importante reintrodurre finalmente, dopo quasi quindici anni, una effettiva punibilità di quello che è considerato il reato sentinella e che poi è spesso alla base dei fenomeni corruttivi. Ma occorre coraggio.

Le proposte che affronteremo nel corso dell'esame degli emendamenti sono poche e ne vorrei illustrare solamente due, che ritengo significative. La prima riguarda quella che il presidente del Consiglio Renzi ha definito una necessità, cioè l'introduzione di una sorta di DASPO per i politici corrotti, mettendo così la parola definitiva sulla impossibilità per questi di ricoprire in futuro incarichi pubblici.

A tal proposito, abbiamo presentato un emendamento che completa la disposizione vigente, già oggi contenuta nel codice penale all'articolo 317-*bis*: non solo i politici corrotti sono interdetti in perpetuo dalla candidatura e dall'assunzione di ruoli amministrativi, ma non vi sarà più la possibilità di contrarre per le ditte e le imprese corruttrici.

C'è poi un altro elemento, che ci viene sollecitato e che spesso è stato sollecitato dallo stesso Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, come da altri autorevoli soggetti impegnati nella lotta contro la corruzione. È uno strumento che non riguarda le pene o il pugno duro, ma ha natura investigativa e sarebbe davvero utile e ce lo chiedono tutti: l'agente provocatore oppure, in alternativa, l'agente infiltrato, cioè un agente di Polizia giudiziaria che non si deve mettere in maniera indistinta, irrazionale ed assolutamente anarchica ad istigare alla commissione di reati, ma che nell'ambito di una idea coordinata con le procure e, se sarà il caso, anche con la DDA, verifichi e testi l'integrità dei pubblici amministratori.

Oggi il nostro Paese ha bisogno di questo: ha bisogno di far capire finalmente a chi si avvicina alla politica e agli incarichi pubblici che la festa è finita, che è inutile voler fare carriera in politica per arricchirsi e rubare ai danni dei cittadini. Avremo occasione di illustrare questi emendamenti e confidiamo che la maggioranza voglia accogliere questi *input* propositivi del Movimento 5 Stelle, perché veramente crediamo che possano andare nell'interesse del Paese. Questo, purtroppo per noi, potrebbe magari andare indirettamente anche a favore del Governo, se li volesse adottare, ma quello che va bene per il Paese va bene per noi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

[LO GIUDICE](#) (PD). Signora Presidente, sono tra i firmatari di quel disegno di legge n. 19 a prima firma del Presidente, allora senatore, Pietro Grasso, più volte oggi citato. Sono quindi fra quelli che, con particolare ansia - ma credo di essere in compagnia della stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani - attendono questo momento, cioè il momento in cui, all'interno di una più generale riforma della giustizia e degli interventi per rendere più giusto il nostro Paese, verrà approvato un intervento contro la corruzione.

Noi sappiamo bene che possiamo riformare quanto vogliamo i singoli aspetti della pubblica amministrazione, del vivere associato, della gestione del nostro Paese. Ma, se non liberiamo le modalità, i procedimenti, i percorsi che accompagnano la vita dei cittadini e delle cittadine in ogni azione e in ogni momento della conduzione della loro esistenza in questo Paese, dalla incrostazione di eventi, atteggiamenti, modalità, abitudini e attitudini mentali impregnati di corruzione, non riusciremo a rivoltare questo Paese come un calzino, a renderlo più giusto e appetibile per gli investimenti stranieri e più economicamente e socialmente fluido, efficace e moderno.

Sono tutte caratteristiche che vogliamo che il nostro Paese acquisisca, se intendiamo evitare di entrare in una fase di declino e rimanere all'interno dei Paesi economicamente rilevanti, e - lasciatemelo dire - se vogliamo tornare a fare parte di quei Paesi che, dal punto di vista dei diritti e della giustizia, rientrano tra gli Stati guida dell'Europa e del mondo intero.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, che mi auguro stiamo andando ad emendare in alcune sue parti e ad approvare, è certamente il frutto di un lungo e accidentato percorso, che ha avuto momenti di discussione vera nel merito e nei contenuti; una discussione produttiva di risultati e di posizioni più avanzate rispetto a quelle di partenza, ma che ha anche registrato - questo è innegabile - momenti di stallo e crisi, in cui esso è stato ostaggio della politica, di discussioni e mediazioni che sembravano infinite ed interminabili.

Per fortuna, oggi siamo qui e, al di là del percorso accidentato che questa proposta ha avuto, possiamo discutere del suo merito. È vero che nel merito, rispetto al disegno di legge n. 19 e all'impianto generale della nostra discussione, alla partenza dell'*iter*, questo testo si presenta più snello dal punto di vista dei temi trattati: sono stati espunti alcuni temi importanti come il riciclaggio e l'autoriciclaggio, la confisca dei beni e la prescrizione, perché affrontati in altri contesti. Abbiamo già fatto una discussione molto importante sul reato di autoriciclaggio e prodotto atti normativi. Sulla prescrizione si è ricordato prima come la Camera sia arrivata già all'approvazione di un primo testo. E mi unisco a chi prima ha

sottolineato la necessità che quello approvato dalla Camera sia oggetto, in seconda lettura al Senato, di un'attenta valutazione della sua effettiva efficacia rispetto alle esigenze importanti che abbiamo di garantire la persecuzione effettiva dei reati e la possibilità di comminazione reale e concreta delle condanne previste dalla legge. In caso contrario, quell'esercizio di aumento delle sanzioni penali rischia di essere fine a se stesso.

Nel testo al nostro esame abbiamo sicuramente fatto un intervento di consolidamento della sanzione penale e di aggravamento delle pene. E l'abbiamo fatto su quei reati che riteniamo essere particolarmente meritevoli di condanna, proprio perché ci rendiamo conto che, nel nostro Paese, sono oggetto di una percezione vaga, come se per l'appunto l'atteggiamento corruttivo sia parte del vivere civile e, quindi, sia inteso come non di particolare disvalore sociale. Ben venga, quindi, l'inasprimento delle sanzioni penali. Ricordo le principali: il reato di peculato viene aggravato, nella pena massima, da dieci anni a dieci anni e sei mesi; la concussione per atto contrario ai doveri d'ufficio passa, nella pena massima, da cinque a sei anni; la corruzione propria, che andava da quattro a otto anni, diventa da sei a dieci anni, e così anche la corruzione in atti giudiziari.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,25\)](#)

(Segue LO GIUDICE). È importante sottolineare la modifica che abbiamo apportato all'articolo 317 del codice penale relativamente alla concussione: non abbiamo inasprito le sanzioni, ma abbiamo inserito un elemento molto importante, che consentirà di rendere più efficace quell'articolo, là dove abbiamo inserito, fra i possibili artefici di un reato di concussione, non solo il pubblico ufficiale ma anche l'incaricato di pubblico servizio. Si tratta di una modificazione attesa, oggetto di una lunga discussione parlamentare, e non solo in questa legislatura, che diventa tanto più importante nel momento in cui le figure che svolgono incarichi pubblici senza essere pubblici ufficiali, ma incaricati di un pubblico servizio, dagli operatori sanitari a concessionari di beni pubblici (come la RAI o l'ENI), si relazionano con il cittadino e con il loro potere possono realizzare comportamenti concussivi.

Sempre con riferimento all'inasprimento delle sanzioni, voglio ricordare l'inasprimento relativo al reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, in base al quale, secondo la gravità dell'associazione (semplice appartenenza, organizzazione vera e propria, associazione armata o meno) le pene vengono fortemente inasprite: si passa dal massimo di dodici anni, previsti dal primo comma, a quindici anni; dai quattordici anni del comma secondo fino ai diciotto anni, per arrivare al massimo dei ventisei anni per chi dirige un'associazione mafiosa armata.

Detto ciò, è evidente che non possiamo pensare che l'unico intervento riguardi l'inasprimento delle sanzioni penali. Abbiamo infatti necessità di intervenire sulla questione concernente la possibilità di colpire l'artefice di un reato di peculato, di corruzione, di concussione anche rispetto ad un illecito profitto. Saluto pertanto con favore la previsione dell'articolo 5, che intervenendo sull'articolo 444 del codice di procedura penale, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti, vale a dire il patteggiamento, subordina l'ammissibilità della richiesta alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. In sostanza lo Stato, anche per ragioni di economia complessiva del procedimento, accetta di accedere alla misura del patteggiamento, ma lo fa solo con riferimento alle persone disponibili a restituire integralmente il prezzo del profitto del reato.

Ne parleremo più avanti in sede di esame degli emendamenti, ma credo sarebbe importante poter estendere la stessa possibilità di subordinazione della misura alla restituzione del prezzo o del profitto del reato anche alla sospensione condizionale della pena. Questa previsione è oggetto di uno specifico emendamento di cui parleremo in fase emendativa, ma anche in quel caso mi sembrerebbe importante riuscire a intervenire non solo attraverso punizioni più pesanti dal punto di vista della sanzione penale, quindi con un effetto di deterrenza implicito nell'inasprimento, ma anche sul piano finanziario.

Molto importante è anche l'articolo 6, nel quale si prevede che il pubblico ministero informi dell'esercizio dell'azione penale, con riferimento ai reati in oggetto (corruzione, peculato, concussione e quant'altro), l'Autorità nazionale anticorruzione. Si tratta di un istituto rispetto al quale esiste una forte aspettativa non solo di quest'Aula ma anche dell'opinione pubblica italiana. È quindi molto importante dare questa possibilità in più al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, vale dire

essere informato puntualmente dal pubblico ministero dell'avvio di procedimenti di questo genere.

Vorrei fare un'ultima osservazione sugli articoli 8, 9 e 10, relativi al falso in bilancio. Credo che la lunghissima trattativa, anche tra forze politiche diverse, tra Parlamento e Governo, quindi interna al Parlamento e al Governo, abbia prodotto un risultato accettabile. Ritengo, però, che alcune espressioni contenute nel testo possano e debbano essere oggetto di attenta valutazione da parte di quest'Aula in fase emendativa. Mi riferisco all'utilizzo di parole come l'avverbio «consapevolmente» o l'aggettivo «rilevanti», usato accanto all'espressione «fatti materiali», che rischiano di rendere più indeterminate - e quindi più deboli - le norme penali, inducendo il magistrato che dovrà applicarle a trovarsi in una situazione di eccessiva discrezionalità e d'incertezza interpretativa.

Parimenti, ritengo che non sarà possibile in quest'occasione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere la frase, senatore.

LO GIUDICE (PD). Dovremo riprendere quella previsione che riguarda il tema dell'intervento sulle fondazioni rispetto alla correttezza dei loro bilanci e alla loro presentazione al prefetto e alle Regioni. *(Applausi della senatrice Ginetti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, inizierò con due citazioni, la prima è di Cesare Beccaria: «Montesquieu affermò che ogni punizione che non sorge dall'assoluta necessità è tirannica, ma io direi piuttosto che ogni atto di autorità di un uomo su un altro, per il quale non vi sia un'assoluta necessità, è tirannico».

Per venire alla seconda citazione, nel perorare il rapido avanzamento di questo disegno di legge che stiamo esaminando: «non vi sono dati che possano esprimere la tristezza della corruzione. Tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa». La persona che ha pronunciato queste frasi ha effettivamente fatto qualcosa: qualche giorno dopo averle dette, ha preso 100.000 euro di mazzetta da un onesto pasticcere che vende nell'aeroporto di Palermo le prelibatezze di quella Regione. Si tratta di Roberto Helg, grande propugnatore di ogni battaglia contro la corruzione, egli stesso garante anticorruzione per Confindustria, che in ottima compagnia, quantomeno dal punto di vista del rango istituzionale, ha fatto convegni, perorazioni, appelli strappalacrime e strappacuore contro la corruzione, giusto prima di prendere quella mazzetta da 100.000 euro.

L'Italia, però, ha anche persone come Cesare Beccaria - che non è più con noi da tempo - o come quel pasticcere che ha avuto il coraggio di andare a denunciare (e sì che aveva forse qualche timore nel farlo, date le altolocatissime amicizie del signor Helg).

Ebbene, io, tra Roberto Helg e Cesare Beccaria, sto con Cesare Beccaria. È vero però che il nipote di Cesare Beccaria non è simpatico al Presidente del Consiglio, dunque c'è poco da star tranquilli, perché quello che dice lui è legge, in questa che ieri, un esponente autorevole della maggioranza - lo sottolineo - ha definito la «nuova teocrazia renziana». Egli dunque vuol mettere al bando - giustamente, dal suo punto di vista - il romanzo del nipote di Cesare Beccaria, che si chiamava Alessandro Manzoni, «I promessi sposi».

Comprendo che chi ha molta fretta, come il Presidente del Consiglio, non possa leggersi un intero libro di questo genere, ma basterebbe il primo capitolo, quello in cui si parla di quelle gride, divenute famose e conosciute come manzoniane, ancorché Manzoni abbia il solo pregio di averne messa in evidenza l'efferatezza. Si trattava delle gride di un Governo corrotto, che ha fatto un gran male all'Italia nel 1600 e che, per combattere fenomeni di criminalità diffusa, non sapeva far altro che emanare gride appunto - oggi si fanno decreti o disegni di legge - per fare figura e dare un segnale, come si dice oggi (nel 1600 erano meno evoluti sotto il profilo della nebbia e del fumo negli occhi). Per dare un segnale si faceva dunque una bella grida, imponendo pene, peraltro inizialmente molto più miti di quelle previste in questo disegno di legge. Poi, di fronte all'assoluta inefficacia di queste gride, si passava ad un'altra grida in cui veniva ribadita quella precedente; spesso le leggi lo fanno, e anche in questo caso lo stiamo facendo. Qui si vuole fare una certa propaganda, sia dei mezzi di comunicazione sia di molti

esponenti politici, che raccontano la menzogna assoluta, o la fanno passare, secondo la quale oggi non c'è una legge contro la corruzione.

Ricordo ai colleghi - a quelli che c'erano nella scorsa legislatura e a chi non c'era - che una legge anticorruzione è stata approvata alla fine del 2012. Bisogna forse fare una legge tutti i giorni?

Ogni giorno vengono denunciati migliaia di furti in Italia: dobbiamo forse fare non dico migliaia ma centinaia di volte al giorno una nuova legge contro il furto? Certamente ci sono aspetti su cui intervenire, ma il semplice aumento delle pene, oltre a contravvenire ad alcuni principi, ha anche profili irrazionali tali per cui ci sono reati, in particolare quelli riguardanti l'associazione di carattere mafioso, per cui una persona che esplicitamente non ha compiuto alcuno specifico reato, alcun crimine, solo perché appartiene ad una certa organizzazione, con questo disegno di legge può benissimo subire pene più pesanti che per l'omicidio volontario (non quello colposo, rispetto al quale le pene sono superiori di parecchi ordini di grandezza). Ebbene, bisognerebbe avere un atteggiamento un po' meno "gridato", un po' meno volto a dare segnali. Credo che noi legislatori - perché tali siamo - in questa occasione più del solito (per una volta non si tratta di un decreto-legge), dovremmo essere volti allo stesso obiettivo che hanno tutti i lavoratori del nostro Paese. Chi fa il pasticciere, come colui che veniva estorto dal grande moralista dell'aeroporto di Palermo, deve fare bene i pasticcini, i suoi dolciumi. Chi fa l'avvocato deve difendere bene i suoi clienti; chi è agricoltore deve far crescere i suoi prodotti e chi fa le leggi deve fare buone leggi, e non dare segnali. Quando andiamo a comprare del cibo non vogliamo un segnale per far vedere, ma che il cibo sia buono, sano e nutriente. Allo stesso modo, quando andiamo dal medico non vogliamo segnali e *spot*, ma che ci visiti adeguatamente, che ci faccia una diagnosi e ci dia cure efficaci, e non cure per dare un segnale.

Noi, che abbiamo una responsabilità altissima, se diamo segnali anziché fare buone leggi avremo i medesimi risultati delle gride del Seicento, quelle che il Presidente del Consiglio non vuole più che vengano studiate nelle scuole, quelle di quando il crimine prosperava ancora di più e qualche poveraccio finiva di mezzo, come sempre nello stesso libro viene raccontato (ma qui siamo intorno al ventesimo capitolo per cui un lettore affrettato non ci pensa neppure ad arrivare fino a quel punto; ripeto, basta leggere il primo capitolo, non chiedo un grande sforzo).

Contemporaneamente a queste norme, a queste gride, poi però si fanno delle cose del tutto in contrasto. Ecco perché ho presentato due emendamenti, che apparentemente potrebbe dirsi che vanno al di fuori dell'ambito di questo provvedimento.

Ma qual è il problema della corruzione? Che qualcuno fa soldi in maniera disonesta (e ciò è di cattivo esempio): si fa dare dei soldi per fare cose ingiuste e per privilegiare a sua volta qualcuno. Questa è la corruzione: io pago un qualche funzionario o un qualche politico per farmi dare un incarico di lavori, e lo si fa attraverso la corruzione. Poi ci sono quelli che non hanno bisogno di corruzione, perché sono coloro ai quali i regali vengono fatti per legge. Mi riferisco all'articolo 5 del cosiddetto decreto sblocca Italia, dove senza bisogno - almeno che si sappia - di passaggi di denaro, e soprattutto senza rischiare cinque, dieci, venti, trent'anni di carcere, e trenta-quaranta di processo, sono stati affidati dei lavori che danno luogo non a ricavi ma a margini (questa è la stima fatta da autorevoli esperti del settore) di 16 miliardi. Ciò contravviene alle norme europee, contro il parere espressamente dato dall'Antitrust, dalla Banca d'Italia, dall'Autorità anticorruzione (che in altri settori, quando fa comodo, viene presa come verità assoluta), dall'Autorità dei trasporti. Il tutto con un profitto di 16 miliardi di euro nel lungo termine. Ma ogni giorno questa norma, già solo per il fatto che è entrata in vigore e, poi, è stata benevolmente prorogata con il decreto milleproroghe (perché i signori cui si faceva il regalo avevano qualche difficoltà a spiegare dettagliatamente i piani attraverso i quali bisognava fare questo regalo), costa almeno 2 milioni di euro, che dalle tasche dei cittadini e delle imprese italiane finiscono nelle tasche di persone che non hanno mai vinto una gara d'appalto.

Combattiamo il guadagno illecito e le sperequazioni? Giustissimo, ma combattiamole tutte. È inutile che il Governo promuova o sostenga norme che danno cinque, dieci o chissà quanti anni di carcere a chi si prende (e non deve farlo, perché è gravissimo che lo faccia) un regalo da 100 euro e, poi, però, ne faccia uno da 16 miliardi. Effettivamente, si risparmiano 100 euro tante volte, riprendendoli ai

cittadini italiani onesti che pagano, e si danno a qualcun altro.

Ho presentato anche una proposta contro l'abuso perpetrato dallo Stato nei confronti dei cittadini. Un modo fondamentale per combattere la corruzione consiste nell'eliminare le circostanze in cui la tentazione della corruzione sorge, riducendo la burocrazia, riducendo i cento, mille timbri, autorizzazioni, vessazioni, controlli arbitrari previsti, per diminuire le occasioni in cui funzionari - e, in alcuni casi, esponenti politici - possono condizionare la loro autorizzazione e il loro timbro a qualche piacere che ricevono.

Purtroppo questo Governo aumenta il carico burocratico. La legge anticorruzione - non questa, quella precedente tutt'ora in vigore - li aumenta ancora e, così, si dà modo allo Stato di vessare i cittadini. I cittadini vedono lo Stato come un nemico. È giusto che chi compie un'infrazione stradale, ad esempio, paghi, ma è anche giusto che una volta che ha pagato non gli venga, dieci o venti volte, richiesto di ripagare; o, ancora, è giusto che non si chieda di pagare tasse a chi le ha pagate e, magari, contando sul fatto che erano somme piccole, lo ha fatto senza andare a controllare nel timore di ricevere ulteriori sanzioni.

Dobbiamo anche punire i funzionari che si comportano in questo modo, che vessano i cittadini e che estorcono denaro ai cittadini che già hanno versato. Altrimenti, come ha detto un collega, lo Stato si comporta come un criminale e c'è poco da stupirsi se, poi, qualcuno non ha fiducia nello Stato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.

[TAVERNA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, dopo venticinque anni purtroppo non è cambiato niente.

Era il 17 febbraio 1992 e gli italiani scoprirono dal telegiornale - un po' come noi abbiamo scoperto dalla trasmissione «Porta a Porta» delle dimissioni del ministro Lupi - che il sistema delle opere pubbliche si reggeva su un sofisticato e consolidato sistema criminale, che si alimentava delle tangenti e della lievitazione dei costi. Scoprirono che di quel sistema ne beneficiavano politici e partiti di ogni colore.

Le elezioni dell'aprile successivo furono segnate dall'astensione, quello cui mirate ancora oggi. Le indagini andavano avanti e nei mesi piovevano avvisi di garanzia.

Nel 1993 il Governo varò un decreto-legge - il decreto Conso - che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti in via retroattiva, così ricomprendendo anche i fatti di Mani pulite. L'opinione pubblica e i giornali gridarono allo scandalo e il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per la prima volta nella storia repubblicana rifiutò di firmare un decreto-legge, ritenendolo incostituzionale, cosa che forse qualche altro Presidente avrebbe dovuto avere il coraggio di fare ma non ha fatto.

Nel 1994 il decreto Biondi, anche detto salva ladri, sostituì la custodia cautelare con gli arresti domiciliari per i crimini di corruzione.

Alla fine del processo molti imputati sono stati assolti, pur avendo commesso il fatto, perché nel frattempo le riforme giudiziarie messe in campo dall'Ulivo avevano reso invalide alcune delle prove acquisite e, in numerosi casi, favorito il sopraggiungere della prescrizione. L'allora procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli, dichiarò che il Parlamento aveva abrogato la mafia per legge. Il passaggio alla seconda Repubblica non ha determinato un cambiamento delle cattive abitudini e sistematicamente il legislatore italiano, senza alcun pudore, ha partorito leggi che disattendono e feriscono la Costituzione, leggi criminogene, scritte *ad hoc* per creare zone franche della legalità.

Quel germe criminale, che sembrava essere stato debellato dalla magistratura, continuava a diffondersi alimentandosi di una legislazione complice. L'inchiesta che in questi giorni sta conducendo la procura di Firenze non è altro che il risultato dell'inerzia o, peggio ancora, della complicità dello Stato rispetto ai fatti di corruzione e di mafia che erano venuti alla luce in quegli anni. È stato uno Stato che ha consentito a dirigenti e amministratori pubblici di decuplicare il costo degli appalti, un furto legalizzato e di dimensioni colossali, progettato e compiuto, ora come allora, da politici, funzionari e

alti dirigenti, imprenditori e amministratori delle società partecipate. Non è veramente cambiato niente. Per foraggiare questo sistema, infatti, si sono create le cosiddette società partecipate, che sono lo strumento giuridico attraverso il quale privati e amministratori rubano i soldi ai cittadini.

Mi rivolgo a un'Aula purtroppo vuota, come nella maggiore parte dei casi in cui vengono discussi dei provvedimenti veramente importanti. I soldi che questa classe politica ha permesso che venissero rubati tramite la corruzione, la connivenza e la collusione sono soldi che gli italiani fanno fatica oggi, di nuovo, a mettere in gioco in uno Stato che quotidianamente disattende tutti i bisogni reali del Paese per continuare ad arricchire sempre e solamente i soliti. Comunque, noi ci vediamo sottrarre miliardi di euro e non possiamo fare niente perché questo sistema è stato legalizzato. Mi spiego: dopo che la magistratura aveva messo alla luce una voragine di spreco di denaro pubblico e il sistema corruttivo posto in essere da quella classe politica, le classi politiche successive hanno pensato bene di fare delle leggi e dei decreti? leggi che dicono che i pubblici amministratori possono affidare gli appalti delle opere pubbliche come vogliono. Sono leggi, ripeto, criminogene perché autorizzano i funzionari pubblici a fare quello che vogliono del denaro pubblico. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Tutto è regolare. Non si può più procedere nemmeno per abusi di atti d'ufficio. Sono leggi illegittime. È quanto di peggio possa fare un legislatore.

Io mi chiedo una cosa: abbiamo approvato la responsabilità civile per i giudici, perché non approviamo la responsabilità civile per il legislatore? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Perché c'è questa bolla di impunità per le leggi che escono dal Parlamento, da questo e dai precedenti, che sono state dichiarate incostituzionali? Voi meglio di me sapete che queste leggi non avrebbero mai dovuto avere effetto giuridico; non sarebbero dovute esistere. Quelle leggi hanno provocato effetti importanti. Vedo Giovanardi e penso alla cosiddetta legge Fini-Giovanardi e alle persone che sono state in galera per una legge che non sarebbe mai dovuta esistere. Come giustifichiamo questo alle persone che, invece, da quella legge sono state colpite e ne hanno pagato le conseguenze? Come giustifichiamo che per anni ci avete mandato a votare con una legge che non sarebbe dovuta esistere? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In Parlamento ci siamo da due anni e vediamo come funziona: ogni Commissione è competente per la propria materia. Ce ne sono solo due di Commissioni che puntualmente devono esprimere il proprio parere su tutti i provvedimenti che passano: una è la Commissione bilancio, che deve garantire la copertura, e l'altra è la Commissione affari costituzionali, che deve garantire che il provvedimento presenti profili costituzionali. Io voglio che i cittadini vadano a leggere chi erano i commissari della Commissione che ha dato il parere positivo su leggi che oggi ci costano 50 miliardi, come il *fiscal compact*. Oggi ci dite che non si può trovare la copertura di 16 miliardi per il reddito di cittadinanza? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Dite agli italiani come trovate 50 miliardi l'anno per vent'anni per pagare il *fiscal compact*! Ditegli questo! Non chiedete a noi come facciamo a trovare i soldi (e li abbiamo trovati) per garantire dignità e libertà alle persone. Dite perché ci avete costretto a pagare 50 miliardi che ci mettono sul lastrico.

Si pensi a quanto scritto nel «Trattato di diritto penale italiano» di Manzini. Nel frattempo, infatti, io studio, perché per combattervi bisogna conoscervi bene. La cosa più fastidiosa è proprio che voi conoscete bene le leggi e che, invece, di applicarle a vantaggio di questo Paese, le usate per fregare i cittadini! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questo è quello che mi fa più schifo qui dentro! Non siete ignoranti! L'ignoranza forse è anche giustificabile in alcune persone, ma voi siete istruiti, intelligenti. Conoscete le leggi e, ogni volta, le applicate a discapito delle persone.

In conclusione, settecentoquaranta giorni da quando il disegno di legge Grasso è stato presentato, siamo finalmente qui, in quest'Aula, a discuterlo. Noi abbiamo la responsabilità, il dovere morale di dare al Paese una buona legge anticorruzione, che sia degna di questo nome e ridia dignità a questo Paese. Perché per combattere la corruzione non basta cambiare Ministri e dirigenti, occorre cambiare le leggi. Demolire tutta la legislazione criminogena ancora esistente e impedire per il futuro che fatti del genere possano nuovamente accadere. Occorre che il Parlamento, il Governo e tutti coloro che ne fanno parte siano di esempio e si impegnino a diffondere la cultura della legalità.

Le chiedo solo un altro secondo, signor Presidente, perché voglio leggere agli italiani come questi commissari intendano combattere la corruzione. È un emendamento del senatore Barani che così recita: «Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la fucilazione, da svolgersi pubblicamente nella piazza principale della città ove ha sede il tribunale competente per territorio. La pena di cui al precedente comma non può comportare la pena di morte».

Io spero che gli italiani vi prendano sul serio e questo emendamento lo applichino a prescindere dal fatto che voi lo riteniate opportuno. Sinceramente, se non si approverà veramente una legge anticorruzione, io non so come gli italiani reagiranno alle vostre ingerenze nella vita di un popolo che sta soffrendo. C'è gente che si ammazza veramente e, quindi, queste porcate evitate di scriverle! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Papa Francesco lo scorso sabato a Scampia ha detto che la corruzione puzza. Ha esortato i napoletani a ribellarsi alla camorra e ha detto loro che il pane guadagnato con i soldi di provenienza illecita è un pane sporco.

Sergio Mattarella, all'atto di giurare come Presidente della Repubblica, ha affermato che la lotta a mafie e corruzione è una priorità assoluta; ha detto così, davanti a quasi tutti noi, riuniti nell'emiciclo della Camera dei deputati: priorità assoluta.

Don Luigi Ciotti, lo scorso sabato, davanti a 200.000 persone a Bologna, ha gridato che contro la corruzione - che è l'altra faccia della mafia - non ci può essere spazio per il negoziato, per indebiti riguardi e per eccessi di prudenza.

Ecco quindi, signor Presidente e colleghi, che il disegno di legge che andiamo a esaminare non è altro che un atto dovuto. Non un passaggio discrezionale, ma una necessità, un dovere. È forse un dovere etico? No, colleghi, non sono mai stata moralista e penso che l'etica - entro certi limiti - riguardi più il foro interno che quello pubblico. Per il foro interno c'è la coscienza; per quello esterno ci sono le leggi. La lotta alla corruzione, quella seria, fatta di azioni concrete e verificabili, è invece una necessità economica, perché quando il Papa dice «pane sporco» dice che l'economia è rovinata dalla corruzione; questa tarpa le ali alla concorrenza, all'inventiva, all'impresa e al lavoro. Dove non c'è corruzione l'economia prospera. La legalità non è forse bella per tutti, ma conviene a tutti.

Veniamo allora a questo provvedimento, per il quale voterò ma non con l'entusiasmo che speravo.

Vengono aumentate le pene per molti reati contro la pubblica amministrazione: il peculato, la corruzione impropria, quella propria e quella in atti giudiziari. Viene esteso l'ambito di applicazione della concussione e vengono aumentate le pene per l'associazione mafiosa.

Vi sono poi due disposizioni procedurali molto significative. La prima è quella che subordina il patteggiamento nei casi di corruzione alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La seconda prevede che il TAR, quando giudica appalti e scopre nelle carte processuali elementi di anomalia, trasmetta quelle notizie all'Autorità anticorruzione. Si tratta di una disposizione che si inserisce nel solco di una modifica legislativa, che era già intervenuta nel cosiddetto decreto-legge Madia nel maggio scorso, in virtù della quale quelle informazioni erano dovute alla stessa Autorità dall'Avvocatura dello Stato. Tutto bene, dunque? Purtroppo no.

Quelli che don Ciotti ci ha invitato a non fare, quei negoziati indebiti, sono stati invece in parte condotti. Quelle timidezze e quei riguardi indecenti sono stati purtroppo parzialmente usati verso chi non è insensibile alle opacità, al grigiore ed alle ambiguità di chi non riesce a separarsi dal malaffare e dalla palude sperimentata di relazioni talora indicibili. Sto parlando della proposta sul falso in bilancio, che è insufficiente.

Anticipo che mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto sui miei emendamenti 8.311 e 10.312. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, sicuramente il tema giunge in Aula in un momento in cui non poteva esserci più dibattito in Italia; infatti - questo va ricordato in partenza - non ci si arriva

perché è stato calendarizzato come previsione, ma perché, dopo gli ultimi gravi fatti e arresti che si sono susseguiti nelle settimane passate, ovviamente è nata la solita tipica italiana gara ad accaparrarsi il merito di chi più velocemente riesce a risolvere il problema.

Devo dare ragione anche a qualche intervento precedente. Troppo e troppo spesso, purtroppo, il legislatore - in questo caso il Governo - agisce non in ragione della risoluzione reale dei problemi, ma nel dare soddisfazione mediatica a quella che può essere una soluzione del problema, una sorta di panacea, una sorta di: «troviamo una soluzione, diamo un segnale rassicurante ai cittadini, che consenta di dire che abbiamo affrontato il problema e che non siamo gente che perde tempo».

Signor Presidente (sono contento, tra l'altro, che nel frattempo sia giunto anche il Ministro), noi oggi non dobbiamo commettere l'errore che spesso si fa in Italia e che avviene in occasione di ogni circostanza drammatica: c'è un'alluvione e si fa subito una legge per porre rimedio al dissesto idrogeologico; avviene un incidente stradale grave con un pirata della strada che scappa ed ecco che torna subito in voga il tema dell'omicidio stradale. Ciò avviene anche quando ci sono disegni di legge - noi stessi ne abbiamo presentati già negli anni passati - che giacciono in Parlamento da tempo e che non vengono portati avanti perché, evidentemente, il Governo non dà la priorità a questo tipo di provvedimenti. Viene uccisa una donna ed ecco che si fa subito un provvedimento per il femminicidio; viene commesso un reato grave nei confronti di minori ed ecco che se ne fa uno sui minori. Questo non è un modo di operare maturo in termini né di soluzione, né di messaggio per i cittadini.

È ovvio che il problema esiste, perché il problema di corruzione esiste da sempre in questo Paese e, purtroppo, con circostanze che ogni volta dimostrano l'incapacità del sistema di emendarsi. Io però mi farei una domanda, che devo fare ovviamente al Ministro. Signor Ministro, vi siete posti anzitutto la domanda di quale sia la ragione per cui si possono creare questi elementi di corruzione? Infatti, può ovviamente esserci una tenuità della pena: non è prevista alcuna pena e, quindi, è chiaro che chi ruba lo fa perché sa benissimo che tanto non viene condannato ad alcunché. Possono però esserci anche circostanze per cui si è sottovalutato - mi sia qui consentita una valutazione - che il politico e il funzionario non sono persone differenti; spesso e volentieri le due figure corrispondono, anche in termini di rapporto. O peggio, non è certamente detto che il politico sia corrotto e il funzionario sia onesto per definizione. Questo è ciò che avviene in Italia dall'inizio degli anni Novanta, da quando c'è stata la distinzione tra la responsabilità politica e quella amministrativa: una gran parte del sottobosco che ha generato la politica si nutre di corruzione. Si tratta di una corruzione che non va sotto i riflettori, come accade per chi viene esposto al giudizio popolare, ma che ha portato il sistema a piegarsi a delle consuetudini che, da questo punto di vista, ci rendono realmente un Paese da Terzo mondo.

Mi spiego meglio: signor Ministro, è ovvio che se ogni volta si sovrappone una normativa ad un'altra, si creano stratificazioni tali per cui la figura del funzionario, o del burocrate - chiamiamolo così - diventa sempre più indispensabile per arrivare a risolvere i problemi: comunque e in ogni caso lì si deve «morire». Il politico - che sia sindaco o un altro eletto - alla fine del suo mandato se ne va, ma il funzionario e il dirigente restano. Se di riforma si deve parlare, andiamo ancora più a monte e parliamo della riforma della pubblica amministrazione: è in quel contesto che vanno considerati questi aspetti. Oggi si agisce sulla normativa penale, proponendo di mettere una bella sanzione. È francamente ridicolo quello che abbiamo sentito poco fa: qualcuno potrebbe evitare certe coloriture e proposte come quelle che abbiamo sentito. Le sanzioni devono essere forti, serie e severe e lo Stato le deve far rispettare. Non dovete depenalizzare e sapete benissimo a cosa mi riferisco: nei prossimi giorni, il 2 aprile, entreranno in vigore i decreti di depenalizzazione. Signor Ministro, in questo modo si creerà un ulteriore *gap* tra i cittadini e lo Stato. Il cittadino che oggi viene derubato in casa e il giorno dopo vede il ladro andare in giro libero per la strada e che poi vede il corrotto e il corruttore che la fanno franca, non ha solo la sensazione, ma ha la certezza che lo Stato non lo tuteli, in quanto cittadino che lavora e paga le tasse. Questo è proprio quello che va evitato.

Tornando al discorso sulla corruzione, è naturale che si debba semplificare il percorso normativo, ma ciò deve andare nel senso di semplificare la gestione di un appalto o la fruizione di un diritto. Se un

cittadino si rivolge al Comune per avere l'assegnazione di una casa popolare, non deve andare a chiedere il permesso a un funzionario o andare dal politico dicendo: «Dammi una casa di 5 metri quadrati più grande, che magari a Natale ti regalo un cesto di frutta», perché in tal modo ci si porta dietro un livello di corruzione, che arriva, amplificato, fino alle grandi opere. Onestamente, in tal modo si dà anche l'opportunità a chi non ne capisce nulla di farci tornare quasi all'età della pietra, dicendo che non si devono più realizzare opere, strade, acquedotti o infrastrutture, perché esse generano corruzione. Il problema però non sono le opere, ma le regole che nel frattempo vi si sono incrostate attorno e che rendono possibile a questi parassiti di alimentarsi. È proprio su questo aspetto che bisogna agire.

Lo ribadisco: la prima questione è quella di non continuare con la storia della depenalizzazione, per poi dover rincorrere i problemi il giorno dopo, aumentando le pene, perché nel frattempo è stato beccato qualcuno e bisogna dare degli esempi forti, dimostrando che lo Stato combatte la corruzione. Le pene devono essere certe, serie e non si devono modificare più. In secondo luogo, un procedimento amministrativo che tuteli i cittadini non può essere complicato. I procedimenti vanno semplificati e il percorso per l'ottenimento e il godimento di un diritto deve essere rettilineo. Se un'impresa vuole lavorare, è valida, partecipa ad una gara e fa una buona offerta deve avere il diritto di vincere l'aggiudicazione di un appalto. Signor Ministro, occorre poi considerare tutta la questione legata agli imprevisti in corso d'opera, alla revisione dei prezzi e a tutto ciò che riguarda i cantieri. Sono tutte cose che vanno considerate. Se non pensate ad una revisione di questi aspetti, semplificandoli, ci sarà sempre un funzionario corrotto, un burocrate corrotto o un presidente di camera di commercio, che arriverà a dire: «Porca miseria: non riesco a pagare i miei debiti a fine mese. Cosa avrei potuto fare, se non rubavo?». Siamo arrivati a questi paradossi.

Ora, è chiaro che noi non ci aspettiamo dal Governo una risposta *spot* perché se dobbiamo fare l'elenco degli esempi di corruzione, purtroppo perdiamo la misura, e non si parte solo dalle grandi opere. Poco fa è stata ricordata la proroga delle concessioni autostradali. Ma cosa state facendo? State creando condizioni veramente pericolose nelle quali non si insedieranno piccoli giri di denaro come quelli che vengono scoperti in queste ore (addirittura buste da 2.000 euro), ma giri che passeranno direttamente sopra la testa dei cittadini e dello Stato, da una parte all'altra, spostando ingenti capitali e andando ulteriormente a dare uno schiaffo a tutti quegli imprenditori, cittadini e onesti lavoratori che, pagando le tasse, non vedranno rispettati i propri diritti.

Penso a tutto quello che è accaduto a Roma, signor Ministro: stiamo già dimenticando tutta la corruzione nascosta che è venuta fuori? I giornali non ne parlano e non esiste più niente? E tutto il sistema legato al MOSE? Esistono infiniti esempi di corruzione e questo vi deve far riflettere, in qualche maniera, sulle ragioni di tali scelte. Prevediamo una pena altissima e pensiamo di non avere più corruzione? Ne dubito perché se lo Stato non è serio e non fa rispettare le pene più basse, nemmeno quando si verifica un furto in appartamento, figurarsi che cosa succede in questi casi. È stato detto correttamente prima: si arriverà ad una sperequazione per cui per un omicidio sarà prevista una pena più lieve rispetto ad un reato di appropriazione di denaro pubblico. Questi sono paradossi. È chiaro che tutto questo da l'idea di un sistema che agisce in maniera schizofrenica, non in maniera organizzata.

Penso, Ministro, ai fondi europei. Sono stufo di accendere la televisione la sera, o di aprire i giornali e vedere esempi di opere fatte semplicemente perché non si sapeva come impiegare le risorse che alla fine andavano spese perché altrimenti l'Unione europea le avrebbe richieste indietro. Secondo voi in questo caso non c'è corruzione? Secondo voi non c'è un direttore dei lavori compiacente che magari dichiara anche di aver concluso i lavori quando l'opera non sta neanche in piedi? Questi fatti possono avvenire perché non esiste un sistema di tutela dei cittadini.

Oggi emanate questo provvedimento. Nessuno sfugge dal gorgo mediatico. Ci sono i professionisti dell'anticorruzione che adesso, ovviamente, si pavoneggiano, ci sono quelli che guardano gli aspetti tecnico-legali, distinguendo tra corrotto e corruttore, tra una frazione in più e in meno. Non è questo che ci interessa. Ci interessa che vi sia la certezza che in futuro le depenalizzazioni non diano ulteriore

opportunità ai ladri nella cosa pubblica di farla franca e soprattutto che i cittadini sappiano che lo Stato prevede procedure semplici e facili. Non inventatevi l'acqua calda, andate a vedere negli altri Paesi europei. Per esempio, a distanza di pochi chilometri da dove abito, basta passare il confine e andare in Svizzera per vedere che lo Stato finanzia opere pubbliche che non si dismano, rispetta i cittadini che pagano le tasse. Ci sono esempi di buona amministrazione dove le opere iniziano e finiscono nei tempi stabiliti da contratto: con questi esempi dovete confrontarvi. Poi capisco che vi sia più interesse, magari, a fare operazioni di sudditanza come quelle che sto vedendo. *(Il senatore Sollo si avvicina ai banchi del Governo)*. Senatore Sollo, buongiorno. Parli pure con il Ministro mentre interloquiamo. Anche questo è un momento di divagazione quindi è giusto approfittarne.

Stiamo parlando di cose serie, non stiamo parlando tanto per dire, anche se magari qualcuno lo fa semplicemente per perdere tempo. A noi piace credere che vi sia un Governo che ascolta i nostri consigli, magari anche considerando le esperienze - e in questa sede ce ne sono diverse da tutte le parti - di amministratori che hanno provato a partire dal Comune, magari provando a confrontarsi con un piccolo appalto, e che sanno quanto sia difficile avere a che fare con la burocrazia. Se non partite da questi aspetti e pensate di risolvere la questione semplicemente con un adeguamento penale sarà l'ennesima delusione, purtroppo, e gli italiani continueranno ad avere un sistema corrotto che non produrrà opere e che sprecherà soldi.

Questo, signor Ministro, sarebbe l'errore peggiore in un momento in cui volete veramente dare una svolta. Fatelo davvero e riformate la pubblica amministrazione a partire dalla rettilineità e dalla precisione degli appalti e della gestione degli appalti.

E poi, per l'amor di Dio, i funzionari e i grandi dirigenti toglieteli dai loro posti e fateli girare. Un'amministrazione che non ricambia l'aria è come una casa dove non si aprono mai le finestre. L'area diventa stantia e le persone si ammalano: non funziona. Un sistema stantio porta inevitabilmente a malattie. È quello che sta succedendo in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza. Non vi è dubbio che la lotta alla corruzione deve essere una priorità nel nostro Paese. Vorrei dare un contributo certamente non tecnico, poiché sono laureato in economia e commercio e non in legge, a questa idea.

Innanzitutto, faccio un'osservazione. Nel novembre 2012 il Parlamento, quasi all'unanimità, ha approvato una legge anticorruzione. Siamo stati eletti a febbraio 2013 e a marzo il nostro attuale Presidente, allora senatore Grasso, ha presentato una legge anticorruzione, perché quella che avevamo approvato tre mesi prima non andava bene. Questa è la situazione. Ripeto, non sono avvocato, ma ho esperienza di vita e posso affermare che in tutto il mondo le pene più severe non spaventano né i delinquenti, né tantomeno la delinquenza organizzata: questa è la verità obiettiva e storica. Penso che se vogliamo eliminare la corruzione dobbiamo preoccuparci delle leggi per punire coloro i quali commettono i reati, ma dobbiamo porre in essere anche un'azione di prevenzione. Penso che la prima cosa da fare, allora, sia semplificare e rendere più snello il nostro Stato. A dire la verità, avevo apprezzato in questo senso le dichiarazioni del presidente del Consiglio Renzi, perché aveva detto che lo Stato deve essere più snello, più semplice, con meno timbri, meno autorizzazioni e procedure più semplici. Ho tante osservazioni da rivolgere a questo Governo, ma una delle principali è che non solo non ha ridotto la spesa pubblica, ma non ha semplificato in alcun modo le norme che stanno alla tutela. Dobbiamo sapere che ogni volta che si prevede un timbro, un'autorizzazione, un passaggio, si sottomette il cittadino a norme complicate che spaventano gli stranieri che vorrebbero venire ad investire in Italia, che inficiano la qualità della vita dei nostri concittadini, ma soprattutto creano le condizioni perché qualcuno, per accelerare una determinata procedura, possa chiedere la cosiddetta bustarella, che può anche diventare qualcosa di molto più consistente, come ben sappiamo.

Semplifichiamo, allora, le procedure per favore, perché solo riducendo a due o tre i passaggi burocratici, che siano però veri e pesanti, forse riusciremo a combattere davvero la corruzione.

Vorrei soffermarmi, in conclusione, su un settore d'attività che è salito decisamente all'onore - o meglio, dovrei dire, al disonore - delle cronache in questi giorni e che comunque rappresenta una parte consistente della corruzione: i lavori pubblici.

Per farlo, voglio fare un esempio molto concreto: due Paesi europei molto democratici e molto rispettosi dell'ambiente, la Danimarca e la Svezia, alla fine del Novecento hanno deciso di collegarsi attraverso un ponte che unisse Copenhagen con Malmö. Di questo ponte si è cominciato a discutere concretamente per cercare di progettare e realizzarlo nel 1988. Vi sono stati vari passaggi, varie discussioni con la Finlandia; se consultate Wikipedia troverete facilmente l'intera storia. La gara d'appalto è stata indetta ed aggiudicata nel dicembre del 1994, quando si è stabilito che una determinata impresa avrebbe costruito quel ponte che, come sapete, ha un doppio binario sia per le automobili che per la ferrovia.

Il ponte è stato inaugurato dai reali di Svezia e di Danimarca nel luglio 2000. Allora, signor Ministro, dica al suo presidente Renzi, che adesso è Ministro per le infrastrutture *ad interim*, di copiare le leggi della Danimarca e della Svezia, cioè di due Paesi iperdemocratici e iperambientalisti; copiamo quelle norme. Perché da loro la realizzazione dell'opera dura cinque anni e da noi ogni TAR, ogni Comune, ognuno, può fermarla in qualsiasi momento? Copiamo queste norme e cerchiamo di rendere il nostro Paese moderno.

Se il Paese sarà moderno, se avrà leggi semplici, se avrà leggi chiare che non prevedono passaggi infiniti, saremo più dinamici, spenderemo meno, la corruzione sarà molto minore e i delinquenti avranno meno possibilità di mettere in piedi organizzazioni che fruttino dei capitali assolutamente illeciti. (*Applausi dei senatori Liuzzi e Candiani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (PD). Signor Presidente, mi sembra di poter dire che il testo proposto dalla Commissione giustizia e dal Governo sia espressione di una volontà politica chiara di lotta ai fenomeni corruttivi e di criminalità economica, elementi detrattori che sottraggono legalità e potenzialità di crescita al nostro Paese. In tale direzione, e dopo la legge Severino del 2012, abbiamo scelto di rafforzare la funzione repressiva dei reati contro la pubblica amministrazione e del reato di associazione mafiosa *ex* articolo 416-bis, con l'inasprimento delle pene, pur nella consapevolezza che l'innalzamento delle pene nella lotta alla corruzione non svolge la sua propria funzione di deterrenza qualora non venga rispettato, contemporaneamente, il principio di ragionevolezza, gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità sociale, anche percepita, del reato.

Le nuove norme in tema di prescrizione approvate dalla Camera rappresentano un'ulteriore fondamentale tassello, per reati peraltro che tendono a presciversi nella fase delle indagini preliminari. È indubbio, tuttavia, che la concreta perseguibilità di tali reati continuerà a dipendere dall'efficienza organizzativa della giustizia, in un contesto in cui i ritardi delle indagini e l'eccessiva lunghezza dei processi rischiano di diventare vie di impunità e assoluzione.

Il disegno di legge, inoltre, con la riduzione di pena per chi ha la forza di denunciare tale pratiche corruttive rafforza la possibilità di collaborazione nelle indagini per l'emersione del fenomeno. Viene, inoltre, esteso all'incaricato di pubblico servizio il reato di concussione, di certo diffusa anche negli ambiti della gestione esterna dei servizi pubblici, mentre è fatto obbligo al pm di comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione l'avvio delle indagini per tali tipologie di reati.

Già la legge Severino aveva consegnato al nostro ordinamento uno strumento di contrasto alla corruzione per la prevenzione del rischio, con la responsabilizzazione del controllo e della verifica delle condotte dei dipendenti pubblici, con le incompatibilità del cumulo di incarichi, con la trasparenza patrimoniale; pacchetto che peraltro dal 2013 è stato esteso anche agli ordini professionali, nella convinzione che l'azione di contrasto deve coinvolgere l'intero sistema relazionale pubblico-privato-professionisti.

Nei rapporti dell'OCSE, dell'Unione europea e della World Bank la corruzione, nei suoi diversi modi di manifestarsi, viene rappresentata come una grave minaccia alla preminenza del diritto, alla

democrazia, alla giustizia sociale; impedisce lo sviluppo economico, rafforza gli squilibri territoriali e le disuguaglianze sociali, inquina la concorrenza, condizionando la competitività e l'economia pulita.

In Italia, ancor prima degli scandali del MOSE, dell'Expo, di Mafia Capitale e oggi della TAV di Firenze, la percezione del fenomeno lo fa apparire inoltre come una pratica dilagante che condiziona il regolare e puntuale svolgimento della gestione amministrativa pubblica, una quasi regola di relazione e di potere tra la sfera pubblica e il privato indotto o compiacente nel dissolvere quelle che sono le garanzie di democrazia dell'intero sistema di diritto.

Il perdurare della crisi predispone inoltre un terreno favorevole, in una sorta di circolo vizioso, come sottolineato dal presidente della Corte dei conti. Fondi neri, evasione fiscale, tangenti per corruzioni rappresentano anelli di una unica catena. Per questo, in tema di contrasto alla criminalità economica, vanno posti come principi fondamentali, accanto alla repressione, l'obbligo alla trasparenza contabile e a quella dei flussi finanziari.

La Commissione europea ha calcolato che la corruzione costa 120 miliardi di euro all'anno, poco meno dell'intero bilancio annuale dell'Unione europea, ed ha evidenziato che i settori più esposti sono quelli degli appalti pubblici, della sanità e delle concessioni per opere urbane. Una riflessione pertanto va avviata sulla stessa portata della legge nostra obiettivo 2001, così come sul codice degli appalti, di contrasto ad una sorta di centrifuga di denaro dunque, che va dalla gestione dei rifiuti all'affidamento dei servizi sociali, ai grandi e piccoli appalti, allo sport.

In tale direzione vanno le più recenti leggi italiane, il piano contro le mafie, le norme in materia di semplificazione e sviluppo, rispettivamente per il controllo dei flussi finanziari degli appalti pubblici e il ricorso all'amministrazione elettronica.

Dopo l'approvazione, in questa legislatura, della nuova fattispecie dell'autoriciclaggio e con l'estensione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, oggi, la nuova disciplina del falso in bilancio, come reato di pericolo concreto, con l'eliminazione delle soglie di non punibilità e la perseguibilità d'ufficio, salvo la nuova fattispecie per fatti di lieve entità e la non punibilità per tenuità del danno, consegna un ulteriore strumento, dopo la sostanziale depenalizzazione operata con la riforma del 2002.

La corruzione in Italia costa 60 miliardi, il 4 per cento del prodotto interno lordo, a cui si aggiungono i 16 miliardi di mancati investimenti di capitali dall'estero a causa di quello che Ignazio Visco ha definito «*deficit di reputazione*» da corruzione. Una slavina che dal 1992, da Tangentopoli, continua a sporcare e infangare il nostro Paese e chi lavora onestamente ogni giorno nella legalità. Un fenomeno che non può e non deve rappresentarci agli occhi del resto del mondo, che ci guarda ancora come il Paese della bellezza, della creatività e dell'ingegno.

Lo Stato di diritto non è soltanto lo Stato soggetto a regole, è anche Governo di politici onorabili, di funzionari meritevoli in grado di assicurare efficacia ed economicità della gestione e integrità della Pubblica amministrazione, e da qui in grado di svolgere anche una funzione educativa. La corruzione, pertanto, prima di configurarsi come reato è una manifestazione culturale di convivenza e relazione civile e sociale, perché le leggi devono essere fatte, ma anche rispettate e soprattutto ben attuate.

In questa ottica fondamentale è la riforma della pubblica amministrazione, che garantisca valutazione del merito per obiettivi raggiunti, rotazione degli incarichi dirigenziali e licenziabilità per sprechi e inefficienze. Bene dunque il nuovo decalogo anticorruzione anche per le partecipate.

La credibilità delle istituzioni pubbliche nazionali come locali, la fiducia sul corretto funzionamento dell'ordinamento democratico devono essere restituite attraverso una più diffusa cultura dell'etica pubblica, della semplificazione procedimentale e normativa, che recuperi il dettato costituzionale dell'articolo 97 di imparzialità e buon andamento, che per i Padri costituenti poteva da solo rappresentare il faro di valutazione della buona gestione del bene pubblico. Infatti, a costituire un costo insopportabile non è solo la corruzione di rilievo penale, ma anche la mala amministrazione, quella degli sprechi e delle inefficienze.

Questa è la sfida di una moderna e attuale lotta alla corruzione in un Paese democratico e giusto che

voglia avviarsi alla ripresa economica e sociale: un codice morale, ancor prima che penale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace parlare in quest'Aula vuota, ma vuol dire che la sacralità dell'Aula farà le veci dell'assenza di tante belle persone.

Il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia, vengono uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin, inviati da Rai3 per indagare su un presunto traffico di rifiuti tossici dall'Europa al Corno d'Africa. Pochi giorni fa, il 21° anniversario della loro morte è passato in assoluto silenzio da parte delle istituzioni e della stampa.

Ecco cos'era successo: la Alpi probabilmente aveva scoperto i fili di una rete che coinvolgeva, all'interno del cosiddetto programma Urano 1, tutta una serie di personaggi legati alla politica, all'esercito, ai servizi segreti, alle organizzazioni mafiose e ai trafficanti di armi. Ma cosa c'entra Ilaria Alpi con il disegno di legge in discussione oggi? C'entra molto, e ve lo spiego con uno spaccato di amministrazione del territorio, per far capire all'Aula - che purtroppo è vuota - e soprattutto a chi ci segue dall'esterno quanto sia stata pavida l'azione dei Governi degli ultimi anni sulla corruzione, che anzi non è più tale, ma che, come l'ha definita il procuratore Scarpinato, è ancor più una mafia dal volto nuovo, che coincide con lo Stato, ed un'agenzia che offre beni e servizi ed erode democrazia, imprenditoria onesta e qualità di opere e servizi.

Tutta questa pavida azione degli ultimi anni ha inciso sulla vita concreta e sulla salute dei cittadini, che devono capirlo: non si tratta di qualcosa di lontano, ma che interessa le loro vite e quelle delle loro famiglie e dei loro figli.

Il libro «1994», di Luigi Grimaldi e Luciano Scalettari, racconta molto della vicenda. In alcuni passi, tale Roberto Ruppen risulta come uno dei burattinai del cosiddetto progetto Urano 1. Indagato a Palmi per traffico d'armi assieme a Licio Gelli e Francesco Pazienza, è soprattutto uno dei *manager* di Publitalia '80, incaricati da Marcello Dell'Utri di trasformare la *holding* di Berlusconi in un partito.

Cos'è Urano 1? Uno dei più colossali progetti di smaltimento dei rifiuti. Proprio Ruppen pare avesse assoldato come consulente tecnico per la realizzazione del progetto un consulente della Snam, tale Gian Mario Baruchello (ricordatevi questo nome). Quest'ultimo negli anni non sparisce, nonostante tutto, e diventa protagonista della progettazione e dell'avallo di decine di impianti legati al mondo dei rifiuti, nonché uno dei maggiori consulenti di Manlio Cerroni, il famoso "re della monnezza" laziale, che nel gennaio del 2014 viene arrestato, insieme ad altri suoi uomini di fiducia. Finiscono in manette tante belle persone, che forse molti di voi conoscono, tra dirigenti regionali e gestori di discariche e impianti di trattamento dei rifiuti a lui facenti capo, come i dirigenti regionali Luca Fegatelli e Raniero De Filippis; Francesco Rando, gestore della Pontina ambiente e della E. Giovi Srl; anche Bruno Landi, ex presidente della Regione Lazio e amministratore delegato della società che ha gestito per anni la famosa discarica di Borgo Montello, che tanto nuoce alla salute dei cittadini, poi passata alla Green Holding della quale sono stati tutti arrestati; vi sono poi Pino Sicignano, direttore della discarica di Albano Laziale, e Piero Giovi.

Cerroni si avvale delle consulenze di Baruchello per le sue perizie tecniche: infatti, per citarne alcune, il 24 luglio 2009 si fa firmare un parere tecnico sull'approvvigionamento idrico dell'inceneritore di Albano, difendendo il processo di raffreddamento dell'ecomostro; nell'ottobre 2010 si fa preparare una superperizia tecnica sulla discarica di Roncigliano (Albano Laziale), che diede la possibilità alla Regione Lazio di abbancare per 9 metri - quindi al di sopra di quanto consentito - su quarto e quinto invaso già tombati, in attesa della realizzazione del settimo di invaso (stiamo dunque parlando di situazioni pesanti per gli abitanti); ha progettato alcuni invasi di Borgo Montello; ha progettato la centrale a biogas di Pomezia e oggi entra nel merito di un'altra centrale, quella di Velletri (giusto per citare quelle nell'area dei Castelli Romani). Dal dicembre 2014, Baruchello - il famoso dirigente di Urano I - è indagato a seguito dell'operazione Terra di mezzo, che lo vede quindi coinvolto in Mafia Capitale, accusato di corruzione aggravata, turbativa d'asta e illecito finanziamento: un bel *curriculum*, come piace a molti amministratori.

Nella vicenda Cerroni, viene colto da avviso di garanzia anche un altro personaggio, l'ingegner Guidobaldi che dell'impianto biogas di Velletri citato ne è progettista, così come del settimo invaso della suddetta discarica di Roncigliano. Questo invaso è oggi in esaurimento, nonostante dovesse contenere i rifiuti dei Castelli Romani fino al 2020 e già nel momento del suo concepimento presentava diverse irregolarità (rispetto alla distanza delle quinte dalla strada e dal centro abitato, nonché ai vincoli paesaggistici e archeologici).

È grazie a queste brave persone, che, nonostante questo *curriculum*, non spariscono mai, che oggi la discarica di Roncigliano è una bomba ecologica che mette a serio rischio la salute dei cittadini, come certificato da una relazione tecnica dell'ARPA dell'ottobre 2014. Ma non finisce qui; queste sono le nefandezze passate. Oltre all'impianto a biogas, ricadente in capo alla municipalizzata Volsca, sempre nel territorio di Velletri e sempre grazie a questi begli individui, che non vanno mai via perché voi gli consentite di restare, è prevista anche una mega discarica da due milioni di metri cubi (stiamo parlando di terreni agricoli stupendi, fantastici, che hanno un'agricoltura meravigliosa) facente capo alla Ecoparco Srl, che dovrebbe sorgere sul terreno di un parente del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, condannato in primo grado (anche lui un bellissimo *curriculum*) a 4 anni per associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta. Lo so che l'elenco è lungo ma voglio farvi capire quanto a fondo piantino le loro radici questi personaggi e non se ne vadano mai.

Righini, oggi, insieme all'assessore all'ambiente della Regione Lazio, Michele Civita del PD (quindi, una bella comunione di intenti), non indagato ma finito in diverse intercettazioni telefoniche che lasciano sospetti di rapporti non chiari con Cerroni, si dice contrario alla grande buca; fanno il gioco delle parti e su questo impianto la Regione Lazio ha recentemente richiesto integrazioni e chiarimenti al Comune di Velletri, che però non riesce ad ottemperare, perché ovviamente con tutte queste nefandezze è difficile poi rispondere a domande serie. Il Comune ha istituito una splendida, quanto inutile, Commissione speciale con poteri consultivi. Indovinate gli amministratori comunali chi chiamano in audizione per questo bel progetto? Baruchello e Guidobaldi: quindi, da Urano 1 a Velletri 1 per continuare ancora a fare quello che hanno sempre fatto (e non vi sto a dire cosa).

Mentre i cittadini dei Castelli si ammalano per l'immondizia, muoiono a causa delle mala politica e della mala amministrazione, queste persone vengono convocate all'interno di sedi collegiali e istituzionali dove vengono ascoltati con tanta attenzione e davanti a loro ci si toglie tanto di cappello. Ebbene, io in queste sedi istituzionali ci sono stata: tutti i consiglieri di destra e di sinistra pendevano dalle labbra di questi personaggi, e quando è stato il momento che, per cortesia istituzionale, hanno dato la parola ad una senatrice del Movimento 5 Stelle, sono usciti per protesta, perché avranno pensato che ero incensurata, e l'unica incensurata avrebbe forse potuto creare un pericoloso precedente. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Queste sono le persone che poi mandate sul territorio con le vostre leggi inique. Ebbene, non si può avallare quanto determinati personaggi pavoneggiano di fronte ai cittadini; scusate l'emozione, ma non si può continuare così.

Come fanno il Governo Renzi e la sua maggioranza a parcheggiare questo provvedimento da due anni e poi a renderla leggera, non ascoltando il Movimento 5 Stelle. Ma cosa fate? Uscite anche da qui quando avanziamo delle proposte intelligenti? Vengono costantemente bocciate tutte le nostre proposte. Che fine ha fatto il DASPO ai politici?

È stato presentato al Senato un emendamento del Movimento 5 Stelle; lo ha annunciato il Governo Renzi. Che fine ha fatto il DASPO ai politici che impedirebbe queste situazioni in tutta Italia? Io ve ne ho detta una, ma tutta Italia è così; tutte le situazioni che andiamo a riscontrare sono le medesime. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vogliamo il DASPO per i politici e per le amministrazioni corrotti.

In generale, le proposte del Movimento 5 Stelle prevedono l'aumento delle pene per la corruzione, riallineando le fattispecie e recuperando la logica delle sanzioni nel codice, il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di corruzione, la cessazione anticipata della decorrenza della prescrizione, l'applicazione perpetua dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in caso di tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

Ora sta voi decidere, ad un certo punto. La situazione è questa: l'Italia è un Paese corrotto nell'anima.

Sta a voi decidere con chi stare: con i cittadini onesti o con la cricca. Prendete la vostra decisione: noi siamo qui per un'alleanza etica. Siamo a disposizione, la palla adesso passa a voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, la crisi che il nostro Paese sta attraversando è economica negli effetti, ma culturale e sociale nelle premesse. Discutiamo, infatti, oggi un provvedimento molto atteso dall'opinione pubblica e dalla società civile e che intende andare esattamente nella direzione di introdurre anticorpi seri e strutturati avversi al fenomeno corruttivo, così come lo sono quelle linee guida che il Ministero dell'economia e l'Autorità anticorruzione hanno presentato ieri sulle società partecipate dallo Stato.

Tuttavia, la maggiore riforma che il nostro Paese deve compiere è, innanzitutto, a mio parere, una riforma di coscienza; una vera e propria autoriforma, di quelle che non si impongono per legge, ma che riguardano le responsabilità di ogni persona. Includo, nell'ampio concetto di responsabilità, il rapporto che ognuno di noi instaura con la società intesa nel suo complesso, con i propri affetti, con i colleghi di lavoro o con gli amici. Intendo riferirmi all'idea di responsabilità sociale, quella che si riferisce alla necessità che il bene pubblico sia connesso inevitabilmente con la sfera privata e che, interfacciandosi con essa, rileva come una società complessa sia composta dalla sommatoria dei comportamenti, dei pensieri e delle azioni delle persone che la compongono.

Pertanto, il fenomeno corruttivo, tanto atavico quanto spesso purtroppo connaturato alla debolezza umana, estende i propri confini oltre il lato pubblico, entra nella sfera privata e nelle diverse sfaccettature in cui i due campi si interconnettono. Si insinua in ogni piega della realtà sociale e istituzionale, minandone le fondamenta. Per questo è indispensabile agire con ogni mezzo per bonificare la società partendo proprio dall'interno di essa, con l'aiuto di quella parte di società civile, Stato e forze politiche che credono nella supremazia di intangibili valori morali ed etici. Per questo, per combattere fenomeni corruttivi, che scopriamo non certo oggi essere presenti all'interno della collettività a tutti i livelli, è necessario un risveglio delle coscienze, che investa sia la società intesa come un insieme e che, nondimeno, interessi da vicino l'animo di ognuno di noi.

Per ottenere un obiettivo di tale portata è chiaro che una legge che inasprisca le pene in funzione inibitoria - un'ottima legge come quella di cui oggi discutiamo - è indispensabile. Ma la funzione deterrente, cui fa riferimento tale inasprimento delle pene, non è che una parte della soluzione. Imprescindibile, ma parziale. Questo perché è indispensabile combattere il fenomeno aggredendolo da più parti, quindi anche prevedendo sanzioni penali opportune, ma non ci si può fermare al lato sanzionatorio.

Non per questo bisogna sminuire l'esigenza di inserire nell'ordinamento nuove norme sul falso in bilancio e l'aumento delle pene per alcuni reati di corruzione in atti giudiziari, per induzione, per peculato, per corruzione propria e per associazione mafiosa. Questo è un passo fondamentale e indispensabile. È una pietra basilare posta alla base, ma non si può delegare alla magistratura o alle Forze dell'ordine soltanto la risoluzione *in toto* della questione.

È parimenti strategico, infatti, per affrontare realmente il fenomeno corruttivo in ogni sua sfaccettatura, agire con forza e costanza sul lato dell'educazione, intervenendo in modo strutturale all'interno di ogni nucleo familiare e nelle scuole per formare i nostri giovani sin dalla più tenera età. Questo compito è affidato allo Stato, ma anche alla coscienza individuale, al pubblico e al privato. Il problema non è soltanto chi fa il male, ma anche quanti guardano e lasciano fare, nell'indifferenza e nel silenzio.

È necessario uno scatto di dignità da parte della politica e delle istituzioni, ma anche di tutti i cittadini e le cittadine: la norma anticorruptiva deve essere scritta, a chiare lettere, innanzitutto nella coscienza di ognuno di noi. Occorre guardare senza aver paura di vedere in qualche modo quanto ognuno di noi sia coinvolto, quanto questa corruzione sia pervasiva e diffusa in maniera capillare nella nostra società. Non è, infatti, soltanto chi prende la mazzetta e chi la dà che ci deve scandalizzare; ma guardiamo come, spesso, tutti noi ci autogiustifichiamo in qualche modo, coinvolgendoci in gesti che sembrano di

poco conto.

Ma non è così. Tutto questo è devastante nella formazione e nei percorsi di crescita dei nostri giovani, che osservano e ripetono i modelli che vivono. Sul lato della cultura anticorruptiva, che sta oltre la questione delle norme ordinamentali e che riguarda la società, bisogna continuamente educare, formare, crescere, senza mai scordare quanti danni etici, morali e economici essa ha arrecato e arreca al nostro Paese, così come hanno detto bene i miei colleghi precedentemente. Spesso abbiamo la memoria corta in fatto di scandali e siamo pronti, anzi prontissimi, a giudicare quando qualcuno, per fatti illeciti, viene scoperto. Ma quanti di noi sono pronti, nella propria quotidianità, a sostenere sempre e comunque percorsi di legalità, a volte lunghi e complessi, in luogo di scorciatoie e sotterfugi funzionali al proprio interesse particolare? Sulla cultura generalizzata che guida e dirige le coscienze dei cittadini non si può agire per legge: è la formazione di una cultura civica responsabile, attenta e seria il vero fondamento di una società che vuole guardare al futuro con rinnovata fiducia, *in primis* in quelle istituzioni rappresentative che ne sono alla guida. Come ha detto il presidente Napolitano nel suo ultimo messaggio di fine anno serve che ognuno di noi partecipi di un impegno globale «configgendo l'insidia dell'indifferenza, per fermare queste regressioni e degenerazioni». Facendoci carico di tale impegno «potremo collocare nella loro dimensione effettiva i nostri problemi e conflitti interni, di carattere politico e sociale, superando quell'orizzonte limitato in cui rischiamo di chiuderci». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Essendoci un lungo elenco di senatori che intendono intervenire, la discussione generale proseguirà nella seduta pomeridiana.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «D.D.1 Cavour» di Marcianise, in provincia di Caserta, che seguono i nostri lavori dalle tribune. Li ringraziamo per la visita al Senato. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, ancora una volta assistiamo ad una crisi annunciata. Questa volta tocca alla catena di supermercati Mercatone Uno, *leader* nell'arredamento. Si tratta di 79 punti vendita in Italia e, ancora una volta, tanti, tantissimi cittadini lavoratori vivono l'angoscia del loro futuro. Ancora una volta, molte famiglie sono nell'incubo della precarietà: genitori che non dormono la notte perché non sanno se domani potranno pagare l'affitto di casa o il mutuo o non sanno se potranno dare ai loro figli la sicurezza e la serenità che ogni genitore vorrebbe dare ai propri cari.

Al Mercatone Uno lavorano in prevalenza donne. Sabato 21 marzo le ho incontrate nel loro presidio di Navacchio, in provincia di Pisa. Allo stesso tempo i miei colleghi andavano incontro agli stessi lavoratori nelle zone di Catania e Mappano. Le donne di Pisa e Navacchio da tre anni lavorano con i contratti di solidarietà e, quindi, con retribuzioni minime. Sono donne arrabbiate, indignate, che stanno lottando per il loro principale diritto: il diritto di vivere una vita dignitosa attraverso il loro lavoro. Nella scia di scelte politiche dettate dai Governi precedenti e da questo Governo, che qualcuno ironicamente dice che sia anche di sinistra, si danno gli strumenti per far macelleria sociale dei più deboli, in favore dei grandi colossi multinazionali che assorbono come aspirapolveri dell'orrore tutto quello che c'è intorno, dirigendo il lavoro in una corsa sfrenata verso l'abbassamento di salari e diritti!

Ancora una volta, si tratta di donne con molti posti a rischio nel Sud. Insomma sono sempre i più deboli! Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un'interrogazione alla Camera, ma ad oggi i Ministri non ci hanno ancora risposto.

L'amministratore delegato di Mercatone Uno, Bernasconi, ha presentato al tribunale di Bologna domanda prenotativa di ammissione alla procedura di concordato preventivo. È già, quindi, segnato il destino precario di moltissimi cittadini e moltissime famiglie.

In Italia i lavoratori della *holding* sono circa 3.700, e poi ci sono quelli dell'indotto: altre migliaia. Il piano industriale contemplava il *restyling* di una ventina di punti vendita l'anno, a fronte di una decina già chiusi nel 2013: un piano industriale fallimentare e promesse da Pinocchio!

Il piano di salvataggio attuale vorrebbe una parte, circa la metà dei magazzini, salvati da un eventuale acquirente: e per tutti gli altri si salvi chi può!

Nel frattempo sono scattate (come per esempio a Navacchio di Pisa) le super svendite al 70 per cento, anche se ciò non è stato ancora autorizzato e formalizzato dal tribunale di Bologna, creando sconcerto tra i lavoratori che palesemente si vedono portar via da sotto il naso la merce, in modo certo e sicuro, dagli acquirenti, che fanno la fila per svuotare i magazzini! La prova provata che, finita la svendita, i lavoratori saranno in mezzo ad una strada.

Signor Presidente, chiedo ancora un minuto di tempo. Questa è una situazione che mi ha toccato personalmente. Ho visto piangere delle donne, che mi hanno abbracciato piangendo ed erano davvero disperate. La prego di darmi almeno ancora un minuto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a proseguire.

PAGLINI (M5S). Grazie, signor Presidente. Manca la sensazione che esista uno Stato che tuteli loro e le loro famiglie! Mai come adesso in Italia abbiamo bisogno di certezze, quelle che solo un reddito garantito potrebbe dare: un reddito di cittadinanza, per il quale noi del Movimento 5 Stelle stiamo lottando!

Un respiro di sollievo a tutti questi lavoratori della Mercatone Uno (e penso a tutti quelli dell'indotto e a quelli senza tutele) e a tutti gli altri cittadini che non sono garantiti, schiacciati dalla prepotenza dei mercati e delle multinazionali, tanto desiderate da Renzi e *company*.

Noi del Movimento 5 Stelle seguiremo questa ennesima tragedia del lavoro da vicino. Sto depositando un'altra interrogazione in merito e, pertanto, chiediamo al Governo, al Ministro del lavoro e ai Ministri di competenza, di avere risposte puntuali e precise. Cosa ci volete fare di tutti questi cittadini messi in saldo al 70 per cento dal vostro sistema?

Cittadini, lavoratori, per favore: lottate, lottate, lottate! Noi saremo al vostro fianco, sempre con voi! E ricordate che il lavoro non è un piacere, ma un diritto! Il lavoro non è un favore, è un diritto! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, due giorni fa le più importanti testate giornalistiche nazionali ed abruzzesi hanno riportato la notizia dell'arresto di Raffaele Cilindro, imprenditore vicino al *clan* dei Casalesi, coinvolto nella ricostruzione *post* terremoto a L'Aquila.

Secondo quanto riferiscono sia «Corriere della Sera» che «la Repubblica», Raffaele Cilindro per anni avrebbe coperto anche la latitanza del *boss* dei Casalesi Michele Zagaria. Egli si adoperava assieme all'imprenditore Alfonso Di Tella, arrestato nel giugno scorso sempre nell'ambito di un'operazione sulle presunte infiltrazioni camorristiche nelle operazioni di ricostruzione, affinché i lavori *post* terremoto nel centro dell'Aquila venissero affidati ad imprese vicine alla camorra, precisamente di Casapesenna, suo paese d'origine. Vediamo così come la corruzione si concretizza nei fatti.

Nuove ombre, quindi, si addensano sulla ricostruzione a L'Aquila, ennesima dimostrazione del malaffare e delle infiltrazioni mafioso-camorristiche che hanno governato la fase *post* terremoto in questi anni, con lungaggini burocratiche e ritardi accumulati anche per colpe della classe politica

locale e nazionale, incapace di porre i minimi argini a quanto stava accadendo.

Noi del Movimento 5 Stelle, come ha detto prima la collega, facciamo anche delle buone proposte, sia in Parlamento che nei *meetup* locali, oltre che denunciare da anni le zone grigie, la diffusa illegalità e l'assenza di trasparenza che hanno contraddistinto l'affidamento dei lavori di ricostruzione dal 2009 ad oggi.

Dall'inizio della legislatura sto chiedendo l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, ma il Documento XXII, n. 5 (che oggi sollecito per la quinta volta, cari colleghi), assegnato in sede referente alla Commissione ambiente, non viene ancora calendarizzato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La verità è che voi temete l'accertamento delle responsabilità politiche e avete paura di quello che potrebbe venir fuori da un'inchiesta che si affiancherebbe a quelle già importantissime che sta portando avanti la magistratura.

Il comma 2 dell'articolo 162 del Regolamento del Senato (che spesso applicate anche per mettere in votazione, non gli emendamenti, ma il mantenimento degli articoli) recita in proposito inequivocabilmente: «Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo (...)».

Se i Regolamenti valgono per tutti e sono ancora validi quelli attuali, delle due l'una: o la Presidenza del Senato, contrariamente a quanto disposto dal Regolamento, non ha ancora stabilito alcun termine entro il quale la Commissione ambiente deve riferire all'Aula sulla proposta dell'inchiesta parlamentare, oppure è la Commissione ambiente che ignora il termine imposto dalla Presidenza del Senato.

Pertanto, mi rivolgo direttamente alla Presidenza e chiedo, per la quinta volta, che venga fornito un opportuno e dovuto chiarimento sulla questione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,52).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio ([19](#) -657-711-810-846-847-851-868)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 19 e connessi, recante «Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio»,

premesso che:

- nel corso dell'esame nella 2a Commissione (Giustizia) sono stati approvati emendamenti del Governo agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, il cui contenuto risulta negli articoli 8 e 10 del testo all'esame dell'Assemblea;

- nell'articolo 2621 del codice civile, come modificato, si prevede che i soggetti indicati al primo comma «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto... consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società...» e che nell'articolo 2622 del codice civile, come modificato, si prevede che i soggetti indicati «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto... consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge...»;

- a prescindere dalla diversa formulazione dei due articoli in ordine ai fatti materiali non rispondenti al vero, che devono essere rilevanti solo per il 2621, che pur assume uno specifico significato per l'interprete, nel corso dell'esame in Commissione, il Governo e il relatore, a specifica domanda, se le parole «fatti materiali rilevanti» fossero da considerare «elementi costitutivi della fattispecie», confermavano tale interpretazione; successivamente, nel corso dell'esame in Commissione, perveniva il parere della 1a Commissione (Affari Costituzionali), che evidenziava la necessità di un approfondimento in ordine alla piena aderenza dei due emendamenti del Governo ai principi costituzionali di determinatezza della fattispecie penale, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 3 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione, anche tenendo conto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 1989;

ritenuto:

che sarebbe sufficiente, in questa sede, la qualificazione dei «fatti materiali rilevanti» come «elementi costitutivi della fattispecie» per dedurre l'incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione, anche in base alla sentenza n. 247 del 1989 della Corte costituzionale;

che, però, non essendo vincolante per l'Assemblea l'intenzione del Governo, proponente della norma, occorre valutare il significato delle espressioni in questione.

Preliminarmente, si deve tener conto che «il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete (tale ampio margine costituisce soltanto un sintomo, da verificare, di indeterminatezza) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, si astiene dall'operare la scelta relativa a tutto o a gran parte del tipo di disvalore dell'illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di scegliere significati tipici» (cfr. Corte costituzionale n. 247 del 1989).

Le norme in questione facendo ruotare l'intero o gran parte del disvalore offensivo dai «fatti materiali rilevanti» violano gli articoli 3 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione. Infatti, non risultando individuato e determinato il tipo di illecito, rende il giudice veramente arbitro del lecito e dell'illecito;

che anche a voler sostenere che l'espressione «fatti materiali rilevanti» (che è un concetto

elastico quantitativo) delimita la concreta operatività dell'illecito, che sarebbe già individuato dall'elemento psicologico del dolo e dal contenuto offensivo del fatto non sottrarrebbe le norme ai denunciati vizi.

In particolare, se i «fatti materiali rilevanti» costituiscono «soltanto il filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno», devono sottostare al comando della determinatezza in funzione del principio di eguaglianza *ex* articolo 3, primo comma, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 247 del 1989);

che il legislatore non può, nel procedimento di formazione della norma, non individuare criteri che consentano di attribuire all'espressione «rilevanti» un significato «determinato», in modo da evitare disparità di trattamento nella repressione del delitto in esame;

che, per tale ragione, negli articoli 2621 e 2622 del codice civile vigenti, sono state introdotte soglie di punibilità, che hanno superato il vaglio di legittimità della Corte di giustizia C.E. 3/5/2005 e della Corte costituzionale «le soglie di punibilità contemplate dall'articolo 2621 del codice civile integrano requisiti essenziali di tipicità del fatto Ma la conclusione non potrebbe essere diversa qualora... condizioni di punibilità. Nell'una prospettiva e nell'altra, di fatti, si tratta comunque di un elemento che delimita l'area di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice e, non già sottrae determinati fatti all'ambito di applicazione di altra norma più generale: un elemento, dunque, che esprime una valutazione legislativa in termini di "meritevolezza" ovvero di bisogno di pena» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 161 del 2004);

che, per tali motivi, lo stesso Governo aveva proposto, nel corso dell'esame in Commissione, un altro testo di modifica dell'articolo 2621 del codice civile che prevedeva le soglie di punibilità;

che analogo discorso può essere fatto per la rilevata omissione dopo le parole «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» dell'indicazione «ancorché oggetto di valutazioni», tanto che qualche commento ha già evidenziato «a tenore letterale, dunque resterebbe non punibile una importante fetta di falsi in bilancio», mentre, nel corso dell'esame in Commissione, alla domanda se le valutazioni fossero da ritenersi comprese nei «fatti materiali» Governo e relatore rispondevano positivamente, specificando «che, comunque, sarà la giurisprudenza a fornire la corretta interpretazione»;

premesso:

che, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto nella 2a Commissione (Giustizia) è stato approvato un emendamento del Governo, diventato l'articolo 5 del testo all'esame dell'Assemblea, che stabilisce che l'imputato dei delitti elencati, ove intenda chiedere il patteggiamento *ex* articolo 444 del codice di procedura penale, debba restituire, a pena di inammissibilità della richiesta, l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli;

che a prescindere dal fatto che tale condizione di ammissibilità alla «applicazione di pena su richiesta» varrebbe solo per il corrotto e non per il corruttore, nonché dalla circostanza che in alcuni casi manca «il prezzo o il profitto» la *ratio* della norma è condivisibile, ma, se limitata solo ai reati indicati, non sembra rispondere ai necessari requisiti di ragionevolezza;

che, infatti, non si ravvisa una *ratio* che giustifichi la diversità di trattamento delle ragioni della parte offesa diversa dalla pubblica amministrazione: il ladro, che scippa la signora che ha appena ricevuto la pensione, può accedere al patteggiamento senza restituire alcunché; il rapinatore e l'evasore fiscale possono accedere al patteggiamento senza restituire alcunché,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

QP2

[FALANGA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 19 e connessi, recante «Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio»,

premesso che:

nel corso dell'esame nella 2^a Commissione (Giustizia), è stato approvato un emendamento del Governo (7.0.20000) che reca l'aggiunta di un articolo nel testo del disegno di legge volto a introdurre l'articolo 2621-*ter* nel codice civile;

tale ultimo articolo prevede la non punibilità per particolare tenuità (di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale come introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto», a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, sulla tenuità del fatto) quando il giudice valuta l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, di limitata offensività;

il decreto legislativo citato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2015 e, pertanto, al momento della presentazione da parte del Governo, dell'emendamento, l'articolo 131-*bis* del codice penale al quale lo stesso fa espresso riferimento, in materia di non punibilità per particolare tenuità, di fatto non poteva ritenersi ancora esistente nell'ordinamento giuridico;

giòva inoltre considerare che l'entrata in vigore di un atto normativo e, nel caso di specie, del decreto legislativo, non è priva di significato, considerato che in assenza di una diversa, espressa previsione, tale entrata in vigore ha luogo nel termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni;

l'articolo 10 delle preleggi c.c., dispone che «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto»; l'articolo 73 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che «le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso»;

il decreto legislativo menzionato non reca un termine diverso di entrata in vigore, ciò confermando il termine ordinario di *vacatio legis*;

per i motivi suesposti, l'espresso rinvio a una disposizione non ancora in vigore e, quindi, priva di effetti giuridici, determina il rischio di un significativo vizio formale, tale da compromettere la validità e l'effettiva operatività, e di conseguenza il rischio di un giudizio di illegittimità da parte della Corte costituzionale, la cui giurisprudenza è unanime nel senso di ammettere la sindacabilità delle leggi e degli atti aventi forza di legge adottati in difformità da quanto stabilito dalla Costituzione sul procedimento legislativo,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 19 e connessi.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, i senatori Manconi e Zavoli non hanno potuto far risultare la loro presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Biagio, per attività della 13^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Iurlaro, Nugnes, Orrù, Pepe e Scalia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Battista, per attività

dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mussini, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12, 17 e 19 marzo 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 12 al 23 marzo 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interpellanze

[D'ANNA](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [Mario FERRARA](#), [DI MAGGIO](#), [IURLARO](#), [BONERISCO](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [MARIN](#), [Giovanni MAURO](#), [MINZOLINI](#), [MAZZONI](#), [MARINELLO](#), [CANDIANI](#), [CROSIO](#), [FLORIS](#), [ARRIGONI](#), [AURICCHIO](#), [BISINELLA](#), [GIRO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [ZIZZA](#), [MILO](#), [GIBIINO](#), [BARANI](#), [VOLPI](#), [COMPAGNA](#), [PAGNONCELLI](#), [STEFANI](#), [ZUEFADA](#), [Eva LONGO](#), [VILLARI](#), [DE SIANO](#), [GIOVANARDI](#), [D'ALI'](#), [SIBILIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) ha segnato, come è noto, sul piano della legislazione ordinaria, la ripresa del processo di rimodulazione delle funzioni e della struttura organizzativa delle amministrazioni provinciali (la cui genesi risale al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) prevedendo, in particolare, che gli organi rappresentativi di tali enti, limitati al Presidente ed al Consiglio, non siano più forniti di una legittimazione democratica diretta, ma siano designati attraverso elezioni di secondo grado che vedono come titolari del diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci ed i consiglieri comunali della circoscrizione provinciale (fatta salva la statuizione derogatoria dettata dal comma 80 dell'articolo 1 del provvedimento normativo in esame);

il comma 79 dell'art. 1 della legge n. 56, per quel che concerne la data di celebrazione delle elezioni provinciali secondo le nuove modalità, opera una differenziazione fra gli enti i cui organi venivano a scadenza, o risultavano già scaduti, nel 2014 e quelli, per contro, per i quali la conclusione del mandato elettivo è prevista per il 2015 e il 2016;

nella prima ipotesi, infatti, (si veda la lettera *a*) del comma 79) le elezioni si sono svolte tra settembre ed ottobre del 2014 (e ciò anche per effetto delle linee guida dettate dal Ministero dell'interno, con circolare n. 32 del 2014);

nella seconda ipotesi, per contro, (si veda la lettera *b*) del comma 79) le elezioni debbono svolgersi entro 30 giorni dalla scadenza per fine mandato degli organi provinciali ovvero per decadenza o scioglimento anticipato degli stessi;

rilevato che a giudizio degli interpellanti:

la differenziazione normativamente prevista circa il momento di svolgimento, secondo le nuove modalità, delle consultazioni elettorali provinciali, appare intrinsecamente contraddittoria ed *ictu oculi* affetta da profili di evidente irrazionalità;

è evidente, infatti, come, con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera *a*) del comma 79 della legge n. 56 del 2014, ci si trovi di fronte ad una disposizione che non appare suscettibile di determinare aporie nell'ordinamento giuridico, poiché, *de facto*, essa impone lo svolgimento delle elezioni provinciali in una data ampiamente successiva a quella di celebrazione delle elezioni comunali (che ordinariamente si tengono in un arco di tempo ricompreso fra aprile e giugno);

del tutto distonica, per contro, appare la disciplina normativamente posta in relazione alla fattispecie di

cui alla lettera *b*) del comma 79 (riferita alle province in scadenza nel 2015 e nel 2016);
la disposizione da ultimo menzionata, per come risulta formulata, appare idonea a produrre conseguenze del tutto paradossali, e per certi versi aberranti, specie se letta in combinato disposto con la richiamata circolare ministeriale n. 32 del 2014;

l'atto interpretativo *de quo* prevede la convocazione dei comizi elettorali, ad opera del presidente in carica ovvero del commissario, entro il quarantesimo giorno antecedente la data delle votazioni (da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del mandato) nonché la definitiva individuazione del corpo elettorale al trentacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni;

considerato che:

le elezioni amministrative del 2015 si svolgeranno nel mese di maggio, in abbinamento con le elezioni regionali, di talché la pedissequa applicazione del quadro normativo delineato determinerà, come già accennato, conseguenze del tutto paradossali, poiché, qualora, come si verificherà in assenza di auspicati interventi correttivi, le elezioni provinciali si svolgessero precedentemente, ovvero contemporaneamente (evenienza non espressamente preclusa) o immediatamente dopo le elezioni comunali, verrebbe messa in discussione, in modo radicale, la libertà del voto ed ulteriormente attenuata la legittimazione democratica degli organi rappresentativi delle "nuove" province (enti che concorrono tuttora, a Costituzione vigente, a formare la Repubblica, ai sensi dell'articolo 114, e che godono, dunque, di una "protezione" ordinamentale del tutto peculiare);

nell'evenienza considerata, infatti, potrebbe accadere, da un lato, che soggetti eletti all'ufficio di consigliere provinciale debbano decadere dalla carica, o meglio essere dichiarati ineleggibili, giusta quanto disposto dal comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 e, dall'altro, che i risultati elettorali siano condizionati, in maniera decisiva, dalla partecipazione alle votazioni di Sindaci e Consiglieri comunali successivamente non confermati, dai cittadini, nelle rispettive cariche;

atteso che:

ove mai le previsioni dettate dal comma 79, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014, dovessero trovare effettiva applicazione risulterebbe accresciuto in modo esponenziale, stante le riferite premesse, il rischio di possibili contestazioni, anche in sede giurisdizionale, circa la legittimità degli esiti elettorali (senza voler nemmeno considerare, in questa sede, l'ulteriore profilo relativo ad un presumibile dilagare di strumentali e capziose polemiche politiche) ad evidente detrimento dell'immagine e della credibilità delle istituzioni;

le criticità delineate, per contro, risulterebbero eliminate *in radice* qualora si estendesse anche alle amministrazioni provinciali in scadenza negli anni 2015 e 2016, la disciplina dettata per quelle cessate nel 2014, prevedendo, in buona sostanza, una dissociazione istituzionale fra la data di svolgimento delle elezioni comunali e quella delle elezioni provinciali (da tenersi nei mesi di settembre e ottobre del 2015 e del 2016), con applicazione, altresì, della previsione dettata dal comma 82 della legge n. 56 (permanenza in carica, a titolo gratuito, del presidente e della Giunta provinciale sino all'insediamento dei nuovi organi),

si chiede di sapere se il Governo abbia adeguatamente considerato le problematiche che deriverebbero dall'attuazione della previsione dettata dal comma 79, lettera *b*) dell'articolo 1, della legge n. 56 del 2014 e quali iniziative intenda assumere, anche sul piano normativo, per prevenirne l'insorgenza ed assicurare il libero e democratico svolgimento delle elezioni provinciali negli anni 2015 e 2016.

(2-00258p. a.)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il patrimonio monumentale della città di Eboli (Salerno) ha subito un considerevole danno dal recente crollo (8 marzo 2015) di una torre medioevale del Castello Colonna. Macerie antiche e frammenti di cemento armato sono crollati dal muro di cinta esterno della struttura che ospita l'Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (I.C.A.T.T.);

l'I.C.A.T.T. accoglie mediamente circa 50 detenuti con caratteristiche ben definite: giovani di età

compresa tra i 19 e 45 anni, tossicodipendenti e/o alcolisti provenienti dalla provincia di Salerno o dal territorio della Regione Campania, con un basso indice di pericolosità sociale. La struttura di particolare rilievo storico è all'interno del castello medievale; ciò consente la realizzazione di eventi culturali ed artistici di elevato livello, garantendo gli spazi e le potenzialità per l'espletamento di iniziative trattamentali e socio-rieducative di altissima valenza, sia a livello nazionale che internazionale. L'Istituto ha una grande valenza sociale perché intende raggiungere l'obiettivo di iniziare un percorso di recupero che riconduca il detenuto al pieno e attivo reinserimento nella società, si chiede di conoscere:

a fronte del danno occorso alla struttura storica, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ognuno per le proprie competenze, per evitare che l'Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (I.C.A.T.T.) debba rinunciare alla propria sede all'interno del Castello Colonna;

se vi siano le condizioni per un finanziamento urgente affinché il bene torni alla sua piena agibilità.

(3-01806)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[RAZZI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

"Dialifluids", azienda facente parte del gruppo tedesco "Fresenius Medical Care", nonché *leader* nella produzione di sacche di soluzioni acquose destinate ai pazienti affetti da insufficienza renale sottoposti a dialisi, versa in uno stato di crisi da più di un triennio, dopo l'acquisizione dal gruppo svedese "Gambro Dasco" SpA;

dopo tale acquisizione, avvenuta nel 2011, vi è stata una tempestiva richiesta di elaborazione di un piano industriale adeguato, questione protrattasi sino a giugno 2014, mese in cui le maestranze aziendali hanno optato per la chiusura del sito industriale, a decorrere da settembre 2015, al fine di trasferire la produzione in Germania;

da notizie in possesso dell'interrogante, successivamente, si è svolto un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico tra i vertici aziendali e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanni Legnini, con la volontà di trovare una soluzione ai vari problemi che stanno alla base del calo della produzione e della conseguente debolezza aziendale;

il dottor Andrea Stopper, vice *chairman* direttore vendite per l'Europa occidentale della Fresenius Medical Care, ha evidenziato la volontà da parte degli stessi vertici, di investire sul rilancio dell'azienda. Per fare ciò, però, c'è bisogno dell'aiuto dei responsabili governativi, che dalle sedi opportune dovrebbero: sollecitare le ASL a pagare le forniture in minor tempo, mettere in condizione l'AIFA di diminuire i tempi necessari alla registrazione dei nuovi prodotti, sollecitare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sviluppare ulteriormente il trasporto intermodale al fine di abbattere i costi di gestione delle imprese esistenti sul territorio;

successivamente, però, a 6 operai che avevano manifestato di fronte all'azienda, sono state recapitate lettere raccomandate con cui essi venivano inizialmente sospesi a tempo indeterminato e, in seguito, messi in cassa integrazione;

a giudizio dell'interrogante quanto denunciato è gravissimo: padri di famiglia, che manifestano il loro diritto al lavoro, vengono dipinti come malfattori, mentre i vertici aziendali, che intendono delocalizzare un'attività industriale di vitale importanza per il territorio e la popolazione di Canosa Sannita (Chieti), non subiscono alcuna ingerenza,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dei lavoratori cassaintegrati dell'azienda Dialifluids;

se intendano adoperarsi per soluzioni alternative alla delocalizzazione dell'azienda, affinché non si vada a minare, totalmente, un territorio già molto provato.

(4-03690)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel comune di Eboli (Salerno) è ubicato l'antico Castello Colonna, considerato uno fra i più importanti del Medioevo, attualmente adibito a casa circondariale;

l'8 marzo 2015 sono crollati una parte delle mura di cinta e la torre saettiera;

a pochi metri dall'area del crollo, da diversi mesi è presente un cantiere per la costruzione di una struttura denominata "Centro Polifunzionale Santi Cosma e Damiano";

in data 27 luglio 2011, con delibera n° 44, il Consiglio comunale di Eboli ha adottato una variante al piano regolatore generale, in quanto la zona attualmente interessata dal cantiere non solo è classificata come zona omogenea A ed individuata come area di interesse comune destinata a parcheggio, ma è allo stesso tempo ubicata in pieno centro storico e nelle vicinanze, oltre al Castello Colonna, sono presenti altri beni artistico-culturali di grande rilevanza;

la Soprintendenza dei beni architettonici e per il paesaggio delle provincie di Salerno e Avellino aveva precedentemente espresso parere negativo alla realizzazione del progetto del centro polifunzionale citato;

successivamente il comune di Eboli ha presentato ricorso al TAR della Campania per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Soprintendenza;

in data 12 marzo 2010, con ordinanza n°271, il TAR Campania ha notificato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza di Salerno e Avellino la concessione della sospensiva;

considerato che il centro polifunzionale citato è stato finanziato dai fondi europei per lo sviluppo e la coesione (ex fondi Fas) per un importo pari a 6 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, possano:

verificare il nesso di causalità tra i lavori di trivellazione nel cantiere e il crollo avvenuto;

accertare se la ditta appaltante, prima dell'avvio dei lavori, abbia seguito tutte le procedure per verificare se essi potevano causare danni alle strutture adiacenti, data la zona di particolare interesse;

verificare come mai, nonostante il finanziamento europeo sia di 6 milioni di euro e la soglia limite di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori, sia di 5.186.000 euro, non ci sia stata alcuna gara d'appalto europea per i lavori del centro polifunzionale;

sollecitare, con modalità e tempi definiti, la messa in sicurezza dell'area crollata appartenente alle mura di cinta del Castello Colonna.

(4-03691)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da notizie di stampa apprendiamo dell'increscioso episodio avvenuto a Conegliano Veneto (Treviso) dove il titolare di uno studio fisioterapico si è visto recapitare un avviso di pagamento per occupazione di suolo pubblico (TOSAP) a causa del piccolo scivolo installato all'ingresso del suo locale, per agevolare il passaggio dei disabili in carrozzina;

in Italia vigono da una parte leggi che consentono ai disabili la libera circolazione contro ogni discriminazione di mobilità, e dall'altro norme e regolamenti che pongono limitazioni e tassazioni che rischiano aprire moltissimi contenziosi su scala nazionale;

si determina quindi una situazione paradossale: si sanziona chi difende i diritti dei disabili, rimuovendo le barriere architettoniche che impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità;

i disabili sono innanzi tutto persone e non pesi. Una società degna di questo nome li deve tutelare ed armonizzare l'intero apparato normativo, affinché non si incorra in simili conflitti di interpretazione, è un'azione dalla quale non si può prescindere,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda intraprendere per impedire che le leggi in difesa

della mobilità dei disabili vengano disattese e affinché si trovi una soluzione che restituisca la giusta importanza all'accessibilità alle strutture fisiche, superando quelle barriere, non soltanto architettoniche ma anche e soprattutto normative, che costituiscono un *vulnus* che impedisce la piena integrazione delle persone con disabilità.

(4-03692)

[ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

malcontento ed insoddisfazione aleggiano da mesi tra i 9.894 docenti universitari, professori e ricercatori di 65 sedi universitarie statali e non statali e istituti di ricerca, contrari al prolungarsi del blocco degli scatti stipendiali dei docenti universitari attribuiti in base al merito, previo giudizio positivo sull'attività svolta;

si tratta del blocco già attuato per il periodo 2011-2014 ed ora esteso a tutto il 2015 che si traduce, per i docenti stessi, in una negazione della meritocrazia ed una mancata valorizzazione dell'impegno e delle professionalità;

in una lettera aperta inviata il 10 dicembre 2014 al *premier* Renzi ed al ministro Giannini, la docenza universitaria, nel ricordare di esser stata già penalizzata in passato dal blocco del *turnover* e di aver contribuito nel quadriennio 2011-2014 al risanamento del Paese con il blocco degli scatti (equivalente in media a 180 euro netti al mese per ciascuno), evidenzia come il perpetrarsi di tale blocco anche nel 2015 demotivi ed avvili il corpo docente, creando ulteriore danno al settore universitario che già vive un profondo disagio per i tagli subiti negli ultimi anni; peraltro, i docenti universitari sono ormai una delle poche categorie del personale non contrattualizzato per il quale il blocco degli scatti stipendiali sussiste anche nel 2015 e unica categoria nel campo della formazione e della ricerca;

i docenti universitari, pertanto, ritenendo sia giunto il momento di reperire altrove le occorrenti risorse per il Paese, intervenendo sulle reali spese improduttive, chiedono che a decorrere dal 2015 nell'attribuzione degli scatti sia riconosciuto ai fini giuridici ed economici il periodo 2011-2014, vale a dire non già il recupero in termini economici del quadriennio 2011-2014, bensì che in relazione agli scatti di merito, a far data dal 1° gennaio 2015, lo stipendio sia lo stesso che avrebbero percepito se il blocco non fosse mai esistito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di poter dare seguito alla richiesta di cui in premessa, atteso che a parere degli interroganti il Governo deve perseguire ed attuare politiche di riconoscimento del merito e di premialità, per valorizzare la formazione delle giovani generazioni ed innalzare il livello di eccellenza della ricerca scientifica.

(4-03693)

[DONNO](#), [SERRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [FUCKSIA](#), [BUCCARELLA](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

riguardo all'assistenza ospedaliera la Regione Puglia risulta essere carente sotto molteplici profili;

nel barese l'ospedale della Murgia, i cui lavori sono iniziati nel luglio 1997, è costato fino ad oggi circa 180 milioni di euro e diverse sono le ditte che si sono avvicendate con promesse di apertura ed inaugurazione;

l'utenza di Altamura, Gravina, Poggiorsini, Santeramo (tutti in provincia di Bari) conta circa 200.000 persone e, in circa 17 anni, a causa della mancanza di reparti specialistici, si è registrata una mobilità di circa il 60 per cento della popolazione residente verso ospedali limitrofi;

nell'aprile 2014 l'ospedale della Murgia ha inaugurato la propria attività con reparti non ancora ultimati, infiltrazioni d'acqua, ascensori non a norma, sale operatorie ed ambulatori di cardiologia senza agibilità, problemi strutturali;

ad oggi, a causa della mancanza di numerosi reparti, la cittadinanza lamenta una copertura sanitaria assolutamente inadeguata nonché difficoltà nel raggiungimento di altri nosocomi in grado di soddisfare la domanda di servizio e di assistenza,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, abbia adottato o intenda adottare misure che consentano un equo riordino della rete ospedaliera regionale pugliese, mediante l'uso di criteri di adeguamento che tengano conto dell'assetto geografico, demografico e viario locale;

quale sia la posizione assunta dal Governo relativamente all'evidente necessità di una riorganizzazione delle risorse sanitarie pugliesi, considerato l'irrinunciabile diritto alla salute e all'assistenza medica dei cittadini interessati;

se non ritenga urgente ed opportuno attivarsi presso la Giunta regionale pugliese affinché si restituisca adeguata tutela ai bisogni sanitari del territorio.

(4-03694)

[DONNO](#), [MORONESE](#), [BUCCARELLA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [GIROTTI](#), [GAETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo quanto riportato in un articolo del 13 gennaio 2015 del sito *web* "Agricolae.eu", l'associazione nazionale Coldiretti avrebbe aumentato nel 2014 la retribuzione del suo segretario generale portandola ad oltre un milione e 800.000 euro, rispetto ai 1.677.029 euro già corrisposti da gennaio 2014 a maggio 2014;

a questi si andrebbero ad affiancare ulteriori 70.774 euro di reddito imponibile per attività di collaborazione per "Germina Campus SpA" (società che ha sede a palazzo Rospigliosi come Coldiretti), edizioni "Tellus", "Bluarancio SpA" (società informatica di Coldiretti) e Green assicurazioni Srl;

sempre secondo l'articolo della testata *web*, la retribuzione dell'omologa figura della Confederazione italiana agricoltori, Rossana Zambelli, è stata di 127.232 euro nel 2013 e ammonta a 102.398 euro nei primi 10 mesi del 2014;

l'articolo confronta l'elevato stipendio del segretario di Coldiretti anche con quello del Presidente degli Stati Uniti d'America di circa 380.000 euro, del Presidente del Consiglio dei ministri di 114.796,68 euro e dell'ex Presidente della Repubblica di circa 239.000 euro, evidenziando che, sommando le 3 cifre, si raggiunge la soglia di 733.000 euro, quasi un terzo della retribuzione di soli 9 mesi del vertice Coldiretti;

a margine del citato articolo è stata pubblicata una corrispondenza tra il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, e il direttore dell'agenzia "Agricolae", dalla quale emergeva la volontà di Coldiretti di diffidare l'agenzia dalla diffusione delle suddette informazioni,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rendere pubblici gli stipendi dei vertici delle più importanti associazioni di categoria del Paese, affinché attraverso la trasparenza delle informazioni, oltre che delle attività delle associazioni, siano maggiormente tutelati gli interessi dei cittadini.

(4-03695)

[CROSIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

una recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 4145/2015) ha stabilito che nel caso di un impianto di risalita «funzionale alle piste sciistiche» non sussiste il presupposto del classamento catastale come «mezzo pubblico di trasporto», considerando che l'impianto di risalita svolge una funzione esclusivamente commerciale di ausilio e integrazione delle piste da sci e non è ipotizzabile, nemmeno parzialmente, un suo utilizzo come mezzo di trasporto pubblico;

la sentenza specifica, inoltre, che nel calcolo della rendita catastale rientrano anche gli impianti fissi e cita a supporto la norma del decreto-legge n. 44 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2005, in base alla quale i beni immobili coinvolgono non solo il suolo e i fabbricati, ma anche tutte le strutture fisse che «concorrono al pregio e all'utilizzo degli immobili stessi»;

le cifre stimate potrebbero variare dai 25.000 euro all'anno per una seggiovia a 6 posti ai 50.000 per una telecabina a 8 posti: per i bilanci di queste società, già precari e soggetti all'imprevedibilità delle

condizioni meteorologiche, si tratta di una cifra insostenibile, con ripercussioni negative su un comparto strategico per l'economia turistica della montagna;

se il pagamento dell'Imu sulle attività commerciali è sicuramente comprensibile, quello sugli impianti di risalita appare a giudizio dell'interrogante assurdo, dato che tutte le leggi regionali che regolano i servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie li definiscono come "impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone nei quali una o più funi vengono utilizzate per costruire vie di corsa e per regolare il moto, anche su apposita sede terrestre, dei veicoli destinati al trasporto di persone o per trainare le persone su apposita pista";

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso, al fine di tutelare la sopravvivenza di un comparto strategico per l'economia turistica della montagna come quello dell'impiantistica di risalita, intervenire con gli opportuni provvedimenti, anche di carattere interpretativo, al fine di specificare che i servizi pubblici di trasporto di persone esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie rientrano a tutti gli effetti fra i mezzi di trasporto pubblico e pertanto sono soggetti alle stesse agevolazioni fiscali.

(4-03696)

[PALERMO](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il nostro Paese sta vivendo un momento storico caratterizzato da importanti mutamenti sociali, in particolare dall'affermazione di nuovi paradigmi familiari estranei al vincolo giuridico matrimoniale, fondati su convivenze stabili e durature, su rapporti di reciproca assistenza morale e materiale, sulla condivisione dell'abitazione e dei bisogni fondamentali, che tipicamente connotano i diritti-doveri dei coniugi;

in particolare, l'Istat (dai dati pubblicati il 13 novembre 2013) ha registrato una forte tendenza in atto dal 1972 alla diminuzione dei matrimoni, tale che negli ultimi 20 anni il calo annuo è stato in media dell'1,2 per cento, mentre dal 2008 al 2011 si sono avute addirittura oltre 45.000 celebrazioni in meno (in termini relativi, in calo del 4,8 per cento annuo tra il 2007 e il 2011);

di contro, si è assistito a una progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 hanno superato il milione nel 2011-2012;

a seguito della grave recessione attuale, sempre di più sono i giovani che rinunciano a sposarsi per ragioni economiche, ma anche gli anziani che decidono di coabitare al fine di mantenere legami affettivi e di reciproca solidarietà e di condividere le spese per la loro sussistenza;

lungi dal voler delegittimare il ruolo sociale della famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione, è evidente la necessità di prendere atto del mutamento descritto dai dati statistici, estendendo il riconoscimento di diritti e opportunità a persone conviventi che finora ne sono escluse;

il regolamento di attuazione della legge n. 1228 del 1954, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 e successive modificazioni già riconosce, all'art. 4, che «Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune», distinguendo da essa la semplice «convivenza anagrafica» (art. 5), intesa invece come insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, e quindi ponendo il discrimine tra le 2 fattispecie giuridiche nella sussistenza di un vincolo affettivo tra i soggetti coabitanti, di qualunque genere esso sia;

il regolamento prevede altresì che la costituzione di una nuova «famiglia anagrafica» fondata su vincoli affettivi ovvero i mutamenti intervenuti nella sua composizione debbano essere dichiarati al responsabile d'anagrafe per la loro registrazione (art. 13, comma 1, lett. b)) anche a mezzo di lettera raccomandata (comma 3);

considerato che:

come evidenziato dalla stessa normativa in materia di ordinamento d'anagrafe, non è in discussione la legittimazione di forme diverse di "matrimonio", bensì la registrazione e il conseguente

riconoscimento formale di situazioni reali di persone stabilmente residenti in un comune e coabitanti in forza di un reciproco legame affettivo;

alla luce di un movimento di opinione sempre più sensibile al superamento di ogni forma di discriminazione e alla promozione dell'integrazione sociale, culturale ed economica di tutte le persone non sposate, ma conviventi stabilmente, già 180 Comuni italiani si sono attivati per rendere effettivo il riconoscimento anagrafico di questi nuclei familiari, prevedendo che l'ufficio Anagrafe possa, con specifiche modalità operative, registrare su richiesta degli interessati la volontà di costituire una "famiglia anagrafica tra persone coabitanti legate da vincoli affettivi" e provvedere quindi al rilascio della relativa attestazione di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;

su questo terreno, gli amministratori locali, in assenza di chiare e precise indicazioni legislative, si sono visti costretti ad intervenire, taluni con deliberazioni consiliari, altri con ordinanze, spesso "creative", motivando l'istituzione di registri delle unioni civili non tanto ai fini della creazione di un nuovo *status* personale, che certamente spetta al legislatore statale, bensì in forza del ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con l'intento di equiparare le sempre più numerose "famiglie" di fatto a quelle sposate, agli effetti del riconoscimento alle prime dell'accesso, alle medesime condizioni, a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall'ordinamento a favore delle seconde;

considerato altresì che:

mancando allo stato una disciplina specifica sul rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio, nel tentativo di colmare tale lacuna di legge si è anche discusso sulla possibilità per le coppie di fatto di disciplinare in maniera autonoma la convivenza, attraverso l'ammissibilità di una disciplina contrattuale; in tal senso, il Consiglio nazionale del notariato ha predisposto appositi contratti di convivenza (che possono essere sottoscritti a partire dal 2 dicembre 2013 presso tutti gli studi notarili), con i quali sono regolati gli aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto anche in caso di cessazione del rapporto (ad esempio l'abitazione, il mantenimento in caso di bisogno, la proprietà dei beni, il testamento con clausole a favore del convivente eccetera);

anche la recente pronuncia del Tar del Lazio, sezione I-ter, n. 3907 del 9 marzo 2015, che ha accolto i ricorsi contro i provvedimenti del prefetto di Roma di annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile del Comune di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso celebrati all'estero e la relativa circolare del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2014, nell'affermare che il Ministero e le Prefetture non hanno potere di intervenire direttamente annullando tali trascrizioni e che «non sussiste in capo al Prefetto una posizione di generale sovraordinazione al Sindaco quale Ufficiale di stato civile, che gli consenta di sostituirsi al titolare della funzione», ha sostanzialmente fatto ricadere ogni responsabilità in materia di registrazioni anagrafiche in capo ai sindaci, ponendo anch'essa indirettamente in luce l'esistenza della lacuna normativa, che la giurisprudenza, *in primis* la Corte costituzionale, ha più volte tentato di colmare parzialmente;

quello che emerge allo stato attuale è dunque un quadro normativo assai confuso, una "penombra" legislativa entro cui i sindaci sono costretti, loro malgrado, a muoversi, come visto, in maniera disomogenea, con non poche ripercussioni di natura sociale e politica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affrontando innanzi tutto una prodromica quanto necessaria attività di distinzione e chiarificazione tra gli innegabili ed evidenti riflessi ideologici che il tema pone e i relativi argomenti normativi;

se non valuti quindi opportuno sciogliere le proprie riserve perché si giunga all'approvazione del disegno di legge n. 1211 recante "Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili", già in corso di esame in 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, ovvero se non ritenga comunque importante, dopo quasi un ventennio di dibattiti e proposte di legge inattuati, che venga in tempi brevi licenziata dal Parlamento una disciplina giuridica univoca sulle unioni di fatto, onde consentire ai sindaci, in qualità di ufficiali di stato civile, di dare indicazioni uniformi sulla tenuta dei relativi

registri.
(4-03697)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Siena Biotech è una società strumentale della fondazione Monte dei Paschi di Siena che opera nel campo biomedico dell'oncologia e delle malattie neurodegenerative, incluse le malattie rare;

la fondazione Monte dei Paschi detiene il 100 per cento di Siena Biotech;

la crisi della fondazione MPS, iniziata nel 2012 come conseguenza delle note vicende della banca Monte dei Paschi dovute all'operazione Antonveneta, è ricaduta prevalentemente sulla Siena Biotech, generando una situazione di precarietà per i dipendenti, che è sfociata in un lungo periodo di cassa integrazione;

a questo periodo, che ha visto un massiccio esodo di ricercatori, da 150 a meno di 70 in due anni, è seguita una fase di ristrutturazione dell'azienda con la dismissione del settore oncologico ed il conseguente licenziamento di 15 ricercatori;

attualmente sono impiegati presso la società circa 51 lavoratori, dei quali circa 40 sono ricercatori ed il resto amministrativi;

la fondazione MPS ha comunicato a mezzo stampa, in data 13 dicembre 2014, di non voler più considerare la Siena Biotech un progetto strumentale e di non poter più proseguire l'attività;

in data 22 dicembre 2014 la società è stata messa in liquidazione, con la nomina a liquidatore del professor Lattanzi dell'università di Pisa, il quale, il 6 febbraio 2015, ha deciso di mettere in atto un una procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori;

nel 2014, la fondazione Monte dei Paschi di Siena aveva approvato il nuovo piano industriale presentato dalla Siena Biotech che prevedeva il raggiungimento dell'autosufficienza della società entro il 2016, con una significativa e progressiva riduzione dell'impegno finanziario da parte della fondazione;

tale piano è oggi ritenuto giuridicamente incompatibile con i fini istituzionali della fondazione MPS;

il centro di ricerche è stato costruito dalla società immobiliare Sansedoni, controllata a sua volta dalla fondazione Monte dei Paschi di Siena, e successivamente rivenduto alla Siena Biotech con un mutuo da questa contratto con la banca Monte dei Paschi;

il costo del mutuo, di cui lavoratori chiedono una verifica della congruità, grava pesantemente sul bilancio della Siena Biotech, rappresentando una delle principali cause delle difficoltà economiche in cui versa l'azienda;

nel programma della Regione Toscana c'è tra i punti essenziali la creazione della "pharma valley", un polo per attrarre investimenti che vede nella Siena Biotech un centro di riferimento importante;

il finanziamento della Regione Toscana, che ha garantito di destinare 3 milioni di euro al distretto regionale "Toscana life sciences" pare finalizzato solo ed esclusivamente a garantire il pagamento del mutuo dell'immobile di Siena Biotech, che in questo senso verrebbe affittato proprio alla Toscana life sciences;

i lavoratori hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta in quanto preoccupati non solo per la perdita del posto di lavoro, ma soprattutto per il futuro di circa 6.000 italiani affetti dal morbo di Huntington, i quali perderebbero la speranza essere curati; oltre tutto, con la chiusura della Siena Biotech si assisterebbe ad una battuta d'arresto del progetto di ricerca su tale rara malattia che prosegue da oltre 10 anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano convocare un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti al fine di trovare sbocchi e soluzioni alla vicenda, anche per verificare se ci siano i presupposti per un eventuale acquisto della Siena Biotech da parte di società interessate e perché non si sia ancora proceduto in questa direzione;

se siano a conoscenza delle iniziative fino ad oggi intraprese dal Comune di Siena e dalla Regione Toscana a sostegno del polo scientifico e dei lavoratori, e quali azioni intendano intraprendere, per

quanto di loro competenza, per salvaguardare i posti di lavoro e tutelare la realtà professionale e scientifica che gravita intono all'istituto;
se non reputino opportuno per il ricollocamento dei lavoratori della Siena Biotech coinvolgere la fondazione Istituto italiano di tecnologia di Genova.
(4-03698)

1.5.2.15. Seduta n. 417 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

417a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,39*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente.

In relazione all'andamento dei lavori sui disegni di legge in materia di corruzione, l'esame proseguirà, la prossima settimana, con l'intesa che le dichiarazioni di voto avranno luogo mercoledì 1° aprile, a partire dalle ore 18. A tal fine, sono stati rimodulati gli orari delle sedute e la Presidenza è stata autorizzata ad armonizzare i tempi di discussione.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 2 aprile inizierà l'esame del disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nella stessa seduta sarà posta all'ordine del giorno la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernente l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Matteoli, secondo la procedura di cui all'articolo 135-*bis* del Regolamento. Il termine della seduta è stato pertanto fissato alle ore 19 al solo fine di concludere eventuali operazioni di voto in esito a tale procedura.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori.

Nella seduta pomeridiana di *question time* di domani il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione risponderà a quesiti sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici e riforma della dirigenza, nonché su interventi di riordino di uffici e funzioni delle pubbliche amministrazioni.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Mercoledì	25	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione
Giovedì	26	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì	26	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione su: - stato giuridico dei dipendenti pubblici e riforma della dirigenza; - interventi di riordino di uffici e funzioni delle pubbliche amministrazioni

Martedì 31 marzo pom. h. 16-20 - Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione **(dichiarazioni di voto finali mercoledì 1° aprile, ore 18)**

Mercoledì 1° aprile ant. h. 9,30-13 - Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) (giovedì 2)*

" " " pom. h. 16 - Doc. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex Ministro Matteoli e altri coindagati **(giovedì 2) (*)**
Giovedì 2 " ant. h. 9,30-19 - Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegno di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta di giovedì 2 aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 18.

Martedì	7	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	8	"	ant.	h. 9,30-13	- Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA - Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577

(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328

(Semplificazione settore agricolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (Misto-SEL). Signor Presidente, credo non si possa più negare che esiste un preciso legame tra illegalità e crisi economica, tra criminalità e mondo del lavoro. Un solo esempio: ci sono 1.700 aziende sequestrate alla criminalità. Che fine fanno i lavoratori? In Italia si calcola che circa il 30 per cento del PIL è in nero. *(Brusio)*.

Scusi, signor Presidente, ma in queste condizioni non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Prego chi non ha interesse alla discussione di allontanarsi.

BAROZZINO (Misto-SEL). Si preferisce l'Aula vuota al disturbo.

Dicevo, in Italia si calcola che circa il 30 per cento del PIL è in nero. Di esso, quasi il 50 per cento è frutto del crimine organizzato. Il resto è frutto dell'evasione fiscale stimata fra i 120 e i 180 miliardi. Sono cifre spaventose che, nei fatti, condannano il nostro Paese al declino economico e sociale. Pensate da quanto tempo si sarebbe potuta approvare e finanziare, con i proventi dell'evasione e della corruzione, la legge sul reddito minimo garantito, che noi di SEL insieme ad altri abbiamo presentato da tempo in Parlamento, se solo si facesse una lotta vera all'evasione e, quindi, alla corruzione. Al contrario, si dimostra ancora una volta di essere deboli con i forti e forti con i deboli e continuate ad accanirvi contro i lavoratori, distruggendo la democrazia e la dignità dei luoghi di lavoro. L'ultima è rappresentata dai *microchip* agli scarponi, su cui quest'Aula non ha proferito una sola parola. È una vergogna. Controlli a distanza e ritmi di lavoro massacranti: se questa è la modernità, preferiamo il passato.

Si deve ripartire - ad esempio - dalle leggi che regolano gli appalti, perché è lì che si innescano i meccanismi che possono creare illegalità e si concentrano i capitali in nero, che tra l'altro non vengono neppure reinvestiti nella produzione, ma sono trasferiti nei paradisi fiscali. Si devono combattere la scomposizione e la frammentazione del lavoro e del suo ciclo produttivo, che ormai non consentono ai lavoratori neppure di sapere per chi lavorano, come avviene negli appalti e nei trasferimenti di azienda. *(Brusio)*. È proprio difficile parlare così.

Queste leggi autorizzano l'imprenditore a togliersi ogni responsabilità nei confronti del lavoratore che utilizza nel suo ciclo produttivo, senza nessun limite, condizioni o regola. A fine Ottocento - siamo nel 1890, altro che riformismo - il legislatore dell'epoca, di estrazione liberale, nell'imporre agli imprenditori l'obbligo di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, aveva stabilito che l'impresa che organizza, che trae profitto e coinvolge del lavoro umano nella propria attività non si può disinteressare del lavoratore, ma deve essere responsabile nei confronti di quello che utilizza.

Oggi l'imprenditore non ha più questa responsabilità, grazie appunto ad una disciplina del lavoro che favorisce il suo disimpegno, e allora appalti, subappalti, la catena delle subforniture, il tutto spesso nell'ombra dell'illegalità e della corruzione.

La corruzione ha, inoltre, effetti devastanti sul lavoro, perché il sistema illegale fa sentire i propri effetti nelle aziende sane in termini di concorrenza sleale, anche in relazione al fatto che esse, che attraverso pratiche illecite acquisiscono opportunità di lavoro, molto spesso sono carenti sia sul versante retributivo che sulle condizioni di lavoro.

Parliamo di salari miseri, niente contributi previdenziali, nessuna tutela e sicurezza zero: e questa la chiamate modernità?

Allora, combattere la corruzione e ripartire dalla legalità è un impegno innanzitutto del legislatore, che non deve in alcun modo e senza ambiguità favorire pratiche illegali. Ecco, se la politica volesse

recuperare il proprio ruolo - ma temo non sarà mai così - questa sarebbe l'occasione giusta: purtroppo, però, signor Presidente, ancora una volta, vediamo che l'interesse regna sovrano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei soltanto richiamare l'attenzione del Ministro e dell'Aula su alcune circostanze non vere che sono circolate in questo periodo.

Vi è stato un ritardo nella discussione di questa legge? No: il 22 maggio 2014, a meno di un anno e mezzo dall'approvazione della legge Severino - si tratta, quindi, della legge anticorruzione, che abbiamo votato tutti, con aumento delle pene - avevamo già dato il termine per gli emendamenti. Successivamente, con emendamenti dei relatori e del Governo, per ben tre volte siamo riusciti ad arrivare a questo punto.

Domanda: la corruzione si combatte con l'aumento delle pene? Mi sento di dire no ad alta voce. Sin dall'epoca di Mani pulite, noi che operavamo in quel momento - il presidente Grasso lo ricorderà - mettemmo in evidenza di essere riusciti, con pene ben diverse da quelle approvate con la legge Severino, più basse, a fare i processi per corruzione, fenomeno che deturpava la nostra economia ed il nostro sistema Paese.

Dobbiamo renderci conto che non vi è nulla che possa inquinare la società più di quanto inquinino la corruzione, sotto il profilo non tanto delle tangenti, quanto di quell'attività che può non tradursi in utilità economica.

Abbiamo aumentato le pene nel 2012 e le aumentiamo ancora: cosa faremo fra due anni, signor Presidente e signor Ministro? Nell'ipotesi in cui la corruzione ci fosse ancora, arriveremmo all'ergastolo? Credo sia una cosa abbastanza sbagliata.

Mi sono impegnato a lungo su questa materia. Qual è la ragione, signor Ministro? Ho molto apprezzato le sue dichiarazioni di ieri, dopo quello che è stato approvato alla Camera in materia di prescrizione. Perché l'ho apprezzato? In questa sede e in Commissione, abbiamo evidenziato più volte che non era possibile tener conto di aumenti di pena non corrispondenti al sistema sanzionatorio, in quanto lo alteravano. Le faccio un esempio: ho trovato 63 articoli del codice penale che mostrano come non vi sia coerenza nella nuova disciplina che avete creato. Prendiamo l'articolo 499, «Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione»: «Chiunque (...) cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo è punito con la reclusione da tre a dodici anni», ed è la stessa pena che oggi andiamo a introdurre - anzi, è più bassa - per il reato di cui all'articolo 319-ter. Vi rendete conto, quindi, della schizofrenia?

Gli emendamenti di Forza Italia, almeno quelli che ho sottoscritto, non toccano l'aumento di pena massimo. Sa perché? Il Vice Ministro glielo può confermare: nonostante abbiamo fatto una questione in Commissione nel rendere adeguate le pene massime, non abbiamo voluto toccarle, perché è sua la responsabilità.

La scelta sciagurata di incardinare il provvedimento giovedì scorso non ha consentito di avere il termine, fino a ieri, per fare gli emendamenti. Quindi, non sapendo cosa veniva votato alla Camera, abbiamo scelto la tesi «sceglierà il Ministro» e abbiamo solo proposto la riduzione delle pene minime.

Per le pene massime, come faccio a discutere se mi troverò, dovendo unire i due aumenti a ventuno anni e mezzo o a ventotto anni e mezzo per alcuni reati, che se oggi ci fosse stata questa legge, nel 2015 avremmo un soggetto di Mani pulite che sarebbe assolto dopo venticinque-ventotto anni. Vi rendete conto dell'assurdità?

Apprezzo quanto fatto dal Ministro nella legge sulla prescrizione, dove ha introdotto finalmente un principio che era proprio del Governo Berlusconi - e la capogruppo di allora, Anna Finocchiaro, lo ricorderà - trasformando quello che era il termine del processo breve nel termine in cui deve essere celebrato il processo di appello e quello di Cassazione. Su queste norme possiamo intenderci? Vogliamo fare insieme la lotta.

Ho presentato una serie di emendamenti e ne sono già stati accolti quattro presentati da Forza Italia e

dal sottoscritto. Eppure, ce n'erano altri che riguardavano la prevenzione, sui quali mi sono sentito dire che avremmo ragionato ulteriormente in Aula. Mi auguro che in Aula si ragioni.

Mi sono sentito dire dal Vice Ministro che l'Autorità anticorruzione avrebbe svolto un'attività di gestione, ma non è così: nella legge che abbiamo approvato nel 2012 l'Autorità anticorruzione ordina la distruzione degli atti che non corrispondono alla trasparenza. Vi chiedo: nell'ipotesi in cui l'ordine non venisse rispettato, che deve fare l'Autorità anticorruzione? Rivolgersi al TAR? Oppure, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, può dare una sostituzione di quegli atti?

Vogliamo rendere veramente la corruzione un fenomeno relegato in una situazione di minima rilevanza? E per far questo, la norma deve essere tale da essere percepita come giusta ed equa.

Presidente Grasso, non devo insegnarle alcunché, ma l'elevare le pene non è un sistema penale che si ispira alle regole della Costituzione, né ad un sistema efficiente di deterrenza.

La deterrenza deriva anzitutto da una norma che sia ben adeguata e si inserisca nel sistema e poi dalla celerità del processo e dell'irrogazione della pena.

Il Ministro, grazie a Dio, ha riconosciuto in Commissione che, nei reati contro la pubblica amministrazione, la percentuale delle prescrizioni è solo il 3 per cento e i dati statistici - non per colpa del Ministro - non consentono di dare una lettura parcellizzata di quel tre per cento, ma lei sa meglio di me che molto probabilmente riguarderanno fatti meno gravi.

Quando si dice che occorre tempo per scoprire alcuni fatti, vorrei un dato statistico o uno qualsiasi che possa consentire di valutare quanti sono i fatti non scoperti o scoperti in ritardo. Non è così. In materia di reati contro la pubblica amministrazione la nostra magistratura ha fatto tutto quello che si poteva fare nei tempi giusti.

Come mai i reati non si sono prescritti per Mani pulite, signor Presidente? Perché in alcuni circondari si riescono a celebrare i processi in quei tempi?

Se non avessimo fiducia in questi tempi, perché il Ministro, alla Camera, ha introdotto - intervento con il quale, peraltro, concordo - nel provvedimento sulla prescrizione due anni per l'appello e uno per la Cassazione, anche non considerando i tempi per il deposito delle sentenze?

Allora, ci vogliamo rendere conto che abbiamo la necessità di armonizzare? L'ha detto lei ieri, signor Ministro, ma chi lo fa? Così come ieri la Camera ha discusso una norma ignorando cosa accadeva in Senato, anche noi oggi stiamo discutendo, con emendamenti già presentati, dopo che è stata approvata alla Camera la norma sulla prescrizione. Vi rendete conto che facciamo un lavoro schizofrenico? Come recuperare?

Signor Ministro, solo lei può recuperare: siccome andiamo a mercoledì per la chiusura, introduca delle correzioni. Le questioni pregiudiziali di costituzionalità che ho presentato stamattina hanno un fondamento sacrosanto e - guarda caso - ne era talmente convinto anche lei che il suo emendamento relativo all'articolo 2621 del codice penale conteneva le soglie di punibilità; esso è stato tolto dopo una riunione di maggioranza che ha dato indicazioni sbagliate. La sentenza della Corte costituzionale cui ho fatto riferimento si riferisce all'espressione «misura rilevante» in materia tributaria. In caso di evasione fiscale, la Corte costituzionale giustamente ha detto che la valutazione si rimette al giudice. Se qui il «rilevante» diventa un connotato di come deve essere l'offesa, sarà elemento costitutivo della fattispecie - come hanno detto il relatore e il Governo - oppure condizione di punibilità? Nel primo caso intacchiamo l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione; nel secondo caso, intacchiamo il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma. Mi si dice di togliere il «rilevante», perché le piccole cose non sono rilevanti. Beh, allora c'è una fascia di punibilità che consente di dire, a differenza dell'attenuante di cui all'articolo 2621-*bis*, in cui si parla di fatti «di lieve entità». Allora, se il fatto è di lieve entità, ha quella sanzione. Vogliamo dire qual è il fatto che non rientra nell'ipotesi di reato? Io non le ho riproposte, ancorché le soglie di punibilità abbiano avuto la conferma e il conforto della Corte di giustizia europea e della nostra Corte costituzionale. Quelle attualmente vigenti le ho modificate in riduzione, sperando in un momento di rinsavimento generale, perché stiamo realizzando una norma che non avrà effetti nella lotta alla corruzione, ma provocherà disastri.

Mi auguro che quel piano cui fa riferimento Cantone, e che è uno sviluppo di quelle norme sulla prevenzione che erano inserite nella legge del 2012, possa essere per qualche parte rimodulato, altrimenti noi non eliminiamo la corruzione. Infatti, le pene, che sono andate sempre aumentando, non hanno fatto sì che si sia interrotto un fenomeno che deve essere combattuto con l'intelligenza e con la volontà effettiva di non consentire più un'alterazione della *par condicio* nella gestione delle imprese e dell'attività commerciale. Come fa un'impresa straniera, signor Ministro, a venire in Italia e a sapere che sono vent'anni che da noi, quando si parla di falso in bilancio, si aggiunge nella norma «ancorché oggetto di valutazioni»? Voi l'avete espunto e lei sa meglio di me che, quando una legge non ripete la stessa disciplina, almeno sotto il profilo della fattispecie, è una modifica. È evidente, invece, che, come correttamente il relatore ha detto in Commissione, queste devono ritenersi comprese e sarà la giurisprudenza ad interpretare. Si rende conto, signor Presidente? Lei può insegnarmelo: non è possibile che lasciamo alla giurisprudenza l'interpretazione integrativa della norma: ciò significherebbe lasciare a imprese straniere la facoltà di decidere sul nostro sistema penale. E non ce lo possiamo consentire, se vogliamo - da un lato - combattere veramente la corruzione e - dall'altro - favorire quella crescita economica delle imprese, che sola può garantire a chi meno ha la possibilità di risorgere da una situazione di vero degrado in cui è stato ridotto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI \(PD\)](#). Signor Presidente, come lei sono reduce dall'incontro organizzato dalla Commissione antimafia alla Camera, cui ha presenziato anche il Capo dello Stato, che ha valorizzato il ruolo delle Direzioni antimafia su tutto il territorio nazionale nel contrasto alle organizzazioni criminali. Introducendo la sessione pomeridiana, oggi don Ciotti ha ripetuto una cosa che dice spesso: «Corruzione e criminalità organizzata sono due facce della stessa medaglia». Non sono la stessa cosa, ma certamente la corruzione rende l'economia e la società più permeabili alla criminalità organizzata. Certamente, la corruzione è anche un'occasione in più per le mafie, uno strumento che consente alle mafie di penetrare e condizionare le istituzioni e gli apparati pubblici.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 17,02\)](#)

(Segue MIRABELLI). Le recenti inchieste ci confermano che, purtroppo, la corruzione è un male diffuso nel nostro Paese, che coinvolge politica, apparati pubblici, imprese, e non solo le organizzazioni criminali. La corruzione è un male che condiziona l'economia distorcendone i principi di libera concorrenza, che porta a premiare l'illegalità e non il merito.

Le dimensioni economiche della corruzione rappresentano un fenomeno terribilmente radicato nel nostro Paese, che sottrae risorse ed opportunità ai cittadini, alle imprese sane, ai giovani, ad un sistema in cui chi innova viene penalizzato anziché premiato.

Combattere la corruzione e le mafie è una priorità su cui si gioca una buona parte del futuro del nostro Paese, la stessa possibilità di tornare a crescere, di ricostruire la fiducia nella possibilità di vivere in un Paese in cui parole come regole, merito, legalità tornino a guidare la convivenza.

In questa legislatura questo Parlamento ha già fatto cose importanti. Capisco che fa gioco a molti raccontare di istituzioni immobili, imbelli, incapaci di combattere mafia e corruzione, ma non è così. L'introduzione del reato di voto di scambio (voti in cambio di favori), ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale, e del reato di autoriciclaggio, la realizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione affidata a Raffaele Cantone, unanimemente riconosciuta come l'iniziativa più efficace realizzata in questo Paese contro la corruzione: questi sono fatti e sono stati votati in questa Assemblea.

Credo sarebbe importante che lo rivendicassimo tutti, anche perché - guardate - continuare a rappresentare un quadro disperato, in cui nulla serve ad evitare un declino inesorabile, un destino cinico e baro, che condanna questo Paese alla corruzione e all'illegalità, è un regalo a chi vuole delinquere. Se accettiamo l'idea che nulla serve, nulla è abbastanza, se non valorizziamo ciò che si fa, ma scegliamo di lamentarci, diffondiamo l'idea che in questo Paese la corruzione è una patologia incurabile e che siamo condannati a convivervi: non è così.

Anche questa legge, quella che discutiamo oggi, è un altro passo nella direzione giusta, un altro strumento utile contro la corruzione. Probabilmente ne serviranno altri, dalla riforma della legge sugli appalti alla riforma della prescrizione. Ma questa legge risponde con efficacia ad una serie di vuoti normativi che hanno indebolito l'azione di contrasto e la deterrenza della magistratura e dello Stato. Risponde ai guasti creati del 2002 dall'abolizione, di fatto, del falso in bilancio.

Senatore Caliendo, io credo nella vostra rinnovata volontà di contrastare la corruzione. Credo che, però, questa volontà si debba anche esprimere facendo autocritica su quei fatti, sulla scelta di avere abolito di fatto il falso in bilancio, che ha reso meno difficile per la criminalità procurarsi le provviste di denaro per pagare i corrotti.

Con questo disegno di legge si reintroduce il falso in bilancio, prevedendo pene dai tre agli otto anni per gli amministratori corrotti delle società quotate, ma soprattutto reintroducendo la procedibilità d'ufficio. Ancora, si interviene sulle pene che puniranno i corrotti, i corruttori, i concussi e i concussori, creando le condizioni perché si ponga fine alla sensazione di sostanziale impunità che si ha vedendo che solo poche decine di condannati per corruzione scontano effettivamente le pene in carcere in questo Paese. Non si tratta di un'ossessione punitiva, ma credo che inasprire le pene per far sì che chi corrompe o è corrotto sconti la pena in carcere costituirà sicuramente un deterrente e sarà una scelta che farà giustizia dell'idea che per i potenti ci siano trattamenti diversi da quelli riservati agli altri condannati. Ma la legge che stiamo discutendo non si limita a inasprire le pene; questo è importante ma non sarebbe sufficiente se non fossero previsti - come lo sono - strumenti utili per colpire la corruzione.

Innanzitutto, si incentiva chi denuncia, garantendo uno sconto di pena a chi, colpevole di corruzione, sceglie di collaborare, aiuta ad individuare gli altri responsabili, a recuperare i soldi e le utilità trasferite, ad evitare ulteriori episodi di malaffare. In secondo luogo, si danno ulteriori poteri e nuove prerogative all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevedendo che ogni notizia rilevante debba essere riferita dai giudici amministrativi all'ANAC, ed estendendo le tipologie di contrasto sottoposte al controllo dell'Autorità stessa.

Ho iniziato il mio intervento associando la lotta alla corruzione alla lotta alle mafie. Concludo allo stesso modo, valorizzando un'altra importante norma contenuta in questo disegno di legge: l'articolo 4, che inasprisce tutte le pene previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale per l'associazione di stampo mafioso e le estende anche per le associazioni straniere. È importante perché con questa scelta risolviamo un problema che spesso i magistrati antimafia ci hanno posto e che fa sì che i *boss* mafiosi arrestati, avendo delegato ad altri i reati fine, con il rito abbreviato e solo il reato di associazione mafiosa contestatogli, tornino dopo pochi anni sul territorio a comandare. In questo caso, senatore Caliendo, l'aumento delle pene non solo serve, ma è necessario.

Con questa norma diamo un ulteriore colpo alle mafie e confermiamo che in questo Paese c'è uno Stato, un Parlamento, istituzioni che hanno scelto di combattere l'illegalità, la criminalità e le mafie, e che per farlo lavorano per migliorare sempre di più le norme, per rendere più efficace la prevenzione, per rendere più forte il contrasto alle mafie e alla corruzione.

Si può fare di più? Si può fare meglio? Forse, può darsi; lo faremo. Ma ciò non deve nascondere che ora discutiamo un provvedimento importante, atteso da tempo, voluto dal mio partito, dal PD, da questa maggioranza, ma che spero abbia un consenso ampio che dimostri agli italiani che contro le mafie e contro la corruzione il Parlamento, le forze politiche, le istituzioni sono uniti e determinati. Questa è la cosa che fa più paura ai corrotti e ai mafiosi. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'intera Assemblea alle studentesse e agli studenti del Liceo di scienze umane «Fabio Besta» di Milano. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,10)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è assodato ormai che la corruzione costituisca un vero e proprio freno per economia e sviluppo. Non è solo preoccupante il fenomeno in sé, ma la percezione diffusa, tanto in Italia quanto all'estero, che se ne ha.

Vorrei ricordare che il 97 per cento degli italiani ritiene che la corruzione sia una pratica largamente presente, e che circa il 90 per cento, sempre dei cittadini italiani, sia convinto che la corruzione costituisca, come sostenuto dal Centro studi di Confindustria (e non da Occupy Wall Street) una zavorra per lo sviluppo, come dicevamo.

La corruzione genera un benessere di pochi contrapposto al benessere di tutti; rende inservibile l'ascensore sociale; mortifica la meritocrazia; compromette o peggiora la qualità dei servizi ai cittadini e favorisce la rassegnazione che è all'origine della fuga dei cervelli. È giusto interrogarci in quest'Aula sul provvedimento di legge al nostro esame, ma credo sia altrettanto giusto affrontare un tema così complesso anche a monte, nella logica della trasmissione dei valori e, dunque, attraverso le dinamiche dell'insegnamento.

Malala Yousafzai, la diciassettenne pakistana insignita del premio Nobel per la pace, ha significativamente accostato nel suo discorso un bambino innocente morto in guerra con una classe vuota e ha detto: «Questo premio non è solo per me. È per i bambini dimenticati che vogliono un'istruzione. È per i bambini spaventati che vogliono la pace. È per i bambini senza voce che vogliono il cambiamento». Io mi permetto di parafrasare le parole di Malala in quest'Aula e dico che noi siamo qui per dare voce a chi vuole un cambiamento pensando al futuro dei nostri figli e dei nostri giovani. Poiché appunto, quando parliamo di futuro, pensiamo ai nostri bambini, che un giorno saranno adulti e costituiranno la collettività del futuro, riteniamo che la lotta alla corruzione debba essere portata avanti anche attraverso la trasmissione di quei valori e di quella memoria che sono in grado di offrire la scuola, l'insegnamento e la cultura, intesi non come un insieme di nozioni che spesso sono destinate a rimanere inutilizzate in qualche cassetto vuoto della nostra memoria, ma che devono invece essere una bussola, inevitabilmente imperfetta e consapevolmente non dogmatica, né portatrice di morali astratte con cui cercare di orientarsi nel complicato labirinto della collettività e della contemporaneità. Ieri, la ministra Giannini ha ribadito in audizione che l'offerta formativa sarà arricchita con il cosiddetto insegnamento del rispetto alla legalità mettendo a sistema un percorso che oggi è tracciato dall'iniziativa spontanea delle scuole. Benissimo, noi ci rallegriamo e soprattutto ci auguriamo di non aver ascoltato il solito *spot* da imbonitore di televendite e che invece, all'interno del disegno di legge sulla scuola, ci sia veramente un'iniziativa che metta a sistema la coltivazione e lo sviluppo del rispetto per la legalità all'interno delle nostre scuole.

Concludendo, ricordo di nuovo le parole di Malala che, nel suo discorso alle Nazioni Unite e a Oslo per il Nobel per la pace, ha sostenuto una cosa verissima: «Un bambino, un maestro, una penna e un libro possono cambiare il mondo». La lotta alla corruzione e all'impoverimento economico e civile di questo Paese si combatte riconoscendo e trasmettendo dalla scuola primaria in poi quei valori che sono alla base del progresso e della conoscenza. Si combatte armati di armi rivoluzionarie; la parola e lo studio, e con concetti come onestà, responsabilità, inclusione e, soprattutto, consapevolezza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (PD). Signora Presidente, comincerò con il ripetere parole non mie: «La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile.

Divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione delle regole del mercato. Favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci. L'attuale Pontefice, Francesco, (...) ha usato parole severe contro i corrotti: "Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini"». Le parole riportate sono state pronunciate davanti alle Camere dal presidente Sergio Mattarella, che ha certamente saputo esprimere un sentimento diffuso nella nostra società e ha indicato al Parlamento quella che dovrebbe essere la priorità di questa legislatura. Invece, noi abbiamo atteso settecentotrenta giorni per portare in Aula il disegno di legge contro la corruzione. Invece, noi abbiamo parlato di altre priorità, che forse non erano così importanti e urgenti (mi riferisco in particolare alle riforme costituzionali, di cui sapete e su cui non ritorno).

A proposito della corruzione, anche io ho ascoltato Luigi Ciotti, poco fa, in Commissione parlamentare antimafia, e ho seguito la grande manifestazione di Bologna. Le parole di Luigi Ciotti vorrei citarle testualmente, perché sono un po' più pesanti di quelle che ho sentito evocare poco fa da un collega. Luigi Ciotti ha detto: «La corruzione è la matrice del sistema mafioso, il suo avamposto, la base della mafiosità».

I procuratori di Roma ci hanno spiegato, a proposito di Mafia Capitale, che le mafie ora si formano in modo originario e originale. Quindi, abbiamo una genesi nuova e una metastasi non più controllata del fenomeno mafioso, che passa proprio dal fatto che non abbiamo combattuto per vent'anni la corruzione.

Qual è allora l'ambito e il contesto in cui si possono formare nuove mafie sulla base di un rapporto corruttivo? Diciamo chiaramente che il primo elemento è la crisi economica. La spesa pubblica è meno generosa che in passato e la richiesta di ottenerla usa spesso l'emergenza e i grandi lavori. Il secondo elemento è l'enorme quantità di regole e di gride manzoniane con cui abbiamo nascosto per vent'anni la nostra incapacità di condurre una vera lotta alla corruzione dopo Mani pulite.

Oggi si fanno le aste al massimo ribasso. Oggi si producono certificati antimafia in grande quantità, ma dietro tutto questo c'è spesso un accordo tra corrotto e corruttore, tra impresario e politico, perché si sa benissimo che l'asta al massimo ribasso servirà soltanto a far lievitare i costi dopo. I due contraenti lo sanno e gestiscono un rapporto che non solo è corruttivo, ma è propriamente da definire mafioso.

A questo proposito, è molto importante quanto dice Luigi Ciotti: smettiamola di vantarci. Smettiamola di considerare l'antimafia come un'etichetta da tirare fuori all'occasione propizia. Smettiamola di parlare di educazione alla legalità (e a Luigi Ciotti pesa questo, perché di educazione alla legalità in un'altra epoca parlarono i vescovi e poi il Papa), perché la legalità, senza giustizia sociale, non esiste.

Credo allora che il primo passo da fare da parte della politica sia di non mettere la testa sotto la sabbia come lo struzzo e quindi accettare le responsabilità che sono sue. Dico molto chiaramente che il dibattito di questi ultimi giorni è stato largamente insoddisfacente. Il ministro Lupi si sarebbe dimesso perché aveva raccomandato il figlio e perché forse il figlio aveva accettato un regalo. Ma non è questo il motivo, cari colleghi senatori: il ministro Lupi si è dimesso perché è stato incauto in quest'Aula a difendere un personaggio come Incalza dalle giuste critiche dell'opposizione. Il ministro Lupi si è dimesso perché è stato sleale con il Governo quando ha scritto allo stesso Incalza che era disposto a dimettersi pur di salvare quella struttura che è ora oggetto dell'attenzione dell'autorità giudiziaria. Cosa altro volete da un Ministro perché si dimetta? Cosa importa a voi di come andrà l'inchiesta giudiziaria? Questo è giustizialismo. Anche il garantismo peloso è una forma di giustizialismo. Diciamo francamente che doveva dimettersi.

Dico anche con dispiacere che io non ho apprezzato l'intervento del Presidente del Consiglio, quando ha detto che per un avviso di garanzia non si devono dimettere i Sottosegretari inquisiti. Io sono contro una politica che va a rimorchio dell'iniziativa della magistratura, ma la politica, se non vuole combattere la corruzione per finta, deve anticipare la magistratura. Dico allora che quando il reato presunto, non provato, riguarda dei fatti che creano allarme nella società, come la corruzione e l'aver distorto soldi pubblici ad uso privato, le dimissioni sono opportune. Certo, quel politico può poi rivelarsi assolutamente innocente e allora la sua carriera si sarà spezzata; ma quante volte, onorevoli

collegli, abbiamo detto che la politica è un servizio e non una carriera? La carriera di quel politico si sarà interrotta, ma avrà reso un servizio importante alla Nazione e, in particolare, al tentativo di riconciliare il sentimento del Paese alla pratica degli eletti.

Voglio concludere il mio intervento dicendo che il disegno di legge che arriva al nostro esame è frutto di tante attenzioni e tanti compromessi e prevede un indurimento delle pene tutto sommato ragionevole - e quindi lo voterò - anche se in principio non sono d'accordo che serva aumentare le pene, come elemento fondamentale per combattere la corruzione. In particolare lo voglio dire al mio amico Lumia: quando si tratta di aumentare le pene per i mafiosi, mi viene un po' da ridere. Quarant'anni fa, una persona cui ho voluto molto bene diceva: «Guardate che le organizzazioni criminali sono soltanto la parte emergente dell'*iceberg*: quello che sta sotto è la corruzione e l'intermediazione politico-mafiosa». Prendersela allora sempre con i soliti e caricarli di ergastoli, non significa assolutamente combattere realmente la mafia.

Mi pare comunque questa legge rappresenti un buon equilibrio e per questo la voterò, chiedendo però all'Assemblea un'attenzione e un dibattito più generale.

Vedo il ministro Orlando presente e lo ringrazio: so quanto deve essere stata pesante la mediazione che ha svolto, ma francamente ci sono delle cose che mi offendono. Dire che cambieremo la legge al Senato, dopo aver sostenuto che il bicameralismo è la più grave colpa del Paese, mi pare un'affermazione che, in questo momento, mi sarei risparmiato: lo dico, signor Ministro, con tutto il rispetto e l'amicizia nei suoi confronti. Soprattutto occorre tener conto che, se non interveniamo bene sulla prescrizione, tutto il resto saranno gride, come quelle di Manzoni, perché è quella la tagliola per i colpevoli di corruzione.

Quanti sono i corrotti oggi in carcere? Credo 11 o forse meno. In quale altro Paese accade ciò? Siamo in un Paese in cui il galantuomo non va mai in carcere e ce lo ha ricordato anche il Papa. Vi invito dunque ad avere uno scatto di orgoglio, per essere al livello del problema che abbiamo di fronte. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, desidero ringraziare il signor Ministro per la sua presenza in Aula, segno di rispetto verso il Senato, così come per la presenza in Commissione e ringrazio ovviamente anche il Vice Ministro. Inizierò subito con una critica tecnica, per poi passare ad una parte politica, in cui illustrerò emendamenti che possiamo definire allegorici, paradossali, metaforici, emendamenti-parabola, che hanno il fine di smontare la demagogia e il falso populismo che il Governo vuole portare avanti con il disegno di legge in esame.

Per ciò che riguarda la parte tecnica, è evidente che le modifiche proposte per l'articolo 2621 del codice civile ristabiliscono le pene *ante* riforma. Mi sembrano un po' ridondanti le formule «consapevolmente espongono» e «concretamente idoneo». L'avverbio «consapevolmente», signor Ministro, è un fuor d'opera, per due motivi. Il nuovo articolo 2621 del codice civile prevederà un delitto e non una contravvenzione, *ergo* necessita del dolo; sarebbe dunque comunque impossibile punire qualcuno perché ha esposto fatti materiali falsi «inconsapevolmente». Inoltre, il reato deve essere assistito anche dal dolo specifico dell'ingiusto profitto, elemento che richiede una consapevolezza già rafforzata. Insomma, l'espressione «consapevolmente» mi sembra un'aggiunta del tutto pubblicitaria e foriera di possibile contenzioso per la successione delle leggi nel tempo. Quindi si tratta di una demagogia e di un falso populismo, che non sortirà alcun effetto.

Parimenti, l'espressione «concretamente idoneo a indurre altri in errore» apre ad interminabili discussioni sul falso idoneo in astratto, ma non in concreto. La scomparsa delle soglie, sostituite dalle due gradate espressioni fatti «di lieve entità» e fatti di «particolare tenuità», apre una discrezionalità difficilmente comprensibile in un ambito numerico, dove si può facilmente quantificare la gravità del reato.

In medicina - io sono un medico - la dose è importante, perché deve essere quella efficace e non può essere una dose qualsiasi, perché se non è sufficiente non risolve la malattia, se è troppo alta può

portare a danno o a morte il paziente.

Il nuovo articolo 2622 del codice civile aumenta le pene per le società quotate e toglie l'evento di danno. Mi sembra una buona semplificazione, salvo quanto detto sopra sul «consapevolmente». Inoltre, l'assenza sia delle soglie sia delle ipotesi gradate di lieve entità mi sembra quindi oltremodo discutibile. Si potrà sostenere che il nuovo articolo 2622 ha un'ampiezza maggiore (falsa rappresentazione che induce in errore) rispetto al previgente 2622 (falsa rappresentazione che induce in errore e cagiona danno) e che vi è quindi continuità per il rapporto di *species ad genus* (nel più ci sta il meno e non viceversa). Tuttavia, si potrà forse parimenti sostenere che il vecchio articolo 2622 del codice civile (reato di danno) è strutturalmente diverso dal nuovo articolo 2622 del medesimo codice (reato di pericolo) e quindi non v'è continuità normativa. Ciò comporterebbe che le vecchie contestazioni ex articolo 2622 del codice civile cadrebbero nel nulla per abrogazione implicita. L'unica continuità sicura sarebbe con il previgente articolo 2621 del codice civile, che è però una contravvenzione a differenza dei nuovi 2621 e 2622 del codice civile, sicché se il 2622 previgente fosse abrogato implicitamente e ci fosse continuità solo con il previgente 2621 del codice civile, si potrebbe avere l'effetto paradossale che innanzi ad una contestazione in base al vecchio 2622 ci troveremmo a non poter applicare il nuovo 2622 ma, al limite, il vecchio 2621.

Infine, ci potrebbe essere un problema nella successione tra il vecchio 2622 (reato di danno) ed il nuovo 2622 (reato di pericolo): a seconda dei criteri adottati dalla Cassazione, potrebbe saltare la continuità normativa.

Vede, signor Ministro, anche un piccolo medico come sono io può individuare delle criticità tecniche che effettivamente fanno ben evidenziare quanta superficialità, quanta demagogia e quanto falso populismo ci siano stati.

Vengo ora alla parte più politica, che mi interessa, a quegli emendamenti che ho definito allegorici, paradossali, metaforici, in forma di parabole, che molti colleghi hanno voluto citare, e li ringrazio di questo, perché vuol dire che la parabola, la metafora, l'allegoria ha centrato l'obiettivo.

Per fare qui un esempio, l'allegoria, la metafora, la similitudine o la parabola di cui mi servirò è di carattere medico. Mi rivolgo a tutti gli italiani che ci sentono: l'epidemiologia è una scienza che afferma che in ogni famiglia, ahimè, c'è una persona che può avere una neoplasia, un tumore maligno. Ovviamente, al medico si rivolge tutta la famiglia, che è impegnata in questa situazione che compromette la vita fisica di chi ne è affetto, ma anche quella familiare, sociale e lavorativa e al medico vengono chieste due cose: la terapia e la prognosi.

Nella disciplina medica dell'epidemiologia, la prognosi è di cinque anni e per cinque anni queste persone non vivono. Quando viene detto loro che si opererà tra due settimane, chiedono se non si possa anticipare di una settimana, vanno dallo specialista e continuano a fare accertamenti. Solo dopo cinque anni, dopo che sono stati effettuati altri esami, si scioglie la prognosi e si può dire se il malato è guarito. Com'è possibile pensare di portare questa prognosi nella salute giuridica a quindici, venti o venticinque anni? Noi abbiamo bisogno di tempi certi, come ci dice la Costituzione. Abbiamo bisogno che ci siano tribunali specifici o «speciali» - posso permettermi di definirli così, per la mia cultura garantista o socialista - che lavorino giorno e notte, sette giorni su sette, compresi Natale, Pasqua e Capodanno. Se quelli di cui parliamo sono reati di allarme sociale, è necessario che si intervenga specificamente e che ci si impegni affinché chi li commette venga ovviamente condannato. Non è possibile ipotizzare una prognosi a quindici o vent'anni, perché allora ha ragione allora chi dice che, quando inizia un processo, il giudice indica il periodo di prescrizione nel fascicolo in alto a destra, per cui se questo è di vent'anni il processo si farà tra vent'anni. Possiamo permettere che un chirurgo operi dopo dieci o quindici anni, con una diagnosi già fatta? Occorre procedere con tempestività: la salute giuridica è uguale a quella sanitaria, cui fa riferimento l'articolo 32 della Costituzione, che garantisce tutti. Non possiamo permetterci, dunque, di non sciogliere la prognosi e tenere in sospeso delle persone alle quali magari solo tra quindici-vent'anni diremo se sono innocenti o no, magari tenendole in carcere per diversi anni.

Per questo ho presentato degli emendamenti provocatori, perché non si può andare sul falso populismo

o sulla facile demagogia. Dico allora: frustiamoli o mettiamoli in piazza, a seconda se siano indagati oppure rinviati o no a giudizio.

Oltre a questi ho presentato poi altri emendamenti, che sono seri e che mirano a fare prevenzione. In particolare, se pensiamo che l'80 per cento del bilancio delle Regioni è impegnato nella spesa sanitaria, bisogna togliere alla politica i direttori generali, i direttori sanitari e amministrativi e affermare la meritocrazia. Qualcuno ha parlato della fuga di cervelli, che si verifica perché si fa del clientelismo. Su questi temi ho voluto battermi presentando alcuni emendamenti - su cui il Governo non si è espresso però favorevolmente - al fine di togliere queste figure alla politica, alle cooperative rosse, alle Regioni rosse, bianche ed azzurre, per riaffermare la meritocrazia ed impedire la fuga di cervelli.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Sì, Presidente.

Per questo, dunque, ho presentato degli emendamenti allegorici, che sono delle similitudini, delle metafore e delle parabole, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché si faccia concretamente della prevenzione e non prognosi a quindici o a venti anni. Le prognosi, come nella salute pubblica, devono essere a cinque, sette o dieci anni al massimo, ma non di più; altrimenti l'Italia è destinata a morire e, con questo aumento delle pene, nessuno verrà ad investire in Italia e noi saremo nell'intera Europa il fanalino di coda per quanto riguarda gli investimenti stranieri.

Non c'è dualismo tra garantismo e giustizialismo: la prevalenza non può che essere del garantismo. La nostra Costituzione è garantista; i giustizialisti se ne ritornino nella Russia di Stalin o nella Germania di Hitler.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, sono anch'io particolarmente contenta per la presenza del Ministro della giustizia, visto che trattiamo temi di grande rilevanza, ai quali mi fa piacere, dunque, che sia data attenzione.

Discutiamo di questo disegno di legge sulla corruzione - credo casualmente - proprio nei giorni in cui c'è stato un grande movimento in tutta Italia, che si è concentrato a Bologna nella Giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti della mafia, di cui molti hanno già parlato e su cui dunque non mi soffermo. Vorrei semplicemente ricordare che quella è stata una grandissima occasione in cui molti di noi hanno avuto l'impressione che forse possiamo cercare di essere un pochino più fiduciosi rispetto al nostro futuro. Intanto c'era una grandissima partecipazione di giovani seri e impegnati, che sono rimasti tutto il giorno; prima hanno ascoltato un elenco lunghissimo - sembrerebbe impossibile pensare che i giovani siano così rispettosi e silenziosi - di persone vittime della mafia, e poi hanno partecipato a tutta una serie di momenti di riflessione sui temi che attengono alla criminalità organizzata, alla corruzione, alla mafia. Questi giovani hanno partecipato con grande intelligenza e con una grande passione per contribuire a costruire una società diversa da quella che loro incominciano a conoscere man mano che diventano grandi.

Proprio in occasione di un seminario che abbiamo fatto su temi che riguardano in particolare corruzione e sanità, un assessore presente ha giustamente sottolineato come ci fossero tanti giovani, operatori e non, della sanità; purtroppo non c'erano però le generazioni più vicine alla mia, quasi che la nostra generazione abbia un po' perso l'attenzione reale a questi temi, spesso l'attenzione è più retorica che non reale ai fini della partecipazione e della voglia di costruzione.

Quel giorno ho pensato che se è vero, come diceva qualcuno molto autorevole che poi citerò, che la politica deve interpretare le grandi correnti di opinione, e anzi deve organizzare al meglio le aspirazioni della popolazione, forse in giornate del genere abbiamo l'occasione di verificare che c'è una grande aspirazione a un mondo diverso, e noi abbiamo il dovere non soltanto di occuparci delle leggi che modificano le sanzioni penali nei confronti di questi atti, ma anche il dovere di organizzare queste aspirazioni e contribuire affinché possano migliorare il nostro sistema e il nostro Paese.

La corruzione, come è già stato detto quindi non mi ci soffermo, molto spesso è fortemente intrecciata con la criminalità organizzata, che ormai in molti casi sembra pervasiva. Gli effetti della corruzione e

della criminalità organizzata sono ben più ampi di quelli che normalmente ci limitiamo a considerare come effetti diretti. Gli effetti diretti, è vero, sono gli aumenti dei costi delle prestazioni, soprattutto quando riguardano la pubblica amministrazione (molto spesso la pubblica amministrazione è fortemente coinvolta). Essi però non comportano soltanto un aumento dei costi dei servizi, ma sempre più, soprattutto in questi anni di grandi restrizioni, in particolare nei settori del *welfare* e della sanità, per non parlare del sociale dove la situazione è drammaticamente grave, hanno l'effetto di ridurre i servizi disponibili per i cittadini e impedirne l'offerta.

Ormai non è più una questione di aumento della spesa, che diventa impossibile perché le restrizioni lo impediscono, ma di riduzione dei servizi per i cittadini. Sappiamo ormai per certo che la corruzione, addirittura, peggiora la salute dei cittadini: ci sono studi che dimostrano che dove c'è più corruzione (ovviamente questo fattore è una concausa rispetto ad altre) la mortalità infantile è più elevata. La corruzione aumenta le disuguaglianze perché colpisce soprattutto la popolazione più fragile e quella più debole; frena lo sviluppo, lo sappiamo benissimo e non mi soffermo su questo perché non credo che ci sia neanche bisogno di parlarne; sappiamo che distorce la concorrenza a vantaggio dei corrotti, dei meno seri e a danno delle persone e degli imprenditori più seri che fanno fatica a sopravvivere in un mercato inquinato; e ancora, alimenta l'ingiustizia.

Mi vorrei soprattutto soffermare su un effetto molto importante, rispetto al quale credo che questa Assemblea debba riflettere più a lungo. Mi riferisco al fatto che la corruzione e la criminalità organizzata riducono la fiducia nelle istituzioni. Porto un esempio, se mai ci fosse bisogno di un esempio concreto. Noi sappiamo, non solo in Italia ma anche in altri Paesi, che tutte le volte che c'è un fenomeno di corruzione che riguarda ad esempio un'azienda ospedaliera, c'è un calo immediato, che per fortuna dura pochissimi mesi, e poi c'è una ripresa delle donazioni di organi. Pensiamoci molto attentamente: da fenomeni di cattiva amministrazione o addirittura di corruzione discende la sfiducia nelle istituzioni, e la sfiducia nelle istituzioni si può trasformare in qualcosa di più, che intacca addirittura la democrazia.

Mi permetto allora di sottolineare che la questione della corruzione non può esaurirsi semplicemente nell'aumento delle pene, che pure sono importanti, soprattutto dopo che nel decennio precedente le abbiamo ridotte, favorendo in qualche modo situazioni che certamente non avremmo dovuto favorire (e adesso ce ne rendiamo conto, perché i numeri ce lo dicono). La questione della corruzione non si esaurisce soltanto con la modifica del codice penale e con l'aumento delle pene: questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente.

Dato che altri hanno citato autorevoli nomi, che non voglio riprendere, perché condivido assolutamente quanto è già stato detto da chi mi ha preceduto, mi permetto di citare con grande umiltà Enrico Berlinguer. In questi casi, infatti, non posso non ricordare la sua intervista nel 1981: sono passati trentaquattro anni e molte delle cose che disse allora sulla questione morale purtroppo hanno ancora tanto da insegnarci. Enrico Berlinguer diceva che: «La questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci ladri, corrotti e concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, denunciarli, metterli in galera». Se, come classe politica, abbiamo una responsabilità, dobbiamo pensare che il problema non è soltanto scovarli, sanzionarli e metterli in galera. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il livello etico presente nella nostra società. Dobbiamo risvegliare le coscienze e testimoniare quello che si può fare per far in modo che vi siano funzioni di deterrenza rispetto a queste manifestazioni e addirittura la capacità di prevenirle, perché, quando si arriva al codice penale, vuol dire che abbiamo già fallito. Ancora per una volta, vuol dire che abbiamo fallito, perché non ci siamo resi conto che eravamo di fronte a situazioni particolarmente gravi e non siamo stati capaci di impedirle, scovarle ed arginarle, intervenendo precocemente.

Molto ci sarebbe da dire anche su quella parte della pubblica amministrazione, di cui mi occupo e rispetto alla quale ho elementi di conoscenza più ampi rispetto ad altre, la sanità: essendo un settore economico di grande rilevanza dal punto di vista delle risorse che ha e che mette a disposizione dei cittadini, si presta ad operazioni di varia natura ed è di grande interesse per la criminalità organizzata e i corruttori. Ebbene, in realtà, da quel poco che sappiamo - perché il fenomeno ovviamente è per

definizione nascosto - non vi sono elementi che dimostrano che nella sanità vi sia una maggiore presenza di fenomeni corruttivi e di criminalità. Certo, però, quei fenomeni sono più gravi rispetto a quando avvengono in altre situazioni, perché lì vanno a ledere il diritto dei cittadini ad essere tutelati nella salute.

In conclusione, signora Presidente, quello che stiamo vedendo in questo momento è che tutto l'apparato normativo messo in piedi a favore di una maggiore trasparenza e di norme miranti a prevenire la corruzione è imponente e maestoso: spesso, quando ci confrontiamo con altri Paesi - salvo alcuni elementi nei quali non abbiamo una storia, quindi facciamo fatica a migliorare la nostra normativa - siamo anche all'avanguardia. Il problema è che in questo momento dobbiamo domandarci come possiamo far sì che non siano soltanto adempimenti burocratici: la trasparenza ed i piani per la prevenzione della corruzione sono estremamente importanti, ma bisogna che non siano soltanto un adempimento burocratico; altrimenti, riusciremo a scoraggiare quell'atteggiamento di attenzione alla legalità presente in molti cittadini ed operatori pubblici, se pensiamo di aver esaurito il nostro compito trasformandolo semplicemente nella compilazione di moduli e nella predisposizione di documenti che devono essere inviati ad una qualche autorità competente.

Ecco che allora è necessario che, al di là delle modifiche normative e delle azioni amministrative, ritorniamo a testimoniare la responsabilità e la coscienza civile e soprattutto a fare in modo che si faccia buona amministrazione.

La mancanza di buona amministrazione, infatti, è il terreno fertile su cui si annidano tutti questi fenomeni di illegalità, ai quali abbiamo prestato troppo poca attenzione, anzi, che spesso abbiamo denigrato in questi ultimi anni, pensando che la pubblica amministrazione fosse composta tutta da personaggi assolutamente impreparati e comunque improduttivi. In realtà, su questo dobbiamo riflettere, perché se non torneremo a fare buona amministrazione non riusciremo neanche a combattere la corruzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto a rappresentanze di studenti della Fondazione CEUR - Centro europeo università e ricerca [PRESIDENTE](#). Colleghi, salutiamo le rappresentanze degli studenti e delle studentesse di Bologna, Milano e Catania della Fondazione CEUR - Centro europeo università e ricerca, ai quali rivolgiamo il nostro benvenuto al Senato. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,46)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

[LUMIA](#) (PD). Signora Presidente, ci siamo: al Senato, finalmente, in Aula, inizia l'*iter* di approvazione del disegno di legge contro la corruzione. Vorrei ricordare anche la presenza di una norma importante sull'associazionismo di stampo mafioso e sul tanto discusso falso in bilancio.

Colleghi, il combinato disposto di corruzione, mafie e reati economici come il falso in bilancio crea un danno irreparabile al nostro Paese. Un danno che blocca l'economia e le sue possibilità di ripresa a ritmi elevati, come mai nel nostro Paese, ma erode anche la fiducia tra i cittadini e soprattutto nelle istituzioni, disarticolando il rapporto tra i cittadini e queste ultime.

Colleghi, penso possiate condividere che il danno principale viene perpetrato nei confronti dei giovani, delle nuove generazioni che non vogliono vivere in un Paese corrotto e pieno di mafie, che non guarda al futuro e non è solido, che non ha un rigore nel vivere il suo rapporto con le leggi. Ecco perché, colleghi, dobbiamo stabilire il livello della risposta.

Penso, ed il Partito Democratico chiede, che la risposta debba essere la più severa possibile. Con tale approccio, possiamo fare in modo che questo cammino, che è stato durissimo, irto di ostacoli e pieno di insidie, possa arrivare a buon fine nei prossimi giorni, senza più ritardi ed incertezze.

Colleghi, dal testo che voteremo qui in Aula mancano due argomenti molto rilevanti, perché già approvati in altri provvedimenti di legge e quindi già in vigore. Mi riferisco alla fattispecie di cui al controverso articolo 416-ter, cioè allo scambio elettorale politico-mafioso, e al testo di legge sull'autoriciclaggio.

Abbiamo anche non trattato la parte che riguarda la prescrizione, perché è stato affrontato dalla Camera proprio ieri, in prima lettura, ed è stato approvato un apposito disegno di legge che ne aumenta la durata per tutti i reati e in particolare per quelli di corruzione. Una linea rigorosa, che riteniamo vada mantenuta anche qui al Senato.

È un errore cadere nel tranello di chi vuole contrapporre la prevenzione alla repressione. Abbiamo discusso molto in Commissione giustizia, se ne discute nel Paese e molti esperti ci sollecitano a prestare molta attenzione alla prevenzione. Siamo d'accordo, perché la prevenzione è un'arma decisiva. Ma nella lotta alla corruzione e alle mafie, prevenzione e repressione sono due facce della stessa medaglia che non possono essere separate.

Il Governo ha dato un segnale molto forte: ha costituito la nuova Agenzia nazionale anticorruzione (ANAC), che è un passo in avanti proprio nella direzione della prevenzione, ma altri passi vanno fatti.

Certo, va condivisa l'impostazione che richiede un approccio e un piano integrato alla lotta alla corruzione. Altroché! Bisogna riformare radicalmente la pubblica amministrazione - sarà tema che tratteremo nei prossimi giorni - ruotando i dirigenti ed eliminando la giungla dell'intermediazione, che spesso si trasforma in perversa intermediazione burocratico-clientelare e corruttivo-mafiosa.

Così pure bisogna modificare il codice degli appalti - com'è stato qui da più colleghi ripetuto - per ridurre il numero delle stazioni appaltanti ed evitare il ricorso agli *escamotage* giuridici: perizie, varianti, riserve, subappalti di comodo, addirittura direttori dei lavori nominati dal *general contractor*. Bisogna invece premiare l'attività dell'impresa che, per realizzare l'opera pubblica, investe tutte le proprie energie sul cantiere, con operai e tecnici, e non sugli studi legali, al fine di trovare qualunque pretesto per ritardare i lavori, per far scorrere gli anni e così aprirsi la strada all'intermediazione interessata. Sono pure necessarie tante altre iniziative che investono i piani culturale, sociale e civile, al fine di promuovere la denuncia - sì, la denuncia - da parte dei cittadini e degli imprenditori che promuovono o ricevono richieste corruttive.

In Aula è giunto un testo di legge che si compone di tre aspetti: norme sull'anticorruzione, norme sull'articolo 416-bis e norme sul falso in bilancio. Sulla lotta alla corruzione sono state aumentate le pene, già inasprite, seppur blandamente, dalla legge Severino nel 2012 e che ovviamente non si sono rivelate adeguate a contrastare il fenomeno corruttivo nel nostro Paese. Sono state inserite anche delle norme più rigorose ed innovative. Vorrei ricordare, colleghi, che su tutte le norme che sono previste contro la corruzione c'è stato questo aumento di pene, dall'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione alla condanna che consegue l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego.

Vorrei ricordare anche, cari colleghi, il reato di peculato, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione e così pure la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, i reati di corruzione in atti giudiziari (reato gravissimo), l'induzione indebita a dare o a promettere, le circostanze attenuanti, le norme sulla concussione. Insomma, si è voluta fare una scelta di maggiore severità, senza incorrere in scelte che sono contrarie alla nostra Costituzione e senza commettere l'errore grossolano di pensare che l'inasprimento delle pene di per sé sia risolutivo rispetto al concerto di tutte le altre questioni che bisogna affrontare in una visione integrata della lotta alla corruzione.

Ma ci sono anche delle nuove norme. A titolo di esempio, vorrei ricordare che si introduce una nuova fattispecie, che riguarda la cosiddetta riparazione pecuniaria. In sostanza, per reati principali di corruzione, quando sono coinvolti un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con la sentenza di condanna deve essere ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto

indebitamente ricevuto, senza per questo pregiudicare il diritto al risarcimento del danno.

Nel testo di legge approvato in Commissione giustizia e alla nostra valutazione d'Aula è stata inserita la norma, già collaudata nella lotta alle mafie, dell'istituto premiale della collaborazione di giustizia. Inoltre, il ministro Orlando è stato molto attento ad inserire l'istituto del patteggiamento collegandolo non più ad una semplice richiesta da parte dell'imputato, ma sottoponendolo ad una condizione importantissima: per ottenere questo beneficio bisogna restituire il maltolto.

Inoltre, abbiamo voluto dare ulteriori poteri all'Agenzia nazionale. Ricordo che sia il giudice amministrativo, sia il pm in sede penale comunicano all'Autorità anticorruzione le indagini svolte e i provvedimenti adottati, affinché l'Autorità possa meglio prevenire gli episodi di corruzione o evitare il blocco nefasto della realizzazione dell'opera pubblica.

Dicevo, colleghi, che è stato inserito in Commissione, di concerto con il Governo, l'aumento delle pene per reati di stampo mafioso, il famoso articolo 416-*bis*. Finalmente si dà una risposta efficace all'evoluzione delle strategie delle organizzazioni mafiose. Con il passare degli anni, infatti, proprio i capimafia hanno affidato alla bassa manovalanza i cosiddetti reati fine (estorsione, minacce, violenze, traffico di droga), nella consapevolezza che il reato di associazione mafiosa è colpito con pochi anni di reclusione, per cui oggi nei nostri territori abbiamo tanti *boss* di primo piano che sono ritornati per fine pena.

Cari colleghi, nel 2010 era stato approvato un mio emendamento, qui, al Senato, che aumentava di due anni tale reato. Adesso abbiamo fatto una scelta delicata, che deve essere valutata, ma che ritengo debba essere confermata: quella di inasprire ulteriormente le pene, prevedendo un periodo di detenzione fino a ventisei anni proprio per chi è ai vertici delle organizzazioni mafiose.

Infine, il testo alla valutazione dell'Assemblea prevede anche il rafforzamento del falso in bilancio. L'attuale normativa è stata individuata come un limite grave, che ha screditato il nostro Paese agli occhi degli investitori internazionali e che nel disegno di legge in discussione qui in Aula torna ad essere un reato da punire più severamente. Il falso in bilancio può essere perseguito d'ufficio e non tramite una querela di parte, come previsto dalla normativa vigente, quella attuale.

Rispetto al testo originario, proposto dal Governo, si è convenuto di eliminare le cosiddette soglie di non punibilità a favore della distinzione tra imprese quotate in borsa e imprese non quotate, salvaguardando da un eccesso di rigore le piccolissime attività commerciali, artigianali, imprenditoriali, incappate in errori nella redazione dei bilanci.

Cari colleghi, la lotta alla corruzione, alle mafie, ai reati di economia criminale ha bisogno di un Paese che si svegli, ma soprattutto di una politica che si svegli, di una politica che riprenda il suo ruolo di guida, in grado di indicare, in una visione di un moderno Paese, quale strada percorrere.

Vi riporto, cari colleghi, gli appelli che sono stati avanzati: ricordo le tante associazioni che in questi anni si sono battute e che hanno compreso che il rapporto tra mafia e corruzione è un rapporto viscerale, che danneggia il nostro Paese. Sono state ricordate Libera con don Ciotti, anche oggi a Bologna una giornata contro le mafie, le associazioni antiracket, la Fondazione Caponnetto, il Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, I cittadini contro le mafie e la corruzione e tante altre espressioni del nostro mondo, come il Presidente della Repubblica, Papa Francesco. Insomma, penso che sia giunto il momento che anche il Parlamento decida al meglio e decida la strada del rigore e della severità per dire al Paese che si volta pagina.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palma. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, con tutta l'amicizia e la stima che nutro nei suoi confronti, desidero manifestare la mia solidarietà al professor D'Ascola per quello che ha dovuto subire di contrario al suo riconosciuto sapere giuridico e alla sua storia personale da parte del senatore D'Ascola, e in particolare per quanto il senatore D'Ascola, spesso in contrasto con i principi del nostro ordinamento, ha dovuto avallare per seguire un Governo e una maggioranza assolutamente demagogica e priva di aggancio alla realtà.

Allo stesso modo, ritengo che il presidente Grasso debba formulare un ringraziamento al senatore

Cappelletti, il quale, avendo puntualmente evidenziato le differenze che sussistono tra il disegno di legge Grasso e il disegno di legge che oggi è all'attenzione dell'Assemblea, ha impedito che una pessima legge come questa possa, nella cronaca dei prossimi anni, portare il nome Grasso. C'è una legge Severino, non ci sarà, grazie al senatore Cappelletti, una legge Grasso.

In che cosa si risolve questa legge? In un semplice - devo dire la verità, anche scarsamente fantasioso - inasprimento delle pene. Di fronte all'emergenza della cronaca, il Governo risponde aumentando le pene, dimenticandosi, però, ad esempio, che lo scandalo dell'Expo, lo scandalo del MOSE, lo scandalo di Mafia Capitale, lo scandalo recente dei grandi appalti sono nati in un momento in cui, dopo la legge Severino, si era addivenuti esattamente ad un inasprimento sanzionatorio; e il Governo risponde senza porre alcuna riflessione sul fatto che, a fronte dei 7.500 detenuti in Germania per fatti contro la pubblica amministrazione, in Italia ve ne sono solo 230. Il che evidentemente, se si vuole, individua, a seconda di come la vogliamo pensare, o una certa incapacità investigativa degli organi deputati a contrastare lo specifico fenomeno, ovvero che l'inasprimento delle pene davvero non serve a nulla. Infatti, se sono solo 230 le persone detenute in carcere, a fronte di un fenomeno corruttivo così ampiamente percepito, debbo ritenere che o non è esatta la percezione, ovvero che le indagini non sono particolarmente efficaci.

In che cosa si risolve questo provvedimento? In un forsennato aumento dei minimi e dei massimi della pena. Per quanto concerne i minimi (la corruzione, se non sbaglio, arriva a sei anni), al di là del fatto che questo aumento comporta inevitabilmente una mancanza di fiducia nei confronti del potere discrezionale del giudice - è una forte critica che questo Governo fa alla magistratura - mi chiedo in che termini e in che modi, ministro Orlando, pensate di poter punire una corruzione per 500 euro, 1.000 euro, 50 euro, 200 euro (faccia lei) con una pena che non potrà essere inferiore a quattro anni di reclusione. Per converso, quando voi procedete all'aumento delle pene - doveroso, noi non lo abbiamo contrastato - dovete essere onesti fino in fondo, perché dovete affermare che quell'aumento si piegava ad esigenze diverse. In primo luogo, alla possibilità di aumentare il grande orecchio che impera in questo Paese, e cioè le intercettazioni telefoniche, che da che erano, giusta la nostra Costituzione, mezzo eccezionale di investigazione, sono diventate la prassi. Si è persa, signor Ministro, la capacità di indagare, perché le intercettazioni impigriscono; evitano che gli investigatori si affatichino.

In secondo luogo, è evidente che si piega alla prescrizione. Certo, a dir la verità, come riuscirete a sintonizzare queste pene con la prescrizione che avete appena varato alla Camera, non so; le faccio i miei più grandi auguri, ma le voglio dire una cosa. Credo fosse presente la senatrice Capacchione. Ho chiesto ad un ragazzo di 30 anni, laureato, preparato, chi fosse Cusani, chi fosse Trane, ma non mi ha saputo rispondere, in ciò evidenziando in termini chiari il senso antico della prescrizione, e cioè che quando si dimentica il fatto, quando l'allarme sociale viene meno, viene meno l'interesse dello Stato alla punizione. Ciò a tacere di quel principio della ragionevole durata del processo che pure lei, signor Ministro, ha inteso richiamare.

È inutile che il presidente Renzi, come al solito con grande capacità oratoria, dica: non vogliamo uno Stato di polizia, ma uno Stato di pulizia. Il Presidente del Consiglio dovrebbe infatti sapere che quando vengono meno le garanzie (e garanzie sono le intercettazioni nei casi eccezionali, i processi in tempi ragionevoli, la possibilità di comminare la pena quando quella pena può ancora assolvere alla sua funzione rieducatrice), ebbene, quando vengono meno le garanzie, si è in uno Stato di polizia.

Noi nello Stato di polizia non ci siamo stati neanche quando il Paese era affaticato dalla tragedia del terrorismo. Non furono fatte all'epoca leggi speciali; non furono violate le garanzie dei cittadini e, ciò nonostante, quel fenomeno venne debellato.

Credo che siamo in presenza di un grande *spot* propagandistico. Un esempio fra tutti: sento dire dal Presidente del Consiglio e dalla maggioranza che questo Governo ha il grande merito di avere potenziato i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione. Falso. Quei poteri nascono dalla legge Severino, e l'intervento che è stato fatto dal Governo sull'Autorità anticorruzione sotto il profilo dei poteri si limita semplicemente a veicolare le notizie dei cosiddetti pubblici ufficiali informatori, i sicofanti della pubblica amministrazione, ex articolo 54-bis della legge Severino, a imporre agli

avvocati dello Stato di riferire all'Autorità anticorruzione la presenza di anomalie negli appalti; ed è evidentemente un intervento sull'Expo.

Ed è proprio questo potenziamento di poteri che dimostra l'assenza di un progetto e la capacità solo di rispondere con un fatto emergenziale a ciò che la cronaca rappresenta.

Signora Presidente, signori senatori, ma perché quei poteri dovevano essere limitati solo all'Expo e non anche al Mose e ai grandi appalti? (*Applausi del senatore Liuzzi*). Perché si è inteso fortificare l'Autorità anticorruzione solo con riferimento a un segmento della vita degli appalti di questo Paese? Non ritenete che abbia ragione «Il Foglio» quando afferma che ormai Cantone è diventata una Madonnina dietro la quale il Governo e questa maggioranza nascondono le proprie lacune? Per la Presidenza della Repubblica c'era Cantone, per il Ministro delle infrastrutture c'era Cantone e per gli appalti c'è Cantone. Cantone si tiri fuori da questo tipo di discorso. Lo faccia per rispetto alla sua storia professionale.

Quanto agli inasprimenti sanzionatori, vale quanto dice Cantone e quello che dicono tutti i magistrati, cioè che l'inasprimento sanzionatorio non accompagnato da altre misure non ha alcuna capacità di deterrenza. A proposito di quello che si fa e non si fa, sarei curioso di chiedere al Governo che fine ha fatto il regolamento per la valutazione delle *performance*, pur previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 114 del 2014 sull'autorità nazionale anticorruzione. È un regolamento che non esiste, che scompare, eppure credo che, in un momento in cui lo sguardo sospetto si orienta verso i dirigenti, forse era necessario fare quel regolamento. Probabilmente lo si farà quando la cronaca ci presenterà un'ulteriore emergenza.

In questo disegno di legge vi sono degli errori gravi, addirittura dal nostro punto di vista inficiati di incostituzionalità. So bene quello che è accaduto in Aula con il voto politico della maggioranza, ma la Corte costituzionale toccherà il patteggiamento perché davvero non ha senso che la condizione a cui voi piegate il patteggiamento non esista per l'omicida, per l'estortore e per l'evasore fiscale. Eppure, voi puntate la vostra attenzione al falso in bilancio come elemento strumentale esattamente dell'evasione fiscale. Che senso ha la legislazione premiale in un fenomeno che normalmente si presenta sinallagmatico? Due persone, una corrompe e l'altra è corrotta; una concute e l'altra è concussa. Sarà per voi sufficiente che il corrotto dia notizie su come reperire il provento del reato per ottenere una diminuzione fino alla metà della pena o avete immaginato, sbagliando quando lo calate nel sistema per come l'avete disegnato, che tutto fosse sistema corruttivo? E sul falso in bilancio il senatore Caliendo stamattina ha spiegato. Mi volete togliere un'altra curiosità? Se immaginate che per esserci falso in bilancio ci debbano essere fatti materiali rilevanti (formula incostituzionale di cui farà strame la Corte, *ex* articoli 3 e 25 della Costituzione), come riuscite a rendere compatibili i fatti materiali rilevanti con la lieve entità e la particolare tenuità se una cosa in sé esclude completamente l'altra?

Ma l'errore più grande che avete fatto (perché non avete fantasia) è non avere immaginato un doppio sistema di corruzione: la corruzione di tutti i giorni, quella punita così come è punita adesso, e la corruzione dei grandi appalti, che si muove come un reato non più contro la pubblica amministrazione, ma contro l'economia nazionale.

Lì aveva senso alzare i minimi e i massimi della pena, perché se un intervento corruttivo in quei grandi appalti blocca l'azione di ammodernamento del Paese, lì noi dobbiamo intervenire con assoluta durezza! E non possiamo permetterci, non avendo coraggio o fantasia per fare questo, di inficiare il sistema con una totale irrazionalità dell'apparato sanzionatorio.

In un settore dove vige la regola del segreto, dell'omertà, sarei curioso di sapere quanti sicofanti della pubblica amministrazione, sia pur coperti dall'anonimato, come loro garantito dall'articolo 54-*bis* della legge Severino, abbiano reso dichiarazioni, contributi, aiuti, da ultimo all'Autorità anticorruzione.

Avete fatto una legge che è solo repressiva, dimenticando la parte più importante, quella che impedisce all'ammalato di ammalarsi; quella che, come dice il senatore Barani, impedisce al medico di arrivare al capezzale: la prevenzione. Avete detto che ci state pensando: quando? Come? Avete necessità di un altro segmento della cronaca?

Così come avete fatto ieri con il vostro decalogo che prevede la rotazione degli incarichi direttivi. Ma c'era bisogno dell'episodio Incalza (presunto non colpevole fino a sentenza passata in giudicato) per immaginare che questa rotazione fosse l'ABC della prevenzione?

Un decalogo che avrà delle sanzioni di tipo disciplinare. Ma fate le leggi! Imponete per legge a una pubblica amministrazione immobile, a una pubblica amministrazione che protegge i propri poteri e i propri benefici e che si giudica da sola. Fate le leggi per muovere questo settore stantio e, in alcuni casi, addirittura melmoso.

Come avete potuto bocciare degli emendamenti in Commissione che erano tutti orientati verso la prevenzione? Il Movimento 5 Stelle vi ha dato una mano, facendoci bocciare gli emendamenti che sottraevano alla politica la nomina dei direttori delle ASL, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. Perché lo sappiamo tutti che proprio in quelle nomine si annida il malaffare della sanità. Ci avete detto di no, sostenendo che lo farete. Fatelo, ma avete la possibilità di farlo, non alla prossima emergenza, ma di farlo domani o dopodomani votando i nostri emendamenti.

Avete detto di no a un emendamento che impediva la clausola compromissoria nei contratti della pubblica amministrazione, cioè gli arbitrati. Ma leggete i giornali. In questo scandalo sui grandi appalti appare un grande arbitrato al Ministero dei lavori pubblici, quando il Ministro era un altro. Un grande arbitrato ripetuto, che ha portato danni economici rilevanti al Ministero dei lavori pubblici e ha portato grandi vantaggi all'arbitro nominato dal Ministero che poi - chissà perché - andava a ricoprire un incarico di grande prestigio nel partito di cui quel ministro era *leader*.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 18,15\)](#)

(Segue PALMA). E potete davvero dire che gli arbitrati possono essere affidati solo ed esclusivamente ai dirigenti pubblici? Questo lo afferma la legge Severino: ma non vi rendete conto che dovete uscire dalla logica degli arbitrati?

Affidatevi a quei giudici che voi lodate in continuazione e smettetela con queste camarille degli arbitrati e dei favori che si fanno agli arbitri amici che si nominano.

Ma davvero pensate che i dirigenti pubblici, che sono, come dire, deputati a fare gli arbitri, non favoriranno la strada degli arbitrati? Con riferimento alla legge del 2014, come avete potuto bocciare il nostro emendamento, che chiedeva di mandare all'Autorità nazionale anticorruzione le carte degli appalti secretati, con lo stesso obbligo e con la stessa connotazione di segretezza e di riservatezza? Vi rendete conto che negli appalti secretati esiste un mondo completamente privo di controllo, in un settore in cui c'è la necessità di un controllo. Come fate a non capire che dovete intervenire pesantemente contro il frazionamento degli appalti? Andate a vedere che cosa è successo nel Comune di Roma: il frazionamento consente l'affidamento diretto senza gara e impedisce il rispetto della legislazione europea.

E ancora, come fate a non capire che tutto il problema della corruzione non è legato alla misura di dieci, venti o trent'anni - sono solo 200 le persone in carcere, quindi il gioco vale la candela - ma è tutt'altro. Il problema è quello di liberare il mondo della pubblica amministrazione dall'opacità che lo pervade, attraverso una semplificazione legislativa, una deburocratizzazione, l'individuazione di tempi certi nelle procedure, così da consentire ai cittadini dei diritti certi, laddove l'arroganza della pubblica amministrazione, spesso accompagnata da una politica clientelare, rende quei cittadini dei sudditi. Mi dispiace per quello che ha detto il senatore Cioffi: in una certa parte dell'Italia ciò costringe i cittadini, poveri o ricchi che siano, a pagare il loro obolo all'arroganza di chi gestisce il potere, ma nelle terre del Sud richiede l'intervento di altri corpi, dell'anti-Stato. Senatore Lumia, senatore D'Ascola, è vero o non è vero che spesso al Sud la criminalità organizzata, attraverso i suoi interventi criminali e mafiosi, riesce a far ottenere al cittadino rapidamente ciò che gli viene negato dall'amministrazione? Non è forse questa una delle forme di proselitismo più chiare della criminalità organizzata?

Riportate lo Stato al Sud, liberate i cittadini del Sud dalla criminalità organizzata! Il primo modo per farlo è prevenire la corruzione e rendere la burocrazia amica del cittadino e non un arrogante nemico. Queste sono le ragioni per cui ritengo che il provvedimento in esame sia solo uno *spot* propagandistico

e che non sortirà alcun effetto.

Signor Ministro, le faccio tanti auguri: spero di sbagliarmi, ma non ne sono assolutamente certo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ho aspettato tre ore per fare i complimenti a chi ha presieduto l'Assemblea prima di lei, per il colore verde della sua giacca. Invece è capitato che sia lei a presiedere l'Assemblea durante il mio intervento.

PRESIDENTE. Mi dispiace deluderla, senatore Consiglio, ma l'interessata può aver colto comunque il suo riferimento.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il senatore Palma nel suo intervento ha ripetuto continuamente: «Voi non capite». Adesso vedo se riesco a spiegarlo io, che sono geometra. Il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea ha come obbiettivo quello di restituire qualità e autorevolezza alla pubblica amministrazione, sia centrale che periferica: almeno questa è probabilmente l'intenzione di chi lo ha proposto. Esso è composto da 11 articoli, che si suddividono in due Capi. Gli articoli dall'1 al 7 recano disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e, più in generale, sulla corruzione e sui costi che comporta.

Negli articoli dall'8 all'11 si trovano disposizioni penali in materia di società e consorzi e, più in generale, di falso in bilancio.

La corruzione ed il malaffare sono mali consolidati in questo Paese. Questo è quanto risulta da molteplici studi che sono stati a vario titolo pubblicati negli ultimi anni e su cui hanno fatto anche una certa fortuna alcuni film e telefilm nostrani. Secondo l'Unione nazionale di imprese, la corruzione in Italia ha divorato nel periodo 2001-2011 ben 10 miliardi di euro di PIL l'anno. Questo ha comportato, come è facile comprendere, un calo degli investimenti di circa il 16 per cento e, cosa ancor più grave, il costo degli appalti è aumentato del 20 per cento a causa della corruzione.

Altrettanto grave è il fatto che le aziende che operano in un contesto non legale aumentano del 25 per cento in meno rispetto a quelle che viceversa agiscono in un contesto legale. Tutte queste negatività impattano pesantemente sulla crescita di questo Paese, determinando l'alterazione della libera concorrenza e la concentrazione di ricchezza nelle mani di chi accetta di beneficiare del mercato della tangente e della corruzione.

La corruzione va letta come una delegittimazione della classe politica e delle istituzioni, come un forte segnale di degrado della classe dirigente, con sistemi premiali che premiano - scusate il gioco di parole - corrotti e corruttori.

Cemento, ecomafie, un imperversare di colletti bianchi, di tecnici compiacenti e di politici corrotti: per la criminalità organizzata, la corruzione di funzionari pubblici ed anche di soggetti privati è funzionale ai propri traffici illeciti nella misura in cui però essi permettono, fra l'altro, di accedere ad informazioni riservate, ottenere documenti falsi, pilotare procedimenti di evidenza pubblica, riciclare i propri proventi ed escludere le azioni di contrasto da parte delle autorità giudiziarie e di polizia: la burocrazia, sotto questo aspetto, la fa da padrona.

L'ultima relazione annuale della Direzione nazionale antimafia considera la corruzione non soltanto un reato contro la pubblica amministrazione, ma uno dei più gravi reati contro l'economia. La corruzione viene considerata il collante tra mafia, riciclaggio ed economia e si è creato, signor Presidente, un perverso sistema di connessione tra società civile e società mafiosa ed il rischio che si autoalimenti è serio e reale, come serio e reale è il fatto che la criminalità organizzata ha un'elevata capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale: essa riesce a instaurare relazioni con la società civile e si alimenta con la collusione e la corruzione, che possono essere sconfitte solo con una scelta politica forte e coraggiosa.

La corruzione, per sua natura, è stata ben definita come il reato degli infedeli, cioè il tradimento da parte di coloro che dovrebbero servire il bene pubblico e che invece consentono un accesso a benefici pubblici non dovuti in cambio di denaro o di vantaggi personali. Ed il rapporto tra gli infedeli e le

organizzazioni criminali diventa agevole e, per certi versi, purtroppo naturale, perché si muove su un canale agevolato e privilegiato in quanto si fonda su una comune matrice connotata da un alto e pericoloso tasso di illegalità. È certificato che nelle società moderne ed avanzate le pubbliche amministrazioni sono inevitabilmente grandi produttrici di reddito e quindi appetibili e nel mirino dell'aggressione di ogni forma di illecito.

Nel testo si legge che questo provvedimento reca disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio, riciclaggio; e quando si parla di corruzione non si può non richiamare la questione degli appalti. L'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici è un dato sempre più frequentemente riscontrato nei procedimenti giudiziari. Tutte le organizzazioni mafiose tradizionali mostrano un particolare interesse a questo settore, tramite il quale acquisiscono importanti fonti di profitto; diversificano l'impiego dei capitali illecitamente accumulati attraverso quelle modalità delle quali si è parlato prima con riferimento alla questione del riciclaggio e gestiscono in via diretta o indiretta imprese economiche, offrendo tra l'altro anche posti di lavoro, controllando subappalti e noli.

Tale penetrazione delle mafie nel settore degli appalti pubblici è stata agevolata anche da una stratificazione di norme ritenute sicuramente eccessive, per cui il funzionario infedele ha l'opportunità di agire nei meccanismi concussivi.

Si è parlato poi di voto di scambio e qui si inserisce paradossalmente anche il *welfare*, con riferimento ovviamente ad un *welfare* illegale. Le organizzazioni criminali offrono anche assistenza e servizi di benessere sociale e questa attività, che genera consenso, si traduce poi in termini di occupazione di stampo clientelare.

Il risultato che ne deriva è un quadro inquietante, con una classe politica subalterna che spesso favorisce questo stato di dipendenza dal *welfare* mafioso per mutuare il consenso nei decisivi momenti elettorali.

Signor Presidente, ormai sembra proprio che non vi sia più scelta: è necessario lo scoppio di uno scandalo per fare in modo che la corruzione venga presa in considerazione e che continui a bruciare risorse e le potenzialità di un intero Paese.

Forse abbiamo abituato non solo l'orecchio, ma probabilmente tutti i sensi ad avere la percezione che parlare di corruzione sia una questione normale: i grumi di potere, gli appalti, le gare falsate, le cordate, le ditte che fanno cartello, le bustarelle, le tangenti, gli aumenti dei costi, le opere non finite, i corsi e i ricorsi, le azioni legali mai concluse.

Ecco allora questo provvedimento, di cui i miei colleghi hanno evidenziato le pecche, le mancanze, le omissioni forse volute o forse presenti per l'incapacità della maggioranza di consolidare alcune considerazioni che erano state fatte anche brillantemente in Commissione. Una legge che servirà come il Maalox per i bruciori dell'opinione pubblica: un'opinione pubblica schifata che a questo punto si augura uno scandalo *ad hoc* per tutte le problematiche di questo Paese.

Signor Presidente, Raffaele Cantone, che è stato nominato anche dal presidente Palma (Cantone di qua, Cantone di là, mi sembrava il gioco dei quattro cantoni e, in ogni caso, la presa di posizione del presidente Palma sul fatto che a Cantone sia stata affidata solamente la questione dell'Expo è quantomeno singolare) ha scritto un libro nel quale ha cercato di capire che cosa succede in questo benedetto Paese. Cantone nel libro scrive che la corruzione ed il malaffare ingoiano sempre di più questo Paese, che in parte convive con la corruzione come se fosse la normalità, mentre la stragrande maggioranza in qualche modo sembra addirittura rassegnata. In questo Paese la corruzione dilaga in ogni sua parte: non si salva nessuno. Probabilmente qualcuno vive nella corruzione, anche se non ne ha alcuna cognizione o colpa.

La corruzione è presente a livello politico e imprenditoriale, negli uffici pubblici e negli ospedali: un sistema paralizzato e l'unico modo per farlo muovere è l'olio della bustarella. Un insostenibile sistema che va combattuto introducendo nella società gli anticorpi che riconsegnino ai cittadini la fiducia in questo Paese, la fiducia di poter avere un futuro senza mazzette e intrallazzi, in cui il merito e le

capacità abbiano la capacità di affermarsi. Insomma, serve una rivoluzione culturale.

La corruzione è uno dei motivi principali per cui il futuro dell'Italia è bloccato nell'incertezza. È un fenomeno dilagante fra le cause della disoccupazione, della crisi economica e dei disservizi nel settore pubblico e causa il disinteresse dei Paesi stranieri ad investire in questo Paese, che soffre principalmente di due problemi: lentezza del processo civile e la corruzione, come asseriva un diplomatico americano.

Il mio collega Divina, nell'intervento di questa mattina, parlava del coefficiente K, ossia di quel moltiplicatore fisso utilizzato per aumentare le pene: l'hanno utilizzato anche in catasto per aumentare le rendite catastali, quindi non siete nuovi a questi sistemi. Per dare la parvenza di una legge più repressiva, di aver affrontato il problema e quindi di prendere il toro per le corna, non avete fatto altro che aumentare gli anni di carcere.

Qualcuno si è lamentato, perché si è impiegato molto tempo per portare questo provvedimento in Aula. Può anche darsi di sì, ma c'è anche chi sostiene che il prodotto che ne è risultato è forse ancora scarso sotto l'aspetto della qualità e dell'incidenza ed è poco incisivo per quanto riguarda la problematica in generale. Come avranno visto tutti i colleghi a cui arrivano delle *e-mail* o la rassegna stampa sui nostri cellulari e *tablet*, questa mattina almeno cinque o sei notizie riguardano arresti o condanne per questioni di corruzione a vari livelli.

Non vedo il Ministro, ma credo che il Vice Ministro farà da portavoce. Il presidente Palma gli ha fatto gli auguri: io credo che ne abbia bisogno anche da parte del nostro Gruppo, nonostante il fatto che, quando si parla di corruzione, alla fine bisognerebbe essere un po' tutti d'accordo, se non tanto nella forma, quanto meno nella sostanza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, per iniziare il mio intervento vorrei richiamare le prese di posizione di due autorevolissimi operatori del diritto, in particolare il primo della scienza giuridica, il professor Sabino Cassese, mentre il secondo è nella trincea dell'intervento della magistratura in questi settori, il procuratore di Venezia Nordio.

Il professor Cassese nella sua intervista rileva che non saranno le sanzioni a fermare la corruzione, ma la prevenzione. Richiamando questo punto, afferma inoltre che la scarsa trasparenza e la limitazione dell'accesso, vale a dire la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, per tutti di poter concorrere liberamente per una certa cosa o per un certo concorso rischiano di non garantire una competizione aperta. Conclude invitando a monitorare le aree dove le risorse ci sono e si possono ottenere o creare.

Il procuratore Carlo Nordio conclude una sua lettera a «Il Messaggero» dicendo che più lo Stato è corrotto, più le leggi sono numerose e aumentano, più lo Stato si corrompe. Bisogna dunque ridurre e soprattutto semplificare quelle esistenti, perché il corrotto, prima ancora di essere punito o intimidito, va disarmato.

Signor Presidente, colleghi, partirei da queste ultime considerazioni per portare avanti un ragionamento che, per la verità, in parte è stato accolto all'interno di questo provvedimento, ma molto c'è da fare in questa direzione: tutta la questione relativa ai controlli preventivi e generalizzati, in particolare per gli atti di rilevanza economica, ed è lì che si annida l'interesse forte dei sodalizi criminali, in particolare di quelli mafiosi.

Tramite la semplificazione e la chiarezza delle procedure e della normativa, bisogna varare norme che impediscano l'esecuzione di atti illeciti e bisogna certamente accendere i fari sui grandi appalti - come ha detto bene il presidente della Commissione giustizia, il collega Nitto Palma - perché, essi sì, sono effettivamente un attacco all'economia nazionale. Bisogna però anche tener d'occhio le migliaia, anzi le centinaia di migliaia di nicchie di illegalità a tutti i livelli nella pubblica amministrazione.

Bisogna tener conto del conflitto d'interessi: in questo senso, signor Presidente e signor Vice Ministro, richiamo l'attenzione sull'Atto Senato 1319 in materia di disposizioni di conflitto d'interessi, che continua a rimanere in un cassetto e non viene preso in considerazione. È attraverso il conflitto d'interessi che si rimuovono tante cause di corruzione e l'innalzamento delle pene può certamente

essere una risposta, ma non l'unica.

Vorrei, però, partire da una considerazione che mi ha turbato, colleghi: questa mattina il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha chiesto una riforma-*shock* del reato di corruzione - come se, ad esempio, non si fosse fatto niente in questi anni - in un intervento radiofonico, che ha anticipato di pochi minuti la nostra discussione di oggi, qui in quest'Aula. Ebbene, i senatori socialisti intendono raccogliere questa sfida, anzi, lo fanno da tempo. I nostri emendamenti, infatti, sono già stati proposti, invano, in Commissione giustizia e vengono oggi riproposti in Aula. In questo senso, signor vice ministro Costa, mi permetto di richiamare la sua attenzione su alcuni emendamenti che riteniamo importanti per affrontare seriamente la questione della corruzione nel nostro Paese.

Abbiamo proposto l'emendamento 1.300, che riporta il reato di concussione in una logica tale per cui, applicata in particolare alla legislazione europea, si costruisce un reato unico per chi prende parte allo scambio tra un atto amministrativo e denaro o altra utilità o sua mera promessa, sia esso attore del procedimento, sia esso fruitore, destinatario o intermediario. Se il responsabile del procedimento amministrativo autorizza, invita o propizia il privato a rivalersi della corresponsione sulla pubblica amministrazione, sulla fiscalità generale, sulla collettività o sulle singole categorie di cittadini utenti, mediante l'innalzamento indebito di prezzi, tariffe, parcelle o altri emolumenti, lo scambio illecito c'è sempre. Se il responsabile del procedimento intenzionalmente non opera per impedire gli esborsi indebiti di cui sopra - e le vicende giudiziarie da questo punto di vista sono un'effettiva tragedia - lo scambio c'è sempre e va punito. Per ulteriori argomentazioni, si rinvia alla relazione del nostro disegno di legge n. 897, incomprensibilmente non congiunto all'esame di questo oggi all'ordine del giorno.

Con l'emendamento 1.308 la condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione deve comportare la decadenza dal posto di lavoro nell'ufficio pubblico, anche se inferiore a tre anni, perché, di fronte ad un reato contro la pubblica amministrazione, anche se di modesta entità - non parlo della lieve tenuità del fatto, che dovrà valutare il giudice - viene meno il rapporto fiduciario tra lo Stato, la pubblica amministrazione ed il suo operatore o dipendente. In questo senso, quindi, vi è la necessità di una severità maggiore rispetto a quella praticata oggi.

Con l'emendamento 3.0.303 si dà efficacia pubblica ai codici di autoregolamentazione dei partiti, in ordine all'esclusione dalle liste dei soggetti inquisiti. È inutile che ci lamentiamo che ci sono gli interventi della magistratura su personaggi che incappano in inchieste giudiziarie: dobbiamo avere il coraggio di affrontare la questione prima e, nello stesso tempo, laddove accade che vi siano tali interventi, non ergere protezioni garantistiche, di cui c'è necessità quando il procedimento è inficiato ma non quando il procedimento di verifica del comportamento avviene nel rispetto delle regole.

Da questo punto di vista, con l'emendamento 4.0.303 la Direzione distrettuale antimafia dovrebbe dedicare magistrati al flusso informativo costante per gli organismi che presiedono i controlli, in modo tale da valutare le irregolarità amministrative e contabili che da questi atti possono emergere.

L'emendamento 5.0.302 rafforza la possibilità che il segnalante di illeciti all'interno della pubblica amministrazione mantenga la propria identità segreta. Questo è un problema particolarmente delicato. Nell'azione d'indagine, in particolare prima del deposito degli atti, è evidente la necessità di una riservatezza assoluta e non può accadere quanto invece accade quotidianamente, che durante le inchieste vengono già annunciati sulle pagine dei giornali interventi di vario tipo rispetto a soggetti che sono protagonisti di vicende gravi ma anche a soggetti che nelle vicende giudiziarie non c'entrano assolutamente. In particolare, credo dobbiamo tutelare l'azione di colui che nella pubblica amministrazione assume con coraggio la decisione di segnalare il comportamento che a suo avviso è illecito. (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, sento che lei suona la campanella e mi rimetto alla sua clemenza.

La terapia *shock* contro la corruzione c'è. Basta vederla e tener conto degli emendamenti che noi ed altri colleghi sottoponiamo alla valutazione di quest'Assemblea. Basta leggere le carte con attenzione e la classe politica, in particolare i parlamentari, potrà affrontare a testa alta le questioni che la vicenda politica e giudiziaria del nostro Paese pone, ma non soltanto questo.

Credo sia assolutamente indispensabile che il nostro Paese assuma un atteggiamento di rigore non per la sua immagine, ma perché il rispetto delle regole è fondamentale in un sistema democratico e civile. Non avendo potuto terminare il mio intervento per limiti di tempo, chiedo di poter allegare la parte mancante.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Buemi.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il 22 ottobre 2012 il presidente del Consiglio Mario Monti presentava il libro bianco del Governo sulla corruzione. Oltre 400 pagine, frutto del lavoro di una commissione costituita dal ministro Patroni Griffi presso la Presidenza del Consiglio.

È da lì che è emerso il dato, ripetuto da più colleghi, per cui l'Italia purtroppo sarebbe, o almeno era due anni fa, al sessantanovesimo posto per la corruzione percepita, a pari merito con Ghana, Botswana, Bhutan, Ruanda e Macedonia. Nel rapporto si rilevava che la corruzione percepita aveva un coefficiente particolarmente grave per i politici e, quanto ai costi della corruzione, per la prima volta emergeva il dato di 60 miliardi di euro all'anno che costerebbe la corruzione al nostro Paese, dato attribuito alla Corte dei conti. Come sapete, la Corte dei conti ha totalmente smentito questa cifra, ma la riporto perché, come direbbe il senatore Barani, per studiare la terapia di un male prima occorre una diagnosi corretta e questi 60 miliardi di euro sono una palla colossale, che non sta né in cielo né in terra e vi spiegherò il perché è proprio partendo da questa palla colossale, fuori da ogni realtà economica, che la terapia rischia di essere sbagliata.

Sempre due anni fa veniva citato l'Atlante della corruzione, edito da EGA - Edizioni Gruppo Abele, e secondo quel rapporto il 12 per cento dei cittadini italiani si sarebbe visto chiedere una tangente nei dodici mesi precedenti, come da una notizia riportata dall'ANSA, mentre secondo l'associazione Cittadinanza attiva, che citava un sondaggio dell'Eurobarometro, sarebbero stati il 17 per cento gli italiani che hanno detto che in quell'anno era stata chiesta loro una tangente.

Ora è chiaro, basta fare due conti in percentuale e secondo questi dati, ogni anno, fra i 7 e gli 11 milioni di italiani sarebbero oggetto di una richiesta di tangente. I dipendenti pubblici sono circa 3 milioni, quindi vuol dire che ogni dipendente pubblico (compresi bidelli, vigili urbani e impiegati vari) chiederebbe tre tangenti all'anno.

Naturalmente, davanti a questi dati eclatanti, poiché nello stesso anno in cui sono usciti questi dati le denunce (non le condanne) presentate in tutte le procure italiane per reati di corruzione e concussione erano state 227 (queste cose sono agli atti parlamentari), ho chiesto in Commissione al Governo di allora (come chiederò al Governo di ora) dove avessero preso questi dati relativi ai 60 miliardi e al 17 per cento. La risposta data in Commissione giustizia dai ministri Severino e Patroni Griffi, dopo che io nella seduta d'Aula n. 814 del 16 ottobre 2012 avevo chiesto loro queste cose, è stata che non disponevano di alcun dato reale, che quei dati rappresentavano la corruzione percepita e che, per quanto riguarda il rapporto del Governo, i dati erano stati raccolti in base ad un sondaggio fra la popolazione. Quindi abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano della corruzione e, sulla base della risposta dei cittadini, abbiamo estrapolato questi dati.

Guardate che la cosa diventa seria, perché i 60 miliardi non sono la corruzione, ma forse sono il complesso dei fondi stanziati per le opere pubbliche. Volete un esempio? Quella che riguarda il MOSE è stata una vicenda gravissima. Evviva Nordio, che è intervenuto, ha denunciato, ha svolto le indagini, ha messo in galera i responsabili (compresi i politici di grido), li ha già condannati e li ha estromessi dalla vita politica. Ma il MOSE, tutto il MOSE, verrà a costare cinque miliardi e 496 milioni di euro. E la somma dello scandalo - cito «Il Fatto Quotidiano», che è un giornale non sospetto - sarebbe un aumento di spese da quattro a cinque miliardi, cioè 1,3 miliardi in più (sono 130 milioni all'anno di maggiori costi). Detraiamo pure i 10 milioni che saranno andati - come hanno detto - al Presidente della Regione Veneto e i 10 che saranno andati alla Guardia di finanza in 10 anni; in tutto saranno stati 30 milioni di euro. Ma, scusate, se il maggiore scandalo è costato 30 milioni di euro, ogni anno, rispetto a 60 miliardi di euro, dove sono gli altri 59 miliardi e 970 milioni mancanti all'appello?

Perché, allora, cito queste cifre? Perché, se vogliamo combattere seriamente la corruzione, dobbiamo fare una diagnosi esatta. Invece la nostra diagnosi è totalmente fuori dalla realtà. Secondo questi dati, tutti gli italiani sarebbero corrotti, concussi e delinquenti e non ci sarebbero persone perbene; è chiaro che, in questo caso, la lotta alla corruzione sarebbe una lotta perduta. Se infatti metà degli italiani dovesse arrestare l'altra metà, chi mi garantisce che i 25 milioni che sarebbero le guardie non sono corrotti come gli altri?

Queste cose si riflettono sul nostro dibattito, basta vedere le trasmissioni televisive di questi giorni. Una grande rete televisiva accusa i senatori di essere dei cialtroni, perché sostiene che i senatori negli ultimi due anni, non approvando la proposta Grasso, hanno lasciato l'Italia senza le norme contro la corruzione. Domando allora ai colleghi: come hanno fatto i magistrati ad eseguire gli arresti avvenuti a Venezia, gli arresti avvenuti per l'Expo, gli arresti avvenuti a Roma e gli arresti avvenuti negli ultimi giorni, se non ci sono norme contro la corruzione? Come ha fatto Nordio a smantellare la rete della corruzione veneta e ad aver già condannato i responsabili, se non ci sono norme contro la corruzione? È vero o non è vero che due anni fa, nel gennaio 2014, sono entrate in vigore le nuove norme contro la corruzione, che hanno aumentato le pene ed hanno introdotto tutta una serie di istituti? Allora come si fa a dire che il Parlamento non ha operato per introdurre norme contro la corruzione?

Lunedì sera, in una trasmissione televisiva con i ragazzi di Libera, c'era il *timing* e, mentre si parlava, scorrevano i numeri: 1.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, un milione di euro. La trasmissione finiva dicendo che, dopo tre ore di trasmissione, dalle tasche degli italiani sono stati portati via 20 milioni di euro in tangenti. Naturalmente ho fatto i calcoli, ottenendo il risultato che i 20 milioni erano calibrati per far venire fuori i famosi 60 miliardi di euro. Così come fa qualche collega distratto, che non sa fare i conti e che non ha fatto neanche la prima elementare, il quale a pappagallos continua a ripetere la storia dei 60 miliardi di euro all'anno. Ripeto: non stanno né in cielo, né in terra, perché sono totalmente fuori da ogni contesto di possibile corruzione.

Vogliamo, invece, combattere la corruzione vera? Se c'è un tumore, vogliamo, come dice il collega Barani, operare sul tumore in maniera decisa, invece di correre dietro a cose che storicamente abbiamo già visto?

In questi giorni ho sentito citare la legge Pica, che è stata un modo con cui l'Italia appena fatta ha pensato di risolvere un problema gravissimo, come quello odierno della corruzione: ma in che maniera? Oggi sono andato a rileggermi la legge Pica e purtroppo ho ritrovato alcuni degli elementi emersi nel dibattito attuale: bisogna fare terra bruciata, bisogna intervenire con leggi eccezionali. La legge Pica diceva - e nel Meridione purtroppo se ne ricordano ancora, visto che costò un milione di morti - che tutti coloro oppongono resistenza alla forza armata saranno puniti con la fucilazione; invece, a coloro che non oppongono resistenza, ma sono ricettatori e somministratori di viveri, a coloro che danno notizie e aiuti in ogni maniera sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita. I prefetti possono incarcerare per un anno gli oziosi, i vagabondi, le persone sospette, nonché i camorristi e i sospetti manutengoli.

Giustamente, invece, è stato ricordato che in un Paese democratico abbiamo battuto il terrorismo senza uscire dalla democrazia. L'idea di fare terra bruciata per combattere un fenomeno, operando in maniera tale che i cittadini e gli imprenditori alla fine abbiano più paura dello Stato di quanta ne possano avere dei danni che può arrecare loro la criminalità, è un'idea totalmente sbagliata e fuorviante. (*Richiami del Presidente*).

Concludo. Per fortuna che il relatore è il senatore Nico D'Ascola, che è un grande giurista e un grande penalista, perché questa legge tra Camera e Senato dovrà essere affinata soprattutto per quanto riguarda la prescrizione.

Signor Presidente, termino davvero, ma ci sarebbe da parlare di tutta la prevenzione che non viene fatta, come l'educazione alla legalità. Ma queste norme, che hanno moltiplicato i reati, si aggiungono a prescrizioni che vanno dai venti ai trent'anni. Ma si vuole capire che un cittadino che a trent'anni viene accusato di qualcosa fino a sessant'anni rimane sotto processo? È un disastro per l'innocente, perché l'innocente che viene messo in carcere - queste norme consentono quasi sempre subito l'arresto - si fa

due o tre mesi di carcere e poi magari non ci sono prove per condannarlo; è chiaro che lo porteranno per trent'anni fino alla prescrizione senza fargli il processo, dimenticando il danno che ha subito. A maggior ragione, se uno è colpevole, ma davvero ci vogliono trent'anni per stabilire la sua colpevolezza e condannarlo?

Bisogna, allora, fare una riflessione di fondo sul meccanismo che riguarda l'aumento delle pene e la prescrizione. Infatti, la pena diventa effettiva se il processo ha una ragionevole durata e se la pena viene espiata come conseguenza del reato. Noi, invece, se non interveniamo con il combinato disposto Camera-Senato, creiamo la categoria degli imputati a vita, cioè persone che devono passare la loro vita... (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, io sono l'unico a parlare del mio Gruppo e non riesco a capire perché, essendo il solo senatore a parlare per un Gruppo, come Area Popolare, di 40 senatori, debba avere un certo tempo, quando altri Gruppi hanno parlato per ore.

PRESIDENTE. I tempi ci vengono dati dai Gruppi, senatore Giovanardi. Le do volentieri due minuti in più.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Visto che sto esprimendo un'opinione per il Gruppo di Area Popolare, dicevo che diventerà decisivo il combinato disposto tra questo aumento delle pene e le prescrizioni. In questa rincorsa di galleggiamento - poiché un reato era sproporzionato rispetto alla pena e abbiamo dovuto aumentare la pena per un altro reato (corruzione, rispetto a concussione, rispetto a corruzione in atti giudiziari) e poiché, però, aumentando le pene aumentiamo a dismisura anche le prescrizioni - rischia di venire fuori uno strumento totalmente squilibrato rispetto agli effetti che vogliamo raggiungere, che sono - ripeto - combattere la corruzione vera e non lasciarci trascinare da una campagna scandalistica fuorviante, che invece di unire gli italiani nella lotta alla corruzione rischia di dividerli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, anche io, come hanno già fatto, in verità, diversi colleghi intervenendo nel corso di questa discussione, voglio partire dalla - anche secondo me - molto importante mobilitazione civile che ha attraversato il Paese in queste settimane e in questi giorni: le centinaia di migliaia di persone che hanno attraversato le strade di Bologna qualche giorno fa, per la giornata di solidarietà alle vittime della mafia. Anche io voglio cominciare, come hanno fatto altri, condividendo quel grido di allarme che è stato lanciato da don Ciotti e da altri in quella piazza. Quel grido di allarme, per l'appunto, secondo il quale la mafia e la corruzione non sono oggi due fenomeni separati, l'uno differente dall'altro, da trattare singolarmente, ma sono invece due facce della stessa medaglia.

Da molti mesi a questa parte ormai noi indaghiamo, anche nella Commissione antimafia (di cui mi onoro di far parte), le trasformazioni profonde che stanno attraversando le organizzazioni criminali del nostro Paese; lo abbiamo fatto noi e lo ha fatto il Parlamento, anche discutendone più volte; lo hanno fatto, naturalmente, anche le inchieste giornalistiche e finanche la narrativa. Abbiamo utilizzato una metafora in realtà molto giusta: quella secondo la quale la mafia oggi si veste molto più facilmente di colletti bianchi di incensurati che con gli abiti tradizionali, ovvero come l'abbiamo conosciuta per tanti decenni. Abbiamo anche avuto modo di leggere - insisto - significative e importanti inchieste giornalistiche. Pensate a quanto ha scritto qualche giorno fa un giornalista bravo e coraggioso come Lirio Abbate, quando ci ha raccontato come i soldi siano diventati molto più efficaci delle armi, perché non fanno rumore, perché aprono le porte, perché determinano pene molto meno gravi. Abbiamo imparato, nel corso di questi anni, a comprendere come le mafie utilizzino sempre di più la corruzione come un vero e proprio fattore strategico, un fattore strumentale dell'espressione mafiosa.

Abbiamo ormai conosciuto una penetrazione delle organizzazioni criminali molto significativa anche in zone cosiddette non tradizionali: anche, anzi spesso, nel Centro-Nord del Paese. E però, a fronte di questa analisi che abbiamo fatto, condivisa, che ormai vede il comune accordo di una parte molto significativa anche di questo Parlamento, non abbiamo saputo adeguare una legislazione che fosse all'altezza. Lo ha detto anche recentemente Franco Roberti, in maniera molto più precisa di come

possa fare io: mentre abbiamo avuto, negli anni passati, un certo contrasto, in qualche caso positivo e significativo, alla criminalità mafiosa, quella più tradizionale - se posso dire così - sia pure in chiave emergenziale, anche e soprattutto alla luce della stagione stragista del 1992-1993, il contrasto alla corruzione e alla criminalità economica, al contrario, non è entrato sufficientemente nelle strategie e negli obiettivi dei Governi degli ultimi anni. Certo, qualcosa è stato fatto, ma questo qualcosa evidentemente non è sufficiente rispetto ai dati con i quali ci confrontiamo oggi. Lo dimostrano - e sono stati anche citati più volte nella discussione di oggi - i dati sulla popolazione carceraria.

L'hanno detto diversi colleghi e mi sento anch'io di sottolineare questo aspetto che mi sembra molto più indicativo di mille parole: una popolazione carceraria che varia, nel corso degli ultimi cinque, sei anni, tra i 50.000 e i 60.000 detenuti (adesso un po' meno di 60.000, anche a seguito dei provvedimenti che questo Parlamento ha varato nei mesi passati). Una percentuale minima, probabilmente l'uno per cento, è in carcere perché condannata per reati contro la pubblica amministrazione; sono molto pochi quelli condannati per peculato; pochissimi i condannati per corruzione, i corruttori.

È evidente che qualcosa è successo in questo Paese negli ultimi vent'anni o forse si potrebbe dire che qualcosa non è successo. Probabilmente non è successo che la giustizia potesse avere le sembianze effettivamente di un meccanismo che parla alla società civile di questo Paese. A me è capitato più volte di citare in quest'Aula e di polemizzare anche con alcuni miei colleghi proprio su questo punto. È come se noi avessimo passato vent'anni di storia repubblicana con una giustizia particolarmente attenta e molto spesso cattiva nei confronti di quelli un po' più esclusi, di quelli socialmente in condizioni un po' difficili, di quelli più deboli, se possiamo usare questa espressione, e un po' deboluccia invece, se non, qualche volta, addirittura incapace di sviluppare un adeguato contrasto nei confronti di quelli un po' più forti.

Sento anche qualche collega di centro destra richiamare alcune categorie alle quali sono molto sensibile. Sento qualche volta parlare di garantismo. Mi sarebbe piaciuto vedere un garantismo soprattutto dal Governo di centro destra degli anni passati che non fosse a targhe alterne. Era un garantismo un po' comodo: molto garantista quando si parla di reati come questi, di corruzione, di peculato e quando si parla delle cose di cui stiamo discutendo stasera e un po' meno garantista quando si parla di altri reati. L'ho detto tante altre volte in questa Aula. Pensate alla ex Cirielli, un manifesto ideologico vero, lo specchio dell'Italia degli anni passati, lo specchio di una stagione politica. Era una legge molto garantista nei confronti di Previti e di quelli come lui, una legge che tagliava la prescrizione, come abbiamo ben visto, che però, al tempo stesso, introduceva concetti, come quello della recidiva reiterata, che sono stati massimamente colpevoli di aver ingigantito la popolazione carceraria e che hanno intercettato non le grandi questioni aperte di questo Paese, ma hanno colpito gli immigrati, il tossico che va a fare il furto contro la proprietà, il socialmente escluso. Questo è stato lo specchio dell'Italia nel corso di questi anni. Siamo stati un Paese incapace di comprendere che sotto i suoi occhi si consumavano reati e fatti sociali e politici ben più gravi di quelli che andavano colpiti. Siamo stati un Paese distratto rispetto a questi elementi e questi cambiamenti di fondo che attraversavano la società italiana. Abbiamo avuto molto a che fare con questi dati e ci siamo poi accorti tanti anni dopo che alla fine probabilmente una delle ragioni della crisi economica in cui è sprofondato il nostro Paese ha a che fare con questo, con il fatto che questo danno economico che si andava producendo non vedeva presenti adeguate misure di contrasto.

Ormai è prassi comune, lo dice Raffaele Cantone, ma lo diciamo anche tutti noi, interpretare la corruzione come uno strumento utilizzato da pezzi di classe dirigente per impedire la libera e reale concorrenza, allontanando anche le imprese migliori. Però, la legislazione non è stata capace di intervenire adeguatamente su questi aspetti. Si pensi anche alla legge anticorruzione del 2012, che sicuramente qualche elemento e qualche intuizione positiva ha fortunatamente rappresentato puntando, per esempio, sui meccanismi di prevenzione e scommettendo sul fatto (correttamente in quel caso, secondo me) che anche all'interno della pubblica amministrazione ovviamente ci potessero essere degli anticorpi per combattere la corruzione prevedendo, per esempio, dei meccanismi di trasparenza su tutte le attività degli enti pubblici sconosciuti. Però, appunto, questi aspetti sono stati troppo poco articolati.

Anche questo disegno di legge sconta questo tipo di difficoltà, anche se ci vede sicuramente dividerne alcuni aspetti. Non li cito, perché lo faremo quando presenteremo i nostri emendamenti per dire invece le cose che ci piacciono di meno. È evidente che alcuni passi in avanti ci sono, però rimane il senso di un'occasione perduta e, cioè, che questo provvedimento, peraltro atteso da moltissimo tempo, avrebbe effettivamente potuto mettere in campo in questo Paese non semplicemente una forma di contrasto adeguata rispetto ad alcuni fenomeni, ma una maggiore possibilità di interloquire con questo pezzo grande di società civile che oggi chiede a questo Parlamento di essere adeguato rispetto alle richieste del Paese.

Presidente, sul falso in bilancio, che attraversa gli ultimi tre articoli del disegno di legge, ci sono delle cose che noi tenderemo di correggere con gli emendamenti che abbiamo presentato.

È un Paese un po' strano questo. È un Paese in cui, appunto, si abusa delle intercettazioni e magari si intercettano conversazioni che non andrebbero intercettate e si fanno operazioni francamente discutibili. Poi, però, le intercettazioni non si prevedono per un reato come il falso in bilancio per società non quotate, fattispecie che nell'emendamento che abbiamo presentato tenderemo di ripristinare.

Concludo dicendo che quella che scriveremo nelle prossime ore avrebbe potuto essere una pagina davvero positiva ed innovativa di questo Parlamento. Invece, rischia purtroppo di essere ancora una volta una occasione perduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza di studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Einaudi-Scarpa» di Montebelluna, in provincia di Treviso, che ieri, con un'altra classe, ha già avuto l'occasione di assistere ai nostri lavori, a cui va il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 19,06)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, l'esito di questa discussione e dell'*iter* del questo disegno di legge in esame non sorprende il Movimento 5 Stelle. E non sorprende sentire in quest'Aula colleghi senatori indicare come sicofanti i coraggiosi funzionari della pubblica amministrazione che denunciano le malefatte. Sicofanti è un termine dispregiativo, per non dire infami, e sta per delatori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma ciò non ci stupisce. Il livello del Parlamento è rappresentato da ciò che è diventato questo disegno di legge. Non ci stupisce che si venga in quest'Aula a mentire consapevolmente - per usare l'espressione tanto amata da quel lato dell'Aula - dicendo che l'aumento delle pene non serve come deterrente contro la corruzione, se poi abbiamo un Primo Greganti che, per tutta la vita, ha operato in quell'ambito, da tesserato del PD, dal 1992 fino ad ora, da condannato di Mani pulite a condannato per Expo 2015. Ed egli non è in carcere e sconta una pena ridicola: due anni e qualche mese da trascorrere tranquillamente a casa propria.

Ma vogliamo ricordare qual è l'uso dei Paesi che ammiriamo, molto spesso a sproposito? Vogliamo ricordare che succede in America? Vogliamo ricordare che pena hanno inflitto in America a Michele Sindona per il *crac* di due banche? Mi pare venticinque anni di carcere per il *crack* di due banche! In Italia, a chi manda a gambe all'aria decine di migliaia di poveri risparmiatori a momenti danno un posto in Parlamento, se non l'hanno già fatto qualche volta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo è un Paese che ha bisogno di pene certe e serie. Non è, infatti, serio che una persona come Galan stia a casa propria a scontare la pena e sia ancora Presidente della Commissione cultura della Camera! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il disegno di legge Grasso, presentato il primo giorno della legislatura e per il quale noi ci siamo battuti, perché lo condividevamo, era altra cosa rispetto a questo venuto fuori dalla Commissione, per il quale non abbiamo potuto fare nulla in quella sede.

Speriamo ancora nell'Aula e in una resipiscenza dei colleghi, che possano sentire la voce della coscienza, la voce del Paese, che dice che la corruzione non è solo il primo problema, ma è stata l'autostrada che ha distribuito capillarmente in tutto il Paese le mafie, che non si sono infiltrate, ma sono in esso radicate. E il portone principale da cui sono entrate in tutte le pubbliche amministrazioni del Nord e del Centro era la corruzione. Adesso è un problema nazionale. Noi dobbiamo scindere il rapporto malato tra pubblica amministrazione, mafie, corruzione e politica malata.

Il disegno di legge originario aveva un suo impianto. Aveva dentro di sé - per esempio - un articolo 416-ter, che non aveva niente a che vedere con quella vergogna che avete votato l'anno scorso, che è un atto che la Cassazione dice essere più favorevole al reo. Ma vi è chiaro cosa vuol dire l'espressione «più favorevole al reo», quando qui si spaccia per vittoria, nella lotta alla mafia, l'approvazione di una norma più favorevole al reo di quella precedente? Sapete che cosa vuol dire? Sapete che favore è stato fatto a chi delinque con la mafia? E non mi riferisco allo sconto di pena, la quale - come sapete - è diventata ridicola, essendo stata ridotta del 42 per cento: una pena edittale che, nel minimo, è stata ridotta a quattro anni diventa nulla nelle aule giudiziarie. Mi riferisco ad altro, ovvero al riferimento al metodo mafioso. Siamo certi, infatti, che d'ora in avanti troveremo intercettazioni telefoniche o ambientali di una conversazione tra un *boss* e un politico, che contrattano voti in cambio di denaro, di altra utilità o di una messa a disposizione, nella quale il politico - ovviamente su raccomandazione del proprio avvocato - specifica a voce alta, magari per due volte: «Mi raccomando trovami i voti, ma non con metodo mafioso». In tal modo, se c'è un'intercettazione ambientale, egli sarà sicuro di farla franca. Non è una battuta, perché sono certo che troveremo intercettazioni del genere e, lo ha detto la Corte di cassazione e lo dicono tutti i giudici in prima linea.

Con il disegno di legge in esame avevamo, dunque, la possibilità di porre rimedio. Signor vice ministro Costa, può spegnere un attimo il telefono cellulare con cui sta parlando? In Aula sta parlando l'opposizione! Avevamo, dunque, modo di porre rimedio a questa porcata, ma non è stato possibile approntare alcuna modifica, togliere il riferimento al metodo mafioso e ripristinare una pena decente.

Erano, inoltre, previste le operazioni sotto copertura: è mai possibile che, per lottare contro la corruzione, non si possa fare ciò che si fa contro il terrorismo e per i reati gravi? Non si può fare, non l'avete voluto. E che dire della corruzione tra privati? Il Paese sta pagando un prezzo enorme, perché dall'estero non si investe in Italia, perché i rapporti economici tra privati e con la pubblica amministrazione sono malati. Questa è la verità: lo dice l'ambasciatore americano in Italia e non il Movimento 5 Stelle. Eppure, la norma sulla corruzione tra privati è stata stralciata, per non parlare dell'autoriciclaggio. Il disegno di legge Grasso prevedeva la sua equiparazione secca al riciclaggio; invece tutto è stato fatto tranne che costruire una norma che possa colpire l'autoriciclaggio.

Nel provvedimento in esame, dunque, abbiamo solo qualche piccolo aumento di pena. Addirittura, per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale è previsto un aumento di sei mesi di carcere: questo è il grande aumento di pena che abbiamo ottenuto. E tutto ciò a fronte di un Paese che non ha i soldi per affrontare il degrado delle scuole, per garantire l'assistenza sanitaria e per evitare le stragi che accadono quando c'è un'alluvione. Tutti i soldi che ci sono ancora in questo Paese sono diretti verso poche grandi opere, sotto il controllo di leggi criminogene, come le leggi obiettivo, e di strutture criminali, come la struttura di missione del Ministero dell'ex ministro Lupi. E qui stiamo a riempirci la bocca con le grandi capacità di prevenzione di Cantone. Ma prevenzione di cosa? Il povero Cantone corre dietro ad un disastro all'altro e nemmeno è potuto intervenire su Incalza. Questa è, dunque, la grande capacità della struttura che presiede?

Il caso di Incalza era sotto gli occhi di tutti e da più di un anno l'avevamo denunciato in quest'Aula:

non poteva stare in quel posto, dove lo avete messo voi e l'avete difeso per un anno. E non c'è solo Incalza in quel Ministero. Sapete chi c'è nella commissione VIA di quel Ministero? C'è un soggetto che è citato nel provvedimento di scioglimento per mafia del Comune di Reggio Calabria, ed è uno che firma le valutazioni di impatto ambientale per le principali grandi opere di questo Paese, sempre nello stesso Ministero. Non è mica poco. Poi c'è anche un vecchio rottame della P2 e ci sono altri. Insomma, è una bella Commissione di valutazione di impatto ambientale. Non ci facciamo mancare nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quello che abbiamo noi sono gli annunci. L'annuncio è che la maggioranza ed il Parlamento stanno votando una norma anticorruzione. Ma che cosa c'è dietro? Poco o nulla. Noi siamo qui, e lo abbiamo detto, signor Ministro: siamo pronti a votare norme serie, efficaci, vere. Volete fare la lotta alla mafia? Volete fare la lotta alla corruzione? Noi siamo qua. Dovete solo chiamarci. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, confesso di trovare obiettive difficoltà nel formulare un giudizio critico sul disegno di legge che oggi è al nostro esame, in primo luogo per motivi per così dire tecnici: nella sua parte più caratterizzante e divulgata, ovvero quella della lotta alla corruzione, l'iniziativa legislativa si riduce ad un ritocco in alto delle pene.

Si tratta, quindi, di ben poca cosa, signor Presidente, e dispiace che a persone di cultura come il ministro Orlando, come l'autore originario del disegno di legge, il presidente Grasso, e come altri autorevoli esponenti della maggioranza che hanno sostenuto questo provvedimento, sia sfuggito l'insegnamento manzoniano sulla inutilità, a fronte del cattivo funzionamento di una norma, dell'inasprimento, anche se forsennato, della sanzione. Per la verità, già l'alleluia del presidente Grasso e poi ancora il tono della voce del senatore Giarrusso, ma più di ogni altra cosa il contenuto del provvedimento mi hanno ricordato le famose gride manzoniane, come ho scritto in un comunicato stampa prima che questo riferimento lo facesse anche, poche ore fa, in quest'Aula, il senatore Malan.

Quelle gride, che sostanzialmente erano degli editti, proclamati a voce dai bandi (da qui la parola grida), per i loro continui cambiamenti e la loro contraddittorietà, restavano inapplicate. Mi permetto di ricordare le parole del sommo autore: «Non già che mancassero leggi e pene (...). Le leggi anzi diluviavano; i delitti erano enumerati, e particolareggiati, con minuta prolissità; le pene, pazzamente esorbitanti e, se non basta, aumentabili, quasi per ogni caso, ad arbitrio del legislatore stesso e di cento esecutori». Sono queste le parole di Alessandro Manzoni.

Eppure, ora come allora, legiferare sull'onda emotiva del momento produce sicuramente consenso a breve, ma non è in grado di cogliere le reali e profonde ragioni del fenomeno corruttivo, né di elaborare una strategia di efficace contrasto, che dovrebbe essere invece svolta attraverso una revisione delle norme ordinamentali della pubblica amministrazione piuttosto che di quelle punitive.

Certo colleghi - e questo è il secondo motivo di disagio che avverto nel prendere la parola sul provvedimento in esame - non è facile alzarsi in quest'Aula e dire di essere contrari all'aumento delle pene per i corrotti. E tuttavia, quando in serena coscienza si è certi, come sono io e - mi permetto di dire - come siamo noi da questa parte dell'emiciclo dell'Aula - in realtà ne siamo tutti convinti - che una legge sia perfettamente inutile, allora si ha il dovere di alzarsi e di dichiarare la propria contrarietà. Si ha il dovere di dirlo, si ha il dovere di farlo, sia pure solo per obbligo di testimonianza di un Parlamento che non è rimasto - quanto meno non tutto - irretito dalla mistificazione del populismo e della demagogia.

In altri termini, signor Ministro, quello che veramente occorre è modificare le disposizioni sulle autonomie locali, sulle aziende sanitarie e sull'economia - da un lato - non consentendo più che a qualsiasi titolo la politica possa incidere, sia pur soltanto al momento della nomina, sull'operato dei dirigenti e - dall'altro - semplificando le procedure amministrative, limitando - questo sì - in modo anche estremo il potere della burocrazia sulla vita dei cittadini e delle imprese.

Ma come può sfuggirvi che la più grande rivoluzione in tema di lotta alla corruzione sarebbe soltanto

quella di liberare il cittadino e l'imprenditore dalla necessità di ottenere la benevolenza di questo o di quel funzionario o dirigente, grande o piccolo che sia?

Si stabiliscano poi tempi certi e garantiti per le procedure amministrative, con meccanismi generalizzati e senza deroghe di silenzio-assenso in tutti i campi dell'iniziativa privata. Bisogna, insomma, evitare che il cittadino debba bussare alla porta del dirigente in veste di suddito in difficoltà. È questa la strada, ma voi della maggioranza questo non lo farete mai. Voi non lo farete mai perché, così facendo, tagliereste alla base l'origine sociale del vostro consenso, che nasce dall'uso distorto del potere, dai piccoli Comuni ai distretti sanitari, dagli uffici di polizia fino alle grandi anticamere dei vostri Ministri.

Bisogna cambiare, dunque, le regole dell'agire amministrativo per renderlo più snello, trasparente ed efficace, senza creare l'ennesima *Authority* con annessi nuovi burocrati, magistrati fuori ruolo, e procedure che vigilino inutilmente o poco utilmente sul procedimento amministrativo.

Il presidente Palma aveva presentato in Commissione un emendamento - lo ha ricordato poc'anzi - che sostituiva il mondo delle scienze alla politica con riferimento al potere di nomina dei dirigenti delle unità sanitarie locali. Il mondo della sanità è quello più interessante sotto il profilo delle possibilità di corruzione, in quanto ha la maggior parte delle risorse del Paese da distribuire ai cittadini. Ebbene, quell'emendamento che sottraeva alla politica il potere di nominare i direttori generali, intervenendo quindi in via preventiva, affidando questo potere al mondo delle scienze, voi lo avete bocciato. Allora dovete dare una risposta esaustiva al Paese sul vostro rifiuto, altrimenti è difficile che possiate sostenere la vostra lotta alla corruzione.

Venendo all'esame - se così si può dire - del merito di questo salvifico e taumaturgico provvedimento, può essere taciuta l'irrazionalità di incrementi di pena che hanno posto sullo stesso piano delitti che, per lunghissima ed indiscussa tradizione, sono sempre stati su livelli sanzionatori diversi, quali il peculato e la corruzione. Ve l'ho detto questa mattina illustrando la mia questione pregiudiziale di costituzionalità. La Corte costituzionale interverrà, come ha già fatto in passato sul potere sanzionatorio del legislatore quando questo crea degli squilibri: intervenne con sentenza n. 68 del 2012, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma sul sequestro di persona a scopo di estorsione, prevista dall'articolo 630 del codice penale, per l'eccessivo rigore edittale.

Venendo all'altro vero e proprio *totem* di questo disegno di legge, ossia la nuova disciplina del falso in bilancio, anche qui può soccorrere - consentitemela, vi prego - una citazione poetica: «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico». Mi perdoni Giovanni Pascoli. La poesia è «L'aquilone». Ma la nuova formulazione dell'articolo 2621 del codice civile ricorda tanto la situazione anteriore alla riforma del 2005. Eppure, a quella riforma del 2005 non si arrivò per caso, ma dopo decenni di dibattiti dottrinari, che avevano evidenziato le tante storture e degenerazioni del sistema all'epoca vigente, e che nel 2015 si cerca di reintrodurre. Chi di noi, chi di voi ricorda il progetto Mirone, approvato come disegno di legge dal Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000, certo non da un Governo di centrodestra, bensì di centrosinistra, che già introduceva correttivi e soluzioni, poi adottate dal legislatore del 2005? Credo che nessuno di voi lo ricordi, perché ancora si legifera - come ho già detto - con la logica dell'*instant book*, che persegue il facile ed immediato successo di pubblico laddove le leggi dovrebbero essere fatte - sembra quasi assurdo doverlo ricordare e sottolineare in questa sede - per durare. Voi le cambiate da un giorno all'altro. Ecco, quindi, il mio ricordo, citato poc'anzi, delle grida manzoniane.

La presunta novità sarebbe quella di aumentare la pena a cinque anni, come previsto *ante* riforma del 2005, e rendere il reato perseguibile, salvo ipotesi del tutto marginali, d'ufficio. Non si comprende allora - e qui il Ministro mi dovrebbe dare un aiuto ed una risposta - come mai, ai fini della non punibilità per la particolare tenuità di cui al nuovissimo e, per la verità ancora non entrato in vigore, articolo 131-*bis* del codice penale, si sia fatto - giustamente, aggiungo io - riferimento solamente al danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Non sarebbe stato più corretto, allora, rimettere proprio a questi soggetti - guarda caso sono quelli ai quali la legge vigente attribuisce il diritto di querela - la decisione sulla procedibilità di tali reati? Non

sarebbe stato più coerente anche con il richiamo che il Governo ha introdotto con il suo emendamento, riferibile all'articolo 131-*bis* del codice penale?

Il fatto, onorevoli senatori, è che le prime, inevitabili vittime di questo modo di legiferare, tanto teso all'effetto annuncio e al ritorno mediatico contingente, sono la coerenza e la sistematicità delle scelte. Ma cosa volete che possano contare, rispetto all'inesorabile tabella di marcia dettata dal nostro ineffabile Presidente del Consiglio, la certosina ricerca dell'organicità del sistema e la prudente valutazione degli impianti normativi?

Signor Presidente, per mio conto, non ho alcun timore di dichiarare il voto contrario a questo disegno di legge. Per tutte le ragioni che mi sono sforzato di riassumere nel mio breve intervento e per mille altre ancora, che purtroppo non ho avuto il tempo di illustrarvi, mi oppongo a questo provvedimento che non esito a definire distonico, rozzo, velleitario, contraddittorio, incostituzionale, approssimato e soprattutto - ed è il più grave difetto di una legge - platealmente ed irrimediabilmente inutile. (*Applausi del senatore Barani*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, colleghi, ammetto in premessa di cogliere l'occasione della discussione di questo provvedimento, che - com'è stato ampiamente illustrato - incide sull'aspetto penalistico, per chiedere ai colleghi ed al Governo un po' di attenzione sul complesso di ciò che definiamo rischio corruttivo.

Visto il dibattito che si è svolto in quest'Aula ed in Commissione, nonché quello pubblico che ha preceduto ed accompagnato i nostri lavori, mi pare superfluo spendere parole sulla gravità della situazione italiana in tema di diffusione e radicamento della corruzione. Questa costituisce certamente un costo rilevantissimo, ma non solo. Vorrei, infatti, aggiungere qualche elemento relativamente al fatto che costituisce anche un rischio per l'ambiente e per la stessa capacità di resistenza degli edifici a rischio sismico. Ed è uno straordinario moltiplicatore di abbattimento dell'onorabilità delle istituzioni, dei partiti e della politica, poiché conduce il nostro Paese ad una perdita secca di autorevolezza e rispettabilità nel quadro internazionale.

Ma proprio quando un fenomeno è così impressivo - e mi riferisco all'attenzione che, ovviamente e giustamente, l'opinione pubblica e noi stessi riserviamo al tema - suscita una così forte indignazione ed incide così negativamente sulla reputazione degli attori pubblici, credo abbiamo la necessità di recuperare una freddezza di analisi ed una ricerca razionale delle soluzioni che, talvolta, il dibattito pubblico non riesce ad offrire. Ma è assolutamente ovvio. La risposta penale è necessaria - e dico in premessa di condividere ampiamente questo provvedimento, per cui lo voterò - ma è anche la più fortemente simbolica, anche se - lo sappiamo - arriva dopo che il fatto corruttivo è stato commesso, perché è connessa all'occasionalità dell'indagine e alla sua scoperta. Temo non svolga più una funzione di prevenzione generale così ampia come ci aspetteremmo e come desidereremmo.

Sappiamo anche che la lentezza dei processi, che può essere certo compensata con un aumento del tempo utile prima della prescrizione, toglie comunque alla risposta giudiziaria la sua forza, anche la sua forza deterrente.

Credo fosse indispensabile, dopo tanti anni in cui lo chiedevamo, introdurre una nuova fattispecie di riciclaggio e ripristinare i delitti che riguardano il falso in bilancio e le false comunicazioni. Ma credo anche che non dobbiamo fermarci e chiudere il recinto della discussione esclusivamente al tema degli interventi sul codice penale.

Mi pare altresì che il dibattito pubblico che si infiamma rischi di perdere freddezza di analisi mentre, se davvero consideriamo così grave la presenza del rischio corruttivo nel nostro Paese e così radicata e pericolosa la presenza della corruzione nel nostro sistema, sarebbe bene che alcuni messaggi, che sono *leader* della comunicazione pubblica, fossero analizzati con una certa freddezza.

Il primo messaggio è che "la" soluzione del problema sia nel codice penale. Personalmente non credo che sia solo così.

L'altro messaggio che viene continuamente diffuso - basta seguire qualunque *talk show* sull'argomento

- è che il nostro Paese non dispone di strumenti adeguati per contrastare il prodursi della corruzione e, quindi, per prevenirla ed intercettarla. È un messaggio sbagliato e falso.

Il terzo messaggio è che bisogna approntare nuove leggi di sistema.

Qualcuno potrebbe pensare che queste mie contestazioni dimostrino un mio acquietarmi di fronte alla situazione. Non sto dicendo affatto questo. Sto dicendo, al contrario, che esistono nel nostro sistema e ormai si arricchiscono - direi di mese in mese se non di anno in anno - una serie di strumenti che non siamo in grado di far funzionare. Cerchiamo di capire perché.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su alcuni dati di realtà e potrei cominciare dicendo che possediamo un cosiddetto tesoretto, che non riusciamo ad usare e talvolta dimentichiamo di avere, che si fonda su una affermazione che è già contenuta nel nostro ordinamento, o meglio è contenuta la condivisione di questa affermazione come fondamento di una serie di strumenti che già possediamo. Mi riferisco all'affermazione che esiste un nesso inscindibile tra efficienza, integrità della pubblica amministrazione e rischio corruttivo: in definitiva, tra qualità della *performance* amministrativa e rischio corruttivo.

Pare un'affermazione di rito. Eppure, abbiamo caricato nel nostro ordinamento una serie di provvedimenti che - lo dico con grande laicità - sono entrati nell'ordinamento sotto Governi assolutamente diversi per segno politico, il cui fine era esattamente trarre virtuosità nell'accertamento, nella prevenzione e nell'intercettazione del rischio corruttivo, collegando alla *performance* della pubblica amministrazione l'integrità della pubblica amministrazione, la pubblicità dei suoi lavori e ciò che si produceva nella realtà sotto il profilo, appunto, del rischio di corruzione. Ma l'abbiamo fatto all'italiana.

Alludo alla nostra inclinazione - direi gravissimo difetto, che è anche di ciascuno di noi, e nessuno si può dissociare, in quanto partecipe di Assemblea legislativa - di sommare disposizione a disposizione, ritenendo che scrivere, approvare e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* produca realtà aderenti ai fini dei provvedimenti. Non è e non è stato così. Per questo dico che ci vuole freddezza di analisi. Si è arrivati al punto che questi provvedimenti sono rimasti vittima di una trasformazione: hanno perso la loro missione originaria e si sono tradotti in un ulteriore carico di burocratizzazione senza efficacia. Vi faccio alcuni esempi.

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate ogni anno, e non nella stessa cadenza, a presentare più piani (piani o verifiche di piani), che hanno poi una valenza anche triennale. Quindi, ci sono il piano contro la corruzione, il piano per la trasparenza e l'integrità e il piano che riguarda le *performance* delle pubbliche amministrazioni: tre adempimenti che gravano sulle nostre amministrazioni e sono diventati l'adempimento formale che, bene o male assolto, dovrebbe in sé, in quanto adempimento formale, essere in grado di fronteggiare il rischio corruttivo. Non lo è stato. E si tratta di provvedimenti sui quali il Parlamento ha lavorato con grande attenzione e con grande slancio, ma che si sono purtroppo ridotti, nella loro applicazione pratica, a semplice proclamazione. E hanno indotto, nei pubblici funzionari e nelle pubbliche amministrazioni destinatari di questo provvedimento, una sorta di assuefazione a considerare questi adempimenti fuori da ogni missione reale, soltanto una cosa che deve essere fatta, perché bisogna mandare indietro le carte all'ANAC piuttosto che al Ministero, piuttosto che all'Autorità sui lavori pubblici, piuttosto che all'Autorità sui contratti, senza capacità di comprendere e di agire strumenti di questa importanza.

Vedete, già qui si svela che non sempre servono nuove leggi - secondo me, non servono quasi mai - ma occorrerebbe essere in grado di far diventare quella che è sembrata una cultura legislativa, peraltro molto spesso determinata da *input* che ci sono venuti dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, materia vivente nella cultura amministrativa ed istituzionale del nostro Paese.

E come non ricordare che il nostro sistema non ha soltanto la legge n. 190 del 2012; non ha soltanto la legge n. 94 del 2012; non ha soltanto la legge n. 135 del 2012. Queste ultime sono due leggi - ad esempio - che riguardavano la *spending review*, ma collegavano strettamente la riduzione della spesa pubblica alla razionalizzazione della pubblica amministrazione. E ancora, non ha solo la legge n. 213 del 2012, o la legge n. 221 del 2012, o i tanti decreti legislativi, decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri e decreti ministeriali che hanno tentato di portare dentro la pubblica amministrazione italiana il fine della prevenzione e del contrasto legato alla qualità della *performance* amministrativa.

Sono strumenti essenziali, sui quali probabilmente bisognerebbe riflettere, per vedere se farli funzionare dipenda anche da una scarsa attenzione dei decisori politici. È possibile. È possibile che, anche nel nostro lavoro di parlamentari, e sotto il profilo della nostra capacità di controllo dell'agire del Governo, noi non abbiamo riposto fiducia in quel modello, che non è il modello penalistico dell'"aumentiamo la pena", ma è, insieme a quello, il modello del controllo sull'amministrazione e dell'attivazione di ogni strumento che possa essere utile, perché anche questo è diventato spesso propaganda.

E quindi adesso dirò alcune cose che probabilmente sono scomode da sentire e possono sembrare anche urticanti, ma che credo sia necessario dire. È possibile che io mi sbagli, ma siamo qui per discutere e per vedere.

Sul ciclo della *performance* della pubblica amministrazione, è probabile che ci sia stata una scarsa attenzione da parte dei decisori politici. La valutazione delle *performance* delle pubbliche amministrazioni e dei singoli è un'altra questione, colleghi, che non funziona. In tempi di crisi, ciò che viene restituito dalle amministrazioni, anche riguardo alla valutazione dei singoli dirigenti, è che siamo sempre *al top* delle valutazioni. Non è possibile. Quel dato non è reale e non è reale perché qualcuno bara, ma perché non si vuole fare, per davvero, una valutazione, che non si fa in astratto e che necessita di un lavoro molto preciso e anche scoccante, per individuare gli *standard*, gli obiettivi, che possono anche non essere subito il cento per cento, ma che vedono un'approssimazione virtuosa rispetto ai risultati finali.

Poi, certo, c'è il grande capitolo dei lavori pubblici. Allo stesso modo, colleghi - e questa è una cosa urticante, probabilmente, per i colleghi del Movimento 5 Stelle - abbiamo investito moltissimo sulla trasparenza e sulla pubblicazione di tutti i dati possibili, al di là delle disfunzioni, per cui gli stessi dati sono pubblicati da tre autorità diverse o devono essere mandati a tre autorità diverse o si chiede uno sforzo di reperire dati che, spesso, sono già nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni. Ma io temo che troppa trasparenza significhi nessuna possibilità di controllo. Io preferirei che noi facessimo lo sforzo di selezionare i dati che sono davvero rilevanti, per accorgerci se su quell'appalto o su quel contratto pubblico c'è qualcosa che non funziona o che non va. (*Richiami del Presidente*).

Ho quasi finito. I contratti sui lavori pubblici hanno qualche problema in più. Non si tratta di beni standardizzati e, quindi, c'è una tentazione di comportamenti opportunistici molto alta. Ora ho finito il tempo a mia disposizione e indicherò soltanto dei titoli, ma lancio un'idea a quest'Assemblea: non sarebbe possibile pensare ad una valutazione del risultato basata su due elementi (i cosiddetti *red flag*), i costi e i ritardi, che sono normalmente gli indicatori più efficaci, molto più di tutti gli altri, circa il fatto che c'è qualcosa che non funziona? Non potremmo introdurre il tema dei costi *standard* anche per quanto riguarda le opere pubbliche? Perché fare un pezzo di ferrovia in Italia costa il 700-800 per cento in più rispetto alla media degli altri Paesi europei? (*Applausi dal Gruppo PD*). Analogamente - lasciatemelo dire - perché dopo Tangentopoli la metropolitana di Milano ha visto un abbattimento dei costi del 40-50 per cento? Forse dovremmo esigere questo.

Perché poi non potremmo pensare che i contraenti debbano essere organizzati in una lista, per cui, presa la media più virtuosa, si valuti lo scostamento da questa affinché nella lista possano essere comprese imprese e realtà imprenditoriali importanti? Perché quando decidiamo come si determina il costo di un'opera non possiamo ridiscutere se deve andare all'asta o deve avere un prezzo fisso, rispetto ai comportamenti opportunistici che si possono sviluppare?

Concludo perché non ho più tempo, ma sono queste le questioni delle quali noi dovremmo appassionarci. Lo dico, onorevoli colleghi, perché io mi rifiuto, anche con i nostri discorsi, in quest'Aula, fuori, sui giornali e nei *talk show*, di rassegnarmi all'idea che l'Italia sia un Paese irrimediabilmente corrotto, e non mi accontento del fatto che vadano in galera dieci, cento, mille corrotti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Alicata*).

Io vorrei un Paese che funzioni e che sia in grado di intercettare prima, di respingere, di rompere

questa aria di Paese adatto alla corruzione, che purtroppo rischia di essere un connotato del nostro Paese, nella lettura e nella visione che, anche nel resto del mondo, dell'Italia si dà. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Commenti del senatore Giarrusso).*

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, stia tranquillo.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

AMIDEI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione perché quello che sto dicendo mi rammarica profondamente e dovrebbe rammaricare tutta l'Assemblea del Senato.

Più volte ho sentito citare come esempio, quasi in senso dispregiativo, il Consiglio comunale come fosse un luogo di minore importanza rispetto a questo, ma, ahimè, quest'Assemblea deve imparare dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze. È una cosa assurda. *(Applausi dei senatori Alicata, Cioffi e Cuomo).* È assurdo: ho dovuto presentare un'interpellanza sulle interpellanze, perché non si risponde, perché non si rispetta il Regolamento! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Noi facciamo le leggi a non rispettiamo il Regolamento: è un'offesa al ruolo del senatore, al ruolo che porta - attraverso l'istituto del sindacato ispettivo - le istanze dei cittadini. È ora di farla finita!

Attendiamo risposte da due anni, da quando si è insediata questa legislatura. È ora di farla finita. È ora che il presidente del Consiglio Renzi richiami i suoi Ministri al proprio ruolo; si deve assolutamente rispondere.

Ho un elenco delle interpellanze e delle interrogazioni che ho presentato, ma a cosa serve, signor Presidente? Sono parole al vento; parole che non trovano risposta, quando ci sono obblighi che entro quindici-venti giorni bisogna rispondere: magari! Non rispondete. Magari rispondete in qualche modo, anche senza dare risposta, ma la risposta è doverosa, se vogliamo che quel Regolamento possa avere ancora senso, altrimenti veniamo qui parlare e tutte le nostre richieste non vengono ascoltate. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Mi auguro che queste parole - e chiedo scusa per l'enfasi con cui le ho pronunciate - possano servire a qualcosa; possano ancora dare coraggio a chi impegna il proprio tempo per portare in quest'Aula le istanze dei cittadini.

Faccio l'elenco, l'ho tenuto per ultimo...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Amidei. Alle 20 devo chiudere e i suoi colleghi hanno diritto, come lei, di intervenire.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Svolgo il mio lavoro inutile, purtroppo, quello di fare l'elenco delle interrogazioni alle quali non ho avuto risposta. Ma lo farò comunque.

PRESIDENTE. Senatore Amidei, lo consegni pure.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Lo consegnerò. Speriamo bene. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

EASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di ricordare in Aula Silvano Bacicchi, senatore della Repubblica per tre legislature consecutive (nella VI, VII e VIII legislatura), di cui oggi si sono celebrate le esequie. Una figura di spicco della sinistra del Friuli-Venezia Giulia, in particolare di Monfalcone, la città dei cantieri. Una figura di spicco anche per tutta l'area isontina. Sempre coerente nell'impegno politico, attivo militante del PCI fin dal 1944, lo ricordiamo per il suo ruolo di primo piano quale partigiano della brigata Garibaldi e della brigata Fratelli Fontanot.

Ciò che più mi preme ricordare di lui è la sua storia: prima apprendista meccanico dei cantieri, dove lavorò subito dopo la scuola media, poi tornitore. Una persona semplice, una persona che viene dalle tute blu.

Fu nel 1948 segretario del PCI della sezione di Monfalcone, dopo essere sfuggito per poco alla cattura da parte dei tedeschi.

È stato sostenitore della costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e della sua autonomia; rivestì la carica di consigliere fin dal primo Consiglio regionale. Operò in Senato in varie Commissioni, in particolare nella Commissione permanente al bilancio e nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ma soprattutto fu impegnato nel difficile processo di ricostruzione del Friuli del dopo terremoto, operando nella Commissione senatoriale speciale per il terremoto e poi in quella per la ricostruzione del Friuli e del Veneto. Fu un appassionato difensore dei principi costituzionali e, come scrive il centro Leopoldo Gasparini di Gradisca, con cui operò, che ne ricorda la figura, non è stato il prodotto ma l'artefice con tanti altri compagni di strada di un'epopea operaia, di un percorso di crescita culturale e politica che ha coinvolto due generazioni.

Silvano Bacicchi, tra l'altro autore di un libro presentato recentemente, appena il 25 luglio 2014, in una gremiottissima sala del Comune di Ronchi dei Legionari, dal titolo «Riflessi di una Grande Guerra», lascia un grande vuoto nel mondo degli storici, degli intellettuali, ma anche nel mondo dei giovani e studenti, cui amava raccontare le sue epiche vicende di guerra, il suo grande impegno per le cause dell'uguaglianza e della giustizia sociale. Era una persona onesta, limpida e di parola che ha lasciato, al di là di ogni appartenenza, una profonda traccia tra le sue tute blu. Lascia anche qui, in Senato, e nel nostro territorio un'esemplare testimonianza di impegno, passione e coerenza a sostegno di valori che tutti trasversalmente siamo tenuti a difendere. Mi riferisco al valore dell'antifascismo e della democrazia. Grazie Silvano. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Piccinelli)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si unisce al ricordo fatto dalla senatrice Fasiolo.

Per lo svolgimento di un'interrogazione e di un'interpellanza

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sembra fatto apposta ma anch'io sono qui di nuovo a chiedere una risposta ad una interrogazione con carattere di urgenza, la [3-01706](#), presentata il 25 febbraio, al ministro della salute Lorenzin sulla chiusura di un punto nascita di Sulmona, che è la città dove vivo.

Ribadisco l'urgenza di una risposta da parte del Ministro perché intere popolazioni la stanno attendendo. Quindi, faccio a lei questa preghiera, Presidente, di sollecitare il ministro Lorenzin.

PRESIDENTE. Ci attiveremo per segnalarlo.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, le porto via un minuto per chiedere di farsi interprete della necessità da parte del Governo di dare una risposta urgente all'interpellanza [2-00253](#), presentata di

recente. Credo la risposta sia urgente perché riguarda un provvedimento che abbiamo assunto quando abbiamo votato la legge sull'emergenza abitativa che prevede una detrazione fiscale di 900 euro o 450 euro, a seconda dei redditi, per chi abita negli alloggi sociali. Ora, siccome la definizione di alloggio sociale è chiara nella legge ma non appare chiara al Ministero dell'economia ed essendo questo il periodo in cui si devono fare le dichiarazioni dei redditi, è importante capire il Ministero che interpretazione dà di questa legge e cosa sta predisponendo per farla rispettare. Per noi gli alloggi sociali sono, così come stabilito dalla legge del 2008, gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica più tutti gli alloggi in affitto a canone sociale *non profit*. Se questa è la definizione, stiamo parlando di molte famiglie che avrebbero diritto a questa detrazione. Bisogna capirlo in questa fase. Tra l'altro, è una sollecitazione che viene anche dai centri di assistenza fiscale (CAF). Per cui, chiedo al Presidente di fare pressione perché questa risposta venga in fretta.

PRESIDENTE. Sarà nostra cura trasmettere la sua richiesta al Ministero competente.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 marzo 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 20*).

[Allegato B](#)

Integrazione all'intervento del senatore Buemi nella discussione generale sul disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868

L'emendamento 6.0.302 rafforza la possibilità di perseguire malcostumi corruttivi obbligando il pubblico funzionario a giustificare un tenore di vita vistosamente superiore ai redditi da lui dichiarati ed ai dati patrimoniali conferiti alle anagrafi pubbliche. Alle misure di prevenzione che colpiscono chi non sa giustificare il dislivello, consegue la cancellazione dalle liste elettorali (e quindi perdita temporanea dell'elettorato sia attivo che passivo) senza attendere il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione che possono arrivare dopo molti anni dai fatti.

L'emendamento 7.0.300 adegua le competenze del decreto trasparenza all'istituzione dell'ANAC.

Sul falso in bilancio, poi, l'emendamento 9.315 incide sulla proposta che il Governo e la Commissione avanzano in merito: in proposito, va esclusa la praticabilità di soglie dimensionali, ma anche ridotta la discrezionalità del giudice; si introduce invece il riferimento ai criteri contabili e di bilancio, il che consente di far capo ad una ricca pubblicistica professionale di *best practices*, che già attualmente impegna i revisori contabili e gli istituti di valutazione finanziaria.

Comprendo che la Commissione preferisca attestarsi su un punto di equilibrio al ribasso, così come comprendo che la stampa preferisca alimentare vecchi stereotipi - mai corrispondenti a verità, ma semmai alle sceneggiature di fortunate *fiction* televisive - sul nostro partito. Non tollero però che la pigrizia intellettuale colpisca il massimo rappresentante di una delle professioni più delicate del nostro Paese.

La terapia *shock*, contro la corruzione, c'è, basta solo sapere leggere le carte: già sulla responsabilità civile il presidente Sabelli ha dimostrato di accorgersi dopo di quanto era sotto i suoi occhi da mesi. Non ripeta lo stesso errore oggi, unendo nella stessa condanna tutte le forze politiche, che non cantano

secondo lo spartito da lui dettato.

Se legge bene le carte, scoprirà che un punto di equilibrio alto si può raggiungere, in quest'Aula. Se noi tutti lo vogliamo, questo punto lo segna il Paese.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Biagio, per attività della 13^a Commissione permanente; Compagnone, Iurlaro, Nugnes, Orrù, Pepe e Scalia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Palermo, Panizza e Zeller, per attività della Commissione paritetica; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mussini, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Ferranti Donatella, Verini Walter, Mattiello Davide, Giuliani Fabrizia, Marzano Michela, Campana Micaela, Bazoli Alfredo, Tartaglione Assunta

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

(presentato in data 25/3/2015)

C.2150 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1174, C.1528, C.2767).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Moronese Vilma, Cappelletti Enrico, Morra Nicola, Endrizzi Giovanni, Giarrusso Mario Michele, Buccarella Maurizio

Istituzione della "Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado (1832)

(presentato in data 24/3/2015) ;

senatrice D'Adda Erica

Abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, in materia di condanna al pagamento delle spese legali (1833)

(presentato in data 24/3/2015) ;

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli artt. 624-bis, 628, 629 c.p. (1834)

(presentato in data 24/3/2015) ;

senatori Di Giorgi Rosa Maria, Marcucci Andrea, Puglisi Francesca

Disposizioni in materia di riassetto del cinema e dell'audiovisivo (1835)

(presentato in data 24/3/2015) ;

senatrice Fabbri Camilla

Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse (1836)

(presentato in data 24/3/2015) ;

senatori Padua Venera, Ruta Roberto, Pagliari Giorgio, Spilabotte Maria, Zanoni Magda Angela, Pezzopane Stefania, Astorre Bruno, Idem Josefa, Lo Moro Doris, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Conte Franco

Disposizioni in materia di definizione di età pediatrica e ampliamento della competenza assistenziale dei medici pediatri di libera scelta fino al compimento del diciottesimo anno d'età (1837)

(presentato in data 25/3/2015) ;

senatrice Maturani Giuseppina

Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale (1838)

(presentato in data 25/3/2015) ;

senatrice Montevecchi Michela

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente della scuola dell'infanzia (1839)

(presentato in data 25/3/2015) ;

senatrice Montevecchi Michela

Istituzione della figura del "responsabile raccolta fondi" nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (1840)

(presentato in data 25/3/2015) ;

senatori Fornaro Federico, Martini Claudio, Gotor Miguel, Chiti Vannino, D'Adda Erica, Gatti Maria Grazia, Guerra Maria Cecilia, Lai Bachisio Silvio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Migliavacca Maurizio, Pegorer Carlo

Modifiche all'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, in materia di governance della Rai (1841)

(presentato in data 25/3/2015) ;

senatori Munerato Emanuela, Bellot Raffaella, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele, Bisinella Patrizia

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico (1842)

(presentato in data 25/3/2015) ;

senatori Munerato Emanuela, Bellot Raffaella, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele, Bisinella Patrizia

Prolungamento del regime sperimentale cosiddetto "opzione donna" di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 (1843)

(presentato in data 25/3/2015) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Susta Gianluca ed altri

Agevolazioni normative in materia pensionistica per gli invalidi civili (1808)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 25/03/2015) .

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 17 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXXVII-bis*, n. 2).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Iurlaro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02608 del senatore Tarquinio.

Mozioni

[ORELLANA](#), [ZIN](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#), [D'ADDA](#), [FATTORINI](#), [DE PIN](#), [LUCHERINI](#), [RUTA](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CONTE](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [ASTORRE](#), [DE PETRIS](#), [MUSSINI](#), [LANZILLOTTA](#), [PAGLIARI](#), [URAS](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [SIMEONI](#), [ROMANO](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [MASTRANGELI](#), [SCALIA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 7 ottobre 2014 la Commissione europea ha pubblicato una relazione statistica contenente i dati sulle vittime della tratta di esseri umani e sui trafficanti per il periodo 2010-2012. Tale documento, che rappresenta forse l'unica raccolta di dati statistici a livello dell'Unione europea su questo fenomeno, evidenzia il conseguimento di progressi incoraggianti in termini di disponibilità dei dati, al contempo fa emergere con chiarezza l'impellente necessità di ulteriori miglioramenti. Lo studio, difatti, non misura le dimensioni effettive della tratta, ma si limita a fornire dati sulle vittime e sui trafficanti che sono venuti a contatto con le autorità o con altri attori a livello nazionale. Nel triennio 2010-2012, nei 28 Stati membri UE sono state registrate 30.146 vittime, tra queste l'80 per cento sono donne e il 16 per cento minori. Oltre 1.000 vittime minori erano oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale; tali dati tratteggiano una situazione sicuramente allarmante, che tuttavia rappresenta solo una minima parte delle reali dimensioni del fenomeno, anche in ragione dell'aumento assoluto dei flussi di migranti irregolari e della loro peculiare composizione nazionale. La maggior parte, difatti, fugge da aree di crisi o conflitto quali la Siria, l'Africa subsahariana o il Corno d'Africa, ponendoli in una situazione di estrema vulnerabilità nei confronti dei trafficanti. In tale contesto, particolarmente critica è la condizione dei minori che si spostano in assenza di un membro del nucleo familiare di appartenenza; l'articolo 2 della Costituzione sancisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; l'articolo 10 della Costituzione stabilisce altresì che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge; il comma 1 dell'articolo 21 del Trattato dell'Unione europea sancisce, tra l'altro, che l'azione della UE sul piano internazionale si prefigge di promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e rispetto della dignità umana; l'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali della UE proibisce la schiavitù, il lavoro forzato e, al comma 3, la tratta di esseri umani; la Convenzione sulla schiavitù del 1926, così come emendata dal protocollo del dicembre 1953, il cui precipuo scopo è quello di porre fine al traffico degli schiavi, all'articolo 1 definisce la schiavitù come lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà; la Convenzione ILO del 1930 per l'abolizione dell'impiego del lavoro forzato o obbligatorio, inteso, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione medesima, come ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, è stata ratificata dall'Italia nel 1934; nel 1999 l'ILO ha altresì adottato la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, intendendo con tale espressione, ai sensi dell'articolo 3, tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti; qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore; nel 2000, a Palermo, si è tenuta la conferenza delle Nazioni Unite dedicata alla presentazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Nell'occasione sono stati presentati anche due protocolli addizionali alla Convenzione, dedicati rispettivamente l'uno alla prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone in particolare di donne e bambini, l'altro per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Il Parlamento italiano ha ratificato sia la

Convenzione che i protocolli con la legge 16 marzo 2006, n. 146;
altro fondamentale strumento nel sistema normativo internazionale mirato al contrasto della tratta di esseri umani a fini commerciali, sfruttamento sessuale o di lavoro forzato è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, adottata il 3 maggio 2005 e ratificata dall'Italia tramite la legge 2 luglio 2010, n. 108. Sono principalmente due gli elementi innovativi di tale Convenzione rispetto ai precedenti strumenti di diritto internazionale: il concepire la tratta di persone come una delle principali e più gravi violazioni dei diritti umani e l'attenzione verso l'adozione di concrete misure volte a proteggere e assistere vittime e testimoni della tratta, assicurare indagini e il perseguimento efficace dei trafficanti e promuovere la cooperazione internazionale contro la tratta. In particolare, la Convenzione richiede agli Stati aderenti l'adozione di specifiche politiche nazionali di coordinamento, sensibilizzazione, nonché misure per individuare e sostenere le vittime;
più specificatamente, l'articolo 4 (a) della Convenzione definisce la tratta di esseri umani come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi;
la Convenzione, ai sensi dell'articolo 36, istituisce un meccanismo di controllo basato sul Group of experts on action against trafficking in human beings (Greta). Tale gruppo ha il compito di monitorare l'implementazione delle disposizioni della Convenzione nei Paesi firmatari, principalmente tramite la periodica pubblicazione di rapporti di valutazione relativi ai provvedimenti adottati dagli Stati per l'applicazione della Convenzione. Il gruppo è composto da esperti indipendenti ed altamente qualificati nel campo dei diritti umani e della lotta contro la tratta;
premesso altresì che:
elemento cardine per quel che concerne la disciplina a livello nazionale del contrasto al traffico di esseri umani è sicuramente il disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede, tra l'altro, il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;
l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, è finalizzato all'attuazione di tale articolo, prevedendo in particolare la realizzazione di programmi di assistenza consistenti in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico;
l'organismo che a livello governativo si occupa di coordinare e implementare le politiche antitratta è il Dipartimento per le pari opportunità, subordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui azione si basa su 3 principali elementi: il numero verde antitratta; i progetti finalizzati a garantire, per un periodo minimo di 3 mesi, assistenza alle presunte vittime di tratta e a quelle già identificate come tali ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003; i progetti che trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, il cui fine è quello di garantire alle persone vittime di tratta, per un periodo di 12 mesi, la possibilità di accedere ad una serie di servizi ed attività, in base al piano di assistenza individuale elaborato in base ai loro bisogni specifici;
giòva ricordare che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, organismi, associazioni ed enti che, svolgendo attività in favore degli stranieri immigrati ed elaborando i menzionati programmi, intendono attingere al Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione, devono necessariamente essere iscritte presso il

registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non presso Dipartimento per le pari opportunità; considerato che:

il 4 luglio 2014 il Greta ha adottato il *report* (2014)¹⁸ concernente la concreta attuazione in Italia della Convenzione del Consiglio d'Europa, relativo al primo *round* di valutazione, nel quale emergono numerose criticità circa la lotta alla tratta di esseri umani in Italia;

l'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI", introducendo il comma 2-*bis* alla citata legge n. 228 del 2003, ha previsto l'adozione di un piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, il cui fine è quello di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime;

a tal proposito rileva il citato articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, il cui comma 3-*bis* (anch'esso introdotto dal decreto legislativo n. 24 del 2014), prevede per gli stranieri e per i cittadini vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale l'adozione un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce (ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003), in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. Tale programma di emersione deve essere applicato sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel menzionato piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto adottare il piano nazionale di azione contro la tratta entro 3 mesi dall'entrata in vigore decreto legislativo n. 24 del 2014; ad oggi, come rilevato dallo stesso *report* del Greta e da numerose segnalazioni lanciate da diversi organismi (in particolare organizzazioni non governative), esso non è ancora stato varato. In un comunicato del 26 febbraio 2015, relativo alla compravendita, sventata dal personale dell'Arma dei Carabinieri, di un bambino rumeno di 8 anni per 30.000 euro, l'*onlus* "Save the Children" lamenta l'assenza di tale strumento fondamentale nella lotta contro la tratta;

il paragrafo 54 del *report* evidenzia inoltre come il finanziamento dei progetti di assistenza alle vittime di tratta, di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", è cofinanziato da Stato e Regioni, mentre l'implementazione dei progetti di assistenza e di altre importanti misure connesse al contrasto della tratta di esseri umani è realizzata quasi esclusivamente a livello regionale e locale tramite il supporto di organizzazioni non governative locali e servizi sociali;

a tal proposito emblematica è la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, recante "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", che, oltre a prevedere tra i suoi obiettivi precipui la rimozione delle situazioni di violenza o sfruttamento degli immigrati (articolo 1, comma 3, lettera f)), sancisce al titolo II un puntuale assetto istituzionale per l'osservazione del fenomeno migratorio, la programmazione delle attività di inserimento e integrazione dei migranti e la statuizione di linee guida per il coordinamento e la valutazione degli interventi;

dall'analisi svolta dai funzionari del Consiglio d'Europa emerge chiaramente come gli encomiabili sforzi svolti a livello regionale e locale non siano adeguatamente supportati a livello nazionale, mancando strumenti tipicamente utilizzati in altri Paesi per la lotta alla tratta, quali una strategia (o piano) nazionale antitratta, un coordinamento nazionale di tutte le forze coinvolte, un referente nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani, delle linee guida generali per l'identificazione delle vittime della tratta;

considerato altresì che:

l'articolo 601 del codice penale, così come modificato dal più volte citato decreto legislativo n. 24 del 2014, definisce il reato di tratta di esseri umani, prevedendo la reclusione da 8 a 20 anni per chiunque "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi". Il reato di tratta di esseri umani è, pertanto, intimamente connesso con un'altra fattispecie di reato, prevista dall'articolo 600 del codice penale ossia la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, intesa come l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti "a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi". Il comma 2 dell'articolo 600 prevede inoltre che: "La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona";

il legislatore, grazie alle modifiche apportate nel 2014, ha reso la fattispecie di reato prevista dall'articolo 601 del codice penale più affine a quanto disposto dall'articolo 4(a) della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005, con specifico riferimento alla presenza dei 3 elementi ontologicamente caratterizzanti il reato di tratta di persone, ossia l'azione (trasporto, trasferimento delle vittime), l'utilizzo di determinati mezzi per esercitare il controllo e il fine dello sfruttamento;

tuttavia, come evidenziato dal *report* Greta, la legislazione italiana non prevede un esplicito riferimento alla natura del traffico di esseri umani quale violazione dei diritti umani;

inoltre, è bene rilevare come l'esplicito rimando (finalizzato all'individuazione delle vittime di tratta) dell'articolo 601 del codice penale al precedente articolo 600 e il fatto che venga, pertanto, mutuata l'espressione "soggezione continuativa", che effettivamente caratterizza il reato di riduzione in schiavitù (anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*), della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956), depotenzia sensibilmente la portata dell'articolo 601; la presenza dell'espressione "soggezione continuativa" sulla vittima oltre ad essere difficilmente dimostrabile è prescindibile ai fini della caratterizzazione della vittima di tratta destinata, ad esempio, al traffico di organi,

impegna il Governo:

- 1) a rafforzare il *framework* istituzionale relativo alla lotta alla tratta, al fine di aumentare il coordinamento e assicurare un coinvolgimento più efficace e concreto di tutti gli organi e le autorità pubbliche che rivestono un ruolo nella lotta e prevenzione della tratta di esseri umani;
- 2) a concentrare l'attenzione sul contrasto della tratta legata allo sfruttamento lavorativo delle vittime, coinvolgendo a tal fine i principali sindacati nazionali e la loro capillare distribuzione sul territorio;
- 3) a potenziare la struttura del Dipartimento per le pari opportunità, dal punto di vista delle risorse sia umane che finanziarie, qualora continuasse ad essere l'organo destinato a coordinare e dirigere la lotta contro la tratta in Italia, così che possa concretamente provvedere all'ampia gamma di "compiti" connessi alla lotta contro la tratta, ma anche alle altre funzioni attribuite in generale al Dipartimento;
- 4) a realizzare un'efficace campagna informativa destinata a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al fenomeno della tratta, nonché a far maturare consapevolezza nelle vittime circa la i loro diritti, prerogative e garanzie offerte dallo Stato;
- 5) ad attivarsi al fine di modificare l'articolo 601 del codice penale al fine di introdurre una chiara fattispecie di reato concernente la tratta, connessa ma qualitativamente distinta dalla riduzione in

schiaività. La nuova formulazione dovrà prioritariamente intendere la tratta di persone quale grave violazione dei diritti umani, prescindendo, inoltre, la limitante previsione della "soggezione continuativa" sancita dall'articolo 600 del codice penale;

6) ad attivare il piano nazionale antitratta che preveda in particolare:

a) la creazione di un organo interistituzionale di coordinamento che coinvolga in maniera sistemica organismi della società civile e, più specificatamente, migliori, rafforzandolo, il coordinamento tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni non governative coinvolte nel contrasto al traffico di esseri umani;

b) lo sviluppo di linee guida nazionali, facenti riferimento all'*expertise* già esistente a livello regionale e locale, per l'identificazione delle vittime di tratta, con specifico riferimento alle categorie particolarmente vulnerabili, quali minori non accompagnati, per la creazione di canali di riferimento mediante i quali le vittime possano facilmente e con certezza trovare assistenza;

c) la crescente professionalizzazione degli organismi deputati a livello nazionale a contrastare il fenomeno del traffico di esseri umani e ad assicurare la protezione e l'inserimento nella società civile delle vittime;

7) a realizzare un efficiente e sistematico meccanismo di raccolta dei dati relativi al fenomeno della tratta, imperniato sulla creazione e gestione di una banca dati centralizzata, in grado di effettuare elaborazioni in tempo reale che consentano un'efficace analisi della tratta e degli interventi di risposta nelle loro molteplici sfaccettature, strumento indispensabile per un'efficace politica di contrasto della tratta degli esseri umani.

(1-00391)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [SERRA](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [MONTEVECCHI](#), [MARTON](#), [MARTELLI](#), [MANGILI](#), [LUCIDI](#), [LEZZI](#), [GIROTTO](#), [GAETTI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [CIAMPOLILLO](#), [BULGARELLI](#), [BUCCARELLA](#), [BLUNDO](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia* - Premesso che:

l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 stabilisce che nei casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante in locali propri dell'autorità procedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio;

ai sensi dell'art. 11, "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro";

l'art. 16 stabilisce che se sono decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate e il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione non provvede a ritirarle, i soggetti preposti ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse;

considerato che:

la Corte di cassazione si è precedentemente espressa con sentenza n. 414 del 27 gennaio 2000 affermando che i motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo e pertanto affidati ad un custode non possono rientrare concettualmente nella nozione di rifiuto così come definita dall'articolo 6 primo comma, lettera A del decreto legislativo n. 22 del 1997. Ed invero tali beni sono vincolati in maniera reale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa e non possono essere oggetto di alcuna attività da parte dei custodi, diretta alla loro dispersione o distruzione. Ne consegue che le aree in cui sono conservati gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di sequestro non possono essere inquadrate nel novero delle discariche abusive di rifiuti (sez. III, 27 gennaio 2000, n. 414, pubblico ministero/Cavagnoli);

ai fini della configurabilità di una discarica abusiva, nel caso di deposito di veicoli, non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile, dovuto ai tempi di giacenza, dei mezzi stessi e relative parti, ma vi devono essere modalità di deposito tali da dar luogo ad infiltrazioni di oli o altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di "dilavamento" (Corte di cassazione penale, sez. III, 9 maggio 2002, n. 16249);

considerato altresì che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 209 del 2003, recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", è classificato "veicolo fuori uso" "un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche";

il successivo comma 2 precisa che un veicolo è classificato fuori uso "a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono";

il comma 14 dell'art. 5 prevede che i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, siano conferiti nei centri di raccolta con le modalità stabilite con il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460;

deve essere infatti, considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente su area privata (Cassazione penale, sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701);

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

rientra nella prassi che migliaia di veicoli sequestrati nel corso degli anni dalle polizie municipali o altre forze dell'ordine, o in stato di abbandono, anziché essere conferiti temporaneamente presso i depositi e centri di raccolta siano stati accatastati e abbandonati nei depositi giudiziari;

le isole o piattaforme che accolgono i veicoli sequestrati, molto spesso non risulterebbero adempienti a tutti gli obblighi di legge per ridurre l'impatto ambientale dei veicoli fuori uso;

a seguito di una ricognizione visiva e fotografica su alcuni depositi in Campania, nella provincia di Caserta, in particolare sui depositi di Capua, Santa Maria Capua Vetere e Caserta nord, risulta agli interroganti che la maggior parte delle volte i veicoli sono depositati su terreno non impermeabilizzato o addirittura sul terrapieno, senza essere provvisti di vasche di contenimento delle acque reflue e di liquidi che potrebbero fuoriuscire dalle carcasse, o formarsi a seguito di eventi meteorici che accelerino processi di ossidazione sulle parti metalliche dei veicoli dismessi, producendo quindi un riversamento sui terreni di sostanze nocive quali idrossidi, ossidi ed acidi;

in Campania la situazione depositi giudiziari risulta preoccupante in quanto risulterebbero stracolmi di auto e motoveicoli sequestrati da anni dalle prefetture delle diverse province campane;

la questione dei veicoli dismessi, abbandonati o sottoposti a sequestro si presenta alquanto problematica, in quanto nella maggior parte dei casi sia nei centri di raccolta sia nei depositi giudiziari non si tiene conto delle più basilari regole per prevenire e contenere gravi forme di inquinamento;

considerato infine che visto l'evidente danno economico per i cittadini che devono sobbarcarsi le spese di custodia dei veicoli nonché e soprattutto il danno ambientale e alla salute che tali depositi producono, a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno intervenire al fine di scongiurare ulteriori situazioni di pericolo ambientale e di rischio per la salute, entrambi connessi alla cattiva gestione amministrativa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire un adeguato monitoraggio della situazione;

se ritenga opportuno sollecitare le autorità preposte al fine di invitarle ad avviare tempestivamente le procedure di dismissione dei veicoli una volta trascorso inutilmente il termine per chiederne la restituzione nonché un trattamento di filiera, aumentando il tasso di reimpiego e di recupero, così come richiesto più volte dall'Unione europea;

se ritenga di dover intervenire con urgenza avviando una verifica del rispetto di tutte le norme ambientali e sulla sicurezza nella gestione dei depositi, relativamente anche alle misure antincendio;

se ritenga utile provvedere ad una mappatura aggiornata a livello nazionale dei depositi, avvalendosi anche delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni sui territori che potrebbero contribuire in tal senso ad accelerare e migliorare l'operazione di censimento delle problematiche utilizzando strumenti *web*, informatici e digitali.

(4-03699)

[SIMEONI](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [BIGNAMI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con la definizione "ricerca indipendente" si identifica la ricerca scientifica, in qualsiasi campo incluso quello medico e farmacologico, che non sia sponsorizzata e quindi finanziata da un soggetto portatore di un interesse economico sul fine della ricerca stessa;

generalmente per quelle patologie che coinvolgono la parte statisticamente più significativa dell'intera popolazione di uno Stato, vi è un interesse di ricerca molto alto, derivante anche da un ritorno economico in relazione ai consumatori finali della soluzione, a chi userà i risultati di una ricerca in siffatti campi; quando si parla invece di patologie rare o di cure "alternative" a quelle farmaceutiche non sempre i finanziatori privati possono decidere di affrontare un investimento ad alto "rischio", ciò perché non vi è la certezza che il risultato della ricerca possa poi produrre una soluzione che rappresenti anche fonte di guadagno e molto spesso perché la fascia di mercato su cui potrebbe essere utilizzata è troppo ristretta;

è facile quindi dedurre quanto la ricerca indipendente sia importante nell'equilibrio di un sistema, come quello dello Stato italiano, in cui l'interesse privato d'impresa e l'interesse pubblico, inteso come tutela della salute pubblica ed accesso universale alle cure, coesistono e convivono e quest'ultimo è espressamente garantito dalla Costituzione all'articolo 32;

come già evidenziato in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-02379), rimasto senza risposta, il Ministero della salute controlla l'agenzia statale AIFA, deputata a gestire i fondi riservati alla ricerca indipendente ed a quella comparativa tra farmaci;

considerato che:

come riportato sul sito dell'AIFA alla voce "Ricerca Indipendente" si legge che "La ricerca è finanziata dal contributo pari al 5 per cento delle spese promozionali, versato dalle Aziende farmaceutiche come previsto dalla legge istitutiva dell'AIFA (legge 326/2003). Il fondo così costituito viene destinato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra medicinali, tese a dimostrarne il valore terapeutico aggiunto, nonché a sperimentazioni su farmaci orfani e malattie rare (...) In questi quattro anni (2005, 2006, 2007 e 2008) le tematiche oggetto dei bandi di ricerca sono riconducibili ai seguenti argomenti: studi su farmaci orfani e malattie rare (non prevista per il bando 2008); confronto tra strategie terapeutiche per problemi ad elevato impatto per la salute pubblica e per il SSN; studi sulla sicurezza dei farmaci e studi di valutazione di interventi di formazione e informazione con impatto sull'appropriatezza d'uso";

da quanto apprendono gli interroganti a mezzo stampa, dall'articolo di Chiara Daino del 9 marzo 2015 pubblicato su "il Fatto Quotidiano", la situazione di finanziamento attuale della ricerca indipendente si trova in una situazione di *impasse*; infatti si legge che a lanciare l'allarme è il gruppo oncologico italiano di ricerca clinica (Goirc), nato nel 1980 e formato dalle oncologie di 30 ospedali, la cooperativa di studi indipendenti più antica d'Italia. "La nostra ricerca rischia di scomparire - denuncia Rodolfo Passalacqua, presidente Goirc e direttore del reparto di oncologia dell'ospedale di Cremona -. Servono misure urgenti e finanziamenti pubblici. Fino al 2009 potevamo contare sui bandi dell'Aifa,

adesso non ci sono più neanche quelli";

lo stesso sito *web* dell'AIFA si limita a parlare dei 4 anni di esperienza in ricerca indipendente partendo dal 2005 (anno di istituzione del fondo stesso); vi è solo una precisazione riguardo al bando per i fondi dell'anno 2012 ottenuti facendovi confluire i fondi degli anni 2010 e 2011 non spesi. Nonostante quindi per il 2012 la disponibilità del fondo vi sia, si legge dallo stesso articolo di stampa che questo risulta non accessibile, perché nel 2010 la commissione ricerca e sviluppo, che aveva il compito di selezionare i progetti di ricerca, non è stata più rinominata e così vi è stato un blocco nell'assegnazione dei fondi; l'AIFA interpellata dalla testata giornalistica ha assicurato che l'erogazione dei fondi per la ricerca indipendente non è stata bloccata, è in corso l'individuazione di esperti internazionali che andranno a comporre la seconda commissione in "*study session*";

considerato inoltre che:

l'associazione senza scopo di lucro "AIT Onlus" (Associazione italiana tinnitus acufene) rappresenta i portatori di acufene italiani: un disturbo raro che colpisce una porzione piccola di popolazione italiana non udente. A causa di fischi, ronzii, fruscii o altri rumori che si percepiscono in modo persistente in uno o entrambi gli orecchi, i soggetti affetti vanno incontro a depressione, perché si instaura uno stato invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale dell'individuo;

dalle informazioni messe a disposizione dalla stessa associazione si apprezzano collaborazioni con alcuni ricercatori e professori italiani, e nel corso del 2012 sono state presentate diverse interrogazioni parlamentari in merito alla promozione di attività di ricerca su questo disturbo; il Ministro *pro tempore* Balduzzi rassicurava circa la volontà dello Stato di finanziare progetti di ricerca in merito a questa patologia. In particolare nella risposta scritta fornita il 28 agosto 2012, pubblicata nel fascicolo 178, si legge: "Se in Italia, quindi, sono presenti ricercatori interessati ad approfondire le tematiche e le implicazioni legate all'acufene, essi possono presentare, al momento della pubblicazione del bando di ricerca finalizzata, idonei progetti finalizzati: e tali progetti, qualora ottengano un adeguato punteggio dal sistema di valutazione previsto dal bando e dimostrino di avere ricadute non trascurabili sul Sistema sanitario nazionale, saranno sicuramente finanziati";

stando alle attività finanziabili con il suddetto fondo per la ricerca indipendente, come specificato dalla stessa AIFA, rientrano tra queste anche "studi su farmaci orfani e malattie rare", pertanto la patologia rara del tinnitus - acufene (già riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale) avrebbe potuto beneficiare dell'attribuzione di fondi di ricerca che non sono mai stati assegnati per motivi non ancora chiari;

il processo di selezione dei progetti di ricerca consta di 2 fasi: nella prima una commissione ricerca e sviluppo valuta le lettere d'intenti dei vari gruppi di ricerca, nella seconda invece un gruppo di esperti (stranieri ed italiani) è chiamato ad esprimere un punteggio di merito sui progetti di ricerca, redatti in inglese, ricollegabili alle lettere d'intenti che hanno passato la prima selezione. Tenendo conto che la prima fase di selezione è quella più importante, poiché propedeutica alla valutazione successiva in "*study session*" del progetto di ricerca con esperti internazionali, per l'accesso ai finanziamenti, si ritiene inefficace la firma da parte dei membri della commissione ricerca e sviluppo di un documento di spontanea dichiarazione di conflitto d'interessi, se nello stesso è poi previsto che il presidente della commissione può non ritenere valido il conflitto di interessi attribuitosi spontaneamente da uno di questi;

ciò nell'ottimistico caso in cui un membro della commissione in coscienza ritenga di dichiarare tutti i suoi conflitti di interessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia a conoscenza delle reali motivazioni che ostano, presso l'AIFA, all'assegnazione dei fondi per la ricerca indipendente a partire dall'anno 2010;

quali siano le lettere d'intenti attualmente depositate per possibili progetti da finanziare, suddivise per tipologie di attività di ricerca proposte tra cui anche quelle relative alle malattie rare;

quali azioni di propria competenza intenda intraprendere per evitare la nomina presso l'AIFA di persone con conflitti di interessi, della stessa tipologia di quelli indicati nelle linee guida del

documento in autodichiarazione reso dagli stessi membri della commissione di AIFA;
quali azioni intenda intraprendere per accelerare la procedura di assegnazione dei fondi per la ricerca indipendente ad AIFA, anche nell'ottica di una maggiore trasparenza gestionale.

(4-03700)

STUCCHI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che: il gruppo "MercatoneUno" si occupa da oltre 30 anni della vendita di articoli di arredamento e di prodotti per la casa, con punti vendita in tutto il Paese;

il 19 gennaio 2015 l'azienda ha presentato un "concordato in bianco" e ha tempo 60 giorni, prorogabili a 120, per presentare un piano industriale;

si prospetta purtroppo un futuro incerto per i circa 1.300 lavoratori dei 34 negozi di Mercatonebusiness, 30 di questi impiegati presso lo *store* di Verdello (Bergamo);

l'azienda ha inoltre comunicato che inizierà a fine marzo un'operazione di "svendita speciale" che terminerà a fine aprile, con la chiusura di alcuni punti vendita, tra i quali anche quello di Verdello;

la provincia di Bergamo è stata duramente colpita dalla grave crisi economico-finanziaria che non cessa di mietere vittime, travolgendo numerose realtà e comportando la perdita del posto di lavoro per migliaia di soggetti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano convocare con urgenza un tavolo istituzionale con la proprietà del gruppo MercatoneUno e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di valutare ogni utile soluzione che permetta ai dipendenti interessati di ottenere garanzie circa il loro futuro occupazionale, attivando nel contempo tutti gli strumenti previsti per la concessione degli ammortizzatori sociali;

quali iniziative intendano intraprendere affinché la proprietà fornisca elementi utili per una corretta valutazione del proseguimento dell'attività in tutti i suoi punti vendita, compreso quello di Verdello;

quali iniziative intendano promuovere, per fare fronte alla crisi industriale e produttiva che da diversi anni investe pesantemente centinaia di migliaia di lavoratori in Italia.

(4-03701)

RICCHIUTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la lotta alle mafie è compito di tutti e richiede una coscienza civile diffusa, affinché il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine non sia svolto in solitudine;

la distrazione della politica, l'inedia e la disattenzione dell'opinione pubblica creano un clima favorevole all'infiltrazione mafiosa nella società;

una vera trincea contro le mafie è dunque costituita, in primo luogo, da una comunità animata da curiosità intellettuale, dalla voglia di sapere, di scoprire, di vivere libera, senza condizionamenti, nella legalità e nel rispetto del prossimo, lontana dal malaffare e dalla violenza;

perché questo accada è quindi essenziale il ruolo di informazione svolto dalla libera stampa che, non a caso, ha visto colpire protagonisti efficaci del giornalismo d'inchiesta come Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Giancarlo Siani e Mauro Rostagno e molti altri;

Peppino Impastato, del resto, diceva sempre che la mafia uccide, ma il silenzio anche;

sono particolarmente preoccupanti i recenti casi di indagini e processi a carico di giornalisti, rei soltanto di aver svolto il loro dovere d'informare. Si fa riferimento, in particolare, ai casi di Mantova e di Cosenza. Nel primo caso, i cronisti della "Gazzetta di Mantova" Rossella Canadè, Igor Cipollina, Gabriele De Stefani nonché il direttore Paolo Boldrini sono stati indagati per pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale per avere, in ipotesi, reso noti contenuti di atti relativi all'inchiesta Pesce, un pericoloso *clan* di 'ndrangheta;

nel secondo caso, il giornalista Agostino Pantano di "Calabria Ora" (testata che ha ora cessato le pubblicazioni) è accusato nientemeno che di ricettazione, per avere pubblicato notizie relative allo scioglimento del Comune di Taurianova (Reggio Calabria), disposto ai sensi dell'art. 143 del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

a quest'ultimo proposito, a personale avviso dell'interrogante, l'accusa parrebbe assai precaria, dal momento che il delitto da cui provverebbe la cosa oggetto della ricettazione, vale a dire la rilevazione di

segreti d'ufficio, dovrebbe presupporre una segretezza stabilita per legge o da altra fonte idonea a integrarla;

la segretezza delle relazioni prefettizie prodromiche allo scioglimento dei Comuni è del tutto priva di agganci legislativi, posto che la proposta ministeriale di scioglimento e il relativo decreto del Presidente della Repubblica (che generalmente ne recepiscono il contenuto) sono pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* e tanto più che il comma 11 del medesimo art. 143 prevede che il sindaco del Comune sciolto sia incandidabile, ciò che quindi deve essere reso noto alla comunità degli elettori dell'ente locale;

in definitiva, l'avvio di queste due inchieste sembra davvero frutto, a giudizio dell'interrogante, di un eccesso di zelo da parte degli uffici giudiziari, che potrebbe oggettivamente fare il gioco di chi vorrebbe una stampa meno libera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato;

se disponga di dati sulle indagini a carico di giornalisti per attività di cronaca su processi di mafia e sui relativi esiti.

(4-03702)

[PICCOLI](#), [AMIDEI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(4-03703)

(Già 3-01761)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con l'entrata in vigore, ormai a regime, del riordino degli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado, previsto dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010, si rende necessario disciplinare l'attribuzione degli insegnamenti attuali a classi di concorso;

gli insegnamenti di "geografia" presso gli attuali bienni degli istituti tecnici (AFM e Turismo) derivano per confluenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, dai precedenti insegnamenti di geografia economica e geografia turistica, previsti nei trienni degli istituti tecnici *ante* riordino e affidati in via esclusiva alla classe di concorso 39/A ex decreto ministeriale n. 39 del 1998;

nelle more dell'emanazione di un provvedimento di rango regolamentare, l'unico atto a disciplinare l'attribuzione degli insegnamenti a classi di concorso, entrambi gli insegnamenti di "geografia" (sia presso l'indirizzo AFM che presso l'indirizzo Turismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010) sono stati dichiarati "atipici" e la condizione di atipicità ne consente l'affidamento a più classi di concorso, in particolare 39/A e 60/A;

l'assegnazione di insegnamenti in forma atipica è finalizzata alla salvaguardia della titolarità del personale docente in servizio e alla minimizzazione delle situazioni di esubero a livello provinciale, mentre prescinde dal profilo culturale specifico degli insegnamenti e soprattutto dal profilo in uscita dello studente a cui questi concorrono;

nel caso specifico degli insegnamenti di Geografia, l'assegnazione atipica prescinde anche dal disegno delle confluenze dal vecchio al nuovo ordinamento, e soprattutto dal possesso di titoli di accesso e requisiti curriculari previsti dal vigente decreto ministeriale n. 39 del 1998 per accedere all'insegnamento, che sono assai diversi per la classe di concorso 39/A e per la classe di concorso 60/A;

inoltre, l'attribuzione atipica di insegnamenti è avvenuta finora attraverso circolari e note, non dotate di efficacia regolamentare, come più volte censurato dal TAR Lazio (sentenze della III sez. bis n. 6212 dell'11 giugno 2014; n. 7070 del 16 luglio 2013; n. 1305 del 3 febbraio 2014; n. 4254 del 17 marzo 2015);

a tale situazione è andata soggetta anche l'ora di potenziamento di geografia generale ed economica prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013. In questo caso, la norma ha previsto l'assegnazione dell'insegnamento a ben 3 classi di concorso (39/A, 50/A, 60/A) con la finalità della salvaguardia della sola titolarità di sede del personale;

con nota n. 6753 del 27 febbraio 2015, relativa ai criteri di formulazione degli organici, il MIUR ha

riproposto, per il quinto anno consecutivo, l'attribuzione degli insegnamenti di "geografia" e di "geografia generale ed economica" nella forma atipica che avevano negli anni passati; ciò ha già prodotto, e continua a produrre: a) lo scollamento fra l'attribuzione degli insegnamenti e i profili dei docenti a cui questi sono stati affidati (infatti assai diversi sono i profili curricolari delle classi di concorso citate); b) lo scollamento fra i profili degli insegnamenti e le competenze, definite nel profilo dello studente, a cui questi concorrono; c) soprattutto, uno stravolgimento (e la situazione permane da tempo) delle dotazioni organiche provinciali, che, con un meccanismo di "causazione circolare cumulativa", ha attribuito più posti in organico alle classi di concorso più numerose e quindi anche più soggette ad esubero: detto meccanismo impedisce infatti nel tempo la convergenza delle dotazioni organiche verso la reale necessità di personale per ciascuna classe di concorso;

nei passati anni scolastici, lo stesso Ministero ha avuto contezza degli squilibri conseguenti e, pur non modificando il meccanismo dell'atipicità, è intervenuto specificamente sull'attribuzione dell'insegnamento di geografia con la nota n. 679 del 5 maggio 2012, in cui "si precisa che le ore di geografia in questione devono essere assegnate prioritariamente ai titolari della 39/A e, solo in fase residuale, al fine di evitare la creazione di situazioni di esubero, ai titolari della 60/A", con la seguente motivazione: "l'insegnamento di geografia nel pregresso ordinamento riferito agli indirizzi confluiti in quelli sopra riportati, era ricondotto esclusivamente alla classe di concorso 39/A";

riguardo alla formazione degli organici per l'anno scolastico 2015/2016, la citata nota n. 6753 del 27 febbraio 2015 non reca alcuna menzione in merito alla specificità dell'insegnamento, come aveva fatto la nota n. 679 del 5 maggio 2012 e i successivi richiami a questa; essa demanda invece la scelta della classe di concorso a cui attribuire l'insegnamento, in assenza di situazioni da salvaguardare, alla scelta del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti;

si profila per l'anno scolastico 2015/2016 il concreto rischio che il meccanismo generato dall'attribuzione atipica, lasciato agire senza alcuna forma di controllo e riequilibrio, alimenti la sproporzione fra dotazioni organiche delle diverse classi di concorso (chi è più numeroso "prende tutto", salvo poi dare vita a ulteriori situazioni di esubero, che richiedono salvaguardia, e così via), produca il *caos* nella formulazione degli organici e costituisca una evidente violazione del diritto alla mobilità dei titolari e del diritto all'immissione in ruolo del personale avente titolo nelle classi di concorso meno numerose;

per di più, viene affidata ai dirigenti scolastici e ai collegi dei docenti la responsabilità della scelta della classe di concorso a cui attribuire un insegnamento in assenza di situazioni da salvaguardare, attribuendo a questi organismi un onere che non hanno né possono assumersi nel vigente ordinamento, in cui la specificità degli insegnamenti e la loro attribuzione non è di pertinenza delle autonomie scolastiche ma esclusivamente del Ministero, che ne dispone per decreto a livello nazionale;

l'eventuale entrata in vigore delle disposizioni in merito all'"organico dell'autonomia" (capo III, art. 6, del disegno di legge del Governo noto come "La buona scuola") rischia di alimentare ulteriormente il *caos*, in una situazione già delicata allo stato attuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda impartire, con la massima urgenza e a livello nazionale, in forma univoca, specifiche norme a tutela della salvaguardia degli insegnamenti di "geografia" e "geografia generale ed economica", che ne deliberino l'attribuzione in via esclusiva alla classe di concorso 39/A, al fine di salvaguardare la qualità dell'insegnamento e il diritto degli studenti ad un apprendimento coerente con il profilo in uscita dell'indirizzo da questi scelto.

(4-03704)

[CRIMI](#), [SCIBONA](#), [BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [FATTORI](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [FUCKSIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 23 marzo 2015 si svolgeva a Brescia, nei pressi di piazza della Loggia, una manifestazione indetta da alcuni cittadini immigrati e diversi rappresentanti di associazioni locali attive nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione sociale;

nei giorni immediatamente precedenti, erano state messe in atto iniziative di sensibilizzazione

dell'opinione pubblica, fra cui un presidio permanente allestito in data 21 marzo, in merito al ritardo maturato nel rilascio dei permessi di soggiorno, nonché all'eccessivo numero di dinieghi rivolti alle richieste di accesso alla "sanatoria immigrazione 2012";

a tal proposito, intervenendo alla tavola rotonda in materia di "Richiedenti e titolari di protezione internazionale: prospettive del sistema d'asilo in Italia tra emergenza e programmazione", tenutasi a Brescia in data 13 febbraio 2015, Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ha dichiarato: «Mi lascia molto perplesso il fatto che a Brescia siano state accettate solo il 20% delle domande di emersione fatte dagli immigrati contro una media nazionale del 75-80 per cento (...). Io capisco che ci saranno stati casi di illegalità e furbizie, che vanno perseguiti, ma una sproporzione del genere rispetto al contesto nazionale lascia davvero sconcertati», come si legge sul "Corriere della Sera", edizione di Brescia, lo stesso giorno;

in occasione della manifestazione tenutasi in data 23 marzo 2015 alcuni manifestanti sono stati fermati dalle forze dell'ordine, le quali hanno impedito loro l'accesso a piazza della Loggia, sequestrando il mezzo che li accompagnava e intimando loro di disperdersi e sciogliere l'adunanza;

da fonti giornalistiche, quali articoli e riprese filmate disponibili nella rete *internet*, si evince con chiarezza l'assenza da parte dei dimostranti di tentativi di resistenza ai pubblici ufficiali, o di forzatura del blocco imposto dalle forze dell'ordine; nessun atto di violenza appare perpetrato dai manifestanti e pare che l'unica opposizione messa in atto sia stata rivolta al sequestro del mezzo con il quale i manifestanti medesimi tentavano di entrare nella piazza;

da fonti filmate facilmente reperibili in *internet* si osserva come il funzionario responsabile dell'ordine pubblico, che la stampa avrebbe identificato nel dottor Farinacci, funzionario di polizia con la responsabilità della "piazza", si rivolgeva mediante un megafono ai pochi manifestanti presenti, comunicando loro l'avvenuto sequestro del mezzo in appoggio all'iniziativa e ribadendo, in maniera quasi automatica ed ossessiva, l'espressione "In nome della legge disperdetevi. In nome della legge disperdetevi. In nome della legge disperdetevi", ed infine ordinava agli agenti sotto il suo comando di caricare i manifestanti, scagliandosi contro i primi individui che si trovava dinnanzi e adoperando su di loro il manganello. Dalle immagini il funzionario appare essere stato l'unico ad aver agito con tale violenza, la quale, a parere degli interroganti, è risultata del tutto ingiustificata e gratuita;

considerato che:

non risulta agli interroganti che in tale occasione le forze dell'ordine in servizio abbiano promosso tentativi di dispersione dei manifestanti per mezzo di scudi quali elementi di pressione;

il compito delle forze dell'ordine dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza pubblica ed appunto l'ordine pubblico, adoperando la civile persuasione prima ancora della repressione forzata e della violenza;

con l'iniziativa individuale, il dottor Farinacci ha provocato azioni sfociate poi in atti di violenza che hanno minato la sicurezza dei cittadini;

già nel 2010 si era verificato un caso analogo di violenza gratuita ed evitabile da parte di esponenti delle forze dell'ordine, con dinamiche pressoché uguali. La circostanza è stata una manifestazione promossa in sostegno ai 6 cittadini stranieri che avevano occupato la gru allocata in piazzale Cesare Battisti, in via San Faustino, a Brescia, per protestare contro l'eccessiva burocrazia che già all'epoca opprimeva il riconoscimento della cittadinanza e dei permessi di soggiorno; in quel caso il responsabile delle cariche immotivate venne individuato nella persona dell'attuale vice questore Emanuele Ricifari;

considerato inoltre che:

il pesante *deficit* nella gestione dei flussi migratori a Brescia è noto da diversi anni, e già nel 2010, al fine di portare alla ribalta la problematica, si era arrivati alla "manifestazione della gru";

sino ad oggi le manifestazioni organizzate a Brescia si sono sempre svolte in maniera pacifica e non risulta nessun episodio di violenza volontaria mai perpetrato dai manifestanti;

da anni si denuncia la carenza di organico degli uffici preposti al controllo e alla gestione dei flussi migratori, nonché la cronica mancanza di risorse che li affligge;

i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo hanno promosso numerosi interventi volti a proporre ed adottare soluzioni permanenti al fine di rendere gli uffici di Brescia idonei al carico di lavoro che è loro riservato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le regole di ingaggio *standard* per gli operatori dell'ordine pubblico impiegati in questa tipologia di eventi e quali gli ordini impartiti, dalle autorità competenti, al funzionario incaricato dell'ordine pubblico;

se ritenga opportuno che nell'ambito delle regole di ingaggio del personale delle forze dell'ordine rientri la dispersione, mediante uso della violenza, di un gruppo di manifestanti pacifici, sebbene la manifestazione da essi indetta non fosse stata preventivamente comunicata e permessa;

se e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del funzionario citato affinché l'abuso della forza da lui perpetrato non abbia a ripetersi;

quali strumenti e quali provvedimenti intenda adottare affinché possa risolversi definitivamente l'annosa questione legata ai permessi di soggiorno nella città e nella provincia di Brescia, anche in riferimento alla sproporzione esistente fra la percentuale di domande di permessi di soggiorno accettate a Brescia sul totale di quelle presentate (20 per cento) e quella media rilevata sull'intero territorio nazionale (75-80 per cento), definita sconcertante dal capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero, dottor Mario Morcone.

(4-03705)

[CORSINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nel settembre 2014, l'amministrazione comunale di Cazzago San Martino (Brescia), in cambio di una donazione alla scuola dell'infanzia "Liduina Salvatori" da parte di una facoltosa famiglia cazzaghese, famiglia Guarneri, provvedeva ad intitolare un pezzo di via in ricordo di un membro della suddetta famiglia, una cui componente, signora Elena Guarneri, è stata grande benefattrice della richiamata scuola dell'infanzia;

l'amministrazione comunale ha deliberato l'intitolazione della via al nipote della signora, signor Costanzo Guarneri;

Costanzo Guarneri è stato noto attivista del partito nazionale fascista sul territorio bresciano, prendendo anche parte alla marcia su Roma;

nella relazione sulla figura di Costanzo Guarneri, allegata alla delibera di Giunta, non compare alcun riferimento ai suoi trascorsi fascisti;

la sezione provinciale di Brescia dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ha inviato una segnalazione all'amministrazione comunale con richiesta di non procedere all'intitolazione, senza ottenere risultato;

la cerimonia di intitolazione si è difatti svolta in data 28 settembre 2014;

nella segnalazione dell'ANPI è anche riportato come la scuola dell'infanzia sia dedicata a "Liduina Salvatori", staffetta partigiana, e, quindi, come l'intitolazione risulterebbe offensiva nei confronti della scuola dell'infanzia;

a novembre 2014, messi a conoscenza della questione, 5 parlamentari bresciani, on. Miriam Cominelli, sen. Paolo Corsini, on. Guido Galperti, on. Marina Berlinghieri e on. Alfredo Bazoli, hanno sottoscritto un'interrogazione al prefetto di Brescia, chiedendo quali provvedimenti volesse porre in atto per tutelare le ragioni democratiche e costituzionali dei cittadini di Cazzago San Martino;

nonostante la documentazione fornita, secondo la Prefettura la procedura di intitolazione si è svolta regolarmente, "nulla rilevando in merito a presunte illegittimità e/o irregolarità",

si chiede di sapere:

come sia possibile che la Prefettura possa non trovare "irregolarità" e/o "illegittimità" nell'intitolazione di un luogo pubblico a un noto membro del partito fascista;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'intitolazione di una via comunale ad un esponente fascista non costituisca esaltazione pubblica del fascismo;

quali iniziative intenda assumere al fine di promuovere una revoca immediata della stessa intitolazione.

(4-03706)

1.5.2.16. Seduta n. 418 (ant.) del 26/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

418a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 26 MARZO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MAURO Giovanni](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, il relatore ha seguito l'intero dibattito che si è sviluppato ieri e ritiene di selezionare alcune delle questioni poste per la importanza degli argomenti e anche per il modo equilibrato e completo con il quale sono state trattate.

Ritengo di dare la precedenza alla questione che concerne quell'attribuzione di rilevanza all'espressione «fatti materiali», indicata nell'articolo 2621 e, parzialmente, all'articolo 2622 del codice civile. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, il relatore sta affrontando una serie di questioni sollevate durante la discussione generale e che si ripresenteranno in sede di esame degli emendamenti. È dunque interesse di tutti i senatori ascoltare la sua replica.

Vi chiedo, pertanto, di abbassare il volume del chiacchiericcio. Prego, senatore d'Ascola, la invito a

proseguire il suo intervento.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. La ringrazio, signora Presidente.

Torno sulla questione che avevo posto al centro di questa mia attività di replica. Da più parte è stato obiettato che l'aggettivo «rilevante», che compare nell'articolo 2621 e, parzialmente, nell'articolo 2622, porrebbe questioni di costituzionalità. Ovviamente, io non torno sulla questione di costituzionalità di natura pregiudiziale ma, siccome la questione è riproposta attraverso emendamenti volti a determinare la soppressione dell'attributo di rilevanza, ha carattere di attualità.

Intanto, parto dalla più volte evocata sentenza n. 247 del 1989 della Corte costituzionale per segnalarne, per un verso, la scarsa utilizzabilità a questi fini e, per altro verso, per segnalare come essa non costituisca il termine di paragone, a livello di costituzionalità, dell'attributo «rilevante».

Do conto della mia prima affermazione. La sentenza, ovviamente, pone un problema di costituzionalità con riferimento ad aggettivi ed ad attributi di natura quantitativa, ma indeterminati, nel solco di una ovvia giurisprudenza costituzionale che vuole che il limite tra il vietato e il consentito sia segnato in maniera certa dal legislatore e che, quindi, non si scarichi sul giudice la decisione di stabilire ciò che è reato rispetto a ciò che non lo è.

Rispetto ad una tale sequenza farebbe ostacolo l'articolo 25, capoverso, della nostra Costituzione oltre che l'articolo 3 ma, soprattutto, il monopolio riconosciuto esclusivamente in capo al legislativo di stabilire ciò che può essere qualificato come reato ovvero no.

Quella sentenza afferma un principio ben più complesso rispetto a quello che è stato, al contrario, rappresentato dei suoi contenuti. Essa dice che non è possibile che l'intero carico di disvalore penalistico gravi su elementi indeterminati di natura quantitativa, dovendo, al contrario, ritenersi costituzionale una norma penale la quale si avvalga di elementi quantitativi, ancorché da determinarsi, ma che, con riferimento al disvalore di condotta, sia talmente ricca e pregnante e costituita da elementi che demarcano il consentito rispetto al vietato da risultare, già sul piano del disvalore della condotta, sufficientemente determinata.

Ora, questa norma può essere accusata di tutto tranne che di indeterminatezza sul piano della condotta. Abbiamo una norma che si avvale dell'espressione «fatti», per di più «materiali e rilevanti» - vedremo poi cosa vuole dire l'attributo «rilevante» - che è costruita integralmente su una condotta artificiosa, concretamente idonea ad ingannare; per di più, sul versante della componente soggettiva del fatto, si avvale dell'avverbio «consapevolmente», di cui darò conto da qui a qualche minuto, ma che certamente completa il versante di determinatezza della condotta. Si tratta dunque di una norma semmai iperdeterminata dal punto di vista dei suoi elementi di struttura, dimostrativi di un disvalore di condotta, già sufficiente a determinarla.

Come dicevo nella parte iniziale del mio intervento, paradossalmente il discorso fatto in ordine alla sentenza n. 247 del 1989 è del tutto inutile e superfluo, perché esso implica che l'espressione «rilevante» venga interpretata quale elemento quantitativo non numerico, dimostrativo di una certa soglia indeterminata, sempre di tipo quantitativo, che rimetterebbe al giudice il compito di determinare oltre quale livello quantitativo la condotta è punibile e, correlativamente, al di sotto di quale livello quantitativo essa non lo è. Dunque, il reclamo dell'efficacia, d'ostacolo della sentenza n. 247 del 1989, parte da un'interpretazione unilaterale dell'attributo «rilevante», assegnandogli per l'appunto - lo ripeto per l'ultima volta - quella funzione di indicazione di dato quantitativo volto a discriminare il consentito dal penalmente rilevante. Le cose non stanno però assolutamente in questi termini e, per l'appunto, gravo l'attenzione dell'Assemblea su questo avverbio di certezza, dal momento che noi, figli della teoria dell'*interpretatio iuris*, dobbiamo partire dai dati letterali ai quali l'attributo di rilevanza si accompagna. Rilevante non è attributo di un sostantivo come «quantità», «misura» o «variazione» - ossia di un sostantivo dimostrativo, che già di per se stesso fa riferimento a dati quantitativi - ma è attributo dell'espressione «fatti materiali». Quindi, dire che l'espressione «rilevanti» stia a significare uno spartiacque di tipo quantitativo, già determina un conflitto di tipo letterale, per il fatto che ad essere definita «rilevante» non è una quantità, ma è un fatto.

Questo attributo di rilevanza si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata e certa della nostra Corte costituzionale in materia di principio di offensività, inteso non soltanto in senso astratto - ovvero la norma deve contenere elementi dimostrativi della capacità del fatto di offendere - ma anche in concreto, imponendo la Corte costituzionale non soltanto al legislatore di scrivere norme offensive, ma anche al giudice di interpretarle in aderenza, orientando la sua interpretazione al principio di offensività. Quando si comprende come il dato letterale imporrebbe di fare, che l'attributo «rilevante» è riferito ad un fatto - ovvero ciò che è in grado di offendere il bene giuridico - e che, per l'appunto, esso deve possedere note di materialità - principio che si sposa perfettamente con il correlativo principio di offensività - si comprende come la norma sia organica: essa evoca la necessità di un fatto, impone che esso sia materiale e, ulteriormente, in terza battuta, impone che esso sia un fatto rilevante sul piano della sua capacità di offendere il bene giuridico. Questa espressione - che si può ritenere semmai enfatica, ripetitiva e ridondante, ma non inutile, nella misura in cui la norma deve chiarire ed evitare conflitti di interpretazione - si completa con l'espressione «concretamente idoneo ad indurre in errore» che sottolinea ulteriormente la materialità di una condotta offensiva.

D'altronde i delitti di falso, all'interno della cui teoria il falso in bilancio si deve inevitabilmente inserire, si contrassegnano tutti per la necessità di dimostrare ulteriormente in concreto la capacità offensiva della condotta. Evocherei ambiti dogmatici se ricordassi non soltanto il pensiero di illustri penalisti come Marcello Gallo, quindi dell'intera scuola di Torino, ma anche di altri illustri penalisti come Franco Bricola, che proprio sul terreno dei delitti di falso hanno ricostruito la teoria dell'offesa e la necessità di evitare che fatti formalmente conformi al tipo siano punibili, al contrario della necessità di individuare, all'interno della generalista categoria dei fatti conformi al tipo, solo quella meritevole di intervento penalistico, ossia dei fatti effettivamente e concretamente offensivi e quindi tali da determinare in concreto quell'offesa che rende il fatto dotato di una sua reale pregnanza penalistica; e tra l'altro del tutto perfettamente conforme a Costituzione.

Quanto poi all'attributo di rilevanza, basterebbe ricordare una norma che storicamente lo evoca proprio sul piano della offensività: il delitto di falsa testimonianza laddove, all'interno dei fatti apparentemente conformi al tipo, si selezionano soltanto le false dichiarazioni che siano rilevanti perché davvero in grado di offendere il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia nel suo percorso di ricostruzione dei fatti per come effettivamente si sono realizzati, scartando dal cono della punibilità fatti che in realtà non sono per nulla conformi al tipo.

Pertanto, se l'interpretazione dell'attributo rilevante connesso a fatti materiali si pone nell'alveo storico del principio di offensività, nessun problema di costituzionalità si può porre perché questo attributo ha il pregio di ribadire la circostanza che non si puniscono fatti apparentemente conformi al tipo, ma in realtà non offensivi, che in questo contesto si possono presentare. È chiaro che sarà poi l'interpretazione dell'autorità giudiziaria a risolvere il problema. Ma non vi si possono calare quelle semplici valutazioni, estimazioni, quei falsi per errore che non sono in grado di determinare alcuna offesa del bene giuridico, vorrei dire quei falsi irrilevanti, per dimostrare con l'utilizzazione di un aggettivo contrario a «rilevante» proprio la portata dimostrativa dell'offesa implicata dall'utilizzazione dell'aggettivo «rilevante».

Insomma, «rilevante» non è un qualsivoglia fatto, un fatto apparentemente conforme al tipo, ma non offensivo. «Rilevante» è proprio ciò che l'opposizione reclama debba essere un fatto di false comunicazioni sociali, un fatto effettivamente e concretamente in grado, in maniera rilevante, di ingannare i destinatari delle false comunicazioni sociali e che quindi, pur nel contesto di un reato costruito come reato di pericolo, si pone come reato di pericolo concreto. Quindi, condotte adeguate, concretamente proporzionate rispetto all'offesa.

Non intervengo, anche se avrei moltissime cose da dire in merito, sulla questione di costituzionalità concernente il richiamo ad una norma pur promulgata prima e pubblicata poi, quindi dotata di esecutorietà, ma non ancora entrata in vigore, perché gli emendamenti non toccano questo aspetto, toccato però dalla pronuncia di questa Assemblea, che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità, potremmo dire quella che era stata posta con la seconda questione pregiudiziale di

costituzionalità.

Intervengo invece su una questione che ieri ha costituito oggetto di alcune considerazioni negative paradossalmente - e mi sia consentito questo avverbio - poste da una opposizione che invocava una struttura più garantista del testo della norma, entrando in conflitto, questa parte della opposizione, con le stesse premesse dalle quali si partiva. Ebbene, l'avverbio «consapevolmente», come ho detto in Commissione, ma mi permetto molto umilmente di riferirlo anche all'Assemblea, svolge una ulteriore, importante funzione selettiva della punibilità, perché intanto quale prospettiva alla quale l'avverbio potrebbe tendere, potrebbe risultare funzionale ad escludere la forma più tenue di dolo, ossia il cosiddetto dolo eventuale, evocando non una consapevolezza del rischio di un evento, ma dicendo che il soggetto deve essere perfettamente consapevole del fatto, quindi non di un rischio di evento, ma della sua condotta. L'avverbio funziona, in tal modo, nella direzione della riduzione del campo di applicazione della norma e non certo nella contraria direzione della dilatazione della sua applicazione.

Peraltro, com'è noto, il dolo ha un versante sostanziale, ma anche un versante processuale, come tutte le componenti delle fattispecie astratte di reato. L'avverbio implica ed in un certo senso richiede una dimostrazione ampia della consapevolezza del fatto e quindi funziona anche da elemento probatorio, da indice di una certa necessità di dimostrazione della consapevolezza del fatto. Quindi, in un certo senso marca ancora di più quello che è un generalizzato, certamente esistente, obbligo di motivazione del giudice su tutte le componenti della fattispecie, comprese le componenti di natura soggettiva.

Concludo con un riferimento a tutti quegli emendamenti che riguardano l'incremento sanzionatorio. Nel corso della discussione, è stato frequentemente affermato che l'efficacia di prevenzione generale connessa agli incrementi sanzionatori è dubbia, e quindi resterebbe privo di ogni effetto e di ogni funzionalità un incremento sanzionatorio che non darebbe, dal punto di vista della dissuasione, alcun risultato.

Concordo su un aspetto: noi non disponiamo scientificamente di dati dimostrativi di una correlazione e della misura, tra l'altro, di questa correlazione tra gli incrementi delle sanzioni e l'eventuale dissuasione dal commettere reati di questo tipo. Quindi, non disponendo di dati statistici percentuali, non siamo nella condizione di dire se un incremento sanzionatorio abbia effettivamente una funzione dissuasiva e in che misura quanto all'eventuale commissione di fatti di reato dello stesso tipo.

Propongo una riflessione sul fatto che l'incremento sanzionatorio, però, non trova una sua giustificazione penalistica adeguata soltanto sul versante della prevenzione generale, ma trova una sua giustificazione ancora più storica e risalente sul versante retributivo. Intende dire il relatore che più crescono nella società l'intolleranza ed il rifiuto di determinati reati, maggiore è la giustificazione agli incrementi sanzionatori.

Il legislatore allora, nella gerarchia del rilevante, nel selezionare i fatti deve anche risultare sensibile rispetto al crescente rifiuto sociale che si manifesta nei confronti di determinati fatti di reato. Più cresce la reazione sociale nei confronti di determinati reati, maggiormente si giustifica l'incremento sanzionatorio; lo ripeto, non sul versante della prevenzione generale, ma sul versante della retribuzione, di ciò che giustifica, secondo un detto che risale al 1500 e ad Ugo Grozio, l'incremento del trattamento sanzionatorio.

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, dovrebbe avviarsi alla conclusione.

D'ASCOLA, *relatore*. Sto concludendo.

C'è di più. Fino a pochi anni fa consideravamo i delitti contro la pubblica amministrazione come inseriti nell'alveo ampio dell'articolo 97 della Costituzione e cioè riconducibili al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

Oggi i delitti contro la pubblica amministrazione dimostrano un versante plurioffensivo ulteriore: si scopre la connessione di questi reati con beni come l'economia nazionale, l'immagine internazionale del nostro Paese, della nostra Nazione, con gravi ripercussioni sullo stato dell'economia nazionale.

E allora basterebbe già questa seconda, ma non unica osservazione per affermare un ulteriore principio che trova una perfetta corrispondenza nella giurisprudenza costituzionale: se il reato è plurioffensivo,

se si scopre che esso offende ulteriori beni giuridici, l'incremento sanzionatorio è giustificato anche su questo secondo versante.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto agli allievi dell'Istituto tecnico per il turismo e del Liceo artistico «Filippo Brunelleschi» di Acireale, in provincia di Catania, che sono oggi in visita al Senato. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 9,57)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORLANDO, ministro della giustizia. Signora Presidente, signori senatori, vorrei innanzitutto ringraziare i componenti della Commissione giustizia che hanno contribuito ad elaborare, comunque a discutere e a modificare, e - a mio avviso - a migliorare il testo normativo oggi al nostro esame per l'approvazione.

Voglio ringraziare poi tutti i senatori intervenuti nel dibattito perché credo abbiano dato un contributo alla riflessione e alla deliberazione che verrà di qui a breve.

Credo che questa discussione, così come il lavoro svolto in Commissione, faccia giustizia di una polemica che è stata condotta contro questo ramo del Parlamento accusato di neghittosità o di volontà di non affrontare un tema rilevante come quello della corruzione. Penso sia una campagna sbagliata, ingiusta, che prescinde da un dato e cioè che un testo normativo diventa legge quando si compongono le condizioni perché quel testo sia sostenuto dai numeri necessari per diventare legge. E ciò avviene quando si risolvono delle contraddizioni politiche che non sono il frutto del fatto che qualcuno vuole combattere la corruzione e qualcuno no, ma sono riconducibili alla circostanza che in un organo deliberante possano esservi idee diverse su come contrastare la corruzione.

Ascrivo al Governo il merito di avere ricomposto posizioni diverse, a partire dalla propria posizione che era quella deliberata nel Consiglio dei ministri del 29 agosto.

È stato fatto un rilievo, e cioè che poiché - come credo sia noto - sono convinto dell'esigenza di superare il bicameralismo sarebbe una contraddizione il fatto di aver sostenuto che alcuni provvedimenti approvati dalla Camera dei deputati possano essere migliorati nel passaggio parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento. È, a mio avviso, un rilievo paradossale perché noi legiferiamo con l'impianto costituzionale del quale disponiamo e non con un altro. Anzi, mi pare che chi muove questo rilievo mi rimproveri di non avere già abolito io, di fatto, il bicameralismo e credo che questo sia francamente un rimprovero ingiusto.

Io sono consapevole del fatto che aumentare le pene non basta e talvolta è inutile. E sono anche consapevole del fatto che talvolta la via più semplice per esorcizzare fenomeni profondi di grave allarme sociale sia quella dell'inasprimento delle pene o quella dell'estensione dell'area del diritto penale. È un rischio che si corre sempre, quando si affrontano temi che sono posti dalla cronaca, e che diventa ancora più grave nei periodi di crisi sociale, come quello che stiamo attraversando. È un rischio che è anche indotto dal fatto che la possibilità di cimentarsi con alcuni temi dà un grande risalto mediatico. Ma questo rischio, che abbiamo corso, ha prodotto un testo che va in questa direzione oppure tale rischio è stato scongiurato? Ci siamo limitati ad inasprire le pene o abbiamo fatto qualcosa di diverso? Io credo che questo rischio, che abbiamo corso, sia stato scongiurato, perché non ci siamo limitati ad inasprire le pene.

Eppure, anche sul tema delle pene una riflessione va fatta, riprendendo le argomentazioni del relatore.

Nel corso di questo ventennio sono state enormemente inasprite le pene per i reati contro il patrimonio. Si è intervenuti - io credo giustamente - sui reati connessi alla criminalità organizzata; sono state inasprite le pene, con conseguenze ed interventi di censura da parte della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, anche per quanto riguarda il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Tuttavia le pene che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione sono rimaste ferme per lunghissimo tempo. Significa che non cresceva la riprovazione sociale nei confronti di questi reati? Io penso di no. Significa, a mio avviso, che il legislatore aveva compiuto, in qualche modo, una scelta di campo, che noi abbiamo voluto mettere in discussione. Certo, la legge Severino è intervenuta in questo campo e credo che abbia ottenuto dei risultati. Restavano tuttavia delle incongruenze, perché la forbice tra alcuni reati meno gravi (o considerati tradizionalmente meno gravi) e quello più grave della corruzione in atti giudiziari è una forbice relativamente contenuta.

Noi siamo intervenuti per registrare un dato: cosa c'è di più grave, in un momento come questo, del comportamento di chi, svolgendo funzioni pubbliche, tradisce la comunità per realizzare un arricchimento improprio? E abbiamo dato una risposta a tale quesito. Certo, il diritto penale deve essere caratterizzato da efficacia e da congruità; ma esso ha anche una valenza simbolica e deve svolgere anche la funzione di registrare la riprovazione sociale che, in una determinata fase storica, si determina nei confronti di un comportamento. Noi stiamo dicendo, approvando questo disegno di legge, che in questo momento storico chi si fa corrompere o chi corrompe tradisce il Paese. Questo è il punto fondamentale che vogliamo sottolineare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Bianconi)*. E credo che lo facciamo con una volontà, che però è quella - e qui arrivo ad affrontare il resto del rilievo che è stato fatto - di dare strumenti più efficaci e più congrui nel contrasto alla criminalità economica e mafiosa e nella lotta alla corruzione.

Quando abbiamo iniziato questo percorso, le organizzazioni internazionali ci segnalavano dei vuoti. Ha ragione la presidente Finocchiaro: io sono assolutamente convinto che sia sbagliato rappresentare il nostro come un Paese privo di strumenti per la lotta alla corruzione. La semplice riprova è il fatto che molte inchieste dimostrano che esistono strumenti efficaci che consentono di intervenire in fenomeni di carattere corruttivo, ma le organizzazioni internazionali - non una parte o tutta la magistratura, non una parte dell'opinione pubblica o una parte della stampa - ci segnalavano che nel nostro Paese esistevano due gravi lacune: la prima era l'assenza dello strumento dell'autoriciclaggio; la seconda era un sostanziale svuotamento del reato di falso in bilancio. Intervenendo, prima nel testo sul rientro dei capitali e oggi con questo provvedimento, colmiamo queste due lacune.

Con il reato di autoriciclaggio introduciamo uno strumento che consente di evitare le infiltrazioni nell'economia legale dell'economia criminale; che consente di evitare anche le conseguenze di una legislazione pregressa, che faceva sì che alcuni illeciti sostanzialmente provocassero un arricchimento contro il quale era impossibile esercitare la facoltà punitiva dello Stato. Oggi con l'autoriciclaggio alcune condotte che si prescrivono per i reati presupposto sono però perseguibili attraverso questo tipo di strumento.

Con il falso in bilancio non tuteliamo semplicemente la società da condotte che sono il presupposto all'attività di carattere corruttivo; tuteliamo il mercato e l'economia nazionale e introduciamo un elemento di trasparenza anche per gli investimenti esteri.

Ci siamo limitati sul 416-bis a inasprite le pene? No. Abbiamo ricostruito una figura che tiene conto dell'evoluzione del fenomeno della criminalità organizzata. Oggi la criminalità organizzata non è più soltanto quella che è cresciuta e si è sviluppata nel nostro Paese. Spesso è fatta di reti internazionali, dell'incrocio di mafie che vengono anche da altri Continenti, e oggi il 416-bis, così come è stato ridefinito, tiene conto di questa evoluzione storica.

Abbiamo introdotto strumenti che incentivano la collaborazione di chi è stato protagonista del patto corruttivo.

Il presidente Palma si chiede chi mai romperà questo patto in cambio di una scelta del legislatore che consente di attenuare la pena; sostanzialmente manifesta un dubbio - così ho capito, altrimenti mi scuso - rispetto alla possibile efficacia di uno strumento come questo. Devo dire che, in questo caso,

non soltanto una legislazione premiale in questa direzione ci è stata sollecitata da molti soggetti sovranazionali, ma in fondo l'esperienza della lotta alla criminalità organizzata ci dice che strumenti che incentivano la rottura del patto, che è il presupposto dell'attività di carattere criminale, sono la condizione anche per sconfiggere reti che ormai non sono più il frutto semplicemente di un rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore, ma sono assai più complesse e fanno sì che oggi si possa dire che tra mafia e corruzione vi è una sostanziale sovrapposizione per le modalità attraverso cui il fenomeno si manifesta.

Ho ascoltato con interesse, e senza alcuno spirito di chiusura, una sottolineatura che il presidente Palma ha fatto, cioè quella dell'esigenza di una presa d'atto del fatto che ormai i fenomeni corruttivi si sviluppano a livelli diversi, in campi diversi e anche con fenomenologie diverse. Devo dire che non ho colto una parallela iniziativa e una proposta che lavorasse sulla distinzione - se ho bene capito - tra grande corruzione e corruzione ordinaria, chiamiamola così. Se vi fosse una riflessione in questa direzione non avrei alcun problema ad accoglierla e a tenerne conto. Ritengo infatti che tutto ciò che ci consente di adeguare il nostro ordinamento non tanto alle esigenze dell'opinione pubblica quanto all'evoluzione dei fenomeni di carattere criminale, debba essere fatto, realizzato e colto.

Da questo punto di vista, trovo incongruo il continuo richiamo a termini come ribasso e rialzo, e uso di espressioni come compromessi al ribasso e compromessi al rialzo. Lo dico perché credo che tutte le norme siano in fondo un compromesso tra esigenze di carattere diverso: tutte le norme tengono conto di un'esigenza di carattere punitivo, ma anche del fatto che lo Stato non può avere una funzione tanto invasiva da sconfinare nello Stato di polizia; tutte le norme devono tenere conto del fatto che da un lato si deve garantire la trasparenza del mercato, ma d'altro canto non si può neanche costruire degli strumenti che alla fine, nell'esercizio dei controlli, impediscono l'attività di mercato. Tutte le norme, nel loro intimo, sono il punto d'incontro di esigenze di carattere diverso, che talvolta sono manifestate da settori politici diversi, talvolta sono contenute nell'animo stesso di chi propone la norma. Da questo punto di vista, il rialzo e il ribasso non può essere una valutazione di quanto alta è la pena, ma deve essere di quanto congruo e funzionale è l'insieme del sistema che si riesce a produrre: io credo che siamo riusciti a migliorare e a rendere più congruo e più funzionale il sistema di repressione di cui disponiamo.

Come ho detto in più interviste, ma non amo autocitarmi, sono assolutamente convinto che la repressione sia soltanto una parte della lotta alla corruzione; forse una parte neanche determinante e lo vorrei dire nonostante il fatto che arrivare a un passaggio fondamentale consiglierebbe una certa enfasi propagandistica. Ma il fatto che si debba fare una prevenzione non è un buon motivo per non fare una seria analisi di ciò che non funziona nel sistema di repressione ed io credo che questo abbiamo fatto nel momento in cui si è compiuto questo tipo di elaborazione. La prevenzione è assolutamente fondamentale e rivendico al Governo il merito non tanto di avere innovato l'impianto della legge Severino, che considero positivo, quanto di averlo attivato, perché in assenza degli strumenti previsti, in particolar modo dell'Agenzia, quel sistema non poteva funzionare.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 10,13\)](#)

(Segue ORLANDO, ministro della giustizia). Questo Governo tra i suoi primi atti ha scelto di attivare l'Autorità contro la corruzione, che credo sia il punto di riferimento di questo percorso di prevenzione. Abbiamo risolto tutto? No credo di no, perché, come tutti gli strumenti di prevenzione, è necessario evitare il rischio del «copia e incolla».

Mi spiego. Noi siamo intervenuti in altri ambiti: penso a quello della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Spesso le pubbliche amministrazioni e le aziende hanno interpretato quest'onere semplicemente come un onere di carattere burocratico, risolto appunto attraverso lo strumento dei copia e incolla che venivano riprodotti in modo automatico. Dobbiamo invece fare in modo che i piani di prevenzione tengano effettivamente conto della specificità di quella realtà; tengano conto delle *performance* della pubblica amministrazione. Ma questo non lo garantirà alcuna legge: questo lo realizzeranno soltanto le forze sociali, i cittadini, le forze politiche e chi è chiamato a svolgere i pubblici uffici in concreto. Nessuna legge potrà garantire che quel percorso di prevenzione sia efficace e vivo, perché è una

valutazione *ex post* che consente di verificarlo, che è il frutto di una dialettica sociale, di una capacità di vigilare, di una capacità di stimolare l'evoluzione delle pubbliche amministrazioni.

La semplificazione è un obiettivo che questo Governo persegue, però attenzione, non vorrei nemmeno che questo argomento porti a dire che, siccome le norme sono molte complicate, allora bisogna essere indulgenti con chi le aggira utilizzando degli strumenti di carattere corruttivo, anche perché in fondo l'argomento della semplificazione è stato il presupposto alle deroghe e agli interventi di carattere speciale che hanno prodotto i vari campionati mondiali di nuoto, le varie ricostruzioni, le varie leggi di speciali che, aggirando il sistema dei controlli (poiché era complesso), hanno fatto sì che si producessero dei fenomeni di carattere corruttivo.

Semplificare è un conto, considerare le norme e i controlli come un fardello inutile è un altro. Purtroppo questo Paese ha conosciuto questa seconda strada, che non è quella della semplificazione, ma che è quella della costruzione di percorsi di carattere eccezionale che sono stati assolutamente il presupposto allo sviluppo e alla realizzazione di fenomeni di carattere corruttivo.

Vorrei concludere sottolineando un aspetto. So che, essendo alta la rilevanza simbolica degli interventi nel campo penale (e in un campo come questo, in particolare), ci sarà sempre chi dirà che non si è fatto abbastanza e ci sarà sempre chi dirà che il problema è un altro. Noi lo abbiamo registrato in questi giorni: via via che si procedeva all'elaborazione del testo, «fuori» c'era chi diceva che vi era anche qualcos'altro da inserire. Non mi illudo che questo dato sarà risolto e superato dal voto di quest'Assemblea e neppure dal testo finale che uscirà dal Parlamento.

Ma vorrei anche formulare un invito, che mi auguro sia raccolto: su questo fronte, se davvero lo si considera un'emergenza di carattere nazionale, lo sforzo per la ricerca dell'unità dovrebbe essere il presupposto fondamentale dell'azione di tutte le forze politiche. Questo Paese ha sconfitto i fenomeni più gravi, dalla crisi economica derivante dalle macerie della guerra, al terrorismo, all'aggressione mafiosa nei confronti dello Stato, quando ha saputo - nessuno, credo, possa smentire questa mia affermazione - realizzare un grado sufficiente di unità di tutte le forze politiche. Noi non sconfiggeremo la corruzione e non riusciremo a dare un segnale chiaro, anche dal punto di vista culturale, se non riusciremo a farlo con tutte le forze politiche: viene prima la costruzione dell'unità rispetto alla legittima affermazione del proprio punto di vista. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Non è un richiamo retorico. In fondo, se continuiamo con polemiche di carattere pretestuoso, se continua la logica del "più uno", se continua la logica di smarcarsi rispetto al singolo punto sul quale non si è d'accordo, trasmettiamo un messaggio implicito all'opinione pubblica: si dice che si tratta di un'emergenza di carattere nazionale, ma poi si preferisce - in fondo - provare a lucrare qualche voto piuttosto che affrontare tale emergenza di carattere nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Credo che vi siano le condizioni - per come fin qui si è sviluppato il dibattito - per fare un significativo passo in avanti, per togliere anche molti alibi e, davvero, per far sì che il Parlamento ponga al centro della propria azione il controllo e il monitoraggio sull'attività di prevenzione e di semplificazione.

Si parla di capacità del nostro Paese di attrarre gli investimenti. Questa condizione sarà realizzata, credo, nel momento in cui, fino in fondo, avremo dato una risposta credibile a tutti i rilievi che il contesto internazionale ha posto alla nostra legislazione e a tutti i limiti che ha segnalato. Si valuti da questo punto di vista il provvedimento che stiamo per votare: rispondiamo in modo congruo a tutti questi rilievi. So che non sempre si tratta delle tavole della legge di Mosè. Talvolta le organizzazioni internazionali seguono anche criteri che possono essere discutibili e opinabili, ma un'economia globalizzata non può sottrarsi a quel metro di giudizio. Facendo questo passo, accettiamo quel metro, facciamo un passo avanti e risolviamo una serie di contraddizioni presenti nel nostro sistema.

Dal punto di vista simbolico, della congruità e della funzionalità, credo che costruendo questo sistema di strumenti rendiamo un servizio al nostro Paese.

Mi auguro fino in fondo che su questo terreno cessi la propaganda e si riesca a fare qualcosa che concretamente contrasti il fenomeno corruttivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza avverte che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell' articolo 113, comma 4, del Regolamento, su numerosi emendamenti, nonché su alcuni articoli del testo del disegno di legge in esame.

In particolare, la Presidenza ritiene di non poter ammettere tale richiesta con riguardo all'emendamento 9.307, che ha un contenuto meramente processuale, in quanto limita la procedibilità a querela dei soggetti offesi ai soli casi di cui al secondo comma dell'articolo 2621-*bis* del codice civile, che concerne l'attenuante del fatto di lieve entità.

La richiesta risulta invece ammissibile con riguardo agli emendamenti 1.1, 1.302, 1.19, 1.22, 1.321, 1.323, 1.326, 1.328, 1.330, 1.331, 1.333, 1.335, 1.341, 1.342, 2.301, 2.303, 3.0.301, 4.300, 4.302, 4.305, 5.300, 8.316, 8.327, 9.316, 9.317, 9.318, 9.320, 10.311, 10.317, 10.320 e 10.321, che attengono alle materie di cui agli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione.

Per le stesse ragioni risulta altresì ammissibile la richiesta di votazione a scrutinio segreto degli articoli 1, 2, 8, 9 e 10.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare alcuni emendamenti proposti dal mio Gruppo. In particolare, dato che è stato positivamente considerato da parte del relatore e del Governo, vorrei illustrare l'emendamento 1.341 che prevede un meccanismo premiale per chi opera una condotta di tipo collaborativo al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Anche se il Gruppo della Lega Nord è orientato sicuramente a favore dell'inasprimento delle pene e ad una valutazione molto rigorosa dell'applicazione delle leggi, riteniamo che sia importante valutare, in particolare, l'emendamento 1.341 che prevede un meccanismo premiale nei confronti di chi collabora con la giustizia. Anche se siamo convinti, quindi, che tutti i reati debbano essere puniti e che è vero che chi collabora spesso ha commesso un reato, riteniamo di dover incentivare chi intende dare il proprio contributo affinché siano scoperti i veri autori di un reato, soprattutto al fine di evitare che venga portato a conseguenze ulteriori.

Abbiamo presentato anche gli emendamenti 1.304 e 1.332. Il primo prevede un innalzamento del periodo nel qual è prevista l'incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, elevandolo da cinque a sei anni. Riteniamo, infatti, che chi è incorso in reati particolari che fanno venir meno proprio la fiducia stessa nelle istituzioni non debba avere la possibilità ancora di contrattare con la pubblica amministrazione vista in sé la pericolosità della sua condotta.

Con l'emendamento 1.332 abbiamo ritenuto di proporre un innalzamento della pena da otto a dodici anni per il reato d'abuso d'ufficio. Riteniamo, infatti, che l'abuso di ufficio sia un reato particolarmente vergognoso per chi opera all'interno dell'amministrazione. Noi siamo affinché la pubblica amministrazione debba sempre comportarsi con condotte assolutamente ineccepibili e riteniamo che chi opera dietro ad uno sportello, qualsiasi esso sia, debba improntare la propria condotta a particolari criteri di rigore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intendo illustrare brevemente due emendamenti da me presentati. Mi soffermerei sull'emendamento 1.306, che prevede il cosiddetto DASPO per i corrotti. Se n'è parlato molto. È stato oggetto di un *tweet* del presidente del Consiglio Renzi. Sulla dichiarazione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione da parte di chi si è reso colpevole, a fronte di una sentenza passata in giudicato, di reati gravi e gravissimi nei confronti della pubblica amministrazione c'è stato un dietrofront per la verità del tutto inaspettato, inatteso e ingiustificato da parte della maggioranza e Governo in Commissione giustizia. Io credo che in Aula potremmo solennemente richiamare l'attenzione della maggioranza rispetto a questo importante provvedimento,

perché la situazione della corruzione nel nostro Paese è emergenziale ed è necessario intervenire con strumenti che siano altrettanto efficaci per poterla contrastare.

Il secondo è l'emendamento 1.336. Esso introduce un conflitto di interessi tra concusso e concussore. Sulla linea dell'emendamento precedente si sono già dichiarati moltissimi senatori, che volevo citare, a partire dal senatore Grasso, ma anche Astorre, Capacchione, Cirinnà, Cuomo, D'Adda, Fedeli, Gatti, Rita Ghedini, Guerrieri, Mineo, Moscardelli, Parente, Puglisi, Puppato, Saggese, Scalia, Sollo, Zanda, Bubbico, Di Giorgi, Lucherini, Favero, Elena Ferrara, Padua, Ricchiuti, Zanon, Albano, Orrù, Pezzopane, Lo Giudice e Spilabotte, che hanno sottoscritto il suo disegno di legge n. 19, Presidente, che riporta esattamente questa previsione. Mi chiedo cosa sia intervenuto per aver modificato il parere, che era evidentemente conforme avendo sottoscritto il disegno di legge che prevede questa clausola molto importante, tanto da esprimersi in maniera contraria in Commissione.

Concludo con una richiesta a Governo e maggioranza di modificare il loro parere.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, preannuncio il ritiro degli emendamenti 1.310, 1.311 e 1.314. Sono emendamenti presentati all'epoca per disciplinare i reati oggetto del disegno di legge con l'istituto della prescrizione. Alla luce dei noti fatti legislativi della Camera, onde evitare ogni tipo di confusione e sovrapposizione, preferiamo ritirarli in questa sede.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi limito a leggere un commento, emerso immediatamente in ambito universitario, nel momento in cui noi abbiamo cominciato ad esaminare questo provvedimento: «Alle lettere a) e b) dell'articolo 1 si propone la modificazione della durata delle pene accessorie, contemplate agli articoli 32-ter, secondo comma, e 32-quinquies».

Sul punto vi è da notare che la già recentissima legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha, per più aspetti, modificato in senso peggiorativo le pene principali ed accessorie previste per i reati contro la pubblica amministrazione. L'obiezione non dovrebbe sembrare secondaria, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, le pene previste dalla legge sopra richiamata sono state recentissimamente ritenute congrue dalle medesime forze politiche che oggi dovrebbero decretarne un ulteriore inasprimento. Sfuggono, tuttavia, le ragioni giustificative di una simile scelta la quale, secondo corretti criteri di politica criminale, dovrebbe fondarsi sulla constatata e palese inadeguatezza del precedente inasprimento sanzionatorio.

Sul punto, a parte l'ovvio rilievo secondo il quale nessuno riesce a comprendere per quale motivo dovrebbe essere incongrua la pena ad anni "x" di reclusione, laddove sarebbe congrua la diversa pena ad anni "x più uno", non si comprende quale evidenza politica criminale possa aver segnalato l'erroneità delle scelte appena compiute dal Parlamento, dato che se ne registra ancora un'attuazione talmente ricca e dimostrativa della sua eventuale inefficacia da giustificare una modificazione così frettolosa. Né, peraltro, andrebbe trascurato il principio costituzionale che impone un necessario rapporto di proporzione tra gravità del fatto ed entità della relativa sanzione».

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Leonardo da Vinci» di Chiavenna, in provincia di Sondrio, che oggi seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 10,34)**

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento 1.343 è l'unico, tra quelli presentati dai senatori di Forza Italia, che chiede un aumento delle pene nel massimo, e non nel minimo, come

chiedono gli altri emendamenti. Questo perché si tratta dell'omissione di atti di ufficio.

In molti casi la corruzione, per la quale le pene vengono aumentate, non origina dal fatto che un privato voglia ottenere un privilegio disonesto e voglia farsi dare qualcosa cui non avrebbe diritto, ma dal fatto che la lungaggine della nostra burocrazia e l'eccesso di autorizzazioni e di timbri che vengono richiesti fanno sì che, se il privato non vuole perdere gli investimenti e far fallire la propria azienda, a volte pensa di dare dei soldi a qualcuno perché gli venga dato ciò cui ha diritto. Siccome è molto sottile il confine tra ciò cui egli ha diritto e ciò cui ha sì diritto ma magari dopo alcuni mesi o alcuni anni di lunga considerazione da parte di un pubblico ufficiale, il privato si ritrova nella condizione di essere spinto a provare a corrompere un pubblico ufficiale, un incaricato o un impiegato pubblico.

Con l'emendamento in questione propongo dunque l'aumento nel massimo, senza toccare il minimo, delle pene per l'omissione di atti d'ufficio, perché tante volte questo è un reato che porta a un altro. Sottopongo tale proposta alla valutazione del relatore (anche se ora è impegnato in altre conversazioni), perché ritengo che bisogna tenere conto di questo fatto.

Faccio un solo esempio: in questa città, affinché una concessione in sanatoria, richiesta con tutti i crismi e i requisiti, venga certificata dall'ufficio competente, si possono aspettare anche trent'anni. Forse bisognerebbe fare qualcosa in merito e non è certo l'emendamento in esame a poterlo fare, perché spetterebbe a chi dirige quegli uffici fare in modo che queste cose non accadano. *(Applausi dal FI-PdL XVII)*.

EALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero illustrare alcuni emendamenti firmati insieme al senatore Caliendo e ad altri senatori.

Avendo apprezzato non poco le parole del ministro Orlando, quando ha affermato che a suo avviso l'aumento delle pene non sempre costituisce un'adeguata deterrenza al reato di corruzione e che anzi talvolta è anche inutile, voglio ricordare che gli emendamenti 1.6, 1.10, 1.19, 1.22 e 1.321 intervengono proprio su tale aumento di pena. Ho apprezzato le parole del Ministro anche quando si è detto certo che tutti, in questa Aula, lavoriamo per contrastare la corruzione. Il problema è che ciascuno di noi può percorrere strade differenti: noi riteniamo, ad esempio, che l'inasprimento delle pene non sia di per sé idoneo a contrastare il reato di corruzione e per tale motivo abbiamo presentato gli emendamenti che ho citato in precedenza. Ciò è dimostrato anche dagli emendamenti che ho presentato all'articolo 7 - che illustrerò di qui a poco - in cui si propone di intervenire con modalità e in direzioni diverse per contrastare la corruzione.

Signor Presidente, vorrei che quindi fosse chiaro che il fatto che i nostri emendamenti intervengano sulla determinazione della pena per il reato di corruzione non sta a significare che i loro autori - me compreso - non intendano contrastare la corruzione. Riteniamo infatti che, per contrastare questo fenomeno, vadano percorse strade differenti, diverse e dunque non si tratta certamente di emendamenti che vanno nella direzione di favorire o di sopportare e giustificare in qualche modo chi commette reati di tal genere. È importante chiarire di fronte al Paese questo concetto. È vero che da qui a qualche momento qualcuno che ha dato avvio a questo tipo di intervento alzerà la bandiera dell'anticorruzione, ma attenzione: il Paese non ha bisogno di bandiere che si alzano, ma di effetti sostanziali di contrasto al fenomeno della corruzione.

Detto questo, desidero invitare il Ministro e il Governo a fare una riflessione. Se è vero, signor Ministro, che ella ritiene che l'aumento della pena o è poco efficiente o è addirittura inutile, faccia una riflessione nell'esprimere i pareri su questi emendamenti e prenda in considerazione l'eventualità di percorrere anche la strada della prevenzione, che peraltro non è in contrasto anche con la vostra posizione di inasprimento della pena. *(Applausi del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, se mi autorizza darei conto degli emendamenti con parere favorevole, con la conseguenza che sui restanti emendamenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.309. Si tratta della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale ovvero di un'arte. In concreto si chiede un aumento del minimo e del massimo, da quindici giorni a tre mesi e da due anni a tre anni.

Avanzo invece una richiesta di riformulazione, che ho materialmente scritto e che posso consegnare agli Uffici, dell'emendamento 1.341, con riferimento alla circostanza attenuante prevista in caso di collaborazione. La riformulazione dovrebbe sostituire le parole «fino a due terzi» con le differenti parole «da un terzo a due terzi». Ovviamente il parere è favorevole per il successivo emendamento 1.342, a firma del senatore Caliando ed altri, che già contiene tale specificazione. Quindi, si incrementa l'efficacia attenuante della collaborazione portandola da un *range* che va da un terzo alla metà ad un *range* che va da un terzo ai due terzi.

Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G1.100, a prima firma del senatore Caliando, con la seguente specificazione. Si invita il Governo «a valutare l'opportunità di» e, al capoverso successivo, invito a sopprimere le parole «modificato e», dopo l'avverbio «opportunamente», lasciando solo il participio passato «integrato».

Sui restanti emendamenti esprimo un invito al ritiro o parere contrario.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Caliando e da altri senatori.

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Davico.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.302, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.303, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.304, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.304 e l'emendamento 1.10.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 1.305.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, lo faccio mio.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.306, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.307, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.308.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, l'emendamento 1.308 ha l'obiettivo di segnalare una problematica importante, tra l'altro ripresa anche dal ministro Orlando, che è quella del rapporto fiduciario tra i funzionari della pubblica amministrazione e i cittadini. Nel caso di condanna, seppure non particolarmente «elevata», viene meno questo rapporto fiduciario, perché è evidente che chi è disponibile al fenomeno corruttivo non può rappresentare un punto di riferimento futuro nella pubblica amministrazione. L'emendamento tendeva a segnalare la necessità di un maggiore severità rispetto ai comportamenti dei pubblici funzionari. Prendo tuttavia atto delle considerazioni del Ministro e lo ritiro.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.308.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.308, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme, successivamente ritirato e fatto proprio dal

senatore Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.310 e 1.311 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.312.

[LUMIA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA \(PD\)](#). Signor Presidente, siccome ci riteniamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento precedente, ritiriamo l'emendamento 1.312.

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 1.312 ed anche il successivo, 1.313, che sarà nell'immediatezza ritirato dal Partito Democratico, vengono fatti propri dal Movimento 5 Stelle e, coerentemente, votati a favore. In maniera incoerente, e costantemente, alcune forze di questo Parlamento presentano disposizioni per poi ritirarle sempre, surrettiziamente, un minuto prima del voto! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Il parere del relatore e del Governo sull'emendamento 1.312 rimane invariato?

[D'ASCOLA](#), relatore. Il parere rimane contrario, signor Presidente.

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). Signor Presidente, desidero fare solo una precisazione al senatore Cappelletti che, probabilmente nell'entusiasmo dell'intervento politico, mostra di avere una memoria corta, quando dice che le forze politiche numericamente più rilevanti in quest'Aula surrettiziamente ritirano gli emendamenti un minuto prima del voto.

A parte che questa considerazione può essere rivolta solo ed esclusivamente al Partito Democratico, mi permetto di dire al senatore Cappelletti, sperando che l'entusiasmo non lo faccia distrarre, che ha fatto propri gli emendamenti del senatore Casson 1.312 e 1.313 che sono simili agli emendamenti 1.310 e 1.311 del senatore Buccarella, cioè del Movimento 5 Stelle, poco fa ritirati esattamente dal presentatore. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi).*

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, giusto perché rimanga agli atti, ricordo la fortunata circostanza che tutti noi qui sappiamo leggere - quindi, non dirò una parola di più di commento - per poter verificare che quello che ha sorprendentemente sostenuto il presidente Palma non corrisponde a verità. Infatti, il contenuto degli emendamenti da lui citati è completamente diverso, attenendo la portata degli emendamenti fatti propri dal Movimento 5 Stelle all'istituto della prescrizione ed al momento dal quale la prescrizione dovrebbe cessare di decorrere relativamente a tutti i reati, mentre gli emendamenti a mia prima firma che ho ritirato riguardavano unicamente la disciplina della prescrizione solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione.

Fortuna che sappiamo leggere! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.313.

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, faccio notare a tutti i colleghi che questi emendamenti riguardano la prescrizione e sono stati preparati prima che l'altro ramo del Parlamento, la Camera, avesse approvato un disegno di legge che interviene proprio sulla prescrizione. La scelta del Governo è stata quella di una linea rigorosa che - come ho detto in discussione generale - intendiamo seguire.

Per questo motivo abbiamo ritirato questi emendamenti e ritengo abbiano fatto bene anche il senatore Buccarella e gli altri componenti del Movimento 5 Stelle a ritirare emendamenti che intervengono sempre in tema di prescrizione.

[PRESIDENTE](#). Comunque, poiché l'emendamento 1.313 è stato fatto proprio dal senatore Cappelletti, deve essere posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.314 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315.

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.315.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.316. I presentatori lo mantengono?

MUSSINI (Misto-MovX). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.317.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.317, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.318, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.319, identico all'emendamento 1.22, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.319, presentato dal senatore Barani, identico all'emendamento 1.22, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.320, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.321, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.322.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.321, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.322, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.323, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei che tutti prestassero attenzione a questo emendamento.

Ho solo proposto la diminuzione della pena minima, mantenendo la pena massima che era stata proposta dal Governo. Non devo insegnare al presidente Grasso che questo rientra nelle logiche della tecnica normativa in materia penale, che lascia al giudice la possibilità di valutare fatti minimi.

Stiamo trasformando, con queste norme, la nostra giustizia in una giustizia della misura cautelare, come ha detto il professor Flick qualche giorno fa: una giustizia della misura cautelare e non di accertamento della responsabilità, per affermare quali sono le vere responsabilità e qual è la pena graduata a seconda della gravità del fatto. Se noi partiamo da sei anni, in un sistema penale dove questa pena non è prevista, vi rendete conto che una pena minima di sei anni rende impossibile qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice. E veramente quella giustizia della misura cautelare e non più della responsabilità penale l'avremo già realizzata.

[GIARRUSSO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Movimento 5 Stelle, dichiaro il voto contrario su questo emendamento, perché c'è una linea al ribasso che è intollerabile.

La finzione che le pene del codice penale siano quelle edittali o quelle massime è intollerabile in quest'Aula, soprattutto da parte di soggetti che hanno buona dimestichezza con le aule di un tribunale e, quindi, sanno bene quanta influenza ha il minimo della pena, che è quella che si discute realmente nelle aule, e che i minimi edittali non sono mai quelli che vengono erogati, grazie a tutto quel complesso di norme processuali e di percorsi alternativi imbastiti negli ultimi anni. Pertanto, una pena minima di sei anni non è mai tale, e sappiamo bene che, se si arrivasse a due anni, sarebbe gran cosa.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il senatore Caliendo voterà a favore dell'emendamento 1.321, mentre io personalmente mi asterrò, perché non intendo in alcun modo partecipare ad una Senato-vendita che è rappresentata da questo provvedimento.

Il punto in discussione è molto semplice: il Ministro, nella sua replica, ha riconosciuto che probabilmente l'intervento in tema di corruzione poteva essere diverso. Si poteva, cioè, immaginare una modifica legislativa riguardante la corruzione nei grandi appalti, nelle grandi opere, ovvero quelle opere in cui alberga il cosiddetto sistema corruttivo. E sotto questo profilo aveva e ha un senso la legislazione premiale, pur introdotta in questo testo. Per converso, si poteva lasciare inalterata o - se si vuole - inasprire ulteriormente le pene per la corruzione e gli altri reati della pubblica amministrazione riguardanti opere diverse da quelle fondamentali per la modernizzazione del Paese.

Questo non si è voluto fare. Si è fatto di tuttata l'erba un fascio. Si è immaginato che questi reati fossero solo contro la pubblica amministrazione e non anche contro l'economia nazionale e, con scarsa fiducia nei confronti del potere discrezionale del giudice, si è provveduto all'aumento non solo e non tanto del massimo della pena - che evidentemente noi possiamo anche condividere - ma dei minimi della pena. Sicché, al di là della posizione espressa poc'anzi, secondo il suo solito stile, dal senatore Giarrusso, si è immaginato che il reato di corruzione avesse un minimo di sei anni. Tuttavia, la corruzione non è solo quella del MOSE o dell'Expo, dei grandi appalti o di Mafia Capitale. È anche la corruzione - se mi passate il termine - straccionesca, che spesso - ahimè troppo spesso - alberga in questo Paese: la corruzione dei 500 e dei 1.000 euro.

Siccome il nostro sistema sanzionatorio, per superare il passaggio della Corte costituzionale, deve avere una sua razionalità, e questa si fonda sulla proporzionalità tra la pena, in concreto e in astratto, e il fatto realmente commesso, mi chiedo e vi chiedo: scusate, ma voi ritenete razionale e proporzionale che un giudice, come è sempre accaduto, nel passaggio tra i minimi e i massimi della pena, non possa che condannare un soggetto che, per ipotesi, ha commesso un reato di corruzione per 1.000 euro, ad una pena - sbaglia il senatore Giarrusso - che, ove mai gli si dovesse riconoscere un'attenuante, ove mai si dovesse percorrere un rito speciale, sarebbe certamente superiore ai due anni e sei mesi e, quindi, sicuramente foriera del carcere? Il riportare - questo dice l'emendamento - il minimo della pena da sei a quattro anni, lasciando completamente inalterato il massimo dei dieci anni, significa soltanto dire al giudice che, di fronte ad un episodio grave di corruzione, ma rispetto a tutti gli altri episodi di corruzione sicuramente marginale, ha la possibilità di irrogare una pena più adeguata al fatto concreto commesso.

Con l'emendamento in esame non vogliamo impedire una furiosa reprimenda di chi commette il reato di corruzione. Vogliamo semplicemente dare al giudice la possibilità di adeguare la pena che andrà a irrogare in concreto rispetto al fatto concretamente posto in essere dal soggetto. *(Applausi del senatore Falanga).*

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, il nostro voto all'emendamento presentato dal senatore Caliendo sarà contrario. Stiamo parlando del reato di corruzione, che è il cuore delle varie fattispecie che intendono intervenire e colpire i vari aspetti della corruzione. Colleghi, stiamo parlando della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e, quindi, di un aspetto delicato ed importante della lotta alla corruzione.

Abbiamo detto in Aula - e tutti siamo d'accordo - che non basta aumentare le pene, ma contrapporre l'aumento delle pene alla prevenzione è un errore, e un Paese avanzato, un Paese maturo, non lo commette. Quindi, bene ha fatto il Ministro nella replica a ribadire la necessità di una visione che integra la prevenzione con la repressione.

Siamo pure tutti d'accordo che c'è bisogno - ed è stato detto in diversi interventi - di aumentare il tasso

di intervento, attraverso altre procedure e vie, nella lotta alla corruzione. Abbiamo parlato di piano integrato sugli appalti - altroché - e di interventi sulla pubblica amministrazione, e questa è la linea che il Governo ha scelto e che il Parlamento deve seguire.

Colleghi, stiamo parlando non di aumenti sproporzionati, incongrui e asistematici, come richiesto quando si interviene sulle pene, ma di un aumento delle pene da sei a dieci anni, mentre l'attuale legislazione prevede da quattro a otto anni. Quindi, si tratta di minimi aumenti di pena proporzionati, in grado di rispondere meglio, per l'aspetto specifico e limitato della repressione, a quello che ci è stato sottolineato. E il Presidente sa - e lo ribadisco - che con le attenuanti generiche e i riti speciali, il pericolo che paventava quando si tratta di fatti di poco conto può essere facilmente affrontato da parte del giudice e risolto brillantemente.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, io invece, a differenza del senatore Palma, voterò a favore di questo emendamento, anche se condivido *in toto* l'intervento svolto dal Presidente della Commissione. Lo condivido a tal punto che mi avrebbe posto dei problemi se il senatore Lumia non fosse appena intervenuto parlando di prevenzione e di aumenti minimi. Mi conforta ancora di più sapere che c'è un senatore per il quale l'aumento del 33 per cento della pena minima è da considerare minimo. L'aumento di un terzo della pena, per la precisione del 33 per cento, viene considerato minimo, minimale, una sciocchezza.

Parlate di prevenzione e mi viene in mente l'intervento del senatore Buccarella, il quale diceva «Sappiamo leggere», e il senatore Lumia sa parlare. Ma sapete capire quello che leggete o quello che dite? Sapete capire che, quando si parla di prevenzione, non si interviene tanto per buttare lì una parola? La prevenzione si fa negli atti, nei fatti. Cosa fa questo Governo per la prevenzione? Abbiamo fatto emendamenti per togliere la politica dalle ASL, dal coperchio che c'è sulla nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi, dei primari, e avete detto di no. Avete detto, voi del Partito Democratico, con Lumia in testa, no all'emendamento del senatore Palma, prima, e mio e di **Ciro Falanga**, poi. Avete detto no, quindi voi non volete la prevenzione.

Mi dispiace dover non condividere, ovviamente argomentando, la bella poesia che ha citato ieri il senatore Falanga, riprendendo nuovamente Giovanni Pascoli, «L'aquilone»: «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico». Il senatore Falanga ha sbagliato a collocarla nel falso in bilancio, dicendo che hanno ricopiato la legge precedente al 2005, che già esisteva. No, in realtà stiamo tornando alla legge Pica, all'editto di Vittorio Emanuele II, quando si prevedeva la fucilazione e i lavori forzati a vita e a tempo. Aumentare la pena massima significa aumentare la prescrizione. Il senatore Lumia, che è scorretto ed è un giustizialista sommario, lo sa perfettamente e lo fa apposta, ed è questo che vuole.

Il senatore Caliendo invita a diminuire la pena minima, per far sì che 50 euro non siano paragonabili a 5 milioni. È un reato, lo condanniamo, ma diamo anche la possibilità di differenziare la pena da comminare in base alla gravità del fatto. È questo che sta dicendo, nell'emendamento 1.323, il senatore Caliendo.

In medicina, quando si ha la dose minima efficace per curare una malattia, perché dare la dose massima, che potrebbe portare alla morte il paziente o creare danni irreversibili? È solamente questo che vogliamo dire, né più e né meno. Ed è per questa ragione che convintamente voterò a favore di questo emendamento garantista, perché è questo che volevano i Padri costituzionali. Piantatela di citare i Padri costituenti, che si rivoltano nella tomba quando vedono qualcuno che vota questa legge. (*Applausi dei senatori D'Anna e Rizzotti*).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro la firma da questo emendamento e dichiaro di votare in dissenso. Ma lei mi deve consentire di precisare al senatore Lumia che non è affatto vero che non vi è differenza sul piano delle conseguenze.

Il senatore Palma è stato molto chiaro nel precisare che la riduzione della pena per un reato contrario ai doveri d'ufficio, che può comportare un vantaggio o comunque un prezzo della corruzione di 500 o di 1.000 euro, può consentire al giudice di non essere obbligato ad arrestare chi lo compie. Quindi, l'emendamento è sulla carcerazione preventiva. Senatore Lumia, studi!

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di voto a scrutinio segreto dell'emendamento 1.323.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.323, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.324, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, fino alle parole «dodici anni;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.324 e l'emendamento 1.325.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.326, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.327.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non so cosa avrebbe fatto lei, ma certamente io, se fossi ancora magistrato, mi sarei dimesso dalla magistratura se fosse passata una norma come quella che abbiamo appena votato sulla corruzione.

Badate: la norma che stiamo per esaminare prevede pene altissime, ma su questo non discuto, perché lascio la responsabilità al Ministro. Ma sulle pene minime mantengo la mia posizione.

Signor Ministro, con grande rispetto vorrei dirle che, avendo giurato fedeltà alla Costituzione, non avrei mai potuto applicare norme di questo tipo, perché ciò avrebbe significato, per forza di cose, mettere in galera persone che poi sarebbero state assolte. Questo è assurdo! So benissimo che ci sono stati magistrati che hanno accettato di restare tali pur dovendo applicare le leggi fasciste. Noi non possiamo arrivare a questa abnormità, alla aberrazione di mantenere delle pene minime così alte da costringere il giudice ad adottare misure cautelari anche quando, alla fine del processo, l'indagato sarà assolto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Questa è una cosa di una gravità assoluta. Mi rivolgo al presidente Napolitano che come me, e prima di me, ha fatto alcune affermazioni quando era Presidente della Camera proprio su questa materia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, ovviamente voterò a favore dell'emendamento 1.327, dato che l'ho presentato io, ma vorrei rettificare un errore che ho fatto prima nel dire che l'aumento della pena minima prevista fosse del 33 per cento, perché invece è del 50 per cento.

Vorrei poi aggiungere, perché i nostri colleghi che votano devono saperlo, che per fatti minimali, ancorché gravi, e solamente per accuse ancora infondate e non controllate, facciamo arrestare anche

degli innocenti. Non so che soddisfazione vi sia in questo: forse è psicologica o fa produrre ferormoni. Non ho ben capito cosa Lumia e *company* vogliono portare avanti dicendo che, per accuse minimali, dobbiamo far arrestare delle persone che, dopo vent'anni o più, saranno forse giudicate innocenti.

Ma - vivaddio - vi rendete conto - e l'ho già detto durante la discussione generale - che, quando qualcuno è malato, magari di tumore, necessita di un intervento immediato e dopo deve continuare a fare accertamenti e non può condurre questa vita per vent'anni? E noi, invece, come operatori, gli diciamo che potrà operarsi vent'anni dopo, che decideremo tra vent'anni, perché quello è il tempo necessario per la prescrizione, per poi magari scoprire che si trattava di un innocente? Chi risarcisce un innocente? Quando vi accadrà un fatto del genere in famiglia, vi ricorderete delle mie parole, vi ricorderete che qualcuno lo aveva detto. E sarà inutile dire - come ha fatto Bertolt Brecht in quel famoso aforisma - che non è rimasto nessuno a difendervi, perché voi avete permesso di dare quest'arma in mano ai giudici e, quindi, di far arrestare anche degli innocenti.

Un grande Presidente della Repubblica come Sandro Pertini, nel suo discorso inaugurale, disse che avrebbero potuto esserci granai pieni e avrebbero potuto promettere di tutto, ma lui non avrebbe mai consentito di togliere un giorno di libertà a nessuno, un giorno! Qui invece prevediamo vent'anni di privazione di libertà, perché una persona sotto processo per più di vent'anni non è libera e, anzi, è sottoposta ad una vera e propria tortura. I reati imprescrivibili si hanno solo nei regimi comunisti e nazisti. Ora, se siete nazisti o comunisti decidetelo voi: è una bella gara. Guardiamo chi vince. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) e FI-PdL XVII).*

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di voto segreto dell'emendamento 1.326.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.326, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.327, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.328, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.328, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.329, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.330, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.330, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.331, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.331, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.332, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.333, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.334.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'articolo 319-*quater* - per chi non lo ricordasse - è stato introdotto con la cosiddetta legge Severino nel nostro ordinamento. Tale articolo prevede il reato di concussione per induzione, punito con pene da tre a otto anni. Ora passiamo da una pena da tre e otto anni ad una di sei anni e dieci mesi. Perché?

Presidente, ci ritroveremo nella situazione precedente alla modifica della legge Severino. Perché fu modificato? Lei ricorderà i rilievi in sede europea al nostro reato di concussione, che impediva nell'applicazione dei Paesi europei di tener conto della responsabilità del concusso. E per questa ragione si arrivò ad una nuova formulazione. Il ministro Orlando ricorderà che, in una serie di incontri che ebbi come Sottosegretario con l'OCSE, dovetti garantire che questo Parlamento modificava la legge sulla concussione. Fu modificata e il Ministro ricorderà che uno dei migliori esperti di diritto penale del nostro Paese, la professoressa Severino, spiegò e diede conto delle ragioni per cui gli aumenti di pena, che propose e che furono attuati, dovevano rispondere ad un principio di equilibrio del sistema sanzionatorio. Ora, senza alcuna rilevata deficienza di funzionalità sotto il profilo della misura della pena, si passa da tre a sei anni nel minimo.

Voi vi rendete conto delle persone assolte dopo un processo? Che dovremmo fare? Pensate di fare il magistrato per un giorno, per un'ora, e vi ritrovate con una pena di sei anni nel minimo.

Cosa fate durante le indagini? Arrestate o meno la persona? E poi avete il coraggio di assolverla, dopo avergli fatto scontare un anno di carcere, con le conseguenze della riparazione cui lo Stato deve provvedere? Mi domando quale sia la ragione di ciò.

Abbiamo previsto appositamente un reato di induzione, che può consistere anche in fatti minimi. Come si fa a dire che sei anni devono essere per forza erogati come minimo? Ma siamo alla follia! Io

vi prego di riflettere.

Ho avanzato per giorni una questione in Commissione giustizia sull'aumento delle pene, che è un fatto vergognoso. Si arriva a prescrizioni che non possono essere tollerabili in base alla nostra Costituzione. Una prescrizione che dura 20 o 30 anni è contro il vivere civile. E chi sostiene il contrario evidentemente non sa quale sia la vita e chi sia l'uomo, di cui dobbiamo avere rispetto, e non per nostra scelta, ma in base all'articolo 2 della Costituzione, che proclama i diritti della persona. E voi volete mettere in galera o esporre al ludibrio della società per 20 o 30 anni un individuo perché è incappato in un processo penale, nel quale poi potrà essere assolto? Ma questa è barbarie, oltre ad essere contro la Costituzione! Vi chiedo allora la ragione di questa previsione di sei anni.

Signor Ministro, anche non condividendo l'aumento del massimo, ho chiesto solo la riduzione del minimo lasciando a lei, per quell'adeguamento cui ha fatto riferimento in relazione alla prescrizione, le scelte. Io non ho inciso sull'aumento della pena, ma lei salvi i principi del diritto penale, salvando il minimo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna).*

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Trento, che oggi assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 11,29)

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siccome il voto è segreto e noi viviamo tempi di grande malizia, così come ho ritirato la tessera nel precedente voto, la ritirerò anche in questo. Quindi, io non parteciperò al voto sull'emendamento 1.333.

Condivido tutto quanto detto dal senatore Caliendo. Ciò nonostante, invito a votare contro l'emendamento del senatore Caliendo, e ne spiego le ragioni.

Tutto il problema che riguarda questa legge nasce da quell'emendamento del Governo che porta la pena della corruzione da sei a dieci anni. In ragione di questo, vi è stata la necessità di adeguare l'attuale sistema sanzionatorio sulla base di quell'emendamento del Governo.

E non è un caso - ad esempio - che la corruzione impropria (cioè quella per atto del proprio ufficio) sia passata nel massimo a sei anni, anche se devo riconoscere che ciò era chiaramente piegato alla necessità di consentire delle intercettazioni telefoniche. Ma nella lettera g) vi è l'esempio lampante dello sconquasso che voi state combinando.

Il professor D'Ascola, che ben conosce la materia, per cercare di razionalizzare il sistema sanzionatorio ha dovuto portare il minimo della pena della concussione per induzione allo stesso livello della corruzione propria e aumentare il massimo della pena della concussione per induzione a un tetto superiore a quello previsto dall'emendamento governativo, sicché - unico caso nel nostro codice penale - quando voterete questo emendamento, ci troveremo di fronte ad una pena che prevede i mesi e non solo gli anni, ovvero una pena di dieci anni e sei mesi. Credo dunque che si debba lasciare l'emendamento in esame, perché su questo emendamento il ragionamento della Corte costituzionale sarà evidentemente *tranchant*, visto che non è possibile immaginare che nel nostro codice vi sia un reato più grave, come la concussione per induzione, che abbia lo stesso minimo di pena della corruzione - ovvero sei anni - e abbia come differenziazione solo sei mesi in più nel massimo.

Conseguentemente, la mia idea è quella di lasciarlo.

Certo, mi rendo conto che invece l'emendamento a prima firma del senatore Caliendo renderebbe il sistema maggiormente razionale sotto il profilo sanzionatorio, perché rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore conferire maggiore gravità ad un reato rispetto ad un altro e, ad esempio, considerare in una determinata situazione storica, come è stato fatto in questo provvedimento, il reato di corruzione più grave del reato di peculato - storicamente considerato più grave di quello di corruzione - e immaginare che la concussione per induzione sia un reato meno grave rispetto alla corruzione e, conseguentemente, ove mai si dovesse accogliere l'emendamento Caliendo, conferire una pena significativamente diversa dal reato di corruzione.

So che queste sono tutte chiacchiere al vento e so perfettamente che la forza dei numeri deporrà nel senso del varo di questo provvedimento. Le nostre, quando si sollevano, sono solo voci di testimonianza, solo richiami rivolti al Senato della Repubblica a legiferare, anche con un forsennato inasprimento sanzionatorio, se così si vuol fare, ma rispettando i criteri e i dettami propri del nostro ordinamento costituzionale e del nostro ordinamento di settore. Non diciamo nient'altro che questo. Siamo consapevoli del fatto che questa legge non avrà una grande vita, perché la maggioranza non ha inteso e non intende accogliere quei piccoli contributi di buonsenso, quei piccoli contributi giuridici, se volete, che stiamo cercando di portare dai banchi dell'opposizione.

Non vi sarà sfuggito che non stiamo facendo ostruzionismo, come pure avremmo potuto fare. (*Commenti della senatrice Albano*). Lo abbiamo fatto in Commissione, questo sì, ma quando il Governo non depositava gli emendamenti in quella sede, pensando di poter bypassare la Commissione depositandoli solo in Assemblea, devo dire con scarso rispetto del Senato, che non è costituito solo dall'Assemblea, ma è anche dalle sue articolazioni referenti. Solo questa è stata la ragione di quell'ostruzionismo, che non a caso è cessato nel momento stesso in cui è stato depositato quell'emendamento. Non stiamo facendo ostruzionismo, non stiamo parlando su tutti gli emendamenti, ma solo su quei tre o quattro emendamenti che a nostro avviso - forse è sbagliato - denunciano un'assenza di misura nel sistema sanzionatorio, con riferimento ai fatti concreti che il giudice può trovarsi davanti e denunciano altresì una scarsa razionalità nella comparazione delle sanzioni, che assistono delle figure di fattispecie criminose tra di loro assolutamente diverse.

Tutto qua. Vi stiamo chiedendo di andare avanti con le vostre idee, di votare i vostri provvedimenti, ma quanto meno di blindarli dalle inevitabili questioni di legittimità costituzionale che li aggrediranno e che porteranno questa legge, di qui a breve, ad essere seriamente aggredita e toccata dalla Corte costituzionale. (*Applausi del senatore Falanga*).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazioni di voto anche perché ho presentato un emendamento simile a quello del senatore Caliendo. Desidero dare anch'io il mio contributo perché voglio resti traccia negli atti parlamentari del mio dissenso rispetto al Governo.

Come ha detto correttamente il presidente Palma, abbiamo fatto lo sforzo di aiutare il Governo a legiferare nell'interesse comune della giustizia per il popolo sovrano; pertanto esprimo la mia perplessità nel vedere che in questo provvedimento, con riferimento alla legge Severino, approvata circa tre anni fa e che non ha ancora avuto modo di far valutare la sua validità concreta, una pena minima si aumenta del 100 per cento. Già allora ebbi modo di capire che bisognava votare contro, tant'è che alla Camera fui uno dei sette illuminati che non la votarono.

Certamente qui non esiste alcun equilibrio del sistema sanzionatorio, ma non esiste perché non c'è né capo né coda. Facendo ancora esempi allegorici o similitudini, è come se sparassimo ad un passerotto con una pallottola da cinghiale o se per curare un mal di denti somministrassimo una terapia antiblastica tumorale. È un sistema sproporzionato in tutto, nel minimo e nel massimo, perché i sei mesi dati in più hanno il chiaro scopo di permettere una prescrizione più lunga per continuare a

torturare i nostri cittadini, a vessarli, a dire loro che sono schiavi perché c'è qualcuno che si impone e riesce a dominare la politica e qualsiasi amministrazione, scegliere chi indagare ed eliminare, ancorché innocente, e quelli ai quali far amministrare. Né più né meno di quanto è accaduto nel 1992 con Mani pulite, quando politici illuminati furono sostituiti da quelli che definisco, da un punto di vista politico, dotati di un cretinismo politico che ha pervaso il Parlamento.

Senatore Palma, non possiamo renderci complici di questo. So perfettamente che la Corte costituzionale boccherà il provvedimento, però non possiamo essere complici. È per questo che voteremo a favore dell'emendamento perché, per noi socialisti e riformisti, che qui dentro siamo rimasti davvero in pochissimi (posso contarli sulle dita di una sola mano), il «tanto peggio tanto meglio» non va bene. Non ci possiamo permettere che un ramo del Parlamento faccia leggi tipiche di periodi passati. Ho già citato l'editto di Vittorio Emanuele II, ma faccio riferimento anche alle leggi della Russia di Stalin o della Germania di Hitler. Nell'Italia di Mussolini era in vigore il codice Rocco, molto ma molto più garantista di quelli che abbiamo adesso.

Termino con un appello personale che sintetizza il concetto che ho voluto esprimere. Mi rivolgo ai Padri costituenti chiedendo loro di perdonarvi per il male che state facendo ai loro sforzi e al sangue che hanno versato per liberare l'Italia e darci una democrazia che adesso viene calpestata.

Padri costituenti, perdonate loro che non sanno il male che fanno! (*Applausi dei senatori Ferrara Mario e Mauro Giovanni*).

[D'ASCOLA](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, mi permetto di intervenire sulla questione delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai minimi edittali. Il paradosso è che fu l'opposizione a sollevare un problema di armonizzazione sanzionatoria, dal quale è poi derivato l'incremento ulteriore delle sanzioni. La maggioranza ha riconosciuto ovviamente in maniera esplicita, in Commissione giustizia, la fondatezza di talune questioni che inevitabilmente sorgevano in conseguenza del fatto che il Governo aveva trasmesso un emendamento il quale incrementava la pena minima per il delitto di corruzione, intesa come corruzione propria, ossia per atto contrario ai doveri dell'ufficio. Tutti sappiamo che sia nel testo base del disegno di legge n. 19, sia nel testo unificato che io avevo preparato, la pena minima era di quattro anni e la pena massima era di dieci anni. Ciononostante, è chiaro che per la maggioranza l'orientamento di politica criminale del Governo non può certo essere considerato come un fatto irrilevante o trascurabile: è chiaro che, avendo il Governo dettato delle linee di politica criminale che si riflettevano in un incremento sanzionatorio, la maggioranza presente all'interno della Commissione giustizia non potesse manifestare atteggiamenti di indifferenza rispetto ad una rispettabile linea di politica criminale.

C'è da osservare, e in ciò mi permetto di rispondere all'obiezione del senatore Palma, che non è vero che soltanto per questo caso sia prevista una pena, quella massima, che prevede il ricorso a frazioni di anni (anni dieci e mesi sei), perché non soltanto se si consulta la legislazione penale complementare, ma direi in particolare il codice civile in materia di reati societari, vi si scorgono pene le quali fanno uso di frazioni di anno, quindi di sei mesi di reclusione, per dettagliare meglio le pene.

Mi permetto però di intervenire sulla questione di costituzionalità che è la più importante ed è quella che ha indotto il relatore ad intervenire nella direzione di un adeguamento che funzionasse come armonizzazione del sistema sanzionatorio per i delitti contro la pubblica amministrazione. Orbene, in questo noi abbiamo il supporto della Corte costituzionale, che in determinate vicende - ne cito una per tutte, quella relativa al delitto di oltraggio - ha affermato dei principi chiari: arbitro del trattamento sanzionatorio è il potere legislativo, questo è indiscutibile, perché si tratta di valutazioni di merito, di apprezzamenti che riguardano ovviamente la valutazione che il potere legislativo fa con riferimento alla gravità dei reati, in conseguenza della quale gravità dettaglia pene che siano proporzionate.

Devo anche dire che le frontiere dal punto di vista della stima di una pena giusta, sono frontiere mobili: noi non possiamo pensare che valutazioni risalenti agli anni Trenta siano ancora oggi attuali,

anche in conseguenza del mutamento della rilevanza penalistica, ma prima ancora sociale di condotte offensive di beni giuridici, che ovviamente assurgono a maggiore rilevanza in conseguenza di fenomeni sociali che non possono essere bloccati.

In questo senso, dobbiamo essere consapevoli della libertà del legislatore, il quale fa apprezzamenti di merito, ma che devono tener conto di quella gerarchia del rilevante che fa in modo che il legislatore debba esprimere valutazioni con carattere di attualità. Il limite di costituzionalità degli apprezzamenti che il legislatore svolge con riferimento alla pena che si ritiene giusta per coprire l'offensività ed il disvalore di quel determinato reato è una valutazione che può essere affetta da incostituzionalità se palesemente irragionevole: questo è il limite fissato dalla Corte costituzionale.

Fatti allora salvi i casi di palese irragionevolezza, che il relatore si permette di ritenere da non riscontrarsi (poi è chiaro che ognuno può esprimere, e ci mancherebbe altro, una valutazione contraria), essendo il parametro la parola «palese», quindi un aggettivo volto a manifestare l'enormità di un sostantivo, «irragionevolezza», già dimostrativo di un livello di incapacità assoluta nel giudizio di determinazione delle pene.

Poi, quanto alla pena per l'indebita induzione, si è ritenuto di mantenerla, sia pure per quella frazione di sei mesi, superiore alla corruzione per una tradizione ancora difendibile, rilevante e attuale: si è sempre ritenuto che la famiglia - uso impropriamente questo termine, però oggi attuale - dei delitti di concussione, ai quali indubbiamente l'indebita induzione appartiene sia pure nel livello meno grave del disvalore, meritasse comunque un segnale di maggiore gravità rispetto al delitto di corruzione propria per atto contrario ai doveri dell'ufficio. Quei sei mesi, per l'appunto, riflettono un segnale di differenziazione rispetto ai delitti di corruzione, sia pure con riferimento al massimo della pena, che il giudice sarà libero di utilizzare ovvero di non utilizzare, dal momento che sappiamo che il massimo è una frontiera che il giudice è libero di non raggiungere.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.333.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.333, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.334, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.335, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sarò brevissimo perché già sul precedente emendamento ho fatto riferimento a questo. Con l'emendamento 1.335, badate, viene mantenuto l'aumento previsto dal Governo per la pena massima e su questo non sono intervenuto. Questo emendamento non reca più la soppressione della modifica apportata dal Governo per quanto riguarda la pena massima ma solo la riduzione della durata della pena minima, che viene confermata nella

durata prevista dall'attuale norma.

Se avete un minimo di sensibilità mi appello a tutti voi, per quanto detto precedentemente in ordine alla pena minima di sei anni.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.335, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.336.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, ho già illustrato il contenuto di questo emendamento, che ritengo particolarmente significativo ed importante per la lotta alla corruzione nel nostro Paese.

Siamo dunque davanti ad un bivio e si è parlato a lungo, nei giorni scorsi, dell'attitudine di questo Parlamento, o meglio di questa maggioranza e dell'attuale Governo, a dare uno schiaffo ai magistrati e una carezza ai corrotti.

Bene, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto fino a adesso. Abbiamo bocciato il DASPO per i corrotti e i corruttori. Abbiamo bocciato l'emendamento - non del Movimento 5 Stelle, ma presentato da esponenti della maggioranza - che imponeva il licenziamento del dipendente che commette reati contro la pubblica amministrazione con pena inferiore ai tre anni. Abbiamo bocciato una riforma della prescrizione che era stata da voi stessi proposta e che prevedeva la sospensione dal rinvio a giudizio oppure dal primo grado, sicuramente più avanzata ed efficace rispetto a quella che è stata votata recentemente nell'altra Aula del Parlamento. Sarebbe stata efficace per evitare nuovi casi Penati nel nostro Paese.

Ora abbiamo la possibilità di fornire alla magistratura inquirente uno strumento efficace d'indagine, cioè l'introduzione di un conflitto di interessi fra corrotto e corruttore. Abbiamo la possibilità di rompere dunque quel rapporto di correttezza, consentendo di far emergere reati di cui, per la stragrande maggioranza, non si è mai a conoscenza. Non è solo una nostra proposta, non è solo una proposta del Movimento 5 Stelle, ma anche una vostra proposta (parlo del Partito Democratico), perché è contenuta nel disegno di legge Grasso ed è stata sottoscritta da oltre 30 senatori del Partito Democratico, tra cui il capogruppo Luigi Zanda.

Quindi abbiamo la possibilità di dare una risposta alla domanda iniziale: è vero quanto è stato dichiarato, cioè che la politica di questo Parlamento è di trattare con una carezza corrotti e corruttori e con uno schiaffo i giudici, intervenendo magari con una nuova norma più restrittiva sulle intercettazioni, visto e considerato che ci sono troppe inchieste che portano a galla eventi corruttivi nel nostro Paese? Spetta a voi dare una risposta; mi appello quindi a tutte le vostre coscienze. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

***BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, ovviamente annuncio il voto contrario su questo emendamento. Non ho ben capito, dall'intervento del collega Cappelletti, chi prende gli schiaffi e chi prende le carezze. Quelli che vengono messi in carcere innocenti prendono schiaffi o carezze? *(Applausi della senatrice Pelino).* Secondo Cappelletti, sono becchi e bastonati. Dicendo che i giudici prendono gli schiaffi e i corrotti le carezze, credo che siamo fuori tempo, fuori luogo e fuori spazio; e non aggiungo nient'altro.

Sento parlare in quest'Aula di un grande cataclisma, di una calamità naturale, di un'epidemia di corruzione. Tutti i dati statistici dicono che siamo in preda ad un'epidemia che forse può portare alla morte il Paese. Ovviamente apro la cartella clinica di questa epidemia e prendo i dati, signor Presidente, che vengono dalla commissione costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica

dall'allora ministro Patroni Griffi nell'ottobre 2012 (quindi quasi tre anni fa, quando era presidente del Consiglio Mario Monti) e anche dall'«Atlante della corruzione», da Cittadinanzattiva e da Eurobarometro, ben rappresentati da un membro di maggioranza di questo Parlamento, il collega Giovanardi, nel suo libro, da cui leggo testualmente. I dati sulla corruzione che emergono da questa indagine dicono che 9-10 milioni di italiani, negli ultimi dodici mesi, sono stati oggetto di richiesta di tangenti. Ma, vivaddio, la corruzione non è solamente dei funzionari pubblici? E ammesso e non concesso che tutti i funzionari pubblici e tutti i pubblici dipendenti (4 milioni), compresi tutti i politici, siano corrotti, gli altri 5 milioni da dove vengono? E allora, da medico, vado a vedere le cartelle cliniche e vado a vedere quant'è la corruzione in Italia. Vivaddio, nel 2013 sono state solamente 227 le denunce e 121 i processi fatti. Ma a fronte di quale epidemia? Un'epidemia prodotta dai previsti dieci anni di reclusione con prescrizione a trent'anni? Prima di fare terapie mostruose andate a fare l'anamnesi; fate l'esame obiettivo, accertatevi.

Al primo che in quest'Aula cita nuovamente Calamandrei do quattro ceffoni. Siete indegni di farlo! *(Proteste dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).*

PRESIDENTE. Senatore Barani, la invito ad un linguaggio consono a quest'Aula. I ceffoni li può dare fuori da qui, anche se sono metaforici, almeno penso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Credo che anche i suoi genitori gli abbiano dato ceffoni, e forse se gliene avessero dati di più lo avrebbero educato meglio.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche se l'ho accennato prima, vorrei che i presentatori mi ascoltassero.

Viviamo in una società globalizzata dal punto di vista economico; abbiamo necessità di lavorare nel mondo europeo e, anche dal punto di vista della normativa penale di riferimento, occorre tenere conto di quello che avviene in Europa e negli altri Paesi.

L'OCSE per circa sei anni ha premuto sull'Italia perché fosse spacchettato il delitto di concussione che non prevedeva, come non prevede quando vi è la costrizione, la punibilità del concusso. Questo determinava, al livello europeo negli altri Stati, la possibilità per le aziende del nostro Paese, che venivano sorprese in una situazione del genere, in particolare per corruzione, a dire di non essere né corrotti né corruttori ma concussi. Per questa ragione, secondo la legge nazionale, non si doveva essere puniti. Questa logica ha quindi portato alla legge Severino, con un Parlamento che ha ragionato, anche in base a quelle che erano le indicazioni dell'Europa - è stato aperto addirittura un procedimento di infrazione nei confronti del nostro Paese - e siamo riusciti, attraverso una delle poche norme che ha trovato l'accordo dell'intero Parlamento, ad individuare una punizione, non molto alta, diversa, rispetto a colui che commette il reato di induzione; reato che è molto prossimo alla corruzione e non a quello della corruzione per costrizione. Per questa ragione sarebbe un errore madornale, anche dal punto di vista economico, nei rapporti e nelle influenze sull'economia nazionale, eliminare il comma 2 dell'articolo 319-*quater* del codice penale, come l'emendamento 1.336 prevede.

Non solo, quindi, mi rivolgo all'Assemblea del Senato per bocciare questo emendamento ma, conoscendo la sua integrità e la sua intelligenza, senatore Cappelletti, la invito a ritirarlo perché è contro la nostra economia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si permette di intervenire non perché voglia dilatare - e ci mancherebbe altro - i tempi di discussione, ma perché questo è un punto qualificante. Tra l'altro, si riflette anche su taluni emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2; quindi, l'esposizione delle ragioni del parere contrario hanno, in un certo senso, anche l'effetto di risparmiare quello che si potrebbe dire con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2. Qual è il problema?

Il dibattito penalistico degli ultimi quindici anni in materia di reati di corruzione è stato occupato, per l'appunto, da quello che, con un brutto termine, si chiama lo spaccettamento della concussione, ossia organismi internazionali, tra i quali principalmente l'OCSE, rimproverano all'Italia, utilizzando il delitto di concussione, un'incompleta e inefficace tutela contro la corruzione. Si diceva infatti: visto che avete la non punibilità del concusso (all'epoca era il concusso sia per costrizione sia per induzione), al corruttore risulterà agevole travestirsi da concusso per sottrarsi alla punibilità prevista per la corruzione. Quindi si diceva che l'assetto della concussione, nel non prevedere alcuna punibilità per il concusso, indebolisce la corruzione.

In questa direzione e in ubbidienza alle polemiche e ai richiami di questi organismi internazionali, nel 2012 si è ritenuto di separare la concussione per costrizione dalla concussione per induzione, creando per l'appunto l'articolo 319-*quater* che, nel suo secondo comma, prevede una pena, tra l'altro estremamente ragionevole, per colui il quale è stato indebitamente indotto (diciamo che è una sorta di concusso di serie B), per rimarcare la distinzione rispetto alla figura generalista di concussione per costrizione (che continua a mantenere la non punibilità del concusso per effetto di violenza o minaccia, quindi in una situazione di costrizione).

A questo punto, l'emendamento proporrebbe un ritorno al passato. Non che al passato sia vietato tornare, per carità, ma se - ripeto - tutto il dibattito di quindici anni di diritto penale su questi temi è stato finalizzato a trovare una soluzione al problema, determinato dai richiami soprattutto dell'OCSE con riferimento a questa storica non punibilità del concusso e quindi dei riflessi di questa non punibilità sui delitti di corruzione, oggi il ritorno al passato non soltanto sarebbe privo di ogni giustificazione, ma si porrebbe in controtendenza, potremmo dire radicale, con quella che invece è una soluzione conforme a tutta una serie di indicazioni funzionali ad incrementare la punibilità dei delitti di corruzione e il rigore nei loro confronti.

Mi permetto di osservare che, tra l'altro, questo testo legislativo si compone anche di una norma che riguarda la collaborazione e gli effetti della collaborazione. La collaborazione ha una doppia faccia: è una circostanza attenuante per chi collabora, ma sul versante delle indagini è un istituto funzionale ad incrementare il patrimonio conoscitivo del pubblico ministero. Tant'è vero che il testo proposto in materia di collaborazione, l'articolo 323-*bis*, utilizza l'avverbio «efficacemente» per sottolineare la circostanza che può godere dell'attenuante della collaborazione chi abbia dato comunque un contributo funzionale all'incremento dell'indagine, alla conservazione delle prove e del provento delle attività illecite, e comunque dell'evoluzione delle attività del pubblico ministero.

Dico allora che ciò che si perde sul versante di quell'incremento alle indagini che poteva scaturire dalla non punibilità del concusso (che rimane non punibile perché qui parliamo della non punibilità dell'indebitamente indotto), lo si guadagna per effetto di una nuova circostanza aggravante, che però è funzionale all'incremento del patrimonio conoscitivo del pubblico ministero e delle indagini, della conservazione del materiale probatorio e anche della conservazione del profitto. È questa la ragione che, non soltanto con riferimento a questo emendamento ma anche a quelli che, con riferimento all'articolo 2, lambiscono comunque il problema della punibilità dell'indebitamente indotto, ha portato il relatore, ma anche il Governo, ad esprimere parere contrario.

[GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, poiché il collega Barani ha avuto l'amabilità di citarmi, vorrei precisare un ragionamento su questo importante provvedimento, che - come dice il senatore Barani da medico - parte dalla diagnosi. Vorrei rassicurare i colleghi che i 60 miliardi di euro all'anno di corruzione da cui sarebbe afflitto il nostro Paese - che purtroppo ci hanno distrutto in tutto il mondo sul piano della reputazione - non esistono da nessuna parte. La Corte dei conti non ha mai detto una cosa talmente sproporzionata e fuori dalla realtà.

Stiamo parlando, come il Governo dovette rispondermi in Commissione e in Aula due anni fa, della cosiddetta corruzione percepita e di un sondaggio di opinione che il Governo Monti commissionò interrogando i cittadini e chiedendo il loro parere su quale ritenessero fosse la corruzione del nostro

Paese; questo è l'unico dato esistente. Infatti, se fossero davvero 60 miliardi di euro all'anno, sarebbero 600 miliardi di euro in dieci anni.

Ricordo ai colleghi che, per fortuna, anche sulla base della normativa vigente, la magistratura ha scardinato il sistema di malaffare nel Veneto, arrestando e in alcuni casi già condannando i responsabili (tra cui alcuni famosi colleghi), è intervenuta con l'Expo di Milano ed è intervenuta a Roma. Ma, facendo il conto di tutto quello che potenzialmente è stato - cose gravissime - versato in dieci anni in termini di corruzione, siamo a circa 100 milioni di euro: se fosse vero il dato dei 600 miliardi, ci mancherebbero ancora 59.900 milioni di euro da trovare.

Pertanto, come purtroppo alcuni sondaggi riportano, ci sono dieci o quindici milioni di italiani che si sarebbero visti chiedere una tangente in un anno; e ci sarebbero altri quindici milioni di italiani che avrebbero chiesto una tangente ad altrettanti italiani. Se fosse così, bisognerebbe arrestare tutti gli italiani. Tale ipotesi non tiene conto, viceversa, che, in realtà, ci sono i corrotti, ma ci sono anche le persone perbene; ci sono i pubblici funzionari che si fanno corrompere e quelli perbene; ci sono i magistrati, i finanziari o i carabinieri che si fanno corrompere e ci sono quelli perbene.

Prego, allora, i colleghi di non fare dell'autolesionismo, perché paragonarci ai Paesi del Terzo mondo e ai più corrotti dell'Africa mette questa realtà totalmente in contrasto con quella che è l'effettività di un fenomeno pur grave, che giustamente combattiamo.

Quando è il collega D'Ascola a parlare, in una certa misura mi rinfranco, perché ci riporta anche a questioni tecniche e giuridiche molto complesse, che non possono essere risolte con l'emotività.

Ringrazio, quindi, il senatore Barani, ma informi i colleghi che, purtroppo, quelle che anche l'OCSE ha riportato, parlando nuovamente dell'Italia l'altro giorno, sono notizie che rimbalzano all'estero, ma che partono dall'Italia, dal nostro autolesionismo nazionale, dal nostro parlarci addosso, dal nostro pessimismo e che raffigurano una realtà che, fortunatamente, è curabile, se si interviene con decisione contro i corrotti e se non si rappresenta, invece, una situazione come quella che è stata riportata (quei 60 miliardi di euro all'anno) per la quale non ci sarebbe niente da fare se non chiudere tutta l'Italia e mettere in galera tutti gli italiani, che non mi sembra sia il nostro obiettivo. *(Applausi dei senatori Albertini e Barani).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.336, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.337, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.338, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.338 e l'emendamento 1.339.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.340, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Stefani, lei ha accettato la riformulazione dell'emendamento 1.341 proposta dal relatore?

STEFANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.341 (testo 2), identico all'emendamento

1.342, sui quali è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ancorché l'emendamento 1.342 abbia avuto il parere favorevole del Governo e del relatore, voglio spiegare la ragione di questo emendamento perché lei ricorderà che misure di questo tipo furono proposte dal compianto Michele Coiro e dal sottoscritto all'epoca del terrorismo in sede di Consiglio superiore della magistratura.

Molti, compreso il senatore Lumia, ricorderanno che nella passata legislatura proposi una serie di norme rafforzative in questa direzione relativamente alla mafia. Allora, fino a quando si tratta di terrorismo o di mafia ritengo sia giusto, ma non ho mai accettato, da un punto di vista morale, l'individuazione del pentitismo in questa materia perché credo ancora, forse sbagliando, in uno Stato che, attraverso la norma, tenda ad indicare anche un livello di cultura, di accettabilità delle regole alla base della legalità. Invece, dobbiamo raggiungere questo obiettivo, come diceva Sciascia e come lei ricorderà, inducendo molti a fare i traditori. Per questo ho presentato l'emendamento 1.342: mi ha indotto a presentarlo la follia delle pene elevate a cui abbiamo assistito.

Voglio però riaffermare i valori in cui credo: un legislatore deve emanare norme che siano indicative di quale sia il modello di cittadino che rispetta la legalità, il modello di cittadino che rinuncia, che rifiuta qualsiasi ipotesi di corruzione.

Caro senatore Giarrusso, corruzione non vuol dire solo tangenti. È corruzione anche il caso di chi ottiene utilità diverse come incarichi professionali o chi va a braccetto con qualche esponente della mafia e magari si fa fotografare con queste persone. Questa, signor Presidente, è la realtà. E allora dare soltanto a queste persone la possibilità di avere una riduzione della pena era una cosa che mi dava fastidio.

Io avrei preferito norme chiare, equilibrate, che dessero un'indicazione seria di lotta alla corruzione ma, allo stesso tempo, dessero un'indicazione ai cittadini di cosa sia la legalità e di come bisogna comportarsi nel vivere civile. Ma siccome sotto il profilo della gravità della pena avete fatto cose che mi ripugnano, sono stato costretto a costruire questa ipotesi di riduzione da un terzo a due terzi della pena, anziché alla metà.

Il modello che avete scelto, quindi, non dà un'indicazione forte nel senso della legalità ma piuttosto dice: corrompi, fai pure quello che devi fare, poi ti penti e dai un contributo individuando qualcun altro dei responsabili. È una cosa un po' vergognosa, signor Ministro, ma serve soltanto a riequilibrare la normativa folle che abbiamo votato fino ad ora. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, sono un po' esterrefatto dopo l'intervento del collega Giovanardi. Se non ho capito male - se è così, mi corregga, signor Presidente - il collega dice che il Presidente della Corte dei conti, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ci riporta dei numeri che sono solo percepiti. Quando dice che la corruzione è 60 o 100 miliardi l'anno, dice delle cose percepite e non reali? È di una gravità inaudita. È come se un medico percepisce una malattia e la curasse in base alla percezione e non alla realtà dei fatti. Non può essere. Collega Giovanardi, non è possibile perché, se ciò fosse, bisogna intervenire immediatamente perché un organo dello Stato non può fare questo contro il suo Paese.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Non l'ha mai detto. L'ho smentito.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi, non è vero che ci sono 60 o 100 miliardi di corruzione. Ma danno i numeri? E noi parlamentari ci facciamo dire che siamo un Paese corrotto e non è vero? Si parla di 60 miliardi l'anno e non è vero e gli investitori stranieri non vengono a investire in Italia perché diamo noi la possibilità e le scuse per non venire?

Continuando così - ci riguarda tutti - chiunque vinca un concorso pubblico, nella convinzione popolare, è uno che se l'è comprato, che ha corrotto, compresi quelli in pensione e che non fanno più i

magistrati. Se andate in giro e chiedete del signor Lucio Barani, che ha fatto il concorso in magistratura nel 1950, vi diranno che l'ha comprato. Ecco che fine faremo, tutti; nessuno escluso. Anche lei, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la richiamo al tema dell'emendamento per cui ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Il tema è la collaborazione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Gentile)*.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Ci stavo arrivando dopo questa argomentazione, che in termini medici si chiama anamnesi. So che lei vuole subito la terapia, ma l'anamnesi è un passaggio obbligatorio per essere un buon medico.

Arrivo ora agli emendamenti 1.341 (testo 2) e 1.342. È corretto perché il terrorismo e i fatti di mafia sono gravi ed è giusto passare «da un terzo alla metà» a «da un terzo a due terzi». Ma vale per tutti? Non per tutti: per certa sinistra, per il terrorista Cesare Battisti, non è valido. Deve essere libero in Brasile. Invece, due ragazzi che hanno fatto il loro dover, i marò che sono in India, sono in carcere per terrorismo. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Bisogna cercare di colpire i terroristi e non lasciarli entrare indebolendo il Paese. Questo è un rischio percepito da tutti gli italiani. Il buonismo e il perbenismo delle nostre frontiere libere può portare danni e terroristi in Italia che dobbiamo arrestare. Dobbiamo cercare di lasciare fuori chi ha commesso realmente un reato e non perché si percepisce che possa commetterlo. Per questo vanno incarcerati e non con il dubbio. I latini dicevano: *in dubio pro reo*. Visto che siamo stati la Patria della cultura con questo grande popolo duemila anni fa, cerchiamo di portarla avanti in questo Parlamento più garantista e meno giustizialista.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo gli allievi, le allieve e i docenti dell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri «Vilfredo Pareto» di Pozzuoli, in provincia di Napoli, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 12,20)**

[LUMIA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questi due emendamenti 1.341 (testo 2) e 1.342. Ci siamo interrogati in questi anni, nella lotta alla corruzione, su come spezzare il vincolo che si viene a creare tra corrotto e corruttore.

Nel nostro Paese, unico caso tra i Paesi avanzati, abbiamo storicamente un'altra fattispecie, quella della concussione. E anche lì ci si è chiesti come spezzare questo vincolo. E questo vincolo era spezzato dalla possibilità del concusso di dare un contributo, di scaricare la responsabilità penale e di fare in modo che, attraverso una delegata responsabilità, potesse aggirare i rigori della legge.

È vero. Su questa fattispecie a livello internazionale ci sono stati molti rimproveri al nostro Paese. Addirittura siamo stati invitati a eliminare il reato di concussione, a trasferire tutto sulla corruzione e, attraverso la ridefinizione del reato della concussione e delle aggravanti, a ricomprendere e colpire tutti i soggetti protagonisti della corruzione.

Con la legge Severino si è inserita la condanna del concusso, ma si è mantenuta la pena molto bassa, creando un incentivo a spezzare quel legame che, storicamente, aveva dato in fase d'indagine alcuni risultati: al di là della valutazione che su questi risultati si potesse formulare.

Adesso si mantiene quell'impianto. Si lascia sempre in condizioni il concusso di non essere aggredito e, quindi, di avere un incentivo a spezzare quel vincolo. Come ha detto il relatore, il Governo e la maggioranza ritengono sia un errore ritornare indietro, errore tra l'altro sanzionato e indicato dalla comunità internazionale.

Avevamo un'altra via, che valuteremo dopo: quella dell'agente sotto copertura, previsto dal nostro codice. Tale figura non deve essere demonizzata *a priori*, ma presenta molte controindicazioni, perché da molti attenti operatori viene fatto rilevare che l'utilizzo dell'agente sotto copertura, proprio nei reati di corruzione ha delle controindicazioni perché tende ad intervenire sull'effetto istigazione-induzione, rischiando, di fatto, di creare una condizione di opacità che, alla fine, sotto il profilo sia investigativo che processuale, possono paradossalmente creare condizioni di impunità.

Ecco perché la scelta di utilizzare l'istituto collaudato della premialità può innovare nella lotta alla corruzione e dare migliori risultati. Sia sul piano investigativo, infatti, sia sul piano processuale che giurisprudenziale, esiste un consolidato (formatosi nel nostro Paese nella lotta al terrorismo e nella lotta alla mafia) che può essere trasferito nella lotta alla corruzione per dare dei buoni frutti. Abbiamo accolto questi emendamenti appunto perché vanno in questa direzione e, quindi, voteremo a favore.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siccome ho compreso che il senatore Caliendo voterà a favore di questo emendamento, io non voterò.

Mi rivolgo al signor Ministro perché voglio riprendere un passaggio della sua replica. Vede, signor Ministro, questa norma, indipendentemente dall'emendamento, disegna e individua in maniera chiara come il Governo, nell'agire nella materia specifica, abbia avuto all'orizzonte i sistemi corruttivi, ma non la corruzione o la concussione "routinarie".

Sostanzialmente, nel dover aggredire un fenomeno che non era casuale ed episodico (perché episodico e casuale è quel fenomeno che si ripete con riferimento a situazioni diverse), ma avendo a cuore i sistemi corruttivi che spesso si accompagnano alle grandi opere, il Governo ha pensato di inserire la legislazione premiale.

Questo risulta in maniera evidente dal testo, che in parte ripete la formulazione della legislazione premiale in tema di terrorismo e di criminalità organizzata, ma che sostanzialmente punta ad evitare che l'azione delittuosa venga portata ad ulteriori conseguenze: evidentemente ciò non riguarda quel reato istantaneo che è la corruzione o la concussione, nonostante le acrobazie della Cassazione. Il testo parla poi di assicurare la prova dei reati - e in un rapporto sinallagmatico la prova dei reati è molto semplice - ovvero di individuare gli altri responsabili. Cosa c'è di più, nel testo in esame? C'è anche il sequestro delle somme. È chiaro che l'avverbio «efficacemente», a cui faceva riferimento il relatore, non può essere considerato in termini assoluti, ma in termini relativi, rispetto al fatto concreto oggetto della fattispecie astratta. Ciò equivale a dire, signor Ministro, che nell'eventualità in cui il soggetto corruttore, attraverso le sue propalazioni, fa ottenere il sequestro della somma versata, magari indicando il conto estero su cui l'ha versata, sarà veramente difficile negare a quel corruttore la particolare circostanza attenuante che oggi prevediamo, perché sicuramente assicura il sequestro della somma e la sua condotta, in assoluto non efficace, è sicuramente efficace rispetto alla singola fattispecie.

Ho ascoltando il senatore Lumia, in una ricostruzione storica del passato, e per la verità sono rimasto fortemente perplesso, perché che io ricordi, nel 1992, all'epoca di Tangentopoli poche furono le condanne per corruzione, ma davvero tante furono quelle per concussione e anzi - se lo vogliamo dire fino in fondo - veniva favorito un dichiarare che puntasse verso la concussione, perché era il sistema e il modo per evitare la ricaduta, sotto il profilo della sanzione penale, che era propria della concussione. Con ciò voglio dire che quando siamo fuori dai sistemi corruttivi, ma anche quando siamo all'interno degli stessi, è il sicofante, è chi parla che sostanzialmente segna il percorso dell'indagine, dicendo, ad esempio: «È vero: ho dato del denaro ad un pubblico ufficiale, perché a ciò sono stato indotto o

costretto dallo stesso pubblico ufficiale».

Allora, signor Ministro, se questo è vero - e credo sulla base dell'esperienza pregressa possa essere difficilmente smentibile - vediamo come queste norme vanno a concatenarsi l'una con l'altra. La dichiarazione dello pseudo-corrotto si sposterà sulla concussione, probabilmente non si riuscirà a dimostrare la concussione per costrizione, ma si dimostrerà la concussione per induzione - in fondo che cosa ci vuole? - e sulla pena prevista dal secondo comma dell'articolo 319-*quater* del codice penale, invero ridotta per il soggetto concusso, andrà ad incidere la forte diminuzione prevista dal testo in esame. Ciò vuole dire, signor Ministro, che l'errore di fondo di questo disegno di legge, ovvero aver immaginato una legislazione unica per i diversi tipi di corruzione, invece che immaginare una corruzione (e similari) - reato contro la pubblica amministrazione e una corruzione (e similari) - reato contro l'economia nazionale, porterà nella realtà a non vedere mai il corruttore in carcere.

E questo sia perché riuscirà in qualche modo a convincere dell'esistenza della concussione per costrizione sia perché, ove dovesse limitarsi alla concussione per induzione, la sua pena sarebbe evidentemente molto ridotta.

Questo è il vero problema del disegno di legge in esame. Credo che questo aumento di pena da un terzo a due terzi, destinato a valere per tutti i corruttori, sia davvero un fuor d'opera e non sia uno strumento utile a bloccare la corruzione. Che necessità ha il corruttore di accedere a quello che voi avete immaginato essere il patteggiamento condizionato, la restituzione del denaro per accedere al patteggiamento, se in ragione di questa norma, essendo sufficiente assicurare il sequestro del provento del reato, sfuggirà comunque al carcere avendo una diminuzione di pena di gran lunga maggiore rispetto a quella prevista in astratto dal patteggiamento?

Signor Ministro, non credo di sottoporre alla sua attenzione - sicuramente sbaglierò, ma se lo farò sarà in buona fede - questioni prive di senso giuridico o molto lontane dalla pratica giudiziaria di questi ultimi anni. Il provvedimento andrà come andrà alla Camera, tuttavia, signor Ministro, da ex Ministro della giustizia le sarei grato, una volta calmata l'ondata propagandistica, se facesse una riflessione sul punto. Alla Camera potete ancora cambiare questo testo, potete ancora immaginare un sistema di contrasto alla grande corruzione più efficiente di quello che avete previsto e, ove mai dalla Camera dovesse provenire un testo in tal senso, stia tranquillo, signor Ministro, che come non abbiamo fatto ostruzionismo in questo ramo del Parlamento non lo faremo neanche nell'altro. Abbiamo infatti lo stesso interesse che ha lei, e che hanno tutti i senatori, a contrastare in modo serio il fenomeno della corruzione, ma a contrastarlo nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento, nel rispetto delle garanzie costituzionali di tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[D'ASCOLA](#), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, mi permetto di intervenire per sottolineare soltanto la contraddittorietà degli interventi dell'opposizione. Per un verso ci si preoccupa delle soglie minime della pena perché non compatibili con i trattamenti premiali. Poi però ci si lamenta delle circostanze attenuanti che rendono queste pene minime compatibili con i trattamenti premiali.

Mi rendo conto della difficoltà di argomentare su due versanti del tutto opposti pretendendo di fare opposizione su circostanze rispetto alle quali una scelta andrebbe fatta in una direzione o nell'altra. Tuttavia, credo sia impensabile offrire all'Aula opinioni contrarie - ripeto - rispetto a norme che oltretutto sono funzionali a risolvere quei problemi di adattabilità delle pene minime a situazioni che siano altrettanto minime.

Con questa premessa, credo intanto che questa norma sia funzionale, come dicevo nel mio precedente intervento, a determinare quell'incremento per le indagini che sfugge con riferimento alla punibilità dell'indebitamente indotto. Quindi è una norma funzionale anche a risolvere questo problema, lo dicevo allorquando esponevo le motivazioni della mia contrarietà ad emendamenti volti a sopprimere il secondo comma dell'articolo 319-*quater*.

Questa norma però è funzionale anche a risolvere il problema, come dicevo poc'anzi, di soglie edittali

ritenute troppo elevate; ossia chi vorrà fruire di un trattamento conforme, o per meglio dire compatibile con le misure premiali, sa in anticipo che c'è la strada di un contributo fattivo e funzionale in maniera efficace a consentire l'incremento del patrimonio conoscitivo del pubblico ministero, quindi il sistema su questo versante si presenta razionale. Ci sono i riti alternativi, le circostanze attenuanti generiche e, in aggiunta, l'attenuante di una collaborazione che consente a chi sia stato individuato non soltanto di contribuire efficacemente alle indagini, ma tra l'altro di avere un trattamento sanzionatorio conforme a quella che potrebbe essere una misura premiale.

C'è da dire poi che si lamenta addirittura l'eccessività della riduzione della sanzione, quindi la contraddittorietà si manifesta anche su questo ulteriore versante, allorquando si sostiene che è eccessivo ridurre la pena fino a due terzi. C'è da osservare, e l'osservazione è solo di natura tecnica, che l'attenuante è determinata con riferimento al minimo «da un terzo», cioè non si può scendere al di sotto del terzo, e con riferimento al massimo non oltre i «due terzi»; poi però nello spazio intermedio tra un terzo e due terzi il giudice potrà dettagliare la riduzione del trattamento sanzionatorio all'importanza, all'efficacia ed alla proficuità della collaborazione, come anche alla gravità del fatto, che rimane, a prescindere dalla collaborazione. La norma quindi non è che dica che la pena è ridotta di due terzi, in modo che si possa dire che la riduzione è talmente imponente da imporre tra l'altro una riduzione obbligatoria al giudice, ma il minimo della riduzione che andava previsto è riferibile alla categoria delle circostanze comuni e ad effetto comune: «da un terzo», il massimo della riduzione di queste circostanze, ma poi spazia fino ai «due terzi», consentendo al giudice una determinazione in concreto corrispondente all'effettiva gravità del fatto, a prescindere dalla collaborazione.

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per ritirare la mia firma dall'emendamento 1.342. Dopo l'intervento del senatore Palma, chi ha la capacità di ragionare si rende conto che il ragionamento del presidente Palma era corretto anche sotto il profilo squisitamente tecnico.

Per rispondere al relatore, senatore D'Ascola, dico semplicemente che l'adattabilità delle pene minime va immaginata nella determinazione delle pene minime, non attraverso un sistema di riduzione delle pene minime per effetto di un comportamento del soggetto imputato di questo reato nel corso del procedimento.

Credo quindi che i giudici debbano fare il loro lavoro, debbano individuare gli elementi di prova ed eventualmente sequestrare le somme, ma che non possano affidarsi, come per il passato è stato fatto, a chi va negli uffici di procura e, per evitare per sé la carcerazione, accusava gli altri.

Sulla base di questo ragionamento, non posso che ritirare la firma dall'emendamento 1.342 ed al più ritengo di dovermi astenere dal voto.

[GIARRUSSO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare la posizione del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo seguito la discussione ed apprezzato le posizioni espresse, ma nell'ottica del bilanciamento del potere sanzionatorio dello Stato, che deve comunque essere esercitato, al Movimento 5 Stelle sembra esagerata una riduzione che possa arrivare a due terzi della pena, che in concreto, partendo dai minimi e con tutti gli altri meccanismi del codice di cui ben conosciamo gli effetti, si ridurrebbe a niente.

Pertanto, la posizione del Movimento 5 Stelle su questo emendamento sarà motivatamente contraria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Orlando. Ne ha facoltà.

[ORLANDO](#), *ministro della giustizia*. Signor Presidente, ci mette in un certo imbarazzo dover difendere un emendamento dai suoi proponenti. Questa condizione è abbastanza inusuale.

Tuttavia, ritengo che con l'emendamento in esame rafforziamo una indicazione contenuta nel testo, che

non deriva, come ha sostenuto - a mio avviso forzando un po' la lettura della *ratio* del provvedimento nel suo insieme - il presidente Palma, dall'aver messo al centro della nostra attenzione la «corruzione di nuovo conio», o meglio quella che si è sviluppata attorno alle grandi opere, legata alla costruzione di reti che hanno una solidità e una diffusione consistenti. Essa deriva semplicemente dall'assunzione, all'interno del nostro ordinamento, compatibilmente con l'obbligatorietà dell'azione penale, di istituti che esistono in molti altri Paesi, che consentono di rompere il patto corruttivo. Ricordo che Paesi non sospetti dal punto di vista dell'adesione ai principi dello Stato di diritto, nei quali però non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, prevedono nella prassi forme di incentivo alla collaborazione con chi esercita l'azione penale che vanno ben oltre la proposta contenuta nell'emendamento in discussione.

Dopo di che, il presidente Palma ha posto incidentalmente un'altra questione, evidenziando che non abbiamo affrontato l'evoluzione del fenomeno corruttivo o forse l'abbiamo affrontata forzando l'impianto precedente, in questo modo snaturandolo. Ritengo non sia così. Ritengo che la flessibilità che ormai ha assunto il sistema, con l'introduzione del reato di induzione e con i meccanismi premiali, consenta di tener conto di questa evoluzione.

Tuttavia, voglio dirlo perché non vorrei lasciar cadere lo stimolo positivo dell'intervento del presidente Palma, ritengo si possa discutere di come si fronteggiano le reti corruttive, che non sono più la corruzione tradizionale e che forse neanche sono sempre sovrapponibili al fenomeno di associazione mafiosa, trattandosi di una dimensione di mezzo del fenomeno. Devo segnalare però che l'attività emendativa non è andata in questa direzione, neanche da parte del Gruppo del presidente Palma.

Si tratta di una discussione che, a mio avviso, andrebbe fatta tenendo insieme una serie di strumenti, che credo debbano essere messi tutti in relazione. Mi riferisco all'ipotesi di reato di corruzione tra privati, di cui stiamo attendendo una prima applicazione e il relativo consolidamento della giurisprudenza, ed al tema del traffico di influenze. Su questi reati ho chiesto al relatore ed alla Commissione di non incidere, perché su di essi stiamo attendendo di sapere quale sia l'applicazione della giurisprudenza e non possiamo cambiare una figura di reato prima ancora che sia stata applicata. Mi riferisco, altresì, ad una disciplina organica del sistema delle *lobby*, distinguendo dal campo penalistico.

Io credo che, se si facesse una discussione che tiene insieme questi elementi, si affronterebbe seriamente il sistema. Nelle condizioni date e sulla base dell'impianto tradizionale, io credo però che abbiamo introdotto alcuni elementi che consentono di tener conto di questa evoluzione, che è stata rapida e lo sarà ancora di più nei prossimi anni, perché sappiamo che i fenomeni criminali spesso evolvono molto più rapidamente della legislazione. Se quel tipo di fenomeni li vogliamo leggere e li vogliamo interpretare, credo che tenere insieme queste cose sia una condizione essenziale, alla quale non ci sottraiamo. Chiediamo tuttavia che questo argomento non sia utilizzato semplicemente per mettere in discussione il lavoro fatto fin qua, ma semmai per proporre un altro terreno di lavoro, che non comprometta l'approvazione rapida di questo provvedimento, ma che consenta di aprire un altro campo di lavoro e di individuare nuovi strumenti. (*Applausi del senatore Buemi*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, hanno già parlato per il suo Gruppo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avendo parlato il Governo...

PRESIDENTE. Lei è firmatario dell'emendamento. Ha facoltà di parlare per un minuto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siccome sono sempre onesto, ho molto apprezzato il discorso appena fatto dal Ministro. Signor Ministro, se l'avesse fatto in Commissione, forse si sarebbe potuto aprire uno spazio per una diversa collaborazione anche da parte dell'opposizione, con una valutazione seria, proprio in base ai principi che lei ha affermato e di quello che stiamo votando, anche sotto il profilo delle pene. Io sono convinto di quello che lei ha detto e, per questa ragione, sono intervenuto per ringraziarla, augurandomi che queste cose si dicano e si facciano per realizzare un accordo e un'unità e non nel momento in cui si tratta soltanto di acquisire dei consensi, come il mio, che poi non danno risultati.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare. (*Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e PD*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Quando interviene il Governo, da Regolamento la discussione è riaperta oppure no?

PRESIDENTE. Lei intanto ha la facoltà di parlare. Il Governo è intervenuto in risposta ad un intervento del Presidente della Commissione.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi gli interventi sono riaperti oppure lo moduliamo a seconda dei casi? È un richiamo al Regolamento, quindi lei mi deve rispondere con esattezza. Io adesso non ho fatto un intervento, ma le ho chiesto se da Regolamento è riaperta la discussione oppure no.

PRESIDENTE. Il Ministro non ha fatto delle comunicazioni, quindi non si ritiene di aver aperto di nuovo la discussione.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Credo però che il punto politico sia importante.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti in esame.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.341 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 1.342, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.343.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo emendamento, che ho già illustrato precedentemente, è volto a richiamare l'attenzione sul fatto che la corruzione a volte è anche generata da atteggiamenti dei pubblici uffici, che non fanno ciò che devono oppure lo fanno in tempi inenarrabili. Naturalmente una dazione può accorciare i tempi. E qui non si tratta di avere o non avere pazienza; a volte ci sono aziende che falliscono, perché pur avendo l'investimento pronto o realizzato, in assenza di bolli o timbri non possono arrivare agli incassi e di conseguenza falliscono. Quindi, è importante che ci sia questa controparte.

Vorrei ricordare che il fenomeno non può essere ridotto alla mera repressione o al mero aumento delle pene perché, a proposito di statistiche sulla corruzione, ogni giorno siamo martellati dai *media* (90 per cento, 102 per cento), ma - ripeto - è corruzione percepita. La domanda principale che viene fatta è: «Secondo voi, il Governo sta combattendo efficacemente il fenomeno della corruzione?» Non è neanche una percezione della corruzione, ma di ciò che fa il Governo. Ora, considerando l'antipolitica e l'antidemocrazia che tendenzialmente girano, qualunque cosa sia preceduta dall'espressione «secondo voi il Governo sta efficacemente» riceverà una risposta negativa da parte dei soggetti intervistati, specialmente se si tratta di giudicare l'operato di un Governo di parte politica avversa.

Ci sono statistiche assai più serie che non vengono fatte - ho trovato, però, riscontri solo in Paesi di nuova democrazia dell'Est europeo - sulla base della domanda, per esempio, «secondo te nel tuo Paese c'è la corruzione», perché altrimenti diverrebbero un sondaggio di opinione: è come dire se il Paese sia ben governato o no. La domanda che si fa, invece, è tesa a capire se la persona che sta rispondendo al sondaggio abbia concretamente ricevuto una richiesta di soldi o di altra utilità per ottenere un qualcosa che è un suo diritto; oppure se nel lavoro che fa abbia ricevuto la proposta di prendere dei soldi e in cambio fare qualcosa di contrario ai suoi doveri: questa è una statistica seria e dà risultati molto più attendibili.

Anni fa questa indagine è stata fatta anche in Italia da parte di un organismo internazionale e il

risultato fu che all'incirca il 2,5 per cento degli italiani intervistati - naturalmente lo è fatto su un campione, perché non si possono intervistare 60 milioni di italiani - risposero che effettivamente, negli ultimi tre anni avevano ricevuto richiesta di tangenti per fare qualcosa contrario ai propri doveri, ovvero, dall'altra parte, che ad 1,5 milioni di persone era stato offerto denaro per compiere un qualche reato. Poi però si scoprì, secondo dati della Corte dei conti e del Servizio anticorruzione - parliamo di diversi anni fa, quando non c'era ancora l'Autorità anticorruzione - che le denunce per corruzione in un anno erano state 221 secondo la Corte dei conti e 104 secondo il Servizio anticorruzione. Evidentemente c'è qualche problema, data la diversità dei dati su numeri così piccoli. Tuttavia, prendiamo per buoni i dati della Corte dei conti: 221 denunce per corruzione e 219 per concussione su 1,5 milioni di persone che dicono di avere ricevuto quel tipo di richieste. Ora, al di là delle statistiche, dei famosi 60 miliardi di euro, dovremmo capire se davvero il fenomeno abbia interessato 1,5 milioni di persone, come loro dicono, oppure se si tratti di una lamentela generica; perché se da questo 1,5 milioni di intervistati togliamo il 90 per cento (che magari a sua volta riporta un fatto non personale, magari l'aver semplicemente sentito dire che si chiedono tangenti), restano 150.000 persone, solo 400 delle quali sporgono denuncia.

È qui, allora, che bisogna semmai cercare di lavorare. Bisogna tutelare chi si trova di fronte ad un pubblico ufficiale che chiede o fa capire, perché difficilmente si fa richiesta esplicita e diretta («dammi un *tot*, ed io farò questo»), ma verosimilmente si accampano le più elaborate ragioni burocratiche, legalistiche, amministrative e regolamentari per non dare ciò di cui si ha diritto, di volere qualcosa, mentre nel frattempo non si possono essere esercitare i propri diritti.

Evidentemente ci sono ancora troppi casi per cui si pensa che denunciare non serve a niente, perché c'è il rischio che chi denuncia finisca ancora più nei guai di colui che viene denunciato, perché a denunciare certi personaggi potenti c'è il rischio di finire male. È in questa direzione, semmai, che bisognerebbe agire. A questo tendeva il mio emendamento. Tuttavia, di fronte al parere contrario del relatore e al timore che non sia correttamente inserito dal punto di vista tecnico, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.343 è pertanto ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.344, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.344 e l'emendamento 1.345.

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiesto la riformulazione dell'ordine del giorno GI.100. Senatore Caliendo, che cosa intende fare?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione, ma credo che si debba, brevemente illustrare questo ordine del giorno, che è stato presentato nel maggio 2014.

Riprendo il discorso del Ministro per dire che se tale discorso fosse stato fatto sulla base di tale ordine del giorno, probabilmente noi oggi saremmo in un'altra realtà. Dico questo perché il Ministro ha capito, nel dibattito che si è svolto in quest'Aula, che va riscritto il Libro II del codice penale, perché esistono nuove fattispecie, nuovi comportamenti e - è una considerazione che il Ministro ha accettato - una diversa valutazione degli appalti normali, delle grandi opere. Si tratta di una valutazione complessiva che non può prescindere da una riconsiderazione del Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del codice penale.

Chiedo scusa se invado un campo non del tutto giuridico, ma essendo stato costretto per anni ad interessarmi dell'economia per gli effetti sulla giustizia, noi dobbiamo oggi preoccuparci anche dei comportamenti che interessano la giustizia ma che hanno un'influenza sull'economia nazionale. Credo sia giunto il momento di avere un Capo del codice penale dedicato ai delitti contro l'economia nazionale. Non c'entra né l'Europa né la necessità di copiare altri: c'entra il fatto che, a seguito delle norme cosiddette svuotacarceri, si è ridotta di gran lunga l'efficacia di deterrenza delle norme sui delitti contro il patrimonio che incidono sull'economia nazionale.

Dall'altro lato, noi assistiamo a un sistema del nostro Paese che è organizzato in società partecipate - non so quante migliaia, forse 8.000 - dagli enti locali. Ho letto con piacere che in Commissione è stato calendarizzato il disegno di legge presentato dal senatore Zanda sulla riforma del sistema degli appalti. Senatore Zanda, non ho ancora letto il suo testo, ma ricordo che vent'anni fa, sostenendo l'accusa in uno dei procedimenti di Mani pulite, sostenni che era necessario addivenire a una riscrittura delle regole degli appalti, in particolare sulle revisioni in corso d'opera. Esistono due possibilità di corruzione: o la revisione in corso d'opera la sottoponiamo alle stesse regole che disciplinano le gare d'appalto, oppure decidiamo che non può andare oltre certe soglie economiche. È lì, infatti, che si annida il cancro.

Badate, noi abbiamo necessità di trasparenza nel sistema economico. Ho presentato, come vedremo, alcuni emendamenti per quanto riguarda la trasparenza (alcuni sono stati già accolti dal Governo in Commissione e altri mi auguro siano accolti in questa sede), ma è evidente che dobbiamo garantire, attraverso un controllo preventivo, l'intervento di autorità che possa evitare che si verifichino fatti di rilevanza penale.

Non so quanti di voi abbiano frequentato - come ho fatto anche io - il Centro per la riforma dello Stato, che era il centro di elaborazione culturale e politica del vecchio Partito Comunista. Nel Centro per la riforma dello Stato si discuteva e si sosteneva che la nostra Costituzione è fondata sul sistema dei controlli. È solo sul sistema dei controlli che si fonda la nostra democrazia. Ma questo sistema dei controlli deve essere rapportato alle sanzioni e alle norme incriminatrici dal punto di vista penale.

Come può andare avanti un sistema economico se è aggredito dalle norme che riguardano i diritti contro il patrimonio, che non hanno più alcuna efficacia di deterrenza? Poi arriviamo anche alla follia di due carabinieri che fanno rapine: probabilmente la situazione economica di alcune famiglie porta anche a queste follie. Ma guardiamo alla realtà economica del nostro Paese. Parliamo del piccolo spaccio, signor Presidente, che è aumentato enormemente negli ultimi due anni e rispetto al quale non vi è più un arresto. Il piccolo spaccio - mi insegnate - riguarda anche dieci grammi di cocaina o di eroina, perché così la giurisprudenza ha ritenuto di stabilire.

Rispetto a questo sistema, dobbiamo procedere con un minimo di valutazione globale, che riguardi tutta la situazione. Il discorso che ha fatto poco fa il Ministro ci porta a dire che forse abbiamo ragionato diversamente in Commissione e nessuno ci ha seguito.

Oggi noi, da un lato, sollecitiamo la definizione di norme che abbiano pene adeguate alla gravità del fatto per quanto riguarda i piccoli commercianti o la corruzione per qualche migliaia di euro e, dall'altro, invece, chiediamo non solo pene più severe, ma anche un sistema di controllo effettivo sulle società partecipate, ma anche su quelle pubbliche.

Signor Presidente, ho apprezzato - non so quanti di voi l'abbiano già letto - il documento che è stato redatto ieri dall'Autorità anticorruzione e dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di rielaborazione delle regole per le società pubbliche, anche non partecipate, in cui è espressa l'indicazione di applicare le norme dal comma 15 al comma 36 della legge Severino che riguardano la trasparenza. Mi auguro che, quando discuteremo gli emendamenti, ci sia un comportamento conseguente.

Come dicevo, accolgo la riformulazione, però, signor Vice Ministro (richiamo la sua attenzione dato che il Ministro è assente), per quello che ho appena detto mi auguro che «valutare l'opportunità» non significhi solo dare un contentino, una caramella ad un bambino discolo. Mi auguro che il Governo voglia davvero aprire un confronto serio su questi argomenti, perché solo allora noi potremo dire di aver fatto il nostro dovere, cioè di aver contribuito non a mettere in galera le persone, dato che non serve, ma a riformare un sistema penale in coerenza con le nostre finalità e, allo stesso tempo, ad offrire un contributo serio all'economia nazionale. Credo che in quest'Aula vi siano almeno 30 senatori più bravi di me in materia di economia che possono condividere ed eventualmente meglio motivare quello che ho appena detto.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la riformulazione suggerita dal Governo, che io non ritengo di accettare, per la verità non è di poco conto. Sostanzialmente si chiede di eliminare il termine «modificato». Ora, se il Governo è convinto di intervenire per operare una giusta distinzione tra i reati di corruzione che vanno ad incidere sull'economia nazionale del Paese e i reati di corruzione "comuni", che non hanno questo impatto così forte, mi domando perché sopprimere la parola «modificato» laddove, nel corso dell'esame di questo provvedimento, anche alla Camera, potrebbe intervenire inserendo questa, a nostro avviso necessaria, modifica del testo.

Ora accettare il principio ed esprimere un parere favorevole su questo ordine del giorno, che chiude le porte ad ogni modifica, mi domando che cosa significhi. Perché mai il Governo accetta l'invito di integrare il testo e non già di modificarlo? Che cosa significa integrare? Non è sufficiente per me per cui, per quanto mi riguarda, non accetto la riformulazione del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 è stata accettata dal senatore Caliendo che è il primo firmatario di tale ordine del giorno. Lei, coerentemente con quello che ha detto, può ritirare la firma dall'ordine del giorno.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di ritirare la firma dell'ordine giorno G1.100 e chiedo se non sia nelle mie facoltà mantenere un altro ordine giorno, a mia firma, e sottoporlo al voto dell'Aula.

PRESIDENTE. No, senatore Falanga, non è nelle sue facoltà.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 3.0.304, 5.0.302, 7.0.301, 7.0.302, 7.0.303, 7.0.304, 7.0.305, 7.0.306, 9.322, 9.322a, 11.0.300, 11.0.301, 11.0.302 e 11.0.309 che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame.

Risultano altresì inammissibili l'emendamento 4.0.303, in quanto privo di portata modificativa, nonché le proposte 1.0.305, 1.0.306, 1.0.307, 1.0.308, 1.0.309 e 1.0.310.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.300, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.304.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Sull'emendamento 1.0.304 è intenzione del mio Gruppo di proporre la trasformazione in ordine del giorno. Vedo però che il Ministro in questo momento non è in Aula.

PRESIDENTE. C'è il Vice Ministro.

BUCCARELLA (M5S). Ho avuto modo di rapportarmi con il Ministro prima e non so se il Vice

Ministro sia a conoscenza delle valutazioni. Presidente, chiedo di accantonarlo.

PRESIDENTE. La sua richiesta qual è?

BUCCARELLA (M5S). È di trasformarlo in ordine del giorno con una riformulazione per la quale è opportuno che il Ministro sia presente. Intanto che il Ministro torna in Aula e che lei decida sull'accantonamento, rilevo che c'è un errore materiale nel titolo dell'emendamento, che dovrebbe essere: «(Operazioni sotto copertura)». Le parole: «e agente provocatore» sono da ritenersi cassate perché non c'è la disciplina dell'agente provocatore in questo emendamento del quale stiamo per chiedere la trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 1.0.304 e 1.0.303.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.301.

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Dato che la prima parte del mio emendamento è quasi identica a quella dell'emendamento 1.0.304 del collega Buccarella, chiederei anch'io una trasformazione in ordine del giorno, se il Ministro o il Vice Ministro sono favorevoli.

PRESIDENTE. A questo punto dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.0.301, nonché dell'emendamento 1.0.302.

Gli emendamenti 1.0.305, 1.0.306, 1.0.307, 1.0.308, 1.0.309 e 1.0.310 sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti sull'articolo 2, che modifica l'articolo 317 del codice penale in materia di concussione.

Poc'anzi il senatore Malan ha tenuto una bella disquisizione, anche con dati statistici (riportando quindi numeri e concretezza, e non parole), allorquando ci diceva che sono appena 221 le denunce per atti corruttivi e 104 quelle riguardanti la concussione. Con ciò voglio dirvi che, in effetti, questa grande epidemia non è sentita.

Nel suo intervento - che condivido - il collega Malan ha citato, senza ovviamente rivelare la fonte, la Commissione costituita presso il Ministero della funzione pubblica dal ministro Patroni Griffi nel 2012, durante il Governo Monti che portò a quella famosa e inapplicata (o applicata solo per in certi versanti) legge Severino.

Il collega Malan riferiva come il ministro Patroni Griffi, in questa Commissione, affermasse che forse bisognava andare a studiare i ritardi nel definire le pratiche amministrative. Egli parlava del cattivo funzionamento degli appalti pubblici, dell'inadeguatezza, se non addirittura della inutilità, di alcune opere pubbliche, dell'inadeguatezza di certi servizi pubblici e della inappropriatezza di certe forniture pubbliche. Tutto questo non portava a quella cifra di appena 100 milioni in tre anni, ma portava alla cifra di oltre 300 miliardi in tre anni. La proporzione (o la sproporzione) è sotto gli occhi di tutti.

Cari colleghi, voi non volete intervenire su questo sperpero di denaro pubblico, sulla vischiosità, sulla farraginosità, sulla burocrazia inutile e sui 1000 passaggi. Voi non sapete che un cittadino che deve avviare una attività ha bisogno di autorizzazioni comunali, dalla provincia, dalla regione, dalla commissione VIA.

Poi, però, per l'Alta velocità in Val di Susa, un comitato di venti persone, munite di un cartello, blocca tutto e fa intervenire migliaia di agenti pubblici distolti dall'attenzione dei fatti criminali e di terrorismo che stanno toccando Paesi vicini a noi: dalla Francia, al Belgio, all'Olanda, alla Tunisia. Basta un cartello per bloccare tutto! E poi ci domandiamo perché gli investitori stranieri non vengono a investire in Italia, quando c'è un Parlamento che fa queste inutili leggi!

Le vere leggi che dobbiamo fare sono quelle di interesse sociale: sono quei ponti che vengono fatti senza strade di accesso. Sono quelle strade che finiscono nei fiumi che non hanno più ponti. Sono quelle opere che vediamo in certe trasmissioni televisive (come «Striscia la notizia»), che a volte fanno

delle indagini e dei servizi che scoprono queste inutilità.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la richiamo al tema dell'emendamento 2.300, che chiede la soppressione dell'articolo 2, contenente una nuova formulazione dell'articolo 317 del codice penale, riguardante la concussione.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ella avrà visto che io ho presentato altri emendamenti all'articolo 2. Li sto illustrando tutti in un unico intervento, proprio per non sottrarre tempo prezioso ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Si attenga al tema.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Mi ha detto che sarei dovuto intervenire solo sull'emendamento soppressivo, ma facevo notare che ce ne sono altri che lei, forse per una svista, non aveva notato.

PRESIDENTE. Non è una svista, seguiamo un ordine nell'illustrazione.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Ho detto che li illustro tutti.

Quindi, signor Presidente, tornando sulla concussione mi chiedo come sia possibile che in una Regione - vicino a me è il senatore Gibiino e quindi prendo ad esempio la Sicilia - ci sia un Governatore che deve 120 milioni ad un'unica azienda da quattro anni, la cito, la Engineering. Come fa quest'azienda a sopravvivere? Come fa a non fallire? È questo che ci dobbiamo domandare. Ho fatto un esempio, ma ne potrei fare altri per il Lazio, la Campania, la Toscana, la Liguria e la Lombardia.

È su altre questioni che c'è un'epidemia, un vuoto normativo, che si realizzano i malaffari, con appalti che non servono a nulla perché è permessa l'iscrizione solo a certe ditte amiche. È lì che bisogna andare a vedere. Tutto è regolare, non vengono pagati pizzi: peccato però che l'opera non serva a nulla, caro senatore Falanga. Lì c'è il danno, la corruzione, la concussione e il peculato, c'è di tutto e di più.

Certamente parliamo di un reato di grande interesse sociale e qui, nel tempio della democrazia, sento mercanti che bisognerebbe cacciare: ma faccio finta di non sentire perché non sono Cristo e ovviamente non ho la frusta per cacciarli. Quindi, in maniera provocatoria, attraverso emendamenti allegorici, provocatori, poi dichiarati inammissibili, ho cercato di sensibilizzare sul tema e ho detto perché non li frustiamo. Potremmo tornare alla legge Pica del 1863, perché se paragoniamo la concussione e la corruzione al brigantaggio di quei tempi, come previsto nell'editto di Vittorio Emanuele II, li possiamo portare in piazza e fucilarli. Ma essendo un garantista non auspico la morte del reo. (*Commenti dal Gruppo del PD*). Oppure potremmo istituire tribunali speciali, dove è sperabile vadano, così come che chi è affetto da una certa malattia ortopedica non vada dal ginecologo.

Concludo, signor Presidente, affermando che la dose, quindi la sanzione... (*Il senatore Cioffi mima il gesto di iniettare droga nell'avambraccio*). C'è qualcuno che si sta drogando. (*Commenti dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Senatore Barani, la prego di non rivolgersi ai suoi colleghi in questo modo e anche di non illustrare emendamenti dichiarati inammissibili.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Sono pronto a fare anche l'analisi del capello e credo che se venisse fatta ne troverebbero tanti positivi. Io sarei negativo sicuramente. È una sfida. Vieni che ti faccio vedere il tuo capello. Forse la dose, quando è troppa, fa questi scherzi. Mi riferisco alla dose sanzionatoria, lungi da me riferirmi ad altri tipi di dose. Guardate che un centimetro cubo di potassio in vena non è come un centimetro cubo di acqua distillata. Con il potassio si muore e noi con queste leggi facciamo morire il Paese. Signor Presidente, se prendo il *pusher* lo picchio, perché l'ha tagliata male. (*Reiterati commenti dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrarti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.301.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Lo faccio mio.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, essendo fra i firmatari dell'emendamento 2.301, chiedo che non sia ritirato.

PRESIDENTE. Come lei sa, la disponibilità è del primo firmatario.

MUSSINI (Misto-MovX). In questo caso, lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dai senatori Buccarella e Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiederei una riflessione su questo emendamento, magari per una eventuale riformulazione, perché in fin dei conti esso prevede un'ipotesi aggravata di concussione, ove la concussione venga posta in essere da un appartenente all'ordine giudiziario. Mi permetto di ricordare a tutti che si configura un'ipotesi più grave ed autonoma di corruzione ogni qualvolta quella corruzione viene posta in essere da un appartenente all'ordine giudiziario. Poiché credo che nel nostro codice vi debba essere una simmetria, così come prevediamo un'ipotesi aggravata (la corruzione in atti giudiziari) in quanto commessa da un appartenente all'ordine giudiziario, non credo che si possa liquidare così facilmente, al di là della formulazione, un emendamento che tende ad instaurare una figura simile con riferimento al più grave reato di concussione.

Se il relatore ed il Governo sono d'accordo, probabilmente sarebbe opportuno, tanto più che ci stiamo avviando alla conclusione, accantonare questo emendamento, anche per consentire, se del caso, delle riformulazioni e per approfondire la materia, perché oggettivamente vi sarebbe un vuoto. Per la corruzione sì e per la concussione no.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il parere contrario?

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Il relatore ovviamente non è contrario all'accantonamento, ma il parere contrario sull'emendamento è ribadito.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, abbiamo avuto modo di parlare della corruzione in atti giudiziari e, quindi, dei giudici corrotti ed il Governo ha ritenuto, con il relatore, di aumentare la pena. Ovviamente, io ho votato contro su quel punto all'articolo 1.

Per il giudice che corrompe si aumenta la pena e per quello che è oggetto di concussione, per il giudice concussore, no. Essere concussore è qualcosa che al giudice permettiamo. Questa maggioranza, cioè, ritiene la concussione meno grave della corruzione e, quindi, un giudice che corrompe paga pegno con l'aggravante e il concussore no, proprio per invogliarlo.

Perché questa differenza? Che logica ha? Quale principio giuridico può far ritenere diversi due reati, entrambi di allarme sociale, commessi da chi amministra la giustizia, dall'imbuto finale che deve giudicare e che agisce per fini suoi personali?

Vi è un principio costituzionale di uguaglianza, per il quale siamo tutti uguali di fronte alla legge e, quindi, per chi è a prendere quelle decisioni, sia nella corruzione che nella concussione, devono essere previste due aggravanti, altrimenti dobbiamo togliere l'aggravante in caso di corruzione.

Non è possibile stabilire livelli di gravità o tenuità di reati che sono di allarme sociale perché abbiamo visto che, in effetti, mentre i casi di corruzione sono 227, quelli di concussione sono solamente 104 per cui il Parlamento e questa maggioranza possono non tenerli in considerazione.

E poi, una volta che abbiamo trovato il giudice concusso o corrotto, lo reinseriamo a giudicare? Lo rimandiamo ad emettere sentenze o ad indagare? Al chirurgo che sbaglia l'operazione e fa morire il paziente tolgono il bisturi e lo mandano a lavorare. (*Commenti dal Gruppo M5S*). I rumori nel tempio della democrazia! (*Commenti dei senatori Bulgarelli e Cioffi*). No, sono medico.

Presidente, mi stanno disturbando!

PRESIDENTE. Senatore, si avvii a concludere.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Termino, signor Presidente. Il Governo non l'ha voluto accantonare. Il coraggio, come diceva il Manzoni... Si può citare ancora? Non lo so. Il presidente Renzi dice che il Manzoni si può citare a volte no e a volte sì.

PRESIDENTE. La prego di concludere!

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Il Manzoni diceva che il coraggio o lo si ha o non lo si ha e qui la maggioranza ha coraggio solamente per la demagogia e per un falso populismo, e non

certamente per fare ciò che ci hanno permesso e detto di fare i Padri costituenti, ai quali in questo momento non facciamo sicuramente un buon servizio.

È per questo motivo che invito i colleghi a votare favorevolmente all'emendamento 2.304.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, inviterei il senatore Barani a ritirare l'emendamento 2.304.

Guardate, c'è già l'interdizione perpetua.

PRESIDENTE. Senatore Barani, lei vuole ritirare l'emendamento?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Però, signor Presidente, mi faccia spiegare il perché.

PRESIDENTE. No, scusi, ma non possiamo continuare così. Il senatore Barani ha appena rafforzato il suo emendamento illustrandolo e lo invitiamo a ritirarlo?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'aumento della metà porta ad una pena minima di nove anni e ad una pena massima di diciotto anni. Il che vuol dire - e lei me lo insegna - che anche con le attenuanti generiche si sta sempre al di sopra dei cinque anni, e con i cinque anni scatta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Ma qui è un problema di pena. Non siamo in tema di interdizione, che è una pena accessoria. Mi scusi se mi intrometto, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Allora chiedo al senatore Barani di ritirare l'emendamento 2.304. Avrei visto molto meglio, in una normativa disciplinare, la previsione di un'ipotesi di destituzione (tipica per un magistrato), trattandosi di peculato.

PRESIDENTE. Questo esiste già.

Senatore Barani, vuole ritirare l'emendamento 2.304?

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). No, signor Presidente.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però ha già parlato, senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io non ho fatto una dichiarazione di voto, ma ho semplicemente posto un problema. Anche il senatore Caliendo si è limitato a chiedere al senatore Barani il ritiro dell'emendamento. Molto sinteticamente, voglio dire una cosa semplice, esprimendo il voto favorevole del mio Gruppo.

Insomma, mi dovete spiegare una cosa: per quale ragione, se la corruzione riguarda un giudice, la pena viene aumentata, perché diversa è la pena per la corruzione in atti giudiziari rispetto alla corruzione normale, e invece per la concussione la pena deve essere assolutamente uguale, anche quando la concussione viene fatta dal giudice? Non riesco a comprendere la ragione per la quale aggraviamo il reato di corruzione e non aggraviamo il più grave reato di concussione, quando sostanzialmente la vita di una persona è esattamente nelle mani di quel giudice che va a chiedere i soldi. È per questo che avevo chiesto un accantonamento.

Ora lasciamo perdere la questione dell'interdizione perpetua; qui la cosa interessante è che c'è un aumento di pena della metà. Allora voglio dire una cosa: ma davvero voi ritenete che non possa esistere un giudice concussore, pur esistendo un giudice corrotto? Ma che legislazione stiamo facendo?

Quindi, non essendo possibile un accantonamento, mi auguro che il senatore Barani voglia togliere almeno l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché questa parte è superata dalla disciplina generale. Se restano le parole «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà», il Gruppo di Forza Italia voterà a favore.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, vorrei presentare una

riformulazione dell'emendamento 2.304, eliminando le parole: «ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.304 (testo 2), presentato dal senatore Barani, fino alle parole «è aumentata».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.304 (testo 2) e l'emendamento 2.305.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi e le allieve dell'Istituto 1° Comprensivo «Brandi-Morelli» di Carovigno, in provincia di Brindisi, che oggi hanno seguito i nostri lavori. *(Applausi).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

STEFANO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei e alla Presidenza per sollecitare, con urgenza, la risposta all'interrogazione [4-03612](#) che ho presentato giovedì scorso, all'indirizzo del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia, che io credo presenti caratteri di indubbia urgenza ed importanza.

So bene che qualcuno, visto l'andazzo registrato in questa legislatura sui tempi di risposta, potrebbe sorprendersi della mia sollecitazione, ma i temi in questione impongono uno sforzo ed un'attenzione straordinaria. Mi riferisco alle pesanti e assurde ricadute di natura economica che si stanno determinando sulle persone con disabilità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole per il calcolo dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Le chiedo pertanto di sollecitare, con ogni mezzo, l'Esecutivo a fornire il prima possibile una risposta a questo atto di sindacato ispettivo e, comunque, in tempi utili a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per la dichiarazione dei redditi, chiarendoci soprattutto la posizione che il Governo intende assumere su tale questione, anche alla luce delle tre diverse sentenze del TAR Lazio, che hanno stroncato, senza appello - oserei dire - queste nuove disposizioni.

La prego di intervenire e di sollecitare il Governo perché c'è un mondo, quello, purtroppo, dei portatori di disabilità, che è in apprensione e in confusione perché non sa come comportarsi in vista della dichiarazione dei redditi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,42*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio (19-657-711-810-846-847-851-868)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
- c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
- d) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
- e) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
- f) all'articolo 319-ter:
 - 1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
 - 2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
- g) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

h) all'articolo 323-*bis*:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.300

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Assenza di sinallagma e sinallagma illecito*). - 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - (*Concussione*). - Al di fuori dei casi di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 322-*bis*, 322-*ter*, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, con la minaccia di un danno grave alla persona o al patrimonio avanzata abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 318. - (*Scambio corruttivo*). - Chiunque prenda parte allo scambio tra un atto di una pubblica amministrazione e denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando non vi è stata la corresponsione di danaro od altra utilità, purché vi sia stata l'accettazione della sua promessa.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando la corresponsione o la sua promessa non sono diretti al responsabile dell'atto, ma ad un terzo. Non è punibile lo scambio in cui il terzo unico destinatario è, per espressa previsione di legge, l'amministrazione che emana l'atto o il fisco.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando il responsabile del procedimento amministrativo autorizza, invita o propizia la controparte a rivalersi della corresponsione sulla pubblica amministrazione, sulla fiscalità generale, sulla collettività o su singole categorie di cittadini utenti, mediante l'innalzamento indebito di prezzi, tariffe, parcelle o altri emolumenti. Equivale ad autorizzazione l'omesso controllo da parte del responsabile del procedimento che intenzionalmente non operi per impedire gli esborsi indebiti di cui al primo periodo. In difetto della condotta commissiva od omissiva di cui al primo e secondo periodo, si applica alla controparte l'articolo 46, primo comma, laddove dimostri che ha commesso il fatto per esservi stato costretto, mediante violenza fisica o morale, od in virtù del ruolo intimidatorio in concreto esercitato dal responsabile del procedimento amministrativo, a cui non poteva resistere o comunque sottrarsi.

Al responsabile del procedimento amministrativo, di cui al comma terzo e quarto, equivale il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle cui funzioni l'atto è emanato. Analoga parificazione opera per la persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, ma in tal caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Circostanze attenuanti*). - La pena è diminuita di un terzo se il fatto di cui all'articolo 318 è effettuato per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal responsabile del procedimento, dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 320. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

5. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 321. - (*Scambio corruttivo in atti giudiziari*). - Se i fatti indicati nell'articolo 318 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

6. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322. - (*Istigazione allo scambio corruttivo. Tentativo*). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al responsabile del procedimento amministrativo, al pubblico ufficiale od all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo:

a) a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta di un terzo;

b) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta della metà.

Si applicano invece gli articoli 56 e 318 se il fatto ivi previsto è comunque avvenuto tra due o più persone, diverse dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato o dal responsabile del procedimento.

La pena di cui al primo comma si applica al responsabile del procedimento, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per dar luogo allo scambio di cui all'articolo 318, quando la sollecitazione non sia accettata dal privato".

7. L'articolo 322-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-bis. - (*Peculato, scambio corruttivo e istigazione allo scambio corruttivo di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321; si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea e che disciplinano il suo funzionamento;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 322 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino

funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

8. L'articolo 322-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-*ter*. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 321, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 322, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

9. All'articolo 317-*bis* del codice penale, le parole: "319 e 319-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "318 e 321".

10. Gli articoli 319-*bis*, 319-*ter* e 319-*quater* del codice penale sono abrogati.».

Consequentemente:

sopprimere l'articolo 2;

all'articolo 3 sostituire le parole: «articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis» con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis e 322-ter» e le parole: «di cui all'articolo 319-ter» con le seguenti: «di cui all'articolo 321»;

all'articolo 5 sostituire le parole: «articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis» con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 322-bis»;

all'articolo 6 sostituire le parole: «articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis», con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis».

1.301

[DAVICO](#)

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) All'articolo 29 il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alle condanne all'ergastolo o alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni. La condanna alla reclusione non inferiore a due anni per uno dei delitti previsti e dal Libro II, titolo II, capo I comporta parimenti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per gli altri delitti la condanna alla pena della reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque"».

1.302

[BARANI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere da a) a g).

1.6

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.303

[BARANI](#)

Id. em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.304

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei»

1.10

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

1.305

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#),
[TONINI](#)

Respinto (*)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 32-*quater*, secondo comma, dopo le parole: "416, 416-*bis*, 437," inserire le seguenti "449,"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Buccarella

1.306

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 32-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320 e 322-*bis*, consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione"» .

1.13

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.307

[BARANI](#)

Id. em. 1.13

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.308

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32-*quinqies*, le parole : "per un tempo non inferiore a tre anni" sono soppresse».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cappelletti

1.309

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#),
[TONINI](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "tre mesi" e le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

1.310

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis"».

1.311

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter"».

1.312

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [PUPPATO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cappelletti

1.313

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [PUPPATO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cappelletti

1.314

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

1.315

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

1.316

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

1.19

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.317

[BARANI](#)

Id. em. 1.19

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.318

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dieci anni e sei mesi» con le parole: «dodici anni».

1.319

[BARANI](#)

Id. em. 1.22

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.22

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.320

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

1.321

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

1.322

[BARANI](#)

Id. em. 1.321

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.323

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#) (*), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.324

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «dodici anni»; respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni»;

b) alla lettera g) sostituire le parole «dieci anni e sei mesi», con le seguenti: «dodici anni».

1.325

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».

1.326

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.327

[BARANI](#)

Id. em. 1.326

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.328

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), al n. 1), sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

1.329

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

1.330

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), al n. 2), sostituire le parole: «da sei a quattordici anni» con le seguenti: «da cinque a quattordici anni».

1.331

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), al n. 2), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine del numero 2).

1.332

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

1.333

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.334

[BARANI](#)

Id. em. 1.333

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.335

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da sei a dieci anni e sei mesi» con le seguenti: «da tre anni a dieci anni».

1.336

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 319-*quater*, il secondo comma è abrogato».

1.337

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 319-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite"».

1.338

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.339

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

1.340

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1.

1.341

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera h), numero 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le parole: «fino a due terzi».

1.341 (testo 2)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera h), numero 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».

1.342

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#) (*), [CARDIELLO](#)

Id. em. 1.341 (testo 2)

Al comma 1, lettera h), al numero 1), sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.343

[MALAN](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«i) All'articolo 328, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni" e le parole: "fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro" sono sostituite

dalle seguenti: "fino a due anni o con la multa fino a cinquemila euro"».

1.344

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

1.345

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

G1.100

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

ritenuto che occorre ormai rivalutare il sistema dei beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione. generale e repressione contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua interezza, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo a predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente modificato e integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

G1.100 (testo 2)

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#) (*), [CARDIELLO](#)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

ritenuto che occorre ormai rivalutare il sistema dei beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione. generale e repressione contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua interezza, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo a valutare l'opportunità di predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.300

[PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 316-ter del codice penale, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta di fornire informazioni dovute in base a un preesistente obbligo giuridico di informazione previsto dalla normativa che regola la relativa concessione o erogazione è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

2. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, se, a seguito della condotta di cui al comma precedente, l'autore consegue indebitamente le rispettive concessioni o erogazioni, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

3. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

1.0.304

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

1.0.301

[RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura per i reati di corruzione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis,"».

1.0.303

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis"».

1.0.302

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

1.0.305

[BARANI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 18 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

1.0.306

[BARANI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque risulti imputato per uno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 12 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

1.0.307

[BARANI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque risulti indagato per uno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 6 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

1.0.308

[BARANI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la fucilazione da svolgersi pubblicamente nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio.

2. La pena di cui al precedente comma non può comportare la morte del reo».

1.0.309

[BARANI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 27, comma 4, della Costituzione chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la pena di morte».

1.0.310

[BARANI](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di contrastare con efficacia i reati di cui al precedente articolo 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, della Costituzione, presso ciascuna Corte d'Appello sul territorio italiano sono istituiti tribunali speciali incaricati di contrastare esclusivamente, sette giorni su sette, 24 ore su 24, i reati contro la pubblica amministrazione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. -- (Concussione). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

EMENDAMENTI

2.300

[BARANI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.301

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [DE PIN](#), [GAMBARO](#), [VACCIANO](#), [PUPPATO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo le parole: «poteri, costringe» inserire le seguenti: «o induce».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 319-*quater* del codice penale è abrogato.»

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Buccarella e Mussini.

2.302

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 317, sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da otto a quattordici anni».

2.303

[BARANI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

2.304

[BARANI](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2.304 (testo 2)

[BARANI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «è aumentata» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà».

2.305

[BARANI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851- 868 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.0.308.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bubbico, Cardillo, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Longo Fausto Guilherme,

Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Biagio, per attività della 13^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, Iurlaro, Nugnes, Orru', Pepe e Scalia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso e Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mussini, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

Le senatrici Bellot, Bisinella e Munerato hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie e di aderire al Gruppo Misto.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che le senatrici Bellot, Bisinella e Munerato hanno costituito all'interno del Gruppo la componente "Federalismo Autonomie e Libertà".

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: D'Ambrosio Lettieri. - "Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari per la prevenzione e la cura della fibrillazione atriale e dell'ictus cardioembolico" (1573).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 - i seguenti atti:

schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2010-2012 (n. 152);

schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa per il triennio 2013-2015 (n. 153).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli atti sono deferiti alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il 25 aprile 2015.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 17 marzo 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 122).

Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare della NATO, con lettera in data 15 dicembre 2014, ha inviato il testo di tre dichiarazioni e otto risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso delle Sessioni plenarie, svoltesi a Vilnius il 30 maggio 2014 e a L'Aja il 24 novembre 2014:

dichiarazione n. 408 su «Relazioni transatlantiche» (*Doc. XII-quater*, n. 8);

dichiarazione n. 409 su «Allargamento della NATO» (*Doc. XII-quater*, n. 9);

dichiarazione n. 410 su «Sostegno all'Ucraina» (*Doc. XII-quater*, n. 10);
risoluzione n. 411 su «Il sostegno alla sovranità e alla democrazia dell'Ucraina» (*Doc. XII-quater*, n. 11);
risoluzione n. 412 su «La crisi umanitaria ai confini meridionali dell'Europa» (*Doc. XII-quater*, n. 12);
risoluzione n. 413 su «Il sostegno alle forze nazionali afgane dopo il 2014» (*Doc. XII-quater*, n. 13);
risoluzione n. 414 su «Sostegno agli obiettivi di capacità del vertice del Galles» (*Doc. XII-quater*, n. 14);
risoluzione n. 415 su «I negoziati relativi al Partenariato transatlantico sul commercio e sugli investimenti» (*Doc. XII-quater*, n. 15);
risoluzione n. 416 su «Un rinnovato appello all'azione alleata per stabilizzare il Medio Oriente» (*Doc. XII-quater*, n. 16);
risoluzione n. 417 su «Le rassicurazioni della NATO e il sostegno ai partner» (*Doc. XII-quater*, n. 17);
risoluzione n. 418 su «La difesa della NATO contro i missili balistici» (*Doc. XII-quater*, n. 18).
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 marzo 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 78

AMORUSO: sugli effetti della chiusura dell'ambasciata italiana nella Repubblica dominicana (4-03234) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

CARDIELLO: sulla progressione di carriera del ruolo sergenti delle forze armate (4-01273) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

LAI: sulla destinazione della caserma "La Marmora" di Sassari (4-03150) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

LUCHERINI ed altri: sulle iniziative per contrastare le violenze del gruppo terroristico Boko Haram in Nigeria (4-03385) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MARINO Mauro Maria, LO MORO: sul potenziamento dei collegamenti aerei tra Piemonte e Calabria (4-03262) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MATTEOLI: sulla riduzione dei collegamenti aerei dell'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) (4-03365) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

PAGANO, TORRISI: sui collegamenti ferroviari da e per la Sicilia (4-03387) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

PAGLINI ed altri: sulla crisi della CIL Ceramic insulators Livorno (4-01089) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

PAGNONCELLI: sul finanziamento del progetto di realizzazione dell'autostrada Brebemi-A35 (4-03364) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SANTANGELO ed altri: sui collegamenti ferroviari da e per la Sicilia (4-03413) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SCILIPOTI ISGRO': sui collegamenti ferroviari da e per la Sicilia (4-03420) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

TOSATO: sulla disciplina in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4-02809) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

VOLPI, CROSIO: sul tracciato della tratta ferroviaria AV/AC Brescia-Verona (4-01281) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

[MOSCARDELLI](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico -
Premesso che:

Aviointeriors è un'azienda situata a Latina, a Tor tre ponti, che produce interni per aerei civili con un ottimo posizionamento nel mercato e con una forte vocazione all'*export*;

l'azienda fa capo dal 1986 alla famiglia Veneruso;
il gruppo aveva tra i suoi marchi Meccano e Permaflex, la prima nata sulle ceneri della dismissione dello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina che occupava 560 persone;
nel 2005 il caso Goodyear viene affrontato dalla Regione Lazio che con un accordo che prevede il reimpiego dei lavoratori, un piano industriale per la riconversione del sito, definito con la famiglia Veneruso. Nasce la Meccano aeronautica che prende in carico 220 lavoratori e prende dalla Regione Lazio fondi per 20 milioni di euro;
dal 2007 gli operai di Meccano, Alven, Aviointeriors e Rail (tutti facenti capo a Veneruso) iniziano a manifestare per il mancato rispetto degli impegni assunti;
Aviointeriors crea società che distinguono la parte operativa da quella immobiliare, Nuova Avio (poi Agw) la prima e Avio investimenti la seconda, poi la Nova Rails Interiors (poi Alfer), la Rail investimenti;
nel 2009 Nuova Avio e Nuova Rail trasferiscono le sedi nel Lussemburgo;
meccano fallisce nel 2011, Alberto Veneruso firma un accordo presso la Regione per reinserire nelle altre società i lavoratori rimasti, gli 80 lavoratori di Meccano dovranno essere riassunti da Aviointeriors contando sui fondi della Regione Lazio del piano "*welfare to work*";
nel 2015 Aviointeriors annuncia il licenziamento di 75 lavoratori;
di queste 75 persone solo 40 non hanno trovato un accordo con l'azienda;
la riorganizzazione ha quindi interessato il 26 per cento del totale inizialmente previsto;
considerato che:
a quanto si apprende, e stando a quanto affermato da fonti sindacali i licenziamenti risultano essere in controtendenza rispetto alle nuove commesse assunte dall'azienda tra cui quella prevista per aprile 2015 per quattro Boeing 747-8 di un'importante compagnia aerea russa;
la progressiva deindustrializzazione del territorio e la conseguente perdita di occupazione sta alimentando il disagio sociale;
nell'estate 2014 dopo la denuncia dei lavoratori che lamentano ritardi negli stipendi e poi pagamenti solo parziali delle spettanze, oltre ad una riorganizzazione aziendale che prevede tagli ed esuberi che mettono a rischio 140 lavoratori l'azienda aveva risposto annunciando uno stato di crisi e una temporanea mancanza di liquidità;
c'è stato un incontro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza di rappresentanti dell'azienda, del sindacato e dei lavoratori che ha portato all'impegno a verificare la specifica situazione di questa azienda;
nell'incontro è stata data disponibilità ad attivare un "progetto pilota" per interventi di sistema per la difesa del tessuto industriale pontino con sinergie tra Stato centrale, Regione e Provincia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti rappresentati e quali valutazioni intendano esprimere al riguardo;
se siano state riscontrate anomalie nell'uso di fondi pubblici da parte delle aziende del gruppo Veneruso ed *in primis* di Aviointeriors;
se intendano verificare l'effettivo rispetto di quanto prospettato nei piani industriali presentati per la riconversione e il rilancio dell'azienda che opera a Tor tre ponti;
se esistano azioni possibili per avere dall'azienda un quadro preciso della situazione attuale, piano industriale, piano di investimenti, situazione occupazionale e prospettive a breve, medio e lungo termine del sito industriale;
se intendano sostenere il reintegro dei lavoratori licenziati da parte di Aviointeriors al fine di contenere i disagi legati all'emorragia occupazionale nella provincia di Latina e del Lazio.

(3-01807)

[LO GIUDICE](#), [AMATI](#), [ALBANO](#), [BATTISTA](#), [CIRINNA'](#), [Elena FERRARA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [MANCONI](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#), [PALERMO](#), [PEGORER](#), [PETRAGLIA](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [Maurizio ROMANI](#), [SIMEONI](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#), [VERDUCCI](#),

ZANONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

nel nostro Paese è proibita qualsiasi forma di eutanasia e chi aiuta una persona a morire rischia fino a 15 anni di carcere per omicidio del consenziente;

il regime di proibizione assoluta dell'eutanasia ha delineato una zona di clandestinità entro la quale stima che in 20.000 casi di malati terminali in strutture ospedaliere la morte dei pazienti sia stata accelerata dal personale medico (dati 2007, istituto Mario Negri);

nell'ultimo anno il 46 per cento dei suicidi e il 39 per cento dei tentativi di suicidio sono avvenuti a causa delle condizioni di malattia degli interessati (dati Istat);

per alcuni nostri concittadini la ricerca di una "dolce morte" si esaudisce in una clinica svizzera e l'opzione dell'"emigrazione" non è tra le alternative possibili per chi vive in una condizione di solitudine o di disagio economico;

il rapporto Italia 2015 dell'Eurispes indica che il 55,2 per cento dei cittadini italiani si dichiara favorevole all'eutanasia legale;

il medesimo rapporto segna il 67,5 per cento degli italiani favorevole alle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari ("testamento biologico");

il 13 settembre 2013 il comitato "EutanaSia Legale" ha depositato presso la Camera dei deputati una proposta di legge di iniziativa popolare sul rifiuto dei trattamenti sanitari e sulla liceità dell'eutanasia sottoscritta da 67.121 cittadini; in seguito al deposito formale, ha avuto luogo una campagna di mobilitazione su *internet* che ha raccolto più di 96.500 adesioni;

il 18 marzo 2014, il Presidente della Repubblica *pro tempore* ha scritto in un messaggio rivolto a uno degli animatori della campagna di ritenere anch'egli «che il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita ed eludere un sereno e approfondito confronto di idee su questa materia»;

lo stesso Presidente della Repubblica, incontrando il Comitato nazionale di bioetica il 10 luglio 2014, ha avuto modo di affermare, relativamente ai temi delle libertà civili, che «il silenzio osservato negli ultimi tempi dal Parlamento non può costituire un atteggiamento soddisfacente rispetto a problemi la cui complessità e acutezza continua ad essere largamente avvertita»;

considerato che:

Massimo "Max" Fanelli è un cittadino di Senigallia (Ancona), volontario con "Emergency", impegnato nella cooperazione internazionale, fondatore dell'associazione "I compagni di Jeneba";

dal novembre 2013 Max Fanelli si è ammalato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) diventando non più autosufficiente nell'arco di pochi mesi;

il 20 dicembre 2014 Fanelli ha diffuso un video-appello in cui, attraverso il suo sintetizzatore vocale, reclama il diritto di scegliere sulla fine della propria vita e invita il Parlamento a discutere la proposta di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione dell'eutanasia;

l'appello di Max Fanelli ha dato il via ad una pagina su "Facebook" intitolata "Io sto con Max - sì all'eutanasia" e all'*hashtag* "Io sto con Max", in poco tempo diventati virali sui *social network*;

"Io sto con Max" oggi è un comitato che conta tra i suoi animatori associazioni locali, politici e cittadini comuni;

il Consiglio comunale di Senigallia ha adottato nel febbraio 2015 un ordine del giorno che impegna il sindaco a farsi portavoce presso il Governo e il Parlamento dell'appello di Fanelli per la calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione dell'eutanasia;

considerato altresì che in seguito al lancio del suo appello Fanelli ha affermato la volontà di depositare le sue dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) presso il registro comunale dei testamenti biologici di Senigallia senza che però nessun notaio tra quelli da lui interpellati si sia reso disponibile a riconoscere le sue volontà espresse attraverso il sintetizzatore vocale,

si chiede di sapere:

se non ritenga che la questione delle scelte di fine vita e delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari debba essere uno dei punti della programmazione delle politiche di Governo;

se stia valutando di porre in essere iniziative volte a favorire l'*iter* della citata proposta di legge di

iniziativa popolare;

se intenda intervenire per quanto di sua competenza per favorire l'acquisizione da parte dei notai delle determinazioni di una persona che utilizzi per la comunicazione ausili tecnologici come il sintetizzatore vocale.

(3-01808)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[STEFANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il vicesindaco e assessore all'educazione del Comune di Firenze, Cristina Giachi, ha presentato nei giorni scorsi un progetto di riorganizzazione della scuola d'infanzia;

tale piano prevede una ristrutturazione del tempo scolastico secondo la quale la gestione delle ore antimeridiane rimane in capo alle insegnanti del Comune, mentre la gestione delle ore pomeridiane, per 64 sezioni delle 108 totali, sarà affidata in appalto a terzi che dovranno garantire un'offerta integrativa basata sulla musica, la lingua straniera e le attività psicomotorie;

questa scelta scaturisce dalla riduzione del numero di insegnanti prevista per il corrente anno e dalla decisione espressa dallo stesso assessore di non assumere personale docente a tempo determinato;

la riorganizzazione presentata dalla Giachi porterà di fatto ad una differenziazione dell'offerta formativa tra le diverse sezioni della città di Firenze, considerato che le sezioni gestite interamente da personale pubblico manterranno una programmazione didattica diversa da quella proposta dall'assessore e che risulta presentare caratteristiche tipiche del "doposcuola";

tale determinazione comporterà anche anomalie sotto il profilo normativo e salariale in quanto il diverso personale interessato, pur essendo chiamato a svolgere le stesse funzioni, avrà livelli retributivi differenti derivanti dai 3 tipi di contratti (scuola, enti locali, cooperative);

alcune sigle sindacali hanno immediatamente condannato questo piano chiedendo la sospensione almeno per un anno della procedura di esternalizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, nella questione al fine di mantenere e garantire l'uguaglianza dell'offerta dei servizi educativi relativamente alla scuola d'infanzia nel comune di Firenze;

se non ritenga necessario accelerare il processo di riforma della linee guida del "piano 0-6" in modo da evitare possibili eccessi che tendono in modo sempre più chiaro ad apparire come stadi di un più complesso smantellamento dei servizi educativi e del *welfare* in generale, e garantire che l'educazione prescolare offra servizi educativi di qualità nell'interesse generale di tutta la comunità nazionale.

(4-03707)

[STEFANO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il piano di impresa quinquennale 2015-2020 del gruppo Ferrovie dello Stato prevedeva per lo scalo di Lecce-Surbo un investimento di 35 milioni di euro, finalizzato all'avvio della manutenzione completa del nuovo materiale rotabile dei treni Frecciabianca che percorrono la dorsale adriatica fino al Nord;

tale investimento avrebbe avuto delle ricadute occupazionali importantissime nel Salento, strutturando il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dello snodo, 40 dipendenti diretti più un'ulteriore ventina di lavoratori legati all'indotto, e contribuendo ad un sensibile aumento di impiegati in considerazione dei servizi aggiuntivi legati alle maggiori e nuove attività previste dal piano per questo scalo merci;

Trenitalia, il 18 marzo 2015, in un incontro svoltosi a Roma, ha illustrato ai sindacati nazionali di categoria una riformulazione del piano di impresa che prevede il ridimensionamento del progetto originario, ricollocando gran parte delle somme destinate allo scalo di Surbo (Lecce) a quello di Mestre (Venezia), che pertanto rimarrà "impianto principale", mentre quello leccese continuerà ad agire come "impianto satellite", operativo quindi solo per le piccole manutenzioni sulle carrozze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della riprogrammazione del piano di impresa del gruppo

Ferrovie dello Stato relativamente all'estromissione degli investimenti previsti sul polo di Lecce-Surbo;

se non ritengano doveroso mettere in campo tutte le iniziative necessarie per far ripristinare a Trenitalia il piano originario, facendo rispettare in tal modo gli impegni che quest'ultima aveva preso in favore del territorio leccese.

(4-03708)

[PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [BUCCARELLA](#), [BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

MercatoneUno, *leader* nel settore dell'arredamento con 79 punti vendita in tutta Italia, sta attraversando una forte crisi. L'azienda attualmente dà lavoro a 3.700 persone, oltre all'indotto; sullo stato di crisi che ha investito a livello nazionale il MercatoneUno il Gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati il 18 marzo 2015 ha presentato un'interrogazione (5-04874);

i portavoce del Movimento 5 Stelle si sono presentati nei punti vendita di Navacchio-Pisa (Toscana), Mappano (Piemonte), Catania (Sicilia) per ascoltare le esigenze dei lavoratori;

sabato 21 marzo in provincia di Pisa i dipendenti di MercatoneUno, del punto vendita di Navacchio, hanno organizzato uno sciopero ad oltranza e un presidio. Nel solo punto vendita di Navacchio 36 posti di lavoro sono a rischio, oltre 60 nell'indotto;

nella sede di Catania sono a rischio 99 posti di lavoro più l'indotto, ed una situazione simile è vissuta anche in quella di Mappano in Piemonte;

in questo momento sono in corso svendite massicce al 70 per cento oltre che nei punti citati (anche se ciò non è stato formalizzato né autorizzato dal Tribunale di Bologna) anche a Castegnato di Brescia, Serravalle Scrivia (Alessandria), Lucca, Cascina di Pisa, Napoli-Arzano e Mister Bianco (Catania). Tali svendite sembrano preludere alla prossima chiusura di diversi di questi punti vendita a cui si aggiungono simili timori in altre 34 sedi in tutta Italia;

a giudizio degli interroganti ancora una volta si assiste ad una crisi annunciata, ancora una volta un'azienda fa pagare ai lavoratori l'irresponsabilità delle sue scelte;

l'amministratore delegato, il dottor Bernasconi, ha già presentato al Tribunale di Bologna domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, pertanto si teme che quest'atto si tradurrà presto nella precarietà dei lavoratori;

considerato che:

il piano industriale che contemplava il *restyling* di una ventina di punti vendita all'anno, a fronte di una decina già chiusi nel 2013, non ha prodotto risultati positivi per l'occupazione.

La società ha infatti posto in cassa integrazione più di 200 dipendenti, oltre alla lettera di disdetta unilaterale del contratto integrativo aziendale e la trasformazione del premio di produttività (2.000 euro all'anno) da fisso a variabile;

ancora una volta le conseguenze degli errori gestionali verranno pagate dai lavoratori;

i sindacati di categoria affermano con preoccupazione che il gruppo avrebbe dichiarato di non essere più in grado di sostenere l'anticipo degli ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione in deroga) e che vi sarebbe l'intenzione di chiedere l'autorizzazione per il pagamento diretto dell'Inps, prima al Tribunale e successivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Resta congelata la retribuzione dal 1° al 18 gennaio 2015 per i lavoratori coinvolti nelle aziende che hanno presentato istanza di concordato in bianco, come previsto dalla legge, così come per tutti gli altri crediti;

a parere degli interroganti esistono forti preoccupazioni per le sorti e il futuro dei circa 3.700 addetti coinvolti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che i magazzini di MercatoneUno stanno esaurendo le

scorte di magazzino attraverso una massiccia e sistematica svendita di prodotti che fa presagire una volontà di smobilitazione generale dei punti vendita;
se, oltre alla convocazione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico con le parti coinvolte nel mese di aprile 2015, intendano adottare ulteriori opportuni ed urgenti provvedimenti ed iniziative anche al fine di valutare tutte le soluzioni percorribili per contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
se siano a conoscenza di un piano industriale del gruppo e delle aziende satelliti.

(4-03709)

[CASALETTO](#), [CAMPANELLA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da un'analisi Istat presentata alla manifestazione "Vinitaly" dalla Coldiretti emergono dati preoccupanti riguardo all'arrivo di vino straniero in Italia nel 2014. Si è registrato il *record* storico delle importazioni con 278 milioni di chilogrammi, in aumento del 46 per cento dall'inizio della crisi nel 2008;

la provenienza è soprattutto spagnola, con l'arrivo di ben 154 milioni di chilogrammi di vino dalla penisola iberica, mentre dagli Usa sono sbarcati in Italia 47 milioni di chilogrammi, la quasi totalità sfusi in recipienti superiori ai 2 litri;

considerato che il vino è una leva strategica per la competitività del *made in Italy*, serve perciò fare chiarezza sulle destinazioni finali di queste produzioni a chilometro illimitato per evitare il rischio di frodi ed inganni che si nasconde dietro la mancanza di trasparenza nell'importazione massiccia di materie prime agricole, come testimonia l'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura;

rilevato che una complessa normativa doganale ha impedito l'accessibilità dei dati senza significative ragioni legate alla tutela della riservatezza;

ritenuto che:

bisognerebbe evitare che un quantitativo di vino venga imbottigliato in Italia senza un'adeguata tracciabilità e possa fare concorrenza sleale ai produttori nazionali e ingannare i consumatori;

occorrerebbe rendere pubblici i nomi delle aziende che importano vino sfuso per consentire ai consumatori piena libertà di scelta togliendo il segreto di Stato sui flussi commerciali delle materie prime provenienti dall'estero;

occorrerebbe salvaguardare il *made in Italy* e contrastare le aggressioni conseguenti alla lavorazione nel nostro Paese di prodotti alimentari oggetto di importazione o di scambio intracomunitario e la successiva messa in commercio come prodotti autenticamente italiani;

a giudizio degli interroganti, la mancanza di trasparenza nell'importazione massiccia di materie prime agricole è quanto mai deleteria. In un momento difficile come questo per l'economia sarebbe di primaria importanza la valorizzazione del *made in Italy* e l'eliminazione del segreto sui flussi commerciali evitando che il vino importato venga etichettato da aziende italiane come "*made in Italy*", si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, voglia utilizzare strategie adeguate per la valorizzazione del *made in Italy* togliendo il segreto sui flussi commerciali ed evitando che il vino importato venga etichettato da aziende italiane come *made in Italy*.

(4-03710)

[BUEMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 27 novembre 2013 l'interrogante presentava l'atto di sindacato ispettivo 4-01214, nel quale venivano evidenziate illegalità ed abusi di legge continui, perpetrati dall'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza), denunciate dai consiglieri di opposizione del Comune mediante un esposto al Ministero dell'interno, alla Corte dei conti e alla Prefettura di Cosenza;

ad oggi l'interrogazione non ha ancora ricevuto risposta dal Ministro dell'interno, al quale veniva chiesto se fosse a conoscenza della situazione descritta, se fosse del parere che l'istruttoria del Comune (4 ottobre 2013 - prot. 21845) contenesse dati e osservazioni non conformi a verità, se ritenesse utile che il Comune procedesse ad una riduzione del piano di equilibrio finanziario pluriennale da 10 a 5 anni e quali iniziative di propria competenza intendesse attivare in merito;

considerato che la consigliera Oliverio, in data 18 ottobre 2014, ha denunciato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, alla Corte dei conti, al prefetto di Cosenza ed ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze quanto segue: «a) Il Consiglio Comunale, nella seduta del 01.09.2014, ha approvato il Bilancio Consuntivo 2013 con la seguente votazione: presenti e votanti (così è scritto nell'atto deliberativo) 14 Consiglieri, voti favorevoli 6 (sei) contrari 5 (cinque) astenuti 3 (tre). È possibile approvare il Bilancio Consuntivo con 6 voti favorevoli su 14 presenti e votanti in aula? (gli astenuti risultano che hanno votato perché rimasti in aula all'atto della votazione e quindi, a mio parere, vanno conteggiati nel computo della votazione finale). b) Il Sig. Astorino Luigi, ha dovuto subire, nel corso del suo mandato, due proposte di revoca da Presidente del Consiglio Comunale per cattivo esercizio della sua funzione, l'ultima quella del 07.04.2014, delibera n. 08 del C.C., ha riportato la seguente votazione: 11 (undici) voti favorevoli alla revoca; 04 (quattro) voti contrari alla revoca; 01 (una) Scheda Bianca. È possibile rimanere in carica da Presidente del Consiglio Comunale con la fiducia di soli 04 consiglieri su 17 aventi diritto? A San Giovanni in Fiore è possibile, con il beneplacito della Prefettura di Cosenza. (vedi parere espresso per iscritto su mio esposto datato 15.07.2014 prot 34850 rilasciato dalla Prefettura UTG di Cosenza). c) Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di San Giovanni in Fiore, nella loro relazione al Bilancio Consuntivo 2013, ha messo per iscritto e denunciato che esistono debiti fuori bilancio non dichiarati in Consiglio Comunale e che si aggirano intorno a circa due milioni di euro. d) Imposizione ed indicazione illegali, impartite dal Sindaco Barile al personale dipendente in servizio presso l'ufficio protocollo, con facoltà di manipolarlo a suo piacimento (il Sindaco) e commettendo gravi irregolarità amministrative, con la compiacenza del Segretario Generale più volte avvisato e mai intervenuto. Si registra, inoltre, un incomprensibile atteggiamento ostruzionistico messo in atto dal Segretario Generale che spesso volte si rifiuta di rilasciare copia degli atti amministrativi ai Consiglieri Comunali, recentemente si è dovuto diffidarlo per consegnare copia della relazione redatta dall'ispettore del Ministero dell'Economia Dott. Masella, inviando copia della diffida alla Prefettura di Cosenza per conoscenza. e) Personale esterno che si annida nell'Ufficio Tecnico Comunale, senza avere alcun titolo (delibera, nomina di assunzione ecc.) manipolando fascicoli ed impartendo ordini di servizio ai dipendenti comunali, violando la privacy e detenendo abusivamente le chiavi degli armadi e del portone esterno d'ingresso del Palazzo Comunale. f) Alla guida degli automezzi di proprietà del Comune sono state assegnate dal Sindaco persone (Sial e Cooperative) che giuridicamente non hanno titolo, a parere della scrivente, per poter condurre gli autoveicoli con l'aggravio che ne fanno un uso del tutto personale e privatistico. g) Un Assessore comunale fa uso di un automezzo in consegna all'Ufficio Tecnico come se fosse di sua proprietà, circolando su e giù per le strade cittadine, di giorno senza limite, di notte, di giorni festivi parcheggiando lo stesso sotto la sua abitazione e con a bordo anche suoi familiari. h) Persiste, da oltre quattro anni, un abuso di legge grave, in quanto un Assessore percepisce illegittimamente per intero l'indennità di amministratore senza aver dichiarato di percepire altre remunerazioni (720 euro mensili in qualità di lavoratore Sial e Cooperative), inoltre funge da controllore e controllato in quanto delegato dal Sindaco per la gestione dei lavoratori Sial e Cooperative, assegnati alle dipendenze del Comune. i) Si prorogano gare d'appalto per il trasporto scolastico, da oltre tre anni, senza la copertura finanziaria ed in netto conflitto d'interessi col Sindaco; inoltre la fornitura del materiale edile per il Comune è sempre e solo ad appannaggio di due ditte in chiaro conflitto di interesse col Sindaco. Si sono verificati casi di aggiudicazione gare con solo due offerte come ad esempio un Kg. di pittura per il rifacimento delle strisce pedonali, costato al Comune 19,00 euro, mentre un commerciante escluso dalla gara lo aveva offerto a 5,00 euro a Kg, stesso materiale descritto con scheda tecnica e stessa casa di produzione (la sottoscritta è in possesso della documentazione e del verbale di gara). l) Si fa un abuso enorme delle nomine di assistente al RUP, dove sempre e comunque vengono nominati gli stessi tecnici che stazionano da anni abusivamente nelle stanze dell'Ufficio Tecnico, in attesa di essere ricompensati con lauti incarichi. Si registra addirittura che l'assistente al RUP percepisca il doppio o il triplo del RUP»,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno verificare e controllare la corrispondenza dei fatti denunciati dal consigliere Amelia Rosa Oliverio;
se intendano disporre gli accertamenti del caso, al fine di porre rimedio ad una situazione di continua e diffusa illegalità da parte della Giunta municipale di San Giovanni in Fiore.
(4-03711)

SPILABOTTE - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che Poste italiane SpA riceve significativi contributi da parte dello Stato nell'ambito della legge di stabilità per consentire agli uffici postali periferici di garantire l'erogazione dei servizi postali essenziali, eppure il piano di riorganizzazione previsto dall'azienda, che secondo fonti sindacali dovrebbe diventare effettivo dal 13 aprile 2015 nell'ambito dell'avviato processo di privatizzazione, prevedrebbe a livello nazionale la chiusura di 455 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in 608 uffici;
considerato che:

si stanno diffondendo notizie di imminenti chiusure di sportelli e uffici in tutta Italia, causando quindi notevoli difficoltà e generando una diminuzione della qualità e della fruibilità del servizio fornito alla clientela;

nella fattispecie è imminente la chiusura dell'ufficio postale della frazione di Sant'Oliva-Pontecorvo (Frosinone), dove a breve si terrà un incontro nella Direzione provinciale tra i vertici della società Poste italiane ed una delegazione dei cittadini, i quali si sono costituiti in un comitato in modo da amplificare la loro voce di protesta;

questa razionalizzazione rischia di tradursi in gravi disservizi;

gli abitanti della frazione di Sant'Oliva, circa 800, sono contrari all'idea di doversi spostare nel centro di Pontecorvo e quindi ad almeno 5-6 chilometri di distanza: bisogna considerare che, come spesso accade nei piccoli borghi, gran parte di loro sono anziani con difficoltà a spostarsi con mezzi propri per ritirare la pensione, come anche si vedrebbero costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti su territori particolarmente disagiati e molte volte con un limitato servizio di mezzi pubblici;

questa decisione unilaterale di Poste italiane conferma l'orientamento portato avanti dalla società negli ultimi anni, che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere, a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene "improduttivi" o "diseconomici", senza considerare che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini dei piccoli comuni;

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire il rispetto dei disposti stabiliti dall'Autorità garante delle comunicazioni in ordine al divieto di chiusura degli uffici postali nelle aree svantaggiate, e conseguentemente favorire una concertazione tra la direzione di Poste italiane SpA e le amministrazioni locali, al fine di scongiurare la possibile chiusura degli uffici postali nei comuni più piccoli del territorio nazionale;

come intenda intervenire per evitare che decisioni unilaterali assunte da Poste italiane SpA arrechino disagi ai cittadini utenti che non vedono garantita l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, nel rispetto dell'accordo siglato fra le Poste italiane SpA e lo Stato.

(4-03712)

RAZZI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il giorno 20 marzo 2015 il Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti, on. Maurizio Lupi, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili da detta carica, poiché coinvolto nello scandalo delle "grandi opere", molte delle quale coinvolgerebbero, anche, Anas SpA;

in data 23 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri, su incarico del Presidente della Repubblica,

ha assunto *ad interim* la carica di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che l'intero vertice aziendale Anas SpA sia protagonista di problemi di contenzioso, di conflitto di interessi e di una politica caratterizzata da costi spropositati dovuti al "Road management tool" (RMT), sistema innovativo che supporta l'attività di esercizio della rete stradale, al canale televisivo digitale e alle consulenze, tutti motivi di danno all'erario, messa in atto da alti dirigenti, ai quali sarebbero anche stati elargiti lauti *bonus* con lo scopo di gratificare il loro operato;
a giudizio dell'interrogante, in seguito alle dimissioni del Ministro, sarebbe necessario che rassegnassero le proprie dimissioni, anche, i componenti dell'intero vertice aziendale, compreso il presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, oltre tutto già pensionato,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative di competenza voglia intraprendere per porre rimedio alla questione di Anas SpA;
se sia a conoscenza degli errati investimenti di denaro pubblico in programmi che non hanno prodotto i risultati auspicati;
se non ritenga di dover invitare i vertici aziendali di Anas a rassegnare le proprie dimissioni.

(4-03713)

COMPAGNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

il commissario unico dei 3 IRCCS romani, Valerio Fabio Alberti, ha predisposto il regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) che, secondo gli indirizzi della Regione, dovrà accompagnare la "fusione" gestionale, amministrativa e sanitaria dei 3 storici IRCCS pubblici romani. Ma le direzioni scientifiche resteranno 3, per garantire il mantenimento delle diverse *mission* specialistiche. Il regolamento, se approvato, cambierà per sempre i destini di 3 grandi realtà ospedaliere e di ricerca storiche di Roma: il "San Gallicano", il "Regina Elena" e lo "Spallanzani";

a seguito di questo piano messo a punto dal commissario straordinario Alberti, c'è stata una affollata e molto partecipata assemblea generale che ha proclamato lo stato di agitazione, in difesa del carattere scientifico di eccellenza ed alta specialità dell'istituto oncologico e di quello dermatologico, soprattutto se rapportato a quanto si verifica negli altri IRCCS italiani in particolare nel settore dei tumori;
considerato che:

in prospettiva il piano di riorganizzazione potrebbe portare: all'azzeramento della ricerca sperimentale e traslazionale che in tutti gli altri IRCCS viene invece stimolata e implementata perché fondamentale per garantire il progresso nelle terapie e assistere al meglio il paziente nella pratica clinica; al declassamento di oncoematologia, la quale assicura assistenza e cure di qualità a molte centinaia di pazienti ogni anno affetti da linfomi, mielomi e leucemie; al depotenziamento di medicina nucleare che è attualmente la prima a Roma e nel Lazio per numero e qualità delle prestazioni;

verrebbe inoltre strutturalmente mortificata la psiconcologia che ha finora aiutato migliaia di pazienti a superare i gravissimi problemi familiari, sociali, relazionali e lavorativi provocati dalla grave malattia oncologica.

la stessa chirurgia addominale verrebbe mantenuta solo fino al pensionamento dell'attuale primario, come se i pazienti con tumori dello stomaco o dell'intestino, di cui la Divisione si occupa andassero in pensione insieme con il primario stesso;

inoltre il piano prevedrebbe all'Istituto nazionale tumori di Roma addirittura l'eliminazione del Dipartimento di oncologia medica che è elemento costitutivo di tutti gli altri 11 IRCCS oncologici;

il piano proposto dal commissario non tiene conto poi per nulla dell'incredibile evoluzione clinico-scientifica nella lotta al cancro registrati negli ultimi 15 anni e non prevede la nascita di nuove strutture, quali ad esempio quella di sviluppo dei nuovi farmaci, quella di terapie palliative, e le cure simultanee, dei tumori ereditari e della riabilitazione oncologica che corrispondono a precise nuove esigenze degli ammalati e sono ormai indispensabili in ogni istituto di oncologia di eccellenza e viene deliberato contro il parere unanime negativo di comitati tecnico-scientifici dei due istituti,

si chiede di sapere come il Governo intenda affrontare l'entrata in vigore del piano di riorganizzazione

proposto che porta al dimezzamento della ricerca presso gli istituti Regina Elena e San Gallicano ed evitare, inoltre, che la scure taglia-costi sugli stessi istituti riduca in maniera drastica i posti letto e l'assistenza ai pazienti e se non ritenga che l'ipotesi di fusione tra Regina Elena e San Gallicano con lo Spallanzani implichi le considerazioni fatte in premessa.

(4-03714)

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [CASALETTO](#), [CONTE](#), [DE PIN](#), [DEL BARBA](#), [DIGIACOMO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FAVERO](#), [LIUZZI](#), [ORELLANA](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [RAZZI](#), [SUSTA](#), [VACCARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la recente pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 4541, riferita al ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la società Funivia Arabba Marmolada - Sofma SpA e relativa all'obbligo per i gestori degli impianti di risalita di pagare l'Imu sugli impianti a fune, pone la necessità di un intervento politico urgente migliorativo, in una vicenda che rischia di imporre nelle aree montane l'ennesima imposta ingiusta, negando peraltro la funzione di natura pubblica degli impianti;

in tutta Europa, infatti, gli impianti di risalita sono stati assimilati al trasporto pubblico locale, in quanto in grado di assicurare, oltre all'esercizio di un'attività commerciale (peraltro fortemente complicata dal cambiamento climatico e dalla progressiva assenza di precipitazioni che impongono la realizzazione di onerosi impianti di innevamento artificiale), il collegamento tra i fondovalle, i versanti e le sommità delle montagne;

la presenza di impianti di risalita, oltre ad avere sviluppato nel nostro Paese una fiorente industria del settore, fondamentale per l'economia delle zone montane, ha anche consentito a numerose località di mantenere il presidio dei territori in quota senza dover ricorrere alla realizzazione di costose e spesso impattanti infrastrutture stradali;

a giudizio degli interroganti, qualora passasse la logica di questa sentenza, si metterebbero in ginocchio le numerose imprese del comparto della neve, contribuendo inoltre ad aprire la strada all'abbandono di numerosi territori in quota;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

impropriamente viene scritto nella sentenza che l'impianto di risalita svolgerebbe una funzione esclusivamente commerciale di integrazione delle piste da sci e non sarebbe ipotizzabile, nemmeno parzialmente, un suo utilizzo come mezzo di trasporto pubblico;

così non è per le altre regioni del resto d'Europa che considerano, invece, gli impianti a fune assimilati al trasporto pubblico;

è urgente che il Governo si esprima in maniera chiara su questo tema, valutando in maniera appropriata e approfondita lo strumento con il quale escludere tale imposizione fiscale;

tenuto conto che l'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna, che annovera 127 membri tra deputati e senatori, e del quale il primo firmatario del presente atto è un vice presidente, si è fatto interprete con il Governo di questa vera e propria emergenza, rendendosi disponibile a collaborare per trovare una soluzione politica adeguata,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente ed improcrastinabile un intervento al fine di escludere il pagamento dell'Imu sugli impianti a fune.

(4-03715)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

I la Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01807, del senatore Moscardelli, sulla tutela dei lavoratori dell'azienda Aviointeriors di Latina.

1.5.2.17. Seduta n. 420 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

420a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 31 MARZO 2015

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 421 del 1° aprile 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 marzo.

Sul processo verbale

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,07)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 26 marzo si è concluso l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e nella mia responsabilità di Presidente della Commissione giustizia, che non è dissimile dalla responsabilità che, comunque, riguarda anche la Presidenza del Senato. Sotto questo profilo, mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore, senatore D'Ascola, e del vice ministro Costa. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, come relatore la pregherei di ascoltare.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Noi abbiamo votato l'articolo 1 e l'articolo 2. In particolare, l'articolo 2 tratta... (*Brusio*). Ma insomma colleghi, scusatemi!

Come dicevo, in particolare l'articolo 2 tratta del reato di concussione e nel corso dell'ultima seduta è stato respinto un emendamento del senatore Barani che prevedeva un aumento di pena per il reato di concussione commesso da un appartenente all'ordine giudiziario.

Ciò detto, signor Presidente, desidero segnalare una palese incostituzionalità nel testo che stiamo andando ad approvare, con la conseguenza di mettere le basi per una navetta tra la Camera ed il Senato e, quindi, sostanzialmente, di ritardare l'approvazione del disegno di legge in tema di corruzione che tanto a cuore sta, oltre che alle forze politiche, anche al Paese.

Il tema è abbastanza semplice. A seguito della votazione dell'articolo 1 il reato... (*Brusio*). Mi dovete ascoltare, poi fate quello che volete.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che quella del senatore Palma sia un'osservazione che merita attenzione.

PALMA (*FI-PdL XVII*). A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, la pena base per il reato di corruzione in atti giudiziari è da sei a dodici anni. Questa pena è superiore sia alla pena per il reato di concussione per induzione (che va da sei a dieci anni e sei mesi), sia alla pena per concussione, che va da sei a dodici anni, il che equivale a dire che il reato di corruzione in atti giudiziari viene ad essere punito in maniera più grave o identica al reato di concussione commesso da un appartenente all'ordine giudiziario.

Questo evidentemente, sotto il profilo della ragionevolezza, espone questo provvedimento ad una censura di incostituzionalità, perché essendo pacifica la maggiore gravità del reato di concussione rispetto al reato di corruzione, non c'è davvero nessuna ragionevolezza nell'immaginare che il reato di corruzione commesso da un magistrato venga punito in misura maggiore o uguale rispetto al reato di concussione commesso dallo stesso magistrato.

È vero che un disallineamento delle sanzioni vi era anche prima, cioè con la legge Severino, perché il reato di corruzione in atti giudiziari era punito in termini maggiori rispetto al reato per concussione per induzione, ma questo poteva trovare una giustificazione nell'affermare che il legislatore riteneva il reato di corruzione in atti giudiziari più grave del reato di concussione semplice commesso da un pubblico ufficiale qualunque. Nel momento, però, in cui si aumentano le pene nel modo in cui le abbiamo aumentate e ci troviamo di fronte ad un'ipotesi non prevista dalla legge Severino, e cioè che la corruzione in atti giudiziari è punita in termini identici alla concussione per costrizione, la irragionevolezza della sanzione è lampante. Sotto questo profilo credo quindi, ove mai il Governo intenda evitare la navetta tra Camera e Senato, ovvero intenda evitare di esporre la presente norma al giudizio della Corte costituzionale, che sarà inevitabilmente di illegittimità costituzionale, che vi sia ancora tempo per il Governo e per il relatore di presentare un emendamento che individui il reato di concussione in atti giudiziari e sostanzialmente in questo modo venga a sanare una palese illegittimità costituzionale.

Questo emendamento non sarebbe precluso dall'aver respinto nell'ultima seduta l'emendamento presentato dal senatore Barani, perché mentre quell'emendamento si poneva come una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di concussione, immaginando un emendamento che configuri la concussione in atti giudiziari si immaginerebbe una figura autonoma di reato che, una volta adeguata la sanzione alle sanzioni previste nel reato di corruzione in atti giudiziari, sanerebbe completamente la questione.

Era mio dovere rappresentare all'Assemblea, al Governo ed al relatore questo problema, che a me non pare essere di poco conto, dopo di che è evidente che questi potranno fare quello che meglio ritengono di dover fare; ma è anche evidente che, nel momento in cui si dovesse cambiare la norma alla Camera, vi sarebbe una navetta la cui responsabilità, con riferimento alla lunghezza dei tempi, non può che assumersi il Governo, ovvero, ove questa navetta non ci dovesse essere e dovesse esservi il giudizio di illegittimità della Corte costituzionale, di questo giudizio di illegittimità non potrebbe che farsene

carico il Governo, essendo stata la questione chiaramente denunciata in Aula nel corso dei lavori.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, per contribuire al dibattito dopo l'intervento del presidente Palma, posso dire che proprio ieri, mentre il ministro Orlando era in visita ufficiale al tribunale di Massa, in un incontro con il sottosegretario Ferri e con il sottoscritto, lo stesso Ministro ha ammesso che a questo disallineamento il Senato stesso avrebbe dovuto porre immediatamente rimedio proprio per non rendere la norma incostituzionale.

Quindi, *ad adiuvandum* rispetto a quanto detto dal senatore Palma, invito il relatore e il vice Ministro a tenere presente questa osservazione, perché il mio Gruppo e le opposizioni ovviamente facciamo opposizione sul merito, ma di fronte a una lapalissiana incongruenza costituzionale - la Costituzione, ripeto, è stata fatta dai nostri Padri costituenti che volevano eguaglianza, giustizia, riforme garantiste - è necessario che il relatore e il Governo ci pensino bene, per non venir meno alla nostra Carta fondamentale e per evitare la staffetta menzionata dal presidente Palma.

Per non essere accusati di ostruzionismo, noi stiamo dando una mano al Governo e al Paese, anche se dissento dal presidente Palma, perché non credo proprio che questo disegno di legge stia a cuore al Paese - alle forze politiche forse sì - perché al Paese sta a cuore lo sviluppo economico e occupazionale e non gliene importa niente di reati che coinvolgono qualche decina o qualche centinaia di unità in un anno. Bisogna evitare che quello percepito sia un Paese diverso dalla realtà.

Noi riteniamo quindi che il Governo debba tornare sulla questione ascoltando chi gli insegna come si fa una legge corretta dal punto di vista del rispetto dei requisiti costituzionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.700. Intanto e preliminarmente, per dar conto all'Aula dell'oggetto della nostra conversazione, ricordo che stiamo parlando della riparazione, ossia della possibilità di imporre al condannato con sentenza di condanna, il pagamento di una somma equivalente a quanto indebitamente ricevuto a titolo di riparazione a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza. Questo è l'ambito del nostro intervento.

Il testo originario prevedeva che la somma da pagarsi a titolo di riparazione la si potesse disporre non soltanto con la sentenza di condanna pronunciata in un giudizio ordinario, ma anche con la sentenza di condanna pronunciata a seguito di patteggiamento. Il mio emendamento propone l'eliminazione di quest'ultimo riferimento, ossia la possibilità di imporre l'obbligo della riparazione soltanto con la sentenza penale di condanna e non anche con la condanna pronunciata a seguito di patteggiamento.

Ciò detto, resta da spiegare la ragione che sta alla base di questo emendamento, il quale è determinato da due ragioni. Il testo, per come originariamente preveduto, quindi il testo che prevedeva la possibilità di ordinare la riparazione, vuoi con la sentenza di condanna, vuoi con la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento, non si confrontava ancora con l'emendamento governativo introdotto all'articolo 5, ossia quello che prevede quale ragione per l'ammissione al patteggiamento l'obbligo di restituire il provento illecito a carico dell'indagato il quale chiede di patteggiare.

Pertanto, il relatore si è posto il problema della convergenza tra questo obbligo, che costituisce un vero e proprio presupposto per la possibilità di chiedere il patteggiamento (quindi chiunque intenderà patteggiare saprà in anticipo che questa possibilità risulterà condizionata alla restituzione), e la somma da pagarsi a titolo di riparazione, che era prevista originariamente nel testo dell'articolo 3.

Non c'era però soltanto questo aspetto e richiamo qui l'emendamento 6.300, presentato dal senatore Lo Giudice - sul quale, scusandomi con l'Assemblea, anticipo il parere favorevole - nel quale si prevede, non soltanto l'obbligo di ordinare la restituzione, ma anche di disporre la riparazione a carico del condannato a favore dell'amministrazione di appartenenza - proprio quello che stiamo togliendo all'articolo 3 - nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena; istituito quest'ultimo che frequentemente si intreccia con quello del patteggiamento tutte le volte in cui chi intende

patteggiare la condanna chiede anche che la stessa sia condizionalmente sospesa.

E allora la ragione dell'eliminazione all'articolo 3 di quanto è poi introdotto con l'articolo 5 - e sarà introdotto successivamente anche mediante l'articolo 6 - è quella di evitare che sullo stesso istituto convergano più disposizioni dotate del medesimo contenuto precettivo. La necessità è ovviamente quella di determinare un qualche ordine e una qualche razionalità per evitare l'affollarsi di istituti analoghi sulla stessa fattispecie.

C'è poi da dire - e qui il relatore conclude il suo intervento - che abbiamo avvertito la necessità di disallineare la condanna pronunciata a seguito di giudizio ordinario rispetto alla condanna pronunciata nell'ambito del patteggiamento. Se infatti non si fosse operato questo disallineamento e, prima ancora, non si fosse pensato, noi avremmo determinato una radicale dissuasione rispetto al patteggiamento: questo va detto con chiarezza. Lo Stato ha interesse al patteggiamento tutte le volte in cui ovviamente ne ricorrano le condizioni, tra le quali oggi sappiamo che c'è anche l'obbligo della restituzione. Stabilire le stesse conseguenze sanzionatorie per il caso di una sentenza di condanna pronunciata dopo un lungo giudizio e di una sentenza di condanna pronunciata dopo il semplice patteggiamento avrebbe determinato l'evidente conseguenza che nessuno avrebbe patteggiato e tutti avrebbero preferito la soluzione costituita dal giudizio ordinario.

Abbiamo quindi dovuto differenziare, oltre che evitare che, rispetto allo stesso istituto, si prevedessero più sanzioni dotate del medesimo contenuto.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, gli emendamenti 3.302 e 3.303 seguono quello del relatore, al quale grosso modo sono allineati, anche se forse i miei sono più cogenti, più concreti e reali. A mio avviso, erano necessari per evitare un lacuna nel testo; in ogni caso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore, li ritirerò.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premesso che i giudizi di improponibilità per estraneità di materia sono insindacabili, ritengo che tra gli emendamenti dichiarati ammissibili ci sarebbe stato molto bene anche un emendamento che si proponesse le stesse finalità del provvedimento in esame, che riguarda anche la concussione. Il testo si propone prevedendo di punire e possibilmente prevenire i comportamenti scorretti di quanti si appropriano di denaro pubblico, ovvero dei singoli contribuenti. Purtroppo ci sono dei comportamenti scorretti che sono consentiti dalla legge e dunque il senso di varare una legge sulla corruzione in un Paese dove questa è ampiamente colpita da sanzioni e da azioni di prevenzione era appunto quello di intervenire su quelle disposizioni che consentono a norma di legge di ottenere gli stessi effetti che si hanno, per esempio, con la concussione.

Con un certo emendamento che è stato ritenuto improponibile intendevo affrontare il problema di quei milioni di richieste di pagamento avanzate dall'Agenzia delle entrate e non solo, ma anche da Comuni e da tutti coloro che, a nome dello Stato, hanno titolo a chiedere soldi ai cittadini. Si tratta di richieste di pagamento riferite a pagamenti già effettuati, che siano multe, tasse o imposte; oppure, il caso più noto di questi tempi vede l'Agenzia delle entrate affermare di aver riscontrato non meglio identificati errori nella denuncia presentata dai singoli contribuenti, di solito per cifre modeste che molti contribuenti ritengono di sanare pagando piuttosto che perdere tempo ad andare a raccogliere la documentazione, prendere l'appuntamento con l'Agenzia delle entrate, parlare con un dirigente, sperando di trovarlo attento e ben disposto, per farsi cancellare la contestazione. Siccome sono troppi i casi in cui ciò avviene, la mia proposta era che il funzionario responsabile di tali richieste venisse sanzionato, peraltro in modo modesto; qui, infatti, diversamente dal resto del provvedimento, non propongo anni, decenni, secoli o millenni di carcere, ma una sanzione, perché non è possibile che dei funzionari dello Stato chiedano in continuazione ai cittadini di pagare cose che hanno già pagato. È così che il cittadino vede lo Stato come una forza ostile; ed è così che poi cerca di non pagare anche ciò che sarebbe dovuto e pertanto andrebbe sanzionato, mentre il cittadino colpito da queste richieste andrebbe modestamente risarcito.

Io sono stato attento nel porre la sanzione in quantità decisamente più alta del rimborso dato al cittadino per evitare problemi di copertura; purtroppo ho incontrato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, che invece avrebbe dovuto

esprimere un parere particolarmente favorevole perché alla fine, siccome al responsabile della richiesta indebita di pagamento si chiede 100 e a colui che è stato colpito si dà 80 (fatte salve alcune spese), c'erano ampiamente i margini perché lo Stato incassasse ancora di più; quindi, ci sarebbe stata un'entrata ulteriore per lo Stato e, contemporaneamente, si sarebbe fatto un atto di giustizia, perché si sarebbe detto ai cittadini: guardate che lo Stato, quando ha torto, deve pagare esattamente come deve pagare il cittadino. Vi è stato invece il parere contrario della 5a Commissione, che può essere giustificato solo in un senso, cioè che se non si dovessero più fare richieste indebite di pagamento lo Stato ci perderebbe troppo; tuttavia, se lo Stato campa con le richieste di pagamento ingiuste, allora abbiamo qualche problema che va ben al di là dell'articolo 81 della Costituzione, perché si va ad incidere sui diritti fondamentali della Costituzione, che sono perfino più importanti del rispettatissimo articolo 81, talmente rispettato che dopo 70 anni di applicazione abbiamo 2.000 miliardi di debiti.

Purtroppo in questo caso non ce l'abbiamo fatta; magari ci saranno occasioni migliori, magari con un disegno di legge autonomo, perché è indegno, inaccettabile e reca un grave danno al senso civico dei cittadini il fatto che lo Stato continui in milioni di casi (non in decine) a chiedere ai cittadini soldi che essi o non devono pagare o hanno già pagato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. La prima scuola che questa settimana assiste ai nostri lavori dalle tribune è la Scuola secondaria di primo grado «Bartolena Giovanni» di Livorno, che salutiamo. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 16,31)**

DI MAGGIO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per un problema abbastanza serio. Io mi chiedo che senso abbia proseguire se i lavori parlamentari si conducono a questa stregua.

Il Presidente della Commissione giustizia (quindi non un semplice parlamentare) ha posto un quesito al relatore e al rappresentante del Governo. Io ritengo che sarebbe una buona cosa, prima di procedere con i lavori, visto che, tra l'altro, è stato sollevato un dubbio di costituzionalità su quanto stiamo per andare a votare, se riuscissimo ad avere una risposta dal relatore e dal Governo. Altrimenti, delle due l'una: o non sanno cosa rispondere o forse non è arrivato il verbo di Palazzo Chigi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Volpi)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, il problema è stato posto ma noi proseguiamo con i lavori. Chi vuole intervenire può farlo, ma non vi è un obbligo in tal senso, né la Presidenza lo può disporre.

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, siamo stati direttamente chiamati a dare una risposta, relatore e Governo, e la risposta c'è.

Ovviamente, il problema posto dal Presidente della Commissione giustizia è un problema noto; ma è un problema noto prima e a prescindere da questa riforma.

Sappiamo bene che il delitto di corruzione in atti giudiziari esiste non certo da oggi e che il delitto di concussione è un delitto di tipo generalista. Ossia, la categoria soggettiva dei pubblici ufficiali non prevede la distinzione tra un qualsivoglia pubblico ufficiale (per usare impropriamente questo

termine), e un magistrato, ossia un pubblico ufficiale che appartiene all'ordine giudiziario. Già basterebbe questa risposta. Non è un problema nuovo, ma un problema già esistente.

Peraltro, c'è da dire che non ci troviamo in una situazione di squilibrio sanzionatorio, ma di perfetto equilibrio sanzionatorio. Il Presidente della Commissione giustizia sostiene che in questo contesto si potrebbe individuare uno squilibrio, perché la concussione eventualmente operata dal pubblico ufficiale, che sia anche appartenente all'ordine giudiziario, dovrebbe costituire un fatto più grave.

Questo è un problema di apprezzamento nel merito del legislatore. Sino ad oggi. E parlo anche della riforma del 2012, alla quale gli stessi parlamentari che oggi pure si dolgono hanno partecipato. *(Il senatore Palma fa un gesto di diniego).*

Ma è una riforma approvata nella precedente legislatura! Io non ne faccio una questione personale. Voglio solo dire che è una questione che si è posta anche allorquando è stata approvata la legge n. 190 del 2012. *(Il senatore Palma fa nuovamente un gesto di diniego).*

Non risulta sia stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale. Questo non vuol dire che non possa essere proposta ora, ma che si tratta di un problema esistente.

Tra l'altro, l'emendamento a cui ha fatto riferimento il senatore Palma non consentiva neanche d'intervenire utilmente, perché si limitava a dire che, allorquando i fatti di cui all'articolo 317 del codice penale sono compiuti da un pubblico ministero, ovvero da un giudice e, quindi, più riassuntivamente, da un appartenente all'ordine giudiziario, questi fatti dovrebbero essere puniti diversamente. Tale emendamento non consentiva neanche una riformulazione, ma questo il relatore non lo dice perché dice che, in presenza di un emendamento riformulabile, quell'emendamento sarebbe stato accolto.

Tra l'altro, è una materia che avrebbe implicato una meditazione diversa. Ad esempio, come si costruisce questa concussione del magistrato? Nelle forme duplici della concussione per costrizione? Della concussione attenuata: l'indebita induzione? Si costruisce con le aggravanti del capoverso del delitto di corruzione in atti giudiziari? Insomma, il dibattito su questo punto non è stato neanche stimolato nell'ambito delle discussioni e, quindi, era certamente un dibattito immaturo.

Nulla vieta, a coloro i quali intenderanno sollevare la questione, di porre un'espressa questione, proponendo però un testo che si faccia carico di tutti problemi dei quali questo testo certamente non si era fatto carico.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho apprezzato la bravura del relatore nel tentare di giustificare qualche cosa che giustificabile non è.

Nel 2012, quelli di noi che erano in quest'Aula con me, hanno votato la legge anticorruzione con aumenti di pena, ma si manteneva l'equilibrio tra i vari reati.

Che cosa è avvenuto? Che oggi non c'è più un equilibrio: la concussione viene punita meno gravemente della corruzione, sia pure della corruzione in atti giudiziari.

È veramente folle non riconoscere che c'è un errore che, tra l'altro, porta ad una minor efficacia in termini di deterrenza. Finché c'è tempo, ravvedetevi! C'è la possibilità di correzione? Utilizziamola, prima di determinare uno sconquasso che sarebbe peggiore dell'attuale situazione!

Immaginate quale potrebbe essere lo scenario se, di fronte ad eventuali procedimenti, fosse sollevata una serie di eccezioni di costituzionalità sul mancato equilibrio del sistema sanzionatorio: si determinerebbe l'allungamento dei tempi dei processi di corruzione e probabilmente comporterebbe anche influenze su quella prescrizione cui tutti teniamo.

Mi rendo conto che c'è una risposta evasiva, ma nello stesso tempo dovrebbe essere preoccupazione di tutti di rendere queste norme concretamente applicabili e non farne solo uno *spot*!

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, in riferimento all'articolo 3, tranne che sulla proposta modificativa che mi sono permesso di proporre, l'emendamento 3.700, invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ho ascoltato l'intervento del senatore D'Ascola, illustrativo del suo emendamento e il presupposto del ragionamento era che siccome all'articolo 5 è stata formulata una figura di patteggiamento diversa dall'attuale, che prevede la restituzione della somma, con l'emendamento 3.700 egli ha ritenuto di sopprimere all'articolo 3 il riferimento all'articolo 444 del codice di procedura penale perché tanto la restituzione verrà prevista dall'articolo 5.

PRESIDENTE. Questo lo esamineremo tra poco, quando saremo giunti all'emendamento.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Scusi, signor Presidente, ma si dà per scontata una cosa che non lo è: e se, per ipotesi, l'articolo 5 non dovesse essere approvato? Siccome - secondo il relatore - il presupposto del suo emendamento è l'approvazione dell'articolo 5, logica vorrebbe di votare prima l'articolo 5 e poi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Lei quindi chiede l'accantonamento dell'articolo 3? Se lei ha una proposta al riguardo, la può avanzare.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Presidente Gasparri, mi scusi, ma la proposta l'ho formulata in termini molto chiari ed ho chiesto di votare prima l'articolo 5 e poi l'articolo 3, altrimenti a cosa serviva il ragionamento che ho fatto?

PRESIDENTE. Di fatto, questa sua proposta mira ad accantonare l'articolo 3. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di accantonamento testé formulata.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, per il relatore la questione è indifferente. Se vogliamo votare prima l'articolo 5, il relatore non ha alcuna contrarietà a farlo. Dovremmo però votare prima anche l'articolo 4.

PRESIDENTE. Anche il Governo è d'accordo ad accantonare l'articolo 3?

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque c'è una richiesta di accantonare l'articolo 3 ed il relatore e il Governo sono disponibili ad accantonarlo. Dopo l'articolo 3, si devono esaminare l'articolo 4 e poi il 5, seguendo la logica numerica.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sulle associazioni di tipo mafioso sono stato autore di alcune modifiche della normativa nella passata legislatura, sia sotto il profilo delle pene, sia sotto il profilo di una migliore riscrittura delle norme che riguardano l'utilizzo del 41-*bis* e di altre norme che servono ad assicurare una vera lotta alla mafia.

I miei emendamenti propongono di aumentare le pene rispetto alle pene attuali, ma in misura non così eccessiva come nel testo approvato in Commissione. L'eccessività della pena prevista dal testo approvato in Commissione comporta infatti, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, che si passi da una pena «da dodici a ventiquattro anni» ad una pena «da quindici a ventisei anni». Vorrei ricordare a tutti che vi è una regola generale nel nostro codice, che fissa a ventiquattro anni il massimo della pena della reclusione. Per chi non lo ricordasse, per quelli come me che hanno sostenuto per anni che l'ergastolo è una pena contraria alla nostra Costituzione, ricordo che si è sempre detto di sostituire l'ergastolo con una pena di trent'anni. Ma portare una pena, sia pure per un'aggravante, a ventisei anni, cioè al di là del massimo previsto per la reclusione (ventiquattro anni) mi sembra del tutto eccessivo. Propongo pertanto che alla lettera c) si confermino i ventiquattro anni, cioè il massimo della pena della

reclusione. Inoltre, attraverso gli emendamenti 4.300, 4.302 e 4.305, formulo una rimodulazione degli aumenti in modo tale che vi sia coerenza e si arrivi con il massimo della pena a ventiquattro anni.

Per tale ragione, vorrei che tutti, indipendentemente dall'appartenenza ai Gruppi di Forza Italia o del Partito Democratico, facessero un minimo di riflessione e di controllo su quello che ho detto, con il codice penale davanti. In questo caso, credo che un minimo di attenzione dovrebbe portare all'approvazione dei miei emendamenti. *(Applausi del senatore D'ambrosio Lettieri).*

STEEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare le ragioni per le quali abbiamo presentato degli emendamenti volti sostanzialmente a prevedere un aumento di pena. Pur comprendendo le difficoltà che presenta questo testo normativo per quanto riguarda un esame complessivo e l'assetto sistematico dell'introduzione delle norme, abbiamo ritenuto, in particolare riguardo all'articolo 4 (che prevede una modifica al reato di associazione di tipo mafioso, anche straniera), di proporre degli emendamenti volti sostanzialmente a prevedere un aumento di pena. Si tratta di una fattispecie delittuosa gravissima, sulla quale effettivamente tutto lo Stato italiano deve prendere una posizione molto ferma. Purtroppo, pur essendo nel 2015, la mafia rappresenta ancora un serio pericolo, presentandosi in una veste ancora più complessa e difficile.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.302 propone la modifica della sanzione prevista per il famoso articolo 416-ter che, come ricordiamo tutti, è stato oggetto di esame del Parlamento lo scorso anno con un esito che ci ha visto contrari con la notoria, ricordiamolo, riduzione delle pene previste per il reato di scambio elettorale politico-mafioso del 42 per cento. Noi valutammo anche la quantità di pena ridotta con quel provvedimento. Quella misura fu giustificata (dalla maggioranza e, se ben ricordo, anche da parte dell'opposizione che siede alla nostra sinistra) sulla base di un principio: la necessità dell'asimmetria della pena tra il 416-bis (associazione di tipo mafioso) e il 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso). Si diceva che la punibilità del 416-ter non poteva essere della stessa misura del 416-bis.

Oggi abbiamo una grande occasione: il testo che ci apprestiamo a votare prevede, tra le varie misure che aumentano le sanzioni, come è noto, anche l'aumento delle sanzioni per l'articolo 416-bis, la cui pena per la mera partecipazione è punita oggi da 7 a 12 anni: nel testo che stiamo esaminando è previsto un aumento da 10 a 15 anni. È, quindi, il momento giusto per far sì che questa asimmetria di pene tra il 416-bis e il 416-ter si concretizzi e l'accoglimento del nostro emendamento, che eleva le pene del 416-ter prevedendo una reclusione da 7 a 12 anni, consente il conseguimento di tale fine. A fronte del regime sanzionatorio per l'associazione di tipo mafioso rimarrebbe, infatti, l'asimmetria sostanziale ed effettiva tra le pene edittali.

Veramente non vediamo per quale motivo il Parlamento debba sottrarsi a questa possibilità di ripristinare una sanzione per l'odioso voto di scambio politico-mafioso secondo i criteri che sono anche rispettosi della logica che dalle altre forze politiche veniva sollevata per giustificare quella riduzione. È il momento in cui possiamo fare giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Il relatore invita i presentatori a ritirare gli emendamenti o il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.301.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.301, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.302, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.302, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.303, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.304, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.305, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.305, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.306, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

[*MANCONI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANCONI (PD). Signor Presidente, intendo votare contro l'articolo 4, in dissenso dal mio Gruppo, perché ritengo che in esso, così come in altri precedenti, si trovi confermata la tendenza, certamente antica, ma che di recente ha conosciuto una sua particolare accentuazione e una sua irresistibile pervasività, a una sorta di illusione punitiva affidata pressoché interamente all'innalzamento delle pene e al loro inasprimento. (*Applausi dei senatori Caliendo e Carraro*). Una illusione punitiva o, se si preferisce, una cattiva utopia repressiva che ignora totalmente i risultati offerti da tutte le ricerche scientifiche condotte con strumenti criminologici e sociologici a proposito dell'assoluta inefficacia del ricorso privilegiato all'incremento delle misure sanzionatorie. E tale inefficacia viene registrata sul piano preventivo così come su quello repressivo e su quello della limitazione della recidiva. Di conseguenza devo dedurre che la tendenza generalizzata all'innalzamento delle pene, che qualifica molti provvedimenti approvati in questa legislatura, sembra rispondere ad esigenze diverse da quelle della efficacia nella lotta contro la corruzione. E, invece, sembra assumere un significato totalmente diverso: più di natura ideologico-simbolica - in altre parole, di mera propaganda - che di natura operativa e repressiva. Da qui il mio voto contrario, in dissenso dal Gruppo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, non avrei fatto la dichiarazione di voto se non avessi ascoltato e ovviamente condiviso quanto testé ha affermato il senatore Manconi. Per dirla alla dantesca, non si perda ogni speranza entrando qui e sentendo che esiste anche una voce fuori dal coro di allineati, che fa una diagnosi, un esame obiettivo e una prognosi inconfutabili. Il senatore Manconi ha parlato di scientificamente provato, e cioè i massimi esperti della materia dicono che innalzare le pene *sic et simpliciter* non serve a nulla, è deleterio; quindi, ci stiamo massacrando, ci stiamo fustigando. Per cosa? Per fare piacere a chi? Per andare dove?

Il senatore Manconi chiedeva dove fosse la prevenzione. Non esiste, questa grande sconosciuta. Perché continuare a impegnarsi a mo' di tortura nei confronti di chi commette reati? Piuttosto dovremmo impedire che questi soggetti che li commettono si «ammalino» di questi reati; dovremmo fare in modo di applicare la nostra Carta costituzionale.

Poco fa, signor Presidente, con il senatore Giovanardi facevamo alcune riflessioni a voce alta e dicevamo che se noi parlamentari ricevessimo un'associazione di notai che ci venisse a dire, per esempio, di rivedere una legge approvata (che ovviamente toglie qualcosa ai notai dandolo magari agli avvocati), noi commetteremmo un reato solamente perché li staremmo a sentire. Se poi questa associazione di notai, in una riunione, dicesse che bisognerebbe sostenerci alle prossime elezioni, si configurerebbe il reato di voto di scambio; se poi dovessero fare un versamento di un contributo ci sarebbe anche corruzione.

Noi senatori, approvando questo disegno di legge, se solo ricevessimo qualcuno che ci chiedesse qualcosa da un punto di vista legislativo saremmo soggetti a commettere reati uno dopo l'altro e ad essere giudicati anche colpevoli semplicemente per avere fatto il nostro dovere.

Stiamo entrando in uno Stato che non è di polizia ma giudiziario, e noi sappiamo dalla storia che i regimi giudiziari, ovviamente giustizialisti, sono stati i peggiori che ha avuto il nostro Paese. In questo momento ne stiamo vivendo uno tra i peggiori, e siamo noi causa del nostro male. Quindi, complimenti al senatore Manconi che il coraggio ce l'ha avuto. Questo fa ben sperare che un giorno - chissà - molti magari faranno il *mea culpa*, dichiareranno di avere sbagliato e caceranno i falsi profeti - non me ne voglia chi sto citando, ma in Commissione è il mio punto di riferimento e mio bersaglio - alla Lumia dal tempio della democrazia.

[CAMPANELLA](#) (Misto-ILC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, vorrei rappresentare una considerazione, nel preannunciare il mio voto favorevole a questo articolo.

L'incremento delle pene, anche se non mi aspetto che avrà un'immediata ripercussione sulla frequenza con cui i reati di cui stiamo parlando verranno perpetrati, segnala comunque una netta valutazione politica di questo Parlamento e una valutazione culturale nel Paese di riprovazione per questo genere di reati.

Voglio ricordare ai colleghi che quando si parla di prevenzione, questi sono reati tipici della classe dirigente, ovvero reati di quelle persone che in qualche modo dovrebbero costituire guida morale per il Paese e la cui mancanza di inclinazione in questo senso ha portato questo Paese alle condizioni in cui si trova adesso.

Per questo motivo io e la componente che rappresento nel Gruppo Misto, Italia Lavori in Corso, voteremo a favore di questo articolo.

[LUMIA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore dell'approvazione dell'articolo 4.

Ricordo ai colleghi che stiamo trattando del 416-*bis* del codice penale (reato di associazione mafiosa). Abbiamo trattato fino ad ora i reati di corruzione. Nell'articolo 4 è previsto l'aumento delle pene per il 416-*bis*, che - ripeto - punisce il reato di associazione mafiosa diretta; passeremo successivamente ad un terzo pilastro di questo disegno di legge, che è il falso in bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 416-*bis*, noi ci troviamo in questa condizione, colleghi: adesso i capi mafia, piuttosto che commettere reati cosiddetti fine (cioè i reati di riciclaggio, i reati di estorsione e i reati che li coinvolgono direttamente in fatti criminali di violenza), stanno provando ad organizzarsi facendo in modo che questa parte, dove sono previste dalle pene pesantissime, sia appannaggio della cosiddetta manovalanza, per riservarsi quella parte che è di guida dell'associazione, intorno a cui sanno che le pene non sono così severe come per i reati fine.

Ci troviamo pertanto nella condizione, che ci è stata segnalata anche in Commissione antimafia, su tutti i territori per cui, per scarcerazione per fine pena, abbiamo dei pericolosissimi *boss* che, appena ritornano fuori, immediatamente riprendono in mano la guida dell'organizzazione, diventando - questi sì - una minaccia per la democrazia, questi sì una minaccia letale per la dignità della persona e, in molti casi, anche per lo sviluppo economico di molti territori.

Ecco perché la proposta che adesso ci apprestiamo a votare, che è contenuta nell'articolo 4, dà una risposta avanzata a questa evoluzione dell'organizzazione mafiosa, impedendo che, come democrazia, noi ci troviamo sotto minaccia da parte dei *boss* mafiosi e facendo in modo che a questa evoluzione strategica ed organizzativa lo Stato risponda per tempo, passando da quella «antimafia del giorno dopo» (che è stata sempre affannosa e sempre priva di respiro) ad un'«antimafia del giorno prima», che sia in grado di poter colpire quell'evoluzione facendo in modo che la democrazia prevalga sull'organizzazione mafiosa.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sono veramente stupito delle dichiarazioni che ha testé reso il senatore Lumia.

Dopo aver richiamato ripetute volte l'Assemblea a prestare attenzione al fatto che qua si sta votando il reato di associazione mafiosa e, così, sostanzialmente, sotto il profilo della suggestione, consigliarle qualsivoglia tipo di aumento di pena, alla fine il discorso del senatore Lumia si conclude e si risolve in due piccole circostanze. La prima è quella di aver saputo, girando per i territori, di una certa attuale prassi dell'associazione mafiosa. Devo dire la verità: questa è la prima volta che il Parlamento legifera e modifica la norma su dei «sentito dire», senza dei controlli in ordine alla realtà giudiziaria di questo Paese. La seconda è che, sostanzialmente, i capi della mafia avrebbero la "furbizia" di non macchiarsi

le mani dei reati di sangue o dei reati più gravi, così da poter scampare le relative sanzioni.

Dicevo che ero e sono stupito. Vedete, noi possiamo aumentare le pene come meglio vogliamo, per cui, forse, potevate aderire ad un emendamento del senatore Giarrusso che, seguendo forse lo stesso ragionamento del senatore Lumia, reclamava per i capi di un'associazione mafiosa armata la pena dell'ergastolo e così avremmo chiuso tutti quanti i giochi. Ma, nella realtà, ci troviamo di fronte ad un reato di pericolo. Quindi non vi è un danno, non vi è una lesione effettiva di un interesse, salvo quella propria del reato di pericolo, che è l'ordine pubblico. Prendiamo atto, allora, che il reato è di particolare gravità, ma non riusciamo a comprendere in che modo questa forsennata corsa agli inasprimenti sanzionatori possa trovare soddisfazione, in ciò denunciando il suo essere squisitamente propagandistico, nell'affermare che la pena da sette a dodici anni passa da dieci a quindici, ovvero, in un ultimo caso, che quella da dodici a ventiquattro passa da quindici a ventisei anni.

In altri termini, gli aumenti di pena rispetto alle pene già attualmente previste sono talmente di poco conto che denunciano esclusivamente la manovra propagandistica che è alla base di questo provvedimento. Ma tant'è, lo si vuole fare e lo si faccia.

Ma dove davvero rimango stupefatto è quando il senatore Lumia afferma, e non è la prima volta che lo fa, che adesso i capi non si macchiano dei reati più gravi. Scusate, ma con tutto quello che noi conosciamo della mafia, sappiamo bene che la cupola di cosa nostra o i centri dirigenti delle cosche calabresi non consentono al semplice aderente all'associazione mafiosa di andare ad uccidere una persona. Quegli omicidi possono essere commessi solo se vi è non solo l'ok da parte del vertice dell'associazione criminale, ma anche l'ok, quanto spontaneo non so, di chi comanda nel territorio in cui quell'omicidio deve essere commesso.

Al senatore Lumia allora vorrei ricordare che questo tipo di atteggiamento, cioè l'ordinare, il consentire, il programmare un omicidio o un reato di pari gravità, per chi è al vertice di quella organizzazione, fa scattare la punibilità per il reato-fine ai sensi dell'articolo 110 del codice penale.

Se il senatore Lumia dovesse avere la compiacenza di rinfrescare la sua memoria andando a leggere la sentenza del maxiprocesso 1 di Palermo o di tante altre sentenze, ad esempio del processo sulla guerra di mafia di Reggio Calabria o ai processi di Raffaele Cutolo, si troverebbe di fronte alla realtà di capi che hanno avuto l'ergastolo senza avere commesso materialmente l'omicidio, solo perché quell'omicidio avevano ordinato.

Noi voteremo contro l'articolo 4, perché condividiamo in grande parte le parole del senatore Manconi e riteniamo che questo inasprimento sanzionatorio, attesi gli attuali tetti di pena, sia sostanzialmente inutile e non sia altro che un trabocchetto suggestivo che il Governo muove nei confronti della popolazione, del tutto simile a quello che sta accadendo per la corruzione, cioè è come se volesse dire «Vedete? Siamo arrivati noi, siamo durissimi nei confronti della associazione mafiosa», ma nella realtà quello che fa non porta risultato, perché qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è, ad esempio, tra l'attuale pena di 24 anni e la nuova, severissima pena che viene irrogata con questa legge, di 26 anni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.300, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.301, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.302, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.303 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con l'articolo che si intende approvare e che è stato votato in Commissione si dice che l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i delitti previsti agli articoli 314 e 317, ossia tutti i reati contro la pubblica amministrazione, è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Il mio emendamento, il 5.300, condivide la *ratio* di questa norma, ma non la limitazione ai soli reati contro la pubblica amministrazione, non solo per un equilibrio sanzionatorio, ma essenzialmente per una parità di diritti tra i cittadini.

Vi sembra normale che la pensionata che riscuote la pensione e che viene scippata davanti allo sportello della banca o dell'ufficio postale vedrà poi il ladro patteggiare e non restituire alcunché? O l'evasore fiscale, che tutti dite di voler combattere, che potrà magnificamente patteggiare senza restituire alcunché? Chi commette un'estorsione, ad esempio nei vostri confronti, potrà patteggiare senza restituire alcunché. Una cosa è se affermiamo il principio secondo il quale chi chiede il patteggiamento deve restituire, se c'è un profitto, mentre il relatore, volendolo limitare solo a questo tipo di reati, lo vuole escludere dall'articolo 3. È giusto, volete lasciare la riparazione pecuniaria all'articolo 3, ma qui invece venite a creare una disparità di trattamento.

Il senatore Zanda non frequentava il dipartimento del Centro per la riforma dello Stato, all'epoca del terrorismo, quando Pecchioli correttamente invitava tutti all'equilibrio delle pene e a tener conto dei diritti della povera gente, di coloro che meno hanno e che hanno necessità di essere protetti. Questo articolo, invece, introduce una differenziazione senza tenere conto di coloro che meno hanno. Mi domando allora: che senso ha? Il mio emendamento fa sì che questa regola si applichi a tutti i reati e non solo a quelli contro la pubblica amministrazione. Non è che sottraggo la regola per i reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, in alcuni di questi reati contro la pubblica amministrazione non c'è alcunché da restituire, perché c'è solo l'utilità.

Ripeto, si crea una diversità di trattamento. Il corruttore potrà magnificamente fare il suo patteggiamento senza restituire alcunché, mentre il corrotto deve restituire. Se c'è una regola generale, secondo la quale chi abbia avuto un profitto da un reato, un qualsiasi guadagno illecito, deve restituirlo per essere ammesso al patteggiamento, è una cosa; ma limitarsi ai reati contro la pubblica amministrazione è incoerente e determina incostituzionalità per differenti trattamenti rispetto agli altri.

Prendo atto che la maggioranza se ne frega di quelle che sono obiezioni di diritto, per la parità dei cittadini di fronte alla legge, votando senza rendersi conto che di fatto si stanno creando delle situazioni di disparità.

Vi invito dunque a leggere il mio emendamento, che mantiene integro l'obbligo di restituzione per coloro che sono responsabili di reati contro la pubblica amministrazione prima di poter chiedere il patteggiamento: l'unica cosa è che avranno questo obbligo così come gli altri autori di reati. Limitare questo obbligo solo ai responsabili di reati contro la pubblica amministrazione determinerebbe, dunque, una situazione di scollamento.

Prevedere invece per questi stessi reati la riparazione pecuniaria, così come stabilito all'articolo 3, è possibile in aggiunta. Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 5, si creerebbe invece una disparità di trattamento rispetto alle persone offese, che verrebbero trattate diversamente, a seconda che si tratti della pubblica amministrazione o di poveri cristi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 5; diversamente, il parere è contrario.

Fa eccezione l'emendamento 5.0.300, del quale chiedo l'accantonamento.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 5.301.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, desidero prima di tutto assicurare l'Aula sul fatto che questo è l'ultimo intervento che farò, senz'altro per la gioia del senatore Astorre. È l'ultimo intervento che farò, dopo di che alzerò le mani e comincerò a votare silenziosamente, com'è d'uopo quando tutto è già scritto.

In cambio mi permetto di chiedere, solo per questo intervento, un minimo di attenzione all'Assemblea, considerando il fatto che, se è vero che ciascuno di noi vota secondo quelle che sono le indicazioni dei Capigruppo, è altresì vero che in materie come queste ciascuno di noi, quando vota, determina conseguenze di non poco conto sul piano della vita personale dei cittadini.

Personalmente ritengo che l'articolo 5, oggetto di questo emendamento, sia incostituzionale. So bene che la pregiudiziale di costituzionalità è stata già respinta dall'Aula, ma mi permetto, per quel poco di attenzione che intendete dedicarmi, di chiedere a voi per quale ragione questo tipo di patteggiamento condizionato non è richiesto per il corruttore, mentre lo è per il concusso indotto, considerando che per il corruttore è prevista una pena da sei a dieci anni, mentre per il concusso indotto - se non ricordo male - la pena prevista è di gran lunga inferiore.

Vorrei conoscere soprattutto la ragione per la quale il corruttore generale, normale possa patteggiare senza la condizione, mentre analoga cosa non possa fare chi commette lo stesso reato, per cui è prevista la stessa identica pena: in altri termini il corruttore dei membri della Corte penale internazionale, degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di Stati esteri.

Dico questo perché nell'articolo 5 non vi è alcun richiamo al corruttore, non vi è alcun richiamo all'articolo 321 del codice penale, mentre vi è un richiamo esplicito all'articolo 322-*bis*. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una disparità di trattamento evidente, che sarà oggetto dell'attenzione della Corte. Addirittura - ma questo è solo un elemento di colore - in questo articolo si prevede l'impossibilità del patteggiamento normale, quindi patteggiamento condizionato, anche per il reato di peculato d'uso, la cui pena è da uno a tre anni.

Detto tutto questo sul piano della costituzionalità, vorrei fare con voi il seguente ragionamento: aderire al patteggiamento significa la possibilità di ottenere una diminuzione della pena fino ad un terzo. Mi permetto di rammentare a tutti quanti voi che chiedere il giudizio abbreviato significa ottenere una diminuzione della pena secca di un terzo. Quindi, sotto il profilo della convenienza, è più conveniente il giudizio abbreviato rispetto al patteggiamento. È chiaro però che, patteggiandosi la pena, si patteggia anche il limite da cui deve scattare la diminuzione, cosa che nel giudizio abbreviato rimane quantomeno opaca e insicura. Secondo voi, per quale ragione al mondo un soggetto - poco importa che abbia confessato o meno o abbia o meno collaborato - dovrebbe accedere al patteggiamento con la restituzione del maltolto, quando la stessa identica strada sotto il profilo della pena può tranquillamente raggiungere con il giudizio abbreviato?

E non vi è chi non veda e chi non sappia che il patteggiamento è utile non tanto ai fini della deflazione dei carichi giudiziari, quanto ai fini degli effetti che la sentenza di patteggiamento ha in tutti i procedimenti, i dibattimenti e quant'altro cui accedono i correi di chi ha patteggiato. Sotto questo profilo è estremamente emblematico quanto affermato proprio sul punto specifico dal procuratore aggiunto di Venezia Nordio, il quale, a chi si lamentava in ordine ad un tetto non particolarmente rilevante dei patteggiamenti, ha risposto di essere d'accordo e che forse noi abbiamo ragione, ma grazie a quei patteggiamenti l'accusa in dibattimento viene fortificata e, quando la gente comincia a patteggiare, iniziano a patteggiare tutti gli altri.

Siccome - per come vi ho detto - non vi è convenienza a percorrere il patteggiamento nelle condizioni date, perché gli stessi identici effetti - poco più o poco meno - possono essere raggiunti con il giudizio abbreviato, credo che questo articolo sia profondamente sbagliato sotto il profilo costituzionale, ma principalmente anche sotto quello della pratica giudiziaria. E poi delle due l'una: se noi immaginiamo un patteggiamento condizionato per tutti i reati che prevedono un provento economico o qualche altra utilità, in quel caso non vi è un problema di costituzionalità. Ma mi volete spiegare la ragione per la quale il concusso indotto deve patteggiare in termini condizionati e l'evasore fiscale no?

Sbaglio o l'evasione fiscale è uno dei problemi prioritari e più importanti in questo Paese? E non ritenete voi che, nell'immaginare il patteggiamento condizionato solo con riferimento a queste ipotesi di reato e non anche all'evasione fiscale, alla rapina a mano armata e all'estorsione pluriaggravata, vi sia un grande *vulnus* di natura costituzionale?

Allora la logica è: o seguire una disciplina per tutti i reati di questo genere, ivi compresi tutti quelli che presentano un problema di tipo patrimoniale; ovvero, lasciare il patteggiamento così com'è.

E dovete rispondere anche alla seguente domanda: se il patteggiamento prevede la restituzione integrale del prezzo del profitto del reato e quel provento o profitto del reato viene sequestrato nella fragranza del reato di corruzione, la restituzione è un di più rispetto al provento sequestrato? E come si muove sotto il profilo giuridico? Si muove come una riparazione pecuniaria, similmente a quanto scritto nell'articolo 3, non potendo sicuramente essere un risarcimento del danno?

Io ho l'impressione che anche qui la propaganda prevalga, almeno, sul buon senso del diritto. Allora, se l'*hashtag* che dobbiamo far girare è: "Tutti i corrotti in galera", e ci inventiamo questa norma, si tratterà di un *hashtag* propagandistico. La realtà sarà che i patteggiamenti non ci saranno e, in ragione della loro assenza, le condanne in fase dibattimentale saranno sempre di meno.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, desidero fare una breve replica all'intervento del senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Ma siamo in dichiarazione di voto!

[PRESIDENTE](#). Senatore Palma, può darsi che il relatore voglia fare una dichiarazione di voto confermando o modificando le sue opinioni. Ritengo sia comunque positivo che il relatore interagisca con le sue osservazioni.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, le mie valutazioni mirano a che l'Aula possa avere un'informazione bilaterale.

Intanto, mi permetto di rifiutare il paragone tra abbreviato e patteggiamento. È vero che l'abbreviato determina la riduzione dell'intero terzo, laddove il patteggiamento determina una riduzione fino ad un terzo. Si tratta, però, chiaramente, di riti completamente diversi.

Il patteggiamento determina la conclusione di quella vicenda giudiziaria in quella fase, ed è possibile soltanto per condanne fino a due anni di reclusione, fatta eccezione per il cosiddetto patteggiamento esteso, che non è neanche qui in discussione. Ovviamente c'è da osservare che l'abbreviato è possibile indipendentemente dai limiti della sanzione. Si può anche fare un abbreviato su una imputazione di omicidio, per la quale imputazione nessuno penserebbe di proporre un patteggiamento, che sarebbe del tutto inammissibile.

Il relatore si permette di dire che - come sempre accade - possono essere paragonate soltanto entità assimilabili, ma non entità talmente differenziate da determinare l'impossibilità di un raffronto che ubbidisca ai termini della razionalità.

Si pone poi un problema nelle vesti della costituzionalità, per una asserita irragionevolezza e/o disparità di trattamento. La questione è certamente nota, ma è altrettanto nota la circostanza che il patteggiamento va inserito tra determinati istituti premiali.

Quindi, noi ci troviamo nel contesto della riduzione dell'area di applicazione di un istituto premiale, una circostanza assolutamente ammissibile. Lo Stato prevede determinati istituti premiali e ne riduce l'applicazione con riferimento a situazioni che si ritengono immeritevoli della premialità implicata da quel determinato provvedimento. Ne abbiamo manifestazioni - per esempio - con riferimento all'articolo 4-*bis* della legge penitenziaria.

In sostanza, si tratta di istituti premiali e di benefici previsti in via generalista per una serie di reati che sono preclusi, al contrario, per determinati reati. Non è mai stata proposta alcuna questione di legittimità costituzionale e credo che, se lo fosse stata, sarebbe stata rigettata, per la ovvia ragione che il principio di uguaglianza impone che situazioni identiche non possano essere trattate in maniera differenziata ovvero che situazioni differenziate non possano essere trattate in maniera identica. Ma, se situazioni differenziate sono trattate in maniera differenziata, non si pone in alcun modo il problema della violazione del principio di uguaglianza, nemmeno sul versante dell'articolo 3 e, quindi, del principio di ragionevolezza.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «L. Calabrese-P. Levi» di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, che stanno seguendo i nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,33)**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 5.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.301, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.302.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dal

senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 5.0.300 il relatore ha chiesto l'accantonamento. Intende ora pronunciarsi al riguardo?

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, confermo la richiesta di accantonamento poc'anzi fatta.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.300 è pertanto accantonato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.301, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.302 è improponibile.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.700, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.302 e 3.303 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.304, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.305, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.301, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Presidente, non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.301, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 3.0.303 e 3.0.305 sono stato ritirati. L'emendamento 3.0.304 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[LO GIUDICE](#) (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 6.300 si vuole introdurre un nuovo comma all'interno dell'articolo 165 del codice penale, che già conferisce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di alcuni obblighi. Si definisce così una condizione necessaria per la concessione del beneficio rispetto ai reati di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione presso organi delle Comunità europee ed altro. Si inserisce, per questi reati, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione e al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Si tratta, quindi, di un adempimento di natura pecuniaria necessario al riconoscimento del beneficio, che costituirebbe titolo di riparazione in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter del codice penale (corruzione in atti giudiziari), in favore dell'amministrazione della giustizia.

È evidente che non stiamo parlando di risarcimento del danno, che ha altre finalità e rimarrebbe per questo pregiudicato. Stiamo parlando di una misura che ha l'obiettivo di intervenire in maniera più radicale accanto alle misure che stiamo assumendo, relative all'inasprimento delle pene, che da più parti sono state motivatamente indicate come non risolutive della questione. Questa misura interviene rispetto al profitto di un reato e, contemporaneamente, permette di ridurre il danno erariale subito dall'amministrazione pubblica.

L'emendamento prevede anche un'ipotesi in cui il reo non abbia la capacità economica di restituire quella somma e che, quindi, il risarcimento possa essere sostituito con la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Il parere sull'emendamento 6.300 è favorevole previa riformulazione. Si propone la soppressione della frase che segue al sostantivo «danno», dalle parole: «Qualora le condizioni economiche» sino alla parola «sospesa».

PRESIDENTE. In questo caso il parere sarebbe positivo?

D'ASCOLA, *relatore*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Lo Giudice, accetta la riformulazione?

[LO GIUDICE](#) (PD). Sì, accetto la riformulazione.

Rimane - immagino - valida la formulazione delle ultime due righe relative alla rubrica dell'articolo dove, dopo le parole «in materia», si aggiungono le parole: «di sospensione condizionale della pena e».

D'ASCOLA, *relatore*. Certo.

[PRESIDENTE](#). Per i colleghi, a pagina 41, l'emendamento è riformulato sopprimendo le parole da «Qualora» fino a «sospesa».

Senatore D'Ascola, resta la parte della rubrica che comincia con «*Consequentemente*»?

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Certo. Vorrei solo spiegare che la proposta di soppressione è determinata dal fatto che non si possono imporre lavori socialmente utili perché vi sarebbe un profilo di incostituzionalità. Questa è la ragione.

[PRESIDENTE](#). Su questo emendamento abbiamo fatto chiarezza.

In merito agli emendamenti aggiuntivi, avendo lei richiesto l'accantonamento dell'emendamento 5.0.300, per ragioni logiche deve essere accantonato anche l'emendamento 6.0.300. Dispongo, quindi, l'accantonamento.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.301. L'emendamento 6.0.302 è stato ritirato.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.300 (testo 2).

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei l'attenzione del relatore.

Non comprendo il parere favorevole, se non per il fatto che l'emendamento è firmato dai senatori Lo Giudice e Lumia. Lo abbiamo già votato, relatore.

L'articolo 3, che abbiamo votato, dice che con la sentenza di condanna per uno di questi delitti è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto da pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione.

L'emendamento 6.300 prevede che «Nei casi di condanna (...) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata». Ma come «la sospensione condizionale»? Se abbiamo votato che comunque la condanna, anche ad un giorno di carcere, comporta l'obbligo di restituzione e pene pecuniarie, perché diamo parere favorevole a questo emendamento? È evidente che qualunque condanna, anche nel limite della sospensione condizionale, porta già a questo risultato.

Forse il relatore era distratto oppure è stato pressato dal collega Lumia e, quindi, ci siamo limitati solo alla seconda parte. Ma, in effetti, il testo è uguale a quello che abbiamo già votato e sarebbe ridicolo prevedere l'obbligo di restituzione per la sospensione condizionale, quando anche un giorno di carcere, ossia qualsiasi sentenza di condanna, porta già quella conseguenza.

Credo che questa volta debba essere fatta una riflessione per esprimere un parere negativo oppure per invitare a ritirare l'emendamento. E, quindi, invito il relatore e il Governo a rendersene conto.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, mi sono iscritto a parlare per lo stesso argomento.

Forse il detto latino *repetita iuvant* non serve: abbiamo già previsto questa norma all'articolo 3 e ora, per una questione di mera civetteria politica, per far vedere fuori, forse ai propri amici e conoscenti, che un emendamento è stato approvato e per appuntarsi due medaglie al petto, la si ripete con un emendamento superfluo, che - come ben ha colto il senatore Caliendo - non serve veramente a nulla.

Signor Presidente, invito il senatore Palma ad intervenire nuovamente...

CARDINALI (*PD*). Basta!

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). ...perché le cose che ha detto prima erano talmente lapalissiane e veritiere che ne deve essere lasciata traccia. In questo Senato c'è ancora qualcuno in grado di pensare, di ragionare e di far valere il diritto sancito dalla nostra Carta costituzionale. Non possiamo lasciare la parola solo a chi si intende di mafia, a chi si intende un po' troppo di mafia: gli interventi del senatore Lumia sono di un'esperienza e di una conoscenza uniche che mi fanno rabbrivire.

Dobbiamo, quindi, contrapporre la forza della nostra ragione e del nostro garantismo a chi, invece, in maniera sciatta, con narcisismo e civetteria politica, vuole appuntarsi una nuova medaglia tramite un emendamento che non serve proprio a nulla, perché la norma è già prevista, come ben ha colto il senatore Caliendo. Stiamo facendo un emendamento fotocopia, che ovviamente serve solamente per propaganda e non certamente ai fini della giustizia.

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Relatore, lei ha già espresso il parere sugli emendamenti in esame. Intende fare una dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo?

D'ASCOLA, *relatore*. No. Intervengo per dare una spiegazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, non c'è dubbio che in questo caso si tratti di una materia speciale. Non stiamo dicendo che la condanna è subordinata a un qualcosa (l'evocazione dell'articolo 3). Con l'emendamento 6.300 specifichiamo a cosa può subordinarsi la sospensione condizionale della pena. È chiaro, poi, che la sospensione condizionale della pena è un beneficio che si applica nei casi di condanna: se l'imputato è assolto, non gli deve essere sospesa la condanna, e questo mi pare di tutta evidenza.

Nel caso specifico, invece, stiamo parlando di una cosa già prevista nell'articolo 165 del codice penale, che disciplina, tra l'altro, le circostanze e gli adempimenti ai quali può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ora ripeto quanto ho detto all'inizio, dando conto delle ragioni del parere favorevole in materia di sospensione condizionale della pena. In questo caso, tra l'altro, l'articolo 165 evoca non soltanto la restituzione, ma anche la riparazione, tant'è che, esordendo e dando conto del parere favorevole all'emendamento a prima firma del senatore Lo Giudice, io dissi che la ragione della soppressione della condanna nei casi di patteggiamento, di cui all'articolo 3, oltre che con riferimento all'articolo 5, trovava giustificazione anche nell'emendamento 6.300, sul quale avrei espresso parere favorevole.

In definitiva, quello che si perde sul versante dell'articolo 3 si recupera sul versante dell'emendamento 6.300, come avevo già detto all'inizio dell'illustrazione dei pareri.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.300 (testo 2), presentato dal senatore Lo Giudice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.300 è accantonato, essendo connesso all'emendamento 5.0.300 precedentemente accantonato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.301, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.302 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, finalmente qualche emendamento non parla di pena ma di prevenzione della corruzione.

Lei ricorderà che, nel 2012, abbiamo votato una legge recante, in gran parte, disposizioni per la prevenzione della corruzione, che molte volte non è applicata, e in piccola parte, l'aumento delle pene, che oggi riproponiamo con questo disegno di legge.

L'articolo 1, comma 3, attribuisce all'Autorità anticorruzione, presieduta dal magistrato Cantone, di fronte a condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza, il potere di ordinare a tutte le società l'eliminazione di atti o di clausole contrarie a tali regole. Nel momento in cui viene ordinata l'eliminazione e la società o la stazione appaltante non esegue e non si adegua all'ordine, cosa succede? L'Autorità anticorruzione dovrebbe rivolgersi al TAR o al giudice ordinario per ottenere l'eliminazione di quel provvedimento, quando saranno già finiti i lavori? Allora, con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, credo che l'Autorità anticorruzione possa assumere provvedimenti in sostituzione dei competenti organi amministrativi, dopo aver dato quell'ordine a cui ho fatto riferimento.

L'emendamento successivo 7.301 dispone, modificando l'articolo 1, comma 32, della stessa legge del 2012, la trasmissione di una serie di notizie, in relazione a fatti che attengono la procedura di appalto, all'Autorità anticorruzione, che contemporaneamente vanno pubblicate *on line* per i doveri di trasparenza. Per questa ragione, l'emendamento prevede che la trasmissione di queste notizie all'Autorità debba avvenire ogni sei mesi, mentre, ai fini della pubblicazione, quelle notizie vanno trasmesse ai Lavori pubblici ogni anno (e saranno pubblicate ogni anno). A mio avviso, infatti, ai fini dell'attività dell'Autorità anticorruzione, occorre prevedere che quelle stesse notizie vengano trasmesse dalla stazione appaltante all'Autorità anticorruzione.

Si tratta di due emendamenti che intervengono nella fase precedente all'effettuazione delle opere e volti, quindi, ad evitare qualsiasi ipotesi di corruzione attraverso una maggiore trasparenza ed una maggiore conoscenza da parte dell'Autorità anticorruzione.

PETROCELLI *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G7.100 impegna il Governo ad assumere un'iniziativa concreta. C'è un dato che risulta dalla presentazione del rapporto dell'organismo indipendente di valutazione sull'attività segnalata dall'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione. Dall'ultimo rapporto consegnato emerge un dato in relazione al controllo su 98 enti obbligati a presentare la loro valutazione di trasparenza, tra cui 35 aziende sanitarie locali, 8 Autorità indipendenti, 20 Comuni Capoluogo di Regione, 13 Ministeri e 22 Regioni. Ebbene, il 92 per cento dei Ministeri ha espletato tutte le procedure previste, pubblicando l'attestazione OIV (cioè quella relativa agli organismi indipendenti di valutazione), tranne il MISE, il Ministero dello sviluppo economico.

Con questo ordine del giorno vorremmo che il Governo adottasse in maniera rapida tutte le opportune iniziative perché questa mancanza, che coinvolge un Ministero di caratteristiche veramente rilevanti, possa essere colmata. Chiediamo che si possa fare in modo che dal 92 per cento si arrivi al 100 per cento dei Ministeri che hanno espletato tutte le pratiche relative all'OIV. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FUCKSLA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, il contenuto dell'ordine del giorno G7.104 riprende

quello dell'emendamento 11.0.309, dichiarato inammissibile. Francamente mi sfuggono le ragioni di questa scelta e, anzi, chiedo, se possibile, spiegazione ed invito a rivalutare eventualmente questa decisione.

Gli inglesi parlano di *revolving doors* (porte girevoli) per designare il fenomeno dell'occupazione delle istituzioni da parte del ceto politico per sistemare parenti, amici e amici degli amici e dispensare favori. Da noi è una prassi più che consolidata. Penso a tutti quei politici che nella scorsa legislatura sedevano in Parlamento o erano membri del Governo, ai quali dopo sono stati attribuiti incarichi in fondazioni, *authority*, enti ed organismi pubblici di vario tipo, talora di dubbia utilità, sia pure con le dovute differenze fra ruoli puramente formali e simbolici e posti di minore visibilità mediatica, ma di grande potere. Il problema ha trovato una soluzione solamente a livello locale, grazie ad un decreto nel 2013.

Piena libertà, invece, per i pesci grossi (si fa per dire): chiunque abbia ricoperto ruoli nazionali (quindi ex Ministri, ex parlamentari ed ex Sottosegretari) può migrare a piacimento da un incarico all'altro, senza limite alcuno.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,01)

(Segue FUCKSIA). Lo stesso presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha affermato con chiarezza che questa lacuna va colmata. Quale migliore occasione di questa?

Ricordo che con questo emendamento si incide su un decreto attuativo della legge Severino, che ha trattato il tema dell'anticorruzione. Per questo ho presentato un solo emendamento al testo in discussione, che va proprio in questa direzione, precludendo il ricollocamento degli "ex" per due anni dalla loro uscita dal Palazzo. Il Movimento 5 Stelle lo dice da sempre: la gestione amministrativa deve essere indipendente dai partiti. Basta inciuci, basta giochi di potere, basta favoritismi.

Giornalisticamente questo emendamento potrebbe essere definito «norma anti-trombati». Io, più garbatamente, prendo in prestito le parole del presidente Renzi, che il 22 ottobre 2012, rivolgendosi a Giovanna Melandri, da poco nominata presidente della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, disse: «C'è una vita fuori dalla politica, c'è un mondo, la bellezza delle relazioni, mettersi in gioco nel privato, com'è possibile che ci sia ancora una via d'uscita come il MAXXI quando esci dal Parlamento?», e la definisco: «norma a tutela della bellezza delle relazioni». Invito tutti a votarla.

Immagino che in particolare i colleghi del PD, prendendo spunto dalle parole del proprio segretario, non avranno problemi a dare il proprio sì. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MORONESE](#) (M5S). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G7.105.

La corruzione è dilagata, perché mafiosi e corrotti hanno un terreno comune: arricchirsi. «La corruzione in Italia è un fenomeno di sistema assolutamente dilagante, perché mai efficacemente contrastata e combattuta, ma anzi per troppo tempo tollerata e giustificata» e sul cui fronte vi è stato un «deciso arretramento quando sono state assicurate ampie prospettive di impunità per il falso in bilancio»; utilizzo e condivido queste parole del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.

Il Movimento 5 Stelle è stato sempre duro in materia di lotta alla corruzione e alla mafia e lo dimostriamo ogni giorno. Al momento, ci troviamo di fronte ad un sistema normativo insufficiente e contraddittorio e non mi riferisco solo alle pene per i delitti di corruzione di cui abbiamo più volte discusso: pensiamo, ad esempio, alla disciplina dell'inconferibilità degli incarichi amministrativi. Attualmente, il decreto legislativo n. 39 del 2013 individua i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, che comportano l'esercizio di funzioni amministrative e di amministrazione e gestione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, a soggetti interni o esterni alla pubblica amministrazione.

Sono inconferibili, cioè è precluso il conferimento di incarichi, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale; coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto

cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi; coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. Da una prima lettura, emerge un'evidente contraddizione tra le cause ostative all'assunzione di incarichi amministrativi: non è contemplato il cosiddetto danno erariale, consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione, o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali, così come disposto dall'articolo 1223 del codice civile.

Dunque, ricapitolando, se una persona cagiona un danno erariale e viene condannata a risarcire un ente pubblico per il danno cagionato, può continuare ad operare per lo stesso ente e continuare ad assumere altri incarichi, magari cagionando ulteriori danni in altre amministrazioni.

Tutto questo non è accettabile, per questo motivo chiediamo al Governo, con quest'ordine del giorno, di assumere due impegni. Il primo è a provvedere alla revoca immediata di ogni incarico affidato dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici, da enti di diritto privato in controllo pubblico, a soggetti condannati - anche con sentenza non definitiva - per illeciti amministrativi, con particolare riferimento al danno erariale. Il secondo è a provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconfirmità degli incarichi amministrativi, anche per soggetti condannati con sentenza non definitiva, per illeciti amministrativi, con specifico riguardo al danno erariale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CRIMI (M5S). Signora Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G7.102 non tanto per chiedere che sia votato, quanto per evidenziare la stranezza delle norme e di come si interpreta l'anticorruzione da parte di questo Governo.

L'articolo 7 ha previsto una serie di norme che prevedono un ruolo fondamentale dell'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione. Sono state introdotte anche dal decreto-legge n. 90 del 2014 delle norme che riguardano l'ANAC ed altri suoi compiti. Eppure con la legge di stabilità approvata qualche mese fa dalle Camere è stata prevista una decurtazione di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, delle risorse stanziare per l'Autorità nazionale anticorruzione. Se questo è il modo di interpretare l'anticorruzione, se questo è il modo di interpretare l'aumento delle funzioni di un organo che oggi si sta rivelando importante e fondamentale nel denunciare e anche nell'esprimere pareri importanti sull'anticorruzione, non capiamo quale sia la logica.

Il nostro ordine del giorno impegna al Governo a ripristinare i fondi che, a nostro avviso, sono stati tagliati in maniera sconsiderata all'ANAC per gli anni 2015, 2016 e 2017. Invitiamo il Governo a ripristinare quei fondi togliendoli magari da qualche altro spreco. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.300.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.301 si richiede la seguente riformulazione: «Al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, dopo le parole "somme liquidate" inserire le seguenti: "le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2"». In questi termini di riformulazione il parere è favorevole.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.302 e 7.303.

Esprimo quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G7.100 se accolta la seguente riformulazione, potrei dire tradizionale: aggiungere dopo le parole «impegna il Governo» le parole «a valutare l'opportunità di».

Esprimo poi parere contrario sull'ordine del giorno G7.101 e parere favorevole agli ordini del giorno G7.102, G7.103 e G7.104, se accolti come raccomandazione.

Esprimo quindi parere contrario sull'ordine del giorno G7.105 e parere favorevole all'ordine del giorno G7.106.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi, segnalo che l'emendamento 7.0.300 è stato ritirato, che gli emendamenti da 7.0.301 a 7.0.306 sono stati dichiarati improponibili.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.307 e 7.0.308.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei che tutti mi ascoltassero. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Ci proviamo, senatore.

Collegli, il senatore Caliendo chiede l'attenzione dell'Aula.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Stiamo parlando dei poteri di vigilanza dell'Autorità anticorruzione sulle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, alla lettera *f*), prevede che l'Autorità eserciti la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo. Nello stesso articolo 1 si prevede inoltre, al comma 3: «Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera *f*)» - quello che ho appena letto - «la Commissione» - cioè l'Autorità anticorruzione - «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati».

Nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non adempia all'ordine di espunzione di alcuni atti, con il mio emendamento ho proposto che, previa delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, trattandosi di pubblica amministrazione, l'Autorità anticorruzione possa adottare i provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e alle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza.

Su questo emendamento viene però espresso parere contrario e non si capisce perché. Si tratta di una regola fondamentale per evitare la corruzione. Vorrei capire allora la ragione per la quale è stato espresso un parere contrario.

L'Autorità anticorruzione ha già i poteri per intervenire, in base all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, che ho prima richiamato. Il problema è un altro: se la pubblica amministrazione di fronte all'ordine non si adegua, che facciamo? Si va al TAR o dove? In ogni caso, di fatto avremmo un contrasto tra pubbliche amministrazioni.

Credo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che è anche il vertice della pubblica amministrazione nel nostro Paese - possa deliberare di volta in volta, e solo in casi eccezionali, l'autorizzazione per l'adozione da parte dell'Autorità anticorruzione dei provvedimenti imposti dal piano. Badate, l'Autorità può addirittura adottare il piano, ma per i provvedimenti soppressivi di atti non ispirati alla trasparenza può solo limitarsi all'ordine, non può fare altro.

La mia domanda è perché è stato espresso parere contrario a tale emendamento. Questa è una norma

seria per chi vuole fare un'effettiva lotta alla corruzione. Mi si dica la ragione specifica, poiché opporsi ad essa significa affermare, né più né meno, che non vogliamo rendere effettivo il potere dell'Autorità anticorruzione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Caliendo, accetta la riformulazione proposta all'emendamento 7.301?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.302.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, sorprendentemente prima non ho avuto il tempo di interloquire con il Vice Ministro e con il relatore sull'emendamento 7.302, ma vedo che su di esso c'è un parere contrario. Ci tengo a specificare che si tratta di un raccordo normativo, atteso che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche non esiste più, perché oggi i suoi compiti sono assorbiti dall'ANAC. Do il riferimento normativo, se può essere utile per un riscontro: la norma che ha assegnato all'ANAC le funzioni della Commissione è quella disposta dal decreto-legge n. 101 del 2013, all'articolo 5, quindi penso che sia di tutta ragionevolezza provvedere a questa correzione del testo, che è solo di tipo formale. Altrimenti, se la maggioranza e il Governo ritengono di avere necessità di tempo, propongo di accantonare l'emendamento per verificare se quanto esposto corrisponde a verità.

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, è una sorta di proposta di coordinamento.

D'ASCOLA, *relatore*. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 7 è l'ANAC.

BUCCARELLA *(M5S)*. Ma perché usate il termine «Commissione»?

D'ASCOLA, *relatore*. C'è scritto nella legge.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, si tratta di una raccomandazione che l'ANAC ha fatto al Governo e che forse è sfuggita: è la segnalazione n. 2, fatta nel febbraio 2015. Si tratta di individuare qual è l'autorità che ha la potestà di erogare le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (il famoso decreto attuativo anche della legge Severino in tema di trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Stiamo quindi parlando della normativa che impone la pubblicazione sulla Rete dei compensi e degli incarichi.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, lei è già intervenuto per dichiarazione di voto.

BUCCARELLA *(M5S)*. Infatti sto dichiarando il mio voto favorevole auspicando che, rispetto al parere contrario del Governo e del relatore, si possa avere un attimo di resipiscenza e di verifica di quanto sto dicendo, anche accantonando l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo avevo capito. Chiedo al relatore se accoglie la sua richiesta.

D'ASCOLA, *relatore*. È stato dato parere favorevole all'ordine del giorno G7.100...

PRESIDENTE. Senatore, parleremo degli ordini del giorno quando ci arriveremo, altrimenti si fa confusione.

D'ASCOLA, *relatore*. Stavamo chiarendo la ragione del parere contrario all'emendamento 7.302, perché ritenevamo che vi fosse una connessione con l'ordine del giorno G7.100, al quale si era dato parere favorevole. Peraltro, come questione di ordine generale, perché altrimenti non si capiscono le

ragioni del sì e del no, si era ripetutamente detto in Commissione anche nel corso dei lavori che le norme di natura preventiva sono assolutamente necessarie ma che mancava, nel contesto del dibattito, un documento razionalmente orientato e completo in materia di prevenzione.

Il testo sulla prevenzione deve essere un testo organico. La Commissione ha ritenuto di non potere intervenire in maniera estemporanea sul tema della prevenzione, perché questo tema deve essere oggetto di un testo complessivo. Noi non possiamo intervenire di volta in volta, tant'è che i pareri favorevoli sono mirati agli obblighi informativi, per allargare l'informazione. Abbiamo, infatti, ritenuto di non spostare nulla o di non determinare conflitti con quanto comunque si dovrà fare in seguito.

PRESIDENTE. Rimane pertanto il parere contrario del relatore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.303, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Petrocelli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 o insiste per la sua votazione.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.101.

CASTALDI *(M5S)*. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.101, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G7.102, G7.103 e G7.104 sono accolti come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.105.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, con questo ordine del giorno noi abbiamo chiesto la revoca immediata, per ogni incarico nella pubblica amministrazione, per i soggetti condannati per illeciti amministrativi o danno erariale.

Con questo parere contrario il Governo e il relatore non hanno mostrato la benché minima intenzione di andare in questo verso, non esprimendo neanche un parere favorevole con riformulazione o come raccomandazione, che comunque non avrei accettato.

Invece di dare l'indicazione di voler andare in questo verso, avete fatto una misera e pessima figura. Si trattava di stare da parte dei disonesti o dei disonesti. E abbiamo capito voi da che parte state! Insisto pertanto per la votazione dell'ordine del giorno *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.105, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.106 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.0.300 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 7.0.301 a 7.0.306 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.307.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signora Presidente, intervengo su due miei emendamenti, il 7.0.307 e il 7.0.308, che vanno nel senso della prevenzione.

Se oggi si aprono i giornali, si legge che gli incarichi di studio e gli arbitrati sono forme spurie adottate dalle pubbliche amministrazioni per la corruzione. Ormai ne sono pieni i tribunali e i giornali. E lo stesso vale per i libri scritti da grandi esponenti politici e statisti, o pseudotali. Gli incarichi a professionisti della porta accanto, o dello studio accanto, sono una pratica adottata dalle oltre 8.000 amministrazioni italiane e, ovviamente, dalle società partecipate.

Era un modo per dirvi: attenzione che la corruzione è in questi incarichi di studio. *(Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*. Negli arbitrati e nell'affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali, quelli dati *in house*, cioè al proprio interno: si costituiscono società il cui amministratore delegato è del proprio partito e poi l'amministrazione dà a questa società l'incarico e le affida servizi di vario genere.

Questo emendamento era una forma per dirvi: se volete veramente combattere la corruzione ed il malaffare questa è la strada. Qualcuno vi ha indicato la strada, ma abbiamo capito che questa strada non la volete perseguire e volete continuare, con le vostre cooperative rosse, a concludere i vostri sporchi affari!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.307, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.308, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signora Presidente, l'articolo 8, che riguarda il famoso falso in bilancio, ha avuto un percorso estremamente difficoltoso ed accidentato e forse è una delle poche parti succose che rimangono in questo disegno di legge, che è stato infinitamente smembrato e nel quale si sono un pochino perse le tracce della volontà fondamentale. *(Brusio)*.

Come dice il senatore Caliendo, a me piacerebbe essere ascoltata. Nell'emendamento 8.300 ho voluto raccogliere tutta una serie di principi che ho visto i colleghi hanno presentato separatamente negli emendamenti successivi. Presentando questo emendamento faccio anche una sorta di dichiarazione rispetto alle tracce, che saranno accolte o non accolte, presenti negli emendamenti successivi.

In buona sostanza, quello che succede con il falso in bilancio... *(Brusio. La senatrice Mussini smette di parlare)*.

PRESIDENTE. Purtroppo nelle discussioni lunghe, senatrice, è molto complicato. Prego il senatore Lumia ed il rappresentante del Governo di non intrattenersi nell'emiclo.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Quello che è significativo è che parliamo di falso in bilancio, un tema che ha appassionato tanto, dentro e fuori quest'Aula, rispetto al quale tutti si vogliono appuntare delle stellette

sul petto, quindi forse sarebbe il caso che capissimo sia cosa stiamo facendo sia cosa non stiamo facendo.

Con l'emendamento presentato dal Governo si attua un'operazione che qui in Aula è stata ripetutamente criticata e cioè l'innalzamento delle pene, che però vengono trattenute accuratamente entro i cinque anni, il che le fa rientrare, in modo non casuale ma voluto, in quanto è stato approvato e non è ancora entrato in vigore (perché andrà in vigore tra un paio di giorni) e cioè nella famigerata «tenuità del fatto». Stiamo ragionando quindi su un articolo all'interno del quale troviamo pene che è previsto che tra due giorni rientrino nella fattispecie della tenuità del fatto.

Non solo. È vero che viene introdotta una modifica delle pene, ma è anche vero che all'interno di questa formulazione, con alcune diciture, viene talmente ristretto l'ambito di applicabilità della norma che di fatto reintroduciamo un falso in bilancio rendendolo però sostanzialmente poco applicabile.

Passo ad illustrare il contenuto del mio emendamento. Intanto io propongo di sostituire con le parole «un vantaggio» l'attuale formulazione dell'articolo 8, che è «un ingiusto profitto» per sé o per altri. Di fatto questa è una limitazione della portata applicativa; è infatti difficile dimostrare che l'attività sia stata compiuta per conseguire un ingiusto profitto. Peraltro, accade anche che i falsi in bilancio spesso non siano tesi a conseguire un profitto immediato, ma piuttosto ad occultare delle perdite, al fine di fingere che un'attività sia ancora in buona salute, quando magari è completamente decotta. Si potrebbe dire che questo è un ingiusto profitto indiretto; però, di fatto, possiamo anche dire che a volte non c'è un ritorno per i soggetti che siano autori del reato stesso o per qualcun altro. Rimane comunque il fatto che si tratta di un grave danno che viene procurato a chi con quella società ha oppure ha avuto rapporti.

Un altro aspetto che trovo estremamente rilevante è il fatto che sia stata inserita l'espressione «fatti materiali» al posto di «informazioni», perché l'espressione «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» esclude tutta la parte relativa alle valutazioni, che tra l'altro spettano proprio ai vertici, nel momento in cui si forma il bilancio. Escludere le valutazioni e considerare solo i fatti materiali non è sufficiente. Faccio un esempio. Poniamo il caso che io abbia 100 veicoli in un magazzino, ai quali assegno, per mia valutazione, un valore di 10.000 euro l'uno; avrò un valore totale di 1 milione di euro. È chiaro che il fatto materiale consisterebbe nel modificare il numero dei veicoli che ho in magazzino; però, se io vado a modificare il valore dei veicoli stessi, comunico comunque un'informazione falsa, ma non un fatto materiale non rispondente al vero, perché si rimane nell'ambito delle valutazioni.

Un altro aspetto è costituito dalla soppressione dell'avverbio «consapevolmente», così come dalla soppressione dell'espressione «concretamente idoneo ad indurre altri in errore». Questa di fatto è un'ulteriore limitazione della possibilità di applicare questa norma, perché occorre che ci sia una condotta decettiva e, allo stesso tempo, questa condotta deve esserlo in concreto. Tra l'altro, non si risolve il problema dell'esatta definizione di colui che viene tratto in errore. Si dice infatti: «indurre altri in errore». Altri chi? Tra l'altro, la definizione di questi «altri» dipende anche dalla capacità di leggere un bilancio e di cadere in errore; dipende quindi dalle qualità soggettive di questi «altri», che concretamente dovrebbero essere indotti in errore. La soppressione dell'avverbio «consapevolmente» viene chiesta per le stesse ragioni che mi inducono a chiedere la soppressione dell'espressione «concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

Gli emendamenti all'articolo 9 li vedremo successivamente. Queste stesse considerazioni che mi hanno portata a presentare questo emendamento all'articolo 8 sono alla base anche degli emendamenti all'articolo 10, dove vengono ripetuti gli stessi contenuti. *(Applausi della senatrice Bencini)*.

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente con l'articolo 8 si fa un passo in avanti, perché si reintroduce il principio della punibilità del falso documentale societario e si consente alla giurisdizione di tornare a tutelare gli interessi dei creditori e dei risparmiatori. Però ci sono troppi paletti e troppe trappole. Si distingue tra l'ambito delle società non quotate e quello delle quotate e questo può essere ragionevole. La condotta incriminata è l'esposizione di fatti non rispondenti al vero e questo non mi preoccupa perché tutti i fatti sono, in qualche misura, oggetto di valutazione, posta più, posta meno. Una stima può essere palesemente falsa se totalmente sganciata dai valori contenuti, ma il testo proposto forgia

un reato a dolo specifico con una tale scalettatura che sembra fatta apposta per gli azzeccarbugli berlusconiani. Si mette il falso commissivo e quello omissivo; c'è quello nelle società quotate e quello delle società non quotate. Poi c'è la necessità che il falso sia idoneo concretamente a indurre il lettore in errore. Come vedete, gli oggetti dell'accertamento del giudice sono plurimi, ma non basta: è prevista... (*Brusio. Il vice ministro Costa conversa con il relatore*) ...signora Presidente, ma io a chi sto parlando? Non c'è nessuno del Governo.

PRESIDENTE. Senatrice, non posso costringere. Posso solo chiedere ai colleghi di fare silenzio, al rappresentante del Governo di sedere ai banchi destinati all'Esecutivo e al relatore di ascoltare l'illustrazione degli emendamenti che saranno oggetto del suo parere.

RICCHIUTI (PD). Dicevo, che non basta: è prevista una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e un'ipotesi scriminante per quelli di particolare tenuità. Allora, mi domando e dico: a che serve quel termine «rilevanti»? C'è un limite di finalità; c'è l'idoneità della condotta; ci sono le ipotesi attenuanti e quella scriminante. A che serve dire che il solo falso punibile è quello sostanzioso o rilevante? Oltre che sul piano logico, quella parola è anche una sgrammaticatura giuridica. Quello che può essere rilevante per il giudice di Varese potrebbe non esserlo per quello di Brescia.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il brusio perché è veramente insostenibile.

RICCHIUTI (PD). Quello che è rilevante per il settore merceologico meccanico a Monza potrebbe non esserlo per l'ambito agroalimentare di Treviso.

Insomma, la rilevanza è un concetto del tutto indeterminato e contrastante con l'articolo 25 della Costituzione.

Invito, quindi, ad approvare l'emendamento 8.311, che, peraltro, va incontro ai rilievi espressi nel parere della Commissione affari costituzionali.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei ricordare a tutti che da sempre nel falso in bilancio, quando si parla di comunicazioni non rispondenti al vero, è sempre stata aggiunta la frase «ancorché oggetto di valutazioni».

Nel corso dell'esame in Commissione ho chiesto al relatore e al Governo se, essendo oggetto di valutazione, non è più punibile. Mi è stato risposto che sarà la giurisprudenza a dire sì o no. Vorrei ricordarvi un articolo sul «Corriere della Sera», a firma di Ferrarella, il quale dice che dal testo sono state espunte le valutazioni. Per cui, a una lettura letterale, il testo porta ad escludere che le valutazioni possano rientrare nel reato. Rispetto a questa incongruenza e indecisione o genericità della norma, come volete chiamarla, vi chiedo di valutare quale può essere la posizione di un'azienda straniera che deve venire a investire in Italia. Prima di investire, ovviamente vuole rendersi conto di quale sono le norme penali che sovrintendono alla corretta gestione delle informazioni sociali.

Nell'ipotesi di specie, la domanda è la seguente: se voi vi trovaste al posto dell'amministratore delegato di quella società, non sareste in grado di dire se la dizione «ancorché oggetto di valutazioni» sia o meno presente nel testo. Credo che tale dizione non possa non essere inserita. Infatti, quando dipendono da stime, le notizie non risultate veritiere... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la sua voce sovrasta anche quella del senatore che parla al microfono.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Immaginiamo che un determinato fatto, che io devo comunicare dipenda da stime e che, per ipotesi, i miei esperti e consulenti a cui mi sono rivolto siano quattro commercialisti che hanno, nella valutazione, dato una stima di un certo tipo; un domani un pubblico ministero potrebbe contestarla, dicendo: siccome le stime dicevano 100 e il mio consulente tecnico dice 105, hai commesso il reato.

Pertanto, in primo luogo, occorre specificare all'interno del testo se le espressioni non rispondenti al vero comprendono o meno le valutazioni. Poi vedremo, nell'articolo 2621-*bis*, di cosa si tratta. Nell'ipotesi che le valutazioni siano comprese, dobbiamo porci il problema del limite di scostamento, altrimenti tutto è punibile.

Vogliamo affossare definitivamente l'economia italiana già in crisi? Vogliamo mettere le piccole

imprese nell'impossibilità di funzionare? Liberi di farlo. Per il momento, signora Presidente, mi limito a dire che comunque questa precisazione è necessaria all'interno del testo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, ovviamente, sia nella relazione introduttiva, come anche nell'intervento che ho fatto allorquando ho commentato gli emendamenti, ci sono tutte le risposte alle questioni che sono state poste. Nessuno ha la presunzione di dire che la propria risposta è la verità, ma, dal punto di vista della completezza delle argomentazioni, ognuna delle obiezioni che sono state proposte in questa sede ha già avuto, in due occasioni, un'articolata risposta. Siccome, però, è giusto che il dibattito sia il più possibile approfondito e articolato e che le questioni, ancorché trattate, lo siano ulteriormente, visto che gli argomenti usati non hanno avuto l'efficacia persuasiva di indurre a diverse considerazioni, è giusto che il relatore si spenda ulteriormente.

La prima delle questioni proposte riguarda i fatti rilevanti. Io ho reiteratamente detto che l'espressione «rilevanti», l'aggettivo «rilevanti», non è usato come elemento quantitativo indeterminato. Infatti, in questo caso si potrebbero porre quei problemi di costituzionalità in relazione alla sentenza del 1989, n. 247, della Corte costituzionale. Io uso il condizionale («si potrebbero porre») perché non è vero che quella sentenza sia generalizzante. Quella sentenza dice con assoluta chiarezza che non è possibile che l'intero carico di disvalore di una fattispecie graviti su elementi indeterminati di tipo quantitativo della fattispecie, perché, se questo carico di disvalore gravasse su elementi della condotta, secondo la Corte costituzionale il principio di legalità e di ragionevolezza non riceverebbero alcuna ferita. Infatti, vi sarebbe comunque una rilevante - e torno, non a caso, sull'aggettivo «rilevante» - disvalore di condotta. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, relatore.

Colleghi, credo che il relatore stia facendo uno sforzo per rispondere alle obiezioni che sono state sollevate su un tema molto delicato; quindi, vi pregherei di abbassare il tono della voce o, ancora meglio, di tacere.

D'ASCOLA, relatore. Ora, il paradosso è costituito, tra l'altro, dalla circostanza che molti illustri senatori si lamentano che il fatto è iperpregnante. Abbiamo obiezioni che si lamentano che sia stata usata l'espressione «fatti materiali»; si lamentano del «concretamente idoneo»; si lamentano del «consapevolmente», ossia di tutte quelle componenti dimostrative di una evidente gravidanza fattuale della componente oggettiva come del suo versante soggettivo. Voglio dire che il fatto è un fatto iperdeterminato e che l'attributo di rilevanza non è un elemento quantitativo indeterminato, ma un elemento ulteriormente confermativo della gravidanza sul piano della offensività della condotta dal momento che rilevante significa qui effettivamente dotato di carica di offensività.

Già due volte ho dato una spiegazione - ci mancherebbe altro, ovviamente ognuno è libero di poter dire che queste spiegazioni non convincono; nessuno ha la pretesa di convincere gli altri - ma adesso lo faccio per la terza volta: «rilevante» significa un fatto materiale dotato di una capacità concretamente offensiva dell'interesse giuridicamente protetto. Questo lo si fa nel solco di una giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce il principio di offensività in due dimensioni tra di loro concorrenti: in senso astratto, perché la norma deve essere popolata di elementi dimostrativi della astratta offensività della condotta; in senso concreto, perché questo richiamo contenuto nel testo della norma impone al giudice una interpretazione che noi qualificiamo come orientata all'offesa. Quindi, rilevante vuol dire offensivo dell'interesse giuridicamente protetto, ovviamente nel solco di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. D'altronde, come ho già detto - e mi permetto di invitare i colleghi senatori a riflettere, poi certamente a dissentire - «rilevante» è attributo non di un elemento quantitativo. Qui nessuno ha scritto variazioni, entità, quantità rilevanti; qui si è scritto «fatti materiali rilevanti» e il principio di materialità, evocato con assoluta chiarezza dall'attributo «materiali», è connesso ai fatti, e quindi a dimensioni ontologiche e non a categorie dello

spirito. Quando si parla di fatti si indica una realtà ontologica, una circostanza che è dotata di una sua materialità, per l'appunto; si evoca un principio, quello di materialità, che storicamente è connesso nel diritto penale alla offensività. Quindi, noi diciamo, per ben tre volte, che ci deve essere un fatto, quindi un'entità dotata di consistenza ontologica; che questo fatto deve essere materiale, e che per di più deve essere un fatto offensivo. Allora non si può dire che questa è una condotta indeterminata. Qui non stiamo parlando di alcunché che riguarda l'evento perché sono reati di pura condotta, tra l'altro costruiti sul pericolo; l'evento è una circostanza possibile, ma non necessaria al fine della sussistenza degli elementi del tipo legale.

Si è parlato contro il dolo specifico, dicendo che è difficile provarlo. Queste sono affermazioni che vanno sfatate una volta per tutte. Dei problemi probatori non si può far carico certamente il legislatore, ci mancherebbe altro: il problema probatorio è un problema che dà serietà e consistenza, senatrice Mussini, alla norma penale ed incriminatrice, perché le conferisce quel requisito di concretezza che impone agli organi titolari dell'azione penale di dimostrare le peculiarità e le specificità della norma penale incriminatrice. Dire poi che sono elementi difficili da provare significa ignorare che il furto è costruito sul dolo specifico, altrimenti non avremmo mai potuto condannare nessuno per furto perché c'è scritto «al fine di trarre profitto». Sono cose di una tale evidenza che il relatore pensava di non doverne parlare.

A proposito poi dell'espressione «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», si chiede chi siano gli «altri». Gli altri sono persone diverse dall'autore del fatto, ma questo fa parte della grammatica giuridica, non è necessario intervenire addirittura davanti al Senato per spiegare che «altri» significa persone diverse dall'autore del fatto, tant'è che la legge dice, proponendo una opposizione tra i due termini, o per sé o per persona diversa da sé: questo vuol dire «altri». Non penso che dobbiamo specificare che si tratti di Giovane Rossi o di Mario Bianchi. Questa, peraltro, è un'espressione che sta nel codice dal 1930 e non possiamo meravigliarci di espressioni collaudate da 85 anni di applicazione del diritto penale, perché costituisce ovviamente un vero e proprio paradosso.

Venendo all'ingiusto profitto, anche qui francamente potrei esimermi dal dire che questa espressione sta nel codice penale da sempre, chiaramente per quei reati rispetto ai quali il legislatore, nell'ambito di una discrezionalità che non gli può essere negata (se c'è qualcuno che pensa che le norme penali si scrivano con il *computer* mi permetto di dire che non è così) non segue delle categorie preontiche che gli impongano da una parte o dall'altra di orientarsi per come taluno pretende che il legislatore si debba orientare. Il legislatore fa delle scelte, peraltro il dolo specifico significa mirare ad un fine, la realizzazione del quale non è richiesta ai fini della sussistenza del fatto di reato, quindi è sufficiente dimostrare che taluno abbia agito ad un fine, ma poi quel fine non è necessario che si sia realizzato perché il reato sia punibile. Tant'è che noi diciamo che il dolo specifico è un arretramento del momento della punibilità, cioè finisce per determinare un allargamento del campo di applicazione della norma penale incriminatrice.

Dire poi che in una perdita di bilancio non c'è un profitto è una cosa che francamente non riesco a capire, perché è chiaro che l'occultamento di una perdita determini un vantaggio per il soggetto che si avvale di questa mistificazione, di questo nascondimento: se una perdita non la si porta in bilancio, questo è un vantaggio. È chiaro che i concetti non sono antitetici, ma anzi perfettamente consonanti l'uno rispetto all'altro.

Ci si lamenta poi di questi diversi livelli. Le norme - mi sia consentito - vanno interpretate e capite e quanto all'interpretazione, approfitto per anticipare un concetto: nessuno può pensare che noi oggi in Senato finiamo per indovinare quale sarà il percorso giurisprudenziale che verrà assegnato all'articolo 2621, all'articolo 2622, all'articolo 2621-*bis* o all'articolo 2621-*ter*. Noi riteniamo di avere scritto, e di avere prima ancora pensato, delle norme ragionevoli e conformi ai nostri principi. Ovviamente dobbiamo, come in ogni caso del genere, prefigurare che ci saranno dei tribunali, delle corti d'appello una Corte di cassazione le quali poi daranno risposta ai nostri dubbi. A noi basta aver scritto delle norme che si inseriscono in un quadro di natura costituzionale.

Bene, noi abbiamo fatto un fatto base, un fatto materiale offensivo. Rispetto a questo fatto, in via

scalare e subordinata, come valore successivo in un ordine gerarchico che vede al primo posto inserita la categoria dei fatti materiali rilevanti, abbiamo i fatti di lieve entità.

Illustri senatori, i fatti di lieve entità stanno nel sistema penale da sempre. Noi abbiamo addirittura la possibilità di dire che l'elemento indeterminato, allorquando faccia parte di una norma favorevole, non pone alcun problema di legittimità costituzionale, per come è collaudato nel nostro sistema penale. I fatti di lieve entità stanno nell'articolo 73 - giusto per citarne uno - del testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Sotto questi fatti di lieve entità ci sono i fatti di tenue offensività, con un gradualismo che - mi sia consentito dirlo con un'unica parola - si capisce: c'è il fatto di lieve entità, che è un fatto offensivo, e poi un fatto offensivo tenuamente tale; c'è un ordine scalare che sta anche nel nostro sistema penale.

Il senatore Caliendo ha posto ripetutamente questo problema: insomma, le valutazioni stanno o non stanno dentro i fatti materiali rilevanti? Qui non do la mia interpretazione, non perché non abbia una risposta (perché io una risposta ce l'ho), ma non credo che il relatore debba dare una sua interpretazione. Questo è un problema interpretativo e qui non c'è da scandalizzarsi, perché sappiamo bene che i giudici interpretano le norme. Il relatore è convinto di quello che dice... (*Commenti del senatore Caliendo*) ...ma è fuor di dubbio che la teoria della interpretazione si inserisca...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lasci parlare il relatore.

D'ASCOLA, *relatore*. La nostra Corte di cassazione dovrà valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all'interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti.

Ripeto, il relatore a tal proposito non dà alcuna risposta, perché non la deve dare; ci mancherebbe altro che la desse. Noi non siamo la Corte di cassazione che dà risposte giurisprudenziali; questo è un tema che la giurisprudenza affronterà. Ripeto, il relatore ha la sua risposta, ma non avrebbe alcuna efficacia e alcun significato vincolante, pertanto il relatore ritiene non di non poterla dare, bensì di non dover dare alcuna risposta su questo aspetto.

"Consapevolmente": io l'ho anche detto: l'avverbio «consapevolmente» ha una doppia funzione: la funzione di... (*Brusio*).

Signora Presidente, il relatore parla anche per ore, però è un paradosso che taluni si lamentino e pongano questioni e poi...

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, vedo l'Aula con una tenuta di attenzione...

Senatore Romani, la pregherei di aiutare l'Assemblea a procedere nei suoi lavori.

Abbiamo ascoltato la sua replica molto puntuale, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA, *relatore*. Mi taccio, perché parlare in questo contesto non ha senso.

PRESIDENTE. Se lei lo ritiene, sviluppi i suoi argomenti perché credo che riguardino una parte delicatissima del provvedimento.

D'ASCOLA, *relatore*. Quando l'Assemblea sarà meno stanca, riprenderò le spiegazioni nate dalle obiezioni fatte, ma mi pare che procedere in questo contesto sia perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Inutile non è, perché su un tema molto delicato i lavori preparatori sono sempre rilevanti e quello che lei dice viene registrato. Purtroppo, i senatori sono stati richiamati molte volte.

D'ASCOLA, *relatore*. Se mi è consentito, signora Presidente, in sede di emendamenti darò per la quarta volta le stesse spiegazioni.

PRESIDENTE. Dal momento che mi sembra che oggi abbiamo lavorato speditamente e che l'impostazione della questione trattata dagli articoli 8 e 9 sia stata avviata, e mi risulta che ci sia un'intesa sostanziale dei Gruppi per riprendere la discussione del provvedimento domani mattina, credo che, sulla base della sua ampia replica, forse i pareri sarebbe opportuno esprimerli domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MANASSERO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Invito coloro che intendono allontanarsi dall'Aula a farlo silenziosamente.

MANASSERO (PD). La ringrazio, Presidente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, aspetti un momento: lo dico per lei, perché altrimenti diventa difficile parlare.

Colleghi, invito chi deve lasciare l'Aula ad affrettarsi, in modo da consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

Prego, senatrice.

MANASSERO (PD). Senatrici, senatori, Burgo Group è uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali e si configura oggi come un vero sistema che si sviluppa intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo e lavorazione di prodotti forestali, studio, progettazione, realizzazione ed *engineering* di impianti cartari, ma anche *factoring* ed energia. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi ancora, senatrice.

Senatore Gasparri, senatore Viceconte, vi prego di consentire alla collega di parlare.

MANASSERO (PD). L'azienda Burgo ha 12 stabilimenti attivi di cui 11 in Italia, uno in Belgio e lo stabilimento di Mantova attualmente in cessione, con circa 4.800 addetti, a certificare una realtà produttiva importante qualitativamente e quantitativamente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, in qualità di Vice Presidente, le chiedo di aiutarmi ad evitare il brusio.

MANASSERO (PD). Nel 1905 venne aperta la cartiera di Verzuolo, in Provincia di Cuneo, che segnò la nascita del gruppo: una cartiera con due linee di produzione da cui escono carta per stampa, *roto-offset* e rotocalco. Oltre alla produzione, è presente anche un magazzino prodotti finiti automatizzato tra i più grandi esistenti: 6.000 metri quadrati con una capacità di 32.000 tonnellate di carta.

Adesso nello stabilimento di Verzuolo l'azienda ha intenzione di aprire unilateralmente la procedura per il licenziamento collettivo di 46 operai e lo ha comunicato ieri alle rappresentanze sindacali presso la sede Confindustria di Cuneo, come conseguenza dell'annunciata modifica dell'orario di lavoro su una delle due linee produttive giudicata maggiormente in sofferenza dalla proprietà.

Nella storica cartiera a partire dal 2008 è stata avviata una riorganizzazione che, d'intesa con i sindacati, ha portato alla riduzione di circa 100 posti di lavori per arrivare all'attuale forza produttiva di 400 dipendenti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la prego di abbassare la voce e di avere un po' di rispetto per la collega che sta svolgendo il suo intervento.

Prego, senatrice.

MANASSERO (PD). Senza accordi tra proprietà e sindacati il rischio è di dare inizio a una serie di tensioni che porteranno scarsi risultati, con l'irrigidimento delle parti in campo a scapito di un accordo che, come è accaduto nel recente passato, possa essere occasione di presidio e rilancio dello stabilimento, consentendo anche all'azienda di ottimizzare i costi.

Ho depositato oggi un'interrogazione ai Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico per sollecitare un loro intervento. Questa situazione rischia di portare tensioni e incertezze sul territorio del saluzzese, nell'area della Provincia di Cuneo, in cui è ubicato lo stabilimento di Verzuolo.

Teniamo conto che sempre la Burgo solo sei mesi fa ha chiuso lo stabilimento di Cuneo della Comecart, azienda del gruppo specializzata in produzione di macchinari e componenti per l'industria della carta e officina di riferimento per le cartiere Burgo, mettendo in mobilità per cessazione di

attività ben 39 dipendenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, è stata revocata la scorta a Pino Masciari, di nuovo. Ciclicamente, il Ministero dell'interno revoca le misure di protezione a questo cittadino che ha denunciato la mafia; in questo caso non le ha revocate solo nel caso in cui Masciari si trovi in Calabria. Nel 1992 Pino Masciari si ribella alla 'ndrangheta, subendo gravi ripercussioni in ambito lavorativo e familiare, cominciando ad essere oggetto di furti, incendi, danneggiamenti e minacce. Alcuni malavitosi avvicinarono uno dei suoi fratelli e gli spararono alle gambe. Pino, che nel frattempo aveva subito numerose perdite economiche, fu costretto dai malavitosi a non costituirsi parte civile.

Masciari, che ha contribuito ad assicurare alla giustizia molti malviventi, non abita più in Calabria da anni, ma questa non è una motivazione sufficiente. La 'ndrangheta è dappertutto e le ultime vicende ancora una volta ce lo dimostrano.

Oggi, lo Stato abbandona chi si espone per denunciare il malaffare, le ritorsioni, il sistema mafioso che sempre di più opprime i liberi cittadini del nostro Paese. Come possono gli italiani fidarsi di uno Stato che chiede ai suoi cittadini di denunciare il malaffare e poi, quando il cittadino è minacciato, lo abbandona?

Spero si tratti solo di una incomprensione, altrimenti verrebbe da pensare veramente a qualcosa di drammatico e pericoloso per quella che continuiamo a chiamare Italia. Non possiamo che unirci agli appelli e alle petizioni che numerosi cittadini, e svariati consigli comunali e regionali chiedono a gran voce: ridate la scorta a Pino! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signora Presidente, mi rivolgo a lei, ma il mio intervento è indirizzato all'Aula intera.

Dalle notizie di stampa di questi giorni apprendiamo che il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone ha chiesto alla Sogesid di valutare l'adozione di un provvedimento in autotutela al fine di revocare l'aggiudicazione all'associazione temporanea di imprese TreErre/Italrecuperi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori dei messa in sicurezza della discarica Resit di Giugliano in provincia di Napoli. La TreErre SpA è stata, infatti, giudicata inidonea ad eseguire i lavori per l'invaso che appartenne a Cipriano Chianese, il re delle ecomafie. La TreErre risulta tra le aziende coinvolte nelle false bonifiche di Bagnoli e alcuni suoi membri risultano nell'inchiesta di mafia capitale. Come è potuto accadere ancora una volta che appalti siano stati affidati senza controlli?

Era il 5 febbraio 2014 quando in quest'Aula, in sede di approvazione del provvedimento sulla cosiddetta terra dei fuochi, per l'ennesima volta non siamo stati ascoltati; anzi siamo stati derisi. Avevo personalmente chiesto di eliminare l'emendamento introdotto alla Camera che permetteva di andare in deroga alle norme in materia di antimafia per gli appalti delle bonifiche nella terra dei fuochi: sarebbe stata una pazzia e si sarebbe tradotto in un appoggio a norma di legge alla criminalità organizzata. Ci fu detto che non sapevamo leggere e che andare in deroga significava migliorare la norma. Sì, lo so, suona ridicolo, ma questa è stata la risposta della maggioranza. Signora Presidente, è successo. Già nel mese di gennaio, prima dell'approvazione del provvedimento sulla terra dei fuochi, c'erano stati i primi casi di aziende legate al *clan* dei casalesi che avevano provato a mettere le mani sul primo bando di gara delle bonifiche, in particolare sempre sulla discarica Resit. Eppure, nonostante i fatti noti e da noi denunciati in quest'Aula, l'emendamento si è trasformando in legge ed oggi, come al solito, a pagarne il prezzo sono i cittadini.

Visto che si sta giocando con la vita delle persone e visto che il Movimento 5 Stelle aveva avuto ed ha ragione da vendere, gradiremmo almeno le scuse, che non sarebbero dirette a noi, ma ai cittadini che nella terra dei fuochi stanno morendo ogni giorno. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, la situazione della sicurezza continua ad allarmare sempre di più, ma purtroppo altri episodi ci dicono quanto il Governo stia sottovalutando le circostanze.

Proprio la scorsa settimana a Varese nel centro della città, in via delle Medaglie d'Oro, è accaduta una vicenda a dir poco paradossale e drammatica. A un posto di controllo 30 stranieri clandestini extracomunitari hanno circondato gli agenti di polizia, i quali hanno avuto la peggio. Il fatto è stato riportato dalla cronaca locale ed ha allarmato molto i cittadini, ma ancora di più gli agenti delle Forze dell'ordine.

«Non siamo tutelati. Non abbiamo mezzi. Chiunque si sente in diritto di poterci accusare o aggredire. Ma noi non siamo né picchiatori né violenti. Siamo persone normali, che hanno una famiglia e pagano un mutuo. Ne abbiamo piene le scatole. Ora basta».

L'aggressione dell'altra sera è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. Signora Presidente, io voglio chiedere al Ministro dell'interno di venire a visitare una città tra le tante e, nel caso specifico, anche Varese: una città abituata alla tranquillità di provincia che però si trova soffocata dall'aggressione di persone che nulla hanno a che fare con il nostro contesto di vivere civile e che, unite assieme in branco, si fanno forza e aggrediscono, anche le Forze dell'ordine, e mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

Venga il Ministro dell'interno in Piazza della Repubblica a Varese. Venga a Malnate, un comune limitrofo dove un giovane è stato aggredito nella stessa maniera. Venga senza scorta, faccia un giro in piazza, si confronti con questa realtà e si renda conto che lasciare le Forze dell'ordine senza gli strumenti normativi e, ancora di più, i cittadini senza la garanzia che lo Stato reprima queste situazioni significa lasciare il Paese allo sbando. Noi su questo siamo molto arrabbiati. (*Applausi del senatore Divina*).

PRESIDENTE. Sono sicura che il sottosegretario Pizzetti trasmetterà al Ministro dell'interno l'invito del senatore Candiani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 1° aprile 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio ([19-657-711-810-846-847-851-868](#))

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)
Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)
Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)
Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)
Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)
Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. - (*Riparazione pecuniaria*). - Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

EMENDAMENTI

3.300

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.301

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

«Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 322-quater» aggiungere il seguente:

«Art. 322-quinquies. - (*Interdizione perpetua dai pubblici uffici*) - Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

3.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater», dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» sopprimere le seguenti: «ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,».

3.302

[BARANI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato».

3.303

[BARANI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire la seguente: «definitiva».

3.304

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «non inferiore a due volte l'ammontare».

3.305

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria)», sopprimere le seguenti parole: «in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.300

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite)

1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione".

2. L'articolo 346 è abrogato».

3.0.301

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [PUPPATO](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - *(Riciclaggio)* - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici

anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

3.0.302

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 648-ter.1. del codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter.1. - *(Autoriciclaggio)*. - Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

3.0.303

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)

1. L'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 76. - *(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)*. - 1. Il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a

cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi coloro che competono per le medesime cariche. Nel caso in cui il candidato accetta di figurare nella lista presentata alle elezioni da un partito, formazione politica o movimento che aderisce ad un codice di autoregolamentazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni, l'anagrafe include una dichiarazione sostitutiva, resa al competente ufficio elettorale ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con cui il medesimo candidato assevera l'insussistenza delle condizioni ostative contemplate dal predetto codice.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie, relative ai soggetti di cui al comma 1, concernenti:

- a) i dati anagrafici;
- b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni;
- c) il titolo di studio conseguito;
- d) la professione esercitata;
- e) i dati significativi ai fini del riscontro della fedeltà della dichiarazione allegata all'adesione al codice di autoregolamentazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni, di cui al secondo periodo del comma 1.

3. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. I dati appartenenti all'amministrazione dell'Interno transitano nell'anagrafe di cui al comma 1, previo parere favorevole del Garante per la riservatezza dei dati personali; ad essi non si applica il comma 5 e gli unici soggetti titolati a prenderne visione sono i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno acquisito la disponibilità alla candidatura.

4. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe".».

3.0.304

[MALAN](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni)

1. I responsabili di richieste di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, anche notificate tramite l'agente di riscossione, in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove il debitore trasmetta prova, anche in copia, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme, ovvero che, prima della comunicazione inviata dall'agente stesso, la pretesa è stata oggetto di annullamento o si è prescritta, sono soggetti a una sanzione amministrativa pari a un centesimo della somma richiesta con il minimo di venticinque euro e un massimo di mille euro. Tali somme vengono versate ad un apposito fondo.

2. Al contribuente colpito da richieste di cui al comma precedente, va erogata una somma pari allo 0,8 per cento di quanto indebitamente richiesto, con il minimo di venti euro».

3.0.305

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la

revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non sono elettori:

a) coloro che sono condannati, con sentenza passata in giudicato, ad uno dei reati di cui all'articolo 32-*quinquies* del codice penale, per dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna. Nel caso di applicazione, in sede cautelare o per effetto della sentenza non definitiva, della misura della sospensione dalla carica elettiva ricoperta, il periodo così trascorso è considerato all'interno del termine decennale;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniero)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

EMENDAMENTI

4.300

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «da sette a quattordici anni».

4.301

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici» con le seguenti: «da dodici a sedici».

4.302

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da nove a sedici anni».

4.303

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto» con le seguenti: «da quattordici a venti».

4.304

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da venti anni all'ergastolo"».

4.305

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei anni», con le seguenti: «da dodici a ventiquattro anni»

4.306

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei», con le seguenti: «da diciotto a ventotto»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.300

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».

4.0.301

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis"».

4.0.302

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

4.0.303

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 70-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti alla direzione:

a) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale;

b) per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

c) per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

d) per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

EMENDAMENTI

5.300

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-*ter*», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*».

5.301

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 5.300

Al comma 1, capoverso «1-*ter*», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*».

5.302

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e 322-*bis*», inserire le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, 2621-*ter* e 2622 del codice civile».

5.303

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e 322-*bis*» inserire le seguenti: «nonché 648-*ter*.1».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.300

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Alla confanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

5.0.301

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corruzione tra privati)

1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 513-ter. - *(Corruzione nel settore privato)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà".

2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: "346-bis" sono inserite le seguenti: "e 513-ter)".

5.0.302

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Improprio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tutela dell'identità del whistleblower)

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)*. - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ovvero l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.".

2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-terdecies. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale)*. - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la

sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

EMENDAMENTO

6.300

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#)

V. testo 2

Al comma 1, premettere il seguente

«01. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Qualora le condizioni economiche del condannato non consentano il pagamento, il giudice subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato ragguagliando l'importo di 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, entro il limite massimo comunque non superiore alla durata della pena sospesa"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».

6.300 (testo 2)

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#)

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente

«01. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. "».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.300

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

6.0.301

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale)

1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:

"Art. 322-quinquies. - *(Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione)*

- Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

6.0.302

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro I, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione)* - 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore nella Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in

base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.300

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione, previa diffida nei confronti dell'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza"».

7.301

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso a trasmettere, con cadenza semestrale alla Commissione di cui al comma 2, notizie relativamente a tali informazioni anche se riferite a fasi del relativo procedimento"».

7.301 (testo 2)

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «somme liquidate» sono aggiunte le seguenti: "Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2"».

7.302

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 2, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «Commissione» con le seguenti: «Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)».

7.303

[BUCCARELLA](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, è individuata nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

G7.100

[PETROCELLI](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
premessi che:

l'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 dispone l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati sulla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'articolo 14 del medesimo decreto nonché per la mancata pubblicazione dei dati indicati all'articolo 22, comma 2, concernenti gli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e per la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso; l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società precedentemente citati, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo;

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, «la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;

ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e dell'individuazione dell'autorità competente il medesimo articolo 47, comma 3, stabilisce che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689»;

L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), nella segnalazione n. 2 del 11 febbraio 2015, inviata al Governo e al Parlamento, ha evidenziato che: «il mero e generico rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» operato dall'articolo n. 47, comma 3 citato, risulta carente ove si consideri l'esigenza di individuare correttamente l'autorità competente all'adozione delle misure afflittive, tenendo conto anche del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio. La norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative»;

in sede di prima applicazione, l'A.N.AC., con la delibera n. 66 del 2013 aveva operato un tentativo di lettura della normativa incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni, ma detta delibera ha comportato un'attuazione eterogenea del regime sanzionatorio sul territorio in ragione di scelte effettuate autonomamente da ogni singolo ente o amministrazione;

L'ANAC ha rilevato che tale eterogeneità può comportare «conseguenze sia di non effettività dell'applicazione delle sanzioni, che di violazione del principio di uguaglianza rispetto alla tutela della trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, come livello essenziale delle prestazioni»;

considerato che:

a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014, l'A.N.AC. ha adottato la delibera 10/2015, ai sensi della quale l'Autorità, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (articolo n. 16, legge n. 689 del 1981);

qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014, ne dà comunicazione,

con un apposito rapporto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (articolo 18, leggi n. 689 del 1981);

nella segnalazione citata l'Autorità ha evidenziato che: «analogamente a quanto avviene relativamente ad altre Autorità indipendenti, l'Autorità nazionale anticorruzione auspica che il legislatore voglia privilegiare un'impostazione che indichi l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 47, cc. 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013»,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire, in coerenza con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio, il procedimento e i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni disposte dall'articolo n. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in particolare individuando l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle medesime sanzioni, al fine di garantire l'accessibilità totale delle informazioni e la prevenzione della corruzione.

G7.100 (testo 2)

[PETROCELLI](#), [BUCCARELLA](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

premesso che:

l'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 dispone l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati sulla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'articolo 14 del medesimo decreto nonché per la mancata pubblicazione dei dati indicati all'articolo 22, comma 2, concernenti gli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e per la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso; l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società precedentemente citati, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo;

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, «la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;

ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e dell'individuazione dell'autorità competente il medesimo articolo 47, comma 3, stabilisce che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689»;

l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), nella segnalazione n. 2 del 11 febbraio 2015, inviata al Governo e al Parlamento, ha evidenziato che: «il mero e generico rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» operato dall'articolo n. 47, comma 3 citato, risulta carente ove si consideri l'esigenza di individuare correttamente l'autorità competente all'adozione delle misure afflittive, tenendo conto anche del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio. La norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative»;

in sede di prima applicazione, l'A.N.AC., con la delibera n. 66 del 2013 aveva operato un tentativo di lettura della normativa incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni, ma detta delibera ha comportato un'attuazione eterogenea del regime sanzionatorio sul territorio in ragione di scelte effettuate autonomamente da ogni singolo ente o amministrazione;

l'ANAC ha rilevato che tale eterogeneità può comportare «conseguenze sia di non effettività dell'applicazione delle sanzioni, che di violazione del principio di uguaglianza rispetto alla tutela della trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, come livello essenziale delle prestazioni»;

considerato che:

a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014, l'A.N.AC. ha adottato la delibera 10/2015, ai sensi della quale l'Autorità, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (articolo n. 16, legge n. 689 del 1981);

qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (articolo 18, legge n. 689 del 1981);

nella segnalazione citata l'Autorità ha evidenziato che: «analogamente a quanto avviene relativamente ad altre Autorità indipendenti, l'Autorità nazionale anticorruzione auspica che il legislatore voglia privilegiare un'impostazione che indichi l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 47, cc. 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire, in coerenza con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio, il procedimento e i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni disposte dall'articolo n. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in particolare individuando l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle medesime sanzioni, al fine di garantire l'accessibilità totale delle informazioni e la prevenzione della corruzione.

(*) Accolto dal Governo

G7.101

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.),

premesso che:

ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 148 del 2014 del 3 dicembre 2014, ha richiesto agli Organismi Indipendenti di Valutazione (ON) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche

amministrazioni di attestare al 31 dicembre 2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, osservando le indicazioni fornite ed utilizzando specifici modelli di rilevazione e attestazione;

sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013;

il Report degli esiti delle verifiche sulla pubblicazione dell'attestazione OIV in attuazione della delibera A.N.AC. n. 148 del 2014 riferisce che in data 17 febbraio 2015, l'Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza ha concluso una prima verifica sull'avvenuta pubblicazione delle attestazioni OIV, predisposte in attuazione della delibera precedentemente citata. Le verifiche, condotte nel periodo 6-17 febbraio 2015 hanno riguardato le Asl ed altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità indipendenti, i Comuni capoluoghi di regione, i Ministeri e le Regioni;

in particolare, sono stati verificati novantotto enti, tra cui 35 Asl ed altri enti del Servizio sanitario nazionale, 8 Autorità indipendenti, 20 Comuni capoluogo di Regione, 13 Ministeri, 22 Regioni;

l'Ufficio, in attuazione degli indirizzi del Piano di Vigilanza 2015 dell'Autorità, verificherà successivamente il contenuto delle attestazioni degli OIV, predisposte in attuazione della delibera n. 148 del 2014, monitorando anche il grado di concordanza fra le stesse e quanto effettivamente pubblicato nei siti *web* istituzionali degli enti coinvolti;

i dati riportati nel Report mostrano, tra le altre cose, che tre autorità indipendenti su otto non hanno provveduto alla pubblicazione dell'attestazione OIV ex delibera 148 del 2014 e, segnatamente, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

il dato maggiormente rilevante è che dalle verifiche effettuate risulta inoltre che il 92 per cento Ministeri monitorati hanno pubblicato l'attestazione OIV ex del. N. 148 del 2014 sul sito *web* istituzionale, ma tra questi non figura il Ministero dello Sviluppo economico,

impegna il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative volte a garantire che il dicastero dello Sviluppo economico provveda urgentemente ad ottemperare agli specifici obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni da pubblicare, strettamente connessa alla prevenzione della corruzione.

G7.102

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 19-A e connessi (Norme in materia di corruzione);

considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e che: il decreto legge n. 90 del 2014 convertito in legge n. 114 del 2014 ha ridefinito la missione istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine della prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione;

la *ratio* normativa assegna all'Autorità il compito di vigilare e prevenire il fenomeno corruttivo, attraverso la collaborazione attiva con le amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 1, comma 252, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici e, segnatamente, ha ridotto

la somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni di 100.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017;

dalla disposizione summenzionata emerge, in tutta evidenza, come nei fatti il Governo, dietro i proclami, non consideri la corruzione - e la lotta ad essa - come prioritario e rilevante, stante la riduzione economico-finanziaria posta in essere ai danni dell'ANAC;

impegna il Governo:

a voler provvedere, per l'anno 2015, al ripristino della somma previsionale assegnata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, neutralizzando la decurtazione di cui all'articolo 1, comma 252, della Legge 23 dicembre 2014;

a voler significativamente incrementare, per gli anni 2016 e 2017, le risorse economico-finanziarie dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.103

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione;

premesso che:

in Commissione Giustizia, durante l'esame in sede referente, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2 con il quale si impegnava il Governo medesimo provvedere con urgenza ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'*Expo* 2015, ove necessario modificando ed integrando le recenti linee guida Linee Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, anche con riferimento all'ampliamento dell'ambito dei controlli sui contratti e subcontratti e sulle autocertificazioni presentate dalle imprese, riducendo la soglia ivi prevista;

nell'atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015, l'ANAC evidenzia come la normativa per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53 preveda l'obbligo dell'istituzione presso ogni prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (c.d. *White List*). Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014 è stato esplicitamente sancito per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le stazioni uniche appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali di consultare gli elenchi in questione. Per via interpretativa è dedotta la sussistenza di una regola generale che attribuisce all'iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti nel settore di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge anticorruzione, ciò che rende l'iscrizione, di fatto, obbligatoria,

impegna il Governo a provvedere ad un intervento di armonizzazione, anche attraverso la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 nel senso di esplicitare l'obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese interessate quale condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti e ad informare le Commissioni competenti in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.104

[FUCKSIA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.19 e connessi (Norme in materia di corruzione);

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

l'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, seppur rubricato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale», prevede per i componenti del Governo e per i parlamentari divieti scarni e limitati con riferimento all'assunzione di incarichi amministrativi, immediatamente dopo l'incarico istituzionale;

è viceversa necessario incrementare il regime delle inconferibilità di incarichi amministrativi per coloro che hanno ricoperto - immediatamente prima - incarichi politici ad altissimo livello nazionale, onde evitare il possibile *continuum* tra loro, in regime di conflitto di interessi ancorché temporalmente differenziato,

impegna il Governo a voler provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconferibilità degli incarichi amministrativi prevedendo - per coloro che nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo o di parlamentare - l'inconferibilità degli:

- a) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7.105

[MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.19-A e connessi (Norme in materia di corruzione);

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

opportunamente, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dispone l'inconferibilità di incarichi amministrativi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello

nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;

tra le cause ostative all'assunzione di incarichi amministrativi non è contemplato il c.d. danno erariale, consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali così come disposto dall'articolo 1223 c.c. Peraltro, il danno di cui dà notizia la Corte dei Conti non si configura soltanto a fronte di una condotta *contra ius*, ma può riscontrarsi anche dinanzi ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all'ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse;

preso atto che:

risultano in essere incarichi di carattere amministrativo tra la pubblica amministrazione e soggetti condannati dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;

impegna il Governo:

a voler provvedere alla revoca immediata di ogni incarico affidato dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici, da enti di diritto privato in controllo pubblico, a soggetti condannati - anche con sentenza non definitiva - per illeciti amministrativi, con particolare riferimento al danno erariale;

a voler provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconferibilità degli incarichi amministrativi, anche per soggetti condannati con sentenza non definitiva, per illeciti amministrativi, con specifico riguardo al danno erariale.

G7.106

[MATURANI](#), [DE BIASI](#), [BIANCO](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIRINDIN](#), [GRANAIOLO](#), [MATTESINI](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

un sistema sanitario affetto da illegalità è un danno per tutti, e soprattutto per le persone più fragili e povere;

per quanto il fenomeno sia ancora poco conosciuto, è ormai noto che la corruzione produce effetti non solo economici ma anche sulla salute delle popolazioni (riduce l'accesso ai servizi, peggiora gli indicatori generali di salute ed è associata a una più elevata mortalità infantile) nonché mina la fiducia nel sistema di tutela della salute;

la corruzione prospera nella combinazione tra «questione morale» e «organizzazioni criminali», i cui effetti sono particolarmente riprovevoli in un settore che si deve occupare della salute e del benessere delle persone;

la relazione Garofoli sulla corruzione già nel 2012 aveva evidenziato gli alti livelli di rischio che sono presenti nel settore sanitario menzionando le molteplici situazioni che danno adito a tentativi di condizionamento illecito;

la legge 190/2012, il d.lgs 33/2013, il d.lgs 39/2013 prevedono una serie di strumenti per favorire la trasparenza e prevenire ogni forma di illegalità e corruzione. Le aziende sanitarie risultano in larghissima misura adempienti rispetto alle prescrizioni normative, ma è necessario che l'attuazione della stessa non si esaurisca in un mero adempimento burocratico ma diventi patrimonio comune di ogni operatore e di ogni cittadino;

a tal fine è necessario un forte coordinamento tra tutte le regioni e all'interno di ogni regione, affinché le azioni adottate dalle singole aziende sanitarie siano messe in rete e siano favorite le sinergie che ne possono aumentare l'efficacia;

appare inoltre necessario affrontare il tema facendo specifico riferimento alle peculiarità e alle

complessità del settore sanitario, solo in parte comuni a quelle delle altre amministrazioni pubbliche, impegna il Governo a procedere con la massima urgenza affinché il Ministero della salute predisponga un piano nazionale di coordinamento degli interventi e delle iniziative regionali e aziendali, in grado di dare impulso e rendere più efficaci le azioni di contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, monitorare sistematicamente le attività realizzate sul territorio, favorire il confronto delle esperienze e delle problematiche, coinvolgendo e in stretta collaborazione con tutti gli attori istituzionali e non che possono contribuire all'obiettivo, in particolare con Anac, Corte dei Conti, Agenas, Regioni, Commissioni di Camera e Senato, nonché con le associazioni e gli enti con specifica esperienza nel settore.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.300

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza)

1. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *(Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione)*. - 1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità nazionale anticorruzione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della lettera f) del comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando al pubblico:

1) la violazione dello schema tipo in ordine alle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza"».

7.0.301

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effettuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la tema da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie"».

7.0.302

[BARANI](#), [FALANGA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio

sanitario regionale. La nomina è effettuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la terna da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie"».

7.0.303

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

7.0.304

[BARANI](#), [FALANGA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-bis, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il

direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

7.0.305

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere"».

7.0.306

[BARANI](#), [FALANGA](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere"».

7.0.307

[BARANI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni relative ad incarichi di studio e arbitrati)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie o i compromessi sottoscritti in violazione della presente disposizione sono nulli e l'avvenuta sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale in capo ai responsabili dei relativi procedimenti. Tale divieto si estende alle società interamente controllate dalle citate pubbliche amministrazioni».

7.0.308

[BARANI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali)

1. È vietato, anche in favore, di società controllate in house, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868:

sull'emendamento 4.0.301, il senatore Marton avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.305, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fabbri, Formigoni, Galimberti, Lai, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1^a Commissione permanente; Buemi, Di Maggio, Falanga e Gaetti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Floris, Scilipoti Isgrò, Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso e Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Bondi e la senatrice Repetti hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura e di aderire al Gruppo Misto.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 25 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la "Relazione sulle cosiddette operazioni "Farfalla" e "Rientro" e sulla vicenda "Flamia", approvata nella seduta del 12 marzo 2015.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV, n. 2*).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 30 marzo 2015 è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa del senatore:

Turano - "Modifica degli articoli 29, 53 e 55 del Regolamento in materia di armonizzazione dei lavori d'assemblea e di commissione e rapporto con l'elettorato" (*Doc. II, n. 28*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, con lettera in data 13 marzo 2015, pervenuta il successivo 25 marzo, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Giulio Tremonti - in qualità di Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* - più altri, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Milano (*Doc. IV-bis n. 2*).

In data 26 marzo 2015, la predetta richiesta di autorizzazione a procedere è stata deferita alla Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Centinaio Gian Marco

Disposizioni volte a contrastare il tumore mammario (1851)

(presentato in data 27/3/2015);

senatore Sposetti Ugo

Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici (1852)

(presentato in data 27/3/2015);

senatori Crosio Jonny, Arrigoni Paolo, Centinaio Gian Marco, Consiglio Nunziante

Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (1853)

(presentato in data 27/3/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ricchiuti Lucrezia

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (1798)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/03/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Catalfo Nunzia ed altri

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di causa di servizio e relativi benefici previdenziali (1799)

previ pareri delle Commissioni 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 31/03/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Manconi Luigi

Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno (1765)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 31/03/2015);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika ed altri

Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (1784)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 31/03/2015),

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Ferranti Donatella ed altri

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (1844)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

C.2150 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1174, C.1528, C.2767);

(assegnato in data 31/03/2015);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 (1830)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

C.2674 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1374);

(assegnato in data 31/03/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Longo Fausto Guilherme

Istituzione del Comitato per il sostegno della cultura nazionale (1761)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/03/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Filippi Marco

Disciplina dei consulenti chimici di porto (1679)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 31/03/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Castaldi Gianluca ed altri

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (1783)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione

europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/03/2015);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Fucksia Serenella

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (1284)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/03/2015);

Commissioni 7° e 10° riunite

Sen. Idem Josefa

Misure per la tutela dei segni distintivi caratterizzanti eventi, società aventi fini di lucro e non, società sportive, federazioni ed eventi sportivi, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il contrasto del fenomeno dell'ambush marketing (1635)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 31/03/2015).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri in data 27/03/2015 il senatore Corsini Paolo ha presentato la relazione 1335-A sul disegno di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010" (1335).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alla 2^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro di valutazione UE della giustizia 2015" (COM (2015) 116 definitivo (Atto comunitario n. 63), trasmesso dalla Commissione europea il 13 marzo 2015 e annunciato all'Assemblea nella seduta n. 416 del 25 marzo 2015.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 154).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a, che esprimeranno il parere entro il 10 maggio 2015. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 30 aprile 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 19 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, cinque decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2007, per "Restauro dell'abside e cappelle laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli in Napoli". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 1a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 532);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Esecuzione di opere aggiuntive atte alla salvaguardia della navata destra della Chiesa di Santa Prisca in Roma". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 533);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Opere aggiuntive atte alla salvaguardia della struttura lignea e del manto di copertura del Convento Santa Maria del Buon Consiglio in Genazzano (Roma)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 534);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Restauro e consolidamento della chiesa ex conventuale dei Padri Predicatori di San Domenico e dedicata a Santa Maria della Grazia in Andrano (Lecce)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 535);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Completamento e restauro della Chiesa dell'Annunziata e del Monastero in Genzano di Lucania (Potenza)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 536).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 16 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al primo semestre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 3).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 20 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CXCIV*, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc. LXXXVII*, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2014.

La predetta relazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. LXVII*, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la regione Campania, con lettera in data 10 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 530).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 19 marzo 2015, ha inviato la deliberazione n. 1/2015/G concernente la relazione sui "Piani strategici nazionali e Programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 531).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Puglia sul riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (n. 54).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 marzo 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 maggio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 30 aprile 2015.

La Commissione europea, in data 26 marzo 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM (2015) 141 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 maggio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 30 aprile 2015.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astorre, Cuomo, Stefano Esposito, Fasiolo, Giacobbe, Lai, Lo Giudice, Lucherini, Pezzopane, Saggese, Sollo, Tomaselli e Zanonni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01805 della senatrice Mattesini.

Il senatore Bertacco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03715 del senatore Panizza ed altri.

Mozioni

[MANDELLI](#), [PICCOLI](#), [Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#), [SERAFINI](#), [RIZZOTTI](#), [PERRONE](#), [ARACRI](#), [ZUFFADA](#), [ZIZZA](#), [FALANGA](#), [SCIASCIA](#), [SCILIPOTI](#) [ISGRO'](#), [MAZZONI](#), [SCOMA](#), [PAGNONCELLI](#), [GALIMBERTI](#), [PICCINELLI](#), [BARANI](#) - Il Senato,

premessi che:

Poste italiane SpA è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia. Fondata nel 1862 come azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato, attualmente è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100 per cento dallo Stato italiano tramite il Ministero dell'economia e delle finanze;

negli ultimi anni la società ha dato vita ad un processo di razionalizzazione degli uffici tramite la riduzione degli orari di apertura, l'accorpamento o la loro definitiva chiusura provocando disfunzioni nell'offerta del servizio e arrecando danni ai cittadini, in particolar modo per coloro che vivono in territori disagiati;

tale riduzione negli anni ha provocato una diminuzione del personale impiegato con contestuale blocco del *turnover*, che da un lato ha comportato un notevole aumento della mole di lavoro individuale e dall'altro un abbassamento del livello di qualità del servizio offerto;

il rapporto tra Stato e Poste italiane SpA richiede che la società consegua obiettivi di qualità, tra i quali quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, obiettivi che non possono non tenere conto delle esigenze manifestate dalle autorità locali come espressione delle necessità degli utenti del servizio stesso;

nel corso dell'audizione presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, svoltasi il 5 novembre 2014, il dottor Francesco Caio, amministratore delegato di Poste italiane, ha dato notizia di un piano generale di riorganizzazione della rete di sportelli postali a decorrere dal 2015, che avrebbe tenuto comunque conto, secondo quanto da questi affermato, dei principi di prossimità e presenza di copertura territoriale e di funzionalità;

in data 16 dicembre 2014, Poste italiane SpA ha presentato il piano strategico 2015-2019 in cui è prevista la progressiva chiusura di 455 uffici postali a livello nazionale e la riduzione degli orari di apertura di altri 600, ritenuti improduttivi nonché anti-economici;

dalla decisione si può evincere che nel *business plan* messo in atto da Poste italiane predomina una politica del profitto, che investe sulle assicurazioni, carte di credito ricaricabili, telefonia cellulare e servizi finanziari, a discapito delle reali necessità della popolazione che necessiterebbe della fornitura di servizi, anche, in condizioni del mercato in perdita;

considerato che:

i servizi postali, *in primis* per le famiglie e le imprese, sono di vitale importanza per l'esecuzione di tantissime attività quotidiane, quali il prelievo di contante per i titolari di conti correnti postali, il pagamento delle utenze, il deposito di valuta nei libretti postali al portatore, l'invio di comunicazioni urgenti, soprattutto quelle di carattere giudiziario. La paventata chiusura o la limitazione degli orari degli uffici pone in gravi difficoltà cittadini, turisti e aziende;

in particolare, nei piccoli comuni, e specialmente in quelli montani, la soppressione di un ufficio postale, al pari di una farmacia, di un presidio medico o di uno sportello bancario, rappresenterebbe il venire meno di un servizio essenziale per una comunità, e in particolar modo per quei cittadini anziani, o con *handicap* fisici, per i quali un eventuale accorpamento degli uffici significherebbe raggiungere un comune distante a piedi o con mezzi pubblici: in entrambi i casi la persona per ritirare la corrispondenza, effettuare pagamenti, o utilizzare un qualsiasi servizio offerto da Poste italiane (sportello bancario, servizi finanziari, assicurativi, eccetera) sarà costretta ad impiegare molto tempo in più;

è evidente che ci sia da parte dell'azienda una reale quanto imprescindibile necessità di orientare la gestione dei servizi alla sostenibilità economica ma ciò avviene a scapito del mantenimento di alcuni presidi, soprattutto in zone periferiche come quelle montane che anche a causa di questi processi di razionalizzazione saranno sempre più soggette all'abbandono, ancor più se si considera che, in base alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le zone rurali e montane sono meritevoli di specifica considerazione nell'ambito del servizio postale universale. Al fine di garantire un livello di servizio adeguato in tali aree, Poste italiane dovrebbe tener conto delle particolari esigenze da garantire ai comuni che si caratterizzano per la natura prevalentemente montana del territorio e per la scarsa densità abitativa;

per quanto concerne, specificatamente, la necessità di garantire un'adeguata diffusione nel territorio nazionale, la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio", sottolinea l'importanza delle reti postali rurali, in particolar modo nelle zone impervie, al fine di mantenere la coesione sociale e la salvaguardia dell'occupazione;

l'eventuale privatizzazione totale dell'azienda o la soppressione del servizio a livello locale, proprio per la loro specificità e rilevanza, non possono essere trattati unilateralmente dall'azienda o dal Governo, poiché necessiterebbero di un'ampia condivisione anche a livello parlamentare;

nella transizione economica e normativa verso un mercato aperto, la previsione e la regolamentazione del servizio universale postale garantisce a tutti i cittadini la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica. In Italia, il servizio universale postale è affidato a Poste italiane fino al 2026. Sull'affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua, ogni 5 anni, una verifica sulla base di un'analisi dell'Autorità, impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie azioni affinché sia differita l'entrata in vigore del piano di razionalizzazione 2015-2019 di Poste italiane SpA, a quando vi sarà una completa conoscenza dei disagi arrecati alle famiglie, aziende, turisti e dei benefici nei termini di progresso dell'efficacia, dell'efficienza e della valutazione della *performance* del servizio universale postale;

2) a scongiurare l'ipotesi che non a tutti i cittadini italiani sia data la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, quale quello postale, indipendentemente da fattori quali il reddito e la collocazione geografica;

3) a valutare la possibilità, per verificare congiuntamente il piano della società, di coinvolgere anche l'Associazione nazionale comuni italiani, partendo dal processo di aggregazione dei piccoli Comuni, per stabilire quali siano gli sportelli da ritenere comunque indispensabili;

4) a rendere noti i criteri oggettivi ed omogenei che giustificerebbero l'intenzione di chiudere o ridimensionare, negli orari di apertura, gli uffici postali, anche attraverso una concertazione tra la direzione di Poste italiane SpA e le amministrazioni locali, per evitare che decisioni unilaterali assunte

arrechino disagi agli abitanti dei comuni più disagiati del Paese, che si vedrebbero privati dell'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, così come previsto dall'accordo siglato fra le Poste italiane e lo Stato;

5) ad attuare interventi per far sì che Poste italiane SpA si occupi e garantisca pienamente il servizio pubblico essenziale che presuppone la prossimità e la copertura del territorio nazionale anche per meglio fornire, come accade già in logica di mercato, gli altri servizi connessi.

(1-00395)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [PEPE](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [CASALETTO](#), [GAMBARO](#), [MASTRANGELI](#), [DE PIETRO](#), [BOCCHINO](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CAMPANELLA](#), [BATTISTA](#) - Il Senato,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 5 sancisce altresì che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adeguando i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento;

l'articolo 16 del Trattato dell'Unione europea mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale;

il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dagli utenti nella UE, con il 77 per cento di pareri positivi delle persone intervistate;

la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 ha fissato le regole comuni, a livello europeo, per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali dell'Unione e il miglioramento della qualità del servizio;

successivamente, la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ha apportato modifiche alla direttiva 97/67/CE, con particolare riferimento a quel che riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

nel considerando n. 19 della direttiva 2008/6/CE si evidenzia che: "Le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica";

considerato che:

nella transizione economica e normativa verso un mercato aperto, la previsione e la regolamentazione del servizio universale postale garantisce a tutti i cittadini la possibilità di fruire di un servizio di pubblica utilità, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica. In Italia il servizio universale postale è affidato a Poste italiane fino al 2026 e su tale affidamento il Ministero dello sviluppo economico effettua ogni 5 anni una verifica;

il decreto legislativo n. 261 del 1999, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", prevede, al comma 1 dell'articolo 1, che la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale;

il successivo comma 5 dell'articolo 3, nel fissare le caratteristiche del servizio, da un lato, stabilisce che esso è "prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno", dall'altro, con riguardo alla dizione "tutti i punti del territorio nazionale", chiarisce la necessità di assicurare "l'attivazione di un

congruo numero di punti di accesso", sulla base di criteri di ragionevolezza, al fine di tener conto delle esigenze dell'utenza;

il decreto legislativo n. 58 del 2011, recante "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità", e che, pertanto, va a modificare il citato decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede all'articolo 3, comma 1, che sia assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza;

ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 261 del 1999, la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali all'individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio, spetta all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale (trasformata in Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale tramite le già citate modifiche apportate dal decreto legislativo n. 58 del 2011), attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria;

la fissazione di tali criteri deve essere effettuata avendo presente le necessità alla quali il servizio universale è chiamato a rispondere, come individuate al successivo comma 8 del medesimo articolo. Tra queste si richiamano, in particolare, il rispetto delle esigenze essenziali, l'offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto (salvo casi di forza maggiore), l'aderenza del servizio all'evolversi delle esigenze dell'utenza e del contesto tecnico, economico e sociale;

con il comma 20 dell'articolo 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata soppressa e le sue funzioni incorporate nell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM);

considerato altresì che:

il decreto 7 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica;

in particolare, esso al comma 1, dell'articolo 2, sancisce che il criterio di distribuzione degli uffici postali è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente;

il comma 2 del medesimo articolo, con riferimento all'intero territorio nazionale, specifica che il fornitore del servizio universale assicura, tra l'altro, un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5 per cento della popolazione, nonché l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani;

inoltre, lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che nei comuni con unico presidio postale non è consentito effettuare soppressioni di uffici postali;

tenuto conto del fatto che:

tramite delibera n. 342/14/Cons l'AGCOM, nell'evidenziare la necessità modificare criteri di distribuzione degli uffici postali, tentando, al contempo di delineare criteri che dovranno guidare tale operazione di rinnovamento bilanciando l'esigenza di razionalizzare la rete di uffici postali nel suo complesso e l'obiettivo di preservare gli attuali criteri di copertura del territorio nazionale, riporta i risultati di una consultazione pubblica realizzata al fine di valutare il presumibile impatto di una serie di opzioni regolatorie;

a tal proposito, particolarmente rilevante è stata la risposta al quesito n. 2 della consultazione recante: "Esprimere le proprie osservazioni, debitamente motivate, in merito all'opportunità o meno di introdurre, in aggiunta ai vigenti criteri di distribuzione degli uffici postali previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008, il divieto di chiusura di uffici postali nei Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani", data rispettivamente da enti locali e Poste italiane. I primi ritengono opportuna l'introduzione di uno specifico divieto di chiusura di uffici postali situati in

comuni rurali (con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato) rientranti anche nella categoria dei comuni montani. Al contrario Poste italiane non è favorevole all'opzione di intervento di cui al quesito n. 2. Il divieto ivi contemplato impedirebbe, secondo quanto dichiarato dalla società, la chiusura di circa 500 uffici postali situati in circa 400 comuni;

in merito alla situazione delle zone remote del Paese l'AGCOM al punto 93 della delibera evidenzia come in prospettiva, considerando diversi fattori, quali le dinamiche di mercato (contrazione dei volumi), il processo in atto di razionalizzazione della gestione della rete di uffici postali, il quadro normativo, è ragionevole prospettare che, in mancanza di specifiche garanzie, l'offerta di servizi possa subire nelle zone remote un ridimensionamento eccessivo, del servizio universale postale da parte della popolazione ivi residente esserne pregiudicata;

tenuto altresì conto del fatto che:

secondo l'articolo 2 comma 6 del Contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane SpA, approvato dalla legge n. 183 del 2011, la società trasmette all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione. Il piano di intervento è redatto in conformità ai criteri di cui al decreto 7 ottobre 2008;

Poste italiane SpA ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019, imperniato principalmente sulla creazione di un unico gruppo integrato, focalizzato su 3 aree principali: logistica e servizi postali, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni;

in questo ambito si prevede una possibilità di fatturato in crescita verso i 30 miliardi di euro, una profittabilità che dovrebbe tornare a crescere, investimenti in piattaforme e servizi digitali per circa 3 miliardi di euro, lo sviluppo nella logistica pacchi con obiettivo di quota di mercato superiore al 30 per cento nel segmento *business to consumer*; piattaforma per i pagamenti digitali, l'ingresso di 8.000 nuove persone, la riqualificazione di altrettante e infine, la ridefinizione del servizio universale postale in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico, prima della firma del nuovo contratto di programma 2015-2019, prevista entro il 31 marzo 2015;

stando a quanto riferito da fonti sindacali e a quanto riferito dai principali organi di stampa, la ridefinizione del servizio universale postale dovrebbe concretizzarsi nella chiusura di ben 455 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in circa 608 uffici, nell'ambito dell'ormai avviato processo di privatizzazione di Poste italiane;

il 12 febbraio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario di Stato, Antonello Giacomelli, l'amministratore delegato di Poste italiane, Francesco Caio, e il presidente dell'AGCOM, Angelo Cardani. La conclusione condivisa raggiunta è stata l'assicurazione, da parte di Poste italiane, circa la realizzazione di un confronto con Regioni e Comuni che precederà la fase attuativa del piano di razionalizzazione degli uffici postali. Poste italiane ha inoltre assicurato che il piano di chiusura degli uffici postali, previsto nel 2015, è conforme ai criteri fissati dalla delibera AGCOM e che spetterà all'*authority* verificare *ex post* il rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008;

pertanto il successivo 19 febbraio la Conferenza delle Regioni, al fine di discutere il piano industriale, ha incontrato, insieme ai rappresentanti dell'ANCI, il presidente e l'amministratore delegato di Poste italiane, Luisa Todini e Francesco Caio. In questa occasione l'amministratore delegato ha ribadito che il piano industriale dell'azienda comprenderà la chiusura di 450 uffici postali mentre 609 saranno aperti a giorni alterni;

in tale occasione Caio ha rivendicato la bontà del piano strategico di Poste italiane citando, come possibile soluzione alla chiusura degli uffici postali, il potenziamento del così detto "portalettere telematico", in grado di offrire a domicilio i servizi principali dell'ufficio postale, vale a dire l'accettazione di raccomandate, la ricarica di *postepay*, l'utilizzo di poste mobile e il pagamento dei

bollettini. Ha inoltre ricordato che i pagamenti delle pensioni potranno essere erogati su conti correnti o carte libretto che non richiedono l'accesso agli uffici postali;

il "portalettere telematico" richiede che si stabilisca un rapporto di conoscenza e fiducia fra l'utente e lo stesso portalettere e che, in mancanza di questo rapporto, l'utenza, come è buona norma suggerita anche dalla Polizia di Stato, non aprirà la porta allo sconosciuto "portalettere telematico" al fine di evitare truffe, furti e rapine da parte di delinquenti oramai specializzati in questo tipo di reati. Il fenomeno appena descritto colpisce maggiormente la popolazione anziana che, secondo le proiezioni demografiche ISTAT relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2011-2065, risulta in aumento. Infatti, gli ultra 65enni aumenteranno fino al 2043, anno in cui oltrepasseranno il 32 per cento. Dopo tale anno, tuttavia, la quota di ultra 65enni si consoliderebbe intorno al valore del 32-33 per cento, con un massimo del 33,2 per cento nel 2056. Il rischio concreto sarà quindi il mancato uso del "portalettere telematico" proprio da parte dell'utenza anziana che, per la ridotta capacità di movimento, ne avrebbe maggiormente bisogno;

nel corso dell'audizione informale tenutasi in 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, nella seduta dell'11 marzo 2015, l'amministratore delegato Caio ha segnalato che Poste italiane ha effettuato 481 incontri con esponenti di Regioni, ANCI, Prefetti, Province e Sindaci;

in tutto il territorio nazionale, sono circa 9.000 i comuni che, direttamente o indirettamente, saranno coinvolti nel piano proposto da Poste italiane che, è bene ricordare, si basa su un totale di 1.064 interventi complessivi;

appare pertanto del tutto evidente che il numero di incontri effettuati da Poste italiane risulti essere decisamente esiguo,

impegna il Governo:

1) a sollecitare AGCOM e Poste italiane affinché venga quanto prima pubblicata la lista completa degli uffici postali prossimi alla chiusura o interessati da una riduzione dell'orario di apertura, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in capo al fornitore del servizio universale quale, in particolare, il mantenimento dell'operatività di un ufficio postale nel 96 per cento dei Comuni italiani;

2) a richiedere a Poste italiane di mantenere la sospensione recentemente annunciata dell'attuazione del nuovo piano di razionalizzazione di Poste italiane (originariamente prevista per il 13 aprile 2015), al fine di:

a) garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tenerne effettivo conto delle esigenze dei cittadini e delle specificità dei territori;

b) individuare soluzioni che compensino concretamente i disagi legati alla chiusura degli sportelli (coniugando esigenze di profitto economico con quelle di tutela dell'utenza);

c) fornire maggiori chiarimenti circa la concreta possibilità di utilizzo del "portalettere telematico", quale soluzione alla chiusura degli uffici postali nei comuni rurali.

(1-00396)

[FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [GIROTTI](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [CATALFO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre 1978, ha sancito che «tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza». Tale articolo riconosce da una parte il diritto agli animali alla vita ed al benessere, dall'altra impone all'uomo il dovere di tutelare questa loro condizione;

nell'Unione europea sono stati approvati numerosi atti normativi che testimoniano un'evoluzione della condizione animale nell'ambito dei diritti. Per citarne qualcuno, la direttiva 1999/74/CE (regolamentazione più stringente per gli allevamenti di galline ovaiole), la direttiva 1999/22/CE (normativa per la detenzione degli animali nei giardini zoologici), il regolamento (CE) n. 1523/2007, recante il divieto di commercializzare pellicce ricavate da cani e gatti; la direttiva 2009/147/CE (norme concernenti la conservazione degli uccelli selvatici);

in materia di benessere animale, un passo fondamentale in Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona (in vigore dal 1o gennaio 2008). In questo atto si è giunti a considerare gli animali «esseri senzienti» ovvero individui in grado di provare piacere o dolore. L'attribuzione a tutti gli animali, compresi quelli d'affezione, della capacità di sentire, assume un rilievo fondamentale a livello giuridico, in quanto li differenzia definitivamente dalle cose mobili. Alla luce di ciò, dunque, anche il particolare legame tra uomo ed animale d'affezione evolve da una prospettiva tendenzialmente unilaterale ad una più complessa considerazione della relazione uomo-animale, dove il flusso di affetto e ausilio che si verifica è reciprocamente rilevante e dove entrambi i membri del rapporto, pur nella loro specificità, sono attivamente soggetti e partecipi;

l'evoluzione promossa dal Trattato di Lisbona si traduce nell'impegno per gli Stati membri a promuovere concretamente politiche in materia di benessere e tutela degli animali. Per quanto riguarda l'Italia, si è ancora lontani da un'effettiva attuazione di quanto disposto nel Trattato. Infatti, la legislazione in materia di tutela animale è ferma all'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991, che pur rappresentando un passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, non raggiunge i livelli di protezione prescritti negli atti comunitari. Inoltre, l'attuazione di molti dei principi sanciti da questa legge viene affidata alle Regioni, che spesso interpretano in modo assai differente il riconoscimento dei diritti animali;

il nostro Paese, nel 2010, ha approvato la legge n. 201 del 2010, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno. La normativa citata chiede, in particolare, agli Stati aderenti, l'attuazione di principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. In sostanza, il proprietario, o la persona che se ne occupa, sono considerati responsabili anche del suo benessere, dovendo fornire all'animale, oltre al sostentamento, anche cure e attenzione alla sua salute; l'effettiva tutela della salute e del benessere animale, al pari di quella umana, è possibile solo prevedendo livelli minimi ed essenziali di assistenza alle prestazioni sanitarie veterinarie. È necessario che vi sia una disciplina più stringente sull'attività professionale veterinaria, promuovendo maggiore trasparenza, informazione e comunicazione tra il veterinario ed il proprietario sui trattamenti terapeutici applicati all'animale. Negli ultimi anni, l'esigenza di una rivisitazione della regolamentazione della professione veterinaria si palesa dal numero di denunce dei casi di malasanità animale e dal proliferare di associazioni che sollecitano i rappresentanti delle istituzioni ad un intervento legislativo in questa direzione. Alcune di queste associazioni il 4 febbraio 2015 hanno indetto la prima giornata in memoria delle vittime della malasanità veterinaria, e con l'occasione hanno richiesto al Presidente del Senato la calendarizzazione dell'Atto Senato 1482, "Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali";

l'Italia, per onorare gli impegni assunti nei trattati e in recepimento degli atti comunitari, deve alzare i livelli di protezione e di tutela di tutti gli animali, non solo per quelli da compagnia, ad esempio adottando soluzioni più concrete, etiche e sostenibili per gli animali randagi, migliorando le anagrafi canina e felina come strumento di contrasto all'abbandono, inasprendo le pene per i reati contro il sentimento animale, promuovendo procedure di sperimentazione alternative a quelle sugli animali, sancendo il divieto di allevamento degli animali da pelliccia, contrastando il traffico illegale di animali esotici e le adozioni verso Paesi che non garantiscono pari condizioni di tutela;

il decreto legislativo n. 26 del 2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che mirano alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori. Il decreto legislativo promuove lo sviluppo e la ricerca di "approcci alternativi" anche attraverso finanziamenti destinati agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi, ma bisognerebbe promuovere maggiormente la formazione dei professionisti della ricerca, impegna il Governo:

- 1) a promuovere una più attenta regolamentazione della professione veterinaria, favorendo un rapporto più trasparente tra proprietario e veterinario;
- 2) ad adottare una politica di maggiore contrasto ai reati contro il sentimento animale, inasprendo le pene personali e pecuniarie previste ed implementando sistemi di controllo più efficaci;
- 3) a predisporre un intervento, anche a livello europeo, finalizzato all'adozione di un programma diretto a prevenire il randagismo, vietando l'uccisione indiscriminata degli animali randagi. A tal proposito, a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio, al fine di verificare che a livello regionale tale divieto sia osservato;
- 4) ad assumere misure di contrasto all'esportazione di animali da compagnia in Paesi in cui non siano garantiti medesimi *standard* di tutela e protezione, nonché al traffico illecito di animali esotici;
- 5) a sostenere prioritariamente, con iniziative anche di carattere normativo, l'uso di metodi alternativi (validati) ai metodi che utilizzano gli animali per le sperimentazioni, promuovendo a livello universitario la formazione di questi nuovi metodi di ricerca;
- 6) ad incentivare l'utilizzo nelle strutture sanitarie della *pet therapy*, assicurando per gli animali impiegati, rispetto per le loro caratteristiche etologiche;
- 7) ad adottare misure volte a disincentivare negli spettacoli pubblici, in particolare quelli circensi, l'utilizzo di animali, qualora questi ultimi siano costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche, o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento.

(1-00397)

Interrogazioni

[ARACRI](#), [PELINO](#), [GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 8 ottobre 2014 l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato un'indagine, ipotizzando patti anticoncorrenziali tra i più rilevanti *player* del mercato pubblico dei servizi di pulizia, in relazione ad una specifica gara d'appalto;

la gara, bando Consip pubblicato l'11 luglio 2012, con aggiudicazione nel settembre 2013, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione, è relativa all'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili;

detta procedura risultava suddivisa in 13 lotti, per un importo totale superiore ad 1.000.000.000 di euro;

le imprese oggetto d'accertamento sono il Cns, Exitone e Kuadra, riunite in associazione temporanea di imprese (ATI), e la Manutencoop Facility Management SpA;

l'autorità ritiene che le società componenti l'ATI menzionata (Cns, Exitone e Kuadra) e Manutencoop FM SpA abbiano posto in essere condotte volte alla ripartizione di 8 dei 10 lotti finora aggiudicati;

tra gli elementi ritenuti sintomatici di accordi lesivi della concorrenza e quindi dell'interesse pubblico vi è "la sistematica assenza di evidenze di un effettivo confronto competitivo tra ATI 1 e MF, sia in termini di mancata partecipazione che di scarsa aggressività delle offerte presentate";

le osservazioni svolte dall'Agcm, per cui si è giunti ad una procedura d'accertamento, possono essere attagliate ad una successiva gara indetta da Consip per "l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché agli immobili in uso alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca" (bando 19 marzo 2014 relativo alla gara denominata FM4, 14 lotti geografici più 4 lotti accessori);

l'analisi incrociata della partecipazione ai singoli lotti e dei soggetti di volta in volta coinvolti ha fatto emergere le stesse considerazioni in merito ad improprie concentrazioni di mercato. Infatti, esaminando la partecipazione dei principali competitori, Romeo gestioni, Manital Idea SpA, Manutencoop FM e Consorzio nazionale servizi, è emerso che tali imprese non hanno partecipato mai o quasi mai sullo stesso lotto;

questa singolare coincidenza è stata, però, ritenuta significativa dall'Agcm nel caso della gara per la pulizia nelle scuole. Verificando i dati della gara precedente avente pari oggetto, denominata FM3, emergerebbe che i competitori su cui potrebbe ricadere il sospetto che abbiano formulato delle offerte tra loro coordinate sono risultati aggiudicatori dei ben 9 lotti su 12;

a giudizio degli interroganti ciò è particolarmente grave e rilevante, in questo momento, in cui, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (artt. 8-10) e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si va verso una notevole concentrazione del mercato con l'obbligatorietà delle centrali d'acquisto, si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle gare d'appalto pilotate; se ritengano che le misure adottate dalla Consip siano idonee a garantire la libera concorrenza e l'assenza di pratiche collusive tra le imprese.

(3-01810)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'acufene è una malattia che consiste nella persistente sensazione uditiva di un suono costante e continuo percepito in uno o in entrambe le orecchie o nella testa, il che fa sì che chi ne è colpito subisca gravi conseguenze dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale, uno sconvolgimento del ritmo sonno-veglia ed una riduzione considerevole del livello di attenzione e concentrazione;

come affermato da AIT *onlus* (Associazione Italiana Tinnitus-Acufene), si tratta di una vera e propria malattia invalidante. Tuttavia, sebbene questa interessi, in modo più o meno grave, circa il 10 per cento della popolazione italiana priva di difetti uditivi, in Italia viene ampiamente sottovalutata e considerata al massimo come un fastidioso disturbo. Nei casi più gravi questa malattia porta ad uno stato di forte depressione psico-fisica che può determinare, talvolta, anche risvolti drammatici, quali il suicidio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare iniziative per sostenere studi e ricerche utili a produrre idonee terapie capaci di alleviare lo stato di sofferenza di milioni di persone nel nostro Paese ed inserire questa patologia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

(3-01812)

[MANASSERO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Burgo group è uno dei principali produttori europei di carte grafiche e speciali e si configura oggi come un vero sistema che si sviluppa intorno al mondo della carta: produzione, distribuzione, riciclo della carta e lavorazione di prodotti forestali, studio, progettazione, realizzazione ed *engineering* di impianti cartari, ma anche *factoring* ed energia;

l'azienda Burgo ha 12 stabilimenti attivi di cui 11 in Italia con un elevato numero di addetti a certificare una realtà produttiva importante qualitativamente e quantitativamente; considerato che:

nello stabilimento di Verzuolo (Cuneo) l'azienda ha intenzione licenziare 46 operai e lo ha comunicato alle rappresentanze sindacali modificando l'orario di lavoro su una delle due linee produttive giudicata maggiormente in sofferenza dalla proprietà;

nello storica cartiera, attiva dal 1905, a partire dal 2008 è stata avviata una riorganizzazione che, d'intesa con i sindacati, ha portato alla riduzione di circa 100 posti di lavoro per arrivare all'attuale forza produttiva di 400 dipendenti;

senza accordi tra proprietà e sindacati il rischio è di dare inizio a una serie di tensioni che non potranno

che portare scarsi risultati con l'irrigidimento delle parti in campo a scapito di un accordo che, come nel recente passato, potrebbe essere occasione di presidio e rilancio dello stabilimento consentendo anche all'azienda di ottimizzare i costi,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa situazione che, pur in fase di definizione, potrebbe portare tensioni e incertezze sul territorio del saluzzese, area della provincia di Cuneo in cui è ubicato lo stabilimento di Verzuolo;

se non ritengano di esercitare una concreta attività di mediazione tra le parti in causa favorendo un accordo tra proprietà e sindacati nella certezza che una concertazione utile per uscire da posizioni sterili per giungere a una soluzione condivisa della questione.

(3-01814)

[MORONESE](#), [TAVERNA](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [PETROCELLI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#), [LUCIDI](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

per pneumatici fuori uso (PFU) si intende *ex art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82* "gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo";

lo smaltimento degli pneumatici fuori uso può rappresentare un problema ambientale particolarmente rilevante, considerate le caratteristiche stesse degli pneumatici, ossia le notevoli dimensioni, la scarsa biodegradabilità nonché la facilità di combustione;

per garantire l'adeguata gestione degli pneumatici fuori uso, a seguito del decreto ministeriale, sono stati istituiti il fondo, il comitato e il contributo ambientale che finanzia l'intero sistema. Inoltre il decreto ministeriale impone a ciascuna azienda che immette pneumatici nel mercato nazionale del ricambio, che sia responsabile e garantisca la gestione di PFU per una quota corrispondente a quanto immesso sul mercato nell'anno solare precedente;

considerato che:

dal primo *report* sulle attività del Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso emerge che i livelli più elevati di raccolta si raggiungono nelle regioni più popolate e in quelle dove maggiore è la presenza di demolitori: Lombardia (2.575 tonnellate raccolte con un incremento del 15,4 per cento), Campania (2.376 tonnellate, con quasi il 9 per cento in più rispetto al 2013) e Lazio (2.341 con un aumento di ben il 56,5 per cento, la variazione più alta in Italia);

considerato inoltre che:

da un'iniziativa di Anci e Greentire (consorzio senza scopo di lucro che raccoglie l'intera filiera della gestione degli pneumatici usati), al fine di massimizzare la raccolta e il riciclo degli pneumatici abbandonati nei comuni, è nato il progetto "PFUrecycle", che permetterà a migliaia di comuni dal 1° marzo al 30 giugno 2015, senza alcun onere a carico dell'amministrazione, di richiedere l'intervento di Greentire per il prelievo degli Pfu abbandonati sul territorio, usufruendo di una piattaforma *on line* per la richiesta dell'operazione;

dal protocollo d'intesa si evince che la *mission* del consorzio "sarà massimizzare il recupero dei derivati degli PFU dando loro una seconda vita nel rispetto dell'ambiente, garantendo il 100 per cento del riciclo e la tracciabilità dei flussi per scongiurare l'illegalità e gli stoccaggi abusivi";

la campagna di sensibilizzazione e il servizio di raccolta eccezionale consentiranno ai comuni una gestione immediata degli *stock* storici per avviare un'operazione di pulizia, decoro e tutela nelle periferie e nelle campagne limitrofe ai centri abitati, garantendo il 100 per cento del riciclo di questi rifiuti attraverso il recupero di materia;

le Regioni interessate dal protocollo saranno le seguenti: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto. Il ritiro degli PFU verrà garantito fino a un massimo di 1.000 tonnellate totali per le Regioni indicate;

la Campania, una delle regioni con più elevato livello di raccolta di PFU (solo nel 2014 sono state raccolte 2.376 tonnellate), non è stata inclusa nel protocollo e, dunque, i suoi Comuni non potranno usufruire delle agevolazioni previste;

considerato altresì che:

il fenomeno dell'abbandono e del successivo rogo di rifiuti e dell'inquinamento causato dall'abusivo smaltimento e dall'abbandono incontrollato di rifiuti è particolarmente allarmante in Campania;

per la particolare emergenza rifiuti in Campania è stato siglato il cosiddetto "patto per la Terra dei fuochi", protocollo contenente un sistema di iniziative concrete rivolte a contrastare il fenomeno dei roghi tossici nelle zone tra le province di Napoli e Caserta;

in particolare nei pressi di Scisciano (Napoli), nel "cimitero delle gomme", sito in via Cerqua Sant'Antonio in località San Martino si presenta una situazione particolarmente problematica, considerata la grande quantità di pneumatici abbandonati, la pericolosità dell'accessibilità del sito senza alcuna messa in sicurezza a causa della distruzione della recinzione, la contaminazione dell'ambiente circostante e gli incendi, dolosi e non, che si sono verificati nel corso degli anni;

il 20 giugno 2013 è stato firmato un protocollo per il prelievo straordinario di PFU in provincia di Napoli e Caserta, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, i prefetti di Napoli e Caserta, il prefetto Donato Cafagna, commissario all'emergenza roghi nella terra dei fuochi, il direttore di Ecopneus, dottor Corbetta, e il vicesindaco di Napoli Tommaso Sodano, nel quale si finanziavano interventi di recupero di PFU per circa 1,5 milioni di euro;

la superficie di tale sito, la cui destinazione urbanistica è in parte industriale e in parte agricola, è di circa 20.750 metri quadrati e vi sarebbero stoccati ben 11.150 metri cubi di pneumatici con la classificazione di rifiuti codice CER: 160103, 170504, 190112;

nel luglio 2013 con interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera dei deputati dall'on. Luigi Di Maio (4-01488), che ad oggi non ha ricevuto risposta nonostante i ripetuti solleciti, il Ministero dell'ambiente era stato invitato ad intervenire al fine di sollecitare la messa in sicurezza del sito;

nel mese di ottobre 2013 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Scisciano e il consorzio Ecopneus al fine di includere anche Scisciano, comune già aderente al patto per la terra dei fuochi, nel protocollo per il prelievo straordinario di PFU;

nonostante l'intervento di Ecopneus, con finanziamento di 42.700 euro da parte della Regione Campania, la situazione non è cambiata: ad oggi il sito in oggetto risulta ancora occupato da PFU combustibili, liberamente accessibile, dal momento che non sono state realizzate misure di messa in sicurezza;

a parere degli interroganti la causa principale del problema è da rintracciare nel fatto che il prelievo ha riguardato solo PFU non combustibili, il sito non è stato messo in sicurezza e si registra ancora un continuo e incontrollato abbandono degli pneumatici, quasi sempre mischiati ad altri tipi di rifiuti;

considerato infine che:

come risulta dal protocollo d'intesa per l'attuazione degli interventi di prelievo e gestione di PFU, Ecopneus è tenuta a sospendere la raccolta ogni qualvolta nelle fasi di prelievo vengano riscontrati cumuli di rifiuti diversi da CER 160103 (pneumatici fuori uso);

il consorzio Ecopneus non è tenuto, tra l'altro, a prelevare PFU contaminati da vari agenti, resti di PFU parzialmente bruciati o in uno stato di fatto alterato, una differenziata di pneumatici mischiati ad altri rifiuti urbani;

a giudizio degli interroganti la situazione sin qui illustrata, particolarmente complessa e delicata, richiede un intervento immediato, inoltre sul sito sono state individuate contaminazioni di zinco "non rientranti nei limiti di accettabilità", comprovate dalle analisi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania del 9 luglio 2002,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di dover assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire un adeguato monitoraggio della situazione, allo scopo di sollecitare il Comune interessato a prevenire e contrastare ulteriori sversamenti, prevedendo in via prioritaria la messa in sicurezza del sito ed avviando la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti speciali rinvenibili sull'area.

(3-01817)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [VACCIANO](#), [GAMBARO](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale 115 "Sud occidentale Sicula" che attraversa le 5 province della costa meridionale della Sicilia, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, ed è parte degli itinerari europei E931 da Castelvetro a Gela ed E45 da Gela a Rosolini, con i suoi 383 chilometri rappresenta una tra le più lunghe ed importanti arterie dell'isola;

nel corso della seconda metà del XX secolo la strada, che si presenta ad un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, con ampie curve, nessun incrocio a raso né attraversamento di centri abitati, è stata interessata dalla costruzione di diverse varianti al fine di attribuire ad alcuni tratti le caratteristiche di uno scorrimento veloce;

negli ultimi mesi nel tratto di strada tra Licata e Gela, si sono verificati una serie di tragici incidenti dove hanno perso la vita 4 giovani per cause in corso di accertamento: Paolo Todaro, 30 anni, e Sara Cammilleri, 25 anni, deceduti il 16 febbraio 2015, in contrada Poggio di Guardia dopo lo scontro frontale tra la loro automobile e un autoarticolato all'uscita di una curva dove 48 ore dopo si è sfiorata un'altra tragedia con il ribaltamento di un'ambulanza con a bordo due sanitari rimasti illesi; Angelo Bonvissuto, 29 anni, e Alessandro Famà, 24 anni, deceduti il 26 marzo 2015 a seguito dell'incidente avvenuto nei pressi di Torre di Gaffe dopo lo scontro tra un pulmino da 9 posti e la loro jeep;

a parere degli interroganti molti degli incidenti avvenuti in quei tratti di strada si sarebbero potuti evitare se ci fosse stata una strada statale ben realizzata, con asfalto drenante, priva di inutili curve pericolose, con canali di scolo per l'acqua piovana. Purtroppo invece alle prime piogge, la copertura di asfalto (quello che ne è rimasto) diventa peggio di una lastra di ghiaccio e pur riducendo la velocità, si rischia l'inevitabile;

il sistema viario della Sicilia presenta molte carenze sul piano infrastrutturale e della sicurezza, specie per quanto riguarda i principali assi viari che collegano i maggiori punti di interesse storico e culturale, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la sicurezza delle strade siciliane ed in particolare della strada statale 115 Sud occidentale Sicula ed evitare che simili accadimenti si ripetano.

(3-01818)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[STEFANO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

lo studio "Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate", pubblicato il 20 marzo 2015 sulla rivista scientifica "The Lancet Oncology" e redatto dai ricercatori dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione, classifica 5 pesticidi come probabili o possibili agenti cancerogeni per l'uomo;

le sostanze individuate dallo studio e sospettate anche di provocare danni sul dna sono: il glifosato, il diazinon, il malathion, il parathion e il tetrachlorvinfos;

in particolare, il glifosato è una sostanza utilizzata in circa 750 prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio, il trattamento degli spazi urbani ed è il principio attivo alla base di uno degli erbicidi più diffusi nel mondo, il "Round up", prodotto dalla multinazionale Monsanto, che tra l'altro commercializza soia, mais, cotone e colza "Roundup Ready", sottoposti alle applicazioni di tale erbicida;

occorre ricordare come le decisioni sulla sicurezza dei prodotti e l'approvazione dei pesticidi siano governate da agenzie con potere regolatorio, come l'americana Epa (Environmental protection agency) e la Commissione europea, così come da enti scientifici indipendenti come l'Efsa (European food safety authority). Pertanto, lo Iarc non ha autorità regolatoria e le sue decisioni non impattano con l'etichettatura, la registrazione e l'uso del glifosato;

la Monsanto ha espresso un giudizio sprezzante e irrispettoso sugli esiti di provenienti da tale studio, definendolo "*junk science*", scienza spazzatura, e ribadendo come gli studi prodotti da tale Istituto non abbiano valore vincolante;

di diverso avviso sono, invece, le considerazioni di Roberto Bertollini, direttore di ricerca dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui lo IARC è *partner*, e per il quale "le valutazioni dello Iarc sono valide perché elaborate con metodo rigoroso e perché valutano studi indipendenti e pubblicati nella letteratura scientifica: quindi vanno tenute nella massima considerazione dalle autorità regolatorie",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria materia e competenza, dispongano attualmente di ulteriori studi o attestazioni scientifiche in grado di valutare la veridicità e sostenibilità delle conclusioni raggiunte dallo studio prodotto dallo IARC, o se, diversamente, non ritengano necessario provvedere a reperire altri dati scientifici, sia di livello comunitario che internazionale, in grado di costruire una valutazione il più possibile obiettiva ed esaustiva per escludere gli effetti nocivi derivanti dall'impiego e dall'utilizzo dei pesticidi citati;

se, considerato l'impiego previsto del glisofato nel piano di contrasto alla diffusione della "Xylella fastidiosa" presente oggi in Salento, siano in grado di escludere, in maniera chiara e assoluta, che la quantità e la modalità di impiego di tale pesticida risulta privo di effetti dannosi e per la salute umana e per la salubrità dei prodotti derivanti dalle piante interessate da tale trattamento.

(3-01811)

[FASANO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, il comitato nazionale "Salva il Corpo militare della CRI" ha avanzato la richiesta di 400 biglietti per partecipare ad una Udienza generale in Vaticano il 28 gennaio 2015;

il presidente della CRI Francesco Rocca il 13 gennaio ha quindi pubblicato un *post* su "Facebook" in cui ha dichiarato che la richiesta dei biglietti per l'Udienza generale sarebbe stata fatta a titolo personale da alcuni soggetti non identificati che, previa identificazione, sarebbero stati oggetto di provvedimenti disciplinari;

Francesco Rocca è stato eletto presidente nazionale della Croce rossa italiana il 27 gennaio 2013 da un'assemblea straordinaria dei vertici locali, provinciali e regionali, che ha chiuso così il commissariamento dell'associazione, iniziato nel novembre 2008;

il presidente del comitato nazionale "Salva il Corpo militare della CRI", Michele Polini, in risposta al presidente Rocca, ha rilasciato il 22 gennaio una dichiarazione, in cui ha specificato che la richiesta dei biglietti è stata fatta da lui a nome e per conto del comitato, che promuove la conoscenza e la storia del Corpo militare della CRI,

si chiede di conoscere:

se l'attuale presidente del Corpo militare della Croce rossa italiana sia investito dell'autorità per vietare agli aderenti al citato comitato la partecipazione all'evento di cui in premessa;

se risponda al vero che tutti i conti della Croce rossa italiana, compresi quelli del Corpo militare, siano stati pignorati a causa del mancato pagamento di centinaia di ricorsi amministrativi che l'ente Croce rossa ha perso nei confronti di dipendenti civili e militari.

(3-01813)

[FASANO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che i medici dell'Ifo-San Gallicano e Regina Elena di Roma dal 16 marzo 2015 sono in agitazione, a causa della decisione, presa dopo una sofferta assemblea del 12 marzo, dei rappresentanti di tutte le sigle sindacali (eccetto la CISL), che hanno siglato un documento di denunce a causa delle problematiche che si stanno creando sulla fusione con l'ospedale "Spallanzani" e sulla "ventilata" eliminazione delle specificità dei due istituti;

constatato che:

il documento riporta che la direzione dell'Istituto ha recepito passivamente le disposizioni date dalla Regione Lazio, e non si è fatta promotrice presso quella sede delle iniziative necessarie a tutelare le eccellenze e le specialità di queste strutture ospedaliere, nonostante i rappresentanti dei medici lo

abbiano più volte richiesto. L'atto aziendale prodotto, di fatto, sancisce la definitiva eliminazione della specificità clinica e di ricerca dell'istituto nazionale tumori "Regina Elena" e dell'istituto dermatologico "San Gallicano";

certamente la fusione con l'ospedale Spallanzani, che sta creando a operatori e pazienti un'insostenibile confusione, sta impegnando il personale dell'Ifo a chiedere con urgenza che i rappresentanti dei medici siano convocati per stabilire un accordo sugli eventuali cambiamenti organizzativi;

viene rimproverato al commissario straordinario ed al vertice aziendale di non seguire l'evoluzione clinico-scientifica nella lotta al cancro registrata negli ultimi 15 anni;

veri poli di eccellenza ad alta specialità oncologica e dermatologica il Regina Elena e il San Gallicano vengono, oggi, posti sotto accusa per la decisione presa di azzerare la ricerca sperimentale e traslazionale che in tutti gli altri IRCCS viene invece stimolata e realizzata per garantire il progresso nelle terapie e nella migliore assistenza al paziente nella pratica clinica;

tra le altre valutazioni ed analisi negative c'è la declassazione dell'onco-ematologia che fino ad oggi ha offerto un'assistenza di eccellenza a centinaia di pazienti affetti da linfomi, mielomi e leucemie;

nella piattaforma è previsto il depotenziamento della medicina nucleare che è attualmente la prima a Roma e nel Lazio per numero e qualità delle prestazioni;

l'azzeramento della psiconcologia che ha sostenuto migliaia di pazienti per superare i gravissimi problemi familiari, sociali, relazionali e lavorativi causati dalla grave malattia oncologica, si chiede di sapere:

in quale maniera il Ministro in indirizzo voglia incidere nella riorganizzazione dell'Ifo, un polo di eccellenza, non solo a Roma e nel Lazio ma in tutto il Centro Sud, dell'oncologia e dermatologia sul piano sia dell'assistenza che della ricerca;

in che modo si possa, e si voglia, garantire una corretta amministrazione di queste realtà cliniche complesse, in cui frequentemente la riorganizzazione e gli accorpamenti invece di introdurre misure di semplificazione e trasparenza, finiscono con il moltiplicare l'apparato burocratico-amministrativo;

in quale maniera si possono coinvolgere medici ed infermieri nel processo di re-ingegnerizzazione dell'Ifo, affinché si costruisca una profonda riforma delle strutture in cui lavorano con loro e per loro, ma non contro di loro.

(3-01815)

[LUCIDI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'interno*

- Premesso che:

nella serata tra il 12 ed il 13 marzo 2015 nella città di Terni è avvenuto uno degli episodi di più brutale violenza che si siano registrati nel territorio a danno della vita di un cittadino;

a seguito di fatti e circostanze ad oggi ancora da chiarire, un giovane marocchino, Amine Aassoul, detto Aziz, provocava il fermento e quindi il decesso di un giovane ternano;

la vittima, David Raggi, un ragazzo di 27 anni, era presente per caso sul posto, totalmente estraneo alla vicenda che ha comportato il suo decesso;

l'aggressore risultava già essere destinatario di provvedimento di espulsione viste le molteplici sentenze di condanna a suo carico; infatti in passato, a seguito di alcuni furti compiuti nelle Marche, gli era stato revocato il permesso di soggiorno ed era stato espulso e rimpatriato. La sua fedina penale era gravata da una lunga serie di precedenti per furto aggravato, lesioni personali, calunnia, spaccio di stupefacenti, danneggiamento, rissa, evasione e resistenza a pubblico ufficiale;

il giovane marocchino successivamente aveva fatto clandestinamente rientro in Italia, sbarcando a Lampedusa, e aveva presentato domanda di asilo politico. La sua richiesta di asilo era stata respinta nel mese di ottobre 2014 e la squadra volante di Terni gli aveva notificato la decisione. Il marocchino aveva però fatto ricorso nei 30 giorni previsti ed era in attesa di una decisione in merito;

nelle ore e giorni immediatamente successivi al delitto il Ministro in indirizzo ha dichiarato che non sarebbe stato possibile espellere l'aggressore, in quanto: "Ha fatto una richiesta d'asilo che è stata respinta e ha poi presentato ricorso; in attesa del pronunciamento non può esserci un provvedimento di espulsione", come si legge in un articolo pubblicato su "il Giornale" il 13 marzo 2015;

in data 16 marzo 2015 il Gip di Terni Maurizio Santoloci ha convalidato l'arresto del marocchino accusato di avere ucciso il giovane David Raggi. Nel provvedimento, una decina di pagine, il giudice sottolinea però anche le "maglie larghe" della procedura amministrativa che ha permesso allo straniero di sfruttare le pieghe della normativa;

in particolare il gip di Terni, infatti, oltre a richiamare la pericolosità dell'uomo (Santoloci lo definisce una "vera e propria macchina da guerra criminale"), mette sotto accusa "le maglie larghe" delle procedure amministrative legate alla legge sull'immigrazione. "È sfruttando i buchi neri dell'ordinamento amministrativo nazionale in materia di espulsioni e i paradossi normativi", scrive Santoloci, che Amine "è riuscito a muoversi nelle pieghe della normativa", come è riportato in un articolo di "umbriadomani" del 19 marzo;

considerato che:

con riferimento alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, l'impugnazione o ricorso avverso il diniego dello *status* di rifugiato (o della protezione sussidiaria) sono disciplinati dagli artt. 32, 35 e 36 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e dal decreto legislativo n. 159 del 2008;

l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008 rinvia ad altra norma stabilendo che le controversie di impugnazione o ricorso sono disciplinate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Detta ultima norma prescrive, ai commi 4 e 5, quanto segue: "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

considerato inoltre che:

si sottolinea come la disposizione stabilisce che l'eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia del medesimo (provvedimento di diniego), ma non chiarisce esplicitamente se esso sospenda o meno (anche) un provvedimento di espulsione;

la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, si è più volte pronunciata sulla materia, anche con toni molto chiari ed espliciti, ben diversi dalle fumose ed intricate formulazioni legislative: "La pendenza di un ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato non ingenera l'obbligo di sospendere il procedimento di espulsione dello straniero", come da sentenza della Cassazione civile, sez. I, n. 11264 del 14 maggio 2009;

inoltre: "La normativa vigente prevede il divieto d'espulsione e di respingimento per i soli casi in cui lo straniero, rientrando nel proprio paese, tenuto conto delle condizioni in cui verrà a trovarsi, possa essere oggetto in concreto di persecuzioni. Si tratta, dunque, di una valutazione probabilistica, da accertarsi non in base a mere ipotesi astratte, ma in base a condizioni concrete esistenti nel paese di origine, la cui sussistenza deve essere dimostrata dal richiedente, quanto meno in termini di prova logica e/o circostanziale. Ciò, in quanto le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un concreto bilanciamento dei valori in gioco, di cui deve farsi carico il legislatore con regole a difesa della collettività nazionale, stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 251/2007, richiamata dagli artt. 2 e 32 d.lgs. n. 25/2008, sulla cui scorta ha quindi diritto alla protezione soltanto chi provi di poter essere oggetto in

concreto di persecuzioni in base a precise situazioni individualizzanti esistenti nel paese di origine. Diversamente argomentando intere popolazioni straniere, sulla base di contrasti socio-politici od inter-etnici, potrebbero ottenere il permesso di soggiornare in Italia, ponendo nel nulla qualsiasi regola a difesa di un ordinato flusso migratorio e di un'adequata accoglienza", nella sentenza della Corte d'appello di Bari, sez. I, del 4 settembre 2012, n. 951;

oltre a ciò l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato", al comma 5, stabilisce: "Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo";

il regolamento attuativo, ancorché formalmente abrogato dal decreto legislativo n. 25 del 2008 più volte citato, continua/continuava a trovare applicazione e vigenza (ai sensi degli artt. 38 e 40 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008), fino all'emanazione di nuovo regolamento attuativo da doversi emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

ebbene il regolamento di attuazione è stato emanato solo con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, entrato in vigore il 20 marzo 2015 (una settimana dopo l'omicidio di Terni e quasi 7 anni dopo il termine previsto dalla legge);

si sottolinea come il citato art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 stabilisca come la proposizione del ricorso in ogni caso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto dal richiedente la cui domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza (ravvisando la palese insussistenza dei presupposti o ritenendo essere stata presentata al solo scopo di impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento) o da chi è stato inviato ai centri accoglienza richiedenti asilo perché irregolarmente presente o ai centri di identificazione ed espulsione;

peraltro, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008 il richiedente asilo "è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare";

ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 25 del 2008 è disposto il trattenimento del richiedente asilo che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui il giovane marocchino non sia stato respinto e non gli sia stato fatto divieto di rientro alla frontiera ai sensi del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al pregresso provvedimento di espulsione e, in subordine, qualora il pregresso provvedimento di espulsione fosse decaduto per decorso dei termini, in base a quale esplicita norma non sia stato emesso nei suoi confronti un nuovo decreto di espulsione;

se, nonostante la pendenza del ricorso avverso il diniego di asilo, la posizione del giovane marocchino rientrasse o meno nelle fattispecie di cui al comma 4 o comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011;

quali siano i motivi per cui, nonostante i precedenti penali ed il provvedimento di espulsione pregresso, la sua domanda non sia stata rigettata per manifesta infondatezza, nonché i motivi per i quali, in ragione dei precedenti penali e del provvedimento di espulsione pregresso, lo stesso non sia stato respinto o inviato ai centri di accoglienza per richiedenti asilo perché irregolarmente presente o ai centri di identificazione ed espulsione, e non vi sia stato trattenuto;

se siano in corso azioni volte ad accertare i fatti, stabilire eventuali responsabilità e sanzioni, nonché adottare provvedimenti (ivi incluso emanare circolari di chiarificazione) che impediscano il ripetersi di quanto avvenuto;

quali siano le modalità e la procedura che hanno consentito allo straniero, sbarcato clandestinamente a Lampedusa, di presentare richiesta d'asilo, essendo stato destinatario di un provvedimento di espulsione, e di allontanarsi dai centri di accoglienza anziché essere trattenuto in attesa della decisione sull'istanza;

quale sia il motivo per cui il rigetto dell'istanza non ha reso immediatamente esecutivo o attuabile un decreto di espulsione;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di verificare la presunta legittimità della permanenza dello straniero in Italia nelle more dell'impugnativa presentata contro il provvedimento di rigetto dell'asilo politico;

se a seguito dei fatti descritti sia stato deciso il ricorso dello straniero avverso il diniego della richiesta di asilo e se nelle more siano stati emessi un decreto di espulsione efficace e definitivo, un dispositivo atto a trattenere lo straniero, ove scarcerato, nei centri di accoglienza in attesa della decisione sulla richiesta d'asilo e il rigetto esecutivo dell'istanza;

se risulti se a seguito dei pregressi delitti sia stata mai chiesta dagli inquirenti l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

(3-01816)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CARIDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: il 10 marzo 2015 la giunta nazionale del Coni ha proceduto al commissariamento *sub iudice* del Comitato regionale Calabria, chiedendo contestualmente un parere al collegio di garanzia del Coni riguardo alla validità formale di tale adempimento;

il commissariamento faceva seguito alla presentazione di un documento recante le firme di 6 componenti della giunta regionale del Coni, nel quale veniva espressa la volontà degli stessi di dimettersi dalla carica a meno di 2 anni dalla scadenza del quadriennio olimpico;

da notizie di stampa diffuse è emerso che uno dei presunti firmatari dell'atto ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per l'ipotesi di reato di falso in atto pubblico, disconoscendo la firma apposta su tale documento;

considerato che:

costante giurisprudenza, civile e amministrativa, riconosce l'assoluta nullità di un atto falso;

l'atto del commissariamento risulterebbe inoltre viziato da eccesso di potere dell'organo che l'ha emanato, come risulterebbe da atti e pareri formalmente già trasmessi al collegio di garanzia nonché al segretariato generale del Coni;

risulta invero assai contraddittorio un provvedimento amministrativo cui faccia seguito una richiesta di parere che invece, secondo la vigente normativa sul procedimento amministrativo, avrebbe dovuto essere richiesto prima del provvedimento di commissariamento, atto gravemente limitativo della volontà democratica del consiglio regionale del Coni Calabria;

tenuto conto che il Comitato regionale Coni della Calabria e il suo presidente per oltre 14 anni hanno amministrato con competenza, trasparenza e risultati concreti un settore strategico sul piano sociale, specie in una regione afflitta da gravi problemi sociali e dalla presenza della criminalità organizzata, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi per chiedere formalmente al presidente nazionale del Coni di agire in autotutela al fine di revocare l'illegittimo atto del commissariamento, restituendo pieni poteri al presidente eletto e alla giunta integrata dai membri surroganti, e garantendo così il ripristino di una situazione di legalità e democrazia in seno al Comitato regionale Coni Calabria;

se risultino iniziative dei competenti organi di giustizia sportiva per fare luce sui numerosi punti oscuri della vicenda oggetto della denuncia penale.

(4-03724)

CARIDI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il servizio adibito al trasporto pubblico non di linea è disciplinato dalla legge n. 21 del 1992; con il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, è stato introdotto l'art. 29, comma 1-*quater*, che ha disposto che l'attività di noleggio sia vincolata al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

tali modifiche sono state ritenute contrastanti con l'ordinamento vigente sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, in relazione alla libera circolazione dei soggetti all'interno dell'Unione europea;

i Governi succedutisi nel tempo hanno sempre disposto la sospensione dell'efficacia di tale norma, rinviandone l'applicabilità di anno in anno;

considerato che:

in prossimità della scadenza della proroga, il decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, in relazione al termine di sospensione dell'entrata in vigore del comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008, all'art. 2, comma 3, detta una norma che si incardina su quanto previsto dall'art. 7-*bis* della legge n. 33 del 2009: "Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia";

dalla diretta applicabilità o meno di tale normativa dipendono le sorti di quasi 80.000 imprese di noleggio con conducente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire se la legge quadro n. 21 del 1992 sia in vigore ed applicabile nella formulazione originaria o in quella modificata dal cosiddetto decreto milleproroghe del 2008 e successive modifiche e integrazioni (di cui al decreto-legge n. 207 del 2008).

(4-03725)

CARIDI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la crisi economica che ha colpito l'Italia ha costretto molte aziende a ridurre il livello della produzione e dei servizi con conseguente perdita di competitività e del numero degli occupati nei vari settori del sistema produttivo;

in particolare il settore terziario, comprendente una moltitudine di settori economici di attività (servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni, servizi commerciali, gastronomia, turismo e ospitalità; servizi assicurativi e bancari, informatica, formazione, *marketing*, eccetera), ha subito una forte contrazione della domanda interna;

gli ammortizzatori sociali di cui un'azienda inquadrata nel settore del terziario poteva usufruire fino al 31 dicembre 2014 riguardavano, tra gli altri, il contratto di solidarietà di tipo B, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, il quale prevedeva che alle imprese che non rientravano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale (inquadrate nel settore terziario ai fini INPS) che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991 stipulavano contratti di solidarietà, venisse corrisposto, per un periodo massimo di 2 anni, un contributo, a carico del fondo per l'occupazione, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario;

in aggiunta alle disposizioni citate, era previsto inoltre un intervento di integrazione salariale a

sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria (cassa integrazione in deroga). La durata era stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione e comunque era prevista per 11 mesi nell'anno solare o con accordi *ad hoc* tra Stato e Regioni;

considerato che:

per l'anno 2015, alla luce delle disposizioni vigenti, non è stato previsto un rinnovo del contributo di solidarietà *ex art.* 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, così come si evince nelle comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Divisione III;

per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per l'anno 2015 è previsto un limite massimo di soli 5 mesi di erogazione del sussidio così come disposto dal decreto ministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014;

tenuto conto che utilizzando la cassa integrazione in deroga solo ed esclusivamente per 5 mesi, ne consegue che al termine di tale periodo, se le aziende non riusciranno a gestire l'esubero, si troveranno costrette ad attivare le procedure di licenziamento collettivo od individuali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per aumentare la dotazione delle misure citate ed in particolare del contributo di solidarietà previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 148 del 1993.

(4-03726)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

all'esito delle indagini condotte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 16521/2011, il sostituto procuratore dottor Attilio Pisani ha chiesto il rinvio a giudizio, tra le altre persone, della dottoressa Angela Coluzzi per i reati di corruzione e falso ideologico contestando alla stessa, in concorso con altri soggetti, quale pubblico ufficiale componente della commissione preposta al rilascio della licenza di noleggio con conducente, di essersi fatta consegnare la somma di 10.000 euro quale prezzo per il rilascio da parte sua e di altri pubblici ufficiali componenti della commissione del Comune di Bassiano (Latina) di una licenza per noleggio con conducente, somma materialmente versata a un soggetto anch'egli pubblico ufficiale appartenente ad altra amministrazione pubblica;

lo stesso pubblico ministero, come detto, avrebbe chiesto il rinvio a giudizio della nominata per il concorrente delitto di falso, perché, quale pubblico ufficiale componente la commissione preposta al rilascio delle licenze di noleggio con conducente del Comune di Bassiano, avrebbe formato, in concorso con gli altri componenti, la graduatoria finale del concorso relativo alla concessione delle licenze, attestando circostanze non rispondenti al vero con riguardo al riconoscimento di punteggi non dovuti, circostanze queste che non potevano essere ignorate dalla commissione;

i fatti contestati sarebbero avvenuti nel marzo 2011, allorquando la dottoressa Coluzzi, dipendente del Comune di Norma (Latina), con incarico di dirigente dell'area affari generali e politiche sociali, era anche in servizio presso il Comune di Bassiano, in virtù della gestione associata di funzioni e servizi tra i 2 Comuni limitrofi e vi svolgeva funzioni analoghe;

in relazione alla richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare (gup) presso il tribunale di Roma, dottor Massimo Battistini, fissava l'udienza preliminare relativa per il giorno 3 febbraio 2014;

all'esito dell'udienza preliminare, in data 19 gennaio 2015, il gup avrebbe disposto il rinvio a giudizio, tra gli altri, della dottoressa Angela Coluzzi per il contestato delitto di corruzione in concorso ed emetteva sentenza di incompetenza territoriale per il concorrente reato di falso in atto pubblico, indicando la competenza del plesso giurisdizionale di Latina;

la notizia del rinvio a giudizio del funzionario pubblico ha avuto grande eco nella comunità locale ed è stata immediatamente riportata dalla stampa con rilievo, atteso che la stessa Coluzzi era assessore comunale a Cisterna di Latina nonché, come detto, dirigente comunale a Bassiano;

invero a partire dal 20 gennaio 2015 e con crescente rilievo, la stampa riprendeva la notizia del rinvio

a giudizio per registrare le prese di posizione sia della diretta interessata, che negava la circostanza del suo avvenuto rinvio a giudizio, con relativa imponente smentita della sua negazione da parte della testata giornalistica, sia di esponenti dell'amministrazione comunale di Bassiano che ne difendevano l'operato, oltre che di altri che chiedevano chiarimenti e interventi in ordine all'incriminazione della dirigente comunale, nel frattempo passata alle dipendenze esclusive del Comune di Bassiano;

infatti il 3 febbraio 2014 la Giunta comunale di Bassiano, composta dal sindaco in carica e da uno solo degli assessori nominati, aveva adottato le deliberazioni n. 17, n. 18, n. 19 e n. 20, in materia di personale e di regolamento uffici e servizi, che preannunciavano l'indizione di una procedura di mobilità volontaria presso lo stesso Comune ed accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità nei ruoli del Comune della dottoressa Angela Coluzzi, domanda accolta il giorno seguente;

a tutt'oggi e nonostante il clamore suscitato dalla notizia del rinvio a giudizio, l'amministrazione comunale non ha ritenuto di adottare nei confronti della dipendente in questione alcuno dei provvedimenti obbligatori previsti dall'art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, che impongono, come è noto, fatta salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dall'ordinamento comunale, il trasferimento ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto o, nell'impossibilità di ciò, come sembrerebbe essere il caso, di porre in aspettativa la dipendente;

la stessa difatti continua a svolgere le mansioni in precedenza svolte le quali hanno, evidentemente, rilevante risvolto interno nonché esterno all'ente, solo che si consideri che la stessa, con decreto sindacale del 28 marzo 2013 prot. 9506, era stata anche individuata quale responsabile della prevenzione della corruzione nell'ente e poi responsabile per l'attuazione del piano triennale anticorruzione adottato dalla Giunta comunale in data 19 dicembre 2013;

da notizie in possesso dell'interrogante la vicenda è stata portata all'attenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione e del prefetto di Latina senza che tali autorità abbiano al momento adottato alcun provvedimento o svolto alcun intervento;

a giudizio dell'interrogante il protrarsi di una tale situazione potrebbe arrecare un grave nocumento al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica dell'ente comunale che, di fronte ad una condotta illecita, sebbene ancora presunta e che però, se accertata definitivamente, ne minerebbe la credibilità e affidabilità interna ed esterna, e in presenza di un obbligo di legge che impone l'esame della situazione e l'adozione di provvedimenti adeguati, rimanga inerte, come sin qui verificatosi ad oltre un mese dal rinvio a giudizio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se sia a conoscenza delle iniziative poste in essere al riguardo dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal prefetto di Latina;

se e quali iniziative intenda porre in essere per continuare a garantire che l'azione amministrativa del Comune di Bassiano sia rispettosa dei principi costituzionali dello Stato di diritto, del buon andamento e dell'imparzialità;

quali siano le ragioni che hanno sin qui impedito l'adempimento degli obblighi sanciti dalla legge n. 97 del 2001;

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione della dottoressa Angela Coluzzi.

(4-03727)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno ha inviato un'informativa a tutti i prefetti, affinché rendessero disponibili, nei rispettivi territori di competenza, ulteriori strutture per l'accoglienza degli immigrati;

stando alle informazioni pubblicate dagli organi di stampa, nella località di Santa Croce sull'Arno a Pisa, sarebbe stato individuato l'*hotel* Cristallo (un vecchio *hotel* abbandonato) per ospitare 70

extracomunitari;

da quanto emerge dalle notizie, la gestione dell'accoglienza dei 70 profughi sarebbe stata affidata ad una cooperativa romana, una cooperativa già coinvolta nell'inchiesta "Mafia capitale";

la gestione dell'accoglienza sarebbe stata infatti affidata alla Rti, una rete di aziende con capofila la cooperativa romana "Tre Fontane", a sua volta parte del consorzio "Casa della solidarietà", citata nelle intercettazioni che hanno incastrato Salvatore Buzzi;

l'indagine "Mafia capitale" ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il *business* dell'immigrazione;

in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta il capo della "cosca" romana, Salvatore Buzzi, avrebbe spiegato che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche a quelli derivanti dal traffico di droga;

diverse inchieste a partire da quella relativa al Cara di Mineo (Catania) mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo *business* dell'immigrazione;

le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il divario dell'intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;

visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative;

pur se la questione dei flussi migratori verso il nostro Paese è oramai da anni una realtà acquisita, la gestione delle problematiche connesse viene affrontata come situazione emergenziale, senza quindi una politica governativa di medio o lungo periodo;

è manifesta a giudizio dell'interrogante l'incapacità del Governo Renzi di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarcano sulle coste italiane;

non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono in aggiunta accollarsi spese enormi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;

oltre alla normale gestione delle problematiche connesse all'immigrazione di massa oggi bisogna anche fronteggiare il pericolo del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica;

è oramai noto come tra gli immigrati che sbarcano in Italia si nascondano anche affiliati alle organizzazioni terroristiche internazionali legate al fondamentalismo islamico,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano stati i criteri per l'assegnazione della gestione dell'accoglienza dei 70 extracomunitari nella località di Santa Croce sull'Arno e a quanto ammonti l'appalto;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che le amministrazioni dei piccoli Comuni siano costrette ad ospitare immigrati in numero cospicuo mettendo a rischio l'ordine pubblico e la sicurezza dei propri cittadini.

(4-03728)

CHIAVAROLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il pagamento delle varie voci retributive dei dirigenti scolastici grava su 2 diversi capitoli: la parte fissa è a carico della fiscalità generale, mentre la posizione variabile, l'indennità di reggenza e il risultato gravano sul FUN (Fondo unico nazionale) che è stato alimentato nel corso degli anni da accantonamenti dei dirigenti stessi e dai contratti collettivi; si tratta pertanto di fondi che appartengono alla categoria dei dirigenti scolastici e che non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato;

tale Fondo unico nazionale viene poi ripartito nelle diverse Regioni in base al numero dei dirigenti; a livello regionale, poi, in sede di contrattazione, si definiscono gli importi per le voci variabili, in

relazione alle fasce di complessità delle scuole;

il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è intervenuto definendo un tetto massimo per il FUN; l'art. 9, comma 2-*bis* prevedeva infatti il blocco delle retribuzioni dei dirigenti scolastici maturate al 31 dicembre 2010, ma non anche la loro progressiva decurtazione;

nel luglio del 2013, però, l'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato ha improvvisamente negato il visto per i contratti integrativi regionali (CIR) e ha ritenuto di dover applicare un'altra procedura di calcolo del FUN, secondo una lettura innovativa che non corrisponde al dettato del decreto-legge n. 78 del 2010;

dopo 3 anni dal blocco delle retribuzioni previsto dal decreto-legge citato e dopo la registrazione di 4 contratti regionali, l'Ufficio centrale di bilancio ha ritenuto di dover dare una nuova interpretazione dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge: con tale lettura si espropriano i dirigenti dei fondi derivanti dal Fondo unico nazionale;

in particolare, rispetto all'anno scolastico 2010/2011, si riduce il Fondo nazionale di 19 milioni di euro per l'anno 2012/2013 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013/2014, con una decurtazione media, per ogni dirigente, di 5.700 euro, pari ad una riduzione del 5 per cento della retribuzione media annua lorda;

a seguito della presa di posizione dell'Ufficio centrale di bilancio, il FUN si è prosciugato di circa 16 milioni di euro (precisamente 15.803.314,16 euro); conseguentemente gli importi destinati alla retribuzione di posizione parte variabile, di risultato e delle reggenze sono fortemente, ma ingiustamente, ridotti; inoltre, i contratti regionali già firmati ma non ancora registrati al momento della decisione dell'Ufficio centrale di bilancio non sono stati applicati; è stato interrotto il pagamento delle reggenze e della retribuzione di risultato in quasi tutte le Regioni; in Sardegna non viene riconosciuta la posizione variabile e la quota fissa delle reggenze; in Umbria e in Calabria i dirigenti entrati nei ruoli dal 2012 non vedono riconosciuta la posizione variabile e il risultato, mentre quanti sono entrati nel 2013 non hanno ancora avuto neanche l'adeguamento dello stipendio tabellare;

si comprende facilmente come tale decisione abbia comportato delle conseguenze molto rilevanti, tra le quali il blocco di tutti i contratti collettivi integrativi regionali per l'anno scolastico 2013/2014 e il mancato avvio della contrattazione integrativa regionale per l'anno scolastico in corso;

considerato che:

la dirigenza scolastica ha subito negli ultimi 4 anni una riduzione di organico di circa un quinto, pur mantenendo gli stessi livelli di qualità del servizio pubblico di istruzione e formazione, contribuendo in tal modo alla riduzione della spesa pubblica per circa 150 milioni di euro l'anno;

la categoria dei dirigenti scolastici è, tra quelle della dirigenza pubblica, una delle più sottopagate, nonostante l'impegno profuso per garantire il funzionamento della formazione pubblica;

tali questioni sono state affrontate già in un ordine del giorno (n. 1.23 del 4 marzo 2014) accolto dal Governo durante l'*iter* di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2014), recante "Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola" presso il Senato della Repubblica; inoltre, il problema è stato portato all'attenzione del Sottosegretario di Stato all'istruzione, Davide Faraone, che aveva assunto l'impegno, nel dicembre 2014, di affrontare la questione a livello politico attraverso un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze all'indomani dell'approvazione definitiva della legge di stabilità,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti come sia possibile che l'Ufficio centrale di bilancio, con tale a giudizio dell'interrogante discutibile interpretazione della norma, sia potuto intervenire sul FUN che non grava sul bilancio dello Stato;

quali azioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i Ministri in indirizzo intendano perseguire per porre fine a tale situazione, affinché siano "scongelati" i contratti regionali e sia garantito ai dirigenti il diritto a vedersi corrisposte le retribuzioni contrattualmente spettanti.

(4-03729)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando alle notizie pubblicate dagli organi di stampa in data 27 marzo 2015, nella località di Borgo Priolo (Pavia), nell'agriturismo "la Torretta", che ospita gli extracomunitari in attesa di vedersi riconoscere o meno lo stato di rifugiati, c'è stata una violenta rivolta;

la protesta, che si sarebbe scatenata perché gli immigrati contestano un'accoglienza non ritenuta degna, è degenerata in atti violenti ed è stata sedata solo con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno denunciato 3 immigrati per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata;

gli 80 immigrati protagonisti della sommossa hanno lamentato in particolar modo l'isolamento obbligato, visto e considerato che la struttura è lontana dal centro abitato;

è necessario affermare come il programma di accoglienza adottato dal Ministero dell'interno preveda per gli immigrati condizioni di vita più che degne (vitto e alloggio, un sostegno economico, una ricarica telefonica e quant'altro per rendere il soggiorno più agevole possibile);

gli immigrati in attesa di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiati si trovano nella stessa condizione degli extracomunitari entrati clandestinamente nel nostro Paese e si ritiene quindi corretto, quanto meno, che vengano alloggiati in strutture non in prossimità dei centri abitati, soprattutto a garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;

nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno aveva inviato un'informativa a tutti i Prefetti, affinché rendessero disponibili, nei rispettivi territori di competenza, altre strutture per l'accoglienza;

queste manifestazioni violente di protesta da parte degli immigrati si stanno diffondendo in modo esponenziale in vari centri e talvolta è stato anche ipotizzato che siano strumentalmente sobillate da chi specula e lucra sull'accoglienza;

l'indagine "mafia capitale" ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il *business* dell'immigrazione;

in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta citata, il capo della "cosca" romana, Salvatore Buzzi, spiega che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche a quelli derivanti dal traffico di droga;

diverse inchieste, a partire da quella relativa al Cara di Mineo a Catania, mostrano una fotografia dai contorni ben definiti, dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo *business* dell'immigrazione;

pur se la questione dei flussi migratori verso il nostro Paese è oramai da anni una realtà acquisita, la gestione delle problematiche connesse viene affrontata come situazione emergenziale senza quindi una politica governativa di medio o lungo periodo;

è manifesta a giudizio dell'interrogante l'incapacità del Governo Renzi di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarca sulle coste italiane;

non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo, il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso l'Italia e si limita a "scaricare" le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione dei servizi socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;

oltre alla normale gestione delle problematiche connesse all'immigrazione di massa, oggi è necessario anche fronteggiare il pericolo del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica;

è oramai noto come tra gli immigrati che sbarcano in Italia si nascondano anche affiliati alle organizzazioni terroristiche internazionali legate al fondamentalismo islamico,

si chiede di sapere quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che le amministrazioni dei piccoli comuni siano costrette ad ospitare immigrati in numero cospicuo, mettendo a rischio l'ordine pubblico e la sicurezza dei propri cittadini.

(4-03730)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che i lavoratori della In.Co. di Rubano (Padova), si sono riuniti in assemblea per discutere e manifestare la loro preoccupazione alla direzione aziendale circa gli imminenti trasferimenti che sembra siano stati decisi;

questa azienda, fornitrice di prodotti per il gruppo Ermenegildo Zegna che impiega circa 230 persone, avrebbe deciso di trasferire la produzione in altri stabilimenti a Novara e Parma assicurando nuovi margini di guadagno;

con gli esigui stipendi che percepiscono, ben pochi lavoratori potranno trasferirsi nelle nuove realtà produttive, con la pericolosa conseguenza della perdita del posto di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro trovando soluzioni alternative alla crisi che, secondo quanto si apprende, potrebbe prospettarsi per i 230 lavoratori della In.Co..

(4-03731)

DL BLAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il presidente della Croce rossa italiana, siano "stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché? tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali";

a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto il personale militare transiterà definitivamente nei ruoli del personale civile della CRI, con tutte le conseguenze in termini di perdita delle potenzialità del comparto, del bagaglio di esperienza e conoscenza, oltre che di legittimo rispetto delle professionalità, senza trascurare le conseguenze in termini di reimpiego delle nuove figure all'interno di una struttura già saturata e dalla nuova complessità strutturale;

risulta all'interrogante che il Ministero della salute abbia già sottoposto una proposta per l'inserimento del personale militare della CRI nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale del personale civile della CRI alla presidenza della CRI, e che in merito a questa proposta siano stati eccepiti molteplici elementi da parte della presidenza nazionale, segnatamente per quanto attiene al criterio, previsto dalla proposta ministeriale, del mantenere il grado attualmente rivestito dal personale militare interessato a prescindere dal titolo di studio e dalle mansioni svolte;

inoltre, risulta all'interrogante che la posizione della presidenza nazionale vada a confliggere con la tabella suggerita dal Ministero della difesa, di cui si è tenuto conto nella definizione della proposta, e a questo elemento si aggiunge anche il fatto che nel 2012, il Ministero dell'economia alla vigilia dell'emanazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, ebbe ad esprimersi sull'opportunità del mantenimento del criterio del "grado-livello" evidenziando, a titolo di esempio, che l'accesso all'area della dirigenza pubblica spetterebbe ai colonnelli, indipendentemente dal possesso di un diploma di laurea;

a tal proposito vale la pena sottolineare che gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa del Corpo militare della CRI hanno iniziato le loro carriere già da oltre 20, se non 30, anni, e che, quindi, all'epoca per l'accesso a tali profili gerarchici non erano previsti i titoli di studio che ora sono obbligatori nei concorsi banditi per l'inserimento nelle carriere del personale civile, tenuto conto anche delle peculiari professionalità acquisite nel tempo nell'espletamento dei particolari compiti di soccorso, di coordinamento e di organizzazione posseduti dal personale militare CRI con incarichi svolti che non hanno precise corrispondenze sotto il profilo lavorativo;

risulta all'interrogante inoltre che la presidenza nazionale CRI abbia evidenziato al Ministero della salute che dalla rettifica proposta alle suddette tabelle, sebbene notevolmente distanti da quanto

proposto dal Ministero della salute e supportato anche dai Ministeri della difesa e dell'economia, non deriverebbero contenziosi da parte del personale direttamente coinvolto. Di contro invece potrebbero essere molti i contenziosi in ragione dell'evidente illegittimità di una tale ipotetica dinamica di equiparazione che potrebbero comportare riverberi economici in capo all'amministrazione;

la transizione del personale militare nei ruoli del personale civile della CRI rappresenta una dinamica alquanto delicata che già sta creando difficoltà agli stessi operatori, che sono di fatto "declassati" sotto il profilo professionale e retributivo, senza trascurare la perdita di professionalità e di competenza acquisita in anni di attività e missioni della CRI, ed in uno scenario già così articolato sarebbe auspicabile prestare il massimo dell'attenzione ai criteri perseguiti per attuare la stessa transizione, si chiede di sapere:

quali dinamiche stiano caratterizzando l'individuazione dei criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

se non si ritenga auspicabile compiere adeguati approfondimenti in merito agli stessi criteri, valutando, eventualmente, un posticipo dell'entrata in vigore del decreto attuativo, al fine di evitare che si creino ulteriori criticità su un versante già vistosamente complesso.

(4-03732)

[RUYOLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la strada statale 115 Trapani-Siracusa è stata considerata da sempre tra le più pericolose della Sicilia; tale strada, bisognosa di interventi per la messa in sicurezza, ha un manto stradale disastroso, lunghi tratti sono senza protezione per la mancanza del *guardrail*, è piena di curve pericolosissime e durante le giornate di pioggia viene invasa dal fango;

sono moltissimi gli incidenti avvenuti fino a quello del febbraio 2015 nel quale 2 ragazzi hanno perso la vita;

il 25 marzo tra Palma di Montechiaro e Licata, all'altezza di una pericolosa curva, si è assistito all'ennesimo incidente. Uno scontro frontale tra un pulmino e un'auto ha fatto registrare 2 vittime ed 8 feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi ed è stato necessario il trasporto all'ospedale di Caltanissetta in elisoccorso;

sul pulmino viaggiavano 6 insegnanti pendolari di una scuola di Gela (tutte provenienti da Agrigento, Cammarata, Favara, Palma di Montechiaro) e procedevano verso Agrigento, sulla macchina si trovavano 2 ragazzi di 29 e 24 anni che facevano ritorno a Licata;

in un'interpellanza (2-00132) del 12 marzo 2014, a tutt'oggi senza risposta, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intervenire sul sistema viario del Mezzogiorno, in particolare su quello siciliano che già all'epoca risultava essere quello più in difficoltà,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni in cui versa la strada statale 115 Trapani-Siracusa;

se, come e quando intenda intervenire affinché la strada statale 115 venga messa realmente in sicurezza, così come richiesto anche dall'Unione europea;

se non intenda urgentemente attivare tutte le procedure che possano dare, finalmente, un po' di serenità alla comunità, ma soprattutto giustizia a tutti quei giovani strappati alle famiglie.

(4-03733)

[DLGIACOMO](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#), [COMPAGNA](#), [Luciano ROSSI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Visti:

il parere favorevole del nucleo industriale di Termoli (Campobasso) alla realizzazione di un progetto di espansione dell'azienda Momenive, per la produzione di NXT, all'interno dell'area del nucleo industriale stesso;

il parere positivo di VIA dell'ARPA Molise;

la delibera della Giunta regionale n. 745 del 30 dicembre 2014, che ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto di espansione proposto da Momenive performance

materials specialities Srl, nonostante stabilisca "di far propria la necessità di attivare ulteriori azioni di indagine a livello ambientale ed epidemiologico volte ad ottenere un quadro più preciso sul reale livello di inquinamento del polo industriale di Termoli e sugli effetti di ricaduta degli inquinanti sulla popolazione esposta";

la determinazione dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Termoli n. 268 del 13 marzo 2015, assunta in mancanza della convocazione della conferenza dei servizi, in questo caso obbligatoria;

considerato che all'atto del rilascio dell'attestato di compatibilità ambientale mancavano del tutto i dati ambientali ed epidemiologici necessari ad una corretta e compiuta disamina della richiesta, anche a causa di una perdurante inerzia della Regione in ordine all'attivazione del registro dei tumori;

acclarato che contro l'autorizzazione il Codacons ha presentato ricorso al TAR Molise, ipotizzando che l'espansione dell'azienda e il conseguente aumento della produzione possa arrecare danno alla salute della popolazione esposta,

si chiede di sapere:

se esistano studi scientifici ed epidemiologici sul tasso di inquinamento da sostanze tossiche, prodotte ed emesse da industrie chimiche, nel nucleo industriale di Termoli;

se i Ministri in indirizzo ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, che sia opportuno rilasciare l'autorizzazione all'ampliamento di un'industria chimica in totale assenza di dati epidemiologici derivati da un registro dei tumori;

se l'*iter* procedurale della richiesta e della conseguente autorizzazione risulti legittimo;

se risulti se i pareri favorevoli rilasciati dall'ARPA Molise e dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM) siano conformi e abbiano rispettato la vigente legislazione e regolamentazione;

se ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, che la Giunta regionale del Molise possa autorizzare l'ampliamento, facendo proprio il parere dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'ASREM, pur riconoscendo e ammettendo che comunque sarebbero necessari e doverosi ulteriori accertamenti a livello ambientale ed epidemiologico in relazione a possibili danni alla salute della popolazione esposta.

(4-03734)

[DIGIACOMO](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [CHIAVAROLI](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#), [COMPAGNA](#), [Luciano ROSSI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sono in corso lavori di demolizione e ricostruzione della soletta del viadotto Callora, sulla strada statale 17 Appulo-Sannitica, in località Boiano (Campobasso);

per la loro esecuzione, contrariamente a quanto disposto nel progetto originario (che prevedeva l'esecuzione dei lavori in costanza di traffico), fu disposta la chiusura al traffico del viadotto, obbligando sia il traffico veicolare che quello pesante ad una lunga e tortuosa deviazione;

ad oggi il viadotto è ancora in via di ricostruzione e si ritiene difficile che i lavori possano concludersi entro il termine contrattuale del 10 giugno 2015;

il perdurare di tale situazione ha causato e sta causando notevoli disagi alle attività produttive locali nonché ai residenti di Boiano, che da mesi sono ostaggio di un traffico insostenibile che, tra l'altro, potrebbe provocare un aumento dell'inquinamento atmosferico per l'incremento di polveri sottili;

tali disagi si aggiungono alle difficoltà economiche di un territorio già colpito dalla chiusura di importanti aziende e dalla conseguente crisi occupazionale che investe da oltre 2 anni migliaia di persone;

su tale vicenda sono state presentate dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo e da altri ben 2 interrogazioni urgenti, in data 24 giugno e 1° luglio 2014 (4-02382 e 4-02420), entrambe ancora senza risposta da parte del Ministro competente;

considerato che:

in data 19 dicembre 2014 ANAS ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 serie speciale - Contratti

pubblici n. 145 un nuovo bando di gara che prevede l'esecuzione di nuovi e ulteriori lavori sullo stesso viadotto, per un importo di circa 3 milioni di euro;
tale bando prevede che i lavori vengano eseguiti mediante taglio delle campate, loro sollevamento e sostituzione dei trasversi sottostanti, il tutto in costanza di traffico;
tali lavori dovrebbero durare un ulteriore anno e quindi terminare nel giugno 2016, con disagi non più tollerabili dalla comunità coinvolta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei nuovi lavori che ANAS intende realizzare sul viadotto Callora, lungo la strada statale 17 Appulo-Sannitica;
se non ritenga che tali lavori potessero essere realizzati durante il primo appalto, invece di differirli ulteriormente;
se non ritenga che il nuovo bando di ANAS non possa discendere da un'eventuale errata valutazione contenuta nel progetto iniziale;
se la scelta di ANAS di eseguire questi nuovi lavori potesse essere evitata con una perizia di variante del precedente bando, anticipando così i tempi di consegna e la riapertura della viabilità locale;
quali iniziative di propria competenza voglia assumere per accertare come si siano svolti i fatti.
(4-03735)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01810, del senatore Aracri ed altri, sulla regolarità di una gara di appalto per la fornitura del servizio di pulizia nella scuola;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01818, del senatore Campanella ed altri, sulla sicurezza sulla strada statale 115 "Sud occidentale Sicula";

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-01814, della senatrice Manassero, sulla crisi dell'azienda Burgo group di Verzuolo (Cuneo);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01812, del senatore Scilipoti Isgrò, sull'inserimento dell'acufene nell'ambito delle patologie riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 419a seduta pubblica del 26 marzo 2015, a pagina 34, l'interrogazione 4-03717, dei senatori Lanièce ed altri, deve intendersi sottoscritta dal senatore Longo Fausto Guilherme e non dal senatore Guerrieri Paleotti.

1.5.2.18. Seduta n. 421 (ant.) del 01/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

421a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 1° APRILE 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 423 e 424 del 2 e 8 aprile 2015

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta. (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 26 marzo.

Sul processo verbale

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 3 al 7 e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso presentati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, relatore. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, procediamo all'illustrazione degli emendamenti presentati ai successivi articoli.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ieri il relatore con la sua bravura ha tentato di giustificare il fatto che all'assenza dell'espressione «ancorché oggetto di valutazioni» sopperirebbe il giudice alla cui interpretazione è rimesso stabilire o meno le «valutazioni». Nello stesso tempo, ci ha detto che «fatti materiali rilevanti» sono fatti importanti, quindi il termine rilevante non indicherebbe la misura, e che vi possono essere fatti importanti rapportati alla lieve entità di cui all'articolo 9 rendendo evidente che vi è una fascia di non punibilità; perché, seppure «importanti», quindi non misurati, sta a significare che i fatti hanno un certo rilievo rispetto alla lieve entità. Che cosa avviene per quelli che, invece, sono fatti normali di violazione della norma?

All'articolo 9 ho presentato alcuni emendamenti. Non si tratta di soglie qualsiasi. Innanzitutto nell'emendamento 9.317 propongo di inserire, dopo le parole «il giudice valuta» le seguenti: «e le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio». Nell'emendamento successivo 9.318 propongo di inserire le seguenti parole: «un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica». Ciò vuol dire avere quel minimo di scostamento tra valutazioni che possono essere effettuate da un determinato tecnico (tutti sapete che le valutazioni possono oscillare dagli uni agli altri) e avere qui una determinazione precisa di quella che è l'alterazione del risultato economico di esercizio tale da determinare la certezza.

Signor Presidente, lei mi insegna che se un'impresa straniera vuole venire ad investire nel nostro Paese, si informerà sul sistema penale e sulla legislazione che consentono a quella società di operare. Si rivolgerà ad un tecnico, ad un avvocato. L'avvocato cosa risponde? Stando alle parole del relatore, dipenderà dall'interpretazione della giurisprudenza. Quanto al nostro compito, si è detto ieri che non compete a noi dare interpretazione. No! A noi compete dare certezza alla norma penale, alla condotta, all'evento, al dolo e a tutti gli elementi della fattispecie. La certezza è tale da incidere sul problema della vita delle aziende e sul problema della vita degli investimenti che le società vogliono fare in Italia. Quindi, ci troviamo davanti ad una fattispecie che viene integrata *ad libitum* da qualsiasi giudice. Ognuno farà le proprie valutazioni sulla rilevanza o meno. Aspetteremo anni - lei mi insegna - per avere una giurisprudenza sedimentata o un pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione che ci diranno cosa vuol dire «rilevanti».

Mi si deve dunque spiegare perché non individuare dei livelli chiari e precisi di non punibilità. Le soglie attualmente vigenti sono state ritenute conformi e legittime dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte costituzionale italiana. Anzi, la nostra Corte costituzionale ha detto una cosa chiara e sacrosanta: esse servono a delimitare il potere di interpretazione dei giudici e a dare contezza e certezza del precetto normativo, che devono essere mantenute.

Non intendo mantenere le soglie attualmente vigenti e, anche per quanto riguarda le valutazioni estimative, non parto da una differenza del 10 per cento rispetto a quella che si ritiene corretta, ma propongo di ridurre tale differenza all'8 per cento, mentre l'emendamento di cui vi ho appena dato lettura si riferisce ad una variazione dei ricavi non superiore al 4 per cento. Signor Presidente, abbiamo scelto una strada che non è di ostruzionismo e non abbiamo fatto emendamenti volti alla riduzione della pena, che il Governo ha voluto elevare, seguendo anche l'indicazione del disegno di legge a prima firma del presidente Grasso, che quindi abbiamo condiviso. Stiamo invece ragionando sulla

certezza del precetto penale e abbiamo ragionato su tutta questa normativa.

Ha visto che finalmente qualcuno degli emendamenti è stato approvato: sono stati approvati quattro emendamenti in Commissione e un altro ieri ha raggiunto l'unanimità. Forse sarebbe stato giusto approvare un altro emendamento, ovvero quello che avrebbe concesso maggiori poteri all'Autorità anticorruzione. Signor Presidente, proprio ieri, in un convegno, ha messo in evidenza come la corruzione sia un problema che va combattuto, specialmente attraverso la prevenzione. Su questo abbiamo offerto collaborazione, ma non troviamo ascolto, perché si vuole approvare una norma manifesto. Su questo aspetto, che riguarda aspetti tecnici di definizione della fattispecie penale, si propone quindi di tornare a delle soglie, che non sono quelle attualmente vigenti, ma che hanno la possibilità di essere valutate concretamente, determinando finalmente una certezza.

Vede, signor Presidente, se dobbiamo approvare una norma che non avrà efficacia immediata, perché dobbiamo attendere l'interpretazione della giurisprudenza al fine di dare la valutazione dell'esatta portata, tutto ciò diventa abbastanza ridicolo. Abbiamo fatto una corsa per approvare una nuova legge anticorruzione e poi non ne determiniamo un'efficacia immediata.

Per questa ragione, signor Presidente, credo che il Governo e il relatore debbano concedere un minimo di attenzione - non chiedo una grande attenzione - valutando concretamente il nostro contributo, che serve a rendere la norma efficace e ad avere una reale capacità di deterrenza. Non posso avere deterrenza da una norma la cui interpretazione sarà rimessa alla giurisprudenza. È evidente - come lei mi insegna, signor Presidente, avendo fatto come me il magistrato per tanti anni - che la prima regola per avere la capacità di incidere sui fenomeni è che il legislatore approvi una norma che abbia certezza: così invece non inciderete.

Vi prego dunque di riflettere e di dare una spiegazione del perché non volete individuare una soglia: se una spiegazione non c'è, vuol dire che avete fatto una norma manifesto, ovvero che volete soltanto sbandierare una norma senza raggiungere alcun risultato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ASCOLA, relatore. Invito i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 9, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, relatore. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ben sapendo che i giudizi di improponibilità sono inappellabili, chiederò, tuttavia - stavo preparando una proposta per iscritto; non mi aspettavo arrivassimo così presto all'esame dell'articolo 11 - di riconsiderare, senza nulla togliere al Regolamento, il giudizio di improponibilità su alcuni emendamenti che ho presentato (11.0.300, 11.0.301 e 11.0.302). Questi intervengono precisamente su una presa di posizione ufficiale dell'Autorità nazionale anticorruzione, il cui Presidente ha rilevato che con quei commi che i miei emendamenti si propongono di abrogare, si mette in atto un prolungamento, ingiustificato dal punto di vista della normativa comunitaria e delle norme sulla concorrenza, delle concessioni autostradali in generale, il cui valore, in termini di margine operativo lordo, è stato stimato da un esperto del settore - il quale scrive su un sito che è espressione, peraltro, di posizioni generalmente di centrosinistra, della bellezza di 16 miliardi di euro.

Colleghi, la corruzione va combattuta: o stabiliamo che l'unico modo per farlo è aumentare le pene, oppure che bisogna creare un quadro di certezza del diritto, e in questo quadro è necessario cancellare o modificare le norme che consentono, addirittura magari a norma di legge, di fare proprio quello che

con questo provvedimento stiamo cercando di evitare, e cioè che ci siano guadagni o profitti da parte di qualcuno in un regime di disparità. Allora, se un'azienda, piuttosto che un privato, acquisiscono dei lavori dallo Stato, dal Comune o da una pubblica amministrazione grazie al pagamento di una tangente, grazie a questo provvedimento e anche alle numerose leggi che lo hanno preceduto, vengono puniti. Se però la cosa viene fatta per legge - e noi stiamo modificando delle norme - credo che questa sia la sede migliore per intervenire, perché altrimenti c'è il rischio che il vero principio che si applica - e che non credo sia un brocardo - è che chi ruba poco va in galera e chi ruba molto fa carriera, cosa che non mi sembra dovremmo assolutamente sposare.

La mia proposta è che vengano fatte delle gare, come del resto ogni Comune ed ogni pubblica amministrazione devono fare per dare in gestione dei servizi ed effettuare dei lavori: è necessario che si svolgano procedure di gara nelle quali si spera vinca il migliore.

Bisogna dunque applicare anche in questo caso quello che è un metodo comunque previsto dalla legge italiana in tutti gli altri casi, oltre che dalle norme europee. Può darsi che ci siano altre situazioni in cui questo principio generale non viene applicato. Ben vengano le proposte per intervenire anche in questi settori, ma cominciamo intanto ad intervenire su questo, al quale si è rivolta l'attenzione dell'Unione europea e dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di altri organismi quali la Banca d'Italia e l'Autorità di regolazione dei trasporti, che hanno espresso parere contrario in sede di audizione presso l'altro ramo del Parlamento.

Credo pertanto che quanto contenuto nelle mie proposte sia da esaminare. Mi è pervenuto proprio adesso il testo dell'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione, che consegnerò alla Presidenza.

PRESIDENTE. La ringrazio.

[FUCKSIA](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 11.0.309 per dire che l'argomentazione in esso trattata è la stessa dell'ordine del giorno G7.104, già illustrato ieri e del quale sono prima firmataria, che è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

Mi auguro pertanto che la mia proposta emendativa possa essere approvata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[D'ASCOLA](#), relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 11; diversamente il parere è contrario.

[COSTA](#), vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, essendo decorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, possiamo procedere ora alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Ricordo che il senatore Gaetti ha chiesto che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e che tale richiesta è risultata appoggiata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.301, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.302, identico all'emendamento 8.303.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON](#) (PD). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il ritiro dell'emendamento 8.302, a

mia prima firma; non ritiro invece il successivo emendamento 8.320.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.302 è dunque ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.303, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.304, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.305, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, 8.306, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 8.307, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.308, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.309, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.310, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.311, identico all'emendamento 8.312.

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, volevo invitare soprattutto i miei colleghi a riconsiderare la questione trattata da questo emendamento, considerando i rilievi espressi nel parere della Commissione affari costituzionali. L'emendamento 8.311 ha tutte le caratteristiche per essere approvato dal momento che la parola «rilevanti» è in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione.

Invito pertanto i miei colleghi a votare a favore dell'emendamento in esame.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.312.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 8.312 è stato ritirato, verrà posto in votazione solo l'emendamento 8.311.

GAETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto contrario del Gruppo all'emendamento 8.311 in coerenza con il ritiro del nostro emendamento di contenuto identico.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.311, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.313, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.314, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.315. Avverto che, se approvato, sarà assorbito il successivo emendamento 8.316.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.316 abbiamo avanzato la richiesta di voto segreto, che ribadiamo.

Credo rientri nei suoi compiti, Presidente, invitare l'Aula a dare un'interpretazione alla norma. Ieri, infatti, il relatore ha detto che non compete al Senato stabilire se le «valutazioni» fanno o meno parte dei fatti non rispondenti al vero. Ancorché la norma contenga tale dizione ormai da anni, quindi qualsiasi azienda, anche straniera potrebbe ritenere che, come ha detto il «Corriere della sera», secondo la dizione letterale, una eventuale valutazione sbagliata sembra non rientrare più nel reato.

Noi non possiamo rimettere il giudizio alla giurisprudenza perché, se diciamo questo, veniamo meno al nostro compito: il giudice, quando dovrà interpretare la norma, consulterà i lavori parlamentari e non troverà una soluzione al suo dilemma, ma leggerà che è il giudice stesso ad avere la responsabilità di interpretare come vuole la norma. Vi rendete conto delle abnormità commesse nel corso dei lavori di questo Senato?

Signor Presidente, io credo che lei abbia il dovere di chiedere ai Gruppi di esprimere la propria opinione. Se i Gruppi continuano a schiacciare soltanto il tasto rosso o verde del meccanismo di votazione senza dare una motivazione, si rendono complici di quella interpretazione che vuole rimettere la decisione al giudice. Credo che lei debba invitare i Gruppi ad assumere una posizione, perché qualsiasi giudice guarderà i lavori parlamentari per l'interpretazione e da essi non può risultare che la decisione non compete a noi, ma al giudice.

Per questa ragione, Presidente, credo sia necessario avere un minimo di responsabilità per la dignità di questa Aula e del Parlamento e per lo svolgimento del lavoro che gli compete, cioè dare norme chiare e precise. Non possiamo delegare ad altri un nostro compito, perché rischiamo addirittura che la norma diventi incostituzionale, secondo quanto la stessa Corte costituzionale ci ha sempre insegnato. Non può essere il giudice a delimitare la fattispecie penale. Nell'ipotesi di specie voglio sapere da ciascun Gruppo, che si assume così la propria responsabilità politica, se ritiene di rimettere al giudice l'interpretazione: le valutazioni rientrano o non rientrano? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Bravo!

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, chiedo al senatore Caliendo il permesso di aggiungere la mia firma all'emendamento 8.316.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei farle notare che gli emendamenti 8.315 e 8.316 non sono identici.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, non ho detto che gli emendamenti sono identici ma che, se verrà approvato l'emendamento 8.315, presentato dal senatore Susta, il successivo risulterà assorbito.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, non vorrei far cadere nel nulla l'appello del collega Caliendo, perché va al nocciolo della questione politica: o vogliamo fare il nostro mestiere o lo deleghiamo sostanzialmente ad altri.

La critica al provvedimento al nostro esame - al di là del portare la sua firma, Presidente, non so come sia stato gestito in Commissione - è che avremmo potuto semplificarlo fino alla banalizzazione dicendo che, per tutti i reati contro la pubblica amministrazione, si prende il codice esistente e si moltiplica per 1.2, 1.3 o 1.5. Avremmo fatto esattamente lo stesso lavoro contenuto nel provvedimento al nostro esame, acclamato con enfasi.

Anche lei, Presidente del Senato, si è fatto prendere la mano da un sistema di informazione che vorrebbe condurre la politica su terreni ed agende stabiliti al di fuori dal loro ambito. Si parla di dignità della persona che non può essere tenuta in un processo all'infinito, *sine die*? Allora tutto il sistema parlamentare verifica se è possibile, adottando misure sul processo giusto, ridurre i tempi di una vertenza penale per non trattenere troppo a lungo gli imputati.

Rispetto alle violenze sulle donne, il Senato ha immediatamente inasprito le pene, salvo poi qualche mese dopo - è la storia del recente passato - affermare che, poiché le carceri sono sovraffollate, tutte le persone detenute per quei reati devono essere lasciate libere, perché l'attenzione nel frattempo si è spostata sulle condizioni del carcerato. E continuiamo in questo percorso scellerato, sconsiderato.

Venendo al punto, chiedo se sia possibile affermare, una volta stabilito un principio, che questo debba cadere perché valutazioni politiche condizionano la sua bontà?

Per quanto concerne il falso in bilancio, se il reato di falso in bilancio può essere attenuato stabilendo il principio, e prendendolo per buono, che degli errori marginali o, comunque, minimali rispetto alla struttura societaria, al bilancio della società possono essere - per così dire - perdonati, sanati, non possiamo poi disapplicarlo perché politicamente è conveniente non aiutare un avversario politico o perseguirlo (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), pur se rientrando perfettamente nel principio appena stabilito.

E vi è di più. Stabiliamo - mi deve perdonare, signor Presidente, ma vi sono più articoli ed emendamenti che si soffermano sulla questione - esiste - per esempio - il falso in bilancio ma, siccome non è tale da causare particolare danno né alla società, né ai soci, né ai creditori, stabiliamo che, se è di lieve entità, può essere sostanzialmente sanzionato in modo molto meno grave.

Il collega, nonché ex magistrato, senatore Caliendo suggerisce che sarebbe opportuno stabilire qualche paletto. Non farlo vuol dire lasciare esclusivamente al magistrato che decide sul caso la facoltà di stabilire se è rilevante o no, se il fatto è lieve o no.

Ma procediamo. La non punibilità è addirittura prevista, nel comma successivo, «per particolare tenuità». Anche in questo caso, però, non si fornisce alcun riferimento circa cosa si intenda per «particolare tenuità».

Arriviamo poi all'emendamento presentato dal senatore Caliendo che propone di stabilire ciò che il Governo ha affermato: il danno al di sotto del 3 per cento si deve considerare sostanzialmente errore. Quindi, una struttura societaria, quotata o non quotata, che versa il 97 per cento delle tasse, che è obbligata a pagare, ancorché erroneamente - diciamo - ometta di pagare quel 3 per cento, deve rientrare in un contesto di legalità, chiaramente legalità stabilita con norma.

Il Governo stabilisce questo principio, ma poi qualcuno avverte il *Premier* che andrebbe a definire, a chiudere alcuni processi a carico del suo massimo esponente nonché avversario politico. Lo stesso *Premier*, la cui mano lo ha scritto, elimina dunque quell'articolo, quel comma, quell'emendamento. A questo punto tutti vogliono conoscere l'iter di questa storia ed il *premier* Renzi dichiara di assumersene tutta la responsabilità. Oggi però tutta la responsabilità ricade su questo Parlamento: a chi lasciamo le sorti di stabilire quando è tenue, quando rientra in un marginale errore? A questo punto il senatore Caliendo introduce il principio che il Governo non ha avuto il coraggio di prevedere, ovvero la soglia

del 4 per cento.

Senatore Caliendo, è giusto il 4? È giusto il 3? È giusto il 2,5? Un paletto dobbiamo mettere. Altrimenti, stiamo facendo il lavoro di legislatori nel peggiore dei modi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.315, presentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.316, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, vorrei lasciare traccia di quanto già correttamente espresso dal senatore Caliendo, che credo anche il senatore Susta ci abbia voluto dire con l'emendamento precedente e che il senatore Divina ci ha spiegato con parole meno tecniche, ma molto efficaci.

Il Governo ha deliberatamente cancellato e messo la scolorina - è un Governo che, con le scolorine, ci sa fare - sulla locuzione «ancorché oggetto di valutazioni». Vi ricordo e le ricordo, signor Presidente, che questa locuzione oggi è presente negli articoli 2621, 2622 e 2638 del codice civile e che, quindi, il legislatore l'aveva ovviamente ben espressa. La maggior parte delle false comunicazioni sociali - come lei sa, signor Presidente, a differenza del Governo che non ne è a conoscenza o fa finta di non saperlo - sono costruite su valutazioni. Il 90 per cento delle false comunicazioni sociali è costruito unicamente su valutazioni: la valutazione dei crediti di una banca, l'incaglio, la sofferenza, l'esigibilità, la valutazione del valore di un immobile.

Quindi, il Governo e il relatore ci vogliono spiegare in che modo intendono verificare la mancanza di questa formulazione, che era ben espressa nella locuzione previgente degli articoli del codice civile che ho testé elencato e che sono - lo ripeto - il 2621, il 2622 e il 2638? Hanno una spiegazione logica plausibile la tengono sotto il cassetto?

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli allievi, le allieve, gli accompagnatori e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo «Via Casal Bianco» di Roma, che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 10,18)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 8.316, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.317 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.318, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.319, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.320, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.321 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.322, identico all'emendamento 8.323.

[CAPPELLETTI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAPPELLETTI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.323, che sostanzialmente ripropone il contenuto degli emendamenti precedenti 8.321 e 8.322.

Su questo emendamento dichiaro il voto convintamente favorevole del Movimento 5 Stelle, come anche sull'emendamento appena votato, in quanto riteniamo estremamente importante adeguare la sanzione massima edittale prevista per il reato di falso in bilancio per società non quotate, portandola da cinque a sei anni.

E questo non per effetto della deterrenza della norma contenuta nella sanzione penale, ma per consentire alla magistratura, nell'oltre 90 per cento degli eventi corruttivi del nostro Paese riguardanti le società non quotate, di utilizzare lo strumento delle intercettazioni che, altrimenti, sarebbe precluso.

Per questo motivo ribadisco il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.322, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 8.323, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.324, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.325.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, sono un po' stupito del parere contrario sia del relatore che del Governo, perché questo emendamento tende semplicemente a rendere coerente la formulazione.

Nel testo si fa riferimento alle «falsità», mentre in altri provvedimenti di legge si definisce il comportamento in questione come «azione». Francamente, l'emendamento vuole introdurre un minimo di coerenza normativa che non va oltre l'esigenza di messa a punto. Si usa il singolare in luogo del plurale, perché ritengo giusto utilizzare in un italiano corretto il singolare.

PRESIDENTE. Si tratta, quindi, di una correzione semantica e di natura formale. In ogni caso, senatore Buemi, il parere del relatore rimane contrario.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, è per questo che annuncio il ritiro dell'emendamento 8.325.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.326.

[RICCHIUTI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCHIUTI](#) (*PD*). Signor Presidente, non riesco a capire le motivazioni del parere contrario espresso su questo emendamento. Se noi prevediamo il falso in bilancio per le società quotate e non quotate, non capisco perché non possiamo prevederlo per le fondazioni.

Non ho fatto altro che recepire quanto afferma l'icona del nostro partito, Raffaele Cantone, il quale ci ha sollecitato ad inserire il falso in bilancio per le fondazioni.

Vorrei proporre al relatore e al Governo, eventualmente, una riformulazione dell'emendamento, che preveda il falso in bilancio solo per le fondazioni detentrici di quote societarie, sul quale esprimere parere positivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 8.326 così come riformulato dalla senatrice Ricchiuti.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Confermo il parere contrario.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il Governo è disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno, condividendo naturalmente la formulazione proposta.

[RICCHIUTI](#) (*PD*). Accetto l'invito a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.326 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.327, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per apporre la mia firma e per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 8.327.

Qualche settimana fa, il Presidente di Confindustria ha messo in guardia contro i pericoli insiti in alcune parti del provvedimento in esame. Il presidente Squinzi, che non si è mostrato, in generale, ostile a questo Governo - anzi direi tutt'altro - ha detto che con norme di tal genere si corre il grosso rischio di mettere le aziende in mano non solo ai singoli magistrati, i quali singolarmente possono prendere dei provvedimenti che, anche se poi non confermati in sede di giudizio, possono creare gravissimo danno ad un'azienda che vive dell'immagine e della fiducia dei suoi interlocutori - che sono contemporaneamente clienti e fornitori - ma anche alla valutazione del singolo perito nominato dal magistrato in tribunale.

Con l'emendamento 8.327 si propone un margine al di sotto del quale non si incorre in tali reati, per evitare di sottoporre le aziende all'alea di valutazioni opinabilmente diverse, perché sappiamo che in tutti i campi ci sono questioni che sono materia di opinione tra i vari esperti, anche nella massima buona fede, e naturalmente ciò avviene anche in sede di bilancio. Il pericolo, più ancora di quanto può in realtà succedere, è che molte aziende spostino la propria sede fiscale all'estero. E ricordo che molte aziende, del resto, anche senza bisogno di questa norma che stiamo approvando, già lo fanno per mille altri motivi - basti pensare a grandi aziende storiche italiane che hanno spostato la propria sede fiscale all'estero, tra le quali una rilevante della mia Regione - e lo faranno sempre di più di fronte al rischio di essere sottoposte a pene molto pesanti, e non per un attivo tentativo di creare imbrogli, di commettere reati, di danneggiare soci o di sottrarre quanto dovuto al fisco, ma per una divergenza di valutazione.

L'emendamento proposto dal senatore Galimberti - peraltro uomo del settore dell'imprenditoria e del commercio e, quindi se questo è l'unico emendamento che ha presentato, ci sarà pure una ragione - va

nella direzione di evitare che le aziende siano spinte a questo dal terrore che una loro valutazione opinabilmente diversa rispetto a quella dei periti nominati dal tribunale porti a sanzioni pesanti che non solo colpiscono penalmente il responsabile, ma mettono l'azienda in grave difficoltà, causandone il discredito e la perdita dei clienti. E figuriamoci se questa azienda, come molte, ha a che fare con la pubblica amministrazione.

Se si cerca l'appesantimento delle pene e l'aumento della minaccia dal punto di vista quantitativo, questo intanto è stato già fatto con le norme approvate - com'è noto - con il nostro dissenso, per le ragioni che abbiamo esposto. Poiché ci stiamo avviando alla fine dell'esame del provvedimento, proviamo per lo meno a dare - come si dice sempre - un segnale, anche se sono dell'idea che, più che dare un segnale, si debbano approvare le buone leggi che funzionino e siano eque.

Poiché questa - lo ripeto - non è una lamentela fatta da una persona qualunque, ma dal Presidente della Confindustria, proviamo a dire che non c'è un intento punitivo o la volontà di far scappare all'estero le aziende. C'è la volontà di far rispettare le norme, che prevedono anche di fare un bilancio corretto, ma non di sottoporre le aziende all'alea di un giudizio che sia professionalmente e opinabilmente diverso da quello bene effettuato.

Chiedo, infine, al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, intervengo per rafforzare quanto il collega Malan ha poc'anzi detto.

Questo è un film già visto nelle aule parlamentari. Vi ricordo che, quando qualche anno fa era Presidente del Consiglio il senatore Monti e si parlava della nautica, noi vi dicemmo di fare attenzione perché con un certo provvedimento avremmo messo in crisi un settore che era fiore all'occhiello nel mondo e ci sarebbe stata una fuga verso posti barca all'estero e molti nostri scafi avrebbero battuto altra bandiera. E questo si è verificato nel 70 per cento dei casi. La crisi e la disoccupazione sono stati forti. Basta andare ai confini con la Francia, la Svizzera e l'Austria per rendersi conto che, ad appena 50 chilometri dalla frontiera, ci sono cantieri aperti di imprese italiane lì dislocate.

Noi non facciamo altro che rafforzare questo. Il presidente Squinzi, con le sue parole, ci ha fatto capire quello che succederà. La situazione si aggraverà perché sta già succedendo. Non c'è una delocalizzazione nei Paesi dell'Est o del Nord Africa, ma nelle avanzate Nazioni come la Svizzera, l'Austria e la Francia. Quindi, il mettere un limite non superiore al 10 per cento, che il relatore e il Governo potrebbero anche riformulare e ridurre, significa impedire che si verifichi proprio la fuga delle nostre imprese, con conseguente aumento della disoccupazione. Noi ve lo abbiamo detto e poi ve lo rifaremo rivedere, come è successo per la nautica. Prima o poi il popolo italiano capirà chi ha ragione o torto, chi fa l'interesse del suolo, dell'occupazione e dello sviluppo e chi invece ne fa solo un principio.

Ho sentito parlare di nuovi santi e di icone che potremo pregare. Quando un Parlamento considera un procuratore un'icona, significa che siamo in un Paese che non ha più niente da dire, ma solamente da leccarsi le ferite e fare una rivoluzione democratica per riportare i valori della Costituzione in auge.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 8.327, presentato dai senatori Galimberti e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.328, presentato dal

senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G8.100.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno, come possiamo leggere, vorrebbe impegnare il Governo ad una necessaria operazione per facilitare la trasparenza in relazione ai bilanci delle fondazioni, degli intermediari finanziari e assicurativi e delle società quotate.

Invito il Governo e il relatore a rivalutare il parere contrario già espresso. Poiché vedo che stanno interloquendo e, immagino e spero su questo punto, auspico che possano variare il loro parere. Credo infatti che sia nell'interesse di tutti voler approvare questa misura, nella modalità con cui è indicata dal Movimento 5 Stelle, ossia come un impegno vero e proprio del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Signor Presidente, il relatore ritiene di poter rivalutare il parere già dato con riferimento a questo ordine del giorno, trasformandolo in favorevole.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per una rapida dichiarazione di voto sull'articolo 8.

Noi non voteremo a favore e ci asterremo come componente Sinistra Ecologia e Libertà, ma anche come intero Gruppo Misto. E lo stesso faremo sui due articoli seguenti, il 9 e il 10, ossia su tutto il pacchetto del falso in bilancio, diversamente invece dai primi sette articoli del provvedimento, che hanno visto il nostro voto favorevole.

Riteniamo che il falso in bilancio, che pure era stato un argomento di grande discussione, anche nel corso della campagna elettorale, e il cui ripristino era un solenne impegno della coalizione di centrosinistra laddove avesse vinto le elezioni (anche per chiudere una fase, a nostro avviso, molto negativa della storia di questo Paese), viene invece presentato in questo disegno di legge, o, meglio, viene stravolto rispetto al testo originario. Sostanzialmente ci appare un compromesso al ribasso che - a nostro avviso - non soddisfa le esigenze che invece c'erano e che, per l'appunto, non sarà positivo rispetto a quello che sarebbe servito.

Già nel corso della discussione generale, immaginando, purtroppo, che gli emendamenti che avevamo presentato insieme ad altre forze politiche sarebbero stati respinti, avevo parlato di occasione perduta. Consideriamo sbagliato l'utilizzo del termine «consapevolmente» perché - a nostro avviso - restringe troppo l'area di applicazione della norma. Avevamo anche presentato una serie di emendamenti per sostituire con un termine più ampio la definizione di fatti materiali, riprendendo proprio la dizione del suo testo (la parola «informazioni» ci sembrava più adeguata).

Avevamo chiesto anche un'altra cosa, peraltro in un Parlamento in cui si aumentano le pene su tutto e anzi, in qualche caso, francamente - su questo ha davvero qualche ragione il senatore Manconi - in maniera probabilmente anche molto indicativa rispetto alla necessità di accarezzare una certa pancia del Paese. Questo stesso Parlamento, che molto spesso alza le pene in maniera finanche eccessiva, poi, invece, si comporta in modo diverso su una cosa molto seria, ossia alzare la pena da due a sei anni piuttosto che da uno a cinque anni, per la vicenda delle società non quotate in borsa, evidentemente per

mettere in campo un artificio che non rende possibile l'uso delle intercettazioni. Ebbene, sul punto relativo all'innalzamento della pena da due e sei anni si bocciano gli emendamenti che lo propongono, con una evidente scelta di campo. Si tratta davvero di una certa discrasia - diciamo così - che la dice lunga, però, su quale tendenza è stata scelta.

Non voteremo l'articolo 8. Non voteremo l'articolo 9. Non voteremo l'articolo 10. Pensiamo che sul falso in bilancio, dopo quanto è successo in Italia nel corso degli ultimi anni, il Paese avrebbe meritato non un compromesso al ribasso, ma una ben altra impostazione da questo Governo e da questa maggioranza parlamentare. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo articolo.

Avevamo dato un contributo non irrilevante perché questo articolo divenisse formalmente costituzionale. Vedremo, da qui a qualche anno, se abbiamo torto noi o se avete ragione voi: l'articolo così come scritto - a nostro avviso - è incostituzionale.

E devo dare atto della sua correttezza, signor Presidente, nell'aver ammesso la votazione dell'emendamento a prima firma del senatore Galimberti, sottoscritto dal senatore Malan, contraddicendo così quanto dichiarato dal relatore e dal Governo. La ringrazio, signor Presidente. Lei, da giurista, non poteva non ritenere che le valutazioni fossero comprese. E, infatti, abbiamo votato l'emendamento Galimberti -- sottoscritto anche dal senatore Malan - per cui, in ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative, contraddicendo quindi quanto detto dal relatore e dal Governo, secondo cui questo aspetto sarebbe rimesso alla valutazione della giurisprudenza.

State approvando una norma manifesto. Mi meraviglio del fatto che si voglia fare la lotta alla corruzione approvando regole equivoche e non garantendo quegli imprenditori che, per ipotesi, fanno una valutazione estimativa sbagliata, che si discosta di poco da quella corretta. Quanti di voi hanno conoscenza e consapevolezza delle differenze esistenti tra le valutazioni fatte da due esperti, anche nei processi, sanno bene che, quando si nominano due consulenti, si hanno poi delle valutazioni differenti. Ho presentato un emendamento all'articolo 9 - l'emendamento 9.320 - che pone la soglia della punibilità ad una misura pari all'8 per cento della differenza con la valutazione estimativa corretta. Chiunque di voi abbia un'esperienza commerciale, contabile o giuridica in tali materie si rende conto della situazione. Volete distruggere l'economia del nostro Paese: la lotta alla corruzione è una cosa diversa.

Non abbiamo proposto una riduzione di pena: avete voluto portare la pena a cinque anni e noi abbiamo detto che va bene. Ciò dimostra chi tiene a fare la lotta alla corruzione, rispetto a chi vuole fare solo propaganda. Abbiamo riconosciuto questa necessità, anche se non siamo convinti dell'efficacia della norma e, dunque, non abbiamo proposto di ridurre le pene. Abbiamo detto che va bene e che avremmo seguito il Governo. Poi, però, il Governo è diventato sordo. Non abbiamo ancora capito se si tratta di un Governo incapace, che non ha capacità di valutazione tecnico-giuridica, oppure se se ne frega delle piccole aziende, della realtà della disoccupazione nel nostro Paese e dei dati sulla disoccupazione giovanile, che stamattina avete letto tutti, mentre appena tre giorni fa sbandierava di aver raggiunto grandi risultati.

Dalle agenzie di stampa di ieri ho letto che questa sarebbe l'ora delle decisioni. Questa espressione mi ricorda un altro periodo storico, in cui qualcuno, nel nostro Paese, disse che era giunta l'ora delle decisioni. Mi sono venuti i brividi e la pelle d'oca nel leggere certe frasi. *(Applausi del senatore Liuzzi).* Vorrei sapere perché state facendo queste operazioni. L'unica spiegazione che mi do, signor Presidente, è che si vuole non combattere la corruzione ma fare, né più né meno, un manifesto e, allo stesso tempo, creare un tale allarme, successivamente all'applicazione di queste norme, da distruggere quel minimo residuo di capacità delle piccole e medie imprese.

Vi domando se siete consapevoli di quello che state facendo. Ve lo chiedo dichiarando il nostro voto contrario all'articolo in esame, per le ragioni che ho illustrato, che è incostituzionale e senza efficacia.

Mi domando cosa accadrà se, per ipotesi, esso verrà dichiarato incostituzionale. Dopo la legge Severino sono passati due anni.

Io mi auguro che il presidente Renzi voglia veramente portare questo Paese alle elezioni nel 2018. Avremmo così la possibilità nel 2017 di verificare in concreto se questa normativa ha avuto o no una qualsiasi possibilità di seria applicazione nel combattere la corruzione. Io credo di no.

Signor Presidente, ieri abbiamo sentito le camere civili, il Consiglio nazionale forense, l'OUA, che ci hanno dato ragione sul fatto che il decreto-legge che aveva previsto i famosi arbitrati per il passato non ha avuto alcuna applicazione, così come avevamo detto in quest'Aula. Ciò a dimostrazione che questo Governo ci fa votare articoli per principio, per partito preso, semplicemente per la voglia di dire di aver vinto e non per un'efficacia della norma.

È la prima volta che assisto personalmente ad una scena: ad argomentazioni tecniche che non sono ostruzionistiche si risponde con il silenzio. Probabilmente non si hanno argomenti da contrapporre; probabilmente quello che diciamo dal punto di vista tecnico coglie nel segno e, nonostante la consapevolezza, gli ordini di scuderia prevalgono. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Mussini).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, precedentemente illustrati e sui quali il relatore ed il rappresentante si sono già pronunziati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.300.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.300, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.301, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.302.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, questo emendamento, come il successivo 9.315, tende a introdurre qualche elemento di mitigazione nell'azione di sanzionamento verso le piccole imprese.

È evidente che i fatti delittuosi attribuibili al comportamento all'interno delle imprese hanno certamente, dal punto di vista del principio, la stessa valenza; ma dal punto di vista della sostanza, hanno valenze molto differenziate. Si chiede pertanto l'introduzione dell'azione a querela per quanto

riguarda le società minori perché quando sono tutelate con la querela di parte, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale, non si vede perché si debba introdurre l'azione d'ufficio in quanto i principali interessi sono tutelati attraverso la querela di parte.

L'altro emendamento a mia firma, il 9.315 - sul quale pure mi pronuncio, così da risparmiare tempo - tende ad introdurre dei criteri valutativi delle poste di bilancio rispetto a quelli previsti nel testo al nostro esame, francamente molto discrezionali, per cui nell'azione di valutazione del giudice, che si avvale di un perito piuttosto che di un altro che usa criteri valutativi diversi, ci può essere una differenza di comportamento tale da portarlo a decidere di sanzionare il fatto oppure no. Fare riferimento dunque alle buone pratiche contabili - espressione che nelle relazioni di bilancio viene richiamata ripetutamente - è un elemento di tutela degli interessi dell'impresa, oltre che di buona giustizia.

In ogni caso, visto il parere contrario del Governo e del relatore su entrambi gli emendamenti, li ritiro. Consentitemi però di dire, affinché resti agli atti: «Io ve lo avevo detto!».

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.302 e 9.315 sono dunque ritirati.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 9.302.

Mi dispiace che il senatore Buemi abbia ritirato questo emendamento con il quale in qualche modo si cerca di porre rimedio a quelli che possono essere danni irreversibili nei confronti di piccoli imprenditori e di piccole società. Limitare la punibilità richiamando il regio decreto n. 267 del 1942, che va ad identificare esattamente le dimensioni di una società, mi pare che sia un'attività corretta. Mi stupisco dunque che il senatore Buemi, che aveva fatto un buon emendamento, lo ritiri, per cui lo faccio mio e chiedo che venga votato.

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'emendamento 9.302, che ha fatto bene il senatore Falanga a fare proprio.

Mi dispiace che il senatore Buemi abbia ritirato questa proposta, dopo averla così bene e correttamente illustrata con quel suo spirito riformista che ogni tanto viene fuori, anche se poi ovviamente deve capire che per la maggioranza di cui fa parte le piccole società sono di troppo, danno noia, devono essere cancellate perché devono continuare a rimanere in piedi società come la Cpl Concordia, che magari le piccole società potrebbero offuscare, mentre il 30 febbraio di ogni mese - per dire una data qualsiasi - è l'icona di Cantone che si deve pregare.

All'interno di questa maggioranza il senatore Buemi si deve rendere conto che ovviamente la strada del riformismo e del socialismo è definitivamente perduta, perché vengono punite le piccole imprese, che danno noia: dà noia la capacità imprenditoriale italiana. Il *made in Italy* viene cancellato, anzi, viene ammanettato e ovviamente noi lo diremo e lo urleremo in ogni modo: prima o poi il popolo sovrano lo capirà e vi cacerà.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.302, ritirato dal senatore Buemi e successivamente fatto proprio dai senatori Falanga e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.303, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.304.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 9.304, a mia prima firma, che prevede che la soppressione, al capoverso «Art. 2621-bis», delle parole: «delle dimensioni della società». Quali sarebbero le conseguenze? Nella determinazione della lieve entità del fatto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, il giudice dovrebbe tener conto della natura e delle dimensioni della società cui il falso in bilancio si riferisce. Una considerazione a questo punto si impone. Ipotizziamo il caso di un falso in bilancio di 100.000 euro: se si trattasse di una piccola o media impresa, non si tratterebbe di un fatto di lieve entità; nel caso invece di un'azienda appartenente magari ad un grosso gruppo, un falso in bilancio di 10 o 100 milioni di euro potrebbe essere considerato un fatto di lieve entità.

Le soglie di non punibilità dell'1 e del 5 per cento - le ricordiamo tutte essendo state oggetto, tra l'altro, di un emendamento del Governo poi superato - in questa maniera escono dalla porta per rientrare dalla finestra. A me pare che il primo comma dell'articolo 9, che in questa maniera andiamo ad emendare, costituisca un danno evidente e clamoroso per le piccole e medie imprese a tutto vantaggio dei grandi e dei grandissimi gruppi.

Per tale motivo invito l'Assemblea ad accogliere l'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.304, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.305, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.306, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.307, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.308, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 9.309, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.310, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.311, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.312, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 9.313, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, nonché all'emendamento 9.314, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.315 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.316, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, i prossimi tre emendamenti su cui abbiamo chiesto il voto segreto, che vi prego di leggere, tendono a rendere costituzionalmente legittimo il testo del novello articolo 2621-ter del codice civile. Ancora una volta, nonostante l'atteggiamento irresponsabile dal punto di vista politico - fatemelo dire - finalizzato a non raccogliere alcune indicazioni provenienti dall'opposizione, ci siamo preoccupati di offrire responsabilmente un contributo volto a rendere il previsto reato costituzionalmente legittimo nella sua formulazione e, nello stesso tempo, ad evitare che iniziative penali possano essere dannose per le società.

Signor Presidente, so benissimo che non possiamo più porre rimedio al fatto che si sta tornando agli anni '90, quando i pubblici ministeri - lo sa meglio di me - utilizzavano il falso in bilancio come grimaldello per qualsiasi altra iniziativa successiva. Di fatto, quelle iniziative si concludevano talvolta con l'assoluzione, in non pochi casi, determinando comunque una forte incidenza sull'economia nazionale in considerazione dell'incidenza sulle società toccate dall'iniziativa penale, nonostante successivamente si arrivasse all'assoluzione.

Nonostante questo, cui non possiamo porre rimedio perché si tratta di norme già votate, abbiamo tentato, con questi emendamenti, di dare un minimo di coerenza a tale norma per evitare ciò che la Corte costituzionale vi ha già detto. Anche la collega Ricchiuti ha svolto diversi interventi in merito ai quali fate orecchie da mercante, semplicemente per rispettare un ordine di scuderia.

Mi rivolgo ai tecnici: fra di noi lo possiamo dire che questa norma, così com'è scritta, è sbagliata. Se vi è ora una possibilità di renderla legittima, funzionale, senza sollevare alcun problema, vorrei chiedere al Vice Ministro quale sia la ragione per cui mi si risponde di no se io propongo che non sia punibile (ricordo che stiamo parlando di società non quotate) uno scostamento del quattro per cento dei ricavi. Mi dite di no. Perché? Non avete una ragione, una spiegazione.

Io sono un povero interprete del diritto ma in quest'Aula ci sono professori come Tremonti ed altri che potrebbero spiegarvi le conseguenze dannose di una norma simile sull'economia. Come fate a non rendervene conto? Vi invito a riflettere. Altri, al posto nostro, avrebbero scelto la strada dell'ostruzionismo, o magari avrebbero detto: divertiamoci a verificare tra un anno il disastro. Invece no: vi abbiamo offerto la possibilità di rendere tutto legittimo. È un reato tale da poter colpire effettivamente chi compie falso in bilancio ma il falso in bilancio non attenta solo all'interesse di una determinata società perché altera il sistema economico a livello nazionale. Siamo consapevoli della necessità dell'intervento, ma poniamo, per ipotesi - perché è bene fare qualche esempio - che io faccia degli ammortamenti avendo in magazzino merce per 500.000 euro; sbaglio però la loro stima, prevedendo che i prezzi possano essere minori e quindi do una valutazione di 300.000 euro e poi invece i prezzi aumentano: ho commesso un falso? Vi rendete conto dell'assurdità di tante situazioni?

In questi anni di attività parlamentare, comunque, ho compreso che molte volte ci si impunta su questioni nominalistiche. Le soglie del cinque o del dieci può darsi che non siano applicabili o non

possano essere accettate perché facevano parte della riforma del Governo Berlusconi. Tale riforma, però, ha finalmente dato risultati concreti sotto il profilo dell'incidenza sull'economia della precedente legislazione. Anche noi, per seguire l'esempio del Governo e del relatore, per esempio con l'emendamento 9.317 indichiamo soltanto gli elementi che il giudice dovrà valutare; allora mettetevi d'accordo: volete almeno fornire all'interprete la possibilità di dare delle interpretazioni corrette? Oppure, per un accordo di maggioranza... Presidente, noto che i rappresentanti del Governo discutono fra di loro.

PRESIDENTE. Lei ha fatto delle richieste?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). No, ma devo dire una cosa.

Durante i lavori della Commissione il Governo ha presentato un emendamento contenente le norme presenti negli emendamenti che stiamo esaminando. Che cosa è avvenuto poi? Per il giustizialismo di alcune fette del Partito Democratico è stato necessario indire una riunione notturna e dai giornali abbiamo appreso la mattina successiva che era stato predisposto un nuovo testo che correggeva quello che il Governo, dopo mesi e anni di studi dei tecnici degli uffici legislativi aveva correttamente fatto. I giustizialisti hanno però preteso che il Governo facesse marcia indietro ed abbiamo letto sui giornali che il Governo, avendo raggiunto un accordo di maggioranza, avrebbe presentato in Aula quell'emendamento. Questo ci ha costretto nel corso dell'esame in Commissione a fare un minimo di ostruzionismo - poi immediatamente cessato - perché presentasse quell'emendamento a dimostrazione che volevamo solo un rapporto di correttezza.

Oggi il Governo dice no ad emendamenti che riprendono il testo che lo stesso Governo aveva presentato. Vi rendete conto dell'assurdo e dell'irresponsabilità di arrivare, a distanza di qualche mese, a cambiare le carte in tavola senza preoccuparsi degli effetti sull'economia, sulle aziende? Questo è di una scorrettezza unica.

Signor Presidente, saranno i giudici ad interpretare, ma non passando questi emendamenti non avrebbero alcun elemento a disposizione per cui ancora una volta si affermerà quel principio che, come la Corte costituzionale sin dal 1989 ci ha detto, rende la norma incostituzionale. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, al di là delle interessanti motivazioni esposte dal senatore Caliendo, in realtà, l'emendamento 9.316 contiene al suo interno un pericolosissimo elemento, tanto più considerando che sarà votato con modalità segreta, come la reintroduzione delle fantomatiche e famose soglie di non punibilità.

Se può avere un fondamento di ragionevolezza parlare della tutela delle imprese per evitare che si possa rispondere di un reato anche nei casi in cui non c'è un'alterazione sensibile alla rappresentazione della situazione economica, la reintroduzione di una soglia di non punibilità, come prevista nell'emendamento 9.316, farebbe ripiombare questo Paese nella situazione in cui è da tredici anni, cioè da quando si sono avuti i risultati concreti della legge Berlusconi, cui il senatore Caliendo faceva riferimento, e che - come sappiamo bene tutti - consistono nel fatto che da tredici anni in questo Paese un reato di falso in bilancio non è stato mai perseguito perché non era perseguibile. (*Commenti del senatore Caliendo*). Infatti, l'imprenditore disonesto, l'amministratore unico, il contabile disonesto sapevano bene che potevano operare più falsi in bilancio, ciascuno dei quali inferiori alla singola soglia di non punibilità, per garantirsi l'impunità e i fiumi di denaro che da parte delle società non quotate ancora oggi alimentano la maledetta corruzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quindi, per favore, non ci caschiamo.

Annuncio che questo emendamento vedrà il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle perché, anche volendo concedere tutto, il testo dell'articolo 9 prevede ipotesi di lieve entità che, considerate tutte le riserve che abbiamo e che probabilmente ci porteranno ad esprimere un voto contrario anche sull'articolo, coprono ampiamente ogni ragionevole preoccupazione esposta dal senatore Caliendo.

Mai più soglie di non punibilità! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 9.316, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.317, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 9.317, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.318, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 9.318, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.319, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.320, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 9.320, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.321, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 9.322 e 9.322a sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio

segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, precedentemente illustrati, sui quali il relatore ed il rappresentante si sono già pronunciati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.300.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su questo emendamento attiene ad una circostanza che probabilmente può essere condivisa da tutti i colleghi: l'esclusione del riferimento all'Unione europea in relazione ai mercati regolamentati per i quali le società quotate possono essere punibili in caso di falso in bilancio. In sostanza non capiamo perché, nel testo che viene proposto all'esame dell'Aula, si faccia riferimento solo ai mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea. Non capiamo perché se, ad esempio, una società quotata, che piazza titoli o altri prodotti finanziari nella Borsa di Hong Kong o di qualsiasi altro Paese al di fuori dell'Unione europea debba avere questa via di fuga, che troviamo francamente poco ragionevole.

L'emendamento soppressivo mira quindi a cancellare le parole «Unione europea» proprio per estendere la punibilità alle condotte criminose, relativamente ai mercati regolamentati per le società quotate, anche al di fuori dell'Unione europea.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.300, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.301, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «al pubblico».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.301 e l'emendamento 10.302.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.303, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.304, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 10.305, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, e 10.306, presentato dai senatori Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.307, presentato dal

senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.308, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.309, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.310, presentato dal senatore Susta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.311, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 10.311, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[CIAMPOLILLO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, oggi abbiamo stabilito un *record* in quest'Aula. Nel corso del voto segreto su questo emendamento, il senatore Aracri ha votato per conto del senatore Tarquinio. È fantastico! Io gli farei un applauso, perché questa è truffa, signor Presidente, ma una truffa grave nei confronti dei cittadini. È una vergogna!

Signor Presidente, lei oggi deve prendere una posizione seria nei confronti del senatore Aracri. *(Il microfono del senatore Ciampolillo si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare quanto denunciato dal senatore Ciampolillo.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, lei deve dare una sanzione esemplare.

Oggi, come ieri, il senatore Aracri ha votato ripetutamente al posto del senatore Tarquinio. Questa storia deve finire! Noi l'abbiamo segnalata sin dal nostro primo giorno in quest'Aula. Adesso basta! *(Commenti del senatore Aracri)*

E, cortesemente, quando parla un esponente del Movimento 5 Stelle, lo lasci intervenire e la smetta di toglierci la parola premendo quel tasto!

PRESIDENTE. Questo non dipende da me, senatore Ciampolillo, ma dal personale tecnico.

Invito di nuovo i senatori Segretari a compiere le necessarie verifiche.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Ritiri la scheda! Sono giorni che questa storia va avanti!

È una vergogna!

GAETTI *(M5S)*. Basta! Sia onesto!

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

CIAMPOLILLO (M5S). No, no!

GAETTI (M5S). La parola deve darla a tutti!

PRESIDENTE. Io do la parola a tutti.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Non c'è problema, signor Presidente, disponga lei come ritiene.

PRESIDENTE. Mi è stato segnalato che lei ha chiesto di parlare e pertanto gliene do facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Intervengo molto brevemente solo per dire che sulla necessità di imporre il rispetto delle regole e quindi sulla correttezza delle votazioni *nulla quaestio*. Parlando però di corretta osservanza delle regole, va segnalato anche questo sistema intimidatorio che quel senatore usa costantemente facendo, in maniera non consentita dalle nostre regole, riprese delle votazioni d'Aula, che spingono in termini di sfida a rifiutare questa prevaricazione. È giusto quindi che ognuno voti regolarmente, ma è altrettanto giusto che si smetta di fare queste riprese da parte del senatore Ciampolillo. Le regole valgono per tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CIAMPOLILLO (M5S). Gasparri, è un voto segreto!

PRESIDENTE. Prego gli assistenti, i Segretari e l'Ufficio di Presidenza a verificare se vengono effettuate riprese in Aula che non sono consentite.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Non il voto, ma la scheda! Basta!

BENCINI (Misto). Ma basta!

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, una volta per tutte, siccome stiamo parlando di anticorruzione e credo che la legalità in quest'Aula non possa assolutamente essere messa in discussione, chiedo che lei acquisisca immediatamente i video per verificare se nella votazione dell'emendamento 10.311, che è passato per soli tre voti, è stato inserito anche quel voto.

Le chiedo quindi gentilmente di annullare la votazione e di ripeterla, perché non può essere messa in nessun momento in discussione la legalità all'interno di questa istituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lei è il garante della legalità in questo momento, quindi le chiedo gentilmente, dopo aver ritirato tutte le tessere dei senatori che non sono presenti, di ripetere la votazione in questione, onde fugare qualsiasi altro dubbio. Eventualmente, Presidente, se ci sono dei video che qualche altro senatore ha girato, chiedo che vengano messi agli atti; io normalmente registro tutto in quest'Aula, ma purtroppo questa volta non l'ho fatto. (*Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

Lo diciamo anche alla stampa, che è presente nelle tribune: la legalità non può essere messa in discussione all'interno del Senato della Repubblica. Lo scriva «la Repubblica» che per uno o due voti passano degli emendamenti votati da senatori assenti, che violano le regole. (*Commenti dal Gruppo PD*). Questa volta non l'ho fatto, ma dalla prossima volta in poi, chiusa questa votazione, registrerò i video anch'io, perché non è possibile e non è accettabile che venga svilata la legalità all'interno dell'Aula del Senato della Repubblica. È inaccettabile per tutti. Anche per voi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CIAMPOLILLO (M5S). Fateci avere il video!

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, io vorrei riportare un attimo quest'Assemblea al giusto ruolo che compete a questa sede e a questa istituzione, se posso avere il silenzio dei colleghi. Vorrei rilevare e segnalare a lei alcuni profili che secondo me sono inaccettabili, soprattutto oggi che stiamo votando questo disegno di legge.

Vorrei chiederle una sua opinione, signor Presidente, rispetto al fatto che un senatore della Repubblica

italiana indirizzi ai nostri banchi epiteti come «imbecille», «buffone» e frasi come «non saresti eletto neanche nel condominio di casa tua». Questo, secondo me, è gravissimo e il senatore Aracri dovrebbe essere allontanato come siamo stati cacciati noi da questa Aula per molto meno. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Un attimo, senatore, avrà modo di sfogarsi successivamente. Ci lasci lavorare, senatore, il suo tempo è finito!

L'altro profilo che vorrei sottolineare è un aspetto ancora più grave. Mi riferisco a quanto è stato pronunciato pochi istanti fa da quest'Aula del Parlamento: i senatori del PD ci hanno suggerito di non protestare contro il voto truffaldino del senatore Aracri perché quel voto avrebbe favorito la nostra votazione. Noi a questo non ci stiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi la truffa nei nostri voti non la vogliamo. Se il voto è scorretto, lo è sia se favorisce una parte sia se favorisce l'altra. È questo l'esempio che dobbiamo dare nella votazione di oggi contro la corruzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'anticorruzione è uguale per tutti. Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell'Istituto comprensivo di Crevalcore, in provincia di Bologna, che possono notare quanto sia scoppiettante la dialettica parlamentare. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 11,26)**

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Teniamo presente che ci sono anche gli allievi delle scuole che seguono i nostri lavori.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'ostruzionismo è una pratica ammessa in quest'Aula e io, quando alcune forze politiche attuano la pratica dell'ostruzionismo, ho rispetto per la posizione che esprimono. Ma stamattina, su un disegno di legge così atteso da tutta la popolazione, non comprendo l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

TAVERNA *(M5S)*. Ma cosa?

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Stanno facendo ostruzionismo, diversamente non si spiega per quale ragione, Presidente, le sono stati segnalati due comportamenti scorretti, uno del senatore Aracri, che avrebbe votato per il senatore Tarquinio, e l'altro del senatore Ciampolillo, che continua, da quand'è venuto in questa Aula, a riprendere con foto. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Sono due inadempimenti altrettanto censurabili e credo che, detto questo a lei e affidata la questione alla sua sensibilità e alla sua capacità di governare quest'Aula, l'argomento poteva essere chiuso.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Ma stai zitto, che sei un pianista!

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Ma mi pare che non lo si voglia chiudere, perché si vuol dire all'esterno che si vuole approvare con rigore il testo che prevede il reato di corruzione, mentre nella sostanza il Movimento 5 Stelle questa mattina si è dato ad una pratica di ostruzionismo miserevole che non si conviene alla loro forza politica. *(Commenti dal Gruppo M5S. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, se questo viene definito ostruzionismo, ne prendiamo atto per i lavori parlamentari. Ritengo comunque che dobbiamo cercare di proseguire l'esame del disegno di legge.

Tramite i senatori Segretari abbiamo ritirato la tessera del senatore Tarquinio, perché in quel momento il senatore non c'era. Abbiamo anche la possibilità di valutare che il voto del senatore Tarquinio non è assolutamente influente rispetto all'esito della votazione.

SANTANGELO (M5S). Non lo sai, perché sono tre.

PRESIDENTE. Appunto, il suo voto è uno. Pertanto, la votazione viene confermata.

SANTANGELO (M5S). Ritiri tutte le schede!

PRESIDENTE. Chiunque verrà colto nel fare riprese in Aula sarà sanzionato. *(Applausi ironici e proteste dal Gruppo M5S. Applausi del senatore Gasparri).*

SANTANGELO (M5S). Sei il garante della legalità!

PRESIDENTE. Proseguiamo con le votazioni. *(Commenti e proteste dal Gruppo M5S).* No? Allora date ragione al senatore Falanga, che parla di ostruzionismo. *(Vivaci commenti del senatore Santangelo).* Senatore Santangelo, per favore, abbiamo già avuto occasione di esprimerci su questi argomenti. *(Applausi della senatrice Rizzotti).* In ogni caso, sapete che il vostro intervento è già stato registrato ed è agli atti e che le sanzioni vengono prese poi dal Consiglio di Presidenza.

BUCCARELLA (M5S). Le sanzioni non sono mai prese!

SANTANGELO (M5S). Non è così: si deve annullare la votazione e rivotare.

PRESIDENTE. Possiamo proseguire? Vi pregherei di riportare la questione nei termini in cui l'abbiamo affrontata altre volte. Non è la prima volta. Prendiamo atto, con estremo dispiacere, che si verificano questi fatti e cerchiamo di evitare che si ripetano.

CRIMI (M5S). Sanzionali!

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, lei è il garante di questa Assemblea. *(Commenti dal Gruppo del PD).* E sarebbe opportuno che la menzogna e la ruberia non vincessero in quest'Aula. Richiamo quindi l'articolo 118 del Regolamento del Senato, che al primo comma prevede che «In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente,» - quindi lei - «appreziate le circostanze,» - che sono evidenti - «può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico». Grazie, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, ho appena assistito a un fatto imbarazzante: noi segnaliamo una irregolarità, si alza il Vice Presidente del Senato, che segnala una nostra presunta irregolarità, e lei riprende solo noi. È come se ci fosse un furto e venisse punito chi lo segnala! *(Applausi dal Gruppo M5S)* è imbarazzante, signor Presidente. *(Commenti dal Gruppo PD).*

CIAMPOLILLO (M5S). Vergogna!

MARTON (M5S). Vedo i colleghi del PD che si arrabbiano per queste segnalazioni. Volete dunque avallare questo comportamento? Noi stiamo segnalando delle irregolarità. Il Consiglio di Presidenza continua a non dichiarare alcun tipo di pronunciamento su tali comportamenti; invito dunque lei, signor Presidente, a dare un giudizio: è avvilente votare con senatori assenti che fanno pendere la bilancia da una parte o dall'altra. La invito a prendere lei provvedimenti e non il Consiglio di Presidenza.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Sarò veloce, signor Presidente, così non rubo tempo. Io e il mio Gruppo siamo sempre stati sanzionati e lei lo sa. Mi spieghi perché, per penne o libri tirati ci sono state sanzioni, mentre nessuno viene sanzionato per voti dati in codesta maniera, che sono davvero molto più vili delle proteste per cui lei ha sanzionato me e il mio Gruppo, quando ero Capogruppo. Queste persone non vengono sanzionate e lei è anche un ex magistrato! *(Applausi dal Gruppo M5S. Numerosi senatori del Gruppo M5S scandiscono ritmicamente la parola «onestà»).*

PRESIDENTE. Se volete buttarla in caciara, la buttiamo in caciara, però, insomma...

SANTANGELO (M5S). Legalità: si chiama legalità!

Mettitelo bene in testa. Vergognati!

PRESIDENTE. Sto parlando delle vostre manifestazioni. Possiamo proseguire?

PALMA (FI-PdL XVII). Ha detto vergognati!

PRESIDENTE. Non vi preoccupate, adesso seguiamo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.312, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori, identico all'emendamento 10.313, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori...

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.313.

PRESIDENTE. A questo punto annulliamo la votazione in corso.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, mi scusi, si è discusso, più o meno lungamente, del problema riscontrato durante la votazione dell'emendamento 10.311. Io le chiedo, a nome del Gruppo, se lei lo ritiene giusto, di votare nuovamente quell'emendamento. Glielo chiedo con un estremo garbo, perché penso che il garbo sia dovuto al Presidente del Senato; e lei magari, auspicabilmente, con lo stesso garbo, forse potrebbe accogliere la richiesta del Gruppo. Vede con quanta leggerezza glielo chiedo? I miei colleghi sono stati più irruenti. *(Commenti del senatore Falanga)*.

Con la calma e la tranquillità che dovrebbe contraddistinguere l'esame di un provvedimento così importante, dovremmo dissipare ogni minimo dubbio. Se è facile dissiparlo, perché non farlo? Vede con quanta leggerezza glielo chiedo? Spero che voglia accogliere questa leggerezza con altrettanta tranquillità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Con altrettanta leggerezza, le rispondo che, come lei può ben verificare, il voto di differenza non è assolutamente influente rispetto alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Devi vedere quanti sono. Non sai quanti sono i voti!

PRESIDENTE. Questo è quanto ho deciso. Dopodiché, con la stessa leggerezza le dico: andiamo avanti.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 10.312.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.312, presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 10.313 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.314.

CASSON (PD). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.315, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori, identico all'emendamento 10.316, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.317, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 10.317, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.318, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.319, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.320, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 10.320, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.321, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 10.321, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.322, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.323, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.324, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.325, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.300, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.301, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.302.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo proposto - e non solo noi - l'aumento della pena per il reato di falso in bilancio delle società non quotate, ex articolo 2621 del codice civile, per permettere l'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria anche delle intercettazioni telefoniche.

Quella proposta emendativa non è passata e la pena massima è rimasta a cinque anni nel testo attuale. Qui abbiamo un'altra possibilità: c'è infatti un'altra proposta, quella cioè di permettere, qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga opportuno nell'ambito delle indagini, di disporre intercettazioni telefoniche senza mettere mano alla pena massima. Proponiamo dunque la modifica del codice di procedura penale per fare in modo che in tutti i casi in cui sia necessario, senza aver messo mano alla pena massima, sia possibile disporre intercettazioni telefoniche.

Sappiamo bene che probabilmente questo tipo di strumento investigativo nel caso di specie potrebbe non avere una rilevanza particolare, visto che è un reato che si compie senza un'interlocuzione particolare tra chi lo commette e altri personaggi. Riteniamo opportuno, però, dare all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare lo strumento delle intercettazioni ambientali e telefoniche anche nel caso di falso in bilancio e senza mettere mano alla pena edittale. Credo sia una misura quanto mai necessaria e che non ha davvero alcuna controindicazione.

Queste sono le motivazioni per cui il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo emendamento ed invito i colleghi degli altri Gruppi a fare lo stesso.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, precedentemente illustrati, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già pronunciati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.300.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.300, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.301, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.302, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.303, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.304, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.305, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

In risposta al senatore Malan, che aveva chiesto una rivalutazione circa l'improponibilità degli emendamenti 11.0.300 e successivi, apprezzo senz'altro il suo intento di recepire in un emendamento i criteri formulati dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione nella lettera indirizzata il 28 gennaio scorso ai Presidenti delle Camere. Tuttavia, si tratta di modifiche alla normativa introdotta dal cosiddetto decreto-legge sblocca Italia in tema di disciplina delle concessioni autostradali, argomento che non rientra specificatamente nella materia trattata dal disegno di legge in discussione. Pertanto, ribadisco il giudizio di improponibilità già annunciato sugli emendamenti 11.0.300, 11.0.301 e 11.0.302.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.303, presentato dal

senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.304, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.305, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.306, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.307, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.308, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.0.309 è improponibile.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti accantonati, sui quali vorrei sapere se si è giunti ad una decisione.

Passiamo all'emendamento 1.0.304.

[BUCCARELLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, stiamo parlando di quegli strumenti che nella lotta alla corruzione tutti quanti sappiamo essere necessari, cioè delle iniziative legislative che, al di là dell'aumento delle pene, possono dare alle autorità inquirenti strumenti efficaci per la scoperta e la lotta effettiva al fenomeno corruttivo.

Si tratta di proposte, dal nostro punto di vista, tra le più fondanti che questo Parlamento avrebbe l'occasione di esaminare. Mi riferisco alla possibilità di utilizzare, in fase di investigativa ed in maniera coordinata con l'autorità giudiziaria, e quindi non a strascico e alla mercé delle singole iniziative della polizia giudiziaria, le figure, già disciplinate e previste nel nostro ordinamento da una legge del 2006, del cosiddetto agente sotto copertura, oppure, come proposto da altri emendamenti di cui parleremo in seguito, dell'agente provocatore, uno strumento che sarebbe ancora più potente per combattere la corruzione in tutti i suoi ambiti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.304, innanzi tutto, Presidente, segnalo la riformulazione della rubrica perché, per un errore, l'articolo 1-*bis* era intitolato: «Operazioni sotto copertura e agente provocatore» mentre non si tratta dell'agente provocatore, bensì dell'agente sotto copertura. Questo emendamento è simile ad un emendamento successivo, l'1.0.303, e vogliamo chiedere al Governo, prima che si voti l'emendamento 1.0.303, anzi proprio per permettere quel voto, di accogliere la trasformazione in ordine giorno dell'emendamento 1.0.304. Vado quindi a leggere l'ordine del giorno che sostanzialmente riporta il contenuto dell'emendamento in forma di raccomandazione - che

sappiamo benissimo tale rimarrà - al Governo, fermo restando che l'Aula avrà la possibilità di votare l'emendamento 1.0.303.

L'ordine del giorno, omesso l'*incipit*, prevede che il Senato: «Premesso: che la repressione dei fatti di corruzione deve costituire una priorità di azione di questa legislatura, come peraltro è stato più volte dichiarato dal Governo; che il potenziamento degli strumenti di indagine è passaggio necessario al recupero di una maggiore effettività del sistema penale su questo versante criminale; che nel contrasto di altre forme di criminalità, non più gravi in termini di costi sociali, è stata positivamente sperimentata l'efficacia delle cosiddette operazioni sotto copertura, da parte di agenti di polizia giudiziaria, per giungere all'accertamento di episodi corruttivi che, altrimenti, resterebbero impuniti raccomanda al Governo di valutare l'estensione delle previsioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, alle indagini per i delitti più gravi e specificamente i delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale, commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

Chiediamo l'accoglimento di questo ordine del giorno da parte del Governo perché possa essere un *input*. Ripeto, sappiamo benissimo che si tratta di una mera raccomandazione poco impegnativa per il Governo, ma intanto portiamo a casa tutti insieme questo risultato per vedere come reintrodurre effettivamente questi strumenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[D'ASCOLA](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno. (*Commenti del senatore Palma*).

PRESIDENTE. Immagino che il Governo intenda accoglierlo.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi meraviglio che il Governo possa accogliere un simile ordine del giorno. Come fa?

Sono costretto ad intervenire perché non abbiamo una pubblica amministrazione marcia. Signor Vice Ministro, se così fosse, la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha la responsabilità dell'intero sistema della pubblica amministrazione, probabilmente è consapevole di fatti che a noi sfuggono.

Signor Presidente, anche lei! Ammettere la trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno, come se nella pubblica amministrazione italiana vi fosse una marea di corruzione! Lei sa meglio di me quanti processi ci sono stati in questo Paese, ma non negli ultimi dieci anni: negli ultimi quarant'anni, da quando c'è la Repubblica, addirittura dal 1946. Mi volete dire quando ci sono stati questi enormi casi di corruzione nella pubblica amministrazione? (*Commenti del senatore Marton*).

Ma no! Probabilmente, siete lontani anche rispetto alla posizione dei vostri elettori, che vi hanno detto che questa normativa non è corretta. Ve lo hanno detto anche i vostri elettori! E voi siete stati gli artefici, insieme a qualche giustizialista del Partito Democratico, di quelle modifiche... (*Commenti dei senatori Santangelo e Airola*).

Signor Presidente, non voglio essere interrotto!

AIROLA (*M5S*). E allora non guardare noi! Guarda la Presidenza!

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Già stiamo vivendo in un sistema di poco rispetto per il Parlamento per causa vostra! (*Commenti ironici dal Gruppo M5S*).

Sapete benissimo che alcuni senatori sono convocati dalla procura della Repubblica di Roma a causa vostra. (*Vivaci commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S*). Io vi difendo, e ritengo illegittimi quegli avvisi a persone informate dei fatti inviati ai senatori. Chiedo l'intervento del Presidente e del Consiglio di Presidenza in segno di rispetto di questo ramo del Parlamento. (*Commenti del senatore Santangelo*). Non mi venite a dire: so quali sono i diritti di ciascuno!

Se nella pubblica amministrazione - parlo con dati di fatto, certificati - non ci sono episodi di

corruzione generalizzata tali da giustificare l'agente provocatore, siete falsi. Portate un elemento a sostegno della vostra tesi! E mi meraviglia che il Partito Democratico, che esprime il Presidente del Consiglio, possa accettare una cosa del genere. È una cosa che grida vendetta nei confronti dei milioni di pubblici funzionari corretti che esistono in questo Paese! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

E chi di voi riesce a dire che la pubblica amministrazione nel nostro Paese è marcia? La difesa della pubblica amministrazione dovrebbe essere connaturata alla vostra stessa appartenenza: avete non solo il Presidente del Consiglio, ma anche il Ministro della pubblica amministrazione, e venite a dirmi che è necessario introdurre l'agente provocatore all'interno della pubblica amministrazione? L'introduzione dell'agente provocatore l'abbiamo sostenuta noi, nella mafia e nella corruzione; abbiamo introdotto la 'ndrangheta nel codice antimafia. *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*. Voi non sapete nemmeno che cosa significa la lotta alla mafia e alla corruzione.

Come fa il Vice Ministro ad accettarlo?

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la invito a concludere.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. L'intero Governo è qui solo per consentire che, nei voti segreti, gli emendamenti vengano respinti per due o tre voti. Ma difendete quella che è l'organizzazione del nostro Paese, dello Stato del nostro Paese! Come fate ad accettare un'ipotesi del genere, solo per garantirvi qualche voto nei voti segreti? Ma è assurdo! Non difendo una mia categoria.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Noo!

PRESIDENTE. Per favore, niente cori.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Non ho mai fatto parte della pubblica amministrazione.

E allora, signor Presidente, io voterò contro.

AIROLA *(M5S)*. Bravo!

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Se lei impedisce il voto, perché l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, il Governo se ne assumerà la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, visto che è già intervenuto il senatore Buccarella. Innanzitutto capisco benissimo la posizione del senatore Caliendo, perché, se si introducesse l'agente provocatore, ci sarebbe un clima di sospetto tra corruttori e tangentari che non ci si potrebbe più fidare di nessuno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Figurati, uno ti porta la tangente e come faccio a fidarmi? Sarebbe veramente un dramma. Immagino imprese, politici o altri che arrivano con la tangente e non sanno se fidarsi o meno.

Vorrei però sottolineare una cosa che ha detto il senatore Caliendo e che secondo me è molto grave, non perché l'abbia detta il senatore Caliendo, ma proprio per il suo contenuto: mi riferisco all'affermazione secondo cui dei senatori sono convocati presso la procura della Repubblica per colpa nostra. Noi vorremmo adesso chiedere al senatore Caliendo e alla Presidenza se sono al corrente di cosa si tratta. Vorremmo sapere perché dei senatori della Repubblica vengono convocati dalla procura e per riferire in merito a che cosa, visto che riguarda, come ha detto il senatore Caliendo, se è vero quello che ha affermato... *(Commenti del senatore Caliendo)*.

Senatore Caliendo, le sto chiedendo, siccome lei ha affermato una cosa, che, se è vera... Io immagino che sia vera. Lei riferisce che dei senatori sono stati convocati dalla procura della Repubblica per colpa del nostro Gruppo; così ci è stato detto e lei l'ha detto qui pubblicamente in quest'Aula. Chiediamo allora che pubblicamente in quest'Aula si spieghi qual è il motivo di questa convocazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei dire anzitutto una prima cosa. Sento parlare di un

ordine del giorno in cui si farebbe riferimento all'agente provocatore. Io avrei piacere di leggerlo, signor Presidente, sì da poter intervenire, se del caso, con una conoscenza del contenuto dell'ordine del giorno stesso. In più di un'occasione la Presidenza ha chiesto, su cose molto più semplici e meno corpose di un ordine del giorno, che si desse la possibilità ai senatori di leggere. Io gradirei che la Presidenza volesse usare questa cortesia anche in questo caso, perché una cosa è il cosiddetto agente sotto copertura, cosa completamente diversa è l'agente provocatore, in ordine al quale credo, signor Presidente, che anche ella ricorderà i fiumi di giurisprudenza e di dottrina che vi sono in ordine alla non praticabilità di questa figura nel nostro ordinamento giuridico. Quindi la pregherei di consentire ai senatori di leggere questo ordine del giorno, riservandomi evidentemente di richiedere la parola per intervenire.

Vorrei dire poi una seconda cosa, che riguarda la questione che è stata sollevata dal senatore Caliendo e ripresa dal senatore Crimi.

Giunge notizia di un procedimento che sarebbe aperto presso la procura della Repubblica di Roma in ordine ai fatti che si sono verificati allorquando - credo - si è votata la riforma costituzionale. Immagino che si ravvisi lì un attentato agli organi costituzionali, che si sostanzierebbe nell'avere impedito, in tutto o in parte, il corretto funzionamento di detti organi.

In ragione di questa ipotesi di reato la procura della Repubblica starebbe svolgendo delle indagini, assumendo a sommarie informazioni i senatori. Io non so se questo sia vero e no ma, signor Presidente, ella dovrebbe assumere le corrette iniziative al fine di verificare se ciò stia realmente accadendo e se, nell'ambito della legittima azione della magistratura, sia ravvisabile un atteggiamento invasivo rispetto all'autonomia del Senato.

È evidente, signor Presidente, che tutto ciò non avrebbe senso nel caso in cui la denuncia alla procura della Repubblica trovasse nella Presidenza, cioè in lei, la sua origine. È chiaro, infatti, che in quel caso ella, come Presidente del Senato, avrebbe assolto all'obbligo di denuncia, doveroso per la sua qualità, e avrebbe investito del fatto la procura della Repubblica.

Credo quindi che la Presidenza del Senato debba assumere le iniziative del caso con un certa attenzione e con una certa responsabilità. Vede, signor Presidente, al di là di tutto, il problema aprirebbe degli scenari sotto certi profili inquietanti. Essendo quel fatto pubblico, e non rientrando nella responsabilità di chi ha l'obbligo di denunciare la valutazione in ordine ai dettagli del fatto, essendo l'obbligato alla denuncia semplicemente tenuto a valutare il fatto e a investire l'organo competente, questo avrebbe dei risvolti, ahimè non positivi, per la Presidenza del Senato e, per converso, per l'intero Senato.

Così come poco fa si sono svolte una serie di proteste dagli appartenenti al Movimento 5 Stelle. Una riguardava un voto che si asseriva essere stato dato da un senatore per conto di un altro. Si è fatto un ragionamento sulla legalità. Immagino che, nel fare questo ragionamento sulla legalità, si sia immaginata una non regolarità della votazione e conseguentemente, forse, anche una ipotesi di falsità in ordine all'espressione del voto.

Io so bene che ella ha applicato a questa votazione la cosiddetta prova di resistenza. In altri termini, essendosi quella votazione risolta per tre voti di distacco, il voto eventualmente annullabile non influiva sull'esito della votazione. Ciò riguarda la regolarità della votazione, ma non l'atto espressivo del voto.

Sostanzialmente, in attesa di poter leggere l'ordine del giorno e, se del caso, di chiederle cortesemente nuovamente la parola per intervenire, ciò che mi preme molto di più è che la Presidenza del Senato accerti quanto sta realmente accadendo alla procura della Repubblica di Roma: se, effettivamente, sia in atto un procedimento in ordine a un fatto rispetto alla cui esistenza nessuno può far finta di niente. In ordine a quel fatto, infatti, diversi esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati sanzionati dal Consiglio di Presidenza, il che equivale a dire che il Consiglio di Presidenza era perfettamente a conoscenza, nel suo complesso, di quello che era accaduto, con quanto inevitabilmente ne dovesse conseguire nel caso in cui non si dovesse far rispettare l'autonomia del Senato e la corretta valutazione di atteggiamenti politici esasperati, sbagliati ed illegittimi, se si vuole, ma che in linea di massima,

come diceva prima il senatore Caliendo, pur vibratamente contestato dal Movimento 5 Stelle, mi pare siano connotati esclusivamente dalla politica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ricordo che dobbiamo ancora acquisire il parere del Governo sull'ordine del giorno.

[CASSON](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, mi sembrava che il Governo volesse esprimersi in senso favorevole all'ordine del giorno.

PALMA (FI-PdL XVII). Dov'è l'ordine del giorno?

CASSON (PD). Credo comunque che sia importante parlare di questa vicenda estremamente delicata, che è già stata affrontata non soltanto durante l'esame in Commissione, ma in anni di approfondimenti giurisprudenziali ed anche dottrinari. Si tratta delle operazioni sotto copertura, che sono tutt'altra cosa rispetto alla figura ed all'istituto giuridico dell'agente provocatore. L'intervento svolto con molta foga dal senatore Caliendo tende a confondere queste due figure giuridiche: si tratta di istituti molto diversi, che destano giustamente delle perplessità. Peraltro voglio ricordare che, per quanto concerne le operazioni sotto copertura, già esiste una normativa italiana specifica in materia, quantomeno dal 2006 (la legge n. 246 del 2006), che fa espressamente riferimento a queste operazioni sotto copertura in materia di autoriciclaggio, di reati che hanno a che fare con armi e munizioni e sostanzialmente con la materia della grande criminalità organizzata.

Non c'è quindi assolutamente niente di nuovo, né niente di preoccupante: si tratta semplicemente dell'intenzione di estendere questo istituto dell'operazione sotto copertura anche alla materia dei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare della concussione e della corruzione.

Devo dire che così com'era impostato, quell'emendamento 1.0.304, in particolare al primo comma, qualche perplessità me l'ha destata anche ora, così come già in sede di Commissione, proprio per la configurazione tecnica e giuridica, perché interviene su una materia diversa, che ha anche delle prospettazioni di comportamenti diversi, che male si adatterebbero alla fattispecie della corruzione e della concussione in particolare. Quando infatti si fa riferimento, nella legge n. 246 del 2006, alla possibilità di dare rifugio e prestare assistenza agli associati per reati che concernono armi, munizioni ed esplosivi, faccio fatica a dare un'interpretazione lineare e corretta di questo inserimento.

Il secondo comma dell'emendamento 1.0.304, invece, si riferisce espressamente, in maniera anche letterale, all'impostazione della norma relativa all'operazione sotto copertura, perché fa riferimento, «al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti» di corruzione e concussione, a comportamenti che si limitano alla simulazione di accordarsi o alla partecipazione materiale alla commissione, cosa ben diversa dall'istituto giuridico dell'agente provocatore, peraltro ampiamente utilizzato da molto tempo negli Stati di diritto anglosassone, che nel nostro ordinamento creerebbe problemi consistenti non soltanto per l'aspetto normativo-giuridico, ma anche per gli aspetti elencati di fatto dal senatore Caliendo.

Quindi, concludo dicendo che, per quanto riguarda la figura dell'agente provocatore, se in sede di emendamento 1.0.302 voterò contro per la pericolosità in sé di questa norma, per com'è impostata, di fronte all'ordine del giorno, come quello preannunciato, che fa riferimento al secondo comma dell'emendamento 1.0.304, credo che si possa consentire a dare un parere e un voto favorevole proprio perché si inserisce nell'ordinamento, adeguando alla fattispecie e proponendo al Governo di adeguare questi comportamenti di tutela della pubblica amministrazione dai delitti di corruzione e concussione, così come è stato fatto già per i delitti di mafia e terrorismo.

[RICCHIUTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 1.0.301 è identica all'emendamento 1.0.304, di cui sono prima firmataria. Chiedo pertanto di far rientrare il mio emendamento nell'ordine del giorno del senatore Buccarella, a cui chiedo di apporre la firma, e ritiro l'emendamento 1.0.304.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, la senatrice Ricchiuti chiede di aggiungere la firma. Acconsente?

BUCCARELLA (*M5S*). Sì.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, essendosi già espresso il relatore, chiedo al Governo di esprimere il suo parere.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, l'ordine del giorno è una raccomandazione a valutare. Quindi, mi pare che la formulazione inviti ad avviare un'istruttoria, un monitoraggio, un'indagine sul tema e sull'argomento. L'argomento è quello delle operazioni sotto copertura, non quello dell'agente provocatore. Mi pare che questa sia una differenza essenziale che in alcuni interventi non è stata evidenziata.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, ancora non le ho risposto su tutte le cose da lei sollevate, ma se vuole intervenire sull'ordine del giorno, ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Ho fatto un intervento; non pretendevo, né auspicavo, né desideravo le sue risposte. Ho fatto il mio intervento; poi, se ella, nella sua libertà, vuole parlare lo fa.

PRESIDENTE. Mi riferivo al resto dei temi che ha trattato.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, accade un episodio che dimostra come spesso vi sia confusione nella gestione dei lavori d'Aula. Si è data lettura di un ordine del giorno. Sulla base di questa lettura, in un'Aula che possiamo definire «parlante», non tutti i passaggi dell'ordine del giorno sono stati percepiti. Dopodiché, senza che i senatori avessero la possibilità di leggere l'ordine del giorno, lo si è messo in votazione affermando che vi era il parere favorevole del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Correggo: non si è messo in votazione. Si è soltanto acquisito il parere.

PALMA (*FI-PdL XVII*). La ringrazio per la correzione. Non vi è dubbio però che il senatore Buccarella, nel corso della sua illustrazione dell'ordine del giorno, avesse fatto riferimento alla figura dell'agente provocatore. (*Il senatore Buccarella fa cenno di diniego*). Ciò evidentemente, per la confusione che si registrava in quel momento, ha portato il senatore Caliendo a un intervento molto appassionato, che io condivido dall'inizio fino alla fine, sul presupposto che si stesse cercando di introdurre nel nostro ordinamento la figura dell'agente provocatore.

Letto l'ordine del giorno, che sostanzialmente richiede un'estensione anche alla materia della corruzione dei cosiddetti agenti sotto copertura, la richiesta viene accolta dal Governo come raccomandazione a valutarne l'opportunità. Il Gruppo di Forza Italia non esprime contrarietà, ribadendo però un concetto di fondo. L'agente sotto copertura è previsto nel nostro ordinamento con riferimento ai reati di tipo associativo o a quelli che normalmente fanno richiamo e si correlano ad una possibile forma associativa. È chiaro che lo stesso reato di riciclaggio può essere commesso da un singolo soggetto, ma spesso avviene all'interno di una struttura organizzata proprio all'uopo deputata, a differenza, invece, di quello che accade per i reati contro la pubblica amministrazione, in cui se per un verso è vero che vi sono dei sistemi corruttivi (penso alle grandi opere, per cui questa norma avrebbe un senso), dall'altro si tratta normalmente di rapporti sinallagmatici: parlo - ahimè - della corruzione di *routine*, in cui l'agente sotto copertura non ha un grande senso.

Mi auguro che il rappresentante del Governo, ove non distratto ulteriormente dal telefono, nel valutare l'opportunità e l'esito di questa raccomandazione, tenga presente, non solo quanto ho fin qui esposto in ordine ai reati associativi, ma anche questo: in reati per lo più sinallagmatici l'agente sotto copertura corre il rischio di diventare un agente provocatore. Conseguentemente, mi auguro che questo elemento di fortissimo rischio, che snaturerebbe la figura dell'agente sotto copertura, tramutandolo nella sostanza in un agente provocatore, con un danno enorme per il nostro ordinamento, possa essere sottoposta alla particolare attenzione del Governo nel valutare le iniziative che riterrà di voler far adottare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.304 non verrà posto ai voti.

Vorrei rassicurare il senatore Palma. Per quanto riguarda il problema delle indagini della procura della Repubblica, sono già in corso, da parte della Presidenza, degli approfondimenti e delle iniziative che si concretizzeranno con la convocazione, oggi, alle ore 15, dei Capigruppo, dei Vice Presidenti e dei Questori, proprio per poter valutare appieno, per conto dell'Assemblea, questa situazione. (*Applausi del senatore Caliendo*). Ho approfittato di questo suo *assist*, questa alzata di palla, per fare la convocazione direttamente in Aula.

PALMA (*FI-PdL XVII*). L'ho fatto apposta, giocavo a mezz'ala.

PRESIDENTE. Quindi agli *assist* ci è abituato, visto che giocava a mezz'ala.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.0.303, precedentemente accantonato, che mi pare sia simile a quello di prima.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, è simile, ma manca, rispetto a quello trasformato in ordine del giorno, un comma che dà ulteriori specificazioni.

Questo è un emendamento che, prendendo atto dell'accoglimento dell'ordine del giorno del Governo sulla materia, seppur nell'ipotesi della valutazione dell'opportunità di introdurre la figura dell'agente sotto copertura, riteniamo opportuno mettere al voto, anche come gesto di testimonianza. Ci tengo a specificare quello che sembra essere stato chiarito, cioè questo fraintendimento tra la figura dell'agente sotto copertura di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146, e l'agente provocatore. Si è parlato finora di due cose distinte, perché finora abbiamo parlato del cosiddetto agente sotto copertura che, così come disciplinato dalla legge citata, non prevede condotte di tipo istigativo, perché dell'agente provocatore avremmo il piacere di parlarne, in relazione al successivo emendamento.

La dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.303 è pertanto favorevole. Prendendo atto dell'ordine del giorno del Governo, auspichiamo che un voto favorevole dell'Aula sia di ulteriore stimolo all'intendimento che il Governo sembra aver accolto.

[FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei tornare sull'ordine del giorno G1.0.304, accolto dal Governo, il cui testo mi è stato consegnato adesso e che in parte è scritto a mano dagli Uffici.

PRESIDENTE. Quelli scritti a mano sono numeri: penso che si riescano a leggere.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, però rispetto ad un emendamento, sul quale ci eravamo preparati a votare (a favore o contro), nell'ordine del giorno è stato aggiunto il riferimento ad alcuni articoli del codice. Quantomeno ci si dia il tempo di aprire un codice per leggere di quali articoli si tratta. Perché vorrei sapere dai colleghi se conoscono il contenuto degli articoli citati nell'emendamento: "314, 317, 318" e così via. Nell'ordine del giorno se ne aggiungono altri che nell'emendamento non ci sono. Mi chiedo allora se si tratta di una trasformazione. È possibile, trasformando un emendamento in un ordine del giorno, aggiungere o togliere il riferimento ad un articolo? Se ciò è possibile, io senatore, che devo esprimere una mia opinione o eventualmente intervenire su questo tema, devo avere la possibilità di aprire il codice - che qui peraltro non viene dato in dotazione - e andare a cercarlo, per vedere a quale norma del codice penale non menzionata nell'emendamento ci si riferisce nell'ordine del giorno.

Chiedo dunque di essere informato e di avere il tempo per esprimere un giudizio compiuto e non fare come quei colleghi che pigiano il pulsante, senza sapere cosa fanno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Falanga, la avverto che l'ordine del giorno è stato già accolto dal Governo e che gli articoli di cui ci occupiamo sono quelli che vengono citati in tutto il disegno di legge. Lei, come avvocato, non dovrebbe avere bisogno di chiarimenti, di cui forse hanno bisogno altri senatori. Si tratta comunque degli articoli che sono stati via via trattati nel disegno di legge in esame. Se non sono conosciuti, è un altro problema. Ci tengo però preciserle che nella trasformazione

dell'emendamento in ordine del giorno, che, ripeto, è stato già accolto si può modificare il testo.

FALANGA (FI-PdL XVII). La ringrazio per la precisazione, signor Presidente, e per il fatto di avermi ricordato quanto previsto dal Regolamento, ma, ancorché riconosca a lei tutta l'autorevolezza della sua funzione, mi permetterei sommamente di non consentirle di mettere in discussione la mia attività e la mia funzione, non già di senatore - perché questo lo può fare - ma di avvocato. Questo, signor Presidente, non glielo consento.

PRESIDENTE. Mi pareva di averla valorizzata e non di averla messa in discussione, senatore Falanga. L'ho voluta valorizzare, non mettere in discussione: se ho fatto questo errore mi scuserà. (*Commenti del senatore Falanga*).

Torniamo alla votazione dell'emendamento 1.0.303.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.303, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.0.301 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.302.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, siamo alla pietra dello scandalo, ovvero alla possibilità di utilizzare in Italia il cosiddetto agente provocatore. A tutti sarà capitato di vedere, nei telefilm americani, situazioni in cui agenti dell'FBI, appositamente preparati, sottopongono al cosiddetto *test* di ingresso o di integrità i funzionari pubblici, già dal primo momento della loro nomina. Ciò accade negli Stati Uniti, un Paese di avanzata democrazia, che spesso prendiamo ad esempio per alcune cose e che, a mio avviso, dovremmo prendere ad esempio proprio in questo caso.

Capisco bene che questo sia uno strumento così innovativo e rivoluzionario che deve contrastare una forma di inerzia anche culturale, che può venire da parte di chi, come anche noi, tiene alla tutela dei diritti e dei principi costituzionali, dal diritto alla *privacy* a tutto quello che vogliamo mettere sul piatto. Quindi, questo istituto di primo acchito può sembrare certamente eccessivamente incisivo. Però, mi e vi chiedo: non è forse arrivato il momento che questo Paese adotti strumenti di tipo investigativo - attenzione, siamo nell'ambito investigativo - che possono avere quell'incidenza eccezionale e urgente di cui il Paese ha bisogno? Conosciamo tutti i racconti delle cronache.

Prima di dover aspettare altre due settimane per assistere all'ennesimo arresto per fatti corruttivi da parte della classe dirigente della politica partitica, non è forse il momento di provare? Almeno facciamolo per un periodo di tempo: ripuliamo la pubblica amministrazione a tutti i livelli da coloro che sappiamo trovarsi ad occupare quel determinato posto non per senso di responsabilità, ma proprio come passo ulteriore nella carriera politica, tale per cui hanno assunto incarichi di tipo amministrativo o dirigenziale derivanti dai rapporti con la politica.

È una figura per noi necessaria. La prevediamo non in maniera indiscriminata, non lasciando al maresciallo dei carabinieri o al comandante di stazione il potere di mandare i propri uomini a istigare al reato questo o quel soggetto, ma lo prevediamo nell'ambito di indagini già avviate e su delega della procura. Non stiamo lasciando il campo libero ad una pesca a strascico, che certamente potrebbe avere effetti paradossalmente contrari. Non vogliamo instillare il panico, anche se un certo tipo di panico per le persone disoneste avremmo tutto il piacere di diffonderlo, sulla base dell'idea che se in tutti gli uffici della pubblica amministrazione italiana ci fosse il timore legittimo rispetto al contatto di tipo corruttivo e alla proposta corruttiva, o il timore che la persona con cui abbiamo a che fare possa essere quella che non sembra, la figura di cui ho parlato sarebbe un deterrente potentissimo, almeno nel 70 per cento dei casi. Forse non si arriverà a questa percentuale o forse sarà addirittura del 90 per cento, o non importa: sarebbe comunque un segnale che i cittadini, anche chi ingenuamente continua a votare altre forze politiche - secondo me ingenuamente - apprezzerebbero e capirebbero; vi batterebbero le mani, pure a

Renzi, se voleste adottare questo istituto. Perché non volete farlo, allora? Per il timore nascosto dalla valutazione ipocrita che così bloccheremmo la pubblica amministrazione. Già so che ascolteremo questo tipo di interventi e osservazioni critiche: così congeleremmo gli amministratori e i dirigenti perché avrebbero paura a firmare un atto, a prendere contatti, a parlare al telefono con qualcuno.

Siccome è arrivato - e se non è arrivato, deve arrivare, perché altrimenti non ne usciamo - il tempo dell'onestà, e siccome abbiamo detto tutti che l'aumento delle pene magari non è sufficiente, usiamo questi strumenti che sono efficaci.

Facciamo in modo che chi è in situazioni di potere e di gestione del denaro pubblico abbia il sacrosanto timore non solo della pena, che può essere la più severa possibile, ma di non sapere come muoversi. Mettiamolo nell'imbarazzo di non cedere alla tentazione. Facciamo qualcosa di utile anche per gli amministratori onesti, perché chi svolge il suo ruolo adeguatamente e con senso civico e responsabile non credo abbia nulla da temere. Questa è un'occasione storica; è una proposta che noi ci aspettiamo possa non essere accolta oggi, anche se insistiamo sulla grande occasione che il Senato potrebbe avere nell'introduzione di questo istituto.

Colleghi, vi invito a leggere il testo dell'emendamento. La finalità dell'intervento dell'agente provocatore è quella di cogliere gli autori in flagranza o comunque di farli punire. Sono identificati i reati per i quali sarebbe opportuno autorizzare la procura a introdurre questa figura. C'è un necessario collegamento con l'Autorità nazionale anticorruzione per fare in modo che anche questa Autorità possa trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria. Oggi c'è Cantone, domani non importa chi ci sarà: quello che è importante è che, nell'ambito di appalti o dell'esecuzione di appalti in corso per le grandi opere, presenti o future, ove l'Autorità anticorruzione abbia notizia di fenomeni corruttivi in corso, possa segnalarlo all'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini già incardinate.

Non vogliamo sentir dire da qualcuno - lo ribadisco - che in questo modo si fa una pesca a strascico: non è così. Parliamo di indagini già avviate, per cui non si possono inventare colpevoli o, prima ancora, indagati. Se ci sono indagati, diamo una possibilità all'Italia onesta, all'Italia che non ce la fa più e che è stanca, come siamo un po' anche noi di ripetere mille volte le stesse cose, mentre qui c'è chi ancora fa il "pianista" e vota al posto di un'altra persona, dimostrando in questo luogo di essere i primi a violare la legge. Non ne possiamo più.

Questa è un'occasione e il Movimento 5 Stelle ve la offre su un piatto d'argento: approfittatene. Ce ne ricorderemo la prossima volta che leggeremo sui giornali o sentiremo dire in televisione che i "grillini" non propongono niente, che dicono no e salgono sui tetti e che magari saranno pure sanzionati, non solo dal Consiglio di Presidenza del Senato. Poi parleremo delle indagini che sarebbero in corso sui fatti accaduti in Aula. Il paradosso è chiaro ed è sotto gli occhi di tutti: noi ci vediamo sottoposti a sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Presidenza del Senato, mentre chi dall'inizio della legislatura continua a violare la prima regola, quella che dovrebbe permettere di guardare negli occhi i cittadini uscendo da quest'Aula, la fa franca. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, la invito ad attenersi all'emendamento.

BUCCARELLA (M5S). Non ero intervenuto prima su questo, Presidente, ma capisce bene che è qualcosa di insopportabile agli occhi dei vostri elettori, non solo dei nostri. Non ci interessano però gli elettori. Non ne possiamo più.

Il Movimento 5 Stelle ancora una volta vi offre un'occasione su un piatto d'argento. Approfittatene; approfittiamone.

Le uniche osservazioni che potranno essere fatte saranno quelle alle quali ho cercato in maniera anticipata di replicare: si potrà dire che non ci sono corpi speciali per l'anticorruzione. Mentre oggi per i reati contro il terrorismo, la mafia, la pedopornografia ci sono reparti specializzati, per l'anticorruzione non c'è nulla. E allora è il momento che l'Italia si doti di una struttura, magari come l'FBI o qualcosa di simile, che abbia gli strumenti, le forze operative ed umane per combattere in maniera sistematica la maledetta corruzione che ci sta mangiando la speranza. *(Applausi della senatrice Nuges).*

L'approvazione di questo emendamento sarebbe un primo passo: non ci aspettiamo che una cosa del genere possa diventare operativa domani, ma sarebbe finalmente il segnale che gli italiani vogliono sentire arrivare dalle Aule della politica.

Noi siamo qui: approfittate del Movimento 5 Stelle e delle sue proposte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi consenta di fare innanzitutto una premessa. Il senatore Buccarella ha fatto riferimento ad una votazione che sarebbe stata fatta precedentemente per conto terzi come un dato di illegalità. Devo dire, senatore Buccarella - mi scusi, la mia non è polemica - che al momento l'unico fatto accaduto all'interno del Senato per il quale l'autorità giudiziaria - quella per la quale, voi come noi, nutriamo il massimo rispetto - sta indagando riguarda per l'appunto voi. *(Commenti dal Gruppo M5S).* Facciamo dunque attenzione ad introdurre elementi polemici.

Il senatore Buccarella dice che deve arrivare il tempo dell'onestà, ma l'onestà è un valore che in uno Stato si valuta con la legalità. Quando si fanno delle leggi l'onestà pare coincidere con la legalità.

Il problema, quindi, non è fare un riferimento suggestivo ma propagandistico all'onestà, ma stabilire se quello che si propone è in linea con il nostro ordinamento, sia costituzionale che settoriale.

Al di là dei riferimenti al Federal Bureau, voi sostanzialmente dite che in fin dei conti, in attesa che il Governo decida in ordine alla raccomandazione sull'agente sotto copertura, è meglio introdurre subito l'agente provocatore. Con quest'ultimo, infatti, avremmo la possibilità di raggiungere quanto prima le prove. E il senatore Buccarella aggiunge che in questo siamo così poco rivoluzionari e così poco prudenti da volere che vi siano già un'indagine e un indagato. Ma se l'agente provocatore deve indurre o istigare un pubblico ufficiale alla commissione di un reato, cosa conta che quel pubblico ufficiale sia già indagato, vale a dire abbia già commesso un reato? E che rileva l'agente provocatore in ordine al reato già commesso?

Di conseguenza questo non è che un *escamotage* intelligente, ma null'altro che questo, una specie di trabocchetto suggestivo.

In merito alla legalità, perché la giurisprudenza, che il senatore Buccarella ben dovrebbe conoscere, si è sempre palesata contro l'agente provocatore? Perché costui non è una persona che avvicina, ascolta, si inserisce per capire se un reato è in fase di commissione o sta per essere commesso, ma è una persona che induce o istiga altro soggetto a commettere un reato. Il pubblico ufficiale vive per i fatti suoi, viene avvicinato dall'agente provocatore che, in cambio di qualcosa, gli offre una somma di denaro. Il pubblico ufficiale cade in tentazione e da lì, all'interno di una grande finzione, risponde di un reato mentre l'istigatore non risponde di nulla. Eppure, nel nostro ordinamento l'istigazione è assolutamente prevista. E se non vado errato, l'articolo 115 del codice penale stabilisce le punibilità dell'istigazione e, nel caso di raggiungimento dell'accordo, vi è il concorso nel reato; mentre, nel caso di non raggiungimento dell'accordo per un determinato tipo di reati, vi è la misura di sicurezza. E quindi, il nostro ordinamento settoriale è assolutamente contrario all'agente provocatore.

Certo, c'è il dato pratico. L'agente provocatore sarebbe in grado di accelerare le indagini rispetto ad un fenomeno grave come la corruzione. Voi sapete che l'imputato ha la facoltà di non rispondere all'interrogatorio e, ove dovesse rispondere, può mentire, salvo il limite della calunnia. Potremmo, per ipotesi, modificare anche queste norme e stabilire l'obbligo di rispondere e di dire il vero. Che importa poi se l'articolo 24 della Costituzione garantisce all'imputato il diritto al silenzio? In questo modo accelereremmo di molto le indagini su un determinato reato. Il risultato pratico sarebbe così importante da consentirci una scrollata di spalle rispetto ad una violazione ordinamentale, e ancora.

Nessuno può sottoporre l'imputato ad un esame psicologico. Forse l'unico esame psicologico previsto nel nostro codice è quello dell'interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria e ripeto forse, perché è tutto da discutere.

Il nostro ordinamento vieta, ad oggi, le lesioni, la violenza privata e quant'altro, anche finalizzate ad estorcere una confessione. Ricordo poi che, ad oggi, nonostante questo ramo del Parlamento abbia

approvato all'unanimità, circa un anno fa, la norma che introduce il reato di tortura, tale disegno di legge è pendente alla Camera. Ma il nostro ordinamento non consente la tortura. Ma pensate cosa accadrebbe se introducessimo la tortura nel nostro ordinamento. Faremmo prima, faremmo più in fretta, la gente parlerebbe e noi riusciremmo ad acquisire prove.

Perché sto facendo questo discorso e ne potrei fare tanti e tanti altri ancora? Perché nel nostro ordinamento legalità significa rispetto delle regole generali e delle regole costituzionali. Infatti - cosa che forse il senatore Buccarella, nell'enfasi del suo discorso politico, ha dimenticato - il codice di procedura penale veniva definito da Carnelutti come il codice di garanzia, cioè come il codice posto a tutela delle ragioni del più debole, cioè dell'imputato, e che sul piano del rispetto delle garanzie, coperte tutte dalla nostra Carta costituzionale, non sono ammesse scorciatoie; non è consentito a nessuno, per raggiungere un risultato, di violare il nostro ordinamento.

Tutto ciò che voi state dicendo può andare bene per una propaganda, invero rozza, ma non va bene in queste Aule dove, essendo voi legislatori, almeno i principi generali del diritto dovreste conoscere. Accontentatevi della raccomandazione accolta dal Governo. Accontentatevi dell'agente sotto copertura. Prendete atto dei limiti che la nostra Costituzione e il nostro ordinamento vi pongono. Lasciate la strada della propaganda.

A molti di voi che sono molto più giovani - ahimè - di me, vorrei ricordare che, quando c'era il fenomeno del terrorismo, non sono state prese scorciatoie e non sono state fatte leggi speciali. E la stessa legge Reale che nel 1973 - se non ricordo male - fece sollevare le proteste di una grande parte della sinistra, prevedeva solo la perquisizione per blocchi di edifici, ma sul piano delle garanzie individuali nulla venne toccato. Quella legge sarebbe un cucchiaino di miele - per così dire - rispetto a quanto voi state legiferando in questi tempi. Siete così presi dalla voglia di portare demagogici risultati alla popolazione che vi dimenticate dei principi generali del nostro ordinamento.

È per questo, signor Presidente, che il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo emendamento: pur potendo comprendere che votare a favore potrebbe accondiscendere alla pancia di una certa parte della popolazione, troppo forte è il rispetto per il nostro ordinamento.

Voglio dire un'ultima cosa a proposito della popolazione. Attenti perché, se continuiamo così, la popolazione capirà sulla propria pelle che la giustizia non bussa sempre alla porta del vicino, ma a volte bussa anche a quella della loro casa. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*). E, quando busserà a casa loro, si renderanno conto del valore di tutte le battaglie garantiste che voi, per motivi molto chiari, avete contrastato in questi anni e che erano il vostro bagaglio, il bagaglio della sinistra, e che, per motivi chiari a tutti quanti noi, avete abbandonato. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, esprimo innanzitutto il mio consenso sull'intervento del senatore Palma, perché la questione non può essere affrontata nei termini in cui i colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle l'hanno affrontata.

Provocatoriamente chiedo: come potrebbe essere affrontato il problema legato ad un pubblico ufficiale che momentaneamente accondiscende al tentativo, da parte dell'agente provocatore, e poi successivamente denuncia il comportamento del soggetto provocante alla procura della Repubblica? In base al nostro ordinamento, quale sarebbe il risultato conseguente?

Sono rimasto piuttosto stupito del trattamento riservato all'emendamento riguardante l'agente provocatore. Mi riferisco alla dichiarata non procedibilità o improponibilità del mio emendamento che ha affrontato il tema dell'informatore interno, ossia del pubblico ufficiale presente in un ufficio nel quale si svolge un'attività che si presume criminosa, il quale sente il dovere civico di segnalare all'attività giudiziaria il comportamento da lui ritenuto non conforme alle regole. Perché l'emendamento da me presentato è stato cassato, visto che proponevo una tutela nei confronti del pubblico ufficiale che agiva nell'interesse generale, cioè denunciare comportamenti anomali? Mi chiedo perché sia stato cassato dato che, con quell'emendamento, proponevo anche una maggiore

tutela per le indagini, garantendo riservatezza sia al denunciante che all'informatore interno, rispetto ai procedimenti successivi dell'autorità giudiziaria?

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Voglio rassicurare i colleghi in merito a questo emendamento e tranquillizzarli anche a mezzo di una cosa rozza, propagandistica e anticostituzionale, come è stata definita. Qui si sta solo dicendo che paga chi accetta le mazzette. Basta non accettare le mazzette! È un concetto semplice. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

[CASSON \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASSON \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo brevemente a seguito di ciò che ho detto poco fa in riferimento alle operazioni sotto copertura, per le quali il Governo ha accolto l'ordine del giorno come raccomandazione.

Vorrei poi sottolineare la differenza notevole che esiste fra i due istituti giuridici e ricordare come questo strumento è certamente in uso da diverso tempo nei sistemi di diritto anglosassone, dove non sempre ha dato un'ottima prova di sé. Ci sono stati dei casi certamente positivi, ma anche altri pericolosi e casi di ricatti, di estorsioni e concussioni nel nostro ordinamento, che hanno fatto discutere dottrina e giurisprudenza.

Durante i lavori svolti in Commissione non ho partecipato al voto o mi sono astenuto nella votazione di questo emendamento proprio perché ritengo che, così come è impostato, sia assolutamente insufficiente e non consenta di dire che si introduce un istituto giuridico nuovo così rilevante e pregnante, che va così a fondo relativamente alla libertà delle persone e al corretto rapporto processuale. Ci sarebbe la necessità forte di reimpostarlo e di prevedere delle norme attorno ad esso molto particolari, che hanno a che fare non soltanto con l'impostazione secca della promessa o dell'offerta di denaro. Bisogna, infatti considerare le norme che già esistono, che sono state ricordate e sono contenute nel codice penale: norme, quindi, sostanziali, norme di natura tecnica e norme processuali a garanzia di tutti, dell'ordinamento, dell'ufficiale di polizia giudiziaria e della pubblica amministrazione nel senso completo dello Stato. Se proviamo a pensare come si possa provare in certi casi la promessa o l'offerta di denaro, quello che può succedere e gli imbrogli che possono verificarsi da una parte e dall'altra in situazioni di siffatto tipo, ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare ad una configurazione così secca.

Ricordo ancora rapidamente che dell'esigenza di avere una capacità, un *team* o una *task force* di *intelligence* in questa materia si fosse fatta carico addirittura la Convenzione ONU anticorruzione, che proponeva agli Stati firmatari proprio di creare *team* di *intelligence* anticorruzione. Noi del Partito Democratico peraltro, avevamo proposto un emendamento nella passata legislatura al riguardo, che non è stato nemmeno preso in considerazione dall'allora Governo Berlusconi.

In sostanza, vorrei dire che, se comprendo la necessità di pensare ad un agente provocatore, faccio però fatica a votare un emendamento di questo tipo, proprio da un punto di vista tecnico, sostanziale e processuale. Ora, se dovesse essere proposto al Governo di valutare, assieme alla figura dell'operazione sotto copertura, anche la figura dell'agente provocatore, per la complessità reale della materia, soprattutto dal punto di vista costituzionale e processuale, potrebbe essere fatto un passo in avanti e non ci sarebbero spaccature o valutazioni ipocrite, com'è stato detto. Se ci fosse questo passaggio, potrebbe essere positivo. In caso contrario, su questo tema, così come impostato e risolto dal primo comma dell'emendamento 1.0.302, credo che non si potrà votare a favore.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la proposta di trasformare anche questo emendamento in un ordine del giorno?

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). No, signor Presidente. Vorrei aggiungere...

PRESIDENTE. Forse lei non ha seguito bene l'intervento del senatore Casson, che verteva su questo tema. Proprio per questo ho richiamato la sua attenzione.

BUCCARELLA (M5S). La ringrazio, signor Presidente.

Prendo naturalmente in considerazione le osservazioni critiche, cui forse avevo già fatto riferimento nella mia dichiarazione di voto. Tuttavia, è opportuno sottoporre oggi al voto questo emendamento, preannunciando il deposito di un disegno di legge cui ci confronteremo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.302, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento 5.0.300, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, questo è un emendamento centrale, su cui mi sono già soffermato e, quindi, non ribadisco ciò che è già stato espresso.

Si tratta del cosiddetto DASPO per corrotti e corruttori, che potrebbe rendere efficace tutto il provvedimento che è attenzionato dal Senato in questo momento, per cui ne sottolineo l'importanza. E mi trattengo ancora pochi secondi per ricordare che su questo provvedimento, cioè sul DASPO per corrotti e corruttori, è stata fatta una promessa a 60 milioni di cittadini non dal Movimento 5 Stelle, ma dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Spesso si è detto che l'aumento delle pene non si trasforma in un aumento di efficacia della portata di deterrenza della norma. Per un certo verso sono anche d'accordo. Secondo me, è necessario, ma non è sufficiente. Ecco, qui parliamo non di aumento delle pene, ma di una pena accessoria, che può essere ancora più efficace della sanzione detentiva. Per questo siamo convinti che l'introduzione di una norma di questo tipo avrebbe una straordinaria rilevanza dal punto di vista dell'effetto di deterrenza nei confronti del reato di corruzione nel nostro Paese.

Detto questo, chiedo al Governo e al relatore se intendano considerare una possibilità di riformulazione della seconda parte dell'emendamento, per la quale mi pare di aver capito esiste la maggiore difficoltà di accoglimento, cioè dove si prevede «la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione». Propongo, quindi, di sostituire le parole «incapacità perpetua» con le altre «dieci anni di incapacità». Si tratterebbe, quindi, non di un'incapacità perpetua, ma di un'incapacità temporanea, che è già prevista per la durata di cinque anni nel testo che andiamo a votare e che in questo modo verrebbe portata a dieci anni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, conferma il suo parere sull'emendamento in esame?

D'ASCOLA, *relatore*. Sì, Presidente, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.300, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.400, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 8.317 e 8.321 sono stati ritirati.

Colleghi, propongo di anticipare alle ore 16 lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale, precedentemente fissate per le ore 18 della seduta pomeridiana. Poiché non vi sono osservazioni, così

resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,01*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio ([19-657-711-810-846-847-851-868](#))

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO

1.0.304

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.304

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis ».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

G1.0.304 (già em. [1.0.304](#))

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#), [RICCHIUTI](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 19 e connessi, recante «disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio»,

premesso:

che la repressione dei fatti di corruzione deve costituire una priorità di azione di questa legislatura, come peraltro è stato più volte dichiarato dal Governo;

che il potenziamento degli strumenti di indagine è passaggio necessario al recupero di una maggiore effettività del sistema penale su questo versante criminale;

che nel contrasto di altre forme di criminalità, non più gravi in termini di "costi sociali", è stata positivamente sperimentata l'efficacia delle cosiddette operazioni sotto copertura, da parte di agenti di polizia giudiziaria, per giungere all'accertamento di episodi corruttivi che, altrimenti, resterebbero impuniti,

raccomanda al Governo di valutare l'estensione delle previsioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, alle indagini per i delitti più gravi e specificamente i delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale, commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

1.0.303

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis"».

1.0.301

[RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Operazioni sotto copertura per i reati di corruzione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis,"».

1.0.302

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di

denaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

5.0.300

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

5.0.400 (già 6.0.300)

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6

6.0.300

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

V. em. 5.0.400

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,

consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.300

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni».

8.301

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni».

8.302

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo le parole: «altre comunicazioni sociali, dirette ai soci e al pubblico,» sopprimere le seguenti: «previste dalla legge».

8.303

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621» al primo comma, sopprimere le parole: «, previste dalla legge,».

8.304

[LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.305

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Id. em. 8.304

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.306

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 8.304

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.307

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Id. em. 8.304

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al comma 1, sopprimere la parola: «consapevolmente».

8.308

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.309

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

8.310

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere le parole: «materiali rilevanti» ovunque ricorrano.

8.311

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [LO MORO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «rilevanti».

8.312

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti» ovunque ricorra.

8.313

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni».

8.314

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «o informazioni».

8.315

[SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «anche se oggetto di valutazioni peritali di stima».

8.316

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#), [MUSSINI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «ancorché oggetto di valutazioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.317

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

8.318

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

8.319

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «uno a cinque anni», con le seguenti: «due a sei anni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il capoverso «2621-ter».

8.320

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#), [PUPPATO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».

8.321

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#), [PUPPATO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

8.322

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

8.323

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Id. em. 8.322

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

8.324

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «cinque anni», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sei mesi».

8.325

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel secondo comma, sostituire le parole: «se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «se l'azione o l'omissione di cui al primo comma riguarda».

8.326

[RICCHIUTI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G8.326

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sono contenute nelle relazioni delle fondazioni destinate al prefetto».

G8.326 (già em. 8.326)

[RICCHIUTI](#), [RUTA](#), [PUPPATO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.326.

(*) Accolto dal Governo

8.327

[GALIMBERTI](#), [MALAN](#) (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.328

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

G8.100

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 19-A e connessi;
premesso che:

la riforma del reato di false comunicazioni sociali, previsto dagli articoli 8 e seguenti del disegno di legge in oggetto, dovrebbe costituire l'occasione per compiere un intervento coordinato con l'impianto normativo-contabile che presiede la formazione e redazione della documentazione contabile e finanziaria, tenendo conto del contenuto dei principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità e di quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e dal decreto legislativo n. 38 del 2005;

come ha rilevato importante dottrina, i casi di deviazione dall'applicazione di corretti principi contabili, fanno emergere la sempre maggior rilevanza di un criterio valutativo non prevalentemente quantitativo, ma anche di natura qualitativa,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative per il rafforzamento della trasparenza delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle società quotate, alle fondazioni e agli intermediari finanziari e assicurativi ma anche ai segmenti di mercato non regolamentati, al fine di assicurare la piena conformità agli *standard* contabili nazionali ed internazionali e potenziare gli strumenti normativi di vigilanza e controllo corretta applicazione degli *standard* contabili medesimi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis. (*Fatti di lieve entità*). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. (*Non punibilità per particolare tenuità*) - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

EMENDAMENTI

9.300

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2621-bis. - (*Non punibilità per particolare tenuità. Esclusione della non punibilità*). - A i fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.

9.301

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)».

9.302

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-bis», con il seguente: «Art. 2621-bis. - (Dimensioni societarie minori) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Falanga e sottoscritto dal senatore Barani

9.303

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: «si applica la stessa pena di cui al precedente comma», con le seguenti: «si applica la pena da sei mesi a tre anni».

9.304

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», primo comma, sopprimere le parole: «delle dimensioni della società e».

9.305

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il secondo comma.

9.306

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 2621», con le seguenti: «al primo comma».

9.307

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo; e dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

9.308

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma sopprimere l'ultimo periodo.

9.309

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Id. em. 9.308

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

9.310

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, dopo le parole: «dei creditori» inserire le seguenti: «, dei risparmiatori».

9.311

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, i termini per proporre querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale sono raddoppiati».

9.312

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter», con il seguente:

«Art. 2621-ter. - (*Esclusione della non punibilità*) - Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale».

9.313

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Id. em. 9.312

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:

«Art. 2621-ter. - (*Esclusione della non punibilità*) - Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale».

9.314

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Id. em. 9.312

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter», con il seguente:

«Art. 2621-ter. - (*Esclusione della non punibilità*). - Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale».

9.315

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:

«Art. 2621-ter. - (*Non punibilità per particolare tenuità*). - L'offesa conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis è di particolare tenuità, ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, se la condotta si è svolta con modalità tali da arrecare, alla società, ai soci o ai creditori, un pericolo o un danno:

a) tale da non detenninare un'alterazione del risultato economico di esercizio né una variazione di rilevante entità del patrimonio netto.

b) valutabile, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice penale, in conformità con quanto si desume dalle buone pratiche contabili o di stesura di bilancio».

9.316

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «il giudice valuta», *inserire le seguenti*: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «in modo prevalente»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento».

9.317

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter»:

a) *dopo le parole*: «il giudice valuta», *inserire le seguenti*: «e le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di non rilevante entità del patrimonio netto, nonché»;

b) *sopprimere le parole*: «in modo prevalente».

9.318

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter»:

a) *dopo le parole*: «il giudice valuta», *inserire le seguenti*: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché»;

b) *e sopprimere le parole*: «in modo prevalente».

9.319

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter» dopo la parola: «creditori» inserire le seguenti: «ovvero al sistema economico».

9.320

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta».

9.321

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2621-*quater*. - Se i fatti di cui all'articolo 2621 hanno cagionato un danno ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai ereditari, i benefici di cui agli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter* sono subordinati all'integrale risarcimento ai soggetti offesi».

9.322

[PEPE](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sostituire le parole: "da euro 500 a euro 500.000" con le seguenti: "da euro 1.000 ad euro 10.000"».

9.322a

[PEPE](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sostituire le parole: "da euro 500 a euro 500.000" *con le seguenti*: "da euro 1.000 ad euro 10.000"».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

EMENDAMENTI

10.300

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», sopprimere le parole: «dell'Unione europea», ovunque ricorrano.

10.301

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Le parole da: «Al comma 1» a: «pubblico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 2622» primo comma, sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

10.302

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 2622» primo comma sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

10.303

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#), [RICCHIUTI](#)

Respinto

Al capoverso, «Art. 10», comma 1, sopprimere la parola: «consapevolmente».

10.304

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Id. em. 10.303

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

10.305

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Id. em. 10.303

Al, comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sopprime parola: «consapevolmente».

10.306

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Id. em. 10.303

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».

10.307

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

10.308

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».

10.309

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «espongono fatti materiali», inserire le seguenti: «o informazioni» e dopo le parole: «omettono fatti rilevanti» inserire le seguenti: «o informazioni».

10.310

[SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni peritali di stima,».

10.311

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «ancorché oggetto di valutazioni».

10.312

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [LO GIUDICE](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

10.313

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

10.314

[CASSON](#), [LUMIA](#), [LO GIUDICE](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [TONINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», nel primo comma, sopprimere le parole: «la cui comunicazione è imposta dalla legge».

10.315

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Respinto

Al capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere la parola: «concretamente».

10.316

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Id. em. 10.315

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

10.317

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

10.318

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

10.319

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni,».

10.320

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

10.321

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta».

10.322

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«(4-bis) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».

10.323

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«(4-bis) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».

10.324

[BUEMI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», nel terzo comma, sostituire le parole: «Le disposizioni ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «Quanto previsto dai commi primo e secondo si applica anche se l'azione o l'omissione riguarda».

10.325

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2622», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.300

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati)

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite con le seguenti: "da due a sei anni";

b) al secondo comma le parole: "fino a un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni".

10.0.301

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali)

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 26121 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese».

10.0.302

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di false comunicazioni sociali)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-*quinqies*) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata.

EMENDAMENTI

11.300

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «da duecento a quattrocento» con le seguenti: «da trecento a cinquecento».

11.301

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTTO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-*ter*», lettera b), capoverso a) sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicento».

Conseguentemente:

a) alla lettera c) sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «trecento»;

b) alla lettera d) sostituire la parola: «seicento», con la seguente: «ottocento».

11.302

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da cento a duecento» con le parole: «da duecento a trecento».

11.303

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da quattrocento a seicento» con le parole: «da seicento a ottocento».

11.304

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"».

11.305

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.300

[MALAN](#)

Improponibile

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CONCORRENZA

Art. 11-bis.

(Trasparenza e concorrenza nelle concessioni autostradali)

1. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorno dalla data suddetta.

3. Coloro che, nell'ambito delle loro mansioni, non compiono gli atti volti all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono soggetti alle pene di cui all'articolo 328 del codice penale.

4. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

11.0.301

[MALAN](#)

Improponibile

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CONCORRENZA

Art. 11-bis.

(Trasparenza e concorrenza nelle concessioni autostradali)

1. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorno dalla data suddetta.

3. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

11.0.302

[MALAN](#)

Improponibile

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

«Capo II-*bis*.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CONCORRENZA

Art. 11-*bis*.

(Trasparenza e concorrenza nelle concessioni autostradali)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.
2. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

11.0.303

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)*. -

1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

11.0.304

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 1, sostituire le parole: "con l'arresto fino a un anno" con le seguenti: "con la reclusione da uno a sei anni".

b) al comma 2, sostituire le parole: "da uno a quattro" con le seguenti: "da tre a otto"

c) al comma 3, sostituire le parole: "da uno a cinque" con le seguenti: "da tre a otto".

11.0.305

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite con le seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni";
- b) al comma 2, le parole: "da uno a quattro" sono sostituite con le seguenti: "da due a sei";
- c) al comma 3, le parole: "da uno a cinque" sono sostituite con le seguenti: "da due a sei"».

11.0.306

[CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di responsabilità per la revisione legale)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 le parole: ", con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," sono soppresse;
- b) Al comma 2, dopo le parole: "destinatari delle comunicazioni" inserire le seguenti: "o i risparmiatori"».

11.0.307

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Corruzione dei revisori e compensi illegali dei responsabili della revisione legale)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sino a tre anni" con le seguenti: "da uno a sei anni";
- b) all'articolo 28, comma 2, primo periodo sostituire le parole: "da uno a cinque" con le seguenti: "da tre a otto";
- c) all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: "da uno a tre" con le seguenti: "da uno a cinque" e le parole: "euro mille" con le seguenti: "euro diecimila"».

11.0.308

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Potenziamento delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
- b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non

essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monito raggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine - SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

11.0.309

[FUCKSIA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [CIOFFI](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-bis. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale"» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Ciampi, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fabbri, Fazzone, Formigoni, Galimberti, Giovanardi, Lai, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari. Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floris, Scilipoti Isgro', Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

Ministro giustizia

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1854)

(presentato in data 01/4/2015)

C.2893 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 01/04/2015 la 6ª Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Rossi Gianluca ed altri

"Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi" (1259).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di febbraio e marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tredici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Interrogazioni

[SERRA](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il nomenclatore tariffario è il documento emanato dal Ministero della salute, soggetto a periodico aggiornamento, con il quale si stabiliscono la tipologia e le modalità per la fornitura di protesi e ausili posti a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). L'aggiornamento, nonostante la legge preveda che debba avvenire periodicamente, risale all'anno 1999; difatti, è ancora in vigore quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, recante "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe". Si tratta di una vicenda annosa che, a parere degli interroganti, presenta svariate opacità e in merito alla quale sempre più persone disabili chiedono l'aggiornamento;

il regolamento si riferisce alle prestazioni di assistenza protesica che implicano l'erogazione dei dispositivi riportati nell'elenco, a ognuno dei quali è abbinato un codice in virtù del quale il Servizio

sanitario nazionale individua il modello e il relativo costo. I modelli disponibili nel tariffario, attualmente, sono anacronistici, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo del reale valore sul mercato;

la legge prevede l'aggiornamento dell'elenco ogni 2 anni, in quanto la tecnologia è in continua evoluzione e la qualità di protesi e ausili migliora progressivamente; da qui nasce la necessità che il prontuario sia adeguato ai tempi, al fine di offrire ai disabili la migliore assistenza possibile e disponibile in un dato momento storico;

la tecnologia, infatti, è in continuo aggiornamento ed è in grado di produrre strumenti di supporto in grado di migliorare nettamente la vita quotidiana di chi ha necessità particolari. Altresì il mancato aggiornamento della lista contribuisce ad alimentare gli sprechi ad opera delle aziende sanitarie locali, già presenti nella spesa sanitaria. Risulta agli interroganti che il medesimo ausilio arrivi ad essere pagato anche il doppio rispetto al prezzo corrente di mercato. L'aggiornamento del prontuario risulta, quindi, necessario anche per esigenze di ottimizzazione e contenimento della spesa pubblica imposti dall'Unione europea;

considerato che:

negli ultimi anni il mancato aggiornamento del nomenclatore tariffario ha inciso negativamente sulla qualità della vita di molti disabili, alimentando, in base a quanto risulta agli interroganti, un mercato sommerso e clandestino, ove reperire le protesi e i presidi sanitari occorrenti a costi fuori mercato, ed incentivando, dunque, la vendita illecita dei prodotti sanitari senza alcuna garanzia e assicurazione per gli utenti finali. Tale situazione e tali mancanze hanno impedito a molti disabili di avere e godere della disponibilità degli ausili utili e necessari per migliorare i vari aspetti della loro vita quotidiana, dalla postura fisica fino alla comunicazione;

di recente il Governo ha affrontato il problema partendo dai profili non espressamente inerenti allo sviluppo di un sistema più funzionale (attraverso un accesso *on line* per esempio, facilitando, in tal modo, la conoscenza dei modelli di ausili ottenibili dal SSN), ma relativi alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto per la fornitura degli ausili di serie, tralasciando, a parere degli interroganti, gli aspetti più sensibili e urgenti del problema;

nella relazione allegata alla bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del marzo 2015 che definisce le modalità di erogazione dei dispositivi inclusi nell'assistenza protesica, è previsto che tutti gli ausili, con eccezione delle protesi e delle ortesi su misura, dovranno essere acquistati tramite gara. Tale modalità non garantisce ai disabili che necessitano di tali ausili di ottenere, in virtù delle indicazioni cliniche, i presidi, inclusi nell'elenco, più idonei che invece, in base a quanto risulta agli interroganti, vengono assicurati ai soli utenti che necessitano di ausili per stomia;

a parere degli interroganti, occorre adottare gli strumenti idonei e finalizzati a fornire ausili adeguati, garantendo, al contempo, il controllo della spesa pubblica ed il controllo della prestazione che viene fornita. Ciò potrebbe avvenire mediante la registrazione di ogni tipologia di ausilio in un repertorio di tutti i modelli utilizzabili con costi a carico del SSN, in modo che la scelta da operare sia chiara e condivisa tra medico prescrittore ed assistito;

considerato inoltre che:

riconoscere le reali esigenze di coloro che necessitano di speciali ausili nella vita quotidiana significa comprendere e interpretare le necessità particolari dei singoli, garantendo, in tal modo, un processo di vita indipendente. In caso contrario, coloro che devono soddisfare i propri bisogni con prodotti adeguati dovranno autonomamente fare ricorso al libero mercato, accollandosi i relativi costi, in spregio ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione;

in Italia ci sono circa 3 milioni di disabili, la cifra aumenta se si computano anche coloro che hanno un apprezzabile livello di difficoltà; a tali somme si devono aggiungere i nuclei familiari che vivono e condividono le stesse vicende. A giudizio degli interroganti una soluzione definitiva e celere appare, ragionevolmente, non ulteriormente procrastinabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e, in particolare, della sussistenza di un

mercato clandestino in cui risulti possibile reperire presidi sanitari a costi fuori mercato, senza alcuna assicurazione e garanzia ufficiale in ordine alla loro sicurezza e funzionalità;
se abbia adottato iniziative o intenda intervenire con provvedimenti di competenza per tutelare la salute delle persone coinvolte, anche in considerazione della loro particolare condizione di vita;
quali siano i motivi per cui non si propenda attualmente per un sistema, già vigente negli altri Paesi europei, che garantisca, a parità di spesa, la scelta diretta da parte delle persone disabili degli ausili disponibili sul mercato, erogabili con oneri a carico dello Stato, tra quelli più adatti alle varie problematiche sanitarie, fissando, per ogni categoria, un tetto massimo di spesa.

(3-01819)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#), [DE PIN](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [GAMBARO](#), [VACCIANO](#), [CASALETTO](#), [MOLINARI](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

l'art. 97 della Costituzione stabilisce che l'accesso al lavoro pubblico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, debba avvenire mediante procedura concorsuale selettiva, in virtù del principio per cui, essendo i pubblici impiegati a servizio esclusivo dello Stato, questi debbano essere scelti secondo metodi e criteri il più possibile imparziali ed oggettivi;

a seguito del mutamento del contesto socioeconomico, e vista la necessità di riorganizzare il sistema di *welfare* e trovare un modello occupazionale più vicino alla politica sociale dell'Unione europea, anche nel nostro Paese il legislatore è andato alla ricerca di regole flessibili per gestire il personale dipendente e l'organizzazione del lavoro. Per tale motivo, nel tempo, si è ritenuto opportuno inserire, nel testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico del pubblico impiego), alcune eccezioni alla regola dell'accesso al lavoro pubblico mediante concorso pubblico;

l'introduzione nel pubblico impiego di principi di flessibilità, applicando e garantendo il principio costituzionale dell'efficienza della *res publica*, senza pregiudicarne l'imparzialità, dovrebbe assicurare una maggiore produttività alla prestazione lavorativa e un utilizzo più flessibile della stessa; considerato che:

l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 prevede che "Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento";

in base all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in occasione del monitoraggio sul lavoro flessibile, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

a seguito delle numerose richieste di proroga pervenute dalle amministrazioni, al fine del definitivo completamento della rilevazione che doveva includere anche l'intervento dei rispettivi organismi di controllo, il Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 30 settembre 2013, ha prorogato i termini per la conclusione del monitoraggio inerente agli adempimenti ex articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 e ex articolo 1, commi 39 e 40, della legge n. 190, originariamente fissati in 60 giorni a partire dalla data di apertura della rilevazione per ciascun comparto, al giorno 31 ottobre 2013;

ad oggi non risulta trasmessa al Parlamento alcuna relazione annuale sul monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno intervenire

prontamente per trasmettere al Parlamento la relazione annuale sul monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile;

quali iniziative intenda adottare per concretizzare il principio dell'ingresso alle dipendenze della pubblica amministrazione prioritariamente attraverso procedura concorsuale selettiva, così come costituzionalmente previsto, limitando a casi eccezionali e sporadici forme contrattuali diverse.

(3-01820)

[CANTINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

sono ormai ben note le vicende relative al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del 13 luglio 2011 e gli esiti che ha avuto in alcune regioni;

in particolare, relativamente al concorso espletato in Toscana, a seguito di una serie di ricorsi motivati da presunti vizi di forma nella composizione della commissione giudicatrice (il cui presidente si era dimesso nel corso della correzione degli elaborati scritti ed era stato sostituito con decreto del 2 aprile 2012 del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana) il Consiglio di Stato, con sentenza n. 990/2014, ha stabilito l'annullamento delle fasi del concorso svolte successivamente alle modifiche e integrazioni della composizione della commissione giudicatrice;

nel frattempo 112 vincitori erano già stati immessi in ruolo nel settembre 2012;

il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovesse procedere alla ricorrezione degli elaborati corretti successivamente alla data del 2 aprile 2012, ovvero quando era mutata la composizione della commissione giudicante, nonché alla ripetizione dell'esame orale per tutti i candidati ammessi a quella fase del concorso;

rilevato che:

lo scorso 17 ottobre 2014 l'Ufficio scolastico regionale della Toscana ha comunicato ai dirigenti scolastici della Toscana interessati che con decreto prot. 275 del 10 ottobre 2014 era stata costituita la commissione incaricata;

con decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22 dicembre 2014 per il nuovo concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi della Toscana, a presiedere tale commissione è stata nominata la dottoressa Antonietta Di Martino, dirigente scolastico presso la direzione didattica Rivoli 1 (Torino);

la dottoressa Antonietta Di Martino risulta essere coautrice del libro "Guida alle prove scritte ed orali. Concorsi per dirigenti scolastici" edito dall'Euro edizioni di Torino, messo in vendita al prezzo di 30 euro;

l'immagine della copertina è stata pubblicata in data 13 febbraio 2015 anche sul suo profilo "Facebook", accompagnata da un suo *post* che così recita: "Un consiglio per la preparazione al futuro concorso per dirigenti scolastici", cui segue il *link* per l'acquisto *on line* del volume;

considerato che a giudizio dell'interrogante risulta se non altro "insolito" che la presidente di una commissione di un concorso pubblico, peraltro molto travagliato, faccia pubblicità ad un testo, di cui è coautrice, rivolto esplicitamente ai candidati che dovranno affrontare la prova concorsuale.

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e quali siano le sue considerazioni in merito;

se ritenga che il comportamento della dottoressa Di Martino sia in linea con i requisiti di terzietà e correttezza richiesti ad un componente di una commissione di concorso pubblico, tanto più se presidente, in considerazione della delicatezza del ruolo e della funzione di rappresentante delle istituzioni.

(3-01821)

[SANTANGELO](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [EUCKSIA](#), [MORONESE](#), [PETROCELLI](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'aeroporto di Pantelleria (Trapani), realizzato nel 1939, dal dopoguerra è sede del distaccamento

aeroporto di Pantelleria alle dipendenze del 37° stormo dell'Aeronautica militare e fornisce un vitale supporto alle attività aeree di soccorso e ricerca, effettuate da velivoli militari e civili;

l'aeroporto è gestito dalla società Gestione aeroporto Pantelleria (GAP), con sede sull'isola e, grazie alla normativa sulla continuità territoriale, i residenti dell'isola hanno dei collegamenti aerei assicurati tutto l'anno, soprattutto nei mesi estivi quando viene usato anche per facilitare il movimento turistico da e per l'isola;

la presenza di una base dell'Aeronautica militare a Pantelleria ha consentito nel corso degli anni, soprattutto nei momenti di maggiore criticità, di sostenere in vario modo le esigenze della popolazione isolana;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa *on line*, "il Giornale" del 31 marzo 2015, che "L'isola di Pantelleria è stata scelta dalle forze armate statunitensi e da quelle della Tunisia per sperimentare un nuovo sistema aereo per operare con scopi d'*intelligence*, sorveglianza e riconoscimento nelle regioni di confine con l'Algeria dove sono in corso violenti combattimenti tra i militari tunisini e le milizie ribelli islamico-radicali";

molti abitanti dell'isola, negli ultimi giorni, come riportato da "Globalist" hanno notato nei cieli "misteriose evoluzioni aeree di aerei fantasma di piccole dimensioni sulla rotta Pantelleria-Tunisia nelle giornate del 21, 22, 23 e 26 marzo scorso";

lo Stato maggiore dell'Aeronautica avrebbe confermato l'uso dello scalo di Pantelleria per gli atterraggi e i decolli di un aereo bimotore leggero Super King Air Beech 300, di proprietà di un'azienda statunitense *contractor* del Pentagono;

il veicolo sta eseguendo voli sperimentali sulla Tunisia sulla base di accordi bilaterali che riguardano esclusivamente Stati Uniti e il Governo di Tunisi, come da dichiarazioni del capo dell'Ufficio pubblica informazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica;

dette operazioni dovranno essere supportate dalla base aeronautica di Sigonella (Catania) dove è presente una stazione aeronavale della Us Navy, che consente il supporto logistico all'aereo bimotore leggero Super King Air Beech 300 e i servizi al suo equipaggio;

la base di Sigonella è vicina alla Tunisia;

considerato inoltre che da giorni la cittadinanza pantasca, dopo aver visto transitare nel cielo gli aerei e arrivare sull'isola un gruppo di militari statunitensi, è preoccupata sia per la propria sicurezza che per la mancanza di informazione su quanto sta accadendo. Inoltre la notizia di eventuali "venti di guerra" nell'avvicinarsi della stagione turistica potrebbe nuocere all'isola quale meta del turismo nazionale e internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quando e in che termini sia stato informato delle operazioni di volo sperimentale dei velivoli statunitensi e che tipo di autorizzazioni abbiano richiesto il Governo USA e quello tunisino per l'utilizzo della base aeroportuale di Pantelleria;

se intenda, rassicurare la cittadinanza pantasca garantendo i collegamenti aerei civili per la continuità territoriale e comprovando che dette operazioni militari non abbiano a che fare con problematiche legate alla situazione geopolitica in Libia o con operazioni di controllo dei Paesi dell'area del nord Africa;

se, in considerazione del supporto della stazione aeronavale della Us Navy di Sigonella per tutte le operazioni di prova del velivolo Super King Air Beech 300, ritenga di non dovere impegnare il distaccamento aeroportuale di Pantelleria oggi alle dipendenze del 37° stormo dell'Aeronautica militare e lasciare che vengano svolte esclusivamente a Sigonella.

(3-01822)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - Al Ministro della salute - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

è stato predisposto dal commissario unico dei 3 IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico) romani il regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) che, secondo gli indirizzi della Regione Lazio, dovrà accompagnare la "fusione" gestionale, amministrativa e sanitaria dei 3 storici IRCCS pubblici romani: le direzioni scientifiche resteranno 3 per garantire il mantenimento delle diverse missioni specialistiche;

il regolamento, se approvato, cambierà per sempre i destini di grandi realtà ospedaliere e di ricerca storiche di Roma: l'istituto dermatologico San Gallicano, l'istituto nazionale tumori Regina Elena e l'istituto Lazzaro Spallanzani;

a seguito della presentazione del piano si è svolta un'assemblea generale di tutti i medici degli ospedali che ha proclamato lo stato di agitazione;

il giudizio espresso dai medici e dalla dirigenza sanitaria degli istituti nei confronti del piano ipotizzato sarebbe il seguente: "La proposta di riorganizzazione degli Istituti Regina Elena e San Gallicano rischierebbe di screditare il carattere scientifico di eccellenza ed alta specialità dell'Istituto Oncologico e di quello Dermatologico, soprattutto se rapportato a quanto si verifica negli altri IRCCS italiani in particolare nel settore dei tumori. Al Commissario ed all'intero Vertice Aziendale viene mosso il rilievo di non aver per nulla compreso le esigenze degli ammalati e dei lavoratori e di trascurare anche la gestione ordinaria per carenza di assunzione di responsabilità sulle azioni correnti";

considerato che:

da notizie in possesso dell'interrogante il piano di riorganizzazione potrebbe condurre alle seguenti conseguenze: azzeramento della ricerca sperimentale e traslazionale che in tutti gli altri IRCCS viene invece stimolata e implementata perché fondamentale per garantire il progresso nelle terapie e assistere al meglio il paziente nella pratica clinica; declassamento di oncoematologia, la quale assicura assistenza e cure di qualità a molte centinaia di pazienti ogni anno affetti da linfomi, mielomi e leucemie; depotenziamento di medicina nucleare che è attualmente la prima a Roma e nel Lazio per numero e qualità delle prestazioni. Verrebbe inoltre strutturalmente mortificata la psiconcologia che ha finora aiutato migliaia di pazienti a superare i gravissimi problemi familiari, sociali, relazionali e lavorativi provocati dalla grave malattia oncologica e la stessa chirurgia addominale mantenuta solo fino al pensionamento dell'attuale primario;

il piano prevedrebbe altresì, al Regina Elena, l'eliminazione del dipartimento di oncologia medica che è elemento costitutivo di tutti gli altri 11 IRCCS oncologici. I medici lamentano che la proposta del commissario non terrebbe conto per nulla dell'incredibile evoluzione clinico-scientifica nella lotta al cancro registrata negli ultimi 15 anni e non prevedrebbe la nascita di nuove strutture, quali ad esempio quella di sviluppo dei nuovi farmaci, quella di terapie palliative, le cure simultanee, dei tumori ereditari e della riabilitazione oncologica, che corrispondono a precise nuove esigenze degli ammalati e sono ormai indispensabili in ogni istituto di oncologia di eccellenza;

tenuto conto che:

nonostante i rilievi, vengono mantenute in essere in un ospedale con solo 280 posti letto ben 3 direzioni sanitarie, numerose inutili duplicazioni di attività clinico-assistenziali e molte strutture amministrative e di *staff* al vertice aziendale. L'istituto dermatologico San Gallicano, storico ed unico IRCCS pubblico e riferimento clinico e culturale della cura delle patologie dermatologiche, nel piano proposto risulta fortemente ridotto (praticamente azzerato) con sole 2 strutture complesse superstiti;

lo stato di agitazione all'interno del Regina Elena e del San Gallicano, oltre che per i problemi interni ai 2 istituti, si incrocia con la possibilità concreta di vedere a breve una fusione con l'istituto per le malattie infettive Spallanzani; questa fusione, sostenuta in un'ottica di risparmio, porterebbe all'accorpamento di personale sia nei laboratori, sia nelle corsie sia negli ambulatori, anche se gli istituti ospitano pazienti con patologie, nella stragrande maggioranza dei casi, diverse tra loro;

sarebbe utile a parere dell'interrogante che la Regione chiedesse a medici dirigenti sanitari un confronto che modifichi sostanzialmente la riorganizzazione proposta, per prendere in seria considerazione le richieste degli stessi, ma anche di verificare come ci si stia riorganizzando negli altri 11 IRCCS oncologici italiani;

tra l'altro, con delibera n. 174 del 9 ottobre 2014, ci sarebbe stata anche la decisione da parte del

commissario e dei vertici dell'istituto di incrementare i propri stipendi, con un esborso per l'ente di oltre un milione di euro;

a giudizio dell'interrogante, in un momento di grave crisi economica e di continui tagli, tale delibera, che prevede l'adeguamento dei compensi per direttori scientifici, direttore sanitario e amministrativo, del collegio sindacale e dell'organismo indipendente di valutazione di circa il 20 per cento, è ingiusta e anacronistica,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare l'entrata in vigore del piano di riorganizzazione proposto che porta al dimezzamento della ricerca presso gli istituti Regina Elena e San Gallicano ed evitare, inoltre, che la scure taglia-costi sugli stessi istituti riduca in maniera drastica i posti letto e l'assistenza ai pazienti;

se non ritenga opportuno intervenire per scongiurare, inoltre, l'ipotesi di fusione tra gli istituti Regina Elena e San Gallicano e lo Spallanzani per le ragioni espresse.

(4-03736)

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

recentemente, a seguito ad iniziative giudiziarie intraprese dalla procura della Repubblica di Salerno e dalla Direzione investigativa antimafia, sono state arrestate diverse persone nel Comune di Sarno (Salerno);

l'operazione delle forze dell'ordine avrebbe evidenziato, così come ha riportato la stampa quotidiana, evidenti connivenze e condizionamenti nel corso dell'ultima campagna elettorale per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Sarno, tra esponenti del locale *clan* camorristico ed un candidato sindaco, risultato non eletto, sostenuto da liste civiche e dal Nuovo centrodestra;

la prefettura di Napoli da diversi mesi avrebbe inoltrato la prescritta richiesta al Ministro dell'interno per vedersi autorizzata a costituire ed insediare la commissione di accesso in numerosi Comuni della provincia di Napoli, proprio a seguito di attività investigative promosse e che hanno evidenziato tale necessità, in attuazione delle norme legislative vigenti per il contrasto del fenomeno d'infiltrazione camorristica negli enti locali;

a tal riguardo vi sarebbero relazioni dettagliate della procura della Repubblica di Napoli, della Direzione distrettuale antimafia, della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, e delle forze di Polizia (Carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza e Guardia di finanza) operanti sul territorio;

la richiesta avanzata dalla prefettura di Napoli riguarderebbe anche il Comune di Afragola, tra l'altro oggetto di alcuni atti di sindacato ispettivo dell'interrogante, finalizzati ad attivare la locale prefettura in tale direzione;

in particolare, le segnalazioni mosse dalla procura di Napoli e dalla DIA sarebbero riferibili anche ad episodi di condizionamento e di collusione operati nel corso della campagna elettorale per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale tenutasi nella primavera 2013 a sostegno della coalizione e del candidato a sindaco risultato eletto (più volte all'attenzione della stampa locale) che risulterebbero ben più gravi di quelli che hanno comportato l'emissione da parte della procura di Salerno di provvedimenti restrittivi nei confronti di un candidato a sindaco non risultato eletto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni del ritardo per l'autorizzazione da parte del Ministro dell'interno alla prefettura di Napoli per la costituzione e la nomina delle commissioni d'accesso nei Comuni interessati ed in particolare nel Comune di Afragola;

se il Ministro della giustizia convenga sulla necessità di attivare i propri poteri ispettivi nei confronti dell'ufficio della procura e della DIA di Napoli e Salerno in merito alla regolarità e imparzialità nelle indagini condotte nei confronti di esponenti politici di opposti schieramenti.

(4-03737)

CARDIELLO - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* -

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nelle scorse settimane, con diversi articoli, il settimanale "Nuova Città", periodico di Afragola (Napoli) e delle zone limitrofe con oltre 25 anni di attività, ha focalizzato l'attività riguardante la procedura di gara per assegnare i servizi per le politiche sociali nell'ambito zonale in cui rientrano, oltre ad Afragola, anche i Comuni di Cardito, Crispano e Caivano;

per quanto si è appreso, i servizi sociali sarebbero sempre gestiti da anni dalle medesime cooperative; tale possibilità avrebbe origine dalle procedure di gara adottate. Esse infatti, basandosi essenzialmente sulla valutazione dei "progetti", lascerebbero un'ampia discrezionalità alla commissione di gara composta dai dirigenti responsabili del settore dei Comuni interessati;

secondo quanto sostenuto dal settimanale, alcuni dirigenti della commissione di gara avrebbero congiunti dipendenti delle cooperative stesse; parrebbe che le valutazioni espresse dalla commissione di gara abbiano determinato, in alcuni lotti dei vari servizi, l'ammissione alla fase di confronto sull'offerta economica di una sola ditta, quella già operante, con l'esclusione di ogni altro concorrente; tra le ditte attualmente operanti ci sarebbero palesi cointeressi gestionali e proprietari, risultando, alcune di esse, riconducibili allo stesso gruppo familiare;

in particolare, le questioni trarrebbero origine da una iniziativa del consigliere comunale di maggioranza Biagio Montefusco, che, con una nota al dirigente responsabile, avrebbe richiesto una serie di chiarimenti sulle ditte che attualmente gestiscono i servizi sociali del Comune e delle ditte che partecipano alla procedura di gara;

il dirigente responsabile avrebbe richiesto alle cooperative che gestiscono i servizi la presentazione di una serie di documentazioni attestanti il personale utilizzato, il numero di ore lavorate, i livelli retributivi, i relativi versamenti contributivi, previdenziali e fiscali (compresa l'aliquota IRAP) onde verificare se il tutto fosse rispondente a quanto previsto dai relativi contratti d'appalto;

alcune delle cooperative avrebbero consegnato una documentazione ampiamente carente per effettuare le verifiche richieste o avrebbero ammesso di utilizzare al posto degli operatori previsti dai relativi contratti dei "volontari" che non verrebbero retribuiti;

in questo quadro di poca trasparenza amministrativa stanno per concludersi le procedure per assegnare, per il prossimo biennio, i relativi servizi con una spesa per l'intero ambito territoriale, superiore ai 4 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare, attraverso i necessari controlli attivabili dalla locale Prefettura, se esistano situazioni di poca trasparenza amministrativa nella concessione dei servizi alle ditte in esercizio;

se ritengano opportuno sollecitare anche l'Autorità nazionale anticorruzione affinché verifichi le procedure di gara adottate, scongiurando il pericolo di connivenze illecite tra pubblica amministrazione e privati.

(4-03738)

CARDIELLO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Afragola, in provincia di Napoli, è beneficiario di circa 30 milioni di euro di fondi comunitari, attraverso un accordo di programma sottoscritto con la Regione Campania, all'interno del cosiddetto programma "PIU Europa";

uno dei progetti inseriti nel citato accordo riguarda la riqualificazione del Palazzo di Città, sede del municipio. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi edifici vincolati dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, la cui edificazione risale alla fine dell'800;

con determinazione n. 954 del 18 dicembre 2014 è stata aggiudicata in via definitiva al consorzio stabile Egeco s.c.ar.l. la gara per i lavori di restauro e riqualificazione funzionale del municipio. Nella citata determina, si legge testualmente: "anche la presenza della ditta Cogedi Srl (seconda in

graduatoria) nell'elenco delle Ditte costituenti il Consorzio stabile Egeco s.c. a r.l. (prima in graduatoria ed aggiudicataria della gara) non è elemento sufficiente per fondare la presunzione dell'esistenza di un centro decisionale unico, atteso che il consorzio ha designato la ditta individuale Chimento Antonio, sua consorziata, alla realizzazione dell'intervento. In tal senso la giurisprudenza europea e nazionale. Pareri n. 116 del 19 luglio 2012 e n. 160 del 9 ottobre 2013 dell'A.V.C.P.";

i richiamati pareri dell'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ora Autorità nazionale anticorruzione), indicano in modo chiaro la necessità che non ci sia contiguità e/o coinvolgimento tra la ditta esecutrice dei lavori, in tal senso delegata dal consorzio, ed altre ditte, costituenti il consorzio stesso che abbiano, in altra veste (singola, in raggruppamenti di impresa) partecipato alla procedura di gara;

all'esecuzione dei lavori è stata delegata la ditta "Chimento Antonio", che non sembra possedere i requisiti richiesti in sede di gara e che utilizza personale, mezzi e tecnici della ditta "Cogedi Srl", appalesandosi in maniera incontestabile a parere dell'interrogante la costituzione di "un centro decisionale unico" che la norma vigente non consente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo convengano sulla necessità, ognuno per le specifiche competenze, di attivare ogni necessaria ed utile procedura di verifica dei fatti illustrati, coinvolgendo eventualmente anche l'Autorità nazionale anticorruzione;

se il Ministro dell'interno reputi opportuno attivare un'indagine ispettiva a fronte delle anomale procedure adottate dal Comune di Afragola che connotano un generale contesto di illegalità diffusa ed un evidente condizionamento sulle attività dell'ente locale.

(4-03739)

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con gli atti di sindacato ispettivo 4-02497 del 16 luglio e 4-02739 del 30 settembre 2014 si è interessato il Ministro dell'interno per attenzionare la Prefettura di Napoli in ordine alla gestione del corpo della Polizia municipale di Afragola (Napoli), ed in particolare sulle procedure adottate per la nomina del signor Luigi Maiello a comandante; alle sentenze definitive emesse dalla corte di appello di Napoli sull'illecito inquadramento di molti componenti del locale corpo dei vigili urbani;

a quanto risulta all'interrogante sul punto il settimanale locale "Nuova Città" ha pubblicato una notizia volta ad evidenziare alcune violazioni di legge negli atti adottati dal nominato comandante della Polizia municipale: "nonostante sia stato destituito dalla Pubblica Amministrazione continua a ricoprire il ruolo di Dirigente della Pubblica Amministrazione e nel contempo, continua a proliferare in atti falsi con gravissime conseguenze per il Comune di Afragola";

gli atti incriminati riguarderebbero alcune determinazioni adottate, quali ad esempio, la n. 611 del 4 settembre 2014, funzionale alla liquidazione della somma di 4.800 euro alla ditta "Phidas technology" per il servizio di smontaggio e rimontaggio dell'apparecchiatura della centrale operativa dalla vecchia sede alla nuova sede del comando. Tale impegno di spesa parrebbe essere già stato liquidato da 2 precedenti determinazioni dello stesso comandante Maiello (n. 303 e n. 457 del 2014, con le quali si assume "l'impegno di spesa per il trasloco comando" per un totale di 11.956 euro):

in un'altra determinazione, la n. 789 del 22 ottobre 2014, avente ad oggetto "Gara fornitura di arredo per gli uffici" del comando, si legge: "che per tale fornitura su Consip al momento non vi sono convenzioni attive per cui si intende procedere all'acquisto" senza la prescritta ed obbligatoria procedura RDO (richiesta d'offerta) sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), ossia una procedura con la quale si ricorre ad un mercato telematico gestito dalla Consip. Tuttavia la dichiarazione inserita nella determinazione da Maiello non risulterebbe veritiera, in quanto sul MEPA esistono 94 convenzioni ed in particolare vi è il lotto 6, arredo per ufficio per Molise e Campania attivo e disponibile per gli acquisti per le pubbliche amministrazioni;

risulterebbe inoltre un'ulteriore anomalia: l'acquisto di 2 auto di servizio al di fuori delle convenzioni Consip attive. Le auto sarebbero usate, risulterebbero intestate al rivenditore e sarebbero in dotazione

ai vigili in assenza di un bando di gara, del relativo contratto, e senza esservi un capitolo di spesa impegnato per l'acquisto,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno intenda attivare, attraverso la Prefettura territorialmente competente, tutti i controlli necessari per garantire trasparenza e correttezza amministrativa nella gestione del corpo della Polizia municipale del Comune di Afragola, sanzionando e contestando gli eventuali responsabili di omissioni e connivenze;

se il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione intenda intervenire, per quanto di competenza, in ordine all'illegittimo inquadramento di dipendenti del Comune di Afragola, già riconosciuto dalla Corte di appello di Napoli.

(4-03740)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Afragola (Napoli) è ben lontano dalla percentuale obbligatoria per legge di raccolta differenziata, ferma da anni intorno al 45 per cento, con una presenza costante, soprattutto in zone periferiche, di vere e proprie discariche a cielo aperto, con ogni tipo di materiale;

con atti di sindacato ispettivo 4-02542 del 23 luglio e 4-02919 del 29 ottobre 2014, si è interessato il Ministro in indirizzo per promuovere, tra l'altro, l'attenzione della locale Prefettura in ordine alla gestione dei servizi ambientali nel Comune di Afragola;

in questo caso non si è riscontrato, come in passato, un'attività della Prefettura finalizzata ad attivare i meccanismi sanzionatori previsti dalle norme vigenti;

a quanto risulta all'interrogante al momento, è evidente la mancata gestione dell'isola ecologica che la magistratura ha posto sotto sequestro giudiziario e per la quale dal Comune non si è fatto alcunché per completare le procedure, urbanistiche ed autorizzative, in modo da attivarla nelle modalità previste dal capitolato d'appalto. Per la gestione dell'isola ecologica e di altri 3 ecocentri previsti nel capitolato d'appalto, mai allestiti e quindi non attivati, l'amministrazione comunale paga regolarmente il gestore; nella gestione del servizio per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti in città, il pagamento di oltre 800.000 euro annui per la gestione e l'ammortamento del parco degli automezzi, senza che l'autoparco sia in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato. Infatti i mezzi non sarebbero quelli indicati in sede di gara e non sarebbero nella proprietà della ditta concessionaria, così come espressamente richiesto dal bando; i numerosi servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dal concessionario non sarebbero stati espletati (il concessionario si sarebbe impegnato a svolgere i seguenti servizi aggiuntivi: a) spazzamento di aiuole e rotonde; b) diserbo dei marciapiedi e dei cigli stradali; c) pulizia delle griglie e delle catidoie stradali; d) cancellazione delle scritte murarie; e) pulizia del manifesto selvaggio; f) pulizia dei marciapiedi da *chewing gum*; g) diserbo delle sedi scolastiche cittadine; h) servizio di lavaggio stradale; i) raccolta foglie. Tali servizi non verrebbero svolti, con il paradosso che viene affidato ad altre ditte lo svolgimento degli stessi con aggravio economico ai danni del Comune);

si tratta di situazioni a giudizio dell'interrogante non accettabili e in cui si palesa una totale mancanza di controllo da parte del Comune;

l'assessore di competenza, consapevole dei ritardi, delle omissioni e delle evidenti disfunzioni, avrebbe cercato di rimediare costituendo una "cabina di regia", volta a sovrintendere a tutte le attività nel campo ambientale. Tuttavia le situazioni non chiare permangono: ad esempio la nuova sede dell'autoparco messa a disposizione dal Comune e che il concessionario deve utilizzare per contratto. Il concessionario, che paga un canone di locazione di 10.000 euro al mese, ha l'obbligo di mettere a norma la struttura, sulla quale è intervenuta la locale ASL ed i Carabinieri, assegnando un congruo tempo per consentire i necessari e richiesti interventi per una struttura che ospita oltre 100 addetti. Sino ad oggi la ditta concessionaria non avrebbe svolto alcun intervento, per cui il Comune starebbe predisponendo il necessario progetto tecnico per programmare gli interventi necessari per mettere a norma la struttura: il Comune anticiperebbe la spesa necessaria per poi recuperarla mensilmente, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, attraverso la locale Prefettura, non ritenga opportuno attivare i necessari

controlli di merito per verificare l'eventuale esistenza di un condizionamento criminale nell'espletamento dei servizi ambientali del Comune di Afragola;
se non ritenga opportuno sollecitare anche l'Autorità nazionale anticorruzione affinché verifichi se le modalità di espletamento dei servizi ambientali ad Afragola soddisfino i principi di trasparenza e di rispetto delle leggi.

(4-03741)

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative dal Registro imprese", la società "Russomanno Salvatore snc" corrente in Caposele (Avellino), iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Avellino (già in REA 99272) è incorsa nelle circostanze di mancati atti di gestione, a fronte dei quali è stata disposta la cancellazione d'ufficio dal tribunale delle imprese di Avellino con ordinanza del giudice del registro (n. 3649/2013),

il tribunale delle imprese di Avellino, pur avendo acquisito il fascicolo dell'istruttoria societaria dagli uffici del registro imprese della Camera di commercio in data 28 aprile 2009 (come si evince dal verbale dell'ordinanza di cancellazione del 29 gennaio 2014), sarebbe rimasto inspiegabilmente fermo per circa 5 anni, cioè dal 28 aprile 2009 al 29 gennaio 2014 (data di cancellazione dell'impresa);

il conservatore del registro imprese presso la Camera di commercio di Avellino, pur edotto che la Russomanno Salvatore snc fosse società "non operativa" (prot. 0016978 del 7 giugno 2012), non avrebbe proceduto, tempestivamente, alla cancellazione d'ufficio, lasciando la società nell'elenco del registro imprese per circa 10 anni (dal 2004 sino al 29 gennaio 2014),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se risulti che il conservatore del registro imprese presso la Camera di commercio di Avellino abbia posto in essere azioni sanzionatorie e cautelative a carico della società Russomanno Salvatore snc, in quanto mai dotata di indirizzo PEC, ancorché obbligata, ai sensi della legge n. 35 del 2012, e della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3660/2013, in ordine alla tenuta stessa dell'iscrizione nel registro imprese; durante l'attività istruttoria compiuta sulla società, abbia avuto contezza che la società non fosse intestataria di partita IVA denominata Russomanno Salvatore snc.

(4-03742)

[DLBIAGIO](#), [ZIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'art. 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha fissato la data del 17 aprile 2015 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites (comitati per gli italiani all'estero);

l'ufficio consolare competente invierà a ciascun elettore, che abbia presentato la domanda di ammissione al voto, un plico contenente il materiale elettorale ed un foglio informativo sulle modalità di voto;

i cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero esprimono il proprio voto, seguendo le istruzioni fornite, quindi restituiscono per posta al proprio ufficio consolare la scheda, utilizzando la busta già affrancata contenuta nel plico elettorale;

nonostante vengano fornite le adeguate istruzioni per esercitare il proprio diritto di voto, le stesse vengono ritenute da alcuni insufficienti;

per tale motivo alcune associazioni o patronati si sono offerti di divulgare informazioni esplicative su come esprimere il voto per corrispondenza;

nulla quaestio se ciò avviene in maniera neutra, semplicemente per fornire assistenza agli italiani all'estero, senza voler trasmettere più o meno apertamente indicazioni di voto;

risulta però agli interroganti che il patronato Ital Uil di Lima, in Perù, non si sia limitato sul proprio profilo del *social network* "Facebook" a fornire indicazioni sulle modalità di voto ma, in maniera a giudizio degli interroganti plateale e spregiudicata, abbia invitato i cittadini a recarsi presso la propria

sede per offrire collaborazione per votare la lista sponsorizzata dallo stesso patronato;
più precisamente in una comunicazione pubblicata il 27 marzo 2015 si leggerebbe testualmente "questa è la scheda attenzione per votare si deve mettere la scheda nella busta bianca piccola che poi, chiusa, va messa nella busta gialla grande insieme al tagliando al fondo del certificato elettorale...chiaro? se avete dubbi...contattateci! vota la lista 2 innovazione italiana -Alleanza Italiani in Però chi ha problemi o dubbi può venire lunedì e mercoledì pomeriggio (tra le 3.30 e le 5.30) o martedì e giovedì mattina (tra le 10 e le 12) nella sede di pasaje Rospigliosi 105 Barranco - al lato del plaza Veá - tel. 4460167 grazie!";
inoltre a confermare la mancanza di neutralità delle informazioni fornite, la stessa comunicazione sarebbe stata pubblicata il 28 marzo sempre su "Facebook" nella pagina della lista "Innovazione Italiana - Alleanza Italiani in Però";
è di tutta evidenza come, lungi dal voler fornire un servizio utile e disinteressato agli elettori, si invitino gli stessi presso la sede del patronato fornendo le indicazioni su come votare e soprattutto su come votare la lista n. 2;
ci si domanda pertanto se sia questa l'opera meritoria di assistenza che dovrebbero esercitare i patronati, trovando altresì discutibile che referenti degli stessi partecipino come candidati alle elezioni; tale comportamento è sicuramente contrario al principio per il quale l'espressione del voto deve avvenire senza che l'elettore "sia avvicinato da alcuno" come prescritto dall'art. 58 del testo unico delle leggi elettorali (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni ed integrazioni);
tale condotta inoltre, senza arrivare a prospettare eventuali ipotesi di reato, pone quantomeno dei forti e gravi dubbi sulla regolarità di espressione del voto in un'elezione già discutibile che potrebbe aprire il varco a numerosi ricorsi;
è quindi necessario a giudizio degli interroganti un intervento che assicuri la regolarità di tali elezioni, invitando gli uffici consolari a vigilare e denunciare comportamenti contrari alla legge, che inficerebbero le operazioni di voto per l'elezione dei Comites,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevenire ed evitare comportamenti, come quello descritto, che possano pregiudicare la regolarità dell'esercizio del voto per l'elezione per il rinnovo dei Comites.

(4-03743)

BIGNAMI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'acufene è un disturbo costituito da rumori che, sotto diversa forma (fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi, pulsazioni, eccetera), vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o in generale nella testa e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre; spesso portano ad un forte stato di depressione che talvolta può avere risvolti drammatici, quali la morte per suicidio;

è stato calcolato che nella popolazione priva di difetti uditivi un soggetto su dieci soffre o ha sofferto di acufene, mentre nella popolazione con ipoacusia, cioè con riduzione uditiva, la percentuale sale a circa il 50 per cento:

più del 20 per cento della popolazione generale ha avuto esperienze non traumatiche di acufene che, per il 7 per cento, hanno richiesto l'assistenza del medico otorino, per il 5 per cento hanno provocato disabilità e per il 2 per cento un grave *handicap*;

secondo i dati diffusi dall'Associazione italiana Tinnitus-Acufene (A.I.T.) *onlus*, che conta 2.000 iscritti, i portatori di acufene in Italia sono oltre 5 milioni;

al momento l'acufene non è riconosciuto come una patologia, pertanto non è ricompreso nei livelli essenziali di assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare impulso a ricerche scientifiche e studi clinici sull'acufene e finanziare i centri di ricerca che hanno già avviato studi su questa patologia;

se non ritenga urgente riconoscere l'acufene come malattia cronica e invalidante da ricomprendere nei

LEA.

(4-03744)

[PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1160 del 1972, e aderente alla Federazione mondiale delle associazioni di vigili del fuoco volontari (FWVFA), è da oltre 30 anni al servizio del volontariato dei vigili del fuoco per promuovere il potenziamento delle risorse dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, come cita l'articolo 2 dello statuto;

componente della commissione per la categoria dei vigili del fuoco volontari istituita presso il Ministero dell'interno con decreto 12 maggio 1984, n. 7398, e nominata membro del "Comitato di volontariato di Protezione Civile costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile" con ordinanza n. 16776/FPC del 30 marzo 1989, l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari da qualche decennio collabora, in rappresentanza della componente volontaria, con il Dipartimento dei vigili del fuoco per tutte le problematiche e le esigenze inerenti al volontariato e all'integrazione di questo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati al Corpo;

la commissione per la categoria dei vigili del fuoco volontari, composta da rappresentanti del Ministero e da componenti dello specifico organo di volontariato, è nata con lo scopo di effettuare riunioni periodiche per esaminare e trovare soluzioni alle problematiche presentate dalla categoria;

a quanto risulta agli interroganti da circa 3 anni, nonostante i vari inviti rivolti dagli esponenti degli organismi rappresentativi del volontariato per la presenza di alcune problematiche che gravano sugli appositi distaccamenti del Corpo e che ne minacciano la continuità, la commissione non viene convocata e, conseguentemente, i volontari non hanno potuto esporre le loro problematiche allo scopo di predisporre le opportune iniziative volte ad evitare di compromettere l'efficacia organizzativa e operativa della componente volontaria del Corpo;

tra le problematiche si segnalano le seguenti: 1) la mancata emanazione dei decreti delegati in materia di armonizzazione del trattamento economico in caso di infortunio, alla componente dei vigili del fuoco volontari, durante il servizio istituzionale, previsti dalla legge n. 183 del 2010 ("collegato al lavoro", art. 27, commi 7-9). In sostanza, nonostante gli inviti rivolti al Ministro *pro tempore* Annamaria Cancellieri, la delega non è stata esercitata (nei 18 mesi previsti dalla legge), privando di fatto i vigili del fuoco volontari di un importante strumento normativo in caso di grave infortunio; 2) gli oneri per gli accertamenti sanitari a carico degli aspiranti vigili del fuoco volontari, introdotti all'art. 4, comma 14, della legge n. 183 del 2011 (questione già oggetto di interrogazione da parte del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo e di emendamenti presentati non unicamente dallo stesso in sede di esame di disegni di legge al Senato); 3) la mancata adozione del decreto ministeriale, entro i 6 mesi dall'emanazione della legge n. 246 del 2000 che prevede l'inserimento nelle colonne mobili regionali, in caso di gravi calamità, dei nuclei dei vigili del fuoco volontari (art. 10, comma 7), con la conseguenza di determinare il mancato coinvolgimento degli stessi nelle recenti calamità nazionali; 4) la recente bozza di regolamento del personale consegnata dal Dipartimento dei vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, nel mese di febbraio 2015, il cui testo non raccoglierebbe le istanze rappresentate al medesimo Dipartimento dal volontariato;

è bene ricordare che sovente è la componente dei volontari ad operare concretamente, specialmente nelle ore notturne, quando il personale del Corpo ha terminato il proprio turno di lavoro, o quando la distanza tra la sede dei vigili del fuoco e il luogo di intervento è tale che se non fossero presenti e disponibili *in loco* i vigili volontari l'intervento non sarebbe realizzabile: in tal senso i vigili del fuoco volontari concorrono efficacemente a garantire la sicurezza della comunità locale, sicurezza che non può non essere resa disponibile 24 ore al giorno, e rappresentano un'economia di spesa considerevole per la finanza pubblica,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per cui, a fronte di una disposizione legislativa, il Ministro in indirizzo non

provveda a convocare la commissione, alla luce anche delle problematiche riguardanti i vigili del fuoco volontari, le quali hanno suscitato forti riserve e perplessità da parte degli stessi; se possa indicare che cosa comporterebbe, in termini economici per la finanza pubblica e in termini operativi per la sicurezza delle popolazioni, la mancata presenza sul territorio dei vigili del fuoco volontari.

(4-03745)

MIRABELLI - *Ai Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

ai sensi della legge n. 166 del 1992 e dell'articolo 156 e 157 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, per l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo i professionisti che esercitano l'attività peritale per l'accertamento e la stima dei danni da circolazione soggetti alla legge n. 990 del 1969 debbono necessariamente essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi;

sulla base di tali disposizioni appare del tutto evidente che solo ai periti assicurativi iscritti al ruolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico spetta la competenza professionale in tale ambito;

tuttavia, ancor oggi, a oltre 20 anni dall'entrata in vigore della legge citata e a 10 dall'introduzione del codice, in diverse occasioni, l'autorità giudiziaria, al fine di accertare e stimare i danni derivanti dalla circolazione, dal furto, dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990 del 1969, anziché ricorrere alle prestazioni professionali dei periti regolarmente iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, nomina quali consulenti tecnici d'ufficio professionisti non iscritti;

considerato che tale prassi, oltre a danneggiare la categoria dei periti assicurativi regolarmente iscritti che nei processi vedono a loro preferiti professionisti privi delle specifiche competenze per l'esercizio dell'attività peritale, danneggia anche i cittadini, che vedono allungarsi i tempi processuali proprio a causa dell'incompetenza dei periti nominati dai tribunali, con notevole aggravio di spese per consulenze di parte ed onorari legali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fenomeno e della sua entità e quali iniziative, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare per far sì che tale illegittima prassi non si ripeta;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno segnalare a tutti gli uffici giudiziari il rispetto, nell'attività di nomina degli esperti per l'accertamento e la stima dei danni da circolazione, della legge n. 166 del 1992 e del codice, che ha istituito il ruolo nazionale dei periti assicurativi;

se non ravvisino l'opportunità anche di segnalare tali comportamenti, a giudizio degli interroganti illegittimi e lesivi per la categoria, alla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA) tenutaria del ruolo dei periti assicurativi di cui agli articoli 157 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005, e di ogni altra competenza in materia di vigilanza;

se siano a conoscenza che tale condotta illegittima sta producendo gravi danni economici ai periti assicurativi, che stanno valutando l'attivazione di una *class action*.

(4-03746)

CERONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 il presidente della sezione giurisdizionale regionale per le Marche della Corte dei conti, Anna Maria Giorgione, ha evidenziato nella propria relazione una preoccupante tendenza di esponenziale crescita della corruzione nella Regione Marche nel 2014, condotta che incide pesantemente, e negativamente, sulla spesa pubblica della Regione, già gravemente colpita dalla persistente crisi economica;

gli interventi legislativi volti a sanzionare comportamenti illegittimi e le azioni poste in essere per prevenire e contrastare fenomeni di corruzione risultano non ancora sufficienti a rendere incisiva, nel suo complesso, l'azione di contrasto del fenomeno corruttivo;

malgrado la corruzione in Italia sia un fenomeno diffuso, rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, negli istituti penitenziari italiani vi è un numero esiguo di detenuti condannati per reati di

corruzione;

è compito del legislatore dotare le strutture pubbliche, vocate a tutelare la legalità, di adeguate risorse umane, economiche e degli strumenti, anche materiali, più efficaci e moderni;

la sezione giurisdizionale regionale per le Marche della Corte dei conti lamenta un *deficit* di organico pari al 80 per cento di quanto previsto;

considerato che:

la strategia di bilancio nazionale basata su una riduzione della spesa pubblica ha interessato, erroneamente a giudizio dell'interrogante, anche la magistratura contabile: conseguentemente, la Corte dei conti si trova a gestire un accresciuto ruolo di controllo sulle spese pubbliche a fronte di una significativa riduzione delle risorse per il proprio funzionamento;

la strategia del Governo mostra che se da un lato vi è l'intenzione di inasprire le pene per azioni fraudolente ai danni dello Stato e della finanza pubblica, dall'altro tale volontà viene ostacolata dalla persistente riduzione di risorse umane e di mezzi funzionali a contrastare la corruzione e i reati che ne derivano;

è paradossale che nelle Marche si renda necessario il ricorso all'operato di magistrati provenienti da altre sedi della Corte dei conti per sopperire al *deficit* di organico che altrimenti impedirebbe l'insediamento della sezione regionale della Corte stessa,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia contezza della situazione deficitaria di risorse in cui versa la Corte dei conti, ed in particolare della sezione giurisdizionale regionale per le Marche, e se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di porvi rimedio.

(4-03747)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01820, del senatore Campanella ed altri, sul ricorso a tipologie di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

4a Commissione permanente(Difesa):

3-01822, del senatore Santangelo ed altri, sulle operazioni militari presso l'aeroporto civile di Pantelleria;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01821, della senatrice Cantini, sulla rinnovazione della prova di un concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01819, della senatrice Serra ed altri, sull'aggiornamento del nomenclatore tariffario per la fornitura di protesi ed ausili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 420ª seduta pubblica del 31 marzo 2015, a pagina 95, alla seconda riga del penultimo capoverso dell'ordine del giorno G7.105 sostituire la parola: "pubblico" con la seguente: "pubblici".

1.5.2.19. Seduta n. 422 (pom.) del 01/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

422a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 424 dell'8 aprile 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16).

Onorevoli colleghi, a causa della convocazione immediata della Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,35).

La seduta è ripresa.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,40)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Relazione orale) (ore 16,40)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione e degli emendamenti ed ordini del giorno ad essi presentati.

Passiamo alla votazione finale.

MONTI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'Italia, secondo tutti gli indicatori di comparazione internazionale, ha, tra le altre, due piaghe: il sovraffollamento delle carceri e una diffusa corruzione. Eppure, solo poco più di 200 corrotti e corruttori sono nelle carceri italiane. Questo mostra la grande importanza di proseguire con una pluralità di mezzi e di interventi la lotta alla corruzione.

Il mio voto sarà favorevole, anche se avrei preferito un testo più integralmente in linea con la formulazione del presidente Grasso. Vorrei aggiungere che mai, nella lotta alla corruzione, un provvedimento può dirsi definitivo. Tra le strategie che ancora credo debbano essere valorizzate in Italia per favorire una maggiore efficacia nella lotta alla corruzione c'è anche quella, che può sembrare estranea alla cultura italiana, di dare un ruolo importante ai denunzianti civili, come vengono a volte denominati, o ai *whistleblower*. La corruzione è in fondo un fenomeno di collusione e la denuncia, che una certa tradizione culturale italiana è portata a vedere come delazione, può fornire un contributo estremamente importante alla lotta contro la corruzione. In tutto il mondo, ormai, per un altro comportamento collusivo, quello dei cartelli in violazione degli interessi dei consumatori, si fa ricorso in modo sistematico all'utilizzo di queste denunce, assicurando benefici giuridici a chi fondatamente le formula.

Vorrei infine formulare una raccomandazione che contiene anche un rilievo critico al Governo, e in particolare al Presidente del Consiglio. Nel governare, un Governo non solo indirizza il Paese e conduce le politiche, ma anche - che lo voglia o no - trasmette valori, educa i cittadini, dà esempi. Un aspetto che apprezzo del presidente Renzi è proprio il fatto di sottolineare spesso che per conseguire determinati obiettivi, dalla crescita economica alla coesione sociale, occorra anche un cambiamento di alcuni tratti della mentalità di noi cittadini italiani. Ne sono sempre stato convinto anch'io. Occorre in particolare instillare un maggior rispetto per la legalità e una maggiore sanzione sociale o stigma nei confronti di chi viola la legge a danno della collettività. Questo è particolarmente importante per quanto riguarda l'evasione fiscale e la corruzione; credo che ne siamo tutti convinti in Italia oggi.

Ecco, sotto questo profilo, io sono stato in passato critico nei confronti di un accordo politico stipulato all'inizio di questa legislatura e vorrei, con grande serenità, vederne il collegamento con il tema della corruzione che oggi discutiamo. Ho grande rispetto per la persona e per la personalità del presidente Berlusconi. Del resto, ho più volte detto pubblicamente che, pur essendo i provvedimenti di clemenza di competenza esclusiva del Capo dello Stato, non avrei trovato fuori luogo se questi fossero stati o fossero presi in considerazione con riferimento al presidente Berlusconi. Però, in termini impersonali, prescindendo dalla persona, si è verificato che il Presidente del Consiglio ha stipulato un patto politico fondamentale con una persona condannata in terzo grado per un reato fiscale e non più parte del Parlamento per una conseguenza legale di tale condanna. Tutto potrà cambiare, ma rimane il fatto che il Presidente del Consiglio ha dato al Paese l'impressione di considerare più importante avere un appoggio per determinate riforme costituzionali o per una modifica della legge elettorale che non trasmettere un forte significato di lotta contro l'evasione e contro la corruzione.

Ecco, credo che in queste Aule noi spesso ci convinciamo che le riforme costituzionali e le riforme istituzionali abbiano un valore salvifico per un'evoluzione positiva del nostro Paese. Io sono invece convinto che, se riuscissimo ad avere molto più successo nella lotta all'evasione e nella lotta alla corruzione, questo farebbe veramente fiorire l'Italia. Quindi approvo con convinzione questo provvedimento e mi auguro che mai più vengano dati segnali che, sul piano dell'educazione di fatto dei cittadini, possano dare l'impressione di non mettere in primissimo piano l'interesse della lotta all'evasione e della lotta alla corruzione. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e del senatore Napolitano*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, tutti i temi che stiamo affrontando sulla giustizia sono dei temi delicati, i quali poi, non appena arrivano in quest'Aula, diventano particolarmente complessi. C'è stato un ampio dibattito, che ha evidenziato sicuramente delle criticità. Non da ultimo, c'è stato un percorso abbastanza articolato di questo disegno di legge, che ha visto l'assegnazione alla Commissione giustizia da moltissimo tempo; esso poi è stato lungamente trattato ed ha affrontato sicuramente delle curve un po' strette.

Andiamo a parlare di un tema che purtroppo diventa di interesse in Italia, visto che nel nostro Paese la corruzione rappresenta ancora oggi un indice di particolare difficoltà. Ci sono dei dati relativi alla percezione della corruzione che pongono l'Italia in una posizione della graduatoria che oserei definire vergognosa. Il problema della corruzione è diventato negli anni sempre più difficile e complesso e ci fa pensare quasi con una forma di nostalgia al vecchio sistema obsoleto delle mazzette, un ingenuo corpo del reato, quando oggi si assiste invece a fenomeni di corruzione ben più complessi, in cui il sistema stesso e la stessa organizzazione di tipo normativo arrivano quasi a dare le chiavi della cassaforte direttamente al ladro.

Se pensiamo agli effetti della corruzione, ci accorgiamo che questi non possono riguardare solo le aule di un tribunale o semplicemente delle fattispecie di questo tipo: il problema della corruzione rappresenta e diventa un chiaro indice dell'inefficienza di un intero sistema e comporta delle conseguenze sulla stessa alterazione della concorrenza. Infatti, per certi versi, chi è capace di corrompere può avere anche vie più strategiche rispetto ad altri.

Dobbiamo anche pensare a tutta una serie di costi che vengono ad incidere, e che sono una conseguenza del fenomeno della corruzione. Ci sono costi diretti, che sono stati evidenziati anche dalla stessa Corte dei conti, ma, soprattutto, costi economici indiretti: costi che vengono ad incrementare, per certi versi, anche gli importi delle opere pubbliche, derivanti dai ritardi stessi della definizione di alcune pratiche amministrative. Dobbiamo pensare tutti a quali sono i costi veri che vengono ad incidere su tutto il sistema Italia. Costi conseguenti al disvalore totale che viene prodotto nei confronti della stessa pubblica amministrazione, che arriva proprio a sfociare in una sfiducia nelle istituzioni, che purtroppo già esiste: sfiducia nei confronti della politica, nei confronti della giustizia e nei confronti della pubblica amministrazione.

Ad ogni modo, la vera domanda che dobbiamo porci è se effettivamente questo provvedimento, tanto discusso, che oggi verrà votato in quest'Aula, possa essere una vera soluzione. Lo stesso ministro Orlando, parlando di questo provvedimento, dice che è utile ma non basta. Ebbene, anche noi concordiamo con questa in realtà semplice ma meglio esemplificativa definizione del provvedimento.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie vediamo certamente con favore alcune modifiche apportate con questo disegno di legge: bene gli aumenti di pena; bene, ad esempio, l'introduzione dell'ipotesi della riparazione pecuniaria, imponendo, quindi, che vi sia un ristoro rispetto a quanto viene commesso, una restituzione del malto. Bene anche l'ipotesi del falso in bilancio nella sua genericità, in quanto viene ad aggravare la previsione normativa attualmente contenuta nel codice. Ma quello che ci domandiamo è se questo provvedimento possa essere effettivamente utile a combattere veramente la corruzione. Noi, purtroppo, non siamo di questa opinione.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare viene venduto come una sorta di panacea per il male della corruzione, e questo è un grave errore che sta commettendo sicuramente il vostro presidente Renzi quando viene a parlare, amplificando gli effetti di queste previsioni normative. In realtà, non è una panacea per la corruzione. La corruzione non nasce solo da una previsione; non può essere mortificata e combattuta solo con aumenti di pene, perché la corruzione deriva anche da un modo di operare.

Vi sono mali nell'Italia che saranno difficilmente superabili, a questo punto. Vi è un problema nella burocrazia; un problema che riguarda la lunghezza dei procedimenti amministrativi e la laboriosità degli stessi; la farraginosità della normativa e il suo eccessivo proliferare. Vi è un problema che riguarda la giustizia, che è lenta, e a volte dà la sensazione proprio di essere inefficace. Sotto questo profilo nulla è stato fatto. Nulla è stato previsto in questo provvedimento. Nulla è stato previsto anche

per quanto riguarda settori estremamente delicati, che, purtroppo, sono balzati anche ai disonori delle cronache. Mi riferisco alla normativa riguardante gli appalti, alla normativa sull'istituto del *project financing*, che a volte, purtroppo, ha dato la possibilità di trovare vie malsane per introdurre taluni reati. Vi sono problemi che riguardano la trasparenza stessa dell'attività amministrativa. Quindi, noi diciamo che forse, visto che c'è stato il tempo di meditazione su questo provvedimento, si poteva approfittare dell'occasione per affrontare queste tematiche e andare a corollario di quell'attività di previsione normativa contenuta nel disegno di legge. Si poteva benissimo fare diversamente.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie abbiamo anche votato a favore di alcuni articoli contenuti in questo disegno di legge. Tuttavia, alla luce del dibattito e di un esame attento della portata di questo provvedimento, soprattutto più per quello che non prevede che per quello che prevede (quindi, come dicevamo, per l'assenza di interventi significativi che mirino proprio a impedire il nascere del fenomeno della corruzione e non solo rimedi quando la corruzione è già stata compiuta), il nostro Gruppo, che ha fatto della difesa della giustizia, della legalità in particolare, nonché del ritorno ad un assoluto rigore e ai principi di certezza della pena la propria bandiera, si domanda se effettivamente questo tipo di provvedimento possa essere da noi totalmente condiviso.

Rileviamo peraltro una certa contraddittorietà nel comportamento del Governo e della maggioranza. Nel provvedimento al nostro esame sono stati previsti degli aumenti di pena che alcuni colleghi hanno evidenziato come probabilmente anche poco inquadrati dal punto di vista sistematico nella normativa stessa.

È inutile, tuttavia, che parlate in questo momento di aumenti di pena, come a voler essere voi i paladini, perché dobbiamo ricordare che nel frattempo, negli ultimi due anni, c'è stata una sequenza di provvedimenti che hanno previsto dei benefici per tutti i criminali. Ci chiediamo allora, una volta previsti questi aumenti di pena, che cosa facciamo degli arresti domiciliari obbligatori per pene inferiori a tre anni? Che cosa facciamo dei quattro anni della messa alla prova? Cosa facciamo della liberazione anticipata, della sospensione della pena, della non punibilità per i reati con pena massima fino a cinque anni? Cosa facciamo della non punibilità per i reati di lieve entità?

Questo è quello che ci chiediamo. È inutile che vengano vendute soluzioni come se foste tutti dei paladini della grande giustizia, quando poi alla fine ci troviamo con un sistema normativo e della giustizia come il nostro, un sistema di benefici a favore dei criminali. Come facciamo poi a vedere effettivamente applicate queste norme?

Questi sono i grandi punti di domanda che ci poniamo e questi sono i motivi per i quali tutto il Gruppo della Lega Nord annuncia sin d'ora il suo voto di astensione su questo provvedimento. Sottolineiamo che la nostra è un'astensione e non un voto contrario, perché il nostro Gruppo non vota contro un provvedimento che prevede innalzamenti di pena e conduce una battaglia nei confronti della corruzione. Ci asteniamo, piuttosto, perché non possiamo condividere questo metodo fino in fondo, perché si poteva fare diversamente e meglio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, signor Ministro, a differenza dei due autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, annuncio fin d'ora il voto contrario su questo provvedimento, mio personale e del Gruppo al quale appartengo: essendo come lei sa, Presidente - e come ho già detto - il nostro un Gruppo "anarchico", ovviamente si è lasciata su questo disegno di legge anche una certa libertà di opinione e di coscienza.

Quanto alla ragione del nostro voto decisamente contrario, signor Presidente, signor Ministro, questo disegno di legge parte da presupposti sbagliati, innanzitutto sul percepito. Signor Ministro, lei viene dalla mia stessa terra, la Lunigiana e sa che la percezione certe volte è diversa dalla realtà. Sa che da noi esistono credenze popolari su donne guaritrici, che magari con il piatto cercano di guarire una certa malattia: è il percepito che poi porta ovviamente ad estreme conseguenze, alla morte del paziente. Lei sa anche perfettamente che in una malattia "banale" come il diabete, che si cura con l'insulina, una

dose eccessiva, una dose da cavallo porta a morte il paziente.

Le ho fatto questi due esempi perché l'evidenza scientifica parte da dati concreti e i dati concreti sono quelli su cui si deve basare un testo di legge. Non si deve far riferimento al percepito: sentir dire qui che la Corte dei conti percepisce che la corruzione in Italia ammonta a 60 miliardi è un falso. È un falso perché non è vero: non c'è evidenza scientifica. L'evidenza scientifica c'è a proposito del fatto che in carcere ci sono 227 corrotti e non decine o centinaia di migliaia. Che nel disegno di legge al nostro esame non ci sia prevenzione per la malattia della corruzione, della concussione o del falso in bilancio è dimostrato dal fatto che esso contiene un mero innalzamento di pena: né più né meno che somministrare una dose "da cavallo" di farmaco o di antibiotico a un diabetico o a un paziente affetto da una malattia infettiva, che lo porta a star peggio o addirittura a morire. Che i reati contro la pubblica amministrazione siano odiosi oltre che estremamente dannosi sotto il profilo sociale, morale e finanziario è una realtà inconfutabile. Condurre una battaglia dura contro fenomeni odiosi, che imperversano talvolta indisturbati, è una necessità improcrastinabile. Ciò posto, non si può prescindere dalle modalità con cui si intende porre in essere azioni concrete per debellare tali fenomeni. Crediamo che quanto contenuto nel provvedimento che ci apprestiamo a votare contro, ovviamente, abbia un impatto più mediatico che concreto. Sembra l'editto del 1863, con cui Vittorio Emanuele II, per contrastare il fenomeno del brigantaggio imponeva la fucilazione, la fustigazione o il pubblico ludibrio in pubblica piazza.

Pertanto ho voluto presentare provocatoriamente degli emendamenti allegorici o metaforici, a mo' di parabola, per far capire che non si può giocare con le cose serie e lavorare di fantasia, bisogna tornare alla realtà, la prevenzione è sempre migliore della cura e che, come ha detto il presidente della Commissione giustizia, il senatore Palma, in un intervento svolto questa mattina, che sottoscrivo, bisogna fare attenzione, perché la giustizia può bussare alla porta anche di chi ritiene di essere oggi un giustizialista sommario e allora capirà le parole e il famoso aforisma di Bertolt Brecht, sulla persecuzione di zingari, comunisti ed ebrei. Dunque, in scia con un populismo che non va oltre il proprio naso, si è ritenuto di procedere con un inasprimento delle pene, sia minime che massime e con i relativi allungamenti dei tempi di prescrizione che ne derivano. Ma - vivaddio! - se un chirurgo, una volta diagnosticata una malattia, proponesse di operare il paziente dopo vent'anni, diremmo che è matto. E voi siete matti a portare la prescrizione dei reati a venti, venticinque o trent'anni. Per far fronte con fermezza e celerità a fenomeni così odiosi, mi domando che senso abbia darsi una *dead-line* a vent'anni, quando ci sarebbe invece bisogno di intervenire subito, senza ulteriori indugi: come ho avuto modo di dire attraverso un emendamento, facciamo dei tribunali speciali o specifici, come si fa in chirurgia, in cui un ortopedico non cura problemi ginecologici e viceversa.

Aumentare le pene non è, a mio avviso, un deterrente valido. Il problema c'è, è serio e pertanto va estirpato. Servono misure che impattano in maniera forte e decisa contro la corruzione, ma da subito perché siamo già in ritardo. Gli *spot* non servono e, ahimè, in questo testo ve ne sono fin troppi, tanto da costituire un vero e proprio "Carosello". Mettiamo in galera i corrotti, si grida da più parti: giusto! Dopo averli messi in carcere, buttiamo la chiave: va bene! Diamo la possibilità di punire tali reati all'infinito: ok! Ma dov'è la parte in cui si combattono tali delitti? Non credo che gli italiani siano animati da uno spirito di vendetta a tutti i costi e comunque la nostra Costituzione non lo prevede. Credo che essi chiedano il superamento di certi fenomeni contrari alla legge, alla loro stessa tutela. Credo vogliano vedere garantiti i propri diritti e che sarebbero più contenti di sapere che le leggi vengono rispettate e non che i colpevoli, che vanno puniti senza se e senza ma, vivano lunghi e dolorosi travagli.

Alla luce di quanto sempre più frequentemente emerge in tema di crimini contro la pubblica amministrazione, credo non si possa più prescindere da interventi a priori, senza agire solo con interventi a posteriori, come quelli al vaglio di questa Assemblea.

Occorre debellare questo malcostume prevenendolo, se si vuole riuscire a voltare veramente pagina. L'abbiamo già fatto con la legge Severino, nel 2012, e non è servito a nulla; lo rifacciamo oggi e non servirà a nulla. È necessario immaginare meccanismi capaci di impedire a monte la costituzione di

gruppi di potere, in grado di fare il bello ed il cattivo tempo in materia di appalti pubblici e non solo. Dobbiamo esaminare anche tutte queste consulenze ed inviti ad intervenire in pubblici dibattiti a pagamento, come questi produttori di bottiglie di vino o di libri, che continuano a venderne a migliaia di unità.

La prevenzione, quindi, come cometa da seguire al fine di limitare quanto più possibile l'eventualità stessa del verificarsi di scandali, qualora si accerti siano effettivamente tali, come quelli che sempre più spesso assurgono agli onori della cronaca.

E invece, ancora un volta, la linea guida sembra essere la mera repressione nuda e cruda; repressione che certamente ci deve essere - e ci mancherebbe altro! - ma che non può essere utilizzata come un dissuasore. Credo ancora nel legiferare in maniera da limitare la possibilità stessa di incorrere in taluni reati.

Lo Stato ha infatti il compito di reprimere comportamenti contrari al proprio impianto normativo, ma anche quello di prevenirli. Le leggi servono non soltanto a punire chi le infrange, ma anche a limitare in partenza comportamenti contrari al diritto.

Il timore però, onorevoli colleghi, è che a tratti si travalichi proprio lo Stato di diritto puntando dritto su uno Stato etico, in cui la morale dei potenti di turno la fa da padrona. Ed allora, si pone nel mirino questo piuttosto che quel fenomeno e si tira dritti, mossi dalla convinzione che quello sia il male assoluto, da combattere con tutti i mezzi.

Infine, signor Presidente, desidero svolgere un'ultima considerazione sul falso in bilancio. Perché questo accanimento a costo dei nostri imprenditori, per impedire loro di fare il proprio lavoro con la spada di Damocle di dire: o sei perfetto o altrimenti ti mettiamo dentro. Questo cosa comporterà? La fuga, non solo dei cervelli, ma anche delle imprese verso i confini delle nostre Alpi, verso la Francia, la Svizzera e l'Austria con la conseguente contrazione dell'impiego di mano d'opera. I nostri livelli di disoccupazione aumenteranno così sempre più, a dismisura.

Questa che andiamo ad approvare è una porcata e credo che chi è intervenuto prima di me dovrebbe lasciare stare in pace il presidente Silvio Berlusconi, che proprio non vi entrava nulla, essendo la citazione fuori luogo, fuori tempo e fuori spazio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghe, stanno assistendo ai lavori del Senato gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «L. Da Vinci-G. Galilei» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,08)

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, il Gruppo delle Autonomie Partito socialista italiano e MAIE annuncia il suo voto favorevole a questo provvedimento, non rinunciando però ad esprimere qualche valutazione rispetto alle problematiche che abbiamo affrontato, verso le quali pensiamo si debba agire anche con altri strumenti e non soltanto con la repressione penale. Mi riferisco, in primo luogo, all'avvio e all'attuazione di controlli preventivi efficaci e mirati rispetto ai luoghi ed alle aree dove l'attività illegale si manifesta con maggiori dimensione e preoccupazione.

Il controllo preventivo consente di intervenire prima che il danno sia arrecato e che sia stato portato all'estremo compimento, nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della cittadinanza tutta, che attraverso il fenomeno corruttivo vede limitare la capacità del Governo di realizzare opere, di cambiare profondamente e modernizzare il nostro Paese.

Quindi occorrono controlli preventivi avendo anche il coraggio di andare a rivedere l'esperienza del passato, non tutta da cancellare: mi riferisco, in particolare, alle attività che i segretari comunali hanno svolto nel passato; i comitati regionali di controllo, seppure con i loro limiti, esercitavano comunque un'azione preventiva che, essendo venuto meno, ha provocato una deriva, una slavina di comportamenti illegali.

Purtroppo il controllo oggi è affidato soltanto alla magistratura penale e sappiamo che quando la magistratura penale si muove vuol dire che il danno, purtroppo, è stato arrecato.

Vorrei richiamare l'attenzione anche su una serie di questioni che abbiamo posto come Gruppo e che non hanno trovato risposta positiva da parte del Governo e del relatore. In particolare, e mi fa piacere che il senatore Monti ne abbia parlato, sottolineo il ruolo di una collaborazione civica che nelle pubbliche amministrazioni si deve anche estrinsecare attraverso la denuncia che il pubblico funzionario, di fronte a comportamenti illeciti, nella sua responsabilità civica e non soltanto di pubblico ufficiale, compie segnalando all'autorità competente il fatto. Da questo punto di vista, credo che sarebbe stato utile prevedere forme di riservatezza e di tutela onde non metterlo in una condizione di disagio all'interno del proprio ambiente di lavoro.

È necessario quindi sviluppare con maggiore attenzione una garanzia nei confronti delle indagini. Ho presentato un emendamento che si legava alla riservatezza dell'informatore e tendeva a sanzionare con maggiore severità il comportamento di elementi che concorrono all'attività giudiziaria nelle varie fasi e diventano uno strumento di comunicazione verso l'esterno, anche con la finalità di creare un giudizio negativo nei confronti di cittadini che, invece, non hanno nessuna responsabilità giudiziaria e che, pertanto, dovrebbero rimanere estranei all'azione della magistratura.

È un limite, a mio avviso, il fatto di avere accettato la corruzione in atti giudiziari, ma non avere accettato in maniera altrettanto necessaria la concussione in atti giudiziari. Fa un po' specie il fatto che, di queste due fattispecie di reato, uno abbia un riconoscimento anche nel comportamento illecito del magistrato e l'altra no, come se l'atteggiamento concussorio di un operatore della giustizia non possa accadere: una sorta di presunzione di infallibilità rispetto a un comportamento che, invece, e purtroppo, come rileviamo dalle cronache, si registra.

Si tratta di questioni che ci fanno esprimere un giudizio positivo ma non entusiastico di questo provvedimento, perché l'aumento delle pene non è garanzia di efficacia dell'azione di contrasto. Noi abbiamo bisogno di certezza delle pene, di rapidità delle sentenze e dei processi, affinché diano la consapevolezza immediata che chi commette un comportamento illecito possa arrivare rapidamente a una verifica della sua liceità o meno, e in modo che se c'è stato un comportamento illegale arrivi subito la sentenza di condanna.

Esprimo - lo dico al Ministro - un'ulteriore perplessità. Seppure era necessario rimettere mano al falso in bilancio, e bene hanno fatto il Governo e il relatore ad introdurre nuovamente il reato non soltanto per quanto riguarda le società quotate, sarebbe stata forse utile una differenziazione tra le piccole imprese e quelle medio-grandi. Non c'è soltanto una questione di principio (credo che debba valere per tutti, grandi e piccoli), ma c'è una questione di quantità che diventa elemento sostanziale, perché il danno arrecato da un piccolo imprenditore alla comunità è molto limitato, almeno in termini generali, mentre invece le grandi aziende, per la maggiore parte non quotate, quando agiscono in maniera illegale producono danni enormi alla collettività, alla trasparenza e alla concorrenza della nostra economia. Quindi un diverso scadenziamento di questa problematica sarebbe stata più utile.

In ultimo, signor Presidente, signor Ministro, probabilmente sarebbe opportuno richiamare, in sede di valutazione del falso in bilancio e degli atti connessi, criteri espliciti di valutazione, onde non lasciare non tanto al magistrato quanto al perito che stila l'elemento tecnico l'arbitrarietà che noi sappiamo esserci all'interno di queste problematiche di bilancio. Francamente, ciò avrebbe dato maggior certezza

di comportamenti ai cittadini e anche all'autorità chiamata a decidere.

Concludendo, signor Presidente, signor Ministro, io credo che noi oggi stiamo realizzando un passo in avanti. Io sono un riformista e sono convinto che vale la pena percorrere un passo dopo l'altro, avendo però sullo sfondo un principio di carattere generale che è stato messo a dura prova dal nostro ordinamento; aumentare le pene, aumentare la prescrizione derivante, aumentare la prescrizione *sic et simpliciter* non è una buona risposta alle problematiche giudiziarie del nostro Paese. Dovremmo potenziare gli apparati, arrivare rapidamente alle sentenze, arrivare a sentenze certe e non biunivoche a seconda del perito o del collegio giudicante, pur restando fermo il principio costituzionale della libera discrezione del magistrato in funzione della valutazione dei fatti e delle norme collegate. (*Applausi della senatrice Silvestro*).

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, finalmente arriviamo alla fine di un percorso che è stato estremamente travagliato; un percorso riguardante una materia che forse avrebbe meritato una riflessione più omogenea e unitaria. Forse quel disegno di legge che noi avevamo in discussione in Commissione giustizia dall'inizio di questa legislatura avrebbe meritato di dar luogo a una discussione ampia, come quella che c'è stata, ma anche onnicomprensiva; invece, pian piano, il disegno di legge in esame è stato tutto smembrato. Alcuni elementi sono rimasti, perché in effetti la prescrizione è stata tolta, ma poi è confluita nel testo che arriva dalla Camera e in cui parrebbe che in effetti sia presente nei termini in cui era prevista dal disegno di legge che avevamo qui in discussione. È rimasto l'innalzamento delle pene, che è diventato anzi il nucleo centrale di tutta la parte riguardante i reati contro la pubblica amministrazione; è rimasta altresì anche la parte che sarebbe anche d'incoraggiamento, recante la visione positiva, quella sul ravvedimento operoso e sulla riparazione pecuniaria: una sorta di incentivo a rieducare chi si è messo in questi reati di corruzione, una sorta di dimostrazione della sua buona volontà. È pur vero che è stato introdotto anche il patteggiamento, subordinato alla restituzione del prezzo del profitto. Ciò è positivo, ma avremmo preferito che non venisse soltanto riferito ai reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, ma che venisse generalizzato anche per una questione di costituzionalità e di giustizia, atteso che se deve passare il principio che abbia una natura rieducativa, forse tale principio deve passare nei confronti di tutti.

È anche importante la trasparenza e la circolazione delle informazioni, per le quali, agli articoli 6 e 7, viene coinvolta l'Autorità nazionale anticorruzione, che diventa indubbiamente uno snodo centrale e sicuramente viene sempre più, di mese in mese, gravata di responsabilità. Tuttavia, alle volte ciò può anche essere pericoloso, perché può spostare su un unico snodo quella che invece deve essere una responsabilità condivisa.

Come dicevo ieri, la parte relativa al falso in bilancio è sicuramente la più forte e quella che contiene le modifiche più rilevanti. Lasciamo stare le modifiche di cui parlavamo prima sull'inasprimento delle pene; il discorso del relatore di ieri e di questa mattina è stato correttissimo anche nella puntualizzazione lessicale, tuttavia non risolve un aspetto importante e richiamato anche in un articolo di oggi del «Corriere della sera».

Vi sono anche una serie di esempi significativi, come i «fatti materiali rilevanti» rispetto invece a «informazioni», scelta che forse è anche legata ? si dice ? a una traduzione dall'inglese, che sicuramente sposta il problema da un discorso più ampio (quello che comprende anche le valutazioni) ad aspetti che sono, appunto, i «fatti materiali», restringendo quindi l'ambito.

Al di là delle osservazioni giustissime fatte dal senatore D'Ascola (che forse parlava anche per la sua personale esperienza come avvocato), in questo caso noi avremmo voluto che l'articolo fosse diverso perché riteniamo che al legislatore spetti il compito di dare un indirizzo certo e chiaro.

Ci premeva, quindi, dare una definizione di «informazioni» che comprendesse tutto e rispetto alla quale comunque il relatore ha confermato nella sua risposta tutta la preoccupazione che ci ha spinti a

modificare l'articolo. Egli, infatti, ha ammesso che qui stiamo producendo una norma che necessiterà di interpretazione ben più di quanto, secondo noi, oggi si dovrebbe fare soprattutto in questa materia.

È chiaro che un avvocato cassazionista possa avere una sorta di riflesso pavloviano di fronte alla scelta tra una norma che sia più chiara e un'altra che, invece, apra al tripudio della discussione in Cassazione (che, però, spesso è quella nella quale si radunano i clienti privilegiati). Noi, invece, avremmo voluto che, rispetto a questo aspetto, fosse stata data un'indicazione certa e chiara e che, come legislatori, ci fossimo assunti la responsabilità di non rimandare alle aule dei tribunali, alla capacità di bravi avvocati o alla responsabilità dei giudici quella che secondo noi avrebbe dovuto essere una certezza e una chiarezza, anche per via dell'importanza della fattispecie del falso in bilancio.

Chi vuole - e non perdo tempo a richiamarlo - può anche andare a vedere sui giornali *on line* di oggi pomeriggio quanti sono i casi di clamorose situazioni nelle quali il falso in bilancio è emerso proprio in relazione a valutazioni e stime.

Questo aspetto è rilevante ma non ci impedirà, in ogni caso, di esprimere un voto positivo sulla globalità di questo disegno di legge, pur essendoci noi astenuti su tutti gli articoli che riguardano il falso in bilancio; non ci impedirà di esprimere un voto positivo su questo disegno di legge che però, sicuramente, non contiene la globalità dell'approccio che noi, come Senato e come legislatori, avremmo voluto dare, anche in relazione a quello che è stato detto prima, durante la discussione generale, e anche dal senatore Monti in apertura.

Lo dico senza voler fare un discorso di rito, ma facendo un discorso davvero concreto e sperando che qualcuno mi ascolti (vorrei provare a dare gli ultimi risultati delle partite per vedere se qualcuno si accorge che non sto parlando del tema). Resta comunque una considerazione non di rito, ma concreta e critica, richiamata anche dal discorso della senatrice Finocchiaro: è veramente importante che, attraverso il recupero della cultura della vergogna, vi sia davvero quel senso di responsabilità per cui ognuno, come singolo, rappresenti un esempio del fatto che è meglio scegliere la legalità piuttosto che un'altra strada, quella più comoda, più veloce, che porta ad un arricchimento immediato e al potere.

Questa responsabilità è del singolo, a tutti i livelli, perché la corruzione può essere di lieve entità solo perché la possibilità di corrompere e di essere corrotti è di lieve entità o la possibilità di falsificare è di lieve entità; ma, in realtà, se fosse nella condizione di poter corrompere per maggiori entità, forse chi l'ha fatto per piccole entità sarebbe disponibile. È una disponibilità che si crea pian piano, nella mancanza del senso della vergogna, nella mancanza della vergogna di presentarsi, poi, di fronte agli altri con la macchia di aver corrotto e aver dato un esempio negativo. In modo esponenziale è tanto più importante quanto più le persone sono pubblicamente esposte e quanto maggiore è la responsabilità che le persone si assumono. La storia non di questi due anni, ma di decenni è invece una cronaca di personaggi pubblici che hanno gravemente mancato. La gravità del loro comportamento è tanto più forte in quanto sono diventati un consolidato esempio di come sia, tutto sommato, non così frequentemente sanzionabile, non così socialmente sanzionabile il loro comportamento. Questa è la cosa che mi fa più effetto. In una cultura della vergogna si attivano dei meccanismi di esclusione sociale che sono quelli che dovrebbe indurre anche a lottare contro la criminalità organizzata e non solo contro i fenomeni corruttivi. È quella sanzione sociale che dovrebbe indurre tutti a desiderare di non frequentare coloro che si sono macchiati di corruzione, quantomeno di non frequentarli pubblicamente, di non dare loro un credito pubblico. A questo aggiungo che noi non riteniamo che tutto il sistema di inasprimento delle pene di fatto sia il pezzo di strada definitivo. Riteniamo che sia un pezzetto di strada e, forse, comunque quello non più decisivo in un percorso molto più ampio che deve essere quello di una consapevolezza in tutte le procedure amministrative che dovrebbe indurre a comportamenti virtuosi relativamente alla trasparenza, alla correttezza, alla condivisione dei dati e non solo per la presenza di qualcuno che dall'alto controlla.

Vedo il Vice Ministro che mi guarda con un'aria scettica. Io spero, al contrario, che queste parole, che non sono parole di vana retorica, ma di chi prima di tutto crede nella forza dell'educazione e dell'esempio, richiamino ogni singolo alla propria coscienza e responsabilità individuale. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX e Misto-SEL*).

SCHIEANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Il mio Gruppo voterà con convinzione questo impianto legislativo, seppur lo ritiene una tappa di altri interventi dei quali parlerò alla conclusione di questo mio intervento.

È un disegno di legge che si muove nella logica del rafforzamento dell'aspetto sanzionatorio e delle pene accessorie. Si guarda ad un inasprimento delle pene e, forse, un po' meno agli atteggiamenti di prevenzione della corruzione, che meriterebbero anche un'analisi più approfondita e che mi auguro il Governo metta in cantiere. Parliamo di un appesantimento dell'efficacia delle pene accessorie, del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio. Questa sospensione non può essere superiore a cinque anni, mentre prima era di tre. Si abbassa la condanna minima che determina l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, già prevista dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale in tre anni, che viene portata a due. Tra le pene accessorie, la sospensione dell'esercizio della professione e di un'arte è un fatto significativo. Priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, la stessa professione. Sono pene che incidono sulla libertà dell'esercizio professionale ma che in questo caso, sì, esprimono la sanzione e la deterrenza nei confronti del pubblico professionista. Questa sospensione dell'esercizio della professione e di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni. Si tratta di sanzioni notevolmente maggiori rispetto al passato.

Per il reato di peculato prevediamo l'aumento notevole della pena edittale e, nel caso di corruzione per un atto contrario ai doveri di uffici, anziché innalzare la sola pena edittale più alta siamo intervenuti su quella più bassa: da quattro a otto anni passiamo da sei a dieci anni, tanto da essere stati poi costretti, essendo intervenuti troppo o in maniera molto convinta sull'aumento del minimo della pena edittale, a prevedere l'innalzamento dei benefici di legge, pari a due terzi della pena nel caso in cui si voglia collaborare. Ci si è resi conto che l'abbuono solo di un terzo della pena era insufficiente per poter indurre il soggetto ad aspirare ad eventuali benefici di legge che gli potessero consentire la sospensione della pena. Nella concussione abbiamo previsto l'equiparazione importantissima tra il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio perché in effetti non ha senso punire soltanto il primo, il pubblico ufficiale, quando lo stesso comportamento può essere posto in essere anche da un concessionario di pubblico servizio. La pena è aumentata da sei a dodici anni.

Un principio importante, che condivido pienamente, è il nuovo istituto della riparazione pecuniaria. In sostanza, con la sentenza di condanna per alcune tipologie di reato contro la pubblica amministrazione viene ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Questa è una svolta epocale nella riforma dei reati contro la pubblica amministrazione.

Altra riforma importante è il patteggiamento della pena soltanto nel caso di restituzione del corpo del reato, vale a dire dell'oggetto della corruzione. Nello stesso tempo la sospensione condizionale della pena viene subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato. Quindi, non solo patteggiamento ma anche sospensione condizionale della pena.

Inoltre, il pubblico ministero esercita una vigilanza e l'azione penale per i fatti di corruzione deve darne subito informazione all'Autorità anticorruzione. Quindi, viene posta in essere una sinergia tra nuovi organismi individuati.

Quanto alle stazioni appaltanti, vi è l'obbligo di trasmettere all'Autorità anticorruzione una serie di notizie utili alla stessa per verificare la trasparenza delle procedure degli appalti. E lo stesso giudice amministrativo, allorquando si trova a decidere su contenziosi che attengono a lavori pubblici o a pubblici appalti, è tenuto a trasmettere alla commissione per la trasparenza dei pubblici appalti le anomalie che intravede nelle procedure. La riforma, quindi, comincia a coniugare una sinergia di collaborazione tra organismi che collegialmente possono interferire e innervarsi nell'esigenza di una maggiore trasparenza nell'ambito del lavoro della pubblica amministrazione, dell'erogazione dei pubblici servizi e della fruizione di pubblico denaro come compenso per le attività svolte nell'interesse della pubblica amministrazione per appalti.

Quanto alla mafia vi è un inasprimento consistente delle pene. Si passa fino a ventisei anni di reclusione e per la partecipazione ad associazione mafiosa si passa da dieci a quindici anni mentre prima la pena andava da un minimo di sette anni a un massimo di dodici. È un impianto che funziona, che ci chiede il Paese in un momento in cui recenti e meno recenti episodi di corruttela hanno turbato il comune sentire degli italiani. E noi stiamo facendo la nostra parte.

Signor Presidente, signor Ministro - che spero mi ascolti - noi dobbiamo però occuparci di un altro aspetto. Noi votiamo in maniera convinta questo testo, seppur abbiamo ribadito l'esigenza di intervenire anche sulle procedure finalizzate a prevenire la corruzione. Mi riferisco alla provvista della corruzione, alla costituzione di fondi neri, a maggiori controlli sulle gare, sulle fatturazioni, sulle dinamiche di spesa dei soggetti committenti e di quelli appaltatori. Al tempo stesso riteniamo che questo passaggio non possa che essere il primo di una grande riforma della giustizia che attendiamo qui, al Senato, relativamente ai temi della prescrizione e delle intercettazioni.

Signor Ministro, lei si è impegnato, allorquando è stato votato il testo sulla prescrizione con la nostra astensione, a modulare nuove proposte su questo aspetto. Noi le attendiamo con interesse perché la richiamiamo - e su questo lei certamente sarà diligente - al rispetto dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. Occorrono tempi ragionevoli, quei tempi ragionevoli fissati dalla nostra Costituzione, che all'articolo 111 recita che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa. Quindi, già l'esigenza di informare, nel più breve tempo possibile, la persona indagata o accusata dà il senso della Costituzione, vale a dire la brevità e la celerità non soltanto dei processi ma anche delle indagini, quelle indagini che talvolta sono troppo lunghe e determinano il 60 per cento dei casi di prescrizione dei processi.

Ci attendiamo questo anche perché vogliamo vedere con attenzione quale sarà il prodotto finale di questa riforma. Infatti, non siamo convinti che il tema dell'eccessiva anomalia delle prescrizioni si risolva soltanto con la dilatazione dei tempi di prescrizione. Non è questa, secondo noi, la misura esclusiva, non è la sola misura giusta. Ci innamoreremmo di più di sentir parlare di prescrizione delle fasi processuali, in maniera tale da poter incardinare i tempi della giustizia in argomenti e temi che si chiudano in determinati periodi di tempo.

Troppo lunghe le indagini, troppo lunghi i processi, troppo lunga la prescrizione. Dobbiamo impedire che il cittadino sia in balia di indagini o processi che durano vent'anni per due ordini di motivi: innanzitutto per evitare che dopo vent'anni la giustizia chieda scusa al cittadino per essersi sbagliata e quindi per evitare che si possa sottoporre a sanzione penale e a una pena una persona che dopo vent'anni è notevolmente cambiata ed è diversa dall'epoca in cui commise il reato. È un'altra persona, che magari si è inserita nella società, ha una famiglia, dei figli e delle aspettative e ha dato quello che doveva dare alla società.

Altro tema, signor Ministro: ci aspettiamo da lei - e ce lo aspettiamo tutti - uno scatto sul tema delle intercettazioni. È giunto il momento di occuparci di questo argomento, senza nessuna volontà di mettere il bavaglio all'informazione e alla stampa. Io credo che i fatti di questi giorni, i fatti dei precedenti mesi e i fatti dei precedenti anni inducano la classe politica a mettere ordine non tanto all'utilizzo delle intercettazioni come mezzo per accertare la verità, quanto come mezzo di tutela della *privacy* di tanta gente perbene, che si trova schiaffata in prima pagina senza essere indagata, senza rilevanza penale, con un prezzo altissimo che paga in termini di credibilità e dignità della propria persona. Ne va della nostra civiltà, della civiltà del nostro diritto e della civiltà del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD?UDC)).*

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, diciamo subito come voteremo su questo provvedimento: voteremo contro; (questo non è un giallo).

Signor Presidente, mi permetta di dire giusto due parole su quello che è successo oggi. Oggi abbiamo

saputo che alcuni senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle sono stati oggetto di una segnalazione alla procura. Vorrei semplicemente precisare che, se questa è un'intimidazione che viene fatta nei confronti del Gruppo, non ci riuscirà mai nessuno a fare una cosa del genere. Lo dico con grande pacatezza. Mi permetto di dirlo con grande pacatezza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Anzi, otterrete un effetto peggiore e opposto!

PRESIDENTE. Faccia parlare il suo Capogruppo, senatore Airola.

CIOFFI *(M5S)*. E ascoltate, qualche volta, perché forse queste cose sono strane, visto che arrivano da parte di esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, vera o presunta. Detto questo, ricordando che, se si trattasse - ma credo che non succederà mai - di andare in galera per difendere gli interessi dei cittadini, saremmo sempre pronti perché non ci impauriremmo di niente. Ma torniamo al provvedimento. Questa è una premessa oggi indispensabile.

Vorrei iniziare questo breve intervento leggendo le parole di un uomo che è stato in questa Repubblica una persona importante, alla quale spesso si fa riferimento. Leggo le sue parole e poi diremo chi è: «La corruzione è una nemica della Repubblica». Ripeto: «La corruzione è una nemica della Repubblica. I corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. Dare loro solidarietà per ragioni di amicizia o di partito significa diventare complici di questi corrotti. Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è degno di questo popolo colui che compie atti di disonestà e deve essere colpito senza alcuna considerazione. Guai se qualcuno, per amicizia o solidarietà di partito, dovesse sostenere questi corrotti e difenderli. In questo caso, l'amicizia di partito diventa complicità ed omertà. Deve essere dato il bando a questi disonesti e a questi corrotti, che offendono il popolo italiano, offendono i milioni e milioni di italiani che, pur di vivere onestamente, impongono gravi sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. Quindi la legge sia implacabile e inflessibile contro i protagonisti di questi scandali, che danno un esempio veramente degradante al popolo italiano». Queste sono le parole di Sandro Pertini, un Presidente di questa Repubblica degno di questo nome. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ebbene, quello che rileviamo in questo provvedimento è che si tratta di un'ennesima occasione persa, attesa da due anni; un'occasione forse consapevolmente persa perché c'è l'assenza di misure concrete e profonde per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione. Non siamo giustizialisti, come a volte qualcuno ci vorrebbe dipingere. Per questo proponevamo non solo misure per punire i corrotti, ma anche misure per prevenire il fenomeno, come ad esempio l'introduzione dell'agente provocatore.

Cheché ne dica il senatore Caliendo - riprendo alcune parole che aveva detto - qui c'è una vera e propria epidemia di corruzione. Siamo di fronte ad un'epidemia, che non si cura con l'aspirina, ma con l'accetta (in senso metaforico, naturalmente; Dio me ne scampi dal volergli attribuire un significato diverso: è solo una metafora, lo voglio precisare).

Per esempio, avremmo potuto, anzi, avreste potuto - visto che noi lo avremmo fatto - modificare quanto è già stato approvato nel mese di dicembre sull'autoriciclaggio. Noi abbiamo contrastato quel provvedimento. Non l'abbiamo voluto cambiare; l'abbiamo approvato a dicembre: perché non l'abbiamo modificato?

Vogliamo ricordare che, quando abbiamo introdotto l'autoriciclaggio, abbiamo previsto pene che vanno sì da due a otto anni, ma il reato non è tale quando il denaro (del quale bisogna capire la provenienza) è destinato al godimento personale. Quindi, se io ho dei soldi che arrivano da «qualcosa» e mi compro una casa per uso personale, non è autoriciclaggio. È una norma quantomeno singolare; forse bisognava intervenire su quanto approvato. Perché non si può intervenire su una misura introdotta da poco da questa maggioranza e da questo Governo facendola diventare una cosa seria?

Avremmo potuto anche aumentare le pene per lo scambio elettorale politico-mafioso (il 416-ter); sono state diminuite poco tempo fa in quest'Aula. Perché non farlo? Perché abbiamo approvato le norme da poco? Ma se abbiamo fatto una cosa sbagliata potevamo rimediare ad un errore: ripeto, perché non lo abbiamo fatto?

Il nostro Gruppo ha pensato e ripensato a quale fosse la posizione finale da adottare, proprio alla luce

del fatto che questa è una norma importantissima per tutti i cittadini. Vogliamo ringraziare i commissari del nostro Gruppo per il grande lavoro fatto in Commissione giustizia. Tutti devono sapere che i nostri portavoce hanno dato il massimo, da quando siamo entrati qui dentro fino ad oggi, per portare in Commissione e in quest'Aula le istanze del Movimento 5 Stelle e dei cittadini. Ma, come il popolo, neanche noi possiamo accettare compromessi al ribasso, perché questo è quello che fanno gli altri: accettano compromessi al ribasso. Ma il compromesso, se è una parola che avrebbe un senso e potrebbe essere importante, o è alto o non è (*Applausi dal Gruppo M5S*) altrimenti non usciremo mai vivi da qua dentro. Non usciremo vivi e non faremo mai veramente gli interessi della gente se non iniziamo a capire che la parola compromesso è bella se è vera, se quel compromesso è alto, come quello che ha portato i Padri costituenti a scrivere la Costituzione: quello era un compromesso onorevole (*Applausi dal Gruppo M5S*) e non la schifezza che è diventato in questa Repubblica.

Vogliamo arrivare a fare una cosa veramente seria? Eliminiamo il compromesso al ribasso e andiamo verso un compromesso al rialzo, alto, forte, altrimenti non ha senso il nostro e il vostro stare qua dentro.

Noi ci apprestiamo a esprimere questo voto con le spalle forti, di chi ha chiesto alla propria gente, anzi ai cittadini che liberamente si sono iscritti al nostro portale, cosa ne pensano. Abbiamo chiesto a loro, e loro ci hanno detto di votare no, e sono coloro che noi siamo qui dentro a rappresentare.

Siamo in una democrazia rappresentativa? Rappresentiamo i cittadini? Chiediamo un po' ai cittadini cosa ne pensano. Questo dobbiamo fare. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Se chiedete ai cittadini, i cittadini studiano molto più di quello che noi pensiamo, perché noi non siamo quello che una volta si chiamava *intelligenza*. No, per piacere, no. I cittadini devono studiare e, studiando, si informano ed esprimono coscientemente il loro pensiero. Non pensiamo di essere al di sopra dei cittadini, altrimenti siamo finiti. (*Applausi dal Gruppo M5S*)

Per fare una buona legge anticorruzione non è sufficiente il titolo. Le parole di Pertini sono molto chiare e quanto mai attuali; quindi, il nostro voto non potrà che essere contrario, però, veramente, vi spingo ad amare voi stessi: amate voi stessi e amate il popolo che dite di rappresentare.

Ogni tanto facciamo qualcosa nel pieno e concreto interesse. Non possiamo accontentarci di una mezza cosa. Una cosa sana la riuscirete mai a fare? (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Maria Luigia» di Parma, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,45)**

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ritiene che la corruzione sia un cancro della democrazia perché modifica i rapporti commerciali tra imprese, alterando la *par condicio* ed incidendo negativamente sulla libera concorrenza. Il nostro Gruppo, tuttavia, dovrà esprimere un voto contrario su questo provvedimento e ne spiego le ragioni.

Sento parlare molte volte di Costituzione e dei suoi principi, ma vorrei che molti si andassero a rileggere le splendide pagine dei verbali dell'Assemblea costituente. La sanzione penale è l'*extrema*

ratio; la nostra democrazia si fonda sul corretto funzionamento del sistema dei controlli (controlli in via amministrativa, controlli che riguardano le istituzioni).

Signor Ministro, il nostro no è anche una scommessa, confidando nel fatto che lei da questo no capisca che è necessaria una correzione.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 17,46\)](#)

(Segue CALIENDO). Potremmo anche essere contenti del fatto che questo ramo del Parlamento ha quasi votato a favore di alcuni nostri emendamenti: 6 emendamenti sono stati approvati, altri per qualche voto - appena c'era la libertà di coscienza - non sono passati.

Io sono abituato a dire sempre quello che penso, per cui non accetto chi fa lezioni moralistiche quando si parla di Governi. Uno degli errori che è stato fatto nella scorsa legislatura risale al 2011, quando Forza Italia non ha preteso di andare alle elezioni e si è formato un Governo tecnico, nonostante Berlusconi avesse avuto già una prima condanna. È facile dunque fare il moralista oggi.

Vorrei richiamare ancora tre aspetti.

Signor Ministro, l'aumento delle pene trasforma il sistema della giustizia nel nostro Paese, perché si passa da una giustizia di accertamento della responsabilità ad una giustizia della misura cautelare. Lei sa benissimo che abbiamo dovuto presentare gli emendamenti il giorno prima che la Camera approvasse la riforma della prescrizione, per cui solo lei può fare questa correzione. Infatti, l'aumento delle pene - riguardante non solo le pene massime, ma anche quelle minime - non incide soltanto sulla misura cautelare, ma anche su una prescrizione che non ha fine.

Se si voleva combattere effettivamente la corruzione, occorreva introdurre misure di prevenzione: grazie a Dio, però, grazie a Forza Italia, almeno quattro misure di prevenzione - contenute all'interno di nostri emendamenti - sono state approvate. Senatore Lumia, se mi distrae il Ministro non riesco a fargli capire qual è la nostra speranza, una speranza italiana, dimostrata dal voto espresso in Aula su alcuni emendamenti, nonché dal voto espresso nella consultazione *on line* organizzata dal Movimento 5 Stelle.

Quando ci troviamo di fronte a pene che non corrispondono più a quello che è l'impianto dell'equilibrio del sistema sanzionatorio, non vi è nessuna possibilità di avere deterrenza. Accadrà invece che, attraverso le misure cautelari, saranno resi noti i verbali delle intercettazioni, che è la barbarie alla quale stiamo assistendo in questi giorni.

Signor Ministro, quando provvederà alla riforma del sistema delle intercettazioni, che è diventato qualcosa che fa vergogna?

Non l'ho detto oggi: l'ho detto in Aula, alla Camera dei deputati, quando lei, signor Ministro, era responsabile del Partito Democratico per la giustizia. In quell'occasione dissi che vanno tenuti fuori tutti coloro che vengono intercettati e che non c'entrano con i delitti. Con queste norme avete invece aumentato a dismisura un sistema negativo. Ho letto oggi quello che ha scritto Nordio sul quotidiano «Il Messaggero»: lei sa meglio di me, signor Presidente, che la lotta al terrorismo e alla mafia in questo Paese l'abbiamo fatta senza intercettazioni e senza norme speciali. Falcone ha fatto il grande processo alla mafia seguendo il percorso del denaro e non con le intercettazioni. Queste erano le regole, che sono state modificate. Un tempo, nei dibattiti tra giuristi, si diceva che qualsiasi categoria vuole la sanzione penale, come difesa della propria posizione. Noi rispondevamo che ciò era sbagliato, perché la sanzione penale deve riguardare solo pochi fatti e, per essere effettiva, deve essere irrogata in poco tempo.

Signor Ministro, lei ha detto al Parlamento, al Senato, che nei reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione interessa il 3 per cento dei casi. Ho avuto molta fiducia in quel dato, ma occorre andare a vedere come è composto, quanto volte per un imputato assolto in primo grado non è stato celebrato l'appello, che cosa si è prescritto e quali procedimenti si sono prescritti nel periodo delle indagini preliminari. Sento dire cose che non sono un obbrobrio, che non tengono conto della realtà del nostro Paese e di un sistema giudiziario stressato. Come posso votare una legge che, oltre a tradire sotto questo aspetto i principi costituzionali, introduce alcuni aspetti veramente contrari alla Costituzione.

Non devo ricordare a lei, signor Ministro, le parole di Togliatti e di Giovanni Leone all'Assemblea costituente. Che cosa deve fare il giudice? Deve accertare la responsabilità e non creare la norma, non deve essere l'arbitro del lecito e dell'illecito, individuando qual è l'illecito perché in questa norma sul falso in bilancio non c'è. Anche su questo, signor Ministro, anziché fare opposizione, con una serie di emendamenti ostruzionistici, ci siamo limitati a presentare degli emendamenti sulla riduzione del minimo della pena, lasciando a lei la responsabilità politica di riequilibrare i massimi di pena con i termini di prescrizione.

Sul falso in bilancio avevamo proposto pochi emendamenti, che servivano però a rendere costituzionale quella norma, che invece non solo è incostituzionale perché lascia al giudice l'interpretazione. Non lo dico io, ma lo dice la Corte costituzionale sin dal 1989. Non possiamo prenderci in giro e parlare di fatti materiali rilevanti, come fossero qualcosa che è al di fuori, dicendo che sono importanti: anche dire ciò significa stabilire un limite tra i fatti materiali rilevanti e quelli di lieve entità.

Da ultimo, come si può pensare che la lotta alla corruzione si faccia attraverso norme speciali e attraverso il patteggiamento condizionato alla restituzione delle somme? In un momento di crisi economica, lei, signor Ministro, pensa di più a restituire il profitto all'amministrazione pubblica che non al povero Cristo, a cui viene sottratta la pensione, o all'evasore fiscale, che non restituisce nulla allo Stato.

Noi non abbiamo detto che la norma non va bene, abbiamo detto: rendiamola costituzionale, quindi che valga sia per i corrotti che per gli autori di altri reati.

E vado alla conclusione. Se questi sono i principi costituzionali, mi domando, signor Ministro, per quale motivo si sia scelta la strada di non trovare un accordo. Eppure, il suo emendamento sulla materia del falso in bilancio conteneva giustamente tutti gli elementi per una corretta azione di contrasto alla corruzione. Ed invece l'ha cambiato, con un ulteriore emendamento.

So benissimo che non è stata colpa sua.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Che è stata colpa di una serie di culture giustizialiste, che anziché ricordarsi quali erano i principi della Costituzione, pensano che attraverso l'aumento della pena si sono messi la coscienza a posto.

L'aumento di pena l'avevamo già introdotto nel 2012, ma non è venuto meno nulla. Fra due anni, nel 2017 (augurandomi che il Presidente del Consiglio voglia veramente andare alle elezioni nel 2018), verificheremo se queste norme avranno dato miglior risultati o addirittura avranno aggravato la situazione della corruzione nel nostro Paese.

Per queste ragioni, il Gruppo di Forza Italia voterà contro il provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

[*ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, tra poco, dopo due anni di lavoro in Commissione e in Aula, approveremo in prima lettura norme molto importanti in materia di anticorruzione.

Poco fa, il senatore Schifani ha ben esposto il contenuto di gran parte del provvedimento, di cui quindi ricorderò soltanto due norme: l'allungamento dei tempi della prescrizione e la reintroduzione del falso in bilancio.

Sono norme che erano già presenti nel nostro ordinamento e che nel recente passato furono modificate o soppresse, con effetti molto negativi per la giustizia. Adesso stiamo ripristinandole.

Qualcuno ha sostenuto che prescrizione e falso in bilancio non avrebbero alcun rapporto con la corruzione, mentre è vero esattamente il contrario.

La prescrizione corta spesso non consente di punire i corruttori ed i corrotti, che oggi operano con tecniche e mezzi molto sofisticati, con triangolazioni così sottili e mimetizzate da rendere necessarie

indagini molto lunghe e complesse.

Considerazioni analoghe valgono per il falso in bilancio, previsto pressoché in tutti gli Stati di diritto. La falsificazione del bilancio, oltre a rendere opaco il mercato, è anche il mezzo tecnico usato per costituire i fondi neri, necessari per alimentare la corruzione. Non stiamo parlando tanto dell'errore materiale del ragioniere che prepara il bilancio di una piccola società, quanto dell'artificio doloso che nelle imprese serve a costituire un tesoretto occulto, pronto per mille usi. E diciamolo chiaro: senza fondi neri la corruzione diventa molto difficile e spesso impossibile.

Sarebbero sufficienti queste due norme per aprire uno spiraglio di luce nella durissima guerra contro la corruzione e per meritare il voto anche di chi, come il Movimento 5 Stelle, poco fa ha dichiarato che farà diversamente, pur avendo concordato in Commissione numerosi e decisivi punti del provvedimento.

Capisco questo metodo di affidarsi ai sondaggi, ma debbo ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle che il Parlamento è cosa diversa dai loro sondaggi. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dei senatori Martelli e Lucidi).*

Ma c'è altro da aggiungere. La rigenerazione dell'Autorità anticorruzione e l'indirizzo serio e concreto che le ha dato il presidente Cantone. *(Commenti dal Gruppo M5S. Richiami del Presidente).*

L'approvazione dell'autoriciclaggio, che punisce i sotterfugi... *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Fate completare l'intervento, non interrompete. Avete avuto facoltà di parlare.

AIROLA (M5S). Porti gli atti in procura, signor Presidente, e apra un bel fascicolo come è nel suo stile!

PRESIDENTE. Senatore Zanda, prego.

ZANDA (PD). Signor Presidente, posso continuare?

L'approvazione del reato di autoriciclaggio che punisce i sotterfugi volti a rendere irriconoscibile l'utilizzo delle risorse provenienti dalla corruzione. Ricordo anche la recente approvazione, a larghissima maggioranza, con il giusto e corretto voto del Movimento 5 Stelle, di un ampio *corpus* di reati ambientali, che sana una grave lacuna della nostra legislazione penale. Sono tutte norme attese da molti lustri, che indicano con chiarezza la politica del Parlamento e del Governo.

Ciò nonostante, l'umore e il sentimento di fondo emersi nel nostro dibattito segnalano che tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno, pur positivo, per quanto necessario, non è ancora sufficiente. Sappiamo che in Italia la corruzione e la collusione, per dimensioni, radicamento e modalità di esercizio, hanno assunto la forma di un'idra a mille teste, che più si tagliano, più ricrescono.

Ogni giorno apprendiamo con vergogna l'esito di nuove inchieste, che toccano tutti i rami della vita economica, sociale e politica del Paese, e coinvolgono imprese, pubblica amministrazione e politica, compresi esponenti del mio partito. La corruzione arriva anche a lambire uomini delle Forze dell'ordine, della magistratura e della Chiesa.

Davanti a un inquinamento così profondo e capillare, il Parlamento non può non sapere che le buone leggi non bastano, che per battere la corruzione bisogna arrivare al cuore della malattia e comprendere le cause e le ragioni che hanno reso possibile una pratica così vasta.

Accanto alla crisi morale che tocca tanta parte della società, c'è il progressivo, profondo indebolimento dello Stato. Negli ultimi decenni, il nostro Stato si è infragilito in tutte le sue principali articolazioni, dai poteri costituzionali ai grandi servizi pubblici, dal reticolo delle autonomie all'insieme della pubblica amministrazione. Senza uno Stato che funzioni sulla base di regole chiare, che garantisca il rispetto delle procedure, che verifichi, controlli e sanzioni, il minimo che può succedere è l'espandersi della corruzione, dalla criminalità, dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Oggi dobbiamo dire che per sradicare la corruzione, oltre all'azione della giustizia, serve l'impegno quotidiano di tutte le forze dello Stato; serve un ambiente pubblico che non la faciliti ma, al contrario, la contrasti levandole l'acqua in cui sguazza. Se le forze dello Stato non operano in un solido spirito di legalità, è molto difficile che questo spirito possa essere trasmesso ai cittadini e alle forze economiche.

La regia della realizzazione delle grandi opere pubbliche è stata affidata all'ingegner Incalza nel 2001 dal ministro Lunardi. Non rileva, in questa sede, che già allora Incalza fosse stato coinvolto in vicende giudiziarie; rileva, invece, che, salvo la breve parentesi del ministro Di Pietro, Incalza abbia mantenuto ininterrottamente quella responsabilità sino a poche settimane fa, e cioè per ben quindici anni. Questo è il nodo politico.

La corruzione e la collusione si vincono in primo luogo con la vigilanza, il controllo, l'azione preventiva della pubblica amministrazione e dei suoi corpi tecnici.

Nei primi decenni del dopoguerra, la ricostruzione e la modernizzazione del nostro Paese sono state possibili anche per il contributo e l'alta professionalità di tanti uffici del genio civile e dell'ANAS, per l'illuminato avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dobbiamo chiederci perché tanto patrimonio tecnico sia andato dissolvendosi.

Se, per inettitudine o dolo, il primo ed essenziale baluardo contro la corruzione, quello della pubblica amministrazione, viene a mancare, la battaglia è già persa. La magistratura, anche la più severa ed efficiente, non sarà mai in grado di farcela da sola. A un mandato di impropria lunghezza come quello di Incalza, avrebbe dovuto corrispondere il controllo, passo dopo passo, dell'autorità politica.

Considerazioni analoghe possiamo fare sugli effetti disastrosi della legge obiettivo. Voluta nel 2001 per sveltire i grandi lavori pubblici, in quattordici anni ha

completato solo l'8 per cento delle opere programmate e ha registrato un aumento dei costi del 40 per cento.

È dal 2003 che vengono denunciati, senza alcun esito, i drammatici effetti di una legge che fa dell'impresa costruttrice il *dominus* anche della progettazione e della direzione lavori. È questa incredibile concentrazione di poteri in capo a un soggetto portatore di propri interessi economici a costituire terreno propizio per ogni degenerazione. Come si può pensare che, con leggi simili, i progetti non vengano piegati all'interesse imprenditoriale ed economico dell'impresa e i controlli non vengano addomesticati con gli stessi fini? Leggi sbagliate, messe a disposizione di mani fameliche non possono non produrre effetti gravemente illegali.

Oggi l'Italia mostra di voler risalire la china. Le previsioni sul PIL sono passate dal segno meno al segno più: è un segnale piccolo, ma dobbiamo coglierlo. Il prezzo del petrolio, il rapporto dollaro-euro, lo *spread* ridotto sono tutti fattori che debbono spingerci a fare di più e a cogliere opportunità che non si manifestavano da almeno sette anni. In questo scenario la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale debbono costituire una priorità nazionale assoluta. Battere la corruzione è in primo luogo un imperativo etico, ma è anche una condizione essenziale per favorire la ripresa, attirare investimenti, ridare forza al mercato.

L'impegno dei senatori del Partito Democratico non si esaurirà con l'approvazione del disegno di legge in esame, con il voto di questo pomeriggio: sappiamo che è molto utile, ma sappiamo anche che non è sufficiente. Noi vogliamo contribuire a fare chiarezza e trasparenza su una fase così difficile della nostra storia e lo facciamo con due impegni politici precisi. In primo luogo, il Partito Democratico in Senato assume come priorità assoluta l'approvazione del nuovo codice degli appalti, che oggi è all'esame della Commissione, e indica sin d'ora la propria volontà a farne non solo uno strumento utile allo sviluppo della nostra economia, ma anche un passo essenziale per battere ogni corruzione. L'obiettivo è arrivare a un assetto efficiente della legislazione dei contratti pubblici e al rafforzamento delle autorità e delle istituzioni preposte al controllo e alla tutela della concorrenza nelle commesse pubbliche.

In secondo luogo, nei mesi passati i senatori del Partito Democratico hanno presentato un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta sull'ANAS, ma i risultati delle inchieste che stanno emergendo inducono ad ampliare l'iniziativa. Nei prossimi giorni proporremo, quindi, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione. Il Parlamento deve stare molto attento a non sovrapporsi al lavoro della magistratura, ma ha il dovere di valutare i fatti corruttivi assieme alle loro interconnessioni con l'economia, le

imprese, la finanza, la criminalità - anche internazionale -, la politica, le istituzioni e la pubblica amministrazione. Il bubbone corruttivo è così complesso e intrecciato con i fatti della vita politica, economica e sociale del Paese da obbligarci a un'analisi di verità e a tutte le conseguenti assunzioni di responsabilità della politica. Ce ne occuperemo con lo strumento più incisivo che la Costituzione e i nostri Regolamenti ci mettono a disposizione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, avverto che il relatore ha presentato una proposta di coordinamento che è in distribuzione. Chiedo al relatore, senatore D'ascola, se intende illustrarla.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, si tratta di una illustrazione estremamente limitata. Noi abbiamo approvato l'emendamento 6.300, a firma del senatore Lo Giudice, il quale introduce tutta una serie di disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena con riferimento all'articolo 165 del codice penale. Data quindi la specificità della questione modificativa, integrativa - per meglio dire - del testo dell'articolo 165, il relatore si permette di ritenere che forse questo emendamento dovrebbe trovare un'allocatione specifica in un articolo autonomo di questa legge.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

Ha chiesto di intervenire il ministro della giustizia Orlando. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare il Presidente, la Commissione giustizia e tutti i senatori che hanno contribuito - a mio avviso - a migliorare il provvedimento, al di là del giudizio finale che hanno poi espresso sullo stesso. Ringrazio, naturalmente, anche gli uffici della Commissione che hanno supportato questo lavoro. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e del senatore Buemi)*.

BERTUZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, vorrei segnalare che ho votato favorevolmente, ma la scheda non era inserita.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente. Nella seduta di oggi, a conclusione del disegno di legge sulla corruzione, si procederà allo svolgimento delle

relazioni sul collegato in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul disegno di legge concernente misure cautelari personali.

La seduta di domani sarà limitata alla trattazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteoli.

I lavori della prossima settimana riprenderanno alle ore 11 di mercoledì 8 aprile, con il seguito della discussione del disegno di legge collegato sulle amministrazioni pubbliche. Per tale provvedimento, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 13 dello stesso giorno.

Il calendario prevede quindi l'esame di ratifiche di accordi internazionali, il seguito del disegno di legge recante misure cautelari personali, l'esame del disegno di legge collegato in materia di agricoltura e, a seguire, gli altri argomenti già indicati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea. variazioni

Mercoledì	1°	aprile	pom.	h. 16	
Giovedì	2	"	ant.	h. 9,30-19	- Seguito disegno di legge n. 19 e connessi - Norme in materia di corruzione - Svolgimento relazioni su: - Disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); - Disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) (mercoledì 1° aprile, pom.) - Doc. IV-bis, n. 1 - Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex Ministro Matteoli e altri coindagati (giovedì 2 aprile) (*)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 8 aprile.

(*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta di giovedì 2 aprile. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 18.

Mercoledì	8	aprile	ant.	h. 11-13	- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Ratifiche di accordi internazionali - Seguito disegno di legge n. 1232-B - Misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Doc. XXIV, n. 40 - Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane SpA
Giovedì	9	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Giovedì	9	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
LN-Aut		36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)		36'
Dissenzienti		5'

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRIMI](#) (M5S). Signor Presidente, nell'ambito dei poteri che le competono e per quanto concerne il collegato sulla pubblica amministrazione (il disegno di legge n. 1577), le chiedo cortesemente, se possibile, di posticipare, almeno di ventiquattr'ore, il termine per la presentazione degli emendamenti

in Assemblea o, comunque, di fissare un termine che consenta di superare la giornata di mercoledì o di utilizzarla integralmente.

Chiediamo ciò in un'ottica assolutamente collaborativa e non di altro tipo, considerato che il collegato è stato ampiamente modificato durante i lavori in Commissione. Se fosse stato approvato nella sua forma originale, gli emendamenti potevano essere ripresentati così com'erano, trattandosi di un collegato. Essendo, invece, intervenuta una modifica sostanziale di tante parti, chiediamo un tempo più ragionevole, considerato anche che nei giorni di sabato, domenica e lunedì gli uffici saranno chiusi, come da comunicazioni pervenute dal Servizio di questura, e sarà comunque limitata la possibilità di accesso agli uffici per le festività pasquali.

Chiediamo, quindi, veramente in un'ottica di collaborazione, di posticipare il termine a giovedì mattina, alle ore 9, o a mercoledì, ma in un orario che consenta di utilizzare al massimo la giornata.

PRESIDENTE. Purtroppo il termine per la presentazione degli emendamenti non può essere oggetto di votazione, come lei sa. Abbiamo valutato questo termine, tanto che è stato posticipato fino alle ore 13 di mercoledì, che è lo stesso giorno in cui riprendono i lavori dell'Assemblea, per poi poter procedere, eventualmente, avendo completato tutto quanto è necessario, alla discussione. Questo è il punto.

CRIMI (M5S). Presidente, se mi permette, non si tratta di un decreto-legge, ma di un disegno di legge di una complessità di cui lei stesso potrà rendersi conto anche dai lavori fatti. È in Senato da sei mesi, anzi da più tempo, da luglio. Senza fare una questione di principio, per una ragione semplicemente di agibilità nella fase emendativa, le chiedo, nell'ambito dei suoi poteri all'interno del Consiglio di Presidenza, di posticipare ulteriormente il termine per la presentazione degli emendamenti di diciotto o ventiquattr'ore. Presidente, le stiamo chiedendo un rinvio non esagerato in un'ottica collaborativa.

PRESIDENTE. Teniamo fermo il termine già fissato, che eventualmente rivaluteremo alla ripresa dei lavori.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Presidente, la decisione resta alla sua valutazione e lei ha già concluso sul punto, ma mi preme dire che la richiesta del presidente Crimi ha ad oggetto un provvedimento molto complesso e profondamente cambiato dalla Commissione, tanto che gli emendamenti presentati in quella sede, anche mantenendo lo stesso identico oggetto, devono essere riferiti ad un diverso testo.

È una richiesta, quindi, che mi permetto sommamente di caldeggiare, perché si tratta davvero di un provvedimento complicato e, dato il clima nel quale si è svolto il lavoro di Commissione, sino alla all'ultima seduta di oggi, e sia pure con tutto il rispetto per le sue decisioni, mi permetto di dire che, se fosse possibile riconsiderare la decisione presa, esso verrebbe valutato e scritto in un clima di collaborazione e non di ostruzionismo da parte dell'Aula.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sull'argomento aggiungo alcune considerazioni a quelle fatte dai colleghi e, in modo autorevolissimo, dalla presidente Finocchiaro.

Con un lungo lavoro la Commissione bilancio ha esitato, con i suoi pareri, la vita o la morte di alcuni emendamenti. Penso, pertanto, che sia diritto dei Gruppi parlamentari poter rivedere, anche alla luce dei pareri della Commissione bilancio, una nuova formulazione dei testi per l'Aula, che tenga conto degli esiti del lavoro della Commissione di merito e della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle festività pasquali, capisco bene che questo è il punto principale. Il tempo per la presentazione degli emendamenti, da oggi all'8 aprile, è una settimana che, in una visione naturale dell'andamento dei lavori, è un arco temporale congruo. Considerato però quanto è stato sinora rappresentato, anziché alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti viene spostato alle ore 18 dello stesso giorno.

Sulla denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti accaduti nell'Aula del Senato nella seduta del 5 novembre 2014

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione al procedimento avviato su denuncia di alcuni senatori dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma sui fatti accaduti nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2014 nell'Aula del Senato, nell'ambito del quale sono stati chiamati a testimoniare alcuni senatori, tra cui due senatori Questori, ho ritenuto, acquisito l'avviso unanime dei Capigruppo, dei Vice Presidenti e dei senatori Questori, di scrivere al procuratore della Repubblica per affermare il difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria su comportamenti di senatori nell'esercizio delle loro funzioni e prerogative costituzionalmente garantite (*Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e FI-PdL XVII*); viepiù quando tali condotte siano state già definitivamente qualificate dal Presidente e vagliate dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996, secondo la quale l'attività posta in essere dai membri delle Camere non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero né di accertamento da parte del giudice.

Ho chiesto pertanto alla procura che il procedimento e la convocazione di testimoni non abbiano ulteriore seguito. Della questione sarà altresì investita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per le valutazioni di competenza.

Tanto era dovuto secondo le decisioni della riunione. (*Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e FI-PdL XVII*).

AIROLA (M5S). Pagliacci! (*Scambio di apostrofi tra i senatori del Gruppo PD e i senatori del Gruppo M5S*).

Discussione del disegno di legge:

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 18,21**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1577.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. (*Brusio. Commenti del senatore Airola. Proteste dal Gruppo PD*).

Consentite al senatore Pagliari di svolgere il suo intervento.

***PAGLIARI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo periodo mi sono sentito ripetere più volte: riforma della pubblica amministrazione? Non penserà il *Premier* di riuscire in quello in cui non sono riusciti illustri Presidenti e Ministri del calibro di Massimo Severo Giannini? È uno sforzo inutile. (*Brusio*).

Signor Presidente, chiedo una cosa sola, se è possibile che chi non intende ascoltare si allontani dall'Aula.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che intendono continuare a parlare di accomodarsi fuori dall'Aula affinché il senatore Pagliari possa svolgere la relazione nella massima serenità e tranquillità.

PAGLIARI, relatore. Vero è il riferimento storico, e legittimo il pessimismo della ragione. L'ottimismo della volontà però è un dovere imprescindibile per la politica, per il Parlamento e per il Governo. La responsabilità della politica è di dare soluzione ai problemi veri, di non arrendersi e di scegliere non in modo tattico ma in chiave strategica, mettendoci la faccia, proponendo soluzioni vere, anche se difficili e scomode, altrimenti lo sforzo sarebbe inutile e di facciata.

Tutto questo presuppone che vi sia una vera necessità da soddisfare, una questione reale. Ebbene, perché la riforma della pubblica amministrazione? Tutto oggi dice, con evidenza assoluta, che per la pubblica amministrazione non basta voltar pagina ma è necessario cambiare libro. Perché? Per la corruzione? Certamente. Ma non solo. E vorrei dire non prioritariamente.

C'è una pubblica amministrazione vissuta come ostacolo, c'è una legalità vista come un inutile orpello, ci sono imprese e privati che restano senza risposte e subiscono inutili ritardi e freni nelle loro attività. Tutto questo evidenzia lo iato tra la Costituzione materiale e la Costituzione formale, articoli 97 e 98 della Costituzione, che postulano il buon andamento, l'imparzialità e il servizio esclusivo della Nazione.

La pubblica amministrazione, infatti, è troppo spesso, anche nell'ottica del valore costituzionale della leale collaborazione, un corpo a sé, un tendenziale contropotere portato ad andare oltre, mentre deve essere un potere che resta nel suo ambito.

Questo dato, senza fare di ogni erba un fascio, mi sembra purtroppo innegabile. Quali le cause? Tante: debolezza della politica, *deficit* tecnico del sistema, logica del contropotere, crisi del sistema, inefficacia dei controlli, rapporti innaturali tra politica e amministrazione, responsabilità come *optional*, legislazione elefantiaca, disarmanti lentezze della giustizia. Sotto questo profilo, sarebbe lunga la riflessione sull'inadeguata applicazione della divisione tra tecnica e politica, con la prevaricazione dei politici sui tecnici con scarsa dignità e professionalità e dei tecnici sui politici con pari scarsa dignità e professionalità. Ma c'è più in generale un tema, quello dei tecnici che agiscono guidati dal principio della transitorietà dei politici. I recentissimi scandali ne sono un emblematico e poliforme esempio. Il punto è dunque quello di avviare, una volta ancora con l'ottimismo della volontà, un processo di ricostruzione e di rimodellazione della pubblica amministrazione, nell'ottica degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Si tratta di un processo che comporta un cambio di contesto ordinamentale non meno di un cambio di costume e di mentalità e che chiede alla politica il coraggio di promuovere questo cambiamento.

Ebbene, sia per l'impianto originale del decreto-legge di iniziativa del ministro Madia, sia per lo sforzo compiuto da voi colleghi con gli emendamenti, dalla Commissione affari costituzionali e - se permesso - da me come relatore, in un dialogo costruttivo e fattivo con il Ministro stesso e con il suo pregevolissimo *staff*, nella proposta che viene presentata alla nostra attenzione ci sono scelte che potenzialmente vanno nel senso giusto.

L'articolo 1 sulla cittadinanza digitale cerca di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale con misure molteplici, delle quali a mio parere meritano particolare menzione quelle sull'abbattimento delle barriere concrete di accesso e di rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini e quelle sull'educazione informatica di questi ultimi, che è un elemento di democrazia nell'evoluzione della nostra società.

Gli articoli 2 e 3 riguardano la disciplina dell'attività amministrativa, uno dei profili cardine di una riforma della pubblica amministrazione. La legalità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione dipendono dalla puntualità, tempestività ed esatta modulazione della decisioni. Queste disposizioni si incentrano soprattutto sui meccanismi procedurali, garantendo l'esercizio delle funzioni di ogni amministrazione coinvolta in tempi tali che non consentano l'eternalizzazione di fatto dei procedimenti e delle decisioni; una eternalizzazione che rende "schiavo" il privato e rende "schiava" l'impresa che attende risposte dalla pubblica amministrazione.

In questa chiave si muovono le proposte, contenute nell'articolo 2, su quell'istituto fondamentale che è la Conferenza dei servizi. In questa disciplina si introducono elementi che garantiscono una decisione certa e in tempi predefiniti, che portano il rapporto all'interno della Conferenza dei servizi nell'ottica della leale collaborazione fra amministrazioni e che quindi consentono di valorizzare questo strumento. Così è per il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, che comporta la *fiction iuris* dell'acquisizione del parere (non di un parere positivo o negativo), qualora la pubblica amministrazione tenuta non risponda entro trenta o sessanta giorni.

Anche questo va nell'ottica che ciascuno deve esercitare le proprie funzioni, ma non impedendo la conclusione dei procedimenti che sono nell'interesse dei cittadini e delle imprese.

Sempre alle attività si riferisce l'articolo 4, che io credo sia una norma fondamentale perché, attraverso l'esercizio della delega ivi prevista, questo Paese avrà finalmente la disciplina delle attività assoggettate, nelle diverse forme, ad una semplice comunicazione del privato e delle imprese.

Il nostro ordinamento si è andato evolvendo da un ordinamento dell'autorizzazione preventiva ad un ordinamento del controllo successivo, da un'amministrazione autorizzativa ad un'amministrazione del consenso. Questa trasformazione, che è avvenuta di fatto nella legislazione, non ha mai trovato punti di definizione e di regolazione organica, e questa è la prima occasione perché, attraverso questa delega, dando una disciplina concreta a queste attività di iniziativa dei privati, si realizza un contesto di garanzia e di certezza giuridica dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione. Si creano condizioni per le quali queste attività, che iniziano per opera del privato, e che trovano nell'amministrazione solo la possibilità del controllo, possono svilupparsi in questa logica, senza che intervengano quei fenomeni distorsivi che il timore di perdita di potere da parte della burocrazia ci ha portato a verificare, giorno dopo giorno, nella realtà dei Comuni e delle amministrazioni pubbliche. Dare certezza su questo vuol dire dare un profondo contributo a quella ridefinizione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, che deve andare nel senso di un'amministrazione che, garantendo la legalità, non è contro il cittadino, ma è nella logica dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, della solidarietà orizzontale, e cioè è strumento dell'affermazione e dello sviluppo dell'iniziativa del privato.

Non meno significativo sul piano della certezza dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini è l'articolo 5, con la nuova disciplina - e questo è un elemento tecnico - per esempio, dell'annullamento d'ufficio, con l'individuazione di un termine certo entro il quale questo annullamento può essere esercitato (che sono i 18 mesi). Ricordo anche l'articolo 6, la delega sul diritto all'accesso dei parlamentari, che porrà fine a prassi incostituzionali, e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciute ai gestori delle reti telefoniche per le intercettazioni e le altre attività d'indagine; un contributo forte, anche questo, nel senso del processo della lotta alla corruzione.

Gli articoli 7 e seguenti spostano l'attenzione sui profili organizzativi della pubblica amministrazione. Nell'articolo 7 si prevede la riduzione degli apparati strumentali, il riordino e la razionalizzazione delle funzioni di polizia; il riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare, dei controlli nel settore agroalimentare, con la riorganizzazione del corpo forestale dello Stato e il suo eventuale accorpamento; un riordino delle funzioni della Presidenza del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 95, del suo potere di indirizzo e della responsabilità della collegialità dell'azione del Governo.

C'è la previsione relativa agli uffici territoriali periferici dello Stato, una misura molto importante e molto significativa non solo perché dà sul territorio un coordinamento alla presenza dello Stato, ma anche perché, attraverso questa riorganizzazione, che sarà anche di tipo logistico, si avrà la possibilità, anche nell'ottica della Conferenza dei servizi, di avere una rappresentanza unitaria sul territorio, e in periferia delle rappresentanze dello Stato. E chi opera nella pratica delle amministrazioni sa quanto ciò sia importante e quanto possa aiutare a definire e a restringere i tempi di decisione e a chiarire i rapporti di collaborazione e di interazione tra privati e imprese e pubblica amministrazione.

Sempre nell'ambito della riorganizzazione, c'è poi l'articolo 8-bis, che riguarda le Camere di commercio. Credo che sia una norma molto importante e significativa, che ha visto anche la centralità della collaborazione e del ruolo del Parlamento, dove è avvenuta la definizione di questa ipotesi, vista la censura fatta dalla Commissione bilancio sull'articolo 9.

Si tratta di una ridefinizione delle Camere di commercio che, comportando una riorganizzazione dal punto di vista numerico, mantenendo il registro delle imprese e con una riorganizzazione e una ridefinizione dello stesso assetto delle partecipazioni delle Camere di commercio, si colloca in una logica di apertura ancora maggiore delle stesse Camere di commercio rispetto al territorio. C'è infatti una previsione, che credo sia molto importante, per cui, da un lato, l'elezione degli organi delle Camere di commercio dovrà vedere un'adequata consultazione delle imprese associate e, dall'altro, dovrà vedere la previsione di limiti dei mandati. Tutto questo si traduce in una misura di certo rinnovamento del sistema delle Camere di commercio: sono misure che non credo nessuno possa prendere come punitive o come antitetiche o oppositive. Sono misure che vanno nel segno di quel processo di modernizzazione che, senza retorica, tutti avvertiamo che dovrebbe essere proprio delle

pubbliche amministrazioni.

In questa stessa logica riguardante i profili strettamente organizzatori, vorrei collegarmi subito alla delega sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali: sono due deleghe che caratterizzano fortemente e qualificano questo provvedimento.

Tutti sappiamo qual è l'importanza anche economica dei servizi pubblici locali; tutti sappiamo qual è l'importanza del settore della società partecipate e quale potenzialità questo settore può avere per l'azione dei pubblici poteri, ma anche quanto esso abbia contribuito, purtroppo negativamente, diventando il luogo della corruzione, della mala gestione e dell'incontrollato debito delle amministrazioni pubbliche.

Ebbene, è in questa chiave che si muovono i criteri indicati all'articolo 14 della delega, che naturalmente non ripercorrerò tutto per non dilungarmi troppo, ma del quale voglio sintetizzare alcuni punti. Ricordo, innanzitutto, la riduzione del numero delle società partecipate; il collegamento alle funzioni istituzionali delle amministrazioni partecipanti; i bilanci consolidati, vale a dire i bilanci delle amministrazioni pubbliche che devono ricomprendere anche quelli delle società partecipate e, infine, quella che penso sia una misura assolutamente importante, introdotta dal Parlamento, vale a dire una disciplina della responsabilità che prevede la responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti. Ciò vuol dire che nelle società partecipate la responsabilità delle decisioni imposte come socio unico o come socio di maggioranza dal sindaco, dal Presidente della Provincia o da qualsiasi altro amministratore pubblico, ricadranno su questi ultimi.

Tutti sappiamo che fino ad oggi si è verificato semplicemente l'opposto, per cui, approfittando delle forme privatistiche, gli amministratori pubblici andavano ad imporre le scelte, spostando il debito sulle società partecipate, così facendo clientela a livello di assunzioni e a livello di consulenze in queste stesse società.

Attuare questa delega vuol dire realizzare un'importante inversione di tendenza sulla prassi e sull'uso di meccanismi che hanno una loro potenzialità, ma vuol dire anche incidere su comportamenti e costumi politici, proprio nella logica di quello che è stato deciso poco prima dell'anticorruzione.

Non meno importante è l'articolo 15, sui servizi pubblici locali, in cui si ribadisce la funzione fondamentale che questi servizi svolgono e la loro finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni della collettività in una chiara chiave di aggancio con l'uguaglianza sostanziale dell'articolo 3, in cui è prevista una disciplina generale dei servizi, l'eliminazione della esclusiva e i regimi premiali delle aggregazioni, oltre a regimi tariffari che prevedano che gli eventuali incrementi di produttività vengano destinati a ridurre l'aggravio dei servizi su imprese e cittadini.

Torno adesso sull'altro tema che attiene sempre alla riorganizzazione: mi riferisco al tema dei dipendenti pubblici. Ci sono due norme che riguardano questo aspetto: l'articolo 13 sul Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e l'articolo 10. Questi due articoli sono legati tra loro da un filo: è il filo che parte dalla considerazione che il luogo comune dei dipendenti pubblici fannulloni è, appunto, un luogo comune e che c'è una valorizzazione del personale pubblico da fare. Si tratta di una valorizzazione che non deve fare di ogni erba un fascio, né in positivo, né in negativo, e che, quindi, deve impedire che i bravi dipendenti pubblici vengano accusati di essere fannulloni, ma che non deve impedire che i fannulloni nella pubblica amministrazione portino il peso e le conseguenze del mancato adempimento delle loro funzioni. In questa chiave, ci sono delle norme generali, cioè quelle dell'articolo 13 del Testo unico, che vanno nel senso del miglioramento della qualità delle condizioni di espletamento dei concorsi che vengono accentrati e della ricerca di metodi di selezione che siano più adeguati alla ricerca delle professionalità e, quindi, alla valorizzazione dei cervelli, più che alla valorizzazione delle conoscenze puramente nozionistiche che vanno ad accentuare il tema della valutazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto alle valutazioni formali che caratterizzano il sistema attuale.

C'è poi l'articolo 10 sulla dirigenza pubblica, che è sicuramente uno degli articoli che maggiormente ha concentrato l'attenzione dell'opinione pubblica. Da questo punto di vista, vorrei subito dire che il tema non è quello dei segretari comunali. Il tema dei segretari comunali lo abbiamo risolto con - credo -

equilibrio, dimostrando che tutto è stato collocato nel contesto di una riforma più complessiva e che in quella logica anche i segretari comunali dovevano essere oggetto di riforma. Questa è però una riforma che colpisce, perché, nella logica di superare la crisi della pubblica amministrazione, si permette di pensare ad una dirigenza che muti completamente le sue condizioni, le sue radici, il contesto di operatività: non condizioni che vengono mutate per togliere garanzie, ma condizioni che vengono mutate per valorizzare la funzione e l'importanza della dirigenza; per consentire che la dirigenza possa esprimersi al meglio nella distinzione tra tecnica e politica e possa dare il suo contributo imprescindibile. Per questo non abbiamo però bisogno di burocrati che si consolidano in un posto e in quel posto rimangono, di burocrati che conoscono semplicemente una fetta e su quella fetta costruiscono la loro fortuna personale e magari anche la loro fetta di potere. Abbiamo bisogno di una dirigenza che, proprio perché professionale, sappia che il principio del concorso sul piano professionale, della necessità del costante aggiornamento, della necessità di mettersi sempre in discussione è il qualcosa che serve. Infatti, abbiamo bisogno di una dirigenza che possa rendere dinamica la nostra pubblica amministrazione e questa dirigenza è solo quella che sa di essere messa continuamente in discussione sul piano professionale, di doversi riguadagnare, tempo dopo tempo, la funzione, la collocazione ed il prestigio del ruolo e di doversi confrontare senza limiti di Ministero e di Istituzione, con tutti gli altri dirigenti pubblici, in un confronto che è quello della professionalità e del merito, che non è il confronto né delle correnti politiche, né delle correnti interne alle amministrazioni. È una sfida alla dignità e alla professionalità vera: quella professionalità che si gioca sulla capacità di esercitare le proprie funzioni tecniche e di esercitarle nel contesto di una deontologia vera.

C'è poi l'articolo 15-*bis*, che si collega a questo tema appena toccato. L'articolo 15-*bis* è quello che introduce una delega che consentirà al Governo di eliminare entro 90 giorni tutte quelle previsioni di decreti ministeriali e di regolamenti attuativi che hanno impedito l'entrata in vigore di tante normative.

Sappiamo dalla prassi che questi decreti ministeriali e questi regolamenti attuativi sono stati spesso, nell'uso distorto e nella strumentalizzazione di tali previsioni, lo strumento per impedire che leggi non gradite entrassero in vigore. Anche questa è una misura di forte e significativa incidenza su processi che bloccano il corretto rapporto tra il potere legislativo, il potere esecutivo e l'amministrazione tutta. Intendiamoci: credo che la riforma - vanno in questo senso le rassicurazioni che ha dato a più riprese il Presidente del Consiglio e che il Ministro condivide assolutamente - avrà bisogno di una delega per la riscrittura della legge fondamentale sull'attività amministrativa, ovvero il testo unico n. 241 del 1990, e avrà bisogno anche di una revisione del sistema dei controlli, di una ridefinizione del processo contabile e di aggredire il tema della semplificazione normativa. Non possiamo più pensare che, nell'ambito della riforma complessiva dello Stato italiano, non ci sia e non ci debba essere l'individuazione di un modo di legiferare, che dia ordine, certezza e conoscibilità immediata ai testi e alle loro modifiche. Si tratta di una questione che abbiamo perso l'opportunità di affrontare nel disegno di legge costituzionale, ma che va ripresa, perché è un segno di civiltà giuridica. Senza retorica: siamo la patria della civiltà giuridica e non possiamo avere la zavorra di un sistema legislativo inconoscibile ed elefantiaco, che, come si sa bene, è uno degli strumenti della corruzione. L'eccesso di legislazione incontrollata e non ordinata è ciò che garantisce al mondo della corruzione di trovare sempre un inganno nella legge. Occorre dunque semplificare e chiarire tale sistema, affinché tutte le responsabilità vengano chiarite e definite.

Detto questo, voglio aggiungere con forza un altro elemento: tutto si tiene e dunque la riforma della pubblica amministrazione - anche la migliore possibile - che ha sicuramente delle potenzialità forti, non sarà possibile se non ci sarà una riforma e un efficientamento complessivi del nostro sistema pubblico. Questo efficientamento complessivo, a mio modo di vedere, non può non partire da un efficientamento vero e deciso del sistema giudiziario italiano (*Applausi del senatore Cuomo*) sia esso civile, penale, amministrativo, tributario o contabile. Tutte le riforme della giustizia saranno senza futuro, sino a quando non partiremo dalla regola essenziale di fissare tempi certi, nella flessibilità intelligente della norma, per la definizione del giudizio. Esiste del resto un tempo certo per l'azione della pubblica amministrazione: perché non ci deve essere un tempo certo per l'azione giudiziaria? Ciò

non incide né sull'indipendenza, né sull'autonomia, né sullo svolgimento della funzione, ma fa assumere a carico anche del sistema giudiziario - quindi degli avvocati, così come dei magistrati - il problema di non negare giustizia e di dare quindi una risposta vera, forte ed efficace.

Voglio fare un' ultima considerazione, con la pacatezza dovuta, ma anche con il dovuto senso di responsabilità, al termine di questa esperienza di relatore del provvedimento in esame, per certi versi davvero esaltante, anche se certamente senza megalomania, per quello che mi riguarda. Ho notato una grande resistenza al cambiamento e una difficoltà a capire che il cambiamento è interesse di tutti. Il cambiamento non va visto guardando al problema di ciò che ci viene tolto, ma deve costituire l'elemento forte, in una prospettiva generale, della tanto invocata missione che abbiamo verso le generazioni future. Occorre capire che dobbiamo assumerci tutti insieme il problema e l'onere del cambiamento, che dobbiamo accettare di metterci in discussione, non per fare piacere a questo o ad un altro Presidente del Consiglio, ma perché si tratta di un problema che, se lo vogliamo vedere, possiamo vedere e percepire tutti i giorni. Sappiamo quanto questo Paese abbia potenzialità per essere davvero un *leader* nel mondo.

Ma se non abbiamo la capacità di assumere la scommessa del cambiamento in termini non retorici, ma concreti, e di andare su questa strada tutti insieme, non riusciremo a sviluppare tutte queste potenzialità.

Voglio ringraziare il Ministro per la collaborazione. Abbiamo collaborato in un confronto molto aperto e dialettico, ma sempre profondamente costruttivo. Credo che il Parlamento giudicherà i risultati di questo confronto ma, con la consapevolezza dei limiti, credo che un certo lavoro sia stato svolto.

Voglio ringraziare la Presidente della Commissione affari costituzionali, cui devo l'opportunità di questa esperienza, il capogruppo, senatrice Lo Moro, e tutti i componenti della Commissione affari costituzionali e non me ne vorranno quelli degli altri partiti se prima di tutto ringrazierò i miei colleghi di partito, che mi sono stati amici e dei quali ho sentito il sostegno in tutto il percorso.

Naturalmente, voglio ringraziare anche lo *staff* della Commissione affari costituzionali e quello del Ministero della funzione pubblica, che ha collaborato profondamente allo sviluppo di questo lavoro non semplice. Con la mole degli emendamenti e del lavoro da svolgere erano necessari una diligenza, un'attenzione ed una professionalità che sono stati dimostrati dagli *staff* tecnici tanto della Commissione affari costituzionali quanto del Ministero della funzione pubblica. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,51)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1232-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore D'Ascola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, relatore. Signor Presidente, mi limiterò ad alcuni riferimenti rispetto ad un testo legislativo estremamente complesso, il volto del quale, ciononostante, credo di poter sufficientemente dettagliare con i pur sintetici riferimenti che mi appresto a svolgere.

Come viene integrato il panorama attuale delle esigenze cautelari? Intanto, dal riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, una ulteriore circostanza che è volta a rendere ancora più dettagliata e specifica la motivazione. Vedremo poi quali altre disposizioni si riflettono sulla struttura della motivazione, che deve essere data a giustificazione della limitazione della libertà personale come anche di quelle libertà sacrificate da misure di natura interdittiva.

C'è poi un ulteriore riferimento che, in un certo senso, risolve una questione giurisprudenziale estremamente nota, allorché si dice che le esigenze cautelari, oltre che attuali, non possono essere desunte dalla gravità del titolo del reato. Vale a dire che la valutazione deve essere sempre pertinente, specifica e riferirsi al caso concreto e non di tipo generalizzante, cosa che comporterebbe di escludere, ovviamente per reati molto gravi, la possibilità che l'imputato venga perseguito, come una volta si diceva con espressione diffusa all'interno dei tribunali, a piede libero.

La possibilità di emissione di misure coercitive non è quindi condizionata dalla gravità: anche per un reato estremamente grave l'imputato potrà trovarsi in stato di libertà personale e ovviamente il piano determinativo della restrizione della sua libertà personale sarà determinato, per un verso, dalla gravità degli elementi indiziari, per altro verso, da un panorama di esigenze cautelari effettivamente giustificativo della restrizione della libertà personale, come anche delle altre libertà connesse alla applicazione di eventuali misure interdittive.

Un aspetto estremamente interessante, se mi è consentito soffermarmi, sempre brevemente, su questo tema, è quello connesso all'articolo 275, comma 3, del nostro codice di procedura penale, ossia il tema della presunzione delle esigenze cautelari tutte le volte in cui sia in discussione un reato particolarmente grave. È nota la circostanza di una legislazione frequentemente modificata, non soltanto dagli interventi legislativi, ma anche da quelli della Corte costituzionale, che ultimamente hanno ridotto soltanto agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale i reati per i quali è possibile ritenere la presunzione, sia pure relativa, delle esigenze cautelari. Tra l'altro, mi permetto di osservare che recentemente la Corte costituzionale si è pronunciata, per l'ennesima volta, con sentenza n. 48 del 2015 (udienza del 25 febbraio, se la memoria non mi inganna), con la quale la Corte costituzionale, interpretando un riferimento al 416-*bis* del codice penale, ha ritenuto di escludere il concorso esterno dalle possibili ipotesi di valutazione della presunzione di esigenze cautelari.

Comunque il nuovo testo dell'articolo 275 del codice di procedura penale disegna un panorama variegato e più complesso rispetto al passato. Abbiamo i tre reati ai quali ho fatto riferimento e per i quali si afferma la presunzione di esigenze cautelari, sia pure con quella espressione che la relativizza: «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». C'è poi una seconda categoria di reati, quelli di cui ad esempio all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ossia le norme che dettano disposizioni organizzative degli uffici distrettuali della procura della Repubblica. Rispetto ad essi, non soltanto c'è il riferimento relativizzante costituito dall'espressione «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ma in più l'ulteriore espressione che serve a ridurre la presunzione in termini molto più drastici, inevitabilmente nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla giurisprudenza costituzionale, in virtù delle quali si dice, ulteriormente, che non soltanto si deve valutare se non esistano ragioni che escludano la sussistenza delle esigenze cautelari, ma si deve anche valutare se per caso quelle esigenze cautelari possano anche essere anche neutralizzate dall'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli concernenti l'instaurazione della custodia cautelare in carcere.

Quanto alla struttura della motivazione - ne parlavo per l'appunto poc'anzi - si introduce una componente di motivazione: si deve spiegare il perché gli arresti domiciliari siano ritenuti insufficienti rispetto al più grave provvedimento instaurativo della custodia cautelare in carcere. In un certo senso, l'intervento riformatore sul punto renderebbe la misura degli arresti domiciliari sostanzialmente centrale dal punto di vista della possibilità di instaurazione di una misura cautelare limitativa della libertà personale, dal momento che si deve preliminarmente spiegare per quale ragione dovrebbero risultare insufficienti gli arresti domiciliari e, di conseguenza, sul piano interpretativo - credo che non sia possibile giungere a diversa conclusione - la custodia cautelare in carcere rappresenta una

soluzione residuale perché da adottarsi tutte le volte in cui si deve spiegare che gli arresti domiciliari costituirebbero un provvedimento inefficace sul necessario versante della neutralizzazione delle esigenze cautelari.

Vi sono poi disposizioni dettate per il caso di trasgressione delle cautele connesse, ad esempio, ad una misura cautelare degli arresti domiciliari. La possibilità, legata soltanto a fatti di lieve entità, di nuova concessione di arresti domiciliari a soggetti condannati per evasione, è possibile soltanto per evasione nel quinquennio, ed è possibile soltanto allorquando la trasgressione venga ritenuta dal giudice di lieve entità.

Io seguo l'ordine di progressione delle norme, ma ovviamente c'è un'interconnessione dei fatti di cui devo occuparmi. Vi è nel testo del nostro esame l'ulteriore disposizione in virtù della quale si stabilisce che l'ordinanza con la quale si limita la libertà personale deve implicare una necessaria autonomia nella valutazione delle singole specifiche esigenze cautelari, perché poi la mancata valutazione autonoma delle singole esigenze cautelari determinerebbe anche un vizio di motivazione - è scritto - e quindi come tale rilevabile dinanzi alla Corte di cassazione. Si tratta ovviamente di una questione vecchia; la si rende parte di una norma, ma tutti sappiamo - perlomeno coloro i quali questa professione e questa attività l'hanno svolta, a prescindere dall'essere magistrati o avvocati - che il problema dell'autonomia, ossia della necessità di dettare un autonomo segmento all'interno della motivazione per le esigenze cautelari che vengono rappresentate, abbia costituito oggetto di dibattito, ma anche di opportuni interventi della Corte di cassazione. In fondo, in questo caso non si fa altro che prendere parti del dibattito giurisprudenziale sul punto e renderle - per l'appunto - norma.

Si dispone, anche in questo caso prendendo atto di alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione, la necessità della comparizione dell'imputato in occasione della camera di consiglio che si celebra davanti al Tribunale della libertà. Sappiamo che è un'interpretazione (che la Corte di cassazione aveva per alcuni suoi aspetti censurato) connessa alla natura camerale e quindi all'applicazione delle regole, di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, di quel giudizio camerale; inoltre, in virtù della presenza di quell'espressione che afferma che l'imputato è sentito se compare (quindi con quel «se» che rendeva la comparizione una vera e propria eccezione), aveva determinato taluni arresti giurisprudenziali, soprattutto di merito, a ritenere la presenza dell'imputato del tutto facoltativa. Si deve ritenere che questa sia una scelta garantista, di libertà: insomma, se è in discussione la libertà personale e se quel soggetto può contribuire a chiarire dinanzi al giudice del processo endoprocessuale *de libertate* la sua posizione, lo deve fare non attraverso il giudice di sorveglianza, che trasmetterebbe un verbale privo della pregnanza della diretta comunicazione che si connette a un vero e proprio interrogatorio: deve poter comunicare le ragioni della sua difesa. D'altronde, ciò anche nel rispetto di una giurisprudenza costituzionale, tra l'altro risalente agli anni del terrorismo, che nettamente separa la difesa di natura tecnica, che compete esclusivamente al difensore, dalla difesa materiale, che compete ovviamente all'imputato: lui sa cosa poter dire e cosa conosce dei fatti; chiaramente, il difensore non può mai costituire un tramite, anche perché frequentemente è all'oscuro della realtà dei fatti, ma non può certamente costituire un tramite della difesa materiale da riconoscersi soltanto all'imputato.

Ancora, la motivazione manca - ma lo avevo detto precedentemente - se non c'è un'autonoma motivazione dedicata ai singoli aspetti nei quali si articola il complesso della motivazione.

Giungo, illustri senatori, a dare delle indicazioni su alcuni aspetti più salienti: cosa in realtà rende diversa questa disciplina in maniera più pregnante rispetto al passato? C'è la natura perentoria dei termini. Questo è probabilmente il tema più importante del quale occuparsi. C'è la natura perentoria dei termini previsti dall'articolo 309, ma anche dall'articolo 311 del codice di procedura penale. Sappiamo che l'articolo 309 è regolativo della procedura dinanzi al Tribunale della libertà e quindi come riesame, invece l'articolo 311 per il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale della libertà. In questo caso si dispone che la possibilità sia soltanto in capo all'imputato. Questa è stata una questione che ha separato l'orientamento del Senato rispetto all'orientamento della Camera dei deputati: il Senato aveva introdotto un emendamento in virtù del quale il potere di dilatare

la data della decisione competeva anche al collegio, d'ufficio (era sembrato utile il riferimento alla norma che dà facoltà al giudice del giudizio ordinario a dilatare il termine di deposito della motivazione in caso di provvedimenti particolarmente complessi). Il Senato aveva ritenuto che, anche su questo versante, endoprocessuale, *de libertate*, il collegio potesse essere facoltizzato, ossia potesse esso stesso determinare, *ex officio*, una dilatazione dei tempi di deposito dei provvedimenti; la Camera dei deputati, invece, ispirata a un *favor libertatis*, aveva ritenuto che questa facoltà potesse competere solo all'imputato, il quale, se sussistono ovviamente motivi giustificativi della richiesta di dilatazione dei termini, poteva per l'appunto chiedere ed essere eventualmente autorizzato ad un sacrificio sul versante della tempestività, che sarebbe stato eventualmente - questo nella *ratio* ovviamente non dichiarata della legge - compensato con una valutazione meno tempestiva ma più approfondita.

La Camera dei deputati, quindi, ha ritenuto di tornare sul vecchio testo. Ora questa facoltà compete soltanto all'imputato; il Senato ha ritenuto di non riproporre il proprio emendamento, quindi vi è una perfetta sovrapposizione, perlomeno in questa ultima lettura, tra il testo della Camera e il testo del Senato. Insomma, questa facoltà è ormai riconosciuta solo all'imputato.

Tuttavia, il meccanismo di maggiore rilevanza sul quale il relatore si permette di soffermare l'attenzione dell'Assemblea riguarda, inevitabilmente, la natura perentoria dei termini. Apro una parentesi: i termini perentori e quelli ordinatori non differiscono in alcunché sul versante della previsione del termine, ma differiscono solo sul piano della previsione di una sanzione nel caso della loro inosservanza. Noi comprendiamo che un termine è ordinatorio se esso si risolve in una sorta di consiglio, di direttiva, e non è sanzionato: io do un'indicazione ma tu sei libero di non osservarla. Certo, se vi è una sanzione, una decadenza, una preclusione, un'inammissibilità, allora apprendiamo che quel termine è perentorio. Il termine è perentorio perché l'ordinanza cessa di avere efficacia. Noi, quindi, individuiamo la sanzione: c'è una sanzione processuale in virtù della quale l'ordinanza, perdendo efficacia, comporta la scarcerazione dell'imputato. Questo è chiaro. È pur vero che la norma consente un recupero della condizione cautelare, perché fa salvo il caso in cui esistano eccezionali esigenze cautelari che, però, devono essere specificamente motivate.

Questo meccanismo decadenziale, questo termine perentorio, si recupera, ma non dinanzi alla Cassazione. Sarebbe, infatti, stato impossibile prevedere un meccanismo decadenziale in quel caso. All'indomani dell'entrata in vigore della normativa sul Tribunale della libertà, vi era stata l'idea che anche la Cassazione dovesse decidere in termini perentori, ma qualche manuale - ne ricordo qualcuno - aveva affacciato un'interpretazione coeva - potremmo dire - all'entrata in vigore, nel 1982, del Tribunale della libertà, ma insomma in quel caso era impensabile poter ipotizzare un termine perentorio. In questo caso, però, la perentorietà del termine è recuperata sul versante del giudizio di rinvio: tutte le volte in cui la Corte di cassazione, accogliendo i motivi *de libertate*, nella fase endoprocessuale del Tribunale della libertà, annulla con rinvio al Tribunale della libertà localmente collocato sul territorio, a seconda ovviamente della competenza territoriale, tale tribunale ha termini perentori per decidere nel giudizio di rinvio.

Anche questa volta, con simmetria che non poteva non essere assolutamente perfetta, si stabilisce che la mancata decisione del Tribunale della libertà entro il termine perentorio determina l'inefficacia del provvedimento di custodia cautelare, sempre fatti salvi i casi di eccezionali esigenze cautelari che devono però essere specificatamente individuate.

L'ultimo mio riferimento - per non disturbare troppo l'Assemblea - riguarda una norma, l'articolo 21-ter della legge penitenziaria, in virtù della quale si dilatano i permessi di visita di soggetti detenuti a vantaggio di propri congiunti. Si dilata la categoria: non sono solo i figli i beneficiari di questi permessi, ma anche i coniugi, ovvero i soggetti conviventi, purché portatori di gravi *handicap*, sia pure da stabilire sulla base delle legislazioni vigenti in materia.

Mi scuso per l'eccessiva natura riassuntiva del quadro che mi sono permesso di dettare nel corso di questa mia relazione introduttiva. Il dibattito certamente consentirà di mettere in evidenza tutto quello che deve essere per l'appunto posto all'attenzione perché l'Assemblea abbia una perfetta conoscenza delle questioni giuridiche che questo testo legislativo pone. Comunque, io credo che gli istituti

principali siano quelli sui quali mi sono permesso di richiamare particolarmente l'attenzione dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Stefani, Buccarella e Bruno).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PUPPATO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, il mio intervento di fine seduta è funzionale a un'urgenza che stanno vivendo i Comuni italiani, soprattutto quelli più virtuosi, che con lettera hanno già informato, attraverso l'ANCI, la Presidenza del Consiglio chiedendo con urgenza che si provveda ad emanare il decreto-legge degli enti locali. Questo decreto-legge nasce da necessità che sono state ben evidenziate in un'intesa sottoscritta proprio alla fine di febbraio nella Conferenza unificata Stato-Regioni. Dall'intesa si evince che determinati Comuni italiani - stiamo parlando di Comuni che hanno, grosso modo, una gestione di circa la metà della popolazione italiana, 30 milioni di abitanti - lamentano, piuttosto motivatamente, che le tardive prese di posizione nel 2014 relativamente alla finanza locale hanno loro impedito di poter procedere con correttezza nell'ambito delle proprie attività amministrative.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 19,13)

(Segue PUPPATO). Ciò di fatto li ha sottoposti a rischio di sanzioni per il patto di stabilità. Ora, questo è stato evidenziato in Conferenza Stato-Regioni. Non c'è il tempo per analizzare le singole situazioni, ma credo basti affermare, alla luce di una serie di esempi che mi sono stati rappresentati da Comuni del Veneto, che quello che purtroppo è avvenuto è che questa erronea contabilità ha, di fatto, impedito e sta impedendo loro di poter procedere con i bilanci del 2015, mettendo in campo un meccanismo che, dal punto di vista costituzionale, è in antitesi con quanto previsto sia dall'articolo 114 del Titolo V della Costituzione, che prevede l'equiparazione degli enti locali tra loro e mette sullo stesso piano qualunque istituzione pubblica, sia essa Regione, Stato, Governo centrale o Comuni, che dall'articolo 119, che prevede che i Comuni godano di risorse autonome, con propria autonomia finanziaria in entrata e in uscita. In questo modo si sono persi di fatto 625 milioni del fondo compensativo, che non sono stati a oggi riconosciuti ma che erano indispensabili per i 1.800 Comuni e i 30 milioni di abitanti di cui si parlava poc'anzi per evitare che questi subissero una perdita di gettato nel passaggio dal regime IMU alle aliquote TASI.

L'assenza di questo importo implica di fatto che tali Comuni sono condizionati e costretti a fare quanto segue: il Fondo di solidarietà che lo Stato dovrebbe utilizzare a favore dei Comuni, viene oggi completamente finanziato dai Comuni stessi; il che significa che ci sono Comuni che non soltanto vivono solo delle proprie risorse - e fin qui, nella situazione italiana, si può persino comprendere - ma ci sono Comuni che traggono risorse dai propri bilanci per metterle nel Fondo di solidarietà nazionale a favore degli altri Comuni, il che è in aperto contrasto con i predetti articoli della Costituzione.

Chiudo ricordando la vicenda dei Comuni montani, delle Città metropolitane e la necessità di rifinanziare il Fondo di cui trattasi. *(Applausi del senatore Cuomo).*

[SANTINI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signora Presidente, intervengo a fine seduta per un fatto che potremmo definire di ordinaria drammaticità. In provincia di Padova un'azienda di 230 dipendenti, soprattutto lavoratrici, del gruppo Zegna, l'azienda In.Co, chiuderà nelle prossime settimane. La notizia è stata preannunciata nel corso di un incontro sindacale convocato su altra materia. La produzione, di grande qualità, che in

tutti questi anni ha retto alla situazione di crisi, verrebbe spostata in altre aziende del gruppo e in particolare in Piemonte. In questo modo alle lavoratrici resterebbero solo due possibilità: perdere il posto di lavoro o la ventilata possibilità di essere trasferite nelle altre aziende, che però si trovano a 350 chilometri di distanza e trattandosi di donne che hanno un'età media tra i quaranta e i quarantacinque anni questa ipotesi è sostanzialmente impraticabile.

Il gruppo Zegna occupa circa 1.060 persone e ha stabilimenti in Piemonte, Novara e Biella, a Parma e in provincia di Padova. Negli anni della crisi non ha avuto sostanziali contraccolpi, salvo un'esperienza importante di contratti di solidarietà, per cui disporrebbe ancora di strumenti, quali la cassa integrazione ordinaria, che potrebbero garantire il superamento di un problema come quello preannunciato riguardante una difficoltà produttiva.

Purtroppo però l'azienda ha scelto un'altra strada, quella, che riteniamo gravissima, della chiusura che reputiamo immotivata, soprattutto perché immediata e lascia senza lavoro e senza futuro 230 lavoratrici in un momento in cui purtroppo la disoccupazione è ancora molto elevata anche nel territorio padovano.

Abbiamo appena presentato un'interrogazione urgente al MISE. Intervengo in questa sede chiedendo alla Presidenza del Senato di farsi interprete di una risposta immediata affinché il MISE convochi immediatamente le parti per esaminare tutte le possibili alternative. Ripeto, si tratta di una produzione di alta qualità.

Facciamo pertanto appello alla Presidenza affinché rapidamente, vista l'urgenza e la gravità della questione, si possa ottenere questo incontro. Le lavoratrici, com'è naturale, sono in presidio permanente della loro azienda e hanno diritto di avere dalle istituzioni una risposta immediata e adeguata che impegni il gruppo Zegna, un gruppo prestigioso e ancora affermato nel mercato nazionale e internazionale, a recedere dalla chiusura e a trovare un'intesa sui molti strumenti che possono permettere una gestione socialmente più compatibile della situazione di difficoltà produttiva che, ripeto, può avere altre possibili soluzioni.

Chiediamo quindi che venga chiesto al MISE di dare rapidamente risposta alla nostra interrogazione, ma soprattutto di convocare rapidamente le parti, nei prossimi giorni, per trovare insieme una soluzione.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete di questa richiesta. Comunque la richiesta è stata ascoltata dal sottosegretario Pizzetti che siamo certi solleciterà il Ministero dello sviluppo economico nel senso da lei auspicato.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, sembra che purtroppo le dichiarazioni a fine seduta abbiano una matrice comune, quella di mettere a nudo gli annunci positivi del Governo sulla questione della disoccupazione. Infatti l'ISTAT, già in questi giorni, ha raffreddato in modo perentorio i calorosi proclami delle settimane scorse sulla così sbandierata ripresa economica. Ne è prova il fatto che lo stesso senatore Santini, che mi ha appena preceduto, ha portato all'evidenza una problematica legata ad una questione di perdita di posti di lavoro al Nord. Io invece parlerò di una problematica che tocca un po' tutto il bel Paese e che, nella fattispecie, riguarda Viterbo, qui nel Lazio.

Sono stati registrati - questa ormai è storia economica degli ultimi anni - un calo dei consumi e una disoccupazione giovanile ai massimi storici, per non parlare poi di quella femminile, che in questi giorni è stata illustrata con chiarezza dalla descrizione che l'ISTAT ha dato di questo fenomeno. C'è in gioco, con la perdita di questi posti di lavoro, l'equilibrio del sistema sociale di un territorio e di un intero Paese. Si è chiuso nel peggiore dei modi, secondo l'ISTAT, l'anno nero del commercio italiano: la diserzione dei negozi da parte degli italiani stessi è evidente e riguarda sia i prodotti alimentari che quelli non alimentari. Una sorta di *dipar condicio* che ha toccato la grande distribuzione e i piccoli distributori, cioè quelli che hanno delle piccole superfici.

In questo contesto economico, si è svolta una manifestazione. Lo striscione che i dipendenti hanno

mostrato all'universo mondo - perché le immagini sono andate sui giornali e sulle tv nazionali e locali - diceva: «Dipendenti non in svendita». Questo striscione è stato esposto dai 27 dipendenti della Mercatone Uno, che hanno manifestato nella piazza del Comune lunedì 30 marzo 2015. Questa dimostrazione, assolutamente pacifica, è stata organizzata per attirare l'attenzione della politica sulla possibilità sempre più concreta di chiusura del negozio della Cassia nord. Mercatone Uno è un'azienda che ha 79 negozi su tutto il territorio nazionale, di cui 2 nella Toscana. Sono stati portati dalla dirigenza motivi legati al risanamento e alla ridefinizione dei punti vendita che non si sostengono economicamente. Si paventa quindi la chiusura di circa la metà dei punti vendita a livello nazionale: una sorta di *roulette* russa, una pistola puntata alla tempia dei lavoratori, che sono circa 3.700 in tutto, di cui 1.200 sono probabilmente interessati da questo ridimensionamento o chiusura totale di alcuni punti vendita.

Noi abbiamo già presentato un'interrogazione, a prima firma del senatore Arrigoni, in cui sollecitiamo il Ministero a farsi carico di questa problematica e a mettere in campo tutte le azioni per tutelare in tutti i modi i lavoratori interessati. Ieri sera abbiamo incontrato, proprio a Viterbo, una delegazione di questi lavoratori; ne mancava giusto qualcuno, ma erano ben rappresentati. In loro abbiamo visto il grande dispiacere per la perdita di un posto di lavoro, però abbiamo visto anche la dignità che accompagna queste persone; certamente non abbiamo visto in loro la rassegnazione.

Questo deve essere il sentimento che accompagna la politica, che deve mettere in campo tutto quello che è possibile fare per tutelare il posto di questi lavoratori, ma in generale anche di chi magari, nelle piccole e medie imprese, o a livello artigianale, soprattutto nel Lazio e nel viterbese, ha grosse difficoltà di sbarcare il lunario. Una zona che era ricca fino a poco tempo fa e che ha sentito in modo particolare i morsi della crisi.

Che il Governo si impegni a verificare queste situazioni perché non c'è ISTAT che tenga: questa è la vita reale, la vita che vediamo, purtroppo, tante volte, solamente a fine seduta. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 aprile 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio ([19-657-711-810-846-847-851-868](#))

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Trasformare la disposizione introdotta dall'emendamento 6.300 (testo 2) in un autonomo articolo da inserire dopo l'articolo 1 del disegno di legge .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bonaiuti, Bubbico, Carraro, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Ciampi, Compagna, Crosio, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fabbri, Lai, Longo Fausto Guilherme, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sposetti, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floris, Scilipoti Isgro', Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Tosato;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Divina;

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Volpi.

Conseguentemente, il senatore Volpi cessa di far parte della 1a Commissione permanente e il senatore Tosato cessa di far parte della 5a Commissione permanente.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Giustizia Aff. esteri Difesa

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1854)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2893 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 01/04/2015).

Affari assegnati

È stato deferito al Comitato per le questioni degli italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare concernente il tema

riguardante la composizione del Consiglio generale degli italiani all'estero (Atto n. 537).

Governo, trasmissione di atti

Nello scorso mese di marzo 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute per l'esercizio finanziario 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 30 marzo 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 maggio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 30 aprile 2015.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 19, 25 e 26 marzo 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 43 del 25 febbraio 2015, n. 45 del 14 gennaio 2015 e n. 48 del 25 febbraio 2015, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 123*);

dell'articolo 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 124*);

dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 125*).

Interrogazioni

[ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

da tempo la società Mercatone business srl di MercatoneUno verte in una situazione gestionale critica,

a causa della mancanza di liquidità: ha proceduto allo smantellamento di 34 punti vendita ritenuti meno efficienti, al fine di ridurre i costi di struttura, con svuotamento dei magazzini e trasferimento della merce, ed è ricorso ai contratti di solidarietà per 1.200 dei suoi 3.700 dipendenti;

la chiusura dei punti vendita è prevista per il 27 aprile 2015, il che ha gettato nel totale sconforto i relativi dipendenti, consci di rischiare il licenziamento e senza nessuna copertura da ammortizzatore sociale;

il 19 maggio scade il primo termine per la presentazione del piano concordatario al Tribunale di Bologna e già nell'incontro presso il Ministero dello sviluppo economico svoltosi il 12 marzo 2015 il *management* dell'azienda ha riconosciuto che con molta probabilità la stessa non riuscirà ad arrivare a quella scadenza con la forza dei soli punti vendita attivi;

un successivo incontro, sempre presso il Ministero, era previsto per il 1° aprile, ma con soli 2 giorni di anticipo, Mercatone business ha chiesto il rinvio dell'incontro programmato, a causa imprecisati adempimenti societari;

le rappresentanze sindacali lamentano la totale indifferenza e la mancanza di responsabilità del *management* aziendale nei riguardi delle lavoratrici e dei lavoratori, che rischiano di rimanere senza lavoro e senza alcuna copertura reddituale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare un tavolo interministeriale al fine di valutare tutte le possibili ed eventuali soluzioni a salvaguardia dei posti di lavoro.

(3-01823)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

i vincitori della procedura interna per i passaggi di qualifica del Corpo dei vigili del fuoco devono frequentare un corso di formazione e superare un esame interno;

già a partire dal 2011 l'esito di questi esami si è rivelato alquanto selettivo: nel 2011, dei 708 posti a capo squadra è stato bocciato il 15 per cento dei lavoratori; nella successiva procedura del 2012 a capo reparto, su 222 posti, sono risultati non ammessi il 65 per cento, mentre finora la media non superava il 3 per cento;

tale *débat* è verosimilmente dovuta al fatto che l'esame non corrisponde alla scolarizzazione e alla formazione reale dei concorrenti;

considerato che:

molti vigili del fuoco sono stati assunti nel 1976, quando era richiesta la sola licenza elementare, quindi con bassa scolarizzazione, e solo successivamente è stato richiesto il titolo scolastico del diploma di licenza media;

si tratta di persone con esperienza lavorativa che va dai 20 ai 30 anni di duro lavoro e che non hanno alcun precedente come prestatori d'opera nella pubblica amministrazione o nei corpi in divisa dello Stato;

sarebbe ingiustificato a giudizio dell'interrogante precludere a tali lavoratori il passaggio di qualifica a causa di una discutibile procedura concorsuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare le modalità di conduzione delle procedure di esame per il passaggio di carriera, già a partire dalla prossima tornata, iniziata il 30 marzo 2015, a 559 posti di capo squadra;

se non ritenga altresì di adoperarsi affinché l'esame finale venga svolto nei poli regionali e non più solo a Roma, al fine di evitare uno spreco di risorse per l'amministrazione dello Stato e forti disagi per i concorrenti.

(4-03748)

[RAZZI](#), [PELINO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel corso degli ultimi 2 anni le difficoltà della finanza pubblica si sono notevolmente aggravate, gli

effetti della crisi finanziaria che ha interessato particolarmente l'Europa e l'Italia si sono intensificati e l'andamento dei conti pubblici è stato influenzato da un quadro congiunturale che risente di una crisi extraoceanica;

in tale contesto che si è reso necessario intervenire con reiterati provvedimenti per il riequilibrio dei conti pubblici, che hanno indubbiamente segnato anche la finanza locale e soprattutto quella provinciale;

secondo i dati della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, le ultime manovre economiche adottate hanno determinato un impatto preoccupante sulla spesa primaria di ciascun livello di governo;

il taglio operato sul totale delle autonomie locali è del tutto sproporzionato rispetto a quello operato sulle amministrazioni locali;

sulle Province, l'impatto delle manovre finanziarie è stato massimo rispetto ad ogni altro comparto pur rappresentando solo l'1,3 per cento della spesa pubblica, considerato che è stato imposto loro di contribuire al risanamento del Paese tagliando la spesa primaria del 27 per cento;

all'interno dei comparti Regioni, Province e Comuni, il taglio ha pesato per il 52 per cento sulle Province, per il 21 per cento sulle Regioni e spesa sanitaria e per il 27 per cento sui Comuni;

in particolare, a partire dal 2011 le manovre economiche sui bilanci delle Province sono andate sempre più crescendo: a causa della combinazione tra maggiori tagli e dell'inasprimento dell'obiettivo del patto di stabilità, i bilanci delle Province sono stati ridotti di oltre 9,4 miliardi di euro (elaborazione Upi su dati della Camera dei deputati);

l'ulteriore taglio di un miliardo di euro sui bilanci delle Province nel 2015 ha creato una situazione del tutto insostenibile;

nel corrente anno, la Provincia di Pescara dovrebbe garantire, secondo il legislatore, gli stessi servizi del 2014 con circa 8,8 milioni di euro in meno, visti il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);

a fronte di entrate correnti di 26 milioni di euro si genera un disequilibrio di bilancio di parte corrente per 8,803 milioni che coincide quasi esattamente con gli interventi riduttivi previsti dalle normative citate;

la Provincia di Pescara non potrà garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, non potrà approvare il bilancio di previsione 2015-2017, né potrà garantire i servizi riconducibili alle funzioni fondamentali;

la situazione descritta, inevitabilmente, determinerà un dissesto definitivo come già verificatosi, per esempio, a Castelli in provincia di Teramo;

secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 467, della legge n. 190 del 2014, nel saldo di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non saranno considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro nell'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle Province e dalle Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica; gli enti beneficiari dell'esclusione saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla situazione finanziaria della Provincia di Pescara;

se ritengano di individuare soluzioni efficaci onde evitare il completo abbandono di una regione il cui territorio è già molto provato.

(4-03749)

